Digitized by Google

# MOTIVI DEI CODICI

PER GLI

## STATI SARDI

Digitized by Google

Digitized by Google

# MOTIVI DEI CODICI

PER GLI

# STATI SARDI

VOLUME SECONDO

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

GENOVA
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA DEI TRIBUNALI
1856

Digitized by Google

*Le discussioni componenti quest' Opera sono raccolte e coordinate per cura e sotto la direzione di una Società di Avvocati, e ne è affidata la compilazione all' avvocato* FRANCESCO PAGANINI.

Digitized by Google

# CODICE CIVILE

Digitized by Google

Digitized by Google

# LIBRO TERZO

## DEI VARII MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA'

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Libro terzo — Dei* . . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI

(SENATO DI PIEMONTE)

Nell'accostarsi il Senato all'esame di questo libro, e specialmente nella parte che tratta dell'importantissima materia delle successioni e donazioni, ebbe il Senato di Piemonte a riconoscere in generale e nel loro complesso molto provvide ed utili le disposizioni che la compongono.

Per esse le sottigliezze e le sofistichezze dai Romani introdotte e mescolate coll'aureo e sacro deposito delle norme eterne di giustizia che viva ci conservò per tanti secoli la sapienza di quei sommi dispariranno dal Codice di cui l'Augusto nostro Sovrano stà per far dono ai suoi sudditi, e le leggi ridotte ai veri termini, ed alla semplicità della natura, e più adatte alle nuove istituzioni ed ai cambiati costumi, siccome saranno per riescire di più facile e pronta esecuzione, così torneranno pure utili nei loro risultamenti, e andranno meno soggette a quelle continue dubbiezze e contestazioni che la presente loro complicazione non poteva a meno di partorire.

Per esse ancora si è saviamente addolcito e temperato quell'eccessivo rigore con che furono per l'addietro riguardate e trattate le femmine, senza però discendere ad una piena e perfetta eguaglianza coi maschi, che loro non compete, perchè ciò in natura non esiste; e così, ritenute le disposizioni, che, seguendo i dettami di questa, furono a loro favore ordinate, per la più importante epoca della vita loro, quella cioè del loro stabilimento, non furono ammesse in tutto, nè del tutto escluse dalla successione dei loro parenti, ma si è proceduto invece per quella via di mezzo che sola poteva esser atta a conciliare i varii rispetti che debbono aversi di mira nel regolare questa parte tanto essenziale della nuova legislazione.

Ben sentì il Senato, che rispettabili opinioni, diverse da quelle che egli ha creduto si debbano abbracciare, possono manifestarsi così su questo come su molti altri punti, che tanti e sì difficili oggetti riguardano; ma nel conflitto di esse egli è d'avviso che nessuno possa meglio decidere che l'esperienza.

Duole bensì al Senato che la ristrettezza del tempo, e la moltitudine delle ordinarie occupazioni, non gli abbiano consentito di fare un più profondo ed accurato esame dell'opera.

Ma, qualunque possa essere il successo di queste sue rapide osservazioni, non gli sarà almeno dinegato il merito di aver voluto efficacemente il bene, nè gli verrà tolta, o diminuita quella confidenza che il Sommo Imperante ebbe ognora in lui collocata e che massimamente lo appaga ed onora.

(CAMERA DEI CONTI)

La parte delle successioni e donazioni, per l'importanza delle materie che vi sono trattate, non poteva a meno di trarre a sè in più particolar modo l'attenzione del Magistrato.

Quindi è che se ne sono sottoposte le rispettive disposizioni al più sollecito e più accurato esame, nel corso del quale, come poteva prevedersi, le eccitatesi discussioni e la varietà delle spiegate opinioni, furono tanto maggiori, in quanto che il progetto si scostava in cose di maggior momento dalle massime della patria giurisprudenza.

Ma siccome non tutte le modificazioni che si andarono tratto tratto proponendo furono accolte, perciò, tuttochè non sia per omettersi il cenno di alcune delle fatte osservazioni, alle quali non acconsentossi il maggior numero

Digitized by Google

di voti, per altro, per amore di brevità, si stima doversi questa relazione restringere per lo più a riferire quelle tali modificazioni, di cui la maggiorità del Magistrato riconobbe l'opportunità.

---

## DISPOSIZIONI GENERALI

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Disposizioni generali.*

---

Art. 680 (711). La proprietà dei beni si acquista e si trasmette per successione, per donazione tra vivi, e per effetto di altre obbligazioni.

Art. 681. (712). La proprietà si acquista anche per accessione od incorporazione ed in forza della prescrizione.

Art. 682. Le cose che non sono di proprietà di alcuno, ma che possono divenirlo, si acquistano coll'occupazione;

E queste sono:

Gli animali non occupati, che formano l'oggetto della caccia e della pesca; il tesoro, e le cose mobili abbandonate;

Possono anche acquistarsi coll'occupazione le cose perdute.

Art. 683 (713). La facoltà della caccia e della pesca è regolata da leggi particolari.

Non è però lecito di introdursi nei fondi altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del possessore del fondo.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 1. — La proprietà dei beni . . . . . .*
*per donazioni tra vivi . . . . . .*
*Art. 2. — La proprietà si acquista . . . .*
*. . . . . .*
*Art. 3. — Le cose che non sono . . . . .*
*E queste sono:*
*Gli animali. . . . . .*
*. . . . . e della pesca.*
*Il tesoro.*
*Le cose mobili abbandonate e le cose perdute.*
*Art. 4. — La facoltà della caccia . . . . .*
*. . . . . .*

## OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 1). Retrancher le mot: *altre.*

L'adjectif: *altre*, placé devant le mot: *obligazioni*, reveille une idée de ressemblance, ou d'identité entre les divers modes d'acquérir qu'on trouve énoncés conjointement dans cet article.

Les principes différens qui constituent chacun de ces modes d'acquérir semblent devoir faire éviter une expression qui parait les assimiler.

L'article 711 du Code fr. porte simplement: *et par l'effet des obbligations.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 1). È sembrato a taluni che il vocabolo: *altre*, precedente quello di: *obbligazioni*, accenni ad obbligazioni di cui siasi precedentemente parlato, quando che, in tutte le parole che lo precedono, nessun cenno, o menzione si vede fatta di *altre obbligazioni*, propriamente dette, a cui possa riferirsi: epperciò, ad esempio anche del Codice francese, sarebbe più opportuno ommettere il summentovato vocabolo, salvo che si voglia ritenere per riferirlo, non però troppo acconciamente, alle *donazioni tra vivi*, dalle quali pure nascono *obbligazioni.*

(Art. 3). La disposizione contenuta in quest'articolo fu desunta dalla ragione comune, la quale molto ampiamente determina quali sieno le cose così dette *res nullius*, *vel pro derelicto habitæ*, e come e da chi si acquistino.

Non è sembrata però troppo esatta la compilazione di tale articolo allorchè enuncia in termini troppo ampii e generali che le cose ivi menzionate si acquistano colla occupazione, senza far cenno delle modificazioni ed eccezioni che si veggono riferite nei successivi articoli.

Infatti dalla semplice lettura di quest'articolo si potrebbe inferire che chi occupi le cose in esso menzionate lo faccia senz'altro pel solo fatto dell'occupazione sua propria, quando che il contrario poi si riscontra dalle posteriori disposizioni che si contengono negli articoli successivi.

Oltre di che non pare neppure troppo esatto il dire che il tesoro si acquisti soltanto per mezzo dell'occupazione, dove si ponga mente che il padrone del fondo in cui si trova, ne acquista la metà per la sola ragione della proprietà di quel fondo, senza che vi concorra dal suo canto il fatto dell'occupazione.

Per coordinare pertanto quest'articolo cogli altri che lo susseguono, sembrerebbe opportuno l'aggiungervi, dopo le parole: *si acquistano coll'occupazione*, quest'altre: *sotto le seguenti modificazioni.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 3). La caccia e la pesca sembrano indicare abbastanza quali siano gli animali da acquistarsi coll'occupazione; e le cose perdute non debbono annoverarsi tra quelle che sono di proprietà di alcuno. — Si propone quindi la redazione seguente:

« Gli animali che formano soggetto della
« caccia e della pesca;
« Il tesoro;

Digitized by Google

« E le cose mobili abbandonate;

« Possono anche acquistarsi coll'occupazione « le cose perdute ».

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 3). Se il carattere distintivo, di cui parla la prima parte di quest'articolo, quello cioè di non essere le cose nella proprietà di nessuno, ben si poteva applicare ad alcune delle cose specificate nei successivi alinea, si ritenne, che non si potrebbero, con pari proprietà di espressione, annoverare fra le cose di nessuno *il tesoro* nè *le cose perdute;* dacchè l'obbligo che vi era di abbandonare una parte del tesoro al proprietario del fondo, e di restituire le cose perdute all'antico possessore, mentre appalesavano l'esistenza d'un diritto di padronanza anteriore al fatto del ritrovamento, implicavano una certa quale contraddizione colla qualificazione data al *tesoro* ed alle *cose perdute* di: *cose di nessuno.*

Eppertanto il Magistrato fu d'avviso che al primo alinea dell'articolo si potesse sostituire la seguente estensione:

« Vi sono cose la cui proprietà si può acqui-« stare colla occupazione, e queste sono:

« Gli animali non occupati che formano « oggetto della caccia e della pesca;

« Il tesoro;

« Le cose mobili abbandonate e le cose « perdute ».

(Art. 4). Tuttochè insistessero alcuni perchè si togliesse il secondo alinea di quest'articolo, rappresentando che avrebbe più propria sede nel Codice rurale, non dispiaceva al Magistrato che si fosse nel Codice civile fatto cenno d'una restrizione del diritto di *caccia*, nella quale esso scorgeva una conseguenza naturale del diritto di proprietà.

Si dubitava solamente che, limitandosi, come nel progetto, a proibire la *caccia* nel solo caso *di divieto* del possessore del fondo e del fatto che il cacciatore aveva notizia della detta proibizione, sarebbe oggetto di non poche difficoltà e discussioni.

Quindi è che più atto a prevenire le quistioni, ed a proteggere ad un tempo i diritti di proprietà, parve al Magistrato il disposto della legge francese 30 aprile 1790, la quale voleva che non si potesse andare a caccia sul terreno altrui *senza il consenso del proprietario.*

Nè dal preferire siffatta disposizione a quella del progetto trattennesi il Magistrato pel timore che l'esigere il consenso dei rispettivi proprietarii fosse in certa maniera proibire del tutto la caccia; imperocchè l'esempio della legge francese assicuravalo che la suggerita modificazione non sarebbe per partorire quegli effetti proibitivi della caccia che si andavano da alcuni rappresentando; e perchè d'altronde l'esercizio stesso della caccia non sembravagli che si potesse tenere in conto tale, che l'interesse che vi era a conservarlo non dovesse sempre andare subordinato all'interesse che vi era di rispettare il diritto di proprietà.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 1). La parola: *altre* che lega insieme *donazioni* ed *obbligazioni*, si è appunto inserita per dimostrare la diversità che vi ha tra il sistema del progetto e quello del Codice francese, ove le donazioni sono in più stretta relazione colla materia dei testamenti. Si è stimato dalla Commissione di doverli in tutto da quelle separare, giacchè la donazione è una vera convenzione, tuttochè assoggettata a regole speciali, e, stante la sua irrevocabilità, ne nasce un'obbligazione la quale ora è da una sola parte, ora da ambedue, se l'atto contenga pesi inerenti alla liberalità. Questa analogia è resa ancora più compiuta, dacchè le obbligazioni stesse, secondo il progetto e le odierne legislazioni, in generale sono un modo di acquistare il dominio, quantunque non fosse neppure tale analogia ignota nel D. R. come, per tacere di testi abbastanza divulgati (L. 35, §§ 4 e 5, Cod. *De donat.*), da un frammento di recente scoperto di una Costituzione sotto la rubrica: *Quando donator intelligatur revocasse voluntatem:* ivi si legge: *circumacto animo ad universum donationum genus, conspeximus, omnes earum species signis ac nominibus imprimendas ut in hominum contractibus differentiam sui nuncupationum proprietate secernant (Juris civilis antejustinianei reliquiae ineditae.* Rome 1823, edente Majo).

(Art. 3). L'occupazione è il modo generale di acquistar le cose che non sono in proprietà di alcuno, o sia che non abbiano mai avuto alcun padrone, come le fiere, od abbiano cessato di appartenergli; i diversi modi di acquistare, che enumera il D. R. secondo le diverse specie di cose dette *res nullius* essendo dipendenti da un comune principio, si è potuto con unità di espressione richiamarli all'occupazione, come già si è fatto anche in altre legislazioni, segnatamente nel Codice austriaco, § 381 e segg., tanto più che il novero delle così dette *res nullius*, è oggidì più ristretto che non nel D. R. L'articolo enumera le diverse specie di tali cose, nè dall'andar soggetto il principio a modificazioni riguardo ad alcune di esse, segue che il concetto dell'articolo debba pure esprimere la riserva di tali modificazioni, dacchè sono esse specificate negli articoli che immediatamente seguono.

Per riguardo al *tesoro*, sebbene venga in uno dei successivi articoli stabilito che esso appartenga per metà al proprietario del fondo, allorchè vi venne scoperto da altri, non rendesi meno perciò esatto il dire che l'occupazione sia il modo di acquistarlo, come ciò risulta dalla disposizione della quale si tratta, poichè la parte attribuita al proprietario non si acquista da esso in via di regolare accessione alla

proprietà del fondo, ma per una pura conseguenza, che la legge ha unita al fatto della scoperta e dell'occupazione del tesoro, ossia per una ragione di equità, per servirsi dei termini di Giustiniano, il quale ne usa perfino parlando del caso in cui il proprietario stesso lo avesse ritrovato nel fondo proprio: *Thesauros quos quis in loco suo invenerit.* Così nel § 39, Inst. *De adquir. rer. dom. Divus Adrianus naturalem equitatem secutus, ei concessit qui invenerit..... At si quis in alieno loco, non data opera, sed fortuito, invenerit, dimidium domino solo concessit, dimidium inventori.*

Facendo ora passo dalle osservazioni del Senato di Piemonte a quelle della Camera dei Conti, quanto si è detto dianzi sul senso generale dei termini dell'articolo e sulla sua connessione colle disposizioni che seguono, dimostra sotto quale aspetto siansi comprese tra le cose *che non sono di proprietà di alcuno*, suscettive perciò di occupazione, *le cose perdute*, entrando cioè in tal novero, dal momento in cui non sono state ridomandate dopo che siansi adempiute le formalità, che vengono specificate in appresso.

Ad ogni modo, senza sopprimere il principio generale, che giova enunciare, che suscettive di occupazione siano, propriamente parlando, le cose che non sono di proprietà d'alcuno, si può evitare la disparità apparente di significato, che presentano le cose perdute, separandole dal restante della disposizione, come suggerisce il Senato di Nizza con dire: *possono anche acquistarsi coll'occupazione le cose perdute.*

(Art. 4). L'eccezione posta nell'articolo alla facoltà della caccia nel caso di divieto per parte del proprietario del terreno, ove quella si vuole esercitare, è coerente al diritto di proprietà ed all'uso vigente presso di noi, d'onde non si riconobbero sin ora inconvenienti. Quelli che si prevedono dal Magistrato della Camera riguardo all'accertamento del detto divieto non mancano al proprietario mezzi di evitarli, o col cingere il fondo, o collo stabilire segni apparenti, od anche con pubblicazioni atte a dare una sufficiente notizia del divieto relativamente a determinati siti.

Le provvisioni più gagliarde fatte colla citata legge in Francia, e che, strettamente applicate, sarebbero equivalenti ad una proibizione della caccia, miravano a francare la proprietà da abusi che ne distruggevano la base, e che, per buona sorte, sono attualmente ignoti fra noi.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1, 2 — (Non variati).
*Art.* 3. — . . . . . (Conforme al testo).
*Art.* 4. — . . . . . (Non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Articoli 1, 2, 3, 4). Adottati all'unanimità. Un Membro solo osservava, che sarebbe stato più conveniente di far precedere l'art. 3 agli articoli 1 e 2, perchè nell'art. 3 si accenna ad un modo originario di acquistare, ed agli articoli 1 e 2 ad un modo derivativo. Si rispose però, che nel Codice conveniva considerare gli oggetti in ragione principalmente della loro importanza, la quale è certamente maggiore pei modi di acquistare indicati negli articoli 1 e 2, onde la Sezione ha opinato di non variare l'ordine degli articoli.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1 o 680, Cod.). Adottato, con scrivere: *donazione*, a vece di: *donazioni.*

(Art. 2, 3, o 681, 682, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 4, o 683, Cod.). Un Membro dice, che quando si è trattato delle servitù stabilite per fatto dell'uomo, ha domandato se fosse permesso di stipulare la servitù di cacciare su d'un fondo, e gli fu risposto che vi era un articolo del progetto in cui si stabiliva che la caccia era regolata da leggi particolari. Vede in ora che, colla disposizione del precedente articolo, nulla si determinerebbe sul punto che formava l'oggetto della sua domanda. Pone l'esempio d'uno che conceda in enfiteusi una vasta tenuta e domanda se potrebbe riservarsi su di essa il diritto di caccia.

Il Guardasigilli risponde, che, secondo il progetto del Codice, non è più ammessa l'enfiteusi perpetua, ma, parlando in generale, crede che, a termini degli articoli del titolo delle servitù, non si potrebbe stipulare il diritto di caccia *sopra un fondo*, se non che pendente *soltanto la vita della persona e non a favore dei successori* (*art.* 635, *Cod.*).

Un Membro dice, che si potrebbe forse stipulare tale diritto attribuendolo non alla persona, ma a chi sarà possessore d'un determinato fondo, ravvicinandosi allora in tal qual modo alla natura di servitù prediale.

Propone poscia un altro Membro che, nell'alinea del presente articolo, ove si dichiara non esser lecito d'introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, surroghisi l'espressione: *senza il consenso del possessore del fondo*; a vece di quella: *contro il diritto*, ecc.

Il Guardasigilli osserva che dire: *senza il permesso*, equivarebbe quasi al proibire l'esercizio della caccia, poichè, essendo presso noi le proprietà molto divise, chi va a caccia dovrebbe procurarsi preventivamente il permesso di tutti i possessori a lui ignoti di quei fondi nei quali gli occorrerà di passare nel corso della caccia, la qual cosa essendo impraticabile, non si potrebbe più cacciare che sul fondo proprio e sulle strade.

Il Relatore dice, che, dovendosi conciliare due diritti: quello della caccia e quello della proprietà, la disposizione dell'articolo gli pare esser quella che risolve più equabilmente la quistione. Osserva che in Francia dopo la legge

30 aprile 1790, ove si stabiliva che non si potrebbe cacciare sul fondo altrui, senza il permesso del proprietario, si sentì che la legge era troppo rigorosa, ed infatti nel progetto del Codice rurale si proponeva la disposizione contenuta nel presente articolo.

Un Membro dice, che nell'Inghilterra e nella Germania si troverebbe strano che si potesse cacciare nel fondo altrui senza il permesso del proprietario; che se poi ne rimanesse diminuito presso di noi l'esercizio della caccia, non vi sarebbe un male, evitandosi così guasti nei fondi e la distruzione oramai totale del selvaggiume.

Il Guardasigilli replica, che una legge, la quale restringe soltanto l'esercizio della caccia, potrà esser utile, ma sarebbe sempre una legge dettata dalle circostanze, cui non si deve dare l'aspetto d'una legge perpetua; la sola disposizione che possa darsi nel Codice è quella che non sarà lecito d'introdursi nel fondo altrui quando il possessore no fa il divieto.

Un Membro domanda in quale modo il proprietario dovrà fare questa proibizione d'introdursi sul suo fondo.

Un altro Membro risponde, potersi fare pubblicazioni per diffidare che quel proprietario non intende che si vada a caccia sul suo fondo, ma il divieto più ordinario sarà quello verbale del proprietario stesso e dei coltivatori che trovansi nel fondo.

È sospesa la deliberazione sull'articolo.

*Adunanza del* 26 *luglio* 1850

*alla presenza di S. M.*

Il vice-Presidente espone a S. M., che, nelle discussioni a cui procede il Consiglio sul progetto del Codice civile, sono rimaste in sospeso le deliberazioni sui seguenti punti: 1. . . . . 2. . . . . 3. sopra di un articolo del detto progetto relativo alla facoltà della caccia. 4. Sopra . . . . *(V. pag. 447, vol. I).*

1. punto . . . . . .
2. punto . . . . . .
3. punto *(Articolo relativo alla facoltà della caccia).*

Il vice-Presidente espone al Re i termini, nei quali è concepito l'art. 4, libro 3: *Disposizioni generali*, del progetto, relativo alla caccia, ed indica come sia stato proposto di sostituire alle parole: *contro il divieto del possessore del fondo*, le seguenti: *senza il consenso del possessore del fondo*; indica pure l'osservazione fatta in contrario, che cioè nel fatto verrebbe a proibirsi nel Codice l'esercizio della caccia, poichè, essendo molto divise le proprietà, sarebbe impossibile di procurarsi il consenso di tutti possessori.

S. M. dice che il principio di potersi vietare dal possessore la caccia nel suo fondo deve essere stabilito nel Codice; pel soprappiù si provvederebbe con leggi particolari secondo le occorrenze.

Il Guardasigilli espone che, nell'esame dell'articolo, fu eccitato il dubbio che potesse talvolta derivarne un impedimento alle caccie reali, e se si creda che sussista il dubbio si potrebbe aggiungere nell'articolo una eccezione per le dette caccie, ovvero dirvi: *non è lecito tra privati*, ecc. Si è però creduto generalmente dai Membri non poter mai sorgere il dubbio che la disposizione dell'alinea fosso applicabile alle caccie reali.

Il Re decide che l'articolo sarà mantenuto qual è nel progetto, rimanda a leggi e regolamenti particolari le maggiori restrizioni che potessero occorrere.

L'articolo del progetto è adottato.

---

Art. 684. Compete ad ogni proprietario di sciami di api il diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma dee risarcire il danno cagionato al possessore del fondo: quando il proprietario non li abbia entro due giorni inseguiti, od abbia cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.

Lo stesso diritto compete al proprietario di animali mansuefatti, salvo il disposto dall'art. 474, ma, non essendo quelli reclamati entro venti giorni, appartengono a chi gli avrà occupati.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 5. — *Compete ad ogni*

. . . . . .

*fondo: quando gli sciami non sono stati inseguiti entro due giorni, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Poca o niuna utilità seppe il Senato vedere nella disposizione di quest'articolo, mentre all'incontro può esser sorgente di molti dubbi, e questioni.

Ed in primo luogo, dove uno sciame di api vada a fermarsi in uno di quei fondi che sono chiusi, come un giardino, parco o simili, il padrone di esso sarà egli tenuto a lasciar libera l'entrata a chi affermi d'andar in cerca od al seguito del suo sciame?

In secondo luogo, da quando cominceranno a decorrere i due giorni di cui parla l'articolo? Da quello della partenza dello sciame dall'alveario, ovvero da quello della fermata o scoperta di esso nell'altrui fondo?

In terzo luogo poi, accadendo che, trascorsi già i due giorni, il proprietario del fondo non abbia ancora veduti, non che presi gli sciami venuti a fermarsi nel suo fondo, se vi sopraggiunge il padrone dei medesimi, potrà egli

pretenderli, come non ancora occupati da alcuno, ovvero dovranno appartenere al proprietario del fondo, od a chi prima gli occupi?

A queste ed altre quistioni può facilmente dar luogo la disposizione di cui si ragiona; laddove, lasciandosi una tale materia nei termini in cui sin'ora è rimasta, si evitano tutte le questioni, e nessun timore di altro maggior male vi può sorgere, così per la verità di simili casi, come anche perchè, occorrendovene alcuna, già si trovano definiti dalla ragione comune e da un tacito e generale consenso ed uso dei popoli, a cui pare miglior partito l'attenersi.

Aggiungasi che, mentre con quest'articolo si definisce il diritto circa gli sciami delle api, nulla poi in tutto il progetto si stabilisce circa gli animali mansuefatti, sebbene di molto maggior rilievo e più frequenti siano i casi di controversia che sopra i medesimi possono eccitarsi.

E qualora per apposite prescrizioni si volesse definire il diritto che dee regolare tanto gli uni quanto gli altri, sarebbe mestieri discendere in tante particolarità che, invece di chiarire, potrebbero rendere più oscura ed intricata una tale materia.

Quindi il Senato, seguendo anche l'esempio del Codice di Francia, di cui già se ne sperimentarono gli effetti, senza che sia sorto in tale parte verun inconveniente, sarebbe di parere che si ommettesse affatto l'art. 5.

Volendosi però ritenere, crederebbe preferibile la seguente ampliazione desunta dall'articolo 384, Cod. austr.

« Gli sciami d'api domestiche e gli altri ani-
« mali mansuefatti non sono oggetti di libera
« occupazione, compete anzi al proprietario
« il diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma
« deve risarcire il danno cagionato al posses-
« sore del fondo.

« Quando però gli sciami non siano stati
« inseguiti entro due giorni, può il possessore
« del fondo prenderli e ritenerli ».

(CAMERA DEI CONTI)

I termini dell'articolo lasciano campo a dubitare se, per conservare la proprietà degli sciami, si richiederebbe che si fosse ai medesimi senza interruzione tenuto dietro, oppure se basterebbe che si fossero inseguiti nel corso di due giorni quantunque non si fosse in ciò perseverato.

Ora, non dubitando il Magistrato che si volesse una continuità d'inseguimento, esso portava opinione che ciò si sarebbe potuto in più preciso modo dal legislatore appalesare.

Quindi alla disposizione del progetto parvegli da preferirsi la legge francese del 6 ottobre 1791, la quale portava che il proprietario di sciami, se li potesse ripigliare fino a tanto che li avesse inseguiti, e che, desistendo dall'inseguirli, se li potesse prendere il possessore del fondo nel quale si trovassero; ma ad un tempo esso ritenne opportuno, che l'esercizio di tale facoltà si circoscrivesse, come nel progetto, entro giorni due.

(SENATO DI NIZZA)

Conviene mantenere gli usi locali, attesa la varietà dei luoghi, dei tempi e delle circostanze, specialmente in queste nostre montagne, dove abbondano gli sciami e variano le usanze. Sarebbe pertanto da aggiungersi in fine dell'articolo la seguente limitazione:

« Si osserveranno però a questo riguardo
« principalmente gli usi locali ».

(SENATO DI GENOVA)

Non si vede bene, perchè al livello dei sciami d'api non sieno posti gli animali mansuefatti, i quali, generalmente parlando, sono tenuti nello stesso conto de' mansueti e talvolta in conto maggiore. Sarebbe troppo duro che appena fuggiti dalle mani del padrone, essi potessero tantosto passare sotto il dominio di chi trovasse modo di occuparli. Secondo la ragione comune, cotesti animali non possono essere che di bel nuovo occupati, se non quando mediante la fuga siano tornati alla primiera libertà natale. Ma non pare che tal libertà possa esser detta appieno ricuperata immediatamente dopo la fuga, mentre havvi ancora qualche probabilità di riaverli, dimostrando l'esperienza che nei primi momenti della fuga non sogliono detti animali scostarsi da luoghi consueti, e che per effetto dell'abito contratto riesca per lo più poco malagevole al padrone la loro ricuperazione. Il perchè tra la fuga e il riacquisto di libertà naturale, ed i riguardi ognora dovuti al diritto di proprietà richieggono che sia frapposto un certo spazio di tempo durante il quale l'animale mansuefatto, tuttochè fuggito, sia tuttavia considerato come proprio del padrone, cui perciò debbesi far facoltà di rivendicarlo da chiunque abbialo occupato. Ma questo intervallo di tempo dovrebbe essere dalla legge determinato onde prevenire le questioni cui il silenzio della legge sul proposito potrebbe dar luogo, non che le gravi difficoltà che i Tribunali incontrerebbero nel risolverle.

Se offrono una vera lacuna i Codici di Francia, di Napoli e di Parma, i quali non racchiudono alcuna disposizione a ciò relativa, il Codice austriaco è più provvido, avendo l'art. 384 da cui è stato desunto quello del nostro progetto, la cui disposizione il Senato opinerebbe sia da adottarsi anche rispetto agli animali mansuefatti, col ridurre però a 20 soli giorni o 25 il termine nel quale il padrone deve innoltrare i suoi reclami pel ricupero dell'animale mansuefatto fuggito.

*Risposte della Commissione.*

Sopprimere l'articolo non pare opportuno

consiglio, giacchè le api danno un assai pregevole prodotto, e non vuolsi perciò la proprietà di tali animali lasciare nell' incerto; l'uso e la prudenza del giudice potranno bensì supplire nei singoli casi a quello che la legge non può esprimere, purchè stabiliscasi un qualche principio generale, e questo, a parere della Commissione, si è che lo sciame delle api non abbiasi a riguardare del tutto come una fiera che soggiace all'occupazione, ma che in ristretti limiti se ne debba contenere la proprietà; onde si appalesa, pel consenso stesso dei varii Magistrati, l'opportunità del breve termine di due giorni prescritto all'inseguimento, invece di attenersi al dettato un po' generico del diritto comune: *donec in conspectu tuo est non difficilis persecutio.*

L'avvertenza indicata dalla Camera dei Conti che serve a meglio determinare la natura degli atti dai quali si palesa l'animo del padrone di ripetere la sua proprietà, non verrà trascurata nella nuova compilazione dell'articolo; ma non si crede di dover adottare la riserva dal Senato di Nizza suggerita degli usi locali per le ragioni più volte addotte sopra altre parti del progetto, che tornano pure in acconcio riguardo a questa disposizione, in cui non si fa in sostanza che riconoscere sovra una data specie di animali un diritto di proprietà convenientemente modificato.

Ravvisa altresì la Commissione dimostrata la convenienza di provvedere in generale in riguardo agli animali mansuefatti, sotto la quale denominazione però, secondo la propria significazione del vocabolo, e la distinzione già nata nel diritto comune e per l'uso, non si vuole comprendere la classe affatto separata degli animali domestici, e specialmente il bestiame grosso e minuto, che per nessun titolo differisce dalle altre proprietà mobili, le cui norme, in caso di smarrimento, si rendono anche applicabili a detti animali esclusi perciò dalle conseguenze dell' occupazione, laddove, se trattasi di quelle specie assai svariate di animali che si custodiscono nei recinti delle case di città o di campagna, ma che, uscendone, possono intendersi restituiti alla primiera libertà, nasce tosto riguardo ad essi la questione, se possa avere o no effetto l'occupazione che si faccia dei medesimi.

Utile sembrò a tale riguardo il lasciare al proprietario un tempo sufficiente per informarsi ove abbiano riparato tali animali e riclamarli, trascorso il quale termine, non siano più ammessibili nè indagini, nè molestie, mantenuta però sempre la disposizione di cui al titolo della proprietà, art. 34, primo progetto (*art.* 474, *Cod.*), con cui si negò nei casi ivi contemplati il diritto d' inseguimento sul fondo altrui dei colombi o conigli raccolti in colombaio o conigliere, onde quello per la frequenza dei casi non passasse in vera servitù pei vicini.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 5. — *Compete ad ogni*
. . . . . .
*fondo; quando gli sciami non sono stati inseguiti entro due giorni, od il proprietario ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può il possessore del fondo prenderli e ritenerli.*
*Lo stesso diritto* . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *disposto dall'art.* 34 (primo progetto), *titolo* Della proprietà, *ma non essendo* . . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di 5 contro 2.

Un Membro della minorità opinava di più apertamente dichiarare, che il proprietario dello sciame continua ad aver diritto finchè il proprietario del fondo dove si è ricoverato lo sciame non l'abbia preso e ritenuto.

L'altro era d'avviso che gli sciami non inseguiti dal proprietario fra i due giorni, o che esso ha cessato d'inseguire fra due giorni, debbano appartenere al possessore del fondo, dove si sono rifuggiti, senza che occorra il fatto dell'occupazione per parte del possessore del fondo stesso.

Si è poi osservato da alcuni che, a maggior precisione, si potrebbe dire nel secondo periodo: *quando il proprietario non gli abbia entro due giorni inseguiti od abbia cessato durante due giorni, ecc.*

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato colla variante qui proposta dalla Sezione.

Nell'alinea poi si è sostituito all'art. 34 (primo progetto) l'art. 474 del Codice.

---

Art. 685 (716). La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purchè vi sia stato scoperto per solo effetto del caso, appartiene per metà a quello che lo ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo.

Il tesoro è qualunque cosa nascosta, o sotterrata, della quale non vi è alcuno che possa giustificare di essere il padrone.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 6. — *La proprietà di un tesoro* . . . . . .
. . . . . .
*trovato nel fondo altrui, appartiene per metà*
. . . . . .
. . . . . .
*Il tesoro* . . . . . .
. . . . . *giustificare di esserne il padrone,* e che viene scoperta pel solo effetto del caso.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La compilazione di quest'articolo non pare bene appropriata e perfetta tanto nella prima quanto nella seconda sua parte.

Nella prima si stabilisce, che il tesoro trovato nel fondo altrui appartiene per metà all'inventore; ma, se ciò è vero, nel caso in cui il ritrovamento abbia avuto luogo per solo effetto del caso, non lo è del pari nell'altro in cui siasi il tesoro rinvenuto con arte e disegno prestabilito, ben sapendo che non è lecito scavare negli altrui fondi sotto pretesto di rinvenirvi il tesoro, o che, ove pur si ritrovi in questo modo, appartiene per intiero al proprietario del fondo.

Nella seconda parte poi si definisce, che cosa debba intendersi per *tesoro*, e qui è da osservarsi che non cessa di essere un *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, *cujus domini memoria non existat*, ancorchè il caso portasse che venisse scoperto con preconcetto disegno e data opera.

Più esatta ed appropriata pertanto sembrerebbe la disposizione dove si togliessero dalla seconda parte le parole: *pel solo effetto del caso*, o si aggiungessero subito alla prima parte dopo quelle altre: *se il tesoro è trovato nel fondo altrui.*

(CAMERA DEI CONTI)

Al proposito di quest'articolo essendosi eccitato il punto di vedere a chi cedere dovrebbe il tesoro che fosse scoperto in un fondo enfiteutico, sebbene siasi ricordata l'opinione spiegata da alcuni giureconsulti di grido, fra' quali il Voet, che attribuiscono per intiero all'enfiteuta la quota assegnata al proprietario del fondo, parve al Magistrato che il sistema adottato dal Codice austr., art. 399, fosse più conforme all'equità, attribuendosi in esso la quota destinata al proprietario del fondo per una metà al direttario e l'altra metà all'utilista.

Quindi è che esso suggerirebbe l'inserzione nel progetto, di una disposizione analoga alla surricordata.

*Risposte della Commissione.*

La scoperta di un tesoro può, generalmente parlando, riguardarsi come effetto del caso anche nel fondo proprio, dovendo farsi astrazione da qualunque relazione alla proprietà del fondo stesso; si riconosce tuttavia la redazione suggerita dal Senato di Piemonte opportuna ad enunciare più esattamente i due casi che in essa si comprendono, mentre si accorda anche colla definizione del *tesoro* secondo il diritto comune.

A quale dar si voglia la preferenza delle due opinioni divergenti ricordate dalla Camera nel caso di scoperta d'un tesoro in un fondo enfiteutico, ciò appartiensi alla giurisprudenza, la quale non vuolsi innovare in ciò che riguarda le enfiteusi attualmente esistenti; e pel tempo avvenire non riconoscendo più il progetto *enfiteusi* nel significato presente di tale vocabolo (*v. pag.* 416, 486, 488, 578, *vol. I*), non ha luogo la questione che si cercherebbe di antivenire.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 6. — *La proprietà di un tesoro* . . . . (conforme al testo). . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 686. Chi trova una cosa è obbligato di restituirla al precedente possessore, quando i contrassegni della cosa, od altre circostanze lo facciano conoscere.

Che se egli non lo conosca, salvo che si tratti di oggetto non eccedente il valore di lire due, dee farne indilatamente la consegna al Sindaco del Comune del luogo del ritrovamento, od a quell'Autorità che fosse preposta a tale oggetto.

Nell'uno e nell'altro caso, non facendo la restituzione o la consegna, l'inventore sarà considerato come ritentore doloso di roba altrui (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Chi trova una cosa è obbligato di restituirla al precedente possessore, se questi sia conosciuto per distintivi contrassegni della cosa o per altre circostanze.*

*Che se egli non lo conosce, salvo che si tratti di oggetto non eccedente il valore di lire due, deve farne indilatamente consegna all'autorità preposta a tale oggetto, ed in difetto al Sindaco del Comune del luogo del ritrovamento, e, non facendolo, sarà considerato come ritentore doloso di roba altrui.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

L'obbligo che quest'articolo impone all'inventore di far consegna della cosa trovata alla pubblica autorità, qualora non ne conosca il padrone, e ciò indilatamente, sotto pena di esser considerato quale sottrattore doloso della medesima, è paruto troppo duro ed incomodo, se, come porta il progetto, si volesse estendere a tutte le cose d'un minimo valore qual è quello di lire due.

Per ogni piccola cosa che si ritrovi sarà taluno costretto a sospendere bene spesso i proprii affari per recarsi indilatamente al villaggio e

(1) V. art. 685, Codice penale.

farne la consegna, e le stesse pubbliche Autorità a ciò destinate si vedranno troppo spesso distolte dalle loro incumbenze per attendere a questa di molto minore importanza.

Per non andare incontro a siffatti inconvenienti, il Senato sarebbe d'avviso, che l'obbligo dell'indilata consegna fosse ristretto al caso in cui gli oggetti ritrovati eccedano il valore di Ln. 5, compilandosi l'articolo nel seguente modo:

« Chi trova una cosa, ecc.

« Che se egli non lo conosce, deve farne in-« dilatamente la consegna all'Autorità preposta « a tal uopo, ed, in difetto, al Sindaco del Co-« mune del luogo del ritrovamento, e non fa-« cendolo, ove si tratti di oggetto eccedente le « lire 5, sarà considerato come ritentore do-« loso di roba altrui ».

(SENATO DI NIZZA)

Dopo il vocabolo: *possessore*, sembra meglio di scrivere come segue:

« Quando i contrassegni della cosa od altre « circostanze lo facciano conoscere ».

*Risposta della Commissione.*

Si accolgono le proposte variazioni.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 7. — Chi trova una cosa è . . . (come propose il Senato di Nizza). Che se egli non lo conosca, salvo che si tratti di oggetto non eccedente il valore di lire cinque*

. . . . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato; ridotta però a secondo alinea dell'articolo la disposizione finale del primo alinea, onde chiarire meglio che la ritenzione è egualmente dolosa tanto nel caso in cui il padrone della cosa trovata sia conosciuto, come allorquando non si conosca il medesimo; e così a vece delle ultime parole si adotta l'alinea del tenore seguente:

« Nell'uno o nell'altro caso, non facendo la « consegna, sarà considerato l'inventore come « ritentore doloso della roba altrui ».

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli non trova difficoltà nel sostituire la redazione proposta; soltanto osserva doversi dire: *non facendo la restituzione o la consegna.*

Un Membro opina di restringere a sole lire due, invece di cinque, il valore degli oggetti per cui non vi sarà l'obbligo della consegna. Osserva che ai contadini ed operai può succedere facilmente di smarrire o dimenticare arnesi od utensili che sono d'ordinario d'un valore minore di lire 5, e dei quali riesce gravosa la perdita per la loro povertà.

Il Guardasigilli dice che la Commissione aveva proposte lire 2, e lo ha accresciuto a lire 5 per aderire alla proposta fatta dal Senato di Piemonte.

È ristabilito il valore di lire 2.

Osserva poscia un Membro che, laddove è è parlato dell'obbligo della consegna, dovrebbe precedere la menzione del Sindaco del luogo, con aggiungervi, soltanto in via subordinata, quella dell'autorità preposta a ricevere le consegne, non esistendo questa che in alcune città.

L'articolo è adottato e redatto come ora sta scritto al Codice.

---

Art. 687. Il Sindaco o l'Autorità, di cui nell'articolo precedente, rendono nota al pubblico la consegna anzidetta.

Art. 688. Passati due anni dal giorno della pubblicazione della consegna, senza che se ne presenti il padrone, la cosa si presume abbandonata, e la medesima od il prezzo, qualora le circostanze abbiano richiesto che sia venduta, appartiene a chi l'ha ritrovata.

Art. 689. Il padrone, o l'inventore che ripiglia la cosa od il prezzo, è tenuto a rimborsare le spese.

Art. 690. Il padrone dovrà pagare a titolo di premio all'inventore, se questi lo richiede, il decimo della somma, o del prezzo comune della cosa ritrovata. Ove tale somma, o prezzo, ecceda le lire due mila, il premio pel soprappiù sarà solamente del vigesimo.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 8. — Le autorità ed il Sindaco, di cui sopra, rendono noto al pubblico la consegna anzidetta.*

*Art. 9. — Passato un anno dal giorno della pubblicazione della consegna, senza che se ne presenti il padrone, la cosa od il prezzo, qualora le circostanze abbiano richiesto che sia venduta, appartiene all'inventore.*

*Art. 10. — Il padrone, o l'inventore . . . .*

. . . . . .

*Art. 11. — All'inventore, ove lo richieda, si dovrà dal padrone pagare a titolo di premio il decimo della somma, o . . . . . .*

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 8). Si preferisce incominciare così:

« L'autorità od il Sindaco, di cui nell'arti-« colo precedente, rendono noto, ecc. ».

(Art. 9). Nel fine dell'articolo si può sostituire l'espressione più semplice:

« Appartiene a chi l'ha trovata ».

(Art. 10). È preferibile il vocabolo: *ritrovatore*, alla parola: *inventore*, che indica piuttosto le produzioni dell'ingegno e scoperte di qualche rilievo.

(Art. 11). Si potrebbe usare questa costruzione più semplice:

« Il padrone dovrà pagare a titolo di premio « al ritrovatore, se questi lo richiede, il de- « cimo, ecc. »

Si evita per tal modo la ripetizione della parola: *ove*.

*Risposta della Commissione.*

Si accolgono le proposte varianti, meno quella di: *ritrovatore*, invece d'*inventore*, che nella lingua del diritto è vocabolo più usitato, anche nello speciale significato, in cui qui si deve prendere.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *L'Autorità ed il Sindaco di cui nell'articolo precedente* . . . . . .

*Art.* 9. — *Passato un anno dal* . . . . . *la cosa od il prezzo, qualora le* . . . . . *appartiene a chi l'ha ritrovata.*

*Art.* 10. — *Il padrone o l'inventore* . . . . . .

*Art.* 11. — *Il padrone dovrà* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 8). Adottato all'unanimità.

(Art. 9). Adottato. La Sezione giudicò opportuno di avvertire che, qualora fosse addottata nel seguito del progetto una disposizione analoga a quella dell'articolo 2279 del Codice civ. francese (1) potrebbe nascerne antinomia fra quella disposizione e l'art. 9 di questo titolo, attesochè il precitato art. 2279, dopo aver stabilita la massima che, in fatto di mobili, la possessione vale titolo, aggiunge tuttavia che colui che ha perduto, od a cui fu rubata una cosa, potrà rivendicarla per tre anni, da computarsi dal giorno in cui la cosa fu perduta o rubata, mentre l'art. 9, di cui si tratta, non accorderebbe che il termine di un anno dal giorno della pubblicazione.

Queste diverse disposizioni potrebbero però insieme sussistere, e per esse verrebbe anzi migliorata la legge, qualora le medesime si rendessero correlative. L'articolo, che corrisponderebbe al citato articolo 2279 del Codice francese, stabilirebbe infatti la norma generale, tuttavolta che gli oggetti passassero in terzi, che fossero possessori di buona fede, e l'eccezione dell'art. 9 sarebbe in favore del ritrovatore, il quale, conformandosi alla legge introdotta coll'art. 7, ne avrebbe fatto a suo tempo la debita consegna. Pare veramente opportuno di dare un maggior tempo al padrone della cosa perduta o rubata passata ai terzi, che a quello il quale, avvertito della pubblicazione del ritrovamento della cosa e della volontà del ritrovatore di restituirgliela, non è sollecito a rivendicarla: per altra parte poi coll'eccezione fatta dall'art. 9 si ecciterebbero anche i ritrovatori di cose altrui a consegnarlo, trovando essi un vantaggio nell'esecuzione della legge che ordina la consegna.

Debbesi però altresì qui avvertire, che le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 7 di questo titolo modificherebbero ancora le disposizioni dell'art. 2279 del Codice francese in ciò che, secondo l'antica Giurisprudenza e l'interpretazione data a questo articolo, non solamente il terzo possessore, ma colui stesso che avesse trovata la cosa poteva prescrivere a suo favore la proprietà in tre anni; e ora l'art. 7 del progetto obbligando tutti gl'inventori a consegnare gli oggetti ritrovati, colla sanzione penale di essere considerato l'inventore, come detentore fraudolento, se non consegna, con questa sanzione si assimilerebbe l'inventore, non consegnante, al ladro, al ricettatore delle cose altrui, e farebbe sì che detto inventore sarebbe in obbligo di restituire per quanto tempo esso è passibile di prescrizione, siccome detentore fraudolento.

Per questi motivi dovrebbesi restringere nel progetto la disposizione dell'art. 2279 ai possessori di buona fede.

Qualora adunque fosse per adottarsi nel progetto una disposizione consentanea a quella dell'art. 2279 del Cod. civ. franc., sembrerebbero alla Sezione convenienti le suddette avvertenze.

(Art. 10, 11). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 8 o 687 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 9 o 688 Cod.). Il Guardasigilli trova giuste le osservazioni della Sezione, delle quali si avrà a tener conto nel titolo della *prescrizione*.

Un Membro dice, che può succedere talvolta che si sia perduto un oggetto prezioso, e l'attribuire la proprietà della cosa all'inventore dopo che è trascorso un anno dalla pubblicazione della consegna non è una disposizione di legge morale. Osserva infatti che i contadini, seguendo i dettami della giustizia naturale, non crederebbero potersi appropriare una cosa trovata, onde si farebbe una legge che ha minor moralità di quella che hanno naturalmente i contadini. Propone quindi, che la proprietà della cosa trovata non sia attribuita all'inventore, se non dopo trascorsi tre anni dalla pubblicazione della consegna.

Il Reletore risponde che, considerata la legge nel solo aspetto in cui la riguarda il preopinante, il trascorso di tre anni non gli darebbe maggior moralità.

(1) L'art. 2279, Cod. fr. corrisponde all'art. 2411 del nostro Codice, che si riferisce agli art. 686, 687.

La disposizione dell'articolo è fondata su due motivi. Il primo è quello della presunzione dell'abbandono per parte del proprietario, e si ha questa presunzione quando, dopo essersi pubblicato il ritrovamento della cosa, è trascorso un anno intiero senza che nessuno siasi presentato per reclamarla. Il secondo motivo è quello che la consegna della cosa trovata, e la susseguente pubblicazione, è il solo modo per cui, quando il padrone non è conosciuto, si può far giungere a notizia di lui il ritrovamento della stessa: e perchè questa consegna sia fatta, è d'uopo che l'inventore abbia un interesse nel farla, il quale interesse consiste nell'avere poi lui la proprietà della cosa, quando nessuno la reclama. Qualora si fissasse nel presente articolo il termine di tre anni indicato dal preopinante, e nel titolo *Delle prescrizioni* fosse poi adottata, come è probabile, la disposizione dell'art. 2270 del Codice francese, per cui l'azione di rivendicazione pei mobili si prescrive nello spazio di tre anni, l'inventore della cosa perduta avrebbe un interesse di non consegnarla. Infatti, facendo il ritrovamento, egli sarebbe certo di acquistare la proprietà in tre anni, ed al contrario, facendo la consegna, non avrebbe più questa certezza, imperocchè il padrone della cosa può facilmente presentarsi per domandarne la restituzione.

Un Membro osserva, che il termine di un solo anno sarebbe troppo breve pei marinai che fanno viaggi di lungo corso, nei quali si impiega più di un anno, come anche per quelle persone che emigrano attualmente pendente una parte dell'anno, potendo loro succedere di aver perduto un oggetto prima della partenza, e di non giungere più in tempo a reclamarlo.

Un Membro risponde, che possono dare l'incarico di reclamarlo ad un altro.

La deliberazione sull'articolo è rimandata alla prossima adunanza.

*Adunanza 7 giugno* 1850.

Il Guardasigilli dice che, se la questione si riduce al punto di sembrare troppo breve il termine di un anno dalla pubblicazione della consegna della cosa trovata, perchè ne sia attribuita la proprietà all'inventore, egli non avrebbe difficoltà a che il termine sia portato a due anni.

Un Membro propone, che, a vece di dire nell'articolo che: *trascorso il termine, la cosa* appartiene *a chi l'ha trovata*, si scriva: *non si dà più azione per rivendicarla*. I contadini avendo la persuasione che non si può ritenere una cosa rubata, si salverebbe quest'uso morale, col disporre, che non potranno essere ricercati.

Il Guardasigilli osserva, che, se si intende dire colla proposta redazione che sussista l'obbligo di coscienza di restituire la cosa, si farebbe una legge che metterebbe le coscienze in errore o le lascierebbe in angustia. In queste materie, che sono sotto il dominio della legge civile, la coscienza è tranquilla, quando vi è una disposizione di legge; ed è soltanto in mancanza di questa che si fanno quistioni dagli autori di diritto canonico intorno ai casi in cui la proprietà di una cosa trovata possa spettare all'inventore. Vi sono infiniti casi in cui la legge attribuisce a taluno una proprietà ed un diritto che, per sè stesso, non gli competerebbe e lo toglie ad un altro a cui apparteneva, come, per esempio, quando si fissa un termine ai creditori del Governo per proporre i loro crediti; quando si dichiara che, non comparendo chi è citato a dire le sue ragioni entro un certo termine, non è più ammesso a proporle, nè si è mai creduto che queste leggi fossero immorali. Nel caso attuale, la legge procura a chi ha perduta la cosa tutti i mezzi possibili per ricuperarla, prescrivendo che debba essere consegnata ed ordinata la pubblicazione della consegna, ma dice nel tempo stesso al padrone, che egli deve anche mettere una diligenza dal suo canto per ricuperare la roba sua, e se questi non la richiama, si presume abbandonata. Anche secondo i principii del diritto naturale, la proprietà delle cose abbandonate appartiene all'inventore od occupante.

Un Membro dice, che una cosa smarrita non potrebbe sempre considerarsi come abbandonata, avendosi per lo più l'animo di ricuperarla. Osserva però che il dire soltanto nell'articolo che, trascorso un certo termine dalla pubblicazione della consegna, non vi sarà più azione per ricuperare la cosa, avrebbe per effetto di lasciarla perpetuamente in deposito presso il Sindaco o altra Autorità, onde crede necessario di dire che apparterrà all'inventore. In quanto al termine, egli opinerebbe per quello di tre anni, ma si accosta anche al fissarlo a soli due anni se si crede più conveniente.

Il Guardasigilli crede sufficienti due anni, poichè, se la cosa è preziosa, non si aspetta tutto questo tempo per ricercarla, e, se è di valor minimo, può certamente presumersi che è abbandonata.

Un Membro è d'avviso che si abbia a dire soltanto che la cosa si considera di proprietà dell'inventore, poichè in coscienza non deve ritenerla.

Il Guardasigilli si riferisce alla risposta precedentemente data in ciò che riguarda alla coscienza, ed osserva che, appunto per non mettere in opposizione la legge e la coscienza, è d'uopo dichiarare precisamente che la proprietà spetterà all'inventore.

L'art. 9 è redatto ed adottato nel modo che si trova scritto al Codice l'art. 688.

(Art. 10, 11 o 689, 690 Cod.) Adottati senza osservazioni.

Art. 691 (717). I diritti sopra gli effetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura siano, o sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare, sono regolati da leggi particolari.

Art. 692 (714). Vi sono cose che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *I diritti sopra gli effetti* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 13. — *Vi sono delle cose che non* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 12, 13). Adottati all'unanimità.

Osservato però che l'art. 13 sarebbe come contenente una disposizione, e quindi dovrebbe precedere l'art. 12 che accenna a leggi speciali, siccome vedesi fatto dal Codice francese per gli art. 714 e 717.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 12 o 691 Cod.). Adottato senza discussione.

(Art. 13 o 692 Cod.). Il Guardasigilli non avrebbe difficoltà per la trasposizione suggerita dalla Sezione, ma gli pare più logico l'ordine seguìto dalla Commissione, perchè nel progetto si parla in primo luogo delle cose di cui si può acquistare la proprietà, e quindi delle altre per cui non può essere acquistata.

È mantenuto l'ordine degli articoli.

È poi emendata la dizione, togliendo la voce: *delle*, e scrivendo: *vi sono cose che*, ecc.

—

# TITOLO I.

## *Delle successioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo I. — Delle successioni.*

OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Sebbene alcuno desiderasse che, ad esempio del Codice francese, si fosse dapprima trattato delle successioni legittime a preferenza delle testamentarie, perchè più naturali, e di un uso più generale, il Magistrato però ebbe ad approvare che si fosse in tale parte seguìto l'ordine del diritto comune.

—

Art. 693. La successione si deferisce o per disposizione dell'uomo, o per disposizione della legge.

Art. 694. Non si può disporre nè della eredità od in tutto, od in parte, nè di somme di danaro, o cose particolari facienti parte della medesima, che per testamento, salve le eccezioni di cui nel capo V del titolo *Delle donazioni*.

Art. 695. In mancanza di testamento sottentra la disposizione della legge.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La successione ha luogo per* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 2. — *Non si può disporre nè dell'eredità o in tutto, o in parte, nè di somme di danaro e cose particolari appartenenti alla medesima che per testamento, salve le eccezioni di cui nella sezione* Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio, *titolo* Delle donazioni.

*Art.* 3. — *In mancanza* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato, cangiando la dizione: *ha luogo*, in: *si deferisce*, che è sembrata più propria.

(*All'unanimità*).

(Art. 2). Si è osservato che la parola: *appartenere*, pare meno propria quando si riferisce a cose e non a persone, e si avverte perciò che invece della espressione: *appartenente alla medesima*, è preferibile il dire: *facente parte della medesima*. — Si crede pure di surrogare l'espressione: *salvo il disposto*, invece di: *salve le eccezioni*.

Alla pluralità di 6 contro 1.

Un Membro opinando per surrogare al progetto il seguente articolo:

« Non si può disporre dei proprii beni a ti-
« tolo gratuito che per testamento e nelle forme
« qui appresso stabilite ».

(Art. 3). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1 o 693 Cod.). L'articolo è adottato, surrogando: *si deferisce*, a vece di: *ha luogo*.

(Art. 2 o 694 Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla prima variante proposta dalla Sezione; quanto alla seconda, siccome si tratta realmente di *eccezioni*, preferisce di ritenere questo vocabolo.

L'articolo resta redatto al modo che si legge ora al Codice.

(Art. 3 o 695). Adottato senza discussioni.

—

# TITOLO II.

## *Delle successioni testamentarie.*

## CAPO I.

### *Del testamento.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo II. — Delle . . . . Capo I. — Del . . . .*

*Non esistono su questo titolo osservazioni generali.*

---

Art. 696 (895). Il testamento è un atto rivocabile di sua natura, col quale taluno, secondo le regole prescritte dalla legge, dispone pel tempo in cui avrà cessato di vivere di tutto o di parte delle proprie sostanze in favore di una o più persone.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 1. — Il testamento è un atto . . . . . dispone pel caso di sua morte in favore di una o più persone, di tutto o di parte delle proprie sostanze.*

OSSERVAZIONI PARTICOLARI.

(SENATO DI SAVOIA)

Le mot: *caso*, paraît devoir être rendu français par le mot: *instant* ou *moment*.

Le mot: *caso*, traduit par le mot: *cas*, ne marquerait pas assez précisément l'instant où la vie cesse: en français les expressions: *en cas de mort*, pour: *le cas de mort*, emportent une autre idée que celles-ci: *à l'instant ou au moment de la mort*; la première manière de parler s'employe pour énoncer l'événement de la mort, qui peut arriver dans un temps déterminé, au lieu que la seconde manière de s'exprimer énonce l'événement qui doit arriver nécessairement, sans cependant circonscrire dans le temps l'époque de son existence, qui demeure incertaine; comme il se peut que le mot: *caso*, dans le texte, rende suffisamment l'idée de temps, dans cette dernière acceptation. — La présente observation n'a pour objet que la traduction du mot: *caso*, par celui: *d'instant* ou *moment*.

(SENATO DI NIZZA)

È meglio sopprimere le parole: *in favore di una o più persone*, perchè vi sono molte disposizioni in favore di Opere pie, di città e simili, che non cadono sotto il nome di *persone*.

*Risposte della Commissione.*

L'osservazione del Senato di Savoia non riguardando che la traduzione francese, non può formare qui oggetto di disamina.

Le città, come le Opere pie e stabilimenti ualunque, sono nel novero delle *persone morali*, le quali nell'art. 8, progetto del titolo: *Del godimento dei diritti civili* (*V. pag.* 49, *vol. I*) sono dichiarate partecipi dei diritti civili, come le altre persone, e cessa perciò la ragione allegatasi per sopprimere tale locuzione, usata d'altronde non in quest'articolo soltanto.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 1. — Il . . . . . .* (Non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

È mantenuto nella sostanza, cangiandone alquanto la redazione, poichè parve miglior ordine d'idee d'indicare prima l'oggetto del testamento e poscia esprimere che *il testatore ha facoltà di rivocarlo*; e perciò l'articolo fu scritto nel modo seguente:

« Il testamento è un atto col quale taluno, « secondo le regole prescritte dalla legge, di« spone pel tempo in cui avrà cessato di esi« stere, di tutto o di parte delle proprie so« stanze, in favore di una o più persone, o « che egli ha la facoltà di rivocare ».

*(All'unanimità).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice che, la revocabilità essendo essenziale nel testamento, è paruto alla Commissione, ad esempio del Codice di Parma, art. 612, che si dovrebbe tosto far sentire; tale è la qualità dell'atto. L'espressione: *di atto revocabile*, gli sembra non poter presentare il senso che l'atto venga fatto per essere rivocato.

L'art. è adottato come sta scritto ora al Codice.

---

Art. 697 (967). Il testamento può comprendere disposizioni tanto a titolo universale, come a titolo particolare.

Art. 698. Sono a titolo universale le disposizioni, per cui il testatore lascia ad una o più persone l'universalità de' suoi beni, od una quota di essa.

Tutte le altre disposizioni sono a titolo particolare.

Art. 699 (968). Non si potrà fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio d'un terzo, nè per disposizione reciproca.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 2 — Il testamento . . . . . !*
*. . . . . .*
*Art. 3. — Sono a titolo . . . . . .*
*. . . . . .*
*Art. 4. — Non si potrà . . . . . .*
*. . . . . .*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità dalla Sezione.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 2, 3). Adottati senza osservazioni.

(Art. 4). Un Membro osserva che talvolta può essere nell'interesse della famiglia che il padre e la madre facciano simultaneamente il testamento per ripartire le rispettive sostanze tra i figli.

Il Relatore dice, che fu data la disposizione contenuta in quest'articolo, perchè il testamento deve essere l'atto d'una volontà libera, la quale deve agir sola e non subordinamente ad un'altra. Quando il testamento era fatto da due persone in un solo atto, siccome era permesso nell'attuale giurisprudenza, sorgevano molte quistioni nel caso in cui uno dei testatori lo rivocava, siccome ne ha sempre la facoltà, ed in ispecie quando era rivocato dopo il decesso dell'altro testatore, che aveva disposto nella fiducia che i due testamenti sarebbero mantenuti.

Il Guardasigilli aggiunge che nei testamenti fatti da due persone in un solo atto, vi sono non di rado disposizioni dipendenti l'una dall'altra e collegate tra loro, il quale collegamento venendo a cessare colla rivocazione fatta da uno dei testatori, si cade in imbarazzi talvolta inestricabili. Osserva del rimanente, non impedirsi punto, coll'articolo, al padre ed alla madre di prendere concerti fra loro perchè il testamento di ciascuno sia fatto con atto separato.

L'articolo è adottato.

---

## CAPO II.

### *Della capacità di disporre e di ricevere per testamento.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Delle persone che possono disporre per testamento, e di quelle a cui favore può essere disposto.*

OSSERVAZIONI

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si crede preferibile la rubrica del Codice francese, perchè più laconica, ed il vocabolo *capacità* parve più atto ad alludere a ciò che si tratta nel presente capo; e perciò la rubrica fu dettata come segue:

*Della capacità di disporre e di ricevere per testamento.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce al surrogare la rubrica proposta dalla Sezione.

Essa si redige come è scritta nel testo.

---

Art. 700 (902). Tutti possono disporre e ricevere per testamento, ad eccezione di quelli, che dalla legge ne sono dichiarati incapaci.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 5. — Tutti possono* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 701 (25, 502, 509, 901, 903 904). Sono incapaci di disporre per testamento:

Quelli, che non hanno compita l'età di anni sedici;

Quelli, che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, secondo le disposizioni contenute nel titolo: *Del godimento e della privazione dei diritti civili*;

Gl'interdetti, salvo, quanto ai prodighi, la disposizione dell'art. 704, e salvo, quanto agli altri, che, cogli argomenti desunti dall'atto e dalla qualità delle disposizioni, concorra la prova, che essi fossero sani di mente nel tempo in cui fecero testamento;

Quelli, che, quantunque non interdetti, si provasse, che nel tempo in cui fecero testamento fossero imbecilli, dementi o furiosi, od in altra maniera non sani di mente.

Art. 702 (912) Lo straniero, che possiede beni nello Stato, può disporne per testamento anche a favore di uno straniero nei casi, e nella conformità risultanti dall'articolo 26.

Nel caso che non potesse disporne a termini di detto articolo, potrà nulla di meno disporne a favore di un suddito.

Art. 703. L'incapacità proveniente dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi e dalla qualità di straniero, nuoce alla validità del testamento, ancorchè l'incapacità esista solo al tempo della morte del testatore.

Quest'incapacità avvenuta dopo il testamento, ma cessata prima della morte del testatore, non nuoce alla validità dello stesso testamento.

Art. 704. Il testamento fatto dal prodigo dopo che fu promossa l'instanza per l'in-

terdizione, ove questa sia pronunciata, sarà senza effetto, lasciando egli figli superstiti, o discendenti legittimi, ancorchè l'interdizione fosse cessata prima della morte del testatore.

Avrà soltanto effetto per la metà dei beni di cui il prodigo avrebbe potuto disporre, se non fosse intervenuta interdizione, qualora, in mancanza di figli o discendenti, egli lasci superstiti ascendenti, ovvero fratelli o sorelle, o loro discendenti.

Non è però vietato al prodigo di revocare in qualunque tempo il suo testamento.

In mancanza delle persone sopraindicate il prodigo può per testamento disporre di tutte le sue sostanze.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 6. — *Sono incapaci di disporre per testamento:*

*Quelli* . . . . . .

*Quelli, che hanno incorsa la perdita dei diritti civili portata dall'art.* 28 *del progetto del titolo* Del godimento dei diritti civili.

*Gli interdetti, salvo l'eccezione di cui nell'articolo* 10 *del presente titolo* (primo progetto).

*Quelli, che, quantunque non interdetti, si provasse, che all'epoca del testamento fossero imbecilli, dementi o furiosi, o in altra maniera non sani di mente.*

*Art.* 7. — *Lo straniero* . . . . . *risultanti dall'art.* 9, *tit.* Del godimento dei diritti civili.

*Nel caso* . . . . . .

*Art.* 8. — *L'incapacità proveniente dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, e dalla qualità di straniero, nuoce alla validità del testamento; sia che esista al tempo del fatto testamento, sia che esista al tempo della morte del testatore.*

*Art.* 9. — *Quest'incapacità avvenuta* . . . .

*Art.* 10. — *Il testamento del prodigo interdetto sarà senza effetto allorchè quegli venga a morire nello stato d'interdizione, lasciando superstiti figli o discendenti legittimi.*

*Il prodigo non può disporre che della metà dei beni quando, in mancanza di figli e discendenti, egli lascia superstiti ascendenti ovvero fratelli o sorelle, o loro discendenti; questa incapacità del prodigo non potrà essere opposta contro il testamento che egli abbia fatto prima del giorno in cui fu promosso il giudizio della sua interdizione.*

*Non gli è però vietato di rivocare in qualunque tempo il medesimo testamento.*

### OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 6). Al proposito del secondo alinea di quest'articolo, il quale attribuirebbe implicitamente al minore di anni 16 compiti la libera disponibilità dell'intiera sua sostanza, si è osservato che in un'età tanto tenera, tanto proclive alle liberalità, e così facile alle seduzioni, una illimitata qualità di disporre non sarebbe senza inconvenienti. Per la qual cosa parve al Magistrato da lodarsi il Legislatore francese il quale circoscrisse in alcuni limiti la facoltà al minore conceduta.

Siccome poi riconoscevasi che le condizioni del Piemonte non erano dissimili da quelle della Francia, per cui non si potessero presso di noi proporre le età più precoci, più prematuro non essendo il giudizio, nè minore essendo nelle menti giovanili la proclività ad inconsiderate liberalità, siccome del pari si ricordava, che in questi R. Stati, per tutto il tempo per cui fu in vigore la legge francese, la riferita disposizione non partorì inconvenienti; perciò il Magistrato fu d'avviso, che alla facoltà data al minore di anni 16 compiti di disporre delle cose sue, convenisse apporre la stessa limitazione portata dalla legge francese.

(Art. 10). Nell'antecedente art. 6 essendosi gl'interdetti dichiarati incapaci di disporre, salva l'eccezione di cui nell'art. 10, e l'eccezione ad una incapacità di disporre non potendo consistere che nella facoltà di fare la cosa proibita, perciò l'ordine logico delle idee richiederebbe che l'art. 10 fosse esteso non per modo di negativa, ma bensì in termini affermativi, specificando i casi in cui il testamento dell'interdotto avrebbe avuto il suo effetto o per intiero, o per una parte.

Inoltre si è osservato, che, stando alle regole grammaticali, la seconda parte del primo alinea potrebbe riferirsi al solo paragrafo di cui era membro, mentre non si poneva in dubbio che nella mente dei compilatori del progetto ivi accennata, si dovesse estendere altresì alla prima parte dell'articolo.

Infine, quantunque la facoltà di rivocare il testamento, di cui parla l'ultimo alinea, fosse veramente applicabile tanto ai testamenti anteriori, quanto a quelli posteriori alla pronunziata interdizione, per altro i termini di quello alinea si potrebbero pretendere ristrettivamente riferibili ai testamenti di cui si era parlato nel fine dell'antecedente.

Per le quali cose tutto opinava il Magistrato, che non sarebbe forse inopportuno che si rivedesse l'estensione di quest'articolo, onde metterne i termini maggiormente in armonia con quelli dell'art. 6.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 6). A scanso di ogni ambiguità che può emergere dal confronto di questa disposizione con quella dell'art. 20, progetto del titolo X, libro I, (*v. pag.* 404, *vol. I*), non sarebbe inopportuno che si aggiungesse allo stesso art. 20 una qualche clausola ristrettiva,

per cui si facesse viemmaggiormente palese, non essere esso articolo applicabile agli atti di ultima volontà, quale sarebbe la seguente:

« Senza pregiudizio però di quanto prescri « vesi nell'art. 3, § ultimo, titolo *Delle suc-* « *cessioni testamentarie* ».

(Art. 10). Sebbene la prodigalità giunta al massimo grado (la sola che possa provocare l'interdizione, poichè altrimenti a mente dell'art. 14, tit. 10, lib. I *(V. pag.* 399, *vol.* I), dovrebbesi far luogo alla deputazione d'un consulente giudiziario) porga un sufficiente indizio di mente ottenebrata dalle passioni, ciononostante, siccome siffatto difetto non può dirsi tale che tolga al prodigo l'esercizio delle facoltà intellettuali, così pare troppo severa la prescrizione contenuta nella prima parte di quest'articolo, che priva affatto il prodigo della facoltà di disporre per testamento, nel caso che egli abbia figli o discendenti legittimi, trattandolo colla stessa misura dei dementi, furiosi e mentecatti, i quali sono del tutto privi dell'uso della ragione. Tanto è vero che, per effetto della sofferta interdizione, non deve il prodigo pareggiarsi a costoro, in quanto al diritto di testare, che, nella seconda parte del nostro articolo, gli si lascia la facoltà di disporre della metà delle sostanze, nel caso che in mancanza di figli e discendenti sieno a lui superstiti ascendenti fratelli e sorelle e loro discendenti. E se in questo caso egli è in istato di testare, non si vede come anche non debba esserlo nel primo caso, la maggiore o minore attinenza in nulla variando lo stato delle sue facoltà intellettuali, che è ciò solo che vuolsi considerare in quanto concerne il diritto di disporre per testamento.

L'interdizione cui il prodigo soggiace devesi per certo valutare non già per negargli il diritto di far testamento, sibbene per limitare e restringere la quota disponibile, siccome si è opportunamente fatto nella seconda parte suddetta; e parrebbe che il temperamento ivi adottato fosse da estendersi a tutti i casi indistintamente, secondo che trovasi stabilito nell'art. 568 del Cod. aust. in tale parte preferibile a quello di Parma il quale all'art. 620 racchiude l'istessa disposizione contenuta nel nostro progetto.

I premessi riflessi sospingono il Senato a proporre che all'art. 10 ne sia surrogato un altro concepito nei seguenti termini:

« Il prodigo interdetto non può disporre per « testamento della metà dei beni, dei quali « avrebbe la libera disponibilità dove non fosse « intervenuta l'interdizione ».

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 6). I furiosi hanno dei lucidi intervalli, ed i dementi riacquistano talora il senno. Sarebbe pertanto cosa pericolosa il privarli del diritto di testare riconosciuto dalle leggi comuni patrie e francesi, massime che può occorrere per varie cause che sia ritardata la revocazione dell'interdizione; sarebbe quindi meglio variare quella parte dell'articolo nella forma seguente:

« Gl'interdetti, salvo quanto ai prodighi l'ec- « cezione di cui nell'art. 10 del presente ti- « tolo, e salvo, quanto agli altri, si dia una « concludente prova, che fossero sani di mente « all'epoca del testamento ».

(Art. 10). Si propone di sostituirvi la disposizione seguente:

« Il prodigo che lascia figli o discendenti « legittimi, ovvero ascendenti, non potrà far « disposizioni se non a titolo di rimunerazione, « o per cause pie che non eccedano il terzo « della porzione disponibile, se non avrà giusti « motivi di diseredazione ».

Si è eccitata la quistione se il prodigo debba avere la facoltà di disporre in favore di alcuno dei figli, ma prevalse il sentimento che non abbiasi ad ammettere une tale distinzione.

È stato oggetto di grave discussione la piena libertà di testare, quando il prodigo ha fratelli o sorelle o loro discendenti, e la maggiorità del Senato l'ha creduta preferibile, affinchè quei congiunti fossero eccitati ad avere la debita cura del prodigo e cattivarsene la benevolenza, nè siano indotti a procurarne l'interdizione od a ritardare la rivocazione della medesima. Le altre opinioni erano conformi alla disposizione dell'articolo.

È insorta parimente la controversia sulla facoltà di rivocare il precedente testamento, giacchè questa può talora essere occasione di surrogare ad una disposizione giudiziosa un'altra che non sia tale. Ma, siccome la maggiorità preferì di limitare la disposizione del prodigo nel solo caso che esistano figli o discendenti od ascendenti, credette potersegli concedere in loro favore la facoltà di rivocare il testamento; e negli altri casi rimanendo libera la facoltà di testare, non vi sarebbe più questione sul divieto di rivocare il testamento precedente.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 7). Le Sénat a présenté une observation sur l'article 9 du projet du tit. 1, liv. I *(V. page* 51, *vol.* I) en se fondant sur l'article 726, Cod. fr., tel qu'on le lisait dans les éditions antérieures à 1816, mais il est échappé alors, que cet article avait été modifié par la loi du 14 juillet 1819, dans la disposition même qui avait donné lieu à l'observation. L'art. 726, Cod. fr., ne porte plus que l'énoncé d'une simple réciprocité en général, il n'exige plus la réciprocité de personne; en conséquence l'observation faite précédemment étant sans objet, le Sénat est d'avis que l'art. 9, tit. 1, liv. I, comme l'art. 7 du présent titre, soient maintenus tels qu'ils sont portés au projet.

(Art. 10). A la phrase: *questa incapacità del prodigo non potrà*, substituer: *l'incapacità del prodigo non potrà*; avec la suppres-

sion du pronom: *questa*. Faire suivre sans alinéa la dernière partie de l'article qui commence par ces mots: *non gli è però*.

La place assignée aux diverses dispositions que renferme cet article, peut laisser douter s'il a été dans l'intention des rédacteurs, de reconnaître la validité du testament du prodigue fait avant que son interdiction ait été prononcée, soit dans le cas où il laisserait des enfans, soit dans le cas où il n'en laisserait pas.

Dans le projet la deuxième partie de l'article: *questa incapacità del prodigo non potrà*, semble se rapporter exclusivement au cas, où le testateur décède sans enfans; le pronom: *questo*, semble indiquer cette relation.

Si telle n'a pas été l'intention des rédacteurs et s'ils ont entendu admettre indistinctement comme le D. R. la validité du testament du prodigue fait avant l'interdiction provoquée, soit qu'il existe des enfans, soit qu'il n'en existe pas, il paraît convenable d'adopter l'ammendament proposé qui place la seconde partie du deuxième alinéa de l'article de manière à la faire régir nécessairement les deux cas prévus dans les dispositions qui précèdent.

Mais, au contraire, les rédacteurs n'avaient entendu appliquer cette disposition, qu'au testateur qui ne laisserait pas d'enfans, il serait nécéssaire de lever le doute qui pourrait naître de la jurisprudence et de la contexture de l'article. Il suffit à cet effet de remplacer les mots: *questa incapacità*, par ceux-ci: *in questo caso l'incapacità del prodigo*.

La dernière disposition de l'article, se liant à la disposition qui la précède et qu'elle modifie, peut être placée à la suite, sans alinéa.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 8, 9). Dal raffronto di questi due articoli coll'art. 6 che li precede può sorgere per avventura il dubbio se negli altri casi, fuori dei due qui contemplati, la capacità di testare si richieda nel tempo solo del fatto testamento, ovvero in quello soltanto della morte del testatore, in cui principia l'atto a sortire il suo effetto.

Nè a togliere affatto questo dubbio paiono bastevoli le prime parole dell'art. 6: *sono incapaci di disporre*, quasi che dalle medesime se ne debba di necessità inferire che la capacità di disporre dee esistere nel momento in cui si fa il testamento. Poichè, se ciò è vero, come pare, non occorreva allora di ripetere nell'art. 8 che l'incapacità proveniente dalla perdita dei diritti civili e dalla qualità di straniero nuoce alla validità del testamento, essendo questo principio comune alle altre persone, e trovandosi già definito dalle mentovate prime parole dell'art. 6 relative egualmente agli stranieri, ed a coloro che incorsero la perdita dei diritti civili; ma bastava che si soggiungesse nell'art. 8 che *l'incapacità ivi divisata nuoce alla validità del testamento ancorchè esista al solo tempo della morte del testatore*.

Trattandosi pertanto di legge nuova da esser chiara e piana in ogni sua parte, non per effetto soltanto d'interpretazione e d'induzione, ma per virtù delle singole disposizioni, per quanto almeno lo comporta la difficoltà dell'opera, il Senato sarebbe d'avviso che dei due art. 8 e 9 se ne formasse un solo, giacchè entrambi definiscono la medesima cosa, e si riferiscono alle medesime persone, e che si sopprimessero nel primo di essi le parole: *sia che esista al tempo del fatto testamento, sia che esista al tempo della morte del testatore*, sostituendovi queste altre: *ancorchè esista soltanto al tempo della morte del testatore*.

(Art. 10). Quest'articolo toglie in tutto od in parte la facoltà di testare al prodigo quando lascia discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, o loro discendenti.

In ciò si scosta il progetto egualmente e dalla ragione comune, che gli toglieva affatto e sempre simile facoltà, e dalla legislazione francese che glie la compartiva intiera, come ad ogni altro individuo.

La via di mezzo pertanto che si è dal progetto abbracciata pare, senza dubbio, la più giusta e conveniente, poichè tende a conciliare le due contrarie opinioni, ed a rimuovere i pericoli che da un' illimitata facoltà di testare conceduta al prodigo interdetto erano a temersi, e lascia nel tempo stesso al medesimo aperta la via di poter riconoscere con disposizioni e lasciti limitati quelle persone, che colle loro opere o servigi, od altrimenti, si fossero rese degne dei di lui benefizii.

Se non che, per giungere compiutamente a questo scopo, è meglio coordinare le disposizioni dell'art. 10, e renderle in certo modo più coerenti tra loro, sembrerebbe al Senato cosa opportuna di estendere la facoltà di fare testamento anche al caso in cui lasci il prodigo interdetto dei figli o discendenti, limitandola però in tutti i casi alla metà della sostanza di cui egli avrebbe potuto altrimenti disporre.

A ciò persuade la doppia considerazione, che, se abbastanza di giudizio e di sana mente si riconosce nel prodigo interdetto che lascia soltanto degli ascendenti, o dei fratelli o sorelle, da potergli compartire la facoltà di disporre per testamento della metà de' suoi beni, eguale maturità di giudizio e sanità di mente concorrendo medesimamente nel caso in cui lasci dei discendenti, pare debba pur partorire i medesimi effetti, e se obblighi particolari può avere nel primo caso cui gl'importi di soddisfare, ne può avere di altrettanti stretti e sacri nel secondo, pel cui adempimento equità e giustizia richiedano che egli possa disporre di una parte almeno delle sue sostanze.

In brevi termini: o tale capacità in lui si riconosce da poter meritare la facoltà, sebbene limitata, di disporre, e sembra in ogni caso

che debba gioirne; ovvero la condizione di lui è tale che, ad esempio delle leggi romane, non convenga di compartirgli tale facoltà neppure limitata, ed allora bisogna negargliela in ogni caso, acciocchè vi sia coerenza di principii dove si scorge parità di ragione.

Siccome poi, giusta l'art. 6, la capacità di testare deve esistere al momento in cui si fa il testamento, così pare che non debba tenersi per valido in ogni sua parte il testamento fatto dal prodigo già interdetto, ancorchè muoia dopo la rivocazione dell'interdizione.

Imperocchè, se una perfetta sanità di mente mancava in lui al momento in cui fece il testamento, e se perciò non poteva questo sortire il suo effetto che per una parte soltanto, non si vede come la revoca dell'interdizione operata dalla sopravvenuta resipiscenza possa attribuire allo stesso testamento un maggior effetto.

Nè giova il dire, che sia stato tolto con ciò l'impedimento che si frapponeva alla piena ed intera esecuzione del testamento, e che vi concorre inoltre una tacita approvazione e conferma del medesimo, poichè tutto questo farà sì che il prodigo restituito al libero esercizio dei suoi diritti possa validamente testare, ma non che sia da convalidarsi *ipso jure* un atto che dapprima, almeno in parte, era nullo per difetto di perfetta sanità di mente di chi lo fece, come non si dichiarerebbe neppure valido il testamento fatto all'età di 16 anni meno un giorno, da chi morisse poi anche sessagenario e più.

Attenendosi a queste considerazioni, il Senato proporrebbe la seguente compilazione:

« Il testamento del prodigo interdetto se sarà « fatto dopo il giorno in cui fu promosso il « giudizio di sua interdizione, non potrà mai « aver effetto che per la sola metà della so- « stanza di cui avrebbe altrimenti potuto di- « sporre, ancorchè venga egli a morire dopo « la rivocazione dell'interdizione; l'altra metà « spetta agli eredi legittimi.

« Non gli è però vietato di rivocare il testa- « mento fatto in qualunque tempo ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 6). I minori godono attualmente nel Piemonte e nella maggior parte dei Stati della piena capacità di testare sin dagli anni 12 e 14. — Per toglier loro questa piena capacità in atti ai quali non può sopperire il ministero del curatore ed assoggettarli sino agli anni 21 alla restrizione che il solo Magistrato della Camera propone e che non è riclamata dallo stesso Senato di Genova nel cui distretto sino ora questo fu in uso, richiederebbonsi gravissimi motivi, e tale non sembrò la sola possibilità dell'abuso che far si possa della conceduta facoltà; a questo pericolo sembrò ovviare abbastanza la disposizione che deferisce all'età di anni 16 così pei maschi come per le femmine la facoltà di testare, giunti alla quale i minori possono riguardarsi forniti di discernimento che basti a spiegare la propria volontà e a guardarsi dalle arti, con cui si volesse loro inceppare il libero esercizio.

Giova a questo riguardo osservare che il Codice civile di Parma, che è pur legislazione d'uno Stato italiano continante, e che in altre parti ha seguite le traccie del Cod. fr., si è nel capo di cui si tratta (Art. 619 e seg.) tenuto più strettamente al D. R. portando solo invariabilmente il limite della capacità ai 16 anni (1), regola che si è pure seguita dalla Commissione.

Una siffatta regola l'ha dispensata dal cercare altre cautele e segnatamente quella che dall'art. 569 del Cod. aust. si è collocata nell'esplorazione del giudice, essendo da osservarsi che appunto rendevasi essa necessaria dall'avere quel Codice accordata la libertà di testare dalla pubertà; e non credette ciò non ostante doverla protrarre oltre gli anni 18, cosichè il limite poco diverso di anni 16, accolto dalla Commissione come bastante per far presumere la capacità del minore, non solo appare in sè ragionevole, massimamente per trattarsi d'un atto che, producendo il suo effetto dopochè il minore avrà cessato di vivere, non può nuocere al di lui personale interesse, ma si appresenta altresì come una disposizione avvalorata dall'analogia delle altre legislazioni in generale, e sembra perciò dovere sotto ogni riguardo avere la preferenza.

Relativamente all'opinione espressa dal Senato di Nizza, che il testamento dell'interdetto per causa di demenza o di furore possa esser dichiarato valido, dandosi la prova della sanità di mente dell'interdetto allorchè sia testato, la Commissione, dopo di aver ponderate le difficoltà che sembravano opporsi a tale proposta, ha stimato nulladimeno doverla adottare. Sembrarono tali difficoltà principalmente poter consistere nell'incertezza della prova sullo stato di mente del testatore, e nel pericolo di suggestione, dal quale non rimanessero sicuri tali testamenti, allorchè il loro contenuto non darebbe argomento di men sano intelletto. Ed a schivare siffatti pericoli, benchè concepita in termini diversi da quella del progetto, sembrava pure indirizzata la disposizione dell'art. 901, Cod. fr. (*riprodotto pure nel Codice di Napoli, art.* 817), nel prescrivere che *pour faire une donation entre-vifs, ou un testament, il faut être sain d'esprit.* Disposizione che, i Tribunali, dietro anche a quanto risulta dalle discussioni, che precedettero il Codice, sembrano avere sempre inteso in guisa da escludere assolutamente dal far simili atti quelli, che l'interdizione dichiarava costituiti in istato di abituale demenza o di furore.

(1) L'art. 521, Cod. del Cantone Ticino, porta la capacità di testare agli anni 14.

Quantunque però l'interdizione, anche secondo il progetto, sia un'implicita dichiarazione di demenza o furore abituale, ed, in regola generale, gl'interdetti si dichiarino incapaci di testare, non parve che si dovesse attribuire all'interdizione un effetto assoluto per ciò che riguarda alle ultime volontà, delle quali sotto questo titolo unicamente si tratta.

Si considerò che la demenza, anche abituale, potesse cessare, ed il furore ammettesse lunghissimi intervalli, quindi l'interdizione, quale provvedimento semplicemente tutelare, non dovesse essere insuperabile ostacolo alla capacità di disporre delle cose proprie per un atto meramente dipendente dalla volontà di chi dispone e dal medesimo rivocabile, purchè la prova della sincerità della disposizione e del perfetto uso delle mentali facoltà nella persona del testatore risultasse chiara e positiva. La natura di tale prova non può a meno di lasciarsi al prudente discernimento del giudice; nulladimeno si è creduto doversi espressamente escludere, nel modo in cui sia concepito l'articolo, che possa riguardarsi come prova sufficiente quella che si volesse dedurre dalla materiale enunciativa dell'atto, o della ragionevolezza delle disposizioni, esigendo che in tutti i casi debba la prova della sanità di mente somministrarsi con precisione o per mezzo di circostanze e di fatti, indipendenti dal testamento medesimo.

Sembra poi abbastanza chiaro il tenore del presente art. 6 e dell'art. 10, a cui esso rimanda, che in riguardo ai testamenti si deve prender norma da detti articoli unicamente, sia per l'incapacità proveniente da demenza, furore o imbecillità, anche fuori del caso di interdizione, sia per le conseguenze derivanti dalla prodigalità dichiarata colla interdizione, senza che sia necessario ciò indicare specialmente coll'addizione suggerita dal Senato di Genova all'art. 20 del tit. X, libro I.

(Art. 7). All'osservazione del Senato di Savoia si era già risposto dalla Commissione *(v. pag. 52, vol. I)*, e non si era ommesso d'invocare la legge 14 luglio 1819.

(Art. 8, 9). Che la capacità personale di fare un atto qualunque debba esistere al tempo dell'atto stesso è principio talmente generale, che non si è creduto mestieri di esprimerlo, particolarmente riguardo agli atti di ultima volontà; ma sibbene che per la natura loro, che ne sospende l'effetto fino alla morte, quest'ultimo tempo possa anche essere oggetto d'incapacità in certi casi che sono espressi nell'art. 8; tale è il genuino senso di quest'articolo; il quale, acciò non sembrasse derogare all'indicato principio generale, di cui non è anzi che un'ampliazione, si era concepito in termini da comprendere i due tempi accennati: potendo ciò tuttavia ottenersi colla frase: *ancorchè esista l'incapacità solo al tempo della morte del testatore.*

Si adotta la redazione come più concisa, e si crede potersi congiungere con quest'articolo il successivo art. 9, il quale non è che il compimento del precedente, essendo relativo al caso d'incapacità sopravvenuta posteriormente al tempo del testamento, ma cessata prima della morte.

(Art. 10). La disposizione del progetto riguardo gli atti di ultima volontà fatti dai prodighi interdetti è, come osserva il Senato di Piemonte, una specie di temperamento e di conciliazione tra i sistemi opposti del diritto francese, il quale dà intiera libertà al prodigo di disporre delle sue sostanze (1) ed il D. R., che servì fin'ora di legge in Piemonte, il quale glie la nega anche per atto di ultima volontà, dacchè fu assoggettato all'interdizione (2). Ma il temperamento sembra non dover consistere ad adottare una egual misura a tutti i casi, bensì a seguire ciò che meglio può confarsi alla diversa loro natura.

L'interesse dei figli già protetto, in regola ordinaria, contro gli arbitrii del testatore, sembrò da porsi totalmente in salvo dalla volontà d'un padre che abusò del suo patrimonio a segno di dover essere interdetto, e che supporsi deve perciò averlo già notabilmente scemato; lo attribuire ad esso ancora una parte onde disporne per testamento, non ostante l'interdizione, sarebbe un invitarlo a fare alla prole maggiori pregiudizii, laddove rispetto alle persone, cui in regola ordinaria la legge non riconosce che un diritto minore alle sostanze del testatore, o non ne riconosce alcuno, indipendente dalla sua volontà, il provvedimento dell'interdizione riesce abbastanza tutelare coll'assicurare loro una porzione di successione, ed è infatti, per quanto sembra alla Commissione, in queste diverse condizioni, ossia relazioni personali del prodigo, che può trovarsi una misura conveniente per gli effetti che l'interdizione debba produrre dopo la morte del medesimo, dacchè non può tenersi una regola assoluta, come quando l'interdizione proviene da vizio di mente, avente i caratteri di demenza o furore.

Se tali considerazioni si oppongono ad ammettere indistintamente la disponibilità parziale suggerita dai Senati di Piemonte e di Genova, molto meno ammessibile sembrò la proposta del Senato di Nizza, che fa dipendere da certe cause che spesso darebbero luogo a contestazione, mentre, d'altro canto, la necessità di tali eccezioni non si è fatta sinora sentire nel sistema d'interdizione assoluta della facoltà di testare, e vi è luogo a credere che meno ancora ne farà d'uopo d'ora innanzi

(1) V. Duranton, n. 168, vol. 8, ed. fr.

(2) Nel D. R. il prodigo era paragonato al furioso nell'amministrazione de'suoi beni. *L.* 12, *ff. De tut. et curat. dat.*; non poteva far testamento, § 2, Instit. *Quib. non est permiss. fac. testam.*

limitandosi quella all' esistenza dei figli, che saranno naturalmente propensi all' adempimento di quegli uffici di pietà, che formano oggetto della suggerita modificazione.

Si riconoscono bensì opportune le altre avvertenze tendenti a meglio coordinare le diverse parti della disposizione, i cui effetti, a norma della redazione proposta dal Senato di Piemonte, si crede che convenga far risalire al giorno in cui fu promossa l' instanza per l' interdizione del prodigo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 6. — *Sono incapaci* . . . . . .

*Quelli, che* . . . . . .

*Quelli, che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, portata dall' art.* 28, *tit.* Del godimento dei diritti civili.

*Gl' interdetti, salvo, quanto ai prodighi, la disposizione dell' art.* 9 del presente titolo, *e salvo, quanto agli altri, oltre gli argomenti desunti dall' atto, e dalla qualità delle deposizioni, si dia prova* conchiudente *che essi fossero sani di mente nel tempo in cui fecero testamento.*

*Quelli, che, quantunque non interdetti,* . . . . . (come al testo).

*Art.* 7. — *Lo straniero.* . . . . . *dell' art.* 9, *titolo,* Del godimento dei diritti civili.

*Nel caso* . . . . . .

*Art.* 8. — *L' incapacità proveniente dalla perdita dei diritti civili, e dalla qualità di straniero, nuoce* . . . . . (come al testo).

*Quest' incapacità avvenuta* . . . . . .

*Art.* 9. — *Il testamento fatto dal prodigo dopo che fu promossa l' instanza per l' interdizione, ove questa sia* seguita, *sarà senza effetto* . . . . . (conforme al testo).

*Avrà soltanto effetto* . . (conforme al testo).

*Non è però vietato al prodigo di revocare in qualunque tempo il suo testamento.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 6). Adottato con osservarsi, che la citazione dell' art. 28, titolo: *Del godimento dei diritti civili*, è incompleta, non facendosi cenno della intiera rubrica di quel titolo *(v. pag.* 33, *vol. I)* cioè: *della privazione* eziandio *dei diritti civili*, cui qui si allude specialmente. — Inoltre si è osservato che, citandosi il solo art. 28, potea farsi dubbio che si voglia solo parlare del condannato alla pena di morte, oggetto di quell' articolo *(v. pag.* 81, *vol. I)*, quando ben anche ogni altro che ha incorsa la perdita dei diritti civili, e non fu sottoposto a condanne, perde la capacità di testare, onde anche gli art. 17, 18 e 20 di detto titolo I, lib. I, abbiansi a citare *(v. pag.* 66, 67, 68, *vol. I)*, ovvero abbiasi ad usare di una espressione generica e collettiva. — Nel terzo alinea è sembrata inutile la parola: *conchiudente*, perchè di diritto civile non vi è mai prova, sinchè essa non è conchiudente, e si è variata in tale senso la redazione di quest' alinea, di cui però si è conservata la sostanza.

Il terzo alinea adottato è del seguente tenore:

« Gl' interdetti, salvo quanto ai prodighi la « disposizione dell' art. 9 del presente titolo, e « salvo che quanto agli altri, cogli argomenti « desunti dall' atto, e dalla qualità delle dispo- « sizioni, concorra la prova che essi fossero « sani di mente ».

Alla pluralità di 5 contro 2.

Uno dei dissenzienti opinava per fissare l'età di testare eguale a quella dell' abilitazione: l'altro, per sostituire al progetto l' art. 904, Cod. franc. Rispetto poi al terzo alinea, due Membri erano d' avviso di sostituire ad esso l' art. 901, Cod. franc.

(Art. 7, 8). Adottati all' unanimità: si ripete però, rispetto all' art. 7, l' osservazione fatta già nell' art. 6 per la rubrica del tit. I, lib. I.

(Art. 9). Adottato, con cambiare la voce: *seguita*, in: *pronunciata*, alla pluralità di 4 contro 3. Due dei dissenzienti opinavano per sopprimere l' articolo, e perciò anche il richiamo che si fa di quest' articolo, nell' art. 6. L' altro dei dissenzienti opinava di sopprimere in fine del primo alinea l' espressione: *ovvero fratelli o sorelle.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 6 o 704 Cod.). Il Guardasigilli trova giusti i riflessi fatti dalla Sezione sul secondo alinea dell' articolo, ed osserva inoltre che, dopo le parole: *perdita dei diritti civili*, è d' uopo di aggiungere l' espressione: *o del godimento di essi*, la quale aggiunta occorrerà poi anche d' inserire negli art. 8, 10 ed 11 del secondo progetto di questo titolo *(o 703, 705, 706 del Cod.)*.

*(Vedi in proposito le discussioni che avranno luogo sull' art.* 11 *a pag.* 32, *vol. II).*

Il secondo alinea è adottato e redatto come or si legge al Codice.

Sul terzo alinea il Guardasigilli aderisce di sopprimere la parola: *conchiudente.*

Un Membro dice che, quando taluno fu interdetto per furore, con un decreto del Tribunale, a cui abbiano precedute tutte le informazioni, sembra pericoloso di dichiarare valido il testamento mediante la prova, che, al tempo dell' atto, egli si trovasse in uno di quegli intervalli, in cui, essendo cessato il furore, quell' individuo ricupera la sanità di mente. Attesa l' incertezza che rimane sempre in questa prova ed il pericolo di suggestione pel testamento, l' opinante preferisce il sistema del Cod. fr., ove è detto che, per fare testamento, è d' uopo esser sano di mente.

Il Relatore risponde che la disposizione dell' alinea è conforme al D. It. (1) ed alla giu-

(1) Inst. *Quib. non est permiss. fac. test.*, § 1. *Furiosum vel mente captum*; § 2. *prodigum.*

risprudenza attuale che si è creduto doversi mantenere, parendo troppo duro di ricusare all'interdetto la facoltà di fare il testamento in quelli intervalli in cui il furore sia affatto cessato. Soggiunge che il Codice fr. lascia indecisa la quistione se l'interdetto per furore possa testare nei tempi di lucido intervallo. Il Merlin, nel commentare l'art. 901 di quel Codice, dice che si deve rinvenire al D. R. (1).

Viene domandato quale sia la legge attuale sul testamento fatto dal prodigo dopo l'interdizione. Il Guardasigilli risponde, essere seguìto da noi il D. R., secondo il quale l'interdetto per prodigalità non può fare testamento. — La Commissione ha creduto che si dovesse rendere meno dura la condizione del prodigo ed ha fatto perciò la distinzione contenuta nell'art. 9, secondo progetto, a cui rimanda il presente alinea. — Se l'interdetto per prodigalità ha figli o discendenti, non gli è dato la facoltà di testare, avendo egli già pregiudicato abbastanza i figli colla sua prodigalità: se, non avendo figli, ha ascendenti, ovvero fratelli o sorelle o loro discendenti, può testare della metà dei beni. Non gli si vieta in ogni tempo di rivocare il suo testamento. Fu presa insomma una via di mezzo tra la disposizione del D. R. ed il sistema del Codice fr. e relativa giurisprudenza sul prodigo.

Il terzo alinea è adottato, variandone in parte la redazione nel modo proposto dalla Sezione, e rimane scritto come ora si legge al Codice.

Il quarto alinea è adottato senza variazioni.

L'articolo è pertanto adottato colle sopra scritte varianti negli alinea secondo e terzo.

*Vedi però il seguito delle discussioni su quest'articolo, sotto quelle dell'art.* 9, *secondo progetto, ora prossimo.*

(Art. 7 o 702, Cod.). Adottato con frasi la sostituzione dell'art. 26 del Codice a vece dell'art. 9, titolo: *Del godimento*, ecc., che gli corrisponde.

(Art. 8 o 703, Cod.). Adottato; dopo: *perdita dei diritti civili*, si aggiunge: *o del godimento di essi.*

*(Vedi qui pure le discussioni che avranno luogo sull'art.* 11, *a pag.* 32, *vol. II).*

(Art. 9 o 704, Cod.). Sulla proposta della Sezione si scrive: *ove questa sia pronunciata*, a vece di: *ove sia seguita.*

*Adunanza dell'*11 *giugno* 1836.

Un Membro riconosce giusto che il prodigo non possa disporre per testamento quando ha discendenti, e che possa disporre della sola metà de' suoi beni quando ha ascendenti, poichè è dovuta a questi una legittima. Qualora però vi siano soltanto fratelli o sorelle e loro discendenti, ai quali non sarebbe tenuto di lasciare nulla per testamento, gli parve contrario al diritto di proprietà d'impedire a quell'interdetto di disporre de' suoi beni. Opina che debba almeno farsi una gradazione conservando la disposizione dell'articolo nel caso in cui vi siano ascendenti e accordando la facoltà di disporre dei tre quarti dei beni quando vi sono soltanto fratelli e sorelle e loro discendenti.

Altro Membro osserva, che, quando le disposizioni del prodigo lo avessero ridotto a povertà, i fratelli e sorelle sarebbero tenuti verso di esso agli alimenti, onde pare giusto che per compenso sia loro assicurata la metà dell'eredità.

Il Guardasigilli dice che la disposizione del progetto sul testamento del prodigo non è fondata sulla considerazione della legittima che potesse essere dovuta. — Quando vi sono figli, il motivo è quello, che hanno già sentito troppo pregiudizio dalle dissipazioni del padre, perchè se gli possa ancora permettere di disporre di una parte dei beni che gli sono rimasti. — Nel caso poi in cui non vi sieno figli, si è seguìto l'ordine delle affezioni naturali, ed i fratelli e sorelle furono considerati al pari degli ascendenti, perchè nella successione intestata concorrerebbero insieme all'eredità.

Un Membro ammette che, quando esistono fratelli o sorelle, il prodigo non possa disporre, se non che della metà dei beni, ma gli pare che non si debba fare un ugnale restrizione, quando esistono soltanto discendenti da essi, e così nipoti od anche pronipoti, per cui è già minore il vincolo delle affezioni naturali.

Viene osservato da un altro Membro, che la ragione essenziale, per cui si può accordare al prodigo la facoltà di disporre delle sue sostanze per testamento, si è quella di non aversi a temere il dissipamento dei beni quando egli dispone solanto pel caso di sua morte, e di ciò che egli lascierà a quel tempo.

Il Guardasigilli dice che il testamento potrebbe essere fatto in un tempo in cui un prodigo potesse essere dominato dalle passioni, o dai vizii che sempre accompagnano la prodigalità, e delle quali taluno potrebbe approfittare per carpirgli un testamento; doversi poi ritenere che l'interdizione essendo il grado massimo dei provvedimenti stabiliti quanto al prodigo, non vi si addiverrà se non quando vi sia veramente un vizio di animo. La legge attuale privando assolutamente il prodigo interdetto, s'introduce già col progetto una modificazione ben larga a suo favore col permettergli di disporre liberamente per testamento quando non ha parenti prossimi, e di disporre della metà quando ha ascendenti, o fratelli, o sorelle, o nipoti.

Si rimarca da un Membro, che sostanzialmente vi sarebbe un'incongruenza nella legge, perchè la facoltà di fare testamento dipende dalla capacità di mente, e questa incapacità il prodigo interdetto o l'ha, o non l'ha. La

(1) Merlin, *Rép.*, v. *Testament*, sect. 1, § 1, v. *Interdiction*, § 6, n. 1.

legge scinderebbe, per così dire, lo stato di mente, con ammettere la capacità, quando non vi sono discendenti, nè parenti prossimi, e non ammettendola quando esiste alcuno di questi.

Risponde a questo il Relatore, che, pel testamento del prodigo, la legge considera piuttosto le relazioni di famiglia, che la capacità personale dell'interdetto; e ciò anche per lo scopo di rendere meno dura la condizione del prodigo. Posto il ragionamento del preopinante, il prodigo interdetto non dovrebbe mai avere la facoltà di fare testamento, quand'anche non avesse più nessun parente in grado successibile, perchè è impossibile di ammettere l'alternativa che possa farlo sempre ed in qualunque caso.

Un Membro indica che, nei termini in cui è concepito il principio dell'articolo, la disposizione gli pare riguardare soltanto il caso del testamento fatto pendente il corso dell'istanza per la interdizione, e finchè questa sia stata pronunciata.

Il Guardasigilli osserva che era necessario di applicare la disposizione fino dal momento in cui fu promossa l'instanza per l'interdizione, poichè altrimenti i prodighi potrebbero fare testamento prima che emanasse il decreto. Gli pare che, essendo la interdizione sempre preceduta da un'istanza, e dicendosi: *dopo che fu promossa l'instanza*, la disposizione non possa essere intesa nel senso che debba esserne altrimenti del testamento fatto dopo che l'interdizione è pronunciata.

L'art. 9 è mantenuto.

Espone poscia il Relatore che, confrontando quest'articolo colla disposizione contenuta nell'art. 6 relativamente agli interdetti potrebbe sorgere un dubbio, cui è opportuno di ovviare.

Nell'art. 6 rimane detto che: *sono incapaci di disporre per testamento gl'interdetti, salvo, quanto ai prodighi, la disposizione contenuta nell'art.* 9: onde la regola sembrerebbe quella dell'*incapacità*; annunciandovisi però un'eccezione che si troverà nell'art. 9. In questo articolo poi è detto, nella prima parte, che il testamento del prodigo sarà senza effetto se egli lascia discendenti, e nel successivo alinea che avrà soltanto effetto per la metà dei beni, se lascia ascendenti, fratelli, sorelle o discendenti di questi. Non essendovi fatta menzione del caso in cui il prodigo non abbia nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, parrebbe risultare, benchè evidentemente contro l'intenzione del progetto, che, tale caso non essendo compreso nell'articolo, sussistesse la regola generale stabilita nell'art. 6. Propone quindi, per togliere ogni occasione ad una meno retta interpretazione, di sopprimere nel terzo alinea dell'art. 6 la menzione che vi è fatta dei prodighi con ridurvi quell'alinea a disporre soltanto sugli interdetti per causa d'imbecillità, di demenza, o di furore. Gli interdetti per prodigalità non rimanendo così compresi fra gli incapaci e non essendovi per essi altra limitazione che quella stabilita nell'articolo 9, ne risulterebbe per necessaria conseguenza che potranno disporre liberamente per testamento, quando non vi esistano le persone indicate in esso art. 9. L'art. 6 si scriverebbe in questa parte come segue:

« Sono incapaci di disporre per testamento...

« Gl'interdetti per causa d'imbecillità, di « demenza, o di furore, salvo che cogli, ecc. ».

Questa redazione, osserva un Membro, presenta un inconveniente, in quantochè farebbe supporre che anche per gl'imbecilli, dementi, possa farsi dichiarare valido il testamento col dare la prova che essi fossero sani di mente nel tempo in cui sono addivenuti all'atto, a vece che nella redazione attuale si scorge maggiormente che la seconda parte dell'alinea riguarda soltanto i furiosi, i quali possono veramente avere lucidi intervalli.

Il Guardasigilli dice, che anche i dementi possono avere intervalli di mente sana, e la difficoltà esposta sarebbe soltanto per gl'imbecilli.

Viene proposto invece di aggiungere un alinea nell'art. 9, in cui si dichiari che, non esistendo le persone indicate in questo articolo, il prodigo può disporre liberamente per testamento.

La proposta è adottata, e, mantenendo senza variazione l'art. 6, quale fu precedentemente deliberato, è aggiunto nel fine dell'articolo 9 un ultimo alinea redatto come sta scritto al Codice.

« In mancanza delle persone, ecc. ».

---

Art. 705 (725, 726, 906). Sono incapaci di ricevere per testamento:

I non concepiti, tranne i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore;

Quelli che non sono nati vitali: nel dubbio, si presumeranno vitali quelli che si proverà essere nati vivi, salvo nel caso contemplato al n. 3 dell'art. 153;

Quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, secondo le disposizioni del titolo, *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, a favore dei quali però è valida la disposizione ristretta agli alimenti;

Lo straniero, secondo il disposto degli articoli 26 e 27.

Art. 706. L'incapacità dei non concepiti, di quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi,

e degli stranieri, si considera soltanto al tempo della morte del testatore.

Si considera però anche al tempo in cui si verifica la condizione apposta dal testatore, qualora si tratti di condizione contemplata nell'art. 825.

Art. 707. I figli del testatore nati fuori del matrimonio, e contemplati nell'art. 172, saranno soltanto capaci di conseguire gli alimenti (1).

Art. 708 (908). I figli naturali non legittimati prima della morte del testatore sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge loro attribuisce per successione intestata (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Sono incapaci di ricevere per testamento:*

*Quelli che non sono nati vital., nel dubbio, si presumeranno tutti quelli che si proverà esser nati vivi.*

*Quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili portata dall'art.* 28, *tit.* Del godimento dei diritti civili, *a favore dei quali però è valida la disposizione ristretta agli alimenti.*

*I non concepiti, tranne i figli immediati di una determinata persona vivente.*

*Lo straniero, secondo il disposto degli art.* 9, 10, *tit.* Del godimento dei diritti civili.

*Art.* 12. — *L'incapacità dei non concepiti, di quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, e degli stranieri, si considera unicamente al tempo della morte del testatore.*

*Art.* 13. — *I figli nati dal testatore fuori del matrimonio, e contemplati nell'art.* 25, *titolo* Della paternità e della filiazione, *saranno soltanto capaci di conseguire gli alimenti.*

*Art* 14. — *Ai figli naturali non può lasciarsi dai genitori per testamento se non quanto la legge loro accorda per successione intestata.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 11). Nulla si ebbe ad osservare su quest'articolo, che definisce in modo assai chiaro e preciso i casi d'incapacità assoluta di ricevere per testamento, essendosi molto opportunamente definita nel primo alinea di esso la presunzione di vitalità dei neonati allorquando si provi esser nati vivi, e saviamente modificata l'incapacità dei non concepiti, senza tema e pericolo di quegli inconvenienti a cui avrebbe di necessità aperto l'adito una più ampia ed estesa facoltà di disporre a loro riguardo.

(Art. 12). Quelle medesime osservazioni, che già si sono fatte all'art. 8 *(pag.* 25, *col. II)*, sembrano pure applicabili all'art. 12, intorno al quale potrebbe egualmente muoversi da taluni il dubbio, quale sia il tempo che si debba considerare negli altri casi, in quest'articolo non contemplati, di incapacità assoluta o relativa.

E, per fornire un esempio di quest'ultima, viene a proposito il successivo art. 14, che definisce i diritti dei figliuoli naturali. Se un padre, p. e., instituisce il figlio naturale in una porzione assai maggiore di quella che la legge gli accorda, e muore dopo che lo stesso figlio è stato legittimato, la disposizione testamentaria fatta precedentemente sortirà essa pure il suo effetto, avuto riguardo al tempo della morte del testatore, ovvero per quella parte solamente della quale poteva il padre a di lui favore disporre al tempo del fatto testamento; quasichè in quel tempo pure, non trovandosi il caso previsto dall'art. 12, dovesse in lui concorrere la facoltà di ricevere quello, di che è stato nel testamento onorato?

A scanso di queste o di altri simili dubbii, o questioni, converrebbe più allargare la disposizione del detto art. 12, e di estenderla generalmente a tutti i casi d'incapacità assoluta o relativa, dichiarando che *l'incapacità di ricevere per testamento si considera unicamente al tempo della morte del testatore.*

E pare tanto più conveniente il concepire in termini generali la disposizione, di cui si ragiona, in quantochè nel precedente art. 11 non si parla in sostanza che dei non concepiti, di quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili e degli stranieri, di modo chè sembra tornare del tutto inutile il fare dei medesimi nuova menzione nel successivo art. 12.

Oltre di che, potendo la regola tenersi per generale ed assoluta in tutti i casi, meglio sarebbe di dire semplicemente che: *l'incapacità di ricevere per testamento si considera unicamente al tempo della morte del testatore.*

(Art. 14). Alla compilazione di quest'articolo, secondo il progetto, il Senato inclinerebbe a sostituire la seguente, come più consenziente colla materia di che si tratta, e colli altri articoli che precedono e susseguono:

« I figli naturali non saranno capaci di ri-
« cevere dai genitori per testamento più di
« quanto la legge loro accorda per successione
« intestata ».

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 11). Nel terzo alinea si potrebbe adottare per maggior chiarezza la seguente redazione:

« I non concepiti, fuorchè si tratti dei figli
« immediati di una persona determinata vivente
« al tempo del testamento ».

(Art. 13). Si crede più propria la locuzione:

« I figli del testatore nati fuori del matri-
« monio ».

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 11). L'attuale esistenza, al tempo del

(1-2) Questi due articoli sono in relazione coll'art. 718 stesso Cod. civ.

testamento, della persona, la cui prole si vuole istituire, non sembra necessaria a quella determinazione che si ricerca per non lasciare nell'incerto la disposizione. Il testatore può servirsi del grado di parentela per indicazione delle persone, divenendo questa poscia certa e determinata alla morte del testatore. Non pugna tale supposizione coll'indole di tal sorta di disposizioni; se talvolta queste hanno solo per oggetto di trasferire l'eredità od il legato alla prole della persona, le cui qualità, note al testatore, gl'ispirano timore di dilapidazione, spesso anche muovono da desiderio di più ampiamente provvedere alla discendenza di persone strettamente congiunte, delle quali può il testatore prevedere l'esistenza al tempo della sua morte. Un simile desiderio, in sè giusto, non dee trovar ostacolo, nei termini ne' quali sia concepita l'eccezione che la legge fa alla regola, che vieta d'istituire persone non concepite, riconoscendola in certi casi troppo rigorosa; l'intelligenza più larga dianzi accennata, trattenuta però nei limiti che la circoscrivono ai figli immediati di persone determinate, viventi al tempo della morte del testatore, meno si discosta altresì dall'attuale giurisprudenza, senza andar soggetta agli inconvenienti che, per mancanza di speciali regole, nascer potevano da siffatte disposizioni di soverchio protratte.

Per non lasciare quindi alcun dubbio sulla vera mente della legge, credesi che l'alinea del progetto possa essere riformato nel modo di cui più avanti.

(Art. 12) La risposta che si dà al Senato di Piemonte è coerente al principio su cui è fondata la disposizione, che, cioè, non essendovi prima della morte del testatore alcun diritto certo in chi deve ricevere, in forza delle sue disposizioni, sia solo necessaria da tal tempo la verificazione della capacità passiva, a differenza di ciò che stabilivasi dal Diritto comune. Ma questo principio va soggetto ad eccezione, per certe incapacità contemplate negli art. 18 e 20, primo progetto, che dir si potrebbero *relative*, e che dipendono da certe relazioni particolari fra il testatore ed alcune persone che vi sono dichiarate per tale cagione inabili a ricevere dalle disposizioni del medesimo: queste speciali incapacità, sulle quali il Senato nulla ha osservato in contrario, rimarrebbero tolte, qualora la regola accennata sul tempo in cui si abbiano a considerare le incapacità fosse concepita in termini, che oltrepassassero le specie d'incapacità generali che enumera il presente articolo, e quella di cui nell'art. 14 successivo, riguardante i figli naturali, l'oggetto del quale, richiedendo una separata disposizione, merita perciò che quanto ha relazione con esso non sia confuso in una regola riflettente le incapacità regolari ed assolute. Ridotta però anche a queste la discussione, non è pur anco la regola concepita nei termini proposti, vale a dire che *unicamente* si debba considerare il tempo della morte del testatore, venendosi così a statuire, che anche, ove la disposizione dipenda da una condizione, non osti l'incapacità che si incontrasse nell'erede instituito o legatario al momento in cui la condizione viene a verificarsi: una tale conseguenza è direttamente contraria alla decisione delle leggi Romane (1).

« Si haeres institutus scribendi testamenti « tempore, civis romanus fuerit, deinde ei « aqua et igni interdictum est, haeres fit, si « intra illud tempus, quo testator decessit, re- « dierit, aut si sub conditione haeres institu- « tus est quo tempore conditio existit; idem et « in legatis et in honorum possessionibus ».

Ma quel che principalmente deve osservarsi è che una tale regola sarebbe in contraddizione coll'art. 131 del presente titolo, che, in conformità delle altre legislazioni, pronuncia la caducità dell'istituzione, o del legato condizionale, quando l'erede, o il legatario muoia prima dell'adempimento della condizione.

La disamina però, cui è stato richiamato a tale riguardo la disposizione, ha dato luogo alla discussione d'altra quistione, che sembrò molto più suscettiva di dubbio; se cioè la disposizione fatta per atto di ultima volontà essendo subordinata nel suo effetto ad una condizione, basti che la persona contemplata si trovi capace all'adempimento di questa, ancorchè non lo fosse al tempo della morte del testatore, come può sembrare stabilito dal testo dell'arrecata legge. Siffatta questione trasse già ad opposte sentenze gl'interpreti del D. R., ed anzi l'opinione, che il tempo della morte del testatore non dovesse punto in tal caso considerarsi, fu sostenuta da Cujacio (2), e trasse anche a sè la maggior parte degli autori in riguardo alle incapacità solamente relative, quale è quella della illegittimità dei natali: essa ha altresì l'appoggio del Diritto francese, siccome attesta il Toullier (3), secondo il quale, ad eccezione delle manimorte, l'incapacità, che avrebbe fatto ostacolo a raccogliere un'eredità od un legato al tempo della morte, non potevasi opporre a quelle disposizioni che fossero subordinate alla condizione della cessazione dell'incapacità stessa.

Considerò a tale riguardo la Commissione che, se le disposizioni del progetto sono concepite nel senso più ampio riguardo al favore da concedersi alla volontà dell'uomo in ma-

---

(1) « Medio autem tempore, inter factum testa- « mentum et mortem testatoris, vel conditionem insti- « tutionis existentem, mutatio juris et inde nata in- « capacitas non nocet haeredi; § 4, Inst. *De haered. qual. et differ.* (Voet).

(2) L. 78. ff. *De verb. ob.*, t. 1, *op. priorum*, col. 1246. *In legatis spectatur tempus quo conditio existit..... conditio existens non retrotrahitur ad mortis tempus.*

(3) Tome III, num. 91 e seg.

teria di successione, segnatamente quanto alla scelta delle condizioni, dalle quali il testatore può fare dipendere le sue liberalità; non può per altro il favore estendersi se non sino a tanto che la volontà dell' uomo si trovi in opposizione colla legge e coi buoni costumi. Che se le condizioni delle quali si tratta, e specialmente quelle che subordinerebbero l' effetto della disposizione al caso, in cui sia tolta la incapacità dell' erede o del legatario non sono direttamente contrarie alla legge, nè ai buoni costumi, tenderebbero nulladimeno a rendere inoperose quelle incapacità, che motivi gravissimi d' ordine pubblico fecero stabilire, quale si è l' incapacità derivante dal difetto di diritti civili o da legittimità di natali; che avrebbero inoltre siffatte disposizioni il grave inconveniente di sospendere a lunghissimi intervalli l' apertura delle successioni e delle altre liberalità; inconveniente che renderebbesi sopratutto sensibile, rispetto all' incapacità dei non concepiti, che non dovrebbe giammai essere permesso di eludere col favore d' una disposizione di legge, che facesse, in regola generale, cessare l' incapacità esistente al tempo della morte allorchè si trattasse di disposizione condizionale.

Per siffatte considerazioni, la Commissione fu pertanto d' avviso che, anche nel caso d' istituzione o di legato condizionale, non convenisse dipartirsi dalla regola, che richiede innanzi tutto la capacità di chi dee ricevere al tempo della morte del testatore; bensì, per una conseguenza della condizione aggiunta alla liberalità, essere necessario che la personale capacità dell' erede o legatario esista anche al tempo in cui l' avvenimento incerto, a cui il testatore abbia subordinato l' istituzione od il legato, venga a verificarsi.

E sembrando utile il regolare sotto un solo e medesimo capo del progetto tutto ciò che riguarda la capacità personale, così di disporre, come di ricevere, ha pensato che l' art. 12 del primo progetto debba variarsi come si vedrà in appresso.

(Art. 13). Si adotta la variante proposta dal Senato di Nizza.

(Art. 14). Per mettere la redazione di quest' articolo d'accordo col principio stabilito nell' art. 12, di riferire cioè al tempo della morte del testatore la disamina della capacità personale di ricevere, si crede che debba essere qui pure variata la redazione nel modo di cui infra.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *Sono incapaci di ricevere per testamento:*

*Quelli che non sono* . . . . . .

. . . . . .

*Quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili, portata dall' art.* 28, *titolo*: Del godimento dei diritti civili *a favore* . . . . . .

. . . . . *I non concepiti, tranne i figli immediati di una persona determinata vivente al tempo della morte del testatore.*

*Lo straniero secondo il disposto degli articoli* 9 *e* 10, *titolo:* Del godimento dei diritti civili.

*Art.* 11. — *La incapacità dei non concepiti, di quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili e degli stranieri, si considera soltanto al tempo della morte del testatore.*

*Si considera però anche il tempo in cui si verifica la condizione apposta dal testatore, qualora si tratti di condizione contemplata nell' articolo* 130 *del presente titolo* (secondo progetto).

*Art.* 12. — *I figli del testatore nati fuori del matrimonio e contemplati nell' art.* 23, *titolo:* Della paternità e della figliazione, *saranno soltanto capaci di conseguire gli alimenti.*

*Art.* 13. — *I figli naturali, non legittimati prima della morte del testatore, sono incapaci di ricevere per testamento più di quanto la legge loro accorda per successione intestata.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10). Si ripete a quest' articolo l' osservazione fatta sotto l' art. 6 *(V. pag.* 26 *vol. II)* sulla rubrica del tit. 1, lib. I.

Parve poi opportuno di riunire maggiormente la disposizione dell'alinea terzo col primo in conformità dell'art. 906 del Codice fr.; giacchè non basta di essere concepito al tempo della morte del testatore per raccogliere per testamento, ma è necessario puro di nascere vitale. Epperciò le due correlative disposizioni debbono essere collocate vicine: ad un tal fine si propone di trasportare il terzo alinea avanti il primo.

Invece di: *persona determinata*, è scritto: *determinata persona.*

*(All' unanimità).*

Tre Membri hanno però opinato, essere opportuno di aggiungere infine del primo alinea del progetto l' espressione: *salvo ciò che è disposto nell' art.* 4 *del titolo*, Della paternità e della figliazione *(v. pag.* 213, *vol. I)*, spiegando il motivo di quest' aggiunta, col dire che non sempre il parto, che sia nato vivo, riunisce le condizioni necessarie alla vita, cioè, non è sempre vitale. Il fatto della vitalità essendo spesso dubbioso, la legge stabilisce nel presente articolo che, nel dubbio, si presume la vitalità quando si provi che il parto sia nato vivo; ma questa presunzione legale deve aver luogo soltanto in ciò che riguarda alla capacità di ricevere per testamento, la quale forma l' oggetto dell' articolo, e non per altri casi in cui divenisse necessario di accertare se il parto sia nato vitale.

Uno di questi casi si presenta nel detto articolo 4, ove è detto che il marito non può ricusare di riconoscere il figlio nato prima del 180.mo giorno del matrimonio quando il parto non fosse dichiarato vitale: e ciò pel motivo che, questo parto potendo essere un aborto, non

deve permettersi al marito d'intaccare l'onore della moglie col sostenere che sia frutto di un'unione illecita prima del matrimonio. — Se quel parto nato prima del 180.mo giorno avesse dato segni di vita, potrebbe credersi da taluno che, in forza della presunzione legale stabilita nel presente art. 10, basti il provare che è nato vivo perchè dovesse riputarsi nato vitale; la qual cosa sarebbe affatto contraria allo scopo della legge nel succitato art. 4 (o 153 *del Cod.*), onde, per togliere ogni dubbio, è opportuno di spiegare nel presente articolo, che la presunzione della vitalità del parto non si applica al caso indicato in quell'articolo.

(Art. 11, 12, 13). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 7 giugno* 1836.

(Art. 10 o 705 Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia fatta trasposizione degli alinea proposta dalla Sezione.

Rispetto poi all'aggiunta proposta dai tre Membri della stessa, esso crede che, anche senza aggiungere tale spiegazione, sarebbe intesa nel senso indicato dai preopinanti: tuttavia non ha difficoltà a che sia fatta l'aggiunta proposta, parendogli soltanto che si dovrebbe dire: *salvo nel caso contemplato al num.* 3 *dell'articolo* 153.

La trasposizione e l'aggiunta è adottata colla redazione proposta dal Guardasigilli.

È variata inoltre la redazione dell'alinea riflettente alla perdita dei diritti civili, scrivendo un'aggiunta nei termini già adottati negli art. 6 ed 8 del prog., o 701 e 703 del Cod. *(v. pag.* 26 *e* 27, *vol. II): (intendendosi qui pure ripetuti quei rinvii per l'art.* 11*).*

L'articolo è pertanto adottato al modo con cui sta scritto al Codice.

(Art. 11 o 706 Cod.). L'articolo è adottato: si aggiungono pure in questo le parole: *o del godimento di essi*, dopo: *perdita dei diritti civili.* Viene in seguito a vece di: *nell'art.* 130 *del presente titolo* (secondo progetto), sostituito: *nell'art.* 825, che si trova corrispondergli.

*Adunanza* 2 *gennaio* 1837.

Il Guardasigilli rammemora, che negli articoli 6 e 10, ove è parlato di quelli che hanno perduto i diritti civili, la disposizione del progetto era limitata ad esprimervi: *perdita dei diritti civili portata dall'art.* 28 *del titolo, ecc.* Fu tolta in quegli articoli la citazione dell'art. 28, e si è detto in generale: *perdita dei diritti civili, o del godimento di essi, secondo le disposizioni, ecc.* Negli art. 8 ed 11, dove era espresso soltanto: *perdita dei diritti civili*, vi fu aggiunto: *o del godimento di essi.* Rimane così disposto che non potranno disporre, nè ricevere per testamento tutti quelli che hanno perduto i *diritti civili*, od il *godimento di essi*, e la stessa disposizione si applica al ricevere le successioni *ab intestato;* giacchè il titolo, che tratta di queste ultime successioni, rimanda a ciò che è stabilito nel titolo: *Delle successioni testamentarie.* — Eragli insorto, ed aveva manifestato al Consiglio il dubbio, se queste variazioni fossero analoghe colle disposizioni contenute nel titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili.*

Nell'articolo ultimo di quel titolo (*V. pag.* 92, *vol. I*) si trova disposto in generale, che le successioni, cui fossero chiamati quelli che sono esclusi dal diritto di succedere in forza degli articoli in esso citati, si deferiranno alle persone, a cui tali successioni avrebbero spettato in mancanza di essi. Gli articoli ivi citati comprendono i varii fatti o delitti che danno luogo alla perdita dei diritti civili o del godimento di essi e risulta quindi dalla disposizione dell'articolo ultimo, che le persone indicate in quegli articoli perdono il diritto di succedere.

Inoltre in quel titolo, all'art. 17 o 34 del Codice (*V. pag.* 66, *vol. I*), si trova scritto specialmente, che coloro i quali, senza autorizzazione del Sovrano, hanno acquistato la naturalità in paese straniero, o vi sono stabiliti con animo di non ritornare, perdono il diritto di succedere e quello di trasmettere per atto di ultima volontà. — La stessa disposizione viene data, nel susseguente art. 18 o 35 del Codice, per quelli che hanno accettato funzioni pubbliche, o preso servizio militare presso un governo straniero, giacchè questi sono ivi pareggiati alle persone indicate nel precedente articolo. — Poscia nell'art. 20 o 37 del Codice, ove si tratta di quelli, a cui essendo intimato il ritorno non obbediscono al richiamo, è detto, che i medesimi resteranno esclusi dal diritto di possedere e di acquistare per qualsivoglia titolo nello Stato, e disporre di essi. — L'art. 28 o 44 del Codice contiene pei condannati alla pena di morte una disposizione formale sull'incapacità di succedere, e su quella di disporre e ricevere per testamento; e l'art. 29 o 45 del Codice rimanda alle leggi penali per le altre pene alle quali va unita in tutto od in parte la perdita dei diritti contemplati nell'art. 28.

Rimane adunque già stabilito in questo titolo, che chi ha perduto i *diritti civili*, o il *godimento di essi* è escluso dal poter testare, nè succedere, e gli sembra quindi che le variazioni fatte negli articoli 6, 8, 10, 11 del presente titolo vi sieno consentanee.

Nel riesaminare questi punti gli è tuttavia nato un dubbio che sottopone al Consiglio, se cioè non sia troppo rigoroso di escludere quelli che hanno incorso la suddetta perdita, soltanto per aver acquistato la naturalità in paese straniero, od esservisi stabiliti con animo di non più ritornare, o per aver accettato funzioni pubbliche o preso servizio militare da un governo straniero.

In quanto ai primi, gli pare che chi si fa naturalizzare all'estero, senza autorizzazione del Sovrano, non deve più essere riguardato come suddito, ma come straniero. Vi sarebbe maggiore difficoltà pel caso di stabilimento all'estero; considerato però, che sono esclusi gli stabilimenti di commercio, è d'uopo supporre, perchè vi sia l'animo di non più ritornare, che taluno abbia venduto tutti i suoi beni, esportandone il valore dal paese, per fare acquisti all'estero; si tratterebbe allora di un individuo che non merita molto riguardo. Per ciò che concerne all'accettazione di funzioni pubbliche all'estero, è raro che non sia chiesta l'autorizzazione, essendo la medesima facilmente accordata, se vi è una convenienza per quel suddito. Il servizio militare finalmente è pure raro che sia preso all'estero da un suddito senza autorizzazione, e potrebbe forse succedere per qualche disertore o persona fuggita dal paese, per cui non più occorre di conservargli il diritto di succedere e di disporre per testamento.

Crede pertanto il Guardasigilli che non abbia a farsi per questa parte alcun cangiamento a ciò che sta disposto nel progetto.

Viene osservato, potersi presentare la questione, in quanto ai sudditi naturalizzati all'estero, se debbano essere ammessi a succedere quando con quello Stato vi fosse un trattato di reciprocità. In Francia si è deciso negativamente, e sembra giusta la decisione; perchè l'esclusione dal diritto di succedere è una pena imposta a quel suddito che si è fatto naturalizzare all'estero senza autorizzazione, e non doversi intendere compreso questo caso nel trattato di reciprocità, perchè altrimenti sarebbe tolto al Sovrano di punire il suo suddito con quella pena.

Sono mantenute le sopradette variazioni agli art. 6, 8, 10 e 11 secondo progetto del presente titolo corrispondenti ai 701, 703, 705 e 706 del Codice.

*Seguita l'adunanza 7 giugno 1836.*

(Art. 12 o 707, Cod.). Adottato con sostituire solo alla dicitura: *nell'art. 23, titolo: Della, ecc.*, il corrispondente articolo del Codice, cioè il 172.

(Art. 13 o 708, Cod.). Adottato; a vece di: *loro accorda*, vien detto: *loro attribuisce*.

---

Art. 709 (727-728). Sono incapaci, come indegni, di ricevere per testamento:

1.° Chi avrà volontariamente ucciso, o tentato di uccidere il testatore, eccetto che il testamento sia posteriore al delitto, ed il testatore conoscesse il colpevole;

2.° L'erede in età maggiore, che essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del testatore, non l'avrà denunziata alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il Pubblico Ministero abbia d'ufficio proceduto. La mancanza della denuncia non può essere opposta al coniuge, agli ascendenti o discendenti dell'uccisore, nè a' di lui fratelli o sorelle, zii, zie e nipoti, nè a' di lui affini negli stessi gradi;

3.° Colui che ha intentato contro il testatore un'accusa di un delitto punibile con pena capitale, od infamante, quando l'accusa fu dichiarata calunniosa in giudicio, eccetto che il testamento sia posteriore all'accusa, ed alla dichiarazione di calunnia, non ignorate dal testatore all'atto del testamento;

4.° Chiunque ha impedito il defunto, che aveva già testato, di fare un nuovo testamento, o di rivocare il già fatto, od ha soppresso, cancellato, falsificato il testamento posteriore;

5.° Chiunque ha costretto, o indotto alcuno, con dolo, a fare un testamento, od a cangiarlo; egli non può ricevere nè in forza del testamento medesimo, nè in forza dell'anteriore.

Art. 710 (729). L'erede escluso come indegno dal conseguimento dell'eredità, o del legato è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi, de' quali avesse goduto, dopo aperta la successione.

Art. 711 (730). Se chi è escluso dall'eredità come indegno, sia figlio o discendente del testatore, ed abbia figli o discendenti, ove sianvi altri eredi scritti nel testamento, sarà tuttavia dovuta a questi figli o discendenti la legittima, che avrebbe spettato all'escluso.

L'escluso però non avrà sulla parte di eredità devoluta a' suoi figli o discendenti i diritti di usufrutto e di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè potrà succedere *ab intestato* ai medesimi ne' beni provenienti dall'eredità dalla quale fu escluso (1).

---

(1) Quest'art. è in relazione cogli art. 741, 922 e 929, stesso Cod.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 15. — *Sono incapaci, come indegni, di ricevere per testamento:*

1. *Il condannato per avere volontariamente ucciso o tentato di uccidere il testatore, ancorchè il testamento sia posteriore al delitto.*
2. *L'erede in età maggiore, che . . . . . uccisione del defunto non l'avrà denunziato . . . . . nè a suoi fratelli, o sorelle, zii, zie e nipoti, nè a suoi affini nello stesso grado.*
3. *Colui che ha intentata contro il testatore un'accusa capitale dichiarata calunniosa in giudizio . . . . . .*
4. *Chiunque ha impedito . . . . . .*
5. *Chiunque ha costretto . . . . . .*

*Art.* 16. — *L'erede escluso come indegno del conseguimento . . . . . cangiarlo egli . . . . .*

*Art.* 17. — *Se chi è escluso dall'eredità per aver incorsa la perdita dei diritti civili, o per causa d'indegnità, sia figlio o discendente del testatore . . . . . che avrebbe spettato all'escluso, salvi i maggiori diritti che loro potessero spettare, sia* jure proprio, *che per diritto di rappresentazione.*

*L'escluso però non avrà sovra la parte d'eredità devoluta ai suoi figli e discendenti i diritti di usufrutto, o di amministrazione, che gli potessero appartenere in forza della patria podestà, nè potranno la madre o l'avia colpevoli, come tutrici dei proprii figli o nipoti, ingerirsi nelle cose a questi pervenute.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 15). Il Senato crederebbe sul primo alinea dell'articolo, che debba l'incapacità aver luogo semprechè si provi aver lui volontariamente *ucciso* o *tentato* di *uccidere* il testatore, ancorchè per la morte del reo, o per altra causa non abbia potuto seguire la *condanna* di lui. Sarebbe infatto troppo dura ed enorme cosa, che colui, il quale non ebbe ribrezzo di lordarsi le mani con sì esecrando misfatto, conseguisse ciò nullameno le sostanze della vittima sciagurata cui egli immolò o tentò immolare alla sua rabbia o cupidigia solo perchè la morte troncò il filo de' suoi giorni, prima che la giustizia potesse sottoporlo alla meritata condanna.

Il Senato perciò sarebbe d'avviso che, ad esempio eziandio del Codice di Parma, articolo 627, si dicesse: *chi avrà ucciso o tentato di uccidere il testatore*, ecc.

La parola: *defunto* poi che s'incontra nell'alinea 4 dello stesso articolo, poteva molto bene convenirsi all'alinea 2 dell'art. 727, Codice fr., da cui fu il nostro desunto, poichè in quello si tratta delle successioni legittime, ma dovrebbe invece essere surrogata nel presente caso da quella di *testatore*, in cui è soltanto menzione di successione testamentaria.

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 15). Mentre concorreva il Magistrato nell'opinione dei compilatori del progetto, circa all'opportunità, che, ad esempio delle patrie leggi, si estendesse alle successioni testamentarie il principio dell'indegnità, che la legge francese, seguìta anche dalla napolitana (articolo 668) aveva ristretto alle successioni legittime; esso credette che alla fatta applicazione dell'accennato principio si potrebbe apportare qualche modificazione.

E così, in primo luogo, non ben seppe restar capace il Magistrato del motivo per cui nell'alinea 1. si era stabilito, che non dovrebbe aver effetto la disposizione testamentaria anche fatta dopo la notizia, che avesse avuto il testatore dell'attentato alla propria vita, quando che nell'alinea 3 non si era escluso dalla successione il calunniatore, che il testatore avesse chiamato erede, dopo che a questo era nota la ordita calunnia.

Nè scorgevasi nella diversità dei delitti una giusta ragione, per cui il perdono, che il testatore si fosse disposto a concedere al colpevole della di lui attentata uccisione, fosse da ritenersi più immeritevole di riguardo, che non il di lui condono a favore di chi fu suo calunniatore; che anzi, considerando quanto fossero perniciosi gli effetti della calunnia, e quanta viltà d'animo si volesse in così reo delitto, si conchiudeva che il calunniatore, meno assai del colpevole indicato nel primo alinea, potrebbe trovasi meritevole di perdono. Quindi il Magistrato opinava che il legislatore, se voleva essere a se stesso conseguente, aveva l'alternativa o di estendere al caso del primo alinea il favore del terzo, o di negarlo a questo, se a quello non si attribuiva.

Siccome poi, in materia di successioni testamentarie, fondamental principio ritenevasi il rispetto della volontà dell'uomo, in ciò tutto che non fosse alla morale ed al ben pubblico contrario, perciò pareva il primo partito all'altro da preferirsi.

D'altronde si riconosceva che lo scopo della legge civile, nello stabilire alcune cause d'indegnità per ragione di delitti, non doveva essere quello propriamente di cautelare con una nuova sanzione penale l'interesse sociale a cui già provvedevano le leggi criminali, ma quello bensì d'interpretare la volontà dell'uomo, negando ogni effetto al testamento nei casi in cui era a supporsi che il commesso delitto sarebbe stato pel testatore un argomento di ommettere o di rivocare le da lui fatte disposizioni.

Eppertanto, se la persona, alla cui vita si fosse attentato, e che ne avesse notizia, spiegava ciò nondimeno in così chiaro modo la sua intenzione di concedere all'offensore un intiero condono, non si vedeva il motivo per cui la legge civile dimostrerebbesi più se-

vera dell' offeso stesso, il quale era più in grado di qualunque altro di apprezzare le particolarità attenuanti del commesso delitto.

Pelle quali considerazioni pertanto il Magistrato portò opinione che la stessa regola, che nell' alinea terzo si era stabilita pel caso di calunnia, si applicasse al testamento condito posteriormente alla notizia avuta dal testatore della tentata uccisione.

L'ultimo alinea di questo stesso art. 15, al pari degli altri quattro antecedenti, essendo retto dalla prima parte dell'articolo, verrebbero le regole grammaticali, che delle parole: *egli non può ricevere*, ecc. si facesse un alinea a parte, p. e. nel modo seguente:

« Questi inoltre non potrà ricevere, ecc. ».

(Art. 16). Quando riconoscevasi che l'applicazione di questa disposizione alla persona stessa dell'indegno, sarebbe una ben naturale conseguenza dei generali principii di giustizia, secondo cui il possessore di mala fede è tenuto alla restituzione dei frutti dal giorno dell'avuto illecito possesso, altrettanto persuadevasi il Magistrato che l'estensione che se ne facesse agli eredi dell'indegno non sarebbe scevra da qualche durezza.

Imperocchè, e gli eredi non sono da incolparsi del fatto del loro autore, e la natura del loro possesso, anzichè escluda, presuppone la loro buona fede, e gli stessi aventi ragione all'eredità ingiustamente occupata debbono per lo più imputare alla propria negligenza di averne tanto ritardata la rivendicazione.

Dalle quali considerazioni pertanto ne ritraeva la conseguenza il Magistrato, che non fosse consentaneo ai principii di giustizia e di equità, che s'imponesse agli eredi dell'indegno l'obbligo di restituire tutti i frutti, quelli massime dal loro autore consunti, locchè cagionerebbe ad essi un aggravio, che andrebbe crescendo, secondo che, appunto pel più lungo ritardo della fatta rivendicazione d'eredità, maggiore sarebbe la presunzione della non curanza degli aventi diritti.

Eppertanto fu d'avviso il Magistrato che all'articolo suddetto occorresse apportare una limitazione, disponendo che gli eredi dell'escluso non sarebbero tenuti a restituire i frutti che dal giorno della giudiziale domanda.

(Art. 17). Sebbene il Magistrato siasi prefisso di non proporre variazioni di semplici espressioni ogniqualvolta non gli sembrassero dirette alla maggior chiarezza e precisione delle disposizioni, non si asterrà per altro dall'osservare, che, nella nostra lingua italiana esistendo parole di un significato non meno adatto e conciso delle parole latine, in quest'articolo innestate, sarebbesi potuto fare a meno di queste usare.

Quale rilievo si fece ad alcuni altri articoli del progetto che si crede superfluo di qui ricordare.

Sul secondo alinea di questo secondo articolo si è poi notato che dicendosi: *nè potranno la madre o l'avola colpevoli ingerirsi, come tutrici dei figli proprii o nipoti, nelle cose a questi pervenute*, si eviterebbe l'equivoco che nell'attuale estensione dell'articolo potrebbe nascere dal trovarsi l'epiteto di *colpevoli* susseguito immediatamente dalle parole: *come tutrici.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 15). Si preferisce di scrivere nell'alinea secondo: *l'uccisione del testatore*, invece di: *uccisione del defunto*; è poi un errore di stampa: *denunziato*, invece di: *denunziata.*

Nell'alinea 5 si può sopprimere il pronome: *egli.*

(Art. 17). Nel secondo periodo conviene porre il verbo: *ingerirsi*, dopo la parola: *colpevoli*, per evitare ogni equivoco ed allusione alle parole: *come tutrici.*

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 17). Retrancher l'épithète: *colpevoli*, qui sera remplacé par le mot: *exclus.*

Les causes d'exclusion des successions ne sont pas plus graves pour les femmes que pour les hommes, ainsi il paraît convenable, pour exprimer dans le mêmes circostances l'exclusion de celles-ci, d'éviter à leur égard une qualification odieuse, que le texte n'a point employé en parlant de l'exclusion des hommes.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 15). Si è usata l'espressione: *il condannato per aver volontariamente ucciso, ecc.*, onde meglio determinare i casi nei quali s'incorre la speciale incapacità della quale si tratta, o per timore che, ammettendosi incolpazioni di natura sì atroci fuori del caso di seguìta condanna, si destassero nelle famiglie odii e dissensioni funeste. Sono queste le considerazioni che dettarono pure la conforme locuzione del primo alinea dell'art. 727, Cod. fr. D'altronde questi casi non sono, per buona sorte, sì frequenti onde si debba prevedere anche il caso certamente assai più raro, a cui allude l'osservazione del Senato di Piemonte, dacchè ciò non potrebbesi fare senza dare all'articolo un'estensione, che riescirebbe per gli accennati riflessi troppo pericolosa.

*(Niuna risposta all'osservazione del detto Senato sulla parola*: defunto, *nel quarto alinea, la quale è conservata).*

Rispetto all'osservazione del Magistrato dei Conti sugli alinea 1 e 3, la Commissione risponde che la disposizione, per quanto si riferisce ai testamenti, essendo per sua natura subordinata alla volontà del testatore, non si scorge inconveniente ad adottare l'addizione da farsi al num. 1 che toglie l'effetto dell'indegnità, essendo il testamento posteriore alla condanna conosciuta dal testatore, perchè ciò è stato ammesso per l'incapacità inflitta al-

l'autore di un'accusa capitale dichiarata calunniosa. — Verrà quindi fatta un'aggiunta in proposito di cui più oltre.

Sull'osservazione fatta sull'alinea 5 basterà che si ristabiliscano prima della frase: *egli*, ecc., i due punti mancanti nella stampa.

Si adotta sul num. 2 l'osservazione del Senato di Nizza.

(Art. 16). Sarebbe contrario ai principii generali lo ammettere la ritenzione dei frutti a favore degli eredi dell'indegno, come opina la Camera dei Conti, succedendo i medesimi alla causa che obbliga lo stesso indegno alla restituzione.

(Art. 17). Si adottano tutte le osservazioni, cioè della Camera, e dei Senati di Nizza e Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 14. — Sono incapaci, come indegni*, . . . . . .

1. *Il condannato per aver* . . . . . .
. . . . *testatore; eccetto che il testamento sia posteriore al delitto, ed il testatore conoscesse il colpevole.*
2. *L'erede in età maggiore che* . . . . . .
. . . . *uccisione del testatore, non l'avrà denunziata alla* . . . . . .
. . . *nè a' suoi fratelli, o sorelle, zii, zie e nipoti, nè a' suoi affini nello stesso grado.*
3. *Colui* . . . . . (Non variato).
4. *Chiunque* . . . . . .
5. *Chiunque* . . . . . .
. . . . . *cangiarlo: egli* . . . . .
. . . . . .

*Art. 15. — L'erede escluso, come indegno*, dal *conseguimento* . . . . . .

*Art. 16. — Se chi è escluso* . (Non variato). .
. . . . *sia per diritto proprio, sia per diritto di rappresentazione.*

*L'escluso però non avrà sopra la parte di eredità devoluta a' suoi figli o discendenti*. . .
. . . . . .
. . . *patria podestà, nè potranno la madre o l'avia escluse ingerirsi, come tutrici dei proprii figli o nipoti nelle case a questi pervenute.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14). È paruto più ordinato che il terzo alinea, il quale accenna eziandio ad un fatto diretto dell'erede contro il testatore, debba susseguire il primo alinea, come reca l'articolo 727, Cod. fr., anche perchè dal più dovendosi scendere al meno delle offese fatte al testatore, sia più grave quella di cui parla il terzo alinea che non sia quella contemplata nel secondo.

Si è poi creduto che questa disposizione non si dovesse lasciare ristretta, come nel progetto, al caso: *di un'accusa capitale dichiarata calunniosa*, ma che si dovesse anche estendere a: *qualunque accusa di delitto punibile con pena infamante che fosse dichiarata calunniosa;* onde così togliere eziandio i varii dubbii insorti sul vero significato della parola: *accusa capitale*. Eppertanto il terzo alinea di cui si tratta fu riformato come segue, e collocato subito dopo il primo:

« Colui che ha accusato il testatore d'un de-
« litto punibile con pena infamante, e l'accusa
« sia dichiarata calunniosa, eccetto che il te-
« stamento sia posteriore all'accusa, ecc. ».

Sarebbesi poi osservato che l'espressione in principio: *il condannato*, senza far menzione *del contumace*, potrebbe far nascere il dubbio se il reo *condannato in contumacia*, il quale è dichiarato *morire nell'integrità de' suoi diritti*, abbia tuttavia succeduto in tal caso al da lui ucciso, od a chi tentò esso di uccidere, ed abbiasi perciò di preferenza a chiarire tal cosa in questo titolo del Cod. civ., cui si appartiene di dare o di negare la capacità di succedere.

Alla pluralità di 4 Membri contro 3.

I Membri della minoranza opinavano per redigere il primo alinea come segue:

« Chi avrà volontariamente ucciso o tentato
« di uccidere il testatore, sia che il reo fosse
« condannato, sia quando soltanto prima della
« di lui morte fosse stato intrapreso il proce-
« dimento criminale, eccetto che, ecc. ».

(Art. 15). Adottato all'unanimità.

(Art. 16). Adottato alla pluralità di 6 contro 1, il quale opinava per adottare l'art. 730 del Cod. franc. che vi corrisponde. Avrebbe pure osservato, esser qui fuori di sede il far menzione eziandio di colui che ha perduto il godimento dei diritti civili, se pure tale dichiarazione fosse necessaria.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14 o 709 Cod.). Il Guardasigilli, rispetto alla traslocazione proposta dalla Sezione, dice, che, se si riguarda la gravità dell'offesa, il num. 3 deve precedere al num. 2; ma se si riguarda l'ordine delle materie, il num. 2 deve susseguire al num. 1, parlandosi in amendue i casi dell'uccisione del testatore; onde vi è egualmente ordine nelle due redazioni.

È mantenuta la collocazione fatta nel progetto.

Il num. 1 dell'articolo è discusso.

Si opina da alcuni Membri, che debba mutarsi nel principio del presente alinea primo la parola: *il condannato*, con sostituirvi: *chi avrà volontariamente ucciso, ecc.*, siccome lo propose già il Senato di Piemonte. Osservasi in proposito che l'esclusione per causa d'indegnità deve aver luogo non solamente nel caso in cui l'erede sia stato condannato, ma anche quando, non avendo potuto seguire la condanna o per la morte di esso, o per altra causa, fosse data la prova che egli ha volontariamente ucciso, o tentato di uccidere il testatore. — La Commissione rispose al Senato di Piemonte, che l'ammettere incolpazioni di natura così atroce fuori del caso di seguita condanna potrebbe destare odii e dissensioni

funesti nelle famiglie; ma si crede che debba prevalere a tale considerazione quella della pubblica moralità, che sarebbe gravemente offesa a veder passare l'eredità dell'ucciso nelle mani dell'uccisore. Si aggiunge, che taluno sapendo di essere istituito erede in un testamento, e venendo a sua notizia, che il testatore abbia intenzione di rivocarlo, potrebbe essere spinto dall'interesse a dargli la morte, sperando di tenere celato il delitto, e, vedendosi poi scoperto, commettesse ancora un suicidio, nel qual caso non potendo più aver luogo la condanna, il suicidio dell'uccisore avrebbe l'effetto legale di far passare a' suoi eredi l'eredità dell'ucciso, che, senza questo suicidio, non avrebbe potuto esser trasmessa. — E, senza ricorrere al caso più raro del suicidio, potrebbe succedere che l'uccisore morisse naturalmente, prima d'essere condannato, passando anche allora l'eredità dell'ucciso agli eredi dell'uccisore. La legge avrebbe così l'effetto di creare un interesse per gli eredi dell'uccisore, nella pronta morte di costui.

Il Relatore riconosce la gravità delle considerazioni esposte, ma osserva che, fino a tanto che taluno non è dichiarato colpevole con una sentenza, deve presumersi innocente; nè si può derogare al principio di non pronunziare una condanna contro chi non è più in vita. Teme inoltre che non sia prudente di dare luogo ad un'azione, in cui si dovrebbero provare fatti rimasti segreti, e che verrebbero a compromettere l'onore e la quiete delle famiglie. Espone poi, che nella Sezione si è anche eccitato il dubbio, che si collegherebbe in parte colla questione attuale, che, cioè, nel caso in cui l'uccisore fosse condannato in contumacia, e venisse a morire nei cinque anni dalla pubblicazione della sentenza, egli trasmetta, o non, a' suoi eredi l'eredità dell'ucciso, attesa la disposizione contenuta nel titolo: *Dei diritti civili*, per cui si dichiara che il condannato in contumacia, morto nel suddetto intervallo, conserva l'integrità de' suoi diritti. Soggiunge poi che tale quistione consistendo nel punto, se l'indegnità possa essere opposta ai successori dell'indegno, vi sarà luogo a discuterla nell'esame di uno degli articoli susseguenti.

Il Guardasigilli dice, che quando l'uccisore è morto senza che sia seguita la condanna, sarebbe giusto per sè di ammettere gli eredi legittimi dell'ucciso a provare il delitto commesso, ma vi osta la considerazione di non procedere criminalmente contro chi è deceduto.

Credesi da un Membro che, anche dopo la morte dell'inquisito, debba ammettersi l'azione per danni ed interessi in via civile, e, se è ammessa per danni, non vede perchè non possa ammettersi l'azione, parimente in via civile, per provare che l'erede istituito nel testamento ha ucciso, o tentato di uccidere il testatore, e si è quindi reso indegno dell'eredità.

Viene poi osservato che nel titolo: *Dei diritti civili*, si è stabilito pel caso in cui il condannato in contumacia muoia nei cinque anni dalla pubblicazione della sentenza; che la sentenza contumaciale si avrà bensì per annullata quanto alle condanne penali, ma, in ciò che riguarda al risarcimento dei danni ed interessi verso la parte offesa, si osserverà il disposto delle leggi sulla procedura criminale (1). Fu con ciò ammesso implicitamente il principio, che, anche dopo la morte di questo condannato in contumacia si può agire per danni ed interessi dovuti alla parte lesa. Conseguentemente, nel modo stesso in cui per questa contestazione sui danni derivanti dal delitto si faranno prove in via civile, ed i Tribunali aggiudicheranno i danni quando il delitto sia provato, si potrà parimenti provare in via civile, che l'erede istituito nel testamento ha ucciso il testatore, e deve perciò essere escluso dall'eredità.

Il Guardasigilli dice che, se dopo la morte di chi ha commesso il delitto si ammette l'azione pei danni ed interessi, deve anche essere ammessa l'azione degli eredi legittimi dell'ucciso per far dichiarare l'indegnità, e per conseguenza l'incapacità dell'uccisore a ricevere per testamento, poichè, se l'azione non è perenta pei danni, non deve essere perenta neppure per l'indegnità.

Si osserva da un Membro che nel delitto di falso si può certamente provocare la falsità della scrittura anche dopo la morte dell'autore della falsità, e non vede quindi che vi sia ostacolo al provare il delitto commesso dall'erede anche dopo che egli è deceduto, per effetto di farlo dichiarare indegno di succedere al testatore: d'altronde non può ammettersi che l'eredità dell'ucciso abbia a passare agli eredi dell'uccisore, ripugnando ciò evidentemente alla pubblica morale.

È modificato il num. 1 dell'articolo, togliendovi le parole: *il condannato*, e scrivendo la disposizione come ora sta scritta al Codice.

Il num. 2 è adottato senza osservazioni: alle parole: *suoi fratelli*, è sostituito: *di lui fratelli*, ed invece di dire: *nello stesso grado*, viene detto in plurale: *negli stessi gradi*.

Il num. 3 è sembrato, dice il Relatore, che nell'espressione: *accusa capitale*, presentasse un senso più vago, risultando da alcune leggi del D. R. (2), che questa specie d'indegnità ha luogo anche per chi avesse accusato il testatore d'un delitto che non importasse la pena di morte, ma soltanto un'altra pena grave, e parendo anche ripugnare alla pubblica morale che sia erede colui che ha cercato di far condannare il testatore ad una pena infamante. La Sezione propose quindi quella redazione che già si disse.

---

(1) V. art. 36, Cod. civ.; art. 137, Cod. pen., ed art. 3, 4, 5 e 472, Cod. pr. crim.

(2) Pand., lib. 34, tit 9, *De his, quae ut indignis auferuntur.*

Il Guardasigilli riconosce che l'espressione: *accusa capitale*, potrebbe dar luogo a dubbio, ma tiene per altra parte, che, dicendo unicamente: *delitto punibile di pena infamante*, la disposizione rimanga troppo ampia. Osserva poi, non essere comprese in quest'ultima denominazione le pene capitali che non portano infamia, come sarebbe quella della fucilazione.

È redatto il num. 3, ed adottato nei termini che sia scritto ora al Codice.

Si fece solamente riserva di rinvenire sulla parola: *infamante*, pel caso in cui nel progetto del Codice penale si adottasse un'altra espressione (1).

I num. 4 e 5 sono adottati senza osservazioni.

L'articolo pertanto è adottato colle soprascritte varianti ai num. 1, 2, 3.

(Art. 15 o 710 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 16 o 711 Cod.). Il Relatore dice, presentarsi in quest'articolo la quistione degli effetti, che l'incapacità per causa d'indegnità debba produrre in riguardo agli eredi dell'indegno. Nel D. R. pare che non erano esclusi quando venivano per diritto proprio, ma non è ben definito se lo fossero, quando non lo potevano venire per diritto di rappresentazione. Il Cod. fr., all'art. 730, ammette alla successione i figli dell'indegno, soltanto quando vengono per diritto proprio: in altri Codici è però disposto diversamente, per una considerazione di naturale equità, che non permette di far sopportare ai figli una pena pel delitto del padre (*V. art.* 655, *Cod. di Napoli*, e 651 *Cod. di Parma*). La maggioranza della Sezione ha opinato di adottare la disposizione del progetto.

Un Membro che fu dissenziente nella Sezione dice, che le L. R. non ammettevano a succedere nell'eredità i figli di quello che se ne era reso indegno, ed il Cod. fr. fece già un gran passo nell'ammetterli, quando vengono per diritto proprio, onde non punire i figli pel delitto paterno, e trova giusto che siano ammessi in questo caso, ma crede che debbano essere esclusi quando vengono per diritto di rappresentazione, non potendo il rappresentante prendere ciò che poteva avere il rappresentato.

Il Guardasigilli osserva, che si tratta qui della successione testamentaria, per la quale non ha luogo il diritto di rappresentazione. La disposizione dell'articolo riguarda la legittima che avrebbe spettato di diritto al figlio escluso, ed è sembrato che non possa esser giusto di privare i discendenti di questo, di tale porzione di eredità, che è dovuta ai figli indipendente da testamento. Pone il caso d'un testatore che abbia istituiti eredi i suoi due figli, uno dei quali abbia ucciso il padre, e sia così divenuto indegno a succedergli: se i discendenti dell'uccisore non sono ammessi, tutta l'eredità spetterebbe all'altro figlio, mentre che se il figlio uccisore fosse morto, i discendenti di questo avevano un diritto positivo alla legittima. Inoltre se l'uccisore era figlio unico, i suoi discendenti prenderebbero tutta l'eredità, e non trova giusto, che abbiano nulla quando vi è un altro figlio.

Il preopinante spiega che la sua opinione si riferisce alle ultime parole della prima parte dell'articolo, ove si dichiaravano: *salvi i maggiori diritti che possono spettare ai figli dell'escluso, sia per diritto proprio, che per diritto di rappresentazione*; venendo con ciò a stabilirsi un principio applicabile alle successioni intestate.

Il Guardasigilli risponde, che le suddette parole contengono soltanto una riserva, non una disposizione, e la questione si presenterà nel titolo: *Delle successioni intestate*. La difficoltà eccitata dal preopinante, riferendosi unicamente a tale parte dell'articolo, propone di adottarlo colla riserva di rinvenire sulle ultime parole della prima parte. Accenna del rimanente che nella rappresentazione in materia di successioni non si opera una vera trasmissione di diritti, e la rappresentazione non è altro in sostanza che una sostituzione nel medesimo grado di persone diverse.

Dice un Membro, che, in tesi generale, non si ha diritto che sui beni lasciati dal padre. Se il padre ha perduto i beni per infortunio, il figlio ha niente: se gli ha scialaquati per prodigalità, o per altra causa, il figlio ha parimente nulla: gli sembra quindi che, se il padre con un delitto si è privato di beni che gli sarebbero spettati, vi sia ancora una maggior ragione per dire che il figlio non debba aver alcun diritto su questi beni.

Il Guardasigilli osserva, che non si tratta qui di beni del padre, ma dell'eredità dell'avo, su cui i nipoti da figlio hanno diritto alla legittima, quando è tolto di mezzo il padre; e che si distruggerebbero i legami di famiglia, qualora per l'indegnità del figlio si escludessero i discendenti di questo da ogni diritto di succedere all'avo. Si andrebbe anche contro la presunta volontà dell'avo, il quale non ha potuto avere l'intenzione di privare i suoi nipoti da figlio, perchè il padre loro si è reso colpevole d'un delitto.

Il preopinante crede necessario di maturare ulteriormente la quistione, e che si debba partire dalla base che i discendenti del figlio, che si è reso indegno di succedere, abbiano meno di un altro figlio.

*Adunanza* 11 *giugno* 1836.

Per le parole ultime della prima parte dell'articolo: *salvi i maggiori diritti*, ecc., è so-

(1) Non ebbe luogo ulteriore variazione, essendosi la parola: *infamante*, adottata nel Cod. pen., art. 24.

spesa la deliberazione, ed è fatta riserva di esaminarle dopo che sarà discussa quella parte del titolo: *Delle successioni intestate*, in cui si tratta dei diritti che possano avere i figli o discendenti di quelli che sono incapaci, od indegni di succedere.

*Quest' articolo, unitamente all'art.* 48, *secondo progetto di questo titolo, essendo in relazione col disposto degli articoli* 9 *e* 16 *progetto del titolo*: Delle successioni ab intestato, *la definitiva redazione degli stessi viene ultimata contemporaneamente; vedi quindi le discussioni che hanno luogo specialmente sotto il detto articolo* 16 *corrispondente all' art.* 929 *del Cod.*

---

Articoli stati soppressi al Codice, corrispondenti all'art. 909, Cod. fr.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 18. — *I medici ed i chirurghi ed altri uffiziali di sanità che avevano avuta la cura di una persona durante il corso della malattia, per cui sia morta, sono incapaci di conseguire verun vantaggio del testamento fatto durante il corso della medesima malattia.*

*L' istessa regola si osserverà rispetto agli speziali quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestato la personale loro assistenza al testatore.*

*I ministri di religione che avranno assistito il testatore durante l' ultima malattia non potranno approfittare delle disposizioni fatte dal medesimo nel corso della stessa malattia a loro favore.*

*Art.* 19. — *Sono eccettuate dal disposto dell' articolo precedente:*

1. *Le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente od ai servigi prestati.*
2. *Le disposizioni anche universali nel caso di consanguineità, od affinità fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che colui, a favore del quale venne fatta la disposizione, non si trovi nel numero di questi eredi.*

*Le stesse eccezioni si estendono ai ministri di religione.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 18). Forse converrebbe esprimere precisamente come all'art. 632 del Cod. di Parma, che il testamento sia fatto durante l' opera continuativa del ministero loro; se non che, frapporsi tra il confessore ed il penitente, angustiare amendue nel più sicuro e secreto modo di operare le restituzioni, le indennità e sgravarsi da altri pesi cui pur troppo bene spesso l'uomo non pensa seriamente che all'approssimarsi dell'estremo suo fine, può essere al sommo pericoloso e merita una ben seria considerazione.

Già alcuno dei Tribunali di Francia, e questo stesso Senato, non credettero dover, in forza di pari articolo del Cod. fr., circoscrivere legati fatti ad ecclesiastici, quando questi giurarono che non dovevano per nulla tornare a loro vantaggio, ma essere convertiti in usi pii dettati dalla coscienza del testatore, e neppure profittare a persone incapaci, a termine delle leggi vigenti.

Se questa modificazione, o quella infra suggerita all'art. 25, primo progetto di questo titolo, od altra migliore possano essere opportune, lo vedrà la saviezza del Governo, cui il Senato dovette specialmente avvertire questo delicatissimo argomento.

Per ultimo, ben altri essendo i riflessi che militano pei ministri della religione da quelli che possono regolare i legati fatti ai medici ed altri in questo titolo nominati, sembrerèbbe conveniente provvedere ai primi con un articolo separato.

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 18). Se un giusto riguardo alle umane fragilità dettò opportunamente al legislatore la disposizione dell' ultimo alinea di quest'articolo, tuttochè si creda che debbano essere ben rari gli esempi di ministri di religione così poco dal proprio dovere e dal pubblico pudore trattenuti, che si attentino di carpire disposizioni testamentarie a proprio favore, analogo motivo lo avrebbe dovuto indurre a prevedere altri casi, che pare al Magistrato potrebbero più frequentemente succedere.

E, per verità, se si considererà quanto sia l'amore che coloro che appartengono alle corporazioni religiose portano al corpo di cui fanno parte, e nel quale concentransi tutte le loro affezioni, se ne avrà argomento a temere, che alcune volte ve ne siano di quelli, i quali non si astengano dall' usare a benefizio delle corporazioni della ottenuta influenza sullo spirito del testatore, e ciò con tanta maggior propensione, in quantochè crederebbero il loro operato più scevro da ogni personale interesse, e si persuaderebbero, che, procurando il vantaggio del loro ordine, debbano far cosa degna di lode, anzichè di biasimo.

Epperlanto, ad oggetto di togliere ogni possibilità di siffatta natura di disposizioni, che sarebbero sempre la men retta espressione della volontà del testatore, e le quali, con non poco pregiudizio del pubblico bene, farebbero passare beni nelle mani-morte, il Magistrato ritenne opportuno che l' incapacità di cui parlava questo terzo alinea si estendesse a corporazioni religiose, cui appartenesse il ministro della religione, che avesse assistito il testatore nell'ultima sua malattia.

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 18). Nel primo periodo vi è un errore di stampa: *del*, invece di: *dal*.

Nell'ultimo periodo si propone la redazione seguente:

« I ministri della nostra santa religione ».

Da aggiungersi poi in fine dell'articolo:

« La stessa proibizione avrà pure luogo pei ministri degli altri culti ».

Una tale distinzione si crede non solo conveniente, ma necessaria, giacchè la religione cattolica è la sola dominante nello Stato.

(Art. 19). È da sopprimersi l'ultimo alinea, come inutile, perchè l'eccezione comprende i ministri di religione nominati nell'articolo precedente.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 19). L'époux médecin, pharmacien, peut-il être compris dans l'exception de l'article 19, n. 2, exprimée par les mots: *nel caso di affinità?*

Dans l'exception rigoureuse du mot: *allié*, le mari ne devrait pas être considéré comme *allié* de sa femme, car ce mot n'indique que le rapport qui résulte entre deux familles, d'un mariage contracté entres des membres de l'une et de autre.

On lit dans la glosse. *Ad leg.* affinitatis *comm. De success. — Vir et uxor non sunt affines, sed sunt principium et causa affinitatis.*

Cependant le langage des lois comprend aussi les époux dans la dénomination *d'alliés* ou *d'affins* Le § 3, liv. 5, tit. 4 des RR. CC. porte: *que le juge ne pourra recevoir l'acte d'insinuation d'une donation, lorsque, pour cause de parenté ou d'alliance, il ne pourrait être juge*; le § 17, liv. 3, tit. 10, porte: *que les juges seront tenus pour récusés lorsqu'ils appartiennent aux parties au troisième degré d'affinité.* Dans l'application de ces textes on n'a jamais douté que l'épouse du juge ne fût comprise sous la dénomination d'*alliés.*

Les lois françaises sous la dénomination d'*alliés* comprennent aussi les époux dans les articles 44, 66, 262, 283 du Code de procédure. Indépendamment de cette observation, qui ne permet pas de douter que l'époux médecin ne soit compris dans l'exception portée au num. 2 de l'art. 19 en faveur des alliés, on peut ajouter que la loi, qui fait un devoir aux époux de se donner mutuellement secours, et qui laisse aux époux la faculté de se donner par testament sans excepter le mari médecin (art. 35, pr. projet du prés. tit.) est bien suffisante pour faire comprendre dans l'art. 19, le mari médecin, sous la dénomination d'*alliés.*

L'art. 909 du Code fr., qui a donné lieu à quelques doutes sur la capacité de l'époux médecin est moins explicite que l'article du projet, il n'excepte que les parens jusqu'au quatrième degré sans faire mention des *alliés;* et cependant les Cours n'ont pas hésité d'admettre l'exception (arrêt de la Cour de Turin 16 avr. 1806. Cour de Cassation 30 août 1808.

Toutes ces observations paraissent suffire pour se dispenser d'énoncer les motifs que le Sénat aurait présentés pour étendre l'exception en faveur du mari médecin, ou pharmacien, si elle n'était assez clairement consacrée par le num. 2 de l'art. 19.

En conséquence cet article est adopté comme au projet.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 18). Il motivo sul quale si fonda il dubbio che, tra i Magistrati, il solo Senato di Piemonte ha eccitato sull'opportunità dell'articolo, non pare sussistere, perchè non è necessario, e neppure è da presumersi, che la restituzione o altra indennità lasciata per testamento si effettui per mano del sacro ministro che avrà assistito il testatore; *non mancheranno altre persone probe e fedeli cui questi possa commettere una tale incumbenza,* se pure il lascito non verrà fatto direttamente senza espressione di causa, lorchè sarà il caso più ordinario, e non sembra conveniente il lasciare luogo ad un giuramento, trattandosi di una disposizione proibitiva.

L'autorizzazione Sovrana richiesta per ragioni affatto diverse nel caso di lasciti fatti a corpi, ossia cosidette *mani-morte,* non sarebbe rimedio appropriato, dove, per la qualità delle disposizioni, di cui si tratta, non potrebbe interporsi con cognizione di causa.

Bensì si ravvisa conforme allo scopo della legge il dichiarare, come nell'art. 632 del Codice di Parma, che la disposizione relativa ai ministri di religione ha luogo se il *testamento sia fatto durante l'opera continuata del loro ministero.*

L'aggiunta suggerita dalla Camera dei Conti, quanto alle corporazioni religiose cui appartenesse chi adempie tale ministero, non si crede necessaria, rimanendo salvo, quanto alle corporazioni, ciò che è disposto sul bisogno d'autorizzazione per renderle capaci a ricevere.

La menzione bensì *dei ministri di altri culti,* suggerita dal Senato di Nizza, si reputa ammissibile, e basterà la parola generale: *culto,* usata parlando di essi, a dinotare la differenza, che la legge pone tra le diverse comunioni sotto tal nome comprese, e la cattolica chiesa.

(Art. 19). Si accoglie la soppressione chiesta dal Senato di Nizza relativamente all'ultimo alinea dell'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 17 — *I medici ed i chirurghi* . . . . . *vantaggio* dal *testamento* . . . . . *La stessa regola si osserverà rispetto agli speziali* . . . . . *I ministri della religione non potranno approfittare delle disposizioni fatte a loro favore dal testatore nel corso dell'ultima sua malattia se il testamento sia fatto durante l'opera continuativa del loro ministero.*

*La disposizione si applica ai ministri di culti solamente tollerati.*

*Art.* 18. — *Sono eccettuate dal disposto dell' articolo precedente:*

1. *Le* . . . . . .
2. *Le* . . . . . .
. . . . . *di questi eredi.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 17). Adottato all'unanimità.

Però, per non usare nel primo alinea della voce: *continuativa*, aggiunta ad: *opera*, si è pensato di lasciare quest'ultima parola senza veruna qualificazione, potendo la menzione espressa rendere talvolta illusoria la proibizione, stantechè anche un solo, o pochi, possono esercitare quell' ascendente che si teme e che è il motivo determinante della proibizione; è però sembrato meglio di lasciare la cosa alla decisione dei Tribunali nelle contingenze dei casi, e fu redatto l'alinea nei termini seguenti:

« I ministri della religione non potranno ap-
« profittare delle disposizioni fatte nel corso
« dell'ultima malattia del testatore, al quale,
« durante tale malattia, abbiano prestato l'opera
« del loro ministero ».

« Questa disposizione si applica anche, ecc. ».

(Art. 18). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 17 soppr. al Cod.). Il Relatore dice, che le disposizioni dell'art. 17, le quali corrispondono a quelle del Cod. fr. (art. 909), a quelle del Cod. di Napoli (art. 825), ed a quelle del Cod. di Parma (art. 632) (1) sono fondate sulla considerazione dell'ascendente che ponno prendere sul testatore nell'ultima sua malattia le persone ivi menzionate, e le espressioni gli sembrano ben calcolate per far sentire l'intenzione del legislatore. L'aggiunta che, in riguardo ai farmacisti, si vede fatta alla disposizione del Cod. fr., è diretta a togliere il dubbio che si è eccitato su quel Codice, pel caso in cui il farmacista non avesse prestata un'assistenza personale.

Viene osservato da un Membro, che, posta la disposizione del suddetto art. 17, un ammalato non avrebbe più il mezzo di fare quelle restituzioni per cui avesse obbligo di coscienza, ma fosse al tempo stesso necessario di tenerle segrete per evitare il disonore, come d'un furto che avesse commesso.

Il Relatore risponde, che nella maggior parte dei casi si rimetterà danaro a mano a mano, e che il fare un lascito al confessore paleserebbe troppo che il testatore era tenuto ad una restituzione.

Il Guardasigilli dice, che, siccome l'articolo riguarda soltanto il ministro della religione che abbia prestato l'opera continuativa del suo ministero, il confessore potrà ricorrere al parroco, o all'ecclesiastico di confidenza del testatore perchè lo assista esso, ed inoltre il testatore potrà fare un lascito ad una persona di sua confidenza, indicandogliene segretamente l'uso, od anche dicendogli soltanto di rimetterla al confessore od al parroco.

Il preopinante dice, che in molti luoghi non vi è altro ecclesiastico che il parroco, e non sempre il testatore ha una persona di sua confidenza; che inoltre, valendosi di una terza persona, il testatore dovrebbe confessare a due persone il furto che avrebbe commesso. Non si potrebbe poi fare il lascito al parroco, perchè questi, per debito del suo ministero, va continuamente a vedere e confortare l'ammalato, anche senza essere suo confessore.

Il Guardasigilli dice, che tutti gl'inconvenienti non possono togliersi, ma non debbono esaminarsi soltanto quelli che vi sono da una parte, essendo anche necessario di tener conto di quelli che esistono dall'altra onde attenersi a quella in cui ve ne siano minori. — L'inconveniente esposto non esiste che in casi speciali. Si suppone che la restituzione debba aver luogo per un fatto da tenersi assolutamente segreto, poichè si sia aspettato a pensarvi nell'ultima malattia, quindi che il testatore non abbia persona veruna in cui possa confidare; successivamente che il confessore abbia prestato esso l'opera continuativa del suo ministero. Il concorso di queste circostanze non è un caso frequente, ed è raro in ispecie che non si possa avere uno in cui riporre confidenza. — Esaminando dalla parte opposta, *gli ecclesiastici, per quanto sieno rispettabili, sono però uomini, epperò anch'essi soggetti a mancare.* Vi è poi il massimo interesse per la legge civile, non meno che per la legge canonica, che si abbia nei medesimi tutta la confidenza; onde è necessario di evitare anche il sospetto ch'essi possano abusare del loro ministero. Questo motivo è d'ordine pubblico e superiore, e diretto al decoro stesso del ceto ecclesiastico, ed a preservarlo da imputazioni calunniose. Tali considerazioni generali ed applicabili a tutti i casi prevalgono all'inconveniente che si è opposto, e per cui è d'uopo supporre una riunione di circostanze che non può essere frequente. — Del resto la legge non fa che dire ciò che un buon confessore farà sempre. Se egli conosce il proprio onore e la delicatezza del suo ministero, si guarderà dallo accettare il lascito che gli si volesse fare nel testamento, se non può palesare l'uso che egli farà del denaro, e presentarne un discarico. Quelli che accetteranno saranno soltanto *i non buoni*, o quelli che fossero tentati di approfittarne.

Il Relatore dice, che, oltre alle condizioni generali adottate dal Guardasigilli, vi sono anche ragioni speciali. Quando si sa che un testatore nell'ultima malattia ha fatto un legato al confessore, si conchiude tosto che egli ha com-

(1) Non che a quelle del Codice del Canton Ticino, art. 323.

messo qualche colpa, o qualche ingiustizia che l'obbligava ad una restituzione o che egli arrossiva di palesare, onde questo modo è il peggiore per chi voglia tenere il fatto segreto. Che se poi non si conchiude che il testatore abbia commessa una colpa od una ingiustizia, si dice allora che il confessore s' è valso della sua influenza per approfittare d'un legato. Non potendo essere sfuggita una delle due conclusioni, un uomo prudente non prenderà una via, per cui o espone sè, o il confessore, ad un biasimo. Nelle istruzioni poi ai confessori è anche loro raccomandato specialmente di nulla ricevere per qualunque titolo da quelli che si confessano ad essi. Soggiunge che, ammessi i lasciti che si fanno agli ecclesiastici che assistono l'ammalato, potrebbe talvolta succedere che i presunti eredi vedessero di mal occhio la presenza loro e cercassero anche di impedire che sieno chiamati.

Uno dei Membri dissenzienti dice, che questi inconvenienti non saranno mai gravi quanto quello indicato da uno dei preopinanti di non rimanervi talvolta il mezzo per l'ammalato di fare una restituzione, cui egli sia obbligato per dovere di coscienza. — Nè d'altronde è giusto che un testatore, il quale non abbia eredi prossimi, non possa nell'ultima sua malattia lasciare nulla al suo confessore od al suo medico che può esser stato il suo miglior amico; la quale considerazione crescerebbe ancora di forza se il medico o confessore fosse suo parente, però in grado meno prossimo di quello cui è fatta eccezione nell'art. 18. Osserva che questi avrebbero così un interesse ad allontanarsi nell'ultima sua malattia da quel testatore da cui potrebbero credere essere istituiti eredi, o di conseguire qualche legato.

Il Guardasigilli risponde, che la disposizione dell'art. 17 applicandosi soltanto al testamento fatto nel tempo dell'ultima sua malattia, chi vorrà istituire erede o dare un legato al suo confessore od al suo medico, farà il testamento mentre è sano. Qualora poi si credesse troppo ristretta l'eccezione fatta nell'art. 18 dei parenti ed affini sino al quarto grado, potrebbe esservi data una maggiore ampiezza, purchè non derivi un effetto contrario allo scopo che si propone la disposizione dell'art. 17.

Un Membro dice, che fin'ora non vi è stata una legge che vietasse i lasciti fatti nell'ultima malattia ai ministri della religione che hanno prestata l'opera del loro ministero, nè si è avveduto che venisse danno dal non esistervi questa proibizione, onde non vi sarebbe alcuna necessità di dare la disposizione proposta.

Il Guardasigilli osserva, che il punto di fatto del non essere avvenuti danni non è accertato, e si potrebbero anche addurre molti esempii in contrario.

Quello dei Membri, che per primo emise un avviso contrario alla disposizione, dice, che il principale ostacolo che egli trova ad inserirla nel Codice, si è quello di non esservi modo di presentarlo in un aspetto che non indichi una specie di diffidenza ingiuriosa pei ministri della religione.

Un nuovo Membro dell'opposizione opina di sopprimere la disposizione perchè nel fatto diverrà illusoria. Spiegando il suo pensiero, dice, che dalle osservazioni del Senato di Piemonte si scorge che il corrispondente art. 909, Cod. fr., fu da alcuni Tribunali di Francia, e dallo stesso Senato, inteso nel senso che non si dovessero dichiarare nulli i lasciti fatti ai ministri della religione presso l'ammalato, quando questi giurassero che non dovessero tornare per nulla a loro profitto, nè pervenire a persone incapaci a termini delle leggi, ma soltanto convertirsi in usi dettati dalla coscienza del testatore. La interpretazione che fu ammessa pel Cod. fr. sarebbe anche data per l'articolo in discussione, ed i termini di esso lo comportano egualmente, perchè la disposizione non è quella che il ministro della religione non possa *ricevere* il lascito, ma soltanto che non possa *approfittarne*, e siccome, morto il testatore, l'uso non sarebbe più conosciuto da altri che dal ministro della religione, sarà ammessa la dichiarazione giurata di questo. Se egli era tale da abusare dell'influenza del suo ministero presso il defunto, presterà anche un giuramento per ritenere il legato, e non essendo così ovviato all'abuso che si è avuto in vista nella disposizione, questa non servirà che a dimostrare una diffidenza verso i ministri della religione.

Determinandosi di procedere alla votazione, un Membro osserva, che la disposizione avrebbe una relazione intrinseca colla fiducia, poichè non si tratta dell'incapacità di *ricevere*, ma della proibizione di *approfittare*; ed opina quindi che la deliberazione sia differita, onde possa prima esaminarsi il sistema adottato dal progetto per le fiducie.

Il Consiglio è d'avviso di deliberare sull'articolo.

È posta ai voti l'ammessione o soppressione dell'alinea dell'art. 17 concernente alle disposizioni fatte a favore dei ministri della religione.

Alla pluralità di 9 voti contro 8 il Consiglio è d'avviso di sopprimere il detto alinea.

Il Guardasigilli dice, che, soppressa quella parte dell'articolo che riguarda i ministri della religione, non vi sarebbe più motivo sufficiente per conservare la disposizione relativa ai medici, chirurghi e farmacisti; propone quindi di sopprimere l'intiero articolo.

Un Membro crede utile di mantenere la disposizione pei medici e chirurghi.

Altro Membro dice, che l'influenza di queste persone sull'ammalato in ciò che riguarda alle sue disposizioni testamentarie è pure da temersi. Osserva però, che vi sarebbe una incongruità nel mostrare una diffidenza pei me-

dici, chirurghi e speziali, che non si mostrerebbe per quelli che esercitano certamente una maggiore influenza sull' ammalato.

Dalla votazione risulta la soppressione dell'intero articolo.

(Art. 18, soppr. al Cod.). Per conseguenza della precedente deliberazione, è anche soppresso il presente articolo.

---

Art. 712 (907). Il tutore non potrà mai trarre profitto dalle disposizioni testamentarie del suo amministrato fatte durante la tutela, e nemmeno da quelle fatte posteriormente, se non saranno state precedute dall'assestamento del conto definitivo, quando anche l'amministrato venisse a morire finita la tutela, e dopo l'assestamento del conto.

Art. 713 (907). Sono eccettuati dalla proibizione, di cui nell'articolo precedente, gli ascendenti de' prodighi o minori, i quali sono, o furono loro tutori.

La stessa eccezione ha luogo in favore del marito, o dei discendenti, che fossero rispettivamente tutori della moglie, o di un ascendente interdetti per causa di prodigalità (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Il tutore non potrà mai . . . . . precedute dall' assesto del conto . . . . . e dopo l' assesto del conto.*

*Art.* 21. — *Sono eccettuati dalla . . . . . La stessa eccezione . . . . . che fossero tutori della moglie, o . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 21). Nel secondo periodo si potrebbe aggiungere l'avverbio: *rispettivamente*, dopo il verbo: *fossero*, per togliere l'equivoco che nasce dal riferire alla moglie i discendenti.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 21). Si adotta la proposta del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Il tutore non potrà mai . . . . .* (Non variato).

*Art.* 20. — *Sono eccettuati dalla . . . . . .* (conforme al testo).

(1) In relazione coll'art. 718, Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 19, 20). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 14 giugno 1856.*

(Art. 19 o 712 Cod.). Si osserva che, finita la tutela del minore, e prima che vi sia stato l'assesto definitivo del conto, potrebbe succedere, che questi, dopo aver fatto testamento, si allontanasse per affari di commercio o altro motivo, lasciando a taluno l'incarico dell'assestamento del conto di cui egli più non si occupasse. Morendo poi il minore dopo che il conto fu assestato, gli pare che in tale caso sarebbe forse ingiusto di privare il tutore di quel lascito che gli fosse stato fatto dal suo amministrato.

Il Guardasigilli risponde, che quando la gestione della tutela fu regolare, il conto sarà presto assestato, e la disposizione servirà di impulso al pronto rendimento di esso.

Si preferisce l'espressione: *assestamento del conto.*

(Art. 20 o 713 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 714. I membri degli ordini monastici, e delle corporazioni religiose regolari non possono, dopo l'emissione de' primi voti, ancorchè temporarii, disporre per testamento.

I medesimi non possono neppure ricevere per testamento, salvo modiche pensioni vitalizie a titolo di livello.

Art. 715. Quelli fra i suddetti membri degli ordini monastici, e delle corporazioni religiose regolari, che avessero emessi voti perpetui, ove, sciolti legittimamente dai medesimi, rientrino nel secolo, riacquisteranno, ma solo per l'avvenire, la capacità di ricevere per testamento, e quella di disporre de' beni che avessero posteriormente acquistati.

Lo stesso sarà di quelli, che, avendo emessi soli voti temporarii, rientrassero nel secolo dopo il termine d'anni sei dall'emissione dei primi voti.

Ove però questi ultimi rientrassero nel secolo prima degli anni sei dall'emissione dei primi voti, s'intenderanno restituiti nel diritto non solo di disporre e ricevere, ma saranno altresì ammessi a chiedere l'esecuzione delle disposizioni testamentarie anche

anteriori fatte in loro favore, coi frutti però di un solo anno.

Art. 716. L'incapacità, di cui nei due articoli precedenti, non si applica ai membri delle corporazioni religiose secolari, salvo quanto fosse altrimenti stabilito per l'ammessione delle medesime nei R. Stati (1).

Art. 717 (910). I corpi e le persone morali in generale, di cui nell'art. 25, possono ricevere per testamento, salve però quelle modificazioni che per legge, o per speciali Regie Patenti sono, o venissero ordinate (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 22. — *I membri degli ordini monastici* . . . . . .
*I medesimi* . . . . . .
. . . *salvo delle pensioni* . . . .
*Art.* 23. — *Quelli che avessero emessi voti perpetui, ove sciolti* . . . . . .
*Lo stesso sarà* . . . . . .
. . . . . .
*Ove però* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 24. — *L'incapacità, di cui nell'articolo precedente, non si applica ai Membri delle corporazioni religiose secolari, salvo quanto fosse stato altrimenti stabilito per la loro ammessione nei R. Stati, o venisse con sovrana disposizione posteriormente ordinato.*
*Art.* 25. — *I corpi morali in generale, di cui nell'art.* 8 (*tit.* Del godimento dei diritti civili), *possono ricevere per testamento, mediante però autorizzazione del Governo, qualora si tratti d'immobili, e salve quelle modificazioni che per autorità sovrana venissero ordinate.*

---

(1) Questi articoli sono in relazione cogli art. 923 e 977 del presente Codice.

(2) Quest'articolo, in relazione pure coll'art. 986, resta neutralizzato dalla seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II.

Il Senato, ecc. Noi abbiamo ordinato, ecc.

Articolo unico.

Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici, o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con R. Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

Le donazioni tra vivi, e le disposizioni testamentarie a loro favore, non avranno effetto, se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.

Il nostro Guardasigilli, ministro segretario di Stato, ecc.

Moncalieri, il 3 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE.

*V.* GALVAGNO — NIGRA — COLLA. SICCARDI.

Vedi gli art. 1132, 1153 di questo Codice.

## OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 22). Quantunque le parole: *a titolo di livello*, già accennassero la natura delle pensioni, di cui parlava il secondo alinea di quest'articolo, cionondimeno, ad oggetto di segnare con maggior chiarezza e precisione i limiti, entro cui dovrebbero esser circoscritte le disposizioni permesse a favore dei religiosi, parve al Magistrato che non sarebbe inopportuna l'aggiunta dell'epiteto: *modiche*, alla parola: *pensioni*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 25). Si ravvisa conveniente l'autorizzazione del Governo anche pei beni mobili, e massime pel denaro, ad impedirne l'invio in paese estero, ed a porre un freno a certe disposizioni inconsideratamente fatte a pregiudizio dei congiunti. Ma si crede per altra parte che sia congrua una tale autorizzazione per un tenue oggetto. Si propone pertanto di sostituire alle parole: *qualora si tratti di immobili*, l'espressione seguente: *qualora si tratti di somma o valore che ecceda le lire duemila.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 25). Troppo manifesto è il danno che viene alla società dall'accumularsi senza misura gli stabili sotto il dominio di mani-morte, perchè non si cerchi di porvi rimedio; ed a questo salutare scopo è dettato l'art. 25.

Ma siccome la sua disposizione, ristretta ai soli immobili, esclude dalla necessità dell'autorizzazione del Governo i lasciti di cose mobili, egli è pur troppo da temersi, che, malgrado quella disposizione, si verifichi sempre il danno, che essa è diretta a prevenire. Ed invero le largizioni verso le mani-morte non in altro per lo più consistono che in cose mobili, segnatamente nei paesi che vivono d'industria e di commercio, quale si è il Ducato di Genova, dove esistono patrimonii cospicui di cose meramente mobili. Non essendo per legge proibito ai corpi morali di acquistare stabili per via di compere, i lasciti di cose mobili possono di leggieri investirsi nell'acquisto d'immobili, e per tale modo arriverà che in processo di tempo le mani-morte riuniscano una gran massa di stabili sotto il loro dominio, e si renda affatto illusoria la disposizione del nostro articolo che mira a porvi argine. A questo grave inconveniente se ne aggiungerà un altro non meno grave, ed è che, mentre per rispetto agli immobili la saviezza del Governo, facendo uso della facoltà che l'articolo gli ha opportunamente riserbata, saprà sempre modificare e ridurre in favore dei congiunti, massime poveri, forse troppo ingiustamente esclusi dal testatore, le immoderate largizioni che per un mal inteso zelo o per altro men retto fine venissero fatte a mani-

morte, di questo conforto detti congiunti rimarrebbero defraudati, quando si tratti di eredità consistente in cose mobili, ovvero di legati così vistosi da assorbire tutto l'asse ereditario o gran parte di esso.

Mosso da queste considerazioni, ed anche dall'esempio di altre moderne legislazioni (Cod. fr., art. 910; Cod. sicil., art. 826; Cod. parm., art. 638) che hanno indistintamente in ogni caso prescritta l'approvazione del Governo, il Senato è venuto nella determinazione di proporre che l'articolo sia concepito in modo, che la regola abbracci così i mobili come gl'immobili, dispensando bensì dalla necessità dell'approvazione gli atti di liberalità, il di cui valore non ecceda, p. e., Ln. 1000, sia che si tratti di cose mobili, che d'immobili, perchè in questo caso per la tenuità del lascito non sono da temersi le conseguenze qui avanti rilevate.

Per ottenere quest'intento basterebbe che alla espressione: *qualora si tratti d'immobili*, fosse sostituita la seguente: *qualora si tratti di cose si mobili che immobili, eccedenti il valore di lire nuove mille.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 23). Quanto savia ed opportuna si è la disposizione dell'articolo presente nella parte che vieta ai corpi morali in generale di ricevere per testamento senza precedente autorizzazione del Governo, come quella che mira a tutelare il ben pubblico dello Stato, od a favorire l'agricoltura, il commercio e la libera contrattazione, altrettanto pericolosa è sembrata la restrizione che si fece ai soli beni immobili, giacchè l'essere questi in oggi indistintamente soggetti ai pubblici tributi; toglie ogni idea che per questo solo, come negli andati tempi, siasi stabilita la detta proibizione.

E dove la medesima si adottasse ristrettivamente ai beni stabili, pressochè inutile tornerebbe il posto divieto, poichè per essa si lascierebbe a chiunque aperta e libera la strada di fare indirettamente ciò che direttamente non è dalla legge permesso.

Adottata tale restrizione, a chiunque cadesse nell'animo di fare a qualche corpo morale un lascito egregio, veggendo la difficoltà che incontrerebbe ove gli legasse beni immobili, si appiglierebbe naturalmente al partito più facile ed ovvio di lasciargli invece altrettanta somma di denaro, che già tenesse a tale uopo in serbo, o prescriverebbe che si procacciasse dalla vendita de' suoi beni.

I corpi morali poi, convertendo tali lasciti nell'acquisto di beni stabili, verrebbero indirettamente, come si è detto, conseguendo ciò che loro vieterebbe la legge di fare senza una precedente autorizzazione del Governo.

Perciò il Senato sarebbe d'avviso che si togliessero dall'articolo le parole: *qualora si tratti d'immobili* ad esempio eziandio di quanto venne in tal parte dalle altre nazioni adottato.

Nè avranno motivo di dolersi di cotale disposizione i corpi morali, poichè, oltre al trovarsi già essi, quanto agli ecclesiastici, mediante i seguiti concordati, e gli altri, per disposizioni governative o private, convenientemente provvisti, l'esimia e sperimentata pietà e munificenza dei Nostri Sovrani toglie loro il pericolo di perniciose conseguenze dalla nuova legge.

Che se paresse troppo duro ed incomodo il sottometterli all'autorizzazione del Governo per tenui legati di mobili, o danaro, non potrebbe a favor di questi legati stabilirsi una eccezione nel limite, p. e. segnato quanto alle disposizioni permesse farsi per scheda o nota dall'art. 86 del presente titolo, primo progetto?

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 23), Après le mot: immobili, ajouter: *ed allorchè si tratterà di mobili o denaro eccedenti il duodecimo dell'eredità del testatore.*

L'article a pour objet de présenter una garantie pour empêcher l'accumulation des biens immeubles entre les mains des établissements publics; déjà le Réglement de Savoie témoigne de la sollicitude de nos législateurs sur ce point; ce réglement renferme diverses défenses aux Corporations de main-morte d'acquérir par dispositions de dernière volonté ou à titre de dot. D'après l'article du projet, le Souverain sera toujours à même, en conciliant l'intérêt de ces établissemens avec ceux de l'État, de poser les limites qu'il jugera convenables à l'agrandissement de leurs propriétés.

Cependant cette disposition ne pourra prévenir tous les abus, si l'on ne détermine la qualité que les établissemens publics peuvent recevoir d'une succession en valeur mobilière, ou en argent, à défaut d'une limitation à cet égard; pour soustraire ces libéralités à la sanction de S. M., il suffira au testateur de convertir ses immeubles en argent, en créances ou de gréver son héritier de legs de sommes considérables, par lesquels il pourra même absorber la plus grande partie de son héritage.

Il faut convenir qu'il sera toujours difficile d'empêcher les libéralités secrètes ou déguisées; cependant la restriction proposée étant admise, toute infraction à la loi devenant un acte illicite, quelque forme qu'on lui donne, la disposition ainsi modifiée pourra servir à contenir par la conscience les administrateurs qui considéreront, comme un premier devoir, la soumission et l'obéissance à la loi du Souverain.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 22). Si adotta la proposta della Camera dei Conti.

(Art. 23). Si concorre nelle considerazioni esposte, analoghe pienamente all'oggetto ed alla mente dell'articolo, e per le quali si chiede che nei lasciti fatti a favore dei corpi o sta-

bilimenti si estenda anche ai mobili la necessità dell'autorizzazione prescritta allorchè si tratta di stabili. La Commissione pertanto pensa che per quest'ultima specie di beni convenga mantenere senza alcuna menzione la disposizione del progetto, la quale è conforme a quanto da tempo antico era stabilito dal noto § *Collegiis* delle Costituzioni di Milano (1), ed in altre provincie aveva luogo in forza di usi particolari o di leggi promulgate da nostri Sovrani; e che l'eccezione dedotta dalla tenuità del lascito, solo riguardar debba i lasciti in denaro, od altre cose mobili; in ordine quindi al limite al disopra del quale cominci, per tal sorta di liberalità, la necessità dell'autorizzazione sovrana tra le varie relative proposte le parve conveniente il fissarlo alla somma o valore di Ln. 2000.

Nel riordinare la redazione su queste basi la Commissione, per togliere altresì il dubbio che avrebbe potuto eccitarsi dal parlarsi in quella solo di corpi morali, mentre la disposizione deve essere applicabile a tutte le specie di pubblici stabilimenti ed Opere pie, comprese sotto il nome di *persone morali*, le quali nell'art. 8 titolo *Del godimento di diritti civili* sono dichiarate soggette alle ivi accennate modificazioni nell'acquisto dei loro diritti, ha adottato perciò la locuzione: *corpi e persone morali*, come nella redazione che segue.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *I Membri degli ordini* . . . . . (Conforme al testo).

*Art.* 22. — *Quelli che avessero emessi voti perpetui, ove* . . . . . (Non variato).

*Art.* 23. — *L'incapacità di cui nell'articolo precedente* . . . . . (Non variato).

*Art.* 24. — *I corpi e le persone morali in generale, di cui nell'art.* 8 (tit. Del godimento dei diritti civili), *possono ricevere per testamento, mediante però autorizzazione del Governo, e sotto quelle modificazioni che per autorità Sovrana venissero ordinate; non è però necessaria la suddetta autorizzazione per lascito di cose mobili non eccedenti la somma od il valore di lire due mila.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Articoli 21, 22, 23, 24). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Articoli 21, 22, 23, o 714, 715, 716 Cod.). Dice il Relatore, quanto all'art. 21 che l'incapacità di disporre, come di ricevere, per testamento, dopo l'emissione dei voti religiosi, è stabilita presso di noi da tempo antico da un Editto del Duca Emanuele Filiberto del 1593 (2) e fu sempre mantenuta dappoi.

Il susseguente art. 22 provvede al caso del ritorno al secolo per lo scioglimento dei voti perpetui, o quando i voti fossero soltanto temporarii; l'individuo allora riacquista la capacità, ma solo al tempo avvenire, non potendosi ammettere una retroattività che turberebbe lo stato delle famiglie: la condizione di quelli che emettessero solo voti temporarii non sarà la medesima di quelli che hanno emessi voti perpetui, se non dopo che sarà trascorso il termine di sei anni dall'emissione dei primi voti.

Nell'art. 23 sono poi eccettuati i Membri delle corporazioni religiose secolari, ma si è dovuto considerare che negli ultimi tempi furono istituite varie specie di corporazioni religiose, che non sono sempre totalmente secolari, benchè ne sia loro dato il nome, e potendo esserne introdotte altre, che più o meno si discostassero dalle vere corporazioni secolari, si è lasciata la cosa alle determinazioni particolari, che per ciascuna di esse saranno date dal Governo.

Sono state prese da un Membro informazioni sulla natura dei voti che sono emessi in varii Ordini o corporazioni religiose, ed espone essergli risultato che, posta la disposizione contenuta nell'art. 23, sarebbero inutili le parole: *ancorchè temporarii*, inserite nell'art. 21, e potrebbero dar luogo anche a qualche dubbio. Fra gli Ordini regolari formanti l'oggetto dell'art. 21 non ve n'ha alcuno in cui i voti siano temporarii; ed anche nei Gesuiti, ove i Membri possono essere dispensati dal superiore quando non hanno ancora emesso il quarto voto, la natura dei voti è quella di esser perpetui.

Il Relatore crede opportuno di mantenere le parole, *ancorchè temporarii*, perchè la considerazione che i voti, sebbene perpetui negli Ordini regolari per parte di chi gli emette, considerati però in rapporto all'ordine, rimangono temporarii quando i superiori possono rimandare l'individuo che in tale caso resti sciolto dai voti.

Il Guardasigilli dice che questi articoli hanno dato molto studio alla Commissione. Nei tempi addietro, e risalendo anche soltanto a trenta anni, era facile il dire quali corporazioni religiose fossero regolari e quali secolari, ma in ora non è più possibile; da varii anni furono istituite nuove specie di corporazioni religiose, che non si saprebbe indicare se debbano annoverarsi fra le une, o fra le altre. Non potendosi prevedere nè quali corporazioni saranno ulteriormente istituite, nè quali saranno le regole o costituzioni loro, e divenendo quindi impossibile di fare sin d'ora una positiva applicazione, la Commissione ha creduto di doversi attenere ai principii generali. Si è quindi detto che, se i voti non sono perpetui, ma emessi soltanto per alcuni anni, la condizione dei Membri di quella corporazione rimarrà stabile dopo trascorso un certo termine,

(1) L. 4, tit. *De poenis.*

(2) V. Fabro def. 44, *De Sacros. Eccl. junct.* def. 8, 25, *De inof. test.*

e nel fissare quello di anni sei si ebbe in vista l'Ordine dei gesuiti, ove i primi voti sono fatti per cinque anni, e la corporazione di donne, detta del *Sacré cœur*, ove si emettono i voti parimente per cinque anni. In quanto poi alla natura delle corporazioni, se dovessero queste aversi per regolari, o per secolari, si è detto che saranno quali esse risulteranno dalla ammessione fatta dal Governo.

Un Membro osserva che, trattandosi qui della capacità, od incapacità dei Membri delle corporazioni religiose, le ultime parole dell'articolo 23: *o venisse per Sovrana disposizione posteriormente ordinato*, lascerebbero il dubbio, che, quando per considerazione d'ordine pubblico le condizioni dell'ammessione d'una corporazione fossero cangiate, tale cambiamento retroagisse anche sulla capacità dei Membri entrati precedentemente nella corporazione, la qual cosa non sembrerebbe giusta, poichè i medesimi non avrebbero forse abbracciato quell'Istituto se avessero saputo d'incorrere una incapacità.

Il Guardasigilli crede veramente che quelle parole non sieno necessarie, perchè dall'un canto il Re potrà sempre ordinare quello che crederà conveniente, e per altra parte non si vorrà mai che il cangiamento che venisse a farsi nella natura della corporazione abbia ad influire sulla capacità dei Membri entrati precedentemente nella corporazione, se non in quanto questi consentissero a rimanervi. Soppresse poi le suddette parole, trova necessario di togliere anche la parola: *stato*, nella precedente frase: *salvo quanto fosse stato altrimenti stabilito per la loro ammessione.*

Un Membro osserva che nel principio del predetto art. 23 pare esservi errore nel dire: *l'incapacità di cui nell'art. precedente*, sembrando doversi scrivere: *incapacità di cui nell'art.* 21.

Il Guardasigilli propone di dire: *incapacità di cui nei due articoli precedenti.*

Il preopinante osserva ulteriormente, che nel principio dell'art. 22 è d'uopo dire: *quelli fra i suddetti Membri*, affinchè la disposizione non si applichi se non ai Membri degli Ordini monastici o religiosi.

Un Membro dice, che, se si crede opportuna quest'aggiunta, converrebbe di preferenza ripetere la qualificazione contenuta nel principio dell'art. 21.

L'art. 21 è adottato senza variazioni.

Nel principio dell'art. 22 si scrive: *quelli fra i suddetti Membri degli Ordini monastici e delle corporazioni religiose regolari che avranno emessi voti perpetui, ove, ecc.*

L'art. 23 è adottato come segue:

« L'incapacità, di cui nei due articoli prece-
« denti, non si applica ai membri delle corpo-
« razioni religiose secolari, salvo quanto fosse
« altrimenti stabilito per la *loro* ammessione
« nei R. Stati ».

*Adunanza 2 gennaio 1837.*

È detto nel fine dell'articolo: *salvo quanto fosse*, ecc. Per ovviare l'ambiguità che potesse talvolta nascere dal relativo: *loro*, il quale sarebbe anche applicabile a: *Membri*: mentre che s'intende designare le *corporazioni*, si scrive: *per l'ammessione delle medesime nei Regi Stati.*

*Seguita l'adunanza 14 giugno 1836.*

(Art. 24 o 717 Cod.). Il Relatore dice, che la Sezione, nell'adottare l'articolo, fu mossa dagli stessi motivi che hanno determinato la Commissione. Questi motivi sono che il principio ivi consegnato, e già vigente in varie parti de' Regii Stati, cioè nella Savoia da un tempo immemorabile, con esservi inoltre stato richiamato dall'editto del Duca Emanuele Filiberto (1593), e dai Regolamenti del 1723, 1730 e 1773, nei paesi detti di nuovo acquisto in forza di un articolo delle Costituzioni del Ducato di Milano, detto il *paragrafo* Collegiis, che fu sempre mantenuto in quelle provincie; nel Ducato di Genova poi in forza delle leggi francesi in tale parte vigenti. Vi è aggiunta la considerazione che l'autorizzazione speciale del Governo è prescritta in quasi tutti i paesi, e che si tratta di una regola d'ordine pubblico, la quale senza proibire gli acquisti, tende ad impedire un accumulamento troppo grande delle proprietà, ed a mantenere i corpi morali in quella situazione che è la più conforme alle condizioni della loro esistenza nello Stato.

Temesi da un Membro che questa legge produca l'effetto di diminuire d'assai i lasciti ai corpi morali ed opere pie, non amandosi generalmente che il Governo intervenga nello eseguimento del proprio testamento, e dovendo poi anche il testatore pensare al caso in cui non fosse accordata l'autorizzazione per dare subordinatamente un'altra destinazione al lascito. Si crea inoltre un interesse contrario per parte dei parenti e degli eredi, i quali allegando o la povertà od altre circostanze, faranno opposizione all'autorizzazione, ed il Re avrà a decidere ogni volta una contestazione tra la pia opera ed i parenti, con esaminare se sieno preponderanti i motivi addotti dall'una o quelli addotti dagli altri. E non potendo il Sovrano, come è evidente, entrare egli stesso ad esaminare questi particolari, gli sarà forza di rimettersi al parere altrui, e variando le persone, ora vi sarà una massima, ora l'altra, ora si faciliterà sulle autorizzazioni, ed ora vi si andrà con più rigore, ed il testatore non potrà mai avere una certezza sull'eseguimento della sua disposizione.

Fa presente un Membro che, ciò che è detto pei lasciti fatti per testamento, avrà luogo anche nelle donazioni, per le quali nel progetto si rimanda al presente titolo in quanto alla capacità di ricevere. L'esperienza poi ha dimo-

strato, vigenti le leggi francesi, che la necessità dell'autorizzazione del Governo scemava moltissimo i lasciti.

A quest'ultimo proposito viene risposto che al tempo delle leggi francesi ciò che aveva fatto diminuire i lasciti, non era la necessità dell'autorizzazione, ma ben altre circostanze. Sotto il Governo presente non si avrà mai il dubbio che l'autorizzazione sia ricusata senza gravi motivi, potrà inoltre farsi un Regolamento, il quale fissi le massime che saranno seguite dal Governo nell'accordare l'autorizzazione.

Il Guardasigilli dice, che i Corpi morali, a differenza delle persone, non possono possedere, se non colle condizioni o modificazioni che le leggi giudicano di apporvi. I beni che possedono questi Corpi si tolgono dal commercio, non dovendo per sè essere alienati, e se è illimitata la facoltà di acquistare, possono giungere ad una quantità tale a derivarne un grave danno pel pubblico interesse. Queste considerazioni e le conseguenze che ne emergono furono sentite da tutte le legislazioni. Nell'Austria vi è questa legge sull'autorizzazione che fu stabilita da Leopoldo I, rinnovata da Carlo VI, e quindi da Maria Teresa. Nella Lombardia vi è la Costituzione antichissima, detta il *paragrafo* Collegiis, osservata sempre ed estesa ancora con una prammatica del 1767. Nella Toscana vi è una legge del 1751, ed altra del 1769. A Napoli ed a Parma vi è la stessa disposizione nei Codici (1). Venendo poi ai Regii Stati, consimile legge esiste da lunghissimo tempo nella Savoia; nelle provincie smembrate dal Ducato di Milano fu sempre conservata la costituzione di quel Ducato, di cui sopra è fatta menzione; nel Ducato di Genova è vigente da 30 anni la disposizione del Cod. fr., art. 910, Pel Piemonte non vi era una legge, ma già nei tempi andati si sono date disposizioni dirette a diminuire gli acquisti delle mani-morte.

È inoltre da notarsi che varie fra le leggi menzionate proibiscono anche a questi Corpi di acquistare stabili a titolo oneroso, la Commissione non ha però creduto che si dovesse andare tant'oltre, essendo meno da temersi che per questo mezzo siano fatti grandi accumulamenti.

Credesi da uno dei preopinanti, che non solo *non sia dannoso*, ma anzi *sia utile* al pubblico, che le Opere pie ed altri pubblici stabilimenti *siano ricchi*. Se sono istituti di educazione, sarà educato un maggior numero di persone; se sono spedali, sarà ricoverato un maggior numero di poveri od infermi, e così per gli altri stabilimenti di beneficenza. Potrebbe solo esservi un male quando assolutamente fossero stravicchi, ma giunti a questo punto il Governo potrà sempre proibir loro di acquistare ulteriormente, ed ordinare inoltre che una parte dei redditi, quando questi fossero eccessivi, debba essere destinata ad un determinato uso di pubblico vantaggio.

Il Relatore risponde, che il provvedimento indicato dal preopinante potrebbe soltanto applicarsi a quei corpi morali che sono intieramente sotto la mano del Governo; esistervene però altri che non lo sono del pari, come i corpi ecclesiastici ed i benefizii, pei quali, quando fosse divenuto dannoso lo accumulamento dei beni, il Governo potrebbe incontrare imbarazzi nel provvedervi.

Il preopinante dice, che, anche per questi corpi, il male sarebbe soltanto quando fossero stravicchi, ma nè per questi, nè per le opere pie o pubblici stabilimenti aversi a temere che ciò succeda per forse 200 anni avvenire, onde si avrà tutto il tempo a provvedervi; doversi inoltre avvertire, in quanto ai beni della Chiesa, che più le saranno fatti lasciti e meno avranno a contribuire le Regie Finanze per le occorrenze della religione; divenire poi anche i beni ecclesiastici una grande, e *forse la sola risorsa* in tempi critici o di guerra, come lo sono stati per lo passato, prendendosi i concerti colla S. Sede. Ogni cosa bene considerata gli pare che vi sia pel pubblico più utile che danno nell'essere ricchi questi varii corpi di stabilimenti.

Il Guardasigilli osserva, che la disposizione dell'articolo non proibisce punto i lasciti fatti ai corpi morali, onde le considerazioni addotte non fanno ostacolo in contrario alla legge e le conseguenze di esse, e non si dissente da quella soltanto che non sarà conveniente di negare l'autorizzazione, come difatti non sarà negata dal Sovrano se non vi sono gravi motivi. Siccome poi si riconosce anche dai Membri contrarii che vi sarebbe danno quando questi corpi fossero stravicchi, la quistione è quella se il male abbia a prevenirsi, ovvero a lasciar che succeda per provvedervi poi. L'aspettare che siano giunti a quel grado di ricchezza, in cui sarebbe indispensabile di porre un limite assoluto, è un differire il provvedimento a quel tempo, in cui non si potrebbe più procedere che in modo odioso. Un capitolo, un convento, un pubblico stabilimento sarà ricco, ed un'altro non lo sarà, e si dovrà quindi proibire gli acquisti ad uno mentre che non si proibiscono ad un'altro. È inoltre necessario che il Governo abbia i mezzi di conoscere i legati che sono fatti a questi corpi, e quale sia la consistenza dei loro redditi e beni. La legge poi esiste già in varie parti dei Regii Stati, e verrebbe a togliersi qualora il presente articolo non fosse inserito nel Codice. Il sopprimervi una disposizione che esiste in tutti gli altri Codici, che è conforme in quasi tutte le legislazioni, che è vigente in varie parti dei Regii Stati, farebbe credere che si fosse rivocato in dubbio un diritto inerente alla sovranità, che è quello di limitare gli acquisti delle mani-morte.

(1) Art. 826, Cod. di Napoli; articoli 638, 878, 1899, Cod. parmense.

Uno dei preopinanti dice, che il diritto sui Corpi che sono nello Stato è certamente inerente all'autorità Sovrana, e nella opinione dei Membri che sono contrarii all'articolo non è punto conteso il diritto, ma soltanto la convenienza della disposizione. Egli la crede dannosa pei due motivi addotti, che ne avverrà una diminuzione nei lasciti, e che i beni di questo Corpo sono una gran risorsa per lo Stato nei tempi difficili.

Un Membro opina che la disposizione debba essere redatta in modo a stabilirsi bensì che per questi Corpi deve precedere l'autorizzazione del Governo perchè possano acquistare, ma, data questa una volta, sia continuativa e non abbia ad impetrarsi volta per volta ad ogni lascito; quando poi fossero divenuti stranicchi, il Governo potrà sempre ordinare che sia fatto dei beni quell'uso, che giudicherà opportuno di prescrivere. Crede del rimanente che per lungo tempo non abbia a temersi che divengano stranicchi nè i Corpi ecclesiastici nè le Opere pie.

Il Guardasigilli osserva, che la conseguenza di tale disposizione sarebbe quella che tutti i Corpi morali attualmente esistenti dovrebbero ricorrere per ottenere l'autorizzazione di acquistare, essendovene pochissimi che abbiano avuta l'autorizzazione speciale del Governo; che se poi la disposizione s'intendesse nel senso che i Corpi già attualmente esistenti abbiano la facoltà di acquistare senza autorizzazione, si distruggerebbe l'articolo indirettamente e si toglierebbe anche la legge in quelle parti dei Regii Stati ove è attualmente vigente. Fa inoltre presente, non impedirsi punto coll'articolo che sia data ad un Corpo morale o pubblico stabilimento un autorizzazione di ricevere lasciti per 20, 30, 40 anni, senza ricorrere volta per volta. Non crede che possano ammettersi modificazioni che tocchino all'essenza del principio, ma qualora si potessero conciliare le opinioni coll'allargare la cifra fissata nell'articolo, per quei lasciti in cui non sarà necessaria l'autorizzazione, aderirebbe a portarla a lire nuove cinquemila.

Si osserva da un Membro che, dicendosi nell'articolo: *sotto quelle modificazioni che per autorità sovrana venissero ordinate*, i testatori temeranno che nelle autorizzazioni si disponga in certo modo della somma, accordandone, p. e., una parte all'Opera pia, ed un'altra ad uno o ad altro dei parenti, la qual cosa sarebbe contraria alle intenzioni di chi ha fatto il lascito.

Il Guardasigilli dice, che ciò non sarebbe più una modificazione, ma una commutazione di volontà, e non avere punto inteso la Commissione di dare tale disposizione. Scorgendo poi dall'osservazione del preopinante che le suddette parole potrebbero talvolta essere intese nel senso da esso indicato, aderisco al sopprimerle.

Un Membro, che era dapprima contrario all'articolo, opina che, tolte le suddette parole e portata la cifra a lire 5 mila, il medesimo possa essere ammesso, trovando necessario che il Governo abbia un'ingerenza e possa conoscere i lasciti fatti ai corpi morali.

Un altro Membro opina che l'eccezione fatta pei lasciti non eccedenti il valore di Ln. 2 mila e che ora si porterebbe a 5 mila sia estesa anche agli stabili ai quali tale eccezione non si applicherebbe per esser detto nell'articolo: *lasciti di cose mobili*. Propone quindi di togliere le parole: *di cose mobili*.

Il Guardasigilli dice, che per gli stabili vi sono motivi maggiori per la necessità dell'autorizzazione. Propone per modo di transazione di eccettuare anche i lasciti di stabili d'un valore non eccedente le Ln. 2 mila.

Non si crede da un Membro opportuno di fare una distinzione per la somma tra i mobili e gli stabili. Osserva anche non derivarne una differenza nell'effetto, poichè col danaro proveniente dai lasciti di cose mobili si potranno comperare beni stabili.

Il Guardasigilli aderisce, per conciliare le opinioni, a comprendere anche nell'eccezione gli stabili d'un valore non eccedente le lire nuove 5 mila.

È posto ai voti l'art. modificato come segue:

1. Togliendo le parole: *sotto quelle modificazioni che per autorità Sovrana venissero ordinate;*

2. Sopprimendo dopo: *lasciti*, le parole: *di cose mobili*, onde comprendere nell'eccezione anche *gli stabili*;

3. Portando il valore a Ln. 5000 a vece delle sole Ln. 2000.

Otto Membri votano per l'articolo così modificato.

Tre Membri escludono gli stabili dall'eccezione, e nel rimanente votano per l'articolo modificato come sopra. Uno però di questi aderisce al comprendere anche gli stabili nella eccezione, qualora sia tale l'opinione della maggioranza.

Un'altro Membro ammette la soppressione delle parole: *sotto quelle modificazioni*, ecc., ma nel rimanente opina di mantenere la somma di Ln. 2 mila, e di escludere gli stabili dall'eccezione.

Il conte Adami, il conte di Collegno, il cavaliere di Casanova, ed il marchese di Balestrino (i quali richiedono di essere indicati nominativamente) sono d'avviso, che debba bensì esservi l'autorizzazione del Governo perchè questi Corpi possano acquistare, ma che non debba essere necessaria volta per volta; onde non ammettono l'articolo in questo senso. Posto però che non sia adottata la loro opinione, preferiscono all'articolo del progetto quello che è in ora proposto siccome più largo.

Alla pluralità dei voti il Consiglio adotta l'articolo modificato come segue:

« I Corpi e le persone morali in generale, di « cui all'art. 8, tit. *Del godimento dei diritti « civili*, possono ricevere per testamento, me« diante però autorizzazione del Sovrano; non « è necessaria la suddetta autorizzazione pei « lasciti non eccedenti la somma od il valore « di Ln. 3 mila ».

*Adunanza del* 15 *giugno* 1836.

All'occasione della lettura dell'art. 24, il conte Adami, il conte di Collegno, il cav. Casanova ed il marchese di Balestrino dichiarano persistere nel voto emesso precedentemente, per cui opinano, essere bensì necessaria l'autorizzazione del Governo, perchè questi Corpi possano acquistare, ma che non abbia la medesima a richiedersi volta per volta. Manifestano nuovamente la loro persuasione, che verrà a scemare il numero dei lasciti per le ragioni indicate nella discussione dell'articolo.

Il cav. di Casanova osserva, che vi sono Opere pie recentemente stabilite, le quali furono autorizzate con speciali R. Patenti ad acquistare ed a ricevere per testamento, e che queste Regie Patenti rimarranno abrogate colla disposizione del Codice.

Il marchese di Balestrino è mosso principalmente dal motivo che si andrà contro la volontà del testatore, e fa presente, che se questi nel suo testamento destina subordinatamente il lascito ad un'altra persona pel caso in cui sia data l'autorizzazione, questa persona metterà in opera ogni mezzo perchè l'autorizzazione non sia accordata.

Il conte Adami dichiara che il suo voto è anche fondato sulla considerazione che negli editti del 16 ottobre 1628, 2 dicembre 1649, 17 aprile e 19 maggio 1717, è ordinato ai Notai, nel ricevere atti di ultima volontà, di esortare il testatore a fare lasciti alle Congregazioni e Spedali di carità locali, allo Spedale di S. Maurizio di Torino, ed al ritiro delle orfane, la quale disposizione contiene in sè stessa un'autorizzazione implicata e consecutiva.

Il Guardasigilli si riferisce ai motivi addotti nella discussione dell'articolo, e non vede in questo nulla di contrario a che si continuino a fare le esortazioni ai testatori prescritte negli editti citati dal preopinante. Gli pare che i Membri non possano aver forza se non in quanto si supponga che il Governo abusasse della facoltà che si riserva coll'articolo, la quale supposizione non può essere ammessa.

Un Membro dice, che anche in oggi, se fosse fatto un troppo grande lascito ad un'Opera pia, ed i parenti del testatore rappresentassero contro, con fondati motivi, il Re, in forza del *dominio eminente*, potrebbe moderare il lascito, siccome se ne ha l'esempio, per una eredità lasciata ad Opere pie prima della dominazione francese, e crede meglio che il Governo possa ciò fare in forza di una legge.

Uno dei preopinanti risponde, che ciò ci farebbe soltanto pei casi straordinarii.

Il Guardasigilli replica, che, quando si trattasse di Corpi ecclesiastici, si potrebbero incontrare difficoltà nel dare un provvedimento straordinario.

Il Relatore dice, in quanto alla conseguenza, che uno dei preopinanti ha desunto dalle esortazioni ordinate ai Notai quando ricevono atti di ultima volontà, essere queste parimente state prescritte dal Regolamento dei Notai nella Savoia, ove nel tempo stesso era vigente la legge, che proibisce alle mani-morte gli acquisti anche a titolo oneroso; onde è d'uopo dire, che l'una legge non è contraria all'altra; doversi poi avvertire che l'articolo contiene una disposizione collettiva per tutti i Corpi morali, e non per le sole Opere pie, nè potersi fare convenientemente una disposizione su questo punto; finalmente, trattarsi d'una specie di transazione che rimane fatta nella legislazione, tra quelle parti dei Regii Stati in cui sono proibiti persino gli acquisti a titolo oneroso e le altre parti in cui sono ammessi senza autorizzazione anche quelli fatti a titolo gratuito.

È mantenuta la deliberazione precedente.

*Adunanza del* 26 *luglio* 1836
*alla presenza di S. M.*

Il vice Presidente espone a S. M. che nelle discussioni a cui procede il Consiglio sul progetto del Codice civile sono rimaste in sospeso le deliberazioni sui seguenti punti:

1. Punto . . . . . .
2. Punto . . . . . .
3. Punto . . *(V. pag.* 11, *vol. II)*
4. Punto relativo alle Opere pie *(V. pagina* 447, *vol. I)* finito il quale:

Il vice Presidente espone ulteriormente a S. M., intorno alle Opere pie, che la maggioranza del Consiglio ha adottato un articolo del progetto, per cui si stabilisce che non potranno ricevere per testamento, salvo mediante una autorizzazione del Governo, eccettuandosi quei lasciti che non eccedono il valore di Ln. 2000, la qual somma il Consiglio estese a Ln. 3000. Alcuni Membri furono d'avviso contrario, credendo tale disposizione dannosa alle Opere pie.

Uno dei Membri della minoranza dice che i lasciti diminuirebbero assai se fosse richiesta ogni volta l'autorizzazione del Governo e trova bastante che l'Opera pia o stabilimento sia autorizzato a possedere. Quando si crederà che uno stabilimento sia troppo ricco, il Governo gli proibirà di ricevere lasciti ulteriori, o rivocherà la permissione che avesse data.

Un Membro risponde, che l'autorizzazione di possedere data in principio dal Governo, riflette l'istituzione di quell'Opera pia: l'altra che si accorda per l'accettazione dei lasciti, è una regola politica per dare il mezzo al Governo d'impedire una troppa accumulazione di beni nelle mani-morte.

Il Guardasigilli osserva, che la disposizione dell'articolo è una massima di sovranità, la quale sotto una o sotto l'altra forma fu adottata in tutti i paesi, ed è necessaria pel motivo detto dal preopinante. Inoltre il principio che vi è consegnato non si applica soltanto alle Opere pie, ma comprende generalmente tutti i Corpi e persone morali, e perciò anche le corporazioni e benefizii ecclesiastici. Può succedere col tempo che taluno di questi Corpi o benefizii divenga ricco al punto da doversegli impedire di ricevere ulteriormente per testamento, e qualora non si trovasse nel Codice una disposizione generale, diverrà necessario di dare un provvedimento speciale per quella tale corporazione religiosa, per quel capitolo, vescovato o benefizio, la qual cosa si presenterebbe in un aspetto odioso. Se al contrario è stabilito generalmente dal Codice che i Corpi o persone morali non possano ricevere per testamento senza l'autorizzazione del Governo, basterà allora di ricusare a quel tale Corpo l'accettazione.

S. M. dice, che pei lasciti fatti agli ospedali ed agli stabilimenti di beneficenza, occorrono considerazioni particolari, e che i medesimi risparmiano anche soccorsi che sarebbe d'uopo dare altrimenti ai poveri. Domanda come potrebbe esser data la disposizione per escludere la necessità dell'autorizzazione del Governo per questi lasciti. — Osserva che basterebbe dichiarare nell'articolo, che gli spedali e gli stabilimenti di beneficenza sono eccettuati.

*Adunanza del* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

È letto il processo verbale dell'adunanza 26 luglio 1836 tenuta alla presenza di S. M.

Sull'ultima parte del processo verbale relativa all'autorizzazione del Governo pei lasciti ai Corpi e persone morali, di cui all'articolo 24, insorge un dubbio sulla determinazione data da S. M. credendosi da alcuni Membri che la M. S., abbia detto soltanto di eccettuare gli spedali; e da altri Membri credendosi che abbia detto di eccettuare gli spedali e gli stabilimenti di beneficenza.

Atteso questo dubbio, il Consiglio prega il vice Presidente a rassegnare la cosa a S. M. affinchè la medesima voglia degnarsi far conoscere se la sua determinazione sia stata quella di comprendere nell'eccezione anche gli stabilimenti di beneficenza, ovvero limitarla agli spedali.

Parlandosi contemporaneamente delle variazioni che occorrerà fare al disposto del citato art. 24, il Guardasigilli dice, che, qualora sia possibile, sarebbe d'uopo stendere l'articolo in modo che, ben fissando il principio che spetta al Sovrano di permettere, proibire o modificare pei Corpi o persone morali, la facoltà di ricevere per testamento, non se ne facesse per ora l'applicazione.

È lasciata in sospeso quest'ultima parte del processo verbale.

*Adunanza del* 17 *agosto* 1836.

Il vice Presidente riferisce al Consiglio che dipendentemente dalla determinazione presa nell'adunanza del 2 agosto nella quale fu letto il processo verbale dell'adunanza 26 luglio tenuta alla presenza di S. M., ha avuto l'onore di esporre alla M. S. il dubbio insorto sul punto dell'autorizzazione governativa pei lasciti fatti alle Opere pie, se cioè la M. S. avesse detto soltanto di eccettuare dall'obbligo di quest'autorizzazione gli spedali solo, ovvero anche gli stabilimenti di beneficenza. Gli fu risposto da S. M., che aveva detto di eccettuare gli uni e gli altri, con avere inteso d'indicare sotto il nome di *stabilimenti di beneficenza* quelli cui è data più comunemente tale denominazione, di modo che non fossero p. e. eccettuati i lasciti fatti ai conventi. — Avendo quindi esposto ulteriormente alla M. S. che il Guardasigilli avrebbe avuto il pensiero di presentare, se fosse possibile, l'articolo in modo che vi si mantenesse il principio fondamentale quanto a tutti i Corpi e persone morali, senza farne per ora l'applicazione; S. M. disse che non sarebbe lontana da tale pensiero, e si riservava di deliberare sulla proposta che fosse per fargli il Guardasigilli.

È approvata l'ultima parte del processo verbale dell'adunanza 26 luglio 1836.

*Adunanza del* 2 *gennaio* 1837.

Il Guardasigilli dice, che S. M. avendo determinato su quest'articolo che fossero eccettuati gli spedali e gli stabilimenti di beneficenza, rimane ad inserirsi tale eccezione. Siccome però il mettere qui una eccettuazione formale pei suddetti Corpi potrebbe fare cattivo senso quanto agli altri Corpi morali, e per altra parte la denominazione di *Stabilimenti di beneficenza* potrebbe esser presa in un senso più largo di quello che s'intende di esprimere, egli si era riservato di esaminare se non vi fosse modo di presentare una disposizione sotto un aspetto che non avesse questo inconveniente. Ponderata la cosa, non gli è riuscito di trovarlo, ma espone, essere prossima la pubblicazione d'una Regia Patente che provvede appunto in generale per tali istituti, con esservi detto inoltre, pei lasciti fatti ai medesimi, che l'autorizzazione sarà soltanto necessaria quando l'istituto venisse a contrarre qualche obbligazione, o ad assumere un peso. Ciò ritenuto, gli pare che il miglior mezzo sia quello di esprimere nell'articolo, che per gli spedali e gli istituti di carità sarà provvisto con legge particolare.

Un Membro crede, che la necessità dell'autorizzazione volta per volta potrebbe riuscire dannosa alla Chiesa. Espone che con RR. PP.

del 9 febbraio 1816, la Chiesa e le corporazioni ecclesiastiche del Ducato di Savoia furono autorizzate a ricevere lasciti senza la necessità di permesso speciale; che pel Ducato di Genova è emanata una eguale autorizzazione con RR. PP. del 29 maggio 1817; e che nel Piemonte parimente con una lettera del 15 febbraio 1816 della Regia Segreteria diramata per circolare ai Prefetti, veniva enunciato che era stata rivocata la proibizione stata fatta nel 15 ottobre 1798 ai Notai di ricevere atti contenenti lasciti od acquisti a favore della Chiesa senza darne avviso ai Prefetti. Gli stessi motivi dei bisogni della Chiesa esistendo attualmente, crede che non debba innovarsi a ciò che si trova ora stabilito.

Il Guardasigilli risponde, che le disposizioni citate dal preopinante sono temporarie ed occasionate dalle circostanze particolari dell'essere state spogliate le chiese nei passati rivolgimenti, ma ciò che può essere buono per una legge temporaria sarebbe male per un Codice che dispone a perpetuità. Le leggi che erano precedentemente in vigore in varie parti dei RR. Stati contenevano la proibizione ai Corpi morali di farne acquisti anche a titolo oneroso; e questa proibizione è in ora limitata ai soli acquisti a titolo gratuito, con eccettuare inoltre i lasciti non eccedenti le lire 5000. Osserva del rimanente che la quistione fu già discussa replicatamente nel Consiglio e fu data una determinazione da S. M., onde egli crede di non dover più entrare in alcuna discussione ulteriore su questo punto.

Un Membro dice, che S. M. non ricuserà la autorizzazione di accettare i lasciti, onde non potrebbe aver luogo il timore accennato dal preopinante.

Sono letti i processi verbali delle adunanze del 26 luglio, e del 2 e 17 agosto nelle parti che rignardano alle determinazioni date da S. M. sul punto del quale si tratta.

Si crede da un Membro che non appartenga più al Consiglio di deliberare, e che S. M. sola possa cangiare quello che fu già determinato. Due Membri esprimono l'avviso che la determinazione data non possa ancora considerarsi come definitiva.

Il Consiglio è d'avviso che si abbia a rassegnare la cosa a S. M. per avere gli ordini.

*Adunanza del 3 marzo 1837*

*alla presenza di S. M.*

Il Vice-presidente espone a S. M., essere rimasta in sospeso la determinazione definitiva sull'art. 24, in proposito del quale erasi determinato di eccettuare gli *Ospedali e gli stabilimenti di beneficenza*, ed il Guardasigilli aveva proposto di concepire, se fosse possibile, la disposizione in un modo, per cui rimanesse salvo anche per detti spedali o stabilimenti, il principio dell'autorizzazione del Sovrano.

Il Guardasigilli, dopo aver data lettura al Re dell'art. 24 del secondo progetto, e dopo aver accennato alle varie fasi della discussione avvenuta sul medesimo, dice, che la difficoltà per cui fu sospesa la determinazione sull'articolo consiste nell'esser detto, che i suddetti Corpi ponno ricevere, *mediante però autorizzazione Sovrana*, ed era insorta la questione se l'autorizzazione dovesse esser data volta per volta, ovvero bastasse l'autorizzazione in genere data ad un Corpo o persona morale di possedere od acquistare.

S. M. dice, che, invece di esprimere che i suddetti Corpi possono ricevere per testamento mediante l'autorizzazione, si può sostituire, che possono ricevere, a meno che vi sia proibizione del Sovrano. La cosa rinviene allo stesso in quanto al principio intrinseco, poichè si prescriverebbero all'occorrenza quelle modificazioni che saranno credute convenienti.

Il Guardasigilli crede, che veramente non occorra per ora di restringere pei suddetti Corpi la facoltà di acquistare, ma potrebbe presentarsene il bisogno col tempo. Per seguire il pensiero di S. M., basterebbe togliere nell'articolo le parole: *mediante però autorizzazione* del Sovrano, con ritenere quella parte della disposizione per cui è detto: *sotto quelle modificazioni che per autorità Sovrana venissero ordinate*. Tale clausola gli pare sufficiente, perchè rimanga salvo il principio, e preferisce questa alternativa a quella di fare per *gli Spedali e stabilimenti di beneficenza* una eccezione, che, non essendo fatta per gli altri Corpi, comparirebbe odiosa per questi.

Un Membro osserva, che, essendo già dato in leggi speciali, e nel Codice stesso alcune disposizioni relative ai Comuni ed alle Opere pie, non dovrebbe dirsi soltanto: *modificazioni che venissero ordinate*, ma sibbene: *che sono o venissero ordinate*.

S. M. determina di stabilire che « i suddetti Corpi o persone morali possono ricevere per testamento, salve le modificazioni che venissero prescritte dal Sovrano ».

*Adunanza 8 marzo 1837.*

Osservasi da un Membro, sulla redazione dell'art. 24, sembrare opportuno di spiegare che le modificazioni, le quali per autorità Sovrana *sono o venissero ordinate*, emaneranno per RR. Patenti.

Il Guardasigilli crede che dalla natura stessa della disposizione risulti, che le modificazioni non sarebbero fatte che con una R. Patente od altra Sovrana provvisione; aderisce tuttavia all'aggiungervi la spiegazione per togliere il dubbio che potesse rimanere.

L'articolo viene redatto come segue:

« I Corpi o le persone morali in generale « di cui nell'art. 8, tit. *Del godimento dei di-* « *ritti civili*, possono ricevere per testamento,

« salve però quelle modificazioni che per legge « o speciale provvisione Sovrana sono o ve- « nissero ordinate ».

*Adunanza 18 marzo 1837.*

Un Membro osserva, che la denominazione *provvisione Sovrana* comprende anche i *R. Viglietti*, e sembrare conforme alla intenzione che si è avuta, ed inoltre alla importanza della cosa, che i provvedimenti a cui accenna l'articolo abbiano luogo per *Lettere Patenti*, e non per semplice *R. Viglietto*. Propone quindi di surrogare alla predetta denominazione di: *Sovrana provvisione*, quella di: *Regie Patenti*.

È adottata la proposta variante, e sostituendosi *all'art.* 8, *tit. Del godimento dei diritti civili*, il corrispondente *art.* 25 del Codice, l'articolo in discussione rimane definitivamente redatto come ora si legge al detto Codice l'articolo 717.

---

Art. 718 (911). Qualunque disposizione testamentaria a favore delle persone incapaci, di cui negli art. 707, 708, e 712, sarà nulla, ancorchè venga fatta sotto nome d'interposte persone.

Saranno considerate come persone interposte il padre e la madre, i figli, i discendenti ed il coniuge della persona incapace.

Fuori dei casi d'incapacità contemplati nei suddetti articoli, o trattandosi di altre persone che quelle dianzi nominate, la disposizione sarà annullata soltanto quando colui che l'impugna provi, esser quella stata fatta in frode della legge.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 26. — *Qualunque disposizione testamentaria . . . . . di cui negli art.* 13, 15, 18 *e* 20 . . . . . *Saranno . . . . . i padri e le madri . . . . . Fuori dei casi . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

L'articolo presente dichiara nulle, riputandole di pien diritto come fatte sotto nome di interposte persone, tutte le disposizioni a favore dei padri e madri, figli, discendenti e coniuge di coloro di cui parla l'art. 15 primo progetto.

Ma l'incapacità, di cui trattasi in quest'ultimo articolo, dipendendo da delitto o da colpa di colui che ivi la legge dichiara *indegno di ricevere per testamento*, i principii di ragione e di giustizia non consentono che venga l'incapacità medesima estesa alle persone sovra indicate, solo perchè congiunte coi più stretti vincoli del sangue all'indegno, tuttochè scevre della colpa di quest'ultimo.

Quanto dura ed iniqua cosa infatti non sarebbe l'annullare tutte le disposizioni fatte a favore dei padri e madri, figli e discendenti e coniugi di colui che col proprio misfatto oltraggiò la natura e si rese indegno di succedere!

Sarà dunque fatto divieto ad un padre di chiamare suoi eredi i teneri ed innocenti nipoti, solo perchè lo scellerato e disumano figlio osò alzare contro di lui le sacrileghe mani o lordarle talvolta nel paterno di lui sangue? Non sarà lecito ad un figlio di disporre in favore del padre e della madre, perchè l'empio fratello attentò alla di lui vita? I figli stessi di questo snaturato fratello diventeranno perciò solo incapaci di ricevere la liberalita dello zio tuttochè innocenti della colpa del padre?

Ciò non comporta la ragione; epperciò crede il Senato che debba ommettersi affatto la menzione dell'art. 15 nel presente art. 26 di cui si ragiona, restringendo la disposizione di quest'ultimo alle sole persone incapaci di cui parlano gli art. 13, 18 e 20 primo progetto.

L'art. 911 Cod. francese da cui è tratta la disposizione dell'art 26 non presentava gli accennati inconvenienti, poichè detto articolo non parla degli *indegni*, bensì dei soli *incapaci* di succedere.

(SENATO DI NIZZA)

Si crede opportuno di aggiungere all'articolo 26 anche l'art. 14 primo progetto concernente i figli naturali per la facilità di far frode alla legge, e di renderli talora di migliore condizione dei figli legittimi stessi. Militano d'altronde gravi ragioni di pubblica morale per comprenderli nella presente disposizione.

Si preferisce nel secondo periodo dire: *il padre e la madre*, invece della dizione al plurale, massime che si parla in appresso del coniuge della persona incapace.

(CAMERA DEI CONTI)

Nel secondo periodo si è parlato al singolare: *della persona incapace*, ed al plurale: *dei padri e delle madri*, della medesima.

*Risposte della Commissione.*

Lo scambio dell'art. 14 primo progetto nell'art. 15 pure primo progetto, (fattosi probabilmente nella stampa) fu quello che diede luogo alle rispettive osservazioni dei Senati di Piemonte e Nizza, e devesi riparare col togliere affatto il 15, il quale parla d'incapacità, che di loro natura non ammettono estenzione ai congiunti, neppure in via di prevenzione, e surrogarvi bensì il 14, che parla dei figli naturali ai quali, come osserva il Senato di Nizza, non deo permettersi, che, sotto colore di liberalità fatta al padre od alla madre e loro discen-

denti od al coniuge, si possa fra le persone, entro le quali la incapacità si restringe, lasciar di più di quanto è dalla legge determinato. Conforme è il senso dell'articolo 911 Codice francese.

Si ammette la surrogazione di frase proposta dal Senato di Nizza e dalla Camera dei Conti.

*(Si avverta che al secondo progetto viene scritto l'art. 13 che corrisponde all'art. 14 del primo progetto da sostituirsi all'art. 15).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *Qualunque disposizione testamentaria* . . . . . .
*di cui negli art.* 12, 13, 17 *e* 19 . . . .
*Saranno*. . . . . .
*il padre e la madre* . . . . . .
*Fuori dei casi*. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di sei contro uno, perchè un Membro opinava, che non si facesse il richiamo degli art. 12, 13, 17 e 19.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 14 giugno* 1856.

L'articolo è adottato senza osservazioni, tolta la citazione dell'art. 17, secondo progetto, che è stato soppresso *(V. pag.* 41, 43, *vol. II)*.

Ai numeri degli art. 12, 13 e 19, sono sostituiti gli articoli corrispondenti del Codice, cioè: 707, 708 e 712.

---

## CAPO III.

### *Della porzione di cui si può disporre per testamento, della porzione legittima, della riduzione e della diseredazione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Della porzione di cui si può disporre per testamento, della porzione legittima e della riduzione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Senati e della Camera.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Il capo essendo diviso in tre sezioni, e la rubrica accennando solo l'argomento delle due prime, fa d'uopo di aggiungervi la menzione di ciò che fa il soggetto della sezione terza. Se nonchè potrebbonsi anche ommettere le parole: *della porzione legittima*, perciocchè, dicendosi che si tratta in questo capo della porzione *di cui si può disporre*, ben s'intende che si tratta insieme della porzione *di cui non si può disporre*, che ne forma il contrapposto, cioè: *della porzione legittima.*

(CONSIGLIO DI STATO)

La rubrica non facendo menzione *della diseredazione*, che forma la materia della sezione III di questo capo, è aggiunta tale menzione, e la rubrica del capo III si scrive come ora si legge al Codice.

---

### SEZIONE PRIMA

*Della porzione di cui si può disporre per testamento e della porzione legittima.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Della porzione* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

In ordine a questa sezione, eravi nel Magistrato chi alle basi del progetto avrebbe preferito quelle della legge fr., sia circa alle quote delle porzioni disponibili, sia per la divisione delle linee nelle successioni degli ascendenti, quanto meno nel caso in cui la madre fosse in concorso di ascendenti paterni più remoti; chi suggeriva l'adozione del sistema più semplice del Codice austriaco, secondo cui la legittima consiste in una quota fissa della porzione ereditaria; chi, per ultimo, proponeva di riprodurre il disposto del diritto comune a favore dei fratelli nei casi di deferita eredità a persone disoneste.

Ma la maggioranza del Magistrato portava opinione che si fossero assegnati alla facoltà di disporre limiti egualmente lontani da troppa strettezza o da troppa larghezza, che ben con ragione si fosse abbandonata la divisione delle linee ascendentali, riprovata persino in Francia da valenti giureconsulti, ed anteposto al sistema del Codice austriaco, qualunque d'altronde ne fosse la semplicità, il sistema del diritto comune per così lunga osservanza commendevole, e che infine l'attribuire ai fratelli nei casi ricordati i diritti che loro compartiva la legge romana sarebbe stato un lasciar aperta la via a quelle scandalose e disgustose liti di cui l'esperienza dimostrava esser fonte quella disposizione.

---

Art. 719 (913). Le liberalità per testamento non potranno eccedere due terzi dei beni del disponente, quando questi morendo lascia uno o due figli legittimi, o legittimati; e la metà quando ne lascia un numero maggiore.

Art. 720 (914). Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome di figli i discendenti in qualunque grado, non che i figli adottivi, ed i loro discendenti.

I discendenti però non si contano che per quel figlio cui rappresentano nella successione del disponente.

**Art. 721.** Sono ammessi a far numero pel calcolo della porzione di cui il testatore non può disporre, ossia della porzione legittima, quei discendenti che sono capaci di aver parte nella medesima, non esclusi i diseredati.

Il figlio, o discendente, che sarà stato istituito erede, partecipa egualmente cogli altri discendenti nella detta porzione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 27. — *Le liberalità per testamento . . . . . lascia un figlio legittimo, o legittimato, la metà se ne lascia due o tre; un terzo quando ne lascia un numero maggiore.*

*Art.* 28. — *Sono compresi nell' articolo precedente . . . . . .*

*Art.* 29. — *Sono ammessi a . . . . . disporre quelli soltanto che hanno capacità di prendere parte alla medesima.*

*Il figlio*, o . . . . . *nella porzione a questi riservata.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 27). Le Sénat estime que l'intérêt des enfans sollicite une restriction à la trop grande latitude accordée par cet article au père de famille. D'après le projet, un père, sans autre raison que le caprice de sa volonté, peut disposer en faveur d'un étranger des deux tiers de sa succession, s'il n'a qu'un seul enfant, de la moitié s'il en a 2 ou 3, du tiers s'il en a plus grand nombre.

Il n'a pas échappé que les auteurs du projet avaient sans doute eu l'intention d'attribuer au père un pouvoir propre à faire respecter son autorité, et à contenir par l'espérance, ou par la crainte, une jeunesse inconsidérée, dont l'indépendance entraine les plus funestes conséquences, pour les familles et pour la société.

Mais, quelque puissante que paraisse cette considération, il en est une également importante que le législateur ne doit jamais perdre de vue: c'est la conservation de la famille; le plus ordinairement elle finit par disparaître, avec le patrimoine où elle a pris naissance.

Le Sénat propose cette rédaction:

« Le liberalità per testamento non potranno « eccedere la metà dei beni del disponente « quando questo morendo lascia uno o due figli, « un terzo quando ne lascia un numero mag- « giore ».

L'amendement proposé laisse au père une assez grande latitude pour l'établissement d'un fideicommis, et pour le maintien de son autorité qui se trouve encore fortifiée par la peine de l'exhérédation, à laquelle il pourra recourir, dans les cas prévus; l'amendement assure enfin à la famille une portion de biens suffisans pour attacher ses membres à la maison paternelle.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 29). Le espressioni per le quali si definisce, che sono ammessi a far numero pel calcolo della legittima *quelli soltanto che hanno capacità di prendere parte nella medesima*, diedero motivo a taluni di dubitare se i figliuoli diseredati debbano far numero o no pel calcolo suddetto. E, nel caso affermativo, a chi debba spettare la porzione che a loro viene tolta per l'effetto della prescritta diseredazione.

Suppongasi il caso d'un padre che avendo due figli instituisca l'uno di essi nella sola legittima e diseredi l'altro per una giusta causa. Se il figlio diseredato non è ammesso a far numero pel calcolo della legittima, sarà questa del solo terzo dei beni, e spetterà per intiero all'altro figlio. Ma se per contrario si dovesse ammettere anche il figlio diseredato a far numero pel calcolo suddetto, in questa ipotesi la legittima sarebbe della metà dei beni divisibile tra i due figliuoli, qualora l'uno di essi non si trovasse diseredato. Trovandosi però questi escluso in virtù della diseredazione da ogni compartecipazione alla detta metà, nasce in questo caso il dubbio a chi debba la di lui parte spettare, se all'altro figlio istituito nella sola legittima, ovvero a quell'altra persona a cui favore dispose il testatore del rimanente dei suoi beni.

Discordi tra di loro erano gl'interpreti del diritto comune su questa ed altre consimili questioni, alle quali volendosi porre un termine e chiudere l'adito nella novella legislazione, sembrerebbe per avventura opportuna una maggiore chiarezza di espressioni.

Infatti, se coll'art. 29, quale sta scritto nel paragrafo, si è inteso di escludere i figli diseredati dal far numero pel calcolo della legittima, le parole: *che hanno capacità di prender parte nella medesima*, non sembrano troppo appropriate, ed abbastanza chiare per giungere al divisato scopo, giacchè i figli diseredati ritengono per disposizione della legge la capacità di succedere e ricevere per testamento, e soltanto una espressa e contraria dichiarazione del testatore ne li può privare.

Che se l'intenzione del legislatore si è di ammetterli a far numero pel calcolo della legittima, più intricata ed ambigua compare in questo secondo caso la disposizione dell'articolo 29, poichè non definisce a chi debba aggiudicarsi la porzione che sarebbe spettata al diseredato, qualora non ne fosse stato privato dal testatore.

Una maggior chiarezza e precisione di locuzione pertanto sembrerebbe opportuna per togliere di mezzo tutte le difficoltà e dubbiezze che possono eccitarsi su questo rilevante punto della legislazione novella.

E siccome il figlio giustamente diseredato diventa indegno di succedere, e come tale la legge lo esclude dalla successione, così parrebbe più conforme ai principii della materia lo stabilire che non debba il medesimo far numero pel calcolo della porzione legittima.

Tale sembra pure essere lo spirito dell'articolo 29, del quale si tratta, ma le sue parole, come si è osservato, non lo stabiliscono in modo abbastanza chiaro.

Il perchè il Senato sarebbe d'avviso che si potrebbe la prima parte del detto articolo concepire nei seguenti termini:

« Faranno numero pel calcolo della porzione « di cui il testatore non può disporre, quelli « soltanto che sono ammessi a prender parte « nella medesima.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 29). Si propone la sostituzione delle parole: *quei discendenti*, a quelle del progetto: *quelli soltanto*, acciò sia con maggior chiarezza indicato il sostantivo a cui si riferisce il pronome: *quei*, o: *quelli*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 29). Nel fine dell'articolo converrebbe per maggior chiarezza, sostituire le parole: *detta porzione*, invece di: *porzione a questi riservata*, la quale non è altro che la porzione di cui il testatore non può disporre.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 27). Nel regolare la porzione disponibile in ragione del numero dei figli, a seconda dei principii del D. R, che il Senato di Savoia cogli altri Magistrati sembra aver trovato conveniente, la Commissione ha solo creduto di dover dilatare alquanto la proporzione attuale come certamente richiedeva l'interesse delle famiglie, ma senza detrarre di troppo a quella fiducia che il diritto vigente accorda al giudizio paterno. Torna questo sistema in utile delle famiglie stesse, sia per l'autorità di cui investe durante la sua vita il padre, sia per le provvide disposizioni che lo pone in caso di dare pel tempo successivo alla sua morte; non le è sembrato gran fatto da temersi il pericolo cui accenna il Senato di Savoia, che cioè il padre sia per usare della latitudine lasciatagli a favore di estranei in pregiudizio della prole, locchè non è da supporsi senza una giusta ed urgente causa; e l'inconveniente che forse più frequentemente sarebbe da prevvedersi, che, cioè, per immoderata predilezione verso alcuno dei figli, fosse per introdurre una eccessiva disuguaglianza tra essi, non le sembrò poter con fondamento oggettarsi, poichè, anche dandogli la disposizione della metà, quando vi sono tre figli, si riserba sempre a ciascuno la metà di quella porzione che avrebbe *ab intestato;* e venendo poi ancora tale proporzione di disponibilità ristretta quando i figli sono in maggior numero di tre, sembrano serbarsi illesi i riguardi dell'equità che presiede a tutta la disposizione; onde non si crede che vi si abbia a fare verun cangiamento.

La Commissione poi si è tanto più persuasa della ragionevolezza del sistema abbracciato, da che non ha questo incontrato osservazioni per parte di alcuno degli altri Magistrati.

(Art. 29). La porzione riservata, ossia legittima, secondo il progetto, non è più come nel diritto comune una porzione dovuta a ciascuno dei figli in particolare e la cui soddisfazione era a carico dell'erede; un tale sistema dava luogo al dubbio accennato dal Senato di Piemonte e al dissidio che era nato tra gl'interpreti, gli uni sostenendo con Cujacio, che i figli diseredati, non potendo aver parte, non facessero numero; gli altri, e tra questi Fabro, seguendo l'opinione di Bartolo, che i discendenti facessero parte, e perciò numero, ad accrescere la parte del deseredato escluso all'erede istituito. Ma il progetto, adottando le norme delle odierne legislazioni, riguarda nella legittima una quota d'eredità di cui è vietato disporre, quota che, nel modo in cui sta concepito l'art. 27, si determina per una regola generale di proporzione dal numero dei figli esistenti alla morte del testatore forniti di capacità; la volontà del diseredante può per una speciale autorità dalla legge attribuita al padre togliere ad alcuno dei figli la partecipazione all'egual ripartimento di tale quota, ma non cangiare la proporzione dalla legge fissata, d'onde l'immediata conseguenza che il diseredato dee far numero per determinare la maggiore o minore ampiezza della legittima, come rimane pure fuor di dubbio che il vantaggio nel ripartimento di essa spetta agli altri legittimarii come tali, e non all'erede istituito, o legatario.

Nullameno, per togliere ogni ambiguità che si potesse ravvisare nella parola: *capaci*, si crede, potersi al fine della prima parte dell'articolo aggiungere: *non esclusi i diseredati.*

Le altre emende proposte dalla Camera dei Conti e dal Senato di Nizza, sì nella prima che nella seconda parte dell'articolo, non sono suscettive di alcuna difficoltà.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *Le liberalità* . . . . . (non variato).

*Art.* 27. — *Sono compresi* . . (non variato).

*Art.* 28. — *Sono ammessi a* . . . . . *disporre quei discendenti che hanno capacità di prender parte nella medesima, non esclusi i diseredati.*

*Il figlio o* . . . . . *nella detta porzione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 26, 27). Adottati all'unanimità.

(Art. 28). È sembrato che alle parole: *hanno capacità di prender parte*, si possa sostituire

come più esatta la locuzione: *sono capaci di aver parte;* il verbo *avere* dinotando meglio che il verbo *prendere* una capacità bensì *abituale* ma non *attuale*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 26, o 719 Cod.). Il Relatore dice, che la materia di questo capo è importantissima; ma non vi fu lunga discussione nella Sezione, perchè la medesima si trovò d'accordo colla Commissione. Il presente articolo è uno dei più notevoli, fissandovisi la quantità della legittima, per cui si è fatto un qualche aumento a quella che era stabilita non da leggi nostre, ma dal D. R. che fu da noi ricevuto. Secondo questo diritto la legittima riservata ai figli era, siccome è noto, stata stabilita da Giustiniano, nel terzo dell'eredità, se vi erano quattro figli, e sino alla metà se erano più di quattro (1), la quale proporzione portava l'incongruità che quando i figli erano in numero di cinque la porzione di ciascuno era maggiore di quella che loro spettava quando erano in numero di quattro. La quantità fissata nell'articolo parve alla Sezione la più adattata e ad un tempo la più conforme alle attuali legislazioni, e le è sembrato che non potesse derivarne alcun inconveniente, poichè quando vi sono quattro figli, o più, il poter dare ad un estraneo il terzo dell'eredità è forse anche troppo, e il darlo ad alcuno dei figli, oltre la sua porzione della legittima, presenta una bastante larghezza pel diritto paterno nella distribuzione della sua eredità. La Commissione si è tanto più confermata in questa opinione, in quantochè niuno dei Magistrati fece osservazioni in contrario, e la sola che venne fatta dal Senato di Savoia tenderebbe anzi in un senso ad accrescere la porzione della legittima.

Un Membro combatte l'articolo nella parte in cui accresce la legittima fissata dalla legge attuale. Dice che si è già fatto un passo in detrimento della patria podestà col togliere al padre l'usufrutto dei figli giunti agli anni 30 (art. 224, Cod. civ.), e qui se ne farebbe un altro importante. Colle graduazioni stabilite nell'articolo, mentre si dà ai figli 1|24 o 1|36 di più di quello che avevano prima per la legittima, si toglie al padre quasi la metà della porzione di cui egli poteva prima disporre. Pare temersi che il padre abusi della facoltà di disporre; ma che altro farà egli dei beni, se non ciò che sarà migliore per la famiglia? E più ha mezzi più potrà fare. Nel corso della vita si presentano casi impensati; una figlia che si credeva ben maritata si trova sprovvista ed il padre verrà in suo soccorso; un figlio che era, p. e., nel commercio avrà avuto disgrazie e il padre lo aiuterà; quando un figlio si ammoglia è necessario sovente fargli un assegnamento, e rimane più poco al padre per disporre. Una riserva ai figli più ampia di quella fissata del D. R. fu adottata soltanto nei paesi ove si è seguito il Codice francese, e nel nostro Codice deve bensì innovarsi alla legislazione attuale in quelle parti in cui non fosse buona, ma quando è buona deve essere conservata, nè vi sarebbe qui motivo di cangiarla.

Il Guardasigilli risponde, che la legge attuale non è una legge fatta da noi o per noi, ma per l'impero Romano che non aveva le leggi migliori pei rapporti fra i padri ed i figli. Tuttavia la Commissione se ne è scostata di poco e ben meno che negli altri Codici, come p. e., nel Cod. fr., art. 913; in quello di Napoli, art. 829; nell'austriaco, art. 765. Il Codice austriaco (1) e quello di Napoli fissano la metà, qualunque sia il numero dei figli; e la Commissione ha preso una via di mezzo, riproducendo nel suo progetto un articolo (conforme all'art. 641, Cod. di Parma), attenendosi così ad una proporzione che permetterà di stabilire proporzioni eque.

Si ha poco a temere, che il padre lasci ad estranei; ma quello che la legge teme, è una troppa predilezione verso un figlio che è pure un caso frequente. Non si legano nondimeno nel sistema del progetto le mani al padre: e, facendo i casi pratici, si vedrà che la proporzione è giusta. — Posto, p. e., il numero di 300 pel patrimonio, se vi è un solo figlio, il padre dispone liberamente di 200; se vi sono due figli o tre dispone di 150, che, aggiunti ai 50 che, nel caso di 3 figli, ha ciascuno di questi per legittima, danno 200 ad uno mentre gli altri due avranno solo 50; supposti quattro figli, e qualunque ne sia il numero al di là di quattro, il padre può sempre aggiungere la *disponibile* 100 a quella porzione che prende già uno dei figli per la sua parte di *legittima*, mentre gli altri non avranno una porzione maggiore di 50 se vi sono 4 figli, e sempre minore a misura che cresce il numero dei figli. Gli pare che sia una proporzione tale a non rimanere legate le mani al padre, ed anzi questi incorrerebbe un biasimo se, per favorire, p. e., il primogenito, facesse meno verso il secondo od ulteriori geniti, salvi i casi gravi di diseredazione.

Replica il preopinante, che più si lascia facoltà al padre, più egli può riparare ai casi impensati, e quel che ancora più importa, ha più autorità nella famiglia. Più di tutti egli è interessato al bene di essa.

Il Guardasigilli soggiunge, che è ottimo ed anzi necessario il principio dell'autorità paterna, ma tenuto nei limiti della equità e senza ammettere preferenze per uno dei figli, colle quali si urtino dei doveri sacri. Vuolsi però avvertire, che la legge per essere conseguente non può riconoscere il principio come buono

(1) Nov. 18, cap. 1.

(1) Imitato anche dal Codice del Canton Ticino, art. 335, e dal recente Cod. Estense, art. 831.

in una materia, senza riconoscerlo egualmente in un'altra, in quella cioè dei *fedecommessi* e delle *primogeniture*. L'effetto dei medesimi è necessariamente quello, che si toglie al padre la facoltà di disporre dei beni, nè pendente la vita, nè alla sua morte, ed avendovi i figli o figlio un diritto positivo, di cui il padre non può privarli, non vi ha più quel sostegno dell'autorità paterna, che si ripete dal timore dei figli di avere una minore porzione d'eredità. Non intende punto di dire con questo che non debbano ammettersi i fidecommessi coi doveri dei padri verso i figli, e qui, partendo dalle stesse considerazioni, ha anche modificato la facoltà di disporre del padre.

Il preopinante osserva, che nella legislazione attuale vi sono i fedecommessi, e nel tempo stesso la legittima è quella fissata nel D. R. Se si vuole modificare la legge, preferisce di attenersi al Cod. austr., dove la legittima è sempre fissata alla metà, senza distinzione pel numero dei figli.

Il Guardasigilli dice, che in quanto a lui non avrebbe difficoltà a fissare la legittima sempre alla metà; crede però più equa la graduazione del progetto, secondo il numero dei figli che lascia una larghezza al padre e dà ancora poco ai figli.

Il Relatore trova che il sistema del Codice austr. è certamente il più semplice, e può piacere maggiormente per questo titolo, ma il sistema del progetto è più equo. Quando vi fossero otto o dieci figli, sarebbe poca la metà divisa fra tutti, mentre che ad uno dei figli per una predilezione, p. e. al primogenito, il padre potrebbe dare l'intera metà, più la sua porzione nell'altra metà.

Un Membro dice, che si suppone in tal caso un padre cattivo; ma che un buono non lo farebbe; e, supposto un cattivo padre, doversi considerare se sia bene che egli abbia un vantaggio ad avere un minor numero di figli come lo avrebbe nel sistema del progetto.

Il Relatore risponde, che un padre, senza esser cattivo, può avere una predilezione od una passione per cui voglia lasciare tutto ad un figlio, e gli pare già ragguardevole la porzione d'un terzo quando vi sono quattro figli e più. Ammette del rimanente che il sistema di fissare sempre la metà può sedurre per la sua semplicità, e qualora si dovesse scostare dal progetto, che egli preferisce, opinerebbe per quel sistema.

Si fa presente da un Membro che, fissando la sola metà, qualunque sia il numero dei figli, le doti delle figlie rimarranno così piccole come lo sono attualmente; e trova che nel sistema del Cod. austr. la facoltà del padre di disporre è troppo limitata nel caso in cui fosse un solo figlio.

Viene proposta da un Membro una graduazione nella quale, partendo dalla base che la metà sarà il massimo della legittima siccome lo è nella legislazione attuale, si stabilirebbe una proporzione in ragione del numero dei figli, per cui verrebbe ad evitarsi l'incongruità che esiste nella regola del D. R.

Il Guardasigilli osserva, che la proposta del preopinante è in sostanza quella di mantenere la legge attuale; egli aderirebbe al fissare la metà, ma qualora ciò sia secondo il sistema del Cod. austr., cioè senza distinzione pel numero dei figli. La sua opinione è del rimanente quella del progetto.

È posta ai voti la questione se abbia ad adottarsi l'articolo del progetto, ovvero a fissarsi sempre la legittima dei figli alla metà, senza distinzioni sul numero di essi secondo il sistema del Cod. austr.

Sette Membri votano per fissare sempre la legittima alla metà.

Fra questi Membri uno esprime il desiderio che si potesse combinare una graduazione secondo il numero dei figli, nella quale però non si eccedesse mai la metà; ed un altro Membro vota pel sistema del Cod. austr., in quanto che posta la quistione sulle due alternative, preferisce il Codice austr. al progetto, ma opinerebbe per una graduazione in cui la metà sia il massimo della legittima, ed il terzo sia il minimo.

Gli altri nove Membri votano per l'articolo del progetto.

Uno fra questi vota pel progetto, in quanto che, posta la quistione sulle due alternative, preferisce il sistema del progetto a quello del Cod. austr., ma opinerebbe che si seguisse una via di mezzo fra quei due sistemi.

Alla maggioranza dei voti il Consiglio adotta l'articolo del progetto di preferenza al sistema del Codice austriaco.

È però fatta riserva da un Membro di rinvenire su questa materia all'occasione della lettura che si farà del processo verbale di questa adunanza, cioè nella adunanza immediatamente a questa successiva.

*Adunanza 15 giugno 1836.*

All'occasione della lettura del processo verbale dell'adunanza del 14 giugno, e nella parte che riguarda l'art. 26, quel Membro che precedentemente aveva fatta riserva di rinvenire su questa materia, dà una spiegazione del suo voto.

Esso dice, che nella Sezione egli aveva opinato pel progetto, ma poi è entrato in altro sentimento, ed il suo avviso fu quello che il massimo della legittima dei figli fosse la metà, come rimane stabilito nel Cod. austr., ma vi fosse poi il minimo, il quale, quando vi è un figlio o due, si fissasse al terzo come nel progetto, cosichè il padre potesse allora disporre dei due terzi. La sua opinione si scosta quindi dalle altre due, che adottavano l'una il progetto e l'altra il Cod. austr.; il minimo del terzo stabilito dal progetto per la legittima

di figli lo trovava buono; il massimo però dei due terzi per la detta legittima non lo trovava conveniente in una Monarchia. Non credeva poi che, adottandosi il sistema del Cod. austr., venisse a farsi un compenso, perchè il meno che avrebbero i figli in una famiglia non può compensare il più che abbiano altri figli in altra famiglia.

Espone un Membro, che nella precedente votazione l'alternativa fu tra l'art. 26 ed il sistema del Codice austriaco con essersi poco parlato della legge attuale. Crede che vi sia una forte ragione per mantenere questa legge, la quale in vigore da cinque secoli ha messo grandi radici nello Stato, e si tratta di una legge essenzialissima in cui può essere pericolosa un'innovazione, a vece che lasciandola quale è, si procede senza scossa.

La situazione attuale è soddisfacente, avendo questa legge, colla forza che essa dà all'autorità paterna, contribuito a formare una popolazione buona e tranquilla, nè si può avere la certezza che un cangiamento in un punto così importante non produca una alterazione. L'esperienza del passato ha pure dimostrato che la disposizione del Codice francese era presso di noi poco accetta, specialmente ai contadini, essendo occorso di veder impugnati i testamenti perchè si era ecceduta la porzione disponibile. La questione sarebbe pertanto quella se abbia a mantenersi la legge attuale; qualora il Consiglio entrasse in tale opinione, sarebbe inutile di parlare di altre disposizioni; se al contrario l'opinione del Consiglio fosse di fare un cangiamento, allora si avrebbe a vedere se meglio convenga il sistema del Codice austriaco, ovvero quello del progetto, che sarebbe in realtà quello del Codice francese, non scostandosi gran fatto il progetto dal suddetto Codice.

Il Guardasigilli dichiara, non esser sua intenzione di entrare nella discussione, e che soltanto crede opportuno di rettificare un fatto, quello cioè che la disposizione del progetto sia a un dipresso quella del Codice francese. Osserva che vi ha tra l'uno e l'altro una grande differenza. Nel Codice francese la porzione disponibile del padre, quando vi è un solo figlio, è soltanto la metà e nel progetto è di 2/3. Se vi sono due figli, il padre non può disporre che di 1/3, secondo il Codice francese e secondo il progetto dispone della metà. Finalmente il Codice francese non lascia al padre il quarto semprechè vi siano tre figli o più, ed il progetto, quando vi sono tre figli o più, gli lascia sempre il terzo.

Un Membro dice, che egli aveva votato pel sistema del Codice austriaco siccome una transazione, ma, dacchè non fu ammessa, rinviene alla legge attuale. Il Codice francese fu fatto in favore della gioventù, e se Napoleone avesse continuato a regnare l'avrebbe probabilmente modificato. È dannoso che il figlio possa dire a se stesso, che in sostanza il padre non gli può fare gran male nel suo testamento, ed è insieme duro, che un padre, il quale avrà creato esso la sua fortuna non possa disporne; nè deve farsi la legge in modo che l'avere dei figli sia considerato come una disgrazia per rimanerne deteriorata la condizione del padre.

Crede un altro Membro che, quando vi sono molti figli, sebbene paia a primo aspetto dover essere maggior la legittima, in realtà però sia necessario che il padre abbia maggiore facoltà di disporre, imperocchè su molti, è più probabile che vi siano diversità di circostanze tra gli uni e gli altri, le quali esigano disposizioni particolari. Uno si troverà p. e. in un impiego, un altro avrà abbracciato una professione, questi essendo già provvisti, mentre gli altri non lo sono, il padre lascierà più agli ultimi e meno ai primi; nè si devono supporre i casi di padri irragionevoli, i quali essendo i meno frequenti, non sono quelli che devono determinare la disposizione della legge.

Un terzo Membro è persuaso, che per lo più il padre è sempre giusto e se talvolta in un testamento pare che vi sia un'ingiustizia verso un figlio, possono esservi motivi segreti, come p. e. d'aver soddisfatto debiti di quel figlio o di aver pagato indennizzazioni per liberarlo da un impegno o da altre circostanze che non sarebbe opportuno di palesare nel testamento. Riconosce che talvolta potrà succedere qualche ingiustizia; considerata però la cosa in generale, crede che sarà sempre più vantaggioso alla società che il padre abbia maggiore facoltà di disporre.

Un nuovo Membro dice, che tutti sono d'accordo sulla maggior parte delle considerazioni addotte, ma la quistione è quella di determinare quale sia per la legittima il modo di computazione con cui meglio si raggiunga lo scopo politico della legge, senza offendere la giustizia naturale; in altri termini: la quistione si riduce alla qualità della legittima. Nella L. R. da noi ricevuta vi è l'incongruità che, quando esistono cinque figli, la porzione di ciascuno è maggiore che se fossero soli quattro, ed indipendentemente da questa erroneità riconosciuta da tutti, presenta ancora la medesima un'ingiustizia nell'attribuire una porzione troppo piccola ai figli, manifestandosi questa specialmente quando eccedono il numero di quattro, e sempre più crescendo quando cresce il numero dei figli. L'ingiustizia compariva meno quando molte legislazioni mosse dall'autorità dei D. R. e dai vantaggi che in generale si appalesavano delle sue disposizioni, lo avevano ricevuto al pari di noi; ma in oggi tale ingiustizia fu corretta quasi in tutti i paesi. Senza imitare dunque quelle legislazioni che troppo oltre spinsero la legittima del figlio, si può fare la parte dell'autorità paterna e quella della giustizia, con accrescere d'alquanto la porzione della legittima. In questo modo si

previene il malcontento dei figli, i quali ridotti ad una porzione quasi insufficiente pel loro sostentamento farebbero un confronto tra la loro posizione poco favorevole, e quella più vantaggiosa che risulterebbe dalla legislazione di tutti i paesi vicini e di quelli eziandio la cui condizione è più analoga alla nostra. I buoni figli non diverranno poi cattivi, perchè abbiano poi diritto ad una maggior quota di legittima; ed i cattivi non diverranno buoni, perchè abbiano diritto ad una quota minore; ed anzi saranno più irritati. Termina col dire che la Commissione si è scostata dalla L. R., perchè, oltre all'essere difettosa, è ingiusta quando vi sono molti figli: se ne è però scostata di poco e non ha punto diminuito l'autorità paterna, poichè il numero dei figli essendo per l'ordinario di tre, e al più di quattro, rimane sempre al padre un' abbastanza larga facoltà di disporre.

Il Relatore dice, che la L. R. dominava quasi in tutta l'Europa, ed ora noi siamo quasi i soli che l'abbiamo ritenuta. Nella Francia poi il D. R. non fu cangiato in questa parte, soltanto dopo la rivoluzione, siccome parrebbe averlo accennato uno dei preopinanti, essendovi già stato derogato dagli statuti ivi detti *coutumes* che se ne scostavano dove più, dove meno sempre allargando piuttosto la legittima dei figli.

Soggiungesi da un Membro, che nella Sezione si è esaminato sia il progetto, sia la L. R. e si è riconosciuto che quest'ultima avea gl'inconvenienti già notati dai preopinanti, onde era necessaria una diversa graduazione. Quella contenuta nel progetto, che non è nè la graduazione del D. R. nè quella del Codice francese, ma una di mezzo, fu riconosciuta buona da tutti i Magistrati, non meno che dalla Sezione, e quale essa era richiesta dalle circostanze attuali. Non furono dimenticati i diritti dell'autorità paterna, ma non ne furono neppure dimenticati i doveri, e secondo il progetto il padre ha largamente di che disporre per rimeritare i figli. Egli persiste pertanto nell'avviso che ha emesso la Sezione.

Si replica da un Membro, che ragionando in astratto si possono avere opinioni contrarie e sostenute con buone ragioni, ma i ragionamenti astratti non prevalgono alla esperienza di cinque secoli, e vi sarebbero circostanze ben positive, per cangiare una legge vigente da così lungo tempo. La larghezza che la medesima dà al padre, potrebbe invero dare luogo ad abusi, ma in pratica non si vede che succedano; tale legge ha prodotto una buona popolazione, ed ha mantenuto nelle famiglie il rispetto verso il padre. Vi sono molti sistemi su questa parte della legislazione: quello inglese che dà al padre una facoltà assoluta; il francese che ne dà poca, l'austriaco che sta fra i due: si tenga adunque anche da noi il nostro. Attenendoci a questo, sappiamo quel che si fa, poichè una lunga esperienza ce lo addimostra; al contrario, cangiando, si assume la responsabilità del cambiamento e non si può sapere se il risultato finale sarà buono e dove ci condurrà l'innovazione. Una ne chiama un'altra, e la popolazione vi si avvezza; si comincia a variare su di un punto, poi i novatori vogliono di più, e procedendo sempre avanti non si sa dove si giunga!

Il Guardasigilli dice, che egli non entra in questa discussione, poichè precedentemente, quando si deliberò, tutti i motivi furono detti ed a tutti si è risposto. Soltanto egli dichiara pel caso in cui vi fosse una seconda votazione, e perchè il suo silenzio non sia interpretato per una adesione, chè egli non si allontana dal primo suo sentimento, che è quello del progetto.

Posta ai voti la questione se abbia a mantenersi la legge attuale, od a variarsi in conformità del progetto o con altri cangiamenti, sei Membri votano pel progetto, nove per la legge attuale, opinando ad un tempo otto fra questi Membri che si corregga quell'errore che vi si è rilevato. Un decimo Membro vota per la legge attuale, correggendovi il detto errore e modificandola inoltre nel senso, che la facoltà del padre di disporre della porzione che eccede la legittima, non sia talmente assoluta da poter disporre di tutta quella porzione a favore di estranei. Qualora sia limitata in modo che una parte di tale porzione debba rimanere nella famiglia, crede, che con tale emendazione possa stare la legge attuale.

Alcuni Membri opinano che la proposta pel suddetto voto abbia ad essere ulteriormente ponderata.

Alla maggioranza dei voti il Consiglio è di avviso di mantenere la legge attuale, fissando, cioè, la legittima ad un terzo quando vi sono quattro figli o meno, e alla metà quando vi sono più di quattro figli; correggendo però l'errore che ne risulta di essere maggiore la porzione di ciascuno dei figli quando sono in numero di cinque, che non quando sono in numero di quattro.

*Adunanza* 21 *giugno* 1836.

Un Membro espone il risultato dell'ultima votazione e la proposta fatta da altro dei Membri intorno alla facoltà che avrebbe il padre di disporre, la quale proposta, rimanendo nuova nella discussione, richiederebbe di essere ulteriormente ponderata; ed in quanto poi al sopradetto errore da correggersi, non potrebbe altrimenti effettuarsi tal cosa, che coll'indicare frazioni minute dell'eredità. Per altra parte non si può credere che i legislatori romani non abbiano avvertito ad una conseguenza che un semplice calcolo aritmetico dimostrava derivare dalle basi poste nella legge, onde è d'uopo dire che la intenzione della medesima non fu quella di stabilire una graduazione pro-

porzionale per la quota che spettasse a ciascun figlio, ma di attenersi alle due basi generali del terzo e della metà nelle limitazioni che si faceva alla facoltà nel padre di testare. Queste considerazioni potrebbero già far dubitare se sia necessario di correggere quella incongruità che si è trovata nel calcolo della legge attuale; che vi esisterebbe poi una considerazione di maggior forza per prescinderne, ed è quella che, inserendo la legge nel Codice con un cangiamento, la redazione presenterebbe l'aspetto di una legge nuova che si fosse voluto fare sulla legittima dei figli, mentre, al contrario, messa la legge qual è, e senza cangiamento di sorta, tosto si vede, non essersi voluto fare altro che mantenere la legge che esiste e quale essa è attualmente. Questo motivo, per la sua importanza, pare preponderare sul desiderio di correggere quella specie di erroneità di calcolo. — Propone quindi di prescindere da ogni modificazione alla legge attuale, con attenersi ad inserirla semplicemente nel Codice quale è stata sinora.

Un Membro dichiara di ritirare la proposta da esso fatta di modificare la legge attuale nel modo che aveva precedentemente indicato.

Gli altri Membri che nel votare per la legge attuale hanno opinato di correggervi quell'errore che vi si era rilevato, non insistono per mantenervi questa parte del loro voto.

Il Consiglio è quindi d'avviso, alla stessa maggioranza di voti risultante dal processo verbale della precedente adunanza, di mantenere la legge attuale senza cambiamento.

Dipendentemente da tale deliberazione l'articolo è redatto come segue:

« Le liberalità per testamento non potranno « eccedere due terzi dei beni del disponente « quando questi morendo lascia quattro figli, o « meno, la metà quando ne lascia un numero « maggiore ».

*Adunanza del 26 luglio 1836*
*alla presenza di S. M.*

Il Vice-Presidente espone a S. M., che nelle discussioni a cui procedette il Consiglio sul secondo progetto del Cod. civ., sono rimaste in sospeso le deliberazioni sui seguenti punti:

1. punto: Sulle primogeniture e sopra i fedecommessi.

2. punto: Sulla porzione che debba assegnarsi in certi casi alle figlie.

3. punto: (*V. pag.* 2, *vol. II*).

4. punto: (*V. pag.* 447, *vol. I e pag.* 30, *vol. II*).

Il Vice-Presidente espone a S. M., che fra quei punti, i due primi si collegano colla determinazione della quota legittima dovuta ai figli; sarebbe perciò opportuno, esso dice, che S. M. volesse degnarsi di far conoscere le sovrane sue intenzioni intorno alla quota di essa legittima; quindi gli espone il risultato finale delle precedenti discussioni e deliberazioni.

S. M. dichiara essere mente che il *minimo* della legittima sia *il terzo* dell'eredità, ed il *massimo la metà*.

Il Guardasigilli espone, che la gradazione del numero dei figli stabilita dalla legge attuale per passare dal terzo alla metà presenta una incoerenza. La porzione di ciascun figlio che deve esser minore, quanto più cresce il numero dei figli, vi è anzi maggiore quando i figli sono in numero di cinque, e minore quando sono in numero di quattro. Infatti, posta una eredità di Ln. 30,000, se vi sono *quattro* figli, dedotte Ln. 20,000 di disponibile, toccano a ciascuno di essi Ln. 2,500, e se ve ne sono *cinque*, spettano a ciascuno Ln. 3,000. Questo errore rilevato da varii autori del D. R. fu emendato da tutte le legislazioni, e la nostra sarebbe la sola che mantenesse in un nuovo Codice una manifesta incongruità che esisteva nella precedente legge.

Un Membro dice che l'errore è facile ad essere corretto collo stabilire che, se i figli sono in numero di uno o due, la legittima sarà di quattro dodicesimi ossia un terzo, se tre o quattro, sarà di cinque dodicesimi, se cinque o più sarà di sei dodicesimi, cioè della metà.

Un altro Membro ha esaminato i modi con cui si potrebbe correggere quell'errore ritenendo il minimo ed il massimo fissati nella legge attuale per la legittima, ed ha riconosciuto, che, se si vogliono fare tre graduazioni, il calcolo sarebbe quello indicato dal preopinante. Se al contrario se ne volessero mantenere solo due come nella legge ora vigente, non si può fare altrimenti che di fissare il terzo quando vi sono uno o due figli e la metà quando sono più di due. Qualora si stabilisse il solo terzo anche pel caso di tre figli si avrebbe lo stesso errore della legge attuale.

Esponesi da un Membro, che la maggior parte dei Membri del Consiglio che hanno votato per la legge attuale opinavano di correggere l'errore accennato dal Guardasigilli; il miglior modo di correggerlo gli sembra quello proposto dall'ultimo preopinante.

Dicesi da un altro Membro, doversi prendere in considerazione, che, siccome il numero medio dei figli in ogni famiglia sarebbe di tre o al più di quattro, si diminuirebbe la porzione disponibile del padre col fissare la metà quando vi sono più di due figli.

S. M. intende che sia corretto l'errore della legge attuale, e preferisce che vi siano due sole graduazioni regolate nel modo proposto.

Il Membro preopinante forma l'articolo come ora si legge al Codice l'art. 719.

Tale disposizione rimane surrogata a quella contenuta nell'art. 26 del presente titolo.

Il Vice-Presidente espone ulteriormente, che nel votare sulla quotità della legittima si era fatta una proposta tendente a distinguere tra il caso in cui la porzione disponibile rima-

nesse nella famiglia, e quello in cui fosse lasciata ad estranei, non esistendo pel secondo caso gli stessi motivi di dare al padre una facoltà egualmente ampia di disporre.

S. M. dice, esser raro che la porzione disponibile sia lasciata ai figli, e poter occorrere che in punto di morte si abbia a provvedere a cose di coscienza, per cui sia necessario di disporre a favore di estranei.

*Seguita l'adunanza* 14 *giugno* 1856.

(Art. 27 o 720 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 28 o 721 Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione di Grazia e Giustizia.

Chiedesi da un Membro per quale ragione il *diseredato* debba far numero, mentre la legge, lasciando al padre la facoltà di escluderlo dall'eredità, sembra che per conseguenza abbia a considerarsi come non esistente in quanto alla successione.

Il Relatore risponde, che la legge fissa la porzione disponibile in ragione del numero dei figli che esistono, e non in ragione delle disposizioni che fossero date dal padre nel testamento.

Il Guardasigilli aggiunge, esservi anche un altra ragione essenziale, quella, cioè, che il diseredato ricade a carico dei fratelli per gli alimenti, e se questi non profittano per altra parte sulla porzione della legittima, la diseredazione di uno di essi diverrebbe un peso per gli altri senza un compenso.

L'articolo è adottato colla variante proposta dalla Sezione.

Si osserva poscia che nella presente *Sezione prima* di questo capo la porzione di cui non si può disporre, è chiamata ora: *porzione riservata*, ed ora: *porzione legittima*, ed anche: *porzione di cui il testatore non può disporre*. Rimanendo data una definizione nel vocabolo: *legittima*, potrà il medesimo essere adoperato esclusivamente negli articoli che seguono tale definizione.

La proposta è adottata e l'articolo rimane redatto come sta scritto al Codice.

---

Art. 722 (915). Se il testatore non lascia nè figli, nè discendenti, ma ascendenti, egli non può disporre che dei due terzi.

Art. 723 (915). La porzione legittima, ossia il terzo, essendo superstiti il padre e la madre, spetta ad amendue per eguale porzione;

Ed in mancanza di uno, interamente all'altro superstite.

Art. 724 (915). Non lasciando il testatore nè padre, nè madre, bensì ascendenti nella linea paterna e materna, la porzione legittima spetterà per metà agli uni, e per l'altra meta agli altri, ove sieno in eguale grado; se si trovino in grado ineguale, spetterà per intiero ai prossimiori dell'una, o dell'altra linea.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 30. — *Se il testatore non lascia figli e discendenti, ma* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 31. — *La porzione riservata, ossia il* . .

. . . . . .

. . . *per eguali porzioni.*

*Ed in* . . . . . .

*Art.* 32. — *Non lasciando il testatore* . . .

. . . . . *materna, quella porzione spetterà per metà agli uni, e per l'altra metà agli altri, ove siano in egual grado; in difetto spetterà per intiero ai prossimiori dell'una o dell'altra linea.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 32). Si crede sostituire l'espressione: *la porzione riservata*, invece di dire: *quella porzione.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 32). Si adotta la variante.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 29. — *Se il testatore* . . . . . (Non variato).

*Art.* 30. — *La porzione riservata* . . . . .

. . . . . (Non variato).

*Art.* 31. — *Non lasciando il testatore* . . .

. . . . . *materna, la* porzione riservata, *spetterà per metà agli uni e per l'altra metà agli altri, ove siano in egual grado; in difetto spetterà* . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 29). Si avverte che la particella negativa: *nè*, sarebbe più propria che la congiuntiva: *e*, dopo la parola: *figli*, da attribuirsi ad errore d'impressione.

*(All' unanimità).*

(Art. 30). Si avverte che la frase: *per eguali porzioni*, riferendosi alla parte di ciascuno, vuol essere posta al singolare.

*(All'unanimità).*

(Art. 31). La dizione: *in difetto*, per significare *l'ineguaglianza di grado*, è viziosa: la locuzione: *se si trovino in grado ineguale*, sarebbe più chiara e più precisa.

*(All'unanimità).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 29 o 722 Cod.). Adottato senza discussioni; nel principio si scrive: *se il testatore non lascia nè figli, nè discendenti.*

(Art. 30 o 723 Cod.). Adottato senza discussioni. Dipendentemente dalla determinazione presa nell'esame dell'art. 28 precedente, si scrive al principio dell'articolo: *la porzione legittima*, a vece di: *la porzione riservata*. Sono volte al singolare le ultime parole della prima parte dell'articolo, scrivendo: *per eguale porzione*.

(Art. 31 o 724 Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione.

Trovasi dura cosa da un Membro che, quando non è più superstite nè il padre nè la madre, la porzione legittima spetti ad un ascendente materno, di preferenza all'ascendente paterno, quando questi fosse in grado meno prossimo. Osserva che la patria podestà spettando solo agli ascendenti paterni, ed in forza della medesima godendo essi l'usufrutto dei beni, pare incongruo che alla morte del discendente passino ad altri quei beni di cui l'ascendente aveva l'usufrutto; che inoltre la legittima agli ascendenti è un compenso per le spese della educazione, la quale non è data dagli ascendenti materni, bensì dai paterni; succedere anche quando il padre si fosse ammogliato con una straniera, che non si conoscano neppure dai figli gli ascendenti di questa che sono all'estero, e derivarne dalla legge che, se questi ascendenti materni sono in grado più prossimo dei paterni, la legittima si devolva ad esteri di preferenza che a sudditi. Propone, che almeno per gli ascendenti materni sia fissata una proporzione minore di quella spettante al padre ed alla madre.

Il Relatore dice, che generalmente è fissata la stessa quantità della legittima pel padre e madre, e per l'avo ed avola. Il caso della sopravvivenza d'un bisavo o bisavola è ben raro, ed anzi è poco frequente che i nipoti già in età di fare testamento premuoiano all'avo od avola.

Il Guardasigilli soggiunge, che la disposizione dell'articolo è quella della legge attuale. Vi sono diversi sistemi per la successione degli ascendenti, sui quali molto si è scritto dagli autori, e se per una parte sembra giusto che i beni vadano piuttosto agli ascendenti paterni, per altra parte sarebbe anche giusto che andassero ai materni se provengono da questa linea, ed il fare la distinzione dei beni porta grandissimo imbarazzo, per cui tale distinzione fu quasi universalmente abbandonata.

Il preopinante ritira la sua proposta.

L'articolo è adottato, surrogando alla parola: *in difetto*, quello suggerito dalla Sezione: *se si trovino in grado ineguale*; e scrivendo: *porzione legittima*, a vece di: *porzione riservata*.

---

Art. 725. La porzione legittima è dovuta ai figli discendenti o ascendenti sovramenzionati in piena proprietà, e senza che il testatore possa imporvi alcun carico, o condizione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 33. — *La porzione d'eredità di cui il testatore, a termine degli articoli antecedenti, non può disporre, ossia la porzione legittima, è dovuta ai* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32. — *La porzione di eredità di cui il testatore* . . (Non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Avverte alla preferenza che deve darsi alla parola: *legittima*, invece di: *porzione riservata*, di cui precedentemente.

Adottato l'articolo all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Attesa la osservazione già ripetuta sul vocabolo: *legittima*, di cui all'art. 28, si comincia l'articolo come segue:

« La porzione legittima è dovuta ai, ecc. ».

---

Art. 726 (916). Non lasciando superstiti figli o discendenti come sovra, nè genitori, od altri ascendenti, il testatore potrà disporre di tutti i suoi beni a titolo universale o particolare, senza che gli eredi o testamentarii, od *ab intestato*, possano mai chiedere a loro profitto la riduzione delle disposizioni, che egli avesse fatto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 34. — *Non lasciando superstiti* . . . . . *che egli avesse fatto a titolo particolare.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Nella prima parte dell'articolo, invece di: *non lasciando superstiti figli o discendenti come sovra, o genitori, od altri discendenti*, si preferisce dal Magistrato il modo più conciso: *non lasciando superstiti nè discendenti, nè ascendenti.*

(SENATO DI NIZZA)

Si può terminare l'articolo alle parole: *di tutti i suoi beni*, lasciando le altre disposizioni come inutili.

Sembra conforme ai principii di morale pubblica una disposizione che riservi ai fratelli, zii e nipoti gli alimenti, di cui sarebbero privati alla morte del testatore, da proporsene però la domanda fra sei mesi ad un anno. Si

vorrebbe pure conservare la querela d'inofficiosità che compete al fratello nel caso di istituzione d'una persona turpe.

*Risposte della Commissione.*

Si crede conveniente la locuzione che si è usata: *figlio*, ecc., perchè quest'istessa locuzione si è dovuta adattare nelle disposizioni degli art. 30 e 32 del primo progetto, colle quali la presente disposizione ha relazione.

Quanto alla disposizione che vieta ulteriori riduzioni di liberalità fuori dei casi di riserva di quota, ossia legittima, essa, tuttochè non esista nel corrispondente art. 916, Cod. fr., non si è stimato inutile addizione nel Cod. di Parma, art. 650, come avente per oggetto di abolire ogni pretesa di detrazione, di falcidia, od altra simile; utile tuttavia sembra il sopprimere in fine dell'articolo le parole: *o titolo particolare*, acciò in forza di esse non si potesse per avventura riguardare il divieto suddetto di riduzione riferibile alle disposizioni fatte a titolo universale, locchè sarebbe affatto erroneo.

La Commissione non può del rimanente aderire alla proposta di riserva a qualunque titolo sia d'*alimenti*, sia di querela d'*inofficiosità* a favore di altre persone, e fuori dei casi che essa ha nei precedenti articoli determinati.

I danni che alla quiete delle famiglie arrecano le domande di alimenti e che consigliano a restringerle, anche quando sono viventi le persone a cui si vuole imporre simile obbligo, tanto meno comportano che rendasi la prestazione degli alimenti un peso inerente ai beni, quando questi fossero passati ad altre persone non più congiunte nello stesso grado di parentela. I riguardi di morale non si vogliono scompagnare in legislazione da una prudente cautela; questa ammonisce di astenersi da quelle disposizioni che, sebbene fondate su plausibili motivi, possono per la loro natura servire di pretese a private cupidigie ed a liti scandalose.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Non lasciando* . . . . . (Conforme al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, che la disposizione di questo articolo, semplice per sè stessa, non è senza importanza, abolendosi con essa quella legge del D. R. chiamata: *Falcidia* (1), per cui doveva rimanere franca all'erede la quarta parte dell'eredità. La Sezione ha unicamente opinato che non vi fosse più ragione di mantenere quella legge, ed ha quindi adottato l'articolo.

Il Guardasigilli dice che il motivo della L. R. era quello che si riputava in disonore di morire senza erede, e perciò si assicurava il quarto dell'eredità libero da pesi a chi era instituito in testamento. Consimile idea di disonore non è più nei nostri costumi, e le Regie Costituzioni avevano già permesso al testatore di proibire le detrazioni (1).

L'articolo è adottato.

(1) Dione, Cass., lib. 48, pag. 430. — Dig., lib. 36, tit. 2. — C. lib. 6, tit. 49, Nov. 1.

---

Art. 727 (1094). Il coniuge, a cui sieno superstiti figli o discendenti, può lasciare all'altro coniuge l'usufrutto di tutta la porzione disponibile, e di più la metà della stessa porzione disponibile in proprietà, fermo però, riguardo al coniuge binubo, il disposto dell'art. 149.

Non essendo superstiti nè figli, nè discendenti, il testatore potrà lasciare al coniuge tutto quello di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35. — *Il coniuge, a cui sieno superstiti* . . . . . *disposto dell'art* 45 (*tit.* Degli sponsali e del matrimonio, pr. prog.). *Non essendo* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest'articolo, nell'abbandonare affatto il divieto, quanto ai lasciti in proprietà fatto dal § 17, tit. 1, lib. V delle RR. CC., va oltre il relativo disposto dell'art. 1094, Cod. franc., permettendo al coniuge, nel caso di esistenza di figli, di lasciare all'altro coniuge l'usufrutto intiero e la metà in proprietà della porzione disponibile. Tale eccessiva facoltà sembrerebbe potersi limitare almeno all'anzidetto disposto del Cod. franc.

(SENATO DI GENOVA)

Non altra ragione si saprebbe assegnare del restringere che si fa in quest'articolo le disposizioni per testamento di un coniuge verso l'altro fra più brevi confini, che verso un estraneo, se non se il timore che si abbia dell'influenza, che non di raro l'un coniuge esercita sull'animo dell'altro, la quale talvolta può giungere al punto di essere l'unica esclusiva norma delle sue deliberazioni. Ma è ovvio il rispondere: — 1. che rappresentasi del tutto conveniente e ragionevole che un coniuge morendo abbia il conforto di provvedere alla decente e comoda sussistenza del superstite, rimunerandolo anche dell'assistenza ed affetto onde gli fu largo durante la società coniugale; — 2. che per legge di natura l'amore dei ge-

(1) RR. CC., lib. V, tit. IV.

nitori verso la propria prole supera ordinariamente in intensità quello che i genitori si portano l'un l'altro; — 3. che non è perciò da supporsi che il coniuge s'induca senza giusto motivo a beneficare l'altro nel suo testamento; — 4. che il trattare il coniuge superstite in faccia ai figli con più rigore che un estraneo induce contro i genitori una taccia d'egoismo che la loro qualità deve escludere; — 5. Che finalmente i figli, quando hanno salva la legittima, non hanno di che dolersi, dove il genitore disponga del dippiù in favore dell'altro coniuge, sopratutto quando la legge provvede efficacemente onde impedire che, nel caso di seconde nozze, non passino i beni ad un'altra famiglia.

Per questi motivi il Senato è d'avviso che i coniugi, per quanto concerne alle disposizioni testamentarie fra di loro, dovrebbersi pareggiare agli estranei, e così dell'art. 35 primo progetto sarebbesi da ritenere soltanto la seguente formola:

« Il testatore potrà lasciare al coniuge tutto « quello di cui potrebbe disporre a favore di « un estraneo ».

(SENATO DI NIZZA)

Si rimarca una inesattezza nel dire: *disposto dall'art.*, invece di: *disposto dell'art.*

*Risposte della Commissione.*

La necessità di speciali regole per le liberalità tra coniugi è stata riconosciuta da tutte le legislazioni moderne, e con ragione sembra provvidenza della legge rivolgersi nel progetto, in particolare alle disposizioni fatte durante il matrimonio per atti d'ultima volontà. Questi venendo fatti fuori d'ogni vigilanza della pubblica autorità, è per conseguenza più da temersi nei medesimi, che uno dei coniugi possa usare dell'ascendente acquistato sull'animo dell'altro, per farlo piegare a disposizioni non del tutto libere, o non abbastanza considerate. La legge segue in ciò lo stesso principio che in altri casi la muove a moderare la facoltà di testare ove alcuno si presenti di straniera influenza, subordinando in questo caso la sua previdenza all'interesse principale della famiglia, che è quello dei figli. Non può infatti stabilirsi alcuna parità tra il coniuge ed un estraneo, rispetto al quale veramente sta la presunzione che la liberalità non sia stata conferita senza di una speciale ragione, mentre deesi riconoscere una causa di propensione attuale e costante nelle relazioni tra coniugi, che può rendere necessaria la fissazione d'un limite oltre quello che è comunemente stabilito per le altre liberalità. Questo pericolo, se aumenta d'intensità nelle seconde nozze, non può tuttavia contendersi che esista, per analogia di causa, anche nel caso che si abbia prole dello stesso matrimonio, essendo, rispetto a questa, identica nei due casi la posizione del testatore.

Per altro la legge, interponendosi a salvaguardia delle ragioni della prole, non può metterle per unica base della sua disposizione, ed assoggettarvi unicamente la volontà dell'uomo sino a vietare al coniuge, che dispone, ogni liberalità verso dell'altro, fuorchè d'un determinato genere, e fino a privare questo della capacità di ricevere beni in proprietà. La disposizione relativa delle RR. CC., concepita in un sistema che riduceva le femmine ad una perpetua condizione di eccezione dalle regole comuni in fatto di successione, e contro di esse principalmente diretta, non può tenersi per norma, ove si voglia assicurare alla madre nella famiglia quella utile influenza dalla quale è pur forza riconoscere in parte il bene della famiglia stessa. Questo salutare scopo si ottiene mettendola dopo la morte del marito in grado di disporre della proprietà di una qualche porzione di beni della famiglia, essendovi tutta la ragione di presumere che userà di tale facoltà a pro' della famiglia stessa, di cui continuò sino alla fine della sua vita a formar parte, e privando la legge della proprietà pervenutagli dal marito nel caso contrario.

Riguardo al limite più conveniente a fissarsi alle liberalità tra coniugi, quello che dal Senato di Piemonte si riguarda come preferibile, dietro il disposto dell'art. 1094, Cod. fr., parve lasciare alcun che a desiderare nei termini in cui è tal disposizione espressa, i quali infatti diedero occasione ad erronee intelligenze; presa però tale disposizione nel suo vero senso, che, cioè, oltre alla disposizione del quarto in piena proprietà, si possa lasciare l'usufrutto d'un altro quarto, cioè in tutto della metà dell'eredità, la disposizione del progetto, anzichè largheggiare al confronto, sorgerà più ristretta in molti casi, poichè, ove i figli siano in maggior numero di tre, l'usufrutto dell'intiera porzione disponibile non sarà mai più del terzo (1); invece che può in tutti i casi ascendere fino alla metà (e ridurre sotto quest'aspetto la quota della legittima), in forza della disposizione dell'alinea dell'art. 1094, Cod. franc.

La liberalità verso il coniuge, secondo l'articolo del progetto, non oltrepasserebbe il limite della metà in usufrutto, salvo nel caso non frequente d'un figlio solo. Lo stesso dicasi della disposizione nella parte che autorizza il lascito in proprietà, oltre il quarto, che non può similmente verificarsi se non in quest'ultimo caso (2).

La disposizione ha inoltre il vantaggio di rendere più facile il calcolo delle riduzioni in

(1) La Commissione istituiva tale ragionamento speciale di *terzo* della disponibile, fondandosi sull'art. 27 del primo prog., o 26 del secondo di questo titolo, il quale però *(come si vede a pag. 61)*, nel corrispondente art. 719 del Cod., fu variato.

(2) Qui pure occorre la stessa osservazione precedente, come anche nel seguito.

caso di concorso di liberalità cumulativamente fatte a favore del coniuge, e di un estraneo, essendo base invariabile, che queste debbano aggirarsi nei confini della porzione disponibile. Ed è per la stessa ragione che nella disposizione relativa al caso di seconde nozze, che trovasi sotto il tit. *Del matrimonio*, nel libro I del progetto, ed alla quale il presente articolo rimanda pel caso anzidetto, non viene specificato che la liberalità verso il coniuge, quando esiste prole d'un precedente matrimonio, *non debba eccedere il quarto*, come ciò è stabilito nell' art. 1098, Cod. franc., essendo ciò virtualmente compreso nella regola generale di cui sovra: onde solo si ebbe in quel titolo a stabilire, che la liberalità verso il coniuge mai potesse eccedere la porzione del *meno favorito* dei figli; locchè previene ogni pregiudizio che si arrecasse a questi anche nei limiti della porzione disponibile.

Si presenta d'altronde la disposizione, nel modo in cui è concepita nel progetto, come più equa in confronto delle stesse RR. CC., quanto al lascito d'usufrutto, il quale, secondo le medesime, può abbracciare la maggior parte dell'eredità, stante l'attuale quota più ristretta della legittima.

La Commissione perciò è d'avviso che abbiasi a mantenere l'articolo come sta, sostituendo bensì alla locuzione: *disposto dal*, quella: *disposto del*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 34. — *Il coniuge a cui sieno superstiti* . . . . . *disposto dell' arti* 43 (tit. Degli sposali e del matrimonio, sec. prog.).

*Non essendo* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, essere quest' articolo parimente importante come il precedente, per cui si fa un' innovazione assai ragguardevole alla legge attuale. Secondo le RR. CC. il coniuge non può lasciar nulla in proprietà all'altro coniuge, quando il testatore abbia figli, e qui gli è data anche in tale caso la facoltà di lasciargli in proprietà la metà della porzione disponibile. La legge attuale delle RR. CC, essendo attualmente troppo dura, crede che la innovazione di quest' articolo sarà generalmente applaudita.

L'articolo è adottato.

*(Vedi ulteriormente su quest' articolo a pagine* 69, 70 *di questo volume).*

---

Art. 728 (917). Quando la disposizione sia di un usufrutto, o di una rendita vitalizia, il cui reddito ecceda quello della porzione disponibile, gli eredi, a vantaggio dei quali la legge riserva la porzione legittima, potranno eleggere o di eseguire tale disposizione, o di cedere la proprietà della porzione disponibile (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 36. — *Quando la disposizione per atto tra vivi, o di ultima volontà, sia d' un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Si crede doversi sopprimere le parole: *per atto tra vivi*, probabilmente sfuggite per inavvertenza nel riportare l'art. 917, corrispondente del Cod. franc., nel quale bene stanno, perchè tratta esso in un titolo comune dei testamenti e delle donazioni, mentre nel progetto queste due materie formano l'oggetto di due titoli distinti.

(SENATO DI NIZZA)

Sarebbe meglio sopprimere le parole: *per atto tra vivi, o di ultima volontà*, giacchè non è opportuno di menzionare *gli atti tra vivi*, laddove trattasi unicamente *delle successioni testamentarie*.

*Risposte della Commissione.*

Si adotta l'osservazione, riservando a luogo opportuno, dove si parla *della riduzione delle donazioni tra vivi*, sotto il titolo: *Delle donazioni*, di rammentare anche la disposizione di quest' articolo per non uscire qui dall'argomento. *(Vedi la nota sottoposta).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 35. — *Quando la disposizione sia d'un usufrutto o di una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, che il motivo della disposizione è quello della difficoltà di calcolare il valore di un usufrutto o d'una rendita vitalizia, il quale è necessariamente maggiore o minore, secondo la longevità della persona. Si è fatta quistione sul Cod. franc., che contiene la stessa disposizione all'art. 917. Se in forza delle parole: *il cui valore eccede la porzione disponibile*, gli eredi ai quali è riservata la

(1) A seguito di variante fatta al primo progetto, il presente articolo è richiamato dall'art. 1185 di questo Codice.

porzione legittima, debbono somministrare la prova dell'eccedenza del valore, oppure abbiano a dirittura l'elezione indicata in fine dell'articolo. La prima opinione, benchè sostenuta da molti (1), gli pare contraria ai veri principii, nè vede poi il modo, per provare un valore che dipende essenzialmente dalla maggiore o minore durata della vita, non potendosi ricorrere alle tavole di longevità, le quali, oltre all'indicare soltanto una presunzione generica, non tengono conto della complessione particolare d'un individuo. Per togliere il dubbio, inclinerebbe al sopprimere le dette parole: *il cui valore ecceda la porzione disponibile*, non avendosi a temere che gli eredi vogliano cedere la proprietà della porzione disponibile, quando non fossero realmente pregiudicati.

Il Guardasigilli non è alieno dal fare una variazione, ma gli pare troppo di togliere affatto le suddette parole; poichè gli eredi per godere più presto e dissipare i beni potrebbero talvolta anche con loro svantaggio offrire le proprietà della porzione disponibile, e si anderebbe così contro le intenzioni del testatore, allorquando questi non ha ecceduto realmente la quota di cui la legge gli permette di disporre. Propone di surrogare alle soprascritte parole le seguenti: *che eccedano il reddito della porzione disponibile.*

L'articolo è adottato colla variante proposta dal Guardasigilli, per cui rimane redatto come ora sta scritto al Codice.

---

729 (918). Il valore della piena proprietà dei beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come a capitale perduto, o con riserva d'usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile, e l'eccedente, se ve n'è, sarà conferito alla massa.

Questa imputazione, e questa collocazione non potranno essere domandate da coloro fra i successibili in linea retta, che avessero prestato il loro assenso all'alienazione, nè in verun caso dai successibili in linea collaterale.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 57. — *Il valore della piena proprietà* . . . . . .
. . . . . .
*Questa imputazione* . . . . . .
. . . . . .

(1) Questa opinione è sostenuta dal Levasseur, l'opinione contraria, cioè, quella del Relatore è sostenuta da Grenier, *Des donations*, tom. II, pagina 388.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Riferendosi qui alle osservazioni fatte già sull'art. 44, primo progetto del tit. V, lib I *(vedi pag. 200, vol. I)* il Senato sarebbe d'avviso che si togliessero dall'alinea dell'articolo 37 le parole: *da coloro fra i successibili in linea retta che avessero prestato il loro assenso all'alienazione*; con prescrivere semplicemente che: *questa imputazione e questa collazione non potranno in verun caso essere domandate da successibili in linea collaterale.*

L'assenso che il padre, volendo favorire uno dei figli, a pregiudizio degli altri, cercherebbe di procurarsi da questi, non potrebbe sempre non essere soggetto di scandali e dissidii famigliari, a cui il Legislatore dee con ogni studio andare all'incontro, anzichè dar ansa ed appicco.

Richiesti i figli dal padre di tale loro assenso, se essi lo prestano, sarà sempre per effetto del meto riverenziale e non del libero loro volere; o lo niegano, e diverranno perciò solo l'obbietto della malevoglienza paterna, che a' figli ben educati e dabbene è grave assai più della perdita di parte dei proprii diritti.

Quindi in nessun caso dee il loro assenso essere richiesto, perchè, prestato, non può mai dirsi interamente libero; negato, fomenta i rancori e le discordie tra persone congiunte coi più stretti vincoli del sangue.

(CAMERA DEI CONTI)

Si propone dal Magistrato la soppressione di questo articolo, trasportandolo sotto il titolo 4, capo 4 di questo libro; cioè *Della collazione e dell'imputazione*, alla quale materia più propriamente si riferisce.

*Risposte della Commissione.*

Corre non lieve diversità tra il caso previsto dall'art. 44, primo progetto, tit. V, lib. I, relativo al consenso del figlio in occasione di seconde nozze contratte dal padre, e quello di cui qui si tratta: il consenso menzionato nel presente articolo è relativo ad una semplice convenzione seguìta tra il padre ed alcuno degli stessi figli, alla quale gli altri figli ponno riguardarsi estranei, e senza punto mancare alle regole di una giusta deferenza, possono astenersi dall'intervenire o dal consentire in altro modo espressamente, allorchè crederanno tornar loro qualche pregiudizio; e, per lo contrario, qualora abbiano prestato il loro consenso a tale convenzione, o siano maggiori d'età, ragionevolmente si potrà quello considerare come affatto libero per la stessa facilità che avrebbero avuto di esimersene: onde cessano qui le ragioni per le quali la Commissione stimò, a seconda dell'osservazione fatta dal Senato di Piemonte sul primo libro, di prescindere dalla disposizione che

ne aveva formato l'oggetto. *(Vedi la soppressione dell'art. 44, primo progetto, tit. V, lib. I, a pag. 202, vol. I).*

L'articolo poi, meglio che al capo: *Della collazione e della imputazione*, sembra qui collocato, dove si danno le regole per riconoscere quello che accrescere o diminuire possa la sostanza disponibile, che deve essere determinata vivente il testatore stesso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 36. — *Il valore della piena proprietà* . . . . . (non variato e conforme al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice che, quando la convenzione menzionata nell'articolo è fatta con uno dei successibili, la legge teme che sotto l'aspetto d'un contratto se gli voglia far passare una maggiore porzione di quella di cui si possa disporre, e stabilisce quindi, che il valore della piena proprietà dei beni alienati sarà imputato nella porzione disponibile, e, se vi è un eccedente, sarà conferito nella massa; cessando però il timore della frode quando gli altri successibili consentono all'alienazione, è fatta per tale caso un'eccezione nell'alinea.

Un Membro osserva, non potersi dare molto peso al consenso che il figlio avesse prestato alla convenzione fatta dal padre poichè un timore riverenziale verso di questo, ed insieme la previsione d'incontrare la malevolenza di lui e del fratello, gl'impediranno di ricusare il consenso.

Il Guardasigilli dice che la eccezione fatta nell'alinea è diretta allo scopo di non impedire aggiustamenti di famiglia; quando il figlio si vedesse pregiudicato nella legittima, non darà così facilmente il suo consenso.

L'articolo è adottato.

---

*Articolo soppresso al secondo progetto, quindi anche al Codice; tratto dall'art.* 836, *Cod. di Napoli.*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 38. — *Non è permesso ai genitori, o ad altro ascendente, transigere coi loro discendenti circa la porzione legittima che ad essi potrà spettare dopo la loro morte, donando con questo patto, pagando o promettendo anticipatamente qualche fondo, somma od altro. Tali transazioni non toglieranno al discendente il diritto di chiedere la quota spettatagli dopo la morte del padre o della madre od altro ascendente, imputando in quella i beni e le quantità ricevute.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Alla compilazione di quest'articolo il Senato inclinerebbe a sostituire la seguente, siccome più concisa e meno diretta nelle sue espressioni contro il padre od altri ascendenti.

« Qualunque transazione, donazione o con-
« venzione seguita tra gli ascendenti o discen-
« denti circa la porzione legittima, non toglierà
« loro il diritto di chiedere dopo la morte del
« rispettivo ascendente o discendente la quota
« spettantegli sull'eredità del medesimo, im-
« putando in essa i beni e le quantità ricevute ».

Reciproca pur anco, e così meno odiosa, sembra debba essere la proibizione, giacchè non è da solo meto riverenziale suggerita, ed in ambi i casi concorrono pressochè le medesime ragioni, le quali non consentono che abbia effetto una convenzione per cui vien lesa la porzione legittima, sia questa dei discendenti ovvero degli ascendenti.

(CAMERA DEI CONTI)

Si propone dal Magistrato di sostituire alle parole finali: *i beni e le quantità ricevute*, le seguenti d'un significato più preciso: *tuttociò che avesse ricevuto in dipendenza della transazione stessa.*

Inoltre, siccome le convenzioni che i discendenti fossero per fare coi loro ascendenti relativamente alla legittima a questi dalla legge dovuta, non ritenevansi meno riprovevoli delle stipulazioni riflettenti la legittima dei discendenti, perciò, ad oggetto che si appalesasse in più chiaro modo contemplarsi nell'articolo tanto queste ultime, quanto le altre, crederebbe il Magistrato, doversi il medesimo estendere in termini più generali.

*Risposte della Commissione.*

Vi sarebbe certamente parità di ragione per riguardare come di niun effetto le stipulazioni qualsiansi fra l'ascendente e il discendente detraenti al diritto del primo in caso di successione, come l'articolo lo dichiara, riguardo a quelle seguite collo scopo di detrarre al diritto del discendente, locchè, per la maggior frequenza, non meno che per l'appoggio che siffatte rinuncie avrebbero potuto trovare nella legge anteriore al Codice, non si era riputato nè soverchio nè disconveniente, di esprimere, come ciò si fece nel Codice delle due Sicilie, all'art. 836.

Osserva però la Commissione che già coll'art. 32 del titolo VI, *Delle obbligazioni convenzionali in genere*, corrispondente all'articolo 1130 del Cod. franc. (1), si sono dichiarate in generale *nulle tutte le convenzioni sulle successioni d'un vivente, ancorchè fatte col consenso di quello della cui successione si tratta.* Questa disposizione, non meno che quella dell'art. 47, primo progetto, titolo IV, *Delle disposizioni comuni alle successioni*, corrispon-

---

(1) Art. 1220, Cod. nostro modificato a seguito della soppressione del presente articolo.

dente all'art. 791 del Cod. franc. (1); la quale espressamente vieta *la rinuncia a successioni non deferite, meno i casi ivi eccettuati*, rendono affatto soverchia la disposizione che si esamina; e si crede perciò, sia da sopprimersi anzi che farvi maggiori addizioni; e tutt'al più potrà occorrere qualche spiegazione maggiore nel suddetto art. 32, titolo *Delle obbligazioni*, per ben indicare che sono proibite le stipulazioni sopra la successione d'una persona vivente, tanto nel caso in cui seguono con tale persona, quanto in quello in cui fossero fatte coi terzi.

*Soppresso l'articolo al secondo progetto.*

---

## SEZIONE SECONDA

### *Della riduzione delle disposizioni testamentarie.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della riduzione delle* . . . . . .

---

730 (920). Le disposizioni testamentarie, le quali eccederanno la porzione disponibile, saranno riducibili alla detta porzione al tempo in cui si apre la successione (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 39. — *Le disposizioni* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Le disposizioni* . . . . (non variato e conforme al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

731 (922). Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del testatore.

*Vi* si riuniscono per finzione quelli, di cui è stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore al tempo delle donazioni, quanto alle cose mobili, ed in quanto ai beni immobili, secondo il loro stato al tempo delle donazioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante: sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, come pure i lucri dotali ne' limiti portati dalla legge, si calcola quale sia la porzione di cui il testatore ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia (3).

(1) Art. 1009, Cod. nostro conforme.

(2) Quest'articolo è richiamato dall'art. 1155, nostro Cod., in materia di donazioni.

(3) Vedi gli art. 1083 e 1090, nostro Cod., che armonizzano col presente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 40. — *Si determina la riduzione* . . . . . *Vi si riuniscono* . . . . .

dotale legale, salve le condizioni contrarie (1). Sorge da ciò una quistione intorno all'articolo 34, secondo progetto di questo titolo, (*V. pag.* 66 , *vol. II*) se il lucro dotale debba essere imputato nella porzione che il coniuge può lasciare per testamento all'altro coniuge, quando sono superstiti figli o discendenti. La quistione dipende dal punto se il lucro dotale abbia a considerarsi come avente la stessa natura delle donazioni, nel quale caso il medesimo s'imputerebbe nel senso che tale donazione dovrebbe, a termini dell'art. 38 del secondo progetto, essere riunita per finzione alla massa ereditaria, per calcolare il valore della porzione disponibile. Gli pare che il suddetto lucro essendo *eventuale* ed inoltre essendo *reciproco*, non possa per questa parte essere equiparato ad una donazione, e debba quindi appartenere al coniuge superstite, senza imputarlo nella porzione che può essergli lasciata per testamento dall'altro coniuge.

Per decidere la quistione, propone di aggiungere nell'art. 38 la spiegazione, che « i lucri dotali nei limiti portati dalla legge, non sono compresi nella disposizione di quest'articolo ».

È adottata la proposta del Guardasigilli ed è fatta una aggiunta nella seconda parte dell'alinea del predetto art. 38. Ritenute le variazioni precedentemente fatte a quell'articolo, il medesimo resta concepito come ora si legge al Codice l'art. 731 (2).

---

(1) Il cangiamento introdotto, a cui allude il Guardasigilli, è inserito nell'art. 1529 di questo Codice, che ebbe a sostituirsi all'art. 21, progetto del titolo VIII, lib. III. *Del contratto di matrimonio.*

(2) *(Vedi pagine* 199 *e* 204, *vol. I).*

Il Guardasigilli (compiuta la redazione dell'articolo 731 nella stessa adunanza 5 gennaio 1857) fa presente che per lo stesso motivo sopraccennato occorrerebbe una spiegazione nell'art. 45 del primo progetto, corrispondente al 43 del secondo, tit. V, lib. I, *Degli sponsali e del matrimonio.*

È detto ivi nella prima parte:

« Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge « per qualunque atto lucrativo, o tra vivi, o d'ul« tima volontà, maggior porzione di quella che abbia « lasciato ad uno dei figli del primo matrimonio il « meno favorito ».

Darchè il lucro dotale nel limite stabilito dalla legge non s'imputa sulla porzione disponibile nel caso contemplato dell'art. 34 del titolo: *Delle successioni testamentarie*, non sarebbe coerente a tale sistema che s'imputasse su quella porzione che, a termini del citato articolo, *degli sponsali*, il binubo può lasciare al nuovo coniuge; propone perciò di aggiungere tale spiegazione in quest'ultimo articolo.

Un Membro crede che la suddetta aggiunta non sarebbe necessaria, stantechè l'espressione dell'articolo: *non può lasciare*, non sarebbe applicabile al lucro dotale dovuto in forza della legge, anche quando non fosse stipulato pel contratto di matrimonio.

Un altro Membro osserva, stabilirsi nel citato articolo *degli sponsali* il principio che il nuovo coniuge non potrà avere una maggiore porzione di quella che sia lasciata al meno favorito fra i figli del primo matrimonio. Se il lucro dotale non è imputato su questa porzione, il principio sarebbe leso e gli pare favorirsi il nuovo coniuge con detrimento dei figli.

Un terzo membro soggiunge che si avrebbe inoltre il mezzo di far frode alla legge col costituire, o riconoscere al nuovo coniuge una dote ragguardevole, la quale poi non sarebbe pagata, ma darebbe luogo al lucro dotale.

Il Guardasigilli crede che, considerata la cosa per sè stessa, vi sieno ragioni pro e contro per imputare, o non imputare il lucro dotale sulla porzione che può essere lasciata dal binubo al nuovo coniuge. Gli sembra però che l'imputazione non sarebbe coerente al sistema che si adotta per le successioni testamentarie di non imputare il lucro dotale sulla porzione disponibile.

Un Membro fa presente che, imputando il lucro dotale, ne seguirebbe, che quando il medesimo fosse superiore alla porzione lasciata al figlio meno favorito, il binubo non potrebbe più lasciar nulla al nuovo coniuge.

Un altro Membro dice che, il lucro essendo *eventuale* e *reciproco*, non può essere considerato propriamente come una mera liberalità. Inoltre, ammessa l'imputazione, ne avverrebbe che il nuovo coniuge sarebbe in quanto a tale lucro in peggior condizione del binubo, poichè, se il lucro si aprirà a favore di quest'ultimo, non avrebbe luogo alcuna imputazione, ed aprendosi al contrario a favore del nuovo coniuge, gli sarebbe imputato.

È posta ai voti la questione: se il lucro dotale del nuovo coniuge debba essere imputato nella porzione che può lasciargli il coniuge binubo a termini del citato art. 45 del primo progetto, tit. V, lib. I.

Alla maggioranza di 13 voti contro 4 il Consiglio è d'avviso che non debba essere imputato.

Dipendentemente da questa deliberazione è aggiunta alla fine della prima parte di detto art. 45 la disposizione seguente:

« I lucri dotali però ne' limiti portati dalla legge « non s'imputeranno in detta porzione ».

Ed a questo modo resta compiutamente redatto l'art. 149 del Codice corrispondente al detto art. 45.

Art. 732 (925). Quando il valore delle donazioni eccederà o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto.

Art. 733 (926). Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore

delle donazioni, la riduzione si farà *pro rata*, senza alcuna distinzione fra gli eredi ed i legatarii.

Art. 734 (927). Ogniqualvolta però il testatore avrà dichiarato di volere che una sua liberalità abbia effetto, a preferenza delle altre, questa preferenza avrà luogo, ed una tale disposizione non verrà ridotta, se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima.

Art. 735. Quando il legato soggetto a riduzione sia di uno stabile, la riduzione si fa colla separazione di altrettanta parte dello stabile medesimo, se questa può aver luogo comodamente (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 41. — *Quando il valore*
. . . . . .
*Art.* 42. — *Quando le disposizioni* . . . .
. . . . . .
*Art.* 43. — *Ogni qualvolta però* . . . . .
*Art.* 44. — *Quando il legato* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 39. — *Quando il valore*
. . . . . (non variato e conforme al testo).
*Art.* 40. — *Quando le disposizioni* . id.
*Art.* 41. — *Ogni qualvolta però* . . id.
*Art.* 42. — *Quando il legato* . . . id.

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 736. Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile un eccedente maggiore del quarto della porzione disponibile, dovrà lasciare lo stabile per intiero nell'eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile: che se l'eccedente sarà minore, il legatario potrà ritenere tutto lo stabile, compensando in danaro coloro ai quali è riserbata la porzione legittima

Il legatario avente diritto alla legittima può anche ritenere tutto lo stabile, sebbene l'eccedente sia maggiore del quarto, purchè non superi l'ammontare della porzione disponibile, e della quota che gli spetta nella legittima.

(1) *Vedi art.* 1088 *del presente Codice.*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 43. — *Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile più del doppio della porzione disponibile, dovrà lasciarlo per intiero nella eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile; che se il legatario avrà meno del doppio, potrà ritenere tutto lo stabile, imputando il di più nella sua parte ereditaria, qualora* ei vesta insieme la qualità *di coerede, od in caso diverso compensandone in danaro, od altrimenti, coloro ai quali è serbata la porzione legittima.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Si preferisce il dire: *qualora egli abbia la qualità*, invece di: *qualora ei vesta insieme la qualità.*

*La Commissione.*

Pei motivi che si addurranno in risposta all'osservazione del Senato di Piemonte relativamente all'art. 43, primo progetto, del titolo, *Delle donazioni* (il quale nel secondo progetto venne soppresso); la redazione del presente articolo deve venir modificata come segue:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 43. — *Ove questa separazione non possa farsi comodamente, se il legatario avrà nello stabile un eccedente maggiore del quarto della porzione disponibile, dovrà* lasciarlo *per intiero nell'eredità, salvo ad esso il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile; che se l'eccedente sarà minore* del quarto, *il legatario potrà ritenere tutto lo stabile, compensando in danaro coloro ai quali è riservata la porzione legittima.*

*Il legatario avente diritto alla legittima può anche ritenere tutto lo stabile, sebbene l'eccedente sia maggiore del quarto, purchè non superi l'ammontare della porzione disponibile* e della legittima.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 15 giugno* 1856.

Il Relatore osserva sulle ultime parole dell'alinea: *purchè non superi l'ammontare della porzione disponibile e della legittima*; che il senso letterale si presenterebbe erroneo al primo aspetto, poichè, riunito l'ammontare della *porzione disponibile* con quello della *legittima*, si avrebbe il valore dell'intiera eredità; e siccome colle parole: *e della legittima*, s'intende d'indicare quella parte di essa che spetti al legatario di cui è parlato nell'alinea, propone di dire: *e della sua quota nella porzione legittima.*

Il Guardasigilli dice che, parlandosi d'imputazione e di riduzione, vi si suppone necessariamente che vi sono più eredi, onde s'in-

tende di sua natura che si parla soltanto della porzione di legittima che spetti a quel legatario; non ha tuttavia difficoltà all'aggiungervi la proposta spiegazione.

L'articolo è adottato, surrogando nel fine dell'alinea, a vece delle parole: *e della legittima*, le seguenti: *e della quota che gli spetta nella legittima.*

*Adunanza 5 gennaio* 1837.

La parola: *lasciarlo*, nell'articolo in discussione, presentando un'ambiguità, stantechè il relativo: *lo*, che vi è in fine, potrebbe essere inteso come riferibile allo: *eccedente*, mentre che s'intende parlare dello stabile, si sostituisce: *dovrà lasciare lo stabile per intiero nell'eredità.*

Viene pur tolta l'espressione: *del quarto*, sul fine della prima parte dell'articolo.

---

## SEZIONE TERZA.

### *Della diseredazione.*

PRIMO PROGETTO. — *Sezione III. — Della diseredazione, ossia delle cause per le quali quelli, cui la legge riserva una porzione legittima, possono esserne privati.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Sembra presentare maggior dignità l'epigrafo semplice: *Della diseredazione*, massime che il vocabolo stesso è spiegato nell'articolo che segue immediatamente.

*Risposta della Commissione.*

Si accoglie la proposta del Senato di Nizza, rimanendo la spiegazione che si è voluto dare della locuzione: *diseredazione*, nell'epigrafe; supplita dal disposto dell'articolo, dal quale incomincia la Sezione.

SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Della diseredazione.*

---

Art. 737. Oltre le cause, per le quali qualunque erede può rendersi indegno di succedere, le persone, a vantaggio di cui la legge stabilisce una porzione legittima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 46. — Oltre le cause per le quali . . . . . a vantaggio dei quali la legge stabilisce una quota di riserva ossia porzione legittima, possono esserne . . . . . .*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Invece di dire: *a vantaggio dei quali*, si potrebbe dire: *a vantaggio di cui*, per evitare la ripetizione della voce: *quali.*

*Risposta della Commissione.*

Si accoglie la proposta del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 44. — Oltre le cause per le quali . . . . . a vantaggio di cui la legge . .* (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 15 giugno* 1836.

L'articolo è adottato senza discussioni. Dipendentemente dalla determinazione presa di usare esclusivamente la denominazione di: *porzione legittima (V. pag. 62, vol. II)* sono tolte le parole: *una quota di riserva*, scrivendosi: *a vantaggio di cui la legge stabilisce una porzione legittima.*

---

Art. 738. Le cause, per le quali il figlio o discendente può essere diseredato sono le seguenti solamente:

1.° Se abbia apostatato dalla Chiesa Cattolica, e non vi sia tornato prima della morte del testatore. Lo stesso sarà ove abbia rinunciato alla Religione Cristiana, se questa era professata dal testatore;

2.° Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al testatore;

3.° Se divenuto il medesimo furioso o demente lo abbia abbandonato senza prenderne alcuna cura;

4.° Se potendo redimerlo dalla prigionia abbia senza ragionevole motivo omesso di farlo;

5.° Se siasi reso colpevole verso uno dei genitori di sevizie, o di altro delitto;

6.° Se si trovi nei casi contemplati negli aricoli 109 e 110;

7.° Se la figlia, o discendente sia pubblica meretrice.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 47. — Le cause, per le . . . . . 1. Se abbia apostatato dalla Chiesa Cattolica, od abbia abbandonato la Religione Cristiana, se questa era professata dal testatore, e non vi sia tornato prima della morte del medesimo.*

2. *Se abbia irragionevolmente negato gli alimenti al genitore.*
3. *Se.* . . . . . .
. . . . . .
4. *Se, potendo redimerlo dalla prigionia, abbia ommesso di farlo.*
5. *Se siasi reso colpevole verso lo stesso genitore di sevizie, o di qualunque delitto.*
6. *Se si trovi nei casi contemplati dagli art. 4 e 5 del titolo*, Degli sponsali e del matrimonio.
7. *Se la figlia* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (CAMERA DEI CONTI)

Contro l'opinione d'alcuni Membri, ai quali sembrava che, per essersi circoscritta la legittima in modo che per lo più non eccederebbe la quota di semplici alimenti, e per essersi non poco ampliati i casi d'indegnità, locchè pure importava un'implicita esclusione del diritto alla legittima, non fossevi opportunità di stabilire nuovi casi di privazione di legittima in causa di diseredazione; la maggioranza del Magistrato si persuadeva, che la morale pubblica, ed un giusto rispetto alla patria podestà richiedesse, che non si spogliassero gli ascendenti di un'autorità, di cui trovansi investiti dalle vigenti leggi, e dal cui esercizio, sia pella tenerezza e l'indulgenza tanto ai genitori naturale, sia pei limiti che vi aveva posto il progetto, non sarebbero a temersi inconvenienti di sorta.

Ma se non dissentivasi all'opportunità della massima, qualche dissenso manifestavasi circa all'enumerazione dei casi da annoverare fra le giuste cause di diseredazione.

(Art. 47, n. 1). E così dapprima, per la considerazione che la Religione Cattolica Romana era la sola che fosse dallo Stato riconosciuta, non sembrava che l'abbandono d'una religione, il cui esercizio non sarebbe che l'effetto d'una mera tolleranza della legge, si dovesse dal legislatore stimare di tale gravità, che attribuisse ad essa effetti uguali a quelli dell'apostasia della Chiesa Cattolica.

Per la qual cosa crederebbe opportuno il Magistrato che si togliessero dal n. 1 di questo articolo le espressioni: *od abbia abbandonata la Religione Cristiana*; in seguito alla soppressione, converrebbe che alle parole: *se questa era professata*, le quali non sarebbero bene applicabili alla Chiesa, si sostituissero le seguenti: *alla quale appartenesse il testatore*, di modochè il n. 1 si troverebbe così concepito:

« Se abbia apostatato dalla Chiesa Cattolica, alla quale appartenesse il testatore, e non vi sia tornato prima della morte del medesimo ».

(Art. 47, n. 4). Del pari crederebbe il Magistrato necessaria la soppressione del n. 4, osservando, che tanto nel caso in cui, secondo l'opinione di alcuni altri, esso contemplasse in genere la liberazione del genitore dal carcere, in cui fosse questi trattenuto per propria colpa od a seguito di pirateria; ed in ambe le ipotesi sarebbe inopportuna la disposizione; e così in quest'ultima ipotesi, perchè rifletterebbe casi pressochè singolari e dei quali non si deve occupare il Legislatore; e nella prima ipotesi perchè si potrebbe aprire la via ad ingiuste diseredazioni, se la prigionia del padre fosse a propria di lui colpa imputabile.

Nè si credette fosse fattibile cosa, come alcuni suggerivano, di andare al riparo dei temuti inconvenienti apponendo alla troppa ampiezza dei termini di questo numero un qualche correttivo, aggiungendo, a cagion d'esempio, al fine di esso le parole: *senza una giusta causa*, onde restringere l'applicazione ai soli casi di ommissioni che non fossero in alcuna maniera scusabili.

Imperocchè l'accennato espediente, mentre avrebbe aperta la via a disgustose indagini e discussioni, avrebbe partorito effetti peggiori del male medesimo a cui voleva apportar rimedio.

Ma, mentre nella riferita considerazione credevasi conveniente di ommettere il cenno delle avanti accennate due cause di diseredazione, ben all'opposto persuadevasi il Magistrato dell'opportunità di aggiungerne una di cui vedevasi la menzione nel Codice austriaco.

Diffatti parvegli che colui che si fosse reso colpevole d'una certa natura di delitti, da cui ne veniva disonore alla famiglia ed a suoi genitori, commettesse, contro questi, oltraggi di non minor gravità di quelli dall'articolo specificamente contemplati, e che non fossero meno di quelli da annoverarsi fra le cause di diseredazione.

Stimerebbe pertanto il Magistrato, che fra la causa dell'articolo menzionato, dovrebbe contemplarsi il caso di condanna per delitto ad una pena infamante di carcere non minore d'anni 20.

(Art. 47, n. 5). In fine al num. 5 si è rilevato la parola: *delitto*, posta dopo alla parola: *sevizie*, mentre nell'ordine logico delle idee sarebbesi dovuta porre prima; ed inoltre si è osservato, esservi *ingiurie* di tal natura, le quali, sebbene non costituissero delitti nel senso legale, palesavano nell'offensore un cotale disprezzo della paterna autorità, che, agli occhi della morale pubblica e della natura, vestissero non minor gravità dei delitti medesimi, pella qual cosa parve opportuno che alle parole: *qualunque delitto*, usate nel detto num. 5, si sostituissero parole di più esteso significato, p. e. quelle di: *gravi ingiurie*.

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 47, n. 4). La disposizione del num. 4 di quest'articolo che pone tra le cause per le quali un figlio o discendente può essere diseredato, quello « di aver ommesso di redimere il proprio genitore dalla prigionia, potendolo

fare » parve al Senato espressa in termini troppo ampii e generici, e degna per conseguenza d'essere alquanto ristretta e limitata.

Se il figlio ha tali ricchezze che gli sia fatta con esse abilità di provvedere ad un tempo ai bisogni proprii e della famiglia, e alla redenzione del padre, certamente, ove in questo caso ommetta di ciò fare, trasgredisce ai più sacri doveri del sangue e meritevole solo si rende della paterna diseredazione.

Ma, se trattasi di redimere dalla prigionia un padre che fece un pessimo governo delle sue sostanze, scialacquandole nel giuoco e nei bagordi, se già altre volte lo ha con gravi sacrifizii redento, e pur trovasi sempre il padre ridotto a così duro frangente, dovrà il figlio pur ogni volta redimerlo, e privarsi così delle proprie sostanze, frutto de' suoi sudori e del regolato suo vivere, e se pur non lo fa, dovrà egli accagionarsi di colpa tanto grave da meritarsi la diseredazione?

Il Senato pertanto proporrebbe che, dopo la parola: *abbia*, si aggiungessero le seguenti, *senza un ragionevole motivo*, come fu fatto nel num. 2, limitando in tal guisa la troppo ampia disposizione di questo num. 4.

(Art. 47, n. 3). Similmente, per modificare alquanto le espressioni contenute nel successivo num. 5: *di qualunque delitto*, che paiono riferirsi ad ogni minimo eccesso o trascorso, a cui abbia potuto dar luogo l'impeto giovanile d'un solo momento, sembrebbe opportuno il sostituire alle parole: *qualunque delitto*, quelle di: *altro delitto*.

Grave pena è quella della diseredazione, nè da commettersi perciò all'arbitrio di tutti i padri per qualsiasi leggiera mancanza dei figli.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 47, n. 3). Le espressioni: *e di qualunque delitto*, che si incontrano in questo paragrafo, abbracciando nella loro generalità anche i più leggieri e perfino una semplice ingiuria verbale, sfuggita talvolta in un momento d'irriflessione o nell'impeto della collera, pare che non debbano dar luogo ad un tratto di tanto rigore, come è la diseredazione; non sembrerebbe inopportuna una qualche modificazione per cui fossero contemplati i delitti d'una tal quale gravità, come sarebbero i passibili d'una pena non minore d'un anno di carcere.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 47, n. 1). La disposizione non è diretta al solo scopo di protezione della Chiesa, ma altresì a sanzione della morale, nella quale le comunioni Cristiane convengono; perciò, sebbene sotto nome di *apostasia* siasi solo compreso nell'articolo l'abbandono della Cattolica Chiesa, si è altresì riputato meritevole della diseredazione il suddito accattolico che abbracciasse un culto diverso dalla Religione Cristiana, non potendo un sì grave oltraggio alla morale riguardarsi con indifferenza in uno Stato cattolico. Perciò sembra da mantenersi la disposizione nei termini in cui sta concepita.

(Art. 47, n. 2). *Vedi al fine delle presenti risposte.*

(Art. 47, n. 4). Il caso più frequente contemplato nella disposizione consiste nell'imprigionamento per debiti, locchè, potendo essere effetto di sventura, costituisce un obbligo da canto del figlio fornito di facoltà sufficienti a venir in soccorso del padre, che si trova in simile trista condizione, ed una giusta causa di diseredazione qualora ommetta di farlo; le ragioni che ne lo possono dispensare sono perciò di loro natura facili a rintracciarsi, e bastevole sembra la aggiunta suggerita dal Senato di Piemonte ad antivenire l'abusiva applicazione.

Non può dalla Commissione aderirsi alla proposta, ignota nel diritto comune, di una specie di aggiunta di pena, in considerazione della famiglia, a quella stabilita generalmente dalla legge; locchè sarebbe confondere le regole da cui si misurano le pene, e in molti casi risulterebbe di somma ingiustizia per la colpa, che indirettamente aver potrebbero i genitori, della vita rea del figlio.

(Art. 47, n. 5). L'espressione: *sevizie o qualunque delitto*, parve alla Commissione acconcia ad esprimere quei fatti che sono abbastanza gravi per dar luogo ad una pena tanto pregiudicevole all'interesse ed alla riputazione del figlio, quale è la sua diseredazione, e fatti di tal natura possono ravvisarsi principalmente quelli che sarebbero diretti, sia contro la personale sicurezza, sia contro la fama del padre; l'espressione: *gravi ingiurie*, che tende ad abbassare tal limite al dissotto delle azioni comunemente qualificate *delitti*, non sembra da accogliersi, potendo servire ad autorizzare atti d'immoderato rigore.

Non si può d'altronde per mancanza di precisa classificazione, sia delle azioni punibili, sia delle pene che soltanto debbe essere opera del Codice penale, segnare con più di precisione la specie di atti che, commettendosi dal figlio contro i genitori, diano legittima causa alla di lui diseredazione; nulladimeno, acciò la parola: *qualunque*, non venisse interpretata più largamente, che non comporta la disposizione, si concorre nel suggerimento di sostituire la locuzione: *altro delitto*.

Le osservazioni che si avranno ad esaminare sull'articolo successivo, muovono altresì la Commissione a sostituire in questo n. 5 le parole: *uno dei genitori*, a quelle che vi si leggono: *lo stesso genitore*. Ma perchè non se ne tragga la illazione quanto al caso d'alimenti dal discendente non somministrati, che vuolsi riguardare come una causa personale al diseredante, perciò nel n. 2, dove di tal

caso si parla, invece di: *al genitore*, si scriverà: *al testatore.*

SECONDO PROGETTO. — *Art. 45. — Le cause per.*

. . . . . .

1. *Se abbia* . . . . . (non variato).
2. *Se abbia irragionevolmente negati gli alimenti* al testatore.
3. *Se divenuto* . . . . . (non variato).
4. *Se potendo redimerlo dalla prigionia, abbia senza ragionevole motivo ommesso di farlo.*
5. *Se siasi reso colpevole verso uno dei genitori di sevizie o di altro delitto.*
6. *Se trovisi nel caso contemplato nell' art. 4, secondo progetto, titolo* Degli sponsali (Vedi pag. 172, vol I).
7. *Se* . . . . . (Non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 45, n. 1). Quantunque gravemente riprovevole sia senza dubbio quel non cattolico che abbandonò la Religione Cristiana per passare ad altro culto, non pare tuttavia che si convenga di mettere qui in certo modo del pari cotale abbandono della Religione Cristiana, e l'apostasia dalla Fede Cattolica; considerando l'uno e l'altro, indifferentemente, come giuste cause di diseredazione; si è quindi abbracciata l'opinione della Camera dei Conti che le parole: *od abbia abbandonata la Religione Cristiana*, abbiano ad essere soppresse, ed il n. 1 del presente articolo cominci così: *se abbia apostatato dalla Fede Cattolica professata del testatore.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 45 o 738, Cod. n. 1). Il Relatore, dopo esposto l'avviso della Sezione, soggiunge, sembrare troppo straordinario il caso che un protestante abbandoni la Religione Cristiana, che è quanto dire, che egli si facesse Ebreo o Maomettano od abbracciasse altro consimile culto.

Il Guardasigilli dice, che l'apostasia dalla Fede Cattolica non è messa dall'articolo in eguale confronto coll'abbandono della Religione Cristiana, poichè per la prima basta assolutamente il fatto dell'apostasia per meritare la diseredazione, a vece che per l'abbandono della Religione Cristiana si richiede inoltre che questa fosse professata dal padre, e che il figlio non vi sia più ritornato; poi, se il cattolico si fa protestante, può essere diseredato, ma non può esserlo il protestante che divenga cattolico. È sembrato alla Commissione, che poichè vi sono culti non cattolici tollerati, non si dovesse lasciare senza castigo chi abbandonasse la Religione Cristiana per seguire un altro culto.

Viene proposto da un Membro di scrivere: *abbia rinunciato alla Religione Cristiana*, dizione questa, che sembra più esatta di quella: *abbia abbandonato.*

Si osserva da un altro Membro che le parole finali: *non vi sia tornato prima della morte del testatore*, si applicherebbero soltanto al caso dell'abbandono della Religione Cristiana, e risultarne da ciò che il protestante il quale ritorni alla sua religione, dopo averla abbandonata, sarebbe meglio trattato che un cattolico, il quale, dopo essere divenuto protestante, si ravvedesse, dacchè la Chiesa lo riammetterebbe nel suo grembo; pare che in tale caso debba cessare la facoltà di diseredarlo.

Il Guardasigilli dice, che, se si stima opportuno di non ammettere la diseredazione quando chi ha apostatato dalla Fede Cattolica ritorna alla Chiesa, si potrebbe sostituire la seguente redazione, per cui verrebbe anche a separarsi maggiormente questa apostasia dall'abbandono ossia rinuncia alla Religione Cristiana, cioè:

« Se abbia apostatato dalla Chiesa Cattolica, « e non vi sia tornato prima della morte del « testatore. Lo stesso sarà ove abbia rinunciato « alla Religione Cristiana, se questa era pro- « fessata dal testatore ».

Il num. 1 è adottato colla soprascritta redazione.

I numeri 2, 3, 4, 5 e 7 sono adottati senza osservazioni.

Rispetto al num. 6, coerentemente al modo con cui dal Consiglio di Stato *a pag.* 175, *vol. I*, si emendò l'art. 4, secondo progetto del titolo: *Degli sponsali e del matrimonio*, invece di dire: *contemplato nell'art.* 4, si ritorna alla dicitura del primo progetto, cioè: *contemplati negli art.* 4 e 5 *del* ecc., i quali poi corrispondono agli articoli 109 e 110 del Codice.

Il Conte di Cimella (il quale richiede essere indicato nominativamente) osserva che fra le cause di diseredazione se ne è ommessa una del D. R., quella cioè dell'accusa di un delitto che si fosse intentato dal figlio contro il padre. Questo caso non è compreso nelle disposizioni che si sono date sull'indegnità di succedere, poichè si parla in esse soltanto dell'accusa di un delitto punibile con pena capitale ed infamante, e quando l'accusa fosse dichiarata calunniosa, a vece che si tratterebbe qui d'una accusa che fosse anche fatta per verità. Propone pertanto di aggiungere un numero all'articolo ove sia detto come segue:

« Num. 8. Se il figlio abbia accusato il padre « d'un delitto, eccettuato quello di lesa Maestà ».

Osserva un Membro che la disposizione del D. R. si collegava colla forma dei giudizii, per cui l'accusatore e l'accusato si trovavano in presenza l'uno contro l'altro, a vece che da noi l'accusatore è sempre il P. M. e la parte lesa non fa che una denuncia ossia querela.

Il Conte di Cimella risponde, che la domanda tende direttamante all'accusa e deve perciò, al pari di questa, essere una causa di diseredazione.

Osservasi nuovamente, che il padre potrebbe

aver attentato alla vita d'un figlio, ovvero all'onore od alla vita della moglie del figlio, ed in questi casi il figlio si troverebbe tra le due alternative, o di compromettere la vita e l'onore di persone così strettamente a lui congiunte, ovvero di denunciare il fatto del padre, affinchè si provveda alla salvezza di queste persone.

Il conte di Cimella replica, che il figlio potrà allora bensì denunciare il padre, ma con questo fatto può dare causa alla diseredazione, e starà poscia ai Tribunali il giudicare se tale causa sia giusta. Inoltre non si tratta soltanto della accusa di delitti gravi, ma anche di quelli minori che importassero soltanto la pena del carcere, e poichè si mette fra le cause di diseredazione quella di aver ommesso di redimere il padre dalla prigionia, deve comprendervisi, e ben a maggior ragione, quella di aver dato luogo al farlo porre in carcere.

Credesi da un Membro che questi casi rimangano compresi nella denominazione generica di: *sevizie*, contenuta nel num. 3 dell'art.

Il Guardasigilli dice parimente, che, se la denuncia del figlio è tale che meriti d'essere redarguita, è compresa nella parola: *sevizie*; se poi egli fosse stato costretto a fare la denuncia per provvedere alla salvezza propria, o a quella della moglie, o dei figli, non merita alcuna pena. Non potendosi per altra parte comprendere fra le cause di diseredazione l'accusa dei delitti meno gravi con ommettere quelli di maggiore gravità, sarebbe d'uopo entrare in molte specialità per distinguere varii casi, di cui non sarebbe neppure conveniente di parlare nella legge.

Messa ai voti la questione, tutti i Membri, meno due, votano contro la proposta.

---

Art. 739. Il padre, o la madre può essere diseredato per le cause espresse nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, ed inoltre per le seguenti:

1. Se abbia trascurato interamente l'educazione del figlio, e gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti;

2. Se abbia attentato alla vita di alcuno dei proprii figli;

3. Se uno dei genitori abbia attentato alla vita dell'altro, o lo abbia oltraggiato atrocemente.

Le disposizioni di quest'articolo avranno luogo per ogni altro ascendente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 48. — *Il padre, o la madre può essere diseredato* . . . . . .
1. . . . . 2. . . . . 3. . . . .
*Le disposizioni di* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Après le n. 1 ajouter: *se potendo non l'avrà liberato dalla cattività.*

La piraterie n'est pas encore detruite, divers parages menacent encore le voyageur de la servitude; plusieurs côtes sont infestées par des nations barbares qui méconnaissent le droit des gens, respecté par tous les États de l'Europe.

Le danger auquel les sujets de S. M. peuvent être exposés dans les voyages de long cours, bien plus fréquens aujourd'hui, qu'ils ne l'étaient dans les siècles précédents, sollicite la disposition des L. R, qui mettent au nombre des causes de l'exhérédation du père l'abandon de son fils en état de servitude.

(SENATO DI PIEMONTE)

Se il buon ordine delle famiglie, da cui dipende il ben essere sociale, sembra richiedere che si accordi ai genitori la facoltà di diseredare in certi casi i proprii figli, a maggior contegno dei medesimi, le stesse ragioni non paiono militare per autorizzare i figli a fare altrettanto rispetto agli autori dei loro giorni.

Che anzi la pubblica morale pare che ripugni a subordinare in questo modo i padri ai loro figli, costituendo questi giudici e punitori delle azioni di quelli.

Quindi il Senato crederebbe più savio partito quello di ommettere affatto nella nuova legislazione la diseredazione degli ascendenti.

Ma qualora si voglia ciò non dimeno la medesima ritenere, pare che le cause contenute sotto i num. 2 e 3 dovrebbero essere anche comuni alla diseredazione dei discendenti, qualora uno di questi attenti alla vita di uno dei genitori, o di uno dei fratelli, o gli oltraggi atrocemente.

Se un figlio può diseredare il proprio padre perchè questi attentò alla vita d'un altro suo figlio, ovvero a quella di sua moglie, perchè non potrà fare altrettanto un genitore rispetto a quel figlio che attentò alla vita d'un fratello, ovvero oltraggiò atrocemente uno dei genitori? — Grave è veramente il delitto di entrambi, e degno perciò della medesima pena.

(SENATO DI NIZZA)

Si propone l'inversione seguente: *Può essere diseredato il padre e la madre.* Lasciando la costruzione usata nell'articolo del progetto, converrebbe mettere il verbo al plurale per farlo concordare col mascolino, giacchè il nome femminile trovasi l'ultimo.

(CAMERA DEI CONTI)

Riandando i varii casi in quest'articolo specificati, in cui il legislatore, per un principio di reciprocità, aveva creduto poter attribuire ai figli la facoltà di diseredare i proprii genitori, stette in forse il Magistrato, se alle

cause dall'articolo menzionate non converrebbe aggiungerne delle altre, p. es., 4 contemplare il caso in cui il padre avesse attentato alla vita ed all'onore della nuora.

A propendere pell'aggiunta lo induceva da un canto il riflesso, che siffatta natura di delitto non essendo cagione di minor ingiuria ed offesa di quelli dall'articolo contemplati, sembrerebbe naturale, che a pari trattamento andasse sottoposto; ma trattenevalo d'altra parte il considerare come, in cose che tanto offendono il pubblico pudore, la manifestazione di cosiffatti traviamenti, e l'autorizzare, al proposito loro, giudiziali dibattimenti, non fossero mai senza grave inconveniente.

Eppertanto in tale dubbietà si persuade il Magistrato a richiamare sovra questo particolare oggetto l'attenzione dei compilatori del progetto.

*Risposte della Commissione.*

Ammessa negli ascendenti la facoltà di diseredare i discendenti, ossia di privarli della porzione dovuta per legge, non vedesi come la morale pubblica non rimarrebbe lesa, anzichè assecondata dal silenzio che si tenesse sulle cause, per quanto elleno fossero gravi, per le quali gli ascendenti si fossero resi meritevoli di eguale trattamento. Giova osservare a tale riguardo che i romani legislatori, strettissimi osservatori del rispetto dovuto ai padri, lunga pezza non lasciarono a questi altro riparo contro la dimenticanza, o l'ingiusta esclusione sofferta nel testamento dei figli, fuorchè la querela di inofficiosità, tuttochè il padre avesse stretto obbligo di istituire o diseredare i discendenti; sino a tanto che, scorgendo gl'inconvenienti dell'incertezza che rimaneva nelle cause di diseredazione, si venne colla Novella 115, cap. 3 e 4 a definirle, tanto rispetto ai discendenti, quanto rispetto agli ascendenti medesimi, e se ne prescrisse la precisa enunciazione nel testamento; esempio seguito ai nostri giorni da due tra' più riputati Codici che accolsero la diseredazione, quello delle Due Sicilie (art. 848 e seg.) e l'austriaco (art. 767 e seg.). Dalle disposizioni di questi, che in parte tolsero, in parte aggiunsero alle cause espresse nella suddetta Novella, ritrasse pure la Commissione le cause da essa enunciate relativamente alla diseredazione degli ascendenti, mirando più di assodare quelle idee di morale che debbono reggere le relazioni rispettive tra i genitori e la prole, che non a scrupolose indagini di casi pari, oltre i già contemplati, e avvertitamente scansando quelle che tendessero a rivelare occulte sozzure.

Il pericolo poi di schiavitù presso barbari o corsari, che il Senato di Savoia crede doversi prevedere come non infrequente, non pare, imperò le provvide cure del Governo, dover eccitare la sollecitudine dei Magistrati, ed infatti non eccitò l'attenzione del Senato di Genova, nè quello di Nizza, ai quali non avrebbe dovuto sfuggire, qualora esistesse. Pare pertanto alla Commissione che l'art. fosse da mantenersi nei termini stessi in cui è concepito.

All'osservazione del Senato di Piemonte sull'opportunità di estendere da persona a persona, anche pei discendenti, i fatti dai quali può sorgere motivo di diseredazione, invece di restringerli solo tra il diseredato ed il diseredante unicamente, viene soddisfatto col cangiamento adottato pei n.i 2 e 5 dell'articolo precedente.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Il padre o la madre può essere diseredato.* . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di sei contro uno, il quale opinava per redigere il principio dell'articolo a questo modo: *il padre o la madre può essere privato dell'intiera eredità per le cause*, ecc., onde la frase fosse più raddolcita, trattandosi del padre e della madre.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli osserva, che l'espressione: *privato dell'eredità*, proposta da un Membro della Sezione, non sarebbe esatta, poichè l'eredità comprende un diritto universale, e qui si tratta soltanto della porzione legittima.

Il preopinante riconosce, che la suddetta espressione non sarebbe adatta, e vorrebbe soltanto che se ne trovasse una, meno forte di quella, che riscontrasi nel progetto: *può essere diseredato.*

L'articolo è adottato senza variazioni.

---

Art. 740. La causa della diseredazione espressa nel testamento dee provarsi dall'erede.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 49. — *L'esistenza della causa della diseredazione espressa nel testamento dee provarsi dall'erede.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

È meglio scrivere semplicemente: *la causa della diseredazione espressa*, ecc.

*Risposta della Commissione.*

Si adotta la variante proposta del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 47. — *La causa* . . . . . (Conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

**Art. 741.** Se il diseredato avrà figli, o discendenti, e sopravviva al testatore, sarà dovuta ai discendenti la porzione legittima, che avrebbe spettato al diseredato; premorendo questi al testatore, la diseredazione non pregiudicherà i diritti dei discendenti dal medesimo.

Nel primo caso il diseredato non ha l'usufrutto, nè l'amministrazione de' beni componenti detta porzione legittima, nè potrà in detti beni succedere ai proprii figli e discendenti in conformità di quanto è prescritto nell'art. 711 (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 50. — *Se l'eseredato avrà figli o discendenti, ed egli sopravviva al testatore, sarà dovuta ai discendenti la porzione legittima che avrebbe spettato all'eseredato; premorendo l'eseredato al testatore, l'eseredazione non pregiudicherà i diritti dei discendenti* del *medesimo.*

*Nel primo caso, l'eseredato non ha sulla porzione legittima suddetta, nè l'usufrutto, nè l'amministrazione, che in forza della patria podestà, gli potessero appartenere.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

La prima parte dell'articolo potrebbe essere concepita nel modo seguente:

« Se l'eseredato avrà figli o discendenti, e « *sopravviva* al testatore, sarà dovuta ai discen- « denti la porzione legittima, che avrebbe spet- « tato all'eseredato; premorendo *questi* al te- « statore, l'eseredazione non pregiudicherà i « diritti dei discendenti *dal* medesimo ».

(CAMERA DEI CONTI)

Alle osservazioni riflettenti questo capo pose fine il rilievo, che in quest'ultima Sezione, si sono indistintamente usate le parole: *diseredato* ed *eseredato*, mentre sarebbe stato opportuno che si fosse fatta la scelta dell'una, o dell'altra di quelle espressioni, nel qual caso sembrerebbe a preferirsi la prima, come più italiana.

*Risposte della Commissione.*

Si adotta la redazione proposta dal Senato di Nizza, trattandosi di redazione equivalente, ma più precisa; si scrive però: *diseredato*, invece di: *eseredato*, accogliendo il rilievo e la proposta fatta dalla R. Camera.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 48. — *Se il diseredato avrà figli o discendenti.* (conforme al testo).

*Nel primo caso, il diseredato non ha sulla porzione legittima suddetta . .* (non variato).

(1) Vedi gli art. 922 e 929 di questo Codice.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Sorge un Membro a dire che coll'art. 48 del secondo progetto si fa un cangiamento intiero di sistema, non avendo in oggi il diseredato altro diritto, che quello degli alimenti, se non può procacciarseli in altro modo. Mentre, secondo l'articolo, il diseredato verrebbe a perder nulla, giacchè, se muore poi il figlio suo, trova nell'eredità di questo la legittima, di cui fu privato sull'eredità del padre, e la diseredazione diviene così illusoria; tanto più nel caso di matrimonio fatto senza il consenso del padre, per cui si è imposta la pena della legittima. Le disposizioni date su queste specie di matrimonio divengono inutili.

Il Relatore risponde, che la colpa del padre non deve ricadere sui figli innocenti: il padre loro essendo privato della legittima, i figli avrebbero nulla se non la prendono essi. Domanda al preopinante se ammette, o no, che i figli abbiano diritto alla legittima.

Il preopinante dice che, i Parlamenti della Francia davano la legittima ai figli del diseredato soltanto quando il padre loro era *predeceduto all'avo.*

Il Guardasigilli non può trovare giusto, che i figli del diseredato prendano la legittima sui beni dell'avo, quando il padre loro sarà morto qualche giorno prima di questo, e non l'abbiano se il padre soprávive: essi avrebbero così un interesse a che il padre muoia prima dell'avo: si parte a questo modo da un rigorismo eccessivo, volendo privare dei beni tutta la generazione per colpa del padre; la Commissione è partita dalla base che il colpevole deve bensì essere punito, ma non l'innocente pel colpevole.

Il preopinante dice, che egli non intende che i figli del diseredato siano privati della legittima. Egli opina che la legislazione su questo punto sia bensì raddolcita, ma non cangiata affatto. Insiste sul rimanere illusorie le disposizioni date pei matrimonii fatti senza il consenso del padre.

Un Membro riconosce che le pene pel delitto debbono essere personali, ed ammette quindi che il figlio del diseredato abbia la legittima sull'eredità dell'avo; ma trova incongruo che questo padre diseredato abbia poi i beni succedendo al proprio figlio; e siccome poi il padre diseredato è privato dell'usufrutto e dell'amministrazione, che, in forza della patria podestà, gli spetterebbero sulla porzione legittima che perviene al figlio, così dovrebbe ancora essere privato del poter succedere in questa parte dei beni alla morte del figlio.

Viene risposto da altro Membro, che quel padre prende allora i beni ad altro titolo, cioè *come beni del figlio.*

Si aggiunge da un terzo Membro, che se il diseredato aveva un altro fratello, al quale è passata l'eredità, morendo poi questi e succedendogli il fratello diseredato, prende per questo mezzo tutta l'eredità del padre. Per fare altrimenti, sarebbe d'uopo dire che il diseredato è incapace di succedere anche a' suoi figli ed a' suoi fratelli.

Il Guardasigilli osserva, che, ridotta la questione al punto se il padre diseredato possa succedere in questo caso al figlio per la legittima, non sarebbe qui il titolo in cui occorra trattarne, ma bensì in quello *Delle successioni intestate*, dove si parla dell'indegnità di succedere. Nel presente titolo si parla *Del testamento*, e se il figlio del diseredato instituisse erede il padre per testamento, non si vede come il padre potrebbe essere privato di quei beni.

Il primo dei preopinanti dice, che non si potrà collocare una disposizione nel titolo *Delle successioni intestate*, poichè il padre diseredato nulla avendo commesso contro il suo figlio, non può essere dichiarato indegno di succedere a questo.

L'articolo è adottato colla riserva di rinvenirvi quando si sarà trattato delle *successioni intestate*.

*(Si abbia per ripetuto qui il rinvio di cui alla pag. 39 di questo volume).*

---

Art. 742. Quando non sia espressa la causa della diseredazione, o non ne venga fatta la prova, il diseredato avrà diritto alla sola legittima.

Art. 743. Alla persona diseredata, quando non abbia altronde mezzi di vivere, dovranno da chi per effetto della diseredazione viene ad approfittare della di lui legittima, somministrarsi gli alimenti, non mai però superiori ai frutti della legittima.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 51. — *Quando non sia* . . . . . .
*Art.* 52. *Alla persona diseredata* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 51). La combinazione di quest'articolo coll'art. 49 di sopra può far supporre che, quando anche sia totalmente falsa la causa di diseredazione, ed il padre sia stato per male arti ingannato, sino a credere il figlio apostata e fratricida, quando fosse innocente, debba tuttavia questi avere il solo diritto alla legittima; ciò sarebbe ingiusto e contraddicente anche all'art. 116 del primo progetto di questo titolo.

Una spiegazione a tal riguardo in questo stesso articolo sembrerebbe opportuna.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 51). Il caso più frequente da prevedersi si è che la causa, tuttochè vera, non possa essere provata; in tali circostanze, cessando l'effetto della diseredazione, dee sottentrare il diritto del figlio, ma questo diritto non può eccedere la legittima e non può ostare in verun modo alle istituzioni, o legati fatti nei limiti della porzione disponibile.

Il caso contemplato nell'art. 116 del primo progetto di questo titolo, riguardante una disposizione fondata sopra una falsa causa, non ha alcuna diretta relazione con quello di cui si tratta; il determinare in quali casi esista errore dal canto del testatore, e la conseguenza che se ne possa trarre contro il testamento, è ispezione affatto diversa, e non può portare alcuna limitazione alla disposizione in quest'articolo contenuta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 49. — *Quando non sia* . . . . . (Non variato e conforme al testo).
*Art.* 50. — *Alla persona deseredata* . id.

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

Adottati all'unanimità e senza discussioni.

---

## CAPO IV.

### *Della forma dei testamenti.*

#### SEZIONE PRIMA

#### *Dei testamenti ricevuti da' notai.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Della* . . . . . .
*Sezione I.* — *Dei* . . . . . .

---

Art. 744 (969). Il testamento è pubblico, o segreto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 53. — *Il* . . . . .
SECONDO PROGETTO. — *Art.* 51. — *Il* . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato alla unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 745 (971). Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 54. — *Il testamento pubblico è ricevuto da un regio notaio in presenza*

(1) Prescritto a pena di nullità, vedi art. 802.

*di quattro testimoni, due dei quali sappiano scrivere, ed, in difetto, in presenza di cinque.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

L'atto di ultima volontà, per cui taluno dispone di tutte, o della maggior parte delle proprie sostanze, è senza dubbio uno degli atti più rilevanti che occorreranno nel corso della vita.

Soggetto più d'ogni altro alle subdole insinuazioni, alle frodi, insidie e macchinazioni infinite di chi cerca per ogni via di tirare a sè il beneficio delle disposizioni altrui, presta anche un adito più facile alle medesime, atteso lo stato più ordinario e frequente della debolezza di salute e di mente del testatore.

Quindi il particolare studio che posero i legislatori d'ogni età nel munire un tale atto di formole e cautele così fatte, che per esse si rendesse meno facile, e si allontanasse il più possibile il pericolo d'ogni illecita macchinazione.

A ciò conferisce principalmente il numero e la qualità dei testimonii; sinora sette se ne richiedevano per la validità dei testamenti, ma non era necessario sapessero scrivere.

Si vuol restringere il loro numero a cinque, senza altra aggiunta alla qualità dei medesimi, che compensi in tal qual modo il minor numero.

Il Senato però, nel convenire sul minor numero proposto di testimonii, troverebbe essenzialissimo che si esigesse di più, rispetto *alla qualità dei medesimi*, e che, ad esempio del Codice di Parma (art. 728, 731), si prescrivesse che i quattro testimonii debbano sapere scrivere e sottoscrivere il testamento. — Quale fiducia si può collocare in quattro o cinque persone rozze, che poco o nulla intendono di quanto loro si legge? Che un momento dopo più non ricordano di quanto hanno inteso, e che sono per l'ordinario molto facili ad essere circonvenute da chi medita il suo pro' ed il suo danno?

Le persone che non sappiano scrivere non sono più così scarse, che possa dirsi difficoltato di troppo, da sì salutare disposizione, l'uso di testare, avuto anche riguardo al piccolo numero dei testimonii richiesti, e dove si eccettuino le campagne, come si dirà all'art. 58, primo progetto, pare che ogni difficoltà sia tolta e meglio assicurato ad un tempo il doppio rilevantissimo scopo a cui debbono essere rivolte le leggi relative alla forma dei testamenti.

L'articolo quindi di cui si ragiona potrebbe ridursi alla seguente forma:

« Il testamento pubblico è ricevuto da un regio « notaio in presenza di quattro testimonii ».

### (SENATO DI GENOVA)

Su ciò che tocca alla parte estrinseca dei testamenti, il principale ed unico intento della legge consiste in che s'abbia la certezza della verità dell'atto, esclusa qualunque suspiciono di frode. Quanto cosifatta certezza sia più piena, qualora sieno nell'atto intervenuti testimonii, che vi abbiano apposta la loro firma, che non quando siasi l'atto ricevuto in presenza di testimonii illetterati, ella è cosa di per sè manifestissima.

Tanto ciò è vero, che lo stesso articolo in discorso ricerca nel secondo caso l'intervento d'un testimonio di più. È però forza di confessare che l'aggiunta di quest'altro teste è ben lungi dal fornire tutta quella sicurezza e guarentigia che offre un testamento sottoscritto dai testimonii, poichè starà sempre in fatto che, dove non havvi sottoscrizione di testimonii, tutto in sostanza commettendosi alla fede del solo notaio, non si è abbastanza sicuri che l'atto non sia opera del raggiro e dell'inganno; la cautela poi, dal successivo art. 58, primo progetto, prescritta, che sia nel preaccennato caso, del testamento sottosegnato dai testimonii, se non affatto inutile, sarà di ben poca efficacia, quando si sa che un tal segno non presentando alcuna qualità caratteristica, per cui si possa giungere a determinarne la identità, può di leggieri essere contrafatto ed imitato. — Se tale fosse la condizione dei nostri tempi, da non potersi senza somma difficoltà ottenere l'intervento di tanti testimonii che sappiano scrivere, quanti se ne richiedono pel testamento, onde non fossero frapposti troppi ostacoli alla ordinazione degli atti d'ultima volontà, uopo sarebbe, che, prescindendo da ogni maggiore malleveria, si tollerassero i testimonii illetterati. — Ma a' nostri dì, che, mercè le cure del Governo, l'insegnamento trovasi assai diffuso in tutte le parti dei Reali dominii, mentre cessa la necessità di siffatta tolleranza, non si dovrebbe rinunciare a quelle maggiori guarentigie, che la ragione consiglia, e delle quali l'esperienza ha dimostrato non solo l'utilità e la convenevolezza, ma soventissime volte la vera necessità in tutti i paesi dove sono state prescritte, e dove si osserveranno tutt'ora senza inconveniente, siccome nel Ducato di Genova.

Inerendo a questi principii, il Senato propone che sia da prescriversi, che i testimonii da adoperarsi nei testamenti sappiano tutti scrivere, se il testamento sarà ricevuto nella città e nei Capi-luoghi di Mandamento; e due almeno di essi, se sarà ricevuto altrove.

### (SENATO DI NIZZA)

È a togliersi l'epiteto: *regio*, bastando il solo nome di: *notaio*, per indicare tale qualità.

### *Risposte della Commissione.*

Esigere come necessario che una metà almeno dei testimonii sappiano scrivere, invece di aggiungere un testimonio di più, ove quelli siano illetterati, pare alla Commissione utile

divisamento ed atto a far sì che l'intervento dei testimonii dia effettivamente quella maggior prova della verità dell'atto, a produrre la quale è destinato; ed attese le conformi osservazioni di due Senati aventi una così estesa giurisdizione, quali sono i Senati di Piemonte e Genova, di buon grado la Commissione si diparte da quella considerazione del numero tuttavia grande di persone affatto illetterate, la quale avevale fatto ricercare un supplemento, sebbene di non eguale efficacia, nell'aggiunta di un testimonio oltre il numero ordinario. Ma, cadendo qui in acconcio lo spiegarsi sulla distinzione dei luoghi, che, sebbene in diverso modo, i suddetti Senati proporrebbero di fare sotto il successivo art. 58, primo progetto, ove si parla delle sottoscrizioni di testimonii, la Commissione pensa, tante esser le circostanze locali che variar possono l'applicazione della regola stabilita con una tale limitazione, che non convenga fare a tale riguardo distinzione alcuna, poichè, sia che si prenda per base un certo numero di popolazione, o la qualità dei siti, come sarebbero a dire i capi-luoghi di Mandamento, per fissare i casi nei quali sia necessario che i testimonii sappiano scrivere; sia che al contrario si vogliano eccettuare da tale obbligo i testamenti fatti in certe località, e segnatamente in quelle che si comprendono sotto la denominazione di *campagne*, sempre si avranno più o meno incertezze o difficoltà da superare nell'esatta applicazione dei vocaboli, o nelle circostanze particolari, che faranno sembrare meno giusta tale applicazione; e quest'ultima difficoltà particolarmente si opporrebbe all'ammessione della regola suggerita dal Senato di Genova, benchè in sè più spedita e precisa, la quale dedurrebbesi dalle qualificazioni di capi-luoghi di Mandamento, poichè anche in questi le condizioni degli abitanti possono variare moltissimo dall'uno all'altro luogo, e nel giro dello stesso territorio trovarsi siti che meriterebbero un'eccezione.

Quindi, esclusa per tali motivi l'accennata distinzione dei luoghi, il cangiamento da farsi all'attuale redazione dell'articolo consisterebbe nella soppressione delle parole: *ed in difetto in presenza di cinque testimonii*; restando per conseguenza l'articolo concepito, a seconda anche dell'osservazione del Senato di Nizza, in questi termini.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 52. — Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimonii, due almeno dei quali sappiano scrivere.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Il bisogno di dare le maggiori possibili guarentigie, onde porre in salvo i testatori dal pericolo di ogni specie di circonvenzione o frode da parte di coloro che anelano di averne la eredità, suggerì l'idea alla Sezione di tenere una via di mezzo fra le due legislazioni, romana e francese, contentandosi di un numero minore di testimonii dei sette voluti dal D. R., § 3, Instit. *De testam. ordinand.*, e maggiore dei quattro voluti dal Cod. fr. (art. 971); esigendo indistintamente che due di questi almeno sappiano scrivere, mentre il detto Codice richiedeva che tutti quattro sapessero scrivere, colla distinzione fra la città e campagna, limitando per quest'ultima a soli due il numero dei testimonii che dovessero saper scrivere fra i quattro che erano prescritti (art. 974, Cod. fr.), distinzione che saviamente non fu mantenuta nel progetto. Il pensiero adunque della Sezione sarebbe di portare a cinque il numero dei testimonii, due dei quali sappiano scrivere.

Alla pluralità di sei contro uno.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 21 giugno 1856.*

Il Relatore dichiara, che il pensiero della aggiunta di un testimonio proposto dalla Sezione non fu quello soltanto, che un testimonio di più comprovasse maggiormente la verità dell'atto, bensì per supplire alla qualità di essi, stantechè il progetto, a differenza di altri Codici, richiede soltanto che due fra i testimonii sappiano scrivere, e l'aggiunta di uno viene così ad equilibrare il difetto di tale qualità negli altri due. Fu poi considerato, che, richiedendosi *attualmente* cinque testimonii per un codicillo, fosse opportuno di mantenere almeno lo stesso numero pei testamenti.

Viene osservato da un Membro, che in varie parti dei R. Stati, e specialmente nelle montagne, vi sono non pochi Comuni composti intieramente di piccole borgate, nei quali non si troverebbe neppur uno che sappia scrivere, e si richiede questa qualità in due dei testimonii; succederà sovente in quei luoghi che non si potrà far testamento. È noto che i contadini aspettano per lo più a farlo negli ultimi momenti, e non rimane più tempo allora ad inviare in qualche paese vicino a cercare persone che sappiano scrivere per assistere al testamento.

Il Relatore dice, che questa osservazione condurrebbe al fare una distinzione fra i testamenti fatti nella città e quelli fatti nelle campagne, come era stato proposto dai Senati di Piemonte e di Genova, la quale distinzione però presenterebbe l'inconveniente nella sua applicazione per la difficoltà di determinare i luoghi, sia che si prendesse di base la popolazione, sia che si facesse dipendere dalla qualità dei siti. Non si potrebbe poi contendere in generale, che la presenza di alcuni testimonii che sappiano scrivere sia sommamente opportuna per avere una guarentigia della verità dell'atto.

Il Guardasigilli espone, che la distinzione tra le città, od altri luoghi principali, e le cam-

pagne, non potrebbe farsi pel motivo accennato dal Relatore, e fu per altra parte proposta dai Senati di Piemonte e Genova nel senso che nelle città tutti quattro i testimonii sapessero scrivere, e che nelle campagne bastassero solo due, come ora è disposto dal progetto. È pericoloso che nessuno dei testimonii, che assistono al testamento, non sappia scrivere, niuno potendo allora riconoscere ciò che fu scritto dal notaio, e non bastando la lettura fatta da questo, perchè egli potrebbe leggere altrimenti da quel che è scritto. Vi si aggiunge poi che, trascorso un certo tempo, i testimonii non possono risovvenirsi di ciò che fosse detto nel testamento, e soltanto possono riconoscere la verità della loro sottoscrizione all'atto. Se, non sapendo scrivere, vi hanno solo apposto un segno (facilissimo ad imitarsi) e se il testatore non sa parimente scrivere, non si ha più altra guarentigia sull'identità dell'atto, se non quella del notaio, il quale potrebbe, quando lo volesse, sostituirne un altro, apponendovi gli stessi segni dei testimonii e del testatore. La Commissione ha però creduto che nei nostri paesi bastasse che due soli fra i testimonii sapessero scrivere, facendosi ogni contratto con due testimonii, nè dovendosi richiedere se non ciò che fosse rigorosamente indispensabile. La presenza di altri due è però buona per rendere l'atto più imponente, e servire ad un tempo di contegno al notaio.

In quanto poi alla difficoltà eccitata dal preopinante sul non esservi in varii luoghi persona veruna che sappia scrivere; il notaio, conoscendo la località, si munirà di testimonii aventi le qualità richieste quando è chiamato in alcuni di questi luoghi. È inoltre difficile che non vi sia in qualche luogo vicino o il parroco, o un cappellano, o il medico, o chirurgo, o altra persona che sappia scrivere.

Parlando finalmente dell'aggiunta d'un testimonio proposta dalla Sezione, non ha gran difficoltà a che il numero dei testimonii sia quello di cinque o di quattro, ma osserva, che in tutti i luoghi ove si sono fatte leggi positive, sostituite al D. R., non fu richiesto un numero maggiore di quattro, ed in alcuni Codici è anche minore (1). Quel testimonio di più gli pare non essere di alcuna utilità reale, e la Commissione in quest'articolo, come in tutti gli altri relativi alla forma dei testamenti, è sempre partita dal principio di prescrivere le minori formalità possibili per evitare il pericolo delle nullità dei testamenti.

Un Membro osserva, esservi una diversità tra il saper scrivere ed il saper sottoscrivere, essendovi molti fra i contadini che sanno fare la loro sottoscrizione. Nell'art. 56, secondo progetto, essendo detto « che il testamento dovrà esser sottoscritto dai testimonii, o da due almeno di questi », propone di valersi della stessa espressione nel presente articolo, con dirvi: *due almeno dei quali sappiano sottoscrivere.*

Crederebbe un altro Membro più opportuno di ommettere affatto le suddette parole nel presente articolo, bastando ciò che è detto nell'articolo 56, secondo progetto, che appella piuttosto al fatto. Nelle città è desiderabile che tutti i testimonii sappiano scrivere, ed è facile di trovarli, onde sarebbe utile che in un regolamento si prescrivesse ai notai (non sotto pena di nullità) di valersi di testimonii che sappiano scrivere. Togliendo le suddette parole, si lascia aperta la via al fare questo regolamento, mentre, col lasciarle, il successivo regolamento parrebbe in qualche modo contrario alla legge, rimanendovi nella medesima una dichiarazione espressa di bastare tale qualità in due testimonii.

Il Guardasigilli aderisce al togliere le suddette parole.

L'articolo è adottato, sopprimendo nel fine la detta frase, e vien scritto come ora si legge al Codice.

---

Art. 746. Il notaio debbe conoscere la persona del testatore, od assicurarsi dell'identità della medesima, e fare di ciò espressa menzione, il tutto sotto le pene portate dalle leggi sul notariato (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 55. — Il notaio deve conoscere la persona del testatore od assicurarsi dell'identità della medesima.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Ajouter après le dernier mot de l'article: *e deve farne una dichiarazione espressa.*

L'addition proposée paraît utile pour assurer l'exécution de cet article, dont l'infraction peut avoir pour les parties intéressées des suites

---

(1) Il Cod. austr. all'art. 585, parlando del testamento nuncupativo, prescrive tre testimonii; il Cod. di Napoli, all'art. 896, conforme al Codice franc. (art. 971), prescrive o due testimonii con due notai, o quattro con un notaio solo; il Cod. Parmense (art. 728), e l'Estense (art. 699), prescrivono, come da noi, i testimonii in numero di quattro. Finalmente il Cod. del Canton Ticino (art. 593) ne prescrive cinque, se vi è istituzion d'erede, e tre soli quando si ordinano semplici legati.

(1) Quest'articolo contiene una disposizione conforme alla giurisprudenza franc. sull'interpretazione data all'art. 11 della legge 25 ventoso, anno XI.

Vedansi in proposito di esso le RR. CC. al lib. V, tit. XXII, cap. 1, § 9; come pure l'art. 3 del R. Ed. 22 marzo 1816, alle quali disposizioni sembra aver derogato l'art. 362 del nostro Codice penale.

graves. Il importe aussi pour donner une sanction à cette disposition, que l'on inflige une amende au notaire qui ne s'y conformerait pas; cette sanction peut être l'objet d'une disposition dans un réglement particulier, qui devra présenter les nombreuses obligations que les notaires ont à remplir dans l'exercice de leurs fonctions.

(CAMERA DEI CONTI)

Le RR. CC., dalle quali venne questa disposizione desunta, impongono al notaio l'obbligo di accertarsi *da persone degne di fede* dell'identità delle parti (Lib. V, tit. XXII, cap. 1, § 9).

Ora, anzichè questa precauzione, stata nel progetto ommessa, si possa riguardare sovrabbondante, crede all'opposto il Magistrato che converrebbe conservarla, assicurandone l'adempimento con qualche prescrizione nuova, al quale oggetto egli suggerirebbe di estendere l'articolo presso a poco nel seguente tenore:

« Il notaio deve dichiarare di conoscere la « persona del testatore, ed in difetto di per« sonale conoscenza di lui, di essersi assicurato « della di lui identità da persone degne di fede « che dovrà indicare ».

*Risposte della Commissione.*

Lo scopo avutosi in mira essendo solo d'inculcare l'adempimento di un dovere del notaio, senza che se ne possa trarre motivo d'impugnare il testamento ogni qualvolta l'identità della persona non possa mettersi in dubbio, benchè non siasi fatta a tale riguardo una espressa dichiarazione dal notaio, non si è creduto perciò inutile il richiedere, per maggior cautela, la menzione suddetta, aggiungendo però, che l'infrazione di tale dovere dà solo luogo alle multe portate dai regolamenti sul notariato, onde non si riguardi questa menzione come parte essenziale della forma dell'atto stesso.

Non credesi necessaria l'aggiunta delle parole suggerite dalla Camera dei Conti, la quale, benchè desunta dalle RR. CC., vi starebbe a modo di regolamento pei notai, sopra i cui particolari il Codice civile non deve discendere; onde non occorre se non aggiungere in fine dell'articolo le parole di cui infra (1).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 55. — *Il notaio deve* . . . . . *medesima, e fare di ciò espressa menzione, il tutto sotto le pene portate dai Regolamenti.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Perchè il notaio, non adempiendo all'obbligo che qui più specialmente gli è rammentato, va sottoposto a pene che sono determinate dalle leggi del notariato, è sembrato che si convenisse il fare di tali leggi un richiamo espresso, non contentandosi di riferirsi solo ai regolamenti, trattandosi di far menzione di pene che sogliono essere stabilite in forma di leggi più che di regolamenti; l'articolo fu quindi sul fine variato nel modo seguente:

« Sotto le pene portate dalle leggi sul no« lariato ».

*(All'unanimità).*

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato colla variante proposta dalla Sezione.

---

Art. 747 (972). Il testatore in presenza dei testimonii dichiara la sua volontà al notaio, il quale parimente in loro presenza dà lettura del testamento al testatore, e fa menziane nell'atto dell'adempimento delle disposizioni di questo articolo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 56. — *Il testatore in presenza* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Dopo le parole: *dà lettura*, il Senato proporrebbe che si aggiungesse la seguente: *e spiegazione*, affinchè il testatore o testimonii siano fatti meglio capaci del senso genuino delle disposizioni, e che sono queste conformi alla volontà del testatore, dichiarata per lo più in lingua volgare.

*Risposta della Commissione.*

La spiegazione da darsi in dialetto volgare al testamento ed ai testimonii di ciò che è scritto nel testamento è anch'essa uno degli obblighi che i Regolamenti debbono inculcare ai notai, essendo certamente utile e talora necessario che questo si faccia; ma l'adempimento di quest'obbligo, non potendo in modo preciso

---

(1) Il S. A. G. Fontaine nelle sue conclusioni alla Corte di cassazione invoca questa risposta della Commissione per dimostrare che l'art. 746 non è prescritto a pena di nullità del testamento; esso così si esprime:

» Cette réponse de la Commission législative, qui » indique le sens qu'on doit attribuer au susdit ar» ticle 746 du Code civil, a une importance d'au» tant plus grande, ici, qu'elle se trouve en har» monie avec les arrêts de la jurisprudence française, » qui décident pareillement que, quand la *suppositi*» *tion* de la personne n'est pas établie, on ne peut » impugner un acte sous le prétexte que le notaire ne » s'est point assuré de l'individualité des parties ».

Tali conclusioni vennero confermate dalla Corte di cassazione con sentenza 19 maggio 1853. (Vedi *Gazz. dei Trib.*, anno V, seconda serie, sentenze di cass. giurisp. civ., pag. 388).

(1) A pena di nullità (art. 802).

delinirsi, e dovendo di necessità dipendere dalle circostanze, non è da inserirsi tra le forme dell'atto che debbono essere determinate e costanti; resta d'altronde salva la sostanza dell'atto da che, dopo esser quello stato disteso, viene anche letto alla presenza di coloro che debbono accertarne il contenuto; e lo stabilire una nullità dell'atto, per essersi ommessa nello stesso menzione della spiegazione fatta, riescirebbe troppo pericoloso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 54. — *Il testatore in presenza* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

L'obbligo, che il Cod. fr. (art. 972) impone al notaio di scrivere egli stesso il testamento pubblico, non sembra che siavi motivo sufficiente per non prescriverlo nel progetto; obbligo questo che non ammette, in senso della giurisprudenza, verun modo equipollente; nè parve ragione plausibile, onde ommettere tale obbligo, la considerazione delle circostanze o buone qualità personali del notaio stesso che può essere chiamato a rogare il testamento: considerazioni queste estranee ai principii di ordine generale o pubblico che determinano le cautele per i testamenti. Pertanto l'articolo fu dalla Sezione riformato al modo che segue:

« Il testatore in presenza dei testimoni di-
« chiara la sua volontà al notaio, il quale la
« redige di propria mano in iscritto, e dà
« quindi lettura del testamento al testatore in
« presenza dei testimonii, facendo del tutto
« menzione espressamente nell'atto medesimo ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore, esponendo il precedente riflesso della Sezione, aggiunge essersi pure avvertito che talvolta certi notai, per vecchiezza, fanno scrivere il testamento da un aspirante o da altra persona addetta al loro studio; ma questi casi essendo speciali, non deve prescindersi per tali considerazioni dai principii d'ordine generale che determinano le cautele pei testamenti, ed il notaio è quegli in cui la legge ripone la sua confidenza.

Il Guardasigilli osserva, che i testamenti essendo talvolta ben lunghi, non sarebbe possibile sempre di far assistere i testimoni pendente tutto il tempo necessario per distendere o scrivere il testamento; l'obbligo di dovere il notaio scrivere il testamento porterebbe la conseguenza di escludere i notai vecchi e sperimentati, i quali, o pel tremolo della mano, o per qualche incomodo di salute, non ponno scrivere consecutivamente varie pagine. Non iscorge poi che risulti un vantaggio dall'imporre tale obbligo, dacchè, dovendo il notaio leggere il testamento ad alta voce, poco importa che l'abbia scritto egli od altri, vedendolo e sentendolo egualmente il testatore ed i testimonii, da chiunque sia scritto, nè essendovi maggior sicurezza per l'identità della carta quando sia scritto di mano del notaio.

Un Membro propone di dire che il notaio, o debba esso scrivere il testamento, o dettarlo, per evitare così che egli ne abbandonasse la redazione al suo praticante.

Il Guardasigilli fa presente, che taluno potrebbe voler scrivere egli stesso il suo testamento, o farlo scrivere da persona di sua confidenza, con rimetterlo già disteso al notaio, il quale non abbia più che a leggerlo ed a farvi apporre le sottoscrizioni.

L'articolo del progetto è adottato.

---

Art. 748 (973). Il testamento debbe essere sottoscritto dal testatore; se egli non sa, o non può sottoscrivere, si farà nell'atto menzione della causa, che gli impedisce di sottoscrivere.

In questo caso il testatore dovrà sottosegnare il testamento, e non potendo, si farà non solo menzione della causa che lo impedisce, ma altresì della dichiarazione che dovrà farne il testatore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 57. — *Il testamento deve essere* . . . . . .
*In questo caso il testatore*, ove lo possa, *dovrà sottosegnare* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Le parole: *ove lo possa*, nel secondo alinea, sarebbero da ommettersi, essendovi dopo la ripetizione: *e non potendo*.

(CAMERA DEI CONTI)

Non poco importando che nel caso previsto dall'alinea di quest'articolo si faccia non solo menzione dal notaio, come lo vuole l'articolo, della causa che avrà impedito il testatore di sottoscriversi, ma eziandio si accerti la circostanza che il segno apposto all'atto venne eseguito dal testatore medesimo di proprio pugno, e l'obbligo di siffatta menzione non

---

(1) Nel Regolamento per le visite del tabellione, annesso alle RR. PP. del 23 giugno 1842, leggesi all'art. 42:

Non ommetteranno i delegati di accertare:
1. . . 2. . . 3. . .
4. Se siasi fatto risultare delle cause, per cui il testatore non abbia potuto sottoscrivere o sottosegnare il testamento, nonchè, in quest'ultimo caso, della dichiarazione del testatore medesimo a termini dell'art. 748 del Cod. civ.

Vedi l'art. 802, Cod. civ.

trovandosi in modo specifico imposto ai notai, perciò crederebbe util cosa il Magistrato che se ne facesse l' oggetto di una formale aggiunta.

*Risposte della Commissione.*

L'apposizione del segno è stata prescritta, perchè tale operazione materiale fissa maggiormente l'attenzione del testatore all'atto che compie, e quindi si è creduto utile lo stabilirlo, non solo per le persone che sanno scrivere, ma eziandio per quelle che ne sono solamente trattenute dalla debolezza od altro impedimento; tale scopo della legge si manifesta anche da che, ove il testatore non possa fare tal segno, viene prescritto che debba egli stesso dichiarare la causa che l'abbia impedito, ed all' incontro, non richiedendosi che la sola dichiarazione del notaio dell' impedimento che ha trattenuto il testatore dal sottoscrivere quando questi ha apposto il segno; la verità materiale del segno stesso non parve alla Commissione oggetto che abbisognasse di maggior prova, nè che occorresse intorno a ciò prescrivere veruna menzione più esplicita nell'atto, di quella che risulta dalla dichiarazione del notaio, che il testatore, non avendo potuto sottoscrivere, abbia apposto il segno, e dalle successive sottoscrizioni dei testimonii, oltre la firma del notaio. Ma si è creduto principalmente importante richiedere un fatto che garantisca lo stato del testatore, senza esigere più di quello che fosse necessario a farlo conoscere.

Opportuno si ravvisa togliere nell'alinea le parole: *ove lo possa.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 53. — *Il testamento debb' essere* . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Sebbene sembri risultare dal complesso della stessa disposizione, che il notaio debba eziandio fare menzione della dichiarazione del testatore di non sapere, o di non potere sottoscrivere, menzione questa necessaria onde confermare il fatto della *non sottoscrizione*, tuttavia, ad oggetto di scansare ogni dubbio che forse potrebbe sorgere, anche per l'espressione usata nell'alinea dell'articolo, nel caso cioè, che il testatore *dichiari di non poter sottosegnare*, parve necessario di non omettere la sopradetta maggior spiegazione e di stabilire esplicitamente che, quando il testatore non sottoscrive, benchè sottosegni, si dovrà far menzione nell'atto di avere il testatore dichiarato, che non sapeva o non poteva sottoscrivere.

L'articolo modificato dalla Sezione rimarrebbe perciò scritto nel modo seguente:

« Questo testamento debb' essere sottoscritto « dal testatore; se egli dichiara di non sapere « o di non poter sottoscrivere, si farà nell'atto « menzione della dichiarazione del testatore e « della causa che gl' impedisce di sottoscri- « vere.

« In questo caso il testatore dovrà sotto se- « gnare il testamento, e, non potendo, si farà « parimente menzione della dichiarazione del « testatore o della causa che lo impedisce di « sottosegnare ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli spiega, a riguardo della proposta della Sezione, che l' intenzione della Commissione fu quella, che, quando il testatore non sa *sottoscrivere*, perchè illetterato, o non lo può per la gravezza del male, debba bensì farsi menzione della causa che lo impedisce, ma non sia necessario di esprimere ulteriormente nell'atto che il testatore ha dichiarata questa causa; essendo facile a succedere che il notaio dimentichi di scrivere la formola: *come il testatore dichiara*, o altra consimile, si avrebbe tosto una nullità del testamento, se si dicesse nell'articolo che dovrà farsi menzione *della dichiarazione fatta dal testatore della causa che gl' impedisce di sottoscrivere.* La Commissione, partendo sempre dal principio di non richiedere formalità che non fossero indispensabili, ha creduto, che a nulla potesse giovare la menzione anche *della dichiarazione*, dacchè il testatore, *sottosegnando*, conferma ciò che è detto nell'atto: *di non sapere o non poter sottoscrivere.*

Nell'alinea si è poi previsto il caso, in cui non potesse neppur sottosegnare per la gravezza del male, ed allora si è creduto indispensabile, che fosse fatta menzione nell'atto di avere dichiarato il testatore che non poteva sottosegnare, affinchè vi sia così qualche cosa che parta dalla volontà del testatore; ed essendovi inoltre il motivo, di non potersi sapere da altri che da lui, di non avere la forza d'alzare il braccio per fare il *segno.*

Il Relatore dice, poter succedere che un testatore, il quale sapesse scrivere, dichiarasse appositamente, che non sa, ed apponesse soltanto il segno, nel quale caso la mancanza della sua sottoscrizione verrebbe a provare, ch' egli non voleva in realtà fare quel testamento. Per tale motivo, sarebbe necessario, anche quando il testatore appone il suo segno, che si facesse menzione della dichiarazione da esso fatta della causa per cui non sottoscrive.

Il Guardasigilli crede, che il testamento non sarebbe nullo, qualora un testatore, il quale sapesse scrivere, dichiarasse di non sapere, ma apponesse il suo segno: imperocchè egli approverebbe con questo il contenuto del testamento.

L'articolo del progetto è adottato.

Art. 749 (974). Il testamento dovrà essere sottoscritto dal notaio: dovrà pure essere sottoscritto dai testimoni, o da due almeno di questi, ed essere sottoseguato dagli altri (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 58. — *Il testamento dovrà essere sottoscritto dal notaio e dai testimoni*, ed ove questi non sappiano scrivere, *dovrà essere dai medesimi sottosegnato.*

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI PIEMONTE)

Qualora si adottino le considerazioni già fatte sul precedente art. 54, primo progetto (*Vedi pag.* 80), dovrà in tal caso il presente articolo 58 riformarsi nel seguente modo:

« Il testamento dovrà esser sottoscritto dal « notaio e dai testimonii; nelle campagne però « e nei villaggi, la cui popolazione non sia « maggiore delle ottocento alle mille anime, « bastera che sia sottoscritto da due testimonii, « e sottoseguato dagli altri due ».

E qualora non piacesse di far dipendere la qualità dei testimonii dal numero della popolazione, si potrebbe almeno soggiungere, che: *nei luoghi che non sono capi di Mandamento, basterà che due dei testimonii sottoscrivano, e sottosegnino gli altri due.*

(CAMERA DEI CONTI)

L'aggiunta suggerita all'antecedente art. 57 ne porta un'analoga in quest'articolo, con cui s'imponesse al notaio l'obbligo di dichiarare che il segno dei testimonii era stato apposto all'atto di proprio pugno di essi.

*Risposte della Commissione.*

Per le ragioni addotte in risposta alle osservazioni sull'art. 54, non si crede conveniente di far distinzione, come opina il Senato di Piemonte, riguardo ai luoghi in cui venga disteso il testamento. Ma la disamina di questo articolo ha dimostrato inoltre la convenienza di prescindere dalle parole: *ove non sappiano scrivere*, che avrebbero potuto dar soggetto a contestazione se i testimonii che avessero semplicemente apposto il segno sapessero, o non, realmente scrivere: Questa contestazione si vede evitata nel modo in cui sono concepite le relative disposizioni del Cod. fr., art. 974, dovendo bastare all'oggetto della disposizione la sottoscrizione d'una parte dei testimonii; l'apposizione del segno acquista da tali circostanze una certezza sufficiente per sè stessa, senza esigere, come propone la Camera, una speciale dichiarazione riguardo alla operazione fatta da ciascuno di essi: quindi l'articolo parve da concepirsi come segue:

(1) A pena di nullità (art. 802).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 56. — *Il testamento dovrà* . . . . . (Conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità o senza osservazioni.

---

Art. 750 (976). Il testamento segreto può essere scritto dal testatore, o da un terzo; se scritto dal testatore, dovrà essere anche sottoscritto da lui alla fine della disposizione; se scritto in tutto o in parte da un terzo, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ciascheduno mezzo foglio (1).

Art. 751 (976). La carta in cui sarà scritto il testamento segreto, o quella che le servisse d'involto, sarà chiusa e sigillata; il testatore o la presenterà già chiusa e sigillata, o la farà chiudere e sigillare in presenza del notaio, e di cinque testimoni, dei quali tre almeno siano in caso di sottoscrivere.

Il testatore dichiarerà al notaio in presenza dei testimoni che il contenuto in quella carta è il suo testamento.

Questa carta sarà consegnata dal testatore in presenza dei testimoni al notaio, che sulla carta medesima, ovvero su quella che le servisse d'involto, scriverà l'atto della fatta consegnazione, facendo espressa menzione della dichiarazione del testatore.

Il notaio farà pure menzione che la carta fu presentata chiusa e sigillata, ovvero che fu chiusa e sigillata nell'atto della presentazione, indicando anche il numero degli apposti sigilli.

Quest'atto verrà sottoscritto dal testatore, e dal notaio, come pure dai testimoni, od almeno da tre di essi, e sottosegnato dagli altri.

Nel caso in cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse più sottoscrivere l'atto della consegnazione, si osserverà quanto è prescritto nell'art. 748.

Tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti (2).

(1) A pena di nullità, vedi art. 802.

(2) Vedi le RR. PP. in data 10 marzo 1840, colle quali S. M. dichiara, non essere stata mente sua di ordinare col disposto dell'art. 751 del Co-

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 59. — *Il testamento segreto* . . . . . .
. . . . . *in ciascun foglio.*
*La carta in cui sarà scritta la disposizione, a quella che le servisse d'involto.* . . . . . .
. . . . . .
*in presenza del notaio e di quattro testimonii dei quali due almeno siano in caso di sottoscrivere.*
*Il testatore* . . . . . .
*Questa carta* . . . . . .
. . . . . .
*Il notaio.* . . . . . .
. . . . . .
*indicando anche quali sieno le impronte degli apposti sigilli e il numero dei medesimi.*
*Quest'atto verrà sottoscritto dal testatore e dal notaio, e da due fra i testimoni; gli altri due dovranno pure sottoscriverlo supendo, e in difetto sottosegnarlo.*
*Nel caso in cui* . . . . . .
. . . . *all'art.* 57.
*Tutto ciò.* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

A la fin du premier alinéa remplacer les mots: *in ciascun foglio*, par ceux-ci: *in ciascheduna pagina.*

Ces termes *(in ciaschedun foglio)* suffisent, si le projet n'entend exiger qu'une signature par chaque feuille de papier de deux feuillets, mais, si l'on a entendu que la signature soit apposée sur chaque feuillet de deux pages, il faudrait substituer: *in ciascun mezzo foglio.*

Cependant, pour mieux prévenir les fraudes que l'on doit craindre dans cette espèce d'actes, le Sénat penserait qu'il serait plus utile d'exiger l'apposition de la signature du testateur sur chaque page du testament.

Dans le deuxième alinéa de l'article ajouter: *più apparenti*, et on lira: *le impronte più apparenti degli apposti sigilli.*

L'amendement proposé a pour objet de prévenir que les notaires, peu familiarisés avec la science et le langage du blason, ne soient embarassés dans l'indication des empreintes du cachet.

La mauvaise qualité de la cire, ou la maladresse de celui qui appose le cachet, peuvent rendre indechiffrable son empreinte. Pour éviter un inconvénient qui peut fournir matière à procès en donnant lieu de proposer la nullité du testament (art. 108 pr. projet), il parait utile de n'astreindre le notaire qu'à donner l'indication des signes les plus apparens du cachet. Il faut donner le moins de prise possible à la chicane, et c'est à quoi tend l'amendement proposé.

(SENATO DI PIEMONTE)

Per maggiormente cautelare la forma mistica di far testamento ed ovviare gl'inconvenienti che se ne possono temere, il Senato sarebbe d'avviso che, ad esempio delle legislazioni di altri paesi, si abbondasse alquanto nella prescrizione delle cautele, richiedendo almeno il concorso di cinque testimoni; giacchè spesso accade di farli esaminare dopo la morte del testatore; e, se scarso è il numero, troppo facilmente viene a mancare all'uopo, per premorienza, o altrimenti, il soccorso delle loro deposizioni.

E siccome l'ultimo alinea di quest'articolo, che prescrive l'unità del contesto, e vieta la deviazione e la commistione di altri atti, si applica tanto ai testamenti *pubblici*, quanto ai *segreti*, così converrebbe fare del medesimo un articolo a parte da soggiungersi subito dopo il 59, concepito nei seguenti termini:

« Tutte le disposizioni contenute nei prece-
« denti articoli saranno eseguite di seguito e
« senza deviare ad altri atti ».

Avvertasi poi d'aggiungere anche questo agli altri articoli già riferiti nel successivo art. 108, primo progetto.

(SENATO DI GENOVA)

Siccome nel testamento *segreto* voglionsi usare maggiori cautele, che nel *pubblico*, sarebbe in senso del Senato utile consiglio di ordinare che i quattro testimonii, i quali deggiono intervenire all'atto di consegna, sappiano scrivere, qualunque sia il luogo in cui tale consegna sia per farsi.

*Risposte della Commissione.*

Incominciando da quanto riguarda la sottoscrizione del testatore alla scheda, aveva creduto la Commissione che, prescrivendosi quella *su ciascun foglio*, vocabolo che non si è usato per esprimere il foglio intiero, si sarebbe abbastanza previsto il pericolo, che si vuole principalmente antivenire, cioè che s'inserisca, o si surroghi come parte della disposizione alcuna scrittura a quella estranea: desiderandosi tuttavia una maggior cautela nella serie stessa della disposizione, senza spingere l'accuratezza fino a prescrivere la sottoscrizione ad ogni facciata, potrà bastare che alle parole: *in ciascun foglio*, si sostituisca: *in ciaschedun mezzo foglio.*

Per osservare poi la proporzione richiesta nelle cautele da adoperarsi nel testamento *segreto*, in confronto di quelle prescritte pel *pub-*

---

dice civile, che l'atto di consegna dei testamenti segreti debba essere scritto di mano propria del notaio che lo riceve, bastando che il notaio si conformi a tal riguardo alle vigenti leggi sul notariato *(Diario Forense*, vol. XXXI, pag. 274*)*.

Vedi pure la risposta data dall'autorità superiore con lettera 8 febbraio 1838 al quesito intorno alla forma dell'atto di presentazione dei testamenti sigillati *(Diario Forense*, vol. XXXI, pag. 132*)*.

*blico*, e meglio provvedere ad un tempo al più frequente ricorso, che può rendersi necessario alle deposizioni de' testimoni, si è creduto aumentare di uno il numero già prescritto pei testimoni.

L'osservazione relativa all'impronta dei sigilli ha dato luogo ad avvertire, che non essendovi l'impronta stessa prescritta *a pena di nullità*, la disposizione non è di alcun positivo effetto, e sarebbe pericoloso il far dipendere da un'erronea descrizione dell'impronta stessa la validità del testamento; la qual cosa si è schivata nel Cod. franc., non parlando di simili impronte; e quindi s'è creduto bastare il dire: *indicando anche il numero degli apposti sigilli.*

L'alinea quinto fu variato onde coordinarne il disposto a quello dell'art. 58 precedente del primo progetto.

Non si crede poi di dover dare alla disposizione dell'ultimo alinea, mercè la sua collocazione in articolo separato, un'estensione maggiore di quella che avrebbe, protraendola anche ai testamenti fatti per atto pubblico. La rigorosa osservanza che della regola ivi enunciata inculcava il D. R. (1) per la qualità di atti legittimi, comune a tutti i testamenti, è stata dalle odierne legislazioni mantenuta solo quanto poteva esser utile, per prevenire cioè le frodi, che commetter si possono facilmente, dove l'operazione complicata del testamento nella forma segreta non sia compiuta senza frammettervi intervallo, od altro atto diverso, che sviar potrebbe l'attenzione; laddove, applicata tal regola ai testamenti fatti per atto pubblico, potrebbe riuscire d'eccessivo rigore senza alcuna positiva utilità; perciò la Commissione, avvalorata anche nel suo divisamento dal conforme disposto di altri Codici (art. 976, Cod franc.; art. 902, Cod. napolitano ed articolo 732, Cod. parmense) pensa, doversi mantenere la disposizione di quest'ultimo alinea nel luogo ove sta nel progetto, senza farne un articolo a parte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 57. — *Il testamento segreto* . . . (conforme al testo, art. 750).
*La carta in cui sarà scritta la disposizione, o quella che le servisse* . . . . (Conforme al testo art. 751).
*Nel caso* . . . . . *prescritto nell'art.* 55.
*Tutto ciò* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Si è accresciuto il numero dei testimoni a sei per l'aumento fatto precedentemente a cinque nel testamento pubblico *(Vedi pag.* 81 *)*, d'altronde poi tale numero di sei sarebbe richiesto dallo stesso Cod. franc., nel testamento mistico (art. 976), ancorchè se ne prescrivano quattro soltanto pel testamento pubblico (articolo 971).

Alla pluralità di sei contro uno.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 57, o 750, 751, Cod.). Il Relatore espone che tutte le legislazioni si accordano nel prescrivere solennità maggiori pel testamento *segreto*, ossia *mistico*, che pel *pubblico*. La Commissione ha aggiunto una formalità che non è negli altri Codici, quella, cioè, che, se il testamento non è scritto dal testatore stesso, egli debba sottoscriverlo in ciaschedun mezzo foglio. Tale aggiunta ha dato luogo ad un Membro della Sezione, di proporre che, per meglio raggiungere lo scopo, il testatore dovesse sottoscrivere ogni pagina, poichè nel bianco che si suole lasciare in fine potrebbe talvolta apporsi qualche modificazione, od aggiunta, che non fosse nell'intenzione del testatore.

Il Guardasigilli spiega, avere questa sottoscrizione soltanto per oggetto di accertare la identità della carta, e non di ovviare alle aggiunte, intercalamenti od alterazioni, per cui non sarebbe rimedio bastante la sola sottoscrizione, se non si dichiara contemporaneamente, che debbono approvarsi le cancellature, le postille e gli interlinei: il motivo pel quale fu fissato *il mezzo foglio*, a vece del foglio, dipende puramente dalla circostanza materiale di potervi essere qualche foglio diviso per metà.

Viene osservato da un Membro sull'ultimo alinea, che il dirvisi: *tutto ciò sarà fatto di seguito*, viene a comprendere, contro l'intenzione dell'articolo, anche la scritturazione stessa della disposizione testamentaria, di cui è parlato nella prima parte dell'articolo, e, per ovviare a ciò, propone di formare due articoli, nel primo dei quali starebbe la prima parte, ed il secondo conterrebbe gli alinea.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta, con far presente, che nel principio del secondo articolo, ossia del primo alinea attuale, sarà d'uopo di ripetere la menzione di *testamento segreto*, a vece della parola: *disposizione.*

L'articolo è adottato con formare i due articoli 750 e 751, nel primo dei quali rimane la prima parte, ed il secondo comprende gli alinea, cominciando quest'ultimo come segue:

« La carta in cui sarà scritto il *testamento* « *segreto*, o quella, ecc.

Nel penultimo alinea, a vece dell'art. 55 del secondo progetto, viene sostituito il corrispondente art. 748 del Codice.

---

Art. 752 (977). Il testatore che sa leggere, ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni,

(1) § 3, Instit. *De testam. ordinand.*; leg. 21, Cod. *De testam. et quemadm.*

dovrà altresì dichiarare di averle lette, con aggiungere il motivo per cui non le ha sottoscritte, e si dovrà farne espressa menzione nell'atto di consegnazione (1).

Art. 753 (978). Coloro che non sanno, o non possono leggere, non potranno fare alcuna disposizione per testamento segreto (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 60. — *Il testatore che sa* . . . . . .
*Art.* 61. — *Coloro che non* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 60, 61). Per lo stesso fine di meglio cautelare la forma segreta di testare ed antivenire le frodi e macchinazioni di chi tenta trarre profitto dall'altrui dabbenaggine, od abusa della confidenza in lui riposta, il Senato inclinerebbe a stabilire, che a quei soli sia lecito di far testamento segreto che sanno scrivere.

Facil cosa pur troppo si è d'ingannare chi a mala pena sapendo leggere le cose stampate, o tutt'al più le scritture molto chiare, si avvisasse, per sua mala sorte, di voler fare un testamento segreto, usando per necessità l'opera d'un terzo. La materialità del leggere non prova gran fatto che si capisca quel che si legge; si legge il latino, l'inglese, ecc., e non s'intende.

Laddove, sapendo il testatore scrivere egli stesso, o non abbisognerà dell'opera altrui, o molto meglio saprà certificarsi, se quanto contiensi nell'altrui scritto sia conforme alle dichiarate sue intenzioni.

Secondo questo sentimento, si dovranno togliere dall'art. 60 le parole: *che sa leggere, ma non sa scrivere*, e compilarsi il 61 nel seguente modo.

« Coloro che non sanno scrivere, ma non « possono leggere, non potranno fare alcuna « disposizione per testamento segreto ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 60, 61). Le disposizioni di questi due articoli sono in sostanza conformi a quelle degli art. 977, 978 del Cod. franc., stato seguito dai Codici delle Due Sicilie (art.i 903, 904) e di Parma (art.i 733, 734), e non n'è meno d'accordo il disposto con quello delle leggi Romane, che sono attualmente presso di noi in osservanza.

Una tale consonanza dell'antica colle nuove legislazioni sembra argomento, che non si grande sia il pericolo, che si teme dal Senato di Piemonte, che, cioè, si riferisca taluno ciecamente alla fede altrui nel far scrivere da un terzo il suo testamento, ma un tale pericolo sembra altresì antivenuto dall'espressa dichiarazione, che l'art. 60 vuole che sia fatta dal testatore nel caso suddetto di aver letta la scheda; perciò non sembrò doversi restringere una tale forma di testare più di quanto richiedesse la certezza necessaria della volontà.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 58. — *Il testatore che sa* . . . (Non variato e conforme al testo).
*Art.* 59. — *Coloro che non si* . . . . . (Non variato).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 754 (975, 980). I testimoni nei testamenti, tanto pubblici che segreti, debbono essere maschi, maggiori d'età, sudditi del Re, o dimoranti nello Stato almeno da tre anni, e che non abbiano incorsa per condanna la perdita dei diritti civili.

Non sono testimoni idonei i praticanti del notaio che ha ricevuto il testamento (1).

(1) A pena di nullità (*V. art.* 802).

In proposito dal caso contemplato in tale articolo una sent. del Senato di Savoia del 15 marzo 1847, dichiarò ad esso non applicabile l'alinea penultimo dell'art. 751, e l'art. 748; altra sent. poi della Corte di Genova del 31 luglio 1856 dichiarò l'opposta massima. (Vedi *Gazz. dei Trib.*, 1. serie, anno 1856, pag. 382 e 510.

(2) Nell'art. 42 del Regolamento di cui alla nota nella pagina 84 si legge:

42. Non ommetteranno i delegati di accertare:

1..... 2..... 3. Se i notai abbiano ricevuti testamenti segreti di persone le quali non sapessero, o non potessero leggere contro il disposto dell'articolo 753.

(1) Nell'art. 42 del Regolamento, di cui nella nota a pag. 84, si legge:

Non ommetteranno i delegati di accertare:

1. Se i testimonii abbiano i rispettivi requisiti voluti dalla legge, e particolarmente se, dopo che il Codice civile fu messo in vigore, i praticanti del notaio, che ha ricevuto il testamento, figurino in esso nella qualità di testimonii; al qual effetto i delegati potranno anche, ove d'uopo, farsi rimettere dai Collegii dei notai copia della nota prescritta all'art. 11 dell'ordinato Camerale 13 gennaio 1826.

2. . . . . .

Sul vocabolo: *praticanti*, vedi la sent. della Corte di Cassazione 10 giugno 1850, la quale stabilisce che tale vocabolo si riferisce unicamente a coloro che attendono alla pratica del notariato e vi si addottrinano nello scopo di esercitarlo (*Gazz. dei Trib.*, serie 2, anno 1850 — *Giur. civ.*, pag. 317).

Il disposto dell'art. 754 è, a pena di nullità, vedi art. 802.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 62. — *I testimonii nei testamenti, tanto pubblici che segreti, debbono esser maschi, maggiori d'età, dimoranti nello stato, e partecipi dei diritti civili.*

*Art.* 63. — *Nei testamenti per atto pubblico non potranno inoltre ammettersi per testimonii nè gli eredi, nè i legatarii, nè i loro parenti, o affini sino al terzo grado inclusivamente, nè il coniuge dell'erede o legatario, nè i praticanti del notaio dal quale sarà ricevuto il testamento.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 62). La nullité attachée au défaut de la capacité des témoins (art. 108 pr. prog.) paraît exiger une déclaration plus explicite sur les conditions qui doivent constituer cette capacité.

On pourrait même élever des doutes, d'après l'article du projet, si l'étranger peut-être reçu comme témoin dans un testament, car les conditions exigées peuvent n'avoir pour objet que la capacité des sujets.

Si cependant, comme on doit le présumer, cet article est applicable à l'étranger, il paraîtrait nécessaire de déterminer: 1. la durée de l'habitation dans les États pour qu'on puisse considérer l'étranger comme demeurant (*dimorante*); 2. Le droit civil dont il doit jouir.

Mais mieux vaudrait exclure les étrangers, que les admettre sous des conditions incertaines, qui peuvent donner lieu à des méprises et qui serviraient de prétexte pour quereller de nullité tous les testamens où l'on aura appellé des témoins qui ne seront pas considérés comme sujets de S. M.

La disposition qui n'admettrait pour témoins que les sujets de S. M. présenterait moins d'inconvéniens.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 62). Dal richiedere l'articolo che i testimonii sieno *partecipi dei diritti civili*, sembrerebbe che siensi voluti escludere tutti i religiosi che hanno emessi dei voti solenni e perpetui, i quali, riputandosi morti al secolo, non possono propriamente dirsi *partecipi dei diritti civili*.

Ma non sarebbe senza gravi inconvenienti tale eccezione all'attuale giurisprudenza, avuto massime riguardo alla qualità delle persone, ed alla facilità e frequenza con cui possono e sogliono le medesime, al pari e meglio di molte altre, intervenire come testimonii nei testamenti che tuttodì si fanno.

Che se, come si crede, non s'è inteso d'allontanare tal classe di persone dal poter assistere come testimonii nei testamenti, converrà allora spiegar meglio e più chiaramente le indicate parole: *partecipi dei diritti civili*, affine di togliere ogni dubbio in proposito.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 63). I testamenti segreti partecipando anch'essi in certo modo della natura degli *atti pubblici*, dacchè a renderli perfetti vi vuole un pubblico atto di consegnazione, sembra che se alle parole: *testamenti per atto pubblico*, si sostituissero quelle di: *testamento pubblico*, si verrebbe con maggior precisione e proprietà di espressione ad indicare, riferirsi la disposizione di questo articolo ai soli testamenti *nuncupativi*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 62). Gli stranieri godono per reciprocità di una gran parte dei diritti civili.

I religiosi professi non cessano di esser *partecipi dei diritti civili*, che sono in generale accordati ai sudditi, quantunque privi, per una speciale incapacità, di acquistare o di trasmettere a titolo di successione o donazione; non sarebbe quindi strettamente necessario il variare l'espressione: *partecipi dei diritti civili*, usata nell'articolo. Nulladimeno l'incertezza che in qualche caso potrebbe rimanere, e che nuocerebbe talora alla validità di disposizioni fatte in buona fede; la difficoltà, che talora vi sarebbe a superare tali incertezze, ed a riconoscere la piena capacità della persona chiamata come testimonio, ad adempiere tale ufficio; hanno mosso la Commissione a modificare l'espressione suddetta coll'ammettere espressamente anche i non sudditi purchè dimoranti nello Stato; non essendo sembrato potersi escludere in modo assoluto gli stranieri, dei quali un buon numero esiste nei Regii Stati, attesa la disposizione, che non accorda la qualità di *suddito* senza la naturalizzazione; bensì sembrò esser utile il determinare il tempo della dimora, che sia necessario per renderli abili al suddetto ufficio, e restringere l'incapacità prodotta dal difetto di diritti civili a quello derivante da condanne.

(Art. 65). Si adotta la variante proposta dalla Camera dei Conti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 60. — *I testimonii nei testamenti, tanto pubblici, che segreti, debbono essere maschi maggiori d'età, sudditi del Re, o dimoranti nello Stato, almeno da un anno, e che non abbiano incorsa per condanna la perdita dei diritti civili.*

*Art.* 61. — *Nei testamenti pubblici, non potranno inoltre ammettersi per testimonii nè gli eredi, nè i legatarii, nè i loro parenti o affini, sino al terzo grado inclusivamente, nè il coniuge dell'erede o legatario, nè i praticanti del notaio, dal quale sarà ricevuto il testamento.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 60). All'oggetto di togliere quella specie di contraddizione che sembra esservi nella stessa disposizione che richiede la qualità di

*suddito del Re*, per poter essere testimonio nei testamenti, e si contenta nel tempo medesimo della breve dimora di un anno dello straniero nello Stato, per ammetterlo allo stesso uffizio di testimonio; sembra poter convenire, che la legge ammetta lo straniero, quando esso abbia col proprio fatto dimostrato di voler dimorare nello Stato (avendo ivi fissato il suo *domicilio*), dicendo: *che lo straniero può essere testimonio di un testamento, quando è domiciliato nello Stato almeno da tre anni.*

Sembrò poi doversi ommettere l'espressione: *per condanna*, in fine dell'articolo, mentre la perdita dei diritti civili potendo incorrersi egualmente senza che sia intervenuta o debba intervenire condanna, potrebbe bastare di richiamare i relativi articoli del titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, pel qual modo non restano esclusi i frati dal far da testimonio.

L'articolo riformato rimarrebbe perciò scritto nei seguenti termini:

« I testimonii nei testamenti, tanto pubblici, « che segreti, debbono essere maschi, maggiori « d'età, sudditi del Re, o domiciliati nello « Stato almeno da tre anni, e non abbiano « incorsa la perdita in tutto o in parte dei « diritti civili a termini degli articoli 17, 18, « 20, 27 e 28 del titolo *Del godimento e della « privazione dei diritti civili. (Primo progetto).*

*(All'unanimità).*

(Art. 61). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 60 o 754 Cod.). Il Relatore, a sostegno delle due varianti proposte all'articolo dalla Sezione, espone in aggiunta a quanto fu detto:

Sulla prima: l'oggetto dell'assistenza dei testimonii essendo quello che essi possano poi attestare la verità dell'atto, il semplice fatto della dimora, e soltanto da un anno, non presenta una sufficiente guarentigia della permanenza di quel testimonio nello Stato; esservi qualche grado di probabilità maggiore che il testimonio si fermi nello Stato, quando vi è domiciliato da tre anni, e poter essere così in grado di fare all'uopo l'attestazione.

Sulla seconda: lo scopo della Commissione nel mettere le parole *per condanna* essendo sembrato quello di non escludere i religiosi professi dal poter essere testimonio nei testamenti, non vi rimarrebbe dubbio colla variante proposta dalla Sezione.

Il Guardasigilli premette, che la Commissione fu sempre guidata dal principio di togliere, per quanto fosse possibile, ogni occasione alla nullità dei testamenti ed ha considerato, in quanto ai testimonii, che, per una parte, era conveniente che fossero conosciuti, e, per altra parte, non dovevano richiedersi in essi qualità che non fossero facili ad essere verificate; per gli stranieri è sembrato, che, quando dimorano nello Stato da un anno, fossero conosciuti sufficientemente, ed essere più facile di verificare il tempo di un anno che quello di tre; in quanto poi ai testimonii che potessero aver perduti i diritti civili, il motivo per cui la Commissione ha parlato della condanna non è quello di non escludere i religiosi professi, poichè questi non perdono i diritti civili, ma bensì di togliere l'imbarazzo nel verificare se questo o quel testimonio non avesse per avventura incorsa la detta perdita per fatti che non sarebbero a notizia del pubblico. Potrebbe infatti succedere che taluno avesse militato varii anni prima sotto una potenza straniera senza autorizzazione, o si fosse stabilito all'estero con animo di perpetua dimora, ovvero si fosse trovato in altra di quelle circostanze per cui può incorrersi la perdita dei diritti civili, con essere poi rientrato nello Stato; nei quali casi sarebbero necessarie molte indagini per verificare se egli abbia veramente perduto, e se non abbia ricuperato i diritti civili. La condanna essendo al contrario pubblicata, è facile allora di sapere se quel testimonio non ha la qualità richiesta.

Concorre un Membro nell'avviso del Guardasigilli in quanto ai testimonii che avessero incorsa la perdita dei diritti civili; ma, per ciò che riguarda gli stranieri, osserva, che la dimora d'un solo anno non dà la probabilità che essi intendano la lingua, punto questo essenziale pei testimonii; a vece che, se sono domiciliati da tre anni, vi è la probabilità che essi la intendano sufficientemente. Soggiungo poi, che il Cod. di Parma, all'art. 757, richiede espressamente pei testimonii, che essi comprendano la lingua del testatore.

Il Guardasigilli riconosce la forza della considerazione; gli pare però, non doversi parlare di *domicilio*, che è un punto difficile talvolta ad accertarsi, mentre che la dimora può essere verificata facilmente; propone di scrivere: *dimoranti nello Stato da tre anni.*

Il Relatore osserva, che si presenterebbe ulteriormente una questione su quelli che avessero perduto l'esercizio dei diritti civili, come p. e., *per gl'interdetti a causa di prodigalità*, se possano essere testimonii nel testamento.

Il Guardasigilli dice sull'interdizione, che, trattandosi di dementi od imbecilli, l'incapacità viene di natura sua; quanto ai prodighi poi, essi non perdono i diritti civili, ma solo l'amministrazione e disponibilità dei beni.

L'articolo è adottato, portando la dimora per gli stranieri a *tre* anni invece di *uno*.

*(Vedi il rinvio susseguente dopo le discussioni all'art. 61).*

(Art. 61 *soppresso in parte*). Un Membro non trova nè giusto, nè conveniente, che un testamento divenga nullo perchè vi sia intervenuto come testimonio un parente, od affine fino al terzo grado d'un legatario, al quale si sarà forse fatto un legato minimo per segno di memoria.

Viene ad esso risposto, non potersi fare una distinzione tra i legati tenui ed i ragguardevoli.

Opina un altro Membro, che debba bensì esser nullo il legato, ma non le rimanenti parti del testamento. Osserva che si potrebbe anche maliziosamente procurare la nullità del testamento col far assistere come testimonio chi fosse parente di qualche legatario.

Si replica, non vedersi che vi sia motivo sufficiente per privare il legatario di quel legato, perchè un suo parente sarà intervenuto come testimonio.

È sospesa la deliberazione sull'articolo, all'oggetto di esaminare più maturamente la quistione.

*(Vedi le discussioni sotto l'art. 105 del secondo progetto* (art. 800, Cod.), *ove la disposizione dell'art. 60 viene considerata unitamente a quelle degli art. 85 e 89 stesso progetto, e quella dell'art. 61 viene in parte soppressa).*

---

Art. 755 (979). Il sordo-muto, ed il muto soltanto, o siano tali dalla nascita, o lo siano divenuti dopo, sapendo scrivere potranno fare un testamento segreto, purchè sia interamente da essi scritto e sottoscritto, e lo presentino essi al notaio, in presenza dei testimonii, ed in fronte all'atto di consegnazione scrivano, in presenza degli stessi testimonii e del notaio, che la carta presentata contiene il loro testamento.

Il notaio nell'atto di consegnazione esprimerà, che il testatore ha scritto le indicate parole alla presenza di esso notaio e dei testimonii, e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'art. 751 (1).

Art. 756. Quegli che è privo interamente dell'udito, ma sa leggere, volendo fare un testamento pubblico, oltre l'osservanza delle solennità prescritte negli articoli 747, 748 e 749, dovrà leggerlo alla presenza del notaio e dei testimonii, ed il notaio farà di ciò espressa menzione. Ove il testatore non sappia, o non possa leggere, dovranno intervenire cinque testimonii, dei quali tre almeno sottoscrivano il testamento (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 64. — *Il sordomuto ed il*
. . . . . .
*Il notaio* . . . . . .
. . . . . *prescritto nell'art.* 59
*Art.* 65. — *Quegli che è* . . . . . .
. . . . . *art.* 56, 57, 58
. . . *o non possa leggere, sarà necessario che due almeno dei quattro testimonii sappiano scrivere e sottoscrivano il testamento.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 65). Pericolosa è la disposizione di quest'articolo nel caso in cui quegli che è interamente privo dell'udito non sappia o non possa leggere.

Non potendo di per sè stesso giustificarsi, che quanto si scrisse e si lesse dal notaio sia la pura e genuina sua volontà, dovrà di necessità riferirsi intieramente alla fede del notaio e dei testimonii.

Nè, a guarentire in questo caso l'atto d'ultima volontà dalle altrui macchinazioni, pare bastevole il numero di quattro testimonii, dei quali due soli sappiano scrivere, poichè, trattandosi di più disposizioni talvolta lunghe ed intricate, neppure i testimonii potranno ritenerne il vero senso e farsi capaci che quanto si scrisse e si lesse in presenza loro risponda perfettamente alle confuse dichiarazioni del testatore.

Qualche maggior cautela pertanto sembrerebbe in questo specialissimo caso necessaria, come di un maggior numero di testimonii, dei quali quattro almeno sappiano scrivere, e che il testatore dichiari ad una ad una distintamente le sue disposizioni, ed il notaio le scriva pure l'una dopo l'altra in presenza del testatore e dei testimonii, per modo che possano questi farsi ben certi, che lo scritto contiene la pura e genuina volontà del testatore medesimo.

Qualora la sapienza del Governo giudichi spediente di adottare questo suggerimento, si potrà all'ultimo capo dell'art. 65 sostituire il seguente alinea.

« Ove poi il testatore non sappia o non possa « leggere, sarà inoltre necessario che i testimonii « siano in numero di sette, e che quattro dei « medesimi almeno sappiano scrivere, e sot- « toscrivano, e che il testatore dichiari ad una « ad una distintamente le sue disposizioni, ed « il notaio le scriva in presenza di lui e dei « testimonii l'una dopo l'altra ».

---

(1) Nell'art. 42 del Regolamento di cui nella nota a pag. 84 si legge quanto segue:

Non ommetteranno i delegati di accertare:

1. . . . .

2. Se i notai nel ricevere testamenti di sordomuti o muti soltanto abbiano osservate le disposizioni dell'art. 755 Codice civile.

(1) Entrambi gli articoli a pena di nullità (articolo 802).

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 65). Ammettendosi la proposta fatta intorno all'art. 54, primo progetto, di cui alla pagina 80, ne verrebbe la soppressione della seconda parte di quest'articolo, cominciando dalle parole: *ove il testatore.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 65). Non sarà inutile che, per dimostrare la somma cura che la legge pone nel prevenire qualunque errore o frode nel testamento, quando un vizio corporale del testatore potrebbe lasciare alcun pericolo, si aggiunga un testimonio di più al numero di quattro prescritto generalmente, e che abile sia a supplire in certo modo al difetto del testatore.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 62. — *Il sordomuto ed il . . . . . Il notaio . . . . . prescritto nell'art.* 57. *Art.* 63. — *Quegli che è . . . . . art.* 54, 55, 56 *. . . . . o non possa leggere, dovranno intervenire cinque testimonii, dei quali tre almeno sottoscrivano il testamento.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 62). Adottato all'unanimità.

(Art. 63). Ammesso il numero di cinque testimonii a vece di quattro nell'art. 52 (*vedi pag.* 81) vorrebbevi qui il concorso di sei testimoni di cui quattro almeno sappiano scrivere.

Alla pluralità di 6 contro. 1.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 62 o 755 Cod.) Il Relatore espone che pei sordo-muti o muti soltanto non v'è altro modo che lo scritto su cui si possa confidare per l'espressione della loro ultima volontà. La Commissione ha fatto un'utile aggiunta alle formalità stabilite nel Cod. fr. quella cioè che si debba scrivere in fronte all'atto di consegnazione ed in presenza dei testimonii e del notaio che *la carta contiene l'ultima loro volontà.*

L'articolo è adottato; al numero 57 è sostituito il numero 751.

(Art. 63 o 756 Cod). Adottato senza discussioni; ai numeri 54, 55 e 56 sono sostituiti i numeri 747, 748, 749.

—

Art. 757. I testamenti segreti potranno in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio che ha ricevuto il testamento, o presso cui fosse depositato il minutario, in cui il testamento esiste.

Si farà della remissione un processo verbale, che sarà rogato dal notaio stesso in presenza del testatore e di due testimonii, coll'assistenza del Giudice di Mandamento della residenza del notaio: il Giudice dovrà particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.

Il processo verbale sarà sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimonii, e sottoscritto dal Giudice e dal notaio, ed inserito alla sua data nel minutario, e copia di esso sarà parimente inserita al luogo dell'estratto testamento.

Qualora il minutario fosse depositato all'Uffizio dell'insinuazione, il verbale sarà esteso dal segretario del Giudice del Mandamento, ove è situato l'Ufficio dell'insinuazione, sottoscritto dalle persone dianzi menzionate, e dall'Insinuatore; esso sarà inserito nel minutario degli atti della Giudicatura soggetti all'insinuazione, e per copia nel minutario onde fu estratto il testamento (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 66. — *I testamenti segreti potranno in ogni tempo essere dal testatore ritirati dalle mani del notaio, mediante un processo verbale che ne sarà rogato dal notaio stesso in presenza di due testimonii, e coll'assistenza del Giudice di Mandamento della residenza del notaio. Il Giudice dovrà particolarmente accertarsi dell'identità della persona del testatore.*

*Il processo verbale sarà sottoscritto, o sottosegnato dal testatore e dai testimonii, e sottoscritto dal giudice e dal notaio, ed inserito alla sua data nel minutaro, e copia di esso sarà parimente inserita al luogo dell'estratto testamento.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Dovendo alcune volte succedere che pella

(1) Al presente articolo è relativo il Manifesto Camerale 11 dicembre 1826, col quale vennero pubblicate le RR. PP. 29 nov. stesso anno, che concedettero ai testatori facoltà di ritirare dai minutarii dei notai le module testamentarie di propria occupazione implicita (*V. Manuale Forense, vol. IV, pag.* 358).

Vedi anche la circolare dell'Autorità superiore ai signori avvocati fiscali del 10 marzo 1838, nella quale quegli che ha fatto un testamento segreto presentato al notaio, e che, per essere infermo, non possa recarsi in persona a ritirarlo, a termini dell'art. 757, non può farsi rappresentare da un procuratore *ad hoc*, come lo può nel caso dell'articolo 764.

morte del notaio, da cui sia stato rogato il testamento, quest'atto, come lo importano le vigenti leggi sulla materia, si trovi presso qualche altro notaio, o sia già stato depositato negli archivii d'insinuazione, perciò non sarebbe inopportuno, che si provvedesse nella legge per siffatte occorrenze; per la qual cosa stima suo dovere il Magistrato di chiamare sopra questo particolare l'attenzione dei compilatori del progetto.

*Risposta della Commissione.*

Per comprendere, come è conveniente, il caso accennato dalla R. Camera, la redazione dell'art. è da riformarsi come segue:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 64. — *I testamenti segreti potranno* . . . (conforme al testo).
*Si farà della remissione* . . . . . *identità della persona del testatore.*
*Qualora il minutario fosse depositato* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Viene chiesto se il testatore, quando fosse assente dal luogo in cui ha fatto il testamento segreto, non potrebbe farlo ritirare da un'altra persona munita di un mandato speciale, siccome è disposto pei testamenti presentati ai Senati.

Il Guardasigilli dice, che nei testamenti presentati ai Senati, vi è una guarentigia maggiore. Per quelli rimessi ai notai potrebbe essere pericoloso che il testamento fosse ritirato da altri che dal testatore.

Si avverte, essersi ommesso per errore nell'art. 64 del *secondo progetto* l'alinea che esisteva nel corrispondente art. 66 del *primo progetto*. È quindi aggiunto tale alinea cominciante dalle parole: *il processo verbale sarà sottoscritto, ecc.*

L'articolo è adottato.

---

## SEZIONE SECONDA

### *Dei testamenti presentati ai Senati, od ai Tribunali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Dei* . . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

In questa Sezione, quantunque siasi mosso qualche dubbio circa alla opportunità di estendere ai Tribunali di prefettura la prerogativa che le patrie leggi compartivano ai soli Senati, di ricevere i testamenti dei privati, però tale innovazione incontrò il gradimento della maggioranza del Magistrato, ed anzi egli portò opinione che questo nuovo metodo, mentre riuscirebbe più spediente della facoltà che davano le RR. CC. di presentare i testamenti ai Senati per mandatario, procurerebbe maggior garanzia al pubblico, dacchè toglierebbe la possibilità, che vi era nel vigente sistema, di praticare fraudolente sostituzioni di testamenti.

---

Art. 758. Volendo alcuno fare il suo testamento senza le solennità sovra prescritte, potrà presentarlo chiuso e sigillato al Senato nel cui distretto egli si trova.

Art. 759. Quegli che non sa o non può leggere, non può fare testamento in questa forma.

Art. 760. Il testatore dovrà comparire personalmente avanti il Senato, richiedendo testimoniali che dichiarino essere quella la disposizione della sua ultima volontà.

Se il testatore saprà scrivere, il testamento potrà essere scritto dal testatore, o da un terzo, e tanto nell'uno, che nell'altro caso dovrà essere da lui sottoscritto.

Se il testatore non saprà o non potrà scrivere, dovrà nell'atto della presentazione dichiarare, che il testamento è stato scritto da un terzo, e che è da lui stato letto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 67. — *Volendo alcuno* . . . . . .
*Art.* 68. — *Quegli che non sa leggere non può* . . . . . .
*Art.* 69. — *Il testatore dovrà comparire personalmente avanti il Senato richiedendo le dovute testimoniali che* . . . . . .
*Se il testatore saprà* . . . . . .
*Se il testatore non saprà o non potrà scrivere, ma saprà leggere, dovrà nell'atto* . . . . . .

(1) A pena di nullità, art. 802.

Vedi però la sent. della Corte di Cassazione del 22 luglio 1852, nella quale si è stabilita la massima seguente:

« Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que « l'accomplissement des formalités prescrites par l'ar« ticle 760 soit constaté par des formules absolues « et sacramentales; on peut y suppléer par des équi« pollents » (*Gazz. Trib.*, serie 2, anno IV, *Giurispr. civ.*, pag. 423).

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 68). Per gli stessi motivi per, cui ragionando sui precedenti art. 60 e 61, primo progetto (*V. pag.* 89), avrebbe il Senato portato opinione, non doversi permettere a coloro che non ponno scrivere di fare un testamento segreto, crederebbe puro che dovesse ai medesimi vietarsi questa particolare forma di testamento.

E tanto più s'accosta a questo sentimento, in quanto che succederà ben di raro che non sappiano scrivere coloro che eleggono di presentare al Senato il loro testamento.

Quando il Governo entri puro nelle viste del Senato, si potrà all'art. 68 sostituire il seguente:

« Quegli che non sa scrivere non può fare « il testamento in questa forma ».

(Art. 69). Per coordinare quest'articolo col precedente, ove si adotti la proposta riforma, converrà sopprimere le parole: *se il testatore saprà scrivere*; e a quelle così concepite: *se il testatore non saprà o non potrà scrivere ma saprà leggere*, surrogare le seguenti: *se il testatore non potrà scrivere.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 68). Invece di: *quegli che non sa leggere*, sembra esser meglio scrivere: *quegli che non sa o non può leggere.*

(Art. 69). Nell'ultimo periodo si potrebbero sopprimere le parole: *ma saprà leggere*, come superfluo.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 68). Non essendo sembrata da accogliersi la proposta fatta riguardo gli art. 60 e 61, neppure si crede ammessibile quella che per gli stessi motivi si fa dal Senato di Piemonte sul presente articolo. Il modo di testare in esso contemplato non differisce da quello che forma oggetto degli articoli sopra citati, se non per la particolare fiducia che la legge ripone nell'autorità dei Magistrati fatti depositarii delle ultime volontà dei privati, locchè essendo vero beneficio per questi, la legge deve cercare di far loro più che si può generalmente godere siffatta larghezza, favorevole a coloro che, non sapendo scrivere, sanno però leggere; essa è pure lasciata dal § 1, tit. 1, lib. V, RR. CC. le cui disposizioni si sono prese per base in ciò che riguarda questa forma privilegiata di testamenti; ivi si dichiara che: *chi vuole presentare il suo testamento in Senato potrà scriverlo da sè stesso o farlo scrivere come gli piacerà.*

Bensì gioverà, a meglio chiarire il concetto dell'articolo, l'espressione, che è escluso dal valersene *quegli che non sa o non può leggere*, come propose il Senato di Nizza.

(Art. 69). Non essendosi ammessa la precedente proposta del Senato di Piemonte, cessa il motivo del cambiamento proposto dallo stesso Senato in quest'articolo.

Si tolgono bensì come superflue le parole: *ma saprà leggere*, come propose il Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 65. — *Volendo alcuno* . . . . . (non variato conf. al testo).
*Art.* 66. — *Quegli che* . . (conf. al testo).
*Art.* 67. — *Il testatore dovrà* . (id.).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 65, 66, 67 e 758, 759, 760 Cod.). Adottati all'unanimità senza discussioni.

---

Art. 761. Il Senato riconoscerà principalmente l'identità della persona, che si presenta, e farà distendere della presentazione un atto, che verrà sottoscritto dal primo Presidente o da chi regge il Magistrato, e dal Segretario.

Tale atto si scriverà sovra un foglio nel quale dovrà chiudersi il testamento, ed apporsi sovra del medesimo il Regio sigillo. Il che fatto, il testamento avrà lo stesso effetto, che se fosse seguito nelle forme ordinarie.

Art. 762. Tostochè siasi compiuto l'atto a norma dell'articolo precedente, si dovrà annotare il nome della persona, che avrà presentato il suo testamento, ed il giorno della presentazione, in un registro da tenersi a questo effetto dal Segretario, ed ognuna di queste annotazioni sarà sottoscritta dal primo Presidente, e dal Segretario come sovra.

Art. 763. Si riporranno, e custodiranno i testamenti predetti in un apposito archivio presso il Senato, le cui chiavi, che dovranno essere fra loro diverse, si conserveranno una dal primo Presidente, e l'altra dal Segretario, nè potrà aprirsi se non in presenza di chi regge il Senato, e di due Senatori.

Art. 764. Non si rimetterà detto testamento, vivente il testatore, in mano di alcuno, eccetto che quegli si presentasse per ritirarlo, o che deputasse per questo effetto uno speciale procuratore con legittimo mandato.

Art. 765. Il Segretario farà annotazione di questa rimessione nel registro, di cui all'art. 762, a riscontro di quella portante la presentazione.

L'annotazione esprimerà il giorno in cui la rimessione sarà seguita, e la persona a cui sarà stata fatta, ed ove sia seguita per procuratore, la data, ed il rogito della procura, e sarà sottoscritta come all' articolo sovra citato.

Il foglio contenente l' atto di presentazione, di cui all'art. 761, unitamente all'atto di procura, se vi è, sarà riposto e cucito dal Segretario in un apposito minutario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 70. — *Il Senato* . .
. . . . . .
*Art.* 71. — *Tostochè siasi* . . . . . .
*Art.* 72. — *Si riporranno* . . . . . .
. . . . *una in mano del Primo Presidente,*
. . . . . .
*Art.* 73. — *Non si rimetterà* . . . . . .
. . . . . *eccetto che egli si* . . . .
. . . . . .
*Art.* 74. — *Il Segretario farà* . . . . . .
. . . . . *all'art.* 71 . . . . . .
*L'annotazione* . . . . . .
*Il foglio contenente* . . . . . .
. . . *all'art.* 70 . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 68. — *Il Senato* . .
. . . . . (non variato).
*Art.* 69. — *Tostochè siasi* . . (id.).
*Art.* 70. — *Si riporranno* . . (id.).
*Art.* 71. — *Non si rimetterà.* . (id.).
*Art.* 72. — *Il Segretario farà* . . . . . .
. . . . *all'art.* 69 . . . . . .
*L'annotazione* . . . . . .
*Il foglio contenente* . . . . . .
. . . . *all'art.* 68 . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 68). Si sopprimo nell'alinea l'ultima parte: *Il che fatto*, ecc., siccome importante una dichiarazione inutile dacchè la legge ammette tale forma di testare (alla pluralità di sei contro uno).

(Art. 69). (Adottato alla unanimità).

(Art. 70). Si toglie l'espressione: *in mano*. (*All' unanimità*).

(Art. 71, 72). (Adottati alla unanimità).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 68 o 761 Cod.). Il Guardasigilli spiega che il motivo della dichiarazione è quello di essere contenute nei due susseguenti articoli disposizioni ulteriori sulla presentazione dei testamenti ai Senati o poterne quindi nascere quistioni, se, onde l'atto possa dirsi compito, si richieda l'eseguimento di ciò che è disposto negli art. 69, 70. L'ommessione che potesse succedere nelle forme prescritte in questi articoli non deve nuocere alla validità del testamento.

L'articolo è adottato.

(Art. 69 o 762 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 70 o 763 Cod.). Invece di dire: *una in mano del primo Presidente*, si scrive: *una del primo presidente.*

(Art. 71 o 764 Cod.). Invece di: *eccetto che egli*, si scrive: *eccetto che quegli.*

(Art. 72 o 765 Cod.). Adottato senza osservazioni; ai numeri 69 e 68, sono sostituiti i corrispondenti 762 o 761.

---

Art. 766. Seguita ed accertata la morte del testatore, o seguita la dichiarazione d'assenza, di cui nell'art. 84, o l'emissione de' voti di cui nell'art. 977, il Senato sull'instanza di chiunque si creda interessato ordinerà l'apertura del testamento, ed anche non essendovi instanza, potrà ordinarla d'ufficio, salvo che nell'atto di presentazione vi fosse la condizione, che non dovesse aprirsi fino ad un certo tempo.

Si farà risultare per mezzo di apposito verbale dell'apertura e dello stato del testamento, e se ne farà annotazione come sovra nel registro, di cui all'art. 762.

L' originale del testamento verrà vidimato su di un foglio da chi regge il Senato, e sarà unitamente al foglio contenente l'atto di presentazione, all'atto di decesso, se vi sarà, ed al detto verbale di apertura riposto e cucito nel minutario di cui nell'articolo precedente, da custodirsi dal Segretario, che ne darà copia a chi la chiederà.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 75. — *Seguita ed accertata la morte del testatore, o seguita la dichiarazione d'assenza di cui nell'art.* 40, *tit.* Degli assenti, *il Senato sull'* . . . . .
. . . . . ex officio . . . . .
*Si farà risultare dell'apertura mediante annotazione come sopra nel registro di cui all'articolo* 71.
*L'originale* . . . . . .
. . . . . *di presentazione ed all'atto di decesso, se vi sarà, riposto e cucito nel* .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Troppo lunga e noiosa bisogna, e neanche confacente colla dignità del personaggio, sarebbe quella di obbligare il primo Presidente, o chi no fa le veci, a vidimare su d'ogni foglio i molti testamenti che si presentano al Senato, in occasione della loro apertura.

Pare che potrebbe bastare la semplice vidimazione del Segretario.

(SENATO DI NIZZA)

Si crede opportuno un verbale dello stato del testamento per indicare se vi sono o non abrasioni, cancellature, postille, affine di impedirne qualunque alterazione posteriore, massimamente attesa la presentazione, di cui nell'art. 83 del primo progetto, ai Tribunali di Prefettura, ove può facilmente ommettersi la circospezione e cautela necessaria per conservare intatte le minute originali dei testamenti. Che anzi da più d'un anno suole questo Magistrato far estendere un simile verbale per maggior cautela, e veggonsi negli archivii alcuni antichi testamenti, a pie' dei quali s'è redatto il verbale per far risultare delle cancellature riconosciute al tempo dell'apertura.

*Risposte della Commissione.*

È tanto grave l'interesse o quella specie di religiosa osservanza che si unisce alle ultime volontà, o a tuttociò che tenda a guarentirne il regolare eseguimento, che dalla Commissione punto non si reputò soverchia, nè disdicevole questa vidimazione d'ogni foglio, su cui è disteso il testamento, che l'articolo richiede per parte di chi regge il Magistrato, al quale fu il testamento medesimo presentato.

Dacchè infatti è attualmente prescritta dalle RR. CC. la sottoscrizione del primo Presidente al verbale di presentazione del testamento, sembrò non meno opportuna, dopo che questo venne aperto, la vidimazione dell'originale per parte dello stesso primo Presidente, o di chi regge il Senato, onde imprimergli un carattere di autenticità; nè può dirsi che ugualmente sia proprio a ciò l'uffizio del Segretario, cui più regolarmente sembra spettare la custodia dell'originale e la spedizione autentica delle copie.

Utile si reputa il suggerimento del Senato di Nizza di far costare dello stato materiale della scheda, del che, senza estendere un separato verbale, potrà farsi dal Segretario menzione sul registro destinato all'annotazione relativa all'apertura, da sottoscriversi dal primo Presidente.

Epperò, stando il rimanente dell'articolo nei termini in cui è concepito, si farà un'aggiunta come segue:

SECONDO PROGETTO. — *Art. 75. — Seguita ed accertata* . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *d'ufficio* . . (non variato).
*Si farà risultare dell'apertura* e dello stato del testamento, *mediante annotazione come sovra, nel registro di cui all'art.* 69.
*L'originale del testamento* . . . . . .
. . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Per secondare il desiderio del Senato di Nizza a ciò che pare aver voluto fare la Commissione, sembra che non si possa trasandare di fare menzione nell'articolo del *verbale d'apertura* in cui lo stato del testamento debb'essere descritto, non sembrando che ciò possa essere sufficientemente inteso per la sola *annotazione del registro.*

Epertanto la Sezione avrebbe riformati i due alinea dell'articolo nel modo seguente:

Primo alinea. « Si farà risultare, per mezzo « di apposito verbale, dell'apertura e dello stato « del testamento, e se ne farà inoltre anno- « tazione come sopra nel registro di cui al- « l'art. 69 ».

Secondo alinea. « L'originale del testamento « sarà vidimato su di ogni foglio, da chi regge « il Senato, e sarà, unitamente al foglio con- « tenente l'atto di presentazione, all'atto di « decesso, se vi sarà, ed al detto verbale di « apertura, riposto e cucito, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alle modificazioni proposte dalla Sezione.

L'articolo è in quel senso adottato.

*Adunanza del 5 gennaio 1857.*

Il Guardasigilli osserva, trovarsi prescritti in quest'articolo due soli casi in cui vi sarà luogo all'apertura del testamento presentato dal Senato, vale a dire quello della morte del testatore e l'altro della dichiarazione d'assenza. Rimane ommesso un terzo caso nel quale il testamento deve ugualmente essere aperto, quando cioè, il testatore avesse emessi i voti religiosi, essendo pure stabilito nell'art. 14 del secondo progetto del titolo: *Disposizioni comuni alle successioni*, ecc. che la successione si apre altresì per l'emissione dei suddetti voti.

Soggiunge che la stessa osservazione si applica pure all'art. 228, secondo progetto di questo titolo, ove è disposto sull'apertura dei testamenti segreti rimessi ai notai.

Espone poscia che l'esame fatto di quei due articoli ha condotto a riflettere, sul detto articolo 14, secondo progetto, titolo *Delle disposizioni comuni, ecc.*, che, siccome i religiosi, i quali abbiano emessi soli voti temporarii, hanno diritto alla restituzione dei loro beni quando fra anni sei dopo l'emissione dei primi

voti, e sciolti dai medesimi rientrassero nel secolo; così è d'uopo provvedere a che in quel frattempo gli eredi non possano alienare, od ipotecare beni, e sieno considerati soltanto come amministratori finchè non è aperta definitivamente la successione.

Dipendentemente da queste osservazioni propone il Guardasigilli le aggiunte da farsi negli art. 73 e 228, secondo progetto del presente titolo, e poscia quelle a farsi nel citato art. 14, secondo progetto del tit. IV di questo libro.

Sono adottate dal Consiglio le proposte del Guardasigilli.

L'art. 73, secondo progetto del presente titolo, è adottato al modo in cui sta ora scritto l'art. 766 del Codice civile.

Le aggiunte da farsi agli altri due summentovati articoli saranno a loro tempo indicate nella rispettiva loro sede, e così:

*Per l'art.* 228, *secondo progetto di questo titolo, vedi le discussioni che avranno luogo sull'art.* 886 *del Cod. civ.*

*Per l'art.* 14, *secondo progetto del tit. IV di questo libro, vedi le discussioni che avranno luogo sull'art.* 977 *del Cod. civ.*

---

Art. 767. Potrà congregarsi il Senato in qualunque giorno per ricevere i testamenti, o per l'apertura dei medesimi.

Art. 768. Non potendo il testatore trasferirsi in Senato per essere infermo, potrà deputarsi un Senatore onde si rechi insieme col Segretario a ricevere il testamento, purchè il testatore si trovi nella città di residenza del Senato, o nel territorio della medesima.

Art. 769. Non si deputerà il Senatore per trasferirsi alla casa del testatore, se non vi preceda un certificato del medico da conservarsi nell'archivio unitamente col testamento che sarà rimesso, per cui apparisca, non potersi il testatore presentare in Senato senza grave pericolo.

Art. 770. Il Senatore riconoscerà non solo la persona del testatore, ma ancora se sia in buon senso ed in istato di presentare il suo testamento, conformandosi nel resto alle disposizioni dell'art. 760, del che dovrà farsi menzione tanto nel verbale che il segretario stenderà al momento della consegna, quanto nell'atto della rimessione al Senato (1).

(1) A pena di nullità (art. 802).

Art. 771. Consegnato che sia dal testatore il testamento, si avrà l'atto per compiuto, come se fosse stato presentato in Senato, benchè la morte del testatore seguisse avanti che il Senatore l'abbia ivi rimesso.

Art. 772. Dovrà tale rimessione farsi dal Senatore nello stesso giorno, ed, ove per l'ora tarda ciò non potesse aver luogo, nel giorno immediatamente successivo, osservandosi in tal caso dal medesimo quelle maggiori cautele, che stimerà opportune.

Art. 773. Nell'atto della rimessione al Senato si farà menzione tanto dell'instanza per la deputazione del Senatore, che del certificato del medico a tal fine presentato, e della deputazione susseguitavi, come di tutte le altre circostanze relative alla consegna, e di quelle che avessero ritardato la remissione del testamento al Senato, facendo pure del tutto una breve menzione nel registro, nel modo e nella forma prescritta per gli altri casi di presentazione di testamenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 76. — *Potrà congregarsi il Senato in qualunque giorno per ricevere le* ultime volontà, *o per l'apertura di esse.*
*Art.* 77. — *Non potendo* . . . . . .
*Art.* 78. — *Non si deputerà* . . . . . .
*Art.* 79. — *Il Senatore* . . . . . *in istato di rimettere la sua disposizione, del che dovrà farsi menzione* . . . . . .
*Art.* 80. — *Consegnato che sia* . . . . . .
*Art.* 81. — *Dovrà tale* . . . . . .
*Art.* 82. — *Nell'atto della* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 74. — *Potrà* . . . . . (non variato).
*Art.* 75. — *Non potendo* . . . . . (non variato conforme al testo).
*Art.* 76. — *Non si deputerà* . . . (id.).
*Art.* 77. — *Il Senatore* . . (non variato).
*Art.* 78. — *Consegnato che sia* . . . . . (non variato conforme al testo).
*Art.* 79. — *Dovrà tale* . . . . . (id.).
*Art.* 80. — *Nell'atto della* . . . . (id.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Art. 74). A vece della dizione: le *ultime volontà*, si sono surrogate le parole: *i testamenti*, dicendo posteriormente: *i medesimi*, invece di: *esse*.

Sarebbesi osservato, che l'articolo potrebbe più opportunamente essere collocato dopo l'articolo 80, ondo comprendervi i due casi: quello in cui il testatore si presenta personalmente al Senato, e quello in cui è deputato un senatore a ricevere il testamento alla casa del testatore.

*(All'unanimità).*

(Art. 75, 76). Adottati all'unanimità.

(Art. 77). Adottato all'unanimità con variante e col richiamo dell'art. 67, secondo progetto; e così a vece di: *in stato di rimettere la sua disposizione*, si dice: *in istato di presentare il suo testamento in conformità dell'art.* 67.

(Art. 78, 79, 80). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 21 *giugno* 1836.

(Art. 74 o 767 Cod.). Il Guardasigilli è d'accordo colla proposta variante. In quanto poi alla trasposizione dell'articolo, per applicarlo a due casi, teme che ne sorgano imbarazzi nell'esecuzione.

L'articolo è adottato colle varianti proposte dalla Sezione come ora sta scritto al Codice.

(Art. 75, 76 o 768, 769 Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 77 o 770 Cod.). L'articolo è adottato colla variante proposta dalla Sezione, e col richiamo dell'art. 67 del secondo progetto di questo titolo corrispondente all'art. 760 del Codice.

(Art. 78, 79, 80 o 771, 772, 773 Cod.) Adottati senza osservazioni.

---

Art. 774. È altresì permesso di far testamento presentandolo personalmente al Tribunale di Prefettura nelle provincie nelle quali non risiede un Senato.

Si osserveranno così per la presentazione, come per l'apertura o restituzione, e per la tenuta dei registri, e minutari, le disposizioni degli art, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, ed inoltre assisterà a detti atti l'Avvocato fiscale, il quale sottoscriverà pure unitamente al Prefetto, ed al Segretario, gli atti di presentazione, apertura o restituzione, e le annotazioni da farsi nel registro di cui all'art. 762.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 83. — *È altresì permesso*
. . . . . .
*si osserveranno* . . . . . .
*degli art.* 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, *ed inoltre* . . . . . .
. . . . . *all'art.* 71.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Il presente articolo estende ai Tribunali di Prefettura la facoltà di ricevere i testamenti che sinora era riservata ai soli Senati, eccettuati però quei Tribunali nelle provincie dei quali risiede un Senato.

In primo luogo non ben si vede, come, fatti partecipi gli altri Tribunali di siffatta prerogativa, debbano soltanto rimanerne privi quelli di *Torino*, *Chambéry*, *Genova* e *Nizza*, che pur sono i più considerevoli e distinti, e che in tal sistema potrebbero esonerare il Senato da un'incumbenza la quale cesserebbe d'essere a lui privativa. La facoltà di ricevere i testamenti, o si vuol considerare dirimpetto alla autorità che li riceve, o come una prerogativa, ovvero piuttosto come un peso; nel primo caso, parrebbe poco conveniente l'accomunarla ai Tribunali di Prefettura, poichè in tal modo estesa perderebbe il suo maggior pregio; nel secondo, non solamente non si deggiono privare di tale facoltà i Tribunali di Prefettura dei luoghi dove risiede un Senato, ma deggiono piuttosto, a preferenza di tutti gli altri, esserne fatti partecipi ed incaricati essi soli, onde sgravarne in tal modo i Senati d'un peso che loro toglie parte del tempo che vuol essere destinato alla spedizione delle cause.

In secondo luogo, la facoltà di ricevere i testamenti è propriamente una delle precipue attribuzioni dei notai, ai quali si verrebbero in certo modo sostituendo i Tribunali di Prefettura se tutti questi si trovassero autorizzati a ricevere testamenti. Quindi avverrebbe che i notai scapiterebbero sempre più sia dal canto della opinione, sia da quello dell'interesse, ed, invece di proteggere ed aiutare una sì rilevante e delicata professione, le si arrecherebbe un detrimento gravissimo. Ciò sarebbe pure nuova cagione di continue gare, emulazione e dispetti tra i notai ed i segretarii delle Prefetture, invidiosi gli uni degli altri per la collisione dei comuni interessi.

In terzo luogo, adottandosi l'articolo del progetto, la conseguenza sarà che anche simil sorta di testamenti verrà assoggettata alla formalità dell'insinuazione, da cui finora andarono esenti appunto perchè i soli Senati erano autorizzati a riceverli, e così verrà in tal parte ad uguagliarsi agli atti notarili.

In quarto luogo, pel gran numero dei Tribunali che vi esistono, non potrà a meno di sorgervi una gran confusione ed incertezza in questa particolare forma di testamenti, sia nel caso in cui un individuo abbia nel corso di sua lunga vita avuti diversi domicilii in differenti provincie, sia occorrendovi soppressione di qualche Tribunale o nuova circoscrizione dei medesimi, i trasporti d'archivii, e lo smarrimento o confusione di carte che ne sono la conseguenza. Nè i Tribunali bene spesso

sapranno che il testatore sia mancato di vita, ed in qual luogo, nè gl' interessati verranno a sapere se il defunto abbia fatto testamento ed a qual Tribunale l'abbia presentato.

In quinto luogo, non piccola difficoltà incontreranno pure i Tribunali ad accertare l'identità della persona di tutti coloro a cui può venire in capo di fare in questa forma il loro testamento, quando tutti i Tribunali di provincia sieno autorizzati a riceverli dai testatori anche estranei alla loro giurisdizione. Ciò si sperimenta in pratica dallo stesso Senato, sebbene un simil caso di testare sia ora assai più ristretto e pressochè riserbato alle persone della più distinta condizione.

Per queste ed altre considerazioni che non isfuggiranno all'occhio penetrante e vigile del Governo, il Senato sarebbe d'avviso che nessuna innovazione si facesse in tal parte all'attuale legislazione.

Quelli che eleggono di fare il loro testamento in questa forma sono persone comode e della classe più distinta, di modo che, abitando anche nelle provincie, si possono senza incomodo trasferirsi per un tale oggetto alla capitale, ovvero quando vi vengono per altri loro affari compiere pure questa grave loro bisogna.

E se per ragione di altra malattia od altro non possono dai luoghi di loro residenza trasferirsi ove risiedono i Senati, le RR. CC. provveggono anche a questi casi, e le disposizioni di esse sarebbero da riportarsi nella nuova legge.

(SENATO DI NIZZA)

Si rammenta a questo proposito l'opportunità del verbale per accertare lo stato materiale del testamento in occasione dell'apertura, come già si disse sotto l'art. 75, primo progetto (*V pag.* 97).

*Risposte della Commissione.*

Non è nè come prerogativa inerente ai Magistrati Supremi, nè come special onere riguardo ad essi, che vuolsi principalmente riguardare la forma di testare, della quale si tratta, per formare su di essa un esatto giudizio: è come forma che riunisca le condizioni del segreto, della facilità e della sicurezza in maggior grado, che non abbiano gli stessi testamenti fatti per mezzo di notaio, assistito da testimonii; per tali ragioni fu essa forma riguardata come opportuna ai sudditi d'ogni classe, e stabilita come legge generale coll' Editto del re Carlo Emanuele del 20 ottobre 1582.

Analoghe a tale scopo sono pure nel loro concetto e nel loro insieme le disposizioni più ampie che si leggono nelle RR. CC., tutte rivolte ad agevelare l'uso di tal forma di testare, e quella specialmente con cui fu autorizzata la presentazione di siffatti testamenti per mezzo di procuratore Lib. V, tit. I, § 9.

La Commissione, seguendo lo stesso pensiero, ha creduto utile e conveniente il far concorrere all'additato scopo i nuovi Magistrati Provinciali, mercè la presentazione del testamento da farsi ai medesimi dal testatore personalmente.

D'altronde gli archivii dei Tribunali di Prefettura non sembrarono presentar minor sicurezza per la conservazione dei testamenti di quella che esser ve ne possa nello studio d'un notaio. Quei Tribunali furono pertanto ammessi nel progetto quali sussidiarii ai Senati, e perciò nei luoghi ove alcun Senato non richiede; essendo bensì paruto alla Commissione riscontrare nei Tribunali provinciali sufficienti guarentigie sia quanto al segreto, sia quanto alla diligente custodia del deposito che loro sarebbe affidato, ma essere nulladimeno conveniente mantenere l'indole primitiva dell'istituzione con lasciare che si ricorra ai Senati, ovunque ciò possa aver luogo senza eccessivo incomodo dei testatori.

Quest'ultima considerazione del comodo dei testatori dovea tenersi in tanto maggior conto, non essendosi nel progetto ammessa la forma olografa; nel che la Commissione avendo creduto di dover anteporre alla facilità ed al comodo la certezza che non può sempre ottenersi piena in tale specie di testamenti, ragion voleva altresì che quel modo di testare, che più se le avvicina per la dispensa da ogni formalità, e che la supera per altri riguardi, si rendesse, più che possibile fosse, accessibile ad ogni ceto di persone, e in tutte le parti anche più remote dello Stato.

Più particolarmente discorrendo le ragioni per le quali più non è stato riprodotto il metodo che somministravano le RR. CC. della presentazione del testamento per mezzo d'un procuratore, non solo parve cessarne il bisogno nel sistema che si è adottato nel progetto, ma fu altresì spinta la Commissione a sopprimerle dalla considerazione, che l'interposizione d'un terzo come procuratore, del giudice e del segretario per certificare la consegna fatta al procuratore stesso facevano svanire presso che intieramente i vantaggi dell'accennata forma segreta di testare, ed esponevano l'atto a pericoli; dovendo attraversare intervallo di luogo, di tempo prima di giungere alla sua destinazione: ragioni queste per le quali è da credersi che sia avvenuto, che la presentazione de' testamenti in Senato per mezzo di procuratore appena vedasi oggidì praticata, e per le quali altresì la Commissione non è di parere che si adotti il suggerimento del Senato di Piemonte che propone di mantenerla.

Se poi l'osservazione del Senato si riferisce alla traslocazione d'un senatore alla casa del testatore, ove questi sia malato, che si è creduto dover restringere al caso in cui trovisi nella città della residenza del Senato, o nel suo territorio, sono palesi i motivi di conve-

nienza, che, nell'accogliere la disposizione meno precisa a tale riguardo nelle RR. CC., suggerivano di limitarla nel modo sovra accennato.

Chiariti per tal guisa lo scopo che la Commissione si è proposto e la scelta dei mezzi pei quali, più che per lo scopo medesimo, differiscono le disposizioni da essa progettate, da quelle della RR. CC., solo rimane a rispondere ad alcune oggezioni estranee per la maggior parte all'intrinseca bontà dell'istituzione o non talmente ad essa relative, che non si applichino anche alle forme di testare attualmente autorizzate.

Del primo genere è quella dedotta dall'interesse dei notai, al cui uffizio certamente deesi cercare di dare il maggior credito, ed assicurare ai medesimi una conveniente esistenza; ma un tale risultato si otterrà piuttosto coi provvedimenti che nelle persone addette a tale uffizio guarentiscono tutte le volute qualità, nel mentre che se ne limita il numero a proporzione del bisogno, che non col togliere ai privati il vantaggio che può loro derivare dall'usare una forma di testare diversa da quella che richiede l'intervento di tali uffiziali; locchè è vero talmente, che non vedesi meno la professione di notaro in quei paesi ove è ammessa la forma olografa, di quello che lo sia appresso di noi. Il modo poi col quale l'atto si compie, presentando il testamento ai Tribunali, esclude in simili casi ogni occasione di collisione tra i notai ed i segretarii di prefettura.

La difficoltà di accertare l'esistenza d'un testamento o quella di conoscere la morte del testatore non è punto per sua natura minore, trattandosi di testamenti fatti col ministero di notaio, potendosi a quest'uffizio scegliere qualunque di quelli che esistono nello Stato, purchè questi non esca dalla sua residenza.

Il pagamento del diritto d'insinuazione quando sia per esigersi su testamenti che i Tribunali di prefettura siano autorizzati a ricevere, non riguardando che il tempo dell'apertura del testamento, non sarà d'incaglio a quelli che sceglieranno tale forma di testare, e se in tale parte ne scemerà il vantaggio, non lo toglie, e servirà a bilanciare quella facilità da cui si teme scapito pei notai.

Finalmente la personale conoscenza sarà oggetto che talvolta potrà esigere oculatezza, ma neppure può dirsi che questa difficoltà non sussista anche riguardo i testamenti che si possono presentare ai Senati, nè che manchino ai Tribunali mezzi o cautele per assicurarsene.

Non poco altronde concorre ad avvalorare nell'opinione della Commissione l'opportunità della facoltà data ai Tribunali di ricevere i testamenti nei modi e colle regole stabilite nel progetto, lo scorgere che da nessun altro dei Magistrati si è eccitato a tale riguardo il menomo dubbio.

All'osservazione del Senato di Nizza egualmente applicabile ai testamenti presentati ai Senati ed a quelli presentati ai Tribunali di prefettura si è provveduto coll'art. 73 al quale la presente disposizione rimanda.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 81. — *È altresì permesso* . . . . . .
*Si osserveranno* . . . . . .
*art.* 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 . . . . . *art.* 69.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni, operato le relative sostituzioni dei numeri degli articoli del Codice, corrispondenti al secondo progetto.

## SEZIONE TERZA.

### *Delle note testamentarie.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Delle note o schede testamentarie.*

OSSERVAZIONI GENERALI.

Nessuna per parte dei Magistrati o della Sezione di G. e G.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli osserva sulla rubrica della *Sezione* III, che la parola: *scheda*, è poscia usata nell'art. 228, secondo progetto di questo titolo, per indicare la carta che serve di involto al testamento segreto, mentre all'oggetto dell'intitolazione della presente *Sezione* III, la suddetta parola significa la *nota testamentaria* scritta dal testatore. La stessa voce non dovendo essere usata in due significati diversi, propone di sopprimere nella summentovata intitolazione la parola: *schede*, la quale vi sarebbe anche superflua, giacchè negli articoli di questa Sezione è sempre detto *note*. È adottata la soppressione proposta e la Sezione III rimane intitolata: *Delle note testamentarie*.

---

Art. 775. Nei testamenti ricevuti dai notai, o presentati al Senato, od a' Tribunali, è lecito a' testatori di riservarsi in modo espresso la facoltà di fare, in aggiunta alle disposizioni contenute nel testamento, particolari legati in nota a parte.

Art. 776. Le note, delle quali si sarà fatta riserva nel testamento, dovranno inoltre essere datate, scritte e sottoscritte dal testatore.

Potranno anche essere scritte da un terzo, purchè il testatore stesso vi apponga di sua mano alla fine delle medesime la data

e la sottoscrizione colla dichiarazione che il contenuto nella nota è conforme alla sua volontà.

In amendue i casi dovranno inoltre le note essere sottoscritte dal testatore appiè di ciascuna delle altre pagine (1).

Art. 777. Non si potrà in queste note rivocare alcuna delle disposizioni contenute nel testamento, ma solo farsi legati sino alla concorrente del vigesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre.

Ove i legati contenuti in una o più di queste note eccedano la porzione sovra fissata, se ne farà su tutti la riduzione *pro rata* del loro rispettivo ammontare, salvo il testatore avesse dichiarato che alcuno dei legati abbia da pagarsi di preferenza.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 84. — *Nei testamenti* . . . . . .

*Art.* 85. — *Queste note, per esser valide, dovranno esser datate, scritte e sottoscritte del testatore, od anche scritte da un altro colla dichiarazione infine scritta intieramente, datata e sottoscritta dal testatore in ciascun foglio indicante che il contenuto nella nota, quantunque scritta da un altro, è conforme alla sua volontà.*

*Art.* 86. — *Non* . . . . . *farsi tenui e moderati legati* . . . . . *disporre, e che non eccedano in verun caso tra tutte la somma di lire dieci mila.*

*Ove i* . . . . . *porzione o la somma fissata, se ne farà* . . . . . .

## OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 84, 85). Quantunque dal confronto degli art. 84, 85 e 108 del primo progetto si argomentasse che, nel caso in cui nel testamento non si fosse espressa la riserva: *note testamentarie*, queste non avrebbero effetto, si è per altro richiesto che la pena della nullità comminata dall'art. 108 si riferiva soltanto all'art. 85, in cui non vi era cenno della necessità d'una preventiva riserva nel testamento, e che l'art. 84 del medesimo, espresso in termini facoltativi, potrebbe aprire la via a sofistiche interpretazioni, tanto a temersi nella materia testamentaria.

Quindi è che il Magistrato fu d'avviso, doversi la legge concepire in termini che appalesassero in modo più esplicito la necessità d'una preventiva formale riserva nel testamento, perchè le note potessero avere il loro effetto.

Inoltre si suggerirebbe di togliere dall'articolo 85 le parole: *per esser valide*, perchè soverchie stante la menzione di quest'articolo nell'art. 108 suddetto.

(Art. 86). Se in ordine agli articoli antecedenti sembrava al Magistrato che una maggior spiegazione sarebbe atta a troncare la via alle sofisticherie, parvegli che si conseguirebbe analogo scopo, togliendo da quest'articolo gli epiteti: *tenui* e *moderati*.

Diffatti, sebbene dal complesso di questa prima parte dell'art. 86 si desumesse che i legati sarebbero sempre da ritenersi *tenui* e *moderati* ogni qualvolta il disponente non avesse ecceduto il vigesimo dalla legge stabilito, per altro, ben conoscendo il Magistrato come l'interesse privato sapesse con sottigliezza trarre argomento dalle parole del Legislatore onde fare al suo capriccio piegare il senso della legge, non si dubitava che si cercherebbe di trar partito dai ricordati epiteti onde pretendere in alcuni casi l'annulazione delle fatte disposizioni, a cagion d'esempio nell'ipotesi in cui, non essendosi fatto che un solo legato, questo, sebbene circoscritto nei limiti portati dall'articolo, potrebbe generalmente parlando non sembrare *tenue* e *moderato*.

Parve pertanto opportuna la soppressione dei detti epiteti, i quali d'altronde sarebbero superflui dacchè la legge aveva segnato in modo preciso il limite entro cui voleva che si contenessero i legati.

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 85). Retrancher: *ciascun foglio*; ajouter à la fin de l'article: *e dovrà inoltre il testatore in questo caso sottoscrivere in ciascheduna pagina.*

La rédaction de l'article telle qu'elle est dans le projet peut donner lieu à équivoque. Il est dit que le billet écrit par un tiers sera terminé par la déclaration datée et signée à chaque feuille par le testateur: comment cette déclaration, réservée pour la fin de l'acte, pourra-t'-elle être portée et signée à chaque feuillet? Cette observation suffit pour marquer une erreur de copiste ou d'impression.

L'amendement paraît nécessaire pour rendre la disposition telle qu'on doit la supposer dans l'intention des rédacteurs.

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 85). Alla compilazione dell'art. 85 contenuta nel progetto, il Senato proporrebbe che si surrogasse la seguente, come più acconcia ad antivenire le frodi e macchinazioni che sono pur troppo a temersi in questa materia.

« Queste note, per esser valide, dovranno es-
« sere datate e scritte dal testatore o dal me-
« desimo sottoscritte a pie' di ciascuna pagina.

(1) A pena di nullità (art. 802).

« Potranno anche essere scritte da un altro « purchè il testatore stesso le sottoscriva a « pie' di ciascuna pagina, e vi apponga inoltre « di suo pugno e carattere alla fine delle me- « desime la data e l'indicazione, della persona « che le scrisse, e la dichiarazione, che il con- « tenuto nella nota è conforme alla sua vo- « lontà ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 84, 85). Mantenendo l'art. 84 come è concepito, e senza che siavi bisogno d'inserirlo fra quelli citati nell'art. 408 del primo progetto, poichè vi si contempla una semplice facoltà, rimarrà tolto ogni dubbio sulla necessità della riserva per la validità della scheda, facendone menzione nel susseguente art. 85 che contiene le altre condizioni richieste.

Sembra che si soddisferà pure alle proposte del Senato di Savoia e Piemonte relativamente a quest'articolo, qualora si riformi nei termini qui appresso riferiti, ommettendo però la suggerita menzione, della persona che avesse scritto la nota, come non necessaria, essendovi la dichiarazione del testatore che confermi espressamente il contenuto.

(Art. 86). Si adotta la proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 82. — *Nei testamenti* . . . . . .

*Art.* 83. — *Le note delle quali* . . . . . *dal testatore e dal medesimo sottoscritte appiè di ciascuna pagina.*

*Potranno anche essere scritte da un terzo purchè il testatore stesso le sottoscriva appiè di ciascuna pagina, e vi apponga inoltre di sua mano alla fine della medesima la data, e la dichiarazione che il contenuto nella nota è conforme alla sua volontà.*

*Art.* 84. *Non si potrà* . . . . . *farsi legati sino* . . . (Non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 82). Adottato all'unanimità.

(Art. 83). Ad ovviare ogni dubbio che la sottoscrizione ordinata a piè di ciascuna pagina della nota dispensi dal sottoscrivere in fine la stessa nota, e per avvertire che la dichiarazione fatta dal testatore di essersi valuto d'un terzo per scrivere la nota, debba essere sottoscritta, giacchè altrimenti la dichiarazione non sarebbe autentica, e per non lasciare infine intercalamenti ove si potrebbero facilmente inserire estranee e nuove disposizioni, è sembrato doversi redigere l'articolo in termini che escludano tali dubbii ed inconvenienti, riformato cioè nei seguenti termini:

« Le note, delle quali sarà fatta riserva nel « testamento, dovranno essere datate, scritte e « sottoscritte dal testatore.

« Potranno anche essere scritte da un terzo « purchè il testatore stesso vi apponga di sua « mano alla fine delle medesime la data e la « dichiarazione da esso sottoscritta, che il con- « tenuto nella nota è conforme alla sua volontà.

« In amendue i casi dovranno inoltre le note « essere sottoscritte dal testatore a piè di cia- « scuna pagina ».

Alla pluralità di 5 contro 2 i quali opinavano per imporre l'obbligo eziandio di dichiarare la persona che scrisse la nota d'ordine del testatore.

(Art. 84). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 82 o 775 Cod.). Il Relatore espone che un uso costante presso di noi ha stabilito, che chi ha fatto testamento possa riservarsi in esso la facoltà di fare aggiunte alle sue disposizioni in nota a parte che abbiano la stessa forza del testamento. Nel presente articolo si stabilisce il principio, prescrivendosi poi nei susseguenti articoli le forme.

Il Guardasigilli, dice che quasi tutte le legislazioni moderne hanno eliminato tali note; ma, bene esaminata la cosa, la Commissione ha creduto non doversi togliere questo comodo mezzo di fare qualche aggiunta alle disposizioni testamentarie, ritenuta eziandio la circostanza di non essersi ammessi nel progetto i testamenti olografi che l'esperienza ha dimostrato troppo pericolosi.

(Art. 83 o 776 Cod.). Il Guardasigilli osserva, rispetto alla proposta redazione della Sezione, che la dichiarazione del testatore di essere la nota conforme alla sua volontà, può esser fatta in due modi egualmente sicuri; cioè: apponendo la sottoscrizione dopo la detta dichiarazione, ovvero valendosi della formola di apporre prima il nome, con soggiungervi: *dichiarando di essere il contenuto nella presente nota conforme alla mia volontà.* Colla redazione della Sezione si ammetterebbe soltanto la prima forma, e verrebbe a dichiararsi nulla una nota in cui il testatore si fosse attenuto alla seconda forma adoperata da varii; mentre che nella sostanza non importa che la dichiarazione sia fatta nell'uno più che nell'altro modo, purchè sempre di mano del testatore.

Il Relatore spiega, che la Sezione non trovava differenza tra l'apporre la dichiarazione prima, o dopo la sottoscrizione, ed aveva solo il dubbio che, dicendosi nell'articolo, che il testatore dovrà sottoscriversi appiè di ciascuna pagina, la sottoscrizione non fosse apposta in contiguità delle ultime linee dello scritto, nel quale caso ne rimarrebbe la facilità d'intercalare altre disposizioni nel bianco che rimanesse tra lo scritto e la sottoscrizione.

Un Membro non trova espresso abbastanza chiaramente, se per *data* si voglia intendere quella della nota, ovvero quella della dichiarazione.

Il Guardasigilli dice, che ciò che dà forza alla nota è la sottoscrizione colla dichiarazione,

ondo dicendosi, che nel fine della nota il testatore deve apporre di sua mano la data, la dichiarazione, e la sottoscrizione, è sempre una data sola. L'oggetto essenziale della disposizione, quando si tratta di una nota scritta da un terzo, è di accertare, che non sia fatta cosa all'insaputa del testatore, e rimanendo ciò escluso dall'essere apposta di sua mano la data, e la dichiarazione, non v'ha più importanza nel seguirsi una più che un'altra forma. Propone di attenersi alla redazione della Sezione, dicendosi nel primo alinea: *vi apponga di sua mano, alla fine della medesima, la data e la sottoscrizione, colla dichiarazione che il contenuto nella nota è conforme alla sua volontà*, affinchè non si creda necessaria un'altra sottoscrizione appiè dell'ultima pagina in cui si trova la sottoscrizione finale.

L'articolo è adottato colla proposta della Sezione, fattevi le modificazioni indicate dal Guardasigilli, e rimane redatto come ora trovasi scritto nel Codice.

(Art. 84 o 777 Cod.). Ammettesi da un Membro la base, che non si possano fare legati in queste note oltre il vigesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre, trattandosi in ciò di una regola proporzionale che sarà eguale per tutti i patrimonii, ma non crede, che debba ammettersi parimente la seconda parte per cui i legati non possano eccedere tra tutti la somma di lire diecimila. Osserva che tale somma, mentre per un piccolo patrimonio sarà eccessiva, in un patrimonio cospicuo non sarà neppure sufficiente per quei lasciti che si volessero fare alle persone di servizio, onde il testatore sarebbe costretto a fare un'altro testamento. Opina di attenersi alla sola proporzione del vigesimo.

Il Guardasigilli non trova importanza nel mantenere, o non, la somma di lire diecimila.

Un Membro dice che, non avendosi per queste note alcuna guarentigia, che non si sia imitata la scrittura del testatore, è pericoloso sotto questo aspetto di ammettere che vi si possano fare lasciti di somme ragguardevoli.

Un Membro risponde, che non valendo una nota, se non in quanto ve ne fosse la riserva nel testamento, si ha già una presunzione della verità della nota; quando il testatore si sia, o non, nel suo testamente riservato tale facoltà, impedirà dal fare una nota falsa.

Un altro Membro concorre nell'opinione che basti di fissare la proporzione del vigesimo, richiedendosi di già un patrimonio di L. 200 mila, e di cui il testatore possa disporre intieramente, perchè i legati fatti nelle note possano giungere a lire 10 mila.

L'articolo è adottato con sopprimere nel fine della prima parte le parole: *e con che non eccedano in verun caso tra tutti la somma di lire dieci mila.* Nell'alinea laddove è detto: *eccedano la porzione o la somma sovra fissata*, si tolgono le parole: *o la somma.*

---

## SEZIONE QUARTA

### *Regole particolari sulla forma di alcuni testamenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Regole* . . . . . .

---

Art. 778. (985). Nei luoghi in cui fossero interrotte tutte le comunicazioni a cagione di peste, o di altra malattia contagiosa, sarà valido il testamento ricevuto in iscritto da un notaio, o dal Giudice, o dal Parroco, o dal Sindaco, o da chi farà le veci dei medesimi in presenza di due testimonii.

Il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo riceve. Sarà inoltre sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimonii, se le circostanze lo permettono: sarà tuttavia valido senza le sottoscrizioni o segni di questi, purchè si faccia in tale caso menzione espressa della causa per cui il testatore ed i testimonii non hanno sottoscritto o sottosegnato.

Potranno servire per testimonii a tali testamenti persone dell'uno e dell'altro sesso, purchè sane di mente, e maggiori di anni sedici (1).

Art. 779. Ove il testatore muoia prima che le comunicazioni siano ristabilite, o prima de' sei mesi di cui nell'art. 781, il testamento sarà depositato, tostochè sarà possibile, nell'archivio d'insinuazione del luogo ove è stato ricevuto.

Art. 780. (986). Le disposizioni, di cui nei due precedenti articoli, avranno luogo a favore tanto di quelli, che saranno colpiti dalla malattia, quanto di coloro, che si troveranno nei luoghi infetti, comunque non sieno attualmente ammalati

Art. 781. (987). Tali testamenti diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito in un luogo in cui non saranno interotte.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 87. — *Nei luoghi* . . . . . .

---

(1) A pena di nullità (art. 802).

*Quegli che riceve il testamento procurerà, che sia, se è possibile, sottoscritto dal testatore e dai testimonii, ed in ogni caso il testamento sarà da lui sottoscritto.*

*Potranno* . . . . . *d'anni 14, e purchè non siano nè eredi, nè legatarii, nè parenti o affini dei medesimi sino al terzo grado.*

*Art. 88. — Ove il testatore deceda prima che le* . . . . . *di cui nell'art. 90, qui appresso, il testamento sarà* . . . . . .

*Art. 89. — Le disposizioni di cui nei* . . . . . .

*Art. 90. — I testamenti mentovati nei tre precedenti articoli diverranno nulli se* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 87). L'ultimo alinea di quest'articolo esclude dal numero di quelli, che ponno essere testimonii nei testamenti fatti in occasione di peste, i parenti od affini degli eredi, o legatarii, sino al terzo grado.

Grave impedimento a poter far testamento può esser questo nei luoghi in cui, tutte le comunicazioni essendo interrotte per cagione del contagio, trovansi le famiglie segregate le une dalle altre, e ridotte ciascuna per l'ordinario a quelle poche persone, cui congiunge trà loro il comune vincolo del sangue.

Quindi, all'alinea suddetto, sarebbe per avventura più conveniente il sostituire quello dell'art. 740 del Codice di Parma, così concepito:

« Potranno servire per testimonii o tali te-
« stamenti persone dell'uno o dell'altro sesso,
« purchè non siano nè gli eredi, nè i legatarii,
« nè minori d'anni 18 ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 87). Si crede utile bensì di restringere al secondo grado l'esclusione portata dal detto alinea sino al terzo grado di parentela od affinità, senza toglierla affatto; e quanto all'età, invece degli anni anni 14, si sostituisce quella degli anni 16, la stessa età, cioè, che rende abile a testare.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 85. — Nei luoghi in cui* . . . . . (non variato).

*Quegli che riceve il* . . . . . (id.).

*Potranno servire* . . . . . *d'anni sedici, e purchè non sieno, nè eredi, nè legatarii, nè parenti o affini dei medesimi, sino al terzo grado.*

*Art. 86. — Ove il testatore deceda prima che le* . . . . . *di cui nell'art. 88, qui appresso, il testamento sarà* . . . . . .

*Art. 87. — Le disposizioni* . . . . . .

*Art. 88. — I testamenti mentovati* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 85). Le disposizioni contenute nell'articolo, per ciò che riguarda al primo alinea, parvero di troppo facoltative e tali a lasciar luogo che possa sussistere un testamento sottoscritto dal solo ufiziale che lo riceve, essendo cosa pericolosa assai, di rimettere così la principale prova della volontà, la sottoscrizione vale a dire del testatore, non che quella dei testimonii, poichè è da preferirsi che accada talvolta che non si possa fare testamento o non farlo validamente, piuttosto che lasciare la via aperta alle frodi col ammettere un testamento di cui non sia guarentita la verità, o colla sottoscrizione del testatore o dei testimonii, o colla menzione espressa nell'atto della dichiarazione di lui, di non aver potuto sottoscriverlo coll'aggiunta della causa, per cui sì esso, che i testimonii, non poterono o non vollero sottoscrivere, formalità queste essenziali, e tali da non doversi pure pretermettere nei testamenti durante un contagio.

Epperlanto il secondo alinea fu adottato nel modo seguente:

« Questo testamento sarà sottoscritto o sot-
« tosegnato dal testatore e dai testimonii, e
« sempre sottoscritto da chi lo riceve, il quale
« dovrà altresì fare menzione espressa della
« dichiarazione del testatore, e dei testimonii
« per cui non fosse stato da essi sottoscritto
« nè sottosegnato il testamento ».

Alla pluralità di 4 contro 3; questi opinavano di non estendere la necessità della dichiarazione, di non poter sottoscrivere, ai testimonii.

(Art. 86). Si sostituisce il verbo *muoia* a *deceda*.

(*All'unanimità*).

(Art. 87). Soppressa la voce: *mentovati*, come soverchia; redatto il principio dell'articolo in modo che non paia alludere a diverse sorta di testamenti, dicendo: *tali testamenti diveranno nulli*.

(*All'unanimità*).

(Art. 88). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 85 o 778 Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà ad ammettere, come propose la Sezione, che si faccia menzione della causa per cui il testamento non sarà stato sottoscritto o sottosegnato dal testatore e dai testimonii; crede però che non si possa dire in termini imperativi che *sarà sottoscritto o sottosegnato da essi*, poichè, in tempo di peste esistente nel luogo, nessuno dei testimonii, o neppure il notaio vorranno toccare la carta che fu in contatto del testatore.

Il Relatore dice che, se si trattasse soltanto dei testamenti di quelli che fossero già colpiti dalla malattia, sarebbe certamente necessario di prescindere da ogni sottoscrizione del testatore, ma la disposizione comprende anche quelli che sieno sani, bastando, per testare in questa forma, che la peste od altra malattia sia nel luogo.

Il Guardasigilli risponde, che non può farsi una distinzione tra chi sia già affetto dal male, e chi non lo sia ancora, e temersi inoltre in tali circostanze da molti, di comunicare anche con chi non è ammalato.

Credesi da un Membro, che in simili circostanze chi riceve il testamento non farà mai sottoscrivere il testatore se ha poscia egli da sottoscrivere, e trova anche già troppo, che si debba far menzione delle cause per cui il testatore e i testimonii non hanno sottoscritto o sottosegnato, poichè il Parroco o Sindaco, o chi ne fa le veci, non essendo persone pratiche di questi atti, ommetteranno facilmente tali formalità, e si avranno testamenti nulli.

Replica un Membro, che una qualche forma è pure necessaria per assicurare la verità del testamento.

Il Guardasigilli osserva che, non potendosi dire, pel motivo gia esposto, che la sottoscrizione sarà necessaria, e non convenendo neppur dire che non sarà necessaria, perchè allora non si farebbe mai apporre, pare che la redazione della Commissione sia appunto la migliore, manifestandosi con essa, che la legge la desidera bensì, ma, per l'imperiosità delle circostanze, non richiede indispensabilmente che sia apposta la sottoscrizione del testatore e dei testimonii.

Il Relatore non credo stile di legge il dire, *che si procuri se è possibile.*

Un Membro dice, non doversi neppure insinuare che si procuri una cosa, da cui ne avviene un contatto che può propagare il morbo.

La prima parte dell'articolo è adottata.

Il primo alinea è variato e resta redatto come ora si legge al Codice.

Il secondo alinea è redatto fino alle parole: *e maggiore d'anni sedici.*

È sospesa la deliberazione sulla rimanente parte dell'alinea per coordinarla col principio che sarà adottato sugli art. 60, 61 del secondo progetto intorno all'intervento dei testimonii, che fossero parenti od affini degli eredi o dei legatarii.

*(Si abbia qui per ripetuto il rinvio di cui alla pagina 92 di questo volume).*

(Art. 86 o 779 Cod.). Sul principio invece di: *deceda*, si scriva: *muoia.*

(Art. 87 o 780 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 88 o 781 Cod.). Si scrive: *tali testamenti diverranno nulli*, ecc.

---

Art. 782 (988). I testamenti fatti sul mare durante un viaggio potranno essere ricevuti nel seguente modo, cioè:

A bordo de' vascelli, ed altri bastimenti della Regia marina dall'uficiale comandante il bastimento, od, in difetto, da quello che ne fa le veci nell'ordine del servizio, l'uno o l'altro unitamente al commissario di marina, od a colui che ne adempie le funzioni;

Ed a bordo de' bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal *secondo*, o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano, o patrone, od in difetto ai loro supplenti.

In tutti i casi, questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimoni maschi, e maggiori (1).

Art. 783 (989). Sui bastimenti della Regia marina, il testamento del capitano, quello del commissario di marina; e sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del patrone, e quello del *secondo*, potranno essere ricevuti da quelli, che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo (2).

Art. 784 (990). In tutti i casi, si farà un doppio originale dei testamenti indicati nei due precedenti articoli.

Art. 785 (998). Il testamento fatto a bordo dei bastimenti così della Regia marina, come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore, dalle persone che l'avranno ricevuto, e da due testimoni.

Qualora il testatore non sappia o non possa sottoscrivere, dovrà sottosegnarlo, e non potendolo, verrà fatta menzione nel testamento del motivo che avrà impedito la sua sottoscrizione, e segno; e nel caso in cui i testimonii non sapessero scrivere, vi apporranno parimente il loro segno, e tale circostanza verrà pure espressa nel testamento (3).

Art. 786 (997). Ne' testamenti anzidetti non si può disporre a favore di alcuna persona dell'equipaggio, quando però non sia stretta al testatore con vincolo di parentela, o d'affinità.

---

(1-2-3) A pena di nullità (*Art.* 802).

Art. 787. I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo, e sul ruolo di equipaggio.

Art. 788 (991, 992, 993). Se il bastimento approda ad un porto straniero, in cui si trovi un Console, o Vice-console Regio, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a consegnargli uno degli originali chiuso e sigillato, ed insieme copia dell' annotazione anzidetta fatta sul giornale e sul ruolo d' equipaggio.

Al ritorno del bastimento ne'Regii Stati, sia nel porto del disarmamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento egualmente chiusi e sigillati, o l'originale che resterebbe, nel caso che l'altro fosse stato depositato durante il viaggio, saranno consegnati all' Autorità marittima locale insieme colla copia della nota anzidetta del giornale.

Della consegna ordinata nel presente articolo sarà rilasciata dichiarazione a chi l' avrà fatta, il quale dovrà farne menzione sugli anzidetti giornale e ruolo in margine dell' annotazione.

Art. 789 (991). I Consoli o Vice-consoli, e le Autorità marittime locali distenderanno un processo verbale della consegna del testamento, e trasmetteranno ogni cosa al capo dell'Ammiragliato, il quale ordinerà il deposito nell' archivio di uno dei due originali, e farà pervenire l'altro all' ufficio d' insinuazione del luogo del domicilio del testatore, se è conosciuto, e non essendolo, a quello di Torino.

Art. 790 (996). Il testamento fatto sul mare non avrà effetto, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente fare testamento nelle forme ordinarie.

Art. 791 (995). Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono comuni ai testamenti fatti dai semplici passeggieri che non formano parte dell' equipaggio (1).

(1) In proposito di questi articoli del Cod. civile, veggansi gli art. 217, 218, 219, 220, 221 e 222 del Regolamento per la marina contenuto nelle Regie Patenti del 15 gennaio 1827 (*Celerifera*, anno 1827, pag. 201).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 91. — *I testamenti fatti sul mare* . . . . . .

*A bordo dei vascelli, ed altri bastimenti dello Stato, dall' uffiziale comandante* . . . . . .

. . . . . .

*Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dallo scrivano, o da chi ne fa le veci, l' uno o l' altro unitamente al capitano, o mastro o patrone, od in difetto dai loro supplenti.*

*In tutti i casi, questi testamenti debbono riceversi alla presenza di due testimonii, purchè maschi e maggiori, e non eredi, nè legatarii, nè parenti od affini dei medesimi sino al terzo grado.*

*Art.* 92. — *Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano, quello del commissario di Marina, e, sui bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del maestro o patrone, e quello dello scrivano potranno essere* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 93. — *In tutti i casi* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 94. — *Il testamento fatto a bordo dei bastimenti, così dello Stato come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che l' avrà ricevuto, e da due testimoni. Qualora il testatore non possa sottoscrivere dovrà*

. . . . . .

*Art.* 95. — *Nei testamenti anzidetti* . . . .

. . . . . .

*Art.* 96. — *I testamenti fatti durante il viaggio saranno conservati nel registro del bastimento, e sarà fatta menzione di essi sul giornale di bordo.*

*Art.* 97. — *Se il bastimento approda* . . . .

. . . . . *saranno tenuti a depositare uno degli originali ed insieme copia dell' atto inserto come sovra nel giornale del bastimento.*

*Al ritorno* . . . . . *del testamento o l' originale che resterebbe, nel caso che* . . . . . *colla copia dell' articolo anzidetto del giornale.*

*Art.* 98. — *I Consoli o Vice-Consoli* . . . . *se è conosciuto.*

*Art.* 99. — *Il testamento fatto sul mare non sarà valido se non quando il testatore morrà sul mare* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 94). Dans la première partie de l'article substituer: *dalle persone che l' avranno ricevuto*, au lieu de: *dalla persona che l'avrà ricevuto.*

En conférant cet article avec le 91 qui précède, on voit que le testament fait sur mer, durant un voyage, doit être reçu par deux

personnes au nombre desquelles se trouve toujours l'officier Commandant, *unitamente*, conjointement au Commissaire de Marine. — Cette remarque suffit pour justifier l'amendement proposé.

Dans l'alinéa de l'article, après: *in cui*, retrancher: *i testimonii*, et ajouter les mots suivants: *una delle persone che avrà ricevuto, ovvero i testimonii non sapessero.*

Il peut arriver que les bâtimens marchands, que le capitaine, le patron ou le maître, ou ceux qui en rempliront les fonctions, qui doivent recevoir le testament avec l'écrivain ne sachent pas écrire, il est convenable de prévoir cette circonstance, en ajoutant que dans ces cas, celles personnes seront obligées d'apposer leur marque.

L'amendement proposé suffit pour atteindre ce but.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 95). La proibizione di disporre nei testamenti fatti sul mare a favore di qualunque persona dell'equipaggio pare troppo estesa, e coercitiva di quella libera facoltà che deve competere al testatore di disporre delle cose sue a favore di chi meglio gli aggrada. Siffatta proibizione ristretta agli ofliciali del bastimento, non può a meno di ravvisarsi savia e prudente, poichè, esercitando questi una podestà più o meno ampia su tutti quelli del bastimento, ogni disposizione a favor loro diventa per ciò solo sospetta.

Ma estesa poi anche ai semplici marinai, che, niun potere esercitando, non possono per la sola loro qualità influire sulla libera volontà di chi dispone a favor loro, sembra troppo severa ed esorbitante.

Il Senato perciò si atterrebbe di preferenza al disposto del Cod. franc., che all'art. 997, limita ai soli ufiziali del bastimento la proibizione di disporre a loro favore nei testamenti fatti sul mare.

(Art. 99). Il modo in cui è concepito quest'articolo può dar luogo ad alcuni dubbi, ai quali par bene di andare incontro con una diversa compilazione del medesimo.

Il testatore può morire sul mare, ma dopo di esser disceso anche più volte in terra per maggiore o minor tempo.

Per lo contrario, può discendere in terra ed in luogo ove potrebbe far testamento secondo le forme ordinarie, ma pressato a ripartirsene tosto, non ha il tempo e l'agio di ciò fare, ed imbarcandosi nuovamente, viene poi a morte dopo i tre mesi dalla sua discesa in terra.

In questi ed altri simili casi, può dubitarsi della validità del testamento, avuto riguardo ai termini in cui è concepito l'articolo.

Perlocchè si proporrebbe di sostituire al medesimo il seguente:

« Il testamento fatto sul mare non avrà effetto ove il testatore sia disceso ed abbia « dimorato per lo spazio di un mese in luogo « in cui abbia potuto far testamento secondo « le forme ordinarie ».

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 98). Nel caso di non conosciuto domicilio del testatore, non inopportuno stimerebbe il Magistrato che, ad oggetto di assicurare la conservazione di uno degli originali, e ne facesse il deposito in qualche archivio d'insinuazione, p. e. in quello di Genova, che pare più adattata d'ogni altra città, perchè in essa ha la sua sede l'Ammiragliato: epertanto suggerirebbesi l'aggiunta di una disposizione a quest'articolo, con cui si prescrivesse che: *nel caso di non conosciuto domicilio del testatore, l'uno degli originali si dovrebbe depositare all'uffizio d'insinuazione in Genova.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 98). Onde adeguare, per quanto sia possibile, lo scopo della legge, si potrebbe ordinare, che, quando il domicilio sia sconosciuto, abbiasi uno degli originali del testamento a trasmettere all'ufficio d'insinuazione del luogo ove risiede l'Ammiragliato.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 94). Si adotta la variante relativa alla prima parte dell'articolo, ma non si reputa ammessibile l'addizione proposta nell'alinea, dalla quale, supponendo che i testimonii fossero illetterati, seguirebbe che tutta la fede del testamento riposerebbe in sostanza sopra una sola persona, quella, cioè, che lo avrebbe scritto.

(Art. 95). Ancorchè cessi, rispetto ai marinari, il motivo dell'autorità esercitata sul bastimento, non cessa la ragione di allontanare da tali persone qualunque motivo di cospirare contro la sicurezza del testatore, che è posta in loro mani e per tale rispetto può convenire il negare effetto ai testamenti, che fossero fatti in loro favore; d'altronde la disposizione è tratta dall'art. 358 del Regolamento, sopra la marineria mercantile del 9 marzo 1816, riprodotta dall'art. 219 del Regolamento 15 gennaio 1827, nè parve che dovesse facilmente introdurvisi alcun cangiamento.

(Art. 98). Trovandosi di già in Genova depositato uno degli originali all'archivio dell'Ammiragliato, pare che, per agevolare le ricerche, sarà meglio che l'altro si faccia depositare nell'archivio d'insinuazione a Torino.

(Art. 99). Nel modo con cui è concepito il proposto articolo, non sarebbe contemplato il principale oggetto che deve avere il caso, cioè del decesso avvenuto sul mare.

Qualora poi si presenti un testamento disteso nella forma particolare della quale si tratta, e risulti essere il testatore deceduto sul

mare, non sembra che convenga privar quello di effetto per la circostanza che, durante il viaggio, il bastimento abbia approdato in qualche luogo dove si sarebbe potuto testare diversamente; nè ha creduto la Commissione dover a tutto rigore seguire la disposizione che, a tale riguardo, contiene l'art. 994 del Cod. francese; non credesi perciò che sia il caso di fare alcuna variazione all'articolo del progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 89. — *I testamenti fatti sul mare.* . . . . . (non variato).
*Art.* 90. — *Sui bastimenti dello Stato* . . . . . (non variato).
*Art.* 91. — *In tutti i casi* . . . . . .
*Art.* 92. — *Il testamento fatto a bordo dei bastimenti, e così dello Stato come di commercio, dovrà essere sottoscritto dal testatore e dalle persone che l'avranno ricevuto, e da due testimoni.*
*Qualora il* . . . . . (non variato).
*Art.* 93. — *Nei testamenti anzidetti* . . . .
*Art.* 94. — *I testamenti fatti* . . (non variato).
*Art.* 95. — *Se il bastimento approda* . . . . . (non variato).
*Art.* 96. — *I Consoli o Vice-Consoli* . . . . . (conforme al testo, art. 789).
*Art.* 97. — *Il testamento fatto* . . . . . (conforme al testo, art. 790).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 89, 90). La voce: *maestro*, pare inutile in questi due articoli, essendo essa sinonimo di: *capitano* e *padrone*; tale voce poi non è ricevuta nell'uso commerciale e marittimo d'Italia, come non scorgesi ammessa nel Regolamento per la Marina mercantile 15 gennaio 1827, sebbene il medesimo sia tratto dalle ordinanze antiche di Francia che recano la denominazione di: *maitre*.

(*All'unanimità*).

(Art. 91). Adottato all'unanimità

(Art. 92). Per i motivi dati sull'art. 83 (*v. pag.* 105) ond'anche qui ordinare che il testatore debbe egli stesso dichiarare che non può sottoscrivere e sottosegnare, l'alinea rimane scritto come segue:

« Qualora il testatore dichiari di non poter « sottoscrivere, dichiarando egualmente di non « poter sottosegnare, sarà fatta menzione del « motivo, ecc. ».

Alla pluralità di 5 contro 2.

(Art. 93). Adottato all'unanimità.

(Art. 94). Si avverte che nella espressione: *sul giornale di bordo*, la traduzione fatta in: *giornale*; della voce: *rôle*; che trovasi nell'art. 993 del Cod. fr. non è esatta, altro essendo il *giornale*, altro il *ruolo* del bastimento, su questo, non su quello essendo bisogno di fare la prescritta menzione, a canto, cioè, del nome del testatore, che, come parte dell'equipaggio o passeggiero, trovasi scritto sul ruolo. — Per altra parte, sulle parole: *conservati nel registro del bastimento*, si osserva, che, quando si creda necessario d'indicare ove debbano esser conservati i testamenti fatti sul mare, convenga di ritenere i termini generici del regolamento sopra citato 15 gennaio 1827, dicendo al plurale: *registri del bastimento*, giacchè nello stesso regolamento non vedesi prescritto che il bastimento debba essere provveduto dello speciale registro cui alluderebbe il presente articolo. — In fine la frase: *durante il viaggio*, sembra soverchia, essendo già detto nella prima parte dell'art. 89, secondo progetto: *testamenti fatti sul mare durante un viaggio*.

Per tali motivi l'articolo fu variato come segue:

« Questi testamenti saranno conservati nei « registri del bastimento, e se ne farà menzione « sul ruolo dell'equipaggio in margine al nome « del testatore ».

Alla pluralità di 6 contro 1, opinando questi per non indurre veruna disposizione relativa alla conservazione dei testamenti in nessun registro.

(Art. 93). È sembrato che non siavi ragione di ommettere la prescrizione degli art. 991 e 992 del Cod. fr. indultiva della formalità della chiusura e del sigillamento del testamento, quando se ne fa la consegna; cautela che può essere prescritta in mezzo alle varie altre per le quali non è tuttavia indotta la pena di nullità. È pure sembrato che non siavi ragione di non ordinare eziandio che si abbia a fare menzione sul ruolo del bastimento della consegna del testamento, anzi abbiasi ad aggiungere quella disposizione con cui si ordini di dover rimettere una dichiarazione della fatta consegna, all'oggetto che chi ha ricevuto il testamento non possa di leggieri far supporre una consegna di testamento che non sia stata realmente eseguita.

L'articolo sarebbe redatto nel modo seguente:

« Se il bastimento approda ad un porto stra- « niero, in cui si trovi un Console o Vice-Con- « sole R., coloro che avranno ricevuto il testa- « mento saranno tenuti a consegnare uno degli « originali chiuso e sigillato, ed insieme copia « della nota inserta come sopra nel ruolo del- « equipaggio.

« Al ritorno del bastimento nei R. Stati, sia « nel porto del disarmamento, sia in qualunque « altro, i due originali egualmente chiusi e « sigillati del testamento, o l'originale che re- « sterebbe nel caso che l'altro fosse consegnato « durante il viaggio, saranno consegnati all'au- « torità marittima locale, insieme colla copia « della nota anzidetta del ruolo dell'equipaggio.

« Della consegna ordinata nel presente arti- « colo sarà rilasciata dichiarazione a chi l'avrà « fatta, il quale dovrà farne menzione sul ruolo « del bastimento in margine del nome del te- « statore ».

(Art. 96). Adottato all'unanimità.

Qui è sembrato utile di collocare l'art. 994, Cod. fr., per mostrare espressamente che, dove non può supporsi l'impossibilità di testare nelle forme ordinarie, manca la ragione del privilegio di testare con forme meno solenni.

(Art. 97). Adottato all'unanimità.

Qui è pure sembrato, si abbia a collocare il disposto dell'art. 993, Cod. franc., disposizione questa ancora più essenziale di quella dell'art. 994, perchè, trattandosi di privilegi, conviene non lasciare dubbio a chi ed a quanti possano i medesimi competere.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 89 o 782, Cod.). Il Guardasigilli dice, essere suo pensiero di consultare la R. Segreteria di Guerra e Marina su questa parte del Codice ed, avute le osservazioni che la medesima fosse per trasmettere, si potranno variare le denominazioni, come anche le disposizioni che non si riconoscessero opportune.

È fatta riserva di rinvenire sul presente articolo e su quelli che lo susseguono riflettenti ai testamenti fatti sul mare, dopo che si saranno avute le osservazioni della R. Segreteria di Guerra e Marina.

*(Vedi al fine delle presenti discussioni l'adunanza 9 e 10 agosto).*

Frattanto il presente articolo è adottato, quanto alla prima parte ed ai due primi alinea.

La deliberazione sull'ultimo alinea è sospesa per coordinarla col principio che sarà stabilito intorno ai testimonii che fossero parenti od affini degli eredi o dei legatarii.

*(Abbiasi qui pure come alla pagina, 106 per ripetuto il rinvio di cui alla pag. 92).*

(Art. 90 o 785, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni, sempre colla riserva di cui sopra.

Nel principio si scrive: *sui bastimenti della Regia Marina.*

(Art. 91 o 784, Cod.). L'articolo è parimente adottato senza osservazioni.

(Art. 92 o 785, Cod.). Un Membro dice, che, se il testatore non può sottoscrivere, non potrà neppur sottosegnare.

Altro Membro risponde, che un'infermità può impedire dal sottoscrivere il proprio nome, senza che impedisca dal fare un segno; osserva tuttavia, doversi dire: *qualora il testatore non sappia o non possa sottoscrivere.*

Un Membro ammette che, quando il testatore od i testimonii non sanno scrivere, debbano fare un segno, cioè sottosegnare, ma quando sanno e soltanto non lo possano, non trova vi sia motivo per cui abbiano a sottosegnare.

Il Guardasigilli dice, che tale questione riguarderebbe tutti i testamenti, e non quelli soltanto di cui qui è parlato. Il motivo per cui è stabilito in questo e nei precedenti articoli, che, quando il testatore sa, ma non può sottoscrivere, faccia almeno un segno, è quello che l'apposizione del segno al fine dell'atto richiama maggiormente l'attenzione di chi lo fa, sull'essere compito l'atto, ed essendo a tutti noto che la sottoscrizione è la conclusione definitiva, chi appone il segno per l'impossibilità di sottoscrivere, conosce che egli dà così un assenso definitivo.

L'articolo è adottato; si scrive: *bastimento della Regia Marina*, a vece di: *bastimenti dello Stato*; al principio dell'alinea si scrive: *qualora il testatore non sappia o non possa sottoscrivere.*

(Art. 93 o 786, Cod.). Un Membro trova duro che non si possa disporre a favore d'un amico che si trovasse frà le persone dell'equipaggio.

Il Guardasigilli riconosce, che in qualche caso la disposizione può esser dura, ma la medesima è necessaria, per allontanare dalle persone che compongono l'equipaggio qualunque motivo di cospirare contro la sicurezza del testatore che è posta in loro mani.

Il Relatore soggiunge, che questa disposizione è desunta testualmente dall'art. 219 del Regolamento 43 gennaio 1827.

L'articolo è adottato.

(Art. 94 o 787 Cod.). Circa le varianti della Sezione su quest'articolo, un Membro fa presente intorno al giornale di bordo, che i bastimenti piccoli, i quali fanno brevi tragitti, non tengono questo giornale.

Il Guardasigilli aderisce allo scrivere: *registri del bastimento*, invece del: *registro*, al singolare. Dice poi che si è prescritto di fare menzione dei testamenti *sul giornale di bordo*, non per tradurre con tal voce la parola: *rôle*, del Cod. fr., ma perchè il Regolamento sopracitato dispone che sarà fatta menzione di essi sul detto giornale, e che vi si annetterà pure il decesso del testatore, ove questo abbia avuto luogo nel viaggio. Essendo fatta la riserva di rinvenire sugli articoli dopo le comunicazioni della Segreteria di Guerra e Marina, propone di adottare per ora l'articolo che è conforme al Regolamento per la Marina mercantile, salvo a variarlo dopo le suddette comunicazioni.

L'articolo è adottato colla detta riserva, si scrive: *registri*, a vece di: *registro.*

(Art. 95 o 788, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione, osservando soltanto che, essendosi ritenuto, almeno per ora, la *menzione del giornale di bordo* nel precedente articolo, sarebbe d'uopo d'indicare anche nel presente questo *giornale*, in luogo del: *ruolo d'equipaggio.*

È adottata la redazione proposta dalla Sezione colla variante indicata dal Guardasigilli, e sempre colla detta riserva.

(Art. 96 o 789 Cod.). Adottato senza osservazioni.

Fra questo ed il susseguente articolo la Sezione propose di collocare l'art. 994 del Cod. fr.

Un Membro crede inutile l'articolo perchè

se il testamento è fatto dove il bastimento ha approdato, non è più fatto in mare, nel senso dei precedenti articoli, e se invece fu fatto prima di approdare, fu fatto in mare.

Un altro Membro osserva, che il bastimento potrebbe essere approdato soltanto momentaneamente senza soggiornare in quel porto.

Altro Membro risponde, che l'articolo proposto del Cod. fr. deve esser interpretato sanamente, ed esser quindi inteso del caso in cui il bastimento prende terra per farvi qualche operazione di commercio. Dacchè prende terra non vi è più motivo di fare testamento in mare, e cessa la ragione del privilegio. Inteso altrimenti, l'articolo del Cod. franc. sarebbe assurdo.

Il Guardasigilli dice, che l'articolo del Codice francese porta un imbarazzo. Un testamento fatto durante lo stesso viaggio è valido se è fatto prima che si entrasse in un porto, o dopo che se ne è uscito, ed è nullo se si è fatto nel tempo intermedio. Il bastimento può avere approdato soltanto momentaneamente come lo ha osservato uno dei preopinanti; potrebbero inoltre essere interdette le operazioni colla terra perchè il bastimento si trovasse soggetto a quarantena, ovvero essersi proibito ai marinari ed ai passeggieri di uscire dal bastimento per qualche motivo. — Poi chi fa il testamento a bordo è ordinariamente un ammalato, e sarebbe necessario che il Console si recasse sul bastimento, e forse non potrà o non vorrà andarvi subito. Gli pare che non vi sia inconveniente a che si possa fare il testamento nella stessa forma quando il bastimento non ha approdato per abbandonare il mare, ritenuto anche che il testamento non ha effetto, se non quando il testatore morrà sul mare, o nei tre mesi dopo che è disceso a terra.

Non è ammessa la proposta aggiunta dell'art. 994, Cod. franc.

(Art. 97 o 790, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

Dopo il presente articolo la Sezione opinò di collocare il disposto dell'art. 993, Codice francese.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che si aggiunga tale articolo, se si crede conveniente, ma gli pare superfluo, essendosi sempre in questi articoli parlato di *testamenti fatti sul mare*, senza alcuna espressione che limiti le disposizioni a quelli che facciano parte dell'equipaggio del bastimento.

È adottata la proposta della Sezione, e si aggiunge, dopo l'art. 97, secondo progetto, un nuovo art. che è appunto l'art. 791 del Cod.

*Adunanze 9 e 10 agosto 1836.*

Il Guardasigilli espone di aver ricevuto dalla R. Segreteria di Guerra e Marina le osservazioni dell'Ammiragliato, intorno alla forma dei testamenti fatti in mare, le quali sono esaminate.

(Art. 89 o 782, Cod.). Nel primo alinea l'Ammiragliato propone di aggiungere dopo: *Commissario di marina*, le parole: *a cui incombe di scrivere il testamento*. Il motivo di tale aggiunta è quello di non lasciare il dubbio a chi spetti di scrivere il testamento e togliere così la questione che potesse sorgere sulle attribuzioni.

Viene però osservato da un Membro, che s'impedirebbe il testatore dallo scrivere egli stesso il testamento, o dal farlo scrivere da una persona di sua confidenza. Gli pare che non importi da chi sia scritto il testamento, purchè sia ricevuto da quelli, o quello, a cui la legge ne dà l'autorità, oltrecchè il Commissario di marina potrebbe talvolta essere impedito dal potere scrivere di sua mano tutta la disposizione, nel qual caso si avrebbe una nullità, se è fatta l'aggiunta proposta.

Il Guardasigilli concorre nell'avviso del preopinante, anche perchè nei testamenti ordinarii non si è imposto l'obbligo al notaio di scrivere egli stesso la disposizione.

Non è ammessa l'aggiunta proposta al primo alinea.

Sul secondo alinea, l'Ammiragliato osserva non esistere sui bastimenti di commercio una persona conosciuta sotto il nome di *scrivano*, e propone di surrogarvi il *secondo* che esiste per l'ordinario sui detti bastimenti. Opinava inoltre di togliere la denominazione di *maestro*, che non è usitata, trovandosi già compresa la persona che si vuole designare nelle due denominazioni di: *capitano o patrone*.

Sono soppresse nel secondo alinea le parole: *o maestro*; ed a vece di dire: *ricevuti dallo scrivano*, si surroga: *ricevuti dal secondo*.

Rispetto all'ultimo alinea, resta in sospeso pel motivo di cui sopra.

(Art. 90 o 783, Cod.). Dipendentemente dall'osservazione fatta sul secondo alinea dell'articolo precedente, l'Ammiragliato fa presente, doversi togliere anche in questo articolo le parole: *del maestro*, tacendo però sull'altra parola: *scrivano*, che s'incontra parimente nell'articolo.

Il Guardasigilli crede che il silenzio sulla parola: *scrivano*, abbia ad attribuirsi a mera inavvertenza od ommissione, poichè, lasciadola sussistere, il precedente articolo non sarebbe più in armonia col presente.

Un Membro dice, doversi tanto più attribuire ad una mera ommissione, in quantochè, dopo essersi parlato nell'articolo precedente dei testamenti fatti dalle persone in generale che esistono sul bastimento, si dispone qui sui testamenti fatti da quelli cui incombe di ricevere i testamenti degli altri.

È soppressa nell'articolo la parola: *maestro*, si surroga: *secondo*, a vece di: *scrivano*, e rimane l'articolo redatto come ora si legge al Codice.

(Art. 94 o 787, Cod.). L'Ammiragliato os-

servò, non esservi legge che prescriva di tener registri sui bastimenti, ed anzi potersi dire che non si tengono in quel senso che si ha in vista nel presente articolo e nel susseguente. Per ottenere in modo equipollente lo scopo della legge, propose di sostituire un articolo, il quale fu completamente adottato, ed è quello che sta scritto al Codice.

(Art. 95 o 788, Cod.). Dipendentemente dalla variazione fatta sull'articolo precedente sono fatte nel presente articolo varie mutazioni, quali risultano confrontando la redazione della Sezione, stata modificata, coll'articolo del Codice.

---

Art. 792 (981). I testamenti dei militari e delle persone impiegate presso l'esercito potranno dovunque essere ricevuti da un maggiore, o da qualunque altro uffiziale di grado superiore, o da un uditore di guerra destinato al seguito dell'esercito, o da un commissario di guerra, in presenza di due testimonii aventi le qualità prescritte nell'art. 778; il testamento sarà ridotto in iscritto, e si osserverà quanto alle sottoscrizioni il disposto dall'art. 785.

Trattandosi di corpi, o posti staccati dall'esercito, il testamento potrà pure essere ricevuto dal capitano od altro uffiziale subalterno che ne abbia il comando (1).

Art. 793 (982). Potranno ancora se il testatore è ammalato, o ferito, essere ricevuti dal cappellano, o dal chirurgo di servizio in presenza di due testimoni, e nel modo prescritto nell'articolo precedente (2).

Art. 794. I testamenti di cui ne'due articoli precedenti dovranno essere, il più prontamente che sia possibile, trasmessi al quartier generale, e da questo alla R. Segreteria di guerra, che ne ordinerà il deposito nell'archivio d'insinuazione del distretto in cui il testatore ha domicilio, e, non essendo questo conosciuto, nell'archivio di insinuazione di Torino.

Art. 795 (983). Le disposizioni dei precedenti art. 792 e 793 non avranno luogo che in favore di coloro, che saranno in ispedizione militare, così all'estero, come nell'interno dello Stato, od acquartieruti o di presidio fuori dello stesso territorio, o prigionieri presso il nemico, o di quelli che si trovino in una piazza o fortezza circondata dal nemico, od in altri luoghi, le cui porte siano chiuse, ed abbiano interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.

Art. 796 (984). Il testamento fatto secondo la forma sovra stabilita sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie.

Art. 797 (999). I testamenti fatti fuori dello Stato avranno il loro effetto anche nei Regii Stati; se saranno osservate le forme prescritte dalle leggi vigenti nel luogo in cui si saranno fatti.

I testamenti però fatti all'estero dai sudditi, e non ricevuti da un notaio, od altro pubblico uffiziale, non avranno effetto nei Regii Stati (1).

Art. 798. Potranno i Consoli o Vice-Consoli ricevere i testamenti che si volessero fare dai sudditi Regii ne'paesi dove essi risiedono, o per atto pubblico, od in forma di testamento segreto, conformandosi alle disposizioni contenute negli art. 746 e seguenti sino al 756 inclusivamente, salvo in ciò che riguarda la qualità nei testimoni richiesta di dimoranti nei Regii Stati (2).

Art. 799. I Consoli ed i Vice-Consoli trasmetteranno copia del testamento, se pubblico, o dell'atto di presentazione, ove quello sia segreto, alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri per essere depositata nell'archivio d'insinuazione del luogo del domicilio del testatore, ed, ove questo non sia conosciuto, nell'archivio d'insinuazione di Torino.

---

(1-2) A pena di nullità (art. 802).

(1) Su quest'articolo è importante la sent. della nostra Corte di cassazione intervenuta il 12 aprile 1856, preceduta dalle dotte ed elaborate conclusioni del sig. S. A. G. Bossolino, la quale ha decisa la seguente massima:

« Onde un testamento condito all'estero da un « cittadino dei R. Stati possa in questi sortire ef- « fetto, non basta la semplice sua presentazione ad « un notaio, od altro pubblico uffiziale, ma richie- « desi inoltre l'osservanza delle forme di ricevimento « prescritte dalle leggi del luogo ».

*(Gazz. dei Trib., seconda serie, anno 1856, parte civile, pag. 267.)*

(2) A pena di nullità (art. 802).

I medesimi si uniformeranno inoltre, quanto alle loro obbligazioni relative ai testamenti, al disposto dai regolamenti che li riguardano (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 100. — *I testamenti dei militari . . . . . di grado superiore, o da un commissario di guerra destinato . . . . . . . prescritte nell'art.* 87 *il testamento sarà ridotto in iscritti, e si osserverà, quanto alle sottoscrizioni, il disposto dell'art.* 94.

*Art.* 101. — *Potranno ancora se il . . . . . .*

*Art.* 102. — *Le disposizioni dei due articoli precedenti non avranno luogo che in favore di coloro, che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o di presidio fuori del territorio dello Stato, o prigionieri presso il nemico; non potranno però approffittarne coloro che sono acquartierati o di presidio nell'interno dello Stato, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, in una cittadella od altri luoghi, le cui porte siano chiuse ed abbiano interrotte le comunicazioni a cagione della guerra.*

*Art.* 103. — *Il testamento fatto secondo la forma . . . . . .*

*Art.* 104. — *I testamenti fatti fuori dello Stato . . . . . se si saranno osservate . . . . . I testamenti però fatti . . . . . effetto nei R. Stati, salvo che il testatore sia deceduto nel paese in cui tal sorta di testamenti fosse dalle leggi ammessa.*

*Art.* 105. — *Potranno i R. agenti diplomatici e Consoli, ricevere i testamenti . . . . . negli art.* 55 *e segg., sino al* 65 *inclusivamente . . . . . dimoranti nei R. Stati e partecipi dei diritti civili.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 100). Sulla fine dell'art. si è scritto: *disposto del*, invece di: *disposto dal.*

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 100, 101, 105). I testamenti militari, come quelli ricevuti all'estero, non essendo meno degni dei testamenti fatti in mare, della sollecitudine del Legislatore, converrebbe a quelli estendere le cautele per questi stabilite, procurandone del pari la conservazione negli archivii d'insinuazione.

Quindi si potrebbe fare due aggiunte di analoga natura.

La prima da collocarsi dopo l'art. 101, colla quale si prescriverebbe che: *i testamenti nei due articoli precedenti, compilati, dovrebbero il più prontamente possibile essere trasmessi alla Segreteria di guerra, la quale ne procurerebbe il deposito nell'archivio d'insinuazione del distretto in cui fosse il testatore domiciliato, ed, in caso di non conosciuto domicilio, nell'archivio d'insinuazione di Torino.*

E l'altra da collocarsi dopo l'art. 105 con cui si disponesse che: *una copia dei testamenti pubblici, e degli atti di presentazione dei testamenti segreti che si fossero ricevuti all'estero dagli agenti consolari dovranno da questi trasmettersi alla segreteria di Stato per gli affari esteri, la quale ne procurerà il deposito presso l'Ufficio d'insinuazione del domicilio del testatore, o di Torino in caso di non conosciuto domicilio.*

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 104). Après les mots: *sia deceduto*, terminer l'alinéa par ceux-ci: *in paese estero, ovvero fra il termine maggiore di mesi tre dopo il ritorno nei Regii Stati.*

Cet amendement est fondé sur ce qu'il est de toute justice, en conservant la validité des testaments faits à l'étranger, que le projet prévoie:

1. Le cas où le testateur serait décédé durant un voyage dans un pays étranger, autre que celui où il aurait fait son testament, et où la forme, qu'il aurait suivie, ne serait pas adoptée.

2. Le cas où le testateur serait décédé dans les États peu de tems après son retour.

Pour le premier cas, il n'y a nulle raison plausible pour ne pas maintenir le testament d'après la règle *locus regit actum*, comme le projet le maintient, lorsque le testateur est décédé dans le pays où il a testé.

Pour le second cas, il parait équitable de fixer un terme après lequel le testament ne serait plus valide dans les États. Il vaudrait mieux rejeter expressément toute forme de testament, autre que celle consacrée par les lois de S. M., que d'exposer ses sujets à décéder *ab intestat* pour n'avoir pas prévu que la mort pouvait les surprendre en mettant le pied sur le sol de la leur patrie.

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 100). Si adotta l'emendamento proposto dal Senato di Nizza.

(Art. 100, 101, 105). Quanto ai testamenti militari, si potrà, dopo l'art. 101 del primo progetto, inserirsi un nuovo articolo che nel secondo progetto sarà l'art. 100.

E, quanto ai testamenti ricevuti dagli agenti diplomatici o consolari, si provvederà con apposita addizione nell'art. 105, primo progetto; dal quale, in seguito al cangiamento fatto nell'art. 62, primo progetto (pag. 90), sono da

(1) Vedansi gli art. 84, 87, 88, 89, 90 del Regolamento pei Consolati del 26 dic. 1815. (*Repertorio e testo delle leggi.* Tip. Speirani e Comp. Torino, 1839, pag. 762).

togliersi come inutili le ultime parole: *e partecipi dei diritti civili.*

(Art. 104). Il progetto, non avendo ammessa la forma olografa nei testamenti per le ragioni speciali che derivano dalla sua natura, e che la fecero ravvisare poco compatibile colla certezza che si richiede in fatto di dichiarazione di ultima volontà, ha dovuto altresì essere concepito in modo che l'eccezione accolta riguardo a simili testamenti fatti in paese estero non divenisse un mezzo di rendere illusoria la proibizione.

La Commissione ebbe presente a tale riguardo la somma difficoltà che sempre vi sarebbe stata ad accertare il luogo in cui il testamento si fosse disteso, e stimò perciò di doversi unicamente attenere ad un fatto costante, e che mai non potesse rivocarsi in dubbio, quello cioè del luogo ove sia seguita la morte del testatore; si comprende quindi tosto come, nel caso di decesso seguito fuori del luogo, nel quale fosse in vigore la sovra accennata forma di testare, niun riguardo si dovrebbe avere al testamento olografo, sia che il decesso fosse seguito all'estero, sia che si trattasse di decesso seguito negli Stati anche fra un brevissimo termine; tanto meno poi le sembrò doversi scostare dalla proibizione nell'ultimo caso, pel grande allettamento di cui sarebbe stato nei paesi di frontiera a far frode alla legge il lasciare alcun spazio di tempo, nel quale la disposizione potesse comparire fatta, mentre, per le frequenti occasioni di portarsi negli Stati confinanti, non sarebbe mancata l'opportunità di radunar prove a tal fine, e quindi non rara occasione di liti, che sia per l'efficacia della legge, sia per l'interesse stesso dei privati, dovevasi cercare di evitare.

Per tali considerazioni credette doversi mantenere l'articolo sì e come fu proposto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 98. — *I testamenti dei militari* . . . . . .
. . . . . *prescritto nell'art.* 85 . . .
. . . . . *disposto dall'art.* 92.

*Art.* 99. — *Potranno ancora se il* . . . . . .

*Art.* 100. — *I testamenti, di cui ne' due articoli precedenti, dovranno essere il più prontamente che sia possibile trasmessi alla R. Segreteria di guerra* . . . . . (conforme al testo).

*Art.* 101. — *Le disposizioni dei precedenti art.* 98 *e* 99 *non avranno* . . . . . (non variato).

*Art.* 102. — *Il testamento fatto secondo la forma* . . . . . .

*Art.* 103. — *I testamenti fatti fuori dello Stato* . . . . . *se saranno in essi osservate* . . . . . *I testamenti però fatti* . . . (non variato).

*Art.* 104. — *Potranno i Consoli o Vice-consoli* . . . . . *negli art.* 53 . . . . . *sino al* 63 . . . . . (conforme al testo).

*Si trasmetterà copia del testamento, se pubblico, e dell'atto di presentazione ove quello* . . . . . (id.).

*I Consoli e Vice-consoli si uniformeranno inoltre* . . . . . (id.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 98, 99 e 100). Adottati all'unanimità.

(Art. 101). Si è osservato che dalla redazione dell'articolo potrebbe nascere il dubbio, se, quando la spedizione ha luogo nello Stato, competa ai militari il privilegio del quale si tratta, e propone che, tolto il *punto* e *virgola* per cui si separa la seconda parte dell'articolo dalla prima, si sostituisca alle parole: *non potranno però approfittarne*, le seguenti: *senza che possano approfittarne coloro*, ecc.

Adottato all'unanimità.

(Art. 102). Adottato alla pluralità di 6 contro 1, che opinava per una traduzione letterale dell'art. 984 del Cod. franc., nell'espressione: *où il aura la liberté*, ecc.

(Art. 103). Si sopprima nella prima parte dell'articolo le parole: *in essi*, siccome inutili e poste in modo che paiono riferirsi: *ai Regii Stati*. Si sopprime pure la disposizione: *salvo il testatore*, ecc. in fine dell'alinea giacchè per tale disposto verrebbero ammessi come validi ed avrebbero effetto nei RR. Stati i testamenti olografi od altro in cui non interviene un ufficiale pubblico per riceverli, maniera questa di testamento riprovata giustamente dal progetto, e maniera che debbe essere condannata in ogni caso, e tanto più in questo in cui il testatore, morendo fuori Stato lontano da' suoi congiunti, può, più facilmente essere riconvenuto senza scampo per gli eredi legittimi sudditi del Re, che continuano a dimorare nello Stato dove pure sono situati i beni.

*(Alla pluralità).*

(Art. 104). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza del* 28 *giugno* 1836.

(Art. 98 o 792, Cod.). Il Guardasigilli espone che, consultato su questa parte del progetto l'Uditore Generale di Guerra, ha il medesimo fatte due osservazioni sul presente articolo. — La prima è, che il grado dell'ufficiale da cui possono essere ricevuti i testamenti trovandosi limitato a quello di Maggiore, o grado superiore, si escluderebbero dal poter testare nella forma militare gl'individui componenti i distaccamenti comandati da un capitano o da un luogotenente. — La seconda poi, che nel progetto del nuovo Codice penale militare è parlato di *uditori di guerra* destinati a se-

guire l'esercito, e sembrare conveniente che i testamenti possano anche essere ricevuti da essi, ritenuta eziandio la circostanza di essere data nell'articolo simile facoltà ai Commissarii di Guerra. — Trovando giuste amendue queste osservazioni, propone il Guardasigilli di aggiungere nell'articolo la menzione degli uditori di Guerra destinati a seguire l'esercito, e d'inserire poscia un alinea in cui si dichiari che, pei corpi o posti staccati, i testamenti potranno essere ricevuti dal capitano, od altro ufliziale che ne abbia il comando.

Viene osservato da un Membro che un posto staccato potrebbe essere comandato da un basso ufliziale, p. e. quando fosse stato ucciso l'ufliziale che comandava, il quale caso non rimarrebbe previsto se nell'articolo si parla soltanto del capitano, od altro ufliziale comandante del posto.

Il Guardasigilli non crede conveniente che un testamento possa essere ricevuto da un sergente o da un caporale.

Aggiunge un Membro che, se si parla del momento dell'azione, non si può pensare allora a ricevere testamenti; se poi si tratta del tempo in cui non vi sia azione, è difficile che un posto, in cui si trovi un certo numero di soldati, non sia comandato da un ufliziale, o almeno non vi si abbia comunicazione con un corpo o posto vicino ove vi sia un ufliziale.

L'articolo è adottato colle due proposte aggiunte dal Guardasigilli, cioè, dopo le parole: *ufliziale di grado superiore*, si aggiunge l'espressione: *o da un uditore di guerra destinato al seguito dell'esercito*; è poi collocata per alinea la disposizione seguente:

« Trattandosi di corpi, ecc. », (come all'articolo 792).

(Art. 99 o 793, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 100 o 794, Cod.). Il Guardasigilli espone essergli stata fatta su quest'articolo un'altra osservazione dall'Uditore generale di guerra, quella, cioè, che, per rendere più sicura la trasmissione dei testamenti alla R. Segreteria di guerra, è opportuno che siano inviati al quartier generale dell'armata, da cui si facciano passare poscia alla R. Segreteria.

Questo metodo si crede da un Membro tanto più utile, in quanto che tutti i corpi d'armata si mantengono in comunicazione col quartier generale, a vece che quella col paese non è talvolta libera che su di alcuni punti.

L'articolo è adottato con mettere dopo la parola: *trasmessi*, l'espressione: *al quartier generale, e da questo alla Regia Segreteria di guerra che ne, ecc.*

(Art. 101 o 795 Cod.). Il Guardasigilli dice, che, nella intenzione della Commissione, le parole: *fuori del territorio dello Stato*, che si trovano nella prima parte dell'articolo si applicano soltanto al vocabolo: *presidio*. — Rimanendovi però un dubbio, come si osserva dalla Sezione, e come lo ha rilevato l'Uditore generale di guerra, propone una diversa redazione che ha intesa col predetto Uditore generale, e per cui sarebbe anche surrogata un altra espressione a quella di: *piazza assediata*, affinchè la disposizione non rimanga limitata al solo caso d'un assedio formale.

È adottata una nuova redazione proposta dal Guardasigilli, che è la stessa che si trova scritta al Codice all'art. 795.

(Art. 102 o 796). L'articolo è adottato senza osservazioni.

(Art. 103 o 797 Cod.). La disposizione contenuta *nell'alinea* ha dato luogo ad una divergenza d'opinioni nella Sezione per quella parte in cui si dà effetto ne'Regi Stati ai testamenti fatti all'estero dai sudditi, e non ricevuti da un notaio od altro pubblico ufliciale, allorquando il testatore è deceduto nel paese in cui tale sorta di testamenti è ammessa dalle leggi. Il Relatore disse, che i testamenti *olografi* non sono ammessi nel progetto per la facilità che vi è di imitarli, e per gli intrighi o le seduzioni cui possono dare luogo; se vi sono questi inconvenienti per quelli che si facessero nel paese, vi sono ancora maggiormente per quelli fatti all'estero da un suddito, il quale vi muore lontano dai suoi congiunti, e può esservi più facilmente circonvenuto, rimanendovi inoltre una maggiore difficoltà per iscoprire i maneggi usati od anche la falsità del testamento: non ammesso pertanto il testamento olografo fatto *qui* dal suddito, non deve neppure ammettersi quello fatto *là*. — È vero bensì, essere regola generale che sono validi gli atti fatti secondo la forma del luogo, ma quando ne avverrebbe danno pei sudditi, deve piegare il principio, e tanto più escludendosi già *altre forme di testamenti fatti all'estero, come sono quelli verbali ammessi nel Regno Lombardo-Veneto* (art. 578 Cod. aust.); quindi, dacchè non si dà effetto a tutti, non è necessario di darlo ai testamenti olografi, nei quali si riconosce un danno: *se il testamento è fatto all'estero in forma solenne*, si ha una guarentigia che non vi sarà stata frode, a vece *che, se è fatto nella forma olografa*, questa ammette la supposizione che vi sia stata captazione di volontà, — ond'è uopo disporre in modo che, *mantenendo bensì la regola generale, si escludano quelle forme di testare che non si riconoscono sicure*. La maggioranza della Sezione ha quindi opinato di sopprimere in fine della linea l'eccezione: *salvo il testatore sia deceduto nel paese, ecc.*

Il Guardasigilli dice, che egli non è punto favorevole ai testamenti olografi, e fa soltanto presenti i due motivi che ha avuti la Commissione.

Il primo è di sembrare alquanto duro, che il suddito, il quale muore in paese estero, non possa valersi dei mezzi che gli dà la legge di quel luogo.

Il secondo, che si avrebbe un testamento in parte valido, ed in parte nullo, cioè valido pei beni che il suddito avesse in quel paese, e nullo per quelli che avesse nei R. Stati.

La Commissione ha inoltre pensato, che sarebbero rari i casi in cui concorrerebbero le circostanze di avere il suddito fatto un testamento olografo in un paese, in cui fosse ammesso tale testamento, e di essere morto in quel paese.

Un Membro della minoranza della Sezione espose, che, mentre il progetto esclude presso noi i testamenti olografi, somministra un mezzo quasi altrettanto semplice, che è quello di presentare il testamento ai Senati o ai Tribunali; un suddito che si trova all'estero non lo ha questo mezzo, e se non conosce ivi alcun notaio in cui confidi, preferirà di scrivere egli le sue disposizioni, piuttosto che di dichiararle ad un notaio, che forse non intende la sua lingua e a cui non vuole palesare i suoi affari. Il testamento segreto fatto in forma autentica richiede molte formalità, in cui può succedere facilmente un'omissione che renda nullo il testamento. Fa inoltre presente che molte persone emigrano dai R. Stati per cercare fortuna all'estero, e quasi sempre fanno lascito a favore del loro Comune o della Parrocchia, e tutti questi lasciti sarebbero perduti se non è valido il testamento. In quanto al timore della falsità, l'esperienza dimostra che non succedono, non avendosi esempii di testamenti olografi impugnati per simile vizio.

Ma un altro Membro risponde, che colla facilità con cui si imita attualmente ogni scrittura, una persona di servizio, o altra che si fosse trovata presso il defunto, ed avesse qualche scritto di sua mano, potrebbe fare comparire un testamento olografo a suo favore, senza che se ne possa provare la falsità, che talvolta è ben difficile discernere; potersi inoltre con questo mezzo far passare ad esteri i beni che sono nello Stato con pregiudizio dei sudditi ai quali le leggi nostre devono accordar protezione, nè togliersi punto al suddito che si trovi all'estero la facoltà di testare, poichè vi sono là altri modi dei quali può valersi. Insiste sul riflesso accennato dal Relatore, che, se si vuole seguire assolutamente la regola di essere validi i testamenti fatti all'estero *secondo le forme ammesse dalle leggi di quel paese*, è necessario di ammettere anche i *testamenti verbali autorizzati* nel Regno Lombardo-Veneto, e bastare così che tre testimonii vengano a deporre di essersi dichiarato dal defunto una disposizione di ultima volontà, perchè le si abbia a dar esecuzione.

Sembra evidente ad un'altro Membro, che se si riconosce un pericolo nei testamenti olografi fatti dal suddito nei R. Stati, questo pericolo esiste a maggior ragione quando sono fatti dal suddito all'estero.

Un Membro, che opinò colla maggioranza della Sezione, è principalmente mosso dal motivo addotto che non potrebbero ammettersi i testamenti olografi fatti all'estero senza ammettere parimente quelli verbali autorizzati nel Regno Lombardo-Veneto all'art. 585 del Codice austriaco.

Il Relatore ripiglia, che i *testamenti nella forma olografa* o si riconoscono buoni, oppur no; se si credono buoni, devono autorizzarsi anche da noi, ma, poichè non si credono buoni, non può ammettersi che abbiano effetto, o non lo abbiano, secondo che il testatore è morto all'estero, od è morto negli Stati, e non può contendersi che vi siano minori mezzi di accertare la verità del testamento quando è fatto all'estero, che non quando è fatto nello Stato.

Posta ai voti la questione, alla maggioranza di dieci voti contro sei, il Consiglio fu d'avviso di sopprimere la detta eccezione: *salvo il testatore sia deceduto nel paese in cui tal sorta di testamenti fosse dalle leggi ammessa.*

L'articolo è nel rimanente adottato, sopprimendo nella prima parte le parole: *in essi.*

(Art. 104 o 798, 799 Cod.). Da un Membro si osserva che il presente articolo è fra quelli compreso, per cui si dichiara nel susseguente art. 107 del secondo progetto, che le formalità stabilite dai varii articoli ivi citati dovranno osservarsi a pena di nullità del testamento. Questa nullità, per ciò che riguarda il disposto del presente articolo, gli pare potersi pronunciare bensì per le formalità prescritte nella prima parte, ma quanto alle altre indicate nei due alinea, crede che l'inosservanza di esse non debba importare la nullità del testamento, trattandosi di disposizioni d'una natura regolamentaria, e che non influiscono sulla sostanza dell'atto.

Il Guardasigilli concorre nell'avviso del preopinante, e siccome la redazione dell'art. 107 suddetto non permetterebbe di scindere gli articoli che vi sono citati, propone di separare il presente articolo in due. La prima parte formerebbe il primo articolo che riterrebbe il numero 104, e sarebbe citato fra quelli a cui si riferisce l'art. 107. I rimanenti due alinea formerebbero il secondo articolo col numero 104 *bis* che non sarà citato nel detto art. 107. Questa separazione richiederebbe poi di ripetere nel primo degli alinea attuali la menzione dei *consoli* e *vice-consoli*.

La proposta del Guardasigilli è adottata.

Nell'art. 104 *(o 798 Cod.)* è mantenuta soltanto la prima parte del presente articolo del secondo progetto. I due alinea formano un articolo susseguente che prende provvisoriamente il nome di art. 104 *bis* (o 799 Cod.) e che comincia come segue:

« I consoli ed i vice-consoli trasmetteranno « copia del testamento, se pubblico ecc. ».

Nel principio dell'alinea si scrive:

« I medesimi si uniformeranno inoltre ecc. ».

## SEZIONE QUINTA

### *Disposizioni comuni alle varie specie di testamenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V. — Disposizioni* . . . . . .

---

Art. 800. Le instituzioni ed i legati, che fossero fatti in favore del notaio, o di ogni altro ufiziale sì civile, che militare, marittimo, consolare, od ecclesiastico, che avrà ricevuto il testamento pubblico, ovvero di uno dei testimoni al medesimo intervenuti, saranno di niun effetto. Lo stesso sarà delle instituzioni e legati fatti in favore del coniuge, o dei parenti od affini delle persone sovranominate sino al secondo grado inclusivamente.

Art. 801. Saranno parimente di niun effetto le instituzioni ed i legati fatti in favore della persona che avrà scritto il testamento sì pubblico, che segreto, salvo che la disposizione fatta in di lui favore sia stata approvata di mano dello stesso testatore, ovvero nell'atto di presentazione (1).

Art. 802 (1001). Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti e le relative note o schede testamentarie in forza delle disposizioni contenute negli art. 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 760, 770, 776, 778, 782, 783, 785, 792, 793 e 798 dovranno osservarsi a pena di nullità del testamento (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 106. — *Le instituzioni ed i legati che fossero fatti in favore del notaio o di ogni altro uffiziale sì civile che militare*, diplomatico, *consolare od ecclesiastico che avranno ricevuto il testamento pubblico, saranno di niun effetto.*

*Art.* 107. — *Saranno parimente di niun effetto le instituzioni o legati fatti in favore* . . . . . .

---

(1) L'art. 50 del Regolamento, di cui alla nota nella pagina 84, prescrive ai delegati di osservare se i testamenti contengano cosa alcuna contro il disposto degli articoli 800 ed 801 del nostro Codice.

(2) Sopra quest'articolo combinato col precedente 751 vedansi le sentenze della nostra cassazione intervenute l'una il 13 gennaio 1853; e l'altra il 25 luglio 1855: *testamento mistico, equipollenti, atto di presentazione.* (*Gazz. dei Trib. 2. serie, parte civile, anno* 1853, *pagina* 41; *ed anno* 1855, *pagina* 482).

*Art.* 108. — *Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni contenute negli art.* 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 79, 85, 87, 91, 92, 94, 100, 101 *e* 105 *dovranno osservarsi a pena di nullità del testamento.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 107). Ajouter, après le mot: *segreto: presentato ai Senati od ai Tribunali.*

L'art. 85 premier projet ci-dessus oblige le testateur d'insérer au bas des billets écrits par un tiers, la déclaration que ces billets contiennent sa volonté, et de signer cette déclaration; la rédaction de l'art. 107 peut permettre de douter si la disposition relative à la déclaration que doit faire le testateur est applicable aux testaments présentés au Sénat; en effet cet article ne fait mention que des testaments publics et secrets, mais on peut n'entendre par cette dernière dénomination, que le testament *mystique* qui est désigné à l'art. 59 sous la qualification de *secret.*

Cependant la fraude et la surprise, que la loi tend à prévenir, sont touts aussi à redouter dans les testaments présentés au Sénat, que dans les testaments mystiques; ainsi les précautions que la loi exige pour ceux-ci ne sont pas moins nécessaires pour ceux là. C'est le motif qui a déterminé un arrêt de ce Magistrat, rendu le 3 janvier 1835 qui décide formellement que l'héritier, ou le légataire qui a écrit un testament déposé au Senat ne pouvait se prévaloir des libéralités faites à son profit si le testament ne renfermait pas la mention signée par le testateur *qu'il contient sa volonté*, ou tout autre déclaration équivalente. Comme il importe de prévenir, autant que possible, les moyens de fraude dans un des actes de la vie civile, qui a la plus grande influence sur la paix et la tranquillité des familles, il parait convenable d'appliquer d'une manière explicite, aux testamens déposés aux Sénats et aux Tribunaux, la disposition de l'article 107, qui ne parait se rapporter, comme on l'a dit, qu'au testament mystique; tel est le but de l'amendement proposé.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 108). Converrebbe mantenere l'eccezione stabilita dalle nostre massime in favore di discreti legati pii.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 108). Qualora l'aggiunta suggerita a pag. 83, sotto l'art. 55 del primo progetto incontrasse il gradimento dei Compilatori del progetto, sarebbe opportuno, onde assicurarne l'osservanza con un'apposita sanzione, che nell'art. 108 si aggiungesse la menzione di detto art. 55.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 108). Secondo quanto si è proposto a pag. 87, sotto l'art. 59 del primo progetto, devesi nel presente art. 108, far menzione pure di quel nuovo articolo che il Senato propose di formare, staccando l'ultimo alinea dell'articolo 59 suddetto.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 107). I testamenti presentati *ai Senati od ai Tribunali* di cui parla il Senato di Savoia, rimangono compresi, essendo la *Sezione* in cui è collocata la disposizione intitolata: *disposizioni comuni alle varie specie di testamenti.*

(Art. 108). Le massime invocate dal Senato di Nizza, contrarie al vero e giusto senso delle leggi Romane (1) che autorizzano i luoghi pii a ricevere liberalità senza dispensarli però dalle forme a ciò prescritte, hanno cessato di aver corso presso di noi a misura che si andarono sostituendo al diritto comune leggi positive sulla forma da osservarsi negli atti, tanto tra i vivi che di ultima volontà; può quindi tanto meno essere il caso di fare alcuna eccezione a tale riguardo allorchè, colle disposizioni accoltesi nel progetto, si è cercato di ridurre unicamente le nullità dei testamenti ai casi d'inosservanza delle forme che si reputarono indispensabili per evitare l'incertezza nella volontà del defunto, la quale non deve profittare maggiormente ai luoghi pii, che ad altri qualunque.

*La Commissione non fece alcuna risposta ai suggerimenti della Camera dei conti ed al Senato di Piemonte, pel motivo che le proposte a cui i due Magistrati rispettivamente accennano non vennero accolte come si scorge alle pagine* 83 *e* 88.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 105. — *Le instituzioni ed i legati . . . . . militare consolare, od . . . . . di niun effetto.*

*Art.* 106. — *Saranno* . . (conforme al testo).

*Art.* 107. — *Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni contenute negli art.* 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 77, 83, 85, 89, 90, 92, 98, 99 *e* 104 *dovranno osservarsi a pena di nullità del testamento.*

---

(1) Antonio Fabro così scriveva nell'opera: *De errorib. pragmatic. De cod.* 55, *er.* 7. *De pia causa instituta in minus solemni testamento.*

» Privilegia illa piae causae quae tam multa con» gerit Andreas Tiraquellus in tractatu quem ex pro» fesso edidit *De privilegiis piae causae* et quae omnia » fere ad liberorum comparationem referuntur, ex » doctorum opinionibus magis quam ex vera, ni fal» limur, juris ratione ad quaestionem hanc extendi non » posse, etc. ».

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 105). Adottato all'unanimità.

(Art. 106). Si sopprime l'espressione: *si pubblico, che segreto*, giacchè, essendosi proposto che il notaio debba egli scrivere il testamento pubblico, parrebbe di fare qui una ripetizione del precedente art. 105 del secondo progetto, rispetto ai notai, chiamandosi per lo più *pubblico* quel testamento che è ricevuto dal *notaio.*

(*All'unanimità*).

(Art. 107). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 105 od 800 Cod.). Un Membro propone di dichiarare parimente nulli i lasciti che fossero fatti a favore della moglie o parenti prossimi del notaio, i quali in tale caso non potrebbero considerarsi che come persone interposte per eludere la disposizione della legge.

Il Guardasigilli fa una proposta per la quale osserva che sarà adempito allo scopo anche di quella del preopinante.

Espone che precedentemente fu sospesa la deliberazione sull'art. 61 del secondo progetto, di cui alla pag. 92, per esaminare la questione che fu eccitata, se l'assistenza al testamento di testimonii *parenti* od *affini* dei legatarii dovesse portare la nullità del testamento o quella soltanto del lascito fatto a quei legatarii. Susseguentemente fu in egual modo sospesa la deliberazione sugli ultimi alinea degli art. 85 ed 89 del secondo progetto, cioè alle pag. 106 e 110, per quella parte in cui vi si parla parimente di testimonii che fossero parenti od affini dei legatarii onde applicare nei tre articoli lo stesso principio.

Bene considerata la cosa, gli pare veramente non esservi sufficiente motivo per cui abbia ad essere nullo tutto il testamento, perchè vi sarà intervenuto un testimonio parente od affine di taluno di quelli a cui il testatore abbia fatto qualche legato. Inoltre sarebbe facile a succedere, che in quel momento non si avvertisse alla disposizione della legge per chiedere a ciascuno dei testimonii se egli non sia per avventura in parentela od affinità nel grado indicato, onde si avrebbe per questa inavvertenza un testamento nullo. Il motivo di escludere quei testimonii, che fossero parenti d'una persona beneficata dal testatore, è quello soltanto del rimanere essi in certo modo interessati per ragione di parentela a sostenere la validità del testamento, qualora fossero chiamati a deporre sulla verità di esso, e questo motivo cessa intieramente col dichiarare nullo quel lascito che fosse fatto al loro parente; onde non vi è necessità di estendere ulteriormente la nullità. Potrebbe opporsi la regola che l'atto è individuo, e devo essere o tutto valido o tutto nullo, ma anche in altri casi vi è eccezione a questa regola, varii essendovene in cui un capo

del testamento è nullo, perchè contrario alla legge mentre sussistono gli altri capi.

Posto che sia adottato un tale principio, gli pare che la disposizione riflettente la nullità dei lasciti che derivi dall'intervento di un testimonio parente od affine, sia meglio collocata nella presente *Sezione V*, ove già si trovano altre disposizioni di consimile natura, che non negli articoli sopra citati, che riflettono alla nullità dei testamenti stessi. Spiega del rimanente che queste disposizioni debbono avere luogo soltanto nel testamento pubblico, poichè, se il testamento è segreto, non esiste più il motivo di esse.

Propone pertanto di ridurre il presente articolo 105 ad una disposizione collettiva la quale comprenda: 1. le istituzioni ed i legati fatti a favore del notaio ed ogni altro ufficiale che ha ricevuto il testamento; 2. quelle fatte a favore del coniuge e dei parenti od affini sino al secondo grado inclusivamente di esso notaio o pubblico ufficiale; 3. Quelle fatte a favore dei testimonii stessi; 4. finalmeate quelle a favore del coniuge e dei parenti od affini nel detto grado dei testimonii.

Con tale disposizione qui collocata rimanendo provveduto a ciò che forma la materia del detto art. 61, si sopprimerebbe quell'articolo, essendo però essenziale di conservare la disposizione contenuta nel fine di esso pei praticanti del notaio che ha ricevuto il testamento; si aggiungerebbe per quest'oggetto un alinea al precedente art. 60. Per lo stesso motivo poi di essere già provveduto col presente articolo 105, si toglierebbe negli ultimi alinea dei nominati art. 85 ed 89 quella parte che riflette al caso dei testimonii che fossero eredi o legatarii, ovvero parenti, od affini di questi. Osserva, per ultimo, che nel presente art. 105, è d'uopo aggiungere alla menzione fatta dell'ufficiale *civile*, *militare*, *consolare*, od *ecclesiastico*, anche quella dell'ufficiale *marittimo*, che trovasi ommessa.

I varii Membri concorrono nell'avviso del Guardasigilli, che non debba esser nullo tutto il testamento, perchè vi sia intervenuto un testimonio parente od affino di uno dei legatarii, ma abbia ad esser nullo soltanto il lascito fatto a favore di questo. È adottata la redazione proposta dal Guardasigilli nel presente articolo, e la conseguente aggiunta, come pure le soppressioni negli articoli indicati.

Deliberandosi pertanto in proposito, vengono fatte le seguenti variazioni e modificazioni.

Nell'art. 60 del secondo progetto, di cui alla pag. 91, vi si aggiunge l'alinea relativo ai *praticanti*, come si legge nell'art. 754 del Codice.

L'art. 61 susseguente rimane soppresso.

Nell'ultimo alinea dell'art. 85 del secondo progetto, di cui alla pag. 106, si sopprimono le parole: *o purchè non sieno nè eredi, nè legatarii, nè parenti o affini dei medesimi, sino al secondo grado*, il rimanente forma l'art. 778 del Codice.

Nell'ultimo alinea dell'art. 89 del secondo progetto, di cui alla pag. 110, sono parimente soppresse le parole: *non eredi, nè legatarii, nè parenti, o affini dei medesimi sino al terzo grado*, ed il rimanente forma l'art. 782 del Codice.

Il presente art. 105 è poi adottato al modo che sta scritto al Cod. l'art. 800.

(Art. 106 od 801, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 107 od 802, Cod.). Viene osservato da un Membro che l'art. 85 del secondo progetto, compreso fra quelli citati nel presente articolo, parla delle note o schede testamentarie, onde non sarebbe esatto il dire soltanto: *le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti*.

Dipendentemente da questa osservazione si determina di aggiungere dopo: *testamenti*, le parole: *e le relative note o schede testamentarie*.

L'articolo è adottato con tale aggiunta.

Attesi poi i cangiamenti avvenuti per alcuni degli articoli che vi sono citati, vengono fatte provvisoriamente le seguenti variazioni di questi articoli, ai quali sarà poi sostituito il numero corrispondente nella numerazione definitiva; e così:

L'art. 57 del secondo progetto, di cui alla pag. 88, essendo stato diviso in due articoli, che debbono amendue essere citati, si aggiunge la menzione, oltre dell'art. 57, di un articolo 57 *bis*.

(*Essi poi in sostanza corrispondono agli articoli* 750, 751 *del Codice*).

È tolta la citazione dell'art. 61, secondo progetto, stato soppresso in seguito alla deliberazione presa poc'anzi sull'art. 105.

L'art. 104 del secondo progetto, di cui alla pag. 146, essendo stato esso pure diviso in due, dei quali il primo soltanto deve esser citato nel presente articolo, è mantenuta la citazione del predetto art. 104 (o 798, *Cod.*) escludendo quella dell'art. 104 *bis* (o 799, *Cod.*).

Terminato il *Capo* IV, un Membro propone ancora alla meditazione del Consiglio, se non abbia per avventura ad aggiungersi qualche disposizione, per cui si dichiari tenuto ad una idennità il notaio che, nel ricevere un testamento, abbia commesso una nullità. Sebbene nei titoli: *delle obbligazioni in generale*, sieno contenute regole sui danni dati per colpa di negligenza od imperizia, gli pare che una disposizione più esplicita, inserita nel presente articolo, metterebbe i notai maggiormente in avvertenza a non trasandare le formalità richieste per la validità dei testamenti, nei quali le nullità divengono irrimediabili.

Il Guardasigilli crede che la sede d'una tale disposizione debba essere piuttosto nelle leggi sul notariato, ove si può dare maggiore svi-

luppo, regolando alle indennità le sanzioni che debbono prestare i notai. Si conferma anche in questa opinione pel riflesso che sarebbe d'uopo disporre del pari per le nullità che per colpa o negligenza del notaio avvenissero nei contratti, alle quali in molti casi succederebbe egualmente che non vi si possa rimediare.

---

## CAPO V.

### *Dell'instituzione d'erede, dei legati e del diritto d'accrescimento.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V. — Dell'instituzione* . . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Due considerazioni principalmente diressero il Magistrato nell'esame delle diverse disposizioni di questo *Capo V.*

In primo luogo, premesso il principio, che in materia di testamenti si dovesse lasciare alla volontà dell'uomo un libero campo a spiegarsi in ciò tutto che non fosse al bene pubblico ed ai buoni costumi contrario, si riconosceva che in questo capo, principale scopo del Legislatore, doveva essere non tanto di stabilire a *priori* delle regole alle quali si dovessero i testamenti conformare, quanto quello piuttosto di tracciare alcune norme d'interpretazione, le quali giovassero a schiarire la vera mente del disponente.

In secondo luogo poi, non si dubitava che in meteria delle umane volontà, le quali si vanno diversificando in così infiniti modi, oltrecchè sarebbe impossibil cosa di prevedere tanti casi, che non ne rimanesse ancora un maggior numero a prevedersi, la moltiplicità delle norme d'interpretazione per casi singolari esporrebbe al pericolo di stabilire principii che potrebbero fra di loro formare antinomia, aprir via ai litigii, e condurre alcune volte a conseguenze in opposizione alle intenzioni stesse del disponente.

Inerentemente agli accennati riflessi, si prendeva ad indagare da un canto, se fra le molte disposizioni di questo *Capo V* alcune ve ne fossero, le quali, perchè riflettenti troppo minute specialità, fossero da togliersi, e da un altro canto, se le varie prescrizioni di questo capo si potessero ritenere, come la giusta espressione di quanto, stando ai più naturali calcoli di probabilità, poteva credersi che avesse effettivamente avuto in mente il testatore di disporre.

Ora, sotto il primo aspetto, riconobbesi concordemente dal Magistrato l'inopportunità che si lasciassero sussistere la prima parte col successivo alinea dell'art. 125, come pure l'articolo 141 del primo progetto. Ma, in ordine degli altri, non accostandosi all'opinione di coloro che avrebbero voluto, ad esempio del Cod. fr., che si fossero stabiliti pochi principii suscettibili della più generale applicazione, lasciando al prudente arbitrio dei Tribunali l'apprezzare la specialità dei casi, la maggiorità del Magistrato fu d'avviso che non senza utilità i compilatori del progetto, sulla traccia del Legitore austriaco, fossero andati compendiando con maggior copia, che non fecesi dal francese Legislatore, le principali massime, delle quali tanto abbonda la legislazione romana.

Sotto l'altro aspetto, mentre suggerivasi da alcuni la soppressione, o la modificazione di varii articoli del progetto, che ad essi non sembravano ben consentanei alla presunta volontà del disponente; la maggioranza del Magistrato non si accostò alla loro opinione, che rispetto ad alcuni articoli, sui quali verranno man mano fatte le relative osservazioni particolari quando a ciò conduca l'ordine numerico dei medesimi.

*(Le risposte della Commissione riferibilmente ai due articoli suindicati* 125 *e* 141 *del primo progetto, verranno inserite nelle osservazioni particolari sui varii articoli di questo capo: vedansi quindi le osservazioni agli art.* 819 *ed* 833 *del Codice, che corrispondono ai suddetti art.* 125 *e* 141*).*

---

Art. 803 (1002). Le disposizioni testamentarie fatte tanto a titolo d'instituzione d'erede, quanto di legato, o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore, produrranno il loro effetto, purchè siano conformi al prescritto delle leggi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Le disposizioni testamentarie* . . . . . *conforme al prescritto delle leggi* ad esse relative.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 108. — *Le*. . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato colla soppressione delle parole finali: *ad esse relative.*

*(All'unanimità).*

Si è poi osservato da alcuno dei Membri, che potrebbesi anche sopprimere senza inconveniente la frase: *atta a manifestare la volontà del testatore*; parendo che l'espressione: *o sotto qualsivoglia altra denominazione*, sia sufficiente a stabilire lo spirito della disposizione; è però sembrato agli altri Membri che la suddetta frase fosse atta a far sentir meglio l'intenzione della legge.

Vi fu poi un Membro che proponeva di mutare le parole: *altra denominazione*, in: *altro titolo.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che siano tolte nel fine dell'articolo le parole indicate dalla Sezione. In quanto poi alla frase: *atta a manifestare, ecc.*, la medesima gli pare ben opportuna per dinotare che si debba riguardare la volontà del testatore, piuttosto che il significato rigoroso delle parole.

L'articolo è adottato, soppresso nel fine le parole ad esse relative.

—

Art. 804 (1003, 1010). Erede è colui in favore del quale il testatore ha disposto a titolo universale (1).

Art. 805 (1010). Legatario è colui a favore del quale il testatore ha disposto a titolo particolare.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 110. — *Erede è* . . .

. . . . . .

*Art.* 111. — *Il legatario è quegli in favore.* .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 110). Si ravvisa opportuno *l'articolo* avanti la parola: *erede*, e dirsi: *l'erede*, massime che si è posto avanti la parola: *legatario*, nel successivo articolo.

*Risposta della Commissione*

(Art. 110, 111). Si preferisce di togliere *l'articolo* anche avanti alla parola: *legatario*, acciò l'espressione: *l'erede*, non si prenda come argomento della necessità di nominare *un erede* nel testamento contro il sistema del progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Erede è* . .

. . . . . .

*Art.* 110. — *Legatario è colui in favore* . .

. . . . . .

(1) Vedi la circolare dell'Azienda generale delle Regie Finanze del 12 giugno 1838, quest. 8., ove si dichiara, che la costituzione di usufrutto universale veste colui chiamato a raccoglierlo della qualità di *usufruttuario universale*, ma non già di *universale erede*; epperciò il nuovo Codice civile non amplia nè modifica il disposto dall'ultimo alinea dell'articolo 13 delle Regie Patenti 18 giugno 1821. Spetta perciò all'erede il pagamento della tassa di successione.

Era nato il relativo dubbio dalla combinazione dell'art. 523 coll'art. 804 del patrio Codice.

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 109, 110 o 804, 803 Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussioni.

—

Art. 806. Se il testatore non avrà disposto, che di una quota dell'eredità, il rimanente si devolve agli eredi legittimi secondo l'ordine stabilito per le successioni *ab intestato*.

Lo stesso avrà luogo quando il testatore avrà fatto soltanto legati particolari.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 112. — *Se il testatore*

. . . . . .

*Lo stesso avrà luogo.* . . . . . .

. . . . . .

*Tanto in questo caso, come in quello, in cui l'erede istituito non possa, o non voglia accettare l'eredità, se questa venga ripudiata anche dagli eredi legittimi, i legatarii si considerano come eredi in proporzione dei loro legati.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La disposizione per la quale si vorrebbe stabilire che: *i legatarii abbiano a considerarsi come eredi in proporzione dei loro legati*, nel caso in cui non vi sia altro erede nè *testamentario*, nè *legittimo* che possa o voglia accettare l'eredità, è sembrato al Senato non andar esente da molti e gravi inconvenienti, a scanso dei quali crederebbe miglior partito il dichiarare in questo caso l'eredità medesima *giacente*.

Primieramente, troppo grave carico sarebbe quello che si vorrebbe addossare ai legatarii, se, nel caso in cui si ragiona, non altrimenti fosse fatta ad essi abilità di conseguire il loro legato, che assumendo sopra di sè tutti i pesi di un'eredità che poca o niuna speranza presentasse di utilità, siccome da tutti già rifiutata. — Se di nessun allettativo fu questa agli eredi legittimi e testamentarii per indurli ad accettarla, con quale animo potran risolversi a farlo i legatarii, massimamente quelli di piccoli e tenui legati, che sogliono essere i più numerosi, od assumere sopra di sè il peso di tanti incomodi e disturbi, con poca e niuna speranza di profitto? — Per lo meno dannoso partito, eleggeranno anch'essi, per necessità, di rifiutare la detta eredità, anteponendo piuttosto la perdita dei piccoli legati, con cui aveva il testatore riconosciuti i loro servizii, o rimeritati i loro beneficii, ai gravi danni ed incomodi che dall'accettazione della medesima, anche col benefizio dell'inventario, sarebbero inseparabili.

In secondo luogo poi, ove tutti i legatarii debbano considerarsi per eredi in proporzione

dei loro legati, chiunque o per credito, o per altra causa abbia interessi a discutere col defunto, dovrà rivolgersi contro a tutti gli stessi legatarii per ottenere il suo intento; e qualora poi questi vengano a rifiutare la qualità ereditaria che loro attribuisce la legge, sarà costretto a ripigliare da capo un nuovo giudicio contro la stessa eredità, divenuta per tale rifiuto giacente. — Ma quale complicazione di cose e di processure non sarà questa sommamente pregiudiziale, così ai legatarii che si considerano per eredi, come ai creditori ed altri aventi interesse che sono obbligati a fare tanti giri andirivieni ed incumbenti, a perdere tanto tempo ed a sopportare tante spese prima di venire a capo del giusto loro intento? — Nessuno ignora, giacchè l'esperienza di ciascun giorno ne fa chiari, che tutti i testamenti, qual più, qual meno, sogliono abbondare di legati d'ogni maniera, cioè pii, remuneratorii e simili, e più numerosi ancora saranno per l'avvenire, poichè, tolto il diritto della detrazione della falcidia, potranno i testatori convertire tutta la eredità, o la maggior parte di essa in semplici legati, purchè resti salva la sola porzione legittima, nei casi in cui la medesima ha luogo. Quindi, se, come avviene il più delle volte, vi si riscontreranno legati di messe, legati ai poveri, legati ai servi e simili, con tuttochè molto tenui, secondo il consueto, si convertiranno, ciò nondimeno, in altrettanti eredi, che, aggiunti ai legatarii di famiglia, formeranno, e neppure ad egual porzione, ma ciascuno per rata del suo lascito, uno stuolo quasi sempre numeroso, e bene spesso sterminato.

Per queste ed altre considerazioni, che non sfuggiranno all'occulatezza di chi conosce per pratica gli effetti di simili disposizioni, il Senato sarebbe d'avviso che l'eredità, quando venga ripudiata dagli eredi, tanto *testamentarii*, quanto *legittimi*, debba riputarsi senz'altro *giacente*, togliendo ai legatarii il carico, che il progetto loro addossa, di accettarla.

Finalmente le parole: *eredi legittimi*, che s'incontrano nell'articolo, puonno lasciar luogo a dubitare se vi si comprendano le successioni irregolari.

E siccome pare conveniente di comprendere anche queste insieme cogli eredi legittimi, così per evitare ogni dubbio, si potrebbero alle mentovate parole sostituire le seguenti: *coloro che hanno diritto di conseguire l'eredità* AB INTESTATO.

*Risposta della Commissione.*

Anche nel caso in cui, secondo l'ultimo alinea di quest'articolo, i legatarii avrebbero a riguardarsi come eredi *pro rata* dei loro rispettivi legati, l'eredità non cesserebbe di essere amministrata e rappresentata come un'*eredità giacente*, giacchè la legge, non esigendo dal canto dei legatarii alcun atto di accettazione d'eredità, non potrebbe loro in conseguenza addossare gli obblighi e le cautele, che essa unisce o che annuette nel fatto dell'accettazione d'eredità, come viene osservato dal Leiller nel suo rinomato Commentario al Codice austriaco, relativamente ad uguale disposizione contenuta nel § 726 di quel Codice.

Dacchè però in varii luoghi del progetto e segnatamente nell'art. 109 del primo progetto dal quale comincia il *capo* del quale forma parte l'articolo di cui ora si tratta, si spiega abbastanza, che l'istituzione d'erede non è punto necessaria, acciò le disposizioni fatte in testamento producano il loro effetto, e potendo ciò ottenersi ancorchè i legatarii, mancando l'erede istituito, ritengano la qualità che loro è propria, si crede potersi sopprimere la disposizione della quale si tratta, la quale non ha alcun altro oggetto, e che, come nuova nel modo in cui è concepita, sarebbe meno facilmente intesa.

Non iscorgesi motivo di cangiare l'espressione usata di: *eredi legittimi*, mentre il dubbio, pel quale si è proposta una locuzione avente un senso più largo, non ha luogo nel progetto, non essendovi in esso inserita la disposizione dell'art. 756, Cod. fr., che nega ai figli naturali la qualificazione di *eredi*, sebbene il progetto pare non gli ammetta all'eredità, che fuor del grado ordinario di successione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 111. — *Se il testatore*

. . . . . .

*Lo stesso avrà luogo* . . . . . .

. . . . . .

. . . . . *particolari.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, farsi con quest'articolo un innovazione al D. R. il quale non ammetteva che l'eredità di taluno potesse essere deferita parte per *testamento*, parte *ab intestato* (1). Già negli ultimi tempi varie legislazioni avevano receduto da quel principio che fu poscia formalmente escluso dal Cod. fr. (2) e dagli altri Codici moderni.

---

(1) Jus nostrum non patitur, scrive *Pomponio*, eumdem in paganis et testato et intestato decessisse, earumque rerum naturaliter inter se pugna est (testatus et intestatus); L. 7, ff. *De reg. jur.*

(2) Quantunque nel Cod. fr. non si riscontri un articolo corrispondente al nostro 806, il tutto insieme però delle disposizioni di quel Codice dimostra che si volle abolita la massima del D. R.: *nemo pro parte testatus et pro parte intestatus decedere potest.* (Vedi *Manuale Forense*, vol. IV, pag. 397).

È parsa più semplice e più utile la regola contraria per cui cessano molte difficoltà che nascevano nel D. R.

L'articolo è adottato.

---

Art. 807. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia incerta in modo da non poter divenir certa.

È parimente nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi da un terzo.

Non è però vietata la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi da un terzo fra più persone determinate dal testatore, od appartenenti a famiglie o corpi morali da lui determinati: come non è neppure vietata la disposizione a titolo particolare a favore di uno fra più corpi morali determinati parimente dal testatore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 113. — *È nulla* . . . . . *in modo a non poter divenir certa. È parimente nulla ogni disposizione a titolo universale fatta in favore di persone da nominarsi da un terzo, quantunque fra un certo genere,*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 112. — *È nulla* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, trasportando però la parola: *certo*, che trovasi nell'alinea, dopo il vocabolo: *genere*, attesochè altrimenti la voce *certo* ricadendo su *genere* potrebbe ricevere il senso improprio di *qualche* o di *alcuno*, e lasciare perciò dubbio sulla denominazione del *genere*.

All'unanimità.

Si è inoltre tenuto conto dell'osservazione fatta da un Membro, cioè che, a termini dell'alinea, essendo permesso di commettere all'arbitrio d'un terzo la nomina di un legatario a titolo particolare, potrebbesi per avventura illudere la legge facendosi tal legato a titolo particolare, che superi il rimanente del patrimonio del testatore, onde possa essere conveniente di restringere in tal caso questa facoltà ad una determinata quota proporzionale del patrimonio.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore osserva sull'alinea, che la disposizione è conforme al principio del D. R. per cui l'istituzione deve esser certa o stare da sè, o non dipendere da un arbitrio altrui (1). Il progetto va tuttavia più oltre non ammettendo la validità della disposizione, quando anche fosse a favore di persone d'un determinato genere, fra il quale dovesse esser fatta la nomina da un terzo.

Il Guardasigilli espone che, meditando ulteriormente sull'alinea, gli è parsa troppo ampia la conseguenza che ne risulterebbe implicitamente di esser valide le disposizioni a titolo particolare fatte in favore di persone da nominarsi da un terzo, come, p. e., un legato, anche cospicuo, fatto a quell'individuo che sarà nominato da un tale. Questi col non nominare potrebbe far cadere il legato, ovvero potrebbe appropriarselo col nominare se stesso od un suo figlio. Nel D. R. e negli autori non si trova una regola fissa, ma soltanto esempi ed in questi sempre si vede o un'alternativa di persone indicate dal testatore stesso, ovvero un genere ristretto di persone, persone parimente da lui accennate, come sarebbero le persone di una famiglia, o formanti una corporazione, fra le quali poi abbia a farsi la nomina del terzo. Se non vi è un'indicazione data dal testatore, la disposizione rimane intieramente in arbitrio altrui, ed inoltre, se questi non nomina, non vi è alcuno che abbia azione. Propone quindi una redazione per cui si spieghi che la disposizione a titolo particolare a favore di una persona da scegliersi da un terzo potrà aver effetto soltanto quando l'azione debba cadere fra persone determinate dal testatore od appartenenti a famiglia, o a corpi morali da lui indicati, od anche a favore di uno fra più corpi morali parimenti indicati dal testatore.

Osservasi da un Membro che taluno potrebbe con un legato particolare esaurire quasi intieramente l'eredità, lasciandone una parte minima all'erede, specialmente in ora che non sarebbe più conservata la disposizione della *Falcidia* (*art.* 726 *Cod. Civ.*), che assicurava all'erede in ogni caso il quarto dell'eredità (*V. pag.* 64, *vol. II*). Con tale mezzo l'erede rimanendolo soltanto di nome, il legatario prendendo la sostanza, ma sempre a titolo particolare, si eluderebbe lo scopo della legge.

Il Guardasigilli dice, che i motivi per cui non deve ammettersi l'istituzione d'erede lasciata ad arbitrio d'un terzo, non militano ugualmente pei legati, non applicandovisi, fra gli altri, quello principale di non dover stare

---

(1) Illa institutio, *dice Gajo*, QUAS TITIUS VOLUERIT, ideo vitiosa est, quod *alieno arbitrio* permissa est; nam satis constanter veteres decreverunt, *testamentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere.* (L. 32, princ. ff. *De haered. inst.*).

Si quis ita scripserit: *si Titius voluerit, Sempronius haeres esto*, non valet institutio (*Pomponio*, L. 68, *ff. cod.*).

in sospeso la eredità. È indispensabile per questa, e non lo è pei legati, che vi sia alcuno contro il quale possano essere promosse le azioni.

Opina un altro Membro che, nel modo in cui sarebbe redatta la disposizione, rimanendovi una maggiore certezza sulla persona, si possa ammettere il lascito a titolo particolare, quand'anche per accidente superasse la porzione che rimane all'erede.

È adottata dal Guardasigilli, e l'articolo è concepito nei termini stessi nei quali sta scritto ora al Codice l'art. 807.

---

Art. 808. Le disposizioni fatte genericamente a favore dell'anima propria, de' poveri, od altre simili, senza che il testatore abbia determinato l'uso, opera pia, o pubblico stabilimento in cui favore siano fatte le disposizioni, o qualora la persona incaricata dal testatore di ciò determinare non possa, o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno fatte in favore de' poveri del luogo del domicilio del testatore all'epoca di sua morte, e saranno devolute alla Congregazione, Giunta o Consiglio locale di carità (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 114. — *Le disposizioni fatte in genere a favore dell' anima propria, dei poveri od altre simili . . . . . fatte le disposizioni, s'intenderanno fatte in favore . . . . . e saranno* accettate dalla *Congregazione.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La disposizione di quest'articolo non provvede al caso che suole non di raro accadere, che il testatore incarichi qualche suo amico o confidente di determinare l'uso, o l'opera pia, od il pubblico stabilimento a cui favore debbano tornare i pii lasciti e di amministrare intanto la sua eredità, e che la detta persona non possa o non voglia adempiere all'incarico che le venne affidato.

In questo caso, è lo stesso come se il testatore non avesse determinato l'uso, l'opera pia o lo stabilimento pubblico che dee profittare del lascito, nè avesse a taluno affidato l'incarico dell'amministrazione di sua eredità.

Il perchè, concorrendovi le medesime ragioni che determinarono la disposizione dell'art. 114 del primo progetto, il Senato crederebbe conveniente che, estendendosi la medesima al caso suddivisato, dopo le parole: *in cui favore sieno fatte le disposizioni*; si aggiungessero queste altre: *o qualora la persona dal testatore incaricata di ciò determinare, o di amministrare la sua eredità non possa, o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno fatte, ecc.*

(SENATO DI NIZZA)

Per non ripetere il vocabolo: *genere*, usato in diverso senso nell'art. 113 del primo progetto, si crede preferibile l'avverbio: *genericamente.*

*Risposte della Commissione.*

La redazione proposta sembrerebbe indicare, che il semplice rifiuto, od incapacità di amministrare la eredità da convertirsi in uso pio, che si verifichi nella persona a ciò prescelta dal testatore, debba trar seco la conseguenza di cui in quest'articolo, locchè, se è conveniente, quando l'uso o la destinazione del lascito pio non vennero specificati dal testatore, o debbano solo determinarsi dalla persona designata, non lo sarebbe egualmente quando l'uso e l'oggetto della disposizione è spiegato nel testamento; perciò credesi meglio il non far menzione dell'incarico di amministrare, lasciando ai Senati, che debbono sopravvedere all'eseguimento delle opere pie, il dare i provvedimenti che crederanno del caso, allorchè l'amministratore prescelto dal testatore non possa o non voglia accettare l'incarico, senza che si abbia in tal caso a cangiare la destinazione data dal testatore all'eredità od al legato, perciò dopo le parole: *in cui favore sieno fatte le disposizioni*, s'inserirà la seguente frase: *o qualora la persona incaricata dal testatore di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico, s'intenderanno* ecc., surrogando altresì in principio dell'articolo l'avverbio; *genericamente*, come propose il Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 113. — *Le disposizioni . . . . .* (conforme al testo) *. . . . e saranno* accettate dalla *Congregazione . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato; però parve alla pluralità dei Membri della Sezione, che, nella specie del presente articolo, applicandosi soltanto a favore dei poveri le ivi accennate disposizioni dei testatori, si verrebbe forse in certi casi a contraddire alla volontà del testatore, la cui mente si ha in fatti ad interpretare; mentre il medesimo potrebbe aver avuto per iscopo qualche servizio spirituale o qualche altra opera pia in suffragio della propria anima; epperciò la Sezione è stata d'avviso di cangiare in tal punto la redazione dell'articolo in termini più generali, dicendo che: *le disposizioni, di cui si*

(1) Vedi l'art. 50 del R. Editto 17 aprile 1817, e Regie Patenti 6 luglio 1770. (*Prat. leg.* parte 2. tom. VI, tit. 31, ediz. seconda).

*tratta, s'intenderanno doversi convertire in opere pie del luogo*, ecc.

Si è poi aggiunto in fine dell'articolo la frase: *salva sempre l'autorizzazione di cui nell'articolo 24 (secondo progetto)* attesochè, per le parole positive della legge, poteva nascere il dubbio che, questa autorizzazione non fosse più necessaria.

Alla pluralità di quattro contro tre.

Due Membri opinavano per conservare il progetto.

Un Membro proponeva di aggiungere in fine: *da convertirsi negli usi che, per autorità sovrana, saranno determinati a termini dell'articolo 24 (secondo progetto) del presente titolo.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone la divergenza delle opinioni che ebbero luogo nella Sezione, indica come la minoranza dei Membri della stessa avesse osservato che la redazione adottata dagli altri Membri lasciava luogo a dubbii, incertezze ed arbitrii, cui era appunto lo scopo dell'articolo di togliere, scorgendo sovente in quei casi interpretazioni erronee, e dovendosi ricorrere a disposizioni sovrane o governative, aversi poi il vantaggio nell'esser data una interpretazione positiva nella legge, che, allorquando il testatore intenderà che sia fatto un uso diverso, esprimerà nel suo testamento quale sia la sua volontà.

Il Guardasigilli dice, che la disposizione dell'articolo avrà luogo soltanto quando il testatore non abbia dato assolutamente veruna determinazione. Se egli ha spiegato in qualche modo la sua intenzione, o abbia incaricato una persona di determinare l'uso, ovvero ha nominato un esecutore testamentario, non è più il caso della disposizione. Dacchè non si sa la mente del testatore, è indispensabile che sia data un'interpretazione dalla legge, sia per non lasciare la cosa nel vago, sia perchè esista qualcuno che abbia il diritto di far eseguire le disposizioni d'ultima volontà. Il dire nella legge, come si propone, che: *s'intenderanno doversi convertire in opere pie del luogo del domicilio*, lascierebbe sempre un uguale indeterminazione a cui è necessario di ovviare.

Il marchese di Balestrino (che richiede di essere indicato nominativamente) ammette che, quando il lascito è fatto a favore dei poveri, o simile sia raccolto dalle congregazioni di carità: se però è fatto a favore dell'anima propria, gli pare che, per la natura intrinseca della cosa, l'intenzione del testatore abbia a presumersi quella che si celebrassero messe, o si procurassero altri suffragii spirituali alla sua anima. Propone che almeno si stabilisca un obbligo per la congregazione di carità alla quale si deferisce il lascito, d'impiegare una porzione in suffragio dell'anima del testatore.

Il Guardasigilli osserva, che si potrebbe forse dir ciò nelle istruzioni che fossero date alle Congregazioni di carità, ma nella legge non gli pare che si possa entrare in spiegazione sulle messe od altri atti di religione da celebrarsi. Fa presente che la disposizione dell'articolo deve anche essere applicata a simili lasciti che si facessero da protestanti o da ebrei; essere poi anche l'elemosina ai poveri un suffragio per l'anima.

Accenna un Membro che s'incontrerebbero difficoltà nel dare spiegazioni, non dovendosi decidere nella legge sulle qualità dei suffragii per l'anima, coll'ammetterne una di preferenza ad un'altra.

A ciò aggiunge un altro Membro, essere raro il caso in cui il testatore che fa quei lasciti non spieghi in qualche modo la sua intenzione, o non nomini almeno un esecutore testamentario.

La disposizione dell'articolo è adottata.

Il Guardasigilli, rispetto all'aggiunta della menzione dell'art. 24, secondo progetto, proposta della Sezione, non ha difficoltà a che sia fatta una tale aggiunta, se si crede opportuna, ma gli pare superflua, tanto più trattandosi di lasciti che apparterrebbero alle Congregazioni di carità, per cui non può presentarsi dubbio sulla necessità dell'autorizzazione prescritta dal citato art. 24.

Proponesi da un Membro di surrogare all'espressione: *saranno accettate*, quella di: *saranno devolute*, la quale pare più adatta.

L'articolo è adottato; nel fine di esso a vece di: *accettate dalla*, si scrive *devolute alla*.

---

Art. 809. Non è ammessa alcuna prova che l'instituzione od il legato fatto in favore di persona dichiarata nel testamento non lo sia che in apparenza, ma che realmente lo sia in favore d'altra persona, corpo, od opera nel medesimo taciuta, e ciò non ostante qualunque espressione del testamento che lo indicasse o potesse farlo presumere.

La disposizione di quest'articolo non si applica però al caso che l'instituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci (1).

---

(1) La sentenza, la quale dich'ara che un corpo morale non è *per sè incapace a succedere*, non viola la legge 5 giugno 1850, nè l'art. 718, nè l'alinea dell'art. 809 del Cod. civ., rigettando la prova dell'istituzione d'un incapace, per interposta persona, sulla considerazione che non fosse bastantemente giustificata l'intenzione di far frode alla legge.

*Corte di cass.*, sent. 23 aprile 1856. *(Gazz. Trib. serie 2, parte civ., anno 1856, pag. 322).*

PRIMO PROGETTO — *Art.* 115. — *Non è ammessa alcuna . . . . . opera nel medesimo taciuta.*

*Quando l'erede o legatario nominato nel testamento, adempiendo la fede data al testatore, dichiari le persone a cui favore sia realmente fatta la disposizione, questa dichiarazione sarà eseguita, ma non pregiudicherà mai ai terzi che avessero prima di tale dichiarazione con lui contratto.*

*La disposizione . . . . . .*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

Fonte perenne di liti sempre intricate, ben spesso scandalose, furono le instituzioni fiduciarie, cui l'uso del foro introdusse nella nostra legislazione, come gli annali della giurisprudenza pur troppo ne fanno chiaro.

Senza andare qui enumerando i molti e gravi inconvenienti che da simili istituzioni possono o sogliono derivare, basti il dire che il volere ora mantenere nella nuova legislazione questo trovato di prammatici, cui le altre nazioni bandirono dai loro nuovi Codici, poco o nessun utile presenta, laddove di gravi pericoli e scandali può essere cagione.

Nè serve che, modificata qual si vede la disposizione della legge dal primo e secondo alinea dell'articolo del progetto, vengano in gran parte a cessare quegli inconvenienti che resero per l'addietro sì invise e pericolose le fiducie.

Poichè, se è vero che, in virtù delle proposte modificazioni, scemeranno in gran parte gl'indicati inconvenienti, non si può negare però che tutti non rimarranno tolti od allontanati.

E mentre, da un canto, la nuova legge tende ad impedire le liti, a cui la prova delle instituzioni fiduciarie soleva finora dar luogo, viene, dall'altro, col troncare tale prova, a favorire ed a proteggere la mala fede, l'inganno, la frode, di colui a cui affidò il testatore il sacro deposito delle ultime sue disposizioni.

Fatto d'ora innanzi sicuro l'erede fiduciario di non poter essere ricercato, nè molestato da chicchessia, e spinto da quella sete dell'oro che ha tanta forza sull'animo degli uomini, potrà con mala fede tradire la confidenza del defunto, e serbare per sè quelle sostanze delle quali doveva soltanto essere mero depositario e distributore.

Ed ecco in cotal guisa le volontà dei defunti vilipese e tradite!

Forse si dirà: tanto peggio per loro, se così disposero, e male elessero il confidente e l'amico!

Ma si risponde, esserne in parte cagione la legge stessa, che loro permise di sperare almeno nella dichiarazione spontanea dell'erede, nel riconoscere implicitamente in lui una obbligazione conforme alla legge.

La legge non dee porre gli uomini in tale strettezza da poter liberamente scegliere tra il dovere e l'interesse, tra la coscienza e l'oro: così facendo, diventa per ciò solo immorale, poichè apre la via alla frode, all'inganno, al tradimento.

Molti altri inconvenienti di siffatte dichiarazioni, anche semplicemente spontanee, di fiducia, possono nascere, e di molte frodi ponno esser causa.

Se taluno vorrà favorire uno dei suoi figli a pregiudizio degli altri, non avrà egli, in virtù dell'art. 115 del primo progetto, facile il mezzo di ciò fare, asserendosi erede fiduciario di colui da cui ebbe in eredità le sostanze, per farle passare a favore del figlio cui vorrà, a pregiudizio degli altri, favorire?

La prova poi della frode, che in questi ed altri simili casi si volesse fare, tornerà spesso difficile, e sarà sempre cagione di liti intricate ed accanite.

Quindi il Senato è stato dell'unanime avviso che, ommesso il primo alinea dell'art. 115, si lasci sussistere la prima parte soltanto, per cui si vieta la prova di fiducia, ed il secondo alinea che ne è una giusta limitazione; nè sarà da temersi che, colla soppressione del detto alinea, s'impedisca all'erede la volontaria esecuzione delle disposizioni alla di lui coscienza affidate, solo si otterrà quel che sommamente importa, che egli non possa spogliarsi della confertagli qualità d'erede, trasferendola in altri in forza del testamento che a tale effetto rimaner deve inefficace: ma in nulla si pregiudicherà alle obbligazioni, che, ritenuta in se la qualità di erede, vorrà egli contrarre quasi *ex nova causa* conformemente alla volontà del defunto, la quale, ancorchè a lui nullamente dichiarata, può essergli giusta causa d'obbligazione naturale, suscettibile senza dubbio di essere legittimamente rivestita delle forme civili.

### (SENATO DI GENOVA)

Col prescriversi in questo articolo all'alinea primo che, una volta la *fiducia* dichiarata, dee tal dichiarazione sortire il suo effetto, si lascia aperto l'adito agli abusi di confidenza, si offre un mezzo agevole di eludere la legge sui fedecommessi nei casi che non sono da quella permessi, non che le leggi che determinano la quota disponibile ed assegnano i limiti della liberalità fra coniugi.

Egli è vero che la restrizione contenuta nell'ultimo alinea di questo articolo è indiretta a far rimedio al disordine in ciò che riguarda ad istituzioni o legati fatti sotto il manto di una *fiducia* in favore d'incapaci. Ma la restrizione non provvede a tutti i casi sovra indicati; e, se non altro, rimarrà sempre l'inconveniente degli abusi di confidenza; oltrecchè quando per adoperare il rimedio vi ha d'uopo di litigi, convien dire che il rimedio stesso è

un male che si deve prevenire per quanto è possibile.

Pare quindi che, per riparare ad ogni disordine, il miglior espediente sia quello di proscrivere affatto le *fiducie*. Ed a far ammettere cotale espediente deve essere di conforto l'esempio del Cod. franc., e di altre moderne legislazioni che gli hanno tenuto dietro: ed esserne sopratutto esperimentata l'utilità nel Ducato di Genova dove quel Codice è tuttavia in osservanza, tanto più che la totale proscrizione delle *fiducie* non può partorire alcun inconveniente che meriti d'essere considerato.

Si dirà che, in certi casi, preme al testatore che la persona che egli intende di beneficare non sia conosciuta se non dopo un certo spazio di tempo, ed è questo il principale, anzi l'unico frutto che si può trarre dalle *fiducie*. Ma tosto o tardi il segreto ha da svelarsi, perchè la volontà sia eseguita. E, morto che sia il testatore, cessa per lo più la ragione di lasciar la cosa sotto il velo del mistero. E durante la di lui vita, che è il tempo nel quale egli può avere un reale interesse a che il mistero non venga penetrato, per mezzo di un testamento segreto e sigillato, o presentato al Senato od ai Tribunali ei potrà di leggieri ottener l'intento senza che siagli d'uopo di ricorrere ad una *fiducia*.

Avviserebbe pertanto il Senato che siano da ommettersi i due alinea dell'art. 115, ritenuta soltanto la prima parte del medesimo.

*Risposte della Commissione.*

Nell'opporsi alle *fiducie* come sorgenti d'intricati e talora scandalosi litigi, la legge non può avere però in mira di riprovare per sè stesso il vincolo di naturale obbligazione sotto il quale siano pervenuti i beni a colui che è scritto erede o legatario solamente per adempiere l'intenzione a pro' di altra persona manifestatagli dal testatore; ciò avverrebbe per altro senza alcun dubbio qualora dal divieto generale di ammettere alcuna prova tendente a stabilire l'esistenza di una *fiducia* non si eccettuasse espressamente la dichiarazione emessa dallo stesso fiduciario, giacchè, senza una disposizione la quale determini gli effetti di somigliante dichiarazione, un tale atto, benchè coperto sotto altro nome, qualora mancasse delle formalità volute per una donazione, potrebbe impugnarsi dallo stesso che vi è devenuto o da' suoi eredi, palesando il vero motivo che vi avrebbe dato luogo; e la proprietà dei beni, che in esso venissero ceduti, potrebbe riguardarsi come non trasmessa; conseguenze queste che oltrepasserebbero lo scopo della legge, e che darebbero assai più fondato motivo di rimprovero contro la sua disposizione, che non il timore di autorizzare abusi di confidenza che esiste egualmente in tutti gli altri casi in cui la legge non ammette la prova di un fatto, o ne ammette di una data specie solamente.

Stabilito poi che non convenga uscir dai termini coi quali, vietando la prova, si rispetta in sè stessa l'obbligazione della *fiducia*, segue che l'ultimo alinea mantenere si debba senza alcuna modificazione onde non autorizzare indirettamente liberalità a favore d'incapaci.

Ma, per le ragioni discorse, non meno palese si reputa la convenienza di mantenere il primo alinea, cercando solamente cansare gl'inconvenienti che derivar possono dal modo nel quale siasi quello concepito. Raccogliendo a questi riguardi tutti i diversi oggetti che occorrevano a considerarsi nelle osservazioni dei Senati di Piemonte e di Genova, è sembrato, doversi spiegare la disposizione in modo che dimostri chiaramente, dovere bensì la dichiarazione sortire il suo effetto, ma come *ex nova causa*, e senza che possa tale dichiarazione opporsi ad alcuno di quelli che, in forza dell'accettazione dell'eredità e del legato per parte della persona nel testamento scritta quale erede o legatario, hanno azione o diritti da misurare sopra le sostanze al medesimo pervenute.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 114. — *Non è ammessa alcuna . . . . . opera nel medesimo taciuta.*

*Quando l'erede o legatario, adempiendo la fede data al testatore, dichiari le persone a cui favore sia realmente fatta la disposizione, questa dichiarazione, essendo fatta per atto pubblico, avrà bensì effetto tra il dichiarante e la persona da lui dichiarata, ma non toglierà le azioni dei creditori o legatarii verso il dichiarante, nè pregiudicherà i terzi che avessero prima di tal dichiarazione con lui contrattato, nè i figliuoli relativamente alla quota di legittima ai medesimi dovuta.*

*La disposizione . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Soggetto di gravissime discussioni fu il presente articolo, la cui disposizione conserva in certo qual modo le instituzioni fiduciarie in parecchi moderni Codici state assolutamente proscritte.

Mentre alcuni Membri della Sezione consentirono nel principio più sostanziale dell'articolo, furono però i medesimi fra di loro discordi nel concordare la redazione.

Un solo Membro conservò il progetto senza variazione.

Un altro, adottandone la disposizione, la modificò in parecchi punti essenzialissimi; propose primieramente che non si dicesse in principio dell'articolo: *non è ammessa alcuna azione per stabilire che l'instituzione*; perchè, escludendo solamente le *prove* come fa il progetto parrebbe alludersi per avventura soltanto a prove testimoniali. Egli fu in secondo luogo d'avviso che il primo alinea dovess'essere dettato in questi termini:

« Quando l'erede o legatario, dichiarando « che il legato o l'instituzione fu fatto in fa- « vore di altra persona, voglia dismettere l'e- « redità od il legato, questa dichiarazione o « dismissione fatta per atto pubblico non to- « glierà le azioni, ecc. ».

E questa redazione essendogli paruta da preferirsi onde non appellare alla fede data al testatore dall'erede instituito o legatario; imperocchè, accennando la legge a tal fede, verrebbesi così a stabilire in modo assoluto la validità delle *fiducie* in genere, e si farebbe contradizione colle limitazioni che in questo alinea si aggiungono agli effetti della dichiarazione dell'erede o legatario.

Del resto parvegli pure che la *dismissione dei beni* abbia ad essere congiunta colla *dichiarazione*, avvegnachè quella debbe dipendere da questa soltanto, epperciò operasi senza pregiudizio dei terzi, in tal modo altronde meglio spiegandosi anche ciò che certamente è nello spirito della legge, che nella dichiarazione dell'erede instituito o del legatario di cui si tratta non può avere legalmente un effetto retroattivo immediatamente dipendente dalla volontà del testatore.

Altri due Membri pensarono pure che le *fiducie* debbano ammettersi, però nel modo soltanto che le ammette l'attuale nostra Giurisprudenza, cioè, quando di esse vi ha il germe nel testamento, imperocchè altrimenti con una dichiarazione di fiducia potrebbesi far frode alla legge, simulando p. e. in tal guisa una donazione non permessa; tuttavia quelli due Membri in ciò furono di disparere, che l'uno approvò le disposizioni limitative del primo alinea; l'altro, ammettendo le *fiducie*, vorrebbe ch'esse ricevessero il loro valore dalle tavole testamentarie che ne fanno cenno e però avessero un intiero effetto.

Questa varietà di sentimenti negli stessi Membri che adottarono il principio più sostanziale dell'articolo, l'autorità del Senato di Piemonte che addusse la propria esperienza degli inconvenienti che dalle instituzioni fiduciarie derivano, quella del Senato di Genova che accennò i buoni risultati che produsse in quella parte dei Regi Stati la proibizione di simili instituzioni, fecero inclinare gli altri tre Membri della Sezione nell'avviso che dalle *fiducie* risultar potessero molti maggiori inconvenienti in paragone di quei pochi vantaggi che in certi particolari casi quelle possono produrre; osservato pur anche che, ove le *fiducie* fossero proibite dalla legge, non perciò esse saranno per cessare, ma rimarranno solo ristrette ad un obbligo individuale e di più scrupolosa e dilicata coscienza, talmente che il *fiduciario* eseguirà bensì l'accettato incarico, ma non ne esprimerà la causa nel che appunto stanno i principali inconvenienti delle *fiducie*; giudicando perciò tali opinanti che si avesse a sopprimere l'articolo, di cui si tratta, furono d'accordo ad un tempo, affine di meglio stabilire il principio da essi adottato, di aggiungere il seguente alinea al precedente art. 112, secondo progetto, che in termini assoluti proibisce ogni specie d'instituzione fiduciaria:

« È similmente nulla qualunque disposizione « in favore di persone confidate dal testatore « all'erede o legatario scritto nel testamento, « e da dichiararsi dai medesimi ».

Alla pluralità relativa di 3 contro 4 fra loro dissenzienti.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore accenna, che gl'inconvenienti delle *fiducie* sono molti e gravi. Mentre per la trasmissione della eredità, ed anche per un semplice legato, si richiede un atto pubblico con quattro testimonii, per la *fiducia* invece tutto è abbandonato alla fede di un solo, senza che si possa mai avere una certezza positiva sulla volontà del testatore. Dopo la morte di questo, la volontà non è più conosciuta da altri che dal fiduciario, il quale può così fare una dichiarazione a suo arbitrio od anche ommetterla. Le *fiducie* danno sempre luogo a liti, lasciano in sospeso la trasmissione dei beni e presentano il mezzo di far frode ai creditori ed ai successibili, motivi questi per cui furono soppresse da quasi tutte le legislazioni. La disposizione del progetto gli pare equa, ad impedire le incertezze che derivano dalle *fiducie*: trova però che la redazione lascia a desiderare in quantochè suppone, che consti della fede data, nel qual caso la *fiducia* dovrebbe senz'altro essere eseguita, nè si avrebbe più che ad obbligare il fiduciario a dichiararla. Propone quindi un cangiamento nella redazione.

Il Guardasigilli espone i principii dai quali fu guidata la Commissione. Essa riconobbe, insieme ai Senati, i grandissimi inconvenienti delle istituzioni fiduciarie, ma nel tempo stesso non ha creduto decoroso, che la legge ne ammettesse in certo modo l'eseguimento per parte del fiduciario, e togliesse così l'obbligazione naturale che deriva dalla promessa che l'erede fa al testatore di eseguire la sua volontà. Il dichiarare nulla la *fiducia*, come è proposto da alcuni fra i Membri della Sezione, toglierebbe la obbligazione naturale, da cui niuna legge civile può assolvere l'erede, il quale colla sua promessa avrebbe indotto il testatore in errore, e la Commissione volle quindi esprimere, che rimaneva questa obbligazione, e che doveva essere eseguita, ma ha cercato nel tempo stesso di togliere gl'inconvenienti.

Nella giurisprudenza attuale, chi crede di essere il vero erede o legatario, può intentare una lite contro l'erede nominato nel testamento, ricorrere ai detti di testimonii per provare una disposizione di ultima volontà ed obbligare l'erede a prestare un giuramento. Inoltre il fiduciario può tacere lungamente la

volontà del testatore, contrarre frattanto debiti ed obbligazioni sui beni che gli sono pervenuti, e poi dichiarare che i beni non dovevano rimanere a lui, fare svanire e i debiti e le obbligazioni.

La Commissione ha detto, che non si ammetterà alcuna prova e non sarà permesso di istituire un giudizio sull'incarico dato dal testatore, ciò per togliere un fomite di liti, ma la legge dichiara nel tempo stesso, che non libera l'erede dall'obbligazione. Se vi fu realmente l'incarico, l'erede è tenuto all'adempimento, e la legge dà forza alla sua dichiarazione. Non deve però nè la *fiducia* commessa dal testatore, nè la dichiarazione fatta dall'erede, divenire un mezzo d'ingannare altrui, e lo sarebbe se chi ha contratto coll'erede, prestando fede a ciò che il testatore ha detto nell'atto pubblico, e credendo così l'erede padrone dei beni, non vedesse mantenuti i diritti derivanti dal suo contratto. La Commissione ha quindi stabilito, che la dichiarazione fatta dall'erede non potesse mai pregiudicare ai diritti dei terzi che, prima di tale dichiarazione, avessero con esso contrattato.

Pare ad un Membro, che l'articolo involva una contraddizione, e riconosce il principio, che l'erede è tenuto ad eseguire la *fiducia*, e per conseguenza che questa è valida, e nel tempo stesso non si dà azione a veruno per obbligare l'erede ad eseguirla. Non dandosi azione, chi non è conscienzioso, non dichiarerà la *fiducia*, e chi è conscienzioso la dichiarerà sempre, o l'eseguirà, benchè la legge stabilisca la nullità delle *fiducie*.

Osservasi da un altro Membro, che nel progetto si parte dal principio di dovere le *fiducie* per sè stesso essere eseguite, ma si frappongono poi difficoltà all'eseguimento. Vi si stabilisce infatti, che la dichiarazione fatta dall'erede non pregiudicherà i suoi figliuoli relativamente alla quota di legittima ad essi dovuta. Tale quota essendo presa anche sui beni pervenuti all'erede in forza della *fiducia*, l'erede non può più darvi esecuzione per la concorrente di questa legittima.

Il Guardasigilli risponde al preopinante, che, senza tale disposizione, l'erede potrà tosto far frode alla legge, che stabilisce la legittima, imperciocchè gli basterebbe perciò di dichiarare, che il vero erede, a cui è incaricato di restituire i beni, è uno dei figli che egli prescieglierebbe.

Soggiunge un Membro, che le difficoltà vengono dacchè il progetto nè ammette, nè proscrive positivamente la *fiducia*, e doversi scegliere uno dei due con adottarne poi le conseguenze. Egli opina di ammetterle, ma quando soltanto si ha il germe di esse nel testamento, p. e., dicendosi dal testatore, che l'erede farà dei beni quell'uso che egli ha indicato, allora cessano gl'inconvenienti, poichè, per una parte, l'erede non potendo negare, che gli fu dato un incarico, non vi sarebbe più luogo alle liti che si fanno sulle *fiducie*, e, per altra parte, quelli, che volessero contrattare coll'erede rimangono diffidati dal tenore stesso del testamento, che i beni non debbono spettare all'erede in tutto o in parte. I figli di questo, sapendo parimente che i beni pervenuti da quell'eredità non debbono rimanere al padre, non hanno più diritto alcuno di pretendere su quei beni.

Il Guardasigilli risponde, che la giurisprudenza, da cui si riconosce derivare molti inconvenienti, non ammette la prova delle *fiducie*, se non quando vi ha un germe nel testamento, e, se fosse altrimenti, si potrebbe muovere un'azione contro qualunque erede. Trova però grave l'obiezione fatta da uno dei preopinanti, riguardo al diritto della legittima, che avrebbero i figli dell'erede nei beni che gli sono pervenuti in forza della *fiducia*; non incontrerebbe gran difficoltà a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione dell'erede fosse a favore di uno dei figli, e quello in cui la dichiarazione dell'erede fosse a favore di estranei. Nel primo caso, si potrebbe temere, che l'erede abbia supposto una *fiducia* per favorire uno dei figli al di là di quello che la legge gli permette. Nel secondo caso al contrario, non si può gran fatto supporre ch'egli voglia far passare quei beni ad estranei in pregiudizio dei proprii figli, se non in quanto fosse realmente quella la volontà del testatore.

*Adunanza del 2 luglio* 1836.

Egli è necessario di ben intendersi, dice un Membro, su ciò che costituisce le *fiducie* delle quali si parla nell'articolo.

La vera *fiducia* conosciuta nel foro è quando il testatore lascia la sua volontà ad uno, dicendo, che questi conosce le sue intenzioni ed è certo che le eseguirà, con altre simili espressioni. Il testamento è per sè giusto e legittimo, e presenta soltanto il difetto, che la persona cui il testatore intende realmente di beneficare, è indicata da un terzo, il quale è testimonio solo di questa volontà; la maggior parte dei dottori s'accorda nel considerare le *fiducie* sotto quest'aspetto. Quantunque vi sia un solo testimonio; la giurisprudenza gli ha data una fede privilegiata, sia perchè il testatore ha confidato in lui, sia perchè egli fa una dichiarazione contraria al suo interesse. L'indicazione della persona è lasciata, non già al suo arbitrio, ma alla sua fede, ed infatti non potrebbe esser valida la disposizione, se il testatore non avesse determinata la persona da nominarsi da un terzo, la quale instituzione è dichiarata nulla nell'art. 112 del secondo progetto.

La somma della quistione, è adunque, se si debba dare fede a questo testamento solo. Se gli è data fede, non può ammettersi, che i creditori, od i figli di esso, abbiano diritto

su quei beni che non appartengono a lui, e non sta quindi la disposizione contenuta nella seconda parte del primo alinea. Se poi non gli è data fede, è d'uopo dichiarare intieramente nulla la *fiducia*. L'inconveniente, che esiste sul dargli fede, è quello di potersi dichiarare da lui, che una porzione dell'eredità, o dei frutti, debba rimanere a suo favore.

Il Guardasigilli osserva, che non v'è ancora una vera *fiducia* quando fu soltanto detto dal testatore ch'egli lascia l'eredità al tale, da cui è conosciuta la sua volontà, ed è allora piuttosto una specie di fedecommesso; la vera fiducia è quando v'è una promessa di quell'erede d'eseguire la volontà che gli ha confidato il testatore; le prove ed il giuramento ammessi dalla giurisprudenza in simili casi debbono sempre cadere sulla promessa, la quale non è una fiducia, ma un'altra specie di disposizione.

Se poi nel testamento fosse detto, che l'eredità debba andare ad altri, non è più il caso dell'articolo, essendovi allora una dichiarazione espressa dal testatore, il quale soltanto non ha nominato il vero erede.

Il preopinante risponde, che vi sarebbe fidecommesso quando il testatore dicesse che l'erede restituirà l'eredità alla persona che gli ha indicato, ma, se il testamento è concepito nei termini detti da esso opinante, non vi può esser dubbio di fidecommesso, e vi ha allora la vera *fiducia* di cui trattano i dottori, quand'anche non vi sia stata una procura esplicita dell'erede. La nomina non è lasciata in tale caso all'arbitrio d'un terzo poichè il testatore ha indicato lui al fiduciario chi deb'esser il vero erede e soltanto non l'ha palesato nel testamento.

Il Guardasigilli insiste sul punto, che non v'ha *fiducia* se non quando v'è stata una promessa dell'erede. Osserva, del rimanente, che la divergenza fra la Sezione e la Commissione sarebbe soltanto di nome, dacchè l'una dichiara nulla la fiducia, e l'altra non ne ammette la prova: soltanto nella redazione della Sezione s'andrebbe tropp'oltre, dicendovisi che: *è nulla qualunque disposizione in favore di persone confidate dal testatore all'erede*; imperocchè ne risulterebbe che la disposizione è nulla anche quanto all'erede stesso nominato nel testamento, e si porgerebbe con ciò occasione di liti agli eredi legittimi, i quali impugnerebbero il testamento ogni qual volta vi scorgessero un'espressione di fiducia. Qualora si volesse ritenere la sola prima parte dell'articolo, togliendo il primo alinea, come proposero i due Senati, egli non vi avrebbe difficoltà, essendo aggiunto il primo alinea soltanto per dichiarare più espressamente che s'intendeva di mantenere il vincolo dell'obbligazione naturale.

Il preopinante dice, che nella Sezione egli non ha opinato per la redazione dalla medesima proposta; il suo avviso è che l'articolo del progetto non adempie totalmente allo scopo, ed infatti il dirvi che non s'ammette la prova equivarrebbe in certo modo al dare all'erede nominato quei beni che il testatore non intendeva lasciargli. Il meglio sarebbe forse di sopprimere l'articolo, poichè, se la nomina fosse lasciata ad arbitrio d'un terzo, tale istituzione sarebbe già proibita dall'articolo 112 del secondo progetto. Siccome però potrebbe talvolta il testatore avere motivi di non palesare il vero erede, crederebbe che possano ammettersi le *fiducie*, obbligando l'erede a fare la dichiarazione fra un tempo determinato, ed a confermarla col suo giuramento, prescrivendo inoltre ch'egli non potrà mai ritenere a suo favore alcuna porzione dell'eredità.

Nella Sezione, spiega un Membro, s'è trattata la questione se dovessero abolirsi intieramente le *fiducie*; alcuni Membri opinavano per l'affermativa, altri non volevano abolirle intieramente, ma togliere soltanto gl'inconvenienti, cioè le liti, mantenendo l'obbligazione di coscienza. Pensavano quindi questi Membri, fra quali esso opinante, che, in qualunque tempo l'erede dichiarasse l'intenzione del testatore, dovesse darsi forza alla sua dichiarazione. Sorgeva però in ciò una seconda questione, che fu già in parte schiarita dal Membro preopinante, cioè di rimanervi un testimonio solo della volontà, e si è pensato doversegli dar fede perchè non è un testimonio ordinario, ma uno che si spoglia lui, nel fare la dichiarazione. Veniva poi la difficoltà sui diritti dei creditori, ed allora si diceva che, per questa parte, non doveva più darsi la stessa fede a quel testimonio il quale verrebbe a spogliare non sè, ma i creditori: e d'altronde si è creduto che i loro diritti dovevano essere irrevocabili. Rimanevano quindi i diritti dei figli dell'erede, e s'era detto che dovevano correre la stessa sorte del loro autore. Attese perciò le considerazioni che furono addotte nella precedente adunanza, crede esso opinante in quest'ultimo punto, che debba adottarsi la distinzione, accennata nella detta adunanza dal Guardasigilli, tra la dichiarazione fatta a favore d'estranei e quella fatta a favore di uno dei figli, ammettendo nel primo caso che i figli non abbiano alcun diritto di legittima sui beni provenienti da quell'eredità, e lo abbiano soltanto nel secondo. Osserva, per ultimo, che questo sistema non è quello del Codice francese, che dichiara tutto nullo, non bastando secondo quel Codice la dichiarazione che fosse fatta dall'erede, perchè si operi con essa sola la trasmissione dei beni alla persona dichiarata.

Propone un Membro di sopprimere l'intiero art. 114, attenendosi al solo disposto dell'articolo 112, secondo progetto, in cui rimarrebbe compresa implicitamente l'abolizione delle *fiducie*.

Il Guardasigilli dice, che non sarebbe allora provvisto pel caso contemplato in quest'articolo 114, cioè la nomina lasciata in arbitrio d'un terzo; il *fedecommesso* e la *fiducia* hanno una rassomiglianza, ma nello stesso tempo vi è una differenza intrinseca. Quando la nomina è lasciata ad un terzo, questi, nè dichiarando, nè non dichiarando, non può mai essere egli erede quando vi è *fedecommesso*, egli è vero erede, ma deve poi restituire; quando vi è *fiducia*, il fiduciario è altresì egli erede, ma deve fare ciò che il testatore gli ha detto o che esso fiduciario ha promesso di eseguire. Al primo caso è provvisto coll'art. 112 del secondo progetto. Al secondo caso sarà provvisto nel capo *Delle sostituzioni*; deve per ora provvedersi al terzo.

Fu fatta obiezione, che l'erede non potrebbe più eseguire per intiero la volontà del testatore, se si dice nell'articolo che la sua dichiarazione non pregiudicherà i diritti dei figli dell'erede per la quota di legittima. Tale obiezione non porta la conseguenza che le *fiducie* o debbano essere totalmente permesse, o totalmente abolite, ma vi sarebbe soddisfatto colla distinzione che egli ha indicato nella precedente adunanza, e non avrebbe difficoltà a che nel fine del primo alinea, laddove è detto: *non pregiudicherà.... i figliuoli relativamente alla quota di legittima ai medesimi dovuta*, si aggiungesse: *qualora la dichiarazione fosse fatta a qualcuno di essi.*

Osserva un Membro che, se la fiducia fosse a favore di un solo dei figli dell'erede, questi non potrebbe adempiere la fede data, se anche gli altri figli avrebbero in tale caso un diritto di legittima su quei beni.

Altro Membro dice, rimanervi inoltre la difficoltà che la legge darebbe il mezzo all'erede di ritenere lui l'eredità se non vuole adempiere la volontà del testatore, od anche, volendola adempiere, non lo potrebbe sempre se rimane un diritto a' suoi creditori su quei beni.

Sono divergenti le opinioni dei Membri intorno alla disposizione che convenga dare per le fiducie.

Espone un Membro, che questa discussione stessa dimostra non potersi dare una disposizione che non abbia inconvenienti, se vogliono mantenersi in qualche modo le *fiducie*, ed opina quindi di proscriverle per intiero anche in quanto alla instituzione dell'erede nominato nel testamento. In tale sorta di disposizione si ha un erede che lo è, e non lo è, e si apre una larga via alle frodi. L'erede nominato non essendo quello che fu voluto dal testatore, e l'indicazione dell'altro erede rimanendo commessa alla volontà ed alla fede del primo, la migliore via è quella di annullare questa sorta d'istituzioni. I testatori, essendone diffidati dalla legge, si varranno di altri mezzi che non presentino tanti inconvenienti.

Opinasi da altro Membro che, bilanciati i vantaggi e gl'inconvenienti delle *fiducie*, prevalgano questi ultimi, e sia quindi meglio di escluderle. Le *fiducie* sono sovente un mezzo di cui si valgono i testatori per far passare i beni a persone che sono incapaci di ricevere, e si corre allora il pericolo o di essere violata la legge se l'erede rimette i beni alla persona indicata, o di essere violata la fede data al testatore se non li rimette.

Credesi, all'opposto, da un Membro, impossibile di abolire le *fiducie*, poichè non si può impedire al testatore dal dire all'erede nominato nel testamento, essere sua intenzione che i beni vadano ad altri; non è però contrario al dichiararsi nella legge che, non sarà ammessa la prova, o l'azione, purchè rimanga sempre l'obbligo di coscienza.

Successivamente un altro Membro dice, che la sua opinione sarebbe di abolire interamente le fiducie, perchè gl'inconvenienti sono maggiori delle utilità, ma trova che sono già ammessi dall'art. 108, secondo progetto, ove è detto che produrranno il loro effetto le disposizioni testamentarie fatte tanto a titolo d'istituzione d'erede, quanto di legato, *o sotto qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la volontà del testatore.* Nel caso delle *fiducie*, la volontà del testatore si è manifestata col dire che istituisce erede il tale, o che gli ha dichiarato la sue intenzioni: onde questo modo di disporre è compreso virtualmente nel citato articolo. La Commissione ha veduto che non bisognava dare troppo grande effetto a ciò che era detto in quell'articolo, ed infatti non ha ammessa la prova quando questa doveva recarsi dopo il testamento. Non crede però chè possano ammettersi le fiducie, e nel tempo stesso non ammettersene la prova, quando già ne fosse un germe nel testamento.

Un Membro osserva al preopinante, che il senso dell'art. 108 sunnominato è diverso da quello da lui indicato, alludendosi solanto alla denominazione dell'instituzione, vale a dire al non esser necessario che vi sia la parola: *erede*, o la parola: *legato*, perchè la disposizione produca effetto.

È posta ai voti la prima parte dell'articolo, siccome quella che ne contiene la disposizione principale, dichiarandosi però, che si potranno poscia fare quelle modificazioni ed aggiunte che si riconoscessero opportune.

La votazione non presenta alcuna maggioranza, attese le varie modificazioni o spiegazioni che sono indicate dalla maggior parte dei votanti, per cui i loro voti rimangono condizionali o divergenti.

Sono proposte varie redazioni, che incontrano opposizioni.

Il Guardasigilli propone di sopprimere il primo alinea, e di ritenere soltanto la prima parte dell'articolo, con fare in fine di essa un'aggiunta, che entrerebbe nel senso delle

opinioni emesse da alcuni votanti, col dirvi cioè: *e ciò non ostante qualunque espressione del testamento, che lo indicasse, o potesse farlo presumere.*

È posta nuovamente ai voti la prima parte dell'articolo colla predetta aggiunta e sopprimendo il primo alinea.

Alla maggioranza di 13 voti contro 4, il Consiglio adotta la disposizione modificata e redatta al modo che sta scritto al Cod. l'articolo 809.

*Adunanza del 5 luglio* 1836.

All'occasione della lettura delle due precedenti adunanze, nella parte che riflette l'articolo 114, secondo progetto, il Relatore richiede che sia fatta menzione del suo voto contrario che rimette in iscritto per essere annesso al processo verbale.

Tale voto è il seguente:

« Persisto a credere che non si possa adot-
« tare la prima parte dell'articolo nel modo
« in cui è stato redatto dalla Commissione,
« perchè con tale redazione non s'ottiene l'in-
« tento dalla stessa Commissione propostosi, il
« quale si è di non riconoscere e non auto-
« rizzare l'istituzione di *fiducie*.

« Diffatti vietansi ivi le prove della *fiducia*
« ed in questo senso, finchè si avrà bisogno di
« prove per istabilire la *fiducia*, le prove non
« saranno ammesse, e non saranno in con-
« seguenza ammesse le *fiducie*.

« Ma se si suppone il caso, che la *fiducia*
« risulti dal testamento, oppure che il *fiduciario*
« non abbia di proposito incidentemente fatta
« la confessione in giudizio, o per atto pub-
« blico, oppure, quel che è più, che, evocato
« in giudizio per l'esecuzione della *fiducia*, ne
« dichiari la verità: in questi casi, rinunciando
« il *fiduciario* di eseguire la *fiducia*, il giu-
« dice non può disimpegnare la questione, con
« dire, che le prove di fiducia non sono am-
« messe, perchè gli si risponderà che non si
« vogliono far prove, mentre non se ne ha
« di bisogno. Chiaro dunque appare, che la
« prima parte dell'articolo deve esser redatta
« in termini più estesi ed atti a comprendere
« anche il caso, in cui si tratti di *fiducia* ac-
« certata e per la quale non s'abbia bisogno
« di prove.

« Un'altra imperfezione ancora maggiore ri-
« sulta da tale disposizione, ed è che, nelle *fi-*
« *ducie*, l'erede o legatario, nominato nel te-
« stamento, non essendolo che in apparenza, il
« proposto articolo non determina se l'eredità
« o legato debba appartenere al *fiduciario*, al
« quale in realtà il defunto nulla volle lasciare,
« oppure se debba appartenere al vero erede
« o legatario, che il testatore ebbe in mente
« di beneficare, oppure, in fine, se non debba
« appartenere, nè all'uno, nè all'altro, ma
« debba l'eredità, o legato, passare negli eredi
« legittimi, secondo le regole di successione
« intestata, cosa questa, che è necessario di
« determinare acciò la proprietà dell'eredità,
« o legato, non rimanga in sospeso o nell'in-
« certo.

« Nè toglie poi alcuno di questi inconvenienti
« l'aggiunta novellamente propostasi, perchè
« questa è sempre ristretta a vietare le prove,
« e null'altro porta di più se non che tali prove
« non saranno neppure ammesse nel caso in
« cui le espressioni del testamento indicassero
« o potessero far presumere una fiducia.

« Sarei pertanto d'avviso che la disposizione
« contenuta nella prima parte dell'articolo fosse
« redatta nel modo seguente:

« *Niuna azione è ammessa contro l'erede o*
« *legatario dipendentemente a* fiducia, *che possa*
« *essergli stata fatta dal testatore.*

« *Qualunque espressione o clausola portante*
« *od indicante una* fiducia, *si avrà per non*
« *apposta nel testamento, e sarà considerato*
« *come vero erede, o legatario, colui in capo*
« *del quale è stata fatta la disposizione.*

« Si conserverebbe poscia il primo alinea
« attuale, ma, per meglio coordinarlo colla detta
« prima parte, si sostituirebbe la redazione se-
« guente:

« *Quando però l'erede o legatario nominato*
« *nel testamento, dichiari, che l'eredità o le-*
« *gato, è stato realmente lasciato ad altra per-*
« *sona, e di volere a questa dismettere il fatto*
« *lascito, questa dichiarazione avrà bensì ef-*
« *fetto tra il dichiarante e la persona da lui*
« *dichiarata, ecc.* ».

---

Art. 810. Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra una causa, che sola vi abbia determinato il testatore, e che sia falsa, non avranno alcun effetto.

Art. 811. Se il testatore avrà bensì espressa una causa, ma senza che risulti dal testamento, che sia stata la sola, quand'anche si trovi falsa, la disposizione avrà il suo effetto, eccetto che si provi da chi vuole impugnare la disposizione, che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 116. — ***Le disposizioni*** *universali o particolari fondate* . . . . .

. . . . . .

*Art.* 117. — ***Se il testatore*** . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 116, 117). Questi due articoli, disgiunti come sono, ponno far nascere dei dubbii i quali

fa d' uopo prevenire con una più precisa compilazione dei medesimi.

Stando al solo art. 116, non si vede se la causa debba essere espressa nel testamento, come non si definisce a carico di chi debbe essere la prova che desso solo abbia determinato il testatore a fare il legato, laddove entrambe le questioni si veggono poi risolte dal successivo art. 117.

Oltredichè lo stabilire, come all'art. 116, che, il legato fondato sopra una *falsa causa* è nullo quando solo vi abbia determinato il testatore a farlo, e il venire poi col successivo art. 117 prescrivendo, quasi per modo di eccezione, che il legato è valido, ancorchè fondato sopra una *falsa causa*, allorchè non risulta da testamento che sia stata la *sola*, ovvero non si provi da chi impugna la disposizione che la volontà del testatore era unicamente appoggiata alla causa espressa, non sembra perfettamente esatto e conforme alla ragione comune, secondo la quale generalmente è valido il legato, tuttochè fondato sopra una *falsa causa*, e soltanto per via di eccezione si dichiara nullo: *quando ab haerede probetur alias testatorem legaturum non fuisse.* L. 72, § 6, ff. *De cond. et demons.*, e ciò per la ragione accennata dallo stesso Papiniano nella detta legge: *Quia ratio legandi legato non coluaeret.*

Attenendosi a questi principii della materia, il Senato proporrebbe, che ai due articoli, di cui si ragiona, si sostituisse il seguente:

« Le disposizioni universali o particolari fon-
« date sopra una causa espressa dal testatore,
« ancorchè sia *falsa*, avranno non di meno il
« loro effetto, eccettochè dal testamento stesso
« risulti, ovvero si provi da chi vuole impu-
« gnare la disposizione, che, senza la causa
« espressa, il testatore non avrebbe così di-
« sposto ».

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 116). Egli è consentaneo alla ragione, che, quando cessa la causa, debba pur cessare l' effetto, e che, così, dove venga a riconoscersi falsa l'unica causa che mosso il testatore a disporre, debba la disposizione rimanere senza effetto, siccome prescrivesi in quest'articolo. Ma dondo si deriverà la prova, che la causa su cui è fondata la disposizione sia veramente la sola che abbia determinato il testatore? L'articolo non lo dichiara, ed in allora ben si comprende, come sarebbe da ammettersi qualunque genere di prova. Quindi un fomite perpetuo di controversie lunghe e dispendiose, la di cui decisione riescirà tanto più difficile ed ardua, quanto maggiore e più esteso sarà il campo per cui il giudice dovrà spaziare onde determinare una disposizione d'animo sempre incerta, finchè non risulti esplicitamente manifestata.

Si scanserebbero tutte queste difficoltà ed imbarazzi, ed insieme si potrebbe appieno adeguare lo scopo cui l'articolo è rivolto, con ordinare che la prova della causa, su cui è fondata la disposizione, ne sia stata la sola determinante il testatore, non da altra fonte si possa derivare, se non se da un' espressa dichiarazione del testatore fatta nel testamento medesimo. Tale sarebbe per l'appunto il sentimento del Senato, adottandosi il quale, potrebbe l'articolo essere rifuso nel modo seguente:

« Le disposizioni universali, o particolari,
« fondate sopra una causa che sia falsa, non
« avranno alcun effetto quando il testatore di-
« chiari nel testamento essere quella stata la
« sola che ve l'abbia determinato ».

(Art. 117). I riflessi fatti sul precedente articolo fanno proporre la soppressione dell' eccezione contenuta nell'ultima parte di questo.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 116, 117). Le due regole espresse nei due sovraccennati articoli sono intrinsecamente tra loro distinte, siccome diversa è l'indole della causa contemplata nel primo, da quello in cui si fa menzione nel secondo; la prima è una causa intimamente connessa colla disposizione, e, tolta la quale, cessa l'oggetto della medesima, o manca la sola ragione che può supporsi aver mossa la volontà del testatore; nel caso perciò che l'opinione del testatore a tale riguardo si trovi *falsa*, la disposizione deo intendersi rivocata o tutta, od in parte, ossia che la causa stessa fosse espressa nel testamento, ossia che si appalesi dal complesso o dalla natura della disposizione; un esempio di siffatta causa espressa nel testamento si ha dalla L. ultima ff. *De haered inst.*: *Quia haeredes quos volui habere mihi continere non potui, Maevius Rufus haeres esto.* Scopertosi che il testatore aveva, per errore, supposti morti i due eredi scritti nel primo testamento, mentre era sopravissuto quello che era ivi stato all' altro sostituito, fu deciso, secondo che ivi riferisce Paolo, cessare l' istituzione fatta nel secondo testamento. Un caso, nel quale non eravi menzione alcuna della causa che avesso determinato chi aveva disposto, lo somministra Papiniano nella L. 77, § 29, *De leg.* 2. *Cum existimaret ad solam consobrinam suam bona perventura, codicillis ab ea factis pluribus fideicommissa reliquerat, jure successionis ad duas ejusdem gradus possessione devoluta, rationibus (aequitatis) et perpetui edicti exemplo pro parte dimidiam mulierem relevandam respondi.*

In questi ed altri simili casi, in cui si hanno esempii in altri testi di leggi Romane, deesi ammettere che l'errore della causa annulla la volontà su di quella fondata, senza che, oltre la prova dell' errore, sia necessario il dare la prova speciale che il testatore non avrebbe fuori di tal caso disposto.

Era conveniente che tale regola s' inserisse sotto il capo stesso, sotto il quale tutte le altre

disposizioni concernenti alla caducità ed alla rivocazione tacita delle istituzioni o dei legati si trovano insieme raccolte.

La causa contemplata nel successivo art. 117 è una causa estranea e meramente accessoria, come apparo dai termini in cui l'art. stesso è concepito; siffatte espressioni, qualora si riscontrino nei testamenti, s'intendono a modo di dimostrazione, ed, al pari di questa, anche trovandosi false, non pregiudicano all'istituzione od al legato, ed è giusto che in tal caso, per far annullare la disposizione, si debba provare che la volontà del testatore fosse ad un tale effetto unicamente appoggiata. Di questa sorte di espressioni parlano Papiniano nella L. 72, § 6, *De condit. et demonst.*, citata nel Senato di Piemonte, ed il § 31, Inst. *De legatis*, ove si dice: *legato falsa causa adjecta* (vale a dire la causa accessoria) *non nocet.*

Epperò si scorge che ogni cangiamento nei termini dei due articoli sovraccennati non potrebbe a meno di nuocere al loro senso genuino che si crede abbastanza chiaro ed esatto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 115. — *Le disposizioni o universali o particolari fondate* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 116. — *Se il testatore* . . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 115, 116). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 2 *luglio* 1836.

(Art. 115, 116, o 810, 811 Cod.). Adottati senza osservazione.

---

Art. 812. Se la persona dell'erede o del legatario fosse stata falsamente indicata, la disposizione avrà il suo effetto, quando altronde sia certo quale persona il testatore abbia voluto nominare.

Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa legata fosse stata falsamente dimostrata o descritta, ma sia certo di qual cosa il testatore abbia voluto disporre.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 118. — *Il legato di cosa che sia stata falsamente dimostrata e descritta avrà il suo effetto quando altronde sia certo di qual cosa abbia il testatore voluto disporre.*

*Lo stesso dovrà dirsi, se fosse stata falsamente indicata la persona dell'erede o legatario.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 117. — *Il legato* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Osservasi da un Membro che la disposizione dell'alinea, dove è parlato della persona, dovrebbe precedere a quella della prima parte dell'articolo, ove è parlato della cosa; vien fatta da esso riserva di ritornare sull'articolo così invertito.

L'articolo è adottato, colla riserva di rinvenire, occorrendo, sulla redazione.

*Adunanza* 13 *luglio* 1836.

Viene letta, dal Membro che ne aveva fatta riserva, una nuova redazione dell'articolo; la medesima è adottata, ed il citato articolo prende il seguente tenore:

« Se la persona dell'erede .... ecc. *(come la prima parte dell'art.* 812, *Cod. civ.).*

« Lo stesso dovrà dirsi qualora la cosa le-« gata fosse stata falsamente dimostrata o de-« scritta ».

*Adunanza del* 5 *gennaio* 1837.

Nella variazione fatta a quest'articolo, non rimanendo abbastanza spiegata la disposizione contenuta nell'alinea, vi è fatta un'aggiunta, per cui l'alinea rimane disteso come segue:

« Lo stesso dovrà dirsi ecc. » *(come l'alinea dell'art.* 812 *Cod. civ.).*

---

Art. 813. È nulla quella disposizione, che lascia interamente all'arbitrio dell'erede, o di un terzo, di determinare la quantità del legato, eccettuati i legati fatti a titolo rimuneratorio per servizii prestati al testatore nell'ultima sua malattia (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 119. — *È nulla quella disposizione che lascia interamente all'arbitrio dell'erede o di un terzo la quantità dei legati, eccettuati i legati* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Quest'articolo è concepito in modo che sembra comprendere tanto i legati considerevoli,

(1) La nostra Corte di Cassaz. con sent. 22 lugl. 1850 ebbe a decidere che: « la disposizione testamentaria che fa dipendere la quantità della quota ereditaria disponibile lasciata a taluno dei figli da quella maggiore o minore, che venisse a questi legata da una terza persona, non cade sotto il disposto degli articoli 813, 821, Cod. civ. (*Gazz. Trib.*, serie 2, parte civ., anno 1850, pag. 426).

quanto le disposizioni di tenue oggetto, come, p. e., il numero delle messe, le ricompense dei servitori, od altre simili che sogliono rimettersi all'arbitrio dell'erede.

*Risposta della Commissione.*

Il numero delle messe è regolato dall'uso in proporzione delle forze dell'eredità, e non dipende perciò intieramente dall'arbitrio dell'erede: quanto alle ricompense ai servitori entrano esse nei legati rimuneratorii, di cui si parla nell'articolo, e di regola s'intendono lasciate a quelli che trovansi al tempo dell'ultima malattia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 118. — *È nulla quella disposizione* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 2 *luglio* 1856.

Il Relatore propone di volgere al singolare la parola: *legati*, per togliere l'equivoco della locuzione: *quantità di legati*, la quale sembrerebbe riferirsi alla somma totale di essi, e non alla quantità di ciascuno separatamente preso.

Il Guardasigilli aderisce alla variante.

Espone un Membro, esservi l'uso di lasciare in facoltà dell'erede la quantità dei suffragii per l'anima, e quella delle rimunerazioni alle persone di servizio, quand'anche non fossero quelle che hanno assistito il testatore nell'ultima malattia. Propone però di eccettuare le disposizioni concernenti ai suffragii consueti, e di sopprimere nel fine dell'articolo le parole: *nell'ultima sua malattia*.

Dice un Membro, che i suffragii lasciati alla determinazione dell'erede sono un carico che gli ha imposto, non un legato.

Il Guardasigilli osserva, in quanto a sopprimere le parole: *nell'ultima malattia*, che la disposizione rimarrebbe troppo ampia, non dovendosi lasciare un arbitrio all'erede pei legati, se non per quelli di poca entità.

Il Relatore aggiunge, che i servizii, prestati antecedentemente alla malattia, non possono essere conosciuti da altri, meglio che dal testatore.

L'articolo è adottato come ora si legge al Codice.

—

Art. 814 (1021). Il legato della cosa altrui è nullo, salvo che sia espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere la cosa d'altri, e non sua: nel qual caso sarà in arbitrio dell'erede, o di acquistare la cosa legata per rimetterla al legatario, ovvero di prestarne a questo il giusto prezzo.

Se però la cosa legata, quantunque d'altrui al tempo del testamento, si trovasse in dominio del testatore al tempo di sua morte, sarà valido in ogni caso il legato della medesima.

Art. 815. Sarà valido indistintamente il legato della cosa appartenente all'erede, od al legatario incaricato di darla ad un terzo.

Art. 816. Se al testatore, all'erede, od al legatario appartenga una parte della cosa legata, od un diritto sulla medesima, il legato è valido soltanto relativamente a questa porzione, od a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'art. 814.

Art. 817. Sarà valido indistintamente il legato di cosa mobile indeterminata cadente sotto di un genere, o di una specie, ancorchè niuna se ne trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, sia che ve ne esistesse di tal genere, o specie, o non ve ne esistesse al tempo del testamento.

Art. 818. Quando il testatore avrà lasciato come sua propria una cosa, o particolare, o cadente sotto un certo genere, od una specie, il legato non avrà effetto, se la cosa non si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Allorchè la cosa si trovi esistere nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non vi esista nella quantità determinata, il legatario dee rimanere soddisfatto con quello che vi si trova.

Art. 819. Sarà nullo il legato di cosa, che all'atto del testamento era già in proprietà del legatario.

Avendola questi acquistata posteriormente dal testatore, come nel caso che l'avesse acquistata da altri, gliene sarà dovuto il prezzo, qualora vi concorrano le circostanze volute dall'art. 814, e nonostante il disposto dall'art. 827, eccettochè gli fosse in ambi i casi pervenuta la cosa a titolo puramente gratuito.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 120. — *Quando il testatore avrà legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia o no il testatore saputo, che*

*essa non gli apparteneva, salvo che la cosa legata, quantunque d'altrui al tempo del testamento, si trovasse però in dominio del testatore al tempo di sua morte.*

*Art.* 121. — *Sarà valido* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 122. — *Se al testatore* . . . . . .

. . . . . .

. . . . . *o a questo diritto.*

*Art.* 123. — *Sarà valido indistintamente il legato di cosa indeterminata cadente* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 124. — *Quando il testatore* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 125. — *Sarà nullo il* . . . . . .

. . . . . .

*Avendola questi acquistata posteriormente dal testatore, glie ne sarà dovuto il prezzo, non ostante il disposto dell'art.* 153.

*Quando però l'avesse ricevuta dal testatore medesimo a titolo gratuito, il legato deve aversi per tolto.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 120). Ad esempio della legislazione francese, quest'articolo dichiara indistintamente nullo il legato della cosa altrui, sia che il testatore sapesse, sia che ignorasse che la cosa non gli apparteneva.

Sebbene la maggioranza del Senato, consentendo nei principii adottati dal Codice francese, sia stata essa pure d'avviso, che debba il: *legatum rei alienæ*, dichiararsi indistintamente nullo, e mantenersi per conseguenza fermo ed intatto l'articolo del progetto, del quale si ragiona, molti però dei Membri del Magistrato espressero il desiderio di vederlo modificato nel caso in cui dal testamento stesso espressamente risulti, che il testatore ben sapeva essere la cosa d'altri, e che volle non di meno legarla.

Andavano essi a questo proposito considerando che, se generalmente può esser utile il dichiarare nullo il legato della cosa altrui per evitare le troppo frequenti ed intricate quistioni della scienza ed ignoranza del testatore, non lo è ugualmente nel caso in cui appaia dal testamento stesso che il testatore ben sapeva essere la cosa d'altri, e che volle nondimeno legarla.

Non v'ha ragione in questo caso per annullare un simile legato, poichè nulla osta, che il testatore imponga al suo erede il peso di procurarsi la cosa altrui, peso nè turpe, nè impossibile; e d'altra parte non sono a temersi le liti sulla scienza od ignoranza del legante, giacchè il testamento stesso fa fede della scienza del medesimo, che la cosa non gli apparteneva. Buona parte dei legati consistono in cose che non sono in potere del testatore, ed infatti il successivo art. 123 dichiara valido il legato di cosa indeterminata cadente sotto d'un genere od una specie, ancorchè niuna non ne abbia mai il testatore posseduta.

Non si è poi mai dubitato che sia valido il legato d'un mobile, p. e., che sia ritenuto da un fabbricante mercante oriuolaio; come lo sarebbe d'uno stabile, il cui proprietario avesse esternato la volontà di alienare.

Lo stabilire adunque una differenza tra la cosa che l'erede deve procacciarsi da una determinata persona, e quella che può comprare da altra persona qualunque, non sembra nè giusto, nè utile in pratica, e non solo non atto a far togliere dal legatario, il pericolo della cosa legata, ma anzi atto a far nascere, come già accaddo sotto alle leggi francesi, molte quistioni sulla validità delle disposizioni dirette bene spesso per saviissime cause a ricuperare cose già state in famiglia, poi divise, ed ora da altri possedute, incaricando l'erede di comprarle, ed imponendogli pene ove non lo faccia.

Per evitare quindi ogni quistione sulla scienza ed ignoranza del testatore, e non togliere a questo la facoltà di legare una cosa cui non ha più il tempo di procacciarsi da chi la possiede, sarebbero gli anzidetti Membri del Senato di avviso che l'art. 120 si modificasse, ad esempio anche di quanto dispone l'art. 685 del Codice di Parma, e 662 del Cod. austriaco, nel seguente modo:

« Il legato della cosa altrui è nullo, salvo « che dal testamento stesso risulti espressamente « che il testatore sapeva, essere la cosa d'altri « e non sua; in qual caso, sarà in arbitrio del- « l'erede o di acquistare la cosa legata per ri- « metterla al legatario, ovvero di prestarne a « questo il giusto prezzo.

« Se però la cosa legata, quantunque d'altrui « al tempo del testamento, si trovasse in do- « minio del testatore al tempo di sua morte, « sarà valido in ogni caso il legato della me- « desima ».

(Art. 122). Qualora la modificazione proposta da varii Membri del Magistrato al precedente art. 120 venga adottata, in tal caso si dovrà pur aggiungere alla fine del presente quest'altra seguente:

« Salvo che dal testamento stesso risulti espres- « samente che il testatore sapeva una tale circo- « stanza, e che volle non dimeno legare la detta « cosa per intiero ».

(Art. 123). La disposizione di quest'articolo, che dichiara indistintamente valido il legato di cosa cadente sotto di un genere, si scosta alquanto dalla ragion comune, secondo la quale allora soltanto era valido il *legatum generis*, quando il testatore lasciava, morendo, nel suo patrimonio, alcune delle cose cadenti sotto di quel genere, ovvero trattavasi di cose che dalla natura stessa avevano ricevuto una certa determinata forma, come un cavallo, un bue o simili.

Nel caso contrario, e quando trattavasi di cose che niuna determinata forma avevano

dalla natura ricevuto, ma totalmente dipendevano dalla mano e dall'arbitrio dell'uomo, come un fondo, una cosa; se il testatore nissun fondo, nissuna cosa lasciava nel suo patrimonio, inutile e derisorio si riputava un simile legato, attesa la troppo grande incertezza intorno alla qualità della cosa o del fondo da prestarsi dall'erede al legatario per compiere la volontà del testatore.

Ma, stando al generale disposto dall'art. 123, di cui si tratta, il *legatum generis* d'una cosa, o d'un fondo, sarà valido in ogni caso, ancorchè nissuna cosa e nissun fondo lasci il testatore nella sua eredità.

Quindi l'erede, a cui spetta la scelta, potrà, a termini dell'art. 150, *primo progetto*, rimettere al legatario la cosa o il fondo che gli andrà meglio a grado purchè non sia d'infima qualità.

Ma quali saranno in questo caso i fondi e le cose d'ottima od infima qualità, e quali quelle di mezzana?

Infinite discussioni si ecciteranno in proposito, le quali, mancando di certe e determinate basi per poter esser definite, dovranno di necessità dipendere dall'arbitrio del giudice.

Per andare all'incontro delle medesime, il Senato sarebbe di sentimento che si restringesse alle sole cose mobili la validità del legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere, quando il testatore non lasci alcuna di queste cose nel suo patrimonio. Le cose mobili hanno una certa e determinata forma loro propria che molto scema di quell'incertezza per cui la ragione comune dichiarava nullo il *legatum generis* d'un fondo o d'una cosa quando nissun fondo e niuna cosa si trovavano nel patrimonio del testatore al tempo di sua morte.

(Art. 125). Se, come da taluni si propose, all'art. 120 si adotti il temperamento che sia valido il legato di cosa altrui, allorchè risulti espressamente dal testamento stesso della scienza del testatore, converrà allora modificare questo articolo, e coordinarlo col sopradetto nel seguente modo:

« Avendola questi acquistata posteriormente « o dal testatore, od anche da altri, glie ne « sarà dovuto il prezzo, qualora vi concorrano « le circostanze volute dall'art. 120, e non « ostante il disposto dell'art. 133 (*primo prog.*) « eccettochè gli fosse in ambi i casi pervenuta « la cosa a titolo puramente gratuito ».

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 121). Après le mot: *appartenente*, ajouter: *al tempo della morte del testatore.*

Cet article paraît se référer au précédent (art. 120) qui déclare nul le legs de la chose d'autrui, soit que le testateur ait su ou ignoré que la chose ne lui appartenait pas, à moins qu'elle ne soit devenue la propriété du testateur au tems de sa mort, quoiqu'elle ne lui appartint pas au tems du testament.

L'art. 121 décide que le legs de la chose qui appartient à l'héritier ou au légataire est indistinctement valide; l'adverbe: *indistintamente*, sur lequel porte l'observation, paraît suffisamment se référer au cas où l'héritier serait devenu propriétaire, au tems de la mort du testateur, car ce n'est qu'à cette époque que l'héritier existe, comme encore au cas où le testateur aurait su, ou ignoré, que la chose appartenait à l'héritier; toute fois l'amendement proposé, en exigeant que la chose léguée soit la propriété du testateur, préviendra les doutes qu'on pourrait élever sur l'application de cet article, dans le cas, par exemple, où l'institué aurait aliéné la chose, avant la mort du testateur.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 123). Mentre il legato di una cosa indeterminata, cadente sotto d'un *genere*, non potrebbe così di leggieri essere determinato, qualora il vocabolo: *genere* dovesse intendersi nel senso dei *filosofi* e dei *grammatici*, convien supporre, che sia stato il medesimo adoperato nel senso dei *giureconsulti*, secondo il quale la disposizione non può presentare alcuna difficoltà. Contuttociò non sarebbe fuor di proposito, che, per rendere l'articolo intelligibile anche alle persone estranee al foro, il caso proposto fosse chiarito con qualche esempio in modo dimostrativo.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 125). *Vedi sul principio di questo capo le osservazioni generali* (*pag.* 120).

*Risposte della Commissione.*

(Art. 120). Tuttochè tra il *legatum generis*, e quello d'un corpo determinato, non spettante nè al testatore, nè all'erede, nè al legatario, ma ad un terzo, vi sia molta differenza, poichè, relativamente a quest'ultimo, il dissenso del proprietario può far mancare intieramente il principale scopo, che si sarebbe proposto il testatore nell'acquisto della cosa, tuttavia, per lasciare alle ultime volontà quella maggior larghezza, che sembrano comportare oltre i limiti degli atti tra vivi, e che può in certi casi riescir vantaggiosa, la Commissione ravvisa ammessibile la modificazione del principio assoluto consegnato nell'articolo, della nullità del legato delle cose altrui, ma una tale larghezza non dovendo essere occasione di dubbi sulla volontà del testatore, si crede necessario che la modificazione della regola suddetta non sia applicabile se non al caso, in cui la scienza del testatore, che la cosa non gli appartiene, sia spiegata in termini espressi; epperò, nell'accogliere la redazione proposta, si crede, che alle parole: *salvo che dal testamento stesso risulti espressamente*, si possa surrogare, come locuzione più precisa: *salvo sia espresso nel testamento.*

(Art. 121). Limitandosi la disposizione al tempo della morte del testatore, si corre rischio di renderla illusoria, potendo a sua posta l'erede, o legatario, esimersi dal carico coll'alienare la cosa di lui propria, che sapesse essersi legata dal testatore; è meglio perciò, che l'avverbio: *indistintamente*, il quale riguarda principalmente la scienza od ignoranza del testatore, possa riferirsi al possesso avuto della cosa dell'erede o legatario, sia all'epoca del testamento, sia a quella della morte del testatore.

(Art. 122). Si farà l'aggiunta richiesta.

(Art. 123). L'articolo, nell'adoperare la parola: *genere*, come pure quella di: *specie*, non si discosta dal modo ordinario d'intendere tali vocaboli negli usi comuni della vita e del commercio, che permettono di dare effetto alla volontà del testatore, che siasi espresso in modo abbastanza chiaro sull'oggetto delle sue disposizioni, ancorchè non lo abbia ristretto ad un determinato corpo ossia individuo; nè sembra, che altrimenti possa venir inteso l'articolo, nè siavi bisogno di aggiungervi esempi per chiarirlo, locchè si è generalmente evitato nel progetto con riferirlo ad oggetti che, non essendo determinati dalla volontà stessa del testatore, possono variare all'infinito, quale sarebbe il legato d'una casa o d'un fondo; si crede utile il limitare il disposto alle cose mobili solamente; epperciò dopo le parole: *cosa determinata*, si aggiungerà la parola: *mobile*.

(Art. 125). Il primo paragrafo dell'articolo enuncia un principio analogo alla disposizione dell'art. 133 del primo progetto, ma non identico, trattandosi di cosa propria, non di un terzo, ma del legatario; potendo poi ciò accadere in diverse maniere, i varii casi sono perciò partitamente contemplati nei paragrafi susseguenti.

Si conviene bensì dell'opportunità di ridurre la disposizione in armonia colle modificazioni ammesse, riguardo all'art. 120 del primo progetto, al quale oggetto si crede provvisto, sostituendo, alla redazione del progetto primo, quella proposta dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 119. — *Il legato della cosa altrui è nullo* . . . . . (conforme al testo, art. 814).

*Art.* 120. — *Sarà valido* . . . . . .

*Art.* 121. — *Se al testatore* . . . . . *o a questo diritto, salvo che risulti della volontà del testatore di legare la cosa per intiero, in conformità dell'art.* 119.

*Art.* 122. — *Sarà valido indistintamente il legato di cosa* mobile *indeterminata cadente* . . . . . .

*Art.* 123. — *Quando il testatore* . . . . . .

*Art.* 124. — *Sarà nullo il legato di cosa, che all'atto del testamento era già in proprietà del legatario. Avendola questa acquistata posteriormente o dal testatore, od anche da altri, gliene sarà dovuto il prezzo, qualora vi concorrano le circostanze volute dall'art.* 119, *e non ostante il disposto dell'art.* 132 (secondo progetto), *eccettochè gli fosse in ambi i casi pervenuta la cosa a titolo puramente gratuito.*

*Quando però l'avesse ricevuta dal testatore medesimo a titolo gratuito, il legato deve aversi per tolto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 119, 120, 121, 122, 123). Adottati all'unanimità.

(Art. 124). Adottato: però, affinchè non possa credersi che la condizione: *qualora vi concorrano le circostanze* ecc., sia eziandio necessaria, quando la cosa legata fu acquistata dal legatario, ed affine di dimostrare viemeglio che tale condizione si riferisce solamente al caso in cui l'acquisto sia stato fatto da altri, si cangiò il primo alinea dell'articolo in maniera che ciò fosse più chiaramente espresso, nel modo seguente:

« Avendola questi acquistata posteriormente « dal testatore, come nel caso che l'avesse ac« quistata da altri, gliene sarà dovuto il prezzo « qualora vi concorrano, ecc. ».

Questa maggiore spiegazione parve tanto più necessaria, perchè negli articoli successivi si presume facilmente la revoca del legato, per ogni fatto del testatore, che sia suscettibile di una simile interpretazione.

Si osserva poi che il secondo alinea pare inutile dopo che si è adottato per primo alinea quello proposto dal Senato di Piemonte, che in certo qual modo comprende anche il secondo.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 119, 120, 121, 122, 123 od 814, 815, 816, 817, 818, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 124 od 819 Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta nel primo alinea.

Quanto al secondo alinea, dice essere rimasto nel progetto per mero errore, risultando dalle risposte date alle osservazioni dei Senati che doveva essere soppresso.

L'ultimo alinea quindi è soppresso.

L'articolo è adottato, con sostituirsi agli ivi menzionati art. 119, 132 del secondo progetto i corrispondenti art. 814 ed 827 del Codice, e tale si legge l'art. 819.

---

Art. 820. La disposizione a titolo universale, o particolare potrà farsi o puramente, o sotto condizione.

Art. 821 (900). Nel testamento si avranno per non apposte le condizioni impossibili, e

quelle che sono contrarie alle leggi, od ai buoni costumi (1).

Art. 822. È contraria alla legge la condizione che impedisca le nozze tanto prime quanto ulteriori.

Il legatario però di un usufrutto, uso, od abitazione, di una pensione od altra prestazione periodica pel caso o pel tempo di celibato o di vedovanza, non potrà goderne, salvo pendente il tempo che sarà celibe o rimarrà vedovo.

Avrà pure effetto la condizione di vedovanza appostasi in qualunque disposizione testamentaria di un coniuge a favore dell'altro. Ove il coniuge disponente lasci prole a sè superstite, tale condizione si avrà per apposta, quantunque non espressa (2).

Art. 823. Si avrà egualmente per non apposto ad una disposizione a titolo universale, il giorno dal quale debba incominciare, o cessare l'instituzione d'erede.

Art. 824. È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore sotto la condizione di essere egli vicendevolmente avvantaggiato nel testamento del suo erede, o legatario.

Art. 825 (1040). Ogni disposizione testamentaria fatta sotto una condizione, la quale dipenda da un avvenimento incerto, e sia tale che, secondo la mente del testatore, la detta disposizione non debba valere, se non nel caso in cui l'avvenimento succeda o non succeda, sarà priva d'effetto, quando la persona, a cui favore la disposizione è diretta, muoia prima che siasi verificata la condizione. (3).

Art. 826 (1041). La condizione che, secondo la mente del testatore, non fa che sospendere l'esecuzione della disposizione, non impedirà che l'erede, od il legatario, abbiano un diritto acquistato, e trasmessibile ai propri eredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 126. — *La disposizione o universale, o particolare, potrà farsi o puramente, o sotto condizione.*

*Art.* 127. — *Nel testamento* . . . . . .
. . . . . *impossibili, quelle* . . . . . .

*Art.* 128. — *È contraria* . . . . . .
. . . . . .
*Il legatario* . . . . . .
. . . . . *o di viduità*
. . . . . .
*Avrà pure effetto la condizione di viduità* . . .
. . . . . .

*Art.* 129. — *Si avrà* . . . . . .
*disposizione universale* . . . . . .

*Art.* 130. — *È nulla la disposizione o universale o particolare* . . . . . .

*Art.* 131. — *Ogni disposizione* . . . . . .
. . . . . *sarà priva d'effetto quando l'erede od il legatario muoia prima che siasi verificata la condizione.*

*Art.* 132. — *La condizione* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 127). Manca la particella: *e*, dopo la parola: *impossibili.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 128). Il volere che la condizione di viduità si abbia per apposta, tutto che non espressa, nel caso che il disponente lasci prole a se superstite, si è un imprimere nella legge un marchio di severità che sembra eccedere i limiti della volontà del disponente, ed insieme spargere disfavore sullo stato matrimoniale che in ogni ben inteso Governo preme di promuovere nella miglior maniera possibile.

A questo riguardo, senza che vi s'intrometta la legge, parrebbe più opportuno che le tavole testamentarie sole servissero di norma per determinare la volontà del testatore; con ommettere la condizione di viduità, dove questa sia espressa, o con escluderla nel caso contrario. E siccome nell'ottenimento dell'intento basterebbe la prima parte di questo paragrafo; così penserebbe il Senato che sia da sopprimersi la seconda parte, cominciando dalle parole: *ove il coniuge.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 128). I due primi paragrafi di quest'articolo non parvero veramente atti ad antivenire le quistioni di simil genere, ed agevolarne lo scioglimento, e si teme che possano per avventura dar più facile occasione ed appicco alle medesime, o partorire per tale guisa un effetto contrario a quello a cui sono d'altronde saviamente rivolti.

Lasciando, come per l'addietro, codesta materia regolarsi nella specialità dei casi da generali principii del diritto, ed attenendosi unicamente al disposto dalle RR. CC., al lib. V, tit. 1, § 18, il Senato, dopo lunga discussione ed enumerazione dei casi, e disposizioni all'infinito diverse che dar si possono, giusta le varie viste dei testatori, stimò di proporre,

(1) Vedi la sentenza della nostra Corte di Cassazione del 22 luglio 1850, di cui nella nota all'art. 813, *(pag. 134)*.

(2) Vedi le RR. CC., lib. V, tit. 1, §§ 17, 18.

(3) Vedi gli art. 706 e 858 del Cod. civ.

che, ommessi i due primi paragrafi suddetti dell'art. 128, si riduca il medesimo alla seguente forma:

« Sarà valida la condizione di viduità ap« postasi in qualunque disposizione testamen« taria d'un coniuge a favore dell'altro, e si « avrà sempre la medesima per apposta, quan« tunque non espressa, ove il coniuge dispo« nente lasci prole a sè superstite ».

(Art. 131). A prima vista potrebbe dubitarsi se la morte dell'erede alternativamente in quest'articolo contemplata, quando precede la verificazione della condizione, basti per annullare il legato, ancorchè il legatario muoia dopo verificata la condizione.

Per togliere ogni ambiguità, si potrebbero sostituire alle parole: *erede* o *legatario*, quelle: *la persona a cui favore la disposizione è diretta*; ovvero incominciare l'art. con queste: *ogni instituzione d'erede o legatario.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 127). S'inserirà la particella copulativa, la cui mancanza venne avvertita dal Senato di Nizza.

(Art. 128). La Commissione non si è punto discostata dalle massime dell'attuale giurisprudenza in ciò che concerne alle disposizioni che debbono riputarsi contrarie alla libertà delle nozze tanto prime che ulteriori; e le spiegazioni, in cui ha creduto dover entrare a tal riguardo, non sembrano atte che a far meglio comprendere lo scopo della legge, con dimostrare che esso non si oppone punto alla validità di quelle disposizioni in cui lo stato celibe o di viduità si trovi connesso colle liberalità per la natura stessa dei casi ai quali sono relative, o per volontà del testatore come limite delle stesse liberalità.

La Commissione ha di più creduto, che la volontà presunta dal testatore nel caso di passaggio della vedova a seconde nozze fosse di conservare intatto ai proprii figli il godimento intiero del patrimonio: o non ha fatto a tale riguardo che rinnovare la relativa disposizione delle RR. CC., essendole sembrato giusto che, ove il testatore intenda beneficare la vedova, conservandole nell'accennato caso l'usufrutto, lo faccia espressamente; onde è d'avviso che l'articolo debba mantenersi nei termini in cui è concepito.

(Art. 131). Si adotta la prima delle due varianti proposte dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 125. — *La disposizione o universale* . . . . . (non variato).
*Art.* 126. — *Nel testamento* . . . . . (conforme al testo).
*Art.* 127. — *È contraria* . . (non variato).
*Art.* 128. — *Si avrà* . . . (id.).
*Art.* 129. — *È nulla la* . . (id.).
*Art.* 130. — *Ogni disposizione* . . . . . (conforme al testo).
*Art.* 131. — *La condizione* . . . . . (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 125 al 131). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 125 od 820 Cod.). Adottato, colla locuzione: *la disposizione a titolo universale, ecc.*

(Art. 126 od 821 Cod.). Adottato senza varianti.

(Art. 127 od 822 Cod.). Adottato, con surrogarsi la parola: *vedovanza*, all'altra: *viduità.*

(Art. 128, 129, od 823, 824 Cod.). Adottati colla stessa locuzione dell'art. 125.

(Art. 130 131, od 825, 826 Cod.). Adottati senza varianti.

---

**Art. 827 (1038).** Qualunque alienazione che faccia il testatore, od in tutto, od in parte della cosa legata, quella pure mediante vendita con facoltà di riscatto, o mediante permuta, revoca il legato rispetto a ciò che è stato alienato, ancorchè l'alienazione sia nulla, o la cosa stessa ritorni in possesso del testatore.

È lo stesso se il testatore avrà trasformata la cosa legata in un altra, in guisa che abbia perduta la precedente forma, e la primiera sua denominazione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 133. — *Qualunque alienazione* . . . . . *sia nulla o simulata, o la cosa stessa ritorni in possesso del testatore.*
*È lo stesso* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La parola: *simulata*, in quest'articolo, copiata dall'art. 750 del Codice parmense, ed aggiunta all'art. 1038 del Cod fr., non sembra opportuna, mentre da un atto simulato in cui manca il consenso, o non fatto seriamente, non può dedursi argomento di mutata volontà; che se ciò potrà credersi nella specialità di qualche caso, meglio sia lasciarlo alla cognizione del giudice.

(CAMERA DEI CONTI)

In ordine a quest'articolo, parve al Magistrato che occorresse la seguente modificazione. Alle parole: *ancorchè l'alienazione, ecc.*, potrebbe sostituirsi la seguente espressione: *a menochè la cosa stessa si trovi nel patrimonio del testatore all'epoca del di lui decesso;* portando

(1) V. art. 819 del Codice.

opinione che, qualunque fosse il modo in cui la cosa alienata fosse ritornata nel patrimonio del disponente, o per fattone riscatto o riacquisto, o pell'ottenuto annullamento dell'alienazione, in tutti i casi fossevi maggior argomento di credere, essere di lui mente, che si avesse la cosa riacquistata colui, a favore del quale ne aveva disposto precedentemente, che non un erede legittimo, verso il quale non aveva dimostrata alcuna favorevole intenzione

*Risposte della Commissione.*

La *simulazione* è anch'essa una causa di nullità, quando cade non solamente sul titolo, ma sulla sostanza stessa dell'alienazione, e l'art. 1038 del Cod. fr., sul quale è modellato l'articolo del progetto, portando espressamente che l'alienazione, anche nulla, revoca il legato, si sarebbe potuto rigorosamente far a meno di parlare della *simulazione*; ma non perciò meno opportuna e fondata si crede l'addizione e, per dir meglio, la spiegazione a tal riguardo inserita, poichè, nell'un caso come nell'altro, la manifestazione della volontà sussiste indipendentemente dall'effetto che abbia l'alienazione, epperciò estraneo sembra al proposito l'oggettato difetto di consenso, che solo potrebbe allegarsi quando l'articolo, per rivocare il legato, esigesse che l'alienazione avesse effetto; un atto simulato d'alienazione è un atto compiuto indirizzato ad un fine che trovasi in opposizione colla volontà precedentemente spiegata nel legato quando suppongasi che un solo e medesimo sia l'oggetto dell'uno e dell'altro; quindi a buon diritto sembra essersi compreso nella regola generale, la quale riguarda in qualunque atto d'alienazione una rivocazione tacita del legato.

Relativamente alla cosa che sia tornata in proprietà del legante, dopo esserne stata alienata, in qualunque modo tale ritorno abbia luogo, non è argomento sufficiente della volontà di rinnovellare il legato che, per fatto dell'alienazione precedente, sarebbe stato rivocato: esso non può quindi rivivere che per una nuova ed espressa dichiarazione di volontà, ed una tal norma, colla quale concordano i principii del D. R., sembra più sicura di quella si volesse cercare in una volontà presunta della quale non potrebbe arrecarsi un bastevole fondamento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 132. — *Qualunque alienazione* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

L'articolo si è adottato; ma fu soppressa l'espressione: *o simulata*, come proponeva il Senato di Piemonte, quale espressione non esiste nell'art. 1038 del Cod. fr. che corrisponde al presente.

Infatti, o la *simulazione* cadde soltanto sul titolo dell'alienazione, ed allora l'atto è nullo, e questo caso è già compreso nell'articolo; o la *simulazione* cadde sulla sostanza dell'alienazione, ed allora, chi ha simulato nulla avendo operato, non si potrebbe nemmeno in ciò trovare argomento per presumere la revoca di un legato. Per altra parte la *simulazione* ha per lo più luogo per un fine solo, per un oggetto determinato il quale può essere ben diverso da quello di rivocare un legato, per rivocare il quale il testatore ha mezzi più positivi e diretti di quello di simulare una vendita od altro contratto. Sembra poi anche poco conveniente il dare, quantunque in modo indiretto, qualche effetto nella legge alla simulazione.

Circa all'alinea dell'articolo, ha osservato uno dei Membri che, pel nuovo Codice il D. R. non rimanendo più che ragione scritta, sarebbe forse bene di provvedere positivamente sul punto, che formò oggetto di dubbio e di dispareri tra i comentatori di tale diritto; cioè se il legato sia pure da presumersi rivocato, allorchè la cosa legata trasformata in altra, possa tuttavia ridursi alla sua forma primiera; dubbio questo che un altro dei preopinanti credeva non sussistere pel disposto della L. 36, princ. dig. *De usuf. et quem.* e della L. 10, § 5, ff. *Quibus modis usufructus*, ecc.

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli mette poca importanza nel togliere o nel mantenere le parole: *o simulata*. Dubita soltanto che, venendo il caso di un'alienazione che sia dichiarata *simulata*, si faccia quistione sull'essere o no tale caso compreso nell'espressione: *ancorchè l'alienazione sia nulla*.

Un Membro risponde, essere questione di *volontà*, e siccome il testatore non volle alienare, dacchè ha simulato, non esiste quella presunzione di revoca del legato, che deriva dall'alienazione della cosa.

È tolta l'espressione: *o simulata*, e l'articolo del rimanente è adottato.

---

Art. 828 (1042). Il legato non avrà effetto, se la cosa legata è intieramente perita durante la vita del testatore: lo stesso sarà, se è perita dopo la morte di lui, senza fatto o colpa dell'erede, benchè questi sia stato costituito in mora per la consegnazione, allorquando avrebbe dovuto egualmente perire presso il legatario.

Art. 829. Quando più cose siano alternativamente legate, sussisterà il legato, ancorchè ne rimanga una sola.

Art. 830 (1039). Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli,

in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore.

Art. 831 (1045). La disposizione testamentaria sarà caduca relativamente all'erede od al legatario che la ripudii, o si trovi incapace.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 134. — *Qualunque (Articolo* 830, *Cod.)* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 135. — *Il legato non avrà (Art.* 828, *Cod.)* .

. . . . . .

*Art.* 136. — *Quando più cose (Art.* 829, *Cod.)* .

. . . . . .

*Art.* 137. — *La disposizione testamentaria* . .

. . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 134). La sopravvivenza dell'erede o legatario al testamento, richiesta da quest'articolo, come condizione necessaria per la validità della instituzione e del legato, è un privilegio del diritto, in generale assai giusto e ragionevole, e come tale adottato da tutti i legislatori, poichè ha il suo fondamento nella presunta volontà del testatore medesimo.

Questi infatti, nel disporre di sue sostanze, suole avere di mira la persona di quel tale a cui favore dispone, e dove la medesima a lui premuoia, viene a mancare il soggetto dei di lui benefizii.

Il testatore, quando dispone a favore di qualche persona, è mosso per l'ordinario dall'affetto e dai meriti della medesima, cui solo perciò egli contempla ne' suoi lasciti e solo intende di beneficare.

Quindi è, che colla premorienza dell'erede o legatario si estingue l'instituzione ed il legato, perchè vien pure a mancare la volontà del testatore.

Ma, se ciò in generale è vero, come non se ne può dubitare, non lo è però in tutti i casi ed in tutte le circostanze; accadono anzi non di raro in pratica combinazioni tali, che paiono imperiosamente richiedere l'applicazione di tutt'altro principio, e che, ove dal testatore fossero state prevedute, lo avrebbero molto verosimilmente, per non dire *certamente*, determinato a provvedere in modo, che il frutto de' suoi benefizi non andasse perduto ed annullato per l'impensata premorienza dell'erede o legatario personalmente nominati nel suo testamento.

Ed invero, suppongasi un padre di tre figli. — Esso li instituisce tutti e tre per egual parte; l'uno d'essi premuore, lasciando superstiti dei figli. Il testatore, per quanto si può credere, ha altrettanto cari questi suoi teneri nipoti, quanto gli altri due suoi figli superstiti. Nondimeno, se non ha notizia dell'improvvisa morte del figlio, o se egli non bada, o non ha tempo a cambiare il testamento, in forza di quest'articolo essi saranno ridotti alla pura legittima, e l'eccedente porzione, che loro spetterebbe nella successione dell'avo, e che avrebbe il premorto padre loro raccolta, se fosse sopravvissuto, accrescerà agli zii.

Chi non vede in questo caso, che la presunta volontà del testatore, anzichè servire di fondamento al generale principio dal nostro articolo sancito, lo combatte ed esclude, e tenderebbe piuttosto a favorire pur anche i piccoli nipoti?

Pongasi l'altro caso di un fratello, o d'uno zio, che, avendo due fratelli e dei nipoti di un altro fratello predefunto, istituisca gli uni e gli altri eredi o legatarii, prescrivendo però, che i nipoti succedano in stirpe.

Accade che l'uno dei fratelli predetti premuore al testatore lasciando superstiti dei figli; il testatore o non pensa, o non ha tempo a cambiare il suo testamento, muore, ed i nipoti, figli di quel fratello, che egli aveva istituito erede, se ne stanno a mani vuote, e rimangono privi affatto dell'eredità dello zio, che gli aveva contemplati nella persona del loro padre.

Chi non vede in questo caso che, se il testatore avesse potuto prevedere la premorienza del fratello istituito, gli avrebbe sostituiti i di lui figli, come già aveva istituiti i figli, dell'altro predefunto fratello, in altrettanta porzione quanto spettar doveva a ciascuno dei due primi fratelli?

Ma si dirà forse: se tale è la volontà del testatore, o la esprima quando fa il testamento, o vi supplisca poi dopo facendo un nuovo testamento.

Se così provvidi, diligenti ed esatti fossero gli uomini, poche volte dovrebbe la legge intervenire per supplire le loro mancanze; ma appunto perchè noi sono, è necessario che la legge s'interponga, e faccia per essi quello che molto verosimilmente avrebbero fatto eglino stessi, se ne avessero avuto l'agio e fossero stati più solleciti.

È consueta la vocazione dei figli alla paterna eredità col nome individuale di ciascun di loro: si chiamano anche i figli dei figli predefunti, ma non si pensa a sostituire ai proprii figli viventi, a prevedere contro l'ordine di natura il loro predecesso, e se si esigesse che, in previsione di tutti questi casi, i testatori ordinassero sostituzioni di primi e secondi gradi, s'inciamperebbe in molti più gravi inconvenienti, nella confusione delle idee e nell'imbarazzo delle redazioni, che non sono da tutti, e si moltiplicherebbero le disposizioni eventuali senza necessità e senza verun reale vantaggio.

Nei suddivisati ed altri simili casi, chi vorrà sostenere che la presunta volontà del testatore non sia contraria al generale principio stabi-

lito in quest'articolo, e favorevole invece alla validità dell'istituzione o del legato?

Mancando la volontà del testatore, che è il fondamento della disposizione di detto articolo, pare che cessar debba la disposizione medesima, ond'è che il Senato, per ovviare agli indicati gravissimi inconvenienti, dei quali ebbe in pratica a vedere i tristi effetti, si riserva a proporre, sotto il capo delle *sostituzioni*, uno spediente, perquanto è possibile adatto a togliere, o a diminuire gl'inconvenienti suddetti, senza aprir la via a quegli altri che sorgerebbero, ove si volesse modificare il generale principio sancito dall'art. 134, di cui si ragiona.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 134). La presunzione, sulla quale si fonda l'osservazione del Senato di Piemonte, verrà discussa, esaminando l'articolo che esso propone per far serie all'art. 179, primo progetto, riguardante la sostituzione volgare.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 133. — *Qualunque (art.* 830 *Cod.)* . . . . . .
*Art.* 134. — *Il legato non (art.* 828 *Cod.)* . . . . . .
*Art.* 135. — *Quando (art.* 829 *Cod.)* . . . . . .
*Art.* 136. — *La disposizione testamentaria* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 133, 134, 135). Adottati all'unanimità, collocando però l'art. 133 dopo l'art. 135, per miglior ordine nelle disposizioni, attesochè gli art. 134 e 135, come gli articoli precedenti, risguardano la cosa legata, e l'art. 133, come l'art. 136 e seguenti, si riferiscono a qualunque disposizione testamentaria.

(Art. 136). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

I quattro art. 133, 134, 135, 136 del secondo progetto, corrispondenti agli art. 830, 828, 829, 831 del Codice, sono adottati senza veruna osservazione.

Pel migliore ordinamento delle materie, l'articolo 133 è collocato dopo l'art. 135, conformemente alla proposta che ne è fatta dalla Sezione.

---

Art. 832. Le disposizioni a titolo tanto universale, quanto particolare fatte per testamento da chi allora non aveva od ignorava di aver figli o discendenti, sono rivocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio, o discendente legittimo del testatore, benchè postumo, o legittimato, sia per susseguente matrimonio, sia per rescritto del Re, o adottivo.

Lo stesso avrà luogo ancorchè il figlio del testatore fosse concepito al tempo del testamento, e trattandosi di figlio naturale legittimato, ancorchè prima del testamento fosse già stato riconosciuto dal testatore, e solamente legittimato dopo del medesimo, prima però della morte del testatore.

La rivocazione non avrà luogo qualora il testatore avesse provvisto al caso di esistenza o di sopravvenienza di figli, o discendenti da essi.

Art. 833. Se i figli, o discendenti sopravvenuti al testatore gli vengano a premorire, la disposizione avrà il suo effetto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 138. — *Le disposizioni tanto universali quanto particolari fatte per testamento* . . . . . .
*Lo stesso* . . . . . .
*dopo del medesimo. La rivocazione però non avrà luogo* . . . . . .
*Art.* 139. — *Se i figli, o* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 137. — *Le disposizioni tanto universali* . . . . (non variato).
*Art.* 138. — *Se i figli, o* . . (id.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 137, 138). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 137 od 832 Cod.). Si trova conveniente che la disposizione fatta per testamento sia rivocata per la sopravvenienza d'un figlio che sia legittimato per rescritto del Re, soltanto dopo la morte del testatore, potendo ciò porgere occasione ad inquietare le famiglie col surrepire una legittimazione.

Un Membro dice, che il senso dell'articolo è soltanto che la disposizione è rivocata per la sopravvenienza di un postumo, e non per la sopravvenienza di un postumo legittimato.

Il Guardasigilli riconosce che la redazione presenta una qualche ambiguità, e, per correggerla, propone che nell'alinea dopo le parole: *e solamente legittimato dopo del medesimo*, si aggiunga: *prima però della morte del testatore.*

L'articolo è adottato coll'aggiunta proposta dal Guardasigilli.

Per evitare però la ripetizione della parola: *però*, che si troverebbe nel principio del periodo immediatamente susseguente a questa aggiunta, tale periodo è separato dal primo alinea, per formarne un secondo che comincia come segue:

« La rivocazione non avrà luogo, ecc. »
(Art. 138 od 833 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 834 (1038). Il legato d'un credito, o di liberazione di un debito non ha effetto, se non per la parte, che se ne trova sussistere al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto di cedere al legatario le azioni al testatore competenti sul credito legato.

Art. 835. Il legato di cosa, o di quantità da prendersi da certo luogo non ha effetto, che per la parte esistente nel luogo indicato dal testatore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 140. — *Il legato* . . . . . .
*Art.* 141. — *Il legato di cosa* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 141). *Vedi al principio di questo capo le osservazioni generali* (*pag.* 120).

*Risposta della Commissione*

(Art. 141). La disposizione è diretta a togliere un dubbio che può sorgere di frequente, allorchè il testatore, parlando di quantità o di somme determinate, indica però doversi quelle prendere da un certo luogo; opportuno sembra lo stabilire, che, ogni qualvolta vi ha simile indicazione, cade il legato per la quantità o somma che non trovasi esistente; giacchè, come opportunamente si ha dalla L. 108, § 10, ff. *De legat.* I, *quodammodo certum corpus, quod in rerum natura non sit, legatum videtur.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 139. — *Il legato* . . . . . (non variato).
*Art.* 140. — *Il legato di cosa* . . (id.).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 139, 140 od 834, 835 Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 836. Il legato, che fa il testatore di cosa o somma determinata come da sè dovuta al legatario, è valido, quantunque la cosa o somma non sia dovuta.

Se il debito del testatore sussiste, il legatario acquista una nuova azione per conseguire il suo credito, senza che egli sia tenuto di aspettare la scadenza del termine, o l'evento della condizione stabilita pel pagamento. Il legato però non sussiste se il debito sia stato pagato dal testatore dopo il testamento (1).

Art. 837 (1023). Se il testatore, senza far menzione del suo debito, farà un legato al suo creditore, il legato non si presumerà fatto per pagare il legatario del suo credito.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 142. — *Il legato, che fa il* . . . . . .
*Che se il debito* . . . . . .
. . . . *condizione stabilita pel pagamento.*
*Art.* 143. — *Se il testatore* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 142). Parve alla maggioranza del Magistrato che si dovesse apporre alla fine della prima parte di quest'articolo la seguente riserva: *salvo si tratti di debito pagato posteriormente al testamento*, per esservi nella riferita ipotesi tutta la probabilità di credere, che la soddisfazione del legato sarebbe in opposizione alla volontà del testatore.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 142). Per porre questa disposizione in perfetta armonia coll'art. 116 del primo progetto, non sarebbe fuor di proposito l'aggiunta della clausola: *e ciò quando non risulti dal testamento che la causa del debito sia la sola che abbia determinato il testatore*, poichè altrimenti si potrebbe, non senza fondamento, sostenere che anche in quest'ultimo caso debba il legato sortire il suo effetto, mentre il contrario si trova disposto nell'art. 116.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 142). L'addizione proposta dalla Camera, riguardante il legato di somma che al tempo del testamento era dovuta, meglio sembra congiungersi colla seconda parte dell'articolo, ossia colla fine dell'alinea.

La soluzione, che si dà nella prima parte dell'articolo, è d'accordo colla regola stabilita nell'art. 117 del primo progetto, rispetto a certe espressioni che si riguardano semplicemente come un accessorio della disposizione, e non come il motivo principale ed unico della medesima, e non si potrebbe perciò fare la riserva suggerita dal Senato di Genova del disposto dall'art. 116, concepito di una causa veramente determinante, senza introdurre una confusione di principii.

---

(1) Leggesi in una sentenza della nostra Corte di cassazione 30 maggio 1854 (*Gazz. Trib.*, 2. serie, anno 1854, parte civile, pag. 386).

.... « Questo diritto vedesi testualmente consecrato a favore del legatario nell'art. 836. Quindi l'attore aveva legittimata la sua domanda colla presentazione del testamento, nè poteva esser costretto ad altre giustificazioni ».

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 141. — *Il legato, che fa . . . . . .*
*Che se il debito del testatore . . . . . .*
*. . . . condizione stabilita pel pagamento.*
*Il legato però non sussiste se . . . . . .*
*Art.* 142. — *Se il testatore, . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 141). Adottato all'unanimità; cangiando però l'espressione: *che se*, nel principio dell'alinea, in: *se*, attesochè il modo usato dal progetto pare piuttosto modo di ragionamento, che di disposizione legislativa.

(Art. 142). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 141 od 836 Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione, cioè detto nel principio dell'alinea: *se*, invece di: *che se*.

(Art. 142 od 837 Cod.) Adottato senza osservazioni.

---

Art. 838. Se l'erede fu instituito sotto alcuna delle condizioni, di cui si è parlato nell'art. 825, finchè o questa condizione si verifichi, o sia certo che più non si possa verificare, sarà dato all'eredità un amministratore.

Art. 839. Quest'amministrazione sarà affidata al coerede, od ai coeredi instituiti senza condizione, quando tra essi e l'erede condizionale potesse aver luogo il diritto d'accrescimento.

Art. 840. Se l'erede condizionale non ha coeredi, o tra esso, e i coeredi stessi non potesse aver luogo il diritto d'accrescimento, l'amministrazione verrà affidata al presuntivo erede legittimo del testatore, salvo che il Tribunale per giusti motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.

Art. 841. Le disposizioni dei tre precedenti articoli avranno luogo anche nel caso in cui fosse chiamato un non concepito, purchè figlio immediato di una determinata persona vivente, come nell'art. 705.

Art. 842. Agli amministratori, di cui si è parlato ne' precedenti articoli, sono comuni i carichi e le facoltà de' curatori delle eredità giacenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 144. — *Se l'erede . . . . nell'art.* 131 . . . . . .
*Art.* 145. — *Quest'amministrazione . . . .*
*Art.* 146. — *Se l'erede condizionale . . . . . del testatore.*
*Art.* 147. — *Le disposizioni dei tre precedenti articoli . . . . . come nell'art.* 11, *capo* Delle persone che possono disporre, e di quelle che possono ricevere per testamento.
*Art.* 148. — *Agli amministratori di cui . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 144 al 148). Il Magistrato stimerebbe che questi cinque articoli, siccome riflettenti le cautele da prendersi per tutto il tempo, durante il quale la disposizione testamentaria resterebbe in sospeso, sarebbero in più propria sede collocati, trasportandoli sotto il *titolo* IV, nel quale si trovano stabilite tutte le formalità che si dovrebbero seguire dopo l'aperta successione.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 146). Potendo talvolta essere assai pericoloso il conferire l'amministrazione all'erede presuntivo legittimo, sarebbe cosa molto opportuna il lasciare ai Tribunali, di cui sembra pur sempre necessario l'intervento, la facoltà di provvedere in altro modo, ove lo credano conveniente.

Perciò il Senato proporrebbe che, dopo le ultime parole dell'art. 146, si aggiungessero le seguenti: *salvo il Tribunale per giusti e gravi motivi creda conveniente di provvedere altrimenti.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 148). Ragionevole ed opportuna sicuramente si rappresenta la parificazione degli amministratori di cui si parla negli art. 145, 146, 147 ai curatori delle eredità giacenti, per ciò che concerne al modo d'amministrazione ed al rendimento dei conti; ma non sembra tale anche in ordine alla restituzione dei frutti.

Il curatore dell'eredità giacente è un estraneo, per lo più salariato, che non ha alcun diritto sui beni di cui gli è affidata l'amministrazione, ma è ben diversa la condizione degli amministratori contemplati dagli art. 145, 146, 147; finchè non si verifichi la condizione sotto cui è stata fatta l'instituzione, od il legato, costoro hanno un diritto eventuale sui beni amministrati pel caso di non evenienza della condizione; sicchè debbonsi considerare come eredi instituiti sotto una condizione negativa. Ed offresi molta analogia fra loro e gli eredi presuntivi degli assenti, il diritto dei quali dipende dalla non evenienza d'un fatto incerto, cioè del ritorno dell'assente, il che in sostanza importa pure una condizione negativa.

Se in ragione di siffatto diritto eventuale la legge non grava gli credi dell'assente, se non della restituzione d'una sola parte dei frutti,

cioè del quinto, dove l'assente ritorni prima dei 15 anni dalla dichiarazione dell'assenza, e del solo decimo, se dopo *(art. 16, tit. IV, lib. I, primo progetto)*, non v'è motivo di obbligare gli amministratori, di cui si tratta, a restituire tutti i frutti, trattandoli collo stesso rigore d'un semplice curatore, quando militano in loro favore le stesse ragioni di equità e di convenienza, che consigliarono il suddetto temperamento a pro' degli eredi dell'assente.

Vuolsi inoltre avvertire che l'amministrazione del curatore all'eredità giacente non dovendo essere di lunga durata, la resa dei conti, ristretta ad un periodo di tempo limitato, non deve presentare alcuna grave difficoltà. Per lo contrario l'amministrazione delle persone sovra indicate potendo abbracciare un lunghissimo numero d'anni, la resa dei conti, dove abbia da estendersi a tutto il tempo dell'amministrazione, darebbe luogo a questioni intricate e difficili, e la restituzione di tutti i frutti riuscirebbe di gravissimo peso all'amministratore, il quale, mentre si vedrebbe fuggire di mano un'eredità che, durante un sì lungo possesso, egli erasi avvezzato a considerare come propria, sarebbe costretto a rilevanti e spesso rovinosi sacrifizii, onde porre insieme un vistoso numero di frutti, che lo stesso lungo possesso, congiunto fors'anche a qualche urgenza sopravvenuta, avevalo con tutta buona fede indotto a convertire in uso proprio.

Tutto pertanto concorre a suggerire la convenevolezza di esonerare detti amministratori della restituzione d'una parte dei frutti; e per avviso del Senato dovrebbesi la restituzione limitare ai soli cinque ultimi anni, per lo che basterebbe che all'art. 148 fosse aggiunta una clausola restrittiva del tenore seguente: *salvo che eglino non saranno tenuti alla restituzione dei frutti che dei soli ultimi cinque anni.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 144 al 148). Le disposizioni contenute in questi articoli, dichiarando a chi spetti nelle indicate circostanze l'amministrazione dei beni dell'eredità, sembrano piuttosto attributive di un diritto che relative a semplici formalità, e possono quindi stare dove si trovano.

(Art. 146). Si adotta l'addizione proposta dal Senato di Piemonte.

(Art. 148). La cura che la legge prende delle proprietà dell'assente, nella assoluta incertezza che vi è sull'esistenza di questo, e nella mancanza d'ogni provvedimento per parte del medesimo, non sembra potersi, se non imperfettamente, pareggiare con quella che può occorrere per l'amministrazione dei beni della eredità per l'adempimento non ancora verificato d'una condizione, o per l'instituzione d'un nascituro, eventi, che di loro natura ammettono certe probabilità prossime, dietro le quali il testatore può aver ordinate le sue disposizioni. Sebbene perciò la durata di tale amministrazione possa estendersi oltre quella di un'eredità che sia riconosciuta giacente, serba però con questa una maggior analogia, e non sembra conveniente, che, contro le regole tenutesi nell'intero sistema del progetto, la legge s'inframmetta per dare agli eredi legittimi diritti irrevocabili sopra una parte dei frutti a pregiudizio delle ragioni che gli eredi o legatarii trarrebbero dal testamento senza che il testatore stesso potesse ciò impedire: oltre di che, per essersi già ammesso che i Tribunali ritengono in simili casi una autorità per la scelta delle persone da preporsi alla amministrazione, sarebbe pericoloso l'aprire una prospettiva di lucro nell'adempimento di tale ufficio; ed altronde, coll'essersi gli eredi legittimi, cui spetta l'uffizio di curatori, pareggiati in tali circostanze ai curatori dell'eredità giacente non è tolta loro la ragione a quella discreta indennità che simili curatori sarebbero nel caso di poter reclamare.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 143. — *Se l'erede* . . . . . *nell'art.* 130 . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 144. — *Quest'amministrazione* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 145. — *Se l'erede* . . . . . *del testatore, salvo che il Tribunale per giusti* . . . . . .

*Art.* 146. — *Le disposizioni dei tre precedenti articoli* . . . . . *nell'art.* 10 *del Capo* Delle persone che possono disporre e di quelle che possono ricevere per testamento.

*Art.* 147. — *Agli amministratori di cui* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 143 al 147). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 143 od 838 Cod.). Adottato senza osservazioni, surrogato all'art. 130 del secondo progetto, in esso nominato il corrispondente art. 825 del Codice.

(Art. 144, 145, od 839, 840 Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 146 od 841 Cod.). Essendosi variata la rubrica del capo citato in quest'articolo del secondo progetto *(v. pag. 20)*, vi si sostituisce la nuova rubrica, scrivendo nel fine dell'articolo le parole: *come all'art.* 10, *capo*: *della capacità di disporre e di ricevere per testamento*, alle quali parole poi viene definitivamente sostituito il corrispondente articolo 705 del Codice.

(Art. 47 od 842 Cod.). Adottato senza osservazioni.

Art. 843 (1014), Qualunque legato puro e semplice attribuisce al legatario dal giorno della morte del testatore il diritto di conseguire la cosa legata, diritto, che è trasmessibile ai suoi eredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 149. — *Qualunque* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 148. — *Qualunque* . . . . . .

Adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 844 (1022). Nel legato di cosa indeterminata cadente sotto di un genere o di una specie, la scelta è dell'erede il quale non sarà obbligato di dare l'ottima, nè potrà offrirla d'infima qualità.

Art. 845. Si osserverà la stessa regola, se la scelta è lasciata all'arbitrio di un terzo.

Art. 846. Ricusando il terzo la scelta, o non potendo farla, sia per morte, sia per altro impedimento, essa viene fatta dal Giudice con la regola stessa.

Art. 847. Se poi la scelta della cosa è lasciata al legatario, questi potrà scegliere l'ottima fra quelle che si trovassero nella eredità; non essendovene, la regola stabilita per la scelta da farsi dall'erede si applica a quella che venga lasciata al legatario.

Art. 848. Nel legato alternativo la scelta si presume data all'erede.

Art. 849. Se l'erede od il legatario non abbia potuto fare la scelta, nei rispettivi casi in cui gli compete, questo diritto si trasmanda al rispettivo erede; la scelta fatta è irretrattabile.

Se delle cose appartenenti al genere od alla specie legata, una sola ve ne abbia nel patrimonio del testatore, nè l'erede nè il legatario, quantunque abbia la scelta, potrà pretendere di eleggerne altra fuori del patrimonio medesimo, eccettuato il caso di espressa contraria disposizione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 150. — *Nel legato* . . . . . .

*Art.* 151. — *Si osserverà* . . . . . .

*Art.* 152. — *Ricusando il* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 153. — *Se poi la scelta è lasciata al legatario* . . . . . .

*Art.* 154. — *Nel legato* . . . . . .

*Art.* 155. — *Se l'erede o il* . . . . . .

. . . . . *fatta la scelta, non vi sarà luogo a pentimento.*

*Se delle cose* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 150). Retrancher: *la scelta sarà dell'erede*; ajouter: *l'erede*, au lieu de: *il quale*; et on lira:

« Nel legato di cosa indeterminata cadente « sotto di un genere o di una specie, l'erede « non sarà obbligato, ecc. ».

L'article établissant que l'héritier n'est pas obligé de donner la chose de la meilleure qualité, sans pouvoir l'offrir de la plus mauvaise, porte implicitement que le choix lui appartient.

La rédaction de l'art. 1022 du Code fr., justifie l'amendement proposé.

Si l'on croit devoir maintenir la proposition: *la scelta è dell'erede*, il suffit de terminer l'article par les mots: *ma non potrà offrirla di infima qualità*; en retranchant la phrase: *non sarà obbligato di dare l'ottima.*

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 153). Stima il Magistrato, che sia da ritoccarsi l'estensione di quest'articolo, sia perchè non ben chiaro nell'ultima parte, sia perchè il sostantivo che regge il pronome: *quelle*, non si trova che nell'art. 150 del primo progetto.

(Art. 155). Stima il Magistrato conveniente di sostituire alle ultime parole della prima parte dell'articolo, a cominciare da: *fatta la scelta*, l'espressione seguente: *in qualunque caso fatta la scelta, essa sarà irretrattabile*; con tale modo si appaleserebbe con maggior precisione riferirsi la disposizione, non solamente al successore dell'erede o legatario che avesse già fatta la scelta, ma anche a colui medesimo da cui quella si fosse fatta.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 150). Le parole: *non sarà obbligato di dare l'ottima*, ecc., suppongono bensì il diritto di scelta, ma ne sono una modificazione, onde nulla sembra ostare a che si mantenga l'articolo come stà concepito.

(Art. 153). L'oscurità che possa esistere, tanto sul principio, che in fine dell'articolo, sembra tolta qualora, dopo le parole: *la scelta*, si aggiunga: *della cosa.*

(Art. 155). La frase accennata, pare potersi surrogare con questa: *la scelta fatta è irretrattabile.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 149. — *Nel legato* . . . .
*Art.* 150. — *Si osserverà* . . . . . .
*Art.* 151. — *Ricusando il* . . . . . .
*Art.* 152. — *Se poi la scelta della cosa è lasciata al legatario* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 153. — *Nel legato* . . . . . .
*Art.* 154. — *Se l'erede od il* . . . . . *rispettivo erede: la scelta fatta è irretrattabile.*
*Se delle cose* . . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 149 al 154, od 844 all' 849 Cod.). Adottati tutti all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 850. Quando sia legata la liberazione dai debiti, deve solo intendersi di quelli esistenti al tempo del testamento, e non dei contratti posteriormente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 156. — *Quando sia* . . . . . *posteriormente, salvo vi sia disposizione contraria.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Retrancher les derniers mots de cet article: *salvo vi sia disposizione contraria.*

Il parait qu'on peut, sans inconvénients, retrancher les mots indiqués dans l'amendement proposé; il restera toujours entendu, sans l'exprimer, qu'en matière de testamens, les régles d'interprétation doivent cesser devant la volonté du testateur clairement exprimée: *Cum manifestissimus sit sensus testatoris, verborum interpretatio non valet. (Leg. 3, Cod. de lib. praet.).*

*Risposta della Commissione.*

Si sopprimeranno le parole indicate dal Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 155. — *Quando sia* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 851. Il legato d'alimenti comprende il vitto, il vestito, l'abitazione, e le altre cose necessarie durante la vita del legatario, e può anche estendersi, secondo le circostanze, all'istruzione conveniente alla sua condizione,

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 157. — *Il legato d'alimenti* . . . . . *del legatario, ed anche l'istruzione conveniente alla di lui condizione.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Retrancher la dernier partie le l'article, soit les mots: *ed anche l'istruzione.*

On fait observer, que le projet, comprenant l'instruction dans le legs d'aliments, parait donner trop d'extension à la volonté présumée du testateur, envers le légataire.

La loi Romaine restreint ce legs aux seules choses indispensablement nécessaires à la vie: *ea tantum sine quibus corpus ali non potest.* En maintenant la disposition toute entière du projet, la loi peut imposer à l'héritier une charge très-onereuse, qui n'était point dans l'intention du testateur; elle expose en outre l'héritier à des contestations avec le légataire.

Les anciens jurisconsultes qui appréciaient toute l'importance de l'instruction n'ont point imposée cette charge à l'héritier grevé d'un legs alimentaire: *legatis alimentis, non veniunt quae ad disciplinam pertinent.*

D'un autre côté, il est de toute justice que la loi, en suppléant la volonté de l'homme, n'admette que des présomptions établies par des préjugés bien constans qui doivent être le résultat des habitudes acquises.

Dans l'ordre ordinaire, les legs alimentaires ne s'établissent qu'en faveur des personnes pauvres qui manquent de moyens pour se nourrir, se loger et se vêtir, *ne fame pereant, vel sub die dormiant*; s'est la seule intention qu'on puisse supposer au testateur.

Les enfans gratifiés d'un legs alimentaire pourront toujours profiter des bienfaits de l'éducation gratuite, s'ils la trouvent au lieu de leur domicile.

*Risposte della Commissione.*

La disposizione, come tutte quelle che riguardano le prestazioni a titolo d'alimenti, deve intendersi relativa al puro bisogno, e sotto il nome perciò di: *istruzione conveniente alla condizione*, non può riguardarsi, che l'istruzione necessaria agli usi ordinarii della vita, esclusa certamente quella che potrebbe aver per oggetto il conseguimento di gradi accademici o lo studio d'una scienza in particolare, ma non escluse le differenze che esistono nell'istruzione elementare, secondo che si tratti di persone abitanti nelle campagne o nelle città, allevate negli esercizii meccanici o di condizione più elevata. Nè sembra da temersi che col fare speciale menzione dell'istruzione si imponga un obbligo maggiore del dovuto, o si pretenda richiesta una spesa, qualora senza di esso possa l'istruzione ottenersi sul luogo

gratuitamente, ma sarebbe certamente contrario al pubblico interesse ed alla morale, che nessun obbligo relativamente all'istruzione si potesse credere accollato a chi, per volontà del testatore, fosse incaricato degli alimenti a favore d'un individuo in età conveniente a riceverla; per la qual cosa, tra le legislazioni moderne, il Cod. austr., p. e., ha fatto anche menzione dell' istruzione nel § 572, ove si parla del legato di alimenti; e si crede poterne seguire il savio divisamento e prevenire ad un tempo ogni erronea intelligenza, qualora ad: *istruzione conveniente*, si sostituisca: *istruzione sufficiente*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 156. — *Il legato d'alimenti* . . . . . .
. . . . . .
*del legatario ed anche l'istruzione sufficiente alla di lui condizione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si è adottato con sopprimere l'ultima frase relativa alle spese per l'*istruzione* come propose il Senato di Savoia, avvegnachè per essa la disposizione dell'articolo si estenderebbe oltre la verità, ed anche oltre la presunta volontà del testatore, che è il principale fondamento di simili disposizioni essenzialmente interpretative.

*(Alla unanimità).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, che la legge deve conservare il proprio significato delle parole; e, nella comune denominazione, *gli alimenti* non comprendono l'*istruzione*. Secondo il D. R. l'*istruzione* non è compresa nel legato *d'alimenti*, a meno che il legatario provi essere stata questa l'intenzione del testatore, e sebbene sia detto altrimenti per quelli alimenti, che sono dovuti per ufficio del Giudice, non è perchè la parola: *alimenti*, comporti il senso, che sarebbe dato nell'articolo, ma perchè chi, per diritto di natura, è tenuto a prestarli, è anche tenuto all'educazione dell'alimentato.

Il Guardasigilli osserva che, quando i legati sono fatti per lo più a favore di parenti prossimi del testatore, l'affezione naturale deve far presumere, che, oltre agli alimenti del corpo, egli abbia voluto che il legatario avesse quelli della mente. Sostanzialmente poi si tratta di fargli apprendere una professione od un mestiere, per cui è necessaria un'istruzione, nè si può credere che il testatore, il quale volle beneficare un giovine col legargli gli alimenti, abbia inteso che egli volesse rimanere una persona inutile ed oziosa.

Un Membro fa presente che un'istruzione ragguagliata alla condizione può sovente portare una grave spesa, poichè la condizione di legatario potrebbe essere tale a dover fare un corso di studii, e prendere i gradi universitarii in qualche facoltà, per abbracciare poi alcuna delle professioni che s'addicono a persone di civil condizione. Gli pare non potersi sempre presumere che l'intenzione del testatore sia quella d'obbligare l'erede a spese ragguardevoli, oltre a quelle cui deve già sottostare pel vitto, vestito ed abitazione, onde crede meglio di lasciare la cosa a giudicio dei Tribunali, che nei singoli casi potranno riconoscere dalle circostanze quale sia stata l'intenzione del testatore. Propone di esprimere soltanto nell'articolo, che il legato degli alimenti *potrà* estendersi secondo le circostanze anche all'istruzione sufficiente alla condizione del legatario.

L'articolo è adottato con surrogare alla frase finale: *ed anche l'istruzione*; la disposizione seguente: *e può anche estendersi, secondo le circostanze, all'istruzione conveniente alla sua condizione.*

---

Art. 852 (1011, 1014). Il legatario dovrà domandare all'erede il possesso della cosa legata.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 158. — *Il legatario dovrà domandare il possesso della cosa legata agli eredi.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Si preferisce questa redazione:
« Il legatario dovrà domandare all'erede il possesso della cosa legata ».

*Risposte della Commissione.*

Si adotta la variante.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 157. — *Il legatario* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 853 (1005, 1014). Non può il legatario pretendere i frutti o gli interessi, che dal giorno della domanda giudiziale, o dal giorno in cui la prestazione del legato fosse stata promessa.

Art. 854 (1015). Gli interessi od i frutti della cosa legata decorreranno a vantaggio del legatario immediatamente dalla morte del testatore:

1. Quando il legato sia di un fondo, o di un capitale od altra cosa fruttante;

2. Quando, trattandosi anche di tutt'altro legato, il testatore lo abbia espressamente ordinato;

5. Quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia, od una pensione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 159. — *Non può il legatario pretendere i frutti e gl' interessi,* . . . . . .

*Art.* 160. — *Gl' interessi o i frutti della cosa legata correranno* . . . . . .

1. *Quando il legato sia di un fondo, o di un capitale fruttante.*

2. . . . . .

3. . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 159). Retrancher le mot: *frutti*. Le mot: *frutti*, parait inutile, il semble même impliquer contradiction avec l'article suivant; en effet cet article, qui dispose que les intérêts et fruits de la chose léguée ne sont dus que dès la demande, ne doit s'entendre, d'après les exceptions portées dans l'article suivant, que des choses qui ne sont point de nature à produire des fruits ou des intérêts. Ainsi la demande judiciaire ne pouvant pas changer la nature des choses léguées, elle ne pourra jamais donner lieu qu'à des dommages-intérêts, ou à une indemnité. Cette observation suffit pour justifier le retranchement du mot: *frutti*.

(Art. 160). Ajouter dans le num. 1 après le mot: *capitale*; les mots: *o d' una cosa fruttante*.

L'amendement proposé a pour objet d'employer une expression générique qui embrasse tout ce qui est susceptible de produire des fruits au propriétaire, tels qu'un troupeau, ou même quelqu'animal dont on peut retirer un lucro quelconque.

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 160). La prima eccezione contenuta in quest' articolo pare che venga a distruggere il principio generale statuito nel precedente.

Infatti si dichiarano dovuti i frutti della cosa legata immediatamente dalla morte del testatore, quando trattasi di fondo fruttante.

Ma, se sotto questo nome s' intendono i fondi atti a recar frutti, egli è evidente che tutti i fondi essendo tali in tutti i casi, i frutti dei medesimi saranno dovuti al legatario dal dì della morte del testatore.

Che se, per lo contrario, sotto nome di *fondo fruttante* s' intenda di quei fondi che fruttino di per sè, senza il concorso dell'opera dell'uomo, allora ben pochi essendo i fondi di simile natura, converrà quasi di necessità entrare nell'intricata distinzione dei frutti *naturali, industriali e misti*.

Quindi il Senato inclinerebbe ad ommettere il num. dell' articolo per serbare intatto il principio generale sancito dal precedente articolo, od almeno a restringerlo ai soli censi e capitali fruttiferi.

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 160). Per evitare ogni controversia sulla restituzione dei frutti od interessi percetti in buona fede, si ravvisa conveniente di prefiggere il termine d' un anno per la domanda del legato. Ed in riguardo alla rendita vitalizia o pensione che forma l' oggetto del legato si mostra impropria la locuzione generica concernente gl' interessi o frutti del legato. Si propone quindi la redazione seguente:

« Sono dovuti al legatario gl' interessi od i « frutti dalla morte del testatore nei casi se- « guenti:

« 1. Quando consistono in una rendita vita- « lizia o pensione legata a titolo d' alimenti.

« 2. Quando il testatore lo abbia espressa- « mente ordinato.

« 3. Quando sia legato un fondo od un ca- « pitale fruttante, purchè se ne faccia la do- « manda, anche stragiudiziale, nel termine « dell'anno ».

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 159, 160). Si è creduto, in ordine al conseguimento dei frutti, che competer possa al legatario, doversi distinguere tra i legati che riguardano cose, siano essi immobili o capitali mobili, le quali, al tempo in cui apresi la successione, producono frutti o proventi qualunque, e quelli che riguardano altri oggetti che non possano dar luogo a ripetizione dei frutti che dal giorno d' una domanda fatta in giudizio. Una tale distinzione sorge dal confronto dell' art. 159 col num. 1 del successivo art. 160. La proprietà, nel primo caso, dell' oggetto stesso cadente nel legato, dovendosi intendere trasportata al legatario, essa perciò devegli appartenere con tutti i suoi accessorii, come ad esso pure appartiene il rischio, e pare il caso di dire coi Giureconsulti romani che: *res transit cum sua causa*; a differenza di quello, in cui il testatore ha legato una semplice azione verso l' erede, il cui esperimento più o meno sollecito può trar seco conseguenze diverse.

Su quest' idea, che pare semplice e giusta, si è preso a distendere la disposizione alquanto diversamente da quella dell' art. 1015, Cod. fr., il quale, relativamente ai legatarii a titolo particolare, parve restringere più del dovere il diritto al conseguimento dei frutti, col subordinarlo nella quasi totalità dei casi alla domanda, a meno d' una espressa dichiarazione contraria al testatore.

Dalla suddetta distinzione però non parve derivarne la conseguenza che si debba sopprimere la parola *frutti*, come propose il Senato di Savoia, nel caso che si contempla nell' articolo 159, in cui cioè sia seguita domanda

giudiziale, poichè questa non ha per effetto di cangiare la natura dei proventi dovuti; e sotto tal novero debbono essere compresi tanto gli interessi di somme o capitali, quanto i frutti d'immobili legati, che siansi percetti dall'erede.

E riguardo al num. 1 dell'art. 160, che non è sovversivo del precedente, dacchè non può riferirsi se non a legati di corpi o cose speciali, per meglio esprimere quest'idea ed indicare le diverse specie di frutti che la disposizione dee comprendere, dopo le parole: *d'un fondo o d'un capitale*, si dirà: *od altra cosa fruttante.*

Trattandosi poi di tali cose, pare che sarebbe nuova, ed inconciliabile coi principii che reggono la materia, la disposizione suggerita dal Senato di Nizza, di vietare cioè la ripetizione dei frutti, se la domanda giudiziale è stata differita oltre l'anno dall'aperta successione; non essendovi motivo di scostarsi, quanto ai legati dalle regole comuni, che astringono alla restituzione dei frutti i possessori di cose altrui, fuori del caso di possessore, con titolo e buona fede.

Cessa infine, a parere della Commissione, il bisogno di fare maggiori cangiamenti nella redazione in riguardo alle rendite vitalizie riferite ai frutti, che, dall'uso di questa voce nel legale significato di rendite, è stabilito espressamente nella divisione dei frutti in naturali e civili nel libro II, tit. II, capo I, dei progetti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 158. — *Non può il legatario pretendere i frutti e gl'interessi* . .

. . . . . .

*Art.* 159. — *Gl'interessi o i frutti della cosa legata correranno.* . . . . . .

1. *Quando il legato sia d'un fondo, o di un capitale od altra cosa fruttante.*
2. . . . . .
3. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 158). Adottato con cambiare nel principio la particella: *e*, in: *o*; essendo quello errore di stampa non avvertito nelle due minute.

(*All'unanimità*).

Si osserva però, che il fine dell'articolo sarebbe più preciso, quando si adottasse una redazione che fosse la letterale traduzione dell'alinea dell'art. 1014, Cod. francese, e si dicesse, p. e.: *o dal giorno in cui l'erede abbia volontariamente consentito alla prestazione del legato.*

(Art. 159). Adottato all'unanimità con sostituirvi il verbo: *decorreranno*, a: *correranno.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 158 od 853, Cod.). Il Guardasigilli dico che, pel fatto stesso della accettazione dell'eredità, l'erede acconsente alla prestazione del legato, onde non trova giusta l'espressione del Cod. francese: *abbia volontariamente consentito*; gli pare migliore quella del progetto, potendo succedere che, in seguito ad una domanda stragiudiziale del legatario, l'erede gli avesse detto, che egli rimetterebbe, o pagherebbe tosto il legato, senza darvi poi adempimento, nel quale caso avrebbe ingannato il legatario con una promessa, che lo ha trattenuto dal fare una domanda giudiziale.

L'articolo è adottato, correggendo al principio di esso un errore occorso nelle parole: *i frutti e gli interessi*, dovendosi dire a vece: *i frutti o gl'interessi.*

(Art. 159 od 854, Cod.). Adottato con scrivere: *decorreranno*, a vece di: *correranno.*

---

Art. 855. Se ad alcuno è legata una determinata quantità da soddisfarsi in tempi stabiliti, come in ciascun anno, in ciascun mese, od in altro tempo, il primo termine comincia dalla morte del testatore, ed il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per ciascuno dei termini, ancorchè abbia sopravvissuto soltanto al principio del termine stesso.

Il legato però non può esigersi, se non dopo che il termine sia scaduto; si potrà bensì esigere al principio del termine, se il legato suddetto sarà stato lasciato a titolo di alimenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 161. — *Se ad alcuno* .

. . . . . .

*od in altro tempo, il legatario acquista il diritto a tutta la quantità dovuta per uno dei termini, ancorchè abbia sopravvissuto soltanto al principio del termine stesso, ed il primo termine comincia colla morte del testatore.*

*Il legato però* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO — *Art.* 160. — *Se ad alcuno* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si osserva, che la disposizione parrebbe scritta in termini più proprii e più concisi nel modo seguente:

« Se ad alcuno è legato, ecc. . . . . (*come sta scritto all'art.* 855, Cod.).

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione.

L'articolo è adottato, surrogando nella prima parte la redazione proposta dalla Sezione.

—

Art. 856 (1016). Le spese necessarie per la prestazione del legato saranno a carico dell'eredità, senza che possano diminuire la porzione degli eredi legittimarii.

Il pagamento dei diritti di successione sarà a carico degli eredi, salvo il regresso di questi verso i legatarii, ove la cosa legata vi sia soggetta (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 162. — *Le spese necessarie per la consegnazione del legato* . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Alle parole: *senza che possano diminuire la porzione degli eredi legittimarii*: si potrebbero forse meglio sostituire le seguenti: *non potranno però diminuire la porzione degli eredi legittimarii.*

*Risposta della Commissione.*

Non si scorge differenza di senso tra l'una e l'altra espressione, nè alcun motivo di cangiamento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 161. — *Le spese necessarie per la consegnazione del legato* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si osserva esser meglio, affine di usare la stessa dizione dell'art. 158, secondo progetto, sostituire la voce: *prestazione*, a: *consegnazione.*

Alla pluralità di 6 contro 1, questi opinava di usare la voce *tradizione*, siccome più allusiva al fatto che cagiona le spese, di cui parla l'articolo.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato, con surrogare la parola: *prestazione*, a: *consegnazione.*

—

Art. 857 (1018). La cosa legata sarà consegnata cogli accessorii necessarii, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore.

Art. 858 (1019). Quando colui, che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non faranno parte del legato senza una nuova disposizione.

Ne faranno parte però gli abbellimenti, le nuove fabbriche nel fondo legato, e le ampliazioni al circuito di un recinto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 163. — *La cosa legata* . . . . . .
*Art.* 164. — *Quando colui* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 164). Stimerebbe il Magistrato che fra le cose cadenti nel legato si menzionasse specificamente il corpo d'acqua stato posteriormente al testamento introdotto in modo stabile a benefizio del fondo, sembrando che la risoluzione di cosiffatta questione avesse importanza sufficiente da doversene far oggetto di un'apposita disposizione.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 164). Un corso d'acqua introdotto in modo stabile a benefizio del fondo, non è se non un accessorio necessario che dee appartenere al legatario per la regola stabilita nell'articolo precedente senza farne qui speciale menzione; ed ove si volesse comprendere anche un corpo d'acqua, il quale insieme col benefizio che arreca al fondo, desse per sè stesso un provento separato, sarebbe forse estendere la disposizione oltre il dovere; onde si crede meglio prescindere dalla proposta addizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 162. — *La cosa legata* . . . . . .
*Art.* 163. — *Quando colui* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 162, 163 od 857, 858 Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussioni.

—

Art. 859 (874, 1020). Se la cosa legata si trova gravata di un canone, o rendita fondiaria, di una servitù, o di altro carico inerente al fondo, il peso ne incumberà al legatario.

Se poi la cosa legata sia sottoposta ad una rendita semplice, o censo od altro debito dell'eredità, od anche di un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento delle annualità, od interessi, e della somma principale, secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 165 — *Se la cosa legata si trova gravata d'un canone, di una servitù, o di altro carico* . . . . . .

(1) Pel diritto o *tassa* di successione, vedi la legge 9 settembre 1854.

*Se poi la cosa legata sia sottoposta ad un censo, o ad altro debito dell'eredità, od anche d'un terzo, l'erede sarà tenuto al pagamento dei frutti e della somma principale, secondo la natura del debito, quando il testatore non abbia diversamente disposto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 164. — *Se la cosa legata* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, con farsi però particolare menzione nella prima parte dell'articolo, delle *rendite fondiarie* e nell'alinea delle *rendite semplici*, affine di meglio coordinare quest'articolo colle disposizioni del lib. III, tit. XIV, *Delle rendite*, cosichè l'articolo presente rimane scritto nel modo seguente:

« Se la cosa legata si trova gravata d'un ca-« none o *rendita fondiaria*, di una servitù, o di « altro carico inerente al fondo, il peso ne in-« comberà al legatario.

« Se poi la cosa legata sia sottoposta ad una « *rendita semplice*, o censo, o ad altro debito « dell'eredità, ecc. ».

Alla pluralità di 5 contro 2.

Questi dissenzienti opinavano per conservare la dizione del progetto, attesochè la medesima comprenderebbe più chiaramente i censi antichi e quelli che fossero costituiti dopo la pubblicazione del presente Codice.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro è contrario alla proposta aggiunta della Sezione perchè, esistendovi anche rendite fondiarie, che non possono considerarsi inerenti particolarmente ad un fondo determinato, potrebbero sorgere difficoltà nell'applicazione dell'articolo.

Il Guardasigilli dice che, secondo le disposizioni del progetto, le rendite fondiarie, che si costituiranno dopo la pubblicazione del Codice saranno sempre inerenti al fondo. Aderisce alle aggiunte proposte dalla Sezione onde usare delle stesse espressioni che si troveranno poi nel titolo *Delle rendite*.

L'articolo è adottato al modo proposto dalla Sezione.

Nell'alinea poi ove s'incontra l'espressione: *pagamento dei frutti*, non sembrando troppo esatta la parola: *frutti*, vi si sostituisce l'altra espressione seguente: *sarà tenuto al pagamento delle annualità od interessi, e della somma principale.*

---

Art. 860 (1017). Allorchè fra più eredi nessuno è stato dal testatore gravato particolarmente di soddisfare il legato, tutti saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della quota che gli spetta nell'eredità.

Saranno anche tenuti pel tutto coll'azione ipotecaria sino alla concorrenza del valore degl'immobili dell'eredità di cui saranno detentori.

Art. 861. Se taluno degli eredi sia stato particolarmente gravato di pagare il legato, sarà egli solo personalmente tenuto a soddisfarlo.

In questo caso, l'azione ipotecaria che spetta al legatario può solamente esercitarsi sugli immobili lasciati all'erede gravato, o sulla quota che a lui ne appartenga nell'eredità.

Se sarà stata legata una cosa propria di un coerede, l'altro coerede, o coeredi sono tenuti di compensarlo del valore di essa od in contanti, od in fondi ereditarii, *pro rata* della porzione loro ereditaria, salvo che apparisca di una contraria volontà del testatore.

Art. 862. Se il testatore avrà lasciata l'eredità, od il legato sotto l'obbligo all'erede, od al legatario di non fare o non dare, l'erede, o il legatario sarà tenuto di prestare cauzione od altra sufficiente cautela per l'esecuzione di tale volontà a favore di quelli ai quali l'eredità, od il legato, dovrebbe devolversi in caso di non adempimento.

Art. 863. Se a taluno sarà lasciato un legato, o sotto condizione, o dopo un certo tempo, chi è gravato del legato potrà essere costretto a darne cauzione od altra sufficiente cautela al legatario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 166. — *Allorchè fra* . . . . . .
*Art.* 167. — *Se taluno* . . . . . .
*Art.* 168. — *Se il testatore* . . . . . .
*Art.* 169. — *Se a taluno sarà* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Senati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 165. — *Allorchè fra* . . . . . .
*Art.* 166. — *Se taluno* . . . . . .
*Art.* 167. — *Se il testatore* . . . . . .
*Art.* 168. — *Se taluno sarà* . . . . . .

Adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 864 (1043). Se tra gli eredi instituiti alcuno sarà premorto al testatore, o ripudierà, o si troverà incapace, la sua porzione è devoluta al coerede, o ai coeredi, qualora abbia luogo il diritto d'accrescimento.

Art. 865 (1044). Il diritto d'accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento, e per una sola e stessa orazione sieno stati congiuntamente chiamati, senza che il testatore abbia fatta tra di essi distribuzione di parti (1).

Art. 866. S'intenderà fatta distribuzione di parti soltanto nel caso, in cui il testatore avrà espressamente indicata una quota per ciascuno. La semplice espressione - *per eguali parti e porzioni* - non esclude il diritto d'accrescimento (2).

Art. 867. I coeredi ai quali, in forza del diritto di accrescimento, è devoluta la porzione dell'erede mancante, sottentrano agli obblighi, ed ai carichi cui sarebbe sottoposto il mancante.

Art. 868. Il coerede, a cui favore si accresce la porzione mancante, non la può ripudiare, se allo stesso tempo non rinuncia alla propria porzione ereditaria.

Art. 869. Ogniqualvolta non ha luogo il diritto d'accrescimento, la porzione dell'erede mancante è devoluta agli eredi legittimi del testatore.

Questi sono gravati de' carichi e degli obblighi cui era sottomesso l'erede mancante. (3).

Art. 870 (1044, 1045). Quando alcuno de' legatarii, sia premorto al testatore, o ripudii il legato, o ne sia incapace, o venga a mancare la condizione sotto la quale alcuno di essi era chiamato, vi sarà pure tra i medesimi luogo al diritto d'accrescimento ne' casi preveduti negli articoli 864 e 865; e così pure quando una cosa non suscettibile di divisione senza deterioramento, sarà stata nello stesso testamento legata a più persone, anche in separata orazione.

Se a più persone sia lasciato un usufrutto, cosicchè fra loro, secondo le regole di sopra stabilite, vi sia il diritto di accrescimento, la porzione del mancante si accrescerà sempre ai superstiti, anche quando venga a mancare dopo l'accettazione del legato.

Se non vi ha diritto di accrescimento, la porzione del mancante si consolida con la proprietà.

Art. 871. Se fra i legatarii non avrà luogo il diritto di accrescimento, la porzione del mancante resterà a profitto, o dell'erede o legatario personalmente gravato, o di tutti gli eredi o legatarii, ed in proporzione delle loro quote ereditarie, quando ne sia gravata l'eredità.

Art. 872. Le regole sovra stabilite negli articoli 867 e 868 rispetto agli obblighi cui fosse sottomesso il coerede mancante, si estendono anche al collegatario a cui profitto si verifica il diritto d'accrescimento, ed all'erede a cui favore si rende caduco il legato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 170. — *Se tra gli* . . .
. . . . . .
*Art.* 171. — *Il diritto d'accrescimento* . . .
. . . . . *testamento, o per una*
. . . . . .
*Art.* 172. — *S'intenderà* . . . . . .
*Art.* 173. — *I coeredi ai* . . . . . .
*Art.* 174. — *Il coerede, a cui* . . . . . .
. . . . . *non può ripudiare questa*
*se allo* . . . . . .
*Art.* 175. — *Ogniqualvolta* . . . . . .
*Art.* 176. — *Quando alcuno dei* . . . . . .
. . . . . *preveduti negli art.* 170 e 171
. . . . . .
*Se a più persone* . . . . . .
*Se non vi ha* . . . . . .
*Art.* 177. — *Se fra i legatarii* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 178. — *Le regole sovra stabilite negli articoli* 173, 174 e 175 *rispetto agli obblighi cui fosse sottomesso il* legatario *mancante si* . .
. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 169. — *Se tra gli* .
. . . . . .
*Art.* 170. — *Il diritto d'accrescimento* . . .
. . . . . *testamento, o per una*
. . . . . .

(1-2) La nostra Corte di Cassazione ebbe a decidere con sent. 23 marzo 1854, sugli art. 865 ed 866, la massima seguente: Il diritto di accrescere non ha luogo fra due coeredi chiamati alla successione colla formola: *ciascuno per metà ed eguale porzione* (*Gazz. Trib.*, seconda serie, parte civ., an. 1854, pag. 193).

(1-3) Vedi l'art. 1002 di questo Codice.

*Art.* 171. — *S'intenderà* . . . . . .
*Art.* 172. — *I coeredi* . . . . . .
*Art.* 173. — *Il coerede, a cui* . . . . . .
. . . . . *non la può ripudiare se allo*
. . . . . .
*Art.* 174. — *Ogniqualvolta* . . . . . .
*Art.* 175. — *Qualora alcuno dei* . . . . . .
. . . . . *preveduti dagli art.* 169 *e* 170
. . . . . .
*Se a più persone* . . . . . .
*Se non vi ha* . . . . . .
*Art.* 176. — *Se fra i legatarii* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 177. — *Le regole sovra stabilite negli articoli* 172 *e* 173 *rispetto agli obblighi cui fosse sottomesso il coerede mancante, si* . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 169 al 177). Adottati all'unanimità.

Si è però sostituita negli art. 170 e 175 la parola: *disposizione*, invece di: *orazione*.

Un Membro ebbe ad osservare che negli articoli 169 e 175, a vece di specificare i casi in cui si fa luogo al diritto di accrescere, potrebbesi usare di un'espressione generica, dicendo:

« Quando il legatario non può o non vuole, ec. »

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 169 al 177, od 864 all'872 Cod.). Adottati senza osservazioni.

Non venne accolta agli art. 170 e 175 la parola: *disposizione*, a vece di: *orazione*, proposta dalla Sezione: si è solo nell'art. 170 surrogato: *e*, invece di: *o*.

---

## CAPO VI.

### *Delle sostituzioni.*

PR'MO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI. — Delle sostituzioni e delle primogeniture. — Sezione I. — Delle sostituzioni.*

*(A seguito delle deliberazioni prese circa al formare delle primogeniture un Editto a parte fuori del Codice, dalla rubrica dei progetti furono tolte le parole:* e delle primogeniture; *e così scomparve la distinzione delle due Sezioni le quali dividevano il presente Capo VI, secondo il sistema proposto dalla Commissione. Vedansi impertanto le discussioni che fan seguito all'art.* 184 *del secondo progetto corrispondente all'art.* 879 *del Codice).*

---

Art. 873 (898). Può all'erede instituito, od al legatario sostituirsi un'altra persona, nel caso che alcuno di essi non conseguisse l'eredità, od il legato: questa sostituzione vien detta sostituzione volgare (1).

Art. 874. Colui che ha figli, od altri discendenti sotto la sua patria podestà, i quali non siano per ricadere sotto la patria podestà altrui, può, nel caso d'instituzione o legato fatto ai medesimi, ad essi sostituire eziandio pel caso che muoiano prima dell'età d'anni sedici. Tale sostituzione comprende tacitamente la volgare (2).

Questa sostituzione però non potrà comprendere che la sola porzione dei beni, di cui poteva disporre il testatore, e non pregiudicherà la madre, od altri ascendenti nella porzione legittima di successione, di cui il figlio, od altro discendente non avrebbe potuto privarli.

Tale sostituzione dovrà essere espressa, e non è compresa nella volgare. La medesima resterà senza effetto, se l'instituito muore dopo aver compiti i sedici anni, od anche se muore prima, ma lasciando prole legittima.

Tanto la suddetta sostituzione, quanto la volgare, essendo fatte in favore di un estraneo pel caso di mancanza dei figli instituiti o legatarii, saranno di niun effetto ove

---

(1) La nostra Corte di Cassazione ebbe a decidere con sentenza 21 marzo 1855, intorno a quest'articolo, la seguente massima:

« La disposizione colla quale un testatore lega alla « propria moglie l'usufrutto della sua eredità, col« l'obbligo di conferirlo alla di lui nuora e nipote, « nel modo sin allora praticato, ed, in caso di pre« morienza di detta moglie, *sostituisce* all'intero « usufrutto la detta nuora, è rettamente interpre« tata dalla sentenza che dichiara legato *cumulati*« *vamente* alla moglie ed alla nuora l'usufrutto, e « perciò continuativo a favore di questa dopo il de« cesso di quella. § 5, tit. 2, lib. 5, RR. CC., « art. 873, Cod. civ. ». — C. di *Cassazione*, anno 1855, pag. 205.

(2) La stessa Corte ebbe a decidere con sentenza 1 luglio 1850 questa massima:

« La sostituzione pupillare ordinata sotto l'impero « delle leggi romane è risolta al momento che l'erede « istituito raggiunge l'età di anni 14: quindi, seb« bene egli venga a morire dopo l'attivazione del « Cod. civ., e prima di compiere gli anni sedici, « la di lui eredità si devolve *ab intestato* a tenore « della legge ». — C. di *Cassazione*, anno 1850, pagina 383.

(1-2) Sui due art. 873, 874. Vedi la circolare dell'Azienda Generale delle Regie Finanze del 12 giugno 1838, quest. 9.ª.

sopravvenga un postumo al testatore; si manterranno per altro, in tal caso, i pesi nel testamento stesso imposti agli eredi instituiti.

Art. 875. Possono sostituirsi ne' modi indicati più persone ad una sola, ed una sola a più.

Art. 876. Se nella sostituzione è soltanto espresso uno dei due casi, che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire l'eredità od il legato, l'altro caso s'intenderà tacitamente incluso, purchè il disponente non abbia spiegato il contrario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 179. — *Può all'erede instituito* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 180. — *Colui che ha figli* . . . . . .

. . . . . *può, instituendoli, ad essi sostituire* . . . . . .

. . . . . .

*Questa sostituzione però non potrà comprendere che la sola porzione dei beni, che era disponibile al testatore, e* . . . . . .

. . . . . .

*Questa sostituzione dovrà essere espressa* . . .

. . . . . *ma lasciando prole legittima.*

*Art.* 181. — *Possono* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 182. — *Se nella sostituzione è espresso il solo caso che il primo chiamato* . . . . .

. . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 179). Alla compilazione dell'art. 179 sembrerebbe preferibile la disposizione dell'articolo 664 del Codice di Parma, come più coerente all'indole della sostituzione volgare ed alle relative formole della ragion comune.

Per mantenere poi illeso e fermo il principio sancito dall'art. 134 del primo progetto e provvedere ad un tempo agli inconvenienti più gravi della premorienza dell'erede o legatario, in modo che non si schiuda la via ad altri a gran forza maggiori di quelli cui si vuol rimediare, il Senato, dopo quanto già ebbe a rilevare sul detto art. 134 (*a pag.* 142), sarebbe d'avviso che si potesse all'art. 179 far seguire il seguente:

« La sostituzione volgare si avrà ognora per « apposta a favore dei figli e discendenti del- « l'erede o legatario in tutte le disposizioni « fatte dagli ascendenti, fratelli, sorelle o patrui, « qualora non abbia il testatore altrimenti « disposto ».

Per questa via, che pare la più legale, si giunge lo scopo che si ebbe di mira, senza ledere il principio generale di sopra accennato, e si evitano i dubbii, le incertezze e le questioni che di necessità sorgerebbero da una eccezione qualunque introdotta contro al detto principio, e dipendente da congetture di pietà ed argomenti di presunta volontà del disponente.

Siccome però la sostituzione volgare comprende i due casi d'impotenza e di volontà dell'erede o legatario, così al solo primo converrebbe restringere l'effetto di questa particolar specie di sostituzione, giacchè sarebbe spingere tropp'oltre la cosa, il chiamare, per virtù sola della legge, al godimento dell'istituzione o del legato, i figli o discendenti dell'erede o legatario, anche nel caso in cui questi rifiutassero il beneficio dell'instituzione o del legato.

Quindi, per restringere nei termini che le si convengono la nuova disposizione, sarebbe pure di mestieri, che al successivo art. 182 del primo progetto, od al sovra suggerito art. 664 Cod. Parmense si aggiungesse il seguente alinea:

« Nondimeno, quando la sostituzione volgare « non sarà stata dal testatore espressa, non avrà « luogo per virtù sola della legge come all'ar- « ticolo 180; essa non produrrà il suo effetto, « che nel solo caso d'impotenza dell'erede o « legatario ».

(Art. 180). Ottimo divisamento fu al certo quello di restringere la facoltà di far uso della sostituzione pupillare al solo caso in cui colui che intende di prevalersene instituisce eredi i figli o discendenti ai quali vuol dare un sostituito di tal fatta.

Ma, siccome il progetto di nuova legislazione ha tolto ogni necessità dell'instituzione dell'erede e presso che ogni differenza tra essa ed il legato, così pare più conforme a questi principii lo estendere la facoltà di sostituire pupillarmente anche nel caso in cui il testatore abbia fatto a suoi figli o discendenti dei semplici legati, potendo questi essere assai più pingui ed utili dell'instituzione medesima.

Ove si convenga col Senato in questo sentimento, converrà togliere dall'articolo la parola: *instituendoli;* e sostituire quest'altre. *nel caso d'instituzione, o di legato fatto ai medesimi.*

Può accadere, come già si ebbe in pratica a verificare, che il padre sostituisca pupillarmente ad uno o più suoi figli qualche persona o congiunta di sangue, od anche estranea, e che dopo il di lui decesso nasca un postumo, a cui non pensando, non abbia lo stesso testatore nel suo testamento provveduto.

Facendosi luogo alla sostituzione *pupillare*, il postumo si trova ridotto alla pura legittima contro la presunta volontà del testatore, il quale, se avesse preveduta la di lui nascita, l'avrebbe trattato al pari degli altri figli.

Parrebbe quindi ragionevole e conforme eziandio alla presunta volontà del testatore il

dichiarare che, nel caso di sopravvenienza di un postumo, a cui non abbia il testatore provveduto nel suo testamento, resterà senza effetto la sostituzione di cui si tratta.

E siccome il progetto di nuova legislazione ha tolta la denominazione di *pupilli*, comprendendoli tutti sotto il nome di *minori*, così più non si adatta a questa specie di sostituzione l'antico suo nome di *pupillare*.

Sembrando ciò non di meno conveniente che, per distinguerla dalla *volgare* e per poterla denominare quando occorre, e come delle altre si è fatto, le si attribuisca un nome suo proprio e particolare, il Senato, riguardando i caratteri distintivi della medesima, proporrebbe di chiamarla *paterna* o *discendentale*.

(Art. 182). Qualora all'art. 179 del primo progetto si surroghi, come si è detto, l'art. 664 del Codice di Parma, in tal caso va ommesso l'art. 182, siccome già compreso nel medesimo.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 182). Si potrebbe, per maggior chiarezza, sostituire alle parole: *il solo caso*; la locuzione: *uno dei due casi*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 179). Quanto alla sostituzione dell'articolo 644 del Codice di Parma al presente articolo del progetto, non essendovi data veruna causa specifica e precisa, sembra, non esservi ragione di ammetterla, tanto più che l'art. 179, conforme al relativo art. 898 del Cod. fr., è disteso in modo da non lasciar dubbietà d'intelligenza nè incertezza di massime.

L'opinione del Senato di Piemonte d'introdurre una sostituzione presunta di diritto può ravvisarsi come affatto nuova nella materia, nè sicuramente essa concorda coi principii del *ius comune*, secondo il quale, per valersi delle parole d'Accursio, la sostituzione *est secunda conditionalis institutio*, onde non si presume, ove il testatore non l'abbia espressa, sebbene si estenda, quando concorrono l'esistenza dichiarata e la probabile volontà del testatore, che le circostanze suggeriscono. I motivi di convenienza che si adducono possono riguardarsi come meno stringenti, dacchè nel progetto si estese la proporzione della legittima in favore dei discendenti; epperciò cessa la troppo scarsa distribuzione che merce della legittima Romana si faceva (1). Nella lingua legale non sarebbe permesso di estendere a questo caso la *conjectura pietatis* esposta da Papiniano a far salve le ragioni del sangue in circostanze non preveduto dal testatore. Non si potrebbe perciò con argomenti di diritto appoggiare la narrata proposta.

(Art. 180). Quanto alla prima osservazione del Senato di Piemonte, non vi è difficoltà ad ammetterla, tanto più che presso i Romani era pur conosciuta la sostituzione nei legatarii. (L. 6, Cod. *De leg.*, l. 50, ff. *De leg.* 2).

In ordine alla osservazione relativa alla sopravvenienza di un postumo, a cui il testatore non abbia provveduto, la Commissione, fatta ragione dell'importanza dei riflessi del Senato, pensa essere miglior partito il provvedere espressamente il caso, o fare così una disposizione che riscontri collo spirito dell'articolo 138, primo progetto, di questo titolo (*V. l'art. 179 del secondo progetto*).

In ordine poi alla qualificazione che il Senato vorrebbe dare a questa seconda specie di sostituzione, debbesi avvertire che la parola: *pupillare*, non si è usata nel progetto, e non pare che vi sia necessità di esprimerla. Nè sembra che le suggerite denominazioni: *paterna* e *discendentale* siano più necessarie, tanto più che nè l'una, nè l'altra di queste parole, non accenna che la sostituzione debba farsi dal solo padre esercente la patria podestà, nè che essa si restringa ad un certo numero d'anni dell'età minorile, due circostanze proprie a questa maniera di sostituzioni.

(Art. 182). Rispetto a quanto disse il Senato di Piemonte, non c'è che a riferirsi a quanto si disse all'art. 179 del primo progetto.

Si adotta la proposta del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 178. — *Può all'erede instituito* . . . . . .
*Art.* 179. — *Colui che ha figli* . . . . . (come al testo, art. 874).
*Questa sostituzione però* . . (id.).
*Questa sostituzione dovrà essere* . . . . . *prole legittima.*
*Tanto questa sostituzione, quanto la volgare, essendo fatte in favore di un estraneo* . . . . . (come al testo).
*Art.* 180. — *Possono sostituirsi* . . . . . .
*Art.* 181. — *Se nella sostituzione è espresso uno dei due casi, che il primo chiamato* . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 178). Adottato all'unanimità.

(Art. 179). Adottato all'unanimità; si è però osservato da un Membro che, qualora la capacità di far testamento sia fissata alla medesima età dell'abilitazione, sarebbe opportuno di stabilire conseguentemente l'istessa età per le sostituzioni, di cui trattasi nel presente articolo. — Si osservò ancora che i tre alinea cominciano colle parole: *questa*; o *tanto questa*; epperciò potersene migliorare la dizione dicendo in principio del secondo alinea: *tale sostituzione*, o nel terzo: *tanto la suddetta sostituzione*.

(1) Quanto dice la Commissione, era esatto, stando a ciò che essa stabiliva ne' suoi due progetti (articolo 27 del primo, od art. 26 del secondo di questo titolo), ma non sarebbe esatto rispetto a ciò che venne stabilito dal Codice nell'art. 719, a seguito delle discussioni al Consiglio di Stato (*di cui a pagina* 61). Una nota analoga, benchè in altra quistione, già occorse di fare, *a pag.* 63.

(Art. 180). Adottato all'unanimità.

(Art. 181). Adottato all'unanimità. Si osserva però che, per maggior chiarezza, si potrebbe cominciare l'articolo nel modo seguente:

« Se nella sostituzione è soltanto uno dei due casi ».

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 178 od 873 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 179 od 874 Cod.) Il Relatore dice, che l'articolo contiene alcune modificazioni alla Giurisprudenza attuale. Essendosi abolita nel progetto la distinzione tra la pupillarità e la minorità, non poteva più limitarsi, come per l'addietro, all'età pupillare, la facoltà che ha il padre od altro ascendente paterno di sostituire al figlio pel caso di sua morte, e si è quindi fissata l'età d'anni 16, che è quella in cui il minore acquista la capacità di far testamento. La sostituzione non dovrà poi comprendere se non quei beni che il sostituente avrà tramandato al minore, la quale limitazione è parsa giusta, non essendovi motivo di privare gli eredi legittimi del minore di quei beni che questi avesse ricevuti da altri che dal sostituente. — Accenna poi alle varianti sulla redazione proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato colle dette varianti.

(Art. 180 od 875 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 181 od 876 Cod.). Adottato colla modificazione in principio, proposta dalla Sezione, e dal Guardasigilli approvata.

---

Art. 877. I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore d'aver inteso limitare que' pesi alla persona de' primi chiamati.

Nondimeno le condizioni imposte all'instituzione d'erede od al legato, o specialmente alla persona dell'erede o del legatario, non si presumeranno ripetute a riguardo del sostituito, se non se quando ciò sia stato espressamente dichiarato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 185. — *I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore d'aver inteso limitare quei pesi alla persona dei primi.*

*Nondimeno le condizioni imposte all'instituzione d'erede od al legato non si presumeranno ripetute nella sostituzione, se non quando ciò sia stato espressamente dichiarato.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Giusto è il principio sancito da quest'articolo circa i pesi imposti agli eredi instituiti, da intendersi ripetuti a riguardo dei sostituiti; siccome sembra egualmente giusta l'altra disposizione del medesimo articolo, secondo la quale le condizioni apposte nell'instituzione o legato non s'abbiano per ripetute nella sostituzione, il che vuole intendersi quando queste condizioni riflettono la sola persona dell'erede o del legatario, come: *se prenderà moglie, se sarà militare, legale, ecc.*

Se nonchè, per maggior chiarezza della legge, si potrebbe alle parole: *imposte all'instituzione d'erede od al legato*, sostituire le seguenti: *imposte all'erede o legatario*; ed a quelle: *ripetute nella sostituzione*, quest'altre: *ripetute a riguardo del sostituto.*

*Risposte della Commissione.*

La Commissione, nell'adottare in quest'articolo la redazione dell'articolo 939 del Codice delle due Sicilie, ha creduto, non potesse nascerne grave dubbio d'intelligenza. Tuttavia si accoglie per maggiore chiarezza la redazione proposta dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 182. — *I sostituiti dovranno adempiere i pesi imposti a coloro ai quali sono sostituiti, purchè non apparisca la volontà del testatore d'aver inteso limitare quei pesi alla persona dei primi.*

*Nondimeno le condizioni imposte all'erede, o legatario, non si presumeranno ripetute a riguardo del sostituito se non se quando ciò sia stato espressamente dichiarato.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Pare però che per le parole dell'alinea non apparisca abbastanza chiaro cosa intendasi ivi sotto il nome di *condizioni*: poichè ciò che è *condizione* propriamente detta, per esempio *si navis ex Asia venerit*, è sempre essenziale per l'esistenza dell'instituzione; epperò la disposizione dell'alinea, che nell'ivi indicato caso, non l'estende all'erede sostituito, non può riferirsi a tali condizioni, le quali, per altra parte mai, non affettano in special modo le persone instituite, o sostituite, ma si riferiscono all'instituzione medesima. Egli è pertanto da credersi che l'alinea, di cui si tratta, accenni a quelle condizioni che siano imposte in modo speciale alla persona dell'erede o del legatario, e che sono per la loro natura facili a confondersi coi *pesi*, come sarebbe, se il testatore instituisse erede taluno, conchè professi un'arte liberale od un mestiere; quali condizioni di natura assolutamente diverse dalle avanti accennate, in ciò si distinguono anche dai *pesi semplici* che questi ultimi hanno per oggetto, non la persona a di cui carico essi stanno ma altra persona od altra cosa; epperò, la Sezione per meglio indicare la di-

sposizione del presente articolo, proporrebbe di redigere l'alinea nel modo seguente:

« Nondimeno i pesi imposti all'erede o le-« gatario, come condizioni dell'instituzione, non « si presumeranno ripetute a riguardo del so-« sostituito, se non se quando ciò sia stato espres-« samente dichiarato ».

Si osserva però da uno dei Membri, potersi invece dire:

« Nondimeno le condizioni imposte in modo « speciale alla persona dell'erede o legatario « non si presumeranno ripetute a riguardo, ecc. ».

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore, nell'esporre il sentimento della Sezione e la redazione proposta dell'alinea, dichiara di opinare per una redazione diversa, che è quella in ultimo riferita superiormente.

Il Guardasigilli dice che la Sezione e la Commissione sono d'accordo nell'oggetto che si propongono colle rispettive redazioni, cioè che, se si tratta di un peso, questo s'intende ripetuto riguardo al sostituito; e se si tratta d'una condizione, la medesima non s'intende ripetuta. Rimane soltanto a vedere quale espressione sia migliore per esprimere questo concetto. Dicendo: *pesi imposti come condizioni dell'instituzione*, teme che le *condizioni* vengano a confondersi coi *pesi*, ritenuto eziandio che questi potrebbero talvolta essere imposti a modo di condizione; per esempio, quando il testatore dicesse « d'instituire erede il tale se fra sei mesi avrà pagato una somma ad un individuo, e, non pagando entro quel termine, di sostituire erede un altra persona ». Tale peso, quantunque formi una condizione, s'intenderebbe ripetuto a riguardo del sostituito.

Gli pare che, per non lasciar dubbio sulla disposizione, il miglior modo sarebbe forse quello di fare menzione delle condizioni imposte all'instituzione, siccome aveva già detto la Commissione nel primo progetto, all'articolo 183, avendo poi cangiato l'espressione in seguito alle osservazioni fatte dal Senato di Piemonte.

Un Membro osserva che le condizioni, che fossero imposte specialmente alla persona dell'erede o legatario, non debbono intendersi ripetute in quanto al sostituito, onde sarebbe opportuno il fare anche menzione di questa sorte di condizioni.

La prima parte dell'articolo è adottata.

L'alinea è variato come infra:

« Nondimeno le condizioni, ecc. *(Come al testo l'art.* 877).

---

Art. 878. Se tra più coeredi, o legatarii a parti disuguali sarà ordinata una sostituzione reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetuta anche nella sostituzione.

Se poi nella sostituzione, insieme coi primi nominati, è chiamata un'altra persona, la porzione vacante apparterrà in parti eguali a tutti i sostituiti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 184. — *Se tra più coeredi, o legatarii a parti disuguali sarà ordinata una delle sovraccennate sostituzioni reciproche, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetuta anche nella sostituzione.*

*Se poi nella sostituzione, insieme coi primi nominati, è chiamata qualunque altra persona, la parte vacante apparterrà a tutti i sostituiti egualmente.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

È d'avviso il Magistrato che le parole: *delle sovraccennate sostituzioni*, oltrechè sembrano superflue, essendo nella natura delle cose che la disposizione, a meno di venno in contrario, si riferisca ad ambe le sostituzioni di cui parla la *Sezione I*, avrebbero potuto portare ambiguità sul vero significato degli altri articoli in cui non si fossero le medesime riprodotte.

Che pertanto ne sarebbe opportuna la soppressione, con apportare ad un tempo nei termini dell'articolo le variazioni qui appresso indicate, acciò più chiara ne riescisse l'estensione:

« Se tra più coeredi o legatarii a parti di-« suguali sarà ordinata una sostituzione reci-« proca, la proporzione fissata nelle quote della « prima disposizione si presumerà ripetuta « anche nella sostituzione ».

« Se poi nella sostituzione, insieme coi primi « nominati, è chiamata *un'altra persona*, la « porzione vacante apparterrà in parti eguali « a tutti i sostituiti ».

(SENATO DI NIZZA)

Sembra meglio redigere l'articolo in questo modo:

« Se il testatore, prescrivendo una delle so-« vraccennate sostituzioni, ordinerà tra più coe-« redi o legatarii, a parti disuguali, una so-« stituzione reciproca, la porzione fissata nelle « quote della prima disposizione si presumerà « ripetuta anche nella sostituzione.

« Se poi, ecc.

*Risposte della Commissione.*

Si accoglie la redazione proposta dalla Regia Camera dei Conti, che rientra in quella suggerita dal Senato di Nizza, della quale perciò rimane superfluo l'occuparsi specificamente.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 183. — *Se tra più coeredi, o legatarii* . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI C. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 879 (896). Qualunque disposizione colla quale l'erede instituito od il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare, e restituire ad una terza persona, è detta sostituzione fedecommessaria.

Tale sostituzione è vietata; vi saranno però maggioraschi e fedecommessi, le cui regole e condizioni saranno stabilite con legge speciale; in essa sarà anche provvisto con adequati capitali ai secondo ed ulteriori geniti (1).

---

(1) La legge speciale che si accenna in quest'articolo, della quale dovrà tenersi di nuovo parola, è il R. Ed. in data 14 ottobre 1837, colla quale S. M., a partire dal 1. gennaio 1838, permise alle persone e famiglie ivi designate l'erezione di *maggioraschi*, prescrisse le norme da seguirsi in detta erezione, non che le condizioni e cautele necessarie per l'efficacia della medesima, e provvide sia pella conservazione dell'intiera dotazione a maggior lustro e decoro di dette persone e famiglie, come per assicurare in ciascuna generazione a favore degli esclusi dalla successione ai maggioraschi un proporzionato compenso mediante un capitale ed una pensione vitalizia, estensibile eziandio, in certi casi, alla vedova dell'ultimo possessore.

Ad esso fecero seguito le RR. PP. in data 12 maggio 1838, colle quali S. M. diede le necessarie disposizioni per applicare alla erezione dei maggioraschi le vigenti tariffe sull'insinuazione, sulle ipoteche, e sulle successioni, per l'eseguimento delle quali intervenne la circolare dell'Azienda delle R. Finanze 16 giugno 1838.

Finalmente le RR. PP. del 9 ottobre 1838 approvarono il Regolamento per l'erezione dei maggioraschi, in esecuzione del R. Ed. 14 ottobre 1837.

Tali disposizioni eccezionali vennero in seguito abrogate colla seguente legge:

» Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:

» Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. » Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, contenute nelle vigenti leggi, sono abrogate.

» I fedecomessi, le primogeniture ed i maggioraschi già eretti prima della promulgazione della presente legge, sono risolti nell'attuale possessore.

Art. 2. » La nuda proprietà dei beni già vincolati rimane riservata al primo, o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della presente legge.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 185. — *Qualunque disposizione colla quale l'erede instituito od il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, è detta sostituzione fidecommissaria.*

---

» La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore quanto dal primo chiamato.

Art. 3. » Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle Commende di patronato famigliare dell'Ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro esistenti nello Stato.

» Colle disposizioni di questa legge non s'intende pregiudicato al dovuto adempimento dei pesi pii annessi alle Commende patronate, il quale rimane a carico dei rispettivi possessori dei beni già costituiti in Commenda.

Art. 4. » I possessori delle Commende soppresse dovranno pagare al tesoro dell'Ordine, nel termine di tre anni, e di tre rate eguali d'anno in anno, coi relativi interessi, un capitale corrispondente al dieci per cento del valore di tutti i beni stabili compresi nella Commenda, secondo la stima che ne verrà fatta dai periti eletti di comune accordo, ovvero deputati di ufficio dai tribunali ordinarii.

» Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della Commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni, ed in tre rate eguali come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopradetto.

» Il capitale dovuto sarà prelevato sulla massa dei beni della Commenda.

Art. 5. » Quando la Commenda in tutto od in parte sia costituita in rendite del debito pubblico, sarà immediatamente trasferita all'Ordine la decima parte dei titoli di rendita, o la vigesima, secondo la distinzione indicata nell'articolo quarto tra il fondatore e gli altri possessori.

Art. 6. » Competerà all'Ordine, sovra i beni stabiliti delle Commende per la riscossione del capitale riservato a suo favore nell'articolo quarto, il privilegio attribuito all'alienante dall'articolo 2158, num. 2 del Cod. civile.

Art. 7. » Riguardo alle Commende i cui effetti si troveranno in sospeso all'epoca della promulgazione della presente legge, questa sarà soltanto applicabile quando cesserà la sospensione, salvochè abbia luogo la devoluzione a favore dell'ordine.

Art. 8. » Nulla è innovato, nè quanto al Decreto emanato il 5 agosto 1848 per l'isola di Sardegna, nè riguardo alle così dette *fedecomissarie*, *dispense*, *colonne dei luoghi di S. Giorgio* ed altri simili lasciti e fondazioni conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttora sussistenti, od alle disposizioni delle leggi della Repubblica Ligure del 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799.

» Torino, 18 febbraio 1851.

» VITTORIO EMANUELE

» AZEGLIO — NIGRA — COLLA.

» GALVAGNO ».

(*Gazz. Tribunali*, an. 1851, pag. 215).

*Tale sostituzione è vietata, salve le disposizioni riguardanti le instituzioni delle primogeniture contenute nella sezione seguente.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 184. — *Qualunque disposizione colla quale.* . . . . . .
*Tale sostituzione è vietata, salve le disposizioni* . . . . . (non variato).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro propone di lasciare in sospeso il presente articolo, per cui, vietandosi i fidecommessi, con ammettere soltanto le primogeniture, si stabilisce un principio dal quale dipende la *sezione seconda* di questo capo, secondo il sistema del progetto. Espone che esso intende di fare sulla detta sezione una proposta che rifletta all'intrinseco del sistema seguito dalla Commissione, ma non è in grado di farla sin d'ora, non essendogli ancora pervenuti per intiero i riscontri che ha chiesto alle Regie Segreterie dell'Interno e di Finanze sullo stato attuale della proprietà nei R. Stati.

Dice che la legge attuale costringe troppo la facoltà d'istituire fedecommessi, e, siccome essa è attualmente concepita, conterrebbe un privilegio, poichè accorda agli uni un modo di disporre della proprietà che non accorda agli altri. Nel progetto del Codice non è fatta alcuna distinzione di persone, e non vi si presenterebbe in buon aspetto una disposizione che, su questo punto dei fidecommessi, concedesse ad alcune classi di persone ciò che rifiuta alle altre.

Da quanto può rilevarsi, il motivo della limitazione della facoltà d'instituire fidecommessi è il timore che rimangano vincolati troppi beni. Non parendogli fondato questo motivo, ne ha chiesto i sopradetti riscontri dai quali crede che sarà dimostrato che, quando anche facessero fidecommessi tutti quelli a cui propone di attribuirne la facoltà, ed aggiungendo ancora ai beni che sarebbero così vincolati quelli della Chiesa, del Demanio, dei Comuni e degli altri corpi morali, tuttociò non formerebbe ancora se non che una menoma parte della proprietà territoriale nei Regii Stati.

Il Guardasigilli premette che, sospeso il presente articolo, sarebbe necessario di sospendere parimente i susseguenti, che tutti dipendono dal principio contenuto nella prima parte dell'articolo. Non crede poi che i discorsi annunziati dal preopinante intorno alla quantità dei beni vincolati ed allo stato della proprietà nei Regii Stati possano influire sulla convenienza di stabilire fidecommessi *dividui*, a cui sembra accennare il preopinante, quelli cioè a cui non sia chiamata una persona solo in ogni grado; il vizio loro non dipende dall'esistervi una massa maggiore o minore di proprietà vincolata, ma bensì dalla natura stessa di questi fidecommessi, per cui i beni si dividono in ogni grado per tutti i chiamati, cosichè, supponendosi, p. e., instituiti a favore dei discendenti, cominciano a dividersi in altrettante porzioni, quanti sono i figli dell'erettore; poi ciascuna di queste porzioni si suddivide in altrettante quanti saranno i figli di questi, e così di seguito. Alla seconda e terza generazione, un podere, ossia cascina vincolata a fidecommesso rimane in tal modo divisa in dieci o dodici parti. Tutte queste porzioni essendo inoltre inalienabili, non si può neanche, volendo, riunirle, giacchè i possessori non possono disporne, quindi è sempre necessario dividere, la qual cosa è contraria allo scopo dell'istituzione, che è quello d'impedire la troppa suddivisione delle proprietà. — È poi noto a tutti, quante liti e quanti imbarazzi risultavano nelle famiglie dai fidecommessi *dividui*. Gl'inconvenienti loro sono tanti che niun riscontro sullo stato della proprietà potrà far sì che sia utile di ammetterli, come infatti furono proscritti dall'Editto del 18 novembre 1817, che ha stabilito la facoltà di ordinare questa sorta di vincoli.

Il preopinante riconosce che esiste l'inconveniente indicato dal Guardasigilli, ma osserva che, colle regole stabilite dalla Commissione per le primogeniture, una gran parte dei beni rimarrà svincolata alla seconda o terza generazione. Il principio da cui egli parte è quello d'essere importante, che la facoltà di disporre della proprietà sia eguale per tutti, e soggiunge non essersi mai dati privilegii sociali a cui non fossero contemporaneamente annesse obbligazioni o doveri, che qui non sarebbero imposti a quelle famiglie a cui si propone di dare esclusivamente la facoltà di ordinare primogeniture. Trova poi necessario di stabilire un'*aristocrazia* ereditaria di proprietà, e la crede la sola che sia confacente ai tempi ed alle opinioni attuali, e che si possa opporre con frutto all'invasione del principio *democratico*.

Il Guardasigilli risponde, che lo scopo della Commissione è stato parimente quello di formare un'*aristocrazia ereditaria* di proprietà. Per quest'effetto, ha considerato che era necessario di formare un *minimum*, inferiormente al quale non si potessero instituire primogeniture, e dovendo inoltre determinarsi le classi a cui competesse la facoltà di ordinare questi vincoli, ha creduto conveniente di attenersi di preferenza a quelle che esistono e che compongono principalmente gli elementi della suddetta *aristocrazia*; osserva del rimanente, potersi far questione per le primogeniture se debba darsi una maggiore estensione, quanto

alle persone, se possa restringersi il *minimum* ed allargarsi il *maximum* proposti dalla Commissione, se abbiano ad ammettersi detrazioni maggiori o minori, ma non crede che possa mai essere il caso di ammettere fidecommessi *dividui*.

Un Membro dice che le proprietà sono molto divise nei Regii Stati, se si eccettuano le provincie di Novara ed una o due altre provincie, ed è piccolo il numero di quei proprietarii che abbiano una rendita di Ln. 10 mila, spora la quale non si potrebbe instituire un fidecommesso d'un reddito netto di 3 o di 4 mila lire. Se però lo scopo dei fidecommessi si fa consistere nell'ovviare alla troppa divisione delle proprietà, crede che i fidecommessi *dividui* vi sieno direttamente contrarii, poichè, oltre all'operarvisi suddivisioni progressive dei beni vincolati, ne risulta ancora dall'inalienabilità di questi un impedimento alle cumulazioni, che sono le sole per cui si possano controbilanciare le continue separazioni che avvengono nelle proprietà.

Il preopinante replica, che le primogeniture hanno l'inconveniente di non potersi provvedere alla conservazione del patrimonio nella famiglia, senza lasciare i beni ad un solo dei figli, privandone gli altri che avranno forse maggiormente meritato. Dice, che potrebbe sviluppare sin d'ora il suo sistema se gli fosse ammesso, che lo stato attuale della proprietà permette di dare a questi vincoli maggiore estensione che per lo passato; ma, dovendo presentarne la dimostrazione, non può la medesima esser compita finchè gli siano pervenuti tutti i riscontri. Non crede che si possa scindere la sua proposta col deliberare sin d'ora sull'ammessione od esclusione dei fidecommessi che non sieno primogeniture: non vede però ostacolo al continuare l'esame degli articoli della *presente Sezione*, mediante la riserva di rinvenirvi, qualora nella discussione della *Sezione susseguente*, che si terrebbe per ora in sospeso, fossero adottati principii contrarii a quelli consegnati nei presenti articoli.

È sospesa la discussione dell'articolo.

*(Ulteriori discussioni farebbero seguito alle presenti, ma, essendo tutt'affatto relative alla materia dei fedecommessi e maggioraschi, devono ora ommettersi, per non essere state tali materie racchiuse nel Codice, ma sibbene fatte l'oggetto di un Editto a parte* (Ed. 14 ott. 1837): *salvo poi a pubblicarle, se si crederà conveniente, alla fine di quest' opera, per quanto però la loro importanza debba ora essere minore dopo la sopravvenuta legge del* 18 *febbraio* 1851. *Si continuerà ora pertanto dal punto delle discussioni, nel quale si delibera quale principio, relativamente ai maggioraschi, debba essere inserito nel Codice, giacchè le altre discussioni si riferiscono a quelle disposizioni che formano parte del detto Editto)* (V. a pag. 167).

*Adunanza 3 marzo 1837.*

*alla presenza di S. M.*

S. M. dice che gli articoli della proposta di legge sui maggioraschi formeranno l'oggetto d'un Editto a parte, e rimanere ora a determinarsi il principio da mettersi nel Codice.

Il Guardasigilli osserva, che la sede naturale della disposizione è nell'art. 184 del secondo progetto di questo titolo. Dopo essersi definita nella prima parte di quell'articolo la sostituzione fidecommissaria, è detto nell'alinea: *tale sostituzione è vietata, salve le disposizioni riguardanti le istituzioni delle primogeniture contenute nella Sezione seguente*; gli pare, non aversi a cangiare che poche parole, con dirvi: *tale sostituzione è vietata, salvo quanto verrà disposto con una legge speciale*; ovvero se si vuole esprimere qualche cosa di più: *tale sostituzione è vietata, vi saranno però maggioraschi e fedecommessi, le cui regole e condizioni saranno determinate da una legge speciale.*

Pensa un Membro che convenga di mettere alcune regole nel Codice. Nel progetto della Commissione vi è una sezione, ed in altri Codici vi sono varii articoli. Nella proposta di legge, la materia rimane alquanto complicata colla ritenzione che si è stabilita, e potendo occorrere col tempo di ritoccarvi, è giusto l'avviso di farne l'oggetto di una legge speciale, ma dacchè vi è un Codice, vi si debbono mettere alcuni principii, senza che l'Editto non avendo una radice nel Codice, parrebbe meno positivo.

Il Guardasigilli non crede, che sia nè necessario, nè conveniente d'inserire nel Codice alcuni articoli sulla materia, con rimandare poscia alla legge speciale. Si tratta di una legge complicata, le cui disposizioni, essendo connesse le une colle altre, non possono scindersi per formarne alcuni articoli isolati necessariamente incompleti, e contenenti principii dei quali non si può giudicare, se non che dall'applicazione più o meno estesa che ne vien fatta. La legge sui fedecommessi è soggetta a cangiamenti, come infatti è avvenuto nel passato; inoltre ha hato luogo a dissentimenti tra persone savie ed a partiti: ciò che può conciliare i partiti è la moderazione, e questa non può risultare, che dal complesso della legge, impossibile essendo di portare un giudizio su disposizioni isolate. Basta il dire nel Codice, che la proibizione ivi fatta in generale delle sostituzioni fedecommessarie non è d'ostacolo a che vi siano maggioraschi e fedecommessi, enunciandovisi così il principio sostanziale dell'esistenza di questi, con rimandare poscia alla legge speciale sulla materia. Non vede qual bene possa risultare dal mettere nel Codice alcune disposizioni di quella legge alla quale si rimanda, non facendosi con ciò che una ripetizione inutile. In quanto poi al riflesso dal preopinante, che l'Editto non avrebbe una

radice nel Codice, osserva, che l'Editto è una legge egualmente come lo è il Codice, e che la legge ha la radice stessa.

S. M. dice, che la vera legge dei maggioraschi e dei fedecommessi, è quella dell'Editto che è destinato a regolarli. Nel Codice basta il dire, che vi è quella legge, ed esprimendosi: *se vi saranno maggioraschi e fedecommessi*, il principio rimane stabilito anche nel Codice.

Osservasi da un Membro, che le disposizioni dell'Editto devono determinare la forma, l'esecuzione, i particolari, ma il principio è necessario che sia nel Codice. Così si è fatto per altre materie; parlando della caccia, si è messo un principio; lo stesso fu praticato per le miniere; per le opere pie, si sono pure indicati alcuni principii; per lo stato civile, sono contenuti in un titolo alcuni articoli principali, con essersi poi rimandato pel rimanente a leggi o regolamenti particolari. Chi leggesse soltanto il Codice, crederà che i fedecommessi si sieno stabiliti intangibili come per lo passato, e che sieno dati ai secondogeniti i soli alimenti. Si crederà inoltre, che si sia avuto un'esitazione per disporre sui fedecommessi nel Codice.

Il Guardasigilli risponde che, rimandandosi nel Codice ad un Editto speciale, chi legge il Codice penserà che non si può portare un giudizio sul sistema adottato pei fedecommessi, se non esaminando quella legge che regola la materia.

Leggonsi da un Membro cinque articoli che si era pensato d'inserire nel Codice. Nei due primi, sono indicate le due sorta di fedecommessi che potranno essere istituiti, cioè i maggioraschi ed i fedecommessi semplicemente detti, siccome sta espresso; negli art. 3 e 4 si dichiara, essere provveduto ai secondogeniti ed alle figlie, mediante una ritenzione annua sui redditi in quanto ai maggioraschi, o mediante uno scorporo nei fedecommessi; l'art. 5 dispone, che il modo di erigere i maggioraschi ed i fedecommessi, la forma e le regole dei medesimi sono determinate da una legge speciale contemporanea alla pubblicazione del Codice. Crede utile che questi articoli si trovino nel Codice, ed osserva in ispecie, esser bene di annunziarvi il modo in cui è provvisto ai secondogeniti ed alle figlie, poichè ciò che fa comparire odiosi i fedecommessi è la diversità dei trattamenti tra i figli. Il dire semplicemente che *vi saranno maggioraschi e fedecommessi*, senza alcuna spiegazione ulteriore, indurrebbe a credere, che i figli esclusi dalla successione nei beni vincolati, abbiano soltanto un diritto agli alimenti, e si presenta il Codice in aspetto più favorevole, col dichiararsi che sarà loro data una porzione.

S. M. dice, che si potrebbe aggiungere nell'articolo proposto dal Guardasigilli un'espressione la quale indichi, che nella legge speciale si provvederà ai figli esclusi.

Il Guardasigilli osserva, che, siccome il Codice rimanda alla legge speciale, non si farebbe che una ripetizione. Non è persuaso in sostanza che il metodo della ritenzione sia praticamente eseguibile, e quando si riconoscesse necessario col tempo di fare un cangiamento, si dovrebbe derogare al Codice. Crede che basti il dire che *vi saranno maggioraschi e fedecommessi*, ma, poichè si crede utile di enunziare un provvedimento per li secondogeniti e le figlie, si potrebbero aggiungere nel citato art. 184, dopo le parole: *saranno determinate da una legge speciale*, le seguenti: *nella quale si provvederà ai figli esclusi.*

Vien fatto presente da un Membro che, dicendosi soltanto: *si provvederà*, si potrebbe credere, che sia dato ai secondogeniti il solo diritto agli alimenti, come era stabilito dalle leggi precedenti, ed è disposto in altri Codici; senza entrare in spiegazioni sul modo in cui è provveduto ai secondogeniti ed alle figlie, si potrebbe dire, che sarà loro dato un capitale colla semplice ritenzione tenuta in fondo; anche senza l'impiego a moltiplico, si ha in 25 anni la somma necessaria, laondo non si corre il rischio, che il fatto smentisse la dichiarazione contenuta nel Codice.

Il Guardasigilli non crede certo, che si possa sempre avere il capitale necessario; inoltre potrebbe succedere col tempo, che si avesse a disporre altrimenti, e si dovrebbe allora derogare al Codice. Gli pare più prudente di non legarsi collo stabilire un principio nel Codice, mentre che la cosa può farsi egualmente col disporre soltanto nell'Editto.

S. M. dice che, supponendo anche, che col tempo non si riconoscesse buono il metodo della ritenzione, si potrà sempre in uno o in altro modo dare un capitale agli esclusi. Il principio che si stabilirebbe nel Codice sarebbe soltanto quello di essere loro dato un capitale, e, qualunque sia il metodo con cui il capitale sarà formato, non viene a toccarsi al principio.

Un Membro osserva, che ciò rientrerebbe anche nel sistema della Commissione, ove era data agli esclusi la legittima, la quale poteva essere corrisposta in danari. Il principio di dare un capitale si spiega a tutti i sistemi, e può applicarsi in tutti i casi.

Un secondo Membro dice, che col mezzo della ritenzione potrà sempre formarsi un capitale.

Un terzo Membro soggiunge, che in ogni caso si potrà praticare pei maggioraschi ciò che si è stabilito pei fedecommessi.

S. M. determina di dichiarare nel Codice, che vi saranno maggioraschi e fedecommessi, i quali saranno regolati da una legge speciale in cui si provvederà ai figli esclusi mediante il pagamento d'un capitale.

Un Membro propone che, invece di esprimere nell'articolo: *saranno regolati*, si scriva:

*sono regolati*, affinchè non sembri rimandarsi ad una legge da farsi in avvenire.

Il Guardasigilli osserva, che il dire: *sono*, equivarrebbe ad inserire la legge nel Codice.

S. M. dice, che l'esprimere: *sono regolati*, parrebbe alludere ad una legge fatta prima del Codice; pubblicando l'Editto contemporaneamente al Codice, è tolta la difficoltà.

*Adunanza 8 marzo 1836.*

Il Guardasigilli annunzia aver rassegnato a S. M., ed essere stata dalla medesima gradita la redazione dell'alinea dell'art. 184, secondo progetto, del tenore seguente:

« Tale sostituzione è vietata, ecc. » come l'alinea al testo, art. 879.

E così pure resta definita la rubrica sul presente capo VI, cioè: *Delle sostituzioni*, senza distinzione di *Sezioni*.

---

Art. 880. La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità dell'istituzione d'erede, o del legato, cui sta aggiunta: resteranno bensì caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado, compresa la volgare, la quale in tal caso non si avrà per sottintesa nella fedecommessaria.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 186. — *La nullità della sostituzione . . . . . aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Le ultime parole di quest'articolo: *restando caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado*, pare che siano riferibili alla sostituzione: *volgare* e *pupillare*, e che per esse siasi voluto stabilire che la sostituzione fideicommissaria è talmente nulla e priva d'ogni effetto che non può nè deve torcersi neppure in semplice *volgare* e *pupillare*.

Ma se a ciò appunto, come pare, vogliono le mentovate parole accennare, meglio sarebbe il dirlo chiaramente, che non l'inferirlo per mezzo d'interpretazione, che presta ognora dubbii ed incertezze.

*Risposta della Commissione*

La Commissione pensa che, dietro il dubbio d'intelligenza dal Senato di Piemonte eccitato, si possa dar luogo ad una maggiore spiegazione, e partendo dal principio che la nullità non può scindersi, e che l'intenzione di restringere i fedecommessi viene così ampiamente espressa, farà la seguente aggiunta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 185. — *La nullità della sostituzione . . . . . aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche di primo grado, compresa la volgare, la quale in tal caso non si avrà per sottintesa nella fedecommessaria.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità col cambiare la prima parola del secondo periodo: *restando*, nella espressione: *resteranno bensì*; dizione che pare più propria nello stile di leggi.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 5 luglio 1836.*

Dice un Membro che il Cod. franc. annulla anche *l'instituzione* quando è fatta una *sostituzione fedecommissaria*. Tale disposizione è parsa troppo odiosa, ed il presente articolo fu inserito nel progetto per dichiarare che l'instituzione sarà valida, e sarà soltanto nulla la sostituzione.

L'articolo è adottato; nel principio della seconda parte si scrive: *resteranno bensì caducate*, a vece di: *restando caducate*.

---

Art. 881. La disposizione, colla quale sarà lasciato l'usufrutto a più persone successivamente, non sarà efficace che in favore dei primi, che si troveranno chiamati a goderne alla morte del testatore.

Art. 882. Non è vietato, lasciando l'usufrutto dell'eredità ad una o più persone cumulativamente, instituire uno o più eredi, o fare uno o più legati, ancorchè colla condizione che gli eredi o legatarii siano sopravviventi agli usufruttuari, e premorendo, sostituirne volgarmente altri; e non è parimente vietato l'instituire uno o più eredi, o fare legati sotto una condizione, quantunque la medesima non sia per verificarsi che al momento della morte degli eredi o legatarii, e non verificandosi la condizione, sostituirne pure altri volgarmente.

Art. 883. Neppure sono proibiti i legati, ristretti però ad un grado solamente, da prestarsi nel caso di morte dell'erede senza prole; ma detti legati non potranno giammai eccedere il sesto dell'eredità, se saranno a favore di una sola persona, ed il quarto, se a favore di più.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 187. — *La disposizione, colla . . . . . .*

*Art.* 188. — *Non è vietato, lasciando l'usufrutto dell'eredità ad una o più persone cumulativamente, instituire uno o più eredi, ancorchè colla condizione che sieno sopravviventi agli usufruttuarii, e premorendo, sostituirne volgarmente altri; non è parimente vietato l'instituire alcuno erede sotto una condizione, quantunque la medesima non sia per verificarsi che al momento della di lui morte, e, non verificandosi la condizione, sostituirne pure altri volgarmente.*

*Art.* 189. — *Neppure sono proibiti i legati, ristretti però ad un caso e grado solamente, da prestarsi dall'erede nel caso di sua morte senza prole; ma* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 187). La disposizione di quest'articolo, nel modo in cui è concepita, può dar luogo a dubitare se i primi, in favore dei quali si dichiara valido il legato, sieno quelli soltanto del primo grado di chiamati, che esistano al tempo della morte del testatore, od anche quelli di un grado ulteriore che si troveranno in quel momento viventi.

Suppongasi il caso del lascito dell'usufrutto di un'eredità a quattro persone, a ciascuna delle quali siansi dati tre o quattro gradi di sostituiti successivi ossia indiretti. — Morendo il testatore, il lascito sarà valido soltanto a favore di quelli del primo ordine di vocazione che vi esisteranno, ovvero a favore anche degli altri di un grado ulteriore, se mancano tutti quei del primo nella loro linea?

Ecco il dubbio che può sorgere dall'articolo 187, e che, a scanso di questioni, converrà togliere con parole più chiare e precise.

(Art. 188, 189). Tolta, come si è detto, la necessità dell'instituzione d'erede, ed uguagliati negli effetti i legati alle instituzioni, per modo che il suono della parola, più che altro distingue ora gli uni dalle altre, sembra che non vi abbia più alcuna fondata ragione di differenziare queste da quelle, anche nei casi a cui sono relativi i due art. 188 e 189 del primo progetto.

Quindi è che il Senato crederebbe che, accomunandosi i legati e le instituzioni anche in questa parte, si potrebbe dei due articoli suddetti formarne un solo così concepito:

« Non è vietato, lasciando l'usufrutto del-« l'eredità ad una o più persone cumulativa-« mente, instituire uno o più eredi, ovvero « fare uno o più legati, ancorchè colla condi-« zione che sieno gli eredi o legatarii sopravv-« viventi agli usufruttuarii ecc. » *(come segue l'art.* 188 *del primo progetto).*

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 189). È d'avviso il Magistrato che alle espressioni di: *legati da prestarsi dall'erede nel caso di sua morte*, sfuggite senza dubbio per mera inavvertenza, dacchè alludevano alla prestazione da farsi dall'erede in persona, e così a cosa impossibile, sarebbero con maggior proprietà a sostituirsi le seguenti: *da prestarsi nel caso di morte dell'erede senza prole.*

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 189). Retrancher: *ad un caso*, en substituant: *ad un grado solamente.*

Les mots à retrancher paraissent présenter un pléonasme; en effet, la disposition de l'article est limitée au seul cas de la mort de l'héritier sans enfans; ce cas est exprimé par les mots: *nel caso di sua morte senza prole*, ainsi les mots: *ad un caso*, deviennent inutiles; il n'a pas echappé que les expressions: *ad un caso e grado* se trouvent dans le § 4, tit. 2, liv. 5, RR. CC.; mais on y remarque aussi que le seul cas prévu dans l'article du projet n'est énoncé explicitement au dit § que par forme d'exemple: *come nel caso della morte degli eredi o figli senza prole.*

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 189). Per evitare la ripetizione della parola: *caso*, e per maggior chiarezza, si propone la redazione seguente:

« Neppure sono proibiti i legati da prestarsi « dall'erede, qualora venga a morire senza « prole purchè siano ristretti ad un caso e « grado solamente; ma detti legati ecc. ».

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 187). L'articolo pare sufficientemente chiaro di per sè, poichè non dice: *i primi di grado*, ma: *i primi che si troveranno chiamati a goderne*, locchè estende la disposizione a tutti quelli che trovansi in un grado di vocazione, che siasi verificato al tempo della morte del testatore, e che non siano da altri esclusi a quel tempo. L'intenzione della legge non è d'impedire la successività dell'usufrutto, la quale produrrebbe l'effetto d'un fedecommesso: quest'intelligenza è ovvia.

(Art. 188. 189). Mentre si riconosce col Senato di Piemonte l'opportunità d'estendere la disposizione dell'art. 188, relativa all'istituzione dell'erede, anche ai legati, si fa presente che le due disposizioni degli art. 188 e 189 del primo progetto sono per loro natura diverse l'una dall'altra: nella prima vi è distinzione tra l'usufruttuario e l'erede instituito; nella seconda si contempla una vera successività, poichè riguarda ad una prestazione da farsi alla morte dell'erede. Onde si crede conveniente di restringerla nel modo espresso, seguitando l'esempio del relativo § 4, tit. 2, lib. 5 delle RR. CC. — Nè quindi si può far luogo alla proposta riunione.

(Art. 189). Si adotta la correzione additata dalla R. Camera dei Conti.

Adottata la proposta del Senato di Savoia, rimane adempiuto il voto del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 186. — *La disposizione colla* . . . . . .
*Art.* 187. — *Non è vietato,* . . . . . (conforme al testo, art. 882).
*Art.* 188. — *Neppure sono* . . . . . (conforme al testo, art. 883).

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 186, 187, 188 od 881, 882, 883 Cod). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 884. S'intenderanno fatte in frode della proibizione, di cui nell'art. 879, tutte le disposizioni che si facessero in favore di chicchessia col peso perpetuo, od a tempo, di dare a più persone successivamente o l'intero usufrutto dell'eredità, od una porzione di esso, o altra annualità. Il peso in tal modo imposto sarà di niun effetto.

Non sarà però vietato d'imporre un'annuità da convertirsi in perpetuo, o a tempo, in soccorsi all'indigenza, in doti a povere zitelle, in premio alla virtù o al merito, od in oggetti religiosi, od in altri di pubblica utilità, quand'anche nella disposizione siansi contemplate persone di una data qualità, o di determinate famiglie (1).

Art. 885. Saranno soggette a nullità le disposizioni che venissero fatte sotto il nome di cappellanie laicali, o di altre consimili fondazioni, con riserva della nomina in favore di certe determinate famiglie, semprechè, per la natura de' pesi imposti, o per la sproporzione de' fondi e redditi che vi saranno annessi, possano ravvisarsi fatte in frode di questa legge. In tale caso, separato un fondo corrispondente a' pesi imposti, il sovrappiù rimarrà libero nell'eredità del fondatore (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 190. — *S'intenderanno fatte in frode della proibizione, di cui nell'articolo* 183 . . . . . .
*Non sarà però vietato d'imporre un'annuità da convertirsi in perpetuo o a tempo, in premio alla virtù o al merito, in soccorsi all'indigenza o in doti a povere figlie, od in oggetti di pubblica utilità, quand'anche* . . . . . .
*Art.* 191. — *Saranno soggette a nullità* . . . . . *questa legge. In questo caso, separato un fondo* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 190). Le parole: *in premio alla virtù o al merito*, sono così vaghe e soggette ad essere variamente interpretate, che potrebbero essere nel tempo stesso sorgente ed occasione di liti frequenti e di violazione del principio saviamente statuito dall'art. 185 del primo progetto.

Il definire il *merito e la virtù* non è sempre facile, non potendosi in tal giudizio procedere costantemente in modo assoluto e indipendente dai tempi e dalle circostanze, cui talvolta il merito è relativo, e per altra parte, permettendo l'articolo d'imporre un'annuità anche perpetua da convertirsi in oggetti di pubblica utilità, pare, che, ommettendosi anche le dette parole, abbastanza con quest'ultima disposizione si provvegga insieme ai casi di *merito* e di *virtù*.

Oltre di che, se verrà caso in cui il *merito* o la *virtù* richiedano un'eccezione alla regola generale, si lascia aperta la via di ricorrere al Principe, sempre pronto a premiare il vero *merito* e la *virtù*, con impartire loro in simili casi la facoltà, o d'instituire una primogenitura, o di fare un altro lascito della natura di quelli di cui tratta il presente articolo.

Per queste considerazioni, il Senato sarebbe d'avviso che si ommettessero nel detto articolo le sopra indicate parole.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 190). Genova è la città, dove più che in ogni altra dello Stato, e forse d'Europa, siansi ne' scorsi tempi fatte numerosissime ed importantissime disposizioni della natura di quelle che sono contemplate dall'ultimo paragrafo dall'alinea di quest'articolo.

Ma il Senato ha avuto sovente, ed anche in oggi ha da decidere molte gravi questioni insorte sulle domande di coloro che si dicono

---

(1-2) Vedansi le Regie Patenti 26 ottobre 1841, colle quali S. M. dichiara, doversi intendere abrogate colla pubblicazione del Codice civile le leggi del Governo Ligure 24 dicembre 1797 e 12 e 17 dicembre 1798, relative ai riscatti delle cappellanie laicali e de' legati perpetui di messe, eccettuati quelli che fossero stati effettuati prima della pubblicazione delle presenti.

(2) La nostra Corte di cassazione, con sentenza 26 luglio 1851, ebbe a decidere che le disposizioni dell'art. 885 del Codice civile, in virtù delle quali si fa luogo nei casi ivi previsti alla riduzione e separazione dei beni costituiti in dote ad una cappellania laicale, non possono applicarsi alle cappellanie fondate anteriormente all'attivazione di detto Codice. — R. P. 26 ottobre 1841, art. 11, Cod. civ. — (*Gazzetta dei Tribunali, serie* 2, *anno* 1851, *pag.* 371.)

lesi da siffatte disposizioni nei loro diritti di successione nei beni del disponente.

D'altra parte, le osservazioni fatte intorno all'art. 25, primo progetto del titolo presente (pag. 44), sembrano opportune anche nel caso di questo articolo.

Il Senato crede adunque di poter presentare il dubbio se non convenga, come è sua opinione, di aggiungere all'art. 190 che: *le disposizioni contemplate nella sua seconda parte non potranno avere il loro effetto senza l'autorizzazione del Governo.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 191). Per non ripetere nell'ultimo periodo la parola; *questo*, si crede bene sostituire l'espressione: *in tale caso.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 190). La Commissione, riguardo alla osservazione del Senato di Piemonte, pensa essere utile il lasciare aperta la via a tali largizioni che incoraggiano l'emulazione al ben fare, nè perciò credette di dover considerare queste istituzioni a guisa d'eccezione esuberante affatto dal Diritto comune. Essa non vedrebbe inoltre come l'erezione d'una primogenitura sia il mezzo il più spediente per dar premio al *merito* ed alla *virtù*. E quantunque in alcuni casi possa presentare qualche dubbio la definizione della *virtù* e del *merito*, tuttavia si avranno sempre elementi sufficienti per determinare i Tribunali, qualora la disposizione della quale si tratta venisse intaccata da terzi interessati.

Riguardo alla proposizione del Senato di Genova, si avverte, che essendosi già nel progetto richiesta l'autorizzazione pe' corpi e persone morali per ricevere legati, si è soddisfatto a quanto abbisogna per l'ordine pubblico, epperò non occorre di far qui espressa menzione della necessità dell'autorizzazione.

(Art. 191). Si addotta la variante suggerita dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 189. — *S'intenderanno fatte in frode della proibizione, di cui nell'articolo* 184 . . . . . .
*Non sarà però vietato* . . . . . .
. . . . . (come al primo prog.).
*Art.* 190. — *Saranno soggette a nullità* . . .
. . . . . (come al testo, art. 885).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 189). In quanto all'alinea, essendosi da un Membro osservato, non determinarsi ivi nè la quota delle annualità, nè il tempo per cui debbano durare, nè vedersi termini per argomentare che tale quota debba esser tenue, quantunque tale si presuma essere lo spirito della legge, si è avvertito di trasportare, per ciò meglio indicare, l'espressione: *in premio alla virtù o merito*, dopo la menzione delle doti a povere figlie, affinchè le due espressioni essendo l'una all'altra famulative, rimarrebbe maggiormente dimostrato che non si tratta di lasciti di sommo ragguardevoli.

*(All'unanimità).*

(Art. 190). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 189 od 884 Cod.). Il Relatore dice che la prima parte dell'articolo è anche analoga alle RR. CC. *(§ 3, tit. 2, lib. 5).*

Sull'alinea, ripete quanto fu detto dalla Sezione.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia fatta la proposta trasposizione.

Domanda un Membro, se si potrà imporre un'annuità per cose religiose, come sarebbe la fondazione di un anniversario perpetuo, oppure il pagamento di una somma annua ad un santuario per celebrazione di messe.

Il Guardasigilli dice che le annuità indicate dal preopinante si annoverano nella classe delle fondazioni, e sono comprese nella denominazione generica di *opere pie*, delle quali certamente non è proibita l'instituzione. Per soddisfare tuttavia all'eccitamento del preopinante, propone che, a vece della frase: *od in altri oggetti di pubblica utilità*, si scriva: *od in oggetti religiosi ed altri di pubblica utilità.*

L'articolo è adottato, variando la redazione come si è ora detto.

(Art. 190 od 885 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

*(Qui cadrebbe, nell'ordine del primo e del secondo progetto,* la Sezione seconda *del presente capo* Delle primogeniture, *la quale contiene gli articoli dal* 192 *al* 223 *nel primo progetto, e dal* 191 *al* 221 *nel secondo; ma pel motivo di cui a pag.* 162, *viene l'intera sezione omnessa, riservandosi, se sarà conveniente, di pubblicare alla fine dell'opera tutte intere le osservazioni e discussioni che ebbero luogo sulla materia de'* fidecommessi e maggioraschi, *fatta oggetto d'un Editto a parte).* (Ed. 14 ott. 1837).

---

*(Secondo l'ordine del primo e secondo progetto, dovrebbe seguire ora il capo VII* Della rivocazione dei testamenti, *contenente gli articoli dal* 224 *al* 229 *nel primo progetto, e dal* 222 *al* 227 *nel secondo; ma esso invece, dietro proposta della Sezione di Grazia e Giustizia, fu trasportato alla fine del titolo, e così quello che era il capo VII nei progetti diventò il capo IX nel Codice. — Seguiterà ora dunque il capo VIII dei progetti, che è il capo VII del Codice e si comincerà dall'art.* 230 *del primo progetto e* 228 *del secondo).*

## CAPO VII.

### *Dell'apertura e pubblicazione dei testamenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VIII. — Dell'apertura* . . . . . .

---

Art. 886. I testamenti in forma segreta, accertata la morte del testatore, o seguita la dichiarazione di assenza, di cui nell'articolo 84, o l'emissione dei voti, di cui nell'art. 977, verranno, sulla istanza di chiunque si creda interessato, aperti e pubblicati dal notaio in presenza del Giudice di mandamento della sua residenza, e vi saranno chiamati almeno due testimoni intervenuti all'atto di presentazione, e qualora questi non si ritrovino, due altri per riconoscere lo stato della scheda testamentaria, e, se è possibile, le sottoscrizioni.

Il Giudice accerterà lo stato del testamento e lo vidimerà in ogni foglio, e sarà il testamento stesso conservato dal notaio nel suo minutario insieme coll'atto di presentazione. Il notaio estenderà processo verbale di tutto quanto sopra, e sarà questo sottoscritto o sotto segnato da chi ha fatta l'istanza, e dai testimoni, e sottoscritto dal Giudice, e dal notaio.

Il notaio non potrà devenire all'apertura del testamento senza l'assistenza del Giudice, non ostante qualunque autorizzazione del testatore (1).

Art. 887. L'apertura dei testamenti depositati nell'archivio de' Senati, o dei Tribunali di Prefettura si farà in conformità di quanto è prescritto nell'art. 766.

Art. 888. Il notaio che avrà ricevuto un testamento pubblico, tosto che avrà notizia della morte del testatore, dovrà, nel più breve tempo che gli sarà possibile, renderne noto il contenuto agli eredi, o legatarii, ed ogni altro che potesse avere ragione dipendentemente da tale atto, trasmettendo loro in ristretto la parte che può riguardarli.

I notai che avranno ricevuto un testamento segreto, ed i segretari dei Senati o dei Tribunali di Prefettura, per li testamenti presentati ai Senati od a' Tribunali, adempiranno rispettivamente all'obbligo di cui sovra, dopochè i suddetti testamenti saranno stati aperti in conformità degli articoli precedenti.

I notai e segretari saranno tenuti agli stessi obblighi rispetto a' direttori di opere pie cui si fosse fatto qualche lascito nel testamento, come pure verso gli esecutori testamentarii nominati dai testatori (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 230. — Il notaio che avrà ricevuto un testamento pubblico, tostochè avrà notizia della morte del testatore, dovrà nel più breve tempo che gli sarà possibile rendere noto il contenuto agli eredi o legatarii particolari, e ad ogni altro che potesse avere ragione dipendentemente da tale atto, trasmettendo loro in ristretto la parte che può riguardarli.*

*Incomberà lo stesso obbligo al notaio, rispetto ai direttori di opere pie, cui fosse fatto qualche lascito nel testamento, come pure verso gli esecutori testamentarii nominati dai testatori.*

*Art. 231. — I testamenti in forma segreta, accertata la morte del testatore, o seguita la dichiarazione di assenza di cui nell'art. 10 (tit. Degli assenti) sull'instanza di chiunque si creda interessato verranno aperti e pubblicati dal notaio* . . . . . .

*Il giudice vidimerà in ogni foglio il testamento, il quale sarà dal notaio conservato nel suo minutario insieme all'atto di presentazione ed estenderà il processo verbale d'apertura che conterrà menzione di quanto sopra, e sarà sottoscritto e sottosegnato da chi ha fatta l'instanza, e dai testimonii, e sottoscritto dal giudice e dal notaio.*

*Il notaio non potrà devenire* . . . . . .

*Art. 252. — L'apertura dei testamenti depositati* . . . . . *prescritto negli art. 75 e 83 (capo Della forma dei testamenti).*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 230, 231). Il primo di questi due articoli impone l'obbligo al notaio di render noto ai direttori delle opere pie, a cui si fosse fatto qualche lascito, il relativo contenuto del testamento quando si tratta di testamento pubblico soltanto.

---

(1) V. *Diario Forense*, vol. 31, anno 1838, 1. sem., pag. 339, e vol. 33, anno 1839, 1. sem., pag. 303, ove son risolti alcuni dubbii sullo stesso articolo.

(1) Vedi l'art. 47 del Regol. per le visite del Tabellione 23 giugno 1842.

Pare che lo stesso obbligo del notaio dovrebbe anche venir esteso al caso d'un testamento segreto, di cui parla l'articolo successivo 231, onde guarentir meglio ed assicurare il più pronto adempimento dei lasciti fatti alle opere pie.

(Art. 232). Qualora si adotti la proposta del Senato, relativa all'art. 83 del primo progetto *(di cui a pag. 99)*, converrà allora ommettere nel presente la menzione: *Dei Tribunali di Prefettura.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 230). Questa disposizione, che è tratta dalle RR. CC., lib. 5, tit. 22, cap. 2, § 2 e seg. e non si trova nei Codici degli altri Stati, può infatti produrre dei buoni effetti. Ma sarebbe inutile di scriverla nella legge, se poi avesse da restare senz'osservanza. Per assicurarne l'esecuzione, è adunque necessario di accompagnarla con una qualche sanzione. E questa potrebbe aversi con assoggettare il notaio ad una pena pecuniaria in caso d'inadempimento. Ciò gioverebbe anche per impedire delle quistioni tra il Notaio e gl'interessati intorno alle conseguenze dell'inadempimento per parte del primo. L'erede od il legatario, che non avesse avuta la notizia della disposizione testamentaria che lo riguardi, potrebbe credersi in diritto di essere indennizzato dal notaio dei danni che possa aver patiti per averla ignorata. E siccome sarebbe cosa troppo dura l'onerare i notai di una siffatta responsabilità, la comminazione d'una multa, mentre loro darebbe un sufficente stimolo all'adempimento di questo dovere, potrebbe servire a far conoscere che questa è la sola pena, di cui la legge li vuole rendere passibili, senza che abbiano da pesare su di loro altre conseguenze.

Sarebbe anche bene di provvedere al caso nel quale la persona a cui deve esser data la notizia onde si tratta, non abiti nel luogo di residenza del notaio. Può allora riuscire a questi molte volte difficile, sia di conoscere dove essa si trovi, sia d'assicurarsi che l'avviso le sia pervenuto, sia di procurarsene la giustificazione.

A riparo di ciò, si potrebbe autorizzare il notaio a supplirvi col farne l'avviso nel pubblico giornale che si stampi nella Divisione in cui siasi aperta la successione, o, in difetto, in quello della capitale.

Finalmente, per rendere compita la disposizione, l'obbligo che in essa s'impone ai notai si dovrebbe estendere anche ai segretarii dei Senati e dei Tribunali di prefettura pei testamenti ad essi presentati dopo che siano stati aperti.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 230 231). Si adotta la proposta del Senato di Piemonte in ordine ai testamenti segreti, come pure quella del Senato di Genova riguardo a quelli presentati ai Senati o Tribunali, senza però autorizzare l'iscrizione nella gazzetta, la quale bentosto si estenderebbe a tutti i casi senza necessità, e con dispendio per le parti interessate: neppure credesi che si abbia a stabilire alcuna multa, poichè ciò è oggetto dei Regolamenti ai quali si è rimesso generalmente un tal mezzo di coercizione per gli altri obblighi che corrono ai notai, non sembrando che siavi maggior motivo di temere il troppo facile regresso per indennità contro il notaio che abbia ommesso la notificazione della quale si tratta, di quello che esista in altri casi di ommissione anche di maggior importanza nei quali non s'intende accordato se non vi sia grave colpa.

L'ordine naturale sembra esigere che, riferendosi la disposizione anche alle altre specie accennate di testamenti, si cominci il capo coll'art. 231 del *primo progetto*, e l'art. 230, tolto dal luogo dove si trova, si collochi dopo il 232.

*E così nel* secondo progetto, *gli art.* 228, 229 *e* 230 *corrisponderanno rispettivamente agli art.* 231, 232, 230 *del* primo.

Previa però nel detto art. 230 del *primo progetto* una nuova redazione; cioè con inserire, invece dell'alinea che ora esiste, due alinea, come in appresso.

(Art. 232). Non è il caso di sopprimere la menzione dei Tribunali di prefettura non essendosi accolta la proposta del Senato di Piemonte sull'art. 83 del *primo progetto* (pagina 100).

La Commissione ommette però la menzione del detto art. 83, *primo progetto*, bastando solo quella dell'art. 75, stesso progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 228. — *I testamenti in forma segreta, accertata la morte del testatore, o seguita la dichiarazione di assenza, di cui ne l'art.* 10 (*titolo* Degli assenti), *sull'instanza di chiunque si creda interessato, verranno aperti e pubblicati* . . . . . .
*Il giudice accerterà lo stato del testamento e lo vidimerà* . . . . . .
. . . *presentazione. Il notaio estenderà il processo verbale d'apertura che conterrà menzione di quanto sopra, e sarà sottoscritto o sottosegnato da chi ha fatta l'instanza, e dai testimonii, e sottoscritto dal giudice e dal notaio.*
*Il notaio non potrà* . . . . . .
*Art.* 229. — *L'apertura di testamenti depositati* . . . . . .
*Art.* 230. — *Il notaio che avrà ricevuto* . . . . . (come al testo, art. 888).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 228). Introdotta per maggior chiarezza la seguente variante nel primo alinea dell'articolo..... « Il notaio estenderà processo verbale di tutto quanto sopra e sarà questo sottoscritto, ecc. ».

*(Alla unanimità).*

(Art. 229). Adottato all'unanimità.

(Art. 230). Adottato come sopra. — È però sembrato alla Sezione che, trasportandosi nella prima parte dell'articolo il disposto dall'alinea, e facendosi menzione dei tutori e degli esecutori testamentarii, la redazione dell'articolo sarebbe più breve e più precisa nei seguenti termini:

« Il notaio che avrà ricevuto un testamento « pubblico, tosto che avrà notizia della morte « del testatore, dovrà, nel più breve tempo che « gli sarà possibile, render noto il contenuto « agli eredi e legatarii, e ad ogni altro che « potesse avere ragione dipendentemente a tale « atto, non che ai direttori di opere pie, agli « esecutori testamentarii, ed ai tutori nomi- « nati nel testamento, trasmettendo loro in ri- « stretto la parte che può riguardarli ».

« I notai che avranno ricevuto, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 228 od 886, Cod.). Il Relatore dice essersi osservato dalla Sezione che il notaio, o non penetrandosi dello spirito della legge, o per fare l'atto più breve, potrebbe talvolta nel processo verbale d'apertura limitarsi al dichiarare che il giudice ha accertato lo stato del testamento, a vece di descrivere le cancellature, postille, interlinee che vi si trovassero.

Per ovviare a questa erronea intelligenza, la Sezione propose la variante di cui si è detto superiormente.

Il Guardasigilli crede che le due redazioni esprimano egualmente la cosa, ma aderisce a quella proposta dalla Sezione siccome più breve.

Sull'ultimo alinea dell'articolo viene osservato da un Membro che, il giudice potendo talvolta risiedere ad una ragguardevole distanza dall'abitazione del notaio, questi sarà obbligato di trasportare i suoi minutari, la qual cosa potrebbe cagionarne lo smarrimento o la distruzione per qualche accidente fortuito.

Il Guardasigilli dice che è pericoloso di lasciare intieramente alla sola fede del notaio l'apertura del testamento segreto, non avendosi allora alcuna guarentigia per l'identità della carta che è stata racchiusa nell'atto di presentazione.

Si propone da un Membro di autorizzare anche i Castellani, ne' luoghi ove esistono, di assistere all'apertura del testamento, onde risparmiare così agli eredi, o alle parti interessate, la spesa della trasferta del notaio al luogo di residenza del giudice.

In quanto all'identità della carta, credesi da altro membro, che sarebbe forse bastante l'assistenza del Castellano od anche del Sindaco, ma rimane sempre il pericolo delle cancellature od aggiunte, se lo stato materiale del testamento non è descritto al momento dell'apertura, ed i Castellani non avrebbero sempre la capacità necessaria per fare esattamente tale descrizione.

Crede un Membro, che dal Regolamento pei notai del 1770 sia loro proibito di esportare i minutarii dal domicilio (1).

Un Membro risponde, che in ora succede non di rado ai notai di trasportare i loro minutari.

L'articolo è adottato colla redazione proposta dalla Sezione: a vece poi dell'art. 10, titolo *Degli assenti*, viene messo l'art. 84 del Codice che gli è corrispondente.

*Adunanza 5 gennaio 1837.*

Dipendentemente dalla deliberazione presa del Consiglio sull'art. 73, secondo progetto (*V. pag. 97 di questo volume*), è fatta al presente articolo l'aggiunta relativa al caso dell'emissione dei voti religiosi; onde l'articolo resta redatto come si legge al Cod. l'art. 886.

*Seguita l'adunanza 8 luglio 1836.*

(Art. 229 od 887, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

(Art. 230 od 888, Cod.). Il Guardasigilli fa presente che, redatto l'articolo nel modo proposto dalla Sezione, verrebbe ad escludersi l'obbligo pei notai, quando si trattasse d'un testamento segreto, di rendere parimente noto ai direttori delle opere pie ed agli esecutori testamentarii le disposizioni che potessero riguardarle.

Espone un Membro che i Segretarii dei Senati si rifiutano a dar visione agli agenti dell'Insinuazione dei testamenti depositi nei registri del Senato, dal che è succeduto che, non potendo i detti agenti fare le occorrenti verificazioni, sono sfuggiti alla percezione varii diritti di successione che sarebbero stati dovuti in forza di quei testamenti. Propone quindi di aggiungere nell'ultimo alinea che: *i Segretarii saranno tenuti negli stessi obblighi rimpetto a qualunque Amministrazione interessata pel testamento.*

Crede un Membro che nel progetto vi sia un articolo che assoggetti all'insinuazione anche i testamenti depositati negli archivii dei Senati (2), onde gli agenti dell'Amministrazione saranno in grado di fare le verificazioni.

---

(1) Il § 8, tit. VII del Reg. notarile del 9 novembre 1770 per gli antichi Stati, ed il § 8 c. 7 del Reg. 22 marzo 1816 pel Ducato di Genova, proibiscono solo ai notai di lasciare i minutari a mani delle parti o di qualsivoglia altra persona: a quelle disposizioni vi fu una deroga speciale pel caso contemplato dalle RR. PP. 29 novembre 1826, di cui nel manifesto camerale 11 dicembre stesso anno.

(2) Tale articolo è il 234, secondo progetto del titolo VI, lib. III, corrispondente all'art. 1423 del Cod. civ.

Il Guardasigilli osserva che, inserendo una disposizione la quale si limiti ai Segretarii dei Senati e dei Tribunali senza comprendere anche i notai, si scorgerebbe essere la medesima una disposizione puramente fiscale che non deve trovar sede nel Codice. Sarà, per altra parte, facile di provvedere al punto indicato dal preopinante con un ordine ai Segretarii dei Senati e dei Tribunali di dare visione dei testamenti agli agenti dell'insinuazione.

L'articolo è adottato.

---

## CAPO VIII.

### *Degli esecutori testamentarii.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IX. — Degli*

. . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI

(SENATO DI PIEMONTE)

Due sole osservazioni occorsero al Senato su questo capo.

Accade non di raro che gli esecutori testamentarii ricusano di accettare l'incarico dalla confidenza del testatore loro affidato.

E siccome per tale rifiuto rimangono il più delle volte ineseguite in tutto od in parte le volontà dei defunti, ovvero si rendono necessarie delle spese per provvedere le eredità di altri amministratori, così importa assai di rimuovere le cause che possono allontanare gli esecutori testamentarii dall'accettare un simile incarico.

Fra queste cause la principale si è quella dell'ipoteca legale a cui vuolsi che vadano soggetti, e della relativa iscrizione che in seguito dell'atto di sottomissione da loro passato suole prendersi d'ufficio sui loro beni (1).

Avuto riguardo alla natura delle incumbenze ordinarie di questi esecutori, che sono piuttosto di vigilanza che di amministrazione, sembra meno necessario e troppo duro l'assoggettarli in ogni caso ad un'ipoteca, o limitarla a somma anche inferiore alla presunta valutazione della contabilità.

Qualora siffatta osservazione venga adottata, la relativa disposizione avrebbe forse una sede più naturale sotto il titolo *Delle ipoteche*; ma se ne accenna qui la convenienza.

L'altra osservazione riguarda l'obbligo generalmente imposto a tutti gli esecutori testamentarii di far procedere in ogni caso all'inventaro dei beni dell'eredità.

Se la nomina dell'esecutore testamentario è generica, e tale che si riferisca a tutte le disposizioni contenute nel testamento, sta bene l'obbligo a lui imposto di far procedere all'inventaro, poichè, dovendo assumere una tal quale amministrazione dei beni, ed una ingerenza diretta nell'eredità, conviene prima di tutto che si accerti lo stato attivo e passivo di questa.

Ma se, come accade il più delle volte, la nomina dell'esecutore testamentario è stata dal testatore ristretta a certi determinati oggetti soltanto, pare che in questo caso dovrebbe restringere a questi soli la sua inspezione, e che l'obbligo di fare l'inventaro dovrebbe cessare, semprechè, sulle rimostranze degli eredi od altri interessati, il Tribunale non lo credesse necessario.

Oltre alle spese che seco porta la formazione dell'inventaro, è anche spesso cagione di altri disturbi ed inconvenienti che possono tornare a grave pregiudizio degli eredi, senza alcun utile degli altri interessati.

Conviene quindi che il Tribunale abbia la facoltà di esimere gli esecutori testamentarii massimamente quelli, le cui attribuzioni furono dal testatore ristrette a qualche particolare e determinato oggetto, dall'obbligo di doverlo fare, e vi concorrano delle giuste cause, per le quali creda il Tribunale conveniente di ordinare che se ne ommetta la formazione.

*Risposta della Commissione*

Rimane provvisto relativamente alla prima osservazione col progetto che la Commissione ha formato pel titolo *Delle ipoteche*.

In ordine alla seconda, si riserva a parlarne sotto all'art. 240 del primo progetto (V. pag. 174).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si riserva l'esame della proposta del Senato di Piemonte di esimere gli esecutori testamentarii dall'ipoteca legale, cui attualmente rimangono sottoposti i beni dei medesimi, o quanto meno di restringere tale ipoteca ad una somma determinata (1).

---

Art. 889 (1025). Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentarii.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 233. — *Il testatore* .

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 231. — *Il testatore* .

. . . . . .

(1) Vedi *Manuale Forense*, vol. IV, pag. 684, DIRITTO PATRIO, sotto l'art. 890, dove è citata l'opinione del Deluca e l'antica Giurisprudenza.

(1) Di questa riserva non viene tenuto conto nelle successive osservazioni della Sezione di G. G. e neppure nel seguito delle risposte della Commissione; non è però grave tale ommessione, attesochè l'inconveniente a cui accenna il Senato di Piemonte non è certamente a temersi, non potendo nella attuale legislazione essere presa a carico degli esecutori testamentarii veruna iscrizione d'ipoteca legale.

Adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

—

Art. 890 (1028). Quegli che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario.

Art. 891 (1029). La donna maritata non può accettare il carico di esecutore testamentario senza il consenso del marito, ancorchè ne viva legittimamente separata: in caso di rifiuto del marito, non può assumere tale carico, se non coll'autorizzazione giudiciale, in conformità di quanto è prescritto negli articoli 130 e 134.

Art. 892 (1030). Il minore non può essere esecutore testamentario, neppure coll'autorizzazione del suo tutore o curatore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 234. — *Quegli che non può* . . . . . .
*Art.* 235. — *La donna maritata* . . . . . *di quanto è stato prescritto negli art.* 25, 29 (*titolo* Del matrimonio).
*Art.* 236. — *Il minore non può* . . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 235). Le Sénat rappelle ici les observations qu'il a présentées sur l'art. 24, premier projet, titre *Du mariage* (page 184, t. I).

(Art. 236). Après l'art. 236 ajouter les dispositions suivantes:

« Colui, che non vorrà accettare la carica di « esecutore testamentario, dovrà dichiararlo « con atto passato davanti il segretario del « giudice di Mandamento, ove s'è aperta la « successione ».

Il paraît nécessaire d'obliger celui qui ne veut pas accepter la charge d'exécuteur testamentaire, de constater son refus par une déclaration authentique, pour qu'il soit pourvu à son remplacement.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 235). Essendosi mantenuta l'autorizzazione maritale nelle disposizioni del citato titolo *(v. pag.* 187*)*, non è il caso che la Commissione debba quivi nuovamente occuparsene.

(Art. 236). Senza fare alcuno speciale provvedimento a tale riguardo, si crede che chi avrà interesse a sapere se l'esecutore testamentario nominato accetti, o no, l'incarico avrà il mezzo di ciò conoscere interpellandolo giudicialmente.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 232. — *Quegli che non può* . . . . . .
*Art.* 233. — *Se la donna maritata* . . . . .
*Art.* 234. — *Il minore non può* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 232, 233, 234). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 233 od 890) Adottato senza osservazioni.

(Art. 233 od 891). Adottato con sostituire agli articoli del progetto gli art. 130 e 134 corrispondenti del Codice al modo con cui ora sta in esso scritto.

(Art. 234 od 892). Adottato senza osservazioni.

—

Art. 893. Ogni esecutore testamentario, senza alcuna eccezione, dee, prima d'ingerirsi nell'amministrazione, e non più tardi di un mese dal giorno della morte del testatore, o dell'avutane notizia, addivenire avanti il giudice del domicilio del testatore od avanti quello del proprio domicilio, ad un atto di sottomissione di bene e fedelmente eseguirne le disposizioni, e di rendere sull'istanza che ne fosse fatta dagli interessati, o dell'Avvocato fiscale, annualmente il conto avanti il Prefetto del luogo dell'aperta successione che rimanderà alla cognizione del Tribunale ciò che fosse contenzioso.

Art. 894. L'esecutore testamentario, che non avrà adempito al disposto dall'articolo precedente, potrà venire rimosso, non ostante qualsivoglia dispensa per parte del testatore, e sarà inoltre tenuto d'ogni danno che possa essere provenuto dal suo ritardo.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 237. — *Ogni esecutore testamentario* . . . . . *o l'avutane notizia, passare avanti il giudice del domicilio del testatore un atto di sottomissione di* . . . . . *avanti il prefetto che rimanderà alla cognizione del Tribunale ciò che fosse contenzioso.*
*Art.* 238. — *L'esecutore testamentario, che non* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 237). Qui si prescrive che l'esecutore testamentario debba fare l'atto di sottomissione avanti il giudice del domicilio del testatore.

Può accadere che questo domicilio si trovi a molta distanza dal luogo in cui abiti l'esecutore testamentario, o che il testatore si trovi domiciliato in estero paese, e l'esecutore testamentario sia stato da lui nominato pei beni che abbia lasciati nei Regii Stati. Quindi sarebbe opportuno che la legge accordasse all'esecutore testamentario l'alternativa di poter passare quest'atto, o nanti il giudice del domicilio del testatore, o nanti quello del luogo della situazione dei beni.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 237). Pare che l'oggetto indicato di evitare un soverchio incomodo all'esecutore testamentario non sarebbe neppure in molti casi adempito coll'autorizzarlo a passare l'atto di sottomissione avanti il giudice ove i beni della eredità si trovino situati, locchè altronde potrebbe cagionare agli interessati troppe indagini, supponendo che i beni siano sparsi in varie provincie; non sembra parimente doversi far caso della circostanza in cui l'esecutore testamentario sia domiciliato in paese estero, poichè deve allora essergli indifferente il passare la sua sottomissione al domicilio del defunto; volendosi però serbare il riguardo accennato dal Senato di Genova relativamente ad un atto che altronde per sè non cangia l'andamento da tenersi negli atti giudiziali, cui possa essere luogo ulteriormente, si crede, che si possa, senza inconveniente, lasciare la scelta di devenire all'atto di cui si tratta, od avanti al giudice di mandamento del domicilio del defunto, od avanti quello del proprio domicilio; verrà perciò fatta l'aggiunta di cui in appresso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 235. — *Ogni esecutore testamentario* . . . . . *o dall'avutane notizia, addivenire nanti il giudice del domicilio del testatore od avanti quello del proprio domicilio ad un atto di* . . . . . *avanti il Prefetto del luogo della aperta successione che rimanderà alla* . . . . . *Art.* 236. — *L'esecutore testamentario che non* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 235, 236 od 893, 894, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 895 (1031). Essendovi eredi minori, interdetti, od assenti, o venendo lasciata tutta l'eredità, o parte di essa, a qualche fondazione, pubblico stabilimento, opera pia, od altro corpo amministrato, l'esecutore testamentario dovrà far apporre i sigilli.

Art. 896 (1031). Ogni esecutore testamentario farà procedere all'inventario dei beni dell'eredità, chiamatovi l'erede, ed essendo questi minore, interdetto od assente, chiamati i rispettivi amministratori.

Il Tribunale, ove gli eredi non dissentano, potrà, concorrendovi una giusta causa, dispensare l'esecutore testamentario dall'obbligo suddetto.

Art. 897. Venendo instituito erede un pubblico stabilimento, opera pia, od altro corpo amministrato, l'inventario dovrà farsi con intervento degli amministratori, o questi debitamente chiamati; trattandosi di una fondazione, od altra opera pia non ancora esistente, nella quale abbia il testatore ordinato, che si convertissero i di lui beni, l'inventario dovrà farsi con intervento di un curatore speciale da deputarsi dal giudice del mandamento, nel quale il defunto aveva il suo domicilio.

Art. 898. Sono, del restante, comuni a detto inventario le disposizioni degli articoli 316 e seguenti sino al 324 inclusivamente.

La facoltà di prorogare il termine ivi stabilito per la formazione dell'inventario, qualora non fosse sufficiente, apparterrà al giudice del domicilio del defunto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 239. — *Essendovi eredi minori* . . . . . *Art.* 240. — *Ogni esecutore testamentario* . . . . . *od assente.* *Art.* 241. — *Venendo instituito erede un pubblico stabilimento* . . . . . *Art.* 242. — *Sono del restante comuni a detto inventario le disposizioni degli art.* 63 *e seguenti fino al* 74 *inclusivamente del tit.* Della minorità e della tutela (primo prog.). *La facoltà di prorogare il termine ivi stabilito per la confezione dell'inventario* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 239). Remplacer le mot: *parte*, par: *quota*.

Le mot: *quota* est l'expression usitée dans les titres précedents, pour indiquer une partie d'hoirie, soit une fraction dont l'hoirie représente l'unité; dans les articles 3, 112, tit. II. premier projet, le mot: *quota* est le seul employé.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 240). Vedasi l'osservazione riportata in principio del presente capo a pag. 171.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 240). Dopo la parola: *assente*, vi si potrebbe sostituire la seguente locuzione: *vi saranno' chiamati i rispettivi amministratori.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 239). Secondo il progetto, il legato anche di tutti i mobili, od altra simile universalità di oggetti, è *parte* dei beni dell'eredità, ma non è, nè potrebbe dirsi *quota* dell'eredità stessa. Si scorge nulladimeno l'utilità, anzi la necessità che la disposizione possa comprendere il lascito di legati riguardo ai quali il sigillamento dei luoghi ove possano trovarsi gli oggetti mobili, in tal guisa lasciati a disposizione dell'esecutore testamentario, dee servire di cautela. Si crede che non convenga far cangiamento nella redazione dell'articolo.

(Art. 240). Rispetto all'osservazione del Senato di Piemonte, si crede bensì utile lasciare ai Tribunali la facoltà che, ove per la natura degli oggetti compresi nel lascito, o per altra giusta causa, l'inventario ridurrebbesi ad una formalità vana e dispendiosa, possano esimerne l'esecutore testamentario, ma senza ciò far dipendere da una positiva istanza degli eredi, che, talvolta, trattandosi di lascito particolare, potrebbero non avervi alcun interesse; si crede bastare, acciò il Tribunale possa concederlo, che gli eredi, i quali dovranno sempre essere chiamati, non dissentano.

Si ammette la proposta del Senato di Nizza nelle ultime espressioni dell'articolo; e si aggiunge anche allo stesso un alinea.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 237. — *Essendovi eredi minori* . . . . . .
*Art.* 238. — *Ogni esecutore testamentario* . . . . . *od assente, chiamati i rispettivi amministratori.*
*Il Tribunale, ove gli eredi* . . . . . .
*Art.* 239. — *Venendo instituito erede un pubblico stabilimento* . . . . . .
*Art.* 240. — *Sono, nel restante, comuni a detto inventario le disposizioni degli articoli* 66 *e seguenti sino al* 75 *inclusivamente.*
*La facoltà di prorogare il termine ivi stabilito per la formazione dell'inventario.* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 237 al 240, od 895 al 898, Cod.) Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 899 (1031). Gli esecutori testamentari invigileranno affinchè il testamento venga eseguito: ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 243. — *Gli esecutori testamentarii invigileranno* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 241. — *Gli* . . . . . .

Adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 900. L'esecutore testamentario, previa l'interpellazione dell'erede, e se questi non contraddice, deve soddisfare i legati.

In caso di contraddizione dell'erede, dee sospenderne il pagamento, sinchè sia decisa definitivamente la contestazione.

Art. 901 (1031). Qualora non vi sia danaro bastante per soddisfare i legati, l'esecutore testamentario farà instanza per la vendita dei mobili, e se questi non bastano, farà instanza per la vendita degli stabili.

Art. 902. Se gli eredi sono tutti maggiori, e presenti, le vendite si faranno in quella forma, e con quell'atto, che le parti crederanno convenienti: se tra quelli vi fossero minori, o interdetti, od assenti, o corpi amministrati, dovranno in tali vendite osservarsi le solennità prescritte dalle leggi per le alienazioni de' beni appartenenti a simili persone.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 244. — *L'esecutore testamentario* . . . . . .
*In caso di* . . . . . .
*Art.* 245. — *Qualora non vi sia danaro* . . . . . .
*Art.* 246. — *Se gli eredi sono* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 244). Remplacer le mot: *contestazione* par: *controversia.*

Le mot: *controversia* paraît mieux exprimer les debats judiciaires que celui de: *contestazione*, qui est trop générique.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 244). La parola *contestazione* nel senso di *piato* ossia *lite* introdotta avanti un Tribunale è voce consecrata dall'uso, ed adoperata in tale significato frequentemente nel progetto, onde credesi possa sussistere.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 242. — *L'esecutore* . . . . . .
*Art.* 243. — *Qualora non* . . . . . .
*Art.* 244. — *Se gli eredi* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 242, 243, 244 o 900, 901, 902, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 903. Qualora tutta l'eredità o parte di essa debba convertirsi in un'opera pia, per la quale sia dal testatore ordinata l'alienazione dei mobili, o degli stabili ereditarii, e ogniqualvolta fosse la vendita dei medesimi necessaria per l'oggetto contemplato nella fondazione, e per la soddisfazione dei pesi ereditarii, o de' legati, la persona, che sarà stata incaricata di dar esecuzione a detta opera pia, dovrà fare instanza presso l'Autorità competente per l'autorizzazione della vendita, e si osserveranno in questa le solennità prescritte per le alienazioni dei beni dei minori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 247. — *Qualora tutta l'eredità* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Au lieu du mot: *parte*, substituer: *quota*. — Voir l'observation a l'art. 239 premier projet (*pag.* 173).

Remplacer: *autorità*, par: *Tribunale*.

En matière *judiciaire* il ne peut y avoir d'autre *autorité* que celles des *Tribunaux*.

*Risposta della Commissione.*

Alla sostituzione della voce: *quota*, alla voce: *parte*, valga la risposta data all'osservazione fatta sull'art. 239, primo progetto (*v. pag.* 174).

La parola: *Tribunale* potrebbe riescire meno adattata, poichè, per le disposizioni stabilite nel capo 3 del titolo I, libro II, l'ispezione superiore in fatto d'amministrazione, di cui è parte anche l'autorizzazione di alienare, è riservata, trattandosi di opere pie laicali, ai Magistrati supremi, alla cui attribuzione speciale sembra perciò conveniente indicare colla locuzione: *autorità competente*.

SECONDO PROGETTO — *Art.* 245. — *Qualora tutta l'eredità* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 904 (1027). Qualora gli eredi offrano di consegnare all'esecutore testamentario la quantità di danaro sufficiente alla soddisfazione dei legati, o provino di averli soddisfatti, o ne assicurino il pagamento nei modi e tempi voluti dal testatore, avranno diritto di farsi consegnare i mobili, e cesserà nell'esecutore l'obbligo di intraprendere e proseguire l'inventario.

Non avrà luogo però la disposizione di quest'articolo, qualora l'esecutore testamentario sia stato incaricato di fondare uno stabilimento, o di dare esecuzione ad un'opera pia qualunque col prodotto dei beni ereditarii.

Art. 905 (1032). Le attribuzioni dell'esecutore testamentario non passano a' suoi eredi.

Art. 906 (1033). Essendovi più esecutori testamentarii, che abbiano accettato, un solo può agire in mancanza degli altri, ma saranno obbligati in solido pel rendimento dei conti, rispetto ai mobili loro affidati, ed agli stabili che avessero amministrati, purchè il testatore non abbia divise le loro incumbenze, e ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.

Art. 907 (1034). Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'inventario, pel rendimento dei conti, e le altre tutte relative alle sue incumbenze saranno a carico dell'eredità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 248. — *Qualora gli eredi* . . . . . *l'obbligo di* compilare *e proseguire l'inventario.*
*Non avrà* . . . . . .
*Art.* 249. — *Le attribuzioni* . . . . . .
*Art.* 250. — *Essendovi più esecutori* . . . . .
*Art.* 251. — *Le spese fatte dall'esecutore per l'inventario* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 246, 247, 248, 249 non variati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 246 al 249). Adottati all'unanimità.

Sembrò alla Sezione che sarebbe forse meglio di collocare le disposizioni relative *alla revocazione dei testamenti* alla fine del titolo (*vedi avvertenza a pag.* 167), rimanendosi così parlato prima degli esecutori testamentarii e dopo

della rivocazione dei testamenti, il quale ordine corrisponde a quello seguìto nel Cod. fr.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 246 o 904, Cod.). Adottato, surrogando la parola: *intraprendere* a *compilare*.

(Art. 247, 248 o 908, 906, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 249 o 907, Cod.). Adottato con aggiungere in principio la parola: *testamentario*, dopo: *esecutore*.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che il capo VII del progetto che parla *Della rivocazione dei testamenti* sia collocato, o siccome lo è ora nel progetto, ovvero nell'ordine proposto dalla Sezione.

Si determina dal Consiglio di collocare in fine del presente titolo il suddetto capo VII del progetto, che nel Codice diventa il IX; e comincia coll'art. 224 del *primo* o coll'articolo 222 del *secondo* progetto.

---

## CAPO IX.

### *Della rivocazione dei testamenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VII. — Della*
. . . . . .

---

Art. 908. Non si può in qualunque siasi forma rinunciare alla libertà di rivocare o cangiare le disposizioni fatte per testamento: ogni clausola o condizione, che vi apporti rinuncia o modificazione, si ha per non scritta.

Art. 909 (1035). I testamenti potranno essere rivocati o in tutto o in parte per un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di quattro testimoni, due almeno dei quali lo sottoscrivano, purchè nell'atto stesso il testatore personalmente dichiari di rivocare o in tutto o in parte la disposizione anteriore.

Art. 910. Il testamento nullo non potrà aver l'effetto di atto notarile per rivocare i testamenti anteriori.

Art. 911. Le disposizioni come sovra rivocate non si potranno far rivivere, se non con un nuovo testamento.

Art. 912 (1036). Il testamento posteriore, che non rivocherà per modo espresso il precedente od i precedenti, annullerà in questi le disposizioni soltanto che si trovassero contrarie, o incompatibili colle nuove.

Art. 913 (1037). La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per l'incapacità dell'erede instituito, o del legatario, o per la rinuncia dell'eredità, ovvero del legato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 224. — *Non si può in*
. . . . . .
*disposizioni che si fossero fatte per testamento: ogni*
. . . . . .
*Art.* 225. — *I testamenti potranno* . . . .
. . . . . *da un Regio notaio in presenza di due testimonii, purchè nell'atto stesso* . .
. . . . . .
*Art.* 226. — *Il testamento nullo* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 227. — *Le disposizioni come sovra* . . .
. . . . . .
*Art.* 228. — *Il testamento posteriore, che* . .
. . . . . .
*Art.* 229. — *La rivocazione fatta* . . . . .
. . . . . *dell'erede o del legatario, o per*
. . . . . .

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 225). Conviene sopprimere l'epiteto. *Regio*, prima di *notaio*, come già si è osservato all'art. 54 del primo prog. *(pag. 80)*.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 226). Scorgesi tra quest'articolo ed il 133 del primo progetto una qualche armonia. Secondo l'art. 33 l'alienazione fatta dal testatore della cosa legata ne revoca il legato quando anche l'alienazione sia nulla, e la cosa stessa ritorni in possesso del testatore. Il fondamento di questa disposizione si è la tacita volontà del testatore di rivocare il legato che s'argomenta dalla fattane alienazione.

Nell'attuale articolo poi 226 si niega lo stesso effetto alla volontà del testatore, benchè espressa in atto apposito.

Oggi che non vi ha più differenza sostanziale tra i legati e l'istituzione d'erede, talchè coi primi può esaurirsi l'intiera eredità, e che *l'una* delle due disposizioni non può meritare più riguardo, ed avere più forza, ed importanza *dell'altra*; sembra che gli argomenti di volontà relativi alla revoca di esse dovunque desunti, debbano produrre lo stesso effetto; quindi, se vuol tuttavia indursi la revoca da un atto nullo, debba la revoca *espressa* ed *apposita* fatta in un testamento equivalere alla *tacita* e *congetturale* dedotta dalla semplice alienazione della cosa legata.

Per meglio chiarirsi sopra questa difficoltà, pongasi il caso, non difficile a succedere, che un testatore in un primo testamento abbia le-

gato un fondo alla moglie, altro fondo ad un estraneo, ed instituiti eredi i proprii figli; poscia egli vendette il fondo legato alla moglie con animo di surrogarlo più utilmente. Ma fattosi accorto che la vendita era nulla, ne chiese ed ottenne la circoscrizione, e ricuperò il fondo venduto. Così stando le cose, devenne qual prudente padre di famiglia ad un secondo testamento, nel quale confermò il legato alla moglie, e rivocò quello del fondo lasciato all'estraneo; ma questo secondo testamento trovasi sgraziatamente nullo per difetto di qualità in uno dei testimonii; si dirà egli che, delle due revoche dei legati, quella *tacita* desunta dall'alienazione rispetto alla moglie debba solo valere, e l'*espressa* nel testamento quanto all'estraneo non produca alcun effetto? Dirassi che la *tacita* volontà di rivocare, quanto alla moglie, non sia distrutta dall'*espressa* di confermare il di lei legato consegnata nel secondo testamento? Se è quistione di validità degli atti di revoca, l'alienazione ed il secondo testamento sono egualmente nulli; se è questione di volontà nel testatore, perchè mai la *tacita* dovrà operare più dell'*espressa*?

Merita adunque la rilevata antinomia una particolare considerazione, e se questo pensiero non erra, converrà forse stabilire che da niun atto nullo o da tutti del pari, e specialmente dai testamenti, s'induca la revoca dei legati, od almeno che il testamento nullo, contenente espressa revoca d'un legato, debba in tal parte aver effetto, quando sia rivestito, come nel sovra esposto caso, delle forme notarili prescritte pegli atti di revoca dall'art. 225.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 225). Si toglierà l'epiteto: *Regio*, come propose il Senato di Nizza.

(Art. 226). Non pare siavi alcuna antinomia, nè veruna incoerenza tra le disposizioni degli articoli dei quali si tratta, se si badi alla diversa natura degli atti a cui sono relativi, dalla quale debbono pure sorgere diverse conseguenze; l'alienazione è atto che, quantunque nullo, manifesta di per sè una volontà determinata relativamente alla cosa che formò oggetto del legato, e di disporne diversamente da quello che prima si fosse fatto. Ma la questione è ben diversa relativamente al testamento che, mancando della dovuta forma, cessa di essere un argomento di volontà, e che, per la sua natura, è destinato od a produrre quell'effetto intiero che il testatore si è proposto, od a non produrne alcuno; che poi in qualche caso la volontà *presunta* del testatore, che viene sanzionata dalla legge, si trovi in opposizione colla volontà *espressa*, quando però questa lo fa in una forma che non permette di avervi riguardo, come appunto dovrebbe dirsi nel caso che suppone il Senato, ciò è molto minor danno che non dedurne da un testamento nullo un argomento di volontà che il più sovente riescirebbe fallace.

La quistione troncata col presente articolo è tuttora dibattuta in Francia, e si è creduto perciò, doversi espressamente risolvere, e la soluzione adottata sembra la più conforme ai principii sulla materia. Una disposizione conforme riscontrasi poi nell'art. 746 del Codice Parmense.

E, sebbene a tale riguardo autori gravissimi abbiano preteso distinguere tra i casi di una rivocazione non espressamente dichiarata nel testamento, e quello in cui risulti essa in modo chiaro ed espresso, tale distinzione non sembra abbastanza fondata. Da che infatti vi fu un testamento, quantunque nullo, la volontà in esso dichiarata è quella bensì di cangiare una disposizione precedente in una nuova, ma un simile atto non deve confondersi colla volontà di morire intestato, che forma l'oggetto dell'atto semplice di rivocazione avanti notaio. La soluzione della quistione proposta è altresì indipendente dalla diversa teoria delle ultime volontà nel sistema dell'istituzione dell'erede, o nella forma odierna più approssimativa ai legati, mentre la questione è la medesima, sia che il testamento abbracci l'intera eredità, o riguardisi come complesso di disposizioni parziali sempre però più o meno coordinate tra loro. — Ond'è che la Commissione opina che l'articolo sia mantenuto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 222. — *Non si può in*

. . . . . .

*disposizioni che si fossero fatte per testamento ogni* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 223. — *I testamenti potranno* . . . .

. . . . . *da un Notaio in presenza di due testimonii, purchè nell'atto stesso* . .

. . . . . .

*Art.* 224. — *Il testamento nullo* . . . . .

*Art.* 225. — *Le disposizioni come sovra.* . .

*Art.* 226. — *Il testamento posteriore, che* . .

*Art.* 227. — *La rivocazione fatta.* . . . . .

. . . . . *dall'erede o del legatario, o per* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 222). Adottato all'unanimità.

È però sembrato alla Sezione che si potrebbero ommettere le parole: *che si fossero*, dopo la voce: *disposizioni*, perchè, oltre di essere le medesime sovrabbondanti, possono involvere dubbietà, se cioè si parli soltanto della rinunzia posteriore al testamento, e non delle disposizioni che potrebbero aver luogo dopo della medesima.

(Art. 223) Adottato all'unanimità.

Si è però osservato, alla pluralità di 4 voti contro 3, che potrebbe essere aumentato il numero dei testimoni fino a tre, dei quali due sappiano scrivere, onde stabilire per gli atti di revoca dei testamenti maggiori cautele che per gli altri atti.

(Art. 224). Adottato alla pluralità di 6 contro 1; questi opinava di aggiungervi il seguente alinea.

« La stessa cosa sarà per l'atto notarile nullo « anche per vizio di forma ».

(Art. 225, 226). Adottati all'unanimità.

(Art. 227). Adottato alla pluralità di 5 contro 2.

È paruto però bene di aggiungere la voce: *instituito*, dopo la parola: *erede*, onde rendere vieppiù chiara la disposizione.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 222 o 908, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla soppressione proposta dalla Sezione delle parole: *che si fossero.*

L'articolo resta così adottato.

(Art. 223 o 909, Cod.). Il Guardasigilli non trova una difficoltà sostanziale ad ammettere la proposta della Sezione di tre testimonii a vece di due, ma gli pare che la disposizione non rimanga più razionale. Per rivocare un testamento, è detto, che si richiede o un altro testamento o un atto ricevuto da un notaio, e se per quest'ultimo atto si richiedono tre testimonii, due dei quali sappiano scrivere, non vi è altra differenza tra il testamento ed il semplice atto di revoca, se non quella di un testimonio di meno. Inoltre il motivo, per cui nell'atto di revoca non si richiedono le stesse formalità del testamento, è quello di dare maggiori facilità, perchè si tratta di trasmettere l'eredità a quelli che vi sono chiamati dalla legge, e, posto questo motivo, pare incongruo di far consistere la facilitazione nel diminuire di uno il numero dei testimonii.

Dice un Membro, che fu proposto dalla Sezione il numero di tre testimonii per evitare che ad un testatore ammalato si facesse sottoscrivere una carta come fosse un contratto, mentrechè conterrebbe una revoca del suo testamento. La prova di tre testimonii gli indica che non si tratta d'un contratto ordinario, ed è inoltre più difficile che tre testimonii, due dei quali dovranno saper sottoscrivere, vogliano farsi complici di una sorpresa della volontà del testatore.

Risponde un Membro, che gli sembra contraddittorio che taluno, anche nella sua ultima malattia, possa vendere i suoi beni con un atto a cui assistono soltanto due testimonii, e non possa con un atto della stessa forma rivocare il suo testamento.

Posta ai voti la questione, alla maggioranza di 10 contro 8, il Consiglio opina pel numero di tre testimonii. Uno dei Membri della maggioranza opina che i testimonii siano in numero di quattro, come pei testamenti.

Il Guardasigilli propone ai Membri della maggioranza che, poichè non si crede sufficiente il numero di due testimonii, sia desso portato a quattro, a preferenza di tre, per evitare l'incoerenza che vi rimarrebbe nella disposizione.

La maggioranza aderisce e fissa il numero di *quattro.*

L'articolo è adottato come ora sta scritto al Codice l'art. 909 (1).

(Art. 224 o 910, Cod.). Il Relatore, nell'esporre la proposta d'uno dei Membri della Sezione, dice che questa ha creduto superfluo aggiungere la disposizione da lui proposta, poichè, se l'atto notarile con cui si revocasse il testamento fosse *nullo*, è evidente che deve rimanere senza effetto.

Il Guardasigilli osserva che un *atto nullo* non è più un *atto notarile.*

L'articolo è adottato.

(Art. 225, 226 o 911, 912, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 227 o 913, Cod.). Adottato con aggiungere dopo: *erede*, la parola: *instituito*, per rendere vieppiù chiara la disposizione.

---

# TITOLO III.

## *Delle successioni* ab intestato.

---

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Tit. III. — Delle*

. . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI.

(CAMERA DEI CONTI)

Quantunque fossevi stato chi avrebbe voluto che alcune delle disposizioni di questo capo preliminare si fossero trasandate, ritenendole quali definizioni ed astratte proposizioni che meglio si addicevano ai *trattatisti* che non al *Legislatore*, la maggioranza del Magistrato non credette inopportuna la conservazione del progetto.

---

Art. 914. In mancanza di testamento, o se questo non è valido, o se con esso il testatore non ha disposto dell'intiero suo patrimonio, o se gli eredi instituiti non vogliono, o non possono accettare l'eredità,

---

(1) Comechè relativa all'art. 909, si riferisce la seguente massima di sentenza non ancor pubblicata allora quando si stampò il testo di detto articolo:

« Nell'atto di presentazione d'un testamento segreto è lecito di dettare nuove disposizioni, e di revocare le precedenti. — Art. 751, 801, 909, Codice civile » sentenza della nostra Corte di Cassazione, 12 dicembre 1856 *(Gazz. Trib., serie seconda, anno* 1856, *pag.* 677*)*.

oppure se non si verifica tra i coeredi il diritto d'accrescimento, si fa luogo o in tutto o in parte alla successione *ab intestato*.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *In mancanza di testamento del defunto o se questo non è valido* . . . . . *tra li coeredi* . . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità; parve però che si potrebbe ommettere in principio l'espressione: *del defunto;* come naturalmente sott'intesa ed anche per iscansare l'equivoco che il pronome: *questo*, possa non riferirsi a: *testamento*.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 13 *luglio* 1836.

L'articolo è adottato, sopprimendo la parola: *defunto*, dopo: *testamento;* e scrivendo: *i coeredi*, a vece di: *li coeredi*.

---

Art. 915 (723, 731). La legge accorda la successione ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, al coniuge, ed al Fisco nell'ordine e secondo le regole infra stabilite.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La legge accorda* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 916 (732). La legge nel regolare la successione riguarda la prossimità della parentela, non considera la prerogativa della linea e la origine dei beni, se non nei casi e nei modi dalla legge stessa espressamente stabiliti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 3. — *La legge nel regolare la successione riguarda le prerogative della linea nei modi però e nei casi espressamente dalla medesima stabiliti e la prossimità della parentela, non attende l'origine dei beni, se non nei casi dalla stessa legge espressi.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Sembra preferibile l'espressione: *non considera*, invece di: *non attende*.

*Risposta della Commissione.*

Non vi è difficoltà di sostituire il verbo: *considerare*, a quello di: *attendere*, sebbene questo al par del primo si usi per: *stare attento, considerare, por mente, badare, osservare (Vocab. della Crusca)*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *La legge nel regolare la successione risguarda la prerogativa della linea, nei modi però e nei casi espressamente dalla medesima stabiliti, e la prossimità della parentela,* non considera *l'origine dei beni, se non nei casi dalla stessa legge espressi.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità; credesi tuttavia che potrebbe la locuzione esserne migliorata scrivendo l'articolo così:

« La legge nel regolare la, ecc. » *(come al testo, art.* 916*)*.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione.

L'articolo rimane in tale conformità adottato.

---

Art. 917 (735). La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Art. 918 (735). Ciascuna generazione forma un grado.

Art. 919 (736). La serie de' gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra; linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che discendono non le une dalle altre, ma da uno stipite comune.

Si distingue la linea retta in discendentale, ed ascendentale.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono, la seconda lega una persona a coloro da' quali essa discende.

Art. 920 (737). Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Art. 921 (738). Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, cominciando da uno de' parenti, salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all'altro parente.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 4. — *La prossimità* . . . . . *Art.* 5. — *Ciascuna* . . . . . .

*Art.* 6. — *La serie dei* . . . . . .
*Art.* 7. — *Nella linea retta* . . . . . .
*Art.* 8. — *Nella linea collaterale* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all' unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 922 (730). Quelli che sono incapaci od indegni di ricevere per testamento per le cause espresse nel capo *Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento*, titolo *Delle successioni testamentarie*, sono altresì incapaci, od indegni di succedere *ab intestato*.

Sono egualmente incapaci di succedere, come indegni, quelli che avessero impedito il defunto di far testamento.

I figli e discendenti dell' indegno per le cause suddette non sono esclusi per la colpa del padre loro, quantunque vivente, quando vengano alla successione per ragione propria; ove poi non potessero succedere che per rappresentazione, avranno diritto alla sola porzione legittima che avrebbe spettato all' indegno Questi però non potrà in alcun caso pretendere l' usufrutto, nè l' amministrazione de' beni di tale eredità, nè potrà in essi succedere *ab intestato* ai proprii figli e discendenti, come è stabilito negli articoli 711 e 741 (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 9. — *Quelli che sono incapaci od indegni di ricevere per testamento per le cause espresse nel capo* Delle persone che possono disporre o ricevere per testamento, *titolo* Delle successioni . . . . . .
*Sono egualmente* . . . . . .
*I figli e discendenti degli incapaci od indegni per le suddette cause non sono esclusi dalla successione per la colpa del loro padre, quantunque vivente, sia che succedano per ragione propria, sia che, per succedere, abbiano bisogno di rappresentare il grado dell' incapace o dell' indegno, Questi non potrà però in alcun caso pretendere su tale eredità l' usufrutto, nè l' amministrazione che la legge accorda ai genitori sui beni dei loro figli.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, coll'avvertenza che nel principio dell'ultimo alinea il verbo: *potrà*, vuole essere scritto al plurale, affinchè sia ben chiaro che la disposizione s' applica tanto all' incapace come all' indegno.

*Alla pluralità di* 5 *contro* 2.

Due Membri opinavano che, ad esempio del Codice francese, i discendenti dell' incapace o dell' indegno non debbano essere ammessi alla successione allorchè, per concorrervi, hanno bisogno di rappresentare l'escluso, sì perchè rappresentare non si può una persona vivente, sì perchè l' effetto della rappresentazione, secondo l' art. 11 di questo titolo, essendo quello di far entrare i rappresentanti nei diritti del rappresentato, non possono i discendenti dell'escluso entrare nei diritti di chi non ne ha veruno alla successione, ed infine per gl' inconvenienti che dalla proposta disposizione deriverebbero.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore rammemora che, nell'esame degli art. 16 e 48, secondo progetto, del precedente titolo II *(v. pag.* 38 *e* 78*)*, è già insorta questione sull'ammettere alla successione, o ad una porzione di essa, i figli dell'*incapace* ed *indegno* o del *diseredato*, allora quando vengano per diritto di rappresentazione. Fu fatta riserva di decidere la questione nel presente titolo per applicare su questo punto gli stessi principii tanto nelle successioni *testamentarie* che in quelle *ab intestato*: la disposizione contenuta nel secondo alinea dell' articolo presenta la sede della questione, su cui si ha in ora a deliberare definitivamente. Il Relatore espone le divergenze di opinioni che ebbero luogo nella Sezione.

Uno dei due Membri della minoranza svolge i motivi per cui egli è d'avviso, che i discendenti dell' *incapace* od *indegno* non siano ammessi alla successione se non quando possano venirvi per diritto proprio, siccome è disposto nel Cod. fr., art. 730.

Quando fu trattata altra volta la presente quistione, un Membro ha già esposto che, se il figlio dell' *incapace*, o dell' *indegno*, è ammesso alla successione, morendo poscia il figlio, il padre prenderebbe per mezzo di questo l' eredità. — Tale osservazione, dice l' opinante, viene nel senso della sua opinione. — Cita a questo proposito due casi riferiti dal Tesauro, nei quali la decisione data dal Senato porta la conseguenza di non dover essere ammessi a rappresentare l'*indegno* quelli a cui avrebbegli poscia il diritto di succedere, perchè in tale modo egli profitterebbe indirettamente del suo delitto. Riferendo inoltre una fattispecie, pone il caso di uno che abbia ucciso il fratello, sapendo che questi voleva istituire erede un estraneo: l' uccisore non può succedere al fratello, ma, se il figlio dell' uccisore succedesse a lui o morisse prima del padre, quell' uccisore, succedendo al suo figlio, ottiene l' intento

(1) Vedi l'art. 929 di questo Codice.

a cui tendeva il suo delitto, la qual cosa è evidentemente contraria alla morale.

Osserva per ultimo che dai Compilatori del progetto, per essersi sentito che i figli dell'*indegno* od *incapace* non potevano venire alla successione rappresentando la persona del padre, si era messa l'espressione *rappresentare il grado*; non crede però che rimanga tolto l'inconveniente dacchè non si entra in quel grado se non per farsi la vece della persona che lo occupa, e così per rappresentarla.

Conchiude col ragionamento d'un commentatore del Codice francese: se il figlio può venire alla successione per diritto proprio, non deve essere punito per delitto del padre, ma se, per giungervi, deve, per così dire, salire nel grado del padre, essendo questi respinto dalla legge, e divenuto odioso pel suo delitto, il figlio non può essere ammesso (1).

Il Relatore dice che la Sezione, nell'adottare l'articolo, è partita da un principio solo, lasciando in disparte le distinzioni piuttosto sottili che sostanziali, fatte dagli autori su questa materia. Il principio è quello, che il figlio non deve essere punito per la colpa del padre e lo sarebbe se non è ammesso a succedere lui quando il padre fosse escluso per la sua indegnità, imperocchè, non succedendo nè il padre, nè il figlio, l'eredità si deferisce ad altri ed il figlio è privato per sempre di quei beni che, senza la colpa del padre, gli sarebbero un giorno pervenuti.

Il preopinante replica che, se si vuole che i figli non abbiano danno per la colpa del padre, allora è d'uopo dire che, quando il padre, per aver commesso un delitto, è condannato ad indennizzazione od alle spese di processo che assorbiscono le sue sostanze, non sarà tenuto a pagarle, avvenendo parimente in quel caso che i figli sentano danno per la colpa del padre. Il diritto dei figli è quello di succedere al padre, e, nel modo stesso che, se il padre ha nulla, i figli hanno parimente nulla, così pure, se il padre si è privato per un suo fatto dei beni che potevano spettargli, ne rimangano anche privati i figli.

Il Guardasigilli dice, che è d'uopo fissare il senso della parola *rappresentare*: se con essa s'intende la rappresentazione della persona stessa dell'*indegno* od *incapace*, è evidente che il rappresentante di una persona non può avere diritti che non avesse la persona rappresentata. Ma è poi diverso quando s'intende la rappresentazione del grado della quale ha parlato la Commissione: allora la persona che si trova in quel grado è considerata come non esistente, perchè, tolta di mezzo a cagione dell'*incapacità* o *indegnità*, il grado susseguente entra invece nel grado che precede. Se ne ha un esempio nella successione che spettasse ad una persona dichiarata assente: questa non può succedere, ma il figlio dell'assente, rappresentando il grado del padre, prende la successione che non potrebbe avere se rappresentasse la persona.

Posta la massima del preopinante, di escludere assolutamente i figli dell'*indegno* quando non vengano per diritto proprio, si avrebbero ingiustizie evidenti.

Si ponga il caso di un *indegno* che abbia un figlio ed un fratello e questo *indegno* sia morto prima che si apra la successione, a cui aveva diritto di concorrere col fratello. Non può contendersi che il figlio dell'*indegno* debba allora aver parte nella successione benchè in concorso collo zio non possa venirvi per diritto proprio, ma soltanto per rappresentazione. Laonde, nel caso in cui l'*indegno* sia morto prima che si apra la successione, i figli debbono esservi ammessi, sia che vengano per diritto proprio, sia che vengano per rappresentazione.

Rimane il caso dell'*indegno* ancor vivo, per cui vi può esser luogo a controversia. È parso alla Commissione che la sorte dei figli non dovesse dipendere dalla vita del padre, cosichè fosse per essi una disgrazia di avere il padre vivo; non è sembrato neanche coerente alle regole di giustizia che i figli avessero tutto, quando il padre è morto, e nulla, se è in vita. L'obbiezione più forte gli sembra quella che: *morendo poscia il figlio, il padre avrebbe i beni*; e per risolvere tale difficoltà si potrebbe forse stabilire che: *l'indegno non succederà al figlio in quella eredità*. Ha anche pensato ad un altro temperamento per non invertire le regole della successione, e sarebbe quello di dare soltanto una legittima al figlio, ad esempio di ciò che si è stabilito per la successione testamentaria. Tale pensione l'avrebbe in certo modo per diritto proprio, poichè tiene luogo degli alimenti che si sarebbero dovuti sull'eredità dell'avo.

Il Membro preopinante si accosta all'opinione di dare la legittima ai figli dell'*indegno* o dell'*incapace*, purchè si stabilisca, che il padre non potrà succedere loro in tale porzione dell'eredità. Osserva però che questo temperamento non potrebbe applicarsi se non ai casi in cui si tratti dell'eredità di un ascendente, non essendovi alcun diritto di legittima per le eredità dei collaterali.

Il Guardasigilli dice che, nell'art. 33 del presente titolo (1), ove occorreva di fissare una porzione equivalente alla legittima per la successione dei fratelli, la medesima fu ragguagliata al terzo della virile; laonde si potrebbe seguire la stessa regola per la questione attuale.

Un altro Membro concorre puro nell'avviso di accordare soltanto una legittima ai figli dell'*indegno* od *incapace*; fa presente che il Co-

(1) Chabot sopra l'art. 730, Cod. civ. fr.

(1) Od art. 916 del Codice.

dice di Vaud, che è uno dei più recenti, contiene appunto questa disposizione nell' art. 536; però egli entra nel sentimento del Membro preopinante sul doversi stabilire ulteriormente che il padre sarà escluso dal poter succedere al figlio in tale porzione dell' eredità.

Propone un Membro di esaminare se non possa farsi una distinzione tra i figli dell' *indegno*, e quelli dell' *incapace*, accordando ai primi la sola legittima, ed ammettendo i secondi alla successione. Osserva che l' *incapacità* può incorrersi per cause che non siano propriamente un delitto.

Il Relatore dice che l' *incapacità* può derivare anche dai delitti gravi, come si scorge nel titolo *della privazione dei diritti civili*; laonde, ammessa la distinzione indicata dal preopinante, sarebbe d' uopo d'entrare in varie suddistinzioni secondo i motivi che avrebbero prodotto l' *incapacità*.

Accenna un membro, che, nel precedente titolo, essendo occorso di trattare *dell' incapacità*, si era detto di attenersi a *quella che fosse incorsa per condanna*.

Il Guardasigilli trova opportuna questa limitazione dell' *incapacità* per togliere l' ingiustizia che vi sarebbe in varii casi.

È commesso al Relatore, di concerto col Membro che ha principalmente combattuto la disposizione, di preparare un articolo modificato nel senso delle precedenti osservazioni, sul quale articolo si avranno poscia a coordinare quelli del titolo *Delle successioni testamentarie*, per cui si è differita la deliberazione.

*(Si abbia per ripetuto qui il rinvio di cui alla pag. 39 di questo volume).*

---

Art. 923. Riguardo ai membri degli Ordini monastici, e delle corporazioni religiose sì regolari, che secolari, la loro capacità, od incapacità di raccogliere, o rivendicare le successioni intestate, è regolata colle norme stesse prescritte per le successioni e disposizioni testamentarie negli articoli 714, 715 e 716 (1).

PRIMO PROGETTO. — Art. 10. — *Riguardo ai membri degli ordini* . . . . . *negli art.* 22 23 24 25 (*titolo* Delle successioni testamentarie)

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest' articolo, nel riferirsi alle regole prescritte per le successioni testamentarie a riguardo della capacità dei Membri degli Ordini monastici e delle corporazioni religiose di raccogliere o rivendicare le successioni intestate, cita tra gli altri l' art. 25 del primo progetto di quel titolo, il quale tratta dei corpi morali.

Ma la citazione di siffatto articolo si deve attribuire o a pura inavvertenza o ad errore di stampa, giacchè i corpi morali possono bensì essere instituiti, ma non succedere *ab intestato*.

Converrà quindi sopprimere nell' articolo presente la menzione dell' articolo 25.

*Risposta della Commissione.*

Si toglie dal presente articolo la citazione dell' art. 23, primo progetto del titolo precedente, che equivale all' art. 24 del secondo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *Riguardo ai Membri degli ordini* . . . . . *art.* 21, 22, 23 (*titolo* Delle successioni testamentarie).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all' unanimità e senza discussione.

---

Art. 924 (739). La rappresentazione ha per effetto di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e ne' diritti del rappresentato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 11. — *La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappresentato.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

In quest' articolo si prese a riflesso che la *finzione*, siccome inchiudeva l' idea di cosa men vera e come naturale attributo della debolezza, non ben si addiceva alla maestà del Legislatore, il quale comanda e non ha bisogno di fingere.

Per la qual cosa stimava il Magistrato che potrebbe più giustamente la rappresentazione definirsi *un diritto*, che non *una finzione*.

*Risposta della Commissione.*

Quantunque la parola: *rappresentazione* sia tale che di per sè accenni una *finzione*, poichè i discendenti *tantum de hæreditate morientis*

(1) I monaci e religiosi regolari non possono dirsi reintegrati nella capacità di succedere nei R. Stati salvo dal momento in cui il relativo Breve pontificio sia rivestito del *R. Exequatur*; sebbene la professione abbia avuto luogo in estero Stato, gli effetti dell' *Exequatur* non possono risalire alla data del Rescritto pontificio. — Art. 41, 59, 714, 715, 923, 977, Cod. civ. — Art. 18, Statuto del Regno. — R. D. 25 aprile 1848. — Vedi sent. della nostra Corte di cassazione 20 marzo 1855. *(Gazz. Trib., serie seconda, anno 1855, parte civile, pag. 181.)*

*accipiunt partem quanticumque sint, quantam eorum parens, si viveret, habuisset*, tuttavia, siccome essa esprime anche l'idea d'un *diritto*, non si dissente dal surrogarvi la detta parola.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *La rappresentazione è un* diritto *il cui effetto è di* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato al modo che sta scritto al Codice, senza però fare uessuna osservazione.

---

Art. 923 (740). La rappresentazione nella linea retta discendentale ha luogo in infinito, ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che, essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quand'anche in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi.

Art. 926 (741). Tra gli ascendenti non vi ha rappresentazione, il più prossimo esclude il più remoto.

Art. 927 (742). Nella linea collaterale, la rappresentazione è ammessa in favore de' figli e dei discendenti dai fratelli, e dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii, o zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai loro discendenti in gradi eguali od ineguali.

Art. 928 (743). In tutti i casi, in cui la rappresentazione è ammessa, la divisione si fa per stirpe.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpe in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo la divisione si fa per capi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 12. — *La rappresentazione nella linea retta discendentale ha luogo in infinito, ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto vi concorrano coi* . . . . . .
*Art.* 13. — *Tra gli ascendenti* . . . . . .
*Art.* 14. — *Nella linea collaterale, la* . . . . .
*Art.* 15. — *In tutti i casi, in cui* . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 14). Quest'articolo ammette in ogni caso, come l'art. 742, Cod. fr., la rappresentazione a favore dei figli e discendenti da fratelli e sorelle del defunto.

La rappresentazione essendo una finzione cui le leggi introdussero per ravvicinare al defunto coloro che si volevano ammettere alla di lui successione, ma che senza di essa si sarebbero trovati esclusi da altri più prossimi, pare, che, ove nissun bisogno occorra di tale ravvicinamento, perchè tutti si trovino nel medesimo grado, debba pur cessare la rappresentazione medesima. In questo caso sembra miglior partito l'attenersi di preferenza alla *natura*, che non alla *finzione*, la quale deve pur cedere ognora alla verità. Aggiungasi che, quando i discendenti dai fratelli e sorelle sono in egual grado, essendo tutti egualmente cari al defunto, pare più consentaneo alla ragione e giustizia che tutti sieno pure egualmente trattati, e tutti acquistino un'egual parte delle sostanze del defunto.

Quindi all'articolo del progetto il Senato propenderebbe a che si sostituissero gli art. 663 e 664 del Codice di Napoli così concepiti:

« Nella linea trasversale, la rappresentazione « è ammessa in favore dei figli e discendenti « da fratelli o sorelle del defunto, sia che essi « non concorrano alla successione coi loro zii « e zie, sia che, essendo premorti tutti i fra- « telli e le sorelle, del defunto, la successione « si trovi devoluta ai loro discendenti in gradi « ineguali.

« Se i figli, o discendenti da fratelli o dalle « sorelle si trovino in grado uguale, succede- « ranno tutti in *capi* senza rappresentazione ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 14). Trattandosi di rappresentazione, la successione intestata si regola dall'idea del primo grado di successibili; ne deriva che i discendenti in grado ulteriore non si considerano che quali rappresentanti del loro autore immediatamente congiunto colla persona della cui eredità si tratta; gli eredi successivi non possono perciò aver maggior diritto degli eredi del primo grado, e se nella successione discendentale la novella 118 non immutò l'ordine di successione, quale ci viene definito dalla L. 2, Cod. *De suis et legitimis, liberis, etc.*: — *Nepotes ex diversis filiis varii numeri avo succedentes ab intestato, non pro virilibus portionibus, sed ex stirpibus succedunt*; disposizione pure conservata nel progetto all'art. 12, per qual motivo si muterebbe la regola rispetto ai figli e discendenti dai fratelli e dalle sorelle del defunto, i quali non possono riputarsi più cari al defunto dei loro discendenti in secondo grado? La Commissione quindi pensa

potersi mantenere l'articolo come sta nel progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12, 13, 14, 15, *non variati.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 12, 13, 14, 15). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 12 o 925, Cod.). Sul principio dell'articolo si sopprime la voce: *vi*, appresso a: *concorrano*, siccome soprabbondante. Nel resto adottato.

(Art. 13, 14, 15 o 926, 927, 928, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 929 (744). Non si rappresentano le persone viventi, a meno che si tratti di persone assenti, o che abbiano incorsa la perdita dei diritti civili.

I figli e discendenti di tali persone sono ammessi a rappresentarle nei casi, e secondo le regole, di cui negli art. 925 e 927.

Anche i figli e discendenti degli esclusi come indegni, o diseredati, possono rappresentarli, nei soli casi però, e secondo le regole stabilite negli art. 711, 741 e 922.

Art. 930 (744). Si può rappresentare quello alla cui successione si è rinunciato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 16. — *Non si rappresentano le persone viventi, a meno che si tratti di persone assenti, o che abbiano incorsa la perdita dei diritti civili, o sieno escluse dall'eredità come indegne.*

*I figli e discendenti di tali persone sono ammessi a rappresentarle nei casi e secondo le regole di cui negli art.* 12 *e* 14.

*Art.* 17. — *Si può rappresentare quello alla cui successione si è rinunciato.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.
Adottati all'unanimità dalla Sezione.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 16 o 929 Cod.). È fatta riserva di modificare il presente articolo, dopo che sarà redatto definitivamente l'art. 9 di questo titolo, col quale si trova collegato.

*Adunanza* 26 *novembre* 1836.

Si tratta presentemente degli art. 16 e 48, secondo progetto del tit. *Delle successioni testamentarie*, e degli art. 9 e 16 del presente titolo, nella discussione dei quali articoli si è fatta riserva di esaminare ulteriormente le disposizioni riflettenti la porzione d'eredità a cui abbiansi ad ammettere i figli e discendenti di quelli che hanno incorso l'*incapacità* di succedere derivante dalla perdita dei diritti civili, o che sono esclusi dalla successione per causa *d'indegnità*.

I citati articoli sono:

Art. 16, *secondo progetto*, tit. II, lib. III, corrispondente all'art. 711 del Cod. (*v. pag.* 36 *e seg.*).

Art. 48, *secondo progetto*, tit. II, lib. III, corrispondente all'art. 741 del Cod. (*v. pag.* 78).

Art. 9, *primo e secondo progetto* di questo titolo, corrispondente all'art. 922 del Codice (*v. pag.* 180).

Art. 16 corrispondente all'art. 929 del Cod.

Il Guardasigilli espone, che le osservazioni fatte sull'art. 16 del titolo II, si riducono ai due seguenti punti:

1. Essendo ivi stabilito che « i figli discendenti dell'*incapace* o dell'*indegno* avranno « diritto alla legittima che avrebbe spettato al« l'escluso » si era fatto il riflesso che, venendo i suddetti figli a premorire al padre, questo ultimo, succedendo ad essi, riceverebbe per mezzo loro quella porzione d'eredità dalla quale fu escluso. Si è perciò opinato, che il padre non dovesse succedere a' suoi figli, ne' beni provenienti da quella eredità.

2. Sulla domanda finale della prima parte dell'articolo per cui è detto « salvi i maggiori « diritti che loro potessero spettare, sia per « diritto proprio, sia per diritto di rappre« sentazione », si era osservato da alcuni Membri, che quei figli e discendenti dovevano bensì essere ammessi a succedere quando venivano per diritto proprio, ma non quando non potessero venire alla successione non altrimenti che rappresentando la persona esclusa.

La conseguenza delle fatte osservazioni sarebbe adunque di sopprimere nell'articolo ciò che riguarda al caso della rappresentazione, e di aggiungere una disposizione intesa a dichiarare che il padre non succederà a' suoi figli nei beni di cui sovra.

Concertando l'articolo in questo senso col Membro cui fu commesso di proporre una redazione (*v. pag.* 182), si è osservato che la *incapacità*, derivante *dalla perdita dei diritti civili*, importa la esclusione assoluta da ogni successione qualunque, onde vi sarebbe una anomalia nel dire, che non potrà succedere al figlio ne' beni provenienti da quell'eredità da cui fu escluso; ed anzi il dichiarare che non possa succedere in questi beni, porterebbe l'induzione, che egli è ammesso a succedere negli altrui. All'opposto l'*indegno* essendo soltanto escluso da una determinata successione, e non dalle altre a cui potesse essere chiamato, la disposizione per questo caso, si scorge quindi, non potersi dare eguale per l'*incapace* e per l'*indegno*.

Si è poi considerato ulteriormente, che rimaneva inutile il parlare dell'*incapace*, essendo già provvisto colle disposizioni contenute nel titolo: *Del godimento e della privazione dei diritti civili*; onde si è tolta nel principio dell'articolo la menzione fattasi dell'esclusione incorsa *per la perdita dei suddetti diritti*. Ridotto così l'articolo a disporre soltanto pel caso dell'esclusione per causa d'*indegnità*, si è soppressa nel fine della prima parte la summentovata clausola: *salvi i maggiori diritti, ecc.*, e si è aggiunta nell'alinea la dichiarazione che l'escluso non potrà succedere *ab intestato* ai suoi figli e discendenti nei beni provenienti dalla eredità dalla quale fu escluso.

Nell'art. 48 del titolo II si è aggiunto parimente, che il diseredato non potrà succedere *ab intestato* ai proprii figli e discendenti nei beni che compongono la porzione legittima ad essi spettante, nel caso indicato da quell'articolo.

Poscia nell'art. 9 di questo titolo i due ultimi alinea furono ridotti a parlare soltanto dei figli e discendenti dell'*indegno*, ed ammettendoli a succedere per ragione propria, vi si è disposto che, quando non potessero succedere se non che per rappresentazione, avranno diritto alla sola porzione legittima che sarebbe spettata all'*indegno*. Vi fu aggiunta egualmente la dichiarazione che quest'ultimo non potrà succedere ai suoi figli nei beni di tale eredità, con richiamarvisi gli art. 16 e 48 del titolo: *Delle successioni testamentarie*.

Finalmente nell'art. 16 di questo titolo si sono tolte nel fine della prima parte le parole: *o sieno escluse dall'eredità come indegne*, e vi si è aggiunto invece un alinea nel fine per cui è detto, che i figli e discendenti degli esclusi come *indegni* o *diseredati* possono rappresentare queste persone nei soli casi e secondo le regole stabilite nel precedente art. 9, e negli art. 16 e 48, titolo: *Delle successioni testamentarie*.

Credonsi da un Membro convenienti le proposte disposizioni per ciò che riguarda ai figli e discendenti dell'*indegno*: ma osserva, che, redatti gli articoli nel modo indicato, non vi sarebbe più disposto pei figli dell'*incapace*, di quello cioè che ha incorso la perdita dei diritti civili: onde sussisterebbero sempre le difficoltà che si sono eccitate nella discussione dei suddetti articoli sull'ammettere alla successione i figli dell'*incapace*.

Dice un'altro Membro che, tolta negli articoli dei quali si tratta la menzione dell'incapacità derivante *dalla perdita dei diritti civili*, la disposizione, che rimane data pei figli e discendenti dell'incapace, è quella contenuta nell'art. 43, primo progetto del titolo I, libro I, *(art. 59 del Cod.)*. A termini di questo articolo, i figli suddetti sarebbero ammessi a prendere per intiero la successione che avrebbe spettato al padre escluso, mentre che pei figli degli indegni si disporrebbe nei proposti articoli dei titoli: *Delle successioni*, che, « sarà loro dovuta soltanto la legittima che avrebbe spettato al padre. »

Trova incongruo che i figli di quello che ha commesso un delitto contro il Sovrano, e contro la sicurezza dello Stato, sieno trattati meglio che i figli dell'*indegno* il quale ha commesso un delitto privato.

Il Guardasigilli risponde, che negli articoli del titolo: *Delle successioni*, siccome sono redatti nel progetto, è data una disposizione eguale pei figli dell'*incapace* e pei figli dell'*indegno*. Essendosi opinato nella discussione di quelli articoli di dichiararvi, che il padre non potrebbe succedere ai suoi figli nei beni di quella eredità da cui fu escluso, si è dovuto togliere la menzione del caso dell'*incapacità* derivante *dalla perdita dei diritti civili*, per la ragione già esposta, che l'*incapace* è escluso da ogni successione qualunque, e per l'altra parte l'art. 43 del tit. I, lib. I, essendo stato adottato, nè essendo insorta in quell'articolo alcuna obbiezione, vi si sono dovuti conformare gli articoli del titolo: *Delle successioni*.

Osserva un Membro, che la perdita dei diritti civili non s'incorre soltanto pei delitti contro il Sovrano, menzionati da uno dei preopinanti, ma anche per altre cause, alcune delle quali non possono neppure considerarsi come un delitto.

Uno dei Membri preopinanti spiega, che intende parlare della sola *incapacità* incorsa per condanna dipendentemente da delitti di lesa Maestà.

Il Guardasigilli dice, che nel Codice civile si può disporre soltanto sugli effetti della perdita dei diritti civili incorsa per condanna in generale, o per gli altri fatti a cui tale perdita è annessa. Le disposizioni speciali che occorresse dare pei delitti di lesa maestà formano la materia del Codice penale.

Viene ammesso da un Membro che i figli dell'*escluso* possano succedere, quando vengano per rappresentazione, non potendosi rappresentare una persona vivente. Cita ad esempio l'art. 730 del Cod. fr., ove è fatta questa distinzione pei figli dell'indegno.

Il Guardasigilli crede, che tale distinzione sarebbe contraria allo scopo della legge, poichè il motivo politico, per cui s'intenderebbe di escludere dalla successione i figli di quelli che hanno incorso *la perdita dei diritti civili*, ha luogo tanto nel caso in cui vengano per diritto proprio, quanto nell'altro in cui vengono per rappresentazione. In quanto poi al non potersi rappresentare una persona vivente, tale principio dipendendo dal puro diritto civile, l'obbiezione rimane tolta, col dichiarare, che si potrà rappresentarla in questi casi, come è già disposto nell'art. 16 del presente titolo.

Essendosi manifestato da alcuni Membri il desiderio di avere presenti le osservazioni fatte nella precedente discussione, sono letti i pro-

cessi verbali delle adunanze del 7, 11 e 15 giugno, e del 13 luglio, nelle parti che si riferiscono ai sopra mentovati articoli.

Sono poscia esaminate le varie disposizioni contenute nel titolo I, lib. I. Il complesso di queste disposizioni e le conseguenze loro, siccome pure le osservazioni e considerazioni che sono fatte o combattute dai diversi Membri, danno luogo ad una lunga e complicata discussione.

I Membri, che nel prender parte alla medesima manifestano il loro avviso, sono discrepanti di opinioni. Due opinano che i figli degli *incapaci* per condanna incorsa per delitti politici abbiano soltanto la legittima. Un' altro Membro ammette indistintamente i figli a succedere quando vengano per diritto proprio, e se vengano per rappresentazione accorda loro la sola legittima. Tre Membri opinano di attenersi alle disposizioni attuali del progetto, con aggiungervi soltanto che il padre escluso per causa d' *indegnità* non potrà succedere ai figli nei beni provenienti dall' eredità dalla quale fu *escluso*.

La deliberazione è differita per la parte che riguarda alle disposizioni a darsi pei figli degli *incapaci*.

Si crede, potersi frattanto deliberare sugli articoli proposti, i quali, nel modo in cui sono attualmente redatti, dispongono soltanto pei figli degli *indegni*.

Il Guardasigilli dice, che qualunque determinazione sia presa successivamente pei figli degli *incapaci*, la disposizione contenuta nella nuova redazione fatta per i quattro articoli in discussione può essere mantenuta; soltanto nell' art. 9 di questo titolo si dovrà tenere in sospeso quella parte della disposizione, ove si distingue tra il caso in cui i figli dell' *indegno* vengano per ragione propria, e quello in cui vengono per rappresentazione, dipendendo questo punto dal vedere se sarà ammessa, o no, questa distinzione pei figli degli incapaci.

La nuova redazione degli articoli 16 e 48, tit. II, 9, 16 tit. III, lib. III, è quella che sta scritta al Codice nei rispettivi articoli 711, 741, 922 e 929; dopo operata negli stessi la sostituzione dei numeri degli articoli del Codice ai numeri dei progetti: come anche l' art. 9 contenendo la rubrica del capo II, tit. II, lib. III, tal quale era nel progetto, viene in esso sostituita quella modificata di cui *a pag.* 20. La redazione però di detto art. 9 del progetto corrispondente al 922 del Codice, rimase in sospeso in quella parte dello stesso per cui si distingue tra il caso, in cui i figli dell' *indegno* vengano per diritto proprio, e quello in cui vengano per rappresentazione.

*Ma non venne fatta ulteriore variazione.*

*Seguita l'adunanza 13 luglio 1836.*

(Art. 17, o 930, Cod.). Adottato senza osservazioni.

## CAPO I.

### *Dei diversi ordini di successione*

### SEZIONE PRIMA.

### *Della successione dei discendenti.*

PRIMO PROGETTO. — *Capo I — Dei . . . . . Sezione I — Della . . . . . .*

---

Art. 931 (745). Al padre, alla madre, ed a qualunque altro ascendente succedono i figli, o figlie legittimi, o i loro discendenti quantunque nati da matrimonio diverso.

Essi succedono per capi, quando sono tutti in primo grado, succedono per stirpe, quando vengono alla successione o tutti, o alcuno di essi per rappresentazione.

Art. 932 (333). Sotto nome di figli legittimi s' intendono anche i figli legittimati per susseguente matrimonio, o per rescritto del Re, ed i loro discendenti, purchè il rescritto sia stato ottenuto sulla domanda del padre, e salve le modificazioni che fossero inserite nello stesso rescritto.

Art. 933 (350). I figli adottivi, e i loro discendenti succedono bensì all' adottante in concorso anche di figli legittimi nati, o legittimati dopo l' adozione, e dei loro discendenti, colle regole di sopra prescritte, ma sono estranei a tutti gli altri congiunti dell' adottante medesimo.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 18. — Al padre, alla . . . . . Art. 19. — Sotto nome di figli . . . . . sulla domanda del padre. Art. 20. — I figli adottivi, e i loro . . . . . .*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 18). È paruto a taluni che alla prima parte di quest' articolo, che sembra metter del pari le figlie coi figli, nella successione ai loro ascendenti, sarebbe forse opportuno l'aggiungere: *sotto le seguenti modificazioni*, onde accennare alle modificazioni contenute nel successivo capo II.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 18) L' addizione suggerita non pare necessaria, nulla ostando che si stabilisca una regola, e successivamente si enuncino le ec-

cezioni; quest'andamento è tanto più regolare, dacchè l'art. 2 di questo titolo rimanda alle regole susseguenti per le diverse specie di successione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18, 19, 20. — (*Non variati*).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 18). Adottato all'unanimità.

(Art. 19). Potendo il rescritto di legittimazione, benchè ottenuto sulla domanda del padre, contener tuttavia qualche modificazione rispetto al diritto di succedere, si crede necessaria l'aggiunta delle parole seguenti, da collocarsi in fine dell'articolo: *e salve le modificazioni che fossero inscrite nello stesso rescritto.*

Alla pluralità di 4 contro 3.

Due Membri della minoranza opinavano per dire:

« Nei casi in cui il rescritto produce gli stessi « effetti della legittimazione per susseguente « matrimonio, a termini dell'art. 28, progetto « del tit. VI, lib. I ».

Il terzo Membro di detta minoranza opinava perchè si dicesse:

« O per rescritto del Re emanato nei modi « e casi indicati nell'art. 28, progetto del ti« tolo VI, lib. I ».

(Art. 20). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18, o 931, Cod.). Adottato senza osservazioni.

Art. 19, o 932, Cod.). Il Relatore dice, essersi osservato dalla Sezione, che l'articolo darebbe alla legittimazione per rescritto del Re la stessa forza che a quella per susseguente matrimonio, richiedendo soltanto la condizione che il rescritto sia stato ottenuto sulla domanda del padre; che però, nel titolo: *Della paternità e e della figliazione*, erano anche stabilite altre condizioni, ed inoltre il rescritto stesso potrebbe contenere qualche modificazione rispetto al diritto di succedere. Si conobbe perciò necessaria la ulteriore spiegazione già di sopra indicata.

Il Guardasigilli aderisce all'aggiunta proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato con tale aggiunta.

(Art. 20 o 933 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA.

### *Della successione degli ascendenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della*

. . . . . .

---

Art. 934 (746, 753). Se non esistono figli o discendenti, nè fratelli, nè sorelle germani del defunto, o discendenti da essi, la successione è devoluta al padre ed alla madre in eguali porzioni, e tutta al superstite se uno di essi sia premorto.

Art. 935 (746, 753). Se chi muore senza posterità non lascia superstiti, nè genitori, nè fratelli o sorelle germani, ma lascia bensì ascendenti della linea paterna e materna, i quali siano in egual grado, l'eredità è devoluta per metà agli ascendenti della linea paterna, e per altra metà agli ascendenti della linea materna, non avuto riguardo all'origine dei beni, salvo il caso contemplato nell'art. 937.

Se però non saranno gli ascendenti in egual grado, l'eredità è devoluta al prossimiore senza distinzione di linea.

Art. 936 (748, 749). Se col padre e colla madre, o con uno soltanto di essi, od in mancanza loro con altro ascendente, concorrono fratelli o sorelle germani del defunto, sono tutti ammessi alla successione del medesimo per capi, con che però in niun caso la porzione in cui succederanno l'ascendente, od ascendenti, sia minore del terzo.

Se insieme con ascendenti del defunto vi siano discendenti da fratello, o sorella germani premorti, questi consuccedono per diritto di rappresentazione, tanto soli, quanto in concorso di loro zii, o zie.

Art. 937 (747). Il padre, e la madre, e gli altri ascendenti che abbiano fatto donazioni ai loro figli o discendenti morti senza posterità, e senza averne disposto, ove si trovino ad essi superstiti, riprendono, ad esclusione di ogni altro, i beni a quelli donati, ancorchè non sieno in grado di loro succedere, o ne avessero ripudiata l'eredità, purchè tali beni vi si trovino in natura.

Ove fossero stati alienati avranno diritto a riscuotere il prezzo, che possa tuttora essere dovuto: succederanno inoltre all'azione per la ricuperazione de' beni, che avesse potuto spettare al figlio, o discendente donatario.

Saranno per altro tenuti a concorrere al pagamento dei debiti e carichi della successione in proporzione degli stessi beni.

E tutto ciò salvo il caso di convenzione contraria nell' atto della donazione, e senza pregiudizio della parte di successione che loro possa appartenere sugli altri beni cadenti nell' eredità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Se non esistono figli, o discendenti, nè fratelli o sorelle germani del defunto, la successione è devoluta . . .*

*Art.* 22. — *Se chi muore senza posterità non lascia superstiti, nè genitori, o fratelli, o sorelle germani, ma lascia bensì ascendenti della linea paterna e materna quali siano . . .*

*. . . . . contemplato nell' art.* 24.

*Se però non saranno gli ascendenti in egual grado, l' eredità è devoluta al prossimiore su dell' una o dell' altra linea.*

*Art.* 23. — *Se col padre e colla madre . . .*

*Se essendovi, come sovra, fratelli o sorelle, vi saranno pure discendenti d' altro fratello, o sorella predefunti, consuccedono anch' essi per diritto di rappresentazione.*

*Art.* 24. — *Il padre e la madre e gli . . . . . riprendono esclusivamente ad ogni altro le cose a quelli donate, ancorchè non fossero in grado di loro succedere, purchè tali beni si trovino in natura nell' eredità.*

*Ove fossero stati . . . . . discendente donatario.*

*E' tutto ciò salvo il caso . . . . . nell' eredità.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 21, 22). Il progetto divide la successione dei figli nelle due linee degli ascendenti paterna e materna, quando coloro che la devono raccogliere in una linea e nell'altra si trovano in egual grado col defunto; che, se invece l'ascendente superstite di una linea si trova più prossimo di quelli dell'altra, a lui si dà il diritto a tutta l'eredità con piena esclusione degli ascendenti dell'altra linea. L'ordine di successione, in tal modo regolato, concorda con quello che era stabilito nel Diritto Romano dalla Nov. 118, ed ha per base il principio, per cui, non ammettendo tra gli ascendenti la rappresentazione, il più prossimo in grado prevale sui più remoti, per ragione della presunta maggiore affezione del defunto.

Ma le moderne legislazioni, sebbene non siano tutte uniformi nel metodo, generalmente però si sono scostate dalla regola suaccennata del Diritto Romano.

Il Codice di Francia (art. 746), e quello di Parma (art. 842) dividono sempre in egual metà, fra le due linee paterna e materna, quella parte che accordano agli ascendenti nella successione del defunto, ed il Senato crederebbe che questo sistema sia preferibile a quello della legge di Giustiniano adottato dal progetto.

Nei discendenti si ammettono i più remoti a concorrere coi più prossimi per mezzo della rappresentazione, il che procede anche tra fratelli; ciò che dimostra che non sempre nasce dalla più stretta attinenza la ragione per cui si attribuisce il diritto di successione. Ora, tuttochè tra gli ascendenti non si abbia da ammettere questa finzione della legge, perchè non è regolare che il generante rappresenti il generato, da ciò però non pare derivarne che la legge anche fra gli ascendenti debba dar tanto peso alla prossimità del vincolo, da escludere affatto quelli di una linea, quando se ne trovi uno più prossimo al defunto nell'altra. E qui si noterà come non poche volte l'esclusiva preferenza data al genitore superstite sopra gli ascendenti dell'altra linea può far sì che i beni d'una famiglia passino totalmente in un'altra estranea. Muore, p. e., un figlio che avrà avuta dal padre una pingue eredità, se i beni di lui dovranno tutti passare alla madre, essa o li porterà ad un altro marito, o li trasmetterà in successione ai suoi attinenti, senza che ne abbia più alcuna parte nè l'avo paterno, nè la di lui famiglia. Che, se invece si dividono nelle due linee, la cosa resta più equilibrata tra le due famiglie paterna e materna, e più raramente l'una vedrebbe passare nell'altra tutta la sostanza del comune attinente.

(Art. 23). Se venisse adottato il pensiero del Senato sopra espresso intorno alla distribuzione della successione fra gli ascendenti, bisognerebbe nello stesso senso riformare la prima parte dell'art. 23, e se ne dovrebbe concepire la disposizione come si trova scritta nell'art. 844 del Codice Parmense.

(Art. 24). Fra i beni donati al defunto dai suoi ascendenti potrebbe esservene alcuno stato poscia *permutato* con altro che si trovi nella sua eredità.

Se la legge restasse come è scritta nel progetto, non si vedrebbe che il donante potesse avervi azione, perchè il suo diritto ivi è limitato ad avere i beni *donati* qualora si trovino in natura nell'eredità.

Ma la stessa ragione, per cui gli è accordato di riscuotere il prezzo delle cose *donate*, che fossero state vendute, se il prezzo si trovi ancora a mano del compratore, concorre per attribuirgli azione a quei beni che il donatario abbia avuti in *permuta*, se ne conservava il dominio al tempo del suo decesso. Quindi opinerebbe il Senato, che al presente articolo si aggiungessero le disposizioni scritte nel Cod. di Parma all'art. 843, relative alle cose dal donatario permutato, concepite in questi termini:

« Se la cosa donata fosse stata data in per-
« muta, e quella ricevuta in permuta non ec-
« ceda il valore della donata, gli eredi avranno
« la facoltà o di rendere la cosa stessa ricevuta

« in permuta, o di pagarne il valore. — Ma « se il valore della cosa ricevuta in permuta « ecceda il prezzo della cosa donata, sarà pure « in facoltà degli eredi il rendere tanta parte « della cosa stessa, quanta equivalga alla do- « nata, o di pagarne il valore ».

(SENATO DI PIEMONTE)

Due rilevanti modificazioni proporrebbe il Senato alle successioni degli ascendenti e dei collaterali, a cui sono relative le sezioni 2.ª e 3.ª del presente capo.

La prima riguarda l'esclusione dei fratelli e sorelle congiunte da un solo lato col defunto, che, ad esempio della ragion comune, si vorrebbe mantenere nella nuova legislazione, allorchè si trovano i medesimi in concorso con ascendenti, o con fratelli, o sorelle, germani.

La seconda si aggira intorno alla esclusione dei discendenti fra fratelli e sorelle anche germani, quando soli concorrano alla successione con alcuno degli ascendenti.

L'una e l'altra esclusione, tuttochè conformi al disposto del D. R., è sembrata al Senato troppo dura e poco compatibile, sia cogli stretti vincoli del sangue con cui sono gli esclusi congiunti al defunto, sia colla presunta volontà del defunto medesimo.

Degno senza dubbio d'un particolare riguardo e favore si è il doppio vincolo che unisce i fratelli germani, ma questo medesimo favore non va poi spinto tanto oltre da escludere affatto i consanguinei e gli uterini dalla partecipazione alle sostanze del defunto comune fratello.

Il sangue che scorre nelle vene dei fratelli consanguinei è pure lo stesso che anima i fratelli germani, sì gli uni, che gli altri portano il medesimo nome del comune loro genitore, e fanno parte della medesima famiglia, sotto la disciplina e podestà del comun padre, tutti egualmente diedero opera al maneggio degli affari, cosicchè può non di raro accadere che i consanguinei e gli uterini più degli altri sieno concorsi colle loro cure alla conservazione ed aumento delle comuni sostanze.

Come adunque si potran queste con fondamento di giustizia aggiudicare per intiero ai fratelli e sorelle germani con totale esclusione dei consanguinei ed uterini, quando questi vantino dei diritti sì fondati alla successione dei loro comuni fratelli?

Non sarà forse dalla legge abbastanza privilegiato il doppio vincolo quando ai fratelli e sorelle germani si accordi una porzione doppia di quella che si attribuisce ai consanguinei ed uterini?

Pei consanguinei poi milita specialmente il riflesso che loro pure s'accorda il subingresso alle sorelle dall'art. 30 del primo progetto di questo titolo.

Che se alla più probabile provenienza dei beni si vuole poi anche avere quel giusto riguardo che si conviene nel regolare le successioni, ognuno vede, che meritevoli sono pur sempre, e gli uterini ed i consanguinei, di una qualche considerazione, e bene spesso d'altrettanta, quanta i germani, nell'essere chiamati a parte nelle sostanze d'un fratello.

Trattandosi infatti dei beni provenienti dalla madre e dagli ascendenti materni, qual differenza si può fare tra i fratelli germani e gli uterini, quando dal lato materno tutti sono figli e discendenti dalle medesime persone, e tutti egualmente chiamate a raccoglierne per egual parte le successioni?

Lo stesso si vuol pur dire dei consanguinei, per quanto riguarda il padre e gli ascendenti paterni.

Vero è che non sempre può, nè dee la legge entrare in simile ricerca dalla provenienza dei beni, tuttochè formi per altro una delle più giuste misure pella regola delle successioni, ma, per ciò stesso, equità e giustizia richiedono che si adotti almeno in proposito una via di mezzo che concilii gl'interessi degli uni e degli altri, e serbi per ciascuno quei giusti riguardi, i quali sono loro per ogni titolo dovuti.

Giustizia ed equità parimente sembrano richiedere che i figli e discendenti dei fratelli e sorelle siano chiamati a partecipare nelle sostanze del defunto insieme cogli ascendenti, ancorchè si presentino alla successione senza il concorso di veruno dei detti fratelli e sorelle, purchè sia salva in ogni caso la porzione legittima a favore degli ascendenti medesimi.

Questi figli e discendenti rappresentano i padri loro, e ponno essere stati altrettanto cari al defunto in suo vivente, quanto i proprii fratelli predefunti.

Il volere pertanto escluderli affatto dalla successione dello zio non sembra conforme nè alla voce della natura, nè alla presunta volontà del defunto, che, per quanto la esperienza il dimostra, suole teneramente amare i suoi nipoti e considerarli quali proprii figli.

Lo stesso art. 25 gli ammette a succedere insieme cogli ascendenti quando concorrano coi loro zii; perchè dunque verranno del tutto esclusi quando si trovino soli? — Il precedente art. 14 del primo progetto statuisce del pari, che a favore dei figli di fratelli e sorelle, e loro discendenti, abbia luogo nella linea collaterale in ogni caso il diritto di rappresentazione, onde pare che non vi sia ragione sufficiente per far prevalere in questa successione mista d'ascendentale e di collaterale un altro principio, e che qui eziandio debbano essi in ogni caso rappresentare i loro padri, ed essere al pari di questi ammessi a consuccedere allo zio insieme cogli ascendenti.

(Art. 21, 22, 23). Per queste principali considerazioni, il Senato proporrebbe che agli articoli 21, 22 e 23 della presente sezione si sostituissero i seguenti:

« Art. 21. Se non esistono figli e discendenti, « nè fratelli o sorelle del defunto, nè loro di- « scendenti, la successione è devoluta al padre « ed alla madre in eguali porzioni, e tutto al « superstite, se uno di essi sia premorto ».

« Art. 22. Se chi muore senza posterità non « lascia superstiti nè genitori, nè fratelli, nè « sorelle, nè loro discendenti, ma lascia bensì « ascendenti della linea paterna e materna.. ecc.» *(il resto come al progetto).*

« Art. 23. Se col padre e colla madre, o con uno.... ecc. » *(non variato).*

« Se in concorso degli ascendenti vengano « figli o discendenti di fratelli o sorelle pre- « defunti, tanto soli, quanto insieme con al- « cuno dei fratelli o sorelle del defunto, essi « pure consuccedono a termini dell'art. 14 ».

*Vedansi pure le osservazioni di questo stesso Senato agli articoli 25 e 26 successivi, ove sono proposte redazioni per gli stessi, armonizzanti colle presenti.*

Senonchè, mentre tutti convennero nelle proposte modificazioni a favore dei discendenti da fratelli e sorelle, la più gran parte del Senato però, quanto alla consuccessione degli ascendenti, e dei fratelli e sorelle consanguinei ed uterini, o loro discendenti, crederebbe conveniente di restringerla al solo caso in cui i detti fratelli e sorelle consanguinei ed uterini, o loro discendenti concorrano alla eredità del defunto insieme coi soli ascendenti comuni e proprii tanto del defunto medesimo, quanto di loro stessi, rimanendo sempre esclusi negli altri casi in cui si trovino concorrere alla successione con altri ascendenti a loro estranei, e non comuni.

A così opinare la maggioranza del Senato fu principalmente indotta dalla doppia considerazione di restringere dentro certi limiti la successione dei fratelli e sorelle consanguinei ed uterini cogli ascendenti, e di non mettere questi in contatto nelle successioni dei loro figli, discendenti insieme con altre persone, che loro sono del tutto estranee, e non congiunte per verun vincolo di parentela.

Ma allora quando invece i fratelli e sorelle consanguinei, o loro discendenti, concorrono alla successione coi soli ascendenti comuni e proprii tanto di loro, quanto del defunto, nissun torto si fa ai medesimi, se si chiamano a consuccedere i fratelli e sorelle consanguinei ed uterini del defunto, o i loro discendenti, giacchè questi sono pure i figli e discendenti loro proprii.

In questo caso gli ascendenti non possono nè debbono vedere di mal' occhio che i loro figli e discendenti concorrano con loro stessi alla successione di un defunto comune figlio e fratello, atteso lo stretto vincolo del sangue, che li congiunga tutti tra loro e collo stesso defunto.

Qualora pertanto questo sentimento della maggioranza del Senato, che lederebbe meno il principio adottato nel progetto, venga adottato, conviene aggiungere ai già proposti articoli il seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo precedente « i fratelli e sorelle consanguinei ed uterini « del defunto, o loro discendenti, saranno am- « messi a consuccedere insieme cogli altri nel « solo caso in cui si trovino in concorso di « ascendenti comuni e proprii, tanto del de- « funto, quanto di loro stessi ».

(Art. 24). Quest'articolo contiene una aggiunta all'art. 747, Cod. fr., da cui fu desunto, nelle seguenti parole: *ancorchè non fossero in grado di loro succedere.*

Molto appositamente si aggiunsero le mentovate parole, per meglio denotare, che non è necessario che l'ascendente sia chiamato alla successione del defunto per ripigliarsi, esclusivamente ad ogni altro, le cose donategli.

Ma siccome quelle parole: *in grado di loro succedere*, potrebbero da taluni riferirsi alla capacità di succedere, quasichè gli ascendenti potessero riprendere le cose donate al defunto, ancorchè non capaci di succedergli pel loro stato, così, a scanso di simile dubbio, si potrebbero alle indicate pure surrogare le seguenti: *in grado successibile.*

In questo stesso articolo s'incontrano le parole: *riprendono esclusivamente ad ogni altro* invece di queste altre: *succedono ad esclusione di tutti gli altri*; di cui fa uso l'art. 747, Codice francese.

Quindi inducendo le prime un' idea non di successione, ma di riversibilità, può elevarsi il dubbio, se, nel caso d' ipoteche gravitanti sul fondo, l'ascendente lo riprende col carico delle medesime, ovvero libero da simil peso; e se debba, in proporzione delle cose che riprende, concorrere al pagamento dei pesi ereditarii, ovvero ne vada esente, e se tale esenzione abbia luogo in ogni caso, e per conseguenza anche in quello in cui non fossero le altre sostanze sufficienti a soddisfare tutti i debiti ereditarii.

Pare al Senato che sia bensì cosa giusta il prescrivere, che l'ascendente donante si appigli esclusivamente ad ogni altro, ed ancorchè non crede, le cose donate al defunto, ma che giustizia del pari richiegga, che egli concorra in ogni caso al pagamento dei pesi ereditarii insieme cogli altri, ed in proporzione delle cose che riprende.

I debiti ed altri pesi ereditarii furono dal defunto contratti in contemplazione anche delle cose dovute, che, quali sue proprie, al par di tutte le altre possedeva e godeva da lunga mano, e senza delle quali forse non avrebbe contratti gli impegni, e fatti i debiti, di cui trovasi la sua eredità gravata.

Giustizia quindi sembrava richiedere, che anche l'ascendente concorra cogli altri in ogni caso al pagamento dei debiti ed altri carichi ereditarii in proporzione delle cose donate che riprende.

Ove si adotti la proposta modificazione, si potranno aggiungere in fine del primo alinea

dell'articolo le seguenti parole: *e concorrono in proporzione di esse al pagamento dei debiti ed altri pesi creditarii.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 22). Converrebbe ripetere la particella *nè*, per evitare ogni equivoco: *nè genitori, nè fratelli.* Manca poi un: i; avanti: *quali siano.*

(Art. 24). Potrebbero sopprimersi, per maggior chiarezza, e come anche superflue, le seguenti parole: *ove si trovino ad esso superstiti*; ed invece di dire: *loro succedere*, si può sostituire: *succedere ad essi.*

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 23) Suivant la disposition de l'art. 23, si un enfant seul issu d'un second mariage de son père vient à décéder laissant des frères consanguins et sa mère, celle-ci lui succède exclusivement, ainsi les biens, que cet enfant aura recueillis dans la succession de son père, passeront dans une famille étrangère, inconvénient auquel on obvierait, du moins en partie, en admettant, comme le § 5, tit. VII, lib. V, des RR. CC., les frères consanguins de l'enfant du second lit à sa succession concuremment avec les ascendants, sans que toute fois la part de l'ascendant puisse être en aucun cas moindre du tiers de l'hoirie: il suffirait pour cela, de placer après l'article 23, un article separé, qui pourrait être conçu dans les termes suivants:

« Se colla madre, od, in di lei mancanza, con « altro ascendente materno del defunto, con- « corrano fratelli o sorelle consanguinei, o loro « discendenti, saranno tutti ammessi alla suc- « cessione del medesimo, nel modo stabilito « nell' articolo precedente. »

(Art. 24) L'art. 24 consacre, en faveur des ascendants, le droit de retour aux choses par eux données à leurs descendants décédés sans postérité, lorsqu'elles se retrouvent en nature dans la succession.

Il semble que les mots: *esclusivamente ad ogni altro*, pourraient être retranchés comme superflus, parceque la reprise emporte avec elle l'idée de l'exclusion.

Si l'art. 747 du Code fr. renferme les mots: *à l'exclusion de tous autres*, c'est qu'on y a employé celui: *succèdent.*

On pourrait ainsi supprimer les mots: *ancorché non fossero in grado di succedere*, dès que ce n'est point à titre d'héritier que ce droit de retour s'exerce, et si ont les maintient, il serait à propos d'ajouter après les mots: *di lor succedere*, ceux: *od avessero ripudiata la eredità*; car la répudiation de la qualité d'héritier ne doit pas entraîner avec elle l'abandon d'un droit de retour attaché à la qualité d'ascendant donateur; en maintenant le mot: *riprendono*, au premier alinéa de cet article, il parait convenable de supprimer au second, celui: *succederanno*, et de le remplacer par les mots: *ed inoltre di esperire dell'azione*, etc.

Quoique les ascendants donateurs usant du droit de reversion, ne doivent pas être considérés comme des véritables héritiers en ce qui concerne les objets qui leur font retour, il semble juste néammoins qu'ils contribuent aux dettes et charges de la succession: *pro modo emolumenti.* C'est le sentiment exprimé par Merlin en son *Répertoire de jurisprudence*, au mot *Reversion.*

Si l'on adopte ce principe, on pourrait insérer à l'art. 24, et avant le dernier alinéa la disposition suivante:

« Saranno per altro tenuti a concorrere al « pagamento dei debiti e carichi della suc- « cessione in proporzione dell' emolumento che « ne percepiranno ».

Mais y aura-t-il lieu au droit de retour, dans le cas où le donataire meurt laissant un enfant qui décède lui-même sans postérité avant le donateur?

Les interprètes du droit français sont partagés d'opinion sur cette question. L'ancienne jurisprudence française était favorable à la reversion, et l'admettait chaque fois que le donateur survivait au donataire et à sa postérité; ainsi les partisans de l'affirmative (1) invoquent cette jurisprudence et le principe que celui qui donne au fils est censé donner à ses descendants, principe admis, d'ailleurs, dans les donations pour cause de mariage. Ils observent encore que la rédaction de l'art. 747 du Code fr. n'indique pas précisement qu'on ait dérogé, sur ce point, à l'ancienne jurisprudence.

Ceux qui défendent l'opinion contraire (2) remarquent, que, pour que le décès sans postérité des enfants et des descendants du donataire puisse donner lieu au droit de retour, la donation doit avoir été faite aux enfants comme à leur père, ce qui ne se présume pas, et exige une mention expresse. Ils estiment, en conséquence que, si la donation n'a pas été faite en termes positifs aux enfants et descendants, il n'y à pas lieu à l'application de l'article 747; ils invoquent une décision de la Cour de cassation, rapportée dans Sirey, anno 1818, première partie, pag. 370, qui a consacré leur système (3).

La jurisprudence du Sénat de Savoie fondée sur plusieurs arrêts, est conforme à cette dernière opinion.

---

(1) MALLEVILLE (*art.* 747) VAZEILLE (*N.* 19) DELVINCOURT (*Tom. III, p.* 203).

(2) CHABOT (*art.* 747, *n.* 12), TOULLIER (*t. IV, n.* 243), GRENIER (*Donations t. III, p.* 262), MERLIN (Répertoire, *V. Réserve, sect.* 2, § 2, *n.* 3; *V. Succession, sect.* 2, § *n.* 1. Questions de droit. *V. Reversion, sect.* 3, *n.* 2), DURANTON (*t. VI, n.* 216), MALPEL (*n.* 133), FAVARD (Succession, § 2, *n.* 7).

(3) Alla quale si aggiunga altra di Cassazione del 30 novembre 1819, ed altra della Corte di Nimes 14 maggio 1819.

Toute fois le Sénat inclinerait en faveur de la première opinion. Il pense au surplus que, quelque soit celle qu'adoptera le projet, l'article doit être rédigé de manière à écarter tous doutes à ce sujet.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 21, 22). La prossimità del grado sembra opportunamente potersi seguire per principal norma, come lo fu finora in Piemonte ed ovunque fu in vigore il diritto comune. Un tal sistema, oltrecchè è sommamente semplice, è quello che meglio si confà colla presunta affezione del defunto, la quale serve di fondamento al diritto di succedere *ab intestato*, e sopra tutto allorchè si tratta degli ascendenti, rispetto ai quali non vi è dubbio, che l'affezione del defunto debba presumersi scemare grandemente a misura che risale ai gradi più remoti; ed il progetto non fece in tale parte che riprodurre esattamente le norme del diritto comune espresse nel cap. 2 della Nov. 118, a termini del quale la divisione per metà tra gli ascendenti della linea paterna e della materna non è stabilita se non per determinare il modo della divisione della eredità allorchè gli ascendenti delle due linee si trovano in egual grado.

Non vi è poi non solo parità, ma neppure alcuna ragione di analogia per ammettere l'ascendente più remoto a succedere in luogo del prossimiore predefunto, ad esempio di ciò che ha luogo nella linea discendentale in forza della rappresentazione; la diversità che vi è a tale riguardo fra le due linee venne espressamente avvertita dagli oratori stessi che hanno perorato in Francia per l'adozione del sistema accolto nel Cod. civ., ed il motivo che lo fece adottare è unicamente l'analogia che serbava tal forma di succedere con quella che particolari *costumi* avevano introdotta in diverse parti della Francia, o che era fondata nella considerazione dell'origine dei beni. Perciò, se si eccettua il Codice di Parma (*art.* 841 *e seg.*), che non si è però se non in parte accostato al sistema del Cod. fr., tutti gli altri se ne sono dipartiti, seguendo o le norme del D. R., che sono dedotte dalla affezione presunta del defunto, o per lo meno certe regole fisse e costanti, quali sono quelle che dettarono il metodo di successione del Cod. austr. (*art.* 735 *e seg.*, *Cod. austr.*; *art.* 668 e 669, *Cod. di Napoli*).

Riguardo allo scopo della conservazione dei beni nella famiglia, sebbene esso siasi tenuto in gran conto sempre finora nella patria legislazione, esso non fece però mai abbandonare il modo di successione che la ragione stabiliva riguardo agli ascendenti, ed oltre di che può dirsi, che tale considerazione conduca anzi ad escludere il concorso dell'ascendente rimoziore della linea materna, quando è superstite il padre, si crede che all'indicato scopo soddisfacciano le norme che provvedono per l'ammissione simultanea dei fratelli del defunto insieme cogli ascendenti di questo, allorchè ve ne esistono che siano *utrinque* congiunti col medesimo. La Commissione non crede perciò che sia da farsi alcuna variazione intorno a questi articoli nel senso indicato dal Senato di Genova.

(Art. 22). Si adottano le due osservazioni fatte su quest'articolo dal Senato di Nizza.

(Art. 23). Non essendosi ammessa l'opinione espressa dal Senato di Genova, di cui agli articoli precedenti, non occorre trattenersi sull'osservazione fatta all'art. 23, che è una conseguenza della prima.

(Art. 21, 22, 23). Il favore che il progetto accorda in conformità del D. R. ai fratelli germani, ad esclusione dei consanguinei o degli uterini, non manca di fondamento, se riguardasi all'intima congiunzione esistente nella famiglia che procede da genitori comuni, messa a confronto con quella relazione che formasi tra la prole avutasi successivamente dalla stessa persona, ma per diversi matrimonii. Non può quindi, per rispetto al caso di esistenza di ascendenti, stabilirsi un perfetto concorso che dal verificarsi in tutte le persone chiamate all'eredità quelle condizioni di reciproca congiunzione, da cui deriva pure la comunanza d'interessi. Ciò conobbe lo stesso Senato di Piemonte, o la maggioranza almeno dei voti di esso, mentre propone di limitare il simultaneo concorso dei fratelli germani e degli unilaterali, al caso in cui questi ultimi abbiano a dividere l'eredità con l'ascendente comune, e proprio sì di essi, come del defunto, escludendoli invece quando l'ascendente superstite non sia con loro congiunto da verun vincolo di parentela; ma, oltrecchè si farebbe dipendere il concorso dei fratelli bilaterali cogli unilaterali da una considerazione, che si può dire estranea ai medesimi, ognun vede che, entrando in siffatte distinzioni, la legge perderebbe quel carattere di unità che deve dirigere le varie sue disposizioni.

Meglio però sarà anche provvisto allo scopo additato dal Senato dell'equa distribuzione dei beni nella famiglia, se si limiti il concorso fra quelle persone che hanno relazioni identiche di parentela, anzichè introducendo troppo facilmente quelle partecipazioni, sebbene in proporzione minore, la quale più non appoggierebbesi sopra eguali ragioni d'affetto e di comunanza d'interessi.

Se, per tali considerazioni, la Commissione pensa che non convenga far luogo alla prima parte della proposta del Senato di Piemonte, relativa al concorso dei fratelli unilaterali, più facilmente però si accosterebbe all'ultima, tendente ad ammettere i discendenti di fratelli germani unitamente agli altri ascendenti dei fratelli del defunto, così nel caso in cui vengano alla successione soli, come in quello in cui li ammette già il progetto, essendovi cioè superstiti i loro zii, e ravviserebbe una tale

modificazione come un'applicazione al caso di cui si tratta delle norme, che l'art. 14 di questo titolo presenta riguardo alla rappresentazione della linea collaterale. — Quindi l'alinea dell'art. 23 verrà in proposito modificato al secondo progetto.

(Art. 23). L'eccezione, che si propone dal Senato di Savoia in quest'articolo alla regola che ammette i soli germani a consuccedere cogli ascendenti, tuttochè appoggiata alla ragione della conservazione dei beni nella famiglia, non sembra tuttavia potersi conciliare colla equità, da cui, trattandosi specialmente di così stretti congiunti, quali sono la madre e i proprii figli, dee esser retto l'intiero complesso delle regole di successione; nè si accorda meglio colle norme, alle quali si è richiamato nel progetto il sistema della esclusione delle femmine, limitando il favore che il diritto vigente accorda alla agnazione; simil favore si farebbe rivivere con la disposizione di cui si tratta, oltre i confini che l'equità parve suggerire, ed a cui sembra tanto meno convenga di derogare, dovendo l'effetto di tale disposizione cadere in primo luogo sulla madre.

(Art. 24). L'articolo avendo per oggetto di stabilire una specie di riversibilità legale a favore degli ascendenti nel caso che viene in esso contemplato, sembra conveniente mantenere la frase: *ad esclusione d'ogni altro*, per togliere il dubbio che potrebbe eccitarsi se le cose loro riserbate debbano imputarsi nella loro porzione, ove succedano; ed appare egualmente la ragione di conservare l'altra espressione: *ove si trovino superstiti*, giacchè, trattandosi di riversibilità, potrebbe dubitarsi che ne fosse trasferibile il diritto agli eredi del donante.

A tenore dei premessi principii, nessuna difficoltà vi è d'ammettere l'ascendente nei beni provenienti dalla donazione da esso fatta, così nel caso in cui non fosse egli in grado successibile, come in quello in cui avesse ripudiata la successione nei beni del defunto, e crede la Commissione che convenga esprimere distintamente l'uno e l'altro caso; ma, in ogni ipotesi, è giusto che l'ascendente non possa riprendere i beni donati senza concorrere nei debiti e carichi dell'eredità in proporzione del comodo ch'egli ne ritrae a seconda dell'opinione emessa dai Senati di Savoia e di Piemonte, e che viene confermata dalla analogia, che si propone di esprimere nell'articolo tra questa e le altre specie di successione.

Rispetto alla seconda delle questioni eccitate dal Senato di Savoia, che riguarda il caso in cui il donatario abbia lasciato superstite prole, la quale premuoia al donante, la Commissione non ha tralasciato di por mente alla parità di ragione che potrebbe, a primo aspetto, scorgersi in tal caso per provvedere in modo che l'ascendente non dovesse andar privo ad un tempo della discendenza e dei beni, dei quali aveva largheggiato, a contemplazione di essa; ma ha opinato che, allorchè i beni sarebbonsi una volta trasmessi a titolo ereditario, più non si debba permettere una indagine sulla loro provenienza, ed ha altresì creduto, che i termini e lo spirito della disposizione del progetto si appresentino abbastanza chiari, onde non possano riferirsi che al caso in cui il padre o la madre, o l'avo sopravvivano rispettivamente al figlio, od al nipote (cui è stata fatta la donazione), morti senza discendenza. Essa ha considerato che i dubbii, i quali si vollero ridestare in Francia a tale riguardo, non ostante l'esplicita dichiarazione fatta nel Codice, di non riguardare l'origine dei beni, si fondavano sull'opinione che si fosse in tal parte confermato il diritto antico, locchè non può far sorgere materia di dubbio appresso di noi ove il diritto antico non ammetteva simile ritorno di beni a cagione di loro provenienza; d'altronde troppo evidente, a parere della Commissione, è la differenza tra il caso in cui, per la premorienza di una delle persone stesse, tra le quali seguì l'atto di donazione, l'effetto di questa, almeno quanto alla intenzione, può riguardarsi come non consumato, e il caso, nel quale, per un fatto successivo ed affatto inopinato, verrebbero a mancare le persone che ricevettero i beni di cui si tratta, non più nella qualità di donatarii, ma in quella di eredi.

Quanto all'aggiunta, che il Senato di Genova chiede farsi pel caso in cui sia seguìta surrogazione di beni in via di *permuta*, tuttochè non vogliasi negare l'analogia che può il caso presentare con quello del residuo prezzo dovuto, esente da ogni complicazione, questo difficilmente si verificherebbe nel caso di *permuta*, per le rifatte che bene spesso debbono aver luogo, ed altre tali considerazioni; per lo che si è stimato conveniente di prescindere dall'estendere a tal caso l'articolo, anche per non discostarsi da quanto si è stabilito relativamente alla riversibilità a favore del padre adottivo, tutto che una più forte ragione potesse esservi in quest'ultimo caso per estendere la disposizione, dovendo i beni ereditarii passare a persone affatto estranee al donante.

La soppressione e la variante domandate dal Senato di Nizza non furono dalla Commissione adottate.

La Commissione riforma al secondo progetto la prima parte dell'articolo, ed aggiunge un nuovo alinea concepito a seconda della proposta del Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Se non esistono figli o discendenti, nè fratelli, nè sorelle germani del defunto, la successione è* . . . .

. . . . . .

*Art.* 22. — *Se chi muore senza posterità non lascia superstiti, nè genitori, nè fratelli, o sorelle germani, ma lascia bensì ascendenti della*

*linea paterna e materna, i quali siano . . . . . contemplato dall'art. 24.*

*Se però non saranno gli ascendenti in egual grado, l'eredità è devoluta al prossimiore sia dell'una, o dell'altra linea.*

*Art. 23. — Se col padre e colla madre . . . . . (conforme al testo, art. 936).*

*Art. 24. Il padre e la madre e gli . . . . . riprendono, ad esclusione di ogni altro, le cose a quelli donate, ancorchè non sieno in grado di loro succedere, o ne avessero ripudiata l'eredità, purchè tali beni vi si trovino in natura.*

*Ove fossero stati . . . . . discendente donatario.*

*Saranno per altro tenuti a concorrere al pagamento . . . . . .*

*E tutto ciò, salvo il caso . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 21 al 24). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 21, o 934 Cod.). Un Membro non trova un motivo sufficiente per escludere dalla successione il fratello consanguineo in concorso del padre, quando non esistono fratelli germani; gli pare che in tale caso il padre ed il fratello consanguineo debbano avere un egual diritto.

Il Guardasigilli risponde, che la successione intestata si fonda sull'ordine presunto dall'affezione naturale. La medesima si porta in primo luogo verso il padre quando esiste, e si devia già in qualche modo alla regola ammettendo a concorrere col padre fratelli germani che nel grado delle affezioni vengono dopo il padre. Pei fratelli consanguinei l'affezione del defunto è meno forte, sapendosi che, per l'ordinario, i fratelli di madre diversa sono assai meno amati di quelli di una stessa madre. La Commissione si è quindi attenuta alla legge attuale, trovandola fondata sull'ordine delle affezioni.

Il preopinante non insiste, dacchè è tale la disposizione della legge vigente.

L'articolo è adottato; dicendo: *nè fratelli, nè sorelle;* e dopo la parola: *defunto*, aggiungendo: *o discendenti da essi.*

(Art. 22, o 935 Cod.). Pare ad un Membro cosa poco conveniente che un ascendente della linea materna, il quale è estraneo alla famiglia, escluda, perchè prossimiore, gli ascendenti paterni, privando così dei beni quella famiglia, a cui appartiene il defunto, per farli passare ad un'altra famiglia; come pure, esistendo un zio paterno, la successione si deferisca di preferenza all'avo, o bisavo materno.

Il Guardasigilli dice, che la legge dà la successione, ponderando l'ordine dell'affezione naturale.

Il Relatore aggiunge, che i casi indicati dal preopinante non sono comuni. In quanto al concorso di ascendenti paterni o materni, non essendovi rappresentazione nella linea ascendentale, la succesione deve appartenere al prossimiore: in quanto poi all'altro caso dell'esistenza d'un zio paterno, sarebbe irregolare di preferire i collaterali agli ascendenti. Occorre inoltre la considerazione, che gli ascendenti sono tenuti agli alimenti, e la successione è come un compenso di quest'obbligo.

L'articolo è adottato; surrogato a veco dell'art. 24 del progetto il corrispondente articolo 937 del Codice; in fine a veco di: *prossimiore sia dell'una o dell'altra linea*, si sostituisce: *prossimiore senza distinzione di linea.*

(Art. 23, o 936 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 24, o 937 Cod.). Il Relatore dice, che il caso contemplato dall'articolo è il solo in cui la legge riguardi, per la successione, l'origine dei beni; essere però tale disposizione conforme alla ragione naturale.

Un Membro pone il caso di un zio paterno, il quale abbia fatto una donazione al nipote che premorisse, quindi al donante. Lo zio vedrebbe passare ad altri, e forse anche agli ascendenti materni, quei beni, di cui si è spogliato, unicamente in contemplazione del nipote; gli pare giusto che anche in tale caso i beni debbano ritornare al donante.

Il Guardasigilli risponde, che è sempre libero al donante di stipulare il ritorno della donazione, ed anzi vi si prevedono per l'ordinario questi casi. Quando si tratta di donazioni fatte dal padre e dalla madre, o altro ascendente, la legge vi provvede essa, perchè sembra ripugnare troppo, che l'ascendente abbia a prevedere esso nella donazione il caso della premorienza del suo discendente.

L'articolo è adottato; laddove però è detto: *le cose a quelli donate*, si surroga: *i beni a quelli donati*, per togliere ogni ambiguità che potesse nascere dal farsi ivi menzione *di cose*, mentre nel fine di detta prima parte è fatta menzione *di beni.*

---

## SEZIONE TERZA.

### *Della successione dei collaterali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Della . . . . . .*

---

**Art. 938 (750, 751, 752). Se chi muore senza posterità non lascia superstiti genitori, o altro ascendente, sono ammessi a succedergli in capi o in stirpe rispettivamente i fratelli o sorelle germani, e i loro figli e discendenti a termini degli articoli 927 e 928.**

Art. 939. Quando non sopravvivano fratelli o sorelle germani, nè loro figli o discendenti, la successione è devoluta in capi o in stirpe rispettivamente, ai fratelli o sorelle, consanguinei ed uterini del defunto, ed ai loro figli e discendenti come sovra.

Art. 940 (753, 755). Ove chi muore senza posterità non lasci nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli, o sorelle, nè discendenti di essi, la successione si apre a favore del più prossimo, o de' più prossimi al defunto, senza distinzione di linea paterna, o materna.

Art. 941 (755). Non ha luogo la successione tra i congiunti oltre il duodecimo grado.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 25. — *Se a chi muore senza posterità non sieno superstiti genitori . . . . . dell'art.* 14.

*Art.* 26. — *Quando non sopravvivano. . . . . del defunto e loro figli e discendenti come sovra.*

*Art.* 27. — *Ove chi muore senza . . . . . .*

*Art.* 28. — *Non ha luogo la successione tra i congiunti oltre il decimo grado.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 25, 26). Le osservazioni che si fecero sugli art. 21, 22 e 23 della precedente sezione di questo capo appartengono pure ai due primi della presente *(v. pag.* 189, 190*)*. Dove pertanto piacesse nella sua sapienza al Governo di approvarle, sarà pure necessario in questo caso di riformare nel seguente modo i due primi articoli di questa sezione, acciò vadano d'accordo con quelli della precedente.

« Art. 25. Se a chi muore senza posterità « non sieno superstiti genitori, o altro ascen- « dente, sono ammessi a succederli in capi ed « in stirpi rispettivamente i fratelli e sorelle, « e i loro figli e discendenti a termine del- « l'art. 14.

« Art. 26. Tanto nel caso dell'articolo pre- « cedente, quanto in quello previsto dall'art. 23 « (e 24 « *qualora si adotti la modificazione « suggerita dalla maggioranza del Senato* » ) la « porzione di eredità devoluta ai fratelli e so- « relle si dividerà tra loro in eguali porzioni, « quando tutti derivino dal medesimo matri- « monio.

« Se però provengono da matrimonii diversi, « la divisione si fa per metà tra le due linee, « paterna e materna, del defunto; i germani « prendono parte nelle due linee, e i consan- « guinei e gli uterini ciascuno soltanto nella « propria linea ».

(Art. 28). Non ben si vede il motivo per cui siasi nell'art. 28 ristretta al *decimo* grado la qualità di successibile, estesa dal Cod. franc. e da quello di Parma, al *duodecimo* grado (art. 755, Cod. fr., ed art. 849, Cod. Parm.) (1).

Alcune più speciali osservazioni si rimandano al seguente art. 48 più interessante, perchè ravvicina il Fisco alle proprietà private: solo qui si avverte che, adottandosi l'opinione del Senato sopra il detto art. 48 di questo titolo, che tratta della successione del Fisco, converrà aggiungere a quest'art. 28 le seguenti parole: *salvo nel caso previsto dall'art.* 48.

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 25, 26). Nella successione dei collaterali il progetto accorda una assoluta ed esclusiva preferenza ai fratelli germani sopra i consanguinei ed uterini.

Questa regola, tratta essa pure dalle leggi di Giustiniano, non si vede dai medesimi Codici seguitata, fuorchè da quello di Parma *(art.* 846 *e seg.)*, gli altri invece, quando concorrono fratelli e sorelle di diverso matrimonio, dividono la successione fra le due linee, paterna e materna, ammettendo i germani a prendere parte in entrambe.

Questa distribuzione parve al Senato più conveniente e da preferirsi. I fratelli tanto bilaterali, che unilaterali, si trovano col defunto loro fratello nello stesso grado di parentela, e la differenza tra gli uni e gli altri consiste in che i primi sono legati da due lati, gli altri da un solo. Ora egli è ben ragionevole che si tenga il dovuto conto di questa differenza; ma non sembra che la cosa debba andare al punto di dare tutto agli uni e nulla agli altri. Invece attribuendo ai germani una doppia parte, cioè ammettendoli a dividere con i consanguinei e con gli uterini, la loro duplice attinenza viene a ricevere quella giusta valutazione che le è dovuta.

Opina pertanto il Senato, che anche fra i fratelli si dovrebbe tenere l'ordine di successione, come è stabilito nel Codice francese.

Se questo sistema venisse adottato, si renderebbe necessaria la riforma non solo degli art. 25 e 26, ma dei tre antecedenti art. 21, 22 e 23, onde coordinarli.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 25, 26). Colle risposte datesi agli articoli 21, 22 e 23 (*v. pag.* 192) si crede aver

(1) Così pure il Codice di Napoli, nell'alinea dell'art. 673, non estende la successione dei collaterali oltre il *duodicesimo* grado. E la stessa disposizione è per racchiusa nell'art. 926 del Codice di Modena. Il Codice del Canton Ticino (art. 457) ammette i parenti in concorso col coniuge fin solo al *decimo* grado civile. Il Cod. austr. dichiara esclusi i consanguinei del defunto più remoti della *sesta linea*, dalla successione intestata. (§ 731 combinato col § 748).

abbastanza dimostrato la giustizia della prelazione dei fratelli o sorelle germani, e soddisfatto anche così all'osservazione dei Senati di Piemonte e Genova sugli articoli citati.

(Art. 28). A seconda della risposta che vien data sovra l'art. 48 (1), si pensa essere da sostituirsi alla parola: *decimo*, l'altra: *duodecimo*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25, 26, 27. — (Come al primo progetto).
*Art.* 28. — (Come al testo, art. 941).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 25). Adottato all'unanimità; avvertendo però, che parrebbe meglio cominciare l'articolo nei termini seguenti:

« Se chi muore senza posterità non lascia « superstiti, ecc. ».

(Art. 26, 27, 28). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 25, o 938 Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni; nel principio di esso si scrive, come suggeriva la Sezione di Grazia e Giustizia: *Se chi muore, ecc.*

(Art. 26, o 939 Cod.). Adottato senza osservazioni, sul fine dello stesso a vece di: *e loro figli*; si scrive: *ed a' loro figli.*

(Art. 27, 28, o 940, 941 Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## CAPO II (2).

*Dell'esclusione delle sorelle e loro discendenti a favore dei fratelli e loro discendenti maschi in alcune successioni, e dei diritti che competono alle sorelle e discendenti come sovra esclusi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Dell'esclusione* . . . . . .

---

Art. 942. Le disposizioni, di cui nelle tre sezioni del capo precedente relative alle successioni tanto discendentali, quanto ascendentali o collaterali, sono a riguardo delle femmine e loro discendenti, soggette, pe' casi infra specificati, alle modificazioni seguenti.

Art. 943. Trattandosi di successione al padre od altro ascendente paterno maschio la porzione di successione che spetterebbe alla femmina o suoi discendenti, eredi o non della medesima, sarà devoluta a titolo di subingresso, e secondo le regole di successione a' suoi fratelli germani o loro discendenti maschi da maschi, ove esistano, e in difetto di fratelli germani e loro discendenti maschi, a fratelli consanguinei e loro discendenti maschi da maschi come sovra. Tale subingresso non avrà però luogo che in favore di que' fratelli o discendenti da essi, che saranno in grado di conservare la famiglia, e per la circostanza del proprio stato propagarla (1).

Art. 944. Lo stesso avrà luogo per la successione ad un fratello germano o consanguineo, semprechè la sorella chiamata alla successione abbia fratelli germani o consanguinei, o discendenti maschi da maschi de' medesimi (2-3).

Art. 945. Trattandosi della successione alla madre, avrà pur luogo la stessa disposizione riguardo alle figlie e loro discendenti, ma solo in favore dei fratelli germani, e loro discendenti maschi da maschi.

Art. 946. Quelli ai quali, a termini de' tre articoli precedenti, sarà devoluta la por-

---

(1) Vedansi le risposte della Commissione alle osservazioni sotto gli articoli 961, 962 del Codice.

(2) Vedi l'art. 13 delle R. Patenti 6 dicembre 1837, relative alle disposizioni transitorie.

(1-2) I fratelli consanguinei del defunto escludono dalla eredità di questi la sorella germana del medesimo. Sentenza della nostra Corte di cassazione 13 maggio 1851, e 21 dicembre 1853. (V. *Gazz. Trib.*, ser. 2., anno 1851, pag. 376; anno 1853, pag. 720).

(3) L'esclusione dalla successione del fratello, pronunciata dall'art. 944 del Cod. civ. contro la sorella, comprende anche i discendenti della medesima. Sent. della Corte di cass. 30 giugno, 15 e 26 luglio 1851. (V. Collez. citata, anno 1851, pag. 278, 365, 383). — Il discendente maschio dal fratello del defunto non esclude dalla eredità di questi le proprie sorelle, nè i loro discendenti. (Sent. suddetta 15 luglio 1851). — I giudici devono supplire d'ufficio al difetto della difesa in ciò che è di diritto; quindi se un fratello convenuto dalla sorella per la prestazione di una congrua dote sulla successione del comune genitore, e per la divisione in parti eguali di quella di un fratello, si limita ad opporre il mancamento di ragione e d'azione, perchè la sorella sia stata dotata ed onestamente ricapitata, senza eccepire specificamente il diritto di subingresso, quanto all'eredità fraterna, il Tribunale viola l'art. 944, aggiudicando all'attrice la virile sulla successione fraterna. Sent. della Corte di cassaz. 29 marzo 1852. (Collez. citata, anno 1852, pag. 170).

zione di successione cui era chiamata la femmina o suoi discendenti, saranno tenuti a corrispondere alla medesima o suoi discendenti una porzione equivalente alla legittima depurata da ogni debito o peso se si tratterà della successione alli padre, madre, od altro ascendente maschio paterno, ed al terzo della virile ove si tratti di successione a fratelli, sotto deduzione però, in tutti i casi, di quanto già avessero conseguito sul patrimonio del defunto a titolo di dote, o che fosse altrimenti soggetto a collazione.

Sarà in libertà di quelli che profitteranno del subingresso di pagare l'ammontare di detta legittima, o quota virile, o in danari, o in stabili ereditari a giusto estimo. Sino a che ne sia seguito come sovra il pagamento, la femmina e suoi discendenti saranno considerati coproprietarii dei beni ereditarii (1-2).

Art. 947. Qualora la femmina, che chiederà giudicialmente la legittima, o la quota virile, od il supplemento di essa, fosse stata dal defunto dotata in occasione di matrimonio da essa contratto, se l'ammontare di detta legittima, o quota virile verrà a risultare inferiore alla dote ricevuta o promessa, si farà luogo alla riduzione di questa in favore degli escludenti, a' quali sarà tenuta la femmina anzidetta a rappresentare quanto avesse ricevuto oltre all'ammontare di detta legittima, o quota virile: lo stesso sarà de' discendenti, od aventi causa dalla medesima.

Nel caso in cui l'ammontare della legittima o quota virile risulti superiore alla dote stata costituita, si farà bensì luogo al supplemento di questa sino al compimento integrale della legittima o quota virile, ma allora soltanto, che l'ammontare della dote sia inferiore d'un sesto.

E tanto nell'uno che nell'altro caso, succumbendo nel giudizio la femmina od i suoi discendenti od aventi causa, saranno i medesimi condannati nelle spese della lite (1).

Art. 948. Astenendosi però dalla sovradetta domanda, la dote costituita, quantunque superiore alla legittima, ed anche alla virile ereditaria, non sarà soggetta a riduzione, salvo nel caso che eccedesse la porzione di cui il dotante avrebbe potuto disporre, avuto riguardo al patrimonio dal medesimo posseduto sia al tempo della fatta costituzione dotale, sia a quello del suo decesso, e così senza far caso delle diminuzioni, che fossero accadute posteriormente a detta costituzione dotale.

PRIMO PROGETTO. — Art. 29. — *Le disposizioni di cui nei tre capi precedenti relative alle . . . . . .*

*Art.* 30. — *Trattandosi di successione al padre od altro . . . . . .*

*Art.* 31. — *Lo stesso avrà luogo per la successione ad . . . . . .*

*Art.* 32. — *Trattandosi della successione alla madre . . . . . .*

*Art.* 33. — *Quelli ai quali, a termini dei tre articoli precedenti . . . . . sarà in libertà . . . . . .*

*Art.* 34. — *Qualora la femmina, che chiederà giudicialmente . . . . . od aventi causa dalla medesima.*

*Art.* 35. — *Astenendosi però dalla sovradetta domanda. . . . . posseduto sia all'epoca della fatta costituzione dotale, sia all'epoca del suo decesso, e così . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 29 à 35). En s'occupant du sort des filles sous le rapport des droits de successibilité, trois systèmes de législation ont fixé l'attention du Sénat:

---

(1) Il subingresso accordato dall'art. 946 non può colpire che la quota disponibile della successione. Quindi, ove il testatore abbia disposto intieramente di tale quota, la legittima sull'eredità dell'avo, raccolta dai nipoti in via di rappresentazione del defunto loro padre, deve fra di essi dividersi in porzioni eguali, senza distinzione di sesso. Sentenza della nostra Corte di cassazione, a classi riunite, 4 luglio 1851. (Collez. retro citata, anno 1851, pag 299). — In senso contrario vedasi sent. della stessa Corte di cassazione in data 24 gennaio 1849. (Collez. citata, anno 1849, pag. 61).

(2) Il legittimario è in diritto di conseguire la sua legittima tranne nella specie contemplata nell'art. 946, in *natura* su *tutto* il patrimonio colle regole della *divisione*. Sent. della Corte di cass. 20 febbraio 1856. (Collez. citata, anno 1856, pag. 141).

(1) Vedi art. 1526, primo alinea, Cod. civ.

1. Celui d'exclusion par les RR. CC. L. 5, tit. VII, § 1, 2, 3, 4, 6.

2. Celui de la vocation des filles tracé dans la Nouvelle 118.

3. Celui admis par le projet qui participe, suivant les divers cas, de l'un ou l'autre des deux premiers systèmes.

Des Membres du Sénat ont pensé que la législation des RR. CC. était préférable, non seulement comme plus en harmonie avec les principes monarchiques, puisqu'elle tendait à la conservation des biens dans les familles, mais encore parcequ'elle obviait aux nombreux procès aux quels donnerait lieu la vocation des filles à une légitime, dès surtout que les renonciations seraient sans effet.

D'autres ont donné la préférence au système adopté par le projet, système qui, en améliorant le sort des femmes, qui auront toujours droit à une légitime, a néanmoins rendu hommage aux principes conservateurs des familles.

Mais la majorité a été d'avis, qu'il serait plus convenable d'admettre les dispositions de la Nouvelle 118, plus en rapport avec les sentiments de la nature; elle a remarqué que cette vocation n'aurait rien de contraire aux principes monarchiques, puisque les pères auraient toujours la faculté de détruire l'égalité dans les partages, en disposant en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, jusqu'à concurrence de la quotité disponible; que, si le système de l'agnation prévenait quelques procès dans les familles, il n'avait pas l'avantage de les empêcher entièrement; que le même inconvénient se présentait dans le système du projet, parceque la fixation de la légitime accordée aux filles pour prix de leur exclusion, donnerait souvent lieu à des contestations.

La majorité a aussi considéré qu'un système d'amélioration du sort des filles semblait une convenance de l'époque à fin de mettre notre législation en rapport avec celle des divers États voisins et de multiplier dans chaque cité les relations de famille à famille par des alliances; bésoin qui se fait d'autant plus sentir aujourd'hui en Savoie, que, dans toutes les classes de la société sans distinction, l'usage s'est introduit d'aller se marier à l'étranger, usage dont les conséquences, appréciées sous un point de vue politique, pourraient bien avoir des inconvenients.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 30, 31, 32). Ottime e degne di somma considerazione riconobbe il Senato le disposizioni dei tre articoli sopracitati, siccome quelle che correggono l'eccessivo rigore della Regia legge a riguardo delle *sorelle* e *loro discendenti*, senza cadere nel contrario eccesso di eguagliarle per intiero ai *fratelli e loro discendenti maschi da maschi* i quali, avendo principalmente volte in loro favore le affezioni degli ascendenti, e concorrendo con questi alla conservazione ed aumento delle sostanze famigliari, meritano un particolare riguardo nella distribuzione delle medesime.

Oltre di che, essendo per lunga ed inveterata consuetudine profondamente radicato negli animi dei popoli subalpini il favore e privilegio dell'*agnazione*, se tutto ad un tratto si dipartisse il Legislatore da questo sistema, ed abbracciasse il contrario, correrebbe rischio di fare opera indarno, poichè la nuova legge pugnando di fronte coi costumi dei sudditi, darebbe loro appicco e potente incentivo a cercar ogni via e modo di farvi frode, e diventerebbe per ciò solo *impolitica* ed anche *immorale*.

Ma questa ed altre considerazioni, che fecero da lungo tempo adottare presso di noi il sistema dell'*agnazione*, inducono il Senato a proporre che si ritenga un altro poco del sistema dell'antica legge, e si estenda il disposto della nuova, che si va a pubblicare, non solamente al *padre* ed alla *madre*, ed agli *ascendenti paterni maschi*, ma altresì a tutti gli altri *ascendenti paterni* e *materni*, tanto *maschi*, quanto *femmine*; concorrendo sì nell'uno, che nell'altro caso il medesimo favore dei figliuoli *maschi* e loro *discendenti maschi* da *maschi*, cui la legge dell'*agnazione* principalmente riguarda.

Il favore dell'*agnazione*, che si vuole mantenere, non si considera dal lato di colui a cui si succede, ma piuttosto dal canto di quello che è chiamato a profittarne per la sua condizione: è questa legge di famiglia; su di essa si calcolano le doti ed altri reciproci obblighi, le disposizioni testamentarie, i patti, gli assegnamenti, e troppo assottigliando se ne perderà il maggior frutto senza nulla avvantaggiarsi dal sistema contrario, che solo verrà a turbare quello delle *doti* tanto importante, e quello insieme dell'*agnazione* principalmente adottato dal progetto.

Eguale cagione quindi concorre a favorire i *maschi da maschi*, sia che si tratti di successione di *ascendenti paterni maschi*, sia che si tratti di successione di *ascendenti paterni* o *materni*, tanto *maschi*, quanto *femminei*. Ed in tutti i casi perciò pare che il favore dell'*agnazione* debba sortire il suo effetto.

Le medesime considerazioni farebbero pure inclinare il Senato ad estendere la nuova legge allo *zio paterno*, poichè questi molto ritrae dell'immagine e dell'indole degli *ascendenti paterni*, e pare che meriti in tal parte di essere coi medesimi accomunato.

Rispetto ai fratelli *consanguinei* poi che, in difetto soltanto di *germani*, sono chiamati a gioire del beneficio del subingresso, se la precedente proposta del Senato a loro riguardo (*v. pag.* 190) viene dalla sapienza del Governo adottata, converrà estenderla eziandio ai tre articoli, dei quali si ragiona, acciocchè la nuova legge sia in ogni sua parte concorde ed uniforme.

Quindi all'art. 30 converrà togliere la parola: *maschio* dopo le parole: *ai miei fratelli germani*; aggiungere le seguenti: *e consanguinei e loro discendenti*; omettendo tutte le altre che vengono appresso sino al primo punto.

All'art. 31 poi, dopo le parole: *ad un fratello germano, o consanguineo*, si aggiungeranno queste altre: *o ad un zio paterno.*

Finalmente all'art. 32, dopo le parole: *alla madre*, si aggiungeranno le seguenti: *o ad altro ascendente materno.*

(Art. 33). L'ultimo alinea di questo articolo prescrive, che la femmina e i suoi discendenti sieno considerati comproprietarii dei loro beni ereditarii, finchè sia seguìto il pagamento della *legittima*, o quota virile.

Questa comproprietà a loro favore riserbata sino a che sia seguìto il pagamento della *legittima*, oltrecchè urta col pratico sistema di legislazione, secondo il quale, ove non si cangi nel titolo *Delle ipoteche*, ogni riserva del dominio si risolve in privilegio e speciale ipoteca, può esser cagione di non pochi inconvenienti, massimamente nel caso in cui già sieno bensì seguiti tra i fratelli e le sorelle, o loro discendenti, gli accordi opportuni pel pagamento della legittima, ma siensi convenute delle more per eseguirlo. Pare che, stabilito il montare della *legittima*, ed assicuratone il pagamento, ogni comproprietà delle sorelle debba cessare, e consolidarsi tutta intiera nei fratelli, onde far cessare le pretensioni e le contese che potrebbero le prime eccitare in virtù della comproprietà a loro riserbata.

A scanso però di molti inconvenienti, inseparabili dalla comproprietà di soverchio prolungata a favor delle sorelle e loro discendenti, il Senato sarebbe d'avviso che, per cautela delle femmine o loro discendenti, possa bastare di impartir loro lo stesso privilegio che le leggi accordano al venditore, conciliando in questo modo i loro interessi con quelli degli eredi.

A tenore di questo sentimento, converrà omettere le ultime parole dell'articolo: *saranno considerati comproprietarii dei beni ereditarii*; e surrogarvi le seguenti: *godranno sui beni ereditarii dello stesso privilegio conceduto al venditore.*

(Art. 34, 35). La disposizione dell'art. 35 nell'esimere dalle riduzioni la dote costituita, semprechè la femmina si astenga dal chiedere la *legittima*, o il supplemento di essa, ancorchè sia quella maggiore della stessa *legittima*, ma non ecceda per altro la porzione disponibile, soggiunge rispetto alla misura di quest'ultima: *doversi aver riguardo al patrimonio dal dotante posseduto, sia all'epoca della fatta costituzione dotale, sia all'epoca del suo decesso, e così senza far caso delle diminuzioni che fossero accadute posteriormente a detta costituzione dotale.*

Queste parole non lasciano ben travedere se per determinare la *porzione disponibile* del dotante debba aversi riguardo ai due tempi della costituzione dotale e del decesso dello stesso dotante, ovvero ad un solo, e quale, in quest'ultimo caso, debba di preferenza prendersi per norma.

Quale però di questi sia il vero senso dell'articolo, fattosi il Senato a disputare una sì importante ed ardua quistione, sorge tra i varii di lui Membri una disparità di opinioni, tale, che, non potutisi gli altri riunire in una sola, si è stimato più conveniente, attesa anche la gravità della materia, di sottometterle tutte alla sapienza del Governo, acciocchè possa eleggere quella tra esse che gli sembrerà meglio fondata e più accomodata al pubblico bene.

Alcuni tra i Senatori, uguagliando in questa parte le femmine ai maschi, ora massime che sono esse pure ammesse a fruire della porzione legittima al pari di maschi, non seppero vedere alcuna ragione tanto potente, da poter far adottare in questo caso un'eccezione alla regola generale, giusta la quale, per determinare la porzione disponibile, conviene riferirsi al tempo in cui si apre la successione. — Gli art. 39 e 40, primo progetto, del tit. II del presente libro, 103, 104, tit. IV, 38, 42, tit. V (1) sono tutti concordi nello stabilire che il tempo della morte è quello solo a cui vuolsi avere riguardo, per determinare quale sia la porzione legittima, e quale la disponibile. — Ora quale ragione sì forte mai havvi che militi a favore delle femmine, da rendere, non che necessaria, utile una eccezione a questo generale principio? — Forse le considerazioni desunte dal contratto di matrimonio e dagli interessi del marito e della prole?

Ma eguali, se non maggiori, ricorrono le medesime considerazioni a pro' di quei *maschi* che sotto l'ombra ed il favore di donazioni loro fatte a contemplazione di un disegnato matrimonio, contrassero la loro unione, procrearono dei figli e si addossarono degli obblighi e dei carichi, da cui forse avrebbe il loro animo rifuggito se non vi fosse stato l'allettamento delle donazioni che dovevano abilitarli a farvi fronte.

Eppure se i *donanti* scadono di fortuna e sono ridotti a termini tali, che le donazioni una volta credute tenui e moderate in confronto delle pingui e vaste facoltà che possedeva in quel momento il donante, diventino, pel cambiamento di fortuna di quest'ultimo, eccessive, o sopravvanzanti la porzion disponibile, vanno senz'altro riguardo od eccezione soggette a riduzione a pro' di qualunque degli interessati

---

(1) Gli articoli del Codice corrispondenti a quelli nominati dal Senato di Piemonte, riferendosi alla numerazione del *primo progetto*, sono i seguenti: 730, 731, 1058, 1069, 1155.

L'ultimo degli articoli accennati dal Senato non figura nel Codice, perchè fu soppresso.

e delle *femmine* stesse che non avessero più salva l'intiera loro *legittima*.

Ma, se ciò è vero, come non si può dubitare, allorchè si tratta di figli *maschi*, i quali sono pur quelli che meritano maggior favore, e godono, a petto delle sorelle, della predilezione del defunto, con quanto maggior fondamento non si dovrà applicare lo stesso principio del diritto alle *femmine*, che abbiano ricevuto una dote, che ecceda, al tempo in cui si apre la successione, la porzione disponibile.

Come i figli ed ogni altro donatario, così le *femmine* ed i *mariti* sono dalla legge avvertiti di tali accidenti e cambiamenti della fortuna, e debbono perciò sì gli uni, che gli altri, starne alle conseguenze, o buone o cattive, che esse sieno.

Nè comporterebbe giustizia che, mentre i *figli* troverebbonsi colle loro famiglie ridotti per le disgrazie a partire piccolissima parte di quelle un tempo sì copiose sostanze, che componevano il patrimonio paterno, le femmine, all'opposto, continuassero a ritenersi intatte ed intere quelle pinguissime doti che, in tempo di fortuna ridente e prospera, loro avesse il padre costituita.

Se nel caso di miglioramento di sorta si ammettono le *femmine* a proporre la dimanda per un supplimento di legittima, avuto riguardo al montare dei beni esistenti al tempo della morte, la ragione dei contrarii richiede, che nel caso di scadimento di fortuna, esse vadano pur soggette a quelle diminuzioni « che il sacrosanto diritto degli altri rendesse necessarie.

Insomma parve ad alcuni Senatori, che non possa introdursi veruna eccezione al mentovato principio, senza turbare gl'interessi di tutti gli altri, ed aprire l'adito a gravissimi inconvenienti.

Essi pertanto sarebbero d'avviso, che alle parole del citato articolo si sostituissero le seguenti:

« Salvo nel caso che eccedesse la porzione « di cui il dotante avrebbe potuto disporre, « avuto riguardo al patrimonio dal medesimo « posseduto all'epoca del suo decesso ».

Ma a queste ragioni non si acquietava la più gran parte dei Membri del Magistrato, parendo troppo dura ed enorme cosa, il voler soggettare in questo modo le costituzioni dotali, e la sorte di estranee famiglie, agli accidenti variabili della fortuna.

Andavano essi in contraria parte discorrendo, essere la dote un contratto, il quale, una volta perfetto e consumato, non doveva più dipendere dagli incerti eventi, a cui potesse soggiacere in processo di tempo il patrimonio del *dotante*; se ciò avviene degli altri contratti, assai meno rilevanti che si fossero dal *dotante* conchiusi, con quanto maggior fondamento potersi e doversi applicare il medesimo principio alla costituzione della dote, che abbraccia tanti interessi, e contiene le sorti più care e ponderose delle famiglie!

Lo stesso matrimonio, atto tanto solenne ed il più rilevante dell'umana vita, dipendere bene spesso dalla costituzione della dote, cui va talmente connesso, che quasi formano insieme uniti, una sol cosa ed un atto solo.

Non potersi quindi recar pregiudizio alla dote senza ledere il matrimonio medesimo, la qual cosa ognun vede quanto sia non solo pericolosa, ma eziandio da sfuggirsi per le sue funeste conseguenze.

Aggiungevano, turbarsi grandemente le famiglie, se ad ogni rovescio di fortuna del dotante, fossero per risentirne del danno quegli stessi matrimonii anteriormente contratti, dei quali una *certa* e *determinata* dote era stata il principal fondamento.

Nè in ciò potersi le *femmine* ai *maschi* pareggiare affermavano, poichè, sebbene a questi colpi di fortuna soggiacessero i *maschi*, tali e tanti poi erano gli altri benefizii ed utili di cui i medesimi godevano esclusivamente alle *femmine*, che per essi si trovano largamente ricompensati di quel danno eventuale, a cui lo scadimento di fortuna del padre loro poteva assoggettarli. Laddove le *femmine* già escluse mediante la detta dote dall'eredità di tutti i loro ascendenti e più dei *fratelli* e *patrui*, a norma di quanto si sarebbe di sopra venuto proponendo, e costrette a starsene contente alla pura *legittima*, dove a questa loro esclusione l'altro pericolo e danno si aggiungesse di potere e dovere perdere le loro *doti* nel caso di un rovescio di fortuna del padre loro, a troppo duro partito si troverebbero ridotte con grave ingiustizia, perchè vedrebbonsi escluse dalle successioni e ritoglierebbesi o diminuirebbesi loro il premio dell'esclusione, con danno della società, che vedrebbe celebrarsi assai più rari i matrimonii, e diminuirsi per tal ragione la principal sorgente della pubblica prosperità.

Mossa da queste ed altre assai gravi considerazioni, la gran maggioranza del Senato opinava, doversi la *dote* mantenere salva ed intatta, non ostante qualunque cambiamento di fortuna sopravvenuto nel patrimonio del *dotante*, purchè o nel tempo della di lei costituzione, od in quello della morte del *dotante* medesimo, non ecceda la porzione *disponibile*, avuto riguardo al patrimonio suddetto nell'uno o nell'altro tempo rispettivamente e solamente.

E, non contenti a questo, varii dei Membri del Magistrato procedevano ancor più innanzi a favor delle femmine, opinando che si dovesse togliere dall'art. 34 la penale a loro inflitta nel caso in cui chiedevano giudicialmente un *supplemento di legittima*, e la *dote* già costituita sia maggiore della *legittima* stessa. — Imperocchè nissuna pena, dicevano essi, merita colui che mira a serbar salvi ed intatti i proprii diritti, e che perciò fa valere le ragioni che la stessa legge gli attribuisce. — La *femmina* che, maritata da molti anni, visse

ognora separata e lontana dalla famiglia del padre, ignora lo stato del di lui patrimonio; quindi, prevalendosi del diritto che le compete, chiede la sua legittima, nè per ciò fare merita veruna pena o multa, perchè usa semplicemente del suo diritto: *qui vult finem vult media*. — Se ha diritto alla legittima, convien pure che abbia i mezzi di accertarsi se la medesima gli sia stata per intero corrisposta; nè veruna penale le si deve infliggere nel caso che faccia valere questi mezzi, perchè altrimenti ne avverrebbe che le femmine dotate dovrebbero starsene ognora contente alla *dote* ricevuta, ovvero correr rischio di veder questa diminuita, qualora ecceda la legittima, mentre, dall'altro canto, ignorando lo stato del patrimonio del padre, mai non saprebbero a qual partito appigliarsi e come regolarsi.

Ma la più gran parte dei Senatori, mentre sentiva con questi ultimi, intorno alla questione del doversi la *dote* mantener salva ed intatta in ogni caso, purchè o nell'uno o nell'altro dei due tempi di sopra accennati fosse il patrimonio del dotante idoneo a sopportarla, senza eccedere perciò la porzione disponibile, si dipartiva però dalla loro opinione intorno all'altro punto che riguarda la multa portata dall'art. 34. Consideravano i più tra i Senatori, essere i due articoli tra di loro correlativi o correspettivi, e non potersi perciò modificare il 34, senza fare altrettanto del 35. — Se le *femmine* serbano intatte le loro *doti*, secondo l'art. 35, non ostante qualunque infortunio del padre, ragione e giustizia richiede da un'altra parte che si mantenga pur fermo il disposto del precedente art. 34.

Volendosi mantenere *l'agnazione*, dovea anche star a petto di conservarne gli effetti, e tra questi uno dei principali e più essenziali esser quello di allontanare le famiglie delle *femmine* dal venire a prescrutare e turbare le famiglie dei loro fratelli alla morte del comun padre, solo per vedere se abbiano colla ricevuta *dote* conseguita l'intera *legittima*.

Da ciò suscitarsi dissidii e scandali famigliari, sorgere delle liti molto dispendiose e frequenti, e turbarsi la pace e quiete della famiglia, e rendersi fors'anche più restii i padri ed i fratelli nel dotar le figlie o sorelle, o nell'ordinare a loro favore supplementi di dote nei testamenti, come suole accadere, quando inutile ciò sia per riuscire ad allontanare le molestie delle figlie, e quelle dei generi, dei cognati e dei loro discendenti, le quali ogni buon padre di famiglia suol prevedere e prevenire.

Savia quindi ed opportuna dover riputarsi quella legge che mira a rendere le *femmine* più caute nell'intentare di simili liti, poichè tende pure ad allontanare tutti quei mali che seco traggono le medesime.

Tale dover riguardarsi l'art. 34, di cui si ragiona, e doversi perciò mantenere fermo ed intatto nella nuova legislazione.

Questi sono i varii pareri che sopra una materia così ardua si sono manifestati, e che il Senato crede opportuno di rassegnar tutti al superior Governo, acciocchè possa, nella sua saviezza, adottare quello che crederà opportuno al pubblico bene convenirsi.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 29 a 35). Il diritto, che in questa parte del progetto è attribuito ai fratelli di escludere le sorelle dalle successioni ivi indicate, sarebbe una continuazione di quello già stabilito a loro favore nelle RR. CC. Ma quando fu introdotta nel Piemonte questa legge, si trovava già in tutta l'Italia diffuso e da molti Statuti locali ammesso il sistema della esclusione delle femmine in favore degli agnati; nè gli Augusti Regnanti della Casa di Savoia furono certamente i primi a dare l'esempio di cotale innovazione al diritto comune. Ora però le cose si trovano in una posizione assai diversa, poichè nella maggior parte d'Italia, anzi d'Europa, sono aboliti que' statuti di eccezione, ed è ripristinato il principio delle leggi di Giustiniano, che pareggia le femmine ai maschi nella successione dei loro parenti.

Parlando ai saggi, il Senato non intende di discutere le molte ragioni che stanno in favore, o contro l'uno, o l'altro dei suvra detti sistemi. Dirà solo che le opinioni furono su questo punto divise nel suo seno, e che parecchi suoi Membri sono di avviso di adottare le disposizioni dell'attuale progetto.

La maggiorità però osservava all'incontro, che, eguali essendo così nei maschi, come nelle femmine, nell'ordine della natura, i vincoli del sangue, la legge civile non dovrebbe far differenza nei loro diritti, senza un'evidente e grave ragione di pubblica utilità; che è bensì saggio il disegno di provvedere alla conservazione delle famiglie, solo fine cui mira il diritto accordato ai fratelli del subingresso nelle ragioni delle sorelle ma che ad ottenere un tale intento non sembra necessario di mantenere nella legge una tanta parzialità per i maschi; che ciò apparisce dimostrato dall'esperienza negli Stati, dove, in virtù, sia d'antiche, sia di moderne legislazioni, fu conservata ed introdotta l'eguaglianza fra i due sessi, senza che perciò siansi verificati gl'inconvenienti che se ne temono; che lo scapito che può arrecare al patrimonio di una famiglia lo staccarne una parte a favore di una femmina, che ne esce, e la porta in altra casa, trova il naturale suo compenso in ciò che introduce nella stessa famiglia un'altra femmina nelle vicendevoli unioni matrimoniali: reciprocità che può in totale da sè bastare a mantenere l'equilibrio, e la conservazione delle fortune private; che quello che farebbe la legge, stabilendo l'esclusione di cui si ragiona, lo può fare la persona che trasmette l'eredità col mezzo del testamento,

ed i pochi casi che possono occorrere, nei quali taluno sia prevenuto dalla morte prima di avere fatte le sue disposizioni di ultima volontà, dalle quali i maschi conseguissero quel vantaggio, che il progetto loro assicura col mezzo del subingresso, non sono un sufficiente motivo per determinare il Legislatore a perpetuare con un Codice un sistema di esclusione che sembra generalmente proscritto.

Il Senato perciò sarebbe in senso che si avessero da togliere tutte le disposizioni del capo secondo concernenti all'esclusione delle femmine.

Che se prevalesse il principio diretto a conservare ai maschi questo vantaggio, sembrerebbe che concorrendo, o no, dei fratelli germani, debbano essere ammessi a goderne anche i fratelli consanguinei; il che porterebbe di togliere dagli art. 30, 31 e 32 la preferenza, che ivi è ai primi attribuita.

Ragionando intorno alla successione di collaterali, il Senato ha già osservato come il riguardo dovuto alla doppia attinenza dei fratelli germani non si dovrebbe protrarre tanto oltre da attribuire loro il diritto di escludere totalmente gli unilaterali. Ma, facendo anche astrazione da quei generali riflessi, e, dato che l'ordine di successione fra i collaterali abbia ad essere quello del progetto, ciò però nulla ha da influire sul diritto di subingresso a cui riguardano gli articoli sovracitati.

Qui non si tratta della successione delle sorelle, ma sibbene di quella del padre, del fratello o di quegli altri da cui le femmine sono in concorrenza dei maschi. Quindi il diritto di questi dovrebbe essere regolato, non dalla maggiore o minore attinenza che abbiano colle sorelle escluse, ma dal vincolo che gli unisce alla persona del defunto a cui sono chiamati a succedere in luogo di esse. E siccome così il germano, come il consanguineo, sono figli dello stesso padre, e trovansi rispetto a questo nello stesso grado d'attinenza, eguali avrebbero ad essere i loro diritti, anche in quella parte della successione che non possa raccogliere la sorella per ragione della sua esclusione.

È poi sensibile la differenza che passa tra il caso di una vera successione e quello del subingresso di cui si tratta. Nel primo caso, potrebbe stare la preferenza dei fratelli germani in conseguenza del doppio vincolo, ma non vi è ragione per ammetterla nel secondo, perchè l'esclusione delle sorelle, e la surrogazione dei maschi in luogo di esse avendo per sola base il favore dell'agnazione, e la conservazione delle famiglie, questi motivi concorrono per i germani, come per i consanguinei, appartenendo sì gli uni che gli altri alla agnazione ed al casato che si vuol conservare.

Il Senato pertanto penserebbe, che se nel nuovo Codice si mantengono le disposizioni esclusive delle sorelle, il diritto di subingresso dei fratelli si dovrebbe accordare tanto ai fratelli germani, quanto ai consanguinei, senza distinzione.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 30 a 33). Si crede più conforme alle nostre massime ed ai principii di uno Stato monarchico *l'esclusione delle femmine* dalle successioni, mediante una dote. Quindi essa dovrebbe essere, per lo meno, conservata in riguardo alle successioni di tutti gli ascendenti, ed anche di quei collaterali che, in certo qual modo, tengono luogo di ascendenti, o sono strettamente congiunti. Havvi poi la stessa ragione per assimilare al padre tutti gli ascendenti paterni, ed alla madre tutti gli ascendenti materni, giacchè pel diritto di rappresentazione i nipoti succedono agli avi, come se questi avessero lasciato i beni al figlio, da cui fossero loro devoluti. Concorrono i sentimenti della natura, e la propensione verso i discendenti maschi.

Si propongono pertanto le variazioni seguenti:

*All'art.* 30 « Nella successione al padre od « altro ascendente paterno la porzione che « spetterebbe, ecc. ».

*All'art.* 32 « Trattandosi della successione « alla madre o ad altro ascendente materno « avrà pur luogo la stessa, ecc. ».

*Dopo l'art.* 32 *quest'articolo nuovo* « Si os- « serverà parimente la medesima disposizione « nel caso di successione ad un collaterale che « trovisi nel grado di zio, pro-zio, nipote o « cugino germano, ogni qualvolta la femmine « abbia fratelli germani, o consanguinei o di- « scendenti maschi da maschi come sovra ».

*All'art.* 33 « Quelli ai quali, a termini dei « quattro articoli precedenti, sarà devoluta la « porzione di, ecc. .... o peso, se si tratterà « della successione ai genitori od altri ascen- « denti, ed al terzo della virile ove si tratti « di successioni a collaterali nei gradi sovra « espressi, sotto deduzione però in tutti i « casi, ecc. ».

(Art. 34, 35). L'obbligo penale imposto di rappresentare l'eccedente della legittima o quota virile ha dato luogo a serie discussioni, ed il Senato è stato diviso su tale punto; prevalse tuttavia la maggiorità per la conservazione dell'articolo quale è proposto.

Si osservava in contrario: — Che questa pena rende in certo qual modo illusoria la legge, per la facilità massima che hanno o puonno avere i fratelli di farvi frode, e di far sparire una parte delle sostanze, e togliere i mezzi di prova; — che spesso la donna è costretta a fare la volontà del marito, e viene punita d'una colpa non sua; — che questa pena può ricadere eziandio sugli innocenti pupilli o minori per l'azione proposta dal loro tutore o curatore, il quale o fu alquanto imprudente pel desiderio di giovar loro, ovvero non ebbe prove tali da vincere la causa, benchè fosse real-

mente fondata la domanda; — che la causa della *dote* merita sommo favore, e debbe essere inviolabile, ogni qualvolta rimane salva la *legittima*, come lo è tuttavia, malgrado che, a tenore delle nostre massime, l'esclusione sia assai più estesa; — che non havvi proporzione tra la legittima e la virile; — e che frequentemente la dote costituita in una somma minore di quella che attribuisce la legge e, nello spazio dei molti anni decorsi (dal matrimonio all'apertura della successione) avvengono molte variazioni, per cui si può chiedere giustamente un supplemento della dote. In questa ipotesi converrebbe però sempre fissare un termine perentorio di sei mesi ad un anno per proporre la domanda.

Gli altri Membri avvisarono opportuna la clausola penale, onde ovviare alle liti che troppo facilmente si ecciterebbero dall'indiscretezza delle sorelle e dei cognati, e per impedire la divulgazione dei segreti delle famiglie e non porgere incentivo alle pretese ed alle dissenzioni. Si è anche riflettuto, esservi una compensazione nell'art. 35, che mantiene inviolabile la dote, non ostante le diminuzioni occorse dopo la costituzione dotale. Si è finalmente osservato che, avendo la figlia il diritto di farsi costituire dal padre la dote (1), che si deve supporre congrua, sarebbe essa troppo favorita in confronto dei maschi, se, dopo averne goduto durante la vita del padre, avesse dopo la di lui morte la facoltà di chiedere la legittima, e, riconosciutasi questa minore della dote costituita, di attenersi in fine a questa come più vantaggiosa a' suoi interessi.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 29 a 35). Tuttochè una parte del Magistrato non istesse senza qualche apprensione pei risultamenti che potrebbero avere le innovazioni che questo capo apportava all'attuale stato delle vigenti massime, la maggiorità del Magistrato, riconoscendo che il diritto delle figlie ad una maggior quota dell'eredità paterna, se diminuiva il patrimonio su cui fosse prelevata, giovava ad aumentare quello della famiglia, in cui entrasse la figlia, portava opinione che, considerata la cosa sotto un aspetto generale, la fatta innovazione non potrebbe partorire effetti che fossero al ben pubblico pregiudizievoli, massime che non credeva, che si fosse oltremodo largheggiato a favore delle figlie.

Eppertanto non si disapprovava che, mediante l'attribuzione alle figlie di una *legittima*, a vece di una semplice *ragione di dote*, si fosse la legge accostata, in quanto l'interesse politico della società lo comportava, ai principii della giustizia naturale, agli occhi della quale non havvi distinzione di sesso.

Bensì solamente si è opinato che, in ordine alle figlie, già collocate in matrimonio prima della promulgazione della legge, l'applicazione delle stabilite nuove basi dovrebbe in qualche limite circoscriversi.

Non già che si credesse, come da alcuno si suggeriva, che la nuova legge dovesse ristrettivamente contemplare le figlie non ancora collocate, ad esclusione delle già maritate, che anzi non aggradiva al Magistrato l'accennato suggerimento, per sembrargli che una cosiffatta diversità di trattamento fra persone delle quali pari era l'origine ed uguali i titoli, non sarebbe stata all'equità ed alla giustizia consentanea.

Ma solamente, ben sapendo quanto al ben pubblico premesse la pace delle famiglie, perciò parvegli che ad un prudente Legislatore si addicesse d'impedire che, per cosa di poca entità, o per un vile interesse pecuniario, si potesse mettere a repentaglio la buona armonia delle famiglie ed eccitare quistioni e litigi di cui l'esperienza dimostrava essere le conseguenze tanto più funeste quanto era più stretta la parentela dei contendenti.

All'accennato scopo pertanto venne in senso il Magistrato che si potrebbe opportunamente provvedere, aggiungendo in questo capo una disposizione con cui si stabilisse che: « Le figlie le quali, al momento della promulgazione della nuova legge, fossero collocate in matrimonio, non potrebbero pretendere il compimento integrale della *legittima* se non quando la dote ad esse costituita fosse inferiore di più del sesto all'ammontare della *legittima* che loro spetterebbe dipendentemente dalla nuova legge ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 29 a 35). Per rispondere adeguatamente alle osservazioni cotanto diverse fra loro, che da tutti i Magistrati si fecero su questo capo del progetto, non sarà inutile il premettere le considerazioni che mossero la Commissione a dipartirsi dal tenore del tit. 7, lib. 5 delle RR. CC, attualmente in vigore.

Ed infatti, consultando la voce della natura e l'intimo sentimento, parve alla Commissione troppo rigido il disposto di quella legge, che esclude, benchè mediante una dote, le femmine e loro discendenti da qualunque successione *ab intestato*, *avita*, *paterna*, *materna*, *fraterna*, *sororina* e qualsivoglia altra dei loro ascendenti e collaterali, come anche dalla *legittima* e supplemento di essa, in favore dei *fratelli* e discendenti dei medesimi *maschi* di *maschio*.

Rivolgendosi poi all'origine di tale legge di esclusione, la Commissione ha dovuto avvertire che la medesima si ritrae dalle varie disposizioni statutarie introdottesi nei comuni italiani ordinati e forniti di leggi dopo la seconda barbarie. E non sembra potersi dubitare che quei *legislatori municipali* desumessero l'idea di queste leggi dagli istituti dei longobardi i quali allora rimanevano in certa forza di tra-

(1) Vedi art. 117, Cod. civ.

dizione ed uso, e per cui le *figlie* non si riputavano espressamente successibili in concorso di *fratelli maschi* e soggiacevano a grande diminuzione, anche quando concorrevano coi figli *naturali* (*L.* 1, *lib.* 1, *di Liutprando* presso il Muratori *Rer. italic. script., tom.* 1, *par.* 2).

Sarebbe superflua l'indagine delle vicende della legislazione escludente le femmine nell'antico orbe romano, ma è bene per altro l'aver presente che la legge Voconia, promulgata nell'anno 549 di Roma, e concepita soltanto di certi casi speciali, era una legge dettata piuttosto dall'idea di reprimere certe esuberanze di lusso che non inspirata da veri e gravi motivi d'ordine pubblico. E, da quanto si legge nella dichiarazione istorica del diritto di successione rispetto alle donne fatta da Giustiniano nel tit. 2, lib. 3 delle sue instituzioni (*De legitima adgnatorum successione*), *commodius videbatur ita jura constitui ut plerumque haereditates ad mascolos confluerent*; salvo ciò che per eredità pretoria alle donne si concedeva, mediante la possessione dei beni, che chiamavasi *unde cognati*.

Ma una condizione più inoltrata di civiltà, un ritorno più esplicito all'ordine delle affezioni all'uomo connaturali promossero l'abolizione di quella esclusione, siccome venne più espressamente da Giustiniano sanzionata.

Trattandosi finalmente della sostanza della legge, non poteva sembrar certo che una sì ampia esclusione delle femmine fosse richiesta da una positiva pubblica utilità, poichè, o i beni restino tutti nella stessa famiglia, o ne passi in un'altra per mezzo delle femmine una porzione, sono sempre entro lo Stato, rispetto al quale, siccome riguardo al Sovrano, non vi può essere distinzione tra agnati e cognati, e non si conservano le famiglie coll'esclusione meglio di quello che conservar si possano con l'ammessione delle femmine all'intestata successione.

Il privato vantaggio degli escludenti le femmine, oltre che non sarebbe giusto motivo di una esclusione massimamente così ampia, verrebbe compensato coll'ammessione delle medesime. Ciò che una femmina toglierebbe allora alla famiglia, della quale è fine, un'altra lo porterebbe nella nuova famiglia cui dà principio.

Le circostanze de' tempi e de' luoghi non permisero forse al Sovrano il deviare ad un un tratto dalla rigida esclusione delle femmine prescritta dagli statuti municipali, ma qualche correlazione e qualche mitigazione di principii ne venne dal fatto istesso, per cui quelli si ridussero in legge generale.

Una tale modificazione per altro sembrare doveva nello stato attuale delle cose troppo ristretta; escluse le femmine dalla legittima e dal supplemento di essa, dovevano contentarsi di una dote congrua, ed era *congrua* la dote sempre che le zitelle potessero dirsi *onestamente ricapitate*, al che poco si richiedeva. Ora, qui tosto si affacciava un riflesso: lo stato patrimoniale del marito, tutto che reale al giorno del matrimonio, si conserverebbe sempre lo stesso sino al dì della morte? L'ordine istesso morale delle famiglie richiedeva che la madre non si trovasse ridotta ad una condizione così lagrimevole, ed a vedersi così spesso rimessa alla discrezione dei figli.

Le maggiori nazioni d'Europa non ricusano nelle loro leggi alle femmine una giusta parte nella successione legittima degli ascendenti e dei collaterali. I Regii Stati di terraferma collocati tra il regno Lombardo-Veneto e quel di Francia, in amendue dei quali è ignota l'esclusione delle femmine (1), si trovavano sotto questo aspetto in una disparità assoluta di diritto coi loro vicini. Il resto della penisola o segue norme simili a quelle dell'Austria e della Francia, come il regno delle due Sicilie (2), ed i ducati di Parma e Piacenza (3), o vide almeno importanti modificazioni in favore delle femmine introdotte nelle antiche leggi. Tale fu il divisamento del gran duca di Toscana Ferdinando III, nella sua legge *delle intestate successioni* del 18 agosto 1814 (4), e tale pur quello del Papa Pio VII nel suo *Motuproprio* del 6 di luglio 1816 (5).

La Commissione diretta dal pensiero di conservare quanto più fosse conciliabile coi principii d'una vera equità l'antico istituto delle leggi Piemontesi e convinta della ragionevolezza di non più lasciare le femmine nello stato di assoluta esclusione, in cui per le antiche leggi si trovavano, ha preso una via non dissimile da quella segnatale dalle precitate Pontificie e Toscane leggi.

---

(1) Vedi in proposito il § 732 del Cod. civ. austr. e l'art. 745 del Cod. civ. franc.

(2) All'art. 667, Cod. civ., di quel Regno.

(3) All'art. 837, Cod. civ., di quegli Stati; imitato quasi conformemente dall'art. 451 del Cod. civ. pel Canton Ticino.

(4) Nella quale le femmine hanno diritto alla *legittima* (art. XXXII); e questa è determinata di oncie 4 della libera eredità se i figli son quattro o meno; oncie 5 se i figli sono cinque; oncie 6 se i figli sono sei o più (art. XXXIII). Analogamente era disposto nel cessato Ducato di Lucca (ora aggregato alla Toscana) dalla legge 22 nov. 1818, agli art. 18, 56, 58.

(5) Vedasi però il *Motuproprio* più recente del 10 nov. 1834, nel quale le figlie collocate e provvedute di congrua dote null'altro ponno pretendere dal padre (§ 18). Se inutile o collocate senza dote, conseguiscono la dote *congrua*; se tale non è, hanno diritto al supplemento (§ 19). La congruità poi della dote è determinata, come lo era all'incirca da noi nelle RR. CC. al lib. V, tit. 7, § 6 (§§ 20 e 21 di detto *Motuproprio*). Analogamente disponevano le antiche Costituzioni del Ducato di Modena. Vedasi il tit. 34, § 1, dove le femmine sono escluse dalla successione intestata degli ascendenti, ed al tit. 36,

Nè consigliandosi di mitigare alquanto il rigido precetto d'esclusione delle femmine, la Commissione potè credere di far cosa meno conforme ai principii d'uno Stato monarchico. Anzi non iscorge come l'esclusione anzidetta abbia qualche connessione con tali principii. Le premesse considerazioni dimostrano già che la condizione delle famiglie non si muta essenzialmente per l'ammessione delle femmine ad una parte congrua di successione, L'origine degli statuti escludenti è tutta repubblicana, nè fra i caratteri proprii dei governi monarchici, quali furono segnati dai più gravi politici, e sopratutto dal Montesquieu, si rinviene quello, per cui convenga di spogliare le femmine di ogni diritto di successione agli ascendenti collaterali mediante una dote (1): e con tanto maggior fiducia dovette il Legislatore venire in questi pensieri di migliorare la condizione delle femmine nelle successioni, in quanto può anche vedersi in ciò un ritorno agli antichi usi della Savoia e del Ducato d'Aosta, dove, prima dell'introduzione delle Regie Costituzioni del 1729, le femmine non soffrivano veruna esclusione.

Ma, se in questa parte la Commissione non può arrendersi all'osservazione del Senato di Nizza, da un altro lato essa non ha creduto potersi accostare all'opinione dei Senati di Savoia e di Genova che chiedono una perfetta eguaglianza di trattamento ai maschi ed alle femmine, a termini della Novella 118.

Il favor dell'agnazione non esteso alle ultime conseguenze suole riguardarsi dal più degli abitanti di questi Regii Stati, non altrimenti che in altre regioni d'Italia, come cosa non disgiunta dagli interessi di famiglia. Quest'abitudine di riputare i maschi come in certa guisa privilegiati nelle successioni è antica nei popoli, e dove essa si restringesse tra giusti limiti, nè troppo urtasse coi costumi delle nazioni a noi più vicine, può parer degna di uno speciale riguardo del Legislatore. Ed è appunto in siffatte materie, le quali si riferiscono ad usi antichi, che devesi particolarmente aver presente il ragionevole desiderio del più delle famiglie di possessori di stabili.

La Commissione pertanto a ragione credette potersi conciliare i diversi riguardi che meritano i varii aspetti sotto i quali può considerarsi l'oggetto di questa legge, ammettendo sempre le femmine a conseguire la legittima, ed ha seguito in ciò l'opinione anche de' più antichi dottori, che riconoscevano un danno positivo dato ai figlinoli, allorchè erano privati della legittima: *In legitima damnum observatur, si liberis adimitur, ut damno tum afficiantur* (1). Ma ha cercato di combinare le disposizioni relative all'attribuzione di tale legittima alle femmine in modo che non si turbi la pace e l'ordine delle famiglie.

Prendendo per base l'assegnamento della legittima come prezzo di esclusione nelle successioni dirette ascendentali, ed il terzo della virile nella successione a fratelli germani o consanguinei, la Commissione ha creduto di conservare il più che fosse possibile dell'antico diritto, ed oltrepassando questo limite avrebbe a ragione creduto di urtare l'autorità dell'esempio di tutte le nazioni le più incivilite.

Nè può conseguentemente accogliere le osservazioni dei Senati di Piemonte e Nizza, non ravvisando nelle successioni agli ascendenti materni quel vincolo di famiglia *agnatizia* che è uno dei principali fondamenti dell'esclusione. E, quanto alla successione allo zio paterno, essa non può annoverarla se non come uno dei casi di successioni collaterali, nei quali si crede essere conforme a giustizia il comprendere anche le femmine. Nè dobbiamo scordare che, se pare evidente, come appunto credesi dalla Commissione, la necessità di migliorare alquanto la condizione delle femmine nelle successioni, conviene che questo miglioramento non si circoscriva poi in tali limiti che divenga quasi illusorio.

Le risposte poi, che si sono già date intorno alla differenza che nel progetto si è stabilita tra i fratelli germani ed i consanguinei *(vedi pag. 192)*; dispensano la Commissione dall'entrare in estese spiegazioni dei motivi; per cui non crede dover abbracciare l'opinione in proposito manifestata dai Senati di Piemonte e Genova. E solo si fa ad osservare riguardo alle considerazioni esposte da quest'ultimo, che non le sembra essere opportuno il variare la disposizione progettata, partendo dal particolare motivo, che eguale è nei fratelli germani

---

§ 1, vengono escluse anche dalla legittima, ed è a loro solo dovuta quando fosse instituito erede un estraneo od un agnato remoto: in esse Costituzioni pure era caso di congrua dote. Attualmente, a termini dell'art. 911, Cod. civ., di quel Ducato, la porzione di ciascun maschio deve stare a quella di ciascuna femmina come tre a due.

(1) Anzi l'opinione di Montesquieu è diametralmente opposta all'opinione del Senato di Nizza; ecco le sue parole:

« Les mêmes causes qui firent restreindre la loi « qui empêchait les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui avait gêné la succession des parens par femme. Ces lois étaient très-« conformes à l'esprit d'une bonne République, où « l'on doit faire en sorte que le sexe ne puisse se « prévaloir, pour le luxe, ni de ses richesses, ni « de l'espérance de ses richesses. Au contraire, le « luxe d'une Monarchie rendant le mariage à charge « et coûteux, il faut y être invité et par les richesses « que les femmes peuvent donner, et par l'espérance « des successions, qu'elles peuvent procurer. Ainsi, « lorsque la Monarchie s'établit à Rome, tout le « système fut changé sur les successions, etc. » *Esprit des lois*, liv. XXVII, chap. unique.

(1) Jus., cons. 50, n. 2, lib. 1.

e consanguinei il vincolo che gli unisce al padre; ed il medesimo favore dell'agnazione milita pei consanguinei come per i germani. La semplicità dei principii richiede, che, nel caso dell'esclusione delle femmine, il subingresso si apra per quelli che stanno con esse nell'ordine consueto di successione, nel quale dovendosi, a mente del progetto, mantenere la preferenza al doppio vincolo, i germani debbono precedere i consanguinei.

Rispetto all'osservazione della Regia Camera dei Conti, si risponde che, siccome essa si aggira sopra una questione transitoria e relativa soltanto ad una specialità di persone, si avrà alla medesima il dovuto riguardo, allorchè si tratterà delle leggi transitorie *(vedasi la nota 2 a pag. 196)*.

Riguardo alla variante che il Senato di Piemonte suggeriva all'art. 33, si risponde che l'intenzione della Commissione, nel distendere il progetto di questo capo *Dell'esclusione delle femmine*, si fu che in ogni caso la ragione di legittima rimanesse intatta alle femmine, le quali la riceverebbero come corrispettivo, ma senza nulla detrarre ai diritti, che in questa parte si sono voluti espressamente loro attribuire; ed è anche per questa considerazione che nell'articolo successivo si è contemplato un caso di riduzione d'un assegnamento anteriore alla sola ordinanza legittima: e siccome a termini dell'art. 33 del primo progetto del secondo titolo di questo libro, la legittima si reputa come *quota hereditatis*, ragion vuole che le femmine si considerino non quali creditrici privilegiate, ma come vere comproprietarie dei beni ereditarii, sino a che sia seguito il pagamento della legittima, e loro si attribuisca non una riserva di dominio, quale risulterebbe come effetto di alienazione, ma un vero e reale dominio discendente dalla qualità della legittima.

Pare tanto più necessario alla Commissione ciò stabilire, da che, riducendo la dote ad un semplice credito privilegiato, non andrebbe esente dall'iscrizione, secondo il sistema adottato dalla Commissione nel titolo: *Dei privilegi e delle ipoteche*. — Locchè potrebbe esporre a qualche rischio il compenso che la legge accorda alle femmine per la loro esclusione.

Finalmente, a risposta delle obbiezioni relative all'art. 34, che si apprestano per parte della minoranza dei Magistrati di Piemonte e Nizza, la Commissione non può che invocare l'opinione della maggioranza degli stessi Senati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. — *In nulla variati dal primo progetto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 29 a 33). Adottati alla pluralità di sei voti contro uno, il quale opinava perchè si adottassero, rispetto al diritto di subingresso, le ampliazioni proposte dal Senato di Piemonte.

Si avverte però, doversi nell'art. 29 correggere l'errore trascorso nella espressione: *nei tre capi precedenti*; dovendosi invece dire: *nelle tre sezioni del capo precedente*.

(Art. 34, 35). Adottati all'unanimità.

Tuttavia sembrando potersi i due articoli ridurre a miglior locuzione e render meno esplicita la pena che è comminata alla femmina, che per errore od imprudenza intraprenda lo sperimento giudiziale de' suoi diritti, alcuno dei Membri proponeva di variarne i termini nel modo che segue:

« Art. 34. — Qualora la femmina che, all'occasione del suo matrimonio, sia stata dal defunto dotata, chiedesse legittimamente la *legittima* o la quota *virile* od il *supplemento* di *essa* e si verificasse che il montare della *dote* ricevuta o promessa forse maggiore della *legittima*, o quota *virile* ad essa spettante, sarà la medesima tenuta di rappresentarne il soprapiù agli eredi escludenti.

« Lo stesso sarà de' discendenti, od aventi causa dalla stessa femmina.

« Art. 35. — Escluso il caso qui sopra indicato, la *dote* costituita, ancorchè superiore alla *legittima*, od alla quota *virile*, non sarà mai soggetta a riduzione, salvo che eccedesse la porzione di cui poteva il dotante disporre, sia considerando il suo patrimonio al tempo della costituzione dotale, sia considerandolo al tempo dell'apertura della successione ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 29, o 942 Cod.). L'articolo è adottato senza variazioni. Si corregge in principio l'errore già avvertito dalla Sezione, cioè si scrive: *nelle tre sezioni del capo precedente*.

(Art. 30, o 943 Cod.). Il Relatore espone che l'articolo restringe le disposizioni delle RR. CC. (lib. 3, tit. VII) sull'esclusione delle femmine, la quale era veramente portata ad un punto eccessivo. Le opinioni dei Magistrati furono divergenti e le modificazioni da essi proposte tendono, le une a scostarsi ancora maggiormente dalle RR. CC., le altre a ravvicinarvisi maggiormente, siccome si scorge dalle loro osservazioni. La Commissione vi ha risposto sviluppando ampiamente i motivi dell'articolo. In tale divergenza di opinioni la Sezione ha aderito al sistema della Commissione, che le è parsa attenersi ad un giusto limite.

Un Membro già della Sezione dice che egli aveva dapprima opinato per una delle modificazioni proposte dal Senato di Piemonte, quella cioè di escludere le femmine anche dalla eredità dello zio paterno, col dare loro però una porzione su questa eredità. Ma poscia ha riconosciuto che la giurisprudenza di quel Senato accorda alla femmina esclusa tanto doti quante sono le successioni, laonde la cosa riviene quasi la stessa, e vi rimane troppo poco vantaggio ai maschi per fare tale esclusione.

Il Guardasigilli dice, che nell'esclusione delle femmine la Commissione non ha trovato un gran vantaggio, per ciò che riguarda al rimanere i beni nella famiglia, imperciocchè la porzione presa dalla figlia che esce è compensata da quella che porta un'altra figlia che entra. Il principale vantaggio che vi ha veduto è quello di evitare questioni in famiglia per quanto fosse possibile; e siccome le figlie escono ed i figli lavorano in casa, la Commissione ha considerato quelle persone della famiglia che ordinariamente abitano insieme, partendo così da un principio di unione nelle famiglie.

Osserva un Membro che, appunto per questo motivo dell'unione, converrebbe escludere le femmine, siccome propone il Senato di Piemonte, anche dalla eredità dello zio paterno, il quale nelle famiglie dei contadini abita ordinariamente col fratello o nipoti.

Il Guardasigilli risponde che, se le femmine sono anche escluse dalle eredità degli zii paterni, non avrebbero quasi più alcuna successione, essendo di già raro, che le eredità degli zii pervengano alle femmine e che i medesimi non facciano testamento.

L'articolo è adottato.

(Art. 31, 32, o 944, 945). Adottati senza osservazioni.

(Art. 33, o 946). Il Relatore dice che qui sta la principale differenza tra il progetto, e le RR. CC.: queste accordano soltanto una dote alla figlia, e qualunque fosse la dote, si avea per *congrua*, quando la figlia era *onestamente ricapitata*, siccome nello medesimo si esprime. Nel progetto invece è data alle figlie una porzione equivalente alla legittima, se si tratta della successione ad ascendenti, od equivalente al terzo della virile, se si tratta della successione ai fratelli, imputandosi però in tutti i casi quanto avessero già conseguito sul patrimonio del defunto.

Il Guardasigilli spiega che la figlia non prende una legittima, ma solanto una porzione equivalente alla legittima su quella parte dell'asse ereditario dopochè è depurato da ogni carico, o peso. Un legittimario è coerede, e prende la porzione sul totale non depurato, concorrendo poi ai pesi: la figlia al contrario non sarà coerede, e non avrà ad ingerirsi nel pagamento dei carichi, o pesi, per cui si è lasciata nell'asse ereditario, nel fissare la porzione della figlia, la concorrente necessaria a soddisfare le passività. La proporzione è in sostanza quella che risulta dalla giurisprudenza attuale, con essersi tolta la disparità di trattamento tra le figlie che esiste nel sistema delle RR. CC. Se una figlia era ancora *nubile* alla morte del padre, aveva diritto a una dote *congrua* e questa si ragguagliava all'incirca alla legittima, quando poi era *maritata*, alla morte del padre si distingueva: se non aveva avuto una dote, era come se fosse stata nubile; se poi aveva avuto una dote, allora si suddistingueva tra la figlia *ben maritata* e quella *mal maritata*. La prima non poteva più chiedere nulla, qualunque fosse la dote, la seconda poteva chiedere un supplemento quando la dote congrua non era stata *congrua*.

La Commissione ha trattato tutte le figlie egualmente, togliendo le suddette distinzioni di *nubili*, o *maritate*, o di *maritate bene* o *male*, dalle quali derivavano ingiustizie ed inconvenienti. Se un padre, possessore di un patrimonio cospicuo, aveva maritato una figlia con darlo una piccolissima dote, tutto era finito per essa, a meno che giustificasse di essere stata *male maritata*. Un'altra figlia dello stesso padre ancora nubile alla morte di esso aveva diritto ad una dote *congrua* che si ragguagliava a un dipresso alla legittima. Inoltre quella figlia che era stata maritata dal padre doveva rimanere con quella piccola dote, ed un'altra che si fosse maritata contro il consenso del padre e senza che, o questi abbia voluto dare o la figlia abbia voluto ricevere una dote, aveva diritto di chiedere una dote *congrua*. Così la figlia irriverente al padre, conseguiva più di quella che fosse stata ossequiosa.

Un Membro osserva che gli interessi della dote superano il valore degli alimenti che la figlia avrebbe ricevuti in casa, e siccome alla morte del padre sarà imputato soltanto il capitale della stessa dote, la figlia avrà ricevuto tutto il sopra più degli interessi degli alimenti.

Il Guardasigilli risponde, che la Commissione vi ha provvisto all'art. 18 progetto del tit. VIII, lib. III (1) col limitare l'obbligo del padre di dotare la figlia alla sola metà di ciò che corrisponde alla porzione di essa. È poi regola generale di tutte le imputazioni tra i figli nelle successioni, che sia imputato il solo capitale e non mai gl'interessi.

Sembra giusto ad un Membro, che la figlia bene maritata non abbia più nulla a chiedere sulla sostanza paterna; essa entra in una famiglia in cui vi è un patrimonio, e quando si assicuri la sorte della madre di famiglia, sarà anche più ricca di un'altra figlia con dote maggiore, ma con minor patrimonio per parte del marito. Quello che può succedere si è che il marito, ricco dapprima, divenisse povero, e perciò, diceva, doversi fare una sorte alla figlia nella famiglia in cui è entrata; ha reso servizio in quella famiglia ed ha titolo ad essere ben trattata. Correggendo adunque il difetto che vi è nella legge attuale, di aver nulla la figlia quando il marito lascia nulla, non v'è più l'ingiustizia. Il sistema antico non lascia luogo a liti tra le sorelle ed i fratelli dopo la morte del padre, a vece che il sistema del progetto ne farà nascere grande numero. Il marito dirà sempre, che sua moglie

---

(1) Corrispondente all'art. 1525 del Codice.

non ha ricevuto una porzione equivalente alla *legittima*, chiederà quindi lo stato del patrimonio, si contenderà sul valore di esso, e si turberà la buona armonia nelle famiglie, che il sistema attuale aveva per effetto di mantenere.

Il Guardasigilli replica, che il pericolo delle liti non è sfuggito alla Commissione, ma non ha creduto che per evitar liti si potesse essere ingiusti. Cercò però di ovviarvi con due mezzi: — il primo con fissare una porzione corrispondente alla *legittima* (1), che sarà sempre una tenue parte dell'eredità, e che lo sarebbe sempre maggiormente se l'avviso emesso da Consiglio non nella prima votazione, ma nella seconda e nella terza (*V. pag.* 58, 60, 61, *vol. II*), sulle qualità della legittima, potesse essere adottato; — il secondo mezzo è quello che, se la figlia, o per essa il marito, sostengono di non aver ricevuta tutta la porzione, o ne chiedano un supplemento, correranno la sorte di dover ancora restituire una parte di ciò che fu dato alla figlia se viene a risultare che essa ha avuto più di quello che potesse spettarle; laonde, prima di muovere un'azione in giudizio, la figlia, o il marito avranno assai a pensarvi. Quanto poi al doversi presentare lo stato del patrimonio succede anche in oggi ogni qualvolta la figlia ancora nubile alla morte del padre chiede una dote congrua, ed anche quando, vivente il padre, la figlia essendosi maritata a capriccio chiede ancora questa dote.

Il Presidente osserva, intorno a ciò che fu detto dal Guardasigilli, sulle votazioni che hanno avuto luogo per la qualità della *legittima*, non esservi deliberazione definitiva del Consiglio se non dopo l'ultima votazione, la quale è quella che determina l'avviso che vien rassegnato a S. M.

Il Membro preopinante insiste sulla considerazione che nel sistema del progetto non si può mai terminare nulla definitivamente quanto alla porzione delle figlie sino alla morte del padre. Propone di ammettere le rinuncie alla successione e gli pare che, se vi consentono la figlia ed il genero, non possa esservi difficoltà.

Il Guardasigilli osserva, che ammettere le rinuncie equivale a rendere la legge illusoria, poichè il padre non mariterebbe mai la figlia, e non le darebbe una dote, se la figlia ed il genero non consentono alla rinuncia.

Aggiunge un altro Membro che le rinunzie che si fanno dalla figlia in occasione del matrimonio non possono essere valutate moralmente come l'espressione d'una piena volontà.

Un Membro non è contrario a che sia data alle figlie una porzione equivalente alla *legittima*, poichè le figlie sono attualmente trattate troppo male, e la *legittima* è una porzione modica. Vorrebbe però che si trovasse un modo per cui si togliessero i gravi inconvenienti che sorgono da tale sistema, e che sono quelli che l'esperienza ha dimostrato esistere nel Cod. fr., colla sola differenza che in quel Codice la quantità della porzione delle figlie era maggiore che non lo sia nel progetto. Le figlie escono di casa e non contribuiscono più coll'opera loro al ben essere, al miglioramento ed all'aumento del patrimonio paterno. i figli invece vi contribuiscono, fanno risparmi per la famiglia, aiutano il padre, e poi alla morte di questo, ciò che fu acquistato coi loro lavori, colla loro industria deve essere diviso in parte colle figlie. Rimanendo così contrario al loro interesse di lavorare pel padre e pella famiglia, si separano per vivere da sè, come succedeva per lo stesso motivo sotto il Codice francese. — Gli pare che, per ovviarvi, si potrebbe stabilire che: « La legittima per le figlie sarà calcolata secondo lo stato del patrimonio paterno al tempo del loro collocamento ».

A ciò si risponde da un Membro, che la *legittima* non può essere calcolata se non che al tempo della morte del padre. La medesima è una porzione dell'eredità e non può sapersi sino alla morte di una persona quale sarà il valore della sostanza ch'egli lascierà nella sua successione. Inoltre il padre sarebbe obbligato a mettere in evidenza, pendente la sua vita, lo stato del suo patrimonio.

Il Guardasigilli osserva, sull'inconveniente indicato dal preopinante, che, secondo il Codice fr., le figlie succedono per intiero al pari dei fratelli, (*art. 745 Cod. fr.*) a vece che nel progetto la porzione è assai minore, nè si deve supporre che i fratelli rinuncino ad ogni sentimento di giustizia per non sentire che la *legittima* è la menoma parte che debba spettare alle sorelle. Osserva poi che nel sistema attuale succederebbe la stessa cosa quando la figlia fosse maritata senza dote, venendo a prendere dalla sostanza paterna alla morte del padre una *dote congrua* che, come si è detto, è ragguagliata in circa alla *legittima*.

Uno dei preopinanti dice, che il cangiamento di legislazione, sul punto del quale si tratta, sarebbe uno di quelli che avranno maggior effetto per l'avvenire, toccando a tutte le classi, e specialmente a quelle dei commercianti e dei contadini, nelle quali i figli, sapendo che avranno a dividere colle figlie, si separeranno dal padre.

*Adunanza del* 19 *luglio* 1836.

È continuata la discussione.

Un Membro non trova giusto che, se la figlia ha ricevuto meno della *legittima*, abbia diritto di chiedere un supplemento, e se ha ricevuto

(1) Si abbia presente che l'adunanza ove ebbero luogo le attuali discussioni è quella del 13 luglio 1836 (*V. pag.* 179, 186), anteriore quindi a quella del 26 stesso mese ed anno tenuta alla presenza del Re, nella quale venne stabilita la quota *legittima*: e la parte relativa di detta adunanza fu di già riferita a *pag.* 61 di questo volume.

più non se le possa chiedere la restituzione dell'eccedente. La disposizione giusta sarebbe quella: che essa restituisse o le fosse dato un supplemento, secondo che alla morte del padre si trovasse aver ricevuto più o meno, ma vi è allora l'inconveniente che, quando uno si marita, non può sapere cosa avrà la moglie. Inoltre, una restituzione di ciò che si è avuto dalla moglie in occasione del matrimonio e che si credeva suo, può produrre molti imbarazzi. Ammette che vi sono inconvenienti anche nel sistema delle RR. CC., come se ne hanno per lo più in tutte le leggi: però, quando una legge è vigente da lungo tempo, la giurisprudenza che si forma, per così dire, a lato di essa, corregge o modera almeno in parte gli inconvenienti che ne risultano; a vece che, per una legge nuova, come lo sarebbe questa parte del progetto, non si hanno ancora nè massime nè regole, e non si può prevedere quale sarà l'effetto pratico. Il punto essenziale è quello che il padre possa avere un mezzo per evitare che dopo la sua morte vi siano liti tra i suoi *figli* e *figlie*. Questo mezzo il preopinante non lo vede nel sistema del progetto, e sinora non fu indicato da alcuno.

Il Guardasigilli risponde, in quanto all'ingiustizia che il preopinante riscontrerebbe nella disposizione, non essersi fatto altro in ciò che seguire la regola generale di tutte le collazioni ed imputazioni che hanno luogo tra i figli per l'eredità paterna. Se il padre, vivendo, ha dato più ad uno dei figli, oltre alla sua *legittima*, questi non è tenuto d'imputare l'eccedente, a meno che superasse la porzione *disponibile*; ma, se gli ha dato meno, ha diritto ad un supplemento; la disposizione per le figlie è una applicazione dello stesso principio. In quanto poi alle liti dopo la morte del padre, non potranno sorgerne tante, ridotta come è la quota delle figlie ad una porzione equivalente alla *legittima*, e non potendosi dare meno di questa tenue porzione, il timore di qualche lite non autorizza a fare una legge ingiusta. Il padre ha anche il mezzo di prevenire le liti, poichè essendo soltanto tenuto a dare metà della dote quando la figlia si marita (1), potrà pel rimanente fissare nel suo testamento quel tanto ch'egli sa corrispondere alla porzione dovuta alla figlia; e siccome la medesima, nel muovere un'azione contro i fratelli, s'esporrebbe al rischio di dover restituire ciò che avesse ricevuto di più, avrà un freno per non fare una domanda che non fosse ben fondata. — Osserva poi che, essendo impossibile di togliere tutti gli inconvenienti, è d'uopo attenersi al sistema in cui sieno minori, e crede che quelli esposti nella precedente adunanza sulla disuguaglianza di trattamento tra la figlia maritata, vivente il padre, e quella maritata dopo, e sull'avere minore dote quella che fu ossequiosa verso il padre e il poterne avere una maggiore quella che gli fu irriverente, sieno inconvenienti superiori a quelli delle liti che potessero sorgere dopo la morte del padre. — Soggiunge per ultimo che, sostanzialmente, la sola differenza che vi ha tra il progetto e le RR. CC. è quella di trattare egualmente le figlie già maritate, e quelle ancora nubili alla morte del padre, poichè, in quanto a queste ultime, era dovuta loro una *dote congrua*, che equivaleva all'incirca alla *legittima*.

La difficoltà sostanziale, che è veduta nel progetto da uno dei Membri opponenti, si è quella di già accennata nella precedente adunanza, che la figlia, dopo che è uscita dalla casa paterna, e non contribuisce più in nulla al miglioramento od aumento del patrimonio, profitta dei risparmii e lavori che sono fatti dai figli. Nelle classi dei commercianti artieri e contadini l'aumento che avvenga ulteriormente nel patrimonio è principalmente dovuto ai figli, poichè, giunto il padre ad una certa età, non può intraprendere lavori attivi e soltanto dirige i figli col consiglio. Vedendo pertanto questi ultimi che il frutto dei loro lavori dovrà essere diviso in parte colle figlie, che più non lavorano per la casa, si separano dal padre affinchè il prodotto delle loro fatiche rimanga per essi. Osserva poi che vi sarà molto imbarazzo nei commercianti nel dover presentare lo stato del patrimonio, sulla domanda che sarebbe fatta dalla figlia o dal marito di essa, e siccome i medesimi si sostengono principalmente col credito, preferiranno di fare gravi sacrifizii piuttosto che palesare lo stato dei loro affari, e conscio di ciò il marito della figlia non ommetterà di prevalersene.

Replica il Guardasigilli: che i commercianti saranno anzi quelli contro cui si faranno minori domande dalle figlie perchè, non potendo essere conosciuta esattamente la loro posizione, temeranno le medesime che, muovendo una domanda, non risulti in definitiva di essere ancora obbligate a restituire una porzione di ciò che hanno ricevuto.

Un Membro insiste sul riflesso adottato, che non vi sarà mezzo di finire nulla quanto alle figlie sino alla morte del padre, e propone che, per evitare quistioni ed imbarazzi dopo la sua morte, egli abbia la facoltà di far dichiarare dal Tribunale *congrua* quella *dote* che ha costituito alla figlia in occasione del suo matrimonio.

Osserva un altro membro su questa proposta, che la *dote* dovendo sempre essere ragguagliata alla *legittima*, nè potendosi concepire una *legittima* se non su quella sostanza che il padre lascierà alla sua morte, il Tribunale non potrà avere una base per dichiarare che la figlia ha ricevuto quella porzione che potrebbe spettarle. Quando si volesse adottare un consimile me-

(1) Art. 1525 Cod. civ.

todo, egli preferirebbe un arbitramento di tre parenti.

Ma si crede in contrario che un arbitramento di parenti sarebbe soggetto a troppi inconvenienti. Quanto poi ad una dichiarazione del Tribunale, è a riflettersi che, o la figlia ed il genero non sarebbero sentiti, ed allora il decreto del Tribunale non potrebbe aver forza contro di essi; ovvero i medesimi sarebbero sentiti, e per conseguenza potrebbero fare opposizioni, ed allora si avrebbe sempre una lite in occasione del matrimonio, pel timore che possa sorgere alcuno dopo la morte del padre.

Un altro Membro propone il temperamento, che, quando la figlia avrà avuto la dote dal padre, non possa dopo la morte di esso chiedere un supplemento, se non provando una lesione d' un *quarto* sulla *legittima*. Si eviterebbe così che, per una tenue differenza sulla quotità, il genero possa dopo la morte del padre muovere una lite contro i figli. Osserva che il padre, quando colloca una figlia in matrimonio, non può egli stesso sapere quale sarà esattamente il valore del patrimonio alla sua morte, ed anche, dopo aver dato alla figlia ciò che corrispondeva precisamente alla sua porzione al tempo del matrimonio, ogni miglioramento od aumento che egli facesse darebbe sempre diritto al genero di chiedere un supplemento. Gli pare equitativo di distinguere tra un aumento modico e quello che fosse ragguardevole negando nel primo caso l' azione alla figlia, ed ammettendola nel secondo caso; al che conduce appunto la sua proposta di fissare una quota per la lesione che debba essere provata dalla figlia affinchè rimanga così una certa larghezza.

Il Guardasigilli dice, che la proposta si riduce in sostanza a dare alla figlia quel *quarto* o quel *quinto* di meno della *legittima*. Il padre, sapendo che la figlia non potrà più chiedere se non prova la lesione p. e. del *quarto*, darà sempre il *minimum* purchè non diminuisca la *legittima* oltre a quel *quarto*.

Il sistema della lesione indicato dal preopinante meritò, a giudizio di un Membro, di essere esaminato. Egli opinerebbe di fissare la quota della lesione al *sesto* e di stabilire che tutta la dote sia data al tempo del matrimonio e non la metà soltanto, come sarebbe disposto nel progetto. Intende poi che tale dote corrisponda all' incirca alla legittima che spetterebbe alla figlia se fosse calcolata al tempo del matrimonio. Così regolata la cosa, gli pare che non vi sia alcuna ingiustizia per la figlia, imperocchè, se avvenisse un ragguardevole aumento sul patrimonio, essa avrà il supplemento necessario per formare l' intiera sua *legittima* alla morte del padre; se poi l' aumento non è ragguardevole al punto di esservi una lesione del *sesto*, può ragionevolmente presumersi prodotto dalle opere ed industrie dei figli che lavorano col padre, onde è giusto che questi abbiano quel di più che forma la *legittima* tra la differenza calcolata al tempo del matrimonio e quella che spetterebbe al tempo della morte del padre. Inoltre il danno che avrebbe in questo caso la figlia è bilanciato da due vantaggi che essa ha in confronto dei figli: l' uno di non essere mai tenuta a restituire, se avvenisse una diminuzione del patrimonio, e l' altra di ricevere la sua porzione al tempo del matrimonio, godendone sin d' allora i frutti, mentre che i fratelli non la conseguiranno sino alla morte del padre. Per quanto poi riguarda l' interesse dei figli, si ovvia anche col suddetto sistema all' ingiustizia rilevata da uno dei preopinanti sul dovere essi dividere colle figlie il frutto delle loro fatiche. Finalmente, rimpetto al pericolo delle liti, sarebbe questo diminuito di molto non potendo le figlie muovere un' azione per ogni tenue somma che si trovassero o credessero aver ricevuto di meno. Si conserverebbe per altra parte quella disposizione del progetto per cui, ove la figlia chieda un supplemento, e venga a dimostrarsi invece che ha ricevuto di più, dovrà rifondere l' eccedente.

Dice un Membro che, in sostanza, si diminuisce sempre la legittima alla figlia, e non crede neppure che il temperamento proposto valga a diminuire le liti; poichè nè la figlia, nè il marito, conoscendo esattamente il valore del patrimonio, avranno la presunzione di avere ricevuto anche meno dei *cinque sesti* e muoveranno quindi una azione contro i figli.

Il Guardasigilli crede parimente, che non sarà ovviato alle liti, perchè il padre darà sempre il *minimum*, e non vi sarà altra differenza se non che la figlia, a vece di dire che non ha ricevuto l' *intiera legittima*, dirà di non aver ricevuto la *legittima* meno un *sesto*.

Il preopinante replica, che la figlia non potendo più muovere una azione per ogni tenue differenza che vi fosse tra la legittima e la somma avuta, le liti diminuiranno d' assai. Quanto poi al darsi sempre il *minimum* dal padre, osserva, che anzi converrà al medesimo di tenere una certa larghezza nella porzione della figlia per evitare che un aumento, anche leggiero, nel patrimonio le dia luogo a chiedere un supplemento.

La deliberazione è differita.

(Art. 34, 35 o 947, 948, Cod.) È sospeso l' esame di questi articoli i quali dipendono dalla deliberazione che sarà presa sull' art. 33.

*Adunanza del* 26 *luglio* 1836.

*alla presenza di S. M.*

Il vice Presidente espone a S. M. che nelle discussioni a cui procedette il Consiglio sul secondo progetto del Cod. civ., sono rimaste in sospeso le deliberazioni sui seguenti punti:

1. punto: Sulle primogeniture e sopra i fedecommessi (*Vedi avvertenza a pag.* 162, *vol. II*).

2. punto: Sulla porzione che debba assegnarsi in certi casi alle figlie.

*(Questi due primi punti si collegano colla determinazione della quota legittima*, V. pag. 61, vol. II.)

3. punto: *(V. pag.* 11, *vol. II.)*

4. punto: *(V. pag.* 447, *vol. I*, *e pag.* 50, *vol. II.)*

Sul secondo punto. *(Della porzione delle figlie quando sono escluse dalla successione degli ascendenti.)*

Il Vice-presidente riferisce a S. M., non potersi altrimenti regolare la porzione delle figlie che, o col lasciare la *dote* intieramente all'arbitrio del padre, o coll' assegnar loro una quota di proporzione sulla eredità. Nel primo caso, può succedere talvolta che il padre dia poco alla figlia, e, nel secondo, si ha il pericolo delle liti dopo la morte del padre. Riferisce la sostanza delle discussioni di cui sopra; accennando ai due mezzi proposti per ovviare alle liti, quello cioè dell' arbitraggio fra' tre parenti, e quello di non poter cercar il supplemento se non si verifica la lesione di un *sesto* o *quinto* sulla *legittima*. Indica anche, come alcuni Membri pensassero, che la figlia potesse avere meno dei secondogeniti perchè passa in un' altra famiglia, e non si adopera più in vantaggio della casa paterna.

Il Guardasigilli dice, che la Commissione ha voluto togliere le ingiustizie che hanno luogo nel sistema attuale. La medesima dà alla figlia il diritto ad una *dote congrua*, che dalla giurisprudenza è uguagliata all' incirca alla legittima, ma dichiara poi che, ove si tratti di femmine maritate, si avrà sempre per congrua quella dote colla quale siano state onestamente ricapitate. La legge suppone che queste avranno avuto una dote competente; succede però, e non di rado, che il padre, nel collocare una figlia in matrimonio, le dà una piccolissima dote, e che rimanga un'altra figlia nubile alla morte del padre, la quale avendo diritto ad una dote congrua ragguagliata come ha detto alla *legittima*, questa conseguisce assai più della sorella. Se il marito della prima figlia o aveva un piccolo patrimonio, o è decaduto di sostanza, o viene a cessare uno stipendio che avesse, quella figlia, quantunque *onestamente ricapitata*, non rimane provvista nè dalla parte del padre, nè da quella del marito, mentre l'altra sorella avrà una dote competente, solo perchè non fu maritata pendente la vita del padre. La Commissione ha creduto che tutte le figlie dovessero essere trattate egualmente, ed ha quindi tolta la distinzione della legge attuale tra le *maritate* e quelle *non maritate*, accordando a tutte una porzione equivalente alla *legittima*.

Non è sfuggito alla Commissione il pericolo delle liti, dopo la morte del padre; per ovviarvi, ha stabilito che, quando la figlia pretendesse un supplemento, e si dimostrasse avere anzi ricevuto di più della sua porzione, sarà tenuta a restituire l'eccedente. Sono ora proposti due altri mezzi per togliere le liti. Quello dell'arbitramento di tre parenti pare troppo pericoloso, sia perchè questi non saranno scelti nè dalla figlia nè dal genero, ma dal padre e saranno sempre in favore di lui, sia perchè lo stato del patrimonio che il padre presenterà ai parenti non può essere contraddetto nè dalla figlia, che per l'ordinario non ne è informata, nè dal genero, che non può ancora conoscere il patrimonio. Qualora poi lo stato fosse contraddetto, ne sorgerebbero disgusti per cui s' intorbiderebbero le intelligenze pel matrimonio. L' altro mezzo di fissare una lesione del *sesto* che debba giustificarsi dalla figlia sarebbe più esente da pericoli e diminuirebbe veramente le liti, onde potrebbe essere adottato.

Si osserva da un Membro che l'arbitramento fra parenti avrà forse i suoi inconvenienti, ma è il solo mezzo d'impedire le discussioni sul patrimonio dopo la morte del padre. Si potrebbe dire che i parenti saranno scelti dal giudice, due dal lato materno che saranno più favorevoli alla figlia, ed uno dal lato paterno, e che, riconosciuta equa dai medesimi la dote costituita dal padre, non si potrà più chiedere dalla figlia alcun supplemento.

Risponde un Membro che il diritto della figlia rimesso in arbitrio dei parenti non avrebbe esempio in alcuna legislazione. La proposta pare tratta da un uso o legge che vigeva in Genova (1), ove poteva forse convenire alle circostanze del commercio, ma anche in Genova tale arbitramento non aveva luogo se non dopo la morte del padre.

Il Guardasigilli osserva ulteriormente, che il suddetto mezzo può comparir buono in teoria, ma sarebbe pessimo in esecuzione. Chi si marita vuol sapere cosa avrà sua moglie, onde alla prima proposizione del matrimonio che per lo più si tiene segreta, si dovrà darne notizia a tre parenti. Quanto poi alla scelta dei medesimi, benchè si proponga di commetterla al giudice, sarà sempre in realtà fatta dal padre, poichè il giudice non potrà sapere, nè quali siano i parenti, nè fra essi chi convenga di scegliere, onde il padre gl'indicherà o gli farà indicare quelli che siano a lui favorevoli. Ben pochi saranno poi i parenti che vorranno disgustarsi col padre, come succederebbe se essi fissassero una dote maggiore di quella che egli ha stabilito di dare. Il padre dovrà inoltre svelare tutto lo stato del patrimonio suo, i debiti, i crediti, i capitali: se la figlia od il genero non saranno ammessi a contraddirvi, tutto riposa sulla fede del padre, e se all'opposto vi saranno ammessi, ne sorgeranno dissapori, per cui o si romperà il matrimonio, se

(1) ..... Quantum tres ex proximioribus propinquis ex patre ..... arbitrati fuerint. — *Stat. civ. Reip. Genuensis*, *lib. V*, *cap. II*, *De fœminis dotandis.*

non è ancora contratto, o, se è già contratto, si turberà la buona armonia tra il padre, la figlia e il genero.

Un Membro trova giusto il sistema del progetto. La figlia maritata non restituisce mai se avviene una diminuzione nel patrimonio paterno, e, se vi è un aumento, ha diritto ad un supplemento; così non vi è mai perdita per essa, e vi può soltanto essere guadagno, mentrechè i figli, se vi è perdita, la sopportano per intiero, e, se vi è guadagno, debbono darne una parte alla sorelle. La figlia riceve poi la sua porzione al tempo del matrimonio ed i figli l'hanno soltanto alla morte del padre, onde si ha a tenere conto degli interessi che sono un di più che riceve la figlia in confronto dei fratelli.

S. M. dice che nelle famiglie che vivono dell'industria, o del lavoro, quando il padre è giunto ad una certa età, gli aumenti nel patrimonio sono principalmente dovuti ai figli, e questi, dopo forse vent'anni dal matrimonio delle figlie, dovranno alla morte del padre dividere colle sorelle il frutto delle loro fatiche.

Osserva un Membro che per le figlie trattasi solo della legittima, e così d'una tenue porzione dell'eredità, a vece che i figli tra essi si dividono tutta la successione.

Replica un Membro che i figli avranno un interesse di separarsi dal padre, per non dovere dividere colle sorelle ciò che fu acquistato colla loro industria. La proporzione fissata nel progetto gli pare inoltre un po' forte rispetto ai nostri patrimonii, ed eccedere i nostri usi.

Il Guardasigilli pone ad esempio un patrimonio di Ln. 300,000, essendovi due figli e due figlie. Ciascuna figlia avrà Ln. 37,500, che potranno essere date o in beni o in denari; i due figli si divideranno fra loro Ln. 225,000, cioè Ln. 112,500 caduno. Se vi è soltanto un figlio, questa avrà Ln. 50,000, ed il figlio ne avrà Ln. 250,000. Gli pare che queste proporzioni non possono dar luogo a lagnanze per parte dei figli.

Dice un Membro che la questione non consiste sulla quota delle figlie, non potendosi contendere che la legittima è modica. La difficoltà sta nell'evitare le discussioni del patrimonio e le liti dopo la morte del padre.

Osserva un altro Membro, che già fu diminuita la quantità della legittima proposta dalla Commissione (*V. pag.* 61, *vol. II*) e che era minore di quella stabilita in altri Codici (*V. pagina* 57, *vol. II*). In ora si propone ancora di togliere alla figlia un sesto della sua legittima, dacchè, non potendo reclamare se non prova la lesione di un *sesto*, dovrà stare contenta ai *cinque sesti*. Spingendo più oltre, gli pare che si contenderebbe soverchiamente quel poco che si lascia alla figlia come se essa fosse una disgrazia per la famiglia, e non avesse dalla natura un diritto sui beni del padre. Adottando la proposta sulla lesione di un *sesto*, gli pare ovviato al pericolo delle liti, il quale non autorizzerebbe poi neanco a scostarsi dalle regole della giustizia naturale.

S. M. determina, che la porzione della figlia esclusa dalla successione degli ascendenti sarà quella fissata nel progetto; che, se le fu stabilita una *dote* dal padre, non avrà diritto di chiedere un *supplemento* se non giustifica una lesione del *sesto* sulla porzione che le spetterebbe alla morte di esso; e che, facendo la domanda di questo *supplemento* e venendo a dimostrarsi che abbia ricevuto di più della porzione che le spetterebbe, sarà tenuta a restituire l'eccedente.

Propone un Membro di dichiarare ulteriormente che, se la figlia soccombe nella lite che essa muovesse per supplemento, dovrà essere condannata nelle spese, e non saranno queste compensate, come è in uso di pronunciare nelle liti fra parenti.

Il Guardasigilli dice, che non meriterebbe grande importanza nella cosa, ma gli pare che tale disposizioni si presenti in un aspetto odioso. Pei fratelli che contrastino ingiustamente alla domanda e soccombano, le spese saranno compensate, e per la figlia, che in buona fede e con probabile fondamento, avrà mosso l'azione, le spese, se per disgrazia soccombe, sarebbero sempre a suo carico.

S. M. osserva, che la figlia ha contro se il giudizio paterno, e commette un atto irrispettoso nell'intaccarlo.

Dice un Membro che la disposizione servirà di un freno perchè non sieno mosse liti non fondate, e non avrà luogo, del rimanente, se non quando il padre ha ha stabilito la dote.

S. M. determina che, « quando la figlia chiederà un supplemento alla dote che le sia stata costituita dal padre, e soccomberà nella sua sua domanda, debba sempre essere condannata nelle spese ».

*Adunanza 5 gennaio 1837.*

La deliberazione sugli art. 33, 34, 35 fu sospesa nelle precedenti discussioni. Discussa poi nuovamente la questione nell'adunanza del 26 luglio 1836 tenuta alla presenza di S. M., furono date dalla medesima le determinazioni di cui sopra.

Dipendentemente dallo stesso, un Membro propone due alinea da aggiungersi all'art. 34, ed il Guardasigilli, a cui furono precedentemente comunicati, aderisce alla redazione proposta.

Gli art. 33, 34, 34 sono adottati, con aggiungere nell'art. 34 due alinea, e nell'art. 35 sostituendo la parola: *tempo*, alla parola: *epoca*. Il tutto come sta scritto al Codice negli articoli 946, 947, 948.

## CAPO III.

### *Delle successioni irregolari*

### SEZIONE PRIMA.

*Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori, e delle successioni ai figli naturali morti senza prole.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Cap. III. Delle* . . . . . *Sezione I. Dei diritti* . . . . . .

---

Art. 949 (756). Il figlio naturale non ha verun diritto alla successione de' genitori, quando la sua figliazione non sia riconosciuta, dichiarata o provata a termini degli art. 180, 185 e 186.

Art. 950 (757). Riconosciuta, dichiarata, o provata la figliazione, se il figlio naturale è in concorso di figli legittimi, o loro discendenti, non ha diritto che ai soli alimenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 36. — *Il figlio naturale* . . . . . *non sia riconosciuta o provata a termini degli articoli* 30, 35, 36. (Tit. della paternità e della figliazione.)

*Art.* 37. — *Riconosciuta o provata la figliazione, se il* . . . . . .

### OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 37.) Fu da alcuno opinato che sarebbesi potuto, senza inconveniente, attribuire al *figlio naturale* una qualche maggior ragione, ad oggetto massime che non fosse in certo modo pareggiato al *figlio incestuoso* od *adulterino*, a cui in articolo successivo del progetto sono pure accordati gli alimenti; alla quale opinione non accostossi la maggioranza del Magistrato, stimando, che, ben con ragione, si fosse il progetto attenuto alle massime della patria giurisprudenza, perchè la morale pubblica e la santità del matrimonio esigessero che fra i figli legittimi ed i naturali si frapponesse, non una semplice differenza di trattamento, qualunque ne fosse d'altronde la qualità, ma bensì una linea di assoluta separazione.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 37). Il rigore della legge a riguardo dei figli naturali è commendevole pel fine morale a cui tende, quello solo certamente di tentare di porre un freno al mal costume. Ma questo salutare intento potrà esso ottenersi dal proposto rimedio? Una sgraziata ma lunga e costante esperienza ne convince che il sommo rigore della legge contro dei figli naturali (al quale rigore l'impeto della passione non permette che punto ledano i loro genitori) riesce senza alcun frutto per la morale, e torna a solo danno di quelli esseri, che pur sono innocenti dell'altrui colpa, e la condizione dei quali è già di per sè troppo miseranda.

Ma, oltrecchè il rimedio proposto non produrrà il designato frutto, esso pure darà anche luogo a dei gravi inconvenienti. Il genitore di un figlio naturale potrebbe essere molte volte disposto a riconoscerlo ed ammetterlo nella sua famiglia, se potesse assicurargli una migliore esistenza, ma esso ne sarà sempre distolto dal rigore della legge, e così lascierà il proprio figlio nell'ignoranza di chi gli diede la vita, e lo abbandonò tra la folla dei figli di padre incerto ricevuti negli ospizii ed isolati sulla terra; il che certamente non è neppur cosa morale.

Certamente i figli naturali non possono essere trattati al pari dei legittimi, ma le disposizioni della legge dovendo essere giustamente temperate, il Senato propone di conservare quelle che sono scritte nell'art. 757, Cod. fr. le quali sembrangli preferibili a tutte le altre.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 37). Nell'ammettere i figli naturali alla successione paterna quando sono stati riconosciuti, non si è per altro creduto dalla Commissione che si potesse andar tant'oltre che venissero i medesimi introdotti nella famiglia. Non vuolsi per anco dimenticare che tal successione dei figli naturali è qualificata *irregolare* per la diversità appunto di norme che essa seguita a seconda dei casi, e principale tra queste norme si è riputato dover esser quella che la prole naturale non possa concorrere nella successione colla prole legittima, anche con qualunque disparità di trattamento si voglia supporre tra l'una e l'altra.

I legislatori francesi, nell'ammettere siffatto concorso, non solo sonosi discostati dalle norme del diritto comune, ma furono spinti da considerazioni d'umanità forse oltre i limiti che può comportare l'interesse sociale, il quale riprova fortemente le unioni illegittime; gli estensori del progetto non hanno cercato di far gravitare sulla prole tale riprovazione, avendola anzi nella maggior parte dei casi riguardata come capace di succedere al padre, ogni qualvolta fosse quella debitamente riconosciuta; ma hanno temuto che, con estendere anche al caso dianzi accennato le conseguenze tutte del principio, non si venissero nelle menti meno capaci di valutare certe sottili differenze, (che rimarrebbero tra la condizione dei figli legittimi e quella dei figli naturali) non si venissero, dicesi, a scuotere i fondamenti della pubblica morale. Gli estensori del progetto sonosi pertanto di preferenza attenuti, in tal parte, all'esempio di altre moderate legisla-

zioni, e dell'austriaca specialmente, la quale attribuisce soltanto la ragione degli alimenti ai figli naturali (§§ 165 o 171 e 754 di detto Codice austriaco).

Per tali considerazioni, la Commissione non crede che siavi luogo a modificazione alcuna nella disposizione della quale si tratta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 36, 37 — (Non variati dal primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 36, 37). Adottati all'unanimità, colla surrogazione in entrambi della voce: *dichiarata*, a vece di *provata*; analogamente alla redazione proposta per l'art. 35. Titolo: *Della paternità e della figliazione* (*V. pag.* 239, *Vol. I*).

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 19 *luglio* 1836.

(Art. 36, 37, o 949, 950 Cod.). Il Guardasigilli osserva che la voce: *dichiarata*, sarebbe esatta riguardo al padre; ma, trattandosi, in questi articoli anche della successione alla madre è d'uopo rispetto ad essa di dire: *provata*.

Il Relatore dice che la parola: *dichiarata*, alludendo ad una dichiarazione del Tribunale, non potrebbe questa avere luogo senza prova, onde: *dichiarata*, suppone: *provata*.

Si determina di scrivere in ambi gli articoli le tre espressioni: *riconosciuta, dichiarata*, o *provata*.

I due articoli sono adottati, aggiungendo in entrambi dopo: *riconosciuta*; la parola: *dichiarata*. E nel primo di essi sono messi gli articoli 180, 185 e 186 del Codice invece dei corrispondenti del progetto in esso notati.

---

Art. 951 (757, 760). Quando il genitore non abbia superstiti figli legittimi, o loro discendenti, ma il padre, e la madre, o l'uno di essi, o altro ascendente, il figlio naturale succederà nel quarto dei beni; il resto sarà devoluto secondo l'ordine della successione *ab intestato;* in modo però che gli ascendenti non abbiano mai a conseguire meno del terzo dell'intiera eredità a termini dell'art. 956.

Se il genitore non avrà lasciato superstiti nè figli legittimi, o loro discendenti, nè genitori, nè altri ascendenti, ma il figlio naturale si trovi in concorso di altri parenti, egli succede nella metà dei beni: l'altra metà si devolve agli altri parenti, secondo l'ordine della successione *ab intestato*.

Sì nell'uno che nell'altro caso rimarrà salvo al coniuge superstite il diritto di conseguire il quarto dell'intera eredità a termini dell'art. 960.

I figli naturali dovranno imputare nella porzione in cui succedono tutto ciò che avessero ricevuto dai genitori, e fosse soggetto a collazione giusta le disposizioni del capo IV, titolo *Delle disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed* ab intestato.

Art. 952 (758). Quando al genitore non sopravvivano parenti in grado successibile nè il coniuge, i figli naturali succedono nella totalità dei beni.

Art. 953 (759). Nel caso di premorienza de' figli naturali, i figli o discendenti legittimi dei medesimi possono riclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.

Art. 954 (756). I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non avranno alcun diritto sui beni dei congiunti del padre o della madre loro, nè questi congiunti sui beni di detti figli naturali.

Art. 955 (765). Se i figli naturali, la cui figliazione sia stata riconosciuta, dichiarata o provata come nell'art. 949, vengono a morire senza prole, e senza coniuge, la loro eredità è devoluta a quello de' genitori, che gli abbia riconosciuti, o del quale sia provato essere figliuoli, ovvero per metà a ciascuno dei genitori, quando siano stati riconosciuti, dichiarati, o provati figliuoli d'entrambi.

Art. 956. Se al figlio naturale morto senza prole sia superstite il coniuge, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge, l'altro terzo appartiene interamente al genitore, ovvero per metà a ciascuno de' genitori secondo i casi preveduti nell'articolo precedente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 38. — *Quando il genitore non abbia superstiti* . . . . . .

*Se il genitore non avrà lasciato superstiti, nè figli legittimi, nè genitori, nè altri ascendenti, ma il* . . . . . .

*Sì nell'uno che nell'altro caso, rimarrà salvo al coniuge del defunto, ove esista, il diritto a conseguire il quarto dell'intiera eredità a termini dell'art.* 47.

*I figli naturali dovranno* . . . . . .

*Art.* 39. — *Quando al genitore non sopravvivano* . . . . . .

*Art. 40. — Nel caso di premorienza dei figli naturali, i figli o discendenti dei medesimi possono riclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.*
*Art. 41. — I figli naturali ancorchè . . . .*
. . . . . .
*Art. 42. — Se i figli naturali, la cui figliazione sia stata riconosciuta, o provata come nell' articolo 36, vengono a morire senza prole . .*
. . . . . *quando siano stati riconosciuti, o provati figliuoli d' entrambi.*
*Art. 43. — Se al figlio naturale morto senza prole . . . . . .*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 38). Nel terzo periodo invece di dire: *coniuge del defunto, ove esista*; si può dire: *coniuge superstite.*

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 38). Nel caso in cui si approvino le osservazioni che si fanno sugli articoli 46, 47, di questo titolo, per coordinare coi medesimi l'art. 38, sarà di mestieri surrogare alle parole del terzo periodo di quest' articolo: *salvo al coniuge del defunto, ove esista, il diritto a conseguire il quarto dell' intiera eredità a termine dell' art.* 47, le seguenti: *salvo al coniuge del defunto, ove esista, il diritto a conseguire la porzione d' eredità, attribuitagli dall' art.* 47.

(Art. 43). Parimente, per meglio indicare, che, nel caso in cui il figlio naturale morto senza prole lasci superstite il coniuge, la di lui eredità si appartiene per intero a quest' ultimo, ove i di lui genitori siano entrambi premorti, ovvero egli non sia stato dai medesimi riconosciuto, nè provato figliuolo di verun di essi, si potrebbe aggiungere allo stesso articolo il seguente alinea:

« Tanto nel caso in cui entrambi i genitori « sieno premorti, quanto in quello che il figlio « naturale, morto senza prole, lasci superstite « il coniuge, la di lui eredità appartiene per « intiero a quest' ultimo, ove i di lui genitori « siano entrambi premorti, ovvero egli non sia « stato dai medesimi riconosciuto, nè provato « figliuolo di verun di essi, l' intiera eredità è « dovuta al coniuge superstite ».

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 40). Le Sénat a pensé que les rédacteurs du projet avaient eu en vue, en admettant *les enfants ou descendants* de l'enfant naturel à réclamer, en cas de prédécès, avaient eu en vue, dit-on, les enfants, ou descendants *légitimes*; dans ce cas, pour faire disparaître tout doute, il a paru qu'il serait à propos d'ajouter le mot: *legittimi*, après celui: *discendenti.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 38). Non vi è difficoltà di ammettere la surrogazione di vocaboli indicata dal Senato di Nizza.

(Art. 38, 43). Quanto al cangiamento indicato dal Senato di Piemonte, relativo alla porzione del coniuge, la Commissione si rifesisce alla risposta che vien data sugli art. 46, 47 da cui dipende. Non credesi poi siavi mestieri di una espressa disposizione per ispiegare ciò che è una necessaria conseguenza degli stessi casi supposti, giacchè nell' un caso non essendovi ricognizione, non vi sono genitori che possano escludere il coniuge, e lo stesso dee dirsi dell' altro caso, attesa la loro inesistenza.

(Art. 40). Opportuna si reputa l'addizione suggerita dal Senato di Savoia per togliere il dubbio accennato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 38. — *Quando il genitore non abbia superstiti . . . . . .*
. . . . . *nell' art.* 23.
*Se il genitore non avrà lasciato superstiti nè figli legittimi, nè genitori, nè altri ascendenti, ma il . . . . . .*
*Sì nell' uno che nell' altro caso rimarrà salvo al coniuge superstite il diritto a conseguire il quarto dell' intiera eredità a termini dell' art.* 47.
*I figli naturali dovranno . . . . . .*
*Art.* 39. — *Quando al genitore non sopravvivano . . . . . .*
*Art.* 40. — *Nel caso di premorienza de' figli naturali, i figli o discendenti legittimi dei medesimi possono . . . . . .*
*Art.* 41. — *I figli naturali ancorchè . . . . .*
*Art.* 42. — *Se i figli naturali, la cui figliazione sia stata riconosciuta o provata come nell' articolo* 36, *vengono . . . . . .*
. . . . . *quando siano stati riconosciuti o provati figliuoli d' entrambi.*
*Art.* 43. — *Se al figlio naturale . . . . . .*

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 38). Adottato, coll' aggiunta nel primo alinea delle parole: *o loro discendenti*, dopo: *figli legittimi*, parole inserte nella prima parte dell' articolo, ed ommesse inavvertentemente nel primo alinea.

(*All' unanimità*).

(Art. 39, 40, 41). Adottati all' unanimità.

(Art. 42). Adottato all' unanimità, con mutare la voce: *provata*, in: *dichiarata*, come negli art. precedenti 36, 37.

(Art. 43). Adottati all' unanimità.

### (CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 38, o 951 Cod.). Adottato coll' aggiunta suggerita dalla Sezione di Grazia e Giustizia.

(Art. 39, 40, 41 o 952, 953, 954 Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 42, o 955 Cod.). Dipendentemente dalla determinazione presa sugli art. 36, 37

*(v. pag. 214)* è aggiunta nel principio e nel fine dell'articolo la parola: *dichiarata*: dopo: *riconosciuta*. Del resto l'articolo è adottato.

(Art. 43, o 956 Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

---

Art. 957 (762). Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli contemplati nell'art. 172, ancorchè la loro figliazione sia stata in qualunque modo provata.

La legge non attribuisce loro che i soli alimenti.

Art. 958 (763, 764). Questi alimenti saranno fissati in proporzione delle facoltà del padre, e della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi.

I figli menzionati nell'articolo precedente non potranno muovere a tale riguardo alcuna pretensione, quando il padre o la madre avessero fatto loro apprendere un'arte meccanica, o uno di essi, mentre viveva, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 44. — Le disposizioni degli articoli precedenti non si estendono ai figli contemplati nell'art. 23 (tit. Della pat. e della figl.), ancorchè la loro figliazione sia stata riconosciuta, o in qualunque modo provata.*
*La legge non accorda loro che i soli alimenti.*
*Art. 45. — Questi alimenti saranno . . . . . .*
*Essi non potranno muovere alcuna pretensione sulla eredità dei loro genitori, quando il padre o la madre avessero . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 43). Si è osservato, che il pronome: *essi*, con cui principia l'alinea, dovrebbe, secondo le regole grammaticali, riferirsi al sostantivo: *erede*, della prima parte dell'articolo, e non secondo il vero senso della legge ai *figli* di cui parla 44. — Per la qual cosa parve che alla redazione di questo articolo del progetto fosse da preferirsi quella dell'art. 764, Cod. fr.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 45). Per togliere l'oscurità, e serbare nel tempo stesso una maggiore uniformità coi termini altrove usati in ordine a questa classe di figli illegittimi, si crede rimediarvi con una semplice sostituzione.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 44. — Le disposizioni* . . . . . (come al primo prog.).
*Art. 43. — Questi alimenti saranno . . . .*
*I figli menzionati nell'articolo precedente non potranno muovere alcuna pretensione, quando il padre o la madre avessero . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 44). Adottato all'unanimità; soppressa per altro nel fine dell'articolo la parola: *riconosciuta*, la quale non conviene adoperare, parlandosi di figli adulterini, od incestuosi, siccome si osservò nella discussione al Consiglio di Stato dell'art. 37, tit. VI, lib. I, (corrispondente all'art. 187 del Cod.: *v. pag. 240, vol. I*).

(Art. 45). Adottato all'unanimità. In quanto all'alinea, parve che non si convenga usare la frase di: *pretensione sull'eredità*, mentre non trattasi che di soli alimenti, e perciò si è creduto potersene mutare i termini nel modo seguente:

« I figli menzionati nell'articolo precedente « non potranno muovere a tale riguardo alcuna « pretensione quando il padre, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 44 o 957, Cod.). Adottato con sopprimere la parola: *riconosciuto*, come aveva suggerito la Sezione di Grazia e Giustizia. All'articolo 23, tit. *Della pat. e della figl.* è sostituito il corrispondente art. 172 del Codice.

(Art. 45 o 958, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione.

L'articolo è in tale conformità adottato.

---

## SEZIONE SECONDA

*Dei diritti del coniuge superstite e del Fisco.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Dei* . . . . . .

---

Art. 959. Al coniuge contro il quale non esiste sentenza definitiva di separazione compete sull'eredità dell'altro coniuge morto senza testamento l'usufrutto di una porzione ereditaria eguale al quarto se vi sono figli in numero non maggiore di

---

(1) La nostra Corte di cassazione in applicazione degli art. 763, 764, Cod. franc. (conformi al 958, Cod. patrio) pronunciò la sent. in data 18 mag. 1855 da cui ebbe a cavarsi la seguente massima.

« Gli alimenti dovuti ad un figlio adulterino costituiscono un debito della successione del padre, non dell'erede di questi; se la loro tassa fu fissata dal genitore in suo vivente, od all'epoca dell'aperta di lui successione, dessa non può più andar soggetta a variazione pel sopravvenuto cambiamento di circostanze. Art. 763, 764, Cod. fr.; art. 202, Cod. civ. patrio ». (V. *Gazz. dei Trib.*, serie 2, an. 1855, pag. 301).

tre, ed eguale a quella di ciascun figlio, se sono in maggior numero. La proprietà rimane sempre ai figli legittimi, comuni, o del primo matrimonio del defunto coniuge, e cesserà anche l'usufrutto ove il coniuge passi a seconde nozze in tempo in cui alcuno dei detti figli sia ancora vivente (1).

Art. 960. Se non esistono figli legittimi, ma vi siano altri parenti successibili, o figli naturali, è al coniuge superstite dovuta in proprietà la quarta parte dell'eredità.

Ma tanto in questo caso, quanto in quello del precedente articolo, si computa nella porzione ereditaria ciò che acquista in forza di convenzioni matrimoniali e lucri dotali (2).

Art. 961 (767). Quando poi il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, tutta l'eredità si devolve al coniuge superstite, purchè non separato per sua colpa.

Art. 962 (768). In mancanza pur anche del coniuge l'eredità è devoluta al Fisco (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Al coniuge, non separato per sua colpa, compete sui beni dell'eredità dell'altro coniuge* . . . . . .
. . . . . *del defunto coniuge.*
*Art.* 47. — *Se non esistono figli legittimi, ma vi siano altri parenti successibili, o con essi anche figli naturali è* . . . . . .
*Ma tanto* . . . . . .
. . . . . *convenzioni matrimoniali.*
*Art.* 48. — *Quanto poi il defunto* . . . . . .
*In mancanza* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 46, 47). Savie si presentano nel loro complesso le disposizioni di questi due articoli, poichè provvedono alla sorte di colui che formava col defunto una sola persona, e seco divideva i piaceri e gli affanni e partecipava egualmente alle dovizie o miserie del medesimo.

La presunta volontà di chi muore senza testamento sta pure in favore del coniuge superstite, poichè l'esperienza ne fa chiari che non v'ha quasi testamento in cui il coniuge superstite non sia abbondevolmente favoreggiato, se colla sua condotta non si rese indegno dei benefizii del coniuge defunto.

Ma questa presunzione cessa allorchè il defunto fece il suo testamento, epperciò anche cessar deve in questo caso il benefico disposto della legge, e, se nulla nel testamento si contiene che tenda a beneficare il coniuge superstite, convien conchiudere che non lo abbia meritato, e bene gli sta in questo caso la privazione di cui tanto la legge quanto il testatore lo colpisce.

Se non che occorrono alcune modificazioni che il Senato crederebbe utili, o per maggior chiarezza delle stesse disposizioni, o per meglio conciliarne il tenore coi riguardi dovuti agli altri parenti del defunto.

In primo luogo le parole: *sui beni dell'eredità*, che s'incontrano nell'art. 46, non paiono troppo accomodate, e possono per avventura dar luogo a dubitare se ad ogni qualità di beni e loro provenienza si riferiscano, ovvero ad alcune specie soltanto: onde è che, ommesse le espressioni: *sui beni*, più chiara risulterebbe la disposizione dicendo semplicemente: *sull'eredità*.

In secondo luogo non si spiega in veruno dei due articoli se la porzione d'usufrutto o di proprietà, attribuita per essi al coniuge superstite, possa cumularsi cogli altri utili cui è chiamato il medesimo a godere in virtù degli art. 25 e 37, primo progetto del tit. 8, lib. I (1), ovvero debba il coniuge superstite contentarsi dell'una soltanto o dell'altra delle due porzioni che il progetto gli accorda, scegliendo quella che più gli torni a conto? — Pare che, facendosi luogo al cumulo delle due quote, massimamente nel caso previsto dall'art. 37 primo progetto del detto tit. 8, lib. I, i figli si troverebbero ridotti a mal partito, perchè, giusta l'art. 46, il padre verrebbe a conseguire sull'eredità della moglie premorta un quarto in usufrutto ed un altro quarto parimente in usufrutto di tutti i beni dei figli al cessare della patria podestà, in virtù del mentovato art. 37. — Pare che ad un sol quarto dovrebbero in questo caso essere i diritti del padre ristretti, lasciando in di lui balìa di scegliere quello che più gli possa convenire.

In terzo luogo l'art. 46 non prevede il caso del passaggio a seconde nozze del coniuge superstite in tempo in cui si trovino ancor viventi alcuni dei figli o discendenti comuni, o del primo matrimonio del coniuge premorto. — Giusta cosa non sarebbe, nè conforme ai principii che guidarono il legislatore nel regolare la materia delle seconde nozze, il con-

(1) Vedasi l'art. 235 del Codice.

(2) Vedansi gli art. 50 e 1529 del Codice.

(3) Veggansi le RR. PP. in data 16 apr. 1839, colle quali è disposto, che le eredità vacanti lasciate da trovatelli ceder debbano a pro' degli ospizii, dai quali furono dessi ricoverati e mantenuti. — Il pio instituto, prima di assumere il possesso dell'eredità, dovrà uniformarsi al disposto degli art. 33, 34, Ed. 24 dic. 1836.

(1) L'art. 25, primo progetto, del tit. 8, lib. I corrisponde all'art. 235 del Codice; ed il successivo art. 37, primo progetto, fu soppresso al Codice (*V. pag.* 300, *vol. I*) e vi fu sostituito l'art. 240.

servare in questo caso al coniuge binubo il benefizio del quarto ancorchè del solo usufrutto, giacchè anderebbe a giovamento d'estranee persone, in pregiudizio dei figli o discendenti del coniuge premorto.

In quarto luogo poi, l'aggiudicare al coniuge superstite l'intero quarto dell'eredità in piena proprietà nel caso d'inesistenza di figli legittimi, qualunque sia la qualità delle persone successibili e qualunque sia il loro numero, non sembra però troppo coerente alle regole delle successioni, giusta le quali gli ascendenti ed i collaterali sono chiamati a raccogliere le eredità prima del coniuge superstite. — A malgrado di questa loro precedenza, il coniuge superstite starebbe in molti casi assai meglio di loro, se si mantenesse nella sua integrità l'articolo 47. — Ma il Senato, a cui parve tal caso alquanto ripugnante, massimamente trovandosi superstiti degli ascendenti o dei fratelli e sorelle e dei loro discendenti, sarebbe venuto in determinazione di proporre a favore dei medesimi una modificazione che concilii gl'interessi loro con quelli del coniuge superstite. E siccome le parole: *o con essi anche figli naturali*, che si leggono nell'art. 47, danno luogo a dubitare se allora soltanto sia al coniuge superstite dovuto il quarto in proprietà, che i figli naturali concorrano insieme cogli altri parenti successibili, oppure anche nel caso che si ritrovino soli, così per maggior chiarezza si potrebbero sostituire le seguenti parole: *od anche soltanto figli naturali*, le quali darebbero meglio a divedere, essere nell'articolo compresi i due casi.

Dopo quanto si venne sin qui considerando, il Senato proporrebbe la seguente compilazione dei due articoli sopra citati nei quattro nuovi articoli seguenti, i quali sono in relazione colle modificazioni suggerite agli art. 38, 43 (*v. pag.* 215).

Art. 46. « Compete al coniuge sull'eredità « dell'altro coniuge, morto senza testamento, « l'usufrutto d'una porzione ereditaria, la quale « sarà del quarto, se vi sono figli o discendenti « legittimi comuni, o del primo matrimonio « del coniuge premorto, in numero non maggiore di tre, ovvero eguale a quella di ciascun figlio, se i medesimi sono in maggior « numero.

« Gli stessi figli o discendenti però ritengono « sempre la proprietà, ed acquisteranno eziandio « la stessa detta porzione d'usufrutto attribuita « al coniuge superstite, se questi passerà a se- « conde nozze in tempo in cui alcuno di essi « sia ancora vivente.

Art. 47. « Se non vi esistono figli o discen- « denti suddetti, ma bensì ascendenti, o fra- « telli e sorelle del defunto, o loro discendenti, « è al coniuge superstite dovuta in piena pro- « prietà una porzione d'eredità eguale a quella « che potrà spettare a ciascuno di detti eredi, « con che però non possa la medesima in ve- « run caso eccedere il quarto, e con che gli « ascendenti abbiano sempre salva la loro por- « zione legittima.

« Ove però non vi esistano nè figli o loro « discendenti, o fratelli o sorelle del defunto, « o loro discendenti, ma vi siano altri succes- « sibili, od anche soltanto figli naturali, spet- « terà al coniuge superstite in proprietà la « quarta parte dell'eredità.

« Ma tanto in questi due casi, quanto in « quello del precedente articolo, si computa « nella porzione ereditaria ciò che il coniuge « superstite acquista in forza di convenzioni « matrimoniali.

Art. 48. « Il coniuge superstite non potrà « cumulare e godere contemporaneamente la « porzione ereditaria attribuitagli dai due pre- « cedenti articoli, e i diritti riserbatigli dagli « art. 25 e 37 *primo prog. del tit.* 8, *lib. I*, ma « dovrà contentarsi di quello o di questi sol- « tanto a sua scelta ».

Art. 49. « Non avrà però luogo il disposto « degli art. 46 e 47 a favore del coniuge, contro « al quale sia stata pronunciata una sentenza « definitiva di separazione ».

Con quest'ultimo articolo si toglie ogni dubbio circa la separazione soltanto di fatto ed anche di diritto, ma puramente provvisoria, che bene spesso pronuncia ed autorizza la Curia Ecclesiastica, fino a veder l'esito del giudicio, o sino a che venga altrimenti provveduto.

Finalmente, perchè la legge provvegga a tutti i casi, sarebbe forse spediente, che provvedesse nelle sue disposizioni a quello frequente in cui il marito, essendo ancora figliuolo di famiglia, premuoia al padre. In questo caso la giovine sposa che resta priva del marito poco o nulla può sperare dall'eredità del medesimo che, essendo ancor figlio di famiglia, nulla possedeva. — Intanto però la povera vedova che aveva abbandonato la famiglia del padre suo per seguire quella del marito, si trova ridotta a pessimo partito, e colla morte del suocero forse priva dell'una e dell'altra. Questo caso che non di rado succede fece desiderare al Senato una specifica disposizione che provvegga alla misera sorte della vedova, o con qualche porzione alimentaria e sussidiaria sull'eredità dello suocero, o con quell'altro mezzo che crederà più conveniente.

(Art. 48). Non parendo cosa giusta che il Fisco si approprii le eredità dei defunti sinchè vi sono parenti di questi, ancorchè oltre al *decimo* grado, il Senato inclinerebbe a modificare nel seguente modo il secondo alinea dell'art. 48, in causa di che si modificò di già l'art. 28 (*v. pag.* 195).

« In mancanza pur anco del coniuge, o di « altro parente del defunto di qualunque grado, « l'eredità si devolve al Fisco ».

Tanto più necessaria sarà questa spiegazione se si mantiene la restrizione della successibilità stabilita dall'art. 28 al *decimo* grado.

Di regola il Fisco non deve occupare che i beni vacanti e senza padrone, e i beni derelitti. Lui preceder debbono i parenti a qualunque grado sieno, nè vi è mai mancanza di erede finchè si presenta un parente a domandare la successione.

Ora che si è abolita la confisca per delitti, non è opportuno che si ravvicini nel civile il diritto del Fisco ad occupare i beni privati.

Dirimpetto al Fisco non sono da valutarsi i timori di liti per le difficoltà della prova delle parentele, nè tale è veramente in pratica questa difficoltà che meriti di fargli sì facile parte nelle sue domande.

Nelle famiglie popolane certo che si tien poco conto delle attinenze; ma in queste famiglie vi hanno eziandio poche sostanze; nè frequenti vi sono le occasioni di simili litigi. I beni sono quelli che fanno e mantengono le famiglie distinte, ed in queste le parentele si conoscono, si cura l'utile che ne può tornare, si raccolgono a tal fine e si custodiscono gelosamente le prove.

Il conservare le famiglie che sono in possesso del territorio fu ognora considerato un gran vantaggio per l'ordine pubblico, per l'agricoltura, pel buono impiego delle ricchezze, e per mantenere nella società gli esempii delle pubbliche e private virtù; togliendo loro le successioni, si va direttamente contro questo principio che non favorisce ed anzi fa desiderare la chiamata a qualunque grado si trovino, e se lice mirar tant'alto, chi ignora che dovette la Francia e deve il Piemonte la sua felicità alla successione di Principi posti in gradi ben più remoti del *decimo* dal loro antecessore Enrico IV, al *ventunesimo*, e l'augusto nostro Sovrano al *tredicesimo* grado?

Non è poi d'altronde sì malagevole tra noi nelle famiglie distinte di trovarsi parenti oltre il *decimo* grado, secondo la computazione civile. Si rifletta anche che il sistema feudale e l'obbligo di prenderne le investiture durò nelle famiglie nobili sino al 1797; che a questo fine si presentavano e stanno consegnate presso la R. Camera le rispettive genealogie; che d'allora in poi certamente non si è potuto rendere difficile il documentare il seguito; che il possesso stesso dei titoli di nobiltà dei beni già feudali o vincolati serve a ciò di ampio corredo; che, mentre si ammette a pro' del parente all'*undecimo* ed ulteriore grado la rivendicazione d'un titolo di nobiltà del nome di famiglia, di un patronato, di una primogenitura, senza tener conto della difficoltà della prova, non pare coerente nè giusto che debba egli vedersi tolta dal Fisco la successione a beni liberi dell'ultimo defunto, molto meno che le prove fatte dal padre al *decimo* grado non debbano servire al figlio perchè posto all'*undecimo*.

Insomma tutti questi motivi, comuni per maggior parte alle famiglie alcun poco distinte, ancorchè non nobili, persuadono la giustizia della proposta modificazione all'art. 48, l'effetto del quale colpirebbe precisamente le famiglie, che, come si osservò, più importa allo Stato di conservare.

La regola fondamentale infine delle successioni intestate, si è che vi si chiamino le persone che: *defuncto cariores praesumuntur*.

Questa può suggerire di ravvicinare alla persona dell'ultimo defunto la successione irregolare, ma non favorirà mai, anzi servirà sempre ad escludere il fisco dall'occupare i beni di privata spettanza.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 46). Si propone di cominciare questo articolo nel modo seguente: « Al coniuge, ancorchè separato, non però per sua colpa, compete, ecc. ».

(Art. 48). Al periodo che comincia: *In mancanza, ecc.*, vi manca il numero d'ordine (che sarebbe il 49) onde formare di esso un articolo separato e consecutivo.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 46, 47). La Commissione è d'accordo col Senato di Piemonte riguardo alla prima delle modificazioni proposte, cioè, che non si possa cumulare sui beni provenienti dalla successione del coniuge la quota di usufrutto che il superstite avrebbe in forza di questi articoli con altra che può spettargli come genitore sui beni del figlio in dipendenza delle speciali disposizioni contenute negli art. 25 e 37, primo progetto, del titolo: *Della patria podestà*, senza che sia però necessario di esprimere nell'articolo la scelta da farsi dal medesimo, dacchè l'usufrutto di cui godrà, non potrà mai eccedere il *quarto*.

Si reputa altresì giusto che il coniuge non conservi l'usufrutto, di cui si tratta, qualora si congiunga in nuovo matrimonio, poichè la presunzione di affezione, sovra la quale si fonda la legge, pare ragionevolmente riguardarsi in tal caso cessata.

Ma la Commissione non ha creduto scorgere alcuna esuberanza nel *quarto* in proprietà attribuito dall'art. 47 al coniuge, qualora concorrano soltanto ascendenti, o collaterali, poichè tale porzione non può diminuire quanto agli ascendenti la loro *legittima*, che sempre è loro salva, giacchè, fatti tutti i calcoli, non può essere la detta porzione *legittima* intaccata anche nel caso di concorso del coniuge, di figli naturali e di altri successibili coi medesimi ascendenti, ritenuta la preferenza che a questi è attribuita sugli altri nell'art. 38, col quale il presente articolo deve essere, ed è, combinato.

Non ha creduto però la Commissione potersi acconciamente attribuire alla nuora un diritto qualunque sulla successione del suocero, per quanto degna di compassione sia la condizione

sua, venendo a premorire al suocero, il di lei marito: perchè da una tale disposizione ne verrebbe soverchiamente alterato l' ordine delle successioni, e pare convenga supplire in tal guisa a quelle stipulazioni, che possono soltanto essere oggetto del contratto di matrimonio. E tanto meno pare che la legge abbia a frammettersi in tale congiuntura per cercare alla vedova un diritto speciale, mentre, sinchè rimane nella famiglia del marito, e non sia provvista di mezzi di sostentamento, può invocare le disposizioni del titolo: *Del matrimonio*, riguardanti l' obbligo degli alimenti verso il suocero, le quali sono dichiarate reciproche verso la nuora dall' art. 14, primo progetto, dello stesso titolo, il quale è il V del libro I.

Venendo ora alle avvertenze di redazione, sia per le ragioni dal Senato espresse, sia per togliere l' occasione di liti scandalose dopo la morte di uno dei coniugi, credesi potersi riformare le prime parole dell' art. 46 al modo di cui può vedersi al *secondo progetto*, sostituendo alla frase: *compete sui beni dell' eredità*, l' altra più semplice: *compete sull' eredità*. Inoltre, a tenore delle premesse considerazioni, si aggiungerà all' ultima parte dell' articolo la disposizione pel caso delle seconde nozze. E si farà indi seguire un nuovo alinea.

Quanto all' art. 47, le parole: *con essi anche*, premesse a: *figli naturali*, e relative agli altri successibili, potendo far nascere il dubbio avvertito dal Senato di Piemonte, sarà opportuno sopprimerle, e per comprendere tanto il caso, in cui esistano con altri successibili, quanto quello in cui si trovino soltanto figli naturali, converrà dire semplicemente: *o figli naturali*

(Art. 48). Non si contende l' importanza di veruna delle considerazioni arrecate dal Senato di Piemonte, ma esse non sembrano troppo applicabili alla discussione, ristretta qual deve essere alle successioni intestate e alle regole con cui si deferiscono le eredità tra privati. Se si avesse a decidere la quistione secondo la giurisprudenza attuale, non pare che i Magistrati del Piemonte riguardassero ammessibili alle successioni i congiunti anche oltre il *decimo* grado per escludere il Fisco, ed il contrario anzi risulta positivamente da varie decisioni, e specialmente da quella del 19 dicembre 1780 referente Peretti, nella causa del conte Ponte di Lombriasco, contro la marchesa Ponte di Scarnoliggi, vedova Seyssel d'Aix, ove la questione fu trattata di proposito.

Ma qualunque si creda dover prevalere delle opposte opinioni, non pare che le considerazioni su cui si appoggia il Senato di Piemonte presentino col soggetto della quistione veruna analogia. Diversa specialmente è l' indole di quelle regole che determinano la successione ai principati, regole dalle quali il Piemonte ripete la sua politica esistenza, e che sono fondamento della sua prosperità.

L' ordine di successione che, per antica consuetudine avente forza di legge fondamentale in questa monarchia, deferisce in perpetuo la Corona di primogenito in primogenito per discendenza mascolina, risalendo all' estinzione di una linea ai rami collaterali, assai più ritrae dell' indole di una sostituzione primogeniale, che non di una trasmissione puramente ereditaria.

Non vuolsi a tale riguardo altra autorità che quella del Re Vittorio Amedeo II, il quale nel regio Biglietto 16 agosto 1719, indiritto ai delegati per la riunione del Demanio (1), scriveva: « Sarebbe errore in fatti troppo notorio, « quando alcuno credesse mai che fossimo noi « eredi dei nostri Reali antecessori; la sovra- « nità ci spetta non già per titolo ereditario, « ma *jure proprio*, per ragion di sangue, prin- « cipato, e diritto della nostra Corona ».

Non può maggiormente argomentarsi da ciò che anche tra i privati si osserva in fatto di nomi di famiglia, d' armi gentilizie e di altre somiglianti prerogative di nobiltà, alle quali si abbia un diritto espressamente fondato su titoli, i quali certamente, nell' atto che segnano le norme della trasmissione di simili diritti, agevolano ancora le prove per conseguirli; poichè non vi ha sconvenienza nella disposizione del progetto, a fronte di simili diritti di origine diversa, nè possono inferirsi reciprocamente alcun pregiudizio i principii dai quali tali materie si regolano.

Il fondamento della patria legge si è in sostanza quello della cessazione, dopo il trascorso di una certa quantità di gradi, di quell' affezione presunta, che è il vincolo comune delle successioni intestate, e tale considerazione, avvalorata dalla difficoltà delle prove, e dall' avviluppamento e dall' incertezza di siffatte contestazioni, rende presso che nulla la ragione dei congiunti che trovansi posti in gradi siffattamente rimoti: può inoltre asserirsi che assai rari sono i casi di tali successioni; per la qual cosa non può se non parer conveniente che, trascorsi tali gradi, e mancando pur anche il coniuge, si devolva al Fisco la successione, riguardandola come vacante.

Per queste considerazioni, le diverse moderne legislazioni hanno tutte fissato il limite al quale cessa la successione dei collaterali e crederebbe la Commissione che il lasciare ciò indefinito, come il Senato di Piemonte propone, non sarebbe senza grave inconveniente; ma, per rendere il progetto in tal parte più conforme agli altri Codici, i più dei quali seguirono l' esempio del Cod. fr. (2), la Commissione pensa che invece del *decimo* si possa sostituire il *duodecimo* grado. *(Vedansi le risposte date al Senato di Piemonte sotto l' art. 28 a pag. 196).*

---

(1) Raccolta di leggi pubblicate dall' avv. Duboin, tom. III, pag. 1008.

(2) Vedasi la nota a pag. 195 di questo vol.

Nè da questo limite si discosta il Codice austriaco, il cui sisiema di successione (§§ 731, 748, 751) diversamente concepito, si arresta pure pei rami collaterali ai discendenti dai *tritavi* ossia *bisarcavoli*, come lo stesso Codice si esprime, esclusi i consanguinei più remoti.

Si adotta la proposta del Senato di Nizza, di formare cioè un articolo separato dell'alinea riguardante il Fisco.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Al coniuge, contro il quale non esiste sentenza definitiva di separazione, compete sull'eredità dell'altro coniuge . . . . . del defunto coniuge, e cesserà anche l'usufrutto ove il coniuge passi a seconde nozze in tempo in cui alcuno dei detti figli sia ancora vivente.*

*La quota d'usufrutto, di cui si parla nel presente articolo, non potrà mai cumularsi con quella stabilita dagli art.* 25 e 37, primo progetto, *del titolo:* Della patria potestà.

*Art* 47. — *Se non esistono figli legittimi, ma vi siano altri parenti successibili, o figli naturali, è . . . . . .*

*Ma tanto . . . . . .*

*. . . . . convenzioni matrimoniali.*

*Art.* 48. — *Quando poi il defunto . . . . .*

*Art.* 49. — *In mancanza . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 46 al 49) Adottati all'unanimità.

« Taluno dei Membri ha qui osservato che in Francia, con avviso di quel Consiglio di Stato approvato il 5 novembre 1809, si è dichiarato che gli oggetti mobili portati negli ospizii da infermi, i quali, dopo di essere stati nei medesimi curati e mantenuti gratuitamente, si rendessero ivi defunti, appartengono a questi ospizii, ad esclusione degli eredi del defunto e del Fisco; che rispetto poi agli oggetti mobili portati da infermi od incurabili, la cura ed il mantenimento dei quali sia stato in qualsivoglia maniera soddisfatto, possono gli eredi o legatarii dei medesimi far valere sopra detti oggetti i loro diritti, e che, nel caso di mancanza di eredi, gli stessi oggetti debbano spettare a suddetti ospizii, ad esclusione sempre del Fisco.

« Queste disposizioni parvero alla Sezione degne d'essere sottoposte all'esame dell'intiero Consiglio nostro di Stato ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 46 o 959 Cod.). La prima parte dell'articolo proposto è adottata senza osservazioni.

In quanto all'alinea, il Guardasigilli fa presente che non potrebbe più il medesimo ricevere un'applicazione dopo le variazioni fatte nel titolo *Della patria potestà* (1).

L'alinea è quindi soppresso.

(Art. 47 o 960 Cod.). L'articolo è adottato.

*Dipendentemente però dalla discussione che ha luogo sull'art.* 21, *secondo progetto, del tit.* 8 *di questo lib. III* (art. 1529 del Cod.) *a cui si rimanda, viene aggiunta nella fine del presente articolo l'espressione:* e lucri dotali.

(Art. 48, 49 o 961, 962 Cod.). Adottati senza osservazioni.

Viene dal Consiglio esaminata l'avvertenza della Sezione di Grazia e Giustizia relativamente alla successione mobiliare di coloro che muoiono in ospizii nei quali furono ricoverati.

Un Membro trova equa la disposizione per ciò che spetta al dare gli oggetti dei ricoverati agli ospizii, di preferenza al Fisco, ma è di avviso contrario se vi sono parenti. Gli spedali essendo principalmente stabiliti pei poveri, non ravvisa giusto che i parenti debbano essere privati degli oggetti mobili ivi portati da un inferno che vi sia stato curato e mantenuto gratuitamente.

Il Guardasigilli osserva, che il riflesso fatto dal preopinante pel caso in cui vi sieno parenti pare giusto, ma vi è altresì l'inconveniente che, se i parenti non si presentano, l'ospizio dovrà sempre tenere gli effetti in deposito.

Un Membro crede che non convenga mettere in un Codice cose minute, e che debbano le medesime lasciarsi ai Regolamenti speciali.

Eccita altro Membro il dubbio per le successioni degli esposti, se non debbano le medesime appartenere agli ospizii da cui furono allevati, di preferenza al Fisco.

Dice un Membro che non saranno pochi i casi in cui gli esposti lascino qualche sostanza nella loro successione: inoltre, perchè la successione potesse spettare al Fisco, sarebbe d'uopo che quell'esposto non avesse figli, non avesse moglie, non avesse fatto testamento.

Il Guardasigilli osserva parimente, essere rari i casi in cui vi sia una successione dell'esposto che spetti al Fisco, e per questi casi rari provvederebbe il Sovrano, da cui probabilmente sarà data la successione all'ospizio.

Si determina di non inserire nel Codice veruna disposizione sui punti sovra indicati (1).

---

# TITOLO IV.

## *Disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed* ab intestato.

## CAPO I.

### *Dell'apertura delle successioni testamentarie ed* ab intestato, *e della continuazione del posseso nell'erede.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo IV. Disposizioni . . . . . .*

*Capo I. — Dell'apertura . . . . . .*

(1) Vedi la nota a pag. 217 di questo vol., col. 2.

(1) Vedi la nota n. 3 a pag. 217 di questo vol.

OSSERVAZIONI GENERALI.

(CAMERA DEI CONTI)

Incontrò l'unanime gradimento del Magistrato il sistema adottato dai compilatori del progetto di trattare sotto un titolo a parte delle cose comuni alle due nature di successioni, *testamentaria* ed *intestata*; ed esso non dubita che si andrà con ciò a troncare la via alle questioni che, sotto la legislazione francese, nascevano appunto da una men buona classificazione.

Del pari, ben apprezzando quanta utilità fossevi in una materia della natura massime di quella trattata sotto questo titolo, a seguire la traccia d'una legge da ben lunghi anni in osservanza, e la cui intelligenza era determinata dalla giurisprudenza, perciò il Magistrato lodava i compilatori dell'essersi attenuti in questa parte all'ordine del Codice francese, limitandosi ad apportarvi quelle aggiunte, o quelle modificazioni di cui avevano riconosciuta l'opportunità.

---

Art. 963 (718). La successione si testamentaria, che *ab intestato*, si apre al momento della morte (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La successione* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, ed adottato all'unanimità o senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio di Stato.

---

Art. 964 (720). Se più persone, fra le quali una sia il testatore, e l'altra l'erede o il legatario, o se più persone reciprocamente chiamate dalla legge alla successione *ab intestato* periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale di esse sia premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dal vigore dell'età, o del sesso.

Art. 965 (721, 722). Tra quelli del medesimo sesso, e al di sotto di trentacinque anni, che perirono insieme, si presume che sia sopravvissuto chi più avanza di età.

Se questi erano al di sopra dei trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il meno attempato.

Se tra coloro che perirono insieme, gli uni avevano oltrepassati i trentacinque anni, ma non i settant'anni, e gli altri erano al di sotto di quattordici, i primi si presumeranno sopravvissuti.

Che se gli uni avevano oltrepassati i settant'anni, e gli altri i sette, si presumerà che i primi siano premorti: all'incontro si presumeranno premorti i secondi, se erano al di sotto dei sette anni.

Art. 966 (721, 722). Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso, e non aveano oltrepassati i quattordici anni, il maggiore di essi si presumerà sopravvissuto.

Se queste persone avranno oltrepassato i quattordici, ma non i trentacinque anni, si presumerà sopravvissuto il maschio.

Se avranno oltrepassato i trentacinque anni, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda un quinquennio, il maschio si presumerà sopravvissuto.

Che se la differenza eccede un quinquennio, si presume sopravvissuto il più giovane.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 2. — *Se più persone reciprocamente chiamate dalla legge alla successione* ab intestato, *o fra le quali una sia il testatore, e l'altra l'erede, o il legatario, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa accertare quale sia di esse premorta, la presunzione* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 3. — *Tra quelli del medesimo sesso* . .

*Art.* 4. — *Se coloro che perirono insieme erano di sesso diverso* . . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 3, 4). Si potrebbe sopprimere questi due articoli, perchè la sopravvivenza ivi regolata dall'età debb'essere determinata dal complesso di molte varie altre circostanze, per cui divengono spesso inutili quelle disposizioni, le quali potrebbero anzi dar luogo a più gravi controversie. Oltrechè havvi una notabile diversità tra questi articoli, e gli articoli 721, 722 del Cod. fr., in una materia dove le ragioni di probabilità dovrebbero essere le stesse.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 3, 4). I più dei Codici, nel caso di assoluta mancanza di prove, credettero di dovere stabilire alcune regole certe per determinare un ordine, giusta il quale si deve supporre

(1) Vedi art. 47 e seg., Cod. civ.

che le morti abbiano avuto luogo, essendo per così dire impossibile che siano succedute nel medesimo istante. Un tal ordine venne con tutta ragione dedotto dalle forze dell'*età* e del *sesso*.

Convinta la Commissione dell'opportunità di tali disposizioni, che hanno per oggetto principale d'impedire il trasporto di beni fuori della famiglia, ha creduto altresì ravvisare un miglioramento nelle variazioni fatte agli articoli 721, 722 del Cod. fr., dal Cod. di Parma agli art. 867, 868, poichè tali variazioni tendono a meglio determinare le regole di probabilità dietro la norma dell'età e del sesso; e pensa perciò doversi conservare nel modo in cui si sono adottate.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2, 3, 4. — (Conformi tutti al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 2). Esaminandosi quest'articolo, parve alla Sezione che la disposizione sarebbe più chiara, e nello stesso tempo più conforme al sistema del progetto, ove si tratta: *Delle successioni testamentarie*, prima di quelle: *ab intestato*, se l'articolo fosse esteso nei termini seguenti:

« Se più persone fra le quali una sia il te-
« statore, e l'altra l'erede, o il legatario, o
« se più persone reciprocamente chiamate dalla
« legge alla successione *ab intestato* periscono
« per uno stesso infortunio, ecc. ».

(*All'unanimità*).

(Art. 3, 4). Adottati all'unanimità.

« Si osserva però da alcuni Membri, che il sistema seguito a questo riguardo nel Cod. fr. sarebbe forse più adattato pei Regii Stati, composti anche, come la Francia, di paesi di *pianura*, di *montagna* e *marittimi*, ciò che, rendendone diverso il clima, sembra rendere per più motivi anche meno applicabili per essi le disposizioni desunte dal Codice di Parma, che formano questi due articoli del progetto ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 30 *luglio* 1836.

(Art. 2 o 964 Cod.). Il Relatore dice che la disposizione del presente articolo comprende tanto le successioni *testamentarie*, che quelle *ab intestato*; però nei termini in cui è concepito non apparisce abbastanza espressamente che ambedue le comprenda. Dietrò ciò riferisce la proposta redazione della Sezione.

Il Guardasigilli aderisce alla stessa.

L'articolo è adottato in tale conformità.

(Art. 3, 4 o 965, 966 Cod.). Il Relatore espone, che le regole di probabilità contenute nei due articoli sono tratte dal Cod. di Parma (art. 867, 868) che fece alcune variazioni a quelle contenute negli art. 721, 722 del Codice francese. La Sezione ha creduto utile di stabilire regole pei casi di mancanza assoluta di prove, ma vi fu qualche divergenza di opinioni tra i Membri nel seguire di preferenza quelle contenute nell'uno o nell'altro dei suddetti due Codici. Gli uni si attenevano al Codice di Parma, perchè, essendo più recente (pubblicato cioè al 23 marzo e messo in esecuzione al 1. luglio del 1820), pareva loro dover essere più conforme alle probabilità risultanti dalle investigazioni di statistica fatte dopo il Cod. fr.: gli altri si attenevano a questo Codice perchè, i Regii Stati essendo composti, come la Francia, di paesi di *pianura*, di *montagna* e *marittimi*, pareva che le regole di probabilità di quel Codice dovessero essere più adatte per noi, e lo fossero meno quelle del Codice di Parma, date per un paese principalmente di pianura, ed in cui non essendovi regioni marittime, non poteva essere occorso di valutarvi le condizioni diverse di queste regioni pei casi degli infortunii di mare. Osserva del rimanente, che per queste regole di probabilità quelle che agli uni appaiono più fondate, possono comparirlo meno ad altri.

Il Guardasigilli dice, che le regole contenute in ambi gli articoli sono subordinate alle circostanze di fatto, onde si tratta dei soli casi, in cui non si abbia assolutamente alcuna prova, ed, essendovi divergenza nella stessa Sezione, gli pare non vi sia motivo di variare il progetto.

I due articoli sono adottati.

---

Art. 967 (724). L'immediato possesso dei beni, diritti, ed azioni del defunto passa di pien diritto nella persona dell'erede sì legittimo, che testamentario, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarii, senza necessità di prendere l'attuale possesso dell'eredità (1-2).

Art. 968 (724). I figli naturali però, ed il coniuge, che avessero diritto ad una parte dell'eredità del defunto *ab intestato*, deb-

---

(1) Gli effetti dell'ipoteca, costituita da un coerede sovra uno stabile caduto nella successione, rimontano all'epoca della sua costituzione nel caso in cui il fondo ipotecato cada colla divisione nella quota dello stesso coerede. — Art. 967, 1103, 2186, 2189 Cod. civ. — Così decise la nostra Corte di cass. con sent. 25 aprile 1853. (V. *Gazz. dei Trib.*, 2.ª serie, anno 1853, pag. 321).

L'obbligo di prestare gli alimenti ad un fratello, sancito da una sentenza, costituisce un peso ereditario: questa sentenza, già eseguita contro il debitore defunto, forma titolo esecutivo anche contro l'erede (art. 135, 967, 1099, Cod. civ.). Altra sent. della nostra Corte di cassaz. 17 dic. 1853, Racc. ed anno citato, pag. 716.

(2) Vedi art. 183 Cod. civ.

bono chiederne il possesso ai parenti successibili.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 5. — *L'immediato possesso* . . . . . .
*Art.* 6. — *I figli naturali però* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 969 (819). Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano minori od interdetti, dovranno essere apposti i sigilli sopra gli effetti ereditarii nel più breve termine, sia a richiesta degli eredi, sia ad istanza dell'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura, ed anche d'ufficio dal Giudice nel cui Mandamento si è aperta la successione, a meno che non sia stato altrimenti ordinato dal defunto, il quale abbia nominato anche un notaio per fare l'inventario (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano dei minori o degli interdetti.* . . . . . *od anche* ex officio *dal Giudice nel cui Mandamento si è aperta la successione.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

Per quanto l'apposizione dei sigilli sia un provvedimento necessario per tutelare gl'interessi delle persone che ne hanno bisogno, sono frequentissimi i casi nei quali essa mostrasi del tutto inutile, e riesce di solo dispendio e disturbo delle famiglie. Ciò è così vero, che si vedono anche sovente scritte nei testamenti delle disposizioni dirette unicamente ad evitare l'apposizione dei sigilli, operazione in genere increscevolissima. La legge pertanto non dovrebbe farne un obbligo così assoluto al Giudice che non dovesse mai tralasciarli, come lo porterebbero i termini del progetto, corrispondenti a quelli del Cod. fr, e sopratutto dovrebbe dispensare da questa cautela quando il defunto vi abbia esso provvisto col deputare un notaio per la confezione dell'inventaro.

Proporrebbe pertanto il Senato di redigere l'articolo nel modo seguente:

« Se tutti gli eredi non sono presenti . . . . .
« dovranno essere apposti i sigilli sopra gli
« effetti ereditarii nel più breve termine, sia
« a richiesta degli eredi, sia ad instanza del-
« l'Avv. Fiscale, e potranno essere apposti
« anche *ex officio* dal Giudice nel cui Manda-
« mento si è aperta la successione, a meno
« che non sia stato altrimenti ordinato dal de-
« funto, il quale abbia nominato anche un no-
« taio per fare l'inventaro ».

*Risposta della Commissione.*

Il disposto di quest'articolo del progetto si è creduto suscettivo di modificazione dietro l'osservazione del Senato di Genova, ma è sembrato che la redazione da esso proposta lascierebbe in dubbio se l'instanza per l'apposizione dei sigilli sia obbligatoria solamente per l'Avv. Fiscale, in guisa che egli non possa ommettere di farla, ma non lo sia pel giudice, locchè non sarebbe pienamente conveniente; o se il giudice sia anch'esso astretto dalla medesima necessità, locchè renderebbe di nessun effetto la modificazione suggerita.

Riflettendo poi che convenga piuttosto mantenere l'osservanza stretta del precetto con cui va d'accordo l'art 911 del Cod di proc. civ. fr. (1), a meno che si riconosca avere sufficientemente il testatore provvisto alla comune sicurezza degli eredi, mediante la descrizione da farsi da un notaio dal medesimo deputato; e così la Commissione opina che si abbia a mantenere l'articolo nel modo con cui è redatto nel progetto, coll'aggiunta di cui infra.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovano dei minori, o degli interdetti* . . . . . *od anche* ex officio *dal giudice nel cui Mandamento si è aperta la successione, a meno che non sia stato altrimenti ordinato dal defunto, il quale abbia nominato anche un notaio per fare l'inventario.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato con alcune varianti nella redazione, fra' quali la sostituzione della voce: *d'ufficio*, invece di: *ex officio*.

---

Art. 970 (820). I creditori potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in forza di una permissione del Giudice, il quale non potrà senza gravi cause ricusarla quando il creditore sia munito di un titolo esecutorio (2)

---

(1) Vedi gli art. 74, 78, 316 del Cod. civ., e l'art. 1019 del Cod. di proc. civ., corrispondente all'art. 941 Cod. di proc. civ. franc.

(1) Corrispondente all'art. 999 del Cod. di proc. civ. nostro.

(2) Vedi l'art. 998, Cod. di proc. civ., corrisp. all'art. 909, n. 2 del Cod. di proc. civ. franc.

Art. 971 (821). Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi alla rimozione dei medesimi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permissione del Giudice, salvo al Tribunale il pronunciare sul merito dell'opposizione.

Le formalità per levare i sigilli e per formare l'inventario sono regolate dalle leggi sulla procedura (1-2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 8. — *I creditori potranno richiedere l'apposizione dei sigilli in forza d'un titolo esecutorio, o di una permissione del Giudice.*

*Art.* 9. — *Quando si sono apposti i sigilli . . . . . nè permissione del Giudice.*

*Le formalità per levare . . . . . .*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 8). Il fare facoltà ai creditori solo perchè si trovano muniti di un titolo esecutorio, di richiedere l'apposizione dei sigilli e d'immischiarsi in tal guisa e frammettersi negli affari di famiglia, con grave incaglio talvolta dei medesimi, pare cosa non conveniente, nè giusta, quando d'altra parte nessun timore vi concorra di frode o di perdita dei loro crediti, nè deve essere in balìa d'un creditore indiscreto o maligno di far apporre i sigilli ad una eredità pinguissima, solo perchè ottenne già sentenza di condanna del defunto al pagamento d'un tenue suo credito.

Il Senato, che teme gl'inconvenienti che da siffatta disposizione potrebbero derivare, non saprebbe approvarla nei termini in cui è concepita, ed inclinerebbe invece a surrogarvi la seguente:

« I creditori potranno richiedere ed il Giu« dice permettere l'apposizione dei sigilli, sem« prechè vi concorra un giusto e fondato mo« tivo ».

(Art. 9). Qualora si convenga nell'osservazione fatta sull'articolo precedente, converrà ommettere nel presente le parole:

« Ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permissione del Giudice ».

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 8). È giusto che si dia ai creditori il diritto di chiedere l'apposizione dei sigilli, onde impedire la trafugazione degli effetti ereditarii, che molte volte possono costituire la sola garanzia del loro credito; ma è necessario altresì di procurare, per quanto è possibile, che non se ne faccia abuso, e che non siano vessate le famiglie col pretesto d'un credito che non sussista. Parrebbe pertanto miglior cosa che la facoltà di permettere l'apposizione dei sigilli, quando è chiesta dai creditori, a vece del *giudice*, fosse data al *prefetto*, per assicurarsi che ne sia usato con maggior circospezione.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 8). La Commissione non è di parere che venga ammessa la proposta modificazione fatta dal Senato di Piemonte, mentre il creditore il quale abbia un titolo esecutorio non deve rimaner soggetto al rischio di perdere l'unica cautela che forse egli abbia, consistente negli oggetti ereditarii, nel caso di trafugamento di questi, e gli eredi hanno d'altronde il mezzo di far cessare le instanze per l'apposizione dei sigilli, sborsando quanto è dovuto dalla eredità.

L'art. 909 del Cod. di proc. civ. fr. contiene una disposizione conforme.

La Commissione, riflettendo che la variazione proposta dal Senato di Genova sarebbe causa di spese gravi, e che il giudice si trova in situazione di poter più giustamente apprezzare l'opportunità della misura invocata, è d'avviso che si debba mantenere l'art. 8 del progetto come sta scritto.

(Art. 9). Tutt'al più, onde togliere ogni dubbio che l'opposizione alla rimozione dei sigilli possa venir rigettata qualora il Tribunale lo stimi, si potrà fare nell'art. 9 del progetto un'analoga aggiunta.

Non è poi il caso di modificare la redazione di quest'articolo nel senso suggerito dal Senato di Piemonte, essendosi mantenuto l'articolo precedente nella sua integrità.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *I creditori . . . . . (Non variato il primo progetto).*

*Art.* 9. — *Quando . . . . . (Conforme al testo, art. 971).*

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 8, 9). Adottati all'unanimità.

### (DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 8 o 970 Cod.). Il Relatore dice, che il Senato di Piemonte non ha trovato conveniente la disposizione di quest'articolo; ma che però la Commissione e quindi la Sezione l'hanno mantenuto.

Il Guardasigilli espone, che la Commissione nel proporre quest'articolo aveva considerato la possibilità che nel trattarsi *delle obbligazioni* e *delle ipoteche* si ammettessero *titoli esecutorii* senza il permesso del giudice, siccome ora stabilito nel Cod. fr. (1). In ora poi, dopo un nuovo esame della materia *delle ipo-*

(1) Per le leggi sulla procedura di cui nell'articolo, vedi Cod. di pr. civ., lib. V, tit. XI, cap. I, II.

(2) Vedi l'art. 316, Cod. civ.

(1) Vedi l'art. 146, Cod. di proc. civ. fr., ed art. 658, 659, Cod. proc. civ. sardo.

*teche*, la Commissione (1) è entrata nel sentimento che non convenga permettere esecuzioni fatte in forza del solo titolo, senza che vi preceda il decreto del giudice, e si è tanto più confermata in questo pensiero in quanto che nel Cod. fr. la disposizione sui titoli esecutorii era più apparente che reale, bastando che il debitore si opponesse, come sempre si opponeva, all'esecuzione, perchè le parti dovessero essere rimesse avanti il Giudice. Propone quindi che per la apposizione dei sigilli sull'instanza dei creditori debba sempre richiedersi la permissione del Giudice, con far sentire però che questi non potrà ricusarla quando è chiesta in forza di un titolo esecutorio.

Un Membro osserva che, anche essendo il creditore munito di un titolo esecutorio, potrebbero esistervi *motivi* per cui non occorra l'apposizione dei sigilli, e propone di esprimere: « che non potrà essere ricusata *senza gravi motivi* al creditore che ha uno di questi titoli ».

Il Guardasigilli aderisce alla proposta.

L'articolo è adottato in tale conformità, come ora sta scritto al Codice.

(Art. 9, o 971 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 972 (769, 770, 773). I figli naturali, il coniuge, ed il Fisco, qualora pretendano aver diritto all'intera successione intestata, debbono far apporre i sigilli, e far procedere all'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario. Essi debbono domandare al Tribunale di prefettura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, l'immissione in possesso della medesima. Il Tribunale non può concedere l'immissione in possesso, che dopo tre pubblicazioni ed affissioni nelle solite forme, e sentito il Pubblico Ministero (2).

Art. 973 (771, 773). Nel caso di cui nell'articolo precedente, i figli naturali, ed il coniuge superstite saranno pure tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dar cautele bastanti ad assicurarne la restituzione agli credi del defunto, ove alcuno se ne presentasse. Passato però il termine di tre anni, le cautele s'intenderanno cessate (3).

(1) Vedansi le osservazioni del Senato di Genova e le relative risposte della Commissione, sotto gli art. 2321 e 2339 del Codice civile.

(2) Vedi gli art. 74, 1010 e seg., Cod. civ.

(3) Vedi l'art. 89 Cod. civ.

Art. 974 (772, 773). I figli naturali, il coniuge superstite, ed il Fisco che non avessero adempite le formalità che sono loro prescritte rispettivamente, potranno essere condannati ai danni ed interessi verso gli eredi qualora se ne presentino.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 10. — *I figli naturali, il coniuge, ed il Fisco, qualora pretendano aver diritto all'intera successione intestata, devono chiederne l'immissione in possesso al Tribunale di Prefettura nella cui giurisdizione la successione si è aperta.*

*In questo caso devono parimente apporsi i sigilli, e dovrà farsi l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione dell'eredità col benefizio di inventario.*

*Il Tribunale non può accordare l'immissione in possesso, che dopo tre pubblicazioni ed affissioni nelle solite forme e sentito il pubblico ministero.*

*Art.* 11. — *Nel caso di cui nell'art. precedente . . . . . il prezzo degli effetti mobili e a dar cautele . . . .*

*Art.* 12. — *Il disposto dei due articoli precedenti ha luogo altresì pei legatarii, nel caso in cui, giusta l'art.* 112 Delle successioni testamentarie, *devono considerarsi come eredi* pro rata *dei loro rispettivi legati.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 10). L'apposizione dei sigilli, l'inventario, le pubblicazioni ordinate da questo articolo, sono cautele nuove esistenti negli altri Codici. Il loro adempimento, aumentando il disturbo e le spese, potrebbe forse determinare il figlio naturale ed il coniuge a porsi di fatto in possesso della successione senza ricorrere all'autorità giudiziaria, mentre se bastasse una semplice domanda d'immissione in possesso, la legge sarebbe più facilmente osservata.

Ma se essa, prevedendo il caso che la successione abbia ad essere restituita ad un altro erede, che non siasi fatto conoscere quando si è aperta, crede necessarie tutte queste misure di cautela, deve volere che siano adempite mediante una efficace sanzione. E questa si avrebbe quando si stabilisse dopo l'art. 11 che i figli naturali ed il coniuge non potranno assumere la qualità di erede, nè esercitare alcuna azione ereditaria, fino a che non abbiano adempito quanto quei due articoli prescrivono.

Inoltre crederebbe il Senato che le pubblicazioni ed affissioni, comandate dall'ultimo paragrafo dell'art. 10, potrebbero essere ridotte a due sole, le quali sarebbero sufficienti per dare alla domanda la necessaria pubblicità; così risparmierebbesi all'instante la spesa della terza.

(Art. 11). In esso è detto che i figli naturali ed il coniuge superstite saranno pure tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti mobili, e a dar cautele bastanti ad assicurarne la restituzione. La particella: *e*, che si trova tra il primo ed il secondo inciso di questa disposizione, può far pensare che si voglia ad un tempo è l'impiego del prezzo, e la cautela per la restituzione del medesimo, dal che deriverebbe che sempre i mobili avessero da essere venduti per far luogo all'impiego del loro prezzo.

È però da credersi, che l'impiego si vorrà solo, qualora i mobili siano stati venduti, e che la cautela per la restituzione riguardi a quelli che siansi conservati in natura. Ad ogni modo parrebbe bene che la legge lo spiegasse più chiaramente, e che perciò alla particella: *e*; si sostituisse la disgiuntiva: *o*.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 12). Qualora si adotti la proposta del Senato relativa all'art. 112 del tit. II di questo libro ( *V. pag.* 121 ), in tal caso converrà ommettere l'articolo presente.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 10, 11). Ritenuto che l'art. 10 non si applica se non al caso in cui le diverse classi di successori iei menzionati pretendano aver diritto all'intiera eredià; ritenuto che tra i successori è compreso anche il Fisco, riguardo al quale tutte le legislazioni hanno stabilito le speciali formalità di cui si tratta, non sembrano soverchie le prescrizioni da adempiersi prima di consegnar loro l'eredità, le quali servono di ragionevole cautela agli altri interessati, e per tale considerazione non si crede che convenga dipartirsi dal numero prescritto di tre pubblicazioni che è quello generalmente ammesso per assicurare la pubblicità.

Non si crede da altra parte che occorra fare alcuna aggiunta per spiegare che senza l'adempimento di quelle formalità specialmente prescritte l'eredità non s'intenda trasmessa, poichè a questa specie d'eredi sono egualmente applicabili le regole generali che servano a distinguere gli atti di adizione di eredità da quelli che sono puramente conservatorii.

Si riconosce che, per rendere all'art. 11 il suo giusto senso, è da sostituirvi la disgiuntiva: *o*, alla copulativa: *e*, come sta nel corrispondente testo dell'art. 771 Cod. fr.

La Commissione crede però che converrebbe sostituire all'art. 10 una nuova redazione per togliere il dubbio che le parole: *in questo caso*, potrebbero forse far conoscere che le persone ivi indicate non fossero tenute a far apporre i sigilli ed alla confezione dell'inventario, salvo all'epoca della loro domanda in immissione di possesso.

(Art. 12). Il presente articolo essendo una mera dipendenza dell'ultimo alinea dell'articolo 112, primo progetto, lib. II di questo libro, stato soppresso (*V. pag.* 122), si accoglie la proposta di toglierlo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *I figli naturali il . . . . .* (Conforme al testo art 972). *Art.* 11. — *Nel caso di cui nell'art. precedente . . . . . il prezzo degli effetti mobili o a dar cautele . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10, 11). Adottati all'unanimità.

Parve alla Sezione che dopo l'art. 11 desunto dal Cod. fr. (art. 771) si dovesse pur collocare la disposizione dell'art. 772 dello stesso Codice, onde far sì che le cautele ordinate dalla legge siano eseguite anche per timore di essere tenuti al risarcimento dei danni ed interessi verso i veri eredi, qualora se ne presentino.

Sembrò alla Sezione d'altronde necessario d'introdurre nel progetto la disposizione di detto articolo francese, avvegnachè non si potrebbe supporre implicita nell'art. 11, il quale trovasi pur tuttavia nello stesso Codice fr., onde l'ommettere il successivo potrebbe appunto lasciar credere che non se ne abbia voluto ammettere la disposizione nel presente Codice.

Si opinò quindi anche opportuno di dichiarare espressamente il Fisco tenuto alla rifusione dei danni ed ineressi affinchè non si potesso supporre che ne fosse esente, dovendo il Fisco nel caso in cui si fossero per parte sua ommesse le prescritte cautele soggiacere alla rifusione dei danni, come i privati.

La disposizione del proposto articolo sarebbe la seguente:

« I figli naturali, il coniuge superstite, ed il « Fisco che non avessero adempite le forma- « lità sopra prescritte potranno essere con- « dannati ai danni ed interessi verso gli eredi, « qualora se ne presentino ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 10, 11, o 972, 973, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 974, Cod.). Il Guardasigilli, relativamente alla proposta della Sezione, crederebbe conveniente la disposizione che si propone, se non fosse, che pare alquanto incongruo di dichiarare che il Fisco sarà tenuto ai danni ed interessi: nè si potrebbero nominare i figli naturali ed il coniuge, senza pure nominare il Fisco. È parso alla Commissione che l'obbligo dei danni ed interessi derivasse implicitamente dalla disposizione dell'art. 11, essendo regola generale, che chi non adempie ciò che è in obbligo di fare e reca un danno, è tenuto a risarcirlo.

Dice un Membro che il Fisco nel prendere un'eredità viene a guisa d'un erede privato, e ne ha tutti gli obblighi, onde deve anche sottostare a quello dei danni.

Crede un altro Membro che non solo la disposizione sia giusta in sè, ma sia anche bene d'inserirla nel Codice, affinchè si veda che la legge è imparziale anche quando si tratta del Fisco.

È adottata la proposta della Sezione, onde si aggiunge, dopo l'art. 11 del secondo progetto, un nuovo articolo il quale viene redatto al modo che or si legge l'art. 974 al Codice.

---

Art. 975 (1004). Se tra gli eredi del defunto, o in concorso di essi vi siano persone a cui la legge riserva una quota di eredità, ossia la legittima, il possesso dell'eredità s'intenderà trasferito negli uni e negli altri in ragione delle loro rispettive quote.

Lo stesso ha luogo quando non essendosi dal testatore disposto che di una sola parte di eredità, il restante si devolve agli eredi legittimi (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Se tra gli eredi del defunto* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Ottima e feconda di utili risultamenti si riconobbe dal Senato la disposizione dell'art. 13, se, come pare indicarlo il suono delle parole, il di lui senso si è che le persone, a cui è dovuta una legittima, abbiansi ognora a considerare quali veri eredi per tale lor quota, e debbano in tale loro qualità andar soggetti agli obblighi e carichi, e godere dei benefizii e delle prerogative di tutti gli altri eredi, sieno o non sieno state dal testatore istituite, e quando ancora ommesse del tutto apparissero nel di lui testamento, ovvero semplicemente onorate di qualche legato o precedente donazione.

Oltrecchè giusto è il disposto di quest'articolo, se tale è il di lui senso, per la qualità delle persone al cui favore è rivolto, ne conseguita altresì che dovendo le medesime considerarsi in ogni caso per eredi rispetto alla loro quota, saranno in tale qualità anch'esse tenute, nei termini che la legge determina, ad accettare o ripudiare l'eredità o a fare quanto altro incombe a tutti gli altri eredi.

Quindi, nel caso di donazione o legato loro fatto per tener luogo della legittima, accettando l'eredità col beneficio dell'inventaro, avranno dall'un canto il mezzo di accertarsi se loro più convenga di lasciare la donazione, e di ripudiare il legato per ritenere la semplice legittima, ovvero uniformarsi al volere del donante e del testatore, rinunciando all'eredità e godersi in pace la donazione ed il legato, e saranno dall'altro obbligati a ciò fare nei termini che la legge prescrive sotto le sezioni prima, seconda e terza del capo secondo successivo, senza che possa essere in loro arbitrio di tenere per molti anni in sospeso lo stato delle cose, e di venire, dopo lungo processo di tempo, riclamando ancora dei diritti che loro credano competere, e turbandosi così gli altri eredi che, affidatisi al diuturno loro silenzio, disposero degli effetti ereditarii, come di cose loro proprie.

Insomma ottima per tutti i rispetti e singolarmente per quelli contemplati negli art. 63, 104, 115 e 127 del primo progetto di questo titolo (1) si presenta la disposizione del presente art. 13 del primo progetto, se il di lui senso è quello che il Senato crede di dovergli attribuire.

Ma, appunto perchè di somma importanza per tutta l'economia delle successioni torna il disposto dall'articolo predetto, pare conveniente dichiararlo in termini più assoluti e chiari acciocchè niuno possa ingannarsi o dubitare sul vero di lui senso e sugli effetti della di lui applicazione.

Il perchè proporrebbe il Senato la seguente compilazione del mentovato articolo:

« Le persone a cui la legge riserva una quota « d'eredità, ossia legittima, ancorchè dal testa« tore non sieno state instituite eredi o sieno « anco escluse dall'eredità, si avranno ognora « per eredi per tutti gli effetti che ne dipen« dono, ed il possesso dell'eredità si conside« rerà trasferto in esse e negli altri eredi in« stituiti in ragione delle rispettive loro quote, « salvo però il disposto dell'art. 34 del titolo « delle successioni *ab intestato*.

« Lo stesso ha luogo a favore degli eredi le« gittimi quando il testatore non abbia disposto « che d'una sola parte dell'eredità ».

*Risposta della Commissione.*

Il pensiero della Commissione nell'estendere l'articolo è stato appunto quello che enunciasi dal Senato, che cioè, come ebbe già altrove a spiegarlo, la *legittima* esser debba riguardata come *quota hereditatis*; la proposta però del Senato, che riguarda il caso di un legato fatto al legittimario per tener luogo della sua legittima, non può aver sede nel presente articolo, il cui oggetto non è che di stabilire la trasmissione di diritto del possesso dell'eredità; si provvederà alla risoluzione del dubbio accennato con speciale

(1) Al figlio istituito erede particolare dei fondi non compete ragione di condominio sulle sostanze del defunto, salvo per l'ammontare della legittima ad esso spettante sulla successione. Art. 975. Così la nostra Corte di cassaz. con sent. 14 giugno 1853. (Vedi *Gazz. Trib.*, 2.ª serie, anno 1853, pag. 379).

(1) Corrispondenti agli art. 1026, 1069, 1080 e 1092 del Codice.

addizione all'art. 45 del primo progetto (1) ove si parla del possesso di fatto delle cose ereditarie e delle sue conseguenze. La Commissione non credo perciò che siavi alcuna variazione da fare nel secondo progetto di quest'articolo nel modo in cui si è concepito *(meno la variazione numerica per la soppressione di cui a pag. 227)*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *Se tra gli eredi del defunto* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 976. Se alcun altro, che pretendesse aver ragione sopra i beni ed effetti dell'eredità, prendesse di essi il possesso, gli eredi, ai quali la legge lo dà di pien diritto, si avranno per ispogliati realmente, e di fatto, e potranno esperire delle azioni tutte che competono ai veri possessori (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 14. — *Se alcun altro che pretendesse aver ragione sopra i beni ed effetti dell'eredità, prendesse di essi il possesso, gli eredi, ai quali la legge lo accorda di pien diritto, si avranno per ispogliati realmente e di fatto, e ad essi competeranno le azioni tutte che possano di ragione competere ai veri possessori*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Per non ripetere la parola: *ragione*, sul principio e sul fine dell'articolo si potrebbe terminarlo a questo modo: *che possano competere ai possessori.*

*Risposta della Commissione.*

Si toglierà la ripetizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Se alcun altro* . . . . . (Come al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 977. La successione si apre altresì per la emissione de' voti ancorchè temporarii negli ordini monastici, e nelle corporazioni religiose regolari.

I religiosi però, che non avranno emessi che voti temporarii, ove fra anni sei dopo l'emissione de' primi voti, e sciolti dai medesimi, rientrino al secolo, avranno diritto alla restituzione dei loro beni coi frutti però di un solo anno.

Gli eredi, ai quali saranno deferite tali successioni, dovranno procedere all'inventario de' beni ereditarii, ed uniformarsi, quanto all'amministrazione, durante i sei anni di cui sovra, alle regole prescritte all'erede che ha accettato l'eredità con benefizio d'inventario: lo stesso si osserverà per le successioni aperte in favore dei detti religiosi durante lo spazio de' sei anni dopo l'emissione dei primi voti di cui all'articolo 715. Trattandosi di alienazione tanto de' mobili che degli stabili, dovrà questa farsi in tutti i casi mediante autorizzazione del Tribunale (1).

Art. 978. Non sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i Membri delle corporazioni religiose secolari, salvo in quanto fosse altrimenti stabilito per l'ammessione delle medesime nei Regii Stati (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 15. — *La successione si apre altresì* . . . . . *Il religioso che non avrà emesso che voti temporarii, ove fra sei anni dopo l'emissione dei primi voti, e sciolto dai medesimi, rientri nel secolo, avrà diritto alla restituzione de' suoi beni coi frutti però di un sol anno.*

*Art.* 16. — *Non sono compresi* . . . . . *salvo in quanto fosse stato altrimenti stabilito per la loro ammessione nei Regii Stati, o venisse con sovrana disposizione altrimenti ordinato.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14. — *La successione si apre* . . . . . (Come al primo progetto).

*Art.* 15. — *Non sono compresi* . (Idem).

(1) Corrispondente all'art. 1007 del Codice.

(2) Vedi gli articoli 445, 446 del Codice.

(1) Rispetto a quest'articolo: — Vedansi gli articoli 714, 715, 716, 766, 886, 923 del Codice civile. — Vedasi la questione *decima* di cui nella circolare 12 giugno 1838 relativa alla tassa, e la recente legge 9 settembre 1854 dove all'art 71, ultimo alinea, si dichiara: « che avrà luogo il rimborso della tassa sotto la deduzione dei frutti lucrati durante il possesso, nel caso previsto dall'articolo 977 ». — Vedasi finalmente la sentenza della nostra Corte di cassazione 20 marzo 1855, la di cui massima è riferita nella nota a pag. 182 di questo volume.

(2) Vedi l'art. 716, Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14, 15). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14, o 977 Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

Nel principio dell'alinea a vece di: *il religioso*, al singolare, si determina di sostituire: *i religiosi*, al plurale, variando tutta la redazione dell'alinea dal singolare al plurale.

*Adunanza 5 gennaio 1837.*

In conformità della deliberazione già riferita dal Consiglio all'occasione dell'articolo 73, secondo progetto del titolo II di questo libro (*V. pag.* 97), e della quale venne di già tenuto caso in occasione dell'art. 228, secondo progetto di detto titolo (*V. pag.* 170), è aggiunto nel fine del presente articolo il seguente alinea:

« Gli erodi, ai quali, ecc. », come sta scritto all'art. 977.

*Seguita l'adunanza 20 luglio 1836.*

(Art. 15 o 978 Cod.). Dipendentemente dalla variazione fatta nell'art. 23, secondo progetto, tit. II di questo libro (*V. pag.* 47) col quale deve essere coordinato il presente articolo, la seconda parte di esso scrive nei termini stessi del suddetto art. 23, rimanendo così l'articolo redatto come infra:

« Non sono compresi nella disposizione del-
« l'articolo precedente i Membri delle corpo-
« razioni religiose secolari, salvo in quanto
« fosse altrimenti stabilito per la *loro* ammes-
« sione nei Regii Stati ».

*Adunanza del 5 gennaio 1837.*

È detto nel fine dell'articolo: *salvo in quanto fosse altrimenti stabilito per la loro ammessione ne' Regii Stati*. Per ovviare all'ambiguità che potesse talvolta nascere dal relativo: *loro*, il quale potrebbe anche riferirsi a: *Membri*, e coerentemente alla mutazione già fatta nel ricordato art. 23 all'adunanza 2 gennaio 1837 (*V. detta pag.* 47), si scrive: *salvo in quanto fosse altrimenti stabilito per l'ammessione delle medesime nei Regii Stati.*

---

## CAPO II.

### *Dell'accettazione delle eredità, e della rinunzia alle medesime.*

PRIMO PROGETTO. — *Capo II — Dell'accettazione e della rinunzia alle eredità.*

SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Dell'accettazione delle eredità, e della rinunzia alle medesime.*

### SEZIONE PRIMA

*Dell'accettazione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Dell'accettazione.*

---

Art. 979 (774). L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell'inventario.

Art. 980 (775). Nessuno è tenuto ad accettare un'eredità, che gli sia devoluta.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 17. — *L'eredità* . . . . . *Art.* 18. — *Nessuno è* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 16. — *L'eredità* . . . . . *Art.* 17. — *Nessuno è* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità, o senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 981 (776). Le donne maritate non possono accettare validamente un'eredità senza l'autorizzazione del marito, o del giudice, in conformità degli art. 130 e 134.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Le donne maritate* . . . . . *degli articoli* 25 e 29, *tit.*: Degli sponsali e del matrimonio.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Voir les observations du Sénat au liv. I, tit. V, art. 24 et suivants (*V. pag.* 184, *Vol.* I).

*Risposta della Commissione.*

La Commissione, in ordine alle osservazioni qui richiamate, si rimette alle risposte date in proposito (*V. pag.* 187, *Vol.* I).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Le donne maritate* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 20 luglio 1836.*

Adottato senza osservazioni. A vece degli articoli 25 e 29, primo progetto, titolo: *Degli sponsali e del matrimonio*, si sostituiscono gli art. 130, 134 del Codice a quelli corrispondenti.

---

Art. 982 (776). Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non possono validamente accettarsi, se non secondo il disposto dal titolo *Della minore età, della tutela e dell'abilitazione* (1).

Art. 983 (936). Il sordo-muto, che non è sotto tutela, se saprà scrivere, potrà accettare egli stesso, o col mezzo di un procuratore. Se non sapesse scrivere, l'accettazione dovrà essere da lui fatta coll'assistenza di un curatore nominato secondo le regole stabilite nel titolo *Della minore età, della tutela e dell'abilitazione* (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Le eredità devolute* . . . . . .
*Art.* 21. — *Il sordo-muto, che non è* . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Le eredità* . . . . . .
*Art.* 20. — *Il sordo-muto* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione dal Consiglio.

---

Art. 984. Le eredità, che sono devolute a persone soggette a patria podestà, essendo queste minori, saranno accettate col benefizio dell'inventario dal padre o dall'avo, sotto la cui podestà si trovano.

Se il padre, od avo non possa o non voglia farne l'accettazione, il Tribunale a richiesta o di chi è soggetto alla patria podestà, o di alcuno de' parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dall'Avvocato Fiscale potrà, previa la deputazione di un curatore speciale, e sentiti il padre od avo, autorizzare l'accettazione (3-4).

Art. 985. Se la persona soggetta a patria podestà è maggiore, e si tratti di eredità su cui competa l'usufrutto legale al padre od all'avo, potrà accettarla coll'autorizzazione di quello di essi alla cui podesta è soggetta, ed in caso di rifiuto potrà accettarla con autorizzazione del Tribunale (5).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 22. — *Le eredità che sono devolute* . . . . . .

(1) Vedi gli art. 338, 539 e 392 Cod. civ.
(2) Vedi l'art. 1132 Cod. civ.
(3) V. Circ. 12 giugno 1838, quest. undecima.
(4-5) Vedi gli art. 228, 233 e 1131 Cod. civ.

*Art.* 23. — *Se la persona soggetta a patria podestà è maggiore, potrà accettare l'eredità coll'autorizzazione del padre, od avo, alla cui podestà è soggita, e questi ricusando di accordarla, potrà accettarla con autorizzazione del Tribunale.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 22, 23). A riguardo delle disposizioni di questi due articoli, il Senato non fa che rammentare le osservazioni da esso fatte intorno al titolo: *Della patria podestà* (*V. pagina* 238, *Vol. I*), le quali, dove fossero adottate, esigerebbero la riforma di questi due articoli, onde mettere le diverse disposizioni in armonia.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 23). Alle parole: *e questi ricusando di accordarla*; si può sostituire, come nell'articolo 9, del tit. 5: *Delle donazioni* (1): *ed in caso di rifiuto.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 22, 23). La Commissione si rimette alle sue risposte già date alle osservazioni del Senato di Genova sul titolo citato (*V. pag.* 262 *Vol. I*).

(Art. 23). Adottata la rettificazione proposta dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Le eredità che sono devolute* . . . . . .
*Art.* 22. — *Se la persona soggetta a patria podestà è maggiore, potrà accettare l'eredità coll'autorizzazione del padre, od avo, alla cui podestà è soggetta, ed in caso di rifiuto potrà* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 21). Adottato all'unanimità.

(Art. 22). Il Consiglio di Stato, nel mantenere la patria podestà, avendo però solo conservato il diritto di usufrutto che al padre compete sui beni del figlio soggetto alla sua podestà sino a tanto che quest'ultimo abbia compiti i 30 anni (*V. pag.* 275, 295, *Vol. I*); la Sezione è perciò stata di parere che il presente articolo potesse estendersi nei seguenti termini:

« Se la persona soggetta a patria podestà è « maggiore e non ancora giunta all'età di anni « trenta compiti, alla quale cessa l'usufrutto « legale spettante al padre od all'avo, potrà « accettare l'eredità, ma coll'autorizzazione « di quello di essi alla cui podestà è soggetta, « ed in caso di rifiuto, ecc.

(*All'unanimità*).

(1) Corrispondente all'art. 1129 del Cod. civ.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 21, o 984 Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 22, o 985 Cod.). Il Guardasigilli, al riguardo della redazione proposta dalla Sezione, crede che non si abbia a parlare nell'articolo dell'eredità del figlio, sia perchè l'usufrutto potrebbe cessare anche prima dei trent'anni, se il figlio o la figlia hanno contratto matrimonio col consenso del padre, siccome è disposto nel citato titolo *Della patria podestà*, sia perchè l'eredità potrebbe essere lasciata colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto.

Dice un Membro che, quando il padre non avesse l'usufrutto legale nell'eredità deferta al figlio, non vi ha alcun interesse, onde non vi sarebbe motivo di richiedere in tale caso l'autorizzazione del padre.

Il Relatore espone che egli nella Sezione aveva proposto un'altra redazione dell'articolo, la quale sembrerebbe soddisfare alle osservazioni dei preopinanti, limitandovisi la necessità dell'autorizzazione al caso in cui l'eredità dovesse esser soggetta all'usufrutto legale del padre. Tale redazione sarebbe la seguente:

« Se la persona soggetta, ecc. ».

È adottata la redazione proposta dal Relatore che è quella di cui consta l'art. 985 del Cod.

---

Art. 986. Le eredità deferite ai corpi morali, di cui nell'art. 25, saranno accettate con beneficio d'inventario dagli amministratori autorizzati secondo le forme dei rispettivi regolamenti, e mediante l'osservanza del disposto dall'art. 717 nei casi ivi contemplati (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 24. — Le eredità deferite ai corpi morali, di cui nell'art. 8 (tit.* Del godimento dei diritti civili) *saranno accettate con benefizio da' loro amministratori, secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti, e previa, quanto agli stabili, l'autorizzazione peescritta dall'art. 23 (tit.* Delle successioni testamentarie).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La parola: *norme*, che s'incontra nel presente art. 24, riferendosi piuttosto all'intrinseco dell'atto ed agli effetti del medesimo, che non alle forme e solennità, secondo le quali debba farsi l'atto stesso dell'accettazione d'una eredità, potrebbe forse indurre nell'animo degli amministratori dei corpi morali la falsa opinione, che fosse loro lecito di accettare una eredità, con riserve restrizioni e modificazioni, che punto non si confacessero col disposto della legge, fondandosi nei loro regolamenti in cui tali riserve e condizioni fossero ordinate.

Volendo l'art. 24 di cui si tratta che eglino accettino l'eredità secondo le norme fissate dai rispettivi regolamenti, gli amministratori potrebbero farsi forti su queste parole e dire che le apposte riserve e condizioni sono altrettante conseguenze delle norme prescritte dai loro regolamenti, donde potrebbero inferire che essi non contraffanno alla legge nell'apporre alla loro accettazione simili riserve e cautele, mentre la legge stessa non solo ne autorizza, ma ne prescrive ben anco l'osservanza.

Quindi il Senato preferirebbe che alla suddetta parola si sostituissero le seguenti: *dai loro amministratori debitamente autorizzati, secondo le forme prescritte dai rispettivi regolamenti, e previa, ecc.*

Qualora poi si adotti l'osservazione fatta sull'art. 25, primo progetto, del titolo: *Delle successioni testamentarie* (*v. pag. 43, vol. II*), in tal caso converrà pur ommettere le parole: *quanto agli stabili.*

(SENATO DI SAVOIA)

Voir les observations du Sénat sur l'art. 25, premier projet, tit. *Des successions testamentaires* (*V. pag. 43*).

(SENATO DI GENOVA)

Nella parte finale di quest'articolo dovrebbero essere tolte le parole: *quanto agli stabili*, se si adottasse che abbia da intervenire l'autorizzazione del Governo, anche quando il lascito riguardi a mobili, come lo ha il Senato suggerito nelle sue osservazioni sull'articolo 25, primo progetto, del titolo *Delle successioni testamentarie* (*v. pag. 44*).

(SENATO DI NIZZA)

I riflessi fatti sull'art. 25, primo progetto, del tit. II di questo libro (*v. pag. 44*) escludono la limitazione: *quanto agli stabili.*

*Risposte della Commissione.*

Si adotta la prima modificazione suggerita dal Senato di Piemonte, concepita nei termini di cui infra.

Rimane provvisto alle unanimi osservazioni dei Senati di Piemonte, Savoia, Genova e Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 23. — Le eredità deferite ai corpi morali di cui nell'art. 8 (tit:* Del godimento dei diritti civili) *saranno accettate con benefizio d'inventario dagli amministratori autorizzati secondo le forme dei rispettivi regolamenti, e mediante l'osservanza del disposto dall'art. 24 (tit.:* Delle successioni testamentarie) *nei casi ivi contemplati.*

(1) Vedi la nota 2.ª a pag. 44, vol. II, e la nota 3.ª a pag. 231.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni. All'art. 8, tit.: *Del godimento*, ecc., sostituito l'art. 25 del Codice che gli corrisponde, ed all'art. 24, secondo progetto, tit.: *Delle successioni testamentarie*, sostituito l'art. 717 del Cod., che ad esso corrisponde.

---

Art. 987 (777). L'effetto dell'accettazione risale al giorno in cui si è aperta la successione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 25. — *L'effetto dell'accettazione* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *L'effetto* . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 988 (778). L'accettazione può essere espressa, o tacita.

È espressa quando si assume il titolo, o la qualità di erede in un atto pubblico, o in una scrittura privata;

È tacita quando l'erede fa un atto, che suppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli il diritto di fare se non nella qualità di erede (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 26. — *L'accettazione può essere* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *L'accettazione può essere* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro espone che, se l'erede abitava col defunto, come sarebbe p. e. il figlio, è necessario che egli provveda al mantenimento della casa e della famiglia valendosi per ciò degli effetti mobili, e delle derrate che si trovino nella casa, quand'anche egli non abbia *intenzione* di accettare l'eredità perchè *oberata*. Domanda se questi atti importerebbero *accettazione tacita* dell'eredità.

Il Guardasigilli dice essersi spiegato nell'articolo, perchè l'atto debba esser tale a supporre *necessariamente* la necessità di accettare l'eredità, e nella fattispecie indicata dal preopinante, gli atti di quell'erede non suppongono necessariamente questa volontà. È inoltre disposto dal susseguente articolo 27 del secondo progetto « che gli atti semplicemente conservatorii e d'amministrazione provvisionale non sono atti d'adizione di eredità se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede » e l'Amministrazione provvisionale comprende gli alimenti alla famiglia, i provvedimenti che fossero urgenti pei beni o altre sostanze ereditarie, siccome anche il ricevere redditi e simili.

Soggiunge un Membro che l'erede nel fare questi atti può dichiarare che egli non intende assumere la qualità ereditaria. Nei termini in cui è concepito il presente articolo, aggiuntavi la disposizione del susseguente art. 27, secondo progetto, gli pare che la cosa rimanga abbastanza spiegata per non poter dar luogo a dubbii.

L'articolo è adottato senza osservazioni.

---

Art. 989 (800). Colui contro il quale un creditore o legatario della successione ha ottenuta una sentenza di un Magistrato supremo o Tribunale di Prefettura proferta in contraddittorio, e passata in giudicato, che lo abbia dichiarato erede o condannato espressamente in tale qualità, è riputato erede in forza di detta sentenza verso tutti i creditori e legatarii della stessa successione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 27. — *Colui, contro il quale un creditore o legatario della successione ha ottenuta una sentenza di un Senato o Tribunale proferta in contraddittorio, e passata in cosa giudicata che lo abbia condannato come erede, è riputato* . . . . . .

(1) In armonia coll'art. 990, Cod. civ.

La retention de la part des héritiers légitimes d'objets tombés dans l'hoirie entraine adition tacite, et rend inefficace leur renonciation, quoique antérieurement faite. — Art. 988, 1005, 1412, Codice civile. — Così la nostra Corte di cassazione con sentenza 13 giugno 1855. — (*Gazz. Trib., seconda serie, anno* 1855, *pag.* 377.)

(1) Vedansi gli articoli 1464 Cod. civ., e 71 Codice proc. civ., e vedasi pure la sentenza della nostra Corte di cassazione in data 25 giugno 1850, la quale decise la massima seguente:

Colui che fu con sentenza di prima istanza, confermata in appello, dichiarato tenuto in qualità di coerede al pagamento della sua quota di un debito ereditario, diviene, in virtù del disposto dell'art. 989, erede a fronte di tutti e per il tutto. (*V. Gazz. de' Trib., serie seconda, anno* 1850, *pag.* 357).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *Colui contro* . . . . . (Conforme al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di cinque voti contro due, i quali avrebbero voluto sopprimere le parole: *Senato* o *Tribunale.*

Però la maggioranza della Sezione, per meglio comprendere i diversi Magistrati che possono pronunciare sentenze, giudicò di cangiare le parole: *Senato o Tribunale*; in: *Magistrato supremo, o Tribunale ordinario.*

Sembrando poi che la disposizione di quest'articolo, utile in sè, dovesse riferirsi soltanto al caso in cui abbia avuto luogo una discussione sulla qualità ereditaria, mentre maggiormente estesa potrebbe riescire troppo grave per l'erede presunto, la Sezione, alla maggioranza di sei voti contro uno, è stata di avviso potersi cangiare l'espressione: *che lo abbia condannato come erede*; nella seguente: *che lo abbia dichiarato erede* e *condannato in tale qualità*, ecc.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice che la disposizione dell'articolo fu ravvisata dalla Sezione utile in sè, ma vi è stata qualche divergenza sul modo in cui abbia ad essere concepita.

È principio di diritto che chi fu una volta erede si ha sempre per erede: però il Senato di Piemonte pare aver seguito la massima che chi fu condannato con una sentenza siccome erede non debba aversi per tale rispetto ad altri, che non siano intervenuti nel giudizio, perchè una sentenza non può aver forza se non tra quelli fra cui è proferta. Il Fabro in una delle sue definizioni porta una diversa opinione, con assimilare tale sentenza a quelle che pronunciano sullo stato di una persona (1). Esso opinante non crede però giusto il ragionamento del Fabro; quando si tratta dello stato di una persona, p. es. della figliazione, non potrebbe certamente chi fu dichiarato figlio di uno essere poscia considerato come figlio di un altro, ma non ha luogo la stessa ragione per la qualità ereditaria.

Per togliere il dubbio, la Sezione ha opinato di cangiare l'espressione: *che lo abbia condannato*, ecc., come già si vide di sopra, onde limitare la disposizione al caso in cui vi sia stata una discussione sulla qualità ereditaria. È parso troppo grave per l'erede presunto, che se fu chiamato in giudizio per un oggetto minimo, sul quale non valesse la pena di accingersi ad un incumbente per escludere la qualità ereditaria, la sentenza che lo abbia condannato debba avere tanta forza da farlo riputar erede rispetto a tutti. Si è anche considerato che, quando le sentenze non sono motivate, non può conoscersi senza gli atti della causa se taluno fu condannato veramente per erede, ovvero per altro titolo, e, gli atti rimanendo a mani delle parti, non potrebbe invocarsi la sentenza come prova della qualità ereditaria se non quando tale qualità vi si trovi dichiarata.

Soggiunge però il Relatore, che nella espressione proposta dalla Sezione egli sarebbe d'avviso di togliere le parole: *è condannato in tale qualità*, poichè le sentenze non contengono sempre una condanna propriamente detta, e l'erede potrebbe, per es., essere dichiarato tenuto a dismettere uno stabile, o alla rimessione di qualche effetto.

Un Membro della Sezione è contrario alla espressione: *dichiarato.* Dice che la sentenza non conterrà una dichiarazione esplicita della qualità ereditaria se non quando tale qualità ha formato un punto di contestazione nella causa; poter succedere però che, o l'erede abbia preso egli stesso tale qualità, ovvero che, essendogli attribuita dalla parte avversaria, egli l'abbia implicitamente ammessa, nei quali due casi la sentenza deve certamente avere l'effetto di farlo riputare erede verso tutti i creditori e legatarii. Osserva anche che nello stile delle sentenze del Senato di Savoia si usa talvolta la seguente intestazione: *Nella causa di N. N. in qualità di erede del tale contro N. N.*, senza che nel dispositivo vi sia poi una dichiarazione ulteriore sulla qualità ereditaria, che gli rimane però certamente attribuita con una sentenza così intestata.

Il Relatore risponde che, se la qualità di *erede* è indicata nell'intestazione della sentenza, si scorge allora dalla medesima che la persona fu veramente condannata in tale qualità. La suddetta formola però non è usata dai Senati di Piemonte e di Nizza, e non crede sufficiente una sentenza in cui la qualità d'erede fosse soltanto supposta implicitamente.

Il Guardasigilli dice, che non si potrebbe richiedere sempre una dichiarazione esplicita perchè il più sovente, quando sarà mossa una azione contro l'erede, la sentenza si limiterà a condannarlo a pagare la somma o rimettere l'oggetto senza aggiungervi una dichiarazione ulteriore che non occorre per quella causa. Laonde l'erede potrebbe sempre rinnovare, ad ogni domanda di un creditore o legatario, la stessa eccezione, di non aver adito l'eredità. Gli fa senso tuttavia l'osservazione del Relatore che, quando la sentenza non è motivata, non si può conoscere se fu condannato veramente come erede o per altro titolo, e propone perciò di dire nell'articolo che « sia stato condannato *espressamente* nella qualità d'e-

(1) Is, cui delata est haereditas, si interrogante uno ex creditoribus respondeat se haeredem, conveniri potest tanquam haeres a ceteris omnibus creditoribus (*Cod. Fab. lib. VI, tit. XII, def. XII*).

rede ». Quanto poi alla voce: *condannato*, che è usata nell'articolo per opposizione ad *assoluto*, gli pare la voce medesima esatta, imperciocchè, trattandosi soltanto del caso in cui l'erede sia reo convenuto, egli sarà necessariamente o assoluto o condannato, nè potendo essere riputato erede quando fu assoluto dalla domanda, rimane che lo sia quando fu condannato.

Un Membro osserva, che l'espressione: *condannato*, sarebbe forse intesa nel senso più ristretto accennato dal Relatore, oltrecchè potrebbe talvolta la sentenza contenere soltanto una dichiarazione preliminare sulla qualità ereditaria, onde propone di usare ad un tempo le due espressioni: *dichiarato o condannato*.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta del preopinante.

Il Relatore espone ulteriormente che la parola: *Tribunali*, comprenderebbe anche altri Tribunali che quelli di Prefettura, come quelli, dell'Uditore generale di guerra, quello di Corte ed altri, ed in largo senso, anche i Giudici di Mandamento, ed essere parso alla Sezione non conveniente che la sentenza d'un Tribunale non collegiale, ed avente una giurisdizione lasciata a certi oggetti, avesse la forza di far riputare taluno erede quanto a tutti. Sulla parola: *Senati*, si è anche osservato che non rimarrebbe compresa la Regia Camera dei Conti che è un Magistrato supremo. La Sezione ha perciò opinato di dire: *Magistrato supremo o Tribunale ordinario*.

Il Guardasigilli concorre nell'avviso della Sezione anche perchè dalle sentenze degli altri Tribunali sumenzionati non si ammette appello se non che per via di ricorso al Re. Propone di scrivere: *Tribunale di Prefettura*, a vece di: *ordinario*.

L'articolo è adottato nei termini in cui si legge al Codice l'art. 989.

---

Art. 990 (779). Gli atti semplicemente conservatorii di vigilanza e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo, o la qualità di erede.

Art. 991 (780). La donazione, la vendita, o la cessione che uno dei coeredi faccia de' suoi diritti di successione sia ad un estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono dal suo canto l'accettazione dell'eredità.

Art. 992 (780). Lo stesso ha luogo per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi, non che per quella fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia.

Art. 993. La rinunzia fatta da un coerede non indurrà accettazione di eredità, alloraquando sia fatta gratuitamente a tutti quei coeredi testamentarii od *ab intestato*, ai quali sarebbe devoluta la porzione del rinunziante in caso di sua mancanza.

Art. 994 (781). Quando colui, a favore del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente, ovvero tacitamente, egli trasmette a' suoi eredi il diritto di accettarla o ripudiarla (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Gli atti* . . .
. . . . . .
*Art.* 29. — *La donazione* . . . . . .
*Art.* 30. — *Lo stesso* . . . . . .
*Art.* 31. — *La rinuncia* . . . . . .
*Art.* 32. — *Quando* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 27, 28, 29, 30, 31. — (Conformi tutti a quelli del primo progetto ed al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 995 (782). Se questi eredi non sono fra loro d'accordo per accettare, o per ripudiare l'eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell'inventario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Se questi eredi* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Si è avvertito che sarebbe cosa più spiccia e piana il prescrivere nel caso ivi contemplato, che a ciascuno degli eredi è libero di accettare o ripudiare l'eredità, e che la porzione del ripudiante accresce agli altri coeredi: tutte le discussioni tenutesi sull'art. 782 del Cod. civ. francese non conchiusero gran fatto, e la Corte di Mompellieri suggerì con ragione lo spediente sovra proposto, al quale poi in fatto si deve sempre definitivamente venire.

*Risposta della Commissione*

L'eccezione che questa disposizione stabilisce alla regola generale che rimette in libertà d'ognuno l'accettare od il ripudiare, e che

(1) Vedi art. 996, Cod. civ.

si è accolta a seconda dell'uniforme disposto di tutti i Codici, è ristretta alla successione a cui gli eredi dell'ultimo defunto vengono unicamente rappresentando la persona di questo; può sembrare ripugnante che tale rappresentazione sia per metà ammessa e per l'altra metà rigettata; la Commissione non crede in conseguenza che siavi luogo a variazione alcuna di qnest'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32. — *Se questi eredi*

. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di sei voti contro uno, il quale adottava l'opinione del Senato di Piemonte.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore, parlando del Membro della Sezione che avrebbe adottato l'opinione del Senato di Piemonte, dice, che esso non vedeva sufficiente ragione per cui, quando vi è discrepanza tra gli eredi, debbano obbligarsi tutti ad accettare l'eredità con benefizio d'inventario, ritenuto anche che il diritto loro trasmesso dall'erede immediato quantunque *individuo* per sè stesso, può col fatto divenire *dividuo*. A ciò si contraponeva dagli altri Membri che questi eredi venendo alla successione unicamente con rappresentare la persona dell'erede immediato defunto, non poteva scindersi tale rappresentazione del loro autore in guisa che questi in parte dovesse aversi *come erede*, ed in parte *come non erede*. L'effetto dell'accettazione risalendo poi alla persona dell'erede immediato come se egli fosse ancora vivente, porterebbe la conseguenza di rimanere anche obbligato il suo patrimonio pei debiti di quell'eredità, e siccome tale carico passerebbe agli eredi dell'erede, ne avverrebbe che quegli fra essi che vogliono ripudiare la suddetta eredità sarebbero pregiudicati dalla determinazione degli altri coeredi, di accettarla.

Il Guardasigilli dice, che la ragione della disposizione meglio si appalesa facendo il caso pratico. Taluno è erede, per es., del fratello, e prima di averne accettata e ripudiata l'eredità, muore lasciando due figli ai quali trasmette, insieme all'eredità propria, il diritto di accettare o ripudiare quella del suo fratello; questi figli, accettando l'eredità del padre, non possono avere, quanto all'eredità dello zio, un diritto diverso da quello che aveva il loro autore, cioè, o di *accettarla semplicemente*, o di *accettarla con benefizio d'inventario*, ovvero di *ripudiarla*. L'effetto della accettazione semplice fatta dal padre sarebbe stato quello di rimanere obbligati anche i suoi beni proprii verso i creditori del fratello, e quest'effetto non potendo più aver luogo se non per la metà dei beni quando un solo dei figli accettasse la suddetta eredità, mentre che l'altro la ripudia, rimarrebbe con ciò deteriorata la condizione dei creditori; non potendosi pertanto ammettere l'accettazione semplice fatta da un solo, e per altra parte non potendosi costringere a ripudiare l'eredità chi crede utile di accettarla, non rimane altra alternativa se non quella che sia accettata col benefizio d'inventario.

L'articolo è adottato.

—

Art. 996. Gli eredi che abbiano accettata l'eredità propria del trasmittente, possono tuttavia ripudiare l'eredità che si fosse al medesimo devoluta, ma non ancora accettata; all'opposto la rinunzia all'eredità propria del trasmittente inchiude quella dell'eredità al medesimo devoluta.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 34. — *Gli eredi che*

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Dacchè, a mente dell'antecedente art. 32, primo progetto, gli eredi della persona morta prima di avere accettata o ripudiata l'eredità ad essa devoluta, potevano accettarla o ripudiarla, sembrava che se ne dovesse necessariamente arguire da un canto che, se necessariamente rinunciavano all'eredità propria del trasmittente, non potrebbero ritenere quella che si fosse al medesimo devoluta, dacchè sarebbe mancato in essi il necessario estremo della loro qualità di eredi di lui, e da altro canto, che l'accettazione dell'eredità del trasmittente non toglierebbe loro il diritto di ripudiare l'altra a lui devoluta, dacchè non potevano ritenersi eredi del trasmittente se non mediante l'accettazione della di lui eredità.

Eppertanto i due casi previsti nell'articolo presente, stato aggiunto agli articoli del Codice francese, essendo la conseguenza diretta e la immediata applicazione dell'art. 32, sembrerebbe il caso di toglierlo come superfluo.

*Risposta della Commissione.*

L'osservazione della Camera non impugna il principio, e si crede meglio mantenere la disposizione come un'utile spiegazione; mentre distingue quello che è di necessità per poter acquistare l'eredità della persona cui non si succede immediatamente, da quello che nella successione trasmessa è suscettibile di esserne separato, per non avere ancora l'ultimo defunto deliberato sull'accettazione dell'eredità deferita.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Gli eredi che*

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 997 (783). Il maggiore d'età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da lui fatta di un'eredità, salvo nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui. Egli non può addurre mai verun richiamo sotto pretesto di lesione, toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia nel tempo dell'accettazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35. — *Il maggiore d'età* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 34. — *Il maggiore di età*. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

SEZIONE SECONDA.

*Della rinunzia alle eredità.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 998 (784). La rinunzia ad un'eredità non si presume:

Essa non può farsi, che con una dichiarazione presso la Segreteria del Tribunale di Prefettura, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest'effetto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 36. — *La rinunzia* . . . . . .

*Essa non può farsi che presso la Segreteria del Tribunale* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest'articolo tace delle solennità che per venire all'atto della rinuncia sieno necessarie allorchè trattisi d'eredità devolute ai minori interdetti, donne maritate, corpi morali e figliuoli di famiglia.

Quindi il Senato stimerebbe opportuno che ad esempio anche del Cod. di Parma (art. 888) si stabilisse il modo e la forma di rinunziare all'eredità devolute a simili persone, almeno per espressa relazione agli articoli che trattano una tale materia, come acconciamente si è fatto per l'accettazione nei precedenti articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del primo progetto.

(SENATO DI SAVOIA)

Cet article dispose que la renonciation à une succession ne peut être faite qu'au greffe du Tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Il serait peut-être plus convenable qu'elle dût être faite par devant le greffier du Mandement du lieu de l'ouverture de la succession, ce qui éviterait de plus amples frais et des déplacements toujours dispendieux.

*Risposte della Commissione.*

Non pare necessaria la relazione che il Senato di Piemonte vuole che si faccia per le persone privilegiate alla forma dell'accettazione delle successioni loro deferite; poichè le relative disposizioni hanno sede conveniente altrove, cioè, nel titolo: *Della minore età e della tutela*; e in quello *Della maggior età e dell'interdizione*.

Non ostante l'osservazione del Senato di Savoia, si crede meglio che l'atto di rinuncia alla successione sia fatto alla Segreteria del Tribunale di Prefettura, come quello cui spetta l'accertare la qualità ereditaria e gli effetti che ne dipendono.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 38. — *La rinuncia* . . . . . .

*Essa non può farsi che presso la Segreteria del Tribunale* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità. È però sembrato alla Sezione che, per indicare con una dizione conforme a quella del successivo art. 47, secondo progetto, il genere dell'atto che si richiede, si potrebbe estendere l'alinea nei termini seguenti:

« Essa non può farsi che per una dichia-
« razione davanti al Segretario del Tribunale
« di Prefettura della Provincia in cui si è aperta
« la successione, sopra un registro particolare
« tenuto a quest'effetto ».

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato redigendolo come si legge al Codice.

---

Art. 999 (785). L'erede che rinunzia è considerato, come se non fosse mai stato erede.

(1) Vedi art. 338, 339, 392 Cod. civ.

La sua rinunzia però non escluderà dal poter chiedere i legati che fossero stati ordinati a suo favore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 37. — *L'erede che rinunzia* . . . . . .
*La rinunzia* . . . . . .
*a suo favore, salvo nel caso contemplato nel* 2 *alinea dell' alinea dell' art.* 112, *tit.*: Delle successioni testamentarie.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Qualora si adotti la proposta del Senato relativa al secondo alinea dell'art. 112, primo progetto, del titolo: *Delle successioni testamentarie (Vedi pagine* 121 *e* 227 *di questo volume)*, converrà ommettere in quest'articolo le parole: *salvo nel caso*, ecc.

*Risposta della Commissione.*

La disposizione alla quale si riferiscono le parole: *salvo nel caso*, ecc. essendo stata soppressa (*V. pag.* 122), si toglieranno perciò le medesime dall'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 36. — *L'erede* . . . . . (Conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONS. DI STATO).

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 1000 (786). Nelle successioni *ab intestato* la parte di colui che rinunzia si accresce ai suoi coeredi; se è solo, la successione si devolve al grado susseguente.

Art. 1001 (787). Non si succede giammai rappresentando un erede, che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi.

Art. 1002. Nelle successioni testamentarie la parte di colui che rinunzia si devolve a' coeredi, od agli eredi legittimi, come negli art. 865 ed 869.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 38. — *Nelle successioni ab intestato* . . . . . .
*Art.* 39. — *Non si succede giammai* . . . .
*Art.* 40. — *Nelle successioni testamentarie* . . . . . *negli art.* 171 *e* 175, *tit.*: Delle successioni testamentarie.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Nelle successioni ab intestato* . . . . . .
*Art.* 38. — *Non si succede giammai* . . . .
*Art.* 39. — *Nelle successioni testamentarie* . . . . . *negli art.* 170 *e* 174 *tit.*: Delle successioni testamentarie.

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio. Nell'art. 39, invece degli art. 170 e 174, secondo progetto del tit. II, sostituiti i corrispondenti art. 865 ed 869 del Codice.

---

Art. 1003 (788). I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, e luogo del loro debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede, che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' loro crediti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 41. — *I creditori di colui che* . . . . . *in nome del luogo e stato del loro debitore.*
*In* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Si credono sufficienti le parole: *in nome e luogo del loro debitore.*

*Risposta della Commissione.*

Si cancella la parola: *e stato.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 40. — *I creditori* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1004 (789). La facoltà di accettare o ripudiare un'eredità si prescrive col decorso di trent'anni (1).

Art. 1005 (790). Sino a che il diritto di accettare un'eredità non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi, senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni dell'eredità tanto in vigore della prescrizione,

(1) V. art. 339 Cod. civ.

(1) V. art. 2395, 2396, 2397, Cod. civ.

quanto in forza di atti validamente fatti col curatore deputato all'eredità giacente (1).

Art. 1006. Se però un erede testamentario o *ab intestato* sarà chiamato in giudizio da chi ha interesse verso l'eredità per costringerlo a dichiarare, se accetti o ripudii l'eredità stessa, il Tribunale gli stabilirà un termine a fare una tale dichiarazione.

Art. 1007. Non ostante il disposto de' tre articoli precedenti, i chiamati all'eredità che si trovano nel possesso reale dei beni ereditarii perdono il diritto di ripudiarla col decorso di tre mesi dall'apertura della successione, o dalla scienza della deferta eredità, se non si sono conformati al disposto della sezione *Del benefizio d'inventario*, e saranno considerati come eredi puri e semplici, ancorchè dichiarassero di possedere tali, beni ad altro titolo.

La disposizione del presente articolo comprende anche gli aventi diritto alla legittima, che si trovassero in possesso di una cosa ereditaria loro legata, ancorchè il legato fosse fatto per tener luogo della legittima, o colla condizione di rinunziarvi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 42. — *La facoltà* . . . . . *si perde col* . . . . . .
*Art.* 43. — *Sino a che il diritto* . . . . .
*Art.* 44. — *Se però un erede* . . . . . *se accetti o rinunzii all'eredità* . . . . . .
*Art.* 45. — *Non ostante il disposto* . . . . . *od altro titolo.*

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 42). Alla parola: *perde*, di cui si fa uso in quest'articolo, pare, che sarebbe meglio surrogarvi quella assai più accomodata e propria: *si prescrive*, acciochè per essa si faccia manifesto che il solo trascorso di trent'anni non basta a far perdere la facoltà di accettare o di ripudiare un'eredità quando nel corso dei medesimi v'intervenne una legittima causa che interruppe e sospese la prescrizione.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 44). Si potrebbe sostituire al verbo: *rinunzii*, il verbo: *ripudii*, che porta l'accusativo, e vedesi usato nell'articolo susseguente.

(1) V. art. 339, Cod. civ., vedi sent. 13 giugno 1855 in nota a pag. 233.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 42). La Commissione adotta la variante proposta dal Senato di Piemonte.

(Art. 44). Parimente adotta quella proposta dal Senato di Nizza.

(Art. 45). Si farà l'addizione già indicata sotto l'art. 43 del primo progetto *(v. pag. 228)* dietro l'osservazione del Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 41. — *La facoltà* . . . . . (come al testo, art. 1004).
*Art.* 42. — *Sino a che il* . . . . . .
*Art.* 43. — *Se però un erede* . . . . . (come al testo, art. 1006).
*Art.* 44. — *Non ostante il* . . . . . *od altro titolo.*
*La disposizione del presente articolo* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 41 a 44, o 1004 a 1007, Cod.) Adottati all'unanimità e senza discussione.

—

Art. 1008 (792). Gli eredi, che avessero sottratti o nascosti effetti spettanti ad una eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi, e restano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinunzia.

Art. 1009 (791). Non si può nemmeno nel contratto di matrimonio rinunziare all'eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità, salvo quanto è stabilito per le rinuncie in occasione d'ingresso in religione nell'art. 1187 (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Gli eredi che avessero* . . . . . .
*Art.* 47. — *Non si può nemmeno* . . . . . *nell'art.* 73, *tit.*: Delle donazioni tra' vivi.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 45. — *Gli eredi che* . . . . . .

(1) Il patto stipulato in un atto nuziale, e con cui, nel caso di premorienza della sposa senza prole, dopo il primo triennio del matrimonio, il padre dotante rinuncia a titolo di donazione a contemplazione di matrimonio, ed a favore del futuro sposo, alla quota della dote che sarebbe stata ad esso dotante reversibile, non involve rinuncia ad eredità di persona vivente, nè donazione soggetta ad omologazione. — Art. 1009, 1126, 1508, Cod. civ. — Così decise la nostra Corte di cassaz. in sent. 30 giugno 1853. (*Gazz. dei Trib.*, 2.ª serie, anno 1853, pag. 521).

*Art.* 46. — *Non si può nemmeno . . . . . nell' art.* 70, *tit.:* Delle donazioni tra' vivi.

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all' unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio. Nell' art. 46 invece dell' art. 70, secondo progetto, del titolo: *Delle donazioni tra' vivi*, vien sostituito l' art. 1187 che gli corrisponde secondo la numerazione del Codice.

---

## SEZIONE TERZA.

*Del benefizio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Del benefizio . . . . . .*

---

Art. 1010 (793). La dichiarazione di un erede che egli non intende di assumere questa qualità, se non col benefizio dell' inventario, debbe essere fatta nella Segreteria del Tribunale di Prefettura nel cui distretto si è aperta la successione, e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Tale dichiarazione sarà fra un mese successivo pubblicata per affisso alla porta del Tribunale di Prefettura del luogo del domicilio del defunto, ed a quella dell' ultima abitazione di questo, ed inserita per semplice nota nella Gazzetta della Divisione, ove vi sia, e in difetto in quella di Torino (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 48. — *La dichiarazione di un erede . . . . . inventario deve esser fatta alla Segreteria del Tribunale di Prefettura della Provincia in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinuncia. Quando vi sieno più eredi, tutti saranno tenuti a fare la suddetta dichiarazione. Tale dichiarazione sarà fra un mese . . . .*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest' articolo tace del caso in cui alcuno degli eredi ommetta di fare ciò che è stabilito nel suo primo alinea, quando cioè vi siano più eredi; e non definisce se debbano ciò non di meno tenersi per eredi, e molto più, se eredi puri e semplici, ovvero beneficiati.

Egli è vero che il successivo art. 51, primo progetto, prescrive che, qualora tra più eredi taluno voglia accettare l' eredità col benefizio dell' inventaro, ed altri senza, l' eredità debba essere accettata col detto benefizio, d' onde per parità di ragione si potrebbe inferire, che, anche nel caso dell' art. 48, ove alcuno degli eredi ommetta di fare la ivi prescritta dichiarazione, tutti ciò nondimeno dovrebbero considerarsi eredi beneficiati.

Ma se tale è il senso della legge, come sembra che dovrebbe esserlo, sarà meglio, a scanso d' ogni dubbio, di ommettere affatto il detto alinea dell' art. 48, ovvero, prevedendo il caso che taluno degli eredi ometta di fare la prescritta dichiarazione, stabilire in termini precisi e chiari, se, e quali eredi, debbano i medesimi riputarsi.

E ciò sembra tanto più necessario in quanto che, argomentando dall' art. 53, primo progetto, se ne potrebbe inferire doversi i detti eredi, che abbiano ommesso di fare la ivi prescritta dichiarazione, considerare per eredi puri e semplici, locchè sarebbe per avventura troppo duro.

(SENATO DI SAVOIA)

Si l'on admettait la modification proposée sur l'art. 36 *(v. pag.* 237*)*, on devrait remplacer à cet article les mots: *nel registro destinato*, et suivants, par ceux: *in un registro particolare.*

*Risposte della Commissione.*

Si crede infatti superflua la dichiarazione contenuta nel primo alinea dell' art. 48 del primo progetto, come relativa al caso di accordo fra i coeredi, locchè suppone appunto che tutti faranno la dichiarazione.

Nel supposto contrario si verifica il caso previsto dall' art. 51, primo progetto, il quale si crede perciò debba solo venir mantenuto.

Non è poi il caso di occuparsi della proposta fatta dal Senato di Savoia, non essendo stata ammessa l' osservazione da cui dipende.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 47. — *La dichiarazione d' un erede . . . . . inventario deve esser fatta nella Segreteria del Tribunale di Prefettura della provincia in cui si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia. Tale dichiarazione sarà fra un mese . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro domanda se per le Opere Pie e

---

(1) V. art. 14, leggi transitorie, 6 dic. 1837, ed art. 1007 Cod. civ.

(2) V. art. 1030, Cod. pr. civ., e 998, Cod. civ.

corpi morali che non possono ricevere per testamento senza una autorizzazione sovrana, e dai quali le eredità debbono, a termini dell'art. 23 del secondo progetto, essere accettate con benefizio d'inventario, vi sarà un termine sufficiente per fare la dichiarazione in tempo utile.

Il Guardasigilli risponde che, secondo il disposto del susseguente art. 53, secondo progetto, avranno tutto il tempo, purchè non si mettano nel possesso dell'eredità, e non sieno promosse instanze contro i medesimi. Qualora poi fossero promosse instanze, dovendo allora il Tribunale fissare la decorrenza del termine, prenderà in considerazione la circostanza di essere questi corpi obbligati a ricorrere per l'autorizzazione.

L'articolo è adottato: viene operata una variante di redazione onde uniformare la stessa a quella dell'art. 35, secondo progetto.

---

Art. 1011. Potrà l'erede implorare il benefizio dell'inventario non ostante qualunque proibizione fattagli dal testatore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 49. — *Potrà l'erede* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 48 — *Potrà l'erede* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1012 (794). La dichiarazione predetta non produce effetto se non quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità nelle forme determinate dalle leggi sovra la procedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 50. — *La dichiarazione predetta* . . . . . *nelle forme stabilite dalle leggi sovra la procedura civile e nei termini che verranno determinati in appresso.*

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 49. — *La dichiarazione* . . . . . (Conforme al primo progetto.

(1) Vedi art. 1023, Cod. di proc. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, con proporre di surrogare la parola: *stabiliti*; a: *determinati*; per non far ripetizione.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato l'articolo, redigendolo come ora leggesi al Codice.

---

Art. 1013. Se tra più eredi taluno voglia accettare l'eredità col benefizio dell'inventario, ed altri senza, l'eredità dovrà essere accettata col detto benefizio.

In questo caso basterà che un solo faccia la dichiarazione (1).

Art. 1014 (795). L'erede ha dal giorno dell'aperta successione, o della scienza della deferta eredità, tre mesi per fare l'inventario. Ove fra questo termine non possa compirlo, ricorrendo al Tribunale del luogo dell'aperta successione, potrà essergli conceduto un nuovo termine, che non ecceda però altri tre mesi, salvo che per particolari gravi circostanze, come dell'esistenza di effetti ereditarii fuori de' Regii Stati di terraferma, si rendesse necessario un termine maggiore (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 51. — *Se tra più* . . . . . *Art.* 52. — *L'erede ha* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 50. — *Se tra più* . . . . . *Art.* 51. — *L'erede ha* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1015. Ove l'erede non abbia ne' tre mesi, almeno cominciato, ovvero non abbia ne' termini sovra stabiliti o prorogati, compito l'inventario, s'intenderà aver accettata puramente e semplicemente l'eredità.

Art. 1016 (795). Terminato l'inventario, avrà altri tre mesi da computarsi dal giorno del compimento del medesimo per deliberare sull'accettazione o ripudiazione del-

(1) Vedi art. 993, Cod. civ.
(2) Vedi art. 1034, Cod. civ.

l'eredità, trascorsi i quali senza che abbia deliberato, si avrà per erede col benefizio dell'inventario (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 53. — Terminato l'inventario, se non vi fossero instanze contro di lui promosse dagli interessati nell'eredità, ha, per deliberare sull'accettazione della medesima, tre mesi, da computarsi dal giorno del compimento dell'inventario.*

*Se vi sono state instanze contro di lui promosse, il termine per deliberare sarà di due mesi, da computarsi dal giorno della notificazione dell'instanza. Potrà però per giuste cause essere dal Tribunale prorogato, con che la proroga non possa mai eccedere altri due mesi.*

*Ove l'erede non abbia nei tre mesi almeno cominciato, ovvero non abbia nei termini sovra stabiliti, e prorogati, compito l'inventario, e deliberato sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità, s'intenderà averla accettata puramente o semplicemente.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

In quest'articolo vien comminato il decadimento dal benefizio dell'inventario tanto a colui che abbia lasciato di farlo, come a quell'altro che solamente abbia ommesso di deliberare nel termine intorno all'accettazione o ripudiazione dell'eredità. Per altro queste due omissioni sono di natura assai diversa, e dovrebbero perciò produrre diverse conseguenze.

Sembra pertanto al Senato che la disposizione di quest'articolo possa essere meglio concepita nei termini seguenti:

« Ove l'erede non abbia nei tre mesi almeno « cominciato, ovvero non abbia nei termini « sovra stabiliti o prorogati, compito l'inven« taro, s'intenderà avere accettato puramente « e semplicemente l'eredità. Se avendo prin« cipiato e compito nei termini l'inventario, « non avrà nei tre mesi successivi deliberato « sull'accettazione o ripudiazione dell'eredità, « si avrà per erede col benefizio dell'inven« tario ».

*Risposta della Commissione.*

L'osservazione del Senato di Genova avente per oggetto di distinguere tra quello che ha ommesso di terminare l'inventario, e quello che ha semplicemente ommesso di deliberare, pare giusta, e si adotta la redazione suggerita.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 52. — Ove l'erede* . . . . . (come propose il Senato di Genova).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si è osservato che nel *secondo progetto* all'art. 52 è stata ommessa la disposizione della prima parte dell'art. 53 del *primo progetto*, in virtù della quale era accordato all'erede il termine di tre mesi da computarsi dal giorno del compimento dell'inventario per deliberare sull'accettazione dell'eredità; e pertanto la Sezione di Grazia e Giustizia è stata d'avviso, potersi inserire dopo l'art. 52 del *secondo progetto* l'articolo seguente:

« Terminato l'inventario, l'erede ha, per de« liberare sull'accettazione o ripudiazione del« l'eredità, il termine di tre mesi, da computarsi « dal giorno del compimento dell'inventario ».

Alla pluralità di 6 contro 1.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice, che l'aggiunta proposta dalla Sezione farebbe una disposizione identica col presente art. 52 del secondo progetto, ove è già detto che, se nei tre mesi dopo il compimento dell'inventario l'erede non ha deliberato sull'accettazione o ripudiazione, si avrà per erede col benefizio d'inventario.

Il Relatore risponde, che il termine rimane soltanto indicato incidentemente, e gli pare utile che vi sia una disposizione esplicita.

Si determina di separare dall'art. 52 del *secondo progetto* la seconda parte di esso, e formarne un articolo distinto, nel quale rimanga compresa la disposizione indicata dalla Sezione.

(Art. 52, o 1015 Cod.). Adottata pertanto la prima parte dell'art. 52, *secondo progetto*, di cui ora si tratta, e formato un articolo a parte, che è il 1015.

(Art. 52 *bis*, o 1016, Cod.). Tolta poi dal medesimo art. 52, *secondo progetto*, la sua seconda parte, e formata collo stesso altro articolo a parte, redatto al modo in cui leggesi al Codice l'art. 1016.

---

Art. 1017. Qualora si tratti di erede, il quale non sia nel possesso reale dell'eredità, e non siasi in essa immischiato, essendovi instanze contro di lui promosse, i termini come sovra stabiliti per fare l'inventario e per deliberare, non cominceranno a decorrere che dal giorno, che sarà fissato dal Tribunale.

Ove poi non esistano instanze contro di lui promosse, conserverà sempre il diritto a fare l'inventario, finchè il tempo per accettare o ripudiare non è prescritto.

Art. 1018 (797). Durante i termini, come sovra conceduti per fare l'inventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui.

(1) Vedi art. 1034, Cod. civ.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 54. — *Qualora* . . . . . .
*Art.* 55. *Durante i* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 53. — *Qualora* . . .
*Art.* 54. — *Durante i* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1019. I minori e gli interdetti non s'intenderanno decaduti dal benefizio d'inventario, salvo al compimento dell'anno successivo alla loro maggiore età od alla cessazione dell'interdizione, qualora non siensi entro tal tempo conformati alle disposizioni della presente sezione; senza pregiudizio però del diritto de' creditori, ed altri interessati nell'eredità, di essere soddisfatti dei loro crediti sino a concorrenza dei beni ereditarii dopo il trascorso dei termini per far l'inventario e per deliberare, portati dagli articoli precedenti, da computarsi dal giorno del decreto che sarà emanato dal Tribunale sul ricorso dei creditori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 56. — *I minori e gl'interdetti* . . . . . .
*dal giorno che verrà fissato dal Tribunale.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

È giusto che i minori o gl'interdetti abbiano un termine per fare l'inventario, giunti che siano alla maggior età o dopo che sia cessata l'interdizione pel caso che i loro amministratori l'avessero ommesso: ma non parrebbe necessario di estenderlo ad un anno come lo porta il progetto: e penserebbe il Senato, che, quando non si voglia che decorra anche per loro il termine di tre mesi stabilito dall'articolo 52 del primo progetto, facendo principiare da quando sia cessato lo stato di minorità o d'interdizione, non si dovrebbe estendere al di là di sei mesi.

Opinerebbe altresì, che da quest'articolo si dovrebbe togliere l'ultima disposizione che dice: *da computarsi dal giorno che avrà fissato il Tribunale*, e lasciare che i creditori potessero agire, dopo il trascorso dei termini ordinarii. Le persone privilegiate, di cui si ragiona, non possono mai perdere il benefizio dell'inventario finchè dura il loro stato d'incapacità quindi si può disporre, senza timore di compromettere gl'interessi, che i termini stabiliti nella legge corrano anche per loro, al solo effetto che i creditori, passati questi, possano far valere i loro diritti, senza aspettare altra provvidenza del Tribunale.

*Risposta della Commissione.*

La Commissione stima conveniente mantenere il termine d'un anno intiero a favore dei minori, onde il beneficio loro attribuito in considerazione dell'ignoranza in cui sono spesso de' loro interessi non sia illusorio.

Si crede inoltre che debba sussistere l'ultima frase dell'articolo, di cui si propone la soppressione, mentre la facoltà dalle precedenti espressioni dell'articolo attribuita ai creditori, di conseguire ciò che loro è dovuto nei limiti della sostanza ereditaria, dee rimanere subordinata alle deliberazioni che il minore o chi ne sostiene gli interessi e la persona, stimasse di fare intorno all'accettazione o ripudiazione dell'eredità, in ordine al quale oggetto la Commissione porta opinione che il minore debba godere della maggiore ampiezza dei termini, che le disposizioni degli art. 53 e 54, primo progetto, ammettono, ma senza che questi si possano mai eccedere dal Tribunale.

In conseguenza si crede far solo una variante all'espressione finale nel seguente modo:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 55. — *I minori e gli interdetti* . . . . . .
*dal giorno del decreto che sarà emanato dal Tribunale sul ricorso dei creditori.*

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 1020 (796). Se si trovano nell'eredità oggetti, che non si possano conservare, o la cui conservazione importi grave dispendio, l'erede può, durante i detti termini, farsi giudizialmente autorizzare a procedere nel modo che il Tribunale giudicherà più conveniente alla vendita dei medesimi, senza che da ciò si possa indurre, che egli abbia accettata l'eredità (1).

Art. 1021 (797). Se l'erede rinunzia all'eredità prima della scadenza de' termini avanti stabiliti o prorogati, le spese da lui fatte legittimamente sino a tal tempo sono a carico dell'eredità.

Art. 1022 (801). L'erede colpevole di avere occultato o di avere scientemente e con mala fede ommesso di descrivere nell'inventario alcuni effetti appartenenti al-

(1) Vedi art. 1030, Cod. di proc. civ.

l'eredità, è decaduto dal benefizio dell'inventario.

Art. 1023 (802). L'effetto del benefizio dell'inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio:

Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarii oltre il valore dei beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagamento dei debiti col cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori ed ai legatarii;

Che non sieno confusi i suoi beni proprii con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di pretendere il pagamento de' suoi crediti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 57, 58, 59, 60. — (conformi rispettivamente ai quattro corrispondenti articoli del testo).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 56, 57, 58, 59. — (conformi come sopra).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1024 (803, 804). L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni ereditarii, e dee render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarii.

Non può essere costretto al pagamento coi proprii beni, che dopo essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questa obbligazione.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co' suoi beni, che fino alla concorrenza delle somme, di cui egli si trovi contabile. Egli non è tenuto, che per le colpe gravi commesse nell'amministrazione di cui è incaricato.

Art. 1025. I creditori e legatarii potranno far prefiggere un termine all'erede per il rendimento del conto predetto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 61. — *L'erede beneficiato* . . . . . .
*Non può costringersi al pagamento coi proprii* . . . . . .
*Dopo la liquidazione* . . . . . .
. . . . . *per le mancanze gravi* . . . .
*Art.* 62. — *I creditori e* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 60 — *L'erede* . . . . . (come al primo progetto).
*Art.* 61. — *I creditori e* . . (id.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 60). Adottato all'unanimità, dicendo però: *per le colpe gravi*, invece di: *per le mancanze gravi*; parendo questa dizione più propria, più legale e maggiormente conosciuta dai Tribunali, per alludere a quella *colpa*, che è equiparata al *dolo*.

(Art. 61). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 60, o 1024 Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato come ora sta scritto al Codice.

(Art. 61, o 1025 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1026. L'erede cui sarebbe dovuta la legittima, qualora non curi di fare l'inventario, perde il diritto di far ridurre le donazioni, ed i legati fatti ad altri, che a' suoi coeredi (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 63. — *L'erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, quante volte non curi* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

A vece di: *quante volte*, si dica: *qualora*.

*Risposta della Commissione.*

Si ammette una tale osservazione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 62. — *L'erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, qualora non curi* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Essendosi tolta negli art. 28 e 32, *secondo progetto*, del tit. II, libro III (*V. pag.* 62, e 63) la denominazione di: *quota*, o: *porzione di riserva*, a cui fu sostituita quella di: *legittima*; è fatta la stessa variante nel principio dell'articolo presente.

L'articolo è adottato come è al Codice.

---

(1) La sent. 5 marzo 1856 della nostra Corte di cass. stabilì una eccezione in favore del figlio per la quota legata alla matrigna (R. an. 1856, p. 185).

Art. 1027 (806). L'erede beneficiato non può, sotto pena di decadere dal benefizio d'inventario, vendere gli immobili, se non nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura per le esecuzioni sopra tali sorta di beni; il prezzo sarà pagato ai creditori secondo l'ordine de' loro privilegii ed ipoteche (1).

Art. 1028 (805). Finchè siano trascorsi anni cinque dalla dichiarazione portante accettazione col benefizio d'inventario, l'erede non può sotto la stessa pena vendere i beni mobili dell'eredità, se non previa autorizzazione giudiziale e col mezzo dei pubblici incanti nella forma stabilita dalle leggi per l'esecuzione sui mobili: trattandosi però di rendite sul debito pubblico, ancorchè inscritte semplicemente al portatore, la vendita si eseguirà nel modo che sarà determinato dal Tribunale: trascorso il suddetto termine, potrà vendere i beni mobili senza alcuna formalità, purchè lo faccia senza frode (2).

PRIMO PROGETTO — *Art.* 64 — *L'erede beneficiato* . . . . . *gl'immobili che nelle forme prescritte dalle leggi della procedura per le* . . . . . *Art.* 65 — *Finchè siano* . . . . . *vendere i mobili dell'eredità che col mezzo dei pubblici incanti nella forma stabilita dalle leggi per l'esecuzione sui mobili; trascorso questo termine potrà venderli senza alcuna formalità, purchè lo faccia senza frode.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 63, 64 — (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 63). Adottato all'unanimità.

(*Art.* 64). Adottato all'unanimità. Si è però osservato, che potrebbe essere opportuno di far qui eziandio particolare menzione delle iscrizioni sul debito pubblico, che si trovassero nella eredità, onde provvedere sul caso della loro alienazione. Il prezzo essendo quello seguito dal corso delle rendite, che è soggetto ad oscillazioni, l'erede beneficiato potrebbe asserire di averle vendute in un tempo in cui il corso era minore, mentre in realtà le avrebbe vendute in un altro tempo ad un maggior prezzo. Essendo però necessario di conoscere il giorno in cui ha avuto luogo la vendita, propone di stabilire che dovranno le medesime essere alienate per mezzo di un agente di cambio, i registri del quale faranno allora fede dal giorno dell'alienazione.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 63, o 1027 Cod.). Adottato senza discussioni.

(Art. 64, o 1028 Cod.) Il Relatore espone l'osservazione della Sezione.

Il Guardasigilli concorre nell'avviso della Sezione, in quanto al conoscere il giorno dell'alienazione, per ragguagliare il prezzo sul corso, ma osserva ulteriormente che non debba esser libero all'erede beneficiato di vendere le cedole a suo talento, potendo così pregiudicare all'eredità. Opina quindi che non debbagli essere permesso di venderle senza autorizzazione. In quanto poi al modo di alienazione non essendovi agenti di cambio se non che in Torino e in Genova, e potendosi inoltre trovare acquisitori senza che le cedole abbiano ad essere inviate ad uno dei detti agenti, gli pare più spediente lo stabilire, che le cedole saranno vendute nel modo che verrà determinato dal Tribunale, il quale potrà provvedere a norma delle circostanze.

Osserva poscia, in quanto alla redazione dell'articolo, che, attesa la definizione data sulla parola: *mobili*, nel titolo: *Della distinzione dei beni* (tit. I, capo II, lib. II del Codice), sarà opportuno di scrivere nel presente articolo, o nel susseguente: *beni mobili*.

L'articolo del progetto è adottato nei termini in cui sta scritto al Codice l'art. 1028.

---

Art. 1029 (807). Se così lo richiedono i creditori, od altri aventi interesse, l'erede dee prestare idonee cautele pel valore de' beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili, e per il prezzo de' medesimi, che potesse sopravanzare al pagamento de' creditori ipotecarii; mancando egli di darle, il Tribunale provvederà per la sicurezza degli interessati (1).

Art. 1030 (808). Se vi sono opposizioni per parte de' creditori od altri interessati significate all'erede beneficiato, egli non

(1-2) Vedasi l'art. 1030 del Cod. di pr. civ. — Vedansi le RR. PP. 16 aprile 1842, colle quali è dichiarato che, quando si tratta dell'alienazione di beni pervenuti a titolo di successione a minori, interdetti, o corpi morali, le formalità prescritte dagli articoli 1027, 1028 e del Cod. civ. non sono necessarie che nei casi dalle stesse RR. Patenti specificati.

(1) Vedi art. 1036, Cod. di proc. civ.

può pagare che secondo l'ordine ed il modo determinati dal Tribunale.

Se non vi sono opposizioni, trascorso un mese dalla pubblicazione, di cui nell'art. 1010, ovvero dal compimento dell'inventario, se la detta pubblicazione vi fu anteriore, l'erede beneficiato paga i creditori ed i legatarii a misura che si presentano.

Art. 1031 (809). I creditori non opponenti, i quali non si presentano che dopo la liquidazione dei conti, e dopo il pagamento del residuo, hanno soltanto regresso contro i legatarii.

Quest'azione si estingue col decorso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto e del pagamento della residua somma (1).

Art. 1032 (810). Le spese dell'apposizione de' sigilli, se furono apposti, quelle dell'inventario e del conto sono a carico dell'eredità.

Art. 1033. Se l'erede avrà litigato senza giusto fondamento, dovrà essere condannato in proprio nelle spese della lite.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 66. — *Se così lo richiedono i creditori . . . . . valore dei mobili*

*Art.* 67. — *Se vi sono opposizioni per parte dei creditori interessati significate all'erede . . . . . Se non vi sono creditori opponenti, trascorso un mese dalla pubblicazione, di cui nell'art.* 48, *ovvero dal*

*Art.* 68. — *I creditori non apparenti, i quali . . . . . Quest'azione si estingue . . . . . Le spese dell'apposizione*

*Art.* 69. — *Se l'erede . . . . . nelle spese della lite, e non si ammetterà a soddisfarle con i denari od altri effetti ereditarii.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 69). Essendo detto che, se l'erede avrà litigato senza giusto fondamento, dovrà essere condannato in proprio nelle spese della lite, resta inutile il soggiungere che egli non sarà ammesso a soddisfarle coi danari o altri effetti ereditarii. Si potrebbe togliere quindi il pleonasmo dell'ultima parte dell'articolo.

(1) Vedi art. 2413, Cod. civ.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 69). Si toglieranno le parole notate dal Senato di Genova siccome sovrabbondanti dal presente art. 69 del primo progetto corrispondente all'art. 68 del secondo.

SECONDO PROGETTO. — Art. 65. — *Se così lo richiedono i creditori . . . . . valore dei mobili*

*Art.* 66. — *Se vi sono opposizioni per parte dei creditori interessati, significate all'erede . . . . . Se non vi sono creditori opponenti trascorso un mese dalla pubblicazione, di cui nell'art.* 47, *ovvero dal*

*Art.* 67. — *I creditori*

*Quest'azione*

*Le spese*

*Art.* 68. — *Se l'erede . . . .* (conforme al testo, art. 1033).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 65, 66). Adottati all'unanimità.

(Art. 67). Adottato come sopra. La Sezione ha però opinato che, ad imitazione del Cod. fr., si dovesse dell'ultimo alinea di quest'articolo fare un articolo distinto, non parendo che vi sia motivo di unire la disposizione di quell'alinea coll'altra parte dell'articolo.

(Art. 68). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 65, o 1029, Cod.). Adottato, con aggiungere, a norma di quanto fu detto dal Guardasigilli nel precedente articolo, la parola: *beni*; avanti alla parola: *mobili*.

(Art. 66, o 1030 Cod.). Si corregge un errore occorso nel principio dell'articolo nello scrivervi: *per parte dei creditori interessati*; vi si sostituisce: *per parte dei creditori od altri interessati*. Nell'alinea poi a vece di: *se non vi sono creditori opponenti*; si scrive: *se non vi sono opposizioni*. Operata poi la debita sostituzione dell'art. 1010 del Codice a quello di: *art.* 47 del secondo progetto.

(Art. 67, o 1031, 1032, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione.

L'articolo del progetto è adottato, riducendo l'ultimo alinea ad articolo distinto: e così l'articolo 67 del secondo progetto corrisponde all'art. 1031 del Codice.

(Art. 68, o 1033, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUARTA.

*Delle eredità giacenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Delle eredità giacenti.*

---

Art. 1034 (811). Quando, spirati i termini prefissi dagli articoli 1014 e 1016 per fare l'inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami un'eredità, o che non sia noto l'erede, o che gli eredi certi vi abbiano rinunciato, questa eredità si reputa giacente.

Art. 1035 (812). Il Tribunale di Prefettura, nel cui distretto si è aperta la successione, deputa un curatore sull'istanza delle persone interessate, o sulla richiesta dell'Avvocato fiscale (1).

Art. 1036 (813). Il curatore di un'eredità giacente è tenuto prima di tutto di farne constare lo stato per mezzo di un inventario: ne esercita, e promuove le ragioni: risponde alle istanze promosse contro la stessa, e l'amministra coll'obbligo di versare il contante, che si ritrova nell'eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili, o degli stabili venduti, nella cassa dei depositi giudiziarii, e ciò per la conservazione dei diritti, e coll'obbligo di rendere conto a chi sarà di ragione (2).

Art. 1037 (814). Le disposizioni della sezione terza del presente capo sopra le forme dell'inventario, sul modo di amministrazione, e sul rendimento dei conti per parte dell'erede beneficiato, sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 70 — *Quando, spirati i termini prefissi dagli articoli* 52 *e* 53 *per fare*
. . . . . .
*Il Tribunale di prefettura*, . . . . . .
*Art.* 71. — *Il curatore di un' eredità* . . . .
. . . . . .
. . . . . *nella cassa* (DA DETERMINARSI), *e ciò per la conservazione dei diritti, e coll' obbligo di* rendere*ne conto a chi sarà di ragione.*
*Art.* 72. — *Le disposizioni* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 69. — *Quando, spirati i termini prefissi dagli articoli* 51 *e* 52 *per fare* . . . . . .
*Il Tribunale di prefettura* . . . . . .
*Art.* 70. — *Il curatore d' un' eredità* . . . .
. . . (Come al primo progetto, art. 71).
*Art.* 71. — *Le disposizioni* . . . . . .

(1) Vedi gli articoli 1058 e seg., Cod. pr. civ.
(2) Vedi Circolare 12 giugno 1838, quest. *duodecima*.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 69, 70, 71). Adottati all'unanimità di voti.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 69, o 1034 e 1035 Cod.). Il Relatore propone di formare un articolo distinto colla disposizione dell'alinea.

Il Guardasigilli crede, che la disposizione di cui il Relatore vorrebbe fare un articolo distinto possa stare egualmente, o per articolo o per alinea.

L'art. 69 del secondo progetto è adottato, separandone l'alinea per formare un altro articolo; e così esso viene trasformato nei due articoli 1034 e 1035 del Codice. All'art. 51 del secondo progetto, citato nel principio del presente articolo, è sostituito il corrispondente art. 1014 del Codice.

Si avverte poi che l'art. 52 del secondo progetto, citato esso pure nel principio del presente articolo, essendo stato diviso in due *(v. pag.* 242, *vol. II)*, cioè negli art. 1015 e 1016, viene in esso citato quest'ultimo, il quale contiene la parte relativa che deve essere citata nel presente articolo.

*Adunanza* 5 *gennaio* 1837.

(Art. 70, o 1036 Cod.). Si tratta nell'articolo delle funzioni del curatore di una eredità giacente, e dopo essersi detto, fra le altre cose, che « dovrà versare il contante *nella cassa* (DA DETERMINARSI), si soggiunge: *e ciò per la conservazione dei diritti, e coll'obbligo di* RENDERNE *conto a chi sarà di ragione.* Il relativo: *ne*, aggiunto al verbale: *rendere*, limitando la disposizione al rendere conto del denaro versato nella cassa, mentre che s'intende parlare del conto dell'amministrazione, si scrive: *rendere conto*, a vece di: *renderne conto.*

Il Guardasigilli espone contemporaneamente essere importante di determinare in quale cassa dovranno farsi questi versamenti.

È fatta riserva di esaminare tale punto.

*Adunanza* 9 *gennaio* 1837.

In seguito di detta riserva, per determinare la cassa che dovrà servire per i depositi giudiziarii che occorrano, un Membro propone di destinare la cassa chiamata di *deposito*, esistente in ciascuna provincia, e nella quale sono custoditi i fondi Regii e Provinciali che eccedono il bisogno del servizio corrente, siccome pure i fondi delle città e Comuni. Osserva avere la medesima due chiavi diverse, una delle quali ritenuta dall'Intendente, e l'altra dal tesoriere; essere stabiliti invigilamenti e verificazioni, e non esistere altra cassa che presenti una eguale sicurezza materiale per la località.

Teme un Membro che non si ami generalmente nel pubblico di vedere i fondi privati

ritenuti insieme ai pubblici, pei quali si vedono anche avvenire di tempo in tempo deficienze dei contabili, e crede più conveniente di disporre che i depositi dei quali si tratta si facciano nelle casse municipali, dov'è raro che succedano deficienze.

Propone un altro Membro di stabilire una cassa con tre chiavi, ritenute una dal Tesoriere della provincia, l'altra dall'Intendente, e la terza dal Sindaco della città.

Il Guardasigilli fa osservare che l'Intendente non è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali, ma soltanto all'Autorità amministrativa, e così pure il Tesoriere. Trattandosi d'interessi privati ed appartenendo ai Tribunali di pronunciare sulle somme che costituiscono i depositi dei quali si tratta, è necessario che i medesimi siano custoditi da persone le quali sieno tenute ad eseguire gli ordini che si daranno dai Tribunali.

Un Membro crede che la sicurezza materiale della custodia non potrebbe aversi altrimenti, che tenendo la cassa presso il Tesoriere della provincia, e propone che una chiave sia tenuta dal Tesoriere, un'altra dal Prefetto, ed una terza dal Sindaco della città.

Un altro Membro osserva al preopinante che in alcune provincie il Tribunale risiede in una città diversa da quella ove esiste la cassa della provincia ed il Tesoriere, onde non si potrebbe ivi dare una chiave al Prefetto.

Il Consiglio è d'avviso, che sia stabilita una cassa pei *depositi giudiziarii* in ogni provincia nella città ove risiede Tribunale, e presso il cassiere municipale o chi ne fa le funzioni; che tale cassa abbia tre diverse chiavi, una tenuta dal Tesoriere predetto, l'altra dal Prefetto del Tribunale, e la terza dal Sindaco della città; e che sia fatto per quest'oggetto un Regolamento speciale da emanare contemporaneamente alla pubblicazione del Codice.

Nell'articolo quindi, dove è in sospeso l'indicazione della cassa, si determina di scrivervi: *nella cassa dei depositi giudiziarii.*

L'art. 70 quindi del secondo progetto è in tali conformità adottato.

*Seguita l'adunanza 20 luglio 1836.*

(Art. 71, o 1037 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO III [1].

### *Delle divisioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Delle divisioni.*

---

(1) Vedansi gli art. 342, 343, 1536, 1587, Cod. civ., ed i capi VI, VII, VIII di questo titolo. — Vedasi inoltre il capo IV, tit. XI, lib. V, Cod. di proc. civ.

Art. 1038 (815). Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sempre domandare la divisione, nonostante qualunque proibizione, o convenzione in contrario.

Ciò non di meno, quando gli eredi instituiti fossero tutti, od alcuno di essi, minori d'età, il testatore potrà proibire la divisione della eredità tra essi fino trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo. Il Tribunale però, ove gravi ed urgenti circostanze lo richiedano, potrà tuttavia permetterla.

Egualmente si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato. Questa convenzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni, ma può essere rinnovata.

Art. 1039 (816). Può domandarsi la divisione quand'anche alcuno dei coeredi avesse goduto separatamente parte dei beni ereditarii, se però non vi è stato un atto di divisione, o un possesso bastante ad indurre la prescrizione.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 73. — Nessuno può essere astretto . . . . . .*
*Ciò non dimeno, . . . . . dell'ultimo.*
*Il Tribunale però, . . . . . .*
*Egualmente si può . . . . . .*
*Art. 74. — Può domandarsi la . . . . . .*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 73). Forse i redattori del progetto hanno considerato, che, essendo i beni dei minori soggetti ad un'amministrazione particolare, era in qualche modo escluso il timore di discordia fra i compartecipi, che può facilmente insorgere nel caso d'un'amministrazione promiscua, e per effetto d'un diverso modo di disporre e di regolare, siccome può avvenire tra i maggiori; che quindi, mentre per un lato non si nuoce a quella libertà che ciascuno aver debbe in riguardo all'amministrazione delle cose sue, trattandosi di minori necessariamente soggetti ad una tutelare amministrazione, non vi ha per altro verso motivo di temere quella collisione d'interessi e quell'urto di volontà, che fra'compartecipi maggiori può nascere in riguardo all'amministrazione dei beni comuni, e che spesso è causa di liti e di danni.

Ed il Senato trova che, dove la disposizione del progetto fosse ristretta al solo caso in cui

tutti gli eredi instituiti fossero minori, e finchè alcuno di essi non sia pervenuto alla maggiorità, la cosa non incontrerebbe difficoltà, appunto per le considerazioni di sopra esposte. Ma per altra parte si deve riflettere che il caso in cui gli eredi instituiti siano tutti minori è il meno frequente. Che se fra di essi vi sia un maggiore d'età, o tale divenga egli, ha necessariamente il diritto di amministrare ciò che è suo, e di disporre ne' suoi affari indipendentemente dal volere degli altri; e che, ove questo diritto fosse vincolato dalla indivisione, si violerebbe con ciò quella libertà per riguardo ai proprii beni che la legge ha sempre rispettata e garantita a ciascuno individuo. Ove poi si dicesse, che, malgrado l'indivisione, ei potrà amministrare, verificandosi il caso di più individui maggiori, ne seguiterebbe quell'urto di volontà, quelle collisioni d'interessi, quella brama pressochè inevitabile, che manifestasi spesso fra più persone aventi uguali diritti, di volere le cose a suo modo, da cui procedono le dissenzioni, le discordie, le liti: conseguenze fatali nelle famiglie, e da doversi quanto è possibile allontanare.

Egli è appunto per andare al riparo di cosiffatti troppo facili inconvenienti, che si è riconosciuto necessario di lasciare una assoluta libertà di promuovere le divisioni. Ora parrebbe al Senato che si ricadrebbe ne' mali che si sono voluti evitare da tutte le altre legislazioni ove se ne lasciasse ai testatori la facoltà.

Nè può dirsi che all'accennato inconveniente rechi un sufficiente riparo quanto è disposto nel secondo alinea, giacchè la facoltà ivi al Tribunale concessa di permettere la divisione, o rende inutile ed illusoria quella nell'alinea precedente accordata ai testatori di proibirla, o non ripara a tutti gl'inconvenienti che da una forzata indivisione possono derivare. Diviene infatti illusoria la facoltà concessa al testatore, se vuolsi che il Tribunale possa per ogni qualsiasi anche minimo motivo permettere la divisione nei casi gravi ed urgenti: poichè questi casi non sempre si verificheranno in tutte le vicende d'una famiglia discorde e forse talora speciali considerazioni impediranno i ricorsi al Tribunale anche pei casi più gravi. Sicchè le dissenzioni sussisteranno, i beni saranno o negletti o mal condotti, il danno dei compartecipi si verificherà inevitabilmente, senza che il Tribunale abbia potuto recarvi rimedio in tempo.

Egli è dietro così fatte considerazioni che il Senato proporrebbe o di sopprimere i due alinea, primo e secondo di cui nell'art. 73 del primo progetto, o di limitare la facoltà data ai testatori al solo caso in cui tutti gli eredi instituiti fossero minori, o finchè alcuno di essi non giunga alla maggiorità.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 73). L'alinea che comincia: *il Tribunale*, dovrebbe unirsi coll'alinea precedente.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 74). Le parole: *quand'anche uno dei coeredi*, verrebbero meglio surrogate dalle seguenti: *quand'anche alcuno dei coeredi*, acciocchè dalle prime non si pretenda d'inferire, o non possa almeno sorgere il dubbio, che più non si possa, cioè, domandare la divisione, quando non un solo dei coeredi, ma più tra essi, ed anche tutti godettero separatamente chi una parte, chi l'altro dei beni ereditarii.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 73). La Commissione ha considerato che non può ragionevolmente presumersi che il padre, il quale conosce le circostanze in cui si troverà la sua famiglia dopo la sua morte, sia per ordinare l'indivisione senza un giusto ed urgente motivo; che la facoltà che viene con quest'articolo accordata, che non tende già a rendere perpetua la comunione, che esiste tra i coeredi, ma soltanto a differire la divisione ad un'epoca più favorevole, non è punto contraria alla comunione dei beni, ma ben anzi può essere soventi volte di comune utilità, che un tale atto abbia luogo più in un tempo che in un altro; che perciò la disposizione di cui si tratta, conforme alla romana giurisprudenza, ben lungi dal racchiudere in sè tutti gl'inconvenienti notati, può essere utilissima ne' suoi effetti coll'impedire i gravi ed irreparabili danni, che produrre potrebbe una divisione precipitosa; che finalmente, se vi fosse un pregiudizio reale e notabile, sarà questo facilmente riconosciuto dai Tribunali i quali non puossi credere che abuseranno della facoltà di cui sono investiti di far cessare l'indivisione, nè che sieno per tralasciare di usarne quando ne sia il caso. Per queste considerazioni si crede potersi conservare la disposizione.

Si farà del primo e secondo alinea un alinea solo come ha suggerito il Senato di Nizza.

(Art. 74). Si ammette l'emendazione proposta dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 72. — *Nessuno può essere astretto* . . (conf. al testo, art. 1038).
*Art.* 73. — *Può domandargli la* . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 72, 73). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 27 luglio* 1836.

(Art. 72, 73, o 1038, 1039 Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1040 (817 818). L'azione per la divisione riguardo ai coeredi minori od interdetti può essere promosssa dai loro tu-

tori, o curatori a ciò specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia, e per i minori soggetti alla patria podestà, dal padre.

Le donne maritate non possono promuovere la divisione senza il consenso del marito, ed in difetto, senza l'autorizzazione del Giudice: quanto ai minori emancipati sarà necessario il consenso del padre o dell'avo emancipante, ed in loro mancanza, l'assistenza del curatore, previa l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia: l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del Consiglio di famiglia sono egualmente necessarie per il minore abilitato.

Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta alle persone che sono state messe in possesso.

PRIMO PROGETTO. — *Art 75. — L'azione per la divisione riguardo ai coeredi minori od interdetti può essere promossa dai loro tutori, o curatori a ciò specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia; per i minori soggetti alla patria podestà dal padre di famiglia; le donne maritate non possono promuovere la divisione senza l'assenso del marito, e in difetto, senza l'autorizzazione del giudice; i minori emancipati, ed abilitati, senza il consenso del padre, od avo emancipante, ed in loro mancanza, senza l'assistenza d'un curatore speciale, previa la autorizzazione di un Consiglio di famiglia.*

*Riguardo ai coeredi assenti, spetta ai parenti che sono stati messi in possesso.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

En ce qui concerne la demande en partage, et le consentement à donner à la femme par le mari, voir les observations du Sénat au liv. I, tit.: *Du mariage* (*v. pag.* 184, *vol. I*).

(SENATO DI PIEMONTE)

In quest'articolo là dove si dice: *le donne maritate non possono, ecc.*, pare che debbano tali parole venir precedute da un *punto* assoluto e non da un *punto e virgola.*

(SENATO DI NIZZA)

Dopo la parola: *famiglia*, invece di *punto e virgola* basterebbe solo la *virgola*, aggiungendovi la particella: *e;* e ponendo una *virgola* dopo la parola: *podestà*; terminare il periodo colle parole: *padre di famiglia.* Sembra poi conveniente di cominciare un'altro alinea: *le donne ecc.*, lasciando una sola virgola dopo il vocabolo: *giudice*, aggiungere: *e neppure i minori, ecc.*

*Risposte della Commissione.*

Quanto all'osservazione del Senato di Savoia, la Commissione si rimette alle risposte già date (*v. pag.* 187, *vol. I*).

Quanto a quelle del Senato di Piemonte e di Nizza si crede che si possano adottare, e crede inoltre potersi sopprimere nel primo periodo dopo: *padre*, le parole: *di famiglia*; e dopo la parola: *curatore*, sopprimere la parola: *speciale.*

SECONDO PROGETTO. — *Art. 74. — L'azione per la divisione riguardo ai coeredi minori od interdetti può essere promossa dai loro tutori, o curatori a ciò specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia, e per i minori soggetti alla patria podestà, dal padre.*

*Le donne maritate non possono promuovere la divisione senza l'assenso del marito, ed in difetto, senza l'autorizzazione del giudice, e neppure i minori emancipati od abilitati, senza il consenso del padre, od avo emancipante, ed in loro mancanza senza l'assistenza del curatore, previa l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia.*

*Riguardo ai coeredi assenti, l'azione spetta alle persone che sono state messe in possesso.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità; però il tenore del primo alinea non sembrando abbastanza esatto e chiaro, fu il medesimo riformato nel seguente modo:

« Le donne maritate, ecc. » (*come sta scritto al Codice, art.* 1040, *primo alinea*)

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione rispetto al primo alinea, pel quale si spiega più espressamente ciò che è detto in modo implicito.

L'articolo è adottato come si legge al Codice.

—

Art. 1041 (819). Se tutti gli eredi sono presenti, ed in età maggiore, la divisione può farsi in quella forma, e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente, conformandosi però alle disposizion contenute nel titolo *Delle obbligazioni* capo *Della prova delle obbligazioni* (1);

(1) Se i coeredi presenti e maggiori d'età hanno di consenso commesso ai periti, di riconoscere se lo stabile ereditario sia, o no, suscettibile di comoda divisione, ed i periti abbiano riconosciuta la possibilità di questa, non può essere in facoltà di taluno dei dividenti di rifiutarsi a quel modo di divisione e di pretendere che dessa sia fatta nelle forme prescritte dalla legge. — Art. 1041, 1048, Cod. civ. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 13 ottobre 1854 (*Rac. an.* 1854 *pag.* 525).

Art. 1042 (819). Potranno farsi le divisioni all'amichevole anche nel caso che vi siano interessati minori, od interdetti, ovvero assenti, qualora ne' beni di questi fossero stati immessi i loro parenti.

A queste divisioni però, ove sianvi interessate le suddette persone, dovranno premettersi le stime de' beni fatte da periti nominati d'accordo, o in difetto dal Giudice, e le divisioni dovranno essere approvate dal Tribunale di Prefettura del luogo ove si è aperta la successione, previo l'avviso del Consiglio di famiglia pe' minori, od interdetti, nei casi in cui non esista il padre od avo, e sentito sempre il pubblico Ministero. Senza queste solennità la divisione amichevole sarà considerata provvisoria (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 76. — Se tutti gli eredi sono presenti . . . . . e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente.*

*Art. 77. — Potranno farsi le divisioni all'amichevole . . . . . A queste divisioni però dovranno premettersi le stime de' beni fatte da periti nominati d'accordo, o . . . . . e sentito sempre il Pubblico Ministero.*

*Senza queste solennità ogni altra divisione amichevole sarà considerata provvisoria.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 76). Le parole: *e con quell'atto che le parti interessate crederanno conveniente*, sembrano quasi rimettere nell'arbitrio delle stesse parti la scelta della qualità dell'atto, o pubblico o privato che loro torni più a conto per fare la divisione.

Ma quando nella divisione vi cadono degli stabili, come quasi sempre succede, richiedesi per la divisione di questi un atto pubblico, non può più essere in arbitrio delle parti interessate la scelta dell'atto, giacchè deve questo di necessità essere pubblico per contenervisi trasmissione d'immobili. Pare quindi che alle parole: *e con quell'atto*; dovrebbe aggiungersi quest'altra: *pubblico*; almeno pel caso in cui abbiano pure a dividersi degli stabili.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 76). Verrà tolto il dubbio con apposita aggiunta.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 75. — Se tutti gli eredi . . .* (Conforme al testo, art. 1041).

(1) Vedi art. 1061, Cod. civ.

*Art. 76. — Potranno farsi le divisioni . . . . .* (Come al primo progetto, art. 77).

(SESSIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 75, 76). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 75, o 1041, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 76, o 1042 Cod.). Nei due alinea dell'art. 76 del secondo progetto sono prescritte le formalità da osservarsi nella divisione all'amichevole d'eredità, quando vi sono interessati minori, interdetti, od assenti. Potendo però sorgere il dubbio per la generalità delle espressioni che tali formalità sieno prescritte per tutte le divisioni all'amichevole, è aggiunta una spiegazione nel principio del primo alinea, il quale rimane scritto come segue:

« A queste divisioni però, ove sienvi interessate le suddette persone, dovranno premettersi, ecc. ».

Il secondo alinea, nell'articolo del progetto, è poscia riunito nel primo per meglio indicare che la disposizione è applicabile soltanto alle divisioni suddette; e per lo stesso motivo si sono soppresse le parole: *ogni altra*, siccome troppo generali.

L'articolo del progetto è in tale conformità adottato come ora si legge al Codice l'articolo 1042.

—

Art. 1043. Se fra i coeredi, anche quando non vi sono minori, interdetti, od assenti, non si possa convenire per una divisione amichevole, questa verrà fatta in giudicio secondo le regole qui appresso indicate.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 78. — Se fra i coeredi, anche quando non ve ne ha dei minori ed interdetti, non si possa . . . . . .*

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 77. — Se fra i coeredi, anche quando non ve ne ha dei minori od interdetti, non si possa . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Alla menzione fatta dei *minori* ed *interdetti*, è aggiunta quella di: *assenti*. Emendata inoltre la locuzione, si redige come ora sta scritto al Codice.

—

Art. 1044 (822 (1)). Ove la divisione non sia riuscita ne' modi, di cui agli articoli precedenti, l'azione per la divisione, e le controversie che fra i condividenti insorgessero nel corso delle operazioni, od in esecuzione della stessa divisione, e quelle pure che fossero dirette a rescinderla, sono sottoposte alla cognizione del Tribunale di Prefettura del luogo ove si è aperta la successione.

Davanti a questo Tribunale si procede alle licitazioni, ed incanti. Potrà tuttavia il Tribunale, secondo le circostanze, richiedere a quest'effetto un altro Tribunale, od anche delegare un Giudice di mandamento (2).

Art. 1045 (823). Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo di intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso Tribunale pronuncia come nelle cause sommarie, oppure, essendovi luogo, nomina uno degli Assessori per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni sopra la relazione del medesimo (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 79. — Ove la divisione non sia riuscita* . . . . . .
*Art. 80. — Se uno dei coeredi ricusa di* . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA).

(Art. 79). Il a paru convenable que cet article fut rédigé de manière à ne laisser aucun doute sur le point de savoir si le privilège du for aurait lieu ou non dans les matières de partage.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 79). L'ultimo alinea di quest'articolo parla di *licitazioni* ed *incanti*, ma non indica nè determina quando si faccia luogo alle prime, quando ai secondi.

Per togliere ogni dubbio e render la cosa più chiara, fa di mestieri che si stabilisca quando debbano aver luogo le *licitazioni*, quando gli *incanti*; ovvero che in tutti gli articoli che vengono appresso si ripetano ognora entrambe le dette parole *licitazioni* ed *incanti*.

Lo stesso alinea pone per principio generale che debbano i detti incanti e licitazioni esperirsi avanti al Tribunale del luogo dove si è aperta la successione, ancorchè gli stabili sieno per avventura situati nella giurisdizione di altro Tribunale.

In ciò l'articolo si scosta dalla Regia legge che regolò sin qui la materia degli incanti, e giusta la quale debbono gli incanti farsi nel luogo della situazione dei beni, e stabilisce un principio contrario, da cui può tornare alle persone dividenti un grave pregiudizio, avuto massime riguardo, che gli *extranei*, secondo l'art. 97 successivo del primo progetto, e nei casi dal medesimo previsti, seguitano più i beni che le persone.

Nessuna cagione abbastanza forte vi concorre che persuada un sì essenziale cambiamento, e pare invece molto più ovvio e ragionevole il mantenere il principio generale e contrario già in attuale osservanza, lasciando però in facoltà delle parti interessate di richiedere, e del Tribunale di ordinare, che gl'incanti e licitazioni si facciano in altro luogo diverso da quello della situazione dei beni, semprechè motivi di convenienza ciò sieno per consigliare.

Quindi il Senato porterebbe opinione, che alle prime parole dell'alinea suddetto si surrogassero le seguenti:

« Le licitazioni ed incanti però si faranno « avanti il Tribunale di prefettura del luogo « della situazione dei beni.

« Potrà tuttavia questo Tribunale, secondo « le circostanze, o sull'instanza delle parti « interessate, e di alcuna di esse richiedere « a quest'effetto un altro Tribunale od anche « delegare un Giudice di Mandamento ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 79). La disposizione dell'articolo indicando specialmente che la causa appartiene al Tribunale di prefettura, rimane escluso il dubbio che si eccita dal Senato di Savoia sul privilegio personale.

Riguardo alle osservazioni del Senato di Piemonte, conviene distinguere l'autorità di ordinare da quella che interviene solo per assicurare l'osservanza delle formalità: la prima appartiene al Tribunale competente per ragione dell'apertura della successione ed importa che vi sia un autorità centrale da cui emanino tutti i provvedimenti; la seconda si può commettere, con utilità e senza inconvenienti, alle autorità del luogo della situazione dei beni, come dichiara l'articolo.

Non sembra il caso di nulla stabilire in quest'articolo sulle circostanze nelle quali abbia luogo la *licitazione* ovvero *l'incanto*; anzi si è eccitato il dubbio se si potesse anche sopprimere la doppia menzione di *licitazioni ed incanti* che si fa all'alinea di quest'articolo, perocchè, stando al senso che la parola *licitazione* ha nel Cod. fr., ed in ordine al quale possono vedersi i commentatori, non a quello esclusivo e riferibile soltanto al caso in cui

(1) Vedi l'art. 59, Cod. di proc. civ. fr.

(2) Vedi l'art. 1061, Cod. civ., e gli art. 18, e 1040, Cod. proc. civ. patrio.

(3) Veggasi l'Editto 27 settembre 1822; veggasi pure l'art. 1047, Cod. di pr. civile.

l'aumento della stima segua tra i soli corredi, ma significa ogni vendita di un immobile, non suscettivo di comoda divisione, fatta al maggior offerente, sia tra i soli coeredi, o sia che si ammettano secondo le circostanze anche gli estranei; per *incanti* poi s'intendono i partiti stessi d'aumento.

La Commissione per altro, considerando che qualunque sia il senso più esteso attribuito al vocabolo *licitazione* dai Cod. fr.; e dalla sua analogia colla voce: *liceri*, l'uso del foro ne avrebbe fatta una speciale applicazione fatta tra eredi al maggior offerente; mentre per vendita agli *incanti* si suole intendere quella accompagnata da solennità col concorso di qualunque voglia far partito; che tale distinzione cui si riferiscono le espressioni usate nell'articolo è reale anche nel sistema del progetto e sarebbe nello stesso senso stata intesa dai diversi Senati, non escluso quello di Genova, tuttochè vi si osservi il Codice fr., locchè dimostra che il mantenere sifatta distinzione nelle locuzioni non si reputi senza qualche utilità, non è perciò di parere che occorra fare alcun cangiamento nell'articolo. E siccome la disposizione di esso non è diretta se non a definire la competenza, basterà avere in questo enunciati i due modi delle *licitazioni* e degli *incanti*, riservando poi all'art. 84 lo spiegazione in quali casi obbiano luogo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 78. — *Ove la divisione non sia* . . . . . .
*Art.* 79. — *Se uno dei coeredi ricusa di* . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO STATO).

(78, 79, o 1044, 1045, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

**Art. 1046 (824 (1)).** La stima degli immobili si fa per mezzo di periti scelti dai condividenti, o in difetto nominati d'ufficio.

Il processo verbale dei periti dee presentare le basi della stima, debbe indicare, se l'effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera, e finalmente in caso di divisione dee fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore (2).

**Art. 1047 (825.** La stima dei mobili, quando non ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, dee farsi a giusto prezzo da persone esperte, e senza lasciare luogo ad accrescimento (3).

(1) Vedi l'art. 969, Cod. di proc. civ. fr.

(2-3) Vedi l'art. 1042, Cod. pr. civ. — Vedi anche la sentenza della nostra Corte di cassazione del 31 gennaio 1853, nella quale si stabilisce che la vendita o licitazione deve aver luogo nei soli casi in cui lo stabile comune, o non possa essere compreso in una sola quota, come eccedente il valore della medesima, o che la sua divisione sia per riescire pregiudicevole ai dividenti — Art. 1046, 1047, 1053, 1055 e 1056, Cod. civ. *(Vedi Rac. anno 1853, pag. 73).*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 81. — *La stima degli immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate o nominate d'ufficio quando esse vi si ricusino.*
*Il processo verbale dei periti deve presentare le basi della stima, deve indicare* . . . . .
. . . . . *deve* . . . . . .
*Art.* 82 — *La stima dei mobili, quando non ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE).

(Art. 81). Le parole: *quando esse si ricusino*, potrebbero ommettersi e dirsi semplicemente: *o in difetto nominati d'uffizio.*

(Art. 82). Potrebbero ommettersi le ultime parole: *e senza lasciar luogo ad accrescimento*; potendo bastare le precedenti: *a giusto prezzo.*

(SENATO DI NIZZA).

(Art. 81). Nell'ultima parte dell'articolo sarebbe preferibile la voce: *porzioni*, in luogo della parola: *parti*, che si usa in altro significato.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 81). Alle parole notate dal Senato di Piemonte si ponno sostituire le seguenti: *o in difetto nominati d'uffizio.*

Si crede poi più esatto dire: *parti*, che: *porzioni*, trattandosi di un tutto divisibile. La stessa risposta si applica alle stesse osservazioni fatte dal Senato di Nizza sugli art. 85, 89, 90, del primo progetto.

(Art. 82). L'espressione: *senza lasciar luogo ad accrescimento*, quantunque forse soprabbondante, sembra da mantenersi per troncare il dubbio che potrebbe eccitarsi.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 80. — *La stima degli immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate e in difetto nominati d'uffizio.*
*Il processo verbale dei periti deve* . . . . .
*deve* . . . . . *deve* . . . . .
*Art.* 81. *La stima dei mobili quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 80). Adottato all'unanimità; si è però nella prima parte dell'articolo surrogata la parola: *condividenti*, a: *parti*, affine di non

usare nello stesso articolo della stessa voce in senso diverso ora per significare *persona*, ora per alludere alla cosa.

(Art. 81). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 80 o 1046, Cod.). Si adotta la variante suggerita dalla Sezione, e si praticano alcune altre leggiere modificazioni; e così a vece di: *deve*, si scrive: *dee*, oppure: *debbe*; al modo che sia scritto al Codice.

(Art. 81 o 1047, Cod.). Adottato senza osservazioni, variato solo il *deve* in *dee*.

---

Art. 1048 (826 [1]). Ciascuno de' coeredi può chiedere in natura la sua parte de' beni mobili ed immobili dell' eredità; non di meno se vi fossero creditori, che avessero sequestrati i mobili, o che vi si opponessero, o se il maggior numero dei coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 83. — *Ciascuno dei coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili dell' eredità; non dimeno se vi fossero creditori, che avessero sequestrati i mobili, o che vi si opponessero, o che la maggior parte dei coeredi ne giudicasse* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA).

Chaque cohéritier peut, suivant le projet, demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles seront vendus en la forme ordinaire; dans ce cas, la majorité des cohéritiers doit elle être déterminée par le nombre des co-partageants, ou par la valeur de leur quote part?

La loi romaine et la jurisprudence française sur l'art. 826 du Code, admettent la majorité en somme. Tel est aussi, sans doute, l'esprit de l'art. 83; mais en consacrant le même principe il sera bon d'admettre una rédaction qui ne permette aucun doute à ce sujet.

(SENATO DI GENOVA).

Qui l'esattezza delle locuzioni potrebbe suggerire due correzioni — La prima sarebbe di scrivere le parole: *o che vi si opponessero*, subito dopo quelle precedenti: *se vi fossero creditori*; perchè questa opposizione non può intendersi che relativa alla domanda dei coeredi di avere in natura la porzione di mobili. — La seconda consisterebbe nel mutare la frase: *o che la maggior parte de' coeredi*, nell'altra: *o se*...

(SENATO DI NIZZA)

È preferibile qui pure il dire: *porzione*, invece di: *parte*, che si ripete in altro senso nel medesimo articolo.

*Risposte della Commissione.*

Riguardo al dubbio eccitato dal Senato di Savoia dopo qualche discussione nel seno della Commissione, onde accertare, se nell'oggetto del quale si tratta, la maggiore o minore quota d'eredità fosse la ragione principale che potesse, al caso di cui si tratta, fare una applicazione di principii ammessi in altre circostanze dal diritto comune, e che il Senato di Savoia allega a questo proposito, ai quali può aggiungersi il § 31, tit. 33, lib. 3 delle RR. CC. relativo al caso di dissenso tra i creditori del debitore fallito, si è creduto che estranei sieno al caso i divisati principii, e parve dall'altro canto riscontrarsi una ragione assai giusta per computare la maggioranza, secondo il numero dei coeredi, e non secondo la quota, in quell'affezione, che ognuno dei condividenti ha alla propria quota, qualunque essa sia grande o piccola; onde l'avviso della pluralità, allorchè si tratta di alienare o non alienare i mobili, sia quello che debba prevalere: per togliere poi il dubbio che possa eccitarsi, si crede opportuno sostituire alla parola: *maggior parte*, quest'altra: *maggior numero*.

La Commissione adotta la seconda emendazione del Senato di Genova, ma non crede necessario di variare la redazione quanto alla prima, che trovasi in questa parte conforme a quelle corrispondenti dei Codici di Francia e Napoli, art. 745.

Per rispetto alla osservazione del Senato di Nizza, la Commissione si rimette a quanto disse in occasione dell'art. 81 del primo progetto (*V. pag.* 233).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 82. — *Ciascuno dei coeredi* . . . (conforme al testo, art. 1048).

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1049 (827). Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne farà la vendita ai pubblici incanti.

(1) Vedi l'art. 945 Cod. di proc. civ. fr.

(2) Vedi l'art. 1042, Cod. di proc. civ., e vedi la sent. 13 ottobre 1854, di cui ebbe di già a riferirsi la massima a pag. 250 di questo volume, sotto l'art. 1041.

Quando però le parti sieno tutte in età maggiore, e vi consentano, la vendita potrà farsi mediante licitazione tra i condividenti: potranno essi pure consentire che la licitazione o gli incanti seguano avanti un notaio eletto di comune accordo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 84. — *Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all'incanto a termini dell'articolo* 79.

*Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto segua davanti un notaio eletto di comune accordo.*

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI SAVOIA)

A teneur du projet, si les immeubles ne peuvent se partager commodément, il doit être procédé à la vente aux *enchères*, conformément aux dispositions de l'art. 79, mais ce dernier article rappelle et la voie des *enchères* et celle de la *licitation*; ce dernier mode de partage est celui applicabile à l'immeuble non susceptible d'une commode division; si dans ce cas la loi admet des *enchères* pubbliques, c'est lorsqu'il y a des mineurs parmi les héritiers, aussi, au lieu de dire: *fare la vendita all'incanto*, on doit dire: *per licitazione*, comme dans l'art. 827 du Code français.

(SENATO DI PIEMONTE)

Ove si adotti l'osservazione fatta sul precedente art. 79 *(V. pag.* 252*)*, converrà ommettere le parole: *all'incanto*, che s'incontrano nella prima parte di quest'articolo, e sostituire a quella: *l'incanto*, che si legge nell'ultima parte, quest'altra: *la vendita.*

(SENATO DI GENOVA)

Più non par dubbio che il progetto non ha inteso di escludere in questo caso il mezzo della *licitazione*, ove le parti sieno in questo d'accordo; tanto più che l'art. 79, a cui il presente si riferisce, parla e degli *incanti* e delle *licitazioni* nè vi sarebbe ragione per privare i codividenti del diritto di operare fra essi la vendita d'un bene comune escludente la possibilità di vederlo passare in estranei. In ogni caso però parrebbe meglio, che la legge spiegasse siffatta cosa per togliere qualsiasi dubbio a questo riguardo.

Ammesso poi che la *licitazione* possa aver luogo, sembra indispensabile di provvedere per un caso nè difficile nè infrequente. Fra i condividenti possono esservi dei minori, potranno o no i rispettivi tuttori offerire alla *licitazione* od agli *incanti* pei loro amministrati? L'escluderli sarebbe ingiusto, perchè i diritti dei minori debbono essere tenuti eguali a quelli degli altri, e può talvolta ad essi più che ad ognuno interessare l'acquisto del fondo esposto a *licitazione* o agli *incanti*; l'ammetterli esige che la legge prescriva delle speciali norme a questo riguardo.

Queste norme sono l'autorizzazione necessaria al tutore ed un limite per le offerte, sicchè non possa verisimilmente venirne danno al minore. A questo riguardo potrebbero forse comparire troppo lunghe ed intralciate le regole prescritte dalle leggi sulla tutela. Quindi, trattandosi d'un caso speciale, parrebbe, che potrebbesi adottare una speciale disposizione che servisse egualmente a garantire l'interesse dei minori.

Il Senato, in conseguenza delle premesse osservazioni, proporrebbe che le disposizioni dell'anzidetto art. 84 fossero a questo riguardo redatte a un dipresso nel modo seguente:

« Se gli stabili non possono comodamente « dividersi, se ne farà la vendita o col mezzo « della licitazione, ove tutti i condividenti con« cordino in questa, od all'incanto, a termini « dell'art. 79.

« Concorrendo fra i coeredi alcun minore o « interdetto, potrà il Tribunale abilitare il tu« tore o curatore del medesimo ad offerire tanto « alla licitazione che agl'incanti pel suo am« ministrato nel modo e dentro i limiti che « crederà conveniente ».

*Risposte della Commissione.*

Opportuna si crede la modificazione suggerita all'articolo nella prima parte della redazione dal Senato di Genova; si crede doversi concepire in termini diversi.

Non sembra però alla Commissione, sia il caso di accogliere la seconda parte di detta redazione proposta, la quale sarebbe in contraddizione coll'art. 97, e non anderebbe esente da pericoli, quanto al permettere al tutore di acconsentire alla licitazione senza intervento dei terzi; e riguardo alla facoltà di rendersi aggiudicatario, ove lo creda, nell'interesse del minore, nulla osta che il tutore si faccia autorizzare dal Consiglio di famiglia senza che si abbia qui a dar norme in proposito.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 83. — *Se gli stabili* . . . . . (come al testo).

*Quando però le parti sieno tutte in età maggiore, e vi consentano, la vendita potrà farsi mediante licitazione fra i condividenti: potranno essi pure consentire che la licitazione* o l'incanto *seguano avanti un notaio eletto di comune accordo.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, scrivendo nell'alinea la parola: *incanti*, al plurale, per indicare più positivamente che si allude agli incanti già accennati nella prima parte dell'articolo, potendosi altrimenti la detta parola: *incanto*, nel modo

(1) Vedi l'art. 1042, Cod. pr. civ.

che è scritta al progetto, considerare siccome sinonimo di *licitazione.*

Sarebbesi notato che potrebbe forse essere più opportuno, onde chiaramente far sentire nel presente Codice, che, ove parlasi d' *incanti*, si appella a quelle vendite fatte al miglior offerente, sia egli interessato, sia estraneo; e che, ove parlasi di *licitazione*, si volle alludere a quelle vendite, cui i soli interessati condividenti sono essi ad offrire: con dichiarar ciò si toglierebbe il bisogno in quest' articolo di far menzione dei codividenti; e si toglierebbe nell' art. 96 successivo del secondo progetto la necessità di dire che agli *incanti* sono ammessi gli estranei; egualmente che di dirlo nell' articolo 86, primo progetto, del tit. IX, lib. I, spiegazione soverchia già avvertita dalla Sezione nella discussione di tale articolo *(v. pagina* 371, *vol. I)*.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli riconosce l'opportunità di una spiegazione sul diverso significato in cui sono prese le parole: *incanto* e *licitazione*, e gli pare potersi inserire una espressione spiegativa nel susseguente art. 96 del secondo progetto.

L'articolo è adottato scrivendo: *o gl' incanti*, a vece di: *o l'incanto.*

---

**Art. 1050. I patti, e le condizioni della vendita, quando non si concordino dai dividenti, saranno stabiliti dal Tribunale (1).**

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 85. — *I patti e le* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 84. — *I patti e le* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio

---

**Art. 1051 (828 (2)). Dopo la stima, e la vendita se ebbe luogo, de' mobili ed immobili, il Tribunale o l'Assessore nominato rimettono le parti avanti ad un notaio da esse eletto, o nominato d' ufficio, quando esse non si accordino nella scelta.**

Avanti a questo si procede ai conti, che i condividenti si dovessero rendere, ed alla formazione dello stato attivo e passivo dei beni, a quella delle rispettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno dei condividenti (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 86. — *Dopo la stima e la vendita* . . . . . *o nominato* ex officio, *quando* . . . . . *Avanti* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

La delegazione di un notaio dinanzi al quale abbiasi a procedere ai conti che i codividenti si devono rendere, se può riuscire alcune rare volte vantaggiosa, il più sovente sarà incomoda, inutile, e solo dispendiosa, e perciò male gradita. È appunto nella formazione dei conti e dell' asse ereditario che più facilmente insorgono le contestazioni fra i codividenti. Non avendo il notaio facoltà per decidere intorno alle stesse, egli è costretto a rimettere le parti innanzi al Tribunale; il che dilunga per conseguenza le operazioni, moltiplica le spese, accresce i disturbi delle parti, e somministra a coloro che non amassero di concorrere alla divisione il mezzo di allontanarne l'eseguimento, potendo facilmente elevare delle contestazioni in riguardo ai conti. Fu sibbene creduto utile in Francia un così fatto mezzo, per la ragione che l'intervento dei notai poteva essere giovevole nelle divisioni specialmente delle più cospicue successioni, avvegnachè in Francia i notai fossero quelli che ordinariamente regolavano più d' ogni altro gli affari delle famiglie, e più d' ogni altro conoscevano per conseguenza lo stato e gl' interessi delle medesime. Ma la cosa non è eguale fra noi. Il ministero dei notai è nelle nostre contrade ristretto a rogare gli atti e i contratti, e nulla più. Il loro intervento nelle divisioni non procura il menomo vantaggio, siccome lo ha mostrato l'esperienza. Quindi è che, sebbene sia stato un tempo in vigore nei RR. Stati e sia tuttora osservato in Liguria il Codice francese, nel quale è scritta una tale disposizione, di poca o niuna utilità fu sempre riconosciuta la delegazione di un notaio; per modo che in molti luoghi era ommessa anche per parte dei Tribunali; posciachè, mentre si conosceva che l'intervento del notaio non era giovevole, lo si vedeva altronde riuscir dannoso per le maggiori spese e per l'inevitabile ritardo a cui dava luogo.

Proporrebbe pertanto il Senato, che si togliesse dal progetto così fatta disposizione, lasciando alle parti codividenti la facoltà di provvedersi per la formazione dei conti e della massa o dinanzi al Relatore, od, occorrendo, anche dinanzi al Tribunale.

---

(1) Vedi l'art. 1042 del Cod. di pr. civ. patrio.
(2) Vedi l'art. 976 Cod. di pr. civ. fr.

(1) Vedi gli art. 1047, 1052, Codice di proc. civ. patrio.

*Risposta della Commissione.*

La qualità pubblica, di cui è rivestito un notaio, porta seco certe guarentigie, e vi si aggiunge la considerazione della maggiore perizia in simili affari. Conseguentemente si crede, doversi mantenere l'articolo del progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 85. — *Dopo la stima, e la vendita* . . . . . .
. . . . o *nominato* EX *ufficio*, *quando* . .
. . . . . .
*Avanti* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, scrivendo però: *d'officio*, invece di: *ex ufficio*, espressione latina non mai usata sin qui nel progetto.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato, con accogliere la variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 1052 (829 [1]). Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole, che saranno stabilite in appresso, conferisce tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore (2).

Art. 1053 (830 [3]). Se la collazione non è fatta in natura, i coeredi, ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria.

Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura (4).

Art. 1054 (831 [5]). Fatte le prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi, o le stirpi condividenti (6).

Art. 1055 (832). Nella formazione, e composizione delle parti, ossiano quote, si debbe evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di recare danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e debbesi fare in modo, che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti o crediti della stessa natura, e valore (1).

Art. 1056 (833). L'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente o in rendite, o in danaro (2).

Art. 1057 (834). Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contrario, si formano da un perito, che si nomina dall'Assessore.

Le quote vengono in seguito estratte a sorte.

Art. 1058 (835). Prima di procedere all'estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime.

Art. 1059 (836). Le norme prescritte per la divisione delle masse da ripartirsi, si osservano egualmente nelle suddivisioni da farsi tra le stirpi condividenti.

Art. 1060 (837 [3]). Se nelle operazioni commesse ad un notaio insorgono contestazioni, il notaio stenderà processo verbale delle opposizioni ed allegazioni rispettive delle parti, quindi le rimetterà avanti l'Assessore nominato per la divisione; nel resto si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile (4).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 87. — *Ciascuno dei* . .
. . . . . .
*Art.* 88. — *Se la collazione* . . . . . .
*prededucono* . . . . . *prededuzioni*
. . . . . .
*Art.* 89. — *Fatte le prededuzioni* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 90. — *Nella formazione, e* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 91. — *L'inguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con una retribuzione o in rendite o in danaro.*
*Art.* 92. — *Le quote si formano* . . . . . .
. . . . . *Commissione, in caso contrario*
. . . . . .
*Art.* 93. — *Prima di procedere* . . . . . .
*Art.* 94. — *Le norme prescritte* . . . . . .
*Art.* 95. — *Se nelle operazioni* . . . . . .

(1) Vedi art. 978, Cod. proc. civ. francese.
(2) Vedi art. 1050, Cod. proc. civ. patrio.
(3) Vedi art. 978, Cod. proc. civ. francese.
(4) Vedi art. 1050, Cod. proc. civ. patrio — Vedi anche la sent. della nostra Corte di cassazione 31 genn. 1853, della quale ebbe di già a riferirsi in nota la massima a pag. 253 di questo volume.
(5) Vedi art. 978, Cod. proc. civ. francese.
(6) Vedi art. 1050, Cod. proc. civ. patrio.

(1-2) Vedi della sentenza 31 gennaio 1853, di cui in nota a pag. 253.
(3) Vedi art. 977, Cod. proc. civ. francese.
(4) Vedi art. 1049, Cod. proc. civ. patrio.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 89, 90). Si potrebbe egualmente in questi due articoli, come si propose per gli art. 81, 83 del primo progetto, sostituire la parola: *porzioni*, alla voce: *parti*.

*Risposta della Commissione.*

Vedasi la risposta che già fece la Commissione a simile osservazione sotto l'art. 81 del primo progetto *(v. pag. 253)*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 86 — *Ciascuno dei*
. . . . . .
*Art.* 87. — *Se la collazione* . . . . . .
*prededucono* . . . . . *prededuzioni*
. . . . . .
*Art.* 88. — *Fatte le prededuzioni* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 89. — *Nella formazione, e* . . . . .
*Art.* 90. — *L'ineguaglianza in natura* . . .
. . . *con una retribuzione* . . . . . .
*Art.* 91. — *Le quote si formano* . . . . .
. . . . . *Commissione, in caso contrario*
. . . . . .
*Art.* 92. — *Prima di procedere* . . . . . .
*Art.* 93. — *Le norme prescritte* . . . . . .
*Art.* 94. — *Se nelle operazioni* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 86). Adottato all'unanimità.

(Art. 87, 88). Adottati come sopra; si è però osservato che le voci: *prededucono*, *prededuzioni*, siccome non italiane, potrebbero di preferenza essere surrogate da: *prelevano* e *prelevamento*, parole queste neppure di buona lingua, ma più in uso che quelle.

(Art. 89). Adottato all'unanimità.

(Art. 90). Si è osservato che la parola: *retribuzione*, di cui si fa uso in quest'articolo, non ha propriamente il significato della parola: *retour*, dell'art. 833 del Cod. civ. fr. a cui corrisponde, e che potrebbesi forse tale parola ommettere senza inconveniente, oppure dire invece: *equivalente*

(Art. 91, 92, 93, 94). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 86 all'89, o 1052 al 1055, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 90, o 1056, Cod.). L'articolo è adottato, con surrogare in esso l'espressione proposta dalla Sezione.

(Art. 91, o 1057, Cod.). L'articolo è adottato. Si nota un errore di punteggiatura occorso; dovendosi apporre dopo la parola: *Commissione* un *punto e virgola*; altrimenti vi sarebbe una ambiguità nel contesto dell'articolo.

(Art. 92, 93, 94, o 1058, 1059, 1060, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1061 (838 [1]). Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi sono interdetti, o minori d'età, ancorchè emancipati od abilitati, e che non abbia avuto luogo la divisione in conformità dell'articolo 1042, questa dee farsi giudizialmente, e secondo le norme prescritte negli articoli 1044 e seguenti sino al precedente articolo inclusivamente: se vi sono più minori, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si dee dare a ciascuno di loro un tutore speciale, e particolare (2).

Art. 1062 (839). Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell'antecedente articolo, non può essere fatto che giudizialmente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni de' minori.

La semplice licitazione non è ammessa.

Art. 1063 (840). Le divisioni fatte in conformità delle regole sovra stabilite rispettivamente ne' casi contemplati nell'articolo 1061, sia da padri pe' loro figli minori soggetti alle loro podestà, sia da tutori, sia da minori emancipati, od abilitati debitamente assistiti, sia in nome degli assenti, o non presenti, sono definitive; se non sono state osservate le regole sovra prescritte, le divisioni non sono che provvisionali.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 96. — *Se tutti gli eredi non sono presenti, o se fra questi vi sono degli interdetti o dei minori d'età, ancorchè emancipati od abilitati, e che non abbia avuto luogo la divisione in conformità dell'art.* 77, *questa deve farsi giudizialmente, e secondo le norme prescritte negli art.* 79 *e seguenti; se vi sono più minori, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si deve dare* . . . . . .
*Art.* 97. — *Se vi è luogo ad incanto, nel caso dell'antecedente* . . . . . .
. . . *dei beni dei minori.*
*Gli estranei vi sono sempre ammessi.*
*Art.* 98. — *Le divisioni fatte in conformità delle regole sovra stabilite rispettivamente ne' casi contemplati nell'art.* 96, *sia* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 93. — *Se tutti gli eredi non sono* . . . . . .
*degli interdetti o dei minori d'età* . . . .
. . . . *in conformità dell'art.* 76 . . .

(1) V. art. 966, Cod. proc. civ. francese.
(2) V. art. 1041, Cod. proc. civ. patrio.

. . . . *negli art. 78 e seg.; se vi sono più*
. . . . . *deve* . . .
. . . . . .
*Art. 96. — Se vi è luogo ad incanto nel* . .
. . . . . *dei minori.*
*Gli stranieri vi sono sempre ammessi*
*Art. 97. — Le divisioni fatte in conformità* . .
. . . . . *art. 96, sia*
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 95). Adottato all'unanimità.

(Art. 96). *Vedi quanto fu detto dalla Sezione sotto l'art. 83 del secondo progetto a pag. 255.*

(Art. 97). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 95, o 1061 Cod.). A vece di: *degli interdetti o dei minori*, si scrive: *interdetti o minori*. Ai numeri 76 e 78, rappresentanti due articoli del secondo progetto, vi sono sostituiti i due numeri 1042 e 1044 rappresentanti i corrispondenti articoli del Codice. Dopo la parola: *suguenti*, si soggiunge: *sino al precedente articolo inclusivamente*. Invece di: *deve*, si scrive: *dee*.

(Art. 96, o 1062 Cod.). La parola: *incanto*, nel principio dell'articolo è volta al plurale per uniformità di redazione cogli art. 78 ed 83 del secondo progetto. Per far sentire poi la differenza tra *licitazione* ed *incanti* di cui si è parlato nell'art. 83 *(v. pag. 256)* è surrogato un altro alinea a quello del presente articolo. Tale alinea è il seguente:

« La semplice licitazione non è ammessa ».

(Art. 97, o 1063 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1064 (841). Qualunque persona uncorchè parente del defunto, che non sia fra i coeredi, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da uno o più coeredi, con rimborsare ad essa il prezzo della cessione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 99. — Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, che non sia fra i successibili, ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all'eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, col rimborsare ad essa il prezzo della cessione.*

(1) Una sent. della nostra Corte di cassazione del 21 marzo 1855 ha stabilito che « il riscatto di cui nell'art. 1064 può essere esercitato anche se si tratti di una successione aperta prima della attivazione dell'attuale Codice civ. » *(Racc. an. 1855. pag. 201)*. — Altra sent. della stessa Corte del 4 gen. 1856 stabilì che « il riscatto successorio può esperirsi anche contro il cessionario della quota spettante al cedente sovra un determinato stabile ereditario, ogni qualvolta viene dai Tribunali con giudizio di fatto riconosciuto, che dalla cessione deriva al cessionario il diritto d'ingerirsi negli affari della eredità ». *(Racc. anno 1856, pag. 20)* — Altra sent. di detta Corte del 4 febbr. 1857 stabilì che « la madre, cui competeva la legittima sull'eredità del figlio morto sotto l'impero delle RR. CC., non può sotto l'impero del Codice civile chiamarsi *erede*, e come tale pretendere ai vantaggi del *ritratto successorio* ». *(Rac., anno 1857, pag. 79)*.

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Sopra quest'articolo si è eccitato qualche disparere sul punto di vedere, se nell'ipotesi, in cui uno dei successibili, ad insaputa degli altri, avesse escluso l'estraneo cessionario, gli altri coeredi, rimborsando all'acquisitore una proporzionata tangente del prezzo, sarebbero o non in diritto di ottenere sulla conseguita quota la loro porzione rispettiva.

Su questo particolare da una parte si sosteneva, che unico scopo della legge essendo l'esclusione del cessionario estraneo, e non già, la conservazione dell'eguaglianza fra gli eredi, perciò, dal momento in cui s'era conseguito lo scopo del legislatore, il coerede più diligente doveva approfittare, ad esclusione degli altri, dell'acquistata porzione ereditaria non diversamente di quanto succedeva nel caso in cui egli l'avesse acquistata direttamente dal successibile medesimo, nella quale ipotesi non competeva ragione di compartecipazione.

Ma da un'altra parte, inerentemente al principio del diritto comune, secondo cui il successibile che acquista da un terzo la porzione di un altro coerede si considera avere stipulato un affare comune a tutti gli altri, e sul riflesso che l'interesse della massa dei coeredi pareva meritevole di maggiori riguardi che non quello di un erede, il cui operato non potrebbe talvolta andar esente da qualche soperchieria, la maggiorità fu d'avviso che non convenisse negare agli altri successibili la ragione di partecipare al fatto acquisto, rimborsando una proporzionata somma concorrente del prezzo.

Quindi è che si venne, non però senza vivo contrasto, nella sentenza di suggerire che, ad oggetto di togliere le questioni, che potrebbero eccitarsi nella riferita ipotesi, si aggiungesse una disposizione all'art. 99, la quale portasse che gli eredi del successibile, che si fosse, a loro insaputa, prevalso contro un terzo cessionario della facoltà dell'esclusione stabilita da quest'articolo, potrebbero aver parte alla distribuzione della quota acquistata, con che rimborsassero al coerede acquisitore la rispettiva loro tangente del prezzo pagato.

(SENATO DI GENOVA)

Il Senato non può dispensarsi dall'osservare che, vigente la legge francese, in cui è scritta una disposizione in tutto simile a quella contenuta in quell'articolo, la parola: *successibili* ha dato luogo a molte dispute. Taluni hanno infatti sostenuto che sotto il nome di *successibili* dovessero intendersi coloro i quali hanno attualmente la qualità di *eredi*. Altri invece sono stati di opinione che si dovessero comprendere anche quelli, i quali, in mancanza di una testamentaria disposizione, avrebbero avuto diritto di partecipare nella successione intestata. Fra queste opinioni il Senato adotterebbe la prima, pel motivo che lo scopo della legge, nell'ammettere questo diritto di retratto successionale, è certo stato quello principalmente di escludere dal penetrare e conoscere i segreti di una successione, coloro tutti i quali, o stranieri al testatore, o non contemplati da questo con alcuna disposizione che li chiamasse a partecipare dei beni suoi, sono presunti non aver avuta la necessaria confidenza del defunto, nè dover quindi ingerirsi nei segreti della sua eredità.

Seguitando quindi questa opinione, e nella vista di togliere quel dubbio a cui la parola *successibili* potrebbe far luogo, il Senato opinerebbe, che a questa un'altra ne fosse surrogata, che meglio spiegasse l'intenzione del legislatore: p. e. quella di: *coeredi*, di cui si è servito il Codice di Parma (Art. 975), la quale esclude coloro che non sono attualmente chiamati a succedere.

*Risposte della Commissione.*

La Commissione ha considerato, che l'estensione maggiore che si vorrebbe dare a questa disposizione oltrepasserebbe lo scopo della legge, la quale tende unicamente ad impedire che un individuo estraneo alla famiglia possa acquistare il diritto d'ingerirsi e di scrutare gli affari della medesima suo malgrado; che vi rechi con esso la discordia e ne ritardi con mal fondate pretese l'assestamento.

Che più non esistendo tali motivi, quando trattasi di un coerede che ha conseguito dal terzo la porzione che questo avea acquistato, sarebbe ingiusto di costringerlo a mettere in comune l'utile che può ricavare dal suo contratto, ed a favore di persone che non sarebbero tenute di accettarlo, qualora si riconoscesse oneroso.

Per tali motivi è la medesima d'avviso che non occorra fare all'articolo aggiunta o variazione, e solo, per meglio spiegarne la mente, si crede che alle parole *da tutti i coeredi* o *da un solo*; si sostituisca: *da uno o più eredi*.

Si concorre poi nell'avviso del Senato di Genova per sostituire: *coeredi*; a: *successibili*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 98. — *Qualunque* . . . . . (conforme al testo, art. 1064).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 1065 (842). Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali, che loro sono pervenuti.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll'obbligo però di comunicarli a coloro fra i suoi condividenti, che vi avranno interesse, ogniqualvolta ne venga richiesto.

I documenti comuni all'intiera eredità si consegneranno a colui, che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll'obbligo di somministrarli ai condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà nella scelta, essa verrà determinata dall'Assessore nominato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 100. — *Compita la* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — Art. 99. — *Compita la* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1066 (882). I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi affinchè non vi si proceda, se non col loro intervento, e possono intervenirvi a loro spese; ma non possono impugnare una divisione consumata, eccettuato il caso, in cui si fosse eseguita senza di essi, ed in pregiudizio di una opposizione, che avessero fatto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 101 — *I creditori d'un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode dei loro diritti, possono opporsi perchè non vi si* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

---

(1) V. l'art. 2333, Cod. civ., e l'art. 1040, Cod. di pr. civ.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 100. — *I creditori d'un . . . . . perchè . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di sei contro uno. — Parve ad un Membro che la disposizione di quest'articolo nei termini che è scritta potrebbe autorizzare ogni creditore ad intervenire a suo capriccio nelle divisioni a cui partecipasse il suo debitore, quantunque il patrimonio di quest'ultimo fosse di gran lunga superiore a suoi debiti; epperianto avrebbe proposto di principiare l'articolo nei termini seguenti:

« Il creditore di somma ragguardevole di « un condividente, non possidente in stabili o la « cui virile in istabili sia insufficiente per la sua « cautela, potrà, all'effetto d'impedire, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice che non potrebbe sostituirsi la redazione proposta da un Membro della Sezione; sia perchè l'eredità, che si divide, potendo esser tenue, basterebbe allora un credito di una somma anche piccola per dare al creditore il diritto di cui si tratta nell'articolo; sia perchè, se si richiede che la virile del debitore *sia insufficiente cautela del creditore*, si avrebbe a fare prima un giudizio per decidere sulla insufficienza, o sufficienza. Gli pare, che implicitamente rimanga ovviato all'inconveniente surriferito, poichè il creditore per intervenire dovrà promuovere la domanda, e il giudice non l'ammetterà, se vede, che non vi sia un motivo sufficiente.

Un Membro osserva parimente che l'opposizione del creditore non esclude la contro opposizione di condividenti, ed il giudice deciderà su quella contestazione.

L'articolo è adottato; invece di: *perchè non vi*, si scrive: *affinchè non vi*.

---

## CAPO IV. [1]

*Della collazione e della imputazione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV. — Della . . . . .*

---

Art. 1067 (843). Il figlio, o discendente venendo alla successione, ancorchè con benefizio d'inventario, insieme co' suoi fratelli, o sorelle, o discendenti di questi, dee conferire a' suoi coeredi tutto ciò ch'egli ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente, che indirettamente, eccettuato il caso, che il donante abbia altrimenti disposto (1).

Art. 1068 (844). Ancorchè nel caso preveduto dall'articolo precedente, il figlio, o discendente fosse stato espressamente dispensato dall'obbligo di conferire, egli non può ritenere la donazione a lui fatta, se non fino alla concorrenza della quota disponibile; l'eccedente è soggetto a collazione.

Art. 1069 (845). L'erede che rinuncia alla successione può tuttavia ritenere la donazione, o dimandare il legato a sè fatto fino alla concorrenza della quota disponibile.

Art. 1070 (847). Le donazioni fatte al discendente di colui che si ritrova successibile al tempo in cui si apre la successione sono sempre considerate come fatte colla dispensa dalla collazione.

L'ascendente succedendo al donante non è tenuto di conferirle.

Art. 1071 (848). Similmente il discendente, succedendo per ragion propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo ascendente, ancorchè avesse accettata l'eredità di questo.

Ma se egli succede per diritto di rappresentazione, dee conferire quello che fu donato all'ascendente, anche nel caso in cui ne avesse ripudiata l'eredità.

Art. 1072 (849). Le donazioni in favore del coniuge di un discendente sono riputate come fatte colla dispensa dalla collazione.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a due coniugi, di cui uno solamente sia discendente dal donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 102. — *Il figlio, o discendente . . . . .*
*Art.* 103. — *Ancorchè nel caso preveduto . . . . . .*
*Art.* 104. — *L'erede . . . . . legato a lui fatto fino . . . .*
*Art.* 105. — *Le donazioni fatte al . . . . .*
*Art.* 106. — *Similmente il . . . . . .*
*Art.* 107. — *Le donazioni in favore . . . . .*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 104. — *Il figlio o discendente . . . . . .*

(1) Vedi art. 951, ult. al., Cod. civ.

(1) Vedi gli art. 1073 e 1080, Cod. civ.

*Art.* 102. — *Ancorchè nel caso preveduto* . .
*Art.* 103. — *L'erede* . . . . . .
. . . . *legato a sè fatto fino* . . . .
*Art.* 104. — *Le donazioni fatte al* . . . .
*Art.* 105. *Similmente il* . . . . . .
*Art.* 106. — *Le donazioni in favore* . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1073 (851). È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per la dote e corredo delle discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico, procurargli un ufficio, o stabilimento qualunque, e soddisfare a' suoi debiti.

Se il dotante avrà pagata la dote al marito senza le sufficienti cautele, la figlia sarà soltanto obbligata a conferire l'azione verso il patrimonio del marito (1).

PRIMO PROGETTO — *Art.* 108. — *È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per dotare le discendenti, per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico* . . . . . .
*Se il* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

Si è molto disputato, se le spese fatte per esimere un figlio dalla leva militare, dovessero essere conferite. In Francia, dove l'articolo 851, Cod. civ. è intieramente uguale al nostro progetto, fu decisa diversmente la questione. Per escludere la collazione, si adduce per ragione che queste spese fatte dal padre sono un atto spontaneo di beneficenza di sua natura irrepetibile; che queste spese sono sempre dirette a conservare un individuo utile alla famiglia; che d'altra parte quando pure sia un debito pel figlio il soddisfare alla leva, siccome egli potrebbe volere soddisfarvi personalmente, non puossi obbligare a rimborsare il prezzo di un surrogato, se non consta essere stata sua volontà di non seguitare il mestiere delle armi. Per ammettere poi la collazione, si dice che il servizio militare è un debito del figlio cui egli è tenuto soddisfare; che la di lui volontà di farsi surrogare è provata dall'avere egli consentito a questo fatto; che le spese per una tale surrogazione fatte dal padre altro non sono che il pagamento d'un debito qualunque che fossesi contratto dal figlio; e che se ciò che il padre, o l'ascendente ha pagato per soddisfare ai debiti del figlio, o nipote, è dalla legge assegnato alla collazione, non vi è ragione per escludere da questa, ciò che fu speso per esentarlo dalla leva. — In quest'ultima opinione concorrendo il voto e le precedenti sentenze del Senato (1), egli sarebbe d'avviso, che, onde togliere a tal riguardo qualunque dubbiezza, si spiegasse in questo senso la cosa, aggiungiendo alle parole: *procurarsi un ufficio e stabilimento qualunque:* anche queste altre: *o la surrogazione nella leva militare.*

(CAMERA DEI CONTI)

Le espressioni generiche di: *stabilimento qualunque*, rendendo soprabbondante una più particolarizzata specificazione, parve che fosse da togliersi la parola: *ufficio*; tanto più che il significato di questa non era tanto preciso che non potesse formar oggetto di questione, e che d'altronde esso ricordava una natura di *piazze*, che potrebbero, da quanto si presumeva, essere col tempo soppresse.

*Risposte della Commissione.*

Può accadere in alcune circostanze che, come pensa il Senato di Genova, siavi luogo ad imputazione per la somma pagata dal padre per surrogare il figlio nel servizio militare: potrebbe accadere frequentemente che una simile imputazione fosse sommamente gravosa ed ingiusta, facendo sopportare ad un solo dei figli ciò che il padre non avrà fatto che a vantaggio comune dalla famiglia, cui fosse utile la presenza del surrogato. In conseguenza non è il caso che si possa stabilire una regola generale d'imputazione, ma conviene che il Tribunale possa apprezzare la quistione secondo la diversità delle circostanze.

La Commissione non ha poi creduto, che vi fosse particolar ragione di sopprimere la menzione dell'*ufficio*, lasciando sussistere la menzione speciale di: *altra sorta di stabilimento.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 107. — *È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso per dotare le discendenti per costituire* . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

---

(1) Vedi la sent. 3 dic. 1849 della nostra Corte di cassazione, la quale dichiarò che non vi ha contrarietà fra una sentenza che stabilisce in massima, doversi conferire nella eredità del padre la somma da lui impiegata per somministranza di mobili a precipuo vantaggio di un figlio, ed altra sentenza che dichiara non risultare che tale somministranza abbia avuto luogo, o che ecceda la somma ad altro titolo dovuta al figlio — Art. 1067, 1073, 1325, Cod. civ. — (*Rac.*, *anno* 1848-49, *pag.* 262).

(1) Vedi la sent. 29 luglio 1853 del Senato di Genova. (*Racc. Gervasoni*, *anno* 1853, *pag.* 103).

(CONSIGLIO DI STATO)

Per l'ulteriore redazione di quest'articolo vedasi ciò che vien detto sotto l'art. 109 del secondo progetto corrispondente all'art. 1075 del Codice.

—

Art. 1074. Tutto ciò che è lasciato per testamento non è soggetto a collazione, salvo il caso di disposizione contraria, e salvo quanto viene prescritto all'art. 1092.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Tutto ciò che è . . . . . all'art* 127.

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 108. — *Tutto ciò che è . . . . . all'art.* 126.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli osserva, che il Codice francese contiene la regola contraria, e richiede che il testatore abbia detto espressamente, che quel lascito o legato non dovesse conferirsi (Articolo 843). Tale disposizione non parve giusta alla Commissione, poichè, quando il testatore istituisce taluno erede ed insieme gli fa un lascito speciale, si scorge abbastanza la sua intenzione di favorirlo con quel di più, oltre alla parte che gli spetterà nella successione.

L'articolo è adottato.

—

Art. 1075 (852). Non si debbono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, di istruzione, le spese ordinarie di corredo, quelle per nozze, e regali d'uso.

Art. 1076 (853). Lo stesso ha luogo riguardo agli utili, che l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè tali convenzioni non contenessero al momento che vennero fatte alcun indiretto vantaggio.

Art. 1077 (854). Non è pure dovuta collazione alcuna in conseguenza delle società contratte senza frode tra il defunto, ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 110. — *Non si devono conferire . . . . . le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d'uso.*
*Art.* 111. — *Lo stesso . . . . . .*
*Art.* 112. — *Non è pure . . . . . .*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Non si devono conferire . . . . . le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali d'uso.*
*Art.* 110. — *Lo stesso . . . . . .*
*Art.* 111. — *Non è pure . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 109, 110, 111). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 109, o 1075, Cod.). Un Membro osserva sull'espressione: *spese ordinarie di abbigliamento*, essere le medesime già comprese nel mantenimento, e non corrispondere la parola *abbigliamento*, alla voce: *équipement*, dell'art. 852, Cod. fr. che ha un significato più largo. Vi ha però difficoltà nel rinvenire una espressione che renda esattamente nella nostra lingua, quella voce del Cod. fr.; vi corrisponderebbe forse la parola *corredo*, ma è d'uopo evitarla perchè è usata più comunemente per indicare ciò che è detto volgarmente il *fardello* che si dà alla figlia in occasione del matrimonio ed a cui non deve applicarsi la disposizione dell'articolo.

Il Guardasigilli dice, che si è inteso colla suddetta espressione di rendere quella del Codice fr. *frais ordinaires d'équipement*. Occorre però la considerazione che se; il padre ha fatto questa spesa per uno dei figli a quindi muore, l'altro figlio ha diritto ad un eguale trattamento che il padre avrebbe fatto anche a lui quando fosse giunto alla stessa età del primo, o si fosse trovato nelle stesse circostanze, laonde non si dovrebbe neanco usare nell'articolo un'espressione troppo larga.

Un Membro dice, che per un figlio il corredo non è che un'anticipitazione di quelli abbigliamenti, che il padre gli avrebbe somministrati durante alcuni anni.

(1) La Società commerciale tra padre e figlio poteva stipularsi in Genova prima del 1838 per scritta privata, purchè avesse data certa; tale certezza di data può provarsi colla confessione di quelli che avrebbero interesse ad impugnarla. — Art. 854, Codice fr., ed art. 1077, Codice civ. patrio. — Così la nostra Corte di Cassazione in sent. 22 dic. 1854. (2. *Rac.*, *anno* 1854, *pag.* 363).

Un altro Membro replica che, morendo il padre dopo quell'anticipazione, quel figlio riceverebbe di più che un altro figlio a cui non fosse stata fatta.

L'articolo è adottato sostituendo all'espressione: *spese ordinarie di abbigliamento*, la seguente: *spese ordinarie di corredo*. Tale si legge al Codice l'art. 1073.

Per evitare poi che la parola: *corredo*, sia intesa nel senso di rimanervi anche compreso quello che si dà alle figlie in occasione di matrimonio, si determina di surrogare nel precedente art. 107 del secondo progetto di cui già si fece riserva *(v. pag. 263)* laddove è detto: *per dotare le discendenti*, l'espressione: *per la dote e fardello delle discendenti*.

*Fu poi in seguito cambiata la parola*: fardello; *in quella di*: corredo; *tale si legge al Codice l'art.* 1073.

(Art. 110, 111, o 1076, 1077, Cod). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1078 (855). L'immobile, che è perito per caso fortuito, e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 113. — *L'immobile che è perito . . . . . o senza . . . . . .*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 112. — *L'immobile che è . . . . . o senza . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Essendo occorso un errore nel dire: *o senza*, si scrive invece: *e senza*.

---

Art. 1079 (856). I frutti, e gl'interessi delle cose soggette a collazione non sono dovuti, che dal giorno in cui si è aperta la successione (1).

(1) Allorquando l'obbligo riconosciuto e stabilito a carico del coerede altro non importa che la *restituzione* d'una somma resista a sue mani, ma *spettante sempre alla paterna successione*, mancano i termini abili della collazione, e non è perciò applicabile all'art. 1079 del Cod. civ. che fa decorrere gl'interessi dal dì della morte dell'autore comune. Così la nostra Corte di cassazione in sent. 21 dicembre 1854 *(Rac., an. 1854, pag. 539)*.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 114. — *I frutti e . . . . . .*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 113. — *I frutti e . . . . . .*

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1080 (857). La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art. 1067. Essa non è dovuta nè ad altri eredi, nè ai legatarii, nè ai creditori ereditarii, salvo che vi sia disposizione contraria del donante, o testatore, e salvo quanto è prescritto nell'articolo 1092.

Il donatario perciò, o il legatario della porzione disponibile, che sia insieme erede legittimario, non può pretendere la collazione se non all'effetto di stabilire la quota della sua legittima, non mai a quello di aumentare la porzione disponibile.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 115. — *La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede, secondo l'art.* 102. *Essa non è dovuta nè all'erede estraneo, nè ai legatarii . . . . . prescritto nell'art.* 127. *Il donatario però . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE).

Il suono della parola: *estraneo*, che nell'articolo 115 si accoppia a quella di: *erede*, indica nel linguaggio comune gli eredi non congiunti di sangue col defunto, e siccome sotto il nome di: *eredi estranei*, si volle in detto articolo comprendere tutti coloro che non solo figli e discendenti, così, per rendere la disposizione più chiara si potrebbe alle parole: *nè all'erede estraneo*, surrogare le seguenti: *nè ad altri eredi*.

*Risposta della Commissione.*

La Commissione adotta la proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 114. — *La collazione non è dovuta che dal discendente coerede al suo coerede secondo l'art.* 101. *Essa non è dovuta nè all'erede estraneo, nè ai legatarii . . . . . prescritto nell'art.* 126. *Il donatario però . . . . . .*

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO STATO).

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1081 (888). La collazione si fa o col presentare la cosa in natura, o coll'imputarne il valore nella porzione dovuta, a scelta del donatario.

Art. 1082 (860). Quando il donatario d'un immobile lo ha alienato od ipotecato prima dell'apertura della successione, la collazione non si fa se non coll'imputazione.

Art. 1083 (860). La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile, al tempo dell'aperta successione (1).

Art. 1084 (861). In tutti i casi debbesi dar credito al donatario delle spese colle quali ha migliorato la cosa, avuto riguardo al maggior valore di essa al tempo della divisione.

Art. 1085 (862). Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie, che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l'abbia migliorata.

Art. 1086 (863). Il donatario dal suo canto è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa e negligenza abbiano diminuito il valore dell'immobile.

Art. 1087 (864). Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente debbono essere computati in conformità de' tre articoli precedenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 116. — *La collazione si fa* . . . . . .
*Art.* 117. — *Quando il* . . . . . .
*Art.* 118. — *La collazione per* . . . . . .
*Art.* 119. — *In tutti i casi devesi* . . . . . .
*Art.* 120. — *Devono egualmente* . . . . . .
*Art.* 121. — *Il donatario* . . . . . .
*Art.* 122. — *Nel caso in cui* . . . . . .
*devono essere* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 118). Secondo il precedente art. 113 del primo progetto, l'immobile che sia perito per caso fortuito, o senza colpa del donatario, non va soggetto a collazione; che dovrassi dunque dire del caso in cui il donatario abbia venduto l'immobile e per caso fortuito sia poi questo perito? Sarà egli tenuto ad imputarne nella sua prima porzione il valore, ed essendovi tenuto, quale sarà il valore dell'immobile che dovrà imputare?

Pare che, se anche sia l'immobile perito, ciò non pertanto avendo il donatario già ricevuto il correspettivo del medesimo, debba andar soggetto a collazione, acciocchè non sia alterata quell'eguaglianza che volle il defunto osservare tra i suoi figli o discendenti, od anche perchè il correspettivo ritrattone dalla vendita non potendosi altrimenti riguardare che qual vera liberalità che il donatario ha conseguito dal defunto, deve perciò il medesimo conferirsi alla massa, giusta il generale disposto del precedente art. 102 del primo progetto.

Ma se il donatario avesse in questo caso ricavato dalla vendita un prezzo inferiore a quello che avrebbe l'immobile, ove ancora esistesse al tempo dell'aperta successione, giusta cosa non sarebbe l'obbligarlo a conferire più di quanto ha egli ricevuto dalla vendita che ne fece, giacchè, se il caso fortuito non può giovargli a danno dei coeredi, non dee neppure nuocergli con lucro di questi e detrimento suo proprio.

Al presente art. 118 si crederebbe opportuno l'aggiungere il seguente alinea:

« Nel caso però d'un fondo alienato, se il « medesimo è perito per caso fortuito, o senza « colpa dell'acquirente, il donatario è tenuto « a conferire il solo prezzo ricavatone dalla « vendita ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 118). Riguardo all'addizione proposta dal Senato di Piemonte, si è osservato, che in regola generale i deterioramenti che non accadono per colpa del coerede donatario non possono mettersi a di lui carico, a tenore anche degli articoli che seguono; che non esistendo altronde l'immobile al tempo dell'aperta successione, per essere perito dopo la vendita, e prima di detta apertura, la combinazione dei principii che reggono la materia delle collazioni basta per decidere che deve questa farsi mediante imputazione del valore, e che quello risultante dal prezzo della vendita dee servir di base: e per conseguenza non esser necessaria l'addizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 115. — *La collazione si fa* . . . . . .
*Art.* 116. — *Quando il* . . . . . .
*Art.* 117. — *La collazione per* . . . . . .
*Art.* 118. — *In tutti i casi diversi* . . . . .
*Art.* 119. — *Devono egualmente* . . . . . .
*Art.* 120. — *Il donatario* . . . . . .
*Art.* 121. — *Nel caso in cui* . . . . . .
. . . . *devono essere* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 115, 116). Adottati all'unanimità.

(Art. 117). Adottato all'unanimità; però un Membro sarebbe stato d'avviso di far luogo all'eccezione che il Senato di Piemonte propose a quest'articolo del *secondo* progetto, od

(1) Vedi l'art. 731, Cod. civ.

al suo corrispondente art. 118 del *primo*; di stabilire, cioè, che quando il fondo è stato alienato, ed il medesimo sia perito per caso fortuito, o senza colpa dell' acquirente, non sia il donatario tenuto a conferire che il solo prezzo ricavatone dalla vendita, potendo altrimenti dubitarsi, se si debba calcolare il vero intrinseco valore dell' immobile, ovvero il solo prezzo che il donatario ne avrebbe ricavato dalla vendita, quale prezzo potrebbe esser minore.

(Art. 118 al 121). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 118 al 121 o 1081 al 1087, Cod.). Adottati tutti senza osservazioni; surrogato solo in alcuni di essi alle parole: *devesi*, *devono*; le seguenti: *debbesi*, *debbono*.

---

Art. 1088 (866). Quando la donazione fatta ad un discendente successibile sia di uno stabile e con dispensa dalla collazione, se la donazione eccede la quota disponibile, il donatario dovrà conferire l'immobile in natura, o potrà ritenerlo per intiero, secondo le regole stabilite negli articoli 735 e 736.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 125. — *Quando la donazione di un immobile fatta ad un discendente con dispensa dalla collazione eccede la quota disponibile, il donatario può, a sua scelta, o conferire l'immobile in natura, o ritenerlo per intiero, salvo l'obbligo d'imputare l'eccedente, o di compensare i suoi coeredi in danaro, od altrimenti.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*Avvertenza della Commissione.*

Per le ragioni spiegate nella risposta che vien data all'osservazione del Senato di Piemonte sull'art. 43 del primo progetto del titolo: *Delle donazioni tra vivi* (1), la Commissione pensa che alla disposizione del presente articolo convenga sostituire quella che segue:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 122. — *Quando la donazione fatta ad un discendente successibile sia d'uno stabile e con dispensa di collazione, se la donazione eccede la quota disponibile, il donatario dovrà conferire l'immobile in natura o potrà ritenerlo per intiero secondo le regole stabilite negli articoli* 42 *e* 43, *titolo*: Delle successioni testamentarie (secondo progetto).

(1) L'art. 43 del primo progetto del titolo: *Delle donazioni tra vivi*, venne unitamente agli art. 41 e 42 soppresso nel secondo progetto; veggansi a tale riguardo le osservazioni che hanno luogo immediatamente dopo l'art. 1137 del Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Laddove è detto: *e con dispensa di collazione*; si sostituisce: *e con dispensa della collazione*. Ai numeri poi 42 e 43, rappresentanti gli articoli del secondo progetto del tit. II, lib. III, sono sostituiti i numeri 735 e 736, rappresentanti gli articoli a quelli corrispondenti del Codice.

---

Art. 1089 (867). Il coerede conferendo un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme, che gli sono dovute per ispese e miglioramenti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 124. — *Il coerede* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 123. — *Il coerede* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1090 (868). La collazione de' mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del valore che i medesimi avevano al tempo della donazione, giusta la stima annessa all'atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 125. — *La collazione dei mobili non si fa che per imputazione; si fa sul ragguaglio del prezzo che avevano i mobili al tempo della donazione secondo la stima annessa all'atto della stessa donazione, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta dai periti a giusto prezzo.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

La differenza che quest'articolo desunto dalla legge francese frapponeva fra il donatore di cose mobili e quello degli stabili parve al Magistrato che non bene si conciliasse coi principii di una giusta equità, sembrando che, se il donatario di stabili non era ad altro tenuto

(1) Vedi art. 731, Cod. civ.

che al valore di essi al momento dell'aperta successione, e poteva fare suoi i frutti percetti, volesse l'analogia che il naturale consumo delle cose mobili non si mettesse a peso del donatario, e che si lasciasse a questo la facoltà di restituirle in natura.

A confermarlo in quest'opinione concorreva l'osservare che, nell'art. 40 del primo progetto del tit. II di questo libro, in cui sono stabilite le regole concernenti alla riduzione delle donazioni, onde stabilire la legittima, si era prescritto, che si dovrebbe stare al valore delle cose donate al momento della morte del testatore, non fatta distinzione tra le cose mobili e gli stabili.

E quantunque non ignorasse il Magistrato che il principio stato sanzionato dalla legge francese andava appoggiato all'autorità dei più valenti giureconsulti francesi, i quali avevano abbracciato lo stesso avviso, parvegli che non lo dovesse ciò trattenere dal suggerire una variazione che consigliasse la giustizia, muovendolo eziandio a ciò fare l'esempio del Codice belgico, in cui si vede scritta una disposizione così concepita:

« Si le donataire a reçu des biens meubles, « il aura le choix d'en rapporter la valeur telle « qu'elle était au temps de la donation, ou d'en « faire le rapport en nature ».

E siccome la riferita disposizione, mentre usava al donatario gli opportuni riguardi, aveva per altro limitato il conceduto favore al caso di esistenza delle cose mobili, ed aveva così provveduto a che la data facoltà non avesse a divenire un mezzo di frode, perciò crederebbe il Magistrato, che la modificazione da farsi a quest'articolo si potrebbe concepire presso a poco nei termini della detta disposizione del Codice belgico.

(SENATO DI GENOVA)

In questa disposizione, laddove parlasi della stima da farsi dai periti onde far luogo alla imputazione prescritta, non è detto se dopo la stessa possa, o no, *farsi luogo ad aumento*. Nel silenzio della legge, potrebbesi dire non escluso siffatto aumento, maggiormente che negli altri Codici di Francia (art. 868), di Napoli (art. 787), vi ha scritta invece a tal riguardo una espressa proibizione. Ma come per altro questo silenzio può indurre a dubitare, e come d'altronde ei par giusto, che il diritto di offerire un prezzo maggiore di quello fissato dai periti pei mobili donati non potrebbe ricusarsi al coerede, in favore del quale è dovuta l'imputazione, posciachè la facoltà di aumentare il prezzo della stima garantisce meglio l'interesse della successione, e ripara alle possibili intelligenze che potrebbero aver luogo fra i periti ed il donatario, sarebbe in sentimento il Senato che si spiegasse, che, nel caso della stima prescritta dall'articolo del progetto, si farà luogo ad aumento fra gli stessi coeredi.

*Risposte della Commissione.*

La modificazione che il Magistrato della Camera propone, tendente a permettere la collazione in natura dei mobili, egualmente che degli stabili non è sembrata ammessibile, opponendovisi la natura del primo genere di cose che va soggetto e progressiva deteriorazione, ed a conseguente diminuzione di valore, locchè si crede la ragione, per la quale tutte le legislazioni, ad eccezione del Codice belgico, allegato dalla Camera, distinsero tra i mobili e gl'immobili nel caso del quale si tratta, nè credo che convenga dipartirsi da siffatto concorde disposto per seguire ciò che in un solo paese si crede adottato verosimilmente per un complesso di circostanze ad esso particolari.

Rispetto all'osservazione del Senato di Genova, considerando la Commissione che la facoltà di offerire nelle divisioni dei mobili si è già denegata nell'art. 82 del primo progetto di questo titolo, per non lasciar troppo facile accesso a quelle gare che in tali circostanze potrebbero suscitarsi; che lo stesso motivo esistendo nel presente caso, non si deve perciò abbandonare una sì utile precauzione, nè ora ammettere, ora rigettare la stessa facoltà, senza una ragione notabile di deferenza; che infine non pare ragionevole il supporre la collusione; la medesima non crede perciò di dover aderire alla proposta ampliazione, ma pensa bensì che, a scanso d'ogni dubbiezza, si possa sostituire al presente il testo nel suo intero dell'art. 868 del Cod. civ. francese.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 124. — *La collazione* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

—

Art. 1031 (869). La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro, che si trova in effettivo nell'eredità.

In caso che tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, ed in mancanza di questi in immobili ereditarii.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 126. — *La collazione del denaro dovuto si fa col* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

A vece della parola: *donato*, si avrà per mero errore materiale, posto sul principio dell'articolo la parola: *dovuto*.

*Risposta della Commissione.*

Si riconosce l'errore indicato e si correggerà.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 125. — *La collazione del denaro donato si fa col* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1092 (843, 844, 845). Non ostante il disposto dagli art. 1074 e 1080, il donatario o legatario avente diritto ad una porzione legittima, il quale domandi la riduzione delle disposizioni fatte a favore di un coerede o di un legatario, anche estraneo, come eccedenti la porzione disponibile, dee imputare nella sua porzione legittima le donazioni e legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

La dispensa però non avrà effetto a pregiudizio del donatario anteriore.

Ogni altra cosa che, secondo le regole superiormente stabilite, va esente dalla collazione, va pur esente dall'imputazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 127. — *Non ostante il disposto degli articoli* 109 *e* 115 *il donatario* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 126. — *Non ostante il disposto degli articoli* 109 *e* 115 *il donatario* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, correggendo però l'errore fatto nel richiamare gli articoli 109 e 115, dovendosi invece citare gli articoli 108 e 114. I primi sono conformi alla numerazione degli articoli del *primo* progetto; gli altri invece da surrogarsi, sono conformi alla numerazione del *secondo* progetto.

(CONSIGLIO DI STATO).

È riconosciuto l'errore accennato dalla Sezione, dovendo essere citati gli articoli 108 e 114 del secondo progetto. Questi corrispondono agli articoli 1074 e 1080 del Codice, i quali appunto in esso vi rimangono.

---

## CAPO V.

### *Del pagamento dei debiti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V. — Del* . . . . . .

---

Art. 1093 (870). I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti dell'eredità, secondo la misura, e nel modo stabilito dal testatore (1).

Art. 1094. Quando il defunto non abbia testato, o non abbia fatto ripartimento dei debiti, e pesi ereditarii, i coeredi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote ereditarie.

PRIMO PROGETTO — *Art.* 128. — *I coeredi contribuiscono* . . . . . .
*Art.* 129. — *Quando il defunto* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA).

(Art. 128, 129). Si può sopprimere l'articolo 128 come superfluo, essendone ovvia la disposizione e compresa nell'articolo 129. La parola: *misura*, poi nel primo articolo usata, non è conforme alla proprietà della lingua.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 128, 129). L'espressa disposizione che il primo dei suddetti articoli contiene non è resa soverchia del susseguente, che si riferisce al caso opposto; ed i termini nei quali lo stesso articolo è concepito servono a distinguere gli effetti che la volontà del testatore può produrre tra gli eredi relativamente al pagamento dei debiti della divisione che di pien diritto si opera nelle azioni del creditore verso gli eredi stessi.

La parola: *misura*, nel senso di *regola*, *norma*, *confini*, in cui ivi è presa tal voce, non si discosta dal pretto parlare italiano.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 127. — *I coeredi* . . . . . .
*Art.* 128. — *Quando il* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 127, 128). Le osservazioni del Senato di Nizza intorno alla inutilità dell'art. 128 del *primo* progetto, corrispondente all'art. 127 del *secondo*, parvero giuste alla Sezione, la quale osservò per di più, che laddove il testatore avesse dispensato taluno degli eredi dal pagamento dei debiti, non potrebbesi in quel caso esattamente dire, in termini generali, che i coeredi contribuiscono al pagamento dei de-

---

(1) L'erede instituito coll'obbligo di pagare i debiti della successione, e che accettò questa puramente e semplicemente, è tenuto a pagarli senza che il creditore sia obbligato di evocare in giudizio anche gli eredi legittimarii. — Art. 1095, 1315. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 2 aprile 1851. (*Racc., anno* 1851, *pag.* 165).

biti, *secondo la misura stabilita dal testatore*, non essendovi *misura* per chi vi è obbligato per nulla.

Mentre pertanto la Sezione fu d'avviso di sopprimere l'art. 127 del secondo progetto, ha perciò giudicato che la redazione del successivo art. 128 potesse essere migliorata nei termini seguenti:

« Quando vi sia testamento, o il testatore « non abbia altrimenti disposto, i coeredi con- « tribuiscono al pagamento dei debiti e pesi « ereditarii in proporzione delle rispettive « quote ».

Ad unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 127, 128 o 1093, 1094, Cod.) Il Guardasigilli dice, che il caso accennato dalla Sezione, in cui il testatore avesse dispensato taluno degli eredi dal contribuire al pagamento dei debiti, rimane compreso nell'espressione *e nel modo* stabilito dal testatore. Osserva del rimanente che non vi è differenza quanto all'intrinseco, tra le due redazioni, se non che nel progetto gli pare maggiormente spiegato, ciò che, secondo la proposta della Sezione, sarebbe detto soltanto implicitamente.

Un Membro dice, che, quand'anche l'articolo 127 del secondo progetto non sia precisamente necessario, ne risulta una maggior chiarezza nelle disposizioni, la quale è sempre da preferirsi.

I due articoli del progetto sono mantenuti senza variazioni.

---

Art. 1093 (872). Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati con ipoteca speciale di una prestazione di rendita redimibile, può esigere che da tali prestazioni sieno affrancati e resi liberi gl' immobili prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie: se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui essa si trova, il fondo gravato dee stimarsi colle medesime norme, con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal valore del fondo il capitale corrispondente alla prestazione.

L'erede, nella cui quota cade questo fondo, è egli solo incaricato della prestazione medesima, ed è in dovere di guarentire i coeredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 130. — *Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono aggravati di prestazione di rendita con ipoteca speciale soggetta a riscatto, può esigere che . . . . . alla prestazione.*

*L'erede nella cui quota cade questo fondo è caricato solo dell'adempimento della prestazione medesima, ed è in dovere di guarentirne i coeredi*

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI SAVOIA)

Le mot: *solo*, qu'on voit dans l'alinéa de cet article: *è caricato solo dell'adempimento*, pourrait en raison de sa position, dans la construction grammaticale, être mal entendu et pris pour l'adverbe: *solamente*. Il semble donc qu'on éviterait une telle équivoque en s'exprimant de la manière suivante: *è egli solo incaricato*.

(SENATO DI NIZZA)

Si preferisce dire: *sono gravati*, anzichè dire: *sono aggravati*.

*Risposta della Commissione.*

Si adottano entrambe le varianti proposte dai Senati di Savoia e Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 129. — *Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati di prestazione di rendita con ipoteca speciale soggetta a riscatto, può esigere che . . . . . alla prestazione.*

*L'erede, nella cui quota cade questo fondo, è egli solo incaricato della . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità; si osserva però che si potrebbe cangiare la redazione di quest'articolo in principio nei seguenti termini come più precisi:

« Ciascun coerede, quando i beni immobili « di un' eredità sono gravati con ipoteca spe- « ciale di una prestazione di rendita redimi- « bile, può esigere che, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alla variante di redazione nel principio dell'articolo proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato in tale conformità e nel rimanente come al progetto.

---

Art. 1096 (873). Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarii personalmente in proporzione della loro quota, ed ipotecariamente per l'intiero, salvo il loro regresso, se vi ha luogo, contro i coeredi in ragione della tangente, per cui essi debbono contribuire.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 131. — *Gli eredi sono tenuti a' debiti e pesi ereditarii personalmente*

*a misura della . . . . . .*
*. . . . coeredi in proporzione della tangente, per cui essi debbono contribuire.*

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 150 — *Gli eredi sono . . . . . personalmente a misura delle . . . . . coeredi in proporzione della . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, surrogando però l'espressione: *in proporzione*, invece di: *a misura*; e dicendo successivamente: *in ragione*, invece di: *in proporzione*.

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato senza osservazioni; vengono solo operate le sostituzioni di vocaboli suggerite dalla Sezione di Grazia e Giustizia.

---

Art. 1097 (875). Il coerede che in forza dell'ipoteca ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredi, fuorchè per quella parte, che ciascheduno di essi dee personalmente sostenere, quand'anche il coerede che ha pagato il debito si fosse fatto surrogare nei diritti dei creditori; il coerede conserverà per altro la facoltà di richiedere il pagamento del credito a lui personale, non altrimenti che qualunque altro creditore, deducendo la parte, che lo riguarda come coerede.

Art. 1098 (876). In caso d'insolvibilità di un coerede la sua tangente del debito ipotecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri.

Art. 1099 (877). I titoli esecutivi contro il defunto sono parimente esecutivi contro la persona dell'erede: non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l'intimazione di questi titoli alla persona, od al domicilio dell'erede (1).

(1) La sentenza già eseguita contro il defunto, che l'obbligava ad una prestazione alimentaria a favore del fratello, costituendo tale obbligazione un peso ereditario, forma titolo esecutivo anche contro l'erede figlio del defunto. — Art. 121, 967, 1099. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 17 dic. 1853. (*Racc., anno* 1853, *pag.* 716).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 132. — *Il coerede che in . . . . . .*
*Art.* 133. — *In caso . . . . . .*
*Art.* 134. — *I titoli . . . . . .*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 131, 132, 133. — (Non variati).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1100 (878). I creditori dell'eredità ed i legatarii possono domandare in qualunque caso e contro qualunque creditore la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede.

Art. 1101 (879). Questo diritto però non si può più esercitare, quando vi è novazione del debito del defunto coll'aver accettato l'erede per debitore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 133. — *In qualunque caso, o contro qualunque creditore, i creditori dell'eredità ed i legatarii possono domandare la separazione del patrimonio dell'erede.*
*Art.* 136. — *Questo diritto però . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 135). Per evitare l'immediata ripetizione della parola: *creditore*, si propone la redazione seguente, come più semplice:

« I creditori dell'eredità, ed i legatarii pos« sono domandare in qualunque caso e contro « qualunque creditore la separazione, ecc. ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 135). Si adotta il proposto cambiamento di redazione nell'art. 135 del primo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 134. — *I creditori dell'eredità . . . . . (conforme al testo, art. 1100).*
*Art.* 135. — *Questo diritto però . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 134, 135). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 134 e 1100. Cod.) Il Relatore eccita un dubbio sul presente articolo, che fu adottato dalla Sezione; dice che la separazione dei patrimonii è necessaria pei creditori chirografarii che non hanno ipoteca, ma non per i

(1) V. art. 1324, Cod. civ.

legatarii che l'hanno in forza del testamento. L'ipoteca dei legatarii è necessariamente anteriore a quella che i creditori dell'erede possono acquistare in virtù della adizione dell'eredità fatta da questo, onde non abbisogna ai suddetti legatarii la separazione dei patrimonii, che in fatti non è loro accordata dall'art. 878 del Cod. fr. La medesima non è neppure necessaria ai creditori ipotecarii, se non nel solo caso in cui l'ipoteca loro non fosse bastante a coprire l'intiera somma dovuta.

Il Guardasigilli risponde, che l'argomento del preopinante parte dal D. R., ma non starebbe più nel nuovo sistema ipotecario. Le ipoteche legali esistenti contro l'erede colpiscono tosto i beni che egli acquista nell'eredità, ed è dato inoltre un termine alquanto lungo per iscriverle: laonde le medesime verrebbero a primeggiare l'ipoteca del legatario, il quale non può iscrivere se non dopo la morte del testatore. Inoltre, un creditore dell'erede, il quale fosse diligente, potrebbe prendere un'iscrizione prima che il legatario abbia avuto tempo d'iscrivere lui, ed è perciò necessaria a questo la separazione dei patrimonii per conservare i suoi diritti, come lo è per lo stesso motivo ai creditori del defunto anche ipotecarii.

L'articolo è adottato.

(Art. 135 o 1101, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

**Art. 1102** (880). Il diritto di separazione si conserva sugli immobili della successione mediante l'iscrizione del privilegio presa entro il termine utile fissato nel titolo: *Dei privilegii e delle ipoteche;* quanto ai mobili, si prescrive col termine di tre anni, e può esercitarsi soltanto finchè sono posseduti dall'erede (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 137. — *Si prescrive riguardo ai mobili col decorso di tre anni; riguardo agli immobili l'azione può esercitarsi finchè esistono in potere dell'erede.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

La Legge Romana, non seguita in tal parte dal Cod. fr., stabiliva, in quanto agli immobili, la prescrizione di 5 anni dal giorno dell'adizione d'eredità (2). Ora sembrando al Magistrato che dopo 5 anni di possesso l'interesse dei creditori dell'erede non fosse men degno della protezione della legge, che non l'interesse dei creditori dell'eredità, che non avessero ipoteca iscritta; esso sarebbe d'avviso che la disposizione della Legge Romana, alla quale non si tacerà essersi accostata la nuova Legislazione Belgica, potrebbe opportunamente nel progetto riprodursi, disponendo che riguardo agli immobili l'azione in separazione si prescriverebbe col decorso di anni 5 se ancora a tale epoca esistessero in potere dell'erede.

(SENATO DI SAVOIA).

Le droit de demander la séparation des patrimoines se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de 3 ans; à l'égard des immeubles, l'action peut-être exercée tant qu'ils existent dans les mains de l'héritier.

On ne devrait pas conclure de là que les biens de la succession, une fois aliénés, se trouveraient toujours affranchis du droit de séparation; car si le créancier du défunt avait inscrit en temps utile son privilège de séparation, ce droit conserverait tout son effet même à l'égard du tiers acquéreur.

Il semblerait convenable, afin de prévenir toute fausse induction à tirer de l'art. 137, d'y ajouter comme ci-contre:

« Senza pregiudizio del privilegio di sepa-
« razione iscritto in tempo utile sui beni della
« successione alienati ».

(SENATO DI NIZZA)

Si potrebbe il presente articolo concepire nel modo seguente:

« Lo stesso diritto riguardo ai mobili si
« prescrive col termine di tre anni, e riguardo
« agli stabili può essere proposto finchè i me-
« desimi sono presso l'erede ».

*Risposte della Commissione.*

Al confronto dei creditori dell'erede, i creditori che hanno causa dal defunto meritano certamente preferenza nella sostanza ereditaria, e questa preferenza loro si dee serbare tanto più facilmente, in quantochè nel primo ingresso al possesso dell'eredità può l'erede aver presentato un'apparenza di solidità, che viene talora dileguandosi; altronde anche dopo il trascorso di cinque anni, gli stabili appartenenti all'eredità sono egualmente facili a riconoscersi, e non si scorge perciò motivo di dipartirsi dal termine ordinario della prescrizione.

Aggiungasi che, per quanto consta da diversi giudicati di supremi Magistrati, la limitazione che a tal riguardo stabiliva il D. R. non sarebbe attualmente in osservanza presso di noi.

Sebbene, anche senza la riserva espressa che il Senato di Savoia qui propone di fare, il diritto di separazione iscritto dai creditori in tempo utile rimarrebbe loro salvo contro i terzi acquisitori in forza delle disposizioni contenute nel titolo *Dei privilegii*, non vi è difficoltà tuttavia di aggiungere la frase che annuncia siffatta riserva.

(1) V. Art. 2111, Cod. civ.
(2) L. 1, § 15, Dig. *De separat.*

Si adotta pure, come nella sostanza conforme col dettato dell'articolo del progetto, la nuova redazione proposta dal Senato di Nizza con l'aggiunta sovraccennata suggerita dal Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 136. — *Lo stesso diritto riguardo ai mobili si prescrive col termine di tre anni, e riguardo agli stabili può essere proposto fino a che i medesimi sono presso l'erede, senza pregiudizio del privilegio di separazione inscritto in tempo utile sui beni della successione alienati.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Intorno a quest'articolo un Membro avrebbe poi fatto osservare, che forse fosse il caso di mutarne la disposizione quando l'articolo corrispondente al 2111 del Cod. fr. venisse modificato nel senso del secondo progetto, rispetto ai creditori del defunto, i quali avessero iscritto il loro credito, o l'iscrivessero nei sei mesi dal giorno della morte del debitore, dando a simile iscrizione lo stesso effetto della iscrizione in separazione dei patrimonii; volendo una simile modificazione dell'art. 2111 riguardarsi utile, perchè, riparando all'ignoranza possibile nel creditore della morte del suo debitore, quando nullameno quello era stato sollecito di iscrivere il suo credito, non si scemano i vantaggi della pubblicità dei crediti verso il defunto, base questa della iscrizione del privilegio di separazione. Ove dunque una tale opinione fosse accolta, sarebbe paruto, per coordinare frattanto l'attuale articolo 136 del secondo progetto colla nuova disposizione sulle ipoteche, di redigere l'articolo suddetto nel modo seguente (1):

« Questo diritto di separazione si conserva « sui mobili e sugli immobili della successione « mediante l'iscrizione del privilegio, presa « entro il termine utile fissato dalla legge sulle « ipoteche; tale diritto però, quanto ai mo« bili, non può esercirsi se non finchè si « trovano in possesso dell'erede, e si pre« scrive per il lasso di tre anni ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli, dietro l'osservazione fatta di sopra da un Membro della Sezione, si riserva di esaminare quale sia la disposizione che fu adottata definitivamente dalla Commissione.

La deliberazione sull'articolo rimane differita.

*Adunanza del* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

Il Guardasigilli dice, esser disposto nell'alinea dell'art. 67, secondo progetto, del tit. XXII, di questo libro, che: « le iscrizioni ipotecarie prese dai creditori del defunto prima della morte di questo, o nei tre mesi successivi, avranno lo stesso effetto della iscrizione del privilegio di separazione dei patrimonii, quanto ai beni sui quali si saranno prese le iscrizioni ». Ritenuta la disposizione, crede, che possa essere adottata la redazione che si è proposto di surrogare al presente articolo.

Un Membro dice, non esser qui la sede in cui abbia a disporsi sul modo d'iscrivere il privilegio della separazione dei patrimonii, formando ciò l'oggetto del titolo *delle ipoteche.* Osserva poi che nell'art. 880 del Cod. franc. è detto poter essere esercitata l'azione quanto agli stabili soltanto, finchè sono in mani dell'erede, la quale limitazione, che era mantenuta nell'articolo del progetto, sarebbe tolta nella redazione che si propone di surrogare.

Il Guardasigilli risponde, in quanto all'ordine nelle materie, che l'articolo proposto si limita ad accennare la necessità dell'iscrizione, con rimandare al titolo: *Delle ipoteche.* Quanto poi all'altra osservazione fatta dal preopinante, dice: che il diritto di separazione non deve cessare, quando i beni del defunto non sono più in mano dell'erede, poichè altrimenti ne verrebbe la conseguenza, che, vendendosi da questo i beni dell'eredità, tosto che la medesima gli è deferita, svanirebbe il diritto dei creditori del defunto. La Commissione parte dal principio, che i creditori del defunto hanno il diritto di separazione sui mobili e sugli stabili, dovendo però farlo conoscere coll'iscrizione, per la quale è loro dato il termine di tre mesi dalla morte del loro debitore; operata l'iscrizione, non deve più nuocere loro il fatto dell'erede. Si è dovuto tuttavia fissare una prescrizione di tre anni quanto ai mobili, essendo facile che si confondano con altri, e per non impedirne le contrattazioni. Si è poi detto di più, che l'iscrizione del credito varrebbe iscrizione per la separazione di patrimonio sui beni colpiti dall'iscrizione; quanto agli altri beni si dovrà iscrivere la separazione, anche perchè potrebbero i medesimi essere situati in un circondario diverso da quello ove fu presa l'iscrizione per credito.

Il preopinante dice, che la separazione dei patrimonii è necessaria ai creditori del defunto aventi ipoteca speciale, ma soltanto ai creditori chirografarii, a favore dei quali fu introdotto questo beneficio nel D. R.

Il Guardasigilli osserva al preopinante: che se l'ipoteca di un creditore del defunto non fosse sufficiente per conseguire il pagamento, non deve questo creditore essere posto in peggior condizione dei chirografarii.

---

(1) Cioè al modo stesso che viene proposto dalla Commissione nella risposta che essa fa all'osservazione del Senato di Savoia sull'art. 67, *primo* progetto, titolo XXII, di questo libro; onde coordinare colla redazione dell'attuale articolo, la nuova redazione per essa proposta dell'art. 67, *secondo* progetto, di detto titolo. — *(Veggansi al proposito le osservazioni, risposte e discussioni che susseguono agli articoli* 2211 *e* 2215 *del Cod. civ.).*

Espone un Membro, che, coll' attribuire all' iscrizione del credito l' effetto dell' iscrizione della separazione dei patrimonii, il creditore potrebbe esser pregiudicato, imperciocchè non sempre la separazione è utile ai creditori del defunto, la conseguenza essendone quella che i medesimi non possono più agire sui beni dell' erede, ma soltanto su quelli del defunto. La separazione non deve quindi aver luogo se non in quanto il creditore del defunto l' abbia domandata.

Il Guardasigilli dice, che la separazione dei patrimonii non impedisce ai creditori del defunto di agire sui beni dell' erede, non già in azione reale, non avendo alcuna ipoteca su quei beni, ma in azione personale, a cui l' erede si assoggetta coll' adizione dell' eredità, e salvo sui beni di questo i diritti dei proprii creditori, i quali abbiano presa iscrizione. Gli pare, del rimanente, che non occorra di trattare in ora la questione se l' iscrizione del credito contro il defunto debba valere l' iscrizione di separazione dei patrimonii, non essendo essa punto pregiudicata dall' articolo attuale, e presentandosi la medesima nel titolo *Delle ipoteche*, ove si potrà discutere la disposizione che si troverà collocata.

È surrogata in luogo dell' art. 136, secondo progetto, di questo titolo, la disposizione proposta da un Membro della Sezione, ed il nuovo articolo viene redatto nei termini seguenti:

« Il diritto di separazione si conserva *sui* « *mobili e* sugli immobili della successione me- « diante l' iscrizione del privilegio presa entro « il termine utile fissato nel titolo: *Dei pri-* « *vilegi e delle ipoteche*; quanto ai mobili *però* « si prescrive col termine di tre anni, e può « esercitarsi soltanto finchè sono posseduti dal- « l' erede ».

*Adunanza 5 gennaio 1837.*

In seguito alla osservazione che fa il Guardasigilli di non essere ammessa *iscrizione sui mobili* (1), sono soppresse nell' articolo le parole: *sui mobili e*; e poscia nella seconda parte dell' articolo è tolto l' avverbio: *però*, dopo la parola: *mobili*; l' articolo rimane redatto come ora si legge al Codice sotto il numero 1102.

---

Art. 1103 (881). I creditori di un erede non sono ammessi a dimandare la separazione dei patrimonii contro i creditori dell' eredità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 138. — *I creditori* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 137. — *I creditori* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l' adunanza 27 luglio 1836.*

Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1104 (871, 874). Il legatario particolare non è tenuto di pagare i debiti ereditarii, salva però ai creditori l' azione ipotecaria sul fondo legato, e salvo altresì il diritto di separazione, di cui sopra; ma il legatario che avrà estinto il debito, di cui era gravato il fondo legato, entrerà nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 139. — *Il legatario particolare non è tenuto di pagare i debiti ereditarii, se non nel caso di cui nell' art.* 112, *titolo* Delle successioni testamentarie, *capo* Della istituzione dell' erede; *salva però ai creditori l' azione ipotecaria sul fondo legato; ma il legatario che avrà* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE).

È da avvertire che, qualora si adotti la proposta del Senato relativa all' art. 112, primo progetto, tit. II di questo libro *(v. pag.* 121. *vol. II)*, sono in tal caso da ommettersi nel presente articolo le seguenti parole: *se non nel caso, ecc.*, fino ad: *istituzione dell' erede.*

Parrebbe altresì opportuno lo aggiungere allo stesso articolo, dopo le parole: *fondo legato*, le seguenti: *e salvo altresì il diritto di separazione, di cui sopra.*

*Risposta della Commissione.*

Si sopprimerà la frase indicata; opportuna si reputa pure l' inserzione riguardante il diritto di separazione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 138. — *Il legatario* . . . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all' unanimità e senza discussioni.

---

(1) Art. 2167, Cod. civ.

## CAPO VI.

### *Degli effetti della divisione e della garantia delle quote.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI. — Degli*
. . . . . .

---

Art. 1105 (883). Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o a lui pervenuti per licitazione, e non avere giammai avuto la proprietà degli altri beni ereditarii (1).

Art. 1106 (884). I coeredi si debbono vicendevolmente garantia per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione.

La garantia non ha luogo se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa nell'atto di divisione: cessa inoltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.

Art. 1107 (885). Ciascun coerede è personalmente obbligato a proporzione della sua quota ereditaria a fare indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione.

Se uno dei coeredi si trova insolvibile, la taugente, per cui egli è tenuto, debbe essere egualmente ripartita tra la persona guarentita, e tutti i coeredi solvibili.

Art. 1108 (886). La garantia della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni consecutivi alla divisione.

Non vi è pure luogo a garantia per la insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo essersi fatta la divisione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 140. — *Ciascun coerede è riputato* . . . . . .
*Art.* 141. — *I coeredi rimangono vicendevolmente tra loro garanti per le sole molestie* . . . . . .
*Art.* 142. — *Ciascun coerede è personalmente* . . . . . .
*Art.* 143. — *La garantia della* . . . . . *cinque anni seguenti alla divisione.*
*Non vi è pure luogo* . . . . . *essersi ultimata la divisione.*

(1) Vedi sentenza della nostra Corte di cassazione 25 aprile 1853, la cui massima ebbe già a riferirsi in nota a pag. 223 di questo volume.

### OSSERVAZIONI.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 141). Per la proprietà della lingua si crede preferibile la parola: *mallevadori*, al vocabolo: *garanti*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 141). *Mallevadore* dicendosi propriamente quegli che impegna la sua fede per altri, e qui invece trattandosi dell'obbligazione cui ciascun condividente deve in sè assumere di difendere il coerede dalle molestie sulla porzione che gli è toccata nella divisione, credesi che si possa conciliare il dovuto riserbo in fatto di lingua colla proprietà del significato, coll'invertire semplicemente la frase da cui principia l'attuale art. 141 del primo progetto corrispondente al 140 del secondo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 139. — *Ciascun coerede è riputato* . . . . . .
*Art.* 140. — *I coeredi si debbono vicendevolmente garantia per le sole molestie* . . . . . .
*Art.* 141. — *Ciascun coerede è personalmente* . . . . . .
*Art.* 142. — *La garantia della* . . . . . *cinque anni consecutivi alla divisione.*
*Non vi è pure luogo* . . . . . *essersi ultimata la divisione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 139 al 142). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 139, 140, 141 o 1105, 1106, 1107, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 142 e 1108, Cod.). Un Membro dice: che nella prima parte dell'articolo essendovi l'espressione: *consecutivi alla divisione;* e nel fine dell'alinea trovandosi scritto: *dopo essersi ultimata la divisione*, potrebbe credersi da taluno che non vi sia divisione finchè non sia *ultimata*.

Un Membro osserva che nell'art. 886 del Cod. fr. s'incontrano le stesse espressioni.

Il Guardasigilli dice, esservi divisioni *provvisorie* e divisioni *ultimate*, aderisce tuttavia a mutare la parola *ultimata*.

L'articolo è adottato, scrivendosi nel fine dello stesso: *dopo essersi fatta la divisione.*

---

## CAPO VII.

### *Della rescissione in materia di divisione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VII. — Della*
. . . . . .

---

Art. 1109 (887). Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo.

Può altresì avere luogo la rescissione quando uno dei coeredi prova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice ommessione di un oggetto della eredità non fa luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento all'atto di divisione (1).

Art. 1110 (888). L'azione di rescissione si ammette contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditarii, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, od in qualunque altra maniera.

Ma dopo la divisione o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali, che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata (2).

Art. 1111 (889). La detta azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi, o da uno di essi.

Art. 1112 (890). Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa eseguire la stima degli oggetti giusta il loro stato e valore al tempo della divisione.

Art. 1113 (891). Quegli contro cui è diretta l'azione di rescissione può troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione, dando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro, o in natura.

Art. 1114 (892). Il coerede, che ha alienato la sua porzione in tutto o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo, o cessò la violenza.

(1) V. art. 1119, 1679 e 1712, Cod. civ.

(2) L'art. 1110 si applica anche agli atti contenenti una vera divisione, e non a quelli solamente che contengono una divisione *simulata sotto le apparenze di una transazione*. — Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 25 febb. 1855. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 127).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 144. — *Le divisioni ponno* . . . . . .
*Art.* 145. — *L'azione di rescissione* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 146. — *La detta azione* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 147. — *Per riconoscere se vi* . . . . . .
. . . . . *giusta il loro valore al tempo della divisione.*
*Art.* 148. — *Quegli contro cui è* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 149. — *Il coerede, che ha* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 144). Trova conveniente mettere la parola: *divisione*, al singolare.

(Art. 146). Par meglio scrivere: *diritti ereditarii*, anzichè: *diritto ereditario*, essendo quella espressione più usitata ed esatta.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 148). Secondo il noto principio che nessuno si può prevalere della propria frode, non si dubitava che la facoltà di cui parlava quest'articolo si dovesse riferire ristrettivamente al caso di rescissione *per causa di lesione*, e non a quella che fosse derivata da *dolo* o *violenza*; per altro, siccome, senza nulla togliere alla chiarezza ed alla precisione di quest'articolo, si potrebbe, coll'aggiunta al medesimo delle avanti citate parole, circoscrivere nei veri limiti la troppa generalità della divisione, parve al Magistrato che non fosse da trasandarsi l'aggiunta di quelle espressioni.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 144). Si ravvisa indifferente in questo luogo l'uso così del singolare come del plurale.

(Art. 146). La locuzione: *diritto ereditario*, in singolare, parve più propria ed opportuna a significare la cessione del diritto all'eredità, locchè tende ad escludere soltanto le cessioni di certi diritti ereditarii estranee a quest'articolo.

(Art. 148). La diversità che vi è tra il caso di rescissione per *dolo* o *violenza*, e quello in cui vi si fa luogo per *lesione*, è quella appunto che fece ammettere la disposizione della quale si tratta, e ciò appare bastantemente dai termini della medesima, tendenti semplicemente a rimediare ad un difetto nella porzione attribuita, coll'offerta di un supplemento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 143. — *Le divisioni ponno* . . . . . .
*Art.* 144. — *L'azione di rescissione* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 145. — *La detta azione* . . . . . .
*Art.* 146. — *Per riconoscere se vi* . . . . . .
. . . . . *giusta il loro valore al tempo della divisione.*

*Art.* 147. — *Quegli contro cui è* . . . . .
*Art.* 148. — *Il coerede, che ha* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 143, 144, 145). Adottati all'unanimità.

(Art. 146). Adottato alla pluralità di cinque contro due. I due Membri dissenzienti opinavano di scrivere l'articolo nei seguenti termini:

« Per riconoscere se vi sia stata *lesione*, si « fa seguire la verificazione del valore degli « oggetti al tempo della divisione ».

(Art. 147, 148). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 143, 144, 145, o 1109, 1110, 1111, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 146, o 1112, Cod.). Il Relatore espone come due Membri della Sezione hanno opinato di scrivere l'articolo in altri termini, per non escludere la prova testimoniale, potendo esistervi fatti che abbiano a provarsi con testimonii ed altri, su cui si debba giudicare da periti; la redazione proposta è quella di cui sopra.

Uno dei Membri che hanno opinato per questa redazione dice, che nel Codice francese, da cui il presente articolo è desunto, la disposizione era giusta, poichè nel periodo dei soli due anni, entro i quali la lesione doveva essere proposta, non potevano essere avvenute mutazioni ragguardevoli. Ora il termine essendo protratto a cinque anni, è più difficile che i periti possano giudicare del valore che avesse l'oggetto cinque anni prima, non potendo fare il confronto tra lo stato attuale e quello precedente. Benchè la prova testimoniale sia pericolosa, non è possibile di escluderla, e deve quindi lasciarsi alla determinazione del giudice la qualità della prova.

Il Guardasigilli risponde che occorre una distinzione. I periti potranno sempre giudicare del valore che avesse uno stabile cinque anni prima, se non è cangiato lo stato delle cose: ma se una delle parti dice, che lo stato non è più il medesimo, e che vi sono avvenute deteriorazioni o miglioramenti, allora può provare con testimonii, essendo bensì esclusa la prova testimoniale, quando si tratta di convenzioni, ma non quando si tratta di fatti. Secondo la giurisprudenza attuale si ammettono testimonii a deporre anche sul valore che dagli uni è indicato in più, e dagli altri in meno, secondo la rispettiva loro estimazione: ciò si è voluto escludere perchè i testimonii non debbono fare l'ufficio di periti, ma si è voluto togliere che i medesimi deponessero sul fatto.

Un Membro crede necessaria qualche maggiore spiegazione, per evitare che l'articolo sia interpretato erroneamente, e propone di dire: *si fa eseguire la stima degli oggetti giusta il loro stato e valore al tempo della divisione.*

Il Guardasigilli aderisce a questa redazione.

L'articolo è adottato colla sopra detta aggiunta della parola: *stato*, avanti a: *valore.*

(Art. 147, 148, o 1113, 1114 Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO VIII.

### *Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VIII. — Delle* . . . . . .

---

Art. 1113 (1075). Il padre e la madre, e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i figli e discendenti, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Art. 1116 (1076). Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi, o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni, e per i testamenti.

Le divisioni fatte tra vivi non potranno comprendere che i beni presenti.

Art. 1117 (1077). Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall'ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge.

Art. 1118 (1078). Sarà interamente nulla la divisione la quale non è stata fatta tra tutti i figli che esistevano al tempo della morte, e fra i discendenti dei figli predefunti.

Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli, tra' quali venne fatta la divisione, potranno provocarne una nuova.

Art. 1119 (1079). La divisione fatta dall'ascendente potrà impugnarsi nel caso in cui risultasse dalla medesima o dalle altre disposizioni fatte dall'ascendente, che alcuno di quelli fra i quali sono stati divisi i beni si trovasse leso nella porzione legittima. Se la divisione è fatta per atto tra vivi, potrà altresì essere impugnata per lesione oltre il quarto, in conformità dell'art. 1109.

Art. 1120 (1080). Il figlio, che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'a-

scendente, dovrà anticipare le spese della stima, e succumbendo nel giudicio definitivo sarà condannato nelle spese medesime non che in quelle della lite.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 150. — *I padri e le madri, e gli altri ascendenti* . . . . . .
*Art.* 151. — *Queste divisioni* . . . . . .
*Art.* 152. — *Se nella divisione* . . . . . .
*Art.* 153. — *Sarà interamente nulla* . . . . . .
*Art.* 154. — *La divisione fatta dall'* . . . . . *oltre il quarto.*
*Art.* 155. — *Il figlio, che per alcuna* . . . . . *stima e sarà nel giudizio definitivo condannato nelle spese medesime, non che in quelle della lite, se il reclamo non è fondato.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 150). È più propria la locuzione: *il padre e la madre.*

(Art. 152). Sembra conveniente di aggiungere la parola: *beni*, avanti la dizione: *non compresi.*

(Art. 155). Per togliere la parola: *reclamo*, e conformarsi alla usitata locuzione, si potrebbe adottare la seguente variazione nell' ultima parte: « e succumbendo nel giudizio definitivo, sarà condannato nelle spese medesime, non che in quelle della lite ».

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 151). Le divisioni fatte fra degli ascendenti, se hanno luogo per atto tra vivi, devono avere le stesse condizioni, o regole, che sono prescritte per le donazioni, quindi debbono essere accettate per essere efficaci od operative. Ora siffatta condizione lascia all' arbitrio totalmente dei coeredi la validità, od invalidità, delle divisioni, poichè dipenderà sempre dal fatto loro o dalla loro volontà questa inevitabile accettazione. Debbesi abbandonare a siffatto evento una legge che tale facoltà ha provvidamente creduto dover accordare ai padri od altri ascendenti? Ciò non sarebbe cosa degna della legge stessa, posciachè allora illusoria diverrebbe la sua concessione. Il senato opinerebbe pertanto che a ciò si sopperisse coll' aggiungere a questo articolo la seguente disposizione:

« Ove le divisioni fatte per atto tra vivi non « siano state accettate prima della morte del « dividente, produrranno lo stesso effetto come « se fossero state fatte per testamento ».

(Art. 154). Potrebbe ommettersi il secondo periodo di quest' articolo qualora venisse adottata l' opinione dal Senato manifestata intorno al precedente art. 151. L' accettazione infatti escluderebbe il dubbio della lesione, ove venisse fatta; ed in tal caso non si ammetterebbe contro la divisione che la prova del dolo e della violenza. Se poi la divisione non fosse accettata, dovendosi allora riguardare come fatta per testamento, il coerede pregiudicato sarebbe garantito dalla prima disposizione di quest' articolo.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 154). Cet article porte *in fine*, que le fils pourrà impugner le partage fait par le père, par acte entre vifs, s'il en éprouve une lésion de plus du quart. On pourrait, peut-être, élever le doute de savoir si cette lésion du quart doit être entendue de la lésion sur la légitime, ou sur la portion virile. Il y a motif de croire que les rédacteurs du projet ont eu en vue la lésion sur la part virile dans le cas du partage par acte entre vifs; parceque le père, en faisant un partage entre ses enfans, fait, en quelque sort, et par anticipation, une division d'hoirie, telle, qu'il désirerait qu'elle fût faite entr'eux après son décès, et l'égalité étant l'âme des partages, comme elle en est le but, la lésion du quart proposable contre un partage fait par les héritiers entr'eux, doit être admise par les mêmes motifs contre un partage fait par un ascendant, qui, dès lors qu'il ne fait aucune donation particulière à un ou à plusieurs des enfans, entre lesquels il divise son patrimoine, est censé vouloir leur assigner à chacun un lot d'égale valeur, du moins, jusqu'à concurrence des trois quarts de leur portion virile.

Ainsi il serait peut-être convenable d'ajouter après les mots: *oltre il quarto*, ceux: *sulla quota virile al tempo della divisione.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 154). La differenza volutasi introdurre da questo articolo tra le divisioni fatte per atto tra vivi e quelle per testamento, sicchè le prime soltanto e non le seconde sieno impugnabili per lesione oltre al quarto, non sembra appoggiata a ragioni abbastanza solide da persuaderne il mantenimento. Uguale sì nell' uno che nell' altro caso è la volontà dell' ascendente, quando nulla in contrario ha il medesimo dichiarato, e questa sua volontà è diretta in ambi i casi piuttosto a conservare l' eguaglianza, che non a favorire uno dei discendenti in danno degli altri, dovendosi presumere tutti a lui egualmente cari sino a dichiarazione contraria.

Se dunque eguale in ambi i casi è la presunta volontà dell' ascendente, eguale debbe pur essere la disposizione della legge che la regoli, finchè non vi abbia dichiarazione contraria dell' ascendente medesimo a cui è lecito di dare alle cose sue quella legge che meglio gli aggrada, purchè salva ed intatta rimanga in ogni caso la porzione legittima.

Questa dichiarazione dell' ascendente poi, che sola può ragionevolmente stabilire tra i discendenti una disuguaglianza di trattamento non

soggetta ad essere impugnata, quando non ecceda certi determinati limiti, qualunque pur sia la natura dell'atto che la contiene, può essere espressa od emergere ben anche dal solo tenore della disposizione, come sarebbe del caso di una divisione, nella quale avesse l'ascendente assegnato a ciascuno dei successibili una quota determinata di sua eredità, ovvero certi determinati effetti della medesima con indicazione ed attribuzione del valore di ciascuno di essi, e da cui, per errore nella fattane stima, o per altra causa, ne venisse a risultare una disuguaglianza sensibile tra quanto dall'ascendente si è espresso e quanto in realtà si contiene nella porzione, o quota, a ciascuno dei detti successibili assegnata.

Chiaro è in questo caso, che la volontà dell'ascendente si era che ciascuno dei suoi successibili avesse effettivamente quella quota assegnatagli, o quella certa somma risultante dal complessivo valore degli effetti assegnati e valutati, dimodochè, se vi fosse sì nell'uno che nell'altro caso una lesione oltre il quarto, meriterebbe di essere corretta e riformata come contraria di troppo alla volontà dell'ascendente medesimo manifestata con quel suo modo di disporre.

Che se per lo contrario si fosse egli limitato a dividere tra i suoi successibili i singoli effetti componenti la sua eredità, senza indicare o riguardare il valore dei medesimi, o senza esprimere altrimenti che volesse osservare tra di loro una perfetta eguaglianza, siffatta disposizione dovrebbe puntualmente eseguirsi, ancorchè alcuno dei successibili ne venisse a risentire un non leggiero pregiudizio, purchè niuno fosse leso nella sua porzione legittima.

La volontà dell'ascendente in questo caso si è che ciascuno dei successibili si abbia puramente e semplicemente quei certi effetti assegnatigli, e questa sua volontà vuol essere osservata fintantochè non incontri l'ostacolo della legge, ossia non ecceda la porzione *disponibile*.

L'avviso pertanto del Senato sarebbe che all'art. 154 del primo progetto si sostituisse il seguente, che gli pare più accomodato alla presunta volontà del disponente, e meno soggetto a dubbii:

« La divisione fatta dall'ascendente tanto per « atto tra vivi, quanto per testamento, non « potrà impugnarsi, salvo nel caso in cui risul- « tasse dalla medesima, o dalle altre disposi- « zioni fatte dallo stesso ascendente, che alcuno « di quelli fra i quali sono stati divisi i beni, « si trovasse leso nella porzione *legittima*.

« Potrà anche essere impugnata per lesione « oltre il *quarto*, qualora la divisione sia stata « fatta dei singoli effetti, con attribuzione ed « indicazione del vero valore, ovvero con as- « segnazione di una determinata quota a cia- « scuno dei discendenti, salvo che l'ascendente « abbia espressamente dichiarato il contrario, « e non sia però lesa la porzione *legittima* ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 150). Si adotta la variante del plurale al singolare proposta dal Senato di Nizza.

(Art. 151). L'addizione proposta dal Senato di Genova sarebbe distruttiva del principio enunciato nell'articolo che le divisioni possono farsi dagli ascendenti tra' loro figli, serbando o le regole delle donazioni o quelle dei testamenti. La prima e più sostanziale condizione delle donazioni è quella dell'accettazione; e si può aggiungere che, avendo il padre scelto quella forma per la divisione, abbia anche avuto intenzione di subordinare l'efficacia della medesima al consenso dei figli, il quale non potrebbe in tal caso venir supplito dalla sola volontà del padre. Sembra pertanto che la legge oltrepasserebbe lo scopo che si è proposto, francando dall'osservanza di cosi necessaria formalità le divisioni fatte dal padre per atto tra vivi, e la diversità che passa tra l'una e l'altra specie di atti nelle stesse formalità esteriori sembra un ostacolo alla proposta modificazione la quale non è stata accolta in alcun Codice.

(Art. 152). Non si scorge motivo sufficiente perchè venga adottata l'aggiunta proposta dal Senato di Nizza.

(Art. 154). Devesi invero serbare il maggior riguardo alle disposizioni colle quali il padre abbia dato ai beni tra i suoi figli quella distribuzione, che giùdicò più conveniente, anche nel caso, che contenga maggiori vantaggi sì per gli uni che per gli altri, ma non devesi tuttavia nè dare ad una siffatta considerazione una più estesa efficacia di quello comporti la intenzione stessa presunta del padre, nè mettere del tutto in disparte quelle regole alle quali, anche volendo il padre fare qualche vantaggio ad uno dei figli nei limiti della porzione *disponibile*, è tenuto uniformarsi, seguendo ciò che è stabilito rispettivamente per gli atti tra vivi, e per quelli di ultima volontà.

Il Cod. fr. che prescrive indistintamente la collazione di qualunque liberalità tra i successibili, a meno che la dispensa sia chiara ed espressa, non ebbe per quanto riguarda le divisioni fatte dal padre o dagli ascendenti tra i loro discendenti, che a stabilire una perfetta eguaglianza quale norma di esse, che seguano per atto tra vivi e di ultima volontà.

Si è discostato il progetto da questo rigore, ma non in guisa che, mentre una liberalità fatta per atto tra vivi dee, a tenor di esso, venir conferita tra' discendenti coeredi, salvo vi sia un'espressa dispensa, sussistesse qualunque indiretto vantaggio fatto dal padre ad uno dei figli sotto forma di divisione per atto tra vivi, qualora non ledesse la porzione legittima.

Si è considerato che l'intenzione del padre deesi in tale caso comunemente supporre d'accordo colla natura stessa dell'atto, e che solo

siasi voluta anticipare dal padre la divisione, facendo egli quello che i figli avrebbero fatto dopo la di lui morte; e l'eguaglianza essendo, come osserva il Senato di Savoia in questo articolo, il fondamento ed il fine d'ogni divisione, la rescissione per lesione oltre il quarto dee venir ammessa nelle divisioni fatte dagli ascendenti, come lo sarebbe nelle divisioni fatte direttamente dai figli, ogniqualvolta seguite nelle forme d'un atto tra vivi, e ciò tanto più dacchè il padre, facendo alcuna donazione particolare all'uno o all'altro dei figli, deesi riputare aver voluto dare a tutti una porzione uguale.

Per lo contrario negli atti d'ultima volontà dove, qualunque sia il modo in cui il padre siasi espresso, e qualunque sia il vantaggio fatto nei limiti della porzione *disponibile*, dee rimaner fermo, a tenore delle regole generali stabilite in tale materia, si è stimato che dovesse rimaner esclusa l'azione in rescissione per causa di lesione, ancorchè l'atto d'ultima volontà fosse concepito in termini di divisione tra i figli.

La proposta del Senato di Piemonte, nel riunire ambi i casi sotto le medesime regole, si dipartirebbe dai principii che determinarono gli effetti attribuiti agli atti anzidetti; col limitare poi a certi casi specialmente previsti l'azione di lesione, come i soli nei quali si possa presumere l'animo del padre di osservare eguale trattamento tra i figli, può facilmente accadere, che se ne ommettano altri, contro la mente dimostrata dallo stesso Senato di riguardare come più generale la presunzione favorevole a siffatto eguale trattamento.

Non essendo ammessa la proposta dalla quale il Senato di Genova fa dipendere la soppressione della seconda parte di quest'articolo riguardante le divisioni fatte dal padre per atti tra vivi, non è quindi il caso di farne oggetto di speciale esame; e la Commissione non ha che a riferirsi alle considerazioni premesse dalle quali abbastanza risulta, che, per quanto sia necessaria per la validità di questa sorta di divisioni l'accettazione per parte dei figli, non sembra dover questa escludere il ricorso per la rescissione in via di lesione che sempre suppone una divisione consumata.

Per ultimo, tuttochè la Commissione concorra pienamente nel sentimento espresso dal Senato di Savoia sia intorno alla qualità degli atti di divisione fatta dagli ascendenti, che ammettano la rescissione per causa di lesione, sia quanto al modo di computare il *quarto* che deve servire di limite, non è per altro d'avviso che occorra una maggior spiegazione per dimostrare, che il *quarto* deve intendersi in relazione alla *virile* di ciascun condividente, e non alla *legittima*, che converrebbe perciò supporre intaccata, laddove la medesima non può soffrire la menoma diminuzione. Tutt'al più può essere il caso di riferirsi all'articolo corrispondente, che regola la *rescissione* per *lesione* nelle divisioni in generale con aggiungere dopo le parole: *oltre il quarto*, quest'altre: *in conformità dell'art.* 144 (del primo progetto).

(Art. 155), Si ammette la variante proposta dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 149. — *Il padre e la madre, e gli altri ascendenti* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 150. — *Queste divisioni* . . . . . .
*Art.* 151. — *Se nella divisione* . . . . . .
*Art.* 152. — *Sarà interamente nulla* . . . . .
*Art.* 153. — *La divisione fatta dal* . . . . .
. . . . . *oltre il quarto in conformità dell'art.* 143. (secondo progetto).
*Art.* 154. — *Il figlio, che per alcuna* . . . . .
. . . . . (conforme al testo, art. 1120).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 149, 150). Adottati all'unanimità.

(Art. 151, 152). Adottati come sopra, aggiungendo in fine dell'art. 152 l'espressione: *nella forma legale*; affine di meglio spiegare l'espressione dell'art. 151 *in conformità della legge*, potendo quest'ultima frase altrimenti ricevere un'erronea interpretazione; tanto più che negli articoli 1077 e 1078 del Codice fr. che si vollero trasportare nel progetto, si legge una simile espressione.

(Art. 153, 154). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 149, 150, 151, o 1115, 1116, 1117, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 152, o 1118, Cod.). Il Guardasigilli teme che le parole: *in forma legale*, che la Sezione propone di aggiungere a quest'articolo, siano intese nel senso di doversi procedere giudizialmente alla divisione.

L'articolo è quindi adottato senza variazioni.

(Art. 153, o 1119, Cod.). Adottato senza osservazioni; al numero 143 articolo del secondo progetto è sostituito il corrispondente 1109 del Codice.

(Art. 154, o 1120, Cod.). Adottato senza osservazioni.

—

# TITOLO V.

## *Delle donazioni tra vivi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo V. — Delle*
. . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI.

(CAMERA DEI CONTI)

Sebbene fossevi chi all'ordine del progetto avrebbe preferito quello adottato dal Cod. fr., per altro alla maggioranza del Magistrato assai

piaceva che si fosse fatto delle donazioni tra vivi l'oggetto d'un titolo a parte.

Del pari, per le stesse considerazioni accennate nel titolo antecedente (*v. pag.* 222), esso applaudiva al divisamento dei compilatori di prendere per modulo le prescrizioni della legge francese, limitandosi ad innestarvi alcune disposizioni della patria giurisprudenza per lunga osservanza commendevoli, e ad apporvi quelle poche modificazioni che la diversità dei principii vigenti nei rispettivi paesi o l'esperienza avesse consigliato.

Bensì fuvvi chi non si persuadeva dell'opportunità d'alcune delle fatte variazioni al sistema francese, quelle in ispecie contenute negli art. 57, 58 e 60 del primo progetto di questo titolo (1), per essergli sembrato che la restituzione dei frutti si sarebbe dovuta imporre dal giorno della fatta notificanza di sopravvenuta prole; che l'interesse della prole del donante non si dovrebbe subordinare all'interesse del matrimonio, a cui contemplazione fosse seguita la donazione; e che quanto meno l'obbligazione in sussidio, a cui si assoggettavano i beni donati a favore della dote assicurata dal donatario, dovrebbe essere circoscritta al caso esclusivamente di una donazione fatta a contemplazione specifica del matrimonio, per cui sarebbesi la dote costituita.

Del pari avrebbe taluno desiderato, che si fosse apportata qualche altra modificazione; a cagion d'esempio, che nel caso dell'art. 12 del primo progetto (2) si fosse autorizzata una preventiva accettazione, la quale vincolasse il donatore, onde impedire che la fatta donazione potesse da lui rivocarsi nel tempo intermedio, che di necessità si voleva, perchè si rapportasse la sovrana autorizzazione di quella accettare: e che nell'art. 55 del primo progetto (3) la riduzione della donazione si fosse limitata alla sola concorrente della legittima.

Ma il Magistrato, concorrendo nell'opinione dei compilatori, tanto nella parte in cui non si credettero doversi scostare dalle norme della legge franc., quanto in ordine alle aggiunte e variazioni a quella fatte, non avrebbe a notare che alcune osservazioni particolari di redazione sopra alcuni pochi articoli, la natura delle quali osservazioni meglio d'ogni altra cosa sarà argomento, onde giudicare come questo titolo abbia incontrato il gradimento del Magistrato.

---

(1) Gli art. 57, 58, 60 del primo progetto di questo titolo corrispondono agli art. 1171, 1172 e 1174 del Codice.

(2) Corrispondente all'art. 1132 del Codice.

(3) Corrispondente all'art. 1169 del Codice.

Art. 1121 (894). La donazione tra vivi è un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta.

Art. 1122. È donazione anche la liberalità fatta o per riconoscenza, o in contemplazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La donazione tra vivi* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 2. — *Non si muta l'essenza della donazione se questa sia fatta o per riconoscenza, o in contemplazione dei meriti del donatario, o per ispeciale rimunerazione, od anche per qualche peso imposto al donatario.*

OSSERVAZIONI PARTICOLARI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato all'unanimità.

(Art. 2). La Sezione ha opinato che l'articolo potesse essere scritto nei termini seguenti, che parvero più proprii nello stile della legge:

« È donazione anche la liberalità che sia « fatta, o per riconoscenza, o in contempla« zione dei meriti del donatario, o per ispe« ciale rimunerazione, e quella pure in cui « si imponga qualche peso al donatario ».

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

(Art. 1, o 1121, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 2, o 1122, Cod.). Il Relatore espone che quest'articolo, desunto dal § 940 del Cod. Austriaco, ha per oggetto di togliere molte contestazioni che sorgevano sull'essere o non soggette alle formalità prescritte per le donazioni, quelle, che, avendo una qualche condizione, o peso annesso, oppure, essendo fatte in contemplazione di servizii resi precedentemente dal donatario, si scostavano in qualche parte dalla natura ordinaria delle donazioni. La Sezione, nell'adottare l'articolo, ha osservato che i termini in cui è scritto parevano piuttosto convenire ad una definizione di dottrina che non ad una disposizione di legge, e propose il cambiamento di cui sopra.

Il Guardasigilli aderisce a quella redazione proposta.

L'articolo resta adottato come ora si legge al Codice.

## CAPO I.

### *Della forma delle donazioni tra vivi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Della*
. . . . . .

Art. 1123 (931). Tutte le donazioni tra vivi debbono essere fatte per pubblico istromento; esse debbono essere omologate dal Prefetto del Tribunale di Prefettura del domicilio del donante; quelle però che non eccederanno la somma od il valore di lire mille potranno omologarsi dal Giudice di Mandamento.

Le donazioni non fatte per pubblico istromento o non omologate sono nulle (1).

Art. 1124. L'omologazione può aver luogo nell'atto stesso della donazione, o per un atto posteriore alla medesima.

Il donante dovrà a quest'effetto comparire personalmente avanti il Prefetto del Tribunale, o chi ne fa le veci, o il Giudice rispettivamente; trattandosi di sudditi abitanti fuori dello Stato, essi potranno comparire per mezzo di procuratore deputato per mandato speciale.

Il Prefetto ed il Giudice rispettivamente dovranno prima d'interporre il decreto di omologazione non solamente esplorare la volontà del donante, ma altresì accertarsi che egli non muovasi a donare per qualche artifizio, seduzione od inganno.

Se la donazione sia fatta da una donna, dovranno inoltre sentirsi prima dell'omologazione due parenti della donante, e in difetto, due amici della famiglia della medesima (1).

Art. 1125. L'omologazione non può interporsi dal Prefetto o dal Giudice, il quale per ragione d'attinenza non potrebbe proferire sentenza in giudicio tra il donante e il donatario: non potendosi per tal motivo interporre l'omologazione dal Giudice, essa spetterà al Prefetto o a chi ne farà le veci (2).

Art. 1126. Sono eccettuate dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, a favore degli sposi o della loro prole.

Riguardo però alle donazioni fatte da donne, la dispensa dall'obbligo della omologazione non ha luogo se non per le donazioni fatte a titolo di dote od accrescimento di essa in favore di discendenti della donante, di sorelle, o di discendenti da fratelli o sorelle della medesima, e per le donazioni fatte dalla sposa a titolo di lucro nuziale in favore dello sposo pel caso di sopravvivenza di questo, che non eccedano la metà della dote in proprietà quando non vi sia prole dal matrimonio, ed in usufrutto ove questa esista (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 3. — Tutte le donazioni tra vivi* . . . . . .
*Le donazioni che non saranno fatte per pubblico istromento, e che non saranno omologate, sono nulle.*
*Art. 4. — L'omologazione può aver luogo* . .
. . . . . .
*Il donante dovrà a quest'effetto* . . . . . .
. . . . . *rispettivamente,*

---

(1) La donazione palliata sotto il titolo di contratto oneroso non va esente dalla formalità della omologazione, sebbene fatta a favore di persona capace a ricevere. — Art. 1123, 1154, Cod. civ. — Così la nostra Corte di cass. in sent. 7 aprile 1851 (V. *Racc.*, *an.* 1851, *pag.* 151). — Non può considerarsi quale nuda *donazione* la convenzione colla quale la moglie si obbliga a sospendere i giudizii intentati contro il marito, per separazione e per prestazione di alimenti mediante annua pensione; non sono quindi in questo caso necessarie le formalità prescritte dall'art. 1123, Cod. civ. — Così detta Corte in altra sent. 12 gen. 1851 (*V. Racc.*, *an.* 1852, *pag.* 26). — Le formalità per le donazioni non sono applicabili ai doni manuali, che si fanno colla rimessione di denaro, vaglia, o di altra cosa mobile. — Art. 1123, 1127, 1145, Cod. civ. — Detta Corte in sent. 14 febb. 1854. (*V. Racc.*, *an.* 1854, *pag.* 106). — Non può considerarsi come una pura donazione la costituzione di patrimonio ecclesiastico, fatta a persona mancante di mezzi d'onesto sostentamento, ed all'oggetto che dalla Chiesa si possano conferire ad essa gli ordini sacri. Tale atto non può, dopo la collazione di detti ordini, impugnarsi per difetto di omologazione, art. 1123, 1192, Cod. civ. — Detta Corte in sent. 26 giugno 1855 — (*V. Racc.*, *an.* 1855, *pag.* 402).

(1) Vedansi gli art. 1151, 1183 e 1516 del Codice civile.

(2) Vedi l'art. 472 e seg., Cod. di proc. civ.

(3) Vedansi gli art. 1151, 1183, 1516 e 1529; vedasi inoltre la sent. della nostra Corte di cassaz. in data 30 giugno 1853, la di cui massima venne già riferita in nota a pag. 239 del presente volume.

*salvo si tratti di donazioni fatte da sudditi abitanti fuori dello Stato, essi potranno comparire . . . . . .*
*Il Prefetto ed il Giudice . . . . . .*
*. . . . . .*
*Se la donazione sia fatta da una donna . . .*
*. . . . . .*

*Art. 5. — Il Prefetto, o Assessore del Tribunale, che per ragione d'ultimenza non potrebbe esser Giudice tra il donante ed il donatario, non potrà parimente intervenire all'esplorazione nè all'interposizione del decreto; e se il Giudice sarà in questo caso, l'omologazione dovrà farsi dal Prefetto.*

*Art 6. — Sono eccettuate dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, sia tra gli sposi tra loro, sia da un terzo a favore degli sposi, o della loro prole. Riguardo però alle donazioni fatte da donne, questa disposizione non ha luogo che per le donazioni fatte a titolo di dote, accrescimento di essa, e per i lucri dotali in quanto non eccedano la metà della dote.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 3). All'ultimo alinea dell'art. 3 si potrebbe surrogare il seguente:

« Le donazioni non fatte per pubblico istru-« mento, e non omologate, sono nulle ».

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 3). L'omologazione qui prescritta mostra il provvedimento più opportuno per antivenire quei casi nei quali questi effetti di liberalità esser possono o l'effetto d'una intemperante prodigalità, o il risultato della seduzione, dal che infiniti danni possono derivare alle famiglie. Ma all'oggetto che ciò non sia talvolta per divenire un ostacolo insuperabile, anche in quei casi nei quali non vi sarebbe proporzionata ragione per impedire le donazioni, pare al Senato che non dovesse statuirsi intorno a ciò irrevocabilmente dai soli Giudici e Prefetti, ma sibbene si lasciasse luogo alla parte di poter ricorrere ad un'autorità superiore la quale potesse meglio ponderare le circostanze e riparare, occorrendo, ad un meno giusto rifiuto che per parte di quelli avesse avuto luogo. — Ei proporrebbe quindi che all'articolo si aggiungesse: « che dove l'omologazione sia ricusata, potrà aversi ricorso, se dal Giudice, al Prefetto del Tribunale, se dal Prefetto, al primo Presidente del Senato ».

### (SENATO DI SAVOIA).

(Art. 4). Suivant le second alinéa de l'article 3 du premier projet de ce titre, les donations qui ne seront pas homologuées seront nulles, et suivant l'art. 4, le donateur et le donataire devront, aux fins de l'homologation, se présenter par devant le juge chargé de cette formalité; suivant le même article, si la donation a été faite entre sujets de S. M. habitants hors des États, ils pourront paraître par mandataires spéciaux pour la formalité de l'homologation.

Mais qu'en sera-t-il d'une donation de biens situés dans les États, faite en pays étranger, en faveur d'un regnicole ou d'un étranger? Le donateur et le donataire pourront ils comparaître par procureurs, à l'effet de l'homologation, et, dans ce cas, quelles formalités particulières seront nécessaires? L'art. 4 ne parle que des donations faites en pays étranger par des sujets; les RR. CC. avaient fait de ce cas l'objet d'une disposition particulière (§ 6, *tit. XIV, liv. V*).

Dans une matière aussi importante, lorsque le projet établit l'homologation comme formalité essentielle de la donation, il semblerait nécéssaire de poser dans la loi quelques principes régulateurs propres à faciliter la solution de toutes difficultés sur ce point, sans qu'on doive à cet égard s'en référer uniquement au droit de réciprocité comme à un guide suffisant en pareille matière. Il a paru que mieux vaudrait décider formellement si ces sortes de donations seront soumises a la formalité de l'homologation, ou en seront dispensées, et que l'on pourrait les y soumettre comme toutes autres, en accordant aux parties contractantes la faculté de pouvoir accomplir cette formalité par mandataires.

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 5). Le espressioni: *se il giudice sarà in questo caso*, non sembrano estese con quella stessa chiarezza e precisione propria delle altre disposizioni del progetto.

(Art. 6). Si potrebbe sfuggire la troppo vicina ripetizione della parola: *tra*, con dire: *dagli sposi tra loro*, invece di: *tra gli sposi tra loro*.

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 6). Vi è un errore di stampa, laddove è scritto: *tra gli sposi*, invece di: *dagli sposi*.

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 6). Le donne, comechè pel sesso più deboli, sono per conseguenza le più facili ad essere ingannate o sedotte, ed a lasciarsi trasportare da inclinazioni non sempre giuste e ragionate: egli è perciò necessario, che per esse specialmente la legge provveda, onde non discendano ciecamente ad atti di liberalità o non proporzionati, o non convenienti. A questo fine egli è vero che l'art. 6 nella seconda parte esclude dalla dispensa della omologazione le donazioni fatte da donne, quand'esse non siano: « *titolo di dote, accrescimento della stessa, o lucri dotali*; ma con ciò non sembra bastantemente

provveduto alla tutela necessaria delle donne, perchè, lasciando ad esse una libera facoltà di donare a titolo di dote o di aumento, possono le stesse anche per questo verso essere condotte ad atti di eccessiva liberalità che riescono dannosi ad esse ed alle loro famiglie. È vero che la causa della dote merita anche essa tutto il favore; ma è vero altresì che un tal favore non sarebbe più giusto, dove senza alcun limite lasciasse esposto l'interesse delle donne. D'altronde l'obbligo della omologazione non è tale che possa pregiudicare al favore dovuto alle doti, mentre, ove le donne siano veramente determinate, e per giuste cause, di donare a questo titolo, il vincolo della omologazione non è motivo sufficiente per distoglierle.

Il Senato perciò proporrebbe che la seconda parte di quest'art. 6 fosse invece concepita nei termini seguenti:

« Questa disposizione non ha luogo per le do-
« nazioni fatte da donne, se non quando si tratta
« di donazioni fatte a titolo di dote, od aumento
« di essa, in favore dei loro discendenti ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 3). Si adotta la redazione suggerita dal Senato di Piemonte, sostituendo però la disgiuntiva: *o*, alla copulativa: *e*.

Rispetto all'osservazione del Senato di Genova sull'art. 3, si risponde che vi è luogo anche in materia di giurisdizione volontaria ad ottenere riparazione di un decreto emanato dal giudice inferiore, se non in via d'appello, solamente in via di ricorso al Tribunale superiore; onde non si crede necessaria la speciale addizione suggerita per autorizzare il donante ad usare d'un tal mezzo.

(Art. 4). La spiegazione addomandata dal Senato di Savoia sembra affatto soverchia, poichè l'articolo facendo soltanto menzione del donante *suddito*, esclude per conseguenza quello non avente tale qualità: e tale appunto crede la Commissione debba essere il principio da seguirsi riguardo alla omologazione; essendo essa unicamente diretta ad accertare la volontà in chi fa la donazione, rimane compresa fra le forme che dipendono dalle leggi del luogo ove l'atto è seguito, e perciò, se il donante è straniero, ancorchè i beni siano nello Stato, seguendo l'atto all'estero, non vi è dubbio che l'atto sarà valido, qualora siansi osservate le formalità portate dalle leggi ivi vigenti, e ciò a differenza delle disposizioni aventi per oggetto principale i beni, quale sarebbe la trascrizione della donazione, in ordine a cui è altrove disposto, senza distinzione alcuna tra sudditi e stranieri. Nel prescriversi pertanto in quest'articolo l'omologazione per le donazioni fatte da sudditi dimoranti fuori dello Stato, allorchè i beni trovansi entro i confini, si scorge facilmente che la considerazione dei beni non è se non secondaria all'oggetto di cui si tratta, e non riguarda se non l'effetto della disposizione, che, trovandosi i beni fuori dello Stato, potrebbe di leggieri riuscire inoperosa. E l'oggetto primario consiste nella tutela che la legge non dee cessare di compartire alla persona del suddito, ancorchè temporariamente si trovi fuori del territorio, il quale principio è affatto indipendente da ogni regola di reciprocità, che solo ha luogo quando la disposizione riguarda uno straniero. Le RR. CC. pur esse non seguirono una diversa regola, la sola disposizione che abbia tratto alle donazioni fatte da stranieri, essendo quella che ne prescrive la registrazione corrispondente alla trascrizione, di cui si è fatto già menzione. Se poi si riguarda alla giurisprudenza osservata in diverse occorrenze di donazioni fatte da stranieri, si vede non essersi punto data una diversa intelligenza da quella poc'anzi dichiarata alla disposizione delle RR. CC. affatto analoga a quella del presente articolo, nè essersi pur anco eccitata sovra siffatta intelligenza la menoma difficoltà. Tutt'al più potrebbe togliersi l'espressione: *salvo si tratti*, e per meglio indicare che le persone che formano oggetto della disposizione sono semplicemente i sudditi, basterà che si dica: *trattandosi di sudditi, ecc.*

(Art. 5). Verrà rimediato al vizio di redazione indicato dal Magistrato della Camera su quest'articolo.

(Art. 6). Si avvertirà alla ripetizione della parola: *tra*, avvertita dalla Camera dei Conti e dal Senato di Nizza.

Come osserva opportunamente il Senato di Genova, dovendo l'oggetto di premunire le donne contro le liberalità poco considerate riguardarsi da più del favore, che generalmente è attribuito alle *doti*, poichè anche per simile causa vi ha pericolo, che la donna sia indotta a donare con qualche circonvenzione, si crede conveniente modificare nel modo accennato la dispensa dall'omologazione, comprendendo però nell'eccezione anche le sorelle ed i discendenti da fratelli e sorelle.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *Tutte le donazioni tra vivi* . . . . . .
*Le donazioni non fatte per pubblico instrumento o non omologate sono nulle.*
*Art.* 4. — *L'omologazione può aver luogo* . . . . . (conforme al testo, art. 1124).
Art. 5. — *L'omologazione non può interporsi* . . . . . (conforme al testo, art. 1125).
*Art.* 6. — *Sono eccettuate dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi tra loro, sia da un terzo a favore degli sposi o della loro prole.*
*Questa disposizione non ha luogo per le donazioni fatte da donne se non quando si tratta di donazioni fatte a titolo di dote, od aumento di essa, in favore dei discendenti della donante, di sorelle o di discendenti da fratelli, o sorelle della medesima.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 3, 4, 5). Adottati all'unanimità.

(Art. 6). Nell'esame che si fece di questo articolo è sembrato ad alcuni Membri che le parole: *sia dagli sposi tra loro*, che leggonsi nella prima parte non potessero conciliarsi colla disposizione dell'alinea, la quale, nei termini in cui è scritta, pare non ammettere per le donne altre eccezioni che quelle che vi sono accennate, e perciò nemmeno quella che colle surriferite parole sarebbe indicata; infatti parve a quei Membri che con ragione le donazioni fatte *dalla sposa allo sposo* in contemplazione del proprio matrimonio non dovessero andar esenti dall'obbligo dell'omologazione, avvegnachè in tal caso appunto si convenga di tutelare le donne contro la troppo grande facilità di far donazioni, alle quali può determinarle il desiderio di matrimonio; mentre al contrario nei casi espressi dall'alinea l'oggetto della donazione è necessariamente determinato e ristretto.

Affine pertanto di rendere in questo senso più chiara la disposizione del presente articolo, quei Membri avrebbero proposto di surrogare, nella prima parte del medesimo, alle parole: *dagli sposi fra loro*, le seguenti: *dallo sposo alla sposa*.

La maggioranza della Sezione, seguitando però la più comune interpretazione data su questo punto alle RR. CC., ha opinato che le donazioni fatte *dalla sposa allo sposo*, in contemplazione del proprio matrimonio, dovessero essere pure esenti dall'obbligo dell'omologazione, parendo che, se l'omologazione non è necessaria per le donazioni fatte alle donne nei casi espressi nell'alinea, tanto più essa non doveva richiedersi nelle donazioni fatte a contemplazione del proprio matrimonio: la medesima maggioranza ha pur anche creduto che la disposizione dell'articolo fosse in ciò conforme al suo avviso; le parole sopra citate: *sia dagli sposi tra loro*, che leggonsi nella prima parte, non potendo, non ostante la disposizione dell'alinea, ricevere un'altra interpretazione, essendo anzi ben chiaro che le eccezioni in quello contenute si riferiscono soltanto ai casi in cui la donna dona come terzo.

La Sezione all'unanimità fu poi di parere di sostituire nell'alinea la parola: *accrescimento*, ad: *aumento*, essendo quest'ultima singolarmente usata per indicare quell'aumento che lo sposo fa alla dote della sposa.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 3, o 1123, Cod.). Il Relatore dice, che nel presente titolo la Commissione ha seguito un sistema affatto nuovo, che non è nè quello del Cod. fr., nè quello delle RR. CC. Però tutte le disposizioni di queste ultime furono a un dipresso mantenute nella loro sostanza, come se ne ha un esempio nel presente articolo, ove è prescritto sotto il nome di *omologazione* quella formalità che nelle predette RR. CC. è denominata *insinuazione* (§ 1, *tit. 14, lib. V*). Tale voce derivata dal D. R. presentava presso noi un equivoco, in quanto che era dato lo stesso nome a quel tributo che si paga per le mutazioni di proprietà ed altri contratti; onde si è sostituita la denominazione di *omologazione* più appropriata alla natura dell'atto, che è in sostanza un decreto di approvazione.

L'articolo è adottato.

(Art. 4, 5, o 1124, 1125, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 6 o 1126, Cod.). Il Relatore espone una difficoltà che insorge intorno a quest'articolo. Le RR. CC. nel tit. 14, lib. 7, *Delle donazioni*, assoggettavano generalmente alla formalità dell'*insinuazione*, ora detta *omologazione*, tutte le donazioni tra vivi; nel § 7 però ne eccettuavano quelle fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio. Nacque il dubbio se l'eccezione fosse limitata alle donazioni fatte dai terzi in favore degli sposi, o comprendesse anche quelle fatte dagli sposi tra loro, e vi fu divergenza di opinioni tra i Senati, avendo quello di Savoia seguito la prima opinione, mentre che altri si attennero ad una giurisprudenza diversa (1); cessò poi la disparità in forza di un R. Biglietto del 1824, emanato per la Savoia, nel quale si dichiarò doversi applicare l'eccezione anche alle donazioni fatte tra i futuri coniugi. Però l'oggetto di quel R. Biglietto essendo stato piuttosto di togliere la disparità d'interpretazione, e trattandosi ora di una nuova legge, rimane intera la questione su ciò che sia conveniente di stabilire.

Esso preopinante, dopo di aver riferito la divergenza nella Sezione, dice che trova dubbiosa la questione, e propende perchè si dichiari necessaria l'omologazione per le donazioni fatte a contemplazione del proprio matrimonio, ma solo in quanto alla donna per quelle cioè fatte *dalla sposa allo sposo* non viceversa, ed eccettuando i lucri consuetudinarii pei quali, siccome determinati dall'uso, non vi sarebbe a temere una captazione di volontà, con dichiarare però che non possano i medesimi eccedere la metà della dote. Qualora poi fosse adottata la contraria opinione, crede necessario di meglio spiegare la disposizione dell'articolo per togliere dubbii che risultano dai termini in cui trovasi esteso.

Il Guardasigilli dice, che la redazione non essendo abbastanza chiara, dovrà essere emendata. La questione intrinseca è quella se le donazioni tra gli sposi abbiano a dichiararsi esenti dall'omologazione solo quando si tratta di quelle consuetudinarie che non eccedono la metà della dote, oppure tutte senza restrizione. Il principio generale è quello che, se non si permettono le donazioni senza l'assistenza del Giudice per

(1) Vedi *Manuale Forense*, vol. 8, pag. 399.

accertare la libera e spontanea volontà del donante, per le donne poi si richiede di più, che siano sentiti due parenti. Venendo alle eccezioni, il progetto eccettua senza distinzione quelle fatte tra gli sposi. Sembra però grave, che la donna possa dare assolutamente tutti i suoi beni al suo futuro sposo senza che vi preceda alcuna formalità o cautela, mentre che essa non potrebbe senza la omologazione fare alla propria figlia una donazione che non fosse a titolo di dote o di accrescimento di essa.

Un Membro dice, che l'avviso dei parenti non meno che l'omologazione del Giudice sono una cautela più illusoria che reale; imperciocchè i parenti non vogliono rompere le intelligenze pel matrimonio col dare un avviso contrario, e quanto all'esplorazione della volontà che deve esser fatta dal Giudice, pel motivo stesso per cui la donna si è determinata alla donazione, dirà pure al Giudice che è libera e spontanea la sua volontà. Opina di distinguere tra le donazioni fatte dallo sposo e quelle fatte dalla sposa; per le prime non gli pare necessaria alcuna cautela, non essendovi il timore d'inganno o seduzione: per quelle poi che sono fatte dalla sposa, propone di stabilire che s'intenda sempre apposta la condizione della riversibilità in caso di premorienza del marito senza prole dal matrimonio, coordinando con questa disposizione quella del susseguente art. 67 del secondo progetto (1). Crede che non si debba impedire alla donna di fare la donazione, poichè senza questa non si farebbe talvolta il matrimonio, p. es., se la medesima fosse già in età avanzata, e soltanto occorra di provvedere perchè, morendo il marito, essa non rimanga spogliata di tutto. Durante il matrimonio, essendo provvista dal marito, non si ha a temere, che, pendente tale tempo, la fatta donazione la riduca alla povertà.

Un Membro osserva, che la donazione di tutti i beni non ha luogo per ordinario se non nel caso posto dal preopinante di una donna che contragga matrimonio in età avanzata con uno assai meno attempato. In quel caso principalmente la legge deve venire al soccorso della donna, perchè vi ha tutta la probabilità che il marito la sposi per i beni. La condizione della riversibilità non le sarebbe di alcun vantaggio, essendo quasi certa che il marito sopravviverà ad essa, e non impedisce punto che questi l'abbandoni dopo il matrimonio, sapendo di non aver più nulla a sperare dopo la morte della moglie che gli ha già fatta donazione di tutti i beni.

Crede parimente un altro Membro che la condizione della riversibilità sia a un dipresso inutile per lo scopo; propone di dichiarare che la donazione fatta dalla donna al futuro sposo non potrà eccedere la metà de' suoi beni, rimanendole allora di che disporre per testamento.

(1) Corrisp. all'art. 1181 del Cod. civ.

Il Guardasigilli trova dubbiosa la disposizione che convenga dare. Gli pare che una cautela è necessaria per la donna che fa una donazione allo sposo in occasione del suo matrimonio, e questa cautela consisterebbe o nel poter fare la donazione senza un'assistenza, ovvero in una limitazione alla facoltà di donare: quest'ultimo mezzo sarebbe più efficace, e, qualora fosse adottato, rimane ad esaminarsi la qualità della limitazione. La condizione della riversibilità potrebbe essere opportuna quando fossero donati stabili, ma se furono donati crediti, produce grave imbarazzo, poichè, o il marito non può esigerli, e la donazione è illusoria; ovvero li può esigere, e non si ha più una guarentigia, se il danaro fu consumato. L'altra limitazione di non poter donare oltre alla metà parrebbe avere minori inconvenienti, si dovrebbe però spiegare che la dote costituita al marito della futura sposa non si considera come una donazione.

Osserva un Membro, che la donna darebbe la metà de' suoi beni, a titolo di dote, e l'altra metà a titolo di donazione, e sarebbe con ciò escluso lo scopo della legge. Gli pare doversi piuttosto stabilire che non potrà donare se non la metà di ciò che le rimane, prelevata la dote.

Il Guardasigilli risponde, che la dote, sebbene i frutti ne spettino al marito, è una proprietà della moglie; che può disporne per testamento anche pendente il matrimonio, ed in piena libertà quando il matrimonio è sciolto. Crede del rimanente che il Consiglio sia d'avviso che occorra una modificazione all'articolo del secondo progetto, il quale punto formerebbe una questione preliminare, e la disposizione a darsi richieda di essere ulteriormente meditata.

È posta ai voti la questione se abbia a modificarsi l'articolo del progetto, e si dichiara per tale votazione, che la modificazione a farsi formerà l'oggetto di una deliberazione ulteriore.

Alla maggioranza di 14 voti contro 2 il Consiglio è d'avviso che l'art. 6 del secondo progetto debba essere modificato.

*Adunanza 9 e 10 agosto 1836.*

A seguito della deliberazione presa precedentemente, sono esaminate le due modificazioni proposte; quella cioè della *riversibilità*, e quella della *metà dei beni*.

Il Guardasigilli dice, che la condizione della riversibilità avrebbe l'effetto di non potere il marito nè esigere i crediti che fossero donati, nè alienare od obbligare gli stabili, la qual cosa, oltre al produrre imbarazzi ed inconvenienti, specialmente riguardo ai terzi che contrassero col marito, sarebbe talvolta contraria allo scopo della donazione che non di raro è quello di procurare al marito una somma per intraprendere una professione, un commercio, per pagare debiti e simili. Fra le due modificazioni preferirebbe quella di donare senza

omologazione oltrè alla metà dei beni che le rimarranno, prelevata la dote.

È rinnovata da un Membro la considerazione esposta nella precedente discussione, che le donazioni di tutti i beni al futuro sposo non sono fatte per l'ordinario se non quando una donna, che si trova già in età avanzata, sposa un giovine od almeno uno assai meno attempato di essa. È allora improbabile che il marito premuoia alla moglie ed avvenga così il caso della riversibilità. In tale condizione niente impedisce che la moglie rimanga privata di tutto pendente il matrimonio, e sia abbandonata dal marito, il quale, essendo già donatario di tutti i beni, sa di non avere più nulla a sperare dal testamento della moglie.

Il Membro che ha proposto la condizione della riversibilità dice, che la donna non deve essere messa in istato d'interdizione per la disponibilità dei suoi beni. Dacchè essa ha la proprietà, deve poterne usare anche per fare una donazione, e soltanto occorre di apporvi cautele, affinchè non sia sedotta. Quella della riversibilità gli pare la migliore ed insieme la più efficace, togliendosi con ciò che la donna sia ridotta alla povertà dopo la morte del marito.

Il Guardasigilli osserva al preopinante che se la donna potrà rinunciare alla riversibilità, allora nel modo stesso in cui consente a fare la donazione di tutti i suoi beni, consentirà anche a quella rinuncia: se all'opposto non potrà rinunciare alla riversibilità, le s'impedisce di disporre dei beni di cui ha la proprietà nel modo in cui avrebbe la volontà di disporne. Gli pare che si debba partire dal principio che una donna, la quale abbia la libera disponibilità delle sue sostanze, può fare, se lo vuole, anche una donazione assoluta dei suoi beni tutti, e che soltanto per impedire una seduzione o inganno sarà necessaria una assistenza che sarebbe quella di due parenti e del Giudice prescritto per l'omologazione. Rimane poscia a vedersi sino a qual punto possano eccettuarsi dall'obbligo dell'omologazione le donazioni fatte all'occasione del proprio matrimonio, e propone di attenersi ad una disposizione analoga a quella dell'art. 34 del secondo progetto (1) per le donazioni che si facessero in tale occasione dall'interdetto e dal minore anche abilitato all'amministrazione, e di stabilire perciò, che saranno eccettuate dal suddetto obbligo le donazioni fatte dalla sposa allo sposo che non eccedano la metà della dote. Tali donazioni essendo quelle consuetudinarie, non vi ha timore della captazione della volontà. Quanto poi alle altre donazioni che si facessero dalle donne a contemplazione bensì d'un certo e determinato matrimonio, ma non del matrimonio proprio, cioè ad altri che al suo futuro sposo, sarebbero conservate le disposizioni dell'articolo.

(1) Corrisp. all'art 1151 del Cod. civ.

Il Relatore concorre nella proposta del Guardasigilli, per cui si avrebbe un'omogeneità di principii colla disposizione contenuta nell'art. 34 suindicato, e siccome queste donazioni che non eccedono la metà della dote corrisponderebbero ai lucri nuziali stabiliti in ora dall'uso, e che non hanno luogo se non nel caso di premorienza del marito; propone di stabilire nell'articolo, per quanto riguarda alle donazioni fatte dalla sposa allo sposo, che saranno dispensati dall'omologazione i lucri nuziali stipulati a favore dello sposo pel caso di sopravvivenza di questo, con che non eccedano la metà della dote. — Rappresenta però che in tale disposizione esisterebbe una difficoltà, la quale ha luogo parimente pel disposto del citato art. 34, quella cioè che la legge fissando il limite della metà della dote, e prendendo così per base l'ammontare della medesima, non conterrebbe più disposizione veruna pei casi in cui non vi fosse costituzione di dote.

Il Guardasigilli risponde a quest'ultima osservazione, essere raro il caso in cui non si costituisca dote: quando poi succedesse, non potrà risultare alcun inconveniente dalla disposizione, la conseguenza rimanendo quella soltanto che la donazione dovrà essere omologata. Il Tribunale non rifiuterà l'omologazione senza giusti motivi in contrario, e, qualora questi esistano, non sarà un male che la donazione non possa essere mandata ad effetto.

Il Relatore propone una nuova redazione dell'art. 6, estesa nel senso sovra espresso, e per cui si darebbe anche una maggior chiarezza alle altre parti della disposizione, con togliervisi quella specie di antinomia che da alcuni Membri della Sezione si è rilevata tra la parte prima dell'articolo e l'alinea.

L'articolo proposto dal Relatore a cui aderisce il Guardasigilli è adottato.

È surrogata pertanto all'art. 6 del secondo progetto di questo titolo la disposizione che al Codice si legge nell'art. 1126.

---

Art. 1127 (932). La donazione tra vivi non obbligherà il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi.

L'accettazione potrà esser fatta o nello atto stesso, o con un posteriore istromento prima però della morte del donante; ma in quest'ultimo caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto di accettazione (1).

(1) Vedi sent. della nostra Corte di cassazione 14 febb. 1854, la di cui massima è riferita in nota all'art. 1123 (pag. 281).

Art. 1128 (933). Se il donatario è in età maggiore, l'accettazione dovrà essere fatta da lui, o in suo nome da persona munita di procura fatta per pubblico instromento esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà in generale di accettare le donazioni che gli fossero state o potessero essergli fatte.

Art. 1129 (934). La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale in conformità di ciò che è disposto negli articoli 130 e 134 (1).

Art. 1130 (935). La donazione fatta ad un minore non emancipato, nè abilitato alla amministrazione dei proprii beni, o ad un interdetto, dovrà essere accettata da quello a cui spetti la patria podestà, ovvero dal tutore, in conformità degli art. 338, 339, 340 e 392.

La madre, benchè sia ancora in vita il padre, e gli altri ascendenti, benchè siano ancora in vita i genitori, potranno altresì accettare la donazione fatta al minore quantunque non ne siano tutori, ma sarà in tali casi necessaria l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia: le donazioni in favore dei nascituri di una certa determinata persona vivente, saranno egualmente accettate dal padre, dall'avo, dalla madre, o da qualunque altro degli ascendenti.

Il minore emancipato, od abilitato potrà accettare la donazione col consenso del padre, ovvero coll'assistenza della madre, o di uno degli altri ascendenti, ed in difetto dei medesimi, del curatore.

Art. 1131. Il figlio di famiglia maggiore non può accettare una donazione, sulla quale competa l'usufrutto legale al padre od all'avo, senza il consenso di quello di essi alla cui podestà è soggetto, ed ove questi vi si rifiuti, potrà accettarla coll'autorizzazione del Tribunale (1).

Art. 1132 (936, 937). La donazione fatta ad un sordo-muto sarà accettata nel modo stabilito per le successioni (2).

Lo stesso si osserverà per le donazioni fatte a favore di corpi e persone morali contemplati nell'art. 25 (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 7. — La donazione fra vivi* . . . . . .

*L'accettazione potrà essere fatta durante la vita del donante con un atto posteriore ed autentico, ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che comproverà la detta accettazione.*

*Art. 8. — Se il donatario è in età maggiore,* . . . . . .

*Art. 9. — La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito; nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale in conformità di ciò che*

---

(1) I compilatori del *Manuale Forense* sotto quest'articolo *(vedi vol. V, pag. 406, nota (4))* sostengono doversi leggere: *articoli* 130 e 135, e non: *articoli* 130 e 134 « *come nella edizione ufficiale* (essi dicono) *il che dimostrano le rispettive disposizioni di quegli articoli* ». Però le edizioni ufficiali consultate dal compilatore di quest'opera, sia quella in lingua italiana, sia quella in lingua francese per la Savoia, portano l'art. 134 e non il 135. Si conviene ciò non dimeno, *che le rispettive disposizioni di quegli articoli*, cioè degli art. 134 e 135, fan dubitare che l'articolo da citarsi, era *forse* il 135 e non il 134, e questa opinione si corrobora, osservando che l'art. 934 del Cod. fr., corrispondente all'art. 1129 del nostro Codice, di cui ora è caso, si riferisce agli art. 217 o 219; e gli art. 217 e 219 del Cod. fr. corrispondono agli art. 130 e 135 del nostro Codice. D'altra parte però è pure a ritenersi, che il nostro Codice in altre disposizioni ebbe sempre a riferirsi agli art. 130 e 134; e così, veggansi al proposito, gli art. 891, 981, 1151 e 1542 del medesimo. Ed il Codice francese, come nell'articoli 934, anche negli art. 1029 e 905 (corrispondenti agli art. 891 e 1151 del nostro Codice) si riferisce sempre agli art. 217 e 219. Senza voler dare un giudizio positivo, siam paghi di queste osservazioni di fatto: alle quali può aggiungersi la seguente, che, cioè, l'art. 951, Cod. di proc. civ., il quale dovrebbe aversi per norma nei casi di *rifiuto* di cui agli art. 891 e 1129 del Cod. civ., si riferisce chiaramente nella sua disposizione all'art. 135, detto Cod. civ. Mentre l'art. 6 del Cod. di comm. nel riferirsi all'art. 134 del Cod. civ. specifica *per alcuna delle cause* in esso enunciate: l'art. 135 invece contempla il solo caso del *rifiuto*.

(1) V. art. 228, Cod. civ.

(2) V. art. 983, Cod. civ.

(3) V. art. 986, Cod. civ., e la nota 2.ª a pagina 44, vol. II. — Una sent. della nostra Corte di cassazione in data 17 nov. 1854 decise che le chiese ponno, in mancanza del Consiglio di amministrazione, essere rappresentate dal loro parroco, specialmente ove si tratti di accettazione di donazioni *(Racc., an. 1854, pag. 534)*.

*è disposto negli art.* 25 e 29 (*tit.* Degli sponsali e del matrimonio).

*Art.* 10. — *La donazione fatta ad un minore non emancipato, nè abilitato all' amministrazione dei proprii beni, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal padre od avo, che ne ha la patria podestà, ovvero dal tutore in conformità dell' art.* 89 (*tit.* Della minore età, della tutela, e dell' abilitazione del minore).

*La madre, benchè sia* . . . . . .

. . . . . .

*Il minore emancipato, od abilitato, potrà accettare la donazione col consenso del padre e coll' assistenza della madre, o di uno degli altri ascendenti.*

*Art.* 11. — *Il figlio di famiglia maggiore non può accettare una donazione senza il consenso dell' ascendente sotto la cui podestà si trovi, ed ove quegli vi si rifiuti, potrà il figlio accettarla coll' autorizzazione del Tribunale.*

*Art.* 12. — *La donazione fatta ad un sordo-muto* . . . . . .

*Lo stesso si osservi* . . . . . .

. . . . . *nell' art.* 8 (*tit.* Del godimento dei diritti civili).

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA).

(Art. 7). Nell' alinea sarebbe meglio scrivere: *posteriore istrumento*, in luogo di: *atto posteriore ed autentico*, per togliere l' equivoco o le questioni che potrebbero sorgere se sotto un tal nome siano compresi gli atti giudiziali. Nell' art. 932 del Cod. fr. le parole: *dont il restera minute*, toglievano ogni quistione. Così nel fine dell' articolo basterebbe dire: *atto di accettazione.*

(Art. 9). Dopo le parole: *consenso del marito*, conviene togliere il *punto e virgola*, sostituendovi una sola *virgola*, ed aggiungere un *e*, dopo detta *virgola.*

(Art. 10). Nella prima parte dell' articolo si propone di sostituire la espressione: *a cui spetti la patria podestà*, invece di: *che ne avrà la patria podestà.* Nell' ultimo alinea dell' articolo converrebbe, per togliere ogni equivoco, aggiungere la parola: *in difetto*, avanti il vocabolo: *coll' assistenza.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 8). L' accettazione di una donazione essendo cosa utile al mandante, pare che chi è munito di procura generale *ad negotia*, e costituito come suol dirsi quale *alter ego*, debba a più forte ragione essere autorizzato ad accettare una donazione, giusta il comune assioma: *qui potest quod plus est, potest et id quod minus est.*

(Art. 10). Nell' ultimo alinea di quest' articolo è occorso un errore materiale là ove si dice: *e coll' assistenza della madre*, dovendo dire invece: *o coll' assistenza della madre.*

Opportuno poi anche sarebbe l' aggiungere, che in mancanza dei genitori, e di ascendenti, potrà il minore accettare la donazione coll' assistenza d' un curatore speciale.

(SENATO DI SAVOIA).

(Art. 9). Voir les observations du Sénat sur le liv. I, tit. *Du mariage (pag.* 184, *vol. I, et pag.* 172, 230 *et* 250, *vol. II).*

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 10). Nell' ultimo alinea di quest' articolo si sarà per mero sbaglio posta la copulativa: *e*, a vece della disgiuntiva: *o*, prima delle parole: *coll' assistenza della madre.*

(Art. 12). *Veggansi le osservazioni generali sul principio di questo titolo a pag.* 279.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 7). Si adottano le varianti suggerite dal Senato di Nizza.

(Art. 8). Il senso dell' art. 933 del Cod. fr., quale è stato inteso nei Codici che ripeterono la stessa disposizione (1) e nella versione ufficiale del già Regno d' Italia seguitasi nel progetto, è quello certamente che la facoltà d' accettare la donazione sia espressa nel mandato: non si potrebbero in conseguenza ammettere come equivalenti le espressioni generiche menzionate dal Senato di Piemonte: siffatta intelligenza rimane esclusa dai termini stessi dell' articolo, i quali non ammettono fuorchè la autorizzazione per una donazione speciale o per tutte le donazioni in generale: si crede perciò che non sia il caso di fare variazione alcuna nell' articolo.

(Art. 9). Si adotta la proposta del Senato di Nizza.

Sul punto accennato dal Senato di Savoia, la Commissione si riferisce pure alle risposte che ha date al citato titolo *(v. pag.* 187, *vol. I)* come ebbe a ripetere più volte *(v. pag.* 172, 230 *e* 250, *vol. II).*

(Art. 10). Si adottano i cangiamenti di redazione proposti dal Senato di Nizza, coi quali si va al riparo anche di quanto è avvertito a tal riguardo dal Senato di Piemonte e dalla Camera dei Conti.

Per rispetto poi al secondo suggerimento del Senato di Piemonte, si crede conveniente di far menzione *del curatore*, ommettendo però l' epiteto: *speciale*, giacchè s' intende solo di parlare del curatore che di regola hanno gli emancipati, se il loro padre non è più in vita, e così pure gli abilitati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *La donazione fra vivi* . . . . . .

(1) Art. 857, Cod. napoletano, art. 1894, Codice parmense; ai quali possono aggiungersi il Codice del Cantone Ticino, art. 971, e quello di Modena, articolo 1866.

*L'accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante con un posteriore instrumento; ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto d'accettazione.*

*Art.* 8. — *Se il donatario è* . . . . . .
. . . . . .

*Art.* 9. — *La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e nel caso* . . (come al primo prog.)

*Art.* 10. — *La donazione fatta ad un minore non emancipato, nè abilitato all'amministrazione dei proprii beni, o ad un interdetto, dovrà essere accettata da quello a cui spetti la patria podestà, ovvero dal tutore, in conformità dell'art.* 91 (*tit.* Della minore età, della tutela, e dell'abilitazione del minore) (1).

*La madre, benchè sia* . . . . . .
. . . . . .

*Il minore emancipato, od abilitato potrà accettarla col consenso del padre, ovvero coll'assistenza della madre, o di uno degli altri ascendenti, ed in difetto dei medesimi, del curatore.*

*Art.* 11. — *Il figlio di famiglia* . . . . . .
. . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 12. — *La donazione fatta ad un sordo-muto* . . . . . .

*Lo stesso si* . . . . . .
. . *art.* 8, *tit.* Del godim. dei diritti civili.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 7, 8, 9). Adottati all'unanimità.

(Art. 10). Adottato come sopra: parve però opportuno che nel presente articolo debbasi anche fare richiamo del titolo *Della maggiore età e del consulente giudiziario.*

(Art. 11). Nel primo esame di quest'articolo si è rinnovata la questione già innanzi accennata in occasione della discussione del tit. IV di questo libro *(v. pag.* 231, *vol. II)*.

Alcuni Membri della Sezione, considerando che il principale motivo per cui si richiede che il figlio di famiglia, quantunque maggiore d'età, abbia tuttavia il paterno consenso per accettare le eredità e le donazioni che gli fossero devolute, consiste nel diritto di usufrutto, che al padre compete sopra i di lui beni, quale diritto cessa per effetto della legge, quando il padre nega il suo consenso; inclinarono perciò nell'avviso di non obbligare in questo caso il figlio di famiglia maggiore di età a domandare l'autorizzazione del Tribunale, attesochè cotesta tutelare intervenzione non potrebbe più essere opportuna nè rispetto all'interesse del padre cui non competerebbe più verun diritto sull'eredità o donazioni col suo dissenso accettate, nè rispetto all'interesse del figlio già maggiore di età, e perciò legalmente capace di provvedersi da sè.

Però altri Membri avendo osservato che la convenienza del consenso paterno nel caso di cui si tratta poteva essere determinata non solo dall'interesse del padre per cagione dell'usufrutto, ma ben anche da quello del figlio affine d'impedirgli di accettare od eredità aggravate di debiti, o donazioni soltanto apparentemente lucrose, od altrimenti non convenienti; la Sezione, osservando per di più che l'intervento del Tribunale è in questo caso anche opportuno ad oggetto di stabilire con cognizione di causa il dissenso paterno, e la perdita che il medesimo farebbe dell'usufrutto, all'unanimità persistette nella deliberazione già presa in rispetto all'art. 22, secondo progetto del tit. IV di questo libro *(v. pag.* 231*)*, ed affine di coordinare col medesimo l'art. 11, secondo progetto di questo titolo, ne ha cangiato la redazione nei termini seguenti:

« Il figlio di famiglia maggiore, ma non ancora giunto all'età di anni 30 compiti, alla « quale cessa l'usufrutto legale spettante al « padre, od all'avo, non può accettare la do« nazione senza il consenso dell'ascendente, « sotto la cui podestà si trova, ed ove quegli « rifiuti, potrà il figlio accettarla coll'autoriz« zazione del Tribunale ».

(Art. 12). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguitano le adunanze* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

(Art. 7, o 1127, Cod.). Il Relatore osserva sul principio dell'alinea non esservi messo abbastanza in evidenza il principio che l'accettazione non può essere fatta che pendente la vita del donante, e risultarne anzi qualche ambiguità pel contesto della frase: propone perciò un'altra redazione.

L'articolo è adottato, scrivendo nel principio dell'alinea come segue: *L'accettazione potrà*, ec., come sta scritto al Codice.

(Art. 8, o 1128, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 9, o 1129, Cod.). Adottato senza osservazioni: ai numeri 25 e 29 sono sostituiti gli altri 130 e 134 siccome articoli del Codice.

(Art. 10, o 1130, Cod.). Adottato senza osservazioni. Nel fine della prima parte dell'articolo si è aggiunto sulla proposta della Sezione anche la menzione del titolo *della maggiore età*, ove sono contenute le disposizioni relative all'interdetto. Alla citazione dell'art. 91, secondo progetto del titolo *Della minore età*, si aggiunge quella degli altri due 89 e 90, ove sono date disposizioni che possono essere applicabili. L'ultima frase della prima parte è pertanto redatta come segue:

« In conformità degli art. 89, 90, 91 del ti« tolo *Della minore età*, e dell'art. 25 del ti« tolo *Della maggiore età* ».

Nella formazione di una numerazione continuata per tutti gli articoli del Codice ai numeri 89, 90, 91, rappresentanti gli articoli

(1) L'art. 91 del secondo progetto di quel titolo indicato corrisponde all'art. 340 *(v. pag.* 375, *vol. I)*.

del secondo progetto del tit. IX, lib. I, sono sostituiti i numeri 338, 339 e 340 rappresentanti i corrispondenti articoli del Codice: e parimente al numero 25, rappresentante un'articolo del tit. X, lib. I, è sostituito il numero 392 art. del Codice: e così restano ommesse le rubriche dei titoli.

La dizione poi dell'alinea è emendata collo scrivere: *potrà accettare la donazione col consenso, ecc.*

(Art. 11, o 1131, Cod.). Il Relatore espone, che il presente articolo contiene per l'accettazione d'una donazione fatta ad un figlio di famiglia maggiore la stessa disposizione che è data per l'accettazione di un'eredità nell'articolo 22, secondo progetto, tit. IV, lib. III. Il Consiglio avendo variato il suddetto art. 22 *(v. pag. 232 vol. II)*, deve esser fatta un'eguale mutazione pel presente articolo.

L'articolo è adottato nei termini seguenti: *Il figlio di famiglia, ecc.*, come sta scritto l'articolo 1131, analogo all'art. 985.

(Art. 12, o 1132, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1133 (938, 1087). La donazione debitamente accettata ed omologata sarà perfetta tra le parti, e la proprietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario senza la necessità di formale tradizione (1).

Le donazioni fatte a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, e prima di esso, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi, e della prole nascitura dai medesimi, non possono essere impugnate per mancanza di accettazione (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13. — *La donazione* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1134 (939). Quando si farà donazione di beni suscettibili d'ipoteche, la trascrizione degli atti contenenti la donazione, e l'accettazione, non che la notificazione dell'accettazione, che si fosse fatta con atto separato, come pure del decreto di omologazione, dovrà eseguirsi negli ufficii delle ipoteche del circondario, in cui sono situati i beni (1-2).

Art. 1135 (941). Sinchè non è eseguita la trascrizione, la donazione non ha alcun effetto in pregiudizio dei terzi, eccettuati però coloro, che hanno l'obbligo di far seguire la trascrizione, e gli aventi causa da essi, ed eccettuati pure gli aventi causa a titolo gratuito dal donante (3).

Art. 1136 (940). La trascrizione dovrà farsi eseguire dalle persone che avessero accettata per altri la donazione, od avessero prestato il loro consenso, od assistenza alla accettazione.

Il donatario, qualunque egli sia, potrà farla eseguire senza che egli abbia bisogno di alcuna autorizzazione, consenso od assistenza (4).

Art. 1137 (942). I minori, gl'interdetti, le donne maritate, e qualsivoglia altro donatario non saranno restituiti in intiero per la mancanza di accettazione, o trascrizione delle donazioni, salvo solo ad essi il regresso, ove competa, contro i tutori, mariti, amministratori, ed altre persone, cui incumbe l'obbligo dell'accettazione, e di far seguire la trascrizione (5).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 14. — *Quando si farà donazione* . . . . . *che si fosse fatta con atto separato dovrà eseguirsi negli ufficii delle ipoteche della Provincia in cui sono situati i beni.*

*Art.* 15. — *Sinchè non è eseguita la* . . . . . .

*Art.* 16. — *La trascrizione dovrà farsi eseguire* . . . . . .

*Art* 17. — *I minori, gl'interdetti, le donne maritate* . . . . . *ed altri cui incumbe l'obbligo dell'accettazione, e di far seguire la trascrizione.*

---

(1) Vedi gli art. 1145, 1229, 1232 e 1411, Cod. civ.

(2) Vedi gli art. 1168 e 1176 e seg., Cod. civ.: e vedi la sent. della Corte di cass. 7 luglio 1851, la di cui massima è riferita sotto gli art. 1134, 1135, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 68 del R. Editto ipotecario del 16 luglio 1822. — Vedasi l'art. 1166, Cod. civ.

(2-3) La donazione, anche fatta in contemplazione di matrimonio non trasferisce, quanto ai terzi, la proprietà delle cose donate se non mediante la sua trascrizione: quindi le disposizioni degli art. 1134 e 1135 sono applicabili anche alle donazioni di cui nell'alinea dell'art. 1133. Così la nostra Corte di cassazione la sent. 7 luglio 1851 *(Racc., an. 1851, pag. 309)*. — Vedasi l'art. 15 delle RR. PP. sulle disposizioni transitorie in data 4 dic. 1837.

(4-5) Vedasi l'art. 15 delle suddette disposizioni transitorie.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE).

(Art. 14). L'art. 3 del progetto di questo titolo prescrivendo tra le altre formalità quella dell'*omologazione*, pare ovvio e conseguente, che debba pur farsi la *trascrizione* della medesima.

Quindi dopo le parole: *degli atti contenenti la donazione*, si aggiungerà pure la seguente: *l'omologazione.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 14). Tuttochè la *trascrizione* dell'*omologazione* debba riguardarsi come implicitamente compresa nell'articolo, mentre senza l'*omologazione* la donazione non sarebbe valida, se ne farà nulladimeno menzione espressa, limitandosi però al Decreto onde non s'introduca l'abuso di trascrivere anche gli atti che lo precedettero.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14. — *Quando si farà donazione . . . . . che si fosse fatta con atto separato, come pure del decreto di omologazione, dovrà eseguirsi negli uffici delle ipoteche della Provincia in cui sono situati i beni.*

*Art.* 15. — *Sinchè non è . . . . . .*

*Art.* 16. — *La trascrizione . . . . . .*

*Art.* 17. — *I minori . . . . . .* (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14, 15, 16). Adottato all'unanimità.

(Art. 17). Adottato come sopra, dicendo però sul fine: *ed altre persone cui incombe, ecc.*, invece di: *ed altri cui incombe, ecc.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14, 15, 16, o 1134, 1135, 1136, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 17, o 1137). Adottato colla variante: *ed altre persone*, invece di: *ed altri*, di cui nella Sezione.

---

Art. 1138 (943). La donazione tra vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla riguardo a questi (1).

Art. 1139. Le donazioni di tutti i beni presenti non sussisteranno, se i donanti non si riserveranno l'usufrutto, o qualche porzione discreta pel sovvenimento ai loro bisogni, e per poter testare (2).

(1) Vedi art. 1144, 1170, Cod. civ. — Vedi l'art. 51, Reg. 23 giugno 1842 per le visite del Tabellione.

(2) Vedi l'art. 1149, Cod. civ., e l'art. 51 di cui nella precedente nota.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 18. — *La donazione tra vivi . . . . . .*

*Art.* 19. — *Le donazioni di tutti i beni . . . . . pel sovvenimento delle loro necessità, e per poter testare.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 19). Le ultime parole di quest'articolo: *pel sovvenimento, ecc.*, essendo troppo generiche ed indefinite, possono dar luogo a litigi e contestazioni, che pare più facilmente si eviterebbero qualora si surrogassero queste altre: *se non si riserveranno una proporzionata pensione alimentaria.*

La legge determina le regole per fissare gli alimenti, dimodochè, se il donante troppo incauto ed improvvido non pensò ai casi suoi, la legge vi supplisce, e determina nel tempo stesso i limiti che debbono regolare l'arbitrio del giudicio senza tanta incertezza e dubbietà.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 19). Il donatario essendo tenuto a prestare gli alimenti al donante, parrebbe che, senza tema di esporre costui ad uno stato di possibile indigenza, potrebbesi ommettere la disposizione di quest'articolo. Ove per altro credasi miglior cosa il conservarlo, locchè non è senza dubbio soperchio, converrebbe al certo, per togliere ogni dubbiezza a questo riguardo, che fosse determinata la quantità dei beni da riservarsi al donante, dappoichè i termini adoperati in questo articolo lasciano troppa incertezza, nè così facilmente potrebbesi determinare quando fosse o non *discreta* la quantità dei beni riservati.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 19). Le osservazioni dei Senati tanto di Piemonte che di Genova non sembrano raggiungere intieramente l'oggetto della disposizione, la quale, in conformità di quanto è stabilito dal § 12, tit. 14, lib. V delle RR. CC., non tende solo ad assicurare al donante i necessarii alimenti, ma ad attribuirgli inoltre una sostanza sufficiente *onde poter testare*, disposizione che parve da mantenersi perchè da un lato mette un limite alle improvvide liberalità, e dall'altro porge i mezzi al donante di assecondare i sentimenti di gratitudine che lo muovono a ricompensare al termine di sua vita chi se ne fosse reso meritevole. Queste considerazioni fanno sì che non si crede ammessibile l'emendazione presentata dal Senato di Piemonte che ommetterebbe una parte essenziale della disposizione, e tanto meno la soppressione piena ed intiera di essa a cui inclina il Senato di Genova: la determinazione poi d'una quantità fissa di beni non credesi pur anco necessaria, dove non si tratta d'inceppare in modo assoluto la facoltà che ha ciascuno di disporre dei beni proprii,

ma solo di premunirlo da una soverchia facilità, al che tendono le diverse maniere di riserve, che l'articolo ammette, e nelle quali non credesi che convenga far cangiamenti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *La donazione tra vivi* . . . . . .
*Art.* 19. — *La donazione di tutti i beni presenti* . . . . . .
. . . *pel sovvenimento delle loro necessità, e per poter testare.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 18). Adottato all'unanimità.

(Art. 19). Adottato come sopra, sostituendo però l'espressione: *ai loro bisogni*, invece: *delle loro necessità*, parendo che quest'ultima frase fosse troppo limitata, cioè di significato troppo ristretto.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18, o 1138, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 19, o 1139, Cod.). Il Guardasigilli in proposito dell'osservazione della Sezione dice, che si è messa la parola: *necessità*, perchè esiste nel § 12 al titolo *Delle donazioni* delle RR. CC., non ha tuttavia difficoltà a che sia fatta la variante proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato con la variante indicata al modo che si legge al Codice.

---

Art. 1140 (900). Sarà nulla qualunque donazione sotto condizioni impossibili, contrarie alle leggi od ai buoni costumi (1).

PRIMO PROGETTO. — *(Vedi l'osservazione del Senato di Savoia sotto l'art.* 33 *del primo progetto di questo titolo, e la relativa risposta della Commissione) (v. pag.* 296*).*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Sarà nulla qualunque donazione sotto* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 1141 (944). Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante (2).

(1) Vedi gli art. 821 e seg., 1263 e seg., Cod. civ.
(2) Vedi gli art. 1141, 1176 e seg., Cod. civ.

Art. 1142 (945). Sarà parimente nulla se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano al tempo della donazione, o che fossero espressi sia nell'atto di donazione, sia in uno stato alla medesima annesso (1).

Art. 1143 (946). Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre di un oggetto compreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto, od una tale somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausula, o stipulazione in contrario.

Art. 1144 (947). Gli art. 1138, 1141 e 1142 non si applicano alle donazioni, delle quali è fatta menzione nel capo V del presente titolo (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Sarà nulla qualunque donazione tra vivi* . . . . . .
*Art.* 21. — *Sarà parimente nulla se è fatta* . . . . . *che esistevano all'epoca della donazione*, o . . . . . .
*Art.* 22. — *Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre di un effetto compreso nella* . . . . . .
*Art.* 23. — *Gli art.* 18, 20 *e* 21 *non si* . . . . . *nel presente titolo (capo* Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio).

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — Art. 21. — *Sarà nulla qualunque donazione tra vivi* . . . . . .
*Art.* 22. — *Sarà parimente nulla se è fatta* . . . . . *che esistevano all'epoca della donazione*, o . . . . . .
*Art.* 23. — *Nel caso in cui il donante si sia riservata la libertà di disporre di un effetto compreso nella* . . . . . .
*Art.* 24. — *Gli art.* 18, 21 *e* 22 *non si* . . . . . *presente titolo (capo* Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 21, 22, 23 e 24). Adottati all'unanimità.

(1) Vedi gli art. 1144, 1176 e seg., Cod. civ.
(2) Vedi gli art. 1176 e seg., Cod. civ.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 21, o 1141, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 22, o 1142 Cod.). Adottato come sopra; a vece di: *epoca*, è messo: *tempo*.

(Art. 23, o 1143, Cod.). Adottato come sopra; a vece di: *effetto*, è messo: *oggetto*.

(Art. 24, o 1144, Cod.). Adottato come sopra; a vece dei numeri 18, 21 e 22, rappresentanti gli articoli del secondo progetto di questo titolo, si sostituiscono i numeri 1138, 1141 e 1142, rappresentanti gli articoli corrispondenti del Codice.

---

Art. 1145 (948). Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido, se non per quelle che saranno specificate con indicazione del loro rispettivo valore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, e dal notaio, ed anche dal donatario, o da chi accetterà per esso, se intervengono all'atto, e tale nota sarà unita alla minuta originale della donazione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido, se non per quelle che saranno specificate con indicazione del loro valore nell'atto stesso della*

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

La disposizione contenuta in quest'articolo è quasi conforme a quella che è scritta nel Cod. civ. franc., all'art. 948. Ma più d'una volta si sono ripetuti dei gravi contrasti sulla vera intelligenza di questa legge; il perchè mostrasi necessario di meglio schiarirne i termini. L'*indicazione* dei beni col loro *rispettivo valore* nell'atto della donazione, fu talora creduta sufficiente quando, descritti i beni, se ne riportava in complesso il valore; talora, e più giustamente, fu sostenuto e deciso, che alla descrizione di ogni articolo o capo dovesse corrispondere l'annotazione del rispettivo valore (2). Questa opinione credesi la più giusta, perchè la parziale e distinta descrizione degli oggetti e la separata stima di ciascuno dei medesimi adegua maggiormente lo scopo della legge, la quale, nel prescrivere quest'obbligo, ha avuto in mira di ovviare alle frodi ed a quei danni che potrebbero derivarne al successore del donante; ha avuto in mira di far sì che constasse esattamente della qualità e natura dei beni donati e del preciso valore degli stessi per norma dei successori, facendosi luogo all'imputazione. Ora, se questa speciale indicazione, e questa stima distinta non si facesse, facil cosa sarebbe il comprendere in una donazione d'oggetti mobili descritti in massa, o valutati in complesso, degli effetti di maggior valore, ed un valsente maggiore di quello che apparirebbe.

Sarebbe dunque opinione del Senato che si adottasse questa distinta descrizione degli effetti mobili donati, e questa stima separata per capi o classi, prescrivendone l'obbligo con termini tali, che togliessero, a questo riguardo, ogni dubbio.

*Risposta della Commissione.*

Si crede necessario che, come la descrizione, così la stima degli oggetti mobili donati debba farsi ripartitamente, tanto per le ragioni addotte dal Senato di Genova, come perchè senza una stima separata rimarrebbe perfino incerta bene spesso la qualità delle cose donate: e principalmente qualora si tratti di prodotti delle arti belle o di collezioni di gemme e di oggetti rari e preziosi, il valore dei quali varia per infinite circostanze.

Qualora pertanto i termini usati nell'articolo del primo progetto, prescrivente che: *le cose vengano specificate coll'indicazione del loro valore*, non si credano sufficienti, meglio di quelli dell'articolo franc., ad escludere l'idea del valore dato complessivamente, si potrebbe aggiungere a: *valore*, l'epiteto: *rispettivo*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *Qualunque atto di donazione di* . . . (conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 1146 (951). Il donante potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso della premorienza del donatario solo, quanto del donatario e suoi discendenti.

Questo diritto non potrà stipularsi che a benefizio del solo donante.

Art. 1147 (952). Il diritto di riversibilità produrrà l'effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante liberi ed esenti da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell'ipoteca

(1) Vedi l'art. 51, Reg. annesso alle RR. PP. 23 giugno 1842 per le visite del Tabellione.

(2) In questo senso fu deciso più volte dal Senato di Genova e specialmente nelle sent. 30 maggio 1817 (*Racc. Gerv., an.* 1817, *pag.* 305) e 27 gennaio 1834 (*Racc. Gerv., an.* 1834, *pag.* 26).

della dote, (1) e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale, da cui risultano tali diritti, ed ipoteche.

PRIMO PROGETTO — *Art.* 25. — *Il donante potrà* . . . . . .
*Art.* 26. — *Il diritto di riversibilità* . . . . . *a riserva però dell'ipoteca della dote, e delle convenzioni matrimoniali* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *Il donante potrà* . . . . . .
*Art.* 27. — *Il diritto di riversibilità* . . . . . *della dote, e delle convenzioni* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 26, 27). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 26, o 1146, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 27, o 1147, Cod.). Adottato come sopra.

*Adunanza* 29 *novembre* 1836.

Il Relatore propone nell'art 27 di aggiungere alla menzione della *dote* ed a quella delle *convenzioni matrimoniali* quella dei *lucri dotali* (2), stantechè essendo *in ora* (3) dovuti in forza della legge, esisterebbero indipendentemente dalle convenzioni matrimoniali, a meno che si fosse stabilito in contrario.

Il Guardasigilli dice, che la disposizione attuale dell'art. 27 del secondo progetto è già alquanto dura pel donante, il di cui diritto, avvenendo il caso di riversibilità stipulata, è quello di riprendere i beni liberi da qualunque ipoteca che abbia contratto il donatario. Teme che si vada troppo oltre coll'aggiungere al peso dell'ipoteca per la *dote* e per le *convenzioni matrimoniali*, anche quelle *dei lucri dotali* non pattuiti o dovuti soltanto in forza della legge.

Il Relatore risponde, che, secondo la disposizione attuale dell'articolo del progetto, i *lucri dotali*, quando fossero stipulati nel contratto di matrimonio, graverebbero i beni donati, e gli pare che non debba darsi ai lucri stabiliti dalla legge una minor forza, che a quelli stipulati con una convenzione.

È adottata dal Consiglio la proposta del Relatore, e si scrive nell'articolo al seguente modo: *a riserva però della ipoteca della dote* DE' LUCRI NUZIALI *e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni, ecc. (vedi la nota all'art.* 1147*).*

---

Art. 1148 (896). Nelle donazioni tra vivi non sono permesse le sostituzioni, se non ne' casi e ne' limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà.

La nullità delle sostituzioni non sarà di alcun pregiudicio alla validità della donazione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 27. — *Nelle donazioni* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Nelle divisioni* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Un Membro propose una aggiunta a questo articolo, di cui si terrà conto in appresso.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguitano le adunanze del* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

Il Relatore dice che, qualunque sieno le disposizioni che saranno date pei fedecommessi e primogeniture, non potrà mai essere il caso di variare il presente articolo.

L'articolo è adottato senza osservazioni.

---

*Articoli soppressi al Codice.*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Quando i beni sufficienti all'erezione di una primogenitura al*

(1) Vedi art. 873, Cod. civ.

(1) Nella edizione ufficiale del Codice, scritta in lingua italiana, non si riscontra l'espressione *de' lucri dotali*, la cui aggiunta fu proposta dal Relatore, ed adottata dal Consiglio, come si scorge dalla relativa discussione. Essa per altro si riscontra nella traduzione ufficiale di detto Codice in lingua francese per la Savoia. Ecco infatti come è scritto tale articolo:

» Art. 1147. L'effet du droit de retour sera de » résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et » de faire revenir ces biens au donateur, francs et » quittes de toutes charges et hypothèques, *sauf* » *néanmoins l'hypothèque de la dot* DES GAINS » DOTAUX *et des conventions matrimoniales*, si les » autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas; » et dans le cas seulement où la donation lui aura » été faite par le même contrat de mariage, duquel » résultent ces droits et hypothèques ».

(2) Ad esempio del Cod. di Parma, art. 1910, ultimo alinea.

(3) Il Relatore dice: *in ora*, perchè in occasione dell'adunanza 29 novembre 1836 era di già stato discusso ed adottato l'art. 1529 (cioè nell'adunanza 31 agosto detto anno), invece del quale esisteva nel progetto un assai diverso articolo.

*tempo della donazione non si trovassero tali al tempo della morte del donante, per l'effetto delle riduzioni, di cui al capo 3 del presente titolo, la primogenitura si avrà per disciolta* ipso jure.

*Art.* 29. — *La trascrizione delle donazioni portanti erezione di primogenitura sarà accompagnata dallo stato indicativo dei beni prescritto nell'art.* 217, *titolo* Delle successioni testamentarie, *capo* Delle sostituzioni (1). *Se la sostituzione comprende i beni futuri, o i beni che il donante lascierà alla sua morte nei casi contemplati nel capo* 3 *del presente titolo, lo stato indicativo di questi beni dovrà essere trascritto fra tre mesi dalla morte dell'erettore.*

*Art.* 30. — *Le trascrizioni, di cui nell' articolo precedente, possono essere richieste da tutti gli interessati, senza bisogno di alcuna autorizzazione, consenso, od assistenza, il donatario vi è tenuto; in caso di ommissione o negligenza per sua parte sarà salvo ai richiamati il regresso contro il medesimo, e potrà anche il Tribunale pronunciare la decadenza del possesso dei beni.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 29. — *Quando i beni* . . . (come all'art. 28 del primo progetto).

*Art.* 30. — *La trascrizione* . . . . . (come all'art. 29 del primo progetto).

*Art.* 31. — *Le trascrizioni di cui* . . . . . (come all'art. 30 del primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 29, 30, 31). Un Membro avrebbe opinato, doversi sopprimere il primo periodo dell'art. 30 ed il successivo art. 31, con aggiungere al precedente art. 28 del secondo progetto le seguenti parole: « Le disposizioni relative alle primogeniture per atto di ultima volontà, di cui negli articoli . . . . sono applicabili alle primogeniture per donazione tra vivi ».

*Altre osservazioni furono fatte su questi articoli in relazione colle disposizioni del progetto sulle primogeniture che ora si ommettono pel motivo di cui più oltre.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 29, 30, 31). *Questi articoli furono dapprima adottati dietro alcune discussioni e con varie aggiunte; ed anzi venne aggiunto dopo l'art.* 31 *un nuovo art.* 31 bis, *che considera il caso in cui la dote della primogenitura o fedecommesso eretto colla donazione consista in tutto o in parte in rendite sul debito pubblico: ma poscia nella adunanza del* 31 *gennaio* 1837 *si propose di sopprimerli con surrogare agli stessi otto nuovi articoli, formanti però un capo* 6 *nel titolo presente, da intitolarsi:* Delle donazioni contenenti sostituzione fedecommissaria. *Alcuni di tali otto articoli vengono soppressi e variati in alcune successive adunanze del* 22 *febbraio ed* 8 *marzo* 1837. *E finalmente gli stessi vengono inseriti con alcune varianti nel R. Editto del* 14 *ottobre* 1837, *e così veggansi al proposito gli art.* 15, 16, 17, 18, 19 *e* 59 *dello stesso Editto, il quale rimase soppresso dalla legge* 18 *febbraio* 1851, *riferita in nota a pag.* 160 *di questo volume. — Le discussioni relative a questa materia sono per ora ommesse per la ragione e sotto la stessa riserva e considerazione, di cui nelle avvertenze alle pag.* 162 *e* 167 *del presente volume).*

(1) Tale art. 217 non figura in quest'opera per la ragione di cui nella prima avvertenza a pag. 167 di questo volume.

---

Art. 1149 (949). È permesso al donante, ancorchè non si tratti di donazione universale contemplata nell'art. 1139, di riservare a suo vantaggio, e dopo di lui anche a vantaggio di uno, o più altri, non però successivamente, l'uso, o l'usufrutto de' beni donati tanto mobili, che immobili.

Art. 1150 (950). Quando la donazione di cose mobili sia stata fatta con riserva d'usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere gli effetti donati che si troveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti sino alla concorrenza del valore, che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 31. — *È permesso al donante, ancorchè non si tratti di donazione universale contemplata nell'art.* 19, *di riservare* . . . . . .

*Art.* 32. — *Quando la donazione di cose mobili* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32. — *È permesso al* . . . . . *art.* 19 . . . . . .

*Art.* 33. — *Quando la* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio, nel quale, rispetto all'art. 32 o 1149, Cod., è sostituito

(1) V. art. 513, Cod. civ.

al numero 19, articolo del progetto, il numero 1139, articolo corrispondente del Codice.

---

*Articolo traslocato* (Vedi *pag.* 292).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Sarà nulla qualunque donazione sotto condizioni impossibili, contrarie alle leggi od ai buoni costumi.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

La disposition que renferme cet article paraîtrait placée plus convenablement, si elle était immédiatement avant l'art. 20 de ce titre. (*V. pag.* 292).

*Risposta della Commissione.*

Si adotta la trasposizione.

SECONDO PROGETTO. — (*V. pag.* 292).

---

## CAPO II.

### *Della capacità di disporre e di ricevere per donazione tra vivi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Delle persone che possono disporre e ricevere per atto di donazione tra vivi.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Per rendere la rubrica del presente capo conforme a quella del capo II, del titolo: *Delle successioni testamentarie*, già adottata dal Consiglio di Stato con alcune variazioni proposte dalla Sezione (*Vedi pag.* 20, *vol. II*), propone di scrivere la rubrica di questo capo nei termini seguenti: *Della capacità..... ecc. (come al testo).*

(CONSIGLIO DI STATO)

È adottata la rubrica proposta dalla Sezione.

---

Art. 1151 (902, 903, 904, 905). Non può donare per atto tra vivi:

Chi non può far testamento:

Il prodigo interdetto, sin dal giorno in cui fu promosso il giudicio d'interdizione, ed il minore sebbene abilitato, salvo nel loro contratto di matrimonio per le doti e lucri convenzionali, con che i lucri non eccedano la metà della dote, ed intervengavi l'assistenza, consenso od autorizzazione del padre, o tutore rispettivamente, e l'avviso del Consiglio di famiglia ne'casi in cui è richiesto per gli sponsali; eccedendo i lucri tal limite, non saranno valevoli per l'eccedente, salvo mediante un'autorizzazione giudiziale.

La donna maritata, senza l'assistenza, od il consenso speciale del marito, ovvero senza la previa autorizzazione del Tribunale, secondo le regole stabilite negli articoli 130 e 134, e salvo pure ciò che è stabilito negli articoli 1124 e 1126 riguardo all'omologazione sia delle donazioni fatte dalle donne in generale, sia in particolare di quelle da esse fatte a contemplazione di matrimonio (1).

Art. 1152. L'autorizzazione del Tribunale, di cui nell'ultimo alinea del precedente articolo, dovrà pure intervenire, qualora la donazione fatta dalla donna maritata riguardasse i parenti del marito sino al terzo grado inclusivamente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 34. — *Non può donare per atto tra vivi chi non può far testamento:*

*Il prodigo interdetto, sin dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'interdizione, ed il minore, sebbene abilitato all'amministrazione dei suoi beni, salvo nel loro contratto di matrimonio per le doti e lucri convenzionali, con che i lucri non eccedano la metà della dote, ed intervengavi l'assistenza, consenso od autorizzazione dei padri o tutori rispettivamente, e l'avviso* . . . . . .

*La donna maritata* . . . . . .

. . . . . .

*stabilite negli art.* 25 *e* 29 (*titolo* Degli sponsali e del matrimonio), *e salvo pure ciò che è stabilito riguardo all'omologazione sia delle donazioni fatte dalle donne in generale nell'art.* 4, *sia in particolare di quelle da esse fatte a contemplazione di matrimonio nell'articolo* 6.

*Art.* 35. — *L'autorizzazione del Tribunale* . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 34). Voir les observations du Sénat, sur le primier livre, au titre *Du mariage* (*v. page* 288, *vol. II*).

---

(1) Vedansi gli art. 701, 702, 703, 704, 1183 e 1516, come pure l'art. 1129 del Cod. civ., e la nota relativa. — Vegg. pure la sent. 22 marzo 1852 della nostra Corte di cassazione, ove si decise che « sono nulle le convenzioni concernenti gl'interessi degli sposi stipulate nel contratto matrimoniale dal minore senza l'intervento delle persone indicate negli art. 1516 e 1151, Cod. civ. » (V. *Racc.*, *an.* 1851, *pag.* 154).

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 34). Si potrebbero mettere i numeri ad ogni linea. Invece di usare al plurale: *Dei padri o tutori*, si preferisce il singolare per la limitazione dell'avverbio: *rispettivamente*. Dopo la parola: *sponsali*, si potrebbe dire semplicemente: *i lucri non saranno valevoli per, ecc.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 34). Quanto all'osservazione del Senato di Savoia, la Commissione si rimette alle risposte date antecedentemente.

La collocazione in numeri separati chiesta dal Senato di Nizza non è conciliabile con alcune clausole della disposizione, che ne abbracciano diversi Membri. Si adotta bensì di dire: *padre o tutore*, invece di: *padri o tutori*: non sembrando però da togliersi le parole: *i lucri non saranno valevoli per l'eccedente*, le quali prevengono ogni men giusta intelligenza della disposizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 34. — Non può donare per atto tra vivi: chi non può fare testamento: Il prodigo interdetto . . . . . abilitato nell'amministrazione de' suoi beni, salvo nel loro contratto . . . . . autorizzazione del padre o tutore rispettivamente, e l'avviso . . . . . La donna maritata . . . . . stabilite . . . (come al primo prog.) Art. 35. — L'autorizzazione del Tribunale . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 34). Parendo opportuno di fare richiamo nel primo alinea del capo: *Delle successioni testamentarie*, che definisce la capacità di fare testamento, il su citato primo alinea fu dettato nei seguenti termini:

« Quegli che, a termini del capo 2, titolo: « *Delle successioni testamentarie*, non può far « testamento ».

Nel secondo alinea si sopprimono le parole: *all'amministrazione dei suoi beni*, siccome soverchie.

Si aggiungono finalmente in fine del terzo alinea le parole: *del presente titolo*, affine di prevenire il dubbio che potrebbe nascere a prima lettura, se cioè gli art. 4 e 6, ivi citati, appartengano al titolo: *Degli sponsali*, pure prima richiamato.

Alla pluralità di 6 contro 1. Questi opinava doversi fare nel secondo alinea un rinvio al contratto di matrimonio, capo *Della dote*, per riguardo all'eccezione ivi contenuta, la quale debbe aver sede fra le disposizioni di quel titolo.

(Art. 35). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 34, o 1151, Cod.). Il Guardasigilli, rispetto alle proposte della Sezione osserva, sull'aggiunta proposta al primo alinea, sembrare la medesima superflua, giacchè, dicendovisi: *chi non può far testamento*, s'intende abbastanza parlarsi di quelli che non possono farlo a termini delle disposizioni date nel Codice sulla capacità di testare.

Aderisce alle altre due varianti proposte dalla maggioranza della Sezione.

Cambiati i numeri degli articoli del progetto, e sostituiti i numeri corrispondenti degli articoli del Codice, l'articolo viene redatto al modo con cui si legge l'art. 1151.

(Art. 35, o 1152, Cod.). L'art. è adottato senza osservazioni.

---

Art. 1153 (902, 906, 908). Non possono acquistare per donazione tra vivi gli incapaci di ricevere per testamento, anche sotto il nome d'interposte persone, ne' casi e nei termini contemplati nel titolo *Delle successioni testamentarie*, capo *Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento* (1).

Art. 1154 (911). Qualunque donazione tra vivi a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

L'incapacità risultante dalla perdita dei diritti civili, o del godimento di essi incorsa in forza di una sentenza di condanna, anche proferita in contumacia, renderà egualmente nulla la donazione, benchè l'incapacità esistente al tempo della medesima fosse cessata al tempo dell'accettazione (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 36. — Non possono acquistare per . . . . . capo* Delle persone che possono disporre e che possono ricevere per testamento. *Art. 37. — Qualunque donazione tra vivi . . . . . contratto oneroso.*

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 36. — Non possono . . . . . (come al primo prog.). Art. 37. — Qualunque donazione . . (id.)*

(1) V. gli art. 703, 708, 709, 712 e 718, Cod. civ.

(2) Vedi l'art. 718, Cod. civ. — Vedi anche la sent. 7 aprile 1851 della nostra Corte di cassazione, la cui massima venne riferita sotto l'art. 1121 del Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 36, 37). Adottati all'unanimità.

Si osserva però, essere stato oggetto di grave discussione in Francia, che non si crede finora deciso da verun arresto di quella Corte di cassazione, se la donazione sia valida quando fu fatta a favore di un incapace, il quale al tempo dell'accettazione sia diventato capace di ricevere la donazione; molte essere le ragioni che si ponno addurre per l'affermativa, parendo sopra tutto che il donante, il quale non ha rivocato l'atto di donazione, abbia abbastanza dimostrato di perseverare nella volontà di donare, e pertanto sembrò che sarebbe forse opportuno di decidere questa questione nel presente Codice, introducendo ad un tal fine un relativo articolo dopo l'art. 37 di questo titolo.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 36, 37, o 1153, 1154, Cod.). Il Relatore eccita un dubbio che gli è insorto intorno a questi due articoli.

Dice che, nel titolo: *Delle successioni testamentarie*, al capo: *Della capacità di disporre e di ricevere per testamento*, al quale l'art. 36 rimanda, sono indicate le persone incapaci di ricevere per testamento, con dichiararvisi poi che l'incapacità si considera soltanto al tempo della morte del testatore. Per le donazioni la capacità od incapacità di ricevere non potendo essere considerata al tempo della morte del donante, non rimane decisa nei due presenti articoli una questione assai controversa in Francia, se cioè la capacità sia richiesta nel donatario, anche al tempo della donazione, ovvero se basti che la medesima esista al tempo dell'accettazione, senza la quale la donazione non obbliga il donante e non produce alcun effetto, siccome è disposto dal precedente articolo 7, progetto di questo titolo (che si vide corrispondere all'art. 1127 del Cod.). In altri termini, si tratta di vedere se sia valida una donazione fatta ad un incapace, il quale, avendo poscia acquistata la capacità, accetta la donazione che non era stata rivocata dal donante.

Procedendo per analogia da ciò che è disposto per gli atti di ultima volontà, ne sorge l'argomento che, siccome la capacità dell'erede o del legatario non è richiesta al tempo del testamento, ma soltanto al tempo in cui quell'atto produce il suo effetto, cioè al tempo della morte del testatore, così pure la capacità del donatario non debba richiedersi al tempo della donazione, ma soltanto al tempo dell'accettazione, che è quella che dà l'effetto all'atto. Inoltre la donazione è generalmente considerata come un contratto, ed è noto, che in materia di contratto basta la capacità delle parti contraenti in quel momento in cui si uniscono i due consensi.

Egli è pertanto d'avviso, che la capacità del donatario abbia a richiedersi soltanto al tempo dell'accettazione, ed essendo opportuno di decidere il dubbio per ovviare alle questioni, propone di aggiungere il seguente alinea:

« L'incapacità del donatario si considera « soltanto al tempo dell'accettazione ».

La disposizione proposta dal Relatore è combattuta da un Membro del Consiglio.

Pone questi il caso di una donazione fatta a chi ha incorso la perdita dei diritti civili, o in forza di una condanna, o anche senza di questa; avendo, per es., portate le armi contro lo Stato, ed essendosi stabilito all'estero senza rientrare quando gli fu intimato il richiamo. Non deve ammettersi che queste persone possano ricevere; ma, se basta la capacità al tempo dell'accettazione, ne seguirà che riacquistando le medesime col tempo, o i diritti civili, o perchè sia loro fatta grazia, o altrimenti, potranno prendere la donazione, e si darà così forza ad un atto fatto dal donante in contravenzione della legge che gli proibiva di donare a quelle persone. Chiunque vorrà fare una donazione all'incapace, lo farebbe sempre colla speranza che, riacquistando il donatario la capacità, possa accettarla, e l'incapacità non risentirebbe più allora alcun danno dal suo delitto.

Il Relatore risponde, seguirne al più dal ragionamento del preopinante, che si debba far eccezione per quelli che hanno incorso la perdita dei diritti civili, sussistere però sempre il principio per gli altri, come sarebbero i non concepiti al tempo della donazione. Non crede neanco valido l'argomento fatto dal preopinante per quelli che hanno incorso la suddetta perdita; imperocchè l'incapace, divenuto capace, non sarà in tempo di accettare la donazione, se non in quanto il donante non l'abbia rivocata, e sia ancora in vita; e siccome questi, finchè non la revoca, persevera nella sua volontà, potrà sempre fare un nuovo atto di donazione. Col dichiarare pertanto nullo quell'atto di donazione che fu fatto al tempo dell'incapacità del donatario, non si ottiene punto lo scopo che ha in vista il preopinante, e l'effetto sarà soltanto di doversi fare un secondo atto. Quanto poi all'osservazione che il donante viola la legge con quell'atto, la medesima si applicherebbe egualmente ad un testamento fatto nel tempo della incapacità dell'erede o del legatario, mentre che è ammesso pel testamento che si consideri soltanto l'incapacità al tempo della morte del testatore.

Dicesi da un Membro, che su questo punto vi è differenza tra il testamento e la donazione: quest'ultima è solamente un favore, e l'atto è soltanto diretto a favorire un incapace contro la disposizione della legge; a vece che nel testamento il testatore provvede a tutti gli altri oggetti riguardanti la sua successione, riportandosi al tempo della morte; non se gli

deve impedire di prevedere il caso in cui l'incapacità del figlio, parente od amico, fosse allora cessata. L'ammettere la validità della donazione fatta a chi è incapace in quel tempo, tende a procurare un vantaggio a chi ha commesso un delitto.

Un altro Membro osserva, che la donazione, finchè non è accettata, non essendo perfetta, e potendo essere rivocata dal donante, questi nel fare una donazione a chi non può accettarla, rimane in libertà di mantenerla o non mantenerla, onde sarebbe applicabile la disposizione dell'articolo 21 del secondo progetto, (corrispondente all'art. 1141 del Codice), che dichiara nulla quella donazione, la cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante.

Il Guardasigilli crede necessario di decidere la questione per ovviare ai dubbii che si presenterebbero nell'interpretazione dei due articoli, e non avrebbe difficoltà ad ammettere che si richiedesse anche la capacità al tempo della donazione, almeno per quelli che hanno incorsa la perdita dei diritti civili per delitto. — Osserva però che, per non istabilire nel Codice dei principii che fossero tra loro incoerenti, sarebbe d'uopo trovare una ragione sostanziale di differenza tra il testamento e la donazione. La ragione potrebbe forse essere quella, che un testatore si colloca, per così dire, al punto della sua morte, e provvede per un tempo in cui non potrà più dare alcuna disposizione, a vece che il donante dispone pel tempo della sua vita. Inoltre, nella donazione fatta ad un incapace, il donante, sapendo che la donazione non è perfetta sino all'accettazione, e che questa deve aver luogo pendente la vita di esso donante, fa un atto che egli può differire finchè il donatario abbia acquistato la capacità, e che è inutile sino a quel tempo.

Un Membro dice, che la difficoltà viene dall'essere chiesta l'accettazione, perchè la donazione sia perfetta; però l'accettazione è evidentemente un accessorio; ed infatti l'omologazione del giudice, ossia l'approvazione dell'atto, può aver luogo prima che sia accettato. Ciò posto, l'accessorio non può dare la validità all'atto principale, quando questo è nullo originariamente, come deve esserlo, quando, contro il disposto della legge, si danno beni ad una persona, cui la legge dichiara incapace di ricevere. Gli pare anche, non potersi ammettere che il Giudice approvi con un suo decreto un atto che è contrario alla legge. In quanto ai concepiti, pei quali deve esser valida la donazione, benchè siano incapaci di ricevere per testamento, vi è provvisto dall'art. 10, nel quale, dichiarandosi che la donazione può essere accettata per essi, dal padre, o dalla madre, od altri ascendenti, la legge ammette che possa loro essere fatta una donazione tra vivi.

È posta ai voti la questione, se abbia a richiedersi la capacità del donatario ai due tempi della donazione e della accettazione. Si dichiara che saranno poi esaminate ulteriormente le eccezioni che potessero occorrere al principio che sarà adottato.

Il Consiglio è d'avviso, alla maggioranza di 12 voti contro 4, che la capacità del donatario abbia a richiedersi nei due tempi.

È sospesa la deliberazione ulteriore.

*Adunanze del* 9 *e* 10 *agosto* 836.

Ripresa la discussione, il Relatore dice che, meditata ulteriormente la questione, egli persiste nell'avviso che *basti la capacità al tempo dell'accettazione*. Avendo però il Consiglio opinato che avesse a richiedersi *nei due tempi*, sebbene colla riserva di esaminare le eccezioni che potessero occorrere, gli pare meglio di prescindere dalle eccezioni, colle quali si scinderebbe il principio, e di fare una legge semplice e chiara. Propone quindi l'articolo seguente:

« Quelli che al tempo della donazione erano « *incapaci* per causa di indegnità, o per avere « subìto condanna portante la privazione dei « diritti civili, non possono accettare donazioni, « benchè al tempo dell'accettazione la loro in- « capacità fosse cessata ».

Osserva un Membro, in quanto alla *incapacità* per *indegnità*, non potersene trattare nella materia delle donazioni. Esaminando il capo 2 del titolo *Delle successioni testamentarie*, al quale rimanda l'art. 36 del presente titolo, si scorge che le cause d'indegnità, enumerate nell'art. 14, secondo progetto, di quel titolo (corrispondente all'art. 709 del Cod.) derivano da delitti commessi, od ingiurie contro il testatore, e che, se il testamento è posteriore al delitto od ingiuria, ed il testatore conosceva il colpevole, non ha più luogo la disposizione. Segue da ciò, che tale incapacità, essendo soltanto relativa, cessa di esistere, quando il testatore, lasciando al colpevole l'eredità od un legato, dimostra col fatto d'avergli perdonato. Applicando lo stesso principio alle donazioni, non può ostare al donatario l'incapacità per cause anteriori alla donazione, dimostrando il donante con questo atto che egli ha perdonato al colpevole. Quando poi tali cause fossero posteriori alla donazione, supponendola già anche divenuta perfetta colla accettazione, è di già provvisto coll'art. 46, secondo progetto, di questo titolo (1), ove è data al donante la facoltà di rivocare la donazione per causa d'ingratitudine, quando il donatario si rende colpevole di quei delitti od ingiurie, dalle quali potrebbe risultare l'indegnità. Opina quindi, che non si abbia a parlare della incapacità per causa d'indegnità.

Il Relatore, e con esso varii altri Membri, concorrono nell'avviso del preopinante.

---

(1) Corrispondente all'art. 1165 del Codice.

Un Membro osserva, sull'altra incapacità derivante dalla privazione dei diritti civili, che, limitando la disposizione alla privazione incorsa per condanne, siccome è detto dall'articolo proposto, sarebbe valida la donazione fatta a chi ha già commesso il delitto, per cui s'incorre la perdita dei diritti civili, per es., *a chi portò le armi contro lo Stato*, alloraquando non è ancora emanata la sentenza. Egli preferisce di dichiarare siccome si era deliberato, che la capacità è richiesta anche al tempo della donazione, con fare poi quelle eccezioni che si riconosceranno opportune.

Il Guardasigilli risponde, che una incapacità stabilita dalla legge come pena di un delitto non esiste, finchè non è certo che l'individuo sia colpevole, e non esser certo che lo sia finchè non è emanata la sentenza, essendo troppo pericoloso di ammettere che possa infliggersi una pena su semplici riscontri o informazioni, senza che vi sia sotto un giudizio. Non si può adunque parlare d'incapacità derivante dalla perdita dei diritti civili per delitto, se non quando questa perdita fu dichiarata per sentenza. Quanto poi allo stabilire che la capacità del donatario è richiesta al tempo della donazione, osserva che, per sancire nella legge un principio generale, e specialmente quando il medesimo sarebbe in opposizione alle regole ordinarie seguite in altre materie, è necessario di prevedere tutti i casi possibili, nei quali il principio potrebbe essere applicato, onde essere ben certi che il medesimo non possa mai divenire ingiusto ed erroneo, a vece che, facendo soltanto un'eccezione, si ha più sicurezza di non andar errati, disponendosi su casi previsti. Soggiunge che la disposizione proposta originariamente dal Relatore di richiedere la capacità al tempo solo dell'accettazione fu impugnata unicamente pei casi in cui s'incorra la perdita dei diritti civili per delitti: per questi casi vi è un motivo di fare un'eccezione, ma non vedendosi negli altri casi, non si deve stabilire un principio assoluto fondato su considerazioni che dettano soltanto un'eccezione.

Dice un Membro, che, quando la sentenza portante privazione di diritti civili fu proferta in contumacia, il condannato ha cinque anni di tempo per domandare la riparazione della sentenza, pendenti i quali non si ha per incorsa la perdita dei diritti civili. Ne seguirebbe da ciò che, durante tale tempo, può farsi validamente una donazione a quel condannato, per quanto fosse certo che ha commesso un delitto, a cui è annessa la privazione dei diritti civili.

Un Membro risponde che, quando un accusato non fu sentito, siccome succede nel giudizio contumaciale, non deve ancora aversi per colpevole del delitto, non avendo potuto i giudici valutare nè le sue discolpe, nè le prove che sarebbe forse in grado di dare per dimostrare la sua innocenza.

Il Guardasigilli dice, che la sentenza di condanna, anche in contumacia, non è proferta senza prove, e si ha quindi una grave presunzione contro l'inquisito che egli sia colpevole; finchè non è tolta questa presunzione da una sentenza che l'assolva, gli pare che non debba aversi per valida la donazione. Aderisce quindi all'aggiungere alla disposizione proposta anche la menzione di condanna incorsa in forza di una sentenza contumaciale.

Un Membro dice che, quando il contumace si è costituito fra i cinque anni dalla sentenza, questa si ha per non avvenuta, onde egli deve poter accettare la donazione. Qualora egli fosse assolto dalla imputazione fattagli, gli pare forte, che non sia valida la donazione, perchè al tempo di essa era intervenuta una sentenza contumaciale, che fu poscia riparata.

Il Guardasigilli replica che la disposizione è data anche in odio del donante, il quale ha fatto una donazione a chi era allora condannato per delitto.

Aggiunge un altro Membro, che il contumace non è pregiudicato, poichè, l'accettazione dovendo in ogni caso esser fatta pendente la vita del donante, questi potrà fare un nuovo atto di donazione se persevera nella sua volontà.

Un Membro non vede la necessità di fare alcuna aggiunta agli art. 36 e 37, essendo già disposto positivamente nell'ultimo di questi che qualunque donazione tra vivi a vantaggio di una persona incapace sarà nulla. La questione che poteva sorgere nel Codice francese, ove non esiste un'eguale disposizione, rimane tolta nel progetto, confrontando i suddetti art. 36 e 37. Nel primo si parla dell'incapacità di acquistare o di ricevere, onde il medesimo si riferisce al tempo dell'accettazione, che è quello in cui s'acquista dal donatario: il secondo dichiarando ulteriormente, che è nulla qualunque donazione fatta ad un incapace, uopo è dire che si riferisca all'atto passato dal donante, e per conseguenza al tempo della donazione. O i due articoli contengono la stessa disposizione che sarebbe ripetuta, ovvero l'art. 37 parla di un caso diverso, che non potrebbe essere se non quello dell'incapacità che esistesse al tempo della donazione.

Rispondesi al preopinante, che per *incapacità* s'intende nell'art. 37 l'incapace di acquistare, e siccome il donatario acquista soltanto colla accettazione, l'articolo sarebbe inteso della *capacità* esistente al tempo in cui la donazione è accettata.

Si propone da un Membro di aggiungere soltanto nell'art. 37 dopo le parole: *sarà nulla*, quelle: *di pien diritto*, facendosi così sentire più espressamente una nullità assoluta della donazione.

Il Guardasigilli osserva, che la questione rimarrebbe sempre la stessa, consistendo non nella nullità più o meno assoluta, ma nel tempo in cui sia richiesta la capacità del donatario.

È messa ai voti la proposta di aggiungere

all'art. 37 un alinea che sarebbe concepito nei termini seguenti:

« L'incapacità risultante dalla perdita dei « diritti civili, o dell'esercizio di essi, incorsa « in forza, ecc. » *(il resto come al testo, alinea dell'art. 1154).*

Tale proposta è adottata alla maggioranza di 11 voti contro 5. — Due fra i Membri della minoranza ricusano soltanto la disposizione, in quanto che vi è compresa *la condanna in contumacia*, opinando essi che in tale caso l'incapacità non debba aver luogo se non dopo trascorsi i cinque anni dalla sentenza.

L'art. 36 è mantenuto, mutandovi la rubrica del capo che vi è citato per surrogarvi quella adottata già dal Consiglio a pag. 20 di questo volume; e tal si legge l'art. 1153.

L'art. 37 è parimente mantenuto, aggiungendovi il soprascritto alinea.

*Adunanza 9 gennaio 1837.*

Nell'alinea che fu aggiunto all'art. 37, invece delle parole: *o dell'esercizio di essi*, si sostituisce: *o del godimento di essi*, e tale si legge al Codice l'art. 1154.

---

## CAPO III.

*Della riduzione delle donazioni tra vivi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Della*

. . . . . .

---

Art. 1155 (920, 1090). Le donazioni tra vivi, anche fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri, vanno soggette a riduzione, quando al tempo della morte del donante si riconoscano eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante, secondo le norme stabilite nel titolo *Delle successioni testamentarie*, capo *Della porzione di cui si può disporre, ec.*

Le regole che sono prescritte nell'art. 728 e negli art. 730 e seg. della stessa sezione per la riduzione delle disposizioni testamentarie, si osservano anche per la riduzione delle donazioni tra vivi.

Art. 1156 (921). La riduzione delle donazioni tra vivi non può essere domandata che da quelli, a vantaggio dei quali la legge ha stabilita la riserva della legittima, da' loro eredi, o aventi causa.

I donatarii, i legatarii, i creditori del defunto non possono domandare tal riduzione, nè approfittarne.

Art. 1157 (923). Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni tra vivi, se non dopo aver esaurito il valore di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamentarie, e qualora vi sia luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dall'ultima donazione, e così successivamente risalendo dalle ultime alle anteriori.

Art. 1158 (928). Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile dal giorno della morte del donante, quando sia stata giudizialmente domandata la riduzione entro l'anno, ed in difetto dal giorno della domanda (1).

Art. 1159 (929). Gli immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione saranno liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

Art. 1160 (930). L'azione per la riduzione, o per la rivendicazione, potrà promuoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatari nella maniera medesima e collo stesso ordine, con cui potrebbe essere proposta contro i donatari medesimi, e previa l'escussione dei loro beni. Quest'azione dovrà promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 38. — Le donazioni tra vivi* . . . . . .

*Le regole che sono prescritte nell' art. 30 e seguenti dello stesso titolo (2) per la riduzione delle* . . . . . .

*Art. 39. — La riduzione delle donazioni* . . . . . *o aventi causa da essi.*

*I donatarii, i legatarii* . . . . . .

*Art. 40. — Non vi sarà mai luogo* . . . . . *e qualora vi sarà luogo a questa riduzione* . . . . . .

*Art. 41. — Se la donazione soggetta a riduzione era fatta a favore di uno avente diritto alla* legittima, *potrà questi ritenere sui beni donati, oltre la porzione* disponibile, *la sua porzione* legittima — (soppresso).

*Art. 42. — Il donatario, ancorchè ripudii l' eredità del donante, è soggetto a soffrire la riduzione della donazione per quanto ecceda la porzione* disponibile — (soppresso).

*Art. 43. — Se la donazione di cui nell' articolo antecedente sia di uno stabile, la riduzione si fa nell'una o nell'altra delle maniere indicate*

---

(1) Vedi l'art. 1088, Cod. civ.

(2) Corrispondente all'art. 730 del Codice.

*negli art.* 44 *e* 45 (1), *tit.* Delle successioni testamentarie, *capo* Della porzione di cui si può disporre per testamento — (soppresso).

*Art.* 44. — *Il donatario restituirà i frutti* . . .

. . . . . .

*Art.* 45. — *Gl'immobili da ricuperarsi* . . .

. . . . . .

*Art.* 46. — *L'azione per la riduzione, o per la*

. . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

*Vegg. le osservazioni di questo Senato sotto l'art.* 1169.

(Art. 43). L'art. 123, *primo progetto* del tit. IV, lib. III (2), stabilisce per le collazioni un metodo diverso da quello che si contiene nel presente articolo e negli art. 44 e 45, *primo prog.*, tit. II, lib. III, a cui il presente articolo si riferisce.

Pare che in ambi i casi dovrebbe seguirsi la stessa norma, con dare preferenza a quella che si stimerà più spediente.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 38). *Dipendentemente dalla riserva che la Commissione fece sotto l'art.* 36, *primo progetto, del tit. II, lib. III* (vedi pag. 66, vol. II) *è fatta menzione in quest'articolo anche del detto art.* 36 *del primo progetto di quel titolo, che corrisponde all'art.* 35 *del progetto secondo, ed all'art.* 728 *del Codice.*

(Art. 41, 42, 43). L'art. 43 del primo progetto del presente titolo, e gli art. 44 e 45, primo progetto, del tit. II di questo libro, in esso citati, contengono le regole generali sovra la riduzione delle liberalità fatte in immobili applicabili a qualunque donatario e legatario anche estraneo, e l'art. 123, primo progetto del tit. IV di questo stesso libro è soltanto riferibile ai discendenti, a cui perciò unicamente intendesi attribuita indistintamente la scelta di cui in quest'ultimo articolo. Da che però questa in certi casi, a tenore delle disposizioni generali preaccennate, può appartenere tanto all'estraneo come al discendente, è sembrato alla Commissione opportuno il suggerimento del Senato di seguire una stessa regola in tutti i casi.

Richiamando poi a particolare esame le disposizioni sovracitate degli art. 44 e 45, primo progetto, tit. II, la Commissione avrebbe riconosciuto che, quantunque esse non facciano se non riprodurre la regola stabilita dall'art. 866, Cod. fr., ed estenderla ad ogni donatario o legatario indistintamente, ne risulterebbero però effetti assai più favorevoli ai donatarii o legatarii che non a termine del Cod. fr., attesa la maggiore ampiezza lasciata nel progetto alla porzione *disponibile* (3).

Siffatta differenza, da cui talora potrebbero seguire notabili pregiudizii pei discendenti del donante o testatore, qualora segnatamente fosse istituito da esso erede un estraneo, ha consigliato di ridurre il limite, nel quale è permessa al donatario o legatario la ritenzione dell'immobile, che non soffra comoda divisione, ed invece di stabilire il limite dell'eccedenza della liberalità al doppio della porzione disponibile, sembrò conveniente ridurlo in regola generale al quarto della stessa porzione disponibile, estendendolo però, quanto ai discendenti donatarii o legatarii, in guisa che sia loro lecito ritenere l'intiero immobile donato, qualora esso non ecceda la porzione *disponibile* e la *legittima*, qualora essi bramino di conseguirla come loro ne compete il diritto.

Quest'ultima parte della disposizione rende soverchio che si provveda specialmente in ordine alla donazione, come si era fatto nell'articolo 41, primo progetto, del presente titolo; e tanto questo, che i due successivi art. 42 e 43, parvero da sopprimersi, come quelli che non richiamano se non principii o norme relative alle riduzioni delle liberalità eccedenti la quota *disponibile*, per le quali l'alinea dell'art. 38, primo progetto, in principio del presente capo rimanda generalmente alle prescrizioni contenute sotto il titolo: *Delle successioni testamentarie.*

Le nuove redazioni, delle quali si è fatta menzione, sono state già inserite nel loro rispettivo luogo sotto il capo, *Della riduzione delle disposizioni testamentarie (Vedi la Commissione a pag.* 71, *vol. II)*; e sotto quello, *Delle collazioni (Vedi l'avvertenza della Commissione a pag.* 266, *vol. II, e nota ivi).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 38. — *Le donazioni tra vivi* . . .

. . . . . .

*Le regole che sono prescritte negli art.* 35, 37 *e seguenti dello stesso titolo per la riduzione delle*

. . . . . .

*Art.* 39. — *La riduzione delle donazioni* . . .

. . . . . *o aventi causa da essi.*

*I donatarii, i legatarii* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 40. — *Non vi sarà mai luogo* . . . .

. . . . . .

. *e qualora vi sarà luogo a questa riduzione*

. . . . . .

*Art.* 41. — *Il donatario restituirà i frutti* . .

(come al primo prog. art. 44, ed al testo art. 1158).

*Art.* 42. — *Gl'immobili da* . . . . . .

(come al primo prog. art. 45, ed al testo art. 1159).

*Art.* 43. — *L'azione per riduzione* . . . .

(come al primo prog. art. 46, ed al testo art. 1160).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art 38). Adottato all'unanimità.

(Art. 39). Ommesso il pronome: *da essi*, dopo: *aventi causa*, siccome soverchio, essendo

(1) Corrispondenti agli art. 735 e 736 del Cod.

(2) Corrispondente all'art. 1188 del Codice.

(3) Che il Codice nostro aumentò nuovamente (art. 719, Cod. civ.) *(v. pag.* 51, 55, *vol. II).*

già detto: *dai loro eredi;* ed anche per evitare l'equivoco, che forse quel pronome possa riferirsi agli eredi dei legittimarii. (All' unanimità).

(Art. 40, 41, 42, 43). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO).

*Seguitano le adunanze* 2 *e* 3 *agosto* 1836.

(Art. 38, o 1155, Cod.) Ai numeri 35 e 37 sostituiti gli altri 728 e 730, a quelli corrispondenti, l'articolo resta adottato con quella speciale redazione che si legge al Codice; e così: *sezione*, a vece di: *titolo*.

(Art. 39, o 1156, Cod.) L'articolo è adottato, sopprimendo le parole: *da essi*, come propose la Sezione.

(Art. 40, o 1157, Cod.) L'articolo è adottato, scrivendo: *qualora vi sia*, invece di: *qualora vi sarà.*

(Art. 41, 42, 43, o 1158, 1159, 1160). Adottati senza osservazioni.

---

## CAPO IV.

### *Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV. — Delle*

. . . . . .

---

Art. 1161 (953). La donazione tra vivi non potrà essere rivocata, che per non adempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per causa d'ingratitudine, o per sopravvenienza di figli.

Art. 1162 (954). In caso di rivocazione per non adempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante liberi da carico ed ipoteca qualunque imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati tutti i diritti, che avrebbe contro il medesimo donatario.

Art. 1163 (955). La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine che ne' seguenti casi:

Se il donatario abbia attentato alla vita del donante:

Se siasi renduto colpevole verso di lui di sevizie, delitti, od ingiurie gravi:

Se neghi ad esso gli alimenti.

Art. 1164 (956). La rivocazione per non adempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine non avrà mai luogo di pien diritto.

Art. 1165 (957). La domanda di rivocazione per ingratitudine dovrà essere proposta entro l'anno computabile dal giorno del fatto attribuito dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia.

Questa rivocazione non potrà dimandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contro il donatario, fuorchè l'azione in quest'ultimo caso fosse stata proposta dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita entro l'anno dal fatto avvenuto.

Art. 1166. Copia della domanda di rivocazione per causa d'ingratitudine sarà presentata al Conservatore delle ipoteche, il quale ne iscriverà l'estratto in margine alla trascrizione della donazione ordinata nell'art. 1134.

Art. 1167 (958). La rivocazione per ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche, nè ad altri carichi reali, che egli avesse imposti sugli stessi beni donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla iscrizione, di cui nell'articolo antecedente.

Nel caso di rivocazione, il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti da computarsi dal giorno della medesima.

Art. 1168 (959). Le donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio non saranno rivocabili per causa d'ingratitudine.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 47. — *La donazione tra vivi non potrà essere rivocata che per non*

. . . . . .

*Art.* 48. — *In caso di rivocazione per non adempimento* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 49. — *La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 50. — *La rivocazione per non adempimento delle* . . . . . *luogo ipso jure* .

*Art.* 51. — *La domanda di rivocazione per ingratitudine* . . . . . .

*Questa rivocazione* . . . . . .

. . . . . *contro il donatario,*

*eccetto che non fosse stata in quest' ultimo caso proposta l'azione dallo stesso donante, o . .*
. . . . . .
*Art.* 52. — *Copia della domanda di rivocazione* . . . . . *ordinata nell' art.* 14.
*Art.* 53. — *La rivocazione per ingratitudine non pregiudicherà* . . . . . .
*Art.* 54. — *Le donazioni a contemplazione* . . .
. . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 51). Il primo alinea di quest' articolo accorda un anno per proporre la domanda di rivocazione per ingratitudine, ma l' alinea successivo vieta al donante una tale rivocazione contro gli eredi del donatario.

Quindi addiviene che, se il donatario muore poco tempo dopo il fatto che costituisce la di lui ingratitudine e fa luogo alla rivocazione, questa non può più essere proposta contro i di lui eredi, giusta il secondo alinea dell'articolo 51, ancorchè avesse il donatario attentato alla vita del suo benefattore, o si fosse reso colpevole verso il medesimo di grave delitto.

Sarebbe egli giusto che gli eredi del donatario si ritenessero e godessero le cose nel caso in cui il loro autore, attentando alla vita del donante, rimanesse vittima egli stesso del suo mal operare, o succombesse poco tempo dopo il commesso misfatto?

Qual colpa o negligenza puossi in questo caso attribuire al donante di non aver proposta contro al donatario stesso la domanda della rivocazione, se non ebbe l'agio ed il tempo di ciò fare? Forse si può dire che vi abbia rinunziato, quando tra il fatto criminoso e la morte del donatario, nessuno o brevissimo intervallo vi è passato?

Degno pertanto di modificazione è sembrato in tal parte al Senato l'articolo di cui si ragiona, affinchè il caso repentino della mancanza del donatario non imputabile al donante, non gli faccia perdere quel diritto che era nato a di lui favore dal mal oprare del donatario medesimo; e perciò sarebbe d'avviso che all' alinea del progetto si sostituisse il seguente:

« Questa rivocazione non potrà domandarsi « dal donante contro gli eredi del donatario; « eccetto che questo sia morto entro i tre « mesi del fatto avvenuto, o dal giorno che « il donante ha potuto averne notizia. Non « potrà neppur domandarsi dagli eredi del « donante contro il donatario, eccettochè « già fosse stata l'azione proposta dallo stesso « donante, o fosse egli mancato di vita entro « l'anno computabile come sovra ».

*Vegg. le osservazioni di questo Senato sotto l'art.* 1169.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 51). La legge opportunamente distingue la persona del donatario da quella degli eredi del medesimo nel caso di rivocazione per causa d'ingratitudine: egli è regola che la pena non sopravviva all'autore del misfatto per quanto grave questo voglia supporsi; qualora, pertanto, per la morte del donatario colpevole, non abbia potuto intentarsi contro di esso l'azione in rivocazione, non sarebbe giusto, che la pena, la quale più non avrebbe potuto colpirlo, ricada sopra gli eredi; questi debbono raccogliere le cose donate come le altre che provengono dalla successione del defunto, ed in forza dell'aspettativa che la donazione stessa formava in loro favore, la quale non può loro venir tolta allorchè la causa, che avrebbe dato luogo alla rivocazione, per la natura stessa del fatto non sarebbe contro di essi proponibile.

Tale era pure il testuale disposto della l. 7, Cod. *De revocandis donationibus*, e non si crede siavi luogo alla modificazione proposta dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 44. — *La donazione tra vivi non potrà essere rivocata* . . . .
*Art.* 45. — *In caso di rivocazione per non adempimento* . . . . . .
*Art.* 46. — *La donazione tra vivi non potrà essere rivocata per ingratitudine* . . . . .
*Art.* 47. — *La rivocazione* . . . , (come l'art. 50 del primo progetto).
*Art.* 48. — *La domanda di* . . . . . (come l'art. 51 del primo progetto).
*Art.* 49. — *Copia della domanda* . . . . . (come l'art. 52 del primo progetto).
*Art.* 50. — *La rivocazione per ingratitudine non pregiudicherà* . . . . . .
*Art.* 51. — *Le donazioni a contemplazione* . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 44 al 47). Adottati all'unanimità.

(Art. 48). Adottato come sopra, se non che parve potesse convenire una traduzione più precisa dell'art. 957, Cod. fr., a cui corrisponde il presente articolo, per la quale si riconosca, trattarsi qui di semplice restrizione e modificazione della disposizione, più che di una vera eccezione; onde si è creduto potersene mutare i termini in questo modo: *fuorchè l'azione in quest'ultimo caso fosse stata proposta, ecc.*

(Art. 49, 50, 51). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 44, 45, 46, o 1161, 1162, 1163, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 47, o 1164, Cod.). A vece dell'espressione: *ipso jure*, si scrive: *di pien diritto*; del resto è adottato.

(Art. 48, o 1165, Cod.). Il Guardasigilli, rispetto all'osservazione della Sezione, crede che la disposizione rimanga la medesima tanto colla redazione del progetto, come con quella della Sezione; aderisce tuttavia a quella proposta in surrogazione.

L'articolo è adottato colla surrogazione proposta dalla Sezione nella seconda parte dell'alinea.

(Art. 49, o 1166, Cod.). In ultimo, a vece dell'espressione: *nell'art.* 14, è scritto: *nell'art.* 1134; del resto l'articolo è adottato.

(Art. 50, 51, o 1167, 1168, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1169 (960). Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non aveano figli, o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore sieno le dette donazioni, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero reciproche, o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorichè dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate di pien diritto per la sopravvenienza di un figlio legittimo e naturale del donante, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio naturale per susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione (1).

Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la risoluzione della donazione fatta dall'altro.

Art. 1170 (961). Questa rivocazione avrà luogo ancorchè il figlio del donante fosse già concepito al tempo della donazione.

Art. 1171 (962). La donazione sarà parimente rivocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante lo avesse lasciato continuare nel possesso dopo la sopravvenienza del figlio, senza però che il donatario sia tenuto a restituire i frutti raccolti, di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno della domanda giudiziale per rientrare nel possesso dei beni donati.

Art. 1172 (963). I beni compresi nella donazione rivocata di pien diritto ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restar obbligati se non in sussidio per la restituzione della sola dote della moglie del donatario stesso, esclusi gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali (1).

Art. 1173 (964). Le donazioni in tal modo rivocate non potranno rivivere, ed avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto di conferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima, che dopo la morte del figlio, per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione.

Art. 1174 (965). Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà nulla, e non produrrà alcun effetto, salvo che si tratti di rinuncia apposta ad una donazione fatta a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, ed anteriormente al medesimo, nel qual caso però non saranno pregiudicati i figli del donante nel diritto di domandarne la riduzione (2).

Art. 1175 (966). Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza dei figli, se non dopo il possseso di trenta anni, i quali non incomincieranno a decorrere che dal giorno della nascita dell'ultimo figlio del donante, benchè postumo, e ciò senza pregiudicio delle cause, che a termini di ragione interrompono, o sospendono la prescrizione (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 55. — *Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli* . . . . . *altra persona, fuorchè dagli ascendenti ai coniugi, o dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate* ipso jure *per la sopravvenienza* . . . . . *se però sia nato dopo la donazione.*

---

(1) V. il Cons. di Stato in fine del capo, pag. 307.

(1) Differenza di questa disposizione con quella di cui all'art. 1147, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 1140, Cod. civ.

(3) Vedasi l'art. 2397, Cod. civ.

*Art.* 56. — *Questa rivocazione avrà* . . . .
. . . . . .
*Art.* 57. — *La donazione sarà parimente rivocata* . . . . . .
*Art.* 58. — *I beni compresi nella donazione rivocata* ipso jure *ritorneranno* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 59. — *Le donazioni in tal modo rivocate* . . . . . .
. . . . . *di conferma, e se* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 60. — *Qualunque clausola o convenzione* . . . . . .
. . . . . *salvo si tratti* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 61. — *Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa* . . . . . .
. . . . . *interrompono la prescrizione.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 55). Riguardo alle donazioni fatte in contemplazione di matrimonio, il progetto, quando si serve delle espressioni: *di un certo e determinato matrimonio*, quando semplicemente di quella di: *matrimonio*.

Ciò si desume raffrontando tra loro gli articoli 38, 54, 55, 60 e 67 del primo progetto del presente titolo (1).

Vi ha egli differenza fra l'uno e l'altro? se non vi ha differenza, come pare, sarà meglio, a scanso d'ogni dubbio e questione, il serbare ognora la stessa dizione uniforme acciocchè dalla diversità di questa non s'inferisca una differenza dalla legge non voluta.

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 55). Cet article n'excepte de l'irrévocabilité par survenance d'enfans que les donations faites par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, et par contrat de mariage.

Il semble que l'exception *dagli ascendenti ai coniugi* que l'on voit aussi à l'art. 960 du Cod. fr., est toute à fait inutile, car, si la donation faite à un conjoint l'a été par un ascendant, ce n'est plus une donation faite par un personne n'ayant pas d'enfans au moment de la donation, et les mots: *dagli ascendenti ai coniugi*, devraient être supprimés.

Mais, en cas de donation réciproque et de survenance d'enfants, la donation faite par celui auquel des enfans ne sont pas survenus, sera-t-elle pareillement révoquée? L'affirmative semble bien résulter de l'art. 55, mais comme ce point a fait matière d'un doute, sous le régime des lois françaises, on pourrait rédiger l'article de manière à faire voir que ces sortes de donations sont revoquées pour le tout.

(1) Corrispondono rispettivamente agli art. 1155, 1168, 1169, 1174 e 1131 del Cod. civ.

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 55, 57). *(Vedi le osservazioni generali a pag. 279, vol. II).*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 55). I casi contemplati tra gli art. 54 e 55 sono diversi, e sta l'espressione usata nel primo relativa ad un matrimonio determinato (sia quello di donazione fatta in genere a contemplazione di matrimonio) mentre il 55 deve abbracciare sia il caso di donazione fatta a contemplazione di matrimonio certo e determinato, sia quello di donazione fatta in genere a contemplazione di un matrimonio, ma non determinato. Lo stesso è da dirsi degli articoli specificati nell'osservazione, cioè gli art. 38, 60 e 67 del primo progetto, nei quali le espressioni usate servono appunto a notare una differenza nelle donazioni che abbiano contemplato un matrimonio determinato, ovvero anche il caso generico, il quale ora è compreso, ora è escluso dalla disposizione.

L'espressione indicata dal Senato di Savoia può ravvisarsi soprabbondante e da sopprimersi.

Il dubbio che lo stesso Senato accenna circa le donazioni reciproche pare anche, secondo lo spirito del conforme art. 960, Cod. fr., indicato più analogo ai principii sui quali sono fondate le convenzioni, tra le quali le donazioni deggiono pure riferirsi, e per trattarsi di un argomento nel quale la disposizione della legge potrebbe altronde venir intesa strettamente, non sarà inopportuno che s'inserisca in fine dell'articolo un nuovo alinea.

SECONDO PROGETTO. — *Art* 52. — *Tutte le donazioni tra vivi fatte da persone* . . . . .
. . . . . *fuorichè dai coniugi stessi l'uno all'altro, sono rivocate* ipso jure *per la* . . . . . .
*Ove si tratti di donazioni reciproche, la sopravvenienza di prole ad uno dei donanti opera anche la risoluzione della donazione fatta dall'altro.*
*Art.* 53. — *Questa rivocazione avrà* . . . .
. . . . . .
*Art.* 54. — *La donazione sarà parimente rivocata* . . . . . .
*Art.* 55. — *I beni compresi nella donazione rivocata* ipso jure *ritorneranno* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 56. — *Le donazioni in tal modo rivocate* . . . . . .
. . . . . *di conferma, e se* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 57. — *Qualunque clausola o convenzione* . . . . . *salvo si tratti* . . . . . .
*Art.* 58. — *Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa* . . . . . .
. . . . . *interrompono la prescrizione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 52, 53, 54). Adottati all'unanimità.

(Art. 55). Adottato alla pluralità di 4 contro 3. Questi tre Membri pensarono che la parte della disposizione che accorda alle doti un'azione sussidiaria sui beni donati non presentasse sufficiente motivo per derogare al generale principio del libero ritorno dei beni medesimi al donante nel caso di sopravvenienza di figli, trattandosi di una rivocazione fondata sulla presunta affezione paterna, per cui la legge, d'accordo colla natura, suppone che, se il donante avesse creduto di avere esso stesso un giorno dei figli, non avrebbe fatta quella donazione: e se i terzi, quantunque sentano qualche danno per tale rivocazione delle donazioni, essi vollero correrne il rischio, e perciò debbono essi soli imputarsene se, sulla fede d'una donazione soggetta per sua natura a siffatte condizioni, hanno avventurato lo stato del loro matrimonio e le loro doti: onde la minorità credette che non fosse conveniente l'eccezione fatta al principio del libero ritorno dei beni, lasciandovi sussistere l'azione sussidiaria per le doti.

(Art. 56). Adottato all'unanimità.

(Art. 57). Adottato alla pluralità di 6 contro 1, e questi opinava per surrogarvi il disposto dell'art. 965, Cod. fr.

(Art. 58). Adottato, aggiungendo la menzione: *delle cause che sospendono*, alla menzione: *di quelle che interrompono*, per essere uguale la ragione della disposizione.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 52, o 1169, Cod.). Adottato, con scrivere: *di pien diritto*, a vece di: *ipso jure*.

(Art. 53, 54, o 1170, 1171 Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 55, o 1172, Cod.). Il Relatore accenna all'avviso dei tre Membri nella Sezione dissenzienti.

L'articolo è adottato; e qui pure si scrive: *di pien diritto*, a vece di: *ipso jure*.

(Art. 56, o 1173, Cod.). Dopo la parola: *conferma*, si pone *un punto e virgola*, a vece di una sola *virgola*.

(Art. 57, o 1174, Cod.). A vece di dire: *salvo si tratti*, vien detto: *salvo che si tratti*.

(Art. 58, o 1175, Cod.). Il Guardasigilli aderisce all'aggiunta della parola: *sospendono*, proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato in tale conformità.

Terminato questo capo, un Membro domanda se la voce: *figlio*, usata al singolare in varii articoli, non possa dar luogo al dubbio di doversi intendere le disposizioni del solo caso di sopravvenienza di un *figlio* maschio, esclusa la *figlia*.

Il Relatore dice, scorgersi abbastanza dagli articoli che si tratta anche della sopravvenienza d'una *figlia*, e non potersi usare la voce: *plurale*, perchè escluderebbe il caso della sopravvenienza d'un *figlio solo*.

---

## CAPO V [1].

### *Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi, o dagli sposi rispettivamente tra essi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1176 (1082). Il padre, e la madre, gli altri discendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei, potranno a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, purchè anteriormente al medesimo, disporre, non ostante quanto è stabilito nell'art. 1138, di tutto, o di una parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte tanto in favore dei detti sposi, che dei figli nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il donante sopravvivesse allo sposo donatario.

Tale donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi, o di uno di essi, si presumerà sempre nel suddetto caso di sopravvivenza del donante fatta a favore dei figli, e discendenti nascituri dal matrimonio.

Art. 1177 (1085). La donazione, di cui nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto, che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito degli effetti compresi nella donazione, eccetto che per piccole somme a titolo di ricompense, od altrimenti, se non si è riservata una più ampia facoltà di disporre.

Art. 1178 (1084). La donazione a contemplazione di matrimonio certo e determinato come sovra, potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri, in tutto, o in parte, coll' obbligo però di unire all'atto di donazione la nota dei beni mobili, e dei debiti e carichi del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario di ritenersi al

---

(1) Vedi l'art. 1144, Cod. civ.

tempo della morte del donante i beni presenti, rinunziando al soprappiù dei beni del donante (1).

Art. 1179 (1085). Se la nota menzionata nel precedente articolo non fu unita all' atto di donazione dei beni presenti, e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare, o ricusare interamente la donazione; in caso di accettazione, non potrà pretendere se non i beni, i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e carichi ereditarii (2).

Art. 1180 (1086). Nelle donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, sia dei beni presenti, sia de' beni futuri, se il donante si sarà riservata la facoltà di disporre di uno fra gli oggetti cadenti nella donazione, o di una quota di essi, o di una certa e determinata somma da prendersi sui medesimi, ove il donatore non ne disponga, l'oggetto, la quota, o la somma riservata apparterranno al donatario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 62. — *Non ostante il disposto dell' art.* 18, *i padri e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei, potranno, a contemplazione di un certo e determinato matrimonio, purchè anteriormente al medesimo, disporre di tutto o di parte dei* . . . . . .

. . . . . .

*Tale donazione* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 63. — *La donazione di cui nel precedente articolo* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 64. — *La donazione a contemplazione di matrimonio, come sovra, potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto e in parte* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 65. — *Se la nota, di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unita all' atto di donazione dei beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare, o rinunziare interamente la* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 66. — *Nelle donazioni a contemplazione di certo e determinato matrimonio, sia dei beni presenti, sia dei beni futuri, se il donatario* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 62). Si crede preferibile la dizione singolare: *il padre e la madre*, a vece della dizione plurale.

(Art. 65). È meglio sostituire la parola: *ricusare*, all'altra: *rinunziare.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 66). È occorso un errore di stampa dove si dice: *se il donatario*, dovendo dire: *se il donante.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 62, 65). Si adottano le varianti suggerite dal Senato di Nizza.

(Art. 66). Si adotta parimente la variante suggerita dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 59. — *Non ostante il disposto dell' art.* 18, *il padre e la madre, gli* . . . . (come l'art. 62 del primo prog.)

*Art.* 60. — *La donazione di cui nel precedente articolo* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 61. — *La donazione a contemplazione di matrimonio certo e determinato, come sovra potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto e in parte* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 62. — *Se la nota, di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu* . . . . . *sarà tenuto di accettare o ricusare interamente la* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 63. — *Nelle donazioni a contemplazione* . . . . . (conforme al testo, art. 1180).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 59). Adottato all'unanimità, avvertendo nondimeno che parrebbe meglio principiare l'articolo nei seguenti termini:

« Il padre e la madre, ecc. . . » (*Come è scritto all'art.* 1176).

(Art. 60, 61). Adottati all'unanimità.

(Art. 62). Adottato all'unanimità con leggera variante di locuzione, dicendo cioè: *Se la nota menzionata nel precedente, ecc*

(Art. 65). Adottato all'unanimità, coll'aggiunta in fine delle parole: *od a' suoi eredi*, che pur ritrovansi nell'art. 1086 del Codice francese che corrisponde al presente.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 59, o 1176, Cod.). Sulla proposta della

(1-2) Vedi l'art. 51 del più volte ricordato Reg. 23 giugno 1842 per le visite del Tabellione. — Vedi anche la sent. della nostra Corte di cassazione in data 8 giugno 1855, la quale ha deciso che la donazione fatta dal padre al figlio in occasione di matrimonio dei beni presenti e futuri senza l'annessione dello stato di cui agli art. 1178 e 1179 è passibile della caducità prevista dall'art. 1182 nel caso di premorienza del donatario e sua discendenza. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 335).

Sezione, all'oggetto di non cominciare l'articolo da una clausola avversativa, è variato il principio dell'articolo.

Tale variante è adottata, e l'articolo si redige come ora sta scritto al Codice, sostituito s'intende all'art. 18 del progetto di questo titolo l'art. 1138 corrispondente del Codice.

(Art. 60, o 1177, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 61, 62, o 1178, 1179, Cod.). Il Guardasigilli espone che, nel donare i beni *presenti* e *futuri*, si fanno in certo modo due donazioni di specie diversa. — Quanto ai beni *presenti* la donazione è compita, ed i medesimi non possono più essere intaccati dai debiti o altre passività che dal donante venissero contratte posteriormente. — Pei beni *futuri* poi il donante si obbliga soltanto a darli quali essi saranno al tempo della sua morte, e non passano perciò al donatario se non coll'obbligo annesso di pagarè tutti i debiti e carichi allora esistenti. — Qualora le passività eccedano il valore dei beni che il donante avesse acquistati dopo la donazione, il donatario deve avere alla morte del donante la facoltà di attenersi a quei soli beni per cui la donazione era concepita, e che non potevano più essere intaccati dalle passività posteriori.

I due articoli sono adottati: nell'art. 61, dove è detto: *in tutto ed in parte*, si surroga: *in tutto o in parte:* nell'art. 62 si scrive come propose la Sezione: *se la nota menzionata nel precedente articolo, ecc.*

(Art. 63, o 1180, Cod.). Il Relatore dice, che quando il donante ha fatta la riserva indicata nell'articolo, e non ha poscia disposto, è d'uopo determinare a chi appartenga l'oggetto, ed è conforme all'intenzione presunta del donante che debba spettare al donatario. Potendo succedere che questi sia premorto al donante, la Sezione ha proposto di aggiungere nel fine dell'articolo dopo: *donatario*, le parole: *od i suoi eredi*, che s'incontrano nel corrispondente art. 1086 del Cod. fr.

Il Guardasigilli osserva; che la voce: *eredi*, non sarebbe esatta, stantechè nell'art. 59 del secondo progetto è detto, pel caso di sopravvivenza del donante al donatario, che la donazione si presumerà fatta a favore dei *figli e discendenti* nascituri dal matrimonio, onde si avrebbe a dire piuttosto: *od a suoi figli o discendenti*. Non gli sembra però necessaria alcuna aggiunta, rimanendo abbastanza spiegata la cosa dalla disposizione contenuta nel suddetto art. 59.

L'articolo è adottato senza variazioni.

---

Art. 1181 (1088). Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà senza effetto se il matrimonio non segue.

Art. 1182 (1089). La donazione fatta ad uno degli sposi dei beni futuri, o di parte dei beni, che il donante fosse per lasciare al tempo della sua morte, sarà senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario, ed alla sua discendenza (1).

Art. 1183 (1091, 1094). Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi donazione reciprocamente, o l'uno dei due all'altro, di tutto ciò di cui è loro permesso di disporre per testamento, a norma delle regole contenute negli art. 719 e seguenti, titolo *Delle successioni testamentarie*, sezione I del capo III, e salve, quanto alle donne ed ai minori, le modificazioni risultanti dagli art. 1124, 1126 e 1151 (2).

Art. 1184 (1092). Qualunque donazione dei beni presenti fatta tra sposi per contratto di matrimonio non s'intenderà fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa.

Art. 1185 (1093). La donazione dei beni futuri, o de' beni presenti e futuri fatta tra gli sposi per contratto di matrimonio, o da un solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole sovra stabilite rispetto a simili donazioni che loro venissero fatte da terze persone, eccetto che la medesima non sarà trasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del coniuge donatario al coniuge donante.

Art. 1186 (1096, 1097, 1099). I coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà, nelle forme, e secondo le regole stabilite per tali atti (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 67. — *Qualunque donazione* . . . . . .
*Art.* 68. — *La donazione fatta ad* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 69. — *Gli sposi potranno per* . . . . . .
. . . . . *negli art.* 27 *e seguenti* . . . . . .
. . . . . *dagli art.* 4, 6 *e* 31 *del presente titolo.*

---

(1) Vedi la sentenza indicata in nota agli articoli 1178, 1179, Cod. civ., a pag. 308.

(2) Veggasi l'art. 1516, Cod. civ

(3) Veggasi l'art. 49, n. 3, Reg. 23 giug. 1842, per le visite del Tabellione.

*Art 70. — Qualunque donazione dei . . . .*
. . . . . .
*Art. 71. — La donazione dei beni futuri . . .*
. . . . . .
. . . . *eccetto che non sarà trasmissibile*
. . . . . .
*Art. 72. — I coniugi non potranno durante il matrimonio . . . . . .*
*salvo nelle forme e secondo le regole stabilite per gli atti di ultima volontà.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 67). *Vedi l'osservazione di questo Senato sotto l'art. 1169 del Cod. a pag. 306.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 71). Dopo: *eccettochè*, si potrebbe aggiungere: *la medesima non sarà, ecc.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 71). Si farà l'aggiunta proposta dal Senato di Nizza nell'art. 68 del secondo progetto, corrispondente al presente art. 71 del primo.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 64. — Qualunque donazione . . . . . .*
*Art. 65. — La donazione fatta ad . . . . .*
. . . . . .
*Art. 66. — Gli sposi potranno per . . . . .*
. . . . . .
*negli art 26 e seguenti . . . . . .*
. . . . *degli art. 4, 6 e 34 del presente titolo.*
*Art. 67. — Qualunque donazione dei . . . .*
. . . . . .
*Art. 68. — La donazione dei beni . . . . .*
. . . . . (come al testo l'art. 1185).
*Art. 69. — I coniugi non potranno . . . .*
. . . . (come al primo prog. l'art. 72).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 64 al 69). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 64, 65, o 1181, 1182, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 66, o 1183, Cod.). Adottato, con effettuare le sostituzioni dei numeri rappresentanti gli articoli dei progetti, ponendo invece i numeri degli articoli del Codice a quelli rispettivamente corrispondenti.

(Art. 67, 68, o 1184, 1185, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 69, o 1186, Cod.). L'intenzione essendo quella di stabilire che i coniugi non potranno farsi donazioni salvo per atti di ultima volontà; ma le espressioni presentando l'aspetto di una disposizione sulle forme da osservarsi per le donazioni tra vivi che si facessero i coniugi, è surrogata la redazione infrascritta:

« I coniugi non potranno, ecc. . . . *(come si legge al Cod. l'art. 1186).*

## CAPO VI.

### *Disposizioni particolari.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI. — Disposizioni particolari.*

Art. 1187. Le disposizioni concernenti alle donazioni tra vivi non sono applicabili alle rinuncie che si fanno in occasione d'ingresso in religione. Le medesime avranno il loro effetto ancorchè fatte da minori, i quali saranno considerati come maggiori, purchè giunti all'età alla quale è loro permesso di far testamento.

In tali rinuncie potranno essere compresi anche i beni futuri che si acquistassero dal rinunciante sino al tempo della professione religiosa (1).

Art. 1188. Tali rinuncie cesseranno d'avere effetto, e s'intenderanno risolute, se il rinunciante fra i sei mesi che seguiranno la data della rinuncia non avrà vestito l'abito religioso.

Cesseranno ancora d'aver effetto, se il rinunciante non avrà emessi che voti temporarii, qualora rientri nel secolo, nel termine portato dall'art. 715.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 73. — Le disposizioni concernenti le donazioni tra vivi . . . . .*
. . . . . .
*In tali rinuncie . . . . . .*
. . . . . *sino all'epoca della professione religiosa.*
*Art. 74. — Tali rinuncie cesseranno d'aver . .*
. . . . . .
*Cesseranno . . . . . .*
. . . . . *nel termine portato dall'art. 23, titolo:* Delle successioni testamentarie.

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 70. — Le disposizioni concernenti le .* (come al primo prog. l'art. 73).
*Art. 71. — Tali rinuncie . . . . . .*
*Cesseranno . . . . . .*
. . . . . *nel termine portato dall'art. 22, titolo:* Delle successioni testamentarie.

(1) Veggansi gli art. 1000, 1220, Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 70, 71). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 70, o 1187, Cod.). Invece di: *le donazioni*, si scrive: *alle donazioni*; a vece di: *epoca*, si scrive: *tempo*.

(Art. 71, o 1188, Cod.). Adottato; a vece di: *art.* 22, *titolo*, *ecc.*, è semplicemente sostituito: *art.* 715.

---

# TITOLO VI.

## *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo VI. — Dei* . . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Questo titolo ed i successivi formeranno il soggetto di pochi rilievi, essendochè nella quasi generalità vi si riconobbe la testuale riproduzione delle disposizioni del Cod. fr.

Non già che il Magistrato, dai pregi di quel Codice abbagliato, si persuadesse che il medesimo andasse scevro da osservazioni, e non fosse suscettivo di miglioramento.

Ma ben conoscendo come al Cod. di Francia specialmente più nella materia contrattuale, che forma l'oggetto di questo e de' successivi titoli, si addicesse giustamente il vanto di averne compendiato i principii generali in una serie ben ordinata di disposizioni estese con chiarezza e precisione, esso ben lodava i compilatori del progetto della prudente circospezione, con cui avevano rapportate variazioni od aggiunte ad un corpo di leggi, così bene tra loro collegate, onde non isconcertarne l'armonia e la correlazione.

Quindi è che la maggioranza del Magistrato, non apportando minor riservatezza di quella dei compilatori, non accolse che poche delle modificazioni, innovazioni, od aggiunte che si sono andate proponendo.

E siccome in ispecie in una materia sovra i cui principii si hanno le tante discussioni dei legislatori francesi, l'andare minutamente riferendo le opinioni che si sono spiegate, e gli suggerimenti che vennero fatti nel seno del Magistrato, ed a cui non accostavasi la maggiorità, non avrebbero reale scopo di utilità, perciò si stima pregio di questo lavoro di restringersi a dare cenno esclusivamente delle cose che hanno incontrato il gradimento della maggior parte dei Membri.

(SENATO DI PIEMONTE)

Le contrattazioni comuni a tutte le nazioni ed a tutti gl' individui dettate dai bisogni della vita sociale e dai molteplici rapporti dei popoli, delle famiglie e delle persone hanno la base e fondamento nel diritto universale delle genti secondario, e nelle regole dell' equo e del giusto.

La legge civile, vigile protettrice, non interviene che per garantirne la sicurezza ed assicurarne l' eseguimento.

Principii quindi applicabili a tutti i contratti per determinare chi possa contrattare, e quali cose possano cadere in contratto, norme per assicurare i contraenti dalle sorprese, dal dolo, dai raggiri, regole perchè trionfi ognora la buona fede e si osservino i patti stabiliti, sono in questa materia lo scopo delle leggi, dirette principalmente a quelle convenzioni che i bisogni della vita sociale hanno reso più frequenti e necessarie.

Subordinata perciò quasi sempre al volere dell' uomo, accorre in questi casi la legge, sempre quando, per particolari circostanze, o locali, o di pubblico bene, non vieta espressamente una determinata qualità di contrattazioni.

Così l' intesero i legislatori romani, così i i Codici nei nostri tempi emanati, e così pure si presenta il progetto di legge che si offre alla disamina del Senato, progetto che poco discostasi, e che ben poco poteva discostarsi da quei principii che colla più sana e sublime filosofia erano segnati dalle leggi Romane.

Imprendendo pertanto sotto tali premessa la disamina del progetto di legge, che risguarde alle contrattazioni, la discussione non potrà riuscire sommamente intricata, nè malagevole, poichè il merito del Cod. civ. fr., cui saviamente si tenne dietro in tal parte, è tale, che a pochi articoli si riduce la materia suscettibile di particolari osservazioni.

---

## CAPO I.

### *Disposizioni preliminari.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Disposizioni* . . . . . .

---

Art. 1189 (1101). Il *contratto* è una convenzione, mediante la quale una o più persone si obbligano, verso una o più persone, a dare, a fare o a non fare qualche cosa.

Art. 1190 (1102). Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri.

Art. 1191 (1103). È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una

o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione.

Art. 1192 (1106 1105). Quando ciascuna delle parti si assoggetta all' adempimento di qualche obbligazione, il contratto è *a titolo oneroso*.

Quando una delle parti procura all' altra un vantaggio gratuito, il contratto è di *beneficenza* (1).

Art. 1193 (1104). È contratto *di sorte*, quando l' equivalente consiste nel rimettere, tanto da una parte che dall' altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto.

Art. 1194 (1107). I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l' oggetto del presente titolo.

Le regole particolari per determinati contratti sono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a ciascuno di essi; e le regole particolari riguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Il contratto è una* . . . . . .

*Art.* 2. — *Il contratto è* sinallagmatico . . . . . .

*Art.* 3. — *È* unilaterale, *quando* . . . . . .

*Art.* 4. — *Quando ciascuna delle parti si assoggetta all' adempimento di alcuna delle obbligazioni, il contratto è a titolo oneroso.*

*Quando una* . . . . . .

*Art.* 5. — *È contratto* di sorte, *quando* . . . . . .

*Art.* 6. — *I contratti sia che abbiano* . . . . . .

*Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite* . . . . . .

## OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### (CAMERA DEI CONTI)

Tuttochè il Magistrato non sia per sistema contrario, siccome ha avuto occasione di spiegarlo antecedentemente (*V. pag.* 178, *Vol. II*) ad ogni sorta di definizione, per altro esso è stato d'avviso che si sarebbero potute tralasciare quelle degli art. 2, 3, 4 e 5 ritenendole di mera dottrina, di niuna utilità in pratica, e d'altronde non tutte estese con facilità ed esattezza.

(Art. 2 e 3). E così al proposito della distinzione che in ordine ai contratti *unilaterali* o *bilaterali* si voleva desumere dallo esistervi o non esistervi reciprocità di obbligazione delle parti l'una verso l'altra, si è fatto osservare p. e. che la medesima non è applicabile ai contratti di *prestito* o di *deposito*, i quali si annoverano nella categoria degli unilaterali, stantechè era men giusto il dire che il *mutuante* od il *deponente* fossero liberi da ogni obbligazione, avendo essi fra gli altri obblighi, quello di tenere indenne il *mutuatario* o *depositario* delle spese che avesse a questi cagionato la conservazione della cosa *mutuata* o *depositata*.

(Art. 4). Del pari in quanto alla definizione del contratto *a titolo oneroso* si è rilevato che la medesima, per la troppo generalità delle sue espressioni, si potrebbe applicare ad alcuni contratti a titolo gratuito, p. e. al *mandato*, al *deposito*, e peccherebbe pertanto contro la regola d'ogni buona definizione, la quale è necessario che si adatti esclusivamente alle cose da definirsi.

(Art. 5). In quanto alla definizione del contratto di *sorte* si fece il riflesso che la medesima era soverchia, essendovene un'altra più compiuta nell'art. 1, tit. 16 successivo (1).

Per le quali considerazioni il Magistrato ha opinato che fossevi opportunità di sopprimere i detti quattro articoli, ad esempio pure di quanto si è ricordato essersi praticato in alcuni Codici compilati sulla scorta di quel di Francia.

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 4). Il Senato sarebbe d'avviso che a vece di; *alcuna delle obbligazioni*, si dicesse: *da qualche obbligazione*, l'espressione indeterminata parendo preferibile.

(Art. 6). La parte di quest' articolo, riflettente le regole particolari alle contrattazioni commerciali, pare dover esser posta a capo, per trattarsi di disposizioni relative a materia affatto distinta da quella contemplata nel rimanente dell'articolo, e medesimamente estranea a quella del presente Codice.

*Risposte della Commissione.*

Le definizioni citate dalla Camera dei Conti non riscontransi solamente nel Cod. fr. onde si sono desunte, ma anche in altri posteriori, ove non si è creduto senza utilità, il mantenerle.

Essendovi infatti diversità essenziali nei contratti, conviene indicarle sin da principio in termini atti a comprendere le varie specie, acciò, quando si viene alle disposizioni che

(1) Vedi sent. 7 aprile 1851, e 26 giugno 1855, della nostra Corte di cassazione, le cui massime sono riferite in nota all'art. 1125 del Cod. civ. (*v. pagina* 281).

(1) Corrispondente all'art. 1998, Cod. civ.

riguardano ciascuna di esse, non si cada nell'inconveniente di lunghe enumerazioni o di ripetizioni troppo frequenti.

Non si nega l'inconveniente, riconosciuto oggidì massimamente, di introdurre fra' disposizioni legislative delle definizioni, ma ogni qualvolta si tratta di far ben conoscere i caratteri distintivi della cosa, è egualmente difficile lo astenersene intieramente. Gli esempi citati del *deposito* e del *mutuo* che si arrecano come prova del non esser giusta la definizione dei contratti, detti *unilaterali*, non sembrano conchiudenti a ciò dimostrare, giacchè, così nell'uno, come nell'altro, l'obbligo di rifondere al *mutuatario* ed al *depositario* le spese sussiste indipendentemente dal contratto, in forza dell'equità naturale che vieta di lucrare a danno altrui. In ordine al *mandato*, si sa che esso muta natura e diviene contratto *bilaterale* diverso dal mandato *propriamente detto*, allorchè vi è la mercede dell'opera prestata. Non si scorge infine in che debba riprendersi la definizione data dei contratti di *sorte*, e che non poteva ommettersi senza rendere mancante l'idea generale dei contratti, espressa in principio del titolo, ancorchè occorra quindi presentare un'idea più sviluppata di tale specie particolare nella sua propria sede; onde pare alla Commissione che non siavi luogo alla soppressione degli art. 2, 3, 4 e 5.

(Art. 4). Si adotta la variante proposta dal Senato di Nizza.

(Art. 6). La diversità della materia risulta dai termini stessi della disposizione, senza che occorra, da quanto sembra, usare nella commettitura dell'articolo un modo diverso da quello che presenta il progetto d'accordo col Cod. fr.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Il contratto è una* . . . . . .
*Art.* 2. — *Il contratto è* sinallagmatico . . . . . .
*Art.* 3. — *È* unilaterale . . . . . .
*Art.* 4. — *Quando* . . . . . (come al testo, art. 1192).
*Art.* 5. — *È contratto* di sorte . . . . . .
*Art.* 6. — *I contratti sia che* . . . . . .
*Le regole particolari per determinati contratti vengono stabilite* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1 al 6). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1 al 5, o 1189 al 1193, Cod.) Adottati senza osservazioni.

(Art. 6, o 1194, Cod). A vece di: *vengono stabilite*, si scrive: *sono stabilite*.

## CAPO II.
### *Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Delle* . . . . . .

Art. 1193 (1108). I requisiti per la validità di una convenzione sono:
Il consenso di colui che si obbliga;
La capacità di contrattare;
Una cosa determinata che formi il soggetto della convenzione;
Una causa lecita per obbligarsi (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *I requisiti per la validità* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

### SEZIONE PRIMA.
### *Del Consenso.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I.* — *Del* . . . . . .

(1) L'erronea ed anche estensiva interpretazione dei patti e delle condizioni stipulati in un contratto importa bensì gravame, ma non quella violazione della legge del contratto o dei principii di diritto necessaria per far luogo alla cassazione della sent. — art. 1189 e 1195. — Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 26 giugno 1849. (*Racc.*, *an.* 1849, *pag.* 175).

Un progetto di transazione giudiciale riflettente beni stabili, non ridotto in ordinanza, benchè firmato dagli interessati, non può considerarsi obbligatorio se le parti dissentono sulla sua intelligenza: pecca perciò di nullità per violazione degli art. 1193 e 1414 la sent. che manda il medesimo ad eseguirsi, tanto più se trascorso il termine prescritto da detto art. 1414. — Così la nostra Corte di cass. in sent. 2 dic. 1850. (*Racc.*, *an.* 1850, *pag.* 520).

Se dagli atti di una causa risulta della sussistenza del credito proposto, il Trib. non viola l'art. 1193, mandando eseguire la transazione, in cui il credito stesso era riconosciuto, sebbene questa non sia stata da tutte le parti ratificata, anzi da alcune impugnata. La transazione in tale specie può considerarsi quale complemento di prova. — Così la nostra Corte di cass. in sent. 25 maggio 1852 (*Racc.*, *an.* 1852, *pag.* 294).

Art. 1196 (1109). Il consenso non è valido se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o carpito con dolo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *Il consenso non è* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1197 (1110). L'errore così di diritto, come di fatto non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto.

Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 9. — *L'errore così di diritto* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

La disposizione di quest'articolo nella sua prima parte è in sè conforme alla Romana Giurisp., se non che, nello accennare agli errori *si di diritto, che di fatto*, lascierebbe sorgere il dubbio che l'errore di diritto nei casi ivi previsti potrebbe annullare la convenzione.

Egli è noto che le leggi romane proclamarono ognora il principio che *error juris neminem excusat* (2), e questa massima fu pure adottata all'art. 1110 del Cod. fr., e consagrata dalla nostra giurisprudenza.

La pubblicità che si dà alle leggi, il rispetto e l'ubbidienza che si dee alle medesime inducono nell'uomo un dovere di conoscerle, e non può ravvisarsi nè savio, nè utile lo ammettere la scusa di avere ignorato un suo dovere.

Il Codice di Parma, che si attenne in massima a questo principio (art. 1084, 1085 di detto Codice), volle però, nel caso in cui l'errore di diritto si aggiri intorno a leggi riguardanti i diritti dei privati, distinguere tra il contraente che *certat de lucro captando*, e quello che *certat de damno vitando:* ma la semplice lettura di quegli articoli con lieve ponderazione sulle conseguenze, alle quali non può a meno di dar luogo la loro applicazione, bastano a far risultare la poca convenienza di adottarli.

D'accordo col Cod. fr. va il Codice di Napoli all'art. 1064, ommettendo la spiegazione proposta in oggi (1).

Ed invero non si ravvisa motivo bastante per adottare nel concreto una diversa disposizione, sia perchè egli è ben raro che l'errore di diritto, ove accada per parte di uno dei contraenti, non costituisca dolo per parte dell'altro, e non trovi così nella relativa disposizione della legge un giusto rimedio, sia perchè non bene saprebbesi concepire un caso in cui la mancanza di consenso provenga da errore di diritto intervenuto circa la sostanza della cosa cadente in contrattazione, senza che questo errore o sia dalle leggi stesse reso inefficace, o sia altrimenti per niun verso scusabile.

Diffatti, se, p. e., si fosse contrattato un oggetto che la legge dichiara fuori dell'umano commercio, credendolo commerciabile, non potrebbe certamente invocarsi l'errore per ischermirsi dalle conseguenze generali delle contrattazioni, ma il contratto non si eseguirebbe, non tanto perchè siavi intervenuto errore, ma perchè mancherebbe la sostanza della convenzione; se poi si fosse, per altro esempio, errato sulla facoltà competente alla persona con cui si contratta per difetto di età, di autorizzazione paterna, tutoria, o maritale, ognuno vede che tali errori non ammetterebbero scusa. Quindi la proposta disposizione, invece di giovare alla buona fede od all'eseguimento delle convenzioni, non farebbe che fornire un appiglio a continui inestricabili litigi sulla maggiore o minore intelligenza e conoscenza delle leggi in ciascun contraente.

All'oggetto impertanto di evitare distinzioni, che per lo più non sogliono ingenerare che oscurità o litigi, il Senato crederebbe cosa più prudente lo ommettere nell'articolo presente le suddivisate parole: *così di diritto, come di fatto.*

*Risposta della Commissione.*

La disposizione, di cui è caso, si reputa giusta, nè aliena punto dai principii che si sono accolti negli altri Codici, limitandosi, come nell'articolo presente, la nullità della convenzione al caso in cui l'errore, benchè di diritto, cada sulla sostanza medesima della convenzione.

Il silenzio del Cod. fr. è lungi dall'indicare una soluzione opposta, mentre anzi non distingue sulla qualità dell'*errore* sia di *diritto*, sia di *fatto*, locchè per altro si fece partico-

(1) Vedansi gli art. 1395, 1438, 1470, 1494, 1495, 2091, 2092, 2097, Cod. civ.

(2) Vedasi in proposito la L. 7 e 8, ff. *De juris et facti ignorantia.*

(1) E gli stessi vennero pure imitati di recente dal Cod. di Modena, art. 1149.

larmente, ove parve ne fosse il caso, come nell'art. 1356 (1), trattando della confessione giudiziale, ed all'art. 2052 (2), relativamente alle transazioni. Lo stesso dicasi del Codice Napoletano (art. 1310, 1924).

Quanto a quello di Parma, la distinzione in esso adottata parve piuttosto ritrarre dalle dottrine degli scrittori fondate sulle autorità, e dirette all'interpretazione dei testi del D. R. che non di una disposizione legislativa che deve ammettere solo differenze ben caraterizzate e fondate sulla ragione.

Ma il silenzio osservato da una parte dei Codici già menzionati essendo quello appunto che poteva lasciar dubbii su d'un punto di sommo rilievo nella materia contrattuale, si è creduto savio partito il toglierlo colla disposizione del progetto. Egli è invero dovere comune obbedire alle leggi, ma quando queste non riguardano che relazioni d'interessi privati, non può aggiungersi all'ignoranza di esse una sanzione sì rigida, quale sarebbe trasferire il diritto che l'uno avrebbe a quello cui non competesse, fuorchè in forza d'un consenso che non si è inteso di dare. Non sarebbe egli giusto che una divisione fatta, p. es., tra coeredi per *capi*, quando doveva farsi per *stirpi*, fosse annullata? Che una transazione fatta sul punto se un testatore fosse sano di mente, allorchè fece testamento, venisse annullata, quando altronde risultasse dal testamento stesso una patente nullità non stata dai contraenti avvertita? In questi ed altri simili casi in cui l'errore cade sulla sostanza della convenzione si può francamente stabilire per regola che l'errore, ancorchè di diritto, annulla la convenzione.

Senza arrestarsi poi alle divergenti opinioni che esistono sul punto tra gl'interpreti del D. R., giova per altro osservare che anche secondo l'opinione che non ammetteva l'errore di diritto si riconoscevano varie eccezioni in favore delle donne, de' rustici, dei minori; inoltre nessuno ignora le dispute sul modo d'intendere la distinzione tra il caso *de damno vitando*, e quello in cui si trattasse *de lucro captando*, che avevano fatto generalmente propendere gl'interpreti moderni a sentenza più mite.

Non si scema poi la giustizia o l'utilità della regola per gli esempi arrecati dal Senato di Piemonte, giacchè dal dichiararsi nell'articolo nulla l'obbligazione appoggiata su di un errore di diritto, non segue già che senza questo errore si riguardi sussistente quell'obbligazione, cui la legge si opponga, come nell'esempio arrecato di cose fuori di commercio, stata promessa perchè creduta commerciabile, e la nullità che ha luogo in tal caso va anzi d'accordo colla regola stabilita; similmente nell'altro caso di chi contrattò ignorantemente con un minorenne o con una maritata, non potrà mai inferirsi dall'articolo che debba esser valida l'obbligazione a pretesto d'ignoranza, anzi piuttosto, a seconda della distinzione che si enuncia nello stesso articolo, l'errore in tal caso non potrebbe allegarsi, perchè non cadrebbe sulla sostanza del contratto, ma bensì sulla persona.

Crede pertanto la Commissione che la disposizione del progetto debba mantenersi negli stessi termini in cui è concepita.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 9. — *L'errore così di diritto* . . . . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 1198 (1111). La violenza usata contro colui che ha contratta l'obbligazione è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione.

Art. 1199 (1112). Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tal natura da far impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male considerabile e presente.

Si ha riguardo, in questa materia, alla età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

Art. 1200 (1113). La violenza è una causa di nullità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, o i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente (1).

Art. 1201 (1114). Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, o verso il marito, senza che siasi usata violenza, non basta per annullare il contratto.

Art. 1202 (1115). Un contratto non può più essere impugnato per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato approvato, o espressamente o tacitamente, o siasi lasciato decorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo.

---

(1) Corrispondente all'art. 1470 del nostro Cod.
(2) Corrispondente all'art. 2091 del nostro Cod.

(1) Vedansi gli art. 1109, 1114 e 2368, Codice civile.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 10. — *La violenza usata . . . . . da una terza persona diversa . . . . . .*

*Art.* 11. — *Il consenso si considera . . . . . sopra una persona ragionevole ed a poterle incutere timore di esporre la propria persona o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.*

*Si ha riguardo . . . . . .*

*Art.* 12. — *La violenza è una causa di nullità . . . . . .*

*Art.* 13. — *Il solo timore riverenziale . . . . . senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.*

*Art.* 14. — *Un contratto non può più . . . . . o con lasciar decorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 10). Sembra che possa togliersi la voce: *terza*, bastando il dire: *usata da una persona diversa.*

(Art. 11). Si propone di sostituire alla espressione: *esporre la propria persona e le sue facoltà*, queste altre: *esporre sè o le sue sostanze*; ovvero: *sè o le proprie sostanze*; e ciò, da un lato, per evitare la ripetizione della voce: *persona*, e, dall'altro, parendo più propria la voce: *sostanza.*

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 13). Stando allo stretto significato delle parole: *violenza di fatto*, le quali sembravano propriamente sinonime di: *violenza fisica*, fuvvi chi dubitava che se ne potesse argomentare, che, nella ipotesi, in cui si fossero usate violenze morali senza accompagnamento di alcun atto materiale, questo non costituirebbe un motivo di nullità.

Eppertanto essendosi proposto di sostituire alle dette espressioni le seguenti parole: *senza che siasi usata violenza*, questa estensione più concisa di quella del Progetto sembrava al Magistrato, che accennasse con egual precisione ciò che i compilatori avevano avuto in mente di esprimere, cioè che vi voleva il fatto, l'uso della violenza, e troncava la via ad ogni appiglio a pretendere che la qualificazione data alla natura della violenza importasse implicitamente l'esclusione d'ogni violenza che non fosse realmente di *fatto*, cioè *fisica.*

Quindi è che gli venne gradita l'idea di suggerire detta variante.

(Art. 14). Gli è sembrato opportuna la sostituzione delle parole: *siasi lasciato decorrere*, a quelle del progetto: *con lasciar decorrere*, le quali, nel grammaticale loro significato denotando un'azione non ancora terminata, non si ritenevano ben adattate al caso concreto, in cui si alludeva ad una prescrizione compita, e così ad un fatto ultimato.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 10). Verrà soppressa la parola: *terzo.*

(Art. 11). Si scriverà: *sè o le sue sostanze.*

(Art. 13). Si riconosce che l'aggiunta delle parole: *di fatto*, potrebbe dar luogo a men retta intelligenza qualora specialmente si credessero con ciò escluse le *minaccie gravi*, e perciò si concorre colla Camera dei Conti nella proposta soppressione dell'espressione: *di fatto.*

(Art. 14). Si adotta la proposta.

SECONDO PROGETTO. — Art. 10. — *La violenza . . . . . .* (come al testo, art. 1198).

*Art.* 11. — *Il consenso si considera . . . . . persona ragionevole e da poterle incutere timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male considerevole e presente.*

*Si ha . . . . . .*

*Art.* 12. — *La violenza è . . . . . .*

*Art.* 13. — *Il solo timore . . . . . .* (come al testo, art. 1201).

*Art.* 14. — *Un contratto non . . . . . .* (come al testo, art. 1202).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10). Adottato all'unanimità.

(Art. 11). Alcuni Membri osservarono però che potrebbe darsi una più precisa idea di ciò a che è diretta la disposizione del presente articolo, scrivendolo nel seguente modo:

« Il consenso si considera, ecc. » (*come al testo, art.* 1199).

(Art. 12, 13, 14). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 10, o 1198, Cod.). Adottato senza discussioni.

(Art. 11, o 1199, Cod.). L'aggettivo: *ragionevole*, aggiunto a: *persona*, non presentando il senso che si è inteso di esprimere, la frase è mutata, come già propose la Sezione, e resta adottato al Codice.

(Art. 12, 13, 14, o 1200, 1201, 1202, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

**Art. 1203 (1116).** Il dolo è una causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno dei contraenti sieno tali, che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe fatto il contratto.

Il dolo non si presume, e deve essere provato (1).

---

(1) Vedansi gli art. 280, 499, 997, 1109, 1241, 1395, 1467, 2025, 2092, Cod. civ. — Vedasi la sent. 20 luglio 1854 della nostra Corte di cass., la quale decise che il dolo può risultare da presunzioni. (*V. Racc., an.* 1854, *pag.* 485). Così altra del 30

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15. — *Il dolo è una* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1204 (1117). La convenzione contratta per errore, violenza, o dolo non è nulla di pien diritto; essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o per la rescissione, nei casi e nei modi espressi nella sezione VII del capo V del presente titolo.

Art. 1205 (1118). La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determinate persone, come verrà dichiarato nella medesima sezione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 16. — *La convenzione contratta* . . . . . ipso jure; *essa dà* . . . . . *nei casi espressi* . . . . . *Art.* 17. — *La lesione vizia le* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 16). Alla locuzione: *ipso jure*, è preferibile sostituire: *di pien diritto.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 16). Si adotta la proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 16. — *La convenzione* . . . . . (come al testo art. 1204). *Art.* 17. *La lesione vizia le* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 16, 17, o 1204, 1205, Cod.)- Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1206 (1119). Di regola generale nissuno può obbligarsi o stipulare in suo proprio nome fuorchè per sè medesimo (2).

Art. 1207 (1120). Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona; tale promessa però dà soltanto diritto ad un'indennità contro colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

Art. 1208 (1121). Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione che si fa per sè stesso, o in una donazione che si fa ad altri, senza pregiudizio però delle formalità prescritte per le donazioni ove ne sia il caso. Colui che ha fatta questa stipulazione non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare (1).

Art. 1209 (1122). Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Nessuno in generale può obbligarsi a stipulare* . . . . . *Art.* 19. — *Ciò non ostante, può alcuno obbligarsi verso un altro, promettendo il fatto di una terza persona, salvo contro il promettente il regresso a quello a favore di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all'esecuzione dell'obbligazione.* *Art.* 20. — *Si può egualmente* . . . . . *Art.* 21. — *Si presume che ciascuno* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 18). La parola: *in generale*, facilmente sfuggita nella compilazione dell'articolo posto

---

giugno 1855 decise che, non proponendosi l'azione di lesione, ma solo di nullità per dolo e simulazione, non è necessaria la perizia sul valore delle cose cadute nei contratti. (*Racc.*, *an.* 1855, *pag.* 416). Vedasi pure su questa materia la sent. 3 lug. 1855 v. *pag.* 420 *detto anno.*

(1) Vedansi le citazioni di articoli, di cui all'art. 1203, e vedansi gli art. 1112, 1679 e seg.

(2) Colui che somministra il danaro, dato a mutuo da un terzo a nome proprio, non ha azione contro il mutuatario. Così la nostra Corte di cass. in sent. 7 marzo 1853. (*Racc.*, *an.* 1853, *pag.* 217). — La compera cogli altrui denari può ritenersi fatta nell'interesse di colui, coi denari dal quale ne era pagato il prezzo, quando ne' suoi rapporti col medesimo l'apparente compratore ne risulti il mandatario ed il gestore d'affari. Così la sent. 4 febb. 1857. (*Racc.*, *an.* 1857, *pag.* 81).

(1) Si può stipulare a vantaggio d'un terzo quando tale sia la condizione contenuta in un contratto che si fa per sè stesso, tanto a termini del D. R, che del Cod. civ. Ciò deve anche applicarsi all'acquisto fatto dal marito a nome della moglie quando la stessa ebbe il possesso del fondo acquistato. — Così la sent. 19 genn. 1857 (*Racc.*, *an.* 1857, *pag.* 108).

dopo quella: *nessuno*, potrebbe rendere un senso equivoco, considerata materialmente ed a prima lettura.

Si proporrebbe d' incominciare quest' articolo colle parole: *di regola generale nessuno può, ecc.*

(Art. 19). Simile osservazione, più relativa al modo di dicitura, che alla sostanza della disposizione si presenta circa quest' articolo, nel desiderio che la legge sia precisa e chiara nelle sue sanzioni.

Quest' articolo è una eccezione al precedente, col quale si stabilisce il generale principio che alcuno non possa obbligarsi per altri, ma deggia contrarre per sè medesimo.

Collo stesso articolo si vuole che si possa promettere il fatto altrui non già per obbligare il terzo ad eseguire la convenzione, ma per rispondere alla propria promessa, indennizzando co'ui col quale si è contrattato nel caso che non si riesca ad ottenere dall' altro la cosa promessa.

Sembra pertanto più ovvio il distinguere chiaramente l' effetto di simili stipulazioni non nel modo enunciato nell' articolo, ma in quello in cui trovasi concepito l' art. 1074 del Codice di Napoli.

Il paragone del citato articolo con quello proposto facendone vedere il rispettivo merito, il Senato prescinde dal maggiormente intertenervisi, credendo giustificato il suo desiderio che a preferenza venga adottato il detto articolo del Codice di Napoli.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 19). Il disposto di quest' articolo corrisponde nella sostanza a quello del 1120 del Cod. fr., ma potrebbesi preferire una locuzione più semplice, sostituendo alle parole: *salvo, ecc.*, le seguenti: *nel qual caso deve indennizzarlo se il terzo ricusa di eseguire l' obbligazione.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 19). Per maggior chiarezza, si propone di adottare la seguente redazione, relativamente all' ultima parte dell' articolo: « salvo a quello « in favore di cui è stata contratta l' obbliga« zione il regresso contro il promissore, qua« lora la detta terza persona ricusi di eseguire « l' obbligazione ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 18). Si surrogherà la frase suggerita.

(Art. 19). Pare che la redazione dell' articolo del progetto possa stare senza alcun cangiamento sino ed esclusivamente alle parole *di una terza persona*, scrivendo in seguito come nel Codice di Napoli, art. 1074.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Di regola* . . . . . (conf. al testo, art. 1206)

*Art.* 19. — *Ciò non ostante* . . . . . (conf. al testo, art. 1207).

*Art.* 20. — *Si può egualmente* . . . . . .

*Art.* 21. — *Si presume che ciascuno* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18 al 21, o 1206 al 1209. Cod.). Adottati all' unanimità e senza discussione.

## SEZIONE SECONDA.

### *Della capacità delle parti contraenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

Art. 1210 (1125). Qualunque persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge.

Art. 1211 (1124). Sono incapaci a contrattare nei casi espressi dalla legge

I minori,

Gl' interdetti,

Le donne maritate,

E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce certi determinati contratti.

Art. 1212. I figli di famiglia, anche maggiori, non possono, senza il consenso dell' ascendente sotto la cui podestà essi vivono, o senza l' autorizzazione del Tribunale, alienare nè ipotecare i beni immobili, dei quali detto ascendente ha l' usufrutto o la amministrazione.

Art. 1213. La nullità delle obbligazioni contratte contro il disposto dall' articolo precedente non può opporsi che dal figlio di famiglia, o da' suoi eredi, o dall'ascendente.

Art. 1214. Quanto ai contratti dei figli di famiglia che esercitano la mercatura si osserveranno le disposizioni relative contenute nelle leggi commerciali (1).

Art. 1215 (1125). Il minore, l' interdetto, la donna maritata e il figlio di famiglia non possono impugnare per causa d' incapacità le loro obbligazioni se non nei casi preveduti dalla legge.

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l' incapacità del minore, dell' interdetto, della donna maritata o del fi-

(1) V. art. 5, Cod. di commercio.

glio di famiglia, con cui esse hanno contrattato (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 22. — *Qualunque persona* . . . . . .

*Art.* 23. — *Sono incapaci* . . . . . .

*Art.* 24. — *I figli di famiglia, anche maggiori, non possono alienare, nè ipotecare i beni immobili, dei quali ha l'usufrutto, o l'amministrazione l'ascendente sotto la cui podestà essi vivono, senza il consenso del medesimo, o l'autorizzazione dei Tribunali.*

*Art.* 25. — *La nullità delle obbligazioni contratte contro il disposto dell'articolo precedente* . . . . . *eredi o del padre.*

*Art.* 26. — *Quanto ai contratti dei figli di famiglia esercenti la mercatura si* . . . . . .

*Art.* 27. — *Il minore, l'interdetto, la donna* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 24). Pare preferibile la redazione seguente:

« I figli di famiglia, ecc. » *(come al testo, art.* 1212).

(Art. 25). A vece di: *disposto dell'articolo*, dicasi: *disposto dall'articolo.*

La proibizione di cui nell'articolo precedente essendo d'ordine pubblico, ed introdotta nell'interesse del figlio non solo, ma anche del padre, la facoltà di opporne la nullità pare doversi estendere tanto agli eredi del figlio, che a quelli del padre e medesimamente ai fideiussori.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 25). Sebbeno ed a termini dei principii generali sviluppati circa il titolo: *Della patria podestà*, sebbene quanto si dispone circa il *padre* s'intenda comune a coloro degli ascendenti che *locum tenent parentum*, ciò non ostante, essendosi nel precedente art. 24 fatto uso della parola: *ascendenti*, sembrò al Senato più opportuno di ritenere questa stessa denominazione nel presente articolo, onde evidentemente si scorga che si parla ognora delle stesse persone.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 24). Si accoglie la redazione proposta dal Senato di Nizza come più ordinata.

(Art. 25). Si ammettono le variazioni di vocabolo suggerite dai Senati di Nizza e Piemonte, cioè: *ascendente*, invece di: *padre*, e: *disposto dall'articolo*, invece di: *disposto dell'articolo.*

La proibizione che l'articolo precedente fa al figlio di alienare od ipotecare i beni dei quali compete al padre l'usufrutto, è stabilita nell'interesse del padre istesso, e per una conseguenza dell'usufrutto che la legge gli accorda; con quest'interesse si unisce quello del figlio a cui perciò, come pure agli eredi di esso, la legge permette di opporre la nullità; ma simile ragione non deve competere agli eredi del padre perchè cessa, quanto ad essi, l'oggetto della legge, e, non avendo il padre proposto l'azione che era stabilita nel di lui interesse, devo intendere avervi egli rinunciato.

Da quanto si è premesso, scorgesi altresì che trattasi di una nullità, la quale non è *radicale*, ma semplicemente relativa, e che non vi è motivo di estendere ai fideiussori il diritto di proporla.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 22. — *Qualunque* . . . . . .

*Art.* 23. — *Sono incapaci* . . . . . .

*Art.* 24. — *I figli di famiglia* . . . . . (conf. al testo, art. 1212).

*Art.* 25. — *La nullità delle* . . . . . (conf. al testo, art. 1213).

*Art.* 26. — *Quanto ai contratti dei figli di famiglia esercenti la mercatura si* . . . . . .

*Art.* 27. — *Il minore, l'interdetto* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 22 al 27). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 22 al 25, o 1210 al 1213, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 26, o 1214, Cod.). A vece di: *esercenti la mercatura*, si scriva: *che esercitano la mercatura.*

(Art. 27, o 1215, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA.

### *Dell'oggetto e della materia dei contratti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Dell'oggetto* . . . . . .

---

Art. 1216 (1126). Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno dei contraenti si obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare o non fare.

(1) La sentenza che, interpretando una obbligazione contratta da una donna maritata, riconosca in quella una canzione mascherata per parte di essa in favore del marito, e per conseguenza la dichiara nulla, non viola gli art. 1215 e 1225, ed applica regolarmente l'art. 2054 del Cod. civile. Così la nostra Corte di cassaz. in sentenza 5 luglio 1856. (*Rac., an.* 1856, *pag.* 523).

Art. 1217 (1127). Il semplice uso o il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima.

Art. 1218 (1128). Le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto di convenzione.

Art. 1219 (1129) L' obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie.

La quotità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

Art. 1220 (1130). Le cose future possono essere oggetto di un' obbligazione.

Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, nè con quello della cui successione si tratta, nè con terzi, quantunque v' intervenisse il di lui consenso; salvo il disposto dall' articolo 1187.

PRIMO PROGETTO. — *Art* 28. — *Qualunque* . . . . . .
*Art.* 29. — *Il semplice* . . . . . .
*Art.* 30. — *Le sole* . . . . . .
*Art.* 31. — *L' obbligazione* . . . . . .
*Art.* 32. — *Le cose future* . . . . . .
*Non si può rinunziare* . . . . . *medesima successione neppure col consenso di quello della cui successione si tratta.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 32). Siccome nell'art. 73, primo progetto, del titolo: *Delle donazioni tra vivi*, si è autorizzata la rinuncia alle successioni paterne fatta in occasione di ingresso in religione, perciò crederebbe il Magistrato, doversi in questo titolo alludere con un' apposita riserva alla ricordata disposizione.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 32). Due avvertenze occorrono su quest' articolo.

L'una: che la proibizione, di cui in esso, si dee rendere più esplicita relativamente alle convenzioni racchiudenti rinuncia ad una eredità che seguano colla persona stessa cui si deve succedere, come già si ebbe a considerare trattando delle successioni, rispondendo alle osservazioni fatte dai Magistrati sovra un articolo che riguardava le rinuncie alle ragioni di legittima, il quale si è tolto, con riserva di provvedervi in termini più generali. *(Vedi pag.* 68, *vol. II e sottoposta nota).*

L'altra avvertenza è quella suggerita dalla Camera: di mantener salvo il disposto del progetto in ordine alle rinuncie fatte in occasione d'ingresso in religione, che furono oggetto di speciale disposizione sotto il titolo: *Delle donazioni.*

Sembra pertanto che l'alinea dell' articolo debba ridursi al modo di cui infra.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28, 29, 30, 31. — . . . . . (Non variati).
*Art.* 32. — *Le cose future* . . . . . .
*Non si può rinunziare* . . . . . *medesima successione, nè con quello della cui successione si tratta, nè con terzi, quantunque non v' intervenisse il di lui consenso; salvo il disposto dell' art.* 70, *tit:* Delle donazioni tra vivi.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 28 al 32). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 28 al 31, o 1216 al 1219, Cod.) Adottati senza osservazioni.

(Art. 32, o 1220, Cod.). A vece dell'art. 70, che rappresenta la numerazione del secondo progetto del titolo precedente, è sostituito l'articolo 1187 del Codice, che vi corrisponde; ommessa quindi la citazione del rispettivo titolo: *Delle donazioni.*

---

## SEZIONE QUARTA.

### *Della causa dei contratti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1221 (1131). L' obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa, od illecita, non può avere alcun effetto (1).

Art. 1222 (1132). La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa.

Art. 1223. La causa si presume sino a che non si provi il contrario da chi si è obbligato (2).

---

(1-2) Allorquando sia dedotta una prova testimoniale, all'effetto di giustificare la convenzione con cui volevasi porre fine ad un litigio, questa prova deve ravvisarsi ammissibile, nè si può escludere, quasichè tenda a porre in essere una convenzione senza causa; la sentenza che altrimenti decidesse violerebbe i principii di diritto che regolano l' efficacia delle convenzioni. Così la nostra Corte di cassazione con sent. 2 aprile 1857, art. 1221, 1223 e 1225. (*Rac., an.* 1857, *pag.* 223).

**Art. 1224 (1135).** La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi, o all'ordine pubblico (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO — *Art.* 33. — *L'obbligazione senza* . . . . . .
*Art.* 34. — *La convenzione* . . . . . .
*Art.* 35. — *La causa si* . . . . . .
*Art.* 36. — *La causa è illecita* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 33, 34). Adottati all'unanimità.

(Art. 35). Adottato alla pluralità di 5 contro 2.

Parve però a due Membri della Sezione, che quest'articolo possa trovarsi in opposizione col precedente art. 33, poichè, dichiarandosi che la causa dell'obbligazione si presume sempre fintantochè chi si è obbligato non provi il contrario, potrebbe avvenire che fosse talvolta ammessa una obbligazione senza causa, semprechè l'obbligato non fosse in grado di poter somministrare la prova negativa che la legge pone sempre a suo carico, prova per sua natura assai difficile e sovente anzi impossibile a darsi. E pertanto essi furono di opinione che cotesto articolo, di cui non si trova il corrispondente nel Cod. fr., debba sopprimersi, sembrando che basti allo scopo (che la Commissione debbe aver avuto in mira) l'art. 34, il quale lascia, implicitamente almeno, al giudizio dei Tribunali il determinare, secondo la diversità dei casi, quale dei contraenti debba dare la prova in simili contestazioni.

(Art. 36). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 33, 34, o 1221, 1222, Cod.). Adottati senza osservazione.

(Art. 35, o 1223, Cod.). Il Relatore espone, che l'articolo fu adottato alla pluralità di cinque voti contro due. I membri della minoranza opinavano di sopprimerlo, perchè metterebbe a carico di chi si è obbligato la prova che la obbligazione sia senza causa, e questa prova, siccome negativa, essendo non solo difficile, ma sovente impossibile, ne risulterebbe indirettamente la conseguenza di essere ammessa, contro il disposto del precedente articolo 33, una obbligazione che non avesse causa veruna. Ponendo il caso di una di queste obbligazioni, consideravano in quale modo chi si è obbligato potrebbe impugnarla come contratto senza causa. Per quanto egli provasse che non esiste nè questa, nè quella causa, colui verso il quale fu contratta l'obbligazione potrebbe dire che non è esclusa l'esistenza di altre cause, laonde chi si è obbligato dovrebbe percorrere la serie di tutte le cause possibili, dimostrando l'inesistenza di ciascuna di esse, prima che egli sia giunto a provare che non ne esiste veruna. Credevano pertanto che si dovesse lasciare al giudizio dei Tribunali il determinare secondo la diversità dei casi, quale dei contraenti debba dare la prova in simili contestazioni. La maggioranza rispondeva al ragionamento di questi Membri, che colui verso il quale fu contratta l'obbligazione non sarebbe ammesso a dire soltanto in genere che può esistere una causa, ma dovrebbe dichiarare quale sia quella che egli pretende aver dato luogo alla obbligazione; ed a ciò replicava la minoranza, che, a termini dell'articolo, egli vi si potrebbe rifiutare, dicendo che, secondo la legge, la causa si presume, e che egli non è tenuto ad indicarla.

Il Guardasigilli dice, che il presente articolo è una conseguenza necessaria del principio contenuto nell'articolo precedente, di essere valida la convenzione ancorchè la causa non sia espressa. Pone l'esempio di taluno che con una scrittura di obbligo si sia riconosciuto debitore verso un altro, senza indicarvi la causa del debito. Chi è munito di questo titolo non è tenuto a provare esso che esista la causa dell'obbligazione, avendo in suo favore una presunzione di diritto, fino a tanto che non sia questa esclusa da una prova contraria; e talvolta egli non potrebbe neppur indicare la causa del debito, come succederebbe ad un erede non informato che trovi quella scrittura fra le carte del defunto.

L'articolo è adottato.

(Art. 36, o 1224, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

(1) Vedansi gli articoli 13, 821, 1140, 1263, Cod. civ. — Vedasi pure la sentenza della nostra Corte di cassazione del 12 febbraio 1857, ove fu deciso, che si dà vita ad una obbligazione *senza causa* o per *causa illecita*, mantenendo nel rendiconto di una Società per lavori pubblici una somma che si dice pagata agli impiegati ed agenti del Governo per renderli più facili al rilascio dei mandati. Questo fatto, sussistendo, costituirebbe un reato. Art. 1224, 1225. (*Rac.*, *an.* 1857, *pag.* 113).

## CAPO III.

### *Degli effetti delle obbligazioni.*

### SEZIONE PRIMA.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Degli* . . . . . .
*Sezione I. Disposizioni* . . . . . .

Art. 1225 (1134). Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte.

Non possono essere rivocate che o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate dalla legge. Esse devono essere eseguite di buona fede (1).

Art. 1226 (1135). Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono all'obbligazione secondo la sua natura.

(1) Nell'indagare il senso d'una convenzione e valutare gli elementi di prova alla medesima relativi, i giudici del merito esercitano un puro criterio d'esclusiva loro competenza (art. 1225, 1247, 1253). Così la nostra Corte di cass. 24 luglio 1850 (*Racc., an.* 1850, *pag.* 445).

Non esiste violazione della legge del contratto per parte dei giudici, se non nel caso in cui avessero disconosciuta la stessa convenzione, l'avessero spogliata del suo vero carattere, o le avessero attribuite conseguenze legali contrarie alla sua natura (art. 1225). Così la sent. di detta Corte, 13 aprile 1851. (*Racc., an.* 1851, *pag.* 187).

Il patto verbale, col quale si conviene da due parti di deferire a quanto un perito in ordine all'accertamento delle rispettive ragioni avrebbe stabilito in sua liquidazione, involve un compromesso mancante di forme, ed inetto a produrre obbligazioni legali (art. 1225). Così la sent. 23 luglio 1855. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 480).

La sentenza che, interpretando un contratto nuziale, in cui erasi pattuito che la sposa dovesse in caso di vedovanza lasciar incorporata nella successione del marito una parte della dote, mediante correspettivi che risultano eccedenti l'attivo della medesima, dichiara contenere quel contratto una pura liberalità, nulla per difetto di forma, travisa apertamente il contratto stesso, e viola il disposto dell'art. 1225. Così la sentenza 15 febbr. 1857. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 155).

La sentenza che, interpretando un contratto nuziale dichiara stipulato in esso un aumento di dote, anzichè una donazione irrevocabile, non può essere impugnata in cassazione, sebbene dubbia si possa ravvisare l'intelligenza di quel contratto (art. 1225). Così la sent. 29 aprile 1856 (*pag.* 337).

Il giudice che, riconoscendo chiara una convenzione, ritiene perciò inutili le indagini sopra fatti estrinseci alla medesima, emette una decisione di criterio e d'apprezzamento (art. 1225). Così la sent. 11 dic. 1856 (*pag.* 671).

La sent. che con induzioni e presunzioni riconosce in una parte quel diritto che per espressa convenzione le era tolto, commette violazione della legge del contratto, ed è soggetta a cassazione (art. 1225). Così la sent. 21 genn. 1857. (*Racc., an.* 1857, *pag.* 56 *e nota ivi*).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Le convenzioni legalmente* . . . . . *Art.* 38. — *Le convenzioni obbligano* . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

## SEZIONE SECONDA.

*Delle obbligazioni che consistono nel dare.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Delle* . . . . . .

Art. 1227 (1136). L'obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e di conservarla sino alla consegna della medesima, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi verso il creditore.

Art. 1228 (1137). L'obbligo d'invigilare alla conservazione della cosa, sia che la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una delle parti, sia che abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui, che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i cui effetti, a questo riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli.

Art. 1229 (1138). L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso legittimamente manifestato dai contraenti.

Tale obbligazione costituisce proprietario e possessore di diritto il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest'ultimo.

Art. 1230 (1139). Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del termine convenuto, senza necessità di alcun atto (1).

(1) La costituzione in mora del debitore si verifica dal giorno dell'instanza in giudizio promossa dal creditore (art. 1230, 1276). Così la sentenza

**Art. 1231 (1140).** Gli effetti dell'obbligazione di dare o consegnare un immobile sono regolati nel titolo *Della vendita*, ed in quello *Dei privilegi e delle ipoteche*.

**Art. 1232 (1141).** Se la cosa, che taluno si è obbligato con atti successivi di dare o di consegnare a due persone, è puramente mobile, quella fra di esse cui ne fu dato il possesso reale, sarà all'altra preferita, e ne resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data, purchè il possesso sia di buona fede.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 39. — *L'obbligazione di dare* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 40. — *L'obbligo d'invigilare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 41. — *L'obbligazione di consegnare* . . .

. . . . . .

*Tale obbligazione costituisce proprietario e possessore di diritto il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo, dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, quantunque non ne sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla; nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest'ultimo.*

*Art.* 42 — *Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente in iscritto, quanto in vigore della* . . . .

. . . . . .

*Art.* 43. — *Gli effetti dell'obbligazione* . . .

. . . . . .

*Art.* 44. — *Se la cosa, che taluno si è* . . .

. . . . . .

## OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 41). Alle poche modificazioni, che sotto questo capo si sono dai compilatori apportate ai corrispondenti articoli del Cod. civ. franc., parve al Magistrato che se ne potrebbe opportunamente aggiungere un'altra all'art. 41.

Si è di fatto osservato che, secondo i principii del nuovo Codice, la proprietà acquistandosi per solo effetto delle convenzioni, ed il termine apposto all'obbligazione non tenendola in sospeso, ma ritardandone soltanto l'eseguimento, perciò, nelle vendite per a tempo, l'obbligo di consegnare la cosa era perfetto pel solo consenso delle parti, quantunque non fosse ancora seguìta la consegna, o non dovesse seguire che in epoca posteriore.

Dimodochè la cosa non ancora consegnata, ed anzi da non consegnarsi che successivamente, non era perciò meno da considerarsi passata legalmente nella proprietà dell'acquisitore e rimanere a pericolo di quest'ultimo.

Ora, stando al significato letterale dell'articolo, il quale dispone che la cosa resta a pericolo del creditore dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, sembrerebbe potersene argomentare, che la cosa non debba essere a pericolo del creditore che al momento in cui sarebbe giunto il tempo di effettuarne la consegna.

Quale conseguenza, oltrechè non sarebbe consentanea alle avanti ricordate massime, avrebbe implicata contraddizione coll'ultima parte di quest'articolo il quale vuole, perchè la cosa rimanga a rischio del creditore, che egli si trovi in mora, e così, in altri termini, importa implicitamente che, prima della mora, e così prima del tempo della dovuta consegna, la cosa sia a pericolo dell'acquisitore.

Siccome poi, mercè la semplice soppressione delle parole: *dal momento in cui dovrebbe essere consegnata*, si toglierebbe ogni possibilità di arrivare alla rilevata induzione, senza che la disposizione dovesse restare nè meno chiara, nè meno precisa, perciò il Magistrato ha approvato di quella suggerire.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 42). Sembra alquanto rigorosa la necessità di un atto in iscritto per qualsivoglia debito all'effetto di costituire in mora il debitore, e parrebbe conveniente di restringerla pei casi soltanto pei quali la legge richiede la prova scritta, essendo innumerevoli le transazioni sociali di piccolo momento, per l'accertamento delle quali la legge avendo lasciata aperta la via della prova testimoniale, pare con tanto più di ragione potesse questa bastare per la semplice costituzione in mora.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 41). Nel caso che suppone la Camera vi è obbligazione di consegnare la cosa, dacchè la consegna è soltanto differita, locchè essendo un patto che può essere stato aggiunto solo nell'interesse del compratore, non deve certamente assoggettare il venditore al pericolo, ove la cosa prima del tempo stabilito sia perita; nè si opporrebbe a ciò l'espressione: *dal momento in cui debbe essere consegnata*; la quale si è inserita in conformità del testo corrispondente del Cod. fr., nè, sanamente intesa, significa altro se non: *dacchè è nata l'obbligazione di consegnare*, locchè vale:

---

della nostra Corte di cassazione alla data 18 marzo 1856. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 234).

L'articolo 1230 prescrive le norme della costituzione in mora, ma non dispone dei casi nei quali la costituzione in mora sia necessaria. Così la sent. di della Corte del 12 novembre 1856 (*pag.* 610).

*dacchè l'obbligazione è perfetta*; ma potendo anche il concetto dell'articolo stare senza quelle parole che sono piuttosto sovrabbondanti, si crede che si possano togliere dal progetto.

(Art. 42). Lo scopo della Commissione nell'inserire le parole: *in iscritto*, che non si leggono nel Cod. fr., non fu quello di restringere la disposizione, ma di ampliarla, ammettendo qualunque documento scritto per giustificare la costituzione in mora del debitore, e ciò per timore che si prendesse la parola: *intimazione*, usata nella legge, come equivalente di un atto giudiziale. Dacchè però siffatta espressione non si riguardò negli altri Codici come richiedente una speciale spiegazione, onde rimuoverne un'erronea intelligenza, si crede che le parole: *in iscritto*, possano venir soppresse.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 39. — *L'obbligazione di dare* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 40. — *L'obbligazione d'invigilare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto soltanto l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo* . . . .

. . . . . .

*Art.* 41. — *L'obbligazione di consegnare* . . .

. . . . . (conforme al testo, art. 1229).

*Art.* 42. — *Il debitore è costituito in mora tanto mediante intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 43. — *Gli effetti dell'obbligazione* . . .

*Art.* 44. — *Se la cosa, che taluno si è* . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 39). Adottato all'unanimità.

(Art. 40). Adottato all'unanimità: parve però che la locuzione sarebbe alquanto migliorata scrivendolo nel seguente modo:

« L'obbligo d'invigilare, ecc. » (*come al testo, art.* 1228).

(Art. 41 al 44). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 39, o 1227, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 40, o 1228, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione; l'articolo è in tale conformità adottato.

(Art. 41 al 44, o 1229 al 1232, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA.

*Delle obbligazioni di fare o di non fare.*

PRIMO PROGETTO. — *Sezione III. — Delle* . . .

. . . . . .

Art. 1233 (1142). Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d'inadempimento per parte del debitore, si risolvono nel risarcimento dei danni ed interessi (1).

Art. 1234 (1143). Ciò non ostante il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione all'obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

Art. 1235 (1144). Nel caso d'inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

Art. 1236 (1145). Se l'obbligazione consiste nel non fare, quegli che vi contravviene è tenuto ai danni ed interessi per il solo fatto della contravvenzione.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 45, 46, 47 *e* 48 — *Conformi rispettivamente ai quattro corrispondenti articoli del testo.*

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE QUARTA.

*Dei danni ed interessi per l'inadempimento delle obbligazioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Dei danni* . . . . . .

. . . . . .

---

Art. 1237 (1146). I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o se la cosa che si è obbligato di dare o

---

(1) Le disposizioni del Cod. civ. relative alle obbligazioni contrattuali non sono applicabili agli atti di ultima volontà; non è quindi violato l'art. 1233 dalla sent. che assolve un'Opera pia dal pagamento al cappellano degli interessi d'una somma alla medesima legata pel caso che da esso non vengano adempiti i pesi alla cappellania annessi. Così la sent. 25 giugno 1850 della nostra Corte di Cass. (*Racc., an.* 1850, *pag.* 337).

Le disposizioni che regolano le obbligazioni di fare e di non fare non sono applicabili ai contratti qualificati *locazioni d'opere*. (Art. 1233). Così la sentenza di detta Corte 25 luglio 1854. (*Racc., an.* 1854, *pag.* 494).

di fare non poteva essere data o fatta se non in un determinato tempo, quando il debitore lo ha lasciato trascorrere (1).

Art. 1238 (1147). Il debitore è condannato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed interessi, tanto per l'inadempimento dell'obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l'inadempimento od il ritardo sia provenuto da una causa estranea, ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede (2).

Art. 1239 (1148). Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.

Art. 1240 (1149). I danni ed interessi sono in genere dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate (3).

Art. 1241 (1150). Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadempimento della obbligazione non derivi dal suo dolo.

Art. 1242 (1151). Nel caso ancora in cui l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno di cui fu privato, non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della convenzione.

Art. 1243 (1152). Quando la convenzione stabilisce che colui il quale mancherà di eseguirla debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all'altra parte una somma maggiore o minore, eccetto che la medesima risultasse all'evidenza enormemente eccessiva, nel qual caso potrà il giudice moderarla.

Art. 1244 (1153). Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai, se non nella condanna a pagare gl'interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, alle fideiussioni ed alle società

Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non sono dovuti se non dal giorno della domanda giudiziale, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano di pien diritto decorrere.

Art. 1245 (1154). Gli interessi scaduti dei capitali non possono produrre interessi nè in forza di domanda fatta giudizialmente, nè in vigore di convenzione delle stesse parti.

Possono bensì gli interessi scaduti produrre interessi quando, o per sostituzione all'antico debito di un altro debito di specie diversa, ovvero per mutazione della persona del debitore, o del creditore, gli interessi assumono la natura di capitale (1).

Art. 1246 (1155). Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni, ed i frutti maturati

---

(1-2) È nulla la sent. che, nel riconoscere l'inesecuzione d'un contratto, non riserva la ragione ai danni stati in causa proposti; sebbene con riserva di precisa indicazione e prova (art. 1237, 1238). Così la sent. 30 aprile 1851 della nostra Corte di Cassazione. (*Racc.*, *an.* 1851, *pag.* 196).

(3) Nella fissazione dei danni per inadempimento d'una convenzione deve aversi riguardo anche al lucro cessante; la sent. che apprezza tali danni e fissa la somma dovuta, rispettando le generali norme di diritto, non va soggetta alla censura della Corte di cassazione. Così la sent. 20 maggio 1854 di detta Corte. (*Racc.*, *an.* 1854, *pag.* 342).

(1) L'articolo 2 della legge 3 giugno 1857 ha innovato al presente articolo del Codice; esso è concepito nei seguenti termini:

» Art. 2. Gli interessi scaduti possono produrre » altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal » giorno di una giudiciale domanda, o in vigore » di una convenzione posteriore alla scadenza dei » medesimi nella misura che verrà pattuita.

» Nelle materie commerciali l'interesse degli in» teressi è inoltre regolato dagli usi e dalle con» suetudini.

» L'interesse convenzionale o legale sugli inte» ressi scaduti sopra debiti civili, non comincia a » decorrere se non quando trattisi d'interessi do» vuti per un'annata intera; salvo però, riguardo » alle casse di risparmio, quanto fosse altrimenti » disposto dai rispettivi loro regolamenti ».

delle rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione.

La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti, e per gli interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 49. — *I danni ed interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua obbligazione, o quando la cosa . . . . . tempo che lo stesso debitore ha lasciato trascorrere.*

*Art.* 50. — *Il debitore è condannato, se vi è luogo . . . . . che l'inadempimento sia provenuto da una causa . . . . . .*

*Art.* 51. — *Il debitore non è tenuto a . . . . . forza irresistibile o di un caso fortuito . . . . . .*

*Art.* 52. — *I danni ed interessi sono . . . . . .*

*Art.* 53. — *Il debitore non è tenuto se non . . . . . .*

*Art.* 54. — *Nel caso ancora in cui l'inadempimento . . . . . non devono . . . . . .*

*Art.* 55. — *Quando la convenzione stabilisce . . . . . una somma maggiore o minore.*

*Art.* 56. — *Nelle obbligazioni che sono . . . . . al commercio ed alle fidejussioni.*

*Questi danni . . . . . Non sono dovuti . . . . . ipso jure decorrere.*

*Art.* 57. — *Gli interessi scaduti . . . . . Possono bensì gli . . . . . quando o per effetto di novazione o per mutazione della persona. . . . . .*

*Art.* 58. — *Le rendite scadute, come i fitti . . . . . .*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 55). Se la disposizione di quest'articolo può dirsi giusta in astratto, nulla essendovi di più ovvio che *servare pacta conventa*, nella sua applicazione però può tuttavolta rendersi iniqua, come accadrebbe nel caso in cui *la somma fissata fosse evidentemente eccessiva e vestisse tutti i caratteri di usura e di esuberanza.*

Stando alla letterale disposizione dell'articolo proposto, il giudice non potrebbe diminuire la somma fissata, nè correggere l'iniquità della contrattazione; conviene esaminare se ciò sia giusto e conveniente.

Il punto di cui si ragiona è stato soggetto di grave discussione allorquando si adottò nel Cod. fr. il corrispondente art. 1152, ed erasi già proposta una diversa redazione dell'articolo, con cui si attribuiva al giudice la facoltà di moderare la somma pattuita, sempre quando eccedesse evidentemente il vero danno avvenuto al creditore dall'inseguito contratto.

E, malgrado i sodi ragionamenti di Dumoulin e le dissertazioni del celebre Pothier citate in tale occasione da chi sosteneva la convenienza dell'articolo così modificato, prevalse l'opinione contraria, per cui venne adottato l'art. 1152 conforme a quello in ora proposto.

I motivi su cui venne fondata la decisione del dubbio, tuttochè meritevoli di ogni riguardo, non parvero però tali al Senato, da rimuoverlo dal pensiero che più utile e conforme all'equità sia la modificazione dell'articolo.

Nei contratti la prima base deve essere l'equità, la buona fede, la reciproca convenienza. La legge non deve intervenire che per proteggere tutte quelle contrattazioni accompagnate da simili qualità. Ma la imperizia, la imprevidenza, il caso possono rendere uno dei contraenti vittima degli altrui raggiri, dell'altrui astuzia, o della altrui troppa avvedutezza. In tale ipotesi sarebbe egli equo che la legge fosse inabile ad apportarvi riparo?

La legge permette al certo una latitudine ed un arbitrio nelle contrattazioni, anzi è famigerato il detto, che *in contractibus licet se invicem circumvenire.* Ma allorchè quest'arbitrio degenera in licenza, e la circonvenzione diviene iniqua perchè immodica, la legge appresta in certi casi il rimedio della *lesione*, e ben sovente permette in altri casi al giudice di moderare le inique conseguenze che ne deriverebbero.

Altrondo, quando per la inesecuzione del contratto si pattuì una somma eccedente ad evidenza la qualità dei danni ed interessi, si può ben credere che chi la stipulò, piuttosto da errore di fatto, vi fu indotto nella valutazione del danno, che non da savio e ragionato consenso. Oltre a ciò riflettesi che, a seconda dell'art. 53 del progetto di questo titolo (1), l'obbligazione senza causa non può aver effetto; ora, quando la clausola penale è manifestamente sproporzionata all'oggetto principale della convenzione, ben è evidente il difetto di giusta causa; ora, se può rendersi di nessuna efficacia per mancanza di giusta

(1) Corrispondente all'art. 1221 del Codice.

causa l'obbligazione principale, come mai dovrebbe sostenersi l'accessorio della penale, non ostante un tale difetto, per l'unico motivo che così fu pattuito?

Sembra quindi giusto che in tali casi la legge sia provvida soccorritrice alla confidenza soverchia, all'eccessiva buona fede di chi così ha contrattato.

Il contraente cui la somma è dovuta non può risentirne vero discapito perchè danno non ebbe che a tal somma potesse ascendere, ed il forzare il promittente a pagarla, non sarebbe che accordare al primo un lucro indebito.

Bensì il Senato crederebbe, che non una qualunque ineguaglianza od iniquità dovrebbe essere corretta, ma soltanto quella che eccedesse ogni metà, e che evidentemente iniqua ed eccessiva si presentasse.

Una tale espressione, ove si adottasse nella legge, risponderebbe alle oggezioni che potrebbero farsi dedotte dalla volontà dei contraenti, dal rispetto alla medesima dovuto, e dalle funeste conseguenze di un arbitrio che si lascierebbe al giudice; imperciocchè un tale arbitrio non sarà da temersi qualora si sanzioni che il giudice non potrà interporre il suo proprio ufficio, salvo là ove la *iniquità* o la *eccessività* siano evidenti.

In ogni evento sarà ognora più consono alla giustizia ed alla dignità stessa della legge, che l'arbitrio del Giudice venga a moderare gli eccessi delle stipulazioni piuttosto che a sostenerli e proteggerli.

Nè osterebbe il riflesso che, accordandosi al giudice la facoltà di moderare la somma fissata a titolo di danni ed interessi, dovrebbe pure impartirsi al medesimo quella di accrescerla ove modica si ravvisi; avvegnachè le leggi deggiono essere sempre più proclivi a liberare e ad alleggerire la sorte dei contraenti che ad aggravarla; d'altra parte è ben difficile il credere che siasi errato nel fissare una somma minore ai danni che potrebbero ai contraenti ridondare dalla inesecuzione del contratto, ed infine accade che un contraente rinunci ai danni, o s'accontenti di somma anche ben modica per giusti riflessi a cose o persone, ma il permettere indennità eccessive ed inique, salvo sia di velo a liberalità, per cui richiede la legge speciali forme, non ha causa o fondamento in ragione.

Da questi riflessi guidato il Senato, sarebbe in senso che possa apporsi nella legge la suggerita modificazione.

(Art. 57). Le disposizioni contenute in quest'articolo sono conformi all'attuale giurisprudenza e diverse dalle prescrizioni adottate nei Codici di Francia e Napoli.

Il Senato ha creduto di dover fare circa il medesimo le seguenti osservazioni tratte dalle cambiate circostanze dei tempi, e dalla massima oramai comunemente ricevuta che anche il denaro si consideri quale cosa fruttifera (1).

Non è già che il Senato pensi che la teoria deggia spingersi al punto cui la spinse il Codice fr. all'art. 1154, quale troppo si discosta dai principii ricevuti e da quelli anche segnati dalla Romana legge, ma crede possa tenersi una via di mezzo tra l'attuale patria giurisprudenza e la francese, vale a dire che possa autorizzarsi la decorrenza degli interessi anco su di una somma d'interessi arretrati, sempre quando la mora pel pagamento di questi è già scaduta da un anno, e la domanda si fa in giudizio dal creditore.

Questa somma d'interessi costituisce pel creditore un vero capitale di cui avrebbe potuto usare a suo vantaggio, allorquando, giusta i patti, gli fosse stata pagata, e non permettendo l'esazione degli interessi sulla medesima, salvo dopo un anno, e mediante giudiziale domanda, sembra al Senato che saggiamente si farà da un canto dipendere la decorrenza degli interessi da una nuova causa, e da un quasi contratto, quale si è la *litis contestatio*, e dall'altro si precluderà l'adito a quelle frodi ed a quella troppa avidità di lucro cui volle ostare la tuttora vigente giurisprudenza.

D'altra parte, ben lungi dal contenere una iniquità, tale disposizione si presenterebbe equa ed atta a guarentire l'interesse del contraente.

Fingasi il caso in cui Tizio abbia venduto un suo podere, concedendo al compratore una mora per pagarne il prezzo cogli interessi durante la decorrenza della medesima. Persuaso il venditore della esattezza del suo debitore, contrae degli impegni, alla cui soddisfazione pensa di provvedere mercè la convenuta somma degli interessi dal compratore dovutigli. Deluso nelle sue speranze, e voglioso, ed anche costretto di tenere la sua parola, contrae un mutuo, per cui è in obbligo di corrispondere al mutuante il legale interesse, danno questo che avrebbe senza fallo scansato, ove il suo debitore gli avesse sborsata la pattuita e scaduta rata d'interessi. In questa ipotesi (cui molte altre assomigliare si ponno) è egli giusto che il compratore ritenga senza maggior contabilità una somma già dovuta a titolo d'interessi, e che il creditore di questa soggiaccia agli esposti danni per fatto e colpa di quello? È egli equitativo che nel mentre il compratore gode della cosa, e si ritiene la somma degli interessi scaduti, il venditore resti privo e della cosa e dei frutti, e sia sottoposto a pagare gl'interessi di pari somma?

Ogni timore di usura e di ingiustizia cessa sempre più ove, secondo il principio del Senato, si limiti la disposizione al caso in cui gl'interessi sieno scaduti di un anno, e che

(1) Vedasi la nota sotto l'art. 1245 del Codice civile.

per esigerli siasene fatta la giudiziale domanda.

Un ultimo riflesso lo somministra il susseguente articolo, giusta il quale le rendite scadute, le pigioni ed i fitti maturati producono interessi; se i fitti, che in sostanza sono i frutti della cosa ridotti in denaro; se le rendite, che sono i frutti del capitale, possono essere produttivi d' interessi, perchè non lo saranno p. e. gl' interessi del prezzo d' uno stabile, o di un capitale mutuato che rappresentano i frutti della cosa venduta, o del capitale dato a mutuo;

All'oggetto impertanto di conciliare e i bisogni della società, e gl'interessi privati coi principii dell' attuale giurisprudenza, il Senato, eliminando ogni patto per cui gl'interessi d' interessi possono omettersi, pensa che l'articolo potrebbe essere suscettivo di modificazione come segue:

« Gl' interessi scaduti dei capitali non pos-
« sono produrre interessi, salvo che siasene
« promossa la domanda giudiziale, e si tratti
« d' interessi decorsi da un anno ».

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 57). Mentre una parte del Magistrato fu d' avviso che si avesse a mantenere l' articolo nei termini in cui è concepito, l' altra però entrò nell' opinione che si dovesse stabilire che gl' interessi scaduti dei capitali, quando ne sia stata fatta la domanda in giudizio, producano interessi nel modo medesimo che vedesi ordinato nell' articolo successivo per le rendite di altra natura, l' equità sembrando richiedere che colui il quale si ritiene indebitamente i frutti di un capitale in denaro, debba corrispondere al creditore a titolo di indennità il prodotto di detti interessi dei quali per di lui colpa rimane privato, giacchè, allora massime che trattasi di somme cospicue, è da presumere che il creditore non le avrebbe ritenute oziose.

Se si avverte poi che, pel fatto della domanda in giudizio, il debitore trovasi costituito in mora e legittimamente diffidato di adempiere al suo debito, parrebbe che il di lui ritardo a soddisfarlo non dovesse approfittargli, massime dove si attenda che un tale ritardo, come il dimostra pur troppo l' esperienza, è per lo più l'effetto di cavilli e di mal fondato eccezioni.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 55). Abbenchè il Senato di Piemonte non impugni la giustizia del principio in sè stesso, sul quale si fonda l' articolo, e voglia semplicemente modificarlo, giova avvertire però, come l' opinione da esso abbracciata, quantunque sia stata adottata da prammatici e seguita anche da scrittori di molta fama, procede da principii opposti ai più chiari e formali testi del D. R. in materia di convenzione. Da questo, allorchè si tratta solo del più o del meno nell' estimazione dei danni si ha espressamente e quasi in forma di consiglio e suggerimento: *optimum erit poenam subjicere ne quantitas sit incerta ac necesse sit auctori probare quid ejus intersit.* E se si vorrà guardare all' intrinseco, si scorgerà infatti che nessun giudice migliore può esservi della quantità dei danni che derivar possono dall' inesecuzione d' una convenzione, quanto le parti stesse che vi si accostarono, locchè fu la ragione per la quale venne accolto nella forma in cui si trova l' art. 1152 del Cod. fr. senza che appaia che l' opinione diversa di una parte dei primi redattori ottenesse alcun fautore allorchè si venne alla discussione. La Commissione non ha dovuto pertanto dipartirsi da un principio, che vedeva sanzionato dalle moderne legislazioni, non meno che dalle leggi romane, e nello stabilire che si osservi quello che le parti stipularono espressamente, all' oggetto di togliere ogni appiglio o tergiversazione in fatto di danni prodotti dall' inseguimento della convenzione, essa credette di servire efficacemente alla buona fede; il pericolo di stipulazioni inique ed usurarie non par certo poter servire di motivo ad alterare la semplicità di una regola così giusta, mentre alle usure ne' contratti che ne sono suscettivi provvidero le speciali disposizioni che s' inserirono a luoghi opportuni nel progetto. Le regole che precedono in questo stesso capo determinano poi in quali circostanze si incorre l' obbligazione del risarcimento dei danni, locchè ha luogo tanto pel caso che siano dovuti in genere, come in quello in cui siano ridotti ad una somma convenuta, e tra le altre vi ha quella che esclude il caso fortuito, di modo che, anche per questo lato, non è da temersi che segua alcuna iniquità dal mantenere la disposizione come si trova. Quanto all'altro capo della proposta del Senato riguardante al caso di evidente eccesso della somma stipulata, la Commissione non iscorge come su tal fondamento si possa modificare il disposto dell'articolo, giacchè, a meno si voglia che questa evidenza sia apprezzata indipendentemente dalle prove che possono servire a stabilirla o ad escluderla, è certo che non potrà mai evitarsi una contestazione ogni qualvolta la parte cui toccherebbe lo assoggettarsi al pagamento voglia da quello esimersi per supposto eccesso nei danni. Ed è per tale ragione che sopratutto si crede nocivo il permettere al giudice di diminuire la somma convenuta pei danni, oltrechè non vedesi come permettendosi il diminuirla, ove risulti eccessiva, potrebbesi negare un proporzionato aumento di essa nel caso contrario; locchè tornerebbe lo stesso quanto il rendere di niun valore la convenzione.

La Commissione è perciò d'avviso, che non possa aver luogo il cangiamento proposto dal Senato di Piemonte nella disposizione dell'articolo del quale si tratta.

(Art. 57). La quistione sulla quale aggiransi le osservazioni dei Senati di Piemonte e Nizza si è riguardata dalla Commissione nel sistema che assoggetta le stipulazioni degli interessi del denaro a certe discipline, le quali si considerano come più consentanee ai dettami della morale e più acconcie a prevenire gli abusi; tra queste vi è pur quella che rigetta la produzione degli interessi sugli interessi scaduti, come una delle principali cause per le quali si può abusare della condizione di un debitore di ristretto facoltà, e stando alle regole che finora furono in vigore non si ammise altro caso nel quale avesse luogo la decorrenza degli interessi, salvo quello in cui sia sopravvenuto cangiamento nella causa dell'obbligazione, o nella persona del debitore, od in quella del creditore onde gl'interessi scaduti formino correspettivo di una nuova obbligazione. Con tali dottrine non potrebbero pertanto accordarsi le modificazioni suggerite sia dal Senato di Nizza, sia da quello di Piemonte, sebbene concepite con diverse condizioni. E quantunque, a primo aspetto, la proposta del Senato di Piemonte limiti maggiormente l'effetto della modificazione, col richiedere, oltre la domanda giudiziale, almeno il trascorso di un anno intero, tuttavia nella pratica poco discosterebbesi dall'altra, mentre la lusinga di non essere tenuto agli interessi, fuorchè dopo un certo tempo, non servirebbe che a rendere meno sollecito il debitore a prevenire simil danno. Poichè pertanto, pei già accennati motivi, e secondo il parere dello stesso Senato di Piemonte, non può riguardarsi ammessibile nemmeno la convenzione espressa, per cui gl'interessi vengano capitalizzati, non credesi neppure che ciò possa aver luogo in veruna delle circostanze specificate.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. — (Conformi ai rispettivi articoli del primo progetto).

*Art.* 56. — *Nelle obbligazioni che sono* . . . . . .
. . . . . .
*al commercio ed alle fideiussioni.*
*Questi danni* . . . . . .
*Non sono dovuti* . . . . . .
. . . . . *di pien diritto decorrere.*

*Art.* 57. — *Gl'interessi scaduti* . . . . . .
. . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 58. — *Le rendite scadute, come i fitti* . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 49). Adottato all'unanimità, parve però, che per maggior chiarezza si potrebbe scrivere l'articolo nel seguente modo:

« I danni ed interessi non, ecc. *(come al testo, art.* 1237 *)*.

(Art. 50). Adottato, aggiungendo per maggior precisione dopo le parole: *qualora egli non provi che l'inadempimento*, il caso pure del *ritardo*.

(Art. 51 al 54). Adottati all'unanimità.

(Art. 55). Adottato, notando che la parola: *aggiudicarsi*, sembra più propria di quella di: *attribuirsi*, usata nel progetto.

(Art. 56). Adottato, aggiungendo in fine della prima parte dell'articolo le parole: *ed alle società in materia civile*, perciocchè in tali società il semplice ritardo ad eseguire l'obbligazione può far luogo a danni ed interessi maggiori dei semplici interessi legali, siccome è stabilito nell'art. 45 secondo progetto del titolo: *Del contratto di società* (1).

(Art. 57). Adottato alla pluralità di quattro voti contro tre.

I tre Membri dissenzienti opinavano per sopprimere nell'alinea la frase: *o per effetto di novazione*, stante che, col permettere che nella novazione che ha luogo senza mutazione della persona, nè del creditore, nè del debitore, gl'interessi scaduti possano produrre nuovi interessi, si aprirebbe troppo facile adito alle usure, siccome l'esperienza tutto giorno dimostra. I medesimi Membri hanno poi anche opinato di cangiare l'avverbio: *bensì*, che leggesi in principio dell'alinea in: *solamente*.

(Art. 58). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 49 o 1237, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione.

L'articolo è in tale conformità adottato.

(Art. 50 o 1238, Cod.). Il Guardasigilli assente alla aggiunta proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato, scrivendo: *qualora egli non provi che l'inadempimento od il ritardo sia provenuto*.

(Art. 51 o 1239, Cod.). Adottato; a vece di: *forza irresistibile*, si scrive: *forza maggiore*.

(Art. 52, 53 o 1240, 1241, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 54 o 1242, Cod.). Adottato come sopra, a vece di: *devono*, si scrive: *debbono*.

(Art. 55 o 1243, Cod.). Un Membro osserva, che la disposizione del presente articolo, concepita in termini così illimitati, autorizzerebbe un ingiustizia evidente, come sarebbe p. es. se un creditore stipulasse una somma di 10,000 lire pel caso d'inesecuzione di una obbligazione da cui gli derivasse un danno di tenue entità. I debitori e specialmente i contadini consentono a queste stipulazioni, o perchè stretti dalla necessità, o sulla ferma speranza loro di poter eseguire l'obbligazione, e si darebbe un mezzo legale al creditore di fare un guadagno ingiusto. Opina che si debba dare al giudice la facoltà di moderare la somma, quando la medesima fosse esuberante, siccome

(1) Corrispondente all'art. 1869, Cod. civ.

si trova stabilito nel titolo: *Delle transazioni* all'art. 4 (1), pel caso in cui sia aggiunta alla transazione una pena contro colui che mancasse all'adempimento della stessa.

Il Relatore dice che, nel caso d'inesecuimento di una obbligazione, l'accertamento dei danni ed interessi è talvolta assai difficile, e dà luogo a molte discussioni. Se le parti, prevedendo la possibilità dell'inadempimento, si mettono d'accordo sulla somma, la convenzione deve star ferma e il debitore deve imputare a sè stesso di aver contratto una obbligazione senza eseguirla, o di aver consentito di fissare i danni in quella somma. Col dare al giudice la facoltà di moderarla, quando fosse eccessiva, si ricade nella questione che si è appunto voluto evitare, non potendosi conoscere se vi sia eccesso senza che sia prima accertato il danno reale.

Il Guardasigilli espone, che vi sono su questo punto due sistemi, ciascuno dei quali ha la sua ragione, e il suo inconveniente. Se è data al giudice la facoltà di moderare la somma, quando fosse eccessiva, si ha una lite per provare od escludere l'eccesso: se non è data al giudice tale facoltà, si autorizza una ingiustizia quando la somma è veramente eccessiva. Il Senato di Piemonte ha fatta la stessa osservazione del preopinante, e proponeva di dire, che il giudice potesse moderare la somma, quando fosse *evidentemente eccessiva ed iniqua*. Esso opinante aderirebbe al modificare l'articolo, valendosi di detta espressione.

Il Relatore non crede abbastanza esatto il senso di tale espressione, sia perchè una somma non può dirsi *iniqua*, ma bensì la convenzione, sia perchè non basta la sola evidenza dell'*eccesso*.

L'articolo è modificato nei termini in cui ora sta scritto al Codice.

(Art. 56 o 1244, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione.

L'articolo è adottato, scrivendo sul fine della prima parte: *eccettuate le regole particolari al commercio, alle fideiussioni ed alle società.*

(Art. 57 o 1245, Cod.). Il Relatore espone il dissenso dei tre Membri nella Sezione.

Pone la fatti-specie di taluno che sia debitore di Ln. 1000 in capitale, e Ln.200 in interessi; si fa un atto ove si dichiara estinta quella obbligazione, ed il creditore dà a mutuo allo stesso debitore la somma di Ln. 1200. In questo caso non si muta la persona del debitore, nè del creditore, ed essendovi novazione gl'interessi potrebbero produrre interessi. In apparenza questo modo si presenta lecito, ma è quello onde si coprono le usure.

Il Guardasigilli risponde, che nel dire: *novazione*, parlando d'interessi, s'intende quella *novazione* che inchiuda la sostituzione d'una obbligazione di diversa natura, e gli pare che nella fatti-specie indicata dal Relatore vi sarebbe solo la sostituzione d'una scrittura ad un'altra continuando in realtà l'obbligazione precedente.

Un Membro osserva che, se quella novazione che si opera senza mutazione di persone avesse ad intendersi nel senso di una obbligazione di altra natura, sostituita all'antica, sarebbe necessario di variare la definizione che per tal sorta di novazione è data nel num. 1 dell'art. 174, secondo progetto di questo titolo (1), essendo ivi parlato soltanto d'un nuovo debito sostituito all'antico, senza aggiungervi che il nuovo debba essere di una natura diversa.

Il Relatore non crede che sia precisamente necessaria una diversa natura dell'obbligazione, ma solo una specie diversa, e propone di evitare la parola: *novazione*, scrivendo l'alinea nei termini seguenti:

« Possono bensì gl'interessi, ecc. *(come al testo)*.

La prima parte dell'articolo è adottata senza variazioni.

(Art. 58 o 1246, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUINTA.

### *Dell'interpretazione delle convenzioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V.* — *Dell'* .

. . . . . .

---

Art. 1247 (1136). Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè attenersi al senso letterale delle parole (2).

Art. 1248 (1157). Quando una clausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che nel senso per cui non ne potrebbe produrre alcuno.

Art. 1249 (1158). Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

---

(1) Corrispondente all'art. 2086 del Cod. civ.

(1) Corrispondente all'art. 1363 del Cod. civ.

(2) Le disposizioni degli art. 1247 e seg., contengono delle regole d'interpretazione delle quali l'applicazione non può formare oggetto di un mezzo di cassazione. — Così la sent. 13 apr. 1852 della nostra Corte di cass. *(Racc., an. 1852, pag. 188)*. — L'interpretazione di un contratto non può dar luogo a cassazione, salvo siasi con essa travisato essenzialmente il patto, ed attribuiti al medesimo effetti totalmente diversi da quelli dalla legge stabiliti. — Così la sent. di detta Corte del 25 maggio 1854. *(Racc., an. 1854, pag. 368)*.

Art. 1250 (1159). Ciò che è ambiguo s'interpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.

Art. 1251 (1160). Nei contratti si devono avere per apposte le clausule che sono d'uso, ancorchè non vi sieno espresse.

Art. 1252 (1161). Tutte le clausule delle convenzioni s'interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intiero.

Art. 1253 (1162). Nel dubbio, la convenzione s'interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.

Art. 1254 (1163). Per quanto sieno generali i termini, con i quali si è espressa una convenzione, essa non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare.

Art. 1255 (1164). Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare un'obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termini di ragione può estendersi l'obbligazione istessa.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 59. — *Nelle convenzioni si dee indagare* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 60. — *Quando una clausola* . . . . . .
. . . . . *piuttosto che in quello col quale non ne potrebbe produrre alcuno.*
*Art.* 61. — *Le parole suscettibili* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 62. — *Ciò che è ambiguo s'interpreta da ciò che si pratica* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 63. — *Nei contratti si* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 64. — *Tutte le clausole* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 65. — *Nel dubbio, la* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 66. — *Per quanto sieno* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 67. — *Quando in un contratto* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 59). Adottato all'unanimità.

(Art. 60). Adottato come sopra, dicendo in fine: *piuttosto che nel senso per cui*, invece di: *piuttosto che in quello col quale.*

(Art. 61). Adottato all'unanimità.

(Art. 62). Adottato come sopra, dicendo in principio: *s'interpreta secondo ciò che si pratica*, a vece di: *s'interpreta da ciò che si pratica.*

(Art. 63 al 67). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 59, o 1247, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 60, o 1248, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 61, o 1249, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 62, o 1250, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 63 al 67, o 1251 al 1255, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE SESTA.

### *Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione VI. — Degli*
. . . . . .

---

Art. 1256 (1165). Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti: esse non pregiudicano ai terzi, nè loro giovano, se non nel caso preveduto nell'art. 1208 (1).

Art. 1257 (1166). Ciò non ostante i creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente inerenti alla persona.

Art. 1258 (1167). Possono pure in proprio nome impugnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni.

Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode debbe risultare dal canto di entrambi i contraenti. Per gli atti a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.

Debbono però i creditori, riguardo alle ragioni enunciate nel titolo *Delle disposi-*

(1) L'art. 1256 del Cod. civ. non vieta al giudice d'indurre da un atto qualunque un argomento all'appoggio della sua decisione. — Così la sentenza 22 lugl. 1851 della nostra Corte di cass. (*Racc.*, *an.* 1851, *pag.* 347).

L'art. 1256 è straniero alla specie in cui si tratti di regolare la forza provante e le conseguenze legali di una confessione fatta dal *mandante diretto*, e da chi aveva facoltà e diritto di rappresentare rimpetto al *mandatario i proprii mandanti*. Sent. di detta Corte 3 genn. 1856. (*Racc.*, *an.* 1856, *pag.* 11).

*zioni comuni alle successioni, ecc.*, ed in quello *Del contratto di matrimonio, e dei diritti rispettivi degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 68. — *Le convenzioni* . . . . . *nell' art.* 20.
*Art.* 69. — *Ciò non ostante* . . . . . *esclusivamente personali.*
*Art.* 70. — *Possono pure in proprio nome* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 69). Per maggior semplicità e chiarezza si propone la seguente redazione:

« Ciò non ostante, i creditori possono esercitare i diritti e le azioni del loro debitore « che non gli sono esclusivamente personali ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 69). La dizione dell'articolo del progetto segue più esattamente il testo dell'articolo francese, donde si è tolto, nè si vede ragione di cangiarla.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 68, 69, 70. — (Conformi rispettivamente agli art. del primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 68). Adottato all'unanimità.

(Art. 69). Adottato come sopra, quantunque volendosi seguire anche più letteralmente il testo dell'art. 1166 del Cod. fr., dal quale è stato desunto il presente, dovrebbe scriversi nei seguenti termini:

« Ciò non ostante, i creditori . . *(Come al testo, art.* 1257) ».

(Art. 70). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 68, o 1256. Cod.). Adottato senza osservazioni: invece di: *art.* 20, si scrive: *art.* 1208.

(Art. 69, o 1257, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 70, o 1258, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO IV.

### *Delle diverse specie di obbligazioni.*

### SEZIONE PRIMA.

### *Delle obbligazioni condizionali.*

### § 1.

### *Della condizione in genere e delle sue diverse specie.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Delle* . . . . . *Sezione I.* — *Delle* . . . . . § *I.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1259 (1168). L'obbligazione è *condizionale* quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda o non succeda.

Art. 1260 (1169). La *condizione casuale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore, nè del debitore.

Art. 1261 (1170). La *condizione potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere, o d'impedire.

Art. 1262 (1171). La *condizione mista* è quella che dipende dal tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti, e dalla volontà di un terzo.

Art. 1263 (1172). Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione da essa dipendente (1).

Art. 1264 (1173). La condizione però di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione.

Art. 1265 (1174). Qualunque obbligazione è nulla quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato (2).

Art. 1266 (1175). Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente voluto ed inteso che lo fosse.

Art. 1267 (1176). Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato, una tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l'evento. Se non vi è tempo de-

---

(1) Vedansi gli art. 13, 821, 1140, 1224.

(2) Vedasi l'art. 1141 del Cod. civ. — Vedasi pure la sent. 22 luglio 1851 della nostra Corte di cass. ove fu deciso che: « dal potere una delle parti (fondandosi sulla redazione d'un contratto) esimersi dalla sua obbligazione, non ne consegue che l'articolo 1265 debba essere applicato al contratto medesimo *(Racc., an.* 1851, *pag.* 347).

terminato, la condizione può sempre essere adempita; e non si ha per mancata se non quando siasi reso certo che l'evento non accadrà.

Art. 1268 (1177). Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento non succederà in un dato tempo, questa condizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato senza che sia succeduto l'avvenimento; essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per succedere l'avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo che l'avvenimento non sarà più per succedere.

Art. 1269 (1178). La condizione si riguarda come adempita, quando il debitore obbligato sotto condizione sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento (1).

Art. 1270 (1179). La condizione adempita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede.

Art. 1271 (1180). Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art* 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. — (Conformi tutti agli articoli corrisp. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

§ II.

*Della condizione sospensiva.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *I.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1272 (1181). L'obbligazione contratta sotto una *condizione sospensiva* è quella la quale dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti.

Nel primo caso l'obbligazione non produce effetto se non dopo l'avvenimento.

Nel secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

Art. 1273 (1182). Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del debitore, che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evenienza della condizione.

Se la cosa è intieramente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta.

Se la cosa è intieramente perita per colpa del debitore, questi è tenuto ai danni ed interessi verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, unitamente ai danni ed interessi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 84. — *L'obbligazione contratta sotto* . . . . . .

. . . . . .

*Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione che dopo l'avvenimento.*

*Nel secondo caso* . . . . . .

*Art.* 85. — *Quando è stata contratta l'obbligazione* . . . . . .

*Se la cosa è intieramente perita senza colpa* . . . . . *estinta.*

*Se la cosa è deteriorata senza colpa* . . . . .

. . . . . .

*Se la cosa è deteriorata per colpa* . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 84). La condizione sospensiva potendo riferirsi ad un avvenimento succeduto nell'atto stesso della convenzione, ovvero molto prima, la voce: *attualmente*, pare meno propria per esprimere questi due casi, e sembrerebbe più esatto il dire: *già succeduto*.

(1) Per invocare utilmente la disposizione dell'articolo 1269, chi era obbligato ad adempiere una condizione ha il carico di provare, che dall'altra parte sia provenuto l'impedimento ad adempierla. Così la nostra Corte di cassazione in sent. 12 nov. 1856. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 611).

*Risposta della Commissione.*

(Art. 84). Il fatto che forma la condizione potendo anche riguardarsi sussistente al tempo in cui si è contrattato, e non nel solo tempo anteriore, egli è perciò che pare potersi lasciare come nel testo francese *attualmente succeduto*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 84. — *L' obbligazione* . . . . . (Conforme all' art. del primo prog.)

*Art.* 85. — *Quando è stata* . . . . . (Conforme all' art. del primo prog).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 84). Parve che il primo alinea nei termini in cui è scritto non indichi abbastanza la natura dell' obbligazione contratta *sotto condizione*, avvegnachè non solamente una tale obbligazione non può esercirsi prima dell' avvenimento da cui dipende, come dicesi nell' alinea di cui si tratta, ma non si può considerare *come esistente*, se non dopo un tale avvenimento; in ciò appunto essendo la differenza tra le obbligazioni contratte *sotto condizione*, e quelle che si contraggono a *tempo determinato*, che le prime non principiano ad esistere che all' avvenimento da cui dipendono, e le seconde esistono bensì allorquando si contraggono, ma non possono avere la loro esecuzione che al tempo determinato.

Eppertanto il primo alinea fu modificato nel modo che segue:

« Nel primo caso l'obbligazione non esiste che dopo l'avvenimento ».

*( All' unanimità ).*

(Art. 85). Si è osservato che, a maggior complemento della disposizione, potrebbe aggiungersi fra il primo ed il secondo alinea dell' articolo un' altro alinea per dichiarare il caso *in cui la cosa sia perita per colpa del debitore*, come si dichiara il caso *in cui per di lui colpa la cosa sia deteriorata*.

L'alinea proposto sarebbe del tenore seguente:

« Se la cosa è intieramente perita per colpa « del debitore, questi è tenuto ai danni ed in« teressi verso il creditore ».

*( All' unanimità ).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 84, o 1272, Cod.). Il Relatore espone il parere della Sezione sul primo alinea dell' art. 84 del progetto di questo libro, ed indica la nuova redazione dello stesso proposta.

Il Guardasigilli non crede esatto il dire che l' obbligazione *non esiste*, imperciocchè quegli che la contrae si obbliga sin d' allora pel caso in cui l' avvenimento succeda. Qualora si creda che l' espressione: *non può eseguirsi*, dia luogo a qualche ambiguità, propone surrogarvi: *non produce effetto*.

Il Relatore replica, che si fa in questa materia una distinzione tra la *convenzione* e l'*obbligazione*, ammettendosi che esista la prima, ma negandosi quanto alla seconda.

Il Guardasigilli dice, che una *convenzione* produce necessariamente una *obbligazione*, e ponendosi la fattispecie di taluno che siasi obbligato condizionalmente a vendere un fondo, osserva che non sarebbe valida la vendita che ne avesse fatta ad altri prima dell' avvenimento della condizione, la qual cosa dimostra che la obbligazione esisteva già prima dell' avvenimento.

L' articolo è adottato, surrogando nel primo alinea: *non produce effetto*, a vece di: *non può eseguirsi*.

( Art. 85, o 1273, Cod.). Il Guardasigilli concorre su quest' articolo nell'avviso della Sezione.

L' articolo è adottato, coll' aggiunta dell'alinea proposto dalla Sezione, e viene collocato tra l'alinea primo ed il secondo nell' articolo del progetto.

---

§ III.

*Della condizione resolutiva.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *III.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1274 (1183). La *condizione resolutiva* è quella che, verificandosi, produce la rivocazione dell' obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato come se l' obbligazione non avesse mai avuto luogo (1).

Questa condizione non sospende l' esecuzione dell' obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l' evento preveduto con la condizione.

Art. 1275 (1184). La condizione resolutiva è sempre sottointesa nei contratti bilaterali, nel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione, salvo ciò che è stabilito al titolo *Della vendita* (2).

In questo caso, il contratto non è sciolto di pien diritto. La parte, verso cui non fu eseguita l' obbligazione, ha la scelta o di costringere l' altra all' adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di domandarne lo scioglimento unitamente ai danni ed interessi.

La risoluzione della convenzione deve domandarsi giudizialmente, e può essere

(1) Vedasi l' art. 1324, Cod. civ.
(2) Vedansi gli art. 1590, 1661, Cod. civ.

concedula al convenuto una dilazione a norma delle circostanze (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 86. — *La* condizione resolutiva *è quella* . . . . . .
*Art.* 87. — *La condizione resolutiva è sempre* . . . . . .
*Tanto nel caso in cui la risoluzione è* sottintesa *come in quello in cui sia espressamente* pattuita, *il contratto non è sciolto* ipso jure. *La parte verso cui non fu eseguita* . . . . . .
*La risoluzione della* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 87). Voir, à l'égard de l'exception rappelée au premier alinéa de cet article, les observations qui ont été faites au sujet du pacte résolutoire, au titre *De la vente* (2).

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 87). Al proposito di quest'articolo, stando al principio che, ogni qualvolta le convenzioni non sono ai buoni costumi ed al ben pubblico in opposizione, debbono dal legislatore mantenersi in osservanza, ne dedusse il Magistrato l'opportunità di distinguere il caso in cui la risoluzione del contratto fosse stata dalle parti *convenuta formalmente*, dal caso in cui la medesima, non avendo formato oggetto di patto speciale, si dovesse semplicemente *sottintendere*.

Bensì in quest'ultima ipotesi non si riteneva inopportuno che si lasciasse in arbitrio del giudice di concedere una equitativa dilazione, ma nell'altra ipotesi, siccome il preciso stipulato patto di risoluzione non aveva in sè nulla che pugnasse col pubblico interesse, perciò non si vedeva motivo per cui la pubblica autorità ne volesse impedire l'effetto. — Eppertanto, anzichè approvasse il Magistrato l'aggiunta fatta in quest'articolo delle espressioni: *come in quello in cui la risoluzione sia espressamente pattuita* . . . . , esso fu d'avviso che vi si dovesse, all'opposto, bene esplicitamente indicare, che in quest'ultima ipotesi il giudice non avrebbe facoltà di concedere una dilazione, limitando così il di lui arbitrio ai soli casi in cui la risoluzione del contratto fosse stata sottintesa.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 87). Si è ivi dato lo stesso effetto a quella espressamente *consentita*, che alla *sottintesa* per legge, in tutti i contratti bilaterali. Il Senato penserebbe che questo patto *espresso* abbia ad importare la volontà nelle parti di stabilire una sanzione maggiore di quella della legge pel caso del loro silenzio. La legge saggiamente aspetta il richiamo del contraente dell'inadempimento per parte dell'altro, ma questo inadempimento fu già da essi stabilito nelle sue qualità e ne' suoi effetti, quando fu stipulata la condizione risolutiva; quindi non sembrerebbe giusto il vietare in tal caso che abbia a pronunziarsi incorsa di pien diritto la risoluzione. Preferirebbe perciò il Senato la disposizione come sta nell'art. 1184 del Cod. franc., che lascia l'incarico al giudice di misurare la estensione della risoluzione sottintesa.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 87). L'osservazione del Senato di Savoia, relativa *alla risoluzione della vendita d'immobili*, verrà discussa a suo luogo.

Credesi che al giusto scopo cui alludono i due Magistrati, della Camera e di Genova, di serbare, cioè, illese le *stipulazioni espresse*, quanto alla risoluzione del contratto, basterà, come nell'articolo corrispondente del Codice francese, limitare la facoltà data al giudice di concedere dilazioni al caso soltanto di *clausola risolutoria sottintesa*, togliendo le parole che si erano aggiunte nella redazione del progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 86. — *La* condizione resolutiva *è quella* . . . . . .
*Art.* 87. — *La condizione risolutiva è sempre sottintesa* . . . . . (come al testo, art. 1275).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 86). Adottato all'unanimità.

(Art. 87). Adottato, con riserva di esaminare a suo tempo la proposta del Senato di Savoia.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 86 o 1274, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 87 o 1275, Cod.). Il Relatore espone, che si è dubitato nella Sezione se dovesse essere ammessa nell'articolo l'eccezione pel contratto *di vendita*, che sarebbe fatta nel fine della prima parte, e potendo dipendere la que-

---

(1) La sentenza che, nel pronunciare la rescissione d'un contratto, dichiarando nello stesso tempo non ricevibile la domanda dei danni ed interessi, presenta una manifesta contraddizione, viola gli art. 1230, 1275 e 1320 del Cod. — Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 21 maggio 1851. (*Racc., an.* 1851, *pag.* 209).

Quando la risoluzione d'un contratto non ha luogo di pien diritto (art. 1275), il giudice non ha obbligo di accordare un termine per l'esecuzione della convenzione, ma è commesso al prudente suo arbitrio di accordarlo, o ricusarlo, secondo le circostanze. — Così la sent. 12 nov. 1856 di detta Corte. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 611).

(2) Sotto l'art. 1661, Cod. civ.

stione dal complesso delle disposizioni contenute nel titolo *Della vendita*, si è creduto non fosse questa la sede per trattarla. Ammette pertanto l'articolo nelle altre sue parti. La Sezione si è riservata di esaminare tale punto nel succitato titolo.

È differito l'esame della eccezione fatta nel fine della prima parte dell'articolo per contratto di *vendita*; l'articolo è del rimanente adottato.

*E tale rimane tutto intero, non essendosi poi variato, rispetto a detta eccezione.*

---

## SEZIONE SECONDA

### *Delle obbligazioni a tempo determinato.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Delle*

. . . . . .

---

Art. 1276 (1185). Il *termine* apposto alle obbligazioni differisce dalla condizione in ciò che non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione (1).

Art. 1277 (1186). Ciò che non si deve che a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine, ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente.

Art. 1278 (1187). Il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egualmente in favore del creditore.

Art. 1279 (1188). Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni, che aveva date nel contratto al suo creditore (2).

---

(1) Vedasi il § 6, cap. 2, tit. 2, lib. II, ed il § 14, tit. 32, lib. III, delle RR. CC. E vedasi la sentenza 18 marzo 1856 della nostra Corte di cassazione, della quale una massima è riferita in nota all'art. 1230.

(2) Vedasi il § 28, tit. 33, lib. III, RR. CC. e vedasi l'art. 142, R. Ed. 16 luglio 1822. Vedansi gli art. 211, 212, 213 e 214 del Cod. di proc. civ. e l'art. 1354, Cod. civ., e l'art. 478, Cod. di comm.

Vedasi pure la sentenza 20 luglio 1854 della nostra Corte di cassazione, la quale decise, che « il semplice fallimento, che non diminuisce le cautele del creditore ipotecario, non rende esigibili i di lui crediti prima del termine pattuito; ciò solo ha luogo in caso di decozione del debitore. — Articolo 1270, Cod. civ., art. 478, 545, 526 e 618, Cod. di comm. *(Rac., an. 1854, pag. 485).*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 88, 89, 90 e 91 — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE TERZA

### *Delle obbligazioni alternative.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Delle*

. . . . . .

---

Art. 1280 (1189, 1191). Chi ha contratta un'*obbligazione alternativa* si libera mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (1).

Art. 1281 (1190). La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente conceduta al creditore (2).

Art. 1282 (1192). L'obbligazione è pura e semplice quantunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto della obbligazione.

Art. 1283 (1193). L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quand'anche ciò accada per colpa del debitore.

Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo.

Se amendue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire.

---

(1) Gli art. 1280 e seg. sono inapplicabili al caso, in che una sentenza abbia pronunciato competere a più proprietarii il diritto d'irrigare *alternativamente* i loro fondi. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 7 febbraio 1853. *(Raccolta, anno 1853, pag. 111).*

(2) Il legittimario che insta per l'appuramento definitivo dell'asse creditario, con diritto può rifiutare un assegnamento provvisorio di stabili della successione (art. 946 e 1334, Cod. civ.). Il debitore della legittima ha bensì la facoltà di soddisfarla con gli stabili suddetti, ma non quella di farne la scelta a suo arbitrio (art. 946 e 1281). Così la nostra Corte di cass. in sentenza 28 marzo 1856 *(Raccolta, anno 1856, pag. 241).*

Art. 1284 (1194). Quando nei casi contemplati dal precedente articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore,

O una soltanto delle cose è perita; e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore debbe ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita;

O ambedue le cose sono perite; e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell'altra, a sua elezione.

Art. 1285 (1193). Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'art. 1393.

Art. 1286 (1196). Gli stessi principii si applicano ai casi, nei quali più di due cose sono comprese nell'obbligazione alternativa.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 92. — *Chi ha contratta un'* obbligazione alternativa *si libera dalla stessa mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione.*

*Art.* 93. — *La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore.*

*Art.* 94. — *Il debitore può liberarsi dalla obbligazione consegnando una delle due cose promesse, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.*

*Art.* 95. — *L'obbligazione è pura e semplice* . . . . . (testo, art. 1282).

*Art.* 96. — *L'obbligazione alternativa diviene pura* . . . . . (testo, art. 1283).

*Art.* 97. — *Quando nei casi contemplati* . . . . . (testo, art. 1284).

*Art.* 98. — *Se le due cose sono perite* . . . . . *in conformità dell'art.* 204 *di questo titolo.*

*Art.* 99. — *Gli stessi principii si applicano* . . . . . (testo, art. 1286).

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 92, 94). La première partie de l'article 94 *(premier projet)* qui statue que le débiteur peut se libérer de l'obligation en délivrant l'une des deux choses promises, semble n'être qu'une répétition inutile de la disposition de l'art. 92, qui porte que le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses comprises dans l'obligation.

Ainsi l'on pourrait, en supprimant, comme superflue, la première partie de l'art. 94, ajouter la seconde partie de ce même article à celui 92.

Cependant, si l'on voulait maintenir la série des articles telle qu'elle existe, on pourrait se borner à supprimer la première partie de l'article 94.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 92, 94). Credesi che si possa sopprimere l'art. 94 del primo progetto, aggiungendo in fine dell'art. 92 la seconda parte di quello.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 92. — *Chi ha contratta una* obbligazione alternativa *si libera dalla stessa mediante la consegna di una delle due cose comprese nell'obbligazione, ma egli non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.*

*Art.* 93. — *La scelta appartiene* . . . . . (testo, art. 1281).

*Art.* 94. — *L'obbligazione è pura* . . . . . (testo, art. 1282).

*Art.* 95. — *L'obbligazione alternativa* . . . . . (testo, art. 1283).

*Art.* 96. — *Quando nei casi contemplati dal* . . . . . (testo, art. 1284).

*Art.* 97. — *Se le due cose sono perite* . . . . . *in conformità dell'art.* 204 *di questo titolo.*

*Art.* 98. — *Gli stessi principii* . . . . . (testo, art. 1286).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 92). Adottato all'unanimità, coll'avvertire che il pronome: *stessa*, pare eccessivo.

(Art. 93 al 98). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 92, o 1280, Cod.). È soppressa, dopo: *si libera*, l'espressione: *dalla stessa*; del resto è adottato senza osservazioni.

(Art. 93 al 96, o 1281 al 1284, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 97, o 1285). A vece dell'espressione: *dell'art.* 204 *di questo titolo*, si scrive l'espressione equivalente: *dell'art.* 1383; del resto è adottato come sopra.

(Art. 98, o 1286, Cod.). Adottato come sopra.

---

## SEZIONE QUARTA.

### *Delle obbligazioni solidarie.*

### § I.

### *Dell'obbligazione solidaria fra i creditori.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Delle* . . . . . § *I. — Dell'* . . . . .

---

Art. 1287 (1197). L'obbligazione è *solidaria* tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intiero credito, e che il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell'obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori.

Art. 1288 (1198). Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro dei creditori solidari, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò non di meno la condonazione fatta da un solo dei creditori solidari, non libera il debitore se non per la porzione di questo creditore.

Art. 1289 (1199). Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno dei creditori solidari, giova egualmente agli altri creditori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 100, 101, 102. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. del testo).

SECONDO PROGETTO. — Art. 99, 100, 101. — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti articoli del primo progetto e del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

§ II.

*Dell' obbligazione solidaria fra i debitori.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *§ II. — Dell'*

. . . . . .

---

Art. 1290 (1200). L'obbligazione è *solidaria* per parte dei debitori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore.

Art. 1291 (1201). L'obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per esempio, se uno non è obbligato che condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovvero se uno abbia preso un termine a pagare che non è conceduto all'altro.

Art. 1292 (1202). L'obbligazione solidaria non si presume; ma debb'essere stipulata espressamente.

Questa regola non cessa fuorchè ne' casi nei quali l'obbligazione solidaria ha luogo di pien diritto, in virtù di una disposizione di legge (1).

Art. 1293 (1203). Il creditore in virtù di una obbligazione contratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione.

Art. 1294 (1204). Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di promuoverne altre simili contro gli altri debitori.

Art. 1295 (1205). Se la cosa dovuta è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidari, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gli interessi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora.

Art. 1296 (1206). Le instanze giudiziali fatte contro uno dei debitori solidari interrompono la prescrizione riguardo a tutti.

---

(1) Tali disposizioni di legge sono varie, e così fra le stesse veggansi al proposito gli art. 253, 254, 906, 1909, 2035 del Cod. civ.; gli art. 80, 257 del Cod. pen.; gli art. 32, 155 e 201 del Cod. di comm., modificato quest'ultimo articolo dalla legge 14 apr. 1853; — veggasi pure l'art. 14 della legge 19 apr. 1856 (modif. tassa patenti), non che altre di simili leggi. Su questo tema è a vedersi la sent. della nostra Corte di cass. del 25 marzo 1857. (*Racc.*, *an.* 1857, *pag.* 210). Ed altra sent. del già Senato di Genova in data 6 febb. 1838, e questa ha stabilito, che l'obbligo di prestare gli alimenti è *solidario* a carico di coloro che li devono; (art. 120, 1512 del Cod. civ.) (*Racc.* Gervasoni, *an.* 1858, *pag.* 60). Veggasi in fine l'art. 1734 del Codice civ. fr., il quale stabilisce un caso di *solidarietà* che dal nostro Codice all'art. 1745 non venne ammesso. — Varie pur sono le disposizioni di legge nelle quali è pronunciata la *non solidarietà* o la cessazione della *solidarietà*, e così, per es., art. 1885, 2028, Cod. civ.; art. 69, Cod. di comm.

Art. 1297 (1207). La domanda degli interessi proposta contro uno dei debitori solidari fa decorrere gli interessi riguardo a tutti.

Art. 1298 (1208). Il condebitore solidario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure che egli ha comuni con tutti gli altri condebitori.

Non si possono opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori.

Art. 1299 (1209). Quando uno dei debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede d'uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la quota e porzione del debitore o del creditore.

Art. 1300 (1210). Il creditore che acconsenta alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, conserva la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dall'obbligazione solidaria.

Art. 1301 (1211). Il creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori senza riservarsi nella quietanza la solidarietà o i suoi diritti in generale, non rinunzia all'obbligazione solidaria se non riguardo a questo debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla obbligazione solidaria, quando ha ricevuto da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua parte.*

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno dei condebitori *per la sua parte,* se questi non vi ha aderito, o se non è emanata una sentenza di condanna.

Art. 1302 (1212). Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati, o negli interessi del debito, non perde la solidarietà che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, nè per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni consecutivi.

Art. 1303 (1213). L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori; questi non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione.

Art. 1304 (1214). Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri condebitori che la quota e porzione di ciascuno di essi.

Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello che ha fatto il pagamento.

Art. 1305 (1215). Nel caso il cui il creditore abbia rinunziato all'azione solidaria verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore.

Art. 1306 (1216). Se l'affare per cui fu contratto il debito solidariamente non riguardava che uno dei coobbligati solidari, questi sarà obbligato per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relativamente ad esso non saranno considerati che come suoi sicurtà.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 105. — *L'obbligazione è solidaria per* . . . . (testo, art. 1290).

*Art.* 106. — *L'obbligazione può esser solidaria ancorchè* . . . . . *che non è accordato all'altro.*

*Art.* 105. — *L'obbligazione solidaria non si presume* . . . . . .

*Questa regola* . . . . . .

ipso jure . . . . . .

*Art.* 106. *Il creditore in virtù di una* . . . . . (testo, art. 1293).

*Art.* 107. — *Le instanze giudiziali fatte contro uno dei creditori non tolgono* . . . . . (testo, art. 1294).

*Art.* 108. — *Se la cosa dovuta è perita* . . . . . *di pagare il prezzo della stessa; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi.*

*Il creditore può* . . . . . .

*Art.* 109. — *Le domande giudiziali fatte contro uno dei detentori solidali* . . . . . .

*Art.* 110. — *Le domande degli interessi* . . . . . (testo, art. 1297).

*Art.* 111. — *Il condebitore* . . . . . (testo, art. 1298).

*Art.* 112. — *Quando uno dei debitori* . . . . . (testo, art. 1299).

*Art.* 113. — *Il creditore che acconsenta alla separazione del debito a favore* . . . . . .

*Art.* 114. — *Il creditore che riceve separatamente la parte di* . . . . (testo, art. 1301).

*Art.* 115. — *Il creditore che riceve separatamente e senza riserva la porzione* . . . . . (testo, art. 1302).

*Art.* 116. — *L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide* ipso jure *fra i debitori, i quali non sono fra essi obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione.*

*Art.* 117. — *Il condebitore d'un debito solidario* . . . . . (testo, art. 1304).

*Art.* 118. — *Nel caso in cui il* . . . . . (testo, art. 1205).

*Art.* 119. — *Se l'affare per cui fu contratto* . . . . . *come sua sicurtà.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 113). Alla parola: *separazione*, che trovasi in quest'articolo, e tratta dalla versione italica del Cod. fr., il Senato preferirebbe quella di *divisione* che già leggesi nell'art. 106, primo progetto di questo stesso titolo, e di cui si fece pur uso nell'art. 1210 del Cod. fr.

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 113). Si crede preferibile la parola: *divisione*, invece di: *separazione*.

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 118). Si eccitò quistione sul punto di vedere da chi dovrebbe sopportarsi la quota, per la quale, il debitore liberato precedentemente dalla solidarietà, veniva chiamato a figurare nel riparto contributivo, e se cioè essa dovesse venir rappresentata dal debitore liberato, o se dovrebbe ritenersi perduta pel creditore.

Su questo particolare spiegavasi da alcuno l'opinione, che il debitore precedentemente liberato, essendo chiamato nel riparto della porzione del condebitore insolvibile, sarebbe effettivamente tenuto di sopportare la sua virile. Ed a sostegno di quest'opinione, colla quale convengono i termini dell'articolo progettato, s'invocavano i motivi dati dagli oratori francesi al Corpo legislativo a spiegazione dell'art. 1215, conforme a quello del progetto; ed eziandio la considerazione che il creditore rinunciante alla solidarietà de' suoi debitori manifestava bensì l'intenzione di liberarlo per la quota che in quel momento gli sarebbe toccata, ma che non poteva a meno di supporgli l'intenzione di conservare le sue ragioni per le rimanenti quote, dimodochè la di lui rinuncia si doveva intendere fatta sotto la tacita riserva che, avvenendo l'impreveduto caso dell'insolvibilità di alcuno dei debitori non liberati, egli (il creditore) avrebbe conservata la piena ragione di conseguire la porzione integrale del non solvibile.

Ma dalla maggiorità del Magistrato si prese a riflesso che di regola le obbligazioni dividendosi fra i debitori per *virili*, salvo siavi patto speciale di solidarietà, perciò egli era soltanto in virtù della solidarietà che il creditore aveva ragione di chiedere ad un solo dei suoi debitori la porzione degli altri. Dimodochè, venendo risolto il vincolo della solidarietà per la fatta rinuncia all'azione solidaria, la regola generale della divisione delle obbligazioni riprendeva tutta la sua forza; donde necessariamente ne seguiva che il debitore che era stato liberato dall'azione solidaria, cioè, in altri termini, che non era più nel caso di essere convenuto pella porzione degli altri condebitori, non poteva più essere ricercato per quella dell'insolvibile, giacchè diversamente ciò sarebbe un voler far rivivere un'azione, a cui si era rinunciato.

Bensì, pel principio che il creditore non poteva apportar pregiudizio ai debitori, la quale cosa appunto sarebbe succeduta, ove fosse in di lui arbitrio di diminuire le guarentigie che essi trovano nella vicendevole loro solidarietà, la giustizia voleva che il loro condebitore liberato continuasse nel loro interesse a figurare fra i loro contribuenti.

Ma questo contributo in quanto al creditore non poteva ritenersi come fittizio, dacchè la liberazione della solidarietà, da questo acconsentita a favore del debitore, importa necessariamente, se non si voleva riguardare illusoria, l'abbandono ad ogni ulteriore ragione verso di lui.

Si aggiungeva che diffatti la solidarietà era comprensiva di due distinte obbligazioni, l'una espressa tra il creditore ed i suoi debitori, l'altra implicita tra i debitori, gli uni verso gli altri.

Che quindi, non ostante la rinuncia del creditore alla solidarietà verso uno de' suoi debitori, ne continuerebbero bensì fittiziamente gli effetti in quanto ai debitori tra di loro, i di cui interessi non poteva il rinunciante danneggiare, ma che la fatta rinuncia, per essere operativa rispetto al debitore liberato, doveva restringere il suo debito alla sola sua virile al momento della fatta liberazione, e così necessariamente far ricadere a peso del suo creditore la virile per cui il debitore liberato era chiamato a figurare fittiziamente nel contributo.

Nè parea che si potesse trarre argomento dai motivi del Cod. civ. fr., dacchè essi erano allusivi unicamente agli effetti di quella tacita obbligazione principale ed espressa, che, nascente dalla solidarietà, produceva fra i debitori, e non alla obbligazione principale ed

espressa che nasceva dalla solidarietà tra il creditore ed i suoi debitori.

Siccome poi non si contendeva che i termini dell'articolo, d'altronde non troppo ben concepito, potessero lasciar sussistere gravi dubbii al proposito del riferito punto di questione, parve pertanto che sarebbevi opportunità di aggiungere all'articolo una disposizione, con cui venisse risoluto nel modo avanti accennato.

Ma ad un tempo riconoscendo il Magistrato che, siccome vi erano rinuncie specifiche e rinuncie implicite desunte in via di semplice presunzione, l'intenzione del creditore di rinunciare alla solidarietà non si poteva dire che apparisse colla stessa certezza dalle rinuncie della seconda specie, quanto da quelle della prima, perciò il Magistrato fu d'avviso che nell'aggiunta non si dovesse contemplare che il caso di espressa rinuncia, non contendendo che nel caso di semplice rinuncia tacita fosse giusto che i diritti nel creditore si mantenessero nella loro integrità.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 113). Si ammette la parola: *divisione*, invece di: *separazione*, come proposero i Senati di Piemonte e Nizza.

(Art. 118). La disposizione dell'articolo non è che un'interpretazione dell'intenzione di chi semplicemente rinunziò alla solidarietà, e secondo un riserbo assai giusto allorchè si tratta di innovare un diritto già acquistato al creditore, decide doversi presumere che non abbia voluto estendere la sua rinuncia anche al caso d'insolvibilità che sia indi sopravvenuta ad alcuno dei creditori: locchè non esclude che, se la rinuncia fosse comprensiva anche di questo caso, abbia a sortire il pieno suo effetto. La soluzione data dall'articolo è conforme al disposto di tutti i Codici (1); ed alla Commissione non sembra che siavi motivo di dipartirsene, e dai termini stessi dell'osservazione si scorge che tale pure era l'opinione di una parte dei Membri del Magistrato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 102. — *L'obbligazione è solidaria* . . . . . (testo, art. 1290).

*Art.* 103. — *L'obbligazione può esser solidaria ancorchè* . . . . . *che non è accordato all'altro.*

*Art.* 104. — *L'obbligazione solidaria non si presume* . . . . . (testo, art. 1292).

*Art.* 105. — *Il creditore in virtù* . . . . . (testo, art. 1293).

*Art.* 106. — *Le instanze giudiziali* . . . . . (testo, art. 1294).

*Art.* 107. — *Se la cosa dovuta* . . . . . (primo prog., art. 108)

*Art.* 108. — *Le domande giudiziali fatte contro uno dei debitori solidali* . . . . . (testo, art. 1295).

*Art.* 109. — *La domanda degli interessi* . . . . . (testo, art. 1297).

*Art.* 110. — *Il condebitore solidario* . . . . . (testo, art. 1298).

*Art.* 111. — *Quando uno dei debitori* . . . . . (testo, art. 1299).

*Art.* 112. — *Il creditore che acconsenta alla divisione del* . . . . (testo, art. 1300).

*Art.* 113. — *Il creditore che riceve separatamente la parte* . . . . . (testo, art. 1301).

*Art.* 114. — *Il creditore che riceve separatamente e senza* . . . . . (testo, art. 1302).

*Art.* 115. — *L'obbligazione contratta solidariamente verso il creditore si divide di pien diritto fra i debitori, i quali non sono fra essi obbligati se non ciascuno per la sua quota e porzione.*

*Art.* 116. — *Il condebitore di un* . . . . . (testo, art. 1304).

*Art.* 117. — *Nel caso in cui* . . . . . (testo, art. 1305).

*Art.* 118. — *Se l'affare per cui* . . . . . (testo, art. 1306).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 102 al 106). Adottati all'ananimità.

(Art. 107). Adottato come sopra, dicendo però: *di pagarne il prezzo*, invece di: *pagare il prezzo della stessa.*

(Art. 108). Adottato come sopra, scrivendo: *le instanze giudiziali*, invece di: *domande giudiziali.*

(Art. 109 al 118). Adottati come sopra.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 102 al 106, o 1290 al 1294, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 107, o 1295, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 108, o 1296, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 109 al 114, o 1297 al 1302, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 115, o 1303, Cod.). La seconda parte dell'articolo retta dal relativo: *i quali*, potendo essere intesa soltanto come una indicazione d'un caso nel quale abbia luogo la disposizione della prima parte, è variata nella redazione, per cui la stessa seconda parte si presenti come dispositiva. L'articolo del progetto rimane redatto come ora leggesi al Codice l'art. 1303.

(Art. 116 al 118, o 1304 al 1306, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUINTA.

*Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V. — Delle* . . . . . .

---

(1) Vedansi gli art. 1168, Cod. di Napoli, e 1192, Cod. parmense.

Art. 1307 (1217). L'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile* secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, o un fatto che nella esecuzione, è, o no suscettibile di divisione.

Art. 1308 (1218). L'obbligazione è indivisibile quantunque la cosa o il fatto, che ne è l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se l'aspetto sotto cui è considerato nell'obbligazione non lo rende suscettibile di esecuzione parziale (1).

Art. 1309 (1219). La solidarietà stipulata non imprime all'obbligazione il carattere d'indivisibilità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 120, 121, 122. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. del testo).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 119, 120, 121. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. del primo progetto e del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

§ I.

*Degli effetti dell'obbligazione divisibile.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO — § *I.* — *Degli* . . .

. . . . . .

---

Art. 1310 (1220). L'obbligazione che è suscettibile di divisione debbe eseguirsi fra il creditore ed il debitore come se fosse indivisibile.

La divisibilità non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagarlo che per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sono obbligati, come rappresentanti il creditore o il debitore.

Art. 1311 (1221). Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debitore,

1.° Nel caso in cui il debito sia ipotecario;

2. Quando sia dovuto un determinato corpo;

3. Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile;

4. Quando un solo degli eredi è, in forza del titolo, incaricato dell'adempimento dell'obbligazione;

5. Quando risulti o dalla natura dell'obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente.

Nei primi tre casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può essere convenuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 123, 124. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. del testo).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 122, 123. — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti articoli del primo progetto e del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

§ II.

*Degli effetti delle obbligazioni indivisibili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *II.* — *Degli* .

. . . . . .

---

Art. 1312 (1222). Coloro che hanno contratto congiuntamente un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente (1).

Art. 1313 (1223). Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello che ha contratto una simile obbligazione.

Art. 1314 (1224). Ciascun erede del creditore può esigere l'intiera esecuzione

(1) L'indivisibilità d'un obbligazione può stipularsi tacitamente. Sent. della nostra Corte di cass. del 21 maggio 1849 (*Racc., an.* 1849, *pag.* 125).

(1) Vedasi la nota all'art. 1292.

dell'obbligazione indivisibile, coll'obbligo di prestar cauzione idonea per l'indennità degli altri coeredi.

Non può egli solo fare la remissione della totalità del debito; nemmeno può egli solo ricevere il valore invece della cosa.

Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione del debito o ricevuto il valore della cosa, il coerede non può dimandare la cosa indivisibile, se non addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissione o ricevuto il valore.

Art. 1315 (1225). L'erede del debitore, convenuto per la totalità dell'obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può esser egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 125, 126, 127, 128. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. articoli del Codice).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 124, 125, 126, 127. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. articoli del primo progetto e del Codice).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE SESTA.

### *Delle obbligazioni con clausule penali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione VI. — Delle*

. . . . . .

---

Art. 1316 (1226). La *clausula penale* è quella con cui una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento.

Art. 1317 (1227). La nullità dell'obbligazione principale produce la nullità della clausula penale.

La nullità della clausula penale non porta seco quella dell'obbligazione principale.

Art. 1318 (1228). Il creditore può agire per l'esecuzione dell'obbligazione principale, invece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora.

Art. 1319 (1229). La clausula penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l'inadempimento della obbligazione principale.

Non può egli domandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l'abbia stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1320 (1230). Tanto nel caso che l'obbligazione principale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s'incorre, se non quando è in mora colui che si è obbligato a dare, o a ricevere, o a fare (1).

Art. 1321 (1231). La pena può essere modificata dal Giudice, allorchè l'obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Art. 1322 (1232). Quando l'obbligazione principale contratta con clausula penale ha per oggetto una cosa indivisibile, la pena s'incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi o per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione, e coll'azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatto si è incorsa la pena.

Art. 1323 (1233). Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena se non che da quello degli eredi del debitore che contravviene a tale obbligazione, e per la parte solamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita.

Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la clausula penale ad oggetto che non si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha impedito che

---

(1) Vedi sent. della nostra Corte di cassazione 2 aprile 1851, la cui massima fu riferita in nota sotto l'art. 1093 *(pag.* 268, *vol. II)*.

(1) Vedi sent. della nostra Corte di cassazione 21 maggio 1851, la di cui massima fu riferita in nota all'art. 1275 *(vedi pag.* 335, *vol. II)*.

l'obbligazione venisse per intiero adempita: in questo caso può esigersi da esso la pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 129. — *La* clausula penale *è quella* . . . . (testo, art. 1316).
*Art.* 130. — *La nullità* . . . . . (testo, art. 1317).
*Art.* 131. — *Il creditore* . . . . . (testo, art. 1318).
*Art.* 132. — *La clausula penale è la* . . . . . (testo, art. 1319).
*Art.* 133. — *Tanto nel caso* . . . . . (testo, art. 1320).
*Art.* 134. — *La pena può* . . . . . (testo, art. 1321).
*Art.* 135. — *Quando l'obbligazione principale contratta con* . . . . . (testo, art. 1322).
*Art.* 136. — *Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi* . . . . . .
*Questa regola* . . . . . *salvo a questo il regresso.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 134). Ove la modificazione, di cui all'art. 55 di questo titolo (*V. pag.* 326) si adottasse, l'art. 134 dovrebbe esser posto in armonia coll'art. 55 predetto (1), aggiungendovi: *o che la stipulazione penale risulti evidentemente eccessiva ed iniqua.*

(Art. 136). La seconda parte di questo articolo non presenta che un semplice errore, occorso facilmente nella stampa delle penultime parole, ove dicesi: *salvo a questo il regresso*, quando si è al certo voluto dire: *salvo a questi*, vale a dire a *quelli* eredi che furono obbligati a pagare una quota della pena, per fatto del loro coerede che impedì l'adempimento delle intese obbligazioni, e col fatto suo diede causa alla esazione della penale.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 136). Les mots: *salvo a questo il regresso*, présentent une erreur matérielle. Le recours exprimé par ces mots, est celui donné aux cohéritiers qui ont payé une portion de la peine stipulée, contre le cohéritier qui a empêché l'exécution de l'obligation.

Ainsi ces mots: *salvo a questo il regresso*, doivent être remplacés par ceux: *salvo a questi il regresso.*

L'art. 1233, Cod. franc., conforme à celui 136 du premier projet, indique aussi l'erreur signalée par ces mots: *sans leur recours.*

(1) Il quale corrisponde all'art. 1243 del Codice.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 136). Evvi un errore di stampa sul fine dell'articolo, alla parola: *questo*, invece di: *questi*, che si riferisce agli eredi.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 134). Cessa il motivo dell'addizione suggerita, non essendosi ammessa la modificazione relativa all'altra disposizione (V. pag. 328).

(Art. 136). Si correggerà l'errore materiale, mettendo: *questi*, invece di *questo.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 128. — *La* clausula penale . . . . . (testo art. 1316).
*Art.* 129, 130, 131, 132, 133 134. — . . . (testo, art. 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322).
*Art.* 135. — *Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s'incorre la pena che da quello degli eredi* . . . . . .
*Questa regola* . . . . . *salvo a questi il regresso.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 128 al 135). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 128 al 134, o 1316 al 1322, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 135 o 1323, Cod.). Vien detto sul principio: *non s'incorre la pena, se non che da quello degli eredi*, del resto adottato come sopra.

## CAPO V.

### *Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V. — Dei* . . . . . .

Art. 1324 (1234). Le obbligazioni si estinguono,

Col pagamento,

Colla novazione,

Colla remissione volontaria,

Colla compensazione,

Colla confusione,

Colla perdita della cosa,

Colla dichiarazione di nullità o colla rescissione,

Per effetto della condizione resolutiva spiegata nel precedente capo,

E colla prescrizione, che formerà il soggetto di un titolo particolare.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 137. — *Le obbligazioni* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 136. — *Le obbligazioni* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE PRIMA.
## *Del pagamento.*

### § 1.
### *Del pagamento in genere.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I.* — *Del* . . . . . § *I.* — *Del* . . . . .

---

Art. 1325 (1235). Ogni *pagamento* suppone un debito: ciò che è pagato senza esser dovuto è ripetibile.

La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbligazioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte (1).

Art. 1326 (1236). Le obbligazioni possono estinguersi col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da un coobbligato o da un fideiussore.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se, ove agisca in nome proprio, non venga a subentrare nei diritti del creditore (2).

Art. 1327 (1237). L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal debitore medesimo.

Art. 1328 (1238). Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace di alienarla.

Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario o non era capace di alienarla.

Art. 1329 (1239). Il pagamento deve essere fatto al creditore, od a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, o dal giudice, o dalla legge.

È valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato (1).

Art. 1330 (1240). Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne abbia in appresso sofferta l'evizione (2).

Art. 1331 (1241). Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata, in vantaggio del creditore (3).

Art. 1332 (1242). Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore, in pregiudizio di un sequestro, o di un atto d'opposizione, non è valido riguardo ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore (4).

Art. 1333 (1243). Il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore (5).

---

(1) Vedansi gli art. 1221, 1494, 1495, 2001, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1539, 2047, Cod. civ., e art. 172, Cod. comm.

(1) Colui che esige a nome d'un creditore è tenuto verso di questo alla rappresentazione della somma esatta, benchè l'esazione sia stata fatta senza mandato. — Art. 1529, 1490. — Così la nostra Corte di cassazione in sent. 4 apr. 1854 (*Racc., an.* 1854, *pag.* 244).

Il giudice che, senza intervento o citazione del deponente, autorizza la rimessione del deposito a persona non autorizzata a riceverlo, viola gli articoli 1329, 1971, Cod. civ., ed è responsabile in proprio per la restituzione della cosa depositata. Così la detta Corte in sentenza 20 dicembre 1853. (*Racc., an.* 1853, *pag.* 552).

(2) Vedansi gli art. 1225, 1232, 1494, Cod. civ.

(3) Vedansi gli art. 362, 1404, 1925, 1960, Cod. civ.

(4) Vedasi l'art. 1389, Cod. civ.

(5) Pecca di nullità la sent. nella quale, dopo essersi riconosciuto nei motivi, spettare al convenuto

Art. 1334 (1244). Il debitore non può costringere il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile.

Ciò non ostante, i Giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono concedere dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, restando il tutto nello stato medesimo.

Le dilazioni così concedute non potranno però mai eccedere in tutto la metà del termine convenuto, nè in alcun caso lo spazio di sei mesi (1).

Art. 1335 (1245). Il debitore di una cosa certa e determinata viene liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti sopraggiunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, o che non fosse in mora prima delle seguite deteriorazioni (2).

Art. 1336 (1246). Se il debito è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore per essere liberato non sarà tenuto a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore.

Art. 1337 (1247). Il pagamento deve effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne forma l'oggetto.

Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore (3).

Art. 1338 (1248). Le spese del pagamento sono a carico del debitore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 138. — *Ogni* pagamento . . . . . (testo, art. 1325).
*Art.* 139. — *Le obbligazioni possono* . . . . *Possono anche essere* . . . . . *o se, agendo in nome e per* . . . . . .
*Art.* 140. — *L'obbligazione* . . . . . (testo, art. 1327).
*Art.* 141. — *Per pagare validamente* . . . . . (testo, art. 1328).
*Art.* 142. — *Il pagamento deve* . . . . . (testo, art. 1329).
*Art.* 143. — *Il pagamento fatto in* . . . . . (testo, art. 1330)
*Art.* 144. — *Non è valido* . . . . . (testo, art. 1331).
*Art.* 145. — *Il pagamento fatto dal* . . . . . (testo, art. 1332).
*Art.* 146. — *Il creditore non può* . . . . . (testo, art. 1333).
*Art.* 147. — *Il debitore non può forzare il creditore a ricevere* . . . . . .
*Ciò non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono accordare dilazioni* . . . . . .
*Le dilazioni così accordate non potranno però mai* . . . . . .
*Art.* 148. — *Il debitore* . . . . . (testo, art. 1335).
*Art.* 149. — *Se il debito* . . . . . (testo, art. 1336).
*Art.* 150. — *Il pagamento deve* . . . . . (testo, art. 1337).
*Art.* 151. — *Le spese* . . (testo, art. 1338).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 147). La voce: *forzare*, parendo indurre l'idea d'una forza *materiale* anzichè *morale*, sembrerebbe quindi preferibile l'espressione: *costringere*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 147). Si ammette la parola: *costringere*, a vece di: *forzare*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 137. — *Ogni* pagamento . . . . . (testo, art. 1325).

---

il carico della prova dell'identità della mercanzia ad esso affidata, con quella indi all'attore restituita, dichiara, ciò malgrado, tenuto questo a ricevere la mercanzia stessa, e non applica perciò al fatto, quale venne da esso dichiarato, i relativi principii di diritto (art. 1333). Così la sent. della nostra Corte di cass. 25 ottobre 1850 (*Racc., an.* 1850, *pag.* 494).

(1) Vedansi gli art. 1279, Cod. civ., 211, 561, Cod. proc. civ.; 170, 171, 181, Cod. comm., e vedasi la sent. la di cui massima è riferita in nota all'articolo 1281 (*v. pag.* 336, *vol. II*).

(2) Vedansi gli art. 1917, 1918, 1966, 1967, 1968, Cod. civ.

(3) Il creditore di due somme distinte per prezzo di vendita di cose mobili, non è fondato a chiedere la risoluzione del contratto per non effettuato pagamento di quella fra delle somme, per cui non erasi determinato il luogo, salvo provi di essersi presentato al domicilio del debitore per esigerla. — Art. 1337, 1662, Cod. civ. — Così la nostra Corte di cass. in sent. 27 giug. 1854. (*Racc., an.* 1854, *pag.* 419).

Vedasi pure il num. 6 dell'art. 1347, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 1613, Cod. civ.

*Art.* 138. — *Le obbligazioni possono* . . . . . (primo prog., art. 139).

*Art.* 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145. — . . . (Conf. agli art. 1327 e seg. del testo).

*Art.* 146. — *Il debitore non può costringere il creditore a ricevere* . . . . . .

*Ciò non ostante i giudici, avuto riguardo alla situazione del debitore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono accordare dilazioni* . . . . . .

*Le dilazioni così accordate non potranno però mai* . . . . . .

*Art.* 147, 148, 148, 150. — (Conf. agli art. 1335 e seg. del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 137). Adottato all'unanimità.

(Art. 138). Adottato come sopra, notando però, che sembrerebbe meglio di dire nell'alinea: *o se, ove agisca*, invece di: *o se, agendo.*

(Art. 139 al 150). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 17 agosto 1836.*

(Art. 137, o 1325, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 138, o 1326, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 139 al 145, o 1327 al 1333, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 146, o 1334, Cod.). Il Relatore propone di restringere la disposizione del primo alinea ai soli debiti risultanti da scrittura privata, siccome fu deciso in Francia dalla Corte di cassazione pel corrispondente art. 1244 di quel Codice, parendo che la maggior forza dovuta all'atto pubblico non permetta di dare al giudice la facoltà di sospendere l'esecuzione.

Il Guardasigilli dice che, nella Francia l'atto pubblico essendo esecutorio senza il ministero del giudice (1), non si sarebbe potuto applicare la disposizione del citato art. 1244, ma il motivo di essa ha luogo egualmente, sia che il debito derivi da un atto pubblico, sia che derivi da una scrittura privata.

Osserva un Membro che, quando la dilazione fosse accordata per un debito non producente interessi, dovrebbe obbligarsi il debitore a corrisponderli pendente la mora che gli è data, la qual cosa sembrerebbe esclusa dalle parole finali dell'alinea: *restando il tutto nello stato medesimo.*

Il Relatore risponde che, siccome vi sarebbe una domanda giudiziale, così gl'interessi sono sempre dovuti dal dì della domanda.

Teme un altro Membro che una dilazione al pagamento possa talvolta riescire di grave danno al creditore, il quale, essendo, per es., commerciante, avesse calcolato sulla somma per far fronte a lettere di cambio cui non si troverebbe in grado di soddisfare.

Il Guardasigilli dice che i giudici prenderanno in considerazione le circostanze per accordare o negare la dilazione.

Propone un Membro di aggiungere nell'articolo che, oltre alla situazione del debitore, sarà anche presa in considerazione quella del creditore.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta.

L'articolo è adottato scrivendo nel primo alinea: *avuto riguardo alla situazione del debitore e del creditore.*

Nel primo alinea e nel successivo si sostituisce il verbo: *concedere*, al verbo: *accordare.*

(Art. 147 al 150, o 1335 al 1338, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## § II.

## *Del pagamento con subingresso.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *II.* — *Del* . . . . . .

---

Art. 1339 (1249). Il *subingresso* nei diritti del creditore a favore di un terzo che lo paga, è *convenzionale* o *legale* (1).

Art. 1340 (1250). Il subingresso è convenzionale,

1.° Quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il debitore: questa surrogazione debbe essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento;

2.° Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che l'atto di prestito e la quietanza si facciano avanti notaio; che nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto con i danari somministrati a tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore (2).

---

(1) Attualmente presso noi veggansi gli art. 657 e seg., Cod. di proc. civ.

(1) Vedansi gli art. 172, 173, Cod. di comm.

(2) Colui che riscatta volontariamente un censo a carico del suo creditore non può pretendere il subingresso nelle ragioni del creditore del censo stesso, salvo per la percezione delle annualità, nè far compenso del capitale, per tale riscatto da lui sborsato

Art. 1341 (1251). Il subingresso ha luogo di pien diritto,

1.° A vantaggio di colui che essendo egli stesso creditore paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche;

2.° A vantaggio dell'acquirente d'un immobile il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato;

3.° A vantaggio di colui che essendo obbligato con altri, o per altri, al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

4.° A vantaggio dell'erede beneficiario che ha pagato con i proprii danari i debiti ereditarii (1).

Art. 1342 (1252). Il subingresso stabilito negli articoli precedenti ha luogo tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori; esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 152, 153, 154, 155. — (Conf. rispettivamente ai corrisp. art. del testo).
SECONDO PROGETTO. — *Art.* 151, 152, 153, 154. — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti articoli del primo progetto e del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione o dal Consiglio.

---

§ III.

*Dell'imputazione dei pagamenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *III.* — *Dell'* . . . . . .

---

Art. 1343 (1253). Il debitore che ha più debiti ha diritto di dichiarare, quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare.

col proprio debito. Art. 1340, 1341. Così la nostra Corte di cass. in sent. 13 luglio 1852. (*Racc.*, *an.* 1852, *pag.* 384).

(1) Il condebitore solidario del prezzo di una locazione che ne effettua il pagamento per intiero, acquista contro il condebitore un'azione propria di subingresso legale non soggetta che alla prescrizione trentenaria. — Art. 1341, n. 3, 2397, 2408. Così la nostra Corte di cass. in sent. 27 dicembre 1853. (*Racc.*, *an.* 1853, *pag.* 729).

Art. 1344 (1254). Il debitore per un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degli interessi, ciò che egli paga; il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negli interessi (1).

Art. 1345 (1255). Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può più chiedere l'imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.

Art. 1346 (1256). Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quel tempo il debitore avesse maggior interesse di estinguere tra quelli che fossero parimente scaduti; altrimenti, nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sono di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, e si fa *pro rata* in parità di casi (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 156. — *Il debitore che ha* . . . . . (testo, art. 1345).
*Art.* 157. — *Il debitore per un* . . . . . (testo, art. 1344).
*Art.* 158. — *Quando il debitore per diversi* . . . . . *non può chiedere più l'imputazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore.*

---

(1) Vedi la sent. della Corte di cass. 23 giug. 1854, nel caso in cui capitale ed interessi siano dovuti a persona diversa quando l'acconto fu pagato a mani di chi poteva esigere sì l'uno che gli altri. (*Racc.*, *an.* 1854, *pag.* 412).

(2) Vedasi l'art. 1388, Cod. civ.

L'art. 1346 non è d'ostacolo a che le parti, anche dopo il seguito pagamento, regolino esse stesse il modo dell'imputazione allora quando non vi ha di mezzo il pregiudizio quanto ad un diritto quesito di un terzo. Così la sent. della nostra Corte di cass. 15 nov. 1853 (*Racc.*, *an.* 1853, *pag.* 663).

Il giudice che riconosce l'esistenza fra le parti di varii conti correnti distinti fra di loro per l'oggetto, può autorizzare l'imputazione dei pagamenti tanto nell'uno che nell'altro di tali conti senza violare l'art. 1346 del Cod. civ. Così la sent. di detta Corte 5 aprile 1856 (*Racc.*, *an.* 1856, *pag.* 258).

*Art. 139. — Quando la quietanza non esprima alcuna imputazione, il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell'epoca il debitore avesse* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 158). A voce d'*intervento*, deve dirsi: *intervenuto*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 158). *(La medesima osservazione).*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 158). Si correggerà l'errore e si varierà la redazione.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 155. — Il debitore che ha* . . . . . (testo, art. 1343).
*Art. 156. — Il debitore per un* . . . . . (testo, art. 1344).
*Art. 157. — Quando il debitore* . . . . . (testo, art. 1345).
*Art. 158. — Quando la quietanza non* . . . . . (primo prog., art. 159).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 155 al 158). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 153 al 157, o 1343 al 1345, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 158, o 1346, Cod.). Adottato come sopra, con sostituire la parola: *tempo*, all'altra: *epoca*.

---

§ IV (1).

*Dell'offerta del pagamento e del deposito.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *§ III. — Dell'* . . . . . .

---

Art. 1347 (1257). Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettarla per parte del creditore, può depositare la somma o la cosa offerta.

Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono luogo di pagamento, quando sono fatte validamente, e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore (2).

(1) Vedasi l'art. 888 del Cod. di pr. civ.

(2) L'offerta reale di pagamento ed il relativo deposito non eseguiti nella forma prescritti dalle leggi non ponno produrre liberazione. Così la sent. della nostra Corte di cass. 11 apr. 1853. (*Racc*, *an.* 1853, *pag.* 283).

Art. 1348 (1258). Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario:

1.° Che sieno fatte al creditore capace di esigere, od a quello che ha la facoltà di ricevere per il medesimo;

2.° Che sieno fatte da persona capace di pagare;

3.° Che sieno fatte di tutta la somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore;

5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito;

6.° Che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto (1);

7.° Che l'offerta sia fatta per mezzo di un notaio od altro uficiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti (2).

Art. 1349 (1259). Non è necessario per la validità del deposito, che venga autorizzato dal giudice, ma basterà,

1.° Che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata (3);

2.° Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste consegne;

3.° Che siasi esteso dall'uficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito;

(1) Vedasi nel caso di pagamento in genere l'articolo 1337, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 882, Cod. di proc. civ.

Vedasi pure la sent. 2 marzo 1853 della nostra Corte di cass., la quale decise che l'art. 1348 non puossi applicare alle offerte ed al deposito che si fanno dal debitore all'udienza (*Racc.*, *an.* 1853, *pag.* 169).

(3) Vedansi gli art. 880, 881, 883, Cod. di pr. civ.

4.° Che nel caso in cui il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito, con l'intimazione di ritirare la cosa depositata.

Art. 1350 (1260). Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano valide, sono a carico del creditore.

Art. 1351 (1261). Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati.

Art. 1352 (1262). Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarato buone e valide le sue offerte ed il deposito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o fideiussori.

Art. 1353 (1263). Il creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito, dopo che esso fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito valersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un'ipoteca.

Art. 1354 (1264). Se ciò che è dovuto è un determinato corpo, il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova, il debitore deve fare ingiungere al creditore di eseguire il trasporto con atto notificato alla sua persona o al suo domicilio, o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione. Fatta questa imitazione, se il creditore non trasporta la cosa, il debitore potrà ottenere dal Giudice la permissione di depositarla in qualche altro luogo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 160. — *Quando il creditore* . . . . . (testo, art. 1347).

*Art.* 161. — *Affinchè le offerte* . . . . . .

1. . . . . .
2. . . . . .
3. *Che sieno fatte* . . . . . *per qualunque supplemento.*
4. . . . . 5. . . . . .
6. . . . . 7. . . . . .

(1) Vedasi l'art. 881, Cod. di pr. civ.

*Art.* 162. — *Non è* . . . . . (testo, art. 1349).

*Art.* 163. — *Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano valide, sono a carico del creditore.*

*Art.* 164. — *Finchè il* . . . . . (testo, art. 1351).

*Art.* 165. — *Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposito* . . . . . .

*Art.* 166. — *Il creditore il quale* . . . . . (testo, art. 1353).

*Art.* 167. — *Se ciò che è* . . . . . .

*Fatta questa intimazione, se il creditore non trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dal giudice la permissione di depositarla in qualche altro luogo.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 163). Per evitare che la voce: *valide*, si riferisca a: *spese*, dicasi: *validi*.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 163). Le regole grammaticali importano che l'addietivo *valide* sia al plurale mascolino.

(Art. 164, 165). Alla disposizione dell'articolo 164 tratta dal Cod. fr., si è dai compilatori del Cod. Belgico fatta un'aggiunta portante che: *le cauzioni ed i condebitori sarebbero liberati, ove il creditore avesse lasciato passare un anno intiero dal giorno della notificatagli consegna senza fare alla medesima contestazione.*

Questa aggiunta, siccome diretta a vieppiù facilitare le liberazioni, e ad impedire che le rispettive ragioni delle parti restino troppo lungamente in pendolo, e perciò pienamente consentanea allo spirito ed allo scopo del nuovo Codice, pareva al Magistrato che potrebbe opportunamente avere in esso la sua sede, perlocchè esso ne suggerirebbe l'inserzione; la quale cosa, ove venisse gradita, richiederebbe che nel successivo art. 165, se ne facesse il ricordo, aggiungendo dopo le parole: *valide le sue offerte e il deposito*, le seguenti espressioni: *o dopo trascorso l'anno come nell'articolo antecedente.*

(Art. 167). Dai termini in cui va concepita la seconda parte di quest'articolo si potrebbe arguire che la permissione di far depositare altrove la cosa consegnata vada alligata alla necessaria condizione, che il creditore abbisogni del sito, in cui quella si trova riposta. Ora, la giustificazione di questa circostanza di bisogno potendo diventar sorgente di questioni e litigii, credette il Magistrato che, ad esempio pure di quanto si è fatto dai compilatori del

Codice Belgico, si potrebbe togliere dallo articolo il membro incidente: *se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 163). Si scriverà: *validi*, invece di: *valide.*

(Art. 164, 165). L'art. 165 appresta il mezzo ad ogni debitore onde conseguire col deposito una piena sicurezza, quello cioè di farlo dichiarare valido; e della stessa facoltà possono certamente prevalersi i cointeressati: il dare lo stesso effetto al semplice trascorso di un termine sarebbe pericoloso, nè di lieve aggravio pel creditore, il quale non potrebbe sottrarsi ad una perdita totale del suo credito fuorchè coll'assoggettarsi a tutte le molestie che deriverebbero dalle instanze che dovrebbe promuovere contro depositi talora evidentemente insufficienti per la liberazione: l'addizione proposta dalla R. Camera è in sostanza una nuova specie di prescrizione, di cui non si scorge valevole fondamento.

(Art. 167). Si accoglie come opportuna la soppressione delle parole indicate dalla R Camera, pel motivo espresso da quel Magistrato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 159. — *Quando il creditore* . . . . . (testo, art. 1347).
*Art.* 160. — *Affinchè le offerte* . . . . . (primo prog., art. 161)
*Art.* 161. — *Non è* . . . (testo, art. 1349).
*Art.* 162. — *Le spese* . . (testo, art. 1350).
*Art.* 163. — *Finchè il* . . (testo, art. 1351).
*Art.* 164. — *Allorchè il debitore.* . . . . . *abbia dichiarate buone e valide le sue offerte ed il deposito* . . . . . .
*Art.* 165. — *Il creditore, il quale* . . . . . (testo, art. 1353).
*Art.* 166. — *Se ciò che è* . . . . . (testo, art. 1354).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 159 al 165). Adottati all'unanimità.

(Art. 164) Notasi che pare migliore locuzione il dire: *dichiarato buone e valide*, invece di: *dichiarate buone e valide*; del resto adottato.

(Art. 165, 166). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 159 o 1347, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 160 o 1348, Cod.) Un Membro dice aversi talvolta difficoltà a far ricevere dalle Opere Pie il pagamento di una somma che loro sia dovuta, o perchè gli amministratori non sono autorizzati ad esigere, o perchè essi vogliono evitare di tenere il denaro infruttuoso. Siccome le medesime non sarebbero un creditore *capace di ricevere*, come è detto nel numero 1 del presente articolo, domanda se non vi sarebbe il modo di provvedere, perchè un debitore di queste possa liberarsi senza dilazione.

Il Guardasigilli risponde che, se gli amministratori hanno facoltà di ricevere (come l'hanno per l'ordinario), può loro essere fatta l'offerta reale; se poi è loro necessaria un'autorizzazione, il debitore può citarli avanti il Giudice, per far loro prefiggere un termine onde procurarsi tale autorizzazione, trascorso il quale debbono sottostare ai danni ed interessi.

Nel num. 3, a vece di: *supplemento*, è detto: *supplimento.*

L'articolo è adottato.

(Art. 161 al 163, o 1349 al 1351, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 164 o 1352, Cod.) Adottato colla variante proposta dalla Sezione: *dichiarato*, a vece di: *dichiarate.*

(Art. 165, 166 o 1353, 1354, Cod.) Adottati senza osservazioni.

---

## § V.

## *Della cessione dei beni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *V.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1355 (1265). La *cessione dei beni* è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni a' suoi creditori, quando non si trova più in caso di pagare i proprii debiti (1).

Art. 1356 (1266). La cessione dei beni è *volontaria* o *giudiziaria.*

Art. 1357 (1267). La cessione dei beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore.

Art. 1358 (1268 (2)). La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge concede al debitore di buona fede e che ha sofferto disgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni a' suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario.

---

(1) Veggansi i §§ 2 e seg. del tit. 33, lib. 3, RR. CC., secondo i quali la cessione era di due specie, *salva onestà* ed *ignominiosa*, e questa ultima fu tolta dalle RR. PP., 19 maggio 1831, articolo 3.

(2) Vedasi l'art. 898, Cod. pr. civ. fr.

Art. 1359. La cessione si fa avanti il Tribunale del domicilio del debitore previa presentazione dello stato attivo e passivo del di lui patrimonio, e citati personalmente tutti i suoi creditori nella forma ordinaria.

Il decreto di citazione che emanerà dal Tribunale verrà inoltre inserito nella gazzetta della Divisione, o in difetto, in quella di Torino (1).

Art. 1360 (1269). La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio e di percepirne i frutti sino alla vendita.

Art. 1361 (1270). I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne' casi eccettuati dalla legge (2).

Essa esime il debitore dall'arresto personale.

Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore dei beni ceduti; e nel caso in cui non fossero sufficienti, se ne acquista dei nuovi, egli è obbligato a cederli sino all'intero pagamento.

Art. 1362. Nel caso di cessione giudiziaria la massa dei creditori potrà tuttavia conservare al debitore l'amministrazione de' suoi beni, concedergli moratorie, fargli remissione di parte del debito, e prendere quelle altre deliberazioni che ravviserà opportune nell'interesse comune dei creditori.

Sarà perciò necessario il consenso del maggior numero dei creditori, e che il credito dei consenzienti ascenda a tre quarti del debito totale. Le deliberazioni della massa saranno in tal caso obbligatorie anche per gli altri creditori non consenzienti.

I creditori ipotecari o privilegiati non fanno numero in tali deliberazioni, nè possono esserne pregiudicati (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 168. — *La* cessione dei beni *è* . . . . . (testo, art. 1358).

*Art.* 169. — *La cessione dei beni è* volontaria o giudiziaria.

*Art.* 170. — *La cessione dei beni* . . . . . *non ha altro effetto, fuorchè quello che* . . . . . .

*Art.* 171. — *La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona* . . . . . .

*Art.* 172. — *La cessione giudiziaria non conferisce* . . . . . (testo, art. 1360).

*Art.* 173. — *I creditori non* . . . . . (testo, art. 1361).

*Art.* 174. — *Nel caso di cessione giudiziaria* . . . . . *Sarà perciò necessario che siano chiamati tutti i creditori, che vi sia il consenso del maggior numero di essi, e che il credito dei consenzienti ascenda a tre quarti del debito totale. Le* . . . . . *I creditori* . . . . . .

(1) Vedasi l'art. 960, Cod. pr. civ. patrio.

(2) Vedansi gli art. 974, Cod. pr. civ., ed articolo 583, Cod. di comm. patrii.

(3) Vedasi l'art. 964, Cod. pr. civ. patrio.

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 173). Pare si abbiano ad indicare nominativamente in un Codice civile le persone non ammesse a questo benefizio, e non abbiano poi a comprendersi nel Codice di proc. civ., come venne praticato dal Legislatore francese (articolo 905, Cod. pr. civ. fr.) (1).

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 174). La disposizione contenuta in quest'articolo diede luogo a serie difficoltà, non essendo sembrato conforme all'ordine dei giudizii, nè troppo utile all'andamento degli affari.

Pur troppo la esperienza ha dimostrato, e tutto dì il Senato ne ha la disgustosa prova, che i giudizii di cessione di beni favoriscono la mala fede del debitore, ritardano ai creditori il conseguimento dei loro averi, ed imbarazzano sempre più la situazione degli affari del cedente.

In questo giudizio, quale attualmente si pratica, non sono obbligati i creditori tutti a comparire, salvo vogliansi opporre al beneficio della cessione: in questo giudizio il Magistrato non può provvedere d'ufficio nè alla vendita dei beni, nè al pagamento dei creditori, o d'altra parte ottenendosi il rescritto d'instituzione di simil giudizio dallo stesso debitore, egli è in sua balìa il darvi esecuzione in contraddittorio di quei creditori che più gli piace.

Trascorrono talvolta molti anni in inutili progetti, e senza muovere alcun passo; se poi qualche creditore si mostra sollecito, è d'uopo devenire ad un giudizio di concorso, in cui soltanto può essere facoltativo al giudice di provvedere definitivamente alla sorte dei creditori.

Tutto ciò è vero, e coll'articolo che si propone si vorrebbe forse andare all'incontro di simili inconvenienti, ampliando le conseguenze e gli effetti della cessione giudiziale dei beni.

(1) Vedasi la nota precedente alla prima parte dell'art. 1361.

Ma non crede il Senato che simile disposizione valga a condurre al propostosi utile risultamento; tutt'al più pensa che sarebbe da rimandarsene l'adozione al Cod. di proc. civ.

Ed invero l'articolo vuole che la massa dei creditori possa prendere tutti i provvedimenti che indicati sono nella sua prima parte, ed esige nella seconda che siano chiamati tutti i creditori, e che alle dilazioni, condoni, ed altre provvidenze acconsenta la maggior parte di essi, i di cui averi compongano i 3/4 del debito totale.

Ma egli è ovvio il riflettere che per *comporre la massa* è d'uopo sieno citati tutti i creditori, e che la loro presenza o contumacia sia legalmente stabilita, ed è inoltre indispensabile che tutti i loro crediti siano in legittimo modo accertati. Ora, come potrassi accertare che tutti i creditori personali siano stati citati a comparire, salvo coll'instituzione di un giudizio generale di concorso?

Pel caso in cui qualcuno non sia stato citato nel giudizio di cessione, quale sarà la sua sorte? Dovrà egli perdere il suo avere? O quelli che in buona fede esigettero la loro quota dovranno rifondere ed indennizzare il creditore, che, informato della cessione, dopo già seguiti atti di concordo, soltanto allora comparve?

E ciò accadendo, saranno nulle le provvidenze date, i condoni, le dilazioni ottenute dal debitore?

Non potrà più il creditore, tardi comparso, chiedere ad essere ammesso ad accertare se gli altri crediti sieno veri e legittimi, e se piuttosto non sieno stati di collusione col debitore aumentati in apparenza, come pur troppo di spesso accade, per magnificare la mole dei debiti e per formare la maggioranza?

Si dirà che a tutto ciò si potrà provvedere nel Codice di procedura, ordinando la citazione per pubblici proclami, od altro equivalente modo di citazione generale: ma in allora non puossi dissimulare che sarebbe un simulacro di giudizio di concorso, al quale non essendo i creditori ipotecarii neppure obbligati ad astenersi, sarebbe in balia di uno di essi da un momento all'altro di renderlo illusorio, promovendo le sue istanze su quei beni e fondi medesimi che formarono le basi delle prese intelligenze dei creditori personali.

Che, se la cosa è così come il Senato la espone, e se mantenere si vuole la classe dei giudizii di concorso, pare più consentaneo ed utile il prescindere dall'autorizzare un siffatto ordine di giudicii, sopprimendo l'art. 174, che non trovasi nel Codice francese, e neppure nei Codici di Parma e Napoli.

Egli è bensì vero che dal Cod. di proc. civ. franc. (art. 898 e seg.), si può credere adottato un metodo alquanto analogo a quello che si propone: ma egli è pure da osservarsi che, secondo la legislazione di quel paese, non si ammettevano i giudizii generali di concorso: talchè se presso noi, come credesi, rimarrà conservato il giudizio di concorso secondo le norme presso a poco stabilite dall'Editto ipotecario, al debitore che può essere soggetto alla perdita della libertà per i debiti contratti, ma che altronde, nè per la natura del debito, nè per la di lui mala fede, o dolo, può essere impedito dal fare la cessione volontaria, od ottenerla giudizialmente, dee bastare la disposizione, per cui ceda ai creditori tutti i suoi beni, ragioni e diritti qualunque, e liberi la sua persona da ogni ulteriore molestia.

Per i quali motivi crede il Senato che possa ommettersi l'articolo di cui si ragiona, sempre quando si conservino i giudicii di concorso, e nel Codice di procedura non si adottino provvedimenti tali a rendere necessario, od utile quest'articolo, la cui disposizione potrebbe in tale ipotesi rimandarsi a quel Codice.

*Risposte della Commissione.*

*Dipendentemente dalle risposte che la Commissione dà alla osservazione che il Senato di Piemonte fa sull'art.* 21, *progetto del tit.* XXIII *di questo libro* (1), *viene dalla stessa proposto un nuovo articolo, che ora s'inserisce immediatamente dopo l'art.* 170, secondo progetto, *del presente titolo, e che viene dalla stessa provvisoriamente numerato a questo modo:* art. 170 bis.

(Art. 173). Esiste una sufficiente indicazione nell'art. 171, ove si dichiara che il beneficio di cui si tratta non s'accorda, se non al debitore di buona fede, e che abbia sofferto disgrazie; e posto un tale principio nel Codice, nulla sembra ostare che si svolga poi più opportunamente, dove si dovrà dar regole precise quanto all'andamento di tali giudizii, esprimente quelli che saranno assolutamente esclusi dal promuoverli.

(Art. 174). L'osservazione del Senato di Piemonte, cadendo non sul beneficio stesso della cessione, ma sull'ordine e sull'andamento di tali giudizii, non è il caso di occuparsene, trattando del Codice civile; si sono dovute in esso inserire quelle disposizioni che percuotono il diritto dei creditori, e tra queste è sembrato che qualche modificazione potrebbe farsi al Cod. fr., secondo il quale l'operato da uno o più fra i creditori non è mai obbligatorio per gli altri, e si è semplicemente determinato in quali casi e sotto quali condizioni tale forza obbligatoria può sussistere. Estranee però a questo luogo sono le indagini sia sui vizii attuali dei giudicii di cessione di beni, sia sulla sussistenza dei giudizii di concorso, dei quali non si è fatta, nè si doveva far menzione, riservando intieramente tale discussione al Codice di proc. civ., mentre, d'altro canto, fino a che sia altrimenti provvisto, sussistono le norme dei provvedimenti attuali.

(1) Corrisp. all'art. 2348 del Codice.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 167. — *La cessione* . . . . . (testo, art. 1355).

*Art.* 168. — *La cessione dei beni è* volontaria, o giudiziaria.

*Art.* 169. — *La cessione dei* . . . . . (primo prog., art. 170).

*Art.* 170. — *La cessione giudiziaria* . . . . . (primo prog., art. 171).

*Art.* 170 bis. — *La cessione si fa* . . . . . (testo, art. 1359).

*Art.* 171. — *La cessione giudiziaria non* . . . . . (testo, art. 1360).

*Art.* 172. — *I creditori non* . . . . . (testo, art. 1361).

*Art.* 173. — *Nel caso di* . . . . . (primo prog. art. 174).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 167, 168). Adottati all'unanimità.

(Art. 169). Per evitare un uso soprabbondante della particella: *che*, potrebbesi scrivere invece delle parole: *fuorichè quello*, le seguenti: *se non quello*. Del resto adottato come sopra.

(Art. 170). Adottato come sopra.

(Art. 170 *bis*). La Sezione ha pure adottato il nuovo art. 170 *bis* proposto dalla Commissione nelle sue risposte alle osservazioni fatte dal Senato di Piemonte sull'art. 21, progetto del tit. XXIII del presente libro, il quale nuovo articolo è da inserirsi dopo l'art. 170, *secondo progetto*, di questo titolo.

(Art. 171, 172). Adottati senza osservazioni.

(Art. 173). La Sezione ha poi creduto che, adottandosi il sopra riferito art. 170 *bis* del secondo progetto, si dovesse riformare il primo alinea dell'art. 173, che ora si esamina, ad oggetto di non ripetere ivi che: *tutti i creditori* debbono, nel caso di cessione dei beni fatta dal debitore, *essere chiamati*, imperciocchè ciò sarebbesi già detto nel proposto nuovo articolo 170 *bis*.

Tale alinea rimarrebbe perciò scritto come segue:

« Sarà perciò necessario il consenso del mag« gior numero dei creditori, e che il credito « dei consenzienti, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 167, 168, o 1355, 1356, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 169, o 1357, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 170, o 1358, Cod.). Il Guardasigilli dice, che nell'esame del titolo: *Delle ipoteche*, si è riconosciuta necessaria la citazione dei creditori quando il debitore fa la cessione giudiziaria dei beni. Quantunque dagli articoli susseguenti risulti implicitamente, che i creditori debbono essere citati, propone però di spiegarlo espressamente nel presente articolo.

Quindi dopo la parola: *creditori*, si aggiunge: *stati a tale oggetto debitamente citati*: l'articolo è adottato con questa aggiunta.

*Adunanza 9 gennaio 1837.*

Atteso il nuovo articolo proposto dalla Commissione, cioè l'art. 170 *bis* (*di cui nell'adunanza 19 novembre 1836*), la espressione aggiunta in quest'articolo: *stati a tale oggetto debitamente citati*, divenne superflua: sono quindi soppresse tali parole.

*Adunanza 19 novembre 1836.*

(Art. 170 *bis*, o 1359, Cod.). Tale articolo è adottato senza osservazioni.

*Seguita l'adunanza 17 agosto 1836.*

(Art. 171, o 1360, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 172, o 1361, Cod.). Un Membro dice, che sarebbe nell'interesse dei creditori stessi di riservare al debitore gli alimenti sui beni che egli acquistasse posteriormente alla cessione, perchè altrimenti non procurerebbe mai di acquistarne.

Il Guardasigilli osserva che, nel modo stesso in cui i creditori, procedendo all'esecuzione contro il debitore, prima della cessione, non sono tenuti a riservargli gli alimenti, non vi sono neppure tenuti dopo. — In quanto poi all'interesse dei creditori stessi, se si parte dalla base che il debitore non vorrà procurare di acquistare per soddisfare ai debiti, non lo vorrà neanche dopo che avesse acquistato sino alla concorrenza degli alimenti, sapendo che gli acquisti ulteriori cederebbero ai creditori.

L'articolo è adottato.

(Art. 173, o 1362, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

*Adunanza 19 novembre 1836.*

Il Guardasigilli trova giusta la soppressione proposta dalla Sezione nell'art. 173, ed in tale conformità l'articolo è adottato come ora sta scritto al Codice.

---

## SEZIONE SECONDA

### *Della novazione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della* . . . . . .

---

Art. 1363 (1271). La *novazione* si fa in tre maniere:

1.° Quando il debitore contrae verso il suo creditore un nuovo debito, il quale viene sostituito all'antico, che rimane estinto;

2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all'antico, il quale viene liberato dal creditore;

3.° Quando in forza d'una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all'antico, verso cui il debitore è liberato (1).

Art. 1364 (1272). La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci a contrattare (2).

Art. 1365 (1273). La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla (3).

Art. 1366 (1274). La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo.

Art. 1367 (1275). La *delegazione* per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore, il quale si obbliga verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la delegazione (4).

Art. 1368 (1276). Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressa, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito, o in istato di decozione al momento della delegazione.

Art. 1369 (1277) La semplice indicazione fatta dal debitore d'una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, di una persona che debba per lui ricevere.

Art. 1370 (1278). I privilegi e le ipoteche del credito anteriore non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva.

Art. 1371 (1279). Quando la novazione si effettua per la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo debitore.

Art. 1372 (1280). Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidari, i privilegi e le ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito.

Art. 1373 (1281). Mediante la novazione fatta tra il creditore ed uno dei codebitori solidari i condebitori restano liberati (1).

La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o nel secondo, quella dei fideiussori, e che quelli o questi ricusino di accedere alla nuova convenzione, sussiste il credito anteriore.

Art. 1374. Il debitore che accettò la delegazione non può opporre al secondo creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, salvo solo il suo ricorso contro di questo.

Trattandosi però di eccezioni dipendenti dalla qualità della persona, come di figlio di famiglia, minore, o donna maritata, il debitore potrà opporle, purchè le dette qualità sussistessero ancora al tempo in cui ha acconsentito alla delegazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185. — (Conformi rispettivamente agli art. 1363, 1364 e seg. fino al 1373 del testo).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 175 a 185). Le débiteur délégué qui a consenti à la délégation ne peut opposer à son nouveau créancier l'exception qu'il aurait

---

(1) Vedansi gli art. 1324, 1100, 1101, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 1210 e seg., Cod. civ.

(3) La volontà di fare una novazione dovendo risultare dal titolo che s'invoca, il Tribunale che deferisce il giuramento suppletivo per farne dipendere la prova, viola l'art. 1365. — Così la sent. della nostra Corte di cass., 2 maggio 1854 (*Racc.*, *an.* 1854, *pag.* 289).

La sent. che dall'apprezzamento dei fatti induce novazione, non è soggetta a cassazione, salvo che la forza dei fatti stessi non tragga a conseguenze giuridiche opposte a quelle dichiarate dal Tribunale. — Art. 1365. — Così la sent. 9 giugno 1854 di detta Corte (*detto an.*, *pag.* 398).

(4) La delegazione di pagamento del prezzo dello stabile che si vende, stipulata fra i contraenti, a favore del creditore ipotecario, non induce novazione quanto a quest'ultimo che non aderì a quella stipulazione. — Art. 1367. — Così la sent. 29 marzo 1853 della nostra Corte di cassazione (*Racc.*, *an.* 1853, *pag.* 233).

(1) Vedasi l'art. 1290, Cod. civ.

pu proposer contre son créancier originaire; quoique lors de la délégation, il aurait ignoré son droit à l'exception, sauf, dans ce dernier cas, son recours contre son créancier primitif.

Telles sont les dispositions consacrées par les lois 12 et 19 au Digeste, *De novationibus*.

Le Président de Malleville, dans son ouvrage sur le Code fr., a observé que les rédacteurs du Code avaient omis, à la section: *De la novation*, d'insérer des dispositions aussi essentielles *(v. art.* 1281).

Le Sénat a remarqué que la même omission se trouvait dans le projet, et a pensé qu'il serait convenable d'y consacrer en principe, par un article particulier, la disposition des deux lois ci-dessus rappelées.

Il n'a pas cru que le contenu aux art. 197 et 200 du premier projet, conformes aux articles 1295 et 1298 du Code fr., pût être envisagé comme comblant cette lacune, parceque les dispositions de ces deux articles s'appliquent à des espèces différentes et qui ne présentent pas novation.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 175 al 185). Si adotta la proposta, e dopo l'art. 183 del primo progetto, o 184 del secondo, verrà inserita una nuova disposizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184. — (Conformi rispettivamente agli art. 1363 sino al 1373 del testo).

*Art.* 183. — *Il debitore che accettò la delegazione* . . . . (Nuova disp., testo, art. 1374).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 174 al 185). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 17 *agosto* 1836.

(Art. 174 al 185, o 1363 al 1374, Cod.) Adottati tutti i dodici articoli senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA
### *Della remissione del debito.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Della* . . . . . .

---

Art. 1375 (1282, 1283, 1284). La volontaria consegna della scrittura originale dell'obbligo sotto firma privata fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debitore, quanto in favore dei condebitori solidari (1).

Art. 1376 (1285). La remissione del debito o la liberazione pattuita a vantaggio di uno dei condebitori solidari, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi.

In questo ultimo caso non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

Art. 1377 (1286). La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito.

Art. 1378 (1287). La remissione o la liberazione convenzionale accordata al debitore principale libera i fideiussori.

Quella accordata al fideiussore non libera il debitore principale.

Quella accordata ad uno dei fideiussori non libera gli altri.

Art. 1379 (1288). Ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fideiussori.

PRIMO E SECONDO PROGETTO — *Art.* 186. — *La volontaria consegna* . . (testo, art. 1375).

*Art.* 187. — *La remissione del debito o la* . . . . . *i suoi diritti contro questi ultimi.*

*In quest' ultimo caso* . . . . . .

*Art.* 188, 189, 190. — (Conformi rispettivamente agli art. 1377, 1378, 1379 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 186). Adottato all' unanimità.

(Art. 187). Si è osservato che la parola: *ultimi*, che leggesi in fine della prima parte

---

(1) La remissione volontaria per parte del creditore, della scritta d'obbligo, sebbene fatta a terze mani, può costituire un mezzo legale di liberazione a favore dei debitori (art. 1375). Così la sent. della nostra Corte di cass. 11 marzo 1850 (*Racc., an.* 1850, *pag.* 139).

La presunzione d'estinzione del debito nascente dalla rimessione al debitore del titolo dell'obbligo non esclude la prova in contrario, cioè, della sussistenza del credito. L. 2, § 1, *De pactis* (art. 1375). Così la sent. di detta Corte 1. marzo 1852 (*Racc., an.* 1852, *pag.* 96).

dell'articolo, potrebbe essere soppressa, affinchè non vi fosse ripetizione di simile parola nell'alinea.

(Art. 188, 189, 190). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 186, o 1375, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 187, o 1376, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 188 al 190, o 1377 al 1379, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUARTA.

### *Della compensazione* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Della*

. . . . . .

---

Art. 1380 (1289). Quando due persone sono debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una *compensazione*, che estingue i due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso (2).

Art. 1381 (1290). La compensazione si fa di pien diritto in virtù della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente, questi reciprocamente si estinguono, sino alla concorrenza delle loro rispettive quantità (3).

Art. 1382 (1291). Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo dei pubblici mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili (1).

Art. 1383 (1292). Le dilazioni che si fossero concedute dal Giudice, o gratuitamente dal creditore, non sono di ostacolo alla compensazione.

Art. 1384 (1293). La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi:

1.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato;

2.° Della dimanda per la restituzione del deposito o del comodato;

3.° Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

Art. 1385 (1294). Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale;

Ma il debitore principale non può opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fideiussore.

Il debitore solidario non può parimenti opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore.

Art. 1386 (1295). Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell'accettazione.

La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisce se non la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.

Art. 1387 (1296). Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento.

Art. 1388 (1297). Quando la medesima

---

(1) Vedansi gli art. 4, 5, 21, 559, Cod. pr. civ.

(2) Vedansi gli art. 1650, 1775, 1873, Cod. civ.

La sent. che non ammette la compensazione fra somme già riconosciute liquide in giudizio viola gli art. 1380, 1381. Nostra Corte di cass., sent. 30 aprile 1851. (*Racc., an.* 1851, *pag.* 167). — Non viola l'art. 1382 nel prescrivere al creditore di somme liquide, di procedere più ampiamente onde giustificare le di lui eccezioni contro un credito risultante da atto pubblico, e proposto in compensazione dal suo debitore. Sent. 22 lug. 1851. (*Racc., pag.* 347).

La dichiarazione di fallimento, se rende esigibili tutti i crediti verso il fallito, non può per altro dar luogo a compenso tra i crediti stessi non iscaduti all'epoca della dichiarazione e quelli del fallito verso il creditore e debitore che pretende alla compensa. — Art. 1380, 1382, Cod. civ., art. 478, 480, Cod. comm. Sent. di detta Corte 23 aprile 1856. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 341).

(3) Vedasi la nota precedente.

(1) Vedasi la nota all'art. 1380.

persona abbia più debiti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l'imputazione nell'art. 1546.

Art. 1389 (1298). La compensazione non ha luogo in pregiudizio dei diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore divenne creditore dopo il sequestro fatto presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne il sequestro (1).

Art. 1390 (1299). Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d'ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 191. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1380).

*Art.* 192. — *La compensazione si fa* ipso jure *in virtù della legge* . . . . . .

*Art.* 193. — *Non ha* . . . . . (testo, art. 1382).

*Art.* 194. — *Le dilazioni* . . . . . (testo, art. 1383).

*Art.* 195. — *La compensazione* . . . . . (testo, art. 1384).

*Art.* 196. — *Il fideiussore* . . . . . (testo, art. 1385).

*Art.* 197. — *Il debitore* . . . . . .

*La cessione* . . . . . *non impedisce che la compensazione dei crediti posteriori alla notificazione.*

*Art.* 198. — *Quando i due debiti* . . . . . *nel luogo di pagamento.*

*Art.* 199. — *Quando la medesima* . . . . . *nell'art.* 159.

*Art.* 200. — *La compensazione* . . . . . (testo, art. 1389).

*Art.* 201. — *Quegli* . . . . . (testo, art. 1390).

### OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 196). L'ampia estensione dell'alinea di quest'articolo, cominciante colle parole: *il debitore solidario, ecc.*, potrebbe condurre ad una conseguenza che, nella opinione della maggioranza del Magistrato, non sarebbe consentanea ai principii di giustizia.

Diffatti in caso di effettivo pagamento da uno dei debitori solidarii di una parte del debito, questo per la concorrente pagata si troverebbe estinto, in modo che il creditore non avrebbe più azione verso gli altri condebitori, che pel di più non ancora soddisfatto.

Ora, dal momento in cui si verificano nello stesso individuo le due qualità di debitore e di creditore, la compensazione che si opera dalla legge del debito col credito, importa propriamente la legale estinzione di ambedue.

Epperlanto in ambe le dette ipotesi venendo in definitivo ad estinguersi parte del debito solidario, i condebitori dovrebbero godere di diritti eguali; e quindi, nel modo medesimo che, nel caso di effettivo pagamento di parte del debito, essi potrebbero opporre al creditore l'occorsane parziale soddisfazione, per parità di ragione, nella ipotesi di compensazione, essi dovrebbero approfittare della seguitane legale estinzione sino alla concorrente della virile del condebitore, per cui mezzo ebbe luogo la compensa.

Ma da questa opinione dissuadeva il Magistrato la considerazione che la medesima troverebbesi in opposizione al principio che il creditore non è tenuto a dividere le sue azioni. Imperocchè le massime generali, traendo tutta la loro forza dalla conformità loro coi dettami della equità naturale, vera guida del legislatore, nel concreto l'applicazione della massima della indivisione delle azioni non avrebbe la sanzione della ragione, siccome lo avevano riconosciuto autorevoli giureconsulti che non senza soddisfazione scorgevansi compagni dell'avanti spiegata opinione, e così il Pothier, *Des obligations*, ed il Domat nell'interpretazione della legge 10, ff. *De duob. reis* (1).

Quindi, ad oggetto che apparisca ben chiaramente dall'art. 196, che il condebitore solidario potrebbe apporre al di lui creditore ciò che questi doveva ad un altro condebitore sino a concorrente della virile di quest'ultimo, il Magistrato fu d'avviso che nell'articolo convenisse aggiungere il seguente correttivo: *salvo per la porzione di questo debitore;* quale aggiunta parvegli tanto più opportuna, in quantochè troverebbesi poi anche in armonia col principio del successivo art. 203 del progetto di questo titolo (2), secondo cui la *confusione* che si opera nella persona del creditore giova ai condebitori solidarii per la porzione di cui quegli andava debitore.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 196). Di regola non si può ammettere la compensazione di ciò che sia dovuto al creditore, ad altri che al suo debitore, ma in ispecie poi nel caso di obbligazione solidaria dal canto dei debitori, la solidarietà, che è tutta

(1) Vedasi l'art. 1332, Cod. civ.

(1) Part. 1, lib. 3, tit. 3, sez. 1, n. 8.

(2) Corrisp. all'art. 1392 del Codice.

in favore del creditore non comporta che quanto sia dovuto all'uno di essi serva di titolo di compensazione al condebitore, con che estinguere il proprio debito.

L'articolo è d'accordo non meno col testuale responso dato da Papiniano nella L. 10, ff. *De duobus reis* (1), che coi semplici principii di ragione; nè vale l'argomento tratto dal pagamento e dalla confusione accaduta nella persona di uno dei condebitori solidarii, non essendovi tra questi casi parità.

E per quello che spetta particolarmente a quest'ultimo caso, di cui si parla nell'invocato art. 203 del presente titolo, si tratta ivi unicamente di mettere in conto del debito ciò che un condebitore deve all'altro, tra i quali può considerare una compensazione diretta, che deve ammettersi di necessità; al contrario nel caso dell'articolo si tratterebbe di ammettere la compensa, non di quello che il creditore debba a quello contro cui egli agisce, ma di quello che debbe all'altro condebitore, il che porterebbe l'inconveniente che dovesse il creditore sostenere un giudizio contro entrambi, quandochè la natura della solidarietà è d'autorizzarlo ad agire contro un solo, prescindendo intieramente dagli altri. Un diverso sistema distruggerebbe assolutamente l'indole della solidarietà, giacchè non vi si darebbero maggiori effetti che quelli abbia una fideiussione solidaria.

La Commissione non crede quindi di dover cangiare l'articolo, nel quale tutti i Senati concordano, e cui si scorge essere stata conforme l'opinione anche del Magistrato stesso della Camera.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 191. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1380).

*Art.* 192. — *La compensazione si fa di pien diritto in virtù* . . . (testo, art. 1381).

*Art.* 193, 194, 195, 196 — (Conformi rispettivamente dall'art. 1381 al 1385 del testo).

*Art.* 197. — *Il debitore che* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 198. — *Quando i due debiti* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 199. — *Quando la medesima* . . . . . *nell'art.* 158.

*Art.* 200, 201. — (testo, art. 1389, 1390).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 191 al 201) Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 191 al 196, o 1380 al 1385, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 197, o 1386, Cod.). Invece di: *impedisce che la compensazione*, si scrive: *impedisce se non la compensazione*; del resto adottato.

(Art. 198, o 1387, Cod.). Invece di: *luogo di pagamento*, si scrive: *luogo del pagamento*.

Art. 199, o 1388, Cod.). Invece di: *art.* 159, seguendo l'ordine del primo progetto, e di: *art.* 158, seguendo l'ordine del secondo, si scrive al Codice il numero corrispondente, cioè: *art.* 1346.

(Art. 200, 201, o 1389, 1390, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(1) Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam debet.

## SEZIONE QUINTA.

### *Della confusione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V.* — *Della* . . . . . .

Art. 1391 (1300). Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, succede una *confusione* di diritto che estingue il debito ed il credito (1).

Art. 1392 (1301). La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova a' suoi fideiussori.

Quella che succede nella persona del fideiussore, non produce l'estinzione dell'obbligazione principale;

Quella che ha luogo nella persona di uno dei debitori in solido, non giova a' suoi condebitori se non per la porzione di cui era debitore (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 202, 203. — (Conformi rispettivamente a due articoli loro corrispondenti del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

## SEZIONE SESTA.

### *Della perdita della cosa dovuta.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione VI.* — *Della* . . . . . .

Art. 1393 (1302). Quando una certa e determinata cosa, che formava il soggetto dell'obbligazione, perisce, od è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione s'estingue se la cosa sia perita,

(1) Vedansi gli art. 528, 537, 671, 1299, 1980; 2072, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1378, 1385, 2073, Cod. civ.

ovvero posta fuori di commercio, o smarrita senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora.

Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in sè stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore in caso che gli fosse stata già consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta, dalla restituzione del valore (1).

Art. 1394 (1303). Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio, o smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d'indennità, se alcuna gliene compete riguardo alla medesima (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 204. — *Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto dell'obbligazione perisce, è posta fuori di commercio* . . . . . *se la cosa sia perita, o smarrita senza colpa del debitore e prima che fosse in mora.*

*Quando pure* . . . . . .

*Art.* 205. — *Allorchè* . . (testo, art. 1394).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 204). Pare che in fine della prima parte dell'articolo si debba ripetere: *se la cosa sia perita, o posta fuori di commercio, o smarrita*, giacchè, ciò che è fuori di commercio, non può esser compreso nella espressione: *perita* o *smarrita*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 204). Si ammette la ripetizione suggerita.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 204. — *Quando una* . . . . . (testo, art. 1393).

*Art.* 205. — *Allorchè la* . . . . . (testo, art. 1394).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 204, 205, o 1393, 1394, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

(1) Vedansi gli art. 1230, 1283, 1411, 1301, Cod civ.

(2) Vedasi l'art. 1968, Cod. civ.

## SEZIONE SETTIMA (1).

### *Delle azioni di nullità o di rescissione delle obbligazioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione VII.* — *Delle* . . . . . .

Art. 1395 (1304). L'azione di nullità o di rescissione d'una convenzione in tutti i casi dura per dieci anni, quando non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare. Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo dal giorno in cui furono scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

Relativamente agli atti fatti dagli interdetti, il tempo non decorre, se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione, e riguardo a quelli dei minori, se non dal giorno della loro maggiore età (2).

Art. 1396. L'azione predetta si trasmette agli eredi; ma essi non potranno esercitarla, se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione o sospensione del corso delle prescrizioni (3).

Art. 1397 (1305). La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non abilitato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore abilitato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, come è determinato al titolo *Della minore età, della tutela, e della abilitazione.*

Art. 1398 (1306). Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un avvenimento fortuito ed impreveduto (4).

(1) Vedi art. 1204, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 144, 244, 367 e seg., 1196 e seg., 1211, 1407, Cod. civ., e la sent. in nota a quest'ultimo articolo.

All'azione di rescissione di una divisione per lesione non è applicabile la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 1681, ma bensì la decennale, di cui all'art. 1393. Così la nostra Corte di cass. in sent. 2 maggio 1856. (*Race., an.* 1856, *pag.* 360).

(3) Vedansi gli art. 2386 e seg., Cod. civ.

(4) Vedasi l'art. 1239, Cod. civ.

Art. 1399 (1307). La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione.

Art. 1400 (1308). Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni contratte per ragione del suo commercio o della sua arte (1).

Art. 1401 (1309). Il minore non può restituirsi in intiero contro le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando queste furono fatte nei limiti stabiliti dalla legge, e col dovuto consenso ed assistenza (2).

Art. 1402 (1310). Il minore non può restituirsi in intiero contro le obbligazioni nascenti dal suo delitto, o quasi delitto (3).

Art. 1403 (1311). Non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione assunta nella sua minore età, quando, divenuto maggiore, l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione (4).

Art. 1404 (1312). Quando i minori, gli interdetti o le donne maritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato, in conseguenza di queste obbligazioni, nel tempo della minore età, dell'interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato, venne convertito in loro vantaggio (5).

Art. 1405 (1313). I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione se non nei casi e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice (1).

Art. 1406 (1314). Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori o agli interdetti, tanto nell'alienazione degli immobili, quanto nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell'interdizione.

Art. 1407. L'eccezione di nullità potrà essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto in tutti i casi nei quali avrebbe potuto egli stesso agire in via di nullità o di rescissione.

Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art. 1395 (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 206. — *L'azione di* . . . . . (testo, art. 1395).

*Art.* 207. — *L'azione predetta si trasmette agli eredi, ma essi non potranno esercitarla se non entro quel tempo che rimaneva ai loro autori.*

*Art.* 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti art. 1397 al 1405 del testo).

*Art.* 217. — *Quando si sono osservate le* . . . . . *tanto nell'alienazione degli immobili, che nelle divisioni delle eredità* . . . . . .

*Art.* 218. — *L'eccezione di nullità* . . . . . .

*Quest'eccezione non è soggetta alla prescrizione stabilita nell'art.* 206.

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 207). All'occasione dell'esame di quest'articolo, del quale il Magistrato approvava l'aggiunta (giacchè esso non figura nel Codice francese), si è eccitata questione sul punto di vedere se nell'ipotesi, in cui il successore fosse minore od interdetto, la prescrizione correrebbe contro di esso, ovvero rimarrebbe in sospeso sino alla maggiorità ed alla cessazione dell'interdizione, dalla quale epoca solo do-

---

(1) Vedasi l'art. 365, Cod. civ., e gli art. 2, 3, 4, Cod. comm.

(2) Vedansi gli art. 108 e seg. 1183, 1516, Codice civile. — Vedasi la traduzione ufficiale per la Savoia.

(3) Vedansi gli art. 1300 e seg., Cod. civ., e gli art. 91 e seg., Cod. pen.

(4) Vedasi l'art. 1431, Cod. civ.

(5) Vedansi gli art. 1325, 1331, 1925, 1960, Cod. civ., e l'art. 126, Cod. comm.

Vedasi pure la sent. 12 dic. 1855 della nostra Corte di cass., ove si pone in massima che « l'interdizione non osta alla domanda di pagamento degli alimenti somministrati posteriormente alla medesima, in un epoca in cui l'interdetto ne avesse assoluto bisogno (art. 384 e 1404) » (*Racc., an.* 1855, *pag.* 536).

(1) Cioè agli art. 997, 1109, 1204-05, 1679, 1712, 2091-92-93, 2096, 2186.

(2) La massima: *quæ sunt temporalia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum*, tradotta in legge negli art. 1395, 1407 non può venir meno in applicazione dell'art. 2416. Il *possesso*, del quale è parola in quest'articolo, essendo *fittizio*, non corregge le conseguenze d'un *possesso materiale*. Così la sent. della nostra Corte di cass. 28 giugno 1853. (*Racc., an.* 1853, *pag.* 494).

vrebbe computarsi quel residuo periodo di tempo nell' articolo contemplato.

Su questo particolare chi sosteneva quest' ultima opinione invocando il generale principio, secondo cui la prescrizione non corre contro persone incapaci di agire, chi all' opposto si accostava alla contraria sentenza, osservando che il ricordato principio generale non era tanto assoluto, che non vi si apportassero deroghe ogni qualvolta particolari considerazioni di pubblico interesse consigliassero di provvedere diversamente, siccome appunto pareva che vo ne fosse opportunità nel concreto, onde andare al riparo degli inconvenienti che potrebbe trar seco la troppo lunga durata di un' azione tanto contraria alla stabilità delle contrattazioni.

Ma la maggioranza del Magistrato non credette che le invocate considerazioni fossero di tale momento, da dover prevalere sull' avanti ricordata massima generale.

E siccome non gli sfuggiva, che si potrebbe trarre argomento dai termini dell'articolo, onde pretendere che fosse stata intenzione del legislatore, di circoscrivere l' azione di nullità e rescissione in così stretti limiti da renderla prescrittibile contro qualunque successore indistintamente, anche minore od interdetto, perciò, allo scopo di prevenire ogni giusta induzione al proposito, esso è stato d' avviso, che convenisse spiegare con un' apposita aggiunta « che in ogni caso l' esercizio dell' azione rimarrebbe in sospeso tuttavolta che l' erede fosse in uno dei casi di incapacità previsti dall' articolo antecedente ».

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 118). Nell' art. 206 si è saviamente stabilito che l' azione in nullità o rescissione d' un contratto deve di regola proporsi entro un decennio.

Ma l' art. 218 successivo sembra togliere tutto l' effetto salutare di questa prima sanzione coll' alinea che rende perpetua tale eccezione di nullità.

Siffatta disposizione fu per avventura dettata dal noto principio che *temporalia ad agendum fiunt in excipiendo perpetua*; ma non parve al Senato che tal principio fosse al caso con sicurezza applicabile. Imperocchè, posto per base che un contratto stipulato colla violenza, con errore, con dolo, sia rimasto nella sua validità durante il termine di anni 10, senza che colui il quale soffrì la violenza, o fu vittima del dolo o dell' errore, abbia richiamato contro il medesimo, perchè mai non dovrà tale contratto eseguirsi e sostenersi? Non è egli piuttosto da supporre che questi abbia rinunciato all' azione che competevagli per far annullare o rescindere il contratto? Se così non si dicesse, il termine stabilito dall' art. 206 verrebbe a rendersi illusorio.

Ritengasi che i contratti dei quali si tratta non restano *ipso jure* annullati, giacchè, al dire dei giureconsulti filosofi, la volontà *dolo, vi et metu coacta adhuc voluntas remanet.* Ma soltanto si possono annullare e rescindere per via di azione.

Ora, se si permettesse a chi ha il diritto di eccepire l' errore, il dolo, o la violenza contro un contratto, lo stare oltre 10 anni in silenzio, sarebbe sempre vero che la questione di nullità e rescissione potrebbe agitarsi e sostenersi anche dopo il lasso del tempo entro cui fu per giusti motivi circoscritta dalla legge. In tal caso dovrebbe almeno il termine della prescrizione farsi decorrere dal giorno in cui il contratto si eseguì o se ne chiama l' esecuzione; ma siffatta disposizione lascierebbe la sorte dei contratti in incerto a tempo indefinito, ed è per questo che i provvidi legislatori pensarono a stabilire un termine entro cui quegli il quale soffrì la violenza, il dolo, l' errore, debba, dacchè il conobbe, esperire dei suoi diritti, inducendo in caso contrario una legale presunzione che quanto mancava ad una volontà libera fu supplito col silenzio e colla acquiescenza.

Ciò posto, sia che il contratto venga tosto ed *illico* eseguito, sia che se ne addimandi più tardi la esecuzione, sia che se ne proponga la nullità direttamente per via di azione, o indirettamente per via di eccezione, nel qual caso *reus fit actor*, e la prova del fatto del dolo od errore è sempre a suo carico, non deve il contraente, che tacque per 10 anni sul vizio dell'inteso contratto, neppure essere sentito nella eccezione che da simili fatti volesse derivare.

Per tali riflessi il Senato crederebbe più conveniente l' ommettere l'art. 218 che non trovasi nella legislazione francese, nè in quella di Napoli e Parma.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 207). Abbenchè il concetto generale della disposizione che verrà a suo luogo inserita sotto il titolo: *Della prescrizione*, circa le cause di sospensione della medesima, debba ricevere la sua applicazione per tutte quelle prescrizioni nelle quali non vi sia disposizione speciale contraria, ed il precedente articolo dimostri espressamente che la prescrizione decennale è suscettiva anch' essa di sospensione, nulla di meno, acciò il modo nel quale è concepito l' art. 207 non s' interpreti per avventura in un senso restrittivo, non vi è difficoltà di apporre l' opportuna riserva nell' articolo stesso. Non vi ha dubbio infatti che, se un minore fosse succeduto nei diritti di un minore defunto, il benefizio che la legge accorda in vista della minore età non dovrebbe misurarsi soltanto dal tempo residuo che rimaneva al defunto, ma sibbene dal compimento dell' età maggiore del successore, come si ha dal testo della L. 5. § 1, Cod. *De temporibus in integrum restitutionis*, in cui è permesso *restitutionibus in integrum uti beneficio tempore illi-*

*bato*, a differenza di ciò che ha luogo quando è maggiore colui che succede al minore.

(Art. 218). L'art. 206 del nostro progetto non si discosta per avventura dal modo con che la disposizione dell'art. 1304, Cod. fr., corrispondente a quello, deve venir intesa anche in Francia, distinguendo cioè se la nullità sia proposta in via d'azione ovvero di semplice eccezione (1). Ad ogni modo, una tale distinzione venne finora tenuta come certa e costante nella patria giurisprudenza, a seconda del D. R. ogniqualvolta si trattasse di un vizio inerente all'atto, del quale s'intende far uso per istabilire il diritto che su di esso riposa, e sempre si è pensato che, qualunque fosse il più breve termine nel quale chi agirebbe per impugnarlo debba proporre la sua azione, quelli contro cui l'atto stesso si farebbe valere non sia escluso dall'eccepirne la nullità, finchè non vi sia cosa giudicata o una tacita acquiescenza ai casi in cui sia stabilita. Non regge però, a parere della Commissione, l'argomento della tacita rinuncia, sul quale si fonda il Senato di Piemonte, mentre questa procederebbe nel caso in cui vi sia stata esecuzione, ma non può aver luogo nel caso contemplato dall'articolo che suppone l'obbligazione non eseguita; allora la presunzione di acquiescenza è dal canto di chi non domandò l'esecuzione dell'obbligazione, ma non può mai essere dal canto di chi, non ricercato, si tacque, e che forse ignorava perfino l'esistenza dell'obbligazione, come potrebbe succedere segnatamente ove si tratti di un erede.

La Commissione pensa pertanto che l'articolo debba essere mantenuto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 206. — *L'azione di* . . . . . (testo, art. 1395).

*Art.* 207. — *L'azione predetta* . . . . . (testo, art. 1396).

*Art.* 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216. — (Conformi rispettivamente ai corrispondenti art. 1397 al 1405 del testo).

*Art.* 218. — *Quando si sono* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 218. — *L'eccezione di nullità* . . . . . (id.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 206 al 218). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 206 al 216, o 1393 al 1405, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 217, o 1406, Cod.). A vece di: *che nelle divisioni*, si scrive: *quanto nelle divisioni.*

(Art. 218, o 1407, Cod.). A vece di: *stabilita nell'art.* 206, si scrive: *stabilita nell'art.* 1393.

---

(1) V. Toullier, *Droit civil fr.*, tom. 7, num. 600.

## CAPO VI (1).

### *Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI — Della* . . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Questo capo, in cui i compilatori si scostarono, nelle cose di maggior sostanza, dalle disposizioni del Cod. fr., doveva più specialmente trarre a sè l'attenzione del Magistrato, il quale, esaminato il principio stesso delle fatte innovazioni, opinò che ben con ragione si fossero in questa parte attenuti i compilatori del progetto alle massime della patria giurisprudenza.

---

Art. 1408 (1315). Quegli che domanda l'esecuzione di un'obbligazione, dee provarla: colui che pretende di essere stato liberato, dee dal suo canto giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione.

Art. 1409 (1316). Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sezioni.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 219. — *Quegli che domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla*; all'incontro *colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento* . . . . . .

*Art.* 220. — *Le regole che riguardano* . . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 219). Si osserva che la dizione: *all'incontro*, non pare abbastanza propria, e potrebbe essere soppressa, come non necessaria, ovvero surrogata dall'espressione: *dal suo canto.*

(*All'unanimità*).

(Art. 220). Adottato all'unanimità.

---

(1) Alcuni Codici italiani, come quello di Parma e quello di Modena, hanno posta la materia del presente capo, sotto un titolo a parte: *Modi di provare le convenzioni.* Il sistema del nostro Codice, tratto dal Codice franc., fu seguito anche dal Codice di Napoli.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 219, o 1408, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione, surrogando e traslocando l'espressione: *dal suo canto*, invece di: *all' incontro*; e così l'articolo rimane redatto come ora si legge al Codice (1).

(Art. 220, o 1409, Cod.) Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE PRIMA.

### *Della prova per iscritto.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Della* . . . . . .

---

**Art. 1410.** La prova per iscritto può derivare o da atto pubblico o da scrittura privata.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 221. — *La prova* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve alla maggioranza della Sezione che il modo di dire: *può derivare*, non sia ivi proprio, e che l'articolo potesse essere scritto in termini più positivi come segue:

« La prova in iscritto deriva o da un atto « pubblico o da scrittura privata ».

Due Membri però opinano di conservare il progetto per non escludere altre prove dicendo: *può derivare.*

Un Membro, ammettendo la nuova redazione dell'articolo, vorrebbe però che si scrivessero al plurale le ultime parole: *scritture private*, affine di meglio accennare alle diverse specie di scrittura di cui trattasi al § 3 della presente sezione o capo, la cui rubrica è: *Delle scritture private.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone le divergenze della Sezione.

Il Guardasigilli dice che la parola: *può*, gli pare necessaria nella dizione, essendo indicate due specie di atti.

L'articolo è mantenuto.

---

(1) Di questa modificazione non fu tenuto conto nella traduzione dal Codice per la Savoia. Infatti l'art. 1408 di detto Codice è letteralmente conforme all'art. 1315 del Cod. fr., mentre lo stesso articolo, nel Codice del regno d'Italia, è conforme letteralmente all'art. 219 del progetto di questo titolo.

### § 1.

### *Dell'atto pubblico.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *I.* — *Dell'* . . . . . .

---

**Art. 1411 (1317).** L'*atto pubblico* è quello che è stato ricevuto colle richieste solennità da un notaio o da altro pubblico ufiziale autorizzato, nel luogo ove tale atto è seguito, ad attribuirgli la pubblica fede (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 222. — *L'atto pubblico è quello* . . . . . *autorizzato ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo ove tale atto è seguito.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato col variare la redazione, invertendone l'ultima parte, come sta scritto al Codice l'art. 1411.

---

**Art. 1412 (1341, 1834, 1985, 2127).** Debbono farsi per atto pubblico,

1.° Le convenzioni portanti alienazione di proprietà od usufrutto di beni immobili o riputati tali, le società, o divisioni di essi, o l'imposizione sovra dei medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni;

2.° Le donazioni, i contratti di matrimonio, di costituzione od accrescimento di dote, anche per l'ingresso in religione, le rendite ed altre obbligazioni vitalizie o perpetue.

Le rendite sullo Stato sono regolate da leggi particolari (2).

3.° Le convenzioni portanti cessione o rinuncia ai diritti ereditari, le vendite agli incanti anche di beni mobili, qualora questi eccedano il valore di lire trecento, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia* ed

(1) Vedansi gli art. 657, 660, Cod. di pr. civ., ed art. 186 del Reg. per detto Cod. di pr. civ.

(2) Vedasi l'art. 18, RR. PP. 29 giugno 1820 (*Celerifera, an.* 1833, *pag.* 53).

anche le speciali, quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione di un immobile od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico;

4.° Le cessioni di diritti od azioni costituite o che si debbano costituire per atto pubblico, e generalmente tutti i contratti accessorii o dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto pubblico, e tutte le spiegazioni, variazioni o rivocazioni dei medesimi, e transazioni su di essi, come pure le quietanze delle obbligazioni in esse contenute, ad eccezione però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre annualità (1).

Art. 1413. In mancanza dell'atto pubblico, pei contratti menzionati nell'articolo precedente non si ammetterà verun'altra prova, e si avranno tali contratti come non avvenuti ancorchè siavi l'espressa obbligazione di ridurli in pubblico instrumento entro un dato termine, e siasi pattuita una pena per quest'oggetto, nè avrà alcun effetto l'obbligazione o pena suddetta (2).

Art. 1414. Non sono comprese nella disposizione dell'articolo precedente le transazioni su di una lite fatte per ordinanza di consenso avanti i Relatori o Giudici innanzi ai quali la lite stessa è vertente, le quali essendo sottoscritte o sottosegnate dalle parti, o da persona munita a ciò di speciale mandato, avranno l'effetto d'obbligare le parti medesime a ridurle in instromento entro il termine fissato dall'ordinanza, o in difetto fra quello di tre mesi. Ove una delle parti vi si ricusi, il Tribunale o Giudice avanti il quale pende la lite, sulla domanda che dovrà essergliene fatta fra tre mesi successivi, potrà ordinare la riduzione in instromento anche in contumacia della parte che vi si ricusasse. Trascorso il detto termine senza che la domanda sia fatta, l'ordinanza si avrà come non avvenuta (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 223. — *Debbono farsi per atto pubblico:*

1. *Le* . . . . . .
2. *Le donazioni* . . . . . .
. . . *anche per l'ingresso in religione, le transazioni, le rendite ed altre obbligazioni vitalizie o perpetue. Le rendite però sullo Stato sono regolate da leggi particolari.*
3. *Le* . . . . . .
4. *Le cessioni* . . . . . .
. . . . *o rivocazioni dei medesimi, come pure le quietanze delle* . . . . . .
. . . . . .

*Art.* 224. — *In mancanza* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1413).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 223). La parola: *transazioni*, che si trova in questo articolo al n. 2, parve al Senato troppo generica e meritevole d'una modificazione cui facilmente la legge avrà già in sè accennato senza esprimerla, vale a dire: *per quegli oggetti per cui può bastare una scrittura privata.*

Non havvi dubbio che tutti i contratti non compresi nel presente art. 223 possono farsi per scrittura privata, come sarebbero gli affittamenti per un tempo minore di anni 10, i mutui, le società e simili. Attorno a questi oggetti può ben sovente sorgere qualche motivo di disparere, quale riesca alle parti di comporre con amichevole accordo.

Ora parrebbe troppo duro l'obbligare i transigenti a ridurre in instrumento quei capi di transazione stipulata sopra oggetti che potcano intendersi per privata scrittura quando nella transazione nulla s'introduca che diversifichi il soggetto della prima convenzione.

---

(1) Vedi l'art. 1427. — Ecco il sommario della giurispr. della nostra Corte di cass. sull'art. 1412.

Anno 1851. Mutuo -- Fideiussione *(Rac., pag.* 251*)*.

Anno 1852. Comunione di muro *( R., pag.* 309*)*.

Anno 1853. Taglio di bosco -- Vendita *(R., p.* 132*)*. Girata di una cambiale -- Procura *(R., pag.* 576*)*. Pagamento di dote e fardello *(R., pag.* 476*)*, Vendita -- Riscatto -- Residuo prezzo *(R., p.* 508*)*. Atti esteri autentici *( R., pag.* 570*)*. Cosa giudicata -- Cessione d'immobili *( R., pag.* 598*)*.

Anno 1854. Frutti pendenti *(R., pag.* 127*)*. Padre -- Amministratore -- Merci sequestrate *(R., pag.* 199*)*. Transazione -- Censo -- Annualità arretrate -- Cessione di stabile *(R., pag.* 258*)*. Corso d'acqua -- Beni immobili *(R., pag.* 270*)*. Cappellano (nomina) *(R., pag.* 401*)*. Ferrovia -- Società anonima -- Intraprenditore -- Cessione d'azioni *(R., pag.* 434*)*.

Anno 1855. Rendita perpetua (pagamento) -- Esame -- Prescrizione *(R., pag.* 247*)*. Ferrovia -- Società anonima *(R., pag.* 314*)*.

Anno 1856. Pensione alimentaria *(R., pag.* 166*)*. Perizia -- Compromesso -- Transazione *(R., p.* 264*)*.

(2) Vedasi l'art. 210, Cod. di comm. Vedasi pure la nota al precedente art. 1412.

(1) Ecco il sommario della giurisprudenza:

Transazione -- anno 1850. *(R., pag.* 520*)*; an. 1856 *(R., pag.* 337*)*.

Veggansi ora per le *transazioni* gli art. 427, 1039 e 1062, Cod. di proc. civ.

Sarà pur anco opportuno il pensare a quelle molte ordinanze di consenso che si fanno avanti i Relatori delle cause a ciò specialmente autorizzati o commessi dal Senato. La esperienza ha dimostrato che molte cause e di grande entità si transigono presso i Relatori avanti cui si estende l'analoga ordinanza di progetto o di stabilimento, la quale, mercè l'accettazione dei litiganti, diviene per essi obbligatoria e definitiva.

Questa ordinanza, salvo contenga l'obbligo od in sè stessa, o per peculiari circostanze, dell'istrumento pubblico, non ha bisogno di altra formalità, salvo quella della registrazione, e rifiutandovisi i transigenti, può essere resa definitivamente esecutoria con sentenza del Magistrato.

Il Senato non crede siasi voluto, coll'articolo di cui è parola, derogare a questo utile sistema, ma l'obbligo dell'instrumento pubblico imposto generalmente per le transazioni, potrebbe ingenerare gravi dubbii sulla ulteriore efficacia di simili giudiciali transazioni, dubbio che sembra conveniente togliere con apposita spiegazione che rimandi almeno al Codice di procedura il determinare sulle forme e sull'effetto delle ordinanze di consenso.

(Art. 224). Quest'articolo unito all'art. 8 del tit. IX (1) richiede assolutamente un pubblico instrumento per la efficacia d'una vendita, come il richiede per la validità degli altri contratti indicati nell'art. 223 predetto.

Se questa disposizione trovasi analoga alle RR. CC., ed in astratto utile alla consolidazione della proprietà ed a scanso di liti, non può ravvisarsi sempre ed indistintamente utile in pratica e nella sua applicazione.

Convinto di tale verità il Magistrato dovette per le vendite introdurre la massima per cui una scrittura contenente la formale promessa di ridurre in instrumento la intesa vendita contro un dato termine, ha il suo vigore per la esecuzione o risarcimento dei danni.

Ed invero, allorquando i contraenti si accostano ad un contratto di vendita e consentono nei sostanziali del contratto, sonovi ben sovente tante circostanze che prima della stipulazione dell'instrumento deggiono verificarsi, tuttochè in massima sia perfetto il contratto. Si ha bisogno di avere nozioni sulla proprietà e provenienza, di procurarsi il fondo da pagarsi in rogito, di accertare cose di fatto, ed esprimersi nell'instrumento, e che non possono sul campo aversi.

Ben sovente lo stesso notaio non può subito esser presente e pronto a ridurre l'opportuno instrumento di vendita, ben soventi la materiale redazione del medesimo richiede molto tempo e vuole anche la minuta esaminarsi dai contraenti; altra volta uno dei contraenti può essere chiamato altrove da premurosi affari.

In questi casi, la redazione di una scrittura contenente la promessa di vendere, e le clausule principali ed essenziali del contratto è utile, anzi necessaria per mettere in sicuro le rispettive intelligenze, preparare i fondi necessarii pel rogito, e dare altre disposizioni alle cose proprie che un saggio padre di famiglia mai non dà, salvo a contratto inteso.

E, se ciò non si ammettesse, troppe transazioni, troppi contratti di grave importanza, di difficile e lunga redazione, si renderebbero impossibili, non essendo di natura ad essere consumati in un solo atto coll'intervento del notaio; sarebbe egli giusto che le concessioni reciprocamente fatte, le intervenute spiegazioni sulle visite, interessi ed intenzioni reciproche, le intese concordie tra parenti e la mediazione d'amici, tutto tornasse nullo, spesso anche dopo seguiti in parte i pagamenti nell'atto della scrittura, ovvero già altrimenti eseguito il contratto in buona fede, solo perchè uno dei contraenti più non vuole con aperta mala fede ridurlo in pubblico instrumento?

La buona fede quale deve regolare i contratti non deve permettere di recedere dalla data parola danneggiando il venditore che forse avrebbe trovato altri acquisitori e migliori partiti, od il compratore che fece ricerca e ritenne oziosi i suoi capitali, o diede la disdetta a' suoi debitori onde soddisfare il contratto impegno, e se l'esecuzione volontaria di un atto sana perfino il vizio del consenso, come non potrà almeno dare azione alla indennità ed alla stipulata penale? Si terrà più conto di un difetto di formalità estrinseca che di un vizio intrinseco dell'atto stesso? — D'altra parte, non sa ravvisare il Senato grave inconveniente che possa derivare dal mantenere la giurisprudenza vigente ove sia pur anche ristretto in più limitati confini. Imperocchè l'instrumento resta ognora indispensabile alla perfezione del contratto, e fissandosi per la stipulazione di esso un breve termine, non puossi temere che si faccia frode alla legge, e che le proprietà restino lunga pezza incerte.

Il Senato proporrebbe quindi chè l'articolo si modificasse, lasciando il principio generale quale si è posto nell'art. 224, e facendo la eccezione che qui si sottopone:

« Art. 224. In mancanza dell'atto pubblico « pei contratti menzionati nell'articolo suddetto, « non si ammetterà veruu'altra prova.

« Qualora però siasi stipulata una scrittura « privata talmente perfetta che altro non vi « manchi, salvo la materiale redazione del- « l'instrumento, e siavi espressa la obbliga- « zione di ridurla in tale forma entro un ter- « mine fisso, non maggiore d'un mese, sotto « una stabilita penale in caso di inesecuzione, « potrà, avvenendo un tale caso, addimandarsi « il pagamento della penale, sempre quando « lo dimanda, per la riduzione in instrumento, « sia giudicialmente proposta entro due mesi

(1) Art. 1593 del Cod. civ.

« successivi alla data della scrittura, trascorso « qual termine, si avrà questa come non av- « venuta, e non avrà alcun effetto l'obbliga- « zione o la penale suddetta ».

Il Senato propone il pagamento della penale, perchè, siccome al fatto *nemo compelli potest*, e dall'altra parte deve rimanere in suo vigore il principio che a perfezione del contratto si richiegga l'instrumento, così in caso di rifiuto di uno dei contraenti a ridurre in atto autentico la privata intelligenza, si conservano i principii, ma la buona fede di colui che vuole eseguire il contratto rimane protetta.

Principio questo che trovasi conforme ai precedenti art. 129 e seg. del primo progetto (1) ed alla legislazione vigente negli altri paesi (2).

Adottandosi poi questa modificazione, dovrà essere posto in armonia con essa il detto articolo 8 del progetto, tit.: *Della vendita*.

(CAMERA DEI CONTI)

Il Magistrato fu concordemente d'avviso che nelle attuali condizioni di questi RR. Stati, le ben ampie facilitazioni che la legge francese accordava di stipulare contrattazioni in forma privata sarebbero state inopportune, e che quindi convenisse attenersi alla prudente circospezione delle patrie leggi, le quali avevano provvidamente imposto l'obbligo di estendere in forma pubblica le stipulazioni di maggior momento. Nè dispiacevagli il modo con cui si erano estese le disposizioni al proposito desunte dalle RR. CC., solamente parvegli il caso di alcune osservazioni.

(Art. 223). Così sull'art. 223, e specialmente in ordine al n. 2, si è in primo luogo fatta l'osservazione che nelle RR. CC., fra i contratti che era permesso di fare per scrittura privata, erano contemplate le *capitolazioni matrimoniali*, purchè si riducessero in atto pubblico al tempo del matrimonio. (§ 8, c. IV, tit. XXIII, lib. V, RR. CC.)

Ora, quantunque si opinasse che non poteva essere mente dei compilatori di derogare ad un uso invalso per non interrotta pratica, e di così evidente utilità, per altro, potendo al proposito eccitarsi qualche dubbio, stante i termini assoluti del detto num. 2, ove massime si ponesse in confronto colla generica proibizione portata dall'art. 224 successivo, perciò il Magistrato crederebbe opportuno l'aggiungere al num. 2 una disposizione specifica diretta a mantenere il solito praticato in ordine alle *capitolazioni matrimoniali*.

Del pari, nello stesso num. 2, si è preso a riflettere che fra le transazioni ve ne potevano essere di quelle che riflettessero le contrattazioni le quali, essendo suscettibili di stipulazione per privata scrittura, si fossero effettivamente in tale forma stipulate.

E siccome non si vede motivo per cui non si potrebbe una convenzione variare o modificare nella stessa forma in cui si era formata, sembrava giusto pertanto che nella premessa ipotesi si autorizzassero le transazioni per semplici scritture private, alla quale sentenza accostandosi il Magistrato, gli parve che si potrebbe opportunamente fare a questo num. 2 un'altra aggiunta diretta ad autorizzare una stipulazione per scrittura privata delle transazioni, nei casi avanti accennati.

Infine si è ricordato l'uso presso di noi vigente, secondo cui, nelle cause civili i concerti intesi dalle parti avanti il Relatore si ritengono efficaci a produrre obbligazioni, di modo che si mandano star fermi e ridurre in instrumento in contumacia di quella parte che, dopo la fattane accettazione, volesse recederne.

Ora, non contendendosi la convenienza di mantenere un uso che partoriva così utili risultamenti, perchè di tanto giovamento alla più spediente risoluzione delle giudiziali questioni, e ad un tempo dubitandosi che dai termini della nuova legge si potesse arguire l'intenzione del Legislatore di proibire tutt'altra forma di convenzione, fuorchè quella specificamente nel nuovo Codice indicata, perciò il Magistrato venne concordemente nell'avviso di suggerire a questo num. 2, una terza aggiunta con cui si specificasse che: « le transazioni giudiziali avanti i Relatori sarebbero regolate dalle leggi della processura ».

(Art. 224). In ordine a quest'articolo, mentre si riconosceva concordemente dal Magistrato la convenienza di apportarvi una qualche modificazione, fuvvi divergenza di pareri circa alla materia ed alla estensione delle occorrenti modificazioni.

E così, per voto unanime si opinava che, ove si volesse come nel progetto negare in qualunque caso ogni effetto alle obbligazioni contratte per scritture private, si apporterebbero gravi incagli alle contrattazioni, massime nelle campagne, dove, pella lontananza dei notai, le parti non hanno per lo più altro mezzo di assicurare i loro interessi e gl'intesi concerti, fuorchè riducendoli a scrittura privata, con riserva di poscia estenderli in atti pubblici a tempo opportuno.

Dalle quali considerazioni se ne desumeva l'opportunità che si apportasse qualche restrizione alla troppo assoluta proibizione di quest'articolo.

Ma discendendo poscia ad esaminare quali dovrebbero essere le occorrenti restrizioni, il Magistrato si divise nelle seguenti tre opinioni.

Coloro che si accostavano alla più larga opinione, argomentando dai principii della legge naturale, accennavano che, qualunque fossero i termini e la forma delle fissate convenzioni, le medesime importassero una obbligazione naturale, da cui ne doveva nascere un'azione al conseguimento di una competente indennità

(1) Cioè l'art. 1316 e seg. del Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1582, Cod. fr., art. 1388, Cod. parmense, e art. 1427, Cod. di Napoli.

in caso d'inesecuzione della convenzione, non volendo la giustizia che per un mero difetto di forma, una parte diventasse vittima della mala fede dell'altra. — Eppertanto essi avrebbero desiderato che, ove una parte si ricusasse alla pattuita riduzione in atto pubblico della fatta convenzione, si riservasse sempre all'altra la ragione ad una competente indennità, senza distinguere se si fosse, o no, stabilito un termine pella riduzione dell'istrumento, e pattuita o no una penale.

Alcuni altri badano maggiormente allo spirito ed al fine della legge che aveva ordinata la riduzione delle contrattazioni in atti pubblici, e perciò, meno propensi a favore delle stipulazioni estese in altra forma che quella dalla legge voluta, si limitavano a suggerire che la ragione ai danni ed interessi, ed al conseguimento della pattuita pena, non si concedesse che nel caso in cui nella scrittura si fosse espresso un termine pella riduzione della medesima in pubblico instrumento. Ed anzi, all'oggetto che la necessità di questa limitazione non riuscisse illusoria, siccome potrebbe succedere (ove la durata del termine si lasciasse in arbitrio delle parti), essi proponevano di stabilire nella legge stessa un limite oltre il quale non sarebbe in facoltà delle parti di protrarre la riduzione in instrumento delle scritture private.

Gli altri in fine, meno larghi degli antecedenti, proponevano di non accordare che la mera ragione al conseguimento della penale che vi fosse formalmente stipulata. Ed essi osservavano che, dal momento in cui per considerazioni di ordine pubblico si era ordinata la riduzione delle convenzioni in atti pubblici, la necessità di assicurare con apposita sanzione l'adempimento della prescritta formalità esigeva che si dichiarassero inefficaci gli atti che si fossero estesi in altra forma che quella stabilita. Bensì non contendevano che l'idea di così indispensabile sanzione non doveva in tal modo preoccupare il legislatore da fargli dimenticare che vi erano emergenze in cui non sarebbe fattibile alle parti di ridurre in atti pubblici le loro convenzioni al momento stesso in cui le avessero stabilite, e che perciò l'equità voleva che le parti che si fossero in tale impossibilità trovate avessero qualche mezzo di provvedere ai proprii interessi e di guarentirsi vicendevolmente la successiva riduzione in atti pubblici degli intesi concerti. Ma pareva loro che, volendo il Legislatore stare coerente allo spirito della legge proibitiva delle contrattazioni per semplici scritture private, e ad un tempo, somministrare ai contraenti una guarentigia bastante, egli si doveva limitare ad ordinare che l'apposto patto di penalità riceverebbe i suoi effetti.

In siffatta divergenza di pareri, non essendo riescito ad alcuna delle parti di trarre le altre alla propria opinione, si è stimato bene di riferire con qualche particolarità le considerazioni rispettivamente allegate.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 224). Pare alquanto rigorosa la disposizione di questo articolo, con cui si dichiara inefficace la prova per scrittura privata di tutte indistintamente le convenzioni menzionate nell'articolo precedente, ancorchè accompagnate dal patto di ridurle a pubblico instrumento, massime se si attende alle particolari cautele stabilite nel progetto per allontanare la frode in simili scritture. Una tale disposizione non può mancare di apportare incagli non lievi alle transazioni sociali per la difficoltà che s'incontra in molti luoghi nel trovare notai: la buona fede pertanto, il favore che si dà alle contrattazioni, la giurisprudenza tra noi sinora invalsa relativamente a certi contratti alla quale non si deve rinunziare senza gravi motivi, inducono il Magistrato ad opinare che, qualora queste convenzioni siano fatte in scrittura privata coll'obbligo di ridurle in pubblico instrumento in un dato termine non maggiore di sei mesi, possano dar luogo in caso di non eseguimento di detto patto, alla rifazione dei danni, ed anche al pagamento delle penali pattuite, mediante ne sia fatta la instanza nel termine.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 223). La disposizione delle RR. CC., riguardante i capitoli matrimoniali, tuttochè potesse riguardarsi come diretta a conservare un uso invalso, non porterebbe però seco, qualora si ripetesse negli stessi termini, veruna sanzione, mentre la validità di tali capitoli per scrittura privata sempre rimane subordinata alla riduzione dei medesimi in pubblico instrumento prima del matrimonio.

Potrebbe anzi una tal disposizione inserita in questo luogo riguardarsi come distruttiva della disposizione contenuta sotto al tit.: *Degli sponsali e del matrimonio*, che attribuisce diritto al risarcimento dei danni in caso di inesecuzione (1), locchè si reputa il solo principio in cui convenga attenersi in tale materia.

È bensì dimostrata, a parere della Commissione, la convenienza dell'osservazione in cui concorrono tanto il Senato di Piemonte quanto la Camera dei Conti, relativamente alle *transazioni* che non riflettono oggetti di lor natura sottoposti all'atto pubblico, e che conviene perciò lasciare nella libera facoltà delle parti di stabilire con ogni genere di prova dalla legge ammesso.

Quanto alle ordinanze di consenso riguardanti anche oggetti sui quali non si potrebbe transigere senza usare le forme dell'atto pubblico, allorchè esse avrebbero per iscopo di terminare o prevenire l'ulteriore corso di una

(1) Vedasi l'art. 107 Cod. civ.

vertenza, per mezzo di un accordo delle parti avanti il Giudice od il Relatore della causa, secondo le diverse qualità dei Tribunali presso cui la vertenza siasi introdotta, è sembrato ciò argomento degno di speciale considerazione. E so la Commissione non credette, come neppure sembra essere avviso di quei Magistrati, che la ordinanza debba dispensare dal ridurre in pubblico instrumento quelle transazioni che, per la natura delle questioni, ne abbisognassero, e ciò affine di togliere anche l'abusiva estensione delle ipoteche, che ne potrebbero risultare, qualora si riguardassero le suddette transazioni come atti emanati dall'autorità giuridica; convenne però pienamente la Commissione dell'utilità di ritenere irretrattabile il consenso dato dalle parti a quanto venne in tal forma stabilito d'accordo, e di apprestare in conseguenza alla parte che domanda l'esecuzione della promessa il mezzo d'ottenerne l'adempimento, qualora essa non differisca di troppo a richiederlo, locchè potrebbe far sì che sopravvenissero nello stato delle cose troppi cangiamenti.

Quindi si è creduto che, sopprimendo primieramente la parola: *transazione*, nel n. 2 dell'art. 223, dove attualmente si trova, dovesse invece inserirsene la menzione nel successivo n. 4, ove si parla semplicemente degli atti relativi e dipendenti da oggetti che richiedono per loro natura l'atto pubblico. Inoltre, dopo l'art. 224 del primo progetto consecutivo al presente, si inserirà una disposizione nuova che nel secondo progetto sarà l'art. 225.

(Art. 224). Fra le diverse osservazioni dei varii Magistrati su quest'articolo, quella che esprimerebbe un concetto, e che d'altronde riunirebbe il maggior numero dei requisiti, onde la modificazione domandata producesse minori inconvenienti, sarebbe certamente quella del Senato di Piemonte. Stando poi alla medesima, sarebbe una tale modificazione riferibile solo specialmente al contratto di vendita, e l'effetto, a cui, all'ultimo, si ridurrebbe la modificazione, quello sarebbe del pagamento di una somma a titolo di *pena*, che lo stesso Senato vuole sia fra le medesime parti convenuta, e potrebbe riguardarsi come un equivalente di quei danni immediati e delle spese, cui talora sarebbesi potuto far luogo in dipendenza della scrittura racchiudente la convenzione di vendita e, per es., le spese di perizia e simili.

Ma, se tuttavia riguardasi la proposta medesima nella sua relazione colla legge in cui si vuole inserire la disposizione di cui si tratta, si scorgerà primieramente come, una egual legge essendo stata sinora vigente, l'effetto che si vorrebbe dare alle scritture delle quali si tratta, fu riguardato sempre non solo come contrario al disposto della legge, ma per altri rispetti pur anco inammissibile, onde, anche nei limiti ristretti nei quali vorrebbe circoscritta il Senato di Piemonte la modificazione, mai non venne essa ammessa dal Senato di Savoia, nè mostrasi sollecito dell'introduzione di essa il Senato di Genova, tuttochè per quella parte dei RR. Stati l'introduzione della legge sia ancora recente.

Considerata poi in sè stessa la proposta, è d'uopo osservare come la disposizione di una convenzione di vendita sì compiuta e perfetta che nulla vi manchi, salvo la riduzione in pubblico instrumento, su cui fondasi il Senato, è lungi dall'essere un fatto tanto frequente che possa prendersi per norma, o tale che almeno possa facilmente stabilirsi; mentre, trattandosi di mero fatto seguìto fuori dei termini e delle forme ordinarie, che la legge ammette, vi saranno di molte circostanze che, quantunque non espresse, potranno far riguardare come sospeso quel consenso che si fosse dato per iscrittura, o s'intenderà almeno con prove testimoniali di stabilire il patto di correspettivi maggiori di quelli espressi.

A tali contestazioni cui si preclude l'adito colla disposizione richiedente l'atto pubblico, si riaprirebbe la via, ammessa una volta la modificazione che il Senato di Piemonte propone; lo stesso si dirà, con maggior ragione, dei suggerimenti della Camera dei Conti e del Senato di Nizza.

Inoltre è da ritenersi che l'oggetto della legge che prescrive l'instrumento non è solo quello di rendere perpetua la memoria dei contratti, e specialmente nelle transazioni di proprietà, ma quello altresì di garantire, per quanto è possibile, i contraenti da una improvvida facilità e dalle male arti di cui l'una potrebbe usare verso dell'altra nei contratti specialmente di maggiore importanza. Questa guarentigia si ottiene colla prescritta riduzione del contratto in atto pubblico. In questo il Notaio ha l'obbligo di far ben comprendere alle parti il contenuto nella convenzione, e la forza delle clausule che vi si inseriscono, e, per l'uffizio pubblico di cui è rivestito, egli è in qualche modo il protettore dei contraenti, il quale pone mente alla libertà del consenso da essi prestato, non meno che alla capacità dei medesimi a ciò fare. Nulla più di ciò si otterrà ammettendo la proposta accennata, e se, come dovrebbesi per parità di ragione, ciò si estendesse ad altri contratti, il danno sarebbe maggiore.

La Commissione pertanto opina doversi il principio di cui si tratta mantenere nella sua integrità.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 225. — *Devono* . . . . . (testo, art. 1412).

*Art.* 224. — *In mancanza* . . . . . (testo, art. 1413).

*Art.* 225. — *Non sono comprese* . . . . . (testo, art. 1414).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 223, 224, 225). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 223, o 1412, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 224, o 1413, Cod.). Osserva un Membro, che talvolta è impossibile stipulare l'atto pubblico tosto che si è stabilito il contratto, o perchè non vi è un notaio nel luogo, o perchè il tenore dell'atto richiede indicazioni, date o carte, per cui è necessaria una dilazione, ovvero, perchè dovendosi pagare una somma pel rogito, non si ha ancora il denaro in pronto. Se non vi è modo di fare una scrittura privata valida, la quale debba poi ridursi in pubblico atto, non si potrà mai avere la certezza che l'altra parte non receda nella convenzione, sino al momento in cui l'atto pubblico sarà stato sottoscritto.

Il Guardasigilli dice, che i contratti per cui è necessario l'atto pubblico sono quelli più importanti, e la disposizione ha due motivi: l'uno che vi sia una prova, la quale non possa essere controversa; l'altro che il contratto sia fatto con maggiore avvertenza, essendo assai più facile di carpire a taluno una scrittura privata, che non un atto pubblico; ogni eccezione che si facesse al principio distruggerebbe il medesimo, perchè verrebbe quasi sempre praticata la eccezione anzichè il principio.

Il Relatore dice che nella pratica si sono sempre vedute sorgere molte contestazioni nell'attuale giurisprudenza, per cui si dava effetto alle scritture private, quando vi si pattuiva la riduzione in atto pubblico entro un certo termine.

L'articolo è adottato.

(Art. 225, o 1414, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1415 (1318). L'atto che per incompetenza od incapacità dell'uffiziale, o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale come privata scrittura tra le parti, qualora esse lo abbiano sottoscritto, e non sapendo o non potendo le medesime od alcuna di esse scrivere, vi sia il segno e le sottoscrizioni di cui infra all'art. 1433, e nei casi solamente in cui non è richiesto un atto pubblico.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 225. — *L'atto che non è pubblico per incompetenza od incapacità dell'uffiziale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura tra le parti* . . . . . .
. . . . . .
*di cui infra all'art.* 244, *e nei casi* . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

L'art. 225 dispose que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier qui l'a reçu, ou par défaut de formalité, vaut comme acte privé entre les parties qui l'ont souscrit, ou qui ne sachant écrire, y ont fait leur marque, en conformité de l'art. 244. Dès que le projet ne permette pas la preuve testimoniale au délà de 500 liv., il parait que les mêmes motifs qui ont fait restreindre à cette somme la faculté de prouver par témoins, les mêmes inconvénients, les mêmes dangers doivent faire rejetter la marque des parties, quoique accompagnée de la signature de trois témoins, comme opérant preuve d'une obligation sous seing privé.

Aussi le Code fr. (art. 1318) n'a-t-il accordé la force d'écrit privé, dans l'espèce de l'article 225, que lorsque seulement l'acte était signé des parties.

La disposition française paraitrait donc préférable; dans le cas de son adoption, l'art. 244, premier projet, devrait être supprimé.

(SENATO DI NIZZA)

Parrebbe preferibile la seguente redazione:

« L'atto che, per incompetenza od incapacità « dell'uffiziale, o per difetto di forma, non ha « forza di atto pubblico, vale come, ecc. ».

*Risposte della Commissione.*

La risposta alla osservazione del Senato di Savoia verrà data sotto l'art. 259 o 244 del primo progetto (1) a cui si rimanda, essendo il presente un corollario di quelli.

Si adottano le emendazioni di redazione suggerite dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 226. — *L'atto che per incompetenza od incapacità dell'uffiziale, o per difetto di forma non ha forza di atto pubblico, vale* . . . . . .
. . . *di cui infra all'art.* 244, *e nei casi*
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Invece di: *all'art.* 244, si scrive: *all'art.* 1433 che gli corrisponde; del resto, adottato.

---

Art. 1416 (1319). L'atto pubblico fa piena fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del notaio od altro pubblico uffiziale che lo ha ricevuto.

---

(1) Corrisp. agli art. 1428 e 1433 del Cod. civ.

Ciò non ostante, nel caso di querela di falso promossa in via di domanda principale, l'esecuzione dell'atto impugnato per falso verrà sospesa col mandato di cattura; e nel caso in cui l'accusa di falso fosse promossa per incidente, i Tribunali potranno a norma delle circostanze sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto (1).

Art. 1417 (1320). Tanto l'atto pubblico, quanto la scrittura privata fa prova tra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione.

Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire che per un principio di prova (2).

Art. 1418 (47). I contratti ed atti seguiti in paesi stranieri secondo le forme in essi vigenti, avranno la stessa forza che hanno in quei paesi gli atti e contratti seguiti nei Regii Stati (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 226. — *L'atto pubblico* . . . . . (testo, art. 1416).

*Art.* 227. — *Tanto l'atto* . . . . . (testo, art. 1417).

*Art.* 228. — *I contratti ed atti seguiti in paesi stranieri secondo le forme in essi vigenti, avranno gli stessi effetti, che in quei paesi sono attribuiti agli atti e contratti seguiti nei RR. Stati.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 228). Si proclama in quest'articolo, ed il principio *locus regit actum*, quando si tratta delle formalità estrinseche, e quello della reciprocità del trattamento cogli esteri paesi circa la efficacia degli atti medesimi.

Ma le parole: *avranno gli stessi effetti*, possono ricevere una interpretazione troppo ampia e contraria ai principii generali ed in altra parte indicati: potrebbe dubitarsi se quelli atti di cui si ragiona sieno capaci di produrre tutti gli effetti che forse produrranno nell'estero ove sono seguiti, ma che non possono qua ottenere perchè diverse le norme e le leggi o reali o regolatrici di tali effetti.

Così un atto che fatto all'estero produce ipoteca colà, potrà produrla sui beni situati nei Regii Dominii, ma soltanto secondo che i beni ne sono suscettibili d'appresso le leggi del luogo in cui sono posti, e secondo le regole che vi sono in vigore per l'acquisto, conservazione e realizzazione delle ipoteche.

All'oggetto impertanto di levare ogni dubbio, il Senato crederebbe che alle parole: *avranno gli stessi effetti*, si potrebbero sostituire queste altre: *avranno la stessa forza che hanno in quei paesi gli atti e contratti seguiti nei Regii Stati.*

In questo modo l'articolo sembra anche andare più consono con quanto si dispone all'articolo 277 del progetto di questo titolo (2).

*Risposta della Commissione.*

(Art. 228). Opportuno si reputa il cangiamento di espressioni indicato dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 227. — *L'atto pubblico* . . . . . (testo, art. 1416).

---

(1) Vedansi gli art. 427, 428, Cod. pr. civ., gli art. 338 e seg. Cod. pen., e gli art. 627 e seg., Cod. proc. crim.

Gli art. 1416 e 1454 non vietano ai contraenti di confessare la simulazione per essi operata in un atto pubblico. I terzi non ponno impugnare tali confessioni, a meno che non le dimostrino sospette ed intese a loro danno. Così la nostra Corte di cass. in sent. 19 luglio 1855. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 570).

La prova testimoniale contro la verità dei fatti dichiarati in un atto di cui all'art. 1416, non è ammessibile in un giudizio civile, neppure in caso di decesso del notaio che lo rogava. Sent. 14 marzo 1855 di detta Corte. — L'atto pubblico non può essere annullato che per mezzo della querela di falso in giudizio penale. — Così le sent. 14 marzo, 19 e 24 luglio 1855 di detta Corte. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 171, 457, 495, *Giurisp. civile*),

Le norme stabilite dal Cod. civ., in ordine alla fede dell'atto pubblico ed al modo d'impugnarlo, non sono applicabili alla specie in cui la falsità di una procura (in dipendenza della quale fu stipulato l'atto pubblico) sia dichiarata con sent. proferta in giudizio penale. — Art. 1416, 1454. — Così la sent. 17 settembre 1855 di detta Corte. (*Racc., an.* 1855, *pag.* 511, *Giurisp. penale*).

La sent. che apprezzando le circostanze di fatto risultanti dagli atti, presume che sia esistito l'originale di un atto, e dichiara che, malgrado la sua esistenza, debbasi prestar fede alla copia autentica del medesimo, non viola gli art. 1416, 1442, 1443, 1448. Così la sent. di detta Corte del 17 dic. 1856. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 693, *Giurisp. civile*).

(2) Il giudice che, rispettato il principio stabilito nell'articolo 1417, quanto al *diritto*, lo dichiara inapplicabile per ragioni di *fatto*, non è soggetto pel suo giudizio a censura di cassaz. Così la sent. della nostra Corte di cass. 16 genn. 1856 (*Racc., an.* 1856, *pag.* 72).

(1) Vedansi gli art. 64, 797, 1426-27, 1466, 2188, Cod. civ.

(2) Corrisp. all'art. 1466 del Cod. civ.

*Art.* 228. — *Tanto l'atto* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1417).
*Art.* 229. — *I contratti ed atti* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1418).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 227). Nell'alinea di quest'articolo, affine di meglio accennare che l'esecuzione dell'atto impugnato per falso sarà soltanto sospesa allorchè abbia veramente avuto principio il relativo procedimento criminale, si è giudicato che le parole: *verrà sospesa col mandato di cattura*, dovessero essere surrogate dalle seguenti: *verrà sospesa col rilascio del mandato di cattura*, sembrando che con questa ultima espressione si indichi maggiormente che è necessario l'intervento del giudice istruttore, il quale, dietro la gravità degli indizii e dei risultamenti, ordina di procedere alla cattura dell'inquisito.

Si è poi ancora avvertito che la disposizione civile di quest'articolo debba essere combinata colle leggi criminali.

(Art. 228, 229) Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONE AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 227, o 1416, Cod.). Un Membro dice, che il semplice mandato di cattura non pare sufficiente per sospendere l'esecuzione di un atto pubblico, ed osserva che, secondo il Codice fr., era soltanto sospesa, quando un inquisito era messo in istato d'accusa, pel quale effetto interveniva una sentenza.

Un altro Membro opina di spiegare ulteriormente che per *mandato di cattura* s'intende quello che emana dal Giudice istruttore dopo prese le *informazioni*, e per cui è necessaria una certa gravità negli indizii, affinchè non rimanga compreso un mandato di cattura in via di polizia.

Risponde un Membro che la denominazione di *mandato di cattura* è data esclusivamente agli ordini d'arresto emanati dall'Autorità giudiziaria.

Il Guardasigilli crede che, a termini dell'articolo, non vi sia dubbio che il *mandato di cattura* è quello che emana dopo che sono prese le *informazioni*. Siccome poi si richiedono *gravi indizii* per la *cattura*, gli pare giusto che si sospenda allora l'*esecuzione dell'atto pubblico*, essendo troppo duro che, mentre il giudizio criminale riconosce esistervi gravi indizii di falsità, il giudice civile facesse procedere ad una repressione contro chi nega di avere mai sottoscritto quell'atto.

Il Relatore soggiunge che, se non si sospende l'esecuzione, potrebbe succedere che vi fossero due sentenze contraddittorie, l'una civile che condanna in forza di quell'atto, e l'altra criminale che dichiara falso l'atto su cui è fondata la sentenza civile.

L'articolo è mantenuto senza variazioni.

(Art. 228, 229, o 1417, 1418, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1419. In nessun contratto, ancorchè fatto giudizialmente, non si potrà dal notaio od altro pubblico uffiziale far giurare le parti, o ricevere il loro giuramento, e ciò facendosi il contratto si avrà per maliziosamente estorto, e come tale sarà nullo e di niun effetto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 229. — *In alcun contratto, ancorchè* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

Non può che applaudirsi la proibizione di accompagnare i contratti col giuramento. Quest'uso però è tanto antiquato che non è a temersene la rinnovazione al punto di aggiungervi una sanzione penale. Quella poi scritta nel progetto non è paruta al Senato molto conveniente, perchè se mai, contro ogni verosimiglianza, accadesse tale contravvenzione, il notaro, che sarebbe forse il più colpevole, non è nell'articolo colpito da pena veruna, e sarebbero castigati i contraenti colla nullità pronunziata del contratto, i quali sarebbero unicamente indotti in errore.

Penserebbe il Senato che qui possasi dopo le parole: *e ciò facendosi*, sostituire le seguenti: *il giuramento si avrà come non avvenuto, ma il notaro od uffiziale pubblico incorrerà in una multa di* .....

*Risposta della Commissione.*

L'essere antiquato, come avverte il Senato di Genova, l'uso del giuramento nei contratti, devesi in Piemonte ripetere appunto dalla severità della legge proibitiva. Egli è incerto se questa proibizione potrebbe togliersi senza inconvenienti. A queste considerazioni d'ordine più elevato pare quindi debba venire subordinata la questione che si istituisce sull'effetto, che aver debba sul contratto l'inserzione del giuramento nel medesimo. D'altronde una tale inserzione, non immeritamente, può riguardarsi come tendente ad introdurre una complicazione nel vincolo di obbligazione che la legge non può riconoscere. Estraneo poi si ravvisa qui l'ordinar multe contro i notai, locchè spetta ai regolamenti sul notariato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 230. — *In alcun contratto* . . . . . .

---

(1) §§ 13, 14, tit. XI, lib. V, RR. CC. — Vedasi l'art. 18, n. 3 del Reg. per le visite del del Tabellione 23 giugno 1842.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve che la redazione di quest'articolo possa essere modificata, scrivendolo come segue:

« Non si potrà dal notaio o da altro pubblico « uffiziale (ancorchè fatto giudizialmente), far « giurare le parti ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli, dopo intesa la redazione della proposta di nuova redazione a quest'articolo fatta dalla Sezione, espone che sono insorti dubbii nella Commissione intorno alla disposizione di quest'articolo, il quale ha dato anche luogo ad osservazioni del Senato di Genova; ma, trattandosi d'una materia delicata, si è creduto conveniente di non scostarsi dalla disposizione delle RR. CC. che non ha mai incontrato difficoltà.

L'articolo è adottato; in principio, a vece di: *In alcun*, si scrive: *In nessun*.

---

§ II.

*Dell'insinuazione e degli atti che vi sono sottoposti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *II.* — *Dell'*

. . . . . .

---

Art. 1420 (1). Gli atti pubblici ricevuti da notai, e contenenti sia contratti, sia disposizioni di ultima volontà, non sono producibili in giudicio, e non può farsene verun altro uso, se non sono stati insinuati nella forma prescritta dai vigenti regolamenti (2).

Art. 1421. Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza di atti non insinuati, ancorchè il difetto d'insinuazione non fosse stato opposto, non saranno eseguibili, se non previa insinuazione di tali atti.

Art. 1422. L'*insinuazione* consiste nella rimessione da farsi dal notaio, o da altro pubblico uffiziale che ha ricevuto l'atto, di una copia del medesimo all'archivio a tale oggetto stabilito in ciascun distretto ossia *tappa* d'insinuazione, nel termine portato dai vigenti regolamenti.

Art. 1423. Oltre gli atti menzionati nell'art. 1412 sono pure soggetti all'insinuazione le aggiudicazioni ed i deliberamenti dei beni immobili o riputati tali, anche fatte nei registri dei Tribunali, i testamenti presentati ai Senati ed ai Tribunali di Prefettura dopo che saranno stati aperti, gli atti di tutela o confermazione di essa, di adozione, emancipazione od abilitazione, non che quelli di cauzione giudiziale: ed in fine gli atti delle comunità od altri corpi contenenti deputazioni ad assumere in nome loro qualche obbligazione, o per istipulare contratti, o spedire quietanze, o fare altri atti soggetti all'insinuazione.

Art. 1424. Sono esenti dall'insinuazione, sebbene facciansi per atto pubblico,

1.° Le procure *ad lites* e quelle speciali per un contratto od altro atto, ancorchè soggetto all'insinuazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei Consigli di Comunità o di altri Corpi, od a quelle dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti; del marito a favor della moglie, per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto; le cauzioni di star in giudizio nelle materie penali;

2.° Le testimoniali di attestazione, e gli atti di cauzione degli economi deputati nei giudizii di graduazione.

Le procure speciali e gli atti di consenso e d'autorizzazione esenti dall'insinuazione in forza del presente articolo dovranno venir annessi all'originale minuta dell'atto pubblico, che in dipendenza dei medesimi verrà stipulato (1).

Art. 1425. Le scritture private potranno essere insinuate sull'instanza di un solo dei contraenti, ancorchè non sia stato così convenuto, e ciò all'oggetto di essere custodite nell'archivio dell'insinuazione, e di attribuire alle medesime data certa.

Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quell'ufficio d'insinuazione, nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il con-

---

(1) In Francia la registrazione equivale alla nostra insinuazione; legge 7 frimaio, an. VIII.

(2) Vedansi le RR. CC., lib. V, tit. XXII, cap. IV. — RR. Ed.i 12 lug. 1814 e 22 marzo 1816. (*Celerifera* 1829, *pag.* 6, 44). RR. PP. 26 marzo 1836. Art. 359, Cod. pen.

(1) Vedi l'art. 10, RR. PP. 30 luglio 1840. (*Celerifera* 1840, *pag.* 613).

tratto, o il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio, o ancora nell' ufficio stabilito nel luogo di residenza di quel Tribunale da cui i medesimi luoghi dipendono.

Art. 1426. I contratti, atti e scritture seguiti in paese estero, i quali per la loro natura od oggetto si trovino soggetti all' insinuazione, dovranno essere insinuati prima di farne uso qualunque nei Regii Stati.

Quelli che contengono traslazione di proprietà o di usufrutto, a qualunque titolo, di beni stabili posti nei Regii Stati, lo saranno nel termine portato dai vegliauti regolamenti (1).

Art. 1427. L' insinuazione dei contratti, atti e scritture di cui all'articolo precedente, dovrà seguire, cioè:

Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nel num. 1 dell' art. 1412, nell' uffizio dell' insinuazione stabilito nel capoluogo sede del Tribunale di Prefettura nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto o in parte l' oggetto;

Riguardo agli altri in qualunque dei capo-luoghi in cui siede un Tribunale di Prefettura (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 230. — *Gli atti pubblici* . . . . . (testo, art. 1420).

*Art.* 231. — *Le sentenze ed* . . . . . (testo, art. 1421).

*Art.* 232. — *L'* insinuazione *consiste nella rimessione da farsi dal notaio che ha ricevuto l'atto di una copia del medesimo* . . . . . .

*Art.* 233. — *Oltre gli atti menzionati nell' articolo* 225, *sono pure soggetti* . . . . . *anche fatte nei registri dei Tribunali, gli atti di tutela o confermazione di essa, di adozione, emancipazione od abilitazione, non che quelli di cauzione giudiziale.*

*Gli atti delle Comunità ed altri corpi* . . . . . .

*Art.* 234. — *Sono esenti dall' insinuazione i contratti fatti con le R. Finanze, con le altre R. Aziende, e col procuratore generale; ove però nel rogito di simili contratti altri se ne comprendano che riflettano l'interesse dei privati dovranno in tal caso insinuarsi* (v. nota a p. 375).

*Art.* 235. — *Sono altresì esenti dall' insinuazione sebbene fatti per atto pubblico:*

1. *Le procure* . . . . . *è dalla legge richiesto.*

2. *Le testimoniali* . . . . . *graduazione, finalmente i testamenti depositati negli archivii dei Senati o dei Tribunali di Prefettura.*

*Le procure speciali* . . . . . .

*Art.* 236. — *Le parti potranno anche far insinuare le scritture private sull' instanza di una sola di esse, ancorchè così non sia stato convenuto e ciò all' oggetto di essere* . . . . . .

*Tale insinuazione dovrà eseguirsi in uno degli ufficii stabiliti nel capo-luogo in cui risiede un Tribunale di Prefettura, e nel distretto del quale siasi fatto il contratto, od abbia una delle parti il suo domicilio.*

*Art.* 237. — *I contratti, atti o scritture seguiti in paese estero, i quali si trovino per la loro natura soggetti all' insinuazione* . . . . . .

*Art.* 238. — *L' insinuazione dei* . . . . . .

*Riguardo a quelli* . . . . . *nel num.* 1 *dell' art.* 223 *nell' uffizio* . . . . . *di Prefettura nella cui provincia sono situati* . . . . . .

*Riguardo agli altri* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 230 etc.). Les dispositions fiscales renfermées dans les articles qui précèdent n'ont pas paru placées convenablement dans un Code, eu égard aux modifications dont elles sont susceptibles par leur nature.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 230 etc.). Quantunque fossevi chi dubitasse dell' opportunità che in un Codice civile s'inserissero disposizioni concernenti la formalità dell' insinuazione, la maggioranza del Magistrato portò opinione, che siccome l' insinuazione, indipendentemente dal fine fiscale assegnatole, aveva per iscopo principale la più sicura conservazione della prova delle contrattazioni, perciò sotto tale aspetto poteva non impropriamente prender sede tra le leggi civili, tra la materia contrattuale.

Quindi ben gradiva al Magistrato che si fossero nel nuovo Codice inserite quelle norme concernenti l' insinuazione che non avessero relazione all' interesse fiscale.

Nè meno gradito pella massima parte gli riescirono le inserte disposizioni, se non che solamente gli è occorso di fare le osservazioni speciali agli art. 233, 234, 235, di cui più oltre.

(1-2) Vedi l' art. 30, RR. PP. 10 maggio 1816, ed il § 12, tit. 2, R. Ed. 22 marzo 1816; vedasi pure il R. Biglietto 17 nov. 1823 e l' art. 15, Regie Patenti 30 luglio 1840. — Vedasi in fine l' art. 1418, Cod. civ.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 233). Per maggior chiarezza si propone di mettere a capo: *gli atti di tutela*, ecc., con redigere l'articolo nel modo seguente:

« Oltre gli atti menzionati nell'art. 225 sono « soggetti, ecc.

« Gli atti di tutela o confermazione di essa, « adozione, ecc.

« Gli atti delle communità od altri corpi « contenenti deputazione, ecc. ».

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 233). L'ultima parte di quest'articolo: *Gli atti delle Communità*, ecc., essendo retta dal verbo stesso che regge la prima parte, non si sarebbe da quella dovuta separare, ovvero volendo, come nel progetto, formare di quella un alinea a parte, converrebbe premettervi qualche espressione che si collegasse colla antecedente, a cagion d'esempio, le parole: *sono pure soggetti all'insinuazione.*

(Art. 234). Se l'esenzione a favore delle R. Finanze dal pagamento di diritti fiscali va determinata da ben giusti motivi, non a pari considerazione si appoggia l'esenzione dall'obbligo dell'insinuazione degli atti riflettenti il R. Patrimonio.

Imperocchè l'interesse fiscale non essendo il fine principale dell'insinuazione, ma bensì la conservazione degli atti, non puossi contendere che il deposito di essi negli uffizi d'insinuazione non è meno vantaggioso pei contratti concernenti il R. Patrimonio di quel che lo sia pei contratti concernenti i privati. Diffatti nell'attuale stato di cose i contratti riflettenti il Demanio sono rogati dai Segretari delle rispettive amministrazioni non sottoposti alle norme ed alle discipline stabilite per i notai, ed alcune volte persino essi ricevonsi dai Segretari d'Intendenza o di Mandamento all'uopo delegati, di modo che vi ha pericolo che gli originali collocati in tanti diversi uffizi, e non riuniti in minutarii affogliati, si possano disperdere.

Eppertanto, all'oggetto non solo di assicurarne la più regolare conservazione, ma di facilitarne la ricerca ogni giorno più difficile ed intricata pel continuo traslocamento di tanti diversi archivi, si riconosceva concordemente l'opportunità di derogare in questa parte alle massime della vigente legislazione, sopprimendo una esenzione che potrebbe riuscire non meno pregiudizievole alle R. Finanze che ai privati che avessero colle medesime stipulato.

Tanto più si persuadeva il Magistrato a suggerire la soppressione di quest'articolo in quanto che il Procuratore Gen. non gli lasciò ignorare aver egli già esteso un progetto di legge con cui i contratti concernenti le R. Finanze anderanno al pari degli altri soggetti alla formalità dell'insinuazione con sola esenzione da ogni diritto (1).

(Art. 235). Si è proposto di estendere l'esenzione di cui si parla al num. 2 agli atti di cauzione che si prestano negli atti criminali di stare in giudizio e di subire il giudicato, pel motivo che tali cauzioni che seguono per semplice testimoniali meritavano pel favore dovuto alla difesa, di figurare tra gli atti dichiarati esenti dalla legge.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 235). Qualora si adotti il riflesso del Senato circa la convenienza di lasciare ai soli Senati la prerogativa di ricevere i testamenti *(pag. 99, vol. II)* sarà necessario di togliere le ultime parole: *e dei Tribunali di Prefettura* quali leggonsi nel num. 2 di quest'articolo.

(Art. 236). Il modo con cui è concepito quest'articolo lasciando qualche oscurità, potrebbe, a senso del Senato, cominciarsi colle parole:

« Le scritture private potranno essere insi- « nuate sull'istanza di un solo dei contraenti, « ancorchè non sia stato così convenuto, ecc. ».

(SENATO DI NIZZA)

Se l'insinuazione presenta il grande vantaggio di conservare il deposito della fede pubblica; però, onde dare a questo vantaggio tutto il suo compimento, non si può a meno di esternare il voto che nei regolamenti per gli offizii di insinuazione venisse prescritta la tenuta d'un registro ossia repertorio per ordine alfabetico, contenente il nome dei contraenti, ed a cui potessero gl'interessati ricorrere per aver cognizione degli atti la cui esistenza importa loro di conoscere mediante una tenue retribuzione: un tale registro si rende tanto più necessario in seguito allo stabilimento del nuovo sistema ipotecario, dietro il quale, molti essendo i privilegi esenti da inscrizione, importa grandemente alle parti per la sicurezza delle loro contrattazioni di conoscere gli atti relativi a quanto ne forma l'oggetto cui possano essere addivenuti i contraenti od i loro autori, tanto più che nelle iscrizioni e note ipotecarie non trovansi tali atti sempre consegnati, e quando lo sono, vi si trovano semplicemente indicati, e gli stessi motivi che determinarono il legislatore a stabilire la pubblicità delle ipoteche dimostrano eziandio la convenienza di rendere pubbliche le transazioni di proprietà.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 130 etc.). L'insinuazione, come prescrizione tendente alla pubblicità dei contratti, che dipende dall'accurata loro conservazione, sembra congiungersi naturalmente colle disposizioni concernenti la prova; sembra poi essersi limitato il contenuto in questa sezione a quanto

(1) Vedasi l'art. 11 delle RR. PP. 26 marzo 1836, e l'art. 1, RR. PP. 5 giugno 1840.

avesse relazione a simile essenziale oggetto, tralasciando quant'era di puro regolamento, od aveva relazione indiretta col fisco; onde sembra alla Commissione che convenga mantenerla quale si trova nel progetto.

(Art. 233). Viene cambiata la redazione di quest'articolo.

Inoltre sembra, che la stessa ragione che sottopone all'insinuazione varii atti, di cui nel presente art. 233, tuttochè fatti in giudizio, esistavi egualmente, pei testamenti presentati ai Senati e Tribunali, dopo che per l'apertura di essi cessa ogni motivo di esimerneli.

(Art. 234). I motivi desunti dall'esperienza allegati dalla R. Camera, cui incombe specialmente il vegliare alla conservazione dei titoli riguardanti l'interesse pubblico dello Stato, persuadono intieramente la Commissione della opportunità di sopprimere l'eccezione relativa alla insinuazione di tali atti che era stabilita dalle RR. CC., tanto più che trattasi di stabilire l'uniformità del sistema dalla quale risultano nella pratica tanti egregi vantaggi. È dunque soppresso l'art. 234, primo progetto.

(Art. 235). Si aggiungerà alle esenzioni di cui si parla in quest'articolo, ed in fine del num. 1: *le cauzioni di star in giudizio nelle materie penali*, come suggeriva la R. Camera.

Non è il caso di togliere le espressioni indicate dal Senato di Piemonte, non essendo stata accolta la proposta a quella relativa *(pagina 100, vol. II)*.

Si toglierà invece la menzione dei testamenti al n. 2, attesa la variazione fattasi a riguardo di essi, e precedentemente indicata, sotto l'articolo 233 del primo progetto.

(Art. 236). Si ammette la proposta suggerita dal Senato di Piemonte.

Si risponde al Senato di Nizza che di molto rilievo è senza dubbio tutto ciò che riflette alla pubblicità di cui possono essere suscettivi gli uffizii d'insinuazione, onde rivolgerli a maggior benefizio dei privati e del pubblico, e tra gli altri oggetti può anche riguardarsi relativa la proposta di detto Senato, la quale però è materia di regolamento estranea al Codice.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 231. — *Gli atti* . . . . . (testo, art. 1420).
*Art.* 232. — *Le sentenze* . . . . . (testo, art. 1421).
*Art.* 233. — *L'insinuazione* . . . . . (primo prog., art. 232).
*Art.* 234. — *Oltre gli atti menzionati nell'articolo 223, sono* . . . . . (testo, art. 1423 pel rimanente).
*Art.* 235. — *Sono esenti dall'insinuazione, sebbene fatti per atto pubblico:*
1. *Le* . . . . . (testo, art. 1424, 1.).
2. *Le* . . . . . (testo, art. 1424, 2.).
*Le procure speciali* . . . . . .
*Art.* 236. — *Le scritture private potranno essere insinuate sull'instanza di un solo dei contraenti, ancorchè non sia stato così convenuto, e ciò all'oggetto di essere* . . . . . .
*Tale insinuazione* . (primo prog., art. 236).
*Art.* 237. — *I contratti* . . . . . (testo, art. 1426).
*Art.* 238. — *L'insinuazione* . . . . . (primo prog., art. 238).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 231 al 234). Adottati all'unanimità.

(Art. 235). Adottato. Notasi però che parrebbe meglio dire nella prima parte: *sebbene facciansi per atto pubblico*, invece di: *sebbene fatti*, ecc.

*(All'unanimità).*

(Art. 236). Adottato; ma, in quanto all'alinea, parve che non sia conveniente l'obbligo ivi imposto a coloro che intendono di far insinuare le scritture private, di farle recare all'uffizio stabilito nel capo-luogo in cui risiede un Tribunale di Prefettura nel distretto del quale è eseguito il contratto, e d'una delle parti contraenti al suo domicilio. Imperciocchè la distanza del capo luogo, la difficoltà del cammino in certi luoghi ed in certe stagioni, la spesa a cui si dovrebbe in tali casi soggiacere, potrebbero talvolta obbligare la parte cui preme l'insinuazione della scrittura privata a doverla sospendere con grave suo pregiudizio.

Infatti l'insinuazione delle scritture private non operandosi che nell'interesse delle parti contraenti, alle quali può premere la custodia e la certezza della data delle medesime, tanto più loro si agevola il modo di ciò ottenere, tanto più compiuto riesce il benefizio dell'insinuazione. Del resto non parve che la disposizione dell'alinea di cui si tratta potesse riguardarsi per avventura utile per la maggior vigilanza d'insinuazione nel capo luogo dove questi risiedono; ed è tanto meno sembrato che potesse aver per oggetto di rendere più facile ai terzi la ricerca delle scritture private, avvegnachè l'insinuazione di queste non ha altrimente luogo che nel solo interesse e per mera cautela di coloro che le stipularono, non producendo ragione d'ipoteca; per altra parte poi la ricerca di una scrittura sarà sempre più facile quando questa sia insinuata all'uffizio più vicino al domicilio delle parti, del quale non può esser difficile aver notizia.

Per queste considerazioni la Sezione ha riformato l'alinea nei seguenti termini:

« Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quel-
« l'Ufficio d'insinuazione nel cui distretto è
« compreso il luogo in cui siasi fatto il con-
« tratto, o quello in cui una delle parti abbia
« il suo domicilio ».

Alla pluralità di sei Membri contro uno, il quale pensa che si possa tuttavia richiedere l'insinuazione delle scritture private nel Capo luogo, dove risiede un Tribunale di Prefettura, quando però il contratto seguì fuori del luogo del domicilio delle parti.

(Art. 237). Adottato all'unanimità.

(Art. 238). Adottato, con dire nel primo alinea: *nel cui distretto*, invece di: *nella di cui provincia*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 24 agosto 1836.*

(Art. 231, 232, o 1420, 1421, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 233, o 1422, Cod.). In principio dopo: *notaio*, viene aggiunta l'espressione: *od altro pubblico uffiziale*; del resto adottato.

(Art. 234, o 1423, Cod.). Invece di: *art.* 223, si scrive il suo corrispondente: *art.* 1412.

(Art. 235, o 1424, Cod.). Sulla proposta della Sezione, a vece delle parole: *sebbene fatti per atto pubblico*, si scrive: *sebbene facciansi per atto pubblico*.

(Art. 236, o 1425, Cod.). È adottata la prima parte dell'articolo. Il Guardasigilli, intesa la proposta della Sezione rispetto all'alinea, espone che il motivo per cui fu indicato l'Uffizio stabilito nel capo luogo è quello di evitare le difficoltà che sorgerebbero nel caso in cui dovesse procedersi alla verificazione giudiziale della scrittura. Non potendo la medesima essere esportata da.. ..lizio ove è insinuata, la verificazione deve farsi nell'Uffizio stesso in presenza delle parti o del Relatore della causa; onde, se l'Uffizio non è nel capo luogo ove risiede il Tribunale, sarebbe necessario di fare delegazioni o trasferte, con gravi spese, mancando inoltre fuori del capo luogo le persone che sieno atte a compiere l'uffizio dei periti.

Un Membro dice, che nella disposizione proposta dalla Sezione esisterebbe invero l'inconveniente indicato dal Guardasigilli pel caso di una verificazione giudiziale, ma questo caso non è frequente. Il principale oggetto dell'insinuazione d'una scritta privata essendo quello di darle una data certa, e potendo premere talvolta che venisse prontamente insinuata, importa di agevolarne quanto sia possibile i mezzi. Fa presente eziandio che, nei paesi di montagna, le comunicazioni col capo luogo della Provincia rimangono talvolta impedite nell'inverno, e sarebbe perciò impossibile di procedere alla insinuazione della scrittura privata per un considerevole spazio di tempo, se s'impone l'obbligo d'insinuarle nel capo luogo.

Il Guardasigilli risponde esservi inconvenienti per una parte e per l'altra, e consiste la questione nel vedere dove sieno maggiori. Gli pare preponderante quello delle difficoltà e delle spese che s'incontrerebbero per la verificazione giudiziale della scrittura, ed osserva non essere rari i casi in cui occorra di procedervi, potendo facilmente accadere, che quegli contro cui è presentata, dichiari non potere nè riconoscerla, nè negarla, non essendogli nota la mano di chi l'avrebbe scritta o sottoscritta.

Dice un Membro, che l'inconveniente pel caso di una verificazione giudiziale non è tolto dalla disposizione del progetto, poichè non sempre il giudizio sarà istituito avanti il Tribunale di quella Provincia nel cui capo luogo la scrittura fu insinuata, potendo questa insinuazione essere fatta in più capi luoghi di Provincia, cioè o dove fu passato il contratto, o dove ha il domicilio una delle parti, che ponno anche essere più di due e con domicilii diversi.

Viene quindi proposto, per conciliare le opinioni, di stabilire che l'insinuazione potrà essere fatta tanto negli Uffizii nel cui distretto fu passato il contratto, o le parti hanno il domicilio, quanto negli Uffizii de'capi luoghi rispettivi.

La proposta è adottata, e l'alinea del presente articolo viene redatto nel tenore seguente:

« Tale insinuazione dovrà eseguirsi in quel-
« l'Uffizio d'insinuazione nel cui distretto è
« compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto,
« o in quello in cui una delle parti abbia il suo
« domicilio, o ancora nell'Uffizio stabilito nel
« luogo di residenza di quel Tribunale di Pre-
« fettura da cui i medesimi luoghi dipendono ».

È poi corretta quella redazione, e l'alinea rimane come ora sta scritto al Codice.

(Art. 237, o 1426, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 238, o 1427, Cod.). Adottato; nel primo alinea però a vece di: *num.* 1 *dell'art.* 223, vi si sostituisce: *num.* 1 *dell'art.* 1412, ed invece di: *nella cui provincia*, si scrive: *nel cui distretto*.

---

## § III.

### *Delle scritture private.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *III.* — *Delle* . . . . . .

---

**Art. 1428 (1322).** La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto pubblico fra quelli che l'hanno sottoscritta, o sottosegnata, come infra, e fra i loro eredi ed aventi causa (1).

**Art. 1429 (1322, 1323).** Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la propria scrittura o la propria firma: ed ove l'atto contenesse solamente il segno della persona che si è qualificata illetterata, dovrà questa dichiarare o negare di aver apposto tal segno.

I suoi eredi ed aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la

(1) Vedi gli art. 1416, 1417, Cod. civ..

scrittura o la sottoscrizione del loro autore e non è a loro notizia essersi da esso apposto il segno esistente nell'atto.

Art. 1430 (1324). Quando la parte neghi la propria scrittura, firma o segno, e quando i suoi eredi ed aventi causa da essi dichiarino di non conoscerlo, se ne ordina la verificazione giudiziale.

Art. 1431. È riservata a detta parte in qualunque caso che la scrittura fosse stata riconosciuta o avuta per tale, ogni e qualsivoglia opposizione di ragioni a lei spettanti contra il contenuto nella medesima, benchè non sia stata espressa tale riserva nell'atto della ricognizione.

Art. 1432 (1325). Le scritture private, le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono essere fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.

Ciò non ostante, la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma non siansene fatti tutti gli originali prescritti, o manchi la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di prova per iscritto (1).

Art. 1433 (1326). Quando alcuna delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere, o tutte siano illetterate, dovranno intervenire tre testimoni, due dei quali sappiano scrivere e sottoscrivano l'originale, e ciò oltre il segno che dovrà apporsi dai contraenti e dal testimonio che fossero illetterati.

In mancanza di questa formalità la scrittura non farà veruna prova (1).

Art. 1434 (1326). La polizza o promessa per iscrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, debb'essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un *buono* ovvero *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa.

Se la persona che si obbliga è illetterata, e non è nel caso di scrivere di sua mano il *buono* od *approvato*, come sopra, la scrittura dovrà essere munita delle sottoscrizioni e segni di cui nell'articolo precedente, ed inoltre il *buono* od *approvato* vi sarà apposto di mano di uno dei testimoni sottoscritti alla scrittura.

La disposizione di quest'articolo non si applica alle promesse dei negozianti per causa di commercio.

Art. 1435 (1327). Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto come pure il *buono* fossero scritti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che si provi ove precisamente sia occorso l'errore.

Art. 1436 (1328). La data delle scritture private non è computabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui sieno state insinuate, dal giorno della morte di colui o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di sigillamento o d'inventario (2).

Art. 1437 (1329). I libri dei negozianti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono registrate contro le persone, che

---

(1) Vedasi l'art. 48 del Cod. di comm.

Vedasi pure la sent. della nostra Corte di cass. in data 18 aprile 1855, la quale ha stabilito, che « la convenzione sinallagmatica contenuta in privata « scrittura nulla per difetto di firma di uno dei con« traenti può essere provata con altri mezzi ammessi « dalla legge (art. 1432) ». (*Racc.*, *an.* 1855, *pag.* 270).

(1) Vedasi l'art. 1415, Cod. civ.

(2) Su quest'art., quando trattasi della data certa di un pegno in materia commerciale, vedasi la sent. 10 luglio 1856 della nostra Corte di cassazione. (*Racc.*, *an.* 1856, *pag.* 528).

non sono negozianti, salvo quanto sarà dichiarato in proposito del giuramento (1).

Art. 1438 (1330). I libri de' negozianti fanno prova contro di essi, ma quegli che vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che vi sia di contrario (2).

Art. 1439 (1331). I registri e le carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di esso:

1.° In tutti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta di un pagamento.

2.° Quando contengono una espressa menzione che l'annotazione è stata scritta per supplire la mancanza di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una obbligazione.

Art. 1440 (1332). Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine, o a tergo di un documento che sia continuamente rimasto presso di lui, fa fede, quantunque non firmata, nè datata da esso, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione posta dal creditore a tergo, in margine o appiè di un originale in duplo di una scrittura o di una quietanza, purchè tale originale in duplo si trovi presso il debitore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 239. — *La scrittura* . . . . . (testo, art. 1428).

*Art.* 240. — *Quegli* . . . . . (testo, art. 1429).

*Art.* 241. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1430).

*Art.* 242. — *È riservata* . . . . . (testo, art. 1431).

*Art.* 243. — *Le scritture private, le quali contengono convenzioni bilaterali, non fanno piena prova della convenzione, quando non sieno state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto.*

*Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse, purchè si esprima a quale fra esse quello sarà rimesso. In ciascun originale deve farsi menzione del numero degli originali che si sono fatti.*

*Ciò non ostante, la mancanza della menzione che gli originali sono stati fatti in duplo, in triplo, non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.*

*Art.* 244. — *Quando alcuna delle parti* . . . . . *due dei quali almeno sappiano scrivere e sottoscrivere tutti gli originali, e ciò* . . . . . *In mancanza* . . . . . .

*Art.* 245. — *La polizza* . . . . . (testo, art. 1434).

*Art.* 246. — *Quando la somma* . . . . . *eccetto che non si provasse ove precisamente sia occorso l'errore.*

*Art.* 247. — *La data delle* . . . . . (testo, art. 1436).

*Art.* 248. — *I registri dei negozianti non fanno prova delle somministrazioni che si sono allibrate contro le persone che non sono negozianti;* . . . . . .

*Art.* 249. — *I libri dei* . . . . . *non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione.*

*Art.* 250. — *I registri e le carte* . . . . . (testo, art. 1439).

*Art.* 251. — *Qualunque annotazione posta* . . . . . *non firmato, nè datato da esso* . . . . . .

*Lo stesso* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA).

(Art. 239). A l'égard du mot: *sotto-segnata*, voir les observations faites sur l'art. 225, premier projet (*page* 370, *vol. II*).

(Art. 240, 241, 244, 245). Voir les mêmes observations.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 239). Si occupò lungamente il Senato ad esaminare se convenga mantenere l'uso dei segni per gli illetterati, ma una gran maggioranza di senatori ha opinato di condannarlo almeno per le scritture private. Se da una parte si desiderava di non togliere agli illetterati il mezzo di far i contratti che non abbisognano di atto pubblico senza notaio, dall'altra parte si è riflettuto esser certo che il croce-segno non è per sè stesso riconoscibile come la scrittura, nè sarà mai che tali segni non si rassomiglino tra di loro, nè altro segno specifico potrà mai farsi da chi non è uso a maneggiar la penna. Se dunque alcuno nega di averli fatti, non potrà mai accertarsene il giudice che coll'esame di quelle persone che videro ad apporre questi segni. O dunque si vuol ammettere per la verificazione questa prova, ed è quindi distrutto il tanto applaudito sistema della necessità della prova scritta per ogni somma eccedente le Ln. 300; o non si è inteso di permettere in questo senso la prova testimoniale, e allora la verificazione

(1-2) Vedansi gli art. 17 e seg, Cod. di comm.

giudiziale essendo moralmente impossibile, dipende intieramente dalla volontà di chi ha apposto il segno il dare validità alla scrittura con riconoscerlo. È il puro caso che dà una sempre variabile forma a questi segni; la scrittura invece appresa ed esercitata ha i suoi particolari caratteri come la fisonomia degli uomini.

La più parte quindi dei pareri si è riunita nel Senato per escludere la validità delle private scritture col segno dell'obbligato che non sa scrivere, perchè *inutile*, se la verificazione dee dipendere dai caratteri distintivi del segno, *funesta* se per istabilire l'obbligazione la prova testimoniale fosse ammissibile.

(Art. 245). Molto utilmente si è voluto nelle private scritture anche l'indicazione della persona fra quelle che hanno lo stesso interesse a cui sia rimesso l'unico originale per esse destinato. Il difetto di tale menzione non dovrebbe profittare a chi ha eseguita la convenzione più del difetto della menzione del numero degli originali. — All'oggetto di ciò indicare più precisamente, si proporrebbe di cominciare l'ultimo *alinea* di questo articolo, come segue: *ciò non ostante, la mancanza di questa menzione, come di quella che gli originali*, ecc. ecc.

(Art. 243). Cadono qui le stesse osservazioni fatte sugli articoli 259 e seg. del primo progetto, dalle quali discende che la scrittura privata, a cui l'obbligato non abbia apposto che un segno, non giova che per le convenzioni concernenti un valore, che non ecceda le Ln. 500.

La materia delle private scritture ha portato il Senato ad esaminare se convenga lasciar sussistere l'uso di consegnare delle sottoscrizioni in un foglio in bianco a persone confidenti, perchè estendano al disopra una transazione obbligatoria pei sottoscritti. Furono su di ciò molto divisi i pareri.

Per sopprimerlo osservava: — Che esorbitante di troppo presentasi questo modo di rimettere all'altrui arbitrio l'interesse delle parti, onde gli abusi accaduti e che possono sempre accadere suggeriscono di condannarlo; — Che nessuno inconveniente possa derivare da siffatta soppressione, poichè il compromesso offre tutti i vantaggi e niuno dei pericoli del bianco segno. Il compromesso fissa i limiti del mandato che l'arbitro non può oltrepassare, e la fortuna delle parti non è esposta al capriccio o mala fede degli stessi; la estensiva del compromesso sopra controversie sempre lungamente agitate, pria di rimetterle alla decisione di arbitri, non può richiedere gran tempo od imbarazzo, per cui possa temersi che le parti abbiano a cambiare la loro buona disposizione; — Che, infine, in ogni tempo, il metodo dei bianchi segni è stato considerato come pericolosissimo o sconsigliato da tutti gli autori di praticarlo.

Per l'opinione contraria si diceva: — Che per la necessità indotta dalla legge in molte convenzioni in un atto pubblico vien ristretta di molto la facoltà di terminare le contese d'interesse per mezzo di questi bianchi segni; — Che i pericoli a cui le parti si espongono in questo modo non è da esse ignorato, e se hanno voluto esporsi hanno usato del diritto che hanno per libera disponibilità del fatto loro; — Che tanto meno debbono detti inconvenienti temersi, dacchè appunto, attesa la loro possibilità, una maniera così confidenziale e spiccia di affidare ad arbitri la decisione delle contese non può cadere che sopra integerrime ed illuminate persone, sulle quali non ha la legge ad aver minor confidenza di quella che vi hanno riposta le parti; — Che infine, messi gli esempi di abusi accaduti, in confronto dei vantaggi riportati in casi ove sarebbe stato difficile a concordare le parti sull'estensiva d'un compromesso, non appare che si formerebbe un bilancio capace a condannare un uso praticato finora presso di noi, in Francia ed altrove.

In tale stato di dispareri, crede il Senato di limitarsi a rassegnare al superiore esame queste osservazioni per farne l'uso che stimerà nella sua saviezza.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 239). Alle parole: *atto autentico*, tratto dall'art. 1322, Cod. fr., parrebbe con maggior proprietà di espressione potersi sostituire le parole: *atto pubblico* più consentanee allo stile legale in uso presso di noi.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 243). La legge prescrive saviamente, che le scritture private contenenti convenzioni sinallagmatiche deggiano farsi in tanti originali quanti sono i contraenti aventi un interesse distinto.

Ma accadendo che ciò non siasi fatto, che non siasi espresso, quale ne sarà la conseguenza?

L'art. 1325 del Cod. fr. le dichiarava di nessun effetto, *ne sont valables*, a motivo che non avendo ciascuno degli interessati il suo titolo, non potrebbero dessi esercitare le azioni e diritti che il titolo loro dà; dal che ne deriva che il contratto non può riguardarsi come reciproco, nè avere alcun effetto.

Il Codice di Napoli nell'art. 1279 spiega all'ultimo alinea che una scrittura privata quale non sia stata fatta in altrettanti originali, od in cui sia taciuta tale circostanza, può valere come principio di prova per iscritto sempre quando però presenti le sottoscrizioni dei contraenti.

L'art. 243 del progetto del presente titolo esprime che le scritture *non faranno piena prova della convenzione quando*, ecc.

Una tale dicitura lascia luogo a dubitare sull'intelligenza da darsi a quelle parole *piena*

*prova*, e sebbene creda il Senato che siasi voluto precisamente adottare la massima di riguardare simili scritture private come un principio di prova per iscritto, recedendo dal rigore del Cod. fr. egli pensò però che l'art. 1279 di Napoli potrebbe forse ravvisarsi più chiaro e più preciso e che potrebbe adottarsi a preferenza nel progetto di legge di cui si ragiona.

Inoltre nel primo alinea di quest'articolo, fra le diverse condizioni richieste per la validità delle scritture private, richiedesi che si esprima quale, fra le persone aventi lo stesso interesse, abbia ritirato l'originale.

Se può essere desiderabile che, a scanso di questioni, ciò si esprima nella scrittura, non saprebbe però il Senato ravvisare nelle ommissione di una siffatta spiegazione una mancanza tale da rendere inefficace la scrittura medesima.

Ed invero, dal momento in cui la scrittura fu redatta in altrettanti originali quante sono le persone aventi un distinto interesse, resta compito il voto della legge e lo scopo cui ella mira.

Ciascuno degli interessati ha il suo titolo e poco può importare il sapere anche chi lo ritiri fra quelli aventi uno stesso interesse.

Se colui il quale ritira l'originale ne rimanesse in ogni tempo contabile, potrebbe forse richiedersi la spiegazione proposta. Ma non essendovi tale obbligo, nè potendosi impedire che l'originale si ritenga da quello che i cointeressati credano più del caso o che da altre mani passi a volontà loro e trattandosi d'altra parte di formalità che portano la inefficacia dell'obbligazione, sembrò al Senato che le parole dicenti: *purchè si esprima a quale fra esse sarà rimesso*, si possano senza alcun inconveniente ommettere come non leggonsi nell'art. 1323 del Cod. Cod. fr. e nell'art. 1279 del Cod. di Napoli.

(Art. 246). Guidato sempre il Senato dal desiderio che la legge sia la più chiara possibile, a vece delle parole che trovansi nel fine dell'art. 246: *ove precisamente sia occorso l'errore*; penserebbe che meglio sarebbe adottare le espressioni dell'art. 1284 del Cod. di Napoli, *salvo a provare in qual parte precisamente sia l'errore*, redazione questa analoga anche all'art. 1327 del Cod. fr.

(Art. 247). La parola *computabile* presenta un senso piuttosto aritmetico e figurato e non è ben adattata allo scopo di questa legge, che si è quello di garantire un terzo dalle infinite frodi e pregiudizi che potrebbero a lui derivare da scritture private passate dal suo debitore verso altri e contenenti impegni ed obbligazioni di data al suo titolo anteriori.

La questione vertendo sulla data, sembra più naturale il dire che: *le scritture private non hanno data certa riguardo ai terzi nelle medesime non contemplati, salvo dal giorno in cui*, ecc.

Questa dicitura è anche conforme a quanto leggesi nel precedente art. 236 ove si permette ad uno dei contraenti di fare insinuare la scrittura privata onde *attribuirle data certa*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 243). Se si avverte che nel primo alinea di quest'articolo, oltre la menzione del numero degli originali, vedesi pur prescritta la menzione a quale fra le parti sia stato rimesso l'originale alloraquando non se ne sono fatti diversi, sembra quindi che l'ommissione di questa menzione, non possa invocarsi da colui che eseguì la convenzione nel modo stesso che non può giovarsi del difetto di menzione del numero degli originali.

Pel che sembra che si possa riformare l'ultimo alinea di detto articolo nei seguenti termini:

« Ciò non ostante la mancanza delle sovrac-« cennate menzioni non può essere opposta ».

(Art. 244). Pare improprio il dire: *due dei quali sappiano scrivere o sottoscrivere tutti gli originali*; e conveniva invece il dire: *due dei quali sappiano scrivere e sottoscrivano tutti gli originali*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 239). La questione cui è relativa l'osservazione dei Senati di Savoia e di Genova, riducesi a vedere se più convenga astringere in tutti casi gl'illetterati a ricorrere alla forma dell'instrumento avanti notaio, o di avere per valide, negli oggetti per cui non è prescritta comunemente tal forma, quelle scritture che insieme colla sottoscrizione di tre testimoni portino il segno manuale dell'illetterato. Si scorge tosto che questo sarebbe rendere tali persone, che sono le più povere, di deterior condizione di tutte le altre, quando non potessero altrimenti contrattare per somme eccedenti le lire 300, salvo con assoggettarsi al dispendio dell'atto notarile; colla mira pertanto di una sufficiente tutela pei loro negozii si è prescritto che, oltre al segno manuale, vi concorrano le sottoscrizioni di tre testimonii, che è d'uopo supporre presenti all'atto, e in tal numero maggiore di quello sinora richiesto si riscontra certamente una cautela maggiore. Non si contende menomamente sull'insufficienza del segno manuale a produrre la certezza morale, di cui parla il Senato di Genova, ma non è sotto l'aspetto di quella certezza che dir si potrebbe per altro rispetto materiale, della configurazione del segno che si è questo richiesto, bensì sulla persuasione che l'apposizione di esso contribuisca grandemente a volgere l'attenzione del contraente illetterato all'atto cui lo si vuole far concorrere, e, dall'altro canto, a fissare la qualità della prova da darsi al giudice, dovendo i testimoni sottoscritti deporre che essi videro realmente il supposto contraente apporre alla scrittura il proprio segno.

Non si tratta pertanto di distruggere il sistema che limita la prova testimoniale, ammettendola unicamente per provare un fatto della natura di quello ora specificato, e l'argomento del Senato di Genova proverebbe troppo, dimostrando egualmente che non fosse da ammettersi la prova per testimoni allorchè la sottoscrizione in una scrittura privata venga contesa e debba darsene la giustificazione.

Per le surriferite ragioni, cui può aggiungersi l'assenso prestato alla disposizione del progetto da tutti gli altri Magistrati, si è creduto che dovesse prevalere l'avviso per la conservazione dell'articolo.

Si sostituirà, come suggerisce la Camera dei Conti: *atto pubblico*, ad: *atto autentico*.

(Art. 243). Non vi ha difficoltà di surrogare le parole: *non fanno piena prova*, ecc., con altre aventi un senso più determinato, cioè: *potranno valere come principio di prova*, come nel Codice di Napoli, a seconda dell'osservazione del Senato di Piemonte.

Tra la menzione poi che i Senati di Genova e di Nizza desiderano sia mantenuta dalla persona cui fu fatta la consegna del duplo degli originali colla dichiarazione però che l'ommissione di tale menzione non porta nullità; e la proposta fatta a tal riguardo dal Senato di Piemonte, di sopprimere l'obbligo di tale menzione; si preferisce, e d'altronde risulta abbastanza dai termini dell'articolo, che uno degli originali debba essere consegnato ad uno di coloro che hanno l'identità d'interesse; onde si adotta la surrogazione per intiero dell'art. 1279 del Codice di Napoli a quello del progetto.

(Art. 244). Si rettificherà l'espressione nel modo indicato dal Senato di Nizza.

(Art. 245). Alle considerazioni cui si appoggia l'opinione espressa da una parte del Senato di Genova per lasciar sussistere l'uso dei cosidetti *bianchi segni* pare potersi aggiungere, che una disposizione colla quale si volesse proibire tal uso riescirebbe di maggior danno che non di vantaggio, per la stessa difficoltà di provare che una scrittura munita di sottoscrizioni di chi è obbligato non fosse in realtà altro che un *bianco segno*.

Ma non potrebbesi neppure indistintamente riprovare l'uso di tale sorta di scritture, segnatamente quando non contengano altro fuorichè liberazioni, delle quali molte volte si suole, ed occorre in vario transazioni private di dover far uso.

Quanto al pericolo che vi possa essere adoperando un tal mezzo, in fatto di compromessi, non potrebbe ciò formar qui oggetto di speciale disposizione, rimanendo subordinata tale indagine a quella sui compromessi, che volendosi autorizzare richiedono che vi si provveda in più ampia forma.

(Art. 246). Sembra meglio che correggendo al punto indicato dal Senato di Piemonte, si dica: *eccetto che si provi*.

(Art. 247). I termini del presente articolo sono conformi a quelli della traduzione ufiziale del Codice pel già regno d'Italia, e sembrano più proprii ad escludere, quanto ai terzi, ogni altra prova per accertare la data, fuorchè quelle che si sono specificate.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 239, 240, 241, 242. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. 1428 e seg. del testo).

*Art.* 243. — *Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono* . .
. . . . . .
*Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.*
*In ciascun originale* . . . . . .
. . . . . .
*Ciò non ostante, la mancanza di tal menzione non può* . . . . . .
*Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma manchi alcuno degli originali o la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di prova per iscritto.*

*Art.* 244. — *Quando alcuna* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1433).

*Art.* 245. — *La polizza* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1434).

*Art.* 246. — *Quando la* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1435).

*Art.* 247. — *La data* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1436).

*Art.* 248. — *I registri dei* . . . . . .
. . . . . (primo prog.)

*Art.* 249. — *I libri* . . . . . .
. . . . . (primo prog.)

*Art.* 250. — *I registri e le* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1439).

*Art.* 251. — *Qualunque* . . . . . .
. . . . . (primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 239 al 246). Adottati all'unanimità.

(Art. 247). Parve che, scrivendo l'articolo nel modo seguente, se ne potesse migliorare la redazione.

« Le scritture private non hanno data certa « contro i terzi che dal giorno, ecc. ».

*(All'unanimità).*

(Art. 248). Adottato all'unanimità.

(Art. 249). Adottato; parve però ad alcuni Membri che, invece di: *non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione*; si potrebbe dire: *non può scinderne il contenuto in ciò che vi sia di contrario.*

(Art. 250, 251). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 239 al 242, o 1428 al 1431, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 243, o 1432, Cod.). Colle parole: *ma manchi uno degli originali*, di cui nell'ultimo

alinea, si è voluto indicare il caso in cui non si fosse fatto il numero degli originali prescritto dall'articolo. Siccome però la detta espressione potrebbe anche essere intesa del caso in cui uno degli originali fatti si fosse smarrito, si sostituisce: *ma non siansene fatti tutti gli originali prescritti, o manchi la menzione del numero, ecc.*

L'articolo è in tal modo adottato.

(Art. 244 al 246, o 1433 al 1435, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 247, o 1436, Cod.). Il Guardasigilli, sulla proposta della Sezione, dice che i termini in cui è scritto l'articolo nel progetto sono quelli della traduzione ufiiziale fatta dal Cod. fr., per formare il Codice del Regno d'Italia, e paiono più proprii ad escludere ogni altra prova quanto ai terzi, fuori di quelle che vi sono specificate. Il dire soltanto, che le scritture private *non hanno data certa*, non toglie che possa darsi alcuna prova.

L'articolo del progetto è adottato senza varianti.

(Art. 248, o 1437, Cod.). L'articolo è adottato scrivendo: *i libri dei negozianti*, a vece di: *i registri dei negozianti*; e scrivendo: *registrati*, a vece di: *alliòrati*.

(Art. 249, o 1438, Cod.). L'articolo è adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 250, o 1439, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 251, o 1440, Cod.). Laddove è detto: *quantunque non firmato, nè dettato da esso*, si scrive: *quantunque non firmata nè dettata da esso.*

---

## § IV.

### *Delle tessere o tacche a riscontro.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *IV.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1441 (1333). Le *tacche* di una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le persone le quali usano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 252. — *Le tacche* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## § V.

### *Delle copie degli atti pubblici e privati.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *V.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1442 (1334). Le copie degli atti pubblici, quando sieno estratte dall'atto originale, e sieno autenticate dal notaio o da altro pubblico uffiziale che gli ha ricevuti, o che sia legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede egualmente che lo stesso originale (1).

Art. 1443 (1335). Riguardo a quelli di detti atti che sono soggetti all'insinuazione, fanno pure la stessa fede le copie spedite in conformità dei regolamenti dal segretario insinuatore sulla copia autentica stata rimessa all'archivio dell'insinuazione dal notaio o da altro pubblico uffiziale, cui è dalla legge prescritto (2).

Art. 1444 (1334). In entrambi i casi contemplati negli articoli precedenti, le parti non possono esigere la rappresentazione nel luogo del giudicio dell'atto originale, nè della copia deposta nell'archivio dell'insinuazione, ma possono esigere in tutti i casi la collazione della copia coll'originale, semprechè esista, o in difetto colla copia deposta nell'archivio dell'insinuazione.

Art. 1445. In mancanza dell'originale e della copia dell'insinuazione, le copie autentiche estratte in conformità degli articoli 1442 e 1443 fanno tuttavia piena fede, purchè non sieno abrase, nè si presentino in alcun modo sospette (3).

Art. 1446 (1336). Le copie di cui nell'articolo precedente, potranno anche servire di originale al fine di estrarre altre copie, qualora si trovassero nei registri dell'uffizio delle ipoteche, od in altri pubblici registri, od anche esistendo a mano di privati, se d'ordine del Giudice, citati gli

---

(1) Vedasi la sent. della nostra Corte di cass. 17 dic. 1856, riferita in nota sotto l'art. 1416.

(2) Vedansi gli art. 142, 143, 144 del Regolamento per l'Insinuazione e Demanio 18 giug. 1827 — Vedasi il *Manuale Forense*, vol. VI, pag. 674.

(3) Vedasi la nota all'art. 1442.

aventi interesse, o di consenso dei medesimi, verranno deposte negli archivii d'insinuazione.

Art. 1447 (1335). Le copie che in mancanza dell'originale o della copia dell'insinuazione fossero state estratte da pubblici uffiziali a ciò non autorizzati, non meriteranno alcun riguardo, salvo che si tratti di copie antiche fatte da più di trent'anni: nel qual caso potranno servire d'indizio o di principio di prova maggiore o minore secondo le circostanze.

Le copie che si trovassero semplicemente trascritte sui pubblici registri, non potranno servire che di principio di prova per iscritto.

Art. 1448. Fuori dei casi contemplati nei due precedenti articoli, le copie di copie non meriteranno verun riguardo (1).

Art. 1449 (1335). Le copie debitamente autenticate delle scritture private tratte dagli originali che fossero depositi all'archivio dell'insinuazione da tutte le parti contraenti, ovvero da una sola parte, ma previo ordine del Giudice, e dopo legittima ricognizione delle medesime, fanno parimente piena fede come l'originale, salvo però il diritto di arne seguire la collazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 253, 254, 255. — (Conformi agli art. 1442, 1443, 1444 del testo).

*Art.* 256. — *In mancanza dell'originale . . . . . in conformità degli articoli precedenti, fanno tuttavia piena fede . . . . . .*

*Art.* 257. — *Le copie . . . . . (testo, art. 1446).*

*Art.* 258. — *Le copie che in mancanza . . . . . salvo che si tratti di titoli antichi eccedenti i trent' anni, nel qual caso, . . . . . .*

*Art.* 259. — *Fuori . . . . . (testo, art. 1448).*

*Art.* 260. — *Le copie . . . . . (testo, art. 1449).*

## OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 256). Contemplandosi nel precedente art. 255 il caso della collazione della copia coll'originale esistente nei minutarii del notaio, ovvero colla copia depositata nell'Uffizio d'insinuazione, locchè presupponeva l'esistenza dell'originale e della copia ivi depositata, e nel presente art. 256 parlandosi della mancanza dell'originale e della copia depositata, si credette che gli articoli da ricordarsi nel detto art. 256 non dovrebbero essere i due antecedenti, ma bensì gli art. 253, 254, i soli che concernessero quella specie di estrazione di copie a cui si riferiva nell'art. 256.

(Art. 260). Siccome non si desumeva sufficientemente dai termini di quest'articolo, che la ricognizione a cui esso alludeva dovrebbe seguire da tutte le parti, circostanza senza la quale nell'opinione del Magistrato non potrebbe ritenersi bastante e legittima, perciò esso è stato di sentimento che, onde la cosa restasse più chiaramente spiegata, si aggiungesse dopo le parole: *delle medesime*, l'espressione: *da tutte le parti*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 256). Si dirà, come suggerisce la Regia Camera: *in conformità degli art.* 253, 254.

(Art. 260). Possono occorrere circostanze tali per cui cessi materialmente il bisogno che la scrittura sia riconosciuta da tutte le parti come se quella contenga un debito verso più persone di una certa somma per ciascuno, ed alcuno tra essi sia stato soddisfatto. L'articolo esprime virtualmente tutto ciò che pare convenire secondo i casi, dicendo che la copia delle scritture di cui si tratta, debitamente autenticata, faccia piena fede come l'originale, ove siavi stata la ricognizione di esso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 253, 254, 255. — (Conformi rispettivamente agli art. 1442, 1443, 1444 del testo).

*Art.* 256. — *In mancanza dell'originale . . . . . in conformità degli art.* 253 *e* 254 *fanno . . . . . .*

*Art.* 257. — *Le copie di cui . . . . . (testo, art. 1446).*

*Art.* 258. — *Le copie che in . . . . . (primo prog.)*

*Art.* 259. — *Fuori dei . . . . . (testo, art. 1448).*

*Art.* 260. — *Le copie debitamente . . . . . (testo, art. 1449).*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 253 al 260). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 253 al 255, o 1442 al 1444, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 256, o 1445, Cod.). A vece di: *degli art.* 253 e 254, si scrive: *degli art.* 1442 e 1443.

(Art. 257, o 1446, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 258, o 1447, Cod.). Il Guardasigilli espone essere un mero errore il dire: *salvo si tratti di titoli antichi eccedenti i trenta anni;*

(1) Vedasi la nota all'art. 1442.

imperciocchè dopo il solo trascorso di anni 30 dalla data del titolo non è probabile che si sia smarrito l'atto originale e la copia depositata all'Insinuazione, cosichè si abbia a ricorrere ad una copia estratta da un pubblico uffiziale a ciò non autorizzato. L'intenzione fu quella di parlare delle *copie* di titoli antichi le quali, quando siano estratte da un tempo eccedente i trent'anni, *anche da un pubblico uffiziale a ciò non autorizzato*, inducono la presunzione dell'esistenza del titolo, rimanendo escluso da quel trascorso di tempo che siano state fatte alla opportunità di quella emergenza per cui sono presentate.

Le suddette parole dell'articolo: *salvo si tratti di titoli antichi eccedenti i trent'anni*, sono mutate come segue: *salvo si tratti di copie di titoli antichi fatti da più di trent'anni.*

(Art. 259, 260, o 1448, 1449, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

§ IV.

*Degli atti di ricognizione e di conferma.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *IV.* — *Degli* . . . . . .

---

Art. 1450 (1337). L'atto di ricognizione fa prova contro il debitore, i suoi eredi ed aventi causa, quando questi coll'esibizione del documento primordiale non dimostrino che vi sia stato errore o eccesso nella ricognizione.

Tra più atti di ricognizione prevale il posteriore di data (1).

Art. 1451 (1338). L'atto di conferma o ratifica d'una obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido che qualora vi si trovino la sostanza della stessa obbligazione, il motivo espresso dell'azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo il tempo in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria secondo le forme e nei tempi determinati dalla legge producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione in rescissione per causa di lesione (1).

Art. 1452 (1339). Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizi d'una donazione fra vivi nulla per difetto di formalità; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali.

Art. 1453 (1340). La conferma, ratifica o esecuzione volontaria d'una donazione o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore, dopo la sua morte, inducono la loro rinunzia ad opporre i vizii delle forme e qualunque altra eccezione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 261. — *L'atto* . . . . . (testo, art. 1450).

*Art.* 262. — *L'atto di conferma* . . . . . .

*In mancanza di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata, qualora però concorrano argomenti sufficienti a far presumere l'intenzione di confermarla o ratificarla.*

*La conferma* . . . . . *secondo le forme e le epoche determinate dalla legge* . . . . . .

*Le disposizioni* . . . . . *che per sola causa di lesione.*

*Art.* 263. — *Il donante* . . . . . *donazione fra vivi nulla per le forme, deve* . . . . . .

*Art.* 264. — *La conferma* . . . . . (testo, art. 1453).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 261). Sull'efficacia degli atti di ricognizione ha il progetto adottato un sistema alquanto diverso da quello dei romani, e del Cod. fr., nè il Senato è lontano dal consentirvi.

---

(1) Colui che pretende impugnare per difetto di causa una ricognizione di debito fatta in un atto pubblico deve somministrare la prova di tale eccezione (art. 1450) — Così la sentenza della nostra Corte di cassazione 5 giugno 1856 (*Racc.*, *an.* 1856, *pag.* 437).

(1) La presunzione di rinuncia per parte di un contraente alla condizione stipulata dedotta da una sentenza, non può equipararsi all'atto di ratifica di cui all'art. 1451. — Così la sentenza della nostra Corte di cass. 21 aprile 1856 (*Racc.*, *an.* 1856, *pag.* 319).

Intorno per altro la preferenza che vi è data all'atto posteriore di ricognizione sopra gli anteriori, crede doversi aggiungere: *purchè non sia più oneroso al debitore de' precedenti.*

Infatti, non essendo questi atti che confessioni delle parti, sembra ingiusto che fra due diverse che le parti ne han fatto, abbia il creditore a giovarsi di quella confessione che è a lui profittevole, quantunque l'altra emessa in tempo più prossimo all'atto primordiale possa presumersi più allo stesso conforme.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 262). La confirmation, ratification ou exécution volontaire d'un acte, faite suivant les formes et aux époques déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait proposer contre cet acte.

Mais, suivant les dispositions du premier alinéa du même article, l'exécution n'emporte une semblable renonciation, que lorsqu'elle est accompagnée d'indices propres à faire présumer l'intention de confirmer ou ratifier.

Ce n'est donc, suivant l'esprit de cet article, qu'avec le concours de ces indices que la simple exécution opère renonciation aux moyens et exceptions contre l'acte.

Pour faire disparaître l'espèce de contradiction qui parait exister entre les deuxième et troisième alinéa de cet article, contradiction qui résulterait de ce que le second alinéa exigerait formellement des indices dont le troisième alinéa ne fait pas mention, il serait à propos d'ajouter à ce dernier, après les mots; *le epoche*, ceux: *e nei casi determinati.*

Si le dernier alinéa de l'art. 1338 du Code civil fr., présente littéralement le contenu précis du troisième alinéa de l'art. 262 du projet, c'est parceque l'art. fr. ne fait pas mention, en son second alinéa, du concours des circonstances exigées par le même alinéa de l'art. 262.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 262). L'aggiunta fatta nel primo alinea alla corrispondente disposizione del Cod. fr. (art. 1338) potrebbe, a parere del Magistrato, aprire la via alle controversie ed ai litigi; per la qual cosa opinava che convenisse stare ai termini della legge francese, colla quale, mentre si prevenivano le questioni, a cui avrebbe potuto dar luogo l'obbligo imposto dal progetto di somministrare altri amminicoli, non si escludeva per altro, in chi vi avesse interesse, la ragione di dimostrare che la fatta ratifica del contratto fosse stata l'effetto di dolo od errore.

Inoltre nell'ultimo alinea si dovrebbe spiegare, in senso del Magistrato, che le disposizioni ivi dichiarate applicabili all'azione in rescissione per sola causa di lesione, non erano quelle dell'intero articolo, ma solamente del primo e secondo alinea di esso.

Non già che credesse il Magistrato che, se nell'ultimo alinea non si feco distinzione tra il caso di ratifica e conferma *espressa*, contemplato nella prima parte dell'articolo, e quello di conferma o ratifica *tacita*, a cui alludevano il primo e secondo alinea, ciò fosse sfuggito per mera inavvertenza; che anzi non dubitava che bene avvertitamente si fosse fatta questa seconda aggiunta all'art. del Cod. fr., onde sanzionare l'opinione di coloro i quali sostengono che la rinuncia all'azione di rescissione, anche formalmente fatta in epoca posteriore alla stipulazione del contratto, non dovrebbe produrre effetto, siccome peccante dello stesso vizio del contratto originario.

Ma, sembrando al Magistrato che questa decisione andasse appoggiata ad una presunzione la quale il più delle volte non potrebbe a meno di esser fallace, esso non iscorgeva giusto motivo di dichiarare inefficace la formale dichiarazione che avesse fatta una parte, di voler sanare il vizio da lei conosciuto dell'antecedente contratto.

Epperfanto il Magistrato fu d'avviso che la eccezione di cui nell'ultimo alinea si dovesse unicamente riferire alle conferme o ratifiche tacite od implicite derivanti dalla data esecuzione del contratto, dacchè un tale effetto da sè solo non importava necessariamente che il contraente avesse notizia dell'esistente lesione; ed allo scopo avanti accennato esso suggerirebbe di sostituire alle parole: *le disposizioni di quest'articolo*, queste altre: *le disposizioni dei due alinea antecedenti.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 262). Un atto il quale, a termini delle leggi, poteva esser soggetto all'azione in nullità o rescissione, può dalla volontà di coloro che vi hanno interesse ricevere forza e valore.

Ella è giusta una tale prescrizione, giacchè, non annulla assolutamente la convenzione (per cause estrinseche al contratto ed estranee ai contraenti), il diritto di rescinderla si è un diritto che la legge accorda a colui che trovasi nel caso di agire o di eccepire per la inefficacia o rescissione del contratto.

Può quindi il medesimo rinunciare a questo suo diritto, e sanando il vizio di cui l'atto andava affetto, renderlo efficace e valido colla sua ratifica ed approvazione.

Ma questa ratifica deve esser chiara e precisa, giacchè non si conferma ciò che non si sa, e di che s'ignorano i difetti: e siccome la legge deve in tal bisogna procedere colla massima cautela, perciò saggiamente l'art. 262 vuole che l'atto ricognitivo contenga la sostanza della obbligazione che si ratifica, e la dichiarazione del vizio cui è soggetta, e della volontà di correggerlo.

In questa ipotesi la cosa è scevra di difficoltà, perchè la volontà dell'uomo è manifestamente dichiarata; questa volontà non si può nè si dee presumere sempre quando l'atto che dall'uomo emana non emani conforme alla legge. Per lo che,

ove si adducesse un atto di ratifica o conferma, non contenente tutti gli estremi dall'articolo prescritti, ben puossi legalmente osservare che non si volle ratificare o confermare l'atto.

Ma non evvi più forte argomento della volontà di confermare un'obbligazione che quello di eseguirla volontariamente in epoca in cui poteva opporsi coi mezzi suggeriti dalla legge.

A questo caso appunto è diretto l'articolo presente nel primo alinea, se non che le parole che si sono aggiunte: *qualora però concorrano argomenti, ecc.*, hanno sembrato al Senato di tale natura a diminuire il benefico effetto della legge.

Il Cod. fr. (art. 1338) e quello di Napoli (art. 1292) non contengono una tale spiegazione; e nel Cod. di Parma (art. 2286) neppure trovasene una simile a quella che si propone, giacchè la diversità di cui in quell'articolo sparisce nell'analisi del medesimo; colui che la eseguì, secondo l'articolo, potrebbe ancora allegare di non avervi dato eseguimento, colla intenzione di ratificarla.

Egli è facile il vedere a quanti litigi darebbe adito una tale eccezione, e tanto difficile ne sarebbe l'esito, quanto difficile si è la prova dell'intenzione.

D'altra parte, la legge richiedendo la esecuzione volontaria, ciò presuppone in chi eseguisce l'atto la scienza del vizio cui andava soggetto, e colui che sa un tal vizio e non ostante il medesimo eseguisce la obbligazione, egli è impossibile che ciò nol faccia coll'animo di ratificare e confermare: che se non ha intenzione di totalmente ratificarla, è a lui facile lo apporre all'esecuzione, quelle riserve che crede di suo interesse.

Deve la legge, pensando ai casi che più ordinariamente succedono, presumere che, in mancanza di detta riserva, siasi voluto rinunciare ai mezzi ed alle eccezioni che potevano contro quell'atto opporsi; e provata la esecuzione volontaria, dee senza più la legge ritenere che si ebbe l'animo di ratificare la precedente inefficace obbligazione.

Pei quali motivi il Senato crede che nell'articolo deggiano ommettersi le dette parole: *qualora però concorrano, ecc.*

(Art. 265). Il Senato crede su quest'articolo che, a vece delle parole: *nulla per le forme;* potrebbe dirsi: *nulla per difetto di formalità.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 261). L'addizione distruggerebbe il principio, perchè, ove accadesse ciò che si vuol prevedere dal Senato di Genova che l'ultimo atto fosse più oneroso dei precedenti, più non saprebbesi a quali di essi convenisse aderire, non volendosi dar effetto all'ultimo.

Non vi è, a parere della Commissione, alternativa alcuna da seguire tra il sistema che si è accolto dall'articolo che riguarda l'ultimo stato delle cose, come quello che deve servir di norma, sinchè non compare il titolo primordiale, ed il sistema affatto diverso dell'art. 1337 del Cod. fr., criticato però, e non senza ragione, il quale non attribuisce all'atto ricognitivo la forza di dispensare dalla presentazione del titolo primordiale, salvo le ricognizioni siano conformi per lo spazio di tre anni, e corroborate dalla possessione, locchè ognuno vede quanto poco sia atto a provvedere alla pluralità dei casi. Dei Codici moderni alcuno, come quello di Vaud, si attenne su tale sorta d'atti ad un assoluto silenzio, locchè è piuttosto una implicita professione del principio opposto, oppure, come il Codice di Parma (art. 2285) accolse la sentenza appunto che si adottò pure nel progetto, e che meglio si è creduto confarsi alla natura degli atti ricognitivi che ritengono sempre una necessaria dipendenza da un atto anteriore, ma vi possono supplire finchè questo non compare; un tale sistema si crede abbastanza giustificato, e altronde utile per troncare molte simili questioni su obbligazioni aventi talora un origine più o meno remota, e si opina perciò che convenga mantenere l'articolo senza alcuna modificazione.

(Art. 262). Egli è innegabile che la disposizione della seconda parte dell'art. 1338 del Cod. fr., relativo alla esecuzione volontaria di un atto nullo abbia dato materia a molte liti sul modo d'intenderlo e di applicarlo, e se ne persuaderà ognuno osservando come, stando al rigor letterale dell'articolo, anche il semplice pagamento di una partita qualunque di interessi d'un debito, potrebbe riguardarsi qual eccezione che escludesse dal proporre il vizio cui quello andasse soggetto; locchè sarebbe contrario all'equità. Questa non si può appagare di qualunque esecuzione data all'atto, e la diversa natura del fatto e delle circostanze produrrebbe molta dubbiezza nell'animo del Giudice, che si vedrebbe costretto ad ammettere molte distinzioni, per non escludere troppo la presunta volontà di rinunziare all'eccezione. Non si nega per altro che la modificazione con cui si era cercato di ovviare al rigore letterale, possa essere soggetta ad inconvenienti, per togliere i quali sembra che la disposizione debbasi ridurre al caso in cui l'obbligazione, considerata nel suo complesso, sia stata eseguita almeno nella maggior parte, purchè altronde consti che ciò siasi fatto volontariamente. Epperciò verrà variato l'articolo.

Cessa il motivo dell'addizione suggerita dal Senato di Savoia, atteso il cangiamento fatto nella redazione dell'articolo nel modo che segue al secondo progetto.

L'osservazione della Camera dei Conti sarebbe contraria alla giurisprudenza attuale, e d'altronde renderebbe inutile l'accordare l'azione per lesione. Il vizio di lesione è un vizio non per ragione di persona, ma un vizio *in re*, al quale se si potesse rinunziare, la legge si renderebbe inutile.

(Art. 263). Si adotta il cangiamento di redazione proposto dal Senato di Piemonte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 261. — *L' atto di* . . . . . (testo, art. 1450).

*Art.* 262. — *L' atto di conferma* . . . . . .

*In mancanza d' atto di conferma o ratifica, basta che l' obbligazione venga in tutto o nella maggior parte eseguita volontariamente dopo l' epoca in cui l' obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata.*

*La conferma, ratifica, o esecuzione volontaria secondo le forme* e le epoche *determinate dalla legge* . . . . . .

*Le disposizioni* . . . . . *per sola causa di lesione.*

*Art.* 263. — *Il donante* . (testo, art. 1452).

*Art.* 264. — *La conferma* . . . . . (testo, art. 1453).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 261). Adottato alla pluralità di cinque contro due Membri, i quali avrebbero di preferenza adottato l'art. 1337 del Cod. fr.

In quanto all'alinea, parve alla maggioranza della Sezione che, alloraquando esistono due atti di ricognizione diversi, la legge non debba preferire l'uno all'altro, mentre infatti la veracità non si può legalmente presumere, ma debbe risultare da altre prove; la maggioranza sopraccennata ha poi anche creduto che in questo caso la prova dovesse essere a carico del creditore.

L'alinea sarebbe proposto nei termini seguenti:

« Quando vi siano più atti di ricognizione tra essi discordi, l'esibizione del titolo primordiale è a carico del creditore ».

Alla pluralità di quattro contro tre. Questi tre Membri pensavano che dovesse prevalere la ricognizione *posteriore*, siccome quella che presenta l'ultimo stato di cose, e sorgendo dall'atto una presunzione di esservi state intelligenze fra le parti, in dipendenza delle quali la ricognizione *posteriore* sia stata fatta in termini diversi dall'*anteriore*.

(Art. 262). Adottato, mutata la parola: *epoca*, in: *tempo*.

Alla pluralità di quattro contro tre. Questi tre Membri opinano di sopprimere l'alinea, considerando che la disposizione del medesimo è già implicita nell'articolo, il quale debbe, a parer loro, riferirsi alle sole obbligazioni, contro le quali si ammette l'azione di nullità o di rescissione per vizio di forma, non di sostanza.

Un Membro della minoranza propone che s'abbia almeno a sopprimere la parola *sola*.

(Art. 263, 265). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 261 o 1450, Cod.). La prima parte dell'articolo è adottata senza osservazioni.

In quanto all'alinea, il Relatore espone il parere della maggioranza della Sezione e la relativa proposta, non che il parere della minoranza.

Il Guardasigilli osserva che ben soventi per certe prestazioni aventi una origine feudale, siccome pure per le decime, non si ha titolo *primordiale* e ponno presentarsi soltanto le ricognizioni; onde, il richiedere l'esibizione del titolo quando vi fosse una discordanza nelle ricognizioni, equivarrebbe all'annullare l'obbligazione. Non gli pare giusto, che per esservi una divergenza fra due atti passati in tempi diversi, e fors'anche fra loro remoti, non si debba dar fede nè all'uno, nè all'altro. La quistione sarebbe piuttosto se debba prevalere la ricognizione *anteriore* o la *posteriore*, essendovi ragioni pro' e contro nei due sistemi, ed è parso alla Commissione che dovesse prevalere la *posteriore*, per cui si può supporre ragionevolmente che le modificazioni fatte alla ricognizione *anteriore* sieno state concordate fra le parti.

Crede un Membro che debba prevalere la ricognizione *anteriore*, siccome più prossima all'atto primordiale.

A cui risponde altro Membro, che il risalire all'*anteriore* renderebbe per l'ordinario peggiore la condizione del debitore, poichè, in tutte le prestazioni feudali, o per decime, si sono sempre fatte negli ultimi tempi diminuzioni a favore del debitore.

Propone quindi un terzo Membro che discordando le ricognizioni, si dichiari prevalere quella che è più favorevole al debitore, seguendo il principio di diritto di essere più facili al liberare che all'obbligare.

Il Guardasigilli dice, che tale principio è giusto quando si tratta dell'interpretazione di un atto, ma quando vi sono due o più atti passati in tempi diversi, il principio è quello che il *posteriore* deroghi all'*anteriore*. Si darebbe poi luogo a liti e difficoltà, se dopo che fu pagata per molti anni una determinata somma o quantità, in dipendenza della ricognizione *posteriore*, si domandasse un pagamento diverso, invocando una ricognizione *anteriore*.

Osserva ulteriormente un Membro che, posto il principio di dover prevalere la ricognizione *anteriore*, ciascuna delle parti anderebbe rivangando i titoli più antichi per trovarne una *anteriore* a quella presentata dall'altro, e si potrebbe talvolta cadere in uno stato di cose impossibile colle circostanze presenti.

L'articolo è adottato senza osservazioni.

(Art. 262 o 1451, Cod.). Il Guardasigilli, inteso il sentimento dei tre Membri discordanti nella Sezione, dice che la conferma, ratifica od esecuzione volontaria, di cui è parlato nell'articolo, hanno luogo anche per quelle obbligazioni in cui vi fosse vizio di sostanza, onde sarebbe erronea la base sulla quale i

detti Membri fonderebbero la proposta di sopprimere l'ultimo alinea.

Un Membro domanda per quale motivo si è eccettuata la causa di lesione, se la conferma o ratifica è valida anche per vizio di sostanza.

Il Guardasigilli risponde, il motivo essere quello che continua ad esservi la lesione nella conferma, siccome esisteva nel primo atto, non cessando un contratto dall'essere lesivo, perchè qualche tempo dopo sia stato ratificato o confermato.

Un Membro propone di togliere la parola *sola* nell'ultimo alinea. Adduce l'esempio di una vendita in cui, mentre il compratore intendeva di comperare oro, gli fu venduta una materia dorata; vi sarebbe allora un *errore* sulla cosa, oltre alla *lesione* sul valore.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a togliere la suddetta parola.

Si sopprime nell'ultimo alinea il vocabolo: *sola*, avanti: *causa*; in due luoghi invece di: *epoca*, si scrive: *tempo*; e l'articolo rimane adottato come ora sta scritto al Codice.

(Art. 263, 264, o 1452, 1453, Cod.). I due articoli sono adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA.
### *Della prova testimoniale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della*

. . . . . .

---

Art. 1454 (1341). Non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni di una convenzione su di un oggetto il cui valore ecceda le lire trecento, quand'anche si tratti di depositi volontari, e nemmeno è ammessa tale prova, tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra di ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minore di lire trecento.

Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio (1).

(1) Vedansi gli art. 1723, 1957. 1984, Cod. civ., l'art. 521, Cod. pen., gli art, 50 e 118, Cod. di comm.

La prova testimoniale, nel concorso del principio di prova per iscritto, è ammessibile anche trattandosi d'atti pubblici se questi sono attaccati per vizio di simulazione (art. 1416, 1454, 1460, 1467, Cod. civ.). Così la sent. 18 febb. 1850 della nostra Corte di cass. (*Racc.*, *an.* 1850, *pag.* 78).

Art. 1455 (1342). La regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre la domanda del capitale, contenga quella degli interessi i quali, riuniti al capitale, oltrepassino la somma di lire trecento.

Art. 1456 (1343). Quegli che ha fatto una domanda per una somma eccedente le lire trecento, non può essere ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda.

Art. 1457 (1344). Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire trecento, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o una parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto.

Art. 1458 (1345). Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedano la somma di lire trecento, la prova per testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da diverse cause, e che furono formati in diversi tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione od altrimenti.

Art. 1459 (1346). Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno interamente giustificate per iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto.

Art. 1460 (1347). Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quanto ai contratti che possono farsi per

L'art. 1454 non è di ostacolo all'ammessione di una prova testimoniale avente per oggetto di chiarire la coscienza del Magistrato intorno a fatti che possano spiegare il dubbio originato dalle frasi di un atto di deliberamento, e relativo alla quantità della cosa deliberata. Così la sentenza di detta Corte 12 maggio 1852 (*Racc.*, *an.* 1852, *pag.* 259).

La disposizione dell'art. 1454 si applica anche al caso in cui si voglia provare col mezzo di testimonii un pagamento; le parole di quest'articolo nulla diversificano, quanto al loro concetto, dalla espressione: *toutes choses*, che si legge nell'articolo 1341, Cod. fr. — Così la sent. di detta Corte 21 giugno 1852 (*Racc.*, *an.* 1852, *pag.* 331).

iscrittura privata, quando esiste un principio di prova per iscritto.

Questo principio di prova risulta da qualunque scritto proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato (1).

Art. 1461 (1348). Le predette regole soggiacciono pur anche ad eccezione, ogniqualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica,

1.° Alle obbligazioni che nascono dai quasi-contratti, dai delitti o quasi-delitti;

2.° Ai depositi necessarii fatti in caso di incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, od ai vetturali che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto;

3.° Alle obbligazioni contratte in caso d'accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;

4.° Nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza maggiore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 265, 266, 267, 268, 269, 270. — (Conformi rispettivamente agli art. del testo dal 1454 al 1459).

*Art.* 271. — *Le regole superiormente* . . . . . .

*È principio di prova per scritto qualunque atto ridotto in iscrittura proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato.*

*Art.* 272. — *Le predette regole* . . . . . .

*Questa seconda eccezione si applica,*

1. . . . . 2. . . . . 3. . . . . .

4. *Nel caso* . . . . . .

. . . . . *da una forza irresistibile.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 265). Saggiamente con quest'articolo si restringe la prova ognora perigliosa per mezzo di testimonii, e si preclude l'adito alla medesima ogni qualvolta trattasi di oggetti eccedenti il valore di Ln. 500.

Soltanto deve osservarsi che la parola: *convenzione*, quale si trova nell'articolo, non pare abbastanza esatta, e può lasciar luogo a dubbiezza.

Egli è vero che qualunque atto, rigorosamente parlando, può chiamarsi *convenzione*; ma egli è altresì vero che sonovi certi atti che legalmente non s'intendono sotto tal nome; così un pagamento fatto puramente dal debitore, od in condono di una somma, o la concessione d'una mora possono riguardarsi quali atti semplicemente dimananti dalla volontà di un solo.

Crederebbe perciò il Senato che, a seconda anche di quanto fu sanzionato nell'art. 1341 del Cod. fr., e 1295 di Napoli, la parola: *convenzione* fosse ommessa, surrogandovi:

« Non è ammessa veruna prova col mezzo « di testimonii per qualunque oggetto *(pour « toutes choses)* il di cui valore ecceda, ecc. »

(Art. 266). La disposizione di quest'articolo, benchè desunta dal Cod. fr., non è sembrata del tutto *legale*, *giusta* e *conveniente*.

Non *legale*, perchè, quando è valida l'obbligazione principale, e può darsene la prova per testimonii, non deve diventar nulla, e respingersene la domanda per la eventualità della posteriore cumulazione d'interessi, di cui occorra chiedere il pagamento.

Non *giusta*, perchè al più potrebbe applicarsi agli interessi dovuti per patto o durante la mora; non mai a quelli cui la legge già riduce i danni (art. 56, prog.) pel ritardato pagamento, mentre con questa teoria il debitore acquisterebbe una eccezione di nullità contro la propria obbligazione col solo suo ritardo a soddisfarlo.

Non è *conveniente*, perchè la distinzione di interessi sovraccennata non è sempre in facil modo praticabile, specialmente dopo le divisioni e cessioni anche parziali dei piccoli crediti, che seguono per lo più fra contadini, operai ed altre tali persone; sia anche perchè i successivi art. 267, 268, 269, 270 rendono la legge già troppo forse severa e contraria alla naturale equità; e finalmente perchè non v'ha motivo di spingerne tant'oltre il rigore nella previsione che, come nel Cod. fr. e nel progetto ultimo, tit. 24, art. 58, si stabilirà la prescrizione quinquennale per gl'interessi di qualunque capitale, onde non son da temersi gravi inconvenienti dall'ammettere anche per essi la domanda e la prova testimoniale.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 269, 270). Nell'ipotesi che i crediti fossero stati in diversi tempi contratti, provenissero da diverse cause, o si fossero stabiliti in presenza di diversi testimonii, non iscorgendosi ragionevole motivo della prova testimoniale per caduno dei rispettivi crediti, stimo-

(1) Vedi sent. 18 febb. 1850 della Corte di cassazione, di cui in nota all'art. 1454.

rebbe il Magistrato che, ad esempio puro dei compilatori del Cod. belgo, si potrebbero sopprimere questi due articoli.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 270). Con quest'articolo si prescrive che tutte le domande non interamente giustificate per iscritto debbano proporsi in un *medesimo atto di citazione*.

Egli è probabile che nella nuova processura si adotteranno gli atti di citazione equivalenti a quelli che i francesi chiamano *exploits* (1), al che facilmente vuole alludere o riferirsi il proposto articolo nella parte che menziona gli atti di citazione. Imperocchè quegli atti che sotto tal nome sono conosciuti, non possono contenere alcuna designazione di domande quali consegnansi nel libello introduttivo del giudizio e svolgonsi nelle comparizioni successive.

Sebbene persuaso il Senato che una tale osservazione non sarà sfuggita alla saviezza del Governo, ignorando però esso il nuovo ordine di processura che si crederà di adottare, ha divisato di farne un semplice cenno, acciò si possa ritenere quest'articolo come si propone, o venga posto in armonia colla procedura che sarà per essere adottata.

(Art. 271). A scanso di dubbiezze che potrebbero far nascere a primo aspetto le espressioni: *qualunque atto ridotto in scrittura*, quasi che possa richiedersi qualche formalità nella riduzione dell'atto in iscritto, il Senato crede che potrebbesi l'alinea dell'articolo incominciare nel seguente modo:

« Questo principio di prova risulta da qua-
« lunque scritto proveniente da quello ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 265). La Commissione ha creduto che le parole del Cod. fr.: *per qualunque oggetto*, presentassero una intelligenza affatto esorbitante, perchè si estenderebbe tale proibizione alla prova di qualunque nuovo fatto. Non più sarebbe ammessa la prova per testimonii che una cosa sia stata distrutta, che un piantamento siasi fatto, quello della vita o della morte di una persona, o d'altri simili fatti. Questo non può essere lo spirito della legge, ma le parole letteralmente lo esprimono. Egli è per fare scomparire questa contraddizione tra lo spirito e la lettera della legge che la Commissione sostituì le parole: *di una convenzione*, e non è certamente che alle convenzioni che il disposto della legge può giustamente riferirsi. Quanto dice il Senato di Piemonte delle quietanze, di una mora accordata, del condono di una somma, non esser ciò propriamente *convenzioni*, non sembra sussistere, poichè in tal caso vi è convenzione, e si obbliga chi fece il condono, o concedette la mora a non più chiedere il pagamento, o a non chiederlo fra certo termine: debbono per conseguenza collocarsi tali *convenzioni* nel novero delle *obbligazioni unilaterali*. Non è da tacere, trattandosi dell'esattezza delle espressioni, come il Cod. di Vaud, che dal lato specialmente della redazione merita d'esser tenuto in molta stima, si discostò su questo punto dal Cod. fr., ed ha sostituito alla generica parola: *toutes choses*, la voce: *convention*, che si è pure usata nel progetto.

(Art. 266). La Commissione non sarebbe lontana dall'adottare l'osservazione del Senato di Piemonte, se il progetto avesse fissato il limite per la prova testimoniale a Ln. 150 come il Cod. fr., ma è dall'avvertire che nell'essersi esteso a Ln. 300, fu una delle considerazioni speciali quella che sino a tal somma giunge la giurisdizione dei giudici di Mandamento (1), avanti i quali sarebbero ristrette tutte le cause di prima istanza che ammettono la prova testimoniale: queste cause per la qualità delle parti in litigio sono quelle in cui esiste maggior urgenza di permettere una prova meno dispendiosa, quale si è quella che può ottenersi per mezzo di testimonii: la legge sarebbe però per queste persone di nessuna utilità, ancorchè fosse concepita nel senso più largo indicato dal Senato di Piemonte, opponendosi i limiti della competenza; nè di molto rilievo crederebbesi l'ampiezza maggiore della legge per le cause che si agitano negli altri Tribunali, o non sarebbe esente da grave pericolo.

(Art. 260, 270). La disposizione di questi due articoli tende al doppio oggetto di prevenire le frodi che potrebbero farsi, e d'impedire la semplice prova per testimonii in oggetti di qualche momento. Questa prova è riguardata come pericolosa, e perciò non si vuole ammettere che per tenui somme, per le quali men grave è il danno, e meno è da temere che si trovino testimoni da subornare. Ma se si ammettesse la prova per testimoni, semprechè vi è diversa causa e diversa epoca, il fine della legge non si conseguirebbe, da che ad ogni modo la somma sarebbe maggiore del limite, fra cui si deve raffrenar l'uso della prova testimoniale.

(Art. 270). Senza far anticipato giudizio di ciò che potrà stabilirsi nel Cod. di proc. civ., si osserva al Senato di Piemonte che la citazione che, secondo le leggi attuali, fa l'usciere o messo giurato, dovendo essere accompagnata da una copia di libello e dal decreto, si può dire anche con prossimità di termini che la copia di libello e di decreto faccia parte sostanziale dell'atto di citazione, e nulla osta che si usi questa locuzione anche nell'attuale ordine di giudizii.

(Art. 271). Si ammette la variante proposta dal Senato di Piemonte.

(1) Vedi art. 61, Cod. di pr. civ. fr., e art. 132, Cod. di proc. civ. patrio.

(1) Conservata anche dal nuovo Cod. di proc. civ., art. 1.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 265, 266, 267, 268, 269, 270. — (Conformi rispettivamente ai corrisp. art. del testo dall'art. 1454 al 1459).

*Art.* 271. — *Le regole* . . . . . .

. . . . . .

*Questo principio di prova risulta da qualunque scritto proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da quello* che lo rappresenta *e che ne rende verosimile il fatto allegato.*

*Art.* 272. — *Le predette regole* . . . . . .

. . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 265). Per schivare il dubbio eccitato dal Senato di Piemonte sulla parola: *convenzione*, e trattandosi di adottare una disposizione nuova in molte parti dei RR. Stati, la maggioranza della Sezione ha creduto, che non si dovesse in ciò scostare dalla precisa redazione dell'art. 1341 del Cod. fr., il cui significato, non potrebbe più esser dubbio dopo la costante interpretazione che gli fu data da quella giurisprudenza.

Per altra parte poi l'articolo francese è sembrato anche più completo, in quanto che prescrive che *debba farsi atto privato o pubblico d'ogni cosa che ecceda il valore di*, ecc., ciò che nell'art. del progetto non è che indirettamente enunciato.

L'art. 1341 del Cod. fr. è stato pertanto surrogato a quello del progetto, ritenendo però quanto in quest'ultimo è stabilito rispetto al valore dell'oggetto.

(Art. 266 al 269). Adottati all'unanimità.

(Art. 270). Adottato all'unanimità, posto però: *libello*, invece di: *atto di citazione.*

(Art. 271). Adottato all'unanimità.

(Art. 272). Adottato all'unanimità; notasi però che parrebbe meglio cominciare il n. 4 dell'articolo dicendo: *Al caso*, invece di: *Nel caso*; come pure di dire in fine dell'articolo: *forza maggiore*, invece di: *forza irresistibile.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 265 o 1454, Cod.). Il Guardasigilli premette che fu fissata la somma di Ln. 300, per la considerazione che tale somma è quella che determina la competenza dei Giudici di Mandamento. Dice poscia, che la proposta della maggioranza della Sezione sarebbe quella di sostituire all'articolo del progetto la traduzione letterale del corrispondente art. 1341, Cod. franc., il quale è scritto in questi termini: *Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de*, ecc. Espone che il motivo per cui la Commissione variò i termini della redazione, fu quello di non essere esatta la espressione *toutes choses*, siccome fu osservato da molti, essendo talmente vago il vocabolo *choses*, da applicarsi anche ad un fatto qualunque; cosichè, muovendosi p. e. un'azione contro taluno perchè avesse cagionato danno in un fondo, non si potrebbe, a termini dell'articolo, ammettere la prova, se non fu passato un atto pubblico o una scrittura privata, la qual cosa presenta un senso assurdo. Il vocabolo *choses* nell'art. del Cod. franc. non può aver altro senso, che quello di *convenzione*, e fu in progresso di tempo interpretato in tale senso, ma la dizione è inesatta. Il Codice di Vaud riconobbe l'inesattezza dell'espressione, a cui surrogò il vocabolo *convention*, e la Commissione si attenne anch'essa a questo stesso vocabolo.

L'articolo è mantenuto senza variazioni.

(Art. 266 al 269 o 1455 al 1458, Codice). Adottati senza osservazioni.

(Art. 270 o 1459, Cod.). Il Guardasigilli, sulla proposta della Sezione, osserva che il *libello* sarebbe la supplica introduttiva del giudizio, accompagnata poi dal decreto di citazione, e non è certo se nel Cod. di pr. civ. verrà conservata per tutte le cause la forma attuale di procedimento, in cui si presenta sempre un ricorso al giudice per la citazione della parte. Inoltre vi sono anche attualmente giudizii sommarii, nei quali la citazione è fatta senza che vi sia un ricorso in iscritto. Gli pare quindi più conveniente di mantenere la espressione: *atto di citazione*, la quale comprende anche il libello, da cui la citazione fu preceduta.

L'articolo è mantenuto senza variazioni.

(Art. 271 o 1460, Cod.). L'articolo è adottato, correggendo l'errore occorso nell'alinea; laddove è detto: *o da quello che lo rappresenta*, dovrà scriversi a vece: *o da quello che egli rappresenta.*

(Art. 272 o 1461). L'articolo è adottato senza osservazioni; nel fine di esso alla parola: *forza irresistibile*, si surroga: *forza maggiore.*

---

## SEZIONE TERZA

### *Delle presunzioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Delle* . . . . . .

---

**Art. 1462 (1349).** Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il Giudice deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 273. — *Le* presunzioni *sono le conseguenze che la legge o il Magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Posta la parola: *Giudice*, invece di: *Magistrato*; del resto adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

---

§ 1.

*Delle presunzioni stabilite dalla legge.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *I.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1463 (1350). La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti; tali sono,

1.° Gli atti che la legge dichiara nulli per la loro qualità, come presuntivamente fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune determinate circostanze;

3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata (1);

4.° La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte.

Art. 1464 (1351). L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggeto della sentenza. È necessario che la cosa addomandata sia la stessa: che la domanda si appoggi alla medesima causa; che l'azione sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nelle medesime qualità, salvo quanto è disposto nell'art. 989 (2).

Art. 1465 (1352). La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo.

Non è ammessa prova veruna contro la presunzione della legge quando, sul fondamento di questa presunzione, essa annulla certi atti, o nega l'azione in giudizio, eccettochè la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguardo al *giuramento* ed alla *confessione giudiziale* (1).

Art. 1466. Riguardo ai giudicati profferiti in paese estero si osserverà ciò che si pratica nel paese medesimo rispetto a quelli dei Tribunali Regii, senza pregiudizio delle regole e degli usi relativi alla loro esecuzione (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 274. — *La* presunzione legale *è quella* . . . (testo, art. 1463).
*Art.* 275. — *L'autorità della* . . . . . *salvo quanto è disposto nell'art.* 27, *tit.* Delle disposizioni comuni alle successioni.
*Art.* 276. — *La presunzione* . . . . . (testo, art. 1465).
*Art,* 277. — *Riguardo ai giudicati* . . . . . *delle regole ed usi relativi alla loro esecuzione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 274. — *La* . . . . . (testo, art. 1463).
*Art.* 275. — *L'autorità della* . . . . . *salvo quanto è disposto nell'art.* 26, *tit.* Delle disposizioni comuni alle successioni.

---

(1-2) Le molteplici sentenze della Corte di cassazione sopra gli art. 1463, 1464, per quanto specialmente riflette la *cosa giudicata*, sono nella Raccolta alle seguenti pagine:

Anno 1848-49, pag. 115 e 248. — Anno 1850, pag. 170, 221, 324, 372, 394, 432, 452, 472. — Anno 1851, pag. 7, 39, 70, 88, 158, 187, 228, 271, 274, 355, 422, 429, 440. — Anno 1852, pag. 57, 75, 82, 163, 219, 225, 227, 278, 322, 336, 369, 476, 505. — Anno 1853, pag. 67, 92, 110, 127, 142, 149, 212, 233, 259, 268, 276, 327, 376, 427, 459, 487, 589, 665. — Anno 1854, pag. 46, 153, 216, 260, 334, 550, 556. — Anno 1855, pag. 64, 95, 139, 205, 218, 263, 281, 286, 291, 381, 411, 447. — Anno 1856, pag. 11, 23, 72, 91, 94, 118, 185, 193, 219, 249, 256, 507, 547, 578, 455, 460, 464, 508, 707. — Anno 1857, pag. 7, 41, 44, 47, 81, 91, 99, 179, 196, 242, 254, 279, 326, 365, 376, 394, 399, 414.

(1) In massima, quantunque la legge stabilisca una presunzione, è sempre ammissibile la prova contraria, meno i casi delle limitazioni portate dalla seconda parte dell'art. 1465. Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 17 aprile 1852 (*Raccolta, an.* 1852, *pag.* 213).

(2) Veggasi il § 13, lib. 2, tit. 3, cap. 1 delle RR. CC. Per quanto spetta alle convenzioni diplomatiche, veggansi quella con Francia 24 marzo 1760, con Modena e Parma 8 gennaio e 3 luglio 1817, con Toscana 5 e 30 gennaio 1818 (*Traités publics de la R. Maison de Savoie, tom. III, p.* 176, *tom. IV, p.* 297, 319, 389, 393). Veggasi inoltre l'art. 1418 e nota ivi.

*Art.* 276. — *La presunzione* . . . . . (testo, art. 1463).

*Art.* 277. — *Riguardo ai* . . . . . (come al primo prog.)

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 274 al 277). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 274, o 1463, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 275, o 1464, Cod.). A vece di: *art.* 26, *tit. Delle disposizioni comuni alle successioni*, si scrive semplicemente: *art.* 989.

(Art. 276, o 1465, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 277, o 1466, Cod.). A vece di: *ed usi*, si scrive: *e degli usi.*

---

§ II.

*Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *II.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1467 (1353). Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, e nel caso unicamente in cui la legge ammetta la prova testimoniale, quando però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 278. — *Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla* dottrina *ed alla prudenza del Magistrato, il quale non deve ammettere* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

A vece della parola: *Magistrato*, la quale nello stile legale non tiene presso di noi lo stesso significato della corrispondente espressione francese, parrebbe più adottata quella di: *Giudice.*

*Risposta della Commissione.*

Si adotta tale proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 278. — *Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono lasciate alla* dottrina *ed alla prudenza del Giudice, il quale non* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Nella frase dicente: *sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del Giudice*, è soppressa la parola: *dottrina*, dicendosi semplicemente: *sono lasciate alla prudenza del Giudice*; l'articolo è nel resto adottato.

---

SEZIONE QUARTA.

*Della confessione della parte* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1468 (1354). La confessione che si oppone contro una parte è *stragiudiziale* o *giudiziale.*

Art. 1469 (1355). È inutile l'allegazione di una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogniqualvolta si tratti di una domanda la cui prova testimoniale non sia ammessibile.

Art. 1470 (1356). La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo speciale procuratore.

Essa fa piena prova contro colui che l'ha fatta.

Non può essere divisa in di lui pregiudizio (2).

Non può rivocarsi, quando non si provi ch'essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto.

---

(1) Spetta esclusivamente ai giudici del merito lo apprezzare il valore delle presunzioni dell'uomo entro i limiti fissati dalla legge per simil genere di prove. — Art. 1463, 1467. — Così la sent. della nostra Corte di cass. 19 luglio 1853 *(Racc., an.* 1853, *pag.* 561).

L'apprezzazione delle presunzioni, che non sono stabilite dalla legge, appartiene ai giudici del merito. — Art. 1467. — Così la sent. di detta Corte del 20 luglio 1854. *(Racc., an.* 1854, *p.* 483).

(1) Vedansi gli art. 270 e seg. del Cod. di pr. civ.

(2) Il principio dell'inscindibilità della confessione non è applicabile alle materie penali. — Sentenze della nostra Corte di cassazione 12 luglio e 9 settembre 1854. *(Rac. an.* 1854, *pag.* 474 e 255 *Giurispr. crim.).*

Art. 1471. Per produrre gli effetti di cui nell'articolo antecedente, la confessione giudiziale debbe essere fatta da persone capaci di obbligarsi.

La confessione di tutori ed amministratori non pregiudica agli amministrati, se non quando sia fatta ne' casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 279, 280, 281, 282. — (Conformi agli art. del testo rispettivamente corrispondenti dall'art. 1468 al 1471).

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 281). Il principio dell'indivisibilità della confessione, giusto e naturale ove si voglia considerare in astratto, potrebbe, applicandolo in modo assoluto ai casi particolari, condurre a conseguenze non pienamente consentanee alla giustizia ed alla equità.

E così, opinava il Magistrato che convenisse distinguere il caso in cui il debitore, confessando l'esistenza del debito, ne allegasse in modo generico la soddisfazione, dal caso in cui fosse disceso ai particolari dell'asserito pagamento, dicendolo seguìto in tale e tal modo, in tale e tal luogo, col mezzo di tale o tal persona.

Mentre nella prima ipotesi il principio della indivisibilità della confessione era nella natura delle cose, per trattarsi di due fatti appoggiati alla stessa natura di prova, e meritevoli di fede pari, nell'altra ipotesi sembrava al Magistrato che, stante la particolarizzata specificazione delle circostanze, che avevano accompagnato l'allegato pagamento, il fatto dell'asserita estinzione del debito consistendo in un complesso di fatti distinti e suscettibili di diversa natura di prova, non dovesse più ritenere una indivisibilità, che non aveva nella realtà delle cose.

Quindi parve al Magistrato che nella riferita ipotesi converrebbe lasciare al prudente arbitrio del giudice di dividere la confessione.

---

Detto principio va pur soggetto ad alcune eccezioni in materia civile e così p. es., quando le circostanze aggiunte dal confitente sono evidentemente inverosimili. Vedasi la sentenza di detta Corte, 18 aprile 1855 (*Racc., an.* 1855, *pag.* 270). Altri casi di eccezione si hanno nella sent. della stessa Corte 25 aprile 1855 (*p.* 279) e 18 aprile 1856 (*anno* 1856, *p.* 316).

Non può dirsi che il Tribunale scindesse la confessione quando si scorgono altri elementi negli atti da cui ha desunto la prova. Così la sentenza di detta Corte 20 maggio 1857 (*an.* 1857, *p.* 328).

E siccome nel Codice belgico scorgevasi una disposizione estesa appunto nel senso del Magistrato, esso suggerirebbe d'inserirne una nel progetto concepita presso a poco nel modo della avanti ricordata, la quale trovasi espressa nei seguenti termini:

« Néanmoins il est laissé à la prudence du » juge de diviser l'aveu dans le cas où le dé- » biteur pour sa libération allègue des faits dont » la fausseté pourrait être prouvée ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 281). Troppo incerta ed arbitraria si rende la disposizione del Cod. belgico che la R. Camera propone da imitarsi, giacchè quello che potrebbe determinare in un certo senso l'animo di un giudice potrebbe fare ad un altro una impressione opposta.

Qualora, onde schivare questo inconveniente, si stabilisse una qualche distinzione, a cagion d'esempio quella indicata nella Camera, tra una espressione generica, ed una accompagnata da speciali circostanze, cadrebbesi in un altro danno ancor maggiore, quello cioè di rendere illusoria la disposizione, poichè nessuno più accompagnerebbe la confessione giudiziale con veruna circostanza.

Egli è poi da avvertire non venire impedito dalla disposizione dell'articolo che colui che fa la confessione qualificata, allegando, a cagion d'esempio, il pagamento, possa essere eccitato ed obbligato a spiegare le circostanze di tempo, luogo e persona, onde abilitare quello contro cui è fatta la confessione qualificata a dare la prova in contrario.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 279, 280, 281, 282. — (Conformi rispettivamente agli art. del testo, come quelli del primo progetto).

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 279 al 282, o 1468 al 1471, Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

## SEZIONE QUINTA.

### *Del giuramento.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V.* — *Del*

. . . . . .

---

Art. 1472. Il giuramento di qualunque specie egli sia, debbe sempre prestarsi personalmente e non per mezzo di procuratore (1).

---

(1) L'art. 440 del nostro Codice di proc. civile così si esprime:

« Il giuramento si presta dalla parte personalmente « dinanzi al Tribunale in udienza pubblica.

Art. 1473 (1357). Il giuramento *giudiziale* è di due specie:

1.° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi *decisorio*;

2.° Quello che dal giudice viene deferito d'ufficio all'una o all'altra parte.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 283, 284. — (Conformi rispettivamente agli art. 1472, 1473, del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 283, 284). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Art 283, o 1472, Cod.). Un Membro dice, che pei personaggi costituiti in *grande dignità* non sembra decente che debbano comparire personalmente davanti un giudice per prestare un giuramento, e propone di ammetterli a prestarlo per procuratore.

Viene osservato da altro Membro, che quegli che presta un giuramento per procuratore non giura in realtà egli stesso, ma commette agli altri di giurare, ed il giuramento è un atto strettamente personale.

Il Guardasigilli aggiunge, che se il giuramento non è prestato in persona non si otterrebbe più lo scopo delle formalità stabilite pei giuramenti, come sono le solennità, ecc. La disposizione dell'articolo non impedisce poi che il giudice si rechi alla casa dei summentovati personaggi per ricevere il loro giuramento.

Un Membro dice, che si potrebbe inserire nel Cod. di proc. civ. la disposizione delle RR. CC. che si legge nel § 16, tit. XVIII, *Degli esami*, lib. 3, ove si prescrive doversi esaminare nelle loro case le persone costituite in distinto grado di dignità. Propone di tenere nota dell'osservazione fatta nel presente articolo per esaminarla poi nella parte del Cod. di proc. che riguarda al giuramento.

L'articolo è adottato, determinandosi di tener nota dell'osservazione pel Cod. di pr. civ. (1).

(Art. 284, o 1473, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

« In caso di legittimo impedimento della medesima, il giuramento potrà anche essere prestato dinanzi ad un giudice commesso dal Tribunale.

« In ambi i casi la parte avversaria sarà citata ad assistervi ».

(1) A riguardo di tale osservazione veggasi l'articolo 440 del Cod. di proc. civ. nostro, riferito qui sopra in nota all'art. 1472, Cod. civ.

§ I.

*Del giuramento decisorio.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § *I.* — *Del* . . . . . .

---

Art. 1474 (1358). Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia civile.

Il medesimo non può cadere sopra un fatto delittuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la legge esiga un atto pubblico, nè per impugnare un fatto che l'atto pubblico attesta seguito nell'atto stesso avanti l'ufficiale pubblico che l'ha ricevuto (1).

Art. 1475 (1359). Non si può deferire che sopra un fatto specifico proprio di quello a cui viene deferito, ovvero sulla semplice scienza d'un fatto.

Art. 1476 (1360). Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare (2).

Art. 1477 (1361). Quegli cui è deferito il giuramento, e che lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, come pure l'avversario al quale è stato riferito e lo ricusa, debbe succumbere nella domanda o nell'eccezione (3).

Art. 1478. La parte a cui è stato defe-

---

(1) Vedasi l'art. 1958, Cod. civ.

Non può considerarsi decisorio il giuramento deferto con tali riserve, che lasciano aperta la via ad impugnarne le conseguenze legali, o dedotto in via sussidiaria — art. 1474, 1483. Così la sentenza della nostra Corte di cassazione, 23 maggio 1854. (*Rac. an.* 1854, *p.* 365).

(2) Vedasi l'art. 1958, Cod. civ.

Il giuramento che può deferirsi nei casi delle prescrizioni di breve tempo, secondo è dalla legge stabilito, non può più deferirsi dopo la sentenza, che ammette la prescrizione — art. 1476. Così la sentenza di Cassazione, 20 maggio 1857. (*Raccolta an.* 1857, *p.* 529).

(3) Vedasi l'art. 439, Cod. proc. civ.

Il giurante che dichiara non ricordarsi, deve ritenersi come non giurante — art. 1477. Così la sentenza di Cassazione, 26 giugno 1855. (*Raccolta, an.* 1855, *p.* 409): o deve ritenersi come avesse ricusato di giurare. Sent. 19 luglio 1853. (*Rac. an.* 1853 *p.* 583).

rito il giuramento, non può riferirlo dopo che ha dichiarato di esser pronta a giurare.

Art. 1479 (1362). Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto non sia il fatto di ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento (1).

Art. 1480 (1363). Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.

Qualora però la falsità ne fosse provata per sentenza criminale, gli effetti civili del giuramento decisorio continueranno, ma sarà sempre salvo al danneggiato il risarcimento dei danni ed interessi che gli potranno competere in forza della sentenza criminale (2).

Art. 1481 (1364). La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più rivocarlo, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare (3).

Art. 1482. Colui che ha deferito o riferito il giuramento, può dispensare il suo avversario che si dichiarò pronto a giurare dal prestarlo; ma si avrà il giuramento come prestato (4).

Art. 1483 (1365). Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio de' suoi eredi od aventi causa o contro di essi.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno dei creditori solidari, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore;

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fideiussori;

Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidari giova ai condebitori;

Quello deferito al fideiussore giova al debitore principale.

In questi due ultimi casi il giuramento del condebitore solidario o del fideiussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non sul fatto della solidarietà o della fideiussione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 285. — *Il giuramento* . . . . . (testo, art. 1474).

*Art.* 286. — *Non si può* . . . . . *deferito o sulla scienza.*

*Art.* 287. — *Può deferirsi* . . . . . (testo, art. 1476).

*Art.* 288. — *Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al suo avversario, o l'avversario al quale è stato riferito, se lo ricusa, debbe soccombere nella domanda od eccezione.*

*Art.* 289. — *La parte* . . . . . (testo, art. 1478).

*Art.* 290. — *Il giuramento non* . . . . . (testo, art. 1479).

*Art.* 291. — *Quando siasi prestato* . . . . . .

*Il falso giuramento può essere oggetto di un procedimento criminale; ma, ancorchè venisse ad essere provato, gli effetti civili del giuramento decisorio continuano a sussistere.*

*Art.* 292. — *La parte* . . . . . (testo, art. 1481).

*Art.* 293. — *Colui* . . . . . (testo, art. 1482).

*Art.* 294. — *Il giuramento prestato* . . . . . (testo, art. 1483).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 291) Nulla deve essere di più sacro trà noi del giuramento con cui s'invoca la divinità per vindice e testimone della veracità dei nostri detti.

Saviamente impertanto l'art. 291, conforme alla giurisprudenza, prescrive che dopo il giuramento non altro cercar debbasi, salvo *an juratum sit*, e che non possa esser più lecito di agire in via civile per provarne la falsità.

Ma questo rispetto che debbesi a sì solenne atto, e qûesto effetto che vi si attribuisce non deve servire di scudo a quei cuori perversi che avessero osato di profanare la santità del giuramento.

Perciò le leggi permisero in tali casi la via del giudizio criminale, a punizione dello spergiuro ed a giusto contegno dei malvagi, e le conseguenze della condanna, dello spergiuro saranno in ispecie il risarcimento dei danni e la privazione di quei beni cui possa aver dato luogo il commesso delitto.

---

(1) Il giuramento decisorio sulla scienza può essere riferito, se non è relativo a un fatto personale, a quello al quale era stato deferito — art. 1479. Così la sentenza nella nostra Cassazione, 14 giugno 1856 (*Rac. an.* 1856, *p.* 471).

(2) Vedasi l'art. 388, Cod. pen.

L'azione civile, nascente dal reato di falso giuramento, può esercitarsi dal danneggiato contemporaneamente all'azione penale e nell'istesso giudizio — art. 4, 98 e 498, Cod. di proc. crim, art. 1480, Cod. civ. Così la nostra Corte di cassazione, in sent. 20 novembre 1852 (*Rac. an.* 1852, *p.* 264, *Giurisp. crim.*).

(3-4) Vedasi l'art. 138, Cod. di proc. civ.

Diffatti, suppongasi che chi era debitore di cospicua somma abbia quella costituita al suo creditore, mercè quietanza, ma senza il ritiramento della originaria obbligazione, che smarrita la quietanza venga chiamato in giudizio dal già suo creditore, il quale in forza del titolo si pretenda ancora verso di lui in credito; che il debitore o per difficoltà di prova, o per soverchia confidenza nella coscienza del suo avversario, e nella giustizia della propria causa si determini a costituirlo giudice, deferendogli il giuramento sulla realtà del pagamento, contemporanea spedizione della quietanza o non fatta restituzione del titolo d'obbligazione; che, l' avversario più zelante di un temporario interesse che della propria coscienza *giuri non aver ricevuto il rimborso* di quanto il titolo da esso ritenuto porta o contiene. La conseguenza di un tal prestato giuramento sarà senza fallo la condanna del debitore, ed in dipendenza della condanna sarà esso obbligato a pagare la seconda volta, ed in difetto a soffrire lo spoglio dei proprii beni o forse ne avverrà da ciò la sua totale rovina.

Ove dopo tutto ciò venga a ritrovare la smarrita quitanza, egli in via civile al certo non potrà più riprendere la lite, nè potrà essere ammesso a provare la falsità del giuramento.

Ma che perciò?..... Dovrà egli vedere l'avversario cogliere tranquillo il frutto dell' iniquità, e godere de' suoi beni?

Bene mancante e difettosa potrebbesi risguardare quella legislazione che a simile eccesso non portasse riparo. — Starà dunque la sentenza come cosa finita civilmente pel fatto stesso dell' incauto avversario che deferir volle il giuramento; avrà il suo pieno effetto riguardo ai terzi che per avventura od avessero acquistati i beni subastati o qualche diritto sui medesimi; ma sarà aperta la via ad un procedimento criminale pel delitto di spergiuro i di cui effetti valgano ad essere senza fallo la giusta pena per tanto eccesso, a contegno degli altri ed il risarcimento dei danni a colui cui il falso giuramento nocque. — Così verosimilmente si volle, e verrà più chiaramente sancito nel Codice penale: ma il dire *che nonostante venga ad essere provata la falsità del giuramento, gli effetti civili del giuramento continuano a sussistere* è lasciare un alettamento all' ingordigia ed alla avidità, e a far dubitare se al debitore leso più non rimanga alcun mezzo di riparare il danno che fu fatto al delitto.

Ad esempio perciò degli altri Codici di Francia (art. 1363), di Parma (art. 2325), di Napoli (art. 1317), delle leggi penali di Sardegna (art. 566), ove trovasi la prima sola parte dell'articolo di cui si tratta, il Senato crede che possa prescindersi in questo Codice dal comprendervi la seconda parte del medesimo.

Ovvero che si debba almeno enunziare, che salvo rimarrà al danneggiato dallo spergiuro il diritto al risarcimento dei danni dipendentemente dalla sentenza criminale di condanna.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 291). Nel dire che « continuano a sussistere gli effetti civili del giuramento, ancorchè la falsità di esso sia provata » non si esclude che se la sentenza criminale di condanna porterà anche quella dell'indennizzazione, la medesima debba aver luogo; rimane perciò tolto ogni vizio della disposizione, e pare anzi che sia più conveniente il lasciare bensì luogo all'indennizzazione, ma non far cessare gli effetti civili del giuramento prestato, poichè ciò potrebbe avere inconvenienti rispetto ai terzi, come p. e. se chi avesse giurato di aver pagato il prezzo di un fondo lo rivendesse ad altri, non sarebbe giusto che a cagione della sentenza criminale l'aquirente venisse molestato coll'azione reale pel pagamento del prezzo. Parimente, se l'effetto del giuramento fosse di stabilire un credito il quale venisse quindi ceduto, non sarebbe giusto che il cessionario venisse defraudato della ricevuta cessione.

Ad ogni modo, per togliere la dubbiezza che potesse sorgere dalla redazione dell'articolo, non è inopportuno di fare un'aggiunta al medesimo, in conformità della seconda proposta del Senato come infra.

| | |
|---|---|
| SECONDO PROGETTO. — *Art.* 285. — *Il giuramento* . . . . . | (testo, art. 1474). |
| *Art.* 286. — *Non si può* . . . . . | (come al primo progetto). |
| *Art.* 287. — *Può deferirsi* . . . . . | (testo, art. 1476). |
| *Art.* 288. — *Quegli cui* . . . . . | (come al primo progetto). |
| *Art.* 289. — *La parte* . . . . . | (testo, art. 1478). |
| *Art.* 290. — *Il giuramento non* . . . . . | (testo, art. 1479). |
| *Art.* 291. — *Quando sia prestato* . . . . . | |
| *Il falso giuramento può essere oggetto di un procedimento criminale; ma, ancorchè venisse ad essere provato, gli effetti civili del giuramento decisorio continuano a sussistere, salvo al danneggiato il diritto al risarcimento del danno che gli potrà competere in forza della condanna criminale.* | |
| *Art.* 292. — *La parte* . . . . . | (testo, art. 1481). |
| *Art.* 293. — *Colui* . . . . . | (testo, art. 1482). |
| *Art.* 294. — *Il giuramento prestato* . . . . . | (testo, art. 1483). |

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 285). Adottato alla pluralità di cinque contro due voti; pare a due Membri che la parola: *civile*, che leggesi in fine della prima parte dell'articolo potrebbe essere come soverchia.

(Art. 286). Adottato, cangiandone in fine la redazione nel seguente modo: *ovvero anche sulla semplice scienza d'un fatto* invece di: *o sulla scienza.*

Alla pluralità di sei contro uno, questi opinava sopprimere le parole: *o sulla scienza.*

(Art. 287). Adottato all' unanimità.

(Art. 288). Adottato alla unanimità; parve però che la redazione ne potesse essere migliorata scrivendolo come segue:

« Quegli cui è deferito il, ecc. » *(Conforme all' art. 1477, Cod. civ.).*

(Art. 289, 290). Adottati all' unanimità.

(Art. 291). Adottato all' unanimità; fu però creduto che si dovesse scrivere l' alinea nei seguenti termini che parvero contenere in sostanza la stessa disposizione, esprimendola però in modo più chiaro e preciso:

« Qualora però la falsità, ecc. » *(Come al testo, alinea, art. 1480).*

(Art. 292, 293, 294). Adottati alla unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 283 o 1474, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 286 o 1475, Cod.) Adottato colla variante proposta dalla Sezione; è però tolta da detta variante la parola *anche.*

(Art. 287 o 1476, Cod.) Un Membro osserva che se può deferirsi il giuramento senza che vi sia neppure un principio di prova, potrebbe taluno a suo capriccio far giurare chiunque, movendo contro di lui una domanda che non abbia il menomo fondamento. Inoltre, essendovi persone che per una scrupolosità di coscienza non possono decidersi a prestare un giuramento, taluno se ne potrebbe prevalere per vessarle.

Il Guardasigilli dice che siccome, prestandosi il giuramento, la parte avversaria è tenuta a tutte le spese, sarà difficile che taluno per mero capriccio di far giurare un altro, voglia pagare le spese di un giudizio. È d' uopo poi avvertire ai casi in cui non si ha alcuna prova di un' obbligazione, come p. e. quando s' impresta da solo a solo una somma ad una persona che si credeva di buona fede, senza ritirarne una scrittura, e tale persona nega poi di avere ricevuta la somma.

L' articolo è adottato.

(Art. 288 o 1477, Cod.). Adottato nel modo proposto dalla Sezione, alla quale aderisce il Guardasigilli.

(Art. 289, 290 o 1478, 1479, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 291 o 1480 Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà a sostituire all' articolo del progetto la redazione proposta dalla Sezione.

L' articolo è in tale conformità adottato.

(Art. 292, 293, 294 o 1481, 1482, 1483). Adottati senza osservazioni.

---

## § II.

### *Del giuramento deferito d' ufficio.*

PRIMO PROGETTO. — § *II.* — *Del giuramento deferto* EX OFFICIO.

SECONDO PROGETTO. — § *II.* — *Del giuramento deferito d' ufficio.*

---

Art. 1484 (1366). Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare l' ammontare della condanna (1).

Art. 1485 (1367). Il giudice non può deferire d' ufficio il giuramento, tanto sulla dimanda dell' attore, quanto sulla eccezione opposta, se non quando vi concorrano le seguenti due condizioni:

1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia pienamente provata;

2.° Che le medesime non sieno mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice debbe ammettere o rigettare puramente e semplicemente la domanda (2).

Art. 1486 (1368). Il giuramento deferito d' ufficio dal giudice ad una delle parti, non può da questa riferirsi all' altra parte.

Art. 1487 (1369). Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti.

Debbe pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all' attore in conseguenza del suo giuramento (3).

---

(1) Vedasi l' art. 446, Cod. proc. civ.

(2) Vedasi la sentenza 25 maggio 1854 di cui in nota all' art. 1484.

(3) Vedasi l' art. 647, Cod. di proc. civ.

L' obbligo ai giudici di determinare i limiti del giuramento in lite deferto al creditore, si estende anche al caso di debitore di mala fede — art. 1487. Così la sentenza della nostra Corte di cassazione, 13 marzo 1856. *(Racc., an. 1856, pag. 219).*

Il principio stabilito dall' art. 1847 si applica soltanto al giuramento *in litem*, e non già al giuramento *suppletivo*. Così la sentenza di detta Corte 16 aprile 1857. *(Racc., an. 1857, pag. 267).*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 295. — *Il Giudice può* . . . . . (testo, art. 1484).
*Art.* 296. — *Il Giudice non può deferire* ex officio *il* . . . . . .
*Art.* 297. — *Il giuramento deferito dal Giudice* ex officio *ad* . . . . . .
*Art.* 298. — *Il Giudice non* . . . . . (testo, art. 1487).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

La Commissione sostituì la espressione italiana, corrispondente alla voce: *ex officio*.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 295, 296, 297, 298. — (Conformi rispettivamente agli art. corrispondenti del testo dall'art. 1484 al 1487).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 295 al 298 o 1484 al 1487 Cod.) Adottati all' unanimità e senza osservazioni.

---

# TITOLO VII.

## *Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo VII.* — *Delle* . . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 31 *agosto* 1836.

Il Relatore dice, intorno alla rubrica del presente titolo, che il verbo: *contraggono*, non pare intieramente esatto, poichè il medesimo suppone un *contratto*, mentre qui si parla delle obbligazioni che hanno luogo senza che vi sia stata *convenzione*. Il Codice francese esprime: *qui se forment*, però nei Codici italiani si è detto: *si contraggono*.

Non è fatta variazione alla rubrica.

---

Art. 1488 (1570). Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge, le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarii vicini o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti o dai delitti o dai quasi-delitti.

Esse formano il soggetto di questo titolo

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Alcune* . . . . . (come al testo).

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI SAVOIA)

Pour rendre plus exacte et complète la disposition de cet article, premier alinéa, après les mots: *di colui che resta obbligato*, il faut ajouter: *o all' occasione di un fatto personale a quello verso il quale l' altro è obbligato*, par ex., l'obbligation de rembourser les engagements que le gérant sans mandat a contractés en son nom par l'utilité du propriétaire dont l'affaire est gérée, nait évidemment à l'occasion d'un fait personnel au gérant envers lequel il est obbligé.

Il semble encore à propos d'ajouter au même alinéa: *o all' occasione d'un fatto fortuito*, car les engagements auxquels ils donnent lieu ne résultent, ni de l'autorité de la loi, ni d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, ou à celui envers qui l'autre est obligé (Toullier, *liv.* 3, *tit.* 4, *art.* 8 *et suivants*).

*Risposte della Commissione.*

La Commissione apprezza le indagini filosofiche dalle quali emerse la dottrina del Toullier, che il Senato di Savoia qui riproduce, accennando la fonte d' onde la trasse; nè da simili principii ella punto si scosta in massima, anzi ripete collo stesso Toullier: *résumant, toute obligation doit sa naissance à la convention, ou à la loi.*

Ed appunto sembra che il testo dell' articolo risponda a questa intenzione, nè credo che il lasciare la locuzione: *nascano da un fatto*, sia modo erroneo di esprimersi invece di: *nascano all' occasione di un fatto*, poichè nell' ordine morale i fatti non ponno considerarsi che come occasione.

E quando si è detto che vi sono obbligazioni che risultano dalla sola autorità della legge, si comprendono in tal novero così quelle che si incontrano dal *negotiorum gestor* nella circostanza avvertita dal Senato di Savoia, come quelle che procedono dal caso fortuito.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Alcune* . . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI G. E C. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

## CAPO I.

### *Dei quasi-contratti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Dei* . . . . . .

---

Art. 1489 (1371). I *quasi-contratti* sono i fatti puramente volontarii dell'uomo dai quali risulta un'obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un'obbligazione reciproca delle parti.

Art. 1490 (1372). Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae un'obbligazione tacita di continuare la gestione che ha incominciato, e di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.

Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario (1).

Art. 1491 (1373). È tenuto a continuare la gestione, ancorchè il proprietario morisse prima che l'affare fosse terminato, sino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione.

Art. 1492 (1374). È parimente tenuto ad usare nella sua amministrazione tutte le cure di buon padre di famiglia. Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degl'interessi, che fossero derivati da colpa o da negligenza dell'amministratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare.

Art. 1493 (1375). Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, debbe adempire le obbligazioni contratte dall'amministratore in suo nome, debbe tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsargli tutte le spese utili o necessarie da esso fatte (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 2. — I* quasi-contratti . . . . . (testo, art. 1489).

*Art. 3. — Quegli che* . . . . . *di continuare l'amministrazione che ha incominciato* . . . . . *deve egualmente* . . . . . .

*Art. 4. — È tenuto di continuare l'amministrazione ancorchè il* . . . . . .

*Art. 5. — È parimente tenuto ad usare nell'amministrazione dell'affare tutte le* . . . . . .

*Art. 6. — Il proprietario, il cui* . . . . . *e rimborsarlo di tutte* . . . . . .

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 3, 4, 5, 6). La legge, dopo aver provveduto ai principii che regolano le obbligazioni nascenti dalle reciproche convenzioni, passa in questo VII titolo a dare positive e generali norme su quelle che nascono dai *quasi-contratti*.

Un'osservazione generale deve fare il Senato circa la parola: *amministrazione*, che trovasi nei diversi articoli di questo titolo sopra segnati, a motivo che il vocabolo: *amministrazione*, non sarebbe sempre applicabile a tutti quei casi dai quali nasce l'obbligazione di cui in questo titolo, e che i Romani indicavano colla parola di: *negotii gestio*.

L'amministrazione involve in sè un tratto successivo di atti e di operazioni che non sempre occorrono in un semplice fatto ben sovente isolato.

Quindi, ove non si creda di adottare la parola: *gestione*, come termine legale ed abbastanza noto per rendere quel senso che la legge vuole in questo titolo esprimere, il Senato pensa:

Che all'art. 3 potrebbe dirsi:

« Quegli che involontariamente, ecc. . . . contrae un'obbligazione tacita di continuarlo o « di condurlo a termine sino a che, ecc. ».

All'art. 4:

« È tenuto a continuare l'affare che *intra-* « *prese*, ancorchè il *proprietario* morisse prima « che fosse terminato sino a che, ecc. ».

---

(1) Vedi sent. 4 apr. 1854, di cui in nota all'articolo 1529, Cod. civ.

(1) Benchè il mandato sia essenzialmente gratuito, la giurisprudenza ha ciò non dimeno in molti casi consacrato l'uso d'una retribuzione; questa però non può estendersi al tempo nel quale la gestione continuò contro la volontà espressa di colui i di cui affari sono amministrati (art. 1493, 2031). Sent. della nostra Corte di cass. 14 febb. 1856. (*Racc. an.* 1856, *pag.* 150).

All'art. 5:

« E parimente tenuto ad usare nel disim-« pegno (o disbrigo) dell'affare, ecc. ».

All'art. 6:

« Quegli il di cui affare fu bene condotto a « termine debbe adempiere, ecc. ».

Come presso a poco trovasi espresso nel Codice di Parma agli art. 2075 e seg.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 3, 4, 5, 6). La Commissione non stima potersi scostare dal suo progetto mentre la parola: *gestione*, non sarebbe di conio italiano e quella di *amministrare* non diverrebbe a suo credere meno propria nelle diverse applicazioni che le si danno in questo capo. Diffatti all'art. 3 si parla della trattazione d'un affare che comprende in sè successività di atti, e per tanto, anche nel senso del Senato, può esprimersi colla parola: *amministrazione*. Lo stesso può dirsi a riguardo dell'art. 4; nè si potrebbe ammettere la locuzione: *continuare un affare*, la quale non ha nè precisione di termine, perchè *l'affare* è l'obbietto e non *la trattazione*, nè serba un colore italiano, nè in diverso modo può considerarsi l'art. 5.

Quanto poi all'art. 6, si crede che, se si adottasse la redazione proposta dal Senato di Piemonte, si sbaglierebbe il vero senso che se gli è voluto dare; giacchè un affare bene amministrato è quello che fu condotto colla prudenza e colla rettitudine di un buon padre di famiglia senza tener conto dell'esito che può essere indipendente dalle cure che vi si sono impiegate attorno, laddove *un affare bene condotto a termine* accenna sempre l'idea di una favorevole riuscita.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *I* . . . . . (testo, art. 1450).

*Art.* 3, 4, 5, 6. . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 2). Adottato all'unanimità.

(Art. 3, 4, 5, 6). Adottati come sopra.

Si è però osservato che la voce: *gestione*, tuttochè non di pretto conio italiano, non abbiasi tuttavia a proscrivere dal progetto come altro latinismo di cui si può far uso in punto di lingua di legge, voce cioè tecnica e propria di preferenza alla voce: *amministrazione*, nella specie di cui è caso; si può quindi ritenere promiscuamente la voce: *gestione*, e la voce: *amministrazione*.

Parve poi potersi preferire la redazione seguente in principio all'art. 5:

« È parimente tenuto ad usare nella sua am-« ministrazione tutto, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 2 o 1489, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 3 o 1490, Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà al sostituire la voce: *gestione*.

Teme un Membro che l'obbligo di continuare l'amministrazione e di condurla a termine rattenga dal prender cura degli interessi di un parente amico o vicino, o dei loro eredi, quando per qualche accidente i loro interessi si trovassero momentaneamente abbandonati.

Il Guardasigilli fa presente esser detto nell'articolo: *sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso*; cosichè l'obbligazione è limitata a quel tempo pendente il quale il proprietario non è in istato di provvedere.

L'articolo è adottato, surrogando la voce: *gestione*, a vece di: *amministrazione*.

(Art. 4 o 1491, Cod.). L'articolo è adottato surrogando: *gestione* ad *amministrazione*.

(Art. 5 o 1492, Cod.). Adottato colla variante in principio suggerita dalla Sezione.

(Art. 6 o 1493, Cod.). Invece di: *e rimborsarlo di tutte le spese*, si scrive: *e rimborsargli tutte le spese*.

---

Art. 1494 (1376). Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto (1).

Art. 1495 (1377). Quando una persona, che per errore si credeva debitrice ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato in buona fede del documento e delle cautele relative al credito: nel qual caso è salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore (2).

Art. 1496 (1378). Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è

(1-2) Vedansi gli art. 1197, 1325, 1330 del Cod. civ.

Chi ripete una somma indebitamente pagata non ha obbligo di fornire la prova dell'errore in cui era quando pagò, salvo nel caso previsto dall'art. 1495. — Art. 1325, 1494. — Così la sent. della nostra Corte di cass. 21 dicembre 1856. (*Racc., an.* 1856, *pag.* 719).

Il girante che pagò un titolo cambiario *nullamente protestato senza sapere della nullità del protesto* ha pagato un debito che non era più suo; è quindi in diritto di ripetere la somma indebitamente sborsata. Questi principii sono la conseguenza necessaria della combinazione degli art. 1325 e 1495 del Cod. civ., e degli art. 155, 174 a 190 e 201 del Cod. di comm. Così la sent. di detta Corte 27 mag. 1857. (*Racc., an.* 1857, *pag.* 346).

tenuto a restituire tanto il capitale che gli interessi o i frutti dal giorno del pagamento.

Art. 1497 (1379). Quegli che indebitamente ha ricevuta una cosa, dee restituirla in natura finchè esiste: qualora la cosa più non esista o sia deteriorata, quegli che l'ha ricevuta in mala fede dee restituirne il valore, ancorchè la cosa sia perita, ovvero sia deteriorata per solo caso fortuito; ed avendola ricevuta in buona fede non è tenuto alla restituzione che sino alla concorrente di ciò che fosse andato in suo profitto.

Art. 1498 (1380). Chi ha venduta la cosa ricevuta in buona fede non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita, od a cedere l'azione per conseguirlo.

Art. 1499 (1381). Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 7. — Chi o per* . . . . . (testo, art. 1494).

*Art. 8. — Quando una* . . . . . *Tale diritto* . . . . . *salvo il regresso a colui che ha pagato contro il vero debitore.*

*Art. 9. — Se quegli* . . . . . (testo, art. 1496).

*Art. 10. — Quegli che indebitamente ha ricevuto una cosa deve restituirla in natura finchè esiste: e qualora* . . . . . *di ciò che sarebbe andato in suo profitto.*

*Art. 11. — Chi ha* . . . . . (testo, art. 1498).

*Art. 12. — Colui* . . . . . (testo, art. 1499).

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 10). Quest'articolo dispone che colui il quale in buona fede riceve una cosa perita o deteriorata per caso fortuito non è obbligato a restituire, salvo ciò che sarebbe andato a suo profitto.

Ciò è conforme al principio, che *nemo locupletari debet cum aliena jactura*; ed è naturale che la buona fede liberi il possessore dal restituire il valore della cosa indebitamente da lui tenuta, e senza suo fatto o colpa deteriorata o perita, ma non lo esime dal rappresentare ciò che di lucro a lui pervenne.

Le espressioni però con cui è concepito quest'articolo, ove dicesi di ciò che *sarebbe andato a suo profitto*, possono presentare un senso ambiguo, o far credere che la legge in tali casi richiegga la presentazione non solo di ciò che *andò*, ma che sarebbe dovuto *andare* a di lui profitto.

Vale a dire se, p. e., si trattasse di una casa incendiata, quale alcuno interamente occupava, la legge lascia in dubbio se il vero padrone possa chiedere conto al possessore del lucro che ne avrebbe potuto percevere ove l'avesse in tutto o in parte affittata.

La legge certamente non potè ciò volere, imperocchè il possessore di buona fede, come suppone l'articolo, si riputava padrone della casa; nessuno poteva alla sua proprietà imporre leggi e limiti, nessuno quindi poteva obbligarlo a trarne partito affittandola o restringendo la sua abitazione.

Ma ogni dubbiezza resterà tolta ove, a vece della parola incerta: *sarebbe*, si surroghi nella legge la parola positiva: *andò* o *sia andato*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 10), La posizione condizionale del verbo: *sarebbe andato*. non sembra difettosa poichè ovvio è il senso dell'articolo, ed il: *sarebbe*, non veste già carattere di potenziale, ma bensì di condizionale da determinarsi poscia dal fatto. Tuttavia, a scanso d'ogni possibile equivoco, non si ha difficoltà di scrivere: *fosse andato*.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 7. — Chi* . . . . . (testo, art. 1494).

*Art. 8. — Quando* . . . . . (come al primo progetto).

*Art. 9, 10, 11, 12.* — (Conformi ai corrispondenti art. del testo 1496 al 1499).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 7 al 12). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, o 1494, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 8 o 1495, Cod.). A vece di dire: *salvo il regresso a colui che ha pagato contro il vero debitore*, si dice: *salvo a colui che ha pagato il regresso contro il vero debitore*.

(Art. 9 al 12 o 1496 al 1499, Codice). Adottati senza osservazioni.

---

## CAPO II.

### *Dei delitti e dei quasi-delitti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Dei* . . . . . .

---

Art. 1500 (1382). Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri obbliga

quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno (1).

Art. 1501 (1383). Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza (2).

Art. 1502 (1384). Ciascuno è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone, delle quali debb'essere garante, o colle cose che ha in propria custodia:

Il padre, l'avo, o la madre, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati (3).

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta risponsabilità non ha luogo allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

Art. 1503 (1385). Il proprietario di un animale o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è risponsabile per il danno cagionato da esso, sia che si trovi sotto la sua custodia, ovvero siasi smarrito o sia fuggito (4).

---

(1) Vedasi la sentenza della nostra Corte di cass. 1 marzo 1856 intorno al modo con cui la forza maggiore valga a liberare dall'adempimento dell'assunta obbligazione. — Art. 1500. *(Racc., an. 1856, pag. 174).*

Colui che rifiuta l'esecuzione di una convenzione nulla, non è tenuto alla prestazione dei danni. — Art. 1412, 1413, 1500. — Sent. di detta Corte 12 luglio 1856 *(pag. 551).*

(2) Vedasi l'art. 1393, Cod. civ.

(3) Sotto il nome di *domestici o commessi*, di cui all'art. 1502, si comprendono solo quelle persone, che, mediante un salario, prestano abitualmente la loro opera ad una data persona dalla quale dipendono. Sent. della nostra Corte di cassazione 22 giugno 1852. *(Racc., an. 1852, pag. 555).*

(4) Vedasi l'art. 684, Cod. civ.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Qualunque* . . . . . (testo, art. 1500).

*Art.* 14. — *Ognuno* . . . . . (testo, art. 1501).

*Art.* 15. — *Ciascuno è tenuto non solo* . . . . . *Il padre e la madre, dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.*

*I padroni* . . . . . *I precettori* . . . . . *La predetta* . . . . . *per cui* ognuno *avrebbero dovuto essere risponsabili.*

*Art.* 16. — *Il proprietario* . . . . . (testo, art. 1503).

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 15). Molti essendo i casi in cui la moglie anche vivendo il marito può rendersi colpevole di negligenza pei danni cagionati dai figli, come nel caso di assenza del padre od in caso di separazione dei coniugi, sembrerebbe più conveniente il concepire il primo alinea di questo articolo nel modo seguente:

« Il padre, ed in di lui mancanza la madre, sono tenuti, ecc. ».

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 13). Il nome collettivo: *ognuno*, che leggesi in fine dell'articolo presente è sfuggito, giacchè non è necessario, ed anzi fuori di sua sede, come la semplice lettura del medesimo il dimostra.

Nel primo alinea poi dello stesso articolo, sebbene al certo si deggia l'obbligo della madre di cui ivi, intender nel caso che la podestà ed amministrazione a lei spettino secondo le norme additate nel titolo relativo *Della patria podestà*, sarebbe forse conveniente lo spiegarlo, acciò non si creda che, sempre quando è morto il marito, la moglie debba esser pure responsale dei fatti, dei quali si ragiona, quand'anche per la esistenza dell'avolo, p. e., o per la sua qualità, non abbia essa il maneggio e la direzione della famiglia.

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 15). La Commissione aderisce alla spiegazione proposta dal Senato di Nizza, siccome quella che riscontra perfettamente coll'intenzione del progetto, e non ha difficoltà di togliere la parola: *ognuno*, in conformità dell'avviso del Senato di Piemonte, ma non può del pari accogliere l'altro suggerimento di questo Senato medesimo.

Il pensiero della Commissione nell'adottare l'articolo, che è il 1384 del Cod. fr., è stato di riferirsi specialmente alle persone che contengono la direzione di fatto della famiglia, ed alle quali perciò può imporsi la risponsa-

bilità dei danni cagionati dai minori che ne fanno parte, e si è avuto in mira la direzione reale ed effettiva piuttosto che la semplice ritenzione di diritti i quali non indurrebbero sisponsabilità positiva se non vi si accoppia la materiale sorveglianza.

Si sono quindi accennati espressamente i genitori, perchè tale danno gli riguarda più direttamente ove abbiano la direzione della famiglia, ma se il governo non è in mano dell'avolo non si può dubitare che la risponsabilità contemplata nell'articolo vi provveda espressamente, poichè il nipote minore posto sotto la sua direzione è fra le persone delle quali egli debbe essere garante.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13 *e* 14. — (Conformi agli art. 1500 e 1501 del testo).

*Art.* 15. — *Ciascuno è tenuto non solo* . . . . . .

*Il padre, ed in di lui mancanza la madre, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.*

*I padroni* . . . . . .

*I precettori* . . . . . .

*La predetta* . . . . . *per cui avrebbero dovuto essere responsabili.*

*Art.* 16. — *Il proprietario* . . . . . (testo, art. 1503).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 13 e 14). Adottati all'unanimità.

(Art. 15). La prima parte dell'articolo è adottata. Rispetto al primo alinea sarebbesi considerato;

1. Che non ovvi ragione di voler supporre tacitamente compreso *l'avo paterno*, quale altra persona che è garante dei danni dati dai nipoti minori e risponsale di preferenza ai genitori, quando il governo della famiglia è in mano dell'avolo, tosto che si è fatto menzione espressa del padre a cui peso ancora più evidentemente ricade la risponsabilità dei fatti dei figli, e d'altra parte comechè non si può alludere che all'impero pateruo, od alla direzione di fatto della famiglia per imporre la sopradetta responsabilità, niuna ragione siavi di tacere dell'avo paterno, il quale, secondo il progetto, esercita la patria podestà sui nipoti di figlio non emancipato.

2. Che il contentarsi di alludere all'abitazione dei figli colla madre per indi dedurne quella influenza morale della madre sui figli, che basti onde sottoporre quella ad una responsabilità, sia cosa pericolosa, potendo accadere che occorra il caso di semplice abitazione materiale e nulla più, dopo che il progetto non dà di pien diritto alla madre la tutela dei figli minori, e d'altronde debbasi bensì richiedere l'abitazione dei figli col padre, coll'avo o colla madre, siccome fatto che esclude l'ignoranza in tali persone dei fatti dei figli, ma non basti da sè solo tale fatto per indurne la risponsabilità legale, la quale non può imporsi che a carico di chi esercitò un imperio legale o diretto o commesso sui figli.

Perciò, anche per coordinare il presente disposto dell'alinea col sistema della patria podestà, della tutela, su cui il progetto discorda dal Cod, fr., sarebbesi alla pluralità di 4 contro 3 surrogato la seguente disposizione:

« Il padre, l'avo e la madre sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori con essi abitanti nei casi in cui rispettivamente esercitano la patria podestà, la tutela, la cura o la direzione dei medesimi ».

(Art. 16). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 13, 14, o 1500, 1501, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 15, o 1502, Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà ad aggiungere la menzione dell'*avo* come propone la Sezione, che la Commissione ha creduto rimanere compreso sotto il nome di *padre*.

Un Membro della Sezione dice, la questione importante essere quella della madre, la quale, secondo la proposta della Sezione, sarebbe risponsabile soltanto quando ha sui figli una autorità commessa dalla legge, vale a dire quando è tutrice, ovvero quando, trovandosi il marito in istato di presunzione d'assenza, è affidata ad essa la cura dei figli. Egli opinava richiedere l'interesse della società che la madre sia risponsabile anche quando non ha la tutela o la cura dei figli.

Il Guardasigilli sarebbe d'accordo col preopinante se nello alinea proposto dalla Sezione la risponsabilità della madre fosse limitata ai casi in cui eserciti autorità legale derivante dalla tutela o cura, ma il senso gli pare diverso dacchè, dicendovisi alternativamente *la tutela, la cura, o la direzione*, quest'ultima deve intendersi d'una direzione diversa da quella che la madre ha in forza della tutela o della cura dei figli.

Il preopinante replica che, se per *direzione* s'intende quella di fatto, egli non è contrario alla proposta; però i motivi indicati accennano ad una *direzione* commessa dalla legge.

Credesi da un Membro necessario pel punto della responsabilità che la madre abbia una autorità legale.

Il Guardasigilli fa presente che, posta tale base, non vi sarebbe più alcuno responsabile dei danni dati dai figli minori, quando essi abitano colla madre, a cui ne sia affidata l'*educazione* o la *direzione* senza però che la medesima eserciti in pari tempo la tutela. Propone di esprimere nel fine dell'alinea redatto dalla Sezione: *nei casi in cui rispettivamente hanno la cura e la direzione dei medesimi.*

È adottata la proposta del Guardasigilli.

Le altre disposizioni dell'articolo non hanno dato luogo ad osservazioni.

L'articolo è pertanto adottato scrivendone il primo alinea nei seguenti termini:

« Il padre, l'avo o la madre, ecc. ». *(Come al testo).*

(Art. 16, o 1505, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1504 (1386). Il proprietario di un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione.

Art. 1505. Chiunque abbia ragionevole motivo di temere, che da un edificio, da un albero, od altro simile oggetto da altrui in vicinanza posseduto, sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo ad un fondo, od altro oggetto da lui posseduto, potrà, denunziando il fatto al giudice, chiedere, secondo la varietà delle circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo, o si prescriva al vicino l'obbligo di dare cautele per i danni che gli possono per tale causa avvenire (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 17. — *Il proprietario* . . . . . (testo, art. 1504).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Il Senato non trovando per anco una disposizione circa il titolo conosciuto sotto la enunciativa *de damno infecto*, tuttochè in questo articolo si parli dei danni causati dal vicino proprietario di una casa colla rovina di questa, si fa un dovere di rammentarlo alla saviezza del Governo, nella circostanza in cui sembragli che sarebbe questa la sede conveniente di farne parola.

*Risposta della Commissione.*

Nessuno dei moderni Codici sui quali la Commissione ha particolarmente foggiato il suo progetto non ha parlato della cauzione *de damno infecto*, ma tutti hanno seguito le traccie del Cod. fr., che non ha fatto special menzione dell'anzidetta cauzione.

Il Codice austriaco per altro al § 343 così si esprime:

« Potendo il possessore d'un diritto reale « provare che un edifizio di già esistente, o « qualche altra casa di pertinenza altrui, mi- « nacci rovina o gli faccia temere un mani- « festo danno, può fare giudiziale istanza per la « cauzione, se dall'autorità politica non fosse « già stato sufficientemente provveduto alla « pubblica sicurezza ».

Il suggerimento del Senato di Piemonte che in questa sede si faccia parola delle disposizioni analoghe al titolo: *de damno infecto*, venne altamente dalla Commissione apprezzato, e da essa si fece il seguente progetto di articolo, nel quale ella ebbe in mira due oggetti principali:

1. Di non oltrepassare i limiti di generica previdenza onde non dar appiglio ad incagli nelle reciproche relazioni tra vicini ed a querele provenienti da sola emulazione.

2. Di non considerare in tale vertenza che la qualità di possessore così in chi chiede la cauzione, come in chi la deve prestare.

La pratica introdotta anche nei paesi dove rimase in vigore come ragion comune il D. R. che così ci viene attestato dal Voet (1), mentre potrebbe giustificare il silenzio serbato su di tal parte nel progetto, ne avverte che, anche volendo parlare di cauzione speciale, non troppo conviene stringere i modi della cauzione, ma sibbene ammettere la maggior forza possibile alla protesta fatta da chi ha ragionevole motivo di temere *damnum infectum*.

Il nuovo articolo che si aggiunge nel secondo progetto (*che porterà il numero* 18) unito alle altre disposizioni di precazione consegnate già nel lib. II del progetto, e particolarmente l'art. 21, secondo progetto, tit. II (2), e gli art. 49, 50 e 51, primo o secondo progetto, lib. IV (3), renderà vieppiù compiuto il sistema di previdenza della legge per allontanare le occasioni di danni e per agevolarne il risarcimento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 17. — *Il proprietario* . . . . . (testo, art. 1504).
*Art.* 18. — *Chiunque abbia ragionevole motivo* . . . . . (testo, art. 1505).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 17). Adottato all'unanimità.

(Art. 18). Si adotta non senza osservare come il presente articolo precisamente contenga quella

---

(1) Vedasi l'art. 6, n. 4, Cod. di proc. civ.

(1) Mores nostros quod attinet, non amplius in usu est petitio cautionis de damno infecto, multoque minus missio in possessionem ex primo vel secundo decreto propter eam non praestitam decernitur; sed potius is, qui rei suae damnum metuit, de damno infecto adversus eum, ex cujus re vitiosa damnum veretur, protestationem adhibet, perinde deinceps effectum habituram, ac si ei cautum esset *(Ad pandectas, lib.* 39, *tit.* 2, *n.* 15).

(2) Corrispondente all'art. 459 del Codice.

(3) Gli art. 49, 50 di cui sopra, corrispondono agli art. 597, 598 del Codice, e l'art. 51 corrisponde agli art. 599, 600 e 601 del Cod., a seguito di variazione avvenuta nel Consiglio di Stato *(Vedi a pag.* 550, *vol. I).*

disposizione generica che desiderava la Sezione dover avere qui la sua sede, allorchè, esaminando gli art. 21 del tit. II, e gli art. 49, 50 e 51 del tit. IV, lib. II del progetto, si faceva ad osservare che le disposizioni speciali di detti articoli, e specialmente dell'articolo 21, tit. II, si appresentavano fuori di sede, od erano almeno soverchii quando si provedesse in modo generico nel presente titolo. (*Vedasi a pag. 467 e 544, vol. I.*).

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 17, o 1504, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 18, o 1505, Cod.). Il Relatore non crede esatta la parola: *simile*, laddove è detto: *da un edifizio, da un albero, od altro* SIMILE *oggetto*, risultandone che la disposizione comparirebbe limitata a quegli oggetti che sono *simile* ad un edifizio o ad un albero, ed escludendosi quegli altri da cui può temersi parimente il pericolo di un danno grave e prossimo al fondo.

Il Guardasigilli dice che fu posta la parola *simile* per indicare che deve trattarsi d'un oggetto infisso al suolo, ed escludere, p. e., il danno cagionato da un animale che trovasse sul fondo vicino.

Sulle osservazioni della Sezione il Guardasigilli espone che la Commissione, quando era già compiuto per intero il secondo progetto del Codice, ha deliberato di aggiungere alcuni articoli concernenti al caso di *opere nuove* che si facessero dal vicino in prossimità del fondo dell'altro vicino. Nell'esame di questi articoli aggiunti si potrà determinare quale sia la sede più conveniente pel collocamento delle varie disposizioni (1).

L'articolo è adottato.

---

Art. 1506. Chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri intrapresa così sul proprio, come sull'altrui suolo, sia per risultarne danno al fondo da lui posseduto, potrà denunziare al giudice tale opera entro l'anno dal suo principio, e prima che sia terminata, onde intanto provveda, finchè sia emanata definitiva decisione sul merito delle rispettive ragioni (1).

Art. 1507. Il giudice dopo d'aver presa sommaria cognizione del fatto, secondo la varietà delle circostanze, potrà o far sospendere la continuazione della nuova opera, o permetterla, mediante sì nell'uno che nell'altro caso, ove occorra, le debite cautele, nel primo per lo risarcimento del danno che l'ordinata sospensione possa recare a chi ha intrapreso l'opera, e nel secondo per la demolizione o riduzione di essa, e per lo risarcimento dei danni che possa soffrirne il denunciante (2).

*(Mancano al primo progetto).*

*La Commissione.*

La Commissione, avendo avvisato che convenga rendere più completo il progetto per riguardo alla materia *del possesso*, distese a questo fine alcune disposizioni, che, oltre a quelle già esistenti sotto il titolo: *Della prescrizione*, stimò doversi comprendere nel Cod. civile; una parte di queste furono di già collocate nel titolo II, del libro II, del progetto *(Vedi pag. 457, vol. I)*, e l'altra parte di tali disposizioni vengono collocate nel presente tit. VII del lib. 3, immediatamente dopo l'art. 18 del secondo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Chiunque abbia ragione di temere* . . (testo, art. 1506).
*Art.* 20. — *Il Giudice dopo d'aver* . . . . . (testo, art. 1507).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 19, 20). Adottati all'unanimità.

La Sezione nell'adottare questi due articoli ha riconosciuta sempre più l'opportunità di sopprimere l'art. 21, secondo progetto, del titolo: *Della proprietà*, giacchè nei presenti articoli è necessariamente compresa anche la disposizione di quest'articolo *(vedi pag. 67, volume I)*.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 23 novembre 1836.*

(Art. 19, 20, o 1506, 1507, Cod.). Il Guardasigilli dice, riguardo alla opinione della Sezione, che nei presenti articoli si tratta soltanto di un provvedimento provvisorio, e nulla vi si stabilisce sul principio di potersi, o non potersi, fare nel proprio fondo un'opera, da cui risultasse un danno al vicino. Nell'art. 21, secondo progetto, del titolo *Della proprietà* (corrispondente all'art. 459 del Cod. civ.) si

---

(1) Il Guardasigilli esponeva quella riserva nell'adunanza 31 ag. 1836 *(cominciata a pag. 400, volume II)*, e nell'adunanza poi del 23 nov. 1836 fu statuito in proposito: parte di questa adunanza fu già riferita nella presente opera quando vennero discussi alcuni degli articoli aggiunti dalla Commissione, cioè gli art. 445, 446, 447, 448 del Cod. civ. *(Vedi pag. 456, 457, vol. I)*; verrà ora riferito un seguito di tale adunanza 23 nov. 1836 concernente gli altri due articoli che su questa materia vennero aggiunti dalla Commissione.

(1-2) Vedasi l'art. 6, n. 4, Cod. di pr. civ.

tratta invece di un giudizio definitivo, nel quale si dovrà decidere o che non sarà lecito di fare le opere di cui ivi è parlato, ovvero che il proprietario è tenuto a dare le cauzioni necessarie per assicurare il vicino dai danni.

I due articoli sono adottati.

---

# TITOLO VIII.

## *Del contratto di matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo VIII. — Del contratto* . . . . . .

. . . . . .

### OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Il Magistrato, mentre ad un tempo approvava che si fosse nel progetto dato al regime dotale quella preminenza che giustamente gli dovevano assicurare gli usi di questi R. Stati, non meno ad un tempo lodava l'idea dei compilatori d'inserire per appendice un capo contenente le norme di un sistema di comunione legale modificato e conciliabile coll'indole del paese, quasi in diretto invito ad una natura di stipulazione, da cui si potrebbero aspettare giovevoli risultamenti.

(SENATO DI PIEMONTE)

Cautelare e porre in sicuro le doti per modo che si eviti il pericolo di vederle andare perdute, favorire le unioni matrimoniali, da cui dipende la principal sorgente d'ogni pubblico e privato bene, e di cui giovano le doti a sostenere i pesi, serbare nel tempo stesso al marito quella dote, quei diritti, che a lui, come a capo e moderatore della società coniugale e della famiglia che ne sorge, giustamente si appartengono, sono le principali considerazioni che debbono guidare il Legislatore nel regolare la delicata materia che in questo titolo si tratta, e tutti questi fini riconobbe appunto il Senato, che il progetto saviamente li raggiunge colle varie ben ordinate sue disposizioni.

Il perchè si fa manifesto come, ad onta dell'importanza della materia, a poche osservazioni abbia potuto dar luogo l'esame di questo titolo, in cui si vedono inserite di molte utili aggiunte e riforme, che la ragione suggeriva e l'esperienza dimostra necessarie.

---

## CAPO I.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Disposizioni generali.*

---

Art. 1508 (1387). Nel contratto di matrimonio gli sposi possono fare tutte le convenzioni che giudicano convenienti, purchè non sieno contrarie ai buoni costumi, ed inoltre sotto le modificazioni seguenti (1).

Art. 1509 (1388). Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall'autorità maritale sopra la persona della moglie e dei figli, o che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al coniuge superstite dal titolo *Della patria podestà* e da quello *Della minore età, della tutela e dell'abilitazione*, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice (2).

Art. 1510 (1389). Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia, il cui oggetto fosse tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni, tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, quanto riguardo ai loro figli fra essi; salve però le donazioni o le disposizioni testamentarie, le quali potranno aver luogo secondo le forme e nei casi determinati nel presente Codice (3).

Art. 1511 (1390). Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio verrà regolato da alcuna delle leggi, statuti o consuetudini locali che per lo addietro hanno avuto vigore in questi Stati (4).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 1. — Nel contratto* . . . . . (testo, art. 1508).

*Art. 2. — Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall'autorità maritale sopra la persona della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono al marito* . . . . . .

. . . . . .

*Art. 3. — Non possono fare* . . . . . .

. . . . . (testo, art. 1510).

*Art. 4. — Non è permesso.* . . . . . .

. . . . . (testo, art. 1511).

### OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

---

(1) Vedansi gli art. 1195, 1224, 1574, Cod. civ., e vedasi la sent. 30 giug. 1853 in nota a pag. 239, vol. II).

(2) Vedasi l'art. 1574, Cod. civ.

(3) Vedansi gli art. 1009, 1187, 1220, 1574, Cod. civ.

(4) Vedasi l'art. 1574, Cod. civ.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato all'unanimità.

(Art. 2). Adottato come sopra; si è però notato che debbansi sopprimere le parole: *a quelli*, come soverchie, od almeno tali a dare un senso anfibologico alla disposizione.

(Art. 3, 4). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza del* 31 *agosto* 1836.

(Art. 1, o 1508, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 2, o 1509, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 3, 4, o 1510, 1511, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1512 (1394). I contratti matrimoniali saranno stipulati avanti notaio prima del matrimonio (1).

Art. 1513 (1396). Se occorrono cangiamenti prima della celebrazione del matrimonio, debbono farsi per atto disteso nella medesima forma del contratto di matrimonio.

Inoltre, nessun cangiamento o contro-dichiarazione è valida quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio (2).

Art. 1514 (1397). Ogni cangiamento o contro-dichiarazione, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, rimarrà senza effetto in ordine ai terzi, se in margine o appiè della minuta del contratto di matrimonio non si sarà fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione; la quale annotazione dovrà parimente essere fatta sulla copia di contratto di matrimonio rimessa all'insinuazione a diligenza del notaio che lo ha ricevuto.

Tanto il notaio, che l'insinuatore non potranno, sotto pena dei danni ed interessi verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta (3).

---

(1) Vedansi gli art. 1412, 1413 del Cod. civ.

(2) Vedasi il Manifesto della Regia Camera dei Conti in data 21 luglio 1838, portante norme e disposizioni per l'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 1514 del Cod. civ. nei casi di variazione delle convenzioni matrimoniali. E vedasi l'art. 43. Reg. 23 giugno 1842 per le visite del Tabellione.

(1) Vedasi l'art. 1186, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1124 e 1126, e vedasi la sent. 22 marzo 1832, di cui in nota a pag. 296, vol. II.

(3) Corrispondente all'art. 1413 del Cod. civ.

Art. 1515 (1395). Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio (1).

Art. 1516 (1398). Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le convenzioni che possono farsi in questo contratto; e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono valide quando siano seguite coll'approvazione ed assistenza delle persone indicate e nei limiti stabiliti negli articoli 1151 e 1183 (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 5. — *Le convenzioni matrimoniali saranno stipulate prima del matrimonio avanti notaio.*

*Art.* 6. — *Se occorrono* . . . . . (testo, art. 1513).

*Art.* 7. — *Ogni cangiamento* . . . . . *contro-dichiarazione*, quale *annotazione* . . . . . *di matrimonio, e rimessa all'insinuazione* . . . . . .

*Art.* 8. — *Le convenzioni* . . . . . (testo, art. 1515).

*Art.* 9. — *Il minore capace di* . . . . . *delle persone contemplate; e nei limiti stabiliti negli art.* 34 *e* 69 *titolo:* Delle donazioni.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 5). Giova qui richiamare la osservazione fatta *(a pag.* 368, *vol. II)* all'art. 224 del progetto del tit. VI (3), la quale rendesi particolarmente applicabile a questo genere di convenzioni, giacchè, a termini delle RR. CC., lib. 3, tit. 22, cap. 4, § 8, possono farsi per scrittura privata le capitolazioni matrimoniali: giurisprudenza questa che pare fondata sulla ragione e sull'esperienza, e da cui non pare sia conveniente il dipartirsi, non lievi inconvenienti potendo derivare dall'obbligo di ridurre immediatamente simili contratti in atto pubblico.

(Art. 7). Deve dirsi: *la quale*, a vece di: *quale*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 5). La risposta che già si è data all'eccitamento del Senato di Nizza intorno al preaccennato art. 224 *(V. pag. 369, vol. II)* dimostra, a parere della Commissione, inammessibile la modificazione suggerita.

(Art. 7). Si rettificherà la locuzione, in conformità dell'avvertimento del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *Le convenzioni* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 6. — *Se occorrono* . . . . . (testo, art. 1513).

*Art.* 7. — *Ogni cangiamento* . . . . . (testo, art. 1514).

*Art.* 8. — *Le convenzioni* . . . . . (testo, art. 1515).

*Art.* 9. — *Il minore capace di* . . . . . *delle persone contemplate e nei limiti stabiliti negli art.* 34, 66, *titolo:* Delle donazioni.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 5 al 9). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 5, o 1512, Cod.). Un Membro osserva che nel presente articolo s'incontra la denominazione di: *convenzioni matrimoniali*, e nel susseguente quella di: *contratto matrimoniale;* onde parrebbe alludersi a due diverse stipulazioni.

Il Guardasigilli dice; che le due qualificazioni furono adoperate semplicemente come sinonimi.

L'articolo è adottato, scrivendolo nei seguenti termini:

« I contratti matrimoniali, ecc. » *(come al testo)*.

(Art. 6 all'8, o 1513 al 1515, Cod.) Adottati senza osservazioni.

(Art. 9, o 1516, Cod.). A vece di: *contemplate*, si scrive: *indicate*; a vece dell'espressione: *negli art.* 34, 66, *titolo Delle donazioni*, si scrive: *negli art.* 1131, 1183.

---

## CAPO II.

### *Della dote.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Della dote.*

---

Art. 1317 (1540). La *dote* consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio (1).

(1) Vedansi gli art. 117, 394, 947, 948, Cod. civile.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *La dote consiste in quei beni che la moglie, od altri per essa, assegna al marito* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Pare che la *dote* sia alcun che di più di un semplice *assegnamento*, ed il verbo *apporta* del Cod. fr. paro voglia dire di più che *assegna*. Perciò sembrò che la definizione data dal Cod. aust., § 1218, della *dote*, possa preferirsi anche come più completa, ridotta essa ai termini seguenti:

« Sotto il nome di *dote* s'intende ciò che « dalla moglie, o da altri per essa, a questo « titolo si *dà* o si prometta al marito, per « sostenere i pesi del matrimonio ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli riconosce che il verbo *assegna*, di cui nei progetti, non è totalmente esatto, ma gli pare esserlo ancora meno il verbo *dà*, di cui nella proposta della Sezione; esso significa una donazione, e perciò un trasferimento della proprietà, mentre che nella dote la proprietà è sempre della moglie, sebbene il marito vi acquisti un diritto, pendente il matrimonio.

Si determina di sostituire il verbo *apporta* al verbo *assegna*.

L'articolo è adottato con questa variante.

---

Art. 1318. Se la donna passa ad un secondo od ulteriore matrimonio, non s'intenderà ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Passando la donna ad un secondo od ulteriore matrimonio* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

L'interesse delle doti dei figli di primo e di secondo matrimonio, delle mogli per la conservazione dei loro averi e dei mariti per sostenere i pesi del matrimonio, avevano fatto adottare la tacita ricostituzione della dote in caso di passaggio a seconde nozze.

Il nuovo sistema ipotecario non sembra opporsi a questa giurisprudenza, purchè la legge dichiari che dal giorno del secondo matrimonio riviva la dote, ed i beni del secondo marito sieno sottoposti all'ipoteca legale.

La legge francese, che viene a seguirsi nel progetto, col togliere la tacita ricostituzione della dote, non metteva in pericolo nè la dote,

nè gl'interessi dei coniugi e dei figli, a motivo del sistema della comunione che reggeva il matrimonio in difetto di costituzione dotale e che dava al marito l'amministrazione e l'obbligo del nuovo impiego con ipoteca a favore della moglie.

Il Magistrato entrerebbe pertanto nel sentimento che si dovesse conservare la giurisprudenza attuale, o almeno nei casi in cui vi sieno figli di primo letto.

*Risposta della Commissione.*

Non sembra alla Commissione che nasca pericolo per la moglie e per i figli dalla cessazione dell'attuale giurisprudenza sulla tacita ricostituzione della dote in occasione di passaggio alle seconde nozze. La fissazione e la proporzione della dote dipende dalle circostanze delle persone che contraggono matrimonio, ed il far intervenire una presunzione per autorità di legge nel silenzio dei fatti si ravvisa cosa non solamente non necessaria, ma anche inopportuna, secondo i veri principii del D. R.: *Dotem, quae in prius matrimonium data est, non aliter converti in posterius matrimonium dicendum est, quam cum hoc agitur (L. 31, ff. De jure dotium)*, e sebbene il Giureconsulto soggiunga: *Hoc agi semper interpretemur nisi probetur aliud convenisse*, tale interpretazione, la quale poteva accomodarsi all'indole delle antiche stipulazioni, pare meno consentanea alla forma dell'atto pubblico che nel progetto si richiede per la primitiva costituzione, e che debbesi ripetere qualunque volta in un successivo matrimonio risorga una nuova causa dotale. Inoltre inammessibile al tutto sarebbe tale tacita ricostituzione col sistema ipotecario, quale fu disteso nel progetto, in cui, non facendosi più luogo a veruna ipoteca non iscritta, non si porgerebbe più veruna guarentigia per la dote tacitamente ripristinata.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Passando la donna ad un secondo od ulteriore matrimonio*

. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, variatane in principio la redazione, per evitare di cominciare un articolo con un gerundio.

« Se la donna passa ad un secondo matri-
« monio, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 1519 (1542). La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de' suoi beni presenti e futuri, oppure un oggetto individuale.

La costituzione di dote, concepita in termini generici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

Art. 1520 (1543). La dote non può costituirsi, nè aumentarsi dalla sposa dopo celebrato il matrimonio.

La costituzione od aumento di dote che venisse fatto da altri dopo il matrimonio, non obbligherà i beni del marito che dal giorno della seguita costituzione od accrescimento: in questo caso niun lucro dotale potrà stipularsi (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12 *e* 13. — (Conformi agli art. 1519 e 1520 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1521 (1544). Se il padre e la madre che ha beni estradotali costituiscono unitamente una dote, senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intenderà costituita in parti eguali da ambedue.

Se la madre non ha che la dote, la sua obbligazione non è valida, se non in conformità del disposto negli articoli 1540, 1541 e 1542.

Art. 1522 (1545). Se il padre o la madre superstite costituisce una dote sui beni paterni o materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

Art. 1523 (1546), Nonostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprii di cui ad essi appartenga l'usufrutto, la dote si prenderà dai beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario.

Art. 1524 (1544). Se la dote è costituita dal solo padre per li diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non sarà obbligata, e la dote resterà per intiero a carico del padre.

---

(1) Vedasi l'art. 49, n. 5, Reg. 23 giug. 1842. Cons. Tabel. Vedansi gli art. 1512, 1515, Cod. civ.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14. — *Se il padre e la madre* . . . . . *ambedue. Se la madre* . . . . . *del disposto negli art.* 33, 34 *o* 35 *del presente titolo.*

*Art.* 15. — *Se il* . . . (testo, art. 1522).

*Art.* 16. — *Non ostante* . (testo, art. 1523).

*Art.* 17. — *Se la dote* . (testo, art. 1524).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 14). Adottato all'unanimità, avvertendo però di scrivere in un alinea distinto: *Se la madre, ecc.*; siccome disposizione dichiarativa, che sta meglio anche per maggior chiarezza, distinta da quella che precede, cui d'altronde non è strettamente connessa, da non poterla separare.

(Art. 15, 16, 17). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14, o 1521, Cod.) Dice un Membro che, la figlia avendo diritto alla legittima sull'eredità paterna, il dichiarare che nel caso previsto dal presente articolo la metà della dote s'intenderà costituita dal padre e l'altra metà dalla madre, conduce al dare di più alla figlia, poichè sull'eredità paterna avrà diritto di chiedere ciò che mancasse al compimento della legittima, ed oltre a questa porzione essa conseguirà la metà della dote che s'intende costituita dalla madre.

Il Guardasigilli osserva, che la figlia ha diritto alle due successioni sì del padre che della madre, e che l'uno e l'altro ponno dare alla figlia ciò che essi crederanno, purchè non intacchino la legittima degli altri figli.

Un altro Membro dice, che la madre nel costituire la dote unitamente al marito potrebbe credere di dare alla figlia soltanto la porzione corrispondente alla sua *legittima*, e dichiarandosi nell'articolo, che la metà della dote s'intenderà costituita dalla madre, questa si troverebbe aver dato anche una parte della porzione *disponibile*.

Il Guardasigilli dice, che la madre, conoscendo la legge, dichiarerà quale è la somma che vuole costituire alla figlia, qualora la sua intenzione non sia quella di dare essa la metà della dote. Non vede quale altra porzione, se non quella della metà, si possa dichiarare costituita dalla madre, alloraquando una dote è data unitamente al padre ed alla madre, senza specificare la parte di ciascuno.

L'articolo è adottato; sulla proposta della Sezione, il secondo periodo delle parole: *se la madre, ecc.*, è collocato per alinea distinto. A vece di: *disposto negli art.* 33, 34 o 35 *del presente titolo*, si scrive: *disposto negli articoli* 1540, 1541 e 1542.

(Art. 15 al 17, o 1522 al 1524, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1525. Nel caso in cui le parti non sieno d'accordo sull'ammontare della dote dovuta alla figlia dalle persone contemplate nell'art. 117, verrà quella fissata dal Tribunale secondo le circostanze, in modo però che non ecceda la metà della legittima che potrebbe spettare alla figlia sul patrimonio del dotante, e senza che sieno necessarie rigorose investigazioni sull'ammontare del patrimonio medesimo.

Qualora poi nel contratto di matrimonio, o durante il medesimo, siasi dalle persone sovra indicate costituita una dote, si avrà questa per sufficiente, e non si ammetterà veruna azione onde ottenere un supplimento alla medesima, salvi però i diritti che possano competere sull'eredità delle persone medesime a termini delle leggi di successione.

L'azione per la costituzione della dote non stata proposta dalla figlia non passa ne' suoi eredi (1).

Art. 1526. Sarà però sempre lecito alle persone sovra indicate di costituire e pagare alla figlia in occasione del matrimonio una dote corrispondente all'intiera legittima che le potrebbe spettare sul patrimonio del dotante. In questo caso dovrà tale legittima sull'instanza del dotante essere fissata dal Tribunale e ragguagliata sulla base del preciso ammontare del patrimonio dello stesso dotante, in contraddittorio di un curatore da deputarsi alla figlia e nelle vie più pronte e sommarie: dovrà a tale effetto il dotante presentare al Tribunale i relativi titoli, e potrà eziandio il Tribunale ordinare la presentazione di quei maggiori documenti che crederà necessarii per poter con piena cognizione di causa stabilire il giusto quantitativo della legittima.

Mediante la costituzione ed il pagamento della dote corrispondente all'intiera legittima in tal modo fissata, più non potrà la figlia proporre alcuna ragione, nè pretcu-

---

(1) Vedansi gli art. 947, 948, Cod. sr.

dere verun supplimento qualsivoglia sulla successione del dotante.

Qualora però sia provato che la consegna del patrimonio data dal dotante sia stata infedele, la figlia avrà diritto alla legittima sulla successione del medesimo, imputazione fatta della dote ricevuta (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Nel caso in cui le parti* . . . . . *nell'art.* 12 *(titolo* Del matrimonio) *verrà quella fissata* . . . . . .

. . . . . .

*Qualora poi nel contratto di matrimonio siasi dalle persone sovra indicate costituita una dote, si avrà questa per sufficiente, e non si ammetterà veruna azione onde ottenere un supplemento alla medesima.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

L'ultimo alinea di quest'articolo prescrive che: « dove nel contratto di matrimonio siasi dalle persone sovra specificate costituito una dote, debba questa aversi per sufficiente, e non ammettersi veruna azione per un supplemento alla medesima ».

Sebbene sembri chiaro che, parlandosi ivi unicamente di costituzione di dote e di supplemento della medesima, non possa una simile disposizione per nulla riguardare i diritti di successione che alla figlia o ai di lei eredi possano spettare sull'eredità delle persone suddette, ciò non pertanto, per togliere ogni ombra di dubbio che nell'animo di taluno potesse ancor sorgere, si potrebbero aggiungere alla fine del detto alinea le seguenti parole:

« Salvi però i diritti che possano competere « sull'eredità delle persone medesime, a ter« mini delle leggi di successione ».

A questa osservazione sulla estensione dell'art. 18 un' altra più rilevante succede sull'intrinseco del medesimo.

Fu già questione assai controversa e dibattuta se l'azione che compete alla figlia per la costituzione d'una dote sia trasmissibile ai di lei eredi, per modo che possano questi al pari di quella costringere il padre, l'avo o la madre a costituire una dote per sostenere i pesi di quel matrimonio che già trovasi disciolto per l'immatura morte della loro figlia.

E comechè molti avvisino, non essere l'azione competente alla figlia trasmissibile ai di lei eredi, la contraria sentenza sarebbe però stata abbracciata dal Senato di Piemonte, come ne fa chiaro la di lui sentenza del 21 agosto 1792, referente Gebellini, in causa Ferrero contro Girodo.

L'art. 18 del quale ora si ragiona non definisce chiaramente se la figlia, a cui nissuna dote è stata al tempo del matrimonio costituita, possa ancora, dopo già contratto il medesimo, costringere il padre, l'avo o la madre a fare una tale costituzione, e se, nel caso affermativo, sia anche trasmissibile ai di lei eredi questo suo preteso diritto.

A giudicare però dal complesso delle relative disposizioni, e più ancora dallo spirito che guidò il Legislatore nella compilazione delle medesime, pare che si possa, non senza fondamento di ragione, asserire che la figlia dopo contratto il matrimonio non abbia più azione contro il padre, l'avo o la madre per astringerli alla costituzione di una dote che non venne nel contratto di matrimonio contemplata.

La figlia, secondo il progetto di nuova legislazione, è assai meglio trattata che non la è di presente secondo il disposto delle RR. CC., i diritti di lei sono ampliati e molto maggiori di quelli di cui finora ha goduto, e tali, che non possono dai genitori ed altri ascendenti venirle tolti o minorati. La *legittima* che il progetto le attribuisce (1) è incontestabile, ed ella ha il diritto di conseguirla per intiero sull'eredità dei medesimi, ad onta di qualunque loro contraria disposizione.

Sembra perianto consentaneo allo spirito di coteste disposizioni l'affermare, che la figlia dopo aver contratto il matrimonio non abbia più azione per farsi costituire una dote.

D'altra parte, se si consideri che l'art. 12, sotto il titolo: *Del matrimonio*, attribuisce alla figlia, che non è sufficientemente provvista di beni proprii, il diritto di essere dotata, senza distinguere se ella sia ancora nubile, ovvero già maritata, può indurre taluno a dubitare della verità della sovra espressa opinione.

E dove la contraria gli andasse meglio a grado, potrebbe giovarsi d'un altro favorevole argomento desunto dal presente art. 18, il quale niega bensì alla figlia ogni azione per un supplimento di dote, ma nel solo caso in cui una qualunque già le sia stata nel contratto di matrimonio costituita: donde, argomentando *a contrario sensu*, ne potrebbe, a sostegno della propria ed a confutazione della contraria sentenza, non senza apparenza di ragione, inferire che, quando nessuna dote è stata nel contratto di matrimonio costituita, non sia alla stessa figlia, ancorchè già maritata, vietato di costringere il padre, l'avo paterno, o la madre, a farle una simile costituzione.

Ma quale di queste opinioni sia la più vera, certo è pur sempre, che l'importanza della cosa richiede che si definisca per apposito e

(1) Vedasi l'art. 13, RR. PP. 16 dic. 1837. *Disposizioni transitorie.* Vedansi gli art. 947, 948 del Cod. sv.

(1) Si abbiano qui presenti le note alle pag. 65, 157, 208, e la nota a pag. 302, vol. II.

chiare prescrizioni questo punto di controversia.

Nella quale definizione propenderebbe il Senato a dare la preferenza alla prima delle due opinioni di sopra discorse, considerato che il principale fine dell'introdotta necessità di costituire alle figlie una dote cessa nel caso in cui le medesime già abbiano ricevuto un onesto collocamento, senza bisogno perciò di preventiva costituzione dotale, che il marito, il quale s'indusse a contrarre matrimonio con una zitella, senza convenire prima di una dote, diede chiaramente a divedere di starsene contento alla speranza della legittima che la legge accorda alla di lui compagna, e che troppo spesso sarebbero il padre e l'avo paterno, o la madre esposti alle molestie e vessazioni dei loro generi, dove si lasciasse a questi aperta la via di poter conseguire per le loro mogli una dote dopo già contratto il matrimonio.

Imperocchè altrettanto docili e rispettosi prima, quanto arroganti dopo il matrimonio, stimolati da un canto dall'avidità dell'interesse, e fatti sicuri dall'altro di nulla avere a temere, nè a perdere per parte dei genitori della moglie, a cui la legittima non potrebbe in verun caso esser tolta, nè diminuita, gl'indiscreti generi non mancherebbero di far uso di tutta la loro possanza sullo spirito di una debole, timida o mal consigliata donna, per indurla a muovere lamento a suoi genitori e costringerli a costituirle una dote, cui prima del matrimonio fingevano di non curare.

Sorgente funesta diverrebbe perciò questa di dissidii ed odii famigliari, là dove dovrebbe soltanto regnare la concordia e l'amore.

Nè per lo contrario è da temersi, che il padre, l'avo paterno, o la madre, siano con ciò per ricusarsi a costituire alle loro figlie una dote per abilitarle a ritrovare un onesto collocamento, giacchè l'azione che alle medesime compete per obbligarli ad una tale costituzione, e più ancora la tenerezza di simili persone verso la loro prole allontana ogni timore in proposito e ne fa bastantemente sicuri da inconvenienti di tal fatta.

Qualora però nella risoluzione della proposta quistione piacesse meglio di attribuire alla figlia l'azione per la dote, anche dopo già contratto il matrimonio, converrà in questo caso avvertire all'altro dubbio, di cui sopra si è fatto parola, se la detta azione, cioè, debba anche dichiararsi trasmessibile ai di lei eredi, ove la figlia venga a morte prima di averla esercitata.

La negativa parrebbe al Senato più meritevole di essere abbracciata, non ostante la contraria sentenza di sopra mentovata; ma dove anche l'opposto avviso fosse per prevalere, l'essenziale starà ognora in questo, che o nell'uno, o nell'altro senso si trovi questa grave e delicata materia chiaramente definita dalle nuove leggi.

*Risposta della Commissione.*

Premettendo che si aderisce alla dichiarazione suggerita dal Senato di Piemonte, che *restino salvi i diritti di successione*, quantunque, come osserva il Senato stesso, una sola ombra di dubbio possa lasciare il testo del progetto, la Commissione si fece a considerare sulla prima parte del quesito fattole intorno alla intenzione dell'articolo che, comunque siavi molto a confidare sulla tenerezza dei genitori ed anche sul loro interesse stesso di ben collocare la figlia, perchè nella maggior parte dei casi non vi sia a temere che si ricusino prima del matrimonio a costituirle una dote, non mancano però anche quelli che, scordando i sensi di tenerezza, a nulla mai si disporrebbero senza che dalla legge vi fossero obbligati. Ed a questi casi è pur giusto che la legge provveda, e non si sarà in modo utile provvisto, se il diritto alla dote non si dà più dopo contratto il matrimonio, perchè la figlia che coabita coi genitori, e che da essi deve dipendere, difficilmente si disporrà ad agire contro i suoi genitori prima del matrimonio per farsi costituire una dote, e tanto meno vi si disporrà, quanto migliori saranno le qualità dell'animo suo. Nella più parte dei casi la figlia che non ha mezzi proprii, ma che in tutto deve dipendere dai genitori, si troverà affatto impossibilitata a proporre le sue ragioni, e tanto più ove si tratti di figlia ancora minorenne. Quanto meno converrà che preceda una specie di scandalo in famiglia all'azione che fosse per intentare.

Se il diritto alla dote si accorda anche dopo il matrimonio, questi inconvenienti sono tolti, perchè i genitori, sapendo che anche dopo contratto il matrimonio la dote può essere loro chiesta, lungi da rifiutarsi a costituirla prima, saranno solleciti a stabilirla, potendo essi con assai più facilità regolarla a loro talento, nè perciò si avrà a temere una grande quantità di liti, come non molte sono neppur di presente che le vigenti leggi contengono la medesima disposizione.

D'altronde, piuttosto che mettere la figlia nel duro cimento di abbandonare la casa paterna e cercar altrove protezione, onde esperire dei suoi diritti, molto minore sarà l'inconveniente che sotto la protezione del marito ne esperisca contro i genitori, che ingiustamente glieli avevano denegati.

Sul secondo punto la Commissione inclina pur essa a non rendere trasmessibile l'azione negli eredi, potendo credersi che la figlia, che non ne esperì vivendo, non avesse intenzione di valersene.

Trovasi perciò conveniente, a scanso di ogni dubbiezza, di spiegare più chiaramente nella legge l'una o l'altra disposizione, aggiungendo nell'alinea già esistente dopo le parole: *nel contratto di matrimonio*, le seguenti: *o du-*

*rante il medesimo*, e ponendo in fine dell'articolo un nuovo alinea, al modo di cui infra:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Nel caso in cui le parti . . . . . nell'art.* 12 *(tit.:* Del matrimonio*) verrà quella fissata . . . . . Qualora poi nel contratto di matrimonio*, o durante il medesimo, *siasi dalle persone sovra indicate costituita una dote, si avrà questa per sufficiente, e non si ammetterà veruna azione onde ottenere un supplimento alla medesima, salvi però i diritti che possano competere sull'eredità delle persone medesime a termini delle leggi di successione.*

*L'azione per la costituzione . . . . . .*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18, o 1525, Cod.). Adottato senza osservazioni: invece di: *art.* 12 (tit.: *Del matrimonio*), si scrive: *art.* 117.

Dopo di quest'articolo un nuovo ne fu compilato, cioè l'art. 1526, e ciò ebbe luogo nelle adunanze che seguono.

*Adunanza* 22 *febbraio* 1837.

(Art. 1520, Cod.). Un Membro rammemora che, nel discutersi la materia delle successioni, in ciò che riguarda alle figlie, varii Membri opponevano al sistema della Commissione l'inconveniente di non avere il padre alcun modo di far sì che dopo la sua morte la figlia maritata ed il genero non avessero più a muovere pretese sulla eredità *(vedi pag.* 208, *vol. II)*.

Propone di ovviarvi colla disposizione seguente che s'inscriverebbe nel titolo presente dopo l'art. 18 del progetto:

« Sarà però lecito alle persone sovraindicate « di costituire e pagare alla figlia in occasione « del matrimonio una dote corrispondente al- « l'intiera legittima che le potrebbe spettare « sul patrimonio del dotante. In questo caso « dovrà tale legittima sull'istanza del dotante « essere fissata dal Tribunale, e ragguagliata « sulla base del preciso ammontare del patri- « monio dello stesso dotante, al quale effetto « dovrà questi presentare al Tribunale i re- « lativi titoli, e potrà eziandio il Tribunale « ordinare la presentazione di quei maggiori « documenti, che crederà necessarii per potere « con piena cognizione di causa stabilire il « giusto quantitativo della legittima.

« Mediante la costituzione ed il pagamento « della dote, corrispondente all'intiera legit- « tima in tal modo fissata, più non potrà la « figlia proporre alcuna ragione, nè preten- « dere verun supplimento qualsivoglia sulle « successioni pel dotante ».

Dice un Membro, che questa disposizione conduce a fare l'inventario dell'eredità del padre mentre egli è vivente; che si avrebbe poi una lite in vita per timore che insorga dopo morte.

Altro Membro risponde, che la disposizione non è obbligatoria pel padre, ma soltanto facoltativa, onde non si prevarrà di questa facoltà, se non lo crede di sua convenienza.

Il Guardasigilli dice, che si distruggerebbe col fatto tutta la teoria sulla dote e sulla legittima.

Il preopinante replica, che la teoria ha il difetto di non potersi mai terminare nulla dal padre, e di dovere lasciare che sorgano liti dopo la sua morte tra i figli ed i cognati. Ciò che è duro per le figlie nella legge attuale, consiste nell'essere considerata come congrua la dote loro data all'occasione del matrimonio, anche quando non sia congrua in realtà. Vi si rimedia col far fissare la dote dal Tribunale.

Il Guardasigilli dice, che il padre, il quale non voglia defraudare la legge, ha nulla a temere colle cautele che si sono messe: la figlia deve provare una lesione del sesto per essere ammessa a richiamare, ed è sempre condannata nelle spese, quando succomba nella domanda (art. 947) Inoltre, quando venisse a dimostrarsi che ha già ricevuto di più, dovrà restituire una parte di quello che ha già avuto; ammessa la disposizione proposta, o la figlia contraddice al padre, ed allora si stabilisce una lite tra padre e figlia, per evitare che ne insorga forse una dopo la morte tra la figlia ed i fratelli; ovvero la figlia non contraddice, e tutto sarà regolato ad arbitrio del padre, così succederà per l'ordinario, sia per non essere la figlia abbastanza informata della sostanza paterna, sia perchè il padre non consentirebbe più al matrimonio, onde si avrebbe una decisione irrettrattabile del Tribunale proferita in realtà senza contraddittorio.

Il preopinante risponde che, se il padre vuole defraudare la legge, la defrauderà sempre, essendo facile di fare scomparire i capitali d'intelligenza coi figli, o con uno di essi. Al contrario, un padre che voglia agire di buona fede, non ha il mezzo di finire, e pel timore che taluno voglia defraudare la legge, tutti si troveranno in imbarazzi.

Il Guardasigilli dice, essere più facile di nascondere danari o capitali in vita, che non dopo morte. Posto anche che si sieno fatti scomparire alla morte, si ponno almeno rinvenire, quando si sia scoperta la frode, mentre che, fissata la porzione della figlia con una decisione del Tribunale, a nulla si potrebbe rinvenire, ed il Tribunale avrebbe conservata un'ingiustizia.

Credesi da un Membro, che la difficoltà stia nel non potersi stabilire propriamente la legittima, se non che computando il valore del patrimonio paterno, quale si troverà al tempo

della morte. Gli sembra però che, siccome la figlia esce dalla casa col matrimonio, non se le faccia torto computando la legittima sul valore della sostanza paterna al tempo del matrimonio. In quanto poi all'osservazione fatta dal Guardasigilli, che non si potrebbe più rinvenire sulla decisione del Tribunale, gli pare potervisi ovviare col mantenere l'azione alla figlia quando la consegna del patrimonio data dal padre non fosse stata giusta.

Il Guardasigilli osserva al preopinante che, se si potrà rinvenire sulla decisione del Tribunale, la cosa rimane allora intrinsecamente nei termini del progetto della Commissione.

Il primo dei preopinanti dice che, nel sistema della Commissione, non si è mai potuto indicare un modo con cui il padre possa, pendente la sua vita, attestare definitivamente ciò che riguarda la figlia, dandole tutto ciò che le spetta.

Il Guardasigilli risponde, che colla disposizione proposta l'assestamento sarebbe quello di pregiudicare la figlia ogniqualvolta il padre voglia darle meno, giacchè la figlia non è in grado di contraddire al padre, ed il Tribunale si troverebbe perciò astretto a pronunciare sulla esposizione e sui riscontri che al padre piacerà di dare.

La discussione è sospesa.

*Adunanza* 28 *febbraio* 1837.

Si riprende la discussione.

Il Membro, che nella precedente adunanza ha proposto una disposizione da aggiungersi nel titolo: *Del contratto di matrimonio*, concernente alla dote delle figlie, dice, che l'obbiezione principale fatta a tale disposizione sarebbe quella di non essere le figlie, per timore reverenziale, in grado di contraddire allo stato del patrimonio presentato dal padre, e per ovviarvi, propone di stabilire, che sarà deputato un curatore alla figlia, e sarà inoltre sentito il Pubblico Ministero. Introdotta tale aggiunta, la disposizione rimane scritta come segue:

« Sarà però lecito alle persone sovra indi-
« cate di costituire e pagare alla figlia, in
« occasione del matrimonio, una dote corri-
« spondente all'intiera legittima che gli po-
« trebbe spettare sul patrimonio del dotante.
« In questo caso dovrà tale legittima, sull'istanza
« del dotante, essere fissata dal Tribunale, e
« ragguagliata sulla base del preciso ammon-
« tare del patrimonio dello stesso dotante, in
« contraddittorio di un curatore da deputarsi
« alla figlia, e nelle vie più pronte e som-
« marie, *sentito sempre il Pubblico Ministero.*
« Dovrà a tale effetto il dotante presentare
« al Tribunale i relativi titoli, e potrà ezian-
« dio il Tribunale ordinare la presentazione
« di quei maggiori documenti che crederà
« necessarii, per potere con piena cognizione
« di causa stabilire il giusto quantitativo della
« legittima.

« Mediante la costituzione ed il pagamento
« della dote, corrispondente all'intiera legit-
« tima in tal modo fissata, più non potrà la
« figlia proporre alcuna ragione, nè preten-
« dere verun supplimento qualsivoglia sulla
« successione del dotante ».

L'opinante sostituisce l'articolo così redatto a quello che ha proposto nella precedente adunanza.

*Adunanza* 3 *marzo* 1837
*alla presenza di S. M.*

Si riprende la discussione.

Il Membro, che propose detto articolo, ne premette la lettura.

Quindi, esponendo le considerazioni che hanno motivato tale disposizione, dice, che la medesima ha per oggetto di mettere il padre in grado di determinare definitivamente, pendente la sua vita, ciò che riguarda la porzione spettante alle figlie, e di evitare che i cognati vengano dopo la morte del padre a suscitare nella famiglia liti ed interminabili discussioni domestiche. La disposizione è salutare, ed inoltre giusta. La figlia che si marita cessa di stare nella famiglia e di lavorarvi; va in un'altra famiglia, e non le è fatto alcun torto dandole la porzione che le spetta, secondo lo stato del patrimonio al tempo in cui esce dalla famiglia propria. Non perderà sempre, prendendo la porzione fissata in quel tempo, e può anzi guadagnarvi. Il patrimonio potrebbe diminuire anche per conseguenza del sacrifizio fatto dal padre per darle la dote; che se poi il patrimonio si trovasse accresciuto alla morte del padre, l'aumento è provenuto almeno il più sovente dalle cure e dai lavori dei figli, onde è giusto che rimanga a questi, e non vi partecipi la figlia che non vi ha contribuito in alcun modo. Si è stabilito nell'articolo, che la posizione della figlia sarà fissata dal Tribunale, e che per tale effetto saranno presentati e potranno essere chiesti tutti i necessarii riscontri; si è detto che si procederà nelle vie più sommarie per evitare così le spese e le formalità; è prescritta la deputazione di un curatore alla figlia, il quale promoverà le istanze che crederà convenienti, cessando così l'ostacolo che potrebbe derivare dal timore reverenziale della figlia. Sono prese pertanto le opportune cautele per l'interesse di questa, e la disposizione tende per sè stessa all'utilità delle famiglie, a mantenervi la quiete, ed a prevenire le discordie.

Il Guardasigilli dice, che si rieccita una questione che fu già lungamente discussa, e sulla quale fu transatto, convenuto, deciso. Il motivo che sempre si adduce è il timore delle liti, ma si esagera questo timore nei paesi da cui siamo circondati; le figlie succedono almeno in una quota, e non si veggono tante liti; senza

parlare della Francia, della Svizzera, cita il Cod. austriaco, dal quale le figlie sono ammesse alla successione. Nel progetto della Commissione è loro data la sola legittima, anzi non possono neppure chiedere la divisione dei beni, ed hanno diritto soltanto ad un capitale ragguagliato sull'ammontare della legittima, la quale è una piccola porzione dell'eredità e dovuta per diritto naturale.

Non è conteso che sia giusto di dare alla figlia la legittima, e che nella legge attuale vi è l'inconveniente di tenersi sempre bastante quella somma che fu già data al tempo del matrimonio. Ora tutta l'economia del progetto della Commissione consiste nel punto che, se il padre ha dato alla figlia la porzione che le spettava, non si ha più nulla a cercare; se non l'ha data, la figlia ha il diritto di chiedere il supplemento.

Coll'articolo che si propone attualmente si distruggerebbe tutto. È impossibile di fissare in modo alquanto certo il patrimonio d'una persona vivente, la quale voglia nasconderne una parte; cosichè, se il padre vuole defraudare la legge, gliene sarebbe somministrato il mezzo. Tutti quelli che conoscono la procedura sanno con quanta pena si giunga, quando succede un fallimento, a stabilirne l'attivo, benchè sieno presenti e chiamati tutti i creditori, i quali hanno interesse a scoprirlo, e benchè sieno puniti colla pena della galera i falliti che occultano qualche sostanza. A maggior ragione sarà impossibile che un curatore, di nulla informato, indichi al Tribunale il vero stato del patrimonio del padre.

Un Membro risponde, che l'obbiezione principale sarebbe quella di non potersi accertare il patrimonio di una persona vivente. Ma questa difficoltà esiste egualmente dopo la morte del padre. I figli hanno tutto l'interesse di nascondere una parte del patrimonio; se non si giunge alla verità col padre, non vi si giungerà coi figli; anzi questi sono più direttamente in causa propria, mentre che pel padre si tratta piuttosto dell'interesse di terzi, cioè dei figli. Inoltre, se il padre ha fatto qualche frode nel consegnare il suo patrimonio, può rimediarvi lasciando alla morte un supplemento alla figlia, invece che questa non ha più rimedio dopo che fu fissata la sua porzione in contraddittorio dei fratelli.

Il Guardasigilli replica, esservi un'immensa differenza tra l'accertare il patrimonio dopo la morte in contraddittorio di tutti gl'interessati e l'accertarlo pendente la vita della persona che voglia nasconderlo, e senza che vi sia un vero contraddittorio.

La figlia è nell'impossibilità morale di agire; il curatore è un contraddittore illusorio, il quale sapendo nulla, e conoscendo nulla, domanderà al padre, e dovrà inoltre essere pagato da lui. Il Tribunale, non potendo giudicare altrimenti che sui riscontri che gli sono presentati, e questi emanando dal padre, la fissazione della dote sarà sempre quella che ha voluto il padre. Se il curatore si concerta colla figlia, e questa è in grado di dare riscontri, si avrà una lite tra padre e figlia: se non la consulta, o la medesima è informata, non si ha alcuna guarentigia. Una figlia riverente ed ossequiosa al padre aderirà alla sua volontà ed avrà meno: quella irriverente che contraddirà, o farà opposizioni al padre, avrà più. Nel progetto si sono già messe tutte le cautele per ovviare alle liti, e se la figlia chiede un supplemento dopo la morte del padre, e si trovasse che ha già conseguito di più, dovrà restituire: non potrà neppure chiedere quando effettivamente ha ricevuto meno, se non giustifica la lesione d'un sesto: ed ogniqualvolta succomba nella domanda, è sempre condannata nelle spese. (Art. 947, Cod. civ.)

S. M. dice, che si farebbe un bene, se si potesse fissare al tempo del matrimonio la porzione che spetta alla figlia, ovviandosi così alle dissensioni nelle famiglie che insorgerebbero dopo la morte del padre tra i figli e cognati.

Un Membro osserva che, nel modo stesso in cui è ora fissata dai Tribunali la congruità delle doti, potrà anche fissarsi l'ammontare della legittima al tempo del collocamento della figlia; quanto ai proprietarii è facile di conoscere lo stato del patrimonio, e quanto ai negozianti si può anche conoscere approssimativamente: succederà forse talvolta di dare qualche cosa di meno, ma non può essere molta la differenza.

Un altro Membro dice, che non si vuole punto diminuire la porzione a cui ha diritto la figlia, ma soltanto somministrare il mezzo di fare un assestamento al tempo del matrimonio. L'utilità della disposizione si manifesta specialmente per le classi dei contadini e degli operai: il lavoro dei figli è quello che principalmente può accrescere il patrimonio, e se il frutto delle loro fatiche deve poi essere diviso colle sorelle, che non hanno lavorato per la famiglia, essi abbandoneranno la casa paterna per lavorare da soli, come succedeva sotto la legge francese. Questa legge ha fatto la società come si vede ora nella Francia; dissolve le famiglie, e dissolve le proprietà, e per conseguenza dissolve la società. Noi vediamo questi inconvenienti, e bisogna evitarli. Nella legge attuale, per cui la porzione delle figlie rimane all'incirca all'arbitrio del padre, si scorge, che alcuni padri ne abusano; questo difetto si toglie collo stabilire che sarà data la legittima, quale essa sarebbe se il padre morisse al tempo del matrimonio della figlia, e che l'ammontare di tale porzione sarà fissato dal Tribunale colle forme giuridiche. Si rimedia così al difetto della legge ed insieme si evitano le liti dopo la morte del padre.

Un Membro esserva che, ammettendo la di-

sposizione dell'art. proposta, si dovrebbe riformare tutto il progetto nella materia delle successioni. Sarebbe utile, che si potesse trovare un mezzo per determinare al tempo del matrimonio la porzione che spetterà alla figlia, ma è impossibile. Una figlia nubile, o quella che, più avveduta, non volle ricevere una dote avranno alla morte del padre l'intiera loro legittima, mentre che un'altra figlia che si è maritata, e si mostrò docile, ed ubbidiente al padre, avrà una porzione minore.

Un altro Membro dice parimente, che sarebbe utile di trovare il mezzo, ma lo crede impossibile. Quello proposto produce dissensioni tra il padre e la figlia, ed inoltre tendo a svelare lo stato di patrimonio pendente la vita del padre. Se ne prevarrebbero soltanto quelli che vogliono frodare la legge.

Un terzo Membro espone, che la disposizione proposta avrebbe l'effetto di trattare disugualmente le figlie di uno stesso padre, risultandone una differenza non solo tra quelle già maritate al tempo della morte del padre, e quelle ancora nubili, ma eziandio tra le maritate stesse, in confronto una dell'altra, poichè dopo il matrimonio di una, la sostanza del padre potrebbe essere diminuita, od aumentata.

Si farebbe poi in vita una lite tra il padre e la figlia, pel timore che dopo la morte possa sorgere tra le figlie e fratelli, benchè vi sia già ovviato con varie cautele, e sarebbe contratto con tristi auspicii un matrimonio che comincierebbe da una lite della figlia col padre. In quanto poi al motivo addotto di non essere giusto che la figlia profitti degli aumenti procurati col lavoro dei figli, osserva non essere la legittima dovuta come prezzo delle opere, ma per diritto di natura; altrimenti converrebbe dire per molte figlie e figli, i quali certamente non accrescono il patrimonio coi loro lavori, non essere loro dovuto nulla.

Un Membro insiste sul danno che avverrebbe nella classe dei contadini dal sistema della Commissione, siccome fu osservato da uno dei preopinanti, il quale danno si è veduto per esperienza sotto la legge francese.

Il Guardasigilli dice, che la disposizione proposta non sarà invocata dai contadini, e diverrebbe per essi un mezzo di rovina a cagione delle spese e discussioni sul valore di tenui oggetti. Si parte poi da una base non giusta nel ragionare sulla legge francese, poichè questa ammetteva alla successione le figlie per eguale porzione dei figli, mentre che nel progetto è data alla figlia la sola legittima, e così una tenue porzione del patrimonio. Crede del rimanente di avere dimostrato, che colla disposizione proposta si presenta al padre il mezzo di frodare la legge, poichè la dote sarà necessariamente fissata dal Tribunale secondo i riscontri che saranno dimostrati dal padre. Se si vuole stabilire che, quando il padre avrà fatto qualche frode nella consegna del suo patrimonio, la figlia potrà impugnare la fissazione della dote e rientrare nei suoi diritti, non avrebbe difficoltà all'aderirvi, ma crede che si darebbe luogo a maggiori liti che nel sistema della Commissione.

Un Membro non trova giusta la disposizione contenuta nell'articolo proposto poichè il padre farà sempre fissare la dote come gli aggrada; se poi si aggiunga che la figlia, in caso di frode, potrà impugnare la fissazione della dote, crede che si faranno due liti, e che una disposizione data per l'oggetto di toglierle, le farà nascere. Osserva inoltre, che s'invertirebbe l'ordine delle successioni, essendo stabilito da tutte le leggi che la successione non può aver luogo se non che alla morte di quello a cui si succede.

Un Membro dice, che per una parte è utile che vi sia un mezzo di assestare al tempo del matrimonio ciò che riguarda la porzione della figlia, ma per altra parte è giusto che, se il padre nel prevalersi di questo mezzo ha fatto una frode, la figlia che è pregiudicata possa rinvenire sulla fissazione della dote.

Un Membro preferisce di attenersi al sistema della Commissione, ma, quando prevalesse il principio del nuovo articolo proposto, opina doversi aggiungere, che la figlia rientrerà nei suoi diritti, quando il padre non abbia fatto una consegna esatta del patrimonio. Se il padre agisce in buona fede può stare la disposizione; se al contrario non agisce in buona fede, la figlia non deve rimanere pregiudicata, e i diritti di essa debbono esser quelli che le sarebbero spettati al tempo della morte.

Un Membro ammette l'aggiunta proposta nell'articolo, ma osserva, in quanto all'inesattezza della consegna, doversi la medesima intendere del caso in cui si sia ommesso qualche oggetto, e non per ciò che riguarda alla evacuazione che ne avesse data a quelli compresi nella consegna; quando l'oggetto vi è indicato, si ha il mezzo di verificare il valore.

Il preopinante dice, che il punto essenziale pel caso d'infedeltà della consegna, è quello che la figlia avrebbe gli stessi diritti che avrebbero avuti alla morte del padre, se questi non avesse fatto fissare la dote dal Tribunale, e non già che abbia soltanto il diritto di chiedere un supplemento secondo lo stato del patrimonio al tempo della data consegna. Qualora i diritti in cui rientrerebbe la figlia si riportassero al tempo della fissazione della dote, si cadrebbe in discussioni inestricabili per verificare quale fosse il vero stato del patrimonio in quel tempo, e non vi sarebbe inoltre alcun ritegno pel padre, se l'infedeltà della consegna non portasse altra conseguenza che quella di dare un supplemento corrispondente alla porzione non consegnata.

Varii fra i Membri opinano per la disposi-

zione proposta, con aggiungervi la dichiarazione che, se non fu data la consegna esatta, la figlia rientrerà nel diritto di chiedere la legittima al tempo della morte del padre.

S. M. domanda, se rimane affatto in volontà del padre di prevalersi, o no, di questo mezzo.

Il Guardasigilli risponde che, nel modo in cui è concepito l'articolo, è intieramente libero al padre di prevalersi della suddetta facoltà, ovvero di non usarne.

Un Membro dice, essere volontario bensì, ma che non ricorreranno a questo mezzo, se non quelli che vorranno far frode alla legge.

S. M. dice, che la figlia rientrando ne' suoi diritti se il padre non ha dato una consegna esatta, non gli sembra che possa derivare un male dalla dispensa, e per altra parte il padre che agisca in buona fede avrà il mezzo di prevenire le dissensioni che potrebbero nascere nella famiglia dopo la sua morte.

Rimane adottato l'articolo soprascritto, soppresse le parole: *sentito sempre il Pubblico Ministero*, e si aggiunge nel fine dello stesso la seguente disposizione:

« Qualora però sia provato, che la conse-
« gna del patrimonio data dal dotante sia stata
« infedele, la figlia avrà diritto alla legittima
« sulla successione del medesimo, imputazione
« fatta della dote ricevuta ».

E rimane così adottato l'art. 1526 del Codice.

---

Art. 1527 (1547). Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli oggetti costituiti in dote.

Art. 1528 (1548). Gli interessi della dote decorrono di pieno diritto, dal giorno del matrimonio, contro coloro che l'hanno promessa, quand'anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Quelli che costituiscono una dote sono tenuti a garantire gli effetti costituiti in dote*

*Art.* 20. — *Gl'interessi della dote decorrono* ipso jure, *dal giorno* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 19). Adottato all'unanimità, con essersi ritenuta una letterale traduzione della voce: *objets*, dell'art. 1547, Cod. franc., parendo, che la voce: *effetti*, vi s'impieghi di preferenza quando si tratti di soli mobili.

(Art. 20). Adottato all'unamità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 31 *agosto* 1856.

(Art. 19 o 1527, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 20 o 1528, Cod.). Adottato scrivendo: *di pien diritto*, invece di: *ipso jure*.

---

Art. 1529. Se nel contratto di matrimonio non sarà stata fatta particolare convenzione tra gli sposi riguardo a' lucri dotali, s'intenderà stabilito un lucro reciproco del terzo dell'ammontare della dote in favore del coniuge sopravvivente, in proprietà quando non siavi discendenti dal loro matrimonio, e nel caso contrario in semplice usufrutto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 21. — *La legge non ammette altri lucri dotali, che quelli che siensi stabiliti nelle convenzioni matrimoniali in conformità di quanto è prescritto dall'art.* 69 (titolo *Delle donazioni* (2).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *La legge non ammette altri lucri dotali che quelli che siensi stabiliti nelle convenzioni matrimoniali in conformità di quanto è prescritto dall'art.* 66 (titolo *Delle donazioni*). (3).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro non vede motivo sufficiente di abrogare la consuetudine vigente da lunghissimo tempo per cui la moglie, quando premuore il marito, *lucra* l'aumento *dotale*; espone che, morto il marito, la moglie non ha una sorte e rimane dipendente dai figli secondo il suo testamento, i quali non le usano sempre i dovuti riguardi, propone quindi di mantenere la suddetta consuetudine per cui è migliorata la condizione della moglie nel caso della premorienza del marito.

Concorre in quest'avviso un altro Membro; opina inoltre che si mantenga anche il *lucro dotale* a favore del marito nel caso di premorienza della moglie. Trova giusto che il marito avendo fatte spese pel matrimonio abbia il guadagno di una parte della dote.

---

(1) Vedansi i seguenti articoli del Cod. civ., art. 50, 145, 960, 1126 e 1167 *(e nota ivi)* 1172 *(e nota a pag.* 421, *vol. II)* 1520 e 2170.

(2-3) L'articolo del Cod. corrispondente all'articolo 69 del primo o 66 del secondo progetto, titolo *Delle donazioni* è l'art. 1183.

Il Guardasigilli dice, che questo punto essendo di mero diritto positivo può esser data quella disposizione che più si stimi conveniente. Crede però che la cosa venga circa allo stesso nei due sistemi, poichè in quello dei preopinanti si dovrebbe stabilire che possa farsi una stipulazione contraria e nell'articolo del progetto sono ammessi i *lucri dotali*, quando vi fu una convenzione; laonde gli sposi li potranno a loro piacimento ammettere od escludere nel contratto di matrimonio. La Commissione, avendo già dato diritti alla moglie nella successione del marito, ha creduto che non occorresse ulteriormente di stabilire un *lucro dotale* in forza della legge.

Fa presente un Membro, che la proposta dei preopinanti la quale, al primo aspetto, pare tendere a mantenere una consuetudine vigente conduce in realtà al fare una legge nuova per la maggior parte dei RR. Stati. — Infatti nel Ducato di Genova e nel Contado di Nizza non sono ammessi questi *lucri dotali*. Nella Savoia, nel Piemonte strettamente detto, nel Monferrato, nell'Alessandrino, nel Novarese le consuetudini o statuti sono in questo punto diversi fra loro, onde qualunque di esse fosse adottata dal Codice sarà una disposizione nuova per gli altri paesi.

Risponde un altro Membro, che lo stabilire un *lucro* a favore del marito e della moglie nel caso della rispettiva premorienza è buono per sè; e, siccome si ammetterebbe dal Codice la stipulazione contraria, i contraenti i quali o non vorranno alcun lucro o lo vorranno diverso, faranno le convenzioni matrimoniali in quel modo che più sarà loro di gradimento. Gli usi però uniformandosi a poco a poco alla legge, sarà col tempo ammesso generalmente quel *lucro* che il Codice avrà fissato.

Il preopinante dice, che almeno converrebbe stabilire i *lucri* in una quota che non fosse troppo ragguardevole, risultandone molti imbarazzi nelle ipoteche, per l'incertezza che esiste alla morte di uno dei coniugi, se si farà luogo, o no, al *lucro dotale*, il quale dipende dalla condizione della sopravvivenza.

Espone un Membro che, se fosse adottata per questi *lucri* la consuetudine del Piemonte, alla quale alluderebbe la fatta proposta, si dovrebbero dare molte spiegazioni. Infatti, secondo la detta consuetudine, il *lucro dotale* del marito è diverso da quello della moglie; poi non ha luogo pel primo quando esistono figli dal matrimonio, mentre ha luogo per la seconda anche esistendovi figli; inoltre la moglie deve entro l'anno dalla morte del marito eleggere se voglia l'intero aumento in usufrutto, o la sola metà in proprietà, e se non fa l'elezione s'intende scelto l'usufrutto. Queste distinzioni ed alternative dovrebbero tutte esprimersi nell'articolo.

Il Guardasigilli dice che, ammettendo nel Codice *lucri dotali* dovuti di diritto, converrebbe dare una disposizione più semplice, e renderli eguali pel marito e per la moglie. Manifesta però il dubbio che possa risultarne una contrarietà con ciò che è disposto in altri titoli del progetto, ed in ispecie nelle *successioni intestate* vengono a rendersi troppo ampii i diritti del coniuge sull'eredità dell'altro coniuge, ove si aggiungano i *lucri dotali* a quella porzione che è data al coniuge superstite. È data lettura degli art. 46 e 47, secondo progetto del titolo *Delle successioni intestate* (1); nell'ultimo dei quali è disposto che, tanto nel caso in cui compete al coniuge superstite una quota in usufrutto, quanto in quello in cui gli spetta una quarta parte in proprietà, *si computa nella porzione ereditaria, ciò che acquista in forza di convenzioni matrimoniali (vedasi l'avvertenza di cui a pag. 221, vol. II)*. Da quella lettura il Guardasigilli riconosce che sarebbe più provvisto alla difficoltà che ha indicata riguardo alle successioni *ab intestato*.

Osserva un Membro che, se è ammessa la proposta di stabilire *lucri dotali* dovuti in forza della legge, sarà necessario di aggiungere nel citato art. 47 la menzione di *lucri dotali* poichè l'espressione: *convenzioni matrimoniali* limiterebbe la disposizione a quei soli lucri per cui vi sia stata una stipulazione espressa.

Sono adottate in massima le seguenti determinazioni:

1. Che si ammetterà un *lucro dotale* dovuto di diritto anche senza convenzione, il quale sia eguale pel marito e per la moglie, e dipendente dalla condizione della rispettiva sopravvivenza.

2. Che quando vi sono figli dal matrimonio il lucro sarà del terzo della dote in usufrutto, ossia in quanto alla moglie una somma o valore corrispondente al terzo della sua dote sempre in usufrutto.

3. Che, non esistendo figli, il *lucro* sarà del terzo in proprietà della dote o somma corrispondente alla dote.

4. Che sarà facoltativo di fare stipulazioni contrarie o diverse nel contratto di matrimonio.

5. Che questo *lucro dotale* sarà imputato nella porzione che, a termini del titolo *Delle successioni ab intestato*, compete al coniuge superstite sull'eredità dell'altro coniuge.

È commesso al Relatore di proporre la redazione di un tale articolo.

Si determina poi di aggiungere nel fine dell'art. 47 succitato *(od art. 960 del Codice)* la espressione: *e lucri dotali (come fu avvertito a pag. 221, vol. II)*.

*Adunanza 29 novembre 1836.*

Il Relatore cui fu commesso di proporre la redazione dell'articolo, la presenta nei termini seguenti:

---

(1) Corrispondenti agli art. 939, 960 del Codice.

« Se nel contratto di matrimonio, ecc. *(come al testo l'art. 1529)*.

È adottato tale articolo, che viene surrogato all'art. 21 del progetto di questo titolo.

Il Relatore propone poscia le variazioni che in dipendenza della mutazione fatta del citato art. 21 del progetto occorre introdurre in varii altri articoli del Codice, oltre all'aggiunta che già venne operata in fine dell'art. 960 del presente Codice.

E così:

Nell'art. 30 del Codice corrispondente all'art. 35, *primo* progetto, del titolo I, libro I *(vedi pag. 86, vol. I)*, nel fine della prima parte, dopo le parole: *convenzioni matrimoniali*, si aggiungono queste altre: *e dei lucri dotali*;

Nell'art. 145 del Codice corrispondente all'art. 39, *primo* progetto, del tit. V, lib. I *(vedi pag. 198, vol. I)* laddove è detto: *lucri nuziali da essa stipulati col*, si scrive: *lucri nuziali stabiliti dalla legge o stipulati col*, ecc.;

Nell'art. 1147 del Codice corrispondente all'art. 27, *secondo* progetto del tit. V, lib. III, la variazione venne già indicata *a pag. 204, vol. II*, avuto però riguardo alla sottoposta nota, num. 1;

Nell'art. 1172 del Codice corrispondente all'art. 55, *secondo* progetto, del tit. V, lib. III *(vedi pag. 307, vol. II)*, è aggiunta nel fine dell'articolo la menzione dei *lucri dotali* scrivendosi la clausola finale come segue: *esclusi i* LUCRI DOTALI *e gli altri diritti dipendenti* DALLE *convenzioni* MATRIMONIALI (1).

Nell'art. 2170 del Codice *(del quale sarà tenuta parola quando in quest'opera arrivi il turno di occuparsi di tale articolo)*.

Il Consiglio adotta tali variazioni ai sopra indicati articoli.

---

## SEZIONE PRIMA.

### *Dei diritti del marito sulla dote.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Dei* . . . . . .

---

(1) Occorre qui pure di fare un'osservazione analoga a quella già fatta sull'art. 1147 *(Vedi pagina 294, vol. II)*, vale a dire che nella edizione officiale del Codice scritta in lingua italiana non si riscontra nell'art. 1172 la modificazione di cui sopra, proposta dal Relatore ed adottata dal Consiglio. Essa per altro si riscontra nella traduzione officiale di detto Codice in lingua francese per la Savoia. Ecco infatti come è scritto tale articolo:

« Art. 1172. Les biens compris dans la donation « revoquée de plein droit, rentreront dans le patri« moine du donateur, libres de toutes charges et « hypothèques du chef du donataire; ils demeure« ront néanmoins affectés subsidiairement à la resti« tution de la dot de la femme du donataire, *sans « qu'ils puissent l'être à raison* DES GAINS DOTAUX « *et des autres droits résultans* DES *conventions* « MATRIMONIALES ».

Art. 1530 (1549). Il marito ha esso solo l'amministrazione della dote durante il matrimonio.

Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di percepirne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, con semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 22. — Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio.*
*Egli* . . . . . .
*Ciò non* . . . . . .

### OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, variatane però la redazione in principio come segue:

« Il marito ha esso solo l'amministrazio« ne, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

---

Art. 1531 (1550). Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote ch'egli riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Nulladimeno, qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un cambiamento o diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, se quegli che ha costituito la dote, o che ne è debitore si trova nel numero delle persone, che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, potrà il Tribunale sulla di lui instanza prescrivere le cautele opportune per la sicurezza della dote medesima.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 23. — Il marito non è tenuto a dare cauzione* . . . . . *nell'atto di costituzione dotale.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI SAVOIA).

Cet article, conforme à l'art. 1550 du Cod fr., dispose que le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la reception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.

Mais, dans ce cas, l'insolvabilité du mari, survenue dès lors, peut avoir des graves inconvénients, en admettant que le père soit tenu à redoter; il peut arriver cependant que la fille, après le décès de son père, ait elle-même constitué dot à son mari: celui-ci devenu insolvable pourra néanmoins, dans le cas de l'art. 23, exiger cette dot et la consumer: ainsi elle courra risque d'être perdue pour la femme.

Il paraîtrait à propos de donner aux Tribunaux la faculté de surveiller l'exaction de la dot, dans le cas seulement où la femme se rendrait opposante à cette exaction, ce qui serait de sa part un commencement de la procédure en assécuration, car il ne faudrait pas que le débiteur, sous le prétexte de l'insolvabilité réelle ou supposée du mari, pût retarder un payement qui pourrait nuire d'une manière grave au crédit ou au commerce de ce dernier.

Pour obvier l'inconvénient précédemment signalé, il suffirait d'ajouter à l'art. 23:

« Nulladimeno i Tribunali potranno, sul-
« l'istanza della moglie, qualora risulti che
« la dote non sia sufficientemente assicurata,
« obbligare il marito al rimpiego della me-
« desima, o a darne idonea cauzione ».

### (SENATO DI PIEMONTE)

L'art. 23 di questa Sezione dispone che il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che egli riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Mentre il Senato conviene nella giustizia di questa generale disposizione, sentì però la necessità d'introdurvi un'eccezione nel caso in cui, dopo contratto il matrimonio, sia sopraggiunto nel patrimonio del marito che vuol esigere la dote un cambiamento ed una diminuzione tale, che venga la dote medesima a pericolare, dove sia semplicemente, o senza veruna cautela pagata.

Importando sommamente così al pubblico, come al privato bene, che le doti sieno salve, ed assicurate, pare conveniente che sia fatta facoltà in questo caso al Tribunale di prescrivere sull'istanza delle parti interessate, od anche d'ufficio, quelle cautele che credesse opportune a preservare la dote da quella malaugurata sorte, che già ha corsa la maggior parte delle sostanze del marito.

Nè può imputarsi alla moglie, od a chi le ha costituito la dote, se nell'atto di costituzione dotale non ha imposto l'obbligo della cauzione mentre, trovandosi allora il marito in uno stato assai florido di fortuna, si sarebbe facilmente potuto tenere per adontato ed offeso ad una simile inchiesta, e nessun fondato timore per altra parte si prevederà di un simile rovescio e cambiamento di fortuna.

Vero è che, tale caso avvenendo, potrà la moglie mettere in sicuro la dote, chiedendone la separazione dai beni del marito.

Ma, per venire a quest'ultimo estremo, assai più gravi o peggiori fa d'uopo che sieno le condizioni del marito che non quelle che bastar possono al Tribunale per prescrivere le narrate cautele, ed il più delle volte questo rimedio tornerebbe in pregiudizio di entrambi i coniugi, e della comune famiglia, poichè metterebbe allo scoperto il mal sesto degli affari del masito, e colla separazione della dote gli toglierebbe per avventura il solo e più efficace mezzo che ancor gli rimanga di far fronte ed onore ai proprii affari, e di puntellare e volgere in meglio la fortuna cadente.

L'esperienza avova talmente fatto sentire la convenienza della proposta eccezione, che già da grandissimo tempo la aveva la pratica introdotto nel foro, tuttochè non fosse per legge sancita.

Quindi il Senato sarebbe d'avviso che dopo l'art. 23 se ne soggiungesse un altro, per cui fosse fatta facoltà al Tribunale, sull'istanza di alcuna delle parti, od anche d'ufficio, di prescrivere le cautele che crederà più opportune per assicurare la dote, quando dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito qualche cambiamento o diminuzione per cui venga la dote medesima a pericolare.

### *Risposte della Commissione.*

La Commissione, convinta dell'evidenza delle considerazioni allegate dai Senati di Savoia e Piemonte, non esita ad accoglierne il concetto, e si accosta più facilmente all'idea di questo ultimo, primieramente perchè troppo stretta le pare la limitazione proposta dal Senato di Savoia al solo caso d'istanza mossa dalla moglie la quale non di rado trovasi nell'impossibilità assoluta di così provvedere ai suoi interessi, che son pur quelli della famiglia, e talor ricusa di rendersi promotrice di giuste querele per risparmiarsi inquietudini domestiche; in secondo luogo, perchè crede che savio ed opportuno riesca il divisamento di ridurre la possibilità di tali cautele al solo caso di cambiamento di fortuna, quando sia sopraggiunto grave e prossimo un pericolo che non esisteva al tempo della costituzione dotale.

Epperò la Commissione, credendo che non sia il caso di aprir l'adito a cavillose ed emulative instanze, e tanto meno ad inchieste d'ufficio, ma che l'affare debba ristringersi tra

le persone più direttamente interessate, pensa che non sia il caso di estendere un articolo a parte, permettendo la connessione delle materie che l'aggiunta si ponga a capo in alinea a parte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 23. — *Il marito non è costituzione dotale. Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia* . . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 31 agosto 1856.*

Adottato senza discussioni.

---

Art. 1532 (1531). Se la dote, o parte di essa, consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

Art. 1533 (1532). La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 1534 (1533). L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Se la dote* . . . . . (testo, art. 1532).
*Art.* 25. — *La stima* . . . . . (testo, art. 1533).
*Art.* 26. — *L'immobile* . . . . . (testo, art. 1534).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE SECONDA.

### *Dell'inalienabilità della dote.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1535 (1534). Nè il marito, nè la moglie, nè amendue unitamente possono, durante il matrimonio, alienare od obbligare a favore di chicchessia le ragioni della moglie verso il marito per la restituzione della dote, e per i diritti nuziali, anche consistenti in cose mobili, nè ridurre o restringere le ragioni medesime, fuorchè nei casi infra specificati, e previa l'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, e trattandosi dell'alienazione di stabili dotali, mediante anche le solennità prescritte per le alienazioni dei beni de' minori (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 27. — *Nè il marito, nè la moglie, nè amendue unitamente ponno* . . . . . *per la restituzione della dote anche consistente in cose mobili, fuorchè nei casi infra specificati e previa l'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, e trattandosi di stabili dotali* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Perchè la generale disposizione di quest'articolo comprenda più chiaramente tutti i casi a cui può essere applicabile e preveda quello dell'eccezione, che nel successivo articolo si contiene, si potrebbe dopo le parole: *anche consistente in cose mobili*; aggiungere le seguenti: *nè ridurre o restringere le ragioni medesime.*

*Risposta della Commissione.*

Si porrà l'aggiunta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 27 — *Nè il marito, nè la moglie, nè amendue unitamente ponno* . . . . . *per la restituzione della dote anche consistendo in cose mobili, nè ridurre o restringere le ragioni medesime, fuorchè nei casi infra specificati e previa l'autorizzazione del Tribunale di Prefettura, e trattandosi di stabili dotali* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

---

(1) Vedasi l'art. 46 delle RR. PP. 6 aprile 1839. La moglie non può, neppure col consenso del marito, obbligare durante il matrimonio le sue ragioni dotali, sebbene l'assunta obbligazione non abbia a sortire effetto che dopo lo scioglimento del matrimonio, §§ 7, 8, tit. 2, lib. 5, RR. CC., articoli 1538, 1543. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 28 aprile 1853 (*Rac. an.* 1853, *pag.* 557). Vedi pure anno 1852, pag. 452, ed anno 1851, pag. 147.

(CONSIGLIO DI STATO)

È proibita dall'articolo l'alienazione od obbligazione delle ragioni verso il marito: *per la restituzione della dote anche consistente in case mobili*. Mancando la menzione degli *altri diritti nuziali* della moglie, i quali debbono pure essere compresi nella proibizione, è aggiunta tale menzione scrivendo: *per la restituzione della dote e per i diritti nuziali anche consistenti in cose mobili*, ecc.

Invece poi di dire: *e trattandosi di stabili dotali*, viene detto: *e trattandosi dell'alienazione di stabili dotali mediante*, ecc.

L'articolo è in tale conformità adottato.

---

Art. 1536. Nelle divisioni di un patrimonio generalmente ipotecato a cauzione delle doti, o di altri diritti nuziali, potrà la moglie di un condividente, o la vedova di lui essere obbligata a restringere la sua ipoteca alla parte che perverrà al marito, o agli eredi di lui, semprechè questa parte offra alla medesima una bastevole garantia.

Potrà egualmente e sotto la medesima condizione essere obbligata la moglie a consentire al trasporto dell'ipoteca sopra i fondi, che vengano in divisione assegnati al marito od a' suoi eredi, ogni qual volta il fondo, che era specialmente ipotecato per cauzione della dote e dei diritti nuziali, cada nella porzione ad uno degli altri condividenti.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Nelle divisioni di un . . . . . Potrà egualmente . . . . . della dote, e dei lucri nuziali, ricada in porzione ad uno degli altri condividenti.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, con osservare però che si abbia sempre ad usare nell'articolo di una medesima locuzione dicendo: *delle doti o di altri diritti nuziali*, ovvero: *delle doti o di altri lucri nuziali*, tanto nella prima parte dell'articolo come nell'alinea, non essendovi ragione di usare di una diversa dizione.

(CONSIGLIO DI STATO).

Nell'alinea a vece di: *lucri nuziali*, si surroga: *diritti nuziali*, per usare della stessa dizione che s'incontra nella prima parte dell'articolo.

Adottato l'articolo come sta scritto al Codice.

---

Art. 1537 (1558). Si può alienare una parte della dote, per fare riparazioni straordinarie indispensabili alla conservazione di uno stabile dotale.

Art. 1538 (1538). Si può anche alienare lo stabile dotale, quando questo sia indiviso con terzi, e sia riconosciuto non capace di divisione.

In questo caso il prezzo ricavato dalla vendita rimarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 29. — *Si può alienare una parte della dote per fare riparazioni indispensabili . . . . . Art.* 30. — *Si può anche . . . . . (testo, art. 1538).*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 29). Adottato all'unanimità, con avvertire di tradurre in: *riparazioni straordinarie*, le parole francesi dell'art. 1558, alinea 4: *grosses réparations*, come sarebbero state tradotte nel titolo *dell'usufrutto*, paragonandosi il marito, rispetto alla dote, all'usufruttuario.

(Art. 30). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 29, o 1537, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione.

L'articolo è adottato, scrivendosi: *riparazioni straordinarie indispensabili*.

(Art. 30, o 1538, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1539 (1559). L'immobile dotale potrà col consenso della moglie essere permutato, od anche venduto, purchè vi sia l'evidente utilità della medesima.

Non potrà però essere permutato se non con un immobile, il cui valore per quattro quinti almeno pareggi quello del fondo dotale, e mediante in tale caso il supplimento dell'eccedente, previa altresì l'autorizzazione giudiciale, e la stima dei periti nominati d'ufficio dal Tribunale.

L'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e dovrà come tale impiegarsi.

Sarà parimente impiegato come dotale il prezzo della vendita del fondo dotale.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 31. — *L'immobile dotale* . . . . . .
. . . . . .
*Non potrà però* . . . . . .
. . . . . *quello del fondo dotale.*
*Art.* 32. — *Nei casi dell'articolo precedente l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e dovrà come tale impiegarsi.*
*Surà parimente* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 31, 32). Nel dubbio che fornissero i termini dell'alinea dell'art. 31, esattamente conformi ai termini della prima parte dell'art. 1559, Cod. fr., se cioè la promessa d'un fondo dotale fosse tuttavia valida, ancorchè la moglie conseguisse uno stabile in permuta di minor valore d'un quinto del fondo dotale, e senza che alla moglie fosse d'altronde supplito in denaro tal quinto, sarebbesi considerato che una tale intelligenza della disposizione non potrebbe essere d'accordo colle altre cautele nello stesso articolo prescritte a tutela della moglie, intelligenza d'altronde che urterebbe col principio, ancor più strettamente osservato nel progetto, di quanto lo sia nel Cod. fr., della integrale conservazione della dote, fosse perciò opportuno di redigere l'articolo in modo che scomparisse il dubbio.

Di poi sarebbesi osservato che, trattandosi ivi di permuta, tale caso non possa confondersi colle vere e proprie alienazioni, di cui parla l'art. 27 del progetto di questo titolo, nè ivi facendo parola di ciò che reca l'articolo 1559 sopracitato della necessità dell'*autorizzazione giudiziale*, e dicendo esplicitamente della necessità della *preventiva stima dei fondi* da permutarsi, si cadrebbe in una ripetizione, o si farebbe una dichiarazione soverchia.

Niuna ragione poi parve esservi per ridurre in un articolo distinto l'alinea del detto articolo 1559, Cod. fr., dappoichè il disposto in esso alinea (art. 32 del progetto), non è che un complemento della disposizione principale, di cui nell'art. 31.

Gli art. 31 e 32 perciò si proporrebbero ridotti ad un solo articolo, colla addizione in fine dell'alinea dell'art. 31 di queste parole: *e mediante in tale caso il supplimento dell'eccedente, previa inoltre l'autorizzazione giudiziale, e la stima dei periti nominati d'ufficio dal Tribunale.* E riformando quindi l'art. 32 ridotto a secondo alinea dell'articolo precedente, nel modo che segue:

« In ogni caso l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, e dovrà come tale impiegarsi.

« Sarà parimente, ecc. »

All'unanimità quanto all'addizione: *e mediante in tal caso il supplimento dell'eccedente*, e la riunione dell'art. 32 nel modo in cui sarebbesi redatto. — Alla pluralità di 3 contro 2 rispetto all'altra addizione: *previa inoltre, ecc.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 31 e 32, e 1559, Cod.). Il Guardasigilli, intese le proposte della Sezione, dice, che il senso dell'alinea dell'art. 31 è quello che nella permuta la moglie deve conseguire un valore eguale, senza del che non vi sarebbe per essa un'utilità, e qualora il fondo che la medesima riceve valesse meno del fondo dotale, deve supplirsi con una rifatta in denaro. Si è però dovuto ovviare a che sotto il nome di *permuta* si coprisse una *vendita*, e per questo è prescritto dal citato alinea che il valore dello stabile dato in contraccambio alla moglie debba equivalere almeno ai *quattro quinti* del fondo dotale. Non ha difficoltà del rimanente a che sieno fatte le proposte varianti ed aggiunte.

È adottata la proposta della Sezione, per cui i due articoli 31 e 32 vengono a formare un solo articolo esteso nei seguenti termini:

« L'immobile dotale, ecc. » (*come al testo l'art.* 1539).

---

Art. 1540 (1555, 1556, 1558). Potrà inoltre il Tribunale di Prefettura, sentito il marito, autorizzare l'alienazione della dote solamente però in sussidio, e non oltre la metà della dote stessa;

1.° Qualora sia tale alienazione necessaria per somministrare gli alimenti alla moglie, al marito, od ai figliuoli, o per supplire alle spese delle loro infermità;

2.° Per liberare la moglie stessa dal carcere, e per la liberazione pur anco del marito, del padre o della madre, o dei figliuoli della medesima, qualora vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difetto di pagamento di multe;

3.° Per somministrare una congrua dote alle figlie, o per procurare uno stabilimento al marito od alla prole.

Nei casi di cui ai numeri 2 e 3 sarà sempre necessario il consenso del marito all'alienazione (1).

(1) Vedasi l'art. 1521.

Art. 1541. Ove l'urgenza delle circostanze o l'importanza delle cause espresse nell'articolo antecedente richiedessero l'alienazione della dote intiera, sarà necessaria l'autorizzazione del Senato (1).

Art. 1542 (1553, 1556). Senza le solennità suddette potrà tuttavia la madre durante il suo matrimonio, allorchè non abbia beni stradotali, o non sieno questi sufficienti, costituire col consenso del marito, o in difetto, coll'autorizzazione del Tribunale, a termini degli art. 130 e 134, alle sue figlie sovra la propria dote o beni dotali una somma o fondo in dote, con la promessa del pagamento o rimessione del fondo dopo la sua morte senza alcun interesse intanto, o frutto, purchè simile costituzione non ecceda mai la quarta parte della propria dote, se le figlie saranno meno di quattro, o la terza, se saranno più (2).

Art. 1543 (1560). Devenendosi all'alienazione od obbligazione della dote fuori dei casi sovra eccettuati, l'alienazione od obbligazione a cui la moglie od il marito, od entrambi unitamente avessero consentito, saranno nulle, senza che possa a tale riguardo opporsi alcuna prescrizione pel tempo decorso durante il matrimonio.

Il marito potrà egli stesso, durante il matrimonio, far rivocare l'alienazione od obbligazione; egual diritto competerà alla moglie allorchè avesse ottenuto la separazione dei beni. Il marito però che avrà fatto l'alienazione, o contratto l'obbligazione, o vi sarà concorso, sarà tenuto per i danni ed interessi verso la parte con cui ha contrattato, quando nel contratto non abbia dichiarato che la cosa alienata, od obbligata era dotale (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Potrà inoltre il Tribunale di Prefettura autorizzare l'alienazione della* . . . . . .
1. *Qualora* . . . . . .
2. *Per liberare* . . . . . .
. . . . . *padre o della madre della medesima, qualora vi fossero detenuti per delitto.*
3. *Per somministrare* . . . . . *al marito od ai figliuoli.*

*Art.* 34. — *Ove l'urgenza delle circostanze, o l'importanza delle cause espresse dall'articolo antecedente richiedessero l'alienazione della dote intiera, dovrà la donna ottenerne l'autorizzazione dal Senato.*

*Art.* 35. — *Senza le solennità suddette potrà tuttavia la madre, pendente il suo matrimonio, allorchè non abbia beni stradotali, costituire alle sue figlie sovra la propria dote o beni dotali una somma o fondo in dote con la promessa del pagamento o rimessione del fondo dopo la sua* . . . . . .

*Art.* 36. — *Devenendosi all'alienazione od obbligazione della dote fuori dei casi sovra eccettuati, l'alienazione ed obbligazione che la moglie, od il marito, od entrambi unitamente, avessero consentite, saranno* . . . . . .

*Il marito potrà egli stesso, durante il matrimonio, far rivocare l'alienazione, restando però obbligato per i danni ed interessi verso il compratore, quando nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 33). L'art. 33, num. 2, autorise l'aliénation de la dot jusqu'à concurence de la moitié, pour délivrer la femme, ses père et mère et le mari, lorsqu'ils sont détenus pour délits.

Au lieu des mots: *ditenuti per delitto*; il serait plus convenable, ce semble, de dire: *ditenuti per la pena sussidiaria del carcere*; car ce ne sera que dans le cas où la peine principale sera pecuniaire, que cet article entend autoriser l'aliénation de la dot.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 35). Il presente articolo, nello stabilire che potrà la madre, senza le solennità prescritte dai precedenti articoli, pendente il matrimonio, allorchè non abbia beni stradotali, costituire alle figlie in dote una somma o fondo sopra la propria dote, o beni dotali, può per avventura dar luogo a dubitare, se, per fare una tale costituzione, non sia necessario il previo consenso del marito, o l'autorizzazione del Tribunale, a termini degli art. 25 e seguenti, primo progetto, titolo *Degli sponsali e del matrimonio.*

Pare che l'art. 35, di cui si parla, dispensando soltanto la moglie dalle solennità *suddette*, cioè da quelle a cui sono relativi i precedenti articoli, e non contenendo veruna deroga al suddetto art. 25 e seguenti, la conseguenza sia che debba alla costituzione della

---

(1) Vedasi l'art. 1521.

(2) Vedansi gli art. 1521 e 1129 e nota ivi.

(3) Vedasi la sent. di cui in nota a pag. 423, vol. II. La dichiarazione della *dotalità* può farsi per *equipollente*. Nostra Corte di Cass., sent. 9 lug. 1857. (*Rac.*, *an.* 1857, *p.* 436).

dote ivi divisata precedere il consenso del marito, o, in difetto del medesimo, l'autorizzazione del Tribunale, richiesta dall'anzidetto art. 25 e seguenti, tit. *Degli sponsali, ecc.*

Parimente l'articolo del quale si tratta allora soltanto fa facoltà alla madre di costituire alle sue figlie sui proprii beni dotali una somma o fondo in dote, quando non abbia beni stradotali.

Queste ultime parole potrebbero dare appicco a taluno che volesse sottilizzare per farne il suo pro', di mettere in dubbio se di eguale facoltà debba la madre godere nel caso in cui abbia bensì alcuni beni stradotali, ma non sieno questi sufficienti alla costituzione dotale per le figlie.

Sembra manifesto che, concorrendovi in ambi i casi le medesime ragioni di convenienza, si dovrebbe ad entrambi applicare la stessa disposizione della legge.

Ma, perchè ogni dubbio in proposito venga meglio dileguato, si propone, che dopo le parole: *allorchè non abbia beni stradotali*, si aggiungano le seguenti: *non sieno questi sufficienti, costituire col consenso del marito, o in difetto coll'autorizzazione del Tribunale, a termini dell'articolo vigesimoquinto e seguenti, titolo* Del matrimonio, *alle sue figlie*, ecc.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 36). È parso che sia meglio di redigere quest'articolo in conformità dell'art. 1560 del Cod. fr., onde spiegare più chiaramente che la moglie ha diritto ad impugnare l'alienazione della dote quando si fa luogo alla separazione della medesima; la comminazione di nullità che leggesi nel progetto non sembrando sufficiente ad indurre questa facoltà, se si attende massime alla clausola ivi inserita che, durante il matrimonio, non corre per la moglie prescrizione, clausola che potrebbe far supporre che non se le volesse accordare questa facoltà durante il matrimonio.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 35). Non si crede di dover mutare le parole del progetto, poichè la disposizione non può divenire applicabile se non al caso in cui un ditenuto per delitto si trovi in grado di soddisfare alla pena impostagli mediante lo sborso di una somma di denaro.

(Art. 35). Non si dissente di adottare l'aggiunta proposta dal Senato di Piemonte, sebbene l'articolo nell'espressa sua forma, come sta nel progetto, non sembri porgere grave dubbiezza.

(Art. 36). Non crede la Commissione che si possa adottare la redazione pura e semplice dell'art. 1560 del Cod. fr., il quale parla di separazione di beni, e non si riferisce che agli stabili. Ma, accogliendo i riflessi del Senato di Nizza, esso intende di spiegare meglio l'estensione d'applicabilità dell'articolo, riformando l'alinea del medesimo. Ed a tal fine ha posto mente che era necessario l'esprimere il caso in cui la moglie avendo ottenuto la separazione dei beni sia ammessa a fare instanza per la rivocazione, inoltre di accoppiare coll'*alienazione* anche l'*obbligazione* la quale veste *speciem alienationis*, ed involve non dissimile pericolo per la moglie, siccome si è pure indicato nella prima parte dell'articolo; e finalmente di accennare anche il caso in cui il marito, tuttochè non si appresenti come persona principale nel contratto da cui risulta la *alienazione* od *obbligazione*, tuttavia vi sia concorso, e quindi per l'influenza che in esso si presume sugli atti della moglie siasi addossato una risponsabilità verso la parte con cui si è contrattato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 33. — *Potrà inoltre* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 34. — *Ove l'urgenza* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 35. — *Senza le solennità suddette potrà tuttavia la madre, durante il suo matrimonio, allorchè non abbia beni stradotali, o non sieno questi sufficienti, costituire col consenso del marito, o, in difetto, coll'autorizzazione del Tribunale, a termini dell'art.* 25 *e seguenti, titolo:* Del matrimonio, *alle sue figlie sovra la propria dote, o beni dotali, una somma o fondo in dote, con la promessa del pagamento o rimessione del fondo dopo la sua* . . . . .

*Art.* 36. — *Devenendosi all'alienazione* . . . . . (come al testo, art. 1543).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 33). Adottato, soppressa la menzione del *marito* al num. 3.

Parve che non potesse essere eziandio compreso il *marito* fra quelle persone per cui la *moglie* dovesse essere autorizzata ad alienare la *dote*, tuttochè per la sola *metà*, ed in sussidio soltanto, onde procurare a tali persone uno stabilimento; nello stesso modo che del *marito* non parla l'art. 1556, poichè precisamente, rispetto ad esso, la *dote* debbe essere inalienabile sempre; e quando altrimenti fosse, il più sovente l'integrità della *dote* della *moglie* sarebbe in dubbio, agevolmente potendo dimostrarsi una convenienza di uno stabilimento, che di poi non sarà per essere, o non sarà per durare: altra cosa di poi siasi quando si tratta di *figli*, a favore di questi concorrendo l'obbligo preciso anche nella *madre* di dare loro collocamento in matrimonio, e non altrimenti che pericolosa grandemente possa riuscire una facoltà rispetto al *marito* in via ordinaria e per legge generale.

Si è osservato poi che, ad esempio delle RR. CC. (*lib.* 5, *tit.* 11, § 11) e del Codice parmense (art. 1347), dovesse essere autorizzata l'alienazione della dote anche per trarre dal carcere i figli, a costor favore militando

ancor più i principii di carità della madre, di quanto militino pei di lei ascendenti.

Alla pluralità di 4 voti contro 3.

(Art. 34) Adottato all'unanimità; invece però di dire: *dall'articolo antecedente*, si corregge dicendo: *nell'articolo antecedente*.

(Art. 35, 36). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 33 o 1340, Cod.). Osserva un Membro intorno al num. 2 dell'articolo, che il dirvi semplicemente: *qualora vi fossero detenuti per delitto*; senza altra spiegazione ulteriore, parrebbe indicare che mediante una somma di denaro si possa scontare una pena a cui taluno sia condannato per un commesso delitto.

Il Guardasigilli dice, che si è inteso di parlare dei casi in cui è pronunziata la pena sussidiaria del carcere in mancanza del pagamento di una multa incorsa.

Domanda un Membro se non possa essere autorizzata l'alienazione della dote per liberare il marito dal carcere, quando vi è tenuto per debiti.

Il Guardasigilli risponde che, l'ammettere l'alienazione in quel caso produrrebbe la rovina della moglie quando il marito non ha il mezzo di pagare i suoi debiti, poichè i creditori farebbero mettere in carcere il marito per essere pagati colla dote della moglie.

Si determina di scrivere nel fine del n. 2: *qualora vi fossero detenuti per pena sussidiaria in difetto di pagamento di multa.*

Sulla osservazione della Sezione relativa al carcere dei figli, un Membro dice, che le pene sussidiarie del carcere in difetto di pagamento di multa non essendo di lunga durata, sarà più vantaggioso per la famiglia che il figlio subisca la pena, piuttosto che di alienare la dote della madre per pagare la multa incorsa dal figlio.

Il Guardasigilli riconosce che il riflesso fatto dalla Sezione è giusto in tesi generale; ma considerata la cosa praticamente e nelle sue conseguenze, trova pericoloso di permettere l'alienazione, poichè la vivezza dell'affetto materno indurrebbe sempre la madre ad alienare la dote quando vede il figlio minacciato dal carcere, ed un figlio scapestrato cagionerebbe così le rovine della madre, senza subire mai esso alcuna pena. Inoltre i casi saranno rari quanto agli ascendenti e sono più frequenti pei figli.

Sull'osservazione della Sezione, relativa al num. 3, un Membro concorre nell'avviso della stessa, scorgendosi per ordinario che questi stabilimenti fatti mediante l'alienazione della dote hanno per risultamento di non rimanervi più nè la dote, nè lo stabilimento.

Il Relatore dice che, se l'utilità non è ben provata, il Tribunale non autorizzerà l'alienazione e potrà inoltre il medesimo prescrivere le necessarie cautele; crede che, poichè l'alienazione è ammessa per procurare uno stabilimento ai *figli*, deve esserlo anche per procurare uno stabilimento al *marito*.

Risponde un Membro esservi differenze fra i due casi, perchè, in quanto ai *figli*, la *madre* farebbe soltanto una specie di anticipazione sulla sua eredità, sia principalmente perchè, la *moglie* essendo sotto la dipendenza del *marito*, la sua volontà non sarebbe sempre libera quando si tratti degli interessi di questo, a vece che è libera quando si tratti dell'interesse dei *figli*.

Il Guardasigilli trova dannoso di escludere affatto una alienazione che abbia per oggetto di procurare uno stabilimento al *marito*. Osserva che in varii impieghi è necessario di dare una cauzione per esservi ammesso, e talvolta il *marito* non può procurarsela altrimenti, che obbligando la *dote* della *moglie*, onde una proibizione assoluta dell'alienazione equivarrebbe in tali casi a far perdere al *marito* un impiego per cui provvederebbe il sostentamento della famiglia. Il non permettere allora l'alienazione della *dote* per quel titolo potrebbe condurre a doversi alienare posteriormente per gli alimenti, perdendosi così e la *dote* e l'*impiego*. Gli pare che potrebbe forse aver luogo una distinzione intorno alla qualità dello stabilimento che si tratterebbe di procurare al *marito*.

La deliberazione dell'articolo è differita.

*Adunanza 6 settembre* 1856.

Si delibera in primo luogo sulla questione, se abbia a permettersi l'alienazione della *dote* anche per liberare i *figli* dal carcere, siccome ne fu fatta la proposta dalla Sezione intorno al num. 2 dell'articolo.

Un Membro teme che la *madre*, consultando unicamente la sua tenerezza, venga a consumare la *dote* a favore d'un *figlio* scapestrato, ed in pregiudizio degli altri *figli*, onde crede opportuno d'impedirla dal seguire l'impulso del suo affetto, da cui risentirebbe poscia un danno tutta la famiglia.

Un altro Membro concorre nel sentimento del preopinante, e rispondendo all'obbiezione che si era fatta di essere permessa l'alienazione per liberare dal carcere il *marito*, il *padre* o la *madre*, dice esservi diversità di circostanze, poichè il *marito* è quello che per l'ordinario sostenta la famiglia col suo lavoro, ed in quanto al *padre* o *madre* saranno rari i casi in cui incorrano multe, e debbano scontarle sussidiariamente col carcere, a vece che tali casi potrebbero essere frequenti pei *figli*.

Altri Membri trovano al contrario, essere pugnante e troppo dura cosa che la *moglie* possa liberare dal carcere il *marito*, il *padre*, la *madre*, e non lo possa pei proprii *figli*, e, piuttosto che escluderli, preferirebbe di non ammettere l'alienazione della *dote*, neppure per le altre persone summentovate; osservano

che nella disposizione delle RR. CC. (lib. 5, tit. II, § II) sono compresi i *figli*, ed un Membro è anche mosso dal motivo che il soggiorno nella prigione corromperebbe i costumi di questi.

Un Membro opinando di permettere l'alienazione soltanto per la *quota* che potrà spettare a quel *figlio* nell'eredità della *madre*, onde non sia pregiudicato agli altri, gli è risposto che la *quota* dell'eredità non può essere riconosciuta sino alla morte della *madre*, ed un Membro aggiunge che, secondo le regole della materia delle imputazioni, dovrebbe probabilmente essere imputata sulla porzione del *figlio* quella somma che la madre avesse sborsato per liberarlo dal carcere.

Alla maggioranza dei voti il Consiglio è d'avviso di permettere l'alienazione della *dote* anche per liberare i *figli* dal carcere.

Si delibera poscia sull'altra proposta fatta dalla Sezione, intorno al numero 3, di non ammettere l'alienazione per l'oggetto di procurare uno stabilimento al *marito*, essendovi a temere che la dote rimanga consumata senza profitto, siccome alcuni Membri hanno esposto essere dimostrato dall'esperienza.

Il Guardasigilli rinnova l'osservazione fatta nella precedente adunanza, sull'esservi varii impieghi e funzioni per cui è necessaria una cauzione, la quale il *marito* non potrebbe trovare altrimenti, che ottenendo l'autorizzazione di obbligare la dote della moglie.

Un Membro dice, che la parola: *stabilimento*, adoperata nell'articolo è piuttosto generica; egli ammetterebbe l'alienazione pel caso indicato d'un impiego, ma la trova pericolosa quando si tratti di un mestiere, negozio od arte che si volesse intraprendere dal marito, e nei quali l'esito è sovente dubbioso.

Il Guardasigilli fa presente che, anche per procurare al marito uno stabilimento di un'arte o negozio, l'alienazione della metà della *dote* non sarebbe permessa se non che sussidiariamente, cioè in mancanza d'altri mezzi. Se il marito ne è fornito, e non si permette l'alienazione per intraprendere quell'arte o negozio che potrebbe dare un sostentamento alla famiglia, sarà chiesta allora l'alienazione come necessaria per somministrare gli alimenti, onde si verrebbe ad un eguale risultato. Propone di aggiungere nell'articolo alla parola: *stabilimento* l'espressione: *conveniente*, onde così richiamare maggiormente al pensiero dei Tribunali, che lo stabilimento deve essere tale a presentare un'utilità, od a convenire alle circostanze della famiglia.

Un Membro osserva che, quand'anche fosse dubbioso l'esito d'uno *stabilimento*, è da preferirsi l'alienazione a tale titolo, piuttosto che a quello d'*alimenti*, essendo certo, in quest'ultimo caso, che la *dote* è consumata, mentre che nel primo vi è almeno una speranza d'un vantaggio per la famiglia.

Il num. 3 dell'articolo è mantenuto, aggiungendovi la parola: *conveniente*, prima di: *stabilimento*.

È poscia eccitata da un Membro la questione, se per le alienazioni della dote contemplate nel presente articolo sia necessario il consenso del marito, ovvero basti che il medesimo sia sentito.

Il Guardasigilli fa presente, che la questione non potrebbe aver luogo pei casi previsti nel num. 1. Infatti, se si trattasse di alimenti necessarii alla *moglie*, la quale fosse separata dal *marito*, non si può ammettere che questi al suo rifiuto le impedisse un'alienazione indispensabile per alimentarsi: quanto poi ai *figli*, o siano questi di quel matrimonio, o *figli* di primo letto dalla moglie, la madre ha l'obbligo degli alimenti verso i *figli* che non può cessare per un dissenso del *marito*. Lo stesso sarebbe a maggior ragione per le spese delle loro infermità. La questione consisterebbe pertanto per le alienazioni previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo.

Alcuni Membri credono bensì che, oltre alla *moglie*, debba essere sentito il *marito*, ma che il consenso di questo non abbia a richiedersi indispensabilmente per l'alienazione, sia perchè il dissenso potrebbe essere irragionevole, sia perchè il *marito* probabilmente non lo darebbe mai per un'alienazione che fosse in favore dei *figli* di primo letto della *moglie*. Osservano, che il Tribunale dovendo conoscere della domanda, esaminerà le circostanze, e non autorizzerà mai un'alienazione a cui dissenta il *marito*, senza che sieno gravissime cause.

Altri Membri espongono il contrario, che il *marito* ha un diritto positivo sulla *dote* pendente il matrimonio, e la medesima non deve poter essergli consumata o diminuita senza il suo consenso; che inoltre il permettere un'alienazione a cui egli vi si opponesse, condurrebbe ad obbligarlo a sborsare il capitale della *dote* da lui esatta, e che il più sovente non potrebbe avere in pronto; che se poi si fosse convenuto, o fosse ammesso dalla legge un *lucro dotale*, sarebbe contro ragione ch'egli sia obbligato pel *lucro*, e ad un tempo gli sia tolta la *dote*.

Si determina di richiedere il *consenso* del marito per le alienazioni contemplate nei numeri 2 e 3, mediante l'aggiunta di un nuovo alinea nella fine dell'articolo, e d'indicare esplicitamente, mediante aggiunta nel principio del medesimo, che il *marito* dovrà essere *sentito*.

Da ultimo, essendo usata in fine del num 3 l'espressione: *ed ai figliuoli*, il Guardasigilli fa presente poter sorgere la questione se la voce: *figliuoli* comprenda soltanto i *maschi*, ovvero sia anche applicabile alle *femmine* quando si trattasse, non di collocarle in matrimonio, ma di procurare loro qualche altro

stabilimento. Il motivo essendo uguale, gli pare che l'alienazione possa essere autorizzata anche per uno stabilimento alle figlie, e che occorra perciò di variare la dicitura.

Osserva un Membro che la parola: *figliuoli*, stando in contrapposto colle *figlie* di cui è parlato nel principio del num. 3, sarebbe la medesima interpretata come riferibile ai maschi esclusivamente, onde crede necessario di valersi di una espressione più generale atta a comprendere i maschi e le femmine.

Sono surrogate nel fine del num. 3 le parole: *od alla prole*, invece di quelle: *od ai figliuoli*.

L'articolo rimane redatto nei seguenti termini:

« Potrà inoltre il Tribunale di Prefettura, « sentito il marito, autorizzare, ecc. » *(come sta scritto al testo l'art. 1540)*.

(Art. 34 o 1541, Cod.). Per meglio far sentire che il disposto dell'articolo antecedente, intorno al consenso del marito, od al dovere il medesimo essere sentito, si applica anche al caso previsto dal presente articolo, è variata l'ultima frase scrivendosi l'articolo come infra, e adottando anche la variante proposta dalla Sezione.

« Ove l'urgenza delle circostanze, ecc. » *(come al testo l'art. 1541)*.

(Art. 35 o 1542, Cod.). Invece dell'espressione: *dell'art. 28 e seguenti, titolo Del matrimonio*, si scrive: *degli art. 130 e 134*.

(Art. 36 o 1543, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1544 (1561). Gli immobili dotali non soggiacciono a prescrizione durante il matrimonio, salvo che la prescrizione abbia cominciato a decorrere prima del medesimo (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 57. — Gl'immobili dotali* . . . . . .

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato alla unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1545 (1562). Il marito quanto alla dote è soggetto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, e debbe indennizzare la moglie, od i suoi eredi per tutte le prescrizioni, e pei deterioramenti avvenuti per sua negligenza (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO) — *Art. 38. — Il marito quanto alla dote è astretto a tutte le obbligazioni che spettano all'usufruttuario, e debbe indennizzare la moglie* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Pare che la redazione dell'articolo possa essere migliorata dicendo:

« Il marito, quanto alla dote, è sottoposto a « tutte le obbligazioni che sono a carico del- « l'usufruttuario e debbe, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato, redigendolo come segue: « Il marito, quanto alla dote, è soggetto a « tutte, ecc. *(come al testo 1543)* ».

---

## SEZIONE TERZA.

### *Della separazione della dote dai beni del marito* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Della separazione* . . . . . .

---

Art. 1546 (1443, 1563). Se la moglie si trova in pericolo di perdere la dote, o il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i suoi beni non siano sufficienti per soddisfarne i diritti, la moglie può dimandare la separazione sia de' suoi beni dotali, sia di altrettanti beni del marito, quanti valgano ad assicurare la dote, e i diritti a lei derivanti dal contratto di matrimonio (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 39. — Se la moglie* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore osserva, che l'espressione: *soddisfarne i diritti*, lascia alcun che di vago; parendogli inoltre che la spiegazione contenuta nel fine dell'articolo, debba piuttosto precedere a vece di susseguire, propone di scrivere l'articolo nei seguenti termini:

---

(1) Vedasi l'art. 2388, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 525, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 15, Cod. comm.
(2) Vedansi le RR. CC., lib. 5, tit. 16, § 9, non che la versione francese delle stesse RR. CC.

« Se la moglie si trova in pericolo di per-
« dere la dote, o il disordine degli affari del
« marito dà luogo a temere che i beni di
« questo non sieno sufficienti per soddisfare
« la dote, le ragioni dotali e gli altri diritti
« a lei derivanti dal contratto di matrimonio,
« la medesima può domandare la separazione
« sia dei suoi beni dotali, sia di altrettanti
« beni del marito, quanti valgano ad assicu-
« rare la dote, le ragioni dotali e gli altri
« diritti suddetti ».

Il Guardasigilli dice, che l'espressione: *soddisfarne i diritti*, comprende tutti i diritti che spettano alla moglie in forza del contratto di matrimonio, siccome rimane spiegato dalla frase finale dell'articolo. L'ultima parte di esso essendo quella che contiene il dispositivo, gli sembra che la spiegazione debba ivi essere collocata di preferenza.

L'articolo è mantenuto senza variazione.

—

Art. 1547 (1443, 1445). La separazione è nulla, se non è stata pronunciata in giudicio; la domanda può essere fatta in giudicio particolare contro il marito; la sentenza che pronuncia la separazione avrà effetto dal giorno della domanda (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 40. — *La separazione*

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Perchè il pubblico sia meglio diffidato della sentenza che pronunciò la separazione della dote dai beni del marito, e siano più cautelati gli interessi di coloro che avessero a contrattare con quest'ultimo, il Senato proporrebbe che alla fine dell'articolo si aggiungessero le seguenti parole:

« Dovrà essere trascritta sui registri delle
« Ipoteche, e se ne farà speciale menzione
« od annotazione accanto dell'iscrizione ipo-
« tecaria della dote, ad istanza della moglie,
« od anche d'ufficio, del Segretario del Tri-
« bunale ».

*Risposta della Commissione.*

Non potendosi dubitare, dietro le disposizioni del progetto relative alla separazione delle doti, che la separazione non porta cangiamento veruno nella qualità dotale del fondo, e che per essa la moglie non viene ad acquistare verun diritto di proprietà sui beni del marito a suo favore separati. Non sembra quindi necessario di accrescere la formalità nel senso suggerito dal Senato, e perciò si crede doversi mantenere l'articolo come sta nel progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 40. — *La separazione*

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

—

Art. 1548 (1444, 1447). Il Tribunale che pronuncia la separazione, dovrà ordinare colla stessa sentenza il reale assegnamento dei beni, da farsi a stima di periti nominati dal medesimo.

Dovrà tale assegnamento farsi a largo estimo, ed ove vi sieno creditori opponenti, potrà la separazione essere ordinata a giusto estimo.

L'assegnamento dovrà farsi in beni stabili, ed in mancanza od in supplimento di questi, in beni mobili.

In quest'ultimo caso i mobili, detratti quelli che a prudente arbitrio del Tribunale dovranno conservarsi, saranno venduti all'asta pubblica; il prezzo che se ne ritrarrà sarà dotale, e dovrà come tale impiegarsi.

Art. 1549. Le spese del giudicio di separazione e di assegnamento sono a carico del marito.

Art. 1550. Quando non si trovino nel patrimonio del marito tanti beni onde formare l'assegnamento suddetto, la moglie coll'autorizzazione del Tribunale potrà agire in sussidio contro i terzi possessori dei beni del marito, cominciando da quell'ultimo acquisitore, il quale non avesse diritti che prevalgano alla dote.

Art. 1551. La separazione della dote e delle ragioni dotali, cui si fa luogo dietro il disposto dell'articolo precedente contro il terzo possessore durante il matrimonio, si fa mediante separazione di altrettanti beni a giusto estimo. Sarà però in facoltà del terzo possessore di offrire in danaro l'ammontare della dote e ragioni dotali, ovvero di chiedere la subastazione dei beni onde il pagamento ne sia fatto sul prezzo.

Seguendo il pagamento della dote e ragioni dotali in danaro, dovrà questo in tal caso essere impiegato a rischio e pericolo

(1) Vedasi l'art. 1582, Cod. civ.

del terzo possessore por sicurezza della stessa dote e ragioni dotali.

Il terzo possessore potrà altresì essere ammesso a ritenere il fondo, assicurando il pagamento degli annui interessi della dote e ragioni dotali durante la separazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 41. — *Il Tribunale* . . . . . .

*Dovrà tale assegnamento farsi a largo estimo, ove non vi siano creditori opponenti nel loro interesse, nel qual caso potrà la separazione essere ordinata a giusto estimo.*

*L' assegnamento* . . . . . .
*In quest' ultimo caso* . . . . . .
*Art.* 42. — *Le spese* . . . . . (testo, art. 1549).
*Art.* 43. — *Quando non si trovino* . . . . . (testo, art. 1550).
*Art.* 44. — *La separazione della dote e delle ragioni dotali cui è luogo dietro il* . . . . . .
*Seguendo il* . . . . . .
*Il terzo* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 44). Pour éviter tout équivoque dans l'interprétation du second alinéa de cet article et pour bien faire voir que le tiers ne sera responsable de l'emploi des raisons dotales, que lors qu'il en fera lui-même le payement, et non lorsque le payement aurait lieu par suite de subhastations, il semblerait à propos de rédiger cet alinéa de la manière suivante:

« Pagando il terzo possessore la dote e ragioni dotali in danaro, dovrà questo, in tale « caso, essere impiegato a rischio e pericolo « del medesimo per sicurezza ».

Cette rédaction demontrera plus clairement qu'il n'y a pas responsabilité de la dot, en cas de subhastation, quoique alors il y ait payement.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 44). L'interesse della causa dotale richiede che anche il terzo possessore evitto del fondo assegnato in sicurtà della dote tenga a suo carico di curare l'impiego del prezzo, che egli ne sborsa. Nè la diversità dei modi coi quali si può effettuare la vendita per nulla influisce sul successivo reimpiego del prezzo sborsato. Che anzi, se si riflette che la subastazione non tende se non che a procurare speditamente acquisitori ed a far crescere l'ammontare del prezzo anche in pro' del terzo possessore, e che il terzo possessore ritiene la facoltà di liberarsi da ogni molestia rilasciando lo stabile, non si potrà ravvisare nella forma di vendita per subastazione alcun motivo di liberare il terzo dal ricercare la sicurezza dell'impiego, e quindi si crede di mantenere l'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 41. — *Il Tribunale che* . . . . . (come al primo progetto).
*Art.* 42. — *Le spese* . . . . . (testo, art. 1549).
*Art.* 43. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1550).
*Art.* 44. — *La separazione* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

(Art. 41). Adottato all'unanimità, però soppresse sono nel primo alinea le parole: *nel loro interesse*, come soverchie, voltatane indi la dicitura come segue:

« Dovrà tale assegnamento farsi a largo « estimo, ed ove vi sieno creditori opponenti, « potrà la separazione essere ordinata a giusto « estimo ».

(Art. 42). Adottato all'unanimità.

(Art. 43). Adottato all'unanimità. Avrebbe però osservato un Membro, che a maggior chiarezza parrebbe potersi aggiungere nell'art. 42, dopo le parole: *dei beni del marito*, le seguenti: *effetti a cautela della dote*.

(Art. 44). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 41 o 1548, Cod.). L'articolo è adottato coll'alinea variato al modo proposto dalla Sezione.

(Art. 42, 43 o 1549, 1550, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 44 o 1551, Cod.). In principio a vece di dire: *ragioni dotali cui è luogo*, si dice: *ragioni dotali cui si fa luogo*; del resto l'articolo è adottato.

---

Art. 1552 (1447). La sentenza di separazione, quand'anche sia eseguita, non porterà pregiudizio alle ragioni ipotecarie dei creditori, come neppure a verun altro diritto de' medesimi, nel caso che la separazione fosse fatta in loro frode (1).

Art. 1553 (1446). I creditori particolari della moglie non possono dimandare la detta separazione (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 45. — *La sentenza di* . . . . . (testo, art. 1552).
*Art.* 46. — *I creditori* . . . . . (testo, art. 1553).

(1) Vedasi l'art. 1382 del Cod. civ., e l'art. 15 del Cod. di comm.

(2) Vedasi l'art. 1582, Cod. civ.

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 45). Dispone quest'articolo che la sentenza di separazione, anche eseguita, non pregiudica alle ragioni ipotecarie dei creditori, nè a verun altro loro diritto, quando la separazione sia seguìta in frode dei medesimi.

Il vocabolo di: *frode*, di cui nell'articolo si fa uso, pare che richieda il dolo dal canto di coloro che diedero opera alla separazione, perchè questa non possa tornare in pregiudicio dei diritti dei creditori, tale e non altro essendo il senso legale d'un simile vocabolo.

Ma, se questo fu lo spirito da cui fu dettata la disposizione, converrà avvertire se non sia meglio di ommettere affatto un simile vocabolo con quelli che lo precedono, stabilendo semplicemente che: *la sentenza di separazione, ancorchè eseguita, non porterà pregiudicio alle ragioni ipotecarie dei creditori, come neppure a verun altro diritto dei medesimi.*

Ed a questo proposito giova il riflettere che, potendo la separazione tornare a grave scapito dei creditori in più modi, senza che vi sia ancora la frode dal canto di coloro che la provocarono, se stesse ferma la disposizione dell'articolo, come vedesi nel progetto compilata, non potrebbero in questo caso i creditori richiedere la riparazione del danno che fossero per risentirne per mancanza della *frode*, di cui parla l'articolo.

Laddove, anche in questi casi, se mezzo alcuno vi fosse di mettere in sicuro le ragioni dotali della moglie, e di provvedere ad un tempo agli interessi ed alla cautela dei diritti dei creditori, dovrebbe fuor di dubbio esser lecito a questi di prevalersene, onde conseguire la propria indennità.

E, per meglio chiarire la cosa con esempi, pongasi il caso che l'assegnamento dei beni siasi fatto a *largo estimo*, senza opposizione dei creditori, i quali, o ignoravano l'intentato giudizio, od informatine, non si curavano di farvi opposizione, non credendo ridotti a sì mal termine gli affari del loro debitore.

Quando poi, scoperto il vero stato delle cose, si faranno ad agire contro di questo, e sperimenteranno col fatto che le loro istanze sono prive di effetto, sarà loro fatto divieto di rivolgersi ai beni assegnati alla moglie, o di chiedere che con questi si soddisfacia prima alle ragioni dotali della medesima, ed ogni eccedente si impieghi nell'estinzione dei loro crediti?

Parimente se ad una moglie di ricchissima dote viene in pensiero, al primo crollo della fortuna del marito, di chiedere e di ottenere la separazione di sua dote dai beni del medesimo, i creditori di questo, che nel contrarre ponevano la principale loro fiducia e fondamento nei frutti della stessa dote dal marito amministrata e goduta, saranno eglino costretti a starsene a mani vuote, sol perchè non vi fu frode nell'ottenuta separazione, contuttochè il reddito dei beni separati sia tale da poter decentemente alimentare la famiglia, e soddisfare in tutto od in parte i creditori suddetti?

Questi ed altri simili casi, che possono di frequente succedere, indussero il Senato ad opinare che si ommettano affatto le parole del progetto: — *nel caso che la separazione fosse fatta in loro* FRODE — od alle medesime si sostituiscano le seguenti: — *quando possa questo conciliarsi coi diritti della moglie, e colla sicurezza delle di lei ragioni dotali.*

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 45). L'introduzione della parola *frode* in questo articolo è tutta conforme al diritto comune, ed ha un'ampia significazione di tutto ciò che scientemente e per modi indiretti siasi commesso a danno dei creditori: « Ait ergo praetor *(l. 1, § 2, ff. quae in fraudem creditorum, etc.)*; *quae fraudationis causa gesta erunt*; haec verba generalia sunt et continent in se omnem omnino in fraudem factam, vel alienationem, vel quemcumque contractum ».

Nella specie poi le parole: *quando fosse fatto in loro frode*, non si riferiscono se non ai creditori chirografarii, riguardo a cui non si fa altro che richiamare le regole generali, che non possano essere danneggiati da un atto fatto dal debitore in loro frode, senzachè per altro loro possano altri diritti competere che nel caso di frode. Non sarebbero essi pertanto ammessi ad impugnare un contratto fatto dal loro debitore, nè ad intaccare una alienazione pel solo motivo che il prezzo ritrattone non sia sufficientemente proporzionato, senza che vi concorra circostanza di dolo. Così anche la separazione, quando è pronunciata, e tanto più quando è eseguita, non deve più essere soggetta ad eccezione, se non è fatta in frode.

L'art. 41 del progetto di questo titolo prescrive che: *essendovi creditori opponenti, nel loro interesse la separazione possa essere ordinata a giusto estimo.* Questa è la massima guarentigia che dare si possa ai creditori chirografarii i quali, essendo sprovveduti di *jus in re*, non possono che collocarsi in seconda linea, qualora trattasi di assicurare una dote, Che se si ammettesse il sistema di accogliere simile istanza dei chirografarii, illusoria si renderebbe la disposizione che stabilisce, che la separazione si faccia a *largo estimo* quando non sianvi contemporanee opposizioni. La Commissione pertanto stima conveniente che si mantenga l'articolo come sta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 45 e 46. — (Non variati).

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 45). Adottato all'unanimità.

(Art. 46). Adottato alla pluralità di 4 contro 3 voti.

La minoranza osservava che la regola contenuta nel presente articolo, contraria all'articolo 1446 del Cod. fr., doveva bensì essere adottata giacchè, il progetto facendo prevalere il *sistema dotale* alla *comunanza dei beni* fra i coniugi che prevaleva nel Cod. fr., sarebbe pericoloso di autorizzare gli estranei a domandare, anche col consenso della loro debitrice, la separazione della dote di questa. Opinava però che convenisse di fare una eccezione alla regola posta dall'art. presente con autorizzare quella figlia cui fosse stata costituita una dote dalla madre, a termini del precedente art. 35, a domandare col consenso di questa la separazione della dote materna dai beni paterni, vale a dire a chiedere quelle cautele che la madre potrebbe invocare. Esponeva che tale figlia è in quel caso una creditrice che si distingue da ogni altro creditore della madre, sia per la sua condizione di moglie, cui debbe essere agevolata la conservazione della dote, tuttochè promessa soltanto, sia perchè simile dote costituita alla figlia, essendo sempre parte della dote materna, debbe pur godere delle cautele introdotte per l'intiera dote, la cui conservazione è utile anche alla madre, quantunque sollecitata dalla figlia. Trattandosi d'un caso singolare, pensava che il beneficio singolare della madre vi potesse essere esteso, e fosse tale caso abbastanza meritevole di favore per potervisi provvedere con una disposizione particolare.

La maggioranza rispondeva, che nel sistema del Cod. fr. la disposizione dell'art. 1446 era giusta ed opportuna, ma non poteva ammettersi una disposizione consimile nel sistema dotale, poichè i creditori non hanno potuto acquistare alcun diritto sulla dote, beni, o ragioni dotali che rimangono sempre intangibili. In quanto poi all'eccezione pel caso particolare indicato dalla minoranza, osservava che la dote della madre era bensì riservata a favore della figlia, ma quest'ultima non poteva avere alcun diritto a chiedere la separazione, la quale non può essere invocata da altri che dalla moglie sola: e quando la medesima non la chieda, ripugnerebbe alla pubblica morale, e si turberebbe la buona armonia nelle famiglie, se la figlia, anche col consenso della madre, proponesse contro il proprio padre la separazione della dote materna; opinava quindi che o la madre dovesse chiederla essa stessa, se credeva la dote in pericolo, o se la madre non giudicava di chiederla, non vi si possa ammettere la figlia che non ha altro diritto su quella dote, che gli è trasmesso dalla madre.

(CONSIGLIO DI STATO).

(Art. 45, o 1552, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 46, o 1553, Cod.). Il Relatore espone la divergenza che ebbe luogo nella Sezione, indicando l'opinione della maggioranza e quella della minoranza.

Il Consiglio accogliendo l'opinione della maggioranza, l'articolo resta adottato senza alcuna modificazione.

---

Art. 1554 (1448). La moglie ha l'amministrazione ed il godimento de' beni separati per la dote e ragioni dotali: essa deve però tuttora contribuire o soggiacere alle spese domestiche, ed a quelle di educazione della prole comune (1).

Art. 1555 (311, 1449). La moglie che avrà ottenuta la separazione definitiva di corpo, potrà parimente ottenere dal Tribunale di Prefettura, secondo le circostanze dei casi, la separazione della dote e delle ragioni dotali, quantunque il patrimonio del marito non lasciasse temere la perdita delle medesime (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 47. — La moglie ha . . . . . contribuire a soccombere alle . . . . . .*
*Art. 48. — La moglie che . . . . . .* (testo, art. 1555).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 48). Riflettendo il Senato a quanto già ebbe su questa medesima materia a far presente nelle sue osservazioni sulla Sezione quarta, capo II, del titolo: *Degli sponsali e del matrimonio* (*vedi pag. 192, vol. I*), crede esser debito del suo ufficio il rinnovare l'eccitamento già fatto sulla somma necessità che vi sarebbe di definire ben chiaramente, ad esempio della legislazione francese, gli effetti civili della separazione dei coniugi, e quali sieno gli obblighi e i diritti della moglie, e quali quelli del marito.

E siccome l'art. 48 di questo titolo, parlando della separazione dei coniugi, si serve delle espressioni: *separazione definitiva di corpo*, quandochè nella mentovata Sezione IV si usarono ognora le parole: *separazione personale dei coniugi, separazione di convivenza*, così, perchè la nuova legge sia coerente in ogni sua parte ed esprima la stessa cosa colle medesime parole, pare conveniente che tanto nell'uno, quanto nell'altro luogo, si adoperino le medesime espressioni, scegliendo di preferenza quelle che meglio si addicano alla ma-

(1) Vedasi l'art. 116, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 143, Cod. civ.

toria, e tolgano ogni dubbio sulla vera forza e valore legale.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 48). Non riuscendo dubbio il senso delle tre locuzioni accennate che si adoperarono ad esprimere una medesima idea, non sembra necessario il dipartirsi dall'uso promiscuo che se ne fece. Così pure crede la Commissione che dal testo sia del titolo: *Degli sponsali e del matrimonio*, come da quello del presente, si venga a conoscere senza difficoltà quali sieno gli effetti civili della separazione dei coniugi, senza bisogno d'ulteriori classificazioni. Nè può dirsi in questa parte applicabile l'esempio del Cod. fr., il quale non del solo *sistema dotale*, che è il più semplice, doveva occuparsi, ma bensì di quello assai più complicato, cioè quello della *comunione dei beni*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 47. — *La moglie ha* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 48. — *La moglie che* . . . . . (testo, art. 1555).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 47 e 48). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 47, o 1554, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 48, o 1555, Cod.). A vece di: *succombere*, si scrive: *soggiacere*, del rimanente adottato.

---

## SEZIONE QUARTA.

### *Della restituzione della dote.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1556 (1564). Se la dote consiste in immobili, ovvero in mobili non estimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 49. — *Se la dote consiste in immobili, o in mobili non estimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non ne tolga alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti all'istantanea restituzione della dote, sciolto che sia il matrimonio.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA).

D'après la rédaction de cet article, il a paru que l'on pourrait peut-être élever un doute sur le point de savoir, si les mots: *ma con dichiarazione che la stima*, ne se rapporteraient pas aussi bien aux immeubles qu'aux meubles, ce qui présenterait alors une antinomie entre cet article et la disposition de l'art. 25 qui dispose que l'estimation de l'immeuble, constitué en dot, n'en transfère pas la propriété au mari sans une déclaration expresse. — On ferait disparaître tout doute à cet égard en commençant la rédaction de l'article par ces mots: *se la dote consiste in mobili*, et ajoutant après les mots: *alla moglie la proprietà*, ceux: *ovvero in immobili*; cependant l'on a remarqué que l'art. 50 pourrait peut-être être envisagé come propre à faire disparaître la contradiction signalée, puisqu'il y consacre en principe, que la simple estimation n'opère vente qu'à l'égard des objets mobiliers et que le projet a admis le principe contraire, quant'aux immeubles, à l'art. 25.

*Risposta della Commissione.*

Oltrecchè il Senato di Savoia non dissimula che la confusione temuta può anche esser tolta per quanto leggesi negli art. 23 e 50 del progetto, a sostegno dello stesso basta l'avvertire che nel presente articolo dopo la parola: *immobili*, si è posta una virgola, non così dopo la parola: *mobili*, onde far evidente che l'aggettivo: *non estimati*, non si riferisce ad altro che a: *mobili*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 49. — *Se la dote consiste in immobili, o in mobili non estimati* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Sopra quest'articolo si è avvertito:

1. Che l'indicare escluso il dubbio eccitato dal Senato di Savoia, mediante la *virgola* posta dopo *immobili*, e non dopo *mobili*, sia cosa che possa essere meno sicura, quando per inavvertenza nelle edizioni del Codice mancasse qualche virgola, la quale tuttavia trovandovisi posta, lasciò ciò nullameno luogo a quel Senato di vedere una qualche oscurità nella redazione.

2. Che la dizione: *ne tolga*, possa essere usata meglio a questo modo: *non ne toglie*, non essendo la dizione condizionale.

3. Che la frase francese: *sans délai* (articolo 1564), abbiasi a tradurre letteralmente: *senza dilazione*, volendosi alludere al *tempo*; quando la voce *istantanea* s'impiega più propriamente per alludere al *momento*.

All'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Ritenute tutte le avvertenze della Sezione, sono fatte nell'articolo tre varianti; e così si dice: *ovvero in mobili*, invece di: *o in mobili*; si dice: *non ne toglie*, invece di: *non ne tolga*; e finalmente si dice: *a restituire senza dilazione la dote*, invece di: *all'istantanea restituzione della dote.*

L'articolo rimane così adottato.

---

Art. 1557 (1565). Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito, la restituzione non può dimandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 1558 (1566). Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, siansi consunti coll'uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire che gli esistenti, e nello stato in cui si trovano.

Ciò non ostante la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivamente date con stima.

Art. 1559 (1567. Se la dote inestimata comprenda crediti o capitali che siano periti, od abbiano sofferto diminuzione, senza che possa ciò imputarsi a negligenza del marito, questi ne sarà liberato restituendo le scritture dei contratti.

Che se i crediti o capitali sieno stati in tutto o in parte asseguati in dote estimata, quand'anche sieno periti, od abbiano sofferto diminuzione, il marito dovrà restituire l'intiero valore a cui furono stimati.

Art. 1560 (1568). Se la dote sia stata costituita sopra un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 30. — *Se la dote* . . . . . (testo, art. 1557).

*Art.* 31. — *Se i mobili* . . . . . *Ciò non ostante* . . . . . *suo abbigliamento salva la previa deduzione del loro* . . . . . .

*Art.* 32. — *Se la dote inestimata* . . . . . (testo, art. 1559).

*Art.* 33. — *Se la dote sia stata* . . . . . (testo, art. 1560).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 30). Adottato all'unanimità.

(Art. 31). Adottato come sopra, ommessa la espressione: *salva la.*

(Art. 32 e 33) Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 30, o 1557, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 31, o 1558, Cod.). Adottato colla soppressione suggerita dalla Sezione.

(Art. 32 e 33, o 1559 e 1560, Cod.) Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1561 (1569). Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamento della dote, la moglie, se non è debitrice ella stessa, o gli eredi di lei potranno ripeterla dal marito o dai suoi eredi, dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

Art. 1562 (1570). Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl'interessi o i frutti della dote, che deve restituirsi, corrono di pien diritto a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo predetto dall'eredità del marito: ed in ambedue i casi, l'eredità le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

Art. 1563 (1571). Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote consistente tanto in fondi stabili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il cou-

iuge superstite e gli eredi del predefunto, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno principia a correre dal giorno del matrimonio.

Art. 1564. Se lo stabile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserveranno rispetto alla durata dell'affittamento le regole stabilite negli articoli 506 e 507 (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 54. — *Se il matrimonio ha durato* . . . . . *l'abbia ricevuta, ove questi non giustificasse di avere usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.*

*Art.* 55. — *Se il matrimonio è sciolto* . . . . . (testo, art. 1562).

*Art.* 56. — *Sciogliendosi il matrimonio, i frutti della dote tanto consistente in fondi stabili,* . . . . . *L'anno* . . . . . .

*Art.* 57. — *Se lo stabile* . . . . . *art.* 18 *e* 19 *titolo dell'usufrutto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 54). Variata la redazione di questo articolo sul fine dello stesso al modo seguente: *ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze*, ecc. e ciò all'oggetto d'indicare chiaramente che la facoltà di giustificare è data anche agli eredi del marito. *(All'unanimità).*

(Art. 55 al 57). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 54, o 1561, Cod.). Il Guardasigilli adesisce alla proposta della Sezione.

L'articolo è adottato, surrogando nel fine dello stesso la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 55, o 1562, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 56, o 1563, Cod.). Adottato, scrivendo: *consistente tanto*, invece: *tanto consistente.*

(Art. 57, o 1564, Cod.). Invece dell'espressione: *art.* 18 *e* 19, *titolo dell'usufrutto*, si surroga l'altra: *art.* 506 *e* 507.

---

Art. 1565. Il padre, e gli altri ascendenti non saranno tenuti per la restituzione della dote e delle ragioni dotali della moglie del loro discendente, fuorchè vi si siano obbligati; se però avranno essi stessi ritirata la dote o consentito espressamente che venisse pagata al loro discendente, saranno tenuti solidariamente collo sposo alla restituzione della dote medesima (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 58. — *Il padre e gli* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Parve al Senato molto opportuna e commendevole la disposizione di quest'articolo.

La fluttuanza della giurisprudenza in proposito e le frequenti questioni che per l'addietro sorgevano, e sorgono tuttodì allorchè trattasi di definire le obbligazioni del padre e degli altri ascendenti circa la restituzione delle doti e ragioni dotali delle mogli dei loro discendenti, facevano da lunga pezza desiderare una disposizione legislativa simile alla presente, che bandisse tutte le congetture da cui ora dipende in gran parte la risoluzione di simili questioni e stabilisse in modo chiaro e preciso la natura e le estensioni di siffatte obbligazioni.

Ottimo divisamento perciò fu quello di prescrivere come e quando restino gli ascendenti obbligati alla restituzione, affinchè, avendosi una norma fissa ed invariabile su di questa sì rilevante materia, cessino d'or innanzi tutte le questioni che ne sorgevano.

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUINTA.

### *Dei beni parafernali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V.* — . . . *Dei* . . . . . .

---

Art. 1566 (1574). Sono *parafernali* tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 59. — *Sono parafernali* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1567 (1575). Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto

(1) Vedasi l'art. 1579, Cod. civ.

(1) Vedansi gli art. 2170, Cod. civ. e gli articoli 16 e 608, Cod. di comm.

non esiste alcuna convenzione, per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce per un terzo delle sue rendite (1).

Art. 1568 (1576). La moglie ritiene non solo il dominio, ma anche l'amministrazione, ed il godimento de' suoi beni parafernali, uniformandosi quanto all'esercizio de' suoi diritti alle disposizioni della sezione III, capo II, titolo *Degli sponsali, e del matrimonio* (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 60. — *Se tutti i beni* . . . . . (testo, art. 1567).

*Art.* 61. — *La moglie ritiene* . . . . . (testo, art. 1568).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 60). Adottato all'unanimità.

(Art. 61). Pare che non siavi verun bisogno di dichiarare, anche per incidente, ciò che ognuno sa, *che i beni parafernali sono nel dominio della moglie*. Alla pluralità di 5 contro 2.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 60, o 1567, Cod.). Un Membro domanda, se una moglie avesse soltanto una piccola dote al tempo del matrimonio, e dopo di esso fosse divenuta ricca, p. e., essendole stata deferta un'eredità, dovrà contribuire ai pesi del matrimonio.

Il Guardasigilli risponde che, quando vi è una dote, la moglie contribuisce per la dote sola; ma si può stipulare nel contratto che quando acquistasse beni parafernali, dovrà contribuire coi medesimi, ed a maggior ragione che debba contribuire con quelli che già avesse al tempo del matrimonio. — Gli nasce però il dubbio pel caso in cui non è costituita alcuna dote, che, nei termini in cui è redatto l'articolo, non si potrebbe forse stipulare che la moglie non contribuisca per alcuna porzione coi beni parafernali, e propone di variare l'articolo come segue:

« Se tutti i beni della moglie sono parafer-
« nali, la medesima, in mancanza di conven-
« zione, contribuisce ai pesi del matrimonio,
« per un terzo delle sue rendite ».

Un Membro dice, non essere giusto che la moglie non concorra nei pesi del matrimonio, e possa impiegare tutte le sue rendite in ispese capricciose.

Il Guardasigilli dice, che allora sarebbe meglio di mantenere l'articolo siccome è redatto.

L'articolo del progetto è adottato.

(Art. 61, o 1568, Cod.). Adottato senza alcuna osservazione.

---

Art. 1569 (1577). Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali a condizione che egli renda conto de' frutti, egli sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore.

Art. 1570 (1578). Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura, ma però senza opposizione per parte di essa, od anche con procura, ma senza la condizione di render conto de' frutti, egli, o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od al scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che di consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli, che sono stati sino allora consunti.

Art. 1571 (1579). Se il marito, non ostante un'opposizione provata della moglie, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a rendere conto alla medesima de' frutti tanto esistenti che consunti.

Art. 1572 (1580). Il marito che gode i beni parafernali è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 62. — *Se la moglie* . . . . . (testo, art. 1569).

*Art.* 63. — *Se il marito ha goduto i beni parafernali* . . . . . *parte di essa, egli o i suoi eredi non sono tenuti, sciolto il matrimonio, o alla prima domanda della moglie, che di consegnare i frutti esistenti* . . . . . .

*Art.* 64. — *Se il marito, non ostante una opposizione certa della moglie, ha goduto* . . . . . .

*Art.* 65. — *Il marito che gode* . . . . . (testo, art. 1572).

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 63). Dal raffronto di questo articolo col precedente s'inferisce che non altrimenti il marito è tenuto a render conto dei frutti dei beni parafernali della moglie che nel solo caso in cui li amministri, e goda, nonostante la di lei opposizione, ovvero si abbia espres-

(1) Vedesi l'art. 128, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 129 e seg., Cod. civ.

samente assunto un tal obbligo nell'atto di procura.

Se pertanto viene in pensiero della moglie di costituire il marito semplicemente procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali, ma senza imporgli nell'atto di procura l'obbligo espresso di render conto dei frutti, allo scioglimento del matrimonio, od alla prima domanda della moglie, egli o i suoi eredi non saranno tenuti che di consegnare i frutti esistenti. — Se questo, come pare, è il senso dei due articoli, perchè si faccia più manifesto, e non abbisogni perciò d'induzione e d'interpretazione, il Senato sarebbe d'avviso che dopo le parole: *ma però senza opposizione per parte di essa*, si aggiungessero le seguenti: *od anche con procura, ma senza la condizione suddetta di rendere conto dei frutti,*

(Art. 64). Perchè l'opposizione della moglie sia tale da rendere il marito, o i di lui eredi responsabili verso la medesima dei frutti dei beni parafernali, fa d'uopo, giusta il disposto da questo articolo, che sia *certa*.

Quest'ultimo vocabolo però, non avendo un senso suo proprio e legale, parve al Senato troppo ambiguo e generico. Infatti quando mai in senso dell'articolo si avrà l'opposizione della moglie per *certa*, onde rendere il marito, o i di lui eredi responsabili dei frutti dei beni parafernali, e di qual forma a tal uopo dovrà essere rivestita? L'indole ed il valore legale della parola di per sè non lo appalesa, nè lo determina l'articolo, donde avverrà che frequenti saranno le liti che si ecciteranno tra le dette persone al proposito di vedere se vi sia stata opposizione della moglie a che il marito amministrasse e godesse i di lei beni parafernali, e se *certa* sia una tale *opposizione*, come richiede l'articolo.

A scanso di simili contestazioni e dubbietà, propenderebbe il Senato di sostituire alla parola: *certa*, quella di: *legale*, di cui fa uso il Codice di Parma all'art. 1385, poichè, determinando in questo caso il Codice di procedura la forma di tale opposizione, farà cessare tutte le questioni, nè vi sarà pericolo o timore che da ogni dissensione e dissapore tra marito e moglie si cerchi di trar profitto per vendere il di lui marito o di lui eredi responsabili dei detti frutti.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 64). Les mots: *provata* ou *giustificata*, sembleraient préférables à celui: *certa*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 63), Si adotta la proposta del Senato di Piemonte.

(Art. 64). Non si crede di poter surrogare utilmente la parola: *provata* o *giustificata*, a quella di: *certa*, come indica il Senato di Savoia, poichè appunto *certo* non è se non quello che è *provato* o *giustificato*, o di per sè così evidente che non ammette dubbio.

Neppure potrebbe accogliere la parola *legale* proposta dal Senato di Piemonte, poichè essa supporrebbe un atto giudiziale, locchè pressochè inutile renderebbe la disposizione, tranne il caso di separazione, e porgerebbe un inconveniente maggiore di quello che possa nascere da pericolo di una lite dopo sciolto il matrimonio. La parola: *certa*, fu adoperata appunto per evitare tale pericolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 62. — *Se la moglie* . . . . . (testo, art. 1569).

*Art.* 63. — *Se il marito ha goduto i beni parafernali* . . . . . *per parte di essa, od anche con procura, ma senza la condizione* suddetta *di render conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti, sciolto il matrimonio, o alla prima domanda della moglie, che di consegnare i frutti esistenti* . . . . . .

*Art.* 64. — *Se il marito, non ostante un' opposizione* certa *della moglie, ha goduto* . . . . . .

*Art.* 65. — *Il marito che gode* . . . . . (testo, art. 1572).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 62). Adottato all'unanimità.

(Art. 63). Tolta la parola: *suddetta*, siccome inutile, e fatta la seguente variante di redazione: *Se il marito ha, ecc. . . . . dei frutti egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie, od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti, ecc.* . . . *(All'unanimità).*

(Art. 64). Adottato all'unanimità, avvertendo che la voce *provato* può star meglio della parola *certo*, dacchè un fatto può benissimo esser *certo* senza però che sia ancora *provato* o *dimostrato*.

(Art. 65). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 62, o 1569, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 63, o 1570, Cod.). È adottata la redazione proposta dalla Sezione in un colla soppressione della parola: *suddetta*.

(Art. 64, o 1571, Cod.). Invece della parola: *certa*, vi si surroga: *provata*, come proposero o il Senato di Savoia o la Sezione.

(Art. 65, o 1572, Cod.). Adottato senza osservazioni.

## CAPO III.

### *Della comunione dei beni fra coniugi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Della* . . . . . .

Art. 1573. Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale de' beni, fuorchè quella degli utili; questa comunione potrà essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale.

Tale convenzione debb' essere fatta nel contratto di matrimonio, e non può stipularsi che abbia principio ad un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio (1).

Art. 1574. Gli sposi potranno stabilire patti speciali per siffatta comunione, purchè non vi si oppongano gli articoli 1508, 1509, 1510 e 1511, ed in difetto di patti speciali saranno applicabili a questa comunione le disposizioni contenute nel titolo *Della società*. In tutti i casi però si osserveranno le modificazioni ed altre disposizioni seguenti.

Art. 1575. Non possono essere compresi nella comunione nè l'attivo e passivo presente de' coniugi, nè quello che venisse loro devoluto per successione, legato o donazione, durante la comunione. Il godimento bensì de' beni sì mobili che immobili presenti e futuri dei coniugi, cadrà nella comunione.

Art. 1576. L'effetto di questa comunione si è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti da' coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, tanto se gli acquisti siano derivati dall'industria comune, quanto se siano derivati da risparmii fatti sui frutti o sulle entrate dei coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione.

Art. 1577. Si farà dagli sposi prima del matrimonio uno stato autentico de' loro beni mobili presenti, ed eguale stato sarà pure formato dei beni mobili che venissero loro come sovra a devolversi durante la comunione. In difetto di tale stato o di altro titolo autentico, i beni mobili saranno considerati come acquisti della comunione (2).

Art. 1578. Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudicio per le azioni riflettenti la medesima: non può però, salvo a titolo oneroso, alienare od ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione.

Art. 1579 (1429). Le locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento de' quali cade nella comunione, se saranno fatte per un tempo eccedente il novennio, ovvero per anticipazione, saranno regolate a norma di quanto è stabilito dagli articoli 506 e 507, per simili locazioni fatte dall'usufruttuario (1).

Art. 1580 (1520, 1521, 1525). Il patto col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali negli utili, ovvero che il sopravvivente preleverà su di essi una porzione a titolo di precipuo, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che riguardo alla forma.

Non può però stipularsi che uno dei coniugi abbia da contribuire nel passivo una maggior parte di quella, che fosse per avere nell'attivo della comunione.

Art. 1581 (1441). La comunione non potrà sciogliersi che per la morte di uno dei coniugi, per la perdita dei diritti civili, o del godimento di essi secondo le disposizioni del titolo *Del godimento*, e *della privazione dei diritti civili*, per l'assenza dichiarata, per la separazione definitiva di corpo, e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 1582 (1443). La separazione giudiziale de' beni non potrà pronunciarsi che in caso di cattiva amministrazione della comunione, ovvero allora quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gl' interessi della moglie.

A siffatta separazione è applicabile il disposto degli art. 1547, 1552 e 1553.

Art. 1583 (1451). Se, sciolta la comunione, i coniugi vorranno ristabilirla, potranno farlo con un atto pubblico: in questo caso la comunione riprende il suo effetto, come se la separazione non avesse avuto luogo, senza pregiudizio delle ragioni acquistate a terzi durante la separazione.

(1) Vedasi l'art. 7 del Cod. di comm.
(2) Vedasi l'art. 1385, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 1564, Cod. civ.

Sarà nulla qualunque convenzione colla quale si rinnovasse la comunione con patti diversi da quelli, con cui essa era anteriormente regolata.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 66. — *Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale, fuorchè quella dei guadagni; questa*
. . . . . .
*Tale convenzione* . . . . . .
. . . . . *ad un'epoca diversa da quella della celebrazione del matrimonio.*
*Art.* 67. — *Gli sposi* . . . . . .
. . . . . *gli art.* 1, 2, 3 *e* 4 *del presente titolo, ed in difetto* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 68. — *Non possono* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1575).
*Art.* 69. — *L'effetto* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1576).
*Art.* 70. — *Si farà dagli* . . . . . .
. . . . . *formato dagli stessi beni nobili che venissero loro come sovra a devolversi pendente la comunione. In difetto* . . .
. . . . . .
*Art.* 71. — *Il marito solo può amministrare la comunione, e stare in giudicio* . . . . .
. . . . . .
*Art.* 72. — *Le locazioni fatte* . . . . . .
. . . . . .
. . . *negli art.* 18 *e* 19, *titolo* Dell'usufrutto, *per* . . . . . .
*Art.* 73. — *Il patto col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali nei guadagni, ovvero* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 74. — *La comunione non* . . . . . .
. . . . . .
*dei diritti civili contemplati nell'art.* 27, *titolo* 1, *lib.* 1 *del presente Codice per l'assenza dichiarata, per* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 75. — *La separazione giudiziale* . . .
. . . . . *il disordine dei beni del marito* . . . . . .
*A siffatta separazione è applicabile il disposto degli art.* 39, 45 *e* 46 *del presente titolo.*
*Art.* 76. — *Se, sciolta la* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1583).

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 66). Quest'articolo non permette altra comunione universale dei beni tra coniugi, che quella dei *guadagni*. Ma siccome, giusta il successivo articolo 68, fanno poi parte di questa comunione anche i *redditi* dei beni presenti e futuri dei coniugi, ancorchè questi non sieno veri *guadagni*, così, perchè l'un articolo sia coerente coll'altro, e vadano entrambi d'accordo, si potrebbe aggiungere nell'art. 66 alla parola: *guadagni*, quella di: *redditi*, stabilendo: « non essere permessa altra comunione universale dei beni, fuorchè quella dei *redditi* e *guadagni* ».

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 68). L'espressione finale: *cadrà nella comunione*, potendo dar luogo a credere che non si possa fare stipulazione in contrario, a motivo che l'articolo precedente termina con dire che: *in tutti i casi si osserveranno le disposizioni e modificazioni seguenti*, si propone di aggiungere in fine dell'art. 68 questa riserva: *salvo vi sia stipulazione in contrario.*

(Art. 74). Fu scritto certamente per errore: *art.* 27, *tit.* 1, *lib.* 1 *del presente Codice*, mentre, stando alla numerazione del primo progetto, doveva scriversi: *art.* 28, *tit.* 1, *lib.* 1, *ecc.* (1).

*Risposte della Commissione.*

(Art. 66). Non si crede dover cambiare il testo dell'art. 66, le espressioni del quale diventano chiarissime mercè della dichiarazione contenuta nell'art. 68.

(Art. 68). Non si crede ammissibile la riserva suggerita dal Senato di Nizza, pel riflesso essenzialissimo, che, se si desse luogo al patto di non mettere in comune il godimento dei beni, mancherebbe la base della comunione universale *dei guadagni*.

(Art. 74). Verrà corretto l'errore.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 66. — *Non è permesso*
. . . . . (come al primo prog.).
*Art.* 67. — *Gli sposi* . . . . . .
. . . . . (come al primo progetto).
*Art.* 68. — *Non possono* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1575).
*Art.* 69. — *L'effetto di* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1576).
*Art.* 70. — *Si farà dagli* . . . . . .
. . . . . (come al primo progetto).
*Art.* 71. — *Il marito* . . . . Id.
*Art.* 72. — *Le locazioni* . . . . Id.
*Art.* 73. — *Il fatto* . . . . . Id.
*Art.* 74. — *La comunione* . . . . . .
. . . . . .
*dei diritti civili contemplati nell'art.* 28, *tit.* 1, *lib.* 1 *del presente Codice, per l'assenza dichiarata, per* . . . . . .
*Art.* 75. — *La separazione* . . . . . .
. . . . . (come al primo prog.).
*Art.* 76. — *Se, sciolta la* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1583).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Piacque alla Sezione che, facendosi nel progetto prevalere il sistema dotale, il quale reso si è così connaturale alle abitudini dei sud-

(1) L'art. 28, primo progetto del tit. 1, lib. 1, corrisponde all'art. 44 del Codice.

diti di questi Stati, che il sistema della comunione dei beni difficilmente potrebbe rendersi famigliare, piacque, dicesi, che questo ultimo sistema, prevalso nel Cod. franc., non sia stato del tutto proscritto e siasi adottato rispetto agli *utili*, e quando ciò gli sposi abbiano convenuto espressamente; tale modo atto a vincolare di più gli sposi tra loro, è assai vantaggioso perchè volgano entrambi le loro opere ad accrescere le ricchezze della futura famiglia, senza che da tale comunanza ne possa sorgere o danno od inconveniente.

Parve però che potesse preferirsi la voce: *utili*, alla voce: *guadagni*, essendo più propriamente questa voce intesa ristrettivamente degli utili provenienti da un'opera o fatica materiale.

(Art. 66 al 69). Adottati all'unanimità.

(Art. 70). Soppressa la voce: *stessi*, siccome anfibologica, e mutata la voce: *pendente*, in: *durante*. Del resto adottato come sopra.

(Art. 71). Adottato come sopra, variatane però in principio la redazione come segue:

« Il marito solo può amministrare i beni della comunione, ecc. ».

(Art. 72 al 76). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 66, o 1573, Cod.). Surrogata la voce: *utili*, a vece di: *guadagni*; inoltre la parola: *epoca*, è mutata in quella di: *tempo*.

(Art. 67, o 1574, Cod.). A vece dell'espressione: *art.* 1, 2, 3 e 4 *del presente titolo*, si scrive: *art.* 1508, 1509, 1510 e 1511.

(Art. 68 e 69, o 1575 e 1576, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 70, o 1577, Cod.). Adottato, colle varianti proposte dalla Sezione.

(Art. 71, o 1578, Cod.). Adottato, colle varianti proposte dalla Sezione.

(Art. 72, o 1579, Cod.). A vece dell'espressione: *negli art.* 18 e 19, *titolo Dell'usufrutto*, si scrive: *dagli art.* 506 e 507.

(Art. 73, o 1580, Cod.). Alla voce: *guadagni*, è surrogata la voce: *utili*.

(Art. 74, o 1581, Cod.). Il Guardasigilli osserva, che non sarebbe esatto il limitarsi alla citazione dell'art. 28, primo progetto del titolo: *Dei diritti civili*, il quale parla solo dei condannati alla pena di morte, e propone di valersi dell'espressione che fu già adottata per altri articoli nei quali s'incontrava una consimile citazione.

È adottata la proposta del Guardasigilli, ed è surrogata dopo le parole: *per la perdita dei diritti civili*, la redazione seguente: *o del godimento di essi, secondo le disposizioni del titolo* DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI *per l'assenza dichiarata, ecc.*

(Art. 75, o 1582, Cod.). A vece dell'espressione: *il disordine dei beni del marito*, si scrive: *il disordine degli affari del marito.*

(Art. 76, o 1583, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1584 (1453). Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie od i suoi eredi avranno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario allo scioglimento della medesima, uniformandosi a quanto viene prescritto per le rinuncie alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio d'inventario nel titolo *Delle disposizioni comuni alle successioni, ecc.*, e sotto le pene ivi stabilite (1),

Art. 1585. I coniugi od i loro eredi nella divisione della comunione, ed anche in caso di rinuncia od accettazione con beneficio d'inventario, la moglie od i suoi eredi potranno sempre, non ostante il disposto dell'art. 1577, prelevare le cose mobili, che potranno provare con tutti i mezzi di prove permessi dal titolo *Dei contratti o delle obbligazioni, ecc.* essere loro proprie prima della comunione, o essere loro devolute durante la medesima a titolo di successione, legato o donazione.

La moglie od i suoi eredi potranno eziandio valersi della prova testimoniale, qualora si tratti di cose devolute ad essa, ad uno de' suddetti titoli di successione, legato o donazione.

La moglie od i suoi eredi potranno anche ripetere il valore delle cose mobili spettanti ad essa escluse come sovra dalla comunione, ma che non si trovassero più in natura al tempo della divisione, ed in tal caso potranno eziandio provare colla pubblica voce il valore di dette cose.

Art. 1586. Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non potrà farsi a pregiudizio de' terzi, che in mancanza di stato od altro titolo autentico di proprietà avessero contratto col marito, quale amministratore della comunione, salvo alla moglie o a' suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione competente al marito, ed anche su' di lui beni personali.

Art. 1587. Il marito od i suoi eredi po-

---

(1) Vedasi l'art. 269, Cod. di proc. civ.

tranno nella divisione ritenere gli immobili acquistati alla comunione, mediante una giusta indennità alla moglie od a' suoi eredi.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 77. — *Sarà sempre riservato alla moglie ed a' suoi eredi la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 78. — *I coniugi od i loro eredi* . . . .
. . . . . .
. . . . *disposto dall'art.* 70 . . . .
. . . . . .
*titolo* Dei contratti e delle obbligazioni, ecc., *essere la loro proprietà prima della comunione, o per essere loro devoluto pendente la medesima a titolo di successione, legato o donazione.*
*La moglie ed i suoi eredi potranno eziandio* .
. . . . . .
*La moglie od i suoi eredi potranno anche* . .
. . . . . .
. . . *natura all'epoca della divisione* . .
. . . . . .
*Art.* 79. — *Il prelevamento* . . . . . .
. . . . *salvo il regresso della moglie o dei suoi eredi sulla porzione della* . . . . .
*Art.* 80. — *Il marito od i* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1587).

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 78). L'art. 70 prescrive che debbano gli sposi fare uno stato dei loro beni mobili, tanto di quelli che già possedessero prima, quanto di quelli che loro fossero devoluti, durante la comunione, e, in difetto di tale stato, o di altro titolo autentico, considera gli stessi beni come acquisto della comunione.

Ottima disposizione si è quella per antivenire liti ed allontanare le frodi. Ma da questo savio e benefico divisamento sconfinando alquanto il progetto nel successivo art. 78, accorda ad ambi i coniugi, od ai loro eredi, la facoltà di prelevare le cose mobili che potranno provare essere di loro proprietà esclusiva, nonostante il difetto dello stato suddetto e di altro titolo autentico, allorchè viene il caso della divisione della comunione.

Con questa seconda disposizione si annulla in gran parte il buon effetto della prima, e si apre così la via a quegli inconvenienti, al riparo dei quali era opportunamente rivolto l'articolo 70 suddetto.

Di quante liti non sarà feconda sorgente l'articolo di cui si ragiona, liti di necessità molto intricate per la qualità degli oggetti su cui si aggirano, e pel tempo remoto a cui si riferiscono!

Questa considerazione mosse il Senato a proporre, se non l'omissione intiera, quanto meno la modificazione del detto articolo 78, restringendone la disposizione a favore soltanto della moglie, o dei di lui eredi, come meritevoli per la condizione loro di un più benigno riguardo.

Il marito, come capo ed amministratore della comunione, non merita altrettanto, e se non è abbastanza accurato e sollecito nel fare lo stato che l'art. 70 richiede, ben gli sta la pena della perdita dei mobili come conseguenza della colpa che a nessun altro che a sè stesso può imputare.

Laddove eguale imputazione non si può fare alla moglie, la quale, o per la debolezza del sesso, o per la dipendenza sua dal marito, non è sempre libera di fare ciò che dovrebbe o vorrebbe.

Quindi, ove meglio si ami di conservare l'articolo di cui si tratta, si dovrebbe almeno modificare nel seguente modo: « Nonostante il » difetto dello stato di cui nell'art. 70, la mo» glie, od i suoi eredi, potranno sempre nella » divisione della comunione, ed anche in caso di » rinuncia od accettazione con beneficio d'in» ventario, prelevare le cose mobili, che po» tranno provare, ecc. ».

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 78). Invece dell'espressione: *essere la loro proprietà*, parrebbe preferibile il dire: *essere loro proprie prima della comunione*, oppure: *essere loro devolute.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 78). Il pensiero che guidò la Commissione nel distendere il presente articolo si fu di rispettare i mutui riguardi che sono dovuti dall'un coniuge all'altro durante la loro convivenza, e di considerare in condizione perfettamente uguale e reciproca i due coniugi pei quali la comunione debb'essere conforme all'indole della società, dove i favori ed i pesi debbono essere uguali; ed è per questo rispetto che la Commissione stimò di partirsi nel suo progetto dall'esempio di ciò che si stabilisce negli articoli 1413 e 1499 del Cod. fr., e nei quali già sta espressa l'idea ora manifestata dal Senato.

L'opportunità dell'articolo par dimostrata se si pon mente che facilissimo è che si ommetta dai coniugi la cautela dell'inventario, onde il difetto di quello costituisce soltanto tra' coniugi una presunzione *juris*, la quale viene distrutta dalle prove richieste col presente articolo, che si crede dover mantenere.

Si è adottata la proposta del Senato di Nizza e si scrive *esser loro proprie.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 77. — *Sarà sempre riservata* . . . . . .
*Art.* 78. — *I coniugi od i* . . . . . .
. . . . . *dell'art.* 20. . . . . .

. . . . *permessi dal titolo* Dei contratti o delle obbligazioni, ecc. *essere loro proprie prima della comunione, o per esser loro devolute pendente la medesima a titolo di successione, legato o donazione.*

*La moglie ed i suoi credi potranno eziandio* . .
. . . . . .
*La moglie od i suoi credi potranno anche* . .
. . . . . .
. . . *natura all'epoca della* . . . . .
*Art.* 79. — *Il prelevamento* . . . . . .
. . . . . (come al 1. progetto).
*Art.* 80. — *Il marito ad* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1387).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 77). Adottato all'unanimità, con avere ritenuta nel principio la redazione dell'articolo 1453 del Cod. fr. » Dopo lo scioglimento della comunione la moglie od i suoi eredi avranno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla con benefizio d'inventario allo scioglimento della medesima, uniformandosi, ecc. ».

Non si scorse poi ragione per non introdurre eziandio nel progetto la disposizione del citato art. 1453, Cod. fr. *toute convention contraire est nulle*, facendone però un alinea.

« Qualunque convenzione in contrario è nulla ».

(Art. 78). Cambiata la voce: *pendente*, in: *durante*, come si disse pure all'art. 70 del secondo progetto di questo titolo. Adottato del resto all'unanimità.

(Art. 79.) Adottato all'unanimità con voltarne la locuzione dell'espressione: *salvo il regresso della moglie e dei suoi eredi*, nel modo seguente: *salvo alla moglie o ai suoi eredi il regresso.*

(Art. 80.) Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 77 o 1584, Cod.) Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia sostituita nel principio dell'art. la redazione proposta dalla Sezione. In quanto però all'aggiunta dell'alinea, espone che nell'art. 67 del secondo progetto di questo titolo (o 1574, *Cod.*) essendo detto che in tutti i casi si osserveranno le modificazioni e disposizioni contenute negli articoli susseguenti, ne viene già la conseguenza di non potersi fare una convenzione contraria al disposto del presente articolo, e l'esprimerlo qui in modo speciale potrebbe far credere lecita la convenzione contraria per gli altri articoli in cui si troverebbe tale disposizione.

L'alinea proposto non è ammesso.

L'art. è adottato, surrogando nel principio la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 78 o 1585.) Invece dell'*art.* 70, si scrive *art.* 1577, ed invece di: *pendente*, si scrive: *durante*; si toglie la preposizione *per* prima dell'espressione: *esser loro devolute*, trascorsa per errore; e nell'ultimo alinea si surroga la voce: *tempo*, invece di: *epoca*.

(Art. 79 o 1586, Cod.) Adottato colla varianto proposta dalla Sezione.

(Art. 80 o 1587, Cod.) Adottato senza osservazioni.

# TITOLO IX.

## *Della vendita.*

## CAPO I.

### *Della natura e della forma della vendita.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo IX. — Della vendita. — Capo I. Della* . . . . . .

Art. 1588 (1582). La *vendita* è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarla.

Art. 1589 (1583). Essa è perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto nelle forme volute dalla legge su la cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La vendita è* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 2. — *Essa è perfetta fra le parti.* . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato all'unanimità.

(Art. 2). Si osserva che parrebbe opportuno di qui richiamare gli art. 222, 223, 224, secondo progetto del titolo *Delle obbligazioni in genere* (2). Adottato del resto all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 7 settembre* 1856.

(Art. 1 o 1588 Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 2 o 1589, Cod.) Il Guardasigilli credo che non occorra il richiamo accennato dalla

---

(1) Non è vietato al marito di alienare i beni ipotecati a favore delle ragioni dotali della moglie. — Art. 1535, 1543, 1589. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 23 gennaio 1836 (*Rac., an.* 1836, *p.* 88).

(2) Corrispondenti agli art. 1411, 1412, 1413 del Cod. civ.

Sezione, trattandosi qui soltanto della *vendita in ispecie*.

L'articolo è adottato senza osservazioni.

---

Art. 1590. (1584). La vendita può essere fatta puramente o semplicemente, e sotto condizione sospensiva, o resolutiva (1).

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente.

In tutti gli indicati casi, l'effetto di essa è regolato dai principii generali delle convenzioni.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 3. — La vendita può* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1591 (1585). Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non sieno pesate, numerate, o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna od i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d'inadempimento della obbligazione (2).

Art. 1592 (1586). Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è immediatamente perfetta.

S'intenderà fatta la vendita in massa, se le cose sieno state vendute per un solo e certo prezzo, senza aver riguardo al peso, al numero o alla misura, od anche quando vi si abbia riguardo unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo medesimo.

Art. 1593 (1587). Riguardo al vino, all'olio, ed alle altre cose delle quali si usa di fare l'assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiate ed approvate.

Art. 1594 (1588). La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 4. — Quando si tratti* . . . . *numero e misura la* . . . . . .
. . . . . .
*Art. 5. — Se al contrario le* . . . . . .
*s'intenderà* . . . . . .
. . . . . *al numero e alla misura ed anche quando vi si* . . . . . .
*Art. 6. — Riguardo al vino* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1593).
*Art. 7. — La vendita* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1594).

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 4). On proposo de substituer la particule disjonctive: *o*, à la particule conjonctive: *e*; et de dire en conséquence: *ma a peso, numero o misura;* au lieu de: *ma a peso, numero e misura*; c'est ainsi que s'exprime l'article 1585 du Cod. français; on voit d'ailleurs que telle a été l'intention des rédacteurs du projet, puisque dans le même article ils ont employé la particule disjonctive dans la phrase qui suit: *finchè non sieno pesate, numerate, o misurate.*

(Art. 5). Cet article correspond à l'art. 1586 du Cod. fr.; il a donné lieu à la même observation que l'article précédent: on propose de remplacer la particule: *e*, par la particule: *o*, dans cette phrase: *senza aver riguardo al peso, al numero ed alla misura*, et de dire: *od alla misura.*

Pour donner plus de clarté et de précision à cet article on propose en outre d'en fondre les deux dispositions dans une seule, qui serait ainsi rédigée: « se al contrario le mercanzie « sieno state vendute in massa, la vendita è « immediatamente perfetta ancorchè si abbia « avuto riguardo al peso, al numero od alla « misura, ma unicamente all'effetto di determinare la quantità del prezzo ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 4). Si correggerà l'errore trascorso.

(Art. 5). Sebbene un po' più prolissa la redazione come sta nel progetto, sembra alla Commissione preferibile alla variante proposta dal Senato di Savoia, mentre il *ma* che regge la limitazione apposta senza sostegno d'un verbo lascia sospeso il senso dell'articolo: e perciò si crede di dover mantenere il progetto, cambiando per altro la *e*, in *o*, per coordinare il presente articolo col precedente.

---

(1) Vedansi gli art. 1272, 1275, 1661, Cod. civ

(2) Se per istabilire che un contratto di vendita fu un mutuo palliato, si sia tenuto a calcolo la circostanza che la merce venduta non fu pesata, non si decise già sulla nullità della vendita, interpretando l'art. 1591, ma fu apprezzata tale circostanza all'effetto di giudicare sulla simulazione del contratto. — Così la sentenza della nostra Corte di cassazione 13 giugno 1857. (*Rac.*, *an.* 1857, *p.* 385).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 4, 5, 6, 7. — . . . . . (conformi rispettivamente agli art. 1591 al 1594 del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 4 al 7). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 4, 5 o 1591, 1592, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 6 o 1593, Cod.). Osserva un Membro, che i contratti menzionati nel presente articolo sono fatti sovente senza assaggio, specialmente quando il compratore ha tutta la fede nel venditore, onde non gli pare conveniente la disposizione, massimamente potendo la medesima in certo qual modo ravvisarsi in contraddizione coll'articolo susseguente.

In ordine alla prima parte dell'osservazione risponde un altro Membro, essere il prescritto dal presente articolo una presunzione della legge, alla quale ciascuno può rinunciare senza contravvenirvi; e quanto alla contraddizione col susseguente art. 7, osserva non esistervene alcuna, mentre nell'art. 6 si parla delle cose delle quali si usa di fare l'assaggio, e nell'articolo susseguente del patto d'assaggio preventivo, onde si tratta di due specie diverse di contratti.

L'articolo è adottato.

(Art. 7 o 1594, Cod.). *Vedi l'articolo precedente.* Adottato del resto senz'altre osservazioni.

---

Art. 1595 (1589). La promessa di vendere equivale alla vendita, se esiste consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo.

Quando si tratti di stabili la promessa di vendere debbe essere fatta per atto pubblico come la vendita stessa.

Art. 1596 (1590). Se la promessa di vendere è stata fatta con caparra, ciascuno de' contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto,

Quegli che l'ha data, perdendola,

E quegli che l'ha ricevuta, restituendola doppia.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 8. — *La promessa* . . . . . (testo, art. 1595).

*Art.* 9. — *Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra.* . . . . . .

*Quegli* . . . . . .

*E quegli che l'ha ricevuta restituendo il doppio.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 8). Già si sono fatti presenti gl'inconvenienti che potrebbero derivare dalla rigorosa disposizione che richiedesse assolutamente, nel tempo stesso del contratto, un atto pubblico per la validità delle alienazioni d'ogni sorta di stabili, allorchè si è preso in disamina l'art. 224 del progetto del titolo sesto di questo libro *(Vedi pag.* 366, *vol. II)*.

Senza andarli pertanto qui ripetendo, si contenterà il Senato di avvertire che, dove si credesse di adottare quelle modificazioni che furono colà suggerite, converrà allora modificare in pari modo l'alinea di quest'articolo, onde l'uno sia coordinato coll'altro.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 8). La promessa di vendere essendo pareggiata alla vendita, non vi ha dubbio che, a termini dell'art. 223 del tit. 6, abbia da esser fatta per pubblico instrumento sotto pena di nullità; si stima qui opportuno di richiamare al riguardo l'osservazione già fatta nell'art. 224 detto tit. 6. *(Vedi pag.* 368, *vol. II)*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 8). Per le cose ragionate nella risposta datasi sull'art. 224 del tit. 6 *(ved. pag.* 369, *vol. II)*, la Commissione non crede di doversi scostare dal tenore del suo progetto anche in questa parte.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *La promessa* . . . . . (testo, art. 1595).

*Art.* 9. — *Se la promessa di vendere è stata fatta mediante* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 8). Adottato all'unanimità.

(Art. 9). Osservasi che sarebbe meglio dire: *con caparra*, invece di: *mediante caparra*, avvegnachè quest'ultima dizione potrebbe lasciar credere che la *caparra* sia una prova della obbligazione, quand'essa ne è la sostanza, ossia vi sta per modo compensativo dei danni ed interessi pel caso d'inadempimento.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 8 o 1595, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 9 o 1596, Cod.) È adottata la modificazione proposta dalla Sezione.

Osserva inoltre un Membro, che la dizione dell'ultimo alinea può dar luogo ad interpretazione meno retta, cioè può far supporre che, oltre la *caparra* che deve restituire quegli che avendola ricevuta recede dal contratto, sia tenuto ancora a dare il doppio valore della medesima.

Convengono gli altri Membri, essere l'espressione impropria, poichè non si restituisce ciò che non si è ricevuto, ma osservano ad un tempo essere una tale dizione usata in tutti i Codici.

Propone un Membro di mutare in fine dell'ultimo alinea le parole: *restituendo il doppio:* in queste: *restituendola doppia,* la quale espressione gli pare corrispondere meglio al senso della disposizione.

È ammessa la proposta variante.

L'articolo rimane adottato colle sopradette variazioni.

---

Art. 1597 (1591). Il prezzo della vendita debbe essere determinato e specificato dalle parti.

Art. 1598 (1592). Può per altro rimettersi all' arbitrio di un terzo scelto dalle parti nell' atto della vendita. Potrà anche convenirsi che la scelta ne sarà fatta posteriormente d'accordo dalle parti, purchè sia stato espresso nella convenzione che, non concordando le parti, la scelta ne venga fatta dal giudice. Se la persona scelta nell' atto non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.

Art. 1599. Si può altresì rimettere il prezzo a quello che risulterà da una certa e determinata mercuriale.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 10. — *Il prezzo* . . . . . (testo, art. 1597).

*Art.* 11. — *Può per altro rimettersi all' arbitrio di un terzo; se questi non vuole o non può fare la dichiarazione del prezzo, la vendita è nulla.*

*Art.* 12. — *Si può altresì* . . . . . (testo, art. 1599).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 11). Alle parole: *di un terzo,* che s'incontrano in quest'articolo, si potrebbero meglio surrogare le seguenti: *di una certa e determinata persona,* acciocchè i contraenti, poco periti del senso legale della prima, non si diano per avventura a credere che si può il prezzo della vendita rimettere all'arbitrio d'un terzo, p. e., di un perito in genere senza determinarlo specificatamente nel contratto.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 11). Il dubbio che muove il Senato di Piemonte formò già motivo di controversia tra gl'interpreti, e quantunque i testi del D. R. sembrino sempre favorevoli alla supposizione che il terzo in cui è rimessa la fissazione del prezzo sia scelto e nominato nel contratto di vendita, vi fu nondimeno chi sostenne che, anche rimanendo incerta al tempo del contratto la persona del terzo, la vendita fosse valida.

La Commissione non esita ad asserire che il miglior partito sia quello di togliere ogni incertezza e così richiedere che, *la persona sia determinata al tempo del contratto,* avvalorata in questo divisamento così dall' opinione del Senato di Piemonte, come da quella dei più celebri commentatori del Cod. civ. fr. (V. Troplong, *Le droit civil expliqué,* tit. *De la vente,* n. 157).

Per non impedire poi che le parti in certi particolari circostanze possano maturare meglio la loro scelta eleggendo il terzo anche dopo il contratto, la Commissione ha stimato bene di comprendere anche espressamente tal caso, e per sanare gl' inconvenienti che possono nascere dalle discordanti opinioni delle parti, ha creduto dover aggiungere che, non potendo le parti stesse concordare nella elezione, la scelta venga fatta dal Giudice.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *Il* . . . . . (testo, art. 1597).

*Art.* 11. — *Può per altro* . . . . . (testo, art. 1598).

*Art.* 12. — *Si può* . . . . . (testo, art. 1599).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10). Adottato all'unanimità.

(Art. 11). Adottato alla pluralità di 4 contro 3 voti, cangiando però le parole: *all'arbitrio d'un terzo scelto dalle parti,* nelle seguenti: *all'arbitrio di una terza persona nominata,* affine di togliere sempre più il dubbio che basti il riferirsi all' arbitrio d' un perito in genere.

Un Membro della maggioranza sarebbe anche stato di opinione di sopprimere l'aggiunta che nel presente articolo fu fatta alla disposizione dell'art. 1592 del Codice francese.

(Art. 12). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 10, o 1597, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 11, o 1598, Cod.). Il Guardasigilli non crede utile la variante proposta dalla maggioranza della Sezione, la quale verrebbe a restringere la facoltà di fare quel patto che le parti stimassero conveniente nel loro interesse.

Alcuni fra i Membri concorrono nell'avviso della Sezione, ravvisando necessario che la persona, al cui arbitrio sarebbe rimessa la determinazione del prezzo, sia nominativamente designata, e non soltanto indicata in ragione delle funzioni, o qualità che avesse, potendo accadere che una delle parti abbia confidenza nella persona che esercita quelle tali funzioni, o che ha quella tale qualità con cui verrebbe

indicata, e non l'abbia in quella che gli succedesse nel posto istesso. Aggiungono che, se non si stabilisce che la persona sia nominata, può la disposizione dell'articolo dar luogo nel caso sopraccennato, ed in altri simili, a contestazioni e liti che si eviterebbero colla variante proposta.

Altri Membri opinano al contrario che, siccome la legge non proibisce cotali maggiori designazioni, possa mantenersi l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, senza che occorra di farvi la variante suaccennata, la quale può cagionare inconvenienti, come p. e., qualora le parti contrarie volessero scegliere un pratico nella materia per ragione della carica, e di cui ignorino il nome. Credono che una maggiore spiegazione limiterebbe troppo la libertà che deve lasciarsi ai contraenti per le loro stipulazioni.

Il Guardasigilli aggiunge che, dalle disposizioni ulteriori dell'articolo, le quali non hanno dato luogo a veruna osservazione, si scorge, non essere necessario che la persona sia individualmente nominata, e bastare che la medesima sia certa.

L'articolo è adottato nei termini in cui è scritto nel secondo progetto.

(Art. 12, o 1599, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1600 (1593). Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15. — *Le spese degli* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO II.

### *Di quelli che possono comprare o vendere.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Di....* . . . . . .

---

Art. 1601 (1594). Possono comprare o vendere tutti quelli cui non è vietato dalle leggi.

Art. 1602 (1595). Il contratto di vendita non può aver luogo tra coniugi che ne' seguenti casi:

Quando la moglie cede al marito beni in pagamento di una somma da lei dovutagli per dote;

Quando la vendita o cessione che un coniuge fa all'altro ha per causa il pagamento di un altro credito del coniuge acquirente, o l'investimento del danaro che si provi di sua ragione;

In questi casi però le ragioni degli eredi delle parti contraenti restano intatte, quando ne derivi qualche vantaggio indiretto al coniuge.

Art. 1603 (1596). Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente, nè per interposte persone:

I tutori quanto ai beni delle persone soggette alla loro tutela;

L'ascendente emancipante, e il curatore quanto ai beni del minore emancipato od abilitato rispettivamente;

I procuratori quanto ai beni che sono incaricati di vendere;

Gli amministratori, per li beni de' Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; salvo che, per particolari circostanze, nell'atto che permette la vendita siano stati autorizzati a concorrere agli incanti;

I pubblici ufficiali, per li beni, le vendite de' quali si eseguiscono sotto la loro autorità o mediante il loro ministero.

Art. 1604 (1597). I Membri de' Magistrati e Tribunali, gl'impiegati nel Pubblico Ministero, i Giudici, i segretari ed uscieri de' Tribunali, gli avvocati, i procuratori e notai non possono essere cessionari delle liti, diritti ed azioni litigiose, che sono di competenza del Tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi.

Rimane eccettuato dalle disposizioni precedenti il caso in cui si trattasse di azioni ereditarie fra i coeredi, o di cessioni in soddisfazione di crediti o per difesa dei beni che possedessero.

Inoltre gli avvocati e procuratori non potranno nè per loro, nè per interposta persona stabilire coi loro clienti alcun patto,

(1) Vedasi l'art. 1338.

nè fare coi medesimi contratto alcuno di vendita, donazione, permuta, o altro simile sulle cose comprese nelle cause nelle quali prestano il loro patrocinio, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 14. — *Possono comperare* . . . . . (testo, art. 1601).

*Art.* 15. — *Il contratto di vendita* . . . . . (testo, art. 1602).

*Art.* 16. — *Non possono essere compratori* . . . . . .

*I tutori* . . . . . .

*L'ascendente* . . . . . .

*I procuratori* . . . . . .

*Gli amministratori per i beni dei Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura.*

*I pubblici ufficiali* . . . . . *sotto la loro autorità e mediante il loro ministero.*

*Art.* 17. — *I Membri dei Magistrati e Tribunali* . . . . . (testo, art. 1604).

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 16). Per togliere il dubbio che potrebbe eccitarsi, se nella disposizione dell'ultimo alinea di questo articolo possano ravvisarsi compresi quegli officiali che prestano il loro ministero a detti atti, quali sarebbero i segretarii ed uscieri dei Tribunali, si propone di sostituire nella fine dell'articolo la congiunzione: *o*, a quella di: *e*, con dire: *sotto la loro autorità, o mediante il loro ministero.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 16). Si ammette la proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14 e 15. — (Conformi agli art. 1601 e 1602 del testo).

*Art.* 16. — *Non possono essere compratori* . . . . . .

*I tutori* . . . . . .

*L'ascendente* . . . . . .

*I procuratori* . . . . . .

*Gli amministratori per i beni dei Comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura.*

*I pubblici ufficiali* . . . . . *sotto la loro autorità o mediante il loro ministero.*

*Art.* 17. *I Membri* . . . . . (testo, art. 1604).

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14 e 15). Adottati all'unanimità.

(Art. 16). Essendosi elevato il dubbio se, per la espressione dell'ultimo alinea di quest'articolo, i pubblici uffiziali, i quali non fossero in attuale esercizio delle loro incumbenze al momento in cui si eseguiscono gli incanti dinanzi al Tribunale o Corpo amministrativo di cui fanno parte, o si facciano surrogare da chi ne adempie le veci, possano in tal caso essere aggiudicatarii o compratori, la Sezione perciò avrebbe creduto opportuna quella aggiunta che atta fosse a comprendere nella disposizione il caso di tali pubblici uffiziali, concorrendovi la ragione suespressa del divieto. *(All'unanimità).*

(Art. 17). Adottato all'unanimità.

### (DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14 e 15, o 1601 e 1602, Cod.) Adottati senza osservazioni.

(Art. 16, o 1603, Cod.) Osserva il Guardasigilli, riguardo alla proposta fatta dalla Sezione che, estendendo siffattamente la disposizione di questo articolo, nessun Membro del Magistrato, Tribunale o Corpo potrebbe più comperare agli incanti, e non esservi ragione per escludere se non quelli sotto la cui immediata autorità gli incanti si eseguiscono, non potendo gli altri Membri avere l'influenza che potrebbero esercitare gli ufficiali contemplati in detto alinea.

Espone successivamente un Membro, che lo escludere indistintamente tutti gli amministratori dal comperare agli incanti i beni da essi amministrati può essere più di danno che di vantaggio agli stessi corpi amministrati, poichè nei villaggi verrebbe esclusa la maggior parte degli abitanti più facoltosi, e non essere neppure giusta tale disposizione nei casi in cui dai Comuni si fanno alienazioni di beni comunali per ripartizione tra i capi di famiglia o nelle quali non si ammettono agli incanti, che gli abitanti del Comune stesso; inoltre, con una tale esclusione assoluta, diverrebbe difficile di trovare chi voglia far parte delle amministrazioni. D'altronde l'influenza dei Consiglieri nelle amministrazioni comunali è un nulla, ed appena può considerarsi alcun poco quella del Sindaco, il quale però nei casi di ripartizioni, o simili, non è giusto neppure che sia escluso.

Alcuni Membri credono pericoloso di ammettere che gli amministratori di Comuni, o pubblici stabilimenti, possano rendersi compratori dei loro beni, essendo a temersi, che con mezzi indiretti procurino il proprio vantaggio con detrimento del Comune, o pubblico stabilimento.

Altri Membri replicano, potere in molte circostanze essere maggiore il danno che si recherebbe coll'esclusione di tutti gli ammi-

(1) La convenzione colla quale un cliente assegna o cede al proprio procuratore una parte di un suo credito, per pagamento di onorarii e spese occorrenti per gli atti giudiziali da intentarsi onde conseguire il credito stesso, è colpita di nullità pel disposto dell'art. 1604 del Cod. civ. — Così la sentenza della nostra Corte di cass. 31 marzo 1853 (*Rac.*, *an.* 1853, *p.* 249).

Vedansi gli art. 325 e seg. del Cod. pen.

nistratori, scemando così il numero degli accorrenti, con eliminare quelli che sono ordinariamente più in grado di fare acquisti. Per altra parte, non potendosi alienare i fondi dei corpi amministrati, se non mediante le prescritte formalità tendenti tutte a porre in salvo il loro interesse, e dovendosi fare gl' incanti dinanzi un' autorità superiore agli amministratori stessi, pare non vi sia un pericolo tale di danno da suggerire la proposta disposizione.

Si conviene, essere necessario il principio stabilito con questo articolo, ma potere il medesimo alcune volte riescire ingiusto per gli amministratori e dannoso ai corpi amministrati. Si determina perciò di conservare il principio, modificandolo con un'eccezione, aggiungendo cioè al penultimo alinea quanto segue:

« Salvo che per particolari circostanze nel-
« l'atto che permette la vendita siano stati
« autorizzati a concorrere agli incanti ».

L'articolo è adottato con questa aggiunta nel penultimo alinea.

(Art. 17, o 1604, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO III.

### *Delle cose che possono vendersi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1605 (1598). Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l' alienazione (1).

Art. 1606 (1599). La vendita della cosa altrui è nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei danni ed interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d' altri.

Art. 1607 (1600). Non si possono vendere i diritti di successioni di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsenta (2).

Art. 1608 (1601). La vendita è nulla, se al tempo del contratto era intieramente perita la cosa venduta.

Se ne fosse perita soltanto una parte, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di dimandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18, 19, 20 e 21. — (Conformi ai rispettivi corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati. Adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO IV.

### *Delle obbligazioni del venditore.*

#### SEZIONE PRIMA.

*Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Della* . . . . *Sezione I.* . . . . . .

---

Art. 1609 (1602). Il venditore è obbligato a spiegare chiaramente ciò a cui si obbliga.

Ogni patto oscuro ed ambiguo si interpreta contro il venditore (2).

Art. 1610 (1603). Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garantire la cosa che vende.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 22, 23. — (Conformi agli art. 1609, 1610 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

#### SEZIONE SECONDA

*Della consegna ossia tradizione della cosa.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1611 (1604). La tradizione è la translazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore.

Art. 1612 (1605). Il venditore adempie l' obbligazione della consegna degli immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trat-

(1) Vedansi gli art. 1218, 1394, Cod. civ., e 420 e seg., e 497, Cod. pen.; rispetto alla vendita di certe materie, come armi, liquori, polveri ardenti, medicinali, ecc., si può consultare la Celerifera agli anni 1830, pag. 1 e 557; 1833, pag. 450, e 1839, pag. 234.

(2) Vedansi gli art. 1009 e 1219, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 1393, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1219 e 1255, Cod. civ.

tisi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta.

Art. 1613 (1606). La tradizione dei mobili si compie,

O colla loro consegna reale,

O colla consegna delle chiavi degli edifizi che li contengono,

O anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore li aveva già in suo potere in dipendenza di altro titolo.

Art. 1614 (1607). La tradizione dei diritti incorporali si eseguisce o colla consegna dei documenti, o coll' uso che ne fa il compratore di consenso del venditore.

Art. 1615 (1608). Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in contrario (1).

Art. 1616 (1609). La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita dee farsi nel luogo ove quella esisteva al momento della vendita stessa, quando non siasi diversamente pattuito.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24, 25, 26, 27, 28, 29. — Conformi rispettivamente agli art. 1611 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art 1617 (1610). Se il venditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto, o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo non procede che dal fatto del venditore.

Art. 1618 (1611). In tutti i casi, il venditore debb' essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi qualora dalla tradizione non fatta al tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 30, 31. — (Conformi agli art. 1617, 1618 del testo).

(1) Vedansi gli art. 1338, 1600, Cod. civ.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 30). Quest' articolo accorda al compratore la scelta di chiedere la risoluzione del contratto, ovvero l' immissione nel possesso della cosa venduta nel caso in cui il venditore ommetta di consegnargliela nel termine pattuito, se il ritardo non procede che dal *fatto* dello stesso venditore. La parola: *fatto*, di cui si serve l'articolo, lascia luogo a dubitare se in qualsivoglia caso di non eseguita consegna nel tempo fra le parti pattuito per *fatto* del venditore, competa al compratore la scelta suddetta, ovvero allora soltanto che il *fatto* da cui procede tale ommissione può essere al venditore medesimo imputabile.

Pare che, ove il venditore dal suo canto abbia fatto quanto ad ogni buono ed accurato padre di famiglia si appartiene per consegnare nel tempo pattuito la cosa venduta, sebbene l'esito non corrisponda, non possa l'ommissione quantunque procedente da un suo fatto, venirgli imputata, e dare al compratore un giusto motivo di chiedere a suo arbitrio la risoluzione del contratto.

Mancandovi in questo caso quella *culpa levis*, di cui parlano le romane leggi, il fatto non è più imputabile, e non è perciò cosa giusta che il venditore ne soffra la pena.

Per togliere quindi ogni motivo di dubitare sull'intelligenza di questo articolo, il Senato proporrebbe, che alla suddetta parola: *fatto* si surrogasse quella di: *colpa*, la quale ha un senso legale suo proprio e determinato dall' indole del contratto cui viene applicata, per modo che ogni dubbietà viene per essa dileguata.

(Art. 31). Parimente il presente articolo prescrive in termini troppo ampii e generali, che in *tutti i casi* debba il venditore essere condannato al risarcimento dei danni, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo pattuito ne soffra il compratore un pregiudicio.

Ma, se questo ritardo non è imputabile a colpa del venditore, sarà egli ciò nondimeno risponsabile dei danni? Pare che equità e giustizia ripugni ad una simile conclusione, a cui taluno però potrebbe agevolmente lasciarsi condurre, ove la generalità delle indicate espressioni non venga moderata dall'aggiunta della stessa parola già suggerita al precedente articolo, stabilendo cioè che « in tutti i casi il venditore debb'essere condannato al risarcimento dei danni ed interessi qualora dalla tradizione non fatta per colpa sua al tempo convenuto ne risulti un pregiudicio al compratore ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 30, 31). La parola: *fatto*, che fu adoperata è quella appunto che si legge nel Codice francese, e dessa pare la più conveniente.

La precisione del tempo è cosa importantissima nei contratti, e ne può venire gran cangiamento negli interessi del compratore se la tradizione si ritarda. Lo spingere l'indulgenza sino al punto che vi sia colpa effettiva dal canto del venditore diverrebbe una tolleranza realmente a danno del compratore. Non è pertanto l'imputabilità dell'indugio, è il fatto del ritardo che si contempla in questo articolo. Ed egli è per un riguardo non dissimile di cautelare gli effetti del contratto che nell'art. 75 si è prescritto che la vendita di cose mobili sarebbe sciolta di pien diritto nell'interesse del venditore ove il compratore prima della scadenza del termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, o non ne abbia offerto contemporaneamente il prezzo.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 30, 31. — (Conformi agl art. 1617, 1618 del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 30, 31, o 1617, 1618, Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1619 (1612). Il venditore non è tenuto a conseguare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento.

Art. 1620 (1615). Neppure è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito o in istato di decozione, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il compratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito.

Art. 1621 (1614). La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita.

Dal giorno della stessa vendita tutti i frutti spettano al compratore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32, 33, 34. — (Conformi ai rispondenti art. del testo 1619 e seg.).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1622 (1613). L'obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorii, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa.

Art. 1623 (1616). Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono.

Art. 1624 (1617). Se la vendita di uno stabile è stata fatta coll'indicazione della quantità, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto.

E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.

Art. 1625 (1618). Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquisitore dee corrispondere il supplimento del prezzo; ha però la facoltà di recedere dal contratto se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel medesimo.

Art. 1626 (1619). In tutti gli altri casi,

Sia che la vendita venga fatta di un corpo determinato e limitato,

Sia che riguardi fondi distinti e separati,

Sia che incominci dalla misura, oppure dall'indicazione del corpo venduto susseguita dalla misura,

L'espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccedenza della medesima, e nemmeno vi è luogo ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale, in confronto di quella indicata nel contratto, ecceda la vigesima parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia stipulazione in contrario (1).

---

(1) Se dal contratto risulta che la misura degli stabili venduti non fu base principale del contratto, e nemmeno norma direttiva o secondaria dei contraenti, non si fa luogo a riduzione od aumento di prezzo, art. 1626. — Così la sent. della nostra Corte di cass., 12 decemb. 1856. (*Rac.*, *an.* 1856, *p.* 681). Nella vendita seguita a corpo, non a mi-

Art. 1627 (1620). Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi è luogo all'accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogli interessi se ha ritenuto lo stabile.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35, 36, 37. — (Conformi agli art. 1622, 1623, 1624 del testo).

*Art.* 38. — *Se all'opposto, nel caso dell'articolo precedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l'acquisitore ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza oltrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto.*

*Art.* 39. — *In tutti gli altri casi* . . . . . (testo, art. 1626).

*Art.* 40. — *Nel caso in cui* . . . . . (testo, art. 1627).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 38). Quoique cet art. soit la traduction littérale de l'art. 1618 du Code fr., le Sénat a pensé qu'il serait bon d'en modifier la rédaction, à fin de ne laisser aucun doute sur le véritable sens de cette disposition.

Dans sa rédaction actuelle, on pourrait, en argumentant d'après la lettre de la loi, soutenir que l'acheteur n'est obligé de fournir le supplément du prix, que dans le cas où l'excédant est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée. Tel n'est pas cependant l'esprit de l'article; il veut qu'il y ait lieu à un supplément de prix, quelque soit la quotité de l'excédant; cela est juste et logique, puisque, dans l'espèce, la loi suppose qu'il y a autant de ventes qu'il y a de mesures; en même temps, l'art. entend donner à l'acheteur le droit de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième audessus de la contenance déclarée, parcequ'il serait possible que l'acheteur n'eût pas conclu le marché, s'il eût connu la contenance réelle.

D'après ces observations on propose la rédaction suivant: « Se, all'opposto, nel caso del- « l'articolo precedente, la quantità si trovi « maggiore di quella che è stata espressa nel « contratto, l'acquisitore deve corrispondere « il supplimento del prezzo; ha però la fa- « coltà di recedere dal contratto, se l'ecce- « denza oltrepassa la vigesima parte della « quantità dichiarata nel medesimo ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 38). Si adotta la nuova redazione proposta dal Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 35, 36, 37. — (Conformi agli art. 1622, 1623, 1624 del testo).

*Art.* 38. — *Se all'opposto nel* . . . . . (testo, art. 1625).

*Art.* 39. — *In tutti* . . . . . (testo, art. 1626).

*Art.* 40. — *Nel caso* . . . . . (testo, art. 1627).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 35 al 40, o 1622 al 1627, Cod.) Adottati tutti all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1628 (1621). In tutti i casi in cui il compratore usa del diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo.

Art. 1629 (1622). L'azione pel supplimento del prezzo che compete al venditore e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso del contratto che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni.

Art. 1630 (1633). Se si sono venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll'indicazione della misura di ciascuno di essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla debita concorrenza: e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite.

Art. 1631 (1624). La quistione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore ed il compratore, debba cadere la perdita o la deteriorazione della cosa venduta, e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

---

sura, colla dichiarazione che il deliberatario non possa pretendere diminuzione di prezzo per deficienza nel quantitativo degli stabili indicato nel tiletto, il compratore non è in diritto di chiedere nè contro il debitore espropriato, nè contro i di lui creditori, veruna riduzione, sebbene la deficienza ecceda il vigesimo, art. 1626. — Così la sentenza di detta Corte, 20 dic. 1856. (*Rac., an.* 1856, *p.* 698).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 41. — *In tutti i casi in cui il compratore* ha diritto *di recedere dal* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 42. — *L'azione pel.* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1629).
*Art.* 43. — *Se si sono venduti due fondi* . . .
. . . . . .
. . . *delle regole superiormente stabilite.*
*Art.* 44. — *La quistione per riconoscere* . . .
. . . . . (testo, art. 1631).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 41 al 44). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 41, o 1628, Cod.). Adottato con mutare l'espressione: *ha diritto*, in quella: *usa del diritto.*

(Art. 42, o 1629, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 43, o 1630, Cod.). Nel fine dell'articolo, per evitare una meno retta interpretazione della parola *superiormente* laddove è detto: *regole superiormente stabilite*, si scrive: *regole sopra stabilite.* — Del resto adottato.

(Art. 44, o 1631, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA.

### *Della garantia.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Della garantia.*

---

Art. 1632 (1625). La garantia che il venditore deve al compratore ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta; il secondo risguarda i difetti occulti di essa o i vizii che danno luogo all'azione redibitoria.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 45. — *La garantia che il* . . . . . .
. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità o senza discussione dalla Sezione o dal Consiglio.

---

### § 1.

### *Della garantia in caso d'evizione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § 1. — *Della* . . . . . .

---

Art. 1633 (1626). Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garantia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall'evizione che soffre di tutta o di parte della cosa venduta o dei pesi che si pretendono sopra la medesima, e che non furono dichiarati nello stesso contratto. (1)

Art. 1634 (1627). Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garantia.

Art. 1635 (1628). Quand'anche siasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garantia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio; qualunque convenzione in contrario è nulla.

Art. 1636 (1629). Nello stesso caso di stipulata esclusione della garantia, il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell'evizione all'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo. (2)

Art. 1637 (1630). Quando siasi promessa la garantia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto; se il compratore ha sofferta l'evizione, ha diritto di domandare al venditore,

1.° La restituzione del prezzo;

2. Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa;

3. Le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale;

---

(1) Il venditore è tenuto a guarentire il compratore anche delle *servitù* passive occulte esistenti sullo stabile venduto e non dichiarate. — Art. 1633, 1636, 1645, 1648. — Sent. 26 genn. 1855 della nostra Corte di cassaz. (*Rac.*; *an.* 1855, *p.* 59). Vedasi altra sentenza di detta Corte, 2 dic. 1850. (*Rac.*, *an.* 1850, *p.* 516).

L'obbligazione di garanzia s'applica ad ogni sorta di contratto analogo alla vendita, quando non è formalmente esclusa nelle stipulazioni. — Art. 1633. — Sent. 27 dicem. 1856 di detta Corte. (*Rac.*, *an.* 1856, *p.* 722).

(2) Vedi la stessa sentenza 26 gennaio 1855 di cui sopra.

4. Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il contratto.

Art. 1638 (1631). Quando al tempo dell'evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l'accidente di una forza maggiore, il venditore è ugualmente tenuto a restituire l'intero prezzo.

Art. 1639 (1632). Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all'utile predetto.

Art. 1640 (1633). Se la cosa venduta fosse aumentata di prezzo al tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita.

Art. 1641 (1634). Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore o farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti.

Art. 1642 (1635). Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuarie, che questi avesse fatto sul fondo.

Art. 1643 (1636). Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte della cosa, e che questa parte sia relativamente al tutto di entità tale che egli non avrebbe comprato senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita. (1)

Art. 1644 (1637). Se, nel caso d'evizione di una parte del fondo venduto, non siasi sciolta la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima al tempo dell'evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata, quanto se abbia diminuito di valore.

(1) Il timore *non giustificato* dell'evizione non esime il compratore dal pagamento del convenuto prezzo di vendita. — Art, 1643, 1645, 1660. — Sent. 7 giugno 1856, della Corte di cassazione. (*Rac.*, *an.* 1856, *p.* 450).

Art. 1645 (1638) Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e quelle sieno di tale importanza da far presumere che, se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comprato, questi potrà domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di una indennizzazione (1).

Art. 1646 (1639). Le altre questioni che possono nascere pel risarcimento dei danni ed interessi dovuti al compratore per l'inesecuzione della vendita, debbono essere decise secondo le regole generali stabilite nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

Art. 1647. (1640). La garantia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è più ammessibile l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Quantunque* . . . . . .
. . . . . .
*e che non furono manifestati all' atto della vendita.*
*Art.* 47. — *Le parti* . . . . . (testo, art. 1634).
*Art.* 48. — *Quantunque siasi pattuito* . . . . . .
*Art.* 49. — *Nello stesso* . . . . . (testo, art. 1636).
*Art.* 50. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1637).
*Art.* 51. — *Quando all' epoca dell' evizione la*

(1) Vedansi le sent. della nostra Corte di cass. 2 dicemb. 1850 e 26 genn. 1855, di cui in nota all'art. 1633.

Quando dagli atti della causa risulta che il compratore conosceva per fatto del venditore i pesi del fondo comprato, si ha la prova di quanto equivale alla dichiarazione, di cui nell'art. 1645, che esonera il venditore dalla garanzia. Così la sentenza di detta Corte 26 marzo 1857. (*Rac.*, *an.* 1857, *p.* 214).

(2) Il rilevatario, che chiede l'assolutoria all'appoggio dell'art. 1647, deve somministrare piena prova che l'evizione abbia avuto luogo per colpa di colui che tardivamente invocava il rilievo. — Così la nostra Corte di cassazione in sent. 22 novembre 1852. (*Rac.*, *an.* 1852, *p.* 455).

*cosa venduta* . . . . . .
. . . . . .
*forza irresistibile il venditore è* . . .
*Art.* 52. — *Se però* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1639).
*Art.* 53. — *Se la cosa* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1640).
*Art.* 54. — *Il venditore* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1641).
*Art.* 55. — *Se il venditore ha venduto* . . .
. . . . . *voluttuarie o di piacere che questi avesse fatto sul fondo.*
*Art.* 56. — *Se il compratore ha sofferta l'evizione per una parte soltanto d'una cosa, e che questa parte sia di tale entità, relativamente al tutto, che egli non avrebbe comprato senza la* . . . . . .
*Art.* 57. — *Se, nel caso di* . . . . . .
. . . . . *stima all'epoca dell'evizione, e* . . . . . .
. . *quanto se sia diminuito di valore.*
*Art.* 58. — *Se il fondo venduto si trova aggravato di servitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e sieno di* . . . .
. . . . . .
*Art.* 59. — *Le altre questioni che possono nascere per la rifusione dei danni* . . . . .
. . . . . *al titolo* Dei contratti . . .
. . . . . .
*Art.* 60. — *La garantia* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1647).

## OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 46). Adottato con qualche leggera variante di redazione laddove dicesi che *non furono manifestati all'atto della vendita*, parendo più conveniente di dire: *dichiarati nello stesso contratto*, onde mostrare sempre più che, nel sistema del progetto, non può esservi contratto di vendita di stabili senza un atto pubblico, ove debbano registrarsi tutti i singoli patti convenuti. *(All'unanimità).*

(Art. 47). Adottato all'unanimità.

(Art. 48). Adottato all'unanimità, mutata la prima parola: *quantunque*, in: *quand'anche.*

(Art. 49). Adottato all'unanimità.

(Art. 50). Adottato all'unanimità. — Nel num. 4, invece delle parole: *legittimi pagamenti fatti per il contratto*, si scrive: *legittimi diritti pagati per il contratto.*

(Art. 51). Adottato all'unanimità, surrogando la voce: *tempo*, ad: *epoca*, e la dizione: *forza maggiore*, a: *forza irresistibile.*

(Art. 52, 53, 54). Adottati all'unanimità.

(Art. 55). Adottato all'unanimità. Notasi però che potrebbe esser soppressa la locuzione: *di piacere*, dopo la parola: *voluttuarie*, che in sè comprende le spese che i francesi dicono *d'agrément.*

(Art. 56). Adottato, parve però che potesse scriversi l'articolo come segue:

« Se il compratore ha sofferta l'evizione « per una parte della cosa, e che questa parte « sia relativamente al tutto di entità tale, ecc. » *(All'unanimità).*

(Art. 57). Adottato all'unanimità, sostituendo: *tempo*, ad: *epoca.*

(Art. 58). Adottato all'unanimità. Per maggior chiarezza della disposizione si aggiunge il pronome: *quelle*, prima della parola: *sieno*, dicendo: *e quelle sieno*, ecc.

(Art. 59 e 60). Adottati all'unanimità.

### (CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 46, o 1633, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 47, o 1634, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 48, o 1635, Cod.). Scritto nel principio: *quand'anche*, invece di: *quantunque*, per evitare che i due articoli 46 e 48 comincino colla stessa parola.

(Art. 49, o 1636, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 50, o 1637, Cod.). Sulla variante proposta dalla Sezione nel num. 4 di quest'articolo, il Guardasigilli osserva che il rimborso dovuto al compratore non deve essere limitato ai *soli diritti* pagati pel contratto, e comprende pur anche le altre spese, come, p. e., quelle per la misura, e simili, le quali non si sarebbero fatte se il compratore non avesse creduto di rimanere al tranquillo possesso del suo acquisto.

L'articolo del progetto è adottato.

(Art. 51, o 1638, Cod.). Adottato colle due varianti proposte dalla Sezione.

(Art. 52, 53, 54, o 1639, 1640, 1641, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 55, o 1642, Cod.). Soppressa l'espressione: e *di piacere*, siccome superflua.

(Art. 56, o 1643, Cod.). È adottata la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 57, o 1644, Cod.). Surrogato il vocabolo: *tempo*, a vece di: *epoca*; ed in fine, a vece di: *quanto se sia*, si scrive: *quanto se abbia.*

(Art. 58, e 1645, Cod.). Adottato colla aggiunta suggerita dalla Sezione.

(Art. 59, o 1646, Cod.). Invece di: *rifusione dei danni*, si scrive: *risarcimento dei danni*; ed invece di: *al titolo*, si scrive: *nel titolo.*

(Art. 60, o 1647, Cod.) Adottato senza osservazioni.

---

## § 2.

*Della garantia per i vizii della cosa venduta.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § 2. — *Della* . .
. . . . . .

---

Art. 1648 (1641). Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta dai vizii occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono, che se il compratore gli avesse conosciuti o non l'avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo (1).

Art. 1649 (1642). Il venditore non è tenuto per i vizii apparenti, e che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere (2).

Art. 1650 (1643). È obbligato per i vizii occulti quand'anche non gli fossero noti, eccettochè avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garantia (3).

Art. 1651 (1644). Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1648 e 1650 ha la scelta di rendere la cosa e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata da' periti (4).

Art. 1652 (1645). Se il venditore conosceva i vizii della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore.

Art. 1653 (1646). Se il venditore ignorava i vizii della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare all'acquisitore le spese occasionate dalla vendita.

Art. 1654 (1647). Se la cosa che era difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti.

Sarà però a carico del compratore la perdita proveniente da caso fortuito.

Art. 1655 (1648). L'azione redibitoria proveniente dai vizii della cosa deve proporsi dall'acquirente, se si tratta di animali fra i quaranta giorni dalla consegna, e se d'altri effetti mobili fra il termine di tre mesi, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini, i quali dovranno osservarsi.

Art. 1656 (1649). L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 61. — *Il venditore è tenuto* . . . . . (testo, art. 1648).

*Art.* 62. — *Il venditore non è* . . . . . (testo, art. 1649).

*Art.* 63. — *È obbligato per* . . . . . *eccetto che se avesse* . . . . . .

*Art.* 64. — *Il compratore nei casi contemplati negli art.* 61 *e* 63 *ha* . . . . . .

*Art.* 65. — *Se il venditore conosceva* . . . . . (testo, art. 1652).

*Art.* 66. — *Se il venditore ignorava* . . . . . *a rimborsare l'acquisitore delle spese occasionate dalla vendita.*

*Art.* 67. — *Se la cosa* . . . . . (testo, art. 1654).

*Art.* 68. — *L'azione redibitoria* . . . . . *salvo da usi particolari* . . . . . .

*Art.* 69. — *L'azione* . . . . . (testo, art. 1656).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 63.) On propose de supprimer le mot: *se*, après le mot: *eccettochè*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 63.) Si toglierà la particella: *se*, dopo: *eccettochè*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 61, 62, 63. — (Conformi agli art. 1648, 1649 e 1650 del testo).

*Art.* 64. — *Il compratore nei casi contemplati negli art.* 61 *e* 63 *ha* . . . . . .

*Art.* 65. — *Se il venditore conosceva* . . . . . (testo, art. 1652).

*Art.* 66. — *Se il venditore ignorava* . . . . . (come al 1. progetto).

*Art.* 67. — *Se la cosa* . . . . . (testo, art. 1654).

*Art.* 68. — *L'azione redibitoria* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 69. — *L'azione* . . . . . (testo, art. 1656).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 61 al 69.) Adottati all'unanimità.

---

(1) Vedansi le sent. riferite in nota agli art. 1633 e 1645, Cod. civ., e vedasi l'art. 1651, Cod. civ.

(2-3-4) Il Tribunale non viola l'art. 1649 se, ritenendo, in fatto, non apparenti, ma occulti, i vizii dell'animale venduto, dichiara farsi luogo alla risoluzione del contratto. Così la sentenza della nostra Corte di cass. 13 luglio 1853. — Vedasi pure la sent. di detta Corte 8 giugno 1853 sulla stessa materia. (*Rac.*, *an.* 1853, *p.* 548 e 443).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 61 al 63, o 1648 al 1650, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 64, o 1651, Cod.). Invece di dire: *agli art.* 61 *e* 65, viene sostituito: *negli art.* 1648 *e* 1650; del resto adottato.

(Art. 65, o 1652, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 66, o 1653, Cod.) Invece di dire: *delle spese*, si dice: *le spese.*

(Art. 67, o 1654, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 68, o 1655, Cod.) Adottato con scrivere: *salvo che da usi*, a vece di: *salvo da usi.*

(Art. 69, o 1656, Cod.) Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO V.

### *Delle obbligazioni del compratore.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1657 (1650). L'obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita (1).

Art. 1658 (1651). Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradizione.

Art. 1659 (1652). Il compratore è tenuto all'interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casi seguenti:

Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita;

Se la cosa venduta e conseguata produce frutti od altri proventi;

Se gli è stata intimata la domanda del pagamento.

In quest'ultimo caso gl'interessi non decorrono che dal giorno dell'intimazione (2).

Art. 1660 (1653). Se il compratore è molestato o ha giusto motivo per temere di esserlo con un'azione ipotecaria o rivendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non preferisca di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia (1).

Art. 1661 (1654, 1655). Il venditore di uno stabile non può chiedere la risoluzione della vendita, per il motivo che il prezzo non ne sia stato pagato.

Ogni convenzione in contrario si avrà per non apposta (2).

Art. 1662 (1656, 1657). Trattandosi di derrate ed altre cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo di pien diritto nell'interesse del venditore, ove il compratore prima che sia scaduto il termine stabilito per la consegna della cosa non siasi presentato per riceverla, od anche presentandosi per riceverla non ne abbia contemporaneamente offerto il prezzo, salvo che pel pagamento di questo fosse stata convenuta una maggior dilazione (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 70, 71, 72. — (Conformi agli art. 1657, 1658, 1659 del testo).

*Art.* 73. — *Se il compratore è molestato o ha giusto motivo per temere di esserlo con un' azione ipotecaria o rivendicatoria, può* . . . . . .

*Art.* 74. — *Il venditore di* . . . . . (testo, art. 1661).

*Art.* 75. — *Trattandosi di derrate* . . . . . *prima della scadenza del termine stabilito* . . . . . *salvo pel pagamento di* . . . . . .

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 74.) Cet article a été puisé dans les RR. CC. Il porte une disposition contraire au principe consacré par le Cod. fr. d'après lequel la condition résolutoire est non seulement licite mais sousentendue; il y a plus, cette disposi-

(1) Vedasi l'art. 1537, Cod. civ.

(2) Gl'interessi su d'un credito ereditario, a carico d'un donatario non coerede del testatore, non sono agli eredi dovuti che dal giorno della giudiciale domanda. — Art. 1244 e 1659. — Così la sentenza della nostra Corte di cass. 8 marzo 1854. (*Rac.*, *an.* 1854, *p.* 148).

(1) Vedasi l'art. 2303 del Cod. civ. — Vedasi pure la sent. 7 giugno 1836, la cui massima è riferita in nota agli art. 1643 e 1645, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 1275 e 1590 del Cod. civ.

(3) Vedasi la sent. 27 giugno 1854 della nostra Corte di cass., la cui massima è riferita in nota all'art. 1537, Cod. civ.

L'art. 1662 è applicabile anche alle materie commerciali. Così decise la Corte d'appello di Genova nelle sentenze 11 luglio e 12 agosto 1856. (*Vedi Gazz. dei Trib.*, 1. *serie*, *anno* 1856, *pag.* 478, *ed anno* 1857, *pag.* 531).

tion semble ne pas être en harmonie avec celle de l'art. 3 du même titre qui déclare, en thèse générale, que la vente peut être faite purement et simplement, ou sans une condition soit suspensive, soit résolutoire.

Pour faire disparaître cette espèce d'antinomie il suffirait d'ajouter à la fin de l'art. 3: *salvo quanto è prescritto dall'art.* 74.

Mais le Sénat a pensé que l'amendement devait tomber sur ce dernier article qu'il propose de rédiger comme suit:

« Il venditore d'uno stabile non può chie-
« dere la risoluzione della vendita per il mo-
« tivo che il prezzo non ne sia pagato, eccetto
« che siasi espressamente stipulata la condi-
« zione risolutiva ».

Dans ce nouveau système, la condition résolutoire ne serait point sousentendue, mais elle pourrait être valablement stipulée.

Le Sénat toutefois ne s'est point dissimulé que le principe du projet repose sur des considérations d'un ordre élevé; qu'on peut dire, en effet, et non sans raison, que le vendeur doit s'imputer d'avoir suivie la foi de l'acheteur; qu'il importe que les propriétés ne restent pas longtemps incertaines; que c'est le moyen d'activer le mouvement des transactions sociales; que l'acheteur immédiatement après son acquisition, et avant l'échéance des termes de payement, a pu hypothéquer l'immeuble dont le domaine lui a été transféré: qu'il serait injuste que les créanciers de celui-ci fussent dépouillés d'un gage dont la valeur a pu augmenter par le seul effet du renchérissement des propriétés foncières; que cette augmentation naturelle dans le prix de l'immeuble appartient à l'acheteur, et par suite à ses ayant droit; que ces derniers, s'il y a eu des améliorations, auront à soutenir un procès avec le vendeur; qu'ainsi le système du projet est le plus simple et le plus expéditif, et le plus juste, en ce qu'il laisse aux créanciers de l'acheteur la plus value qu'aurait acquise l'immeuble depuis la vente; qu'en ce qui concerne le vendeur il ne saurait se plaindre, puisqu'il obtient tout ce qu'il peut raisonnablement exiger, c'est-à-dire le prix convenu entre lui et l'acheteur, ainsi que les accessoires légitimes.

Mais le Sénat a considéré, d'autre part, que la condition résolutoire, lorsqu'elle doit être formellement exprimée dans l'acte, présente plus d'avantages que d'inconvéniens; que ceux qui ont traité avec l'acheteur n'ont pu l'ignorer que par leur faute; que leur position l'ailleurs n'est pas plus digne d'être prise en considération que celle du vendeur; que celui-ci peut avoir un intérêt puissant à ce qu'il lui soit permis de stipuler le pacte résolutoire pour le cas où il ne serait pas payé au terme convenu; qu'il a pu destiner le prix de vente à un emploi qui ne saurait souffrir de retard, sans de grands dommages pour lui; qu'en reprenant son domaine, en vertu de la loi que se sont fait les parties, il pourra le revendre de suite, et au comptant; que dans le système du projet, il faudra au contraire qu'il obtienne jugement contre l'acheteur, qu'il fasse ensuite vendre l'immeuble, qu'il provoque enfin et poursuive une instance d'ordre; qu'ainsi il aura à essuyer une longue procédure dont les frais demeureront à sa charge, en tout ou en partie, si le prix de l'adjudication ne s'élève pas audessus de celui de la vente, ou ne le dépasse que faiblement; qu'il subira ainsi des dommages considérables, parceque la loi aura interdit une clause qui, envisagée en elle même, n'a rien de contraire aux bonnes mœurs.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 74). La disposizione dell'art. è pienamente conforme alle RR. CC. che già la attinsero da più antica sorgente e non può a meno di credersi che l'abbiano conservata per grave causa e per allontanare gl'inconvenienti che il sistema contrario doveva arrecare. Il motivo di non lasciare incerte le proprietà, di non impedire le contrattazioni, di non paralizzarne il miglioramento, di non frustrare i creditori del maggior valore che possa avere il fondo, sono motivi che superano assai quelli di mera equità con cui appoggia il Senato la sua proposta. Ma neppur questi motivi d'equità sussistono. Quegli che vende con dilazione al pagamento, deve imputare a sè di non avere pensato a cautelarsi con farsi pagare intanto una somma, almeno in conto, onde ovviare al caso di diminuzione di valore della cosa venduta. Dippiù o il valore della cosa è aumentato, e non vi è motivo per dargli gratuitamente il maggior valore, giacchè vendendo non contempla che l'ammontare del prezzo; o il valore della cosa è diminuita e riprendendo la cosa nulla viene a lucrare e solo può considerarsi che potrà evitare le spese di una subastazione, considerazione questa che non merita gran riguardo e che di più non può verificarsi, se non supponendo il caso di un compratore che null'altro affatto posseda ed a cui è improbabile assai che un buon padre di famiglia si disponga a vendere. Ma il fatto è che quasi mai non succederà che il venditore voglia riprendere la cosa se è diminuita di valore, ed allora solo può valersi della sua facoltà quando il valore sia accresciuto per così lucrare a danno del compratore che per mala sorte non avesse potuto pagare nel tempo convenuto; il che sarebbe più contrario all'equità che non limitare l'azione del venditore a conseguimento del prezzo convenuto.

E perciò si crede di dover mantenere l'articolo come sta nel progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 70, 71, 72. — (Conformi agli art. 1657, 1658, 1659, del testo.. *Art.* 75. — *Se il compratore* . . . . . (come al primo progetto).

*Art. 74. — Il venditore di* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1661.)
*Art. 75. — Trattandosi di derrate* . . . .
. . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 70, 71, 72.) Adottati all'unanimità.

(Art. 73.) Adottato, dicendo: *rivendicatoria*, sembrando che quest'ultima locuzione alluda di preferenza all'azione pubblica criminale (*all'unanimità*).

(Art. 74.) Adottato alla pluralità di sei voti contro uno, il quale avrebbe opinato per la soppressione dell'articolo.

*Niun conto è tenuto della riserva che già si fece dalla Sezione a pag. 333 di questo volume circa all'esaminare la proposta del Senato di Savoia.*

(Art. 75.) Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 70 al 72, o 1657, al 1659, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 73, o 1660, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 74, o 1661, Cod.). Il Membro che opinava nella Sezione per la soppressione dell'alinea, osserva che debbono essere permesse tutte le convenzioni che non sono contrarie ai buoni costumi ed alla morale, e che quando le parti hanno convenuto sono pari le ragioni d'equità per amendue, onde l'una non deve essere favorita di preferenza all'altra.

Il Guardasigilli risponde, essere essenziale la disposizione dell'alinea, poichè interessa assai che la proprietà sia fissa, e d'altronde nessun danno reca al venditore la conservazione di questa legge, che è sempre stata in vigore nei RR. Stati, poichè il medesimo conserva sempre sulla cosa venduta una speciale ipoteca. Inoltre tale disposizione giova assai allo sviluppo del sistema ipotecario.

L'articolo è mantenuto.

(Art. 75 o 1662, Cod.). È adottato l'articolo, mutata però l'espressione: *prima della scadenza del termine*, nella seguente: *prima che sia scaduto il termine*; la quale sembra spiegare meglio la disposizione della legge. Ed invece di: *salvo pel pagamento*, si scrive: *salvo che pel pagamento.*

---

## CAPO VI.

*Della nullità e dello scioglimento della vendita.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI. — Della* . . . . . .

---

Art. 1663 (1658). Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto mediante l'uso del diritto di riscatto, e per la viltà del prezzo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 76. — Indipendentemente* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE PRIMA.

*Del riscatto convenzionale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Del retratto convenzionale.*

OSSERVAZIONI

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Pare più conveniente di usare della dizione: *riscatto*, sia per la maggior coerenza coll'articolo 76 del progetto, sia per essere un tale vocabolo più conosciuto e tecnico; mentre per *retratto* s'intende più comunemente: *riscatto gentilizio, feudale*, ecc.

(CONSIGLIO DI STATO)

In conformità della proposta fatta dalla Sezione, si determina di surrogare nella rubrica e negli articoli di questa Sezione il vocabolo: *riscatto*, invece di: *retratto*, già adoperato nel precedente art. 76, e siccome anche vocabolo più comunemente usato.

---

Art. 1664 (1659). Il riscatto convenzionale è un patto per cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell'art. 1678.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 77. — Il retratto convenzionale, ossia riscatto è un patto* . . . . . .
. . . . . *nell'art. 91.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato, con mutare la voce: *retratto*, in quella di: *riscatto*; soppresso perciò le parole: *ossia riscatto*; ed invece di dire: *nell'art. 91*, si dice: *nell'art. 1678*, che a quello corrisponde.

---

Art. 1665 (1660). Il diritto di riscatto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque.

Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto (1).

Art. 1666 (1661). Il termine fissato è perentorio: ciò nondimeno se prima della scadenza del termine sarà chiesta una proroga ad esercitare il riscatto, il Tribunale potrà, avuto riguardo alla modicità del prezzo, o per altre giuste cause, concederla, sentito sommariamente il compratore. Questa dilazione non potrà mai eccedere la metà del termine convenuto, nè, in verun caso, un anno da computarsi dalla scadenza del termine suddetto.

Nessun' altra domanda di proroghe, nè di restituzioni in tempo sarà ammessa (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 78. — *Il diritto di retratto non può* . . . . . .
*Art.* 79 . . . . . .
. . . . . *o per altre giuste cause accordarla. Questa dilazione non* . .
. . . . . .
*Nessun altro ricorso per proroghe; nè per restituzioni in tempo sarà ammesso.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 79). Quest'articolo, mentre accorda al Tribunale la facoltà di prorogare il termine del riscatto, non definisce parimente quali formalità si debbano osservare, tanto nel chiedere, quanto nell'accordare tale proroga.

Ciò potendo, in materia cotanto delicata e rilevante, dar luogo ad abusi, il Senato sarebbe d'avviso che tra il primo ed il secondo alinea dell'articolo si aggiungesse il seguente:

« Il ricorso di chi chiede una proroga dovrà « essere sempre intimato al compratore, il « quale, volendo farvi opposizione, sarà sentito « sommariamente ».

L'intimazione del ricorso al compratore sembra necessaria per due essenzialissime considerazioni: la prima, perchè, potendo le cause allegate dal venditore, per ottenere la proroga, essere men vere od esagerate, sarà il compratore, meglio d'ogni altro, in grado come il più interessato a far conoscere al Tribunale il vero stato delle cose; la seconda, perchè, data anche la verità delle cause esposte dal venditore, può il compratore averne delle eguali od anche più gravi da rappresentare, per cui venga a farsi palese non essere il caso di accordare la chiesta proroga. Ora, come potrebbe egli ciò fare, se il ricorso non gli venisse intimato, o dopo l'intimazione non fosse sentito?

Ma questa intimazione però e questa sua ammessione a fare l'opposizione dee aver luogo sommariamente e nella via più spedita, senza strepito di giudicio, giacchè, procedendo altrimenti, si aprirebbe l'adito ad altrettante liti quante sarebbero le domande di proroga, ed il rimedio si convertirebbe bene spesso in male peggiore.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 79). Si aderisce all'osservazione del Senato di Piemonte; solo si crede di far più concisa la redazione, aggiungendo unicamente dopo la parola: *accordarla*, la seguente dichiarazione: *sentito sommariamente il compratore*, ecc., con che si viene ad esprimere anche dopo la necessità che questi sia diffidato dal provvedimento che s'implora.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 78. — *Il diritto di retratto non può* . . . . . .
*Art.* 79. — *Il termine* . . . . . .
. . . . . .
. . . . *o per altre giuste cause accordarla, sentito sommariamente il compratore. Questa dilazione non* . . . . . .
. . . . . .
*Nessun altro ricorso per proroghe, nè per restituzioni in tempo, sarà ammesso.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 78, 79). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 78, o 1665, Cod.) Adottato, cambiando la voce: *retratto*, in: *riscatto*.

(Art. 79, o 1666, Cod.) La prima parte dell'articolo non dà luogo a discussioni, cambiata solo la parola: *accordarla*, in: *concederla*.

In ordine all'alinea, un Membro dice che, comunque egli ravvisi conveniente la disposizione del medesimo, non gli pare collocata qui in sede opportuna, dovendo piuttosto comprendersi in una disposizione generale che si darebbe nell'Editto di pubblicazione intorno all'osservanza del Codice, a meno che già fosse determinato in massima di escludere da quell'Editto tutto ciò che non riguarda unicamente la promulgazione.

Il conte di Cimella (che richiede di essere

(1) Al patto di riscatto convenuto anteriormente alla pubblicazione del Cod. civ. non potrebbonsi, senza violazione dei principii sulla non retroattività delle leggi, applicare le disposizioni in questo sancite in ordine alla sua durata. Art. 1665 e 1414. Così la nostra Corte di cassaz. in sentenza 14 febbraio 1853. (*Rac.*, *an.* 1853, *p.* 135).

(2) Vedansi gli art. 1334, Cod. civ., e l'art. 561, Cod. di proc. civ.

indicato nominativamente nel processo verbale) dice che colla disposizione dell'alinea parrebbe che il Re vi limitasse la sua autorità, e mentre nell'art. accorderebbe in certo modo ai Tribunali un attributo della sovranità, come sarebbe quello di prorogare in termine stabilito dalle parti in un contratto, toglierebbe a sè stesso il diritto di esercitare tale autorità. Crede bensì che il Re non debba accordare proroghe ulteriori pel retratto, e che all'uopo potrebbe dare le istruzioni opportune, affinchè non si ammettano ricorsi, ma trova incongruo d'inserire tale dichiarazione nel Codice.

Un Membro risponde, che il Re non limita con ciò la sua autorità e fa soltanto una dichiarazione per mettere il pubblico in avvertenza, affinchè nei contratti non si facciano vendite col patto del riscatto nella speranza di ottenere proroghe, o restituzioni in tempo oltre ciò che è stabilito nell'articolo.

Un altro Membro non vede che si leda in alcun modo l'autorità Sovrana, trattandosi unicamente d'interessi privati.

Il Guardasigilli osserva parimente, che l'alinea contiene soltanto una dichiarazione del Re di non essere sua intenzione di accordare altre proroghe, o restituzioni in tempo, per togliere così gli abusi, ed è conveniente che i contraenti sieno diffidati di questa intenzione Sovrana. Tale legge precedendo i contratti, non toglie alcun diritto alle parti, e si lederebbero anzi quelli acquistati con un contratto, se si ammettessero altri ricorsi. Non ne deriva, del rimanente, alcuna diminuzione all'autorità del Re, il quale potrebbe derogare al disposto da questo alinea.

Un membro propone di surrogare la parola: *domanda*, a vece di: *ricorso*,

È ammessa la proposta variante. L'articolo è adottato variando l'alinea nei termini seguenti:

« Nessun'altra domanda di proroghe, nè di restituzioni in tempo sarà ammessa ».

Il Conte Adami (il quale richiede che sia fatta attestazione del suo avviso) opina di non essere conveniente d'inserire l'alinea di quest'articolo nemmeno col proposto cambiamento della parola: *domanda*, invece di: *ricorso*, perchè potrebbe sembrare così preclusa la via di ricorrere al Sovrano, il quale, a termini delle nostre leggi e Regolamenti, ha la facoltà come sempre ne usarono gli Augusti suoi predecessori, di derogare alle leggi e di moderare anche i patti dei privati, quando particolari motivi lo consigliano. Egli pensa che deve S. M. usare assai parcamente d'un tale diritto, e valersene per protegere, anzichè per ledere i diritti particolari, e colla osservanza di quelle cautele che sono specialmente prescritte dai Regolamenti per la Gran Cancelleria dei 6 gennaio 1741, e non trova conveniente d'inserire nel Codice una speciale dichiarazione a tal riguardo, mentre essa potrebbe essere comune a tutte quasi le disposizioni del Codice medesimo, e viene a riuscire inutile, quando si ammette che, a malgrado della medesima può S. M. derogarvi quando le piaccia.

L'alinea resta ciò non di meno adottato.

---

Art. 1667 (1662). Non proponendo il venditore la sua azione di riscatto nel termine convenuto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.

Art. 1668 (1663). Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 80. — *Non proponendo il venditore la sua azione di riscatto nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile.*

*Art.* 81. — *Il termine decorre.*

. . . . . (Testo, art. 1668.)

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 80). Le Sénat propose de substituer aux mots: *nel termine prescritto*, les mots: *nel termine convenuto;* le terme: *prescritto*, a paru impropre; la loi seule donne des prescriptions.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 80). Si scriverà: *convenuto*, invece di: *prescritto.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 80. — *Non* . . . . . (Testo art. 1667).

*Art.* 81. — *Il termine* . . . . . (Testo art. 1668).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 80, 81, o 1667, 1668, Cod.) Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1669 (1664). Il venditore che ha pattuito il riscatto, può promuoverne l'azione contro un secondo acquisitore, quand'anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il riscatto convenuto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 82. — *Il venditore che ha pattuito il* retratto *può* . . . . . *non fosse stato* manifestato *il* retratto *convenuto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, con cambiare sul fine il vocabolo: *manifestato*, in: *dichiarato.*

(CONSIGLIO DI STATO).

Adottato, con sostituire la voce: *riscatto*, alla voce: *retratto*; nel fine poi, come propose la Sezione, viene mutata la parola: *manifestato*, in quella di: *dichiarato* (1).

---

Art. 1670 (1665). Il compratore con patto di riscatto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quanto contro coloro che pretendessero di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta.

Art. 1671 (1666). Può opporre il beneficio della escussione ai creditori del suo venditore.

Art. 1672 (1667). Se il compratore col patto di riscatto di parte indivisa di un fondo è divenuto aggiudicatario del fondo intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso del patto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 83. — *Il compratore . . . . . venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero . . . . . .*
*Art.* 84. — *Può* . . . . . (testo art. 1671).
*Art.* 85. — *Se il* . . . . . (testo art. 1672).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 83). Le parole: *può usare della prescrizione*, che si contengono in quest'articolo, paiono più proprie ad indicare che possa il compratore, col patto del riscatto, far valere le prescrizioni già compiute al tempo del suo autore, che non compiere egli stesso le già principiate, od acquistarne delle nuove.

Ora è manifesto che il compratore, col patto del retratto, può non solo valersi delle prescrizioni già compiute dal suo autore, ma ben anche prescrivere egli stesso contro al vero padrone della cosa, od altro pretendente.

Il perchè più appropriato modo d'esprimere codesto senso dell'articolo parrebbe quello di dire: *egli può prescrivere tanto*, ecc., invece dell'altro: *egli può usare della prescrizione*.

---

(1) Quest'ultima variante non venne al testo eseguita; nella traduzione officiale del nostro Codice per la Savoia trovasi la parola: *déclaré*, la quale per altro leggesi pure nell'art. 1664 del Cod. fr., e veniva tradotta in: *manifestato*, nel Codice pel già Regno d'Italia.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 83). Si muterà la frase in conformità dell'avviso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 83. — *Il . . . . . .* (testo art. 1670).
*Art.* 84. — *Può . . . . . .* (testo art. 1671).
*Art.* 85. — *Se . . . . . .* (testo art. 1672).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 83 al 85, o 1670 al 1672, Codice). Adottati all'unanimità o senza discussione.

---

Art. 1673 (1668). Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l'azione di riscatto sopra la parte soltanto che gli spettava.

Art. 1674 (1669). Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli, che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà del riscatto per quella parte soltanto della quale egli è erede.

Art. 1675 (1670). Il compratore però nei casi espressi nei due precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredi, affinchè si concordino tra essi pel riscatto del fondo intiero; e, se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda.

Tuttavia non volendo uno o più de' coeredi, o convenditori, effettuare il riscatto, potranno gli altri, ed anche un solo, eseguirlo in totalità per proprio conto.

Art. 1676 (1671). Se la vendita di un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e dell'intiero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l'azione di riscatto sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere quello che la promovesse in questo modo, a redimere tutto il fondo.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 86. — *Se più persone . . . . . un fondo tra essi comune, ciascuno può promuovere l'azione di . . . . . .*
*Art.* 87. — *Avrà.* . . . . (testo art. 1674).

*Art.* 88. — *Il compratore però è nei casi* . .
. . . . . .
. . . . *egli sarà assoluto dalla domanda.*
*Art.* 89. — *Se la vendita di* . . . . . .
. . . . . (testo art. 1776).

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 86.) In questo articolo non trovasi concordanza tra il sostantivo: *persone*, ed i pronomi: *essi*, e: *ciascuno*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 88.) Per togliere il dubbio se, quando taluno dei coeredi o convenditori non aderisse al riscatto, si abbia senz'altro da assolvere il compratore da una tale domanda, o se invece possano gli altri essere ricevuti ad eseguirlo essi stessi, sembrerebbe opportuno di aggiungere in fine dell'articolo che: « Non volendo « uno o più dei coeredi o convenditori effet- « tuare il riscatto, potranno gli altri ed anche « un solo eseguirlo in totalità per proprio « conto ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 86.) Si farà scomparire la sconcordanza accennata dalla R. Camera.

(Art. 88.) Si apporrà la spiegazione nelle parole suggerite dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 86. — *Se più persone*
. . . . . (testo, art. 1673).
*Art.* 87. — *Avrà* . . . . . (testo, art. 1674).
*Art.* 88. — *Il compratore però nei casi* . . .
. . . . . *egli sarà assoluto dalla domanda.*
*Tuttavia non volendo uno o più de'coeredi* . .
. . . . . (testo, art. 1675).
*Art.* 89. — *Se la vendita* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1676).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 86 al 89, o 1673 al 1676, Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1677 (1672). Se il compratore ha lasciato più eredi, l'azione di riscatto non può promuoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduta sia stata tra essi divisa.

Ma se l'eredità fu divisa, e la cosa venduta sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l'azione di riscatto può essere intentata contro di lui per la totalità.

Art. 1678 (1673). Il venditore che fa uso del patto di riscatto, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pagamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all'importare di questo aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni.

Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di riscatto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo avesse aggravato: è però tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode dal compratore, purchè sieno convenute per un tempo non maggiore di un triennio (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 90, 91. — (Conformi agli art. 1677, 1678 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

SEZIONE SECONDA

*Della rescissione della vendita per causa di lesione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della*
. . . . . .

---

Art. 1679 (1674). Se il venditore è stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand'anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore (2).

Art. 1680 (1675). Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si dee stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita.

---

(1) Su quest'articolo vedansi le sentenze della nostra Corte di cass. dell'8 genn. e 23 apr. 1857. (*Rac.*, *an.* 1857, *p.* 18 *e* 280). Vedasi inoltre l'art. 1664, Cod. civ.

(2) L'azione in rescissione per lesione può dal venditore proporsi contro il compratore, sebbene lo stabile venduto sia passato a mani di un terzo. — Così la sent. della nostra Corte di cass. 9 giugno 1854. (*Rac.*, *an.* 1854, *p.* 398).

Art. 1681 (1676). La domanda non è più ammessibile spirati i cinque anni, da computarsi dal giorno della vendita.

Questa dilazione decorre contro le donne maritate, contro gli assenti, e gli interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggior età.

La stessa dilazione decorre e non si sospende durante il tempo stipulato per il riscatto (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 92. — *Se il venditore sia stato leso oltre la* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 93. — *Per* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1680).
*Art.* 94. — *La domanda* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1681).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 92, o 1679, Cod.) Adottato all'unanimità e senza discussioni, e soltanto a vece di: *sia stato leso*, si scrive: *è stato leso*.

(Art. 93, 94, o 1680, 1681, Cod.) Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1682 (1677). La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui i fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.

Art. 1683 (1678). La prova del valore non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti. Ove però vi fosse contestazione sullo stato della cosa al tempo della vendita per le variazioni che fossero seguite, il Tribunale, prima che sia compita la perizia potrà ammettere quelle prove che giudicherà necessarie per accertare il detto stato.

Art. 1684 (1680). I tre periti saranno nominati d'ufficio quando le parti non abbiano convenuto di nominarli tutti tre unitamente.

Art. 1685 (1678, 1679). I periti saranno tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti.

Se vi sono dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito (1).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 95. — *La prova della* . . . . . (testo, art. 1682).
*Art.* 96. — *La prova del* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1683).
*Art* 97. — *I tre periti saranno nominati* ex officio *quando* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 98. — *I periti* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1685).

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 97, 98). Il Magistrato opina che questi due articoli siano da sopprimersi, perchè convenienti più propriamente alla procedura.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 97, 98). Non si possono ravvisare come mal collocate in un Codice civile anche quelle forme di processura che tendono a stabilire un carattere speciale di cui debbasi occupare la legge civile. I due articoli di cui si parla non sono che un accessorio intimo, anzi un compimento del precedente art. 96, il quale definisce il mezzo di prova da somministrarsi per istabilire la lesione. Quel precedente articolo, tuttochè di pura forma, non si reputa dalla Camera come poco adatto ad un Codice Civile, dunque, per la connessità che hanno col medesimo i due successivi, ragion vuole che, ad esempio del Cod. fr. e degli altri che l'hanno imitato, si lascino pure i medesimi in questa sede.

Nell'art. 97, invece dell'espressione: *ex officio*, si scrive: *d'ufficio*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 95, 96, 97, 98. — (Conformi agli art. 1682 e seg. del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 95 al 98, o 1682 al 1685, Cod.) Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1686 (1681). Nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo.

---

(1) Vedasi la sent. della nostra Corte di cass., di cui in nota all'art. 1395, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 340, Cod. di proc. civ.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore.

Art. 1687 (1682). Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente articolo, egli è tenuto all'interesse del supplimento medesimo dal giorno della domanda di rescissione.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli deve i frutti dal giorno della domanda.

L'interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, o dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto.

Art. 1688 (1683). La rescissione a titolo di lesione non ha luogo in favore del compratore.

Art. 1689 (1684). Essa neppure ha luogo nelle vendite che si fanno ai pubblici incanti per autorità di giustizia (1).

Art. 1690 (1685). Le regole espresse nella Sezione precedente per i casi in cui più persone hanno venduto unitamente o separatamente, e per quello in cui il venditore o il compratore ha lasciato più eredi, sono similmente osservate per promuovere l'azione di rescissione.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 99, 100 101, 102, 103. — (Conformi agli art. 1686, e seg. del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte di Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 99 al 101). Adottati all'unanimità.

(Art. 102). Adottato all'unanimità. Però un Membro avrebbe osservato, che potrebbe essere opportuna quella maggior chiarezza che trovasi enunciata alla fine dell'art. 1684, Cod. fr., che limita la eccezione al solo caso di quelle *vendite*, le quali, a termini della legge, *non possono* farsi se non coll'*autorità giudiciale*, onde escludervi le *vendite volontarie*, tuttochè fatte all'incanto, per le quali non rappresentasi tutta la necessaria guarentigia onde negare con fondamento il rimedio della lesione.

(Art. 103). Adottato all'unanimità.

(1) Vedasi l'art. 947, Cod. di proc. civ.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 99 al 103, e 1686 al 1690, Cod.). Adottati senza osservazioni.

## CAPO VII.

### *Della licitazione e degli incanti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VII. — Della licitazione.*

OSSERVAZIONI

(CONSIGLIO DI STATO)

Sono aggiunte nella rubrica le parole: *e degli incanti*, affinchè non si possa supporre che nel presente capo si tratti soltanto di quegli incanti a cui non sono di diritto ammessi gli estranei, ed ai quali si è attribuito il nome *di licitazioni* nel titolo ove si è parlato della divisione delle eredità. (*Art.* 1049, *Cod. civ.*).

Art. 1691 (1686). Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito;

Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nessuno dei condividenti possa o voglia prendere;

Se ne fa la vendita per licitazione od all'incanto, ed il prezzo viene diviso tra i coproprietarii.

Art. 1692 (1687). Ciascuno dei coproprietarii ha la facoltà di domandare che la vendita segua agli incanti, e questi devono sempre aver luogo quando uno di essi è minore od interdetto.

Art. 1693 (1688). Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione e negli incanti sono spiegate nel titolo *Delle successioni*, e nelle leggi sulla procedura (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 104. — *Se una cosa* . . . . . .
. . . . . .
*Ovvero se* . . . . . .
. . . . . .
*Se ne fa la vendita all'incanto ed il prezzo viene diviso tra i comproprietarii.*
*Art.* 103. — *Ciascuno dei comproprietarii è padrone di domandare che gli estranei siano in-*

(1) Vedansi gli art. 1049 del Cod. civ., e 1042 del Cod. di proc. civ.

*vitati alla licitazione; essi sono necessariamente invitati quando uno dei proprietarii è minore ed interdetto.*

*Art.* 106. — *Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 104.) Si avverte che, essendosi di già consentito di attribuire il nome di *licitazione* a quegli incanti a cui non sono di diritto ammessi gli estranei, e quello di *pubblici incanti* alle vendite pubbliche cui gli estranei sono ammessi, occorre pure di surrogare nell' ultimo alinea del presente articolo la parola: *licitazione*, ad: *incanto*. (*All'unanimità*).

(Art. 105). Per l'addotto motivo sembra che il presente articolo si debba scrivere nei seguenti termini:

« Ciascuno dei coproprietarii ha la facoltà « di, ecc. (*come al testo l'art.* 1692).

*(All'unanimità).*

(Art. 106.) Adottato all'unanimità, scrivendolo però come segue, al fine di coordinarlo cogli articoli precedenti:

« Il modo e le formalità da osservarsi nella « licitazione, e negli incanti sono spiegati, ecc. »

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 104, o 1691, Cod.). Per motivo detto sulla rubrica è sostituita la seguente redazione nel principio dell'ultimo alinea:

« Se ne fa la vendita per licitazione od al- « l'incanto ed il prezzo, ecc.

(Art. 105, o 1692, Cod.). L'art. è adottato colla redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 106, o 1693, Cod.). L'art. è parimente adottato colla redazione proposta dalla Sezione.

---

## CAPO VIII.

### *Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VIII.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1694 (1689). La vendita o cessione di un credito, di un diritto, o di un' azione è perfetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore, o cessionario al momento che siasi convenuto sul credito, o sul diritto da cedersi, e sul prezzo, quantunque non ne sia trasferito il possesso.

Il possesso si trasferisce mediante la consegnazione del documento che comprova il credito, o diritto ceduto (1).

Art. 1695. Questa vendita o cessione debbe essere fatta secondo le regole stabilite nel titolo VI, capo VI, sezione I di questo libro.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 107. — *La vendita* . . . . . .

*Art.* 108. — *Questa vendita* . . . . . .

. . . . *Sezione I.* § 1 *di questo libro.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 108). Si propone di togliere la menzione del § 1, il quale non si riferisce che all'atto pubblico.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 108.) La menzione verrà tolta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 107, 108. — (Conformi agli art. corrispondenti del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 107, 108, o 1694, 1695, Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 1696 (1690). Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione, ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico (2).

Art. 1697 (1691). Se, prima che il cedente o il cessionario notificasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà esso validamente liberato (3).

---

(1) La cessione di diritti ereditarii è compresa nella disposizione dell' art. 1694, è perciò alla medesima applicabile l' obbligo della notificazione prescritta dai successivi art. 1696 e 1697. — In difetto di tale notificazione, è inammissibile la prova della scienza della seguita cessione nel debitore cesso. — Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 25 febbraio 1851. (*Rac.*, *an.* 1851, *p.* 106). Vedasi pure altra sent. di detta Corte 17 dicembre 1849. (*Rac.*, *an.* 1849, *p.* 290).

Non viola l' art. 1694 la sent. che dichiara senza effetto la cessione di un credito che si scopre sequestrato precedentemente. — Così detta Corte in sent. 25 luglio 1857. (*Rac.*, *an.* 1857, *p.* 518).

(2-3) Vedasi la sent. 25 febb. 1851, di cui nella precedente nota.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione.*

*Ciò nulla ostante, il cessionario può avere lo stesso diritto quando il debitore abbia accettata la cessione con un atto autentico.*

*Art.* 110. — *Se prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 109.) Adottato all'unanimità.

(Art. 110.) Adottato come sopra, surrogando il verbo: *notificasse*, a vece di: *denunziasse*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 109 o 1696, Cod.) Il Guardasigilli avverte sull'alinea che la dizione: *può avere lo stesso diritto*, non sembra esatta, e doversi esprimere: *ha lo stesso diritto*.

Un Membro aggiunge che la parola *stesso* sarebbe anche impropria, giacchè nella prima parte è detto soltanto in genere: *ha diritto verso i terzi*.

È variata la redazione con riunire l'alinea alla prima parte, e scrivendo l'articolo come segue:

« Il cessionario non ha, ecc. » *(come al testo)*.

(Art. 110 o 1697, Cod.) Surrogato il verbo: *notificasse*, a vece di: *denunziasse*, come propose la Sezione.

---

Art. 1698 (1692). La vendita o la cessione di un credito comprende gli accessorii del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. Non comprende però le rendite e gli interessi scaduti, salvo che così sia convenuto (1).

Art. 1699 (1693). Quegli che vende un credito o altro diritto incorporale, dee garantirne l'esistenza al tempo della cessione, quantunque questa si faccia senza garanzia.

Art. 1700 (1694). Egli non è responsabile della solvibilità del debitore, che quando si è a ciò obbligato, e per la concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito venduto.

Art. 1701 (1695). Quando il cedente ha promesso la garantia della solvibilità del debitore, e non vi è stata convenzione tra le parti sulla durata di tale garantia, essa è limitata ad un anno da computarsi dal tempo della cessione del credito, se il termine di questo era già scaduto.

Se il credito sia pagabile fra un termine non ancora scaduto, la garantia cessa un anno dopo la scadenza.

Se il credito porti costituzione di una rendita perpetua, la garantia si estingue col trascorso di dieci anni dalla data della cessione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 111. — *La vendita* . . . . . *salvo così sia convenuto.*

*Art.* 112. — *Quegli che* . . . . . (testo, art. 1699).

*Art.* 113. — *Egli non è* . . . . . (testo, art. 1700).

*Art.* 114. — *Quando il cedente* . . . . . *dall'epoca della cessione* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 114). Nel modo stesso che nel precedente art. 113 si era disposto, che il venditore sarebbe risponsale della solvibilità del debitore, nel caso realmente in cui si fosse a ciò obbligato, per identità di ragione pareva che la solvibilità, che si fosse promessa senza specificarne la durata, non si dovesse protrarre nel tempo avvenire. Ed in questa opinione si confermava il Magistrato tanto pel principio che nel dubbio le convenzioni si debbano interpretare in modo favorevole alla liberazione, quanto pella massima che, al momento della fatta cessione il cessionario diventando proprietario del credito, questo, salvo patto preciso in contrario, doveva perire per conto di lui e non del cedente, che non misurava più ragioni col medesimo.

Quindi è che il Magistrato in tal parte una-

---

(1) La disposizione dell'art. 1698 non si applica alla cessione insita alle girate d'una cambiale scaduta, le quali danno al giratario intiera la rappresentanza del cedente. Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 6 maggio 1855 (*Rac. an.* 1855. *p.* 376).

(1) L'art. 1701 limita bensì il tempo entro il quale il cedente deve guarentire la solvibilità del debitore cesso, ma non il tempo entro cui il cessionario possa esperire dell'azione di guarentigia per la insolvibilità del detto debitore sorvenuta nell'anno dalla scadenza del credito. Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 6 dicembre 1854 (*Rac.*, *an.* 1854, *p.* 345).

nime fu d'avviso che l'art. 1695 del Cod. fr. fosse da preferirsi al presente articolo che vi si è sostituito.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 114). L'articolo che sta nel progetto fu posto ad imitazione dell'art. 1198 del Codice di Vaud, e ad adottarlo la Commissione fu mossa da due considerazioni: la prima, il desiderio d'impedire la frode che talvolta si adoprerebbe, facendo comparire solvibile un debitore al momento della cessione, il quale tosto dopo non appresenterebbe più veruna sicurezza; la seconda considerazione nasce dalla presunzione che il cessionario, il quale si fa promettere la solvibilità del debitore ceduto, abbia voluto riservarsi un tempo sufficiente ad agire in garantia.

Crede quindi la Commissione che i termini apposti nell'articolo non sieno troppo lunghi, avuto riguardo alle varie specie di crediti enunciate nell'articolo, ed opina perchè si mantenga l'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 111. — *La vendita* . . . . . (come al primo progetto).
*Art.* 112. — *Quegli che* . . . . . (testo, art. 1699).
*Art.* 113. — *Egli non è* . . . . . (testo, art. 1700).
*Art.* 114. — *Quando il* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 111, 112, 113.) Adottati all'unanimità.

(Art. 114.) Adottato come sopra, mutato: *epoca*, in: *tempo*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 111, o 1698, Cod.). Invece di dire: *salvo così sia convenuto*, si dice: *salvo che così sia convenuto*.

(Art. 112, 113, o 1699, 1700, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 114, o 1701, Cod.). Adottato, mutando l'espressione: *epoca*, in: *tempo*.

---

Art. 1702 (1696). Quegli che vende un'eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.

Art. 1703 (1697). S'egli aveva di già convertito a proprio profitto i frutti di qualche fondo, o ricevuto l'importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o venduti alcuni effetti della medesima, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita.

Art. 1704 (1698). Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 115. — *Questi* . . . . . (testo, art. 1702).
*Art.* 116. — *S'egli aveva* . . . . . *alcuni effetti della stessa, è tenuto* . . . . . .
*Art.* 117. — *Il compratore dee dal canto suo* . . . . . *dell'eredità, ed accreditargli quanto gli spettasse sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 115, 116.) Adottati all'unanimità.

(Art. 117.) Parve che sarebbe meglio dire: *e tenergli conto di quanto gli fosse dovuto*, invece di dire: *accreditargli quanto gli spettasse. (All'unanimità.)*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 115, o 1702, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 116, o 1703, Cod.). Avece delle parole: *della stessa*, si scrive: *della medesima*.

(Art. 117, o 1704, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 1705 (1699). Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle spese e legittimi pagamenti, e cogli interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione (1).

Art. 1706 (1700). La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite e contestazione sul merito di essa.

Art. 1707 (1701). La disposizione dell'articolo precedente cessa:

---

(1) La eccezione di litigiosità, e il benefizio portato dall'art. 1705 possono farsi valere dal debitore in qualunque tempo. Vedi sent. 27 febb. 1832 della nostra Corte di cass. (*Rac.*, *an.* 1832, *p.* 91).

Non è litigioso un credito dopo che fu per sentenza definitiva riconosciuto; ed, ove sia stato dopo questa sentenza ceduto, non si applica l'art. 1705. Così la sentenza di detta Corte del 24 luglio 1837 (*Rac. an.* 1837, *p.* 506.)

Vedasi pure l'art. 1064, del Cod. civ.

1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coerede o coproprietario del diritto ceduto;

2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagamento di quanto gli è dovuto;

3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 118, 119, 120. — (Conformi ai corrispondenti art. del testo.)

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## TITOLO X.

### *Della permuta.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo X. — Della permuta.*

---

Art. 1708 (1702). La *permuta* è un contratto con cui le parti si danno rispettivamente una cosa per averne un' altra.

Art. 1709 (1703). La permuta si effettua mediante il solo consenso, come la vendita, e colle solennità istesse per quella richieste.

Art. 1710 (1704). Se uno dei permutanti ha già ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l' altro contraente non è proprietàrio della stessa cosa, non può essere costretto a consegnare quella ch' egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta.

Art. 1711 (1705). Il permutante il quale ha sofferto l' evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio domandare il risarcimento dei danni ed interessi, o ripetere la sua cosa.

Art. 1712 (1706). La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

Se però siasi convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il valore dell' immobile da lui dato in permuta, tale contratto si considera come una vendita, e la lesione potrà perciò essere proposta da colui che ha ricevuta la rifatta.

Art. 1713 (1707). Tutte le altre regole stabilite per il contratto di vendita si applicano anche alla permuta.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La permuta è* . . . . . (testo, art. 1708).

*Art.* 2. — *La permuta si* . . . . . (testo, art. 1709).

*Art.* 3. — *Se uno dei permutanti ha ricevuta* . . . . . *della stessa non può essere costretto a consegnare la cosa ch' egli ha promesso in* . . . . . .

*Art.* 4. — *Il permutante* . . . . . *domandare la rifusione dei danni* . . . . . .

*Art* 5. — *La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta, salvo che non sia convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il valore della cosa da lui ricevuta in permuta, nel qual caso la lesione potrà essere proposta da quello che ha ricevuto la rifatta, come nella vendita.*

*Art.* 6. — *Tutte le* . . . . . (testo, art. 1713).

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 5). On propose de substituer le mot: *data*, à celui de: *ricevuta*, dans cette phrase: *che superi il valore della cosa da lui ricevuta in permuta*; l'emploi de l'expression: *ricevuta*, est sans doute le résultat d'une erreur typographique; et dans la rédaction actuelle l'article ne pourrait jamais recevoir d'application; il est sensible, en effet, que la soulte payée par l'un des copermutants, ne peut excèder la valeur de l'immeuble qu'il reçoit, puisque, outre cette soulte, il donne un autre immeuble en échange.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 5). La redazione si rettificherà in conformità dell' avviso del Senato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La permuta è* . . . . . (testo, art. 1708).

*Art.* 2. — *La permuta si* . . . . . (testo, art. 1709).

*Art.* 3. — *Se uno dei* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 4. — *Il permutante* . . . . . (idem).

*Art.* 5. — *La rescisione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta, salvo che siasi convenuta a carico di uno dei permutanti una rifatta in danaro che superi il valore della cosa da lui data in permuta, nel qual caso la lesione potrà essere proposta da quello che ha ricevuto la rifatta, come nella vendita.*

*Art.* 6. — *Tutte le* . . . . . (testo, art. 1713).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato all' unanimità. Un Membro

però crederebbe che l'avverbio: *reciprocamente*, sarebbe più esatto che: *rispettivamente*, ed anzi esso crederebbe che l'intera definizione della permuta potrebbe utilmente redigersi nei termini seguenti:

« La permuta è un contratto con cui si danno e si ricevono in cambio cose per cose ».

(Art. 2). Adottato all'unanimità. La Sezione ha però creduto che l'avverbio: *déjà*, che leggesi nel corrispondente art. 1704 del Cod. fr. non dovesse essere ommesso; od ha pure avvertito che lo stesso concetto del presente articolo potrebbe essere espresso scrivendolo nei seguenti termini:

« Se uno dei permutanti ha *già* ricevuta la « cosa datagli in cambio, ecc. » *(Come al testo, art. 1710)*.

(Art. 4). Adottato all'unanimità.

(Art. 5). Adottato come sopra.

Si è però osservato da alcuni Membri che l'aggiunta opportunamente fatta in quest'articolo a quello del Cod. fr. che vi corrisponde potrebbe essere collocata per alinea nei seguenti termini:

« Se però siasi convenuta, ecc. » *(Come all'art. 1712)*.

(Art. 6). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 13 settembre 1836.*

(Art. 1 o 1708, Cod.). Il Guardasigilli osserva, che la definizione data da un Membro della Sezione non sarebbe totalmente esatta, non rimanendovi espresso che ciascuno dei contraenti dà una cosa per riceverne un'altra.

L'articolo del progetto è mantenuto.

(Art. 2 o 1709, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 3 o 1710, Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà che sia fatta la proposta aggiunta e mutazione.

L'articolo è adottato nei termini proposti dalla Sezione, cioè come al testo.

(Art. 4 o 1711, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 5 o 1712, Cod.). Il Relatore espone che l'eccezione al principio di non essere ammessa la rescissione della permuta per causa di lesione è un'aggiunta fatta al corrispondente articolo 1706, Cod. fr. La Sezione ha creduta opportuna tale aggiunta, poichè, quando uno dei copermutanti riceve in contraccambio della sua cosa una ragguardevole rifatta in denaro, egli è in sostanza un venditore più che un permutante, e deve quindi essere ammesso a proporre la lesione. Si è però creduto che l'eccezione sarebbe meglio collocata per alinea distinto, e potere questo essere redatto in modo che i termini stessi indicassero il motivo della disposizione.

Il Guardasigilli aderisce al mutamento proposto dalla Sezione.

L'articolo è adottato come venne proposto dalla Sezione, cioè come sta scritto al Codice.

(Art. 6 o 1713, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

*A questo punto, secondo l'ordine della distribuzione dei primi lavori di redazione fra i Membri della Commissione, avrebbe avuta sede il titolo sul* contratto di enfiteusi, *che però non venne accolto nel Codice e neppure nel primo progetto di esso; veggansi a questo proposito le discussioni del Consiglio di Stato sugli articoli* 5, 6, *del susseguente titolo* Del contratto di locazione *(Veggasi pagina XII dell'opuscolo annesso a quest'opera che porta il titolo:* NOTIZIE INTORNO AI LAVORI DELLA REGIA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE PER UN MEMBRO DELLA STESSA *)*.

---

# TITOLO XI.

## *Del contratto di locazione.*

## CAPO I.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XI. — Del . . . . Capo I. — Disposizioni . . . .*

---

Art. 1714 (1708). Vi sono due sorta di contratti di locazione,

La locazione delle cose, (1)

E quella delle opere. (2)

Art. 1715 (1709). La locazione delle cose è un contratto col quale una delle parti contraenti si obbliga di lasciare all'altra il godimento di una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle.

Art. 1716 (1710). La locazione delle opere è un contratto per cui una delle parti si obbliga, mediante la convenuta mercede, di fare una cosa per l'altra parte.

Art. 1717 (1711). Queste due sorta di locazioni si dividono in varie specie particolari.

Si chiama *dare a pigione* o *a nolo*, la locazione delle case, e quella dei mobili; (3)

*Affittanza, colonia* o *massarizio* quella dei fondi rurali; (4)

---

(1) Vedasi l'art. 1721, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 1801, Cod. civ.
(3) Vedansi gli art. 1759, 1764, Cod. civ.
(4) Vedansi gli art. 1771, 1785, Cod. civ.

*Prestazione d'opere*, la locazione del lavoro o del servizio; (1)

*Soccida*, quella de' bestiami, il cui frutto si divide tra il proprietario e quello al quale furono affidati; (2)

*Appalto, cottimo* o *prezzo fatto*, l'impresa di un'opera mediante lo sborso di un determinato prezzo, quand'anche quegli per conto del quale si eseguisce l'opera, somministri la materia. (3)

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Vi sono due specie di contratti di locazione,*
*Quella delle cose.*
*E quella delle opere.*
*Art.* 2. — *La locazione delle cose* . . . . . (testo, art. 1713).
*Art.* 3. — *La locazione delle opere* . . . . . (testo, art. 1716).
*Art.* 4. — *Queste due specie di locazione si suddividono ancora in altre più particolari.*
*Si chiama* dare . . . . . .
Affittanza . . . . . .
Prestazione . . . . . .
Soccida . . . . . .
Appalto, cottimo o prezzi fatti . . . . . .
*quegli per cui si eseguisce l'opera somministri la materia.*
*Queste tre* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1.) Adottato, surrogando però la parola: *sorta* a *specie*, come nell'art. 1708, Cod. fr.; perchè qui si vuole dividere i contratti di locazione non tanto in due specie che in due generi principali, i quali poi si suddividono in più specie particolari; onde evitare poi la ripetizione del pronome: *quella*, nel principio dei due alinea, l'art. è adottato nei termini seguenti:

« Vi sono due sorta, ecc. — *(come al testo l'art. 1714)* — *(All'unanimità).*

(Art. 2, 3.) Adottati all'unanimità.

(Art. 4.) In seguito alle variazioni fatte all'art. 1, la prima parte del presente articolo è stata cangiata in questi termini:

« Queste due sorta di locazione si dividono in varie specie particolari ».

(1) Vedansi gli art. 1802, 1805, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 1723, Cod. civ.
(3) Vedasi l'art. 1810, Cod. civ.

Si è poi ancora avvertito di scrivere al numero singolare l'espressione: *prezzi fatti*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1, o 1714, Cod.). È adottata la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 2, 3, o 1715, 1716, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 4, o 1717, Cod.). Si adotta l'art., accogliendo le varianti proposte dalla Sezione; ed inoltre laddove è detto: *quegli per cui si eseguisce l'opera*, si surroga: *quegli per conto del quale si eseguisce l'opera.*

---

Art. 1718. È considerata come una locazione qualunque concessione temporaria di stabili, mediante il corrispettivo di un'annua prestazione a qualunque titolo sia fatta.

Tale concessione non trasferisce verun dominio nel concessionario, non ostante qualsiasi patto in contrario, il quale si avrà per non iscritto.

Art. 1719. Le locazioni di stabili non potranno stipularsi per un tempo eccedente gli anni trenta. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s'intenderanno ristrette ai trent'anni dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario si avrà per non apposto.

Quando però si tratterà di locazione di una casa per abitazione, potrà pattuirsi che la medesima duri pendente tutta la vita dell'inquilino ed anche sino a due anni dopo. (1)

Art. 1720. Sono eccettuate dal disposto dell'articolo precedente le locazioni de' terreni gerbidi ed affatto incolti che si faranno col patto di dissodarli e di ridurli a coltura: queste locazioni potranno farsi per un tempo maggiore di trent'anni, ma che non potrà eccedere gli anni cento.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *È considerata come una locazione qualunque concessione temporaria di stabili, mediante il corrispettivo di un annua prestazione, quantunque fosse fatta a titolo* d'enfiteusi, albergamento, od *altro simile* (2).

---

(1) Vedasi l'art. 1726, Cod. civ.
(2) Vedansi le osservazioni del Senato di Genova e le relative risposte della Commissione, fatte sotto gli art. 406, 431 e 496 del Cod. civ., pag. 419, 456, 488, vol. I.

*Tale concessione non . . . . . .*

. . . . . .

*Art. 6. — Le locazioni di stabili non potranno stipularsi per un tempo eccedente gli anni sessanta. Quelle che venissero fatte per un maggior tempo s' intenderanno ristrette ai sessant'anni dal giorno in cui ebbero principio. Qualunque patto contrario si avrà per non apposto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 5). Adottato all'unanimità.

(Art. 6). Adottato come sopra.

Alcuni Membri però avrebbero proposto di principiare l'articolo a questo modo: *qualunque locazione di stabili*, ecc., e l'ultimo periodo del medesimo: *ogni patto contrario*, ecc.

Un altro Membro ha poi ancora osservato, che, rigorosamente parlando, questi due articoli 5 e 6 non applicandosi ad ogni sorta di locazione, ma a quella soltanto degli stabili, dovrebbero le disposizioni ivi contenute essere trasportate nella Sezione I, del Capo II di questo titolo.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 5, 6, e 1718; 1719, Cod.). Il Relatore dice, che colla disposizione dell'art. 5 rimane abolita la distinzione che si faceva nel contratto d'*enfiteusi* tra il dominio *diretto* che spettava al concedente, ed il dominio *utile*, che competeva al concessionario, il quale nel fatto era riguardato come proprietario degli stabili. Secondo il progetto, ogni concessione temporaria di stabili non traferisce alcuna proprietà al cessionario, e la medesima rimane sempre presso il concedente.

Un Membro dice, che sostanzialmente è abolito il contratto d'*enfiteusi*, e domanda se vi sia un motivo di pubblico vantaggio per abolirlo. A meno che vi sia un motivo di tale natura, osserva che deve lasciarsi libero a ciascuno di disporre della sua proprietà in quel modo che crede più conveniente, non avendo lo Stato alcun interesse a che la proprietà dei beni formanti l'oggetto di un contratto appartenga più ad uno che ad un altro dei contraenti.

Il Relatore risponde, che l'*enfiteusi* appartiene, per così dire, all'infanzia dell'agricoltura, ma quando in un paese le terre sono pressochè tutte coltivate, è riconosciuto in economia politica, non essere più conveniente l'*enfiteusi*.

Un Membro dice che nella Lomellina si fanno talvolta *enfiteusi* anche pei beni coltivati nella vendita di tenimenti grandiosi, la metà per esempio del prezzo è pagata in danaro, e per l'altra metà si stabilisce che l'acquisitore pagherà un'annua somma, conservando il venditore un dominio diretto sui beni.

Il Guardasigilli espone che le *enfiteusi* producono molti imbarazzi ed impediscono il libero commercio dei beni. Con tale contratto vi sono due persone che hanno per lungo tempo, ed anche in perpetuo, un diritto sullo stesso fondo: il concedente, e suoi eredi, hanno quel diritto di proprietà per cui solo può trasferirsi veramente il dominio del fondo; ed il concessionario, e suoi eredi, hanno all'opposto il diritto di goderne i frutti. Quindi ne deriva che in ogni alienazione, in ogni successione e divisione che avvenga dal canto di uno dei due compadroni, non si trasferisce mai che una proprietà dimezzata, e soggetta ad un vincolo o in quanto al dominio o in quanto ai frutti; il valore di quei beni ne rimane diminuito; le contrattazioni sono inceppate, e s'incontrano sempre difficoltà nelle esecuzioni, o nelle ipoteche. Crescono poi, e sempre più si complicano questi imbarazzi colle suddivisioni che si operano delle due parti, e coi cangiamenti che con un lungo periodo di tempo avvengono nello stato dei fondi.

La Commissione, vedendo questi inconvenienti e considerando per altra parte che nello stato attuale della coltivazione delle terre non poteva essere necessaria l'*enfiteusi*, ha semplificato la materia coll'adottare un sistema che risulta dal confronto dei presenti articoli con quelli del titolo *Delle rendite*. Ogni concessione di stabili, se è temporaria, è considerata come una locazione e la proprietà ne rimane sempre al concedente; se è perpetua, è considerata quale alienazione che trasferisce la proprietà del concessionario. Il termine più lungo per cui potrà farsi una locazione è fissato agli anni 60 che comprendono a un di presso due generazioni. Per le altre concessioni poi che importano l'alienazione della proprietà, la rendita è perpetua, ma sempre redimibile mediante il pagamento di un capitale corrispondente: è permesso tuttavia di stipulare che il riscatto non potrà eseguirsi pendente un termine che non ecceda gli anni 60. Con questo sistema si provvede egualmente a ciò che possa richiedere l'interesse dell'agricoltura e sono tolti ad un tempo gli imbarazzi e gl'inconvenienti dell'*enfiteusi*.

Un Membro riconosce utile di sopprimere per l'avvenire i contratti d'*enfiteusi*; ma, poichè è tale l'intenzione, crede opportuno di dichiararlo espressamente nel Codice. Osserva che nei termini in cui sono concepiti i presenti articoli e quelli del titolo: *Delle rendite*, l'abolizione del suddetto contratto risulterebbe soltanto in modo indiretto, e siccome conseguenza della disposizione; onde potrebbe facilmente succedere che non fosse avvertita da tutti, e ne derivassero quindi errori nelle convenzioni.

Il Guardasigilli dice che potrebbe inserirsi tale dichiarazione in uno degli articoli del titolo: *Delle rendite*.

Lo stesso Membro muove poscia il dubbio,

se l'abolizione del contratto d'*enfiteusi* non possa produrre qualche inconveniente rispetto ai beni ecclesiastici pei quali l'autorizzazione di concederli in *enfiteusi* è accordata più facilmente che per le altre specie di contratti, in cui vi sia un'alienazione assoluta della proprietà.

Il Guardasigilli osserva che, quando l'*enfiteusi* non sia più ammessa dal Codice, saranno autorizzate invece le locazioni dei suddetti beni per un termine più o meno lungo nei limiti permessi dalla legge.

È fatta successivamente da un Membro la proposta di protrarre agli anni cento il termine per cui potranno stipularsi le locazioni di stabili. Egli dice che vi sono terreni sterili, i quali richiedono lavori lunghi e penosi, per divenire produttivi, e non si troverebbe chi voglia assumere l'incarico di ridurli a coltura, se trascorsi i 60 anni non ha più diritto di goderne; onde questi terreni resterebbero incolti con danno dell'agricoltura.

È discussa tale proposta.

Un Membro osserva che l'annuo fitto o canone essendo necessariamente modico per un terreno ancora improduttivo, il termine di sessant'anni è ben sufficiente, perchè il cessionario possa essere indennizzato delle spese e lavori fatti pel miglioramento del fondo.

Alcuni fra i Membri credono al contrario, che le spese ed opere necessarie per rendere produttivi certi terreni sarebbero talvolta tali a non essere intraprese, se il godimento dei frutti è limitato agli anni sessanta; adducono a dimostrazione alcune specie di coltivazioni che richiedono opere costose o nelle quali i frutti sarebbero molto ritardati; ed uno di essi afferma, essere a sua notizia che in alcune località nessuno vorrebbe intraprendere la coltura dei fondi sterili che ivi esistono, qualora dopo sessant'anni il fondo dovesse essere restituito al proprietario.

Un Membro dice essere rari questi casi, e dovere la legge essere fatta nel modo che è più utile pei casi ordinarii.

Un altro Membro crede che difficilmente vi sarà chi voglia fare in un fondo non suo spese e lavori tali, a non poter avere un guadagno neppure in sessant'anni. Trova dannoso il termine d'anni cento, poichè, trascorrendo in questo periodo tre generazioni, si perderebbe facilmente la memoria della cosa, e diverrebbe anche difficile di riconoscere i fondi pei cangiamenti che succedono in così lungo tempo.

Il Guardasigilli aggiunge che, nei casi in cui non bastasse la locazione per anni sessanta, è provvisto all'interesse dell'agricoltura col contratto di vendita. Partendo dalla base di essere necessarii lavori tali per cui si richieda il termine di cento anni per averne il compenso, si troverà più facilmente chi voglia intraprenderli, quando mediante una rendita ne ha la proprietà, e può trasmetterla a suoi eredi, che non quando ne ha soltanto un'usufrutto che dovrà cessare col tempo. In quanto poi all'interesse del concedente, il valore di una proprietà, della quale altri abbia il diritto di godere i frutti per un tempo così lungo, non sarebbe maggiore di quello che corrisponde all'annuo fitto, e questo valore è egualmente rappresentato dalla vendita.

Un Membro dice, che un proprietario di terreni incolti preferirà di ritenerli colla speranza di poter ridurli a coltura esso o i suoi eredi, piuttosto che di alienarli mediante una vendita che sarebbe necessariamente tenue per un terreno improduttivo. Trattandosi all'opposto di una locazione che non lo privi della proprietà, vi acconsentirà più facilmente, sapendo che quei beni ritorneranno col tempo ai suoi eredi.

Il Membro che ha fatto la proposta vede poca differenza tra il permettere la locazione per anni sessanta ed il permetterla per cento; in ambi i casi il concedente ed il concessionario sono deceduti prima che sia spirato il termine, e da una parte il diritto di proprietà, dall'altra quello di godere i frutti, sono passati agli eredi, ed anche agli eredi degli eredi, onde la difficoltà e gl'inconvenienti gli sembrano esistere pel termine d'anni sessanta a un di presso come pel termine di quelli di cento. Persiste pertanto nell'avviso di fissare quest'ultimo termine che può talvolta essere richiesto dall'interesse dell'agricoltura.

Il Guardasigilli dice che gl'inconvenienti divengono ben maggiori in cento anni che non in sessanta.

Un Membro osserva poscia, che le ragioni addotte per protrarre il termine fissato dall'art. 6 riflettono i terreni incolti, e non si applicano a quelli coltivati. La disposizione del suddetto articolo comprendendo queste due specie di terreni, gli pare necessaria una distinzione; crede troppo breve il termine pei terreni incolti, e troppo lungo per quelli coltivati.

La discussione si volge sul punto, se pei beni coltivati sia conveniente di mantenere e restringere il termine di anni sessanta fissato dal suddetto articolo.

Un Membro dice, che un buon padre di famiglia non farà mai affittamenti di questi beni per un tempo così lungo; anzi è già raro che si eccedano i nove o i dodici anni, e può asserirsi che diciotto anni sono il termine massimo d'un affittamento. Il permettere le locazioni per un termine più lungo porgerebbe ad un dissipatore il mezzo di rovinare la famiglia prendendo da taluno una somma ragguardevole, in corrispettivo della quale gli farebbe un'affittamento dei suoi beni per sessant'anni, stipulando un annuo fitto assai minore al reddito. Un amministratore potrebbe parimente valersi di questo mezzo a danno della persona o corpo amministrato. Opina

quindi di restringere agli anni diciotto o venti il termine che potrà essere stipulato per le locazioni dei beni coltivati.

Un altro Membro concorre nell'avviso del preopinante pel motivo dal medesimo addotto, che le locazioni per un tempo lungo porgono il mezzo alle dissipazioni ed alle frodi.

Un Membro osserva, che anche pei beni coltivati l'interesse dell'agricoltura e quello del proprietario possono richiedere che siano ammesse le locazioni per un tempo alquanto lungo. Un fondo, benchè in istato di coltura, può sovente essere suscettivo od anche abbisognare di miglioramenti costosi, che il proprietario non sarebbe in grado di eseguire lui, o per mancanza di capitali, o per altri motivi; le quali circostanze si verificano particolarmente nei beni posseduti da pubblici stabilimenti. Il termine di vent'anni non essendo talvolta sufficiente perchè il conduttore possa avere sui frutti un compenso delle spese che dovrebbe fare pel miglioramento del fondo, i suddetti stabilimenti si troverebbero obbligati ad alienare il fondo, od a conservarlo con loro danno in uno stato d'una tenue produzione.

Uno dei preopinanti risponde che pei beni che sono soltanto deteriorati, ma non incolti, il termine di vent'anni è sufficiente perchè si abbia un compenso sui frutti, scorgendosi infatti che anche pei beni che si trovano in tale stato non si fanno affittamenti per un termine maggiore. Il vantaggio poi che in qualche caso potesse aversi da una locazione più lunga è bilanciato dal rischio di un affittamento lesivo per una connivenza degli amministratori od agenti.

Il Guardasigilli manifesta un dubbio sulla possibilità di fare la distinzione proposta tra i beni coltivati e quelli incolti, essendo difficile il definire quali siano i terreni che verranno considerati come incolti. Ora, tale denominazione essendo presa nel senso di non essere praticato intorno a quel terreno alcun lavoro, vi si comprenderebbero molti boschi, prati e pascoli che danno un frutto senza l'industria dell'uomo.

Un Membro dice: che l'uso spiega abbastanza il senso che s'intende attribuire all'espressione: *incolti*, e potersi anche aggiungere designazioni ulteriori, come p. es.: *terreni affatto incolti e sterili*, o altre consimili. Quand'anche poi succedesse che in una locazione a lungo tempo fosse compresa qualche parte di terreno alquanto coltivato, o producente un qualche frutto, la cosa sarebbe senza importanza.

Il Guardasigilli fa presente ulteriormente che, ammettendo la suddetta distinzione, e limitando a vent'anni il termine delle locazioni ordinarie, parrebbe opportuno di fare un'eccezione per le case di abitazione, con permettere per queste che si possa fare una locazione la quale duri pendente tutta la vita dell'inquilino. Non vi sarebbe motivo d'impedire questo patto che si vede talvolta praticato pel desiderio di non cangiare di abitazione.

Sono prese le determinazioni seguenti intorno ai due articoli discussi:

L'articolo 3 è adottato, sopprimendo nel fine della prima parte le parole: *quantunque fosse fatta a titolo di enfiteusi, albergamento od altro simile*, e scrivendo invece: *a qualunque titolo sia fatta.*

Quanto poi all'art. 6, è preso il concerto di limitare ad anni 20 il termine per cui potranno essere stipulate le locazioni di stabili, con farvi poscia due eccezioni: l'una per le case di abitazione ammettendo per le medesime che la locazione possa essere fatta per tutta la vita dell'inquilino, ed anche sino a due anni dopo; l'altra eccezione riflettente ai terreni gerbidi, ed affatto incolti, i quali si affittassero col patto di dissodarli, e di ridurli a coltura, estendendo sino agli anni cento il termine per cui potranno stipularsi le locazioni di questi terreni.

*Adunanza 14 settembre 1836.*

Si tratta nuovamente degli art. 5 e 6 del titolo: *Del contratto di locazione*, sui quali si è deliberato nella precedente adunanza.

Il Guardasigilli crede troppo lungo il termine di cento anni che fu ammesso per le locazioni dei terreni incolti, derivando molti imbarazzi dall'essere separato per così lungo tempo il diritto della proprietà dal godere i frutti. Specialmente poi rappresenta, in quanto agli altri stabili, che la proibizione di stipulare locazioni oltre il termine di vent'anni può riuscire dannosa in molti casi, e non esistervi alcun motivo di pubblico interesse, per cui si abbia a restringere a questo termine il diritto che ha il proprietario di disporre del suo fondo.

Un Membro osserva che, quando un affittamento è fatto per sessant'anni, siccome lo permetterebbe il progetto, non rimangono più in vita, nè il locatore, nè il conduttore, e nascono molte difficoltà tra gli eredi per la continuazione dell'affittamento, a vece che, se questo è fatto soltanto per 18 o 20 anni, i due contraenti possono probabilmente essere ancora in vita allo spirare del termine.

Un altro Membro dice, che una persona accurata non affitterà mai i suoi beni per un termine eccedente i vent'anni. Il permettere le locazioni per un lungo numero d'anni darebbe il mezzo ad un dissipatore di rovinare sè, e la famiglia con affittamenti lesivi, a cui sarebbe facilmente indotto con anticipazioni di danaro.

Il Guardasigilli risponde al preopinante che, anche limitando il termine ai vent'anni, i dissipatori potranno fare affittamenti rovinosi o con anticipazione di somme, oltrechè in molte altre maniere possono fare contratti rovinosi

per avere danaro. Osserva poi non doversi inceppare per tutti la libertà delle contrattazioni pel solo motivo che alcuni possano abusarne. Se il termine indicato nel progetto è creduto troppo lungo, può fissarsi un altro termine, ma quello di vent'anni gli pare troppo breve, o propone di portarlo almeno agli anni trenta.

Si determina di fissare ai trent'anni il termine pel quale potranno farsi le locazioni degli stabili, mantenute dal rimanente quanto ai terreni incolti ed alle case, le determinazioni prese nella precedente sessione.

Gli art. 5 e 6 ai quali fu aggiunto un nuovo articolo, a cui venne dato provvisoriamente il numero di art. 6 *bis*, sono adottati nei termini seguenti:

« Art. 5. — È considerata come una, ecc. *(Come l'art. 1718 del testo).*

« Art. 6. — Le locazioni di stabili non, ecc. *(Come l'art. 1719 del testo).*

« Art. 6 *bis*. — Sono eccettuate dal, ecc. *(Come l'art. 1720 del testo)* ».

---

## CAPO II.

### *Della locazione delle cose.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Della* . . . . . .

---

Art. 1721 (1713). Si può locare qualunque sorta di beni mobili od immobili.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 7. — Si può* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE PRIMA.

*Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Delle* . . . . . .

---

Art. 1722 (1714). Le locazioni si possono fare o per atto pubblico o per iscrittura privata od anche verbalmente a norma del capo *Della prova delle obbligazioni*, titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere.*

Art. 1723 (1715). Se la locazione fatta senza scrittura non ha ancora avuta alcuna esecuzione, ed una delle parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimonii, comunque sia tenue il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia intervenuta caparra. (1)

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che nega la locazione.

Art. 1724 (1716). Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratta verbalmente, la cui esecuzione sia già incominciata, e non esista quietanza, si presterà fede al proprietario sul suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di dimandare la stima per mezzo di periti; nel qual caso le spese della perizia rimangono a suo carico, se la stima eccede il prezzo ch'egli ha dichiarato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 8, 9, 10.* — (Conformi agli art. 1722 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1725 (1717). Il conduttore ha diritto di sublocare, e di cedere la sua affittanza ad un altro, quando tale facoltà non gli sia stata interdetta.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte.

Questa clausola è sempre di rigore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 11. — Il conduttore ha diritto di* . . . . . .
*Gli potrà* . . . . . .
*Questa clausola è sempre di stretto diritto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, mutando nell'ultimo alinea l'espressione: *di stretto diritto*, in quella: *di rigore*, che corrisponde maggiormente al testo dell'art. 1717 del Cod. fr., da cui il presente fu tratto.

Alcuni Membri però, mentre avrebbero riconosciuto che la disposizione dell'ultimo alinea ha certamente il suo motivo nel rispetto do-

---

(1) Nei contratti di locazione, il cui valore ecceda le Lo. 500, la prova testimoniale non è ammessibile, quand'anche la medesima avesse avuto un principio di esecuzione, art. 1725. Così la nostra Corte di cass. in sent. 4 giugno 1853: (*Rac.*, an. 1853, *p.* 434). Vedasi l'art. 1454, Cod. civ.

vuto e nella inviolabilità dei patti consentiti, hanno tuttavia osservato che, trattandosi di locazione di fondi urbani, vi potrebbero essere casi, in cui sarebbe troppo duro l'obbligare l'inquilino, od i di lui eredi, alla rigorosa osservanza del patto di non potere sublocare il fondo locato, al che senza ragionevoli cause non volesse il locatore prestare il suo assenso, potendo, p. e., l'inquilino essere costretto a fissare, per motivo anche di regio servizio, la sua residenza altrove, ovvero essendosi per la morte di colui che stipulò il patto cangiate in modo le circostanze d'una famiglia, a non poter essa continuare la locazione di una casa troppo signorile; od anche trovandosi gli eredi dell'inquilino domiciliati in altro paese, e si offerisse in tutti questi casi dall'inquilino un altro conduttore egualmente, od anche maggiormente risponsabile, e contro cui non avesse il locatore ragionevoli eccezioni ad opporre: a questo fine pertanto opinerebbero i Membri suddetti di sopprimere codesto ultimo alinea, parendo che in tal guisa l'articolo lascierà luogo alla intervenzione dell'arbitrio dei Tribunali, semprechè l'equità reclami di provvedere all'interesse dell'inquilino, senza ledere menomamente quello del locatore.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone la variante che dalla Sezione fu proposta nell'ultimo alinea dell'articolo; e fa pure cenno della opinione di alcuni fra i Membri della stessa di sopprimere detto alinea pei motivi di cui sopra.

Un Membro dice, che l'inquilino deve imputare a sè stesso di avere acconsentito al patto di non sublocare, ma, avendolo stipulato, deve eseguirlo. Il proprietario potrebbe avere acconsentito alla locazione in vista della condizione o delle circostanze di quell'inquilino, e si sarebbe forse rifiutato per altri.

Il Relatore risponde, che non si tratta di permettere all'inquilino di sublocare malgrado il patto stipulato, e contro la volontà del proprietario, ma di autorizzarlo (atteso le sopravvenute circostanze per cui non può più abitare la casa) a domandare al proprietario, o la risoluzione della locazione, o la facoltà di sostituire un altro locatore, lasciando al proprietario la scelta fra le due alternative.

Un Membro osserva, essere principio di diritto doversi facilmente accordare ciò che non nuoce a noi, ed è utile ad altri. Ripugna alla giustizia che l'inquilino debba pagare la pigione di una casa della quale non può approfittare in alcun modo, nè coll'abitarla lui, nè con sublocarla.

Un altro Membro dice, che di regola l'inquilino può sublocare, ma se vi è un patto contrario, deve essere eseguito. Il dare ai Tribunali la facoltà di moderarlo, quando l'equità lo richiedesse, sarebbe un fomite di questioni.

Il Relatore dice, che alcuni Membri della Sezione avevano rappresentato l'ingiustizia del patto nelle indicate circostanze, ma la Sezione ha adottato l'articolo. Egli non insiste perciò ulteriormente, parendogli altresì che sarà raro il caso di un proprietario talmente ingiusto da volere per mero capriccio e senza motivo obbligare l'inquilino all'eseguimento rigoroso della convenzione con puro detrimento di questo.

L'articolo è adottato, surrogando nell'ultimo alinea l'espressione: *è sempre di rigore*, a vece di: *è sempre di stretto diritto*, come propose la Sezione.

---

Art. 1726 (1718). Le locazioni dei beni de' minori non possono farsi per un tempo eccedente i nove anni, salvo coll'autorizzazione speciale del Tribunale.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *Se le locazioni dei* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1727 (1719). Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione.

1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata;

2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all'uso per cui venne locata;

3.° Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico godimento per tutto il tempo della locazione.

Art. 1728 (1720). Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d'ogni specie.

Dee farvi, durante la locazione, tutte quelle riparazioni che possono essere necessarie, eccettuate le piccole riparazioni dette locative, che per uso sono a carico del conduttore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Il locatore è tenuto per* . . . . . (testo, art. 1727).

*Art.* 14. — *Il locatore è tenuto a* . . . . . *Dee farvi* . . . . . *eccettuate le piccole riparazioni, che per uso sono a carico del conduttore.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 13). Adottato all'unanimità.

(Art. 14). Adottato come sopra; si avverte però che sarebbe opportuno di imitare il corrispondente art. 1720 del Cod. franc., qualificando le piccole riparazioni di cui si fa cenno nell'alinea *riparazioni locative* e ciò affinchè queste già si trovino o definite o bastevolmente qualificate quando in altri articoli occorre di parlare di *riparazioni*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 13, o 1727, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 14, o 1728, Cod.). Il Guardasigilli, intesa la proposta della Sezione, propone di scrivere: *piccole riparazioni delle locative*.

Un Membro trova troppo ampia l'espressione: *riparazioni d'ogni specie*, di cui nella prima parte dell'articolo. Quando si trattasse della locazione d'una casa, tale espressione potrebbe estendersi a molte riparazioni a cui il proprietario non intende comunemente di obbligarsi.

Il Relatore dice, che il senso è quello di dovere il proprietario dare la casa in istato di essere abitata.

L'articolo è adottato coll'aggiunta delle parole: *delle locative*, dopo: *piccole riparazioni*.

---

Art. 1729 (1721). Il conduttore debbe essere garantito per tutti que' vizi e difetti della cosa locata che ne impediscono l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo.

Art. 1730 (1722). Se, durante la locazione, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto di pien diritto; se non è distrutta che in parte, il conduttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si fa luogo a veruna indennizzazione.

Art. 1731 (1723). Il locatore non può, durante la locazione, mutare la forma della cosa locata.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15, 16, 17. — . . (Conformi agli art. 1729 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1732 (1724). Se, durante la locazione, la cosa locata abbisogna di riparazioni urgenti e che non possano differirsi fino al termine del contratto, il conduttore dee soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti privato di una parte della cosa locata.

Se però tali riparazioni continuano oltre venti giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione proporzionatamente al tempo ed alla parte della cosa locata di cui sarà rimasto privo.

Se le riparazioni sono di tal natura che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, si potrà secondo le circostanze far luogo alla risoluzione del contratto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Se, durante* . . . . . .
*Se però tali riparazioni continuano oltre 40 giorni* . . . . . .
*Se le riparazioni* . . . . . .
. . . . . .
*e della sua famiglia, questi potrà far sciogliere il contratto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato; si è però cangiata la redazione della prima parte dell'articolo scrivendo: *deve soffrire qualunque sia l'incomodo che gli arrechino, e quantunque*, ecc., invece di: *dee soffrire l'incomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque*, ecc. La quale redazione sarebbe anche più conforme al testo del corrispondente articolo del Cod. fr.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli non credo esatta la espressione proposta dalla Sezione, perchè quel che si soffre è *l'incomodo*, non le *riparazioni*. Avverte poscia che nell'ultimo alinea, ove è parlato delle riparazioni che rendano inabitabile la parte della casa destinata all'abitazione del conduttore, non è spiegato se vi si intenda dire: *inabitabile* pendente il termine di 40 giorni, di cui è fatta menzione nel precedente alinea, ovvero: *inabitabile* per sempre; in quest'ultimo caso sarebbe certo che il conduttore ha diritto di chiedere la risolu-

zione del contratto, ma nell' altro caso potrebbe essere dubbioso.

Il Relatore dice che, quando si tratta soltanto di un incomodo cagionato da riparazioni necessarie, il conduttore deve soffrirlo. Se però non può abitare la casa, comunque il tempo non ecceda i 40 giorni, allora non ha solo il diritto ad un' indennizzazione, ma può far sciogliere il contratto, poichè l'oggetto per cui ha preso la casa era quello di abitarla, e dacchè non può essere abitata, è costretto ad uscirne.

Osserva un Membro, sul primo alinea, che il termine di 40 giorni è troppo lungo quando si tratti d' un edifizio ove sia stabilita una manifattura, p. e., un filatoio; il conduttore avrebbe un danno assai grave dal rimanere privato, pendente questo tempo, d' una parte dell' edifizio.

Il Guardasigilli riconosce che il tempo sarebbe troppo lungo pel caso indicato dal preopinante, e non ha difficoltà a limitarlo ad un numero minore di giorni.

Un Membro fa presente, che talvolta è impossibile di eseguire le riparazioni in un tempo più breve.

Un altro Membro propone di distinguere tra le case di semplice abitazione e gli edifizii inservienti a qualche industria e manifattura, essendo difficile che una medesima regola possa convenire alle prime ed ai secondi.

Il Guardasigilli osserva che, facendo anche tale distinzione, non potrebbe neppure convenire una stessa regola a tutti gli edifizii, dipendendo la casa dalla natura di esso e da quella altresì delle riparazioni che possono occorrere. È impossibile che la legge entri nei particolari, ed i contraenti potranno fare quelle stipulazioni che meglio credano confacenti ai rispettivi loro interessi.

Il termine di 40 giorni è ristretto a soli 20, e nel fine del secondo alinea, a vece delle parole: *questi potrà far sciogliere il contratto*, si sostituisce: *si potrà, secondo le circostanze, far luogo alla risoluzione del contratto.*

L' articolo è adottato con tali modificazioni.

---

Art. 1733 (1725). Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che terze persone con vie di fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretendano qualche diritto sulla cosa locata; riservata al conduttore la facoltà di agire contro di esse in suo proprio nome (1).

Art. 1734 (1726). Se al contrario l'inquilino o l' affittuario sono stati molestati nel loro godimento in conseguenza di una azione relativa alla proprietà del fondo, essi hanno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purchè la molestia e l' impedimento sieno stati denunziati al proprietario (2).

Art. 1735 (1727). Se quelli che hanno cagionato molestie per vie di fatto, pretendono di aver qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore è egli stesso citato in giudicio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l' esercizio di qualche servitù, dee chiamare il locatore nello stesso giudicio per essere rilevato dalle molestie, e dee, se lo chiede, essere assoluto dall' osservanza del giudicio, nominando il locatore nel cui nome possiede (3).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Il locatore non è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie, che le terze persone* . . . .

. . . . . .

*Art.* 20. — *Se al contrario* . . . . . (testo, art. 1734).

*Art.* 21. *Se quelli che hanno* . . . . . *o a soffrire l' uso di qualche servitù, dee dimandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e dee, se lo chiede,* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 19). Adottato all'unanimità, sopprimendo l'articolo: *le*, prima di: *terze persone*, non trattadosi ivi d' indicare alcuno specialmente, ma solo di allodere a *terze persone* in genere.

(Art. 20). Adottato all' unanimità.

(Art. 21). Adottato come sopra. Si surroga però la voce: *esercizio*, ad: *uso*, parendo quella più propria. A vece poi delle parole: *dee dimandare al locatore di essere rilevato dalle*

---

(1-2) Al conduttore che in dipendenza della costruzione di una ferrovia attraversante i beni locati soffre un pregiudizio compete l'azione per l'indennità contro il locatore (art. 1733, 1734). Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 29 maggio 1855. (*Rac.*, *an.* 1855, *p.* 322).

(3) Il fittainolo non è tenuto a far parte di un giudizio vertente fra il proprietario dell' acqua locata e colui che pretende al possesso di servirsi dell' acqua stessa. — Art. 1733. — Così la nostra Corte di cassaz. in sent. 25 giugno 1856. (*Rac.*, *an.* 1856, *p.* 506).

*molestie*, si sostituiscono le seguenti: *deve chiamare il locatore nello stesso giudizio per essere rilevato*, ecc., perchè infatti il locatore debbe esser chiamato dal conduttore a rispondere nel giudizio stesso. Le sopraccennate variazioni, mentre sembrano rendere più chiara e precisa la redazione dell'articolo, la rendono pur anche maggiormente conforme al testo dell'art. 1727 del Cod. franc., che corrisponde al presente.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 19 o 1733, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 20 o 1734, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 21 o 1735, Cod.). Il Guardasigilli aderisce ai cangiamenti nella redazione proposti dalla Sezione.

L'articolo è quindi con tali varianti adottato.

---

Art. 1736 (1728). Il conduttore ha due obbligazioni principali,

1.° Dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze;

2.° Dee pagare il prezzo della locazione nei termini convenuti.

Art. 1737 (1729). Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata o in modo da cui possa derivar danno al locatore, questi può, secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 22. — *Il conduttore ha due obbligazioni principali.*

1. . . . . .
2. . . . . .
*Art.* 25. — *Se il conduttore impiega* . . . .
. . . . . .
*destinata, o da cui possa derivar danno* . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 23). Cet art. n'est que la traduction de l'art. 1729, Cod. franc. il présente conséquemment la même erreur de rédaction. On proposo de remplacer la particule: *o*, par la particule: *e*, dans la phrase: *in uso diverso da quello cui venne destinata, o da cui*, etc.

En effet le changement seul de la destination ne saurait donner lieu à la résiliation du bail; il faut de plus que le nouvelle destination soit dommageable à l'objet loué; si telle n'avait pas été l'intention des rédacteurs, il aurait suffi d'énoncer que le changement de destination peut, suivant les circonstances, donner lieu à la résolution du contrat; d'ailleurs de quoi peut se plaindre le bailleur, s'il n'éprouve point de dommages; l'intérêt n'est il pas la mesure des actions?

*Risposta della Commissione.*

(Art. 23). Il senso che presenta l'articolo tal quale si trova esteso si crede giusto, mentre dal cangiamento della destinazione della cosa locata possono derivare tali incomodi al locatore, che, anche senza che egli faccia constare di risentirne un positivo danno, gli diano legittimo motivo di sciogliere la locazione. È perciò da mantenersi la disgiuntiva *o*, che precede le parole: *da cui possa derivar danno*. Ma, per meglio schivare ogni ambiguità nella locuzione, sembra preferirsi quella più chiara dell'art. 1575 del Codice di Napoli, cioè: *o in modo da cui possa derivar danno del proprietario*, la quale si surrogherà nel secondo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 22, 23. — (Conformi agli articoli 1736, 1737 del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 22, 23 o, 1736, 1737, Cod.). Adottati all'unanimità o senza osservazioni.

---

Art. 1738 (1730). Quando fra il locatore ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il conduttore dee restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione, a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà o per forza maggiore.

Art. 1739 (1731). Quando non siasi proceduto alla descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato di riparazioni locative, e dee restituirla nella stessa condizione salva la prova in contrario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Quando fra il* . . . . . .
. . . . *o per forza irresistibile.*
*Art.* 25. — *Quando non* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1739).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 24 o 1738, Cod.). Adottato all'unanimità, surrogando a: *forza irresistibile*, l'espres-

sione: *forza maggiore*, come fu fatto già altre volte.

(Art. 25, o 1739, Cod.) Adottato all' unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 1740 (1732). È risponsabile delle deteriorazioni o delle perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenute senza sua colpa.

Art. 1741 (1733). È pure risponsabile per le deteriorazioni e perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuarii.

Art. 1742 (1733). È risponsabile dell' incendio, quando non provi,

Che sia avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, o per vizio di costruzione, o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia,

O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.

Art. 1743 (1734). Se vi sono più inquilini, tutti sono risponsabili per l' incendio in concorso col locatore, se anch' egli vi abiti, e ciascuno in proporzione del valore dei membri da esso occupati;

Eccetto che provino che l' incendio sia incominciato nell' abitazione d' uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne dee rispondere;

O che alcuno di essi provi che l' incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 26. — *È risponsabile delle deteriorazioni o dei deperimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenuti senza sua colpa.*

*Art.* 27. — *È risponsabile dell' incendio, quando non provi,*

*Che sia avvenuto per caso fortuito, o forza irresistibile, o per vizio di costruzione,*

*O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina.*

*Art.* 28. — *Essendovi più inquilini, tutti sono risponsabili per l' incendio in concorso del locatore, se anch' egli vi abiti, e . . . . .*

*Eccetto . . . . . .*

*. . . . . .*

*O che alcuno . . . . . .*

*. . . . . .*

*Art.* 29. — *Il conduttore è responsabile per le deteriorazioni e deperimenti cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuarii.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 27). Il dichiarare l' inquilino responsabile dell' incendio ogni qualvolta non provi che non sia avvenuto per caso fortuito, o forza irresistibile, o vizio di costruzione, pare disposizione troppo enorme ed eccessiva, che non solo si scosti dalla ragione comune, ma pugni altresì coll' indole del contratto e colle regole del giusto e dell' equo.

Per indole del contratto di locazione, di quei soli danni può essere il conduttore risponsabile, che procedono da leggera di lui colpa, ed a questa natura del contratto uniformandosi appunto le romane leggi, vollero allora soltanto il conduttore assoggettato alle conseguenze d' un incendio quando risultasse esser questo avvenuto per difetto di quella diligenza che è solito di usare ogni buon padre di famiglia nella custodia e conservazione delle proprie cose.

Che anzi le stesse romane leggi, in questa parte assai più miti del progetto che si discute, non solo dichiaravano esente il conduttore dalle conseguenze dell'incendio avvenuto senza sua colpa, ma per comune consentimento degli interpreti ponevano persino a carico del locatore la prova che fosse l'incendio avvenuto per colpa di quello.

Ora che s' immuti in questa seconda parte la ragion comune, ponendo a carico del conduttore la prova di essere l'incendio avvenuto senza di lui colpa, giustizia ed equità lo può forse consentire, avuto riguardo alla natura particolare del fatto, ed alle condizioni differenti in cui ciascuno dei contraenti si trova. Ma che poi si varii l' indole del contratto sino al punto d'assoggettare il conduttore al risarcimento dei danni dell' incendio, ancorchè provi essere questo avvenuto senza sua colpa, e solo perchè non può eziandio provare, talvolta neppur sapere, qual sia il caso fortuito cagione dell'incendio, pare disposizione troppo eccessiva, a cui giustizia ed equità ripugni.

Quando il conduttore provi d'aver usata tutta quella diligenza che suol usare un buon padre di famiglia, come potrà l' incendio essergli ancora imputato? Sarà egli dunque tenuto ad usare nelle cose altrui maggior diligenza di quella che prudentemente usa nelle proprie? Forse non sarebbe l' incendio egualmente avvenuto quando un altro qualunque,

(1) Veggasi la nota all' art. 1292 del Cod. civ. rispetto all'art. 1734 del Cod. civ. fr. (*pag.* 358, *vol. II*).

od il padrone stesso della casa l'avesse abitata? Or bene, con qual fondamento potrà questi imputare al conduttore le conseguenze d'un incendio, che sarebbe egualmente potuto accadere, quando avesse egli stesso abitata e custodita la casa? E quale speciale ragione v'ha di derogare al fondamentale principio di giustizia, che tolta la colpa altrui *res perit domino?*

Troppo duro sarebbe il richiedere dall'inquilino nella custodia della casa maggior diligenza di quella che vi usa, o che vi userebbe, abitandola, lo stesso padrone, ed il sancire contro di lui una sì rigorosa legislazione, pare che non si confaccia colle regole del giusto e dell'equo.

Per queste considerazioni il Senato sarebbe d'avviso che, dopo le parole dell'articolo vigesimo settimo: *o per vizio di costruzione*, si aggiungano le seguenti: *o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia.*

(Art. 29). Quest'articolo, nel dichiarare il conduttore responsabile dei danni cagionati per fatto delle persone della sua famiglia o de' suoi subaffittuarii, fa solo menzione delle *deteriorazioni* o *deperimenti.*

Queste ultime parole possono dar luogo a dubitare se il conduttore sia egualmente responsabile dell'incendio avvenuto per fatto di tali persone.

La sede dell'articolo che succede immediatamente a quelli che trattano dell'incendio, e la parità di ragione, che sì nell'uno che nell'altro caso vi concorre, potrebbero per avventura far credere che sia il conduttore egualmente responsabile dell'incendio avvenuto per fatto delle persone della sua famiglia o dei suoi subaffittuarii.

Ma dall'altro canto, se si considera che le parole: *deteriorazioni* o *deperimenti* si usano parimente nel precedente art. 26, e che in esso non si comprende l'incendio, la cui materia è regolata dai successivi art. 27 e 28, pare che se ne possa inferire che, come nell'art. 26, sotto il nome di: *deteriorazioni* e *deperimenti*, non intese il legislatore di parlare dell'*incendio*, così neppure nell'art. 29 non abbia voluto sotto le stesse parole comprenderlo e contemplarlo.

Ed in quest'ultimo senso appunto crederebbe il Senato che si debba intendere e spiegare l'art. 29, avuto riguardo alla particolare natura e parità del caso dell'incendio, poichè sarebbe cosa troppo pericolosa e dura lo statuire, per una generale e specifica disposizione di legge, che ne sia il conduttore responsabile, quando è cagionato per fatto delle persone della sua famiglia e dei suoi subaffittuarii.

Il conoscere e decidere quando il conduttore debba rispondere di un tale incendio, può dipendere da tante diverse circostanze, l'un caso dall'altro diversificanti, che l'ufficio solo del giudice, e non già quello del legislatore, pare possa convenientemente definirlo, giacchè quello solo, e non questo, può tener conto e farsi carico delle varie circostanze che abbiano preceduto, od accompagnato il caso d'un simile incendio, o che possano non renderlo imputabile allo stesso conduttore.

Se questi infatti giustificasse d'aver ognora usata nella custodia e conservazione della cosa ogni maggior diligenza, e sulla condotta dei suoi famigli la più stretta vigilanza, e se vi aggiungesse poi anche la prova: che le persone della sua famiglia sono tali che ogni più accurato padre di famiglia si sarebbe con piena fiducia alle medesime confidato ed abbandonato, come potrebbe il conduttore in questo caso venir giustamente imputato di quell'incendio, a cui la sbadataggine momentanea ed impreveduta d'un suo servo avesse dato origine?

Così si dica di molte altre variate circostanze che possono accompagnare i casi di simili incendii, e differenziarli l'uno dall'altro, per modo che, se in uno può esser giusto di rendere il conduttore responsabile, non lo sia egualmente nell'altro.

Ora il prevedere per disposizione di legge questi moltiplici e differenti casi, e l'applicare a ciascuno di essi quella giusta misura che gli si convenga, è cosa troppo difficile, per non dire impossibile.

Laonde il Senato sarebbe d'avviso che si prescindesse in proposito da ogni specifica sanzione, e si lasciasse la cosa nei termini delle regole generali del diritto acciocchè il giudice possa, all'evenienza dei casi, applicar quelle che meglio possano convenire alle particolari circostanze di ciascuno di essi.

E dove la sapienza del Governo fosse anche per convenire in questo sentimento del Senato, in tal caso il medesimo crederebbe opportuno, a scanso d'ogni dubbiezza, che si cambiasse la sede dell'art. 29 di cui si ragiona, trasportandolo subito dopo l'art. 26, acciocchè si faccia meglio ad ognuno palese che entrambi sono relativi ai medesimi fatti, e nessuno dei due può essere applicato agli incendii.

Richiamando poi qui le osservazioni già fatte sugli art. 30 e 31 del titolo *Della vendita* (*V. p.* 451, *vol.* II), il Senato proporrebbe di sostituire alle parole dell'articolo: *per fatto delle persone*, le seguenti: *per colpa delle persone.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 27). La Commissione fu mossa ad accogliere la disposizione di cui si tratta non solo dal consenso de' Codici, eccettuato quello di Vaud, ma altresì pel grande pericolo al quale parvele rimanere esposta la cosa del locatore, trattandosi di conoscere la vera causa

dell'incendio, la quale consiste in un fatto che egli non può prevenire, nè, dopochè è succeduto, può il più delle volte scoprirne l'origine. E gli interpreti del D. R. si divisero pur essi in due diverse sentenze, sulla quistione a chi dovesse darsi in tal caso il carico della prova; se al locatore, cioè, incumbesse di provare la negligenza dell'inquilino, o non piuttosto a questo di aver usata la diligenza solita a praticarsi; alla quale ultima opinione dava appoggio il testo della legge romana: *Incendium fit plerumque culpa inhabitantium* (1).

Egli è quindi per una ragione analoga a quella che consigliò ad una parte degli interpreti questa deviazione dalla regola, secondo la quale la colpa o negligenza non si presume, che il Codice francese, cui si accostò il progetto, regola in modo speciale la responsabilità nell'inquilino nel caso d'incendio, senza attenersi alle norme generali altrove stabilite in fatto di colpa.

Ragguardando ora alla proposta del Senato di Piemonte, scorgesi che egli adotterebbe la seconda delle indicate opinioni degli interpreti, che lascia bensì sussistere la presunzione di colpa contro l'inquilino, ma gli permette di esimersi dalle conseguenze, provando d'aver usato la debita diligenza. Siffatta modificazione si ravvisa pure equa dalla Commissione; epperò dopo le parole: *vizio di costruzione*, si aggiungeranno le seguenti: *o non ostante la diligenza solita ad usarsi da ogni accurato padre di famiglia.*

(Art. 29). Sarebbe forse troppo rigido il porre sempre a carico dell'inquilino l'incendio che possa essere stato cagionato dal fatto di alcuna delle persone menzionate nell'articolo, e poco conciliabile colla modificazione fatta, quanto all'obbligazione diretta del medesimo, nell'articolo 27. Tale quistione vuole pertanto lasciarsi sotto l'applicazione della regola, che prescrive di tener conto della diligenza, che siasi usata dall'inquilino, nella quale viene pure a considerarsi la scelta che egli abbia fatta delle persone da esso introdotte nel fondo locato.

La Commissione non ha quindi difficoltà di traslocare l'articolo al luogo accennato, onde rimanga intatta la questione dell'incendio, la quale viene regolata dall'art. 27 posto in seguito.

Ma non è egualmente di parere di sostituire la parola: *colpa*, a quella che si è usata: *fatto*, senza che sia necessario riandare le risposte già datesi riguardo all'osservazione del Senato relativa al caso di ritardo di tradizione della cosa venduta, che non sembra aver con questo una perfetta analogia *(V. pag. 451, vol. II)*. Si osserva che, se si dovesse stare alla sentenza della L. 11, ff. *De peric. et commodo rei vend.*, allorchè si tratta di cosa perita per incendio: *neque si servorum negligentia factum esset, continuo dominus in culpa erit.* Ma principalmente poi devesi lasciare la parola: *fatto*, perchè non trattandosi specialmente dell'incendio, nell'articolo del quale si tratta, deo sussistere la regola generale dell'obbligo del risarcimento dei danni cagionati altrui per fatto delle persone delle quali si dee rispondere.

(1) L. 3, § 1, ff. *De offic. prefect. vigil.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *È risponsabile delle deteriorazioni o dei deperimenti che succedono . . . . . avvenuti senza sua colpa.*

*Art.* 27. — *Il conduttore è risponsabile . . . . .* (come l'art. 29 del primo prog.).

*Art.* 28. *È risponsabile dell'incendio . . . . . .* (testo art. 1742).

*Art.* 29. *Essendovi più inquilini . . . . . .* (come l'art. 28 del primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 26). Adottato all'unanimità, surrogando alla parola: *deperimenti*, la voce: *perdite*, che pare anche più propria, e come tale usata nel corrispondente art. 1732 del Cod. franc.

(Art. 27). Adottato all'unanimità; per evitare però la soverchia ripetizione della voce: *risponsabile*, che s'incontra nel principio dei tre art. 26, 27, 28 del secondo progetto, come anche per le variazioni fatte all'articolo precedente, il presente articolo fu dettato nei termini seguenti:

« Il conduttore è tenuto per le deteriorazioni « e per le perdite cagionate per fatto delle « persone, ecc. ».

(Art. 28). Adottato all'unanimità.

(Art. 29). Adottato come sopra, mutando nella prima parte dell'articolo la voce: *del*, in: *col*, prima di: *locatore*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 26 o 1740, Cod.). Il Guardasigilli, riguardo alla proposta della Sezione, dice, che, per l'oggetto della disposizione, la parola: *deperimento*, è più esatta che: *perdita*.

Un Membro dice, che la voce: *deperimento*, non si trova nei dizionarii; inoltre il *deperimento* entra nelle *deteriorazioni* di cui è già fatta menzione nell'articolo, e talvolta può esservi vera *perdita* di oggetti annessi alla casa locata.

L'articolo è adottato, scrivendo: *delle perdite*, invece di: *dei deperimenti*; ed *avvenute*, invece di: *avvenuti*.

(Art. 27 o 1741, Cod.). Un Membro, dietro la proposta della Sezione, crede che la voce: *risponsabile*, esprima il senso della disposizione più chiaramente della parola: *tenuto*.

Il Guardasigilli aggiunge, che il vedersi usata nel presente articolo una espressione diversa da quella degli articoli precedenti e susseguenti potrebbe far credere che si sia voluto modificare l'obbligazione del conduttore.

L'articolo è adottato, scrivendo nel prin-

cipio: *è pure risponsabile per le deteriorazioni e perdite cagionate*, ecc.

(Art. 28 o 1742, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 29 o 1743, Cod.). In principio di quest'articolo, a vece di: *essendovi più inquilini*, si scrive: *se vi sono più inquilini*, e laddove è detto: *in concorso del locatore*, si sostituisce: *in concorso col locatore*.

---

Art. 1744 (1737). La locazione fatta in iscritto cessa di pien diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di dare il congedo.

Art. 1745 (1738). Spirato il termine stabilito nella locazione in iscritto, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ha per rinnovata la locazione, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura (1).

Art. 1746 (1739). Quando fu intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione.

Art. 1747 (1740). Nel caso dei due articoli precedenti, la sicurtà data per l'affittamento non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 30. — (2) *Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi.*

*Art.* 31. — *La locazione* . . . . . (testo, art. 1744).

*Art.* 32. — *Spirato il* . . . . . (testo, art. 1745).

*Art.* 33. — *Quando fu* . . . . . (testo, art. 1746).

*Art.* 34. — *Nel caso degli articoli precedenti, la sigurtà data per l'affittamento non si estende* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 30). Cet article, d'après la rubrique sous laquelle il est placé, devrait s'appliquer aux baux des biens ruraux, comme à ceux des maisons; mais le sort des premiers, dans l'hypothèse dont il s'agit, est spécialement fixé par l'art. 66.

Les dispositions de ceux deux articles sont bien loin d'être semblables, elles ne peuvent même pas l'être; après les avoir combinées, on reste convincu que l'art. 30 ne concerne que les baux des maisons; autrement il y aurait antinomie entre cet article et le 66.

La même remarque peut être faite sur les art. 1736 et 1774 du Cod. fr.; pour faire cesser toute opposition, toute ambiguité, il suffirait de transporter l'art. 30 à la section suivante qui concerne exclusivement les baux des maisons; cet article ne pourrait plus alors être appliqué qu'à cette dernière espèce de baux qu'il a seul en vue.

Mais cet article offre en outre une erreur de rédaction qui se reproduit dans quelques autres; il faudrait substituer aux mots: *senza scrittura*, les mots: *senza termine*. En effet les premières expressions ne rendent pas l'idée du législateur. Peu importe que le bail ait été contracté *avec*, ou *sans*, *écrit*; fût-il verbal, s'il est avoué, ou établi, quand la preuve testimoniale est admissible, il doit être exécuté pour le temps convenu.

L'art. 30, ainsi que plusieurs autres, a été tiré du Cod. fr., où le même vice de rédaction se fait rémarquer. Pothier n'a pas employé ces expressions; Duranton enseigne que les mots: *sans écrit*, signifient: *sans terme*, et ceux: *par écrit*, signifient: *avec un terme*.

D'après ces considération le Sénat propose:

1. De placer l'art. 30 à la section suivante;

2. De substituer aux mots: *senza scrittura*, les mots: *senza termine*.

Le dernier émendement, qui consiste dans un changement de rédaction, devra être appliqué à plusieurs articles, si la Commission législative juge à propos de l'adopter.

(Art. 31). Ainsi dans l'art. 31 il faudra dire: *fatta con stipulazione d'un termine*, au lieu de: *fatta con iscritto*.

(Art. 32). Dans l'art. 32 il suffirait de retrancher les mots: *in iscritto*, dans la première phrase, et de remplacer à la fin les mots: *senza scrittura*, par ceux-ci: *senza termine*. Mais l'art. 32, comme l'art. 30, n'est relatif qu'aux baux des maisons; comme ce dernier, il devra être transporté à la section suivante.

(Art. 34). D'après le système proposé par le Sénat, l'art. 31 doit rester dans la section où il est placé, parceque sa disposition s'applique également aux baux des maisons, et à ceux des biens ruraux; mais alors il est indispensable de modifier la rédaction de l'art. 34, de manière à ce qu'il devienne applicable aux deux espèces de baux; on pourrait atteindre ce but par la rédaction que voici: *la sigurtà data per l'affittamento non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del*

---

(1) Vedansi gli articoli 1776, 1780, 1781 del Cod. civ.

(2) L'art. 30 del primo progetto di questo titolo corrisponde all'art. 1766 del Codice, essendo stato traslocato in altra sezione.

*termine, di cui nell'art. precedente, nè a quelle derivanti dalla tacita riconduzione.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 30). Non vi è opposizione tra gli articoli 30 e 66 del progetto di questo titolo, perchè altro è stabilire che, riguardo al congedo, si debbano osservare le consuetudini de' luoghi, le quali, in mancanza di congedo dato, in certi tempi, o stagioni, possono far presumere una tacita riconduzione; altro è la durata che aver debba la locazione, la quale viene nell'art. 66 determinata diversamente, secondo la natura de' fondi e la qualità delle colture.

Si è poi detto: *senza scrittura*, parlando di termine convenzionale della locazione, in conformità del Cod. fr., e si crede esservi di ciò una giusta ragione, poichè, ammettendosi altre prove che quelle risultanti da una scrittura per istabilire che siavi stata particolar convenzione sul termine della locazione, si cagionerebbe bene spesso al locatore un danno grave, semplicemente pel ritardo che arrecherebbe il tempo impiegato a dar la prova. Non credesi perciò che nè qui, nè in altri articoli, ove la stessa espressione si incontra, debbasi fare verun cangiamento.

(Art. 31, 32, 34). La Commissione si riferisce, per le osservazioni su questi articoli, alla risposta che precede sull'art. 30.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 30. — *Se la locazione* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 31, 32, 33. — (Conformi agli art. 1744, 1745, 1746 del testo).

*Art.* 34. — *Nel caso degli articoli* . . . . . (come al 1. progetto).

SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 30). Si è osservato che, se il presente articolo non apparisce a primo esame in opposizione coll'art. 66 del progetto di questo stesso titolo (come ebbe a rilevare la Commissione in risposta alla osservazione fatta dal Senato di Savoia), forma però una vera antinomia se si considera il successivo art. 67, nel quale si legge che la locazione dei fondi rustici, fatta senza scrittura, cessa di pien diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatta a norma dell'art. 66. Antinomia che nasce effettivamente dall'aver collocato il presente articolo fra le disposizioni comuni alle due specie di locazione, mentre il medesimo non può riguardare che i fondi urbani.

In prova di quanto sopra notasi che il corrispondente art. 1736 del Cod. franc., che parve altresì in opposizione coll'art. 1775 dello stesso Codice, che corrisponde al citato articolo 67 del progetto, ha appunto dato luogo per questo motivo ad una contestazione innanzi ai Tribunali di prima istanza e d'appello di Lione, dai quali fu poscia, con sentenze 9 maggio e 4 settembre 1816, deciso, che l'art. 1736 non poteva riferirsi che alle locazioni delle case, ciò che emerge eziandio dal processo verbale della discussione dell'art. 1736 fattasi al Consiglio di Stato di Francia, come attesta il Merlin nel suo repertorio al vocabolo *bail*, § 4.

Epperlanto la maggioranza, affine di prevenire ogni contestazione, simile a quella qui avanti riferita, che potesse nascere da una erronea interpretazione in proposito, ha giudicato, secondo l'avviso del Senato di Savoia, che l'art. 30, di cui si ragiona, dovesse essere trasportato nella sezione ove si contengono le regole particolari per le locazioni delle case, collocandolo immediatamente dopo l'art. 52 del progetto di questo titolo.

(Alla pluralità di cinque contro due).

(Art. 31, 32, 33). Adottati all'unanimità.

(Art. 34). Notasi che nel presente articolo è stata ommessa, forse per innavvertenza, la parola: *due*, prima della voce: *articoli*, giacchè infatti qui non si vogliono richiamare, che le disposizioni degli art. 32 e 33. Si crede eziandio che la parola: *sigurtà*, può essere surrogata da: *cauzione*, che pare più in uso; od in ogni caso si debba scrivere: *sicurtà*, in luogo di: *sigurtà*.

*(All'unanimità).*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 30 o 1766, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla trasportazione proposta dalla Sezione.

È tolto l'art. 30 del progetto di questo titolo, dalla sede attuale, per trasportarlo nella sede indicata dalla Sezione di Grazia e Giustizia, cioè nella sezione seconda di questo capo, immediatamente dopo l'art. 52 del progetto di questo titolo.

(Art. 31, 32, 33, o 1744, 1745, 1746, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 34 o 1747, Cod.). Adottandosi il suggerimento della Sezione, si corregge l'occorsa inavvertenza, scrivendo il principio dell'articolo come segue:

« Nel caso dei due articoli precedenti, la « *sicurtà* data per, ecc.

---

Art. 1748 (1741). Il contratto di locazione si scioglie quando la cosa è totalmente perita, o quando il locatore od il conduttore mancano rispettivamente alle loro obbligazioni.

Art. 1749 (1742). Il contratto di locazione non si risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 35. — *Il contratto di locazione si scioglie per il totale deperimento della cosa locata, o per la mancanza*

*rispettiva del locatore e del conduttore in adempiere le loro obbligazioni.*

*Art.* 36. — *Il contratto* . . . . . (testo, art. 1749).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 35). Adottato all' unanimità, scrivendolo però nei seguenti termini:

« Il contratto di, ecc. *(come sta scritto l'articolo* 1748, *Cod. civ.)*.

(Art. 36). Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 35 o 1748, Cod.). Adottato colla redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 36 o 1749, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1750 (1743). Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere l' affittuario o l' inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di data certa, purchè il locatore stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione (1).

Art. 1751 (1744). Se nel contratto di locazione si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l' inquilino o l' affittuario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare l' affittuario o l' inquilino nel modo seguente.

Art. 1752 (1745). Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al conduttore che debb' essere espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, viene accordato tra la denunzia di congedo e l' uscita.

Art. 1753 (1746). Trattandosi di fondi rustici, l' indennizzazione che il locatore dee pagare al conduttore, è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe continuare la locazione.

Art. 1754 (1747). L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche o altri stabilimenti che esigono considerevoli anticipazioni.

(1) V. art. 817 pr. civ., e Rac. casa., an. 1857, p. 158.

Art. 1755 (1748). Il compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere l' affittuario o l' inquilino in caso di vendita, è inoltre tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le denunzie di congedo.

L' affittuario de' beni rustici debb' essere avvertito almeno un anno prima.

Art. 1756 (1749). Gli affittuarii o gl' inquilini non si possono espellere, se dal locatore, od in sua mancanza dal nuovo acquisitore non viene loro prima pagata l' indennizzazione sopra stabilita.

Art. 1757 (1750). Se la locazione non è fatta per atto autentico, o non ha data certa, l'acquisitore può espellere l'affittuario, e non è tenuto verso del medesimo al risarcimento dei danni ed interessi, salvo solo all' affittuario il ricorso per quest' effetto verso il locatore.

Art. 1758 (1751). Il compratore con patto di riscatto non può usare della facoltà di espellere il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel riscatto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Se il locatore* . . . . . (testo, art. 1750).

*Art.* 38. — *Se nel* . . . . . (testo, art. 1751).

*Art.* 39. — *Se si tratti di casa*, . . . . . *viene accordato dalla denunzia di congedo all' uscita.*

*Art.* 40. — *Trattandosi di* . . . . . (testo, art. 1753).

*Art.* 41. — *L'indennizzazione sarà determinata dal giudizio de' periti* . . . . . .

*Art.* 42. — *Il compratore, che* . . . . . (testo, art. 1755).

*Art.* 43. — *Gli affittuarii*. . . . . *l'indennizzazione superiormente stabilita.*

*Art.* 44. — *Se la locazione non è fatta per atto autentico, o non ha data certa, l'acquisitore non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi.*

*Art.* 45. — *Il compratore con patto di retratto non può usare* . . . . . *termine fissato pel retratto, egli* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 44). Nacque già questione sotto il governo delle leggi francesi da cui fu desunto

l'articolo 44 del progetto, se nel caso in cui, per non essere la locazione stata fatta per atto autentico, o non avere data certa, non è l'acquisitore tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi verso l'affittuario, o inquilino, vi sia o no tenuto lo stesso locatore.

L'affermativa sembra più probabile e ragionevole, giacchè manca il locatore in questo caso alla legge del contratto, il quale si scioglie innanzi tempo per fatto di lui proprio. Sembra quindi cosa giusta, che, poichè il locatore dà causa col proprio fatto all'intempestiva risoluzione del contratto, vada pur soggetto al risarcimento dei danni, che da quella risente il conduttore.

Nè può da quest'obbligo esimerlo la sola considerazione del non essere la locazione stata fatta per atto autentico, o del non avere data certa, giacchè questo difetto può bensì giovare ai terzi che con lui abbiano contrattato, ma non mai invocarsi dal locatore medesimo, il quale, stipulando in quel modo il contratto di locazione, si è egualmente obbligato verso il conduttore all'osservanza del medesimo, o quanto meno al risarcimento dei danni.

A risoluzione pertanto di questo dubbio, che non mancherebbe di rinnovarsi dopo la pubblicazione della nuova legislazione, che con tanta copia di lumi si va dalla sapienza del Governo preparando a beneficio dei sudditi, il Senato crederebbe opportuno che alla fine dell'art. 44 si aggiungessero le seguenti parole:

« L'acquisitore può espellere l'affittuario, « o l'inquilino, e non è tenuto perciò a verun « risarcimento di danni ed interessi, salvo solo « in questo caso allo stesso affittuario od in- « quilino il dritto verso il locatore all'inden- « nizzazione come sovra stabilita ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 44). Il confronto dell'art. 44 col precedente art. 43 dimostra evidentemente, che la limitazione contenuta nel secondo, quanto alle locazioni non fatte per atto autentico, riguarda semplicemente l'acquisitore e non il locatore, che in forza dell'art. 43, è indistintamente tenuto all'indennizzazione per l'intempestiva espulsione dell'affittuario: tuttavia riguardasi conforme a tale premessa, che, secondo la proposta del Senato di Piemonte, l'art. 44 venga nel secondo progetto esteso in termini differenti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. — (come al primo prog.).

*Art.* 44. — *Se la locazione* . . . . . (testo, art. 1757).

*Art.* 45. — *Il compratore con patto di retratto* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 37, 38, 39, 40). Adottati all'unanimità.

(Art. 41). Adottato come sopra, cangiando l'espressione: *de' periti*, in: *di periti*, alludendosi qui al genere e non alla specie.

(Art. 42). Adottato come sopra.

(Art. 43). Adottato come sopra, dicendo: *sopra stabilito*, invece di: *superiormente stabilito*.

(Art. 44). Adottato come sopra.

(Art. 45). Adottato come sopra, mutata la parola: *retratto*, in: *riscatto*, pel motivo di cui alla sezione prima, capo VI, titolo IX di questo libro. *(Vedi pag. 460, vol. II).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 37, 38, o 1750, 1751, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 39, o 1752, Cod.). Viene scritto alla fine di esso: *accordato tra la denuncia di congedo e l'uscita*; del resto adottato.

(Art. 40, o 1753, Cod.). Un Membro crede eccessiva l'indennità stabilita dal presente articolo, specialmente quando la locazione dovesse ancora durare pendente un certo numero d'anni.

Il Guardasigilli dice che, quando il conduttore abbia fatto nel principio della locazione molte spese e miglioramenti, di cui non abbia potuto godere per la risoluzione dell'affittamento, l'indennizzazione che gli è dovuta potrebbe essere maggiore ancora di quella fissata nell'articolo. L'ammontare del danno dipende pertanto dalle circostanze, ma, non potendo la legge entrare in tutte le spiegazioni che sarebbero necessarie, si limita allo stabilire una base generale per ovviare alle molte difficoltà ed imbarazzi delle liti nelle indennizzazioni. La disposizione dell'articolo avendo luogo soltanto pel caso in cui non vi fosse alcuna stipulazione sui danni, è libero alle parti di provvedere altrimenti ai loro interessi.

L'articolo è adottato.

(Art. 41, o 1754, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 42, o 1755, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 43, o 1756, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 44, o 1757, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 45, o 1758, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

## SEZIONE SECONDA

*Regole particolari per le locazioni delle case.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Regole* . . . . . .

---

Art. 1759 (1752). L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, può es-

sere espulso da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurare la pigione.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 46. — L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti si può espellere da essa, eccetto che* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Viene cangiata l'espressione: *si può espellere*, in quella: *può essere espulso*, la quale meglio corrisponde al testo dell'art. 1752 del Cod. fr., da cui il presente fu tratto.

(CONSIGLIO DI STATO).

Adottato l'articolo colla variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 1760 (1753). Il subaffittuario non è tenuto verso il proprietario che sino alla concorrenza della pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitore al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente.

Non sono però considerati come fatti anticipatamente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuario tanto in virtù di una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguenza della consuetudine dei luoghi.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 47. — Il subaffittuario* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1761 (1754). Le riparazioni locative, o sia di piccola manutenzione, che rimangono a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine dei luoghi, e fra le altre, sono le riparazioni da farsi,

Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei cammini;

All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro;

Al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

Ai vetri, eccetto che sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non possa essere responsabile;

Inoltre le riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, chiavistelli e serrature.

Art. 1762 (1755). Non sono però a carico dell'inquilino quelle fra le suddette riparazioni che sieno cagionate da vetustà o da forza maggiore.

Art. 1763 (1756). Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 48 — Le riparazioni* . . . . . .
*Ai focolari* . . . . . .
*All'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti ed altri luoghi* . . . . . .
*Al pavimento* . . . . . .
*Ai vetri*, . . . . . .
. . . . *e di forza irresistibile* . . . .
. . . . . .
*Inoltre le* . . . . . .
. . . . . .
*Art. 49. — Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell'inquilino, quando esse sono cagionate da vetustà, o da forza irresistibile.*
*Art. 50. — Lo spurgamento dei pozzi e delle latrine è a peso del locatore*, se non vi è patto in contrario.

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 48). Adottato all'unanimità, mutato nel quarto alinea la espressione: *forza irresistibile*, in: *forza maggiore*.

(Art. 49). Adottato all'unanimità, scrivendolo però come segue:

« Non sono però a carico, ecc. » *(Come al testo, art. 1762)*.

(Art. 50). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 48 o 1761, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione, ed inoltre nell'alinea secondo, invece di: *ed altri luoghi*, si scrive: *e negli altri luoghi*.

(Art. 49 o 1762, Cod.). Adottato accogliendo la nuova redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 50 o 1763, Cod.). Il Relatore crede superflua la clausola: *se non vi è patto in contrario*, poichè tutte le disposizioni degli

articoli precedenti e susseguenti hanno luogo soltanto quando le parti non abbiano altrimenti convenuto. Temo anzi che, esprimendola nel presente articolo, possa credersi talvolta che non sia ammessa una convenzione contraria sulle altre riparazioni, per le quali è disposto negli articoli precedenti.

Sono soppresse le parole; *se non vi è patto in contrario.*

L'articolo è nel rimanente adottato.

---

Art. 1764 (1757). L'affitto dei mobili somministrati per l'addobbo d'una casa intiera, di un appartamento, bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per il tempo per cui, secondo la consuetudine dei luoghi, sogliono ordinariamente durare le locazioni delle case, appartamenti, botteghe ed altri locali.

Art. 1765 (1758). La locazione di un appartamento mobigliato s'intende fatta ad anno, quando si è convenuta la pigione a un tanto per anno;

A mese, se la pigione è a un tanto per mese;

A giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a a mese, o a giorno, si deve intendere fatta secondo l'uso dei luoghi.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 51. 52. — (conformi ai due corrispondenti, art. 1764, 1765 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1766 (1736). Se la locazione è stata fatta senza scrittura non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all'altra, se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine dei luoghi (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 30. — *Se la locazione* . . . . . .

OSSERVAZIONI

*(Vedi le osservazioni del Senato di Savoia a pag. 484, vol. II).*

(1) Vedansi gli art. 1745, 1780 e 1781 del Codice civile.

(CONSIGLIO DI STATO)

Dipendentemente dalla determinazione presa *(V. pag. 485, vol. II)* sull'art. 30 del progetto di questo titolo, è lo stesso adottato e collocato in questa sede col numero provvisorio 52 *bis* corrispondente al presente art. 1766 del testo

---

Art. 1767 (1759). Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell'appartamento, terminata la locazione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo od esserne espulso, fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine.

Art. 1768 (1760). Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della casa locata.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 53, 54. — (Conformi ai due corrispond. art. 1767 e 1768 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati alla unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1769 (1761). Il locatore non può sciogliere il contratto ancorchè dichiari di voler abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario.

Art. 1770 (1762) Quando siasi pattuito nel contratto di locazione che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 55. — *Il locatore* . . . . . (testo, art. 1769).

*Art.* 56. — *Essendosi pattuito nel contratto* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 55). Adottato all'unanimità.

(Art. 56). Adottato come sopra, scrivendolo in principio come segue:

« Quando siasi pattuito nel contratto, ecc. »

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 55, o 1769, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 56, o 1770, Cod.). Adottato colla variante in principio proposta dalla Sezione.

Un Membro dice, che il diritto nominato *d'insistenza* vigente per le case di Torino viene a cessare colle disposizioni dei presenti articoli, e siccome tale diritto è stabilito da una legge speciale (R. Ed. del 1752, 1757), domanda se non sia necessario di dichiarare espressamente che è abolito.

Un altro Membro risponde, che il titolo preliminare del Codice contiene già la dichiarazione di essere abolite tutte le leggi anteriori nelle materie che formano oggetto del Codice.

---

## SEZIONE TERZA.

*Regole particolari alle affittanze de' fondi rustici.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Regole* . . . . . .

---

Art. 1771 (1765). Se in un contratto d'affitto si dà ai fondi una maggiore o minore estensione di quella che realmente hanno, non si fa luogo alla diminuzione o all'aumento del fitto per il conduttore, che nei casi e secondo le regole spiegate nel titolo *Della vendita*.

Art. 1772 (1766). Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli stromenti necessari alla coltivazione, se ne abbandona la coltura, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro uso che a quello per cui fu destinata, o generalmente, se non eseguisce i patti dell'affittanza e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far rescindere l'affittanza.

In tutti i casi il conduttore è tenuto al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 1773 (1767). Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre i raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratto di locazione.

Art. 1774 (1768). Il conduttore di un fondo rustico è tenuto sotto pena di tutti i danni, interessi e spese, a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi.

Questa notificazione dee farsi nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 57. — *Se in un contratto* . . . . . (testo, art. 1771).

*Art.* 58. — *Se il conduttore di un fondo rustico non lo fornisce del bestiame e degli stromenti necessarii* all'agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, *se non coltiva da buon padre di famiglia* . . . . . *In tutti i casi il conduttore è tenuto alla rifusione dei danni* . . . . . *Art.* 59. — *Ogni* . . . . . (testo, art. 1773).

*Art.* 60. — *Il conduttore d'un fondo rustico è tenuto sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi a render inteso* . . . . . *Questa* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 57). Adottato all'unanimità.

(Art. 58). Adottato come sopra, surrogando la parola: *coltivazione*, ad: *agricoltura*, voce generica che propriamente significa l'arte del coltivare, e quindi posteriormente, surrogando la parola: *coltura*, a: *coltivazione*. Nell'alinea poi surrogando: *risarcimento*, invece di: *rifusione*.

(Art. 59). Adottato all'unanimità.

(Art. 60). Adottato come sopra, osservasi però che parrebbe meglio il dire: *di tutti i danni, interessi e spese*, invece che: *di tutte le spese, danni ed interessi*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 57, o 1771, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 58, o 1772, Cod.). Adottato colle varianti suggerite dalla Sezione.

(Art. 59, o 1773, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 60, o 1774, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 1775 (1769). Se l'affittanza è fatta per più anni, e, durante la stessa, la totalità o almeno la metà della raccolta di un anno venga a perire per casi fortuiti, il conduttore può dimandare una riduzione

del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte.

Se non è indennizzato, non si fa luogo a determinare la riduzione che alla fine dell'affittanza, nel qual tempo si fa un conguaglio con i frutti percepiti in tutti gli anni della medesima;

Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il conduttore dal pagamento di una parte del fitto, in proporzione del danno sofferto.

Art. 1776 (1770). Se l'affittanza non è che per un anno, e sia accaduta la perdita o della totalità, o almeno della metà dei frutti, il conduttore sarà liberato d'una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione se la perdita è minore della metà.

Art. 1777 (1771). Il conduttore non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de' frutti.

Il conduttore non può parimente domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota al tempo in cui fu stipulata l'affittanza.

Art. 1778 (1772). L'affittuario può con una espressa convenzione assoggettarsi ai casi fortuiti.

Art. 1779 (1773). Questa convenzione non s'intende fatta che per i casi fortuiti ordinarii, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina.

Essa non s'intende fatta per i casi fortuiti straordinarii, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, cui non sia d'ordinario sottoposto il paese, eccetto che il conduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 61. — *Se l'affittanza* . . . . . (testo, art. 1773).

*Art.* 62. — *Se l'affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la perdita o della* . . . . . (testo, art. 1774).

*Art.* 63. — *Il conduttore* . . . . . (testo, art. 1777).

*Art.* 64. — *L'affittuario* . . . . . (testo, art. 1778).

*Art.* 65. — *Questa* . . . . . (testo, art. 1779).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 61, 62, 63, 64, 65). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 61, o 1773, Cod.). Un Membro combatte la disposizione dell'articolo. Dice, che nelle offerte che si fanno per gli affittamenti, i conduttori calcolano un decimo pei rischi ed offrono un frutto minore d'un decimo sul reddito naturale del fondo, onde hanno già un compenso pei casi fortuiti. Inoltre, succedendo sulla raccolta d'un anno la perdita che, a termini dell'articolo, dà luogo ad una riduzione del fitto, il proprietario non ha il modo di dimostrare che il conduttore fu indennizzato dalle raccolte degli altri anni. Quando questi negasse di essere stato indennizzato, il proprietario dovrebbe indicare la quantità dei frutti che il conduttore ha percepito nei diversi anni, quantità che non è a notizia del proprietario, non avendovi avuto alcuna ingerenza, nè basterebbe poi indicarla, ma sarebbe necessario di darne la prova, e le persone informate che potrebbero sentirsi come testimonii, sono tutte agenti, o dipendenti dal conduttore; si dovrebbe pertanto stare alla consegna fatta da questi o che è interessato a dimostrare di non essere stato indennizzato, e da cui inoltre sarebbero portate in deduzione molte spese, e danni che il proprietario non è in grado di escludere.

Un Membro risponde che spetta al conduttore di provare il danno sofferto nella raccolta d'un anno, e di non essere stato indennizzato da quelle degli altri anni.

Il preopinante replica, che il conduttore darà tosto una prova presentando una consegna dei frutti per cui il proprietario non è in grado di provare le ommissioni.

Un altro Membro dice, che la disposizione dell'articolo è quella della legge vigente che fu sempre in osservanza finora, ed è inoltre quella adottata in tutti i Codici; essendo libero di fare una convenzione contraria, il proprietario può stipulare che non si farà riduzione sul fitto, ed anzi il susseguente art. 64 autorizza espressamente la convenzione per cui l'affittuario è assoggettato ai casi fortuiti.

Un Membro osserva, che non tutti i proprietarii avranno l'avvertenza di fare tale convenzione, oltrecchè il potersi stipulare il contrario non prova la convenienza della legge pel caso

per cui essa dispone, cioè quando non vi esiste convenzione. Le raccolte essendo soggette ad eventualità, il contratto d'affittamento racchiude una sorte che il conduttore acconsente necessariamente a correre, e non è giusto, che mentre il guadagno, qualunque sia, è sempre del conduttore, la perdita sia poi del proprietario, il quale potrebbe soltanto perdere e mai guadagnare.

Un Membro risponde, che nell'affittamento il proprietario fa una cessione dei frutti e se questi mancano, manca il corrispettivo dell'obbligazione assunta dal conduttore. Il profitto di questo non dipende poi soltanto dalla sorte, ed è in gran parte il frutto della sua industria.

Il Guardasigilli dice, che è forse troppo l'accordare al conduttore una riduzione sul fitto quando venga a perire la metà della raccolta di un anno, siccome risulterebbe dalla redazione dell'articolo. Sarebbe necessario di esaminare se la disposizione del Diritto comune non sia quella di richiedersi la perdita della metà nel complesso delle raccolte di tutti gli anni per cui dura l'affittamento.

Un Membro non crede giusto di limitare la riduzione del fitto al caso in cui vi sia la perdita della metà sul complesso di tutti gli anni.

La continuazione della discussione è rimandata alla prossima adunanza.

*Adunanza* 22 *settembre* 1856

Seguita la discussione.

Il Relatore dice che la disposizione dell'articolo è quella del Diritto comune e di tutti i Codici ed essere tolti gl'inconvenienti che talvolta ne potessero nascere dalla facoltà che hanno le parti di far stipulazioni contrarie.

Il Guardasigilli aggiunge che, qualora si avesse a disporre soltanto sui grandi affittamenti, i conduttori i quali ne fanno oggetto di speculazione calcolano abbastanza l'eventualità per averne poi un compenso nel contratto, ed è inoltre difficile che non vi sia previsto il caso delle fallanze nelle raccolte. Ne' piccoli affittamenti all'invece, che sono i più comuni, e nei quali il conduttore è per l'ordinario un contadino, il fitto corrisponde al vero reddito del fondo, e il conduttore non è in grado di pagarlo se non colla vendita dei frutti. Mancando pertanto una raccolta, egli non potrebbe continuare l'affittamento e sarebbe anzi rovinato se non gli è fatta una riduzione sul fitto. La disposizione è quindi giusta e necessaria, e si vede infatti nella pratica, che in questi piccoli affittamenti, anche quando fu apposto un patto contrario, il proprietario fa sempre una riduzione quando la raccolta è mancata, o in totalità o per una parte ragguardevole.

L'articolo è adottato.

(Art. 62 o 1776, Cod.). Si scrive: *accaduta la perdita*, invece di: *occorsa la perdita*.

(Art. 63 o 1777, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 64, 65 o 1778, 1779, Cod.). Un Membro dice, sostenersi da alcuni autori che, quando il conduttore si fosse assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti, il medesimo avrebbe diritto ad una riduzione del fitto, qualora succedessero casi fortuiti affatto straordinarii, come sarebbero quelli di guerra o di peste, i quali infatti si veggono molte volte eccettuati nei contratti.

Viene proposto da un altro Membro di aggiungere nell'alinea dell'art. 65 la menzione anche del caso di *peste*, oltre a quelli delle devastazioni di una guerra od inondazione, affinchè non vi sia dubbio sull'esservi desso compreso.

Il Guardasigilli osserva, che le devastazioni della guerra o di un'inondazione a cui non sia soggetto il paese, sono indicate soltanto a modo di esempio onde non escludono altri casi; quello di una *peste*, che impedisca la coltivazione, è certamente compreso nella denominazione dei casi fortuiti straordinarii.

I due articoli sono adottati.

---

Art. 1780 (1774). L'affittanza di un fondo rustico senza scrittura, si reputa fatta pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato.

Quindi l'affittanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui frutti si raccolgono intieramente nel decorso dell'anno, si reputa fatta per un anno.

L'affittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni (1).

Art. 1781 (1775). L'affittanza de' fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa di pien diritto collo spirare del tempo per cui s'intende fatta, a norma del precedente articolo (2).

Art. 1782 (1776). Se, allo spirare della locazione di fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una nuova affittanza, il di cui effetto è determinato dall'art. 1780.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 66. — *L'affittanza* . . . . . (testo, art. 1780).

*Art.* 67. — *L'affittanza dei fondi rustici, quantunque fatta senza scrittura cessa* ipso jure *collo* . . . . . .

*Art.* 68. — *Se, allo spirare della* . . . . . *è determinato dall'art.* 66.

(1-2) Vedansi gli art. 1745, 1766, Cod. civ.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 66). D'après les raisons ci-dessus développées (*page* 484, *vol. II*), on propose de substituer les mots: *senza termine*, aux mots: *senza scrittura*.

(Art. 67). On propose de remplacer les mots: *senza scrittura*, par les mots: *senza termine*.

(Art. 68). On propose de dire: *con stipulazione di un termine*, au lieu de: *in iscritto*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 66, 67, 68). La Commissione, a riguardo delle proposte fatte dal Senato di Savoia, si riferisce alla risposta data allo stesso sotto gli art. 30 e seguenti del progetto di questo titolo (*V. pag.* 483, *vol. II*).

Nell'art. 67, a vece dell'espressione latina: *ipso jure*, sostituisce la sua corrispondente: *di pien diritto*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 66. — *L'affittanza* . . . . . (testo art. 1780).

*Art.* 67. — *L'affittanza* . . . . . (testo, art. 1781).

*Art.* 68. — *Se allo* . . . . . *determinato dall'art.* 66.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 66, 67, 68). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 66 o 1780, Cpd.). Un Membro dice, che i fondi rustici denominati volgarmente *cascine*, comprendono sovente le due classi di terreni indicati negli alinea primo e secondo; siccome l'affittamento di una *cascina* è fatto complessivamente per tutte le terre che vi sono aggregate, gli pare necessario di dichiarare quale sarà la durata dell'affittamento che ne fosse fatto senza scrittura.

Il Relatore risponde, che la difficoltà è risolta dal principio stabilito nella prima parte dell'articolo e del quale i due alinea contengono soltanto una applicazione. L'affittanza dovendo riputarsi fatta pel tempo necessario a raccogliere tutti i frutti del fondo locato, e per l'altra parte l'affittamento complessivo dei terreni formanti una *cascina* essendo inscindibile, ne viene la conseguenza, che, se è necessario p. es. il termine di tre anni per raccogliere i frutti delle varie porzioni dei terreni, l'affittanza si reputa fatta per il detto termine.

Un Membro fa presente, che negli oliveti i frutti sono bensì raccolti in ogni anno, ma vi è una costante alternativa di un'annata buona e di un'annata cattiva, propone quindi di disporre per gli oliveti che l'affittanza dei medesimi si reputa fatta per due anni.

Un Membro osserva al preopinante, che il conduttore, nel prendere ad affittanza un oliveto, sa se l'annata sia buona o cattiva, e ne prende norma pel fitto.

L'articolo è adottato.

(Art. 67, o 1781, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 68, o 1782, Cod.). Adottato come sopra; in fine, a vece di dire: *art.* 66, gli si sostituisce: *art.* 1780.

---

Art. 1783 (1777). Il conduttore che cessa, debbe lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno susseguente; e reciprocamente, il nuovo conduttore debbe lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per il consumo de' foraggi, e per le raccolte che restano a farsi.

Sì nell'uno che nell'altro caso, si debbono osservare le consuetudini de' luoghi.

Art. 1784 (1778). Il conduttore che cessa, dee pure lasciare la paglia, lo strame ed il concime dell'annata, se gli ha ricevuti all'ingresso della locazione; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 69, 70. — (Conformi agli articoli 1783, 1784 del testo).

Nessuna osservazione per parte di Magistrati; adottati alla unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE QUARTA.

*Del massarizio ossia colonia parziaria.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV — Del* . . . . . .

---

Art. 1785. Quegli che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, chiamasi *mezzaiuolo*, *massaro o colono*, e il contratto che ne risulta chiamasi *massarizio o colonia parziaria*.

Sono comuni a tale contratto le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici, sotto le modificazioni però che seguono (1).

(1) Il fatto che taluno coltivò e seminò un fondo nella qualità di massaro per conseguire la parte co-

Art. 1786. La perdita per caso fortuito di tutto o di parte della raccolta dei frutti divisibili, è sopportata in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo, e non dà azione all'uno verso dell'altro ad alcuna indennizzazione.

Art. 1787 (1763, 1764). Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere il massarizio, se non gliene fu espressamente accordata la facoltà nel contratto.

In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimento della cosa data a massarizio, ed il mezzaiuolo è condannato al risarcimento dei danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto.

Art. 1788. Il mezzaiuolo non può vendere fieno, paglia o concime, nè fare carreggiature per altri senza il consenso del proprietario.

Art. 1789. La colonia parziaria in qualunque modo sia fatta non cessa mai di pien diritto; è necessario che il proprietario dia, od il mezzaiuolo prenda congedo entro il tempo fissato dalla consuetudine.

Art. 1790. Può domandarsi anche fuori di tempo lo scioglimento del massarizio, quando vi fossero giusti motivi, come in caso che il padrone od il mezzaiuolo mancassero ai loro impegni, o che una malattia abituale rendesse inabile il mezzaiuolo alla coltivazione, od in altri simili casi, la legittimità e gravità de' quali sono lasciati al prudente arbitrio del Tribunale.

Art. 1791. Per la morte del colono il massarizio si risolve col finire dell'anno agrario corrente: quando però la morte sia avvenuta negli ultimi quattro mesi, competerà ai figliuoli ed altri eredi del defunto, se con lui coabitavano, la facoltà di continuare nel massarizio anche per l'anno seguente; ed in mancanza di eredi coabitanti, o se questi non possono o non vogliono continuarvi, simile facoltà competerà alla vedova del colono.

Nel caso in cui gli eredi o la vedova non coltivassero il fondo da buon padre di famiglia, sia nel restante tempo dell'anno agrario corrente, sia nell'anno susseguente potrà il proprietario farlo coltivare a proprie spese, prelevandone poscia l'ammontare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 71. — *Quegli* . . . . . (testo, art. 1785).

*Art.* 72. — *La perdita* . . . . . (testo, art. 1786).

*Art.* 73. — *Il mezzaiuolo non può sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene fu* . . . . . *In caso di* . . . . . *della cosa locata, ed il mezzaiuolo è condannato alla rifusione dei danni ed interessi* . . . . . .

*Art.* 74. — *Il* . . . . . (testo, art. 1788).

*Art.* 75. — *La* . . . . . (testo, art. 1789).

*Art.* 76. — *Può domandarsi* . . . . . *lasciati all'arbitrio del Tribunale.*

*Art.* 77. — *La colonia parziaria, ossia il massarizio, si risolve colla morte del colono; sarà però lecito agli eredi od, in difetto, alla vedova del medesimo di continuare essa pel rimanente dell'anno agrario corrente, ed anche pel susseguente, se la morte è accaduta negli ultimi quattro mesi; ma nel caso in cui non coltivassero il fondo da buon padre di famiglia potrà il proprietario farlo coltivare a proprie spese, prelevandone poscia l'ammontare sulla porzione dei frutti a cui essi avrebbero diritto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 71, 72.) Adottati all'unanimità.

(Art. 73.) Adottato come sopra, scrivendo però la prima parte come segue:

» Il mezzaiuolo non può sublocare, nè ce-
» dere il massarizio se non, ecc. »

E nell'alinea surrogando l'espressione: *data a massarizio*, invece della parola: *locata*; ed invece di: *rifusione*, si scrive: *risarcimento*.

(Art. 74, 75.) Adottati all'unanimità.

(Art. 76.) Adottato come sopra, aggiungendo alla parola: *arbitrio*, la qualificazione di: *prudente*.

(Art. 77.) Adottato, soppressa l'espressione: *in difetto*, parendo conveniente di non ridurre strettamente al solo caso di mancanza di eredi la facoltà qui conceduta alla vedova di conti-

---

lonica può provarsi per testimonii, anche in faccia ad un deliberatario del fondo; le disposizioni degli art. 1785, 1750 non s'applicano quando non si tratti di riclamare un diritto contrattuale per l'ulteriore masserizio del fondo stesso. Così la nostra Corte di cass. in sent. 16 aprile 1857 (*Rac. an.* 1857, p. 267.)

nuare nella colonia, sopra tutto se gli eredi fossero estranei. Nella quarta linea si scrive al mascolino il pronome: *essa*, per riferirlo al: *massarizio*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 71, o 1785, Cod.). Un Membro osserva, che nel presente articolo, siccome pure nel susseguente art. 73, s'incontrano le espressioni: *locatore*, *locazione*, *fondo locato*, parlandosi del massarizio. Nell'uso comune del Piemonte tale contratto non è considerato come un *affittamento*.

Il Guardasigilli risponde, che il contratto di massarizio contiene ad un tempo una società ed una locazione di opere. La natura del medesimo essendo definita dai varii articoli, non può risultare alcun equivoco dalle espressioni indicate dal preopinante.

Il Relatore dice che, per accennare meno ad una locazione, la Sezione ha proposto sul susseguente art. 73, di mutarvi le denominazioni di: *fondo o casa locata*, con sostituirvi l'espressione: *massarizio*.

L'articolo è adottato.

(Art. 72, o 1786, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 73, o 1787, Cod.). Adottato colle varianti suggerite dalla Sezione. *(Vedi sotto il precedente art. 71.)*

(Art. 74 o 1788, Cod.). Adottato. *(Vedansi le discussioni del Consiglio intorno all'art. 78 del progetto, o art. 1792 del Cod.)*.

(Art. 75 o 1789, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 76 o 1790, Cod.) Adottato coll'aggiunta della parola: *prudente*, suggerita dalla Sezione.

(Art. 77 o 1791, Cod.). Laddove è detto: *ed in difetto alla vedova*, la Sezione propone di sopprimere le parole: *in difetto*, parendo conveniente, che la facoltà qui conceduta alla vedova non sia limitata strettamente al caso, in cui gli eredi non vogliano essi continuare il massarizio, specialmente quando si trattasse di eredi estranei.

Il Guardasigilli fa presente che, tolte le parole: *in difetto*, vi sarebbero due aventi diritto, cioè gli eredi e la vedova, ed è necessario determinare chi debba avere la preferenza; la medesima deve necessariamente essere data agli eredi.

Un Membro dice, che gli eredi del colono debbono avere non la facoltà, ma l'obbligo di continuare il massarizio pel rimanente dell'anno agrario corrente, e qualora la morte sia avvenuta dopo il tempo fissato dalla consuetudine pel congedo, debbono avere il suddetto obbligo anche per l'anno agrario susseguente.

Un Membro osserva al preopinante che, se gli eredi fossero ancora minori, sarebbe loro impossibile di continuare il massarizio, non essendo in grado di fare essi i lavori, e mancando per lo più di mezzi per pagare altri che li eseguiscano per loro conto.

Un altro Membro dice, che nel contratto di massarizio si ha principalmente in vista l'industria, e l'opera di quel colono; gli pare quindi, che gli eredi non solo non debbano avere l'obbligo, ma neppure la facoltà di continuare il massarizio. Pone il caso indicato dal preopinante di eredi che siano ancora minori, il proprietario sentirebbe ancora un grave danno dall'avere pupilli per coloni del suo fondo.

Il Guardasigilli dice, che nella disposizione dell'articolo si è consultato piuttosto un principio d'umanità, che le regole di diritto. Morto il colono, i suoi figli e la sua vedova si troverebbero sovente senza abitazione e senza mezzi d'esistenza, se non hanno la facoltà di continuare il massarizio.

Un Membro osserva che la considerazione addotta dal Guardasigilli ha luogo soltanto pei figli, o per la vedova del colono, e non si applicherebbe agli eredi in generale siccome si direbbe nell'articolo.

Un Membro crede, che la disposizione non debba essere limitata ai soli figli; se l'erede fosse un fratello o nipote del colono, il quale facesse con lui i lavori nel fondo, non dovrebbe essere escluso.

Il Guardasigilli propone di esprimere nell'articolo: *gli eredi discendenti o coabitanti, ed in difetto la vedova*.

Un Membro opina, che la vedova non debba avere il diritto di continuare nella locazione. Il proprietario nel fare il contratto ha preso in considerazione, oltre all'industria del colono, anche il suo capitale, come il bestiame, gli attrezzi ed altri oggetti, i quali, non appartenendo alla vedova, saranno esportati dagli eredi. La facoltà che è data nell'ultima parte dell'articolo al proprietario, pel caso in cui il fondo non fosse coltivato da buon padre di famiglia, rimane quando la vedova ha nulla di proprio.

Il Guardasigilli risponde, che il motivo dell'articolo, essendo quello d'un principio di umanità si applica anche alla vedova, la quale, morto il marito, sarebbe cacciata fuori di casa. In quanto poi alla considerazione addotta dal preopinante del rimanere illusoria la facoltà data dal proprietario, osserva che, quando la vedova continua il massarizio, la porzione dei frutti che dal contratto è attribuita al colono spetta alla vedova, e non agli eredi per quell'anno agrario in cui il massarizio è continuato da essa, onde il proprietario potrà conseguire il rimborso delle spese su questa porzione dei frutti, siccome è detto nell'ultima parte della disposizione.

L'articolo è redatto ed adottato nei termini in cui ora leggesi al Codice.

Art. 1792. In tutto ciò che non è previsto dalle disposizioni precedenti o da convenzione espressa si osserveranno nel contratto di massarizio le consuetudini locali.

In difetto di consuetudine o di convenzione espressa avranno luogo le regole seguenti.

Art. 1793. Il bestiame occorrente per coltivare, e concimare il fondo, il capitale della invernaglia, e gl' istromenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, debbono fornirsi dal colono.

La quantità del bestiame debbe essere in proporzione dei mezzi che la possessione tenuta a massarizio somministra per alimentarlo.

Art. 1794. Le sementi si forniscono in comune dal proprietario e dal mezzaiuolo.

Art. 1795. Le spese che possono occorrere al mezzaiuolo per la coltivazione e raccolta de' frutti sono a suo carico.

Art. 1796. Le piantagioni ordinarie, come quelle che si fanno in surrogazione delle piante morte o fortuitamente atterrate o rendutesi infruttuose durante il massarizio, debbono farsi dal mezzaiuolo, ed è a carico del padrone di somministrare le piante, come pure le fascine, i vimini, i pali che fossero necessarii per dirigerle e sostenerle.

Se le piante si traggono dal semenzaio esistente nel fondo non è dovuta al mezzaiuolo alcuna indennità.

Art. 1797. Lo spurgo de' fossi, tanto interni che adiacenti alle strade pubbliche o comunali, come pure i lavori ordinarii che sogliono prescriversi dai comuni per la conservazione delle strade, sono a carico del colono.

Egli ha pure l'obbligo di fare le carreggiature ordinarie sia per le riparazioni del fondo e della casa colonica, sia pel trasporto de' generi alla casa del padrone.

Art. 1798. Il colono non può raccogliere nè battere i grani, nè fare la vendemmia senza avvertire il proprietario.

Art. 1799. Tutti i frutti, tanto naturali, quanto industriali del fondo si dividono per metà tra il proprietario ed il colono.

È a peso del mezzaiuolo il taglio de' boschi cedui per la concorrente necessaria pe' pali delle viti ed altri usi del fondo. Il soprappiù appartiene al proprietario, restando a suo carico le spese. I tronchi degli alberi morti o atterrati sono nello stesso modo riservati al proprietario.

Le opere necessarie per le potature e pel taglio de' rami degli alberi morti od atterrati sono a carico del mezzaiuolo. Egli non può disporre di questi oggetti che per la quantità necessaria al servizio del fondo ed al suo proprio uso. Il soprappiù cede al proprietario.

Art. 1800. La colonia parziaria senza determinazione di tempo si reputa fatta per un solo anno. L'anno comincia e termina coll' undici di novembre.

Passato il mese di marzo senza che sia dato o preso congedo, s'intende il massarizio rinnovato per un altro anno.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 78. — *In tutto ciò* . . . . . (testo, art. 1792).

*Art.* 79. — *Il bestiame occorente per* . . . . . *La qualità del bestiame debbe essere in proporzione dei mezzi che somministra la possessione massareggiata per alimentarlo.*

*Art.* 80. — *Le sementi* . . . . . (testo, art. 1794).

*Art.* 81. — *Le spese* . . . . . *di frutti sono a suo carico.*

*Art.* 82. — *Le* . . . . . (testo, art. 1796.)

*Art.* 83. — *Lo* . . . . . (testo, art. 1797).

*Art.* 84. — *Il* . . . . . (testo, art. 1798).

*Art.* 85. — *Tutti i frutti* . . . . . *È a peso del* . . . . . *Le opere necessarie* . . . . . *La paglia ed il prodotto dei terreni prativi cedono intieramente al colono pel mantenimento de' suoi bestiami, ma il prodotto della stalla appartiene per un quarto al proprietario.*

*Art.* 86. — *La colonia* . . . . . (testo, art. 1800).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 83). La seconda parte di quest'articolo laddove impone l'onere al colono del trasporto dei generi alla casa del padrone parrebbe meritare una limitazione, per non esporre, in difetto di patto speciale, il colono a viaggi

troppo lunghi, ove, come non di rado si dà il caso, il padrone non avesse casa padronale nello stesso territorio ove sono situati i beni concessi in colonia. Si penserebbe che dovesse limitarsi un tale obbligo alla sola distanza di un mezzo miriametro.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 84). Per la somma diversità dei paesi che fanno parte dei Regii Stati, non potendo a meno di passare ben sostanziale differenza nella natura dei prodotti che in cadauno di essi formano l'oggetto principale delle direzioni del fondo, si credette che quest'articolo di cui non si contendeva in principio nè l'utilità, nè la giustizia, fosse concepito in termini troppo ristrettivi, ed in modo a far dubitare, se il medesimo si potrebbe riferire ad altra natura di prodotti, oltre quelli in esso contemplati specificamente.

Eppertanto, ad oggetto che venisse in più chiaro modo spiegato il vero senso dell'articolo, stimerebbe il Magistrato che dopo la parola: *vendemmia*, sarebbe opportuno di aggiungere le espressioni: *nè ritirare altri prodotti principali.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 83). Sembra che sia escluso il pericolo di una abusiva estensione dell'articolo dall'espressione stessa che si è usata: *carreggiature ordinarie*, nè credesi che se ne possa sostituire altra senza inconveniente.

(Art. 84). Sotto la denominazione di: *prodotti principali*, non si potrebbe a meno di riguardare compresi, secondo la diversa qualità dei luoghi e delle colture, i fondi degli ulivi e i prodotti degli orti, per tacere di altri prodotti che possono riguardarsi, secondo i casi, di molta importanza. Ma è noto come questa specie di prodotti, e gli ulivi specialmente, si raccolgano alla spicciolata nel corso di più mesi, nè convenga perciò limitare quel che si pratica riguardo ad essi, con assoggettare il colono a speciale licenza per parte del padrone.

L'articolo si è perciò ristretto ai più essenziali di quei prodotti il cui raccolto segue a stagioni determinate, nè credesi convenga fare in esso alcun cangiamento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. — (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84). Adottati all'unanimità.

(Art. 85). Adottato come sopra. Viene però soppresso l'ultimo alinea che pare contenere in quanto al prodotto dei terreni *prativi*, una regola generale che sarebbe in opposizione colla consuetudine vigente nella maggior parte delle provincie del Piemonte, dove il prodotto de' prati è bensì ceduto al colono pel mantenimento de' suoi bestiami, ma mediante un proporzionato correspettivo in danaro.

(Art. 86). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Ast. 78, o 1792, Cod.). Un Membro, ponendo a confronto il presente art. 78 coll'art. 74 di questo stesso titolo *(Vedi pag. 495, vol. II)*, espone che è ammesso o per consuetudine, o per convenzione in varii paesi che il mezzaiuolo, ossia massaro, possa vendere fieno o fare carreggiate per altri. La disposizione dell'art. 74 essendo assoluta e dichiarandosi nel presente art. 78 che le consuetudini locali si osserveranno soltanto in ciò che non è previsto dagli articoli precedenti, o da convenzione espressa, non solo sarebbe abrogata la suddetta consuetudine, ma parrebbe eziandio che non si possa più fare una convenzione per cui sia accordata al massaro la sopradetta facoltà. Propone di trasportare l'art. 74, nel qual modo verrebbe a risultare positivamente, che la regola contenuta nell'art. 74 avrà luogo soltanto in difetto di consuetudine o di convenzioni.

Il Guardasigilli risponde, che le espressioni contenute nel fine dell'art. 74: *senza il consenso del proprietario*, non lasciano luogo a dubbio sul potersi fare convenzioni in contrario al disposto dell'articolo, bastando anzi che il proprietario abbia dato verbalmente il consenso perchè il massaro possa vendere il fieno e la paglia, o fare carreggiate per altri. Rimane inoltre stabilito dal presente art. 78 che, quando vi è una convenzione espressa, la medesima sarà osservata, giacchè ivi è detto: *in tutto ciò che non è previsto dalle disposizioni precedenti o da convenzione espressa.* — La consuetudine soltanto è abrogata, laddove la medesima esistesse, e si è procurato nel Codice di riferirsi il meno che sia possibile alle consuetudini, stantechè le medesime sono ben di raro positive e costanti per la pratica diversa dei proprietarii in uno stesso paese, e divengono il più sovente una sorgente di liti.

L'art. 74 è mantenuto nella sua sede.

L'art. 78 è adottato senza ulteriori osservazioni.

(Art. 79, o 1793, Cod.). Adottato l'articolo senza osservazioni.

L'alinea è alquanto modificato nella sua redazione, e viene scritto nei termini che si legge al Codice.

(Art. 80, o 1794, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 81, o 1795, Cod.), Invece di: *raccolta di frutti*, si scrive: *raccolta de' frutti.*

(Art. 82, 83, 84, o 1796, 1797, 1798, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 85, o 1799, Cod.). Un Membro concorre nell'avviso della Sezione di sopprimere l'ultimo alinea di quest'articolo, perchè il dividere

i prodotti della stalla darebbe luogo facilmente a quistioni tra il proprietario ed il colono.

Il Guardasigilli osserva che, sopprimendo l'alinea, la disposizione rimane quella di doversi dividere per metà anche il fieno e la paglia, onde ne avverrebbe la conseguenza che il proprietario potrebbe asportare dal fondo la sua parte con danno del colono e dell'agricoltura.

Risponde un Membro che il proprietario ha interesse di non asportarla, a meno che si tratti di quei fondi, ossia *cascine*, in cui il fieno fosse un principale prodotto. Quantunque le disposizioni dell'articolo non debbano aver luogo se non che in difetto di consuetudine o di convenzione, gli pare che non convenga inserirvi una regola la quale sia contraria a ciò che è generalmente praticato.

Il Guardasigilli avrebbe difficoltà ad ammettere che il proprietario possa esportare dal fondo la paglia. Considerato però che la consuetudine sarà certamente quella di non essere ciò lecito al proprietario, aderisce alla proposta della Sezione.

L'ultimo alinea è soppresso.

L'articolo è nel rimanente adottato.

(Art. 86, o 1800, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO III.

*Della locazione delle opere e dell'industria.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1801 (1779). Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d'industria:

1.° Quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2.° Quella de' vetturali sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3.° Quella degli intraprenditori di opere ad appalto o cottimo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 87. — *Vi sono* . . . . . .

1. *L'obbligazione delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servizio;*
2. *Quella* . . . . . .
3. *Quella* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, scrivendo però il num. 1 nei termini seguenti:

« Quella per cui le persone obbligano la « propria opera all'altrui servizio ».

(CONSIGLIO DI STATO).

L'articolo è adottato, adottando pel num. 1 la redazione proposta dalla Sezione di grazia e giustizia.

---

### SEZIONE PRIMA.

*Della locazione delle opere de' domestici e degli operai.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1802 (1780). Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa.

Art. 1803 (1781). Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione,

Per la quantità delle mercedi;

Per il pagamento del salario dell'annata scaduta;

E per le somministrazioni fatte in conto dell'anno corrente.

Art. 1804. Si osserveranno inoltre pei domestici ed operai le leggi e regolamenti particolari di polizia che li riguardano (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 88, 89, 90. — (Conformi agli art. 1802, 1803, 1804 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE SECONDA.

*Dei vetturali per terra e per acqua.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Dei* . . . . . .

---

Art. 1805 (1782). I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affi-

(1) Veggansi le RR. PP., 23 gennaio 1829, colle quali è prescritto a tutti gli operai e persone di servizio degli Stati di terra ferma, l'obbligo di munirsi del *libretto;* e ciò sotto pena di una multa da infliggersi tanto all'operaio e domestico, quanto al padrone. Veggasi pure il relativo regolamento annesso alle stesse Patenti. (*Celerifera*, *anno* 1829, *pag.* 485).

date, agli stessi obblighi degli albergatori, rispetto ai quali è disposto nel titolo *Del deposito e del sequestro.*

Art. 1806 (1783). Sono risponsabili non solo di ciò che essi hanno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di recapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura.

Art. 1807 (1784). Sono risponsabili per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute od abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza maggiore (1).

Art. 1808 (1785). Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cui s'incaricano.

Art. 1809 (1786). Gl'intraprenditori e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli sono inoltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge tra essi e quelli coi quali contraggono (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 91. — *I* . . . . . (testo, art. 1805).

*Art.* 92. — *Sono* . . . . . (testo, art. 1806).

*Art.* 93. — *Sono risponsabili per la perdita* . . . . . *perdute ed abbiano sofferta avaria per un caso fortuito o per forza irresistibile.*

*Art.* 94. — *Gl'intraprenditori di* . . . . . (testo, art. 1808).

*Art.* 95. — *Gl'intraprenditori e* . . . . . (testo, art. 1809).

(1) La responsabilità imposta ai vetturali dall'articolo 1807, non può estendersi al denaro esistente in una valigia, se il proprietario non ne fece dichiarazione. Così la nostra Corte di cass. in sent. 10 febbraio 1851 (*Rac., an.* 1851, *pag.* 46).

(2) Veggansi le RR. PP. 23 febb. 1816 pubblicate con manifesto Camerale al 26 stesso mese ed anno, riguardanti il servizio delle diligenze, vetture pubbliche privilegiate in corso di posta. Veggasi il Regolamento 1. luglio 1827, ed altro Regolamento annesso alle RR. PP. 21 luglio 1835 relativi allo stesso oggetto. (*Celerifera, anno* 1827, *pag.* 641, 646; *anno* 1835, *pag.* 269).

Pel trasporto per acqua veggasi il *Diz. di dir. amministr.* pubblicato dall'avv. Vigna e da V. Alfieri. (*V. acque, cap.* 5, § 1, *n.* 280 *e seg., vol.* 1, *pag.* 198).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 91, 92). Adottati all'unanimità.

(Art. 93). Adottato come sopra, surrogandovi l'espressione: *od abbiano*, invece di: *ed abbiano*, parendo preferibile la particella *od*, che nelle leggi fa anche l'ufficio di congiungere, quando il caso congiunto è un caso diverso dal precedente. Inoltre si avverte di scrivere: *forza maggiore*, invece di: *forza irresistibile.*

(Art. 94, 95). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 91 o 1805, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 92 o 1806, Cod.). Un Membro propone di sopprimere le parole: *sul porto o nel luogo di recapito*, dovendo i vetturali essere risponsabili di ciò che fu loro consegnato, qualunque sia il luogo della fatta consegna.

Il Relatore osserva al preopinante, che gli oggetti da trasportarsi sono sovente inviati in quel luogo, ove il vetturale spedizioniere intraprenditore di pubbliche vetture ha il suo stabilimento, o altro sito che fosse da lui indicato. Egli deve essere risponsabile di ciò che è rimesso in questi luoghi, quantunque l'oggetto non vi fosse consegnato a lui direttamente, e qualora si togliessero le suddette parole, la disposizione parrebbe limitarsi alla consegna fatta al vetturale in persona.

L'articolo è adottato.

(Art. 93 o 1807, Cod.). Adottato colle varianti proposte dalla Sezione.

(Art. 94, 95 o 1808, 1809, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA.

### *Degli appalti e dei cottimi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Degli* . . . . . .

---

Art. 1810 (1787). Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che somministrerà pure la materia.

Art. 1811 (1788). Nel caso in cui l'artefice somministri la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo, prima di essere consegnata, la perdita rimane a danno dell'artefice, purchè il padrone non fosse in mora per riceverla.

Art. 1812 (1789). Nel caso in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa.

Art. 1813 (1790). Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte dell'artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora a verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia.

Art. 1814. (1791). Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in partite diverse; e si presume fatta per tutte le partite soddisfatte, se il padrone paga l'artefice in proporzione del lavoro fatto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 96, 97, 98. — (Conformi agli art. 1810, 1811, 1812 del testo).

*Art.* 99. — *Nel caso dell'articolo precedente* . . . . . *sia in mora nel verificarla, l'artefice* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 100. — *Quando si* . . . . . (testo, art. 1814).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 96, 97, 98). Adottati all'unanimità.

(Art. 99). Adottato come sopra, scrivendo: *in mora a verificarla*, invece di: *nel verificarla*.

(Art. 100). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 96, 97, 98 o 1810, 1811, 1812, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 99 o 1813, Cod.) Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 100 o 1814, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1815 (1792). Se nel corso d'anni dieci dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell'edifizio o di altra opera considerevole costrutta a prezzo fatto, questi rovinano in totalità od in parte, o presentano evidente pericolo di rovina per difetto di costruzione od anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intraprenditore ne restano risponsabili (1).

(1) Vedasi l'art. 2409, Cod. civ.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 101. — *Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto perisce in totalità, o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, l'architetto e l'intraprenditore ne restano responsabili durante il corso di anni* 10 *dal giorno in cui l'edifizio fu compiuto.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA).

L'articolo è adottato all'unanimità.

Si è però fatto un dubbio se, a termini del presente articolo del progetto, l'azione per la garantia non si possa proporre dopo trascorsi i 10 anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione dell'edifizio, ovvero se qui si accenni soltanto che gli architetti e gli intraprenditori di un edifizio costrutto a prezzo fatto, ne rimangono responsabili per lo spazio di 10 anni, mentre l'azione, che competerebbe al proprietario in seguito alla rovina dell'edifizio, accaduta nel precitato intervallo, non si prescriverebbe che col decorso del tempo stabilito dalla legge, per la prescrizione delle azioni in generale.

Sarebbesi poi ancora osservato a questo proposito che nel Cod. franc. in cui, sotto lo stesso titolo, si legge un articolo conforme al presente, si è nuovamente ripetuta una consimile disposizione anche nell'art. 2270, in tali termini che pare lascino ancora maggior ambiguità.

Affine pertanto di togliere questo motivo di dubbio, un Membro, che giudica infatti superflua la ripetizione che si legge nel Codice francese, avrebbe proposto di avvertire sin d'ora che sarebbe opportuno di non introdurre nel nuovo Codice al titolo: *Delle prescrizioni*, un articolo corrispondente al sopra citato articolo 2270, Cod. franc., parendogli che così rimarrebbe più chiaro che nel presente articolo si tratta soltanto di determinare il tempo di esperimento durante il quale si deve guarentire l'opera, e non indicare la prescrizione dell'azione la quale, a parer suo, debbe solamente nascere dalla rovina dell'edificio, o d'allora in poi potersi proporre per tutto il tempo stabilito per le prescrizioni in genere.

Siccome poi nel più volte citato art. 2270, Cod. franc., in cui pare ripetersi la stessa disposizione dell'art. 1792 dello stesso Codice (conforme al presente del progetto) si accennano però, oltre gli edifizi, anche i *gros ouvrages*, perciò lo stesso Membro sarebbe di avviso che, per rendere compiuta la disposizione del presente articolo del progetto, si dovesse adottare una redazione che comprendesso pure simili opere, ed avrebbe a questo fine proposta la seguente:

« Se nel corso d'anni 10, dal giorno in cui « fu compiuta la fabbricazione dell'edifizio, « o di altra opera considerevole costrutta a

« prezzo fatto, questi *periscono* in totalità od « in parte, per difetto di costruzione, ed anche « per vizio del suolo, l'architetto o l'intra- « prenditore ne restano responsabili, *ed il pro-* « *prietario potrà da quel tempo proporre l'a-* « *zione in garantia* ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, che l'articolo fu adottato dalla Sezione. Espone però un dubbio che gli nasce confrontandone la disposizione con quella contenuta nell'art. 53, *secondo progetto*, del titolo *Della prescrizione*, che è il XXIV di questo libro, il quale articolo è ancora da discutersi, e tale dubbio ha luogo egualmente pei due corrispondenti art. 1792 e 2270 del Cod. franc.

Nel citato art. 53, secondo progetto del titolo: *Della prescrizione*, sarebbe detto come segue:

« Dopo 10 anni l'architetto e gl'intrapren- « ditori vengono liberati dalla garantia delle « opere che hanno fatto o dirette ».

I due articoli conterrebbero una disposizione identica, essendosi soltanto invertita la proposizione; l'uno, cioè il presente articolo, direbbe che l'architetto o intraprenditore è risponsabile durante il corso di anni 10, vale a dire, è tenuto alla garantia dell'opera pendente questo tempo; e l'altro articolo del titolo *Della prescrizione* direbbe che dopo 10 anni l'architetto o intraprenditore è liberato dalla garantia. Quest'ultimo articolo dovrebbe quindi esser tolto nel citato titolo *Della prescrizione* per essere il medesimo una mera ripetizione dell'articolo presente.

Che se poi quest'art. 53 di detto titolo (abbenchè i termini non lo comportino) volesse intendersi della prescrizione dell'azione, perchè collocato nel titolo che tratta appunto delle prescrizioni, non vi rimarrebbe punto spiegato da quale giorno decorrano gli anni dieci entro i quali l'azione sarebbe prescritta. Il senso naturale risulterebbe quello di doversi computare dal giorno in cui l'edifizio fu compiuto, e posta tale interpretazione, ne deriva un'antinomia colla disposizione del presente articolo. Difatti, venendo a perire l'edifizio in tutto o in parte nell'ultimo giorno dei dieci anni, l'architetto o l'intraprenditore ne sarebbero risponsabili a termini del presente articolo, e nel tempo stesso in forza dell'altro articolo del titolo *Delle prescrizioni*, l'azione del proprietario dell'edifizio sarebbe prescritta col finire di quel giorno.

Gli pare pertanto che, o si debba togliere come sopra ha detto l'articolo, che è nel titolo *Della prescrizione*, risultandone così che l'azione del proprietario si prescriverà nel termine fissato per la prescrizione delle azioni in generale, ovvero, sembrando troppo lungo questo termine, si debbe dichiarare che i dieci anni entro i quali si prescriverebbe l'azione del proprietario decorrono soltanto dal giorno in cui l'edifizio è caduto.

Un'altra osservazione gli occorre poscia nel presente articolo. Vi fu questione infatti in Francia se la garantia dell'architetto dovesse aver luogo soltanto per gli edifizii propriamente detti, ovvero anche per altre costruzioni, e sebbene nell'art. 1792 di quel Codice s'incontri soltanto la parola: *edifizio*, le Corti prendendo argomento dall'art. 2270, ove è detto: *gros ouvrages*, hanno deciso che l'architetto o intraprenditore era anche risponsabile per le altre costruzioni. Gli pare quindi opportuno di comprendere nel presente articolo anche le altre opere per rendere più compiuta la disposizione.

Propone quindi la redazione dell'articolo già superiormente riferita nella Sezione di grazia e giustizia.

Il Guardasigilli dice, essere due disposizioni diverse; quella della risponsabilità a cui è tenuto l'architetto, e l'altra del tempo in cui sarà prescritta l'azione del proprietario. I dieci anni entro cui si prescrive quest'azione non possono decorrere se non dal tempo in cui l'edifizio è caduto. In quanto all'aggiungere nell'articolo la menzione di: *altra opera considerevole*, osserva che tale espressione comprenderebbe le riparazioni che si facessero ad una casa già costrutta, siccome pure l'alzamento di un piano che si facesse alla medesima, ed in questi casi l'intraprenditore non può essere risponsabile della caduta dell'edifizio per un vizio del suolo.

Un Membro dice, che la responsabilità dell'architetto e dell'intraprenditore deve aver luogo anche per quelle costruzioni che non appartengono alla classe delle case, come, p. e., per un muro di sostegno.

Il Guardasigilli risponde, che un muro di sostegno è compreso nella denominazione di: *edifizio*, ed osserva che nei varii articoli del Codice, la voce: *edifizio* s'applica alle diverse sorta di costruzioni o fabbricazioni.

Un Membro crede che la voce: *edifizio*, non sarebbe intesa nel senso indicato dal Guardasigilli.

La deliberazione è rimandata alla prossima adunanza.

*Adunanza 27 settembre* 1836.

È continuata la discussione.

Il Relatore dice, che nella precedente adunanza ha esposta la difficoltà che nasceva dal presente articolo posto in confronto coll'art. 53, secondo progetto del titolo *Della prescrizione*, vale a dire che, o quest'ultimo articolo disponeva soltanto pel tempo, pendente il quale l'architetto e l'intraprenditore sarebbe risponsabile, ed allora sarebbe una pura ripetizione di ciò che è detto nel presente articolo; ovvero il suddetto art. 53 doveva intendersi della prescrizione dell'azione, ed in tale caso,

non essendosi spiegato che la prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui fosse caduto l'edifizio, vi sarebbe un'antinomia tra i due articoli. — Gli fu risposto, che il citato articolo 53 deveva intendersi nel termine entro il quale l'azione sarebbe prescritta, e non potere questo termine incominciare se non dal giorno in cui l'azione si apriva per la caduta dell'edifizio. Però i termini del summentovato art. 53 comportano tale interpretazione, ed il corrispondente art. 2270 nel titolo *Della prescrizione*, e l'art. 1792 nel titolo *Del contratto di locazione*, contengono una stessa disposizione. Esso osserva che l'azione del proprietario non può aprirsi che pendente i dieci anni, ma quando è aperta, si prescrive col termine di trenta anni a guisa delle altre azioni. Esso opinante crede troppo lungo questo termine, e riconosce sufficiente quello di anni dieci; insiste però sul punto che, se tale è la disposizione che s'intende di dare, è necessario di scrivere in altri termini l'art. 53, secondo progetto, del titolo *Della prescrizione*, poichè, redatto in conformità dell'art. 2270 del Cod. fr., sarebbe interpretato nel senso in cui fu inteso nel detto Codice.

Un Membro vede una differenza nei due articoli, parlandosi nell'uno d'edifizii costrutti a prezzo fatto, nell'altro della semplice locazione delle opere. Nelle costruzioni a prezzo fatto l'intraprenditore avendo interesse a diminuire le spese, si ha maggiormente a temere per la solidità dell'edifizio, a vece che nella semplice locazione delle opere, le spese essendo fatte per conto del proprietario, si ha a temere soltanto l'imperizia. Quindi nel primo caso l'architetto o intraprenditore deve rispondere dell'edifizio durante il corso di anni dieci, ed avvenendone la caduta, l'azione non si prescrive che nel solito termine di trenta anni; nel secondo caso l'architetto o intraprenditore è soltanto tenuto per l'imperizia, e l'azione che compete a titolo di danni si prescrive in dieci anni.

Il Relatore risponde, che i termini dell'articolo 53 del titolo *Della prescrizione* non ammetterebbero tale interpretazione parlandosi ivi generalmente delle opere fatte o dirette dall'intraprenditore od architetto.

Il Guardasigilli dice, che l'interpretazione data al Codice francese, e le considerazioni dette in questa discussione, dimostrano esistere un dubbio che deve essere tolto nella legge, e siccome il medesimo deriva dall'articolo 53 del titolo *Della prescrizione*, saranno forse necessarie spiegazioni in quell'articolo. Gli pare che non vi sia discordanza in quanto al fissare a 10 anni la garanzia a cui è tenuto l'architetto od intraprenditore, nel caso della caduta di tutto, o di parte dell'edifizio, siccome neppure sul non potere decorrere la prescrizione dell'azione se non dal giorno in cui succeda la caduta; onde rimane soltanto a determinare se il termine di questa prescrizione debba essere quello di 10 o di 30 anni.

Un Membro crede troppo gravoso per gli architetti, ed intraprenditori di lasciarli sottoposti all'azione per un termine così lungo, come sarebbe quello di trent'anni. Non solo ci sarebbe alcun motivo, ma anzi dopo questo periodo di tempo sarebbe assai difficile di riconoscere quale era lo stato dell'edifizio; gli pare quindi sufficiente il termine d'anni 10.

Un altro Membro trova ancora troppo lungo quest'ultimo termine. La caduta dell'edifizio è un fatto così apparente da non poter essere ignorato dal proprietario, e la presunzione è contraria a chi ha lasciato trascorrere un considerevole spazio di tempo senza muovere alcuna azione contro l'architetto o l'intraprenditore.

Il Guardasigilli osserva, che la questione ridotta alla durata della prescrizione, appartiene al titolo che tratta di tale materia. Propone di deciderla sull'esame di quel titolo, ove si potrà fare il confronto colle varie sorta di prescrizione.

Un Membro domanda se la disposizione del presente articolo avrà luogo anche per la costruzione di opere pubbliche.

Il Guardasigilli risponde, che la qualità di opera pubblica, non cangia alla natura del contratto, onde la disposizione sarà applicabile anche alle suddette costruzioni.

È mantenuta la disposizione del presente articolo per cui l'architetto ed intraprenditore sono tenuti alla garantia durante il corso di anni 10 dal giorno in cui l'edifizio fu compiuto. Si determina poi in massima, che la prescrizione dell'azione non comincerà a decorrere se non dal giorno della caduta dell'edifizio in totalità od in parte. In quanto al termine da fissarsi per questa prescrizione, ne è rimandato l'esame al titolo: *Della prescrizione.*

Il Relatore espone ulteriormente, che rimane a decidere l'altra questione eccitata nella precedente adunanza, se debba farsi menzione soltanto degli *edifizii* ovvero abbiano ad aggiungersi, siccome egli ha proposto, le parole: *od altra opera considerevole.* Comunque il vocabolo: *edifizio*, largamente preso, possa comprendere le varie sorta di costruzioni, sarebbe probabilmente inteso di quelle soltanto che appartengono alla classe delle case con altre fabbriche consimili.

Il Guardasigilli osserva, che la suddetta aggiunta estenderebbe la disposizione anche alle riparazioni fatte ad un edifizio già costrutto, e non si potrebbe sempre in tale caso dichiarare responsabile l'intraprenditore per l'alzamento d'un piano ad una casa. E di vero, ove il proprietario gli avesse detto di averla fatta visitare da un architetto, il quale ha giudicato potersi fare l'alzamento, l'intraprenditore non deve essere responsabile della caduta.

Un Membro dice, che in massima generale la risponsabilità degli architetti, e degli intraprenditori non deve essere limitata ai soli edifizii propriamente detti. In quanto poi all'applicazione del principio, i Tribunali prenderanno in considerazione le circostanze dei casi.

Un altro Membro fa presente, che nel corso di 10 anni l'edificio potrebbe minacciare rovina senza che fosse ancora perito in totalità od in parte. Dovendo per questo caso avere luogo la stessa disposizione, propone di aggiungere la menzione nell'articolo.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta.

L'articolo è redatto ed adottato nei termini in cui ora si legge al Codice.

—

Art. 1816 (1793). Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, in conformità di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare alcun aumento del prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o dei materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni od aggiunte, se queste non sono state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario.

Art. 1817 (1794). Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, indennizzando l'intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti i suoi lavori, e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale impresa.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 102, 103. — (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

—

Art. 1818 (1795). Il contratto di locazione di un'opera si scioglie rispettivamente colla morte dell'artefice, dell'architetto od intraprenditore (1).

Art. 1819 (1796). Il proprietario è però tenuto a pagare ai loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare dei lavori fatti e dei materiali preparati, allora soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili (2).

(1-2) Articoli applicabili anche alle materie commerciali. *(Art.* 236, *Cod. di comm.)*.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 104. — *Il contratto di locazione di un' opera si scioglie colla morte dell' artefice* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 105. — *Il proprietario* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1819).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 104, 105). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 104, o 1818, Cod.). Dice un Membro, che negli appalti che si fanno per le opere pubbliche, il contratto s'intende sciolto colla morte dell'intraprenditore, e le aziende obbligano gli eredi a continuarlo.

Il Guardasigilli risponde, che la regola generale di diritto è quella contenuta nell'articolo, ma possono farsi stipulazioni contrarie.

Aggiunge un Membro che, siccome si tratta di contratti nei quali è contemplata specialmente l'industria delle persone, l'obbligazione non passa agli eredi.

Dice un Membro, che sovente vi è un intraprenditore incaricato della costruzione di un'opera ed un architetto che ha formato il piano ed è incaricato di sopravegliare all'esecuzione. Se l'opera è già incominciata, il contratto non deve rimanere sciolto per la morte dell'architetto, siccome parrebbe risultare dalla disposizione complessiva dell'articolo.

Il Guardasigilli osserva al preopinante, che le parole: *locazione di un' opera*, non comprendono soltanto la costruzione d'un edifizio a prezzo fatto, essendovi varie specie di opere. — Un architetto loca la sua opera per la formazione del piano e per l'invigilamento, o l'intraprenditore la loca per la fabbricazione. Avvenendo la morte dell'architetto, non può sciogliersi se non che quel contratto che era fatto con lui, e non l'altro fatto coll'intraprenditore.

Un Membro propone di aggiungere nell'articolo la parola: *rispettivamente*, per meglio dimostrare che non s'intende dare una disposizione complessiva.

Si osserva poter essere superflua l'aggiunta, non potendo dubitarsi, che colla morte di ciascuna delle persone indicate si scioglie soltanto la locazione che questo aveva fatta della sua opera. Ad ogni modo, per togliere ogni sorta di dubbio, si delibera di aggiungere la detta parola: *rispettivamente*.

L'articolo è adottato con tale aggiunta, e se ne dà lettura.

Udita la lettura dell'articolo, pare ad un Membro, non potersi dire così generalmente che il contratto si sciolga colla morte dell'*artefice* e dell'*architetto*; ammette però la dispo-

sizione quanto all'*intraprenditore*, e propone di scrivere soltanto che il contratto si scioglie colla morte di questo.

Un Membro crede, che la disposizione non debba essere limitata alla sola persona dell'*intraprenditore*, ed opina di scrivere di preferenza che si scioglie colla morte di quello a cui l'opera fu commessa.

Osserva un altro Membro, essere utile la menzione delle persone indicate nell'articolo, tendendo la disposizione a spiegare gli effetti delle locazioni di opere fatte a tali persone, e contemplate negli articoli precedenti.

L'articolo è mantenuto come venne superiormente adottato, senza cioè ulteriore variazione.

(Art. 103, o 1819, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 1820 (1797). L'intraprenditore è risponsabile delle operazioni delle persone che ha impiegato.

Art. 1821 (1798). I muratori, falegnami ed altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio o di altra opera data in appalto, non hanno azione contro quello a cui vantaggio si sono fatti i lavori, che fino a concorrenza di quanto si trova in debito verso l'intraprenditore nel tempo in cui intentano la loro azione.

Art. 1822 (1799). I muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici che fanno direttamente contratti a prezzo fatto, sono soggetti alle regole prescritte nella presente sezione: essi sono considerati come appaltatori per la parte che eseguiscono.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 106. — *L'intraprenditore* . . . . . (testo, art. 1820).

*Art.* 107. — *Il muratore* . . . . . (testo, art. 1821).

*Art.* 108. — *I muratori, falegnami* . . . . *sono tenuti ai regolamenti prescritti nella* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 106, 107). Adottati all'unanimità.

(Art. 108). Adottato come sopra, dicendo: *sono soggetti alle regole*, invece di: *sono soggetti ai regolamenti*, giacchè qui non si vuole accennare a *regolamenti* la cui natura è di essere mutabili, e che non fanno parte del corpo del diritto, ma si allude a leggi positive che sono ad un tempo regole speciali per i casi speciali a cui sono applicate.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 106, 107, o 1820, 1821, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 108, o 1822, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

## CAPO IV.

### *Della locazione a soccida.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV. — Della* . . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI

(SENATO DI NIZZA)

Sembra che la legge dovrebbe limitarsi a fissare in che consista il contratto di soccida, e di quante sorte egli sia, e ciò che è vietato in tale contratto, per impedire che le parti possano danneggiarsi vicendevolmente con patti lesivi.

Del resto, in ogni provincia, in ogni comunità esistendovi usi e consuetudini contrarie, le varie contrattazioni essendo diverse relativamente al prezzo del fieno ora più ora meno elevato, alle diversità delle stagioni, alle circostanze di tempi, di luoghi e dei climi, pare impossibile il determinare con legge generale applicabile a tutte le parti dei RR. Stati, ciò che sarà di diritto comune quando non vi sieno convenzioni particolari.

Il volere ciò fissare in un modo uniforme per tutte le provincie ed in tutti i tempi può esser cagione di gravi danni a chi per ignoranza non stipula patti speciali nella località massime dove la legge, quale è proposta, non si adatta agli usi locali ed è in opposizione con essi.

Dietro tutti questi riflessi, si crederebbe opportuno di sopprimere tutti gli articoli che stabiliscono norme per le soccide pattuite in genere senza particolari convenzioni, e che il legislatore se ne riferisce agli statuti, usi o consuetudini che in ogni comunità sono il risultato della natura e dell'esperienza.

*Risposta della Commissione.*

Il timore che esprime il Senato di Nizza relativamente alle regole datesi per le soccide non riflette veruna speciale opposizione tra esso, e quegli usi che sullo stesso oggetto possono essere in vigore nelle diverse parti dello Stato, ma si risolve in una mera possibilità dedotta dalla diversità che si sa esistere tra gli usi sovra accennati.

Può per altro essere che tali usi differiscano solo su certi particolari, che lascieranno sussistere principii generali sui quali si trattiene unicamente il progetto, nel dar norme per

questo contratto, nè si sarebbero queste potute ommettere senza lasciare perfino nell'incerto la natura e le qualità essenziali del contratto medesimo, sul quale scorgesi, avere i diversi Codici adottate norme costanti. Egli è pur anche verosimile che, se sarà la soccida di qualche rilievo, non ometteranno le parti di formare una convenzione in cui inseriranno quei patti che crederanno di maggior loro interesse, e non sarà senza utilità pel giudice, ove avranno le parti taciuto, l'avere qualche norma riconosciuta, cui riferirsi, invece di cercare negli usi particolari, che non solo variano da luogo a luogo, ma neppure talora sono ben costanti.

Richiamando per altro a disamina le disposizioni datesi in questo capo, la Commissione avverte una lacuna nell'art. 126 del primo progetto a cui provvederà. *(Vedasi la Commissione sotto l'art. 1841 del Codice, pag. 507).*

---

## SEZIONE PRIMA.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Disposizioni generali.*

---

Art. 1825 (1800). La locazione *a soccida* è un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute.

Art. 1824 (1801). Vi sono più specie di soccide:

La soccida semplice ed ordinaria (1),

La soccida a metà (2),

La soccida coll'affittuario o con il colono parziario (3).

Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamata impropriamente *soccida* (4).

Art. 1825 (1802). Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame che sia suscettibile di accrescimento o di utilità all'agricoltura o al commercio.

Art. 1826 (1803). Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principii seguenti.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 109, 110, 111, 112. — (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

(1) Art. 1827, Cod. civ.
(2) Art. 1842, Cod. civ.
(3) Art. 1843, Cod. civ.
(4) Art. 1831, Cod. civ.

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE SECONDA.

### *Della soccida semplice.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della*

. . . . . .

---

Art. 1827 (1804) La locazione a soccida semplice è un contratto per cui si danno ad altri dei bestiami per custodire, nutrire, ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell'accrescimento. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti quanto nel maggior valore che il bestiame potrà avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 113. — *La* . . . . . *nell'accrescimento. L'accrescimento consiste nel maggior valore che il bestiame potrà avere al fine del contratto in confronto con quello che aveva al principio.*

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Però parve ad alcuni Membri che la definizione che qui si dà dell'*accrescimento* non fosse adeguata a spiegare tutto il significato della parola: *croit*, del corrispondente articolo 1804 del Cod. fr.; imperciocchè in questa definizione non si fa cenno del parto degli animali dati a soccida, qual parto è certamente compreso nella suddetta parola: *croit*; essendosi però paragonato il presente art. 113 del progetto colla disposizione dell'ultimo alinea del successivo art. 120 con quella degli art. 121, 126, 128 del progetto di questo stesso titolo, la Sezione ha creduto che l'*accrescimento* definito dall'art. 113 non potesse avere una significazione diversa da quella della parola: *croit* dell'articolo francese. Al fine però di togliere ogni dubbio che potesse per avventura nascere in proposito, si è creduto opportuno di ciò esprimere più esplicitamente dicendo: *l'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore, ecc.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce all'aggiunta proposta dalla Sezione.

L'articolo rimane adottato come ora sta scritto al Codice.

---

Art. 1828 (1805). La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al conduttore; non ha per oggetto se non di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminata la locazione.

Art. 1829 (1806). Il conduttore debbe usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccida.

Art. 1830 (1807). Non è risponsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita.

Art. 1831 (1808). Nascendo controversia, il conduttore debbe provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa da lui imputata al conduttore.

Art. 1832 (1809). Il conduttore, il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie.

Art. 1833 (1810). Se il bestiame è perito od è diminuito del suo valore primiero senza colpa del conduttore, la perdita è a carico del locatore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 114, 115, 116, 117, 118, 119. — (Conformi agli art. 1828 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1834 (1811). Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del lavoro del bestiame dato a soccida.

La lana e l'accrescimento si dividono.

Art. 1835 (1811). Non si può stipulare,

Che il conduttore sopporterà più della metà della perdita del bestiame, allorchè sarà accaduta per caso fortuito e senza sua colpa,

O ch'egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno.

O che il locatore predederrà, in fine della locazione, qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida.

Ogni convenzione di tale natura è nulla.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 120. — *Non si può stipulare,*

*Che il conduttore . . . . . .*
*O ch'egli avrà . . . . . .*
*O che il locatore . . . . . .*
*Ogni convenzione di tal natura è nulla.*
*Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime e del bestiame dato a soccida.*
*La lana e l'accrescimento si dividono.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

In quanto però al quinto alinea pare ad alcuni Membri che la dichiarazione che ivi si fa in termini generali, che il conduttore profitta egli solo del latte del bestiame preso a soccida, possa in certi casi trovarsi in opposizione collo scopo istesso della soccida, essendovi appunto certe specie di bestiami da cui non si ricava altro profitto che quello del latte; parve poi tanto più ciò da notarsi che codesto alinea sarebbe collocato in un articolo che proibisce assolutamente ogni patto in contrario, quantunque, per dir vero, il disposto dell'alinea quarto si riferisca a ciò che precede piuttostochè alle disposizioni che seguono: tuttavia, affine di prevenire una erronea interpretazione, la Sezione avrebbe consentito nella deliberazione di fare dei due ultimi alinea del presente articolo un articolo separato. *(Vedi un' ulteriore variante a ciò relativa nell'articolo* 128 *del progetto, pag.* 508, *vol. II).*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 120, o 1834, 1835, Cod.). Il Guardasigilli, intesa la proposta della Sezione, crede che la cosa risulti abbastanza dalla redazione, non ha tuttavia difficoltà a che sia fatta la separazione proposta.

I due ultimi alinea dell'articolo sono trasportati immediatamente dopo l'art. 119 del progetto per formare l'art. 119, *bis*, numero provvisorio a cui corrisponde l'art. 1834 del Codice.

La rimanente parte del presente art. 120 del progetto, che corrisponde all'art. 1835 del Codice, è mantenuta senza variazione.

---

Art. 1836 (1812). Il conduttore non può disporre di alcuna bestia della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può disporne se non ha il consenso del conduttore.

Art. 1837 (1813). Quando la locazione

a soccida è contratta coll'affittuario altrui, debbe essere notificata al proprietario dei beni di cui tiene l'affittanza; senza di che il proprietario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto l'affittuario gli deve.

Art. 1838 (1814). Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore.

Art. 1839 (1815). Se nel contratto non si è stabilito il tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni.

Art. 1840 (1816). Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a' suoi obblighi.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 121, 122, 123, 124, 125. — (Conformi agli art. 1836 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1841 (1817). Al termine della locazione, ed al tempo dello scioglimento si procede a nuova stima del bestiame dato a soccida.

Il locatore può prededurre bestie delle mandre d' ogni specie, sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quello che rimane senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 126. — *Al termine della locazione* . . . . . .
. . . . . .
*Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.*
*Il locatore prende quello che rimane, senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*La Commissione*

La Commissione, riferendosi a quanto disse a pag. 505 di questo volume, avverte una lacuna in quest'articolo, che ne rende imperfetto il senso nell'ultimo alinea; è manifesto desiderarsi in esso il compimento di tale alinea, col quale esso deve cominciare.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 126. — *Al termine della* . . . . . .
*Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d'ogni specie sino alla concorrenza della prima stima; il di più si divide.*
*Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quello che rimane, senza che il conduttore debba concorrere nella perdita.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Però nel primo alinea si surroga alla parola: *estrarre*, la parola: *prededurre*, la quale pare esprimere meglio il significato della parola: *prélever*, usata nel corrispondente art. 1817 del Cod. francese.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

SEZIONE TERZA.

*Della soccida a metà.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 1842 (1818). La soccida a metà è una società nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami, che restano comuni pel guadagno o per la perdita.

Art. 1843 (1819). Il conduttore profitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali.

Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

Art. 1844 (1820). Tutte le altre regole della soccida semplice s'applicano alla soccida per metà.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 127. — *La soccida* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1842).
*Art.* 128. — *Il conduttore profitta* . . . . .
. . . . . .
*Il locatore non ha* . . . . . .
. . . . . *delle lane e dell' accrescimento.*
*Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore e l' affittuario o il colono parziario.*
*Art.* 129. — *Tutte le* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1844).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 127). Adottato all' unanimità.

(Art. 128). Pel motivo già detto, parlando dell' articolo 120 del progetto di questo titolo *(V. pag. 506, vol. II)* la Sezione avrebbe soppresso nella prima parte di quest' articolo le parole: *come nella soccida semplice*, temendo che vi potesse essere antinomia nell' appellare ivi alla soccida semplice, la quale, come si è sopra osservato, dee necessariamente ammettere convenzione contraria, mentre nel secondo alinea di quest' articolo si dice espressamente, che: *qualunque convenzione contraria è nulla.*

*(All' unanimità).*

(Art. 129). Adottato all' unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 127 o 1842, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 128 o 1843, Cod.). Il Relatore espone il pensiero della Sezione.

Un Membro dice, che nei bestiami inviati al pascolo sulle montagne, la massima parte del profitto consiste nei prodotti del latte, e se questi debbono sempre appartenere in totalità al conduttore, non rimane quasi alcun guadagno pel locatore. Non vede un motivo di dichiarare nulla quella convenzione per cui fosse attribuita al locatore una parte del profitto del latte.

Il Guardasigilli osserva, che nella soccida a metà il conduttore conferisce nella società la metà dei bestiami al pari del locatore, ed assume di più l'obbligo di custodirli, nutrirli ed averne cura. Quest'obbligo sarebbe senza verun corrispettivo, se tutti i profitti dovessero essere divisi per metà, ed essendo perciò ingiusto il patto, la legge proibisce di stipularlo.

Il preopinante risponde che, se la divisione per giusta metà sarebbe lesiva, non lo è egualmente quella per cui il locatore avesse una parte minore della metà, oltrecchè si possono fare altre convenzioni per cui il conduttore abbia un corrispettivo degli obblighi che assume. Fa presente eziandio, che, laddove il bestiame è inviato ai pascoli comuni, il conduttore non ha il carico del nutrimento, ma soltanto quello della custodia e cura. Variando pertanto le circostanze, crede che non debba imporsi l'obbligo alle parti di attenersi irrevocabilmente alla ripartizione indicata nell'articolo.

Un Membro legge il corrispondente articolo del Codice del Cantone di Vaud, ove sono date bensì le regole contenute nella prima parte, e nel primo alinea del presente articolo; ma è ommesso l'ultimo alinea, permettendo così le convenzioni contrarie. Osserva, che in quel Cantone la pastorizia è un oggetto molto importante, ed essendovisi tolto nel Codice l'ultimo alinea, che esisteva nel Codice francese, uopo è dire che non sia riconosciuta conveniente la proibizione di far patti contrarii al al disposto del presente articolo.

Il Guardasigilli aderisce alla soppressione dell' ultimo alinea.

L' ultimo alinea è soppresso. La rimanente parte dell'articolo è adottata. Colla soppressione del detto alinea, cessa il motivo per cui la Sezione proponeva di togliere nella prima parte le parole: *come nella soccida semplice.*

(Art. 129 o 1844, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUARTA.

### *Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario.*

### § 1.

### *Della soccida data dall' affittuario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Della*

. . . . . .

§ 1. — *Della*. . . . . .

---

Art. 1845 (1821). Questa soccida (chiamata ancora *soccida di ferro*) è quella per cui il proprietario d' una possessione la concede in affitto, a condizione che al terminare della locazione l'affittuario lascerà degli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 130. — *Questa soccida (chiamata ancora* soccida di ferro*) è* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

On propose de retrancher les mots: *chiamata ancora soccida di ferro*, cette qualification du bail dont il s'agit est inconnue dans les États de S. M.

*Risposta della Commissione.*

La denominazione suddetta è stata ricordata per meglio indicare la conformità con le regole che vi si riferiscono, e non è ignota nei RR. Stati, essendo vigente nel Ducato di Genova il Cod. franc., in cui è ammessa la denominazione di: *soccida di ferro*, inserita nell' art. 1821, corrispondente a quello nel quale si è usata nel progetto, onde che possa lasciarsi sussistere.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 130. — *Questa soccida* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all' unanimità o senza osservazioni.

---

Art. 1846 (1822). La stima del bestiame consegnato all'affittuario non produce la traslazione in lui della proprietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio.

Art. 1847 (1823). Tutti i guadagni appartengono all'affittuario durante la locazione, quando non vi sia patto in contrario.

Art. 1848 (1824). Nelle soccide contratte coll'affittuario il concime non cede a suo profitto particolare, ma appartiene alla possessione locata, nella coltura di cui debbe unicamente impiegarsi.

Art. 1849 (1825). La perdita del bestiame, anche totale, ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito.

Art. 1850 (1826). Al termine della locazione l'affittuario non può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pagando il valore della stima primitiva; ma debbe lasciare bestiami d'egual valore di quelli che ha ricevuto.

Se vi è mancanza di bestiame, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni eccedenza.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 131, 132, 133, 134, 135. — (conformi agli art. 1840 e seguenti del Codice).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati alla unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

§ 2.

*Della soccida contratta col colono parziario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § 2. — *Della* . . . . . .

---

Art. 1851 (1828). Si può stipulare che il colono rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo minore del valore ordinario;

Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili;

Che gli spetterà la metà del latte.

Art. 1852 (1829). Questa soccida termina col fine della locazione.

Art. 1853 (1830). Nel rimanente è sottoposta a tutte le regole della semplice soccida.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 136, 137, 138. — (Conformi agli art. 1851, 1852, 1853 del Cod.).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

SEZIONE QUINTA.

*Della soccida impropriamente detta.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V. — Del contratto impropriamente chiamato soccida.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Sulla proposta di un Membro la rubrica è variata dal modo in cui è scritta al progetto, e si scrive come ora si legge al testo.

---

Art. 1854 (1831). Quando si dà una o più vacche perchè siano custodite ed alimentate, il locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono da esse.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 139. — *Quando si* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

# TITOLO XII.

*Del contratto di società.*

## CAPO I.

*Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XII. — Del* . . . . . *Capo I.* . . . . . .

---

Art. 1855 (1832) La *società* è un contratto, col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare.

Art. 1856 (1833). Qualunque società debbe avere per oggetto una cosa lecita, e debb'essere contratta per l'interesse comune delle parti.

Ciascun socio debbe conferirvi o danaro, od altri beni, o la propria industria.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1, 2. — (Conformi agli art. 1855, 1856 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO II.

### *Delle diverse specie di società.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Delle*

. . . . . .

---

Art. 1857 (1835). Le società sono universali o particolari.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *Le società sono universali o particolari.*

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE PRIMA.

### *Delle società universali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I.* — *Delle*

. . . . . .

---

Art. 1858 (1836). Si distinguono due sorta di società universali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale dei guadagni.

Art. 1859 (1837). La società di tutti i beni presenti è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie d'utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per succesione, donazione o legato, non entrano in questa società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata.

Art. 1860 (1838). La società universale de'guadagni comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: i beni sì mobili che immobili, che ciascuno dei soci possiede al tempo del contratto, non sono compresi nella società, salvo all'oggetto di goderli in comunione (1).

Art. 1861 (1839). Il semplice contratto di società universale, senz'altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili.

Art. 1862 (1840). Non può avere luogo veruna società universale eccetto che tra persone capaci di dare o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato d'avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti d'altre persone.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 4, 5, 6, 7, 8. — (Conformi agli articoli 1858 e *seg.* del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE SECONDA.

### *Della società particolare.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della*

. . . . . .

---

Art. 1863 (1841). La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono percepire.

Art. 1864 (1842). È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione.

Art. 1865. La società particolare sì tra futuri sposi che tra coniugi, non potrà contrattarsi se non coll'autorizzazione del Prefetto del Tribunale, il quale dovrà non solo accertarsi della piena e libera volontà della donna, ma vegliare altresì che non sia fatta frode alle leggi ed alle altre disposizioni proibitive contenute nel presente Codice (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 9, 10, 11. — (Conformi agli art. 1863, 1864, 1865 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati alla unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

(1) Vedasi l'art. 1874, Cod. civ.

(2) Veggansi le disposizioni di cui nel tit. 8, capo III di questo libro.

## CAPO III.

*Delle obbligazioni dei soc tra loro e relativamente a' terzi.*

### SEZIONE PRIMA.

*Delle obbligazioni dei soci tra loro*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Delle . . . . . — Sezione I. — Delle . . . .*

Art. 1866 (1843) La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se non è stabilita un'altra epoca.

Art. 1867 (1844). Non essendovi patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita dei soci, sotto le limitazioni prescritte all'art. 1892; se però si tratta d'affare il quale non duri che per un determiuato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare.

Art. 1868 (1845). Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi.

Quando ciò che si dee conferire consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito n'è risponsabile verso la stessa società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore.

Art, 1869 (1846). Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, rimane di pien diritto, e senza bisogno d'instanza, debitore degli interessi di tale somma, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gli interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio;

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo.

Art. 1870 (1847). I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria che è l'oggetto della società.

Art. 1871 (1848). Quando uno dei soci sia creditore per suo conto particolare di una somma esigibile verso una persona che è parimente debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio nella proporzione dei due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quietanza, che l'imputazione sarà fatta intieramente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita.

Art. 1872 (1849). Quando uno dei soci abbia ricevuta l'intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quietanza specialmente *a sconto della sua porzione.*

Art. 1873 (1850). Ciascuno de' soci è obbligato verso la società per i danni cagionati alla medesima per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari.

Art. 1874 (1851). Se le cose, il cui godimento soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario.

Se queste cose si consumano coll'uso, se conservandole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima risultante da un inventario, esse rimangono a rischio della società.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima.

Art. 1875 (1852). Un socio ha azione contro la società, non solo per la restituzione dei capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischi inseparabili dalla sua amministrazione.

Art. 1876 (1853). Quando il contratto di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.

Riguardo a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte nei guadagni o nelle perdite sarà regolata come

la parte di colui che nella società avrà conferito la somma o porzione minore.

Art. 1877 (1854). Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giudizio di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, la determinazione che sarà data non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente contraria all'equità.

Non è ammesso alcun riclamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirla.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *La società* . . . . . (testo, art. 1866).

*Art.* 13 — *Non essendovi patto* . . . . . *prescritte dall'art.* 38; *se però* . . . . . .

*Art.* 14. — *Ogni* . . . . . (testo, art. 1868).

*Art.* 15. — *Il socio* . . . . . (testo, art. 1869).

*Art.* 16. — *I socii* . . . . . *render conto* alla stessa *di tutti i* . . . . . .

*Art.* 17. — *Quando uno dei soci sia* . . . . . (testo, art. 1871).

*Art.* 18. — *Quando uno dei soci abbia* . . . . . (testo art. 1872).

*Art.* 19. — *Ciascuno dei soci* . . . . . *cagionati alla stessa per sua colpa* . . . . . .

*Art.* 20, 21, 22, 23. — (Conformi rispettivamente agli art. 1874 e seg. del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 12, 13, 14, 15). Adottati all'unanimità.

(Art. 16). Adottato come sopra, soppresso solo le parole: *alla stessa*, riputate soverchie.

(Art. 17, 18). Adottati all'unanimità.

(Art. 19). Adottato come sopra, surrogata la locuzione: *alla medesima*, invece di: *alla stessa*, che meglio si riferisce a persona.

(Art. 20, 21, 22, 23). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 12 o 1866, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 13 o 1867, Cod.). Adottato come sopra, invece di: *art.* 38, vi si sostituisce il suo corrispondente art. 1892.

(Art. 14, 15 o 1868, 1869, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 16 o 1870, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 17, 18 o 1871, 1872, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 19 o 1873, Cod.). Adottato colla varianto suggerita dalla Sezione.

(Art. 20 al 23 o 1874 al 1877, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1878 (1855). È nulla la convenzione che attribuisce ad uno dei soci la totalità dei guadagni.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capitali o effetti posti in società da uno o da più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *È nulla* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro pone il caso di una società nella quale uno dei soci conferisse un capitale doppio di quello conferito dagli altri soci, senza esigerne gl'interessi, e con accontentarsi d'una parte degli utili eguale a quella degli altri, ma stipulasse ad un tempo che non dovrà contribuire sulle perdite. Gli pare che non vi sia motivo di dichiarare nulla quella convenzione, siccome risulterebbe dall'alinea dell'articolo.

Il Relatore dice, che nel caso posto dal preopinante vi è un contratto aggiunto a quello di società.

Il Guardasigilli osserva, che la società può essere dei capitali o soltanto degli utili, ossia frutti dei capitali. Nella specie addotta, quel socio conserverebbe lui la proprietà della somma, e ne conferirebbe nella società i soli frutti od interessi. Su questi frutti egli contribuisce alle perdite, dacchè non avendo diritto se non che ad una porzione degli utili che vi fossero nella società, o non vi saranno più utili, ovvero saranno diminuiti in proporzione delle perdite.

L'articolo è adottato.

---

Art. 1879 (1856). Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode.

Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato.

Art. 1880 (1857). Quando più soci sono incaricati di amministrare senza che siano determinate le loro funzioni, o senza che sia stato espresso che l'uno non potesse agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amministrazione.

Art. 1881 (1858). Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa fare cosa alcuna senza dell'altro, uno solo non potrà, senza una nuova convenzione, agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione, a meno che si trattasse di un atto di urgenza, dall'ommissione del quale potesse provenire un grave ed irreparabile danno alla società.

Art. 1882 (1859). In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole:

1.° Si presume che i soci siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. L'operato di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa;

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene secondo il loro diritto;

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società;

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gli immobili dipendenti dalla società, ancorchè le pretenda vantaggiose ad essa, se gli altri soci non vi acconsentano.

Art. 1883 (1860). Il socio, che non è amministratore, non può nè alienare, nè obbligare le cose benchè mobili, le quali dipendono dalla società.

Art. 1884 (1861). È in facoltà di ciascuno dei soci di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; non può, senza tale consenso, ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25, 26. — (Conformi agli art. 1879, 1880 del testo).

*Art.* 27. — *Quando siasi pattuito* . . . . . .
. . . . . .
. . *dell'amministrazione, quando però non si trattasse di un atto di urgenza, dall'* . .
. . . . . .
*Art.* 28. — *In mancanza* . . . . . .
1. *Si* . . . . . .
2. *Ciascun socio può* . . . . . .
3. *Ciascun socio ha* . . . . . .
4. *Uno dei socii non può* . . . . . .
. . . . . *pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri socii non vi acconsentano.*

*Art.* 29, 30. — (Conformi agli art. 1883, 1884 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 25 al 30). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 25, 26 o 1879, 1880, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 27 o 1881, Cod.). Invece di: *quando però non si trattasse*, si scrive: *a meno che si trattasse.*

(Art. 28 o 1882, Cod.). Nel num. 4, invece di: *alla stessa*, si scrive: *ad essa.*

(Art. 29, 30 o 1883, 1884, Cod.). Adottati senza osservazioni.

## SEZIONE TERZA

*Delle obbligazioni dei soci verso i terzi.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Delle*
. . . . . .

Art. 1885 (1862). Nelle società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidariamente per i debiti sociali, ed uno de' soci non può obbligare gli altri, se questi non glie ne hanno data la facoltà (1).

Art. 1886 (1863). I soci sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato,

(1) Vedasi art. 1292, Cod. civ. e nota ivi.

ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non ha specialmente ristretta l'obbligazione di questo in ragione di quest'ultima porzione.

Art. 1887 (1864). La stipulazione esprimente che l'obbligazione fu contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi glie ne abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 31, 32, 33. — (conformi agli art. 1885, 1886, 1887 del testo).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE).

(Art. 31, 33). Si stabilisce in questi articoli, che uno dei soci non può obbligare gli altri, se questi non glieno hanno data la facoltà; ma dacchè all'art. 28 si sancisce che in mancanza di speciali convenzioni si presume che i socii siensi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro, sembra, per coordinarne le disposizioni, sia opportuno l'aggiungere, tanto all'art. 31, che al 33, la seguente eccezione: *salvo il disposto dall'articolo* 28, *per il caso di mancanza di speciale convenzione.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 31, 33). L'addizione non venne fatta da veruno dei Codici in cui fu accolta la regola stabilita in questi articoli sull'effetto dell'obbligazione assunta da uno dei socii verso i terzi. Essa non pare neppure necessaria per far sussistere la facoltà che, in mancanza di speciale convenzione, ciascuno de' socii ha di amministrare, poichè, se il socio si sarà limitato nelle obbligazioni assunte agli oggetti di amministrazione, ogni spesa che per tal ragione possa aver fatta sarà computata dagli altri socii: « socius si quid de suo impendit « in comuni negotio judicio societatis servabit, « et usuras, si forte mutuatus sub usuris « dedit » (1).

Inoltre lo stesso art. 33 provvede onde non possa essere impugnato ciò che relativamente all'amministrazione uno de' socii abbia fatto, allorchè gli altri non siensi opposti prima che l'operazione sia conclusa.

La combinazione di siffatti principii è bastante a decidere quello che nella diversità de' casi si abbia ad osservare, o credesi che non convenga altronde troppo pareggiare alla facoltà che sarebbe data espressamente dai socii o di cui i medesimi sono nello stesso tempo in grado di stabilire i limiti, quello, che può risultare nel caso di silenzio, dalla qualità stessa degli atti de' quali non si possono ben misurare gli effetti, anche in ciò che riflette le obbligazioni verso terzi fuorchè dell'oggetto e dalla diversa natura della Società.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 31, 32, 33. — (non variati).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 31, 32, 33, o 1885, 1886, 1887, Cod). Adottati alla unanimità e senza discussione.

(1) L. 67, § 2, *Pro socio.*

## CAPO IV.

### *Delle diverse maniere con cui finisce la Società.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV. — Delle* . . . . . .

Art. 1888 (1865). La società finisce,

1.° Per lo spirare del tempo per cui fu contratta;

2.° Per l'estinzione della cosa, o per il compimento della negoziazione;

3.° Per la morte di alcuno dei soci;

4.° Per la perdita de' diritti civili contemplati nell'art. 44 per l'interdizione, o pel fallimento di alcuno de' soci;

5.° Per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 34. — *La Società finisce.*
1. *Per* . . . . . .
2. *Per* . . . . . .
3. *Per* . . . . . .
4. *Per la perdita del godimento dei diritti civili per l'interdizione, o per il fallimento di alcuno di essi.*
5. *Per* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Al numero 4, dicasi: *per la perdita dei diritti civili contemplati nell'art.* 28, *titolo del godimento dei diritti civili, per l'interdizione, o pel fallimento di alcuno dei socii.*

*Risposta della Commissione.*

Si ammette l'emendazione proposta, poichè riscontra collo scopo della disposizione del progetto, nella quale si è contemplata la perdita generale dei diritti civili, rimanendo quanto al caso di perdita parziale di essi, o dal godimento dei medesimi, provvisto col num. 5

dello stesso articolo che autorizza ciascun socio a domandare lo scioglimento della società o con l'art. 40, che lo permette sempre che vi sia giusto motivo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 34. — *La società finisce,*

1. *Per* . . . . . .
2. *Per* . . . . . .
3. *Per* . . . . . .
4. *Per la perdita dei diritti civili contemplati nell'art.* 28, *titolo*: Del godimento dei diritti civili, *per l'interdizione, o pel fallimento di alcuno de' socii.*
5. *Per* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato; si avverte però, che sarebbe conveniente d'inserire nel num. 4 l'intiera rubrica dell'ivi citato titolo: *Del godimento e della privazione dei diritti civili.*

*(All'unanimità).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli osserva su quest'articolo al num. 4, che in alcuni articoli dei titoli precedenti fu mutata l'espressione dicente: *la perdita dei diritti civili contemplati nell'articolo* 28 *del titolo del godimento e della privazione dei diritti civili,* con esservisi sostituito: *la perdita dei diritti civili o del godimento di essi secondo le disposizioni del suddetto titolo.* Quest'ultima espressione che per alcune materie sarebbe esatta, non lo sarebbe egualmente per altre, e diffatti chi avesse perduto soltanto diritti civili inerenti alla qualità di suddito, non diviene incapace di fare quei contratti, o godere di quei diritti a cui sarebbe ammesso anche uno straniero.

L'articolo è adottato colla riserva di variare occorrendo le espressioni contenute nel num. 4, intorno alla perdita dei diritti civili.

*Adunanza* 9 *gennaio* 1837.

Il Guardasigilli espone, non esservi qui lo stesso motivo per cui in altre materie (1) si è rimandato in generale alle disposizioni del titolo: *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, invece di citare il solo art. 28 del progetto di quel titolo. Il contratto di società è annoverato fra quelli che sono chiamati: *del diritto delle genti*, pei quali non è necessario che il contraente goda dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, onde la disposizione del num. 4 dell'articolo è esatta nei termini in cui è attualmente distesa dovendo soltanto sostituirsi l'articolo corrispondente del Codice, che è l'art. 44, invece di: *art.* 28, *titolo*, *Del godimento*, ecc.

Rimane così adottato l'art. 34 di questo titolo, o 1888 del Codice.

(1) Vedi gli art. 701, 705, 1581, Cod. civ.

Art. 1889 (1866). La prorogazione di una società contratta a tempo determinato non può essere provata che con quei mezzi pei quali può essere provato il contratto di società.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35. — *La prorogazione di una Società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto di Società.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Sebbene quest'articolo non paia escludere che le Società per oggetti di valore inferiore a Ln. 300, contratte verbalmente, possano prorogarsi nella stessa guisa, ciò nondimeno, per togliere ogni dubbio, sembra che si possa spiegare che la prorogazione si può anche provare con quei mezzi con cui è provata la Società.

*Risposta della Commissione.*

Si ammette la proposta e si riformerà la redazione dell'articolo nei termini seguenti:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 35. — *La prorogazione* . . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 27 *settembre* 1836.

Adottato senza discussione.

---

Art. 1890 (1867). Quando uno dei soci ha promesso di mettere in comunione la proprietà d'una cosa, se questa viene a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci.

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo godimento siasi posto in comunione, e che la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa la cui proprietà fu già conferita nella società.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 36. — *Quando uno dei* . . . . . (come al testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Un Membro, ricordando le osservazioni fatte dai commentatori del Cod. civ. franc. sull'articolo 1867, che corrisponde al presente, credette scorgere qualche contraddizione nella prima parte dell'articolo per le parole: *prima che sia stata realmente conferita*; non parendogli che nel caso ivi espresso abbiasi voluto derogare al principio generale dei contratti, per cui basta il consenso delle parti a trasferire la proprietà, senza che intervenga la vera ed effettiva tradizione della cosa; però quando infatti lo scopo del presente articolo sia una simile eccezionale disposizione, appunto per non dar luogo a motivi di ragionevole dubbio nell'interpretarlo, desidererebbe che questa disposizione fosse enunciata in termini maggiormente espliciti e chiari.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone una difficoltà a cui dà uogo il presente articolo e che esiste parimente nel corrispondente art. 1867 del Codice francese. Secondo la teoria generale dei contratti il solo consenso delle parti basta a rendere perfetta l'obbligazione ed a trasferire la proprietà, senza che la tradizione sia necessaria e nel presente articolo verrebbe a seguirsi un principio contrario, giacchè non sarebbe sufficiente la promessa del socio di consegnare la cosa, e si richiede di più che sia stata realmente conferita. Non vedendosi motivo di recedere pel contratto di Società dal principio generale, un commentatore del Cod. francese dice doversi intendere l'articolo di chi non essendo ancora proprietario della cosa al momento della convenzione promette di conferirla e crede che in tale caso soltanto la perdita della cosa produca lo scioglimento della Società.

Un Membro dice che, anche nel caso in cui il socio fosse proprietario della cosa, non basta la promessa di conferirla nella Società, se non vi fu messa in effetto. Altrimenti ne seguirebbe che quel socio senza conferire nulla partecipa agli utili della Società, ed ha ancora il diritto di conseguire da questa un'indennizzazione per la cosa perduta.

Il Relatore risponde, che la questione consiste nel punto se per essere messa in effetto nella Società come ha detto il preopinante si richieda la tradizione, o ne basti il consenso il quale, secondo il principio generale delle obbligazioni trasferisca la proprietà. Si tratta di vedere se voglia derogarsi a tale principio.

Un Membro intende l'articolo nel senso che pel contratto di Società, e nel caso ivi prescritto, è derogato al suddetto principio; crede che risulti chiaramente dall'articolo, e trova la disposizione giusta, poichè in realtà quel socio conferirebbe nulla, mentre profitterebbe degli utili.

Il Guardasigilli dubita, che la vera idea dell'articolo, che è desunto dal Codice francese, sia quella di parlare della perdita della cosa avvenuta, prima che la Società non incomincierà che fra un determinato tempo, entro il quale ciascun socio metterà in comunione ciò che ha promesso di conferire. Per fissare la quistione gli pare necessario, che il Relatore proponesse la disposizione ch'egli intende di sostituire.

La deliberazione è differita.

*Adunanza 4 ottobre* 1836.

Il Relatore ravvisa il vero senso di questo articolo relativo al solo caso di promessa di mettere in società una quantità determinata di cose ed essere una disposizione di eccezione al principio che regola le obbligazioni.

Un Membro osserva, trattarsi in questo capo del modo con cui finisce la Società, e non già delle obbligazioni de' socii, intorno alle quali si è provveduto cogli art. 14 e 20, di questo stesso titolo; soggiunge poi che o la Società è perfetta ed in tal caso provvede l'art. 20, o non lo è ancora ed allora la cosa promessa conferirsi in Società, dee perire a carico di colui che non l'ha realmente conferita; essere questa regola generale, ma non convenire di fare espressa menzione nell'articolo, lasciando ai Tribunali di provvedere nelle occorrenze a seconda delle circostanze.

Un Membro osserva che, quando si volesse mantenere la disposizione di quest'articolo, l'espressione che in esso si legge: *ciò produce lo scioglimento della Società*, non può sussistere, poichè, se la Società ha da sciogliersi, conviene che sia già fatta, ed essendo fatta, la cosa perisce a danno della Società, e non sta più in questo la disposizione.

Se si vuole introdurre una variazione alla regola generale, conviene esprimersi in altro modo.

Il Guardasigilli fa il caso pratico di uno che prometta di mettere in società una cosa, un anno dopo il dì del contratto di Società, che stipula per esercirsi un qualche mestiere o negozio, la cosa prima di quell'epoca è distrutta dal fuoco; la Società sussiste, sebbene non ancora in esercizio, ma non sarebbe giusto che gli altri socii soffrissero il danno avvenuto alla cosa non ancora materialmente conferita in società; dunque, conchiude, la disposizione di questo articolo è giusta, e l'espressione egualmente.

La società sussiste, poichè vi è il contratto stipulato *de facto*, soltanto non si può ravvisare esistente, ma siccome non è necessario che sia in esercizio perchè sussista, ma basta che sia intervenuto il contratto, così può dirsi che si scioglie avvenendo il caso contemplato nell'articolo, e quanto al merito la disposizione è giusta, poichè mancando la cosa obbligata per la società, questa non può più sortire il

suo effetto, e quindi deve naturalmente sciogliersi.

L'articolo è adottato.

---

Art. 1891 (1868). Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soci superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel secondo caso, l'erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni se non in quanto sieno una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede.

Art. 1892 (1869). Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cui durata sia senza limite, e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo (1).

Art. 1893 (1870). La rinunzia non è di buona fede quando il socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento.

Art. 1894 (1871). Non può essere domandato da uno dei soci lo scioglimento della società contratta a tempo determinato, prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero giusti motivi, come nel caso che uno dei soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate al prudente arbitrio del giudice.

Art. 1895 (1872). Sono applicabili alle divisioni tra i soci le regole concernenti alla divisione delle eredità, la forma di tale divisione e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi (2).

(1) Vedasi l'art. 1867, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 19, Cod. di proc. civ.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno dei soci la Società debba* soltanto *continuare col suo erede, ovvero che debba continuare fra i socii superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi nel* . . .
. . . . . .
*Art.* 38. — *Lo scioglimento della* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1892).
*Art.* 39. — *La rinunzia* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1893).
*Art.* 40. — *Non può essere domandato da uno dei socii lo scioglimento della Società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito se non quando vi fossero dei giusti motivi* . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *la legittimità o gravità dei quali sono lasciate all'arbitrio dei giudici.*
*Art.* 41. — *Sono applicabili alle divisioni fra i socii, le regole concernenti la divisione delle* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 37). La voce: *soltanto*, deve essere trasportata tra le parole identiche, a quelle ove ora si trova, le quali sono inferiormente ripetute.

(Art. 40). Sulla fine di quest'articolo, invece di: *legittimità o gravità*, devesi dire: *legittimità e gravità.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 37). Si adotta il traslocamento.
(Art. 40). Si ammette la correzione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Quando* . . . . . (testo, art. 1891).
*Art.* 38. — *Lo* . . . . . (testo, art. 1892).
*Art.* 39. — *La* . . . . . (testo, art. 1893).
*Art.* 40. — *Non può essere domandato da uno de' socii lo scioglimento della Società a tempo determinato, prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti* . . . . . .
. . . . . *la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all'arbitrio de' giudici.*
*Art.* 41. — *Sono applicabili alle divisioni fra i socii le regole concernenti la divisione delle* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Art. 37, 38, 39). Adottati all'unanimità).
(Art. 40). Adottato come sopra, scrivendo in ultimo l'espressione: *giudici*, al singolare, ed aggiungendo alla parola: *arbitrio*, la qualificazione di: *prudente*, affine di meglio esprimere il senso della parola: *arbitrage*, usata nel corrispondente art. 1871 del Cod. franc.
(Art. 41). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 27 settembre 1836.*

(Art. 37, 38, 39, o 1891, 1892, 1893, Cod). Adottati senza osservazioni.

(Art. 40 o 1894, Cod.). Si scrive: *della Società contratta a tempo determinato*, a vece della dizione attuale; e si sopprime il: *dei*, prima della parola: *giusti*.

È poi aggiunta la qualificazione di: *prudente*, alla parola: *arbitrio*, dicendo: *al prudente arbitrio del giudice*.

(Art. 41 o 1895, Cod.). Invece di: *la divisione*, si dice: *alla divisione*.

---

*Disposizione relativa alle Società di commercio.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Disposizione* . . . . . .

---

Art. 1896 (1873). Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio che nei casi nei quali non sono in verun modo contrarie alle leggi ed agli usi commerciali.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 42. — *Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle Società di commercio, che in quei casi i quali non sono in verun modo contrarii alle leggi ed agli usi commerciali.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo del progetto è adottato, con variarne alquanto la redazione al modo che ora si legge al testo.

---

# TITOLO XIII.

*Dell' imprestito.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XIII. — Dell' imprestito.*

---

Art. 1897 (1874). L'*imprestito* è di due specie:

Quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle,

E quello delle cose che si consumano coll'uso.

La prima si chiama imprestito ad uso, ossia *comodato*;

La seconda si chiama imprestito per consumo, o *mutuo*.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *L'imprestito* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO I.

*Dell' imprestito ad uso, ossia comodato.*

SEZIONE PRIMA

*Della natura dell'imprestito ad uso.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Dell'* . . . . . *Sezione I. — Della* . . . . . .

---

Art. 1898 (1875). L'imprestito ad uso ossia comodato è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa perchè se ne serva per un tempo od uso determinato, coll'obbligo a colui, che la riceve, di restituirla dopo che se ne sarà servito.

Art. 1899 (1876). Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1900 (1877). Il comodante ritiene la proprietà della cosa imprestata.

Art. 1901 (1878). Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma coll'uso, può essere l'oggetto di questo contratto.

Art. 1902 (1879). Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante e del comodatario.

Se però l'imprestito è stato fatto a contemplazione del solo comodatario, ed a lui personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa imprestata.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *L'imprestito ad uso, ossia comodato, è un contratto per cui una delle parti consegna all'altra una cosa perchè se ne serva, coll'obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito.*

*Art.* 3. — *Il comodato è* . . . . . (testo, art. 1899).

*Art.* 4. — *Il comodante* . . . . . (testo, art. 1900).

*Art.* 5. — *Tutto ciò* . . . . . (testo, art. 1901).
*Art.* 6. — *Le obbligazioni* . . . . . (testo, art. 1902).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 2). Adottato all'unanimità; aggiungendo però dopo: *perchè se ne serva*, le seguenti parole: *per un tempo ed uso determinato*, all'oggetto di dare una definizione più compiuta, e per non lasciar implicito ciò che non può essere opportuno di esprimere, sia per meglio distinguere il comodato dal precario, come per indicare, che il tempo dell'uso della casa comodata non sta nell'arbitrio del comodatario.

(Art. 3, 4, 5, 6). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 28 settembre 1836.*

(Art. 2 o 1898, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

(Art. 3 al 6 o 1899 al 1902, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA

*Delle obbligazioni del comodatario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Delle* . . . . . .

---

Art. 1903 (1880). Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, ove siavi luogo.

Art. 1904 (1881). Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito.

Art. 1905 (1882). Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se, non potendo salvare che una delle due, ha preferita la propria, egli è risponsabile della perdita dell'altra.

Art. 1906 (1883). Se la cosa è stata stimata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario.

Art. 1907 (1884). Se la cosa si deteriora a cagione unicamente dell'uso per cui fu data ad imprestito e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per il deterioramento.

Art. 1908 (1886). Se il comodatario ha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla.

Art. 1909 (1887). Se più persone hanno unitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente risponsabili verso il comodante (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il comodatario è* . . . . . (testo, art. 1903).
*Art.* 8. — *Se il* . . . . . (testo, art. 1904).
*Art.* 9. — *Se la cosa imprestata* . . . . . *egli è risponsabile per la perdita dell'altra.*
*Art.* 10. — *Se la cosa è* . . . . . (testo, art. 1906).
*Art.* 11. — *Se la cosa si* . . . . . (testo, art. 1907).
*Art.* 12. — *Il comodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve* (2).
*Art.* 13. — *Se il comodatario* . . . . . (testo, art. 1908).
*Art.* 14. — *Se più persone* . . . . . (testo, art. 1909).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 12). Trovandosi già disposto all'articolo 195, tit. VI *(art. 1384, Cod. civ.)* che la compensa non può aver luogo per comodato, pare si possa sopprimere quest'articolo come superfluo. Quando si credesse il contrario, non vi sarebbe ragione per non esprimere la stessa cosa anche a riguardo al deposito nel tit. XV.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 12). Quest'articolo sarà soppresso nel secondo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il comodatario* . . . . . (testo, art. 1903).
*Art.* 8. — *Se il* . . . . . (testo, art. 1904).

---

(1) Vedasi l'art. 1292, Cod. civ. e nota ivi.

(2) Corrispondente all'art. 1885 del Cod. francese. Fu soppresso perchè si riconobbe essere esso una ripetizione di quanto è stabilito nel nostro art. 1384, Codice civile.

*Art. 9. Se la cosa* . . . . . (come al primo progetto).
*Art. 10. — Se la cosa è* . . . . . (testo, art. 1906).
*Art. 11. — Se la cosa si* . . . . . (testo, art. 1907).
*Art. 12. — Se il comodatario* . . . . . (testo, art. 1908).
*Art. 13. — Se più persone* . . . . . (testo, art. 1909).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 7, 8). Adottati all'unanimità.

(Art. 9). Adottato come sopra, scrivendo nel fine: *risponsabile della perdita*, invece di: *per la perdita.*

(Art. 10, 11, 12, 13). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, 8, o 1903, 1904, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 9, o 1905, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 10 al 13, o 1906 al 1909, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE TERZA

### *Delle obbligazioni del comodante.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Delle* . . . . . .

---

Art 1910 (1888). Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu imprestata.

Art. 1911 (1889). Nondimeno, se, durante il detto termine, o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, sopravviene al comodante un urgente imprevedute bisogno di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla.

Art. 1912 (1890). Se durante l'imprestito è stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso.

Art. 1913 (1891). Quando la cosa comodata abbia difetti tali che possano recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante ne è risponsabile, se conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 15. — Il comodante non può* . . . . . (testo, art. 1910).
*Art. 16. — Non dimeno* . . . . . *un' urgente impreveduta necessità di valersi* . . . . . .
*Art. 17. — Se durante l'imprestito è stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria di necessità ed urgente in modo da non* . . . . . .
*Art. 18. — Quando la cosa comodata sia tanto diffettosa che possa recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se, conoscendone i difetti, non ne ha avvertito il comodatario.*

### OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 14. — Il comodante non può* . . . . . (testo, art. 1910).
*Art. 15. — Non dimeno* . . . . . (come l'art. 16 del primo prog.).
*Art. 16. — Se durante* . . . . . (come l'art. 17 del primo prog.).
*Art. 17. — Quando* . . . . . (come l'art. 18 del primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14). Adottato all'unanimità.

(Art. 15). In quest'articolo si surroga la parola: *bisogno*, invece di: *necessità*, come leggesi nel corrispondente art. 1889, Codice francese, perocchè nel presente articolo è il caso del concorso di due *bisogni* sulle diverse persone del *comodante* e del *comodatario*, ed in tale concorso si stabilisce che debba prevalere quello del *comodante*, quando è sopravvenuto dopo il comodato, ed è urgente ed impreveduto; per altra parte, quando si volesse ritenere la parola: *necessità*, sarebbe inutile la qualificazione datavi di: *urgente*, la voce: *necessità*, esprimendo abbastanza per sè l'*urgenza*.

Alla pluralità di 8 contro un Membro, il quale adottava l'articolo senza modificazione.

(Art. 16). Mutato il verbo: *incontrare*, in: *fare*, e dicendo: *fare qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente.*

*(All'unanimità).*

(Art. 17). Adottato come sopra, scrivendolo però nel modo seguente:

« Quando la cosa comodata abbia difetti tali, « che possano recar pregiudizio a colui che se « ne serve, il comodante ne è risponsabile, se « conoscendone, ecc. ».

---

(1) Vedasi l'art. 1926, Cod. civ.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14, o 1910, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 15, 16, 17 o 1911, 1912, 1913, Cod.). Questi tre articoli sono adottati, accogliendo per ciascun d' essi le rispettive proposte fatte dalla Sezione.

---

## CAPO I.

### *Dell'imprestito di consumazione, ossia mutuo.*

### SEZIONE PRIMA

### *Della natura del mutuo.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Dell' . . . . . Sezione I. — Della . . . .*

---

Art. 1914 (1892). Il *mutuo* è un contratto per cui uno de' contraenti consegna all'altro una data quantità di cose, le quali coll'uso si consumano, coll'obbligo a questo ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità.

Art. 1915 (1893). In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto.

Art. 1916 (1895). L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto.

Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento.

Art. 1917. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siensi somministrate monete d'oro o d'argento, e ne sia stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.

Ove ne venga alterato il valore intrinseco, o le monete non si possano ritrovare, o sieno messe fuori di corso, si renderà l'equivalente alla bontà intrinseca che le monete stesse avevano al tempo in cui furono mutuate.

Art. 1918 (1897). Se furono prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore non deve in ogni caso che restituire la stessa quantità e qualità.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 19, 20, 21, 22. — (conformi agli art. 1914 al 1917 del testo).

*Art.* 23. — *Se furono . . . . . il debitore deve in ogni caso restituire la stessa quantità e qualità e nulla più.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 22). Il Senato ravvisò ben sana e conforme ai principii di diritto la nuova disposizione di cui nell'art. 22, che risolve ogni difficoltà nascente dalle mutazioni occorrenti nelle leggi monetarie (1).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18, 19, 20, 21. — (conformi agli art. 1914 al 1917, del testo).

*Art.* 22. — *Se furono . . . . . (come all'art. 23 del primo prog.).*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 18 al 22). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18 al 21, 1914 al 1917, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 22, o 1918, Cod.). Sulla proposta di un Membro si scrive nel fine dell'articolo: *il debitore non deve in ogni caso che restituire la stessa quantità e qualità.*

L'articolo è adottato con tale variante.

---

### SEZIONE SECONDA

### *Del mutuo fatto ai figliuoli di famiglia* (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Del mutuo . . . . . .*

### OSSERVAZIONE GENERALE

(SENATO DI GENOVA)

Le disposizioni contenute in questa Sezione non potrebbero più aver luogo se venissero adottate le riflessioni fatte dal Senato sulla *patria podestà. (V. pag.* 258, *vol. I).* Alle quali riflessioni inerendo in ora nuovamente, il Senato opina per la soppressione totale di questa Sezione.

*Risposta della Commissione.*

Non essendosi adottate le considerazioni fatte dal Senato di Genova sul titolo *Della patria podestà (V. pag.* 262, *vol. I),* cessa il motivo

(1) Intorno a tale nuova disposizione veggasi la *Sposizione dei principii e dell' ordine*, ecc., a pag. LX, di cui al principio di quest' opera.

(2) Vedansi gli art. 519, 520 del Cod. penale.

della soppressione degli articoli dei quali ora si tratta.

Se si prescinde poi dalla diversità di sistema che risulta dalle summentovate osservazioni del Senato di Genova, le disposizioni che proibiscono i mutui ai figli di famiglia (fuori i casi di eccezione ammessi dalla legge) che si sono inserite nel progetto in conformità dell'attuale giurisprudenza, si credono dalla Commissione di una riconosciuta utilità, e non avrebbero tali disposizioni incontrata alcuna osservazione per parte degli altri Senati o della Camera dei Conti (1).

---

Art. 1919. Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benchè maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque l'obbligazione siasi palliata sotto l'apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge (2).

Art. 1920. Non può il mutuante ripetere la somma imprestata, nè dal figlio di famiglia, nè dal padre od ascendente suddetti e rispettivi loro eredi, e nemmeno dai fideiussori intervenuti al contratto (3).

Art. 1921. L'obbligazione non si convalida per la emancipazione del figlio di famiglia, in qualunque modo essa avvenga.

Art. 1922. Se però il figlio di famiglia ha restituito la somma mutuatagli, non la può più ripetere.

Se ne ha restituito una parte, non è obbligato a pagare il rimanente.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Il contratto di mutuo fatto con un figlio di famiglia, benchè maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente, alla di cui podestà sia* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 25. — *Non può il* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1920).
*Art.* 26. — *Se l'obbligazione* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1921).
*Art.* 27. — *Se però* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 1922).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(1) Veggasi la *Sposizione dei principii*, ecc. a pag. LX, posta in testa di quest'opera.

(2) Veggasi l'art. 5 del Cod. di comm. e gli art. 1924, 1925, Cod. civ. L'art. 1919 è tratto dal D. R., L. 1, ff. *Ad Senat. Cons. Maced.*, e dalle RR. CC., lib. IV, tit. 34, cap. 14, § 10.

(3) Veggasi l'art. 2043 del Cod. civ.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 23. *Il mutuo* . . . . . (come l'art. 24 del primo prog.).
*Art.* 24. — *Non può il* . . . . . (testo, art. 1920).
*Art.* 25. — *L'obbligazione* . . . . . (testo, art. 1921).
*Art.* 26. — *Se però* . . . . . (testo art. 1922).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 23). Adottato all'unanimità, scrivendolo in principio come segue:

« Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benchè « maggiore, senza partecipazione e consenso « del padre od altro ascendente, alla cui po« destà, ecc. ».

Alcuni Membri avrebbero però osservato, che se la patria podestà fosse stata mantenuta nei limiti in cui era stata stabilita nel progetto, non vedevasi difficoltà nell'ammettere nei figli di famiglia l'incapacità di stipulare mutui passivi; ma che, essendosi stabilita a perpetuità la podestà paterna, pareva che l'incapacità di cui si tratta non dovesse essere protratta oltre ai 30 anni, età in cui parecchi altri effetti della patria podestà vengono a cessare; essere bensì vero che la disposizione proibitiva di quest'articolo ha la sua ragione nell'ordine pubblico; l'interesse del commercio, ed ogni specie d'industria possono esigere del pari che non s'interdica per un tempo indefinito o troppo lungo una facoltà il cui esercizio può essere frequentemente necessario.

(Art. 24, 25, 26). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 23 o 1919, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione, e l'art. rimane adottato colla redazione di cui sopra.

(Art. 24, 25, 25, o 1920, 1921, 1922, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 1923. Se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se egli paga senza riserva una parte qualunque del capitale o degli interessi, l'obbligazione non può più essere rivocata.

E lo stesso ha luogo se il figlio, dopo che è sciolto dalla patria podestà, abbia ratificato la sua obbligazione o vi abbia senza riserva soddisfatto anche in parte come sopra.

Ma questa ratifica o pagamento non nuoce al padre ancora vivente, nè ai fideiussori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se egli ne paga una parte, l'obbligazione ed il pagamento non possono essere più rivocati.*

*E lo stesso ha luogo, se il figlio, dopo che è stato emancipato, abbia ratificato la sua obbligazione, o vi abbia soddisfatto anche in parte o abbia pagato gl'interessi della somma mutuata.*

*Ma questa ratifica o pagamento non nuoce al padre ancora vivente, nè ai fideiussori.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI SAVOIA)

Le premier alinéa de cet article dispose que si le père a approuvé ou ratifié l'obligation du fils de famille, ou qu'il en ait payé une partie, l'obligation et le payement ne peuvent plus être révoqués.

Le sens de cette disposition n'a pas paru très-clair; les rédacteurs du projet ont-ils voulu placer sur la même ligne la ratification tacite et la ratification expresse? Il suffirait de dire: *Se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se ha pagato una parte del debito, l'obbligazione non può essere più rivocata*; ont-ils au contraire voulu distinguer entre la ratification expresse et la ratification tacite, en ne donnant à celle-ci d'autre effet que d'empêcher la répétition de la somme payée? Il serait préférable de rédiger l'article comme suit:

« Se il padre ha approvato o ratificato l'ob-
« bligazione, essa non può essere più rivocata;
« se ha pagato una parte del debito, non v'è
« luogo alla ripetizione della somma pagata ».

Mais alors le second alinéa ne devrait pas commencer par ces mots: *e lo stesso ha luogo*, ecc.; car en ce que concerne le fils de famille devenu libre, que la ratification soit expresse ou tacite, les rédacteurs du projet semblent avoir voulu y attacher les mêmes effets. Si la disposition ne devait pas être interprétée dans ce sens, la rédaction du second alinéa aurait aussi besoin d'être changée, de manière à faire voir que l'exécution partielle n'emporte pas ratification pour toute l'obligation.

### (SENATO DI PIEMONTE)

Ben savio ed utile divisamento fu avvisato quello della presente sezione che, adottando essenzialmente le basi del celebre *Senatus-Consulto Macedoniano*, riprova il mutuo fatto ai figli di famiglia; si ebbe solo ad osservare in quest'art. 28 che al modo con cui è concepito lascierebbe il dubbio se il padre ed il figlio emancipato che abbiano soddisfatto parte del debito possano pel rimanente eccepire la nullità dell'obbligazione.

Il Senato prese a riflettere che, se il pagamento fatto da chi è tuttora figlio di famiglia può ravvisarsi infetto dallo stesso vizio d'inconsideratezza cui soggiace il contratto di mutuo e così non involve una vera *ratiabizione*, la cosa sia però assai diversa rispetto al padre ed al figlio emancipato nei quali cessa tal ragione.

Il perchè giudicherebbe più opportuno lo escludere detto articolo come segue cioè: *se il padre ha approvato o ratificato l'obbligazione, o se egli ne pagò una parte senza riserva, l'obbligazione dovrà essere intieramente eseguita.*

Inoltre si permetterà al Senato di porre in riflesso che resterebbero ancora a desiderarsi varii provvedimenti riguardo a quelle specie di contratti che racchiudono le più illecite convenzioni, e delle quali, appunto perchè sogliousi velare dall'apparenza d'un mutuo, sembra sarebbe questa stata opportuna sede di occuparsi, apponendo per epigrafe della sezione: *Del mutuo fatto ai figli di famiglia od altri contratti illeciti.*

Che se si ommise di farne oggetto di speciale disposizione nel progetto colla mente che meritando una sanzione penale dovessero aver sede in altro Cod., non intralascierà però il Magistrato di osservare che, indipendentemente dalla pena, egli è ben opportuno, e forse più appartenente al diritto civile il determinare la natura di tali contratti, l'accennare i caratteri e gl'indizii, e quella specialmente predominante del pagamento di qualche somma nell'atto dei così detti *carrozzini* e riprovarne in linea civile gli effetti da cui spesso deriva, come l'esperienza lo dimostra, la rovina delle famiglie.

Quindi è che, sebbene non si creda il caso di rapportare intieramente tutte le disposizioni contenute nel capo XIV, tit. XXXIV, lib. IV delle RR. CC., nè di proporre specifici capi di disposizioni le quali debbono essere combinate colle altre che certamente si stanno maturando nella saviezza del Governo a compimento della nuova legislazione, il Magistrato non vorrebbe veder trasandati quei provvedimenti che con sollecita mano riparano agli inconvenienti delle usure e degli illeciti e simulati contratti, coi quali cercansi quelle di coprire: proporrebbe in una parola che non si abrogassero in tal parte le disposizioni delle RR. CC. senza surrogarvi quelle che si crederanno più utili, e più adatte ai costumi ed alle circostanze dei tempi.

### *Risposte della Commissione.*

La natura puramente civile della nullità di cui sono colpiti i contratti di mutui fatti ai figli di famiglia rende facile la Commissione ad accogliere la risoluzione più favorevole al mutuante del dubbio proposto dal Senato di Piemonte, che il pagamento cioè d'una porzione qualunque del debito basti, anche quanto al padre, ad inferirne la conferma della obbligazione ogni qualvolta non siavi stata dal suo canto qualche riserva nel far tale pagamento.

Si crede in conseguenza che all'espressione usata nella prima parte dell'art.: *se egli ne paga una parte*, debbasi surrogare a scioglimento

d'ogni dubbio: *se egli ne paga senza riserva una parte qualunque*; mediante la quale aggiunta rimane coordinata la stessa prima parte colla successiva, senza che sia d'uopo far nella redazione di questo verun cangiamento.

La Commissione è persuasa anche essa che non convenga in tutto omettere nel progetto del Cod. civ. quelle disposizioni che atte siano ad allontanare il pericolo che sotto l'aspetto di un contratto diverso si autorizzino mutui a patti iniqui ed usurarii.

Si sono perciò richiamate ad esame le disposizioni in cui le RR. CC. fecero una particolarizzata enumerazione delle diverse specie specie di tali illeciti contratti; senza tralasciare ad un tempo d'osservare che non convenisse seguire materialmente la forma delle prescrizioni medesime che troppo discostavasi da quella tenuta nel progetto, in cui si è sempre evitato ogni special relazione ai singoli casi; ma si è inoltre riconosciuto altra dover esser l'indole e la tendenza delle norme da inserirsi nel progetto relative, siccome lo avverte pure il Senate di Piemonte, al diritto civile; altra quella che scorgesi ne'succennati §§ delle RR. CC. Furono quelli estesi ad un tempo per rimuovere il danno dai privati, e per definire certi fatti suscettivi di trapassare in delitti, qualora vi concorranno tutte le qualità dalla legge stessa previste; onde provvedere sulla maggior parte dei contratti illeciti ed usurarii ivi riferiti è da riguardarsi oggetto proprio delle leggi penali.

Considerata perciò la natura ed i limiti delle disposizioni da inserirsi nel Codice civile, parve alla Commissione doversi ovviare, acciò, sotto apparenze di contratti di merci ed altre cose mobili, non si violassero le regole stabilite sul mutuo ad interesse, del quale racchiudono tali contratti in sostanza l'obbligazione palliata sotto altre apparenze; e per provvedere ad un tal fine efficacemente, dacchè l'iniquità de' patti alcuna volta è tale che vizia persino l'obbligazione, è sembrato doversi attribuire al giudice la facoltà, di cui non possa usare però salvo la gravità delle circostanze lo persuada di annullare il contratto medesimo, restituendo così a ciascuna delle parti il suo: riservato altronde sempre il disposto delle leggi penali nei casi da esse previsti.

E tanto maggior motivo ebbe la Commissione di limitarsi nella sua disposizione ai contratti di cose mobili, perchè già si era quanto ai contratti di stabili a suo luogo provvisto sia coll'agevolare, ove ne fosse il caso, il riscatto anche al quanto di là del termine convenzionale, sia non permettendo che l'*anticresi* possa degenerare in contratto *usurario*.

La disposizione adottata dalla Commissione verrà inserita nel capo III di questo titolo che tratta *Del mutuo ad interesse*, e verrà inserita nel fine dello stesso capo, con trasportare nel medesimo tempo (acciò meglio ne riescano coordinate le disposizioni) l'art. 41 del *primo progetto* (1) col quale ora termina il detto capo, prima dell'art. 40 dello *stesso progetto* (2), nel quale articolo si contengono le principali norme dell'interesse. — La disposizione nuova da aggiungersi in seguito sarà quella che la Commissione adotta presentemente e figurerà nel *secondo progetto*, assumendo il numero 41 (3). (*Vedi pag. 527 vol. II*).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 27. — *Se il padre ha approvato, o ratificato l'obbligazione, o se egli ne paga senza riserva una parte qualunque, l'obbligazione ed il pagamento non possono essere più rivocati.*

*E lo stesso* . . . . . (come l'art. 28 del primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Però per meglio esprimere il pensiero dei Senati di Savoia e di Piemonte, al quale la Commissione si sarebbe accostata, pare che si debbano sopprimere nella prima parte dell'articolo le parole: *ed il pagamento*, le quali non si leggevano nelle varianti dai detti Senati proposte, imperciocchè altrimenti sembrerebbe che il pagamento parziale fatto senza riserva sia bensì d'ostacolo a ripetere la somma pagata, ma non già a rivocare l'obbligazione totale; quando all'opposto l'intendimento dei Senati suddetti e della Commissione si è che il pagamento parziale dee importare la ricognizione o la ratifica dell'intiera obbligazione, e l'irrevocabilità della medesima. Epertanto la Sezione, giudicando non solo inutile, ma fors'anche implicante il dire che non si possa più rivocare il pagamento quando si è questo appunto che diede vita all'obbligazione totale, ha deliberato di sopprimere le succitate parole ed ha perciò surrogato all'espressione: *l'obbligazione ed il pagamento non possono più essere rivocati*, le seguenti: *l'obbligazione non può più essere rivocata*.

In quanto all'ultima parte dell'articolo, si è fatto questione se colle parole: *lo stesso ha luogo*, si volesse equiparare in tutto il figlio emancipato al padre, in modo che anche il figlio potesse far riserve ratificando l'obbligazione, o pagando una parte del debito; ovvero se non essendosi ripetute nell'alinea le parole: *senza riserva*, si volesse appunto negare questa facoltà al figlio. Però la Sezione avendo creduto che non si potesse impedire al figlio di opporre, nel ratificare un obbligazione nulla per sè, quelle riserve che potesse credere opportune, ed avendo anzi giudicato che questa facoltà doveva in fatti supporsi implicita nei termini stessi dell'alinea di cui si ragiona, ha deliberato che ciò si dovesse esprimere più esplicitamente, affine di togliere ogni dubbio,

(1-2-3) Gli art. 41, 40 del *primo* e 41 del *secondo* progetto di questo titolo corrispondono rispettivamente agli art. 1935, 1936 e 1937 del Codice.

ed ha conseguentemente adottato l'alinea alla pluralità di 4 contro 2 (i quali due conservavano il progetto) nel modo seguente:

« E lo stesso ha luogo se il figlio, dopo che « è stato emancipato, abbia ratificata la sua ob- « bligazione, o ne abbia senza riserva egual- « mente pagato una parte o pagati gl'interessi « della somma mutuata ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il relatore espone il parere della Sezione.

Il Guardasigilli crede che nella prima parte dell'articolo possano egualmente lasciarsi o sopprimersi le parole: *ed il pagamento*, senza che ne risulti alcun dubbio sulla disposizione. In quanto al primo alinea non ha difficoltà a che s'inserisca la proposta spiegazione, essendo la medesima conforme all'intenzione della Commissione. Osserva poi che nell'alinea converrà mutare le parole: *dopo che è stato emancipato*, le quali non sarebbero più consentanee alle disposizioni in ora adottate nel titolo: *Della patria podestà*. La summentovata espressione limitando l'alinea al caso dell'emancipazione, non rimarrebbe disposto sulla ratifica dell'obbligazione che fosse fatta dal figlio dopo che è sciolto dalla patria podestà per la morte del padre.

L'articolo è redatto ed adottato nei termini seguenti:

« Se il padre, ecc. » (*come al testo dell'articolo* 1923).

---

Art. 1924. Cessa la disposizione di cui all'art. 1919 nei seguenti casi, cioè:

1.° Se il figlio di famiglia mutuatario possieda beni proprii, e dei quali non competa al padre od all'ascendente sotto alla cui podestà vive, o l'usufrutto o l'amministrazione, per la concorrenza di tali beni;

2. Se viva separatamente dal padre ed abbia la direzione de' proprii affari, anche prima del trascorso dei cinque anni richiesti per la tacita emancipazione, a termini dell'art. 242.

Art. 1925. Cessa pure la disposizione dell'art. 1919, se il mutuo è stato fatto al figlio di famiglia lontano dalla casa paterna, per cause necessarie alle quali il padre sarebbe tenuto di provvedere, oppure sia stato fatto il mutuo in vantaggio dello stesso padre, per la concorrente di tutto ciò e quanto si proverà essere tornato in vantaggio del medesimo (1).

(1) Vedansi gli art. 1331 e 1804 del Cod. civ.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 29. — *Cessa la disposizione di cui all'art.* 24 *nei seguenti casi:*

1. *Se il* . . . . . .
2. *Se viva* . . . . . *a termini del art.* 41 (*titolo:* Della patria podestà).

*Art.* 30. — *Cessa pure la disposizione dell'articolo* 24, *se* . . . . . *per la concorrenza di tutto ciò e quanto* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Cessa la disposizione di cui all'art.* 23 *nei casi:*

1. *Se il* . . . . . .
2. *Se viva* . . . . . *a termini dell'art.* 42 (*titolo:* Della patria podestà).

*Art.* 29. — *Cessa pure la disposizione dell'articolo* 23, *se* . . . . . *per la concorrenza di tutto ciò e quanto* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 28, 29). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 28 o 1924, Cod.). Si sostituisce il numero 242 che è l'articolo del Codice corrispondente a quello citato nell'articolo del progetto. Del resto adottato senza osservazioni.

(Art. 29, o 1925, Cod.). È detto: *per la concorrente*, invece di: *per la concorrenza*. Del resto adottato.

---

SEZIONE TERZA

*Delle obbligazioni del mutuante.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1926 (1898). Nel mutuo, il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita coll'art. 1913 per il comodato.

Art. 1927 (1899). Il mutuante non può prima del termine convenuto ridomandare le cose imprestate.

Art. 1928 (1900). Non essendosi fissato il termine della restituzione, il Giudice può concedere al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.

Art. 1929 (1901). Essendosi soltanto convenuto che il mutuatario paghi quando gli sarà possibile, o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 31. — *Nel mutuo* . . . . . *stabilita coll'art.* 18 . . . . . .

*Art.* 32. — *Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto.*

*Art.* 33. — *Non essendosi* . . . . . (testo, art. 1928).

*Art.* 34. — *Essendosi* . . . . . (testo, art. 1929).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 30. — *Nel mutuo* . . . . . *stabilito coll'art.* 17 . . .

*Art.* 31. — *Il* . . . . . (Come l'art. 32 del primo prog.).

*Art.* 32. — *Non essendosi* . . . . . (testo, art. 1928).

*Art.* 33. — *Essendosi* . . . . . (testo, art. 1929).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 30). Adottato all'unanimità.

(Art. 31). Adottato scrivendolo come segue: « Il mutuante non può prima del termine « convenuto ridomandare le cose imprestate ».

(Art. 32, 33). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 30 o 1926, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 31 o 1927, Cod.). Adottato colla variante della Sezione.

(Art. 32, 33 o 1928, 1929, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE QUARTA

### *Delle obbligazioni del mutuatario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 1930 (1902). Il mutuatario è obbligato di restituire le cose ad esso date a mutuo, nella stessa quantità e qualità, ed al tempo convenuto.

Art. 1931 (1903). Se si trova nell'impossibilità di soddisfarvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a termini della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito.

Art. 1932 (1904). Se il mutuatario non restituisce le cose imprestate o il loro valore nel termine convenuto, deve corrisponderne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35, 36, 37. — (Conformi agli art. 1930, 1931, 1932 del testo).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 34, 35, 36. — (Conformi agli art. 1930, 1931, 1932 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO III.

### *Del mutuo ad interesse.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Del* . . . . . .

---

Art. 1933 (1905). È permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di danaro, o di derrate, e di altre cose mobili.

Art. 1934 (1906). Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale.

Art. 1935 (1908). La quietanza per il capitale, rilasciata senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e ne produce la liberazione (2).

Art. 1936 (1907). L'interesse non può eccedere la tassa dalla legge stabilita, (3) salvo nei casi dalla stessa legge permessi (4).

L'interesse stipulato in maggiore quantità sarà ridotto conforme alla legge.

Se si sarà pagato un interesse maggiore

---

(1) Vedansi gli art. 1230, 1237, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 1344, Cod. civ. — Vedasi pure la sentenza della nostra Corte di cassazione 17 aprile 1832, ove fu deciso che la presunzione di cui all'art. 1935, può essere distrutta colla prova della promessa di pagamento (*Rac. an.* 1832. *pag.* 215).

(3) Tale tassa fu fissata al 5 per 100 come risulta dal Manifesto Senatorio del 9 gennaio 1815, (*Rac. Atti del Gov., an.* 1815, *pag.* 14).

(4) In favore dei commercianti, RR. CC., L. II, tit. XVI, cap. II, § 24; e L. IV, tit. XXXIV, cap. XIV, § 2.

del legittimo, l'eccesso s'imputerà anno per anno a diminuzione del capitale (1).

Art. 1937. I contratti di merci o altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dal Giudice ridotti all'equità, e potranno, secondo le circostanze, anche essere annullati, salve le disposizioni delle leggi penali contro l'usura (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 38. — *È permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutuo di danaro o di derrate, o di altre cose mobili.*
*Art.* 39. — *Il mutuatario* . . . . . (testo, art. 1934).
*Art.* 40. — *L'interesse* . . . . . (testo, art. 1936).
*Art.* 41. — *La quietanza* . . . . . (testo, art. 1935)

(1) Fu tolta la limitazione di cui in quest'articolo dalla legge 5 giugno 1857, ove è disposto:

Art. 1. L'interesse è *legale* o *convenzionale*.

L'interesse *legale* rimane determinato nel 5 per 100 in materia civile, e nel 6 per 100 in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse *convenzionale* è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

Art. 2. *(Riferito in nota all'art.* 1248, *a pag.* 325 *di questo volume).*

Art. 3. Il debitore può sempre dopo 5 anni del contratto, restituire, non ostante patto contrario, le somme portanti un interesse maggiore della tassa legale. Egli però dovrà darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale importa di pien diritto la rinunzia alla più lunga mora convenuta.

Art. 4. Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscano la restituzione per via di annualità, che contengano gl'interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale.

Esso non è del pari applicabile a qualunque forma di debito contratto dallo Stato, dai Comuni, o da altri Corpi morali colle autorizzazioni prescritte dalle leggi.

Art. 5. È abrogato l'art. 317 del Cod. pen., e qualunque altra disposizione legislativa contraria alla presente legge.

(2) Vedi Legge francese, 3 sett. 1807. Vedi le RR. CC., lib. IV, tit. XXXIV, cap. XIV, § 4 e seg. e l'art. 317, Cod. pen., ora però abrogato.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 38). Si potrebbe tralasciare la voce: *semplice*, la quale fu bensì usata nel Cod. fr. per distinguere *l'imprestito ad uso*, da quello a *consumo;* ma in italiano la voce: *mutuo*, esprimendo esclusivamente quest'ultima specie d'imprestito, rendesi meno opportuna la espressione: *semplice*, quasichè vi potesse essere un'altra sorta di *mutuo*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 38). Verrà soppressa la voce: *semplice*.

*Cade in questo punto la nuova disposizione adottata dalla Commissione* (a pag. 254, vol. II.) *e la relativa trasposizione degli articoli.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *È permessa* . . . . . (testo, art. 1935).
*Art.* 38. — *Il mutuatario* . . . . . (testo, art. 1934).
*Art.* 39. — *La quietanza* . . . . . (pari all'art. 41 del 1. prog.) (testo, art. 1935).
*Art.* 40. — *L'interesse* . . . . . (testo, art. 1936.)
*Art.* 41. — *I contratti di merci o altre cose mobili che sotto qualunque denominazione risultassero fatti in frode della disposizione del precedente articolo, e pei quali il mutuante venisse a percepire un utile superiore al capitale ed agli interessi permessi dalla legge, saranno dal giudice ridotti all'equità, e potranno, secondo le circostanze, anche essere annullati*, senza pregiudizio *delle disposizioni delle leggi penali contro l'usura.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 37, 38). Adottati all'unanimità.

(Art. 39). Si osserva da alcuni Membri che la presunzione accennata in quest'art. è: *juris et de jure*. *(Vedi la nota* (2) *a pag.* 526, *vol. II).*

(Art. 40). Adottato all'unanimità.

(Art. 41). Adottato come sopra: un Membro però avrebbe osservato che sarebbe conveniente il dire in fine dell'articolo: *salve le disposizioni*, ecc. invece di: *senza pregiudizio*, ecc.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 37 al 40, o 1935 al 1936, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 41, o 1937, Cod.). Adottato colla modificazione proposta da uno fra i Membri della Sezione.

# TITOLO XIV.

## *Delle rendite.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XIV. — Delle rendite.*

OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DE CONTI)

In ordine a questo titolo fuvvi chi stava in dubbio dell'opportunità delle innovazioni ivi

apportate alle vigenti massime, per altro la maggiorità del Magistrato tenne contraria opinione.

Ed a questo proposito, premesso che in una materia riflettente meri interessi civili stava in arbitrio del Sovrano di stabilire quelle nuove forme che fossero per consigliare il variar dei tempi, ed i bisogni dei popoli, ed esaminando quindi la questione sotto il rapporto del pubblico bene, solo aspetto sotto il quale gli sembrava che la dovesse considerare il legislatore, esso riconosceva che le nuove disposizioni del progetto erano, meglio dei vigenti principii, in armonia colle presenti condizioni dei tempi, e dell'attuale stato della società, opinando che l'accrescimento delle relazioni commerciali ed industriali, l'ognor cresconte moltiplicazione dei capitali esigessero maggiori facilitazioni in ordine all'impiego ed alla circolazione del denaro.

(SENATO DI PIEMONTE)

In questo titolo il legislatore raccolse le regole relative alle rendite in denaro od in derrate che si stabiliscono mediante la cessione d'un immobile, od il pagamento d'un capitale, col che viene a comprendere tanto i *censi* quanto le *enfiteusi* ed *albergamenti*.

Nell'analisi di questo titolo trovansi ben ponderate l'indole e la natura di tali contratti e tolti di mezzo molti inconvenienti che dapprima presentavano, mentre quanto alla rendita constituita mediante cessione d'immobile, comunque venga qualificata d'*enfiteusi* o d'*albergamento*, importa seco la traslazione del pieno dominio, lo che toglie le difficoltà che nascevano dalla distinzione tra il *diretto* ed *utile*, facilita le contrattazioni e meglio conduce all'esecuzione del sistema ipotecario; che se tal concessione segue a titolo *oneroso*, va soggetta alle regole della *vendita*, ed a quella delle *donazioni* se a titolo *gratuito*.

Quanto poi alla rendita semplice ossia censo, l'obbligo di assicurarla con ipoteca speciale su d'un fondo certo e determinato, e lo stabilimento secondo la tassa fissata dalla legge al tempo del contratto, ne semplificano sotto ogni rapporto la costituzione, e la sciolgono dalle sottigliezze in cui era avvolta seguendo rigorosamente le traccie della nota *Bolla Piana*.

Finalmente concorrono a migliorare il sistema di tali contratti, ed a rimuovere gl'inconvenienti l'essere le rendite sempre redimibili, non ostante qualunque patto contrario, ed il potere inoltre il debitore esserne costretto al riscatto nei ben ponderati casi di cui agli articoli 8 e 9 del progetto di questo titolo.

Non ha creduto su questi varii punti doversi fermare il Senato, nè alle *enfiteusi* dei beni ecclesiastici, le quali dovranno piegarsi come le altre tutte alle leggi che regoleranno in tal materia l'universalità del territorio, e che sono in totale balia del Governo cui spetta incontrastabilmente in tutta la sua pienezza la superiorità territoriale, nè alle famose questioni sull'interesse del denaro, che essendo risolte in massima in altri articoli del progetto non possono far difficoltà nella specialità dei censi di cui qui si tratta.

---

Art. 1938 (530, 1909). Si può stipulare un'annua prestazione ossia rendita in danaro, od in derrate mediante la cessione di un immobile, od il pagamento di un capitale che il concedente si obbliga di non più ripetere (1).

Art. 1939 (1910, 1914). La rendita può stipularsi perpetua od a vita.

Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo *Dei contratti di sorte* (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Si può stipulare un'annua prestazione* . . . . . .
*Art.* 2. — *La rendita può* . . . . . .
. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati, adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1940. La rendita per prezzo d'alienazione, o come condizione di cessione d'immobili a qualsivoglia titolo, eziandio gratuito, si chiama *rendita fondiaria*.

Art. 1941. La concessione d'immobili, di cui nell'articolo precedente, trasferisce nel concessionario il pieno dominio, non ostante qualsivoglia clausula contraria, ed anche quella della riserva del dominio, che vi fosse apposta, le quali si avranno per non iscritte.

Se la concessione è fatta a titolo oneroso sotto qualsivoglia denominazione come d'*enfiteusi*, *albergamento*, od altra simile, la medesima sarà soggetta alle regole stabilite pel contratto di vendita: se è fatta a titolo gratuito, essa è soggetta alle regole stabilite per le donazioni (3).

Art. 1942 (1909). La rendita costituita

---

(1) Vedasi l'art. 2398 del Cod. civ.

(2) Agli art. 2002 e seg.

(3) Vedansi gli art. 1718, 1719 e 1720 del Cod. civ., gli articoli del progetto che gli corrispondevano, non che le discussioni al Consiglio di Stato intorno agli stessi (*pag.* 472 *e seg.*, *vol. II*).

mediante un capitale si chiama *rendita semplice*, o censo; la medesima debbe essere assicurata con ipoteca speciale su di un fondo certo e determinato, in difetto il capitale sarà ripetibile.

L'ammontare dell'annua rendita non può stipularsi in una somma eccedente la relativa tassa stabilita dalla legge al tempo del contratto.

Art. 1943 (1911). La rendita costituita a termini dei due articoli precedenti è essenzialmente redimibile a volontà del debitore, non ostante qualunque patto contrario.

Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà ad eseguirsi durante la vita del concedente, ovvero prima di un certo termine. Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni sessanta, e nelle altre gli anni dieci. Potrà anche stipularsi che il debitore non possa effettuarne il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, e sia trascorso da questo avviso il termine convenuto, il quale non potrà eccedere un anno.

Qualora siansi convenuti maggiori termini, i medesimi saranno ridotti rispettivamente a quelli sovra stabiliti (1).

Art. 1944. Il riscatto della rendita semplice si opererà mediante il rimborso del capitale in danaro pagato per lo stabilimento della medesima, e quello di una rendita fondiaria col pagamento di un capitale in danaro corrispondente all'annua rendita, od al valore della medesima, se in derrate, prendendo per base il prezzo medio di queste durante gli ultimi dieci anni, salvo però che fosse stato fissato nell'atto un capitale inferiore; in questo caso il debitore sarà liberato dall'annua rendita col pagamento del capitale fissato (2-3).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 3. — La rendita per* . . . . . (testo, art. 1940).

*Art. 4. — La concessione d'immobili* . . . . . *non ostante qualunque clausola contraria* . . . . . .

*Art. 5. — La rendita costituita mediante* . . . . . (testo, art. 1942).

*Art. 6. — La rendita costituita a termine* . . . . . .

*Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà da eseguirsi* . . . . . .

*Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni 60, e nelle altre gli anni 10, ed anche senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, per un termine convenuto, il quale neppure potrà eccedere un anno.*

*Essendosi stabiliti maggiori termini di quelli sovra fissati, essi saranno rispettivamente ridotti a detti sessanta, o dieci anni, od un anno.*

*Art. 7. — Il riscatto della rendita semplice* . . . . . *se in derrate all'epoca dell'offerto riscatto, salvo però fosse stato fissato* . . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 4). La première disposition de cet article a paru susceptible d'un amendement; on propose de permettre au créancier de stipuler la condition résolutoire, ou la reprise du domaine en cas de non payement de la cense au terme convenu: sans cette clause le créditrentier, lorsqu'il aura affaire à un débiteur négligent, ou de mauvaise foi, sera obligé de soutenir autant de procès qu'il y aura d'échéances.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 6). Per maggior chiarezza sembrava che il primo alinea di questo articolo potesse scriversi come segue:

« Può tuttavia stipularsi che il riscatto non « avrà da eseguirsi;

« Durante la vita del cedente;

« Prima di un certo termine, il quale nelle « rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni 60 « e nelle altre gli anni 10;

« Ed anche senza che sia anticipatamente « avvertito il creditore per un termine con- « venuto, il quale neppure potrà eccedere un « anno ».

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 7). Cet article ne prend pour base de la valeur des denrées que leur cours à l'époque du rachat. C'est laisser au débiteur, qui peut se libérer quand bon lui semble un moyen sûr de constituer en perte le créancier; il ne tiendra en effet qu'au débiteur de choisir une année, où les denrées qu'il doit fournir se vendront à vil prix. — Pour obvier à ce grave inconvénient, on propose de déclarer que, pour la fixation du capital d'une rente constituée en denrées, on devra faire le calcul sur une commune de 14 années sur lesquelles

(1-2) Vedasi l'art. 1948 del Cod. civ., e vedasi pure l'art. 16 delle RR. PP., 6 dicembre 1857, sulle disposizioni transitorie.

(3) Veggasi l'art. 4 della legge sulle enfiteusi del 13 luglio 1857.

on déduira le deux années des meilleures récoltes et les deux années des plus mauvaises.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 4). I riflessi fatti dalla Commissione intorno alle osservazioni del Senato di Savoia sull'art. 74, tit. *Della vendita* (*pag.* 458, 459, *vol. II*) militano del pari per indurla a non ammettere la clausola risolutiva, trattandosi delle rendite; eguale si è l'utile che si ricava dal non lasciar incerte le proprietà ed eguale e forse maggiore si è l'interesse che hanno i creditori di non vedersi defraudare dei miglioramenti, per cui il fondo sia riuscito di maggior valore, imperocchè tali contratti si faranno il più sovente con cedere beni di minimo valore, e che, stante i vistosi capitali che si richieggono per renderli fruttiferi, difficilmente troverebbero compratori a contanti, come appunto il più delle volte avveniva dei beni che si concedono in *enfitensi;* d'altronde all'art. 8 di questo titolo si sarebbe bastantemente premunito il venditore contro il debitore negligente, o di mala fede, con costringere quest'ultimo al riscatto qualora dopo una legittima interpellazione non abbia pagato la rendita pel corso di due anni.

In quest'articolo si crede conveniente sostituire la voce: *qualsivoglia*, invece di: *qualunque*.

(Art. 6). Non crede la Commissione che la proposta del Senato di Nizza di divisione in tanti alinea distinti faccia riuscire l'articolo più chiaro, e senza che si possa ottenere quest'utile scopo, sostituendosi alle parole: *ed anche senza che sia anticipatamente avvertito*, ecc., poste in troppa distanza dal verbo che le regge, altre di cui al secondo progetto.

(Art. 7.) Sebbene il calcolo proposto dal Senato di Savoia non possa dirsi totalmente escluso dall'articolo, ad ogni modo, ravvisando la Commissione sommamente utile e giusto l'ammettere un siffatto prezzo medio, come base della restituzione, aderisce perciò di buon grado alla proposta spiegazione; ravvisa bensì soverchiamente lungo il periodo di 14 anni, sui quali dovrebbe farsi il computo, e crede che nello spazio di 10 anni si possa stabilire una media, in cui sia contemplato il massimo e minimo valore delle derrate, quindi è che alle parole: *all'epoca dell'offerto riscatto*, crederebbe di sostituirne altre, di cui infra al secondo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *La rendita per* . . . . . (testo, art. 1940).

*Art.* 4. — *La concessione di immobili* . . . . . (testo, art. 1941).

*Art.* 5. — *La rendita costituita mediante* . . . . . (testo, art. 1942).

*Art.* 6. — *La rendita costituita a termine* . . . . . .

*Può tuttavia stipularsi che il riscatto non avrà da eseguirsi* . . . . . .

*Questo termine nelle rendite fondiarie non potrà eccedere gli anni* 60, *e nelle altre gli anni* 10. *Potrà anche stipularsi che il debitore non possa effettuarne il riscatto senza che sia anticipatamente avvertito il creditore, per un termine convenuto, il quale neppure potrà eccedere un anno. Essendosi stabiliti maggiori termini di quelli sovra fissati, essi saranno rispettivamente ridotti a detti* 60, o 10 *anni, od un anno.*

*Art.* 7. — *Il riscatto della rendita semplice* . . . . . *Se in derrate prendendo per base il prezzo medio di queste derrate gli ultimi* 10 *anni, salvo però fosse stato fissato* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 3.) Adottato all'unanimità.

(Art. 4.) Adottato come sopra, notando però che infine del presente articolo sembra meglio scrivere al plurale le parole: *che vi fosse apposta*, volendosi alludere, tanto alla *riserva*, quanto alla *clausola*, che fossero apposte alla convenzione.

(Art. 5.) Adottato all'unanimità.

(Art. 6.) Adottato come sopra.

Però la maggioranza della Sezione ha creduto che il terzo periodo del primo alinea riescirebbe più preciso scritto nel seguente modo:

« .... Potrà anche stipularsi, che non possa il « debitore effettuare il riscatto, senza che ne « sia anticipatamente avvertito il creditore nel « termine convenuto, il qual termine neppure « potrà eccedere un anno ».

Per schivare poi la ripetizione, che si fa in fine del secondo alinea, parve che potesse il medesimo scriversi nei termini seguenti:

« Qualora siansi convenuti maggior termini, « i medesimi saranno ridotti rispettivamente a « quelli sovra stabiliti ».

(Art. 7.) Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 3, 4, 5, o 1940, 1941, 1942, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 6, o 1943, Cod.). Nel terzo periodo del primo alinea, che comincia dalle parole: *potrà anche*, ecc., si scrive per maggior chiarezza come segue:

« Potrà anche stipularsi che il debitore, ecc. (*come sta scritto al testo*).

Per evitare poi la ripetizione che s'incontra nel secondo alinea, il medesimo è variato nei termini proposti dalla Sezione.

(Art. 7, o 1944, Cod.). Adottato scrivendo: *salvo però che fosse stato*, ecc., invece di: *salvo però fosse stato*, ecc.

---

Art. 1945 (1912). Il debitore di un'annua rendita, oltre ai casi che fossero previsti

nel contratto, può esser costretto al riscatto della medesima (1):

1.° Se dopo una legittima interpellazione non avrà pagata la rendita per il corso di due anni consecutivi;

2. Se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3. Se, le cautele date venendo a mancare, il debitore non ne sostituisce altre di eguale sicurezza;

4. Se per effetto di alienazione o divisione il fondo su cui è costituita od assicurata la rendita viene ad essere diviso tra più di tre possessori (2).

Art. 1946 (1913). Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso di fallimento o decozione del debitore.

Nondimeno trattandosi di rendita fondiaria, ove il debitore prima del fallimento o decozione avesse alienato il fondo obbligato per servizio della rendita, il creditore non avrà diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo si offra pronto al pagamento della medesima, e presenti per essa sufficienti cautele (3).

Art. 1947. Nei casi accennati ne' due articoli precedenti, come in qualunque altro di contravvenzione ai patti del contratto, il creditore non potrà che costringere il debitore al riscatto della rendita senz'aver mai il diritto di rivendicare l'immobile ceduto, non ostante qualunque patto o riserva, che sarà come non avvenuta.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 8. — *Il debitore di annua rendita* . . . . . .
1. *Se dopo* . . . . . .
. . . . . *corso di due anni.*
2. *Se tralascia* . . . . . .
3. *Se, le* . . . . . .
. . . . . *altro di egual sicurezza.*
*Art.* 9. — *Si fa pure luogo* . . . . . .
. . . . . .
*Nondimeno* . . . . . .
. . . . . .
. . . . *e presenti per essa sufficienti cautele.*
*Nelle rendite fondiarie sarà pure luogo a chiedere il riscatto nel caso che per effetto di alienazione, il fondo venisse ad essere diviso fra più acquisitori.*
*Art.* 10. — *Nei casi accennati nell'articolo precedente, come in qualunque altro di* . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 10). Voyez les observations faites sur l'art. 4 du projet.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 10). La Commissione non può del pari che riferirsi ai riflessi fatti intorno all'art. 4 anzi citato.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8, 9, 10. — (conformi tutti al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 8). Adottato all'unanimità.

Affine però di meglio spiegare che il corso dei due anni accennati nel num. 1 del presente articolo debbe essere continuo, si è aggiunta la parola: *consecutivi*, a: *due anni*.

(Art. 9, 10). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 8, 9, 10, o 1945, 1946, 1947, Cod.). Un Membro espone, non essersi in questo titolo provvisto ad un inconveniente, che succede specialmente per le rendite spettanti alle Opere pie ed altri pubblici stabilimenti. Morendo il debitore della rendita, questa si divide fra i suoi eredi; morti poi questi, si suddivide di nuovo fra i successori e si giunge a frazioni minute, che divengono inesigibili. L'agire in giudizio per conseguire il pagamento di queste frazioni riuscirebbe dannoso al creditore, perchè le spese ne eccederebbero il valore, e svanirebbero in tal modo molte rendite che spettavano ai Corpi amministrati. La suddivisione producendo l'effetto di rimanere il creditore privato del suo credito, se non di diritto, almeno di fatto, ne risulta un'ingiustizia, per ovviare alla quale gli pare che si debba aggiungere nel presente titolo qualche disposizione.

Un Membro dice, che il creditore, nello stipulare il contratto, può provvedere a quel danno con patti speciali; ma quando non vi è una convenzione particolare pel caso di suddivisione, la legge non può impedire ciò che è nella natura delle cose. Se ad un debitore succedono più eredi, ciascuno di essi non può essere tenuto che per la sua porzione, e se un fondo gravato da una rendita si divide fra più per-

(1) La legge sulle enfitensi del 13 luglio 1857, porta il suo primo art. concepito in questi termini:

» Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni im» mobili e di beni considerati a guisa d'immobili, » fatte prima dell'osservanza del Cod. civ. a titolo » d'enfitensi, subenfitensi, livello o qualsiasi altro con» simile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è » fatta facoltà all'utilista, ed in difetto al direttario, » di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col » diretto dominio nei modi.... »

(2-3) Vedansi l'art. 1948 del Cod. civ.

sone, la rendita deve necessariamente rimanere divisa.

Propone uno dei Membri di stabilire, che gli eredi dovranno concertarsi fra loro, perchè la rendita sia pagata da un solo, dichiarando che in difetto potranno essere costretti al riscatto.

Osserva un Membro, che in un tenue patrimonio può succedere che niuno degli eredi abbia beni sufficienti perchè la rendita possa essere pagata da lui solo.

Il preopinante risponde, che allora si darebbe al solo creditore la facoltà di chiedere il riscatto. Si potrebbe anche disporre generalmente, che avrà questa facoltà quando, per l'effetto delle divisioni, il fondo spettasse a più di tre o quattro persone.

Il Guardasigilli dice che, obbligando gli eredi a concertarsi perchè la rendita sia sempre pagata da un solo, si avrebbe poi un imbarazzo dall'esservi un debitore che non possiede il fondo ipotecato per la rendita, ed uno o più possessori del fondo che non sono debitori. Il mezzo che potrebbe forse praticarsi sarebbe quello di attenersi all'azione reale, con dichiarare, che per le *rendite*, sia *semplici*, sia *fondiarie*, si può sempre agire contro il possessore del fondo, senza che sia necessario di chiamare il debitore personale, salvo poi al detto possessore il regresso contro i suoi autori. — Così, qualunque fosse il numero degli eredi tenuti in azione personale, ciò non nuocerebbe al creditore. Rimarrebbe poi la difficoltà pel caso in cui il fondo stesso fosse diviso fra molti, e per provvedervi si potrebbe stabilire, come ha proposto uno dei preopinanti, che, quando il fondo sarà diviso in più di tre o quattro parti, il creditore potrà chiedere il riscatto della rendita. La cosa richiede però di essere maturata.

La deliberazione è differita per un ulteriore esame.

*Adunanza 4 ottobre 1836.*

Si conviene dal Consiglio, essere il mezzo proposto da uno dei preopinanti ed accennato dal Guardasigilli, il migliore per antivenire gli inconvenienti presentati nell'adunanza precedente e si delibera di variare a tal uopo l'ultimo alinea dell'art. 9 nel modo che segue:

« Nelle rendite sì *fondiarie*, che *semplici*, sarà « pur luogo a chiedere il riscatto nel caso che « per effetto di alienazione, o divisione il fondo « venisse ad essere diviso fra più di tre pos« sessori ».

*Adunanza 9 gennaio 1837.*

Un Membro espone, che il secondo alinea dell'art. 9 ove è disposto, pel riscatto della *rendita* sì *semplice* che *fondiaria*, nel caso in cui il fondo venisse ad essere diviso fra più di tre possessori, non è collocato nella sua opportuna sede, giacchè la prima parte ed il primo alinea, parlano del fallimento, o decozione del debitore. — Crede esso che la sede conveniente del suddetto alinea sia l'art. 8, in cui sono enumerati più specialmente i casi del riscatto, e collocandolo in tale sede, gli pare che più non occorra la menzione espressa fatta nel principio di quell'alinea delle *rendite* sì *semplici*, che *fondiarie*, giacchè non potrebbe dubitarsi che le disposizioni dell'art. 8 comprendano le dette due sorta di rendite. — Propone pertanto la sopra espressa trasposizione, ed osserva ulteriormente che nel principio dell'art. 10, ove è detto: *Nei casi accennati nell' articolo precedente*, è duopo di esprimere: *nei due articoli precedenti*, stantechè la disposizione dell'art. 10 deve aver luogo anche pei casi contemplati nell'art. 8.

Il Guardasigilli concorre nell'avviso del preopinante.

Sono fatte le seguenti mutazioni nei predetti articoli:

*Nell'art.* 8 alla fine del num. 1, per aderire alla proposta della Sezione dopo le parole: *per il corso di due anni*, si aggiunge: *consecutivi*. — Nello stesso articolo poi vi si aggiunge un num. 4, esteso nei termini seguenti:

« Se per effetto di alienazione o divisione il « fondo su cui è costituita, od assicurata la ren« dita viene ad essere diviso fra più di tre « possessori ».

*Nell'art.* 9 è soppresso il secondo alinea, trasportato, come sopra si è detto, nell'art. 8.

*Nell'art.* 10 si scrive nel principio: « nei casi accennati *nei due articoli precedenti*, come in qualunque altro di, ecc. ».

---

Art. 1948. Gli articoli 1943, 1944, 1945 e 1946 sono applicabili ad ogni altra annua prestazione perpetua stabilita a qualsiasi titolo anche d'ultima volontà, ad eccezione di quella avente per causa una concessione d'acqua demaniale.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Gli articoli* 6, 7, 8 *e* 9 *sono applicabili ad* . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 28 settembre 1836.*

Adottato senza discussione: invece di: *gli art.* 6, 7, 8 e 9, si scrive: *gli art.* 1943, 1944, 1945, 1946.

---

# TITOLO XV.

*Del deposito e del sequestro.*

## CAPO I.

*Del deposito in genere e delle sue diverse specie.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XV.* — *Del* . . . . . *Capo I.* — *Del* . . . . . .

Art. 1949 (1915). Il *deposito* in genere è un atto per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla, e di restituirla in natura.

Art. 1950 (1916). Vi sono due specie di deposito:

Il *deposito* propriamente detto, ed il *sequestro*.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1, 2. — . . . . . (Conformi al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

## CAPO II.

*Del deposito propriamente detto.*

### SEZIONE PRIMA

*Della natura e sostanza del contratto di deposito.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Del* . . . . . *Sezione I.* — *Della* . . . . . .

Art. 1951 (1917). Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito.

Art. 1952 (1918). Non può avere per oggetto che cose mobili.

Art. 1953 (1919). Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa depositata.

La tradizione finta basta, nel caso in cui la cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

Art. 1954 (1920). Il deposito è volontario o necessario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3, 4, 5, 6. — . . . . . (Conformi al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

### SEZIONE SECONDA

*Del deposito volontario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Del* . . . . . .

Art. 1955 (1921). Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito (1).

Art. 1956 (1922). Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovvero col suo consenso espresso o tacito.

Art. 1957 (1923). Il deposito volontario debb'essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede trecento lire.

Art. 1958 (1924). Quando il deposito eccedente trecento lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione, salvo il disposto degli articoli 1474 e 1476 (2).

Art. 1959 (1925). Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare.

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un vero depositario; essa può esser convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona, che ha fatto il deposito.

Art. 1960 (1926). Se il deposito è stato fatto da una persona capace ad una inca-

(1) L'art. 5 della legge 30 giugno 1837, sulla *ricostituzione della cassa dei depositi*, dispone, che la cassa è autorizzata a ricevere i depositi volontarii dei particolari, e le norme di tale deposito sono da quella legge determinate.

(2) La necessità della prova prevista dall'art. 1958 non può imporsi ai depositi seguiti anteriormente all'attivazione del Cod. civ. — Così la nostra Corte di cassazione, in sentenze 14 marzo 1855, (*Raccolta, anno* 1855, *pag.* 173).

pace, quegli che ha fatto il deposito non ha che l'azione rivendicatoria della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il contratto* . . . . . (testo, art. 1935).

*Art.* 8. — *Il deposito volontario non* . . . . . (testo, art. 1936).

*Art.* 9. — *Il deposito volontario debb' essere* . . . . . *eccede duecento lire.*

*Art.* 10. — *Quando il deposito eccedente duecento lire non è provato* . . . . . *e per la loro restituzione.*

*Art.* 11. — *Il deposito volontario non può aver luogo* . . . . . (testo, art. 1939).

*Art.* 12. — *Se il deposito* . . . . . *che l'azione rivindicatoria* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 9). Per coordinare le disposizione di quest'articolo con quelle relative agli altri contratti, la somma di L. 200 dovrebbe portarsi a L. 300.

(Art. 10.) La stessa cosa si osserva in quest'articolo.

*La medesima osservazione a questi due articoli viene fatta dai Senati di Savoia, Genova e Nizza, come pure dalla Camera dei Conti.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 9, 10.) L'aver ristretto la prova del deposito volontario non vuolsi attribuire se non che ad un puro sbaglio materiale, non avendo giammai la Commissione avuto in pensiero di proporre una tal disposizione che non si troverebbe in armonia cogli altri articoli del progetto concernenti la prova testimoniale, per lo che si correggerà l'errore, surrogando 500 a 200.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7, 8, 9. — (Conformi agli art. 1955, 1956, 1957 del testo).

*Art.* 10. — *Quando il deposito eccedente trecento lire non è provato* . . . . . *e per la loro restituzione.*

(1) La moglie non può senza il consenso del marito obbligarsi coll'accettare un deposito, e col costituirsi guardiano giudiziale del deposito. Essa però obbliga il marito, se all'epoca di detto deposito era da questo preposta all'amministrazione dell'albergo in cui si trovava l'oggetto depositato. Art. 30, 36, 1960, Cod. civ. — Così la sentenza della nostra Corte di cassazione, 8 giugno 1855. (*Rac., an.* 1855. *pag.* 357).

*Art.* 11. — *Il disposto* . . . . . (art. 1939).

*Art.* 12. — *Se il deposito* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 7, 8, 9.) Adottato all'unanimità.

(Art. 10.) Si è eccitato il dubbio se, pei termini positivi, coi quali è concepito il presente articolo: *si presta fede a colui che è convenuto come depositario colla sua dichiarazione, ecc.*, si escluda in questo caso il principio generale stabilito negli art. 285 e 287, del progetto del titolo *Dei contratti, ecc.*, secondo il quale il giuramento decisorio può essere deferito in ogni tempo e stato della causa ed in qualunque sorta di controversia, ed altresì quando non esiste alcun principio della domanda, o della eccezione sulla quale si provoca la parte a giurare.

Però, quantunque la Sezione abbia creduto che tale potesse essere lo spirito di cotesto articolo, la maggioranza della medesima avrebbe tuttavia opinato potersi aggiungere la clausola: *salvo il disposto degli art.* 285 *e* 287, titolo *Dei contratti*, ecc., affine di togliere ogni motivo di dubbio a questo riguardo.

Alla pluralità di 5 contro 2, i quali conservano l'articolo del progetto.

(Art. 11.) Adottato all'unanimità.

(Art. 12.) Adottato come sopra, scrivendo però: *rivendicatoria*, invece di: *vindicatoria*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, 8, 9, o 1955, 1956, 1957, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 10, 1958, Cod.). Il Relatore espone il dubbio eccitatosi nella Sezione.

Il Guardasigilli dice che la disposizione non escludo che possa deferirsi il giuramento al depositario: aderisce tuttavia alla proposta della Sezione.

L'art. è adottato colla aggiunta sopra scritta, surrogando solo ai numeri 285 e 287, i numeri 1474 e 1476, che sono gli articoli del Codice corrispondenti a quelli del progetto.

(Art. 11, o 1959, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 12, o 1960, Cod.). Adottati colla correzione proposta dalla Sezione.

---

## SEZIONE TERZA

*Degli obblighi del depositario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Degli* . . . . . .

---

Art. 1961 (1927). Il depositario debbe usare nel custodire la cosa depositata la

stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono (1).

Art. 1962 (1928). Il deposito nel precedente articolo debbe applicarsi con maggior rigore:

1. Quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

2. Quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;

3. Quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4. Quando siasi convenuto espressamente che il depositario sarà risponsabile per qualunque colpa (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13, 14. — . . . . . (Conformi al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 1963 (1929). Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza maggiore, eccettochè sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.

Art. 1964 (1930). Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente.

Art. 1965 (1931). Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose che presso di lui sono state depositate, quando gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato.

Art. 1966 (1932). Il depositario debbe restituire l'identica cosa che ha ricevuto.

In conseguenza, il deposito del danaro debbe restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso d'aumento, che in quello di diminuzione del loro valore (3).

Art. 1967 (1933). Il depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui si ritrova al tempo della restituzione. Le deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente (1).

Art. 1968 (1934). Il depositario a cui la cosa depositata fu tolta per forza maggiore, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma o qualche altra cosa, dee restituire ciò che ha ricevuto in cambio.

Art. 1969 (1935). L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato.

Art. 1970 (1936). Se la cosa deposita ha prodotto frutti, i quali siano stati percepiti dal depositario, è questi tenuto a restituirli: non è debitore di alcun interesse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora a farne la restituzione.

Art. 1971 (1937). Il depositario non debbe restituire la cosa depositata se non a quello che gliel' ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, o a quello che fu indicato per riceverla.

Art. 1972 (1938). Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata.

Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questo il deposito a lui fatto con intimazione di rielamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui fu fatta la denuncia è negligente nel riclamare il deposito, il depositario è validamente liberato colla consegna del deposito a quello da cui l' ha ricevuto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15. — *Il depositario non è in verun caso risponsabile per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccettochè siasi costituito in mora per la restituzione della cosa depositata.*

*Art.* 16, 17, 18, 19. — (Conformi agli art. 1964, al 1967 del testo).

*Art.* 20. — *Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha* . . . . . .

---

(1-2) Colui che, mediante mercede, riceve in deposito una bestia per custodirla e condurla al pascolo, non può, in difetto di speciale stipulazione, essere responsale per qualsivoglia colpa anche la più leggiera — art. 1961, 1962. — Così la sentenza della nostra Corte di cassazione, 17 luglio 1852. (*Rac., anno* 1852, *pag.* 402).

(3) Vedansi gli art. 1916, 1917 del Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 1335 del Cod. civ.

*Art.* 21. — *L'erede del* . . . . . (testo, art. 1969).

*Art.* 22. — *Se la cosa depositata* . . . . . *in mora per la non fatta restituzione.*

*Art.* 23. — *Il depositario non debbe restituire la cosa depositata che a quello, che* . . . . . .

*Art.* 24. — *Non può pretendere* . . . . . (testo, art. 1972).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 15). Si cambia la dizione: *forza irresistibile*, in: *forza maggiore*; e quella: *eccettochè siasi costituito*, in: *eccettochè sia stato costituito;* il quale modo di dire meglio corrisponde al testo dell'art. 1929, Cod. francese, da cui il presente fu tratto.

*(All'unanimità).*

(Art. 16, 17, 18, 19). Adottati all'unanimità.

(Art. 20) Mutata la locuzione: *forza irresistibile*, in: *forza maggiore*, e dicendo: *a cui la cosa depositata fu tolta;* a vece della dizione del progetto.

*(All'unanimità).*

(Art. 21). Adottato all'unanimità.

(Art. 22). Adottato come sopra, scrivendo le ultime parole come segue: *in mora a farne la restituzione.*

(Art. 23, 24). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 15 al 24, o 1963 al 1972, Cod.). Adottati senza osservazioni, accolte negli art. 15, 20 e 22 le varianti suggerite dalla Sezione.

---

Art. 1973 (1939). In caso di morte del deponente, o di perdita de' diritti civili da esso incorsa giusta l'art. 44, la cosa depositata non può restituirsi che agli eredi, od alle persone contemplate nell'art. 49.

Se sono più d'uno, la medesima debbe restituirsi ad ognuno di essi per la loro porzione.

Se la cosa non è divisibile, essi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 25. — *In caso di morte naturale del deponente, o di perdita dei diritti civili da esso incorsa, giusta l'art.* 28, *la cosa depositata non può restituirsi che alle persone contemplate nell'art.* 34 (*tit.* Del godimento e della privazione dei diritti civili).

*Se queste sieno diverse, essa debbe restituirsi a ciascuna di esse per la loro porzione.*

*Se la cosa non è divisibile* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

La restituzione del deposito in caso di morte naturale o la perdita dei diritti civili del deponente, equiparati alla morte, deve senza dubbio farsi agli eredi del deponente stesso, e siccome, nel caso della perdita dei diritti civili, gli eredi non possono essere che i legittimi, può andar bene per questo caso la dizione impiegata nel progetto: *la cosa depositata non può restituirsi che alle persone contemplate nell'art.* 34, titolo I, lib. I.

Ma non può una tale dizione convenire al caso della morte naturale, egualmente contemplato nell'art. 25 del deposito, che si esamina. In questo si verifica quasi sempre la successione testata, e dovrebbe perciò la restituzione farsi agli eredi testamentarii, i quali non sono certamente contemplati nell'art. 34 succitati.

Si preferirebbe adunque la dizione generica: *erede*, impiegata nel Cod. francese, art. 1939, nel Cod. di Napoli, art. 1811, e dal Cod. di Parma, art. 2000, perchè con essa si comprende tanto il caso della successione intestata apertasi in conseguenza di perdita di diritti civili, quanto la testata verificabile nel solo caso di morte naturale.

*Risposta della Commissione.*

Per soddisfare al giusto eccitamento del Senato di Genova, la Commissione fu d'avviso che dopo le parole: *non può restituirsi*, si debba aggiungere: *agli eredi od alle persone, ecc.*

Ha di più la Commissione avvertito doversi togliere la parola: *naturale*, che si era lasciata in principio dell'articolo, come si era tolta altrove, non essendosi mai parlato di: *morte civile*, in tutto il progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *In caso di morte del deponente, o di perdita de' diritti civili da esso incorsa giusta l'art.* 28, *titolo* Del godimento dei diritti civili, *la cosa depositata non può restituirsi che agli eredi, od alle persone contemplate nell'art.* 34 *dello stesso titolo.*

*Se queste sieno diverse, essa debbe restituirsi a ciascuna di esse per la loro porzione.*

*Se la cosa non è divisibile*, esse . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

La Sezione ha avvertito doversi cangiare la citazione del titolo: *Del godimento di diritti civili*, che si fa nella prima parte di quest'articolo; e ciò in conformità di quanto è già stato deliberato dal Consiglio di Stato sopra altri articoli in cui richiamavasi pure il titolo sopra citato, epperò l'art. rimarrebbe scritto nel modo seguente:

« In caso di morte del deponente o di per-
« dita dei diritti civili, o del godimento di essi
« da lui incorsa secondo la disposizione del

« titolo: *Del godimento e della privazione dei* « *diritti civili*, la cosa depositata non può re- « stituirsi che agli eredi, o alle persone contem- « plate nell'art. 34 dello stesso titolo ».

Sembrò parimente alla Sezione che la locuzione del primo alinea sarebbe migliore scritta come segue:

« Se sono più d'uno, la medesima debbe « restituirsi ad ognuno di essi per la loro por- « zione ».

Sembrò altresì che si potesse migliorare quella del secondo alinea nei seguenti termini:

« Se la cosa non è divisibile, *essi* debbono « fra loro accordarsi sul modo di riceverla » (*all'unanimità*).

(CONSIGLIO DI STATO)

Pei motivi esposti precedentemente *a pagina* 515 sull'art. 34, progetto del titolo: *Del contratto di Società*, è fatta riserva, in quanto alla prima parte del presente articolo, di variare, occorrendo, le espressioni che riflettono alla perdita dei diritti civili ivi menzionata.

Vengono scritti poi il primo ed il secondo alinea nel modo proposto dalla Sezione.

*Adunanza 9 gennaio 1837.*

Pei motivi indicati sull'art. 34, titolo: *Del contratto di società (vedi a pag. 515 sotto questa stessa adunanza)* è adottata definitivamente la prima parte del presente art. 25 nell'esame della quale si è fatta la apposita riserva.

Invece degli art. 28 e 34 del titolo: *Del godimento e della privazione dei diritti civili*, ivi nominati, si sostituiscono i loro corrispondenti art. 44 e 49 del Codice.

---

Art. 1974 (1940). Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata o si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può restituirsi che a quello che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente.

Art. 1975 (1941). Se il deposito è stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata dal tutore, marito od amministratore, ove la loro amministrazione sia finita (1).

Art. 1976 (1942). Se nel contratto di deposito è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente.

Art. 1977 (1943). Se il contratto non indica il luogo della restituzione, debbe questa farsi nello stesso luogo del deposito.

Art. 1978 (1944). Il deposito debbe restituirsi al deponente appena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione, purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa depositata non venga restituita o traslocata.

Parimente il depositario può obbligare il deponente a ritirare il deposito. Se il deponente pretendesse che la restituzione sia intempestiva, spetta al Giudice di pronunciare.

Art. 1979 (1945). Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione de' beni.

Art. 1980 (1946). Ogni obbligazione del depositario s'estingue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 26. — Se il deponente* . . . . . (testo art. 1974).

*Art. 27. — Se il deposito* . . . . . *persona rappresentata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita.*

*Art. 28, 29, 30.* — (Conformi agli art. 1976, 1977, 1978 del testo).

*Art. 31. — Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione.*

*Art. 32. — Qualunque obbligo del depositario* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 26). Adottato all'unanimità.

(Art. 27.) Si toglie la parola: *agenzia*, siccome superflua, ed anche la parola: *questo*,

---

(1) Il deposito d'una somma fattosi dal marito con dichiarazione che apparteneva alla di lui moglie, la quale avrebbe potuto ritirarla a suo piacimento, si presume fatto con denari della moglie, e perciò beni parafernali della stessa, la cui amministrazione fosse a lui affidata a termini dell'art. 1975, in virtù di mandato espresso, o tacito. Così la sentenza della nostra Corte di cassazione 22 luglio 1857. (*Rac., an.* 1857, *p.* 485).

prima di: *tutore*, scrivendo: *rappresentata dal tutore. (All'unanimità).*

(Art. 29, 29, 39). Adottati all'unanimità.

(Art. 31.) Si aggiunge: *dei beni*, dopo: *cessione. (All'unanimità).*

(Art. 32.) Si comincia l'art. a questo modo: *ogni obbligazione del depositario*, ecc. *(All'unanimità).*

(CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza* 28 *settembre* 1836.

(Art. 26 al 32, o 1974 al 1980, Cod.). Adottati senza osservazioni; accolte negli art. 27, 31 e 32 le varianti suggerite dalla Sezione.

---

## SEZIONE QUARTA

*Degli obblighi del deponente.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione IV. — Degli*

. . . . . .

---

Art. 1981 (1947). Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e d'indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli occasionate.

Art. 1982 (1948). Il depositario può ritenere il deposito sino all'intiero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 33, 34. — (Conformi al testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE QUINTA

*Del deposito necessario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione V. — Del*

. . . . . .

---

Art. 1983 (1949). Il deposito necessario è quello a cui costringe qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto.

Art. 1984 (1950). Per il deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quand'anche si trattasse d'una somma maggiore di trecento lire (1)

(1) Vedasi l'art. 1454, Cod. civ.

Art. 1985 (1951). Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole del deposito volontario.

Art. 1986 (1952). Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarii, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia: il deposito di tali effetti debbe riguardarsi come un deposito necessario (1).

Art. 1987 (1953). Sono risponsabili per il furto, o per il danno arrecato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi (2).

Art. 1988 (1954). Non sono risponsabili per i furti commessi a mano armata o altrimenti con forza maggiore, o per negligenza grave del proprietario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 35. — *Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio.* . .

. . . . . .

*Art.* 36. — *Per il* . . . . . *di duecento lire*

*Art.* 37. — *Nel* . . . . . *le regole precedentemente enunziate.*

*Art.* 38. — *Gli osti* . . . . . (testo, art. 1986).

*Art.* 39. — *Sono risponsabili* . . . . . *viandante, tanto nel caso che* .

*Art.* 40. — *Non sono responsabili per i furti commessi a forza armata, o altra irresistibile, o per negligenza del proprietario.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 36.) Vien fatta la stessa osservazione che già fece il Senato sugli art. 9 e 10 di questo titolo, doversi cioè sostituire *trecento* a *duecento (V. pag. 534, vol. II).*

*(Parimente è fatta la stessa osservazione dai Senati di Savoia, Genova, Nizza e dalla Camera dei Conti).*

(Art. 40.) In ordine a quest'articolo, siccome

(1-2) Gli art. 1986 e 1987 portano a carico del locandiere la responsabilità pel furto patito dal viaggiatore; tale responsabilità non soffre limitazione. Vedi la sent. della nostra Corte di cassazione, 6 luglio 1852. *(Rac., an. 1852, p. 367.)*

Gli art. 1986, 1987, sono stranieri al deposito giudiziale, essi riguardano esclusivamente il deposito necessario. Così la sentenza della nostra Corte di cassazione, 8 giugno 1855. *(Rac., an. 1855, p. 537).*

la negligenza può talvolta essere scusabile, e non imputabile, così potrebbesi (come nell'articolo 1954 del Cod. fr.) prescindere dalle ultime parole: *o per la negligenza del proprietario*, ovvero invece di: *negligenza*, dire: *colpa*.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 39.) Per rendere la redazione di quest'articolo più chiara, si propone di togliere la voce: *tanto*, prima della parola: *viandante*, e collocarla dopo: *arrecato*, come segue: *arrecato tanto dai domestici o dalle persone*, ecc.

(Art. 40). Comunque equitativa possa ravvisarsi l'ultima parte di quest'articolo con cui si esclude la responsabilità degli osti ed albergatori pel caso di negligenza del proprietario, per altro pare meno opportuna la menzione di tale circostanza in quanto che può servire di eccitamento ai furti o di occasione ai medesimi per parte degli individui preposti al servizio degli alberghi ed alla custodia delle robe in esso consegnate, i quali, dove si tolga la loro responsabilità, potrebbero approfittare di detta negligenza per sottrarre al viandante gli effetti ivi depositati, o quanto meno favorire dolosamente detta sottrazione, giacchè come custodi viene loro facile di cogliere una tale opportunità e di valersene impunemente e più sicuramente d'ogni altro.

Si crede pertanto cosa più conveniente di ciò lasciare alla prudenza dei Magistrati, i quali, a termini dei principii generali specialmente consegnati negli art. 13 e 14 progetto del tit. VII, di questo libro, non meno che a seconda della invalsa giurisprudenza, nel determinare la risponsabilità di detti individui, non mancheranno di mettere a calcolo i diversi gradi di colpa o negligenza del proprietario.

D'altronde nel Cod. francese non si vede espressa una simile disposizione, nè si sa che ne sieno risultati degli inconvenienti.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 36). Si scrive: *trecento*, invece di: *duecento*, come già si fece agli art. 9 e 10 progetto di questo titolo.

(Art. 39). Si concorre nell'avviso del Senato di Nizza, di sopprimere la parola: *tanto*; non si crede però necessario di trasportarla altrove, rimanendo il senso dell'articolo bastantemente chiaro.

(Art. 40). Per quanto grande sia la responsabilità che s'intende di attribuire agli osti ed albergatori per obbligarli a non preporre al servizio dei loro alberghi, se non persone di conosciuta probità, non è però men vero che il renderli risponsabili nei casi in cui constasse realmente della negligenza del proprietario sarebbe una disposizione soverchiamente rigorosa perchè, per quanto possano esser certi della fedeltà della persona di servizio, riesce però loro quasi impossibile l'impedire l'ingresso a persone estranee. — Il surrogare poi la parola: *colpa*, come propone il Senato di Piemonte, non scioglierebbe forse la quistione; ond'è che la Commissione avvisò che si potesse dire: *per negligenza grave del proprietario*, mentre, mitigandosi per tal modo la disposizione assoluta del Cod. franc., si lascierà alla prudenza dei Magistrati il determinare, secondo la differenza dei casi, se vi sia o no stata *grave negligenza*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 35. *Il deposito* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 36. — *Per il* . . . . . (testo, art. 1984).

*Art.* 37. — *Nel* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 38. — *Gli osti* . . . . . (testo, art. 1986).

*Art.* 39. — *Sono* . . . (testo, art. 1987).

*Art.* 40. — *Non sono risponsabili per i furti commessi a forza armata, o altra irresistibile, o per la negligenza grave del proprietario.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 35). Si è creduta all'unanimità più opportuna la redazione in conformità dell'articolo 1949, Codice francese, come segue:
« Il deposito necessario è quello a cui costringe « qualche accidente, come un incendio, ecc. ».

(Art. 36). Adottato all'unanimità.

(Art. 37). Si è creduto di scrivere l'articolo nei seguenti termini:
« Nel rimanente il deposito necessario è sot« toposto a tutte le regole del deposito vo« lontario ».

(Art. 38, 39). Adottati all'unanimità.

(Art. 40). Si osserva che parrebbe meglio scrivere: *a mano armata o altra forza maggiore*, invece della dizione del progetto, ovvero anche dire solamente: *a forza maggiore*.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 33 o 1983, Cod.). Adottata la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 36 o 1984, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 37 o 1985, Cod.). Adottata la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 38, 39 o 1986, 1987, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 40 o 1988, Cod.). L'articolo è adottato, variatane la redazione al modo in cui sta scritto al Codice.

---

## CAPO III.

### *Del sequestro.*

### SEZIONE PRIMA.

*Delle diverse specie di sequestro.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Del* . . . . *Sezione I.* — *Delle* . . . . . .

Art. 1989 (1955). Il sequestro è o convenzionale o giudiziario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 41. — *Il* . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## SEZIONE SECONDA

### *Del sequestro convenzionale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.ª — Del* . . . . . .

---

Art. 1990 (1956). Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una o più persone presso un terzo, il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a quello a cui sarà dichiarato che debba appartenere.

Art. 1991 (1957). Il sequestro può non essere gratuito.

Art. 1992 (1958). Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salvo le differenze infra enunziate.

Art. 1993 (1959). Il sequestro può avere per oggetto gli effetti mobili, come pure gli immobili.

Art. 1994 (1960). Il depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 42, 43. — (Conformi agli art. 1990, 1991 del testo).
*Art.* 44. — *Quando è* . . . . . .
. . . . . *differenze sotto enunziate.*
*Art.* 45, 46. — (Conformi agli art. 1993, 1994, del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 42, 43.) Adottati all' unanimità.
(Art. 44.) Pare che invece dell'avverbio: *sotto*, si potrebbe surrogare: *infra. (All'unanimità).*
(Art. 45, 46). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 42 al 46, o 1990 al 1994, Cod.). Adottati senza osservazione; accogliendo la variante suggerita dalla Sezione nell'art. 44, corrispondente all'art. 1992 del Codice.

---

## SEZIONE TERZA

### *Del sequestro ossia deposito giudiziario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Del* . . . . . .

---

Art. 1995 (1961). Il Giudice può ordinare il sequestro,
1.° Dei mobili pignorati contro il debitore;
2.° D'un immobile, o d' una cosa mobile, il cui possesso o proprietà sia contesa fra due o più persone;
3.° Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione (1).

Art. 1996 (1962). La destinazione di un depositario giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vicendevoli obbligazioni. Il depositario debbe usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia.

Debbe presentarle tanto per soddisfare il sequestrante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di revoca del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge, od in difetto stabilito dal Giudice (2).

Art. 1997 (1963). Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra loro convenute, o ad una persona nominata d'ufficio dal Giudice.

Nell'uno e nell'altro caso, quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 47. — *Il giudice può ordinare il sequestro,*
1. *Dei mobili pignorati al debitore.*
2. . . . . .
3. . . . . .
*Art.* 48. — *La destinazione* . . . . . .
*Debbe* . . . . . .
. . . . . .

---

(1) Vedasi l'art. 889, Cod. pr. civ.

(2) Il depositario giudiziale, in difetto di prova di una causa di liberazione, è tenuto all'indennità, se non presenta l'oggetto consegnatogli. Art. 1502, 1996. Così la sent. della nostra Corte di cassazione, 8 giugno 1853. *(Rac., an. 1853, p. 537.)*

*L'obbligo . . . . . il salario stabilito dalla legge.*
*Art. 49. — Il sequestro . . . . . (testo, art. 1997).*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 47.) Dans le second alinéa on a employé les expressions de: *pignorati al debitore;* elles paraissent ne pas bien rendre la pensée du rédacteur. On propose de leur substituer celles de: *staggiti sovra il debitore.*

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 48.) Varie essendo le circostanze che possono concorrere nel deposito giudiciale, sarebbe pure opportuno il lasciar talvolta alla prudenza del giudice di stabilire il salario dovuto al depositario, epperciò si proporrebbe all'ultimo alinea di quest'articolo di aggiungere: *od in difetto stabilito dal giudice.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 47.) Il verbo *staggire* non essendosi mai usato nella compilazione del Codice, potrebbe forse, quand'anche fosse più proprio, rendere oscura la disposizione; per ovviare però al dubbio del Senato, si propone di dire: *pignorati contro il debitore.*

(Art. 48.) Si ammette la dizione proposta dal Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 47, 48, 49. — Conformi agli art. 1995, 1996, 1997 del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 47, 48, 49, o 1995, 1996, 1997, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

# TITOLO XVI.

*Dei contratti di sorte.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XVI. — Dei . . . . . .*

---

Art. 1998 (1964). Il contratto *di sorte* è una convenzione reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contraenti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto.

Tali sono,

Il contratto di assicurazione,
Il prestito a tutto rischio,
Il giuoco e la scommessa,
Il contratto vitalizio.

I due primi sono regolati dalle leggi marittime e da altre leggi relative (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Il . . . . . .*

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO I.

*Del giuoco e della scommesssa.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Del . . . . . .*

---

Art. 1999 (1965). La legge non dà azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento di una scommessa.

Art. 2000 (1966). I giuochi proprii ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri simili che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Il Tribunale potrà però rigettare la domanda qualora la somma gli sembri eccessiva.

Art. 2001 (1967). Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soperchieria o truffa: e purchè il perdente non fosse minore di età.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La legge non accorda azione veruna per un debito . . Art.* 3. — *I giuochi proprii . . . . . giuoco della palla od altri di tale natura che contribuiscono . . . . . Art.* 4. — *Il perdente . . . . . non fosse minore.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 2). Adottato all'unanimità, dicendo in principio: *da*, invece di: *accorda.*

(Art. 3). Adottato come sopra dicendo: *ed altri simili*, invece di: *ed altri di tale natura.*

(Art. 4). Adottato come sopra, scrivendo: *di età*, dopo: *minore.*

---

(1) Vedansi le osservazioni della Camera dei Conti sull'art. 5, progetto del tit. VI, lib. III. *(pag.* 312, *vol. II).* Ved. gli art. 341, 362 del Cod. di comm.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 2, 3, 4 o 1999, 2000, 2001, Cod.). Adottati colle rispettive varianti suggerite dalla Sezione.

---

## CAPO II.

### *Del contratto di vitalizio.*

### SEZIONE PRIMA.

### *Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Del . . . . . Sezione I. — Delle . . . . . .*

---

Art. 2002 (1968). La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, o una cosa mobile valutabile, o mediante un immobile (1).

Art. 2003 (1969). Può altresì essere costituita a titolo semplicemente gratuito, per donazione o per testamento: debbe in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge.

Art. 2004 (1970). Nel caso dell'articolo precedente, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace di ricevere.

Art. 2005 (1971). La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su quella di un terzo, che non ha diritto alla rendita.

Art. 2006 (1972). Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

Art. 2007 (1973). Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni, eccettuati i casi di riduzione o di nullità espressi nell'art. 2004.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 5. — La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso, mediante una somma di danaro, mediante una cosa mobile valutabile, o un immobile.*

(1) Vedasi l'art. 2398 del Cod. civ.

*Art. 6, 7, 8, 9.* — (Conformi agli art. 2003, 2004, 2005 e 2006 del testo).

*Art. 10. — Può . . . . . In . . . . . nell'art. 7.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZONE DI GRAZIA E GUSTIZIA)

(Art. 5). È migliorata all'unanimità la locuzione di quest'articolo, scrivendolo come segue:

« La rendita, » ecc. *(come all'art. 2002).*

(Art. 6 al 10). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 5 o 2002, Cod.). Adottata la redazione proposta dalla Sezione.

(Art. 6 al 9 o 2003 al 2006, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 10 o 2007, Cod.). Adottato, scrivendo: *nell'art.* 2004, invece di: *nell'art.* 7.

---

Art. 2008 (1974). Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto.

Art. 2009 (1975). Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona che muoia entro quaranta giorni dalla data del contratto.

Art 2010 (1976). La rendita vitalizia può costituirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire, purchè l'interesse medesimo superi il frutto di cui è capace la cosa che si è data per prezzo della rendita (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 11. — Ogni contratto . . . . . (testo, art. 2008).*

(1) La cessione di beni fatta mediante una rendita vitalizia è nulla, ove l'ammontare di questa non superi il prodotto di cui sono suscettibili i beni ceduti, art. 2010. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 6 luglio 1853 *(Rac. anno 1853, pag. 536).*

La locuzione: « *il frutto di cui è capace la cosa che si è data per prezzo della rendita* » usata nell'art. 2010, indica ciò che la cosa può produrre per propria natura, e coi mezzi ordinarii d'un buon padre di famiglia, e non quel maggior vantaggio, che se ne potrebbe ricavare col mezzo di speculazioni. — Così la nostra Corte di cassazione, in sentenza 21 aprile 1852. *(Rac. an. 1852, pag. 282).*

*Art.* 12. — *Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona affetta da malattia per cui sia morta entro* venti *giorni dalla data del contratto.*

*Art.* 13. — *La rendita* . . . . . (testo, art. 2010).

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 12). Ben analoghi alla natura del contratto di vitalizio si presentarono gli articoli al medesimo relativi e specialmente l'art. 12, mentre, sebbene non vi fosse legge che dichiarasse invalido il vitalizio per la prossima ed immediata morte della persona sul di cui capo era costituito, la circostanza però della malattia, al pari di quella dell'età, la eccessività della rendita e simili, dovevano tenersi a calcolo per giudicare della equità o non equità del contratto, sebbene vesta la natura dell'aleatorio.

Ma appunto queste considerazioni richiamarono alla mente del Magistrato le molteplici controversie che si appresentarono ai Tribunali francesi sul corrispondente articolo del Codice francese, e quella che ebbe a decidere il Magistrato stesso sugli occorsi raggiri, o sulla evidente iniquità che ben sovente appaiono per previste od impreviste circostanze, dalle quali tutte se non viensi in ultima analisi a scoprire un apertissimo dolo o malafede, si hanno però non dubbii elementi dall'un canto dell'eccessiva ingordigia, e dall'altro della scioperatezza, o per lo meno dell'eccessiva dabbenaggine del debitore.

E quantunque il Senato non trovi motivo di eliminare un contratto che ben regolato presenta anche qualche utilità, ed è comunemente ricevuto; all'oggetto però, che le leggi che lo reggono siano sempre più coerenti al principio della incertezza della vita, che ne è la base principale, opinerebbe che, senza distinzione tra il caso in cui la persona sia morta della stessa od altra malattia, si sancisse per regola generale, che: *il vitalizio si abbia di nessun effetto, qualora la persona sul capo della quale fu costituito venga a morire fra giorni sessanta dall'epoca del contratto.*

Si eviteranno così le gravi liti insorte sul punto, se la malattia fosse o no mortale, se il malato sia perito per essa o per colpa del medico, per fatti stravizzi o per malattia sopraggiunta nei 20 giorni o simili altre quistioni, e si toglierà sopratutto, o si scemerà almeno d'assai l'incitamento a quelle immorali speculazioni che pur troppo si vedono frequenti sul previsto non lontano fine di un sempre illuso infermo capitalista.

(Art. 13). Consentanea dei parti ai sovra rammentati principii derivati dalla natura della rendita vitalizia è la disposizione di quest'articolo. Ma perchè non si tragga argomento in contrario senso a stabilire, eccessiva la rendita, ragione ed esperienza suggerirebbero che vi si apponesse un discreto limite, con aggiungervi, p. es.: *e non ecceda il quadruplo della quota comune*, o quell'altro che si stimasse di determinare, a seconda delle regole sulla durata della vita generalmente in pratica ricevute.

Per tal modo, collo stabilire il *minimum* della quota, si verrebbe giustamente ad evitare ogni palliata donazione sul capitale, e col fissarne il *maximum* abbondantissimo, si eviterebbe nel senso opposto lo stesso inconveniente quanto alle rendite promesse senza giusta causa.

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 12.) Utile cosa si è certamente il prendere tutte le cautele che il legislatore può immaginare per impedire le frodi ed i raggiri che nel contratto di *rendita vitalizia* possono essere più frequenti che negli altri contratti; queste cautele però non debbono essere tali da distruggere o menomare eccessivamente la natura sua propria di contratto aleatario, il che per avventura avverrebbe qualora si stabilisse che, ove la persona sulla cui vita fu costituita la *rendita* muoia entro 60 giorni dall'epoca del contratto, qualunque sia la causa della sua morte, il contratto debba esser nullo; imperocchè lo spazio di 60 giorni è tale da ammettere l'evenienza di moltissimi casi impreveduti, e per altra parte, ove si potesse supporre un assassinio, lo spazio di 60 giorni non sarebbe sufficiente, per lo che la Commissione fu d'avviso di ammettere la proposta del Senato di Piemonte, ma di modificarla però dicendo: *sulla vita di persona che muoia entro* 20 *giorni*, evitando per tal modo tutte le questioni che potevano nascere per vedere se la morte sia sopravvenuta per causa di quella certa determinata malattia, o debba essere attribuita ad altre ragioni estranee.

(Art. 13.) Difficile oltremodo sarà il caso in cui nella misura degli interessi per la *rendita vitalizia* si superi il limite del quadruplo che il Senato di Piemonte vorrebbe veder apposto, ma la Commissione crederebbe cosa pericolosa il fissarlo, perchè forse, sapendosi che questa è una tassa determinata dalla legge, molti vi si accosterebbero; il che non si oserebbe forse fare nel caso in cui la legge taccia a questo riguardo per timore di vedere il contratto impugnato per dolo. Si è quindi creduto meglio il mantenere l'articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Ogni* . . . . . (testo, art. 2008).

*Art.* 12. — *Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona che muoia entro* venti *giorni della data del contratto.*

*Art.* 13. — *La rendita* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2010.)

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 11.) Adottato all'unanimità.

(Art. 12.) Parve alla maggioranza della Sezione che il contratto vitalizio, il quale è essenzialmente aleatorio, non dovesse stare in sospeso per 20 giorni, come reca l'articolo del progetto, allorquando al tempo della stipulazione non esista alcuna causa apparente per cui si possa sospettare frode o circonvenzione, epperciò verun motivo d'impedire gli effetti d'una convenzione liberamente consentita; la medesima maggioranza è perciò stata d'avviso di adottare di preferenza la disposizione dell'art. 1975 del Cod. fr. il quale dichiara soltanto nullo il vitalizio, allorchè è costituito sopra la vita di persona che in quel tempo era nello stato di malattia, per cui si rese defunta entro 20 giorni dalla data del contratto.

L'articolo adottato dalla maggioranza della Sezione è del tenore seguente:

« Lo stesso ha luogo riguardo al contratto « con cui la rendita vitalizia fosse stata sta« bilita sulla vita di persona affetta da malattia « per cui sia morta entro 20 giorni dalla data « del contratto ».

Due Membri della maggioranza opinerebbero di protrarre ancora il termine stabilito dall'articolo proposto almeno sino ai *quaranta* giorni; attesochè vi hanno appunto delle malattie incurabili, il cui periodo oltrepassa di molto i 20 giorni.

(Art. 13). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 11, o 2008, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 12, o 2009, Cod.). Il Relatore espone l'avviso e la proposta su quest'articolo della Sezione.

Il Guardasigilli dice, che la disposizione del Cod. franc. porge luogo a molte contestazioni, dovendosi decidere se al giorno del contratto la persona era, o no, affetta da una malattia per cui è morta, e questa malattia sia quella stessa da cui era affetta al tempo del contratto, o se non sieno sopravvenute nuove cause che abbiano indotto una malattia diversa; questi varii punti si troverebbero rimessi alla decisione non dei giudici, ma dei medici, le cui opinioni e sistemi sono non di raro divergenti. Lo scopo della Commissione fu quello di togliere le liti che sorgono necessariamente da ogni disposizione di legge la quale dipenda dalle circostanze o dalla qualità della malattia.

Osserva un Membro che, quando la persona sopra la cui vita è costituita la rendita era affetta da una malattia, vi è un motivo di annullare il contratto, ma se all'opposto la persona era in sanità, non esiste più alcuna ragione. Il contratto di *rendita vitalizia* essendo assolutamente aleatorio, il debitore che è sottoposto ad un gravissimo danno nel caso di una lunga vita della persona non deve essere privato del vantaggio quando la morte avvenga pochi giorni dopo il contratto. Con la disposizione dell'articolo si avrebbe una sospensione di 20 giorni, pendente la quale il debitore rimane per un canto obbligato, e per l'altro canto non può approfittare della sorte che si aprisse a suo favore.

Il Guardasigilli non vede alcun male nel rimanere il contratto sospeso per 20 giorni sapendo le parti che è così disposto dalla legge. La distinzione tra il caso di sanità e quello di malattia che sarebbe fatta dal preopinante, conduce nella sua applicazione ad una lite sul punto, se la persona fosse, o non fosse già affetta nel giorno del contratto da una malattia la quale, non apparente allora, si fosse sviluppata dopo.

Un Membro fa presente, che una malattia di cui la persona fosse affetta al tempo del contratto potrebbe durare più di 20 giorni con essere poi seguìta dalla morte. Propone quindi di estendere a giorni *quaranta* il termine fissato dall'articolo.

È ammessa la proposta, l'articolo è adottato con surrogarvi: *entro quaranta giorni*, a vece di: *entro venti giorni*.

(Art. 13, o 2010, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA

### *Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Degli* . . . . . .

---

Art. 2011 (1977). Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli dà le cautele stipulate per la sua esecuzione.

Art. 2012 (1978). La sola mancanza del pagamento delle pensioni maturate non autorizza quello in cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego d'una somma bastante per soddisfare alle pensioni.

Art. 2013 (1979). Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle rendite pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita durante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita.

Art. 2014 (1980). La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto.

Se però si è convenuto, che fosse pagata anticipatamente, la rata anticipata s' acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento.

Art. 2015 (1981). Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14, 15, 16, 17, 18. — (Conformi ai rispettivi articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2016 (1982). Non s' estingue la rendita vitalizia colla perdita dei diritti civili del proprietario; dee continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita alle persone indicate dalla legge.

Art. 2017 (1983). Il proprietario d' una rendita vitalizia non può chiedere le pensioni maturate, se non giustificando l' esistenza sua o della persona, sopra la cui vita è stata costituita.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Non si estingue la rendita vitalizia colla perdita dei diritti civili del proprietario* . . . . . *sua vita naturale.*
*Art.* 20. — *Il proprietario* . . . . . (testo, art. 2017).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 19). Dicasi: *per la perdita del godimento dei diritti civili di cui nell' art.* 28, *tit.*, *ecc.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 19). Dall' esame del titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili* è facile lo scorgere che, oltre i casi contenuti nell'art. 28, progetto dello stesso titolo, vi sono molti casi in cui si perdono tutti o parte degli stessi diritti; per contemplare quindi tutti i casi suddetti pare più acconcia la locuzione generica usata dal progetto nel presente articolo.

Ha però osservato la Commissione, doversi infine dello stesso articolo sopprimere la parola: *naturale*, aggiunta al vocabolo: *morte*, per la ragione detta sull' art. 25 del progetto del titolo XV di questo libro. (*Vedi pag.* 536).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Non s' estingue* . . . . . *durante tutta la sua vita.*
*Art.* 20. — *Il proprietario* . . . . . (art. 2017).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Art. 19, 20). Adottati all' unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 19, o 2016, Cod.). Dice un Membro che chi ha perduto i diritti civili non deve conservare il diritto di riscuotere la *rendita vitalizia.*

Il Guardasigilli osserva, che la disposizione dell' articolo è quella soltanto che la rendita non diviene estinta; il pagamento poi deve esser fatto a chi succede nei diritti di quel creditore.

Il preopinante crede opportuno che ciò fosse spiegato nell' articolo.

Un Membro dice che la *rendita vitalizia* ha talvolta la natura di *alimenti* e chi ha perduto i diritti civili conserva la ragione agli alimenti.

Il Guardasigilli risponde che il diritto per gli alimenti è lasciato nelle disposizioni della legge, e quando i medesimi siano dovuti a quello che ha perduti i diritti civili ei sarà soddisfatto da chi vi è tenuto coi frutti della rendita vitalizia, o con altri redditi.

L'articolo è adottato con aggiungersi nel fine le parole: *alle persone indicate dalla legge.*

(Art. 20, o 2017, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

# TITOLO XVII [1].

## *Del mandato.*

## CAPO I.

### *Della natura del mandato.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XVII.* — *Del* . . . . . *Capo I.* — *Della* . . . . . .

---

2018 (1984, 1985). Il *mandato* o la procura è un atto con cui una persona attribuisce

(1) Vedansi le osservazioni della Camera sull'articolo 4, progetto del tit. VI, lib. III, (pag. 312, Vol. II).

ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa, ed in suo nome.

Il contratto non è perfetto che coll'accettazione del mandatario.

L'accettazione del mandato può essere tacita, e risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

Art. 2019 (1986). Il mandato è gratuito quando non vi sia patto in contrario.

Art. 2020 (1987). Il mandato o è speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

Art. 2021 (1988). Il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato dee essere espresso.

Art. 2022 (1989). Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri (1).

Art. 2023 (1990). Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarii, ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata, che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *Degli sponsali e del matrimonio.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1, 2, 3, 4, 5, 6. — (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

## CAPO II.

### *Delle obbligazioni del mandatario.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Delle*

. . . . . .

(1) L'incarico dato dal testatore all'esecutore testamentario di vendere uno stabile e di convertirne il prezzo nei pagamenti da esso indicati, non inchiude la facoltà d'ipotecare quello stabile per guarentigia dei pagamenti stessi, art. 2022. Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 28 giugno 1853 (*Rac. an.* 1853, *p.* 502).

Art. 2024 (1991). Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è risponsabile per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

È parimente tenuto a terminare l'affare già incominciato al tempo della morte del mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

Art. 2025 (1992). Il mandatario è risponsabile non solamente per il dolo, ma anche per la colpa commessa nell'esecuzione del mandato.

Tale risponsabilità però, riguardo alla colpa, è applicata meno rigorosamente a quello il cui mandato è gratuito, che non a colui che riceve una mercede.

Art. 2026 (1993). Qualunque mandatario dee render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante (1).

Art. 2027 (1994). Il mandatario è risponsabile per colui che ha sostituito nella sua incumbenza:

1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e che quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

Art. 2028 (1995). Quando in un sol atto si sono costituiti più procuratori, o mandatarii, non vi ha solidarietà tra essi, che in quanto è stata espressa (2).

Art. 2029 (1996). Il mandatario dee corrispondere gli interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso dalla data del

(1) La sentenza che dichiara: « *dovere il mandatario* render conto così al mandante *diretto*, come ai mandanti da questo *rappresentati* a scienza dello stesso *mandatario* », serve alla lettera ed alla ragione dell'art. 2026. Così la nostra Corte di cassazione, in sentenza 3 gennaio 1856. (*Raccolta anno* 1856, *pag.* 11).

(2) Vedasi l'art. 1292, Cod. civ.

fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito dal giorno in cui fu costituito in mora.

Art. 2030 (1997). Il mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a guarentire per quello che si è operato oltre i limiti del mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il mandatario è tenuto* . . . (testo, art. 2024).

*Art.* 8. — *Il mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell' esecuzione del mandato.*

*Tale responsabilità però riguardo alle colpe è* . . . . . *che non sia a colui che riceve una mercede.*

*Art.* 9, 10, 11, 12, 13. — . . . . . (Conformi agli art. 2026 e seg. del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 7). Adottato all'unanimità.

(Art. 8). Adottato come sopra, scrivendo al singolare la parola: *colpa*, e sopprimendo nell'alinea il verbo: *sia*, che parve soverchio.

(Art. 9, al 13). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 4 ottobre* 1856.

(Art. 7 al 13 o 2024 al 2030, Cod.) Adottati senza osservazioni, accogliendo nell'articolo 8 le varianti proposte dalla Sezione.

## CAPO III.

### *Delle obbligazioni del mandante.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III.* — *Delle* . . . . . .

Art. 2031 (1998). Il mandante è tenuto ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato (1).

(1) La ratifica, di cui è menzione nell'art. 2031, obbliga il mandante, ma solo per rispetto all'affare speciale a cui è relativa. Così la nostra Corte di cassazione, in sentenza 16 marzo 1852 (*Raccolta anno* 1852, *pag.* 149).

Art. 2032 (1999). Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è stata promessa.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni col pretesto che avrebbero potuto essere minori.

Art. 2033 (2000). Il mandante dee parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo sofferte all'occasione delle assunte incumbenze, quando non gli sia imputabile colpa alcuna (1).

Art. 2034 (2001). Il mandante dee corrispondere al mandatario gli interessi delle somme da lui anticipate dal giorno del comprovato pagamento delle medesime.

Art. 2035 (2002). Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14, 15, 16, 17, 18. — (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

## CAPO IV.

### *Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Delle* . . . . . .

Art. 2036 (2003). Il mandato si estingue:
Per la revoca della procura,

(1) I giudici del fatto pronunziano sovranamente sul merito delle deduzioni a prova dei danni dal mandatario allegati, art. 2053. Così la nostra Corte di cassazione, in sentenza 3 aprile 1855. (*Raccolta anno* 1855, *pag.* 241).

(2) Vedasi l'art. 1292, Cod. civ.

Per la rinunzia del mandatario,

Per la morte o per la perdita dei diritti civili, per l'interdizione, o per la decozione, tanto del mandante che del mandatario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Il mandato si estingue:*

*Per* . . . . . .
*Per* . . . . . .
*Per la* . . . . . *decozione tanto del mandante che del mandatario.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Ad oggetto d'indicare più chiaramente che le espressioni: *mandante* e *mandatario*, non si riferiscono esclusivamente alla parola: *decozione*, deve mettersi una *virgola* dopo la stessa parola: *decozione.*

*Risposta della Commissione.*

Si aderisce alla proposta del Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19. — *Il* . . . .
*Per* . . . . . .
*Per* . . . . . .
*Per la* . . . . . *decozione, tanto del mandante che del mandatario.*

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 2037 (2004). Il mandante può, quando vuole, rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restituirgli lo scritto comprovante il mandato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Il mandante* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità; si propone solo di surrogare la parola: *atto*, a: *scritto.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza alcuna variazione.

---

Art. 2038 (2005). La revoca della procura notificata soltanto al mandatario, non può opporsi ai terzi i quali, ignorando la revoca stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 21. — *La revoca* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Deve avvisarsi alla necessità e quindi al modo di notificare la revoca della procura da stabilirsi nel Codice di procedura.

*Risposta della Commissione.*

La necessità della notificazione trovasi già stabilita nell'articolo, ed, ove sia d'uopo di fare qualche mutazione al metodo attuale di tali revoche, questo sarà oggetto del Codice di procedura.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *La revoca* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2039 (2006). La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revoca del primo dal giorno in cui fu a questo notificata.

Art. 2040 (2007). Il mandatario può rinunziare al mandato notificando al mandante la sua rinunzia.

Ciò non ostante, se tale rinunzia pregiudica al mandante, dovrà essere indennizzato dal mandatario, eccetto che questi sia nell'impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio.

Art. 2041 (2008). È valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

Art. 2042 (2009). Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.

Art. 2043 (2010). In caso di morte del mandatario i suoi eredi debbono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di questo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 22, 23, 24, 25, 26. (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

# TITOLO XVIII.

*Della sicurtà ossia fideiussione.*

## CAPO I.

*Della natura e dell'estensione delle fideiussioni*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XVIII. — della fideiussione* (1). — *Capo. I. — Della* . . . . . .

—

Art. 2044 (2011). Quegli che si costituisce fideiussore per un'obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare alla stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempia egli medesimo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Quegli che si costituisce sigurtà per un' obbligazione, si sottopone verso il creditore di soddisfare la stessa* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si nota che la parola: *sigurtà*, è soltanto usata per dinotare *sicurezza*, ovvero l'atto che rende altrui *sicuro* e *cauto* nel suo diritto e nel suo possesso, e perciò parrebbe doversi nel presente Codice usare solo in questi casi della suddetta parola, impiegando di preferenza le parole: *cauzione* o *fideiussione*, allorchè si vuole indicare la persona che assicura.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice, non essere sufficientemente spiegativa la parola: *cauzione;* essere il vocabolo: *sigurtà*, conosciuto da tutti per *cauzione* nella persona d'un fideiussore; propone perciò di variare per più facile intelligenza la rubrica del titolo come segue: *Della sicurtà ossia fideiussione*, se si vuole adottare sempre nell'articolo il nome di: *fideiussore*, perchè ognuno sa che *fideiussore* e *sigurtà* è la stessa e medesima cosa.

È adottata questa proposta, per cui il presente titolo porta la rubrica di cui sopra.

Si adotta quindi l'art. 1, variato il vocabolo: *sigurtà*, in: *fideiussione.*

Invece di: *la stessa*, si dice: *alla stessa.*

—

Art. 2045 (2012). La fideiussione non può sussistere che per un' obbligazione valida.

Può ciò non ostante prestarsi la fideiussione per un'obbligazione la quale potesse essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, come è il caso della minor età, salvo, riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia, il disposto dell'art. 1920.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La fideiussione* . . . . . *Può* . . . . . *minor età, fermo però il disposto dell'art.* 25, *riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

L'aggiunta fatta all'art. 2012 del Cod. fr., riguardo ai figli di famiglia, non contiene che la ripetizione dell'art. 25, titolo: *Dell'imprestito.* Il Senato richiama le osservazioni fatte a quell'articolo. *(Vedi pag.* 521, *vol. II.)*

(SENATO DI NIZZA)

Ritenuta l'osservazione già fatta all'art. 33 primo progetto del titolo V, libro I (*vedi pagina* 187, *vol. I*) in cui si è suggerito di estendere l'effetto della nullità delle obbligazioni dalla moglie contratte senza l'autorizzazione del marito alla fideiussione prestata per dette obbligazioni; sembra che si debba escludere dalla disposizione di quest'articolo, simili fideiussioni, nel modo medesimo che si è praticato per quella, riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia.

*Risposte della Commissione.*

Per non ripetere le risposte date alle osservazioni cui si riferiscono i due Senati di Genova e Nizza, la Commissione non fa del pari che riferirvisi, ma, per rendere più esatta la redazione dell'articolo, ha però creduto che si potesse variarlo verso la fine.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La fideiussione* . . . . . *Può ciò non ostante* . . . . . *minor età salvo riguardo al mutuo fatto al figlio di famiglia il disposto dell'art.* 24, *titolo* Dell'imprestito.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni, dicendo: *il disposto dell'art.* 1920 il quale corrisponde all'art. 24, secondo progetto del titolo *Dell'imprestito.*

—

(1) Vedi le osservazioni all'art. 1 di questo titolo ove è modificata la rubrica data dal progetto sullo stesso titolo.

Art. 2046 (2013). La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, non è nulla; ma essa è soltanto riducibile alla misura dell'obbligazione principale.

Art. 2047 (2014). Può ciascuno rendersi fideiussore senza ordine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga.

Può anche costituirsi fideiussore non solo del debitore principale, ma anche del suo fideiussore (1).

Art. 2048 (2015). La fideiussione non si presume; debb'essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti, ne' quali fu contratta (2).

Art. 2049 (2016). La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessorii del debito, e anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fideiussore.

Art. 2050 (2017). Le obbligazioni dei fideiussori passano ai loro eredi, ad eccezione di quella relativa all'arresto personale, se l'obbligazione era di tal natura, per cui il fideiussore vi fosse sottoposto.

Art. 2051 (2018). Il debitore obbligato a dar sicurtà deve presentare persona capace di contrattare, che possieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell'obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizione del Senato in cui deve prestarsi la sicurtà.

Art. 2052 (2019). La solvibilità di un fideiussore non si misura che in ragione delle sue proprietà suscettibili d'ipoteca, eccetto che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue (3).

(1) Vedasi l'art. 2064, Codice civile.

(2) Se a termini dell'art. 2048 *la fideiussione non si presume, debb' essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti della convenzione*, è però vero che appartiene sempre all' ufficio del giudice di determinare questi limiti. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 2 maggio 1837. (*Rac., an.* 1837, *p.* 302).

(3) Vedasi l'art. 75 Cod. di proc. civ., ultimo alinea.

Non si valutano a tale riguardo le proprietà litigiose, nè quelle sopra delle quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione.

Art. 2053 (2020). Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in appresso insolvibile, se ne dee dare un altro.

Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato che in forza di una convenzione, colla quale il creditore ha voluto per fideiussore quella tale determinata persona.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10. — (Conformi agli articoli corrispondenti del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2054 (1123). Le donne non possono rendersi fideiussori, od in altro simile modo assumersi le altrui obbligazioni, fuorchè coll'autorizzazione del Tribunale di Prefettura il quale non dovrà concederla se non dopo essersi assicurato che la donna sia libera nella sua volontà, e che non sia stata spinta ad essere cauzione da dolo o da seduzione, e che un tale atto abbia una causa giusta e ragionevole (1).

Rispetto alle donne maritate dovrà inoltre il Tribunale accertarsi, che oltre al concorso di prudenti motivi tale fideiussione abbia per oggetto l'interesse della famiglia.

Art. 2055 (1123). Le solennità prescritte nel precedente articolo dovranno essere osservate sotto pena di nullità.

Art. 2056. Le medesime non avranno però luogo rispetto alla donna esercente pubblicamente la mercatura, allorchè trattisi di materie concernenti al commercio (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Le donne maritate non possono essere sicurtà, o in qualunque altro modo assumersi le altrui obbligazioni,* se non *coll' autorizzazione del Tribunale di Prefettura, il quale non dovrà accordarla* se non *previa cognizione di causa, e dopo essersi accertato che concorrono prudenti motivi, e che*

(1-2) Vedasi l' art. 8, Codice di commercio.

*tale sicurtà non abbia per oggetto che l'interesse della famiglia.*

*Art.* 12. — *L'autorizzazione del Tribunale di prefettura si richiede eziandio per le donne non maritate, ove vogliano essere sigurtà.*

*Prima di accordare il suo decreto, il Tribunale dovrà assicurarsi se la donna sia libera nella sua volontà, o se non sia stata spinta ad essere sigurtà da seduzione o dolo, e se un tale atto abbia una causa giusta e ragionevole.*

*Art.* 13. — *Le solennità prescritte nei due precedenti articoli dovranno essere osservate sotto pena di nullità.*

*Art.* 14. — *Le medesime non avranno però luogo rispetto alla donna esercente pubblicamente la mercatura, od avente un commercio separato dal marito.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 11.) Si trovano in quest'articolo ripetuti i vocaboli: *se non*, i quali ponno esser tolti o nel primo o nel secondo caso.

(Art. 12.) Per rendere quest'articolo coerente al precedente è opportuno nel fine della prima parte, dopo la parola: *sicurtà*, l'aggiungervi: *od in altro qualunque modo assumere le altrui obbligazioni.*

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 11, 12, 13, 14). Già da lungo tempo andarono inosservate le leggi più antiche che riguardavano le donne anche maggiori di età, come non pienamente *sui juris*, e le restituzioni quanto ad esse sulla piena capacità di contrattare furono limitate alle *donne maritate*, non già perchè fossero credute incapaci di per sè, ma per ragione della podestà maritale cui sono soggette. Il progetto si attenne a questa sola limitazione allorchè nel Titolo VI *Dei contratti* in genere e precisamente all'art. 23 (1), nell'enumerare fra le persone incapaci a contrattare le donne, dice espressamente *donne maritate*, ed agli art. 24, 25 e 26 del tit. V, lib. I (2) aveva già determinato le cautele che accompagnar devono le loro contrattazioni.

Ora pel contratto di fideiussione unicamente il progetto nei presenti art. 11, 12 e 14 si scosta affatto dalla giurisprudenza universale, e dal proprio sistema nello statuire sulle altre specie di contrattazioni. Nell'art. 11, ove parla solo delle maritate, messa a parte affatto l'autorizzazione del marito, che pure aveva riconosciuta sufficiente per le altre contrattazioni, vuole un'autorizzazione giudiziale, vuole cognizione di causa e restrizioni. Nell'art. 12 estende queste affatto nuove cautele alle non maritate. Nell'art. 13, commina la pena di nullità a tutti gli atti fatti, ove tutte le solennità prescritte negli art. 11 e 12 non sieno state osservate. Nell'art. 14 infine fa una eccezione a favore delle donne in genere, esercenti la mercatura pubblicamente, e delle maritate in ispecie nel solo caso in cui abbiano un commercio separato dal marito.

Non si sa indovinare altra differenza fra il contratto di fideiussione e gli altri contratti, se non se quella che in questo contratto la donna si assoggetta a pagare per altri, senza alcun utile per sè, quando invece negli altri contratti riceve qualche cosa. Ma questa differenza, anzichè essere una ragione per attorniare di maggiori cautele il contratto di fideiussione, che non quelli di vendita o d'imprestito, potrebbe forse riguardarsi come ragione di diffidarne meno, perchè più difficilmente ogni persona e forse più d'ogni altra la donna, si presta ad un contratto puramente passivo, e di niun emolumento, che non a quello in cui il luccicare delle monete può abbagliarla.

Ma, astrazion fatta da ciò, la donna maritata ha per legge l'incapacità di contrarre senza il consenso del marito, o della giustizia, se il contratto è a favore del marito; essa dunque non è abbandonata a sè stessa nel contratto di fideiussione, come in niun altro; e se questa assistenza fu riputata bastante per gli altri anche dai redattori del progetto, il Senato di Genova pensa che dovrebbe essere riputata bastante anche per questo della fideiussione che non diversifica dagli altri; come è paruta bastante anche dai redattori del Cod. di Francia, Napoli e di Parma; per le donne poi non maritate crede che non si debba dare speciale provvidenza, giacchè dalla giurisprudenza di tanti secoli sono considerate *sui juris*.

Dunque o dovrebbero sopprimersi gli art. 11, 12, 13 e 14 affatto, provvedendo bastantemente gli articoli sopra accennati del tit. V, lib. I, o tutt'al più, soppressi detti art. 11, 12, 13 e 14 del presente titolo, aggiungerne un solo come segue:

« La donna maritata non può rendersi cau-
« zione, se non coll'autorizzazione del marito,
« od in difetto coll'autorizzazione del Tribu-
« nale di prefettura, la quale deve sempre im-
« petrarsi se si tratta di cauzione a farsi a fa-
« vore del marito ».

### (SENATO DI NIZZA)

(Art. 14). Per ovviare a qualunque falsa interpretazione e spiegare che l'articolo va inteso coerentemente all'art. 31, tit. V, lib. I. (1), si propone dal Senato di aggiungere: *allorchè trattasi di materie concernenti il commercio.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 11). Si aderisce alle osservazioni del Senato di Piemonte, ed invece di: *se non*

(1) Corrispondente all'art. 1211, Codice civile.

(2) Corrispondenti agli art. 129, 130, 131 del Codice civile.

(1) Corrispondente all'art. 136 del Cod. civ.

*coll'autorizzazione*, si dirà: *fuorchè coll'autorizzazione.*

Ma per ispiegare più chiaramente che la disposizione non si riferisce soltanto alle obbligazioni che contengono una implicita fideiussione, si è creduto di sostituire alle parole: *ed in qualunque modo*, queste altre: *ed in simil modo.*

(Art. 12). Verrà emendato togliendo in fine le parole: *ove vogliano essere sigurtà.*

(Art. 11, 12, 13, 14). Venendo all'osservazione del Senato di Genova, giova riflettere che le disposizioni in quistione sono nulla più che la conservazione delle disposizioni del Senatus-Consulto Vellejano, che finora hanno retto il nostro paese e che devono considerarsi più propriamente come diritto universalmente per l'addietro seguito, come lo era il D. R.

La protezione che la legge prende delle donne, onde non siano facilmente circonvenute, ha fatto stabilire particolari regole per le donazioni fatte dalle medesime; e contro queste regole il Senato di Genova non fece osservazioni. Ora la fideiussione è più pericolosa ancora che la donazione, perchè presenta più facilità d'inganno, e minor ribrezzo ad accostarvisi, non esponendo chi fa la fideiussione ad un danno certo e presente, ma futuro o non mai certo, almeno apparentemente.

Quanta facilità non vi sarà di far apparire solvibile chi non lo è poi realmente, e così ingannare la donna che, non scorgendo il pericolo, si disporrà ad accostarsi alla fideiussione!

Questo riflesso si applica alle donne non maritate come alle maritate, epperciò deve la disposizione esser comune.

Il permettere poi alle maritate la fideiussione colla sola autorizzazione del marito, quando non riguarda l'interesse di lui, sarebbe cosa pericolosissima, essendo ben facile l'ottenere l'intento per mezzo di interposta persona.

(Art. 14). La Commissione crede sia conveniente accogliere in quest'articolo la proposta del Senato di Nizza, perchè una erronea interpretazione dello stesso articolo potrebbe forse dar luogo ad una soverchia estensione del medesimo, e lasciar credere che la donna esercente pubblicamente la mercatura possa indistintamente rendersi cauzione per oggetti anche estranei al commercio.

Si soprimono del resto le parole: *od avente commercio separato*, il senso delle quali trovasi già compreso e spiegato nell'articolo testè citato dal Senato di Nizza, cioè l'art. 31 del tit. V, lib. I.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *Le donne maritate non possono esser sigurtà, od in altro modo assumersi le altrui obbligazioni, fuorchè coll'autorizzazione* . . . . . (il resto come al primo progetto).

*Art.* 12. — *L'autorizzazione del Tribunale di prefettura si richiede eziandio per le donne non maritate.*

*Prima* . . . . . (il resto come al primo prog.).

*Art.* 13. — *Le solennità* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 14. — *Le medesime* . . . . . (testo, art. 2056).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 11, 12). Questi due articoli potrebbero riunirsi in un solo, e questo potrebbe scriversi in modo che la disposizione relativa alle donne in genere precedesse quella eccezionale che particolarmente si riferisce alle donne maritate, nella stessa guisa che la conosciutissima legge del Senatus-Consulto Vellejano.

Eppertanto si proporrebbe il seguente articolo nel quale sono riunite nell'ordine sopra indicato le disposizioni degli art. 11 e 12:

« Le donne non possono essere cauzione od « in altro simile modo assumersi le altrui ob« bligazioni fuorchè coll'autorizzazione del Tri« bunale di prefettura, il quale non dovrà ac« cordarla se non dopo essersi assicurato se la « donna sia libera nella sua volontà e se non « sia stata spinta ad essere cauzione da dolo « o da seduzione, e se un tale atto abbia una « causa giusta e ragionevole.

« Rispetto alle donne maritate dovrà inoltre « il Tribunale accertarsi, se, oltre al concorso « di prudenti motivi, tale cauzione abbia per « oggetto l'interesse della famiglia ».

*(All'unanimità).*

(Art. 13.) Adottandosi tale articolo dal Consiglio di Stato, il successivo art. 13 dovrebbe principiare nei seguenti termini:

« Le solennità prescritte nel precedente ar« ticolo, etc. »

*(All'unanimità).*

(Art. 14.) Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 11 e 12 o 2034 Cod.) È adottato l'articolo proposto dalla Sezione, variandone in qualche parte le espressioni. — Gli art. 11 e 12 del secondo progetto sono pertanto riuniti in un solo articolo redatto come segue:

« Le donne, ecc. » *(come l'art.* 2054 *del testo).*

(Art. 13 o 2055 Cod.) Adottato colla necessaria variante accennata dalla Sezione.

(Art. 14 o 2056 Cod.) Adottato senza osservazioni.

## CAPO II.

## *Degli effetti della fideiussione.*

### SEZIONE PRIMA

### *Degli effetti della fideiussione tra il creditore ed il fideiussore.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Degli* . . . . . *Sezione I.* — *Degli* . . . . . .

Art. 2057 (2021). Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitore principale, il quale dee preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fideiussore abbia rinunciato al beneficio dell'escussione, o che siasi obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principii stabiliti riguardo ai debiti solidarii.

Art. 2058 (2022). Il creditore non è tenuto ad escutere il debitore principale, se non quando il fideiussore ne faccia instanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa.

Art. 2059 (2023). Il fideiussore che fa instanza per l'escussione, dee indicare al creditore i beni del debitore principale, ed anticipare le spese occorrenti per l'escussione.

Egli non dee indicare beni del debitore principale situati fuori della giurisdizione del Senato del luogo in cui dee farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Art. 2060 (2024). Qualora il fideiussore abbia fatta l'indicazione dei beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l'escussione, il creditore è risponsabile verso il fideiussore, fino alla concorrenza dei beni indicati, per l'insolvibilità del debitore principale sopraggiunta a causa d'aver egli differito di procedere giudizialmente.

Art. 2061 (2025). Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intiero debito.

Art. 2062 (2026). Non ostante, ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fideiussori, qualora non abbia rinunziato al beneficio della divisione.

Quando, nel tempo in cui uno de' fideiussori avesse fatto pronunziare la divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fideiussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delle insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

Art. 2063 (2027). Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può recedere dalla fatta divisione, quand'anche prima del tempo in cui vi abbia in tal modo acconsentito, vi fossero dei fideiussori insolvibili.

Art. 2064. Colui il quale è stato fideiussore del fideiussore, non è tenuto verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale, e tutti i fideiussori sieno insolvibili o sieno liberati per mezzo di eccezioni personali al debitore ed ai fideiussori (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15, 16, 17, 18, 19. — (Conformi agli art. 2057 al 2061 del testo).

*Art.* 20. — *Non ostante, ciascuna di esse* . . . . . .

*Quando nel tempo in cui uno de' fideiussori avesse fatto pronunziare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni* . . . . . .

*Art.* 21. — *Se il* . . . . . (testo, art. 2063).

*Art.* 22. — *Colui il quale è stato sigurtà del fideiussore, non è tenuto* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 15 al 22). Adottati all'unanimità).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 15 al 19, o 2057 al 2061, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 20 o 2062, Cod.). Nell'alinea è tolta la parola: *competenza*, siccome quella che presenterebbe un'espressione impropria nella materia dell'articolo, e rimane scritto soltanto: *avesse fatto pronunziare la divisione.*

(Art. 21, o 2063, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 22, o 2064, Cod.). Si scrive: *fideiussore*, invece di: *sigurtà*, dicendo: *fideiussore del fideiussore.*

—

SEZIONE SECONDA

*Degli effetti della sicurtà fra il debitore ed il fideiussore.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Degli*

. . . . . .

—

(1) Vedansi gli art. 2047 e 2072, Cod. civ.

Art. 2065 (2028). Il fideiussore che ha pagato, ha regresso contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore, come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl'interessi e spese; il fideiussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie sofferte.

Egli ha regresso per gl'interessi di tutto ciò ch'egli ha pagato pel debitore, ancorchè il debito non importasse interessi.

Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.

Gl'interessi però che non sarebbero dovuti al creditore non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 23 — *Il fideiussore che ha* . . . . . .
*Questo regresso ha* . . . . . .
. . . . . .
*Egli ha regresso per gl'interessi* . . . . . .
. . . . . .
*Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Sebbene il penultimo alinea dell'articolo del progetto debba intendersi del caso in cui gli interessi non dovuti restano a carico del debitore dal dì soltanto della notizia datagli del pagamento, però, per togliere ogni dubbio, sembra che ciò abbia da esprimersi.

*Risposta della Commissione.*

Quantunque la spiegazione richiesta dal Senato di Nizza potesse per sè emergere da una sana ed accurata interpretazione dell'articolo, ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, si farà al fine del medesimo un'aggiunta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 23. — *Il fideiussore.*
. . . . . .
*Questo regresso ha* . . . . . .
*Egli ha regresso per gli interessi* . . . . . .
. . . . . .
*Egli ha pure regresso per i danni, ove siavi luogo.*
*Gl'interessi però che non sarebbero dovuti al creditore non decorrono a favore del fideiussore che dal giorno in cui avrà notificato il pagamento.*

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 2066 (2029). Il fideiussore, che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

Art. 2067 (2030). Quando vi sono più debitori principali e solidarii di uno stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

Art. 2068 (2031). Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato una seconda volta, qualora non l'abbia avvertito del pagamento fatto da esso fideiussore, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fideiussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto mezzi per far dichiarare estinto il debito, salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Art. 2069 (2032). Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato:

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;

2. Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di decozione;

3. Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4. Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5. Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24, 25. — (Conformi agli art. 2066, 2067, del testo).
*Art.* 26. — *Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito* . . . . . .
. . . . . .

*Quando il . . . . . .*
*Art. 27. — Il fideiussore, anche prima . . .*
. . . . . (testo, art. 2069).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità dalla Sezione di G. e G.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 24, 25, o 2066, 2067, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 26, o 2068, Codice). L' espressione: *una volta*, usata nel principio di quest'articolo riguardo al pagamento fatto dal fideiussore, richiedendo una espressione corrispondente nel parlare del pagamento fatto dal debitore principale, si sostituisce: *che abbia pagato una seconda volta*, invece di: *che abbia pagato egli pure*.

L'articolo è adottato con tale variante.

(Art. 27, o 2069, Cod.). Adottato senza osservazioni.

—

SEZIONE TERZA

*Dell'effetto della sicurtà fra i confideiussori.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Dell'*
. . . . . .

—

Art. 2070 (2033). Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato il debito, ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fideiussore abbia pagato in uno dei casi enunciati nell' articolo precedente.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Quando*
. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all' unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

—

CAPO III.

*Dell'estinzione della sicurtà.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Dell'*
. . . . . .

—

Art. 2071 (2034). L'obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

Art. 2072 (2035). La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fideiussore quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fideiussore (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 29, 30. — (Conformi agli art. 2071, 2072 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

—

Art. 2073 (2036). Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito.

Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore, salvo quanto è prescritto pel mutuo fatto al figlio di famiglia nell'art. 1920.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 31. — *Il fideiussore*
. . . . . .
*Ma non può opporre* . . . . . .
. . . *nell'art.* 25, *titolo:* Dell'imprestito.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Vuolsi eccettuare il caso di fideiussione per le convenzioni della moglie senza l'autorizzazione del marito, a norma di quanto si è osservato nell'art. 33, tit. V, lib. I. (*V. pag.* 187, *vol. I*).

*Risposta della Commissione.*

Non essendosi ammesse le osservazioni che il Senato fece intorno all'articolo da esso accennate, non è il caso di fare la proposta eccezione, come già si è detto nell'art. 2 di questo stesso titolo. (*V. pag.* 349, *vol. II*).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 31. — *Il fideiussore*
. . . . . .
*Ma non può opporre* . . . . . .
. . . *nell'art.* 24, *titolo:* Dell'imprestito.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni; a vece dell'articolo 24, secondo progetto, del titolo: *Dell'imprestito*, è sostituito il suo corrispondente articolo 1920 del Codice.

—

(1) Vedansi gli art. 2017 e 2061, Cod. c.v.

Art. 2074 (2037). Il fideiussore anche solidario è liberato allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fideiussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegii del creditore (1).

Art. 2075. Se il creditore libera uno dei suoi fideiussori senza il consenso degli altri, questa liberazione giova agli altri fideiussori per la parte di quello che fu liberato.

Art. 2076 (2038). Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l'evizione.

Art. 2077 (2039). La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fideiussore, il quale può in questo caso agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.

Art. 2078. Il fideiussore che ha limitata la sua fideiussione allo stesso termine che fu accordato al debitore principale, rimane obbligato anche al di là di quel termine, e per tutto il tempo necessario per costringerlo al pagamento, purchè il creditore fra due mesi dalla scadenza del termine abbia incominciate le sue instanze, e le abbia con diligenza continuate.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32, 33, 34, 35, 36. — (Conformi ai corrispondenti art. 2074 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

## CAPO IV,

### *Della sicurtà legale e della sicurtà giudiziaria.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV. — Della* . . . . . .

---

(1) Non è liberato, a tenore dell'art. 2074, il fideiussore, per essersi dal creditore acconsentito per il suo credito, e senza l'intervento del primo, una proposizione che dalla legge era prescritta anche in mancanza del consenso di detto creditore. Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 15 luglio 1850. (*Rac.*, *an.* 1850, *pag.* 411).

Art. 2079 (2040). Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal Giudice a dare una sicurtà, il fideiussore offerto deve adempiere alle condizioni prescritte negli art. 2051 e 2052.

Trattandosi di una sicurtà giudiziaria di un debitore soggetto pel suo debito all'arresto personale, il fideiussore debbe inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare (1).

Art. 2080 (2041). Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare invece un pegno od altra cautela che sia ravvisata sufficiente ad assicurare il credito (2).

Art. 2081 (2042). Il fideiussore giudiziario non può domandare l'escussione del debitore principale.

Art. 2082 (2043). Quegli che si è reso soltanto garante del fideiussore giudiziario, può domandare l'escussione del fideiussore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *Qualora* . . . . *prescritte negli art.* 8 *e* 9. *Trattandosi* . . . . . *Art.* 38, 39, 40. — (Conformi agli art. 2080, 2081, 2082 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità dalla Sezione di G. e G.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 37 o 2079 Cod.). Adottati senza osservazioni; invece di dire: *negli art.* 8 *e* 9, si sostituisce: *negli art.* 2051, 2052.

(Art. 38, 39, 40, o 2080, 2081, 2082, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## TITOLO XIX.

### *Delle transazioni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XIX. — Delle transazioni* . . . . . .

---

Art. 2083 (2044). La *transazione* è un contratto con cui le parti pongono fine ad

---

(1) Vedansi gli art. 503, Cod. proc. crim., e 2100, n. 6, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 503, Cod. di proc. crim., e l'art. 637, Cod. di proc. civ.

una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere.

Art. 2084 (2045). Per transigere è necessario, che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella transazione.

Il tutore non può transigere per il minore o per l'interdetto se non in conformità dell'art. 344, e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'art. 349.

I comuni e gli stabilimenti pubblici non possono transigere, se non conformandosi rispettivamente a quanto è prescritto dall'art. 436.

Art. 2085 (2046). Si può transigere sopra un'azione civile che provenga da un delitto.

La transazione non è d'ostacolo al procedimento per parte del pubblico Ministero.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La* . . . . . (testo, art. 2083).

*Art.* 2. — *Per transigere è* . . . . . *Il tutore* . . . . . *dell'art.* 92 *del tit. IX, lib. I, e nemmeno può* . . . . . *nell'art.* 99 *dello stesso titolo.*

*I comuni e gli* . . . . . *art.* 40, *tit. I, lib. II.*

*Art.* 3. — *Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto.*

*La transazione* . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La* . . . . . (testo, art. 2083).

*Art.* 2. — *Per transigere è* . . . . . *Il tutore* . . . . . *dell'art.* 93 *del tit. IX, lib. I, e nemmeno può* . . . . . *nell'art.* 102 *dello stesso titolo.*

*I comuni e gli* . . . . . art. 40, tit. I, lib. II.

*Art.* 3. — *Si può* . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1, 2). Adottati all'unanimità.

(Art. 3). Adottato come sopra; non sembra però molto propria la traduzione dell'espressione: *sur l'intérêt civil* del corrispondente articolo 2046 del Cod. fr. in: *sopra un diritto civile*, poichè certamente qui non si vuole accennare che all'indennità dovuta in seguito al fatto criminoso a colui che ne sentì danno, su del che soltanto può cadere la transazione; epperlanto parrebbe meglio sostituire alla suddetta espressione la seguente: *sopra un'azione civile.*

Si nota poi che l'espressione: *del Pubblico Ministero*, dovrebbe essere surrogata da: *Pubblico Ufficio*, locuzione già adottata in altri articoli in surrogazione di quella.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 5 ottobre* 1830.

(Art. 1, o 2083, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 2, o 2084, Cod.). Adottate come sopra; sostituito però ai numeri 93 e 102, che rappresentano due articoli del *secondo progetto* del tit. IX, lib. I, questi altri due numeri 344, e 349, che rappresentano i corrispondenti articoli del Codice. Nell'ultimo alinea poi di detto Codice, al num. 40, che rappresenta l'articolo al tit. I, lib. II, è sostituito il num. 436, articolo del Codice.

(Art. 3, o 2085, Cod.). Viene da prima adottato colle due varianti proposte dalla Sezione.

In ordine però alla denominazione di *Pubblico Ufficio*, un Membro osserva che la medesima non corrisponde a: *Ministero Pubblico*; quest'ultima espressione è collettiva degli uffizii di Avv. Generale, Procurator Generale, Avv. Fiscale Generale ed Avvocati Fiscali presso il Tribunale di Prefettura, che sono precisamente gli uffizii ai quali si vuole accennare nell'articolo; mentre l'espressione di: *Ufficio Pubblico*, comprende nel suo vero senso tutti gli uffizii non privati, e perciò è troppo generica e non usata d'altronde in nessun Codice.

Alcuni altri Membri ed il Guardasigilli sono di questo avviso, ma non sembrando ad altri che sia confacente al modo di Governo monarchico l'espressione di: *Ministero Pubblico*, la deliberazione resta sospesa.

In seguito si riconosce dal Consiglio, che necessaria essendo una denominazione collettiva, e che quella summentovata di: *Pubblico Ministero*, è generalmente conosciuta e non se ne avrebbe altra più esatta, si determina di scrivere: *Regio Pubblico Ministero*, nei primi articoli del Codice, ove occorre tale denominazione, conservando poscia negli articoli successivi, e così pure nel presente, la semplice dizione di: *Pubblico Ministero*.

—

Art. 2086 (2047). Nelle transazioni si può stipulare una pena contro colui che mancherà di adempiere le medesime.

Questa pena terrà luogo di compenso pei danni ed interessi cagionati dal ritardo, fermo tuttora l'obbligo di eseguire la transazione.

Potranno tuttavia i Tribunali moderare la pena quando questa fosse enormemente eccessiva.

PRIMO PROGETTO. — *Art. 4. — Alle transazioni si può aggiungere una pena.*
*Questa* . . . . . .
*Potranno* . . . . . .
. . . . *la pena qualora compaia eccessiva.*

(SENATO DI GENOVA)

L'ultima parte di quest'articolo che concede ai Tribunali la facoltà di moderare la pena impostasi dalle parti, in caso d'inesecuzione della transazione, qualora compaia eccessiva, è una innovazione sconosciuta agli altri Codici, ed il Senato la crede inopportuna: — 1. Perchè vincola la libertà dei contratti, malgrado la massima che ponno imporsi quella legge che vogliono, purchè non sia contraria all'equità ed ai buoni costumi; — 2. Viola la loro volontà, malgrado che sia stabilito all'art. 37, tit. VI, che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatto e non possono essere rivocate, che per mutuo loro consenso; — 3. Ripugna apertamente colla successiva disposizione dell'art. 9 di questo stesso titolo, in cui si proclama il principio che le transazioni hanno fra le parti l'autorità di sentenza inappellabile, nè ponno impugnarsi per causa di errore o di lesione; — 4. Fomenta le liti, perchè ogni pena sarà sempre da chi l'ha incorsa denunziata come eccessiva.

Il Senato opina adunque per la soppressione di quest'ultima parte dell'articolo quarto.

*Risposta della Commissione.*

Ove si voglia por mente alla natura della penale contemplata in quest'articolo, e si rifletta che mediante il pagamento di essa la parte non è dispensata dall'eseguire la transazione, sarà facile il convincersi della convenienza di lasciare al giudice la facoltà di ridurla, qualora la ravvisi veramente eccessiva. Nè si creda con questo di violare la massima generale che dichiara lecito alle parti d'imporsi quella legge che vogliono, purchè non contraria all'equità ed ai buoni costumi, e tanto meno a quella che proclama il principio che le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge tra le parti, e non ponno essere rivocate, se non per mutuo consenso, non potendosi più supporre cosa più contraria all'equità che una pena imposta pel semplice ritardo frapposto all'eseguimento di una transazione, qualora una tal pena superi evidentemente qualunque danno, che la parte avrebbe potuto soffrire, nè il consenso mutuo può supporsi in una tal convenzione, come non si suppone nella vendita quando viene intaccata per causa di lesione. Il principio poi sanzionato in uno dei successivi articoli, cioè che le transazioni hanno fra le parti la forza di sentenza inappellabile, non può menomamente dirsi distrutto, che anzi viene conservato espressamente, stante l'obbligo che corre alla parte di eseguire la transazione non ostante il pagamento della pena, nè più frequenti sorgeranno le liti, imperocchè conoscendo le parti che una penale immodica sarebbe ridotta dai Tribunali, si asterranno dal convenirla. Del resto, se nell'art. 134, primo progetto, tit. VI, di questo libro (1), desunto letteralmente dall'art. 1231 del Cod. francese, si è permesso al giudice di modificare la pena *quando la convenzione sia stata eseguita in parte*, a più buon diritto dovrà lasciarsi una tale facoltà, trattandosi di una transazione che dovrà eseguirsi nonostante il pagamento della statuita pena.

La Commissione crederebbe perciò dovere la disposizione dell'articolo essere mantenuta.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 4. — Alle transazioni* . . . . . (Come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Pare che il presente articolo si potrebbe meglio cominciare a questo modo: *nelle transazioni si può stipulare una pena contro colui*, ecc.

Parve poi anche che il secondo alinea dovesse essere dettato in termini corrispondenti alla modificazione stata fatta dal Consiglio di Stato all'art. 55, tit. VI, di questo lib. *(V., p. 320, vol. II)* (2), cioè: « Potranno tuttavia i Tri« bunali moderare la pena quando questa fosse « *ad evidenza* enormemente eccessiva ». Modificazione questa che pare altresì utile per togliere quella specie di contraddizione che scorgesi a prima lettura tra la disposizione del presente alinea e quella del successivo art. 9 di questo stesso titolo.

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato colle varianti proposte dalla Sezione.

Soltanto che nell'ultimo alinea si tralascia la espressione: *ad evidenza*, che figura nella redazione pel medesimo alinea proposta dalla Sezione.

---

Art. 2087 (2048). La transazione non si estende oltre ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ragioni, azioni, e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione.

Art. 2088 (2049). Le transazioni non pongono fine, se non alle controversie le quali sono state contemplate, sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali, o generali, o che

(1) Corrispondente all'art. 1321, Cod. civ.
(2) Corrispondente all'art. 1213, Cod. civ.

risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso.

Art. 2089 (2050). Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto da altra persona, non resta obbligato dalla transazione precedente per il diritto nuovamente acquistato.

Art. 2090 (2051). La transazione fatta da uno degli interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi.

Art. 2091 (2052). Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, o per causa di lesione.

Art. 2092 (2053). Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sopra l'oggetto della controversia;

Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi intervenuto dolo, o violenza.

Art. 2093 (2054). Vi è egualmente luogo a rescindere una transazione, che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano espressamente trattato della nullità.

Art. 2094 (2055). La transazione fatta sopra documenti, che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla.

Art. 2095 (2056). È parimente nulla la transazione di una lite, che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti, o una di esse non avesse notizia.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida.

Art. 2096 (3057). Nel caso, in cui le parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti ad esse sconosciuti, e scoperti posteriormente, non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che si sieno occultati per fatto di una delle parti contraenti.

Ma la transazione è nulla quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato dai documenti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcun diritto sopra lo stesso oggetto.

Art. 2097 (2058). L'errore di calcolo accaduto in una transazione debbe essere corretto.

Art. 2098. Non si può transigere sopra le pensioni o provvisioni d'alimenti futuri ordinate in giudicio, nè sopra quelle lasciate per testamento, o acquistate per donazione od altro contratto, senza l'approvazione del Tribunale competente.

PRIMO E SECONDO PROGETTO — *Art.* 5, 6, 7, 8. — (Conformi agli art. 2087 al 2090 del testo).

*Art.* 9. — *Le transazioni* . . . . . *Non possono* . . . . *di diritto o di lesione.*

*Art.* 10. — *Ciò non ostante* . . . . . (testo, art. 2092).

*Art.* 11. — *Vi è egualmente* . . . . . *titolo nullo, purchè le parti non abbiano* . . . . . .

*Art.* 12, 13, 14. — Conformi agli art. 2094, 2095, 2096 del testo).

*Art.* 15. — *Nelle transazioni si debbono correggere gli errori di calcolo.*

*Art.* 16. — *Sopra le provvisioni o pensioni alimentarie future, ordinate in giudizio e sopra quelle lasciate per testamento o donazione, o acquistate per altro contratto non si può transigere se non coll'ordinazione del Tribunale competente della persona cui sono dovuti gli alimenti.*

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 5 all'8). Adottati all'unanimità.

(Art. 9). Adottato come sopra, dicendo infine dell'alinea: *o per causa di lesione.*

(Art. 10). Adottato all'unanimità.

(Art. 11). Per indicare una riserva sarebbe più proprio l'avverbio: *salvo che*, invece di: *perchè.*

(Art. 12, 13, 14). Adottati all'unanimità.

(Art. 15). Sembra che la traduzione letterale del corrispondente art. 2058, Cod. fr. sia da preferirsi, indicandosi con quella più direttamente, che qui si tratta di errore materiale occorso nella transazione.

(Art. 16). Pare che se ne possa migliorare la locuzione, scrivendolo come segue:

« Non si può transigere sopra le pensioni o « provvisioni di alimenti futuri, ordinate in « giudizio, nè sopra quelle lasciate per testa- « mento, o acquistate per donazione od altro « contratto, senza l'approvazione del Tribu- « nale del domicilio di colui cui sono dovuti « gli alimenti ».

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 5 all'8, o 2087 al 2090, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 9, o 2091, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 10, o 2092, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 11, o 2093, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 12, 13, 14, o 2094, 2095, 2096, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 15, o 2097, Cod ). Si adotta l'articolo, accogliendo l'osservazione fatta dalla Sezione, redatta in questi termini:

« L'errore di calcolo accaduto in una transazione debbe esser corretto ».

(Art. 16, o 2098, Cod.). Il Relatore espone la redazione di cui sopra proposta dalla Sezione.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta redazione, con che però si sostituisca l'espressione: *Tribunale competente*, a vece di quella che si legge nell'articolo proposto dalla Sezione: *Tribunale del domicilio di colui cui sono dovuti gli alimenti*, mentre può accadere che non sia competente tal Tribunale a provvedere in alcuni casi.

L'articolo è adottato colla redazione della Sezione, variata dalla modificazione stata proposta dal Guardasigilli.

---

## TITOLO XX.

*Dell'arresto personale in materia civile* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XX. — Dell'*

. . . . . .

---

Art. 2099. L'arresto personale in materia civile non potrà aver luogo, se non quando sia ordinato o permesso dalla legge.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *L'arresto personale in materie civili non* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Notasi che non si scorge ragione per scostarsi dalla locuzione della rubrica, dicendo nell'articolo: *materie civili*; mentre pare all'opposto che la dizione usata al singolare nella rubrica sia da preferirsi.

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato scrivendo però al singolare, come nella rubrica, l'indicazione di: *materie civili*.

---

Art. 2100 (2059, 2060). L'arresto personale ha luogo in virtù della legge, ed il Giudice non può dispensarsi dal pronunciarlo:

1.° Contro colui che aliena od ipoteca beni immobili che sa appartenere ad altrui, o li asserisce liberi, o sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni minori di quelle da cui sa essere gravati (1);

2. Pel deposito necessario;

3. Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per via di fatto; per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e pel pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguita la liquidazione;

4. Per la ripetizione del danaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata;

5. Per la presentazione delle cose depositate presso i sequestratarii, commessari ed altri custodi;

6. Contro i fideiussori di un debitore soggetto pel suo debito all'arresto personale, quando il fideiussore siavisi espressamente sottoposto (2);

7. Contro tutti i pubblici ufficiali per la presentazione delle loro minute, allorche viene ordinata, e per la spedizione della copia degli atti agli aventi diritto;

8. Contro i notai, causidici, segretarii di Tribunali, ed uscieri per la restituzione dei documenti e titoli ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni;

9. Contro il deliberatario, che per difetto di pagamento avrà dato luogo al reincanto, pel soprappiù del prezzo da esso offerto in confronto di quello risultante dal nuovo deliberamento, non che per le spese (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 2. — *L'arresto personale ha luogo in virtù* . . . . . .

1. *Contro colui che, sull'interpellanza che dovrà fare il notaio, asserisce come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche, o altre soggezioni, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti.*
2. *Pel deposito necessario.*
3. *Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato* . . . . . .

---

(1) Vedasi il primo alinea dell'art. 1361, Cod. civ. e l'art. 722 del Cod. di comm.

(1) Vedasi l'art. 582, Cod. comm.
(2) Vedasi l'art. 2079, Cod. civ.
(3) Vedasi gli art. 183 e 992, Cod. di proc. civ.

4. *Per la* . . . . . .
5. *Per la* . . . . . .
6 *Contro i fideiussori giudiziarii di un debitore pel suo debito all'arresto personale e contro agli altri fideiussori d'un debitore che vi sia soggetto, quando il fideiussore siavisi espressamente sottoposto.*
7. *Contro* . . . . . .
8. *Contro i patrocinatori ed uscieri per la restituzione dei documenti ad essi affidati* . . . . . .
9. *Contro il* . . . . . *prezzo da esso offerto di quello risultante* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Le n. 4 présente une lacune en ce qu'il ne mentionne pas celui qui vend ou hypothèque la chose d'autrui, bien que la vente en soit possible par l'art. 19 du tit. IX, liv. III. Le Cod. fr. a prévu ces deux cas dans l'art. 2089 et les a considérés comme constituant un stellionat. Cette disposition est juste, et le Sénat propose en conséquence d'ajouter au commencement du n. 4, une disposition ainsi conçue.

« Contro colui che vende od ipoteca beni che « non ignora appartenere ad altri; o che sul- « l'interpellanza, ecc. »

(SENATO DI PIEMONTE)

Nel n. 4 di quest'art. occorse il doppio riflesso, cioè, che d'ugual colpa è tanto reo quegli che vende ad ipoteca scientemente la casa altrui, quanto colui il quale asserisce per liberi i beni che non lo sono, o dichiara ipoteche minori di quelle esistenti, e che l'obbligazione d'interpellarnelo a tal riguardo imposta al notaio sarebbe più regolamentaria che legislativa ed avrebbe quindi più opportuna sede nel regolamento del notariato; altrimenti o si farebbe dipendere la validità dell'obbligazione dal fatto del notaio, ed in difetto d'interpellanza la legge rimarrebbe senza sanzione; opinerebbe perciò il Senato, che, ommesso in quest'articolo l'obbligo al notaio di fare l'indicata interpellanza dovesse, come nel Codice di Napoli, l'arresto personale aver luogo contro quello eziandio che vende scientemente la cosa altrui.

(SENATO DI GENOVA)

Il progetto ommette in questo n. 4, la prima e più grave specie dello stellionato, *la vendita*, cioè *od ipoteca di uno stabile* per parte di colui che sa di non essere proprietario, ed in questa ommissione è discorde da tutti gli altri Codici: l'ommissione proviene forse dal divisamento di far figurare questa prima e più grave specie dello stellionato nel novero dei delitti del Codice penale, punibili coll'azione pubblica. Ma quand'anche ciò sia, non sembra cosa conveniente, che sia tolta al compratore o mutuante ingannato la più breve via dell'arresto personale, che può benissimo andar disgiunta dall'azione pubblica ed indipendente. Il Senato perciò penserebbe, che si dovesse ritenere la letterale disposizione dell'art. 2059 del Codice francese.

Per quanto riguarda poi la specie meno grave dello stellionato, il progetto richiede, per far luogo all'arresto personale, che alla dichiarazione preceda l'interpellanza che dovrà fare il notaio a colui che asserisce liberi i beni già sottoposti ad ipoteche, o dichiara ipoteche minori, ma eguale è la mala fede in colui che fa queste dolose dichiarazioni senza interpellanza, che in colui al quale fu fatta; nell'un caso come nell'altro tace le ipoteche o le dichiara minori a disegno d'ingannare, se sa che realmente esistono ipoteche, o ne esistono delle maggiori: che se non lo sa, l'interpellanza non gli conferisce la scienza, ed allora non si verifica stellionato, che deve, come ogni altro delitto aver per base il dolo: dall'aggiunta adunque fatta dal progetto all'art. 2059 del Cod. fr. ed art. 1934 Cod. di Napoli, ne verrebbe per conseguenza, che la punizione del dolo dipenderebbe dal fatto d'un terzo, dalla maggiore o minore diligenza del notaio nel fare od ommettere l'interpellanza, od in altri termini, che fra due ingannatori dichiaratisi di mala fede, l'uno sfuggirebbe la pena meritata unicamente perchè il notaio non ha fatto l'interpellanza, anzi, siccome l'obbligo imposto al notaio non è guarentito da alcuna sanzione penale, la sfuggirebbe forse per una colpevole collusione del notaio; l'altro la sopporterebbe unicamente perchè il notaio fece il suo dovere.

Il Senato pensa, che la mala fede deve essere punita indipendentemente dal fatto d'un terzo; che perciò debba anche in questa parte mantenersi la letterale disposizione dell'articolo 2059 Cod. fr., rimandando alla legge sul notariato l'obbligo al notaio d'interpellare sotto una pena da stabilirsi. In questo modo l'interpellanza diverrà una differente cautela, ma non toglierà, nè aggiungerà ai diritti dei cittadini.

(CAMERA DEI CONTI)

Eravi nel Magistrato chi non disapprovava la fattavi soppressione del secondo alinea dell'art. 2059 del Cod. civ., portando opinione che, nel caso della vendita e dell'ipoteca contemplata nel detto alinea, la fatta convenzione non produrrebbe conseguenze tanto pregiudicievoli alla parte a cui si fossero acconsentite, e che d'altronde l'operato di questo non andasse scevro da qualche imprudenza, e che quindi non convenisse usare alla medesima tanti favori, quanti ne meritava la parte che fosse stata vittima della falsa dichiarazione contemplata nel num. 1 dell'art. del progetto.

Ma all'opposto il Magistrato fu d'avviso, che in ambi i casi fosse da usarsi pari trattamento, perchè pari era il dolo, e perchè, po-

tendone in egual modo andare pregiudicati gli interessi della parte ingannata, fossevi bisogno di pari provvedimenti a ritegno dell' altra.

Eppertanto si è approvato di suggerire l'aggiunta del progetto di una disposizione analoga a quella del secondo alinea dell'art. 2059 Cod. civ., e così comprendere fra le cause dell'arresto personale la vendita o l'ipoteca di un' immobile accunsentita da chi potesse non averne la proprietà.

Inoltre, siccome dai termini del num. 1 di questo stesso articolo si potrebbe desumere, che ad autorizzare l'arresto personale basterebbe la sola dichiarazione, astrazion fatta dalla circostanza della buona o mala fede del dichiarante, e siccome il Magistrato, accostandosi alla benigna interpretazione data da alcune Corti d'appello di Francia dell'art. 2059, poco esplicite esse pure al proposito, non dubitava che vi vorrebbe la mala fede del dichiarante, perciò all'oggetto di togliere ogni dubbietà in tale particolare credette, che vi sarebbe opportunità di specificare che la disposizione del num. 1 dell'articolo del progetto non avrebbe la sua applicazione che nel caso in cui il dichiarante conoscesse l'esistenza delle taciute ipoteche.

*Risposte della Commissione.*

L'ommissione accennata da tutti i Magistrati non vuolsi attribuire che ad un mero sbaglio materiale, e perciò si ristabilirà quella prima specie di stellionato. Le osservazioni del Senato di Genova hanno parimente resa persuasa la Commissione delle incoerenze che nascerebbero dal far dipendente l'arresto personale non dal delitto stesso di una falsa dichiarazione, ma dal fatto di un terzo, il che potrebbe alcune volte lasciar campo ad una colpevole collusione, epperciò si è determinato di togliere l'obbligo della interpellanza; per soddisfare quindi ad un tempo al desiderio del Magistrato della Camera il quale vorrebbe veder espresso che la pena non ha luogo se non nel caso in cui il dichiarante conoscesse l'esistenza delle tacciute ipoteche o soggezioni, sebbene l'articolo non possa intendersi diversamente, ed appunto sia stato così interpretato dalle Corti di Francia, non potendosi supporre mala fede nel caso di provata ignoranza del fatto; ad ogni modo si crederebbe opportuno di variare la redazione del num. 1.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 2. — L'arresto personale ha luogo* . . . . . .

1. *Contro colui che aliena od ipoteca beni che sa appartenere ad altrui, o gli asserisce liberi o sottoposti ad ipoteche od altre soggezioni minori di quelle da cui sa essere gravati.*

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (il resto come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve che nel num. 1 si dovesse preferire la dizione letterale del corrispondente art. 2059, Cod. franc., dicendo: *un immobile*, invece *di beni*, perchè quest' ultima dizione potria riferirsi tanto agli *immobili* che ai *mobili*.

*(All'unanimità).*

Si è poi osservato, circa il num. 3, che per l'espressione: *il cui proprietario fu spogliato*, parrebbe che non si volesse ammettere l'arresto personale che nel solo caso in cui il vero proprietario sia stato spogliato d' un fondo, e non allorquando si tratti di quel possessore, che è mantenuto in possesso per sentenza pronunciata in giudizio possessorio; mentre, secondo il vero spirito della legge, sembrerebbe che dovesse pure a questo estendersi la disposizione del presente numero nello stesso modo che il diritto alla reintegrazione compete tanto al possessore, quanto al vero proprietario, quando sia spogliato per via di fatto dal suo possesso non essendo qui questione di proprietà; anzi il giudizio relativo al possesso non potendosi mai confondere, nè unire al giudizio relativo alla proprietà, siccome recano le disposizioni stesse che la Commissione propone di aggiungere al Codice intorno alla materia di possesso. — Eppertanto la maggioranza della Sezione, cioè 5 Membri sopra 7, è stata d'avviso di aggiungere dopo la parola: *proprietario*, l'espressione: *o possessore*. Due Membri hanno opinato che si debba anzi soltanto surrogare la parola: *possessore*, a: *proprietario*, parendo loro che quella si convenga di preferenza, giacchè può appunto essere il caso in cui debbasi dare azione di purgazione e di spoglio, o di attentati al possessore spogliato dallo stesso vero proprietario, non ancora riconosciuto come tale, il quale, facendosi ragione da sè, avesse occupata la sua proprietà.

Si è poi mosso il dubbio se, a termini del num. 6 del presente articolo, il fideiussore giudiziario di un debitore, soggetto pel suo debito all'arresto personale, sia pure sottoposto alla medesima condizione allorchè non sia a quella espressamente obbligato nell'atto di fideiussione. Alcuni Membri avrebbero osservato che, trattandosi d'una condizione così straordinaria e grave, non si potrebbe a quella applicare il generale principio per cui l'obbligazione del fideiussore si considera eguale in ogni sua parte all'obbligazione del debitore principale, non potendosi presumere che il fideiussore abbia voluto sottomettersi ad una eventualità così dura, se ciò non ha apertamente dichiarato, per altra parte non vedersi motivo per far distinzione tra il fideiussore non giudiziario. Però questi Membri riconoscendo che, pei termini in cui è scritto il num. 6 di cui si ragiona, potrebbe infatti aver luogo una interpretazione in questo senso, nè essendo d'avviso di ammettere una disposizione che, a parer loro, renderebbe assai difficile il trovare chi volesse poi assumersi la responsabilità di fideiussore giudiziario, avrebbero proposto di adottare di preferenza il corrispondente n. 5

dell'art. 2060 del Cod. franc. o meglio ancora la redazione seguente:

« Contro i fideiussori giudiziarii o altri fi-« deiussori di un debitore soggetto pel suo « debito all'arresto personale, quando però « tali fideiussori sianvisi espressamente sotto-« posti ».

La maggioranza però della Sezione ha creduto che la *fideiussione giudiziaria* dovesse essere una obbligazione eguale in tutto all'obbligazione *principale* cui essa è accessoria, ogni fideiussione *giudiziaria* essendo a termine di legge *solidaria;* parvegli perciò che ogni cautela, ogni mezzo utile contro il debitore principale dovesse anche essere comune al fideiussore giudiziario. Imperocchè altrimenti la fideiussione giudiziaria potrebbe essere talvolta illusoria ed inefficace; osservò poi ancora che il fideiussore giudiziario è avvertito dalla disposizione della legge dell'obbligo che stà per contrarre, nè esser necessaria una espressa sottomissione la quale si può ammettere soltanto nelle fideiussioni fuori giudizio, essendo questo un atto meno importante e meno solenne. Epertanto la maggioranza suddetta fu d'avviso che il num. 6 dovesse interpretarsi in questo senso, nè parvegli medesimamente che potesse esser diverso il senso del num. 5 dell'art. 2060, Cod. franc., poichè, se la disposizione di quello fosse eguale per i fideiussori giudiziarii come per quelli che furono semplici fideiussori, non vi sarebbe motivo per la distinzione che ivi si fa tra *les cautions judiciaires*, e tra *les cautions contraignables par corps;* però, affine di rendere più chiara la disposizione del n. 6 di cui si tratta, la maggioranza ha dettato il medesimo nei seguenti termini:

« Contro i fideiussori giudiziarii d'un debi-« tore soggetto pel suo debito all'arresto per-« sonale, ed anche contro agli altri fideiussori « di un debitore che vi sia soggetto quando « questi sianvisi espressamente sottoposti ».

Alla pluralità di 4 contro 3, e questi 3 opinano per la redazione precedentemente a questa surriferita. Un Membro della maggioranza fu d'avviso che quella disposizione sarebbe abbastanza chiara nel senso della stessa maggioranza quando si ponessero soltanto due punti dopo *giudiziarii*.

Si nota poi ancora che, a maggior complemento della disposizione del num. 8, si potrebbe aggiungere dopo la parola: *documenti*, la parola: *titoli*. Pare altresì che la parola: *avoués*, di cui al num. 7 dell'art. 2060, Cod. fr. da cui fu desunto il presente num. 8 dell'articolo che si sta esaminando, debba essere tradotta colla parola: *causidici*, invece di: *patrocinatori*, affine di non dar luogo a credere che gli *avvocati* possano essere compresi in questa disposizione, pensando che non debbono esserlo perchè difficilmente hanno presso di loro i documenti e i titoli i quali vengono sempre consegnati ai causidici. *(All'unanimità).*

Si sarebbe infine osservato, che potrebbe essere opportuno di comprendere nella disposizione del presente articolo anche i *liquidatori* siccome ufficiali pubblici, i quali presso di noi partecipano agli affari giudiziarii nelle divisioni p. es. rendiconti di società, ecc. i quali uffizii in Francia sono eseguiti dagli stessi notai.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Sul num. 1 dell'articolo si ammette la proposta della Sezione scrivendo però: *aliena od ipoteca beni immobili.*

Sul num. 3 si è adottato la proposta della Sezione scrivendo: *proprietario o possessore.*

Sul num. 6 il Relatore espone tutte quante le osservazioni e le proposte fattesi nel seno della Sezione.

Il Guardasigilli dice, ch'egli non sarebbe lontano dall'aderire alla variante proposta dalla Sezione, se non temesse che con tale redazione resti dubbio se il giudice possa ordinare l'arresto del fideiussore giudiziario quando non vi si è espressamente obbligato.

Dice un Membro, esser necessario che sia informato sempre il fideiussore, che egli si sottopone all'arresto, sia giudiziaria, o non, la sua fideiussione; crede quindi che il fideiussore giudiziario debba venire diffidato nell'atto di fideiussione e che non si possa sottomettere all'arresto personale il fideiussore non giudiziario, il quale non vi sia espressamente obbligato.

Osserva un altro Membro che, disponendosi in tal modo, non avrebbe la fideiussione giudiziale alcun privilegio sull'altra.

Gli si oppone che attualmente non havvi difficoltà e tutti i fideiussori vanno soggetti all'arresto, che nel progetto si migliora la sorte di quelli non giudiziarii, locchè non recando danno a chicchessia, poiche avranno i contraenti cura di far apporre nelle obbligazioni l'espressa sottomissione, pare che sia a preferirsi una tale disposizione per cui nessun fideiussore incontri un'obbligazione alla quale non siasi espressamente sottoposto.

La maggioranza dei Membri entrando in quest'avviso, si delibera di sostituire a questo num. 6 dell'art. la disposizione seguente:

« Contro i fideiussori d'un debitore soggetto « pel suo debito all'arresto personale, quando « il fideiussore siavisi espressamente sotto-« posto ».

Intorno all'art. 8 si ammette la proposta della Sezione, di scrivere cioè la parola: *titoli*, dopo la parola: *documenti*, e così invece di: *patrocinatori*, si scrive: *causidici*. Non vengono compresi nell'articolo i *liquidatori*.

Aggiunge un Membro, doversi comprendere gli *attuari* ed i *segretarii dei Tribunali* ai quali piuttosto che agli uscieri sono affidati i documenti delle liti.

A questa proposta si osserva che gli *attuari*, sono sotto la sopravveglianza diretta dei Supremi

Magistrati, e che perciò non occorre provvedere contro di essi col rigore della legge, da estendersi soltanto contro i *segretarii dei Tribunali*.

Il num. 8 rimane pertanto così redatto:

« Contro i notai, causidici, Segretarii dei » Tribunali, ed uscieri per la restituzioni dei » documenti o titoli ad essi affidati, ecc. ».

Il num. 9 è adottato con scrivere: *offerto in conforto di quello*, invece di: *offerto di quello*.

L'art. 2 adunque del secondo progetto di questo titolo è adottato colle sopra tenorizzate variazioni e rimane redatto come or si legge al Codice l'art. 2100.

---

Art. 2101 (2070). Sono soggetti all'arresto personale, come sopra, per i residui de' loro conti, *deficit* o *debet* accertati a loro carico, e di cui sono stati dichiarati risponsabili,

1.° I contabili del pubblico danaro o di effetti mobili pubblici, ed anche i loro fideiussori;

2.° I loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato o ritirato le entrate;

3.° Tutte le persone che hanno esatto il pubblico danaro di cui non abbiano effettuato lo sborso o l'impiego, o che, avendo ricevuti effetti mobili appartenenti allo Stato, non li rappresentino o non giustifichino di averli impiegati nel modo loro prescritto;

4.° In generale tutte le persone dichiarate risponsabili per le cause sopra indicate.

Art. 2102. Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i contabili incaricati, mediante stipendio o aggio, dell'esazione del danaro o della custodia od impiego degli effetti mobili spettanti ai Comuni, ospizii, ed altri pubblici stabilimenti, non meno che i loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato, o ritirato le entrate.

Art. 2103. Sono nello stesso modo soggetti all'arresto personale,

1.° Gl'impresarii, provveditori ed appaltatori che hanno fatto contratti o convenzioni concernenti all'interesse dello Stato, dei Comuni, degli stabilimenti di beneficenza ed altri pubblici stabilimenti, ove in seguito ai conchiusi contratti sieno essi rimasti debitori;

2.° I loro fideiussori, se si tratta dei contratti concernenti all'interesse dello Stato, e quanto agli altri contratti, se il fideiussore si sia espressamente sottoposto all'arresto personale;

3.° I loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3. — *Sono soggetti all'arresto personale, come sopra, per i residui de' loro debiti* deficit *o* debet *accertati a loro carico, e di cui sono stati dichiarati risponsali,*

1. *I contabili del pubblico danaro od effetti mobili pubblici ed anche i loro fideiussori;*
2. *I loro* . . . . . .
3. *Tutte le persone che* . . . . . *nel modo loro prescritto*

*Art.* 4. — *Sono compresi nella disposizione dell'articolo precedente i* . . . . . *stipendio dell'esazione* . . . . *pubblici stabilimenti*

*Art.* 5. — *Sono nello stesso modo soggetti all'arresto personale,*

1. *Gl'impresarii, provveditori ed appaltatori che hanno fatto contratto o convenzioni concernenti lo stato, i comuni, gli stabilimenti di beneficenza ed altri pubblici stabilimenti ove in seguito ai conchiusi contratti siano essi rimasti debitori.*
2. *I loro fideiussori come pure i loro agenti e preposti che hanno personalmente amministrato l'impresa, ed in generale tutte le persone dichiarate risponsali per i servigi sopra indicati.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 3) Si nota che deve dirsi nella prima parte dell'articolo: *per i residui dei loro conti.* invece di: *per i residui dei loro debiti*, e scriversi: *risponsabili*, invece di: *risponsali*.

*(All'unanimità).*

(Art. 4.) Notasi che, nel caso di cui si tratta nel presente articolo, non si vede motivo per non sottoporre eziandio gli agenti e preposti all'arresto personale, come si è fatto pei casi accennati negli art. 3 e 5 di questo stesso titolo, tanto più che nella legge francese del 17 aprile 1832, art. 9, questi agenti e preposti vi sono pure soggetti. *(All'unanimità.)*

(Art. 5.) Si osserva che parrebbe meglio di dire nel primo alinea: *concernenti l'interesse dello Stato*, invece di: *concernenti lo Stato*, e di scrivere in fine del secondo alinea: *risponsabili per le cause indicate nell'art.* 3, invece di: *risponsali per i servigii sopra indicati*, poichè la parola *servigii* non corrisponde direttamente alla parola *services*. *(All'unanimità)*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 3 o 2101 Cod.). Si sostituisce la voce *conti* a quella di *debiti* e: *risponsabili*, a: *rispon-*

*sali;* e nel num. 1 si scrive: *o di effetti*, a vece di: *ad effetti*. *(Vedi il seguito di questa stessa discussione.)*

(Art. 4 o 2102 Cod.). Si adotta quest' articolo aggiungendo però in fine: *non meno che i loro agenti o preposti che hanno personalmente amministrato*, siccome sono gli stessi compresi nell' articolo precedente e nel susseguente. *(V. la successiva adunanza in questa stessa discussione.)*

(Art. 5 o 2103 Cod.) In quest' articolo se ne varia come segue la dizione: nel num. 1 si scrive: *concernenti l' interesse dello Stato*. Nel num. 2, coerentemente alla variazione introdotta nell' art. 2, al num. 6, si muta la disposizione come segue:

« I loro agenti o preposti che hanno perso-
« nalmente amministrato l' impresa, come pure
« i fideiussori che vi si siano espressamente sot-
« toposti, ed in generale tutte le persone di-
« chiarate responsabili per le cause indicate
« nell' art. 5 ».

*Adunanza* 9 *gennaio* 1837.

Nell' aggiunta fatta nel fine dell' art. 4 o 2102 del Codice si è detto *non meno*, ecc. Il precedente art. 5, al num. 2 ove è egualmente parlato *degli agenti o preposti che hanno personalmente amministrato*, comprende di più il caso in cui abbiano ritirate *le entrate*. Per la corrispondenza delle disposizioni, sono aggiunte nel fine del presente articolo, dopo le parole: *personalmente amministrate*, le seguenti: *o ritirate le entrate*.

Si dice poi: *stipendio o aggio dell'esazione*, invece di: *stipendio dell' esazione*.

Sull' art. 5 o 2103 del Codice, insorge dubbio sulla variante fatta nel num. 2, la quale porterebbe la conseguenza che i fideiussori degli impresarii provveditori ed appaltatori per oggetti concernenti l'interesse dello Stato non siano soggetti all' arresto personale, se non quando vi si siano espressamente sottoposti nel contratto.

Confrontate le disposizioni dell'articolo con quelle dei precedenti, si riconosce necessario di esaminare ulteriormente la cosa.

La deliberazione è rimandata alla prossima adunanza.

*Adunanza* 16 *gennaio* 1837.

Si riprende la discussione.

Il Guardasigilli dice che, se l' intenzione del Consiglio è quella che i fideiussori, anche pei contratti o contabilità concernenti all' interesse pubblico, non sieno soggetti all' arresto personale se non quando vi si sono espressamente sottoposti nel contratto, starebbe la variante introdotta nel num. 2, occorrendo soltanto un' emendazione alle parole: *vi si sieno espressamente sottoposti*, per isfuggire l'equivoco, che il relativo: *vi*, fosse applicato all' amministrazione dell' impresa. Quando poi il Consiglio intendesse, che i suddetti fideiussori, quando si tratta di contratti riflettenti l'interesse pubblico, sieno sottoposti all' arresto personale, in modo assoluto, la redazione dell' articolo dovrebbe essere riformata. Dubita che la Regia Segreteria di finanze si opporrà al togliere la suddetta guarentigia per l'esecuzione dei contratti in cui hanno interesse le R. finanze.

Un Membro osserva, che la predetta Regia Segreteria potrà sempre, nel dare le norme per la stipulazione dei contratti, richiedere che i fideiussori dell' appaltatore si sottopongano espressamente all' arresto personale.

Il Guardasigilli risponde, che allora si praticherebbe in fatto ciò che la Commissione aveva proposto di dichiarare nella legge e gli sembra più conveniente, che la legge contenga la disposizione, per evitare così ai capi d' azienda ed altre autorità amministrative, l'odiosità di richiedere dal fideiussore, che egli si assoggetti all' arresto personale pel caso d' inadempimento del contratto.

Un Membro crede necessaria la suddetta guarentigia per l' interesse delle Regie finanze. Le medesime se ne prevarranno raramente, ma è utile, che vi sia la minaccia nella legge.

Un Membro fa una distinzione, quanto agli appaltatori delle gabelle accensate, ed altri appalti di consimile natura; opina che i fideiussori sieno dichiarati soggetti all' arresto personale, essendo per lo più socii od avendo ricevuto una somma dall'appaltatore per rendersi fideiussori. In quanto poi agli esattori, o percettori delle contribuzioni, trova duro di dare tali disposizioni pei loro fideiussori, i quali molte volte contraggono quell'obbligo per amicizia, ovvero consentono un' ipoteca su di una cedola del debito pubblico, intendendo di non sottostare ad altro danno, che di perdere il valore della cedola ipotecata.

Il Guardasigilli dice, che nell' ultimo caso accennato dal preopinante, che è quello di malleveria, il fideiussore non contrae alcun obbligo personale, ed è liberato abbandonando la cedola o il fondo che avesse ipotecato.

Propone un Membro di mantenere l' arresto personale quando si tratta dell' interesse delle R. Finanze e d'escluderlo in quanto alla contabilità verso i comuni e pubblici stabilimenti indicati nel num. 1, dell' art. 5, a meno che il fideiussore vi si sia espressamente sottoposto.

Osserva un Membro su tale proposta, che i percettori delle contribuzioni hanno il maneggio di fondi Regii e fondi Comunali, e non esser giusto che, mentre la guarentigia dell'arresto personale sarebbe riconosciuta necessaria riguardo ai fondi Regii, la medesima non fosse ammessa riguardo si fondi Comunali, avendo i Comuni l' obbligo di lasciare il loro denaro nelle mani del percettore, che è nominato dalle R. Finanze; la suddetta guarentigia, creduta necessaria per chi ha scelto il contabile, deve esser data per maggior ragione a chi è astretto a lasciare i suoi fondi presso un contabile scelto da altri.

Rispondesi da un altro Membro, che la questione non ha luogo intorno ai debiti dei percettori, stantechè questi non danno un fideiussore, ma soltanto un' ipoteca sui beni stabili o una malleveria.

Si determina di mantenere l' arresto personale, quando si tratta di fideiussori di contabilità riguardanti l' interesse dello Stato, ed in quanto ai fideiussori verso i comuni e pubblici stabilimenti indicati nell' art. 5, di stabilirlo soltanto pel caso in cui i fideiussori vi si sieno espressamente sottoposti.

Nel fare la corrispondente mutazione nell' articolo, si avverte, che la parte finale del num. 2 dell' art. 5, che era stata precedentemente adottata, troverebbe miglior sede nello stesso art. 3 al quale anzi la medesima si riferisce, e così naturalmente si eviterebbe farne il richiamo.

Sono quindi fatte le seguenti varianti:

Nell' art. 3 di questo titolo o 2101 del Codice è aggiunto in fine un quarto numero concepito come segue:

« In generale tutte le persone dichiarate ri-
« sponsabili per le cause sopra indicate ».

L' art. 5 di questo titolo è redatto con tre distinti numeri, nei termini seguenti:

« Sono nello stesso ecc. » *( Come sta scritto l' art. 2103 del Codice.)*

---

Art. 2104. Sono nella stessa guisa soggetti all'arresto personale tutti i debitori per i diritti di dogana, di dazio od altra contribuzione indiretta, i quali avendo ottenuto una qualche mora, non abbiano alla scadenza soddisfatto all' ammontare della loro obbligazione, ed anche i loro fideiussori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 6. — *Sono nella stessa guisa soggetti all' arresto personale tutti i debitori* e fideiussori *per i diritti* . . . . . *della loro obbligazione.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

Quest' articolo contiene un' aggiunta ai diversi Codici. Sembra al Senato troppo finanziera e troppo odiosa, perciò opina per la sua soppressione.

*Risposta della Commissione.*

Ben lungi dal ravvisare l'articolo come troppo fiscale ed odioso, la Commissione crede, che una tale disposizione, desunta dalla legge pubblicata in Francia il 17 aprile 1832, la quale fu compilata coll' intendimento di mitigare la legge precedente, possa all' incontro considerarsi come favorevole al commercio, mentre una tale guarentigia farà sì che verranno più facilmente accordate more per il pagamento dei diritti di Dogane e Dazii ivi menzionati, e che così i commercianti, senza ricorrere ad un imprestito, potranno ritirare le loro merci, o, mediante lo spaccio d' una parte di esse, soddisfare ai diritti dovuti. Si sarebbe quindi di avviso di mantenere l' articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 6. — *Sono nulle* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato alla pluralità di sei contro un Membro il quale crede troppo severa la disposizione del presente articolo nel nostro paese.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Si ritorna all' adunanza 5 ottobre* 1836.

Un Membro propone di escludere i fideiussori coerentemente all' indulgenza usata verso i medesimi negli articoli precedenti, quando non siansi espressamente sottoposti all' arresto personale.

Osserva il Guardasigilli, e con esso alcuni Membri, che i diritti di Dogane formano il nerbo principale delle entrate del R. Erario, e che conviene quindi di cautelarle, e propone, onde sappiasi che sono tenuti all' arresto personale *ipso jure*, non solo di conservare la menzione fatta di loro in quest' articolo, ma di scriverlo come segue nel fine dello stesso: *ed anche i loro fideiussori*, togliendo dal posto ove si trova nel principio dell' articolo la parola: *fideiussori*.

L' articolo è in tal guisa adottato.

---

Art. 2105. La sentenza pronunciata a favore di un suddito contro uno straniero non domiciliato nello Stato darà luogo all' arresto personale, salvo che la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di lire trecento.

Art. 2106. Prima del giudizio di condanna, ma dopo scaduto il termine dell' esigibilità del debito, il Prefetto del Tribunale, nel cui distretto si ritroverà lo straniero non domiciliato, potrà, ove vi sieno sufficienti motivi, ordinarne l'arresto provvisorio sull' instanza di un creditore suddito.

In questo caso il creditore sarà tenuto fra gli otto giorni, dopo seguito l' arresto, d'intentare la sua azione onde ottenere condannato il debitore, ed in difetto potrà questi far instanza per essere rilasciato (1).

Art. 2107. L'arresto provvisionale non

---

(1) Vedansi gli art. 2110, Cod. civ. ed 863, 864, Cod. proc. civ.

avrà luogo, o cesserà ove lo straniero giustifichi di possedere sul territorio dello Stato uno stabilimento di commercio ovvero beni stabili di un valore sufficiente per cautelare il pagamento del debito, o dia un fideiussore idoneo che abbia domicilio nei Regii Stati.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Finalmente qualunque sentenza pronunciata a favore . . . personale a meno che la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di lire* 150.

*Art.* 8. — *Prima del giudicio di condanna, ma dopo scaduta l'epoca dell'esigibilità, del debito, il prefetto della provincia in cui si troverà lo straniero . . . . . In questo caso . . . . . .*

*Art.* 9. — *L'arresto provvisionale . . . . . stabilimento di commercio o beni . . . . . o dia una malleveria equivalente di persona che abbia domicilio nei RR. Stati.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 7). Parve meno esatto il vocabolo: *finalmente*, con cui comincia l'articolo, e che essendo odiosa in tal parte la distinzione fra i sudditi ed esteri, meglio convenga, a vece di Ln. 150, il portare l'ivi indicata somma a Ln. 300, come si è stabilito per i sudditi all'art. 14 di questo titolo, togliendo perciò in quest'articolo la relativa appostavi limitazione.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 7, 8, 9). A tutti questi articoli ed altri in questo titolo riguardanti gli stranieri, converrebbe, a parer del Senato, aggiungere la clausola modificativa che *l'arresto personale non possa aver luogo se nello Stato a cui appartiene per nazionalità lo straniero, i sudditi sardi non sono per simili debiti soggetti all'arresto personale.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 7). Si toglierà il vocabolo: *finalmente*, e non s'incontra difficoltà alcuna di ragguagliare gli stranieri ai sudditi, rispetto alla somma richiesta, perchè si possa procedere contro di loro all'arresto personale; si toglieranno quindi dall'art. 14, num. 1, le parole: *salvo si tratti*, ecc.

(Art. 7, 8, 9). Non s'è per altro creduto di stabilire la regola di reciprocità richiesta dal Senato di Genova, trattandosi di disposizioni dirette unicamente a tutelare l'interesse privato dei sudditi, che abbiano contrattato in buona fede con stranieri non domiciliati, i quali non abbiano verun stabilimento nei R. Stati, e non siano manco nel caso di dar malleveria per le obbligazioni da essi assunte

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Qualunque sentenza pronunciata a favore . . . . . personale,* a meno che *la somma principale che ha dato luogo alla condanna sia minore di lire* 300.

*Art.* 8. — *Prima del . . . . . .* (come al primo prog.).

*Art.* 9. — *L'arresto . . . . . .* (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 7). Adottato all'unanimità.

(Art. 8). Adottato come sopra, scrivendo: *scaduto il termine all'esigibilità*, invece di: *epoca dell'esigibilità.*

(Art. 9). Adottato, dicendo in fine: *o dia un fideiussore idoneo che abbia domicilio nei Regii Stati*, invece della dizione del progetto.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, o 2105, Cod.). Si scrive in principio: *la sentenza pronunciata*, ecc. e *salvochè*, invece di: *a meno che.*

(Art. 8, o 2106, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 9, o 2107, Cod.). Si adotta, accogliendo qui pure la variante suggerita dalla Sezione, e dicendo: *commercio, ovvero beni*, invece di: *commercio, o beni.*

---

Art. 2108 (2061 2062). L'arresto personale potrà essere ordinato dal Giudice, valutando le circostanze del fatto ne' seguenti casi,

1.° Contro i conduttori pel pagamento dei fitti de' beni rustici, ove ciò sia stato espressamente stipulato nel contratto di locazione fatto per atto pubblico;

2.° Contro i conduttori ed i coloni parziarii, se in fine dell'affittamento non rappresentino il bestiame dato loro a soccida, le sementi, i concimi e gli istromenti aratorii che sono stati loro affidati, salvo che provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro;

3. Contro colui che dichiarato tenuto a dar conto manca di esibirlo; in questo caso l'arresto personale avrà luogo in difetto del pagamento di quella somma che il Tribunale determinerà col suo prudente arbitrio;

4. Contro coloro che con una sentenza proferta in petitorio e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di obbedire; in tal caso l'arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza.

Art. 2109 (2065). Fuori dei casi determinati negli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i Giudici di pronunciare l'arresto personale, a tutti i notai ed altri uficiali pubblici di ricevere atti nei quali venisse ciò stipulato, ed a tutti i sudditi di acconsentire a simili atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi

Art. 2110 (2067). Fuori del caso previsto dall'art. 2106 non potrà addivenirsi all'arresto personale, se non in virtù di una sentenza (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *L'arresto personale* . . . . . .
. . . . . .
1. . . . . .
2. *Contro i fittaiuoli ed i coloni parziarii, se in fine dell'affittamento non rassegnino il bestiame dato loro* . . . . . .
. . . *loro affidati, purchè non provino che* . . . . . .
3. *Contro colui che, dichiarato tenuto a dar conto, manca di esibirla, in questo caso l'arresto personale avrà luogo sino alla concorrenza di una somma che il Tribunale determinerà col suo prudente arbitrio.*
4. *Contro coloro* . . . . . .
*Art.* 11. — *Fuori dei* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2109).
*Art.* 12. — *Fuori del caso previsto dall'art.* 8 *non* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10.) Sembra meglio di scrivere nel numero 2, *rappresentino*, invece di *rassegnino;* e *salvo che*, invece di *purchè non*. Parve poi che la locuzione del secondo periodo del num. 3 sarebbe migliore scritta come segue:

« ..... in questo caso l'arresto personale avrà « luogo in difetto del pagamento di quella somma « che il Tribunale determinerà col suo pru« dente arbitrio ». — *(All' unanimità.)*

(Art. 11, 12.) Adottati all'unanimità.

(1) Vedasi l'art. 992, Cod. di proc. civ.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 10 o 2108 Cod.). Per migliorare la redazione nel num. 2 a *fittainoli* si sostituisce *conduttori*, adottate del resto le varianti proposte dalla Sezione.

(Art. 11 o 2109 Cod.). Adottate senza osservazioni.

(Art. 12 o 2110 Cod.). Invece di *art.* 8, si sostituisce *art.* 2106; del resto adottato.

---

Art. 2111. La sentenza di condanna dovrà determinare il tempo dell'arresto, e questo sarà di sei mesi almeno e di cinque anni al più (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 13. — *La sentenza di condanna dovrà determinare il tempo dell'arresto e questo sarà di un anno almeno o di dieci anni al più.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Cet article fixe le *maximum* de la durée de l'emprisonnement à 10 ans, lorsqu'il y a lieu à la contrainte par corps. — Le Sénat a trouvé cette disposition trop sevère; il propose de réduire a 5 ans la durée de la plus longue detention. Si après ce terme le débiteur n'a pas payé, il y a présomption qu'il est dans l'impossibilité de le faire.

(SENATO DI PIEMONTE)

Sembra troppo lungo il termine di 10 anni, cui può estendersi l'arresto personale, e potersi perciò ridurre ad anni 5 e fissare il *minimum* a mesi 6.

*Risposte della Commissione.*

La legge che prescrive l'arresto personale in certi determinati casi tanto più sarà riputata giusta e conveniente, quanto meno vestirà un carattere di soverchio rigore, non si ha quindi difficoltà a ridurre al *maximum* ad anni *cinque.*

Non si crede per altro di dover ridurre il *minimum*, che in questo caso sarebbe tenuissimo, e potrebbe forse servire d'eccitamento a trascurare l'adempimento delle proprie obbligazioni.

(1) Veggasi l'art. 721 Cod. di comm., il quale prescrive che l'arresto personale per debiti commerciali sarà di 6 mesi per le condanne non eccedenti le lire 1,000; di un anno per quelle non eccedenti le lire 2,000; di tre anni per quelle non eccedenti le 4,000; di quattro anni per quelle non eccedenti le 5,000 e di cinque anni per quelle eccedenti le 5 mila.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13. — *La sentenza di condanna dovrà determinare il tempo dell' arresto, e questo sarà di un anno almeno, o di cinque al più.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si riduce il *minimum* a mesi sei, come propose il Senato di Piemonte, potendo altrimenti accadere, che taluno fosse ritenuto prigione per debito civile, un tempo maggiore di quello che lo sarebbe in via correzionale per delitto di truffa.

(CONSIGLIO DI STATO)

L' articolo è adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

---

Art. 2112. (2064, 2065, 2066). È vietato ordinarsi l'arresto:

1. Per una somma minore di L. 300 (1);
2. Contro i minori;
3. Contro i settuagenarii e contro le donne, fuori che nei casi indicati nell'art. 2100, num. 1. Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non per i beni di cui abbiano la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti, quando i loro mariti si sieno obbligati solidariamente con esse (2).

Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenarii godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la libertà.

Art. 2113. L'arresto personale non sarà mai pronunciato contro il debitore a profitto:

1. Del marito, o della moglie;
2. Degli ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle, o affini nello stesso grado, nè de' zii e nipoti.

Art. 2114. In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 14. — *È vietato ordinarsi l' arresto:*

1. *Per una somma minore di lire* 300, *salvo si tratti di stranieri per cui deve osservarsi il disposto dell' art.* 7.
2. *Contro i minori d' anni* 21.
3. *Contro i settuagenarii . . . . nell' art.* 2, *num.* 1. . . . . *obbligati e solidariamente con esse.*

*Basta che* . . . . . .

*Art.* 15. — *L' arresto* . . . . . .

1. *Nè del marito, nè dalla moglie;*
2. *Degli* . . . . . *stesso grado.*

*Art.* 16. — *In* . . . . (testo, art. 2114).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 14). Si l'on jugeait à propos de faire ou un article, ou un paragraphe distinct de la disposition qu'on a proposé au n. 1 de l'art. 2 (V. pag. 561), il faudrait dans le n. 3 de l'art. 14, rappeler le num. de l'art. ou du paragraphe qu'on aurait ajouté.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 13). Il Senato opinerebbe che alle eccezioni ivi fatte si aggiungessero *lo zio* ed il *nipote*.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 14). Si ommette la citazione dell'articolo 7 pel motivo di cui nella risposta alla osservazione del Senato di Piemonte in detto articolo (V. pag. 567).

*Il suggerimento del Senato di Savoia non può aver luogo, rimanendo anzi per sè stesso soddisfatto, perchè non si formò, nè un paragrafo, nè un articolo a parte, per la disposizione da lui proposta all' art.* 2 *di questo titolo* (Vedi, pag. 561, 562).

(Art. 13). Si accoglie la proposta del Senato di Genova.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 14. — *È vietato ordinarsi l' arresto:*

1. *Per una somma minore di lire* 300.
2. . . . . (il resto come al primo prog.).

*Art.* 15. — *L' arresto* . . . . . (testo, art. 2013).

*Art.* 16. — *In* . . . . . (testo, art. 2114).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 14, 15, 16). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 14, o 2112, Cod.). Nel num. 2 si toglie: *d' anni* 21; poscia il Guardasigilli espone, che nel fine del primo alinea del num. 3 di quest' articolo la congiunzione: *e*, posta tra: *obbligati*, e tra: *solidariamente*, rende la redazione difettosa. — Se si vuole stabilire che sieno soltanto esenti quando il marito si è obbligato *solidariamente*. — Se al contrario si crede che l' esecuzione debba aver luogo quando

(1) Vedasi l' art. 717, Cod. comm.
(2) Vedasi l' art. 719, Cod. comm.

il marito si è obbligato anch'esso, una senza solidarietà debbano esser tolti i vocali: *e solidariamente*. — Gli paro che siccome l'obbligazione, quando non è solidaria, sarebbe divisibile tra il marito e la moglie, non vi sia più una sufficiente garantigia contro di questa, se l'esecuzione dell'arresto personale ha luogo ogni qualvolta il marito si è obbligato con essa anche non solidariamente.

Si determina di stabilire l'esenzione nel solo caso dell'obbligazione solidaria e si scrive quindi in detto luogo: *quando i loro mariti si siano obbligati solidariamente con esse.*

(Art. 15, 16, o 2113, 2114, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2115. Il debitore arrestato per debito civile potrà farsi rilasciare mediante il pagamento di un terzo della somma da esso dovuta e suoi accessorii, dando per il resto una cautela accettata dal creditore, o in difetto dichiarata sufficiente dal Tribunale di Prefettura del distretto in cui il debitore si trova incarcerato.

Art. 2116. Il fideiussore sarà in questo caso tenuto ad obbligarsi solidariamente col debitore a pagare fra un termine fisso, che non potrà eccedere un anno, le due terze parti del debito che saranno ancora dovute.

Art. 2117. Spirato il termine fissato dall'articolo precedente, il creditore che non sarà stato soddisfatto per intiero, potrà di nuovo far arrestare il debitore principale, senza pregiudizio de' suoi diritti contro il fideiussore.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 17. — *Il debitore* . . . . . *Tribunale di prefettura* della Provincia *in cui il debitore si trova incarcerato.*

*Art.* 18. — *Il* . . . . . (testo, art. 2116).

*Art.* 19. — *Spirato* . . . . . (testo, art. 1117).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 17, 18). Si osservò che per meglio conciliare gl'interessi del creditore e del debitore basterebbe aggiungere in fine dell'art. 17 le seguenti parole: *per il pagamento fra un termine che non potrà eccedere i mesi* 6; col che renderebbesi superfluo l'art. 18.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 17, 18). L'interesse del creditore pare osigere che il fideiussore sia solidario, e perciò soggetto egli stesso all'arresto personale; per lo contrario il prescrivere che il debito debba essere pagato entro sei mesi potrebbe essere troppo rigoroso; la Commissione opinerebbe quindi doversi ritenere come stanno i due articoli.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 17. — *Il debitore* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 18, 19. — (Conformi agli art. 2116, 2117 del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 17, 18, 19). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 17 o 2115, Cod.). Vien scritto: *Del distretto*, invece che: *Della provincia*, del rimanente adottato.

(Art. 18, 19, o 2116, 2117, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2118. Il debitore che sarà rilasciato dopo spirati i termini fissati in conformità dell'art. 2111, non potrà più essere ditenuto o incarcerato per debiti contratti prima del suo arresto, ed esigibili al tempo del suo rilascio, a meno che per questi debiti vi sia luogo ad un arresto personale più lungo di quello che già avrà subìto, che in questo ultimo caso gli sarà sempre tenuto in conto nel computare il tempo per cui dee durare il nuovo arresto.

Art. 2119 (2068). La disposizione relativa all'arresto personale nelle sentenze in cui i Tribunali pronunciano in ultima istanza è tuttavia soggetta all'appello; l'appello però non è sospensivo.

Nelle altre sentenze l'appello sospende l'arresto personale, eccetto quando l'esecuzione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione (1).

Art. 2120 (2069). L'esecuzione della sentenza d'arresto non impedisce e non sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 20. — *Il debitore* . . . . . *dell'art.* 13. . . . . .

*Art.* 21, 22. — (Conformi agli art. 2119, 2120 del testo).

---

(1) L'art, 868, Cod. di proc. civ. così dispone: « Le disposizioni dell'art. 2119, Cod. civ. saranno pure applicabili al richiamo dalle ordinanze del Presidente ».

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 20, 21, 22). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 20, o 2118, Cod.). Invece: *dell'art.* 13, si scrive: *dell'art.* 2111; del resto adottato.

(Art. 21, 22, o 2119, 2120, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2121. In tutti i casi in cui vi è luogo all'arresto personale il creditore è tenuto di anticipare mensualmente la spesa degli alimenti del debitore; in difetto di averla conseguata, il rilascio del debitore sarà ordinato dal Prefetto del Tribunale del luogo ove quegli si trova incarcerato (1).

*Manca al primo progetto.*

*Avvertenza della Commissione.*

La Commissione ha creduto opportuno di aggiungere al presente titolo una disposizione analoga a quella che si trova nella legge francese 15 germinale anno VI (4 aprile 1798), non che nella più recente del 17 aprile 1832, relativamente agli alimenti che il creditore deve somministrare al debitore incarcerato, lasciando al Cod. di proc. il prescrivere le altre norme particolari che dovranno osservarsi nell'esecuzione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 23. — *In tutti i casi* . . . . . (testo, art. 2121).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2122. Il debitore rilasciato dal carcere per mancanza di consegna della spesa degli alimenti non potrà più essere incarcerato per lo stesso debito.

*Manca al primo ed al secondo progetto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

La Sezione crederebbe opportuno di qui introdurre un articolo che contenesse una disposizione conforme a quella dell'art. 31 della legge francese 17 aprile 1832; l'articolo sarebbe del seguente tenore:

« Il debitore, ecc. *(Come l'art.* 2122 *del Codice).*

(1) Vedansi gli art. 834, 836 e 863, Cod. di proc. civ. e l'art. 169 del Reg. per detto Codice.

(CONSIGLIO DI STATO)

È adottato l'art. proposto dalla Sezione, che dopo aver preso provvisoriamente il n. 23 *bis* prende in seguito il num. 2122.

---

Art. 2123 (2070). Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 23. — *Non è derogato* . . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Non è derogato.* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

# TITOLO XXI [2].

## *Del pegno in genere.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XXI. — Del pegno in genere.*

OSSERVAZIONI GENERALI

(SENATO DI PIEMONTE)

Penetrato il Senato dell'importanza e gravità della materia che si tratta in questi quattro ultimi titoli del Cod. civ. che la sapienza del Re sta con tanta copia di lumi apprestando a beneficio de'suoi sudditi, sentì esser debito del suo ufficio l'accostarsi all'esame della medesima con tutta quella maggior cura ed attenzione che poteva concedergli la strettezza del tempo, e sopratutto la moltitudine delle altre sue occupazioni.

Non dissimulò fin da principio a sè stesso che molti, ed assai gravi sono gl'inconvenienti che s'incontrano nell'attuale sistema ipotecario, ma mentre da un canto riconobbe che una parte di quelli sono inseparabili dalla natura stessa della cosa, sentì dall'altro che molti dei medesimi non si potranno correggere e superare fintanto che non si ponga ad atto l'utile e grande divisamento di rendere l'ipoteca reale di personale che ora è, unendovi insieme il catastro, l'insinuazione, la trascrizione, e quant'altro ragguarda alle proprietà degli stabili.

Intanto però, e fino a veder sorgere questa grande opera degna veramente dell'animo eccelso, e magnanimo di S. M. che nel vigor degli anni e della mente tutto può intraprendere con felicità di successo, le mire così dei compilatori del progetto, come del Senato, furono rivolte al miglioramento dell'attuale sistema in tutto

(1) Vedansi gli art. 717 e seg. del Cod. di comm.

(2) Vedansi gli art. 105 e 480, Cod. di comm.

ciò che l'esperienza del passato aveva dimostrato potere il medesimo esserne suscettivo.

A tal fine, considerato che i due perni sui quali è fondata tutta l'economia del sistema ipotecario, sono la pubblicità, e la specialità, trovò che per favorire e promuovere la prima saggiamente avvisarono i compilatori del progetto di sottoporre all'obbligo dell'inscrizione tutte le ipoteche, e guidato dalle medesime considerazioni viene in aggiunta proponendo il Senato di prefiggere un termine entro il quale debbano tutte le ipoteche convenzionali e giudiziali essere inscritte, acciocchè un elemento di tanta utilità e di sì gran momento venga vieppiù fecondato ne' suoi ultimi resultamenti e riesca qual debb'essere efficace, e profittevole pel pubblico, e non di solo nome, e di parole, come bene spesso lo era per l'addietro.

E per quanto concerne alla specialità, mentre il Senato andrebbe d'accordo col progetto intorno alla generalità delle ipoteche legali per la natura privilegiata ed indeterminata delle medesime, sarebbe però d'avviso che le convenzionali e giudiziali potessero venire ristrette ai soli beni presenti del debitore acciocchè la legge secondi e promuova nelle sue disposizioni l'utile sistema della specialità, e conservando libera ed esente da ogni vincolo una più gran massa di beni stabili, arrechi con sì provvido consiglio favore al commercio ed alla libera contrattazione.

Finalmente il Senato, persuaso della somma utilità del giudicio delle gride, e riguardando questa benefica e patria instituzione come il compimento e la perfezione del sistema ipotecario, sarebbe venuto nell'unanime deliberazione di proporne la conservazione nel nuovo Codice acciocchè, riordinata e messa in armonia col giudizio di purgazione, abbiano i contraenti od altri possessori il mezzo di rendere le proprietà loro per ogni rispetto libere, stabili ed incommutabili (1).

Sono questi a un dipresso i principali e più importanti divisamenti che siano caduti nella mente del Senato nell'esame del progetto relativo ai *privilegi* ed alle *ipoteche*, e dove i medesimi sieno per incontrare l'approvazione del Governo esso crederà di non avere impiegato inutilmente le sue fatiche.

---

Art. 2124 (2071). Il *pegno* in genere è un contratto con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del credito.

Art. 2125 (2072). Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di *pegno*.

Quando sia data una cosa immobile si chiama *anticresi*.

(1) Il giudicio delle *grida* non fu mantenuto.

PRIMO E SECONDO PROGETTO — *Art.* 1, 2, — (Conformi agli articoli del testo).

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Art. 1, 2). Adottati all'unanimità; preferito però il verbo: *rimettere*, al verbo; *dare*, e riformato l'alinea dell'art. 2 nei seguenti termini: « Quando si tratti di una casa immobile, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1, 2, o 2124, 2125, Cod.). Il Guardasigilli osserva che il verbo: *rimettere*, avendo varii significati, potrebbe derivarne una ambiguità, e rimanere più inesplicita la espressione che, dipendentemente da tale variante, si sostituirebbe nell'alinea dell'art. 2. Gli pare che il verbo: *dare*, il quale è diverso dal: *donare*, renda meglio l'idea che s'intende di esprimere.

I due articoli sono adottati senza variazioni.

---

## CAPO I.

### *Del pegno.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I — Del pegno.*

---

Art. 2126 (2073). Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori.

Art. 2127 (2074). Questo privilegio non ha luogo se non quando vi è un atto pubblico o una scrittura privata avente data certa, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure della specie e natura delle cose date in pegno, o che vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura non è richiesta se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di trecento lire.

Art. 2128 (2075). Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non quando il pegno risulta da atto pubblico o da scrittura privata avente data certa, notificati al debitore del credito dato in pegno.

Art. 2129 (2076). In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in

quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti (1).

Art. 2130 (2077). Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3, 4, 5, 6, 7. — (Conformi agli art. 2126 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2131 (2078). Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimarrà presso di sè in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima da farsi, per mezzo di periti, oppure che sarà venduto all'incanto.

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità di sopra prescritte.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 8. — *Il creditore non può*
. . . . . .
. . . . . *a norma della stima fatta per*
*mezzo* . . . . . .
*È* . . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest'articolo, nel disporre che possa il creditore pignoratizio far ordinare giudicialmente, nel caso di non effettuato pagamento del credito, che il pegno rimanga presso di lui in pagamento e fino alla concorrenza del debito, soggiunse opportunamente, nel lodevole scopo di evitare ogni frode ed iniquità del patto commissorio, che debba tale aggiudicazione del pegno effettuarsi a norma della stima fatta per mezzo di periti.

Quell'adiettivo: *fatta*, nel modo assoluto in cui è posto potendo riferirsi tanto al tempo presente, quanto al passato, indusse nell'animo di alcuni il leggiero dubbio se la stima di cui parla l'articolo allora soltanto debba farsi che, venuto il giorno del pagamento, e questo non effettuandosi, ricorra il creditore ai Tribunali, perchè venga legalmente presso di lui autorizzata la ritenzione proporzionata del pegno, ovvero possa anche farsi prima di tale epoca e sin dal giorno della celebrazione del contratto pel preveduto caso del non effettuato pagamento.

È sebbene nella naturale giacitura e connessione delle parole in cui l'articolo è concepito sembri potersi inferire che, essendo il diritto del creditore di far ordinare la giudiciale ritenzione del pegno subordinata al caso del non effettuato pagamento, debba all'evenienza del medesimo caso essere riservato il procedere per mezzo di periti alla stima del pegno che egli intende per tal modo di ritenere, ciò non dimeno pare che tornerebbe per avventura il senso della legge più chiaro e l'espressione più appropriata quando all'addietivo: *fatta*, si sostituissero le parole: *da farsi*.

*Risposta della Commissione.*

Tuttochè il senso dell'articolo del progetto sembri escludere ogni ombra di dubbio, non si trova difficoltà di aderire alla proposta del Senato, surrogando alla parola: *fatta*, quelle: *da farsi*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 8. — *Il creditore* . .
. . . . . (Conforme al testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 2132 (2079). Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore, che come un deposito per cauzione del suo privilegio.

Art. 2133 (2080). Il creditore è responsabile secondo le regole, stabilite nel titolo *Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere*, della perdita, o del deterioramento del pegno avvenuto per sua negligenza.

Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili, e necessarie per la conservazione del pegno.

Art. 2134 (2081). Se è dato in pegno un credito il quale produca interessi, il creditore debbe imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti.

Se il debito per la cui sicurezza siasi dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

Art. 2135 (2082). Se il creditore abusa del pegno, il debitore può domandare che sia posto sotto sequestro.

(1) Vedasi l'art. 105, Cod. di comm.
(2) Vedasi l'art. 2145, Cod. civ.

Art. 2136 (2082). Il debitore non può pretendere la restituzione del pegno, se non dopo di avere intieramente pagato il capitale, gli interessi, e le spese del debito, per la sicurezza del quale è stato dato il pegno.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile prima che si facesse luogo al pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito.

Art. 2137 (2083). Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de' di lui coeredi non ancora soddisfatti (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 9. — Il debitore* . . . . . (testo, art. 2132).

*Art. 10. — Il creditore* . . . . . (testo, art. 2133).

*Art. 11. — Se si tratti di un credito dato in pegno e che questo credito produca interessi il* . . . . . .

*Se il debito per la cui cauzione siasi in pegno* . . . . . .

*Art. 12. — Se il creditore* . . . . . (testo, art. 2135).

*Art. 13. — Il debitore non* . . . . . *del debito a cauzione del quale è stato dato il pegno.*

*Se il* . . . . . .

*Art. 14. — Il pegno è* . . . . . (testo, art. 2137).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 9, 10). Adottati all'unanimità.

(Art. 11). Si tolse il pronome: *che*, il quale parve render meno chiaro il senso dell'articolo; parve poi che la parola: *interesse*, possa di preferenza esser scritta al plurale, come si possa nell'alinea sostituire la parola: *sicurezza*, già usata nella definizione del pegno, a: *cauzione*, alludendo quest'ultima voce specialmente all'atto con cui un terzo si obbliga per un altro.

*(All'unanimità).*

(Art. 12). Adottato all'unanimità.

(Art. 13). Surrogata la parola: *sicurezza*, a: *cauzione.*

*(All'unanimità).*

(Art. 14). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 9, 10, o 2132, 2133, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 11, o 2134, Cod.). Il principio dell'articolo è riformato nei seguenti termini:

« Se è dato in pegno un credito il quale « produca interessi, il creditore, ecc. ».

Nell'alinea invece di: *cauzione*, è surrogato il vocabolo: *sicurezza.*

(Art. 12, o 2135). Adottato senza osservazioni.

(Art. 13, o 2136, Cod.). A vece delle parole: *a cauzione del quale*, si scrive: *per sicurezza del quale.*

(Art. 14, o 2137, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(1) Vedasi l'art. 2143, Cod. civ.

---

Art. 2138 (2084). Le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e regolamenti particolari concernenti alle materie commerciali ed agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 15. — Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità dalla Sezione di G. e G.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro domanda per qual motivo non debbano applicarsi alle materie commerciali le disposizioni degli articoli precedenti, le quali paiono giuste per ogni parte.

Risponde un Membro, esistervi usi speciali sui pegni nelle materie di commercio, e siccome nel Codice commerciale vi sarà una serie di disposizioni complete sul pegno, vi si troveranno inserite anche quelle contenute nel Cod. civ. le quali sieno applicabili.

(1) Vedansi gli art. 9, 103, 105, 479, 480, 589 e seg. del Cod. di comm.

Il Guardasigilli crede che veramente non vi sia motivo di escludere per le materie di commercio le regole stabilite da questi articoli laddove le leggi commerciali non provvedessero. Gli pare che la disposizione del presente articolo debba essere ristretta al dichiarare che non è derogato alle leggi relative al commercio.

L'articolo è riformato come segue:

« Le precedenti disposizioni, ecc. ».

*(Come si legge al Cod. l'art.* 2138).

---

## CAPO II.

### *Dell'anticresi* (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Dell'anticresi* . . . . . .

---

2139 (2085, 2089). L'*anticresi* non può stabilirsi che mediante atto pubblico.

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista che la facoltà di percepire i frutti dell'immobile coll'obbligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito.

Lo stesso si osserverà pure nel caso in cui le parti abbiano stipulato espressamente, che i frutti si compenseranno cogli interessi, e non si potrà mai per qualsivoglia patto eccedere la tassa legale degli interessi.

Questa disposizione si applica anche alla vendita fatta col patto di riscatto ogniqualvolta il possesso della cosa rimanga presso il venditore a titolo di affittamento; il compratore non potrà mai ricevere per causa di fitto, durante il termine del riscatto, una somma maggiore dell'annuo interesse legale.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 16. — *L'anticresi* . . *Il creditore in* . . . . . .
. . . . . *Lo stesso* . . . . . *la tassa legale degli interessi.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Ottimo divisamento fu quello di prescrivere coll'ultimo alinea di quest'articolo del progetto l'illimitata facoltà che concedeva l'art. 2089 del Cod. civ. franc., di pattuire che i frutti dell'immobile dato in anticresi si compensassero in tutto, sino ad una determinata concorrenza cogli interessi, restringendone gli effetti in un modo tale che non si possa in verun caso eccedere con patti di simile natura la tassa legale degli interessi.

Le triste conseguenze che bene spesso si sperimentarono sotto il governo delle leggi francesi da una sì illimitata facoltà accordata agli avidi ed ingordi usurai fecero fin da quei tempi desiderare una modificazione di quell'articolo, e sentire l'utilità di una misura simile a quella che si è venuta saviamente introducendo nel progetto di nuova legislazione.

Se non che, mosso dalle medesime considerazioni, crederebbe il Senato che un sì benefico divisamento possa meritare di essere vieppiù fecondato nei suoi utili risultamenti, ed esteso a quelle altre stipulazioni che, sotto il velo di contratti leciti ed onesti, contengono nella sostanza e negli effetti una iniquità pari e fors'anche maggiore di quella che si è voluta correggere colla nuova disposizione di cui si ragiona.

L'esperienza del passato e di quasi tutte le nazioni ha dato, dove più, dove meno, a divedere che la malvagità degli usurai fomentata dall'ingordigia di un illecito guadagno non fu mai abbastanza frenata dalle leggi, e che questa peste dell'uman genere fu ognor più sottile e feconda nel trovare nuovi modi di far frode alle leggi coercitive dello usure, di quello che sieno stati felici i legislatori nella loro provvidenza e sollecitudine d'impedirli.

Perciò non sarà mai soverchia la provvidenza e sollecitudine del legislatore nel proscrivere le tortuose mene e i fraudolenti artifizi di queste insaziabili arpie, poichè tali di lui prescrizioni sono la salvaguardia dei miseri e bisognosi, o dei semplici ed inesperti contro gli astuti ed ingordi feneratori, vera peste e fatale istrumento della rovina di molte famiglie. E se le patrie leggi, ad onta delle molte disposizioni che contengono su questa importante e delicata materia, non poterono rimediare del tutto alla gravezza di questo male, quanto maggiore non sarà questo per farsi sentire, allorchè nella nuova legislazione trovino gli usurai aperta e libera la via di praticare a man salva i loro illeciti raggiri?

Pertanto, stando la cosa in questi termini, mentre il Senato non può che sommamente encomiare la nuova disposizione di quest'articolo, che vieta sotto il velo dell'anticresi una illecita usura, sente però nel tempo stesso, che troppo improvvida ed imperfetta ancor sarebbe la nuova legislazione su questa materia, se, ad esempio delle patrie leggi, non discendesse in altri maggiori particolari, e non si facesse uno strettissimo carico di dichiarare in egual modo irriti e nulli tutti quegli altri contratti, o simili, o più pericolosi e nocivi di questo, cui la malizia ed astuzia dei feneratori ha inventati per rovina delle famiglie e per succiarsi le altrui sostanze.

(1) Vedasi l'art. 480, Cod. di comm.

E nel riferirsi, quanto agli altri contratti, alle osservazioni già fatte in proposito dei medesimi sotto il titolo: *Dell'imprestito*, dove si è specialmente insistito sulla conservazione dei §§ delle RR. CC. al titolo: *Delle usure ed altri contratti illeciti*, il Senato farà qui particolar menzione di quel solo che, per la sua analogia col patto anticretico, di cui si ragiona, può trovare in questo medesimo capo opportunissima sede.

Nessuno ignora che il modo più usitato e frequente che si pratichi dagli usurai per far frode alle leggi tassative degli interessi e coercitrici delle usure si è quello di velare l'iniquo loro disegno sotto l'apparenza di un contratto di vendita con riscatto, lasciando però la cosa comprata in potere del venditore, perchè continui a goderla e ricevendone da lui in contraccambio a titolo di fitto o di altro correspettivo un'annua somma di gran lunga eccedente la tassa legale degli interessi corrispondenti al prezzo che si è sborsato.

Questa simulazione del contratto di vendita con riscatto, che nella sostanza e nell'intenzione medesima delle parti non è altro che un mutuo palliato accompagnato da pegno, o da illecita usura, è divenuta nelle famigliari contrattazioni sì frequente, che quasi non v'ha giorno in cui non si odano i Tribunali risuonare dei lamenti dei miseri debitori invespati in simili reti dai loro iniqui oppressori.

Nè si potrebbe con ragionevole fondamento opporre che la frequenza stessa di simili contratti sia una conseguenza della facoltà e facilità che le patrie leggi accordano ai debitori di poterli in seguito impugnare, quasichè sieno questi per diventare più cauti, e meno corrivi a stipularli, quando dal legislatore sieno messi in avvertenza che, ogni qualvolta si lascino indurre a ciò fare, più non saranno ammessi ad impugnarli.

Per asserire e sostenere una simile proposizione converrebbe rigettare e tenere in nessun cale l'esperienza del passato, disconoscere e cambiare la natura degli uomini; ma finchè questi saranno gli stessi e si troveranno spinti dai medesimi bisogni, od oppressi dalle medesime necessità, si assoggetteranno pur sempre colla stessa facilità alle dure ed inique condizioni che l'avarizia degli usurai sarà loro per dettare, mentre questi dal canto loro allettati e fatti più sicuri ed audaci della mancanza d'ogni legge che gli freni e reprima, non si faranno certamente alcun scrupolo di aggravare la sorte dei loro debitori, veggendo di poter farlo a man salva ed impunemente. I mali presenti sono quelli che più molestano e noiano gli uomini, mentre dei futuri poco si curano giacchè giudicano dei primi coi sensi, dei secondi coll'immaginazione. Quindi per cacciare le presenti necessità si assoggetteranno a qualsiasi più dura condizione, coll'intento di sollevarsi dalle molestie che li tormentono, e non si daranno gran pensiero delle conseguenze dell'avvenire, sperando che il tempo e condizioni più liete possano rimediare ai loro mali.

Nè parimenti è da temersi, che con simili prescrizioni s'inceppi di troppo la libera contrattazione, e si generi un maggior male di quello a cui vuolsi riparare, poichè o i contraenti si conterranno nei loro negozii entro i termini del giusto e dell'equo, e non avranno a temere di rendersi attraversati nei loro disegni, sicuri di trovare nella legge e nell'autorità dei Tribunali una valida ed efficace protezione: ovvero mireranno piuttosto a procacciarsi per vie tortuose e simulate un illecito guadagno e non avranno in questo caso alcun motivo di dolersi, se la legge condanni, ed annulli le loro inique contrattazioni.

In somma la legge, per essere utile e giusta con tutti, debbe egual protezione tanto a coloro che cercano nei loro contratti di far un lecito ed onesto guadagno quanto e più particolarmente a quelli altri che divengono vittima della frode, e della avarizia degli usurai e mancherebbe uno dei principali suoi scopi, se lasciasse a questi ultimi aperta la via di esercitare impunemente e sotto il velo di altri contratti le loro arti.

Mosso da queste considerazioni, e seguendo lo spirito della disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 16, il Senato sarebbe di avviso che un'altra consimile se ne soggiungesse per cui fosse vietato al compratore nei contratti di vendita col patto del riscatto di percepire dal venditore che continui a ritenere il possesso e godimento della cosa venduta, una somma eccedente la tassa legale degli interessi del prezzo sborsato a titolo di fitto, o di altro correspettivo qualunque.

E siccome il citato alinea, nel modo in cui è concepito, non sembra affatto chiaro, così al medesimo si proporrebbe di sostituire il seguente:

« Ogni patto per cui si stipuli che i frutti « si compenseranno in tutto o sino ad una de- « terminata concorrenza cogli interessi sarà « nullo ogni qualvolta ecceda la tassa legale « di questi.

« Parimente nelle vendite con patto di ri- « scatto e durante il termine di questo, rima- « nendo il possesso e godimento della cosa « venduta presso il venditore, non potrà il « compratore percevere a titolo di fitto o di « altro correspettivo qualunque, una somma « eccedente la tassa legale degli interessi del « prezzo sborsato ».

*Risposta della Commissione.*

Non altrimenti che il Senato di Piemonte, si mostrò la Commissione sempre intenta a frenare ed a reprimere le usure illecite, e non esita ora ad accogliere la proposta che le viene fatta e che riesce a sviluppo e compimento dell'ultima parte di quest'articolo dove la

Commissione promosse già esplicitamente la conseguenza del principio della tassa legale degli interessi.

E si è creduto che, attesa la sostanza dell'atto, qui pure sia sede opportuna a quella disposizione, mentre, sebbene essa cada in un contratto di vendita, si rivolge più essenzialmente in una specie d'usura, attesa la qualità del contratto medesimo e si approssima alla natura dell'anticresi.

Ma nell'adottare il concetto del Senato essa non può ammettere il dettato dell'articolo che le vien suggerito, non sembrandole conforme ai principii, in queste materie universalmente riconosciuti, la dichiarazione che annulla il patto da cui derivi l'eccedenza della tassa legale degli interessi.

L'importante considerazione di sostenere i contratti allorchè si è da loro tolto il vizio che li guastava, anzichè farli cadere, persuase la Commissione a non prescrivere in questo caso altro rimedio che quello di ridurre ai giusti termini della tassa legale le eccedenti pensioni di fitto; e così ella crede, avvalorandosi delle regole introdotte nella pratica universalmente adottata sui principii del D. R., di lasciare intatto il secondo alinea di quest'articolo nel modo dianzi proposto, aggiungendovene invece un nuovo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 16. — *L'anticresi . Il creditore.* . . . . . .

. . . . . .

*Lo stesso* . . . . . .

. . . . . .

*Questa disposizione si applica anche alla vendita fatta col patto di riscatto ogni qualvolta il possesso della cosa rimanga presso il venditore a titolo d'affittamento; il compratore non potrà mai ricevere per causa di fitto*, pendente *il termine del riscatto, una somma maggiore dell'interesse legale.*

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione: invece di: *pendente*, si scrive: *durante.*

---

Art. 2140 (2086). Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagare le contribuzioni, e li pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi.

Dee pure, sotto pena dei danni ed interessi, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell'immobile, salva ad esso la ragione di prededurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.

Art. 2141 (2087). Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile, che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito.

Ma il creditore, che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunciato a questo diritto.

Art. 2142 (2088). Il creditore non diventa proprietario dell'immobile pel solo difetto di pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo: in difetto di pagamento, può domandare coi mezzi legali la spropriazione del suo debitore.

Art. 2143 (2090). Le disposizioni degli articoli 2130 e 2137 sono applicabili all'anticresi egualmente che al semplice pegno.

Art. 2144 (2091). Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi sopra gli immobili dati a titolo d'anticresi.

Se il creditore munito di questo titolo avesse altronde privilegii od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperimenta nel grado che gli compete, e come qualunque altro creditore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 17, 18. — (Conformi agli art. 2140, 2141 del testo).

*Art.* 19. — *Il creditore non diventa proprietario dell'immobile, per la* sola mancanza *di pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo:* in mancanza *di pagamento* . . . . . .

*Art.* 20. — *Le disposizioni degli art.* 7 *e* 14 *sono* . . . . . .

*Art.* 21. — *Quanto è* . . . . . .

. . . . . (testo, art. 2144).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 17, 18). Adottati all'unanimità.

(Art. 19). Par bene di sostituire: *in difetto*, ove leggesi: *in mancanza.*

*(All'unanimità).*

(Art. 20, 21). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 17, 18, o 2140 2141, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 19, o 2142, Cod.). Viene adottato ac-

cogliendosi la proposta variante suggerita dalla Sezione: e così dove leggesi: *per la sola mancanza*, si scrive: *pel solo difetto*, e dove leggesi: *in mancanza*, si scrive: *in difetto*.

(Art. 20, o 2143, Cod.). Adottato, con sostituire: *degli articoli* 2130 e 2137, invece dell'espressione: *degli art.* 7 e 14.

(Art. 21, o 2144, Cod.). Adottato, senza osservazioni.

---

# TITOLO XXII.

## *Dei privilegii e delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XXII. — Dei privilegii e delle ipoteche.*

### OSSERVAZIONI GENERALI

(CAMERA DEI CONTI)

Il presente titolo ha formato l'oggetto di non poche discussioni.

Non farà sorpresa come l'attenzione del Magistrato siasi lungamente soffermata sopra un progetto, che apportava ai vigenti principii un'innovazione che doveva in così grave modo colpire le persone privilegiate, e che pertanto rifletteva in cosa di tanto momento le ragioni delle Regie Finanze, la cautela e conservazione delle quali costituisce uno dei principali doveri della Camera dei Conti.

E siccome il punto cardinale e dominante del progetto da cui andavano rette pressochè tutte le disposizioni, si era l'insertovi principio della necessità dell'iscrizione delle *ipoteche* e dei *privilegii*, perciò l'adottata nuova base formò necessariamente il perno principale della discussione nella quale disamina ben si può prevedere che il Magistrato non si accostava unanime al nuovo sistema del progetto, non essendo mancato chi sentava a persuadersi che l'adottata innovazione partorisse i felici risultamenti che se ne ripromettevano, e temeva all'opposto che la nuova legge, mentre distruggeva le provvide cautele della legge francese a favore delle persone privilegiate, non diventasse nell'applicazione una sorgente d'inconvenienti e di pregiudizii di gran lunga superiori a quelli che si volevano riparare.

Non s'imprenderà a ripartitamente riprodurre gli argomenti sui quali andava appoggiandosi l'opinione al progetto meno favorevole; basti l'accennare che i medesimi consistettero in sostanza nello sviluppo della considerazione fondamentale che aveva prevalso presso gli autori del Cod. fr., quella cioè che da un canto non poteva imputarsi alla moglie od alle persone amministrate colpa di sorta, dacchè non erano libere di agire, e che all'opposto coloro che avevano trattato col marito o coll'amministratore si potevano di qualche negligenza tacciare, giacchè avrebbero dovuto meglio verificare lo stato di colui con cui stipulavano, la quale diversità nella rispettiva posizione delle parti appalesava la poca giustizia che vi sarebbe di sacrificare l'interesse dei primi a quello degli altri.

Ma la maggioranza del Magistrato, tuttochè non sentisse men vivamente degli antecedenti Membri la necessità di guarentire nel miglior modo possibile gl'interessi delle persone amministrate od incapaci, esaminando la questione con mente fredda e scevra d'ogni preoccupazione a favore di qualsiasi parte, impreso ad indagare con imparziale attenzione, se nel sistema dell'ora vigente legge i privilegii dal legislatore conceduti alle persone privilegiate conducessero con vera efficacia allo scopo desiderato di pienamente cautelare gl'interessi delle medesime, ovvero se piuttosto, per risparmiare alle persone favorite dei privilegii di cui forse esageravasi l'entità, non si fosse aperta la via ad inconvenienti assai più reali ed estesi nell'interesse generale.

Ora, indagando la cosa, non già dipendentemente alle astrazioni delle considerazioni generali, le quali pella natura loro bastantemente precisa, possono tanto facilmente invocarsi a sostegno dei varii sistemi, ma piuttosto tenendo conto della realtà dei casi nella più ordinaria e più frequente loro successione, il Magistrato fu condotto a riconoscere: — Che le persone amministrate e privilegiate, al pari degli altri tutti, trovandosi nel caso di fare acquisti, o di dare danaro ad imprestito, perciò essi in tali occorrenze potrebbero risentire le pregiudicievoli conseguenze derivanti dall'esistenza nei fondi acquistati o dati a cautela, di privilegii od ipoteche non conosciute; — Che stante la facoltà data al terzo acquisitore di purgare il fondo dalle non inscritte ipoteche o privilegii, potrebbe verificarsi il caso in cui, pella mala fede o del marito o dell'amministratore, l'inscrizione venisse trascurata nel termine voluto; — Che non sembrava poi, dovesse con tanta frequenza succedere che la negligenza degli amministratori nel curare l'iscrizione dei privilegii e delle ipoteche apportasse pregiudizio alle persone privilegiate, giacchè non si poteva a meno di portar opinione che, nella quasi generalità dei casi, l'adempimento di quella formalità si preparerebbe sia dai notai, il cui intervento era dalle patrie leggi indispensabile in pressochè tutte le contrattazioni, sia ancora dalle altre persone a cui la legge ne affidava l'incarico, e dai quali si aveva luogo a sperare più reale vigilanza, allorquando si saprebbe che la raccomandata iscrizione non era più come in oggi una sovrabbondanza, ma un'assoluta necessità.

Che ove, non ostante le precauzioni dalla legge prese onde assicurare l'inscrizione, succedesse che essa fosse trascurata, e che pella insolvibilità dell'amministratore fossero per trovarsi compromessi gl'interessi dell'amministrato, questi pochi casi isolati non sembra-

vano di tale momento che, per evitarli, si dovesse ricorrere ad un rimedio, il quale, oltrecchè sarebbe anche esso talvolta insufficiente, sarebbe poi causa di più gravi, più frequenti e più generali inconvenienti.

Che diffatti, secondo li vigenti principii, pella moltiplicità delle ipoteche e privilegii dispensati dall'inscrizione, tanta era la massa degli occulti vincoli da cui andavano gravati i patrimonii, che non ostante le più esatte ricerche non poteva un acquisitore od un mutuante con piena sicurezza contrattare, la qual cosa ridondava a ben grave pregiudicio dell'interesse generale a cui non poco premeva che si agevolassero e si promovessero le contrattazioni e gli impieghi di danaro sovra stabili tanto favorevoli al miglioramento dell'agricoltura.

Che a tale segno erano giunte le lagnanze sull'attuale staio di cose, e sugli inconvenienti del medesimo da averne persino alcuni tratto argomento, onde rivocare in dubbio l'utilità stessa di un sistema ipotecario.

Che quindi, volendolo conservare, forza era che si cercasse di modificarlo in quelle parti appunto in cui l'esperienza ne aveva dimostrato l'aggravio e che la sola prova che si potesse per conseguenza tentare, si era di applicare con maggior sincerità il principio della pubblicità delle ipoteche, sul quale andava in apparenza appoggiata la legge francese, ma che si trovava in essa pressochè paralizzato, giacchè, pel gran numero delle concedute esenzioni, i casi di eccezione superavano in pratica quelli dell'applicazione della regola generale.

Dacchè la maggioranza del Magistrato si persuase ad accostarsi all'opinione dei compilatori del progetto circa la base fondamentale del sistema ipotecario, trovasi naturalmente circoscritto il campo delle sue osservazioni di cui si passa a dare un cenno, ommettendo di far parola di quei suggerimenti che non incontravano il gradimento della maggioranza del Magistrato.

---

## CAPO I.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo I. — Disposizioni generali* . . . . . .

. . . . . .

---

Art. 2145 (2092). Chiunque siasi obbligato personalmente è tenuto di adempiere le contratte obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri (1).

(1) Ed. ipotecario 16 luglio 1822, art. 1.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Chiunque siasi* . . . . . .

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2146. La clausola del costituto possessorio si avrà sempre per apposta in tutti i contratti e in tutte le disposizioni di ultima volontà che si faranno per istromento o per iscritture private, nei casi nei quali è permesso dalla legge il farle. Essa ha unicamente per effetto lo attribuire l'azione possessoria sui beni del debitore finchè sono da lui ritenuti, acciò il creditore venga su di essi soddisfatto co' mezzi d'esecuzione dalla legge prescritti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La clausola* . .

. . . . . .

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Redaction proposé.* — « La clausula, ecc. ..... del debitore finchè sono da lui ritenuti, acciochè il creditore venga soddisfatto sui frutti dei medesimi coi mezzi di esecuzione che saranno prescritti dal Cod. di proc. civ.

*Développement.* — Cet article a paru au Sénat présenter l'inconvénient grave de rappeler une clause, dont les effets ne trouvent aucune application dans le projet de loi dont cet article fait partie.

On ne peut entrevoir de motifs pour supposer la clause de constitut sousentendue dans tous les actes authentiques, à l'effet de soumettre aux mode d'exécution les biens du débiteur, lorsque ni l'adjudication, ni la subhastation des immeubles, n'exigent une possession préalable de la part des créanciérs.

Le droit d'agir dérive de ce principe, que tous les biens du débiteur sont affectés au payement de ses dettes; ces observations font désirer quelque developpement à cet article pour en montrer l'application directe.

Cependant l'examen de cette disposition a fourni l'occasion d'exprimer le vœu de voir admettre dans le nouveau Code le mode d'exécution consacré par les RR. CC. (liv. 5, tit. 32, § 45) qui autorisent le créancier à se mettre en possession des immeubles de son débiteur pour être satisfait par la perception des fruits.

Il a été observé que ce mode tout simple préviendrait les exécutions ordinaires, qui, dans le cas où il s'agit des sommes au dessous de 1000 livres, absorbent le plus souvent par les frais qu'elles exigent et le capital et le gage du créancier.

Ce mode d'exécution est surtout très-convenable pour les provinces où les propriétés son très-divisées et ne consistent que dans de parcelles de terre d'une tres-petite contenance.

D'après toutes ces considérations le Sénat d'un avis unanime à présenté sur la clause de constitut un article dont le but serait de prévenir les inconvéniens signalés dans les exécutions qui n'ont pour objet que des sommes modiques ou des immeubles de peu de valeur.

Pour l'exercice du droit attribué au créancier par cette clause de *constitut*, le Sénat à été aussi d'avis de présenter le cinq articles suivans pour être placés au chapitre premier du titre XXIII, de ce livre.

« *Articolo* 1. Sinchè un immobile è in pos-
« sesso del debitore, il creditore può a sua
« scelta farsi mettere in possesso del medesimo,
« per soddisfarsi del suo credito sui frutti,
« ovvero farselo aggiudicare, ovvero farlo su-
« bastare.

« *Articolo* 2. Il debitore potrà far cessare
« l'immissione in possesso pagando l'ammon-
« montare del creditore e gli accessorii e spese
« oppure far subastare l'immobile.

« *Articolo* 3. Il creditore ipotecario, anteriore
« a quello che fu messo in possesso dei beni
« ipotecati, avrà il diritto d'essere preferito in
« detto possesso a meno che il possessore offra
« di soddisfarlo intieramente del suo credito.

« *Articolo* 4. Il creditore, posteriore a quello
« che fu messo in possesso, potrà essere sur-
« rogato nel medesimo possesso pagando intie-
« ramente il credito del possessore.

« *Articolo* 5. L'immissione in possesso non
« pregiudica all'esercizio degli altri mezzi d'e-
« secuzione ».

Tels sont les articles que le Sénat propose d'ajouter au titre des exécutions: ils sont le résumé de ce qui se pratiquait sous l'ancienne jurisprudence et conservent à touts les créanciers les droits dérivants de leurs titres d'hypothèque.

(SENATO DI GENOVA)

La disposizione di quest'articolo che attribuisce al creditore l'azione possessoria sui beni del debitore al solo effetto di venir soddisfatto del suo credito coi mezzi d'esecuzione dalla legge prescritti, si mostrerebbe superflua, se non si dovesse credere diretta ad assoggettare, col presidio di cotale azione, le obbligazioni contratte dalle persone ecclesiastiche, alla giurisdizione dei Tribunali secolari. Egli è da ciò che, si può riconoscere la convenienza di questo temperamento. Ma non sarebbe egli meglio che posto da un lato il mezzo termine, il sovrano Legislatore proclamasse il principio con altra più adatta ed esplicita disposizione?

*Risposte della Commissione.*

Così le varianti introdotte dal Senato di Savoia nella redazione del presente articolo, come la dichiarazione esplicita richiesta dal Senato di Genova, non sembrano potersi ammettere. L'intenzione dell'articolo del progetto è appunto di mantenere illesa la pratica finora seguìta, la quale, fondata sopra regole d'interpretazione stabilite dalla sapienza dei nostri Principi, ed osservata con somma cura dei nostri Magistrati, non si potrebbe ora mutare senza grave pericolo.

La disposizione poi come sta nel progetto mentre mantiene l'osservanza dell'uso antico delle Provincie d'Italia non deroga per nulla alla pratica ed allo stilo della Savoia, e così mentre da uno dei lati è scevra di pericoli, dall'altra è famulatoria all'attuale condizione di cose in punto di giurisdizione.

Rispetto alla proposta del Senato di Savoia di mantenere tra i mezzi di esecuzione anche la forma attuale d'immissione in possesso, la Commissione non potrebbe neppure accoglierla poichè tal mezzo di esecuzione appresenta molti inconvenienti; per esso si fa luogo a tanti cangiamenti di possesso quanto sono i creditori che ne esperiscono successivamente; s'inceppa la contrattazione, si moltiplicano i mezzi di esecuzione non mai scompagnati da spesa, e sotto l'aspetto di conservare al debitore la proprietà de'suoi beni, gli si toglie, col privarlo de'frutti, ogni mezzo di sussistenza anche per un debito assai modico.

Non pare quindi necessario di metter qui ad esame la serie d'articoli dal Senato di Savoia proposta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *La clausola* . .

. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

Alcuni Membri però sarebbero stati d'avviso che la sede di quest'articolo non dovrebbe essere nel presente titolo.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2147 (2093). I beni del debitore sono la garantia comune de'suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

Art. 2148 (2094). Le cause legittime di prelazione sono i privilegii e le ipoteche.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 3, 4, — (Conformi agli art. 2147, 2148, del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2149 (2120). Il presente titolo non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi commerciali marittime concernenti alle navi, ed ai bastimenti di mare (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 5. — *Il presente titolo* . . . . . *delle leggi marittime concernenti alle navi ed ai bastimenti di mare.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve che, oltre la menzione: *delle leggi marittime*, si possa altresì usare della dizione generica: *commerciali*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone che nel Cod. fr., all'articolo 2120, è detto semplicemente: *leggi marittime*, perchè fu compilato in un tempo in cui non esisteva ancora il Cod. di comm. Presso noi essendo stabilito che si promulgherà anche un Codice di commercio, la Sezione ha opinato di aggiungere la parola: *commerciali* alla menzione di: *leggi marittime*.

Il Guardasigilli avverte che, siccome l'ordine dei privilegii dovrebbe anche aver luogo nel concorso di crediti ordinarii e di crediti commerciali, l'aggiunta proposta deve esser fatta in modo a non poterne risultare che s'intenda parlare *delle leggi commerciali in genere*.

Il Relatore dice che la Sezione ha avuto in vista soltanto le leggi *commerciali marittime* ed ha proposta l'aggiunta predetta sia perchè nel Cod. di comm. sarà disposto anche sul commercio marittimo, sia perchè l'espressione: *leggi marittime* le è sembrata inesatta.

Domanda un membro se le navi esistenti su *riviere* o *laghi* non debbano essere comprese nell'articolo, ove si parlerebbe soltanto di *bastimenti di mare*.

Il Guardasigilli risponde che sulle *riviere* o *laghi* esistenti nei Regii Stati i battelli o navi toccano così frequentemente la terra da non esistervi il motivo della eccezione contenuta nell'articolo, potendo soltanto essere il caso per le medesime, di dare qualche disposizione particolare nei Regolamenti.

L'art. è adottato scrivendo nel medesimo: *leggi commerciali marittime*.

## CAPO II.

### *Dei privilegii.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Dei privilegii* . . . . . .

(1) Vedansi gli art. 203 e seg. del Codice di comm.

Art. 2150 (2095). Il *privilegio* è un diritto, che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarii.

Art. 2151 (2096). Fra i creditori privilegiati la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegii.

Art. 2152 (2097). I creditori privilegiati, che sono nel medesimo grado sono pagati in proporzione eguale.

Art. 2153 (2099). I privilegii sono costituiti sopra beni mobili, o immobili, o sopra gli uni e gli altri insieme.

Art. 2154 (2098). Il Regio Fisco, oltre i privilegii che gli competono come a qualunque privato, ne ha alcuni per cause ad esso particolari.

Questi privilegii, non meno che le ipoteche al medesimo spettanti per somiglianti cause, formano l'oggetto del capo IV del presente titolo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 6, 7, 8, 9, 10. (Conformi agli art. 2150 e seg. del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

### SEZIONE PRIMA

### *Dei privilegii sopra i mobili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I. — Dei* . . . . . .

Art. 2155 (2100). I privilegi sopra i mobili sono o generali, o speciali sopra determinati mobili.

I primi colpiscono tutte le cose mobili del debitore, i secondi cadono sopra alcune di esse solamente.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 11. — *I* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

#### § 1.

#### *Dei privilegii generali sui mobili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § 1 — *Dei* . . . . . .

Art. 2156 (2101). I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunciati in appresso, e si esperimentano nell'ordine seguente:

1. Le spese di giustizia, cioè quelle di sigilli, inventario ed ogni altra fatta per l'interesse comune dei creditori (1);

2. Le spese funebri, secondo le consuetudini locali;

3. Le spese d'ultima infermità, con che in niun caso si estendano ad un tempo anteriore di un anno al giorno del decesso;

4. Le spese per le vesti indispensabili da lutto della vedova, e gli alimenti necessarii alla medesima nei dieci mesi della morte del marito, con che lasci intanto nella massa del patrimonio di esso la dote e le altre ragioni che spettassero alla stessa vedova in forza del contratto di matrimonio (2);

5. I salarii dovuti ai domestici e servitori della famiglia, per un'annata (3);

6. Le somministrazioni di commestibili, e merci per gli alimenti ed indumenti del debitore, e della sua famiglia, fatte nei sei ultimi mesi se da venditori al minuto, e nell'ultimo anno se da altri negozianti, o da quelli che tengono pensione od hanno case di convitto (4).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12 — *I crediti privilegiati* . . . . . .
1. . . . . .
2. . . . . .
3. *Le spese d'ultima* . . . . . .
. . . . . *anteriore ad un anno.*
4. *Le spese per le prime vesti indispensabili del lutto della vedova e per gli alimenti della medesima nei primi sei mesi dalla morte del marito con che lasci intanto* . . . . . .
5. *I salarii dei domestici e servitori per un'annata.*
6. *Le* . . . . . .
. . . *negozianti, come pure quelle fatte da padroni di locanda.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 12, n. 1). Le espressioni: *quelle di sigilli*, ed: *inventario*, si ritennero sovrabbondanti ed inopportune, cioè: — *sovrabbondanti* ove, secondo l'interpretazione che sembrava la più naturale, le spese suddette non dovessero figurare fra i crediti privilegiati, che nel caso in cui riflettessero l'interesse comune delle parti; — *inopportune* poi se da questa condizione si fossero quelle volute esimere, cosichè le spese suddette fossero in qualunque ipotesi privilegiate. — Ora quantunque la maggioranza restasse ben persuasa, che la condizione che formava l'oggetto delle parole finali del detto alinea si dovesse riferire all'intiero contesto del medesimo, e così anche alle spese dei sigilli ed inventario, per altro, nel dubbio che si potesse al proposito eccitare questione, e riconoscendo d'altronde che vi potevano essere casi, in cui si fosse proceduto all'apposizione dei sigilli ed alla formazione d'un inventario per un interesse che non fosse comune ai creditori, però, onde togliere ogni radice ai futuri appigli, si proporrebbe di concepire l'alinea in modo più generico, come in appresso:

« Le spese di giustizia fatte per l'interesse comune dei creditori ».

(Art. 12, n. 4). Il Magistrato, nel mentre applaudiva che si fosse cercato di riparare ad una ommissione nel Cod. fr., assicurando alla vedova un privilegio che consigliavano le più giuste considerazioni di umanità e di morale pubblica, gli parve che si fosse in troppo ristretti limiti circoscritto il conceduto favore, e quindi conveniva, ad esempio dell'Editto ipotecario dell'anno 1822, estendere la durata del privilegio all'anno del lutto, giacchè per quel tempo la vedova non poteva lodevolmente passare a secondo nozze. Si suggerirebbe quindi di concepire l'alinea come segue:

« Le spese per le vesti da lutto della vedova « e per gli alimenti della medesima durante l'anno dalla morte del marito, ecc.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 12, n. 4). Fra i privilegii si trova annoverato nel presente articolo quello per le vesti e gli alimenti della vedova.

Per quanto alle moderne legislazioni, compresa quella recentissima del Governo Pontificio, non si trovi accordato alla donna un simile favore, il Senato lo stima anch'esso conveniente. Pensa però che gli si dovrebbe dare un diverso rango, calcolando all'ultimo grado onde non avesse a primeggiare su quelli portati ai num. 5 e 6 del medesimo articolo. I salarii dei domestici ed il prezzo dei commestibili somministrati al debitore ed alla sua famiglia costituiscono un debito di rigorosa giustizia, il quale non dovrebbe esser sottoposto a quel riguardo che la legge voglia avere alla moglie che perde il marito.

(CAMERA DE CONTI)

(Art. 12, n. 5). Credette il Magistrato che non vi fosse ragione di limitare a tempo minore di quello stabilito dal Cod. fr. il privi-

(1) Vedasi l'art. 2161, Cod. civ.
(2) Vedasi l'art. 145, Cod. civ.
(3) Vedasi l'art. 502, Cod. di comm.
(4) Vedansi gli art. 2160, 2162, 2196, 2197, 2198, 2204, e l'art. 2 dell'Editto 16 luglio 1822.

legio dei salarii, e che quindi, ad esempio dell'art. 2101, num. 4, di quel Codice, si dovesse estendere non solo all'annata scaduta, ma altresì che fosse dovuto sull'annata *corrente*.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 12, n. 5). On c'est demandé si les ouvriers, demeurant dans la maison, ou n'y démeurant pas, doivent être compris dans la classe des *gens de service?* Les Cours de France ont été partagées sur cette question. — Par un arrêt du 4 mars 1828 la Cour de Metz a décidé que les commis des marchands sont compris sous la dénomination de *gens de service* indiquée dans le n. 4 de l'art. 2101 du Cod. fr. D'un autre coté la Cour de Bourges, par arrêt du 4 février 1823, à decidé que l'ouvrier travaillant dans un atelier, à tant par année, payable tant par mois, ne peut être rangé dans la classe de *gens de service*, en ce qui touche le privilége conféré par l'art. 2101, n. 4; cet ouvrier, est-il-dit, ne peut réclamer de privilége, que sur les objets qu'il a confectionnés.

Comme les ouvriers artistes, ou de métier, les commis de magasin, les commis voyageurs ont été désignés dans la langue italiennne et dans la française par des expressions spéciales; que d'ailleurs la nature de leur office ne permet pas de les confondre avec la classe proprement dite des *domestiques*, ou gens de service; il parait convenable, pour prévenir les difficultés auxquelles peuvent donner lieu ces différentes positions, ou que la loi déclare de comprendre sous la dénomination générale qu'elle emploie, cette classe d'individus, ou qu'elle les exclut d'une manière expresse.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 12, n. 6). Le ultime parole di questo numero: *come pure quelle fatte dai padroni di locanda*, potendo per avventura dar luogo a dubitare, se le somministrazioni, di cui ivi si fa cenno, godano del privilegio pei soli sei ultimi mesi, ovvero per un anno intiero, si potrebbero alle medesime sostituire per maggior chiarezza le seguenti: *e dai padroni di locanda.*

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 12, n. 6). Per maggior esattezza sembra che si dovrebbe dire: *se da altri negozianti, od a coloro che tengono case di convitto.* L'uso della parola *locanda* si estende in oggi anche agli alberghi ed osterie. Concepito perciò in tal modo l'articolo, si potrebbe dubitare se l'oste, o l'albergatore che tiene a dozzina, od altri che danno a mangiare, godano dello stesso privilegio che la legge accorda ai padroni di case di convitto.

Rimane ancora più necessaria tale variazione per mettere quest'articolo in armonia coll'articolo 51, primo progetto, del titolo ultimo di questo libro, che è sotto la Sezione che tratta *Di alcune prescrizioni particolari*, poichè le azioni di detti osti, albergatori ed altri, dovendosi prescrivere fra mesi sei, devesi ben chiaramente stabilire che in qualunque ipotesi il loro privilegio non dura che per tal termine e che il privilegio che ha effetto per un anno è solo relativo ai padroni di case di convitto.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 12, n. 1). Non crede la Commissione di poter ammettere l'osservazione fatta su questo numero dalla Camera, perchè, trattandosi di privilegio, e così di concorso di creditori, non può guari esser dubbio che l'apposizione dei sigilli e la confezione dell'inventario non sieno dirette al comune interesse dei creditori, e se il far cenno di alcune spese particolari, come quelle pei sigilli ed inventario, può parere sovrabbondante, non sarà per altro affatto inutile per meglio chiarire di quale indole siano le spese di giustizia che tutte qui non s'indicano, ma che tutte s'intendono rivolte alla conservazione degli oneri dal debitore lasciati, epperò fatte nel comune interesse dei creditori.

(Art. 12, n. 4). Non può del pari la Commissione accogliere l'altra osservazione della R. Camera, perchè, sebbene essa abbia ravvisato una maniera di credito nel diritto alle vesti ed agli alimenti per la vedova, non può tuttavia riguardare il medesimo se non come un credito stabilito dalla legge per riguardi di decenza e di commiserazione, il quale debbe esser ristretto a ciò che si ravvisa rigorosamente necessario ad escludere la speranza di certi assegnamenti di troppa larghezza, che altre volte per tale causa si facevano anche a dispendio dei creditori perdenti.

Mentre la Commissione seguiva cotali norme rispetto al privilegio della vedova, essa non credette di doverlo poi restringere di tanto, quanto propone il Senato di Genova, poichè, se si volesse attenere all'esatta conseguenza dell'osservazione fattale in proposito, la vedova, non che collocarsi in ultimo grado tra i privilegiati, dovrebbe posporsi a tutti i creditori ipotecarii. Se si vuole, come sembra dovere, concedere alla vedova un favore per le vesti da lutto e gli alimenti, conviene assicurargliele senza troppo grande dilazione, cui non consentirebbe lo stato di quella, e non assoggettarla a tutti gl'incagli che possono arrecare le questioni di preferenza tra i creditori anteposti.

(Art. 12, num. 5) Nel progetto si è fissato un solo anno, perchè quello è lo spazio più ordinario, durante il quale si può supporre che i salarii non sieno stati pagati. L'estendere il termine a tempo più lungo, come propose la R. Camera, potrebbe dar luogo a pretese meno fondate, nella circostanza massime che non sarebbe più tra vivi il padrone da cui si potrebbe avere la prova del pagamento eseguito. Qui non si tratta di privare i servitori del

maggior salario cui possono aver ragione, ma unicamente di attribuir loro un privilegio, che mai non si deve ammettere se non per crediti ben certi, od almeno per i più verosimili.

Prendendo a discutere l' osservazione del Senato di Savoia, la Commissione ha dovuto proporsi due punti di considerazione. Primieramente: se la locuzione da essa adoperata nel num. 5 di quest' articolo fosse tale da non porgere veruna incertezza di significato. Secondariamente: se fosse opportuno di estendere il privilegio non solamente a chi sta ai servizii personali di un individuo, ma anche a coloro che impiegano abitualmente l' opera loro presso un padrone in qualità di operai, di manifatturieri, o di commessi, garzoni o fattori di negozio. — Quanto al primo punto, essa non ha indugiato a riconoscere che le indicazioni: *domestici* e *servitori*, potevano veramente lasciar luogo a qualche dubbio nella loro esatta applicazione, poichè il senso delle parole: *domesticità* e *servizio*, da cui esse procedono, si spiega a mille uffizii diversi e si accomoda alle più svariate abitudini, quindi, per esprimere più strettamente il suo concetto, qual era quello di far salvi i salarii delle persone che stanno ai servizii diretti ed immediati di un individuo, o di una casa, la Commissione ha creduto conveniente di aggiungere dopo la parola: *servitori*, la qualificazione: *di famiglia*, onde anche escludere quei servi di campagna che si annoverano nelle classi di coloni, massari e villici. — Intorno al secondo punto di quistione, la Commissione ha riconosciuto come la giurisprudenza delle Corti di Francia sia effettivamente vacillante in questa parte, altre comprendendo gli operai ed i garzoni di negozio, altre escludendoli da tal novero. Essa ha di più avvertito che già nell' anno ultimo passato la Camera dei Deputati di Francia aveva adottato un progetto di legge sui fallimenti, nel quale si estese agli operai che furono impiegati direttamente dal fallito ed ai suoi commessi di negozio il privilegio di cui all' art. 2101 del Cod. civ. fr., ristrettivamente però quanto ai salarii degli operai alla durata di un mese, e quanto ai commessi a quello di mesi sei (1). Mentre la Commissione non è lontana dal credere che la qualità degli operai impiegati direttamente presso un padrone e dei commessi di negozio possa per avventura dar luogo per essi a qualche specie di favore, pensa per altro che esso in tal caso non dovrebbe mai esercitarsi che sovra certi mobili solamente, cioè sovra quelli inservienti all' artifizio od al negozio cui essi attendono. Lo allargare il privilegio a tutti i mobili in generale esistenti presso il padrone, oltrechè non troverebbe nessun motivo sufficiente di destinazione perchè il servizio di questi operai e commessi non è rivolto alla persona o famiglia del padrone, ma al solo commercio che egli esercita, indurrebbe troppo grave disparità di trattamento tra essi e tutti quelli che prestano regolari servizii ad alcuno, come i servitori di campagna o simili. Non potendo pertanto estendere di tanto i privilegii senza renderne l'esperimento inefficace, la Commissione ha stimato, che, senza farne oggetto di disposizione nel Cod. civ., l'introduzione di un privilegio per le cause e dentro i limiti suddivisati, debba, occorrendo, trovare sua sede nel Codice di commercio (1), e non s'abbia a far altra giunta al progetto in questa parte, che dell'epiteto di: *famiglia*.

(Art. 12, n. 6). Mediante la variazione che si porrà nel secondo progetto, in conformità dell' osservazione del Senato di Nizza, di cui in appresso, rimane anche adempito il desiderio del Senato di Piemonte.

La Commissione concorre nell' avvertimento del Senato di Nizza; e pensa che, escludendo affatto la parola: *locandi*, si possa scrivere: *o da quelli che tengono a pensione o casa di convitto*, la qual classe di persone si differenzia sufficientemente dagli *osti, albergatori e locandieri*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *I crediti* . . .

. . . . . .

1, 2, 3, 4. (Come al primo prog.)

5. *I salarii dei domestici e servitori di famiglia per un' annata.*

6. *Le somministrazioni* . . . . . *da altri negozianti, o da quelli che tengono pensione od hanno case di convitto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve che la locazione del num. 2 del presente articolo possa preferirsi nei seguenti termini:

---

(1) Ecco le parole del rapporto fatto da M. Renouard nella seduta del 26 gennaio 1835: « L'article 2101 du Cod. civ. attache un privilége général sur les meubles aux salaires des gens de service pour l'année échue, et pour ce qui est dû sur l'année courante. On a souvent réclamé un privilége de même nature pour les salaires des ouvriers auxquels la jurisprudence le refusait. Dans l'intérêt de la classe qui vit du travail de ses mains, le projet créé ce privilége, mais pour un mois seulement: votre Commission a cru necessaire d'indiquer qu'il ne s'agit que des ouvriers directement employés par le failli, etc. Les commis sont-ils compris parmi les gens de service? La jurisprudence a varié à cet égard et les Cours Royales sont divisées. Votre Commission a d'autant moins hésité à trancher législativement cette difficulté, qu'elle a souhaité tout à la fois assurer le privilége des commis, et ne pas lui donner la durée d'un année. Elle a en conséquence consacré leur privilége, mais en se bornant à six mois. Un moindre terme eut été trop court ».

(1) Vedi la nota al num. 5 dell' articolo 2156, Codice civile.

« Le spese funebri per l'ammontare soltanto « determinato dalle consuetudini locali ».

In fine al num. 3, si aggiunge: *anteriore di un anno al giorno del decesso.*

Due Membri avrebbero creduto conveniente di estendere, siccome reca l'art. 2 del R. Editto del 1822, ad *un anno* il tempo per cui le spese di vesti o di alimenti della vedova, di cui parlasi nel num. 4, debbono essere privilegiate.

Si avverte inoltre che nello stesso num. 4 parrebbe più regolare di far precedere la menzione degli *alimenti*, come cosa più importante, a quella delle *vesti da lutto.*

Nel num. 6 pare che sul finire, a vece del pronome: *quelli*, starebbe più opportunamente il pronome: *coloro.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Si delibera partitamente sui diversi numeri dei quali il presente articolo è composto.

(Art. 12, n. 1). La prima parte dell'articolo, ed il num. 1 dello stesso sono adottati senza osservazioni.

(Art. 12, n. 2). Sulla redazione proposta dalla Sezione, il Guardasigilli osserva, che la disposizione rimane la stessa nelle due redazioni, e quella del progetto sarebbe più concisa.

Un altro Membro preferisce parimente la redazione del progetto.

Il num. 2 è mantenuto.

(Art. 12, n. 3). Sulla proposta della Sezione si scrive nel fine del presente numero: *anteriore d'un anno al giorno del decesso.*

(Art. 12, n. 4). Un Membro opina di estendere ad *un anno* il tempo fissato nel presente numero, siccome era fissato dall'Editto ipotecario del 1822, ed ammesso dalla giurisprudenza precedente.

Concorre un altro Membro in questo avviso, osservando che, essendo proibito alla vedova di rimaritarsi prima che siano trascorsi 10 mesi dalla morte del marito, la medesima deve essere provvista degli alimenti durante questo tempo.

Il Guardasigilli dice che, a termini delle disposizioni contenute nel titolo *Del contratto di matrimonio*, debbono gli alimenti e le vesti da lutto essere somministrati alla vedova pendente l'anno del lutto (1), ma qui si tratta solo di determinare se essa debba avere soltanto un privilegio, mediante il quale la stessa sia preferita ai creditori quando non vi è fondo per tutti. Gli alimenti e le vesti essendo alla medesima accordati soltanto per un principio d'umanità o di decoro pel marito, gli pare che non debba estendersi il privilegio, quando si tratta di far perdere ai creditori ciò che è loro dovuto per istretta giustizia, come p. es. il salario dei domestici ed i prezzi delle somministrazioni di commestibili o merci fatte al debitore di cui è parlato nei detti numeri 5 e 6. Quanto poi al motivo desunto dall'essere proibito alla vedova di rimaritarsi pendente 10 mesi, osserva che questa disposizione di ordine pubblico non è punto collegata cogli alimenti della vedova, stantechè avrebbe luogo egualmente quando nulla vi fosse nella credità del marito, onde non può divenire una ragione di privare i creditori dei loro averi per favorire la vedova.

Replica un Membro, che le considerazioni addotte militano egualmente per gli alimenti e le vesti che sarebbero somministrate pei primi sei mesi con detrimento dei creditori dell'eredità, onde non si avrebbe un motivo ragionevole per fissare il detto termine, come per un altro minore o maggiore.

Il Guardasigilli risponde, che la somministrazione degli alimenti alla vedova è dettata da un principio di umanità, il quale però deve essere temperato dalla giustizia. Un termine qualunque è poi indispensabile di fissarlo.

Propone un altro Membro, che pei primi sei mesi il privilegio sia accordato nell'ordine in cui rimane stabilito dall'articolo; per gli altri sei mesi poi sia dato subordinatamente a quelli menzionati nei num. 5 e 6, aggiungendo, per questo effetto, una disposizione che formerebbe il num. 7 dell'articolo.

Il Guardasigilli avverte, che negli articoli successivi è determinato l'ordine in cui si eserciteranno i diversi privilegii in concorso di quelli menzionati nel presente art. 12, onde un cangiamento ed una suddivisione pel privilegio della vedova renderebbe necessario di variare il complesso delle disposizioni, venendo ad intervertirsi l'ordine che si è seguito.

Un altro Membro dice, che non vi sarebbe, come si è osservato, un motivo razionale per fissare il termine di sei mesi, ed estendendolo invece a dieci mesi, esisterebbe la ragione desunta dall'esser vietato alla vedova di rimaritarsi durante quell'intervallo; propone quindi di stabilire quest'ultimo termine di mesi dieci.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta, purchè allora, dopo la parola: *alimenti*, si aggiunga: *necessarii*, per non allargare troppo la disposizione a detrimento dei creditori dell'eredità.

È adottata la proposta colla modificazione indicata dal Guardasigilli.

Un Membro propone poscia di sopprimere nel principio di questo numero la parola: *prime*, rimanendo troppo limitata la disposizione dal detto vocabolo

Il Guardasigilli osserva non doversi neanche restringere di troppo, giacchè si tratta del caso in cui non vi sia fondo neppure pei creditori privilegiati.

È ammessa la proposta soppressione della parola: *prime.*

Il num. 4 dell'art. 12 è adottato nei termini seguenti:

(1) Art. 1362, Cod. civ.

« Le spese per le vesti, ecc. ». (*Come al num. 4 dell'art.* 2156).

(Art. 12, n. 5). Per spiegare vieppiù che si tratta di salarii già *decorsi*, è aggiunto nel principio la parola: *dovuti*, scrivendo il presente numero come segue:

« I salarii dovuti ai domestici e servitori « della famiglia per un'annata ».

(Art. 12, n. 6). Adottato senza osservazioni.

---

## § 2.

### *Dei privilegii sopra determinati mobili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — § 2. — *Dei* . . . . . .

---

Art. 2157 (2102). Sono preferiti sovra determinati mobili:

1. Le pigioni ed i fitti degli immobili, sovra i frutti raccolti nell'anno, le derrate esistenti nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti da' fondi medesimi, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa appigionata, o il fondo affittato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione del medesimo; cioè per l'anno corrente, e li due antecedenti, e per quanto dee scadere, se i contratti di locazione sieno fatti per atto pubblico, ovvero essendo fatti per iscrittura privata abbiano una data certa; e solo per l'annata corrente, e la susseguente, quando non esista contratto per atto pubblico, o essendo questo per iscrittura privata non siavi data certa. In entrambi i casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione, cioè nel primo caso per il tempo che rimane sino al termine del contratto, e nel secondo caso per l'anno successivo al corrente, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse come sovra dovuto con privilegio, e di cautelarlo inoltre pel credito non ancora scaduto.

Lo stesso privilegio ha luogo a favore del locatore per li danni recati agli edifizii e fondi locati, per le riparazioni locative, restituzione delle scorte, e tutto ciò che concerne alla esecuzione del contratto.

Saranno tuttavia preferite al credito del locatore sovra li frutti della raccolta dell'annata le somme dovute per le sementi, coltivazione, e raccolta dell'anno medesimo; sui mobili, che guarniscono le case cadenti nell'affittamento, i crediti degli operai per le riparazioni locative fatte alle case medesime ne' sei mesi precedenti, come pure sul valore degli utensili, i crediti per prezzo de' medesimi nel caso in cui sieno stati venduti nell'ultimo anno.

Il privilegio come sovra attribuito al locatore sui mobili che guarniscono la casa od il fondo locato, comprende non solo quelli di pertinenza dell'inquilino od affittuario, e del subinquilino o subaffittuario, ma anche quelli che fossero di proprietà altrui, finchè si trovano nella casa o fondo locato, salvo che si tratti di cose furtive, ovvero sia provato che il locatore fosse informato al tempo dell'introduzione, che la proprietà delle cose introdotte spettava ad altri che al conduttore.

Il privilegio sopra i frutti esistenti ha luogo anche quando i frutti appartengono al subaffittuario.

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa od il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengono al subaffittavolo, ha luogo per la quantità che questi deve, senza tenersi conto delle anticipazioni.

Il locatore può sequestrare i mobili dell'affittavolo o subaffittavolo, onde è guarnita la sua casa o fornito il fondo locato, qualora sieno stati trasportati altrove senza il suo assenso, e conserva sopra essi il privilegio, purchè abbia proposta l'azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni allorchè si tratti de' mobili di cui era fornita la possessione, o nel termine di giorni quindici se si tratti de' mobili di cui era guarnita la casa, senza pregiudizio però dei diritti acquistati da terzi dopo il trasporto (1).

2. Il credito sovra il pegno di mobili di cui il creditore sia in possesso.

3. Le spese fatte per la conservazione o miglioramento de' mobili esistenti ancora presso coloro che hanno fatto le dette spese.

---

(1) Vedasi l'art. 890, Cod. di proc. civ.

4. Il prezzo delle cose mobili vendute nel precedente anno, ove le medesime si trovino nelle mani od in potere del debitore.

Se la vendita è stata fatta senza mora, il venditore può eziandio rivendicare questi effetti sinchè si trovano in possesso del compratore, od impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro i quindici giorni del fattone rilascio, e gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore, non che il diritto di rivendicazione, non avranno però effetto in pregiudizio del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato, che il proprietario fosse al tempo dell'introduzione informato, che il prezzo de' mobili che guarniscono la casa od il fondo affittato era ancora dovuto.

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti alla rivendicazione (1).

5. Le somministrazioni e le mercedi di un albergatore, sopra gli effetti del viandante, che sono stati introdotti e sono tuttora nel suo albergo.

6. Le spese di trasporto sovra gli effetti trasportati, che rimangono ancora presso il conducente, ovvero che sono stati da questo rimessi nelle ventiquatt'ore precedenti, ove si trovino ancora presso il consegnatario.

In caso di concorso di vari creditori privilegiati, i privilegi contemplati a' numeri 3, 5 e 6 saranno preferiti a quello del venditore; e nel concorso de' privilegi contemplati a' numeri 5 e 6 si darà la preferenza a quello indicato nel num. 6.

7. I crediti che risultano per abusi, e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, sui capitali dati da essi per malleveria, e sugli interessi che ne fossero dovuti.

8. I crediti delle Comunità, corporazioni, e pubblici stabilimenti per fatti dipendenti dalle funzioni de' loro uffiziali, sulle malleverie in numerario, cui fossero essi sottoposti.

Sulle malleverie di cui in questo numero e nel precedente, dopo i crediti sovra specificati avranno pur privilegio quelli, che per atto autentico avranno somministrato il danaro per le stesse malleverie (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Sono preferiti sovra determinati mobili:*

1. *Le pigioni ed i fitti degli immobili sovra i frutti raccolti nell' anno e sopra il valore di tutto ciò che serve a* . . . . . .
. . . . . .
*Lo stesso privilegio ha luogo* . . . . . .
. . . . . *concerne l' esecuzione del contratto. Saranno tuttavia preferite al credito del locatore sovra i frutti della raccolta dell' annata le spese per le sementi,* . . . .
. . . . . .
*Il privilegio come sovra accordato al locatore* . . . . . *inquilino od affittuario, ma anche* . . . . . .
. . . . . *conduttore.*
*Il locatore può sequestrare i mobili del conduttore onde è guarnita la sua casa, o il fondo locato, qualora sieno stati trasportati senza il suo assenso, e* . . . . . *di cui è fornita la possessione, o nel termine di giorni quindici se si tratti di mobili di una casa.*
2. *Il credito* . . . . . .
3. *Le spese* . . . . . .
4. *Il prezzo* . . . . . .
5. *Le somministrazioni di un albergatore sopra gli effetti del viandante, che sono stati introdotti nel suo albergo.*
6. *Le spese di trasporto* . . . . . *presso il consegnatario.*
7. *I crediti che* . . . . . *per sicurtà, e sugli interessi che ne fossero dovuti.*
8. *I crediti delle* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 13, n. 1). Il paraît convenable d'étendre, comme le fait l'art. 2102 du Cod. franc., le privilége du bailleur à tous les arriérages, lorsqu'il existe un bail écrit avec date certaine. L'équité sollicite cette faveur. Le propriétaire se trouve souvent forcé d'attendre le payement des fermages arriérés; l'humanité ou la justice peuvent, dans quelques circostances, lui en faire une obligation. La disposition de l'article 13 présente ainsi l'inconvénient d'embarasser le propriétaire, et de le forcer à traiter son fermier avec la rigueur d'un impitoyable

(1) Vedansi gli art. 393, 620 e seg., Cod. d' comm.

(1) Vedansi gli art. 2161, 2196, 2197, Cod. civ., e l'art. 5 R. Ed. ipotecario del 1822.

créancier. Il est encore à remarquer, d'après l'art. 61 du liv. III, titre XI (1), qu'on peut, sous quelque rapport, considérer toutes les annuités du bail comme ne formant qu'une seule somme qui ne peut être déterminée qu'à son échéance. La loi ne saurait d'ailleurs trop étendre les priviléges de la propriété immobilière, sur laquelle pèse en définitive la majeure partie des impôts. La loi romaine, beaucoup plus favorable, affectait sans restriction, à titre de gage, au propriétaire, tous les meubles dont la ferme était garnie, non seulement pour la sureté de tous fermages, mais encore pour les détériorations *(L. 5, Cod. locat.; L. 4, In quib. caus. pig.; L. 4, De pact.)*.

La Loi qui présentera une disposition précise sur l'étendue de ce privilége, suffira pour avertir les créanciers du fermier, qu'ils ne peuvent faire aucun fondement sur les meubles qui garnissent la ferme, qui sont et demeurent affectés aux arriérages qui peuvent être dus au propriétaire.

La faveur du propriétaire exige qu'on lui accorde un terme plus long pour exercer la revendication des objets détournés de la ferme sourtout qu'il est rare qu'on ne puisse pas suspecter de mauvaise foi celui qui achète des objets distraits d'une ferme.

Le Sénat propose en conséquence, de substituer un délai de 60 jours à celui de 40, et de 30 jours à celui de 15 accordé au propriétaire d'une ferme ou d'une maison.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 13, n. 1). Il numero primo di questo articolo restringe il privilegio del locatore pel pagamento delle pigioni e dei fitti ai soli frutti raccolti nell'anno.

La conseguenza diretta e legittima di questa restrizione sarebbe quella di ricusare ogni privilegio sui frutti degli anni precedenti, tuttochè esistenti tuttora nelle fabbriche comprese nell'affittamento e provenienti dai fondi locati.

Se questo è lo spirito dell'accennata disposizione, come pare indicarlo il suono letterale delle parole, converrà considerare se, ad esempio del num. 2 dell'art. 3 dell'Ed. ipotecario, non convenga meglio di ampliare il privilegio suddetto, ed estenderlo eziandio ai frutti degli anni precedenti, semprechè si ritrovino ancora esistenti nelle case e fabbriche locate, anche per togliere le questioni che altrimenti potranno eccitarsi in occasione dell'esercizio del detto privilegio, se i frutti sieno dell'ultimo anno, oppure dei precedenti.

Opportuno sarà pure il definire, ad esempio degli art. 2139, 1071 dei Codici di Parma e Napoli, fin dove debba estendersi il privilegio del locatore sui frutti e sui mobili allorquando sieno questi di pertinenza del subaffittuario, non sembrando bastevole a togliere in proposito ogni dubbio il disposto dell'art. 47 titolo: *Del contratto di locazione* (1).

Finalmente lo stesso numero primo accorda al locatore il diritto di far sequestrare i mobili del conduttore ond'è guarnita la casa o il fondo locato, qualora sieno stati trasportati senza il suo assenso, e gli mantiene salvo sopra di essi il privilegio, purchè proponga la rivendicazione nel termine ivi stabilito.

Se lo spirito di cotesta disposizione è quello di accordare soltanto al locatore il mezzo di rivendicare i mobili trasportati senza il suo assenso, acciocchè possa su di essi conservare il suo privilegio, senza che vengano con ciò ad essere pregiudicati i diritti che i terzi potessero avere legittimamente acquistati dopo il trasporto, la disposizione così intesa pare giusta e coerente a quanto prescrivono gli articoli 46 e 58 del titolo undecimo di questo libro (2).

Ma troppo esorbitante e contraria ai privilegii che regolano la possessione delle cose mobili diverrebbe la stessa disposizione, qualora, nell'accordare al locatore il diritto suddetto, non rispettasse neppure i diritti legittimamente acquistati dai terzi dopo il trasporto.

Già abbastanza provvida si mostra la legge a pro' del locatore, quando, giusta i succitati art. 46 e 58 del titolo XI di questo libro, gli accorda di obbligare l'affittavolo a fornire la casa, o il fondo rustico di mobili sufficienti e del bestiame, e stromenti necessarii all'agricoltura, quando gli accorda il privilegio sui frutti e sui mobili che guarniscono la casa o il fondo locato, o che servono alla coltivazione del medesimo, quando gli accorda per ultimo il diritto di rivendicare entro un certo tempo gli stessi mobili che siano stati trasportati senza il suo assenso, purchè non pregiudichi con questa rivendicazione ai diritti legittimamente acquistati dai terzi dopo il trasporto.

Se la legge procedesse più oltre nei suoi favori verso il locatore diverrebbe ingiusta verso i terzi, e nuocerebbe al commercio ed alla libera contrattazione delle cose mobili.

Fra il privilegio del locatore ed il diritto di un terzo, nel caso di cui si ragiona, quest'ultimo merita senza dubbio la preferenza.

Laonde il Senato sarebbe d'avviso che alla fine del num. 1 si aggiungessero le seguenti parole: *senza pregiudizio però dei diritti legittimamente acquistati dai terzi dopo il trasporto.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 13, n. 4). L'incontro di più creditori privilegiati nella medesima cosa si può ancora verificare in altri dei casi contemplati in quest'articolo, oltre a quello di cui in questo

(1) Corrispondente all'art. 1775, Cod. civ.

(1) Corrispondente all'art. 1760, Cod. civ.

(2) Corrispondenti agli art. 1769 e 1772 del Codice civile.

num. 4, e specialmente in quello di cui ai numeri 3, 5 e 6.

I mobili ed effetti pei quali si debbono le spese di conservazione e miglioramento; quelli che il viandante abbia introdotto nell'albergo a cui sia debitore dello scotto; quelli pei quali si debbano al vetturale la mercede e le spese di trasporto; potrebbero esser comprati a credito ed andare per ciò soggetti al privilegio del venditore; e se in questi casi il prezzo che se ne ricavasse non fosse sufficiente per estinguere il credito di questo e degli altri, la legge non determina chi loro dovrebbe prevalere.

Sarebbe però opportuno che a ciò fosse provvisto; e non si saprebbe dubitare che, verificandosi il caso del concorso di questi diversi creditori, il venditore dovrebbe essere posposto agli altri summenzionati, a motivo del possesso che gli stessi necessariamente debbono avere della cosa soggetta al rispettivo loro privilegio.

Quindi il Senato avviserebbe che l'art. 13 dovrebbe contenere una disposizione nella quale fosse dichiarato che i privilegii contemplati ai numeri 3, 5 e 6 saranno preferiti a quello del venditore.

(Art. 13, n. 5). Nel privilegio dell'albergatore, di cui si fa cenno in questo numero, si contemplano solamente le somministrazioni da lui fatte, ed il privilegio si stabilisce sugli effetti introdotti nell'albergo senza altra spiegazione.

Per altro il credito dell'albergatore, oltre alle somministrazioni, può comprendere le sue mercedi, le quali non si potrebbe dubitare non abbiano da godere lo stesso vantaggio. Siccome non si dice se il privilegio possa o no seguitare gli effetti introdotti nell'albergo, dopochè ne siano stati levati, così, a togliere qualunque dubbietà, sembrerebbe più confacente la disposizione come sta scritta nell'ultima legge del Governo pontificio così concepita:

« Gli albergatori, per la loro mercede, e « pel prezzo delle somministrazioni fatte ai « viandanti sugli effetti dei medesimi sinchè « esistono nell'albergo ».

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 13, n. 5). In questo numero parlando il progetto del solo albergatore, può sorgere il dubbio se eguale privilegio non competa ai padroni di locanda, di pensione e simili, che nel comune uso di parlare si distinguono dagli albergatori.

Parimente richiedendo il progetto, perchè l'albergatore possa godere del privilegio suddetto, che gli effetti siano stati introdotti nel suo albergo, può da taluni dubitarsi se debba egli godere dello stesso privilegio nel caso in cui gli effetti sieno bensì stati introdotti nel suo albergo, ma poscia altrove trasportati, quasichè il fatto solo dell'introduzione, e non quello dell'attuale esistenza degli effetti nell'albergo, sia dalla legge richiesto per godere dell'accordato privilegio.

Il numero nono dell'art. 3 del R. Ed. ipotecario risolveva entrambi questi dubbii; e meriterebbe perciò di essere in tal parte di preferenza adottato.

Tanto più che dal raffronto dell'antica legge colla nuova, si potrebbe con qualche apparenza di ragione inferire, che avendo il Legislatore fatto uso di espressioni differenti e meno ampie abbia pur voluto dare alla nuova legge un senso diverso.

Si dirà forse che mere sottigliezze sono queste, anzichè dubbii ragionevoli e fondati, ma chiunque abbia pratica del foro non potrà a meno di convenire che dubbii e quistioni non meno sottili di questi si vanno tuttora ventilando da chi *nodum in scripto quaerit*, come suol dirsi.

Quindi ogni ragione di convenienza suggerisce di andarvi, per quanto è possibile, all'incontro in un progetto di nuova legislazione, massime trattandosi di materia cotanto delicata, quale è quella dei privilegii.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 13, n. 6). Si osservò, che il Cod. franc. (art. 2102) non restringeva questo privilegio alla sola durata di ore 24, ed alla condizione che gli effetti trasportati si ritrovassero ancora presso il consegnatario Queste due limitazioni introdotte dal num. 10, dell'art. 3, dell'Editto ipotecario, paiono troppo severe, e nel mentre il Senato fu d'avviso che debba lasciarsi sussistere la seconda di dette condizioni, pensò che tal privilegio si abbia almeno ad estendere alla durata di tre giorni, potendo darsi moltissimi casi, in cui uno spedizioniere, o perchè non ebbe il tempo materiale, o perchè aveva molta confidenza con qualche negoziante con cui aveva conto corrente, non abbia potuto farsi pagare.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 13). Nel § 1 di questa medesima Sezione, come pure nella Sezione che vien dopo, non solamente si sono dichiarate le varie specie di privilegii ivi contemplati, ma si è pure molto opportunamente stabilito l'ordine nel quale si deggiono i medesimi esperimentare, nel caso in cui alcuno d'essi si trovi in concorrenza sui medesimi beni.

Eguale disposizione però resta a desiderarsi a riguardo di quelli contemplati nell'art. 13, di cui ora si tratta, tuttochè una simile concorrenza tra loro possa medesimamente verificarsi.

Infatti, pongasi il caso di un conduttore che trasporti uno degli effetti che guarnivano la casa e la consegni in pegno a qualche suo creditore. Quest'ultimo viaggiando porta seco il pegno e lo fa trasportare nell'albergo in cui va ad alloggiare. Il locatore, informato del trasporto eseguito senza il suo assenso, propone nei 15

giorni la rivendicazione, vi si oppone il creditore pignoratario, vi si oppone pur anche l'albergatore, vi si oppone il conducente ove l'effetto sia stato rimesso nelle 24 ore, pretendendo ciascuno d'essere preferito.

Quale sarà l'ordine nel quale si dovranno queste varie specie di privilegii esperimentare in questo ed in altri simili casi, più o meno complicati?

Tace su di ciò il progetto; e sebbene sia vero che tali casi non saranno assai frequenti, non perciò deve starsene la nuova legge silenziosa sovra un punto cotanto rilevante, ma piuttosto prescrivere, o che saranno i creditori pagati in proporzione eguale, ovvero stabilire ad esempio dell'art. 2160 del Cod. di Parma, l'ordine nel quale dovranno i medesimi esperimentare il loro privilegio speciale affinchè sia tolto ogni arbitrio e definita ogni quistione in proposito.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 13, n. 1). Mentre la Commissione riconosce col Senato di Savoia l'importanza di cautelare, mercè del privilegio di cui si parla, gl'interessi del locatore, le pare di avervi sufficientemente provveduto coll'estendere il medesimo nel modo proposto dal Senato. Nè crede, che l'autorità sola dell'esempio dell'articolo 2102 del Cod. franc., sia tale da farla rimuovere dal suo primo divisamento. La ragione di quella disposizione che estende il privilegio del locatore a tutti i fitti arretrati, al dire dei più accreditati commentatori, è posta in ciò che l'affittamento è un atto continuativo che non ammette intervallo per quanti anni esso comprenda. Ma siffatta ragione non sembra essere da tanto da allargare il privilegio oltre i discreti limiti che valgono bensì a tutelare i diritti del locatore, ma che non ne portino il favore ad un grado indeterminato, che non può a meno di riuscire dannoso agli altri creditori che si trovino provvisti di titolo per esercire, in concorso del medesimo, altri privilegii. Nè si può riputare immune da certa colpa di negligenza il locatore che abbia per il corso di varii anni trascurato di riscuotere i fitti del conduttore, ne si deve dissimulare che, sotto il velo di una eccessiva deferenza, può esservi pericolo di collusione a danno di altri creditori. Potendosi ammettere mediante questo non tenue privilegio, una sufficiente tolleranza del locatore verso il conduttore, non vi è motivo di temere, che poscia il primo diventi aspro verso il secondo, giacchè, trascorsi certi termini di una condiscendenza che può parere ragionevole, l'esattezza dell'ordine esige, e la legge ha pure in ciò da concorrere, che chi deve sia astretto a pagare. — Per tali considerazioni e sul riflesso specialmente che i privilegii non si debbono estendere di soverchio per non restringerne l'esperimento in pochi soltanto tra i privilegiati, e che per ciò che eccede i limiti di tempo enunciati nell'articolo il creditore non rimane sfornito di altri mezzi per conseguirlo, la Commissione crede di dover mantenere in questa parte il progetto. E non le sembra neppure conveniente di allargare i termini per la rivendicazione, mentre essi presentano agio sufficiente al proprietario di esperirne, e sono appunto quelli stessi che dopo il Cod. francese stabilirono il R. Editto ipotecario ed i Codici di Vaud, di Parma e di Napoli.

Non ricusa la Commissione di accogliere la prima proposta del Senato di Piemonte sia per togliere la difficoltà di provare quali sieno i frutti dell'anno, sia perchè, trattandosi di frutti di cosa propria, ragion vuole che il locatore sovr'essa preferibilmente trovi di che soddisfarsi, sia finalmente perchè, prolungandosi il privilegio stesso al di là di un anno di fitto divien regolare che si possa esercitare anche sui frutti anteriormente raccolti, semprechè esistano nelle fabbriche comprese nell'affittamento e sieno provvenuti dai fondi locati. Epperciò alle parole: *i frutti raccolti nell'anno*, si potranno aggiungere le altre desunte dall'Editto ipotecario, cioè: *le derrate esistenti nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi.*

Concorrendo nel desiderio in secondo luogo dal Senato di Piemonte manifestato, di rendere più compiuta la dichiarazione dell'estensione da darsi al privilegio del locatore sui frutti e sui mobili allorchè questi appartengono al subaffittuario, la Commissione ha creduto bene di risalire all'esame della distinzione saggiamente stabilita dal Voet (*Ad pandec. lib.* 20, *tit.* 2, *num.* 6 *e* 7), cioè che: *coloni secundi invecta illata primo quoque locatori tenentur, sed in eam dumtaxat quantitatem in quam colonus secundus se primo praedii colono devinxit*: — ma — *sublocato praedio fructus in integram pensionem abstrictos fore quam sibi primus locator pactus fuit, magis rationis, et juri et aequitati consentaneum videtur.*

Questa distinzione è paruta opportunissima, poichè risponde alla diversità delle circostanze in cui si trova il proprietario verso il subconduttore dei fondi rustici ed il subconduttore di fondi urbani; riguardo al primo, dee prevalere il riflesso che i frutti della possessione sono, per così dire, parte del fondo, e forniscono la naturale e diretta guarentigia dei diritti del proprietario alle pensioni del fitto; nè quindi ammettono distinzione o limitazione per essersi fatto mutazione nella persona del conduttore; laddove il subconduttore di una casa, che non si dee presumere ignoto al padrone, non può tenersi astretto a dare, coi mobili nella casa introdotti, sicurezza del prezzo oltre ciò che gli spetta, senza però tenergli conto delle anticipazioni. Nè contro la ragione di siffatta distinzione varrebbe il dire che la legge, tenendo per vincolate a sicurtà del proprietario perfino le cose altrui quando guerniscono la casa od il fondo affittato, debbe a

maggior titolo in questo caso estendere il privilegio a carico del subaffittavolo anche oltre la quantità da lui dovuta. La posizione delle quistioni è diversa; ora si tratta di determinare non quali cose, ma per quale quantità i mobili introdotti dal subaffittavolo sieno sottoposti al privilegio in favore del locatore primo; non altrimenti che verso il conduttore diretto, il locatore avrà ragione verso il subaffittavolo di esperire del suo privilegio anche sulle cose altrui che guernissero la casa o il fondo locato, ma non potrà tenerle vincolate oltre la quantità dovuta. Guidata da queste considerazioni la Commissione ha creduto che meglio che l'art. 2139 del Codice di Parma che non ha in sostanza fatto altro che riprodurre l'art. 820 del Codice di proc. civ. di Francia, con cui si è voluto riempiere la lacuna lasciata in questa parte del Cod. civ., convenga adottare i §§ 6 e 7 dell'art. 1971 del Codice di Napoli, surrogando nel primo alle parole: *frutti raccolti nell' anno*, quelle di: *frutti esistenti*, per meglio assicurare i diritti del locatore su ciò che, come si disse, è parte del fondo stesso, e natural guarentigia delle pensioni di fitto. Si propone portanto di concepire due nuovi paragrafi di cui al secondo progetto.

In fine la Commissione, riconoscendo l'utilità della proposta in terzo luogo fatta dal Senato su questo numero, adotta l'aggiunta delle parole: *senza pregiudizio però dei diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto*, ma si rimane dall' usare l'avverbio: *legittimamente*, per non dar adito a promuovere l'investigazione e l'esame del titolo, giacchè qui importa assaissimo di mantenere la regola che, rispetto alle cose mobili, il possesso quanto ai terzi equivale a titolo.

(Art. 13, n. 4). All'eccitamento fatto su questo numero dal Senato di Genova si risponderà in seguito nel rispondere a consimili osservazioni proposte dal Senato di Piemonte sul generale tenore dell'art. 13 di cui ora è parola.

(Art. 13, n. 5). Il primo dei dubbii mossi dal Senato di Piemonte sembra alla Commissione doversi sciogliere negativamente, poichè, parlandosi di effetti del viandante cioè di chi è intento a proseguire la sua via, si esclude l'idea di persona che si trovi in una locanda o pensione ove il soggiorno non è transitorio, ma bensì per un tempo determinato e talvolta non breve. Ne vi può essere soggetto di dubbio ora che già, quanto ai padroni di pensioni e di case-convitto, si è dato un privilegio sopra la generalità dei mobili e per lo spazio d'un anno. — Il secondo dubbio si ravvisa dalla Commissione per fondatissimo, ed a levarne ogni occasione si scriverà nella seconda minuta del progetto dopo della parola: *introdotti*, le altre: *tuttora esistenti*.

Coll'avere adottato tale proposta del Senato di Piemonte si è pure adempito il desiderio del Senato di Genova, nè si ha difficoltà di accogliere anche il suggerimento di aggiungere all' indicazione delle *somministrazioni* quella delle *mercedi*, per chiarir meglio il senso d'amendue, tuttochè le somministrazioni possano ravvisarsi comprensive anche delle mercedi che sono il prezzo dell' opera somministrata.

(Art. 13, n. 6). L'indole istessa dei privilegii massimamente poi di quello che si dà al conducente richiede che sia ristretto a breve tempo anche per la facilità e sicurezza della prova, nè quindi si può ammettere la proposta del Senato di Nizza.

(Art. 13). Il desiderio manifestato dal Senato di Piemonte non meno che dal Senato di Genova di veder segnate le regole mercè delle quali, in caso di concorso di varie persone esercenti privilegio per diverso titolo sovra una medesima cosa, si conosca come l'una e l'altra debba essere preferita, non potè a meno di essere assecondato dalla Commissione.

Essa tuttavia non ha potuto accostarsi esclusivamente nè all'uno nè all'altro dei mezzi accennati dal Senato di Piemonte. Il porre a guisa di principio generale che i creditori privilegiati, concorrendo insieme, saranno soddisfatti in porzioni eguali non le è sembrato ottimo partito, poichè la regola del contributo è opportunissima quando tutti i privilegiati si avvalorano d'un titolo, se non identico, almeno simile, non così quando dalla causa del loro credito sorge una differenza che è dovere della legge rispettare. Non ha essa del pari potuto proporsi ad esempio il tenore dell' art. 2160 del Codice di Parma, avendo già precedentemente dichiarato l'ordine delle prelazioni pei casi più frequenti di concorso, ed or si tratta di spiegarlo solamente quanto ad alcuni casi che non potranno essere se non rarissimi.

Ma per venire nell'intento additato da amendue i Senati, la Commissione ha creduto bene di adottare la proposta del Senato di Genova, aggiungendovi una disposizione che sciolga un dubbio che ancor rimarrebbe in seguito alla specie allegata dal Senato di Piemonte.

Verrà perciò inserito nel secondo progetto un nuovo alinea dopo il num. 6 del presente articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 13. — *Sono preferite sovra determinati mobili:*

1. *Le pigioni ed i fitti degli immobili, sovra i frutti raccolti nell' anno, le derrate esistenti nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti da' fondi medesimi, e sopra il valore di tutto ciò che serve a . . . .*

. . . . . .

*Lo stesso privilegio ha luogo . . . . . .*

. . . . *concerne l' esecuzione del contratto.*

*Saranno tuttavia preferite al credito del locatore sovra i frutti della raccolta dell' annata le somme dovute per le sementi . . . . . .*

. . . . . .

*Il privilegio come sovra* . . . . . .
. . . . . .
*Il privilegio sovra i frutti* . . . . . .
. . . . . .
*Il privilegio sopra il valore* . . . . . .
. . . . . .
*Il locatore può sequestrare i mobili dell' affittavolo o subaffittavolo, onde è guarnita la sua casa o il fondo locato qualora sieno stati trasportati senza il suo assenso e* . . . . . .
. . . . . *di cui è fornita la possessione o nel termine di giorni quindici allorchè si tratti di mobili di una casa senza pregiudizio però dei diritti acquistati dai terzi dopo il trasporto.*
2. *Il credito* . . . . . .
3. *Le spese* . . . . . .
4. *Il prezzo* . . . . . .
5. *Le somministrazioni e le mercedi di un albergatore sopra gli effetti del viandante, che sono stati introdotti e sono tuttora nel suo albergo.*
6. *Le spese di trasporto* . . . . . .

*In caso di concorso di varii creditori privilegiati, i privilegii contemplati ai numeri* 3, 5 *e* 6 *saranno preferiti a quello del venditore; e nel concorso de' privilegi contemplati ai numeri* 5 *e* 6 *si darà la preferenza al secondo.*

7. *I crediti che* . . . . . .
. . . . . *per sicurtà, e sugli interessi che ne fossero dovuti.*
8. *I crediti delle* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 13, n. 1). Nell' ultimo alinea del primo numero di questo articolo sarebbe d' avviso la Sezione di dire: *trasportati altrove*, invece di: *trasportati*, ond' indicare viemeglio che trattasi di trasporto fuori del fondo locato, e non di semplice traslocazione. Sembrò per altra parte che quest' ultimo alinea sarebbe più preciso, qualora nell' ultima sua parte fosse redatto come segue:

« . . . . . allorchè si tratti degli effetti « mobili, di cui era guernita la possessione, e « nel termine di giorni 15, se si tratti della « mobiglia di casa, senza pregiudizio, ecc. »

*(All' unanimità).*

(Art. 13, n. 2, 3, 4). Adottati all'unanimità.

(Art. 13, n. 5). Fu la Sezione di avviso che potrebbero sopprimersi le parole: *e le mercedi*. Giacchè un albergatore nel dare il vitto e l' abitazione, ovvero la sola abitazione, al viandante gli fa sempre una somministrazione.

*(All'unanimità).*

(Art. 13, n. 6). Adottato all' unanimità.

(Art. 13, n. 7). Si sostituisce la parola: *malleveria*, a: *sigurtà*, parendo quella denominazione da preferirsi, allorchè si tratta d' indicare una cauzione che è data in denaro.

(Art. 13, n. 8). Adottato all' unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 13 o 2157, Cod., n. 1). I sei primi alinea di questo numero sono adottati senza osservazioni. L' ultimo alinea è discusso, e sono riferite le varianti proposte dalla Sezione di Grazia e Giustizia.

Il Guardasigilli aderisce all' aggiunta della parola: *altrove*; non ha poi difficoltà che sia surrogata la redazione proposta dalla Sezione, credendo soltanto che a vece dell' espressione: *effetti mobili*, la quale avrebbe un significato troppo ampio, abbia a dirsi semplicemente: *mobili*, onde la disposizione sia in armonia coi precedenti alinea, ove è spiegato quali sono i mobili di cui s' intende parlare. Inoltre in luogo della parola: *guernita*, opina di mantenere il vocabolo: *fornita*, siccome più adatto per comprendere gli oggetti indicati nei suddetti alinea, e per lo stesso motivo propone di scrivere nel principio del presente alinea ultimo: *onde è guernita la sua casa e fornito il fondo locato*, invece di: *guarnita la sua casa od il fondo locato*.

L' ultimo alinea del num. 1 è adottato nei seguenti termini:

« Il locatore può sequestrare i mobili dell'affittavolo o subaffittavolo onde è guernita la « sua casa o fornito il fondo locato, qualora « sieno stati trasportati altrove senza il suo assenso e conserva sopra essi il privilegio purchè « abbia proposta l' azione per rivendicarli nel « termine di 40 giorni, allorchè si tratti dei « mobili di cui era fornita la possessione, o nel « termine di giorni 15 se si tratti della *mobiglia* di una casa, senza pregiudizio però « dei diritti acquistati dei terzi dopo il trasporto ».

Dove fu sostituita la parola: *mobiglia*, invece di: *mobili*, si teme che possa sorgere qualche dubbio dal vedersi usata la suddetta voce: *mobiglia*, mentre nel principio dell' articolo sarebbe detto: *mobili*. Per ovviare ad ogni ambiguità, vi si scrive come segue: *o nel termine di giorni 15 se si tratti dei mobili di cui era guernita la casa senza pregiudizio, ecc.*

(Art. 13, n. 2, 3, 4). Adottati senza osservazioni.

(Art. 13, n. 5). Dietro l'avviso esternato dalla Sezione, il Guardasigilli espone che nel primo progetto si era detto soltanto: *somministrazioni*, e la menzione delle *mercedi* fu aggiunta per togliere un dubbio che fu elevato da uno dei Senati.

Il num. 5 è adottato, mantenutevi le suddette parole: *e le mercedi*.

(Art. 13, n. 6). Nel fine si scrive: *si darà la preferenza a quest'ultimo*, invece di: *si darà la preferenza al secondo*.

Riconoscendosi in seguito che le ultime paparole presentano una improprietà nella dizione vi si sostituisce: *si darà la preferenza a quello indicato nel num* 6.

(Art. 13, n. 7). La voce: *sicurtà*, è mutata in: *malleveria*.

(Art. 13, n. 8). Adottato senza osservazioni.

—

## SEZIONE SECONDA

### *Dei privilegii sopra gl'immobili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Dei* . . . . . .

---

Art. 2138 (2105). Sono creditori privilegiati sopra gli immobili, e nell'ordine seguente:

1. Gl'intraprenditori, gli architetti, ed altri che hanno impiegate le loro opere o provviste a costruire, od a riparare o migliorare un immobile, purchè da perito deputato d'ufficio dal Tribunale di Prefettura nella cui giurisdizione è situato l'immobile, siasi preventivamente disteso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente a' lavori che il proprietario abbia dichiarato di voler far eseguire, e che i lavori sieno stati egualmente da un perito deputato d'ufficio verificati entro tre mesi al più dalla loro ultimazione.

L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell'alienazione, e che deriva dai lavori fatti intorno al medesimo (1).

2. Il venditore od altro alienante sovra gl'immobili alienati, per il prezzo, o per la rifatta in caso di permuta, e per l'esecuzione de' pesi imposti nell'atto di alienazione.

Essendovi più alienazioni successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così progressivamente (2).

3. I coeredi, i socii ed altri condividenti sovra gli immobili caduti nell'eredità, società o comunione, pel caso di evizione dei beni tra di essi divisi, e per le rifatte e le compensazioni stipulate.

Ove sianvi più divisioni successive, si osserverà tra i coeredi ed i socii la stessa regola stabilita nel numero precedente.

4. Quelli, che avranno prestato danaro per pagare i creditori di cui nei numeri precedenti: essi godranno rispettivamente sullo stabile dello stesso privilegio secondo l'ordine sovra accennato, purchè sia comprovato autenticamente con l'atto d'imprestito, che la somma era destinata a tal impiego, e con la ricevuta dei detti creditori, che il pagamento sia stato fatto col danaro imprestato (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 14. — Sono creditori privilegiati sopra gl'immobili, e nell'ordine seguente:*

1. *Gli* . . . . . .
2. *Il* . . . . . .
3. *I coeredi ed i socii sovra gl'immobili caduti nell'eredità e società pel caso di evizione dei beni tra di essi divisi, e per le rifatte e le compensazioni stipulate.*
4. *Quelli* . . . . . .

### OSSERVAZIONI.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 14, n. 1). Fra i crediti privilegiati sopra gli stabili che qui si enunziano figura pel primo quello degli *intraprenditori architetti* ed altri per le opere e provviste impiegate a costruire, riparare e migliorare l'immobile; ma il progetto che concorda in questo punto con quanto veniva disposto dal Cod. francese restringe, come quello, cotale privilegio al maggior valore che abbia lo stabile al tempo dell'alienazione derivante dai lavori fatti dal medesimo.

Le quistioni che più d'una volta si sono presentate intorno a simile disposizione, hanno fatto conoscere la convenienza che vi sarebbe di distinguere le spese di vera necessità da quelle di solo miglioramento. L'architetto od altri che abbia dato il suo denaro per un'opera indispensabile, e senza della quale l'edifizio sarebbe andato in rovina, non dovrebbe esser mai esposto a perdere alcunchè del suo credito, e quindi il privilegio che la legge gli accorda per la sua garanzia dovrebbe senza limitazione colpire tutto il prezzo che si venga a ricavare nella vendita di quello stabile. Che se invece il credito procede da spese fatte in opere dirette non *a conservare*, ma *a migliorare* l'immobile, allora sta bene che i diritti del creditore rispetto ai terzi siano ristretti a quel maggior valore che si debba attribuire a quella medesima opera da cui nasce il credito.

---

(1) Vedansi gli art. 2159 e 2207, Cod. civ.

(2) Vedasi l'art. 6 della legge 18 febbraio 1851, riferita a pag. 160, vol. II.

(1) Vedansi gli art. 2208, 2162 e 2198, Codice civile, e l'art. 6 del R. Ed. ipotecario 16 luglio 1822.

Nel senso di questa osservazione, ove venisse adottata, si dovrebbe riformare l'ultima parte dell'art. 14, onde spiegarvi che il privilegio si restringe al maggior valore solamente quando il credito proceda da lavori che siano stati fatti nello stesso per miglioramento.

Un'altra osservazione occorre di fare intorno alla disposizione che si esamina. Ivi è prescritto che per mezzo di un perito da deputarsi dal Tribunale si faccia constare con apposito verbale dello stato dei luoghi relativamente ai lavori che il proprietario abbia dichiarato di voler far eseguire, e che quindi i lavori fatti siano verificati da un perito deputato d'uffizio nel termine ivi stabilito.

Questi incumbenti che sono della maggior importanza non potranno mai inspirare la necessaria confidenza, e daranno spesse volte luogo a delle collusioni, se vi si procede a totale inscienza dei terzi che vi hanno il maggior interesse e senza che questi possano essere sentiti. Si potrebbe riparare a questo inconveniente e prevenire in molti casi le contestazioni cui danno luogo non di rado le perizie di cui si ragiona, con ordinare che tanto alla prima, come alla seconda, debbano esser citati i creditori iscritti.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 14, num. 3). Il numero terzo di questo articolo parlando del privilegio accordato agli eredi ed ai socii sovra gl'immobili caduti nell'eredità e società pel caso di evizione, e per le rifatte e compensazioni, non prevede il caso di più mutazioni successive.

E sebbene possa sembrare molto ovvio il dire che si deve in questo caso osservare quello che si è nel numero antecedente stabilito pel caso di più alienazioni successive, sarà cionondimeno opportuno esprimerlo con un apposito alinea, a maggior chiarezza della legge.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 14, num. 4). Molti fra i Membri del Magistrato sono stati di sentimento che, lasciando sussistere questo num. 4, nel modo con cui è scritto, il privilegio non comprenda coloro che nei contratti d'imprestito, di vendita o di divisione imprestano denaro nel rogito, ma che la disposizione del medesimo sia solo applicabile a quelli i di cui denari servono a pagare i creditori, che erano già tali all'epoca della stipulazione.

Ed unanime essendo l'opinione del Magistrato, che agli uni ed agli altri debba spettare il diritto di godere di quel privilegio, si crede essere opportuno di ampliare le espressioni di questo numero in modo da togliere ogni dubbiezza.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 14, n. 1). Tuttochè l'opinione del Senato di Genova possa meritare gravissima considerazione, siccome già si è fatto dai commentatori francesi, si osserva che l'accertare i limiti rispettivi dei miglioramenti e delle riparazioni necessarie è cosa oltre modo difficile, ed accade sovente che, *riparando si migliora*, e *migliorando si ripara*. Ma per la gravità del soggetto di cui si tratta, dove le distinzioni troppo sottili non devono trovar luogo, e pel riflesso che, quando si dice: *maggior valore*, non si esclude anche la totalità del prezzo dell'immobile, qualora la riparazione ne abbia impedita la totale distruzione; non si crede quindi di dover mutare l'articolo.

La Commissione pensa di dover lasciare l'articolo come sta nel progetto, anche per non privare i creditori ipotecarii anteriori di quella quota di valore che consisteva nella parte dell'immobile che esiste indipendentemente dalle spese fatte dagli intraprenditori, architetti ed altre persone contemplate nell'articolo, valore che deve emergere dalla combinazione dei due verbali.

Non si crede del pari di poter prescrivere che i creditori iscritti sieno citati per assistere tanto alla prima che alla seconda perizia, perchè ciò indurrebbe dilazione ed accrescimento di spese, e non sembra neppure esservi plausibile motivo di diffidare della esattezza e regolarità delle perizie poichè i periti sono scelti dal Tribunale, nè in caso di collusione o frode viene preclusa la via agli interessati d'intaccare i loro atti.

(Art. 14, n. 3). Non vi è difficoltà di porre la spiegazione nel senso accennato dal Senato di Piemonte.

(Art. 14, n. 4). Pare alla Commissione, che in questo numero sieno evidentemente compresi senza eccezione tutti quelli che nei contratti di appalto, di vendita, o di divisione, imprestano denari, e perciò essa crede sieno anche sufficientemente compresi quelli che li imprestarono nel rogito, e quindi non si abbia a mutare l'articolo, come propose il Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 14. — Sono creditori privilegiati sopra gl'immobili, e nell'ordine seguente:*

1. *Gli* . . . . . .
2. *Il* . . . . . .
3. *I coeredi ed i socii sovra gl'immobili caduti nell'eredità e società pel caso di* . . . . . *stipulate.*

*Ove sianvi più divisioni successive, si osserverà tra i coeredi ed i socii la stessa regola stabilita nel numero precedente.*

4. *Quelli* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Alcuni Membri hanno osservato che il numero secondo dovrebbe precedere il primo, come vedesi nell'art. 2103 del Cod. fr., parendo che debbasi prima parlare del privi-

legio di chi è creditore del prezzo dell' immobile, che del privilegio di coloro che impiegarono le loro opere nel ristaurarlo e nel migliorarlo.

Nel n. 4 si potrebbe surrogare la parola: *stabilito*, ad: *accennato*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone la traslocazione fra il n. 1 ed il n. 2 di cui fu parola nella Sezione.

Il Guardasigilli dice, che chi ha migliorato l' immobile deve esser preferito al venditore per la concorrente del maggior valore che ha lo stabile al tempo della espropriazione, od altra alienazione che dia luogo alla distribuzione del prezzo, ed alloraquando il maggior valore deriva da lavori fatti intorno all' immobile, siccome è spiegato dal n. 1, giacchè senza di essi quel maggior valore non sarebbe esistito.

Un Membro riconosce, che se una casa valeva p. e. Ln. 10 mila, e mediante le fatte riparazioni vale Ln. 15 mila, l'intraprenditore o architetto deve essere preferito al venditore per la concorrente delle Ln. 5 mila di cui fu accresciuto il valore dello stabile. Ma pone la fattispecie di una casa la quale valendo come sopra Ln. 10 mila, ed accresciutone poscia il valore di altre Ln. 5 mila colle fatte riparazioni, venga in progresso a valere solo Ln. 10 mila, al tempo della espropriazione, sarà preferito il venditore ovvero l'intraprenditore?

Il Guardasigilli dice, che il venditore sarà preferito. Il valore antico, cioè prima delle riparazioni, essendo di Ln. 10 mila, questo sono spese dal venditore, l'architetto o l'intraprenditore non hanno privilegio se non che sul maggior valore che ha lo stabile al tempo della alienazione, siccome è espresso nell'alinea del numero 1.

L'intiero articolo è adottato senza osservazioni (1).

---

Art. 2159. Il terzo possessore avrà pure privilegio sopra lo stabile di cui è stato spropriato, per le riparazioni ed i miglioramenti fatti al medesimo, sino a concorrente della minor somma che risulterà tra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio, ovvero del deliberamonto contro di lui seguito. Questo privilegio avrà, rispetto agli altri privilegii, lo stesso grado di quello di cui nel num. 1 del precedente articolo (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 15 — *Il terzo possessore avrà puro privilegio sovra lo stabile spropriato per le* . . . . . *ed il migliorato all' epoca del rilascio* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GUSTIZIA)

La Sezione ha creduto che la locuzione del presente articolo sarebbe più precisa nel modo che segue:

« Il terzo possessore avrà privilegio sopra « lo stabile di cui è stato spropriato, ecc. ».

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato colla variante proposta dalla Sezione.

Inoltre, a vece delle parole: *all'epoca del rilascio*, si scrive: *al tempo del rilascio*.

---

## SEZIONE TERZA.

### *Dei privilegii che si estendono sopra i mobili, e sopra gl'immobili.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Dei* . . . . . .

---

Art. 2160 (2104). I privilegii, che si estendono sopra i mobili e sopra gli immobili, sono i privilegii generali indicati all'art. 2156. I medesimi però non si esercitano sopra gl'immobili, che in difetto di mobili, e sotto l'osservanza tra essi dello stesso ordine stabilito relativamente ai privilegi generali sopra i mobili.

Art. 2161 (2105). Esercendosi tali privilegii sopra i mobili, il privilegio per le spese di giustizia di cui al num. 1 di detto art. 2156 è preferito a tutti i privilegii speciali contemplati nell'art. 2157, per le spese che possono riflettere i mobili soggetti al privilegio speciale.

Gli altri privilegii generali, di cui in detto art. 2156, sono parimente preferiti a' privilegii speciali del locatore e del venditore, di cui alli numeri 1 e 4 dell'articolo 2157, ma sono posposti agli altri privilegi in detto articolo contemplati.

Art. 2162 (2105). Ove per mancanza di mobili i detti privilegii generali contemplati nell'art. 2156 si esercitino sugli immobili, quelli, di cui alli numeri 1, 2 e 3

(1) Veggasi ciò nondimeno la differenza tra la redazione dei due progetti e quella del testo, sulla prima parte del n. 3 di quell'articolo.

(2) Vedansi gli art. 2162, 2198, 2209 e 2293 del Cod. civ.

di detto articolo, sono preferiti a' privilegii speciali, di cui negli art. 2158 e 2159; gli altri privilegii generali vi sono posposti.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 16. — *I privilegii, che si . . . . . nell'art.* 12 *. . . . . stabilito relativamente a questi.*

*Art.* 17. — *Esercendosi . . . . . num.* 1 *di detto art.* 12 *è . . . . . nell'art.* 13 *per le . . . .*

*Gli altri . . . . . art.* 12 *. . . . . dell'art.* 13, *ma . . . . . .*

*Art.* 18. — *Ove per . . . . . nell'art.* 12 *si . . . . . negli art.* 14 *e* 15, *gli . . . . . .*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 16). Parve alla Sezione che il secondo periodo di quest'articolo riescirebbe più chiaro se fosse redatto come segue:

« I medesimi però, ecc. . . . . stabilito « relativamente ai privilegii generali sopra i « mobili ».

(Art. 17, 18). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 16, o 2160, Cod.). Adottato colla variante proposta dalla Sezione. Invece di: *art.* 12, si sostituisce: *art.* 2156.

(Art. 17, o 2161, Cod.). Adottato senza osservazioni. Invece delle espressioni replicate: *art.* 12, *art.* 13, si scrive: *art.* 2156, *art.* 2157.

(Art. 18, o 2162, Cod.). Adottato come sopra. Invece delle espressioni: *art.* 12, *art.* 14 e 15, si scrive: *art.* 2156, *art.* 2158 e 2159.

Un Membro osserva sul complesso delle disposizioni contenute nella Sezione 1.ª o 3.ª, essersi stabilito nell'art. 46 del progetto del titolo XI di questo libro (1), che si potrà espellere dalla casa l'inquilino il quale non la fornisce di beni sufficienti per guarentire il pagamento della pigione. Con tutti i privilegii dati sui mobili gli pare impossibile che l'inquilino possa fornire la casa di mobili sufficienti per la detta guarentigia.

Un Membro risponde, che i privilegii preferiti a quello del locatore non hanno luogo per la massima parte che nel caso di morte. Le pigioni essendo poi per l'ordinario pagabili a semestre corrente il locatore non correrebbe un rischio se non che pel solo semestre corrente, stantechè pei precedenti semestri egli può far sequestrare tutto di preferenza.

Il Guardasigilli aggiunge, che i soli creditori preferiti al locatore sui mobili che guarniscono la casa, sono quelli indicati nell'articolo 12 del presente titolo.

(1) Corrispondente all'art. 1759 del Codice.

## CAPO III.

### *Delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Delle ipoteche.*

Art. 2163 (2114). L'*ipoteca* è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un' obbligazione.

Essa è di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gli immobili, che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di questi.

Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino.

Art. 2164 (2115). L'ipoteca non ha luogo che nei casi, e secondo le forme dalla legge stabilite (1).

Art. 2165 (2116). L'ipoteca è legale, o giudiziale, o convenzionale (2).

Art. 2166 (2117). L'ipoteca legale è quella, che deriva dalla legge.

L'ipoteca giudiziale è quella, che procede da sentenze o da atti giudiziali.

L'ipoteca convenzionale è quella, che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti, e dei contratti

Art. 2167 (2119). L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 19, 20, 21, 22, 23. — (Conformi ai corrispondenti articoli del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

Art. 2168 (2118). Sono soltanto suscettibili d'ipoteca:

1.° I beni immobili, che sono in commercio, ed i loro accessorii riputati come immobili;

2.° L'usufrutto degli stessi beni, e dei loro accessorii durante l'usufrutto;

3.° Il dominio così diretto come utile de' beni conceduti ad enfiteusi anteriormente all'osservanza del presente Codice;

(1) Ed. 22 luglio 1822, art. 11, prima parte.
(2) Ed. 22 luglio 1822, art. 11, seconda parte.

4.° Le *piazze* considerate come immobili nell'art. 407;

5.° Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Sono soltanto suscettibili d'ipoteca:*

1. *I* . . . . . .
2. *L'* . . . . . .
3. *Le piazze od uffizii considerati come immobili nell'art.* 11, *titolo:* Della distinzione dei beni.
4. *Le rendite* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

In quest'articolo vengono compresi fra i beni suscettibili d'ipoteca le piazze ed uffizii considerati come immobili; in questa disposizione sarebbe conveniente si lasciasse sussistere quella dell'art. 11, progetto, del titolo: *Della distinzione dei beni* (2) intorno al quale il Senato non ha che a richiamare le osservazioni allora fatte *(V. pag.* 419, *vol. I)*.

Tra gl'immobili indicati nell'art. 10, progetto del precitato titolo I, lib. II (3), si trovano con ispecialità notati *il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi*, e quello *del padrone utile sui fondi medesimi*.

Di questi rispettivi diritti non si vede fatta più menzione nell'art. 24 che ora si esamina, ove vengono indicati i beni capaci di ipoteca. Questa preterizione non sembrerebbe doversi attribuire a che, essendo stati già nel titolo *Della distinzione dei beni* dichiarati siccome immobili il diritto *del padrone diretto* e quello *del padrone utile*, siasi ciò creduto bastante per far conoscere che sì l'uno che l'altro potevano essere gravati d'ipoteca. Posciachè, se questa ne fosse stata la ragione, lo stesso si sarebbe dovuto dire dell'usufrutto dei beni immobili e delle piazze ed uffizii considerati e qualificati nel titolo sopra citati siccome immobili. Eppure sì quello, che questi, si trovano specificamente indicati nell'art. 24 di cui si ragiona. Il motivo pertanto pel quale non si veggono in esso pure portati i diritti del *direttario* e dell'*utente* dovrebbe esser questo, che il nostro progetto non ammette più quel contratto d'enfiteusi, riconosciuto dalle leggi romane, pel quale la proprietà del fondo enfiteutico restava divisa tra il concedente ed il concessionario, avendosi invece, nell'art. 3, progetto, del titolo XI: *Del contratto di locazione*, e nell'art. 4, progetto del titolo XIV: *Delle rendite* (4), delle disposizioni contrarie che chiaramente lo fanno vedere proscritto.

È però da ritenersi che restano e si avranno per lungo tempo ancora delle enfiteusi contratte prima del Codice che si sta preparando, nelle quali si verifica l'accennata partizione del dominio tra il padrone diretto, e l'enfiteuta. Non sembrerebbe quindi fuor di proposito, che la legge facesse conoscere con una espressa disposizione come tanto il dominio *diretto* come il dominio *utile* possono essere ipotecati da coloro cui appartengono. Benchè adunque si possa dire, che in quest'art. 24 si comprendano questi rispettivi diritti fra i beni suscettivi d'ipoteca, ciò non dimeno, per togliere qualunque dubbietà, parrebbe opportuno che tanto nel predetto art. 24, qualora vi si facesse l'aggiunta che si propone, quanto nell'art. 10 del titolo *Della distinzione dei beni*, si spiegasse che i diritti enfiteutici ivi contemplati sono quelli soli che nascono dalle concessioni anteriormente fatte.

Con ciò la nuova legge farebbe meglio sentire che non è più da essa ammesso e non si potrà più in effetto stipulare sotto il suo impero quel contratto d'enfiteusi riconosciuto dal diritto comune, il quale trasmetteva nel concessionario il dominio utile e riservava al concedente il dominio diretto.

*(Qui il Senato, prendendo occasione a quanto gli è occorso di dire intorno all'enfiteusi aggiunge alcune osservazioni, estranee alla materia trattata in questo titolo, e relativa invece alla materia trattata nel titolo:* Delle rendite.— *La Commissione vi risponde che, la materia in esse trattata potendo toccare a varii punti importanti, così sotto gli aspetti dell'ordine governativo, come sotto quello di pubblica economia, non crede che debba essere oggetto dell'attuale suo esame. — Esse pertanto sono ora ommesse, salvo poi a pubblicarle, se si crederà conveniente, alla fine di quest'opera, unitamente alla nuova legge sulle enfiteusi del* 15 *luglio* 1857 (Vedi note a pag. 529, 531, vol. II) *che è alle stesse relativa*).

*Risposta della Commissione.*

La Commissione, nel riferirsi a quanto già disse in risposta alle osservazioni del Senato di Genova intorno al da lei citato art. 10 del tit. I, lib. II del progetto *(pag.* 419, *vol. I)* riconosce necessario l'aggiungere alla serie dei beni suscettibili d'ipoteca così il dominio diretto, come il dominio utile nelle enfiteusi, avendo pur fatta espressa menzione di tali

(1) Vedasi l'art. 10, Ed. ipotecario.

Relativamente alle rendite dello Stato veggansi i RR. Ed. 24 dicembre 1819 e 30 maggio 1851; e le LL. PP., 8 marzo 1824, e 7 aprile 1825. *(Celerifera, an.* 1833, *p.* 1; 1831, *p.* 149; 1824, *p.* 133; 1825, *p.* 225*)*.

(2) Corrispondente all'art. 407 del Codice.

(3) Corrispondente all'art. 406 del Codice.

(1) Vedansi gli art. 1718, 1719, 1720, 1941, del Cod. civ. e rispettive note. *(pag.* 472, 528, *vol. II)*.

diritti preesistenti e durativi in quel titolo della distinzione dei beni. E' verrà quindi fatta l'aggiunta in conformità di ciò che vien suggerito.

*(E qui cade quella parte di risposta della Commissione di sopra accennata).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24. — *Sono soltanto suscettibili d'ipoteca:*

1. *I* . . . . . .
2. *L'* . . . . . .
3. *Il dominio così diretto, come utile de' beni conceduti ad enfiteusi, anteriormente alla promulgazione del presente Codice.*
4. *Le piazze od ufficii considerati come immobili nell'art.* 11, *titolo:* Della distinzione dei beni.
5. *Le rendite* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

*(Furono esaminate ed apprezzate assai dalla Sezione le osservazioni del Senato di Genova relative al titolo:* Delle rendite. *Si abbia qui pure per ripetuta l'avvertenza di cui sopra).*

(CONSIGLIO DI STATO)

Sul num. 3, si osserva che, siccome il Codice non sarà dichiarato obbligatorio immediatamente dopo la sua *promulgazione*, e potrebbero così esistere contratti d'enfiteusi fatti nell'intervallo tra la *promulgazione* e l'*osservanza*, si sostituisce nel fine della disposizione: *anteriormente all'osservanza del presente Codice* (1).

Sul num. 4 nel principio dello stesso è scritto: *le piazze ed uffizii*, mentre che nell'art. 11, titolo: *Della distinzione dei beni*, e poscia nell'art. 91 del presente titolo (2) si trova la sola denominazione: *piazze*; per uniformare le espressioni sono soppresso nel presente numero le parole: *od ufficii*.

Invece poi di dire: *nell'art.* 11, *titolo*, ecc.; si scrive: *nell'art.* 407.

*(Sono poste in discussione le osservazioni del Senato di Genova, ma non viene presa a tale riguardo nell'adunanza 26 ottobre 1836 alcuna deliberazione. — Qui pure si rinnova l'avvertenza di cui sopra)*

---

## SEZIONE PRIMA.

### *Dell'ipoteca legale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione I.* — *Dell'ipoteca legale.*

---

Art. 2169 (2121). Le Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici avranno sui beni de' loro tesorieri, percettori, ed altri amministratori tenuti a render conto per maneggio di danaro, o per qualunque altra contabilità materiale, un'ipoteca legale, la quale deterà dal giorno della nomina di essi, o dalla approvazione di questa, qualora la nomina vi sia soggetta (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *Le Comunità* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

All'oggetto di evitare una ripetizione nelle parole: *tenuti a render conto*, che sono susseguite da quelle: *o per qualunque altra contabilità materiale*, la Sezione propone di sostituire a quest'ultima frase l'espressione: *o per qualsivoglia altra simile causa.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice a proposito della variante suggerita dalla Sezione, che la Commissione ha messo le parole: *contabilità materiale*, affinchè non potessero intendersi soggetti all'ipoteca legale quelli amministratori che hanno un maneggio di danaro e non sono custodi di effetti, magazzini o simili.

Crede un Membro, che la espressione: *render conto*, escluda da per sè sola quelli amministratori che hanno soltanto un invigilamento.

Osserva un secondo Membro, che l'inconveniente addotto dalla Sezione, consistendo unicamente nel rimanervi una ripetizione, e togliendosi con questa un dubbio che potrebbe insorgere, è da preferirsi la chiarezza.

L'articolo è adottato senza alcuna variante.

---

Art. 2170 (2135). La moglie ha un'ipoteca legale sui beni del marito, e su quelli de' di lui ascendenti espressamente o tacitamente obbligati per la dote, per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali, e per i lucri dotali (2).

Quest'ipoteca ha luogo sui beni del marito dal momento in cui la dote è costituita, ancorchè il pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente: e sui beni degli ascendenti dal momento dell'obbligazione

---

(1) Vedansi le discussioni al Consiglio di Stato, che hanno luogo sotto l'art. 2528 del Cod. civ.

(2) Corrispondente all'art. 2253 del Cod. civ.

(1) Vedansi gli art. 2220, 2228, 2245 del Cod. civ. ed art. 19 dell'Ed. ipotecario.

(2) Vedasi l'art. 1529, Cod. civ., e nota ivi.

espressa o tacita da essi assunta a termini dell'art. 1565.

Rispetto alle somme dotali provenienti da successione, o donazione, essa non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo effetto (1).

Art. 2171 (2121, 2135). La moglie ha altresì un' ipoteca legale sui beni del marito pei beni e capitali non dotali di sua spettanza, che fossero stati alienati o esatti dal marito, o che alla presenza e col consenso del medesimo fossero stati alienati od esatti dalla moglie, ove in quest'ultimo caso non risulti dell'impiego del danaro.

Tale ipoteca ha luogo dal giorno della seguita alienazione dei beni, o della esazione dei capitali.

Essa non si estende a quei crediti de' terzi verso il marito che per successione o altrimenti fossero pervenuti alla moglie (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 26. — *La moglie ha un' ipoteca . . . . . per la dote e per l' esecuzione delle convenzioni matrimoniali.*

*Quest' ipoteca ha luogo . . . . . a termine dell' art.* 58, *tit.* Del contratto di matrimonio.

*Rispetto alle . . . . . Art.* 27. — *La moglie . . . . . ove in quest' ultimo caso non risulti dell' impiego del denaro, senza che però il marito sia tenuto a guarentirne l' utilità.*

*Tale ipoteca . . . . . dei capitali.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 27). Retrancher la dernière partie de cet article commençant par les mots: *ove in quest' ultimo caso.*

Les motifs de ce retranchement sont développés à l'art. ci-après 71, projet du présent titre.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 27). Le ultime parole del primo alinea dell' art. 27: *senza che però il marito sia tenuto a guarentirne l' utilità*, potendo dar luogo a gravi inconvenienti in pregiudizio della moglie, il Senato crederebbe miglior partito che si togliessero dall' articolo lasciando che la materia a cui sono relative venga, secondo la diversità dei casi e delle circostanze, regolata dai generali principii del diritto, ad esempio di quanto si contiene nell'art. 20 del R. Ed. ipotecario.

Il definire se il marito sia o non tenuto a guarentire l'utilità dell' impiego dei capitali non dotali dipenderà dal vedere qual parte abbia egli avuto nell'impiego medesimo, e se abbia operato da buon padre di famiglia e con buona fede o non piuttosto con fini indiretti, e secondarii che abbiano cagionato la perdita degli stessi capitali.

Quindi lo stabilire per espressa e generale disposizione che il marito non sarà tenuto a guarentire l'utilità dell'impiego, mentre da un canto non produce alcun buon effetto può dall' altro dar ansa ai mariti, ecc. o dissipatori o poco delicati a trarne profitto con grave discapito delle loro mogli, o quanto meno renderli meno cauti e solleciti nel curare gli interessi di queste.

Laddove, lasciata la cosa nei termini dei generali principii del diritto, nè il marito od i terzi hanno fondato motivo di dolersene, nè la moglie si trova così facilmente esposta a perdere per mezzo e fatto di quello, i suoi capitali non dotali.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 27). L'ipoteca legale che nel precedente art. 26 si trova conceduta alla moglie per la garanzia della dote e delle obbligazioni nascenti dalle convenzioni matrimoniali, nell'art. 27 successivo viene estesa ai beni e capitali non dotali di sua spettanza che sieno stati alienati od esatti dal marito di cui parla quest' articolo; ci par bene, che si debbano intendere compresi non solo quelli che il marito abbia riscosso dai terzi debitori della moglie, ma quelli ancora che avesse avuti direttamente dalla medesima; e che anzi l'intelligenza da darsi alla disposizione in esame abbia ad esser questa: che la moglie debba godere dell'ipoteca legale per qualsiasi somma di cui venga a trovarsi creditrice verso del marito durante il matrimonio; tale essendo il senso che è stato attribuito alla giurisprudenza, alle sanzioni del Cod. civ. franc. corrispondente a queste del nostro progetto.

Stando così la cosa, ne seguirebbe che un credito chirografario competente ad un terzo

---

(1) Vedansi gli art. 2221, 2222, 2265, Cod. civ., 16, 608, Cod. di comm., e 20 dell'Editto ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 2215, 2222, 2226, 2265, Cod. civ. — Veggasi inoltre il Manifesto della Regia Camera dei conti in data 6 settembre 1842, portante notificanza di Sov. Risoluzione sull'intelligenza dell'art. 2171 per quanto concerne l'iscrizione ipotecaria da prendersi dai notai sui beni del marito per sicurezza delle somme ricavate da alienazione di beni, od esazione di capitali, non dotali, di spettanza della moglie.

verso del marito, sebbene per sè non goda dell'ipoteca finchè rimane in dominio del terzo, verrebbe ad acquistarla ove fosse ceduto alla moglie o pervenisse in esso colla successione del terzo originario creditore.

Può per altro accadere che il credito di cui si ragiona, allorchè la moglie viene ad acquistarlo, non sia ancora esigibile; ed in questo caso sembrerebbe giusto di lasciarlo nello stato in cui si trova anche rispetto ad essa, o che l'ipoteca a lei di regola competente pei suoi crediti stradotali sui beni del marito nell'ipoteca di cui ragioniamo dovesse aver luogo solamente da quando quel credito sia venuto a scadenza.

Ma pare che la legge dovrebbe così dichiararlo con una positiva ed espressa disposizione, la quale servirebbe ancora a rendere più manifesta l'intenzione del legislatore, quella cioè, come già si diceva, di tutelare tutti i crediti della moglie verso del marito col presidio dell'ipoteca legale.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 27). L'osservazione del Senato di Savoia, siccome dipendente dall'esame da farsi della proposta riflettente l'art. 71, si rimanda perciò alle risposte che saranno date sullo stesso articolo (1).

In ordine alla soppressione suggerita dal Senato di Piemonte delle ultime parole dell'articolo, che dispensano il marito dalla guarentigia dell'impiego de' capitali della moglie, la Commissione crede non siavi inconveniente a togliere dall'articolo tale espressa disposizione, attesochè, dai termini di esso non rimanendo il marito tenuto fuorchè del difetto d'impiego dei capitali spettanti alla moglie da questa esatti col di lui consenso, abbastanza è indicato che il marito non sarà tenuto per l'impiego, salvo potesse opporsi al medesimo mala fede nel modo in cui l'impiego siasi operato, cosichè gli effetti dell'ipoteca legale competente alla moglie per difesa di sua sostanza parafernale debbono in questa parte rimaner subordinati ai principii generali di diritto.

Rispetto alle osservazioni del Senato di Genova, la Commissione porta anch'essa opinione non potersi revocare in dubbio, a tenore della disposizione dell'articolo del progetto, che i capitali esistenti presso la moglie, o che durante il matrimonio passati fossero a mani del marito, non altrimenti che quelli che egli avesse ricevuti dai terzi debitori della moglie medesima, rimangono protetti dall'ipoteca legale di cui si parla nell'articolo stesso, dovendo intendersi necessariamente compresi sotto la parola: *capitali esatti*.

Ha altresì considerato la Commissione che diversamente dovesse essere concepita la legge, quanto agli averi della moglie che risultano dalle sue ragioni di dote, e dalle stipulazioni matrimoniali, da quello che lo sia, dove ha per oggetto semplicemente di prevenire gli abusi che il marito potrebbe commettere a danno della moglie nei beni e nei capitali non dotali ad essa spettanti. Preso essa ad assicurare la piena integrità delle ragioni della prima specie nella disposizione dell'art. 26, in cui si è fatto anche espressa menzione delle somme provenienti da successioni o donazioni; perchè ivi si tratta di provvedere all'interesse principale e più urgente delle mogli. Si è poi proposto nell'articolo successivo di conciliare la giusta protezione di cui le donne abbisognano durante il matrimonio con la libera disponibilità, di che il marito deve godere dei proprii beni, e con questo fine ha limitato l'ipoteca legale ai casi d'alienazione dei beni del marito acconsentita, od all'esazione dei beni parafernali della moglie, e dal giorno della seguita esazione od alienazione solamente.

La Commissione non ha poi creduto che egual favore dovesse concedersi alla moglie per i crediti che venisse ad acquistare verso il marito in dipendenza di cessione o successione, quando il marito non fosse stato debitore del cedente e del defunto, che in dipendenza di un titolo meramente chirografario, perchè in questi casi la moglie non divenendo creditrice del marito, che *ex persona tertii* non deve avere maggiori diritti di quelli che competevano al terzo; nè a questa sorta di crediti può applicarsi la letterale disposizione dell'articolo che parla di capitali di *spettanza della moglie stati esatti dal marito*.

Può altresì osservarsi che tale sistema concorda esattamente coi termini nei quali l'ipoteca venne stabilita nella *L. Si mulier* 2, *Cod. De pactis conventis*, relativa appunto alla sostanza parafernale, nella quale l'attribuzione d'ipoteca alla moglie ha luogo non per qualunque credito di essa verso il marito, ma semplicemente per quei crediti spettanti alla moglie di cui essa avesse affidata al marito la esazione: *ex praesenti nostra lege habeat hypotecam contra res mariti ex quo pecunia ille exigit*.

La Commissione aveva ravvisata la disposizione abbastanza chiara nei termini in cui venne concepita; trattandosi tuttavia di materia gravissima che racchiude molteplici relazioni d'interessi tra il marito e la moglie, il dubbio che si è eccitato sull'intelligenza dell'articolo dal Senato di Genova, sembrò degno di considerazione, e per estenderlo la Commissione è venuta nella determinazione di aggiungere in fine dell'art. 27 un nuovo alinea.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *La moglie ha un'ipoteca* . . . . . (come al primo prog.).

(1) Corrispondente all'art. 2215 del Codice.

*Art.* 27. — *La moglie ha altresì* . . . . . .
. . . . . .
. . . *ove in quest' ultimo caso non risulti dell' impiego del denaro.*
*Tale* . . . . . .
*Essa non si estende a quei crediti de' terzi verso il marito che per successione o altrimenti fossero pervenuti alla moglie.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 26). Vien osservato che, essendosi nel titolo: *Del contratto di matrimonio*, stabiliti i *lucri legali*, in difetto di convenzione fra gli sposi, si abbia a farne qui menzione in fine della prima parte dell'articolo, dicendo ivi: *per la dote, per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali e per i lucri legali.*

*(All' unanimità).*

(Art. 27). Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 26 *ottobre* 1836.

(Art. 26 o 2170, Cod.). L'articolo è adottato colla redazione proposta dalla Sezione nel fine della prima parte.

A vece poi dell'espressione: *dell'art.* 58, titolo: *Del contratto di matrimonio*, viene sostituito: *dell'art.* 1565.

*Adunanza* 29 *novembre* 1836.

*(Vedasi la riserva fatta a pag.* 421, *vol. II, a proposito dell'art.* 2170*).*

Nell'esame di quest'articolo già furono aggiunte nel fine della prima parte le parole: *e per i lucri legali.* Essendosi usata in altre parti la denominazione di: *lucri dotali*, si scrive per uniformità di redazione nel presente articolo: *e per i lucri dotali.*

*Seguita l' adunanza* 26 *ottobre* 1836.

(Art. 27 o 2171, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2172. Il figlio di famiglia ha un'ipoteca legale sopra i beni dell' ascendente alla cui potestà è soggetto. Quest'ipoteca ha luogo dal giorno in cui sono pervenuti al figlio beni de' quali spetti all' ascendente l'amministrazione, per le contabilità, che questi abbia contratte nella medesima (1).

Art. 2173. I figliuoli e discendenti hanno parimente sui beni de' loro ascendenti un'ipoteca legale per i diritti di riversibilità nel caso del passaggio di detti ascendenti a seconde nozze, e di cui nell'art. 146.

Quest'ipoteca ha luogo dal giorno della morte del primo coniuge (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 28. — *Il figlio* . . . . . (testo, art. 2172).
*Art.* 29. — *I figliuoli e* . . . . . *legale per la riversibilità dei lucri nuziali nel caso del passaggio di detti ascendenti a seconde nozze.*
*Quest'ipoteca* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 28). Si riferisce alle osservazioni già fatte rispetto alla patria potestà (pag. 258, vol. I).

*Risposta della Commissione.*

(Art. 28). La Commissione non ha del pari che a riferirsi alle risposte già date su tale proposito.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 28. — *I figli* . . . . . (testo, art. 2172).
*Art.* 29. — *I figliuoli* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 28, 29). Adottati all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 28 o 2172, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 29 o 2173, Cod.). Adottato come sopra (2).

---

Art. 2174 (2121). I minori e gli interdetti hanno pure un'ipoteca legale sui beni de' loro tutori per la risponsabilità della loro amministrazione, dal giorno in cui questi hanno accettata la tutela.

Quando la madre tutrice passi a seconde nozze, la stessa ipoteca si estende ai beni del patrigno dal giorno del matrimonio, nei casi contemplati negli art. 253 e 254 (3).

Art. 2175. Qualora però si tratti di amministratori designati a termini dell'art. 277 ad esercitare le funzioni di tutori di fanciulli ammessi in un ospizio, il Tribunale di Prefettura nel cui distretto sarà l'ospizio sta-

(1) Vedansi gli art. 2224, 2245, Cod. civ., e 21, Ed. ipotecario.

(2) Vedasi ciò nondimeno la differenza nella redazione fra l'art. 2173 del Codice e l'art. 29 del primo progetto che gli corrisponde.

(3) Vedansi gli art. 2223, 2245 e 2265 del Cod. civ., e 22 dell'Ed. ipotecario.

bilito, potrà ad instanza del Consiglio di tutela dispensare per giuste cause tali tutori dall' ipoteca menzionata nell' articolo precedente (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 30. — *I minori*

. . . . . .

*Quando la* . . . . . .

. . . *negli art.* 10 *e* 11 *titolo:* Della tutela.

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 30). Adottato all' unanimità.

*(Vedasi più oltre, dopo le seguenti discussioni).*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 30, o 2174, Cod.). Un Membro espone che, nel titolo: *Della minore età*, fu stabilito un Consiglio di tutela per quegli individui minori, dei quali i genitori non sono noti e che sono ricoverati negli ospizii, con essersi disposto che quel Consiglio deputerebbe a tutore uno degli amministratori. Niuno di questi vorrebbe accettare la tutela se la medesima lo assoggettasse all'ipoteca legale, e siccome, a termini del presente articolo, avrebbe luogo tale ipoteca, credo necessario di dichiararvi che i suddetti tutori non vi andranno soggetti.

Il Guardasigilli dice, che i summentovati individui ben di rado avranno beni mentre sono minori: che se poi succedesse talvolta di essere loro lasciata un' eredità o fatta una donazione, il loro interesse dovrebbe essere cautelato al pari di quello degli altri minori coll' ipoteca legale sui beni di chi amministrasse il loro patrimonio.

Osserva un Membro che, anche avendo nulla i suddetti individui, come per lo più avviene, l'ipoteca legale sussisterebbe sempre e potrebbe essere iscritta almeno finchè sia dimostrato che il tutore ha nulla ad amministrare.

Un altro Membro dice che, nel caso in cui i predetti individui avessero o fosse loro lasciato qualche capitale, il Consiglio di tutela deputerebbe a tutore una persona proba e risponsale, la quale non fosse capace di compromettere gl' interessi di quel minore.

Il Guardasigilli propone di stabilire soltanto che i tutori, dei quali si è parlato: *potranno essere dispensati dall' ipoteca legale.*

È adottata in massima la proposta del Guardasigilli. La redazione del relativo articolo ed alinea è differita onde combinarla colle disposizioni contenute nel titolo: *Della minore età.*

(1) L'art. 30 delle LL. PP., 15 ottobre 1822, stabilisce che i Membri componenti le Congregazioni di carità e le Commissioni degli ospizii, sono dichiarati tutori nati dei fanciulli esposti; esso non fa cenno alcuno d' ipoteca legale a loro carico.

Il presente articolo è pertanto adottato; a vece di dire: *negli art.* 10 o 11, titolo: *Della tutela*, si scrive: *negli art.* 253 e 254.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Per le considerazioni esposte nell'adunanza del Consiglio di Stato sembrando convenirsi che alla regola generale scritta nell' art. 30 del progetto di questo titolo si faccia una eccezione in riguardo di quelli fra i membri della amministrazione di un ospizio che fossero da essa deputati ad esercitare l' uffizio di tutore di alcuni dei fanciulli ammessi a qualsivoglia titolo nel medesimo ospizio, si propone di qui aggiungere a tal fine un nuovo articolo che potrebbe esser dettato nei seguenti termini:

Art. 30 *bis.* « Qualora però si tratti di amministratori designati a termini dell' art. 34, titolo: *Della minore età*, ad esercitare le funzioni di tutori di fanciulli, ecc. » *(come l' articolo* 2173 *del testo).*

*(A questo punto la Sezione, al proposito dell' ipoteca legale, esamina alcune disposizioni del Codice, di cui si terrà parola sotto l' articolo* 2211*).*

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 3 *novembre* 1836.

(Art. 30 *bis*, o 2173, Cod.). Tale articolo è adottato; invece dell' espressione: *dell' art.* 34, *titolo:* Della minore età, viene scritto: *dell' articolo* 277 (1).

---

## Art. 2176 (2122). L' ipoteca legale si può esperire su tutti gli immobili presenti e futuri del debitore colle modificazioni infra espresse (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 31. — *L' ipoteca*

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all' unanimità e senza discussioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

### SEZIONE SECONDA

*Dell' ipoteca giudiziale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Dell' ipoteca giudiziale.*

---

(1) Prima di adottare l' art. 30 *bis* fu discusso dal Consiglio nella stessa adunanza l' art. 34, del titolo: *Della minore età.* Tale discussione che fu erroneamente ommessa alla pag. 329 del vol. 1, verrà inserita alla fine di quest' opera in apposito appendice.

(2) Vedansi gli art. 2183, 2190, Cod. civ., e 12 Ed. ipotecario.

Art. 2177 (2123). L'ipoteca giudiziale deriva dalle sentenze ed ordinanze eziandio contumaciali, sì definitive che provvisionali, portanti condanna od obbligo qualunque (1).

Art. 2178 (2123). Essa risulta pure dalle ammissioni o verificazioni seguite in giudizio, della firma o sottoscrizione apposta ad una obbligazione contratta per scrittura privata; qualora però non fosse trascorso il termine della mora accordata al debitore, l'ipoteca non potrà avere effetto prima del giorno della scadenza della medesima, non ostante qualunque patto contrario (2).

Art. 2179 (2123). La stessa ipoteca deriva parimente dalle ordinanze de' Tribunali portanti deputazione di economi, sequestratarii, ed altri agenti contabili, sopra i beni di questi pei fatti relativi alla loro gestione, salvo che dai Tribunali stessi fossero stati da tale ipoteca per giuste cause dispensati (3).

Art. 2180 (2123). Le sentenze arbitramentali ne' casi in cui sono dalla legge autorizzate non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d'esecuzione (4).

Art. 2181 (2123). I giudicati pronunciati in paese straniero non conferiscono ipoteca sopra li beni situati ne' Regii Stati, salvo che i trattati politici ne contengano la disposizione espressa (5).

Art. 2182 (2123). Le sentenze però legalmente pronunciate dai Regii Consoli ne' paesi ove sono stabiliti, conferiranno ipoteca sui beni situati nello Stato, nel modo istesso che la producono le sentenze emanate dai Tribunali dell'interno (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 32, 33. — (Conformi agli art. 2177, 2178 del testo).

*Art.* 34. — *La stessa ipoteca deriva parimente dalle ordinanze de' Tribunali di deputazione di economi, sequestratarii, ed altri agenti contabili, sopra i beni di questi pei fatti relativi alla loro gestione.*

*Art.* 35, 36, 37. — (Conformi agli art. 2180, 2181, 2182 del testo).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 34). Ajouter après les mots: *dei Tribunali*, le mot: *portanti*, à la place du mot: *di*.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 34). Dove si adottasse la proposta fatta a riguardo degli esecutori testamentarii (2), sarebbe per avventura opportuno di fare una eguale facoltà ai Tribunali, di potere, quando le particolari circostanze del caso lo richiedano, dispensare gli economi e sequestratarii dall'obbligo e vincolo d'ipoteca che a loro impone quest'articolo, affinchè riesca più agevole il rinvenire persone probe ed oneste che vogliano assumere un tale incarico.

La quotidiana esperienza fa prova della difficoltà che s'incontra a rinvenire chi voglia assumersi un simile ufficio, ricusandovisi ognuno, e specialmente i più probi e risponsabili, quando per non voler dare cauzione, quando per non voler gravare il loro patrimonio della relativa ipoteca.

(*Vedansi le osservazioni di questo Senato sotto l'art.* 38, *prog. di questo titolo*).

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 36). Nel Cod. fr., all'art. 2123 (col quale concordano quello di Parma, art. 2177, ed in parte quello di Napoli, art. 2009), si stabilisce che le sentenze rese in un paese estero non possono attribuire ipoteca, se non siano state dichiarate eseguibili da un Tribunale dello Stato, salvo o senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che si possono trovare nelle leggi politiche o nei trattati.

Il progetto accorda ai giudicati resi all'estero l'effetto dell'ipoteca nel solo caso che i trattati ne contengano la disposizione espressa.

Il tenore di questa restrizione potrebbe dar luogo a credere che le sentenze procedenti da quelli Stati coi quali o non esistono trattati,

---

(1) Vedasi l'art. 30, Editto ipotecario. — Non danno ipoteca le ordinanze consensuali non precedute da contestazione di lite: sent. 2 giugno 1826. (*Diario forense*, tomo V, sem. 1, pag. 405). — Produce ipoteca giudiziale la sentenza che ordina il deposito dei libri d'una amministrazione. Corte di cassazione, sentenza 31 gennaio 1856. (*Rac., anno* 1856, *p.* 114).

(2) Vedansi gli art. 2217, Cod. civ., e 31 dell'Ed. ipotecario. — Vedasi la legge franc. dell'8 sett. 1807. — Vedasi il Manifesto Camerale del 5 dicembre 1825 relativo alle scritte private ammesse o verificate in giudizio.

(3) Vedansi gli art 2245, 2266, Cod. civ.

(4) Vedasi l'art. 1083, Cod. di pr. civ., in surrogazione dell'art. 708, Codice di comm., ora abrogato.

(5) Vedansi gli art. 64, 797, 1418, 1426, 1427, 1466 *(nota ivi)*, 2188, Cod. civ.; art. 662, Cod. di proc. civ., ed art. 16, Ed. ipotecario.

(1) Vedasi l'art. 78, Reg. 26 dic. 1815.

(2) Vedasi a pag. 171 del presente volume e la nota ivi.

o questi non contengono l'espressa disposizione ivi richiesta, siano incapaci di produrre l'ipoteca, benchè si trovino rivestiti del Regio *placet* debitamente conceduto.

Tale però non dovrebbe essere il senso della nostra legge, poichè sembra evidente che, allorquando si accorda dalla Regia Autorità, cui ne è dato il potere, il permesso di eseguire un giudicato reso in paese straniero, questo solo debba bastare perchè quella sentenza abbia da valere e produrre gli stessi effetti come se emanasse da un Tribunale dello Stato.

La cosa però sembrerebbe più manifesta se si lasciasse la disposizione come sta scritta nel Codice francese.

Da questa si vedrebbe chiaramente che le sentenze rese all'estero bastano da per loro a conferire al creditore l'ipoteca nei RR. Stati, quando procedano da Tribunali d'una Potenza colla quale esistono dei trattati che ne contengono l'espressa disposizione, e che tutte le altre per le quali non si hanno simili trattati non producono l'ipoteca, se non da quando siano state rese esecutorie dal Magistrato a cui ciò compete.

Infatti non si ponno dimenticare gli effetti del grande principio della reciprocità che si applica spesse volte attualmente, e per la somma utilità sua si applicherà sempre in moltiplici casi, in alcuno dei quali, la prima di tutte le leggi, la *necessità*, ne comanderà imperiosamente l'applicazione.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 34). Si adotta la variante proposta dal Senato di Savoia.

Si reputa del pari conveniente la modificazione proposta dal Senato di Piemonte, potendo essere utile di lasciare ai Tribunali la facoltà di dispensare gli economi e sequestratarii dall'obbligo di sottoporre i proprii beni ad un'ipoteca ogni qualvolta le particolari circostanze del caso lo persuaderanno, massime quando si tratti di persone notoriamente responsabili e non salariate.

(Art. 36). Dietro la proposta fatta dal Senato di Genova, la Commissione ha dovuto sottoporre a nuovo esame l'art. del progetto. Essa non ha potuto dissimularsi che il sistema della reciprocità, oltre all'essere più conforme al principio generale già adottato nel titolo: *Del godimento dei diritti civili*, ed al disposto delle RR. CC., lib. 5, tit. 22, cap. 4, § 12, renderebbe anche più facili le civili transazioni, scopo essenzialissimo di ogni legge ben ordinata, e da aversi specialmente in mira nei tempi presenti, in cui le speculazioni commerciali ed altre relazioni d'interessi, anche con sudditi d'estere potenze colle quali non esistono trattati, presero un più grande sviluppo. Ma per altro si è pur fatta a considerare, che, non senza gravi motivi, i redattori del R. Editto 16 luglio 1822 si sarebbero discostati dal disposto delle antiche leggi, e da quello del Cod. francese, e che probabilmente fondati riguardi diplomatici e politici avevano suggerita una tal disposizione, che nel periodo di quasi 14 anni, dacchè una tal legge fu posta in vigore, non sarebbe insorto verun inconveniente; e che tra tutti i Magistrati supremi i quali ebbero ad esaminare il progetto, il solo Senato di Genova avrebbe desiderato di vedere il presente articolo cangiato coll'articolo 2123 del Cod. francese. Il timore pertanto d'introdurre un'innovazione alle leggi vigenti, che possa riuscire pregiudicevole all'interesse dei regii sudditi, ed il considerare che colle potenze limitrofe, colle quali hanno luogo le relazioni più frequenti; vi esistono trattati, hanno persuaso alla Commissione di mantenere l'articolo del progetto, conforme all'art. 16 della già citata legge ipotecaria attualmente in vigore.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32, 33, 34, 35, 36, 37. — (Conformi agli art. 2177 e seg. del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 32 al 37, o 2177 al 2182, Cod.). Adottati all'unanimità e senza discussioni.

---

**Art. 2183 (1123).** L'ipoteca giudiziale si può esperire sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore, colle modificazioni infra espresse (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 38. — *L'ipoteca* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Il presente articolo dispone, che l'ipoteca giudiziale si possa esperire sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore.

La ragione insegna, e l'esperienza lo conferma, che queste ipoteche generali formano uno dei più gravi inconvenienti a cui vada ancora sottoposto l'attuale sistema ipotecario, siccome quelle le quali, percuotendo un intero patrimonio, hanno per effetto di vincolare la più gran parte dei beni, e di rendere meno facile e spedita la libera contrattazione. Perciò quanto più ristretto sarà il numero delle medesime, tanto più commendevole ed utile tornerà al pubblico ed ai privati il sistema ipotecario, poichè tenderà a diminuire, se non a togliere affatto, gl'inconvenienti che ne sono una inevitabile conseguenza.

Mosso pertanto da queste potenti considerazioni, il Senato è d'avviso che debba l'ipo-

(1) Vedansi gli art. 2176, 2190 e 12, Editto ipotecario.

teca generale, di cui si ragiona, esser ristretta a quei soli e pochi casi in cui un'indispensabile necessità sia per richiederlo. — Tali sono per avventura le ipoteche legali che, o per la speciale e privilegiata natura loro, o per essere incerte ed indeterminate, non potrebbero ricevere una restrizione assoluta e generale, senza danno e pericolo delle persone in di cui favore sono state introdotte. Tale per somiglianza di natura e di effetti pare che debba anche riputarsi l'ipoteca giudiziale di cui parla l'art. 34 del progetto. — In questi casi la restituzione debbo essere piuttosto l'effetto delle particolari circostanze di ciascuno di essi e di una precedente cognizione di causa, che non della legge stessa, la quale, operando da sè e senza veruna distinzione, potrebbe più d'una volta compromettere l'interesse di quelle persone alla guarentigia delle quali era rivolta. Abbastanza ed opportunamente provveggono alla particolarità di questi casi gli art. 112 e seguenti del primo progetto di questo titolo (1). Ma non eguale necessità, anzi nissuna utilità si seppe scorgere nella generalità delle altre ipoteche giudiciali e convenzionali, a cui sono relativi gli art. 32, 33 e 45 dello stesso progetto. — Quando la legge accordi ai creditori che abbiano ottenuto sentenza di condanna, un'ipoteca su tutti i beni *presenti* del debitore, e permetta ai contraenti di sottoporre ad ipoteca dei beni *presenti* da loro posseduti, pare che abbastanza provvida si mostri verso di essi, senza che inoltre sia d'uopo di estendere una tale ipoteca anche ai beni *futuri*.

E qual bisogno può avere infatti il creditore, che abbia ottenuto sentenza di condanna, che gli si accordi una tale ipoteca, quando può ottenere senz'altro il pagamento del suo credito sui beni presenti del debitore, e, dove questi non bastino, anche su quelli che sia per acquistare anche in appresso, facendo eseguire con sollecitudine la riportata sentenza? — Che se per incuria o per altro men lecito raggiro ommetta di ciò fare, allora tutta la colpa si rifonde in lui stesso e non ha verun motivo di dolersi di chicchessia.

E per quanto riguarda i contraenti, non potendo essi fare alcun fondamento nei beni futuri per l'incertezza dei medesimi, ne conseguita che poco o nissun utile sarà per derivare alle contrattazioni dalla facoltà di sottoporre ad ipoteca i beni futuri. Laddove un danno evidente e certo si reca alle medesime col vincolare, come si è detto, la maggior parte dei beni.

Che se non è lecito ad uno che nulla possegga di assoggettare ad ipoteca i suoi beni futuri, come pare doversi dire dipendentemente dall'art. 45 in principio, non si sa troppo comprendere perchè ciò si conceda a colui che ha stabili bensì, ma insufficienti a cautelare il suo creditore. Il dovere stare sopra tale insufficienza alla dichiarazione del debitore involve necessariamente l'idea della giustizia di tale dichiarazione, e, questa dipendendo dall'accertamento di ogni altra di lui passività gravitante sullo stabile da ipotecarsi, presenta una norma troppo incerta per determinare la validità dell'ipoteca e può dar luogo a infiniti litigi ed imbarazzi nella contrattazione degli stabili senza arrecare verun reale vantaggio ai sovventori di danaro, nè ai proprietarii mutuatarii.

Qualora queste considerazioni sieno per incontrare l'approvazione del Governo, si sostituirà all'art. 38 il seguente:

« L'ipoteca giudiziale si può esperire sopra « tutti gl'immobili *presenti* del debitore o « quella, di cui nell'art. 34, anche sui beni « *futuri* del medesimo colle modificazioni in« fraespresse ».

*Risposte della Commissione.*

La Commissione non può a meno di convenire col Senato di Piemonte dei gravi inconvenienti che emergono dalla generalità delle ipoteche, e dell'utilità che risulterebbe per la contrattazione in generale, riducendole, per quanto è possibile, alla specialità.

Un accurato esame della questione ebbe però a persuaderla della necessità di lasciare questa generalità per ciò che riguarda alle ipoteche giudiziali; colui che ottiene una sentenza contro il suo debitore, difficilmente è in caso di avere indicazioni sufficienti per giudicare quale sia la quantità dei beni sufficiente per assicurare il conseguimento del suo credito, e molto meno potrà egli dare quelle indicazioni che si richieggono, perchè un'ipoteca possa chiamarsi speciale. Già il sig. Treilhard, esponendo al Corpo Legislativo francese i motivi della legge sulle ipoteche, avvertiva che: « on ne peut « pas dire dans le cas de l'hypothèque judi« ciaire, comme dans le cas de l'hypothèque « conventionnelle, que les parties ont réglé la « mesure du gage; les Tribunaux condamnent « et leurs jugements sont exécutoires sur tous « les biens du condamné ».

Rimaneva dunque ad esaminarsi se questa generalità dovesse essere limitata ai soli beni *presenti* del debitore, oppure estendersi anche ai beni *futuri*; e si reputò conveniente il darle una tale estensione, mentre senza di essa il creditore che ottenne sentenza contro un debitore che non aveva di che soddisfarlo, ma che posteriormente ne acquistò, potrebbe trovarsi nell'impossibilità di assicurare il conseguimento del suo credito e vedersi primeggiato da creditori posteriori prima che abbia ottenuta la esecuzione della sentenza; tale disposizione apparirà anche più giusta qualora si suppongano due creditori, i quali nello stesso tempo abbiano evocato in giudizio il loro debitore pel conseguimento del proprio avere e

(1) Corrispondenti agli art. 2261 e seg. del Cod.

che uno di essi ne ottenga la condanna prima dell'altro in un'epoca in cui il creditore nulla ancora possiede; che da lì a pochi giorni si apra una successione a favore del debitore stesso, ed il secondo creditore ottenga del pari una seconda sentenza di condanna. Chi non vede che questi due creditori, i quali sul principio erano nella stessa condizione, si trovano ad un tratto in una situazione ben differente pel solo caso dell'essersi pronunciata la sentenza contro il comun debitore in epoche diverse, dimodochè il più diligente si vedrebbe quasi punito della propria diligenza? Nè si dica che il primo deve imputare a sè stesso di non aver fatta eseguire con sollecitudine la riportata sentenza tostochè seppe essersi aperta una successione a favore del suo debitore, poichè un'iscrizione si prende assai più facilmente ed in minor spazio di tempo di quello che se ne richiegga per ottenere l'esecuzione d'un giudicato, e non avendo egli potuto prendere iscrizione perchè la sentenza ottenuta non produceva ipoteca sui beni *futuri*, sarebbe sempre primeggiato dall'altro creditore che, o per caso o per negligenza non avrà ottenuta la condanna, se non un giorno dopo l'apertura della successione, ma sarà tosto munito della debita iscrizione.

Quest'ipoteca sui beni *futuri* non sarà poi mai pregiudicevole nè ai terzi, nè al debitore: non ai terzi, perchè non piglierà grado, se non dal giorno dell'iscrizione; non al debitore, cui rimarrà sempre aperta la via a farla ridurre ogni qualvolta i beni che ne sono affetti superino l'ammontare del credito.

Sotto ben altro aspetto si presenta la cosa riguardo all'ipoteca *convenzionale*. Chiunque contrae dee accertarsi della guarentigia che intende di avere; e, o vuole seguire la fede del suo debitore che conosce probo e capace di accrescere la propria sostanza, ed allora non ha d'uopo d'ipoteca; oppure crede necessaria una cautela, e questa dee ricercarla nei beni presenti del suo debitore e limitarsi a quelli, senza far caso dei beni che potesse per avventura acquistare, e tanto più utile riescirà una tale disposizione, in quantochè si porrà con essa un freno ai contratti, che ingordi speculatori intendessero di fare sull'affidamento di un'ipoteca sui beni che i figli di famiglia od altre persone inesperte potessero acquistare per successione od altrimenti.

Con questo mezzo si toglierà eziandio l'inconveniente accennato dal Senato di Piemonte e derivante dal proibirsi in un modo assoluto, in principio dell'art. 45, l'ipoteca convenzionale pei beni *futuri*, e permettersi nell'alinea successivo a colui che non ha beni *presenti* sufficienti per cautelare il suo debitore, di sottoporre ad ipoteca i suoi beni *futuri* per qualunque somma.

La Commissione avrebbe perciò creduto di lasciar sussistere l'ipoteca *generale giudiziale* di cui parlano gli art. 32, 33, 34 e di proibire in modo assoluto l'ipoteca *convenzionale dei beni futuri*, sopprimendo per tal modo l'alinea dell'art. 45 del primo progetto di questo titolo, del quale verrà ancora dato un cenno a suo luogo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 38. — *L'ipoteca* . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

## SEZIONE TERZA

### *Dell'ipoteca convenzionale.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Dell'ipoteca convenzionale.*

---

**Art. 2184 (2124).** Non possono costituire ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gl'immobili che vi assoggettano.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 39. — *Non*

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

**Art. 2185 (2126).** I beni spettanti a persone incapaci di alienare, come pure quelli degli assenti finchè i loro beni sono posseduti a titolo di semplice immissione provvisoria, non possono in forza di convenzione essere gravati d'ipoteca se non per le cause e colle autorizzazioni stabilite dalla legge (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 40. — *I beni spettanti a persone incapaci di alienare non possono essere gravati di ipoteca, se non in virtù delle leggi, o in forza di sentenze, o per le cause, o colle autorizzazioni prescritte.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Remplacer le dernier mot: *prescrite*, par l'expression: *determinate*.

Le mot: *prescrite*, ne peut servir de qualification au mot: *cause*; l'expression: *determinate*, peut se rapporter également aux deux mots antécédens: *cause*, e: *autorizzazioni*.

*Risposte della Commissione.*

Il far uso del vocabolo: *determinate*, potrebbe far nascere il dubbio che possa essere

---

(1) Vedasi l'art. 15 Ed. ipotecario.

lecito alle parti di determinare certe cause, per cui le persone incapaci ponno vincolare i proprii beni, mentre questo è ufficio della legge, quindi è che si è adoperato la parola: *prescritte*, che allontana una tale interpretazione, e che nel modo in cui si trova collocata si riferisce egualmente alle *cause* ed alle *autorizzazioni*.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 40. — I beni . . . .*
. . . . . (come al primo prog.)

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

L'osservazione del Senato di Savoia sopra quest'articolo ha dato luogo a notare che nei termini in cui è concepito (testualmente conformi all'art. 13, Ed. ipotecario), potrebbe bensì aver sede, come in quell'Editto, tra le disposizioni del Capo III, ove si tratta delle ipoteche in generale, ma che, collocate nella sezione *Dell'ipoteca convenzionale* le parole: *in virtù della legge*, colle quali si allude alla ipoteca legale, divengono soverchie e fuori di luogo; si è perciò adottato di preferenza l'art. 2126 del Cod. fr., tradotto come segue:

« I beni . . . . . non possono essere « gravati di ipoteca, se non per le cause e « colle autorizzazioni stabilite dalle leggi od « in forza di sentenze ».

Alla pluralità di 5 contro 2.

*(Successivamente in altra adunanza e sullo sullo stesso articolo furono modificate le osservazioni precedenti nel modo che segue):*

La Sezione proponeva, che al presente articolo si surrogasse l'art. 2126 del Cod. franc. Esaminato però più attentamente quest'articolo, ebbe a persuadersi che le parole: *od in forza di sentenze*, con cui l'articolo si chiude, escono parimente fuori del soggetto che è l'ipoteca convenzionale, dovendo tali parole riferirsi ai beni degli assenti nominatamente indicati al principio dello stesso articolo, beni questi che possono altresì andar soggetti all'ipoteca giudiziale, ma non possono, secondo l'art. 126 di quel Codice, essere in verun caso gravati d'ipoteca convenzionale, siccome notarono gli autori francesi *(V. Rép.* Merlin, *V. Hypothèque*, sec. 2, § 2, art. 6, n. 2). Ma diversa essendo a tal riguardo la disposizione del progetto all'art. 17, titolo: *Degli assenti* (1), ove si permette nei casi di necessità o di utilità l'alienazione e l'ipoteca dei beni stabili degli assenti mediante l'autorizzazione giudiciale, pare che il presente art. 40 andrà esente dalla censura fattasi all'articolo francese, e riuscirà ad un tempo compiuto ed esatto, ove sia riformato come segue:

« I beni *stabili* spettanti a persone incapaci « di alienare, come pure quelli degli assenti, « *finchè sono questi posseduti* a titolo di semplice immissione provvisoria, *non possono* « *essere gravati* d'ipoteca se non che per le « cause e colle autorizzazioni stabilite dalla « legge ».

(1) Corrispondente all'art. 91 del Codice.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone le osservazioni e proposta fatte dalla Sezione.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia surrogata la nuova redazione proposta, parendogli però che, a vece di esprimere semplicemente: *non possono essere gravati d'ipoteca*, converrebbe dire: *non possono in forza di convenzione essere gravati d'ipoteca.*

Il Relatore propone inoltre di surrogare alla locuzione: *finchè sono questi posseduti*, la seguente: *finchè i loro beni sono posseduti.*

In seguito poi fu osservato:

Che la parola: *stabili*, non essendo esatta, posto l'articolo in confronto del precedente art. 23 di questo titolo, ed essendo inoltre superflua, è soppressa, rimanendo scritto soltanto: *i beni spettanti a*, ecc.

È adottato l'articolo proposto dalla Sezione colle aggiunte e varianti di cui sopra; per cui rimane redatto come ora si legge al Codice l'art. 2185.

—

Art. 2186 (2125). Quelli, che non hanno sull'immobile che un diritto sospeso da una condizione, o risolvibile in casi determinati, o soggetto a rescissione non possono stipulare, se non un'ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, od alla stessa recissione (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 41. — Quelli che non hanno sull' immobile che una ragione sospesa da una condizione o soggetta ad esser risolta, od annullata in casi determinati, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni o alla stessa risoluzione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Non si scorse motivo per non adottare di preferenza una traduzione letterale dell'articolo 2125 del Cod. fr., poichè egli è agevole il vedere che, volendosi parlare di tre casi, cioè del caso in cui il diritto dipende da una condizione sospensiva, di quello in cui soggiace ad una condizione risolutoria, e dell'altro in cui va soggetto a rescissione, le parole: *in casi determinati*, debbono leggersi colla frase *essere risolta*, e non succedere alla voce *annullata*; e che in fine dell'articolo ove si legge: *riso-*

(1) Art. 14 Ed. ipotecario.

*luzione*, si dee correggere l'errore scrivendo: *rescissione.*

Si adotta perciò l'articolo come segue:

« Quelli, che non hanno, ecc. » (*come al testo l'art.* 2186).

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli riconosce, che i termini dell'articolo del progetto non sarebbero esatti, ed aderisce alla redazione proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato nei termini in cui si legge al Codice.

---

Art. 2187 (2127). L'ipoteca convenzionale non può essere consentita che in virtù di un atto pubblico rogato da un notaio, o da chi si trova dalle leggi a tali atti autorizzato (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 42. — *L'ipoteca convenzionale . . . . . leggi a tal effetto autorizzato.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

In fine dell'articolo, in luogo di: *a tal effetto*, parrebbe da preferirsi: *a tali atti.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante proposta dalla Sezione.

---

Art. 2188 (2128). Gli atti autentici seguiti in paese straniero non conferiscono ipoteca sui beni situati negli Stati, salvo che i trattati politici ne contengano disposizione espressa.

I contratti però ricevuti dai Regii Consoli avranno rispetto all'ipoteca l'istessa forza di quelli ricevuti dai notai dello Stato (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 43. — *Gli atti . . . . . .*

---

(1) Vedi l'art. 33 Ed. ipotecario.

Siccome gli ordinati delle Comunità sono veri atti pubblici, ne segue che anche in simili atti può convenirsi l'ipoteca (*Diario* 1825, *sem.* 2, *p.* 199).

(2) Vedansi gli art. 1418, 1426, 1466, 2181, 2182 (e note ivi) del Cod. civ.; art. 662, Codice proc. civ., ed art. 16 Ed. ipotecario.

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2189 (2129). Per la costituzione dell'ipoteca convenzionale si esige che nel titolo autentico del credito, o in un atto posteriore autentico sia dichiarata specialmente la natura e situazione, con indicazione della regione e del numero del catasto, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile attualmente spettante al debitore, sopra di cui si vuole costituire l'ipoteca.

Trattandosi di *piazze* od ufficii si dovrà indicarne la qualità ed il luogo dell'esercizio (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 44. — *Per la validità dell'ipoteca convenzionale si esige che nel titolo autentico costitutivo del credito, o in un atto posteriore autentico sia dichiarata specialmente la natura e situazione, con indicazione del numero del cadastro, ovvero di due almeno delle coerenze dello stabile attualmente spettante al debitore sopra di cui si vuole infiggere l'ipoteca.*
*Trattandosi . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Rédaction et amendemens proposés.* — « Per « la validità dell'ipoteca convenzionale si esige « che nel titolo autentico costitutivo del cre« dito, o in un atto posteriore sia dichiarata « specialmente la natura e situazione, colle in« dicazioni sufficenti a farlo conoscere, dello « stabile attualmente spettante al debitore, sopra « di cui si vuole infiggere l'ipoteca ».

Cet amendement retranche les mots: *con indicazione del numero del cadastro, ovvero di due almeno delle coerenze.*

Le Sénat s'est déterminé à proposer cet amendement par les reflexions suivantes:

« Le cadastre renouvellé plusieurs fois depuis sa confection présente, à chaque page, des omissions sans nombre et des indications fautives ».

Depuis l'Ed. du 16 juillet 1822 les Tribunaux ont été à même d'apprécier les inconvéniens attachés à la confiance que l'on peut donner à ce monument public.

---

(1) Vedansi del Cod. civ. gli art. 407, 2235, 2243, 2278, 2168, e le discussioni al Consiglio di Stato a quest'ultimo relative per l'espressione: *od ufficii.* — Art. 34, Ed. ipotecario.

Il est vrai que l'inexactitude résultant de l'indication de l'immeuble par numéros, n'importe point la nullité de l'hypothèque, mais les parties, pour se conformer à la loi, peuvent négliger les indications les plus essentielles, en se bornant à remplir celles énoncées en première ligne par le législateur, et qu'il semble même prescrire.

Dans la supposition que le cadastre représente exactement toutes les propriétés, il existe un autre inconvénient à prévenir.

Ce sont les fautes difficiles à éviter par les sécrétaires, les notaires, les conservateurs, les greffiers, et les procureurs, qui tous doivent écrire en se copiant les uns les autres une série de chiffres pour représenter fidèlement, dans une longue suite d'actes, et jusque dans le jugement d'adjudication, les numéros employés pour désigner l'immeuble dans l'acte constitutif d'hypothèque. Déjà plusieurs procès ont convaincu le Sénat des inconvénients presqu'insurmontables, résultants de l'usage du cadastre en matière d'hypothèque.

Quant à l'indication des confins opposés (*le due coerenze*) il a été observé, qu'elle a été souvent l'objet de graves équivoques.

Presque jamais les parties ne se transportent sur l'immeuble; elles devraient, dans ce cas, avoir les mappes sous les yeux, pour s'orienter d'une manière exacte, d'un autre côté, il faut désigner les possesseurs des fonds aboutissants. Les parties sont elles assurées de les bien connaître? Il leur faudra donc des indicateurs, et ce moyen ne leur fournira encore aucune certitude; d'ailleurs, si les fonds changent de maître, cette indication devient matière à procès; enfin, s'il s'agit d'un corps de ferme, quelle difficulté pour énoncer en détail chaque pièce de terre détachée, qui en forme l'exploitation?

L'expérience acquise sollicite une disposition qui laisse aux parties le soin de désigner elles mêmes l'immeuble affecté d'hypothèque, en ajoutant aux indications générales enoncées dans l'amendement proposé, les désignations qu'elles jugeront convenables.

Lorsque le législateur a indiqué le but de la loi, il est *functus officio*.

(SENATO DI PIEMONTE)

Fintantochè non si recherà ad atto il sistema di rendere *reale* l'ipoteca invece di *personale*, che ora è, non è neppure a sperare che sieno per cessare del tutto gl'inconvenienti che derivano dalla confusione ed incertezza delle persone.

Intanto però ottimo espediente a diminuire il numero di tali inconvenienti sarebbe quello di prescrivere che, oltre la natura e situazione dei beni su cui si vuole infiggere l'ipoteca, s'indicasse altresì la regione dei medesimi, siccome quella la quale suole esser fissa ed invariabile e da tutti generalmente conosciuta. Laddove le *coerenze* variano assai spesso, e non sono perciò sempre a conoscenza di tutti.

Quindi il Senato proporrebbe che, dopo le parole: *con indicazione*, si aggiungessero le seguenti: *della regione ove esista*, e ciò anche pel vantaggio che già si prova da simile disposizione per la designazione dei beni da subastarsi contenuto nel § 1, tit. 12, lib. V, delle RR. CC.

(SENATO DI GENOVA)

Non si fa che ricordare le osservazioni fatte intorno alle *piazze* ed *uffizii* nuovamente contemplati in quest'art. (*Vedi pag.* 419, *vol. I e pag.* 597, *vol. II*).

*Risposte della Commissione.*

Nel prefiggere tutte le indicazioni che si contengono nell'articolo del progetto, la Commissione ebbe in mira di segnalare in modo speciale quelle che sogliono per lo più adoperarsi per distinguere i beni, e fissare particolarmente l'attenzione delle parti contraenti sulle medesime, per isfuggire così il grave inconveniente di lasciare incerto il fondo sottoposto ad ipoteca; epperò, sebbene non possa dissimularsi che le imperfezioni del cadastro non permetteranno alcuna volta alle parti di riferirvisi, e che spesso le medesime non saranno nemmeno in grado di indicare esattamente le *coerenze*, crederebbe però troppo vaga la espressione del Senato di Savoia: *indicazione sufficiente a farlo conoscere*, poichè potrebbe di leggieri avvenire, che le indicazioni riputate come sufficienti dalle parti, non potessero in modo veruno servire ai terzi per conoscere quale sia il fondo sottoposto ad ipoteca; e tanto più essa propende a conservare nell'articolo le accennate indicazioni, inquantochè l'ommessione di alcune di esse non importa la nullità dell'ipoteca, come risulta dal penultimo alinea dell'art 129 del primo progetto di questo titolo (1) a cui, per maggior spiegazione e per togliere ogni dubbio, alle parole in quell'articolo: *prescritte nelle due note*, si aggiungerà: *o nel titolo costitutivo dell'ipoteca*.

Rispetto all'osservazione del Senato di Piemonte, la Commissione non ha creduto di dover aggiungere l'obbligo di enunziare la *regione*, sia per essere pur quella alcune volte anche fallace, essendovi regioni a cui si attribuiscono varie e differenti denominazioni, ma principalmente perchè quest' obbligo già si contiene implicitamente in quello di dover designare la situazione dei beni.

Rispetto alla osservazione del Senato di Genova, la Commissione non ha del pari che a riferirsi alle risposte date su tale proposito. (*Vedi a pag.* 420, *vol. I e pag.* 597, *vol. II*).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 44. — *Per la validità* . . . . . (Come al primo prog.)

(1) Corrispondente all'art. 2278 del Codice.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve che la proposta del Senato di Piemonte di richiedere espressamente anche la menzione *della regione* per indicare i beni sovra i quali si consente l'ipoteca sia da adottarsi affinchè non si creda che la situazione possa essere designata con una indicazione del tutto generica, nel qual caso l'espressione *delle coerenze* non sempre gioverebbe, come quelle che sono troppo variabili e fallaci. E poichè si dichiara nell'art. 134 del secondo progetto di questo titolo (*corrispondente al* 129 *del primo, di cui retro*) che l'ommessione di alcune indicazioni non induce nullità, pare che non possa esservi inconveniente ad aggiungere dopo le parole: *con indicazione*, le seguenti: *della regione e del numero del cadastro.*

Parve inoltre che il verbo: *costituire*, sia da preferirsi ad: *infiggere*, essendosi definita l'ipoteca: un diritto reale costituito.

Alla pluralità di cinque contro due.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Fattasi la relazione della proposta della Sezione.

Il Guardasigilli dice, che la Commissione fu piuttosto parca nel prescrivere le indicazioni, per non dar luogo a proporre nullità nelle inscrizioni e si è considerato, in ispecie sulla *regione*, che in molti luoghi una regione stessa è indicata con varii nomi. Tuttavia non ha difficoltà al farsi la proposta aggiunta per la ragione addotta che l'ommessione di quella indicazione non importerebbe una nullità.

Un Membro crede tanto più opportuno che sia indicata la: *regione*, in quantochè in varii cadastri il territorio si trova diviso in sezioni ciascuna delle quali ha un numero d'ordine progressivo pei fondi esistenti in quella Sezione.

L'art. è adottato coll'aggiunta e variante di cui sopra proposte dalla Sezione; rimane poi esso redatto come ora sta scritto al Cod. l'articolo 2189.

---

Art. 2190 (2129). I beni futuri non possono essere ipotecati per convenzione (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 43. — *I beni futuri non possono essere ipotecati per convenzione.*

*Nulladimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura de' suoi acquisti.*

(1) Vedansi gli art. 2176, 2183 del Cod. civ., e 35 dell'Ed. ipotecario.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Adottandosi la proposta che si è fatta nel precedente art. 38 (V. pag. 604), si sopprimerà, come ivi si è detto, l'alinea del presente.

Dove però la medesima venisse rigettata, converrebbe almeno di restringere la cosa in modo che, nel caso d'insufficienza dei beni presenti, fosse soltanto in facoltà delle parti di pattuire, che, ove il debitore acquisti degli altri stabili, sia tenuto a costituire su di essi una ipoteca, la quale piglierà grado dal giorno dell'inscrizione.

*Risposta della Commissione.*

Essendosi a questo proposito adottate le osservazioni del Senato di Piemonte (*V. pag.* 606), l'alinea verrà soppresso.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 45. — *I beni* . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 2191 (2131). Qualora l'immobile, o gli immobili presenti assoggettati all'ipoteca perissero, o si deteriorassero in modo, che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà agire per ottenere un supplimento d'ipoteca, e in difetto, il suo rimborso (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Qualora* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

L'art. 36 dell'Ed. sulle ipoteche aveva apposta l'eccezione, che non si poteva agire per ottenere un supplemento d'ipoteca quando si trattava di censi, ossia rendite perpetue. — Appositamente si è ora ammessa nel progetto tale eccezione per le variazioni cui il contratto di censo va colla nuova legge soggetto. — Essendosi però sino al giorno d'oggi fatti moltissimi censi, secondo la Bolla Piana, e non parlandosi in tutti i libri del progetto del modo in cui dovranno essere regolati per l'avvenire, il Senato crede che sia opportuno che con una legge transitoria si fissino poi a tal proposito i diritti delle parti.

*Risposta della Commissione.*

La Commissione non reputa necessaria una legge a questo proposito, imperocchè, o si

(1) Art. 36 dell'Ed. ipotecario.

tratterà di censi costituiti prima della promulgazione del nuovo Codice, e le questioni che potessero insorgere, saranno definite colle leggi allora vigenti, giusta il principio generale della non retroattività delle leggi: o si tratterà di contratti di rendita fatti posteriormente alla nuova legge, e questi dovranno essere regolati secondo le norme che in essa si prescrivono.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 46. — *Qualora* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione.

---

Art. 2192 (2133). L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell'immobile ipotecato (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 47. — *L'ipoteca* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2193 (2132). L'ipoteca convenzionale non è valida se la somma per cui è acconsentita non è certa e determinata; quando il credito risultante dall'obbligazione dipende per la sua esistenza da una condizione, ovvero è indeterminato nel suo valore, l'ipoteca potrà tuttavia essere consentita, ma il creditore non potrà chiedere l'inscrizione, della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza di un valore, giusta la stima che egli espressamente dichiarerà, e che il debitore potrà far cancellare per l'eccedente, come è stabilito nell'art. 2280 (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 48. — *L'ipoteca convenzionale non è valida* . . . . . *e che il debitore potrà far ridurre se vi è luogo.*

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità dalla Sezione; ed adottato senza osservazioni anche dal Consiglio di Stato (3).

---

(1) Art. 10 dell'Ed. ipotecario.

(2) Art. 37 dell'Ed. ipotecario.

(3) Veggasi però la differenza di redazione tra i due progetti ed il testo dell'art. 2193, ove specialmente figura aggiunta la menzione dell'art. 2280.

## CAPO IV.

### *Dei privilegii e delle ipoteche spettanti al Regio Fisco per cause particolari.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Dei* . . . . . .

---

Art. 2194 (2098). Il Fisco ha privilegio,

1.° Per l'esazione de' tributi diretti ed indiretti, comprese le imposte comunali;

2. Per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale, e di polizia;

3. Per i debiti de' contabili per causa della loro amministrazione;

4. Per i debiti e le malversazioni dei pubblici impiegati soggetti a malleveria.

Tale privilegio è regolato dalle seguenti norme (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 49. — *Il Fisco ha privilegio:*

1. *Per l'esazione de' tributi diretti ed indiretti.*

2. . . . . 3. . . . . 4. . . . .

*Art.* 50. — *Il privilegio del Fisco è regolato dalle seguenti norme.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 49, n. 1). Trovandosi l'articolo relativo ai tributi sotto il capo che porta per epigrafe: *Dei privilegii e delle ipoteche spettanti al Regio Fisco*, rimane dubbio se i tributi Provinciali e Comunali godano degli stessi privilegii dei tributi Regii.

Non parlandosi d'altronde in altro luogo del progetto del privilegio che spetta in proposito alle Provincie ed alle Comunità, sembra conveniente che si abbia ad aggiungere a questo numero primo dell'articolo la seguente spiegazione: *sì Regii, che Provinciali e Comunali*; oppure mettere un'analoga disposizione a favore delle Provincie o Comunità.

(CAMERA DE CONTI)

(Art. 49, n. 3). Si osserva che si verificano casi in cui un Regio impiegato, tuttochè nella proprietà dei termini non vesta il carattere di contabile, abbia per altro per effettivo maneggio di denari pubblici e di carte contabili, contratta una contabilità di fatto.

Ora, se nella riferita ipotesi non revocasi in dubbio che l'incontrata materiale contabilità attribuirebbe al Fisco un privilegio sopra i

---

(1) Art. 2, n. 7; art. 3, n. 11; art. 4, 5, 8, 9 dell'Ed. ipotecario.

beni di coloro che l'avessero contratta; per altro non si nascondeva il Magistrato che dalla strettezza dei termini dell'art. 19 del R. Ed. ipotecario si potrebbe trarre argomento onde sostenere una diversa sentenza, per lo che parve opportuno che si spiegasse in modo più specifico la mente del legislatore, al quale scopo suggerirebbe di rifondere i due numeri dell'articolo e ridurli in un solo, disponendo nel seguente modo:

« Pei debiti degli amministratori ed altri « impiegati che si fossero resi contabili per « causa d'amministrazione, non che pei de« biti e pelle malversazioni di quelli soggetti « a malleveria ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 49, n. 1). Il vocabolo: *tributi*, che si è usato genericamente nel num. 1 del presente articolo è atto a comprendere non meno le *imposizioni Provinciali e Comunali* che il *tributo Regio*. È noto d'altronde che tali imposizioni, secondo le norme vigenti conseguate nel R. Editto 14 dicembre 1818, non possono collocarsi fuorchè sul ruolo del tributo prediale, del quale perciò le medesime formano parte. A tale generico significato si uniforma eziandio il disposto dal num. 2 del successivo art. 51, ove, parlandosi del tributo diretto, ossia prediale, il privilegio per l'esazione comprende espressamente quello che si paga tanto in principale, che in centesimi addizionali. Nè vi osta la qualificazione di *privilegi spettanti al R. Fisco*, che portano quelli di cui si fa menzione in questo capo del progetto, poichè sotto nome di *Fisco* non intendesi se non la causa pubblica alla quale servono le diverse specie accennate di tributi, ed anche le imposizioni Provinciali e Comunali si riscuotono dagli stessi agenti, e nello stesso modo stabilito per le altre pubbliche contribuzioni, dimodochè l'uso e la costante pratica rendono soverchia ogni maggior spiegazione a tale riguardo.

(Art. 49, n. 3). La disposizione, di cui si tratta, avendo per oggetto le contabilità che nascono dal maneggio del pubblico denaro, non avrebbe corrisposto a tale scopo il servirsi della parola generica: *amministrazione*, nè dovevansi abbracciare le contabilità che nascono solo accidentalmente, ma sibbene quelle che derivano dalla qualità propria dell'uffizio di chi ha la custodia ed il maneggio de' fondi, a cui in tutta proprietà si applica la denominazione di *contabile*. Non è infatti conforme alle regole di buona amministrazione che l'effettivo maneggio de' fondi venga affidato ad altri che a quelli che sono astretti alle norme ed agli obblighi derivanti dall'accennata qualità, e d'altro canto egli importa che la natura dell'impiego, il quale assoggetta chi la esercita ad un privilegio di sì estesa conseguenza, sia a tutti nota.

Una diversa disposizione produrrebbe una somma incertezza, e nel modo in cui si propone di concepirla non ne verrebbe eccettuata veruna delle classi di pubblici amministratori, cominciando dai capi di Dicastero.

Parlasi poi nel successivo num. 4 del privilegio che compete al Fisco sulla malleveria degli impiegati che vi sono astretti, il quale doveva essere anche espressamente contemplato, nè confondersi con quello che deriva dalla qualità stessa dell'uffizio. Onde si crede che le due disposizioni debbano venire mantenute nei termini stessi in cui si trovano concepite.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 49, 50 . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GUSTIZIA)

(Art. 49). L'aggiunta proposta dal Senato di Nizza parve opportuna, essendochè sotto la denominazione di *Regio Fisco* non viene propriamente inteso che il *Regio Patrimonio*, e nell'uso più comune non soglionsi qualificare le *imposte comunali* col nome di *tributi*; a chiarire perciò meglio che il privilegio si estende alle *imposte comunali*, ed anche perchè, ove il *Comune* dovesse sempre intendersi compreso sotto il nome di *Fisco*, il num. 8 dell'art. 13, come l'art. 25, farebbero implicazione col num. 4 del presente articolo, si è questo adottato colla aggiunta in fine del num. 1: *comprese le imposte comunali.*

Alla pluralità di 6 contro 1.

(Art. 50). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 49, o parte dell'art. 2194, Cod.). Il Guardasigilli dice, aver creduto la Commissione che la specificazione di *tributi diretti ed indiretti*, e le spiegazioni che sono poi date negli articoli susseguenti, dimostrassero abbastanza l'intenzione della legge di applicare il privilegio anche alle *imposte comunali*. Aderisce tuttavia all'aggiunta proposta dalla Sezione.

L'art. 49 è adottato con aggiungere nel fine del num. 1, l'espressione: *comprese le imposte comunali.*

(Art. 50 unito all'art 2194, Cod.). La disposizione del presente articolo, potendo essere opportunamente collocata come ultimo alinea del precedente articolo, è soppresso l'art. 50, aggiungendo nel fine dell'art. 49 il seguente alinea:

« Tale privilegio è regolato dalle seguenti « norme ».

---

2195. Il privilegio del Fisco per i tributi ha luogo,

1.° Pel tributo personale e mobiliare si

in principale che in centesimi addizionali dell'anno corrente e dell'antecedente, sopra tutti i beni mobili del debitore, subordinatamente però ai privilegii contemplati ne' tre primi numeri dell'art. 2156 (1);

2. Pel tributo fondiario pure in principale e centesimi addizionali dell'anno corrente e dell'antecedente, sopra gli stabili tutti del contribuente situati nel territorio dello stesso Comune nel quale il tributo è dovuto, e sopra le ricolte, frutti, pigioni, e rendite degli immobili medesimi; senza pregiudizio dei mezzi d'esecuzione autorizzati dalla legge contro i coloni, inquilini, ed altri detentori de' frutti di detti stabili;

3. Per i diritti di gabella, insinuazione, emolumento, ed altro tributo indiretto sopra que' mobili, ed immobili, che ne furono l'oggetto (2).

Il privilegio di cui in questo numero e nel precedente ha la preferenza sopra ogni altro.

PRIMO PROGETTO: — *Art.* 51. — *Il privilegio* . .
1. *Pel* . . . . . .
. . . . . *dell'art.* 12.
2. . . . . .
3. . . . . .

## OSSERVAZIONI.

(CAMERA DEI CONTI)

Sebbene non si dubitasse che la *tassa di successione* dovrebbesi ritenere contemplata nelle parole generiche: *ed altro tributo indiretto*, usate nel numero 3, per altro, siccome la specifica menzione di tal natura d'imposta del Fisco non starebbe men bene nel detto numero che non quella fattavi dei diritti d'insinuazione e di emolumento, perciò se ne suggerirebbe la inserzione.

(SENATO DI PIEMONTE)

Mentre, nel num. 1 del presente art. 51, si stabilisce, che il privilegio del Fisco pel tributo personale e mobigliare su tutti i mobili del debitore debb'esser subordinato ai privilegii generali delle spese di giustizia, funebri e d'ultima infermità; nei due numeri successivi per lo contrario si prescrive, che il privilegio dello stesso Fisco pel tributo fondiario e pei diritti di gabella, insinuazione, emolumento ed altro tributo indiretto debba avere la preferenza sopra ogni altro.

Il favore delle cause a cui sono inerenti i privilegii dei 3 primi numeri dell'art. 12, avuto anche riguardo alla tenuità delle somme per cui sogliono aver luogo, fece inclinare il Senato a dar loro la preferenza non solamente sopra il privilegio del Fisco, di cui nel num. 1 del presente articolo, come già porta il progetto, ma ben anche sopra i privilegii, di cui nei due altri numeri dello stesso articolo, ad esempio di quanto prescrive in proposito l'Ed. ipotecario, che non risulta aver prodotto alcun inconveniente in questa parte, sebbene fosse assai più largo del progetto.

Dove si adotti questa proposta, si ometteranno allora tanto le parole del numero primo: *subordinatamente ai privilegii contemplati nei tre primi numeri dell'art.* 12, quanto l'ultimo alinea dello stesso a cui si sostituirà il seguente:

« I privilegii, di cui in questi tre numeri, « saranno subordinati a quelli contemplati nei « tre primi numeri dell'art. 12 ».

*Risposte della Commissione.*

La specifica menzione dei diritti d'*insinuazione* e di *emolumento* si è creduta opportuna così per la maggiore importanza di cui riescono all'erario i proventi che se ne ricavano, come per chiarire pienamente che sotto il nome di *tributi indiretti* si è inteso comprendere ogni altra sorta d'imposta diversa dalla *personale* e dalla *prediale*, di cui si parla nei numeri 1 e 2 dello stesso articolo: si credette poi estraneo allo scopo della disposizione il fare una più estesa enumerazione di tali tributi indiretti, e di enunciarvi la tassa di *successione*, bastando che, come la stessa Camera ammette, questa vi si debba riguardare implicitamente compresa.

La Commissione ha poi considerato che la diversa qualità dei privilegii attribuiti al Fisco nei rispettivi numeri di quest'articolo doveva produrre diversità di conseguenze, relativamente alle altre specie di crediti di cui parla il Senato di Piemonte.

Il privilegio di cui nel num. 1, che ha per oggetto la riscossione dell'imposta mobigliare e personale, esercitandosi sulla diversità dei mobili del debitore, era ovvio che se ne limitassero gli effetti nel concorso delle spese di giustizia, funebri e di ultima infermità, privilegiate pur esse sulla universalità dei mobili, e che si serbasse a queste spese la preferenza di cui il privilegio alle medesime accordato dee godere per la natura stessa delle cause da cui deriva; ma, per quanto tali crediti siano degni di favore, non è sembrato che la preferenza ad essi conceduta potesse estendersi agli oggetti su cui sono ristretti i privilegii del Fisco rammentati ai numeri 2 e 3. Giacchè, se si tratta dell'ultimo, esso non

(1) Vedasi l'art. 59 della Legge 7 luglio 1853, che stabilisce l'imposta delle patenti; ivi si dichiarano applicabili alla stessa le disposizioni dell'articolo 2195, num. 1.

(2) Vedasi l'art. 2201, Cod. civ.

cade che sovra le singole cose su cui si percepiscono i diritti di gabella, d'insinuazione e di emolumento, e che stanno a modo di pegno per la riscossione dei diritti medesimi.

Il privilegio poi per la riscossione del tributo prediale, di cui al num. 2, il quale si esercita sugli stabili, in modo assai più limitato di quello che fosse stabilito dal R. Editto ipotecario, sia quanto ai beni su cui cade, sia quanto alle somme pel cui conseguimento viene attribuito, non può assorbire se non una piccola parte del valore degli stabili stessi, cosichè non è da temere che i privilegii generali rammentati dal Senato (che riduconsi per l'ordinario, come egli osserva, a somme assai tenui), non possono trovare nell'eccedente di che essere soddisfatti; ed è all'incontro assai difficile che tali privilegii, essendo assicurati sulla universalità dei mobili, possano venire in concorso col Fisco che agisce sugli stabili per la riscossione del tributo prediale.

Pare quindi, non siavi da fare alcun cangiamento al modo nel quale stanno concepite le disposizioni delle quali si tratta.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 51. — *Il privilegio* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussione. — Viene poi a vece dell'espressione: *dell'articolo* 12, scritto: *dell'art.* 2156.

---

Art. 2196. Il Fisco ha privilegio, subordinato però a quelli di cui negli art. 2156 e 2157, sopra tutti i beni mobili del condannato per la riscossione delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, compresi in esse i diritti degli ufficiali di giustizia.

Esso ha parimente sugli immobili del condannato un'ipoteca che avrà grado dal giorno della iscrizione (1).

Questa iscrizione potrà prendersi anche prima della sentenza, purchè sia stato spiccato il mandato di cattura: i danneggiati ne approfitteranno, subordinatamente però al Fisco, pel risarcimento dei danni ed interessi, cui l'inquisito venisse condannato; e potranno altresì i danneggiati medesimi prendere come sovra l'iscrizione nel proprio interesse.

Alle spese, per le quali è attribuito al Fisco privilegio sui mobili ed ipoteca sugli immobili, saranno preferite quelle fatte per la difesa del reo secondo la tassa da farsene dal Tribunale che avrà pronunciata la sentenza (1).

(1) Vedasi l'art. 2215 del Cod. civ.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 52 — *Il Fisco ha privilegio, subordinato però a quelli di cui negli art.* 12 *e* 13 *sopra* . . . . . *e di polizia a favore dell'erario e degli ufficiali di giustizia.*

*Egli ha parimente sugli immobili del condannato un'ipoteca che prenderà grado dalla data della sentenza purchè sia inscritta nel termine in appresso stabilito.*

*A queste spese saranno però preferite e sui mobili e sugli immobili quelle fatte per la difesa del reo, secondo la tassa da farsene dal Tribunale che avrà pronunciata la sentenza.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Fra il commesso delitto e la data di sentenza di condanna dovendo necessariamente passare un intervallo di tempo, durante il quale si potrebbero acconsentire ipoteche le quali assorbissero il patrimonio, credette il Magistrato che vi fosse necessità di andare al riparo degli inconvenienti che ne potrebbero nascere a danno del R. Fisco.

Quale scopo parvegli che si sarebbe opportunamente potuto conseguire ove si fosse disposto, che l'ipoteca a favore del Fisco si potrebbe iscrivere per anticipazione sin dal giorno della spedizione del mandato di cattura.

Ma ad un tempo si riconosceva, essere conforme alla giustizia che si conservassero illesi gl'interessi di coloro che avessero contratto in buona fede, e che l'effetto ed il rango dell'ipoteca non risalisse ad un epoca anteriore a quella, in cui, pella fattane iscrizione, i terzi restavano diffidati dal credito delle finanze; epperlanto, non nascondendosi che le riferite considerazioni si applicavano con eguale forza tanto al caso di un'iscrizione definitiva presa prima che dopo la condanna: perciò il Magistrato fu d'avviso che, in ambe le ipotesi, l'ipoteca non dovrebbe prendere rango che dalla data dell'iscrizione.

Ed egli è pertanto in questo duplice senso, che si crederebbe utile, si modificasse il secondo alinea dell'art. 52.

Ed, ove poi fosse accolto il suggerimento d'investire il Fisco del diritto di prendere un anticipata iscrizione dal giorno del mandato di cattura, ne verrebbe la necessità di fare all'art. 71 del successivo capo una corrispondente variazione, onde le disposizioni dei duo

(1) Vedasi l'art. 491, Cod. di proc. crim., e gli art. 1, 2, 3, 4 del Regolamento pubblicato col Decreto 26 aprile 1818. — Vedasi l'art. 83 del Cod. pen.

articoli fossero in perfetta corrispondenza tra di loro.

*Risposta della Commissione.*

Ravvisa la Commissione affatto equa la proposta del Magistrato della Camera, come quella che tende allo scopo di conciliare una conveniente cautela delle ragioni del Fisco, pel rimborso delle spese delle condanne giudiziali, colla maggior sicurezza dei terzi, i quali in tutti i casi sono fatti avvertiti dell'esistenza della ipoteca legale dalla iscrizione presa dal Fisco.

Per le ragioni che si dedurranno in appresso in risposta alle osservazioni del Senato di Savoia sull'art. 72 del progetto, la disposizione vuolsi concepire in guisa, da guarentire altresì la ragione dell'offeso, pel risarcimento dei danni che gli sarà dichiarato a lui dovuto, nella sentenza di condanna.

Pare in conseguenza che la seconda parte dell'art. 52 sia da modificarsi.

Verranno poi soppresse nel secondo alinea dell'art. 71 alcune parole di cui a suo luogo.

*(Vedansi le risposte della Commissione sotto l'articolo* 2215 *).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 52. — *Il Fisco ha privilegio, subordinato però a quelli di cui negli art.* 12 *e* 13, *sopra.* . . . . . .
. . . . . *polizia a favore dell'Erario e degli ufficiali di giustizia.*

*Esso ha parimente sugli immobili del condannato un'ipoteca che avrà grado dal giorno della iscrizione.*

*Questa iscrizione* . . . . . .
. . . . . (come al testo, art. 2196).

*Alle spese per le quali è attribuito al Fisco privilegio sui mobili e sugli immobili saranno* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità. Soppresse però, per evitare un pleonasmo nella prima parte, le parole: *a favore dell'erario*; e conchiudendo così: *compresi in esse i diritti degli officiali di giustizia*; sostituendo poi in principio del primo alinea, l'avverbio: *inoltre*, a: *parimente*, ed ommessa sul fine del secondo alinea la parola: *medesimi*, siccome inutile.

*(Successivamente in altra adunanza, e sullo stesso articolo, furono aggiunte ulteriori osservazioni alle precedenti, nel modo che segue):*

Nel primo alinea di quest'articolo si attribuisce al Fisco sugli immobili del condannato un'ipoteca, e si aggiunge che questo avrà grado dal giorno dell'iscrizione; soggiungendosi poi nel secondo alinea che l'iscrizione potrà prendersi tosto spiccato il mandato di cattura. Ma non era qui il luogo di parlare del grado che le ipoteche ottengono mediante l'iscrizione, di ciò si parla in altra sede propria e distinta, cioè nella *Sezione seconda* del susseguente capo, e segnatamente nell'articolo 71, i termini del quale non sembrano andar d'accordo con quelli del citato primo alinea. Il conciliarli però non sarebbe difficile ove la disposizione dell'alinea si limitasse a dichiarare, che il Fisco ha sugli immobili del condannato una ipoteca la quale prenderà origine dal dì in cui sarà stato spiccato il mandato di cattura. Se non che lo stesso primo alinea trovasi in contraddizione ancora più aperta coll'alinea ultimo del presente art. 52, mentre col primo non si attribuisce al Fisco che una semplice ipoteca, e nell'ultimo si presuppone competergli anche sugli immobili un privilegio, e, riconoscendosi che doveva essere emendata, è nata una discussione sul punto se convenisse dare un privilegio ovvero una sola ipoteca a questo credito dal Fisco. Si è osservato che il sistema del presente capo è in generale quello della legge francese 5 settembre 1807, ove nella parte che riguarda alle spese di giustizia in materia criminale è attribuito al Fisco un privilegio sui beni mobili e sugli immobili del condannato soggetto però all'iscrizione, il quale privilegio risale al giorno del mandato di arresto quando fu spiccato, e negli altri casi al giorno della condanna; vi è dichiarato che il medesimo non pregiudica alle ipoteche già iscritte o dispensate da iscrizione derivanti da un titolo anteriore al mandato di arresto o sentenza di condanna. Frammezzo a tale divergenza, la maggioranza della Sezione ha creduto che sia più coerente alla natura del credito, di cui si tratta, l'attribuire al Fisco sugli immobili del condannato un privilegio il quale però non solo resti subordinato a quelli degni di maggior favore, ma neppure pregiudichi alle ragioni d'ipoteca dai terzi legittimamente acquistate prima del mandato di cattura: ed a tal fine propone di fondere i due primi alinea dell'art. 52 in un solo, che sarebbe scritto così:

« Esso ha parimente sugli immobili del con-
« dannato un privilegio che sarà subordinato
« a quelli contemplati negli art. 12, 14, 15,
« nè potrà pregiudicare alle ipoteche legali
« già esistenti prima che fosse spiccato il man-
« dato di cattura ed iscritte entro il termine
« fissato nella Sezione seconda del seguente
« capo quinto, ed alle altre ipoteche iscritte
« anteriormente al mandato di cattura. I dan-
« neggiati ne profitteranno, subordinatamente
« però al Fisco, pel risarcimento dei danni ed
« interessi aggiudicati colla sentenza di con-
« danna ».

Alla pluralità di cinque contro uno.

Un Membro fu d'avviso che si possono ridurre i due primi alinea ad un solo nei termini seguenti:

« Esso ha parimente sugli immobili del con-

« dannato un' ipoteca che potrà anche essere « iscritta prima della sentenza purchè già sia « stato spiccato il mandato di cattura: i dan- « neggiati ne approfitteranno subordinatamente « pure al Fisco pel risarcimento dei danni ed « interessi cui l'inquisito venisse condannato, « e potranno altresì i danneggiati medesimi « prendere come sovra l'iscrizione nel pro- « prio interesse ».

E che l'ultimo alinea si debba riformare come segue:

« Alle spese per le quali è attribuito al « Fisco un privilegio sui mobili ed un' ipo- « teca sugli immobili saranno, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia surrogata nella prima parte dell'articolo la redazione proposta dalla Sezione.

La prima parte dell'articolo è adottata nei termini proposti dalla Sezione. — Invece poi di: *art.* 12, 13, si scrive: *articoli* 2156, 2157.

Sono discussi gli alinea susseguenti dell'art.

Il Relatore espone tutto lo stato della questione agitatasi nella Sezione.

Il Guardasigilli dice, in quanto alla menzione contenuta nel primo alinea del grado che avrà l'iscrizione, osservi necessaria tale dichiarazione per evitare che si crede applicabile a quest'ipoteca il termine di tre mesi fissato nella susseguente *Sezione seconda, Capo quinto*, per l'iscrizione delle ipoteche legali. — Venendo poscia alla discrepanza che si è notata tra i due alinea primo e terzo ove è detto nell'uno: *privilegio*, e nell'altro: *ipoteca*, riconosce la medesima dover essere emendata ma crede che in ambedue gli alinea abbia a dirsi: *ipoteca*, per ciò che riguarda agli immobili. Difatti il diritto del Fisco per credito contemplato nel presente articolo, non dovendo pregiudicare alle ipoteche anteriori, siccome lo riconosce anche la Sezione, non può essergli data la qualificazione di *privilegio* la cui natura consiste essenzialmente nell'essere preferito alle ipoteche preesistenti, senza del che non vi ha più differenza tra il privilegio e l'ipoteca. Non è poi attribuito da questi alinea al credito del Fisco alcun favore che ecceda i termini d'una semplice ipoteca legale, ed anzi questa non prenderà grado se non dal giorno dell'iscrizione a differenza di altre ipoteche legali, le quali, purchè iscritte nei tre mesi, risalgono alla data del credito. Soltanto l'iscrizione potrà esser presa prima della sentenza che formerebbe il vero titolo, potendo tale credito venire equiparato sotto quest'aspetto alle ipoteche eventuali, o dipendenti da una condizione.

Un Membro fa presente che il mandato di cattura deve essere tenuto segreto perchè possa operarsi l'arresto del reo, senza del che questi essendone informato si sottrarrebbe alle ricerche. Gli pare perciò contrario al pubblico interesse di prendere l'iscrizione in forza del mandato di cattura, rimanendo così il reo avvertito che vi è l'ordine di arrestarlo.

Il Guardasigilli risponde, che il giudice istruttore non richiederà l'iscrizione se non dopo che il reo fu arrestato, o quando l'arresto non potrà più essere eseguito.

Un altro Membro osserva che, a termini dell'articolo, i danneggiati possono prendere essi l'iscrizione per loro interesse dopo che è spiccato il mandato di cattura, e tema che ne avvenga da ciò l'inconveniente notato dal preopinante.

Un Membro replica che, il mandato essendo tenuto segreto, non se ne avrà notizia dai danneggiati; quand'anche venissero questi ad esserne informati, non potrebbero prendere iscrizione, senza presentare una copia autentica del mandato, la quale non sarà data dal giudice istruttore, finchè vi è speranza di poter eseguire l'arresto.

Il Relatore espone un riflesso che gli sorge dalla circostanza del doversi differire l'iscrizione anche dopo che è spiccato il mandato di cattura, finchè l'arresto non sarà operato, o non possa più operarsi. Chi sa di avere commesso un delitto prenderà le sue precauzioni pei beni, o vendendoli, o acconsentendo ipoteche, affinchè il Fisco ed i danneggiati non possano conseguire sui medesimi il pagamento delle spese ed il risarcimento dei danni; e siccome tali ipoteche primeggierebbero quella stabilita dal presente articolo, la quale non prende grado se non dal giorno della iscrizione, diverrebbe la medesima illusoria. Gli pare quindi che sarà necessario di disporre nella Sezione II, del susseguente Capo V, che l'ipoteca, di cui ora si tratta, prenderà grado dal giorno in cui sarà stato spiccato il mandato di cattura, mediante che sia iscritta tosto dopo la sentenza di condanna.

Il Guardasigilli osserva al preopinante, che verrebbe a crearsi un'ipoteca occulta, mentre che è base fondamentale del progetto, che tutte assolutamente le ipoteche dovranno essere rese pubbliche colla iscrizione.

Il preopinante riconosce, che si darebbe in questo caso un'ipoteca occulta, ma non vede il mezzo di fare altrimenti per impedire, che il reo possa rendere illusoria l'ipoteca stabilita dal presente articolo. Osserva, che nell'Editto ipotecario del 1822, l'ipoteca del Fisco parte dal giorno in cui il delitto fu commesso, e che anche nell'attuale progetto vi sono ipoteche che risalgono a tre mesi prima dell'iscrizione.

Un Membro crede, che si sia già fatto molto a favore del Fisco nel dichiarare che l'iscrizione potrà prendersi dal tempo in cui fu spiccato il mandato di cattura, poichè propriamente non potrebbe essere presa che in forza della sentenza la quale costituisce il titolo del credito.

Il Guardasigilli aggiunge, non potersi invocare ad esempio l'Editto ipotecario del 1822, il cui sistema era quello di ammettere ipoteche legali non soggette all'iscrizione, onde vi si poteva comprendere anche quella del Fisco per le spese di giustizia. Nel progetto invece, non essendo ammessa alcuna ipoteca occulta, si ferirebbe il sistema per eccettuarne una di poca importanza, e meno degna di favore di molte altre. Potrebbe talvolta trascorrere un intervallo anche di due o tre anni tra il mandato di cattura e la sentenza, specialmente quando il procedimento fosse in contumacia, e, facendo risalire al tempo del mandato di cattura l'effetto dell'iscrizione presa dopo la sentenza, si nuocerebbe ai terzi che hanno contrattato col reo, ignorando che egli avesse commesso un delitto. I medesimi si troverebbero primeggiati da un'ipoteca che non solo non appariva dai registri, ma non era neppure loro possibile di conoscere anche con tutte le indagini.

Un Membro fa presente che, a termini dell'articolo l'iscrizione non potendo essere presa prima della sentenza, se non quando è stato spiccato il mandato di cattura, si escluderebbero i casi di arresto in flagrante delitto, o in via di polizia, nei quali il reo essendo già tradotto nelle carceri, non può più occorrere di spiccare il suddetto mandato.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia fatta anche menzione del caso di arresto non preceduto dal mandato di cattura, qualora si creda opportuno di comprendere tale caso nella disposizione.

Dice un Membro, che il progetto facilitò già troppo sulla quantità delle iscrizioni. Qualora l'accusato sia riconosciuto innocente avrà a fare spese per la cancellazione dell'iscrizione presa dal Fisco, e vi saranno inoltre difficoltà in ciò che concerne all'interesse dei danneggiati. Opina quindi di attenersi alla disposizione del progetto.

Il Guardasigilli concorre nel sentimento del preopinante, aggiungendo che sostanzialmente si tratta d'un oggetto di poca importanza pel Fisco.

L'articolo è adottato colla variante già sopra deliberata nel fine della prima parte; e scrivendo nell'ultimo alinea: *privilegio sui mobili ed ipoteca sugli immobili.*

---

Art. 2197. Il privilegio del Fisco per causa di contabilità ha luogo, subordinatamente pure ai privilegii di cui negli articoli 2156 e 2157, sovra tutti i beni mobili dei tesorieri, esattori, ricevitori ed altri contabili del danaro pubblico, degli appaltatori delle gabelle e dei dazii pubblici; come pure sui beni dei subappaltatori quando siano stati riconosciuti ed autorizzati dalle Regie Finanze, per la concorrente del prezzo del subappalto.

Questo privilegio compete parimente al Fisco sui mobili della moglie esistenti nella casa del marito, e sui crediti costituiti a di lei favore posteriormente alla nomina del marito, od alla data del contratto di appalto o di subappalto, qualora non si provi che i mobili fossero già prima di spettanza della medesima, o che le siano pervenuti per successione, o per donazione da altri che dal marito, o che il danaro con cui il credito fu costituito, o i mobili furono acquistati, fosse di spettanza della moglie.

Art. 2198. Il privilegio, di cui nel precedente articolo, ha luogo altresì sopra gli stabili acquistati a titolo oneroso sì dal marito, che dalla moglie, posteriormente alla nomina del contabile od alla data del contratto di appalto o di subappalto, ed anche sopra quelli stati acquistati prima per la concorrente del prezzo che fosse stato pagato solo posteriormente, salvo, sì nell'uno che nell'altro caso, quanto ai beni acquistati dalla moglie, si provi che il danaro con cui furono pagati fosse di sua spettanza.

Questo privilegio sarà subordinato a quelli contemplati negli art. 2156, 2158 e 2159, e non potrà recar pregiudizio ai diritti dei creditori de' precedenti proprietarii, che avranno adempito a quanto la legge prescrive per conservarli (1).

Art. 2199. Il Fisco ha pure un'ipoteca legale, dalla rispettiva data della nomina del contabile e del contratto d'appalto, sugli immobili che il contabile e l'appaltatore già aveva alla data suddetta e su quelli che gli saranno pervenuti posteriormente a titolo gratuito. La stessa ipoteca competerà sui beni immobili del subappaltatore nei casi e modi stabiliti nell'art. 2197 (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 53. — *Il privilegio del Fisco per causa di contabilità ha luogo, subordinatamente pure ai privilegii di cui negli art.* 12 *e* 13, *sovra* . . . . . .

(1) Vedasi l'art. 2210 del Cod. civ.
(2) Vedansi gli art. 2215, 2219 del Cod. civ.

. . . . . *pubblico e degli appaltatori delle gabelle e dei dazii pubblici, questo privilegio compete parimente al Fisco sui mobili della moglie esistenti nella casa del marito, e sui crediti costituiti a di lei favore posteriormente alla nomina del marito, qualora non si provi che i mobili fossero di sua spettanza prima di detta nomina, o che le siano pervenuti per successione o per donazione da altri che dal marito o che il danaro con cui il credito fu costituito o i mobili furono acquistati fosse di sua spettanza.*

*Art. 54. — Il privilegio, di cui . . . . . del contabile od appaltatore, salvo quanto a quelli acquistati dalla moglie, si provi che il danaro con cui furono pagati fosse di sua spettanza.*

*Questo privilegio sarà subordinato a quelli contemplati negli art. 12, 14 e 15, e non . . . . . .*

*Art. 55. — Il Fisco ha pure una ipoteca legale dalla data della nomina del contabile od appaltatore sovra gl' immobili che il medesimo aveva a tale epoca, e su quelli che gli saranno pervenuti posteriormente a titolo gratuito.*

## OSSERVAZIONI

### (CAMERA DEI CONTI)

(Art. 53). Tuttochè si portasse opinione che sotto la parola: *appaltatori*, dovrebbero trovarsi contemplati i *subappaltatori*, giacchè le stesse considerazioni alle quali si appoggiava la concessione d'un privilegio sui beni degli appaltatori consigliavano pure di attribuirne uno eguale sui beni dei subappaltatori allorquando, siccome suolsi praticare, fossero stati autorizzati dall'Azienda, e che in tali occorrenze, in quanto al Fisco, rappresentavano il principale obbligato, per altro, sul dubbio che in una materia di stretto diritto, qual è quella dei privilegii ed ipoteche, l'ommissione del cenno specifico dei subappaltatori non si potesse invocare come un argomento dell'opinione contraria, parve opportuno al Magistrato che, per maggior compimento dell' articolo ed all'oggetto di togliere ogni questione, vi si aggiungesse la menzione dei subappaltatori.

Ed ove quest'aggiunta fosse dai compilatori gradita, essa imporlerebbe di farne una corrispondente nell'art. 96 del Capo VI successivo, come pure in alcuni altri che si tralascia di qui riferire per amore di brevità.

Fra quest'art. 53 ed il seguente 54 credette poi il Magistrato che sarebbevi opportunità di inserire una disposizione, colla quale si assicurasse al Fisco una prerogativa che le RR. CC., lib. 6, tit. 10, § 5 gli attribuivano, di cui il Magistrato aveva avuto occasione di riconoscere quanto in pratica fosse utile l'esercizio, cioè a dire la prerogativa di poter avocare il denaro pagato da' suoi contabili ed anche consunto.

Ma nel tempo stesso, onde andare al riparo delle difficoltà che si erano eccitate circa l'interpretazione della ricordata disposizione, ed all'oggetto di circoscriverne l'applicazione in giusti limiti, indispensabile cosa crederebbe il Magistrato, che, trasportandola nel progetto, si aggiungesse ad essa la clausola che vi sarebbe luogo alla prova contraria, acciò fosse ben chiaramente dichiarato che la prerogativa dell'avocatoria non attribuiva al Fisco che una semplice presunzione la quale non escluderebbe la prova che il pagamento non sia seguito coi denari del Fisco.

(Art. 54). Di due aggiunte si ritenne suscettivo quest'articolo.

In primo luogo si è osservato che, potendo succedere che dei fondi acquistati prima della nomina del contabile od appaltatore non si fossero posteriormente pagati in tutto od in parte, pareva che le considerazioni stesse per cui si erano assoggettati ad un privilegio i beni posteriormente acquistati a titolo oneroso, altrettanto si dovesse stabilire per quelli precedentemente acquistati e pagati dopo, giacchè pella concorrente del prezzo posteriormente sborsato si poteva in egual modo presumere, che le somme si fossero dalle casse pubbliche ricavate. — Nè dall' adottare questa prima aggiunta si tratteneva il Magistrato pel riflesso fatto da alcuni, che dal giorno della nomina avrebbe il Fisco un' ipoteca legale sopra i beni tutti del contabile, fra cui necessariamente figurerebbero quelli antecedentemente acquistati, sebbene non pagati, dal che ne arguivano che il Fisco non avrebbe interesse a che se gli assicurasse il privilegio proposto. Imperocchè, a confermare il Magistrato nell'opinione che il suggerito privilegio non fosse senza reale utilità pel Fisco, concorreva la considerazione che nel giorno stesse dell'iscrizione dell'ipoteca fiscale se ne sarebbero potute iscrivere delle altre, nella quale ipotesi il Fisco si troverebbe in concorrenza cogli altri creditori iscritti, ove non se gli concedesse una ragione di privilegio per cui esso li primeggiasse. Quindi è che la maggiorità del Magistrato opinava che si suggerisse l'inserzione nel primo alinea dell'art. 54 di un'aggiunta con cui si disponesse, che il privilegio si estenderebbe sopra i beni acquistati *prima*, ove il prezzo fosse stato in tutto od in parte pagato dopo, e ciò sino a concorrenza delle somme rispettivamente sborsate. — Pel caso poi in cui l'aggiunta suddetta fosse accolta, renderebbesi necessaria l'aggiunta corrispondente nell'art. 66 ora prossimo, di un alinea in cui si stabilisse che il privilegio del Fisco sovra i beni acquistati prima della nomina, ma pagati dopo in tutto od in parte, decorrerebbe dalla data stessa della nomina, se in quell'epoca si fosse iscritto, od, in difetto, dal giorno dell'iscrizione

In secondo luogo, oltre alla riferita aggiunta,

parve pure al Magistrato che un'altra se ne potrebbe fare onde vieppiù cautelare l'interesse del Fisco, riproducendo cioè la disposizione del § 7, tit. 10, lib. 6 delle RR. CC., secondo cui si dovrebbero ritenere obbligati sussidiariamente a favore del Fisco i beni acquistati: *anche dai figli, fratelli od altri congiunti viventi in comunione coi contabili quando non faranno constare donde sia pervenuto il danaro con cui li avranno acquistati.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 53). Circa la prima parte della proposta, la Commissione è pienamente del parere del Magistrato della Camera. Prescindendo dal caso nel quale il subappaltatore sarebbe ammesso in tale qualità dalle Finanze nello stesso contratto di appalto e sarebbe astretto al privilegio in forza della stessa convenzione, utile ravvisa la Commissione l'addizione proposta per comprendere il caso nel quale il subappalto fosse stato autorizzato ed il subappaltatore riconosciuto delle RR. Finanze. Sebbene infatti questi subappaltatori non sieno astretti dall'obbligazione principale, tuttavia, subentrando essi nell'esercizio dell'appalto con autorizzazione delle RR. Finanze, nè potendo ignorarne le condizioni, si possono loro giustamente applicare le stesse conseguenze imposte all'appaltatore per la concorrente delle somme dovute in proporzione del subappalto.

Non si concorre però egualmente nel parere della Camera, quanto alla seconda parte della proposta riguardante la rivendicazione del donaro che dai contabili fosse pagato ai terzi.

Non iscorge la Commissione una vera utilità, siccome allega l'anzidetto Magistrato, a mantenere siffatta disposizione, che rigetta in tutti i casi sulla parte convenuta il carico della prova, che il denaro pervenutole non sia di spettanza del Fisco. Se la presunzione, che in tal modo intendesi di stabilire a favore di esso, è utile, deve esistere in forza di circostanze tali le quali, indipendentemente da una espressa disposizione, faranno supporre la frode dal canto di chi ha ricevuto il denaro, e lo obbligheranno in forza dei principii generali ad escludere tale ragionevole presunzione. Del rimanente non può tenersi conto di quella utilità particolare che un tale mezzo arrecherebbe al Fisco, quando riconoscasi, come infatti pare alla Commissione, trovarsi quella in opposizione coll'utile universale che lo Stato risente dalla sicurezza delle transazioni seguite in buona fede.

Non è d'altronde da muoversi dubbio, che senza servirsi di tale sorta di *prerogativa*, come chiamasi dalla Camera, ovvero di: *privilegio*, che si voglia (che anticamente si era introdotto dietro le norme, assai poco eque in tal parte, dei rescritti dei Romani imperatori), l'interesse del Fisco non rimanga oggidì egualmente ed assai meglio cautelato dalla incessante vigilanza che si eserciti sopra gli stessi contabili, con quei mezzi e con quelle norme che la natura del loro officio comporta e che permettono al Fisco di premunirsi in tempo contro gli abusi e le malversazioni che vorrebbonsi dai medesimi commettere.

La Commissione non crede pertanto di avere ad inserire alcuna disposizione nel caso accennato in secondo luogo dalla Camera.

E per quanto riguarda la precedente osservazione pensa che, dopo le parole con cui termina la prima parte dell'art. 53: *appaltatori delle gabelle e dei dazii pubblici*, convenga aggiungere: *come pure sui beni dei subappaltatori, quando siano stati riconosciuti ed autorizzati dalle RR. Finanze per la concorrente del prezzo del subappalto.*

Il rimanente della disposizione del detto articolo 53 si manterrà, collocandolo a modo di alinea.

Si faranno poi i cangiamenti accennati all'art. 96 ed altri corrispondenti.

(Art. 54). Non s'incontra difficoltà a pareggiare agli stabili acquistati dal contabile posteriormente alla nomina quelli che, quantunque acquistati prima, non fossero ancora in tal tempo pagati, e ciò per la ragione, che non si reca pregiudizio a quei creditori che avessero iscritto in seguito all'acquisto prima del Fisco, mentre non potrebbonsi intendere aver acquistato diritto utile sul fondo del quale fosse tuttora dovuto il prezzo, e non può nuocere in alcun modo al venditore medesimo, che il Fisco sottentri in certa guisa nel di lui luogo in proporzione delle somme che dal contabile gli verranno pagate dopo aver assunto il maneggio del pubblico denaro: locchè per altra parte servirà di cautela contro ogni diversione che di tale danaro potesse aver fatto il contabile acquisitore.

Quanto alla proposta di comprendere sussidiariamente nell'obbligazione verso il Fisco i beni acquistati dai figli, dai fratelli conviventi col contabile, benchè a prima giunta tale proposta sembri appoggiata a plausibili motivi, la Commissione tuttavia, dopo maturo esame, ha creduto non essere la medesima conveniente. Se tale obbligazione sussidiaria riguardasse solo l'azione personale, potrebbe essa sostenersi per la facilità che il fatto della convivenza presenta a rendere tali persone partecipi del maneggio fraudolento del denaro pubblico, che il contabile si supponga aver fatto. Sotto a tale aspetto però la quistione rimarrebbe soggetta all'applicazione delle regole comuni relative al caso di frode, di cui scorgendosi gli elementi dai Tribunali, elementi che non mancherebbero di sorgere dalla qualità di figlio di famiglia dalla convivenza col padre, e dal non sapersi indicare la provvenienza del denaro, non tralascieranno essi di applicarne le conseguenze alle persone sovra indicate.

Ma diversamente si appresenta la cosa al-

lorchè si tratta del privilegio od ipoteca, che verrebbe ad attribuirsi sui beni.

Non potendo infatti così l'ipoteca, come il privilegio, sussistere senza l'iscrizione di essa, secondo la regola generalmente stabilita per i privilegii del Fisco, egli è ovvio che l'autorizzare tale iscrizione dal dì dell'acquisto sarebbe attribuire il più delle volte un privilegio mancante di fondamento, mentre in tal tempo nessuna contabilità avrà esistito, e sarebbe contro ogni regola di giustizia, che i beni si assoggettassero senza motivo ad un vincolo che ne incepperebbe assolutamente la contrattazione. Ove poi venisse autorizzata l'iscrizione dal giorno della scoperta contabilità, o renderebbesi di nessun effetto il privilegio a cagione delle alienazioni e delle ipoteche che verrebbero contratte allo scopo di deluderne gli effetti; ovvero, per rendere utile l'iscrizione, vorrebbesi questa fare risalire al tempo della contratta contabilità, che di sua natura sarebbe ignorata dai terzi che avrebbero contrattato, e può esserlo stato egualmente dalle stesse persone conviventi col contabile, ed è manifesto come sovvertirebbesi in tal guisa l'economia della legge, che tutta riposa sulla pubblicità dei vincoli che cadono sulle proprietà immobili.

È ancora da aggiungersi, che in tali casi di supposta contabilità, nei quali siansi fatti acquisti dai figli o fratelli conviventi, saranno di loro natura assai rari, mentre facile sarebbe la scoperta della frode in tal modo commessa. Quegli che vorrà sottrarre danaro dalla cassa di cui abbia il maneggio, si appiglierà di preferenza ad altri mezzi per assicurarsi il frutto della frode commessa. Nell'alternativa adunque dell'utile assai tenue che ben di raro potrebbe venirne al Fisco, e del danno gravissimo che ne deriverebbe alla condizione dei beni, di cui toglierebbesi la disponibilità, la Commissione si è convinta della convenienza di ommettere affatto la cautela suggerita.

*Limitandosi perciò la Commissione alla prima parte dell'osservazione del Magistrato della Camera, riguardo alla quale è venuta con essa nella stessa sentenza, viene in tale senso modificata la prima parte dell'art. 54 in relazione anche delle modificazioni già stabilite rispetto all'art. 53.*

*Altra modificazione viene poi a suo luogo operata all'art. 66.*

(Art. 53). E così è aggiunta in quest'articolo la parola: *o subappaltatori.*

SECONDO PROGETTO. — *Art. 53. — Il privilegio del Fisco per causa di contabilità ha luogo subordinatamente pure ai privilegii di cui negli articoli 12 e 13. sovra . . . . . pubblico degli appaltatori e subappaltatori delle gabelle e dei dazi pubblici; come pure sui beni de' subappaltatori quando siano stati riconosciuti ed autorizzati dalle Regie Finanze, per la concorrente del prezzo del subappalto.*

*Questo privilegio compete . . . . . nomina del marito qualora non si provi che i mobili fossero di sua spettanza prima di detta nomina, o che il denaro con cui il credito fu costituito, o i mobili furono acquistati fosse di sua spettanza.*

*Art. 54. — Il privilegio, di . . . . . del contabile e dell'appaltatore ovvero subappaltatore ed anche sopra quelli stati acquistati prima della nomina per la concorrente del prezzo che fosse stato pagato solo posteriormente, salvo, si nell'uno che nell'altro caso, quanto ai beni acquistati dalla . . . . . .*

*Questo privilegio sarà subordinato a quelli contemplati negli art. 12, 14 e 15, e non . . . . . .*

*Art. 55. — Il Fisco ha pure un'ipoteca legale dalla data della nomina del contabile, appaltatore o subappaltatore sopra . . . . . (il resto come al primo prog.).*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 55). Si adotta con introdurre nella prima parte dell'articolo la particella: *e*, prima della parola: *appaltatori*, toltene come soprabbondanti le parole: *e subappaltatori*. Nell'alinea poi sono da aggiungersi dopo le parole: *alla nomina del marito*, le seguenti: *od alla data del contratto di appalto o subappalto*; eguale addizione facendosi quindi nell'art. 54; e terminando l'alinea dell'art. 55 per maggior chiarezza così: *fosse di spettanza della moglie.*

(Art. 54). Adottato all'unanimità, coll'aggiunta di cui sopra fatta anche all'art. 55.

(Art. 55). Adottata per maggior precisione la redazione che segue:

« Il Fisco ha un'ipoteca legale dalla rispet-« tiva data della nomina del contabile e del « contratto di appalto e subappalto sugli im-« mobili che il contabile, l'appaltatore e sub-« appaltatore, già possedeva alla data suddetta « e su quelli che gli saranno venuti posterior-« mente a titolo gratuito ».

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 53 o 2197, Cod.). Sulla proposta della Sezione, sono fatte nel presente articolo alcune varianti ed aggiunte, per cui il medesimo è redatto ed adottato nei termini seguenti:

« Il privilegio del Fisco » . . . *( come si legge al Codice l'art. 2197 ).*

(Art. 54 o 2198, Cod.). Laddove è detto: *del contabile e dell'appaltatore ovvero subappaltatore*, si scrive: *posteriormente alla nomina del contabile od alla data del contratto di appalto o subappalto*, sopprimendo poscia nella susseguente frase le parole: *della nomina.*

Nell'alinea, invece dell'espressione: *art.* 12, 14 o 15. si surroga: *art.* 2156, 2158, 2159.

(Art. 55, o 2199, Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia surrogata la redazione proposta dalla Sezione. Avverte però, che a vece di: *possedeva*, che è troppo generico, è duopo dire: *aveva*, siccome sia espresso negli altri articoli, o doversi inoltre spiegare che il subappaltatore è tenuto soltanto per la concorrente del suo contratto, e quando fu riconosciuto dalle R. Finanze, come è detto nella fine della prima parte dell'art. 55 del secondo progetto corrispondente all'art. 2197 del Codice.

L'articolo è quindi adottato colla redazione che si legge al Codice.

---

Art. 2200. Il Fisco ha privilegio per li debiti e malversazioni de' pubblici impiegati soggetti a malleveria, sulla somma consegnata in contanti per detta malleveria, e sulle rendite del Debito Pubblico che vi siano state affette nel modo prescritto dalle leggi relative, e sugli accessorii tuttora dovuti.

Il Fisco primeggia qualunque altro creditore ed anche le parti danneggiate, se la malleveria è stata data principalmente nell'interesse del Fisco stesso, e soltanto concorre colle parti danneggiate negli altri casi, salvo che sia dalla legge altrimenti disposto.

In ogni caso i danni ed interessi aggiudicati alle parti saranno pagati di preferenza alle multe (1).

Art. 2201. Se la malleveria del pubblico impiegato è data in beni stabili, il Fisco ha un'ipoteca sopra tali beni che prenderà origine dall'atto col quale la malleveria sarà stata consentita.

Questa ipoteca si estenderà a favore delle parti danneggiate nell'ordine accennato nell'articolo precedente (2).

---

(1) Vedasi il Manifesto della R. Camera dei Conti portante notificanza della Sovrana dichiarazione in forza della quale i Notai deggiono reputarsi compresi nelle disposizioni degli art. 2200, 2201, 2219 e 2240, in data del 17 novembre 1845.

(2) Vedasi il Manifesto 17 nov. 1845 di cui sopra. — Vedansi inoltre le RR. LL. PP. del 1. ottobre 1846 colle quali S. M. dichiara comprese nelle disposizioni dell'art. 2240 del Cod. civ. le iscrizioni d'ipoteca prese sopra i beni stabili sottoposti a malleveria da contabili, pubblici funzionarii o loro mallevadori. Vedansi inoltre gli art. 2215, 2219 e 2240 del Cod. civ. e 17 dell'Editto ipotecario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 56. — *Il Fisco ha* . . . . . .

*L'erario primeggia qualunque* . . . . . .

. . . . . *nell'interesse del Fisco e solo concorre colle parti danneggiate negli altri casi, salvo sia dalla legge altrimenti disposto.*

*In ogni caso* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 57. — *Se la malleveria* . . . . . .

. . . . . *che prenderà grado dalla data dell'atto col quale la malleveria sarà stata consentita, purchè sia iscritto nel termine in appresso stabilito.*

*Questa ipoteca* . . . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 56). Sostituito nel primo alinea: *Fisco*, ad: *Erario*, dicendo poi: *nell'interesse di lui*, invece di: *nell'interesse del Fisco.*

(Art. 57). Adottato, ma, per non anticipare sulle disposizioni della *sezione seconda* del capo seguente, alle parole: *che prenderà grado*, sarà bene di sostituire: *che prenderà origine*, ed ommettere la frase: *purchè sia iscritta*, ecc. con cui si chiude la prima parte dell'articolo.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 56, o 2200, Cod.). L'articolo è adottato senza osservazioni; nel principio del primo alinea la denominazione: *l'Erario*, è mutata nella seguente: *il Fisco*, scrivendo più sotto: *nell'interesse del Fisco stesso, e soltanto concorre*, ecc.

(Art. 57, o 2201, Cod.). L'articolo è dapprima adottato colle sole modificazioni proposte dalla Sezione.

Poscia, laddove, colla modificazione di cui sopra, restava scritto: *prenderà origine dalla data dell'atto*, sono tolte le parole: *dalla data*, con rimanere scritto per maggiore esattezza: *prenderà origine dall'atto*, ecc.

---

## CAPO V.

### *De' modi coi quali si conservano i privilegii, e le ipoteche acquistano grado tra esse.*

### SEZIONE PRIMA.

### *De' modi coi quali si conservano i privilegii.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V.* — *Dei modi* . . . . . .

. . . . — *Sezione I.* — *De' modi* . . .

. . . . . .

---

Art. 2202 (2106). I privilegii non hanno effetto sopra gli immobili se non in quanto

sieno stati resi pubblici colla iscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo e nei termini stabiliti dalla legge (1).

Art. 2203 (2107). I privilegii sopra i mobili non sono soggetti all'iscrizione (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 58, 59. — (Conformi agli art. 2202, 2203 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2204. Sono eccettuati dalla formalità dell'iscrizione i privilegii pei crediti di cui nell'art. 2156, quantunque colpiscano anche gli immobili.

Ne sono parimente esenti i privilegii per i tributi, di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 2195 (3).

Art. 2205 (2108). Il venditore od altro alienante per conservare il suo privilegio dovrà iscriverlo nel termine di tre mesi dalla data dell'atto di alienazione (4).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 60. — *Sono eccettuati* . . . . . *nell'art.* 12 . . . . . .

*Ne sono* . . . . . *dell'art.* 61.

*Art.* 61. — *Il venditore od altro alienante dovrà inscrivere il suo privilegio nel termine di tre mesi dalla data dell'atto d'alienazione: qualora però l'acquisitore faccia trascrivere il suo contratto in questo termine, la trascrizione avrà lo stesso effetto della iscrizione suddetta: in tal caso il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di fare d'ufficio l'iscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall'atto di alienazione.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 60). Cet article a été adopté à une majorité de deux voix.

La minorité était d'avis de conserver le maintien d'un privilége en faveur du vendeur avec dispense de l'inscription; on observait à l'appui de cette opinion, que le privilége du vendeur, pour le prix non payé de l'immeuble vendu, est fondé sur des principes de justice qui dérivent de l'essence même du contrat de vente; en effet le payement du prix stipulé peut être considéré comme une condition *sine qua non*; et il serait contraire à l'équité de faire dépendre l'exercice du privilége du vendeur de l'accomplissement d'une formalité à remplir dans un terme de trois mois. Cette opinion serait pleinement justifiée, si le principe sur la résiliation de la vente, faute du payement du prix, était consacré au titre du *contrat de vente*, suivant les observations du Sénat sur l'art. 74, tit. IX, lib. III (pag. 458).

Dans ce cas le vendeur pourrait, en tout état de cause, demander la résiliation de la vente et revendiquer sa propriété, tant que le prix n'en serait pas payé: c'est d'après ces principes que la jurisprudence des Cours de France admet que le vendeur est en droit de demander la résolution de la vente, même quand le second acquéreur a transcrit (1). On ajoutait que l'obligation imposée par les art. 61 et 153, 1.er projet, au conservateur, d'inscrire d'office le privilége du vendeur, parait suffisante pour prévenir tous les inconvéniens que semble présenter d'abord la dispense d'inscrire ce privilége. D'ailleurs les intéressés, qui veulent contracter avec un acquéreur, ne peuvent-ils pas s'assurer, par l'exhibition des titres de propriété, que le vendeur et ses auteurs ont été pleinement satisfaits du prix de vente? S'ils ne prennent pas ces précautions, ils doivent s'imputer les suites fâcheuses de leur imprudence et de leur crédulité.

D'après toutes ces considérations, on concluait que l'inscription du privilége admise dans le projet était une formalité inutile d'un côté, et nuisible de l'autre.

A ces observations il a été répondu, que la dispense de l'inscription du privilége du vendeur apporterait une atteinte grave à la publicité, qui est la base du système hypothécaire; qu'elle introduirait une exception dangereuse qui ruinerait toute l'économie de la loi; en effet, l'action du vendeur peut durer trente ans, et au de là même de ce terme, si des minorités, ou des reconnaissances viennent à suspendre la prescription. Le droit du vendeur peut exister ignoré, non seulement des créanciers de l'acquéreur, mais encore de tous ceux à qui ce dernier pourra transmettre la propriété affectée de ce privilége; il peut arriver, après un demi siècle, que le vendeur originaire vienne invoquer son privilége ou revendiquer sa propriété, lorsque déjà l'immeuble aura subi les épreuves de la loi pour être affranchi de toute charge, entre les mains de l'acquéreur ou de l'adjudicataire qui en aura payé le prix, d'après un jugement d'ordre. La jurisprudence nous offre des exemples trop frappants des abus de ce privilége occulte,

(1-2) Art. 39 Ed. ipotecario.
(3) Art. 39 Ed. ipotecario.
(4) Vedasi l'art. 2303, Cod. civ.

(1) Arrêts 11 mars, 15 nov. 1816, Cour d'appel de Paris. Sirey, tom. 17, 2. partie, pag. 1 et 209. — Cour de cassation, 16 août 1820, 20. vol., 2. partie, pag. 105.

pour ne pas le proscrire de la nouvelle législation: en voici un rapporté dans l'ouvrage de monsieur de Courdemanche (1).

Un immeuble vendu sur saisie immobilière en 1809, et dont le prix avait été payé aux créanciers par l'adjudicataire, a été revendiqué en 1811 par les ayant droit de l'archevêque de Rheims, qui l'avait aliéné pour une rente le 23 novembre 1582; une reconnaissance qui était ignorée, faite en 1785 par les propriétaires intermediaires, avait interrompu la prescription, et par arrêt du 4 septembre 1826 de la Cour Royale de Paris, les ayant droit du vendeur originaire obtinrent contre l'adjudicataire la condamnation au payement de la rente stipulée dans l'acte de vente du 23 novembre 1582. Une autre espèce rapportée par le même auteur prouve qu'il peut se rencontrer des circonstances, dans lesquelles, sans l'inscription, il est impossible de s'assurer du privilége du vendeur.

Mais d'un autre côté pourquoi le vendeur, en concours avec d'autres créanciers, serait-il dépensé de veiller à la conservation de ses droits? D'après les lois du Digeste et du Code sainement entendues, la vente transfère pleinement le domaine, quoique le prix n'en soit pas payé, et dès que l'acquéreur peut affecter la propriété acquise à ses créanciers, n'est-il pas équitable que les droits de ceux-ci ne deviennent pas illusoires par l'effet d'un privilége qu'ils n'ont pu connaitre? Les arrêts invoqués contre l'article du projet prouvent la justice de l'application de la loi, qui accorde l'action pour la résiliation de la vente pour non payement du prix; car il est à remarquer qu'il serait juste de faire une différence, lorsque le vendeur agit contre l'acquéreur seul, et lorsque son action réfléchit contre des tiers, qui ont contracté de bonne foi avec celui qu'ils devaient considérer comme légitime propriétaire. Nous trouvons cette distinction marquée par des articles du projet. Par l'art. 17, liv. 2, tit. 2; (art. 456, Cod.) le possesseur de bonne foi peut se retenir les immeubles qu'il a améliorés, jusqu'à ce qu'il ait été désintéressé par le propriétaire. Mais si ce même possesseur de bonne foi se trouve-t-il en concours avec des créancers? Les articles 15 et 60 du présent titre le soumettent à des formalités particulières, et l'obligent à prendre inscription pour la conservation de son droit.

Pourquoi n'imposerait-on pas la même obligation au vendeur? Sa créance merite-t-elle plus de faveur que celle du possesseur de bonne foi, qui a réparé et amelioré l'immeuble revendiqué par le véritable propriétaire? L'obligation d'inscrire son privilége paraît le seul moyen de concilier tous les interêts dans l'ordre d'une exacte justice.

Quant à la transcription d'office que doit faire le Conservateur, en vertu des articles 61 et 155, elle est loin de présenter une garantie suffisante aux intéressés; la transcription n'est pas obligatoire; il peut arriver d'ailleurs qu'il existe plusieurs ventes successives et que l'on ne transcrive que la dernière; ou il est impossible que cette transcription puisse faire connaître les ventes antérieures et les priviléges qu'y sont attachés, et, dès lors, on ne peut plus reprocher au créancier et à l'acquéreur de n'avoir pas connus des charges dont l'immeuble pouvait être grévé.

Enfin, il n'y a pas de raison pour que la loi nouvelle, lorsqu'il s'agit d'un concours entre les créanciers, traite plus favorablement la créance du vendeur: on pourra aussi lui imputer de n'avoir pas rempli les formalités nécessaires pour la conservation de ses droits. D'un autre coté, la publicité de ce privilége contribuera à rendre l'application de la loi nouvelle plus sûre et moins embarassée dans les cas où elle présente le plus de difficultés.

C'est par toutes ces considérations que le Sénat, à la majorité de deux voix, a été d'avis de maintenir les dispositions des art. 60 et 61 du projet, en ce qui concerne particulièrement l'obligation imposée au vendeur d'inscrire son privilége.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 61). Essendo la pubblicità uno dei principali vantaggi, che presenti il sistema ipotecario, utile divisamento perciò fu quello di assoggettare il privilegio del venditore od altro alienante all' obbligo dell' iscrizione. Se non che, secondando lo spirito del progetto, il Senato procederebbe ancor più oltre, e in nessun caso, neppure in quello della trascrizione fatta dall' acquisitore del suo contratto nei tre mesi, dispenserebbe il venditore dall' obbligo suddetto.

Il volere che la trascrizione produca in questo caso lo stesso effetto dell' iscrizione, oltrecchè tende ad introdurre un' eccezione al sistema della pubblicità saviamente adottato dal progetto per tutti gli altri casi; eccezione la quale non sembra suggerita da motivi sì potenti, che reggano al confronto dei vantaggi che derivano dalla contraria sanzione, può anche dar luogo a non lievi inconvenienti a cui la nuova legislazione, potendolo, deve rimediare.

Si dirà che l' obbligo imposto al conservatore di fare d' ufficio la relativa inscrizione, allontana ogni timore, e pericolo di danno pel pubblico. Ma perchè si vuol imporre quest' obbligo al conservatore, di tanti altri, e di tante altre responsabilità già gravato, quando non vi concorre una proporzionata ragione di convenienza che lo necessiti? Oltre di che, potendo

(1) Du danger de prêter sur hypothèque et d'acquérir les immeubles, sous le Code civil français, par monsieur de Courdemanche.

accadere che il conservatore ommetta di fare la prescritta iscrizione, si farà per lo meno dipendere dalla di lui diligenza, ed esattezza la possibilità, e l'avveramento d'un così grave pregiudizio per il pubblico.

Si replicherà per avventura che neppur questo è da temersi, potendo in ogni caso il pubblico supplire al difetto dell'iscrizione, colla facoltà che gli viene fatta dall'art. 169 del progetto di richiedere copia degli atti trascritti, ovvero la visione del relativo registro purchè il richiedente si presenti assistito da un avvocato, procuratore, o notaio.

Ma la sola considerazione della maggiore spesa ed incomodo che porta seco l'adempimento di questo nuovo incumbente, indispensabile però per chi desideri di essere cauto, e sicuro da ogni pericolo, pare, che dovrebbe far rigettare la proposta eccezione ed eguagliare il venditore a tutti gli altri creditori.

Si aggiunge poi ancora l'errore in cui molti ponno assai facilmente esser tratti dall'ignoranza di una simile disposizione, dandosi a credere che possa loro bastare il solo certificato delle iscrizioni per accertarsi dell'esistenza o non dei privilegii e delle ipoteche, massimamente dopo la pubblicazione della nuova Legislazione, che tutti gli assoggetta all'obbligo dell'inscrizione, tranne per questo solo caso il venditore, quando che con grave loro discapito dovranno poi accorgersi che ciò non bastava per guarentirli dal pericolo in cui sono inavvedutamente caduti.

Se il locatore, se chi impiega l'opera sua, od il suo danaro a riparare o migliorare un immobile, se la stessa donna maritata, ed il minore non vanno esenti dall'obbligo dell'iscrizione, perchè se ne vorrà dispensare il venditore la cui causa non sembra certamente degna di un maggior favore?

Il Senato perciò sarebbe d'avviso che si omettessero nell'art. 61 del quale si tratta le seguenti parole: *la trascrizione avrà lo stesso effetto dell'inscrizione suddetta*, lasciando al più sussistere la disposizione ivi contenuta, facendo però avvertire che l'obbligo del conservatore di prendere d'ufficio l'inscrizione è subordinato al caso in cui non sia ancora stata presa da altri, affinchè non se ne prendano due pel medesimo oggetto.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 61). Non si poneva in dubbio che l'osservatavi omissione della parte dell'art. 2108 del Cod. fr., con cui s'era stabilito che la transcrizione del contratto per parte dell'acquisitore terrebbe luogo d'iscrizione anche per colui che avesse somministrato il denaro, non doveva esser stata determinata dacchè fosse stata mente degli autori del progetto di negare al mutuante la garanzia ed i favori che la legge francese attribuiva al venditore in caso di trascrizione dell'acquisto.

Difatti dal contesto del successivo art. 64 e dal confronto di questo coll'art. 14 in esso ricordato, si arguiva, a parere del Magistrato, che doveva il medesimo riferirsi tanto al caso previsto dell'art. 63 di prestiti di denari per riparazione o fabbricazione, quanto al caso di prestiti per causa d'acquisti.

Ma per altro, non nascondendosi che la mente del Legislatore si appalesava in più schietto modo nel sistema del Cod. fr., che non in quello del progetto, secondo cui, per penetrare la di lui intenzione, era mestiere di ravvicinare articoli distanti l'uno dall'altro, accostossi il Magistrato all'opinione che, a vece di trattare come nel progetto in un articolo a parte del privilegio di coloro che avessero fatti imprestiti di denari, fosse più prudente partito, secondo l'ordine del Codice francese, di trattarne negli articoli concernenti rispettivamente gli acquisitori ed i costruttori. Per il che quindi, ad esempio di quanto si osservava negli articoli 2108 e 2110 del Codice suddetto, sembrerebbe conveniente che si riproducesse nell'art. 61 l'omessavi menzione di coloro che avessero prestati denari per fare acquisti, e nell'art. 63 la pur toltane menzione de' mutuanti per causa di fabbricazioni o riparazioni.

Ed in questo modo si renderebbe soverchio l'art. 64, di cui pertanto si suggerirebbe la soppressione.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 60). Ricorre la stessa osservazione relativa ai tributi provinciali e comunali di cui all'art. 49 (V. pag. 611).

*Risposte della Commissione.*

(Art. 60). Quanto all'osservazione del Senato di Nizza, la Commissione si rimette alla risposta già data relativamente all'art. 49.

(Art. 60, 61). Nulla rimane alla Commissione da aggiungere alle gravissime considerazioni sulle quali si appoggia l'opinione espressa dalla maggioranza del Senato di Savoia per mantenere l'obbligo, cui in regola generale già il progetto sottopone il venditore medesimo di curare l'iscrizione del proprio credito; nè ha tralasciato di osservare che il parere contrario di una parte dei Membri vada appoggiato, come si è riferito, alla proposta di ammettere la risoluzione delle vendite degli immobili pel non seguito pagamento del prezzo, proposta che, a seconda anche del diritto attualmente in vigore in Piemonte, si è ravvisato dalla Commissione inammessibile.

L'attenzione della Commissione si è dovuta particolarmente rivolgere all'altro punto di questione, cioè alla disposizione speciale dell'art. 61 con cui viene dispensato il venditore dal prendere iscrizione pel suo privilegio seguendo la trascrizione dell'atto ne' tre mesi dalla sua data, e si prescrive al conservatore

di prendere d'ufficio tale iscrizione sotto la sua risponsabilità verso i terzi, in caso di ommissione.

Si era dalla Commissione ammessa tale speciale disposizione per l'unico scopo di scansare una dupplicazione, quale erale sembrata l'iscrizione, che specifica i pesi che possono essere costituiti a favore del medesimo; giacchè d'altro canto non possono mai i terzi dispensarsi d'aver ricorso ai registri delle trascrizioni medesime per aver piena certezza della condizione nella quale l'immobile si trova.

Ma ravvisa la Commissione nelle osservazioni svolte dal Senato di Piemonte i motivi più convenienti per tralasciare questa disposizione, e mantenere, anche quanto al venditore, l'eguale applicazione della regola stabilita quanto agli altri. Sembrale tale partito rispondere pienamonte anche al voto della maggioranza del Senato di Savoia, che non tralasciò di avvertire i particolari vantaggi che il metodo uniforme d'iscrizione presenta, in confronto di quello che consiste a riguardare la trascrizione equivalente quanto al venditore. Nell'adottare però, quanto alla sostanza, il suggerimento del Senato di Piemonte, sembra che cessa in tale supposto la ragione di continuare ad imporre al conservatore l'obbligo dell'inscrizione d'ufficio, che non potrebbe se non al venditore una fiducia illusoria, senza dispensarlo neppure dalla vigilanza, poichè la trascrizione per sè medesima non sarebbe riguardata come equivalente quanto ai terzi, onde la Commissione crede che abbiasi a mantenere la sola prima parte dell'art. 61, sopprimendo senz'altro tutto il rimanente.

Sopprimendosi l'alternativa, di cui nell'articolo 61, della trascrizione considerata qual mezzo di conservare il privilegio del venditore equivalente all'inscrizione, manca in parte l'oggetto dell'osservazione della Camera che tende ad assicurare egual mezzo a chi somministrò il danaro per pagare il venditore: la conservazione del privilegio dipendendo in tutti i casi dall'inscrizione, la disposizione dell'articolo 64 rimane acconcia ad indicare l'obbligo a chi somministrò il denaro per l'acquisto, come a quelli che lo avessero somministrato nel caso di costruzione, secondo i diversi modi in cui tali iscrizioni debbono farsi, ed a cui necessariamente l'art. 64 dee riferirsi; nè scorgesi che alcun vantaggio avrebbesi dalla soppressione di tale articolo e dalla ripetizione delle stesse disposizioni in varii luoghi che osservasi nel Cod. fr.; che anzi il disposto dell'art. 64 ha l'utilità di comprendere inoltre chi somministrò il denaro per la rifatta nelle divisioni, mentre si riferisce all'art. 14, n. 4, che loro attribuisce pure lo stesso privilegio.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 60. — *Sono* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 61. — *Il venditore od altro alienante dovrà iscrivere il suo privilegio nel termine di tre mesi dalla data dell'atto di alienazione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 60). Adottato all'unanimità.

(Art. 61). Affine di seguire una locuzione conforme a quella dei successivi articoli si è scritto il presente come segue:

« Il venditore, ecc. »

(*come al testo l'art.* 2205).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 60, o 2204, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 61, o 2205, Cod.). Adottata la redazione proposta dalla Sezione.

---

Art. 2206 (2109). I coeredi, i socii ed altri condividenti conservano il loro privilegio sui beni di ciascuna porzione, o sopra i beni tra di essi posti in licitazione per le compensazioni ed i conguagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, non che per l'evizione e la garantia delle porzioni, mediante l'iscrizione fatta a loro instanza entro il termine di tre mesi computabili dall'atto della divisione, o del deliberamento col mezzo della licitazione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 62. — *I coeredi o condividenti, conservano il* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Opinava il Magistrato perchè vi si riproducesse la clausola dell'art. 2109 del Cod. fr., *che, durante lo stabilito termine, non avrebbe luogo alcuna ipoteca sui beni gravati dal conguaglio, e deliberati col mezzo della licitazione in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.*

Ed a suggerire la riproduzione nell'articolo della clausola riferita persuadevasi il Magistrato per la considerazione che, da un canto, non si scorgeva il motivo per cui i coeredi e condividenti, di cui nell'art. 62, si sarebbero trattati con minor favore, che non i creditori e legatarii, al cui riguardo osservava nell'art. 67, che si era lasciata sussistere una clausola analoga a quella avanti ricordata, e che, dall'altro canto, la conservazione di essa nell'art. 67, e la fattane ommissione nell'articolo 62 avrebbe potuto far supporre nel Legislatore l'intenzione di togliere quella clausola ai coeredi ed ai condividenti, e di mantenerla soltanto a favore dei legatarii.

---

(1) Vedansi gli art. 2303, Cod. civ. e 40, Ed ipotecario.

*Risposta della Commissione.*

La spiegazione che si è notata dal Magistrato della Camera nell'art. 2109 del Codice francese era ivi necessaria, perchè, se si eccettua il privilegio dei condividenti, di cui si parla in detto articolo, e quello della separazione dei patrimonii, non eravene altro in quel Codice cui corresse l'obbligo dell'inscrizione fra un certo termine, laddove lo stabilimento di un termine utile per l'inscrizione è nel progetto una disposizione comune ai varii privilegii che non sono esenti dall'inscrizione.

Questa regola trae pur seco di necessità, che le ipoteche costituite sullo stabile soggetto al privilegio, mentre il termine per iscriverlo ha cominciato a decorrere, e non è ancora compito, non possono recar pregiudizio al privilegio medesimo, e se ciò si era solo dichiarato espressamente, quanto al privilegio di separazione, era sembrato esservene una ragione speciale nell'indole di esso che consiste a non riguardare come proprietà dell'erede i beni pervenuti dalla successione per quanto riflette l'interesse dei creditori che debbono venir soddisfatti sulla medesima.

Qualora pertanto si ravvisi opportuno di antivenire ogni dubbio negli altri casi, invece di farne una disposizione speciale come nel Cod. fr. riguardo ai condividenti, credesi meglio il comprendere in una sola e medesima disposizione tutti i diversi privilegii che godono di un termine utile per l'inscrizione.

E perciò la Commissione è d'avviso che si sopprima l'alinea dell'art. 67 del primo progetto di questo titolo relativo al privilegio di separazione, e si chiuda la *prima sezione* del capo con una disposizione finale, in cui venga anche trasfuso l'attuale art. 69.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 62. — *I coeredi o condividenti conservano il* . . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Un Membro avrebbe osservato, che sarebbe meglio imitare il corrispondente art. 2109 del Cod. fr., scrivendo in principio il presente articolo al numero singolare:

« Il coerede o condividente conserva, ecc. ».

La Sezione però ha adottato l'articolo all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni (1).

---

(1) Veggasi ciò nondimeno la differenza tra la redazione dei progetti e quella del testo sul principio di quell'art. 2206. — Analoga osservazione già ebbe a farsi per l'art. 2158, pag. 595.

Art. 2207 (2110). Gli architetti, intraprenditori, ed altri contemplati nel n.° 1 dell'art. 2158, mediante l'iscrizione 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, conservano i loro privilegii per tutte le opere e provviste fatte dopo la data dell'iscrizione del primo processo verbale, purchè l'iscrizione del secondo processo verbale sia fatta fra tre mesi dalla sua data (1).

Art. 2208 (2110). Quelli che avranno prestato danaro, a termini del disposto dal n.° 4 dell'art. 2158, non sono per la conservazione del loro privilegio soggetti ad iscrizione che ne' modi stabiliti pei creditori stati soddisfatti col loro danaro. Essi possono valersi delle iscrizioni prese da detti creditori, e possono altresì essi stessi richiederle, purchè lo facciano entro i termini come sopra fissati a detti creditori (2).

Art. 2209. Il terzo possessore, di cui nell'articolo 2159, per conservare il suo privilegio per le riparazioni, ed i miglioramenti, dovrà farlo iscrivere nel termine di un mese dal rilascio, e prima del deliberamento contro di lui seguito (3).

Art. 2210. Il privilegio del Fisco sopra i beni acquistati a titolo oneroso da' contabili, appaltatori e subappaltatori e dalle loro mogli, e di cui nell'art. 2198, dovrà per la conservazione del medesimo essere iscritto su ciascuno de' fondi acquistati entro il termine di tre mesi computabili dal giorno dell'acquisto quanto a quelli pervenuti alle suddette persone posteriormente alla nomina, e dal giorno stesso della nomina quanto agli altri.

Gli stessi contabili, appaltatori e subappaltatori, e gli agenti del Fisco dovranno farne eseguire l'iscrizione nella forma e nel modo prescritto dalla legge (4).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 63. — *Gli architetti* . . . . . *dell'art.* 14 . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 64. — *Quelli* . . . . . *art.* 14 . . . . . .
. . . . . .

---

(1-2) Art. 40 Editto ipotecario.

(3) Vedasi l'art. 2295, Cod. civ.

(4) Vedansi gli art. 2505, Cod. civ., e 54 Ed. ipotecario.

*Art.* 65. — *Il terzo* . . . . . *art.* 15 . . . . . .

*Art.* 66. — *Il privilegio* . . . . . *oneroso posteriormente alla nomina, da contabili ed appaltatori di cui nell'art.* 54 *dovrà per la* . . . . . *di tre mesi dal giorno dell'acquisto.*

*Gli stessi contabili, ed appaltatori e gli agenti del Fisco dovranno farne eseguire l'iscrizione conformandosi a relativi regolamenti.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 63, 64). *(Vedansi le osservazioni sull'art.* 61, *pag.* 624*).*

(Art. 66). *(Vedansi le osservazioni ed aggiunta proposta, sotto l'art.* 54, *pag.* 618*).*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 64). *(Vedansi le risposte date alle osservazioni sull'art.* 61, *pag.* 625*).*

(Art. 66). *(Dipendentemente alle risposte date alle osservazioni sull'art.* 54, *pag.* 620 *viene il presente articolo modificato nel secondo progetto).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 63, 64, 65. — (come al primo progetto).

*Art.* 66. — *Il privilegio* . . . . . *oneroso da' contabili, appaltatori e subappaltatori e dalle loro mogli e di cui nell'art.* 54 *dovrà per la* . . . . . *di tre mesi computabili dal giorno dell'acquisto quanto a quelli pervenuti alle suddette persone posteriormente alla nomina, e dal giorno stesso della nomina quanto agli altri.*

*Gli stessi contabili, appaltatori e subappaltatori e gli agenti del Fisco dovranno farne eseguire l'iscrizione conformandosi ai relativi regolamenti.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 63, 64, 65). Adottati all'unanimità.

(Art. 66). Ad oggetto di non lasciar credere che, per mezzo di regolamenti, un'Autorità amministrativa possa introdurre disposizioni, o regole contrarie alla presente legge, si è creduto opportuno di dire nell'alinea: *conformandosi alla legge ed ai termini dei relativi regolamenti*, invece delle parole: *conformandosi ai relativi regolamenti*, locuzione che sarebbe anche maggiormente conforme a quella di cui si è fatto uso nella disposizione generale dell'art. 2134 del Cod. fr. cioè, alle parole: *dans la forme et de la manière prescrites par la loi.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 63, 64, o 2207, 2208, Cod.). Adottati senza osservazioni, invece dire in ciascuno degli articoli: *art.* 14, viene detto: *art.* 2158.

(Art. 65, o 2209, Cod.). Adottato come sopra, invece di dire: *art.* 15, viene detto: *art.* 2159.

(Art. 66, o 2210, Cod.). Intesa la proposta della Sezione, il Guardasigilli e con esso un altro Membro propongono di attenersi all'espressione usata nell'art. 2134 del Cod. fr.

L'art. è adottato, scrivendosi nel fine dell'alinea: *eseguire l'iscrizione nella forma e nel luogo prescritto dalla legge.* Inoltre nella prima parte, laddove è detto: *quanto a quelli*, si scrive: *in quanto a quelli.*

(*Quest'ultima variante però non fu mantenuta nell'articolo.*)

---

Art. 2211 (2111). I creditori ed i legatarii conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto il loro privilegio di separazione del patrimonio del defunto sopra i beni immobili dell'eredità, in conformità dell'art. 1102, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

L'iscrizione dell'ipoteca legale dei legatarii, di cui negli art. 860 e 861, presa nei tre mesi dall'apertura della successione produrrà lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione.

Quanto ai creditori ipotecarii del defunto che avessero iscritto la loro ipoteca prima della di lui morte, o nel termine di tre mesi dalla medesima, tale iscrizione opererà pure sui beni soggetti all'ipoteca lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 67. — *I creditori ed i legatarii che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell'art.* 137 *del titolo* Delle disposizioni comuni alle successioni, *ecc., conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentati il defunto i loro privilegii sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione. Prima della scadenza di questo termine, non può esser costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto in pregiudizio dei creditori o legatarii.*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DE' CONTI)

*(Vedansi le osservazioni di questo Magistrato fatte sotto l'art.* 62, *pag.* 625*).*

---

(1) Vedansi gli art. 2303 del Cod. civ. e 41 dell'Editto ipotecario.

(SENATO DI SAVOIA)

*Redaction et amendements proposés.*

« I creditori ipotecarii, dispensati dall'in-
« scrizione, e quelli che non sono dispensati dal
« l'inscrizione, ma che avranno iscritto le loro
« ipoteche, prima della morte del debitore, ov-
« vero nel termine di sei mesi dopo la di lui
« morte, conservano, in conformità dell'art. 157
« del titolo: *Delle disposizioni comuni alle suc-*
« *cessioni*, ecc. il diritto di separazione di patri-
« monio riguardo ai beni ipotecati in loro fa-
« vore; e rispetto ai creditori ipotecarii degli
« eredi o dei rappresentanti il defunto, sen-
« z'obbligo d'inscrivere il privilegio della se-
« parazione,

« I creditori chirografarii ed i legatarii per
« la conservazione di detto privilegio, riguardo
« ai creditori ipotecarii degli eredi, o rappre-
« sentanti il defunto, dovranno prendere iscri-
« zione in ciascun Officio delle ipoteche, ove
« sono situati i beni immobili dell'eredità,
« entro il termine di sei mesi ».

Le dernier alinéa, comme au projet, en ajoutant à la dernière ligne après le mot: *pregiudizio*, les mots: *di detti creditori o legatarii*.

*Developpement et motifs.*

Pour faire apprécier les motifs, qui ont déterminé le Sénat à proposer cet amendement, il est utile de rappeler en peu de mots quelques observations présentées sur la matière.

Le privilége de la séparation de patrimoine a pour objet d'attribuer aux créanciers du défunt le droit d'être payés sur les biens de la succession, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier.

Ce privilége consacre un droit d'une justice évidente, et dans le nouveau système du projet, il n'est pas moins nécessaire aux créanciers hypothécaires qu'aux simples chirographaires.

Il est d'autant plus important pour ces premiers, que, sans le secours de la séparation de patrimoine, ils peuvent se voir primer dans leurs hypothèques même inscrites, par les créanciers personnels de l'héritier qui se trouveraient avoir requis une hypothèque générale sur les biens présents et à venir de celui-ci et dont la date serait antérieure à celle acquise par les créanciers du défunt.

Pareille déchéance, il faut en convenir, serait d'une justice révoltante, surtout envers des créanciers qui n'auraient omis aucune formalité pour s'assurer d'une hypothèque validement acquise.

La loi romaine accorde la plus grande faveur à l'exercice du droit de séparation du patrimoine.

L'art. 135, premier projet, (liv. 3, tit. 4) consacre ce privilége dans toute son étendue; mais les rédacteurs du projet, comme les auteurs du Code civil français, ont pensé que ce privilége devait être concilié avec la publicité qui est une des bases essentielles du régime hypothécaire, c'est dans cette vue sans doute, que les rédacteurs du projet ont adopté les dispositions de l'art. 2111 du Cod. fran., et ont soumis l'exercice du privilége de la séparation de patrimoine à la formalité de l'inscription.

Le Sénat cependant a pensé que l'on pouvait, sans nuire au principe fondamental du projet, dispenser de l'inscription de ce privilége les créanciers hypothécaires du défunt, en faisant une distinction entre ceux dont les hypothéques étaient déjà inscrites, d'avec ceux qui n'étaient que porteurs d'un titre constitutif d'hypothèque non encore inscrite.

Quant aux premiers, le Sénat n'a pu entrevoir aucun inconvénient à les dispenser de toute formalité ultérieure pour la conservation du droit de se prévaloir de la séparation de patrimoine; car, dès lors que la loi aura attaché ce privilége à l'inscription seule de la créance, les tiers seront suffisamment avertis, et en s'informant de la provention des biens, ils seront à même d'apprécier d'avance les chances qu'ils ont à courir.

A l'égard des créanciers dont les titres ne seraient point inscrits à l'époque du décès de leur débiteur, le Sénat a estimé qu'ils sont également dignes de faveur, qu'il suffit dans l'intérêt du tiers que la créance soit inscrite dans un délai déterminé.

Quant aux créanciers à hypothèques légales dispensées d'inscription, le Sénat a estimé qu'il était équitable de ne pas les soumettre à l'obligation d'inscrire ce privilége. Les motifs développés ci-après à l'art. 71 ne permettent pas d'astreindre le privilége de séparation de patrimoine qu'ils peuvent reclamer, à la formalité exigée par le présent art. 67. La dispense d'inscription réclamée en leur faveur doit les faire, en tout, assimiler aux créanciers inscrits.

Tel est l'objet de la première partie de l'amendement proposé qui, sans porter atteinte au principe de la publicité, prévient l'inconvénient grave d'attacher une déchéance à l'omission d'une formalité; qui le plus souvent ne sera que la suite de l'ignorance du décès du débiteur.

Sur le délai de *trois* mois, accordé aux créanciers chirographaires et aux légataires, le Sénat a pensé que ce délai pouvait sans inconvénient être étendu à *six* mois: il a considéré que les engagements, contractés sous la seule garantie de la bonne foi, méritent quelques égards; que dans un grand nombre de circonstances, ces créanciers peuvent ignorer pendant plus de trois mois, la nouvelle de l'évènement qui les appellait à remplir una formalité pour la conservation des droits les plus légitimes; qu'il n'y a aucune raison pour restreindre le délai accordé par l'art. 2111 du Code civil; que la loi, en soumettant ces créanciers à inscrire le privilége de séparation, a suffisamment satisfait au principe de publicité auquel il serait injuste de tout sacrifier.

La nouvelle rédaction présentée par le Sénat offre encore un amendement important par l'addition de ces mots: *e rispetto ai creditori ipotecarii dell' erede.*

Le Sénat s'est proposé par ces mots de marquer d'une manière bien explicite, que l'obligation d'inscrire le privilége de séparation de patrimoine n'a lieu qu'envers les créanciers hypothécaires de l'héritier et non envers ses créanciers chirographaires, à l'égard des quels les créanciers du défunt peuvent demander la séparation du patrimoine, même après six mois, quant'aux immeubles tant qu'ils sont au pouvoir de l'héritiers, et, quant aux meubles, pendant trois ans, en conformité des art. 135 et 137, premier projet (du titre: *Des dispositions communes aux successions*); et telle est l'interprétation donnée par les auteurs à l'art. 2111 du Code français pour concilier l'antinomie apparente entre cet article et l'art. 880 du même Code.

Cette antinomie, relevée d'abord par Chabot de l'Allier, dans son *Commentaire sur les successions* (art. 880) se trouve complètement conciliée par Persil (*Traité des successions*, article 2111). Cet auteur déclare formellement que si les créanciers ou légataires du défunt ne concourent qu'avec les créanciers chirographaires de l'héritier, ils peuvent, après six mois, et sans avoir pris inscription, demander la séparation de patrimoine. Toullier tient le même langage (*Droit civil français*, liv. 3, tit. 1, n. 544). Enfin Merlin, (V. *Séparation de patrimoine*) s'exprime de la manière la plus précise à cet égard.

Il importe d'éviter les imperfections signalées dans le Code français; un seul mot ajouté à l'art. 67 du projet suffit pour en restriendre l'application, dans ses vraies limites et pour donner aux art. 135, 137 premier projet du titre cité, toute l'extension dont ils sont susceptibles.

Enfin l'amendement proposé a été justifié dans son ensemble par les considérations suivantes.

La loi civile ne peut astreindre à des formes trop multipliées la conservation des droits acquis sans les altérer ou les détruire, et s'exposer à consacrer les plus graves injustices. C'est assez, pour les créanciers, de faire inscrire leur hypothèque; la garantie que la loi attache à cette formalité, ne doit pas devenir illusoire par un évènement qu'il n'est pas dans la puissance du créancier de prévenir ou de déviner.

D'un autre côté, entre le créancier du défunt et le créancier personnel de l'héritier, le droit acquis du premier doit l'emporter sur l'intérêt du second.

Celui-ci n'a pas pu compter sur les successions à échoir à son débiteur, sans calculer aussi que les créanciers de l'héritier n'y peuvent rien prétendre avant l'acquittement de toutes les dettes du défunt.

C'est sans doute par ce motif, que le Code hypothécaire de l'an VII (art. 14) n'avait point soumis à l'inscription le privilége de la séparation de patrimoine, et cependant ce Code avait appliqué à la rigueur toutes les conséquences du principe de la publicité.

(SENATO DI NIZZA)

L'Editto ipotecario (art. 41) accorda per l'iscrizione di cui in questo articolo un doppio termine quando il debitore è morto in estero paese.

Pare al Senato che sia da conservarsi tale distinzione, massime che, col progetto, il termine per la iscrizione, nel caso che il debitore sia morto nei RR. Stati, venne già ridotto a soli tre mesi; pensa perciò che, fermo rimanendo in tal parte l'articolo, si abbia ad aggiungere che, se il debitore è morto fuori dei nostri Stati, il termine utile per detta iscrizione sia di mesi sei.

*Risposte della Commissione.*

*(Vedansi le risposte fatte alle osservazioni della Camera dei Conti sotto l'art. 62, laddove è detto che verrà soppresso l'alinea dell'articolo 67, del primo progetto di questo titolo, pag. 626).*

La Commissione ammette, che i termini dell'articolo, nel modo generico in che stanno espressi, possano dar luogo a qualche dubbiezza relativamente alle diverse categorie di debitori contemplati nell'osservazione del Senato di Savoia, dacchè massimamente l'art. 2111, affatto analogo del Cod. franc., dal più degli autori sembra essere inteso in modo da rendere necessaria l'iscrizione del privilegio di separazione nel termine utile per gli stessi creditori ipotecarii del defunto, tuttochè già iscritti, quando si trovano in concorso di creditori ipotecarii dell'erede.

Riconosce la Commissione la giustizia, non meno che la convenienza di quei due creditori ipotecarii del defunto, a cui non può imputarsi alcuna ommissione nella conservazione delle ragioni loro d'ipoteca, avendole inscritte prima della morte del debitore, rimangano immuni dall'eventualità che il concorso d'ipoteche generali anteriori sul patrimonio dell'erede, potrebbe far sorgere a loro danno, mentre d'altro lato nessun plausibile motivo vi ha di migliorare con loro discapito la condizione dei creditori dell'erede i quali non hanno titolo positivo a giovarsi di tale eventualità.

Riguardo a quei creditori che non avessero iscritto le loro ipoteche prima della morte del loro debitore, se dee essere provvisto al bisogno della pubblicità con una forma conveniente d'iscrizione nel termine utile, sembra tuttavia che tale scopo verrà egualmente ottenuto, autorizzandoli, come propone il Senato di Savoia, ad iscrivere l'ipoteca loro spettante e senza obbligo di ricorrere, come i

creditori personali del defunto, all'iscrizione del privilegio di separazione contro la persona del medesimo.

La Commissione è stata solamente dissenziente dal Senato sulla maggior ampiezza del termine di *sei* mesi invece di *tre*, che si propone per l'iscrizione del privilegio di separazione; la deviazione, che in tal caso vorrebbe farsi dal limite comune fissato generalmente per l'iscrizione degli altri privilegii ed ipoteche legali, non sarebbe senza gravi inconvenienti (specialmente per la spedizione dei giudizii di purgazione), nè parve bastantemente giustificata. Non è neppure sembrato che le circostanze particolari accennate dal Senato di Savoia e da quello di Nizza, per estendere il suddetto limite fossero sì frequenti, che, per la considerazione delle medesime, convenisse dipartirsi dalla uniformità del sistema generalmente adottato per le ipoteche e per gli stessi privilegii.

Per togliere poi ogni apparenza di contraddizione, che sussisterebbe tuttavia tra la disposizione così concepita e quella che determina gli effetti del diritto di separazione, nel titolo: *Delle disposizioni comuni alle successioni*, ecc., all'art. 136 del secondo progetto di quel titolo, credesi che riescirà più semplice e più chiaro il sistema, surrogando al detto art. 136 il seguente:

« Questo diritto, ecc. »

*(Vedasi la proposta della Sezione di Grazia e Giustizia a pag. 272, vol. II e la nota ivi).*

E quindi nell'art. 67, di cui ora si tratta, sarà soltanto da aggiungersi dopo la prima parte un nuovo alinea *(di cui al secondo progetto)*.

Tale disposizione non deroga al principio generale, che non abbisogna, per avviso della Commissione, di conferma cioè: che l'iscrizione nel termine utile non è necessaria ai creditori ipotecarii del defunto, se non in confronto di quei creditori dell'erede che avessero qualche ragione d'ipoteca sugli immobili della successione, e non rispetto ai semplici personali, ai quali debbono venire sempre preferiti, mediante l'iscrizione presa, sinchè non sono passati ai terzi e debitamente trascritti.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 67. — I creditori ed i legatarii che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell'articolo 136 del titolo:* Delle disposizioni comuni alle successioni, ecc., *conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti il defunto i loro privilegii sopra i beni immobili dell'eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.*

*Quanto ai creditori ipotecarii del defunto che avessero iscritto la loro ipoteca prima della di lui morte, o nel termine di tre mesi dalla medesima, tale iscrizione, quanto ai beni soggetti all'ipoteca, opererà lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

*(Vedasi pel primo brano delle seguenti osservazioni, l'avvertenza di cui alla pag. 602).*

Al proposito dell'ipoteca *legale* ha inoltre la Sezione considerato che, secondo gli art. 165, 166, secondo progetto, del titolo: *Delle successioni testamentarie (che sono gli art. 860, 861 del Codice)*, compete al legatario sugli immobili compresi nell'eredità del testatore una ipoteca, la quale, non potendo annoverarsi, nè tra le *giudiziarie*, nè tra le *convenzionali*, debbe di necessità appartenere alla classe delle *legali*, postochè ella deriva dalla sola autorità della legge, e che non esiste una quarta specie d'ipoteche. Egli è d'uopo per altro di avvertire che non sempre tale ipoteca si estende all'universalità degli stabili ereditarii, e che essa non ha di sua natura alcun valore verso i creditori della successione, e produce effetto solamente contro gli eredi, o altri debitori del legato, e contro i terzi che avessero da costoro acquistato immobili compresi nella successione. Se di questa ipoteca propriamente *legale* debba pertanto farsi o no menzione in questo luogo, egli è il dubbio che la Sezione risolveva per la negativa, e che ad ogni modo le parve degno d'essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore, nell'esporre il sentimento della Sezione di Grazia e Giustizia, aggiunge essersi avvertito, che negli altri Codici, non meno che nel progetto, si suppone bensì nel presente titolo la suddetta ipoteca dei legatarii, ma non è enumerata nella sezione *Delle ipoteche legali*, e parve esistervene un motivo, in quanto che la medesima non ha i veri caratteri, od almeno tutte le qualità che sono attribuite alle ipoteche legali, mancandovi in ispecie quella di essere esperibile su tutti i beni presenti e futuri, come è stabilito dall'articolo 58 del progetto *(art. 2183, Cod.)*.

Il Guardasigilli dice, che questo punto deve esser combinato colle disposizioni date pel privilegio della separazione de' patrimonii, e siccome i privilegii non iscritti in tempo utile degenerano in ipoteca, potrebbe forse aggiungersi una consimile dichiarazione, dove è parlato della separazione dei patrimonii. — Osserva che l'art. 67 del secondo progetto di questo titolo presenterebbe forse una sede opportuna per tale oggetto. (Vedi pag. 652).

La deliberazione rimane perciò differita fin dopo l'esame dell'art. 67. (Vedi pag. 652).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

L'art. 67 del secondo progetto di questo titolo è adottato all'unanimità.

La maggioranza poi della Sezione, avendo

giudicato che la disposizione dell'alinea del presente articolo pregiudicasse al salutare principio della pubblicità sancito nel progetto, dispensando dall'obbligo dell'inscrizione del privilegio di separazione i creditori ipotecarii del defunto che già avessero iscritto i loro crediti prima della morte del loro primo debitore, o l'iscrivessero nel termine di tre mesi dalla medesima, ha deliberato di sopprimere l'alinea.

Ad oggetto però di tutelare l'interesse di quei creditori, che per particolari circostanze si trovasse che ignoravano la morte del loro debitore, ha stabilito che il termine di *tre* mesi fissato nella prima parte dell'articolo dovesse essere prolungato a mesi *sei*.

Si è poi qui osservato che nell'articolo stato dal Consiglio generale adottato in surrogazione dell'art. 136, secondo progetto, del titolo: *Delle disposizioni comuni alle successioni, ecc. (pagina 273, vol. II)* come proponeva la Commissione nelle sue risposte alle osservazioni che furono fatte sull'art. 67, primo progetto, del presente titolo *(pag. 630)*, non si esprime che il privilegio di separazione del patrimonio debba essere domandato, la quale cosa sarebbe però conforme ai principii che reggono un tale privilegio.

Alla pluralità di cinque contro due.

Due Membri conservano l'alinea e non adottano perciò la prolungazione del termine di *tre* mesi, a *sei*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, che la disposizione contenuta nell'alinea del presente art. 67 del secondo progetto di questo titolo non esisteva nel corrispondente articolo del primo progetto, vi fu aggiunto in seguito ad un'osservazione del Senato di Savoia, il quale manifestava il dubbio che, a termini dell'articolo, un creditore dell'erede avente una ipoteca generale possa primeggiare un creditore del defunto, la cui ipoteca avesse una data posteriore, ove questi non iscrivesse il privilegio di separazione dei patrimonii. — Tale alinea ha dato luogo ad una lunga discussione nella Sezione. — La maggioranza ha opinato di sopprimerlo, ravvisandolo contrario al fondamentale principio della pubblicità, ed inoltre perchè il privilegio della separazione, il quale è soltanto un modo di conservare il diritto, non può operare da sè solo, ma dipende da un fatto che è quello di essere domandata la separazione, e tale domanda non può essere presupposta dalla legge in chi non ha manifestato l'intenzione di proporla. — La minoranza al contrario manteneva l'alinea e considerava che non era fatto alcun torto, nè all'erede che è indubitatamente tenuto al pagamento, nè ai creditori dell'erede, i quali non avevano alcun diritto su di un fondo che non apparteneva al loro debitore, e che non gli è pervenuto se non col peso annesso, nè finalmente a quelli che contrattassero posteriormente coll'erede, poichè questi, consultando i registri, vi trovavano iscritta l'ipoteca su quel fondo.

Il Guardasigilli dice, che la Commissione ha aggiunto l'alinea soltanto per togliere il dubbio indicato dal Senato di Savoia, ma non ha dato con ciò una disposizione diversa da quella che sarebbe rimasta anche senza alinea. Il creditore che ha una ipoteca iscritta non può, per la morte del debitore, divenire di deteriore condizione, cosichè egli sia tenuto a prendere una nuova iscrizione, ed i beni non pervenendo all'erede se non coi pesi annessi, cioè gravati dall'ipoteca, è evidente che i creditori di questo non possono pretendere alcun diritto di anteriorità su chi aveva già ipoteca sui beni prima che i medesimi pervenissero al loro debitore.

Un Membro dice che la difficoltà sta in quanto ai creditori dell'erede aventi un'ipoteca legale di una data anteriore a quella che hanno i creditori del defunto. L'ipoteca legale comprende i beni futuri, e perciò anche quelli che l'erede ha acquistato sull'eredità. Riuniti i due patrimonii per la confusione che si opera colla addizione, i suddetti creditori dell'erede, siccome anteriori, primeggierebbero quelli del defunto che sono posteriori.

Il Guardasigilli risponde, che l'ipoteca legale colpisce i beni futuri sì e come furono acquistati dal debitore, e perciò rimanendovi i pesi che vi erano annessi.

Un Membro riconosce che la cosa è giusta per sè, ma non trova esatto il dire che l'iscrizione presa per l'ipoteca opererà lo stesso effetto dell'iscrizione del privilegio di separazione. Propone di esprimere che opererà l'effetto d'impedire che quei beni si confondano nel patrimonio dell'erede.

Un Membro osserva al preopinante, che non vi sarebbe differenza tra le due espressioni, poichè l'effetto della separazione dei patrimonii è quello d'impedirne la confusione, come lo indica la denominazione stessa.

Espone un Membro che, a termini del D. R., la separazione dei patrimonii opera due effetti: l'uno che i creditori dell'erede non possano domandare il pagamento sui beni dell'eredità in pregiudizio dei creditori del defunto; l'altro che viceversa i creditori del defunto non possano più chiedere il pagamento sui beni degli eredi, se non dopo tutti i creditori di questo. La separazione adunque può talvolta giovare ai creditori del defunto, e talvolta ancora può loro nuocere, ed avendo essi il diritto di prevalersene e di rinunziarvi, la legge non può dichiarare che l'iscrizione dell'ipoteca avrà l'effetto della iscrizione del privilegio di separazione, di cui il creditore non avrebbe forse l'interesse o l'intenzione di prevalersi.

Il Guardasigilli crede dubbioso se, a termini

del D. R., i creditori del defunto, i quali hanno chiesto la separazione, non possano più domandare il pagamento sui beni dell'erede, se non dopo soddisfatti tutti i creditori di questo, anche quando sono semplici chirografarii. Posto tuttavia che la cosa fosse come è detto dal preopinante, vuolsi avvertire ai termini in cui è steso l'alinea. Ivi non è detto che l'iscrizione dell'ipoteca equivale assolutamente alla separazione dei patrimonii, ma soltanto che pei beni soggetti alla ipoteca, e così per quei soli beni opererà lo stesso effetto del privilegio di separazione. Quindi per gli altri beni mobili ed immobili dell'eredità quel creditore non avrà il suddetto privilegio se non in quanto l'abbia fatto iscrivere in tempo, la qual cosa risponde alle due obbiezioni addotte, l'una che la disposizione dell'alinea sia contraria al principio della pubblicità, l'altra che si darebbe a quel creditore un diritto che non è nella sua intenzione, o nel suo interesse d'invocare. In quanto poi a quei beni ipotecati, non può mai nuocere al creditore di avere, oltre l'ipoteca, il privilegio di separazione, di avere cioè una ragione di più per escludere i creditori dall'eredità senza che gli sia tolto il diritto, quando i detti beni fossero insufficienti, di conseguire il pagamento de' suoi averi sui beni dell'erede ove voglia seguirne la fede. Non può nuocere parimenti ai creditori dell'erede, poichè il creditore del defunto che ha iscritto la sua ipoteca è sempre anteriore su quei beni ai creditori dell'erede, siccome fu detto di sopra. Non può nuocere finalmente ai terzi che contrattassero posteriormente coll'erede, poichè, consultando i registri, vi trovano iscritta l'ipoteca di quel creditore e sanno quindi che tali beni non possono presentare loro una guarentigia, se non dopo soddisfatto l'ammontare del credito iscritto.

Un Membro propone un dubbio sul tempo entro il quale i creditori del defunto debbano domandare la separazione; osserva che nel Codice francese questo punto non rimaneva determinato, e gli pare che esista anche una incertezza nel progetto, confrontando il presente art. 136, *secondo progetto*, del titolo IV di questo libro *(art. 1102, Cod.)*.

Il Guardasigilli dice, che nel Cod. franc. il dubbio nasceva da una espressione contenuta nell'art. 880, che è tolta nel corrispondente articolo del progetto. A termini del citato articolo 136, tit. IV, lib. III, combinato col presente art. 67, il privilegio della separazione del patrimonio deve esser iscritto fra tre mesi, e, se si tratta dei mobili, i creditori del defunto debbono inoltre agire fra tre anni, dopo i quali vi è prescrizione; quanto poi agli immobili, i creditori che hanno iscritto il privilegio lo conservano sempre in qualunque tempo agiscano.

Il Relatore espone ulteriormente che, la Sezione ha opinato di estendere a *sei* mesi il termine fissato nella prima parte dell'articolo, onde tutelare l'interesse di quei creditori, che per particolari circostanze si trovassero ignorare la morte del loro debitore.

Il Guardasigilli osserva, che la prorogazione di questo termine ai *sei* mesi porterebbe molti imbarazzi nelle espropriazioni ed altri giudizii ipotecarii.

Si tratta poscia della proposta riferita a pag. 630 intorno all'ipoteca legale dei legatarii, per la quale fu differita la deliberazione.

Il Guardasigilli dice, che si potrebbe inserire nel presente articolo la disposizione di cui si è parlato, cioè che, se l'iscrizione del privilegio di separazione è presa posteriormente al termine fissato, il privilegio degenera in semplice ipoteca.

Letto però il susseguente art. 69, per cui è disposto in generale che i privilegii non iscritti nei termini rispettivamente stabiliti si convertono in semplice ipoteca, si crede che più non occorra veruna dichiarazione ulteriore intorno alla summentovata ipoteca dei legatarii.

L'articolo 67 del secondo progetto di questo titolo è adottato senza variazioni.

*(Vedansi le ulteriori discussioni al Consiglio di Stato su quest'articolo, sotto l'art. 71 del secondo progetto, o 2215 del Codice).*

---

Art. 2212 (2112). I cessionarii di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti in loro luogo e stato.

Art. 2213 (2113) I privilegii iscritti ne' termini fissati negli antecedenti articoli di questa sezione non possono essere pregiudicati dalle ipoteche, le quali durante il trascorso de' suddetti termini venissero costituite sull'immobile soggetto al privilegio.

I privilegii non eccettuati dall'obbligo dell'iscrizione, che non siano stati iscritti ne' termini sopra stabiliti, si convertono in semplice ipoteca, la quale non ha effetto se non dalla data dell'iscrizione (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 68 — I cessionarii . . . . . (testo, art. 2212).*

*Art. 69. — I privilegii non eccettuati dall'obbligo dell'iscrizione, i quali non siano stati iscritti ne' termini sopra stabiliti, si convertono in semplice ipoteca, la quale non ha effetto, se non dalla data dell'iscrizione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(1) Art. 42, dell'Editto ipotecario.

*La Commissione*

*(Vedasi quanto è stabilito dalla Commissione nelle risposte alle osservazioni fattesi sull'articolo 62, pag. 626).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 68. — *I cessionarii* . . . . . (testo, art. 2212).
*Art.* 69. — *I privilegii iscritti ne' termini* . . . . . (testo, art. 2213).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 68, 69, o 2212, 2213, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA

*Dei gradi delle ipoteche tra esse, e delle persone alle quali è imposta l'obbligazione di iscrivere le ipoteche legali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Dei gradi e delle ipoteche tra esse* . . . . .

### OSSERVAZIONI

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

La Sezione crede opportuno di aggiungere nella rubrica le seguenti parole: *e delle persone alle quali è imposta l'obbligazione di inscrivere le ipoteche legali*, tale essendo l'oggetto di cui trattano gli art. 76 e seguenti, a meno che si stimasse più conveniente di collocare i detti articoli in una sezione distinta.

Il Guardasigilli teme che il formare una Sezione separata possa portare qualche imbarazzo nell'ordinamento complessivo del progetto, ma aderisce all'aggiunta proposta dalla Sezione di Grazia e Giustizia.

La presente sezione seconda prende l'intitolazione seguente:

« Dei gradi, ecc. *(come sta scritto al testo).*

---

Art. 2214 (2134). L'ipoteca tanto legale, che giudiziale o convenzionale non attribuisce prelazione ai creditori, se non è iscritta dal creditore o da un terzo in di lui nome, sui registri del conservatore nella forma, e nel modo prescritto dalla legge (1).

Art. 2215 (2135). Le ipoteche legali prendono grado dal giorno dell'origine a ciascuna di esse fissata nella sezione I del capo III, e nel capo IV, art. 2199 e 2201 del presente titolo, purchè sieno iscritte ne' tre mesi successivi alla loro origine.

L'ipoteca legale del Fisco sui beni del condannato prende grado dal giorno indicato nell'art. 2196, 1.° alinea.

Riguardo ai beni futuri che potessero pervenire al debitore fuori del circondario della conservazione delle ipoteche in cui già fosse stata presa l'iscrizione, il termine di tre mesi per l'iscrizione dell'ipoteca legale non decorrerà che dal giorno in cui i beni saranno pervenuti al debitore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 70. — *L'ipoteca* . . . . . (testo, art. 2214).
*Art.* 71. — *Le ipoteche* . . . . . *Sezione I, del Capo III, e nel Capo IV, art.* 52, 1. *alinea*, 53 *e* 57 *del presente titolo purchè* . . . . . *alla loro origine.*
*Riguardo ai beni futuri* . . . . . .
*Quanto all'ipoteca del Fisco per le spese di giustizia in materia criminale, correzionale o di polizia, ed a quella spettante pure al Fisco sui beni immobili affetti a malleveria di un pubblico impiegato, il termine suddetto di tre mesi decorre rispettivamente dalla data della sentenza di condanna e dell'atto di malleveria.*
*Art.* 72. — *Le ipoteche eventuali e indeterminate portate dagli art.* 26, 2 *alinea*, 27, 28 *e* 29 *del presente titolo a favore della moglie e dei figliuoli di famiglia potranno anche essere iscritte anteriormente all'evento in esse contemplato; ma tali iscrizioni non opereranno maggior effetto che se fossero fatte ne' tre mesi successivi.*

### OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 70). L'examen de l'art. 70 du projet a donné lieu à une longue discussion sur la question de savoir, s'il convenait de soumettre à l'inscription les hypothèques légales des femmes, des interdits et des mineurs. Le Sénat, après avoir délibéré, a été d'avis, à la majorité d'une voix, de dispenser ces hypothèques légales de la formalité de l'inscription, il s'est en conséquence déterminé à présenter la disposition de l'article ci après, et à proposer le modo de purger les propriétés des hypothèques légales, établi par le chapitre 9, liv. 3, titr. 18 du Code civil français pour être placé après le chapitre 10 du présent titre.

Cette modification apportée au projet n'ayant pas reçu l'assentiment de tous les Membres du Sénat, il parait convenable d'exposer les considérations qui ont été présentées pour soutenir, que dans la loi nouvelle, les dispositions

---

(1) Art. 39, 40, Editto ipotecario.

(1) Vedansi gli art. 2305, Cod. civ. e 43 dell'Editto ipotecario; non che le LL. PP., 18 ottobre 1846 di cui in nota all'art. 2201.

relatives à l'inscription des hypothèques légales énoncées aux art. 26, 27, 28, 29, 30, doivent être maintenues dans toute leurs intégrité.

*Rédaction et amendements proposés.*

*(Art. 71, ajouté)* « Sono però dispensate dal-« l'iscrizione le ipoteche legali contemplate ne-« gli art. 26, 27, 28, 29, 30.

« L'ipoteca legale della moglie sussiste sen-« z'obbligo d'iscrizione durante la sua vita, « ed eziandio a favore dei di lei discendenti, « eredi, sinchè saranno minori o soggetti alla « patria potestà, e pendente un anno successivo, « ed a favore d'altri eredi pendente un anno « dall'aperta successione della moglie.

« Quanto però alle ipoteche legali risultanti « da contratti passati all'estero, dovranno es-« sere iscritte, e non avranno effetto che dal « giorno dell'iscrizione.

En conséquence, retrancher les deux dernières lignes de l'art. 27, commençant: *ove in quest'ultimo caso* (1).

*Developpement et motifs.*

Les auteurs du projet, a-t-on dit, avant de de se décider sur les principes du système hypothécaire, qu'ils devaient adopter, ont dû examiner cette question: un Code hypothécaire fondé sur la publicité et la spécialité, peut-il admettre en faveur des hypothèques légales la dispense de l'inscription?

Telle était la question préalable; mais, d'abord, on se demande comment les lois romaines, consacrées par la jurisprudence et par des habitudes acquises, pendant la succession de plusieurs siècles? Comment les hommages rendus, depuis plus de trente ans, à ces doctrines anciennes par les auteurs du Code civil? Comment, se demande-t-on enfin, des préjugés aussi respectables, ont-ils permis d'élever une question qui tend à renverser des priviléges, qui, dans tous les temps, ont été considérés comme intimément liés à l'ordre public?

L'on est bientôt revenu de cette surprise, si l'on envisage les abus de l'ancien système hypothécaire; si l'on suit les dispositions du Conseil d'État; si l'on se pénètre des observations des Cours d'appel et de la Cour de cassation sur le Code civil.

Dans l'ancien système des hypothèques occultes les auteurs du projet auront été frappés des inconvénients graves qui s'y rattachent nécessairement. En effet, sous les lois anciennes, on ne pouvait connaître les hypothèques dont un patrimoine était grévé, qu'en exposant au grand jour, et par des procédures effrayantes l'insolvibilité du propriétaire et la ruine du plus grand nombre des créanciers.

S'agissait-il de purger un immeuble de toute hypothèque, même de celle de femmes, ou des mineurs? On remplissait les formalités prescrites par les Royales Constitutions, au titre: *Des criées*, et la conservation de ces hypothèques privilégiées dans ces deux procédures, n'avait pour garantie spéciale que la confiance que la loi attribuait aux fonctions d'un curateur, soit d'un procureur.

Les rédacteurs du projet ont ainsi prévu, qu'en admettant des hypothèques générales dispensées d'inscription, ils consacraient de nouveau tous les abus contre lesquels la bonne foi et la justice réclament depuis des siècles. Ainsi les lois romaines, qui étaient le prétexte de tant de désordres, n'ont pas dû arrêter les auteurs du projet.

L'hommage rendu par le Code civil français aux doctrines anciennes, sur les hypothèques légales, ne devait pas être pour les rédacteurs une autorité plus imposante; ils ont pu s'assurer que les dispositions de ce Code relatives aux hypothèques légales n'avaient point obtenu l'assentiment des Cours les plus célèbres et les plus capables d'apprécier la portée de cette loi. Les Cours d'appel de Paris, de Caen, de Rouen, de Grenoble, de Douay, la Cour de cassation, ont réclamé contre cette innovation relative à la dispense de l'inscription de l'hypothèque légale, en démontrant que non seulement elle était sans utilité pour les personnes que la loi entendait protéger, mais encore dangereuse pour tous les justiciables.

La Cour de cassation, dans le projet de loi par elle présenté, soumet expressément les femmes, et les mineurs à l'inscription (1).

Cette diversité d'opinion justifie (déjà assez) les auteurs du projet, de ne s'être pas arrêtés aux dispositions du Code civil français; mais pourquoi, d'ailleus, auraient-ils adopté sans restriction, comme un modèle uniquement parfait, les dispositions de ce Code, lorsque depuis vingt-ans les plus habiles jurisconsultes en démontrent les vices, non en étalant des vains théories, mais en signalant un grand nombre de ceux qui s'y sont fiés, comme victimes de la fraude, ou de méprises inévitables?

Aussi des Gouvernements, non moins habiles en législation, n'ont pas hésité, dans leur nouveau Code, de rejeter le système des hypothèques occultes en faveur des femmes et des mineurs (2).

C'est donc avec raison que les rédacteurs du projet auront pu dire, en empruntant les expressions d'une loi romaine:

---

(1) Vedasi la proposta di questo stesso Senato sopra l'art. 27 del presente titolo a pag. 599.

(1) Voir les observations du Tribunal de cassation, pag. 321, art. 20 et suivants.

(2) Voir les Codes du pays de Vaud, de Genève; le Code de Parme et le Code Autrichien.

« Non tam spectandum est quid in Gallia « factum est, quam quid fieri debeat (1) ».

Mais les auteurs du projet ont ils fait ce qu'ils devraient faire en soumettant les hypothèques à l'inscription? C'est la question posée.

Quelques observations suffisent pour établir que le système hypothécaire n'aurait point atteint son but, si les hypothèques légales n'avaient pas été soumises à la publicité. En effet le but essentiel de tout système hypothécaire consiste, en premier lieu, à procurer un moyen sûr, par lequel toute personne intéressée puisse apprécier jusqu'à un certain point la solvabilité de son créancier, ou de celui qui doit le devenir: en second lieu, à procurer un moyen facile de purger l'immeuble de toutes ses charges, et d'en assurer la propriété, et la paisible jouissance entre les mains de l'acquéreur.

Tel est le résultat du système consacré par le projet: sa première conséquence sera de rendre à la propriété foncière toute son importance, en donnant au propriétaire tout le crédit dont il doit jouir: une seconde conséquence sera de favoriser les transactions sociales, de fournir des sûretés aux créanciers, des sûretés aux acquéreurs, et de prévenir les fraudes trop communes dans un système où il était trop facile d'en imposer par des fausses apparences de fortune. Le système qui atteint ce but, comme doit l'atteindre infailliblement celui adopté par le projet, doit être considéré par ses résultats comme une loi d'ordre public.

Si, à l'exemple du Code civil français, les auteurs du projet avaient renoncé à la publicité en faveur des hypothèques légales, toutes les conséquences de la loi nouvelle étaient détruites, et avec elles toutes les garanties promises par le système.

La seule dispense d'inscription des hypothèques légales suffit, en effet, pour grever les neuf dixièmes des propriétés foncières de ces hypothèques occultes des femmes, des fils de famille, des interdits et des mineurs.

En supposant, comme le soutiennent les adversaires du projet, que toute inscription est inutile, puisqu'on ne peut ignorer les qualités de mari, de père, ou de tuteur. et que l'inscription ne peut faire connaître le montant exact de la créance; on doit aussi se demander, si le seul fait du mariage peut instruire les intéressés du montant de la dot stipulée, des sommes dotales provenant de successions ou de donations, des capitaux dont le mari s'est déclaré responsable à raison des aliénations ou des exactions des biens paraphernaux de sa femme! Si la seule qualité de père, de beau père, ou de tuteur, peut informer des droits du fils ou du mineur sur les biens de leurs administrateurs responsables? La réponse obligée à toutes ces questions doit avoir pour conséquence nécessaire la publicité de ces hypothèques légales par l'inscription.

Mais on va plus loin; la dispense de la formalité de l'inscription sera la ruine des hypotéques légales elles-mêmes. On ne pourra plus, en effet, payer une dot en sûreté, lorsqu'il sera impossible de vérifier, au moins par approximation, les charges dont les biens du mari sont affectés; on ne pourra pas mieux s'assurer de la solvabilité d'un tuteur lorsqu'il s'agira de déférer une tutelle. Dans toutes ces circonstances, pour agir avec sécurité, il sera donc indispensable de purger les biens du futur époux et du tuteur des hypothèques pour lesquelles l'inscription n'est pas obligatoire; or les formalités proposées à cette fin par l'amendement ne seront ni moins longues, ni moins embarassées, ni moins incertaines dans leur résultat que la procédure de l'ancien système.

D'un autre côté, les femmes, les fils de famille, les mineurs que l'on croit efficacement protéger, seront encore exposés à tous les inconvénients de la dispense d'inscrire, lorsqu'ils seront eux-mêmes intéressés, comme acquéreurs ou comme créanciers, envers d'autres personnes que leurs maris, leurs pères, ou leurs tuteurs.

Enfin le Trésor, soumis à inscrire ses priviléges et hypothèques, sera lui-même privé des moyens de s'assurer de la solvabilité de ses comptables.

Ainsi la notoriété des qualités de mari, de père et de tuteur, est loin de pouvoir suppléer à l'inscription imposée par le projet.

Quant à l'objection fondée sur l'inefficacité de cette formalité, pour donner une état exact, une idée exacte du montant des sommes qui grévent les bien du mari, des pères ou des tuteurs, on répondra qu'il est incontestable que cette formalité ne soit toujours pour l'acquéreur ou pour le créancier un avertissement utile, qui lui suggère les precautions convenables pour s'assurer de la solvabilité du débiteur ou du vendeur, et la loi, qui donnera cet avertissement, aura fait tout ce qu'elle se devait proposer dans l'ordre du système adopté: dès-lors, ce sera aux intéressés à se déterminer sur la probabilité de ce que pourra être un jour la dette du mari, du père ou du tuteur; d'ailleurs les hypothèques légales étant inscrites, pourront être réduites sur des immeubles déterminés en conformité de l'article 116 du projet.

Ainsi les objections des adversaires du projet ne peuvent détruire la nécessité et l'utilité de l'inscription exigée pour les hypothèques légales, et l'on doit admettre que la dispense de cette formalité compromet la sûreté de ces hypothèques, elles-mêmes en les exposant à

(1) L. 12. ff. *De off. præs.*

toutes les incertitudes et à tous les inconvénients attachés au système des lois anciennes.

Arrivant à l'examen des formalités proposées par la majorité, pour la purge des immeubles des hypothèques légales, il est facile d'apercevoir d'abord qu'elles deviendront la source d'un grand nombre d'abus, dont le moindre sera d'entraver la marche de toutes les procédures, qui se rattachent à la loi sur les hypothèques; que, d'un autre côté, elles ne présenteront aucun avantage pour les personnes qu'elles doivent protéger.

Déjà les formalités du chapitre 0, tit. 18 du Code civil ont été jugées insuffisantes en France; elles ont été revues, corrigées et augmentées par le Conseil d'État et par les circulaires du Ministre.

Mais, quelque parfaites qu'on puisse rendre ces dispositions, elles ne seront pas moins sujettes à toutes les objections que l'on oppose au mode adopté par les auteurs du projet, et ne vaudront pas mieux que les formalités des *criées*.

Toutes les dispositions du Code civil se reduisent au depôt au greffe du contrat de vente des biens aliénés par le mari ou le tuteur; à la notification aux personnes intéressées, et au Procureur du Roi, pour obliger les femmes et les mineurs à inscrire.

Voici, à cet-égard, l'observation de la Cour de cassation (1):

« La nécessité de faire inscrire garantit « bien mieux l'observation de cette formalité « indispensable; dans la vente même, la « mise d'un contrat au greffes, son affiche « dans un greffe, pendant deux mois, à une « époque imprévue, souvent couverte d'un « mystère affecté, avertissent moins les in- « téressés que la disposition de la loi qui les « prive de toute hypothèque si la créance « n'est pas inscrite; il est donc vrai que les « femmes mariées et les mineurs, dans le ré- « gime de la loi de brumaire, an 7, sont « moins exposés à la perte de leur hypo- « thèque ».

A toutes ces réflexions, on peut ajouter, que dans le tems ou se feront les notifications, les femmes, les fils de famille, les mineurs, ne seront pas moins sous l'influence du mari, sous l'autorité du père et du tuteur, et si, dans ces circonstances, ils ont intérêt à les empêcher de prendre l'inscription requise; on ne peut douter qu'ils ne le fassent avec autant de succès, qu'on suppose qu'ils pourront le faire au temps du contrat de mariage, ou de l'acte de tutelle.

Enfin, si l'on veut se jetter dans des hypothèses, c'est-à-dire supposer que le greffier ou l'huissier chargés de notifier et d'afficher, puissent être capables d'infidélité, on retrouvera bien plus d'inconvénients, dans les formalités proposées par l'amendement, qu'on n'en peut rencontrer dans le mode adopté par le projet, pour l'accomplissement de l'inscription.

D'après le système de la loi nouvelle, le notaire et le greffier, sont, en quelque manière, établis conservateurs responsables des hypothéques légales, indépendamment des récours réservés contre ceux qui, d'office, sont chargés d'assurer l'exécution de cette loi toute protectrice.

Nulle part la loi n'a veillé avec plus de sollicitude au maintien des droits des personnes privilégiées.

Si, malgré toutes les sages précautions des auteurs du projet, il peut se rencontrer encore quelques inconvéniens dans le système adopté, il faut en convenir, ce système, comparé à tous ceux qui l'ont précédé, approche le plus de la perfection pour les sûretés dont il entoure les hypothèques légales.

Modifier à cet égard le projet, c'est lui enlever une amélioration qui en fait le principal mérite; c'est faire renaître une foule d'incertitudes sur les droits qui se rattachent à la propriété; c'est établir une loi qui ne sera plus qu'un piège pour ceux qui s'y confieront.

« Adjuvari nos, non decipi, beneficio oportet ».

— PAULUS. —

Tel est le précis des moyens qui ont été présentés pour écarter les modifications apportées au projet par la disposition de l'article ci-dessus proposé.

Mais à ces observations, et pour justifier l'amendement sur la dispense d'inscrire les hypothèques légales, mentionnées dans le nouvel article proposé par la majorité, il a été repondu:

« Que l'innovation adoptée par les auteurs du projet doit reveiller toute la sollicitude des Magistrats, sur le sort de cette classe privilégiée, qui a toujours été l'objet d'une protection spéciale de la loi ».

La faveur attachée à l'état de femme mariée, de fils de famille, d'interdit, de mineur, a, dans tous les temps, fait considérer les lois qui assurent la conservation de leurs biens, comme intéressant l'ordre public.

L'hypothèque légale consacrée par les lois romaines, et adoptée dans tous les Codes, était la plus importante des garanties contre les entreprises auxquelles sont trop souvent exposés les femmes et les mineurs.

Le projet de loi dénature et ruine tout entier le droit des hypothèques légales, consacré par l'Édit du 16 juillet 1822, et qui, sous le Code civil français, triomphe depuis plus de trente ans des atteintes que la loi de brumaire an 7 lui avait portées.

En effet, dans le système du projet, l'hypothèque légale perd toute son efficacité, toute sa force proprement légale: elle ne dépend

(1) Voir les observations du Tribunal de cassation sur le projet du Cod. civ.

plus que d'une formalité dont l'accomplissement est abandonné, en définitive, à l'arbitraire des personnes intéressées, à ce qu'elles ne soit pas remplies; et quant'aux notaires et greffiers chargés d'inscrire, quelle confiance peuvent-ils inspirer? On le sait, et l'expérience l'a bien prouvé: les peines comminatoires n'excitent point le zèle des gens d'affaires, et l'indulgence des Tribunaux est pour eux une garantie, qu'ils peuvent impunément s'affranchir du devoir que la loi leur prescrit.

Mais quelle raison encore peut-on alléguer pour imposer à ces fonctionnaires une responsabilité aussi grande, surtout quand le fait même de l'inscription ne dépendra que du Conservateur des hypothèques? On éviterait beaucoup d'entraves, de circuits, on simplifierait le système, en attribuant à l'hypothèque légale tout l'effet que la loi ne peut lui refuser. Le projet, en reconnaissant en faveur de la femme, du fils et du mineur, une hypothèque de droit, doit reconnaitre aussi qu'il appartient à la loi de la garantir, par sa propre autorité, et indépendamment de toute formalité qu'il n'est pas dans sa puissance de faire exécuter; que la plus part des notaires et des greffiers, s'acquittent de la charge qui leur est imposée, on veut bien l'admettre; mais qui peut répondre que les femmes, les mineurs, les fils de famille, ne seront jamais victimes de l'erreur, de la négligence, ou même de la collusion de ces fonctionnaires, et des personnes chargées du veiller à l'exécution de la loi?

Mais, d'un autre côté, l'inscription de ces hypothéques légales, dans le but de les rendre publiques, est tout-a-fait illusoire, l'inscription ne peut ajouter à la publicité qui existe d'elle-même: l'état d'époux, do père n'est il pas complètement notoire, et par le mariage, et par l'existence de l'état de famille? Le fait de la tutelle n'est-il pas également public? Le prêteur d'argent, ou l'acquéreur, pourra-t-il jamais alléguer de bonne foi qu'il a ignoré l'une de ces conditions de son débiteur ou de son vendeur?

Ainsi la publicité que peut procurer l'inscription devient sans objet, puisque la publicité de l'hypothèque est acquise par la notoriété de la condition de la personne, qui emporte d'elle-même la constitution de l'hypothèque.

On a encore ajouté que cette inscription ne sera d'aucune utilité: les créances privilégiées, a-t-on dit, étant indéterminées, l'inscription ne pourra jamais faire apprécier les droits qui, pendant le mariage, ou pendant l'administration du père, ou du tuteur, peuvent donner plus d'extension à l hypothèque; ainsi le nouveau projet sacrifie la sureté des hypothéques à une formalité inutile et sans objet.

De toutes ces observations on peut conclure que la loi proposée sur les hypothèques légales est incomplète en ce qu'elle fait dépendre, sans utilité, leur effet d'un acte qu'elle ne peut garantir, tandis qu'elle ne devrait dépendre que de la loi elle-même.

L'expérience a prouvé qu'on ne peut suppléer au système qui dispense l'hypothèque légale de toute inscription; les auteurs du Code civil français l'ont reconnu. Ce Code qui est, à cet égard, le résultat de l'expérience acquise sous la loi de brumaire, an 7, doit avertir le Législateur qu'on ne peut impunément abandonner à la merci les interêts des femmes, des fils de famille, des mineurs, sans compromettre gravement la conservation des familles et les intérêts que l'humanité a toujours recommandé comme le plus précieux de la société civile et politique.

Telles sont les considérations qui ont déterminé la majorité du Sénat à adopter l'amendement proposé, en admettant une exception à l'égard des hypothèque légales, résultant des contrats passés à l'étranger; cette exception fait la matière de la seconde partie de l'amendement ci-dessus proposé.

Et, pour coordonner l'art. 27 du projet avec l'amendement ci-dessus, il a paru nécessaire retrancher les deux dernières lignes de l'art. 27.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 70, 71). Fra le varie modificazioni che si contengono nel progetto relative al sistema ipotecario attualmente in vigore, la più utile e rilevante è senza dubbio quella della pubblicità stabilita per tutte indistintamente le ipoteche di qualunque sorte. L'imperfezione dell'attuale sistema in questa parte era generalmente sentita da tutti, poichè tante erano le intricate indagini, e gl'incombenti da praticare per arrivare a chiarire la libertà dei fondi o l'esistenza d'ipoteche legali su di essi, che a ben poca utilità riducevasi in pratica il solo certificato delle iscrizioni spedito dal conservatore.

Laddove da questo solo atto senza bisogno di altri incombenti, o ricerche, dovrà nel nuovo sistema risultare di tutte le ipotece gravitanti sui fondi per modo che muniti del medesimo possano i contraenti con tutta sicurezza accostarsi agli acquisti, od altri negozii che abbiano divisato di fare senza tema o pericolo di vedersi in processo di tempo assoggettati a nuovi pesi non apparenti dal registro delle iscrizioni, nè manifestati dalla parte contraria.

Ma, ad onta dell'evidente utilità e favor sommo che il nuovo sistema sarebbe per arrecare al commercio ed alla libera contrattazione colla pubblicità di tutte le ipoteche, non può il Senato prescindere dal proporre una eccezione a riguardo dei figliuoli di famiglia, l'interesse dei quali non sarebbe altrimenti abbastanza guarentito dalla nuova legge.

In fatti gli articoli 81 e 82 del progetto di questo titolo, impongono bensì l'obbligo di

prendere l'iscrizione all'ascendente che esercita la patria podestà, ed alla madre tutrice sopra i proprii beni, ma a questo punto vien meno la provvidenza del Legislatore per questa classe cotanto privilegiata di persone.

Ora chi non vede quanto sia debole e poco sicura questa sola cautela, considerato massimamente che l'obbligo di prendere l'iscrizione è rimesso intieramente nella facoltà ed arbitrio di quelle medesime persone che hanno in ciò un interesse opposto a quello dei loro figliuoli?

Nè si può far maggiore fondamento sopra la tenerezza e sulla naturale propensione e sollecitudine di tali persone a procurare ciò che riguardi il maggior bene dei loro figliuoli, giacchè neppur questa sembra una guarentigia sufficiente per l'interesse dei medesimi, e la provvidenza del Legislatore debbe piuttosto aver di mira nelle sue prescrizioni quei padri o quelle madri che possano per qualunque motivo essere dimentichi dei loro doveri, che non quelli altri a cui stia veramente a petto il bene della loro prole.

Molto meno si può riguardare come sufficiente cautela quella stabilita dal successivo art. 83, che impone l'obbligo di far seguire le iscrizioni al notaio che procederà all'inventario dei beni di un figlio di famiglia soggetto a patria podestà, giacchè, o la mancanza di questa sorta di beni renderà inutile la formazione dell'inventaro, ovvero l'ascendente stesso, a cui spetta, ommetterà di far procedere al medesimo, e sì nell'uno che nell'altro caso rimarranno privi i figliuoli di famiglia di quest'altra assai tenue cautela per la conservazione delle ipoteche, che loro accorda la legge agli art. 28 e 29 del progetto.

Che se poi si vorrà considerare la cosa sotto un altro aspetto, e dire che i figli di famiglia stessi saranno solleciti di prendere le opportune iscrizioni a tutela e conservazione dei loro diritti, s'incontrerà ovvia e pronta la risposta che i medesimi, o non oseranno di ciò fare per moto reverenziale, oppure osandolo, saranno cagione di risentimenti e d'intestine discordie e contese, che turberanno troppo spesso la pace e la buona armonia delle famiglie.

Il Senato pertanto non potè vedere nel complesso delle varie disposizioni del progetto una sufficiente e tranquillante guarentigia pei figliuoli di famiglia, nè altra migliore, o più sicura saprebbe suggerirne; ond'è che, trattovi quasi da insuperabile necessità, e da riflessi specialmenti di pubblica morale, sarebbe venuto nella determinazione di proporre a loro riguardo un'eccezione, che ponga in sicuro i loro interessi, e gli tolga dal manifesto pericolo di venire dispersi e rovinati dall'incuria, spensieratezza od altra qualsiasi colpa dei proprii ascendenti.

E dove questa proposta venisse dalla sapienza del Governo approvata, si aggiungerà allora alla fine dell'articolo 71 il seguente alinea:

« L'ipoteca legale però accordata ai figliuoli « di famiglia, negli art. 28 e 29, produrrà lo « stesso effetto di cui sovra, ancorchè non « inscritta, o solo dopo i tre mesi suddetti ».

E si soggiungerà pure alla fine del precedente art. 70 la seguente modificazione: *salva la sola eccezione spiegata nel seguente articolo*, affinchè l'uno vada d'accordo coll'altro.

Ma quel che più importa si è di rendere il sistema della pubblicità veramente efficace ed, al più possibile, perfetto, ed acconcio a produrre quegli utili risultamenti, cui ebbe il Legislatore di mira nell'introdurlo.

Crederebbe il Senato a tal fine molto opportuno lo stabilire un termine entro il quale si dovessero le ipoteche giudiciali e convenzionali inscrivere sotto pena di non aversi alle medesime alcun riguardo.

L'illimitata facoltà che ora accorda la legge di poter iscrivere le dette ipoteche quando piace al creditore, rende quasi vano e di nessun effetto il beneficio della pubblicità.

Indarno chi s'accosta a far l'acquisto di qualche fondo si reca prima a visitare i registri delle iscrizioni per assicurarsi della libertà del medesimo, poichè molte ipoteche possono essere state su di esso costituite, le quali, tuttochè non apparenti ancora da quei registri, vi possono perciò figurare con effetto in progresso di tempo, e sempre che piaccia al creditore di farle inscrivere.

Quindi i timori e pericoli di chi acquista, i raggiri e le frodi di chi vende, e più ancora dei di lui creditori, mali tutti che nuocciono al commercio ed alla libera contrattazione.

Ben sentirono la forza di questi inconvenienti i compilatori del progetto, e, per andarvi al riparo, ebbero saviamente ricorso alla disposizione che si legge nell'ultimo alinea dell'art. 146, primo progetto, di questo titolo.

Ma quest'utile divisamento loro, se ripara al male cui erano prima esposti i creditori dell'acquisitore, non provvede però alla sicurezza di quest'ultimo, il quale, mentre si lusingava di fare l'acquisto d'un fondo libero, lo ritrova invece gravato di molte ipoteche.

Si dirà che la legge accorda il benefizio della trascrizione del quale giovandosi l'acquisitore può obbligare tutti i creditori dei precedenti proprietarii ad iscrivere, entro un determinato tempo, le loro ipoteche.

Ma, oltrechè viene egli per tale effetto assoggettato ad un nuovo incumbente, ad una nuova spesa, è poi anche da considerarsi che l'acquisitore con tal mezzo giunge bensì a conoscere tutti i pesi che possono gravitare sullo stabile da lui acquistato, ma con ciò non conseguisce lo scopo che si aveva prima della compra proposto di far l'acquisto d'un fondo libero.

Per arrivare a questo fine gli sarà duopo

un giudizio di purgazione, il quale, oltre ai disagi e spese che porta seco, lo espone al rischio di perdere il fondo stesso, qualora si ritrovi qualche creditore che faccia l'obblazione di accrescere e far accrescere di un decimo il prezzo stipulato.

La pubblicità cessa di essere un beneficio pel pubblico, quando dipende dall'arbitrio dei creditore di renderla vana, e senza effetto, e quando essa non ostante, possono ancora aversi infinite ipoteche occulte, per garantirsi dalle quali convien procedere ad incumbenti lunghi e dispendiosi.

Ma non è ai soli acquisitori di stabili e mutuanti con ipoteca che convien pensare.

Un padre che vuol collocare la figlia; un negoziante che vuol contrarre una società o fare qualche altra speculazione comune con altri, dopo aver prese le necessarie informazioni sul conto della persona con cui intende di contrattare, si reca all'Ufficio delle ipoteche per prendere visura e conoscenza dello stato in cui si trovi il di lei patrimonio. — Vedendo che ben poche ipoteche gravitano sul medesimo, egli si dà a credere aver a fare con una persona responsabilissima e molto agiata; ma poi, volgendo le cose in male, le ipoteche che stavano nascoste nelle mani dei creditori sorgono fuori, e lo fan certo, ma troppo tardi, che fu ingannato, e che colui che ei credeva possessore di un cospicuo patrimonio ed a cui non esitò a dare la propria figlia in consorte, è un fallito o prossimo a divenirlo.

Se si vuole pertanto che la pubblicità riesca, come deve essere, efficace e profittevole e compensi gl'inconvenienti cui certamente quest'ipotecario sistema va soggetto, convien che dessa sia certa, per quanto è possibile, alla sola visura del registro delle ipoteche, alla esibizione di un certificato del conservatore, convien introdurre un sistema morale, che non permetta di presentarsi per risponsale quando si è oberato, e ciò in faccia a tutti, e anche quelli, che, vedendo un patrimonio libero da pesi, non esitano a prestare con semplici chirografi al suo possessore somme ragguardevoli, come tuttodì accade.

Fa d'uopo adunque che si prefigga un termine entro il quale debbano le ipoteche giudiciali e convenzionali essere iscritte, sotto pena di nullità d'ogni iscrizione tardivamente presa. Cesserà allora la pubblicità d'essere illusoria, cesserà nei sovventori il riguardo, il meto, la vana fiducia che spesso li trattengono dal prendere iscrizione, e quella stessa necessità di legge che tutti autorizza a chiedere al venditore un pubblico instrumento, loro sarà strada a ricusare prestiti con ipoteca che non debbano guarentire nel termine colla indispensabile iscrizione.

Si parlò solo delle ipoteche giudiziali e convenzionali sì perchè queste sono le più numerose e frequenti, come anche perchè le legali, oltre al particolare favore che si meritano per la privilegiata loro natura, dipendendo da fatti che sono per l'ordinario a notizia del pubblico possono più facilmente, ancorchè non iscritte, essere conosciute, da chi si accosti a far l'acquisto di qualche fondo, o qualche altro contratto.

Per queste ed altre considerazioni che non isfuggiranno all'ocultatezza del Governo, il Senato sarebbe d'avviso che all'art. 70, del quale si tratta, si aggiungesse il seguente alinea:

« Quest'iscrizione per conservare le ipoteche « giudiciali e convenzionali dovrà essere fatta « nel termine di mesi sei dal giorno che sono « note.

« L'inscrizione presa dopo il detto termine « non produrrà più alcun effetto.

« Quanto ai giudicati pronunciati, ed atti « autentici seguiti in paese straniero, ove a « termini degli art. 33 e 43 conferiscano ipo- « teca sui beni situati ne' Regii Stati, il termine « di mesi sei decorrerà pei primi dal giorno « in cui sono esecutorii nei Regii Stati e pei « secondi da quello della loro insinuazione ».

Rispetto al maggiore o minore spazio di tempo al quale debba limitarsi la facoltà d'inscrivere le ipoteche giudiziali, e convenzionali, il Senato si sarebbe di preferenza attenuto a quello un po'ampio di mesi sei, per dare a tutti il vasto campo d'inscriverle a loro bell'agio.

Che se troppo lungo per avventura paresse un simile termine, si potrebbe anche accorciare e ridurse a soli mesi quattro o tre ad esempio di quanto dispongono gli art. 61, 62, 63, 67, e 71, progetto di questo titolo in casi simili.

(SENATO DI SAVOIA)

*Rédaction et amendements proposés.*

(Art. 71 du projet devenant le 72 dans la nouvelle série).

« Le altre ipoteche legali prendono grado « dal giorno dell'origine a ciascuna d'esse « stabilita nel capo 4, art. 52, *primo alinea* « 55 *e* 59 *del presente titolo*, purchè sieno « iscritte *nei tre mesi successivi* alla loro ori- « gine.

L'alinéa *riguardo*, etc. et le surplus de l'article comme au projet.

*Developpement et motifs.*

D'après l'article proposé ci-dessus pour être placé après l'article 70, l'article 71 du projet deviendra le 72 de la série. Cet article 71 du projet doit être restreint aux hypothèques légales autres que celles mentionnées ci-dessus à l'art. 71 ajouté. C'est une conséquence de l'opinion adoptée par le Sénat sur la dispense de l'inscription pour les hypothèques légales des femmes, des fils de famille, des interdits et des mineurs.

Tel est le motif des changements proposés sur l'art. 71 du projet, soit le 72 de la nouvelle série.

(Art. 72 du projet retranché). Le retran-

chement de cet article est une conséquence de l'article que la majorité a proposé ci-dessus (art. 71) d'ajouter après l'article 71, pour dispenser de l'inscription les hypothèques qui sont l'objet du présent article.

*Redaction proposés.*

(Art. 73 ajouté remplace l'art. 72 du projet).
« Le ipoteche giudiziali risultanti da una sen-
« tenza in materia criminale, correzionale o
« di polizia, per i danni ed interessi aggiudi-
« cati a favore della parte danneggiata, pren-
« dono grado dal giorno della sentenza, pur-
« chè siano iscritte nei tre mesi successivi ;
« concorrendo il Fisco con le parti danneggiate
« per l' esperimento dell' ipoteca giudiziale ,
« saranno queste preferite , purchè la mede-
« sima sia iscritta nel termine suddetto di
« tre mesi ».

*Developpement et motifs.*

Le Sénat a observé que le projet (art. 52) accorde le plus ample privilége au Fisc en matière de délit ou de contravention : dans l'éxamen de cette disposition, il a été d'avis qu'il était de toute justice d'accorder une préférence à la partie lésée sur les frais de justice; tel est l'objet de l'amendement proposé.

On a dit, à cet égard, que la loi est la sauvegarde des personnes et des propriétés; que cette garantie serait inefficace, si la victime d'un attentat était exposée à perdre l'indemnité qui lui est dûe, par la faveur que la loi accorde au Fisc, au préjudice des droits qu'elle-même doit protéger.

S'il en était autrement, il résulterait cet inconvénient, que l'intérêt de la partie lésée se trouverait toujours en opposition avec ceux du Fisc, chargé de poursuivre la punition des crimes, et il arriverait, ce qui n'est pas sans exemple, que par des transactions secrètes la partie lésée, après avoir obtenu la réparation de ses dommages, réunisse tous ses efforts à ceux de l'accusé pour le mettre à l'abri des poursuites de la justice.

Ces observations se trouvent, en quelque sorte, justifiées par la loi royale au § 10, liv. 4, tit. 27, qui alloue au premier rang sur les biens du condamné les frais des aliments, des remèdes fournis à celui qui aura été blessé ou tué.

Quoique cette disposition ne comprend pas l'intégralité des dommages, elles peut servir néanmoins de justification aux principes d'humanité et de justice qui sont la base de l'amendement proposé.

*Risposte della Commissione.*

*(Vedansi le avvertenze di cui alle pag.* 600 *e* 615 *nelle risposte della Commissione alle osservazioni sugli art.* 27 *e* 52).

Dalle osservazioni del Senato di Savoia si potuto scorgere il grave dissenso manifestosi nel seno del Magistrato medesimo contro la proposta accolta dalla maggioranza di esimere dall' obbligo dell' iscrizione le ipoteche legali, ed i validi argomenti con che è stata la medesima combattuta, i quali la Commissione adotta come la giustificazione più ampia che il sistema del progetto potesso ricevere nella profonda discussione della quale fu argomento nel suddetto Magistrato.

La Commissione scorge altresì in quegli argomenti un motivo di mantenere nella sua integrità il progetto, e vi è parimente mossa dall' adesione prestata dagli altri Magistrati, se si eccettuano le modificazioni proposte dal Senato di Piemonte che si esamineranno in appresso. Ravvisa in ispecie la Commissione la somma di questi risultamenti come una prova della favorevole esperienza già fatta, per quanto riguarda all'ipoteca legale de' minori, di quei metodi che tendono a rendere uniforme e comune l' obbligo dell' inscrizione sui registri ipotecarii d' ogni sorta d' ipoteche per quanto privilegiate possano essere, onde assicurarne a comune scienza l'esisteuza; il quale obbligo ora si tratta di rendere più assoluto e più generale ne' suoi effetti. Sì salutare principio si è creduto doversi mantenere nel progetto illeso da ogni esecuzione, o modificazione, senza eccettuarne i crediti dello Stato verso i privati, locchè porge un vantaggioso esempio a favore del sistema.

Egli è certo in fatti, che la pubblicità ove non sia intiera, è illusoria, da che non si esclude nella contrattazione e nelle transazioni private quell' incertezza, che anche una sola specie d' ipoteche occulte può produrre, non si crea nell'obbligo d'iscrivere imposto negli altri casi se non un incaglio senza correspettivo corrispondente. Sono siffatte verità divenute oggidì sì evidenti, malgrado l' ostacolo che vi contrapposo in Francia, al tempo della formazione del Codice civile, l'ossequio d'una parte de' redattori verso le dottrine del D. R. che la pubblicità in fatto d' ipoteca e di privilegii cadenti sulle proprietà immobili, può riguardarsi oggidì come una regola ammessa universalmente o di cui almeno non si mette in dubbio l' opportunità presso le Nazioni più incivilite; i pratici vantaggi che ne derivano sono noti abbastanza per le legislazioni della Russia, dell'Austria e della Baviera, dove, da tempo, trovansi stabiliti pubblici registri per le ipoteche e per ogni altro peso qualunque imposto sovra le proprietà immobili. E, per quanto spetta all' Italia, la pubblicità delle ipoteche, senza alcuna eccezione è pienamente in vigore nel Regno Lombardo-Veneto in forza della patente del 19 giugno 1826 diretta a coordinare il sistema che quivi esisteva con quello vigente nelle altre parti di quella Monarchia; e prima ancora di tale epoca venne lo stesso sistema introdotto negli Stati Pontificii in virtù del motu-proprio del 6 luglio 1816.

La facilità d'ogni maniera, che il progetto accorda onde effettuare l'iscrizione sui registri ipotecarii delle ipoteche legali, segnatamente per le mogli, per gl'interdetti e pei minori, sono, a parere della Commissione, considerazioni che inspirar possono la maggior sicurezza contro quelle obbiezioni che sembrano riscontrarsi nel pericolo cui rimangono esposti i privilegiati, pericolo cui è bensì ufficio della legge il prevenire, ma solo sino a quel segno ove le supposte difficoltà di evitarlo possono riconoscersi ragionevoli. E fra le accennate facilità non è certamente di lieve momento quella che siffatte iscrizioni, senza alcun bisogno di menzione specifica dei fondi, abbracciano tutti quelli che possono trovarsi nel distretto di ciascun Ufficio ove vengano prese.

E queste considerazioni giovano anche in particolare rispetto all'ipoteca dei figli di famiglia. Nè, come si supporrebbe nell'osservazione del Senato di Piemonte, si limita alle persone del padre amministratore, a quelle dei figli, ed al notaio che abbia proceduto alla confezione dell'inventario, l'incombenza di curare l'iscrizione estendendosi in via di autorizzazione a tutti i congiunti degli stessi amministrati, i quali la possono adempiere, o per sè, od informandone l'Avvocato Fiscale della provincia, cui nei limiti della medesima la legge crea invigilatore degli interessi di tutte le persone i cui beni siano amministrati da altri.

Non si vuole per altra parte ommettere di osservare che l'esimere, come propone il Senato di Piemonte, tale ipoteca dall'inscrizione, sarebbe in opposizione con quello che risulta dalle varie legislazioni, non esclusa quella del Codice francese, mentre, stando alle decisioni in proposito emanate dalla Corte di cassazione, egli è almeno dubbio se i figli per l'amministrazione de' loro beni tenuta dal padre godano dell'ipoteca legale attribuita con dispensa d'iscrizione ai minori pei beni dei loro tutori. Secondo la citata Patente 19 giugno 1826 pel Regno Lombardo-Veneto, art. 4, l'obbligo d'iscrivere l'ipoteca che competa ai figli pei beni de' loro padri è dichiarato principalmente al padre medesimo, e le altre disposizioni non tendono che a viemeglio assicurarne l'effetto; vi si aggiungono, cioè, in sussidio per tutti gli atti che riflettono il loro ministero i notai; e l'adempimento di tali obblighi è raccomandato alla vigilanza del giudice pupillare stabilito in ciascheduna provincia, il quale è incaricato, occorrendo, di far eseguire tali iscrizioni d'ufficio. E nel citato *motu-proprio* pontificio, mentre all'articolo 26 si dichiara in generale che *le ipoteche tacite e legali di qualunque specie*, non hanno effetto verso i terzi se non mediante l'inscrizione, si danno le disposizioni occorrenti negli articoli successivi per l'eseguimento, senza che vedasi stabilita alcuna dispensa a favore dei figli di famiglia, o attribuita loro maggior cautela di quella che possa esservi per i pupilli in generale, pei quali si dà obbligo dell'iscrizione ai tutori, come si dà poi facoltà generale ai parenti di tali persone privilegiate di farvi procedere a cautela delle medesime.

Venendo ora alla proposta del Senato di Piemonte, che concerne i limiti di cui possa essere suscettiva la facoltà d'iscrivere accordata ai creditori, la Commissione, dopo un maturo esame, non ha creduto che all'obbligo dell'iscrizione imposto ai creditori per dare effetto alle ipoteche verso i terzi potesse unirsi una assoluta decadenza pel semplice trascorso di un termine più o meno lungo.

Riconosce il Senato stesso che non è una tal rigorosa prescrizione necessaria in alcun modo per guarentire i creditori ipotecarii rispettivamente tra loro, e non lo è assolutamente neanco per l'acquisitore dello stabile, ove voglia servirsi del mezzo della trascrizione che apre contemporaneamente la via alla liberazione intiera dello stabile dalle affezioni di qualunque ipoteca o privilegio che si fosse già iscritto.

Ove pertanto mantengasi in tutta la sua integrità il sistema uniforme delle inscrizioni per qualunque ipoteca o privilegio, è duopo riconoscere che la legge è provvida abbastanza da che assicura congrui mezzi di protezione a tutti i rispettivi interessi che hanno per oggetto l'acquisto di proprietà stabili, o che sono guarentiti su di essi. Quanto a quella sicurezza ulteriore che desidererebbesi per tutte le altre specie di obbligazioni che possono incontrarsi nel consorzio della vita civile, essa è bensì il finale oggetto cui tende una savia legislazione, ed il sistema ipotecario ben ordinato vi devo contribuire grandemente, ma non si può da questo unicamente aspettare un effetto così assoluto. Ed allorchè pure si volesse restringere le ragioni degli ipotecarii in confini sì stretti, quali sono quelli che risulterebbero dall'assoggettare le loro ragioni ad un'assoluta decadenza, non venendo iscritte tra un breve termine dal giorno in cui sonosi acquistate, non ne seguirebbe l'effetto sperato dal Senato. Lo stato di fortuna che può essersi considerato al tempo in cui venne contratto il matrimonio, o si intraprese in società con alcuno una qualche speculazione commerciale, è soggetto ad eventualità non solo per le obbligazioni anteriori, ma per quelle che si possono contrarre inconsideratamente in appresso; e senza anche di alcuna ipoteca, quelli che avessero titoli da esperire contro la persona, dei quali siasi ignorata l'esistenza, possono in forza dell'azione personale diminuirne grandemente la facoltà. La pubblicità adunque, in tale guisa intesa, non è in realtà praticabile, nè altro otterrebbesi fuorchè restringere in molti casi quella fiducia che senza

animo di nuocere ad altrui può avere per giusti riguardi ritardata l'iscrizione d'un credito ipotecario.

La Commissione è pertanto di parere che le disposizioni degli articoli 70 e 71 debbano essere mantenute senza alcuna delle modificazioni che sonosi dianzi esaminate.

Il privilegio attribuito dall'art. 71 al Fisco sui beni dei condannati non eccede il semplice rimborso delle spese di giustizia, quelle cioè che sono necessarie per lo scoprimento e per la punizione del delinquente.

Siffatte spese non si sarebbero potute evitare dal danneggiato qualora avesse egli stesso intentato l'azione risultante dal delitto, e lo Stato anticipandole, per meglio provvedere all'interesse generale e proprio dello stesso danneggiato, deve essere assicurato del rimborso sui beni del reo. Questo è l'unico scopo del privilegio di cui gode il Fisco, meno esteso in confronto di quello che risulterebbe dal § 10, tit. 27, lib. 4 delle RR. CC., perchè non comprende le multe per le quali veniva pure da quello conceduta questa maggiore ampiezza del privilegio e rendeva anche più necessaria la graduazione ivi fatta, con preferenza in favore del danneggiato quanto agli alimenti ed ai medicamenti, locchè altronde è diverso dall'assoluta preferenza per qualunque specie di indennità.

Sembra quindi che nei limiti in cui l'articolo è concepito non sia suscettivo di ulteriori limitazioni: quanto poi alle frodi che si tenterebbero di commettere per mezzo di convenzioni tra i danneggiati ed i delinquenti, la modificazione fattasi al progetto sulla proposta della Camera (*Vedi pag.* 615) ne previene il pericolo, poichè dal momento in cui il delinquente sarebbe in istato di cattura, per esserne rilasciato il mandato, può il Fisco prendere iscrizione per la conservazione del suo privilegio.

Ma, nel mentre che per queste considerazioni non credevasi ammessibile la disposizione nei termini in cui venne concepita dal Senato di Savoia, la Commissione reputò cosa equa ed opportuna il provvedere all'interesse del danneggiato in modo più efficace che non sarebbe se l'ipoteca per danni ed interessi non potesse prendersi che dal giorno della condanna; mentre ciò non sarebbe bastevole a guarentirlo dalle deteriorazioni che potrebbero praticarsi nel patrimonio del delinquente nel tempo intermedio tra il delitto e la condanna; reputò per ciò conveniente l'estendere a favore dello stesso danneggiato l'ipoteca che l'art. 52 attribuisce al Fisco per le spese di giustizia, in grado però subordinato a questo siccome scorgesi nell'addizione al detto articolo riferita nelle risposte date sul medesimo.

Si sopprimeranno, ciò stante, nell'art. 71 le parole: *per le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, ed a quelle spettanti al Fisco.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 70. — *L'ipoteca* . . . . . (testo, art. 2214).

*Art.* 71. — *Le ipoteche legali* . . . . . (come al primo prog.).

*Riguardo ai beni* . . . . . .

*Quanto all'ipoteca del Fisco sui beni immobili affetti a malleveria* . . . . . (il resto come al primo prog.)

*Art.* 72. — *Le ipoteche eventuali* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 70). Adottato all'unanimità; surrogata però la parola: *grado*, a: *prelazione*, affine di rendere conforme la locuzione dell'articolo con quella della *rubrica* della *sezione* a cui appartiene; verrebbe quindi detto: *non attribuisce grado fra i creditori*, ecc.

(Art. 71). Pei motivi enunciati nelle osservazioni sul primo alinea dell'art. 52 del presente titolo (*pag.* 615) si sopprime la citazione che qui si fa di quell'alinea.

Si è poi osservato, che, essendosi per il successivo art. 119 del secondo progetto data all'ipoteca dei legatarii la qualificazione di: *ipoteca legale*, sembra che a tal titolo dovrebbe godere del privilegio di poter anche essere inscritta nei tre mesi successivi alla sua origine, cioè all'apertura della successione, e che perciò sia il caso di farne qui cenno.

Essendosi poi esaminata la disposizione dell'ultimo alinea, è sembrato che, in seguito alle osservazioni del Senato di Savoia, essendo stato soppresso al secondo progetto le parole: *per le spese di giustizia*, ecc. che si leggevano nel primo, ragion voleva che si sopprimessero eziandio quelle che leggonsi più sotto: *rispettivamente dalla data della sentenza di condanna*, le quali non avrebbero più termini a cui riferirsi. — Però, essendosi osservato che la disposizione del presente alinea trovavasi già implicita nella prima parte dell'articolo, la Sezione è stata d'avviso di sopprimere intieramente l'alinea di cui si ragiona.

(Art. 72). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza 9 novembre* 1836.

(Art. 70, o 2214, Cod.). Il Guardasigilli osserva alla Sezione che la voce: *grado*, si applica propriamente alle *ipoteche*, non alle *persone*, ed essere anche opportuno di esprimere una volta: *prelazione*, per ispiegare ciò che s'intende per la parola: *gradi*, usata nei successivi articoli.

L'articolo è adottato senza variazioni.

(Art. 71, o 2215, Cod.). È adottata la proposta della Sezione nella prima parte del-

l'articolo; sono quindi in essa tolte le parole: *art.* 32, *primo alinea*, rimanendovi scritto soltanto: *e nel Capo IV, art.* 55 *e* 57 *del presente titolo, purchè*, ecc., a cui viene poi sostituito: *e nel Capo IV, art.* 2199 *e* 2201 *del*, ecc.

Il Guardasigilli, alla successiva osservazione della Sezione, dice che, competendo ai legatarii non meno che ai creditori del defunto il privilegio della separazione dei patrimonii, essi non abbisognano punto d'iscrivere l'ipoteca, e rimangono cautelati anche più ampiamente coll'inscrizione del suddetto privilegio. Quando poi si volesse dare una disposizione ulteriore per l'iscrizione dell'ipoteca legale dei legatarii, si dovrebbe dare egualmente per quella che compete del pari ai creditori del defunto secondo il citato art. 119, secondo progetto di questo titolo *(art.* 2263 *Cod.)*.

Il Relatore dice, che i creditori del defunto i quali sieno chirografarii non hanno alcuna ipoteca, ma solo il privilegio di separazione.

Il Guardasigilli osserva, esser detto espressamente nell'art. 119: *il privilegio e l'ipoteca che competono ai creditori e legatarii sopra i beni del defunto*; stabilirsi inoltre nell'articolo 69, che i privilegii non iscritti nel termine fissato si convertono in semplice ipoteca, onde questa è racchiusa nel privilegio che compete anche ai creditori chirografarii; tale ipoteca, al pari di quella dei legatarii, pregiudica alle rispettive anteriorità, o concorso fra i creditori del defunto, poichè è acquistata soltanto al tempo della morte di questo ed ha la stessa data per tutti, ma esisto ed ha effetto contro l'erede, i suoi creditori ed i terzi che contrassero con lui.

Il Relatore insiste nel sentimento che i creditori chirografarii del defunto non acquistano un'ipoteca e sono soltanto pareggiati ai legatarii in quanto al privilegio di separazione.

Il Guardasigilli non vede quale sia l'effetto che si vuole attribuire all'ipoteca dei legatarii, per cui si propone di aggiungere una disposizione particolare e non applicabile ai creditori chirografarii del defunto.

Potrebbe anzi sorgere il dubbio a taluno, che, iscritta dal legatario quell'ipoteca, e procedendosi ad una collocazione sul patrimonio del defunto, i legatarii, siccome creditori ipotecarii iscritti, dovessero primeggiare i creditori chirografarii.

Il Relatore risponde, non poter sorgere questo dubbio, essendo noto, che i legatarii non possono conseguire il pagamento se non dopo dedotti tutti i debiti dell'eredità. Spiega poi che la menzione dell'ipoteca legale dei medesimi, che qui si propone di aggiungere, sarebbe pel caso in cui i legatarii, invece d'iscrivere il privilegio, iscrivessero l'ipoteca.

Il Guardasigilli dice che, essendo tale l'oggetto della proposta, avrebbe un'analogia con quella contenuta nello alinea dell'art. 67 per cui è detto, che l'iscrizione, presa dai creditori ipotecarii del defunto prima della di lui morte o nel termine di tre mesi dalla stessa, opererà, quanto ai beni soggetti all'ipoteca, lo stesso effetto che l'iscrizione del privilegio di separazione; crede che si potrebbe estendere quella disposizione ai legatarii.

*(V. l'avvertenza sotto l'art.* 2211, *pag.* 632).

Si determina di aggiungere nell'art. 67 del presente titolo una disposizione per cui si dichiari che l'iscrizione dell'ipoteca dei legatarii avrà lo stesso effetto dell'iscrizione del privilegio di separazione.

La redazione a complemento dell'art. 67 è differita (1).

---

(1) *Si crede opportuno porre in nota le discussioni ad essa relative:*

Dipendentemente alla determinazione di cui sopra il Relatore propone di aggiungere il seguente alinea da collocarsi tra la prima parte e l'attuale alinea dell'art. 67 di questo titolo:

« L'iscrizione dell'ipoteca legale dei legatarii presa « nei tre mesi dall'apertura della successione pro- « durrà lo stesso effetto che l'iscrizione di privilegio « di separazione.

Soggiunge però che, riesaminato quell'articolo e le altre disposizioni date nel progetto sulla separazione dei patrimonii, non vi si troverebbe fissato il tempo entro il quale debba essere promossa la domanda della separazione accennata nel principio dell'art. 67. — Il corrispondente art. 2111 del Codice francese, concepito negli stessi termini, aveva dato luogo a dubbii, che nascerebbero egualmente nel progetto ed ai quali sarebbe opportuno di ovviare. — Avendo esposto la difficoltà al Guardasigilli il medesimo è entrato nel sentimento di sopprimere nel principio del suddetto articolo le parole: *che domandano la separazione del patrimonio* le quali possono presentare il senso; che l'iscrizione del privilegio sia dipendente dalla dimanda che si farebbe della separazione, e viceversa che debba questa domanda essere promossa nei tre mesi fissati per l'iscrizione. L'opinante concorre in quest'avviso, ed, ove sia adottato, direrà necessaria una qualche mutazione ulteriore nella redazione della prima parte dell'articolo.

Il Guardasigilli dice, che nell'art. 2111, del Cod. franc. le parole: *che domandano la separazione del patrimonio* avevano dato luogo a dubbii gravi, ed alcuni autori ne desumevano la conseguenza, che l'iscrizione del privilegio dovesse essere accompagnata dalla domanda di separazione, opinavano ulteriormente che questa domanda, per cui non si vedeva fissato alcun termine, dovesse essere proposta in quello di sei mesi fissato nel predetto articolo. Intese sanamente tali parole, tanto nel Cod. franc., che nel progetto, non ne deriva quella conseguenza, ed i creditori o legatarii non sono punto impediti dal prendere iscrizione con farvi poscia susseguire la domanda quando vorranno agire per il pagamento. Ad ogni modo, è opportuno e di togliere il dubbio, e di evitare specialmente che si creda incombere l'obbligo ai creditori ed ai legatarii di fare la domanda

Il Guardasigilli aderisce alla soppressione dell'alin. del presente art. 71 proposta dalla Sezione.

L'ultimo alinea è soppresso.

L'articolo era nel rimanente adottato, tolta nella prima parte, come sopra si è detto, la citazione dell'art. 52, primo alinea.

Il Guardasigilli però osserva che, tolta una tale citazione, l'art. 71 si presenta incompiuto, contenendovisi una disposizione generale sul grado che prenderanno le ipoteche legali con trovarsene ommessa una, cioè quella spettante al Fisco a termini del suddetto art. 52, primo alinea *(art. 2196 Cod.)*. Sebbene in tale articolo sia fissato il grado che prenderà l'ipoteca legale ivi contemplata, gli pare utile di farne anche cenno nel presente art. 71, per modo di richiamo, affinchè non sembri esservi un'ommissione, ed anche per togliere ogni dubbio che potesse talvolta derivare dal non vederla menzionata.

È adottata la proposta del Guardasigilli ed è aggiunto dopo la prima parte dell'articolo l'infrascritto alinea:

« L'ipoteca legale del Fisco, ecc. ». *(Come il primo alinea del testo)*.

---

della separazione, nei tre mesi fissati dal progetto, per l'iscrizione. — Gli pare affatto incongruo che un legatario, per modo di esempio, il cui legato non fosse pagabile se non dopo due o tre anni, dovesse promuovere preliminarmente una domanda giudiziale per mantenere il suo diritto della separazione del patrimonio. — Una tale domanda, se è promossa contro l'erede solo, è inutile, poichè, quanto a lui, è sempre tenuto al pagamento, sieno o non sieno separati i patrimonii; se poi deve essere promossa contro i creditori dell'erede, il legatario non può conoscerli, e, per avere il contraddittorio di tutti si dovrebbe istituire un giudizio generale fra il termine di tre mesi per l'effetto solo di far dichiarare che vi è luogo alla separazione de' patrimonii, differito poi a suo tempo il pagamento del legato.

Un Membro dice, che la disposizione dell'articolo non potrebbe mai intendersi altrimenti che di una domanda da farsi dai creditori o legatarii contro l'erede; ma diverrebbe veramente di poca utilità l'imporre loro quest'obbligo. Gli autori francesi sembrano aver fatto in questa parte una confusione tra l'antico sistema della separazione e quello risultante dal nuovo regime ipotecario.

Sono adottate le due proposte fatte sull'art. 67; l'una, concernente al sopprimere in principio le parole: *che domandano la separazione del*, ecc.; e l'altra, per l'aggiunta dell'alinea riflettente l'ipoteca dei legatarii. Fatte in dipendenza delle medesime alcune varianti nella redazione, il detto articolo rimane concepito nei termini seguenti:

« I creditori ed i legatarii conservano riguardo, ecc. *(come al Codice, l'art. 2211)*.

*(E così rimane compiuta la redazione di quest'art. 67 del progetto o 2211 del Codice, rimasta interrotta alla pag. 632)*.

(Art. 72, soppresso al Codice). Il Guardasigilli dice, essere dubbioso se meglio convenga di mantenere, o di sopprimere il presente articolo, il quale, per un favore verso la moglie ed i figliuoli di famiglia, si scosta in parte dai principii che reggono il sistema ipotecario del progetto.

Le ipoteche contemplate negli articoli in esso citati (1) sono, in primo luogo, quelle spettanti alla moglie per le somme dotali provenienti da successione o donazione, e pei beni e capitali non dotali stati alienati od esatti dal marito, e poscia le altre spettanti al figlio di famiglia verso l'ascendente, pei beni dei quali questo abbia l'amministrazione, siccome pure per la riversibilità dei lucri nuziali nel caso di passaggio degli ascendenti a seconde nozze. È stabilito nei suddetti articoli, che tali ipoteche hanno luogo rispettivamente dal giorno dell'apertura della successione, da quello in cui la donazione ha avuto effetto, dal giorno della seguìta alienazione od esazione dei capitali, da quello in cui sieno pervenuti beni al figlio, finalmente dal giorno della morte del primo coniuge in quanto alla riversibilità dei lucri nuziali. Ma nel presente art. 72 sarebbe poi disposto, che le suddette ipoteche potranno anche essere iscritte anteriormente agli eventi qui sopra menzionati. Vi si dichiara però, in quanto al grado, che non lo prenderanno se non che dal giorno dell'evento.

Questa disposizione ha dato luogo a replicate discussioni nella Commissione, la quale l'ha poi adottata siccome una transazione tra l'attuale sistema ipotecario, per cui le suddette ipoteche sono esenti dalle iscrizioni, ed il nuovo sistema del progetto, nel quale vi sono assoggettate.

Uno dei Senati ha ancora proposto di estenderla col dichiarare, che l'iscrizione presa per la dote servirà pure per le suddette ipoteche eventuali ed indeterminate della moglie. La proposta non fu ammessa siccome troppo contraria al sistema della pubblicità seguito dal progetto, ed inoltre di troppo aggravio pel marito.

Non si può tuttavia non comprendere che anche l'iscrizione autorizzata dall'art. 72 riuscirà di molto aggravio pel marito, e per l'ascendente, giacchè nel contrattare con essi non potrà aversi la certezza che già al tempo del contratto non sia succeduto alcuno degli eventi per cui si trova presa nei registri l'iscrizione anticipata. Si avrebbe inoltre una iscrizione fatta prima che abbia avuto luogo l'ipoteca, ed anzi prima che il credito sia nato in effetto.

L'inconveniente è per altra parte bilanciato da due considerazioni che stanno per l'arti-

---

(1) Cioè gli art. 26, 27, 28 e 29 del presente titolo, corrispondenti agli art. 2170, 2171, 2172 e 2175 del Codice.

colo, l'una di doversi favorire in ogni possibile modo le iscrizioni delle ipoteche legali della moglie e dei figli di famiglia, le quali nel sistema ipotecario in ora vigente erano anzi dispensate totalmente dall' iscrizione; l'altra di potersi temere che, quando succeda l'evento, il marito impedisca alla moglie, o l'ascendente al figliuolo di famiglia, di prendere l'iscrizione, e rimanga compromesso il loro interesse.

Sottopone quindi al Consiglio il dubbio se l'articolo abbia ad essere mantenuto o soppresso.

Un Membro osserva, che il marito o l'ascendente, il quale volesse impedire alla moglie od al figlio dal prendere l'iscrizione dopo l'evento, cioè quando hanno già un diritto positivo, loro impedirebbe a maggior ragione dal prenderla prima dell'evento.

Un altro Membro dice che, bene considerata la disposizione, vi si verrebbe ad autorizzare un' iscrizione per un danno soltanto possibile in casi che non sono ancora avvenuti, e che forse non succederanno.

Un terzo Membro trova l'articolo troppo contrario alla pubblicità delle ipoteche, gravoso pel marito e per l'ascendente, e contenente una cautela non necessaria.

Altri Membri esprimono lo stesso avviso dei preopinanti.

È soppresso l' art. 72, progetto di questo titolo.

---

Art. 2216 (2154). Tutte le altre ipoteche non prendono grado che dalla data dell'iscrizione.

Lo stesso è di quelle enunciate nell'articolo precedente, ove ne segua l'iscrizione dopo la scadenza de' termini stabiliti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 73. — *Tutte le altre* . . . . . .

*Lo stesso è di quelle enunciate nei due articoli precedenti, ove* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 73 du projet, devenant le 74 de la nouvelle série). Cet article, dans sa relation avec les deux articles précédents, se concilie parfaitement avec l'art. 73 ci-dessus ajouté, qui a pour objet les dommages adjugés à la partie lésée.

*La Commissione.*

*(È a riferirsi alle risposte sui precedenti articoli a pag.* 640).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 73 . . . . . (come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Attesa la soppressione dell'articolo precedente, si scrive nell' alinea del presente: *enunciate nell'articolo precedente*, invece di: *nei due articoli precedenti.*

---

Art. 2217. L'ipoteca risultante dall'ammessione o verificazione di una scrittura privata, e di cui nell'art. 2178, non potrà essere validamente iscritta prima della scadenza della mora accordata al debitore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 74. — *L'ipoteca risultante* . . . . . *art.* 33 . . . . . *accordato al debitore, e quella pei beni futuri, di cui nell' art.* 45, *non potrà essere validamente iscritta prima dell' acquisto.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Rédaction et amendements proposés.*

(Art. 74 du projet). « L'ipoteca risultante « dall'ammessione o verificazione d'una scrit- « tura privata, e di cui nell'art. 33, la quale « sarà iscritta prima della scadenza della mora « accordata al debitore, non prenderà grado « che da questa scadenza ».

*Developpement et motifs.*

L'amendement proposé sur l'art. 74 de la série a pour objet de donner effet à l'inscription prise par le créancier, en vertu d'une reconnaissance faite en justice, d'une obligation sous seing privé, quoique le terme du payement ne soit point encore échu.

L'inscription prise par le créancier n'est qu'un moyen conservatoire qui ne peut nuire au débiteur qui conservera la faculté d'hypothéquer utilement ses biens jusqu'à l'échéance du terme; les frais de l'inscription seront naturellement supportés par ce créancier inscrivant, s'il est payé de sa créance à l'époque fixée: quant aux créanciers du débiteur, cette formalité ne sera pour eux qu'un acte indifférent: l'inscription ne peut faire obstacle à la constitution d'une hypothèque qu'ils pourront inscrire avec efficacité, jusqu'à l'expiration du terme fixé pour le payement, époque à laquelle, seulement, doit prendre rang l'hypothèque inscrite, en vertu de la reconnaissance faite en justice d'un écrit sous seing privé.

(SENATO DI PIEMONTE)

Qualora si adotti la proposta relativa all'art. 45 (pag. 610), di non permettere in verun caso l'ipoteca convenzionale dei beni futuri, si ommetterranno in quest'articolo le ultime parole: *e quelle sui beni futuri.*

---

(1) Vedasi l'art. 2278, Cod. civ.

*Risposte della Commissione.*

La ragione principale che sembra ostare alla proposta del Senato di Savoia, quella si è, a parere della Commissione, di non agevolare di troppo l'iscrizione d'ipoteche generali, quali sono quelle che risultano da ricognizioni fatte in giudizio di scritture private. Il principio della specialità delle ipoteche convenzionali, che forma una delle basi del sistema accolto nel progetto, vuolsi mantenere salvo da tutti quei tentativi che avrebbero per iscopo di deluderlo, come di leggieri accadrebbe ove col mezzo di una scrittura privata, successivamente riconosciuta in giudizio, si potesse sfuggire l'obbligo cui le ipoteche costituite per atto pubblico rimangono irremissibilmente soggette di non poter gravare che immobili certi e determinati. Ad un tal fine la Commissione, seguendo altresì l'esempio della legge promulgatasi in Francia nel 3 settembre 1807, ha denegata nel presente articolo la facoltà d'iscrivere siffatte ipoteche risultanti dalla ammessione o ricognizione fatta in giudizio della firma apposta ad una scrittura privata, fuorchè al tempo della scadenza della mora, al tempo cioè nel quale sarebbesi potuto iscrivere l'ipoteca giudiziale risultante dalla condanna che si fosse ottenuta pel non seguito pagamento.

Egli è bensì vero, che l'art. 2123 del Codice francese non conteneva la distinzione fattasi nell'art. 33 del progetto, tra le obbligazioni puro e semplici e quelle esprimenti la mora; ma, se la disposizione così concepita serve a proteggere le ragioni dei terzi contro il pregiudizio che potrebbe loro arrecare una iscrizione anticipata, col dar grado all'ipoteca risultante dalla ricognizione giudiziale soltanto dalla data della scadenza della mora pattuita, non si tolgono con tutto ciò gli altri inconvenienti gravissimi che risultano da tali iscrizioni. Il primo tra questi si è quello di rendere onerosa al debitore la fiducia dalla quale fu tratto a consentire l'obbligazione per semplice scrittura, che, salvo il caso di non effettuato pagamento, non arrecava alcun gravame sugli stabili; l'altro inconveniente non minore si è quello dell'estensione dell'ipoteca in tale modo autorizzata, la quale, sebbene non destinata a produrre effetto che fra un certo intervallo, comprenderebbe i beni, sì presenti, che futuri; qual genere d'ipoteca, se si è creduto di non potersi escludere interamente nel caso di condanna già seguita, deesi però evitare di estendere al di là di quanto la stretta necessità richiede.

Essendosi ammesso le osservazioni del Senato di Piemonte sull'art. 45 (pag. 610), si sopprimeranno le parole indicate dal medesimo in quest'articolo che nel rimanente si credo doversi mantenere senza alcun cangiamento.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 74. — *L'ipoteca risultante . . . art.* 33 . . . . *debitore*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Alcuni Membri hanno osservato che la parola: *validamente*, che trovasi nell'articolo, e non nella legge pubblicatasi in Francia il 3 settembre 1807 (dalla quale fu desunto il presente articolo) potrebbe essere soppressa.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice che, sopprimendo la parola: *validamente*, la locuzione non resterebbe esatta, poichè si verrebbe a dire soltanto che l'ipoteca *non potrà essere iscritta*, e si accennerebbe così al fatto materiale, mentre s'intende parlare della validità della iscrizione.

Osserva un Membro che nel susseguente art. 134 del secondo progetto di questo titolo (1) s'incontra poi la disposizione per cui si dichiara nulla l'iscrizione presa prima del termine fissato nel presente articolo.

Il Guardasigilli non vede, che vi sia motivo di togliere la suddotta parola, non potendo sorgerne alcun inconveniente e rimanendone maggiormente spiegata la disposizione.

L'articolo è adottato, mantenendovi la parola: *validamente*; invece di: *l'art.* 33, si scrive: *l'art.* 2178.

---

Art. 2218 (2146). L'iscrizione non ha alcun effetto quando non sia stata presa prima de' dieci giorni immediatamente precedenti il fallimento o la cessione de' beni.

Sono eccettuate le iscrizioni de' privilegii ed ipoteche acquistate anteriormente, e per cui il termine utile per conservarne l'anteriorità non fosse ancora scaduto (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 75. — *L'iscrizione* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI PIEMONTE)

Se, come si ebbe già altrove a suggerire, e non dispregievoli ragioni di convenienza sembrano richiedere, si vorranno nella nuova legislazione mantenere in vigore i giudizii di concorso, in tal caso alla fine del primo alinea del presente articolo si aggiungeranno le seguenti parole: *o l'instituzione del giudizio di concorso.*

*Risposta della Commissione.*

Ai giudizii di concorso, di cui vuole il Senato di Piemonte si faccia menzione in quest'articolo, sono surrogati nel progetto modi diversi di procedere, secondo la qualità dei

(1) Corrispondente all'art. 2278, Cod. civ.

(2) Vedansi gli art. 2278, Cod. civ., e 480, Cod. comm.

casi, come ciò verrà dichiarato nelle risposte sul titolo: *Dell'espropriazione forzata e della graduazione.* Cotesti diversi modi mai non hanno quel carattere di generalità che assoggetti l'intero patrimonio attivo e passivo del debitore ad una discussione dell'indole di quella che costituisce i così detti *giudizii di concorso,* di cui era una conseguenza la nullità delle ipoteche e privilegii costituiti in tempo prossimo all'instituzione del giudizio.

Siffatta nullità si è dovuta perciò restringere ai casi dove potevasi scorgere pericolo, a quello cioè della cessione dei beni fatta dal debitore, ed al caso di fallimento, locchè ha connessione colle discipline particolari al commercio; nei crediti di quest'ultima specie la buona fede, siccome è noto, deve abbondare, e si è perciò mantenuto a tale riguardo il disposto del corrispondente art. 2146 del Codice francese, modificato però nella sostanza in un senso più conforme all'equità. Si è anche tralasciato l'altro caso in esso contemplato dell'eredità accettata con benefizio d'inventario, che è una specie d'ampliazione fatta della disposizione dell'articolo ed un caso di natura affatto diversa in cui lo stesso pericolo di frode non si può verificare, ed ampliazione tanto meno opportuna, in quanto che, indipendentemente dallo stato dell'eredità, l'accettazione di essa, sotto la riserva del beneficio suddetto, può essere una mera precauzione comandata dalla legge a favore di alcune persone privilegiate.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 75. — *L'iscrizione* . . . . . .

(SEZIONE DI G. e G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza discussioni.

---

Art. 2219. Il contabile, appaltatore o subappaltatore dovrà far iscrivere l'ipoteca legale, di cui nell'art. 2199, prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, o dell'appalto.

Simile obbligo è imposto ai pubblici impiegati per l'iscrizione dell'ipoteca sugli stabili dati in malleveria a termini dell'articolo 2201 (1).

Art. 2220. I tesorieri ed altri contabili delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici di cui nell'art. 2169, dovranno parimente far iscrivere l'ipoteca legale sopra i loro beni prima del loro ingresso in esercizio dell'impiego, sotto pena di esserne rimossi.

Gli amministratori delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici veglieranno affinchè da nessuno de' contabili sopra indicati si assumano le proprie funzioni prima che l'iscrizione sia presa, ed in difetto dovrà questa essere richiesta dagli stessi amministratori (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 76. — *Il contabile od appaltatore dovrà far iscrivere l'ipoteca legale di cui nell'art.* 55 *prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni.*

*Simile* . . . . . *dell'art.* 57.

*Art.* 77. — *I tesorieri* . . . . . *nell'art.* 25 . . . . . *ingresso in esercizio, sotto pena di essere rimossi dal medesimo.*

*Gli amministratori* . . . . . *sia presa la quale in difetto dovrà dagli stessi amministratori essere richiesta.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 76). On a observé que le terme de *funzioni* ne paraît pas être le mot propre pour désigner la charge d'un *entrepreneur*, cette expression ne peut se rapporter à qui a l'office du *comptable.*

Le Sénat propose de terminer le premier alinéa de l'art. 76 par ces mots: *o dell'appalto.*

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 76). È sembrato che, se le parole finali della prima parte dell'articolo: *ammesso all'esercizio delle sue funzioni*, bene stavano applicandole al *contabile*, le medesime con poca proprietà si riferivano all'*appaltatore*; perlocchè si potrebbe variare quel concetto nel seguente modo: *prima dell'esercizio delle sue funzioni od appalto.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 76). Si ammette la proposta addizione. — Per le ragioni di cui all'art. 53, è aggiunta la parola: *subappaltatori (V. pag.* 619*).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 76. — *Il contabile appaltatore o subappaltatore dovrà far iscrivere l'ipoteca legale, di cui nell'art.* 55, *prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, o dell'appalto.*

*Simile* . . . . . *dell'art.* 57.

---

(1) Veggasi il Manifesto della Camera de' Conti in data 17 nov. 1843, di cui in nota all'art. 2200 (p. 621). — Vedansi le LL. PP. 16 sett. 1838, l'art. 37 dell'Ed. ipotecario, e l'art. 2231, Cod. civ.

(1) Vedansi l'art. 2231, Codice civile.

*Art. 77. — I tesorieri* . . . . . .
. . . . . (come al primo prog.).
*Gli amministratori* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(Art. 76). Adottato all'unanimità *(Vedi la variante alla rubrica di questa sezione, pagina 653)*.

(Art. 77). Si osserva che la locuzione potrebbe essere migliorata, dicendo in fine, come leggesi nel corrispondente art. 54 dell'Editto ipotecario: *in esercizio dell'impiego sotto pena di esserne rimossi*; potendosi altrimenti pei termini in cui è scritto l'articolo del progetto, credere che ivi si tratti soltanto di una rimozione temporaria dei tesorieri ed altri contabili, dell'esercizio dell'impiego, sinchè abbiano fatto iscrivere l'ipoteca legale sopra i loro beni, e non di una rimozione dall'impiego medesimo.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 76 o 2219, Cod.). Adottato senza osservazioni, invece di dire: *art.* 55, si dice: *art.* 2199, ed invece di: *art.* 57, si dice: *art.* 2201.

(Art. 77 o 2220, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato, scrivendo il fine della prima sua parte nei termini proposti dalla Sezione.

---

**Art. 2221 (2136)** Le iscrizioni dell'ipoteca legale attribuita nell'articolo 2170 alle donne maritate dovranno essere prese dagli ascendenti delle medesime od altri obbligati a dotarle, i quali avranno costituita la dote, e dagli stessi mariti e coobbligati: non adempiendo a quest'obbligazione i dotanti saranno tenuti alla ricostituzione e pagamento di tutto o parte della dote perduta a causa dell'ommessa, o ritardata iscrizione; i mariti soggiaceranno ad una multa estensibile sino a lire mille (1).

Art. 2222. Riguardo all'ipoteca per le somme dotali provenienti da successione o donazione, di cui nel 2.° alinea dell'articolo 2170, non che per alienazione de' beni od esazione dei capitali della moglie e di cui nell'art. 2171, sarà sotto la stessa pena portata dall'articolo precedente, a carico del marito di prendere iscrizione sui proprii beni per la concorrente di dette somme dotali, del prezzo de' beni o del capitale esatto, nel termine di due mesi successivi all'apertura della successione od al giorno in cui ebbe effetto la donazione, od a quello dell'alienazione od esazione (2).

(1-2) Vedansi gli art. 2231, Cod. civ., e 55, Ed. ipotecario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 78. — *Le iscrizioni dell'ipoteca legale accordata nell'art.* 26 *alle* . . . . . .
*Art.* 79. — *Riguardo* . . . . . .
. . . . . *dell'art.* 26, *non* . . . .
. . . . *art.* 27, *sarà* . . . . . .
. . . . . *od esazione, se pure non avrà presa anteriormente iscrizione per l'ipoteca eventuale, e indeterminata in conformità dell'art.* 72.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Rédaction et amendements proposés.*

(Art. 78). « L'ipoteca legale accordata nel« l'art. 26 alle donne maritate, sebbene esente « dall'iscrizione, dovrà essere iscritta dagli « ascendenti delle medesime, od altri obbli« gati a dotarle, i quali avranno costituita la « dote, e dagli stessi mariti o coobbligati sotto « pena d'una multa estensibile sino a lire « mille ».

*Developpement et motifs.*

L'amendement ne laisse subsister que la disposition relative à l'obligation d'inscrire l'hypothèque légale imposée aux ascendans et autres obligés à doter la femme.

Après avoir proposé de rendre à l'hypothèque tous ces priviléges, il a paru inutile d'imposer aux ascendans la charge de payer une seconde fois la dot dont l'hypothèque ne peut être sujette à déchéance, si l'on adopte l'amendement qui fait l'objet du nouvel article proposé pour faire suite à l'article 70 du projet.

*Rédaction et amendements proposés.*

(Art. 79). « Riguardo all'ipoteca per l'alie« nazione dei beni, o esazione dei capitali « della moglie, e di cui nell'articolo 27, « sarà sotto la stessa pena portata dall'articolo « precedente, a carico del marito di prendere « iscrizione sui proprii beni per la concor« rente del prezzo dei beni o del capitale « esatto, nel termine di due mesi successivi « al giorno dell'alienazione od esazione. »

*Developpement et motifs.*

Ensuite de la modification apportée au projet, et dont il est parlé à l'article ci-dessus, l'art. 79 paraît devoir être restreint aux dispositions conservées dans l'amendement.

En effet, dans le cas où les femmes seraient dispensées, suivant l'avis du Sénat, d'inscrire l'hypothèque légale qui leur est accordée par l'art. 26, il serait inutile d'énoncer à l'art. 79 l'obligation du mari d'inscrire l'hypothèque légale de sa femme pour les sommes provenant des successions, ou des donations, puisque cette obligation lui est déjà imposée, ainsi qu'aux ascendans par l'article précédent.

Dans le système proposé par le Sénat on ne peut non plus admettre l'hypothèque éventuelle qui fait l'objet de l'art. 72 que l'on a proposé de retrancher.

Telles sont les considérations qui ont déterminé l'amendement de l'art. 79.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 78, 79). Gli art. 81, 82 che vengono dopo, trattando dell'ipoteca legale accordata ai figli di famiglia, hanno opportunamente stabilito, che l'inscrizione presa dall'ascendente che esercita la patria podestà sovra i proprii beni, basti senz'altra indicazione per conservare altresì l'ipoteca legale per la riversibilità dei lucri nuziali.

Ad esempio di codeste disposizioni che riguardano l'interesse dei minori e dei figliuoli di famiglia, un'altra consimile ne verrebbe il Senato proponendo a favore delle donne maritate, per cui fosse statuito, che l'inscrizione presa per la dote dovesse parimente bastare per conservare l'ipoteca legale, tanto per le somme dotali provenienti da successione o donazione, di cui nel secondo alinea dell'art. 26, quanto per l'alienazione dei beni o esazione dei capitali della moglie, e di cui nell'art. 27.

In entrambi i casi concorrono le stesse ragioni di convenienza, lo stesso favore di persone e di cause egualmente privilegiate: in ambi i casi perciò si dovrebbe adottare la stessa disposizione.

A questo si aggiunge, che l'art. 72 già pareggia i due casi nel permettere che simili ipoteche eventuali ed indeterminate possano essere inscritte anche anteriormente all'evento in esso contemplato, di modo che, se è lecito di prendere a piacimento tali inscrizioni eventuali ed indeterminate, pare che non dovrebbe frapporsi alcun ostacolo, che si facesse un passo più avanti, e si stabilisse che l'inscrizione presa per la dote servirà pure per queste ipoteche incerte ed indeterminate.

Da una simile disposizione poi risulterebbe altresì un doppio essenzialissimo vantaggio per le donne maritate, e per le stesse famiglie, in quanto che l'interesse delle prime si troverebbe meglio cautelato per la conservazione di queste ipoteche eventuali, premendo sopratutto ai dotanti di prendere l'inscrizione per la dote, all'oggetto di evitare il pericolo della ricostituzione della medesima, e d'altronde, prendendosi d'ordinario l'inscrizione per la dote, o prima della celebrazione del matrimonio, o contemporaneamente al medesimo, si toglie in questa guisa la cagione d'ogni dissapore o discordia che potrebbe altrimenti suscitarsi, qualora dalla moglie, o da altre persone, si prendesse, durante il matrimonio, l'inscrizione sui beni del marito per la conservazione dello mentovate ipoteche.

Ove si approvi questa proposta, si aggiungerà all'art. 79 il seguente alinea:

« In difetto però dell'una e dell'altra in« scrizione, basterà, a conservare l'ipoteca di « cui si tratta, l'inscrizione presa come sovra « per la dote senz'altra indicazione ».

*Risposte della Commissione.*

(Art. 78, 79). L'osservazione del Senato di Savoia essendo interamente subordinata all'ammessione di una dispensa d'iscrizione per le ipoteche legali della moglie, non occorre qui trattenersi sovra la medesima, dacchè non si è accolta la principale proposta.

Riguardo all'osservazione del Senato di Piemonte, la quale tende ad estendere gli effetti dell'iscriziono eventuale autorizzata coll'articolo 72, si crede una tale proposta inammessibile. Vuolsi a tal riguardo osservare, che non vi è parità tra l'inscrizione eventuale autorizzata dagli art. 81 e 82, e quella che su tale esempio il Senato reputa potere aver luogo per l'ipoteca legale delle mogli. Le ragioni di riversibilità dei lucri nuziali ed altre liberalità fra coniugi a favore dei figli in caso di binubato, le quali vengono conservate mediante l'inscrizione di cui ne' succennati articoli, tuttochè sieno ragioni eventuali, rimangono determinate, quanto all'oggetto loro, o dal contratto di matrimonio, o da altro atto che contenga cotali specifiche liberalità di un coniugo verso dell'altro riversibili alla prole in caso di binubato; nè vi può essere obbiezione alcuna a riguardar compresa in una iscrizione più ampia, quale si è quella che cautela l'amministrazione dei beni proprii dei figli di famiglia, quella che avrebbe per oggetto ragioni di lor natura facili a determinarsi, e per le quali, il più sovente, una nuova iscrizione sarebbe soverchia a favore della prole, da che se si tratta specialmente di lucri dotali vi esiste quella che deve essersi presa per cautela delle ragioni della madre.

All'incontro sarebbe rendere illusoria la pubblicità, che l'inscrizione da prendersi per l'ipoteca legale della moglie deve produrre, se, enunciandovisi semplicemente la dote che sarà stata costituita, si volesse eventualmente riguardarvi rinchiuse tutte le ragioni, tanto dotali provenienti da successioni o donazioni non ancor deferite, quanto parafernali, dipendenti dall'ipotesi di un'alienazione di beni o di esazioni di capitali qualsivoglia che potessero esistere in appresso. E sarebbe d'altro canto ciò di sommo aggravio pel marito, il quale,

ritenuta la natura eventuale di una simile inscrizione, sarebbe nell'impossibilità di limitarne in qualunque modo gli effetti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 78, 79. — (Come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 78, 79). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 78, o 2221, Cod.). Adottato senza osservazioni; invece di: *accordata nell'art.* 26, si sostituisce: *attribuita nell'art.* 2170.

(Art. 79, o 2222, Cod.). Dipendentemente dalla soppressione dell'art. 72 del progetto di questo titolo, è tolta la parte finale del presente articolo, cioè: *se pure non avrà preso*, ecc. invece poi di dire: *dell'art.* 26, si dice: *dell'art.* 2170, ed invece di: *art.* 27, si dice: *art.* 2171.

---

Art. 2223 (2136, 2137, 2138). I tutori de' minori e degli interdetti dovranno parimente fra due mesi dal giorno dell'accettazione della tutela, e sotto la stessa multa portata dagli articoli precedenti, iscrivere sopra i proprii beni l'ipoteca legale di cui nell'art. 2174.

Nel caso di passaggio della tutrice a seconde nozze, un'eguale iscrizione, e sotto la medesima pena, dovrà essere presa dal patrigno sopra i proprii beni, fra due mesi dal giorno del contratto matrimonio, o da quello della riammessione alla tutela.

Il Consiglio di famiglia, e specialmente il Giudice che lo presiede, invigilerà acciò l'iscrizione sia presa. A quest'effetto nella prima adunanza che avrà luogo dovrà accertarsi, e farsi risultare che siasi adempiuto all'obbligo suddetto, e nel caso contrario si dovranno dare le opportune disposizioni acciò venga senz'altro adempito.

Il protutore in particolare è tenuto, sotto pena dei danni, a curare che segua tale iscrizione, od a farla seguire egli stesso (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 80. — *I tutori* . . . . . *di cui nell'art.* 30.
*Nel caso* . . . . . *contratto matrimonio.*
*Il Consiglio di famiglia invigilerà acciò l'iscrizione sia presa, ed il protutore è in particolare tenuto, sotto pena dei danni, di curare che segua tale iscrizione e di farla seguire egli stesso.*

(1) Vedansi gli art. 2231 del Cod. civ., e 53 dell'Ed. ipotecario.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Per meglio cautelare l'interesse dei minori e degli interdetti, ed assicurare in modo ancor più positivo l'adempimento della obbligazione dalla legge imposta di prendere l'iscrizione a loro favore, il Senato sarebbe d'avviso, che all'ultimo alinea di quest'articolo si surrogasse il seguente:

« Il Consiglio di famiglia, e specialmente « il giudice che, ecc. » *(Come sta scritto al Codice nei due ultimi alinea dell'art.* 2223).

*Risposte della Commissione.*

La spiegazione contenuta nella redazione proposta si riguarda come opportunissima a chiarire la volontà della legge e ad inculcare l'obbligo dell'osservanza, epperò si surrogherà al luogo indicato, alla redazione del progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 80. — *I tutori* . . . . . *di cui nell'art.* 30.
*Nel caso* . . . . . *contratto di matrimonio.*
*Il Consiglio di famiglia* . . (come al testo).
*Il protutore* . . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, aggiungendo in fine del primo alinea le parole: *od a quello della riammessione alla tutela*, affine di comprendere anche il caso in cui la madre sia stata riammessa alla tutela de' suoi figli dopo essere passata a seconde nozze.

Alcuni Membri avrebbero poi ancora osservato, che il terzo alinea dovrebbe precedere il secondo.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia fatta l'aggiunta nel primo alinea proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato in tale conformità. Invece poi di: *art.* 30, si scrive: *art.* 2174.

---

Art. 2224. L'ipoteca legale attribuita nell'art. 2172 a' figliuoli di famiglia sui beni dell'ascendente alla cui podestà sono soggetti dovrà, sotto la medesima pena di cui negli articoli precedenti, essere iscritta a diligenza dell'ascendente medesimo nel termine di due mesi dal giorno in cui è nata l'ipoteca (1).

(1) Vedansi gli art. 2231 del Cod. civ. e 53 dell'Ed. ipotecario.

Art. 2225. Le iscrizioni prese, come sopra, dall'ascendente che esercita la patria podestà, e dalla madre tutrice, basteranno senza altra indicazione per conservare altresì l'ipoteca legale per i diritti di riversibilità nel caso di passaggio degli stessi ascendenti a seconde nozze (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 81. — *L'ipoteca legale accordata nell'art.* 28 *a' figliuoli di . . . . . in cui è nata l'ipoteca, salvo già fosse stata presa antecedentemente l'inscrizione eventuale di cui nell'art.* 72.

*Art.* 82. — *Le iscrizioni prese . . . . . tutrice sopra dei loro beni, basteranno . . . . . legale per la riversibilità* de lucri nuziali *nel caso di passaggio degli stessi ascendenti a seconde nozze.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 81). *Amendements proposés.* Retrancher la phrase: « *salvo* già fosse stata presa « antecedentemente l'iscrizione eventuale di « cui nell'art. 72 ».

*Motifs.* Le Sénat a proposé le retranchement de l'art. 72 du projet, d'après les observations faites sur le dit article (*page* 639); en conséquence, dans le cas où cet amendement serait adopté, il parait nécessaire de retrancher dans l'art. 81 la phrase qui a trait au dit art. 72.

(Art. 82). A retrancher.

*Motifs.* D'après la dispense de l'inscription proposée à l'art. 71 en faveur des hypothèques légales des femmes, des fils de famille, des interdits et des mineurs, la disposition du présent article devient inutile.

*La Commissione.*

(Art. 81, 82). *Nessuna risposta per parte della Commissione, ciò indicando che si riferisce alle risposte già date precedentemente* (*pag.* 640).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 81, 82. — (Come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 81). Adottato all'unanimità.

(Art. 82). Adottato come sopra: notasi che si potrebbero sopprimere nella terza linea le parole: *sopra dei loro beni.*

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 81, o 2224, Cod.). Dipendentemente dalla soppressione dell'art. 72, sono tolte nel fine di quest'articolo le parole: *salvo già fosse stata presa antecedentemente la iscrizione eventuale di cui nell'art.* 72.

(Art. 82, o 2225, Cod.). Sono tolte siccome superflue le parole: *sopra de' loro beni,* che si incontrano dopo: *madre tutrice.*

Il rimanente dell'articolo è adottato senza osservazioni (1).

---

Art. 2226. Il notaio che riceverà un atto portante costituzione di dote od altre convenzioni matrimoniali, od alcuno degli atti di alienazione o d'esazione, di cui nell'articolo 2171, il segretario di mandamento, che riceverà il verbale di giuramento di un tutore, ed il notaio che procederà all'inventaro de' beni di un figlio di famiglia soggetto a patria podestà, dovranno nel caso in cui l'ipoteca non fosse stata legittimamente ristretta a certi determinati beni, far dichiarare dal marito, dal coobbligato per la dote, dal tutore, o dall'ascendente cui compete la patria podestà la situazione con generica designazione de' beni immobili a lui spettanti.

Dovranno pure inserire nell'atto la dichiarazione fatta dalle anzidette persone, sulla previa interpellanza dello stesso notaio o segretario, di non possedere altri immobili fuorchè quelli che vennero designati.

Il notaio o segretario sarà quindi tenuto a far seguire le relative iscrizioni ne' due mesi successivi (2).

Art. 2227. Qualora la madre passando a seconde nozze conservi la tutela de' figli di un precedente matrimonio, il notaio che riceverà l'istromento di convenzione matrimo-

---

(1) Vedansi gli art. 2231 del Cod. civ. e 55 dell'Ed. ipotecario.

(1) Veggasi ciò nondimeno la differenza di redazione nell'ultima parte dell'articolo tra il testo ed il progetto, riscontrandosi in quest'ultimo le parole: *de' lucri nuziali*, non conservate nel Codice.

(2) Il termine di due mesi, di cui nell'art. 2226, quando decorra, nei casi di variazione delle convenzioni matrimoniali. — Art. 6. Manif. della Camera dei Conti 21 luglio 1838 sulle norme per l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 1514 del Codice civile.

Vedasi altro Manifesto della Camera dei Conti in data 6 sett. 1842 sull'intelligenza dell'art. 2171 Cod. civ.

Vedansi gli art. 2231, 2256 del Cod. civ., e art. 56 dell'Editto ipotecario, ed il Manifesto Camerale 26 novembre 1822.

niale, avrà l'istesso obbligo riguardo ai beni del patrigno (1).

Art. 2228. Il segretario di una Comunità o di una corporazione o d'altro stabilimento pubblico, che avrà esteso il verbale di nomina di un tesoriere o d'altro contabile di cui all' art. 2169, dovrà pure far seguire la relativa iscrizione nei due mesi successivi alla nomina. Egli non rilascierà copia del verbale, se non previa dichiarazione per parte del contabile della situazione con generica designazione degli immobili a lui spettanti, a meno che l'ipoteca sia stata come sopra ristretta a certi determinati beni: tale dichiarazione verrà annessa al verbale di nomina (2).

Art. 2229. I notai o segretarii, i quali avranno contravvenuto al disposto degli articoli 2226, 2227 e 2228 incorreranno in una multa estensibile a lire mille: e potranno inoltre essere sospesi, ed anche destituiti secondo le circostanze, e resteranno in ogni caso risponsabili de' danni verso le parti interessate. (3)

Art. 2230 (2156). Se alcuna delle altre persone state rispettivamente incaricate dell'iscrizione delle ipoteche legali, di cui ne' precedenti articoli, non avrà adempiuto ad una tale obbligazione, oltre alle pene rispettivamente sovra stabilite, sarà parimente tenuta al risarcimento dei danni.

Cesseranno bensì le suddette pene verso tali persone, e verso de' notai e segretarii sempre che l'ipoteca legale sarà stata conservata mediante l'iscrizione presa in tempo utile da una delle stesse persone, o da altri qualunque.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 85. — *Il notaio che* . . . . . *od esazione di cui nell'art* 27, *il* . . . . . *podestà, dovranno far dichiarare dal marito od altro coobligato per* . . . . . *a lui spettanti e far seguire le relative iscrizioni nei due mesi successivi.*

*Art.* 84. — *Qualora la madre* . . . . . (testo, art. 2227).

*Art.* 85. — *Il Segretario* . . . . . *o d'altro contabile, di cui all'art.* 25, *non dovrà rilasciare copia del suddetto verbale, se non previa dichiarazione per parte* . . . . . *a lui spettanti, la quale verrà annessa al verbale stesso di nomina.*

*Art.* 86. — *I notai o segretarii* . . . . . *art.* 83, 84, 85 . . . . . .

*Art.* 87. — *Qualora ciascuna delle altre persone* . . . . . *non abbia adempiuto* . . . . . *sarà tenuto allo stesso risarcimento dei danni di cui nell'articolo precedente.*

*Cesseranno bensì* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 85). Mentre concordemente si approvava che fosse nel progetto inserita questa disposizione desunta dal Manifesto Camerale dei 26 novembre 1822, non tralasciossi d'osservare, come la medesima, diretta ad assicurare l'eseguimento dell'importante formalità dell' iscrizione, fosse nell'applicazione riescita ancora insufficiente al conseguimento dello scopo suddetto, ed a questo proposito si è ricordato, essersi alla decisione del Magistrato presentati casi in cui il marito nell'instrumento di dote si era limitato a dichiarare i beni da lui posseduti in una provincia, omettendo di aggiungere che ne possedeva altri in altri luoghi.

Nella quale occorrenza, tuttochè dal Fisco s'insistesse per la condanna del notaio, dovette dal Magistrato riconoscersi che il Manifesto suddetto, stante i termini in cui era concepito, non imponeva al notaio altro obbligo che quello di ricevere la dichiarazione che gli venisse fatta, e non già quello d'indagare se la medesima fosse inesatta ed incompleta.

Quindi è che credette il Magistrato vi fosse necessità di coartare in miglior modo lo stretto adempimento di una formalità, dalla quale si poteva prevedere che si avrebbe facilità onde esimersi.

Ed al conseguimento di tale scopo, senza per altro investire i notai di un'autorità inquisitoria la quale potrebbe essere d'incaglio alle contrattazioni, opinava il Magistrato che opportunamente gioverebbe l'aggiunta in quest'articolo delle seguenti espressioni: *e con dichiarazione espressa di non possederne altri oltre quelli indicati.*

---

(1-2) Vedansi gli art. 2231 e 2256, Cod. civ.

(3) Veggasi il Regio Biglietto 25 gennaio 1838, il quale estende alla multa, di cui all' art. 2229, il beneficio dell'oblazione, di cui nel R. Biglietto 31 genn. 1826, quando si tratta di contravvenzioni che non offrono circostanze aggravanti.

Vedasi l'art. 803, Cod. di proc. civ.

Con qual modo si eviterebbero le reticenze che si volessero usare, o si porrebbe il dichiarante nella necessità di dire la verità, e ciò con tanta maggior forza, che si potrebbe ancora aggiungere a suo luogo una disposizione con cui si stabilisse, che l'inesattezza della dichiarazione potrebbe, a seconda delle circostanze, far considerare il dichiarante *stellionatario*.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 83). Si ravvisa ottimo il suggerimento, il quale è conforme altresì a quanto già dee praticarsi a termini del Manifesto del Magistrato stesso, autore della proposta del 26 novembre 1822 Onde si farà la suggerita addizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 83. — *Il Notaio che*
. . . . . .
*di cui nell'art.* 27, *il* . . . . . .
. . . . . .
. . . . *dovranno far dichiarare dal marito od altro coobligato per la* . . . . .
. . . . . .
. . . . . *a lui spettanti.*
*Dovranno pure inserire nell'atto* . . . . .
. . . . . .
*Il Notaio o Segretario sarà quindi tenuto a far seguire le relative iscrizioni ne' due mesi successivi.*
*Art.* 84. — *Qualora la* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2227).
*Art.* 85, 86, 87. — (Come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 83, 84, 85, 86). Adottati all'unanimità.

(Art. 87). Riformata in principio la locuzione nei seguenti termini:

« Se alcuna delle altre persone state rispettivamente incaricate dell'iscrizione delle ipoteche legali, di cui ne' precedenti articoli, non avrà adempiuto, ecc. ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 83, o 2226, Cod.). Un Membro osserva che, alloraquando fu convertita la riduzione dell'ipoteca legale a certi determinati beni, ovvero fu questa autorizzata dal Tribunale, non occorre di richiedere la dichiarazione degli immobili spettanti al marito tutore o ascendente, siccome sarebbe prescritto, senza eccezione nella prima parte dell'articolo. Basta la indicazione di quei beni a cui fu ristretta l'ipoteca legale.

Il Guardasigilli riconosce poter essere opportuno di aggiungere la spiegazione indicata dal preopinante.

La disposizione finale della prima parte è modificata come segue: *dovranno nel caso in cui l'ipoteca non fosse stata legittimamente ristretta a certi determinati beni far dichiarare dal marito*, ecc.

L'articolo è nel rimanente adottato. Invece di: *art.* 27, si scrive: *art.* 2171.

In seguito si osserva, esser detto nella fine della prima parte parlando del Notaio e del Segretario che ha ricevuto uno degli atti ivi indicati: *dovranno* . . . . ecc. *far dichiarare dal marito od altro obbligato per la dote del tutore od altro ascendente*, ecc. La dizione potendo presentare il senso, che la dichiarazione del marito dovesse esser fatta soltanto pel caso della dote, si scrive come segue: *dovranno* . . . . ecc., *far dichiarare dal marito, dal coobligato per la dote, dal tutore o dall'ascendente*, ecc.

(Art. 84, o 2227, Cod.) Adottato senza osservazioni.

(Art. 85, o 2228, Cod.). Dipendentemente dalla deliberazione presa sull'art. 83 intorno alla dichiarazione degli immobili spettanti alla persona soggetta all'ipoteca legale ivi menzionata, è fatta una eguale mutazione nel presente articolo, ove è prescritta la stessa dichiarazione pel contabile, si scrive pertanto nell'articolo: *non dovrà rilasciare copia del suddetto verbale se non previa dichiarazione per parte del contabile della situazione, con generica designazione degli immobili a lui spettanti, a meno che l'ipoteca sia stata come sopra ristretta a certi e determinati beni: tale dichiarazione verrà annessa al verbale stesso di nomina.*

Invece di: *art.* 25, si scrive: *art.* 2169.

La nuova redazione dell'articolo lo porta scritto come ora si legge al Codice.

(Art. 86, o 2229, Cod.). Adottato senza osservazioni. Invece di dire: *art.* 83, 84, 85, si scrive: *art.* 2226, 2227, 2228.

(Art. 87, o 2230, Cod.). L'articolo è adottato, scrivendone il principio nei termini proposti dalla Sezione.

Poscia, nel fine della prima parte, ove sta scritto: *sarà tenuto allo stesso risarcimento dei danni, di cui nell'articolo precedente*, sembrando tale locuzione possa far supporre che nel precedente articolo si trovi una spiegazione sulla qualità dei danni, mentre che i medesimi vi sono indicati soltanto in genere, son soppresse le parole: *di cui nell'articolo precedente*; e si scrive: *sarà parimente tenuta al risarcimento dei danni.*

---

Art. 2231 (2138). Nel caso in cui le persone menzionate negli art. 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2226 e 2228 non abbiano prese le iscrizioni prescritte, l'Avvocato fiscale presso il Tribunale di Prefettura del domicilio delle persone summenzionate, o del luogo in cui sono situati i beni, e gli Intendenti delle province riguardo ai contabili delle Comunità, do-

vranno richiederle d'ufficio, tosto che tale omissione venga in qualunque modo a loro notizia.

L'Avvocato generale, ed il Procuratore generale invigileranno all'adempimento di quest'obbligazione (1).

Art. 2232 (2139). I parenti, congiunti ed amici della famiglia sia del marito, sia della moglie, come pure i parenti, congiunti ed amici dei minori, dei figli di famiglia ed altre persone amministrate, che siano o non intervenuti al contratto di matrimonio, alla nomina di un tutore od a qualunque altro atto dal quale possa nascere l'obbligazione dell'iscrizione, potranno invigilare acciò sia quella presa in tempo utile, ed anche prenderla essi stessi.

L'iscrizione potrà eziandio essere richiesta, senza alcuna autorizzazione, dalla moglie, dai minori, dai figli di famiglia ed altre persone amministrate (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 88. — *Nel caso in cui le persone menzionate negli art.* 76, 77, 78, 80, 81, 83 *e* 85 *non abbiano prese le iscrizioni prescritte, saranno quelle richieste d'uffizio dall'Avv. Fiscale presso il Tribunale di Prefettura del domicilio delle persone summenzionate, o del luogo in cui sono situati i beni, e dagli intendenti delle Provincie riguardo ai contabili delle Comunità.*

*L'Avvocato Generale, ed* . . . . . ,

. . . . . .

*Art.* 89. — *I parenti, congiunti* . . . . . .

. . . . . (testo, art. 2232).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 88). Quest'articolo, nei termini in cui è compilato, facendo agli Avv. Fiscali un obbligo assoluto e preciso di richiedere d'ufficio le iscrizioni ivi mentovate, semprechè non sieno state prese dalle persone specialmente incaricate, può indurre nell'animo dei medesimi l'opinione che, per soddisfare a questo loro debito, sieno tenuti a praticare continue indagini ed incumbenti d'ogni maniera, affine di accertarsi dei varii casi che possano occorrere di simili ipoteche legali, e se le relative iscrizioni sieno state prese a tempo debito.

La qual cosa, intesa troppo strettamente, potrebbe distoglierli dalle altre loro occupazioni, e tornare in pregiudizio del pubblico servizio a cui sono particolarmente destinati occupandoli di continuo a scrivere circolari o tener carteggio coll'uno e coll'altro, o a fare di molte altre simili indagini.

Quindi, per temperare il senso troppo rigoroso in cui potrebbe da taluni essere intesa la legge, il Senato crederebbe che dopo le parole dell'articolo: *in cui sono situati i beni*, sarebbe opportuno l'aggiungervi le seguenti: *ove gli risulti che non sieno già state prese.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 88). Si conviene pienamente della ragionevolezza dell'addizione che si farà nei suggeriti termini:

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 88, 89. — (Come al primo progetto).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 88). Essendosi osservato che nel secondo progetto si è ommessa l'aggiunta proposta dal Senato di Piemonte, acconsentita dalla Commissione nella sua risposta, la Sezione ha creduto che si potrebbe ancor meglio ottenere lo scopo a cui era quella diretta scrivendo l'articolo nei seguenti termini:

« Nel caso in cui le persone menzionate « negli art. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 85 « non abbiano, ecc. ». (*Del resto come sta scritto l'art.* 2231 *del Cod.*).

(Art. 89). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 88, o 2231, Cod.). Il Guardasigilli non ha difficoltà a che la redazione proposta dalla Sezione sia sostituita a quella del progetto.

L'articolo è adottato nei termini soprascritti proposti dalla Sezione. Invece di: *art.* 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 85, si sostituisce: *art.* 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2226 e 2228.

(Art. 89, o 2232, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2233. L'ipoteca di cui, a termini dell'art. 2179, sono gravati i beni degli economi, sequestratarii ed altri agenti contabili, dovrà essere iscritta a diligenza de' medesimi, e potrà pure esserlo a richiesta di qualunque interessato.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 90. — *L'ipoteca*

. . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza discussione dalla Sezione e dal Consiglio.

---

Art. 2234 (2140, 2141, 2142). Non si potrà pattuire che non si faccia veruna

(1-2) Vedansi gli art. 2257 del Cod. civ. e 57 dell'Ed. ipotecario.

iscrizione delle ipoteche legali di cui nella sezione I del capo III del presente titolo.

*Manca al primo e al secondo progetto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si è osservato, che nel progetto non si leggeva una disposizione corrispondente a quella contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 26 dell'Editto ipotecario, il quale ha esteso la disposizione di una parte dell'art. 2140, Cod. fr.

La Sezione ha creduto che questa disposizione, la quale è pur d'ordine pubblico, non si dovesse ommettere nel nuovo Codice, poichè quando la legge protegge l'uomo, non deve esso poter a quella derogare con patti che vi siano contrarii; e pertanto si propone di qui aggiungere un articolo appunto nei termini del su citato art. 26, Ed. ipotecario.

« Non si potrà pattuire che non si faccia « veruna iscrizione delle ipoteche legali ».

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Sulla proposta della Sezione:

Un Membro fa presente, che nell'Editto ipotecario la disposizione come sopra proposta è contenuta nella Sezione che tratta *Delle ipoteche legali* onde era applicabile soltanto a quelle menzionate nella detta Sezione. Gli pare che collocando l'articolo nella presente sede la disposizione si estenderebbe ad altre ipoteche legali a cui non s'intende applicarla.

Il Relatore propone di scrivere l'articolo nei seguenti termini:

« Non si potrà pattuire, ecc. ». *(Come al Cod. l'art. 2234).*

L'articolo è adottato.

---

## CAPO VI.

### *Del modo dell'iscrizione dei privilegii e delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VI. — Del*
. . . . . .

---

Art. 2235 (2146). L'iscrizione dovrà farsi nell'ufficio delle ipoteche, nel cui circondario sono situati i beni gravati.

L'ipoteca sulle *piazze* riputate immobili a termini dell'art. 407, dovrà iscriversi nel circondario nel quale sono stabilite (1).

(1) Vedansi gli articoli 2168, 2189, al riguardo delle *piazze*; al proposito delle quali è pure a vedersi la legge pel loro svincolamento 18 maggio 1857 *(Vedi* Celerifera, *an.* 1856, *pag.* 705, 711, 712; *an* 1857, *pag.* 369, 372*)* — Ved. art. 44, dell'Ed. ipotecario.

Art. 2236 (2147). Le ipoteche iscritte in uno stesso giorno concorrono egualmente fra esse senza distinzione dell'ora in cui saranno seguite le iscrizioni (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 91. — *L'iscrizione*
. . . . . .
*L'ipoteca* . . . . . *dell'art.* 11, *titolo:* Della distinzione dei beni, *dovrà* . . .
. . . . . .
*Art.* 92. — *Le ipoteche* . . . . . .
. . . . . *egualmente fra di loro senza*
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 91, 92). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 91, o 2233, Cod.). Adottato senza osservazioni. Invece di: *dell'art.* 11, *titolo:* Della distinzione dei beni, si scrive: *dell'art.* 407.

(Art. 92, o 2236, Cod.). Invece di: *fra di loro*, si scrive: *tra esse.*

---

Art. 2237 (2151). L'iscrizione per un capitale fruttante interesse od altra annualità serve anche per la collocazione allo stesso luogo del capitale, degli interessi, od annualità per due anni e per il corrente, senza pregiudizio delle iscrizioni particolari da farsi portanti ipoteca dal giorno della loro data per li maggiori arretrati che fossero dovuti.

L'iscrizione per il capitale servirà pure per far collocare al medesimo luogo le spese dell'atto, quelle dell'iscrizione e di produzione in giudicio, e le spese ordinarie di citazione e di sentenza contro il debitore (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 93. — *L'iscrizione* . . . . . *serve anche per la collocazione degli interessi od annualità per due anni e per il corrente allo stesso luogo del capitale, senza pregiudizio delle iscrizioni* . . . . . .
. . . . . .
*fossero dovuti.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(1) V. art. 43 dell'Ed. ipotecario.
(2) V. Art. 46 dell'Ed. ipotecario.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, scrivendolo però nei termini seguenti:

« L'iscrizione per un capitale fruttante interesse od altra annualità serve anche per « la collocazione allo stesso luogo del capitale « degli interessi od annualità per due anni, « e per il corrente senza pregiudizio, ecc. ».

Si osserva da alcuni Membri poi, che non vi sarebbe ragione per iscostarsi dal disposto dell'art. 46 dell'Ed. ipotecario il quale estende l'effetto dell'iscrizione eziandio alle spese della stessa iscrizione, e ad altre che sembrano egualmente doversi comprendere nella disposizione.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone l'osservazione e la proposta della Sezione.

Il Guardasigilli non ha difficoltà a che sia fatta l'aggiunta proposta da alcuni Membri della Sezione.

L'articolo è adottato colla trasposizione di termini proposta dalla Sezione, e coll'aggiunta di un alinea; il tutto come sta scritto al Codice l'art. 2237.

---

Art. 2238 (2154). Le iscrizioni conservano il privilegio e l'ipoteca per quindici anni da computarsi dalla loro data: cessa il loro effetto, se non sono rinnovate prima della scadenza di detto termine, sotto le eccezioni però che seguono (1).

Art. 2239. L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva tale ipoteca senza venir rinnovata durante la sua vita, ed eziandio a favore de' di lei discendenti eredi sinchè saranno minori o sinchè durerà l'usufrutto in favore dell'ascendente sui crediti e sulle ragioni per cui era iscritta l'anzidetta ipoteca, e pendente un anno successivo, ed a favore di altri eredi durante un anno dall'aperta successione della moglie.

Art. 2240. Sono parimente dispensate dall'obbligo della rinnovazione:

L'iscrizione dell'ipoteca legale de' minori, ed interdetti per la gestione del tutore, e del patrigno quale contutore;

Del figlio di famiglia per la gestione dell'ascendente alla cui podestà è soggetto;

Delle Comunità, corporazioni, e stabilimenti pubblici per la gestione de' loro tesorieri ed altri agenti contabili;

Quella finalmente del privilegio e dell'ipoteca legale del Fisco per la gestione de' contabili, appaltatori e subappaltatori, o de' pubblici impiegati soggetti a malleveria.

Tale dispensa ha luogo per tutta la durata delle gestioni per le quali detti privilegi ed ipoteche legali sono stabilite, e durante un anno successivo.

Quanto ai conservatori delle ipoteche la dispensa dall'obbligo della rinnovazione avrà luogo durante anni quindici dopo cessate le loro funzioni (1).

Art. 2241. Le iscrizioni contemplate nei due articoli precedenti conservano il loro effetto purchè vengano rinnovate prima della scadenza del termine fissato relativamente a ciascuna di esse.

Art. 2242. La rinnovazione di un'iscrizione non sarà più necessaria allorchè, prima della scadenza del quindennio dal giorno della data o della rinnovazione, sarà seguìta per subastazione forzata la vendita dei beni affetti all'ipoteca; oppure collo spirare del termine concedùto ai creditori per domandare una nuova vendita, si troverà fissato definitivamente il prezzo dell'immobile.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 94. — *Le iscrizioni* . . . . . (testo, art. 2238).

*Art.* 95. — *L'iscrizione* . . . . . *durante la vita* della moglie *ed eziandio a favore dei di lei discendenti eredi sinchè saranno o minori o soggetti alla patria podestà e pendente un anno successivo, ed a favore di altri eredi pendente un anno dall'aperta successione della moglie.*

*Art* 96. — *Sono parimente dispensate dall'obbligo della rinnovazione:*

*L'iscrizione* . . . . . .
*Del figlio* . . . . . .
*Delle comunità* . . . . . .
*Quella finalmente* . . . . . *appaltatori, o de' pubblici impiegati soggetti a malleveria.*

---

(1) L'iscrizione ipotecaria non rinnovata nei 15 anni, ma solo dopo, non può produrre alcun effetto legale contro il terzo possessore che trascrisse il suo contratto. — Così la nostra Corte di cassazione in sentenza 23 gennaio 1856. (*An.* 1856, *pag.* 86).

(1) Vedasi il Manifesto Camerale, 17 novembre 1843 e le RR. PP. 1 ottobre 1846, già indicati nelle note agli art. 2200, 2201 (*pag.* 621).

*Tale dispensa* . . . . . .
. . . . . *e pendente un anno successivo.*

*Art.* 97. — *Le iscrizioni* . . . . . .
. . . . . *scadenza dell' anno fissato relativamente a ciascuna di esse.*

*Art.* 98. — *La rinnovazione di* . . . . . .
. . . . . .
. . . *termine accordato ai creditori per* . .
. . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI GENOVA)

(Art. 95). Quest' articolo ha ricordato quanto più semplice sarebbe la legislazione, qualora, rispetto alla patria podestà ed alla tutela, si adottassero le osservazioni che il Senato ha creduto di dover fare sopra i titoli del libro primo i quali riguardano tali materie *(Vedi pag. 302, vol. I).*

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 95). *Rédactions et amendements proposés:*

« Coloro che sono tenuti d' iscrivere le ipo-
« teche legali contemplate negli art. 26, 27,
« 28, 29, 30, non sono obbligati a rinnovare
« l' iscrizione; tale dispensa ha luogo durante
« la vita della moglie, ed eziandio a favore
« dei di lei discendenti eredi, sinchè saranno
« minori o soggetti alla patria podestà e pen-
« dente un anno successivo, ed a favore di
« altri eredi pendente un anno dall' aperta
« successione della moglie.

« Tale dispensa ha pure luogo a favore dei
« figli di famiglia e dei minori, per tutta la
« durata delle gestioni per le quali dette ipo-
« teche sono stabilite, e per un anno succes-
« sivo ».

*Développement et motifs.* Les changements proposés par cet amendement ont pour objet de concilier les dispositions du présent article avec les amendements portés à l'art. 71 (pag. 639) pour la dispense des inscriptions des hypothèques légales des femmes, des fils de famille, des interdits et des mineurs.

On a porté dans le présent article les dispositions relatives aux fils de famille et aux mineurs, qui fesaient partie de l'article 96 suivant.

(Art. 96). *Rédaction et amendements proposés.*

« Sono dispensate dall' obbligo della rinno-
« vazione l' iscrizione dell' ipoteca legale delle
« Comunità, corporazioni o stabilimenti ».

*Motifs.* L'amendement présente les dispositions de l'art. 96, tel qu'il est dans le projet; seulement il place dans une disposition séparée les hypothèques légales des Communautés, des Corporations et du Trésor.

(Art. 97). *Rédaction et amendements proposés.*

« Le iscrizioni contemplate nell'articolo pre-
« cedente, conservano il loro effetto purchè
« vengano, ecc. ». Le surplus comme au projet.

*Motifs.* La dispense d'inscrire les hypothèques légales mentionnées ci-dessus, art. 71, exige la modification apportée à l'art. 97 qui ne doit plus se rapporter qu'aux hypothèques qui demeurent soumises à l'inscription et qui forment l'objet de l'art. 96, tel qu'il est présenté dans l'amendement ci-dessus.

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 98). Già ebbe più volte il Senato a riconoscere nel corso delle sue precedenti osservazioni, e semprechè gli è venuto in acconcio di farlo, l'utilità somma che vi sarebbe di mantenere l'attuale sistema dei giudizii di concorso nella nuova legislazione, sopra tutto per evitare i moltiplici giudicii particolari e parziarii, e le enormi spese che ne sono la conseguenza.

Il vedere però, che in nessuna parte del progetto si è fatto il menomo cenno dei medesimi, l'induce a dubitare che siasi venuto nella determinazione di abolirli, ad esempio della legislazione francese. La qual cosa, ove sia vera, potendo esser cagione di troppo gravi inconvenienti, il Senato crede esser debito del suo officio di richiamare nuovamente la considerazione del Governo sopra un punto di tanto momento.

E qualora dalla sapienza del medesimo si riconosca una eguale utilità di mantenerli, in tal caso alla fine del presente articolo si aggiungeranno le seguenti parole: *o sarà stato già instituito il giudicio di concorso.*

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 95). Rimane soverchio il trattenersi sui vantaggi accennati dal Senato di Genova, poichè non venne accolto il sistema proposto dal detto Magistrato.

(Art. 96). *Nel quarto alinea è aggiunta la parola:* subappaltatori, *dipendentemente dalla risposta della Commissione nell'art.* 53, *p.* 619.

(Art. 95, 96, 97). Cessa il motivo del cangiamento proposto dal Senato di Savoia, non essendosi ammessa la proposta principale da cui dipende.

(Art. 98). Si è tralasciato pensatamente di far menzione dei giudizii di concorso, riguardandosi tale specie di giudizii come estranea e ripugnante all'ordine ed all' economia del progetto. Agli oggetti indicati qui incidentemente dal Senato di Piemonte è provvisto colle disposizioni inseritesi da luogo a luogo, le quali prevengono gli inconvenienti temuti dal predetto Magistrato nell'esercizio delle azioni dei creditori sovra parti distinte del patrimonio dello stesso debitore. Si sono specificate tali disposizioni, e si è esposto la ragione che anima il complesso del progetto nella parte riflettente i modi di soddisfacimento delle varie classi di creditori, in fine delle risposte

datesi sul ti..... *Dell'espropriazione forzata e della graduazione*, alle quali la Commissione perciò si rimette.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 94. — *Le iscrizioni* . . . . . (testo, art. 2238).

*Art.* 95. — *L'iscrizione* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 96. — *Sono* . . . . . *L'iscrizione* . . . . . *Del figlio* . . . . . *Delle Comunità* . . . . . *Quella finalmente* . . . . . *appaltatori e subappaltatori, o de' pubblici* . . . . . *Tale dispensa* . . . . . *e pendente un anno successivo.*

*Art.* 97. — *Le* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 98. — *La* . . . . . (come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 94). Adottato all'unanimità.

(Art. 95). Si è osservato che il corrispondente art. 2153, Cod. franc., aveva dato luogo per l'espressione: *mariée*, a dubitare se l'iscrizione dell'ipoteca legale presa dalla *moglie* dovesse rinnovarsi tostochè rimanesse *vedova*; ora la parola: *moglie*, che leggesi nel presente articolo, essendo essa pure soltanto correlativa a stato di matrimonio, non si potrebbe nemmeno riferire alla donna *vedova*, epperciò rinascerebbe la stessa ragione del dubbio sopra accennato. La Sezione ha però veduto che aggiungendo il pronome: *sua*, prima della parola: *vita*, ed ommettendo di ripetere l'espressione: *della moglie*, si otterrebbe una migliore locuzione, e si toglierebbe una tale dubbietà.

Invece di: *pendente*, si scrive: *durante*.

(Art. 96). Mutata nell'ultimo alinea la parola: *pendente*, in: *durante*.

(Art. 97, 98). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 94 o 2238, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 95 o 2239, Cod.). L'articolo è adottato colla mutazione proposta dalla Sezione. Inoltre, in fine dell'articolo, invece di: *pendente un anno*, si scrive: *durante un anno* (1).

(Art. 96 o 2240, Cod.). Intorno all'ultimo alinea dell'articolo del progetto, ove è detto, che la dispensa dall'obbligo della rinnovazione ha luogo per tutta la durata della gestione, e pendente un anno successivo, un Membro osserva, che, per quanto concerne alla cauzione o malleveria dei conservatori delle ipoteche, la suddetta dispensa dovrebbe protrarsi ad un termine maggiore dell'anno successivo alla cessazione delle loro funzioni. Il danno proveniente dalla ommissione di una iscrizione o da un errore commesso nei registri non si verifica talvolta se non dopo trascorsi varii anni e, non essendo conosciuto fin allora dagli interessati, questi non potrebbero avvertire al rinnovamento dell'iscrizione presa contro il conservatore.

Un Membro concorre nell'osservazione del preopinante, stantechè la guarentigia della legge riposa sulla risponsabilità dei conservatori delle ipoteche.

Il Guardasigilli crede che veramente esista un motivo particolare in quanto ai suddetti conservatori per protrarre la dispensa della quale si tratta ad un tempo maggiore d'un anno dopo le cessate loro funzioni.

Si riconosce opportuno di esaminare su questo punto le disposizioni delle leggi attuali *(vigenti cioè nel 1836)* onde la deliberazione rimane differita.

L'articolo è nel rimanente adottato colla riserva di aggiungere una disposizione speciale riguardo ai conservatori delle ipoteche. — È solo mutata nell'ultimo alinea *(dell'articolo del progetto)* la parola: *pendente*, in: *durante*.

*Successivamente:*

Il relatore espone, che l'Editto ipotecario del 1822 nell'art. 178 si riferisce per ciò che riguarda alle cauzioni dei conservatori delle ipoteche al disposto delle RR. PP. 23 novembre 1818 emanato per il Ducato di Genova, nelle quali è stabilito dall'art. 1, che l'ipoteca o malleveria durerà a guarentigia degli interessi dei particolari e del Regio Fisco per tutto il tempo dell'esercizio delle funzioni dei conservatori, e per 10 anni dopo la cessazione delle medesime. L'art. 4 poi dispone ulteriormente che l'iscrizione presa sui beni ipotecati avrà la stessa durata della risponsabilità del conservatore, senza che occorra di rinnovarla. — Il termine di 10 anni dopo la cessazione delle funzioni era in armonia con quello fissato per la innovazione delle iscrizioni del Cod. fr. vigente nel predetto Ducato. Esteso però in ora dal progetto a 15 anni il termine per la rinnovazione, siccome era anche stabilito dall'Editto del 1822, gli pare che una ragione di analogia richieda di conformarvi la disposizione che si è proposto di aggiungere. — Opina quindi che la dispensa dall'obbligo di rinnovare la iscrizione in quanto ai conservatori delle ipoteche debba essere protratta a 15 anni dopo la cessazione delle loro funzioni.

Alcuni Membri trovano troppo gravoso pei conservatori e pei loro eredi di rimanere soggetti all'iscrizione per un così lungo spazio di tempo.

Un Membro risponde, che i danni provenienti da un errore ed ommissione nei registri o nei certificati non sono talvolta conosciuti se non dopo trascorso un termine anche maggiore ed essere questo un peso annesso a

(1) Ad onta delle fatte variazioni all'art. 95 del progetto, non rimane conforme all'art. 2239 del Codice.

quelle funzioni, le quali non saranno assunte da chi non vorrà esservi soggetto.

È adottato il termine di 15 anni proposto dal Relatore, e si determina quindi di aggiungere in un nuovo alinea, la disposizione seguente:

« Quanto ai conservatori, ecc. ». *(Come al Cod., art. 2240, ultimo alinea).*

(Art. 97 o 2241, Cod.). Adottato, scrivendo infine: *del termine*, invece di: *dell'anno.*

(Art. 98 o 2242, Cod.). Adottato, scrivendo: *termine concedulo*, invece di: *ternaine accordato.*

---

Art. 2243 (2148). Per operare l'iscrizione il creditore presenta o fa presentare da terza persona il titolo producente il privilegio o l'ipoteca, e due note in carta bollata, una delle quali potrà essere estesa a piè dello stesso titolo.

Queste note dovranno contenere:

1.° Il nome, cognome, e domicilio del creditore e del debitore, e la loro professione se ne hanno, come pure menzione del nome del padre di esso debitore ove ne risulti dal titolo costitutivo dell'ipoteca;

2.° Il domicilio che sarà eletto per parte del creditore nel circondario in cui si fa l'iscrizione;

3.° La data e la natura del titolo, come pure il nome del notaio che avrà ricevuto l'atto;

4.° L'ammontare del capitale dovuto o la somma dichiarata nel caso previsto dall'art. 2193;

5.° Gli interessi od annualità, che il credito produce;

6.° L'epoca dell'esigibilità;

7.° La natura, e la situazione de' beni, sui quali si intende conservare il privilegio o l'ipoteca colle indicazioni prescritte nell'art. 2189 (1).

Art. 2244 (2152). Sarà lecito al creditore, ed ove egli non abbia la capacità, al di lui amministratore, come pure a' suoi rappresentanti o cessionarii per atto autentico, il variare il domicilio eletto nell'iscrizione, surrogandovene un altro entro lo stesso circondario; per operare questo cangiamento basterà l'annotazione di esso in margine dell'iscrizione e delle due note originali (1).

Art. 2245. L'obbligo di specificare nelle note l'ammontare de' crediti condizionali, eventuali, o indeterminati, non ha luogo rispetto ai privilegii ed ipoteche legali del Fisco, ed alle altre ipoteche legali, di cui negli articoli 2169, 2170, 2171, 2172, 2173 e 2174, non che rispetto alle ipoteche derivanti dalle ordinanze, di cui nell'art. 2179, ed altre ipoteche giudiziali per crediti della specie sovra indicata (2).

Art. 2246 (2168). Per le ipoteche legali e giudiziali non sarà necessaria l'indicazione dei beni.

Qualora non siano state fissate o ridotte sopra alcuni beni, che dovranno in tal caso indicarsi nelle note colla data, e natura dell'atto portante la fissazione o la riduzione, una sola iscrizione vi assoggetterà tutti gli stabili compresi nel circondario dell'ufficio ancorchè pervenissero posteriormente al debitore (3).

Art. 2247. Quando l'ipoteca legale sussiste indipendentemente da un atto autentico, l'iscrizione che dovrà prendersi indicherà la causa che dà luogo all'ipoteca.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 99. — *Per operare* . . . . . .

*Queste note dovranno contenere:*

1. *Il nome, cognome, professione, se ne hanno, e domicilio del creditore e del debitore come pure menzione del padre* . . . . . .
2. . . . . 3. . . . . .
4. *L'ammontare* . . . . . *dall'art.* 48.
5. . . . . 6. . . . . .
7. *La natura* . . . . . *nell'art.* 44.

*Art.* 100. — *Il creditore, come pure i suoi rappresentanti o cessionarii per atto autentico, ed ove quegli non abbia la capacità il di lui amministratore potrà variare il domicilio eletto; questo cangiamento si annoterà in margine dell'iscrizione.*

*Art.* 101. — *L'obbligo* . . . . . *negli art.* 25, 26, 27, 28, 29

---

(1) L'art. 2243 non obbliga alla presentazione dei titoli in caso di rinnovazione quindennale *(Circolare 15 maggio 1838).*

Vedasi Manifesto Camerale 26 novembre 1822. — Vedasi l'art. 49 dell'Ed. ipotecario.

(1) Vedasi l'art. 49 dell'Ed. ipotecario.

(2-3) Vedasi l'art. 50 dell'Ed. ipotecario.

*e* 30, *non che rispetto alle ipoteche giudiziali di cui nell'art.* 34.

*Art.* 102. — *Per le* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2246).

*Art.* 103. — *Quando* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2247).

## OSSERVAZIONI.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 99). Tra i varii inconvenienti che presenta l'attuale sistema ipotecario, e che in gran parte non potranno esser tolti, fintantochè non si renderà ad atto il grande ed utile disegno di rendere le ipoteche reali, di personali che sono, v' ha pur quello che tuttodì si osserva e che si farà sempre maggiore nel processo del tempo, della confusione ed incertezza delle iscrizioni, derivante dal concorso del medesimo nome e cognome nella persona di più debitori.

Per rimediare a questo male, si è opportunamente stabilito, nell'articolo di cui si ragiona, che si debba nelle note far menzione del nome del padre del debitore, ove ne risulti dal titolo costitutivo dell'ipoteca. Ma questa cautela, tuttochè molto utile, non sembra ancor sufficiente a giungere allo scopo, a cui è rivolta poichè l'esperienza ne fa conoscere che sono assai frequenti i casi di più persone aventi comune il nome, il cognome e la paternità.

Perciò il Senato non sarebbe alieno dal proporre, che nelle note si debba altresì far menzione del nome e cognome della madre del debitore, ove ne risulti da titolo costitutivo dell'ipoteca, come usano in Sardegna, per individuare meglio i contraenti, o quelle altre persone cui si riferisce l'atto che si pone in essere.

E qualora quest'obbligo si imponesse anco ai notai nella stipulazione degli instrumenti, si vedrebbero di molto diminuiti, se non tolti affatto, gl'inconvenienti della notata incertezza e confusione.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 100). *Amendement proposé.* « Il credi- « ditore, ecc. . . . eletto; per operare questo « cangiamento basterà la di lui annotazione « in margine dell'iscrizione e delle due note « originali ».

*Motifs.* Cet amendement a été adopté ensuite des observations suivantes.

L'art. 99 exige que l'élection de domicile soit faite dans le bordereau d'inscription, mais pour le changement de domicile, l'art. 100 se borne à prescrire que ce changement soit annoté en marge de l'inscription.

Les auteurs du projet par cette dernière disposition indiquent assez implicitement, qu'ils n'entendent soumettre le créancier à aucune formalité.

Cependant il serait à craindre que le laconisme de cet article ne fournit le prétexte de supposer la nécessité d'un acte pour la constitution du nouveau domicile, lorsqu'il ne s'agit que du changement du premier. L'amendement proposé a pour objet d'éviter une formalité qui serait inutile.

L'expression: *basterà*, employée dans l'amendement exclut toute autre formalité que celle de l'annotation; en ajoutant qu'elle sera faite sur les deux bordereaux, *due note*, dont il est parlé à l'article précédent, on a donné à comprendre que le créancier, ou son mandataire, devra toujours représenter au conservateur le bordereau d'inscription qui constitue son titre d'hypothèque, et cette obligation pourra prévenir les fraudes qui pourraient se commettre par une personne qui se présenterait sous le nom du créancier.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 100). È sembrato conveniente, che si aggiungesse la menzione che, in caso di variato domicilio, quello da eleggersi fosse nello stesso circondario.

Osservandosi al proposito, che, sebbene nell'antecedente art. 99 si sia in modo assoluto disposto che il domicilio doveva eleggersi nel circondario, dal che ne desumevano alcuni Membri del Magistrato l'inutilità della proposta aggiunta, per altro la medesima non sarebbe inopportuna allo scopo, quanto meno che alla soppressione nell'articolo del progetto di espressioni esistenti nel corrispondente articolo 2152 del Cod. fr. non si potesse assegnare altro motivo che quello di semplificarne il contesto.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 101). In nessun luogo sono stabilite le norme per iscrivere l'ipoteca nascente da una sentenza, a seguito della quale si debba fare un giudizio di liquidazione, come sarebbe quella di condanna in genere al ristoro dei danni. Egli è vero che, in via d'interpretazione, si possono giustamente applicare a questo caso le regole stabilite all'art. 48 per le ipoteche convenzionali indeterminate, ma, trattandosi *de lege condenda*, pare più opportuno di fare una dichiarazione espressa.

Perciò il Senato crederebbe conveniente che a quest'articolo fosse aggiunto un paragrafo nei seguenti termini:

« Alle ipoteche derivanti da sentenze che « richiedono un successivo giudizio di liqui- « dazione si applicherà la norma stabilita « nell'art. 48 ».

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 102). Retrancher le mot: *solo*; la rédaction de l'article demeure plus claire.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 99). Non pare che le ipoteche, nel sistema che venne accolto nel progetto, possano qualificarsi *personali* per ciò solo che l'iscrizione loro ne sia fatta sotto il nome della persona con cui si è contrattato, o di quella cui l'immobile sia quindi pervenuto, mentre l'ipoteca, una volta resa pubblica per l'iscrizione, seguita l'immobile a qualunque terzo il medesimo passi. Nè discostasi dai sani principii quella legislazione che tenda a render pubbliche le ipoteche per mezzo della pubblicità dell'atto costitutivo delle medesime, che comprende la menzione così della persona, come della cosa.

Un tale sistema è atto certamente a far sicura la condizione così del proprietario d'immobili, come dei creditori ipotecarii, purchè offra una combinazione sufficiente di mezzi per risalire all'origine dell'ipoteca costituita sull'immobile da chi ne aveva la proprietà, locchè, allargandosi il sistema generalmente alla trascrizione degli atti portanti trasmissione d'immobili, può anche più facilmente ottenersi.

Senza esprimere poi verun positivo giudizio sul diverso sistema semplicemente accennato dal Senato di Piemonte, giova però osservare come questo Magistrato approvi la cautela che l'art. 99 tende ad introdurre generalmente di far esprimere il nome del *padre* del debitore per meglio identificare la persona di questo. Potevasi ciò ben prescrivere, approfittando dell'uso in cui si è generalmente d'inserire negli atti pubblici il nome del *padre* della persona contraente, ma pare che vi sarebbe poca opportunità a fare egual disposizione pel nome della *madre*. Il nome e cognome di questa non comparisce d'ordinario in simili atti, non vi è modo di crearne l'obbligo in queste contrade ove mai non si introdusse l'uso cui si allude, vigente in alcune parti della Sardegna.

(Art. 100). Per rispondere ai diversi oggetti opportunamente indicati dal Senato di Savoia e dalla Camera dei Conti, pare che l'articolo debba essere riformato nel modo di cui infra al secondo progetto.

(Art. 101). L'art. 48 relativo alle ipoteche *convenzionali* non potrebbe servir di norma alle ipoteche *giudiziali* regolate da separate disposizioni. Quanto all'inscrizione di queste ipoteche, le speciali norme che la riguardano si hanno dagli art. 101 e 102, il primo dei quali assimila alle ipoteche *legali*, per quanto riflette l'esecuzione dell'obbligo di specificare la somma, l'ipoteca risultante da deputazione di economi e sequestratarii.

Per meglio spiegare tuttavia, che anche le altre ipoteche giudiziali, allorchè non si tratta di somme liquidate nella stessa sentenza, non sono soggette alla specifica menzione suddetta, si crede che convenga aggiungere in quest'articolo una frase corrispondente a quella che incontrasi nell'art. 117 del primo progetto (1), cioè: *come pure le altre ipoteche giudiziali per crediti condizionali, eventuali o determinati.*

Qualora poi per tali ipoteche giudiziali indeterminate quegli che è tenuto a sopportarle creda derivargliene pregiudizio nella troppo grande latitudine che potessero comprendere, crede la Commissione che tocchi ad essa promuoverne la riduzione, che potrà anche ottenere prima dell'esito definitivo della liquidazione, prevalendosi delle disposizioni contenute negli art. 117, 118 del primo progetto. Queste hanno per oggetto di conciliare i rispettivi interessi delle parti in tutti i casi in cui il bisogno del possessore di stabili soggetti ad ipoteche generali lo richieda; ed il caso dell'ipoteca giudiziale vi è letteralmente enunciato; e soltanto per togliere il dubbio che potrebbe nascere dal vedersi solo fatta menzione di restrizione dell'ipoteca a certi determinati beni, credesi opportuno, che dopo le parole: *possono essere ristrette*, si inseriscano nel suddetto art. 117 le seguenti: *a certa e determinata somma, o su certi*, ecc.

(Art. 102). Si toglierà la parola: *solo*, come propose il Senato di Savoia.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 99. — *Per* . . . . . (come al primo progetto).

*Art.* 100. — *Sarà lecito* . . . . . (testo, art. 2244).

*Art.* 101. — *L'obbligo di* . . . . . *negli art.* 25, 26, 27, 28, 29 *e* 30, *non che rispetto alle ipoteche derivanti dalle ordinanze, di cui nell'art.* 34, *ed altre ipoteche giudiziali per crediti della specie sovra indicata.*

*Art.* 102. — *Per le* . . . . . (testo, art. 2246).

*Art.* 103. — *Quando* . . . . . (testo, art. 2247).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 99). Adottato con mutare il num. 1, nei termini del corrispondente art. 2147, Codice francese.

(Art. 100, 101). Adottati all'unanimità.

(Art. 102). Per maggior chiarezza, si è creduto opportuno di aggiungere dopo le parole: *una sola inscrizione*, le seguenti: *in ciascun circondario*; enunciandosi così il principio che le ipoteche, di cui si tratta nel presente articolo, debbono iscriversi in ciascun circondario ove sono situati i beni che si vogliono assoggettare a tale vincolo.

Alla pluralità di 6 contro 1.

(Art. 103) Adottato all'unanimità.

---

(1) Corrispondente all'art. 2266 del Codice.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 99 o 2243, Cod.). Il num. 1 di quest'articolo si scrive nei termini seguenti:

« Il nome, cognome, ecc. *(come al testo)*.

(Art. 100 o 2244, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 101 o 2245, Cod.). Adottato, sostituendo ai num. 25, 26, 27, 28, 29, 30 o 34, i suoi corrispondenti come leggesi al Codice.

(Art. 102 o 2246, Cod.). Alla proposta della Sezione il Guardasigilli osserva, rimanere la cosa già bastantemente espressa nell'articolo, essendo detto: *che una sola iscrizione vi assoggetterà tutti gli stabili compresi nel circondario dell'Ufficio.*

L'articolo è adottato senza osservazioni.

(Art. 103 o 2247, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2248. Le ipoteche giudiziali, che derivano da sentenza potranno essere iscritte sebbene la sentenza sia soggetta ad opposizione, o appello.

Art. 2249. Allorquando la condanna portata da una sentenza proferita sovra l'appello, od opposizione sarà conforme in tutto od in parte alla prima sentenza, l'ipoteca risultante da questa avrà il suo effetto sino alla concorrenza della condanna definitiva.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 104. — *Le ipoteche* . . . . . (testo, art. 2248).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Article ajouté). *Rédaction proposée:* « Allor« quando la condanna portata da una sentenza « profferita sopra l'appello od opposizione sarà « conforme in tutto od in parte alla prima « sentenza, l'ipoteca risultante da questa avrà « il suo effetto, sino alla concorrenza della « condanna definitiva ».

*Motifs.* La disposition présentée par l'article proposé a pour objet de prévenir les injustices résultant de la forme qui emporte trop souvent le fond du droit. — On a d'abord considéré que le jugement sur l'opposition, ou sur l'appel, qui ne reforme qu'en partie la première sentence, est censé la confirmer pour l'autre.

Mais dans le cas de *mise à néant*, formule usitée lorsque le Sénat, jugeant *ex integro*, ordonne une interlocutoire, il peut arriver que l'arrêt définitif adjuge aussi en tout ou en partie les condamnations prononcées par les premiers juges: p. exemp. Un Tribunal, sans s'arrêter aux faits soutenus par le défendeur, le condamne au payement de la somme réclamée par le demandeur, celui-ci aussitot prend inscription en vertu de cette sentence; mais sur l'appel du défendeur, ces faits sont jugés admissibles par le Sénat; pour leur admission il est indispensable, d'après les principes consacrés par la jurisprudence, que le Sénat *mette à néant* le premier jugement; mais le défendeur ne prouvant pas les faits qu'il a soutenus, est condamné au payement de tout ou partie de la somme portée dans la première sentence. Dans cet état de choses et d'après la rigueur des principes, le demandeur a perdu son hypothèque dès la *mise à neant* de la sentence, en vertu de la-quelle il a pris inscription. La nouvelle inscription, qu'il peut prendre en vertu de l'arrêt définitif rendu plusieurs mois, ou plusieurs années après, ne peut avoir d'effet que de sa date. Cependant le défendeur, dans l'intervalle, a constitué ou pu constituer des hypothèques qui absorbent la valeur de ses biens, et il arrivera, si la première hypothèque acquise en vertu de la sentence ancantie n'était pas maintenue, à concurrence des condamnations prononcées en définitive, que le demandeur aura perdu tous les droits qu'il avait acquis sur les immeubles de son débiteur.

Dans ces circostances et plusieurs autres analogues, la conséquence rigoureuse des règles du droit peut donner lieu à consacrer de grandes injustices, mais les principes d'équité doivent toujours l'emporter.

« Placuit in omnibus rebus praecipuum esse « justitiae, aequitatis, quam stricti juris, ra« tionem » *(L. 8, Cod. De jud.)*.

*Risposta della Commissione.*

Giusta si appalesa la sollecitudine del Senato di Savoia, e lo stesso pare alla Commissione debba dirsi tanto nel caso in cui l'ordinanza del giudice d'appello che pronunciò *ex integro*, ossia per la quale fu *mise à neant* la condanna emanata in prima istanza, sia una semplice interlocutoria susseguita quindi da sentenza che abbia ristabilito in tutto o in parte gli effetti della sentenza da cui vi fu appello; come in quello in cui, per le nuove deduzioni fattesi, come tuttodì si pratica avanti il Magistrato che pronuncia in grado d'appello lo stato delle conclusioni ed eccezioni rispettive delle parti apparendo in qualche parte modificato, la sentenza che viene proferita sul merito sia concepita coll'accennata formola; poichè nell'uno, come nell'altro caso, l'esito del giudizio si è di mantenere, o non di riparare almeno in totalità la prima condanna; e quindi per la parte in cui si è mantenuta debbano pure sussistere gli effetti che quella abbia potuto produrre, mediante l'iscrizione che si fosse presa, come nel progetto stesso se ne dà la facoltà, non ostante l'appello.

Quando anche in fatti si supponga che le

nuove deduzioni abbiano servito od a restringere la somma risultante dalla prima condanna od a ridurre ad una somma determinata l'obbligazione che quella solamente esprimesse in genere di un'indennità, od a conglobare insieme varii capi d'obbligazione contemplate nel primo giudicato, e così pure qualora la sentenza emanata in seguito alle nuove deduzioni assoggettasse ad un'obbligazione pura e semplice l'appellante, in cambio di un'obbligazione eventuale, o viceversa; tali cangiamenti, non togliendo, ma modificando semplicemente la causa del debito, non può la contestazione ch'ebbe luogo in grado d'appello riguardarsi come un nuovo giudizio, nè il fatto del giudice che abbia diversamente valutati gli effetti d'un'obbligazione sembra doversi prendere esclusivamente per norma quanto al grado dell'ipoteca, la quale direttamente emana dalla sentenza dichiarativa del diritto riconosciuto per esistente già in prima d'istanza.

A questi diversi casi egualmente si applica la disposizione suggerita dal Senato di Savoia, di cui la Commissione, perciò opportuna, riguarda l'inserzione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 104. — *Le ipoteche* . . . . . (testo, art. 2248).
*Art.* 105. — *Allorquando* . . . . . (testo, art. 2249).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 104, 105, o 2248, 2249, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2250 (2149). Le iscrizioni da farsi sui beni di un defunto potranno eseguirsi contro di questo semplicemente nel modo prescritto per le altre iscrizioni, senza obbligo d'indicare l'erede.

Art. 2251. Allorchè al tempo dell'iscrizione lo stabile, o gli stabili, sui quali si vuole conservare l'ipoteca, si trovino presso terzi detentori, basterà egualmente la sola indicazione del debitore.

Art. 2252. L'iscrizione non è valida se non per la somma enunciata nella nota, ancorchè si giustifichi coll'atto da cui apparisce il debito, che la somma dovuta sia maggiore dell'espressa.

Se la somma enunciata sia maggiore di quella, che è realmente dovuta, l'iscrizione è valida per quest'ultima somma.

Art. 2253 (2150). Il conservatore delle ipoteche iscriverà il contenuto nelle note sul registro delle ipoteche; appiè d'una delle note spedirà un certificato da lui sottoscritto in cui enuncierà l'esibizione di queste e del titolo, il nome dell'esibitore, il giorno ed il numero d'ordine dell'iscrizione, il foglio e la casella del registro, il circondario in cui fu fatta, e la somma ricevuta; distinguendo i diritti dovuti all'erario, e per la carta bollata, da quelli che spettano al conservatore, e restituirà tale nota ed il titolo, conservando l'altra nota (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 103, 106, 107. — (conformi agli art. 2250, 2251, 2252 del testo).
*Art.* 108. — *Il conservatore* . . . . . *casella del registro, l'Ufficio della provincia in cui fu fatta, e la* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 106, 107, 108. — (Conformi agli art. 2250, 2251, 2252 del testo).
*Art.* 109. — *Il conservatore* . . . . . (come all'art. 108 del primo prog.).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 106, 107, 108 o 2250, 2251, 2252, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

(Art. 109 o 2253, Cod.). Invece di: *Ufficio della provincia*, si scrive: *il circondario.*

---

Art. 2254. Qualora il creditore voglia far iscrivere un'ipoteca risultante da un atto non ancora insinuato, prima però che sia trascorso il termine per l'insinuazione, potrà farsi l'iscrizione sulla semplice esibizione delle due note, purchè sieno certificate, e firmate dal notaio, o segretario, che avrà rogato l'atto, enunciandovi la non seguita insinuazione del medesimo.

Nell'iscrizione e nel certificato del conservatore verrà fatta menzione di tale circostanza, e sarà obbligo del conservatore di spedire immediatamente copia della nota all'insinuatore della tappa in cui l'atto è stato ricevuto all'effetto di assicurarne l'insinuazione.

Pervenuta al conservatore la notizia della seguita insinuazione dell'atto, sia ad instanza delle parti, sia d'ufficio, ne farà menzione da lui sottoscritta e datata in

---

(1) Vedasi l'art. 51, Ed. ipotecario.

margine dell' iscrizione, ed appiè del certificato della medesima.

Quanto però agli atti seguiti in paese estero, e producenti ipoteca sui beni situati nello Stato, non potrà l' ipoteca essere iscritta nè produrrà alcun effetto prima che siano quelli stati insinuati (1).

Art. 2255. Sarà pure permesso di far iscrivere un' ipoteca risultante da una sentenza, quantunque non siasi per anco soddisfatto all' obbligo dell' emolumento, sulla semplice esibizione delle due note, purchè queste sieno certificate, e firmate dai segretarii dei rispettivi Magistrati o Tribunali, enunciandovi l' inadempimento dell' obbligo suddetto.

Nell' iscrizione e nel certificato verrà fatta menzione di tale circostanza.

I conservatori avranno inoltre verso gli emolumentatori gli altri obblighi dell' articolo precedente imposti ai medesimi rispetto agl' insinuatori.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 109. — *Qualora* . . .
. . . . . .
*Nell' iscrizione* . . . . . .
*Pervenuta* . . . . . .
. . . . . *ed in piede del certificato della medesima.*
*Quanto però* . . . . . .
. . . . . *iscritta prima che siano quelli insinuati.*
*Art.* 110. — *Sarà pure* . . . . . .
*Nell' iscrizione* . . . . . .
*I conservatori avranno verso gli emolumentatori gli obblighi ulteriori dall' articolo* . . . . .
. . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 109). Il paraît qu'il est convenable d'ajouter dans le dernier alinéa après le mot: *iscritta*, ceux-ci: *nè produrrà alcun effetto*; pour bien marquer que les contrats dont il s'agit ne peuvent produire aucun effet avant la formalité de l'insinuation, même alors que le conservateur aurait porté l'inscription sur ses registres.

On s'est demandé si une inscription pourrait être prise en vertu d'un jugement rendu en pays étranger avant que l'exécution en ait été permise dans les Etats, ou avant que ce jugement ait été soumis à l'émolument, ou s'il suffit que le jugement ait été légalisé par les agens de S. M.

Quelques Membres pensaient qu'il était dangereux de permettre d'inscrire en vertu d'un jugement que les intéressés ne seraient point à portée de connaître; quelques Magistrats estimaient qu'il fallait obliger le créancier étranger qui aurait pris inscription à demander l'exécution du jugement dans le terme de deux ou trois mois dès la date de l'inscription prise.

La majorité a considéré que, s'agissant des questions qui appartiennent plutôt au droit international, on devait se borner à observer que la question s'est présentée au Sénat dans deux affaires et que par deux arrêts le Sénat a reconnu la validité des inscriptions prises en vertu de jugements rendus à l'étranger avant l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 22 du traité de 1760.

Dans ces décisions le Sénat a considéré que l'inscription n'était qu'un simple acte conservatoire, n'appartenait point à l'exécution. Cependant on a remarqué d'un autre coté, que l'art. 109 du projet soumettant les contrats passés à l'étrangor à l'insinuation préalable afin de pouvoir être inscrit, on pourrait en enduire que les jugements rendus à l'étranger doivent être émolumentés avant leur exécution.

Le silence du projet à cet égard sollicite quelques éclarcissements qui préviendront toute difficulté.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 109). Quest'articolo desunto dall' art. 52 dell' Editto ipotecario permette al creditore di far inscrivere l'ipoteca risultante da un atto non ancora insinuato, prima però che sia trascorso il termine per l' insinuazione.

Da simile disposizione può nascere il dubbio se, nel caso in cui venga di poi l'insinuazione ritardata oltre al termine legale, la presa inscrizione sia valida e nel senso affermativo da quel giorno debba prendere la sua data.

Per togliere questo dubbio, che già si è presentato alla decisione dei Magistrati, il Senato sarebbe d'avviso, che si aggiungesse alla fine dell' art. 109 il seguente alinea:

« Nel caso però di ritardata insinuazione, « oltre il termine legale, l' inscrizione non « prenderà data che dal giorno della seguita « insinuazione ».

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 110). Parrebbe più conveniente di sostituire alla dizione: *obblighi ulteriori*, quella di: *avranno inoltre gli altri obblighi.*

*Risposte della Commissione.*

(Art. 109). Non vi è difficoltà d' inserire l'espressione suggerita dal Senato di Savoia quanto agli atti provenienti dall'estero e non insinuati.

(1) Vedansi gli art. 1418, Cod. civ. e 52 Editto ipotecario. — Vedasi circolare Azienda finanze, 15 maggio 1838.

L'altro caso poi a cui allude l'osservazione dello stesso Senato rimane compreso nel successivo art. 110, il quale, per le ipoteche derivanti da sentenze, stabilisce espressamente che l'ipoteca può iscriversi anche prima che siasi pagato l'emolumento della sentenza.

Quest'articolo non distinguendo tra quelle emanate in paese estero e quelle che emanino negli Stati, non è da temere che l'inscrizione relativa alle prime possa venir ritardata pel motivo accennato, ogni qualvolta che si tratti di sentenze emanate in paese estero, le quali possano produrre ipoteca, a tenore delle norme adottate nel progetto.

Quanto all'osservazione del Senato di Piemonte, la Commissione pensa che l'inscrizione sui registri ipotecarii lasciata a diligenza della parte non debba subordinarsi nel suo effetto all'adempimento dell'obbligo dell'insinuazione dell'atto onde l'ipoteca emana, chè è semplicemente imposta al Notaio l'esecuzione di quest'obbligo; ritardata oltre il termine stabilito pei regolamenti sul Notariato, non porta seco l'assoluta nullità dell'instrumento; nè pare che convenga far sostenere alla parte il pregiudizio di un'omissione che non è ad essa imputabile, ed anzi quando, coll'iscrizione eseguita, aveva, per quanto stava in essa, fatto conoscere l'obbligo del Notaio d'insinuare l'instrumento.

(Art. 110). Si adotta la diversa locuzione suggerita dal Senato di Nizza.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 110. — *Qualora il* . . . . . (Come al primo prog. l'art. 109).
*Quanto però* . . . . . (Come al testo, art. 2254, ult. al.)
*Art.* 111. — *Sarà pure* . . . . . (testo, art. 2255).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 110). Adottato con mutare nel secondo alinea le parole: *in piede*, invece di *appiè*.

(Art. 111). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 110, o 2254, Cod.). Adottato colla variante suggerita dalla Sezione.

(Art. 111, o 2255, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2256. Il notaio o segretario che avrà ricevuto alcuno degli atti contemplati negli articoli 2226, 2227 e 2228 dovrà nel termine di cui in detti articoli, e sotto le pene ivi prescritte, presentare al conservatore del circondario di sua residenza altrettante note in duplice originale da lui sottoscritte e certificate coll'indicazione della seguita insinuazione dell'atto, quanti sono i circondarii della conservazione d'ipoteche in cui sono situati i beni, oltre quello della dimora della persona obbligata.

Il conservatore gli spedirà ricevuta delle note presentate, e sarà tenuto d'iscrivere il privilegio, ed ipoteca legale, qualora i beni dichiarati, od alcuno di essi sieno situati nel di lui circondario, o la persona obbligata vi dimori, e di trasmettere immantinente, ove ne sia il caso, ai conservatori degli altri circondarii le duplici note per l'opportuna ed immediata inscrizione nel loro rispettivo ufficio.

Nel caso che colui che contrae l'obbligazione portante il privilegio od ipoteca legale dichiarasse di non possedere alcuno stabile, il conservatore dovrà far seguire l'iscrizione soltanto all'ufficio del circondario ove dimora la persona obbligata.

Le note appiè delle quali saranno certificate le iscrizioni, saranno dagli ultimi conservatori rinviate al primo che le ha trasmesse, e da questo restituite al notaio o segretario (1).

Art. 2257 (2255). Il notaio o segretario non sarà tenuto di anticipare i diritti dell'iscrizione che prenderà in adempimento del disposto dal precedente articolo, nè vi saranno parimente tenute le persone indicate negli articoli 2251 e 2252, per le iscrizioni cui questi articoli sono relativi.

Questi diritti saranno riscossi insieme colle spese occorrenti per l'iscrizione, secondo le leggi e regolamenti veglianti.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 111. — *Il Notaio o* . . . . . *negli art.* 83, 84 *e* 85, *dovrà* . . . . . *presentare al conservatore della provincia di sua residenza* . . . . . *sottoscritte o certificate* . . . . . *Il conservatore* . . . . . *o la persona obbligata vi sia domiciliata, e di* . . . . . *delle altre provincie le duplici per* . . . . . *Nel caso* . . . . . *Le note* . . . . . *Il Notaio o Segretario non sarà tenuto di anticipare i diritti dell'iscrizione i quali saranno riscossi insieme colle relative spese, secondo le leggi e regolamenti veglianti.*

(1) Vedasi l'art. 803, Cod. di pr. civ.

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Si ebbe ad avvertire in proposito dell' ultimo alinea dell'articolo 111, che dispensa il Notaio o Segretario dall'obbligo di anticipare i diritti dell'iscrizione, che, non facendosi in tutto il progetto parola dei diritti e delle spese occorrenti per le iscrizioni, sarebbe questa la sede opportuna di ciò fare, qualora non si giudichi più a proposito di rimandare questa materia a particolari regolamenti.

Ma sì nell'uno che nell'altro caso ebbe il Senato a riconoscere giusto e conveniente che, ad esempio dell'art. 57 dell'Editto ipotecario, si dispensino le persone mentovate negli articoli 88 e 89 del progetto dal pagare o dall'anticipare i diritti e le spese occorrenti per le inscrizioni che sono in debito di prendere, giacchè sarebbe cosa troppo dura il pretendere che dovessero tali persone curare per altri le inscrizioni suddette, e nel tempo stesso obbligarle a sopportarne le relative spese e ad anticipare i diritti a tal uopo stabiliti.

Quest'obbligo, ove loro s'imponesse, tenderebbe a rendere il più delle volte ineseguita la legge, con grave discapito di coloro a cui favore è diretta.

*Risposta della Commissione.*

Si crede che quanto riflette i diritti e le altre spese occorrenti per le iscrizioni da farsi sui registri ipotecarii sia oggetto da rimandarsi ai regolamenti.

Opportuno egli è però, che la particolare dispensa stabilita in quest'articolo dall'obbligo comune che a tale riguardo incumbe a chi richiede l'iscrizione, venga anche estesa alle persone accennate nell'osservazione del Senato di Piemonte, e mentre si avviserà a fare che la disposizione dell'ultimo alinea si presenti quale disposizione separata dal restante che concerne le diverse incombenze dei conservatori, come il miglior ordine della redazione sembra richiederlo, si unirà a detto alinea una nuova disposizione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 112. — *Il Notaio o Segretario* . . . . . (Come l'art. 111 del primo progetto, meno l'ultimo alinea).

*Art.* 113. — *Il Notaio o Segretario non sarà tenuto di anticipare i diritti dell'iscrizione che prenderà in adempimento del disposto dal precedente articolo, nè vi saranno parimente tenute le persone indicate negli art.* 88 *e* 89 *per le iscrizioni cui questi articoli sono relativi.*

*Questi diritti* . . . . . (testo, art. 2257).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 112, 113). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 112, o 2256, Cod.). Alla denominazione di: *conservatore della provincia*, che s'incontra nella prima parte, è surrogata quella di: *conservatore del circondario*, e più sotto è emendato un errore occorso nello scrivere: *sottoscritte o certificate*, e vi si sostituisce: *sottoscritte e certificate*. A vece poi dell'espressione: *art.* 83, 84 *e* 85, si scrive: *art.* 2226, 2227 *e* 2228.

Inoltre, nel primo alinea ove è detto: *o la persona obbligata vi sia domiciliata*, è cangiata tale espressione che allude al *domicilio*, mentre nella prima parte e nel secondo alinea sarebbe parlato della *dimora*; vi si scrive pertanto: *o la persona obbligata vi dimori.*

Nello stesso alinea invece di: *conservatori delle altre provincie*, si sostituisce: *conservatori degli altri circondarii.*

(Art. 113, o 2257, Cod.). Invece di dire: *art.* 88 *e* 89, si dice: *art.* 2231 *e* 2232.

---

Art. 2258 (2156). Le azioni alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori saranno promosse avanti il Tribunale competente, per mezzo di citazione da farsi ad essi personalmente o all'ultimo loro domicilio eletto sul registro; e ciò si osserverà non ostante la morte tanto dei creditori che di quelli presso dei quali avranno eletto il domicilio. Lo stesso avrà luogo per ogni altra notificazione relativa a dette inscrizioni.

In difetto di elezione di domicilio per un' iscrizione nel circondario dell'ufficio d'ipoteca, le citazioni e notificazioni suddette potranno farsi all'ufficio stesso del conservatore delle ipoteche in cui l'iscrizione fu presa.

Ove però si tratti di giudicio da istituirsi dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca, o per cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore dovrà essere citato personalmente al domicilio reale nella forma ordinaria.

*Manca al primo progetto.*

*(Vedansi le osservazioni fatte all' art.* 134 *del primo progetto* (Capo VII, Sez. II di questo titolo) *e le relative risposte della Commissione, dove si determina che detto art.* 134 *del primo progetto verrà collocato nell'ordine del secondo progetto, alla fine del presente capo).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 114. — *Le azioni alle quali le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il Tribunale competente. Le citazioni, ed ogni altra notificazione relativa a dette iscrizioni, do-*

*vranno farsi ad esse personalmente o all' ultimo loro domicilio eletto sul registro; e ciò si osserverà non ostante la morte tanto dei creditori che di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio.*

*In difetto* . . . . . .

*Ove però* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Al fine di enunciare più direttamente l'oggetto della disposizione, la redazione della *prima parte* dell' articolo è stata cangiata nel seguente modo:

« Le azioni alle quali, ecc. » (Come al testo fino alle parole: *eletto il domicilio*).

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli alla proposta della Sezione osserva che, oltre alle citazioni, è d'uopo anche parlare delle notificazioni, le quali si troverebbero ommesse nella proposta redazione.

L'articolo è adottato nei termini proposti dalla Sezione, aggiungendo in fine della prima parte così redatta le parole:

« Lo stesso avrà luogo per ogni altra noti-
« ficazione relativa a dette iscrizioni ».

Il resto dell' articolo è adottato.

---

## CAPO VII.

### *Della riduzione dei privilegii e delle ipoteche, e della cancellazione delle iscrizioni.*

### SEZIONE PRIMA.

### *Della riduzione dei privilegii e delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VII. — Della riduzione delle ipoteche e della cancellazione delle iscrizioni. — Sezione I. — Della riduzione delle ipoteche.*

OSSERVAZIONI GENERALI

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Riferendosi la riduzione e cancellazione non solo alle *ipoteche*, ma anche ai *privilegii*, sembra conveniente fare eziandio menzione dei *privilegii* nella rubrica del presente capo, non che in quella della Sezione e nell'art. 115, secondo progetto del presente titolo.

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 16 *novembre* 1836.

È adottata l'osservazione della Sezione di grazia e giustizia.

La rubrica del Capo VII e della Sezione I sono redatte come si leggono al Codice.

---

Art. 2259. La riduzione dei privilegii e delle ipoteche si opera sia col ristringere o determinare la quantità della somma per cui l'iscrizione fu presa, sia col ridurre l'iscrizione medesima a certi e determinati beni (1).

Art. 2260. I privilegi e le ipoteche legali del Fisco sugli immobili de' contabili, appaltatori e subappaltatori, potranno essere ridotti a certa e determinata somma od a certi e determinati beni, in conformità de' regolamenti: e spetterà al Magistrato della Camera l'autorizzare la riduzione del privilegio e delle ipoteche anzidette, sentito il Procuratore generale (2).

Art. 2261. L'ipoteca legale contemplata nell'art. 2169 potrà venir ristretta ad una somma certa e determinata, ovvero a' beni che saranno indicati come sufficienti con deliberazione presa dagli amministratori delle Comunità, corporazioni e stabilimenti pubblici, mediante quelle approvazioni cui tale deliberazione fosse soggetta (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 112. — *L'ipoteca legale contemplata nell' art.* 23 *potrà venir ristretta ai beni che saranno indicati come sufficienti* . . . (del resto come l'art. 2261 del testo).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Il est à remarquer que le projet ne parle point de la réduction des hypothèques des trésoriers et des percepteurs; l'Édit de 1822 admettait la réduction de cette hypothèque lorsque, à raison de la valeur des immeubles de ces comptables, le trésor pouvait trouver une garantie suffisante dans une partie seulement de ses biens.

Le Sénat a pensé qu'il serait juste d'admettre en faveur des trésoriers et des percepteurs la faculté de réduire les hypothèques générales, comme la loi l'admet à l'égard des autres hypothèques légales.

Cet article, d'un autre côté, ne dispose pas d'une manière explicite, dans le cas où il peut y avoir lieu à la réduction de l'hypothèque qu'elle puisse être demandée avant, comme après l'entrée en charge du fonctionnaire.

---

(1) Vedasi l'art. 60 dell' Ed. ipotecario.

(2) Vedasi il Manifesto della Camera dei Conti portante notificanza delle Sovrane determinazioni che dichiarano in vigore le RR. PP. 22 nov. 1824, e R. D. 30 genn. 1836, per cui le Finanze possono rinunziare ne' loro contratti all'ipoteca legale ed al privilegio sugli stabili contro gli appaltatori, mediante stipulazione d'ipoteca speciale, e fu dichiarato doversi presumere la rinuncia a detti privilegio ed ipoteca legale, laddove siasi pattuito un' ipoteca convenzionale.

(3) Vedasi l'art. 19 dell'Ed. ipotecario.

L'art. 26 de l'Éd. 16 juillet 1822 s'explique formellement à cet égard.

*Risposte della Commissione.*

Si ravvisa la proposta del Senato di Savoia, in riguardo alla facoltà di ridurre le ipoteche legali cui sono soggetti i beni dei contabili, come fondata sulla ragione ed appoggiata altresì al disposto dell'art. 4 delle RR. PP. 22 novembre 1824, che ne danno espressa autorizzazione al Magistrato della Camera, sentito il Procuratore generale. Questa disposizione può riguardarsi come spiegazione e complemento dell'Ed. ipotecario che nulla di specifico conteneva a tale riguardo, ma in cui poteva sembrare rendersi facoltativa al Fisco la riduzione stando ai termini dell'art. 50, giacchè vi si suppone che le iscrizioni, anche per *contabilità dipendenti da impiego o funzioni*, possano venir talora limitate a certi determinati beni, disposizione a cui è da presumersi che il Senato di Savoia abbia inteso riferirsi nella sua osservazione.

Minor ragione potrebbe esservi invero nel progetto di provvedere per la riduzione di siffatti privilegii ed ipoteche fiscali, per non essersi stabilita, come nel suddetto Editto, l'ipoteca legale ed il privilegio sui beni dei *debitori* in generale del Fisco. L'ampiezza eccessiva della legge così concepita è quella in fatti che formò l'oggetto principale di varie modificazioni portate dalla suaccennata R. Patente, laddove nel progetto, oltrechè i *contabili* sono, generalmente parlando, la sola classe di debitori che vengano sottoposti ad un privilegio, o ad una ipoteca legale, si è cercato di ridurre l'uno e l'altra tra i limiti d'una prudeate cautela, non disgiunta dall'equità. La Commissione tuttavia è anch'essa di opinione, che, allorquando l'eccedente dei beni posseduti dal contabile, e vincolati al privilegio od ipoteca verso il Fisco sarebbe evidente, o riescirebbe affatto soverchio rispetto alla contabilità da cautelarsi, ogni ragione di giustizia, non meno che di pubblica utilità, persuade a permettere un proporzionato svincolamento dei beni stessi; crede quindi che convenga farne menzione nel progetto, affinchè il silenzio non venisse per avventura interpretato in senso contrario; ma la natura speciale delle cause sulle quali si appoggiano i privilegii e le ipoteche del Fisco, richiede che si lasci la maggior latitudine ai regolamenti, sia quanto ai casi ne'quali la riduzione possa aver luogo, che quanto al modo da tenersi nel valutare la sufficienza della cautela che il Fisco deve ritrovare nella ipoteca speciale surrogata alla generale od al privilegio (1). Stima altresì che a tali riduzioni non siano di loro natura applicabili le norme ordinarie che autorizzano il debitore a chiederla mediante ricorso ai Tribunali; ed opportuno sia perciò il mantenere l'attribuzione speciale conferita dalla citata R. Patente al Magistrato della Camera.

Quanto alla maggior spiegazione, che si desidera dal Senato, circa la riduzione permessa dall'art. 112 per le ipoteche legali delle comunità, corporazioni e stabilimenti pubblici, verso i loro tesorieri, ed altri amministratori tenuti a render conto, per dichiarare che possa esservi luogo alla medesima anche dopo il loro ingresso in ufficio, credesi ciò risultare bastantemente dall'articolo il quale indica come tali riduzioni debbano essere l'effetto di una deliberazione del corpo stesso amministrato, munito delle autorizzazioni volute, nè credesi che sarebbe senza pericolo l'ammettere la riduzione di tali ipoteche nei termini in cui risultava dall'art. 26 dell'Ed. ipotecario, che autorizzava altresì in genere il ricorso ai Tribunali per tale fine.

Limitandosi pertanto la Commissione a quella parte della proposta del Senato di Savoia che riflette la riduzione delle ipoteche legali e privilegii del Fisco verso i contabili, crede che si possa provvedere al fine indicato coll'inserire la disposizione compresa nell'art. 116 del secondo progetto.

Prima di progredire nell'esame di ulteriori osservazioni su questo capo del progetto, è opportuno avvertire che la disposizione dell'art. 118 del primo progetto che segna le norme generali da seguirsi nella riduzione delle ipoteche, e segnatamente per i crediti eventuali o indeterminati, indica due modi diversi che si possono praticare nella riduzione delle ipoteche costituite per tal sorta di crediti, quello cioè che si restringe a certi determinati stabili l'ipoteca generale sia legale o giudiziale, e quello per cui il semplice ammontare del credito viene ridotto ad una somma determinata. — È paruto tuttavia che, per togliere ogni dubbio sulla diretta applicazione dell'articolo a qualunque delle ipoteche generali menzionate negli articoli precedenti, fosse utile una disposizione in fronte del capo stesso che meglio spiegasse il concetto della legge, e lasciasse alle parti interessate la scelta del mezzo che riescirebbe più opportuno alle particolari circostanze del caso, mettendo pure d'accordo con la disposizione inserita in principio tutte le altre successive che fanno menzione delle diverse specie d'ipoteche soggette a riduzione.

La disposizione che credesi opportuna di collocare prima nella serie di questo capo è quella che al secondo progetto figura sotto l'art. 115.

---

(1) Grenier porta pure opinione, che in Francia appartenga esclusivamente alla autorità amministrativa tuttociò che concerne la riduzione delle ipoteche legali del tesoro sui beni dei contabili per la quale nessuna disposizione riscontrasi nel Cod. civ., nè nella legge del 5 settembre 1807. (*Traité des hypothèques, tom. I, pag.* 631).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 115. — *La riduzione delle ipoteche si opera, ma col* . . . . . (testo, art. 2259).

*Art.* 116. — *I privilegii e le ipoteche* . . . . . (testo, art. 2260).

*Art.* 117. — *L'ipoteca legale contemplata nel-art.* 25 . . . . . (testo, art. 2261).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 115, 116, 117). Adottati all'unanimità.

Alcuni Membri però furono d'avviso che sarebbe opportuno di dichiarare apertamente, come proponeva il Senato di Savoia, che i privilegii e le ipoteche (di cui negli art. 116 e 117) ponno anche essere ristretti dopo l'ingresso in ufficio delle persone cui si riferiscono, poichè, trattandosi di materie rigorose, è da preferirsi la disposizione che sia *espressa* a quella *sottointesa*, tanto più che scorgesi così esser fatto nel corrispondente art. 26 dell'Ed. ipotecario.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 115, o 2259, Cod.). Dice un Membro che, oltre ai due modi accennati nell'articolo, vi ha un terzo modo col quale si opera una specie di riduzione delle ipoteche, che è quello di sostituire un fondo a vece di un altro. Non vede che ne sia fatta menzione nel presente capo.

Un Membro risponde, che tale sostituzione di un fondo ad un altro può operarsi purchè si eseguiscano le volute formalità.

Il Guardasigilli osserva, che la sostituzione o surrogazione non può aver luogo che in forza d'una convenzione autorizzata all'uopo dal Tribunale. Quegli che ha acquistato una ipoteca su d'un fondo non può essere astretto a trasportarla su d'un altro fondo.

L'articolo è adottato. Pel motivo accennato sulla rubrica si scrive nel principio: *la riduzione dei privilegii e delle ipoteche si opera*, ecc.

(Art. 116, 117, o 2261, 2262, Cod.). Il Guardasigilli, intorno all'avviso di alcuni Membri della Sezione, dice, che i due articoli contenendo una disposizione generale sulla riduzione del privilegio od ipoteca, ne segue essere la medesima applicabile, e prima, e dopo l'ingresso in funzioni delle persone ivi indicate. Si è inoltre avvertito, in quanto ai contabili del Fisco, che una disposizione espressa darebbe loro un diritto di chiedere anche giudizialmente la riduzione della ipoteca, e si è creduto più conveniente di non innovare su questo punto ciò che è stabilito dalle leggi e regolamenti speciali.

Nell'art. 117, invece di: *art.* 25, si scrive: *art.* 2169.

---

Art. 2262 (2141). L'ipoteca legale competente a' minori, ed agli interdetti sopra i beni del tutore, potrà essere ridotta per deliberazione del Consiglio di famiglia, sia limitando l'ammontare della somma, sia specificando i beni che rimarranno soggetti all'ipoteca, i quali il Consiglio di famiglia indicherà come sufficienti e che saranno designati nell'atto. Questa deliberazione basterà, qualora essa preceda l'accettazione della tutela (1).

Art. 2263. Il privilegio e l'ipoteca legale che competono a' creditori e legatarii sopra i beni del defunto potranno, ove quelli siano minori od interdetti, essere ristretti a' beni designati dal padre, o dal tutore mediante, quanto al tutore, l'autorizzazione del Consiglio di famiglia (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 113. — *L'ipoteca legale competente* . . . . . *ridotta a soli beni che il Consiglio di famiglia indicherà come sufficienti e che saranno designati nell'atto. Questa deliberazione* . . . . . *Art.* 114. — *Il privilegio* . . . . . (testo, art. 2263).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 118. — *L'ipoteca legale competente* . . . . . *ridotta per deliberazione del Consiglio di famiglia sia* . . . . . (testo, art. 2262).

*Art.* 119. — *Il privilegio* . . . . . (testo, art. 2263).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 118, 119, o 2262, 2263, Cod.). Adottati all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2264 (2140). La sposa col consenso del padre, o di quell'altro ascendente cui compete la patria podestà, ed in mancanza di questi coll'autorizzazione del Giudice di mandamento, da concedersi sentiti quattro fra i prossimiori parenti od amici della famiglia, potrà acconsentire, prima però del matrimonio, che l'ipoteca legale sia ristretta sopra stabili bastanti per la conservazione de' suoi diritti, i quali beni verranno indicati nell'atto autentico di dote, od altro,

(1-2) Vedansi gli art. 22, 2. alinea, e 23, 2. e 3. al. dell'Ed. ipotecario.

come pure nel sentimento de' parenti od amici dato innanzi al Giudice.

Ove la sposa sia sotto tutela si richiederà altresì il consenso del tutore (1).

Art. 2265 (2143, 2146). La riduzione delle ipoteche in favore della moglie, e de' minori od interdetti, e di cui negli articoli 2170, 2171 e 2174, potrà ottenersi anche dopo il matrimonio, e dopo l'accettazione della tutela, mediante ricorso al Tribunale di Prefettura del domicilio del marito o del tutore, sentita la moglie, il protutore, ed altri interessati, e previo avviso del Consiglio di famiglia quanto a' minori od interdetti, e l'avviso di quattro fra i prossimiori parenti, od amici della famiglia quanto alla moglie, e previe sempre conclusioni dell'Avvocato fiscale.

Mediante le stesse formalità prescritte per la moglie si potrà pure devenire alla riduzione dell'ipoteca legale spettante ai figli di famiglia sui beni dell'ascendente (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 115. — *La sposa col consenso del padre, ed in difetto coll'autorizzazione del Giudice di Mandamento, da concedersi, sentiti quattro prossimiori parenti od amici* . . . . . *al Giudice.*

*Art.* 116. — *La riduzione delle* . . . . . *negli art.* 26, 27 *e* 30, *potrà* . . . . . *di famiglia quanto ai minori, e l'avviso di quattro prossimiori parenti od amici della famiglia quanto alla moglie* che fosse maggiore, *e previe sempre conclusioni dell'Avvocato Fiscale.*

*Mediante le stesse formalità prescritte per la moglie* maggiore *si potrà pure* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 116). Quest'articolo, parlando della riduzione dell'ipoteca legale accordata alla moglie, la permette bensì anche dopo celebrato il matrimonio, ma nel solo caso però in cui sia la stessa moglie maggiore.

Forse nel fare questa restrizione si è considerato che, allorquando il marito non ottenne prima del matrimonio, e a termini dell'articolo 115, la riduzione dell'ipoteca, non doveva poi essere ammesso a richiederla subito dopo la celebrazione del matrimonio medesimo, e durante ancora la minor età di sua moglie, tanto più che breve per l'ordinario è lo spazio che vi passa dalla data del matrimonio a quella della maggior età della moglie.

Ad ogni modo l'art. 2144 del Cod. fr., e 26 dell'Ed. ipotecario, non distingueva dalla moglie maggiore o minore d'età, e potendo occorrere dei casi impensati, e che non ammettano dilazione a cui sia necessaria la riduzione dell'ipoteca nell'interesse, non che del marito, di tutta la famiglia, il Senato crederebbe più prudente partito di togliere siffatta distinzione tra maggiore e minore, permettendo in ambi i casi la redazione anche dopo il matrimonio.

Le cautele che si esigono non lasciano temere di verun pregiudicio, e per altra parte la notata proibizione può recar danno a tutta la famiglia.

Adottandosi questa proposta, si ommetteranno le parole: *che fosse maggiore.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 116). Si toglieranno le parole accennate, mentre, sebbene in quelle che le precedono riguardo ai minori si fosse inteso di stabilire in generale, anche quanto alle donne, che si richiedesse la deliberazione del Consiglio di famiglia, siccome però nel caso espresso in detto articolo, cioè dopo la celebrazione del matrimonio, la riduzione viene autorizzata dal Tribunale, a poco monta che sia convocato un formale Consiglio di famiglia, ovvero siano sentiti quattro parenti od amici, allorchè si tratti di moglie, sia maggiore o minore.

Per egual ragione però converrà anche togliere nell'alinea l'epiteto: *maggiore*, che si è aggiunto a moglie.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 120. — *La sposa col* . . . . (Come al primo progetto, art. 115).

*Art.* 121. — *La riduzione dello* . . . . . *negli art.* 26, 27 *e* 30 *potrà* . . . . . *di famiglia quanto ai minori, e l'avviso di quattro prossimiori parenti od amici della famiglia quanto alla moglie, e previe sempre conclusioni dell'Avvocato Fiscale.*

*Mediante* . . . . . *moglie si potrà pure* . . . . . .

### (SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 120). Intorno a quest'articolo alcuni Membri hanno osservato, non esservisi fatta menzione del caso della sposa, che, non più figlia di famiglia, sia tuttora minore, e perciò sottoposta a tutela, sebbene ciò possa credersi virtualmente inteso laddove, in difetto del consenso del padre, si appella all'autorizzazione del giudice, sentiti quattro prossimiori parenti.

Tutfavolta, raffrontato il tenore di questo ar-

(1) Vedasi l'art. 20, al. 3 dell'Editto ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 2282 del Cod. civ., e 26 dell'Ed. ipotecario.

ticolo 120 con quelli che lo precedono e lo susseguono della stessa sezione I, il difetto qui di una disposizione espressa che parli della sposa minore sotto tutela potrebbe fornir argomento di dubbio se per un tale caso siansi volute lasciar sussistere le regole generali prescritte ai titoli *Della tutela* e *Del contratto di matrimonio*; e quindi, se la restrizione dell'ipoteca legale possa consentirsi dalla sposa minore per quella via medesima per cui dal Consiglio di famiglia, composto pur di quattro parenti prossimiori e del giudice, si delibera intorno al matrimonio ed alle convenzioni matrimoniali della spesa minore, ovvero se per l'art. 120 sopraddetto siansi volute aggiungere alle formalità accennate quelle ancora del sentimento di quattro altri parenti prossimiori sentiti dal giudice, il quale deve inoltre autorizzare siffatta convenzione di restrizione dell'ipoteca legale alla sposa.

In questa seconda ipotesi sembra siensi moltiplicate le formalità senza necessità di sorta; mentre i quattro parenti prossimiori, e l'autorizzazione del giudice, che qui si esigono, potrebbero essere sufficientemente suppliti e rappresentati utilmente dai quattro parenti, che riuniti in assemblea del Consiglio di famiglia sono già dal progetto in generale voluti per consentire al matrimonio della minore e le relative convenzioni, non che dalla opportuna deliberazione dello stesso Consiglio data coll'intervento del giudice stesso.

Per altra parte e nel caso di comprensione nell'art. 120 sì della sposa figlia di famiglia, che di quella minore, e sotto tutela, sarebbe ancora sembrato che fosse conveniente di graduare le proposte formalità per la restrizione delle relative ipoteche, onde non sottoporre alla medesima condizione indistintamente tanto la sposa maggiore *sui juris*, come la sposa minore sotto tutela quando, per la restrizione e riduzione delle ipoteche legali dei minori in genere, contemplate nei diversi articoli della medesima sezione, non sembra volersi che la semplice deliberazione del Consiglio di famiglia.

Inoltre pare alla maggioranza della Sezione di Grazia e Giustizia, che sia conveniente di aggiungere al *consenso* del padre quello ben anco dell'ascendente cui compete la patria podestà ovvero che costituisca la dote alla nipote in sussidio del padre stesso.

Infine taluni osservarono, che nella registrazione in questa sezione delle diverse ipoteche per le quali è ammessa la facoltà della restrizione e riduzione potesse tenersi quell'ordine medesimo con cui elleno sono stabilite nella sezione I, capo III di questo stesso titolo.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 120 o 2264, Cod.). Il Relatore espone le osservazioni fatte dalla maggioranza della Sezione di Grazia e Giustizia.

Il Guardasigilli dice, che si è inteso di applicare le formalità stabilite dal precedente articolo anche al caso di una sposa minore di età e non figlia di famiglia. Si è considerato che il Consiglio di famiglia, del quale sarebbe richiesta la deliberazione, a termini delle disposizioni generali date pei minori, è composto da quattro parenti e dal giudice aventi tutti voto deliberativo, e non è parso conveniente che in questa materia della restrizione dell'ipoteca legale il giudice avesse il solo voto, onde si è stabilito che spetterà al medesimo di accordare l'autorizzazione, sentiti quattro parenti.

Il Relatore osserva rimanere sempre l'inconveniente esposto, che le formalità sarebbero le stesse per la sposa maggiore e per la sposa minore d'età.

Il Guardasigilli riflette, che nell'articolo si è ommesso di parlare del consenso del tutore quando la sposa è minore, ed essendo necessario di farne menzione propone di stabilire che per la sposa minore, e non figlia di famiglia, si richiederà il consenso del tutore.

Domanda un Membro, se il giudice potrà autorizzare la riduzione dell'ipoteca, quando i quattro parenti fossero d'avviso contrario.

Il Relatore risponde che, se il giudice non potesse discostarsi dall'avviso dei parenti, il decreto del medesimo non rimarrebbe che una mera formalità. Quando però l'autorizzazione accordata si credesse dannosa, vi sarà luogo ad appello al Tribunale.

Fa presente un Membro, che nel principio dell'articolo laddove è detto: *la sposa col consenso del padre ed in difetto coll'autorizzazione*, ecc., le parole: *in difetto*, lasciano un ambiguità, potendosi intendere tanto del caso in cui il padre più non esista, quanto di quello in cui rifiutasse il consenso.

Il Guardasigilli propone di surrogarvi l'espressione: *ed in mancanza del padre*; aderisce poi all'aggiungere la menzione dell'ascendente a cui competa la patria podestà, siccome lo ha proposto la Sezione, sebbene creda che il medesimo sarebbe virtualmente compreso.

È modificata l'espressione: *sentiti quattro prossimiori parenti*, la quale obbligherebbe a sentire indispensabilmente i quattro parenti che fossero i *più prossimi* e per lasciar maggior larghezza si scrive: *quattro fra i prossimiori parenti*.

Vi si aggiunge poscia un alinea, per cui è data la disposizione infrascritta: *ove la sposa sia sotto tutela, si richiederà altresì il consenso del tutore*.

L'articolo è adottato nei termini coi quali sta scritto al Codice.

(Art. 121, o 2265, Cod.). Dipendentemente dalla determinazione presa sull'articolo precedente, dovevano esser aggiunte nel fine della prima parte dopo le parole: *quanto alla moglie*, le seguenti: *non soggetta a tutela*.

Però il Guardasigilli osserva che, nei termini in cui è redatto l'articolo, tale aggiunta non porterebbe la conseguenza di richiedersi l'avviso del Consiglio di famiglia per la moglie soggetta a tutela, alloraquando si tratta della riduzione dell'ipoteca legale dopo il matrimonio, mentre che, per l'altro caso della restituzione dell'ipoteca prima del matrimonio, si richiederebbe nel precedente art. 120 l'avviso di quattro parenti od amici, e non quello del Consiglio di famiglia anche quando la moglie fosse soggetta a tutela. — Propone pertanto di non effettuare la suddetta aggiunta affinchè rimangano analoghe per questa parte le disposizioni dei due articoli.

La proposta del Guardasigilli è adottata.

A veco di dire: *art.* 26, 27 e 30, vien detto: *art.* 2170, 2171 e 2174.

È fatta poscia la stessa modificazione introdotta nell'articolo precedente intorno all'espressione: *quattro prossimiori parenti*. Inoltre, laddove è detto: *quanto ai minori*, è aggiunta la menzione degli interdetti che vi è necessaria, affinchè la disposizione corrisponda col principio dell'articolo.

L'articolo rimane adottato nei termini coi quali sta scritto al Codice.

---

Art. 2266 (2163). L'ipoteca giudiziale sui beni degli economi, sequestratarii, ed altri agenti contabili di cui nell'art. 2179, come pure le altre ipoteche giudiziali per crediti condizionali, eventuali, o indeterminati, potranno dal Tribunale, sentiti gli interessati, essere ristrette a certa e determinata somma, o su certi e determinati beni, che dovranno essere indicati sia nella stessa ordinanza di nominazione, o sentenza pronunciata sul credito, sia in una ordinanza o sentenza posteriore dello stesso Tribunale (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 117. — *L'ipoteca* . . .
. . . . . .
*di cui nell'art.* 34 . . . . . .
. . . . . *esser ristretto, su certi e determinati beni, che dovranno* . . . . .
. . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*(Vedansi le risposte che la Commissione dà alle osservazioni del Senato di Genova sull'art.* 101, *nelle quali si determina l'aggiunta nel presente articolo delle parole:* a certa e determinata somma, *pag.* 661).

(1) Vedansi gli art. 2282 del Cod. civ., e 27 dell'Ed. ipotecario.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 122. — *L'ipoteca* . . .
. . . . . .
*di cui nell'art.* 34 . . . . . .
. . . . . *esser ristrette a certa e determinata somma, su certi e determinati beni, che dovranno* . . . . .
. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

Invece di: *nell'art.* 34, si scrive, *nell'art.* 2179; del resto adottato senza osservazioni.

---

Art. 2267 (2162, 2163, 2164, 2165). Per la riduzione accennata nei precedenti articoli si considereranno bastanti i beni da ritenersi ipotecati, quando il loro valore eccederà del terzo in fondo libero l'ammontare de' crediti ed accessorii legittimi.

A fine di accertare il detto valore si avrà riguardo al reddito determinato dal tributo prediale, ed a quello risultante dagli affittamenti fatti in un tempo non sospetto, o dalle perizie seguite in tempo prossimo e dalle opportune informazioni.

Per li crediti risultanti da contabilità od amministrazione il cui ammontare non sia ancora determinato, si potrà ridurre l'ipoteca sino alla concorrente di un triennio del reddito o dell'entrata che forma il soggetto della contabilità, ovvero a quell'altra somma che sarà giudicata sufficiente.

La valutazione dell'eccesso in questi casi è rimessa al prudente arbitrio del Giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verisimili del creditore col riguardo di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; tanto in questo caso però come in tutti gli altri di crediti condizionati, eventuali, o indeterminati, la riduzione ad una data somma seguirà senza pregiudizio delle nuove iscrizioni, che potranno prendersi con effetto dal giorno della loro data, quando l'evento avrà fatto ascendere il credito ad una somma maggiore (1).

Art. 2268 (2161). Le spese fatte per ot-

(1) Vedasi l'art. 27 dell'Ed. ipotecario.

tenere la riduzione delle ipoteche saranno a carico del richiedente: ne' casi però di temeraria contestazione per parte di quelli che avrebbero potuto acconsentirla, cadranno a peso loro.

Potrà anche il Giudice dichiarare che tali spese non ricadano a carico del reclamante, quando non siagli imputabile di non aver chiesta la riduzione nell'atto stesso da cui nasce l'ipoteca, e potrà pure dividerle fra il creditore e il debitore secondo le circostanze (1).

Art. 2269 (2143). La riduzione consentita o pronunciata nei modi e termini sovra accennati, renderà liberi, dal giorno in cui ne sarà seguita l'annotazione in margine dell'iscrizione, nella conformità stabilita nell'art. 2281, o che sarà seguita una nuova iscrizione con relazione alla precedente, gli altri beni del debitore come se non fossero mai stati sottoposti all'ipoteca (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 118. — *Per la* . . . . . .
*A fine* . . . . . *in un' epoca non sospetta* . . . . . *Per li* . . . . . *il di cui ammontare* . . . . . *sarà giudicata necessaria.*
*La valutazione* . . . . . *all'arbitrio del* . . . . . .
*Art.* 119. — *Le spese* . . . . . (testo, art. 2268).
*Art.* 120. *La riduzione* . . . . . *liberi dal dì che sarà seguita l'iscrizione sui beni ritenuti specialmente gravati, gli altri beni del debitore come se non fossero mai stati sottoposti a tale ipoteca.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 125. — *Per la* . . . . (Come al primo prog., art. 118).
*Art.* 124. — *Le spese* . . . . . (testo, art. 2268).
*Art.* 125. — *La riduzione* . . . . (Come al primo prog., art. 120).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 123). Adottato, mutata nel primo alinea la parola: *epoca*, in: *tempo*, ed aggiunta la parola: *prudente*, ad: *arbitrio del giudice*, come già altrove è stato fatto dal Consiglio di Stato.

(Art. 124). Adottato all'unanimità.

(Art. 125). Adottato, scrivendo: *dal giorno in cui*, invece di: *dal dì che.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 123, o 2267, Cod.). Un Membro domanda, se non sia eccessiva la concorrente d'un triennio del reddito indicato nel secondo alinea per la riduzione dell'ipoteca ivi accennata. È difficile che un contabile ritenga in casa anche il solo reddito di un intero anno, e diffatti si richieggono ora cauzioni o malleverie di sole lire mille per amministrazioni aventi un reddito di annue lire 2 o 3 mila.

Il Guardasigilli dice che, oltre al reddito annuo, può succedere che un contabile abbia a ritenere in casa capitali o risparmii, e non convenire che l'ipoteca legale sia poi cotanto ristretta.

Il Relatore fa presente, che l'Editto ipotecario conteneva la stessa disposizione, e che anzi la medesima sarebbe qui modificata dicendovisi: *ovvero quell'altra somma che sarà giudicata necessaria.*

Un Membro propone di scrivere: *sarà giudicata sufficiente*, rimanendo così maggiormente temperata la disposizione.

Il Guardasigilli aderisce al surrogare la voce *sufficiente*, in quanto che lascia una maggior larghezza per fissare una somma maggiore o minore secondo le circostanze.

L'articolo è adottato, scrivendo nel fine del secondo alinea: *sarà giudicata sufficiente*, adottandosi anche le proposte fatte dalla Sezione, e scrivendo nel secondo alinea: *il cui ammontare*, invece di: *il di cui ammontare.* Il tutto come sta scritto al Codice.

(Art. 124, o 2268, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 125, o 2269, Cod.). Adottato, con accogliersi la variante proposta dalla Sezione; infine dell'articolo invece di: *sottoposti a tale ipoteca*, si sostituisce: *sottoposti all'ipoteca* (1).

---

## SEZIONE SECONDA

*Della cancellazione delle iscrizioni.*

PRIMO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI

(SENATO DI PIEMONTE)

La connessione che vi ha tra la materia della riduzione e quella della cancellazione delle ipoteche facendo sì, che molte dispo-

(1) Vedansi gli art. 217 del Cod. di proc. civ., e 28 dell'Ed. ipotecario.

(2) Vedasi l'art. 29 dell'Ed. ipotecario.

(1) Esiste ciò nulla meno divario tra l'art. 125 del secondo progetto di questo titolo (o 120 del primo) e l'art. 2269 del Codice, specialmente riguardo all'aggiunta che si riferisce all'art. 2281.

sizioni sieno comuni all'una ed all'altra, ne conseguita che il volerlo distinguere e trattare sotto diverse e separate sezioni, non produce sempre maggior ordine e chiarezza.

Infatti l'art. 131 del primo progetto, che parla della *cancellazione parziale*, avrebbe meglio la sua sede sotto la sezione *della riduzione*, che non *della cancellazione*, giacchè tale *parziale cancellazione* non è altro in sostanza che una vera *riduzione*.

Gli art. 132 e 133 poi concernono tanto alla materia della riduzione, quanto a quella della cancellazione.

Il perchè, ad esempio del Cod. fr. e dell'Ed. ipotecario, che trattò sotto un solo e medesimo capo entrambe le materie, il Senato preferirebbe che si tenesse nel nuovo Codice lo stesso sistema, facendo delle due sezioni un capo solo.

*Risposta della Commissione.*

La sostanza istessa delle disposizioni del progetto sovra le due materie *Della riduzione* e *Della cancellazione*, accenna la distanza che passa tra l'una e l'altra. Quando si tratta di riduzione, si dee fare una combinazione di ragioni e d'interessi tra il debitore ed il creditore; guarentir questo da ogni pericolo, sottrarre quello da una soverchia oppressione: ecco lo scopo della legge, ed in particolare dell'art. 118 del progetto; l'affare termina in una specie di assestamento anticipato e di abbondante valutazione delle eventualità probabili del credito da accertarsi. La cancellazione all'incontro è una forma quasi materiale di far scomparire le iscrizioni, è una procedura, anzichè una discussione, di ragioni e d'interessi, è un provvedimento che tutto si riferisce ai registri delle ipoteche. Vero è che nell'art. 131, come sta nel progetto, si leggono disposizioni che rientrano nel novero delle riduzioni vere e proprie, ma non è quello che un richiamo alle regole anteriormente datesi in ordine alla riduzione; richiamo necessario poichè si riferisce alla cancellazione parziale, conseguenza materiale della riduzione precedentemente ammessa.

SECONDO PROGETTO. — *Sezione II. — Della* . . .

. . . . . .

Art. 2270 (2157). La cancellazione delle iscrizioni è volontaria o forzata (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 121. — *La* . . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

(SENATO DI PIEMONTE)

Sembra poco appropriato il vocabolo: *forzata*, di cui fa uso quest'articolo e l'art. 128 del primo progetto; si proporrebbe di sostituirvi quest'altro: *necessaria*; locchè adottandosi, si riformerebbe pure in egual modo il successivo art. 30.

*Risposta della Commissione.*

La *cancellazione* che si oppone alla *volontaria*, ossia *consensuale*, essendo quella che si opera per autorità di Tribunale da cui viene ordinata, pare che riesca più propria ed acconcia la qualificazione che nell'art. 121 se le dà, di: *cancellazione forzata*, che non quella di: *necessaria*, che sembra riferirsi a qualche causa determinata; e la suddetta qualificazione è la stessa che viene pure usata negli altri casi, ove l'operazione è una conseguenza immediata dell'autorità del Tribunale, come nel caso di *espropriazione* detta pure *forzata*.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 126. — *La* . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2271 (2157, 2158). La cancellazione è volontaria allorquando viene acconsentita dalle parti interessate ed a ciò capaci.

Essa ha luogo mediante la presentazione dell'atto autentico portante il consenso del creditore.

Art. 2272. Quegli che non ha la capacità per liberare da sè solo il debitore non può consentire alla cancellazione dell'iscrizione, se non coll'assistenza delle persone il cui intervento è necessario per la liberazione.

Art. 2273. Il tutore, il padre legittimo amministratore de' beni del figlio minore, ed ogni altro amministratore, ancorchè capace di esigere e di liberare i debitori, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione relativa al credito, salvo nel caso che questo si trovi ad un tempo soddisfatto.

Art. 2274. Dopo cessata la minorità o l'interdizione, la cancellazione dell'iscrizione presa contro il tutore non potrà essere acconsentita da quell'individuo della cui tutela si tratta o da' suoi eredi, se prima non è seguito l'assestamento della medesima in conformità dell'art. 349.

Art. 2275. Le iscrizioni prese in virtù di contratti stipulati colle Regie Aziende per affittamenti, imprese, somministrazioni, ed

(1) Vedasi l'art. 58 dell'Ed. ipotecario.

altri atti di mera amministrazione, allorquando le obbligazioni sono estinte, saranno cancellate col consenso del capo d'Azienda, e mediante le autorizzazioni prescritte da' regolamenti (1).

Art. 2276. Se l'atto portante il consenso alla cancellazione contiene la condizione di un'altra ipoteca, o dell'impiego del danaro, la cancellazione non avrà luogo, se non si farà constare al conservatore di avere adempite le condizioni (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 122, 125, 124. — (Conformi agli art. 2271, 2272, 2273 del testo).

*Art.* 125. — *Dopo cessata la minorità o l'interdizione, la cancellazione non potrà essere* . . . . . *in conformità dell'art.* 99, *titolo:* Della minore età della, ecc.

*Art.* 126. — *Le iscrizioni* . . . . . *cancellate mediante il consenso del capo d'azienda, previe le autorizzazioni prescritte dai vegliandi regolamenti.*

*Art.* 127. — *Se l'atto* . . . . . (testo, art. 2276).

## OSSERVAZIONI.

(SENATO DI NIZZA)

(Art. 125). Si dovrebbe più chiaramente specificare che la proibizione, di cui in quest'articolo, è relativa alla sola cancellazione delle ipoteche prese nell'interesse dei minori contro i loro tutori, e non alla cancellazione di quelle prese contro terzi per altri crediti del minore.

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 126). Si potrebbe concepire il fine di quest'articolo nel seguente modo: *saranno cancellate col consenso del capo d'azienda e mediante le autorizzazioni prescritte dai regolamenti*; allinchè meglio apparisse, che non lo appalesava il contesto dell'articolo, che le autorizzazioni dovrebbero seguire e non precedere il consenso dell'azienda.

Non si asterrà il Magistrato dal manifestare quanto siagli riuscita cosa grata lo scorgere come, pel più logico ordinamento, pella maggior precisione o chiarezza delle contenutevi disposizioni e pel più compiuto modo con cui viene trattata la ben importante materia a cui si riferisce, si debbe questo capo di gran lunga riguardare superiore al corrispondente capo del Codice francese.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 125). Tuttochè l'articolo non possa evidentemente riferirsi che alle iscrizioni *prese contro il tutore*, accennando espressamente l'articolo stesso al fatto della tutela, tuttavia l'inserzione della espressione accennata può ammettersi come in armonia coll'intiero contesto.

(Art. 126). Si accoglie la correzione proposta dalla Camera dei Conti.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 127, 128, 129. — (Conformi agli art. 2271, 2272, 2273 del testo).

*Art.* 130. — *Dopo cessata la minorità o l'interdizione, la cancellazione dell'iscrizione presa contro il tutore non potrà essere* . . . . . *in conformità dell'art.* 102, *titolo:* Della minore età della, ecc.

*Art.* 131. — *Le iscrizioni* . . . . . (testo, art. 2273).

*Art.* 132. — *Se l'atto* . . . . . (testo, art. 2276).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 127, 128). Adottati all'unanimità.

(Art. 129). Adottato. — Pare però ad un Membro che l'obbligo imposto nel successivo art. 132 relativo al far constare al Conservatore l'adempimento delle condizioni contenute nell'atto, potesse ben anco estendersi al caso contemplato nel presente articolo, sembrando che eguale, se non maggiore, emerga anche qui il motivo che dettò l'obbligo accennato nell'art. 132.

(Art. 130, 131, 132). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 127, 128, o 2271, 2272, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 129, o 2273, Cod.). Il Relatore espone l'avviso di un Membro della Sezione, di cui sopra.

Il Guardasigilli dice, che il Conservatore non può operare la cancellazione in forza di un consenso che non sia valido a termini della legge; onde, dicendosi che nel presente articolo le persone ivi indicate non possono consentire alla cancellazione se il credito non si trova soddisfatto, ne viene la conseguenza che il Conservatore non può eseguire la cancellazione se non gli consta della conservazione del credito. In quanto poi al dichiararlo ulteriormente nell'articolo, osserva che sarebbe allora necessario di ripetere la stessa dichiarazione negli art. 128, 130, ed altri, e se ciò fu detto nell'art. 132, egli è perchè ivi si tratta d'un consenso valido, ma alligato ad una condizione.

(Art. 130, o 2274, Cod.). A vece dell'espressione indicante l'art. 102, secondo progetto,

(1) Su tale articolo sono a vedersi le RR. PP. 31 marzo 1817, 20 ottobre 1831, il Manifesto Camerale 17 agosto 1839 indicato in nota nell'articolo 2260, e l'art. 11 delle RR. PP. 11 settembre 1841.

(2) Vedasi l'art. 2279 del Cod. civ.

del titolo: *Della minore età della*, ecc., vi si surroga a dirittura l'articolo del Codice ad esso corrispondente, che è il 349.

(Art. 131, 132, o 2275, 2276, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2277 (2157) La cancellazione è forzata allora quando viene ordinata dai Tribunali con sentenza od ordinanza passata in cosa giudicata. (1).

Art. 2278 (2160). Essa verrà ordinata quando il privilegio o l'ipoteca sono estinti, ovvero se l'iscrizione sia nulla.

L'iscrizione è nulla se fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo portante privilegio od ipoteca, e se fu fatta prima del tempo fissato nell'art. 2217, o dopo quello di cui nell'art. 2218.

L'ommissione o l'erroneità d'alcuna delle indicazioni prescritte nel titolo costitutivo del credito, o nelle due note, non porteranno la nullità dell'iscrizione, salvo nel caso in cui vi sia assoluta incertezza sulla persona del creditore o del debitore, oppure sui beni gravati, o sulla natura ed importare del diritto che si sarà voluto conservare.

In caso d'altre ommissioni od erroneità se ne potrà prescrivere la rettificazione a spese del creditore (2).

Art. 2279. L'art. 2276 sarà applicabile al caso di cancellazione forzata, se la sentenza od ordinanza contenga qualche condizione della stessa natura.

Art. 2280 (2161). La cancellazione parziale sarà ordinata allorchè l'iscrizione sarà presa per un valore di stima dichiarato dal creditore, che fosse giudicato eccessivo (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 128. — *La* . . . . . (testo, art. 2277).

*Art.* 129. — *Essa verrà* . . . . . .

*L'iscrizione è* . . . . . *prima delle epoche fissate nell'art.* 74 *o dopo quelle di cui nell'art.* 75.

*L'ommissione o l'erroneità d'alcuna delle indicazioni prescritte nelle due note, non porteranno la nullità dell'iscrizione; salvo nel* . . . . . .

*In caso* . . . . . .

*Art.* 130. — *L'art.* 127 *sarà applicabile al caso di* . . . . . .

. . . . . .

*Art.* 131. — *La cancellazione* . . . . . (testo, art. 2280).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 128). *(È rinnovata l'osservazione fatta all'art.* 121, *primo progetto, sulla parola* forzata, *pag.* 674).

(Art. 129). Quando per le ipoteche giudiziarie e convenzionali si stabilisca un termine (come si ebbe a proporre all'art. 70, *pag.* 637, 639) entro il quale debbano essere inscritte, sotto pena di più non aversi alle medesime alcun riguardo, allora si sostituiranno a queste parole: *o dopo quelle di cui nell'art.* 75, le seguenti: *o dopo quelle di cui negli art.* 70 e 75.

(Art. 130). *(È rinnovata l'osservazione fatta all'art.* 121 *e replicata all'art.* 128).

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 129). *Amendements proposés.* Retrancher au deuxième alinéa les mots: *epoche fissate nell'art.* 74, et l'on aura: *o se fu fatto dopo le epoche di cui nell'art.* 75.

*Motifs.* Dans le cas où l'amendement proposé sur l'art. 74 (*page* 645) serait adopté, on devra se borner à énoncer dans le présent article l'art. 75 et retrancher la mention de l'art. 74.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 128). *(È a riferirsi alla risposta data alla osservazione sull'art.* 121, *primo progetto, fatta dal Senato di Piemonte, pag.* 674).

(Art. 129). Non essendosi ammesse nè l'una nè l'altra delle proposte da cui dipendono i cambiamenti accennati dai Senati di Piemonte e Savoia (*V. pag.* 640, 641 *e* 646), il presente articolo deve mantenersi nei termini nei quali sta concepito.

Nel secondo alinea, dopo la parola: *prescritte*, deve soggiungersi: *nel titolo costitutivo del credito, o nelle due note*, ecc., e ciò per le considerazioni esposte sull'art. 44 (pag. 609).

(Art. 130). *(È a riferirsi come all'art.* 128 *di cui sopra)*

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 133. — *La* . . . . . (testo, art. 2277).

*Art.* 134. — *Essa* . . . . . .

*L'iscrizione* . . . . . *prima delle epoche fissate nell'art.* 74 *o dopo quelle di cui nell'art.* 75.

*L'ommissione o l'erroneità d'alcuna delle indicazioni prescritte nel titolo costitutivo del credito, o nelle due note non porteranno* . . . . . .

*In caso* . . . . . .

(1) Vedasi l'art. 58 dell'Ed. ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 2189, 2243 del Cod. civ., e 58 dell'Editto ipotecario.

(3) Vedasi l'art. 60 dell'Ed. ipotecario.

*Art.* 133. *L'art.* 132 *sarà applicabile al caso di* . . . . . .
. . . . . .
*Art.* 136. — *La cancellazione* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2280).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 133 al 136). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 133 o 2277, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 134 o 2278, Cod.). Nei luoghi dove sono i numeri 74 e 75, sono sostituiti rispettivamente i numeri 2217 e 2218; quindi poi la voce: *epoca*, è mutata in: *tempo*.

(Art. 135 o 2279, Cod.). Invece dell'art. 132 del secondo progetto viene sostituito l'art. 2276 del Codice.

(Art. 136 o 2280, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2281 (2158). Nel caso di cancellazione così totale come parziale, quegli che la richiede dee rimettere all'ufficio del conservatore l'atto portante il consenso, o la copia della sentenza od ordinanza passata in giudicato.

La cancellazione di un'iscrizione o la rettificazione di essa si eseguirà in margine dell'iscrizione coll'indicazione del titolo con cui saranno state consentite od ordinate, e della data in cui hanno luogo, e porterà la sottoscrizione del conservatore (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 132. — *La cancellazione totale o parziale non potrà farsi che mediante la consegna dell'atto portante il consenso, o in vigore di una sentenza od ordinanza passata in cosa giudicata.*

*La cancellazione* . . . . . .
. . . . *si eseguiranno in* . . . . . .
. . . . . *e porteranno la sottoscrizione del Conservatore.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Rédaction proposée.* « La cancellazione totale o parziale non potrà farsi che mediante « l'esibizione dell'atto autentico portante il « consenso, o di una sentenza od ordinanza « passata in cosa giudicata ».

Dans la rédaction proposée, on a remplacé le mot: *consegna*, par le mot: *esibizione*. On a retranché le mot: *in vigore*; cet amendement indique mieux la simple formalité à remplir pour la radiation d'une inscription: il est conforme, en ce point, à l'art. 58 de l'Éd. 1822.

L'expression: *consegna*, pourrait donner lieu à imaginer des formalités qui ne sont pas dans l'esprit de la loi; enfin, d'après les articles 99 e 108, premier projet, il suffit de la simple exhibition au Conservateur du titre qui constitue l'hypothèque; l'exhibition du titre qui l'anéantit doit suffire aussi pour la radiation de l'inscription.

*Risposta della Commissione.*

Tralasciando d'investigare se, col vocabolo *esibizione* usato nel citato art. 58 dell'Editto 1822, siasi inteso di significare una nuda presentazione dell'atto in forza del quale la cancellazione dell'iscrizione è richiesta, la Commissione osserva, che sarebbe sommamente pericoloso l'ammettere che si potesse in tal modo togliere una iscrizione esistente sul registro dell'Ufficio delle ipoteche. Il Conservatore infatti non può esser giudice sulla questione se la cancellazione sia o non richiesta con ragione, ed a schivare il danno irreparabile che ne potrebbe risentire il creditore iscritto, qualora la domanda non sia fondata, non meno che per prevenire il Conservatore stesso dalla responsabilità che troppo facilmente potrebbe derivargliene, è necessario che egli abbia fra mano la prova materiale che la cancellazione sia stata acconsentita, ovvero ordinata. A questo scopo mira il vocabolo: *consegna*, adoperato dalla Commissione, invece di: *esibizione*, usato nell'Editto; nè si creda vi sia parità tra il caso presente e quello cui appoggia il Senato la sua osservazione, cioè, dell'iscrizione per la quale negli art. 99 e 108, primo progetto di questo titolo, non vedesi richiesta se non la presentazione, ossia esibizione del titolo da cui il credito procede; la pubblicità che si dà all'ipoteca mediante l'iscrizione nulla aggiunge all'intrinseca forza del diritto del creditore laddove la semplice cancellazione dell'ipoteca dal registro produce un effetto perentorio.

Per tale ragione si crede che la diversità accennata di disposizione incontrisi pure nel Cod. fr., come può scorgersi dal confronto dell'art. 2148 relativo al modo di prendere iscrizione col 2158, corrispondente a quello che attualmente si esamina, e che più formalmente ancora dichiara l'obbligo che incombe a chiunque richiede la cancellazione.

Se occorre pertanto cangiamento nell'articolo del progetto, crede la Commissione che debbe aver per oggetto di spiegare la cosa ancor più chiaramente, sostituendo alla prima parte dell'articolo una nuova redazione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 137. — *La cancellazione* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2281).

(1) Vedansi gli art. 2260, Col. civ. e 61, 1 al. dell'Editto ipotecario.

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2282 (2159). L'instanza per la cancellazione totale o parziale di un'iscrizione o per la sua rettificazione sarà portata al Tribunale di Prefettura nel cui distretto essa fu presa.

Qualora un'iscrizione fosse stata presa in più uffici d'ipoteche in forza di un solo e medesimo titolo, l'instanza potrà essere portata avanti il Tribunale di Prefettura nel cui distretto esiste la parte più considerevole de' beni ipotecati determinata dall'ammontare del Regio tributo prediale, ovvero davanti a quello nel cui distretto trovandosi una parte dei beni ipotecati abbiavi inoltre il creditore il suo domicilio.

Ne' casi però contemplati negli articoli 2265 e 2266 l'instanza per la cancellazione o rettificazione dell'iscrizione sarà, come quella della riduzione d'ipoteca, portata al Tribunale ivi rispettivamente indicato.

Qualora pure l'iscrizione sia stata presa per la garantia di un'ipoteca condizionale, eventuale, od indeterminata sul merito o sulla liquidazione della quale il debitore ed il creditore sieno già in instanza, o debbano essere giudicati in un altro Tribunale, l'instanza per la cancellazione totale, o parziale, o per la rettificazione sarà portata al Tribunale che dee conoscere della causa principale (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 135. — *L'instanza* . . . . . *Prefettura nel cui circondario essa fu presa.*
*Qualora* . . . . . *Prefettura nella cui provincia esiste* . . . . . *ovvero in una delle altre se vi dimora il creditore od il debitore.*
*Nei casi però contemplati negli art.* 116, 117, *l'instanza* . . . . . *Qualora* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Amendement proposé.* Effacer les mots: *ed il debitore*, qui terminent le premier alinéa de l'article.

*Motifs.* On a remarqué, relativement aux formalités à remplir pour la réduction ou la radiation d'une inscription, que le débiteur est toujours demandeur; que le domicile de ce dernier ne peut être pris en considération pour déterminer la compétence du Tribunal, et qu'en laissant subsister ces mots: *se vi dimora il debitore*, on admettrait sans nécessité une dérogation aux principes généralement reçus en matière de jurisdiction; il n'a pas échappé, que ces expressions se trouvent dans l'Éd. de 1822, et cependant il a paru convenable de faire disparaître cette anomalie du nouveau Code.

*Risposta della Commissione.*

Si adotta la proposta soppressione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 138. — *L'instanza* . . . . . *Prefettura nel cui circondario essa fu presa.*
*Qualora* . . . . . *Prefettura nella cui provincia esiste* . . . . . *prediale, ovvero in una delle altre.*
*Nei casi però contemplati negli art.* 121 *e* 122, *l'instanza* . . . . . *Qualora però* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Nell'esame del presente articolo tre Membri opinarono che, trattandosi qui d'azione reale onde fissare nel caso dell'articolo la competenza del Tribunale, si dovesse soltanto aver riguardo alla maggior quantità dei beni ipotecati, epperò fu d'avviso che invece della espressione: *potrà essere portata*, che leggesi nel primo alinea dell'articolo, debbasi dire: *sarà portata*; e che si dovessero inoltre sopprimere le parole: *ovvero in una delle altre*, con cui quell'alinea si chiude.

Altri tre Membri furono d'opinione, che si dovesse dar facoltà al debitore di recare le sue domande anche al Tribunale del distretto dove avvi una minore quantità di beni ipotecati, qualora però il creditore abbia ivi la sua dimora, ravvisando una simile facoltà ugualmente utile al debitore, come al creditore, e per nulla lesiva del principio della competenza reale, in seguito di che credettero di dover sostituire alle parole finali del primo alinea: *ovvero in una delle altre*, le seguenti: *ovvero davanti a quello nel cui distretto trovandosi una parte dei beni ipotecati abbiavi inoltre il creditore il suo domicilio.*

Si sostituisce eziandio nel presente articolo la parola: *distretto*, a: *circondario*, o *provincia*.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone la divergenza delle due opinioni.

(1) Vedasi l'art. 61 dell'Editto ipotecario.

Il Guardasigilli riconosce, che le parole finali del primo alinea presentano una locuzione inesatta, e crede che la disposizione più conveniente sarebbe quella proposta dai Membri della seconda opinione.

Sono tolte nel fine del primo alinea le parole: *ovvero in una delle altre*, sostituendo invece quelle proposte da alcuni Membri della Sezione, cioè: *ovvero davanti a*, ecc.

Nel fine poi della prima parte, ove è detto: *Tribunale di Prefettura nel cui circondario*, si scrive: *Tribunale di Prefettura nel cui distretto.* — Nell'alinea primo, pure invece di: *Prefettura nella cui provincia*, si scrive: *Prefettura nel cui distretto.* — Nel secondo alinea, invece degli art. 121 e 122 del secondo progetto, sono surrogati gli art. 2265 e 2266 del Codice.

---

( *Vedasi l'art.* 2258 *e la relativa avvertenza a pag.* 666).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 454. — *Tutte le citazioni per domandare la cancellazione totale o parziale, o la rettificazione di un'iscrizione, dovranno farsi o personalmente al creditore, ovvero all'ultimo domicilio eletto sul registro del Conservatore, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso cui avranno eletto il domicilio.*

*In difetto di elezione di domicilio per una iscrizione nel circondario dell'Ufficio d'ipoteca, le citazioni suddette, non che tutte le altre notificazioni qualunque al creditore, relativamente alla medesima, potranno farsi all'Ufficio stesso del Conservatore delle ipoteche in cui essa fu presa.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Amendement proposé.* Dans la première partie de l'article après le mot: *Conservatore*, ajouter: *in caso di morte tanto dei creditori, che di quello presso cui avranno eletto domicilio, la citazione si farà inoltre all'Ufficio del Conservatore.*

*Motifs.* Cet amendement a pour objet d'assurer au créancier la connaissance de toutes les poursuites du débiteur, à l'égard de l'inscription dont ses biens se trouvent grévés.

Alinéa: *In difetto di*, ecc. . . . . comme au projet. — Cependant quelques Magistrats étaient d'avis de terminer cet alinéa par ces mots: *in ogni caso il Conservatore darà avviso della citazione ai creditori*, mais les inconvénients qui pourraient en résulter, à l'égard du Conservateur, n'on pas permis à la majorité d'adopter cet avis.

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest'articolo conforme in ciò al disposto del Codice francese ed Editto ipotecario, prescrive generalmente, che tutte le citazioni occorrenti per la rettificazione, riduzione e cancellazione delle inscrizioni ipotecario, non che tutte le altre notificazioni, potranno farsi al domicilio eletto, o in difetto di elezione, all'Ufficio stesso del Conservatore in cui fu presa l'inscrizione.

Ma questa maniera, direm quasi sommaria e spedita, di citazione, se può comodamente e senza tema di grave danno convenire ai giudicii di purgazione, e di subastazione degli stabili ipotecati, non può in egual modo applicarsi alle domande di rettificazione, riduzione e cancellazione delle iscrizioni ipotecario, com'ebbe già il Senato ad avvertire nelle sue osservazioni concernenti all'art. 10 del tit. III, del lib. I del progetto. *(V. p.*110, *vol.I).*

Nel primo caso non vi può essere alcun pericolo che rimangano celati ed ignorati dal creditore gli atti che si stanno praticando, così per la natura molto clamorosa dei medesimi, come altresì per tanti altri mezzi di pubblicità, che abbondevolmente suppliscono alla di lui citazione personale, quali sono i pubblici proclami, l'inserzione della notificanza nella gazzetta, e simili.

Nel secondo caso la natura totalmente opposta di simili domande, che per nulla le differenzia da tutte le altre promosse e coltivate nella via ordinaria, e la mancanza d'ogni pubblicità, che supplir possa in qualche modo alla citazione personale del creditore, espongono quest'ultimo al grave rischio di vedersi cancellata in tutto od in parte quell'ipoteca che costituiva la principale e bene spesso l'unica guarentigia del suo credito, a totale di lui insaputa.

Gl'inconvenienti, che già si ebbero in questa parte a sperimentare, avvertono del grave pericolo che vi sarebbe di adottare per questi casi la semplice citazione al domicilio eletto; ond'è che il Senato, ammaestrato da una trista esperienza, sente la necessità d'insistere nelle già fatte osservazioni in proposito, e di proporre in dipendenza dalle medesime, il seguente articolo da surrogarsi a quello contenuto nel progetto:

« Le citazioni per domandare la rettifica-
« zione, riduzione, o cancellazione d'una in-
« scrizione, dovranno farsi al creditore nella
« forma ordinaria.

« Tutte le altre che occorreranno relativa-
« mente alla inscrizione medesima, gli potranno
« essere fatte all'ultimo domicilio eletto sul
« registro del Conservatore, nonostante la morte
« dello stesso creditore; e di quelli presso cui
« avrà eletto il domicilio, e, in difetto di altra
« elezione, all'Ufficio stesso del Conservatore
« dalle ipoteche, in cui l'iscrizione fu presa ».

*Risposte della Commissione.*

Facendo capo dalla osservazione del Senato di Piemonte, la Commissione, senza riandare

la controversia che fu ventilata sotto il titolo: *Del domicilio,* libro primo del suo progetto, riguardo alla facoltà di fare nei contratti una speciale elezione di domicilio per le contestazioni che riferisconsi alla loro esecuzione; facoltà che non si reputò doversi togliere, bensì ridurre in convenienti termini, si limita ora ad osservare che vi esiste un' intima differenza tra l'elezione di domicilio, di cui colà si è parlato, e che è veramente volontario e convenzionale, e quella su cui cadono le presenti avvertenze del Senato di Piemonte. Già lo stesso Senato aveva nelle sue osservazioni sul citato titolo riconosciuto la necessità di ammettere l'elezione di domicilio, la quale in ciò riflette alle ipoteche, è imposta al creditore dalla legge medesima, non è punto volontaria dal canto di questo, ma necessaria: e sebbene non si possa da essa prescindere per una moltitudine di atti che richieggono un mezzo pronto di notificazioni ai creditori iscritti sull' immobile, l'essere però l'elezione del domicilio sia all'Ufficio del Conservatore, sia presso altra persona, un' obbligazione imposta dalla legge, rende meritevoli di speciale disamina le conseguenze, che ne' casi particolari possono derivarne e gli abusi che se ne potessero fare a danno delle legittime ragioni de' creditori.

La Commissione, avendo richiamate a disamina le disposizioni che offre a tal riguardo il progetto, ha riconosciuto, siccome giustamente osserva il Senato di Piemonte, che i pericoli da esso indicati non cadono su quelle notificazioni che si fanno in dipendenza di giudizii così di purgazione come di subastazione; oltre che in questi casi, e segnatamente in quello di espropriazione forzata, supponesi il concorso di più creditori iscritti, che sono interessati a vegliare su quegli atti che potrebbero praticarsi in loro pregiudizio, gli atti stessi giudiziali, a cui è d'uopo ricorrere per ottenere sì la purgazione di uno stabile, come la subastazione in soddisfazione di un credito, le pubblicazioni che li accompagnano, non permettono ad ogni creditore che abbia una mediocre notizia dello stato di fortuna del suo debitore di ignorare le conseguenze che potrebbero riguardare.

Per la parte quindi dell' art. 134, che si riferisce a siffatti casi, i quali vi sono contemplati in modo generico, che non sembrò per altro il più opportuno rispetto alla sede della disposizione stessa, la Commissione crede che non occorra se non di mettere in maggior evidenza l'effetto che deriva dall' elezione di domicilio fatta dal creditore nella sua iscrizione, trasportando sotto il capo che regola il modo di prendere le iscrizioni, ad esempio del Codice francese, la regola stabilita nel suddetto art. 134, che, cioè, le notificazioni cui le iscrizioni ipotecarie possono dar luogo, siano valide, purchè fatte al creditore stesso personalmente, ovvero all' ultimo domicilio eletto sul registro del Conservatore.

Stimò ad un tempo la Commissione che da questa regola generale potessero convenientemente eccettuarsi quelle istanze concernenti così la riduzione, come la cancellazione delle iscrizioni, in tutto od in parte, che un debitore intendesse promuovere rispetto all' ipoteca a cui trovinsi i suoi beni affetti: la diversità d'interesse che in tal caso si ravvisa, e che non si collega così direttamente come negli altri alla pubblicità che il vincolo dee presentare verso terzi, ma colpisce la causa dell' ipoteca; ed inoltre i maggiori pericoli accennati dal Senato di Piemonte che può avere pel creditore un' istanza di tal natura promossa senza alcun apparato di pubblicità che l'accompagni, sono, a parere della Commissione, considerazioni che rendono opportuna ed equa una modificazione speciale del sistema; modificazione, che non può riescire di ostacolo a terzi a promuovere nelle forme generalmente stabilite le azioni che loro competono, usando del mezzo di notificazione, che la legge autorizza, al domicilio eletto, e che solo tende a mantenere tra il creditore ed il suo debitore quell' equa guarentigia di cui abbisogna il loro rispettivo interesse.

Essendo in questa conformità provvisto a seconda del voto del Senato di Piemonte, non sembra che occorra di trattenersi alla modificazione di minor momento che il Senato di Savoia propone, tendente ad aggiungere un obbligo la cui omissione potrebbe moltiplicare ne' giudizii sì di subastazione che di purgazione gl' incidenti di nullità, senza una positiva maggior cautela dei creditori o dei loro eredi ove quelli sieno defunti: mentre l'obbligo non si estendeva a prescrivere la citazione personale.

Sopprimendo perciò l'art. 134 del primo progetto, si inserisce alla fine del capo precedente una nuova disposizione, che figura essere l'art. 114 nella numerazione del secondo progetto.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 114. — (*Vedi pag.* 666).

(SEZIONE DI G. e G. E CONSIGLIO DI STATO)

(*Vedi pag.* 667).

---

## CAPO VIII.

### *Dell' effetto dei privilegii e delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo VIII.* — *Dell'*

. . . . . .

---

Art. 2283 (2166). Il creditore che ha privilegio iscritto od esente da iscrizione, od un' ipoteca iscritta sovra un immobile,

ancorchè questo passi in qualunque altro possessore, ritiene sopra di esso le sue ragioni per essere collocato e pagato secondo l'ordine del suo credito o della sua iscrizione (1).

Art. 2284 (2167). Se il terzo possessore non adempie alle formalità che sono stabilite nel capo X del presente titolo, onde rendere libera la sua proprietà, resta obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarii e privilegiati, e gode dei termini e delle dilazioni accordate al debitore originario.

Art. 2285 (2168). Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso o a pagare tutti i capitali esigibili ed accessorii per cui il privilegio o l'ipoteca competano al creditore, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o rilasciare senza alcuna riserva l'immobile soggetto a privilegio od ipoteca (2).

Art. 2286 (2169). Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore avente privilegio od ipoteca, a tenore delle disposizioni precedenti, ha diritto di far vendere l'immobile ipotecato, trascorsi i termini di cui negli articoli 2309, 2310 e 2311, dopo la significazione fattagli della ingiunzione contro il debitore, con intimazione al detto terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo (3).

Art. 2287. Ciò non ostante il terzo possessore che ha fatto trascrivere il suo contratto d'acquisto, e che non è stato chiamato ad assistere al giudicio che ha preceduto la condanna del debitore, se questa è posteriore alla trascrizione, è ammesso ad opporre al creditore le eccezioni che potevano competere al debitore al tempo della fatta alienazione, non state dal debitore opposte, e che non sieno meramente personali al medesimo.

Potrà altresì, in tutti i casi, opporre quelle eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.

Le eccezioni suddette non sospenderanno però il corso de' termini stabiliti per la purgazione dell'immobile.

Art. 2288 (2170). Il terzo possessore, che non è obbligato personalmente per il debito, può parimente opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui è in possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali sieno posseduti dal principale, o dai principali obbligati, e può domandarne la precedente escussione, secondo le regole stabilite nel titolo: *Della sicurtà ossia fideiussione;* durante tale escussione si soprassiede alla vendita del fondo ipotecato. (1).

Art. 2289 (2171). L'eccezione dell'escussione non può essere opposta al creditore privilegiato, o avente ipoteca speciale sopra l'immobile (2).

Art. 2290 (2172). Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare o sia debitamente autorizzato a ciò fare (3).

Art. 2291 (2173). Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo sinchè non è seguito il deliberamento, non impedisce, che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando il debito a termini dell'art. 2285, oltre le spese.

Art. 2292 (2174). Il rilascio del fondo per soddisfare all'ipoteca si eseguisce con un atto fatto avanti alla segreteria del Tribunale del distretto ove sono situati i beni. Il segretario ne spedisce il certificato.

Sull'instanza di qualunque degli interessati il Tribunale nomina un amministratore del fondo rilasciato, e contro di esso si faranno o continueranno gli atti di vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

Art. 2293 (2175). Le deteriorazioni ca-

---

(1) Vedasi l'art. 86 dell'Editto ipotecario.
(2) Vedansi gli art. 124, 125 dell'Ed. ipot.
(3) Vedansi gli art. 813 del Cod. di proc. civ., e 125, alinea 1. dell'Ed. ipotecario.

(1-2) Vedasi l'art. 126 dell'Editto ipotecario.
(3) Vedasi l'art. 128 dell'Editto ipotecario.

gionate dal fatto, o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarii, o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità.

Potrà egli ripetere il rimborso delle spese fatte per li miglioramenti, o le riparazioni, a termini degli articoli 2159 e 2209 (1).

Art. 2294 (2176). I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e se la proposta instanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta (2).

Art. 2295 (2177). Le servitù e i diritti reali, che spettavano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne prendesse il possesso, rivivono dopo il rilascio da lui fatto od il deliberamento contro di lui seguito.

I di lui creditori personali, dopo tutti quelli che sono iscritti sopra i precedenti proprietarii, esercitano la loro ipoteca secondo il loro grado sopra il fondo rilasciato o spropriato.

Nulladimeno i creditori de' precedenti proprietarii che non avessero iscritto la loro ipoteca se non dopo l'alienazione, sono posposti a' creditori dell'acquisitore, che avessero presa iscrizione prima di essi; senza pregiudizio però dell'effetto della legge attribuito ad alcune iscrizioni prese ne' termini da essa fissati, di risalire ad una data anteriore (3).

Art. 2296. Lo stesso acquisitore, ove abbia pagato in tutto od in parte il prezzo, ed abbia pel caso di evizione convenuto ed iscritto contro l'alienante l'ipoteca eventuale sul fondo stesso acquistato, potrà esperirne, dal giorno in cui avrà fatto il rilascio del fondo, o ne sarà stato spropriato, e prenderà grado alla data dell'iscrizione come ogni altro creditore ipotecario del precedente proprietario; ma solo pel rimborso del prezzo effettivamente pagato prima della presa iscrizione.

(1) Vedasi l'art. 129 dell'Editto ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 813, Cod. di proc. civ., e 130 dell'Editto ipotecario.

(3) Vedasi l'art. 131 dell'Editto ipotecario.

Art. 2297 (2178). Il terzo possessore, che ha pagato il debito, rilasciato l'immobile, ovvero subita la spropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore.

Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per lo stesso credito, ma contro quelli solamente che sono a lui posteriori di data nell'acquisto (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 135. — (2283). *I creditori aventi privilegio od ipoteca iscritta sopra un immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni per essere collocati e pagati secondo l'ordine dei loro crediti o iscrizioni.*

*Art.* 136 — (2284). *Se il . . . . . proprietà, resta* in vigore della sola iscrizione *obbligato come possessore a . . . . . .*

*Art.* 137. — (2285). *Il terzo . . . . . privilegio od ipoteca saranno stati conservati coll'iscrizione, qualunque sia . . . . . .*

*Art.* 138. — (2286). *Tralasciando . . . . . creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l'immobile ipotecato, due mesi dopo la significazione fattagli della ingiunzione . . . . . .*

*Art.* 139. — (2288). *Ciononostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito può opporsi alla . . . . . o principali . . . . . nel titolo:* Delle fideiussioni *durante . . . . . .*

*Art.* 140. — (2289). *L'eccezione . . . . . (come al testo).*

*Art.* 141. — (2290). *Il rilascio . . . . . la capacità di alienare.*

*Art.* 142. — (2291). *Può . . . . . dell'art.* 137, *oltre le spese.*

*Art.* 143. — (2292). *Il . . . . . si eseguisce alla Segreteria del Tribunale del Circondario ove sono situati i beni la quale ne accorda il certificato.*

*Sull' . . . . . .*

*Art.* 144. — (2293). *I guasti e le deteriorazioni cagionate dal . . . . . degli art.* 15 *e* 65.

*Art.* 145. — (2294). *I frutti . . . . . (come al testo).*

*Art.* 146. — (2295). *Le servitù . . . . . (come al testo).*

*Art.* 147. — (2297). *Il terzo possessore . . . . . verso il suo autore.*

(1) Vedasi l'art. 132 dell'Editto ipotecario.

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

La materia contenuta in questo capo offre a risolvere tre principali questioni, le quali furono pur ampiamente trattate e discusse dal Senato, siccome quelle che meritavano la massima attenzione.

Basterà però qui il toccarle assai leggermente perchè a prima giunta ne senta tutta l'importanza chi a vastità di cognizioni aggiunga somma perizia di simili affari e delle loro conseguenze.

La 1.ª riguarda l'escussione del debitore principale, se non debba in ogni caso precedere l'esecuzione contro al terzo possessore, secondo le regole stabilite nel titolo delle fideiussioni.

La 2.ª come e quando il terzo possessore, richiesto dal creditore ipotecario del pagamento d'un debito, possa farvi opposizione, e quali eccezioni sopra tutto possa ancora far valere.

La 3.ª poi consiste nel determinare se, nel caso di più possessori di beni stati egualmente ipotecati per cautela del medesimo credito, sia in balìa del creditore di rivolgersi a quello di essi che più gli aggradi e quali in ogni caso possano essere i diritti e gli obblighi rispettivi di questi varii possessori tra di loro.

Sulla prima quistione arrideva ad alcuni l'opinione più benigna, e favorevole al terzo possessore, considerato il risparmio degli inutili circuiti, delle maggiori spese, e delle funeste conseguenze, che con tal metodo si veniva ottenendo con poco e bene spesso nissun danno del creditore medesimo, il cui diritto essendo quello di essere soddisfatto, poco gli dovrebbe calere di conseguire dall'uno piuttosto che dall'altro il pagamento del suo credito quando massimamente gli si facesse dal terzo possessore l'indicazione dei beni da escutersi, e la contemporanea offerta delle spese necessarie per l'escussione.

Sulla seconda si considera da taluni, che il chiudere al terzo possessore la via di discutere, e far valere le eccezioni che o neglette dal debitore principale, o, malamente proposte e sostenute dal medesimo, potrebbero, in miglior forma e modo coltivate, dar vinta la causa al terzo possessore, potrebbero spesso tornare d'irreparabile danno a quest'ultimo per colpa di colui verso il quale gli compete un'inutile azione di regresso, ben sapendosi per esperienza quanta poca cura e pensiero di difendersi si dieno quei tali che poco o nulla hanno più a perdere, anche per la mancanza dei mezzi pecuniarii che gli abilitino a sostenere le gravi spese di un giudizio.

Ad ogni modo però, e sull'una e sull'altra di queste due questioni, la gran maggioranza del Senato non ha creduto di dover proporre alcuna variazione o modificazione ai relativi articoli del progetto, i quali sono pure in questa parte già conformi all'attuale giurisprudenza, ed a quella in proposito sancita dal Codice civile francese.

Non così sulla terza, che riguarda il caso di parecchi terzi possessori, che abbiano in tempi diversi fatto acquisto di beni egualmente ipotecati per lo stesso debito.

E perchè torni più agevole l'intelligenza o lo scioglimento di questa intricata quistione, non sarà inopportuno l'avere sott'occhio la seguente specie:

Tizio che ha un'ipoteca generale sui suoi beni, che ha ipotecati tre distinti fondi pel medesimo debito, vende uno di questi a Mevio. Alcuni anni dopo ne vende un altro a Sempronio, e, passato qualche tempo, vende il terzo a Cajo.

Trascorso il tempo del pagamento, e non soddisfacendo il detto debitore al suo obbligo, il creditore lo fa condannare, e prevalendosi poscia del favore dell'ipoteca speciale, oppure trattandosi d'ipoteca generale, non essendo il caso della previa escussione, si rivolge senza altro ai terzi possessori.

In questo caso:

Prima quistione. Potrà egli dirigersi a quello dei tre acquisitori che meglio gli garbi, ovvero dovrà cominciare dall'ultimo, e risalire così dall'uno all'altro, secondo la data più recente del loro titolo d'acquisto?

Seconda quistione. Potendo scegliere dei tre quello che meglio gli piaccia, colui che trovasi costretto a pagare avrà o non la ragione del subingresso nei diritti del creditore soddisfatto per esperirne contro altri terzi?

Terza quistione. Dovendo godere della ragione del subingresso, potrà egli prevalersene soltanto contro agli altri acquisitori di data d'acquisto a lui posteriori, ovvero contro a tutti indistintamente; e sì nell'uno, che nell'altro caso potrà egli farsi rimborsare per intiero la somma sborsata, ovvero dovranno tutti contribuire a prorata dei beni egualmente ipotecati che posseggono, come tutti egualmente vincolati pel medesimo debito?

Queste quistioni che sono assai frequenti nel foro meritano per la gravità loro di essere definite e risolute nel nuovo Codice, massime che gl'interpreti del Diritto Romano che le trattarono, e gli stessi espositori della legislazione francese non vanno tra loro d'accordo su tal punto.

Sulla prima quistione: Lasciando da parte le varie opinioni degli interpreti, crederebbe il Senato che l'ipoteca speciale dia diritto al creditore di rivolgersi a quel detentore sufficientemente dal quale esso speri poter essere più prontamente pagato, e senza difficoltà; mentre il sistema contrario lo obbligherebbe talvolta per un vistoso credito di agire contro detentori anteriori di piccoli fondi, ricevendo così pagamenti parziali, e facendo atti e spese soverchie.

Sulla seconda: Che il subingresso al detentore spogliato è troppo giusto e conforme anche alle disposizioni del titolo delle obbligazioni, art. 134 ed ai principii generali di ragione.

Sulla terza: Che tale subingresso dee conservare i diritti del detentore spossessato, ed alla data di essi, non migliorarli e portarli alla data del titolo del creditore che lo perseguita, sia perchè ciò non reggerebbe in ragione, sia perchè nell'esperire di questi diritti cessi alla data anteriore al suo titolo, l'ultimo possessore soffrirebbe dal possessore intermedio la nota eccezione *quem de evictione tenet actio*, ecc.

Il miglior modo pertanto di conciliare nella nuova legislazione gl'interessi del creditore coi riguardi dovuti ai terzi possessori, sarebbe quello di accordare bensì al terzo possessore che paga o rilascia il fondo ipotecato il diritto di subingresso nelle ragioni del creditore soddisfatto, ma esperibile soltanto contro a quegli altri terzi possessori di beni ipotecati pel medesimo debito, che sono a lui posteriori nella data del loro acquisto, ad esempio di quanto, in caso a questo consimile, si vede stabilito nell'art. 25, cap. 2, tit. 23 del progetto.

In questa guisa si rispetta il diritto del creditore, il quale avendo egualmente obbligati tutti i terzi possessori suddetti, pare giusto, che possa, in virtù dell'azione ipotecaria, rivolgersi a quello di essi che meglio gli convenga, e si provvede nel tempo stesso all'indennizzazione di quest'ultimo, il quale, accostandosi all'acquisto di quel fondo ipotecato, riteneva una garanzia negli altri egualmente vincolati che rimanevano ancora a quell'epoca in potere del debitor principale, ed aveva perciò una giusta ragione di confidare, che i medesimi basterebbero a far fronte al pagamento del debito senza essere egli molestato nel suo acquisto.

Ma, dove un opinione da questa diversa si credesse per avventura poter meritare la preferenza, la somma della cosa starà ognor in questo, che, o nell'uno, o nell'altro senso si trovi quest'importante materia nel nuovo Codice definita.

(Art. 155). Venendo ora ai singoli articoli del medesimo capo, si osserva, in proposito del 155, che, facendosi in esso soltanto menzione dei creditori aventi privilegio, od ipoteca inscritta, potrebbe taluno per avventura darsi a credere, che eguale diritto non competa a quei creditori privilegiati che non abbiano inscritto il loro privilegio tutto che dispensato da simile formalità.

Oltre di che, adottandosi la proposta fatta nell'art. 71, l'ipoteca accordata ai figliuoli di famiglia dagli art. 28 e 29 si troverebbe anche essa nel nuovo Codice esente dall'inscrizione; ond'è che, sì per l'una, che per l'altra ragione, sarebbe opportuno di aggiungere dopo le parole dell'articolo: *aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra un immobile*, le seguenti: *o dispensati dall'iscrizione.*

(Art. 136). Parimente quelle parole del successivo articolo 136: *resta in vigore della sola inscrizione obbligato*, potendo indurre nell'animo di taluni la falsa credenza, che sia l'inscrizione sola bastevole a partorire l'effetto di cui ivi si ragiona, e che sia in ogni caso indispensabile simile formalità per l'applicazione della relativa disposizione, il Senato proporrebbe o di togliere affatto le riferite parole, ad esempio del Regio Editto ipotecario, o di surrogarvene delle altre che meglio ritraggano la mente del legislatore, senza presentare gli indicati dubbii.

(Art. 137). Per le considerazioni stesse si potrebbero pure sostituire alle parole dell'articolo 137: *saranno stati conservati coll'inscrizione*, le seguenti: *competeranno al creditore*, a fine di comprendervi altresì i privilegii ed ipoteche dispensati dall'inscrizione.

(Art. 141). Non solo al terzo possessore che abbia la capacità di alienare debbe esser lecito di rilasciare il fondo ipotecato per liberarsi dalle conseguenze dell'azione ipotecaria, ma a quello ben anche, il quale, tuttochè privo di tale capacità, vi sia però stato debitamente autorizzato, semprechè il rilascio gli sia per tornare più vantaggioso del pagamento del debito.

Quindi, per comprendere nell'art. 141 anche questo caso, pare conveniente di aggiungere alla fine del medesimo le seguenti parole: *e sia stato debitamente autorizzato a ciò fare*, ad esempio dell'articolo 128 dell'Editto ipotecario.

(Art. 146). ( *Vedi a pag.* 638 ). L'ultimo alinea dell'art. 146, diretto ad antivenire i tristi effetti, e gli inconvenienti gravissimi che spesso si sperimentavano da quella illimitata facoltà, che tanto il Codice civile di Francia, quanto il R. Editto ipotecario facevano al creditore di poter inscrivere a suo piacimento l'acquistata ipoteca, fintanto che non avesse il nuovo possessore trascritto il suo titolo d'acquisto, torna pressochè inutile, qualora dalla sapienza del Governo si approvi la precedente proposta del Senato, di prescrivere un termine, entro il quale debbano, sotto pena di nullità, le ipoteche giudiciali e convenzionali essere iscritte.

Rimangono, è vero, le ipoteche legali, che a termini anche della mentovata proposta, non andrebbero soggette alla detta prefissione del termine per essere validamente inscritte. Ma il favore speciale di cui sono le medesime meritevoli, il picciol numero di esse, e sopratutto il nessun timore che da queste possano sorgere quelli inconvenienti che suggerirono la prefissione di un termine per l'inscrizione delle altre, pare che dovrebbe farle pur anche eccettuare dalla rigorosa disposizione contenuta nel detto ultimo alinea, siccome quello che aveva

più particolarmente di mira le ipoteche convenzionali.

Il perchè, adottandosi la proposta della prelissione di un termine per l'inscrizione delle ipoteche giudiciali e convenzionali, il Senato sarebbe d'avviso che si ommettesse affatto l'ultimo alinea dell'art. 146 del quale si discorre.

Nel caso contrario, e dove la mentovata proposta venisse rifiutata, si riconoscerebbe allora opportuna la disposizione del detto alinea per correggere l'illimitata facoltà di cui si è sopra parlato, e per ottenere così indirettamente il fine propostosi di obbligare i creditori ad essere solleciti a prendere le loro inscrizioni pel timore che la vendita dello stabile loro ne precluda la via.

Non dissimula però, che il voler dare alla semplice vendita l'effetto che ora si dà alla trascrizione della medesima, non è egualmente giusto, perchè non concorrono gli stessi termini nell'una e nell'altra; la trascrizione operandosi nell'Ufficio della Conservatoria dove è situato lo stabile, può conoscersi dal creditore, e così sino a certo segno costituirlo in mora a prendere la sua inscrizione, ma la vendita petendosi fare a gran distanza, ed anche in paese estero, e l'insinuazione dell'atto egualmente in luogo lontanissimo da quello ove esiste il fondo venduto, sarà facilmente ignorata dal creditore, il quale non potrà essere accagionato d'altra negligenza, che quella di non avere presa la sua inscrizione subito dopo il suo contratto che gli conferiva l'ipoteca.

Ma se questa negligenza è giustamente imputabile, se per nuova legge si crede sufficiente a fargli perdere la sua anteriorità di ipoteca dirimpetto al creditore dell'acquirente, e perchè non produrrà lo stesso effetto a pro' d'ogni altro interessato, e non si preferirà quindi la proposta più spiccia, più chiara, più atta, più utile, sopra fatta dal Senato, di prefiggere un termine ai creditori ipotecarii, a fare seguire le loro inscrizioni, a pena di nullità delle medesime? Nulla sarà più atto di questa prescrizione a ripulire i registri delle ipoteche, a facilitare i contratti e le ricerche, e ad introdurre quella pubblicità che tanto si desidera ne' vincoli di cui sono gravati gli stabili. Dove però il Governo si volesse limitare al semplice alinea — *Nulla meno* — dell'art. 146, che si esamina, crederebbe il Senato che un termine almeno di due mesi si dovesse accordare ai creditori dei precedenti proprietarii per inscrivere utilmente anche dopo l'alienazione la loro ipoteca, a fine di antivenire le frodi, che altrimenti si potrebbero in pregiudizio loro praticare.

Infatti, stando fermo il disposto del detto alinea quale sta scritto nel progetto, potrebbe succedere, che il proprietario, dopo di aver acconsentita una o più ipoteche, vendesse subito dopo il fondo ipotecato, a totale insaputa dei creditori, a cui era stata l'ipoteca accordata.

Il nuovo acquisitore poi, acconsentendo ancor egli delle ipoteche sul medesimo fondo, ove i di lui creditori fossero solleciti nel farle immediatamente iscrivere, verrebbe loro fatto di essere in simil modo anteposti ai creditori del precedente proprietario, i quali si troverebbero talvolta dai medesimi primeggiati senza veruna loro colpa, per non avere avuto neppure il tempo o l'agio opportuno di prendere prima le loro inscrizioni.

All'oggetto pertanto di antivenire le frodi che da taluni si potrebbero in questa parte praticare, il Senato sarebbe d'avviso, che alle parole dell'alinea: *nulladimeno i creditori dei precedenti proprietarii che non avessero inscritto la loro ipoteca, se non dopo l'alienazione*, si surrogassero queste altre: *nulladimeno i creditori dei precedenti proprietarii che non avessero inscritto la loro ipoteca, se non due mesi dopo l'alienazione.*

(Art. 147). Qualora le considerazioni relative alla terza questione, che si è discussa nel principio di queste osservazioni, vengano approvate, sembra questa la sede opportuna di aggiungere in conformità delle medesime il seguente alinea dell'art. 147.

« Avrà pure il subingresso legale nei di-
« ritti del creditore soddisfatto contro ai terzi
« possessori di beni ipotecati pel medesimo
« debito e di data d'acquisto a lui posteriori ».

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 135). *Rédaction et amendements proposés.* « I creditori aventi privilegio od ipoteca
« iscritta nei termini fissati nell'art. 156, o
« dispensata d'iscrizione, ancorchè passi in
« in qualunque altro possessore, ritengono sopra
« di esso le loro ragioni per essere collocati
« e pagati secondo l'ordine dei loro crediti od
« iscrizioni ».

*Développement et motifs.* Cet amendement est une conséquence des précédents sur la dispense d'inscrire, que l'on croit devoir être admise en faveur des hypothèques légales mentionnées en l'art. 71 premier projet ci-dessus.

Il a aussi pour objet d'établir une relation entre cet article qui détermine les droits du créancier, et l'art. 156 qui règle les obligations du tiers détenteur, qui est soumis aux charges hypothécaires inscrites dans les 30 jours de la transcription, et dans le délai accordé à quelques priviléges et hypothèques qui font l'objet des dispositions énoncées dans le dit art. 156.

(Art. 156). Les mots: *in vigore della sola inscrizione* paraissent devoir être retranchés, si l'on adopte l'amendement proposé par les dispositions contenues en l'art. 71 ajouté *(voir pag. 634)*.

(Art. 157). *Rédaction proposée.* « Il terzo pos-

« sessore è tenuto nel caso sopra contemplato « od a pagare tutti i capitali esigibili ed ac- « cessorii, qualunque sia la somma cui pos- « cano ammontare, o rilasciare senza alcuna « riserva l'immobile soggetto a privilegio od « ipoteca ».

*Motifs.* On a retranché les mots: *per cui il privilegio od ipoteca saranno stati conservati all'iscrizione.*

La suppression de ces mots est la conséquence de l'amendement proposé par la majorité à l'égard des hypothèques légales dont on vient de parler dans l'article précédent.

(Art. 138). *Rédaction et amendements proposés.* « Tralasciando il terzo possessore di « soddisfare pienamente ad una di queste ob- « bligazioni, qualunque creditore avente ipo- « teca o privilegio iscritti o dispensati d'iscri- « zione, ha diritto di far vendere a carico « di quello l'immobile, tre mesi dopo la si- « gnificazione fattagli dell'ingiunzione contro « il debitore, di pagare il debito già esigibile « o di rilasciare il fondo ».

*Motifs.* Les modifications que présente cet amendement, ont pour objet d'attribuer aux hypothèques légales dispensées d'inscription, les mêmes droits qui sont attribués aux hypothèques inscrites.

Le mot: *iscritti*, a été ajouté pour marquer d'une manière précise, que l'inscription est le complément de l'hypothèque pour ceux qui ne sont pas dispensés. Il a paru nécessaire de l'exprimer pour rejetter l'opinion de quelques auteurs français qui accordaient quelqu'effet à la seule stipulation d'hypothèque.

Le Sénat propose de donner au tiers détenteur un délai de trois mois au lieu de deux. Il a considéré la nature des formalités que doit remplir le tiers détenteur; elles entrainent souvent des longueurs qu'il n'est pas toujours en son pouvoir d'éviter.

(Art. 144). *Amendement proposé.* Après: *creditori*, ajouter: *aventi ipoteca o privilegii iscritti o dispensati dall'iscrizione.* On a supprimé les mots: *ipotecarii o privilegiati.*

*Motifs.* L'amendement proposé est la suite de l'opinion adoptée par la majorité, pour la dispense de l'inscription des hypothèques légales, mentionnée en l'art. 71 ci dessus.

On a de plus ajouté à la troisième ligne le qualificatif: *iscritti*, pour bien marquer que la responsabilité du tiers détenteur, au sujet des détériorations par lui commises, ne peut avoir lieu qu'à l'égard des créanciers du précédent propriétaire, ayant une hypothèque inscrite. En effet, la responsabilité que la loi impose au tiers détenteur, est une restriction à la plenitude des droits de propriété, restriction qui ne peut avoir lieu qu'en vertu de l'hypothèque établie légalement en faveur des créanciers de son auteur; il est donc nécessaire, que l'inscription, qui est le complément de l'hypothèque, fasse connaitre les droits du propriétaire, pour donner effet à la responsabilité que la loi lui impose. Quant aux créanciers à hypothèques légales, leurs droits étant censés connus, par la notoriété, le possesseur n'en doit pas moins être responsable envers eux qu'envers les créanciers qui ont rempli toutes les formalités pour le complément de leur hypothèque. Telles sont les considérations qui ont motivé l'amendement du troisième alinéa de cet article.

(Art. 146) *Amendement proposé.* « Nulladi- » meno i creditori dei precedenti proprietarii » che, essendo soggetti all'iscrizione, non la » avessero presa se non dopo i termini sta- » biliti nel susseguente art. 156, sono posposti ai » creditori dall'acquisitore, che avessero presa » iscrizione prima di essi ».

Le surplus comme au projet.

*Motifs.* — Dans cette alinéa le projet déclare d'une manière explicite, que les créanciers de l'acquéreur seront toujours préférés à ceux du vendeur qui n'auraient pas inscrit leur privilége ou hypothèque avant l'aliénation.

Cette disposition a paru n'être pas en harmonie avec celle de l'art. 156 qui dispose aussi d'une manière explicite, que le nouveau propriétaire (nuovo possessore) démeure soumis à toutes les charges établies avant l'aliénation et inscrites, au plus tard, dans les trente jours de la transcription, ou dans les trois mois accordés à certains créanciers par les art. 61, 62, 66, 67, 71.

La contradiction devient bien plus manifeste, si l'on considère que le projet décide d'un côté, dans l'art. 156, que le nouveau propriétaire est tenu d'acquitter les charges préexistentes à l'aliénation et inscrites dans les trente jours de la transcription, ou dans le délai des trois mois énoncé, et que, d'autre part, dans l'art. 146, les créanciers de l'acquéreur inscrits sont préférés à ceux du vendeur qui n'ont inscrit qu'après la vente.

A cet égard il a été remarqué que l'article 2177, 2 alinéa, du Code civil, conféré avec l'art. 834 du Code de procédure civile français, a présenté la même difficulté; les auteurs français concilient ces articles chacun à sa manière.

D'après l'art. 2177, dit-on, les créanciers de l'acquéreur inscrits, doivent être préférés aux créanciers du vendeur qui n'ont pris inscription qu'après la vente. L'art. 834 n'étant qu'une faveur accordée par une loi postérieure son effet doit-être réglé par le principe fondamental du système hypothécaire, que l'hypothèque n'a de rang que par la date de l'inscription: voici la raison sur laquelle ils s'appuyent.

De la même manière que le vendeur aurait pu constituer une hypothèque qui, une fois inscrite, aurait primé une autre de ces créanciers antérieurs, mais non encore inscrite, de même l'acquéreur peut constituer une hypothèque, qui

primera par l'antériorité de son inscription celle du créancier du vendeur, qui n'auroit pas inscrit avant la vente; ce créancier doit s'imputer sa négligence, *vigilantibus jura subveniunt.*

Cependant les auteurs observent que l'inscription prise conformément à l'art. 834 du Code de procédure, ne sera pas sans effet; le créancier du vendeur, en vertu de cette inscription, pourra acquérir la mise aux enchères des immeubles de son débiteur, s'il ne peut être payé au rang que lui assigne son inscription.

On peut citer à l'appui de cette opinion, Merlin dans son répertoire *V. Ordre*, Tarrible au dit rép. *V. Inscription*, Carré *De la procédure*, art. 834 (1).

Mais tous les commentateurs ne sont pas du même avis.

Persil justifie l'opinion contraire, en faisant observer que l'art. 834 présente une dérogation formelle à la disposition de l'art. 2177.

« Le vendeur, dit-il, en aliénant l'immeuble « hypothéqué, n'a pu le transmettre que sous « l'affectation des privilèges et des hypothèques « dont il est chargé, et, d'après l'art. 834 du « Code de procédure, ces priviléges ont toute « leur activité, s'ils sont inscrits dans la quin- « zaine de la transcription ».

Locré (esprit du Code procédure, tom. 4, pag. 33) soutient aussi que l'art. 834 du Code de procédure a été rédigé dans le but de donner aux créanciers du vendeur la faculté de conserver, au préjudice des créanciers de l'acquéreur, les hypothèques acquises avant la vente par l'inscription qui serait prise dans la quinzaine de la transcription.

Dans ce conflit d'opinions sur la conciliation des art. 2177 du Code civil, et 834 du Code de procédure français, dont les art. 146, troisième alinéa, et 156 du premier projet, sont les corrélatifs, sous certain rapport, le Sénat a été d'avis, pour prévenir les difficultés qui pouvaient s'élever sur l'application de ces articles, qu'il était nécessaire que l'art. 146 du projet fût coordonné avec l'art. 136 qui ne doit présenter qu'une conséquence exacte des articles précédents.

Pour justifier cet amendement, il a été observé, que la préférence accordée aux créanciers de l'acquéreur par le projet, donnerait trop de facilité à un débiteur de mauvaise foi, d'anéantir les hypothèques qu'il aurait consenties; que ce débiteur n'aurait qu'à vendre l'immeuble grévé, avant que le créancier eût eu le temps nécessaire pour prendre inscription; et il est bien certain qu'à moins d'employer une diligence extraordinaire, il est impossible au créancier qui demeure à quelques heures du chef-lieu, de présenter son acte au bureau de la conservation avant le troisième ou le quatrième jour de sa passation, tandis que, du chef de l'acquéreur, l'immeuble est grevé de plein droit, immédiatement après son acquisition, des hypothèques légales et judiciaires aux-quelles il est soumis.

Ainsi, d'après les dispositions du projet, les créanciers du vendeur sont toujours exposés à se voir frustrés de leur hypothèques, si, après la vente consentie par leur débiteur, la loi ne leur accorde un délai suffisant pour inscrire.

Les créanciers de l'acquéreur ne peuvent souffrir aucun préjudice de ce délai, car il sera toujours en leur pouvoir de se prémunir de la fraude, en ne recevant un immeuble pour hypothèque qu'après avoir vérifié les inscriptions prises dans les délais accordés par le dit article, tandis que, dans le plus grand nombre des cas, il sera impossible aux créanciers du vendeur de se garantir de la collusion de leurs débiteurs car à leur insçu, et sans qu'on puisse leur reprocher la plus légère négligence, ils peuvent se voir dans quelques minutes frustrés pour toujours du gage sur lequel ils devaient compter.

Ensuite de toutes ces observations, on concluait que, d'après les termes de l'art. 156, il fallait tenir pour constant que le tiers détenteur demeurait soumis, non seulement à toutes les hypothèques inscrites au temps de la vente, mais encore à toutes celles qui seraient inscrites dans les trente jours de la transcription, ou dans le délai de trois mois accordé par les articles y mentionnés; qu'en admettant toutes les conséquences de ce dernier article 156 du projet, il était indispensable de lui coordonner l'art. 146, qui en détruit entièrement la disposition principale, en privant de tout effet l'inscription qu'aurait prise le créancier du vendeur, postérieurement à la vente, bien qu'elle l'eût été dans les délais fixés par l'art. 156.

Tel est l'objet de la rédaction présentée par le Sénat sur le troisième alinéa de l'art. 146.

*Risposte della Commissione.*

Nel riandare la serie dei quesiti del Senato di Piemonte intorno a questo capo del progetto, la Commssione ha creduto di non aversi a trattenere sul primo concernente al beneficio di escussione che alcuno dei Membri dello stesso Magistrato avrebbe inclinato ad ammettere anche fuori del caso a cui si è ristretto, quello cioè in cui parte dei beni ipotecati si trovi presso il principale o principali obbligati e per la concorrente di tali beni solamente. Perocchè egli è evidente, esser quello l'unico caso in cui il creditore non possa esser danneggiato dall'obbligo dell'escussione, assicurandogli l'ipoteca un diritto poziore su tali

(1) Voir aussi l'arrêt de la Cour impériale de Turin du 23 novembre 1810 (Sirey, tom. 2, pag. 284); cet arrêt est cité par Carré, comme la plus judicieuse interprétation que l'on ait donnée à l'art. 834 du Code de procédure français.

beni e concorrendo per altra parte nell'unione dell'obbligazione *personale* colla *reale* nelle stesse persone una ragione particolare, che manca in ogni altro caso.

Quindi, secondo il di lei avviso, del pari che secondo quello della maggioranza del Senato, è da mantenersi la deposizione quale sta nel progetto: le ragioni su cui questa si fonda debbono prevalere a quel favore più ampio verso i terzi possessori che, salva l'equità, non pare ammessibile, e non venne, come è noto, introdotto se non colla novella quarta di Giustiniano contraria, per comune confessione degli autori, agli schietti principii del Diritto Romano anteriore.

Di più alta indagine furono argomento alla Commissione i due altri quesiti proposti, il primo dei quali relativo alle opposizioni di cui sia suscettiva dal canto del terzo possessore la notificazione fattagli dal creditore dopo la condanna del debitore, quando quelle venissero proposte dal terzo molestato nei due mesi assegnabili per deliberare se abbia ad istituire giudizio di purgazione.

Non rivocava in dubbio la Commissione, che quel terzo, il quale non abbia acquistato l'immobile del debitore se non posteriormente alla condanna, dovesse stare a tutte le conseguenze che ne deriverebbero quanto all'immobile soggetto all'ipoteca pel credito che formò oggetto del giudizio, nè prevale a siffatto caso nel quale si verificano tutte le condizioni di un vero giudizio esecutivo potessero riferirsi i dubbi manifestatisi nel seno del Senato. Ma ben molti casi sembrarono verificarsi, ed anzi essere da supporsi i più frequenti, ne' quali il terzo possessore, non stato chiamato allorchè il creditore ottenne la condanna contro il debitore, verrebbe a sopportare esclusivamente il carico senza che le eccezioni le quali servir debbono a sua guarentigia abbiano potuto venir opposte, o lo siano state nel modo che avrebbero potuto farlo sicuro dalle molestie sullo stabile del quale è ditentore.

Prescindendo dalle eccezioni che gli competerebbero nella propria qualità di terzo possessore, e specialmente da quella riguardante i vizii e le irregolarità dell'inscrizione medesima, eccezioni che il terzo detentore non sarebbe certamente escluso dal promuovere (V. Troplong, sull'art. 2170 del Cod. civ., ove accenna le diverse specie di eccezioni, che il terzo possessore nella sua propria qualità è ammesso ad opporre, tra le quali osserva (n. 108) che pregiudiciale a tutte sia quella della *nullité de la poursuite*); non potè a meno la Commissione di soffermarsi alla considerazione generale, che l'inscrizione ipotecaria, in virtù della quale è fatta al terzo detentore la notificazione che lo obbliga a dismettere l'immobile, conserva la ragione d'ipoteca ,ove esista, ma non forma per sè titolo sufficiente: che il terzo possessore pertanto, ancorchè conoscesse l'esistenza di tale iscrizione, non potrebbe riguardarsi escluso dal proporre le eccezioni che vi possono ostare, sinchè non vi abbia a riguardo di esso cosa giudicata.

La Commissione dovette da altra parte riconoscere, come ve la guidava la pratica stessa delle Corti francesi fondata sul Codice, che il procedimento meramente reale, cui dà principio la notificazione anzidetta contro il terzo possessore, non è la sede ordinaria di quelle eccezioni che riguardano la causa stessa dell'obbligazione. Che non autorizzando la legge il creditore a rivolgersi contro il terzo se non allorquando è spiccato il *commandement*, ossia ingiunzione a pagare, non sarebbe conseguente a tale principio che dovesse di necessità il terzo possessore farsi intervenire al giudizio istituito in foro affatto diverso contro al debitore; che in fine non sarebbe neppure imputabile al creditore il non avervelo fatto intervenire, qualora nulla gli facesse conoscere la vendita tanto più che lo stabile può avere già dato luogo a più vendite successive, nè l'acquisitore al tempo dell'istituzione del giudicio sarebbe sempre quello che possedesse l'immobile al tempo della seguita condanna.

La Commissione non si è rimasta con tutto ciò dal ricercare se nei principii più generali sulla materia e nell'economia della legge in fatto d'ipoteche, non vi fossero casi in cui si verificasse la giustizia delle opposizioni del debitore senza che vi mettesse ostacolo la cosa giudicata.

Parvele riscontrare lo scioglimento della questione nell'inconcusso principio che quegli, dal quale taluno abbia causa, quale si è per l'ordinario il debitore rispetto ai possessori degli immobili ipotecati, non può col fatto suo render questi di deterior condizione di quello sarebbero, avuto riguardo alla natura delle ragioni ch'essi hanno acquistate.

Quindi, se per tali considerazioni affatto intempestiva ed inammissibile rendesi qualunque eccezione sul titolo del credito, o sulla sostanza dell'azione ipotecaria dal canto di quel detentore dell'immobile, il cui acquisto sarebbe posteriore alla condanna del debitore, possono, tuttavia meritarsi qualche riguardo quei detentori muniti di un titolo anteriore, che, non chiamati nel giudizio instituitosi contro il debitore, venissero spogliati di un legittimo acquisto sia per collusione, sia per la negligenza e l'abbandono totale fatto dal debitore delle eccezioni che avrebbero esclusa l'istanza del creditore, cui forse destituito già egli stesso di beni non aveva interesse di opporsi.

La Commissione è stata confermata nell'opinione della ragionevolezza di tale proposizione da una formale decisione che porge il Diritto Romano in un caso cui si applica la ragione de' correlativi, quello cioè del creditore stesso ipotecario che rimarrebbe privo del pegno per la sentenza intervenuta tra il debitore, e il

detentore della cosa oppignorata, posteriormente al suo contratto: *Praeses provinciae*, ivi si legge, *jus pignoris tui exequentem te audiet neo tibi oberit sententia adversus debitorem tuum dicta, si cum collusisse cum adversario tuo, aut ut dicis, non causa cognita sed praescriptione* (vale a dire per una semplice eccezione) *superatum esse constiterit.* (L. 3, Codice *De pign. et hyp.*). Decisione che Merlin (*Rép. univ. V. Opposition tierce*, § 11, art. 3) accerta essere accolta ed osservata in Francia, e cui non derogano gli altri testi da esso esaminati, se non in particolari circostanze estranee al principio del quale ora si tratta.

E quello che conferma la suddetta analogia è il vedere accolto nel Codice civile il principio medesimo accennato nella citata legge del Codice Giustinianeo, che, cioè, il fatto del debitore non nuoce ai creditori, a cui pregiudizio tornerebbe (art. 1167) tutto che per le ragioni massimamente d' ipoteca i creditori non possano a meno di riguardarsi come aventi causa dal debitore.

Rispetto poi alle indicazioni che sulla quistione di sovra discussa si possono avere dalla giurisprudenza delle Corti francesi, quantunque riesca difficile, per la varietà infinita dei casi, l'accertare fuor d' ogni contraddizione la regola da tenersi, sembra tuttavia dal confronto delle varie specie emergere il principio, che l'acquisitore per le quistioni relative all'immobile non è talmente tenuto dalle sentenze proferitesi contro il suo autore, posteriormente all'acquisto medesimo, che non si possa rendere a queste opponente; che anzi in generale siffatta opposizione è permessa a tutti coloro che dal giudicato risentono pregiudizio ancorchè, strettamente parlando, non vi fosse obbligo di evocarli per ottenere una valida sentenza (V. Sirey, *Codes annotés*, all'art. 474 del Cod. di proc. civ., § 2, les quelles personnes ont qualité pour former tierce opposition). E sul particolare delle opposizioni mosse dal detentore dell'immobile rispetto alla legittimità del credito pel quale è molestato, l'opposizione vedesi accolta da una formale decisione della Corte di cassazione. (21 févr. 1816. Havas et les syndics Auvray, Rivel et les syndics Chauvel, Sirey, tom. 16, première partie, pag. 154. — Merlin, *Quest. de droit*, *Opposition tierce*, § 9).

Le considerazioni premesse manodussero la Commissione a stabilire i confini entro i quali le opposizioni, delle quali si tratta, avrebbero potuto venire proposte.

Essa ha di più reputato conveniente, che una disposizione la quale avrebbe indicato ai creditori i pericoli derivanti dal non evocare il terzo possessore nel giudizio stabilito contro il debitore, fosse accompagnata dalle facilità convenienti per evitarli; e mentre che stimò doversi provvedere alla giusta tutela dei terzi possessori contro pretese mal fondate, credette che la legge stessa dovesse eccitarli a dare ai loro contratti la pubblicità che sola può ottenersi dalla trascrizione degli acquisti agli Uffizii delle ipoteche.

Tali sono i motivi della redazione di un nuovo articolo, che al secondo progetto prenderà il num. 143, e della variante al successivo art. 144 stesso progetto, che corrisponde all' art. 139 del primo.

Venendo ora ai casi della subrogazione ed agli effetti della medesima, a favore del terzo detentore molestato, la particolarizzata disamina fatta dal Senato dei varii punti di quistione relativi a sì rilevante materia dispensa la Commissione dal soffermarsi ai due primi, a quello cioè concernente la ragione, che il creditore ha certamente di rivolgersi contro qualunque dei detentori di varii immobili ipotecati per uno stesso credito ed a quello che riguarda il subingresso da attribuirsi al detentore spropriato verso gli altri nelle ragioni del creditore.

La Commissione concorre su questi due punti nell' opinione affermativa spiegata dal Senato, e sul terzo che rimane concernente al modo di esercire tale subingresso, è persuasa dell'opportunità di determinare fra i due diversi sistemi cui accenna il Senato quello che sia da seguirsi nell' applicazione.

Ma nella scelta del modo da adottarsi, la Commissione si trovò posta tra il conflitto di opposte considerazioni, che resero per lei dubbio sommamente lo scioglimento della quistione.

Seguendo l' esempio del Senato, essa non terrà dietro alle varie dottrine degli interpreti su tale argomento, come quelle da cui imperfettamente si può far illazione alle condizioni diverse di un sistema ipotecario fondato sulla pubblicità; non si tratterrà pur anco in avvertire le differenze che potrebbero nascere circa i fondamenti delle soluzioni relative, dal considerarsi nell'antica giurisprudenza in forza della legge medesima sottoposti i beni generalmente posseduti dal venditore all' ipoteca pel caso di evizione, i cui effetti venivano quindi a svolgersi nelle vendite successive fatte dei beni sopravvanzati alla vendita anteriore.

Riducendo la discussione alle mere ragioni di giustizia e di utilità che regolar debbono una disposizione legislativa su tale argomento, non dissimulavasi la Commissione le gravissime ragioni che militano per attribuire, come il Senato propone, il subingresso agli anteriori acquisitori contro i posteriori solamente, senza deduzione però alcuna dal canto di chi lo propone, cosicchè i posteriori, che minori motivi di sicurezza potevano avere al tempo del fatto acquisto, siano quelli pure che in ultimo sostengano esclusivamente il peso delle ipoteche a cui gli immobili erano in comune obbligati.

Oltre l'accennata ragione di equità, da cui

il Senato venne determinato, parve potersi scorgere un particolare motivo di utilità nella maggior agevolezza che il venditore, finchè la maggior parte dei beni ancora trovisi presso il medesimo, incontrerebbe nell' alienazione parziale dei medesimi, mentre l'esistenza di una porzione considerabile tuttora invenduta procurerebbe al primo acquisitore gli effetti medesimi dell'evizione legale autorizzata dalla giurisprudenza anteriore, qualora fosse stabilito dalla legge che, per la concorrente intera del valore de' beni che non sarebbero alienati se non posteriormente, egli godesse del subingresso nelle ragioni del creditore.

Dall'altro canto considerò però la Commissione siccome la data delle rispettive alienazioni, la quale non dà alcuna valevole fiducia verso il creditore ipotecario, che può a sua posta espropriare quello che gli torna meglio tra i detentori degli immobili, non era per sè stessa una ragione di maggior valore nell'esercizio della ragione di subingresso, la quale misurasi dalla natura dell'azione ipotecaria e dagli obblighi de' possessori; questi trovandosi per una comune condizione soggetti alla soddisfazione del credito cautelato sui beni, rappresentano la sorte de' condebitori obbligati non solo verso il creditore comune, ma rispettivamente tra loro; cosicchè, pagando l'intero al primo, la ripetizione non può aver luogo che con un equo compenso tra i medesimi. Un tal modo di considerare i terzi tra loro, nell'esercizio del subingresso, mentre esclude qualunque ragione di anteriorità, surroga una misura cui nessuno potrebbe riguardare meno che giusta e fondata. Nè gli effetti che ne derivano quanto al venditore, i cui beni sieno soggetti ad una ipoteca generale, parvero riescire talmente diversi, che persuadessero ad appigliarsi al sistema contrario. Vero è che, secondo questo, le prime alienazioni appresenterebbero una remota causa di sicurezza nel subingresso che in caso di espropriazione sarebbe garantito all'acquisitore. Ma non si toglie neppure con ciò talmente il pericolo che la considerazione di esso non possa o rimuovere dall'acquisto, o per lo meno far desiderare una qualche altra cautela per l'evizione. La ragione del subingresso varia secondo la qualità dell'ipoteca cui si sottentra, nè appresenta pur essa una norma costante e scevra da ogni contestazione dal canto di quelli contro di cui abbiasi ad esperire. Quindi è forza riconoscere che meglio si provvederà fin da principio all'interesse del venditore medesimo, non che degli acquisitori, ricorrendo ai mezzi che pronti sempre offre la legge per operare la riduzione delle ipoteche, che non favoreggiando colle disposizioni della legge medesima la fiducia nel rimedio del subingresso.

Queste considerazioni fecero inclinare la Commissione ad adottare di preferenza il sistema che, in ordine al subingresso, parve più analogo ai principii generali ammessi nelle altre legislazioni; principii di cui il Codice di Vaud porge una esplicita ricognizione nelle disposizioni su tal particolare in esso inserite. La Commissione ne adottò il concetto ancorchè non siasi attenuta alla materiale espressione che collegavasi con altre disposizioni cui non parve necessario l'estendere l'addizione da farsi al progetto. Essa venne circoscritta all'oggetto diretto della presente questione, e ne parve indicata la sede dalla disposizione dell'articolo finale del presente capo, che è l'art. 147 del *primo* o 152 del *secondo* progetto, il quale riguarda le ragioni che spettar possono al terzo possessore pel suo rimborso; si propone perciò di aggiungervi un nuovo paragrafo che può leggersi nel secondo progetto a detto art. 152.

Rispondendo ora alle osservazioni sui singoli articoli del primo progetto:

(Art. 135). L'osservazione del Senato di Piemonte, in quanto si riferisce ai privilegii generali che esistono indipendentemente da ogni iscrizione, rende opportuna la modificazione dei termini di quest'articolo, ancorchè non siansi accolte alle altre proposte cui accennano tanto il detto Senato, come quello di Savoia.

Non sembra però necessario il richiamare qui il disposto dell'art. 156 che fissa il termine nel quale, iscrivendosi il privilegio od ipoteca dopo che lo stabile è passato a terzi, se ne conserva l'effetto, poichè simile disposizione particolare non incontra alcun ostacolo nei termini generali in cui il presente articolo è concepito. Si crede perciò che il presente art. 135 del *primo* progetto debba variarsi al modo che trovasi l'articolo 139 del *secondo*.

(Art. 136). A tenore della modificazione ammessa nella redazione dell'articolo precedente, si toglieranno le parole indicate dai Senati di Savoia e Piemonte.

(Art. 137). Si adotta la proposta dei Senati di Savoia e Piemonte.

(Art. 138). Rispondendo all'osservazione del Senato di Savoia, credesi che, per antivenire ogni men retta intelligenza dell'articolo, basti sostituire alle parole: *creditore ipotecario*, le altre qui appresso: *avente privilegio od ipoteca a termini degli articoli precedenti*.

Si ammette per altra parte, che il termine di due mesi possa assai sovente riescire troppo angusto pel terzo possessore, il quale, non avendo trascritto prima della notificazione fattagli dal creditore, intenda uniformarsi, come l'articolo glie ne lascia ancora la facoltà, a tutte le formalità volute per operare la purgazione, le quali, oltre la trascrizione suddetta, richiedono le notificazioni assai particolarizzate che l'art. 157 del primo progetto prescrive di fare a ciascuno dei creditori.

Questa considerazione aggiunta all' altra che debbasi evitare, col restringere di soverchio i termini, di dar motivo a domanda di restituzioni in tempo, il cui effetto riescirebbe assai nocivo alla spedizione di questi giudizii, ma anzi debbasi lasciare una discreta larghezza nei termini prefissi, fanno propendere la Commissione a modificare la disposizione in un senso analogo alla proposta del Senato di Savoia: essa crede che vi rimanga adeguatamente provvisto coi cangiamenti introdotti riguardo a' termini del giudizio di purgazione nelle nuove redazioni degli art. 157 e seguenti del primo progetto, ed infra specificati, e non occorre qui se non di riferirvisi.

(Art. 141). Si adotta la proposta del Senato di Piemonte.

(Art. 144). Egli è estraneo al principio di quest'articolo quanto riguarda le diverse specie d'ipoteche e di privilegio che possono esercirsi sull'immobile, onde, senza nulla specificare circa l'iscrizione, credesi che la redazione debba lasciarsi nei termini che possono riferirsi alle disposizioni precedenti.

(Art. 146). Egli è da avvertire che il secondo alinea dell'art. 146 del primo progetto ha unicamente per iscopo di stabilire il grado tra i creditori ipotecarii gli uni relativamente agli altri, ed è indipendente sotto questo aspetto dalla disposizione dell'art. 156 primo progetto, che riguarda l'effetto che le iscrizioni prese dopo l'alienazione possono produrre contro l'acquisitore.

L'art. 2177 del Cod. fr. non conteneva una disposizione somigliante, e la mancanza di essa, sia nello stesso Codice, sia in quello di procedura, dopo l'inserzione in quest' ultimo dell'art. 834, è quella che dava origine al dubbio ricordato dal Senato di Savoia, il quale, a tenore del progetto, più non potrebbe rieccitarsi.

La considerazione del pregiudizio, che i creditori del proprietario anteriore possano risentire da un'alienazione fatta a loro insaputa, prima che abbiano presa l'inscrizione, non rende strettamente necessaria la modificazione del citato alinea dell'art. 146, mentre questo pregiudizio non potendo provenire che dall'inscrizione presa in seguito di un'alienazione per un credito verso l'acquisitore, e quello dell'inscrizione d'un secondo credito che il proprietario dei beni ipotecati avesse consentito, e che il creditore posteriore fosse stato diligente ad iscrivere; onde non vi è motivo di dipartirsi dal principio che regge l'intero sistema ipotecario, che sta nella diligenza dei creditori il mantenere l'anteriorità dei crediti, mediante l'iscrizione di essi sui pubblici registri; principio, in conformità del quale è disteso l'ultimo alinea dell'art. 146 del primo progetto di questo titolo.

(Art. 147). Si è indicato già nelle risposte alle osservazioni del Senato di Piemonte quale sia l'addizione che la Commissione crede potersi fare al presente articolo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 139. — (2283). *Il creditore che ha* . . . . . (come al testo).

*Art.* 140. — (2284). *Se il* . . . . . (come al testo).

*Art.* 141. — (2285). *Il terzo* . . . . . *privilegio o l'ipoteca competeranno al creditore, qualunque sia* . . . . . .

*Art.* 142. — (2286). *Tralasciando* . . . . . *creditore avente privilegio od ipoteca, a tenore delle disposizioni precedenti, ha diritto di far vendere*, a carico di quello, *l'immobile ipotecato, trascorsi i termini di cui negli art.* 163, 164 *e* 165, *dopo la significazione fattogli* . . . . . .

*Art.* 143. — (2287). *Ciò non ostante il terzo possessore che ha fatto trascrivere* . . . . . *è ammesso ad opporre al creditore entro il termine anzidetto di tre mesi le eccezioni che potevano competere* . . . . . *Potrà altresì opporre dopo il suddetto termine quelle eccezioni che spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna.*

*Art.* 144. — (2288). *Il terzo possessore, che non è* . . . . . (come al testo).

*Art.* 145. — (2289). *L'eccezione* . . . . . (come al testo).

*Art.* 146. — (2290). *Il rilascio* . . . . . (come al testo).

*Art.* 147. — (2291). *Può* . . . . . *dell'art.* 141, *oltre le spese.*

*Art.* 148. — (2292). *Il* . . . . (come l'art. 143 del primo prog.).

*Art.* 149. — (2293). *I guasti e le* . . . . . (come l'art. 144 del primo prog.).

*Art.* 150. — (2294). *I frutti* . . . . . (come al testo).

*Art.* 151. — (2295). *Le servitù* . . . . . (come al testo).

*Art.* 152. — (2297). *Il terzo possessore* . . . . . *verso il suo autore. Ha pure azione in via di subingresso contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per lo stesso credito; egli non può agire però contro questi pel rimborso se non per contributo ed in proporzione del valore del fondo da ciascuno di essi posseduto.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 139 e 140). Adottati all'unanimità.

(Art. 141). Adottato come sopra; deve però sostituirsi: *competano*, a: *competeranno*.

(Art. 142). Adottato all'unanimità. Alcuni Membri osservano, che sarebbe bene sopprimere le parole: *a carico di quello*, le quali potrebbero far dubitare che le spese della subasta-

zione dovessero essere a carico del terzo possessore.

(Art. 143 al 148). Adottati all'unanimità.

(Art. 149). Adottato come sopra. Osservasi però che la parola: *guasti*, potrebbe essere soppressa, parendo *inutile*, quando significa la stessa cosa che: *deteriorazioni*, e parendo *non opportuna*, se vogliasi con essa esprimere qualche cosa di meno.

(Art. 150 al 152). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 139, 140, 141 o 2283, 2284, 2285, Cod.). Adottati senza osservazioni; nell'art. 141 il verbo: *competeranno*, è recato al tempo presente: *competano*.

Le disposizioni contenute in questi articoli porgono occasione al Guardasilli di sviluppare una sua proposta per cui si aggiungerebbe nel progetto una disposizione da collocarsi o in questa sede o in qualche altra che fosse riconosciuta più conveniente.

Premette che l'acquisitore d'uno stabile, il quale paghi il prezzo in rogito, corre sempre il rischio di perderlo, anche quando, consultati i registri delle ipoteche, non vi trova alcuna iscrizione. I creditori ipotecarii anteriori alla vendita sono ancora in tempo ad iscrivere e quand'anche l'acquisitore facesse tosto trascrivere il suo contratto, i creditori hanno ancora 30 giorni di tempo dopo la trascrizione. Sopravvenendo pertanto in questi intervalli un'iscrizione, quel creditore ha diritto di essere pagato sul fondo ed il prezzo è perduto per l'acquisitore, onde niuno potrà mai pagare il prezzo in rogito senza pericolo, anche non esistendo veruna iscrizione, e deve stipulare che il pagamento non sarà fatto se non 30 giorni dopo trascritto l'atto d'acquisto.

Ciò incaglia le contrattazioni. Le vendite si fanno in gran parte per avere una somma di denaro in pronto. Poi non vi si esamina per l'ordinario se il compratore sia una persona risponsale, ma il venditore si guarentisce col ricevere una parte almeno del prezzo in rogito; senza di ciò non si consente ad ammettere l'acquisitore nel possesso dello stabile, e questi dal suo canto non vuole che rimanga in possesso il venditore, l'uno e l'altro per timore delle deteriorazioni.

È utile adunque di trovare un modo per cui, senza ledere i diritti dei creditori, il compratore possa avere una sicurezza, sborsando il prezzo in rogito, e propone per questo effetto di stabilire, che potrà stipularsi nell'atto stesso di vendita un'ipoteca su quel fondo a favore del compratore per la restituzione del prezzo in caso di evizione, o espropriazione.

Pare a primo aspetto ripugnare ai principii di diritto che si abbia ipoteca sul proprio fondo; però la stessa cosa potrebbe farsi in oggi in un modo indiretto; con un primo instrumento il futuro compratore darebbe a mutuo al venditore la somma equivalente al prezzo, stipulando un'ipoteca su quel fondo che si farebbe inscrivere; poscia con un altro instrumento il debitore, dichiarando di volersi liberare dal debito, venderebbe il fondo per la stessa somma operando il compenso del debito col prezzo. Il compratore avrebbe allora un'ipoteca sul fondo che primeggierebbe i creditori iscritti dopo il suo contratto, e la quale gli rinascerebbe quando egli fosse espropriato.

La disposizione che egli ha proposta non opererebbe alcun effetto maggiore, e soltanto si permetterebbe di fare con un atto solo ciò che qualunque acquisitore può fare in ora con due atti; sarebbe così provvisto a che i venditori possano ricevere in rogito il prezzo, od una parte di esso senza il pericolo pel compratore.

Avverte però che, siccome il fondo potrebbe essere venduto a meno del suo valore reale con detrimento dei creditori, si conserverebbero tutte le disposizioni intorno alla plurisvalenza, cosicchè ogni creditore potrà egualmente domandare la subastazione di quel fondo offerendo di farne accrescere il prezzo di un decimo.

Un Membro crede utile la disposizione proposta dal Guardasigilli, poichè in ora un acquisitore che paghi il prezzo in rogito non avrebbe altro mezzo di cautelarsi, se non quello di stipulare un'ipoteca su altri beni pel caso di evizione, e non solo i venditori quasi mai acconsentono a gravare così il loro patrimonio, ma molte volte non sono in grado di darla per mancanza di beni liberi. La cosa gli pare equivalere a un dipresso ad un'ipoteca per evizione, sullo stesso fondo comprato e non trova che incontri ostacolo nei principii di diritto, dacchè sarebbe eventuale e pel caso in cui il fondo non rimanga più in proprietà del compratore.

Un altro Membro riconosce, che potrebbesi ora con due atti fare ciò che il Guardasigilli propone di permettere che si faccia con un atto solo; ma appunto potendosi fare attualmente, gli sembra che la disposizione sarebbe in sè stessa un suggerimento od insegnamento che si darebbe ai contraenti piuttosto che un articolo di legge.

Un terzo Membro teme che si dia luogo alle collusioni tra il venditore, ed il compratore a detrimento dei creditori. Questi non possono sempre far inscrivere immediatamente il loro credito, e frattanto il venditore con una vendita sottrarrebbe loro lo stabile ed il prezzo. È vero bensì che potrebbe farsi attualmente lo stesso con due atti, ma in primo luogo è più difficile di farne due che un solo, senza che ne giunga notizia ai creditori; ed in secondo luogo poi, siccome i due atti conterrebbero una specie di frode, la legge non deve autorizzarla, ed in certo qual modo insegnarla.

Il Guardasigilli osserva che, se il debitore a vece di vendere avesse preso a mutuo la somma corrispondente al prezzo, ed il mutuante facesse tosto iscrivere l'ipoteca sul fondo, i creditori precedenti, che non hanno ancora iscritto, sarebbero egualmente primeggiati.

Un Membro dice, che è necessario di lasciare ai creditori un intervallo di tempo affinchè possano iscrivere, ed a ciò tende il termine di trenta giorni, che è loro accordato dopo la trascrizione. In quanto poi all'esempio addotto di due creditori, il secondo de' quali sia primo ad iscrivere, è più facile di trovare un compratore di un fondo, che non un mutuante.

Un Membro replica, che l'acquisitore il quale ha sborsato il prezzo ed è poscia espropriato del fondo, non merita un minore favore di un creditore che abbia mutuato una somma. Il sistema è quello della pubblicità delle ipoteche, e ne viene per conseguenza, che chi è il primo ad iscrivere per qualsiasi specie di contratto, deve primeggiare chi iscrive più tardi.

Un altro Membro dice, che il solo effetto che produrrà la disposizione, sarà quello che tutti iscriveranno immediatamente dopo il contratto a vece che ora molti differiscono ad iscrivere sapendo di essere in tempo sin dopo la trascrizione.

Un terzo Membro osserva che, dacchè il venditore ha un privilegio pel prezzo da pagarsi, è giusto pure che l'acquisitore possa avere un'ipoteca convenzionale pel prezzo già pagato.

Si determina in massima, che sarà aggiunta una disposizione, per cui l'acquisitore di uno stabile, che paga in rogito il prezzo in tutto od in parte, potrà stipulare un'ipoteca sullo stesso fondo per guarentire la restituzione del prezzo in caso di espropriazione od azione ipotecaria dei creditori.

Il Guardasigilli si riserva di presentare la redazione nella prossima adunanza, siccome pure di proporre la collocazione del relativo articolo od articoli.

(Art. 142 o 2286, Cod.). L'articolo è adottato sopprimendo le parole: *a carico di quello*, come propose la Sezione. Invece poi di dire: *negli art.* 163, 164 *e* 165, si dice: *negli articoli* 2309, 2310, 2311.

(Art. 143 o 2287, Cod.). Il Guardasigilli espone esser trascorso un errore nel dire: *entro il termine anzidetto di tre mesi*, stantechè quel termine non è indicato prima e non può inoltre essere il caso di apporlo nella disposizione. — L'errore venne dacchè l'articolo non esisteva nel primo progetto, e fu introdotto posteriormente in seguito ad una osservazione del Senato di Piemonte (Vedi pag. 689). Non sarebbe però sufficiente di sopprimere le suddette parole ed occorre una spiegazione ulteriore.

Il terzo possessore che non ha intrapreso la purgazione dello stabile, ed a cui è intimato da un creditore di pagare il debito, o di rilasciare il fondo, ha due facoltà, una di purgare lo stabile e l'altra di opporre al creditore le eccezioni menzionate nel presente articolo, e dirette a provare che il creditore non ha diritto di agire. Il giudizio su queste eccezioni può richiedere un certo tratto di tempo e talvolta anche ragguardevole, onde sorge il dubbio, se emanata la sentenza in favore del creditore, il terzo possessore sia ancora in tempo a devenire alla purgazione dello stabile. Ciò non potrebbe conciliarsi col complesso del sistema e, mentre è giusto che il terzo possessore abbia il campo ad opporre le suddette eccezioni, deve frattanto procedere alla purgazione qualora intenda valersi di questa facoltà. Propone quindi di aggiungere col presente articolo una disposizione per cui si dichiari, che il corso de' termini stabiliti per la purgazione non sarà sospeso per le eccezioni che il terzo possessore opponga al creditore instante ne' casi in cui vi è ammesso a termini dell'articolo.

Un Membro domanda per qual motivo il terzo possessore non debba più avere la facoltà di purgare lo stabile dopo che sarà emanata la sentenza sulle sue eccezioni.

Il Guardasigilli risponde, non doversi lasciare al terzo possessore il mezzo di stancare il creditore con differirgli dapprima il pagamento contestando sul credito, e finchè sia decisa la lite sulle eccezioni, e con ricominciare poscia a far decorrere nuovi termini instituendo il giudizio di purgazione.

In conformità della proposta del Guardasigilli, sono fatte al presente articolo le seguenti mutazioni ed aggiunte:

Nella prima parte sono soppresse le parole: *entro il termine anzidetto di tre mesi.*

L'alinea attuale verrà redatto nei termini infrascritti:

« Potrà altresì, in tutti, ecc. » *(come al testo).*

È poscia aggiunto un secondo alinea del tenore seguente:

« Le eccezioni suddette, ecc. » *(come al testo).*

(Art. 144, 145, 146 o 2288, 2289, 2290, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 147 o 2291, Cod.). Invece di dire: *dell'art.* 141, che è numero del secondo progetto, si scrive: *dell'art.* 2285.

(Art. 148 o 2292, Cod.). È variata la redazione nella prima parte sia per miglior dizione, sia perchè il relativo: *il quale*, si riferirebbe al *Tribunale*, mentre si è inteso parlare del *Segretario*. L'articolo è redatto ed adottato come ora sta scritto al Codice.

(Art. 149 o 2293, Cod.). Sono soppresse le parole: *i guasti*, come propose la Sezione, e l'articolo è adottato cominciando: *le deteriorazioni cagionate*, ecc. Invece di dire: *degli art.* 15 *e* 65; si dice: *degli art.* 2159 *e* 2209.

(Art. 150, 151 o 2294, 2295, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 151 *bis* o 2296, Cod.). (*Vedasi al susseguente art.* 152).

(Art. 152 o 2297, Cod.). Il Relatore espone che la prima parte del presente articolo è conforme al Codice francese, art. 2178, ma l'alinea contiene una disposizione nuova. La Sezione non ne ha fatto l'oggetto d' una speciale discussione ed ha opinato di adottarla trovandola proposta dalla Commissione dopo un lungo esame in seguito ad osservazione dei Senati e specialmente di quello di Piemonte, essendo inoltre la medesima conforme a sentenze date dai Senati per interpretazione desunta dal complesso del sistema ipotecario, ed avendo eziandio il suffragio del Codice di Vaud. Le opinioni però sono state discrepanti nel seno della Commissione, e la materia può dar luogo ad una discussione ulteriore.

Il Guardasigilli dice che, sul punto del subingresso del terzo possessore nei diritti del creditore, non vi ha difficoltà, e la questione cade sull' effetto che vi si debba attribuire; se cioè l'ammontare del debito pagato dal terzo possessore debba ripartirsi fra tutti gli altri terzi possessori in proporzione del valore dei rispettivi fondi ovvero ricadere intieramente su quello che è stato ultimo acquisitore.

Pone il caso di una proprietà del valore di L. 100 mila gravata d' un ipoteca di L. 10 mila, che ne colpisca tutti i fondi. Il proprietario avendo fatto vendite in tempi diversi, vi ha p. es. un primo acquisitore per L. 30 mila, un secondo per egual somma ed un terzo per le rimanenti L. 40 mila, i quali tutti hanno già pagato il prezzo. Il creditore delle lire 10 mila, avendo ipoteca su tutti i fondi componenti la possessione, può agire contro qualunque fra gli acquisitori, si dirige contro il primo od il secondo. Questi paga il credito e rimanendo surrogato nelle ragioni del creditore ne esperisce contro l' ultimo acquisitore pel rimborso dell' intera somma, che si è dovuta pagare al creditore; è a vedersi se quest' ultimo vi sia tenuto per tutta la somma, ovvero se quel debito debba esser sopportato per contributo fra tutti gli acquisitori, cioè ciascuno in proporzione del valore del loro fondo rispettivo.

Gli pare, siccome lo ha creduto anche il Senato di Piemonte, che la *giustizia* e la *convenienza* esigano, che l'ultimo acquisitore sia tenuto a pagare egli l'intiera somma.

Lo richiede la *giustizia*, perchè gli acquisitori primo e secondo hanno pagato in buona fede e non può loro imputarsi alcuna colpa vedendo che rimanevano al venditore altri fondi per un valore ampiamente bastante a soddisfare le L. 10 mila, a vece che il terzo acquisitore si è posto volontariamente in pericolo di perdere.

Lo richiede la *convenienza*, giacchè, posto che tutti debbano contribuire in proporzione dell' acquisto, niun acquisitore può più pagare il prezzo con sicurezza, quando esiste un' ipoteca, per quanto sia ampia la parte del fondo che rimane al venditore e per quanto sia piccolo in confronto il suo acquisto, dacchè in definitiva egli dovrà perdere una parte proporzionale del prezzo.

Il sistema del contributo adottato dall' alinea è pertanto contrario ad un sentimento di giustizia naturale, ed impedisce dal poter pagare il prezzo con sicurezza anche ad un venditore che abbia altri beni ampiamente sufficienti a coprire l'ipoteca.

Un altro inconveniente si presenta poi per la ripartizione che dovrebbe farsi tra gli acquisitori. Se questa ha luogo sul ragguaglio del prezzo pagato da ciascuno sarebbe non , giusta, poichè l'uno avrà pagato più, e l'altro meno, in confronto del valore reale; se all'opposto è ragguagliato sul vero valore del fondo, si dovranno fare perizie od estimi in contraddittorio di tutti gli acquisitori, con tenersi conto delle deteriorazioni e miglioramenti fatti e sorgendone da ciò contestazioni intricate.

Il detto sistema favorirebbe inoltre una frode che potrebbe esser facilmente commessa dal debitore ossia venditore. — Quando più non gli rimane che un fondo del valore di lire 10 mila, eguale così al debito per cui fu contratta l'ipoteca, secondo la fatti-specie sopra addotta, egli potrebbe ancora vendere questo fondo per L. 9 mila, e consumarne o divertirne il prezzo invece di pagarne il creditore. Quegli che comprasse sa che, venendo per contributo, non dovrà pagare che solo lire mille per la sua porzione, e non ha quindi difficoltà di sborsare le lire 9 mila al venditore, e sarebbe così in facoltà di quest' ultimo di far perdere altrettanta somma agli acquisitori precedenti.

Propone pertanto di cangiare la disposizione dell'alinea, e di stabilirvi, che la perdita dovrà ricadere sull' ultimo acquisitore dei beni soggetti all'ipoteca. Tale principio fu sempre seguito dalla giurisprudenza nell' antico sistema delle ipoteche, e siccome la cosa è giusta in sè stessa, deve essere data una disposizione equivalente nell' attuale regime ipotecario.

Un Membro opina per la disposizione contenuta nello alinea dell'articolo.

Ammette che, secondo l' antica giurisprudenza, la perdita ricadeva sull' ultimo acquisitore, ma osserva, che questa era una necessaria conseguenza della legge allora vigente, per cui i primi acquisitori avevano un' ipoteca legale per l' evizione sui beni posseduti dal venditore al tempo della vendita; la quale ipoteca non può più essere ammessa nel nuovo regime ipotecario, quando non fu espressamente stipulata. Esclusa tale ipoteca, ripugna ai principii sui quali è fondato il nuovo si-

stema, che l'ultimo acquisitore, il quale non ha contratto alcuna obbligazione nè espressa, nè tacita verso gli acquisitori precedenti, sia tenuto al rimborso della somma che questi abbiano dovuto pagare ad un creditore, mentre che non compete loro alcuna azione reale sui beni provenienti all'ultimo acquisitore.

La giurisprudenza adottata dopo l'introduzione del nuovo sistema ipotecario è quasi generalmente quella del contributo, e vi sono conformi le massime professate unanimemente dagli autori che hanno scritto su questa materia nei paesi ove è ammessa la specialità e la pubblicità delle ipoteche.

Quanto alla giustizia invocata per l'opinione contraria, può essere contestata. I terzi possessori non essendo, come sopra si è detto, obbligati gli uni verso gli altri, e tutti avendo acquistati beni soggetti alla stessa ipoteca, conosciuta dalle iscrizioni, e indivisibile per la sua natura, pare giusto, non meno che razionale, che i medesimi sopportino in comune l'effetto di un'azione che hanno potuto e dovuto prevedere. Concorre anche contro i primi acquisitori la considerazione che essi, a differenza degli ultimi, potevano premunirsi colla stipulazione d'un'ipoteca speciale per l'iscrizione sugli altri beni del venditore. Inoltre, col far ricadere tutto il peso dell'azione ipotecaria sugli acquisitori posteriori, una parte dei beni ipotecati diviene inalienabile di fatto, con grave detrimento del proprietario, il quale sui mobili o sui crediti fosse in grado di presentare una sufficiente risponsabilità ai suoi creditori, e di soddisfarli alle rispettive scadenze, senza che gli acquisitori avessero ad essere molestati.

Finalmente il principio della ripartizione per contributo, è conforme alle disposizioni date nel titolo: *Delle obbligazioni*, pel subingresso legale, in favore di chi ha pagato il debito ipotecario d'un altro. Nel caso di cui si tratta, la somma pagata da uno degli acquisitori è un debito di tutti i beni, e quindi tutti i terzi possessori dei medesimi debbono concorrervi per evitare un circuito di azioni che in forza del subingresso competerebbe a ciascuno verso gli altri.

Un Membro risponde al preopinante, in quanto alla considerazione addotta, del rimanere i beni inalienabili presso il proprietario, che i medesimi lo diverrebbero anzi maggiormente nel sistema del contributo; diffatti anche nella prima vendita che egli facesse, quando esiste un'ipoteca, l'acquisitore non vorrebbe mai pagare per intiero, sapendo che, alienati dal venditore gli altri beni, una parte proporzionale del debito ricade in definitiva a suo carico.

Il Guardasigilli dice, non potersi contendere che fra due acquisitori, uno dei quali compri mentre rimane al venditore ampiamente di che soddisfare al debito, e l'altro quando l'attivo del venditore si pareggia col passivo, è giusto che la perdita ricada sull'ultimo acquisitore, e non debba concorrervi il primo. Le obbiezioni fatte dal Membro che sostiene la disposizione dell'alinea, consistono sostanzialmente nel punto che nel sistema ipotecario non compete al primo acquisitore un'ipoteca verso il secondo. Tale difficoltà è tolta dal subingresso mediante il quale il primo acquisitore, che ha pagato il debito, acquista le ragioni dell'ipoteca del creditore. In ogni caso poi si deve fare eccezione al principio, piuttosto che violare la giustizia naturale, per conservare tutte le conseguenze di quel principio.

Un Membro non crede giusto, che il danno debba ricadere a carico d'un solo, cioè dell'ultimo acquisitore, mentre tutti gli altri sono obbligati; il totale del patrimonio essendo soggetto a quel peso, tutti gli acquisitori debbono concorrervi.

Il Guardasigilli osserva al preopinante, che se il primo acquisitore ha stipulato un'ipoteca per l'evizione sugli altri beni del venditore, non concorrerebbe in definitiva al pagamento, e niuno asserisce, che la giustizia sarebbe lesa. Se tale convenzione non è ingiusta, non lo è neppure una disposizione della legge per cui l'acquisitore abbia il subingresso nei diritti del creditore pagato, onde conseguire il rimborso dagli acquisitori posteriori.

Sono posti ai voti il sistema del contributo stabilito dall'alinea, e quello proposto dal Guardasigilli.

Alla maggioranza di tredici voti contro due è adottato il sistema proposto dal Guardasigilli.

Il Guardasigilli si riserva di presentare la redazione dell'articolo nella prossima adunanza.

*Adunanza* 19 *novembre* 1836.

La redazione che il Guardasigilli presenta è del tenore seguente:

« Lo stesso terzo possessore, ove abbia pa-
« gato in tutto o in parte il prezzo ed abbia
« pel caso di evizione convenuta, ed iscritta
« contro l'alienante l'ipoteca eventuale sul
« fondo stesso acquistato, potrà esperirne dal
« giorno che avrà fatto il rilascio del fondo,
« e prenderà grado alla data dell'iscrizione,
« come ogni altro creditore del precedente pro-
« prietario, ma solo però pel rimborso del
« prezzo effettivamente pagato prima della
« presa inscrizione ».

Così concepita la nuova disposizione, dice il Guardasigilli, si provvede a due oggetti: a quello che il venditore possa trovare senza ostacolo il pagamento contemporaneo alla vendita di tutto o di parte del prezzo dello stabile venduto, cioè senza aspettare il trascorso di giorni 30 dalla data della trascrizione dell'atto d'acquisto, entro quale termine le ipoteche acconsentite dal venditore prima della

vendita, possono per l'attuale legge essere iscritte con prelazione ai diritti dello acquisitore sul fondo; un quale ritardo, sul dubbio d'ipoteche occulte, si schiverebbe tuttavia mercè un anticipato diritto reale dato al venditore sul fondo per via d'un mutuo simulato nello scopo cioè fatto dal compratore con intelligenza di devenire tosto all'alienazione, col prezzo della somma mutuata. Provvede quindi la disposizione proposta ad altro oggetto di massima importanza che nel fare tosto cauto il compratore del prezzo si agevolano grandemente le contrattazioni.

Per altra parte, quando la disposizione rimane limitata a dare all'acquisitore pel solo prezzo dell'acquisto e di quello effettivamente pagato, onde evitare i pagamenti per scritture private, a dare cioè a tale acquisitore una prelazione ai creditori del venditore provvisti bensì di un diritto ipotecario contro il debitore da prendere grado dalla data dell'iscrizione, ma non conservato tale diritto mercè l'iscrizione, se non dopo l'iscrizione presa dall'acquisitore, facciasi cosa che non reca pregiudicio se non a coloro che rimasero poco solleciti ad iscrivere le ipoteche acconsentite a loro favore; pregiudizio questo che il debitore poteva loro recare mercè un'altra ipoteca consentita ed iscritta poi sollecitamente. La disposizione d'altronde, comechè diretta a guarentire il solo prezzo pagato e non l'intiero fatto dell'evizione, senza che però impediscasi il rilascio del fondo o la subastazione del medesimo, sull'istanza del creditore iscritto cui possa riescire di vantaggio la plurisvalenza dello stabile, si mostri tale, che non cessi dal consigliare nel miglior modo le ragioni rispettive d'ogni interessato.

La sede della presente nuova disposizione pare al Guardasigilli che possa essere quella di far seguito per ultimo alinea dell'art. 151 del secondo progetto; siccome che parrebbe aver essa analogia con ciò che in tale articolo è disposto, se pure non sembra che anche l'art. 151 precisamente racchiuda implicatamente la stessa nuova disposizione sovra proposta ed essa possa dedursi dai termini della prima parte dell'articolo: *le servitù*, ecc.

Un Membro dice, non parlarsi del *terzo possessore*, che nell'art. 152 ed il creditore di cui parla la nuova disposizione, possa essere in un certo aspetto altra persona che un vero terzo possessore.

Un Membro propone di dire: *lo stesso acquisitore ove abbia pagato*, ecc.

Altro Membro osserva, che forse potrebbesi usare della dizione di: *venditore*, a vece di: *alienante*.

Il Guardasigilli nota, che la parola *alienante* è impiegata all'ufficio di comprendere eziandio di chi fa un'alienazione *alio titulo*, che per modo di vendita, p. es. di cessione, di permuta con rifatta.

Un Membro crede che riesca ad una maggior chiarezza, aggiungendo alla frase: *come ogni altro creditore*, la parola qualificativa: *ipotecario*.

Il Guardasigilli aderisce alla proposta variante: *acquisitore*, invece di: *terzo possessore*, e all'addizione della voce: *ipotecario*, a: *creditore*; siccome pure a non collocare la disposizione presente nell'art. 151 suddetto, potendosene meglio fare un articolo distinto dopo l'art. 151 col provvisorio num. di 151 *bis*.

Laddove poi è detto: *potrà esperirne, dal giorno che avrà fatto il rilascio del fondo*, è aggiunta la menzione dell'altro caso della spropriazione il quale si trova indicato nel precedente art. 151, e si scrive nell'art. 151 *bis*: *potrà esperirne dal giorno in cui avrà fatto il rilascio del fondo*, O NE SARA' STATO SPROPRIATO *e prenderà grado*, ecc.

Si adotta la nuova disposizione consegnata nell'art. 151 *bis* nei termini proposti e colle avvertite varianti.

La medesima rimane poi concepita come si legge al Codice l'art. 2296.

Passa quindi il Guardasigilli a proporre la disposizione che debbe surrogarsi nell'alinea dell'art. 152, secondo progetto, che, dipendentemente dalla deliberazione presa nella precedentemente adunanza nell'esame del citato articolo, l'alinea sarebbe redatto nei termini seguenti:

« Ha pure azione in via di subingresso contro « i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad « ipoteca per lo stesso credito, ma contro quelli « solamente che sono a lui posteriori di data « nell'acquisto ».

Un Membro dice che, ammessa tale mutazione sostanziale nell'art. 152, secondo progetto di questo titolo, può parere necessario di esaminare se nell'art. 153, secondo progetto del titolo VI del presente libro (1) non abbiasi nel n. 2 di quello ad apporre una clausola che eccettui il caso del disposto del nuovo art. 152 di cui ora è caso, aggiungendo in detto art. 153, titolo: *Dei contratti* al numero 2 le parole: *salvo ciò che è disposto nel titolo dei privilegii e delle ipoteche*.

Il Guardasigilli risponde, che l'addizione potrebbe anche esser fatta; non la crede però necessaria, poichè nell'art. 153, secondo progetto del titolo VI, di cui sopra, nulla si dispone di positivo; l'ufficio di tale articolo essendo quello d'indicare casi in cui ha luogo *il subingresso legale*, non quello di spiegare qual ne sia più o meno l'effetto; siccome l'ufficio dell'art. 152, secondo progetto dello stesso titolo (*art.* 1340 *Cod.*), è d'indicare i casi *del subingresso convenzionale*.

Un Membro dice, che benissimo potrebbesi invocare l'art. 153, *secondo progetto* del ti-

(1) Corrispondente all'art. 1341 del Codice.

tolo VI del presente libro, rispetto al subingresso legale, ma scorgendosi tosto come chiaramente il presente art. 152 di questo titolo rechi una limitazione, non possa riuscir luogo a dubbio veruno, onde siavi necessità di aggiunta al detto art. 153 nei termini osservati.

Si adotta il nuovo alinea dell'art. 152, secondo progetto di questo titolo, nei termini proposti dal Guardasigilli.

L'intero articolo rimane pertanto adottato come ora si legge al Codice l'art. 2297.

---

## CAPO IX.

### *Dell' estinzione dei privilegii e delle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IX. — Dell'*
. . . . . .

---

Art. 2298 (2180). I privilegii e le ipoteche si estinguono coll'estinzione del credito, senza pregiudizio però della surrogazione a favore del sovventore del danaro con cui si è fatto il pagamento, ed altre stabilite dalla legge (1).

Art. 2299. Il privilegio e l'ipoteca rinascono col credito allorchè il pagamento trovasi annullato per essere stato fatto con beni stati quindi evitti al creditore, o per altra causa qualunque.

Ove però l'iscrizione nel caso contemplato in quest'articolo, o in quello di surrogazione, fosse stata cancellata, o non fosse stata rinnovata nel termine fissato dalla legge, il creditore, o quegli che vi sarà surrogato, non prenderanno grado che dalla data della nuova iscrizione (2).

Art. 2300 (2180). Il privilegio o l'ipoteca si estinguono colla rinuncia espressa del creditore (3).

Art. 2301 (2180). Si estinguono parimente colla prescrizione, la quale rispetto ai beni che sono presso il debitore non può acquistarsi salvo colla prescrizione del credito, e rispetto ai beni posseduti da un terzo si acquista altresì col solo trascorso di trent'anni, secondo le regole però stabilite nel titolo: *Della prescrizione.*

(1) Vedasi l'art. 63 dell'Editto ipotecario.
(2) Vedasi l'art. 64 dell'Editto ipotecario.
(3) Vedasi l'art. 65 dell'Editto ipotecario.



Le iscrizioni dei crediti non bastano per interrompere la prescrizione.

Il creditore però può per quest'effetto chiamare in giudizio il terzo detentore dei beni e far dichiarare sussistente il privilegio e l'ipoteca (1).

Art. 2302 (2180). I privilegii e le ipoteche si estinguono finalmente mediante l'adempimento delle formalità stabilite per liberare la proprietà a favore de' terzi possessori (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 148. — I privilegii* . . . . . (testo, art. 2298).

*Art. 149. — Il privilegio e* . . . . . *stati evitti al* . . . . . .

*Ove però l'iscrizione* . . . . . *prenderanno luogo che* . . . . . .

*Art. 150. — Il privilegio* . . . . . (testo, art. 2300).

*Art. 151. — Si estinguono parimente colla prescrizione, la quale rispetto ai beni che sono a mani del debitore, non può acquistarsi, salvo colla prescrizione stessa del credito, e rispetto ai beni posseduti da un terzo si acquista da questo nel periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore; quando la prescrizione esige un titolo, essa non decorrerà che dal giorno in cui sarà questo trascritto sui registri del conservatore.*

*Le iscrizioni dei crediti non bastano per interrompere la prescrizione.*

*Art. 152. — I privilegii* . . . . . (testo, art. 2302).

### OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

(Art. 149). Ove la proposta del Magistrato all'art. 53 fosse gradita (*V. pag.* 618), parrebbegli che, oltre all'aggiunta che necessariamente occorrerebbe fare all'art. 96, siccome se ne diede cenno (*e che ebbe luogo, V. pag.* 657), sarebbe pure il caso che si riproducessero in questo articolo le parole: *sia con denaro rivendicato*, che conteneva l'art. 64 dell'Editto ipotecario, dal quale il presente fu desunto.

Imperocchè se le espressioni: *o per altra causa qualunque*, ad alcuni sembravano bastantemente generiche da potersi riferire anche al caso di rivendicazione di denaro che si fosse avocato dal Fisco, per altro opinossi dalla maggiorità che altrettanto bene stava la fatta soppressione delle espressioni

(1) Vedasi l'art. 66 dell'Editto ipotecario.
(2) Vedasi l'art. 67 dell'Editto ipotecario.

suddette nel sistema del progetto, il quale non parlava dell'avocatoria del denaro a favore del Fisco, altrettanto sarebbe opportuna la riproduzione, ove fosse per accogliersi il voto di conservare al Fisco la ricordata prerogativa.

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 151). *Rédaction proposée.* « S'estinguono « parimente colla prescrizione, la quale rispetto « ai beni che sono a mani del debitore, non « può acquistarsi salvo colla prescrizione stessa « del credito, e rispetto ai beni posseduti da « un terzo, s'acquista nel periodo d'anni 30; « le iscrizioni dei crediti non bastano per in- « terrompere la prescrizione ».

*Motifs.* Les difficultés qui se sont présentées sur l'application de la deuxième partie de l'art. 2180 du Code civil français paraissent avoir porté les rédacteurs du projet à donner une solution précise sur les effets de l'inscription à l'égard des tiers détenteurs.

Diverses opinions ont été soutenues dans l'examen de cet article.

La majorité du Sénat a été d'avis que l'inscription existante avant la vente, comme celles prises dans les délais accordés par l'article 156, premier projet, suffisaient pour empêcher, ou interrompre la prescription de dix ou vingt ans contre les tiers détenteurs.

Quelques Membres du Sénat au contraire ont estimé, que l'inscription de la créance, qu'elle soit prise avant, ou après l'aliénation, ne peut avoir l'effet d'empêcher la prescription de l'hypothèque, à l'égard de l'acquéreur de bonne foi qui réunit les conditions requises.

Ils citaient à l'appui de cette opinion un arrêt rendu, en audience solennelle, par la Cour d'appel de Caën le 22 août 1821, par lequel il a été décidé que : l'existence d'une inscription sur les biens vendus au moment du contrat ne suffit pas pour constituer l'acquéreur en mauvaise foi, et l'empêcher de prescrire par dix ou vingt ans contre l'hypothèque des créanciers, à partir de l'inscription de son titre.

Raisonnant d'après les motifs de cet arrêt, ils faisaient ressortir que l'art. 151, en ce qui concerne la prescription en faveur du tiers détenteur, serait tout-à-fait illusoire.

Dans le sens de la majorité, en effet, il ne pourrait, en aucun cas, y avoir lieu à la prescription de l'hypothèque en faveur de l'acquéreur, si les inscriptions antérieures à la vente, ou celles prises postérieurement dans les délais fixés, avaient l'effet de le constituer en mauvaise foi et d'empêcher la prescription dès que l'acquéreur, en vertu de l'art. 150, premier projet, demeure affranchi des hypothèques qui seraient inscrites après le délai déterminé.

D'après ces observations, ces Magistrats ont pensé que l'art. 151 devait être maintenu tel qu'il est rédigé dans le projet, ou qu'on en devait retrancher entièrement les dispositions relatives à la prescription en faveur du tiers détenteur, dans le cas où la majorité insisterait dans son opinion.

En suite de ces observations, la majorité a considéré qu'entre le droit de prescrire établi en faveur de l'acquéreur, et la conservation de l'hypothèque inscrite avant la vente, ou dans le terme accordé par l'art. 156, l'équité devait faire maintenir de préférence le droit du créancier, qui, indépendamment de l'antériorité de son titre, peut invoquer encore la garantie de la conservation de son hypothèque pendant toute la durée de l'inscription (art. 94) prise dans le délai fixé par l'art. 156, premier projet.

Que la disposition bien précise du dit article 156 était suffisante pour prévenir l'acquéreur contre toute surprise, et, s'il éprouve quelque mécompte pour avoir suivi la foi de son vendeur, il doit s'imputer l'imprudence d'avoir payé le prix de son acquisition, avant d'avoir rempli les formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

La loi a fait assez pour l'acquéreur, par l'art. 152 en lui donnant les moyens d'éteindre les hypothèques préexistantes, et de se garantir de toutes fraudes.

C'est à lui de se prémunir contre la confiance que peuvent lui inspirer les apparences trompeuses de la solvabilité de son vendeur. N'y aurait-il pas d'ailleurs une espèce de contradiction dans le système de la loi qui procurerait à l'acquéreur les moyens de connaître toutes les charges, auxquelles il peut être tenu, et lui donnerait ensuite après dix ans, l'exception de prescription pour s'en libérer?

Mais, d'une autre côté, il parait qu'on doit admettre que la publicité de l'inscription établit contre le tiers une présomption de mauvaise foi, dont il peut difficilement se justifier : « scientia rei alii obligatae sufficit ad consti- « tuendum possessorem in mala fide ». (Fab. Cod. Def. 38, *De pign.*). C'est pour ce motif que Persil (*Régime hypothécaire*) est de l'avis que l'inscription prise avant la vente ne permet pas de supposer l'acquéreur de bonne foi et conséquemment de lui accorder d'opposer de la prescription à la créance inscrite.

Cette opinion a déjà été adoptée par le Sénat, chambres consultées, par son arrêt du 7 septembre 1830 (Buttet de Tresserve *rapporteur*) dans la cause Riondet et Vicher.

En conséquence, et par toutes ces considérations, la majorité insistant dans son opinion a été d'avis de présenter une disposition qui décide *in terminis* que l'acquéreur ne peut prescrire contre l'hypothèque inscrite, qu'en prescrivant par le laps de trente ans la propriété grévée.

Tel est le but de la disposition proposée pour remplacer l'art. 151 du projet.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 151). Quest' articolo prescrive, che il privilegio e l'ipoteca si estinguono pure colla prescrizione, soggiungendo che la medesima, rispetto ai beni che sono a mani del debitore, non può acquistarsi, salvo colla prescrizione stessa del credito, e rispetto ai beni posseduti da un terzo s' acquista da questo nel periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore, e che le sole inscrizioni dei crediti non bastano per interrompere la prescrizione.

Parve al Senato molto oscura ed intralciata la disposizione di questo articolo, ed anche contraria ai generali principii del diritto ed alle regole della giustizia, dove si voglia intendere ed applicare letteralmente come sta scritta.

Ed invero pongasi il caso di un debitore censuario che venda uno dei fondi censiti e paghi ciò nondimeno le pensioni del censo. Il creditore che si trova a tempo debito soddisfatto, nulla move contro al terzo possessore dei fondi censiti.

Si oppone questi alle istanze del creditore, facendo valere a suo favore la computasi prescrizione non solo di 10 o di 20, ma di 30 e più anni.

E stando al disposto letterale dell' art. 151, pare che gli si dovrebbe far ragione in questa sua eccezione giacchè, non 10 o 20 anni soltanto sono trascorsi nel periodo dei quali con buona fede e giusto titolo si acquista il dominio, ma più di 30 col decorso dei quali si prescrivono tutte le azioni.

Giudicando però la lite in questo modo, niuno non vede che si farebbe una manifesta ingiustizia al creditore censuario, il quale se non agì contro al terzo possessore, già avvertito d' un' inscrizione accesa sui registri, non può essere imputato di veruna colpa, giacchè mancava di azione per ciò fare sintanto che il debitore principale lo pagava a tempo debito.

Pertanto per questi ed altri simili casi che possono occorrere, il Senato sarebbe d' avviso, che convenisse di stabilire la seguente distinzione, siccome quella la quale sembra più acconcia a conciliare l' interesse dei creditori con quelli dei terzi acquisitori, e la più conforme altresì alle regole della giustizia.

O già esisteva al tempo dell'acquisto l'inscrizione dell'ipoteca sul fondo, e qualora si adottino le proposte del Senato relative agli art. 70 e 146 del primo progetto di questo titolo (*pag.* 657 *e* 684) fu la stessa inscrizione presa nei termini portati dai detti articoli. E si nell'uno che nell'altro caso non dee il privilegio e l'ipoteca estinguersi, che colla prescrizione stessa del credito, giacchè l'acquisitore sapeva, o poteva sapere, che vi esisteva quel peso nel fondo acquistato; peso che, come un accessorio del debito, debba durare quanto il debito stesso, se pure viene legittimamente conservato col rinnovellamento dell'inscrizione.

Ovvero al tempo dell'acquisto non esisteva ancora l' inscrizione sul fondo e non fu neppure presa nei termini stabiliti dai due articoli di sopra citati, ed in questo caso è giusto che il terzo acquisitore acquisti la prescrizione del privilegio e dell' ipoteca, nel periodo di tempo richiesto per prescrivere il dominio in suo favore, concorrendovi tutti gli estremi atti a produrre quest' effetto.

Adottandosi questa o le altre proposte del Senato relative ai su citati art. 70 e 146, diviene inutile l'ultimo alinea dell'art. 151, e si proporrebbe di sostituire allo stesso articolo il seguente:

« Si estinguono parimente colla prescrizione, « la quale, rispetto ai beni che sono a mani « del debitore od anche di un terzo, purchè « già esistesse al tempo, in cui cominciò il « di lui possesso o siasi presa nel termine « portato dall' art. 70 (ovvero dall'art. 146) « l'inscrizione sui suddetti beni, non potrà « acquistarsi, salvo colla prescrizione stessa « del credito; e, rispetto ai beni posseduti da « un terzo sui quali non esistesse al tempo in « cui principiò il di lui possesso, nè siasi presa « nel termine di cui sovra la relativa inscri- « zione, si acquisterà dal medesimo nel pe- « riodo di tempo stabilito per prescrivere il « dominio in suo favore.

« Quando la prescrizione esige un titolo, « esso non decorrerà che dal giorno in cui « sarà questo trascritto sui registri del con- « servatore ».

Converrà per ultimo avvertire che, dove si adottasse la proposta relativa all'art. 70 su citato, siccome nella medesima non sarebbero le ipoteche legali comprese, così, a togliere ogni dubbio che si potesse a loro riguardo eccitare, nel presente caso si potrebbe aggiungere, che il disposto dell'art. 151 ha pur luogo per le ipoteche legali, concorrendovi le stesse ragioni per assoggettarle in questa parte alla medesima disposizione.

Ed è appunto relativa a questa sorta d' ipoteche l'ultima parte dell' articolo proposto, giacchè per le altre tornerebbe inutile nel caso in cui venga prefisso un termine per iscriverle sotto pena della nullità.

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 151). Con questo articolo si stabilisce in sostanza, che la ipoteca si estingue colla prescrizione, e che la prescrizione è compita col decorso di anni 10, da computarsi dalla trascrizione dell'atto traslativo del dominio, conformemente a ciò che disponeva il § 4 dell' art. 2180 del Codice civile francese.

Ma siccome le iscrizioni non giovano ad interrompere la prescrizione, così ne viene l'inconveniente gravissimo che, mentre garan-

tisce in certo modo al creditore iscritto la sua ipoteca, ed il suo diritto per quindici anni, ciò nonostante, se ha luogo l'alienazione del fondo, e se il contratto è trascritto, l'ipoteca svanisce per effetto della incorsa prescrizione, malgrado che non sia ancora compito il quindennio, durante il quale i diritti del creditore iscritto parevano assicurati con ogni più opportuno ed efficace rimedio legale.

Se colle norme della equità naturale si volesse ricercare chi, fra il creditore iscritto, e l'acquisitore che trascrive, meriti maggiore riguardo, non vi sarebbe dubbio a pronunciarsi in favore del primo. Questo creditore, col sussidio della sua iscrizione, vive tranquillo nella fiducia ispiratagli dal Legislatore che per quindici anni sul fondo a lui ipotecato non potrà farsi alcuna operazione che rechi nocumento a' suoi diritti senza la sua citazione: questo creditore ignora l'alienazione, ignora la trascrizione, egli merita tutta la protezione della legge; si tratta di uno che *certat de damno vitando*. Invece l'acquisitore ha contro di sè la presunzione, che al momento dell'acquisto siasi procurata la visione del certificato delle ipoteche, ed abbia perciò conosciuto l'esistenza delle iscrizioni. Con qual buona fede si accinge costui a procurarsi un mezzo di far decadere i creditori da quei diritti che egli ha potuto a suo bell'agio esaminare, e che avrà naturalmente contemplati al momento del suo acquisto?

Questa prescrizione dell'ipoteca era anche conosciuta nel Diritto romano, e sono a ciò relative le leggi prima e seconda del Codice sotto il titolo: *Si adversus creditorem praescriptio opponatur*; ma la giurisprudenza aveva introdotto, che i dieci anni dovessero computarsi dal giorno della scienza dell'alienazione; anzi in Genova si richiedevano 30 anni dal giorno della scienza; bensì ammettevasi la scienza presunta.

Ora non pare potersi sostenere, che dalla trascrizione venga nei creditori iscritti la scienza dell'alienazione; questa trascrizione non può sotto verun rapporto dare luogo ad alcuna presunzione induttiva di detta scienza. Fu già sostenuto che la trascrizione dovesse in certo modo considerarsi come un avviso ai creditori; ma simile opinione sembra essere stata con buone ragioni combattuta.

Nel sistema francese l'inconveniente era meno grave; siccome l'effetto della iscrizione non durava che dieci anni, così egli è chiaro che la iscrizione, se non era rinnovata, rimaneva perenta prima che fosse decorso il decennio necessario per prescrivere, cosicchè o il creditore non si curava di rinnovare la sua inscrizione, ed in tal caso la perenzione dell'iscrizione medesima rendeva libero il fondo senza bisogno d'invocare la prescrizione; oppure il creditore rinnovava la sua iscrizione, ed allora non era strano, che, mentre esso creditore doveva accedere all'Uffizio delle ipoteche per prendere una nuova inscrizione, che la legge supponesse ch'ei facesse fare all'Uffizio medesimo le opportune diligenze onde conoscere se il fondo ipotecato era stato venduto, e se l'alienazione era stata trascritta. Ma siccome, secondo il nostro progetto, l'inscrizione durerà quindici anni, e durante questo tempo il creditore iscritto non sarà obbligato a fare alcuna diligenza, nè a compiere alcun dovere per la tutela de' suoi diritti, si manifesterebbe nella legge una specie di contraddizione fra i principii fondamentali del sistema ipotecario.

Pensando quindi il Senato al rimedio, crede che tre siano i mezzi che possono meritare di essere presi in considerazione:

Il primo sarebbe di ritornare al sistema francese, cioè, stabilire che l'effetto dell'ipotecaria iscrizione debba soltanto durare dieci anni. Non si dissimulerà che in questo modo vi sarebbe più coerenza di principii; ma ciò non ostante l'inconveniente sussiste ancora.

L'idea del Legislatore francese di far decorrere il decennio per la prescrizione dell'ipoteca dal giorno della trascrizione non è fondata sul supposto che la trascrizione sia un avviso ai creditori, giacchè i creditori, finchè dura la loro inscrizione, non devono ricorrere, e non ricorrono di fatto all'uffizio delle ipoteche; il legislatore è partito da questo solo dato, che, mentre il creditore si reca all'Uffizio delle ipoteche per rinnovare la sua iscrizione, può e deve riconoscere, se il fondo a lui ipotecato sia stato venduto, e se l'alienazione sia stata trascritta; quando fosse vero che questa verificazione possa sempre, ed in tutti i casi, avere luogo, molto minori sarebbero gli inconvenienti, anzi ne verrebbe che un creditore diligente non potrebbe mai aver danno, poichè, conosciuta appena la trascrizione, potrebbe praticare gli atti opportuni per interrompere la prescrizione.

Ma all'Ufficio delle ipoteche non vi è altro mezzo di conoscere se abbia o no avuto luogo una trascrizione, fuorchè quello d'indicare al conservatore il nome del compratore o del venditore; cosicchè, se si finge il caso che abbiano avuto luogo parecchie, od almeno due alienazioni successive, la verificazione diventa impossibile, giacchè basta la trascrizione dell'ultima vendita, e non vi è obbligo di trascrivere le mutazioni precedenti.

Forse si dovrebbe dire, che ogni creditore dee vegliare sulla condizione del suo debitore, ma questa considerazione non è sembrata al Senato di gran peso, giacchè è sommamente difficile che si sappia un'alienazione quando vi fosse un interesse a tenerla segreta; altronde, o si vuole pretendere che la scienza del creditore dipenda dalla trascrizione, e si è veduto che la cosa non è vera in fatto; o si vuole sostenere che, indipendentemente dalla

trascrizione, il creditore può conoscere la vendita del fondo ipotecato, ed allora, invece di far decorrere il decennio dal giorno della trascrizione, si faccia soltanto cominciare da quello della scienza dell'alienazione.

Non vi ha dubbio, a parere del Senato, che l'idea più giusta non sia quella di far cominciare il decennio dal giorno della scienza. Ma se non si stabilisce come, ed in qual modo questa scienza debba risultare; se si permette che della scienza possa farsi constare con qualunque atto, in qualunque modo si ricade nelle ambagi delle presunzioni e delle congetture, e la legislazione diviene incerta.

Il secondo mezzo sarebbe quello di stabilire che per la prescrizione dell'ipoteca, invece di dieci anni fra presenti, e venti fra assenti, sieno rispettivamente necessarii quindici e trent'anni.

Somigliante disposizione metterebbe in armonia il termine di quindici anni, durante il quale l'iscrizione rimane efficace con quello necessario per prescrivere l'ipoteca. Ma questo mezzo presenterebbe ancora gl'inconvenienti che già si sono rimarcati nel sistema francese, e d'altra parte non sarebbe coerente alle norme stabilite per prescrivere il dominio.

Il terzo mezzo, che il Senato prese a considerare, e che propone come il migliore da adottarsi, si è quello di far notificare la trascrizione ai creditori iscritti. L'idea che ha animate tutte le considerazioni del Senato a questo riguardo si è, che il decennio debba cominciare a decorrere dal giorno della scienza dell'alienazione. Ma se si permettesse che di tale scienza possa risultare con qualunque genere di prova, non si farebbe che somministrare materia a liti e quistioni; invece, se si dichiara che il termine di dieci anni comincierà solo a decorrere dal giorno in cui la trascrizione sarà stata notificata ai creditori, la cosa procede con tutta regolarità. Ed allora si potrebbe anche ommettere la differenza fra i dieci e venti anni procedente dalla distinzione fra i presenti e gli assenti, potendo bastare un termine di dieci anni per gli uni e per gli altri, quando non cominci a decorrere che dal giorno della notificazione al domicilio eletto.

Però si è ancora fatta una riflessione. L'atto di mutazione si notifica ai creditori quando si vuol purgare lo stabile dalle ipoteche, e le norme per fare questa notificazione sono stabilite nell'art. 157. Ora, se per far decorrere il termine per la prescrizione si richiede una consimile notificazione, si viene in certa maniera a stabilire, che la prescrizione non comincia se non dal momento della purgazione delle ipoteche. Ma quando si fa la purgazione delle ipoteche, non può più essere quistione di prescrizione rispetto alle ipoteche stesse; dunque si potrebbe opporre, che questa notificazione, mentre sarebbe suggerita affinchè la regola stabilita dalla legge per la prescrizione dell'ipoteca sia esente da inconvenienti, porterebbe l'effetto di annientare e distruggere la regola stessa.

Il Senato per altro non è d'avviso, che, all'oggetto di far cominciare la decorrenza del decennio per la prescrizione dell'ipoteca, si debba fare ai creditori una notificazione solenne come quella che è prescritta nell'articolo 157, e tanto meno che questa notificazione sia accompagnata dalle condizioni volute da detto articolo; al qual fine dovrebbe adottarsi il modo il più semplice e sommario, affinchè al domicilio eletto ciascun creditore riceva per qualunque mezzo legale la notizia dell'alienazione e della trascrizione, salvo ai creditori a riconoscere meglio la cosa all'Ufficio delle ipoteche.

*Risposte della Commissione.*

(Art. 149). Cessa la ragione dell'inserzione delle parole accennate dalla Camera dei conti, non essendosi adottato il suggerimento a cui le medesime si riferiscono (V. *pag.* 619).

(Art. 151). Essendosi deliberato dalla Commissione di togliere dal progetto l'usucapione, cessano in molte parti le difficoltà eccitate dai Senati e quelle specialmente desunte dal difetto di buona fede nel terzo possessore che avrebbe acquistato allorchè esisteva un'inscrizione.

Per altra parte, se si considera per sè stessa l'iscrizione, questa non potrebbe essere ostacolo alla prescrizione trentennaria, poichè di regola il creditore non può arrestarne il corso, salvo mediante un atto giudiziale; ed in questo avviso osserva la Commissione, che concorre pure il sentimento del Senato di Savoia e quello del Senato di Genova la di cui proposta, in ordine al diffidamento che abbiasi a dare dal terzo possessore al creditore quando vi esiste un'inscrizione del credito, è anch'essa relativa unicamente alla prescrizione per 10 e 20 anni.

Il Senato di Piemonte arreca l'esempio del creditore di un censo, al quale, nel sistema del progetto, potrà surrogarsi quello di una rendita, ma oltre a questi casi niuno non vede come egual ragione vi sarebbe di muovere tal quistione in altri, e segnatamente rispetto ai crediti condizionali, ed a quelli la cui riscossione non può aver luogo che nel concorso di certe particolari circostanze estranee a quelle cause che sospendono la prescrizione tanto rispetto al debitore, quanto rispetto all'azione stessa ipotecaria.

Su tale quistione, nella quale si scorge un grave dubbio, anche stando al Diritto Romano, la Commissione ha considerato, che opportuno fosse l'adottare una soluzione precisa, che antivenisse i pregiudizi cui il debitore potrebbe soggiacere per una cieca confidenza nella legittimità del suo diritto, mantenendo salva

d'altro canto la sicurezza che alla contrattazione dee arrecar la prescrizione, giustamente chiamata *finis metus et periculi* da un antico.

La Commissione pertanto ha considerato, che il principio, che *contra non valentem agere* non si dà prescrizione, non poteva avere in questo caso un'applicazione esatta, mentre non è la capacità della persona che osti, ma una qualità accidentale del credito cui la legge stessa può modificare in ciò che riflette la conservazione dei diritti verso il terzo, attenendosi alle regole più costanti, che determinano la condizione rispettiva del creditore o del terzo possessore.

Un principio che non può rivocarsi a tale riguardo in dubbio egli è che la sola esistenza della inscrizione, siccome non impedirebbe la prescrizione dell'azione principale contro il debitore, può tanto meno ostare che si consideri come prescritta l'azione ipotecaria contro il terzo detentore.

Indi la conseguenza altresì, che quei modi che la legge indica come atti ad interrompere la prescrizione non operino, quanto al terzo, se non quanto siano stati contro di esso diretti, nè la citazione del debitore si considerò mai come sufficiente ad impedire che il terzo usasse il beneficio della prescrizione, che frattanto si fosse a di lui favore compiuta.

Per parità di ragione è parulo che dove l'ostacolo, onde deriverebbe la sospensione della prescrizione, consista in qualche circostanza, che il terzo non è tenuto a verificare come incerta di sua natura, il trascorso dei 30 anni dovesse arrecargli una valida difesa, a meno che un'azione giudiciale entro tale periodo di tempo non venga a porgergli il dovuto diffidamento.

Quest'azione, ristretta al fine d'interrompere la prescrizione, era stata già riconosciuta in Francia qual remedio speciale contro il pericolo che sovrastasse ai diritti esperibili a lunghi intervalli sovra beni passati ai terzi; e tuttochè l'azione *en declaration d'hypothèque* si consideri come tolta coll'introduzione del sistema di pubblicità di tali vincoli, egli è nulladimeno avviso dei più dotti giureconsulti francesi, che non sia perciò da riguardarsi meno certo il principio: che, il creditore cui preme di conservare i suoi diritti verso il terzo, mentre sono tenuti in sospeso da una condizione, dee usare i mezzi conservatorii che la legge pone in di lui facoltà (1) e che il creditore ipotecario dee in siffatte circostanze prevalersi dell'azione *d'interruption*, intentata contro il terzo, in forza della quale chieda dichiararsi sussistente il vincolo d'ipoteca dal quale è affetto lo stabile da esso posseduto (2).

(1) Toullier, *Des diverses espèces d'obligations*, tom. 6, num. 528

(2) Troplong, *Des priv. et hyp.*, num. 780, *De la prescr.*, num. 791 e seg.

Una serie di giudicati di varie Corti accolse e confermò il principio con dichiarare incorsi nella prescrizione i creditori che avevano ommesso somigliante cautela (1).

L'espressa autorizzazione d'una simile azione sembrò opportuna nella legge a togliere i dubbii che potrebbe far sorgere il silenzio sopra un caso che non è difficile a presentarsi. Ciò indusse a sostituire alla disposizione dell'articolo 151 del primo progetto quella di cui all'art. 156 del secondo.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 153. — *I* . . . . . (testo, art. 2298).

*Art.* 154. — *Il privilegio* . . . . . (come l'art. 149 del primo prog.).

*Art.* 155. — *Il* . . . . . (testo, art. 2300).

*Art.* 156. — *Si estinguono parimente colla prescrizione, la quale, rispetto ai beni che sono presso il debitore, non può acquistarsi, salvo colla prescrizione del credito, e rispetto ai beni posseduti da un terzo si acquista altresì col solo trascorso di 30 anni.*

*Le inscrizioni dei* . . . . . (il resto come al testo, art. 2301).

*Art.* 157. — *I* . . . . . (testo, art. 2302).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 153, 154 e 155). Adottati all'unanimità.

(Art. 156). Alcuni Membri hanno osservato, che per quell'espressione: *col solo trascorso di 30 anni*, potrebbe dubitarsi se il termine di 30 anni, di cui ivi si parla, possa dal terzo possessore opporsi anche al minore. La maggioranza della Sezione, quantunque sia persuasa che col presente articolo non si è voluto derogare per nulla ai principii vigenti a favore dei minori rispetto alle prescrizioni ordinarie di 30 anni, ha creduto che una tale questione possa pur meritare di essere esaminata dal Consiglio di Stato, all'opportunità anche di quell'influenza che può avere alle disposizioni di cui nel titolo XXIV: *Della prescrizione.*

*(Vedasi la proposta della Sezione fatta sotto l'art. 33, progetto del tit. XXIV di questo libro, corrispondente all'art. 2586 del Cod.).*

(Art. 157). Adottato all'unanimità

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 153 o 2298, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 154 o 2299, Cod.). Adottato, con aggiungere l'avverbio: *quindi*, dopo la parola: *stati*, nella prima parte dell'articolo; e nella fine di esso invece di: *non prenderanno luogo*, si scrive: *non prenderanno grado.*

(1) Vedi fra gli altri il giudicato riferito da Srey tom. 28, p. 2, pag. 11.

(Art. 153 o 2300, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 156 o 2301, Cod.). Il Relatore espone l'avviso della Sezione di cui sopra.

Il Guardasigilli dice, che i termini usati nell'art. 156 mirerebbero ad intendere la disposizione nel modo sopra riferito, che però la cosa sia dura ed abbiasi ad esaminare se convenga di adottare una simile eccezione alla regola della prescrizione trentennaria, quando essa corre contro una persona privilegiata.

È veramente la Commissione, nel farsi a riformare il presente art. 156, steso nella minuta del primo progetto (art. 151), in termini conformi al Regio Editto 1822 (art. 66), ed al Codice civile francese (art. 2180), non abbia essa esaminata la questione cui dessero luogo i nuovi termini dell'articolo in ultimo adottato, siccome non abbia quindi la stessa Commissione, al tempo dell'osservazione proposta dal Senato di Piemonte rispetto agli articoli 33, 35, 36 del titolo: *Della prescrizione* (1), stabilito di fissare un termine di 40 a 50 anni eziandio alle prescrizioni che corressero contro persone privilegiate, non abbia positivamente esaminata una distinzione a farsi, la quale merita attenzione nel soggetto della proposta del Senato fra il debitore personale ed il terzo possessore dei beni sottoposti all'ipoteca per cautela del credito, cioè, se per quest'ultimo almeno possa fissarsi un termine positivo in cui ogni vincolo reale sui beni rimanga estinto, tuttochè competente a persone privilegiate.

Difatti, se da un canto è pericolosa e dura cosa il lasciar sussistere la disposizione del presente art. 156, se dai termini del medesimo si potesse dedurre la conseguenza di percuotere altresì le persone privilegiate in modo, che pel solo trascorso di 30 anni elleno perdano i loro diritti reali sul fondo del debitore pagato a terzi, non sia però meno vero altresì che debba fornirsi al terzo possessore, il quale possede pacificamente per un considerevole spazio di tempo, una certezza della perpetuità della incommutabilità dell'acquistato dominio.

Un Membro dice, che a lui pare cosa chiara, come la Commissione non abbia voluto nell'art. 156 se non se apertamente fare una disposizione, onde provvedere al caso della *déclaration en hypothèque*, ricordata dai Magistrati, senza toccare menomamente cioè agli altri principii relativi alla prescrizione. La distinzione poi, quando si faccia tra il debitore personale in di cui vantaggio non corra mai la prescrizione del suo debito quando il diritto da prescriversi compete ad una persona privilegiata, ed il terzo possessore dello stabile ipotecato per lo stesso debito, dichiarando che in vantaggio di quest'ultimo corra la prescrizione, ancorchè allargata oltre trent'anni, sia tale distinzione che non vada d'accordo coi principii, rechi (volendo provvedere a casi rari di ripetute condizioni di crediti privilegiati, per fornire un modo d'irretrattabilità dei diritti del terzo possessore sullo stabile) un grave pregiudizio a persone, gli interessi delle quali possono essere maneggiati da un tutore negligente, da un curatore o procuratore per nulla solleciti delle cose dei loro amministrati, prestando anche così occasione al debitore, mercè l'uffizio di un possessore fittizio o fraudolento, di togliere di mezzo la cautela principale del credito della persona privilegiata.

Il Guardasigilli risponde che, quando la prescrizione, ritenuta la fatta distinzione, si allunghi a sessant'anni, si schiva sicuramente il caso di un terzo possessore che rimanga fraudolento per sì lungo tempo, si comprendono tutti i casi in cui il tempo per agire può verificarsi, si ritiene altronde una prescrizione che chiude la via ad ogni timore di molestia che s'ingerisse nel terzo possessore, ciò che oggi giorno si opera mercè la prescrizione trentennaria ed immemoriale, come ne avverte il Senato di Piemonte.

Il preopinante dice, che ne verrà per essi fatta distinzione, anche prolungato il periodo della prescrizione a sessant'anni, come il primo minore, od assente, abbia e possa avere dopo l'assenza o la minorità l'intiero spazio di trent'anni per poter agire, e come il minore o l'assente che succedesse ad altro minore od altro assente, abbia un minore tempo, il che non è giusto, quando pure non sia per produrre anche una vera anomalia.

Un Membro osserva, che non vi sarebbe anomalia; quando si tratta della prescrizione del credito, sia giusto che questo non si prescriva se non è trascorso il termine ordinario della prescrizione, in quale tempo abbia potuto agirsi; ma quando si tratta dell'ipoteca sullo stabile del debitore passato ad un terzo possessore, in quale caso trattasi di un accessorio del credito, e trattasi rispetto a colui che non è debitore personale, rientri la ragione dell'interesse pubblico che consiglia di regolare i diritti puramente reali in altro modo, cioè, fissando un tempo considerevole bensì, ma determinato, perchè tali diritti abbiano a dirsi una volta estinti; di poi i casi non possono dirsi così rari onde non farne oggetto di provvedimento; per esempio dopo la minorità possa facilmente succedere l'assenza, possa succedere altra condizione privilegiata; perciò il fondare la prescrizione rispetto al terzo possessore, secondo le regole ordinarie, sia meno ragionata disposizione di quanto sia l'ammetterne la secondo un'altra

---

(1) Corrispondenti agli art. 2386, 2388, 2389 del Codice civile.

regola fondata, cioè, sull' interesse pubblico, base d'ogni prescrizione.

Il preopinante ripete, che i casi sono rari e talvolta non possono tampoco dirsi probabili, e per tali casi rari non sia giusto di scostarsi dai principii.

Un Membro risponde che, quando i casi sono rari, la disposizione sarà applicata raramente, e sarà essa meno pericolosa in ragione della rarità dei casi, quando pure essa fosse pericolosa.

Il Guardasigilli aggiunge, poter essere vero, che i casi siano rari, ma sia caso frequente il timore che un terzo possessore può avere di essere molestato sempre nel possesso del suo stabile, se non sa come oggi sarebbe mercè della prescrizione centenaria.

Il preopinante osserva, che convien provvedere quando il timore può dirsi ragionevole.

Il Guardasigilli dice, che la presente questione potrà essere riesaminata e deliberata nel titolo: *Della prescrizione*, cui si appartiene specialmente, colà essendo il caso, quando prevalga la fatta distinzione tra il debitore personale ed il terzo possessore, di aggiungere un articolo dopo l'art. 40 (1); intanto aderisce alla proposta della Sezione, che trovasi nell'art. 33, titolo: *Della prescrizione*, di aggiungere in fine della prima parte dell'art. 156 una clausola nei termini seguenti: *secondo le regole però stabilite nel titolo*: DELLA PRESCRIZIONE.

L'art. 156 è adottato con tale addizione.

(Art. 157 o 2302, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

## CAPO X (2).

### *Del modo di liberare le proprietà dai privilegii e dalle ipoteche.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo X. — Del* . . . . . .

---

Art. 2303 (2179, 2181). Il terzo possessore di uno stabile in forza di un atto, che gliene abbia trasferita la proprietà, volendo renderlo libero dai privilegii e dalle ipoteche, dovrà fare la consegna del suo titolo nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni per esservi sommariamente trascritto nel modo infra designato.

Estratto sommario della trascrizione sarà inserito nella Gazzetta della Divisione, ed in difetto in quella di Torino.

La sola trascrizione ed istituzione del giudicio di purgazione non sospenderà il pagamento del prezzo nei termini e modi pattuiti, salvo però il disposto dall'articolo 1660 (1).

Art. 2304 (2181). Per detta consegna e trascrizione il nuovo possessore dovrà presentare una copia autentica del titolo debitamente insinuato, ed ove il titolo non contenga la designazione dei beni, dovrà altresì presentare una nota esprimente la natura e situazione de' medesimi col numero di catasto, od altra indicazione sufficiente a farli riconoscere. Così la copia del titolo, come la nota anzidetta, saranno ritenute nell'ufficio. Il conservatore annoterà immediatamente nel registro, a tal fine destinato, il giorno della consegna e trascrizione, la data, e natura dell'atto, il nome del notaio, la data dell'insinuazione, il nome delle parti contraenti, la natura e situazione de' beni colle altre designazioni esistenti nell'atto o nella nota, il prezzo portato dal titolo, od il valore dichiarato dal richiedente, così per i pesi in esso non valutati, come per gli atti a titolo lucrativo, non che i patti e le condizioni non suscettibili di stima.

Il conservatore dovrà spedirne l'opportuno certificato, aggiungendovi il numero d'ordine apposto sul registro, quello del registro, specificando pure i diritti ricevuti per la trascrizione, ed il nome dell'esibitore (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art. 153. — Il terzo possessore* . . . . . *ipoteche di ciascuna provincia in cui sono* . . . . . *infra designato.*

*Art. 154. — Per detta consegna* . . . . . *insinuato e da ritenersi nell' Ufficio. Il Conservatore annoterà immediatamente nel registro* . . . . . *designazioni esistenti nell' atto*

---

(1) Vedansi le discussioni del Consiglio di Stato sotto gli art. 2386, 2387, 2388, 2389 del Codice civile, dalle quali è determinata la redazione del nuovo art. 2394.

(2) Vedasi l'art. 2284, Cod. civ.

(1) Vedasi l'art. 68 dell'Ed. ipotecario. — Vedasi l'art. 37, RR. PP. 6 aprile 1839 *(Espropr. per pub. utilità)*.

(2) Vedasi l'art. 69 dell'Editto ipotecario — Vedasi l'art. 14, legge 13 luglio 1857 *(Enfiteusi)*. Vedansi gli art. 2306 e 2322, Cod. civ.

*il prezzo portato dal titolo . . . . . .*
*. . . . . non che i patti e condizioni non suscettibili di stima.*
*Il conservatore dovrà . . . . . .*
*. . . . . .*

*Art.* 155. — *La consegna dell'atto traslativo di proprietà venendo fatta nei tre mesi dalla data dell'atto medesimo, e risultando da questo, che alcuno dei precedenti proprietarii sia creditore in tutto o parte del prezzo stipulato, oppure del valore corrispondente ai pesi accolati all'acquisitore, il conservatore farà d'ufficio l'iscrizione prescritta dall'art.* 61, *capo* Dei privilegii, *e farà menzione di questa iscrizione nel suo certificato, come pure dei diritti particolari che avrà a tal fine esatti dal consegnante.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 153). La formalité de la publication de la transcription par la voie du journal a été réclamée à l'unanimité.

On a dit à cet égard que la transcription est une des formalités les plus importantes à laquelle se rattache toute l'économie de la loi hypothécaire, qu'il importait de lui donner la plus grande publicité, pour qu'elle ne devint pas un acte illusoire; *si*, comme le dit Favre, *vox praeconis paucis innotescit*, à plus forte raison l'insertion d'un acte dans un régistre ne demeurera-t-elle inconnue? On peut encore ajouter d'après M. Grenier, tom. 2, n. 352 « que la transcription est une forma-« lité obscure, dont les tiers interessés ne « peuvent pas plus être informés que de l'a-« liénation; que la transcription est bien « un moyen de publicité, mais n'est pas la « publicité même, étant un acte purement « matériel qui demeure inconnu ».

Le même auteur propose d'y ajouter la formalité de l'affiche dans l'auditoire du Tribunal pendant trois, ou quatre mois, et cette formalité, suivant l'auteur cité, ne serait point encore assez, si l'on n'y ajoute la publication dans les journaux.

Les observations de cet auteur et l'experience, qui est la meilleure épreuve des lois, ont porté le Sénat à solliciter une disposition qui obligerait l'acquéreur, qui voudrait se prévaloir des dispositions du chap. 10 du présent titre, à publier dans le journal la transcription qu'il aurait fait faire de son titre de propriété dans les régistres du bureau du conservateur.

(Art. 155). (*Voir les observations du Sénat sur l'art.* 60, *page* 622, 623).

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 153). Sarebbe opportuno di aggiungere a quest'articolo il seguente alinea:

« La sola trascrizione ed instituzione del « giudizio di purgazione non sospenderà il « pagamento del prezzo nei termini e modi « pattuiti, salvo però il disposto dell'art. 73, « titolo: *Della vendita* ».

E ciò per togliere il dubbio che potrebbe eccitarsi se, nel caso della trascrizione, e specialmente dell'instituzione del giudicio di purgazione, possa l'acquisitore dispensarsi dal pagare nei termini e modi pattuiti il prezzo del suo acquisto, attesochè debbe egli dichiarare di essere pronto a pagare tutti i crediti a norma dell'art. 157 di questo stesso titolo.

### *Risposte della Commissione.*

(Art. 153). Si crede che riescirà utile la inserzione suggerita dal Senato di Savoia in un giornale di un estratto della trascrizione, disteso però nel modo il più sommario, e che in tal guisa meglio si otterrà il fine di rendere pubblico l'atto stesso, che non coll'affissione che seguirebbe nell'uditorio soltanto del Tribunale.

Sembra poi che convenga mantenere salva, come propone il Senato di Piemonte, l'osservanza dei patti che possono essersi fatti tra il venditore ed il compratore per assicurare il pronto pagamento del prezzo, ed ai quali l'obbligazione generica espressa nell'art. 157 di questo stesso titolo non tende a sottrarre chi istituisce giudizio di purgazione.

Si aggiungeranno perciò all'articolo due alinea.

### *Avvertenza della Commissione.*

(Art. 154). (*Vedansi le osservazioni del Senato di Piemonte sul susseguente art.* 157, *p.* 709).

Dietro l'eccitamento fatto dal Senato di Piemonte sull'art. 157 del primo progetto, in ordine a quei titoli traslativi della proprietà che non contenessero una menzione di beni alienati, tale, che fosse bastante a darne conveniente notizia ai terzi aventi interesse, la Commissione ha pensato che la redazione del presente articolo ha bisogno di supplemento onde provvedere all'accennato caso.

Alla fine pertanto della prima parte dell'articolo dopo le parole: *debitamente insinuato*, seguirà una nuova clausola.

E più sotto dopo le parole: *designazioni esistenti nell'atto*, si aggiungerà: *o nella nota.*

(Art. 155). L'articolo è soppresso per le ragioni adotte nelle risposte sotto gli art. 60, 61. (*V. pag.* 624).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 158. — *Il terzo possessore . . . . . .*
*. . . . . .*
*. . . . . ipoteche di ciascuna provincia in cui sono . . . . . .*
*infra designato.*
*Estratto sommario . . . . . .*
*. . . . . .*
*La sola trascrizione . . . . . .*

. . . . . *dell'art. 75, titolo:* Della vendita.

*Art.* 159. — *Per detta* . . . . . (testo, art. 2304).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 158, 159). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 158 o 2303, Cod.). Invece di: *di ciascuna provincia*, si scrive: *di ciascun distretto.* — Invece di dire: *dall'art. 75, titolo*, ecc., si scrive: *dall'art.* 1660.

(Art. 159 o 2304, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

**Art. 2305 (2182).** La trascrizione del titolo di proprietà non trasferisce nel nuovo possessore maggiori diritti di quelli spettanti al precedente proprietario sovra lo stabile acquistato: il nuovo possessore non rimane soggetto, che a' pesi per cui non è necessaria alcuna iscrizione, ed agli altri stabiliti prima dell'alienazione, ed iscritti al più tardi fra giorni trenta dalla data della trascrizione, o fra i tre mesi di cui negli articoli 2205, 2206, 2210, 2211 e 2215, per li privilegii ed ipoteche in essi contemplati (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 156. — *La trascrizione* . . . . . *negli art.* 61, 62, 66, 67 *e* 71 *per* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*(Voir les observations sur les art.* 146 *et* 151 *du premier projet, p.* 686, 698).

*Amendement proposé.* — Après le mot: *tre*, ajouter: *sei*; et l'on aura: *fra i tre o sei mesi.*

Retrancher le chiffre 71 e l'on aura en rapport les art. 61, 62, 66, 67 du projet, auxquels on ajoutera les art. 72, 73 proposés par le Sénat.

*Motifs.* Dans le cas où les modifications présentées à l'art. 67 (p. 628) à l'égard des priviléges de séparation de patrimoine, seraient adoptés, il est nécessaire de faire mention dans cet article 156 du terme de *six* mois au lieu de *trois*, accordé aux créanciers qui sont soumis à cette formalité pour réclamer ce privilége.

Dans l'amendement proposé on retranche la mention de l'art. 71 pour les cas où les changemens presentés sur cet articles seraient adoptés.

On ajoute la mention des articles 72, 73 pour le cas où les observations présentées sur ces articles seraient accueillies (p. 659).

L'art. 72, qui formait l'art. 71 du projet, a pour objet les hypothèques légales non dispensées d'inscription; et l'art. 73 ajouté, les hypothèques de la partie lésée pour les dommages.

*Risposta della Commissione.*

Per le ragioni addotte a suo luogo non sonosi ammesse le proposte cui accenna l'osservazione del Senato di Savoia. (*V. pag.* 629 e 642).

L'unico cangiamento che occorre fare nell'articolo deriva dall' obbligo imposto della pubblicazione della trascrizione per mezzo del giornale, per la qual cosa è a farsi una aggiunta dopo le parole: *fra giorni trenta.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 160. — *La trascrizione* . . . . . *fra giorni trenta* dalla data dell'inserzione nella Gazzetta dell'estratto dell'atto di trascrizione, *o fra i tre mesi di cui negli articoli* 61, 62, 66, 67 e 71 *per* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Un Membro dice, che pel disposto del presente articolo s'immuta l'attuale legge ipotecaria del 1822, per cui basta la sola trascrizione del titolo d'acquisto all'Ufficio delle ipoteche perchè i trenta giorni utili ad iscrivere sullo stabile alienato decorrano in favore dei creditori del precedente proprietario, anteriori però all'acquisto, senza bisogno di fare inoltre a tale scopo l'inserzione nella Gazzetta *dell'estratto dell'atto della trascrizione*; ora tale mutazione non sembra necessaria, perchè l'alienazione risulta già di per sè per l'atto pubblico per cui è stipulata; e la volontà dell'acquirente di limitare il termine utile per iscrivere ai creditori anteriori all'acquisto, risulta per la trascrizione dell'atto; rimane così soverchia ogni maggior pubblicità dell'inserzione nella Gazzetta dell'atto di trascrizione, oltre al caso in cui si voglia purgare lo stabile dai privilegii e dalle ipoteche; potendo dirsi anche la troppa pubblicità di danno e pregiudizio alla condizione morale degli stessi proprietarii, i quali possono devenire ad alienazioni per oggetto di speculazioni, o per altro scopo, senza che abbiasi sempre a supporre come eglino vendendo avessero però già acconsentito sullo stabile alienato ipoteche non state inscritte,

(1) Vedansi gli art. 2258, 2322 del Cod. civ. e 71 dell'Ed. ipotecario. Vedasi inoltre l'art. 58, RR PP. 6 aprile 1839. *(Esprop. per pub. utilità).*

non fia perciò bisogno sempre di avvertire in modo così generale i sudditi e i forestieri dell'alienazione fatta ad uno scopo che non può essere, ed a cui tuttavia può bastare la sola trascrizione dell'atto di alienazione.

Il Guardasigilli osserva, che anticamente la limitazione alle ipoteche operavasi col giudizio di gride, per cui una ben più solenne pubblicità si dava alla fatta alienazione.

Il preopinante risponde che, rispetto al giudicio delle gride, la cosa non poteva essere altrimenti; ed altrondo il giudicio di gride fosse diretto principalmente a purgare dal dominio.

Un Membro osserva che, quando la notizia della alienazione o della trascrizione non perviene ai creditori, come può accadere, essendo seguìta l'alienazione in paese diverso da quello dei creditori, o quando i creditori non sieno diligenti a verificare a loro spese ad ogni mese lo stato delle trascrizioni nel distretto in cui sono situati i beni del debitore, il fatto dell'alienazione o della trascrizione può essere ignorato, e così andar pregiudicato quel creditore che, non per difetto di sollecitudine, ma per ragione di amicizia, di tolleranza non avrebbe iscritto, tanto più poi se il creditore avesse promesso al debitore di non iscrivere, contentandosi di seguire la fede del debitore, persuaso egli che il debitore avrebbe ritenuto il suo patrimonio di sufficente garantia del credito.

Un Membro risponde, che la disposizione dell'Ed. ipot. conforme al Cod. fr. non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

Un altro Membro dice, che anzi conviene ritenere la legge attuale, perocchè così indirettamente si rende obbligatoria l'iscrizione, essendo avvertito ognuno, come, per una alienazione tenuta segreta, può accadere che rimanga perduta l'ipoteca; del resto, quando vi fosse una Gazzetta speciale per gli avvisi giudiziarii, potrebbesi forse in tale caso mantenere il progetto.

Il Guardasigilli osserva che, per l'adozione dell'art. 151 *bis* (art. 2296), che dà prelazione all'acquisitore sui beni acquistati pel prezzo dell'acquisto rimpetto ai creditori del venditore iscritti dopo l'alienazione, rimane provvisto al caso più frequente della utilità della trascrizione; perciò si può ritenere la legge attuale.

L'art. 160 del secondo progetto è adottato, sopprimendo la menzione dell'inserzione nella Gazzetta e rimanendovi scritto: *fra trenta giorni dalla data della trascrizione*; invece poi dei numeri 61, 62, 66, 67 e 71, si sostituiscono i numeri 2205, 2206, 2210, 2211 e 2215.

---

Art. 2306 (2183). Passato il termine di tre mesi dopo l'inserzione nella Gazzetta dell'estratto della trascrizione, se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti espressi nel capo VIII del presente titolo, dovrà notificare per mezzo di un usciere o serviente da nominarsi dal Prefetto, ai creditori iscritti, al domicilio da essi eletto, ed al precedente proprietario:

1.° La data e la natura del suo titolo.

2.° La natura o la situazione de' beni, coi numeri del catasto, od altra loro designazione accennati nell'atto o nella relativa nota di cui all'art. 2304.

3.° Il prezzo stipulato, od il valore che dichiarerà, se si tratti di fondi avuti per donazione, o se per qualsivoglia altro motivo il prezzo rimanga indeterminato.

4.° Copia del certificato della trascrizione del titolo all'Ufficio delle ipoteche.

5.° Uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni prese contro i precedenti proprietarii, ed esistenti sopra i detti beni giusta il certificato del conservatore delle ipoteche spedito dopo la scadenza di tre mesi successivi alla trascrizione.

Nella prima colonna verrà indicata la data e la natura del privilegio od ipoteca.

Nella seconda il nome del creditore.

Nella terza l'ammontare dei crediti iscritti (1).

Art. 2307 (2184). In questa notificazione il nuovo proprietario dichiarerà di essere pronto a pagare immediatamente fino alla concorrenza del prezzo stipulato, o del valore dichiarato i crediti tutti senza distinzione degli esigibili o non esigibili, se, e come, riguardo a questi, il Tribunale di Prefettura fosse per ordinare

Nella medesima notificazione il nuovo proprietario dovrà fare elezione di domicilio nella città, ove risiede il Tribunale nel cui distretto è imposta la maggior parte del tributo Regio prediale cui sono sottoposti i beni che si tratta di purgare dai privilegii e dalle ipoteche.

Estratto sommario di siffatta notificazione sarà inserito nella Gazzetta della Divisione, ed in difetto in quella di Torino. Tale in-

---

(1) Vedasi l'art. 72 dell'Ed. ipot. — Vedasi l'articolo 17, RR. PP. 6 dicem. 1837 (*Disp. trans.*) e vedansi gli art. 2318, 2332 del Cod. civ. e 902 del Cod. proc. civ.

serzione terrà luogo di notificazione quanto ai creditori non iscritti, ed aventi privilegio esente da iscrizione (1).

Art. 2308 (2185). Nel termine di quaranta giorni successivi alle notificazioni ed all'inserzione nella Gazzetta prescritte nell'articolo precedente, ciascun creditore iscritto potrà richiedere, che i beni sieno esposti all'incanto, e deliberati al migliore offerente, con che adempisca alle condizioni seguenti:

1.° Che questa richiesta per mezzo d'un usciere o serviente da nominarsi dal Prefetto venga notificata al nuovo proprietario al di lui domicilio, od a quello ch'egli avrà eletto nella notificazione di cui nell'articolo precedente, non che al precedente proprietario.

2.° Che la richiesta contenga l'oblazione per parte del richiedente di accrescere o far accrescere il prezzo di un decimo al disopra di quello stipulato, o del valore dichiarato dal nuovo proprietario.

3.° Che l'originale e le copie di tale richiesta sieno sottoscritte dal richiedente o dal suo procuratore a ciò specialmente autorizzato, il quale in tal caso dovrà dare copia del mandato.

4.° Che il richiedente offerisca cauzione sino alla concorrenza del prezzo aumentato e delle spese tutte, colla indicazione del nome e dimora del mallevadore.

L'ommissione di alcuna di queste condizioni porterà la nullità della richiesta (2).

Art. 2309. Agli incumbenti indicati negli articoli 2306 e 2307 per conseguire la purgazione dei beni dai privilegii e dalle ipoteche potrà il nuovo acquisitore devenire anche dopo incominciate contro di lui le instanze per parte dei creditorii, purchè, se non ha ancora fatto trascrivere il suo titolo, ed inserire nella Gazzetta l'estratto di tale trascrizione, adempia a questa formalità fra venti giorni da computarsi dalla prima intimazione fattagli per parte di uno dei creditori a termini dell'art. 2286, ed entro un mese da computarsi dopo passati i tre mesi dalla suddetta inserzione nella Gazzetta, faccia eseguire le notificazioni prescritte dagli art. 2306 e 2307 (1).

Art. 2310. Se al tempo in cui alcuno dei creditori promuove le sue instanze a termini dell'art. 2286, non solo abbia già avuto luogo la trascrizione del titolo, e l'inserzione dell'estratto nella Gazzetta, ma sieno già decorsi tre mesi dopo detta inserzione, dovrà il possessore, entro il termine di due mesi da computarsi dalla prima intimazione eseguita ad instanza di uno dei creditori giusta l'art. 2286, fare eseguire le notificazioni prescritte dagli art. 2306 e 2307 (2).

Art. 2311. Se la prima intimazione da farsi a termini dell'art. 2286 sarà stata eseguita dopo l'inserzione anzidetta, ma prima che siano decorsi i tre mesi, potrà il possessore lasciar trascorrere l'intiero trimestre, e quindi entro un mese successivo dovrà aver adempiti gli incumbenti prescritti negli art. 2306 e 2307 (3).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 157. — *Passato il termine di* 30 *giorni, di cui nell'art. precedente, se il nuovo proprietario vuole garantirsi dagli effetti dei procedimenti espressi nel capo VIII del presente titolo, dovrà, prima di ogni istanza fatta per parte dei creditori e al più tardi entro due mesi da computarsi dalla prima intimazione fattagli per parte di uno di essi, a termini dell'art.* 158, *notificare ai medesimi nel domicilio per essi eletto, ed al precedente proprietario per mezzo di un usciere, o serviente nominato dal Prefetto del Tribunale della provincia in cui sono situati i beni, e se questi sono in diversa provincia, dal Prefetto di quella in cui è imposta la maggior parte del tributo Regio prediale, la data e la natura del suo titolo col nome del notaio, o l'indicazione dell'Autorità da cui emanò.*

*La natura e situazione dei beni coi numeri del cadastro od altra loro designazione accennata nell'atto.*

*Il prezzo stipulato od il valore dichiarato giusta il disposto dell'art.* 154.

*Copia del certificato della trascrizione del titolo all'Ufficio delle Ipoteche, e di uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni prese contro i precedenti proprietarii, ed esistenti sopra i detti beni, giusta il certificato del Conservatore delle ipoteche spedite dopo la scadenza di* 30 *giorni successivi alla trascrizione.*

*Nella prima colonna . . . . . .*

*Nella seconda . . . . . .*

(1) Vedansi gli art. 2318, 2332 del Cod. civ. e 72 dell'Ed. ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 902 e 909 del Cod. proc. civ. e 73 dell'Ed. ipotecario.

(1-2-3) Vedasi l'art. 813 del Cod. proc. civ.

*Nella terza l'ammontare delle iscrizioni . . .*
*In questa notificazione . . . . . .*
. . . . . (testo, art. 2507, prima par.).
*Nella medesima notificazione finalmente il nuovo proprietario, se non è domiciliato nella provincia in cui siede il Tribunale, al cui Prefetto è attribuito la nomina dell'usciere o serviente, dovrà eleggervi un domicilio.*
*Estratto sommario di siffatta notificazione sarà inserito nella Gazzetta della provincia o divisione, ed in difetto in quella di Torino nel suddetto termine.*
*Art.* 158. — *Nei due mesi successivi alla notificazione ed all'inserzione prescritte nell'articolo precedente, ciascun creditore . . . . .*
. . . . . .
1. *Che questa richiesta venga notificata per mezzo di un usciere o serviente da nominarsi dal Prefetto, come sopra al nuovo proprietario al di lui . . . . . .*
. . . . . .
2. *Che questa richiesta . . . . . .*
. . . . . .
3. *Che l'originale . . . . . .*
4. *Che il richiedente . . . . . .*
*L'ommissione . . . . . .*
*Art.* 159. — *Qualora dopo la scadenza dei* 30 *giorni dalla trascrizione sopravvenisse ne' termini accordati dagli art.* 61, 62, 66, 67 *e* 71 *alcuna delle iscrizioni di privilegio o d'ipoteca in essi contemplate, il nuovo proprietario dovrà pure far seguire la stessa notificazione ai creditori nuovamente iscritti.*
*Per far seguire questa notificazione avrà egli in tutti i casi il termine di* 20 *giorni dopo la scadenza di tre mesi dal giorno del suo acquisto senza pregiudizio però del maggior termine che fosse ancora a decorrere a compimento dei due mesi come sovra fissati per la notificazione agli altri creditori. Tale notificazione sarà parimente fatta nell'istesso termine al precedente proprietario: ma non sarà necessaria veruna nuova notificazione agli altri creditori, nè veruna inserzione nella Gazzetta.*
*Art.* 160. — *I creditori nuovamente iscritti contemplati nell'articolo precedente potranno pure nelle forme e colle condizioni avanti stabilite fare la richiesta per la vendita all'incanto dei beni acquistati.*
*Essi dovranno fare tale richiesta entro il termine di* 20 *giorni da quello della notificazione loro fatta, se pure un maggior termine non rimanesse ancora a decorrere fino alla scadenza de' due mesi fissati per gli altri creditori. In questo caso il detto termine di* 20 *giorni per richiedere la vendita all'incanto, profitterà pure agli altri creditori.*

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 157). Substituer le terme de: *entro tre mesi*, au lieu de: *due mesi*. Voir l'observation faite à l'article 138, premier projet (*page* 686).

(Art. 159). Voir l'observation faite sur l'article 156, premier projet (*page* 706). Et dans le deuxième alinéa voir les observations faite ci-dessus, art. 157.

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 157). Quest'articolo, parlando della notificanza che dee fare ai creditori il nuovo proprietario che intenda di guarentirsi dagli effetti dell'azione ipotecaria, soggiunge dovere la medesima eseguirsi al domicilio per essi eletto nell'inscrizione.

Essendovi però alcuni privilegii i quali, tutto che percuotano gli stabili, non vanno soggetti al peso dell'inscrizione, ed avendo altresì il Senato proposto di esimere l'ipoteca accordata ai figliuoli di famiglia, qualora questo di lui sentimento venisse dalla sapienza del Governo approvato, si dovrebbe allora, tanto per l'una, quanto per l'altra cagione, soggiungere alla fine di quest'articolo il seguente alinea:

« Pei creditori non iscritti e dispensati dal-
« l'inscrizione basterà la pubblicazione gene-
« rale o l'inserzione nella Gazzetta come
« sovra ».

E ciò ad esempio dell'art. 84 dell'Editto ipotecario, giacchè, per mancanza dell'inscrizione non essendovi in questi casi alcuna elezione di domicilio, non può la notificanza eseguirsi, come prescrive l'articolo, al domicilio eletto dei creditori nell'inscrizione.

Una essenziale avvertenza è qui da farsi relativamente a titoli translativi di proprietà quando non percuotono stabili determinati, ma diritti universali di eredità, di società ed altrettali, in cui trovansi beni immobili conglobati.

La semplice trascrizione del titolo universale non sembra sufficiente nel sistema della specialità a diffidare il creditore ipotecario, e la ragione dei correlativi esige che, se questo creditore, per acquistare e conservare la sua ipoteca, è dalla legge assoggettato a specializzarla sì nella stipulazione, che nell'iscrizione, designando lo stabile cui è infissa, sia del pari tenuto il nuovo proprietario, che vuol farne decadere il creditore regolarmente iscritto, a designare nella trascrizione lo stabile del quale si tratta.

Questa osservazione, che sarebbe anche applicabile al disposto del già esaminato alinea dell'art. 146 (*pag.* 684), porta la necessità di obbligare il nuovo proprietario a rimettere al Conservatore, e far quindi notificare ai creditori iscritti una nota, in cui sia bastantemente designato lo stabile che si vuole purgare dalle ipoteche. (*V. avvert. a pag.* 703).

(Art. 158). Per le medesime considerazioni che si sono fatte sul precedente articolo, si proporrebbe pure di aggiungere a questo, dopo le parole: *ciascun creditore iscritto*, le seguenti: *o dispensato dall'iscrizione.*

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 157, 158, 159, 160). Il caso previsto saggiamente nell'art. 159 del progetto, che possa sopraggiungere alcuna di quelle ipoteche, le quali, iscritte nei tre mesi, rimontano alla lor data, ha renduto necessarie disposizioni speciali, la convenevolezza delle quali non può non comparire evidente. Per altro pare al Senato, che in questa procedura della purgazione dei fondi dai privilegii ed ipoteche si potrebbe mettere più uniformità e conservare meglio l'unità del sistema, vale a dire, che si dovrebbe evitare di prefiggere nell'art. 157 un termine entro il quale l'acquisitore deve cominciare la procedura per poi venire all'art. 159 e prefiggerne un altro per le iscrizioni sopraggiunte, e che egualmente si potrebbe risparmiare di fissare nell'art. 158 ai creditori antecedentemente iscritti un termine per far l'aumento del decimo, e poi passare all'art. 160 a stabilire un altro diverso termine per i creditori, le cui iscrizioni sono state tardive.

Egli è ben vero che nell'art. 159 si è pensato di restringere il termine all'acquisitore per notificare i creditori, le cui iscrizioni non sono sopraggiunte, come pure si è accordata una più breve dilazione nell'art. 160 a questi creditori tardivamente iscritti per l'aumento del decimo, nel giusto e lodevole scopo di non render troppo lunga questa procedura. Ma parve al Senato che, se senza prolungare di troppo la procedura si fosse potuto ottenere l'intento di una maggiore uniformità negli incumbenti stabiliti per purgare i fondi dai privilegii e dalle ipoteche, non fosse cosa da ammettere.

Con queste vedute avendo esaminati nel loro complesso i quattro art. 157, 158, 159 e 160 del *primo* progetto di questo titolo, parrebbe al Senato che potrebbero essere modificati nel modo seguente, facendosi *cinque* invece di *quattro* articoli.

« *Art.* 157. » — « Passato il termine di tre mesi « dopo la trascrizione, se il nuovo proprietario « vuole garantirsi dagli effetti espressi nel « capo VIII del presente titolo, dovrà notificare « ai creditori iscritti al domicilio da essi eletto « ed al precedente proprietario :

« 1. La data e la natura del suo titolo.

« 2. La natura e la situazione dei beni coi « numeri del catasto, od altra loro designazione, « accennati nell'atto.

« 3. Il prezzo stipulato, ecc. » (*Come al testo, art.* 2306, *n.* 3).

« 4. Copia del certificato della trascrizione « del titolo all'ufficio delle ipoteche, di uno « stato in tre colonne di tutte le iscrizioni, ecc.» (*Il resto come all'art.* 2506, *n.* 5).

« 5. Nella prima colonna verrà indicata la » data e la natura del privilegio od ipoteca.

« Nella seconda il nome del creditore.

« Nella terza l'ammontare delle iscrizioni.

« 6. In questa notificazione, ecc. ». (*Come all'art.* 2307, *prima par.*).

« 7. Nella medesima notificazione finalmente « il nuovo proprietario dovrà fare elezione di « domicilio nel capo luogo della provincia in « cui è imposta la maggior parte del tributo « regio prediale, cui sono sottoposti i beni che « si tratta di purgare dai privilegii e dalle « ipoteche.

« 8. Estratto sommario di siffatta notificazione « sarà inserito nella Gazzetta della provincia « o divisione, ed in difetto in quella di Torino.

« *Art.* 158. » — « Nel termine, ecc. ». (*Come all'art.* 2308, *prima par.*).

« 1. Che questa richiesta per mezzo di un « usciere o serviente venga notificata al, ecc. » (*Il resto come all'art.* 2308, *n.* 1).

« 2. Che questa richiesta contenga, ecc. ». (*Il resto come all'art.* 2308, *n.* 2).

« 3. Che l'originale, ecc. ». (*Art.* 2308, *n.* 3).

« 4. Che il, ecc. ». (*Art.* 2308, *n.* 4).

« L'ommissione, ecc. ». (*Art.* 2308, *ult. par.*).

« *Art.* 159. » — « Agli incumbenti indicati « nell'art. 157 per conseguire la . . . . . « (*Vedi art.* 2509) . . . Se non ha ancora « fatto trascrivere il suo *titolo, adempia* a que- « sta . . . dell'art. 158 ed entro . . . « passati tre mesi dalla trascrizione faccia ese- « guire le notificazioni prescritte dall'art. 157.

« *Art.* 160. » — « Se al tempo in cui alcuno « dei creditori promuove le sue instanze a ter- « mini dell'art. 158, non solo ebbe già luogo « la trascrizione, ma sono già decorsi i tre « mesi posteriori a detta trascrizione, entro i « quali possono esser prese utilmente le iscri- « zioni nei casi previsti dagli art. 61, 62, 66, « 67 e 71, dovrà il possessore entro il termine « di un mese da computarsi dalla prima in- « timazione, eseguita ad istanza di uno dei « creditori, giusta l'art. 158, fare eseguire le « notificazioni prescritte all'art. 157.

« *Art.* 160 *bis.* » — « Se la prima intima- « zione da farsi a termini dell'art. 158 sarà « stata eseguita dopo la trascrizione, ma prima « che . . . (*Vedi art.* 2511) . . . pre- « scritti nell'art. 157 ».

Il progetto che si esamina accorda ai creditori (art. 155, primo prog.) il termine di due mesi per fare l'aumento del decimo; e nello articolo modificato si propone di ridurlo a soli 40 giorni conformemente all'art. 2185, Cod. francese, all'art. 2084 di quello di Napoli, ed al § 209 del Reg. Legis. e Giud. di Roma, del 10 novembre 1834; anzi il R. Regolamento pel Ducato di Genova accordava soltanto 20 giorni oltre il termine della citazione, e non sono mai insorte difficoltà; cosicchè non pare che si possa temere verun inconveniente a restringere simile termine a soli giorni 40, onde non portar troppo in lungo la procedura della purgazione delle ipoteche. Forse nulla osterebbe a che si limitasse a soli 30 giorni. Però il Senato, prendendo una via di mezzo, ha proposto di stabilirlo a 40.

Fra le modificazioni fatte all'art. 157, quando

il prezzo del fondo non è determinato dall'atto, ed il compratore deve dichiarare un valore, si è ommesso nel § 3 di detto articolo il richiamo all'art. 154; giacchè la disposizione di quest'art. 154 non ha veramente altro scopo, fuorchè quello di regolare il pagamento del diritto di 1/2 per 100, non sembra quindi dover esser preso di vista nel procedimento della purgazione dei fondi dai privilegii ed ipoteche.

Nel § 6 dell'art. 157 del progetto è stabilito che colui, il quale vuol liberare il fondo dal peso delle ipoteche, se non è domiciliato nella provincia in cui siede il Tribunale al cui Prefetto è attribuita la nomina dell'usciere, dovrà eleggervi un domicilio. Con la nuova modificazione si propone che senza distinzione debba sempre farsi elezione di domicilio, anzi che il domicilio sia eletto nel capo luogo della provincia, e ciò per la ragione che si tratta in sostanza del primo atto di una procedura, che va ad instituirsi in detto capo luogo; pare poi che la cosa debba tanto meno incontrare difficoltà, in quanto che le persone domiciliate nel capo luogo possono fare elezione di domicilio nella propria abitazione.

Nel distendere gli articoli modificati si è ommesso di indicare che le notificazioni debbano farsi da un usciere specialmente commesso. E ciò per la ragione che non si sono mai verificati, e non si verificano fra noi quegli inconvenienti che hanno dato luogo in Francia a somiglianti disposizioni. D'altra parte l'obbligo di far procedere alla nomina di un usciere che talvolta non è nel luogo del giudice che lo elegge, il quale perciò non lo conosce, sembra una mera formalità; quanto poi alla necessità di un decreto del giudice per autorizzare gli uscieri ad ogni atto, non occorre qui farne parola, poichè appartiene alla legge del procedimento giudiziario di stabilire, se gli uscieri possano instrumentare per proprio ufficio, oppure abbiano bisogno ad ogni atto del permesso dell'autorità.

Rimane ancora a fare un'osservazione, che può parere molto importante. Gl'incumbenti per purgare i fondi dai privilegii e dalle ipoteche non sono mai tanto necessarii, quanto nei casi nei quali i fondi medesimi sieno gravati di parecchie ipoteche, cosichè si renda poi necessario di passare al giudizio d'ordine, quindi è che la purgazione delle ipoteche deve essere preordinata in modo, onde, fatta la purgazione, possa quando che sia il giudizio d'ordine essere introdotto.

Ed invero nel sistema francese, nel quale vi sono ipoteche dispensate dall'inscrizione, furono introdotti due procedimenti diversi per la purgazione delle ipoteche, i quali sono l'oggetto di due distinti capitoli, cioè l'8 ed il 9 del tit. 18, lib. 3, Cod. civ.; e quindi il legislatore, coerente a sè stesso con l'art. 775 del Codice giudiziario, dispose, che non si possa aprire il giudizio d'ordine finchè non fossero compiuti tanto gli uni che gli altri incumbenti; anzi, secondo le disposizioni del capitolo 9, per operare la purgazione delle ipoteche legali non soggette ad inscrizione, bisogna conoscere le persone, alle quali queste ipoteche competono; ma quando queste persone non erano conosciute, la legge non indicava alcun mezzo, onde conseguire la purgazione delle ipoteche. A questa mancanza supplì un avviso del Consiglio di Stato, approvato il 1. di luglio 1807, con cui fu stabilita la procedura da seguirsi in tali casi; cosicchè in sostanza, nel sistema francese, per operare la purgazione delle ipoteche vi sono tre diverse procedure.

Ciò premesso, prendendo in esame il progetto, ognuno vede il miglioramento che in questa parte si è ottenuto, con avere stabilito il principio, che tutte le ipoteche debbano essere iscritte. Ma siccome vi sono ipoteche e privilegii, che, iscritti nei tre mesi, rimontano alla loro data, così nel compilare il progetto si è dovuto prevedere, che nel corso della procedura sopraggiungevano simili iscrizioni, e qualora succeda questo caso, si è dovuto necessariamente prescrivere che si ripetano le formalità, che in sostanza si ricominci da capo.

Il Senato, nel desiderio di fare un miglioramento ulteriore, propone la modificazione degli art. 157, 158, 159 e 160. Esso ebbe in vista una maggiore semplicità nella procedura. Ma si può opporre che, mediante il sistema dal Senato proposto, può presentarsi il caso, che per conseguire la purgazione delle ipoteche sia necessario il decorso di 5 mesi e più; ciò infatti succederebbe, quando la prima intimazione a termini dell'art. 158 sia fatta prima della trascrizione, in questo caso vi sono 20 giorni per trascrivere, poi tre mesi per prendere inscrizione; poi 30 giorni per fare le notificazioni ai creditori, e finalmente 40 giorni per fare l'aumento del decimo.

Malgrado questo inconveniente, il Senato crederebbe che debba prevalere l'idea di stabilire una procedura più semplice ed uniforme per tutti i casi, se non che, facendosi ad esaminare donde derivi tanto ritardo e tanta dilazione prima di poter conseguire la purgazione dei fondi dalle ipoteche, ha di leggieri rilevato, doversi ciò unicamente attribuire alla circostanza di non avere il possessore fatto trascrivere l'atto di mutazione all'Ufficio delle ipoteche. Queste riflessioni hanno guidato il Senato a considerare, che, a propriamente parlare, il difetto di trascrizione degli atti di mutazione costituisce un'imperfezione del sistema ipotecario.

Sotto la legge degli 11 brumaio, anno VII, la trascrizione era necessaria onde rendere efficace di rimpetto ai terzi la mutazione delle proprietà. Il Cod. civ. ha derogato alla legge di brumaio, disponendo che si trasferisse il

dominio anche dirimpetto ai terzi, mediante il solo atto di mutazione di proprietà. Dal momento che fu pubblicato il Cod. civ. fino ad ora, sembra essere nato, e durare il desiderio che la legge di brumaio sia in questa parte richiamata all'osservanza; giacchè senza di quella legge, e nello stato attuale della legislazione non vi è mezzo onde garantire il compratore e renderlo sicuro di stipulare il contratto con chi sia realmente proprietario del fondo che si tratta di acquistare. Il giureconsulto, consultato dal capitalista sulla sicurezza del suo denaro nell'acquisto di fondi stabili, ha molti mezzi onde riconoscere se vi sia motivo di temere qualche molestia da parte dei creditori ipotecarii, e può suggerire le cautele opportune; ma niuna norma la legge stabilisce, niun rimedio è conosciuto per assicurarsi, che colui che espone in vendita un fondo ne sia realmente il proprietario; anzi si può ben dire, che qualunque precauzione a tale riguardo è inutile; poichè non vi è mezzo legale onde scoprire se abbia o no avuto luogo una precedente vendita.

Quindi il Senato crederebbe opportuno di ristabilire il principio, che la vendita degli stabili non sia efficace dirimpetto ai terzi, se l'atto non è stato trascritto all'Ufficio delle ipoteche, principio che, come si diceva, era ammesso dalla legge di brumaio, ed a cui il Cod. civ. sembra avere derogato senza un sufficiente esame, come lo provano le relazioni che si hanno della discussione fatta sugli articoli che riguardano questa materia, principio desiderato dalla massima parte dei Giureconsulti, e recentemente adottato con l'articolo 189 del Reg. Leg. e Giud. di Roma del 10 novembre 1834.

Molti sono i vantaggi che si avrebbero da questo sistema. Il primo e più importante sarebbe quello, che i capitalisti nel fare acquisto di fondi stabili non avrebbero a temere di non comprare da chi non sia proprietario, poichè colui che propone la vendita avendo un titolo in suo favore, e non constando della trascrizione d'alcun atto, per cui il fondo dalle sue mani sia passato presso dei terzi, resta assicurata nel possessore la libera disponibilità del fondo; anzi, se si prescrivesse, come si potrebbe fare, che la trascrizione fatta nei 30 giorni dalla vendita, produrrà lo stesso effetto come se fosse stata fatta il giorno stesso del contratto, il compratore, ritenendo il prezzo in deposito per 30 giorni, rimarrebbe sempre meglio assicurato o cautelato.

Un altro vantaggio non indifferente si avrebbe anche in ciò che la procedura della purgazione dei fondi dai privilegii e dalle ipoteche sarebbe resa più semplice, giacchè, quando la trascrizione è necessaria per operare il trapasso dirimpetto ai terzi, egli è da credere che tutti, o quasi tutti gli atti di mutazione sarebbero trascritti, ed allora i casi contemplati nei proposti art. 159 e 160 *bis*, non si verificherebbero quasi mai in pratica, e la combinazione degli art. 157, 158 e 160 presenterebbe un sistema sommamente semplice e breve.

Si potrebbe forse dire, che in questo modo si vengono a gravare i contraenti del pagamento di un altro 1/2 per 100, oltre il 3 per 100 che già si paga per l'insinuazione. Sarebbe però facile il rimedio, se il diritto di trascrizione fosse limitato al 4 per 100. L'erario certamente non vi scapiterebbe, poichè il maggior numero delle trascrizioni compenserebbe abbondantemente la riduzione del diritto.

Qualora pertanto si adotti d'introdurre questo sistema ricavato dalla legge degli 11 brumajo, anno VII, converrà inserirne le convenienti disposizioni in principio del capo 10, se pure non si stimerà di formare un capitolo apposito.

L'unica difficoltà di qualche rilievo che può incontrarsi nell'introdurre questo nuovo sistema, consiste in questo, che le persone non molto antiveggenti, i non curanti, o quelli che non conoscono bene le leggi, facilmente possono ommettere di far trascrivere i loro titoli, e resterebbero così esposti a tutti gli inconvenienti che derivano dall'ommissione di una formalità tanto importante. La cosa è verissima; però, siccome le leggi suppongono, che tutti siano attenti nel vigilare alla tutela dei proprii interessi, e vanno precisamente in soccorso delle persone vigilanti, è paruto al Senato che questo non fosse un motivo sufficiente per ommettere d'introdurre un principio che tende a migliorare di molto il sistema ipotecario. Per altro, qualora si volesse anche meglio soccorrere ad ogni classe di persone, si potrebbe a tutto provvedere con ordinare che la trascrizione, resa obbligatoria per tutti gli atti di mutazione, fosse a carico dei notari, o degli insinuatori.

*Risposte della Commissione.*

*(Vedansi innanzi tutto la risposta e l'avvertenza della Commissione agli art.* 138 *e* 154 *del primo progetto alle pag.* 690 *e* 705*).*

(Art. 157). Nell'esame dell'osservazione del Senato di Piemonte su di quest'articolo, la Commissione ha creduto di doversi soffermare alla questione cui potrebbe dar luogo la stessa osservazione, in cui si fa menzione dei *titoli traslativi di diritti universali di eredità.*

Stimava la Commissione troppo evidente che, parlandosi di *trascrizione*, la quale è rimedio esclusivamente attributivo al terzo possessore, non era da supporsi il caso che ne potesse usare chi è astretto personalmente ad una obbligazione, quale si è di regola chi rendesi acquisitore di una eredità, giacchè per le Leggi Romane, non meno che per le regole del diritto francese, l'eredità è *nomen juris*, che trasferisce nell'acquisitore le ragioni

attive e passive di qualunque sorta; epperò se, in dipendenza di un simile titolo d'acquisto, è in grado l'acquisitore di esperire del procedimento di purgazione, non può esserlo che a quel modo stesso che lo sarebbe il suo autore, e pei carichi reali che o il defunto, o l'erede avrebbero potuto, per mezzo della purgazione, togliere dai beni, la quale distinzione opportunamente è avvertita dal Grenier (Trat. *Hypot.*, t. 1, n. 158 e seg.). O piuttosto, se diversamente vogliasi intendere l'osservazione del Senato, essa potrà convenientemente applicarsi a quelle vendite che sotto un certo aspetto qualificar potrebbonsi *universali*, che comprendessero cioè tutti i beni immobili di una successione, senza specificarne alcuno, locchè non impedirebbe tuttavia che l'acquisitore, come successore veramente a titolo particolare, potesse usare della purgazione pei carichi reali imposti a detti beni.

Premesse questo avvertenze, si crede che siano da accogliersi ambedue le osservazioni del Senato di Piemonte, e, per quanto spetta alla trascrizione degli atti accennati già nelle risposte all'art. 146 (pag. 691), si è indicata l'addizione che occorre di farvi.

Per quanto riflette poi le notificazioni, si scorgerà dalle risposte sugli art. 157, 158 159 e 160 che, mentre si sono accolte le disposizioni suggerite dal Senato di Genova, in surrogazione dei suddetti articoli del progetto, si sono pure indicati i parziali cangiamenti da farvisi, con cui rimane provvisto anche agli oggetti accennati dal Senato di Piemonte.

Colla stessa redazione poi del Senato di Genova, come sopra modificata, si crede anche soddisfatto all' osservazione del Senato di Savoia.

(Art. 157, 158, 159, 160, primo progetto). La Commissione non si occultò punto i vantaggi che sarebbonsi potuti ottenere con rendere obbligatoria la trascrizione degli atti contenenti traslazione di proprietà immobili, e segnatamente quella maggior sicurezza che deriverebbe a tutte le trascrizioni private dall' estendere in tal guisa il principio della pubblicità già ammesso in ciò che riguarda la costituzione d' ipoteca. E se tuttavia si rimase essa dall' adottare e ridurre a conveniente forma tale pensiero, è da ripetersi ciò unicamente dal non essersi creduta sufficientemente autorizzata ad alcuni cangiamenti che sarebbe stato necessario arrecare all' ordinamento vigente degli Uffizii d'insinuazione, e tale mutazione sarebbe atta a produrre nel modo il più compiuto quegli effetti che si debbono aspettare da un sistema di generale trascrizione.

Si appigliò quindi la Commissione all'esame di quei miglioramenti che il Senato di Genova credette potersi introdurre, secondo le basi attuali del progetto, nelle disposizioni riguardanti il giudizio di purgazione, e ne riconobbe in complesso la molta opportunità.

Si sono perciò adottate le nuove redazioni proposte in surrogazione degli art. 157, 158, 159 e 160 del primo progetto, sotto le modificazioni infra indicate, aventi per iscopo sia l'ampliazione di alcuno dei termini che sembrò di troppo ristretto, sia di coordinare le stesse disposizioni con altre che vi hanno correlazione.

Nella prima parte dell'art. 157 proposto dal Senato di Genova, che corrisponde all'art. 161 del secondo progetto *(art. 2306, Cod.)*, ebbe luogo una sostituzione, invece delle parole: *dopo la trascrizione*, come si legge in detto articolo, ed una aggiunta alle parole: *dovrà notificare*, cioè: *per mezzo di un usciere*, ecc., giacchè la certezza della persona col di cui ministero si eseguiscono le varie notificazioni occorrenti, sembrò condurre non poco a speditezza di tutto il procedimento, ed a schivare varii inconvenienti. — Nello stesso articolo, al n. 2, si è stimato di aggiungere, a seconda delle osservazioni del Senato di Piemonte: *o nella relativa nota, di cui all'articolo* 159 *(art. 154, primo progetto)*. — Ed infine del n. 8 di detto articolo *(art. 2307, Cod.)*, a seconda pure delle preaccennate osservazioni si è fatta l'addizione: *tale inserzione*, ecc.

Nell'art. 158 proposto dal Senato di Genova, che risponde all'art. 162 del secondo progetto *(art. 2308, Cod.)*, si è aggiunto al n. 1, dopo: *usciere o serviente*, l'espressione: *da nominarsi dal Prefetto.*

Nell'art. 159 proposto come sopra, pari al 163 del secondo progetto *(art. 2309, Cod.)*, invece dei numeri 157 e 138 rappresentanti articoli del primo progetto, si sono sostituiti i numeri 161 e 142 che sono del secondo. — Ha poi luogo un' aggiunta dopo le parole: *trascrivere il suo titolo.* — Ed infine fu variata l' espressione: *i tre mesi dalla trascrizione.*

Nell'art. 160 proposto come sopra, pari al 164 del secondo progetto *(art. 2310, Cod.)*, oltre la sostituzione dei numeri di cui sopra, dopo le parole: *ebbe già luogo la trascrizione*, si sopprime quel che seguita fino a: *dovrà il possessore*, e vi si sostituisce l'espressione: *del titolo, e l'inserzione*, ecc., ed inoltre, invece di: *entro il termine di un mese*, sembra conveniente scrivere: *entro il termine di due mesi.* — Avvertendosi, a tale proposito, che si è stimato, doversi tralasciare la menzione degli art. 61, 62, 66, 67 e 71 che riscontransi nella redazione del Senato, giacchè, per i tre mesi di cui si parla nel presente articolo, non si dee intendere accordato un nuovo termine utile ai privilegiati per iscrivere, ma semplicemente fissato un nuovo spazio di tempo, entro il quale, non essendo ancora decorso il termine utile, di cui nei sovracitati articoli, il creditore privilegiato possa prevalersene.

Finalmente nell'art. 160 *bis* proposto come sopra, pari al 165, secondo progetto *(art. 2311,*

*Cod.)*, alla parola: *trascrizione*, è pure da surrogare: *l'inserzione anzidetta.*

Rimane provvisto in tal forma a quello che è occorso di avvertire ad alcun altro fra i Magistrati sovra diversi punti; tranne però le osservazioni del Senato di Savoia, che richiamano semplicemente proposte non state ammesse.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 161. — *Passato il termine di* . . . . . (art. 2506, primo prog.).

1. *La data* . . . . . (art. 2506, n. 1).
2. *La natura e la* . . . . . *o nella relativa nota, di cui all'art.* 159
3. *Il prezzo* . . . . . (art. 2506, n. 3).
4. *Copia del certificato della trascrizione del titolo all'Ufficio delle ipoteche, di uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni prese* . . . . (il resto come al n. 5, art. 2506).
5. *Nella prima* . . . . . *Nella seconda* . . . . . *Nella terza l'ammontare delle iscrizioni.*
6. *In questa notificazione* . . . . . (art. 2307, parte prima).
7. *Nella medesima notificazione finalmente* . . . (come nella red. prop. dal Sen. di Genova).
8. *L'estratto sommario di siffatta notificazione sarà inserito nella Gazzetta della provincia o divisione, ed, in difetto, in quella di Torino. Tale inserzione terrà luogo di notificazione quanto ai creditori non iscritti, ed aventi privilegio esente da iscrizione.*

*Art.* 162. — *Nel termine di* . . . . . (testo, art. 2508).

*Art.* 163. — *Agli incumbenti indicati nell'art.* 161 *per* . . . . . (testo, art. 2509) . . . . . *a termini dell'art.* 142, *ed* . . . . . *prescritte dall'art.* 161.

*Art.* 164. — *Se al tempo in cui alcuno dei creditori promuove le sue instanze, a termini dell'art.* 142, *non solo* ebbe *già luogo la trascrizione del titolo, e l'inserzione dell'estratto nella Gazzetta, ma* sono *già* . . . . . (testo, art. 2510) . . . . . *giusta l'art.* 142, *fare eseguire le notificazioni prescritte dall'art.* 161.

*Art.* 165. — *Se la prima intimazione da farsi a termini dell'art.* 142, *sarà stata* . . . . . (testo, art. 2511) . . . . . *prescritti nell'art.* 161.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 161). Si osserva che si potrebbe fare del n. 5 di quest'articolo un alinea del n. 4; e nell'ultimo alinea del detto n. 5 si potrebbe ritenere la dicitura del Cod. fr., dicendo: *nella terza l'ammontare dei crediti iscritti.*

Si osserva ancora che, dei successivi numeri 6, 7 e 8 di questo stesso articolo se ne potrebbe fare un articolo distinto.

Osservasi in fine, che nel presente articolo al n. 8 trovasi aggiunto: *Gazzetta della provincia*, mentre nel primo alinea dell'art. 158, secondo progetto, si parla solo di *Gazzetta della provincia, in difetto*, ecc., non scorgesi ragione di tale aggiunta, e quando vi sia, perchè non comprendere tale aggiunta anche nel detto art. 158?

(Art. 162 al 165). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 161 o 2506, 2507, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alle proposte della Sezione.

Un Membro, sulla osservazione della Sezione relativa alla Gazzetta della provincia, dice che, trattandosi di appellare ad una pubblicità tale, per cui moralmente possa argomentarsi della notizia pervenuta *dell'annunzio*, sia bene di restringere la cosa alla *Gazzetta della divisione di Torino*, poichè, quando vi fossero Gazzette di provincia, esse non avrebbero forse lo spaccio voluto per dare la pubblicità di che si tratta quanto estesa si desidera.

Sono adottate le proposte fatte dalla Sezione.

Nel n. 7, alla redazione ivi esistente, fu sostituito: *dovrà fare elezione di domicilio nella città ove risiede il Tribunale nel cui distretto è imposta*, ecc., essendosi osservato che in qualche provincia il Tribunale risiede in una città diversa da quella ove risiede l'Intendente, con esservi così due capi-luoghi.

Essendosi l'articolo diviso in due, si avverte che il nuovo articolo deve essere necessariamente richiamato negli art. 163, 164, 165 e 172, secondo progetto del presente titolo, e nell'art. 5 del titolo: *Della spropriazione forzata.*

L'articolo presente del secondo progetto è diviso e redatto al modo che si trovano scritti al Codice gli art. 2306, 2507.

Espone però il Guardasigilli, essere insorto il dubbio se dovessero conservarsi le due indicazioni: *usciere e serviente*, che si incontrano in quest'articolo e nell'art. 162, n. 1; ovvero dovesse farsi menzione soltanto *degli uscieri*; tale dubbio fu anche avvalorato dalla considerazione che nell'art. 51 *bis*, secondo progetto, del titolo: *Della prescrizione* (1), sarebbe parlato soltanto di questi ultimi nel dichiararli liberati dopo due anni dal render conto delle carte ad essi affidate.

Egli teme che l'obbligo di valersi sempre di un usciere per le notificazioni produca un ritardo nei giudizii di purgazione e di spropriazione, oltrecchè si accrescerebbe la spesa per le parti colle trasferte quando dovessero eseguirsi notificazioni fuori del luogo della residenza. Non trova inconveniente nell'esser fatte le medesime da un serviente, dacchè, dovendo questo essere nominato dal Prefetto, non sarà data incumbenza ad un serviente,

(1) Corrispondente all'art. 2406 del Cod.

se non quando sia fidato. L'Editto ipotecario contenendo anche le due indicazioni, opina di conservarle nel presente articolo e nel susseguente.

È mantenuta l'indicazione di: *usciere* o *serviente*.

(Art. 162 o 2308, Cod.). Adottato senza osservazioni; per le parole: *usciere* o *serviente*, vedi sopra.

(Art. 163 o 2309, Cod.). Adottato senza osservazione, fatta la debita sostituzione dei numeri degli articoli ivi menzionati, avendo presente l'avvertenza di cui all'art. 161.

(Art. 164 o 2310, Cod.). Invece di: *ebbe già luogo*, si scrive: *abbia già avuto luogo*. Invece di: *sono*, si scrive: *sieno*; ripetuta del resto pei numeri degli articoli l'avvertenza di cui sopra.

(Art. 165 o 2311, Cod.). Adottato senza osservazioni, ripetuta l'avvertenza di cui sopra.

—

Art. 2312 (2186). Omettendo i creditori di domandare l'incanto nei termini, e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di essere soddisfatti, o facendone il deposito, resta liberato in conseguenza da ogni privilegio od ipoteca.

I termini anzidetti non potranno mai essere prorogati (1).

Art. 2313 (2187). Essendovi richiesta di vendita all'incanto, si osserveranno sì per gli atti preparatorii che per la vendita stessa le forme prescritte dalle leggi sulla procedura (2).

Art. 2314 (2188). Il deliberatario, oltre al pagamento del prezzo del deliberamento, sarà obbligato a rimborsare al precedente acquisitore le spese del primo contratto, quelle di trascrizione all'ufficio delle ipoteche, dei certificati del conservatore, e di notificazione, ed inserzione nella Gazzetta, come pure di pagare quelle fatte per ottenere la rivendita e pel deliberamento (3).

Art. 2315 (2189). Il deliberatario negli incanti suddetti, come pure nelle spropriazioni forzate non è obbligato a far trascrivere il deliberamento, nè ad adempiere alle altre formalità sovra prescritte; i beni subastati passano a lui liberi da ogni privilegio od ipoteca pagando il prezzo ai creditori, che saranno in grado di essere soddisfatti, o facendone il deposito.

Dal dì del deliberamento i creditori de' precedenti proprietarii non potranno prendere iscrizioni sopra l'immobile subastato, tranne quella del privilegio risultante dal deliberamento (1).

Art. 2316 (2190). La desistenza del creditore, che chiede l'incanto, non può impedire la subastazione quando anche egli pagasse l'importare della fatta oblazione, a riserva che ciò seguisse coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarii (2).

Art. 2317 (2191). L'acquisitore che sarà divenuto deliberatario avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gli interessi di tale eccedenza da computarsi dal giorno di ciascun pagamento (3).

Art. 2318. Per purgare dai privilegii e dalle ipoteche legali del Fisco gli immobili de' contabili, appaltatori e subappaltatori che si trovano già fuori dell'esercizio loro affidato, dovrà farsi la notificazione prescritta dagli art. 2306 e 2307, all'Avv. fiscale, il quale sarà tenuto entro il periodo di tre mesi dal giorno della fattagli notificazione di depositare nella segreteria del Tribunale del distretto ove esistono i beni venduti, un certificato che dimostri la situazione del contabile. Se il certificato non sia stato depositato fra il detto termine, ovvero il certificato attesti che il contabile non è debitore, il Prefetto ordinerà senz'altro la cancellazione dell'iscrizione sull'immobile che si vuole purgare (4).

Art. 2319 (2192). Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni

(1) V. art. 85 dell'Editto ipotecario.
(2) V. art. 74, detto, e 905 e seg. Cod. pr. civ.
(3) V. art. 80, 116, detto.

(1) V. art. 82, 84, dell'Editto ipotecario.
(2) V. art. 81, detto.
(3) V. art. 82, detto.
(4) V. art. 72, alinea ultimo, detto.

ipotecati, gli altri liberi o non tutti gravati delle stesse iscrizioni, situati o nello stesso o in diversi circondarii degli uffici, alienati per un solo e medesimo prezzo o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso costringersi ad estendere la sua oblazione nè sopra i mobili, nè sopra altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere tenuto indenne del danno che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 161, 162, 163, 164. — (Conformi agli art. 2312, 2313, 2314, e 2315, del testo).

*Art.* 163. — *La desistenza* . . . . . *a riserva che ciò non seguisse* . . . . . .

*Art.* 166. — *L'acquisitore* . . . . . (testo, art. 2317).

*Art.* 167. — *Per purgare* . . . . . *contabili ed appaltatori che si* . . . . . *dall'art.* 157 *all'avvocato* . . . . *del Tribunale della provincia ove* . . . . . .

*Art.* 168. — *Nel caso* . . . . . (testo, art. 2319).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Dans le cas où l'opinion de la majorité du Sénat sur la dispense d'inscrire les hypothèques légales mentionnées dans l'art. proposé ci-dessus sous le chiffre 71 (*pag.* 634) serait adoptée, il paraitrait convenable de placer après le chapitre 10 du présent titre les dispositions du chapitre 9, tit. 18, liv. 3, du Cod. fr.

*Risposta della Commissione.*

Cessa il motivo della proposta, non essendosi ammessa quella da cui dipende (*pag.* 640).

(Art. 167). *È aggiunta la parola:* subappaltatori, *nell'art.* 172 *del secondo progetto (che corrisponde al presente* 167, *del primo) pel motivo di cui a* pag. 619.

(1) V. art. 73, alinea 3, dell'Ed. ipotecario.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 166, 167, 168, 169. — (Conformi agli art. 2312 al 2315 del testo).

*Art.* 170. — *La desistenza* . . . . . (come l'art. 163 del primo prog.).

*Art.* 171. — *L'acquisitore* . . . . . (testo, art. 2317).

*Art.* 172. — *Per purgare* . . . . . *contabili, appaltatori e subappaltatori che si* . . . . . *dall'art.* 157, *all'avvocato* . . . . *del Tribunale della provincia ove* . . . . . .

*Art.* 173. — *Nel caso* . . . . . (testo, art. 2319).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 166 al 175). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 166 al 169 o 2312 al 2315, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 170 o 2316, Cod.). Laddove è detto: *a riserva che ciò non seguisse*, si sopprime il *non*, per cui la disposizione riesce più esatta, quantunque il *non* non recasse improprietà o diverso senso.

(Art. 171 o 2317, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 172 o 2318, Cod.). Laddove è detto: *nella Segreteria del Tribunale della provincia*, si sostituisce: *del distretto*, invece delle parole: *della prorincia.*

(Art. 173 o 2319, Cod.). Adottato senza osservazioni.

## CAPO XI.

### *Della pubblicità dei registri, e della risponsabilità de' conservatori.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo XI.* — *Della* . . . . . .

Art. 2320 (2196). I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro che lo richiedono copia delle trascrizioni fatte ne' loro registri, e quella delle iscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.

Potranno anche le parti chiedere la semplice visione degli stessi registri, senza la spedizione di copia o certificati, purchè si presentino assistite da un avvocato, o procuratore, o notaio nelle ore che saranno fissate in ciascun giorno dal conservatore: e non sarà lecito ad alcuno il prendere

copia da sè delle iscrizioni, consegue, registrazioni od altre note (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 169. — *I conservatori . . . . . copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella . . . . . Potranno anche . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Sembrerebbe che si potesse prescindere dall'aggravare le parti della necessità di farsi assistere da un *avvocato, procuratore* o *notaio,* dispensandole così da una maggiore spesa. Quando quegli che si presenta per la visione dei registri, non avrà sufficienti cognizioni per essere da per lui solo tranquillo, non mancherà di farsi assistere da persona di sua confidenza. Tale si fu finora la pratica la quale non ha prodotto inconvenienti. Nel resto il prescrivere una tale assistenza dovrebbe essere piuttosto oggetto di speciale regolamento sui conservatori, o non comprendersi in un articolo di legge.

*Risposta della Commissione.*

Attualmente corre lo stesso obbligo alla parte a termini dell'art. 173 dell'Ed. ipotecario, e si è creduta conveniente una tale prescrizione relativa al caso in cui si domanda semplicemente visione dei registri, acciò questa non sia domandata da persone inesperte, locchè cagionerebbe al conservatore una perdita inutile di tempo, od anche acciò i registri non siano in mano di persone non conosciute ed irresponsali.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 174. — *I conservatori . . . .* (Come al primo prog., art. 169).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Si è mosso il dubbio di cui più oltre nelle susseguenti discussioni.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore osserva, essersi dubitato nella Sezione, se, essendosi ritenuta la redazione dell'art. 2196 del Cod. fr. dicendo: *copia degli atti trascritti,* invece del disposto dell'art. 173 dell'Ed. ipotecario: *i registri saranno pubblici per mezzo delle copie o dei certificati,* laddove la Commissione avesse adottato, rispetto al modo di trascrivere, il disposto dell'art. 68 dell'Ed. ipotecario, che a differenza dell'art. 2181 del Cod. francese, limita la trascrizione ad un estratto dell'atto da stendersi sui registri, se tale espressione dia la facoltà al conservatore, od il diritto agli interessati di chiedere la copia non solo dell'estratto che forma la trascrizione, ma ben anco la copia dell'intero atto che rimane presso il conservatore, quando fu presentato per essere trascritto.

Il Guardasigilli dice, che il dubbio cesserà di essere, variando la redazione della frase, di cui sopra, nel modo seguente: *copia delle trascrizioni fatte ne' loro registri.*

L'articolo è adottato con tale variazione.

(1) Vedasi l'art. 173 dell'Editto ipotecario.

---

Art. 2321 (2197). I conservatori sono risponsabili per i danni risultanti:

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle iscrizioni richieste, e delle trascrizioni degli atti di mutazioni, e dell'ordinanza di spropriazione forzata;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati d'una o di più iscrizioni esistenti, eccettochè in quest'ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili;

3.° Per gli errori commessi sia nelle iscrizioni, sia nei certificati, semprechè la discrepanza che ne derivasse tra le iscrizioni e certificati suddetti, e le note e titoli rimessi all'ufficio, abbia recato pregiudizio alle parti.

Il conservatore non contrae alcuna risponsabilità della semplice visione data dei registri (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 170. — *Sono risponsabili per i danni risultanti:*

1. *Dalla . . . . . di mutazioni, e dell'ordinanza, ossia primo atto di spropriazione forzata.*

2. *Da . . . . . imputabili.*

*Il conservatore non contrae . . . . . .*

OSSERVAZIONI

(CAMERA DEI CONTI)

Tuttochè restasse ben persuaso il Magistrato della necessità di non aggravare troppo la responsabilità dei conservatori, per altro si credette che, ogni qualvolta avesse commessa una negligenza la quale avesse cagionato vero danno alle parti, dovesse il medesimo essere tenuto di procurarne ad esse il risarcimento.

Quindi concorreva il Magistrato nell'opinione che sarebbe opportuno che la responsabilità, di cui parlava quest'articolo, oltre ai casi in esso contemplati, si estendesse pure a quelli di errori commessi dal conservatore sia

(1) Vedasi l'art. 173 dell'Ed. ipotecario.

nelle iscrizioni, sia nei certificati ogni qualvolta riflettessero cose sostanziali che avessero portato pregiudizio alle parti.

(SENATO DI GENOVA)

L'espressione: *ordinanza, ossia primo atto di spropriazione forzata*, ha eccitata l'attenzione del Senato. Secondo la legge francese, si faceva la staggina e questa si trascriveva all'uffizio delle ipoteche; nel sistema del Regolamento pel Ducato di Genova non si faceva staggina e si trascriveva l'ordinanza di vendita. Lo stesso si pratica sotto l'Editto ipotecario. Non appare che ne siano venuti mai inconvenienti. Può esser cosa indifferente di adottare piuttosto un sistema che l'altro; ma, se si potesse sin d'ora fissare questo punto di procedura, si farebbe scomparire quell'incertezza che presenta la disposizione che si esamina.

Ed il Senato, anticipando sin d'ora su questo punto le proprie osservazioni, crederebbe che sia da ommettere la staggina, ed abbia da mantenersi la regola che non possa procedersi ad una spropriazione forzosa senza che vi preceda un'ordinanza del Tribunale e ciò per i seguenti motivi:

1. Considerata la cosa in astratto, parrebbe più regolare che si faccia la staggina, poichè con quest'atto la giustizia spoglia il possessore del fondo, poscia lo vende, quindi lo consegna al deliberatario; e la staggina, siccome è fatta per togliere il fondo al debitore, si considera in certo modo come l'atto di mutazione, epperciò si trascrive all'Ufficio delle ipoteche, e da questa trascrizione cominciano a decorrere i termini per prendere le iscrizioni. Ma in pratica tutto questo si può considerare come una cosa indifferente; basta solo che si trascriva all'Ufficio delle ipoteche un atto qualunque, all'oggetto di conservare quell'armonia che deve esistere tra il procedimento della spropriazione forzosa, ed il sistema ipotecario; nè vi ha dubbio che la trascrizione dell'ordinanza di vendita può tener luogo della trascrizione della staggina.

2. È noto che, sotto la legge francese, le staggine essendo fatte dai soli uscieri, per lo più erano molto inesatte e confuse; quindi in pratica si conobbe che tali atti a poco servivano.

3. Nel 1815, quando si risolvette di conservare in Genova il sistema ipotecario francese e si trattò di coordinare le RR. CC. del Piemonte con le leggi vigenti in Genova, si dovette introdurre un procedimento per la spropriazione forzosa, e con maturo consiglio si determinò di sopprimere l'obbligo di fare la staggina, e si ordinò invece che fosse trascritta all'Ufficio delle ipoteche l'ordinanza di vendita. Lo stesso sistema si è mantenuto con l'Ed. ipotecario, e le cose hanno sempre proceduto molto regolarmente, nè mai insorse la menoma difficoltà a questo riguardo.

4. Dal 1815 a questa parte (1835) è cessato in Genova l'uso autorizzato dalle leggi francesi di poter far procedere ad una spropriazione forzosa colla semplice grossa d'un instrumento; sono 20 anni che qui non si può fare una spropriazione forzosa senza far precedere un'ordinanza del giudice, e non si è mai inteso alcuno a lagnarsi che con questo sistema sia reso più difficile ai creditori l'esperimento delle loro ragioni, anzi si considera, che la cosa sia più che regolare, e l'obbligo di far precedere un'ordinanza del Tribunale giova a prevenire delle nullità, e guida le parti a procedere con maggior diligenza ed esattezza.

*Risposte della Commissione.*

Si crede fondata la proposta della Camera, trattandosi di una grave negligenza esclusivamente imputabile al compratore, e che può arrecare un danno considerevole alla parte. Si crede qualificata convenientemente la negligenza onde nasce in questo caso la responsabilità, nell'addizione che si opera a quest'articolo, di un nuovo numero, cioè del n. 3. *(Vedi secondo progetto).*

*(Vedi la nota 1, nella pag. 226, vol. II).*

Facendo passo all'osservazione del Senato di Genova, l'alternativa dal medesimo notata nella disposizione del progetto aveva realmente per iscopo di sottomettere ad ulterior determinazione, come soggetto riflettente le norme generali del procedimento giudiziario, la qualità dell'atto che operar dovesse la spropriazione del debitore, se, cioè, si farebbe quello consistere in una speciale intimazione, che la legge autorizzerebbe il creditore a far seguire e da inserirsi nel registro delle trascrizioni, ovvero in un decreto, ossia ordinanza del Tribunale.

E tale determinazione appunto si collega strettamente coll'altra relativa in generale alle vie di esecuzione che s'intenda di ammettere per gli atti guarentiti, di cui, a seconda anche delle antiche leggi dello Stato e delle massime attestate da Fabro (1), fu tenuta sempre grandissima l'autorità, e si riconobbe doversi assicurare in ogni più pronta maniera l'effetto.

Sebbene tale materia siasi riguardata nella legislazione francese, come più immediatamente regolata dalle leggi sul notariato (2), egli è per altra parte conveniente che queste abbiano il loro appoggio nelle norme generali del diritto civile.

Considerò pertanto la Commissione che nel titolo del progetto che riguarda l'efficacia e le prerogative dell'atto pubblico, essendosi ommessa ogni espressione che indicasse un

(1) Fab., Cod., lib. 1, tit. 9, def. 5, ove dice: *Moribus nostris*, ecc.

(2) Loi 25 ventose, an. 11, sur le Notariat, art. 19, 25, 26.

modo particolare di esecuzione diverso da quello che può ottenersi mediante l'autorità dei Tribunali, non sarebbe opportuno l'adottare una speciale forma dove si tratta dell'esecuzione sugli immobili, la quale per l'oggetto stesso trarrebbe seco conseguenze più gravi.

E così, per questa considerazione, come altresì per le osservazioni, certamente di grave momento, che si sono affacciate dal Senato di Genova, la Commissione venne nella determinazione di togliere non meno nell'art. 170, primo progetto di questo titolo, che nell'art. 17 del titolo seguente (1), le parole: *o primo atto di espropriazione*, dicendo solo nell'uno e nell'altro luogo: *ordinanza di espropriazione forzata.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 175. — *Sono risponsabili pei danni risultanti:*

1. *Dalla ommissione* . . . . . (come al testo).
2. *Da mancanza* . . . . . (come al testo).
3. *Per gli errori commessi, sia nelle iscrizioni, sia nei certificati, e da cui risulti una discrepanza tra le iscrizioni e certificati suddetti e le note e titoli rimessi all'Ufficio che abbia recato pregiudizio alle parti.*

*Il conservatore* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Alcuni Membri osservarono che, per non usare nel n. 3 il verbo: *risulti*, dopo che la disposizione intiera è retta dalla parola: *risultanti*, che leggesi nella prima parte dell'articolo, si potrebbe scrivere il n. 3 nei seguenti termini:

« Per gli errori, ecc. ». *(Come al testo).*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli consente nella redazione proposta dalla Sezione.

L'articolo è adottato con tale proposta, messa anche, in principio dello stesso, l'espressione: *I conservatori.*

---

Art. 2322 (2198). Lo stabile in ordine al quale il conservatore, avrà omesso ne' suoi certificati uno o più dei pesi iscritti, rimarrà, salva la risponsabilità del conservatore, libero da questi pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè il certificato sia stato spedito dopo la scadenza dei trenta giorni successivi alla data della seguita trascrizione del titolo a tenore dell'art. 2304, o dopo il termine di tre mesi di cui nell'art. 2305 per le iscrizioni in esso contemplate, senza pregiudizio però del diritto che spetta al creditore di farsi collocare secondo l'ordine del credito, sinchè il prezzo non sarà pagato, o la graduazione fra li creditori non sarà omologata definitivamente (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 171. — *Lo stabile* . . . . . *la scadenza del mese successivo alla trascrizione del titolo a termini dell'art.* 154, *od in quello di tre mesi dalla data dello stesso titolo relativamente alle iscrizioni contemplate nell'art.* 156 *senza pregiudizio però del* . . . . . .

OSSERVAZIONI.

(SENATO DI NIZZA)

È meno esatta la diziono: *a termini dell'art.* 154, *od in quello di tre mesi*, si dovrebbe dire: *a tenore dell'art.* 154, *o nel termine di tre mesi.*

*Risposta della Commissione.*

Si farà l'emendazione indicata. — È poi variato in conseguenza del cangiamento fatto all'art. 157 del primo progetto, parte prima (*pag.* 712).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 176. — *Lo stabile* . . . . . *la scadenza del mese successivo alla inserzione nella Gazzetta dell'estratto della seguita trascrizione del titolo, a tenore dell'art.* 159, *o nel termine di tre mesi dalla data dello stesso titolo relativamente alle inscrizioni contemplate nell'art.* 160 *senza pregiudizio però del* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

È adottato, introdottavi una variante per coordinarlo colla redazione adottata nell'articolo 160 del secondo progetto (*pag.* 706) scrivendo cioè: *dopo la scadenza dei* 30 *giorni successivi alla data della seguita trascrizione*, ecc. *(Come sta scritto al Codice colla relativa sostituzione dei numeri degli articoli).*

---

Art. 2323 (2199). I conservatori non possono in verun caso, e neppure sotto pretesto di vizii nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati, e di fare le iscrizioni o registrazioni richie-

(1) Corrispondente all'art. 2344 del Codice.

(1) Vedi l'art. 74 dell'Editto ipotecario.

ste, e neppure la spedizione delle copie o certificati sotto pena di risarcimento dei danni arrecati alle parti; a tale effetto saranno immediatamente estesi a diligenza di queste gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistiti da due testimonii (1).

Art. 2324 (2200). Il numero de' registri che debbono esistere in ciascun ufficio delle ipoteche, ed il modo della loro tenuta sono determinati dalle leggi e dai regolamenti relativi. Vi sarà però, oltre un registro per le iscrizioni ed un altro per le trascrizioni, un registro generale ossia d'ordine, in cui si annoterà giornalmente nel momento della consegna ogni titolo che verrà consegnato tanto per l'iscrizione, che per la trascrizione.

Questo registro diviso in altrettante caselle indicherà il numero d'ordine, il giorno della richiesta, l'esibitore colla specificazione della persona per cui la richiesta vien fatta, i titoli presentati colle note, l'oggetto, vale a dire, se per iscrizione o per trascrizione, la persona contro di cui dee aver luogo la formalità, la somma consegnata per l'erario e quella pel conservatore.

Vi sarà una casella in bianco per annotare la restituzione de' titoli, la persona alla quale fu fatta, la data, e la somma restituita ove sia eccedente.

Appena seguita la consegna di un titolo, atto, o nota, il conservatore ne darà una ricevuta all'esibitore, senza altra spesa che quella della carta bollata; questa ricevuta conterrà le indicazioni prescritte pel registro suddetto (2).

Art. 2325 (2201 2203). I registri delle iscrizioni e trascrizioni ed il registro generale ossia d'ordine menzionati nell'articolo precedente dovranno essere in carta bollata, e saranno vidimati in ogni foglio dal Prefetto o da un Assessore del Tribunale nel cui distretto è stabilito l'ufficio, indicando nel verbale il numero de' fogli, ed il giorno in cui saranno stati vidimati.

Questi registri saranno scritti di seguito senza lasciare spazio in bianco, nè interlinee, e senza aggiunte: le cancellature di parole dovranno essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio colla di lui firma, e coll'indicazione del numero delle parole cancellate: questi registri saranno al fine di ciascun giorno chiusi e firmati dal conservatore.

Sarà egualmente proibita ogni preposterazione di data o di affogliazione di note, od atti (1).

Art. 2326. I registri sovraccennati non potranno mai essere estratti dall'uffizio delle ipoteche per qualunque motivo, salvo per decreto di un Magistato supremo, nel caso in cui l'estrazione fosse riconosciuta indispensabile, e mediante le cautele che verranno a tal uopo dallo stesso Magistrato prescritte (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 172. — *I conservatori*
. . . . . .
*a tale effetto saranno immediatamente estesi gli opportuni verbali da un notaio o da un usciere assistito da due testimonii.*
*Art.* 173, 174, 175. — (Conformi agli art. 2324, 2325, 2326 del testo).

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 177. — *I conservatori*
. . . . . .
. . . (Come al primo progetto, art. 172).
*Art* 178, 179, 180. — (Conformi agli art. 2324, 2325, 2326 del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 177). Notasi, doversi a complemento dopo le parole: *a tale effetto saranno immediatamente*; aggiungere le seguenti: *a diligenza di queste*, affine d'indicare che, in caso di rifiuto del conservatore di ricevere i titoli presentati e fare le inscrizioni o registrazioni richieste, spetta alle parti il fare immediatamente precedere gli opportuni verbali. — Ove poi si voglia che il notaio sia egli pure assistito da due testimonii pare che la parola: *assistito*, debba scriversi al plurale.

(Art. 178, 179, 180). Adottati all'unanimità.

---

(1) Vedi art. 177 dell'Editto ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 170, 171 dell'Editto ipotecario; gli art. 264 e 265 dell'istruzione generale per l'amministrazione dell'Insinuazione e Demanio, ecc. in data 30 settembre 1838 annesso alle RR. PP. 29 settembre 1838. — Vedansi anche le RR. PP. 12 maggio 1838. — Vedasi in fine l'ordinato della R. Camera dei Conti, in data 9 febbraio 1838 (*art.* 171, 172 *dell'Editto ipotecario, conservatori delle ipoteche — doppio registro*).

(1) Vedasi l'ordinato della R. Camera dei Conti di cui nella nota all'art. 2324.

(2) Vedasi l'art. 9 delle RR. PP., 11 settembre 1841. (*Visite del Tabellione*).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 177, o 2323, Cod.). Il Guardasigilli non trova difficoltà sulla proposta addizione e variante.

L'articolo si redige come ora sta scritto al Codice.

(Art. 178 al 180 o 2324 al 2326, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2327 (2202). I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incumbenze a tutte le disposizioni di questo capo, ed alle altre disposizioni delle leggi e dei regolamenti che li riguardano, sotto pena di una multa estensibile a lire due mila, ed eziandio, occorrendo, della sospensione, o destituzione dall'impiego.

S'intenderà pure riservata alle parti l'azione pel risarcimento dei danni, che verranno pagati di preferenza alla multa, e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nelle leggi penali cui fosse luogo (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 176. — *I conservatori*
. . . . . .
. . . . *regolamenti che li riflettono sotto*
. . . . . *sospensione o restituzione, oltre il risarcimento dei danni alle parti, e senza pregiudizio delle pene criminali cui fosse luogo.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI NIZZA)

Per evitare l'inconveniente che i Tribunali non pronuncino delle multe leggerissime, si penserebbe che si abbia a fissare anche il *minimum* delle medesime, e si propone che esse non possano mai essere minori di Ln. 200, a tenore anche dell'art. 2202 del Cod. francese.

(CAMERA DEI CONTI)

Sul timore che l'essersi in quest'articolo ommessa la clausola inserita nell'art. 2202 del Cod. fr., che *i danni ed interessi sarebbero pagati prima della multa*, si potesse invocare qualche argomento dell'intenzione del Legislatore di escluderli dal benefizio di questa privilegiata disposizione, il Magistrato fu d'avviso che conviene riprodurre la ricordata disposizione.

*Risposte della Commissione.*

Non pare sia da temere che i Tribunali, pronunciando una multa, la limitino ad una somma troppo tenue, ma piuttosto vi è pericolo che, parendo loro immoderato all'occorrenza dei casi lo stesso *minimum* che la legge avrebbe dichiarato, cerchino di esimersi dall'erogare la multa; credesi perciò che meglio otterrà la legge il suo scopo, che si è di arrestare il corso delle negligenze anche di minor conto, col permettere l'applicazione di multe a giudizio dei Tribunali, purchè non eccedano un limite, oltre il quale la penalità diverrebbe intollerabile. Si riconosce la convenienza di riparare la lacuna indicata nella disposizione dal Magistrato della Camera; e perciò verrà fatta un'aggiunta in proposito.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 181. — *I conservatori*
. . . . . .
. . . . *regolamenti che li riflettono sotto*
. . . . . .
. . . . *o destituzione.*
*S'intenderà pure riservata alle parti l'azione pel risarcimento dei danni che verranno pagati di preferenza alla multa, e senza pregiudizio delle pene criminali cui fosse luogo.*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato, scrivendolo però in fine come segue: *senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge in materia criminale.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Nella prima parte dell'articolo, invece di: *riflettono*, dicesi: *riguardano*; e dopo: *destituzione*, si aggiunge: *dall'impiego.*

Nell'alinea il Guardasigilli aderisce da prima alla proposta della Sezione, e l'articolo viene in tal guisa redatto, ma poscia è surrogata a tale redazione quella adottata in altri articoli in cui occorreva la stessa riserva, e si scrive: *senza pregiudizio delle disposizioni contenute nelle leggi penali cui fosse luogo.*

---

# TITOLO XXIII.

## *Della spropriazione forzata e della graduazione fra creditori.*

## CAPO I.

### *Della spropriazione forzata.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XXIII.* — *Della* . . . . . .
— *Capo I.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 2328. Sinchè un immobile trovasi presso il debitore il creditore può a sua scelta farselo aggiudicare, o farlo subastare per la soddisfazione del suo credito (1).

(1) Vedansi gli art. 178 dell'Ed. ipotecario e 26 delle RR. PP. 30 luglio 1840. (*Insin. Atti esteri*).

(1) V. l'art. 93 dell'Editto ipotecario.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Sinchè* . . .

. . . . . .

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

*Voir les cinq articles proposés à l'art.* 2 *du titre* 22 *de ce livre* (V. *page* 580).

En suite des observations ci-dessus exposées sur la clause de constitut, à l'art. 2 du tit. 22, le Sénat, à l'unanimité, a proposé 5 articles pour la mise en possession du créancier qui choisira d'être satisfait par la perception des fruits; dans le cas où cet avis serait adopté, l'art. 1 de ces 5 articles, devrait remplacer l'art. 1 du présent titre; on placerait successivement les 4 suivants, de manière que l'article 2 du présent titre deviendrait l'art. 6, le troisième l'art. 7, et ainsi de suite.

(CAMERA DEI CONTI)

Ad esempio del Cod. fr. (*art.* 2204) converrebbe specificare che l'usufrutto degli stabili sarebbe suscettivo di spropriazione al pari degli immobili medesimi.

Non si tratterrà poi il Magistrato dall'osservare che, non senza rincrescimento, gli è sembrato da questo titolo desumere l'intenzione dei compilatori di sopprimere il giudizio di concorso.

Ora concordemente si opinava che l'instituzione del giudizio indicato nei casi in cui l'Editto ipotecario lo autorizzava, non poteva che produrre i più vantaggiosi risultamenti, e che bensì dovevansi inserire nel Cod. di proc. le disposizioni riflettenti la forma del giudizio medesimo, ma che conveniva esprimere nel Cod. civ. il principio che si potrebbe quel giudizio instituire e specificarne i casi.

Eppertanto esso fu d'avviso, che vi sarebbe opportunità d'inserire nel progetto una disposizione analoga a quella dell'art. 148 dell'Editto, rimandando al Cod. di proc. pelle forme del medesimo, e coll'avvertenza inoltre di mantenere intanto in vigore con qualche disposizione transitoria la parte dell'Editto a quel giudizio relativa.

*Risposte della Commissione.*

Quanto all'osservazione del Senato di Savoia, la Commissione si rimette alle risposte date alla pagina 580.

Stimasi soverchia la menzione dell'usufrutto suggerita dalla Camera, dacchè esso, secondo le regole stabilite nel tit. 1, lib. II, è compreso nella classe medesima dei beni su cui è costituito, cioè negli immobili, e sembrerebbe supporsi il contrario facendone menzione separata.

La materia dei giudizii di concorso verrà discussa più sotto nelle risposte sull'art. 21.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *Sinchè* . . .

. . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Un Membro sarebbe d'avviso che si dovesse far espressa menzione dell'usufrutto, come di cosa che può cadere in un giudizio di spropriazione, poichè, quantunque nel titolo: *Della distinzione dei beni*, si definisca l'usufrutto *un immobile*, tuttavia, leggendosi nell'art. 2204 del Cod. fr. che l'espropriazione può aver luogo anche sulla semplice ragione d'usufrutto appartenente al debitore, e vedendosi ommessa tal dichiarazione nel presente articolo, potrebbe nascere il dubbio che nel progetto siasi fatto rispetto al medesimo una eccezione.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone il dubbio, di cui nella Sezione, dicendolo facile a nascere in chi non è giurisperito e non sappia che *l'usufrutto* è un *immobile*.

Un Membro dice, che potrebbesi qui fare il richiamo dell'art. 24 del titolo: *Dei privilegii e delle ipoteche (art.* 2168, *Cod.)*, dove si classificano e si indicano gli oggetti immobili su cui può essere imposta l'ipoteca.

Il Guardasigilli osserva, che il dubbio non può reggere anche rispetto ai non giurisperiti, essendo agevole il ricorrere all'art. 10 del titolo: *Della distinzione dei beni (art.* 406, *Cod.)*, ove chiaramente l'usufrutto è detto *immobile*. Osserva poi che il richiamo proposto dall'art. 24 del titolo precedente in ogni caso dovrebbe essere limitato ai num. 1, 2, 3 dello stesso articolo, perchè le regole che si danno nel presente titolo, non possono riguardare le *piazze* od *uffizii*, e le *rendite* sopra lo Stato, tuttochè quelle e queste riputate *immobili*, e perciò per un tale motivo suscettive di ipoteche, siccome recano i numeri 4 e 5 del citato articolo.

Il Relatore dice che, appunto per non essere le *piazze*, gli *uffizii* e le *rendite* soggette alle regole della *spropriazione* degli immobili, conviene fare espressa menzione dell'usufrutto, ed, ove si voglia, anche dei dominii *diretto* ed *utile*.

Il Guardasigilli dice, che il presente articolo appella soltanto agli *immobili propriamente detti*, non alle cose *riputate immobili*.

Osserva un Membro che, quando si creda di ritenere il progetto, sia bene dichiarare però nel processo verbale sull'esame dell'articolo, che la voce *immobile* comprende soltanto *gli stabili, l'usufrutto ed il dominio diretto od utile*.

Altro Membro dice, che non può cadere dubbio come qui non sieno compreso sotto il nome d'*immobili* le *rendite sopra lo Stato*, andando esse soggette a speciali regolamenti, nè esse sieno *immobili* che secondo le regole proposte pel debito pubblico.

Il Guardasigilli dice, che l'art. 93 dell'Ed. ipotecario è scritto negli stessi termini del

presente articolo, nè constare che nell'osservanza di tale legge siasi fatto qualche dubbio, per non esservisi fatta menzione dell'*usufrutto* ed anche del *dominio utile* o *diretto* cui si riferisce la voce *immobile*; riescire però a bene la fatta questione acciò risulti che detta voce non si riferisce nè alle *piazze*, nè agli *ufficii*, nè alle *rendite*, sopra lo Stato considerati come *immobili*.

L'articolo è adottato.

---

Art 2329. L'aggiudicazione trasferisce a chi l'ha ottenuta la proprietà dell'immobile, e le ragioni che vi aveva il debitore, cogli stessi privilegii ed ipoteche di cui lo stabile è gravato.

Art. 2330. L'aggiudicazione si farà mediante giusta stima dell'immobile, e col beneficio del quarto meno del valore cui l'immobile sarà stato stimato.

Qualora l'immobile non sia suscettibile d'una comoda divisione, verrà per intiero aggiudicato al creditore, senza il benefizio però del quarto meno, per la porzione eccedente il suo credito; e coll'obbligo di pagare dentro l'anno il detto eccedente cogli interessi. A tale oggetto competerà al debitore spossessato il privilegio del venditore.

Il creditore aggiudicatario, ove il suo debito per l'eccedente valore aggiudicatogli sia del terzo almeno del valore totale dell'immobile, potrà ancora nell'anno far questo subastare per soddisfarsi sul prezzo, restando però a suo carico le spese della seguita aggiudicazione.

Fuori di tal caso egli non può chiedere che l'immobile statogli aggiudicato venga subastato (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 2. — *L'aggiudicazione* . . . . . *. . . . dello stabile* . . . . . *. . . . . .*

*Art.* 3. — *L'aggiudicazione* . . . . . *. . . . . .* (testo, art. 2330).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 2, 3). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 2, o 2329, Cod.). Adottato, con surrogare la voce: *immobile*, a: *stabilire*, e coll'avvertenza di ripetere tale surrogazione negli articoli dove sarebbe usata la parola: *stabile*.

(Art. 3, o 2330, Cod.). Adottato senza osservazioni.

---

Art. 2331. Durante l'anno successivo all'aggiudicazione od alla notificazione della medesima, se fu fatta in contumacia, il debitore potrà riscattare l'immobile, con che paghi l'ammontare del credito e degli accessorii, e delle spese; potrà pure farlo subastare sul prezzo dell'aggiudicazione.

Lo stesso diritto di far subastare l'immobile spetterà altresì entro l'anno a qualunque creditore, anche chirografario, che abbia ottenuto condanna contro il debitore (1).

Art. 2332. Trascorso l'anno suddetto senza che il fondo sia stato riscattato, od il bando per la sua subastazione sia stato notificato all'aggiudicatario, questi ne diverrà proprietario incommutabile riguardo al debitore, salve le ragioni de' creditori aventi privilegio od ipoteca sul medesimo, fra i quali egli riterrà eventualmente i suoi diritti coll'ordine del suo privilegio od ipoteca, giusta le iscrizioni debitamente conservate.

Egli potrà pure, trascorso il suddetto termine, purgare l'immobile da' privilegii od ipoteche, uniformandosi a quanto per ciò viene prescritto ad ogni altro acquisitore nel capo X del titolo precedente. In tale caso l'aggiudicatario dovrà nella notificazione prescritta dagli articoli 2306 e 2307 offrire il prezzo di stima dello stabile, senza deduzione del quarto (2).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 4. — *Durante l'anno* . . . . . *riscattare lo stabile, con che paghi l'ammontare del credito e degli accessorii e spese in detto termine; potrà pure farlo subastare sul prezzo dell'aggiudicazione.*

*Art.* 5. — *Trascorso l'anno suddetto* . . . . . .

(1) Vedansi gli art. 96 e 97 dell'Ed. ipotecario, e gli art. 768 e 814 del Cod. di proc. civ.

(1) Vedansi gli art. 98 dell'Editto ipotecario e 814 del Cod. di proc. civ.

(2) Vedasi l'art. 98 dell'Ed. ipotecario, n. 2, 3.

*Egli potrà pure* . . . . . ,
*purgare lo stabile da* . . . . . .
. . . . . *coll'art. 157 del suddetto*
*titolo offrire* . . . . . .
. . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 4). Parve al Senato che del favore, di cui nel presente articolo, potessero pure esser meritevoli quei creditori chirografarii del comun debitore, che, confidando di rinvenire nel maggior valore dello stabile aggiudicato il mezzo di soddisfare il creditore aggiudicatario, ed in tutto, o in parte anche sè stessi, venissero offrendo al primo il rimborso del credito, accessorii e spese suddette, e proponessero il riscatto dello stabile aggiudicato.

Sembra che, prevalendosi dei diritti del loro debitore, dovrebbe ai medesimi esser lecito in questo caso di operare pel loro conto ed interesse il riscatto, giacchè dalla facoltà che loro si accordi di ciò fare nessun danno risente il creditore aggiudicatario, ed un non leggiero vantaggio ne possono talvolta ritrarre tanto il debitore, quanto e più particolarmente ancora i di lui creditori non ipotecarii.

Accade bene spesso che il debitore, o per mancanza di mezzi, od altri motivi, non si curi di operare entro l'anno il riscatto del fondo aggiudicato, nè pare giusto che ciò debba tornare a pregiudizio dei di lui creditori chirografarii, ai quali forse non rimane altra via di conseguire una parte del loro credito che quella di riscattare lo stabile aggiudicato col beneficio del quarto meno.

Perchè togliere loro questo misero sussidio per darlo ad un creditore che *quærit de lucro captando*, quando essi *certant de damno vitando?*

E siccome per ottenere sentenza di condanna e successiva aggiudicazione non richiedesi alcun diritto d'ipoteca, e basta essere creditore personale, nulla osta che altro creditore avente ugual titolo venga a proporre sui beni aggiudicati quel diritto alla plurisvalenza, che sostanzialmente è tuttora per l'anno del riscatto, *in bonis* del creditore.

Il Senato perciò sarebbe d'avviso, che dopo la parola: *il debitore*, si aggiungessero le seguenti: *e qualunque di lui creditore anche chirografario.*

*Risposta della Commissione.*

(Art. 4). La facoltà anche non espressamente enunciata potrebbe ravvisarsi, a termini delle regole generali, accordata ai creditori da che essi esperir possono in loro nome delle azioni tutte del loro debitore, non meramente personali.

Sul particolare poi del mezzo da accordarsi loro nel caso del presente articolo onde non siano privi con loro pregiudizio di quell'eccedente che lo stabile aggiudicato sempre presenta sul credito, si reputa dalla Commissione più opportunamente potersi riporre nella subastazione di esso, la quale riescirà di beneficio non al solo creditore che la implora, ma egualmente a tutti gli altri chirografarii che saranno in diritto di parteciparvi, e risparmierà le contestazioni a cui, coll'ammettersi i singoli creditori a redimere il fondo entro l'anno, si darebbe certamente luogo.

Per siffatte considerazioni si è stimato potersi fare all'articolo l'aggiunta di un alinea.

SECONDO PROGETTO. — *Art. 4. — Durante* . . . . . (come al primo prog.).
*Il diritto di far subastare l'immobile spetterà altresì entro l'anno a qualunque creditore anche chirografario che abbia ottenuto condanna contro il debitore.*
*Art. 5. — Trascorso* . . . . . .
. . . . . .
*Egli potrà* . . . . . .
. . . . *purgare lo stabile da* . . . . .
. . . . . *coll'art. 161 del suddetto titolo offrire* . . . . . .

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 4). Essendosi fatto il dubbio se il creditore chirografario, di cui nell'alinea dell'articolo, possa far subastare l'immobile sul prezzo dell'aggiudicazione, ovvero se sia tenuto ad offrire un decimo in di più, come è prescritto nel n. 2 dell'art. 162, secondo progetto, del precedente titolo, la Sezione ha creduto che si dovesse cominciare l'alinea colle parole: *Lo stesso diritto*, ecc., affine di esprimere in tal modo più chiaramente che la stessa disposizione della prima parte dell'articolo che riguarda il debitore spropriato, si estende in ogni sua parte, quanto al diritto di far subastare l'immobile, anche al creditore, di cui si parla nell'alinea.

(Art. 5). Adottato all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 4, o 2331, Cod.). Il Relatore espone l'avviso e la proposta della Sezione.

Il Guardasigilli concorre nella proposta variante.

L'articolo è adottato cominciando l'alinea: *lo stesso diritto*, ecc.

È mutata nella prima parte la voce: *stabile*, in: *immobile*, pel motivo di cui nell'art. 2 (*V. pag.* 723). Ed è soppressa l'espressione: *in detto termine*, dicendosi: *e degli accessorii e delle spese; potrà*, ecc.

(Art. 5, o 2332, Cod.). Si sostituisce nell'alinea la voce: *immobile*, invece di: *stabile*, pel motivo di cui sopra. Ed invece di dire: *coll'art. 161 del suddetto titolo*, si esprime in questo modo: *degli articoli* 2306 *e* 2307. (*Veggasi a questo riguardo a pag.* 714).

—

Art. 2333 (2205). L' esecuzione tanto in via d' aggiudicazione, che in via di subastazione non può esser fatta sopra la parte indivisa di un immobile ad instanza di chi non è creditore di tutti i comproprietarii, prima della divisione o della licitazione che i creditori possono provocare, se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d'intervenire in conformità dell' articolo 1066 (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 6. — *L'esecuzione . . . . . può venir fatta . . . . . in conformità dell'art.* 101, *titolo:* Delle disp. comuni, ecc.

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 6. — *L'esecuzione . . . . . può venir fatta . . . . . in conformità dell'art.* 100, *titolo:* Delle disp., ecc.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Surrogato il verbo: *essere* al verbo: *venire.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato colla variante suggerita dalla Sezione; e invece dell' espressione: *in conformità dell' art.* 100, *titolo*: Delle disp., ecc., si scrive: *in conformità dell'art.* 1066.

---

Art. 2334 (2206). Il creditore per procedere all'esecuzione sopra gli stabili ipotecati a suo favore non è tenuto ad escutere i mobili, nè gli altri beni del debitore.

Qualora però questi sia minore o sotto l'altrui amministrazione, se il tutore od amministratore ne fa instanza, il creditore dovrà escutere i mobili esistenti nell' abitazione del debitore, o nello stesso distretto del Tribunale, e non potrà fuorchè nel caso d'insufficienza dei medesimi procedere all'esecuzione sugli immobili (2).

Art. 2335 (2207). Non è necessario che l'escussione de' mobili preceda l'esecuzione sopra gli immobili posseduti indivisamente tra un maggiore, ed un minore, o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le instanze giudiziali furono incominciate contro un maggiore, ovvero prima dell' interdizione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il creditore . . . . . Qualora però sia questi minore o sotto l' altrui amministrazione, non si potrà procedere all' esecuzione sopra gli immobili, fuorchè in caso d'insufficienza dei mobili esistenti nella di lui abitazione o nella stessa provincia.*

*Art.* 8. — *Non è . . . . . (testo, art.* 2335).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 7). Prima di procedere alla spropriazione sopra gli stabili dei minori, la legge richiede che si faccia l'escussione dei mobili. Questa disposizione, che è fatta per favorire i minori, ben sovente loro reca nocumento. Ciò risulta dalla pratica giornaliera che ci prova come i minori non dovendo avere e non avendo per lo più che pochi mobili, le spese dell' esecuzione assorbiscono la maggior parte del prezzo.

Si penserebbe perciò che sia opportuno sopprimere l'obbligo dell'escussione sui mobili prescritta dalla seconda parte di quest'articolo, con lasciare in facoltà al creditore di escutere, o non, i mobili, come crede di suo maggior interesse, e stabilire che allora soltanto non possa il creditore dispensarsi dall' escussione dei mobili quando saranno offerti dal tutore.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 7). In conformità della proposta, la Commissione pensa di modificare l'alinea su cui cade l'osservazione.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 7. — *Il creditore . . . . . Qualora però questi sia minore o sotto l' altrui amministrazione, se il tutore od amministratore ne fa instanza, il creditore dovrà escutere i mobili esistenti nell'abitazione del debitore, o nella stessa provincia, e non potrà . . . . . (Come al testo, art.* 2334).

*Art.* 8. — *Non è . . . . . (testo, art.* 2335).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, o 2334, Cod.). Adottato, surrogando l'espressione: *nello stesso distretto del Tribunale*, invece di: *nella stessa Provincia.*

(Art. 8, o 2335, Cod.). Adottato all' unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2336 (2208). Gli atti di esecuzione sopra li beni dotali debbono farsi contro il marito, e la moglie (1).

(1) Vedasi l'art. 91 dell'Ed. ipotecario.

(2) Vedansi gli art. 87 dell'Editto ipotecario e 663 del Cod. di proc. civ.

(1) Vedasi l'art. 90 dell'Ed. ipotecario.

Art. 2337 (2209). Il creditore non può instare per l'esecuzione sopra gli immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti, o salvo che vi consenta il debitore (1).

Art. 2338 (2212). Se il debitore prova con iscritture autentiche, che il reddito netto e libero di un'annata procedente da' suoi immobili basta pel pagamento del capitale dovuto, degli interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, può il Giudice sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione, o qualche ostacolo al pagamento.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 9. — *Gli* . . . . . (testo, art. 2336).

*Art.* 10. — *Il creditore* . . . . . *o salvo vi consenta il debitore.*

*Art.* 11. — *Se il* . . . . . *possono i Giudici sospendere* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 9). Adottato all'unanimità.

(Art. 10). Alcuni Membri osservarono, che le ultime parole dell'articolo: *o salvo*, ecc., le quali furono aggiunte all'articolo 2209 del Cod. fr., paiono inutili.

(Art. 11). Alcuni Membri fecero osservazione che sarebbe meglio dire: *il Tribunale*, invece di: *i Giudici*, locuzione quella che sarebbe già adottata nel successivo art. 18.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 9, o 2336, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 10, o 2337, Cod.). Il Relatore spiega l'avviso di alcuni Membri della Sezione sull'inutilità delle ultime parole dell'articolo, poichè, se evvi consenso, la cosa allora ha luogo per effetto di convenzione e non per facoltà della legge.

Il Guardasigilli osserva, che l'ufficio della dichiarazione di che si tratta è di eliminare il dubbio se, consentendo il debitore a che il creditore sia pagato mercè la spropriazione di altro stabile che quello ipotecato a cautela del creditore, sia ancora luogo ad una vera spropriazione colle solennità cioè che l'accompagnano, mentre potrebbesi dubitare che allora ha luogo tra il debitore ed il creditore una dazione in paga, cioè un atto piuttosto *volontario*, che *giudiziale*. Del resto, quando pur si voglia dir *superflua* la dichiarazione, non è però tale che rechi difficoltà, o faccia inconveniente a lasciarla.

L'articolo è adottato, aggiunta la voce: *che*, dopo la parola: *salvo*.

(Art. 11, o 2338, Cod.). È adottato, scrivendo: *può il Giudice*, invece di: *possono i Giudici*.

(1) Vedasi l'art. 87 dell'Ed. ipotecario.

---

Art. 2339 (2213). Non può procedersi all'esecuzione sopra gli immobili, che in virtù di un titolo autentico ed esecutivo per un debito certo e liquido.

Se il debito è in ispecie non liquidate od in effetti non estimati, il procedimento è valido, ma non si può devenire all'aggiudicazione o al deliberamento rispettivamente, se non seguita la liquidazione o fatta la stima (1).

Art. 2340 (2214). Il cessionario di un titolo esecutivo non può instare per l'esecuzione, se non dopo di avere notificata al debitore la cessione.

Art. 2341 (2215). La spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva, la quale sia interinalmente esecutoria, non ostante l'appellazione; ma non può farsi l'aggiudicazione, od il deliberamento rispettivamente, che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima instanza, ovvero passata in giudicato (2).

Art. 2342 (2216). La spropriazione non è nulla per ciò solo che sia fatta per una somma maggiore del credito, salva ragione del rimborso dell'eccedente (3).

Art. 2343 (2217). Ad ogni domanda per la spropriazione degli immobili dee precedere l'ingiunzione di pagare fatta a richiesta del creditore alla persona del debitore od al suo domicilio (4).

Art. 2344. L'ordinanza di spropriazione forzata dovrà essere trascritta nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono

(1) Vedansi gli art. 89 dell'Editto ipotecario e 664 del Cod. di proc. civ.

(2) Vedasi l'art. 88 dell'Editto ipotecario.

(3) Vedasi l'art. 89 dell'Editto ipotecario.

(4) Vedasi l'art. 91 dell'Editto ipotecario.

situati i beni da subastarsi: il conservatore ne spedirà l'opportuno certificato appiè dell'ordinanza od atto che gli sarà presentato, e di cui riterrà una copia autentica.

Dalla data di questa trascrizione il debitore non potrà più disporre degli immobili in essa compresi: egli ne rimarrà in possesso come sequestratario giudiziario, salvo che sull'instanza de' creditori il Giudice stimi per motivi gravi di nominare un altro sequestratario (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 12. — *Non può* . . . . . .

*Se il debito non è liquidato in ispecie il procedimento è valido, ma non si può devenire alla aggiudicazione, o al deliberamento rispettivamente, se non seguita la liquidazione.*

*Art.* 13. — *Il* . . . . . (testo, art. 2340).

*Art.* 14. — *La spropriazione* . . . . . *o di una definitiva debba interinalmente eseguirsi non ostante l'appellazione* . . . . . .

*Art.* 15, 16. — (Conformi agli art. 2342, 2343 del testo).

*Art.* 17. — *L'ordinanza, ossia il primo atto di subastazione, dovrà essere trascritto nell'Ufficio delle ipoteche di ciascuna provincia in cui,* . . . . . *Dalla data* . . . . . *il Tribunale stimi per* . . . . . .

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI GENOVA)

(Art. 12). Parve al Senato che sarebbe opportuno di definire esattamente quali sieno i titoli esecutivi, e specialmente determinare per quanto tempo gl'istrumenti pubblici debbano conservare il privilegio dell'*esecuzione parata*.

(Art. 17). Sull'espressione: *ordinanza, ossia primo atto di subastazione*, il Senato si rimette alle osservazioni fatte sull'art. 170 del primo progetto del precedente titolo. (*V. p.* 718).

*Risposte della Commissione.*

(Art. 12). *(Vedasi la prima nota alla pagina* 226, *vol. II).*

Dietro l'osservazione fatta dal Senato di Genova sull'art. 170, primo progetto, del precedente titolo, cui ha aderito la Commissione (*Vedi pagina* 718), richiedesi una ordinanza del Giudice per mettere il titolo ad esecuzione; non sembra quindi che sia il caso di fare alcuna distinzione ne' titoli esecutivi, e tanto meno di determinare la durata del tempo pel quale l'ordinanza necessaria per metterli ad esecuzione conserverà il suo effetto, locchè è a lasciarsi alle leggi sulla procedura.

(Art. 17). Si è già stabilito nelle risposte sull'art. 170, primo progetto, del titolo precedente, doversi surrogare alle parole accennate le seguenti: *ordinanza di spropriazione forzata.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 12. — *Non può* . . . . . *Se il debito è in ispecie non liquidato, il procedimento è valido, ma* . . . . . (Il resto come all'art. 2339 testo).

*Art.* 13. — *Il* . . . . . (testo, art. 2340).

*Art.* 14. — *La* . . . . . (come al primo prog.).

*Art.* 15, 16. — (Conformi agli articoli 2342, 2343 del testo).

*Art.* 17. — *L'ordinanza di spropriazione forzata dovrà essere* . . . . . (il resto come al primo prog.).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 12 al 17). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 12, o 2339, Cod.). Aggiunta nell'alinea l'espressione: *od in effetti non estimati*; del resto adottato.

(Art. 13, o 2340, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 14, o 2341, Cod.). Per una maggior esattezza nelle espressioni, la prima parte dell'articolo del progetto è mutata nei termini che si leggono nell'articolo del testo.

(Art. 15 e 16, o 2342 e 2343, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 17, o 2344, Cod.). Adottato, scrivendo: *di ciascun distretto*, a vece: *di ciascuna provincia*; e sostituendo nell'alinea la voce: *Giudice*, a: *Tribunale*.

---

Art. 2343. Se la domanda per la subastazione comprendesse beni di un valore evidentemente superiore a quello necessario per la soddisfazione del creditore che agisce e degli altri creditori iscritti, il Tribunale sull'instanza del debitore potrà limitare la subastazione ai beni sufficienti, eccettuato il caso che si trattasse di beni compresi in una sola coltivazione.

Art. 2346 (2210). Un creditore non potrà parimente in forza del medesimo titolo instituire contemporaneamente un giudicio di subastazione forzata sovra beni si-

(1) Vedansi gli art. 100 dell'Editto ipotecario e 775 del Cod. di proc. civ.

tuati in più distretti ossiano circondari della conservazione delle ipoteche, e non compresi come sovra in una sola coltivazione, fuorchè in caso di insufficienza de' beni posti in un circondario per soddisfare i creditori iscritti ed il richiedente.

Art. 2347 (2217). Le formalità dell' ingiunzione e quelle degli atti tanto per l'aggiudicazione come per la subastazione sono determinate dalla legge sulla procedura (1).

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Il giudizio di subastazione forzata seguirà avanti il Tribunale di prefettura della situazione dei beni.*

*Art.* 19. — *Un creditore non potrà in forza del medesimo titolo instituire contemporaneamente un giudizio di subastazione forzata sopra beni situati in più provincie, fuorchè in caso d' insufficienza dei beni d'una provincia per soddisfare i creditori ed il richiedente, ovvero si tratti d' immobili formanti un corpo di beni compresi in una sola coltivazione.*

*In questi casi il giudizio di subastazione si farà avanti il Tribunale, nella cui provincia esiste la parte più considerevole dei beni ipotecati determinata dal R. tributo prediale, senza pregiudizio però della trascrizione prescritta coll' art.* 17, *in ciascun Ufficio delle ipoteche nel cui circondario i beni sono rispettivamente situati.*

*Art.* 20. — *Le formalità* . . . . . (testo, art. 2347).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*(Veggansi le risposte della Commissione fatte all' osservazione del Senato di Piemonte sull' art.* 21 *del progetto di questo titolo (pag.* 729) *ove è data ragione del cambiamento subito nel secondo progetto dagli art.* 18, 19*).*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18. — *Se la* . . . . . (testo, art. 2345).

*Art.* 19. — *Un creditore non potrà parimente in forza del medesimo titolo instituire contemporaneamente un giudicio di subastazione forzata sovra beni situati in più provincie e non compresi come sovra in una sola coltivazione, fuorchè in caso d' insufficienza de' beni di una provincia per soddisfare i creditori iscritti ed il richiedente.*

*Art.* 20. — *Le formalità* . . . . . (testo, art. 2347).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 18, 19, 20). Adottati all' unanimità.

(1) Vedasi la Sezione II del Capo V dell' Editto ipotecario; vedasi il titolo IX del libro IV del Codice di proc. civ., e l'art. 914 di detto Codice.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18 o 2345, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 19 o 2346, Cod.). S' incontra due volte nell' articolo la voce: *provincia*, che fu tolta in altri articoli, e parendo utile di accennarvi che la voce: *distretto*, equivale a: *circondario della conservazione delle ipoteche*, si scrive come segue: *Un creditore*, ecc. . . . . *sopra beni situati in più distretti, ossia circondarii della conservazione delle ipoteche*, e non compresi, ecc. . . . *insufficienza dei beni posti in un circondario per*, ecc.

(Art. 20 o 2347, Cod.). Adottato senza osservazioni.

## CAPO II.

### *Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II.* — *Della* . . . . . .

Art. 2348 (2210). Il giudicio di graduazione dee seguire avanti il Tribunale di Prefettura della situazione de' beni: ne' casi in cui sieno stati alienati o subastati simultaneamente beni situati in più distretti, si procederà alla graduazione davanti al Tribunale di Prefettura del distretto in cui si trova la parte più considerevole de' beni.

Lo stesso si osserverà ancorchè la subastazione fosse seguita ad instanza di più creditori di un debitore comune, se le ipoteche pei loro crediti cadranno sovra i medesimi beni.

In questo caso, ove nasca contestazione, il debitore od il creditore più diligente potrà ricorrere al Senato, acciò determini il Tribunale avanti il quale dovrà aprirsi la graduazione.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Il giudicio* . . . . . *beni situati in più Provincie si procederà alla graduazione davanti al Tribunale di Prefettura della Provincia in cui si trova la parte più considerevole de' beni.*

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

Quest' articolo prescrive molto opportunamente norme efficaci affine di evitare la molteplicità dei giudicii, che sarebbe cagione di maggiori spese e di altri gravi inconvenienti.

Ma tace del caso in cui varii creditori di un medesimo debitore agiscano in diversi luoghi e dinanzi a diversi Tribunali, e facciano seguire varii e distinti giudizii di graduazione.

In questo caso si riproducono quegli stessi inconvenienti, a cui l'articolo presente ha voluto saviamente andar all'incontro, nella specie in esso contemplata; e pare perciò opportuno un eguale provvedimento che vi ponga riparo.

Tale sarebbe appunto quello per cui in questo ed in altri simili casi fosse fatta facoltà, tanto al debitore, quanto ai creditori, di ricorrere al Senato, e di fare dal medesimo determinare quello dei Tribunali di Prefettura avanti il quale si dovesse procedere ad un solo e medesimo giudicio di graduazione, quasi per modo di regolamento dei giudicii, qualora lo stesso Senato non giudicasse a proposito di ritenere lui medesimo la cognizione dell'affare, attesa la sua importanza.

E come in fatto potrebbero in altra guisa i creditori, che avessero ipoteca generale, proporre nel tempo stesso i loro crediti e produrre i relativi titoli giustificativi avanti a diversi Tribunali?

E di quante maggiori spese e disagi non sarebbe in ciò cagione tanto a loro, quanto al comune debitore?

Ad evitare pertanto tutti questi inconvenienti, e specialmante le enormi spese ripetute delle successive produzioni, radiazioni ed altri incumbenti in varii Tribunali, la diversità anche talvolta dei giudicati sugli stessi titoli dirimpetto ai creditori non ancora collocati, o non collocati in luogo utile, pare che tornerebbe molto opportuna la proposta misura, qualora sia dessa per incontrare l'approvazione del Governo.

E sembra tanto più necessaria una simile disposizione, in quantochè, senza di essa, e senza giudizii di concorso, non si saprebbe troppo vedere come potrebbero i creditori aventi ipoteca speciale, e perdenti, prevalersi della surrogazione legale che loro accorda il successivo art. 23 quando seguissero contemporaneamente varii giudizii di graduazione davanti a diversi Tribunali.

*Risposta della Commissione.*

Lo scopo dell'articolo è veramente quale si ravvisa dall'accorgimento e dal senno del Senato, l'evitare cioè che sorgano moltiplici giudizii in varii luoghi con dispendio delle parti, e con diversità, e talora opposizione di risultamenti quando l'unità della causa consiglia al contrario di unirli avanti un solo e medesimo Tribunale, e sebbene l'articolo non faccia distinzione di uno o di più creditori, utile si crede estendere anche, ove d'uopo, il concetto, sicchè si abbracci anche il caso in cui più creditori, dopo aver esperito nelle forme ordinarie delle loro azioni per la subastazione avanti i Tribunali della rispettiva situazione degli immobili si troverebbero in discussione per la graduazione sul prezzo, locchè, come ognun vede, suppone che si tratti non solo di creditori aventi un medesimo debitore, ma aventi pure ipoteca sui medesimi stabili, sia che queste ipoteche, di cui occorre fare la graduazione, siano egualmente speciali, sia che le une siano speciali, le altre generali, od in fine tutte di quest'ultimo genere. — Sembra che, per rispondere ad un tal fine, si possa aggiungere all'articolo due nuovi alinea.

Rivolgendo la sua attenzione sulle varie parti del procedimento di espropriazione forzata, la Commissione ha creduto altresì che utile sarebbe una spiegazione maggiore delle disposizioni contenute negli art. 18 e 19, primo progetto del presente titolo (*V. avvertenza a pag.* 728), onde escludere il pericolo che se ne abusi a danno del debitore con esporre alla subastazione una quantità di beni eccedenti quella che sia veramente necessaria per la soddisfazione dei creditori. Con questa mira la Commissione propone la nuova redazione dei due art. 18 e 19 nel secondo progetto già di sopra riferito.

Dopo di aver così compito l'esame delle osservazioni sulla materia dei privilegii ed ipoteche, e sulla espropriazione forzata, la Commissione ha pensato che più facile ed opportuno riescirebbe il discutere le varie osservazioni del Senato di Piemonte che tendono a mantenere i giudizii di concorso, nella quale proposta va pure d'accordo la Camera dei Conti.

Sono a richiamarsi su di questo argomento le osservazioni di detto Senato sull'art. 174, primo progetto del tit. VI, lib. III (*V. pag.* 352, 353, *vol. II*), e sugli art. 75 e 98 del precedente tit. XXII (*V. pag.* 646 e 657), che sonosi a suo tempo riferite, non che il cenno che nuovamente dà sulle medesime nell'articolo presente, e le osservazioni della Camera dei Conti sull'art. 1 del presente titolo (*V. pag.* 722).

Il complesso di queste osservazioni tende a stabilire che la discussione cui si fa luogo sull'intiero patrimonio del debitore, mercè l'istituzione del giudizio di concorso, è il modo più acconcio di provvedere alla soddisfazione delle diverse classi di debitori, e di conciliarne i rispettivi interessi nei conflitti che sorgono tra le ipoteche generali e le speciali; che tal procedimento offre altresì un risparmio di spesa evitando la molteplicità dei giudizii; che esso è preferibile a quello che l'art. 170, primo progetto del titolo VI, libro III (*art.* 1538, *Cod.*), stabilisce pel caso di cessione di beni fatta dal debitore; e che in generale è utile il mantenere i giudicii di concorso pei varii casi che furono specificati dall'art. 148 dell'Editto ipotecario.

Prima di farsi ad esaminare partitamente questi diversi capi, a cui riduconsi le osservazioni presentate dai predetti due supremi Magistrati, la Commissione stima opportuno il far presente, come le istanze di discussione generale, ossia concorso sul patrimonio del debitore, fossero una necessaria conseguenza delle ipoteche generali ed occulte, le quali, non meno che un numero considerevole di privilegii, abbracciavano l'universalità dei beni tanto mobili che immobili di una persona; l'accertamento e la collocazione dei rispettivi crediti, nel caso di temuta insufficienza dei beni, non potevasi in tale stato di giurisprudenza ottenere altrimenti che colla chiamata generale dei creditori di qualunque classe.

D'altro canto una tale chiamata generale, in cui dovevano comprendersi tutti i creditori incerti, rendeva altresì necessaria una serie di dilazioni successive, e l'osservanza di forme speciali per quelli che non possono sopravvedere a' proprii interessi, locchè dava luogo a molti incidenti che protrassero sempre indefinitamente il corso di tali giudizii. Siffatti inconvenienti, inseparabili dai concorsi, li fecero meritamente riguardare come un procedimento rovinoso per tutte le parti interessate; tutti i mezzi sin ora messi in opera, ove pure vi abbiano rimediato in qualche parte, non ottennero giammai il loro pieno effetto; cosicchè succede non di rado che, per recare a termine un concorso, le parti debbono appigliarsi allo spediente di cedere le loro ragioni ad alcuno da cui vengono disinteressate con maggiore o minor perdita, od a qualche altro simile ripiego, fuori di quelli che la legge stabilisce pel regolare andamento del giudizio medesimo.

Ora pare alla Commissione che, adottandosi i principii di specialità e pubblicità delle ipoteche, a cui ebbe essa costantemente la mira nell'ordinare le diverse parti del progetto, cessi la maggior parte delle cause, che in addietro resero necessarii i giudizi di concorso; considerato altresì che, ove speciali motivi consigliarono di dipartirsi dal rigore della specialità, l'altro principio della pubblicità di ogni sorta d'ipoteche legali non meno che dei privilegii che gravano più ordinariamente gli immobili, il quale mantiennesi senza eccezione nel progetto, dee produrre effetti presso a poco conformi; mentre giammai non può regnare sullo stato di fortuna del debitore e sulla condizione rispettiva de' creditori ipotecarii o privilegiati quell'incertezza ch'era la più frequente origine delle instanze promosse sia dai creditori, sia dallo stesso debitore per l'istituzione del concorso.

Allo stesso scopo credesi che per loro natura debbono cooperare le disposizioni con cui si pose mente nel progetto a determinare l'ordine fra i privilegii, con maggior precisione che non vedesi pur anco fatto in varii moderni Codici; senza parlare delle molte riduzioni operatesi ne' privilegii generali, segnatamente del fisco, dappertutto ove si poterono riconoscere soverchi, e soltanto cagione d'incaglio alla libera contrattazione.

I casi che, a termini dell'art. 148 dell'Editto stesso, possono far luogo all'istituzione di un concorso, riduconsi alla cessione dei beni del debitore, al caso in cui il patrimonio del medesimo risulti all'evidenza insufficiente per far fronte a tutti i creditori, ed in fine al caso di eredità accettata con benefizio d'inventario, o resasi vacante, o giacente.

Ma, ove si escluda il caso di cessione di beni fatta dallo stesso debitore, di cui si farà particolarmente discorso, si scorge che negli altri soverchia si rende l'istituzione di un concorso mercè gli altri mezzi che la legge porge ai creditori di ottenere il conseguimento de' loro crediti; questi mezzi, pei creditori ipotecarii e privilegiati, consistono nella subastazione od aggiudicazione a loro scelta, secondo la qualità dei casi; e tutti quelli in generale che abbiano un titolo esecutivo, qualora non siano bastanti i mobili a soddisfarli, non sono esclusi dall'agire in espropriazione sugli immobili dall'uno dei due modi accennati, rimanendo però salva sempre in tal caso la diversità del titolo che solo può far ammettere i chirografarii alla graduazione sul prezzo, qualora vi rimanga un eccedente dopo la soddisfazione dei privilegiati od ipotecarii.

In tali casi però le regole fissate nel titolo: *Dell'espropriazione*, determinano la sede del giudizio da istituirsi, il quale dee aver luogo avanti il Tribunale della situazione de' beni medesimi; ed il caso di molteplicità de' giudizii, a cui il Senato di Piemonte vorrebbe rimediare coll'istituzione di un concorso, si evita, e si riduce il giudizio ad un solo, e il medesimo Tribunale, mercè la disposizione che determina doversi preferire il Tribunale nella cui provincia trovasi situata la maggior parte dei beni, e che in caso di contestazione può venir indicato dal Senato sul ricorso della parte più diligente, dietro l'addizione in tal senso fatta sulla proposta del Senato di Piemonte.

L'assoluta separazione che, nei già accennati casi di esecuzione, sempre dee esistere tra la sostanza mobile del debitore e gli immobili che servono di pegno agli ipotecarii o privilegiati, è altresì una delle regole fondamentali dei procedimenti giudiziali che ha in vista il progetto. Questa separazione, togliendo i casi più frequenti di conflitto tra i semplici chirografarii e gli ipotecarii, fa sì che l'insufficienza del patrimonio del comun debitore più non abbiasi a riguardare quale ragione valevole per istituire un giudizio di concorso, senza del quale possono i chirografarii giungere nel sistema del progetto al conseguimento dei loro crediti.

È d'altro canto da osservarsi, che nei casi dianzi esaminati, e così pure in quello di purgazione, in seguito di vendita volontaria, oltre le particolari notificazioni da farsi ai creditori al domicilio eletto nelle iscrizioni, è prescritta la pubblicazione che fa quegli che istituisce il giudizio mediante inserzione nel giornale; cosicchè non i soli creditori ipotecarii e privilegiati, ma anche i semplici chirografarii che lo stimano del loro interesse rimangono diffidati sia dalle solennità degli atti giudiziali che precedono in tutti i casi la subastazione, sia da quella pubblicazione che risulta dall'inserzione nei giornali. Nè sembra certamente che il solo interesse dei chirografarii, allorchè si tratta di espropriazione di immobili, sia un valevole motivo per assoggettare al lungo e complicato procedimento dei concorsi gli atti relativi all'esecuzione; mentre questa categoria di creditori è quella che a buon diritto si dee supporre la più vigilante sul proprio interesse, e siccome essa più particolarmente ha seguìta la fede del debitore, così, più che a qualunque altra, riesce ad essa applicabile il noto adagio che: *vigilantibus jura subveniunt.*

Quanto ai concorsi che venivano in dipendenza di un'accettazione d'eredità con beneficio d'inventaro, o per essere questa giacente, il diverso modo di provvedervi che si è adottato nel progetto sotto il titolo: *Delle disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed* ab intestato, e sopra del quale non insorsero oggezioni per parte di alcuno dei Magistrati, dispensa la Commissione dall'entrare in maggiori particolari.

Si osserva tuttavia che, anche secondo le disposizioni ivi contenute, la vendita de' beni si opera nello stesso modo stabilito per l'esecuzione forzata, locchè guarentisce l'osservanza di tutte le forme che riguardano i creditori ipotecarii (art. 64, primo prog., tit. citato). Che tale vendita, secondo le regole stabilite nel titolo: *Dell'espropriazione* (art. 19), dee farsi avanti un solo e medesimo Tribunale, quello cioè ove si trova situata la maggior parte dei beni; che infine non si è omesso di prescrivere un generale diffidamento pei creditori, anche chirografarii, mediante l'inserzione nella *Gazzetta* dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. (Art. 48, 1. prog., tit.: *Delle disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed* ab intestato).

Si è omesso di parlare sin d'ora del caso di cessione di beni fatta dal debitore per farne oggetto di più speciale esame, come in quello in cui il forzato concorso di diverse specie di creditori può unicamente verificarsi, e che abbisogna di certe regole, onde il debitore ed i creditori possano vedere guarentiti i rispettivi interessi.

Il progetto già contiene a questo riguardo nel titolo: *Delle obbligazioni convenzionali in genere*, capo: *Della cessione de' beni*, le disposizioni che sembrarono le più indispensabili per ciò che riflette le deliberazioni che in tali occorrenze potessero prendersi dalla massa dei creditori che si suppone essere stati tutti chiamati.

Il modo nel quale debbano essere citati, e il Tribunale avanti cui debba istituirsi il procedimento, si stimò doversi lasciare alle leggi sulla procedura, ma può essere opportuno che l'uno e l'altro venga determinato nel capo stesso sovra accennato del Cod. civ. Il foro, in caso di procedimento per cessione di beni, dee esser quello del domicilio del debitore; per quanto spetta al modo di chiamarvi i creditori, la Commissione crede che debba bastare la citazione con cui si dà principio alla cessione giudiziale dei beni, e la quale seguir deve nella forma ordinaria, senza distinzione di ipotecarii nè di chirografarii. Una tale citazione è indispensabile onde la dichiarazione del debitore abbia i caratteri e gli effetti di una cessione de' beni giudiziale verso i singoli creditori e verso i medesimi in generale; essa non può riputarsi meno valida per ciò che riflette l'interesse degli stessi creditori, e solo credesi che per più abbondante diffidamento possa in questo caso adottarsi l'obbligo già imposto in altre occorrenze dell'inserzione nella *Gazzetta* del decreto di citazione, ben inteso però che l'effetto della cessione rimane subordinato alla citazione personale, od alla volontaria comparizione di tutti i creditori.

Conseguentemente si propone l'inserzione nel suddetto titolo VI, dopo l'art. 170, *secondo progetto*, di una nuova disposizione. — *E la stessa fu già inserita sotto il num.* 170 *bis* (*art.* 1359, *Cod.*). *Vedasi l'avvertenza a pagina* 353, *vol. II.*

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Il giudicio di* . . . . . (Come al primo progetto).

*Lo stesso si osserva* . . . . . (come al testo).

*In questo caso, ove* . . . . . (come al testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Pare meglio scrivere nella prima parte dell'articolo: *nel cui distretto si trova*, invece di: *della provincia in cui si trova.*

La Sezione ha adottato pure l'art. 170 *bis*, di cui nelle precedenti risposte della Commissione. — *Ciò fu già riferito a suo luogo*, *pag.* 354, *vol. II.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Si scrivono nell'articolo al testo le seguenti espressioni: *beni situati in più distretti.* — *Tribunale di Prefettura del distretto*, invece di quelle che riscontransi nell'articolo del progetto.

(*Veggasi alla pag.* 354, *di cui sopra*, *ove*

*pure è adottato il nuovo art. 170 bis, di cui nelle precedenti risposte della Commissione).*

---

Art. 2349. Nel giudizio di graduazione il Tribunale riguardo ai crediti eventuali, non meno che riguardo ai censi ed alle rendite, ed ai crediti non ancora esigibili darà i provvedimenti opportuni per conciliare le ragioni di tutti gli interessati, ed assicurare intanto co' mezzi opportuni i crediti che non fossero come sopra esigibili e che fossero però in ordine utile di collocazione (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 22. — Nel giudizio di graduazione il Tribunale riguardo ai crediti eventuali e non ancora esigibili darà . . . . . che non fossero ancora esigibili e che fossero però in ordine utile di collocazione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Propone di dire: *provvedimenti atti a conciliare*, a vece di: *provvedimenti opportuni per conciliare;* e ciò onde togliere la ripetizione della parola *opportuni*.

Leggendosi poi nel progetto una disposizione corrispondente a quella dell'art. 142 dell'Editto ipotecario, il quale stabiliva, che: *tostochè fosse aperto un giudizio di graduazione, i censi perpetui diverrebbero esigibili secondo che sarebbe determinato dal Tribunale;* anzi nel presente articolo, parlandosi espressamente dei crediti eventuali, o non ancora esigibili, senza far cenno dei censi, parrebbe che la Commissione si fosse proposta di mutare a tal riguardo la vigente giurisprudenza; però il sistema, che sembrò con ragione prevalere nel progetto, essendo quello di agevolare, per quanto è possibile, la liberazione degli stabili, che dalle mani del debitore passano ad un terzo possessore, nascerebbe perciò il dubbio che una simile disposizione fosse stata per avventura ommessa, ovvero non sufficientemente espressa nel presente art. 22. Ed è perciò che la Sezione ha creduto opportuno di qui accennare all'attenzione del Consiglio di Stato questo argomento.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone l'avviso della Sezione.

Il Guardasigilli osserva, che l'intenzione della Commissione fu quella di comprendere anche i censi antichi perpetui; nè siavi difficoltà a variare la redazione dell'art. 22 nei termini seguenti:

« Nel giudizio di graduazione il Tribunale, « riguardo ai crediti eventuali, non meno che « riguardo ai censi ed alle rendite, ed *altri* « crediti non ancora esigibili, ecc. » . . . *(il resto come al testo).*

In seguito fu tolta la parola: *altri*, e si scrisse: *ed ai crediti non ancora*, ecc., giacchè pareva supporsi che i censi e le rendite divengano in progresso esigibili.

---

Art. 2350. Qualora accada che un creditore anteriore avente un'ipoteca generale ottenga la soddisfazione del suo credito sopra uno, o più determinati fondi affetti da ipoteca speciale a favore di altro creditore, s'intenderà questi, ove sia perdente, subentrato per surrogazione legale all'ipoteca generale che il creditore soddisfatto avea sopra gli altri immobili del debitore, all'effetto di poter fare iscrivere su tali immobili il suo credito, ed essere poscia collocato sul prezzo de' medesimi alla data però soltanto della prima iscrizione fatta del proprio credito. Lo stesso diritto competerà sugli altri stabili del debitore ai creditori perdenti in seguito di detta surrogazione (1).

Art. 2351. Allorchè in un giudizio di graduazione dopo la collocazione dei creditori privilegiati od ipotecarii vi rimarrà libero un residuo prezzo, questo sarà distribuito ai creditori mancanti d'iscrizione o chirografarii comparsi, senza distinzione ed a *pro rata* dei loro crediti, ed in difetto si pagherà allo stesso debitore dopo che tutti i suoi creditori sieno soddisfatti.

Ove però si tratti di un terzo possessore spropriato, il residuo prezzo dopo la collocazione de' creditori privilegiati ed ipotecarii iscritti, sarà pagato allo stesso terzo spropriato e sarà imputato sulle sue ragioni verso del suo autore (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art. 23, 24.* — (Conformi ai corrispondenti art. 2350, 2351 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

---

(1) Vedansi gli art. 142, 143 dell'Ed. ipotecario, ed 838 del Cod. di proc. civ.

(1) V. art. 144 dell'Editto ipotecario.

(2) V. art. 145 dell'Ed. ipotecario.

Art. 2352. In caso di alienazione non forzata il giudizio di graduazione non potrà essere aperto se non esistono più di tre creditori iscritti sopra l'immobile alienato; nel suddetto caso ove gli interessati non vadano d'accordo, la causa si tratterà nelle forme ordinarie avanti il Tribunale della situazione de' beni, e se questi sono in più distretti, avanti quello nel cui distretto esiste la parte più considerevole dei medesimi.

Se i creditori sono in maggior numero vi è luogo al giudicio di graduazione.

Sì nell'uno, che nell'altro caso l'acquisitore sarà preferito sul prezzo per le spese de' certificati d'iscrizione, delle notificazioni e dell'inserzione nella gazzetta (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 25. — *In caso di* . . . . . *avanti* però *il Tribunale della situazione dei beni, e se questi sono in più provincie avanti quello nella cui provincia esiste la parte più considerevole dei medesimi.*
*Se i* . . . . . .
*Sì nell' uno* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Parve bene di sostituire alle parole: *nella cui provincia esiste*, le seguenti: *nel cui distretto si trova.*

(CONSIGLIO DI STATO)

L'articolo è adottato con togliere l'avverbio: *però*, che precede alle parole: *il Tribunale*, ed è surrogata la voce: *distretto*, alla voce: *provincia.*

L'articolo rimane redatto come ora si legge al Codice.

---

Art. 2353 (2218) La graduazione e la distribuzione del prezzo degli immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti sono regolati dalle leggi sulla procedura civile (2).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *La* . . . . . .

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottato all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

(1) V. l'art. 147 dell'Editto ipotecario e gli articoli 775 e 777, Cod. di proc. civ. francese.

(2) Vedansi i tit. VIII e X, lib. IV, Cod. di proc. civ. patrio

# TITOLO XXIV.

## *Della prescrizione* (1).

### CAPO I.

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Titolo XXIV. — Della* . . . . . *— Capo I. — Disposizioni* . .

Art. 2354 (2219). La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o per essere liberato da un'obbligazione, mediante il decorso del tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Art. 2355 (2220). Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione; si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

Art. 2356 (2221). La rinuncia alla prescrizione è espressa, o tacita: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l'abbandono d'un diritto acquistato.

Art. 2357 (2222). Quegli che non può alienare non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

Art. 2358 (2223). I giudici non possono supplire d'ufficio alla non opposta prescrizione.

Art. 2359 (2224). La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche ne' giudizii d'appellazione, eccettochè vi sia stata una rinunzia espressa o tacita di chi aveva diritto di opporla.

Art. 2360 (2225). I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla non ostante che il debitore o proprietario vi rinunzi.

Art. 2361 (2226). Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 1. — *La* . . . . . *mediante il decorso di determinato tempo, e sotto* . . . . . *Art.* 2, 3, 4, 5. — (Conformi agli art. 2353 e seg. del testo).
*Art.* 6. — *La* . . . . . *eccettochè atteso le circostanze si debba presumere che la parte che non l'ha apposta vi abbia rinunciato.*

(1) Vedasi l'art. 1324 del Codice.

*Art.* 7, 8. — (Conformi agli art. 2360, 2361 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 1). Adottato, scrivendo: *mediante il decorso determinato*, affinchè la frase sia collegata con quella che segue, e le parole stabilite dalla legge *possano egualmente riferirvisi.*

(Art. 2 all'8). Adottati all'unanimità.

*Adunanza 23 novembre* 1836.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 1 o 2354, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla variante proposta dalla Sezione; e l'articolo è in tale conformità adottato.

Art. 2 al 5 o 2355 al 2358, Cod.). Adottati senza osservazioni.

(Art. 6 o 2359, Cod.). Un Membro osserva, che i termini nei quali è scritta la seconda parte di quest'articolo: *eccettochè*, ecc. lascierebbero troppa larghezza ai Tribunali, e propone perciò di sostituire la seguente redazione: *fuorchè in caso di rinuncia espressa o tacita di chi aveva diritto di apporla.*

Il Guardasigilli preferisce questa redazione a quella del progetto.

Un Membro crede, che non occorra parlare della rinuncia *espressa*, non essendovi dubbio che la prescrizione non può essere opposta da chi vi ha rinunziato espressamente.

Il Guardasigilli risponde, che il far menzione soltanto della rinuncia *tacita* potrebbe dar luogo a contestazioni. Il convenuto potrebbe per esempio aver detto nella causa che egli sarebbe pronto a pagare se fosse debitore, ma sostenere ad un tempo che il debito non esisteva o fu pagato, sorgerebbe allora il dubbio se possa ciò considerarsi come una rinuncia alla prescrizione.

L'articolo è adottato nei termini in che si legge al Codice.

(Art. 7, 8 o 2360, 2361, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

**Art. 2362 (2227). Lo Stato, per quei beni e diritti, che, a termini delle disposizioni del capo III, tit. I, lib. II, non sono inalienabili, o la cui alienazione può seguire con rinuncia alla facoltà del riscatto, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i Corpi, e le persone morali qualunque sono soggetti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.**

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 9. — *Lo Stato, salvo per i beni e diritti che sono inalienabili, o che alienandosi possono in perpetuo riscattarsi, la Chiesa, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, i Corpi e persone morali* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*Avvertenza della Commissione.*

I termini usati nella redazione di quest'articolo avrebbero potuto far supporre due categorie di beni e diritti appartenenti allo stato, esclusi dalla prescrizione; gli uni cioè come *assolutamente inalienabili*, gli altri come *inalienabili* bensì, ma soggetti in perpetuo al riscatto; questa distinzione sembrò alla Commissione non corrispondere esattamente al sistema nel quale sono concepite le disposizioni relative al Demanio, nel tit. 1, cap. 3, del lib. II, del progetto, secondo le quali, l'alienabilità è la comune nota caratteristica dei beni e diritti di qualsivoglia sorte che fanno parte del Demanio, sotto la sola riserva della utilità dello stato che può autorizzare l'inalienabilità, mediante il perpetuo riscatto.

Invece di enunciare poi l'eccezione da farsi, per quanto riflette lo Stato, dal disposto di quest'articolo, stimò la Commissione più consentaneo all'oggetto del medesimo l'indicare quella classe di beni che, quantunque appartenenti allo Stato, rimanessero sottoposti a prescrizione, vale a dire i beni e diritti a cui nell'accennato titolo si dichiara specificamente non essere applicabile la regola dell'inalienabilità, o per non essere quelli incorporati propriamente al Demanio, o per altri rispetti, dei quali beni si parla nell'art. 35, secondo progetto del suddetto tit. I, lib. II *(art.* 431, *Cod.)*, ed alcuni altri che sono bensì soggetti alla regola suddetta comune a tutti i beni demaniali, ma la cui alienazione, nei casi in cui è autorizzata, può seguire con rinuncia al riscatto, rispetto ai quali per parità di ragione si ebbe in vista, nella disposizione della quale si tratta, di ammettere la prescrizione; i beni di questa seconda categoria sono le case, gli edifizii ed i beni rurali, di cui si fa menzione nell'art. 31, progetto o titolo di cui sopra *(art.* 427, *Cod.)*.

È paruto a questo concetto meglio rispondere la redazione dell'art. 9 variata nella seguente forma.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 9. — *Lo Stato* . . . . . (Conforme all'art. 2362, testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

## CAPO II.

### *Del possesso.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo II. — Del possesso.*

Art. 2363 (2228). Il possesso è la ritenzione di una cosa, od il godimento di un diritto che uno tiene od esercita per sè stesso, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa, o esercita il diritto in nome di lui.

Art. 2364 (2229). Per indurre la prescrizione è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

Art. 2365 (2230). Si presume sempre, che ciascuno possieda per sè stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi, che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

Art. 2366 (2131). Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre, che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario.

Art. 2367 (2232). Gli atti meramente facoltativi, e quelli di semplice tolleranza non possono servire di fondamento nè per il possesso, nè per la prescrizione.

Art. 2368 (2233). Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.

Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.

Art. 2369 (2234). Il possessore attuale, il quale provi di aver anticamente posseduto, si presume, che abbia posseduto nel tempo intermedio, salva la prova in contrario.

Art. 2370 (2235). Per compiere la prescrizione può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 10. — *Il possesso è la detenzione d'una cosa che si trova in nostro potere, o il godimento di un diritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa, o esercita il diritto in nome nostro.*

*Art.* 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. — (Conformi ai corrispondenti art. 2364 e seg. del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 10). Fu osservato che il vocabolo *detenzione* nella lingua italiana non ha il significato che qui s' intende esprimere.

Inoltre parve che la locuzione dell' articolo riescirebbe più precisa scrivendola come segue: « Il possesso è, ecc. » (*come al testo, articolo* 2363).

Un Membro preferirebbe nel fine dell'articolo usare il verbo: *detiene*, invece di: *ritiene*.

(Art. 11 al 17). Adottato all' unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 10, o 2363, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla redazione proposta dalla Sezione, e l'articolo rimane in tali termini adottato.

(Art. 11 al 17, o 2364 al 2370, Cod.). Adottati senza osservazioni.

## CAPO III.

### *Delle cause che impediscono la prescrizione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo III. — Delle*

. . . . . .

Art. 2371 (2236). Quelli che possedono in nome altrui non possono mai prescrivere per qualunque decorso di tempo.

E così il conduttore, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri, che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.

Art. 2372 (2237). Similmente non possono prescrivere i successori a titolo universale di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

Art. 2373 (2238). Ciò non ostante le persone indicate nei due precedenti articoli possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato, o per una causa proveniente da un terzo, o in forza delle opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 18, 19, 20. — (Conformi agli art. 2371, 2372, 2373 del testo).

Nessuna osservazione per parte dei Magistrati; adottati all'unanimità e senza osservazioni dalla Sezione e dal Consiglio.

Art. 2374 (2239). Quelli ai quali i conduttori, depositarii, ed altri possessori a titolo precario hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Quelli ai quali* . . . . . .

OSSERVAZIONI

(SÉNATO DI SAVOIA)

Cet article établit que le *fermier* et le *dépositaire* peuvent transférer, au moyen d'un titre de propriété, la possession des biens qui leur est confiée, et donner ainsi naissance au droit de prescrire par 10 et 20 ans, au préjudice du vrai maître et propriétaire.

Cependant la déf. XX (tit. *De locato*, Cod. Fab.) décide formellement que celui qui possède pour un autre, ne doit pas intervertir la possession du propriétaire au nom duquel il possède.

L'espèce rapportée dans la définition citée, présente un exemple des fraudes et des abus aux quels peut donner lieu l'art. 21 du projet; cet article, d'ailleurs, ne peut être considéré que comme la décision d'une simple question; qui derive comme conséquence des règles générales sur la prescription.

Eriger en loi cette décision c'est déclarer en quelque sorte, pour les gens de mauvaise foi, qu'il est très-licite à un fermier de dépouiller le propriétaire au nom duquel il possède; qu'il est bien permis à un dépositaire de violer un dépôt qui lui est confié. Ne suffit-il pas que le jurisconsulte sache comme le decide la loi 29 *quib mod. ususf.*, et comme on peut l'inférer de la disposition de l'article suivant 22 du projet, que le principe de la prescription réside essentiellement dans le titre, et la bonne foi de l'acquéreur? Il faut donc laisser aux jurisconsultes et aux Tribunaux à déduire les conséquences immédiates des règles établies.

Quelques soient les principes qui en définitive seront adoptés sur les prescriptions, la décision portée par l'article 21 ne peut être considérée comme un principe, mais comme la solution d'une simple question qui ne se présentera que très-rarement; c'est donc le cas de lui appliquer la règle: *quod rare fit, non observant legislatores, sed quod plerumque et respicient et medentur.* Non obstant ces observations, et ensuite de l'opinion adoptée ci-après sur la prescription de 10 et 20 ans, la majorité n'a trouvé aucun inconvénient de laisser subsister cet article.

Quelques Magistrats ont fait observer que cette disposition est l'objet de l'art. 2230, Cod. franc., et qu'on pourrait induire de son retranchement, que la loi nouvelle a rejeté la disposition qu'il renferme.

*Risposta della Commissione.*

A seconda dell'opinione del Senato di Savoia, l'articolo si è mantenuto, essendosi accolto dalla Commissione il suggerimento di sopprimere le disposizioni riguardanti l'usucapione rispetto alla quale particolarmente il presente articolo avrebbe potuto trarsi dietro conseguenze pericolose.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 21. — *Quelli ai quali* . . . . . .

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

Adottato all'unanimità e senza osservazioni.

---

Art. 2375 (2240). Nessuno può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che nessuno può cangiare riguardo a sè medesimo la causa, ed il principio del suo possesso.

Art. 2376 (2241). Si può prescrivere contro il proprio titolo in questo senso che si può colla prescrizione acquistare la liberazione dalla contratta obbligazione.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 22 — *Non a fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo:* all'effetto *di cangiare riguardo a sè* . . . . . .

*Art.* 23. — *Può aver luogo la prescrizione contro il proprio titolo:* all'effetto *di acquistare colla medesima la liberazione dalla contratta obbligazione.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 22, 23). Parve che la espressione: *all'effetto*, usata in ambo gli articoli mal corrispondano alle parole: *en ce sens*, dei corrispondenti art. 2240, 2241 del Cod. francese. Anzi è sembrato che meno chiara ne riuscisse per quell'espressione la locuzione degli articoli, e però la Sezione fu d'avviso di attenersi ad una traduzione più letterale del Cod. francese, scrivendo gli articoli di cui si ragiona nel modo che segue:

« Art. 22. — Nessuno, ecc. » . . . . *(come all'art. 2375 del testo).*

« Art. 23 — Si può, ecc. » . . . . . *(come all'art. 2376 del testo).*

Questa versione dei sopra citati articoli non è poi soltanto stata adottata in parecchie traduzioni del Cod. francese, ma altresì in alcuni altri moderni Codici italiani.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 22, 23 o 2375, 2376, Cod.). Il Guardasigilli crede che i termini proposti dalla

Sezione siano nella sostanza equivalenti nelle due redazioni, e non ha difficoltà a che sia surrogata quella della Sezione, se è creduta migliore.

I due articoli sono adottati nei termini proposti dalla Sezione.

---

## CAPO IV.

### *Delle cause, che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.*

### SEZIONE PRIMA

### *Delle cause che interrompono la prescrizione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo IV.* — *Delle* . . . . . .
— *Sezione I.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 2377 (2242). La prescrizione può essere interrotta o naturalmente, o civilmente.

Art. 2378 (2243). È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato per più d'un anno del godimento della cosa o dal precedente proprietario o anche da un terzo.

Art. 2379 (2244). È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, d'un'ingiunzione, o d'un sequestro intimato a quello cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

Art. 2380 (2246). La citazione giudiciale, fatta anche avanti il Giudice incompetente, interrompe la prescrizione.

Art. 2381 (2247). Si ha come non interrotta la prescrizione,

Se la citazione è nulla per difetto di forma,
Se l'attore recede dalla domanda,
Se lascia perimere l'instanza,
Se è rigettata la sua domanda.

Art. 2382 (2248). La prescrizione è interrotta quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.

Art. 2383 (2249). L'interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli ad uno dei debitori solidarii, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi d'un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand'anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile:

Questa interpellazione, o ricoguizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione per il tutto riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.

Art. 2384 (2250). L'interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione contro il fideiussore.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 24, 25, 26, 27. — (Conformi ai corrispondenti articoli 2377 e seg. del testo).

*Art.* 28. — *Si ha come non interrotta la prescrizione,*
*Se la* . . . . . .
*Se l'attore ha receduto dalla domanda,*
*Se* . . . . . .
*Se venga rigettata la sua domanda.*

*Art.* 29, 30, 31. — (Conformi agli articoli 2382, 2383, 2384 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 24 al 27). Adottati all'unanimità.

(Art. 28). Osservasi che parrebbe meglio cominciare il secondo alinea a questo modo; *se l'attore recede*, ecc.; e l'ultimo: *se è rigettata*, ecc.

(Art. 29, 30, 31). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 22 al 27, o 2377 al 2380, Cod.) Adottati senza osservazioni.

(Art. 28, o 2381, Cod.). Adottato, colle varianti suggerite dalla Sezione.

(Art. 29 al 31, o 2382 al 2384, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

### SEZIONE SECONDA

### *Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Sezione II.* — *Delle* . . . . . .

---

Art. 2385 (2251). La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, a meno che sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 32. — *La prescrizione* . . . . . *persona purchè questa non sia contemplata in* . . . . . .

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Alle parole: *purchè questa non sia*, sono surrogate le seguenti: *a menochè questa non sia*. Questo modo di dire, più conforme al testo del corrispondente art. 2251 del Codice francese, significa più direttamente una eccezione.

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli aderisce alla mutazione proposta dalla Sezione; osserva però che la particella *non*, abbenchè usata talvolta dopo la congiunzione *amenochè*, per esprimere l'affermativa, darebbe qui un'ambiguità alla disposizione.

L'articolo è adottato come segue:

« La prescrizione ha luogo contro qualun-
« que persona, a meno che sia contemplata
« in, ecc. ».

---

Art. 2386 (2252). La prescrizione non corre contro i minori e gli interdetti, nè contro gli assenti dallo Stato per causa di Regio servizio civile o militare, nè contro i militari in servizio attivo in tempo di guerra, ancorchè non assenti dallo Stato, salvo però quanto è stabilito nell'art. 2410 riguardo ad alcune prescrizioni particolari, e salve le altre eccezioni determinate dalla legge.

Art. 2387 (2253). Non ha luogo fra i coniugi.

Art. 2388 (2254, 2255). La prescrizione non corre durante il matrimonio rispetto al fondo dotale proprio della moglie, salva l'eccezione di cui nell'art. 1544.

Non corre parimente, durante il matrimonio, rispetto al fondo specialmente ipotecato per la dote e per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 2389 (2254, 2256). La prescrizione corre contro la donna maritata per li beni parafernali, ancorchè il marito ne avesse l'amministrazione, salvo a lei in quest'ultimo caso il regresso contro il marito. Non corre però durante il matrimonio nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprii della moglie senza il di lei consenso, fosse garante della vendita, ed in tutti gli altri casi ne' quali l'azione competente alla moglie desse luogo a regresso contro il marito.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 33. — *La prescrizione* . . . . . *nell'art.* 39, *riguardo* . . . . . *Art.* 34. — *Non* . . . . . (testo, art. 2387). *Art.* 35. — *La prescrizione* . . . . . *di cui nell'art.* 37, *titolo:* Del contratto di matrimonio. *Art.* 36. — *La prescrizione corre* . . . . . (testo, art. 2389).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 33, 35, 36). Il danno gravissimo che reca al commercio ed all'agricoltura la troppo prolungata sospensione, incertezza ed instabilità delle proprietà, la frequenza delle liti, che, per versare su fatti e possessi di antichissima data, non potevano a meno di essere dispendiose ed intricate, ed il turbamento e la confusione delle famiglie che ne erano una fatale conseguenza, fecero riconoscere ed adottare come necessario ed utile il rimedio della prescrizione.

Ma questo beneficio, che tende a consolidare le proprietà, a favorire le contrattazioni e a promuovere l'agricoltura, vien meno nella massima parte se tanto poi sono le introdotte eccezioni quante veramente si leggono negli art. 33, 35 e 36 del progetto.

Per questo si viene in sostanza a sovvertire lo stesso principio, e a far nascere quei timori o pericoli, che, come si è detto, sono sommamente nocevoli al commercio, all'agricoltura, ed alla tranquillità delle famiglie.

Se non basta il periodo di 30 anni a preservare da ogni pericolo le persone menzionate nei tre articoli dianzi citati, se ne prescrivano 40 o anche 50, come appunto opinerebbe il Senato, purchè un termine vi sia e un limite si stabilisca, al di là del quale non sia più lecito di andar a ricercare antichi titoli, a promuovere viete ragioni, a turbare gli antichi e tranquilli altrui possessi.

Nella ricevuta giurisprudenza si aveva almeno la prescrizione centenaria e immemoriale, oltre la quale niun diritto era proponibile; gli articoli che si esaminano, ove si trattasse di diritti che per *successive minorità*, non po-

tevano prima sperimentarsi, potrebbero togliere anche quest' ultima difesa al possessore.

Se dura cosa può sembrare, che un minore, un interdetto, un assente, un militare, una donna maritata, venga nel caso di prescrizione privata del suo diritto, altrettanto e forse ancor più duro sarebbe il costringere dopo 40 o 50 anni una famiglia a pagare un debito, di cui non si aveva neppure memoria, o che si credeva da lunga pezza estinto, a rilasciare un fondo, una possessione, che forse costituiva l'unica o la principale di lei sostanza, che già era passata per tre o quattro altre mani e che da tutti era posseduta per sì lungo tempo tranquillamente e pubblicamente.

Quale sconvolgimento non sarebbe per produrre la rivendicazione della detta possessione nella famiglia che ne verrebbe privata, e nelle altre, da cui fosse pervenuta, composte per avventura, e queste e quelle, di persone egualmente privilegiate!

Quanti interessi turbati, quante speranze deluse, quanti divisamenti falliti, quante condizioni fatalmente sconvolte e cambiate!

Quindi nella bilancia del ben pubblico pare che debba prevalere all'antica la condizione presente delle cose, che verrebbe con troppo grave danno sovvertita e turbata. E se la donna maritata, il minore, ecc., od i loro autori, o successori potessero vivere 40 o 50 anni senza la conservazione di quel credito, o senza il possesso di quel fondo che ora richiamano, possono sopportarne la privazione per l'avvenire senza molta difficoltà, poichè si tratta di continuare in uno stato a cui erano da lunga pezza avvezzati; laddove per la famiglia, o famiglie che venissero dopo tanto tempo turbate pel pagamento di quel credito, o pel rilascio del fondo, si tratterebbe di cambiare l'antico ed abituale loro stato, e spesso di passare da una vita comoda ad una vita misera. — Si aggiunga poi che il pericolo di danneggiare le persone menzionate nei citati articoli è sì remoto, che quasi non è a temersi.

Le condizioni dei tempi d'oggidì sono tali, che 40 o 50 anni paiono sufficienti a preservare le dette persone da ogni pericolo, le proprietà più divise e meglio stabilite, le comunicazioni più facili e più frequenti, i diritti dei privati più conosciuti e rispettati, meglio difesi e garantiti, gl'ingegni più svegliati ed attivi; donde conseguita che ben pochi e rari saranno quei casi, in cui la prescrizione quinquagenaria sia per nuocere alle persone sunnominate; mentre al contrario un sommo vantaggio sarà pel pubblico, quello di esser assicurato, che dopo 50 anni nessuno può essere molestato nel suo possesso.

Veniva per ultimo in considerazione, che già lo stesso progetto ebbe a pareggiare le mentovate persone privilegiate a tutte le altre in moltissimi oggetti di non minore importanza, di quello che può aver di mira la prescrizione. E, per tacere di tanti altri, converrà qui il ricordare gli art. 222, tit. II, 68, titolo IV, 17, tit. V, 81 ed 84, tit. IX, secondo progetto di questo libro, in cui il legislatore, senza aver riguardo alla privilegiata condizione delle dette persone, le mette al pari con tutte le altre, e le assoggetta alle medesime sanzioni.

Lo stesso si vede pure praticato in proposito dell'obbligo, che a tutti senza distinzione si è imposto d'inscrivere le loro ipoteche, per conservarle, contuttochè le stesse ragioni, per cui si vuol sospendere a loro riguardo il corso della prescrizione, concorressero pure in questo caso per far eccettuare dall'obbligo suddetto le persone privilegiate delle quali si tratta.

Dove queste considerazioni fossero approvate, si potrebbe allora aggiungere dopo l'art. 56 un altro articolo per cui fosse stabilito: che la sospensione della prescrizione, ordinata a favore delle persone e nei casi di cui nei precedenti art. 53, 53 e 56, non potrà mai in verun caso protrarre la prescrizione medesima oltre gli anni 50.

*Risposta della Commissione.*

La prescrizione, segnatamente la trentennaria, alla quale la Commissione ha avvisato di dover ridurre le disposizioni del progetto sulle traccie del Diritto patrio, ha tutto il suo fondamento nella ragione acquistata per la negligenza del proprietario di usare del proprio diritto. Questo fondamento manca da che non si suppone intera nella persona che dovrebbe agire, la sua capacità, o tale è la condizione in cui per una conseguenza stessa della legge è posta, che gli è interdetta questa facoltà di opporsi agli atti che si fanno in suo pregiudizio.

Il solo interesse pubblico sfornito delle condizioni indispensabili d'equità non potrebbe autorizzare la sovversione del diritto dell'uno per l'utile immediato di un altro. Siffatti principii dedotti dalle più trite regole del diritto comune, fin ora in vigore, sono quelle che, anche nelle moderne legislazioni, prevalsero universalmente, e da cui la Commissione stimò non potersi ragionevolmente discostare. Ogni limite di tempo che volesse prendersi fuori di quello che si ammette come regola ordinaria pel compimento della prescrizione, non potrebbe inoltre riescire che sommamente arbitrario, e talora all'evidenza opposto alla condizione speciale dei casi che si ha in vista di regolare; poichè, se da un canto riescirebbe soverchio il termine di 50 anni od anche di 40 pel minore contro cui la prescrizione non avrebbe cominciato a decorrere se non quando prossimo era di aggiungere all'età perfetta; per lo contrario non farebbe che prolungarla senza alcun di lui pro', qualora gli anni mancanti alla prescrizione quadragenaria o quinquagenaria si compissero prima che

egli fosse divenuto maggiore. Lo stesso può dirsi, avuto riguardo all'incertezza del tempo da cui abbia avuto principio la prescrizione relativamente al fondo dotale. Siffatti vizii, inevitabili in una fissazione meramente arbitraria di tempo, dimostrano l'inopportunità del rimedio, e sembrarono doverne far dimettere il pensiero.

Per altra parte, le ragioni stesse arrecate per far circoscrivere al tempo indicato la sospensione della prescrizione possono altresì persuadere a prescinderne interamente, giacchè il pregiudizio che si teme dalla sospensione pronunciata dalla legge non può avere maggior intensità nell'opinione de'terzi di quella che sorgerebbe dalla frequenza de'casi i quali dal Senato stesso si riguardono in generale come assai rari, e forse non si farebbe che rendere tale pregiudizio maggiore coll'assegnare un limite che la legge stessa autorizzerebbe a ravvisare come di frequente applicazione.

Se ben riguardisi poi alla speciale qualità delle citate disposizioni del progetto con cui si è altrove accumunata la sorte delle persone privilegiate con quella di altra persona qualunque, si scorgerà come si tratti in tali casi di atti, che facili sono a compiersi dagli stessi interessati, quando pure quelli cui la legge dà il carico di vegliare a loro vantaggio omettessero di farlo; nè vi si tratta di atti giudiziali di qual sorta sono quelli che si richiedono per interrompere una prescrizione.

All'incontro non si è omesso di provvedere in special modo e di recedere dal rigore dei termini ordinarii dove la formalità da adempiersi, ed il pregiudizio da temersi fossero di grave momento, come può scorgersi segnatamente dalle disposizioni relative ai minori in fatto di accettazione o ripudiazione di eredità.

Quello che ragionevolmente far doveva la legge nell'argomento del quale si tratta, si era il determinare le cause personali che arrecar potevano sospensione al corso della prescrizione, al che provvedono gli art. 32 a 36 della presente sezione, ad esempio del Codice franc., togliendo inoltre i dubbii che questa poteva ancora lasciare relativamente ad alcune cause non contemplate; le addizioni a tal riguardo fatte in favore degli assenti per pubblico servizio sono conformi a quanto era stato stabilito in alcuni casi per leggi speciali che esistevano fuori del Codice anzidetto ed ai conosciuti principii del comune diritto, e le cause di tal sorta non sono nè frequenti, nè difficili a verificarsi.

È qui da avvertire un'addizione che si ravvisò indispensabile di fare all'articolo in ordine agli oggetti pei quali si dichiara sospesa la prescrizione delle ragioni delle donne maritate; vale a dire che, mentre l'articolo non enuncia se non il *fondo dotale*, si ravvisò doversi per egual ragione inserire la menzione del fondo *specialmente ipotecato* e la ragione della differenza che viene così a stabilirsi tra le ragioni ristrette ad un fondo determinato e quelle che gravar potrebbero l'intera sostanza del marito, è abbastanza palese onde non sia d'uopo dichiararla; siccome facilmente pure si comprende che nel secondo caso altri mezzi sono in pronto alla moglie per prevenire il danno, nel rimedio di separazione della dote di cui la legge suppone che essa usi durante il matrimonio.

Per tali considerazioni, la Commissione è di parere che gli articoli accennati si abbiano a mantenere come stanno nel progetto, a riserva dell'aggiunta a farsi delle parole poc'anzi accennate.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 33. — *La prescrizione*
. . . . . .
. . . . . *nell'art.* 34 . . . . .
. . . . . .
*Art.* 34. — *Non* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2387).
*Art.* 35. — *La prescrizione* . . . . . .
. . . . . *di cui nell'art.* 37, *tit.* I. Del contr. di matr.
*Non corre parimente* . . . . . .
. . . . . (testo, al. art. 2388).
*Art.* 36. — *La prescrizione* . . . . . .
. . . . . (testo, art. 2389)

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 33). La Sezione, ricordando le osservazioni fatte da essa sull'art. 156, secondo progetto, tit. *Dei privilegii e delle ipoteche*, (*pag.* 702.) è stato d'avviso che, per togliere ogni interpretazione dubbia che potrebbero avere le ultime parole di quest'articolo, si dovesse a quell'art. 156 aggiungere in fine le parole seguenti: *salve le disposizioni dell'articolo* 33, *tit. Della prescrizione.*

(Art. 34, 35, 36). Adottati all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 33 al 36, o 2386 al 2389, Cod.). Il Relatore espone che i quattro articoli furono adottati dalla Sezione. Rammenta la questione discussa, esaminando l'art. 156, secondo progetto, del tit. XXII (*pag.* 703), accennando anche alla proposta fatta dal Senato di Piemonte sopra i presenti articoli (*pag.* 738).

L'opinante è contrario alla proposta del predetto Senato pei motivi stessi, pei quali la Commissione non vi ha aderito. Dice che, non rivocandosi in dubbio che la prescrizione non corre contro le dette persone per ciò che riguarda l'azione *personale*, non deve correre neppure per l'azione *reale*, che vi è connessa, e ciò che non ammette per l'una, non deve stabilirsi per l'altra. La legge accorda una protezione speciale a quelle persone; stabilisce a loro favore una ipoteca legale sui beni di coloro che hanno verso di esse qualche contabilità, e non permette inoltre la cancellazione

delle iscrizioni prese pei loro crediti, se non mediante certe cautele, lo scopo di queste disposizioni andrebbe eluso se la prescrizione corra contro di esse a favore del terzo possessore. Il motivo di togliere a questo le incertezze non regge in confronto delle considerazioni che militano pei minori e le altre persone che sono loro equiparate; il primo doveva consultare i registri delle ipoteche, in cui vedeva iscritto il credito e prendere in conseguenze le opportune cautele; il minore al contrario non può premunirsi lui, perchè incapace di agire. L'argomento del Senato di Piemonte, che son ben rari i casi di minorità, od altre incapacità di più persone, successivamente può esser redarguito, giacchè, essendo rari, non occorre di farne l'oggetto di una disposizione speciale, ed è noto, che le leggi dispongono pei casi frequenti, e non per quelli che si presentano di rado. Credo diffatti l'opinante, che non si possa citare un esempio di minorità successive cotanto prolungate, e non vede quindi un motivo di scostarsi dai principii delle leggi attuali sulla prescrizione, e di stabilirne una di specie diversa, e che non ha mai esistito finora. Quando anche succedesse poi alcuno di questi casi rari, la questione sarebbe su chi debba ricadere il danno, e siccome non può essere imputata alcuna colpa al minore, ne segue dovere ricadere sul possessore, il quale non andrebbe al più sovente esente da negligenza.

Il Guardasigilli dice, essere richiesto dall'interesse pubblico che le proprietà siano una volta certe. Si sono fissati nel progetto termini equi, entro i quali tutti abbiano il campo di esperire dei loro diritti, ma deve giungere finalmente un tempo, in cui il possessore non possa più assolutamente essere inquietato. La massima non è nuova in legislazione; essendo quella del diritto romano, che stabiliva la prescrizione centennaria, decorsa la quale non poteva più essere mossa veruna azione. Se nulla si dicesse nel Codice, rimarrebbe tolta anche questa prescrizione di cento anni, e si tornerebbe addietro da ciò che è ammesso da lunghissimo tempo. Un termine finale è dunque necessario, e la questione non può consistere, che nel fissarlo maggiore, o minore.

Il Senato di Piemonte propose quello di anni 40 o 50 senza distinzione veruna tra il debitore ed il terzo possessore. Del debitore è giusto che la prescrizione non corra contro le persone contemplate nei presenti articoli, ma pel terzo possessore, il quale non è tenuto lui al debito, è giusto di fissare un termine che corra contro tutti. L'opinante pone quindi per base, che la disposizione a darsi debba aver luogo soltanto a favore del terzo possessore. In quanto poi al termine, opina di fissarlo agli anni sessanta, il quale periodo di tempo gli pare sufficiente, considerate le varie cause che possono sospendere la prescrizione.

Per la moglie, quando fosse stato alienato il fondo dotale, o quello specialmente ipotecato per la dote, la prescrizione non corre durante il matrimonio; ma è assai raro il caso di un matrimonio che duri 60 anni.

La minore età dura per anni 21, è ben difficile che vi sia una successività di minori, e che inoltre a tutti il diritto od azione sia deferto, quando hanno appena un anno d'età.

L'assenza dallo Stato per Regio servizio è difficile certamente che duri per 60 anni.

Pei crediti non ancora esigibili è difficile che la mora sia più lunga di 30 anni.

Rimangono le rendite, ossia censi. Per le medesime è già stabilito che nascerà azione pel riscatto in caso di fallimento del debitore, che questi potrà essere astretto a somministrare un nuovo titolo al creditore dopo 28 anni. Finalmente, che il creditore potrà chiamare in giudizio il terzo detentore dei beni per far dichiarare sussistente l'ipoteca. Si sono quindi dati tutti i mezzi, e dopo 60 anni è giusto che il terzo possessore possa essere tranquillo.

Termina con dire, che il danno dee cadere o sul creditore, o sul terzo possessore, come ha osservato il preopinante, e fra i due gli pare, che chi ha posseduto per 60 anni debba prevalere a chi, essendo creditore, non ha mai esperito de' suoi diritti pendente tutto questo tempo. Il supporre nel terzo possessore una colpa, o una negligenza, è una pura ipotesi che può essere applicata del pari al creditore.

Per queste considerazioni, opina di aggiungere una disposizione, per cui si stabilisca che le cause di sospensione della prescrizione non potranno essere opposte al terzo possessore che ha per sè un possesso di 60 anni.

Un Membro concorre nell'avviso del Guardasigilli, ed osserva accadere di continuo, che si comprino fondi sui quali esista qualche ipoteca, essendo anzi raro che non ve ne sia nessuna. Passati 60 anni senza che quell'acquisitore, o i suoi successori, sieno mai stati ricercati, non si può loro imputare, nè negligenza, nè colpa. Si deve poi avvertire alla differenza che passa tra la prescrizione contro il debitore e quella contro il possessore. Il creditore non perde il credito per sè stesso, ma solo una guarentigia del credito, cioè l'ipoteca sul fondo che è passato in mano d'altri, e che vi è da 60 anni.

Un Membro è d'avviso contrario. Riconosce che il possessore di uno stabile deve essere tranquillo dopo un certo tempo sul suo possesso; ma il principio di proteggere le persone che sono incapaci di agire da sè dee prevalere. Perchè la prescrizione sia giusta, è necessario che colui, al quale è opposta abbia potuto agire, e gli sia imputabile una trascuratezza, o negligenza. La disposizione proposta gli sembra poi implicare una contraddizione. Diffatti, posto il caso d'un credi-

tore che sia minore di età, quando è nata l'azione, si ammette che la prescrizione di 30 anni non deve decorrere, se non dal giorno in cui il creditore sia giunto alla maggiore età. Se poi a questo minore succede un altro minore, o immediatamente, o dopo qualche anno, come non è difficile ad accadere, si farebbe correre contro il secondo minore la stessa prescrizione di 30 anni, giacchè, computate le due minorità componenti a un dipresso anni 40, ed aggiuntivi i 30 anni della prescrizione, si ha un periodo di 70 anni, e l'azione si dichiarerebbe prescritta cogli anni sessanta. Non trova razionale di sospendere la prescrizione pel primo minore, e di non sospenderla pel secondo, mentre non vi ha fra essi alcuna differenza. Oltre al caso di due minori che si succedano, vi è poi quello non infrequente della moglie a cui succede un minore, o altra persona privilegiata.

Un altro Membro è parimente contrario alla proposta del Guardasigilli. Non crede raro il caso della successività di persone privilegiate, adducendo l'esempio già accennato dal preopinante della moglie, a cui dopo molti anni di matrimonio succeda un minore, o un interdetto, osserva che decorrerebbe l'intiero periodo di 60 anni sempre contro persone incapaci di agire da sè. Soggiunge che, quando vi è l'iscrizione, il terzo possessore è diffidato dell'esistenza del credito, e siccome l'iscrizione deve essere rinnovata ogni quindici anni, il possessore che la vede rinnovare non può credere che il debito sia stato pagato.

Il Guardasigilli replica, non essere conteso che debba darsi un privilegio alla moglie e al minore, sospendendo per essi il tempo della prescrizione; ma la quistione consiste nel punto, se non debba mai esservi posto alcun limite, ed il possessore abbia sempre a rimanere nell'incertezza. Il pubblico interesse richiede, che vi sia un limite, e si tratta di fissarlo. Rispondendo poi all'obbiezione desunta dall'essere il possessore diffidato dalla iscrizione, dice, che, oltre all'essere ammesso da tutti i Codici che l'iscrizione non interrompe la prescrizione, è d'uopo anche considerare il caso di un minore che non abbia rinnovato l'iscrizione, o non l'abbia neppure presa, benchè avesse l'ipoteca. Trascorsi 60 anni e più senza che vi sia mai stata iscrizione sul fondo, se il possessore non ha trascritto il suo contratto, come non vi è obbligato, quel creditore sarebbe ancora in tempo ad iscrivere l'ipoteca, ed a procedere quindi all'espropriazione di quel terzo possessore.

Un Membro trova già assai lungo il termine di 60 anni. Un tale trascorso di tempo senza che il possessore sia mai stato ricercato fa presumere che il debito sia stato soddisfatto, ed è anzi difficile dopo 30 anni di poter provare un pagamento che è effettivamente seguito; meno ancora lo potrebbe un terzo possessore, al quale non sono noti gli atti e le convenzioni che possano essere intervenute tra il creditore ed il debitore.

Un altro Membro dice, che è invocato l'interesse pubblico per la prescrizione, ma vi è anche un interesse pubblico di proteggere i minori e le altre persone che sono loro equiparate. Poi la prescrizione essendo un mezzo o di acquistare, o di liberarsi, non può nè per questo nè per l'altro titolo correre contro il minore, giacchè non sono valide nè le alienazioni, nè le liberazioni, da un debito che si facesse da un minore senza una speciale autorizzazione. Insiste sul riflesso già esposto da altri Membri, che la prescrizione non è giusta contro chi non è capace di agire.

Un Membro replica, che la legge che regola la prescrizione guarentisce abbastanza il minore. Oltre all'azione, che sempre conserverebbe contro il debitore, ha il regresso contro il tutore, con un'ipoteca legale sui beni di questo. Vi è poi il protutore ed il Consiglio di famiglia incaricati di vegliare sui suoi interessi.

Un altro Membro osserva, non essersi mai dubitato che il termine di 15 anni stabilito per la rinnovazione delle iscrizioni corra anche contro i minori ed altre persone privilegiate, e che perciò l'iscrizione presa a loro favore non produca più effetto quando non sia rinnovata entro quel termine. Tale obbligo racchiude una prescrizione dell'azione ipotecaria contro il terzo possessore, poichè, se questi ha trascritto, e la iscrizione non è rinnovata, il fondo rimane libero da quella ipoteca. Essendo pertanto ammesso da tutti che questa specie di prescrizione di soli 15 anni corre eziandio contro i minori, gli pare che non debba farsi difficoltà ad ammettere contro i medesimi la prescrizione di cui ora si tratta, con un termine così lungo, come è quello di 60 anni.

È messa ai voti la proposta fatta dal Guardasigilli, per cui si dichiarerebbe, che le cause che sospendono la prescrizione non potranno essere opposte al terzo possessore, il quale abbia un possesso di anni 60.

La proposta è adottata alla maggioranza di 9 voti contro 6.

Un Membro della maggioranza nell'emettere il suo voto dichiara, che egli opinerebbe di fissare il termine a 30 anni, si accosta però a quello di 60.

Dipendentemente dalla presa deliberazione, dovendosi aggiungere un articolo al progetto, il Guardasigilli propone di collocarlo nel fine della Sezione del presente capo, affinchè rimangano compresi anche le cause di sospensione indicate nei seguenti art. 37, 38, 39 e 40.

È adottata la collocazione proposta.

La redazione del nuovo articolo è rimandata dopo l'esame dei rimanenti articoli della presente Sezione (*Vedi all'art.* 2394, *Cod.*).

Gli art. 35, 34, 33, 36 sono adottati; nel-

l'art. 33 o 2386, Cod., invece di: *art.* 54, si scrive: *art.* 2410; nell'art. 35 o 2388, Codice, invece di: *art.* 37, *tit. Del*, ecc., si scrive: *articolo* 1544.

---

Art. 2390. La prescrizione non corre, riguardo a' beni vincolati a maggiorasco o fedecommesso, in pregiudicio degli ulteriori chiamati.

Art. 2391 (2257). La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione sino a che la condizione sia verificata (1);

Riguardo ad un'azione in garantia sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato sino a che sia scaduto tal tempo.

Art. 2392 (2258). La prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l'eredità.

Essa corre contro un'eredità giacente, quantunque non le sia deputato un curatore.

Art. 2393 (2259). La prescrizione corre ancora durante i termini stabiliti per fare l'inventario e per deliberare.

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 37. — *La prescrizione non corre riguardo ai beni primogeniali in pregiudizio degli ulteriori chiamati.*
*Art.* 38. — *La prescrizione non corre riguardo ad un credito . . . . . .*
*Riguardo ad un'azione per la garantia del contratto sino a che abbia avuto luogo l'evizione.*
*Riguardo ad un credito a tempo . . . . . .*
*Art.* 39, 40. — (Conformi agli art. 2392, 2393, del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 37). Ad oggetto di coordinare il presente articolo colle deliberazioni consentite dal Consiglio di Stato rispetto ai fedecommessi ed alle primogeniture (V. *Avvertenza*, *pag.* 162, *vol.* 11), la Sezione è stata d'avviso che il medesimo dovrebbe esser scritto nei termini che seguono:

« La prescrizione non corre riguardo ai beni « vincolati a primogenitura o fidecommesso in « pregiudizio degli ulteriori chiamati ».

(Art. 38). Alcuni Membri hanno osservato, che le parole: *Del contratto*, che leggonsi nel primo alinea, e che non trovansi nel corrispondente art. 2257, Cod. fr., paiono inutili, e pare anzi producano l'inconveniente di far supporre, che la disposizione di questo alinea non si applichi alla: *garantia*, che può dipendere da atti di ultima volontà.

(Art. 39, 40). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 37, o 2390, Cod.). L'articolo è adottato, colla riserva di fare quelle mutazioni ed aggiunte, che occorressero nella denominazione di *beni primogeniali*, usate nella parte del progetto che riguarda alle sostituzioni fidecommissarie.

Rimane poi adottato come si legge al testo ed in armonia coll'art. 879, Codice.

(Art. 38, o 2391, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla soppressione proposta dalla Sezione, osservando doversi allora esprimere: *azione in garantia*.

L'articolo è adottato, formandone della prima parte un nuovo alinea, retto, unitamente agli altri due, dalle parole: *la prescrizione non corre*, il tutto come sta scritto al Codice.

(Art. 39, 40, o 2392, 2393, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2394. Le cause che sospendono il corso della prescrizione a termini dei precedenti articoli non possono essere opposte al terzo possessore che ha per sè un possesso non interrotto di anni sessanta.

*Manca al primo ed al secondo progetto.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli propone qui la redazione dell'articolo, che si è determinato di aggiungere in seguito alla deliberazione presa nell'esame degli art. 33, 34, 35, 36, progetto di questo titolo (V. *pag.* 742). L'articolo nuovo è adottato nei termini in che sta scritto al Codice l'articolo 2394.

---

## CAPO V.

### *Del tempo necessario per prescrivere.*

### SEZIONE PRIMA

### *Disposizioni generali.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Capo V.* — *Del . . . .* — *Sezione I.* — *Disposizioni . . . . . .*

---

(1) Se il diritto di reclamare un credito dipende legalmente dalla deliberazione di una Commissione, il credito stesso dipende da una condizione. Così la nostra Corte di cassazione in sent. 24 marzo 1858. (*Rac.*, *anno* 1858, *p.* 142).

Art. 2393 (2260, 2267). La prescrizione si calcola a giorni e non ad ore.

Nelle prescrizioni che si compiono a mesi si calcola sempre il mese di trenta giorni.

Art. 2396 (2260). La prescrizione si acquista quando è compito l'ultimo giorno del termine.

Ove però l'ultimo giorno sia feriato, la prescrizione non si compie che col giorno immediatamente successivo non feriato.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 41, 42. — (Conformi ai corrispondenti art. 2393, 2396 del testo).

OSSERVAZIONI

(SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 41). Il secondo alinea di quest'articolo disponendo che nelle prescrizioni che si compiono a mesi, si calcoli sempre il mese di 30 giorni, può facilmente dar luogo ad inconvenienti nella pratica e tra le persone imperite.

Quindi il Senato troverebbe più adatta e naturale in questo caso la computazione di mese in mese, e perciò preferibile all'alinea del progetto il seguente:

« Le prescrizioni che si compiono a mesi « si calendano dal giorno del mese, in cui eb- « bero principio, sino ad eguale e corrispon- « dente giorno del mese in cui si compiono ».

*Risposta della Commissione.*

(Art. 41). La disposizione ha il vantaggio di stabilire una regola uniforme per tutti i casi ne' quali la prescrizione si computa a mesi; toglie i dubbi che l'ineguaglianza de' mesi secondo il calendario fa nascere in fatto di termini, e che più volte insorsero nell'applicazione del Cod. fr., ove una tale determinazione non esiste; toglie altresì tale disposizione l'occasione di conflitto fra i varii testi della legge. Siffatti vantaggi sono di tal natura, da poter essere risentiti dalle stesse persone *idiote*; onde la Commissione non iscorge che la disposizione possa neppure intaccarsi dal lato di quegli inconvenienti che si temono rispetto a questa classe di persone.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 41, 42. — (Conformi ai corrispondenti art. 2393, 2396 del testo).

(SEZIONE DI G. E G. E CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 41, 42 o 2393, 2396, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

## SEZIONE SECONDA

### *Della prescrizione di trent'anni.*

PRIMO E SECONDO PROGETTO — *Sezione II.* — *Della* . . . . . .

---

Art. 2397 (2262). Tutte le azioni tanto reali, che personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibire un titolo, o senza che gli si possa opporre l'eccezione derivante da mala fede.

Art. 2398 (2263). Il debitore di una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento al suo creditore, o agli aventi causa da esso dopo ventotto anni dalla data dell'ultimo documento (1).

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *Art.* 43. — *Tutte le* . . . . . *si tenute ad esibirne un titolo* . . . . . *Art.* 44. — *Il debitore* . . . . . (testo, art. 2398).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 43, 44). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 43 o 2397, Cod.). Le parole: *esibirne un titolo*, presentano il senso di esibire un titolo della prescrizione; si sostituisce: *esibire*, invece di: *esibirne*.

(Art. 44 o 2398, Cod.). Adottato senza osservazioni (*V. le Dis. del Con. di Stato a p.* 741).

---

*Sezione ed articoli soppressi al secondo progetto ed al Codice, corrispondenti agli art.* 2265 *e seguenti del Cod. francese.*

PRIMO PROGETTO. — *Sezione III.* — *Della prescrizione di dieci e di venti anni.*

---

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 45. — *Quegli che acquista in buona fede e con giusto titolo un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni* 10, *se il vero proprietario abita nel distretto del Senato, nell'estensione del quale sia situato l'immobile, col decorso di anni* 20 *se sia domiciliato fuori del suddetto distretto.*

*I detti termini di* 10 *e di* 20 *anni rispettivamente non decorrono, che dal giorno in cui i beni sa-*

---

(1) Il diritto accordato dall'art. 3398 può esercitarsi anche da quel creditore avente un titolo anteriore alla pubblicazione della nuova legge, nè può pretendersi che esso aspetti la decorrenza di quel termine, sotto l'impero di questa. — Così la nostra Corte di cass. in sent. 21 febb. 1856. (*Raccolta, anno* 1856, *p.* 159).

*ranno stati trasportati a colonna dall'acquistore.*

*Art.* 46. — *Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel distretto del Senato e fuori di esso, è necessario, per compiere il corso della prescrizione, aggiungervi a quanto manca ai* 10 *anni di presenza un numero di anni di assenza che sia il doppio di quello che manca per compiere i* 10 *anni di presenza.*

*Art.* 47. — *Un titolo nullo per difetto di forma non può servir di base alla prescrizione di* 10 *o di* 20 *anni.*

*Art.* 48. — *La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede dee somministrarne la prova.*

*Art.* 49. — *Basta che la buona fede abbia esistito al tempo dell'acquisto.*

*Art.* 50. — *Dopo* 10 *anni l'architetto e gli intraprenditori vengono liberati* . . . . . (testo, art. 2409, traslocato).

## OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

(Art. 45 al 49). Sur cette section du projet il a été observé que la prescription de 10 et de 20 ans était une innovation dangereuse dans notre jurisprudence.

Cette prescription, a-t-on dit, peut fournir matière à bien de fraudes, elle est presque d'ailleurs toujours l'objet de longues et difficiles contestations. Il paraîtrait plus simple et plus convenable d'établir une règle unique en matière de prescription des immeubles, en n'admettant que la seule prescription trentenaire.

On peut invoquer, à l'appui de cette opinion, les dispositions des RR. CC., et l'expérience qui, dans les siècles passés, a fait rejeter *l'usucapion* dans tous les cas où l'on pouvait invoquer la clause de constitut.

Mais on a de plus remarqué que les conditions exigées par le D. R. pour fonder la prescription de dix ans n'ont point été maintenues par le projet.

Aux termes des articles de la section III, la base de la prescription réside essentiellement dans la possession avec juste titre et bonne foi; celle-ci se présume toujours, et il suffit qu'elle ait existé au tems de l'acte translatif de la propriété, et que l'acquéreur ait fait porter l'immeuble acquis à sa côte.

Cependant les lois romaines et la jurisprudence des Sénats de Piémont et de Savoie avaient déjà admis, d'après le chap. 7 de la Nouvelle 119 (1), que l'acquéreur qui tenait son titre d'un possesseur de mauvaise foi, ne pouvait prescrire par 10 ou 20 ans que dans le cas où le maître avait eu connaissance de l'aliénation de sa propriété faite par le possesseur de mauvaise foi; que si le propriétaire avait ignoré l'aliénation, l'acquéreur ne pouvait prescrire que par trente ans.

L'authentique : *mala fide possessor*, n'est pas moins formelle.

Le Président Favre présente une décision conforme aux maximes consacrées par ces lois.

Celui qui achète, dit-il, de bonne foi de mon fermier les fonds que je lui avait baillés, peut en prescrire la propriété par une possession de 10 et 20 ans, bien que durant tout cet espace de tems j'aie reçu annuellement de mon fermier la cence qu'il me devait; mais ajoute-t-il : « haec ita accipienda sunt, si jus « meum scivi, et alienationem a conductore « meo factam; alioquin mala fides auctoris nocet « bonae fidei possessori, hactenus ne minore « quam triginta annorum spatio possit prae« scribere ».

Richeri et Favre enseignent encore, conformément au droit commun, que la bonne foi était éxigée suivant l'usage du barreau pendant toute la durée du temps nécessaire pour prescrire. (Richeri, *De usuc. et praescr.*, n. 1802. — Fab., lib. 7, tit. 10, def. 2, tit. 12).

Cependant toute l'économie du projet de la loi sur la prescription, loin de consacrer ces principes tutélaires, les abolit, et abandonne la propriété à toutes les atteintes de la mauvaise foi.

En vain dira-t-on: il faut prévenir une trop longue incertitude sur la propriété : *jura vigilantibus*, ecc.

Mais on répond, qu'il importe par dessus tout à l'ordre public, que la propriété soit garantie: que la loi ne garantit point lorsqu'elle expose le propriétaire à des déchéances, que la prudence ordinaire ne saurait ni empêcher, ni prévenir.

Entre le véritable propriétaire spolié et le possesseur qui n'a eu qu'un instant de bonne foi, l'équité réclame en faveur du véritable propriétaire, qui a tout ignoré, et qui était fondé à se croire possesseur, comme le propriétaire dont il s'agit dans la définition de Favre citée ci-dessus, tandis que le nouveau possesseur doit s'imputer de ne s'être pas informé des droits de son auteur, et de n'avoir pas employé la diligence la plus commune.

Enfin, on ajoutait que des maximes anciennes et éprouvées ne doivent pas être abandonnées sans une utilité évidente : *in rebus novis constituendis, evidens esse utilitas debet.*

---

(1) « Rursus sancimus ut si quis mala fide rem possidens..... hanc rem alienet..... si ignorat vetus alienatarum rerum dominus, et quia resci competunt, et quia alienatio facta est: non aliter hunc excludi nisi per tricennalem praescriptionem, non valente dicere eo qui res hoc modo possidet, quia ipse bona fide possidet, quando ipse a mala fide possidente hoc accepit ».

*ut recedatur ab eo jure, quod dici aequum visum est.* (L. 2. ff. *De const. princ.*).

Or, si l'on compare les avantages prétendus de la prescription de dix ans avec les inconvénients et les dangers qui y sont attachés, on n'hésistera pas à la supprimer du projet: l'on préviendra ainsi le grand nombre de fraudes que cette prescription peut couvrir, et on donnera une garantie à la propriété que la loi doit protéger.

C'est par toutes ces considérations que le Sénat à été d'avis de supprimer les art. 45, 46, 47, 48, 49 de la section III, du chap. 5, du tit. 24, relatifs à la prescription de la propriété des immeubles par le laps de 10 et de 20 ans.

*Risposta della Commissione.*

(Art. 45 al 49). La Commissione nel distendere il suo progetto ebbe dinanzi agli occhi lo stato della giurisprudenza dei rispettivi Senati, e parvele raccogliersi, che se da un canto l'usucapione, a termine del Cod. fr., era in vigore in una parte di questi Stati, dall'altro non risulta, che ove le antiche leggi patrie trovansi in vigore, questo modo di acquistare il dominio siavi mai stato formalmente abolito. Egli è vero per altro, che il § delle RR. CC., con cui tutte le azioni sì *reali* che *personali*, si dichiarano estinte, non usandone per lo spazio di 30 anni, è più generalmente stato interpretato come un' implicita esclusione dell'*usucapione*. E quantunque i dubbii a più riprese eccitatisi non abbiano avuto una soluzione talmente positiva da impedire che all'occorrenza non si riproducessero le dottrine a tal riguardo professate dal Senato di Savoia, che sembrano aver in appoggio la costante pratica di quel Magistrato, fanno con fondamento riguardare un tal mezzo di acquistare, come poco d'accordo colle tradizioni più certe del diritto patrio.

La Commissione punto non si dissimulò queste difficoltà, nè il conflitto, che sorge contro un tal modo d'acquisto degli immobili, dai principii d'equità, non meno che dall'interesse gravissimo di mantenere salvo il rispetto alla proprietà; essa aveva perciò pensato di aggiungere alle condizioni richieste del Cod. fr., al quale si uniformarono in generale gli altri Codici, una particolar cautela, onde prevenire il pericolo che un atto ignorato assolutamente dal vero padrone potesse col tempo operare la spogliazione del di lui diritto di proprietà; a quest'oggetto tendeva la disposizione in cui erasi dichiarato, che l'usucapione non avrebbe principio se non dal giorno in cui i beni sarebbero recati alla colonna dell'acquisitore nei registri che servono in ciascuna Comunità al ripartimento delle pubbliche imposte.

Nell'esame che si è ora novellamente istituito delle accennate disposizioni in seguito alle osservazioni di cui formarono esse argomento, è sembrato che nemmeno in tal guisa si potesse ottenere quella piena sicurezza contro le frodi a cui dee tendere la legge, giacchè i registri di cui si tratta non servono abitualmente alle transazioni private sulla proprietà, nè vanno esenti da molte imperfezioni; ed il semplice discarico di una porzione di tributo, che può attribuirsi talvolta a motivi affatto diversi, non è un avvertimento in tutti i casi sufficiente. Quindi, se non è da dissimulare che in un sistema di registri convenientemente ordinati per le trasmissioni di tutti i diritti reali, la cui effettuazione eccederebbe per altro la facoltà della Commissione, l'*usucapione* potrebbe vestire tali caratteri da rispondere alle varie obbiezioni contro di essa elevate, è per altro da confessare che, nella mancanza di mezzi opportuni, più sicuro partito è lo astenersi dall'introdurre una disposizione di cui non si potrebbero compiutamente giustificare le conseguenze.

La Commissione inclinò quindi ad adottare la proposta fatta dal Senato di Savoia, di sopprimere interamente la Sezione relativa alla prescrizione per 10 e 20 anni, e sopprimere così gli art. 45, 46, 47, 48 e 49 del primo progetto; trasportando la sede dell'art. 50 nella successiva Sezione, il che a suo luogo verrà avvertito.

---

## SEZIONE TERZA

*Di alcune prescrizioni particolari.*

PRIMO PROGETTO. — *Sezione IV. — Di alcune . .*

. . . . . .

SECONDO PROGETTO. — *Sezione III. — Di alcune*

. . . . . .

---

Art. 2399 (2271). Si prescrivono col decorso di mesi sei le azioni degli osti e dei trattori per l'alloggio e la cibaria che somministrano.

Art. 2400 (2271, 2272). Si prescrivono col decorso di un anno,

Le azioni dei maestri ed istitutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente;

Degli uscieri, per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguiscono;

De' mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti;

Di coloro che tengono pensione od hanno case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e dell'istruzione de' loro allievi ed apprendisti;

Dei domestici salariati ad anno o a tempo

minore, come pure degli operai e dei giornalieri, per il pagamento delle loro giornate di lavoro, somministrazioni e salarii (1).

Art. 2401 (2271, 2272, 2273). Si prescrivono col decorso di due anni,

Le azioni de' maestri ed istitutori di scienze e di arti stipendiati a tempo più lungo di un mese;

Le azioni dei medici, chirurghi e speziali per le loro visite, operazioni e medicinali.

Le azioni de' patrocinatori per il pagamento delle loro spese ed onorarii: i due anni si computano dalla decisione della lite o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca di detti patrocinatori; riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed onorarii che fossero dovuti da tempo maggiore di cinque anni (2).

Art. 2402. L'azione de' notai pel pagamento delle loro spese ed onorarii si prescrive col decorso di cinque anni dalla data degli atti da essi ricevuti.

Art. 2403 (2274). La prescrizione ha luogo ne' casi sovra enunziati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di servigi e di lavori.

La prescrizione non cessa di correre se non quando vi sia stato un conto approvato, polizza od altra scrittura, o una citazione giudiziale non perenta.

Art. 2404 (2275). Nondimeno coloro cui fossero opposte tali prescrizioni possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare, se la cosa siasi realmente pagata. Il giuramento potrà essere deferito alla vedova, se questa vi ha interesse, ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi se sono minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta (1).

Art. 2405 (2276). I segretarii dei Tribunali ed i patrocinatori sono liberati dal render conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo che le medesime saranno state decise od altrimenti terminate.

Art. 2406 (2276). Gli uscieri dopo due anni dall'esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati dal renderne conto.

Art. 2407. Potrà però anche alle persone designate in quest'articolo (2) deferirsi il giuramento all'oggetto di dichiarare, se ritengano o sappiano dove esistano gli atti e carte sovra menzionati.

Art. 2408 (2277). Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le annualità arretrate delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rurali;

Gli interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, od a termini periodici più brevi (3).

Art. 2409 (2270). Dopo dieci anni l'architetto, e gli intraprenditori vengono liberati dalla garantia delle opere che hanno fatte o dirette (4).

Art. 2410 (2278). Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gli interdetti, e contro le altre persone menzionate nell'art. 2386, salvo quanto ai minori ed interdetti il loro regresso contro i tutori.

---

(1) La prescrizione di cui all'art. 2400, non è proponibile dal convenuto, se ammise fatti escludenti la realtà del pagamento. — Così la nostra Corte di cassazione, in sentenza 27 novembre 1856 (*Raccolta*, *an.* 1856, *pag.* 648).

(2) Vedasi la sentenza 14 febbraio 1856 della nostra Corte di cassazione. – Sostituzione dell'azione trentennaria alle azioni di cui all'art. 2401 (*Raccolta*, *an.* 1856, *pag.* 133).

(1) Il giuramento, di cui all'art. 2404, non può esser deferito dopo la sentenza che ammette la prescrizione. — Nostra Corte di cassazione, sentenza 20 maggio 1857 (*Rac.*, *an.* 1857, *pag.* 329).

(2) V. il testo per la Savoia riferito in nota a p. 750.

(3) Eccezioni alla regola stabilita dall'art. 2408. — *RR. PP.*, 12 *luglio* 1827. Sentenza della nostra Corte di cassazione, 27 giugno 1855 — *minore* — *conto tutelare*, sent. 14 marzo 1856 (*Raccolta*, *an.* 1855, *pag.* 387; 1856, *pag.* 224).

La prescrizione di cui all'art. 2408 — non è *presuntiva*, ma *estintiva*, — Corte di cass., sent. 22 gennaio 1857 — essa si applica anche agl'interessi di somme dotali, — Corte di cass., sent. 24 febbraio 1858 (*Racc.*, *an.* 1857, *p.* 64, 1858, *p.* 71).

(4) Vedasi l'art. 1815.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 31. — (2399). *Si prescrivono col decorso di mesi sei:*

*Le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno mensualmente;*

*Le azioni degli osti e dei trattori per alloggio e cibaria, che somministrano.*

*Art.* 32. — (2400). *Si prescrivono col decorso di un anno:*

*Le azioni dei medici, chirurghi e speziali, per le loro visite, operazioni o medicinali;*

*Degli uscieri, per . . . . . .*

*Dei mercanti . . . . . .*

*Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e degli altri maestri per il prezzo dell'istruzione dei loro allievi ed apprendisti.*

*Dei domestici stipendiati ad anno, o . . . . .*

*Art.* 33. — (2401). *L'azione dei patrocinatori per il pagamento delle loro spese ed onorarii, si prescrive col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca di detti patrocinatori; riguardo agli . . . . . .*

*Art.* 34. — (2402). *L'azione . . . . . (come al testo).*

*Art* 35. — (2403). *La prescrizione . . . . . somministrazioni, di consegna a credenze di servigi e di lavori.*

*La prescrizione . . . . . approvato, una scrittura od obbligazione, o una citazione giudiziale non perenta.*

*Art.* 36. — (2404). *Nondimeno . . . . . deferito alla vedova, od agli eredi, ovvero . . . . . .*

*Art.* 37. — (2405, 2406, 2407). *I segretarii dei . . . . . dopo la decisione delle medesime.*

*Gli uscieri . . . . . .*

*Potrà però anche . . . . . menzionati, e saranno in tal caso le medesime tenute a farne la restituzione.*

*Art.* 38. — (2408). *Si prescrivono . . . . . (come al testo).*

*Art.* 39. — (2410). *Le prescrizioni . . . . . menzionate nell'art.* 25, *salvo.*

## OSSERVAZIONI

### (SENATO DI PIEMONTE)

(Art. 31). Il Senato, avuto riguardo alla condizione delle persone di cui nel primo alinea dell'articolo, ed alla natura della cosa stessa, inclinerebbe di preferenza a sottoporre le azioni loro alla prescrizione d'un anno ad esempio di quella dei medici e chirurghi.

(Art. 33). Le parole: *una scrittura od obbligazione*, avendo un senso troppo generico e vago per non determinare la qualità della scrittura e dell'obbligazione che si richiegga per interrompere il corso della prescrizione, il Senato propenderebbe a sostituirvi queste altre: *una polizza o chirografo*, desunte dall'art. 2180 del Cod. di Napoli, le quali paiono più appropriate e più chiare.

(Art. 36). Parve al Senato inutile la menzione che si fa nell'articolo della *vedova*, poichè o la medesima opporrà ella stessa la prescrizione, o farà parte in causa come avente interesse, e nissun dubbio vi può essere in questo caso che le si possa deferire il giuramento. Ovvero sarà estranea alla causa, perchè non vi abbia alcun interesse, ed allora sarebbe ripugnante a tutti i principii che regolano questa materia, che le si potesse deferire il giuramento.

Una simile disposizione riguardo alla vedova poteva con qualche fondamento aver luogo sotto la legislazione francese che aveva introdotta la comunione legale tra i coniugi, poichè, avendo la vedova un interesse nella massa del patrimonio, era giusto che le si potesse deferire il giuramento, ma ora, che il sistema della comunione non ha più luogo, che quando è stato espressamente pattuito, pare che dovrebbe ommettersi nell'articolo, di cui ora è caso, il detto vocabolo.

### (SENATO DI SAVOIA)

(Art. 32). Le Sénat a été d'avis de porter à 2 ans la prescription des créanciers mentionnés au premier alinéa de cet article relative aux médecins et aux chirurgiens, et de faire un article à part de cet alinéa.

La profession de l'art de guerir a été mise au rang des arts libéraux; ceux qui l'exercent ne doivent pas être confondus avec la classe des personnes désignées dans les alinéa du même article (*L.* 1, § 1, *ff De extraord. cognit.*). D'ailleurs les dévoirs du médecin, du chirurgien l'obligent à donner souvent des soins gratuits aux pauvres; il est conséquemment de toute justice de ne pas les exposer envers les riches à perdre leurs honoraires pour ne les avoir pas exigés exactement dans le terme d'une année.

### *Risposte della Commissione.*

La Commissione riconosce in complesso l'opportunità delle avvertenze parzialmente fattesi sui menzionati articoli. Nulladimeno, quanto alla *vedova*, invece dell'assoluta ommissione della menzione di essa, si crede preferibile il modificare i termini dell'articolo in guisa che non si ammetta il giuramento della *vedova*, salvo allorchè l'eccezione della prescrizione fosse apposta nel di lei interesse

Allo scopo di effettuare le varie emendazioni occorrenti, ed anche per meglio coordinare la redazione della disposizione dell'articolo 32 del primo progetto di questo titolo coi termini usati nel num. 6 dell'art. 12, ti-

tolo: *Dei privilegii (art. 2136, Cod.)*, quanto ai padroni dei particolari stabilimenti accennati sotto il nome di: *pensioni o case di convitto*, la Commissione pensa di variare specialmente le disposizioni degli art. 51, 52, 53 del primo progetto, che corrispondono agli art. 45, 46 e 47 del secondo, oltre ad alcune altre fra le variazioni suggerite.

*Rispetto all'art. 50 del primo progetto, che faceva parte della Sezione testè soppressa* (pagina 746), *esso viene inserito dopo l'art. 58 del* primo *progetto, assumendo però nel* secondo *il numero* 55.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 45. — (2599). *Si prescrivono* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 46. — (2400). *Si prescrivono col decorso di un anno:*

*Le azioni dei maestri* . . . . . .
*Degli uscieri* . . . . . .
*Dei mercanti* . . . . . .
*Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori, e degli altri maestri per il prezzo dell'istruzione dei loro allievi ed apprendisti.*
*Dei domestici stipendiati ad anno* . . . . . .

*Art.* 47. — (2401). *Si prescrivono col decorso di due anni:*

*Le azioni dei medici* . . . . . .
*Le azioni dei patrocinatori* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 48. — (2402). *L'azione* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 49. — (2403). *La prescrizione ha luogo* . . . . . (come al primo prog., art. 55).
*La prescrizione non cessa* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 50. — (2404). *Nondimeno* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 51. — (2405, 2406, 2407). *I segretarii* . . . . . (Come al primo prog., art. 57).

*Art.* 52. — (2408). *Si prescrivono* . . . . . .
. . . . . (come al testo).

*Art.* 53. — (2409). *Dopo 10 anni l'architetto* . . . . . (come al testo).

*Art.* 54. — (2410). *Le prescrizioni* . . . . . (Come al primo prog., art. 59).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 45). Adottato all'unanimità.

(Art. 46). Sarebbe meglio cominciare il quarto alinea ne' seguenti termini: *di coloro che tengono pensione od hanno case di convitto.* Pare altresì che nello stesso alinea debbasi dire: *e dei maestri*, invece di: *e degli altri maestri*, imperocchè questa ultima locuzione per la parola: *altri*, potrebbe far credere che alludesse ai maestri di cui parlasi nel primo alinea.

(Art. 47 al 50). Adottati all'unanimità.

(Art. 51). Si osserva che, per complemento della disposizione della prima parte del presente articolo, come per rendere la locuzione correlativa al secondo alinea del precedente art. 47, si dovrebbe, come nel suddetto alinea, anche nel presente articolo, oltre il caso della *decisione delle liti*, accennare anche quello, in cui fossero *altrimenti terminate.*

Parve poi che dei due alinea del presente articolo si potrebbero fare due distinti articoli, per non riunire nella stessa disposizione gli uscieri coi Segretarii dei Tribunali ed i patrocinatori, perchè il tempo che si stabilisce per essi è più lungo; epperò la Sezione proporrebbe di fare del primo alinea un articolo 51 *bis*, e del secondo alinea un art. 51 *ter*, notando di cangiare in quest'ultimo le parole: *designate in quest'articolo*, nelle seguenti: *designate nei due articoli precedenti.*

Finalmente si propone di sopprimere in quest'ultimo alinea le parole: *e saranno in tal caso le medesime tenute a farne la restituzione*, perchè parvero soverchie.

(Art. 52). Adottato all'unanimità.

(Art. 53). (*Vedesi quanto è detto dalla Sezione a pag.* 500, *vol. II*).

(Art. 54). Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 45, o 2599, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 46, 47, o 2400, 2401, Cod.). Nell'art. 46, sono adottate le proposte della Sezione.

Sull'alinea dell'art. 47 il Relatore osserva, poter succedere che la lite termini altrimenti, che con una decisione o colla conciliazione fra le parti; (per es., quando una delle parti divenisse erede dell'avversario) propone di scrivere: *i due anni si computano dal giorno in cui la lite fu decisa, o altrimenti terminata.*

Un Membro risponde che, essendosi detto: *riguardo agli affari non terminati*, si scorge abbastanza essersi voluti comprendere nella precedente disposizione tutti i casi, nei quali la lite sia terminata.

L'articolo non è in quella parte variato.

Si scorge poi nell'art. 46 un dubbio, per essersi parlato nel primo alinea dell'azione: *Dei maestri*, ecc. e poscia nel quarto: *Dei maestri pel prezzo*, ecc. Si osserva inoltre che pei: *maestri*, ecc., le lezioni de' quali non siano date mensilmente, l'azione non si prescriverebbe, che nello spazio di 30 anni, dacchè i medesimi non si comprenderebbero nel suddetto primo alinea, e non è più data altrove una disposizione. Per ovviare al dubbio ed insieme all'ommissione, che risulterebbe dalla redazione attuale, si determina di togliere nel quarto alinea la menzione dei: *maestri*, ecc. e di fissare a due anni la prescrizione dell'azione di quei: *maestri*, ecc., le cui lezioni non son date mensilmente.

L'alinea 4. dell'art. 46 adunque rimane redatto come ora sta scritto al Codice detto alinea dell'art. 2400.

Nell'alinea susseguente è detto: *salariati*, invece di: *stipendiati*.

Poscia nell'art. 47 è introdotto, per divenirvi primo alinea, la seguente aggiunta:

« Le azioni dei, ecc. » (*come al testo art.* 2401).

Sorge altra difficoltà per la voce: *patrocinatori*, che s'incontra nell'ultimo alinea dell'art. 47, e quindi nell'art. 51 in principio, la quale voce comprenderebbe gli avvocati ed i procuratori, ossia causidici, mentre che, nell'art. 2, n. 8, titolo: *Dell'arresto personale*, ove era usata la detta voce, fu surrogata la parola: *causidici*, (*art.* 2100, *n.* 8, *Cod.*).

In quanto alle prescrizioni stabilite dagli 45 e 51 del presente titolo, si crede doversi comprendere nella disposizione anche gli avvocati, ma si dubita se non abbia a restituirsi la voce, *patrocinatori*, nell'art. 2, n. 8, di cui sopra, stantechè il rifiuto che si facesse da un avvocato di restituire i documenti affidatigli costituirebbe un fatto doloso.

Esaminate le disposizioni delle RR. CC., si vede stabilita nel § 4, tit. 12, lib. 2, la pena della sospensione per un anno ed il risarcimento dei danni per gli *avvocati* e *procuratori* che, sotto il pretesto del loro onorario, non restituiscono gli atti (1). Tale disposizione è ravvisata sufficiente, e non potendo aver sede nel Codice civile, si determina tenerne nota per inserirla nel Cod. di proc. (2). Si crede quindi che non occorre comprendere gli avvocati nel disposto del summentovato art. 2, n. 8, titolo: *Dell'arresto personale*.

(Art. 48, o 2402, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 49, o 2403, Cod.). Sono soppresse nella prima parte le parole: *di consegne a credenza*, non parendo buona la dizione ed essendovi anche superflue.

(Art. 50, o 2404, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 51, o 2405, 2406, 2407, Cod.). Il Guardasigilli aderisce alla proposta della Sezione,

Sono separati dall'articolo i due alinea per formare due distinti articoli; è fatta nella prima parte e nel secondo alinea l'aggiunta e la soppressione proposta dalla Sezione, sono così adottati i tre articoli seguenti:

(Art. 51) (2405). I Segretarii *(come al testo)*.

*(Vedi superiormente per la parola* patrocinatori).

Art. 51 *bis*. (2406). Gli uscieri (*come al testo*).

Art. 51 *ter*. (2407). Potrà però anche alle persone designate *negli articoli precedenti* (3) deferirsi il giuramento (*il resto come al testo*).

(Art. 52, o 2408, Cod.). Adottato senza osservazioni.

(Art. 53, o 2409, Cod.). *(Vedansi le discussioni del Consiglio di Stato alle pag.* 501 *e seg., vol. II)*.

(Art. 54, o 2410, Cod.). Adottato senza osservazioni.

—

Art. 2411 (2279). Riguardo ai mobili il possesso produce a favore de' terzi l'effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui cui fu derubata alcuna cosa, o che l'abbia perduta, ove quanto alla cosa perduta non siano seguite la consegna e le pubblicazioni prescritte dagli articoli 686 e 687, può ripeterla pel corso di tre anni, da computarsi dal giorno del furto, o della perdita, da quello presso cui la trova; salvo a questo il regresso contro quello da cui l'ha ricevuta (1).

Art. 2412 (2280). Se l'attuale possessore della cosa derubata o perduta l'ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all'occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire se non che rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata (2).

Art. 2413 (2264). Le regole delle prescrizioni particolari minori degli anni trenta sopra oggetti diversi da quelli indicati nella presente sezione e nella precedente sono stabilite in altri titoli del presente Codice, o da leggi e regolamenti speciali (3).

---

(1) V. il § 4, tit. XIII, lib. I, Regio Regol. pel Ducato di Genova del 13 maggio 1815.

(2) Manca nel Cod. di proc. civ. una disposizione simile a quella su indicata delle RR. CC., e la disposizione che più vi si avvicina è quella di cui all'art. 1127 del detto Codice.

(3) Tale locuzione, resa necessaria dalla riduzione dell'art. 51 del secondo progetto in tre distinti articoli, quantunque adottata, non figura nell'art. 2407 del Codice, rimase quindi la inesattissima dicitura; *persone designate in quest'articolo*, mentre in esso non viene indicata nessuna sorta di persone. — Questa però fu una ommissione materiale, come facilmente persuadono le circostanze di cui sopra, e sopra tutto la redazione dell'art. 2407 del testo originale francese per la Savoia, espresso in questi termini:

« On pourra cependant déférer aussi le serment « aux personnes désignées dans *les deux articles précédents*, pour qu'elles aient à déclarer si elles re« tiennent les actes et les pièces ci-dessus mentionnés, « ou si elles savent où ils se trouvent ».

(1-2) Vedasi l'art. 689 del Codice penale.

(3) V. p. es. gli art. 532, 468, 1007, 1031, 1102, 1108, 1393, 1506, 1629, 1655, 1665, 1681, 1701, 1713, 1815, 1877, 2069, 2238, Cod. civ. — 69, 70, 117, 204, 461, 462, 465 e 561, Cod. di comm.; — 34, Legge 28 aprile 1853; — 39, Legge 7 luglio 1853; — 22, 37, 78, 115, Legge 9 sett. 1851.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 60. — *Riguardo ai mobili il possesso produce l'effetto stesso del titolo. Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu derubata qualche cosa può ripeterla per il corso di tre anni da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui la trova, salvo*

. . . . . .

*Art.* 61, 62. — (Conformi agli art. 2412, 2413 del testo).

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

*Avvertenza della Commissione.*

(Art. 60). I dubbi, ai quali ha dato origine nell'applicazione la regola espressa nell'articolo 2279 del Cod. fr. *en fait de meubles la possession vaut titre*, ripetuta in termini equivalenti nel presente articolo, sono sembrati alla Commissione una prova che il principio in essa enunciato dovesse venir meglio dichiarato, a fine di antivenire ogni erronea intelligenza. Non pochi sono i casi in cui le Corti francesi ebbero a pronunciare sulle conseguenze di quell'articolo, il quale, non escludendo espressamente se non le cose rubate o perdute, è stato da taluni inteso nel senso che il possesso di qualunque cosa mobile a qualunque titolo trasferito, desse un'eccezione al detentore contro il padrone che volesse ripeterla, ancorchè gli fosse stata da questo direttamente consegnata.

Altri autori all'incontro, e specialmente il Toullier (*tom.* 14, *n.* 105 *al* 119), rifuggendo con ragione da una massima cotanto sovversiva della buona fede, furono tratti ad asserire, dietro le nude dottrine del D. R., che la citata formola introdotta nel Codice nulla più significhi, che una presunzione, la quale militi a favore del detentore, ma che in tutti i casi ceder debba alla prova somministrata da chi rivendica la cosa, che non sia intervenuta in origine una causa idonea a trasferirne il dominio..

Ambe le opposte dottrine accennate si dilungano dallo scopo della legge, ed un altro tra i comentatori dello stesso Cod. fr., il Troplong (*De la prescription, n.* 1013 *et suiv.*), mettendo a confronto queste divergenze d'opinioni, ha dimostrato con evidenza, siccome l'ultima di esse, tuttochè appoggiata nell'equità, sia aliena dal retto senso, in cui la massima *possession vaut titre*, fu accolta in fatto di cose mobili nel diritto francese per una deroga parziale al D. R., già attestata da Pothier.

La ragione di questa deroga sta nella natura delle cose mobili, la cui contrattazione ricerca speditezza maggiore ed un più largo uso della buona fede da canto di chi le acquista, senza del quale il commercio ne sarebbe sovverchiamente incagliato.

Ma una tale considerazione, che tutta rivolgesi a favore dei terzi, rende pure a questi soltanto applicabile l'eccezione dedotta dal possesso. Essa non può aver altro effetto, se non che il terzo non possa venir privato della cosa da esso acquistata per mancanza di giusto titolo e di buona fede in colui dal quale gli è pervenuta, a menochè si tratti di cose che senza fatto del padrone cessarono di essere in di lui mani, quali sono le cose *rubate* e le *perdute*.

Mentre la Commissione non poteva se non riguardare come assai opportuna la modificazione dei termini dell'articolo nel senso sovra accennato, limitato, cioè, ai terzi solamente, riconobbe altresì la necessità di metterne in altra parte la redazione d'accordo colle disposizioni accolte in principio del libro III, quanto alle cose *perdute*.

L'eccezione enunciata in quest'articolo rispetto a tali cose non poteva a meno infatti di concepirsi in guisa, che non ne rimanesse offeso il diritto che sulle medesime potessero avere acquistato i terzi, mercè l'adempimento delle condizioni volute, ancorchè non fosse trascorso il triennio che il presente articolo concede in generale per riclamare le cose *perdute*.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 55. — *Riguardo* . . . . . (testo, art. 2411).

*Ciò non ostante colui cui fu derubata alcuna cosa, o che l'abbia perduta, ove quanto alla cosa perduta non siano seguite la consegna e le pubblicazioni prescritte dall'art.* 7. *e seg., lib.* 3, Disposizioni generali, *può* . . . . . (Il resto come al testo).

*Art.* 56, 57. — (Conformi agli art. 2412, 2413 del testo).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

(Art. 55, 56, 57). Adottati all'unanimità.

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 55 o 2411, Cod.). Invece di dire: *dall'art.* 7 *e seg., lib.* 3, *Disposizioni generali*, vien detto: *dagli art.* 686 *e* 687.

(Art. 56, 57 o 2412, 2413, Cod.). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 2414 (2281). Le prescrizioni già incominciate all'epoca dell'osservanza del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.

Ciò non ostante, le prescrizioni incominciate prima dell'epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato nel Codice, si compiranno col decorso del tempo fissato dallo stesso Codice, da computarsi dall'osservanza del medesimo.

PRIMO PROGETTO. — *Art.* 65. — *Le prescrizioni incominciate all'epoca della pubblicazione del presente Codice* . . . . . .

. . . . . .
*Già non ostante* . . . . . .
. . . . . .
. . . *leggi anteriori si richiederebbero ancora più di 30 anni, si perfezioneranno con il decorso di 30 anni da computarsi dalla stessa epoca.*

OSSERVAZIONI

Nessuna per parte dei Magistrati.

SECONDO PROGETTO. — *Art.* 58. — *Le* . . . . . (Come al primo progetto, art. 63).

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Guardasigilli dice che, nell'esaminare gli articoli di legge transitoria, dai quali sia accompagnata la promulgazione del Codice, si è avvertito a varii casi, nei quali non parrebbe conveniente la disposizione data in quest'articolo. A termini del medesimo, le azioni che, secondo le leggi vigenti, durano 30 anni, e per cui il Codice fissa un tempo minore, non si prescriverebbero, se non dopo trascorsi 30 anni dacchè sono nate, quantunque la massima parte di quel periodo trascorresse sotto il Codice.

Il vantaggio a cui tende la nuova legge sarebbe così ritardato di 30 anni, e si avrebbero molti contratti di una stessa e medesima natura, nei quali l'azione durerebbe 30 anni per gli uni, e soli 5 ed anche meno per gli altri, senz'altra differenza intrinseca fra essi, se non quella sovente accidentale di essere stati fatti qualche giorno dopo l'osservanza del nuovo Codice. — Posto, p. e., il caso della lesione nei contratti di vendita, succederebbe che, fatte due alienazioni dello stesso fondo, l'una anteriore di pochi giorni, e l'altra posteriore all'osservanza del Codice, la seconda alienazione sarebbe irretrattabile dopo 5 anni, e dovrebbero ancora trascorrerne 25 prima che fosse irretrattabile la prima alienazione. Consimili inconvenienti si presenterebbero pure in varii altri casi, ed occorre in ispecie avvertire la materia delle annualità e degli interessi, i quali, pei contratti anteriori al Codice, non si prescriverebbero che nello spazio di 30 anni, mentre la prescrizione fissata dal Codice è universalmente riconosciuta utile e giusta.

Queste importanti considerazioni furono discusse in un Congresso appositamente riunito, e si è opinato di sostituire all'attuale alinea dell'art. 58 del secondo progetto, quello che attualmente si legge al Codice nell'alinea dell'art. 2414.

Nella prima parte dell'articolo si deve poi sostituire: *all'epoca dell'osservanza*, invece di: *all'epoca della pubblicazione*, dacchè il Codice non sarà dichiarato esecutorio, se non dopo trascorso un intervallo di tempo dalla sua promulgazione.

Un Membro dice che l'articolo, siccome è attualmente concepito, è conforme a quello del Cod. fr., e riformato come si propone, la disposizione sarebbe retroattiva.

Il Guardasigilli osserva, non esservi retroattività, se non quando la legge togliesse un diritto già acquistato, e non potersi dire in materia di prescrizione che si abbia diritto acquistato, o che non sia fissato un tempo minore per la medesima. Secondo la disposizione proposta, chi ha un'azione già nata all'epoca dell'osservanza del Codice, avrà tutto lo spazio di tempo fissato da questo, e computabile soltanto dal giorno della detta osservanza, per promuovere la sua azione, a menochè, a termini delle leggi precedenti, dovesse la medesima esser prescritta fra un tempo minore. Rimanendo diffidato dalla legge a proporla entro quel tempo, non gli è tolto alcun diritto.

Un Membro dubita che, sostituita nell'alinea la detta disposizione, non rimanga più d'accordo colla prima parte, poichè in questa si stabilirebbe il principio che nulla è innovato per le prescrizioni già incominciate, e poscia nell'alinea sarebbe contenuta una disposizione che innova alle medesime. Gli parrebbe più logico d'invertire le due parti dell'articolo.

Il Guardasigilli dice che, fatta l'inversione delle due disposizioni, non sarebbero più correlative, ed osserva che la prima parte dell'articolo non riguarda il solo tempo necessario per prescrivere, ma anche le regole che fossero stabilite dalle leggi anteriori intorno alla prescrizione. La disposizione della prima parte in ciò che riguarda al seguirsi queste regole, deve applicarsi anche a quelle prescrizioni che cadono sotto il disposto dell'alinea.

L'articolo rimane dunque adottato come sopra si è detto.

---

DISPOSIZIONE GENERALE

PRIMO E SECONDO PROGETTO. — *(Manca tale rubrica).*

---

Art. 2415. In tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice le leggi romane, e gli statuti si generali che locali cesseranno di aver forza di legge.

Cesseranno parimente di aver forza di legge in tali materie le Regie Costituzioni, gli Editti, le Lettere-Patenti ed altre Regie provvisioni, i regolamenti, usi e consuetudini, e qualunque altra disposizione legisla-

tiva, salvo nei soli casi in cui il Codice stesso vi si riferisce (1).

PRIMO PROGETTO. — (Vedi l'art. 18 del titolo preliminare a pag. 34, Vol. I.)

OSSERVAZIONI

(SENATO DI SAVOIA)

Le Sénat observe que l'abrogation des lois sur la matière qui sera l'objet des dispositions du Code civil est une conséquence nécessaire de la formation d'un Code complet, et que cette abrogation parait devoir s'appliquer à toutes les lois qui doivent le composer. Le présent article parait ainsi devoir être placé à la fin du Code. On n'obtiendrait qu'une législation imparfaite si les Tribunaux étaient encore obligés de revenir sur les lois anciennes pour s'assurer de l'application de la loi nouvelle.

(SENATO DI PIEMONTE)

Il Senato ben non vede il motivo, per cui quest'articolo sia stato diviso in due parti. Dippiù, se intenzione ella è del legislatore l'abrogare ogni altra qualunque legge, pare che possa dirsi semplicemente:

« Cesserà ogni qualunque legge, consuetudine « o disposizione sin'ora emanate per qualsi- « voglia materia che forma soggetto del pre- « sente Codice, salvo che dal Codice medesimo « siasi altrimenti disposto ».

Anzi, in quanto agli statuti, il Senato crede conveniente che tutti indistintamente siano abrogati colla pubblicazione del presente Codice, quand'anche non si contenesse in questo alcuna disposizione relativa, e ciò salvo entro il termine che si determinerà (che potrebbe esser quello nel quale si renderà obbligatorio il Codice) le città e Comuni ne ottenessero dal legislatore la espressa conferma, come si fece all'art. 11 del Cod. lombardo, e come può essere consigliato da particolari e locali circostanze.

Il che pure porterà a vedere se in qualche parte del Codice siensi gli statuti conservati, o variati.

In quanto poi alla sede di questa disposizione, pare sia più naturale quella che vorrebesi darle nell'Editto che accompagnerà la pubblicazione.

(SENATO DI GENOVA)

Nel caso che questo articolo si lasci nella sede in cui trovasi collocato, e non si stimi più utile consiglio di rimetterlo alla fine del Codice, è d'avviso il Senato che si possa sopprimere la clausola: *salvo nei soli casi in cui lo stesso Codice vi si riferisce*, e ciò per due ragioni: — La prima, perchè, dovendo il Cod. civ. acchiudere tutte le disposizioni relative alle materie che vi si trattano, conviene, per quanto sia possibile, che vi sieno inserite distesamente quelle desunte da altre leggi che si vogliono conservare, senza che occorra rimettere alle leggi medesime; altrimenti il Codice rimarrebbe imperfetto: — La seconda, perchè, dove in certi casi sia opportuno di rimettere ad altre leggi, può bastare per l'intento, che ciò si faccia sotto i diversi titoli in cui si troveranno le materie di quella legge, senza che sia di mestieri che in sul bel principio del Codice se ne faccia l'annunzio, e che si lasci in siffatta guisa concepire l'idea di un lavoro incompleto.

*Risposte della Commissione.*

L'articolo fu diviso in due parti, perchè la legge romana e gli statuti non si trovano mai richiamati nel decorso del Codice, mentre il medesimo talvolta si riferisce alle disposizioni legislative accennate nella seconda parte dell'articolo stesso.

Quanto utile ed universalmente desiderata si può riputare l'abolizione degli statuti in materia civile, la cui esistenza sarebbe incompatibile con ogni legge generale, altrettanto sarebbe pericoloso ed incongruo il volere, senza evidente ragione, togliere o diminuire l'effetto di quelle altre disposizioni statutarie di che godono molte città e Comuni, o per antichissimo possesso, o per munificenza dei Reali di Savoia; disposizioni dettate per lo più da interessi locali, e che per nulla inceppano il corso della nuova legislazione.

Quanto alla osservazione del Senato di Genova, sembra potersi rispondere che la riserva delle relazioni speciali alle leggi preesistenti, si è espressa appunto in principio del Codice per rendere compiuta la descrizione di tutte le parti della legislazione che debbe aver sede in questa specie di proemio a tutto il corpo delle nuove leggi patrie.

Finalmente, non essendo ancora deciso il sito della collocazione dell'art. 18, nulla osta a che nella redazione definitiva possa collocarsi in altra sede.

SECONDO PROGETTO. — *(Conforme al primo).*

(SEZIONE DI GRAZIA E GIUSTIZIA)

Adottato all'unanimità, opinando che si debba trasportarlo nell'Editto con cui sarà il Codice pubblicato.

(1) Non è violato l'art. 2415 da quella sentenza che invoca i principii del D. R. a conforto del suo sistema. — Così la nostra Corte di cassazione nelle sentenze 9 marzo e 22 dicembre 1855. (*Raccolta, an.* 1855, *pag.* 157, 555).

Gli art. 2415, Cod. civ. e 723, Cod. comm., non vietano al giudice di ricorrere in certi casi agli *usi commerciali*. — Così della Corte nelle sentenze 13 e 22 novembre 1855. (*Racc., pag.* 511, 513).

Vedansi le RR. PP. 26 ottobre 1841, il titolo delle quali è riferito in nota agli art. 884, 885, del *Cod. civ. (pag.* 166, *vol. II)*.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 12 *gennaio* 1836.

Un Membro osserva, sembrare un poco vaga l'espressione: *in tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice*, e derivarne da essa, che, se nelle materie trattate si fosse ommesso affatto un oggetto il quale era contemplato nelle leggi precedenti, non si dovrà più aver ricorso a queste, e la decisione sarebbe lasciata intieramente al criterio del giudice.

Un altro Membro propone successivamente di scrivere in principio dell'articolo: *in tutti i casi non previsti dal presente Codice*, venendo con ciò a specificarsi che non è derogato alle leggi precedenti se non in quanto il Codice contenga una disposizione sull'oggetto che si tratta di decidere.

Viene risposto a queste considerazioni, che sarebbe pericoloso di lasciare in vigore le leggi precedenti in quelle materie per cui è disposto dal Codice, perocchè potrebbe succedere che mentre la legge precedente contiene una disposizione sull'oggetto in quistione, il sistema ne fosse però diverso da quello del Codice, e la quistione verrebbe allora a decidersi in un senso opposto alle basi del Codice, od almeno alle conseguenze che derivano da queste basi; aversi poi a ritenere, che, a termini dell'articolo 15 del nostro Codice civile, allorquando manca la legge, si dovrà aver riguardo a ciò che è deciso nelle leggi analoghe, cosicchè, esistendo una legge precedente la quale provveda sul punto di questione, il giudice potrà ricorrere ad essa ogni qualvolta non la riconosca contraria al sistema seguìto dal Codice.

Dice inoltre il Guardasigilli, che la questione dipende dal senso in cui s'intende la parola *materie*, e spiega che essendovi p. e. nel Codice un titolo che parla *Della vendita*, non si deve ricorrere ad altre leggi per decidere una questione che riflette una vendita; ma, se non è parlato di quell'oggetto nel Codice, rimangono in vigore tutte le leggi anteriori, nè potersi in fatti dubitare che non sieno conservate le leggi daziarie, le leggi politiche, e molte altre che sono relative a materie di cui non è possibile e non conveniente di parlare in un Codice.

Uno dei Membri, non credendo esatto il dire che: *sono abrogate le leggi romane*, ecc., propone di attenersi alla espressione contenuta nella legge 30 vendemmiario, anno XII, per la pubblicazione del Cod. fr., ove era detto: *cesseranno di aver forza di legge*.

Non s'incontra difficoltà nel sostituire questa espressione.

L'articolo è adottato nei termini seguenti:

« In tutte le, ecc. ». (*Come al testo, articolo* 2415).

È fatta riserva di collocare quest'articolo o nell'Editto di promulgazione, o nel fine del Codice, ovvero di conservarlo nel titolo preliminare, secondo che sarà riconosciuto più opportuno.

*Adunanza* 18 *gennaio* 1837.

Il Guardasigilli propone il dubbio, se la disposizione dell'art. 18, progetto del titolo *preliminare*, abbia ad essere mantenuta in quel titolo, ovvero a trasportarsi nel fine del Cod. come ultimo articolo. Siccome disposizione del titolo *preliminare*, sarebbe applicabile anche agli altri Codici, ma essendo in quest'articolo parlato delle materie *che formano l'oggetto del presente Codice*, gli pare quindi che sarebbe più convenientemente collocato come articolo ultimo.

È adottata la proposta del Guardasigilli, onde l'art. 18 del titolo preliminare è trasportato alla fine del Codice come articolo ultimo, sotto la rubrica, *Disposizione generale*, e col numero 2415.

## FINE DEL LIBRO TERZO ED ULTIMO

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Dacchè siamo saliti al trono degli Avi Nostri, una delle più sollecite Nostre cure fu quella di procurare agli amati Nostri sudditi il benefizio di una legislazione unica, certa, universale, conforme ai principii della santa Nostra Cattolica Religione ed a quelli fondamentali della Monarchia. Perciò fu d'ordine Nostro in uno raccolta la sapienza delle antiche leggi prima variamente sparse, nè in ogni luogo uniformi; alcune antiche prescrizioni si riformarono, altre nuove s'introdussero con quella maturità di consigli a sì alta impresa richiesta. Ed ora che trovasi compiuta una delle parti più importanti dell'opera, il Codice Civile, preceduto da un titolo preliminare che a tutta la legislazione si riferisce, non vogliamo ritardare a dargli forza di legge pel maggior vantaggio dei popoli al Nostro paterno affetto ed al reggimento Nostro da Dio commessi. Quindi è che pel presente Editto di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

ART. 1. Il Codice di leggi civili da Noi sanzionato e firmato per doppio esemplare in istampa, e controsignato dal Nostro Guarda-Sigilli avrà forza di legge nei Nostri Stati cominciando dal giorno primo di gennaio mille ottocento trentotto.

ART. 2. La pubblicazione d'esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato in ciascuna Città ed in ogni capo-luogo di Comunità, per essere riposto nella sala del Consiglio civico o comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, onde ognuno possa prenderne cognizione; e sarà inserto in un col presente nella raccolta degli Atti del Nostro Governo.

ART. 3. I due esemplari da Noi firmati saranno gli originali del Codice, e verranno depositati nel Nostro Archivio di Corte.

Ordiniamo a tutti i Senati ed alla Camera Nostra dei Conti d'interinare il Codice Civile come sovra da Noi firmato, insieme col presente Editto: volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, che tale è nostra mente.

Dat. Torino, 20 giugno 1837 del Regno nostro il 7.°

CARLO ALBERTO.

V.° DI PRATOMO — GALLINA — PENSA.

BARBAROUX.

# APPENDICE

## REGIE PATENTI E LEGGI RELATIVE AL CODICE

### REGIE PATENTI

*Colle quali Sua Maestà dà alcune disposizioni transitorie per antivenire i dubbii che nel passaggio dall'antica alla nuova legislazione potessero insorgere circa l'applicazione d'alcuni articoli del Codice civile.*

In data del 6 dicembre 1837.

CARLO ALBERTO, ecc.

Nel passaggio dalle leggi attualmente vigenti nei Nostri Stati all'osservanza del Codice civile testè da noi sanzionato, avendo riconosciuto conveniente di togliere alcuni dubbii che potrebbero nascere, onde non lasciare incerta, rispetto ad essi, l'applicazione della nuova legge, siamo venuti nella determinazione di dare le seguenti disposizioni; quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza, Regia autorità e col parere del Nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 29 *novembre* 1837.

Il Relatore, nel riferire il lavoro della Sezione, espone sul proemio del R. Editto, per cui saranno pubblicati questi articoli di leggi transitorio, essersi considerato, che le disposizioni in essi articoli contenute, sono bensì diretto a togliere alcuni fra i dubbii più importanti che potrebbero sorgere, ma non potersi a meno di prevedere che nasceranno altri dubbii sull'applicazione del nuovo Codice, ai quali non è provvisto con queste leggi, e che si lasciano perciò a risolvere secondo i principii generali della giurisprudenza. La redazione del proemio parendo indicare che non si prevedano altri dubbii, oltre quelli risolti negli articoli, la Sezione ha opinato di stenderlo nei termini che seguono:

« Nel passaggio dalle leggi attualmente vi-
« genti nei Nostri Stati all'osservanza del Co-
« dice civile testè da noi sanzionato, avendo
« noi riconosciuto conveniente di togliere al-
« cuni fra i dubbi i più importanti che po-
« trebbero nascere, onde non lasciare incerta
« rispetto ad essi l'applicazione della nuova
« legge, siamo venuti perciò nella determina-
« zione di dare le seguenti disposizioni; quindi
« per le presenti, ecc. ».

Il Guardasigilli non ha difficoltà al sostituirsi questa redazione; credo però, non doversi dire: *alcuni fra i dubbii più importanti*, la quale espressione suppone che si prevedano altri dubbii importanti, per cui non si voglia togliere l'incertezza che si riconoscerebbe nell'applicazione della nuova legge. Propone di esprimere soltanto: *togliere alcuni dubbii.*

Il Relatore, e con esso altri Membri, concorrono nell'avviso del Guardasigilli.

È adottato il proemio proposto dalla Sezione, scrivendovi: *togliere alcuni dubbii che potrebbero nascere*, invece di: *alcuni fra i dubbii più importanti.*

---

Art. 1. Il figlio nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito, benchè sia già maggiore d'età al giorno in cui sarà in osservanza il Codice, può acquistare la qualità ed i diritti di suddito qualora entro l'anno successivo faccia la dichiarazione di cui nell'art. 20, ed adempia le altre condizioni ivi prescritte.

PROGETTO. — *Art.* 1. — *Il figlio* . . . . .
. . . . . .

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore rammenta che, secondo l'art. 20 del Codice, il figlio nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito dee fare la dichiarazione ivi descritta entro l'anno susseguente alla maggiore età. È possibile che al giorno dell'osservanza del Codice alcuni di questi figli sieno già pervenuti all'età maggiore, e non sarebbe giusto di escluderli dal potere acquistare la qualità di suddito.

Il presente articolo è inteso a questo scopo, e fu pienamente ammesso dalla Sezione.

L'articolo è adottato.

---

Art. 2. Gli eredi presuntivi che avessero ottenuto la cura dei beni di un assente, o quelli che avessero diritto di essere in essa cura preferiti, od associati in conformità delle leggi anteriori, avranno gli stessi diritti che loro competerebbero se l'assenza fosse stata dichiarata dopo l'osservanza del Codice, purchè siano trascorsi cinque anni dal giorno della sparizione dell'assente o dalle ultime di lui notizie: il tempo trascorso prima dell'osservanza del Codice sarà per tale effetto computato e si riunirà col tempo posteriore.

Ciò nondimeno non saranno i medesimi dispensati dagli obblighi, e dalle formalità ulteriori prescritte dal Codice relativamente all'immissione in possesso dei beni dell'assente, e non avranno li diritti attribuiti dal Codice sui frutti provenienti dai beni dell'assente, se non che dalla data di tale immissione in possesso.

I legatarii, donatarii, e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di esso, potranno parimente esperirne in conformità delle disposizioni del Codice.

PROGETTO. — *Art. 2. — Gli eredi . . . . . o che avessero diritto di domandarla in conformità delle leggi anteriori, avranno su questi beni gli stessi diritti . . . . . purchè sieno già trascorsi 5 anni dal giorno della disparizione dell'assente; il tempo trascorso prima . . . . . .*

*Ciò nullameno il diritto sui frutti provenienti da tali beni sarà regolato in conformità della legge in vigore rispettivamente a ciascun dei termini dell'amministrazione dei medesimi.*

*I legatarii . . . . . .*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore osserva, che il Codice fissa termini, e prescrive formalità per la dichiarazione dell'assenza, ma in oggi vi sono curatori di assenti, i quali si trovano in possesso de' beni loro, e ne sorge il dubbio se questi curatori debbano praticare tutti gli incumbenti stabiliti dal Codice per la dichiarazione d'assenza, e per l'immissione in possesso.

Siccome la cura ai beni dell'assente, nella forma in cui è data attualmente, è preceduta da informazioni giudiziali, e con dare essa cura si dichiara il fatto dell'assenza, la Sezione ha creduto che l'atto di cura debba equivalere alla dichiarazione d'assenza stabilita dal Codice, ed in questa parte è stata d'accordo nell'adottare la disposizione dell'articolo.

Si fece però a riflettere, che il curatore attuale possedendo a titolo di cura, e perciò come amministratore, non può, in forza di questo titolo, fare suoi i frutti dei beni che amministra, onde l'attribuirgli i frutti, secondo che è stabilito dal Codice, sarebbe contrario alla natura del suo titolo. Si è quindi opinato dalla maggioranza della Sezione, che l'attuale curatore dovesse chiedere l'immissione in possesso, ed adempiere le formalità a tal uopo prescritte dal Codice, e che dalla data soltanto di questa immissione in possesso gli sia attribuito il diritto sui frutti. Nell'introdurre tale disposizione nell'articolo, la Sezione ebbe anche in vista l'interesse dell'assente, il quale sapeva alla sua partenza che gli sarebbero conservati i frutti dei beni. Venendo ora a farsi un cangiamento, per cui egli perderà una parte dei frutti, è d'uopo che ne sia fatta la dichiarazione nella legge, affinchè possa pervenire a notizia dell'assente. Due Membri della Sezione sono però stati d'avviso contrario, non credendo conveniente di assoggettare gli eredi presuntivi, che sono attualmente curatori, alla formalità di una nuova immissione in possesso.

Un'altra variante venne poi fatta alle parole: *o che avessero diritto di domandare la cura in conformità delle leggi anteriori*. Questa espressione è sembrata troppo vaga, e pensandosi che si è voluto alludere al diritto che potrebbe avere taluno di essere preferito od associato nella cura dell'assente, si è sostituita la menzione di questo diritto.

Finalmente, per coordinare la legge transitoria colla nuova, si sono aggiunte alle parole: *dal giorno della sparizione dell'assente*, le seguenti: *o dalle ultime di lui notizie*.

L'articolo venne redatto dalla Sezione nel tenore seguente:

« Gli eredi presuntivi che avessero ottenuto « la cura dei beni d'un assente, o quelli che « avessero diritto di essere in essa cura pre- « feriti, od associati in conformità delle leggi « anteriori, avranno gli stessi diritti che loro « competerebbero se l'assenza fosse stata di- « chiarata dopo l'osservanza del Codice, pur- « chè sieno trascorsi cinque anni dal giorno « della sparizione dello assente, o dalle ultime « di lui notizie; il tempo trascorso prima del- « l'osservanza del Codice sarà per tale effetto « computato, e si riunirà col tempo posteriore.

« Ciò nondimeno non saranno i medesimi « dispensati dalle ulteriori formalità prescritte « dal Codice per ottenere l'immissione in pos- « sesso dei beni dell'assente, e non avranno « i diritti attribuiti dal Codice sui frutti pro- « venienti dai beni dell'assente, senonchè « dalla data di tale immissione in possesso ».

Il Guardasigilli aderisce al sostituire la menzione di quelli che avessero diritto ad essere preferiti od associati nella cura, stante che il dire: *quelli che avessero diritto di domandarla* supporrebbe applicabile la disposizione anche quando la cura degli assenti non fosse ancora stata chiesta. Riconosce pure opportuno di aggiungere le parole: *o dalle ultime di lui notizie*, che si erano omesse.

Quanto poi allo stabilire, che gli eredi presuntivi, i quali avessero ottenuta la cura, saranno dispensati dalle formalità ulteriori prescritte dal Codice per ottenere l'immissione in possesso, lo arrestò dapprima il pensiero che il decreto del giudice per cui taluno è deputato curatore ai beni d'un assente, lo mette già in possesso, onde non pareva, che dovesse questi chiedere una nuova immissione. Ma siccome la prima immissione in possesso era per amministrare, e la seconda è per godere dei frutti, non trova male nell'aggiungere la nuova disposizione, considerando anche che il Codice impone all'erede presuntivo che chiede l'immissione in possesso certi obblighi, come quello dell'inventario e della cauzione i quali non erano ben definiti nelle leggi anteriori. In vista però di questi obblighi crederebbe opportuno, che invece di: *ulteriori formalità*, si dicesse: *obblighi e formalità.*

Un Membro propone ulteriormente, che dopo le parole: *immissione in possesso*, si aggiunga: *provvisoria*, stante che, secondo il Codice, vi sono due immissioni in possesso, l'una provvisoria, l'altra definitiva, e qui s'intende parlare della prima.

Un altro Membro opina di lasciare l'articolo quale è proposto dalla Sezione, perchè l'aggiunta della parola: *provvisoria*, potrebbe far credere, che gli attuali curatori dei beni di un assente abbiano soltanto diritto al possesso provvisorio e non lo abbiano poi al definitivo.

Il Relatore preferisce parimente di non fare l'aggiunta, lasciando che si decida secondo il caso.

Il Guardasigilli domanda, se, quando fossero trascorsi 30 anni dalla cura, e non si sieno più avute notizie dell'assente, l'erede presuntivo che ha ottenuto la cura non potrà avere l'immissione in possesso definitiva.

Il Relatore dice, che è stabilita dal Codice una gradazione pei frutti che dura sino ai 30 anni, trascorsi i quali, l'erede presuntivo fa suoi tutti i frutti anche prima percetti. Se passati 30 anni dalla cura è data l'immissione in possesso definitiva, quegli che ha ottenuta la cura farebbe i suoi frutti percetti anche prima del Codice i quali però la Commissione riconosce nell'articolo dover essere conservati all'assente.

Il Guardasigilli dice, che la disposizione sui frutti contenuta nell'articolo della Commissione riguarda il tempo del possesso provvisorio, trascorsi poi i trent'anni, il curatore sarebbe liberato dalla restituzione dei frutti anteriori. Ma la redazione proposta dalla Sezione racchiuderebbe una conseguenza importante che esso non aveva prima d'ora avvertita, e che sembra non essersi parimente avvertita dalla Sezione, poichè non ne è fatto alcun cenno nei motivi del suo articolo. Si tratta di vedere, se, per quelli che hanno ottenuto la cura dei beni dell'assente prima del Codice, i 30 anni stabiliti da questo tra l'immissione in possesso provvisoria e quella definitiva abbiano a decorrere dal tempo della cura, ovvero dalla nuova immissione in possesso che i medesimi dovrebbero chiedere secondo l'articolo della Sezione.

Se i trenta anni decorreranno soltanto dalla nuova immissione in possesso, si prolungherebbe sino al 30 per lo meno dopo l'osservanza del Codice lo stato di sospensione ed incertezza pei beni degli assenti anche quando l'assenza fosse seguita molti anni prima del Codice; e qui occorre la considerazione del grande numero di assenti che si ha attualmente; imperciocchè tutti quelli che pendente l'occupazione francese la coscrizione faceva partire annualmente per le armate, e di cui non si sono più avute notizie, debbono essere riputati assenti, stante che non si può avere la prova legale della morte. Molti imbarazzi ne nascono nelle famiglie, e verrebbero questi prolungati ancora per 30 anni col far decorrere il suddetto termine soltanto dalla nuova immissione in possesso.

Credo che debbano bastare 30 anni trascorsi dal tempo in cui consta dell'assenza, e siccome ne consta dall'atto di cura, opina di far decorrere da quest'atto i 30 anni stabiliti dal Codice, ritenendo però la condizione apposta nell'articolo della Commissione, *che sieno già trascorsi cinque anni dal giorno della sparizione dell'assente, o dalle ultime di lui notizie.*

Un Membro dice, che si pregiudicherebbe l'assente col far decorrere i trent'anni dall'atto di cura. Inoltre si deve partire dal principio, che la cura era data soltanto per amministrare i beni e si passa ora ad uno stato di cose che suppone la morte, ed attribuisce diritti all'erede presuntivo. Si osservava da un Membro della Sezione, aversi poca guarentigia per l'assente nella cura dei beni; che, chiedendosi l'immissione in possesso secondo il Codice, si avranno guarentigie.

Un altro Membro osserva, che si ha a provvedere all'interesse dell'assente, e il suo interesse è quello, che i 30 anni non decorrano dall'atto di cura.

Uno dei Membri della Sezione dice, che egli ha opinato di mantenere l'articolo del progetto nei termini in cui era redatto dalla Commissione, perchè, essendosi espresso, che avranno *sui beni dell'assente gli stessi diritti*, ne risultava rimanere tutto regolato come se vi fosse stata la dichiarazione d'assenza, e l'immessione in possesso sotto il Codice.

Il motivo per cui sulla materia dell'assenza fu trovato universalmente buono il Codice francese, si fu quello che, trascorso un certo periodo di tempo, si aveva una certezza ed uno stato definitivo pei beni degli assenti, e che inoltre si evitava un accumulamento di frutti. La nuova legge presenta anch'essa questo vantaggio, e, poichè si riconosce buona, è d'uopo partire dalle stesse basi per le assenze prima seguite, e non prolungare l'incertezza per altri 30 anni. L'aggiunta fatta dalla Sezione, il cui scopo si presenta quello di una formalità per la guarentigia dell'assente, viene a racchiudere un effetto importantissimo.

Un Membro dice, che il curatore ai beni dell'assente non aveva prima alcun diritto. Facendo ora decorrere i 30 anni dall'atto di cura, e supponendo che questo periodo si trovi già trascorso, il curatore avrebbe tutti i frutti.

Il preopinante risponde, che questi frutti, anche di 30 anni percetti prima del Codice rimangono all'assente se viene a comparire. Il curatore farà suoi soltanto i frutti posteriori.

Il precedente Membro dice, che il principio di diritto è quello che i trenta anni non decorrano se non dall'immissione in possesso, ma si potrebbe prendere un temperamento in via di transazione.

Il Guardasigilli osserva che, se i 30 anni si fanno decorrere soltanto dalla nuova immissione in possesso, non dall'atto di cura, si ha una dissonanza nella legge. Per chi si è assentato quattro o cinque anni prima del Codice, vi ha stato definitivo dopo 30 anni; e per chi si è assentato da 30, e più prima del Codice si devono aspettare altri 30 anni. La condizione deve essere la stessa e per gli uni e per gli altri, ed anzi la presunzione della morte è maggiore per quelli che sono in ora assenti già da molti anni, senza che si sieno più avute notizie.

Un Membro dice che, nello stato attuale delle comunicazioni è ben difficile che un assente, il quale fosse ancora in vita, non possa far pervenire notizie di sè, e non ommetterebbe di farlo quando ha lasciato beni od aveva qualche diritto a successioni, o altrimenti sono rarissimi i ritorni di persone, delle quali da molti anni non si sono più avute notizie; e per alcuni casi rari, non si deve lasciare un' incertezza per tutti i beni degli assenti.

Uno dei preopinanti osserva, che il chiedersi l'immissione in possesso del curatore attuale non fa niun danno a questo, poichè non aveva nessun diritto, e facendo il contrario si pregiudica l'assente.

Il Guardasigilli dice, che la questione va presa in senso più elevato. Vi ha attualmente un gran numero di assenti, e ne risultano incertezza sui loro beni e diritti, ed imbarazzi nelle famiglie. L'interesse pubblico richiede egli, o no, che vengano a cessare più presto questa incertezza e questi imbarazzi? Da tale punto deve discendere una legge, che dopo 33 anni d'assenza senza notizie fa cessare l'incertezza, e la troviamo buona; non si fa cessare l'incertezza, e la troviamo buona; non si dovrà egli applicare lo stesso principio per le assenze anteriori? È una questione dell'interesse pubblico, e non dell'interesse soltanto dell'assente.

Il Relatore risponde, che sotto il rapporto dell'ordine pubblico, non vi è dubbio sull'essere utile di far cessare più presto l'incertezza, ma l'ordine pubblico richiede ancora di rispettare i diritti di ciascuno.

Uno dei preopinanti preferisce di diminuire i termini da decorrere, piuttosto che di far partire i 30 anni dall'atto di cura.

Un altro dei Membri preopinanti dice, che sarà poco l'inconveniente della disposizione aggiunta nell'articolo della Sezione, poichè tutti quelli che hanno la cura dei beni già da un certo numero d'anni, non chiederanno l'immissione in possesso.

Il Guardasigilli dice, che quello appunto sarà l'inconveniente. Essi non la domanderanno, e lo stato di sospensione durerà sino ai 100 anni dalla nascita dell'assente. Ma poichè sembra, che non si creda buono di far decorrere i 30 anni dall'atto di cura, non insiste ulteriormente sulla sua opinione, e si limita ad osservare sull'articolo della Sezione alle parole: *ulteriori formalità prescritte dal Codice per ottenere l'immissione in possesso*, non doversi dire: *per ottenere l'immissione*, ma piuttosto, *relativamente all' immissione*, stantechè vi sono obblighi, e formalità prescritte dal Codice posteriormente all'immissione in possesso.

È adottato l'articolo della Sezione, colla variante proposta dal Guardasigilli ed aggiungendo la menzione di: *obblighi*, oltre a quella di: *formalità*, l'articolo rimane adottato come è scritto al testo.

---

Art. 3. Le disposizioni dell'art. 183 del Codice, relative alle indagini sulla paternità non sono applicabili ai figli nati prima dell'osservanza del Codice medesimo.

Per essi si osserveranno a tal riguardo le leggi anteriori.

PROGETTO. — *Art.* 3. — *Le* . . . . . .
. . . . . .

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, che le disposizioni del Codice per le indagini sulla paternità ne limitano la prova a certi casi, mentre che, secondo la giurisprudenza attuale, la prova è lasciata più ampia. Non sarebbe giusto che la restrizione stabilita dalla legge nuova fosse

applicata ai figli nati prima, onde il presente articolo dispone, che si osserveranno le leggi anteriori. La Sezione vi ha aderito pienamente.

L'articolo è adottato.

---

Art. 4. I figli che all'epoca dell'osservanza del Codice si troveranno emancipati in conformità delle leggi anteriori, non ricadranno sotto la patria podestà, e continueranno a godere gli effetti della emancipazione.

PROGETTO. — *Art. 4. — I figli . . . . . troveranno in istato di volontaria emancipazione, non ricadranno sotto la patria podestà. Quelli che si troveranno in istato di emancipazione legale continueranno a goderne gli effetti secondo le leggi anteriori.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore dice, che l'articolo fu parimente ammesso dalla Sezione, siccome conforme ai principii sull'applicazione della legge che riguardano lo stato delle persone; soltanto ha proposto un'altra redazione che le è sembrata più concisa, ed insieme più chiara, per cui l'articolo sarebbe concepito come segue:

« I figli che, all'epoca dell'osservanza del « Codice, si troveranno emancipati in con« formità delle leggi anteriori, non ricadranno « sotto la patria podestà, e continueranno a « godere gli effetti della emancipazione inter« venuta secondo le leggi medesime ».

Il Guardasigilli spiega, che la Commissione aveva parlato nell'articolo, sia dell'emancipazione volontaria, sia dell'emancipazione legale, perchè in alcuni casi le RR. CC. considerano i figliuoli come padri di famiglia, per esempio per affari di commercio e pel mutuo contratto quando sono separati dal padre; onde v'era una specie di emancipazione legale parziaria, che si era creduto doversi mantenere. Ma, bene considerata la cosa, pare inutile di parlarne, non essendovi una vera emancipazione, e trattandosi piuttosto della validità dei contratti nell'interesse dei terzi. Aderisce pertanto alla redazione della Sezione, proponendo però di togliere dopo: *emancipazione*, le parole: *intervenuta secondo le leggi medesime*, potendo queste lasciare il dubbio, che gli effetti dell'emancipazione saranno quelli determinati dalle leggi anteriori, mentre s'intende dire che i figli attualmente emancipati continueranno ad essere in istato di emancipazione.

È adottato il soprascritto articolo proposto dalla Sezione, sopprimendovi nel fine le parole: *intervenuta secondo le leggi medesime.*

---

Art. 5. L'usufrutto che in forza della patria podestà competeva al padre sui beni pervenuti al figlio per successione o donazione prima dell'osservanza del Codice, sarà conservato al padre in conformità delle leggi anteriori.

PROGETTO. — *Art. 5. — L'usufrutto . . . . . al padre ancora per tre anni successivi, quantunque il figlio avesse già compito, o venisse a compiere prima della scadenza di detti anni tre, l'età di anni 30 o quella d'anni 25 o 21 rispettivamente nel caso contemplato dall'art. 225.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

La Sezione opina in via di temperamento di conservare al padre la quarta parte dell'usufrutto durante la sua vita. Il Relatore legge i motivi contenuti nell'avviso della Sezione, e l'articolo dalla medesima proposto, dei quali segue il tenore:

« Nell'esame di questo articolo sembrò alla « Sezione, che per esso non venisse a prov« vedersi in modo conveniente all'interesse « di quei padri a cui già competesse il diritto « d'usufrutto sui beni del figlio prima dell'os« servanza del Codice.

« Si è infatti osservato, che il privare in« tieramente dopo i tre anni stabiliti dall'ar« ticolo i padri, di cui si tratta, dell'usufrutto, « sarebbe porli in troppo dura condizione, « mentre tale usufrutto potrebbe appunto co« stituire il solo mezzo della propria sussi« stenza, e sul medesimo il padre potrebbe « aver contratto obbligazioni od impegni.

« Che la più gran parte dei beni avventizii « lasciati o donati al figlio sarebbe forse stata « assoggettata dal testatore, o donatore, al« l'usufrutto a favore del padre, se non vi « fosse stata la legge che già glie lo accordava.

« Che l'art. 959 del nuovo Codice attribuisce « al coniuge superstite, sull'eredità del coniuge « morto intestato, l'usufrutto d'una porzione « ereditaria eguale al quarto, se vi sono figli « non maggiori in numero di tre, ed eguale « a quella di ciascun figlio, se sono in nu« mero maggiore, e che i beni avventizii dei « figli per lo più provengono dalla successione « alla madre; epperciò il padre vedovo che « prima del 1838 aveva acquistato su questi « beni l'usufrutto durante la sua vita, lo per« derebbe intieramente dopo tre anni succes« sivi all'osservanza del Codice, mentre il « padre rimasto vedovo dopo il 1. gennaio 1838 « acquisterebbe una parte di tale usufrutto « sull'eredità della moglie morta senza testa« mento, e quella conserverebbe per tutta la « sua vita.

« Per tali motivi la Sezione è stata d'av« viso che fosse più conveniente conservare ai « padri, di cui si tratta, la quarta parte di

« detto usufrutto per tutto il tempo della loro « vita, anche dopo l'osservanza del nuovo « Codice, piuttosto che il conservarglielo in- « tiero per soli tre anni, parendole che si sa- « rebbe in tal modo più convenientemente « provveduto all'interesse de' padri, e sareb- « besi nello stesso tempo per legge transitoria « adottata una disposizione in certi casi più « conforme al nuovo Codice, ed in sostanza « quella medesima che nel suo progetto del « Codice civile la Commissione proponeva per « disposizione generale ».

La Sezione ha perciò deliberato il seguente articolo:

« L'usufrutto che, in forza della patria po- destà, competeva al padre sui beni pervenuti al figlio per successione o donazione prima dell'osservanza del Codice, sarà conservato al padre ancora per un quarto durante la sua vita, quantunque il figlio avesse già compito, o venisse a compiere l'età d'anni 30, o quella d'anni 25 o 21 rispettivamente nei casi con- templati dagli art. 224 e 225 ».

Un Membro dice, che la conseguenza deri- vante dai ragionamenti esposti nell'avviso della Sezione non è quella di conservare al padre il quarto soltanto dell'usufrutto. I debiti ed impegni da lui contratti possono eccedere tale quota, ed inoltre si tratta di togliergli un di- ritto che ha già acquistato. Lo muove poi specialmente la considerazione che la madre, morendo, non ha lasciato al marito l'usu- frutto della sua credità, perchè sapeva che lo avrebbe in forza della patria podestà, ed anzi, quando nel fare il testamento avesse manife- stato espressamente la volontà di lasciare l'usufrutto al marito, il notaio, o altra per- sona che avesse scritto la sua disposizione d'ultima volontà, le avrà rappresentato, che il legarglielo nel testamento darà luogo ad un diritto che si evitava, con lasciare che il ma- rito lo avesse in forza della legge. Gli pare duro che il padre, il quale, calcolando sul- l'usufrutto, ha fatto spese, dotato le figlie, contratto impegni, si trovi nell'età più avan- zata privato dell'usufrutto di cui ha goduto sinora, e sul quale, fondandosi sulla legge, ha dovuto calcolare.

Legge una memoria, il cui tenore è ad un dipresso il seguente:

« L'art. 224 del Codice dà al padre l'usu- frutto soltanto sino all'età di 30 anni del figlio; ma quell'usufrutto che egli aveva prima del Codice, e che gli spettava per tutta la vita, dovrà esso cessare?

« La risposta è scritta nell'art. 11 dello stesso Codice: « La legge non dispone che per l'av- venire »: essa non ha effetto retroattivo. Si vorrebbe egli che quell'usufrutto del padre non sia un diritto acquistato? Lo è talmente, che il padre poteva vendere, cedere, ipote- care l'usufrutto. Suppongasi che il medesimo sia abolito dalla legge; la perdita dovrebbe ella ricadere sul creditore, o cessionario, ov- vero potrebbe questi andare contro il padre, il quale direbbe dal suo canto che fu privato dell'usufrutto per un fatto del principe?

« Si dirà forse che si tratta d'una legge ri- guardante lo stato delle persone, e così di statuto personale, il quale deve produrre l'ef- fetto del momento in cui è in vigore, e che tale fu l'applicazione fatta dal Codice fran- cese. Ma a ciò si risponde:

« Le leggi francesi non furono così interpre- tate in tutte le materie, per esempio, per la maggiore età, e parimente, secondo il progetto delle leggi transitorie, quelli che sono giunti alla maggiore età prima dell'osservanza del Codice rimangono maggiori, benchè non lo sieno ancora a termini del Codice. Se s'in- troduce questa disposizione per la maggiore età che riguarda lo stato delle persone, per- chè non si ammetterà lo stesso principio per l'usufrutto, che è un diritto reale sui beni?

« È conservata poi dal Codice la patria po- destà, o se ne toglie l'accessorio. Vi sarà inoltre impossibilità per i padri nel regolare il conto coi figli; sorgeranno discussioni per le quali il padre non potrà avere prove; na- sceranno disgusti, discordie, inconvenienti nelle famiglie.

« Si opporrà l'incongruità che fra più figli dello stesso padre a cui sieno pervenuti beni agli uni prima, agli altri dopo il Codice, gli uni avranno tutto, gli altri no. Ma vi sono sempre stati e ricchi, e poveri, e niuno può lagnarsi della posizione che gli è derivata dalle leggi.

« Deve adunque conservarsi al padre l'usu- frutto che ha attualmente. Per l'avvenire sarà regolato dalla nuova legge, ma non si deve dare a questa una retroattività ».

Un Membro dice, che il primo principio è che i fatti consumati non cadano sotto la nuova legge, salvo si tratti di cosa odiosa, o contraria al bene generale, siccome è detto in una legge del Diritto romano, e non vi è odiosità, nè contrarietà al bene pubblico nel conservare al padre l'usufrutto che ha in forza della legge anteriore.

Fu detto che verrebbe con ciò a censurarsi la nuova legge, ma vuolsi avvertire, che sono dati da questa molti compensi al padre, i quali non esistevano nella legge precedente. Egli ha in ispecie diritti sui beni della moglie che sono la sorgente ordinaria dei beni che pos- sono avere i figli durante la vita del padre.

Il Relatore crede che, quand'anche non si facesse una legge transitoria, e la questione fosse lasciata alla decisione dei Tribunali, si deciderebbe per la continuazione dell'usu- frutto al padre. L'usufrutto è una dipendenza della patria podestà, e diffatto nel 1814 si è deciso, che il padre riavrebbe l'usufrutto, perchè la patria podestà fu ripristinata. Si dirà, che il Codice, benchè mantenga la patria

podestà pendente tutta la vita del padre, fa cessare l'usufrutto, quando il figlio è giunto all'età d'anni 30. Questa disposizione della legge nuova regolerà l'avvenire, ma, per decidere sul diritto che ha il padre, non deve arguirsi dalla legge nuova, bensì da quella esistente al tempo in cui è nato il diritto la legge antica riguardava l'usufrutto come una dipendenza della patria podestà. Il Codice non tolse questa patria podestà; soltanto l'ha modificata, ed una modificazione della legge precedente è sempre una retroattività, se è applicata ai diritti nati sotto quella legge. Debbonsi poi evitare commozioni nelle famiglie, le quali avrebbero luogo col privare il padre dell'usufrutto che ha avuto sinora, mentre non ne sorgerà alcuna per conservaglielo.

Il Guardasigilli dice, che la vera questione deve essere quella di esaminare ciò che meglio sia spediente, e non di ragionare sui principii teorici. Parlerà tuttavia anche di questi.

Si dice, che l'usufrutto è una dipendenza della patria podestà: non è una dipendenza, poichè la patria podestà sta senza l'usufrutto, e diffatti varie legislazioni danno al padre la prima, e non il secondo, ed il nostro Codice istesso mantiene la patria podestà per tutta la vita, facendo cessare l'usufrutto.

Si dice che, la legge precedente avendogliclo dato per tutta la vita, vi sarebbe retroattività della legge nuova, se il padre rimanesse privato dell'usufrutto. Ma un diritto continuativo che nasce di giorno in giorno, come è quello dell'usufrutto, non può durare, allora quando è fondato sulla legge, se non quanto dura la legge che lo crea, e mutandosi questa, ne segue necessariamente le mutazioni. Un diritto acquistato non lo è, e da tutti gli autori è così considerato, e non essendo un diritto acquistato, non vi è retroattività.

Si dice che, anche non facendo una legge transitoria, i Tribunali deciderebbero per la continuazione dell'usufrutto al padre. Però alla pubblicazione del Codice francese fu deciso essere cessato a dirittura l'usufrutto, e ciò anche pendente il tempo in cui il Codice stesso conservava ancora la patria podestà. Nel 1814 fu deciso, che era ripristinato l'usufrutto del padre per quei figli che, secondo il Codice francese, più non si trovavano soggetti, e ciò perchè la nuova legge dava l'usufrutto al padre. Eguale decisione adunque crede che si darebbe ora che la nuova legge fa cessare l'usufrutto all'età di 30 anni.

Partendo pertanto dai veri principii legali e teorici, il padre non deve conservare l'usufrutto oltre gli anni 30. La Commissione però ha pensato di lasciare un tempo per prendere assestamenti, e prolungò l'usufrutto per tre anni. La Sezione propose di lasciare al padre un quarto dell'usofrutto, e siccome fu questo il pensiero primitivo della Commissione, esso opinante non ha la difficoltà di aderirvi. Ora si va più innanzi.

Nel fare una legge, si può certamente scostare dai principii legali, quando vi sieno motivi convenienti per farlo. Si deve dunque esaminare ciò che sia spediente, come diceva sin da principio. Ammette che per far cessare l'usufrutto al padre vi è una certa durezza, che può fare impressione, ma vuolsi parimente avvertire agli inconvenienti del continuarlo. Il figlio primogenito che abbia avuto un'eredità prima del Codice, non ne godrà l'usufrutto pendente tutta la vita del padre; il secondogenito che ereditò dopo il Codice, avrà l'usufrutto, e così di altri casi.

Un Membro dice che, secondo i principii legali, dovrebbe cessare l'usufrutto al padre, poichè le leggi sullo stato delle persone colpiscono dal momento in cui sono in vigore, ma, se si vuole procedere secondo i rigorosi principii di diritto, deve così procedersi anche sugli altri punti in cui ha luogo l'applicazione del Codice, e non per il solo usufrutto del padre. Chi avendo compiti gli anni 20 prima della osservanza del Codice, è divenuto maggiore, deve ridivenire minore, finchè abbia compiti gli anni 21. E parlando specialmente dell'usufrutto, quei figli che nel Ducato di Genova non sono più soggetti all'usufrutto per avere compito gli anni 18 debbono di nuovo esservi assoggettati, finchè sieno giunti agli anni 30. Ma negli articoli di leggi transitorie, si vede fatto altrimenti. A chi è divenuto maggiore, a quei figli che non sono più soggetti all'usufrutto, si dice che rimarranno nello stato in cui si trovano all'osservanza del Codice, e poi ai padri che hanno l'usufrutto, che cesserà e che cangierà per essi lo stato in cui sono. Si seguono adunque principii diversi, e mentre si abbandonano i principii rigorosi quando sono contrarii ai figli, sono applicati rigorosamente quando sono contrarii ai padri che pur sono superiori ai figli, ed hanno un titolo superiore a quello dei figli.

Si tratta poi qui d'un diritto del padre che ha radice nelle nostre antiche leggi, e che, se fu momentaneamente interrotto pendente la legge francese, fu ripristinato nel 1814.

Nel conservare l'usufrutto al padre, si ha il buon effetto di mantenere la situazione presente, senza del che non si ha sicurezza. È vero, che nel 1814 fu variata la situazione noi non abbiamo ad esaminare ciò che fu fatto allora, ma almeno v'era la ragione, che si trattava d'una legge forestiera per noi, e qui non varieremmo la situazione fatta dalle leggi nostre.

Notisi ancora che quando venne il Re Vittorio Emanuele nel 1814 trovò i beni nelle mani dei figli, e ripristinando la legge della Monarchia, diede l'usufrutto ai padri. Ora faremmo precisamente il contrario, togliendo i beni dai padri per darli ai figli. Con queste variazioni contrapposte, quale fiducia si potrà avere nelle leggi del Re, e nella stabilità del

Codice? Si temerà che la situazione fatta dal Codice venga poscia mutata da un'altra legge, e non si avrà più quella sicurezza cotanto necessaria, che ciò che si ha ora, si avrà anche dopo. Il Codice ha proceduto dolcemente; conservò l'usufrutto ai padri sino ai 30 anni, e sapendo essi che cesserà dopo questa età, si regoleranno in conseguenza per i beni che perverranno per l'avvenire ai figli.

Ma se la disposizione viene applicata pei beni pervenuti prima del Codice, il padre si trova inopinatamente privato d'un reddito, sul quale ha dovuto calcolare.

Un Membro osserva, che l'usufrutto del padre essendo un effetto della legge, la cessazione, o no, deve necessariamente dipendere dalla legge, e poichè quella vigente lo fa cessare ai 30 anni, non deve durare oltre questa età. Poi si tratta in ora d'una legge transitoria, e le leggi transitorie sono dirette a spiegare i dubbii che si presentino nel passaggio da una ad altra legislazione, ma non debbono essere contrarie a ciò che dispone la legge nuova; il Codice dicendo che l'usufrutto cessa ai 30 anni la legge transitoria non deve abrogare ciò che dice il Codice.

Il preopinante risponde che, posto tale ragionamento, la legge transitoria dovrebbe anche dare al padre l'usufrutto sino ai 30 anni rispetto a quei figli che nel Ducato di Genova non vi fossero più soggetti al tempo dell'osservanza del Codice.

Il suddetto Membro dice, che quel figlio ha un diritto acquistato, locchè non si verifica per l'usufrutto del padre.

Il preopinante replica, che il padre, il quale aveva l'usufrutto, ha anche esso un diritto acquistato

Uno dei Membri osserva, che si hanno due disposizioni contrarie in legge, che si applicano alla stessa persona: l'una quella della legge precedente che dà al padre l'usufrutto per tutta la vita, l'altra quella della legge che lo dà soltanto sino ai 30 anni. Propone di conciliare la cosa, accordando una metà dell'usufrutto al padre, e l'altra metà al figlio.

Il Guardasigilli concorre in questa proposta: il punto essendo dubbioso, gli pare bene di dividere l'usufrutto per metà.

Il Membro che ha fatto il ragionamento sopra riferito intorno alla convenienza di conservare l'usufrutto al padre, dice rimanere sempre il suo riflesso, che, per procedere egualmente, si dovrebbe anche dividere per metà l'usufrutto rispetto a quel figlio che ha cessato di esservi soggetto al tempo dell'osservanza del Codice. Sarebbe poi vulnerato il principio del mantenere la situazione presente, e si darebbe luogo a dissensioni in famiglia, le quali sarebbero fors'anche maggiori nel dividere per metà, che non nel dare tutto all'uno od all'altro. — Si procede alla votazione.

Sei Membri opinano di conservare la metà dell'usufrutto al padre.

Un Membro vota per la cessazione dell'usufrutto all'età di anni 30 del figlio.

Dieci Membri sono d'avviso di conservare l'usufrutto al padre sui beni pervenuti al figlio per successione, o donazione, prima dell'osservanza del Codice.

Nel voto di questi dieci Membri si presenta una divergenza, in quanto che alcuni di essi opinano relativamente ai beni sui quali sarebbe conservato l'usufrutto, di ripetere la designazione contenuta nell'alinea dell'articolo 224 del Codice, invece di dire soltanto: *per successione, o donazione*, come opinano gli altri Membri.

Dopo qualche discussione si procede alla votazione sul punto, se debba esprimersi soltanto: *beni pervenuti al figlio per successione, o donazione*, ovvero debbansi ripetere le espressioni del suddetto alinea.

Alla maggioranza di 12 voti contro 5 si determina di esprimere soltanto: *beni pervenuti al figlio per successione o donazione.*

La redazione dell'articolo è differita.

*Adunanza 28 novembre 1837.*

Si delibera sulla redazione dell'art. 5 del progetto delle leggi transitorie, che fu differita nella sessione del 25.

Uno dei Membri propone la redazione seguente:

« L'usufrutto, che in forza della patria po-
« destà competeva al padre sui beni perve-
« nuti al figlio per successione, o donazione,
« prima dell'osservanza del Codice, sarà con-
« servato al padre in conformità delle leggi
« anteriori ».

Un Membro osserva che, disponendosi che l'usufrutto sarà conservato al padre in conformità delle leggi anteriori, la conseguenza sarà che nel Ducato di Genova il padre conserverà l'usufrutto soltanto sino all'età di 18 anni del figlio, tale essendo la disposizione della legge attualmente vigente nel Ducato di Genova.

Il Guardasigilli fa presente, che nel susseguente articolo, il quale allude al Ducato di Genova, è disposto che l'usufrutto del padre continuerà sino all'età di 30 anni rispetto a quei figli che non sieno ancor pervenuti all'età di anni 18. Sottopone però al Consiglio il riflesso, che, nel fare una legge, si deve sempre partire dallo stesso principio, e qui si seguirebbe un principio pel Ducato di Genova, ed un altro principio per le altre parti dei Regii Stati, poichè per un luogo non sarebbero applicate. — Nel modo stesso in cui si è detto per il Piemonte, che il padre ha acquistato l'usufrutto per tutta la vita, perchè così disponeva la legge preesistente, così pure nel Ducato di Genova il figlio avrebbe acquistato il diritto di avere la piena proprietà dei

suoi beni ai 18 anni, perchè così disponeva la legge vigente in quel Ducato.

Un Membro dice, che un'eguale disparità di principii si vede negli articoli proposti dalla Commissione.

Il Guardasigilli risponde, che la Commissione non istabiliva un principio; essa prendeva un temperamento per una parte, e per l'altra.

Un Membro propone di stabilire che, pei beni già pervenuti al figlio, l'usufrutto sarà regolato dalle leggi anteriori, sia nel Ducato di Genova, sia nelle altre parti dei Regii Stati. Così non si fa torto a nessuno, lasciandosi a tutti i loro diritti come sono.

Il Guardasigilli dice, che gli ripugnerebbe il far cessare nel Ducato di Genova l'usufrutto ai 18 anni del figlio, dacchè nel Codice si trova buono che l'usufrutto continui sino ai 30 anni.

Un Membro dice, che nella precedente sessione egli voleva rappresentare la difficoltà indicata dal Guardasigilli, ma ha pensato che il principio dominante era quello di avvantaggiare il padre. Esaminata la cosa secondo i principii legali, questi sarebbero certamente contrarii, ma v'è anche la considerazione dell'uniformità per la legislazione dei Regii Stati.

Il Guardasigilli dichiara che non ha esposto il suo riflesso per far variare la deliberazione presa nella sessione precedente, ma soltanto perchè risulti avere egli rappresentato, che venivano a seguirsi due principii opposti, e che sarà fatta alla legge la censura di esservi dissonanza di principii.

Un Membro dice, che il principio da cui è partita la maggioranza del Consiglio fu quello di mantenere la situazione acquistata. Nel Ducato di Genova il figlio che ha compito i 18 anni ha acquistato la piena proprietà dei suoi beni, e la conserva; quello invece che non è ancora giunto ai 18 anni, non l'ha ancora acquistata, e si mantiene la situazione presente di avere il padre l'usufrutto. Così pure si fa per le altre parti de' Regii Stati, onde per un luogo e per l'altro è sempre seguito lo stesso principio predominante, che è quello di mantenere la situazione presente.

Un altro Membro osserva che, quando non si facessero i due articoli di legge transitoria, e si lasciasse che l'applicazione del Codice fosse fatta secondo i principii generali di diritto, si deciderebbe per il Piemonte che cessa l'usufrutto del padre all'età di 30 anni del figlio, e si deciderebbe per il Ducato di Genova, che l'usufrutto continuerà sino ai 30 anni anche per quei figli che avessero già compita l'età di anni 18. Laonde la contrarietà apparente della legge transitoria risulta dall'essere le due legislazioni opposte. Il motivo delle disposizioni dei due articoli è quello di favorire il padre per quanto lo permettono le circostanze della legislazione esistente nell'una e nell'altra parte dei Regii Stati.

È adottata la soprascritta redazione.

---

Art. 6. L'usufrutto accordato dall'art. 233 del Codice alla madre vedova sui beni del figlio minore, non si estende ai beni che già fossero pervenuti in piena proprietà al figlio prima dell'osservanza del Codice.

Art. 7. In quella parte de' Regii Stati in cui, secondo le leggi attualmente vigenti, cessa l'usufrutto al padre ed alla madre vedova per l'età di anni 18 del figlio, se questi all'epoca dell'osservanza del Codice non sarà ancora pervenuto alla detta età, il padre e la madre continueranno a goderne per tutto il tempo stabilito dalla nuova legge. Quanto però ai beni pervenuti al figlio dalla successione paterna, la madre vedova non continuerà a goderne che sino al compimento degli anni 18 del figlio.

Se il figlio fosse già pervenuto all'età di 18 anni, il padre e la madre non acquisteranno più alcun diritto al detto usufrutto.

PROGETTO. — *Art. 6. — (Art. 7, testo di legge). In questa parte dei RR. Stati in cui . . . . . al padre per l'età d'anni 18 . . . . . il padre continuerà . . . . . legge, ma se il figlio fosse già pervenuto all'età sovraccennata, il padre non vi acquisterà più alcun diritto.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

*Seguita l'adunanza 25 novembre 1857.*

(Art. 6, prog. del testo, art. 7). Il Relatore espone, che nella Sezione ha fatto un'aggiunta nel presente articolo per riparare un'ommessione occorsa nel non essersi parlato dell'usufrutto della madre. Legge l'articolo redatto dalla Sezione coi motivi, che sono i seguenti:

Si è osservato, che le leggi attualmente in vigore nel Ducato di Genova a cui allude l'articolo, allorchè manca il padre, attribuiscono il diritto d'usufrutto su tutti i beni del figlio anche alla madre vedova sino all'età di anni 18 del figlio; che, pell'osservanza del nuovo Codice in quella parte dei RR. Stati, le madri avranno a perdere detto usufrutto anche quando già l'avessero acquistato, perchè simile usufrutto è inerente alla patria podestà, la quale per le nuove leggi, è limitata alla persona del padre.

Il Guardasigilli dice, che nel progetto vi era veramente un'omessione. Il Codice attualmente vigente in Genova dà al padre l'usu-

frutto sino all'età di 18 anni del figlio, e mancando il padre, lo dà alla madre.

La Commissione parlò soltanto del padre, e rimaneva a disporre per la madre. La proposta della Sezione di continuare alla madre l'usufrutto sino alla detta età di 18 anni sarebbe conveniente, se la legge nuova non dasse alcun usufrutto alla madre, ma siccome glielo dà sino all'età di 21 anno, gli pare, che nel modo stesso in cui si dispone pel padre, che continuerà a goderne sino agli anni 21, debba disporsi la stessa cosa anche a favore della madre. Vi ha però una differenza che risulta dall'essere, in quanto all'usufrutto della madre, diversa la disposizione del Codice francese, attualmente vigente in Genova, da quello del Codice nostro. Secondo il Codice francese, la madre ha sino all'età di 18 anni l'usufrutto di tutti i beni del figlio, e secondo il nostro Codice ha sino all'età di 21 anni l'usufrutto di quei beni soltanto che il figlio non abbia ereditati dal padre. Quindi, nello stabilire che la madre avrà l'usufrutto sino ai 21 anni, debbonsi escludere i beni pervenuti al figlio dalla successione paterna, e per questi beni lasciare l'usufrutto alla madre soltanto sino ai 18 anni.

Propone, valendosi della redazione proposta dalla Sezione, di stendere l'articolo come segue:

« In quella parte, ecc. » . . . . . (come all'art. 7 del testo).

L'articolo proposto dal Guardasigilli è adottato.

(Art. 5 *bis* del testo art. 6). Il Relatore espone poscia essersi mosso il dubbio nella Sezione, se, colla osservanza del nuovo Codice, le madri acquisteranno l'usufrutto che, a termini dell'art. 235 del Codice, compete alla madre sui beni dei figli anche allorchè questi pel decesso del padre loro, e per l'effetto delle leggi attualmente vigenti, già avessero acquistato sui detti beni il diritto intiero di proprietà, senza limitazione alcuna, ed essere sembrato opportuno, che una legge transitoria pronunciasse sopra tale questione.

Il Guardasigilli propone l'articolo seguente a risoluzione del dubbio indicato dalla Sezione, ecc. (*come al testo, art.* 6).

Tale articolo è adottato e si determina di collocarlo dopo l'art. 5 *bis*, e nel testo di legge assumendo il num. 6.

---

Art. 8. Quelli che all'epoca dell'osservanza del Codice saranno già maggiori a seconda delle leggi anteriori, continueranno ad essere considerati tali, quantunque non abbiano ancora compito l'età prescritta dalla nuova legge.

Art. 9. Quelli che per ragion d'età sono soggetti alla tutela a tenore delle leggi vigenti, prima dell'osservanza del Codice, continueranno ad esservi sottoposti per tutto il tempo stabilito dal Codice, ed in conformità del medesimo.

PROGETTO. — *Art.* 7. — (Come all'art. 8 del testo). *Art.* 8. — (Come all'art. 9 del testo).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 7, 8, progetto, del testo, art. 8, 9). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 10. Saranno pure soggetti alla tutela i minori che per la loro età non vi sarebbero più sottoposti secondo le leggi vigenti: la tutela ne sarà assunta dal tutore testamentario, ove esista, ed in difetto dalla madre, o dagli ascendenti cui il Codice la dà di pien diritto, e quelli non essendovi, verrà ai detti minori nominato un tutore a termini del Codice.

In quest'ultimo caso il curatore, ove lo abbiano, dovrà far istanza per la deputazione del tutore, e ne adempirà intanto i doveri.

Qualora però tali minori avessero già compita l'età d'anni diciotto, saranno considerati come minori abilitati, e dove non lo abbiano, sarà loro nominato il curatore in conformità dello stesso Codice.

PROGETTO. — *Art.* 9. — (Il presente articolo del progetto attribuiva a colui, che, secondo le leggi anteriori al Codice, era curatore del minore, la qualità di tutore; onde non si dovesse procedere a nuove nomine).

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

La Sezione osserva, che il dare al curatore del minore la facoltà di assumere la qualità di tutore potrebbe escludere la madre dalla tutela, nei casi in cui il Codice a lei la conferisce; che inoltre potrebbe fors'anche derivarne di rimanere attribuita la tutela a chi non avesse le necessarie qualità, poichè ciò che a termini delle vigenti leggi si richiede per il curatore non è sufficiente cautela circa al tutore, massimamente coll'autorità che il Codice conferisce a questo. Opina quindi di esprimere soltanto nel presente articolo, che nei casi ivi enunciati il curatore debba fare instanza per la deputazione di un tutore al minore, ed intanto adempierne egli stesso i

doveri, e propone di modificare l'articolo come segue:

« Saranno pure soggetti alla tutela i minori « che per la loro età non vi sarebbero più « sottoposti secondo le leggi attualmente vi- « genti, e verrà loro nominato un tutore a « termini del Codice.

« Il curatore, ove lo abbiano, dovrà fare « instanza per la deputazione del tutore, e ne « adempierà intanto i doveri.

« Qualora però tali minori avessero già com- « pita l'età di 18 anni, saranno considerati « come minori abilitati ed ove già non lo ab- « biano, sarà loro nominato il curatore in « conformità dello stesso Codice ».

Il Guardasigilli dice, che la Commissione attribuì al curatore attuale del minore la qualità di tutore, perchè non si avesse a procedere a nuove nomine. Non ha difficoltà ad aderire alla proposta della Sezione, osservando però che secondo il Codice, non si deve addivenire alla nomina di un tutore, se non quando non vi sia, nè un tutore testamentario, nè in mancanza di questo la madre, nè in mancanza della madre altri ascendenti; onde è d'uopo esprimere nell'articolo, che la tutela spetterà a questi, ed in mancanza loro sarà nominato un tutore.

Propone ed è adottata la redazione che sta scritta al testo.

---

Art. 11. Le interdizioni sia per causa di demenza o furore, sia per causa di prodigalità, come pure le deputazioni di tutore, curatore, o consulente giudiziario, pronunziate da qualsiasi Tribunale o delegato Regio investito dell'autorità opportuna, anche in casi particolari, conserveranno il loro effetto.

Riguardo però alla capacità di disporre per atto di ultima volontà, si osserverà il disposto del Codice.

Art. 12. I tutori, curatori ed altri amministratori, di cui negli articoli precedenti, si uniformeranno alle disposizioni del Codice sia quanto all'amministrazione loro affidata, sia quanto al rendimento dei conti.

PROGETTO. — *Art.* 10. — (Come all'art. 11 del testo).

*Art.* 11. — (Come all'art. 12 del testo).

(CONSIGLIO DI STATO)

*Adunanza* 28 *novembre* 1857.

(Art. 10, 11. progetto, del testo, art. 11, 12). Adottati senza osservazioni.

---

Art. 13. Le disposizioni degli articoli 942, 943, 944, 945, 946, 947 e 948 per quanto riguarda le successioni, che si deferiranno posteriormente all'osservanza del Codice, sono anche applicabili alle femmine dotate e collocate in matrimonio anteriormente senza riguardo alle consuetudinarie rinuncie che nell'atto dotale avessero fatte conforme alle disposizioni della legge allora vigente, salvo al dotante di valersi della disposizione dell'art. 1526 del Codice, per fare stabilire in suo vivente l'ammontare della dote. In tale caso si prenderà per base il patrimonio posseduto dal dotante al tempo in cui farà la domanda, senza che però la dote costituita possa essere diminuita.

PROGETTO. — *Art.* 12. — *Le disposizioni degli art.* 942, 943, 944, 945, 946 *per quanto riguarda* . . . . . *legge allora vigente.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, che questo articolo fu intieramente adottato dalla Sezione, perchè, trattandosi di successioni non deferite, debbono queste essere regolate dalla legge vigente al tempo dell'apertura della successione.

Un Membro dice che sottoporrà al Consiglio qualche osservazione sul presente articolo.

Gli pare che il medesimo abbia molta affinità con quello adottato per l'usufrutto sui beni del figlio. Il padre, nel maritare la figlia acquistò in forza dell'esclusione pronunciata dalla legge, come anche per la rinuncia fatta dalla figlia alla successione, una specie di diritto che rimase finito con essa quanto alla propria eredità. Nè il padre, nè la figlia hanno potuto prevedere, che la legislazione verrebbe cangiata dopo il contratto matrimonio e se avessero potuto prevederlo, avrebbero fatto stipulazioni per la successione.

La disposizione del Codice che dà la legittima alla figlia venne molto contrastata nel Consiglio e fu adottata con una modificazione molto importante, quella cioè che per dare al padre un mezzo di stabilire definitivamente per ciò che riguarda i diritti della figlia nella sua successione, potesse il medesimo far decidere dal Tribunale al tempo del matrimonio, che la dote corrisponde alla legittima. Ma i padri che hanno già dotate e maritate le figlie prima dell'osservanza del Codice, non avrebbero questo mezzo o si troverebbero così in peggiore condizione di quelli che le mariteranno sotto il Codice. Per l'avvenire vi sarà facilità nella determinazione della dote che il padre dovrà dare alla figlia alla

in occasione del matrimonio, imperciocchè l'art. 1525 del Codice dà a vedere assai chiaramente che non si dovrà procedere con rigore nel fissarla, ed il genero sa che prenderà poi alla morte del padre. Per lo passato invece, siccome la costituzione della dote faceva cessare il diritto alla successione, si dissentiva tra il padre, ed il futuro genero, e questi chiedeva una dote maggiore rappresentando che quella che voleva darsi dal padre, non era sufficiente in proporzione del patrimonio. Il padre doveva talvolta vendere beni, o prendere danari a prestito per pagare la dote. Questo padre si troverebbe in ora aver fatto nulla rispetto al diritto di succedere alla figlia, e non potrà impedire, che dopo la sua morte sorgano discussioni tra la medesima ed i fratelli, onde sarebbe, siccome ha detto, in condizione peggiore del padre che mariterà la figlia sotto il Codice.

Rappresenta al Consiglio queste considerazioni, per vedere se si possa trovare qualche temperamento alla disposizione proposta nell'articolo.

Il Guardasigilli dice, che i riflessi esposti dal preopinante avrebbero gran peso, se la legge nuova si fosse molto allontanata dall'antica; ma si deve partire dalla natura della legge nuova. Il diritto della figlia nella successione fu fissato dalla sola legittima, ed inoltre fu questa ridotta ad un sesto di meno, collo stabilire, che la figlia non potrà reclamare un supplemento alla dote, se non quado provi che l'ammontare di essa sia inferiore d'un sesto. Secondo la legge antica, la figlia aveva diritto ad una dote congrua; la congruità era lasciata al prudente arbitrio dei Magistrati; ed i Magistrati prenderanno per base la legittima, non assoluta, ma in modo approssimativo, locchè equivale a un dipresso alla legittima col limite di un sesto di meno stabilita alla legge nuova. Adunque non vi è cangiamento sull'ammontare della dote.

Ciò che vi era di più nella legge antica, si è che la figlia *onestamente ricapitata*, siccome esprimeva la legge, non poteva più ricevere nulla, e doveva aversi per congrua quella dote che le era stata costituita. Ma si deve avvertire al principio da cui partiva la legge antica. Il principio non era quello che, per quanto piccola fosse la dote data dal padre, fosse sempre sufficiente dacchè la figlia era maritata, ma bensì che il padre, per l'affetto naturale, e per sentimento di giustizia, avrebbe dato quella dote che veramente fosse equa e specialmente che non avrebbe voluto che la figlia la quale si maritò esso vivente, avesse meno dell'altra che si mariterebbe dopo la sua morte: per la quale ultima figlia la congruità della dote si sarebbe regolata, come si è detto, a un dipresso sulla sulla legittima. Non sarebbe giusto, che essendovi, per es., tre figlie, una delle quali già maritata, questa avesse meno di ciò, che avrebbero le altre due figlie, anche fissando loro la dote secondo la legge antica.

La legge nuova non si allontana da ciò che un padre giusto doveva fare secondo la legge precedente, e si applicherà soltanto a quei padri che trovando bastante una dote qualunque per la figlia le avranno dato meno del giusto.

Gli pare poi, in quanto alle rinuncie alla successione fatte dalle figlie in occasione del matrimonio, che non convenga distinguere tra quelle che hanno, o non hanno rinunciato, imperciocchè la legge, rinunciando ora per esse, nulla aggiungeva all'atto dotale colle rinuncie che vi si esprimevano, ed erano queste piuttosto clausole di stile del notaio che compilava l'atto. In alcuni contratti dotali erano apposte le rinuncie in altri no, e non vi era alcun corrispettivo di più, perchè si fosse rinunciato alla successione.

Varii Membri convengono nel sentimento di non doversi prendere in considerazione queste rinuncio fatte dalle figlie nel contratto di matrimonio.

Un membro osserva, che la disparità di trattamento tra le figlie a cui ha accennato il Guardasigilli avverrà sempre quando il patrimonio del padre sarà diminuito dopo il matrimonio della prima figlia, o quando colla nascita di nuovi figli diminuisce la quota della legittima. Inoltre nelle famiglie dei commercianti degli artefici, e dei contadini, ciò che il padre ha acquistato di più dopo il matrimonio della figlia è sovente il frutto dei lavori dei figli che andrebbero in vantaggio della figlia se quella già maritata cura il diritto di chiedere un supplemento alla dote. Secondo il Codice francese, le figlie succedevano, ma per altro lato, i figli facevano suo tutto quello che guadagnavano dopo l'emancipazione legale che aveva luogo all'età di 21 anno, invece, che nel nostro Codice, i figli essendo mantenuti sotto la podestà, e dipendenza del padre per tutta la vita di questo, ed essendo obbligati a lavorare con esso, i guadagni del figlio vanno a vantaggio del patrimonio paterno ed essi vedranno poi il cognato venirne prendere una parte.

Il Guardasigilli risponde, che starebbe l'osservazione del preopinante se le figlie venissero a dividere coi fratelli, ma si tratta soltanto di rendere congrua la dote della figlia, che non l'ha avuta congrua quando si è maritata, e potranno solo lagnarsene quelli che volessero, che, qualunque sia la dote data alla figlia, debba essere bastante. In questa materia poi non può più essere questione di diritti acquistati e si andrebbe contro tutti i principii, se non si lascia che la successione sia regolata dalla legge vigente al tempo in cui si deferisce.

Il primo Membro preopinante osserva ulteriormente, che, se si vuole dare alla figlia maritata un supplemento, quando ciò che ha ricevuto, è inferiore a quello che le spetterebbe

alla morte del padre, si dovrebbe per parità obbligarla e restituire, quando per la diminuzione avvenuta nel patrimonio, la figlia si troverebbe aver ricevuto più. Secondo le disposizioni dell'articolo, se la figlia ebbe più, ritiene; se ebbe meno, prende.

Il Guardasigilli replica, che nelle leggi non si possono sempre togliere tutti gl'inconvenienti. Quello esposto dal preopinanto esiste anche nel Codice, e non si è potuto trovare mezzo di evitarlo, atteso l'imbarazzo che avverrebbe nelle famiglie se la dote ricevuta dal marito al tempo del matrimonio dovesse essere in parte retrodata al tempo della morte del padre per le diminuzioni avvenute nel patrimonio di questo. L'esistere però inconvenienti non è un motivo di non fare una legge buona per sè stessa, e specialmente non autorizza a fare una legge che non sia giusta. Ripete che la legge nuova non si scosta dall'antica, e toglie soltanto il cattivo effetto risultante da quest'ultima, che la figlia già maritata con poca dote rimanesse come era, mentre la figlia che si mariterebbe dopo la morte del padre avrebbe molto più.

Un Membro risponde, che l'inconveniente che il Guardasigilli ha detto esistere nel Codice accadrà di raro, poichè il padre non sarà tenuto a dare in dote se non che la metà della legittima, laonde, avvenendo una diminuzione anche sensibile del patrimonio, la figlia non si troverà avere ricevuto più di quello che le spettava.

Un Membro dice essere noto, che quattro quinti dei padri davano alle figlie quanto meno potevano, e sarà così rarissimo il caso in cui si trovi che la figlia maritata prima del Codice abbia ricevuto più di quello che le spetterebbe alla morte del padre.

Uno dei Membri propone, che almeno sia applicata alle figlie già maritate prima dell'osservanza del Codice la disposizione dell'art. 1526, per cui il padre può far fissare dal Tribunale la dote corrispondente all'intiera legittima che le potrebbe spettare sul patrimonio paterno, e mediante il pagamento della dote così fissata, la figlia non può più pretendere veruna ragione sulla sua successione. Il motivo di tale disposizione fu quello di evitare, che i figli si separassero dal padre, per non vedere il frutto dei loro lavori andare in vantaggio della figlia; ed i figli le cui sorelle sieno già maritate prima del Codice non debbono esser posti in deteriore condizione di quelli le cui sorelle si mariteranno dopo il Codice. Espone ulteriormente, che per queste ultime la dote a darsi all'occasione del matrimonio sarà della metà soltanto della legittima, l'altra metà la prenderanno poi alla morte del padre, ma senza interessi frattanto. Invece le figlie maritate prima del Codice, hanno avuto in dote generalmente più della metà della legittima e ne godono sin d'ora gl'interessi. In vista di questo soprapiù d'interessi di cui avranno goduto le figlie maritate prima del Codice, in confronto di quelle maritate dopo, opina che nella fissazione della legittima vi sia il sesto di meno.

Un Membro dice, che la disposizione dell'art. 1526 del Codice riguarda la fissazione della dote al tempo del matrimonio della figlia. Per le figlie maritate prima del Codice sarebbe assai difficile, e talvolta impossibile di conoscere il vero stato del patrimonio al tempo in cui si sono maritate.

Un altro Membro concorre nell'avviso di applicare il disposto dell'art. 1526 alle figlie maritate prima dell'osservanza del Codice ed in quanto al riflesso del preopinante risponde, che la fissazione della dote sarebbe fatta in ragguaglio della legittima che spetterebbe alla figlia al tempo in cui il padre fa la domanda, propone di aggiungere al presente articolo 12 « salvo al padre di far fissare secondo l'arti- « colo 1526 la legittima della figlia ragguа- « gliata al tempo della fissazione ». Opina inoltre di esprimere nell'articolo, che starà fermo il disposto del Codice sulla lesione del sesto; crede che l'obbligo di provare questa lesione servirà di molto freno alle liti.

Un Membro osserva, che in quanto a questo ultimo punto della lesione del sesto basterebbe di aggiungere all'articolo la citazione dell'articolo 947 e 948.

Il Guardasigilli aderisce all'aggiungere la citazione dei suddetti articoli.

Uno dei Membri fa presente, intorno alla proposta applicazione dell'art. 1526, che se nel procedere alla fissazione della dote in ragguaglio della legittima venisse a risultare maggiore l'ammontare della dote già ricevuta dalla figlia, non deve questa essere obbligata a rappresentare l'eccedente, e crede necessario di esprimerlo nel presente articolo, poichè non sarebbe detto nell'art. 1526 del Codice.

I Membri preopinanti dichiarano non intendere essi che la figlia abbia a restituire il soprapiù che avesse ricevuto.

Si procede alla votazione.

Otto Membri sono d'avviso, per le figlie maritate prima dell'osservanza del Codice la cosa sia lasciata attualmente. Subordinatamente poi opinano per le modificazioni proposte all'articolo della Commissione, cioè coll'aggiungervi la citazione degli art. 947 e 948, e col dare al padre la facoltà di valersi della disposizione dell'art. 1526, per la fissazione della dote ragguagliata alla legittima nel modo indicato; in questo secondo caso la figlia non dovrà restituire se avesse ricevuto di più.

Nove Membri opinano per l'articolo della Commissione colle suddette modificazioni. Alla maggioranza di nove voti contro otto, il Consiglio è d'avviso di adottare l'articolo della Commissione colle modificazioni sopra indicate.

Trattandosi della redazione dell'articolo, un

debba darsi una spiegazione nell'articolo per non lasciare un dubbio.

Il Guardasigilli crede, che per la riversibilità debba sempre applicarsi la legge nuova, e che deciderà in questo senso.

L'articolo è adottato quale è prodosto dalla Commissione, e qual si legge al testo.

---

Art. 16. Le rendite fondiarie sì in danaro, che in derrate, costituite prima dell'osservanza del Codice, a titolo d'enfiteusi, albergamento, od altra concessione d'immobili, o di beni considerati a guisa d'immobili, sono regolate dalle leggi anteriori.

Nondimeno se la rendita è costituita a perpetuità, sarà soggetta al riscatto in conformità del disposto degli art. 1943 e 1944, del Codice: ove la costituzione della rendita importasse la prestazione di laudemio in caso d'alienazione, al capitale dovuto per il riscatto, si aggiungerà l'ammontare di due laudemii. Il riscatto non potrà effettuarsi contro la volontà del concedente pendente la vita del medesimo (1).

PROGETTO. — *Art.* 15. — *Le rendite* . . . . . (Come all'art. 16 del testo).

(CONSIGLIO DI STATO)

Adottato senza osservazioni.

---

Art. 17. Qualora sul dominio diretto di beni soggetti alla rendita esistano, o possa temersi che siano prese iscrizioni di privilegio od ipoteca, il debitore della rendita potrà devenirne al riscatto mediante contemporaneo deposito del prezzo; egli dovrà in tal caso far trascrivere nel registro del Conservatore delle ipoteche l'atto di riscatto, e farne inserire l'estratto nella gazzetta della divisione, e in difetto in quella di Torino, e passati trenta giorni dalla trascrizione e mesi tre dall'atto di riscatto dovrà fare le notificazioni prescritte dall'art. 2306 del Codice a tutti i creditori che avessero iscritto.

I detti creditori entro il termine di quaranta giorni successivi alla notificazione, saranno ammessi a fare sulla sussistenza e regolarità dell'atto di riscatto quelle opposizioni che credessero del loro interesse.

Non essendovi entro tal termine opposisioni, il riscatto s'intenderà compito, ed i creditori non potranno più esperire dei loro diritti che pel prezzo.

Non essendovi iscrizioni alla scadenza di detti giorni trenta, e di detti mesi tre, il prezzo sarà liberamente esigibile dal padrone diretto.

Fino alla scadenza dei varii termini sovra indicati, il debitore della rendita sarà tenuto a continuare il pagamento.

PROGETTO. — *Art.* 16. — *Qualora il dominio dei beni soggetti alla rendita fosse gravato di ipoteche iscritte, il debitore della rendita non potrà operare tale riscatto, se non previa notificazione ai creditori ipotecarii al domicilio per essi eletto nella loro iscrizione.*

*Art.* 17. — *I creditori iscritti, ove stimino di fare qualche opposizione, dovranno quella proporre entro il termine di mesi tre dalla ricevuta notificazione. In caso di opposizione, il prezzo del riscatto sarà depositato per esser quindi impiegato o distribuito a termini di ragione.*

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, che la Sezione aveva osservato ledersi in questi articoli i diritti dei creditori ipotecarii non iscritti, i quali si trovassero ancora nel termine che la legge concede per iscrivere; e perciò, mentre riconosceva la convenienza di agevolare i riscatti di cui si tratta, ha creduto non potersi prescindere da quelle formalità, che sono proprie a guarentire gl'interessi dei creditori, le quali consistevano principalmente nella trascrizione dell'atto di riscatto, nelle pubblicazioni, e nelle relative notificazioni, conforme al disposto della legge generale sulle ipoteche; onde aveva proposto un'articolo in questo senso.

Posteriormente alla comunicazione fatta al Guardasigilli delle osservazioni della Sezione, fu rimesso dal medesimo un nuovo articolo da sostituirsi agli art. 16 e 17, nel quale, dipendentemente da queste osservazioni, si prescrivono le formalità da praticarsi nei diversi casi, e la Sezione lo ha pienamente adottato.

Leggesi l'articolo rimesso dal Guardasigilli.

Il medesimo è adottato senza osservazioni, e viene sostituito ai due art. 16 e 17 il nuovo articolo, il quale al testo assume il num. 17.

---

Art. 18. Rispetto ai censi, ed altre rendite anteriormente costituite mediante capitale, si osserveranno le leggi anteriori; vi sarà però applicabile la disposizione del num. 1 dell'art. 1945.

(1) Vedansi le RR. PP. 11 febbraio 1845.

Art. 19. I privilegii ed ipoteche acquistati anteriormente, e che sono stati dispensati dall'iscrizione col Regio Editto 16 luglio 1822, dovranno essere iscritti negli uffizii delle ipoteche entro mesi sei dall'osservanza del Codice, in conformità delle disposizioni del medesimo, sezione 2, capo 5, titolo 22, libro 3: ciò mediante conservano il grado della rispettiva loro origine, in diffetto non lo avranno se non dal giorno dell'iscrizione (1).

PROGETTO. — *Art.* 18. — *Rispetto* . . . . . (come al testo).

*Art.* 19. — *I privilegii* . . . . . (come al testo).

(CONSIGLIO DI STATO)

(Art. 18, 19). Adottati senza osservazioni questi due articoli, che sono gli ultimi del progetto.

---

Art. 20. I crediti anteriori al Regio Editto ipotecario del 16 luglio 1822 che avevano privilegio od ipoteca non solo sugli stabili, ma anche sui mobili e crediti, ed il di cui privilegio od ipoteca furono col citato Editto conservati mediante iscrizione, quanto ai mobili e crediti nell'ufficio delle ipoteche della dimora del debitore, ove già non siano stati iscritti, potranno ancora esserlo entro il termine di mesi sei dall'osservanza del Codice, prendendo però grado dalla data solamente dell'iscrizione. Quelli poi fra i detti crediti che a termini dell'art. 165 del Regio Editto ipotecario 1822 non erano soggetti all'iscrizione, e che non ne sono esenti secondo il Codice, potranno parimenti essere inscritti come sovra nel termine suddetto di mesi sei, e conserveranno, ciò mediante, il grado della loro origine.

Trascorso il detto termine di mesi sei non potrà più essere presa iscrizione per quanto riguarda i mobili e crediti.

*Manca al progetto.*

(CONSIGLIO DI STATO)

Il Relatore espone, che contemporaneamente all'articolo sostituito come sopra agli art. 16 e 17, fu rimesso al Guardasigilli un altro articolo da aggiungersi a quello del progetto, onde provvedere ai crediti anteriori al Regio Editto ipotecario del 16 luglio 1822, per i quali competesse al creditore un privilegio od ipoteca non solo sugli stabili, ma anche sui mobili, o crediti del debitore. Esaminato l'articolo dalla Sezione, ne ha riconosciuto opportune le disposizioni.

Letto l'articolo, è adottato senza osservazioni; e viene quindi aggiunto dopo l'art. 19 col numero 20.

---

Art. 21. Gli inquilini ai quali secondo le leggi attualmente vigenti competa il diritto d'insistenza, continueranno a goderne per due anni dall'osservanza del Codice in conformità delle leggi medesime.

(DISCUSSIONI AL CONSIGLIO DI STATO)

È fatta ulteriormente da un Membro la seguente proposta, diretta ad aggiungere un articolo riguardante il diritto, chiamata *d'insistenza* nelle case di Torino:

« Essendosi coll'ultimo articolo del Cod. civile aboliti gli usi, e le consuetudini, eccettuate quelle solamente a cui il Codice stesso si riferisce, cade necessariamente in tale abolizione il diritto d'insistenza, per cui nella città di Torino un inquilino può continuare a malgrado del padrone la locazione, ove offerisca di pagare regolarmente la solita pigione o quella maggiore che potesse essere dal perito determinata; l'equità che consiglia le disposizioni che formano l'oggetto delle leggi transitorie, mi pare che richieda che si consideri eziandio la situazione di quelli inquilini che sulla fiducia di poter esperire del diritto d'insistenza hanno fatto considerevoli spese, però di mero abbellimento, le quali secondo la legge non danno diritto ad indennità; epperciò avrei l'onore di proporre che nelle leggi transitorie, venisse dato luogo ad un articolo del tenore seguente:

« Gli inquilini di case poste nella città di « Torino, la capitolazione dei quali è scaduta « prima della promulgazione del Codice, o « viene a scadere entro il prossimo anno 1838, « potranno usare del diritto d'insistenza per « due anni, salvo sempre il diritto attualmente « spettante al padrone di occupare il quartiere « per proprio conto, a norma del disposto dalle « ancora vigenti leggi ».

Il Guardasigilli non ha difficoltà all'inserire una disposizione per cui il diritto d'insistenza sia prolungato a due anni dopo il Codice. Ha luogo qualche discussione sui casi in cui si può invocare dagli inquilini il diritto d'insistenza, e sulle regole che sieno attualmente seguite ed il Guardasigilli osserva, che tale diritto essendo stabilito, non da una consuetudine, ma da Regii Editti o Patenti, sarebbe

(1) Il termine stabilito in quest'articolo fu prorogato a tutto il mese di settembre 1838 per mezzo pel Manifesto Camerale in data 18 giugno detto anno.

inconveniente di riferirsi in genere alle leggi vigenti, piuttosto che d'entrare nella indicazione dei casi.

Un Membro propone di far menzione soltanto in genere degli inquilini a cui competa il diritto d'insistenza, omettendo l'indicazione ulteriore: *delle case poste in Torino*, per evitare, che nelle leggi transitorie comparisca data una disposizione che riguarda la sola città di Torino. Osserva poi non doversi dire: *inquilini di case*, ma soltanto: *inquilini*, sia perchè questa voce si applica esclusivamente agli affittuarii di case, sia per non escludere dalla disposizione le botteghe.

È adottato l'articolo seguente da aggiungere a quelli contenuti nel progetto delle leggi transitorie:

« Gl'inquilini ai quali, ecc. » (come al testo, art. 21).

—

Mandiamo ai Senati nostri, ed alla Camera nostra de'conti d'interinare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo che le medesime siano inserte negli atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo il nostro volere. Date in Torino il dì sei del mese di dicembre l'anno del Signore mille ottocento trentasette e del Regno nostro il settimo.

CARLO ALBERTO.

V.° Di Pralormo — Gallina — Pensa.

Barbaroux.

—

# REGIE LETTERE PATENTI

*Per le quali S. M. approva l'annesso Regolamento per la tenuta dei Registri destinati ad accertare lo stato civile.*

In data 20 giugno 1837.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Volendo Noi rendere vieppiù stabile ed uniforme l'accertamento dello stato civile dei nostri sudditi, abbiamo considerato che i registri di battesimo, di matrimonio e di morte già da lungo tempo stabiliti in ciascuna parrocchia potranno, mercè le cautele convenienti, e le indispensabili modificazioni, essere con maggiore regolarità applicati agli usi dello stato civile, e raggiungere così con facilità e sicurezza tale importante scopo, secondo le norme che abbiamo determinato nel titolo II, libro I del nostro Codice civile. E siccome trattasi di registri che debbono servire a doppio oggetto, il religioso cioè ed il civile, si sono da Noi presi a tal uopo gli opportuni concerti colla S. Sede; e mentre questa, concorrendo appieno nel nostro intendimento, prescrive dal canto suo ai Vescovi dei nostri Stati di terraferma l'adempimento degli articoli stati concertati, i quali si contengono nel capo I dell'annesso regolamento, avendovi Noi in altri capi fatto aggiungere quelle disposizioni che ragguardano all'ordine semplicemente politico e civile, abbiamo riputato tale regolamento meritevole della nostra approvazione; epperò per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo che il Regolamento degli atti dello stato civile qui unito, e d'ordine nostro vidimato dal nostro Guardasigilli, venga in ogni sua parte ed in tutti i nostri Stati di terraferma esattamente osservato dal giorno primo di gennaio mille ottocento trentotto.

Mandiamo pertanto ai nostri Senati di Savoia, di Piemonte, di Nizza e di Genova, ed alla Camera nostra de' Conti d'interinare le presenti coll'annesso Regolamento, volendo che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; che tale è nostra mente.

Dat. Torino il venti giugno, l'anno del Signore mille ottocento trentasette, e del Regno nostro il settimo.

CARLO ALBERTO

V. Di Pralormo — Gallina — Pensa.

Barbaroux.

## REGOLAMENTO

*per la tenuta dei registri destinati ad accertare lo stato civile.*

### CAPO I.

*Dei registri tenuti dai parroci.*

Art. 1. I registri parrocchiali di nascita, battesimo, matrimonio e morte debbono essere tenuti in modo uniforme in tutti i dominii continentali di Sua Maestà. A quest'effetto i parroci si serviranno dei registri che loro saranno rimessi dai rispettivi Ordinarii diocesani, cui il Reale governo li farà a tal uopo giungere, stampati in carta libera a spese de' Comuni. Siffatti registri saranno vidimati dagli Ordinarii medesimi, o dalla loro Curia ecclesiastica, e dai Prefetti dei Tribunali, o da chi ne fa le veci, ed in essi i parroci iscriveranno in doppio registro originale le nascite, i matrimoni ed i decessi, riempiendo a penna i vacui dei relativi esemplari.

Art. 2. Gli atti saranno iscritti sul doppio registro senza interruzione, e senza alcuno spazio; vi si esprimerà, non in cifre numeriche, ma con lettere, l'anno, il mese, il giorno e l'ora dei rispettivi atti di nascita, matrimonio o decesso: altrettanto si praticherà se occorra di notare qualunque altra data nel corpo degli atti suddetti.

Art. 5. Ciascun atto sarà sottoscritto dalle parti, o dai dichiaranti, non che dai testimoni nei casi in cui sono necessari, e dal parroco o da chi ne fa le veci. Se taluno non sapesse o non potesse scrivere si farà ciò risultare da apposita dichiarazione.

Art. 4. Nel riempiere a penna i vani non si faranno abreviazioni, si eviteranno per quanto si può le cancellazioni e le postille: ed in caso di necessità le prime si faranno in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le seconde si porteranno non in margine, ma a piedi dell'atto, ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà lecito aggiungerne altre.

Art. 5. Negli atti succennati non si potrà inserire alcuna cosa sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione oltre ciò che si è prescritto.

Art. 6. I testimoni che sarà necessario adoperare pe' medesimi atti saranno per quanto è possibile scelti fra i maschi, e maggiori di età.

Art. 7. In fine di ogni anno i registri come sopra formati saranno chiusi e sottoscritti dal parroco rispettivo: dentro il mese il parroco trasmetterà uno dei due registri originali, ed insieme una copia di essi all'Ordinario diocesano, il quale, conservata la copia nella sua cancelleria, invierà entro il mese successivo l'originale al Prefetto della provincia. Il parroco dovrà nella copia attestare di averla collazionata, e di essere conforme all'originale.

Art. 8. Qualunque persona sarà in circostanza di richiedere alcun estratto di questi registri, dovrà indirizzarsi al parroco che glielo spedirà in carta libera, secondo la modula contenuta negli esemplari in stampa.

Art. 9. Non sarà lecito di procedere a rettificazione di alcuno degli atti di nascita, matrimonio o morte senza che sia presentata la sentenza del Tribunale ecclesiastico o civile, secondo che le rettificazioni riguarderanno materia di rispettiva loro competenza, colla quale sentenza venga la rettificazione ordinata in contraddittorio degli interessati: tale sentenza non potrà in alcun caso nuocere a quelli che non furono nè chiamati, nè sentiti.

Art. 10. Le sentenze di rettificazione, di cui dovranno presentarsi al parroco due copie autentiche, verranno da esso unite a ciascun doppio del registro corrente ed in fine di esso. Il parroco farà in margine dell'articolo rettificato menzione della sentenza colla indicazione del registro nel quale verrà inserita, senza cancellare, nè variare in alcuna parte l'articolo medesimo. Qualora il doppio del registro che contiene l'articolo da rettificare, già si fosse trasmesso al prefetto, eguale annotazione ed inserzione farà egli eseguire in detto registro della sentenza pronunziata dal Tribunale sì civile, che ecclesiastico.

Art. 11. Si uniranno pure dal parroco al registro corrente le fedi autentiche trasmessegli dal Reale Governo in prova della morte di persone domiciliate nella di lui parrocchia, o della nascita dei loro figli, avvenute entrambe all'estero, all'armata, od a bordo di qualche bastimento. Similmente si unirà copia di dette fedi al fine del doppio del registro, da rimettersi come si è già indicato, e tanto sull'uno che sugli altri degli stessi registri si farà menzione delle fedi sopra espresse colla data del giorno in cui il parroco le avrà ricevute.

Art. 12. Negli atti di nascita si noteranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita, e del battesimo, il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e della madrina.

Art. 13. Il padre, se intervenga al battesimo, o chi in suo nome si presenterà al parroco, dovrà indicare la nascita. In mancanza di ambedue sarà indicata da quella persona da cui il parroco sarà stato richiesto dell'amministrazione del battesimo.

Art. 14. Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo non si potrà mai inserire riguardo alla paternità la dichiarazione altrui, nemmeno quella della madre. In ciò per altro che riguarda i matrimoni segreti detti di *coscienza*, e la nascita della prole da essi proveniente, non si intendono punto innovate le regole vigenti; potrà bensì il Vescovo, quando giudicherà non essere più necessario che tali matrimoni siano segreti, ordinare l'inserzione dei loro atti e delle rispettive nascite nei registri parrocchiali.

Art. 15. Se la nascita seguirà negli ospedali, ospizii, carceri, o altre case di ricovero o di detenzione, il parroco nella di cui parrocchia si trovano siffatti stabilimenti riceverà la dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza del rettore, o preposto dei medesimi.

Art. 16. Il parroco cui venga presentato un neonato esposto, quando non gli consti essere stato già battezzato nelle forme prescritte dalla Chiesa, deve far risultare negli atti del battesimo il nome che gli sarà imposto con relazione al processo verbale che dovrà essersi fatto dal sindaco, e la di cui copia dovrà unirsi ai registri. L'esecuzione però di questi ed altri simili atti non deve mai impedire la sollecita amministrazione del battesimo nel caso in cui il neonato si trovasse in pericolo di morte.

Art. 17. Presentandosi dal padre o dalla madre al parroco del loro domicilio l'estratto dell'atto di nascita di un loro figlio accidentalmente nato e battezzato in altra parrocchia, si trascriverà da esso nei registri sotto la data del giorno nel quale il suddetto estratto gli sarà presentato, e si farà menzione sul registro, od in principio od in margine dell'atto, della persona che lo avrà presentato e del giorno della presentazione.

Art. 18. Negli atti di matrimonio si esprimerà:

1. I nomi, cognomi, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio degli sposi;

2. Se siano figli di famiglia maggiori o minori;

3. I nomi, cognomi, ed il domicilio del padre e della madre;

4. Il consenso dei padri e delle madri, o di quelli che saranno in loro luogo, ove ne consti al parroco;

5. Se abbiano preceduto le pubblicazioni secondo le leggi ecclesiastiche, o se siano state dispensate in tutto od in parte;

6. Se vi sia intervenuta qualche altra pubblica dispensa canonica pel foro esterno;

7. I nomi, cognomi, l'età ed i domicili dei testimoni, alla di cui presenza si sarà celebrato il matrimonio.

Art. 19. Se il matrimonio avesse a celebrarsi fuori della parrocchia dello sposo e della sposa in dipendenza di legittima delegazione, il parroco, nella di cui parrocchia seguirà tal matrimonio, lo descriverà nel suo registro, esprimendo da chi sarà stata fatta la delegazione, e dentro otto giorni dalla celebrazione del matrimonio ne spedirà l'estratto a spese delle parti al parroco del loro domicilio, il quale lo descriverà ne'suoi registri nel modo indicato nell'art. 17, nulla però innovandosi delle regole vigenti, come si avvertì all'art. 14, in quanto ai matrimoni detti di *coscienza*.

Art. 20. Venendo presentata al parroco da persone che si stabiliscano nella sua parrocchia, la fede debitamente legalizzata del loro matrimonio seguìto all'estero giusta i riti della Santa Chiesa, dovrà lo stesso parroco inserirla in fine del registro corrente uniformandosi a quanto si è prescritto nell'art. 11.

Art. 21. Non si darà sepoltura che dopo trascorse almeno ventiquattr'ore dalla morte; e dopo quarant'otto, se la medesima sia accaduta improvvisamente per causa interna: avuto riguardo in ogni caso ai regolamenti di polizia e specialmente a quelli che vietano di seppellire coloro i quali si sospetta essere periti di morte violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incombono.

Art. 22. L'atto di morte esprimerà il nome, cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite se la persona mancata ai vivi era congiunta in matrimonio; o del coniuge predefunto se era vedova; e per quanto si potrà sapere, i nomi, cognomi, professione, ed il domicilio del padre e della madre del defunto suddetto, il luogo della sua nascita, e finalmente se la morte sia stata preceduta dall'amministrazione dei SS. Sacramenti, non che il giorno ed il luogo della sepoltura.

Art. 23. Si esprimerà eziandio nell'atto il giorno, l'ora ed il luogo del decesso dietro dichiarazione che ne sarà fatta al parroco da due testimoni che verranno pure indicati nell'atto.

Art. 24. I decessi che seguiranno negli spedali, carceri ed altri luoghi di ricovero e di detenzione saranno notati nei registri dal parroco, nella di cui parrocchia trovansi tali stabilimenti, sulla dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza dei rettori o preposti dei medesimi. Nel caso di morte violenta, o di morte occorsa nelle prigioni o case di arresto, o di esecuzione della sentenza di morte, non si farà nei registri menzione alcuna di tali circostanze.

Art. 25. Quanto ai decessi che sieguono nelle case religiose i rispettivi superiori di esse terranno i registri nella stessa forma prescritta pei parroci, e ne faranno la remissione ingiunta all'art. 7.

Art. 26. Nel caso in cui un neonato per difetto di battesimo, ed un adulto cattolico non potesse godere della sepoltura ecclesiastica, il parroco del luogo ne stenderà l'atto con tutte le indicazioni prescritte negli art. 22 e 23 in un registro distinto dagli altri e non stampato, sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal capo di casa, od in mancanza di lui, da uno della famiglia, ed in difetto di questo, dai vicini di abitazione. Lo stesso si osserverà nella morte di una persona non cattolica in in una Città o Comunità, in cui l'esercizio della sua religione non fosse tollerato.

Art. 27. Qualora occorra una nascita in una delle famiglie contemplate nell'ultimo periodo dell'articolo precedente, sulla dichiarazione che dovrà farsi dal padre, od in mancanza di lui dal capo o da altro individuo della casa, ed in difetto di questo, dai vicini, il parroco del luogo della nascita n'estenderà l'atto sul registro accennato nell'articolo suddetto con tutte le indicazioni prescritte nell'art 12, ad eccezione di quelle relative al battesimo.

Il parroco dovrà rimettere all'Ordinario diocesano in un col doppio e colla copia degli altri registri anche due copie da lui certificate conformi all'originale di questo registro particolare per gli atti di nascita e morte che avesse estesi nell'anno a mente del presente articolo, e del precedente; una delle quali copie sarà parimente dall'ordinario trasmessa al Prefetto.

## CAPO II.

### *Degli atti di nascita, matrimonio e morte non compresi nei registri tenuti dai parroci.*

Art. 28. Nascendo qualche fanciullo nei corpi dell'esercito in ispedizione militare, sia entro che fuori dei Regii Stati, l'atto di nascita verrà esteso nel modo, e dalla persona che sarà ordinato nei regolamenti militari, e conterrà per quanto sia possibile le indicazioni prescritte dagli art. 12, 13, 14 del capo I, e sarà sottoscritto dal dichiarante, se sa scrivere, e dall'estensore.

Art. 29. Gli atti di morte de' militari ed altre persone addette ad un corpo militare, od al seguito di esso in ispedizione come sovra, sia entro, sia fuori dei Regii Stati, saranno parimente estesi dalla persona incaricata dei registri nel regolamento militare, sulla dichiarazione dell'ufficiale di sanità che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, o di quell'altro ufficiale che, secondo le circostanze, fosse delegato a tale oggetto, e sulla deposizione altresì dei testimoni che attesteranno la morte, e, se è possibile, l'identità dell'individuo.

Conterranno, per quanto si potrà, tali atti le indicazioni prescritte dagli art. 22 e 23 del capo I, e saranno sottoscritti da chi estenderà l'atto, non meno che dal dichiarante e dai testimoni e si farà menzione degli illetterati.

Art. 30. Copia di ciascuno degli atti di nascita e di morte di cui ne' due precedenti articoli, sarà trasmessa dal comandante del Corpo alla Regia Segreteria di Guerra, la quale la farà pervenire in due esemplari al parroco per l'inserzione prescritta nell'art. 11.

Art. 31. Contraendosi matrimonio dai militari avanti il cappellano del loro Corpo, ove vi sia autorizzato, il cappellano ne stenderà l'atto in conformità dell'art. 18 del capo I, e ne trasmetterà per mezzo del comandante del Corpo copia da lui autenticata alla Regia Segreteria di Guerra, dalla quale saranno spediti due esemplari, come sovra, al parroco del domicilio dell'uno o dell'altro degli sposi per l'inserzione nei registri a termini dell'art. 19 del capo I.

Art. 32. Nascendo qualche fanciullo a bordo di un bastimento, sarà cura dell'ufficiale comandante il legno, e del capitano o patrone di far adempiere ai doveri di religione, e si formerà quindi l'atto di nascita entro le ventiquattr'ore alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di testimoni presi tra gli ufficiali del bastimento, ed in mancanza di questi tra le persone dell'equipaggio.

L'atto verrà esteso sui bastimenti della Regia Marina dal commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, e si osserveranno nell'estenderlo le disposizioni degli art. 12, 13, 14 del capo I; sarà inoltre l'atto sottoscritto dal padre, qualora sia presente, e dai testimoni, e se sono illetterati se ne farà menzione; esso verrà pure sottoscritto dall'estensore. L'atto sarà conservato fra le carte più importanti di bordo, e sarà fatta menzione di esso sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio.

Art. 33. Accadendo la morte di un individuo a bordo di un bastimento nazionale, se ne stenderà pure l'atto entro le ventiquattr'ore, cioè, sui bastimenti della Regia Marina dal Commissario di Marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di commercio dal capitano o patrone, o da chi verrà da lui commesso, alla presenza in tutti i casi di due testimoni presi fra gli ufficiali del bastimento, ed in loro mancanza fra le persone dell'equipaggio.

L'atto verrà steso secondo il disposto degli articoli 22 e 23 del capo I, e sottoscritto dai testimoni che potranno scrivere, e dall'estensore; e sarà tale atto conservato e ne sarà fatta menzione nello stesso modo che vien prescritto nell'articolo precedente.

Art. 34. Nel primo porto ove approderà il bastimento tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuori quella di disarmamento, il Commissario di Marina o chi ne fa le veci, il capitano o patrone, i quali avranno formati atti di nascita o di morte a mente dei due articoli precedenti, saranno tenuti di depositare copia autentica di ciascuno di essi, se in un porto dello Stato all'Autorità marittima locale, e se in un porto straniero al Regio Agente Consolare.

L'autorità locale che avrà ricevuta della copia dentro il territorio dello Stato, la trasmetterà al Consiglio Superiore di Ammiragliato, dal quale sarà conservata ne' suoi archivi, e ne saranno trasmessi due esemplari, se per gli atti di nascita al parroco del domicilio del padre ove questi sia conosciuto, od a quello del domicilio della madre; se per gli atti di morte, al parroco del domicilio del defunto, per l'inserzione prescritta nell'articolo 11 del capo I.

Seguendo la rimessione della copia ad un Regio Agente Consolare, questi la conserverà ne' suoi archivi, e ne trasmetterà due esemplari alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, per essere indiritti al parroco, come sovra.

Art. 35. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, l'atto di nascita o di morte sarà depositato presso l'autorità marittima, e questa ne trasmetterà un esemplare al Consiglio Superiore di Ammiragliato, il quale lo riterrà ne' suoi archivi, e ne farà pervenire altri due esemplari al parroco, qualora non gli fossero ancora stati trasmessi a termini dell'articolo precedente.

Art. 36. Gli atti di nascita o di morte dei Regii sudditi occorse all'estero potranno essere formati dai Regii Agenti Consolari, che dovranno estenderli sovra un registro a ciò specialmente destinato in presenza di due testimoni per quanto possibile Regii sudditi.

Si osserveranno per gli atti di nascita le disposizioni degli art. 12, 13, 14, e per gli atti di morte quelle degli articoli 22 e 23 del capo I.

Art. 37. All'estero nei luoghi ove esistono pubblici stabilimenti dei registri di nascita e di morte, l'estratto di simili atti riflettenti i Regii sudditi potrà essere presentato al Regio Agente Consolare affinchè ne estenda sul detto registro il verbale di presentazione in cui trascriverà l'estratto suddetto.

Il verbale sarà esteso in presenza di due testimoni come sovra, i quali sottoscriveranno con chi presentò l'estratto, e se sono illetterati, se ne farà menzione. Il Regio Agente Consolare unirà al suo registro l'estratto originale e sottoscriverà parimente il verbale.

Art. 38. Due copie autentiche di ciascuno degli atti di nascita o di morte, di cui nell'art. 36, o del verbale, di cui nel precedente art. 37, saranno nei tre mesi successivi alla formazione dei medesimi trasmessi dal Regio Agente Consolare alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri, che farà pervenire gli atti di nascita, o verbale relativo al parroco del domicilio del neonato, e se quello sarà ignoto, al parroco del domicilio della madre, e quelli di morte al parroco del domicilio del defunto.

Art. 39. Ne' Comuni, in cui un culto non cattolico è tollerato, il ministro di tal culto terrà parimente i registri in doppio, e stampati, che gli verranno somministrati alla diligenza degli Intendenti per iscrivervi gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei non cattolici del rispettivo circondario.

Il ministro si uniformerà per gli atti di nascita a quanto è stabilito negli art. 12, 13 e 14 del capo I, e per gli atti di morte al disposto degli art. 22 e 23 dello stesso capo, e riguardo agli atti di matrimonio avvertirà di iscrivervi, oltre le indicazioni prescritte nei quattro primi numeri, e nel settimo dell'art. 18, tutte quelle altre che comproveranno la celebrazione del matrimonio secondo i riti del loro culto, i regolamenti e gli usi che gli riguardano.

In fine di ciascun anno, i detti registri saranno chiusi dal ministro, e verrà da lui il doppio trasmesso al prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

Art. 40. In ciascuna università israelitica, il rabbino, o chi ne fa le veci, dovrà pure tenere i registri per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte degli individui che professano il culto israelitico.

Ciascun atto di nascita, di matrimonio o di morte conterrà le stesse indicazioni prescritte all'art. precedente, eccettuate quelle che si riferiscono al battesimo.

Art. 41. I registri verranno chiusi in fine dell'anno dal detto rabbino, o da chi ne fa le veci, ed il doppio ne sarà da lui consegnato al prefetto della provincia nel mese di gennaio successivo.

## CAPO III.

*Disposizioni generali.*

Art. 42. Nelle ventiquattr'ore della nascita di un individuo, questa sarà dichiarata dal padre, se esiste nel luogo, ed ove questi non sia presente, o non possa o non voglia far la dichiarazione, sarà cura del capo di casa, o del direttore dello stabilimento, in cui seguì la nascita, di far seguire la voluta dichiarazione.

Art. 43. Chiunque avrà trovato un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna al Sindaco del Comune, od a chi ne fa le veci, colle vesti ed altri effetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, ne estenderà un circostanziato verbale, nel quale sarà pure enunciata l'età apparente ed il sesso del fanciullo con quelle altre indicazioni che avrà potuto scoprire; e farà presentare il fanciullo al parroco pel battesimo e per l'atto di nascita, trasmettendogli due copie del verbale per la formazione di tale atto.

Art. 44. Occorrendo la nascita o la morte di un individuo in una caserma nei Regii Stati in tempo di pace, sarà cura del comandante del Corpo o del distaccamento di far seguire le opportune dichiarazioni, trasmettendo le indicazioni necessarie a tal uopo.

Art. 45. Nelle ventiquattr'ore della morte di un individuo, il capo di casa od il direttore dello spedale, del carcere, o di quell'altro stabilimento pubblico, o di casa religiosa di donne in cui è occorsa la morte, dovrà farne seguire l'opportuna dichiarazione.

Art. 46. In caso di morte violenta di un individuo, il segretario del giudice che avrà proceduto alla ricognizione del cadavere, ed in caso di esecuzione a morte, il segretario che avrà esteso il verbale di esecuzione, dovrà trasmettere le indicazioni opportune per la redazione dell'atto di morte.

Art. 47. L'obbbligo imposto ai capi di casa dagli art. 42 e 45 per la dichiarazione di nascita e di morte, si estende ai vicini d'abitazione ne' casi particolari contemplati negli art. 26 e 27 del capo I.

Art. 48. I Regii sudditi che avranno contratto matrimonio all'estero, dovranno ne' tre mesi dal loro ritorno presentare due copie autentiche dell'atto di celebrazione del medesimo per essere inserite nei registri a termini dell'art. 20 del capo I.

Art. 49. Le disposizioni date negli art. 11 e 20 per l'inserzione ne' registri parrocchiali delle fedi trasmesse dal Governo e di quelle dei matrimoni seguiti all'estero, sono comuni ai registri contemplati negli art. 39 e 40.

Art. 50. Il Prefetto allorchè avrà ricevuto il doppio registro degli atti di nascita, matrimonio e morte, ne farà la verificazione, ed ove riconoscesse che alcuno di essi non fosse tenuto nella forma prescritta, ne riferirà all'Avvocato generale, al quale farà pure conoscere se alcuno di detti registri non gli fosse stato trasmesso.

L'Avvocato Generale prenderà gli opportuni concerti e le convenienti misure per far cessare o prevenire gli abusi.

Art. 51. Il Prefetto farà deporre i doppi registri negli archivi dell'Insinuazione della città nella quale siede il Tribunale di Prefettura nel

cui distretto è compresa ciascuna parrocchia o comunità per esservi custoditi.

Di tali registri non potrà prendersi visione che negli archivi suddetti, e non ne verranno mai estratti, salvo per ordine de' Magistrati Supremi.

Art. 52. L'instanza per la rettificazione degli atti di nascita, matrimonio e morte, formati da altri, che da' paroci, sarà portata al Tribunale di Prefettura del luogo in cui l'atto venne formato, ovvero si trova deposto. Riguardo agli atti formati da' parroci, l'istanza sarà portata avanti il Senato, semprechè si tratti di materie di competenza dell'Autorità civile.

Art. 53. Si procederà sommariamente su tali instanze in contraddittorio degli interessati, od essi debitamente chiamati, sentito il Pubblico Ministero.

Le sentenze dei Tribunali di Prefettura saranno sempre soggette all'appello.

Art. 54. Le annotazioni che in dipendenza delle sentenze di rettificazione occorresse di fare sui registri deposti all'Insinuazione, saranno fatte dall'insinuatore sulla richiesta dell'Avv. Generale o dell'Avv. Fiscale presso il Tribunale di Prefettura nella cui giurisdizione esiste la tappa d'Insinuazione, e senza nè cancellare, nè variare in alcuna parte l'articolo del registro.

Art. 55. Gli insinuatori non potranno spedire verun estratto di detti registri senza un decreto del Prefetto, che non lo accorderà se non gli risulti dell'impossibilità di averlo dall'altro originale. Tale estratto sarà spedito appiè del decreto medesimo.

Art. 56. Gli estratti dei registri spediti in carta libera saranno soggetti al bollo prima di essere prodotti in giudicio, od annessi ad un atto autentico.

*V. d'ordine di S. M.* BARBAROUX.

---

## REGIO EDITTO (1)

*Col quale S. M. a partire dal primo di gennaio 1838 permette alle persone e famiglie ivi designate, l'erezione di* Maggioraschi, *prescrive le norme da seguirsi in della erezione, non che le condizioni e cautele necessarie per l'efficacia della medesima, e provvede sia pella conservazione dell'intiera dotazione a maggiore lustro e decoro di delle persone e famiglie, come per assicurare in ciascuna generazione a favore degli esclusi dalla successione ai Maggioraschi un proporzionato compenso mediante un capitale ed una pensione vitalizia, estensibile eziandio in certi casi, alla vedova dell'ultimo possessore.*

In data 14 ottobre 1857.

CARLO ALBERTO, ECC., ECC.

Mentre coll'art. 879 del Codice civile fu da Noi vietata qualunque sostituzione fedecommessaria, abbiamo però annunziato di voler permettere la creazione di Maggioraschi, e fedecommessi, le cui regole e condizioni sarebbero stabilite con legge speciale.

Determinati ora di mandar ad effetto questo nostro divisamento nella parte concernente i Maggioraschi, e desiderosi ad un tempo di procurare alle persone benemerite della nostra Corona e dello Stato il mezzo di vincolare in perpetuo i beni loro stabili fino a concorrente della porzione disponibile, furono d'ordine Nostro compilate le disposizioni del presente Editto tendente a perpetuare il lustro e decoro delle famiglie con mantenere illesa l'integrità della dotazione.

Non isfuggì alla nostra sollecitudine la sorte de' figli esclusi dai beni vincolati, e con avvisare al modo di rendere una parte del prodotto dei beni del Maggiorasco riproduttiva di un fondo libero, e disponibile, abbiamo voluto che si assicurasse loro un proporzionato compenso, mercè un capitale ed una vitalizia pensione, estensibile questa, a seconda dei casi, alla vedova dell'ultimo possessore.

Quindi è che nel mentre intendiamo per ora di mantenere in vigore il disposto del Regio Editto del 18 novembre 1817 sui fedecommessi, nei limiti però, rispetto alla porzione disponibile, stabiliti dal nostro Codice civile, per il presente di nostra certa scienza, Regia autorità, e sentito il nostro Consiglio di Stato abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le sostituzioni fidecommissarie ordinate per una serie di gradi indeterminata porteranno il nome di *Maggioraschi.*

Art. 2. La facoltà di instituire Maggioraschi è riservata a favore di persone e di famiglie benemerite della Corona e dello Stato.

Art. 3. I Maggioraschi non avranno effetto se non saranno autorizzati con Regie Patenti previo il parere del Consiglio di Stato, e non si troveranno inoltre conformi alle regole qui appresso determinate.

Art. 4. Il Maggiorasco non potrà essere fondato che sopra beni immobili, il di cui annuale prodotto depurato da ogni carico e spesa non sia minore di lire diecimila, salvo che l'erettore per motivi speciali sia stato autorizzato con Regie Patenti a fondarlo sopra beni di un prodotto minore.

Art. 5. I beni vincolati dovranno essere propri dell'erettore, e liberi da ogni vincolo, peso, privilegio, ed ipoteca, e non potranno eccedere la porzione disponibile determinata

---

(1) Il presente Editto venne abolito colla legge 18 febbraio 1851, riferita a pag. 160, vol II, di quest'opera; per tale motivo non si crede opportuno di pubblicare le discussioni relative all'Editto stesso. (*Veggasi l'avvertenza a pag. 162, vol. II*).

dall'art. 719 del Codice civile, salve le eccezioni indicate negli art. 29 e 30 qui appresso.

Art. 6. Ad ogni Maggiorasco andrà sempre unito un titolo di nobiltà; qualora l'erettore non possedesse alcun titolo di nobiltà trasmessibile, sarà il titolo conceduto al primo chiamato colle stesse Regie Patenti d'autorizzazione, e passerà esclusivamente ai chiamati ulteriori di maschio in maschio.

Art. 7. L'erettore potrà stabilire tra i discendenti maschi da maschio del primo chiamato quell'ordine di successione che stimerà; se non avrà stabilita una regola particolare di successione, le vocazioni s'intenderanno fatte, per ordine di primogenitura, e dovrà riguardarsi in primo luogo la linea, in secondo il grado, ed in terzo l'età.

Art 8. Potranno tuttavia le femmine ed i maschi da esse discendenti essere chiamati al Maggiorasco, ma solamente in mancanza di discendenti maschi per linea mascolina.

Art. 9. Nel caso di apertura della vocazione a favore di un discendente per linea femminina, non potrà il chiamato assumere il titolo inerente al Maggiorasco, se non ne avrà prima impetrata la Sovrana autorizzazione.

Se l'autorizzazione non fosse accordata, il Maggiorasco s'intenderà cessato, ma i beni, semprechè l'erettore contemplando espressamente tal caso, non abbia altrimenti disposto, continueranno ad essere vincolati, e si devolveranno allo stesso chiamato a titolo di semplice fedecommesso, sotto la condizione del medesimo ordine di successione stabilito dall'erettore, ed il chiamato suddetto rappresenterà in tale caso il primo gravato.

Art. 10. Coloro che per le cause indicate nell'art. 709 del Codice civile, fossero dichiarati indegni di succedere ne' beni liberi del possessore del Maggiorasco, s'intenderanno esclusi pur anche dalla ragione di succedere ne' beni vincolati, a cui fossero chiamati per disposizione dell'erettore.

Art. 11. Il figlio e discendente che nella forma e per le cause espresse negli art. 737 e 738 del Codice civile, sarà dal padre, o ascendente privato della legittima, rimarrà altresì privo del diritto di succedergli nel possesso del Maggiorasco.

Art. 12. Ai Maggioraschi non s'intenderanno chiamati quelli, che per riguardo del proprio stato, non saranno nel caso di tramandarne anche i beni ai discendenti.

Art. 13. Quelli però che non essendo in questo caso non lasciano di conservare, vivendo nel secolo, il nome della famiglia, succederanno in difetto d'altri chiamati della medesima famiglia.

Art. 14. La Sovrana autorizzazione prescritta nell'articolo terzo potrà essere preventivamente domandata dallo stesso erettore.

Se il Maggiorasco non sarà stato autorizzato ad instanza dell'erettore, dovrà l'autorizzazione essere domandata dall'erede o legatario nel termine di giorni trenta dall'apertura della successione.

Art. 15. Si potrà altresì per atto di donazione sostituire al donatario, e vincolare i beni al Maggiorasco nel modo indicato, e secondo le regole stabilite per gli atti di ultima volontà.

La nullità della sostituzione e del vincolo a Maggiorasco non nuocerà alla validità della donazione.

Art. 16. L'erettore di un Maggiorasco per atto tra vivi che non possedesse alcun titolo di nobiltà trasmessibile, potrà anche ottenere la facoltà personale di portare quel titolo, che verrà annesso al Maggiorasco nelle Regie Patenti d'autorizzazione.

Art. 17. Alla formazione della dote de' Maggioraschi potranno concorrere nel medesimo atto di donazione più persone per quote eguali od ineguali; i beni propri di ciascuna persona vi saranno distintamente designati, e non potranno eccedere la rispettiva porzione disponibile.

Se più persone concorrono all'erezione di un Maggiorasco, non sarà concessa a veruno dei coerettori la facoltà indicata nella disposizione dell'articolo precedente; potrà per altro ottenerla quello dei coerettori, che vi fosse concorso per una quota bastante da sè sola a formare la dote legale del Maggiorasco.

Art. 18. Le sostituzioni si avranno per non apposte, se nel termine di giorni trenta al più tardi dalla data dell'atto di donazione, non si sarà domandata la Sovrana autorizzazione prescritta nell'art. 3; oltre al donante e al donatario, sarà ammesso a farne la domanda ogni altro interessato.

Art. 19. Qualunque interessato potrà similmente richiedere la trascrizione dell'atto di donazione nei registri delle ipoteche; i relativi certificati saranno uniti al ricorso, che dal donante, o dal donatario dovrà presentarsi alla Regia Camera de' Conti nel termine, e per l'oggetto indicati negli articoli 22 e 25; il donatario vi sarà tenuto a pena di decadenza.

Art. 20. Al ricorso che dovrà in tutti i casi presentarsi per ottenere la Sovrana autorizzazione prescritta nell'art. 3, saranno uniti, o dovranno prodursi nei trenta giorni consecutivi al termine stabilito negli articoli 14 e 18, la copia autentica del testamento o dell'atto di donazione, ed una nota descrittiva dei beni vincolati, come pure documenti atti a comprovare la natura o la durata de' servigi resi alla Corona ed allo Stato.

Art. 21. Se la domanda fosse rigettata, le sostituzioni dipendenti dall'instituzione del Maggiorasco si avranno per non apposte, salve le altre disposizioni del testamento a termine dell'art. 880 del Codice civile.

Art. 22. Se la domanda sarà accolta, il ricorrente sarà tenuto entro il termine di giorni

trenta dalla data delle Regie Patenti di autorizzazione, di presentare le medesime alla Regia Camera de' Conti, e di unire al ricorso tutti i documenti relativi.

Art. 23. Il termine prefisso nell' articolo precedente decorrerà dal giorno dell' aperta successione, qualora il Maggiorasco fosse già stato autorizzato a richiesta dell'erettore.

Art. 24. In tutti i casi l'autorizzazione Sovrana non s' intenderà altrimenti conceduta, fuorchè sotto la condizione che vi concorrano i requisiti prescritti negli art. 4 e 5; tale clausola, ancorchè non espressa, si avrà sempre per apposta nelle Regie Patenti di simil natura.

25. La Regia Camera de' Conti ordinerà la comunicazione del ricorso e delle unite scritture al Procuratore Generale, e deputerà intanto un curatore speciale al Maggiorasco, ordinando ad un tempo la citazione dell'esecutore testamentario, se dall' erettore sarà stato nominato; in contraddittorio de' quali, o del solo curatore, in mancanza dell' esecutore testamentario, dovrà giustificarsi il concorso dei requisiti come sopra prescritti.

Art. 26. Il vincolo di restituzione dovrà intanto essere trascritto nei registri de' rispettivi uffici delle ipoteche, nel di cui circondario saranno situati i beni immobili, il tutto a diligenza del curatore deputato al Maggiorasco, o nel termine che sarà dalla Regia Camera prefisso.

Estratto sommario delle seguite trascrizioni sarà a diligenza pure del curatore inserito nella Gazzetta della Città capo-luogo della Divisione in cui sono situati gli stabili, ed in quella di Torino.

Art. 27. Spirato il termine di giorni trenta da quello in cui l'estratto suddetto sarà stato pubblicato nella Gazzetta, veruna iscrizione di privilegio, nè d' ipoteca non potrà più efficacemente aver luogo sopra i beni vincolati, ed ogni atto che potesse intaccarne la proprietà o scemarne il prodotto sarà nullo e come non avvenuto, anche per riguardo ai terzi.

Art. 28. I Conservatori delle ipoteche saranno tenuti d'informare il Procuratore Generale delle iscrizioni che sopravvenissero nell'intervallo suddetto di giorni trenta.

Art. 29. La dote del Maggiorasco si avrà per sufficiente, ancorchè nel predetto intervallo fossero sopravvenute inscrizioni sopra i beni vincolati, o questi si trovassero soggetti a pesi di loro natura perpetui, od altri pesi dall'erettore imposti, ovvero a crediti non attualmente esigibili, o puramente eventuali; purchè v' intervengano quelle cautele, che la Regia Camera de' Conti riputerà sufficienti a guarentire il Maggiorasco dall' effetto di tali crediti e pesi, ed il prodotto de' beni, detratto a largo estimo il montare de' carichi, ecceda la dote costituita, o quella almeno di lire diecimila, o di cui nel caso di dispensa dell'art. 4.

Art. 30. Il Maggiorasco sarà efficace, semprechè i beni assegnati risulteranno capaci in complesso del netto prodotto di annue lire diecimila, quantunque dall' erettore fosse stata la dote costituita, ed il prodotto dei beni valutato a somma maggiore.

Si avrà altresì per efficace il Maggiorasco tuttochè i beni al medesimo assegnati eccedessero la porzione disponibile, purchè ridotto l'assegnamento a tale porzione, il prodotto de' beni sopravvanzati non sia minore di lire diecimila, salvo pur sempre il caso della dispensa di cui all'articolo 4.

Art. 31. Per determinare il prodotto dei beni immobili si avrà riguardo tanto al tributo prediale, quanto agli affittamenti fatti ed alle perizie seguite in tempo prossimo, ed esenti da sospetto di frode, non escluso ogni altro genere di prova dalle leggi a tal uopo permesso.

Art. 32. Se il concorso de' requisiti necessarii all' efficacia del Maggiorasco non si troverà verificato, la Regia Camera de' Conti dichiarerà non essere luogo all' esecuzione delle Regie Patenti d'autorizzazione, ed ordinerà la cancellazione di tutte le trascrizioni come sopra intervenute, i beni rimarranno sciolti senz'altro dall'imposto vincolo, e rientreranno immediatamente in libero commercio.

Art. 33. Se la Regia Camera de' Conti riconoscerà le richieste condizioni debitamente giustificate, dichiarerà valido e sussistente il Maggiorasco, e manderà a registrarsi, ed osservarsi le Regie Patenti, le quali saranno inoltre, insieme colla stessa declaratoria, sommariamente trascritte ne' mentovati registri delle ipoteche.

Art. 34. Le spese degli atti indicati negli articoli precedenti cadranno in tutti i casi sopra i frutti de' beni assegnati per dote al Maggiorasco.

Art. 35. I beni appartenenti al Maggiorasco saranno inalienabili, nè potranno mai per atto o sentenza qualunque essere gravati d'ipoteche, od altri vincoli; qualunque alienazione, ipoteca o gravame imposti sui medesimi, saranno di pien diritto nulli.

Art. 36. Il prodotto del Maggiorasco definitivamente costituito a termini dell' articolo 33 soggiacerà però in ciascun anno alla ritenzione del decimo.

L'ammontare di questo sarà la decima parte della somma a cui dalla Regia Camera dei Conti è stato riconosciuto rilevare il prodotto totale del maggiorasco.

Art. 37. L'ammontare del detto decimo del prodotto sarà per tutta la durata del Maggiorasco pagato dal possessore del medesimo di semestre in semestre ad una pubblica Amministrazione, o Stabilimento, per essere versato in una cassa speciale che si chiamerà: *cassa di ritenzione*, e quindi convertito in un impiego fruttifero a: *moltiplico*.

Art. 38. L'erettore del Maggiorasco potrà designare egli stesso, nell'atto di erezione, tale pubblica Amministrazione, o Stabilimento, ed il modo di fare l'impiego a *moltiplico* dei fondi della *cassa di ritenzione*, ma dovrà la designazione da lui fatta essere approvata dalla Regia Camera de' Conti, la quale potrà inoltre ordinare tutte quelle condizioni e cautele che giudicherà opportune nell'interesso del Maggiorasco e della *cassa di ritenzione*.

Il disposto degli art. 42, 43, 44, 45 e 46 sarà in tal caso anche applicabile a detto Maggiorasco in tutto ciò che concerne il modo di conseguire il pagamento dell'ammontare della ritenzione, non che il maneggio per parte del Direttore della detta pubblica Amministrazione, o Stabilimento dei fondi della cassa, ed il conto a rendersene in ogni anno alla Regia Camera de' Conti.

Art. 39. Qualora l'erettore non abbia designata la pubblica Amministrazione, o Stabilimento, presso cui dovrà rimanere la *cassa di ritenzione*, o che la fatta designazione non sia dal Magistrato approvata, sarà la detta cassa stabilita presso l'Amministrazione del debito dello Stato.

Art. 40. Il Decreto della Regia Camera dei Conti, con cui fu stabilito l'ammontare del decimo di ritenzione, sarà, pel più sicuro adempimento del disposto dell'art. 37. trasmesso alla detta Amministrazione, e nel caso di ritardo per parte del possessore del Maggiorasco a pagare in ogni semestre tale ammontare, ne sarà da esso dato avviso al Procuratore Generale, affinchè si provveda ad instanza del medesimo all'ingiunzione del debitore ed ai relativi atti esecutivi per la riscossione della somma dovuta co' suoi interessi e spese, e per il pronto loro versamento nella *cassa di ritenzione*.

Art. 41. La cognizione delle opposizioni che avessero luogo in seguito dei detti atti per parte del possessore del Maggiorasco e degli ulteriori chiamati, o per parte dei terzi, spetterà altresì alla Regia Camera de' Conti, la quale deputerà, occorrendo, un Economo a tutti o parte dei beni vincolati.

Art. 42. L'ammontare del decimo del prodotto del Maggiorasco versato in ogni semestre nella *cassa di ritenzione* sarà dalla Amministrazione del debito pubblico annotato in un registro distinto e separato per ogni Maggiorasco, e verrà quindi convertito in acquisto di rendite sul debito pubblico redimibile, le quali saranno intestate alla *cassa di ritenzione*, con designazione del Maggiorasco a cui appartengono, ed annotate nel menzionato registro.

Art. 43. Le annualità delle rendite intestate alla *cassa di ritenzione* saranno di semestre in semestre riscosse dall'Amministrazione del debito pubblico, e verranno successivamente convertite in acquisto di altre rendite, delle quali si farà similmente il trapasso nel citato registro a profitto della *cassa di ritenzione*, e le annualità da esse provenienti dovranno pure per modo di moltiplico essere esclusivamente impiegate all'uso medesimo, il che dovrà sempre farsi senza interruzione per tutta la durata del Maggiorasco, salvi però i casi di eccezione qui appresso indicati.

Art. 44. Il maneggio e l'impiego de' fondi spettanti alla *cassa di ritenzione* saranno affidati al Direttore Generale del debito pubblico, che potrà, secondo l'esigenza de' casi, concertarsi col Collaterale nella Regia Camera de' Conti, che sarà nominato conservatore dei Maggioraschi, il quale ne farà, occorrendo, la relazione al Magistrato per gli opportuni provvedimenti.

Il conto della *cassa di ritenzione* sarà reso in ogni anno dal Direttore Generale del debito pubblico alla Regia Camera de' Conti.

Venendo il caso dell'estinzione del debito pubblico e della soppressione dell'Amministrazione del medesimo, o che si creda conveniente d'esonerare questa dall'affidatole incarico, una Sovrana provvisione determinerà quell'altra pubblica Amministrazione, che dovrà esserle surrogata, ed avere le incumbenze ad essa appoggiate.

Art. 45. Quando il possessore del Maggiorasco lascierà, morendo, altri figli oltre a quello che succede nei beni vincolati, non dovranno questi beni computarsi per determinare la legittima ai figli dovuta; ove però nell'eredità del defunto non si trovino beni liberi, i figli sì maschi, che femmine, esclusi dalla successione nel Maggiorasco, se saranno in numero di due, o più, avranno diritto fra tutti ad una quarta parte del prodotto del Maggiorasco, e se un solo sarà escluso, avrà diritto ad una sesta parte.

Qualora i beni liberi lasciati dal defunto fossero insufficienti ad eguagliare in valore il quarto od il sesto del prodotto del Maggiorasco, i detti figli esclusi avranno diritto a conseguire sopra di esso sino a tale rispettiva concorrente un proporzionato supplimento.

E nel caso che i detti beni liberi eguaglino, o superino in valore il quarto od il sesto del prodotto del Maggiorasco, i detti figli esclusi avranno ciò nulla meno diritto di dividere per eguali porzioni i fondi che si troveranno in tal tempo esistenti nella *cassa di ritenzione*, sino alla concorrente però soltanto dell'ammontare di un capitale corrispondente, al cinque per cento, al decimo del prodotto del Maggiorasco.

Art. 46. Il pagamento della quota, di cui nel precedente articolo, avrà luogo per la metà con un capitale ragguagliato al cinque per cento da pagarsi, senza interessi, coi fondi spettanti alla *cassa di ritenzione*, e per l'altra metà colla corrispondenza, dal giorno della morte del possessore del Maggiorasco, di un'annua pensione vitalizia.

È quello del supplimento, nel caso d' insufficienza dei beni liberi dovrà sempre farsi prima coll'assegnazione di un'annua pensione vitalizia, e nel caso che tale supplimento ecceda il montare della pensione di cui sovra, il restante dovuto sarà altresì pagato con un capitale, coi fondi della *cassa di ritenzione*.

Art. 47. Al pagamento di tali pensioni vitalizie rimarrà sempre obbligata per privilegio la metà dei frutti de' beni vincolati, e non saranno le dette pensioni, sino alla rispettiva concorrente di annue lire ottocento, alienabili, nè soggette a sequestro.

Nel caso di morte di uno o più provvisti di dette pensioni non avrà luogo tra i superstiti il diritto di accrescere, e sarà il possessore del Maggiorasco esonerato dall'obbligo del pagamento delle medesime.

Art. 48. Qualora prima dell'estinzione totale dei suddetti capitali o pensioni, si faccia nuovamente luogo all'apertura del Maggiorasco, staranno ferme le fatte assegnazioni, e sarà stabilito qual è l'ammontare in capitale ed in pensioni che a termini dell'art. 45 spetterà ai figli dell'ultimo possessore esclusi dalla consuccessione nel Maggiorasco, ma sino alla cessazione delle assegnazioni precedentemente fatte, non avranno i medesimi diritto che ad una pensione alimentaria, che loro verrà pagata coi fondi che saranno disponibili nella *cassa di ritenzione*, e col prodotto del Maggiorasco, con che, però detratto l'ammontare di tutte le assegnazioni fatte e della pensione di cui all'art. 50, rimanga sempre al possessore del Maggiorasco la metà dell'intero prodotto del medesimo.

Art. 49. Il possessore del Maggiorasco potrà, quando non abbia beni liberi sufficienti a potere costituire le doti alle proprie figlie, disporre per tale oggetto de' fondi appartenenti alla *cassa di ritenzione* mediante l'approvazione della Regia Camera de' Conti e per quella somma soltanto, che sarà dallo stesso Magistrato stabilita, avuto alle circostanze della famiglia, e ad ogni altra cosa il debito riguardo; e nel caso che nella *cassa di ritenzione* non vi sia per il pagamento delle doti costituite una somma sufficiente, ne saranno intanto pagati gli interessi dal possessore del Maggiorasco.

Alla morte del donante il montare delle doti suddette sarà imputato nel capitale dovuto ai figli a termini dell'art. 45; le doti non saranno soggette a riduzione, ancorchè eccedessero la quota di capitale spettante alle figlie dotate, come neppure in caso contrario non si farà luogo all'aumento delle stesse doti.

Art. 50. Quando il possessore lascierà, morendo, la moglie superstite, se questa non è stata sufficientemente provveduta sui beni liberi del defunto, avrà diritto ad una pensione vitalizia sui frutti del Maggiorasco, purchè non sia stata contro la medesima pronunziata sentenza definitiva di separazione; tale pensione sarà eguale alla metà dell'annua ritenzione, se il Maggiorasco progredirà nella discendenza del defunto, ed eguaglierà il titolo della ritenzione se il Maggiorasco si devolverà ad un'altra linea: la pensione cesserà qualora la vedova passi ad altre nozze, e non sarà dovuta pensione veruna se la vedova avrà ne' beni suoi proprii una rendita eguale al doppio della stessa ritenzione.

Nel caso in cui il Maggiorasco non fosse più oltre progressivo, la vedova dell'ultimo possessore avrà diritto ad una pensione eguale al quarto del totale prodotto del Maggiorasco.

Art. 51. La cognizione delle questioni dipendenti dalle disposizioni dei sei articoli precedenti spetterà parimenti alla Regia Camera dei Conti.

Art. 52. La dote del Maggiorasco potrà venire accresciuta per donazioni o legati fatti a favore del medesimo, purchè l'aumento consista o venga convertito in beni immobili e sia approvato dalla Regia Camera de' Conti.

Art. 53. Pendente la minore età del possessore del Maggiorasco, i frutti che saranno sopravvanzati alle spese della di lui educazione dovranno, compito che sarà coi medesimi il fondo di ritenzione di cui all'art. 50, impiegarsi in aumento del Maggiorasco medesimo, e di questi aumenti, ove debitamente risulti, competerà la detrazione al possessore fatto maggiore.

Potranno anche i possessori del Maggiorasco conservare, mediante le formalità che saranno prescritte dalla Regia Camera dei Conti, il diritto di detrazione per gli aumenti e miglioramenti che stimeranno di farvi.

Nei casi però sovracitati, non prevalendosi i possessori suddetti di tal diritto, o non disponendo di detti aumenti e miglioramenti, s'intenderà che vi abbiano rinunciato a favore del Maggiorasco per la concorrente però soltanto della porzione ad essi disponibile sovra detti aumenti e miglioramenti.

Art. 54. Potrà la Regia Camera de' Conti, ove l'evidente utilità del Maggiorasco così richiedesse, permettere tanto la permuta di qualche parte dei beni vincolati, quanto la surrogazione di altri fondi, semprechè dall'erettore non siano state in termini espressi vietate.

Art. 55. Ne' casi in cui occorresse la necessità di riparazioni straordinarie agli edificii o ad altre proprietà del Maggiorasco, ovvero di opere aventi per oggetto la difesa, o l'aumento delle stesse proprietà, nè si potesse supplirvi altrimenti, potrà la Regia Camera de' Conti autorizzare il possessore a prevalersi de' fondi della *cassa di ritenzione*, ed in mancanza di questi ad obbligare una parte de' frutti de' beni vincolati; la quale obbligazione starà ferma anche venendo il caso della restituzione del Maggiorasco.

Art. 56. Ogni qual volta il prodotto delle

somme spettanti alla *cassa di ritenzione* eccederà per effetto del moltiplico il quinto del prodotto del Maggiorasco, la porzione eccedente rimarrà sciolta dal vincolo ed a libera disposizione del possessore del Maggiorasco, il quale cesserà altresì dal corrispondere intanto il decimo di ritenzione.

Art. 57. Pei crediti provenienti dalle cause espresse nell'art. 2156 del Cod. civ., competerà ai creditori, oltre all'azione verso l'asse libero del possessore defunto, l'azione altresì sopra i frutti de' beni vincolati sino alla concorrente del quarto del prodotto de' beni medesimi.

Lo stesso avrà luogo pei crediti derivanti da spese di riparazioni eseguite nei beni suddetti nel decorso dell'ultimo anno, che avrà preceduto il caso della restituzione del Maggiorasco.

Il successore non sarà tenuto però al pagamento de' crediti sopra indicati, se non che ripartitamente nel termine di due anni, salva al medesimo la ragione di regresso contro l'eredità dell'ultimo possessore.

Art. 58. Qualunque anticipata volontaria restituzione del Maggiorasco non recherà pregiudizio ai creditori del possessore che l'avrà fatta, i quali, finchè il caso di restituzione effettiva non si sarà purificato, potranno esercitare sopra i beni restituiti i loro diritti, senz'obbligo alcuno di provare l'anticipata restituzione esserne seguita in loro frode.

Art. 59. Se al tempo della morte dell'erettore, e nel caso contemplato dall'art. 17 di quella di alcuno de' coerettori, la dote del Maggiorasco andasse soggetta a riduzione, si avrà per disciolto di pien diritto il Maggiorasco qualora il prodotto de' beni restanti non giungesse a compiere la dote legale di L. 10,000, o di quell'altra somma, che fosse stata stabilita per motivi speciali nelle RR. PP. d'autorizzazione.

Art. 60. Se, pendente la durata del Maggiorasco, succedessero ne' beni, per caso fortuito o forza maggiore, deteriorazioni che ne diminuissero il prodotto, non s'intenderà cessato il Maggiorasco, e continuerà questo a sussistere pei restanti beni, salvo al possessore o agli ulteriori chiamati ogni diritto contro chi di ragione per la reintegrazione del Maggiorasco.

Art. 61. Qualora il possessore del Maggiorasco ne deteriorasse la dote, o per la sua prodigalità, negligenza o cattivo regolamento compromettesse l'interesse de' chiamati, de' suoi creditori o di una famiglia, potrà, ove questa non promuova la di lui interdizione, essere privato dal Magistrato della Regia Camera de' Conti, sull'instanza del Procuratore Generale dell'Amministrazione del Maggiorasco, per essere questa conferta sia al primo chiamato, sia ad un economo, secondo che il Magistrato giudicherà più spediente.

Art. 62. Le pene e multe pronunciate per sentenze de' Magistrati contro il possessore del Maggiorasco, non produrranno effetto, salvo sui frutti dei beni che lo compongono, e durante la vita dello stesso possessore.

Art. 63. Se l'erede o legatario gravato non avrà nel rispettivo termine fissato negli articoli 14, 20, 22 e 23 soddisfatto all'obbligazione ivi prescritta, la Regia Camera dei Conti ad instanza degli ulteriori chiamati potrà dichiararlo decaduto dal possesso de' beni vincolati.

Art. 64. Il possesso in tal caso s'intenderà devoluto al sostituito, sotto la condizione dell'adempimento della stessa obbligazione nel termine d'altri giorni trenta, e sotto la medesima pena di decadenza, e di devoluzione agli ulteriori chiamati.

Art. 65. L'obbligazione imposta al primo gravato cogli articoli anzidetti sarà comune all'esecutore testamentario, che dall'erettore fosse stato nominato, sotto la pena, in caso d'inadempimento, di rispondere in proprio di ogni danno verso gli ulteriori chiamati.

Art. 66. Alla scadenza di ciascuno dei tre termini accennati nell'art. 63, senza che siasi dal primo od ulteriori chiamati, adempito all'obbligazione ivi menzionata, sarà ammesso ad agire per conto del chiamato qualunque dei suoi congiunti ed affini, ed ogni altra persona che possa avervi interesse: qualora si tratti di minori, d'interdetti, o di assenti dai Regii Stati, potrà pur anche agire d'ufficio il Ministero pubblico, promuovendo, ove d'uopo, la nomina di un curatore speciale, o in altro modo che stimerà conveniente, e senza pregiudizio del regresso verso i loro amministratori.

Art. 67. Se gli ulteriori chiamati non fossero ancora nati, o la sostituzione dipendesse da qualche condizione che restasse tuttora in sospeso, il Magistrato a richiesta di qualunque delle persone indicate nell'articolo precedente deputerà un curatore speciale ai beni soggetti a restituzione, il quale proceda agli atti occorrenti e conservi i frutti per conto di chi spetti.

Art. 68. A chi dovrà agire in conformità di quanto è disposto dagli articoli 16, 17, 20 e 21 non sarà necessario il consenso, l'autorizzazione, o l'assistenza, che secondo la qualità delle persone la legge richiedesse per gli atti ivi contemplati.

Art. 69. Quanto alle sostituzioni fedecommessarie ristrette ad uno, o più gradi determinati, sintanto che sia emanata la legge speciale enunciata nell'art. 879 del Codice civile pei fedecommessi, starà fermo il disposto dal Regio Editto del 18 novembre 1817 nei limiti però, rispetto alla porzione disponibile, stabiliti nell'art. 719 dello stesso Codice.

Mandiamo ai nostri Senati ed alla Camera nostra de' Conti d'interinare il presente, che avrà forza di legge al primo del prossimo gennaio, ed a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare, volendo che il medesimo sia inserto negli atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; tale es-

sendo il nostro volere. Dat. in Torino il di quattordici del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento trentasette, e del Regno nostro il settimo,

CARLO ALBERTO

*V.* Di Pralormo — Gallina — Pensa.
Bastia.

---

# MANIFESTO

## DELLA REGIA CAMERA DE' CONTI

*Portante norme e disposizioni per l'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 1514 del Codice civile nei casi di variazione delle convenzioni matrimoniali.*

In data 21 luglio 1838.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI

Essendosi riconosciuta l'opportunità di alcune disposizioni regolamentarie dirette ad agevolare ed assicurare l'uniforme esecuzione delle annotazioni prescritte dall'art. 1514 del Codice civile, abbiamo, sull'instanza del signor Procuratore Generale di S. M., ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Quando le parti cangiano le proprie convenzioni matrimoniali prima del matrimonio a termini dell'art. 1513 del Codice civile, il notaio che roga l'atto portante le variazioni o contro dichiarazioni, deve indicare in esso la data del contratto di matrimonio, col nome, cognome e residenza del notaio receptore del medesimo.

Art. 2. Se il contratto di matrimonio fu rogato dallo stesso notaio, il quale riceve l'atto posteriore portante le variazioni, o contro dichiarazioni, egli dee, prima d'insinuare quest'atto, annotarne la data e il rogito in margine od appiè della minuta del contratto di matrimonio nella conformità portata dall'unito modulo n. 1.

Lo stesso notaio, nel sottoporre all'Insinuazione il detto atto posteriore, dee trasmettere all'insinuatore due copie, l'una in carta bollata e l'altra in carta libera, dell'annotazione così apposta, acciò sia dall'insinuatore trascritta in margine della copia insinuata del contratto di matrimonio in conformità dell'annesso modulo num. 2; quella delle due copie che è in carta libera, vergà dall'insinuatore restituita al notaio, munita in calce della ricevuta di esse due copie.

Qualora però il contratto di matrimonio venga insinuato contemporaneamente all'atto di cangiamento, il notaio stesso potrà trascrivere la detta annotazione in margine della copia d'insinuazione del contratto di matrimonio: ed in tal caso vi apporrà la propria autentica.

Art. 3. Se il contratto di matrimonio fu rogato da altro notaio, colui che roga l'atto di cangiamento dee, mentre sottopone l'atto stesso all'insinuazione, trasmettere all'insinuatore una nota autentica in doppio originale, l'uno in carta bollata, e l'altro in carta libera, indicante la data e rogito del medesimo, e la data e rogito del contratto di matrimonio secondo l'annesso modulo n. 3.

L'insinuatore restituirà al notaio quella di dette due note che è in carta libera, munita in calce della ricevuta delle medesime.

Sarà poi dovere dello stesso insinuatore di procurare che siano effettuate le annotazioni di cui all'art. 2, secondo le distinzioni in appresso stabilite

Art. 4. Se il contratto di matrimonio fu rogato da un notaio della stessa tappa, l'insinuatore, ricevuta la nota di cui all'articolo precedente, osserverà se quello sia un notaio esercente, ovvero altri, le cui minute in seguito a morte, dismissione, assenza od altrimenti siano state depositate negli Archivii di insinuazione, o presso un altro notaio autorizzato a spedirne le copie, o siano intanto rimaste presso gli eredi.

Se la minuta del contratto di matrimonio si trova negli Archivii d'Insinuazione, lo stesso insinuatore apporrà, fra giorni dieci, le annotazioni prescritte all'art. 2 tanto su di quella, quanto sulla copia insinuata secondo i moduli n. 1 e 2.

Se la minuta trovasi presso il notaio receptore, od altro notaio autorizzato a spedirne le copie, l'insinuatore gli trasmetterà, fra giorni dieci, la suddetta nota assieme a un doppio della medesima in carta libera; il notaio restituirà tosto questo doppio apponendovi in calce la ricevuta della nota, e successivamente ne farà la prescritta annotazione sulla minuta secondo il modulo n. 1, e ne trasmetterà copia in carta bollata all'insinuatore, il tutto fra giorni venti dal dì che avrà ricevuta la nota.

Se la minuta non trovasi all'Ufficio d'Insinuazione, nè presso il notaio rogante, od altro notaio autorizzato, l'insinuatore trasmetterà, nel detto termine di giorni dieci, la nota anzidetta al Giudice, il quale farà operare la detta annotazione dal suo Segretario, purchè abile ad autenticare gli atti soggetti all'insinuazione, ed in difetto da un notaio esercente, e ne trasmetterà copia all'Ufficio d'Insinuazione per l'effetto di cui all'art. 2.

Quando occorra che il notaio rogante, od autorizzato, sia in ritardo nel trasmettere all'insinuatore copia della fatta annotazione, l'insinuatore ne avvertirà il Giudice, il quale farà operare l'annotazione d'ufficio, ove fatta non sia, e ne trasmetterà pur copia, come sovra all'Ufficio d'Insinuazione.

Art. 5. Se il contratto di matrimonio fu rogato in altra tappa, l'insinuatore, ricevuta la nota di cui all'art. 3, la trasmetterà, fra giorni dieci, con un doppio in carta libera all'insinuatore della tappa in cui fu rogato il contratto di matrimonio.

Quest'ultimo insinuatore restituirà il doppio in carta libera apponendovi la ricevuta della nota, e procederà a termini dell'art. 4. In tali casi saranno pure applicabili le disposizioni dello stesso articolo rispetto agli obblighi dei Giudici, Notai e Segretarii.

Operatesi le prescritte annotazioni sulla minuta e sulla copia insinuata del contratto di matrimonio, l'ultimo insinuatore ne spedirà d'uffizio al primo, fra giorni dieci, un'apposita dichiarazione in carta libera conforme al modulo n. 4.

Art. 6. Il termine di due mesi prefissi dall'art. 2226 del Codice civile al notaio receptore dell'atto di cangiamento per l'iscrizione dell'ipoteca legale derivante da esso, decorre dalla data dell'atto stesso senza riguardo all'epoca in cui vengano effettuate le suddette annotazioni.

Art. 7. L'insinuatore al cui ufficio fu insinuato l'atto di cangiamento, dovrà, quando risultino effettuate le prescritte annotazioni, trasmettere un'apposita dichiarazione secondo il modulo num. 4 all'Avvocato Fiscale di sua provincia.

L'Avvocato Fiscale farà apporre dal Conservatore delle Ipoteche, in conformità del modulo num. 5, un cenno dell'effettuazione di esse annotazioni, in margine dell'iscrizione ipotecaria presa in dipendenza dell'atto stesso; e qualora non sia stata presa l'occorrente iscrizione, la prenderà d'uffizio a mente dell'articolo 2231 del Codice civile, procurando eziandio che lo stesso si operi negli altri uffizii d'ipoteche, nei quali l'ipoteca debb'essere inscritta.

Art. 8. Il Conservatore delle Ipoteche non potrà spedir copia della inscrizione ipotecaria senza trascrivervi il detto cenno apposto in margine dell'iscrizione originale.

Art. 9. Gli insinuatori terranno un registro, nel quale noteranno successivamente in un articolo separato riguardo a cadun atto, il giorno in cui avranno ricevuto o trasmesso alcuna delle note, copie e dichiarazioni di cui sovra, e quello in cui avranno operato alcuna delle annotazioni dal presente prescritte.

Art. 10. Nonostante le disposizioni di cui sovra, non cessa l'obbligo alle parti tenute ad iscrivere l'ipoteca legale, nè la facoltà alle altre parti interessate, di curare esse medesime l'apposizione delle predette annotazioni sulla minuta e sulla copia insinuata del contratto di matrimonio, e parimenti l'annotazione sulle inscrizioni ipotecarie del cenno di cui all'art. 7.

Acciò tali incumbenti si eseguiscano sulla semplice instanza delle parti, queste debbono adempire alle seguenti formalità:

Perchè si apponga l'annotazione sulla minuta, la parte instante dee presentare al notaio cui appartiene di operarla, od al Giudice quando spetti a questi di farla eseguire, una nota del notaio receptore dell'atto di cangiamento, estesa secondo il modulo num. 3.

Acciò si apponga l'annotazione sulla copia insinuata, la parte consegnerà all'insinuatore una copia autentica dell'annotazione fatta sulla minuta.

Perchè si apponga il prescritto cenno sull'inscrizione ipotecaria, la parte instante presenterà al Conservatore una dichiarazione dell'insinuatore che ha operato la prescritta annotazione sulla copia insinuata del contratto di matrimonio, spedita tale dichiarazione nella stessa forma di quella accennata nell'art. 7.

Ciò nondimeno non si lascierà in nessun caso di operare di ufficio quanto è prescritto dagli articoli precedenti, quand'anche le parti interessate dichiarassero di non intendere che si proceda d'uffizio, se non che le annotazioni che fossero già fatte ad instanza delle parti non verranno mai ripetute, nè ritoccate.

Art. 11. Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente sarà applicabile ai notai ed insinuatori una multa estensibile alle L. 500, ed anche la sospensione, secondo le circostanze.

Mandiamo il presente pubblicarsi ne' modi e luoghi soliti, inserirsi nella raccolta degli atti del Regio Governo, ed alle copie stampate nella Stamperia Reale prestarsi la stessa fede come all'originale.

Dat. in Torino il ventuno luglio mille ottocento trentotto.

*(Seguono i moduli)*

*Per detta Ecc.ma Camera*
CERUTI *Segr.*

---

## REGIE LETTERE PATENTI

*Colle quali S. M. per meglio assicurare il più pronto e sicuro rimborso delle spese, che occorrono ai Collegi notarili ne' giudizi d'interdizione, o di nomina di consulente, consulente, contemplati dall'art. 383 del Codice civile, ne affida la riscossione agli agenti demaniali, e vi rende applicabili le leggi ed ordinamenti relativi al ricupero delle spese di giustizia.*

In data 16 marzo 1839.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Ci venne rappresentato che per l'eseguimento delle disposizioni contenute nell'art. 383 del Codice civile occorrono ai Collegi notarili spese di qualche riguardo, delle quali importerebbe assicurare ai medesimi il più pronto e sicuro rimborso, sia quando la interdizione fu promossa dal Pubblico Ministero, sia quando è provocata da privati, che non fecero anticipatamente il deposito presso detti Collegi delle somme occorrenti a saldo delle spese stesse, e ravvisando perciò l'opportunità di affidare il ricupero di tali spese agli agenti demaniali,

Ci siamo pure determinati ad applicare alla riscossione delle medesime le stesse norme di procedura e di contabilità stabilite per quelle delle spese di giustizia, delle quali l' Azienda Generale di Finanze deve a termini delle veglianti leggi promuovere l'incasso.

Quindi è che per le presenti di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le spese occorrenti ai Sindaci dei Collegi notarili, e per essi alla cassa dei rispettivi Collegi, per l'esecuzione di quanto è disposto all' ultimo alinea dell' art. 383 del Codice civile, ove non siane fatto dagli interessati il preventivo deposito, saranno, come tutte quelle de' giudizi d' interdizione, provocati del Pubblico Ministero, ricuperate verso le parti a diligenza degli agenti demaniali.

Art. 2. Il Sindaco di ciascun Collegio notarile rimetterà per l' effetto anzidetto al Direttore demaniale del rispettivo circolo una nota vidimata dal Conservatore del Tabellione di tutte le spese da esso fatte riguardo a caduna sentenza d' interdizione, e il Direttore, ottenutone il ricupero, farà corrispondere alla fine di cadun trimestre al Tesoriere del Collegio il pagamento della somma ricuperata.

Art. 3. Al ricupero delle dette spese saranno applicabili le leggi ed ordinamenti vigenti per la riscossione delle spese di giustizia.

Mandiamo alla Camera de' Conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo che siano inserte nella raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie stampate nella Stamperia Reale si presti la stessa fede che all' originale; che tale è nostra mente.

Dat. a Torino, addì sedici del mese di marzo, l' anno del Signore mille ottocento trentanove, e del Regno Nostro il nono.

CARLO ALBERTO

V. Bastia pel Guarda-Sigilli — Di Pralormo — Pensa.

Gallina.

---

## REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. determina le regole da osservarsi nei casi d'espropriazione per opere di pubblica utilità.*

In data 6 aprile 1839.

CARLO ALBERTO, ecc , ecc.

Mentre colle disposizioni contenute negli articoli 441 e 442 del Codice civile, abbiamo stabilito per quanto riguarda alle proprietà da occuparsi per causa di utilità pubblica quelle più efficaci guarentigie che giudicammo necessarie e dettate dai riguardi dovuti al diritto di proprietà, abbiamo altresì annunziato, che le norme da eseguirsi nei casi in cui la pubblica utilità richiedesse la spropriazione, sarebbero prescritte con leggi e regolamenti particolari.

Volendo Noi provvedere sopra di questo importante oggetto, siamo venuti nella determinazione di fissare le norme della competenza dell' autorità amministrativa ne' surriferiti casi ed i modi di comporre davanti ad essa le questioni che insorgessero nel corso delle relative operazioni collo stabilire ad un tempo le regole da eseguirsi per l' accertamento e la prestazione delle dovute indennizzazioni, e col prescrivere infine pel caso di non seguita conciliazione delle insorte controversie, un modo di procedere davanti all' autorità giudiziaria, per cui le medesime possano avere meno dispendiosa e più celere definizione.

Epperò per le presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono opere di utilità pubblica i lavori che si eseguiscono per conto del Demanio, delle Aziende, delle Provincie, e dei Comuni, e queste opere e le proprietà da occuparsi per l' esecuzione delle medesime, saranno a termini dell'art. 441 del Codice civile, determinate da Lettere Patenti previo il parere del Consiglio di Stato, allorchè giudicheremo di ordinarlo.

Art. 2. I lavori eseguiti da Società private o da semplici particolari potranno pure, secondo i termini espressi nel § 1, articolo 4, delle Regie Patenti del 13 settembre 1831, essere con apposite Lettere Patenti dichiarati opere di utilità pubblica ogni qual volta la loro importanza, o la loro influenza sullo sviluppo della prosperità generale consiglieranno di attribuire ai medesimi un simile carattere.

Art. 3. Peraltro, se occorresse di occupare qualche privata proprietà per la conservazione e sistemazione delle strade reali o provinciali, la necessità della spropriazione verrà dichiarata collo stesso Regio Biglietto, col quale si approverà l' esecuzione dei lavori.

Art. 4. Riguardo alle occupazioni dei terreni necessarii per la conservazione, ampliazione e sistemazione delle strade comunali da farsi in conformità dei relativi regolamenti, basterà che le deliberazioni prese in radoppiata congrega dalle rispettive comunali amministrazioni siano approvate dalla nostra Segreteria di Stato per gli affari dell' interno.

Art. 5. G' impiegati del Genio civile e gli architetti incaricati della formazione dei piani di una strada reale, provinciale o comunale, come pure di altre opere di utilità pubblica potranno introdursi nelle proprietà private per procedere alle operazioni dipendenti dalla loro commissione, purchè siano muniti di un decreto emanato dall' autorità competente e mediante preventivo avviso ai proprietarii.

Questo avviso sarà dato sei giorni prima sulla istanza della persona incaricata della Commissione, e a diligenza del Sindaco del Comune, nel di cui territorio devono essere eseguite le operazioni.

È riservata sempre al proprietario l'indennità che di ragione per qualunque danno che venisse recato alla proprietà.

Art. 6. Coloro che si opponessero alle operazioni degl' impiegati del Genio ed architetti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che schiantassero i picchetti od i segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorreranno nella multa dalle lire 50 alle 200.

Art. 7. Se i progetti furono ordinati nell'interesse delle nostre Aziende, delle Provincie o dei Comuni, la contravvenzione sarà partecipata all'Avv. Fiscale dall'Intendente, e negli altri casi da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani.

Art. 8. Qualunque domanda per ottenere la dichiarazione d'utilità pubblica dovrà essere accompagnata da un progetto di massima descritto della natura delle opere, dello scopo al quale sono dirette, della spesa presunta, e dei mezzi di esecuzione.

Se però verrà fatta da privata Società, o da semplici particolari, dovrà la domanda essere inoltre corredata da un piano circostanziato delle località.

Art. 9. Quelle domande che fossero promosse dalle Comunità, da Società private, o da semplici particolari, saranno pubblicate all'Albo pretorio dei Comuni, sul territorio dei quali le opere dovranno essere eseguite, e le carte relative rimarranno depositate per lo spazio di otto giorni nelle rispettive sale Comunali.

Nel termine di altri otto giorni immediatamente successivi chiunque potrà presentare od alle Amministrazioni comunali, o direttamente all'Ufficio d'Intendenza della Provincia le osservazioni di proprio interesse nel merito delle opere che si tratterà d'intraprendere.

Trascorso questo termine, l'Intendente, sentito nuovamente il richiedente, trasmetterà ogni cosa con motivata sua relazione al Dicastero a cui s'appartiene per le Sovrane nostre determinazioni.

Art. 10. Per le espropriazioni che possono occorrere nell'interesse delle nostre Aziende, delle Provincie e dei Comuni, tosto seguìta l'approvazione del contratto d'appalto dei relativi lavori, o l'autorizzazione di eseguirli ad economia, l'Intendente designerà con un suo decreto le proprietà particolari cadenti nell'occupazione.

Questo decreto indicherà il nome e cognome di ciascun proprietario, la regione, le coerenze, la natura, la quantità e l'allibramento dei beni compresi nell'espropriazione.

Art. 11. Alle espropriazioni, cui fossero autorizzate le private Società, o i semplici particolari, non si potrà addivenire, se prima di porvi mano non verrà presentato all'Intendente un piano parcellario dei terreni e degli edifizii di cui si rende necessaria l'occupazione.

Questo piano dovrà indicare il nome e cognome di ciascun proprietario, la regione, le coerenze, la natura, la quantità e l'allibramento dei beni che cadono nella spropriazione.

Art. 12. L'Intendente manderà depositarsi nella sala di ciascuna Comunità, nel di cui territorio sono situati i beni cadenti nell'espropriazione tanto il decreto, quanto il piano parcellario menzionati nei due precedenti articoli, e farà pubblicare nei luoghi stessi e nelle forme consuete un avviso, per cui sarà annunziato che i suddetti documenti rimarranno depositati durante il termine di otto giorni almeno dalla data della medesima pubblicazione nella sala comunale, affinchè chiunque possa prenderne visione e conoscenza.

Art. 13. Durante il termine del deposito le parti interessate, come pure l'imprenditore o la persona da lui delegata si presenteranno davanti al Sindaco, il quale coll'assistenza del Segretario procurerà che venga amichevolmente concertato tra le parti l'ammontare dell'indennizzazione.

Art. 14. Trattandosi di opere ad economia, se le medesime saranno per conto della Comunità, il Sindaco nella qualità di rappresentante la medesima e coll'assistenza, abbisognando, di un perito, discuterà l'indennità coi proprietarii.

Se poi si tratterà di lavori eseguiti ad economia per conto delle nostre Aziende, o delle Provincie, gli interessati discuteranno avanti il Sindaco l'indennità col Delegato che l'Intendente o l'Azienda avranno deputato a questo effetto.

Art. 15. Nei casi contemplati dai due precedenti articoli, se le parti si accordano con l'imprenditore, od il Sindaco, o i delegati dell'Azienda, o dell'Intendente, ne verrà redatto l'opportuno verbale segnato dal Sindaco e dalle parti e dal Segretario, il quale lo trasmetterà senza ritardo all'Ufficio d'Intendenza.

Art. 16. Se le parti non si sono accordate, o se le medesime non si sono presentate avanti il Sindaco, il Segretario trasmetterà all'Ufficio d'Intendenza le dichiarazioni che saranno state fatte, ed il verbale del non essere seguìte dichiarazioni, o della non comparizione delle parti.

Egli vi unirà il decreto dell'Intendente, od il piano parcellario, secondo che sia quello o questo richiesto dagli art. 10 e 11, e vi unirà pure la relazione della seguitane pubblicazione e deposito.

Art. 17. Quando si tratterà di occupazioni per oggetti concernenti il servizio dell'Azienda d'artiglieria e fabbriche militari, si continuerà ad osservare il disposto dall'art. 92 del

Regolamento approvato colle Lettere Patenti dell' 11 luglio 1857.

Art. 18. L' atto di dismissione della proprietà potrà estendersi nella forma di un semplice verbale, in cui potranno comprendersi parecchie cessioni, ed allorchè si tratterà di lavori eseguiti nell' interesse delle nostre Aziende, o delle Provincie, gli atti di dismissione saranno esenti dal pagamento dei diritti d' insinuazione.

Art. 19. Seguìto l'atto di consenso dei proprietarii, l'Intendente autorizzerà l'occupazione delle proprietà mediante il pagamento anticipato della somma concordata.

Art. 20. I proprietarii che non avessero accettata l'indennità, o che non fossero comparsi dinanzi al Sindaco, potranno fare presso l' Intendente, ed in quel termine che questi giudicherà di stabilire, tutte quelle osservazioni e quei richiami che credessero di loro convenienza, e presentare i titoli, sopra i quali i medesimi si appoggiano.

A quest' uopo essi potranno domandare il piano parcellario delle proprietà che loro si debbano occupare, e che il richiedente la spropriazione farà loro spedire da un misuratore patentato.

Art. 21. Tosto ricevute le carte di cui nell' articolo precedente, l' Intendente ordinerà per mezzo del Sindaco agl' interessati ed all' Imprenditore di comparire avanti di lui nel giorno che avrà stabilito ad oggetto di procurare fra essi un amichevole componimento.

Art. 22. Le indennizzazioni saranno discusse e pattuite direttamente con coloro che hanno la proprietà dei fondi, e questi dovranno poi tenere rilevati ed indenni gli usufruttuarii, i coltivatori, gli affittavoli, usuarii ed altri a cui spettasse qualche diritto sugli stabili occupati.

Art. 23. Se gli esperimenti amichevoli non hanno potuto aver luogo, o sono rimasti infruttuosi, l' Intendente farà procedere alla fissazione dell' ammontare delle indennità per mezzo di un perito scelto sopra uno stato che per tale effetto verrà formato ogni anno dai congressi provinciali per le strade a tenor delle istruzioni che verranno d'ordine nostro diramate dal primo Segretario di Stato per gli affari dell' Interno.

Art. 24. L'autore del progetto, i suoi dipendenti ed i periti che avessero preso ingerenza nella discussione non potranno essere scelti a periti d' ufficio.

Art. 25. Le case e gli edifizi che si avesse bisogno di occupare soltanto in parte, saranno comprati per intiero, qualora la parte non occupata non possa più ritenere la primitiva sua destinazione, e sempre che il proprietario ne abbia fatto la domanda.

Art. 26. Si dovrà ugualmente, ove il proprietario lo richieda, comperare la totalità dei terreni che in seguito all' occupazione si trovassero ridotti al quarto della loro totale consistenza, tuttavolta che la parte così ridotta sarà inferiore a quattro are (dieci tavole circa) e non sia attigua ad altro terreno dello stesso proprietario.

Art. 27. Nel procedere alla stima il perito dovrà tener conto del valore sì reale, che relativo dello stabile cadente nella spropriazione e delle opere entrostanti, con desumere il valore reale degli atti di vendita di data recente, di affittamento e locazioni attuali seguìti senza frode, ed in mancanza di questi dal reddito netto calcolato sopra un decennio.

Per quanto concerne al valore relativo si avrà riguardo alla diminuzione proporzionale di prezzo venale che verrà a soffrire la parte residua dello stabile.

Qualora però l'eseguimento dei lavori procurasse un aumento di valore immediato e speciale al rimanente della proprietà, dovrà il perito farsene carico nel' calcolare l'ammontare dell' indennità del danno relativo.

Art. 28. Relativamente ai fabbricati si avrà inoltre riguardo al valore intrinseco del materiale che lo costituisce ed al valore estrinseco, vale a dire al reddito netto calcolato esso pure sopra un decennio.

Art. 29. Le costruzioni, i piantamenti e le migliorie non daranno luogo ad alcuna indennizzazione, semprechè, avuto riguardo all' epoca in cui saranno state fatte ed allo stato di altre circostanze, risulterà che le medesime furono praticate collo scopo di conseguire un' indennità maggiore.

Questo scopo sarà dimostrato sempre quando le costruzioni, i piantamenti e le altre migliorie saranno state intraprese dopo la formazione dei progetti di massima ove le opere debbano effettuarsi per conto delle nostre Aziende o delle Provincie, ed ove trattisi d' opere da eseguirsi per conto dei Comuni, di Società private, o di semplici particolari, dopo che siasi pubblicato l' avviso prescritto dall' art. 12 delle presenti.

Art. 30. Qualora una nuova costruzione, o miglioria fosse stata intrapresa, ma non ultimata prima della formazione dei progetti di massima, o della pubblicazione dell' avviso menzionati nel precedente articolo, non potrà simile nuova costruzione o miglioria essere proseguita senza il consenso di chi è autorizzato a far seguire la spropriazione.

Art. 31. Per la scavazione delle pietre, della sabbia, della ghiaia e delle zolle nei terreni coltivi si dovrà portare in perizia la perdita dei frutti ed il minor valore del fondo.

Art. 32. Non si fa luogo a veruna indennizzazione per le servitù sì attive che passive ogni qualvolta le medesime possono essere conservate o trasferite senza danno e senza incomodo del fondo dominante, nè di quello serviente.

In caso diverso si dovranno valutare le con-

seguenze che saranno per derivare dalla interruzione o cessazione di tali servitù.

Art. 33. le contribuzioni ordinarie, regie, provinciali e locali dovranno essere portate in deduzione del reddito dello stabile cadente nella spropriazione, calcolandole sul decennio precedente l'occupazione.

Art. 34. Vista ed esaminata la perizia, le osservazioni degli interessati e gli altri documenti che saranno necessari, l'Intendente determinerà con apposito suo decreto l'ammontare dell'indennità, ed autorizzerà l'occupazione mediante il pagamento della somma che egli avrà fissata.

Art. 35. Qualora nascessero controversie sul merito dei diritti sia dei proprietarii, come degli usufruttuarii, od altri interessati, o sopra la qualità degli oppositori, ed ogni qualvolta insorgessero contestazioni estranee alla fissazione dell'ammontare dell'indennità, l'Intendente lo stabilirà niente meno indipendentemente da queste difficoltà, mandando alle parti di provvedersi nanti chi di ragione.

In questi casi l'ammontare delle indennità resterà in deposito sintantochè le parti siansi conciliate circa l'impiego della somma depositata, oppure le differenze siano state transatte o decise.

Art. 36. L'azione al risarcimento dei danni contro chiunque occupasse le proprietà altrui senza averne prima ottenuta l'autorizzazione sarà di cognizione dell'autorità giudiziaria, sì e come sarà pure di sua competenza la cognizione delle controversie di cui nel precedente articolo.

Art. 37. Il decreto dell'Intendente con cui è autorizzata l'occupazione sarà trscritto immediatamente all'Ufizio delle ipoteche nella conformità prescritta dall'art. 2303 del Codice civile.

Art. 38. I privilegi e le ipoteche convenzionali, giudiziarie o legali anteriori alla suddetta trascrizione dovranno essere inscritti nel modo ed epoche stabilite dall'art. 2305 del Codice civile.

Art. 39. Non essendosi presa alcuna iscrizione nel termine sovra indicato, lo stabile spropriato resterà libero da ogni privilegio od ipoteca di qualunque siasi natura, salvo il regresso verso i mariti, i tutori od altri amministratori, a cui corre l'obbligo di richiedere l'iscrizione a tenore delle veglianti leggi.

Art. 40. Le azioni sia di rivendicazione, che di risoluzione, e qualunque altra azione reale non potranno ritardare la spropriazione, nè impedirne l'effetto: simili diritti s'intendono, e sono trasportati sul prezzo, e lo stabile ne rimarrà liberato.

Art. 41. Il pagamento dell'indennizzazione dovrà essere fatto prima della occupazione, se non fu tra le parti convenuto altrimenti in iscritto.

Qualora però si oppongano al pagamento il proprietario o gli aventi ragione, potrà nondimeno aver luogo l'occupazione, previa offerta della somma dovuta, e deposito della medesima, se l'offerta è rifiutata, nella Tesoreria provinciale, od in quell'altra cassa che venisse in seguito stabilita per i depositi e consegnamenti.

Se l'opposizione è motivata da pretesa insufficienza dell'indennità amministrativamente determinata, l'occupazione sarà preceduta dall'offerta e dal deposito della somma in tal modo fissata con espressa riserva dei diritti che possono competere al proprietario od agli aventi ragione per la pretesa maggiore indennizzazione, e per gli interessi sopra il supplemento che si giudicasse dovuto.

Art. 42. Allorchè il pagamento non potrà aver luogo perchè le proprietà da occuparsi appartengono a minori, assenti, od altre persone privilegiate, l'immediata occupazione potrà essere ordinata, e gli interessi saranno dovuti dalla data di essa e per tutto il tempo necessario a riempiere le formalità prescritte dalla legge per la versione del capitale.

Art. 43. In tutti gli altri casi preveduti dall'art. 443 del Codice civile, la spropriazione avrà luogo mediante il deposito ivi prescritto.

Art. 44. Qualora l'occupazione sia urgente, e non possa aver luogo l'offerta dell'indennità perchè non sia ancora scaduto il termine fissato dall'art. 38 per l'iscrizione dei privilegii e delle ipoteche, l'occupazione potrà essere frattanto ordinata, ed il proprietario avrà diritto agli interessi dal giorno della succeduta occupazione sino a che, scaduto il termine suddetto, si possa effettuare il pagamento o il deposito della somma dovuta.

Art. 45. Per i beni vincolati a maggiorasco, l'Intendente parteciperà notizia dell'occupazione al Conservatore di cui nell'Editto nostro, del 14 ottobre 1837, affinchè possa curare l'utile impiego delle somme provenienti dalle indennità della parte dei medesimi che sarà stata occupata.

Art. 46. I tutori, i mariti e gli altri amministratori, quantunque non abbiano qualità legittima per alienare, sono però autorizzati a concertare ed accettare l'indennità, sia avanti il Sindaco, sia avanti l'Intendente in conformità degli art. 13, 14 e 21 delle presenti.

L'indennizzazione non sarà però definitiva, ed il pagamento non avrà luogo prima che siano adempiute le formalità prescritte dagli art. 150, 551 e 1535 del Codice civile.

Art. 47. Quando l'indennità fissata dall'Intendente non è stata accettata dai proprietarii, oppure se i creditori iscritti od altri aventi ragioni non volessero acquietarsi alla somma pattuita col proprietario, l'Intendente nell'atto che ordinerà l'occupazione immediata, sotto però le cautele e condizioni prescritte colle presenti, rimetterà in conformità dell'art. 442 del Codice civile le parti avanti il Tribunale competente.

In questo caso però, come in tutti gli altri indicati negli articoli precedenti, in cui dovesse aver luogo l'occupazione immediata, potranno le parti domandare che si proceda prima alla formazione delle testimoniali di stato degli stabili da occuparsi.

L'Intendente nominerà d'ufficio a tale effetto un perito affinchè vi proceda in contraddittorio delle parti interessate.

Art. 48. L'Intendente, nell'atto che rimetterà le parti avanti il Tribunale, farà restituire alle medesime i titoli che loro appartengono, e trasmetterà nel più breve termine possibile all'Avvocato Fiscale della Provincia i documenti che egli avrà ritenuto, affinchè il Tribunale possa all'uopo averne cognizione.

Le questioni d'indennizzazione, qualunque sia il valore dello stabile cadente nella spropriazione, non saranno mai portate davanti alle Giudicature di Mandamento.

Art. 49. Il Tribunale ordinerà che il ricorso presentato dalla parte più diligente venga comunicato alla parte contraria, fissando alla medesima un congruo termine per rispondere.

Questa risposta si farà per mezzo di un semplice ricorso comunicato al Procuratore che avrà sottoscritto la supplica introduttiva della domanda.

Art. 50. L'attore avrà otto giorni per fare la sua replica sempre per mezzo di semplice ricorso, che sarà parimenti comunicato al Procuratore della parte avversaria.

Quest'ultima sarà tenuta di fare nel modo medesimo entro il termine di giorni otto successivi le sue contro-osservazioni definitive.

Art. 51. La comunicazione dei rispettivi ricorsi di domanda, di risposta, di repliche e delle contro-osservazioni sarà eseguita per mezzo del Segretario del Tribunale, presso il quale resteranno depositati i titoli e documenti prodotti onde ciascuna parte possa prenderne visione.

Art. 52. Le parti non saranno ammesse a presentare rispettivamente altri memoriali, oltre quelli di cui fanno menzione gli art. 49, 50 e 51.

Art. 53. Nel termine di giorni venti successivi alla comunicazione dell'ultimo memoriale, il Tribunale sulla disamina dei titoli e sulle conclusioni dell'Avvocato Fiscale, senza che faccia d'uopo sentire alcun patrocinante, pronunzierà sommariamente come si pratica nelle cause d'urgenza.

Art. 54. Potrà il Tribunale, qualora lo creda indispensabile, ordinare una nuova stima degli stabili da farsi per mezzo di periti scelti d'accordo fra le parti, o in difetto da un perito nominato d'Ufficio da scegliersi per tale effetto sullo stato la cui formazione è prescritta dall'art. 25.

Art. 55. Non essendo stata fatta alcuna opposizione al ricorso introduttivo dell'instanza, il Tribunale pronunzierà dietro al risultato dei titoli e documenti presentati dall'attore, previe però conclusioni dell'Avvocato Fisrale.

Art. 56. Le sentenze dei Tribunali saranno appellabili nei casi e secondo le regole determinate dalle leggi vigenti.

L'appello sarà fatto alla Camera de'Conti se si tratta di opere che si facciano per conto del Demanio, delle Aziende o delle provincie, ed ai Senati se le opere interessano le Comunità.

Art. 57. Le cause portate in appello saranno inscritte al ruolo delle cause d'urgenza, e si procederà in via sommaria alla loro spedizione.

Art. 58. Trattandosi di lavori per conto delle nostre Aziende e delle provincie, gl'imprenditori dei lavori pubblici godranno, quanto ai diritti di emolumento ed altre spese di giustizia, dei medesimi favori e privilegii attribuiti alle cause che riguardano direttamente l'interesse del Demanio.

Saranno però tenuti al rimborso delle spese nel caso in cui rimanessero soccombenti.

Art. 59. Ove l'indennità stabilita dall'autorità giudiziaria non ecceda quella stata prima determinata dall'Intendente, coloro che l'avranno ricusata saranno condannati nelle spese.

Art. 60. Se l'indennità come sovra fissata dall'autorità giudiziaria, quantunque maggiore di quella determinata dall'Intendente, si trovasse però inferiore alle pretese dei reclamanti, le spese del giudizio e perizie saranno compensate.

Art. 61. Le mutazioni di proprietà che in seguito alla spropriazione dovranno farsi sul catastro verranno eseguite d'Ufficio senza costo di spesa, qualora si tratti di opere eseguite per conto delle nostre Aziende, delle provincie e dei Comuni.

Gli atti di dismissione di cui nell'art. 18 saranno validi titoli per far seguire i relativi trasporti di proprietà.

Art. 62. Nei casi di rottura di argini o di rovesciamento di qualche ponte per impeto delle acque e negli altri casi di forza maggiore l'Intendente potrà coll'autorizzazione della nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'interno, ed in caso d'urgenza, anche prima di quest'autorizzazione ordinare l'occupazione temporanea dei terreni che fossero necessarii per l'esecuzione dei lavori.

Se poi l'urgenza fosse tale da non ammettere veruna dilazione, le Amministrazioni comunali sono anche autorizzate a far eseguire le occupazioni temporanee dei terreni le più indispensabili per le occorrenti riparazioni.

Dovranno però le Amministrazioni medesime partecipare contemporaneamente al rispettivo Intendente le seguite emergenze e le date disposizioni, affinchè egli possa riferirne alla stessa nostra Segreteria di Stato e curare l'osservanza degli ulteriori prescritti incumbenti per fissare le indennità dovute.

Art. 63. Le occupazioni temporanee ed urgenti di cui nell'articolo precedente non potranno in nessun caso essere protratte oltre la

durata di due anni a datare dal giorno in cui vennero effettuate, e dovrà chi le fece eseguire maturare nel più breve termine possibile gli incumbenti opportuni qualora fosse necessario di renderle definitive.

Art. 64. Il decreto di provvisoria occupazione spiegherà la somma a cui verrà arbitrata la privazione della goldita dei terreni occupati, la qual somma verrà subito offerta agli interessati, oltre al correspettivo che loro fosse dovuto in conformità degli art. 31 e 62.

Se i medesimi rifiutassero di ritirarla, se ne farà il deposito a termini degli art. 41 e seguenti.

Art. 65. L'ammontare definitivo dell'indennità, danni ed interessi dipendenti dall'occupazione di cui in questi ultimi articoli, verrà in caso di contestazione stabilito dal Tribunale nelle forme prescritte colle presenti.

Art. 66. I delegati dell'amministrazione o gl'imprenditori, a favore dei quali sarà stato appaltato qualche pubblico lavoro, potranno, previo l'avviso di cui all'art. 5, o mediante refezione dei danni inerenti al fondo, servirsi nelle proprietà non chiuse, delle pietre, sabbia e ghiaia che per simile lavoro fossero necessarii, sempre quando quei materiali non siano stati raccolti dal proprietario per uso suo particolare.

Nel caso poi che i detti materiali formassero un oggetto specifico di reddito pel proprietario, sarà inoltre dovuto al medesimo un proporzionato compenso.

Art. 67. Qualora l'indennità non avesse potuto stabilirsi in via amichevole, essa verrà fissata dall'Intendente in seguito al giudizio di un perito, avuto riguardo al reddito di cui gli scavi avessero privato il proprietario, e al danno che gli sarà stato in simili occasioni recato.

Art. 68. Per tutte le cause che saranno relative alla medesima opera di utilità pubblica si potrà procedere tanto avanti l'Intendente, quanto avanti l'Autorità giudiziaria collettivamente in modo da comprenderle tutte nella stessa trattativa amichevole e nello stesso giudizio sommario, semprechè dipendano dalla medesima giurisdizione.

Art. 69. Se l'espropriazione a cui private Società o semplici particolari fossero autorizzati a tenore dell'art. 2 delle presenti non avrà avuto luogo nel tempo fissato dalle LL. PP. di dichiarazione dell'utilità pubblica, gli effetti di questa s'intenderanno cessati alla scadenza di quel termine.

Qualora le opere contemplate nella dichiarazione non fossero intraprese nel periodo di due anni dalla data della seguita spropriazione, ovvero restassero per due anni continui interrotte, il proprietario spropriato potrà rivendicare il suo fondo mediante restituzione dell'indennità che avrà ricevuta sotto deduzione però delle diminuzioni di prezzo che il fondo medesimo avesse sofferto senza obbligo di compenso pei lavori che vi fossero stati eseguiti.

In questo ultimo caso sarà accordato dall'Intendente all'autore dell'espropriazione un congruo termine per ridurre le cose in pristino stato.

Art. 70. Nel caso in cui occorresse spropriazione per allineamento di contrade e di piazze, o per altre opere pubbliche negli abitati delle città e dei Comuni, i piani ed i progetti di massima dovranno essere approvati da noi in conformità dell'art. 1 delle presenti.

Per le operazioni già state da noi autorizzate e fino al compimento loro sono mantenute le delegazioni speciali prima d'ora instituite per l'esecuzione dei progetti d'ornato.

Mandiamo ai Senati nostri di Piemonte, di Nizza, di Genova e Casale ed alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti, le medesime inserirsi negli atti del nostro Governo, ed a tutti cui spetta di osservarle e farle osservare; volendo che alle copie stampate nella Regia tipografia si presti la stessa fede come all'originale.

Date in Torino addì sei del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento trentanove e del Regno nostro il nono.

CARLO ALBERTO

*V.* Barbaroux G. S. — Gallina — Pensa.
Di Pralormo.

---

# REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. determina, che le eredità vacanti lasciate da Trovatelli ceder debbano a pro' degli Ospizii, dai quali furono dessi ricoverati e mantenuti.*

In data 16 aprile 1839.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Per principio generale di diritto confermato dalle disposizioni del nostro Codice civile essendo il Fisco chiamato alle successioni di coloro, che muoiono *ab intestato* senza eredi legittimi, ci fu rappresentato, come tornerebbe utile agli Ospizii de' Trovatelli, e sarebbe anche conforme alle presumibili intenzioni di que' infelici di cedere a benefizio dei Pii Istituti, dai quali sono stati allevati, le poche sostanze che hanno potuto lasciare morendo; e volendo noi anche dimostrare con quest'atto quanto ci stia a cuore il miglior essere di quegli istituti di beneficenza, per le presenti di nostra certa scienza, e Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Morendo *ab intestato*, senza eredi legittimi alcuno, che qual figlio di parenti sconosciuti sia stato ricoverato in un pubblico stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i Trovatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, cediamo a quel pubblico stabili-

mento i diritti appartenenti alle nostre Finanze sulla successione vacante.

Art. 2. Il Pio Istituto surrogato nei diritti del Fisco potrà tosto e senza d'uopo d'altro provvedimento disporre delle ragioni cedutegli; ma prima di assumerne il possesso dovrà uniformarsi al disposto dagli articoli 33 e 34 dell'Editto nostro del 24 dicembre 1836.

Mandiamo ai Senati nostri ed alla Camera de' Conti di interinare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarlo e farle osservare, volendo che sieno inserte nella raccolta degli atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia tipografia si presti fede come all'originale.

Date a Torino il sedici del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento trentanove, del Regno nostro il nono.

CARLO ALBERTO

V. Barbaroux *G. S.* — Di Pralormo — Pensa. Gallina.

---

## REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. dichiara non essere stata mente sua di ordinare col disposto dell' art. 751 del Codice civile che l'atto di consegna dei testamenti segreti debba essere scritto di mano propria del notaio che lo riceve, bastando che il notaio si conformi a tal riguardo alle vigenti leggi sul notariato.*

In data 10 marzo 1840.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Ci venne rappresentato che siasi eccitato qualche dubbio, se dappresso alle disposizioni dell'art. 751 del Codice civile là dove prescrive che il notaio scriverà l'atto di consegnazione del testamento segreto sulla carta medesima consegnatagli dal testatore in presenza dei testimoni, ovvero su quella che le servisse d'involto, debba intendersi imposto al notaio l'obbligo di scrivere di propria mano il detto atto di consegnazione, cosicchè non essendo scritto di mano propria del notaio il testamento possa essere soggetto a nullità.

Comunque la disposizione del secondo alinea di detto articolo sia stata soltanto diretta ad indicare che l'atto di consegnazione del testamento dovesse essere scritto sulla carta medesima del testamento, ovvero su quella che gli servisse d'involto, e non già ad ordinare che tale atto dovesse essere scritto di proprio pugno del notaio, come manifestamente si appalesa, raffrontando tale disposizione con quella degli articoli precedenti relativi al testamento pubblico, pel quale sebbene potessero concorrere maggiori motivi, tuttavia non si è creduto d'imporre al notaio l'obbligo di scriverlo di propria mano; ciò non di meno volendo in una materia così importante fare scomparire ogni dubbio, e determinare la retta intelligenza della disposizione nel citato articolo contenuta, per le presenti di Nostra certa scienza e Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, dichiariamo non essere stata, nè essere mente Nostra colla disposizione dell'art. 751 del Codice civile di ordinare che l'atto di consegna dei testamenti secreti abbia ad essere scritto di mano propria del notaio che lo riceve, bastando che si conformi alle leggi vigenti sul notariato.

Mandiamo ai Senati Nostri ed alla Camera Nostra de' conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetta di osservarle e farle osservare; volendo che siano inserte nella raccolta degli atti del Governo, e che alle copie stampate alla R. tipografia si presti fede come all'originale; che tale è Nostra mente.

Date in Torino, il dì dieci del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quaranta, e del Regno Nostro il decimo.

CARLO ALBERTO

*V.* Di Pralormo — Gallina — Pensa. Barbaroux.

---

## REGIE PATENTI

*Per le quali S. M. riunisce in una sola legge, e con maggior ordine e chiarezza le varie disposizioni in vigore relative all' Insinuazione degli atti esteri, e v' introduce alcune modificazioni e variazioni che ne rendono la esecuzione più facile e più pronta.*

In data 30 luglio 1840.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Abbiamo riconosciuto l'opportunità di riunire in una legge sola, con miglior ordine e chiarezza, le disposizioni in vigore sull'Insinuazione degli atti esteri, le quali trovansi ora sparsi in varii Regi provvedimenti e manifesti, ed abbiamo creduto conveniente di arrecarvi ad un tempo alcune modificazioni, sia per agevolarne l'eseguimento, sia per stabilire una giusta parità di condizione tra gli affittamenti stipulati all'estero, e quelli fatti nello Stato, sia ancora per coordinare la sanzione penale di questa Legge con quella delle nostre Patenti del 26 marzo 1836, e regolare la prescrizione dei diritti e delle multe.

Quindi per le presenti di Nostra certa scienza e Regia autorità, sentito il Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

### CAPO I.

*Atti soggetti all'insinuazione.*

Art. 1. Atti esteri in senso delle presenti sono quelli sì pubblici, che in forma di scrittura privata, fatti a qualunque epoca, ed anche avanti gli agenti del nostro Governo fuori dai nostri Stati di terra ferma.

Non sono considerati come atti esteri quelli fatti nei paesi riuniti ai nostri Dominii, o nello Stato cui questi appartenevano prima di loro riunione, e quelli seguiti nei cessati Impero francese e Regno d'Italia, mentre una parte dei nostri Dominii era unita a quegli Stati.

Quando però si tratti d'atti stipulati nei detti Impero e Regno nelle provincie ora soggette ad altre potenze, se non vennero registrati secondo le leggi vigenti all'epoca della stipulazione, saranno soggetti alle disposizioni delle presenti.

Art. 2. Gli atti esteri, i quali per la loro natura od eggetto sarebbero soggetti all'insinuazione a termini delle nostre leggi, dovranno essere insinuati nei casi e termini infra espressi, e ciò quand'anche per documento autentico posto in essere nei nostri Stati, risultasse essersene già stato fatto uso nei medesimi.

Art. 3. Quelli fra i detti atti, che, essendo posteriori al 1.° gennaio 1800, ed anteriori alle presenti, contengono traslazioni di dominio od usufrutto di beni stabili o riputati tali, situati nei nostri Stati, saranno insinuati fra sei mesi dalla pubblicazione delle presenti colle seguenti distinzioni, cioè:

Quelli anteriori alla pubblicazione delle RR. PP. del 10 maggio 1816, se relativi a beni situati negli antichi nostri Stati, ed a quella dell'Editto del 22 marzo 1816, se riflettono beni posti nel Ducato di Genova, saranno insinuati col pagamento del solo diritto fisso stabilito dalla Tariffa vigente nell'epoca dell'insinuazione, e l'ommessa insinuazione dei medesimi fra il detto termine, sarà punita con ammenda di lire *cinquanta*.

Quelli posteriori alla pubblicazione delle dette leggi saranno insinuati col pagamento dei diritti fissi e proporzionali portati dalle Tariffe vigenti nell'epoca dell'insinuazione, e coloro che non li presenteranno all'insinuazione fra il detto termine, incorreranno una ammenda eguale al doppio dei detti diritti, condonando Noi le multe incorse pria d'ora a termini del Manifesto Camerale del 23 novembre 1821 per l'ommessa insinuazione di detti atti e non pagate.

Art. 4. Quelli fra i detti atti racchiudenti disposizioni della natura indicata nei due articoli precedenti che si faranno dopo la pubblicazione delle presenti; quelli anche posteriori alle medesime che conterranno affittamenti, sublocazioni, o cessioni d'affittamento, eccedenti il novennio, di beni stabili situati nei nostri Stati, saranno insinuati entro il termine di mesi sei dalla loro data, se fatti in Europa, e di mesi diciotto, se fuori dell'Europa, col pagamento dei diritti fissi e proporzionali dovuti all'epoca dell'insinuazione, e l'ommessa insinuazione in tempo utile sarà punita con ammenda eguale al doppio dei diritti.

Art. 5. I termini prefissi nei due articoli precedenti non saranno applicabili ai testamenti, pei quali, siano anteriori o posteriori alle presenti, non sarà obbligatoria l'insinuazione, se non entro sei mesi, dalla morte del testatore, se è morto in Europa, ed entro mesi diciotto, se fuori d'Europa.

Art. 6. Gli atti contemplati nei tre articoli precedenti dovranno tuttavia essere insinuati prima di farne uso nei nostri Stati, quando se ne voglia far uso prima della scadenza dei termini prefissi dagli stessi articoli, e ciò sotto la medesima pena del doppio dei diritti.

Art. 7. Gli atti traslativi di dominio o di usufrutto di stabili posti nei nostri Stati, i quali sono anteriori al primo gennaio 1800; quelli d'affittamento, sublocazione, o cessione d'affittamento di tali beni, che sono anteriori alla pubblicazione delle presenti, e tutti indistintamente gli atti esteri di natura diversa, sì anteriori, che posteriori alle presenti, i quali sono pure soggetti all'insinuazione, a termini dell'art. 2, dovranno solamente essere insinuati prima di farne uso nei nostri Stati, e ciò mediante il pagamento dei diritti seguenti, cioè:

Per quelli anteriori alla pubblicazione dell'Editto 22 marzo 1816, se eseguibili nel Ducato di Genova, ed a quella delle RR. PP. 10 maggio 1816, se eseguibili negli altri Stati nostri, si pagherà il solo diritto fisso stabilito dalle Tariffe vigenti all'epoca dell'insinuazione.

Per quelle posteriori alle dette date, saranno inoltre dovuti i diritti proporzionali stabiliti dalle stesse Tariffe.

Chiunque farà uso di tali atti senza averli presentati all'insinuazione, incorrerà una ammenda uguale alla metà dei diritti, non minore però di lire *dieci*, nè maggiore di lire *cento*.

Art. 8. Si fa uso degli atti esteri in senso delle presenti:

1. Quando per qualsiasi motivo se ne fa la produzione effettiva presso un'Autorità giudiziaria od economica, un'Amministrazione civica e comunale, o suoi Segretari o Catastari, od avanti un qualunque Regio Uffizio.

2. Quando se ne fa l'inserzione, od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico.

Si potrà però citare un atto estero non ancora insinuato, in un atto soggetto all'insinuazione, senza che il notaio o segretaro rogante, e i contraenti incorrano alcuna pena, purchè esso notaio o segretaro dichiari nell'atto stesso che insinuerà assieme al medesimo, il detto atto estero a termini del capo II delle presenti, e ciò mediante, il detto notaio o segretaro rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti verso il Fisco al pagamento non solo dei diritti e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma anche a quello delle multe per ommessa insinuazione, qualora questa non si effettui nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu fatta la citazione.

3. Quando alcuno assume avanti le predette Autorità, Amministrazioni ed Uffizii la qualità di proprietario, usufruttuario, affittavolo, creditore, e cessionario, la quale prenda origine da un atto estero.

Art. 9. Gli atti esteri che contengono dichiarazioni di aver fatto un acquisto, od un affittamento, od assunto un appalto a nome e per l'interesse di un terzo, saranno soggetti all'insinuazione al pari dei contratti principali, ai quali si riferiscono, e sotto le medesime pene, ma l'insinuazione avrà luogo col pagamento del semplice diritto fisso stabilito dall'art. 28 del Manifesto Camerale del 19 novembre 1822, purchè tali dichiarazioni siano state fatte entro il termine di giorni tre voluto dallo stesso articolo, per atto pubblico, o per scrittura avente data certa, e riuniscano pure gli altri requisiti prescritti dal detto articolo per gli atti di egual natura fatti nello Stato.

Le dichiarazioni qui accennate come aventi data certa sono quelle, la cui sostanza è comprovata da atti esteri, da pubblici ufficiali, o la cui data diventò certa colla morte di colui, o di uno di quelli da cui furono sottoscritti.

Art. 10. Le procure fatte all'estero sono esenti dall'insinuazione quando appartengono al novero di quelle che fatte nello Stato godrebbero di tale esenzione, salvo l'obbligo ai notai o segretari che rogheranno un atto in dipendenza delle medesime, di uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1424 del Codice civile per l'inserzione della procura alla minuta dell'atto.

Art. 11. Nei diversi casi d'insinuazione d'atti esteri non è mai dovuto alcun diritto sulle disposizioni dei medesimi, le quali sono eseguibili all'estero.

Art. 12. La circostanza che le disposizioni di un atto estero siano state ripetute in un atto posteriore stipulato nei nostri Stati, non impedisce l'applicazione nel detto atto estero delle disposizioni delle presenti, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pei relativi diritti, o per le ammende o multe; ma in tali casi la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che a diritto fisso.

## CAPO II.

*Modo dell'insinuazione.*

Art. 13. L'insinuazione degli atti esteri seguirà a mente dell'art. 1427 del Codice civile, cioè:

Quelli portanti alienazioni di proprietà o d'usufrutto di beni immobili o riputati tali, le società o divisioni di esse, o l'imposizione sovra i medesimi di servitù, ipoteche, od altri pesi, gli affittamenti, sublocazioni, e cessioni d'affittamento, verranno insinuati nell'Uffizio d'insinuazione stabilito nel capo-luogo sede del Tribunale di Prefettura, nel cui Distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l'oggetto.

Gli altri potranno essere insinuati in qualunque dei capi-luoghi in cui sieda un Tribunale di prefettura.

Art. 14. L'originale o copia da presentarsi per l'insinuazione dovrà essere rivestita del bollo straordinario, o del *visto per bollo* che potrà essere apposto dallo stesso Ufficio che procede all'insinuazione, e del visto e legalizzazione dei nostri Ministri residenti, o Consoli stabiliti nei paesi rispettivamente ove sarà seguìto l'atto da insinuare (1).

Art. 15. Se l'atto è esteso in altra lingua, che l'italiana o la francese, sarà necessario, acciò possa essere insinuato, che s'unisca una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato, ed in caso di mancanza, o d'impedimento di traduttori giurati, nominato d'Ufficio dal Prefetto del Tribunale di Prefettura della Provincia in cui dee seguire l'insinuazione.

## CAPO III.

*Norme sull'esazione e prescrizione dei diritti, supplementi, e multe.*

Art. 16. Le ammende, o multe dovute dalle parti interessate per ommessa insinuazione di atti esteri, sono esigibili colle stesse norme e privilegii stabiliti pei diritti d'insinuazione.

Esse s'intenderanno ridotte di metà quando il contravventore avrà insinuato l'atto prima di essere ingiunto dal Fisco.

Art. 17. L'azione del Fisco, per la consecuzione dei detti diritti e delle ammende e multe, e della spesa occorsa per la copia degli atti esteri che l'Amministrazione avesse dovuto procurarsi, come anche d'ogni altra spesa, la quale sia stata necessaria per l'insinuazione, sarà solidaria contro le parti contraenti, loro eredi, ed aventi causa, quando si tratti di quegli atti che deggiono essere insinuati entro un determinato termine.

Pegli altri atti, la cui insinuazione è solamente obbligatoria, pel caso se ne voglia far uso, i detti diritti, ammende e multe, e spese saranno a carico di quella sola delle parti che ne vorrà far uso, o ne farà la presentazione.

Art. 18. L'azione del Fisco per la consecuzione dei detti diritti e spese si prescriverà entro anni trenta dalla data degli atti stessi, quando si tratti di quelli passati avanti gli agenti consolari del nostro Governo, ovvero nell'isola di Sardegna, e rispetto agli altri, dal giorno della fattane presentazione all'Uffizio d'insi-

---

(1) Vedasi il Manifesto Camerale del 14 febbraio 1843, il quale porta notificazione della Sovrana determinazione, sul modo di supplire alla legalizzazione prescritta da quest'articolo per gli atti esteri, da presentarsi all'insinuazione in questi Stati, allorchè tali atti provengono da quegli Stati esteri ove non risiede alcun agente di S. M. nè diplomatico, nè consolare.

nuazione, o ad alcuno degli altri Uffizii, Autorità ed Amministrazioni, di cui è cenno nell'art. 8, ovvero dal giorno dell'insinuazione degli atti e scritture in cui si trovassero inserti o menzionati.

Art. 19. L'azione del Fisco per la condanna al pagamento delle ammende o multe, e doppii diritti per ommessa insinuazione, sarà prescritta col lasso d'un quinquennio, da computarsi eziandio dalla data degli atti, o dell'epoca della fattane presentazione, o dell'insinuazione degli atti e scritture in cui siano inserti o citati, secondo le distinzioni espresse nell'articolo precedente.

Art. 20. Nessuno però potrà far uso di tali atti anche dopo compita la prescrizione senza averli preventivamente sottoposti all'insinuazione col pagamento dei diritti portati dalle tariffe vigenti all'epoca della medesima.

Art. 21. L'azione del Fisco pel supplemento dei diritti, delle ammende e multe dovute sovra atti già insinuati, e l'azione delle parti per la ripetizione di ciò che avessero di più pagato a tale titolo di diritto, di ammenda o multa sarà prescritta entro anni due dal giorno dell'insinuazione dell'atto.

## CAPO IV.

*Proibizioni diverse.*

Art. 22. I notai o segretarii che in instrumenti od altri atti da insinuarsi, inseriranno, od enuncieranno un atto estero non insinuato, salvo nel modo autorizzato dal numero secondo dell'articolo ottavo, incorreranno una multa estensibile alle lire *cinquecento* oltre la solidarietà colle parti pel pagamento dei diritti, delle ammende, e delle multe, e spese da esso dovute.

Art. 23. I notai e segretarii che in atti da insinuarsi enuncieranno atti esteri già insinuati, dovranno sotto pena di lire *dieci* indicarvi l'Ufficio, e la data dell'insinuazione colla somma pagata.

Art. 24. Proibiamo a qualsiasi Magistrato, Tribunale, o Giudice ed a chiunque sia spediente di proferire ordinanze o sentenze sovra domande o contestazioni che traggono origine da atti o scritture fatte all'estero, quando loro non consti che questi siano stati insinuati.

Le sentenze ed ordinanze che venissero proferite in dipendenza di tali atti non insinuati, ancorchè il difetto dell'insinuazione non fosse stato opposto, non saranno eseguibili se non previa insinuazione di tali atti.

I causidici che li avranno prodotti incorreranno nella ammenda di lire *venticinque*.

Art. 25. Proibiamo sotto la stessa pena di lire *venticinque* ai Segretarii ed attuarii di ammettere fra le prodotte alcun atto estero soggetto all'insinuazione, come pure ai Segretarii e Catastrari delle Civiche e Comunali Amministrazioni di effettuare alcun trasporto od annotazione ne' Catasti e Registri relativi dipendentemente da tale atto, che non sia munito della fede d'insinuazione.

Art. 26. I conservatori delle Ipoteche non possono procedere ad iscrizioni, trascrizioni, riduzioni e cancellature sui registri ipotecarii in dipendenza d'atti soggetti all'insinuazione, e non muniti della fede d'adempimento di questa formalità, e ciò sotto la pena espressa nell'art. 2527 del Codice civile.

L'ipoteca, la quale venisse inscritta in dipendenza di tali atti producenti ipoteca sui beni situati nello Stato, non avrà alcun effetto prima che siano quelli insinuati.

Art. 27. I Magistrati, Tribunali o Giudici, gli attuarii, e segretarii, i conservatori delle Ipoteche ed altri ufficiali Regii, le Amministrazioni civiche e comunali, e i segretarii, e catastrarii delle medesime, ogniqualvolta verrà prodotto avanti loro un atto estero soggetto all'insinuazione, il quale non risultasse insinuato, dovranno ritenerlo sotto sequestro, e darne notizia all'insinuatore affinchè proceda a termini di diritto sotto pena a segretarii, attuarii catastrarii, di lire *venticinque*.

Art. 28. Le pene comminate in questo capo si prescriveranno entro anni cinque dal giorno della commessa contravvenzione, e potranno essere volontariamente pagate dai contravventori agli insinuatori sia prima, che dopo l'accertamento della contravvenzione stessa, nel qual caso non si farà più luogo a procedimento contro i contravventori.

Deroghiamo ad ogni disposizione contraria alle presenti che mandiamo alla Camera nostra dei conti d'interinare, ed a chiunque spetti di osservare e farle osservare, volendo che siano inserte nella raccolta degli Atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale, chè tale è il nostro volere.

Dat. Racconigi addì trenta del mese di luglio l'anno del Signore mille ottocento quaranta, e del Regno Nostro il decimo.

CARLO ALBERTO.

*V.* Corsi pel Guarda-Sigilli.
*V.* Cristiani pel primo Segretario di Stato per gli affari interni.
*V.* Pensa.

Thaon.

---

# REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. dichiara doversi intendere abrogate colla pubblicazione del Codice Civile, le leggi del Governo Ligure 24 dicembre 1797, e 12 e 17 dicembre 1798 relative ai riscatti delle Cappellanie laicali e de' legati perpetui di Messe, eccettuati quelli che fossero stati effettuati prima della pubblicazione delle presenti.*

In data 26 ottobre 1841.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Fu a Noi rassegnato il dubbio se coll'emanazione del Codice civile siano rimasti abrogati il Decreto del Governo provvisorio genovese del 24 dicembre 1797, con cui si permise la redenzione delle Cappellanie laicali e de' legati perpetui di Messe istituiti per atto di ultima volontà, e la legge del Governo Ligure dei 12 e 17 dicembre 1798, colla quale la stessa facoltà venne estesa alle Cappellanie ed ai legati costituiti per atto tra vivi. Ravvisando conveniente di risolvere quel dubbio con un Sovrana Nostra dichiarazione, Ci siamo fatti a considerare che l'applicazione attuale di quelle disposizioni legislative sarebbe inconciliabile non meno colla facoltà data negli art. 884 e 885 del Codice civile, d'imprimere alle fondazioni di cui si tratta, un carattere di perpetuità assoluta, che colla generale abrogazione espressa nell'art. 2415 di tutte le disposizioni legislative anteriori concernenti a materie che fossero oggetto del Codice, e che l'osservanza di quelle disposizioni in una parte degli Stati Nostri sarebbe inoltre contraria all'uniformità di legislazione che Ci siamo proposta a principale scopo nel sanzionare il Codice medesimo. Quindi è che per le presenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Dichiariamo essere stata ed essere mente Nostra che colla pubblicazione del Nostro Codice civile debbano intendersi abrogati il Decreto del Governo provvisorio genovese del 24 dicembre 1798, e la legge del Governo Ligure dei 12 e 17 dicembre 1798.

Art. 2. Rimangono salvi i riscatti delle fondazioni contemplate nelle dette disposizioni legislative che fossero stati effettuati prima della pubblicazione delle presenti.

Mandiamo al Senato Nostro di Genova d'interinare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle o farle osservare, volendo che le medesime sieno inserite negli Atti del Nostro Governo, e che alle copie stampate si presti la stessa fede che all'originale; tale essendo il Nostro volere.

Dat. in Torino il dì ventisei del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento quarantuno, e del Regno Nostro l'undecimo.

CARLO ALBERTO.

V. Di Villamarina — Gallina — Di Collegno
Avet.

---

# REGIE LETTERE PATENTI

*Colle quali S. M. dichiara, che quando si tratta dell'alienazione di beni pervenuti a titolo di successione a minori, interdetti, o Corpi morali, le formalità prescritte dagli art.* 1027 *e* 1028 *del Codice civile non sono necessarie che nei casi dalle stesse Patenti specificati.*

In data 16 aprile 1842.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Ci venne rappresentato essere insorto il dubbio, se, giusta il disposto dagli art. 1027 1028 del Codice civile, i minori, gli interdetti, le opere pie, ed altri Corpi amministrati, quando si tratti di alienazione di beni loro pervenuti per successioni che non possono accettare se non con benefizio d'inventario, non possano essere autorizzati a devenirvi colle forme ordinarie per l'alienazione de' loro beni stabilite nel Codice stesso, e nelle Regie Costituzioni, ma debbano sempre seguirsi quelle che sono prescritte per le esecuzioni di cui si parla nei detti art. 1027 e 1028.

Abbiamo preso in considerazione, che i citati articoli non invalidano le alienazioni, che si facessero senza quelle forme dall'erede beneficiato, ma solo pronunciano la di lui decadenza dal beneficio d'inventario, il che non è applicabile alle persone o ai Corpi, che non possono a tal beneficio rinunciare; che le forme ordinarie stabilite per l'alienazione dei beni de' minori sono sufficienti a guarentirne gl'interessi, e provvedono altresì pressochè egualmente a quello de' creditori, ai quali inoltre restano in tal caso salvi sovra gl'immobili i diritti dipendenti dai privilegii e dalle ipoteche loro spettanti; che le eredità, le quali, previe le dovute autorizzazioni, vengono dalle persone dai Corpi suddetti accettate, essendo per lo più già riconosciute proficue, non si volgerebbe che in loro pregiudizio la osservanza delle più lunghe e dispendiose forme prescritte per le esecuzioni; che però potendo succedere che, o per la moltiplicità e natura dei privilegi e delle ipoteche, cui i beni ereditari fossero soggetti, od altrimenti per l'intricata condizione dell'eredità, meglio convenisse di osservare quelle forme, l'interesse stesso di quelle persone e di quei Corpi consiglia di lasciar loro il mezzo onde ne possano approfittare.

Avendo d'altronde fatto riflesso alla frequenza di quelle alienazioni, ed alla convenienza perciò di far cessare fin d'ora il dubbio insorto, e ovviare ad ogni disformità nell'applicazione della legge, mentre in un Codice di procedura Ci riserviamo di provvedere al fine di rendere, per quanto sarà possibile, più semplici ed uniformi le regole da osservarsi nelle varie specie di alienazioni ai pubblici incanti, siamo intanto venuti nella determinazione di dichiarare ed ordinare, come per le presenti, di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio di Stato, dichiariamo ed ordiniamo quanto segue:

Le alienazioni de' beni pervenuti a titolo di successione a minori, od interdetti, ed a Corpi morali, cui è vietato di accettare eredità se

non col beneficio d'inventario, potranno farsi mediante le autorizzazioni e l'osservanza delle forme ordinarie prescritte in generale per l'alienazione de' loro beni, e potrà altresì per tali alienazioni aver luogo la dispensa dai pubblici incanti nei casi e modi previsti dalla legge.

Nondimeno, qualora nell'autorizzazione da accordarsi per l'alienazione si giudicasse conveniente di prescrivere l'osservanza delle forme stabilite per le esecuzioni, e di cui è menzione nei citati articoli 1027 e 1028 del Codice civile, le persone e i Corpi anzidetti vi si dovranno conformare.

Mandiamo ai Senati Nostri ed alla Camera Nostra de' Conti di registrare le presenti, ed a chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo che siano inserte nella raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie stampate alla Regia Tipografia si presti fede come all'originale; chè tale è Nostra mente.

Date in Torino il dì sedici del mese di aprile, l'anno del Signore mille ottocento quarantadue, e del Regno Nostro il duodecimo.

CARLO ALBERTO

*V.* Scati per il Pr. Segr. di Guerra e Marina.
*V.* Gallina.
*V.* Di Collegno.

Avet.

---

# MANIFESTO

## DELLA REGIA CAMERA DE' CONTI

*Portante notificanza di Sovrana risoluzione sull'intelligenza dell'art. 2171 del Codice civile per quanto concerne l'inscrizione ipotecaria da prendersi dai notai sui beni del marito per sicurezza delle somme ricavate da alienazioni di beni, od esazioni di capitali, non dotali, di spettanza della moglie.*

In data 6 settembre 1842.

### LA REGIA CAMERA DE' CONTI

S. M. è stata informata che da alcuni notai, per erronea intelligenza della disposizione dell'articolo 2171 del Codice civile, si è riputato necessario di prendere iscrizione ipotecaria sovra i beni del marito per sicurezza delle somme ricavate da alienazione di beni, od esazioni di capitali, non dotali, di spettanza della moglie, nel caso in cui il marito abbia bensì dato il suo consenso, ma non sia stato presente al relativo atto, contro i precisi termini del mentovato articolo, dai quali la presenza od il consenso del marito sono congiuntamente richiesti a quell'effetto.

Volendo la prefata M. S. far cessare un errore, che col far luogo all'iscrizione sui beni del marito fuori dei casi in cui fu limitata l'ipoteca legale a favore della moglie, potrebbe essere cagione di dannose conseguenze, con Regio Biglietto, in data del primo di questo mese, ha dichiarato essere sua mente Sovrana, che i notai, esattamente conformandosi alla disposizione del suddetto articolo, non debbano prendere l'inscrizione ipotecaria proscritta dall'art. 2226, e della quale si tratta, salvo quando col consenso del marito concorra anche la sua presenza all'atto di alienazione od esazione.

Ed essendosi S. M. degnata d'indicarci di rendere nota al pubblico cotale dichiarazione Sovrana, Noi pertanto in obbedienza ai Sovrani comandi, notifichiamo la medesima col presente, che mandiamo pubblicarsi ne' luoghi e a' modi soliti, inserirsi nella raccolta degli Atti del Regio Governo, ed alle copie stampate nella Reale Tipografia prestarsi la stessa fede come all'originale.

Dato in Torino il sei settembre mille ottocento quarantadue.

*Per detta Ecc.ma Regia Camera,*
Cerruti *Segr.*

---

# MANIFESTO

## DELLA REGIA CAMERA DE' CONTI.

*Portante notificanza della risoluzione Sovrana sul dubbio insorto se l'atto autentico di riconoscimento di prole naturale, di cui è menzione nell'art. 180 del Codice civile, sia soggetto all'insinuazione, e possa essere ricevuto dai segretari dei Giudici di mandamento, o loro sostituiti.*

In data 3 febbraio 1843

### LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

È stato riferito a S. M. il dubbio insorto se l'atto autentico di riconoscimento di prole naturale, del quale è menzione nell'art. 180 del Codice civile, sia soggetto all'insinuazione, e se quest'atto possa essere ricevuto dai segretari dei Giudici di Mandamento, o loro sostituiti.

Sebbene il testo o lo spirito del precitato articolo, o la considerazione di altre analoghe disposizioni del medesimo Codice civile persuadessero S. M., che la risoluzione dell'insorta dubbiezza nel senso affermativo non avrebbe forse incontrata difficoltà nell'applicazione della legge ai casi occorrenti, tuttavia, per l'importante natura dell'atto di cui si tratta, ha la stessa M. S. ravvisato opportuno di togliere ogni sorta di incertezza sovra quanto può concernere la sua regolarità ed efficacia.

Epperò con suo Real Biglietto a Noi diretto in data del 31 gennaio scorso S. M. ha dichiarato essere sua mente che l'atto di riconoscimento, di cui parla l'art. 180 del Codice civile, possa anche aver luogo dinanzi al Giudice di Mandamento assistito dal suo segretario, o sostituito segretario, tuttochè non Notai esercenti, autorizzati però ad autenticare

gli atti dipendenti dal loro ministero soggetti all'insinuazione, e che lo stesso atto debba essere insinuato col pagamento del diritto fisso stabilito dall'art. 31 della Tariffa del 1 aprile 1816, mandando a Noi di render nota al pubblico tale sua Sovrana risoluzione con apposito Manifesto.

Noi notifichiamo pertanto la surriferita Regia determinazione pel presente, che mandiamo pubblicarsi nei luoghi e modi soliti, ed inserirsi nella raccolta degli Atti del Regio Governo, dichiarando che alle copie stampate nella Stamperia Reale dovrà prestarsi la stessa fede che all'originale.

Dato in Torino li tre di febbrario mille ottocento quarantatre.

*Per detta Ecc.ma Regia Camera*
SOLERI *Segr.*

---

# MANIFESTO

## DELLA REGIA CAMERA DE' CONTI

*Portante notificanza della Sovrana dichiarazione in forza della quale i notai deggiono riputarsi compresi nelle disposizioni degli articoli 2200, 2201, 2219 e 2240 del Codice civile.*

In data del 17 novembre 1843.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

È stato rappresentato a Sua Maestà essere insorto il dubbio se le iscrizioni d'ipoteca prese contro i notai che abbiano dato la loro malleveria in beni stabili, siano, giusta i termini dell'art. 2240 del Codice civile, dispensate dall'obbligo della rinnovazione, ed avere a siffatta dubbiezza dato origine la generica menzione *di pubblici impiegati* nel medesimo articolo adoperata.

Sua Maestà ha considerato a questo riguardo che l'estesa significazione che risulta nel Codice civile attribuita alla denominazione di pubblici impiegati, e più specialmente il tenore e lo spirito degli articoli 2200, 2201, 2219 e 2240 insieme combinati sembravano con sufficiente fondamento dimostrare, che i notai debbonsi riputare compresi sotto la suddetta denominazione non meno nella disposizione che dispensa dalla rinnovazione l'inscrizione dell'ipoteca stabilita contro i pubblici impiegati sottoposti a malleveria, che in quelle altre, le quali tale ipoteca stabiliscono, e ne prescrivono l'inscrizione;

Tuttavia, nell'intendimento di togliere ogni incertezza, ed antivenire qualsiasi discrepanza sull'importante oggetto di cui si tratta, con suo Real Biglietto in data dell'undici agosto scorso, Sua Maestà si è degnata di dichiarare essere stata sua mente, che i notai siano compresi nella disposizione degli avanti menzionati art. 2200, 2201, 2219 e 2240 del Codice civile, ordinandoci di rendere nota al pubblico con un Manifesto tale sua Sovrana risoluzione;

Veduto inoltre il posteriore Regio Biglietto dei 14 ottobre ora passato col quale Sua Maestà ci ordina di dare il solito corso a quello sovracitato dell'undici preceduto agosto.

Noi pertanto in obbedienza ai Reali comandi, notifichiamo l'anzidetta risoluzione di Sua Maestà pel presente che mandiamo pubblicarsi ne' luoghi e modi soliti, ed inserirsi nella raccolta degli Atti del Regio Governo, dichiarando che alle copie stampato nella Stamperia Reale dovrà prestarsi la stessa fede che all'originale.

Dato in Torino li diciasette novembre mille ottocento quarantatre.

*Per detta Ecc.ma Regia Camera*
SOLERI *Segr.*

---

# REGIE PATENTI

*Colle quali S. M. risolve alcuni dubbi insorti sul senso dell'art. 16 delle Lettere Patenti del 6 dicembre 1837, e provvede nello stesso tempo circa il riscatto delle rendite fondiarie costituite prima dell'osservanza del Codice civile con patto di riversibilità a favore del creditore nel caso di estinzione di una o più famiglie, linee o discendenze.*

In data 11 febbraio 1843.

CARLO ALBERTO, ECC., ECC.

Ci venne rappresentato che sovra il senso dell'art. 16 delle Nostre Lettere Patenti del 6 dicembre 1837 sarebbero insorti i seguenti dubbii:

1. Se le rendite fondiarie che sotto qualunque denominazione siano state, prima dell'osservanza del Codice civile, costituite a favore d'una famiglia, linea o discendenza certa e determinata, senza limitazione di tempo o di gradi, debbano riguardarsi come comprese nel novero di quelle che l'anzidetto articolo dichiara soggette al riscatto in conformità del disposto dagli art. 1943 e 1944 dello stesso Codice;

2. Se i Corpi morali, creditori di rendite fondiarie per titoli anteriori al detto Codice possano, almeno per un tempo determinato, giovarsi della disposizione finale del mentovato art. 16, la quale vieta l'effettuazione del riscatto contro la volontà del concedente durante la di lui vita.

Volendo Noi far cessare ogni dubbiezza a questo riguardo, Ci siamo fatti a considerare, quanto al primo dubbio, che le rendite fondiarie summentovate, sebbene indefinita, rispetto al tempo, ne sia la progressione, tuttavia comprendendo per la stessa loro costituzione la ragione di riversibilità al concedente dell'immobile su di cui fu costituita la rendita, nel caso d'estinzione della famiglia, linea o discendenza che vi furono chiamate, non hanno,

proprismente quel carattere di perpetuità assoluta che fu contemplato dallo stesso art. 16, nè perciò si potrebbero ad esse rigorosamente applicare le condizioni del riscatto dal medesimo articolo stabilite; che per altra parte gravi ragioni di pubblico vantaggio richiedono che la facoltà del riscatto venga estesa anche a tale specie di rendite, con quei temperamonii però che la rendano conciliabile coi riguardi dovuti ai diritti ed all'interesse dei creditori; ed intorno al secondo dubbio, che, se da un canto un motivo di equità vorrebbe che i Corpi morali fossero ammessi a goder del beneficio della finale disposizione dell'anzidetto art. 16, essa però deve loro venir applicata in guisa che non rimanga eluso lo scopo delle leggi risolutive dei vincoli, e nel senso più coerente allo spirito del Codice civile.

Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, abbiamo dichiarato ed ordinato, dichiariamo ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le rendite fondiarie costituite prima dell'osservanza del Codice civile, sotto qualunque denominazione, a favore di una o più famiglie, linee o discendenze certe e determinate, in modo che per l'estinzione di queste debba l'immobile vincolato alla rendita devolversi al creditore di essa, non saranno soggette al riscatto, salvochè mediante un adeguato e giusto compenso che sarà concertato tra le parti, o che, in difetto, verrà fissato dai Magistrati o Tribunali competenti, avuti ad ogni cosa gli opportuni riguardi.

I creditori di tali rendite potranno tuttavia usare della facoltà concessa dalla disposizione finale dell'art. 16 delle citate Lettere Patenti.

Art. 2. I Corpi morali creditori di rendite fondiarie soggette al riscatto potranno pure valersi della disposizione finale dell'art. 16 summenzionato entro il termine però di anni 60 da computarsi dall'osservanza del Codice civile.

Art. 3. Le disposizioni contenute nelle presenti non si applicano alle rendite fondiarie, il cui riscatto sia stato autorizzato da leggi o regolamenti speciali, nè alle cose anteriormente transatte, o decise definitivamente.

Mandiamo ai Senati nostri, ed alla Camera nostra dei Conti d'interinare le presenti, ed a chiunque s'appartenga di osservarle e farle osservare, volendo che le medesime vengano inserite nella raccolta degli atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia tigrafia si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è il nostro volere.

Date in Torino addì undici del mese di febbraio l'anno del Signore mille ottocento quarantacinque e del Regno nostro il decimoquinto.

CARLO ALBERTO.

*V.* Des Ambrois — Di Revel — Di Collegno.

Avet.

---

# REGIE LETTERE PATENTI

*Colle quali S. M. estende le disposizioni stabilite per le spese di trasferta ne' procedimenti criminali, a simili spese ne' giudizii d'interdizione che occorra al Pubblico Ministero d'instituire a mente degli art. 371 e 372 del Codice civile.*

In data 15 settembre 1846.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Essendoci stata rappresentata la convenienza di provvedere co' fondi del nostro erario all'anticipazione delle spese di trasferta che possono occorrere nella procedura delle interdizioni che abbiansi a provocare dal Pubblico Ministero a mente degli art. 371 e 372 del nostro Codice civile onde sopperire all'incuria, o malintendimento delle persone interessate a provocarle, siamo venuti nella determinazione di estendere a tali spese le norme concernenti quelle dello stesso genere ne' procedimenti criminali.

Epperciò per le presenti di nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le spese di trasferta ne' giudizii d'interdizione che il Pubblico Ministero trovisi nella circostanza di provocare a mente degli art. 371 e 372 del Codice civile saranno anticipate dai ricevitori dei diritti giudiziarii.

Art. 2. All'anticipazione ed al ricupero di dette spese saranno applicabili le disposizioni stabilite relativamente alle spese di trasferta contemplate nell'alinea dell'art. 44 dell'Editto del 27 settembre 1822.

Mandiamo alla Camera nostra de' Conti di registrare ed a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presenti, che vogliamo sieno inserte nella raccolta degli Atti del Governo, e che alle copie stampate nella Regia tipografia si presti la stessa fede come all'originale; chè tale è nostra mente.

Date a Torino il quindici del mese di settembre, l'anno del Signore mille ottocento quarantasei, e del Regno nostro il decimoterzo.

CARLO ALBERTO

*V.* Avet.

*V.* Di Cortanzone pel Reg. la R. Segr. di Stato (interni).

*V.* Gazelli pel Controllore Generale.

Di Revel.

---

# REGIE LETTERE PATENTI

*Colle quali S. M. dichiara comprese nelle disposizioni dell'art. 2240 del Codice civile le iscrizioni d'ipoteca prese sopra beni stabili sottoposti a malleveria da contabili, pubblici funzionarii o loro mallevadori.*

In data 18 ottobre 1846.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Coll'art. 2240 del nostro Codice civile viene

dispensata dall'obbligo della rinnovazione l'iscrizione dell'ipoteca *legale* del Fisco per la gestione de'contabili, o de'pubblici impiegati soggetti a malleveria.

Ora ci è stato riferito, essersi dall'Amministrazione delle nostre Finanze dubitato, se nell'ipoteca di cui è menzione nell'art. 2201, concorra il carattere d'ipoteca *legale*, e conseguentemente, se alla sua iscrizione si applichi la dispensa suenunciata, massime quando i beni stabili siano stati sottoposti a malleveria non dal contabile od altro pubblico funzionario, ma da un terzo in loro vece.

Quantunque la natura della disposizione del citato art. 2201 unicamente diretta ai beni assoggettati a malleveria senza riguardo di persona, lo scopo dell'ipoteca ivi menzionata, il grado che le viene indistintamente attribuito dall'atto della sua origine, le varie disposizioni del Codice civile che ad essa si riferiscono, e specialmente la qualificazione d'ipoteca legale datale in modo espresso e generico dall'articolo 2215, congiunta alla generalità dei termini onde si presentano concepiti i menzionati articoli 2201 e 2240, somministrino argomenti molto plausibili per dimostrare l'applicabilità della dispensa dalla rinnovazione all'iscrizione dell'ipoteca di cui si tratta, qualunque sia la persona che abbia sottoposti i beni stabili alla malleveria, ciò non ostante l'importanza di stabilire norme certe sovra tale oggetto, ci ha determinati ad assicurare con nostro Sovrano provvedimento la costante ed uniforme interpretazione dell'art. 2240 di sopra citato, siccome già facemmo per le iscrizioni delle ipoteche prese contro i notai sugli immobili vincolati alla loro malleveria.

Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza, Regia autorità ed avuto il parere del nostro Consiglio di Stato, dichiariamo essere stata mente nostra che le iscrizioni d'ipoteca prese a favore del nostro Fisco contro contabili, pubblici funzionarii o loro mallevadori sovra beni stabili sottoposti a malleveria, s'intendano compreso nelle disposizioni dell'articolo 2240 del Codice civile portanti dispensa dall'obbligo della loro rinnovazione.

Mandiamo ai Senati ed alla Camera de'Conti d'interinare le presenti, ed a chiunque spetti di esservarle e farle osservare, volendo che siano inserte nella raccolta degli atti del nostro Governo, e che alle copie stampate nella Regia tipografia si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è il nostro volere.

Date a Torino il dì primo del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento quarantasei e del Regno nostro il decimosesto.

CARLO ALBERTO

*V.* Di Cortanzone pel Regg. la R. Segreteria di Stato (interni).

*V.* Di Revel.

*V.* Di Collegno.

Avet.

# STATUTO DEL REGNO

In data 4 marzo 1848.

CARLO ALBERTO, ecc., ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile, della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato, comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere, può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione pei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvigioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville, e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli, che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appanaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenta delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

*Dei diritti e dei doveri dei cittadini.*

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

*Del Senato.*

Art. 33. Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4. I Ministri di Stato;
5. I Ministri Segretarii di Stato;
6. Gli Ambasciatori;
7. Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera dei Conti;
9. I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10. L'Avvocato Generale presso il Magistrato di cassazione, ed il Procurator Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11. I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12. I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera de' Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare;

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17. Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;
18. I Membri della Regia Accademia delle scienze, dopo sette anni di nomima;
19. I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20. Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21. Le persone, che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi Membri.

Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

*Della Camera dei Deputati.*

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni, il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia ciminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

*Disposizioni comuni alle Due Camere.*

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50 Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori e Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno sole il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei proprii Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii Membri.

Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai Membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

*Dei Ministri.*

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

*Dell' Ordine giudiziario.*

Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

*Disposizioni generali.*

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75. La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Questo non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

*Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,*

BORELLI.

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, dirigente la Grande Cancelleria,*

AVET.

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze,*

DI REVEL.

*Il Primo Segretario di Stato dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura e del Commercio,*

DES AMBROIS.

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri,*

E. DI SAN MARZANO.

*Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina,*

BROGLIA.

*Il Primo Segretario di Stato per la pubblica istruzione,*

C. ALFIERI.

---

# Legge 29 luglio 1848.

*(Questa Legge è riferita a pag. 36, vol. I).*

---

# Legge 5 agosto 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Persuasi Noi che convenga di affrettare quanto più sia possibile l'assimilazione degli ordini governativi e legislativi fra gli Stati continentali e l'isola di Sardegna, giustamente desiderata dal popolo Sardo; e intanto che si maturano le altre disposizioni necessarie a compiere l'assimilazione anzidetta;

Valendoci delle facoltà straordinarie attribuite durante la guerra al Governo del Re dal Parlamento Nazionale;

Sull'avviso conforme del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice civile sanzionato il 20 giugno 1837, avrà forza di legge nella Sardegna cominciando dal primo di novembre del corrente anno, con le eccezioni, modificazioni ed aggiunte di cui negli articoli seguenti.

La pubblicazione d'esso Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato ad ogni città e capo-luogo di comunità, dove starà esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno nella sala del Consiglio civico o comunale, e in difetto nel luogo dove è solito riunirsi il Consiglio, onde ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 2. L'alinea dell'art. 2, gli art. 3, 4, 5, 6, 7, 16, il primo ed il secondo alinea dell'art. 879 cominciando dalle parole: *ri saranno però maggioraschi*, e l'intiero capo secondo del tit. 3, lib. 3, non avranno alcun effetto.

Art. 3. L'alinea dell'art. 60 verrà modificato nei termini seguenti: *il modo in cui tali registri debbono essere tenuti è determinato con apposita legge.*

Art. 4. Si aggiungeranno i seguenti alinea all'art. 257.

*La patria potestà cessa parimente per matrimonio del figlio di famiglia, purchè si faccia di consenso di quello, alla cui podestà è soggetto.*

*Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovra espresso, la patria podestà continuerà sino all'età d'anni venticinque compiti per le femmine, ferme nel resto le disposizioni pel caso di matrimonio dei figli senza il consenso dei genitori.*

Art. 5. All'art. 596 si aggiungerà un secondo alinea nei termini seguenti:

*Trattandosi di aie proprie delle Comunità, o comuni a varii privati, si osserveranno le consuetudini locali.*

Art. 6. L'art. 645 sarà nella sua prima parte

variato come segue: *la significazione degli appellativi di acqua estiva e di acqua iemale sarà determinata dalle consuetudini locali, per l'acqua distribuita*, ecc.

Art. 7. All'art. 879 dopo le parole: *tale sostituzione è vietata*, si aggiungeranno alinea del seguente tenore:

*I fedecommessi, maggioraschi e primogeniture istituite nell'isola di Sardegna, comprensivamente a quelle surrogate ai compensi di qualunque genere assegnati ai feudatari o signori utili in occasione o in dipendenza del riscatto dei loro feudi od altri beni moventi dal Demanio, sono risolte nell'attual possessore. La nuda proprietà della metà dei beni o valori vincolati rimarrà riservata al primo o primi chiamati purchè discendenti dal possessore, e ad ogni altro primo o primi chiamati se il possessore avrà oltrepassato gli anni sessanta, viventi detti chiamati all'epoca della promulgazione della presente legge.*

*Nel caso si voglia procedere ad una divisione dei beni o valori vincolati, il discendente chiamato e soggetto alla patria podestà sarà rappresentato da un curatore speciale.*

Art. 8 Dopo l'art. 938 si aggiungerà la disposizione che segue:

*Morendo ab intestato senza eredi legittimi alcuno che qual figlio di parenti sconosciuti sia stato ricoverato in un pubblico stabilimento destinato a soccorrere ed allevare i trovatelli, e siavi stato mantenuto per più d'un anno, la pia Opera suddetta ne raccoglierà la successione con quelle cautele che sono in simili casi prescritte pei Corpi amministrati.*

Art. 9. Pei contratti di soccida è provvisoriamente mantenuta l'osservanza degli articoli seguenti delle leggi civili e criminali promulgate per la Sardegna in data 16 gennaio 1827, colle modificazioni e restrizioni infra espresse, cioè:

Dell'art. 266 sino ed esclusivamente alle parole: *sul bestiame compreso nel contratto*, e sostituendo alle parole: *una o due volte all'anno nel mese di*, ecc., le parole seguenti: *secondo la consuetudine e quante volte egli lo crede di suo interesse.*

Dell'art. 268 sostituendo in principio alle parole: *sotto la stessa pena di cui all'art.* 1910, le parole seguenti: *sotto pena della perdita del bestiame*, ed alle parole: *cioè il bestiame minuto, come pecore nel mese di maggio, ed il grosso, come vacche per tutto il mese di ottobre*, queste altre: *entro l'anno della nascita.*

Degli art. 269 e 270;

Dell'art. 275, tolte le parole: *e quindi presentarlo al Giudice* e seguenti sino al fine dell'articolo.

Art. 10. La pubblicità dei privilegii e delle ipoteche colle iscrizioni sui registri del Conservatore nel modo e nei termini stabiliti nel Codice sarà attuata al 1 luglio 1849.

I privilegii e le ipoteche costituite prima di detto giorno primo luglio 1849 conserveranno il loro effetto in conformità delle leggi sotto la cui osservanza ebbero origine, purchè sieno iscritte prima del 1 gennaio 1850.

Resterà provvisoriamente e fino a detto giorno 1 luglio 1849 in vigore il disposto dal titolo 16, lib. 1 delle citate leggi civili e criminali per la Sardegna, riflettenti la purgazione degli stabili per mezzo delle gride; questo giudizio però di purgazione ossia di gride apparterrà ai Tribunali di prima cognizione, in ragione del territorio, in cui saranno situati gli stabili.

Art. 11. Le iscrizioni per i crediti anteriori al 1 luglio 1849 potranno essere fatte colla sola indicazione del nome del debitore risultante dal titolo, e senza bisogno di questo esibire, così puro senz'altra indicazione della natura e situazione dei beni, fuori che quella apparente dal titolo.

I privilegii non esenti da iscrizione e le ipoteche anteriori al 1 di luglio 1849 per conservare il loro effetto sovra i mobili e crediti qualunque del debitore finchè i mobili saranno nel di lui possesso ed i crediti non saranno estinti dovranno essere iscritti nel sovra divisato termine, cioè sino al 1 gennaio 1850 nell'Uffizio delle ipoteche della dimora del debitore all'epoca dell'iscrizione.

Art. 12. Avranno forza di legge al primo prossimo novembre i provvedimenti e le dichiarazioni relative al Codice civile contenute nelle seguenti provvisioni già emanate per gli Stati di terraferma e che verranno pubblicate in Sardegna nelle forme consuete, cioè:

Le Regie Patenti 6 dicembre 1837, per quanto le disposizioni transitorie in esse contenute possono trovare applicazione allo stato della legislazione nella Sardegna.

Il Manifesto camerale del 21 luglio 1838 relativo all'esecuzione dell'art. 1514 del Codice civile.

Le Regie Patenti del 6 aprile 1839 intorno ai casi di espropriazione per pubblica utilità.

Il Manifesto camerale del 17 agosto 1839 relativo alla facoltà competente alle Finanze di rinunziare nei loro contratti all'ipoteca legale e al privilegio sovra gli stabili contro gli appaltatori e ai contabili mediante un'ipoteca speciale.

Le R. Patenti 10 marzo 1840 sull'interpretazione dell'art. 751.

Le R. Patenti 16 aprile 1842 relative agli art. 1027, 1028.

Il Manifesto camerale del 6 settembre 1842 sull'intelligenza dell'art. 2171.

Il Manifesto camerale 5 febbraio 1843 sull'esecuzione dell'art. 180.

Le R. Patenti 11 febbraio 1845 sul riscatto delle rendite fondiarie.

Le R. Patenti 1 ottobre 1846 relative all'art. 2240.

Coll'osservanza del Codice civile è derogato alle modificazioni fatte per la Sardegna al Co-

dice di commercio in quanto si riferivano al detto Codice non ancora pubblicato in quell'isola e ad ogni altra legge in contrario.

Art. 13. Il presente Decreto sarà pubblicato nei luoghi e modi soliti, inserto negli Atti del Governo, e registrato nell'Ufficio del Controllo Generale.

Il Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del medesimo.

Dato in Torino il cinque del mese di agosto, mille ottocento quarantotto.

EUGENIO DI SAVOIA.

*V.* Plezza.
*V.* Vincenzo Ricci.
*V.* Gazelli pel Controllore Generale.
Gioia.

---

## Legge 5 febbraio 1850.

*Questa legge è riferita a pag. 59, vol. I).*

---

## Legge 9 aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque sorta.

Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefizii ecclesiastici, od i beni di essi, o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato.

Pei reati nelle dette leggi contemplati, essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai Tribunali laici, senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai Tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni pell'applicazione delle pene spirituali, a termini delle leggi ecclesiastiche.

Art. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'appello, si osserveranno d'or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

I Magistrati d'appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso di essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente legge.

Art. 6. Rifugiandosi nelle chiese od altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, l'individuo arrestato verrà rimesso all'Autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie, affinchè l'esercizio del culto non venga turbato; se ne darà inoltre contemporaneamente, o nel più breve termine possibile, avviso al Parroco o al Rettore della chiesa, in cui l'arresto viene eseguito.

Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione o sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi.

Art. 7. Il Governo del Re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto.

Il nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato, ecc.

Torino, 9 aprile 1850.

VITTORIO EMANUELE

*V.* Galvagno — Nigra.
Siccardi.

---

## Legge 5 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato:

Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono abolite le esclusioni da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero specialmente colpiti i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri ed i loro figli.

Il nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato, ecc.

Moncalieri, 5 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE.

*V.* Galvagno — Nigra — Colla.
Siccardi.

---

## Legge 5 giugno 1850.

*(Questa legge è riferita a pag. 44, vol. II).*

---

## Regolamento 12 luglio 1850.

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia;

Vista la legge del 3 giugno 1850;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Pell'eseguimento di detta legge abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'autorizzazione necessaria agli stabilimenti e Corpi morali, a termini della legge del 5 giugno del corrente anno, per acquistare stabili od accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, verrà domandata ed emanerà, previo sempre il parere del Consiglio di Stato, quanto agli istituti di carità e di beneficenza, nelle forme prescritte dagli articoli 32 e 33 del R. Editto 24 dicembre 1836, e quanto ai Comuni, alle Provincie, alle divisioni, nelle forme stabilite dalla legge del 7 ottobre 1848.

Art. 2. Per tutti gli Stabilimenti e Corpi morali non compresi nell'articolo precedente, la domanda d'autorizzazione dovrà presentasi all'avvocato generale presso il Magistrato di appello, nel cui distretto quelli sono eretti.

Art. 3. L'avvocato generale, esaminata la domanda ed assunte le informazioni che stimerà opportune, la trasmetterà con i documenti ad essa relativi e col suo parere al dicastero di grazia e giustizia, da cui si promuoveranno le deliberazioni del Consiglio di Stato.

Art. 4. Il Regio Decreto con cui verrà provveduto intorno alla chiesta autorizzazione, sarà trasmesso all'avvocato generale del rispettivo distretto, che ne darà notizia agli interessati e ne veglierà l'esecuzione.

Art. 5. Durante la pratica per l'autorizzazione, gli Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali d'ogni specie dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti.

Il nostro guardasigilli ed il nostro ministro segretario di Stato, ecc.

Torino, 12 luglio 1850.

VITTORIO EMANUELE.

SICCARDI.

---

## Legge 18 febbraio 1851.

*(Questa legge è riferita nell'opera a pag. 160, vol. II).*

---

## Legge 25 giugno 1854.

VITTORIO EMANUELE II, ecc., ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La promulgazione della Legge è espressa nella seguente formola:

*(In nome del Re, ecc.).*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*(Testo della Legge).*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2. La legge porterà la firma del Re, sarà controsegnata dal Ministro proponente, e munita del visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato.

Art. 3. Le leggi sono esecutorie in virtù della promulgazione che ne è fatta dal Re prima dell'apertura della sessione parlamentare immediatamente successiva a quella in cui furono votate, salvo che nella legge medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione.

Art. 4. Le leggi promulgate saranno immediatamente inserte nella raccolta degli Atti del Governo. Esse saranno senz'altro osservate in tutti gli Stati di Terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione, salvochè nella stessa legge promulgata sia altrimenti disposto.

La raccolta degli Atti del Governo conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei Comuni in coi parlasi tal lingua, firmata essa traduzione dal Ministro proponente col visto del Guardasigilli.

La inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti Capiluoghi di Comune un esemplare della legge. Nei Comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione.

Art. 5. La Stamperia Reale consegnerà un esemplare d'ogni foglio della raccolta degli Atti del Governo contenente la inserzione di una legge al Guardasigilli, il quale farà constare del ricevimento di tale esemplare in apposito registro.

La detta inserzione per l'effetto contemplato dall'articolo precedente prenderà data dal giorno in cui il Giornale ufficiale del Regno, per cura del Guardasigilli, ne darà ufficialmente avviso, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata sarà stata inserta.

Art. 6. Le disposizioni degli articoli secondo, quarto e quinto della presente legge sono anche applicabili ai Decreti e Regolamenti emanati

dal Re, necessari per l'esecuzione delle leggi, e che interessano la generalità dello Stato.

Art. 7. I Decreti Reali, che non interessano la generalità dello Stato, saranno inseriti per estratto nella raccolta degli Atti del Governo, eccettuati tuttavia quelli la cui pubblicità, senza presentare verun carattere di utilità pubblica, potesse ledere interessi particolari o nuocere agli interessi dello Stato.

Art. 8. Gli originali delle leggi, non che dei Decreti Reali contemplati dall'articolo sesto della presente legge, saranno a diligenza del Guardasigilli conseguati negli Archivi generali del Regno unitamente alla traduzione francese.

Art. 9. Gli articoli quinto, sesto, ottavo e nono del Codice civile sono abrogati.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. in Torino addì ventitre giugno mille ottocento cinquanta quattro.

VITTORIO EMANUELE.

F. Dabormida — C. Cavour — Colla.
U. Rattazzi.

---

## Legge 5 giugno 1857.

*(Questa legge è riferita a p. 523, 527, vol. II).*

---

## Legge 13 luglio 1857

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, livello e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite.

Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali:

1. Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengono luogo;

2. Quelle di cui non sia espressa la durata;

3. Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4. Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5. Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

La disposizione contenuta nel num. 4 non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salvo però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al num. 3.

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo constitutivo.

Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione, l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto:

1. Dei canoni ed accessorii liquidati in danaro colle norme indicate dall'art. 1944 del Codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque;

2. Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante, a favore però soltanto di quei direttarii ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente;

3. Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 2, e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4 e 5 dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

Nella liquidazione dei canoni delle enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario

Quanto alle anteriori; si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone.

Art. 6. Promuovendosi questione sull'esistenza, sulla qualità e sull'estensione dell'enfiteusi, e per decidere se e per quali fondi debba esser luogo alla liquidazione, si osserverà in giudizio il procedimento ordinario o

sommario, giusta le norme e secondo i casi definiti dal Codice di procedura civile.

Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti i casi indistintamente nella forma sommaria.

Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo di cui nell'art. 4 dovrà farsi dall'utilista in contanti all'epoca della stipulazione dell'atto, ovvero nel termine d'anni nove a datare dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui dovrà farsi risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la mora, se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.

Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia minore di un quinto di esso, e sia preceduto da un preavviso di mesi tre.

Art. 8. Nel primo anno della pubblicazione della legge, il solo utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione, di cui agli articoli precedenti; trascorso l'anno, tanto l'utilista quanto il direttario potranno promuovere la liquidazione ed ottenere la consolidazione a proprio favore, il primo nei modi prescritti all'art. 7, il secondo pagando all'utilista il valore del fondo enfiteutico a giudizio dei periti, sotto deduzione dell'importare del capitale dovutogli, giusta la liquidazione che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5.

Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l'instanza fu promossa dal direttario, egli sarà obbligato di notificarla per atto di usciere personalmente all'utilista, il quale entro 15 giorni dalla significazione potrà anche far uso della prelazione, notificando pure per atto d'usciere personalmente al direttario, in conformità dell'art. 48 del Codice di proc. civ., volere egli stesso consolidare in capo proprio l'intera proprietà.

Trascorsi i 15 giorni senza che l'utilista abbia fatto la notificazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione dell'instrumento di consolidazione a favore del direttario.

Art. 10. Quegli che ha fatto l'instanza o la dichiarazione di cui all'articolo precedente, è obbligato a compiere la consolidazione, salva però sempre la prelazione di cui in esso a favore dell'utilista; e dal dì che da lui è stata fatta l'instanza o la dichiarazione per la consolidazione cessa nel direttario il diritto di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo, salvo quello di conseguire sul medesimo i correspettivi stabiliti all'art. 4 e le garanzie di cui all'art 13.

Art. 11. Sarà applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in conformità della presente legge il disposto dell'art. 1066 del Codice civile.

Art. 12. L'instanza per la liquidazione e consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i comproprietarii dell'utile o del diretto dominio, a meno che gl'instanti paghino o si obblighino di pagare, giusta le norme stabilite negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante il subingresso nelle ragioni del direttario o dell'utilista, secondo i casi, verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la quota di questi ultimi non sia pagata in contanti, l'utilista che subentra nelle ragioni dovrà dare un'ipoteca sufficiente per detta quota.

Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall'utilista al direttario, a termini degli articoli 4 e 7, competerà a questo il privilegio dell'alienante sui beni svincolati, che dovrà essere iscritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell'atto menzionato nel medesimo articolo; in difetto, si risolverà in semplice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della sua inscrizione.

Art. 14. I direttarii delle enfiteusi ed altre simili concessioni che non si abbiano a considerare come perpetue a norma dell'art. 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa legge, dovranno, nel termine di un anno, far seguire sui libri di catasto o censuarii l'inscrizione del fondo a propria colonna in unione all'inscrizione in capo dell'utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all'Ufficio delle Ipoteche nella conformità prescritta dall'art. 2304 del Codice civile.

Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di far aggiungere nella colonna dell'utilista la loro inscrizione in unione a quella del medesimo.

Gli stessi obblighi avranno i direttarii dello enfiteusi perpetuo o considerato como perpetuo nel termine di 18 mesi dalla promulgazione della legge, delle quali prima della scadenza di detto termine non sia stata promossa l'instanza per lo svincolamento.

In difetto delle inscrizioni e trascrizioni sovra prescritto, i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione, i quali continueranno a sussistere tra i direttarii e gli utilisti, non avranno alcun effetto in pregiudizio dei terzi, i quali avessero preso ipoteca prima delle inscrizioni e trascrizioni eseguite dopo delle scadenze.

Per le trascrizioni all'Ufficio delle Ipoteche prescritte dalla presente legge non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle finanze dello Stato.

Art, 15. Quando il direttario non sia munito di titolo, ed abbia entro l'anno instituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predetto non scadrà che 6 mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente.

Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle concessioni d'acqua demaniale.

Art. 17. Per promuovere l'instanza ed effettuare lo svincolamento, a termini della pre-

sente legge, si potrà far uso di titoli fatti all'estero, senza obbligo dell'insinuazione prescritta dall'art. 51 della legge 9 settembre 1854.

Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al disposto degli art. 1, 8, 9, della presente legge.

Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Torino, 13 luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE.

DEFORESTA.

# NOTIZIE

## INTORNO AI LAVORI

DELLA

# REGIA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

PER

UN MEMBRO DELLA STESSA COMMISSIONE

L'indole e l'andamento di quella riforma della legislazione, cui poneva mano sin dal suo avvenimento al trono Re Carlo Alberto, a buon diritto richiamano l'attenzione di coloro i quali dei Codici che attualmente ci reggono facciano particolare oggetto de' loro studi, o per rispetto alla scienza, o per rispetto alla quotidiana applicazione nelle forensi controversie. Nulla attesta maggiormente quanto nei paesi governati dallo scettro costituzionale della Casa di Savoia abbia progredito il senso del diritto, dappoichè massime questo ottenne nelle forme politiche odierne le sue guarentigie, come questo studio illuminato della giurisprudenza, favorito da quei sussidi che esso può derivare da un uso cotanto lodevole del principio della pubblicità.

Perciò la pubblicazione, già spinta a buon segno dei *Motivi del Codice civile*, i quali comprendono gli elementi principali della discussione da cui emerse siffatta opera legislativa, nel provvedere da un canto ad un sentito bisogno, invogliava maggiormente dall'altro a conoscere il modo nel quale venisse attuato il disegno di codificazione che formò uno de' precipui vanti di quel regno, che doveva quindi coronarsi coll'opera immortale della politica emancipazione di un popolo altrettanto temperato quanto generoso.

Prima di esporre l'andamento di quella riforma, toccheremo di volo dello stato anteriore, che influì esso pure sulla direzione tenutasi nei relativi lavori.

Da che nel 1814 al faustissimo ripristinamento della monarchia di Savoia teneva dietro negli antichi Stati di essa la repentina e poco considerata abolizione dei Codici che vi si erano introdotti durante la straniera dominazione, rientravano in vigore le Regie Costituzioni promulgate nel 1770, norma primaria del diritto degli antichi Stati della Casa di Savoia. Come sta espresso però nel loro testo, esse riconoscevano tre altre fonti di diritto, come qui appresso subordinate, cioè le decisioni dei Supremi Magistrati, gli

Statuti municipali, ed in ultimo luogo la ragione comune, ossia ciò che si riguardava come norma di diritto sussistente nel corpo di diritto romano e canonico. La somma della giurisdizione civile e criminale si trovò presso i restaurati Senati e le altre primarie Magistrature che, quanto agli interessi connessi coll'interesse fiscale, erano la Regia Camera dei Conti, e per le cose commerciali i Consolati: non senza però la dannosa aggiunta di altre non poche giurisdizioni eccezionali, tra le quali veniva ripristinata l'ecclesiastica: e col pericoloso corredo altresì di un'autorità che, per organo della Grande Cancelleria, il Re talvolta delegava a giudici di sua scelta.

Nella Liguria tuttavia, col titolo di *Ducato di Genova*, unita nel 1815 alla monarchia, durava l'osservanza del Codice civile francese e del commerciale, meno i titoli già aboliti nel primo dal Governo provvisorio della Repubblica di Genova; e venivano poste quelle popolazioni sotto la giurisdizione di un Senato, che, esclusa la provincia di San Remo, aggregata al Senato di Nizza, comprendeva a un dipresso le terre di quel nuovo acquisto.

La Sardegna poi viveva sotto una legislazione in parte ancora derivata da estere signorie, in parte da fonti proprie, ma che riconosceva l'autorità pur essa del diritto romano e del canonico.

In un periodo di tanta dissonanza di legislazione, se non era facile l'avviamento a renderla uniforme, non ne era però venuto meno nei popoli il desiderio. Altronde quell'epoca stessa non fu al tutto infeconda di quei provvedimenti che atti erano ad appianare la via ad un'opera che l'esempio degli Stati contermini e le nuove condizioni sociali facevano conoscere non potersi a lungo differire.

Nei documenti relativi alla creazione della Commissione di legislazione fatta da Re Carlo Alberto vedesi la menzione di lavori preesistenti e di cui si ordinava venissero ad essa trasmessi i materiali. Fu questa una ben giusta testimonianza resa, sebben tardi, agli sforzi fatti nel 1820 sotto gli auspicii del conte Prospero Balbo, personaggio, per legazioni sostenute all'Estero in tempi difficili, per scienza economica e per lettere riputatissimo, e padre dell'illustre scrittore dello stesso nome. Nato nel 1762, alunno del Bogino, il quale ne aveva sposata la madre, morì il 14 marzo 1837. Egli, dopo aver presieduto il Magistrato della riforma degli studii, e già insignito del grado di Ministro di Stato, fu, nella suddetta epoca, dal Re Vittorio Emanuele I, eletto primo Segretario di Stato per gli affari dell'interno, nei quali si comprendevano pure gli affari di giustizia ed ecclesiastici. In quel breve suo ministero erasi annunziata una riforma generale della legislazione, ed era stata istituita una giunta superiore di legislazione composta dell'Avvocato Generale Gloria, del Procuratore Generale Montiglio e del conte Ceresa, avvocato insignito del titolo onorifico di Consigliere di S. M. Ma quantunque, come appare dal *Ragguaglio storico*, mandato alle stampe per cura del sullodato Ministro, la Giunta riguardasse come — *apertamente dimostrata l'assoluta ed urgente necessità d'intiera e compiuta riforma delle leggi in vigore* — ed opinasse, che l'organizzazione giudiziaria non potesse considerarsi, che come una conseguenza della riforma della legislazione, essendo stato notificato alla stessa Giunta esser intenzione Sovrana, che, prima d'ogni cosa, venisse accelerato e compiuto il progetto per l'organizzazione giudiziaria, andavano per allora a stampa varie successive minute di siffatto progetto. Frattanto ne' congressi ministeriali, ampliati col concorso delle principali notabilità della toga, erano state poste certe basi e massime più essenziali, relativamente ad altre parti della legislazione, tra le quali era compresa l'introduzione de' pubblici dibattimenti criminali (1).

Il moto del 1821 ed il sistema di Governo assai restio alle innovazioni che vi avevano tenuto dietro, parevano far ravvisare siccome abbandonati quei progetti. Tuttavia fin dal 1822 usciva il R. Editto del 27 settembre di quell'anno, che istituiva i Tribunali collegiali in vece dell'unico Prefetto, che già sedeva a capo di ciascuna provincia, meno

(1) Li aveva in ispecie propugnati in seno a quel consesso l'in allora Avvocato Fiscale Generale presso il Senato di Piemonte, cav. Pinelli, già Avvocato Generale presso quello di Genova, decedato il 2 agosto 1828.

che in Liguria, di qual riordinamento non poco aveva fatto sentire il bisogno l'emanazione del R. Editto 16 luglio dello stesso anno, che aveva introdotta la pubblicità e specialità delle ipoteche, altro beneficio, sebbene guasto in alcune parti da troppe eccezioni e segnatamente da privilegi pel Fisco.

Sarebbe al tutto alieno dal nostro scopo il venir accennando le altre parziali modificazioni, che l'antico ordinamento giudiziario o la legislazione siano venuti provando indipendentemente dalla definitiva riforma operatasi coi Codici di Carlo Alberto. Tuttavia non è da lasciarsi inavvertito, benchè poco vi sia badato dai più, che si è a norma del mentovato Editto del 27 settembre 1822, che anche oggidì in massima parte procede il corso della giustizia nelle provincie; e che esso fu il primo atto legislativo, che stabilisse una guarentigia della libertà individuale, determinando, che per tutti i reati colpiti da pena correzionale, meno che pei furti, ozio e vagabondaggio, l'imputato si dovesse ammettere alla libertà provvisoria mediante cauzione; limite a cui si tornò in virtù della legge sancita dal Parlamento il 23 giugno 1854, dopo che malamente l'articolo 189 del Codice di procedura criminale vi aveva sostituito il prudente arbitrio della Camera di Consiglio del Tribunale. E tuttavia è da sperare, che una revisione più accurata della legislazione permetterà, ad esempio di quelle di Napoli e del Belgio, di introdurre su tal particolare qualche larghezza maggiore, oltre quella giustamente dal Parlamento stata accolta di dispensare dalla cauzione gli inabili per povertà non notati di mala fama, facendo gioire di eguali beneficii anche gli accusati di alcuno fra i reati puniti con pene criminali, ma d'indole meno pericolosa per l'ordine sociale.

Si venne poi via via dismettendo tutto ciò che nella primitiva istituzione della Grande Cancelleria, presso cui stava il Consiglio detto *di Stato e de' memoriali*, era perturbativo del corso ordinario della giustizia, cui sull'incominciare del suo regno Carlo Alberto volle tosto si restituisse una quantità di affari per lo innanzi soliti a spedirsi per ricorsi al suddetto Dicastero (1).

In virtù in fine del tit. VI, lib. 2 del Cod. di proc. crim., e del contemporaneo Editto 30 ottobre 1847, che istituirono la giurisdizione regolatrice della Corte di cassazione, si effettuava la trasformazione dei Senati in *Corti d'appello*: la formalità del cangiamento anche nel nome si operava dapprima col sostituire all'antico quello di *Magistrati d'appello* con R. Decreto del 4 marzo 1848, e quindi quello di *Corti* nel Codice di procedura civile: e contemporaneamente ai Tribunali già di prefettura assegnavasi il nome di *Tribunali provinciali*.

Quando avverrà che l'opera sia veramente compita, e che un ordinamento giudiziario, concepito con larghe vedute, risponda degnamente alle nuove condizioni politiche, ed a quel passato che non fu senza onore per la Magistratura, nè senza utile pel paese?

Ma torniamo a quell'opera di codificazione cui diede moto il regno di Carlo Alberto, ed al ragguaglio dei lavori che vi sono relativi.

I Codici promulgati durante quel Regno furono: nel 1837, il Codice civile; nel 1839, il penale, nel 1842, quello di commercio; e nel 1847, quello di procedura penale.

Come eccezione poi da un canto, e come speciale sviluppo dall'altro della legislazione penale, è da menzionare ancora il Codice penale militare, promulgatosi volgendo oltre la metà il 1840. Siccome opera tuttavia di una Commissione affatto diversa da quelle che elaborarono gli altri Codici, e la quale stava sotto la direzione del Ministro di Guerra, non è a maravigliare se meno si rannodi pel concetto e pel dettato agli altri Codici, e

(1) È da riferirsi a questi provvedimenti intermedii, destinati a supplire parzialmente al concetto non ancora ultimato della legislazione, l'Editto 13 aprile 1841, che, rendendo più spedito il modo della notificazione delle sentenze e più irrevocabili i termini degli appelli, istituiva ad un tempo una Commissione formata di magistrati nominati annualmente dal Re allo scopo di esaminare le domande in revisione delle sentenze de' Senati, Camera de' conti e Consolati di commercio, nei casi previsti dalle RR. Costituzioni e dal Regolamento del Ducato di Genova. La trattazione di tali cause doveva quindi rimettersi, come per lo innanzi, ai Senati e Camera suddetti, secondo le rispettive materie. L'attribuzione della Commissione era poscia temporariamente trasfusa nella Corte di cassazione all'istante della sua creazione, e questi, come altri oggetti, erano poi definitivamente regolati nel Codice di procedura civile promulgato nel 1854.

se fu mestieri, in seguito dell' attuazione dello Statuto politico del Regno, di tosto modificarlo in certe parti con R. Decreto del 18 ottobre 1848, coll' intenzione di surrogarvi più tardi un altro sistema di disposizioni, che non esiste però sin ora che allo stato di progetto, il quale venne presentato al Senato nella sessione legislativa 1855-1856.

Diamo qui appresso la lettera della R. Segreteria di Stato per gli affari interni che conteneva l' annunzio della Commissione pel riordinamento generale della legislazione, creata trentanove giorni appunto da che Carlo Alberto ebbe cinta la corona reale. Dal suddetto Dicastero era stato in quel torno staccato quanto concerneva l' amministrazione della giustizia e gli affari ecclesiastici per erigerne un Dicastero distinto che il Re affidava al conte Giuseppe Barbaroux col titolo di *Guardasigilli.* Già nel Regno precedente era stato questi innalzato all' eminente grado di Ministro di Stato, coll' incarico, tutto di fiducia, di Segretario di Gabinetto, dopo di essere stato dal 1815 al 1824 Ministro plenipotenziario della Corte di Sardegna presso la Santa Sede. Quest' ultima circostanza non fu estranea certamente al divisamento del Re, nel far la scelta del personaggio a cui affidava l' arduo assunto che volgeva in mente e che era suo pensiero di condurre per vie tutte di conciliazione colla Corte Romana ne' varii punti che vi avrebbero avuto contatto; divisamento tanto più opportuno nella congiuntura dell' avvenimento al trono del ramo della casa di Savoia, di cui formava il primo anello il nuovo Sovrano, che aveva avuto a superare tante insidie dal canto dell' Austria. Adunavansi altronde nel sunnominato Ministro egregi meriti personali, e grande perizia di cose legali, di cui aveva dato pubblico conto nella carriera del foro, luminosamente da lui percorsa mentre queste contrade erano sottomesse alla legislazione francese, e che avevagli procacciata la nomina al posto di Avvocato Generale nell' epoca della creazione del Senato di Genova, sebbene vi si fermasse solo per brevissimo tratto.

La lettera diretta a S. E. il conte Barbaroux recava, aver S. M., in udienza del 4 giugno di quell' anno 1831, creata — una Commissione di Membri di Magistrati e d' uffizi generali sotto la di lui presidenza e direzione — e tal Commissione si enunciava divisa in quattro classi: la prima per la legislazione civile, la seconda per la legge del procedimento civile, la terza per le leggi commerciali, la quarta per le leggi penali e d' istruttoria criminale, nominativamente composte dei soggetti ivi menzionati; con dichiarazione che ciascuna di esse avesse da occuparsi delle basi del suo rispettivo lavoro, salvo a riunirsi, sotto la presidenza del Guardasigilli loro capo, per definire i punti in cui il lavoro dell' una avesse relazione con quello dell' altra; accennando ancora che le relative deliberazioni verrebbero sottoposte, ove lo stimasse S. M., all' esame di un nuovo congresso.

Questa riserva veniva poi altrimenti adempita mercè un successivo provvedimento che in data del 21 marzo 1832 al conte Barbaroux — associava nella direzione dei lavori due fra i più distinti Magistrati — nelle persone dei conti Gaspare Gloria e Giuseppe Bernardo Falquet primi presidenti in ritiro, riserbata tuttavia al Guardasigilli (conte Barbaroux) la prerogativa di riferire a S. M. le deliberazioni e riceverne gli ordini. — Rimase per tal guisa la Commissione definitivamente costituita, e quind' innanzi proseguì senza alcuna interruzione l' opera sua.

Iniziavansi i lavori coll' adunanza generale tenuta dalle quattro classi sotto la presidenza del Guardasigilli il 27 giugno 1831. Il Presidente della classe del Codice civile Costantino Musio, Reggente di toga nel supremo Consiglio di Sardegna, esprimeva l' opinione che così per essere il Codice civile francese tuttavia in vigore nel Ducato di Genova, come perchè tra i Codici conosciuti riunisse in maggior grado gli elementi e l' ordine richiesti al perfezionamento della legislazione civile, si avesse a tenere per base dell' andamento del lavoro della Commissione.

Formata questa d' uomini ai quali, per quotidiana pratica, erano note le fluttuazioni in mezzo alle quali la giurisprudenza erasi trovata gettata per la già accennata abrogazione dei Codici francesi, reputava degna di particolare attenzione l' assennata proposta. Apprezzava la Commissione quale insigne beneficio il ristabilire tra le varie parti dello Stato, salve le mutazioni che si riconoscessero opportune, quell' uniformità di giurisprudenza che le chiare e precise redazioni del Codice civile francese promettevano nella defini-

zione delle più gravi controversie, e per la tutela dei privati interessi. Nè lasciavasi illudere dai pregi che per alcuni rispetti scorgevansi nel Codice civile austriaco, a cui fra quelli promulgati dopo il 1814 in Italia erasi venuto in particolare accostando la legislazione del Ducato di Parma e Piacenza. Astrazione fatta da ogni più speciale politico riflesso, agevole era lo scorgere come il Codice suddetto, sebbene messo in vigore nelle finitime provincie del Regno Lombardo-Veneto, ben più che a formolare il diritto in modo analogo alle condizioni delle medesime era intento a raunodarle alla legislazione del restante di quella monarchia. La Commissione era pertanto indotta a pensare che quel Codice non avrebbe trovato in Piemonte nemmeno quella specie di favorevole accoglienza che risultava dall'esservi il Codice civile di Francia per molti anni durato in vigore, come lo era stato pure nel già Regno d'Italia, dalla sua conformità in gran parte ai principii della giurisprudenza romana, e dalla sapiente maniera colla quale questi principii erano stati adattati, modificandoli, alla vita civile delle odierne società. Non è a stupire quindi se l'additato pensiero del Musio era pienamente diviso dal Guardasigilli, dal conte Federigo Sclopis Senatore in allora nel Senato di Piemonte, dal conte Avet Senatore in quel di Savoia, indi nominato Consigliere di Stato, e non incontrò contraddittori presso gli altri membri sì della classe del Codice civile, sì della Commissione in generale. Confortava ben anco la prima ad assecondare il suo Presidente nel manifestato avviso l'autorità che a lui dava non meno un'esatta cognizione dell'orditura e dei pregi del Codice civile francese, che l'essere profondamente versato nel Diritto Romano e canonico e negli studi affini, e dotato di molta chiarezza di mente, pregi che in lui duravano allorchè grave d'anni decedeva nella mentovata presidenza del Consiglio Supremo di Sardegna nel 1842. E qui cade in acconcio l'osservare che, sebbene i Codici che vennero comparendo alla luce venissero in principio attuati soltanto negli Stati di terra ferma, fu tuttavia schivata in fronte ai medesimi tale restrittiva intitolazione, locchè accennava sin d'allora ad un pensiero che fu poi mandato ad effetto per voto del Parlamento, nel quale vennero a sedere eziandio i rappresentanti dell'Isola di Sardegna.

Del rimanente la preferenza che si era inteso di dare al Codice di Francia, quanto alla legislazione civile, non inchiudeva il pensiero di attenervisi esclusivamente, trascurando ciò che si trovasse più sapientemente stabilito sia in qualunque dei Codici vigenti anche fuori d'Italia, sia e più particolarmente nel nuovo assetto e nelle modificazioni che presso i varii Stati di essa i suoi principii avevano ricevuto nei Codici di Parma e Piacenza e di Napoli, ai quali largamente attinse la Commissione ne' suoi lavori, sebbene per la redazione del testo più fedelmente si attenesse alla traduzione ufficiale che era stata in vigore nel già Regno d'Italia.

Per le altre parti poi della legislazione, siccome, fuori del Codice di commercio, meno di gran lunga erano valutati i meriti dei Codici francesi, così alle rispettive classi della Commissione fu lasciata piena libertà di valersi di quelle basi che avrebbero trovate opportune nei varii Codici esistenti.

Sarebbe poi erroneo sommamente il dire che compisse un lavoro di mera compilazione la Commissione nell'attendere all'opera di codificazione affidatale, e ben possono far prova del contrario i discorsi che uno dei più distinti suoi membri, il conte Sclopis, nel corso di quei lavori pubblicava intorno alla *Legislazione civile;* come altresì quelle avvertenze che, sebbene senza nome d'autore, il medesimo mandava alle stampe nel 1838 (1), allorchè il Codice civile sardo in qualche parte era stato scopo alle critiche del conte Portalis (2).

Prima di entrare in alcuni maggiori particolari sui lavori della classe del Codice civile, che segnarono il metodo tenuto poscia in massima parte dalle altre classi, si accennerà il rispettivo esito di queste, rammentando semplicemente, quanto a quella incaricata dalle leggi del procedimento civile, che, quantunque essa ne distendesse un

(1) *Remarques sur le nouveau Code civil pour les États de S. M. Sarde et sur quelques critiques dont il a été l'objet.*

(2) Se ne trova una analisi nelle dispense di gennaio e di marzo della *Revue de législation et de jurisprudence*, 1838.

progetto, i lavori richiesti pei restanti Codici lo fecero lasciare in disparte, nè quel progetto sembra aver avuto connessione alcuna coi risultati cui pervennero successive Commissioni create dopo l' attuazione dello Statuto.

Fra le altre classi, quella che era incaricata del Codice di commercio, e che fra i quattro membri di cui constava, due ne contava chiamati l'uno da Genova l' altro da Nizza, ed un terzo dal Consolato di Torino, prima di ogni altra aveva presentato il suo progetto, di cui, fatta relazione al Re, seguiva trasmissione al Consiglio di Stato prima della fine del 1831. Se non che, non essendo ancora stata determinata quella forma di preliminare discussione che quindi venne adottata a misura che inoltravansi i lavori sul Codice civile, e che consisteva nelle osservazioni delle supreme Magistrature dello Stato, prima che venisse a queste sottomesso, quel primo progetto del Codice commerciale subiva una nuova elaborazione cui rimase addetto il superstite Membro della menzionata classe conte Carlo Corsi di Bosnasco, referendario al già Consiglio di Stato e de' Memoriali, che molto onorevolmente poscia resse il Magistrato del Consolato di Torino, e siede ora Presidente di classe in quella Corte d' appello. Proseguivasi tal lavoro nelle conferenze che tenevansi appo il Guardasigilli e suoi colleghi nella direzione, e veniva pure esplorata l' opinione di uomini chiari per dottrina sulle più ardue quistioni (1). Corredato quindi delle risposte alle osservazioni de' Corpi Giudiziari e della Camera di agricoltura e commercio, veniva il progetto nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato, dopo che, secondo si è avvertito, erano già stati promulgati il Codice civile ed il penale.

Parziali vicende subiva altresì la classe della Commissione riflettente il Codice penale, nel cui progetto precipua parte ebbe il Cav. Garbiglia membro allora del Senato di Piemonte, ora della Corte di cassazione: ma quel progetto fu successivamente ritoccato, ed i limiti del nostro assunto ci dispensano dal ricercare quanto felicemente lo fosse, sopratutto dove, o per motivi di natura politica, o per malinteso favore della religione, o in ossequio di una poco illuminata giurisprudenza, si innestarono disposizioni disdicevoli alle giuste e sane dottrine che in massima parte formarono la base del Codice medesimo, le quali già accolte nei Codici italiani, ed in quello di Napoli segnatamente, ove si fossero costantemente seguite, lo avrebbero d'assai avantaggiato al confronto del prototipo francese.

Non poche lotte a questo riguardo ebbe a sostenere il conte Barbaroux, siccome dotato altrettanto d'animo mite quanto di spirito chiaroveggente; ma più ancora si prolungarono in seno al Consiglio di Stato dove trovò devoti e caldi fautori la strana idea di mantenere alcunchè dell'antico sistema delle RR. CC., circa la distinzione delle pene, secondo la diversa condizione delle persone, alla quale un triste tributo rendevano gli art. 14 e 24, che accennano al modo di esecuzione della pena capitale: disposizioni abrogate poscia per legge 26 settembre 1848, come ne furono in parte abrogate, ed in parte modificate altre per legge del 10 luglio 1854, che non tolse però il desiderio di veder arrecate allo stesso Codice altre modificazioni.

Ai lavori preparatorii del suddetto Codice penale arrecava un solerte ed operoso concorso il già nominato conte Corsi, come pure nello svolgimento del sistema del Codice stesso premesso alla trasmissione di ciascun libro al Consiglio di Stato, e nelle risposte alle osservazioni fatte intorno al medesimo dai supremi Magistrati. Nella risposta che leggesi in fine, relativa alla facoltà invocata dai Senati di Savoia, Piemonte e Nizza, di applicare in certi casi pene straordinarie, ossia inferiori al limite comune, acconciamente si fa rilevare il diverso fondamento, che tal facoltà aveva a tenore delle RR. CC. nel difetto di prova legale, da quello che in tempi più recenti fece ammettere somigliante rimedio nella legislazione penale sì di Francia, che di altre nazioni, per mitigare la

(1) È in ispecie qui da menzionare la memoria dell'avvocato B. Perazzo in risposta ai quesiti statigli proposti sui biglietti a ordine che finiva colla conclusione: « Grave e gravissimo sarebbe il danno che Genova e lo Stato risentirebbero dal sopprimere i privilegi dei biglietti a ordine che emanassero da persona negoziante a favore anche di persona non negoziante ». La relativa disposizione del Codice di commercio fu poi tra quelle abrogate o surrogate con altre per legge votata dal Parlamento e promulgata il 14 aprile 1853.

pena in considerazione di particolari circostanze attenuanti. Tuttavia i ragionamenti pei quali non si riconosceva tale facoltà necessaria nei giudici, avuto riguardo alla graduazione delle pene, quale è stata accolta nel Codice penale, non parranno per avventura sì conchiudenti da escluderne la ragionevolezza, sia rispetto alla pena di morte qual mezzo di mitigare nell'applicazione la severità del principio, sia generalmente sinchè si effettui una più razionale e compiuta revisione del Codice stesso. L'esempio altronde della Francia può dimostrare la necessità di ricorrere ad un tale temperamento adottandosi il sistema dei giurati nei giudizi penali.

In maggio 1843 essendosi, fra l'universale compianto, terminati i giorni di S. E. il conte Barbaroux, il proseguimento dell'opera legislativa fu devoluto al successore nella carica di Guardasigilli conte Giacinto Avet, che era stato pure, come si accennò, uno dei Membri della Commissione. Un primo progetto di Codice di procedura pei crimini, delitti e contravvenzioni fu tosto compilato per cura del nuovo Guardasigilli, con una coda di procedimenti qualificati eccezionali per le contravvenzioni in materie di dogana, gabelle, dazi, bollo, tabellione ed insinuazione degli atti e contratti, boschi e selve, pesca, e caccia ed altri oggetti retti da speciali regolamenti.

Mirava tal progetto, in massima, al mantenimento nei giudizi sì criminali che correzionali e di polizia, delle norme che, in modificazione dell'antico processo inquisitorio, erano emanate per R. Patenti 11 gennaio 1840 in occasione dell'attuazione del Codice penale. Nel mentre che con esse si risolvevano i dubbi di competenza, che quel Codice avesse fatto nascere rimpetto all'esistente ordinamento giudiziario, enunciavasi nel preambolo, che » sino a tanto che in un Codice di procedura penale venissero accolti » gli ulteriori miglioramenti di cui si ravviserebbe suscettibile la procedura attuale, » erasi stimato di non differire alcune disposizioni dirette a meglio scoprire la verità, » ad aprire agli inquisiti un maggior campo alla difesa ed a tranquillare vieppiù l'animo » de' giudici procurando ad essi maggiori mezzi di convinzione ».

Consistevano principalmente quelle disposizioni nella facoltà attribuita, per le cause criminali solamente, ai Magistrati supremi, di ordinare sulla domanda sì dell'imputato, che del Fisco la ripetizione di quei testimoni, cui il Magistrato avrebbe stimato di far luogo, da sentirsi avanti il medesimo a porte chiuse, colla presenza bensì dell'inquisito, ove questi lo domandasse, de' suoi difensori e del Fisco, e prima che in udienza pubblica seguisse poi la definitiva relazione della causa. Era assicurata ancora all'inquisito che ne facesse domanda, ancorchè non avesse luogo la ripetizione dei testimoni, la facoltà di esser presente all'udienza suddetta, e poteva altresì il Magistrato ordinarlo d'ufficio. Era statuito che la prova della reità o non dell'inquisito avesse a desumersi dal processo scritto combinato colle risultanze della ripetizione dei testimoni ove avesse avuto luogo. Abolivansi in fine i rigori della vecchia procedura rispetto ai contumaci collo stabilire che, pervenendo in qualunque tempo nelle forze della giustizia, fossero ammessi pienamente a far le loro difese: e quale immediato corollario della promulgazione del Codice penale prescrivevasi contro il rito anteriore dei giudizi criminali, che, in caso di condanna, oltre ai termini della contestazione, dell'imputazione, cioè, fatta, la sentenza dovesse contenere la dichiarazione dei fatti costituenti il reato e l'indicazione degli articoli di legge che verrebbero applicati.

Sulle basi di questi ordinamenti che, in virtù delle mentovate RR. PP., trovavansi in vigore, sebbene per la loro stessa natura nella pratica variamente attuati, estendendoli ai reati di competenza dei Tribunali di ciascuna provincia e dei giudici di Mandamento, venne pertanto dapprima compilato il progetto di Codice di procedura penale. Allorchè tuttavia si trattò di trasmetterlo alla disamina della Suprema Magistratura, vi si univa, a modo di appendice, un progetto particolare di alquante disposizioni che, ove lo si fosse stimato meglio, si sarebbero surrogate ad una serie degli articoli del primo progetto, ed avrebbero estesa e resa illimitata la facoltà conceduta agli accusati, alla parte civile, al Pubblico Ministero di richiedere ed ottenere la ripetizione dei testimoni alla pubblica udienza, di presentarne anche de' nuovi e di far luogo a pubblici confronti. Ma, mentre declinavasi in tal guisa dal sistema assoluto del processo scritto, senza entrare francamente in quello dell'istruttoria orale e dei pubblici dibattimenti, per la moltiplicità delle

forme e dei termini si sarebbe reso sommamente intralciato e tardo il corso del procedimento.

La comunicazione di cotesti progetti alle primarie Magistrature provocava, e per avventura era intesa appunto a provocare la manifestazione di un voto cui tacitamente assentiva il restante ordine giudiziario, e che merita che anche oggidì dalla pubblica opinione ne sia tenuto conto.

Gli in allora Senati di Savoia, Piemonte, Nizza, Genova e Casale e la Regia Camera de' Conti non tardavano a pronunciarsi per la forma orale, ne' giudizi criminali principalmente, concordemente osservando quanto poco rassicuranti pei giudicabili non meno che per la coscienza dei giudici fossero quelle forme mitigate di pubblici dibattimenti, che venivansi suggerendo e che di necessità obbligavano di ricorrere al processo scritto nella definizione della causa: i Senati di Piemonte, Nizza e Casale e la Regia Camera de' Conti mandarono anzi ciascuno un progetto formolato circa i pubblici dibattimenti.

Osservava il Senato di Savoia relativamente all' ideato sistema di transazione: » che ne » risulterebbe una certa confusione nella procedura che tende a recare turbamento nello » spirito dei giudici. Alcuni fra essi si atterranno forse alla prima deposizione scritta, » perchè supporranno che il testimonio ha potuto sottostare all' influenza dei parenti ed » amici dell'accusato, ed interpreteranno persino contro il medesimo le esitanze del te» stimone. Altri si atterranno esclusivamente alla seconda deposizione del testimone, sup» ponendo che sia stato male interrogato la prima volta, o che ne siano state male de» scritte le risposte, o che una nuova luce sfavillò nella sua coscienza, perchè gli furono » rivolti quesiti più chiari e più precisi. Altri infine, compresi da dubbio al titubare del » testimone, penseranno che è da pigliare la via più sicura, e daranno voto per l'assolu» zione dell'accusato ».

Più ampiamente poi fra tutti e con più profondità di discorso svolgendo il Senato di Genova la tesi della preferenza dovuta al sistema dell' istruzione orale e dei pubblici dibattimenti sull'antica forma di processo e di giudizio, anche temperata, fra altre considerazioni usciva in queste:

» Nè solo la pubblicità dell' istruzione e dei giudizi è una più certa guida nella ri» cerca del vero; essa è puro il più sicuro garante della imparzialità dei giudizi.

» Il pubblico in fatti, il cui senso è generalmente retto, segue i risultati del dibat» timento, anticipa il giudizio e forma un' opinione che giudica i giudici stessi. Questa » sorveglianza che non è mai pericolosa perchè parla alla coscienza di tutti, è un sa» lutare avvertimento che allontana dall'animo de' giudici ogni prevenzione, lo innalza » sovra ogni debolezza e non lascia altro impero sovra di lui che quello della verità ».

Passando quindi a rassegna le più speciose e più ricantate obbiezioni contro la procedura orale e de' pubblici raffronti tra reo e testimonii facevasi partitamente a rintuzzarle, non omessa quella della maggior spesa che si verrebbe cagionando al pubblico erario. Già il Senato di Savoia su quel particolare aveva risposto dopo aver commendato il sistema di pubblici dibattimenti. » Quand bien même il serait vrai qu'il oc» casionnerait de plus grands frais pour l'État, ce ne pourrait être un motif pour l'écar» ter, car une bonne administration de la justice est le premier bésoin des peuples et » la plus grande gloire des rois ».

Ed acciò a niuno cada in mente che per avventura, solo per secondare l'andazzo sovra un punto che vedevano caldeggiato dall' opinione, così si esprimessero i Magistrati, non già per amore ed osservanza dei principii, in quelle parti almeno che avessero sembrato detrarre alla loro autorità, gioverà ai dati cenni uno ancora aggiungerne. Gioverà riferire come, in quella disamina fatta del trasmessogli progetto, si esprimesse il Senato di Piemonte intorno ad una illimitata facoltà di avocatoria delle cause, di competenza sia dei Tribunali sia anche dei giudici di Mandamento che, poco assennatamente in vero, uno de' primordiali articoli deferiva ai Senati. » Chiunque commette un reato, così quel Ma» gistrato, deve sapere che egli sarà chiamato a renderne conto avanti quel giudice che » la legge dichiara giudice ordinario al detto reato. Chiunque è imputato ha diritto di » lavarsi dall'imputazione avanti il giudice stesso ordinario del reato. La mutazione » adunque di un giudice in un altro non può aver luogo senza violar tali regole; la

» teoria dell'avocatoria non si può ammettere senza sovvertire l'ordine intiero delle » giurisdizioni. Pare inoltre al Senato che per tal modo si possa favorire l'impunità di » un reato. — Niuno ignora come sia utile all'amministrazione della giustizia che questa » eserciscа la sua azione sul luogo stesso od almeno nel luogo più prossimo al delitto, » in mezzo alle persone che lo videro commesso, e che conoscono le persone e le cose: » ciò nel tempo e coi mezzi più celeri che si possa. — Trasportata al Senato in via » di avocatoria la cognizione di un delitto quando appena possono i Senati bastare, e » con gran stento, pei crimini, il delitto rimarrà obbliato..... Tanto maggiormente » e più coraggiosamente insiste il Senato in questo avviso, in quanto che, anche sotto il » sistema delle Costituzioni e dopo l'Editto del 1822, non si fecero avocatorie, salvo in » casi rarissimi, dimodochè una tale facoltà riuscirebbe persino inutile in fatto, *perchè* » *non arriverebbe mai il caso di adoperarla* ».

Così rispondevano i già Senati ogniqualvolta loro si proponeva cosa che rendesse aspetto, sebbene remoto e fuori di ogni intenzione, di farli divenire pieghevoli istrumenti del potere. E basteranno le poche cose ricordate per rispondere alle ciance di cert'uni che o *coram populo* o sommessamente vanno insinuando, esser la Magistratura, perchè imbevuta di vecchie opinioni, in non troppa consonanza coll'attuale ordine di cose a cui, Dio sa con quali rimedi, intenderebbero farla combaciare.

Egli è evidente come, se da peritanza muoveva quella comunicazione fattasi dal Guardasigilli, solleciti si rendessero i Magistrati a rinfrancarne le buone intenzioni: se da timore che l'ardita innovazione non riscontrasse co' loro pensamenti, dimostrassero col loro linguaggio quanto fosse erroneo siffatto timore.

Certo si è che preludeva in quella congiuntura la Magistratura, e concordemente, nella cerchia delle proprie attribuzioni, a quelle franchigie che un Re Magnanimo stava per largire definitivamente alla Nazione.

In fatti, il Cod. di proc. crim. che, se non esente da mende, poneva almeno in salvo i fondamentali principii testè rammentati, senza esser più comunicato ai Corpi giudiziarii per esserne già stato scandagliato il pensiero, veniva promulgato il 30 ottobre 1847 quale lo aveva adottato il Consiglio di Stato. E fu una avventurosa coincidenza che coll'Editto che lo precede si mandasse attuare, come fu appunto attuato, il 1.° del maggio successivo, otto giorni appena innanzi alla prima radunanza delle Camere legislative, con cui si schiuse la novella èra del Governo costituzionale.

Dato così uno sguardo sul complesso dell'opera di codificazione anteriore allo Statuto, pochi cenni rimangono ad aggiungersi in particolare sui lavori della classe della mentovata Commissione deputata alla redazione del Codice civile.

Il suo andamento fu differenziato da quello delle altre, in quantochè rimase essa nella sua integrità a fianchi del Guardasigilli, nè scioglievasi che in conseguenza della promulgazione del Codice stesso in giugno 1837. Quindi maggior unità nel corso de' suoi lavori, che non poco influì a stabilire un regolare metodo di discussione in materia di tanta ampiezza, ed a far sì che le norme a tal riguardo introdotte si venissero successivamente applicando agli altri Codici.

Fra queste la principale si fu che, giunto il progetto di ciascun libro del Codice, o parte di questo, a quel tenore di redazione che la classe sotto la direzione del Guardasigilli e suoi due colleghi lo riguardasse qual lavoro compiuto, venisse mandato a stampa e comunicato ai Senati ed alla Camera dei Conti.

Non isfuggiva al conte Barbaroux quanto utile avrebbe arrecato tale comunicazione, rischiarando i dubbi e le quistioni più controverse cui già il Codice francese nel testo suo proprio aveva dato luogo, o che avrebbero potuto far sorgere gli arrecativi cangiamenti, non ostante la cura presa dalla Commissione di prevenirle e risolverle. Ma un altro scopo non meno importante egli in ciò si proponeva, bene avvisando come in quelle parti ove il progetto si scostava dalla giurisprudenza sin allora invalsa, l'opinione dei primarii Corpi di Magistratura sarebbegli tornata di saldo appoggio nell'affrontare la discussione definitiva in seno al Consiglio di Stato, che cogli elementi che in allora vi preponderavano, prevedeva dovergli riuscire assai spinosa.

Quindi quello studio e quella diligenza, con cui le singole osservazioni dei Senati e

della Camera de' Conti vennero raccolte e raffrontate le une colle altre; e dove quella di alcuno di tali corpi si dilungasse da quelle vedute di salutare riforma, che era il Codice intento ad effettuare, opportunamente vi formasse riparo l'opinione più concorde e più ponderata degli altri.

Perciò i lavori di quella classe possono dividersi in due distinti periodi: l'uno preparatorio, sino alla formazione dei suddetti progetti; l'altro di successiva discussione, che per l'intermedio sempre del Guardasigilli, da cui si ricevevano le osservazioni dei suddetti Magistrati, veniva ad istituirsi sulle medesime. Nè solo deliberavasi in massima su tale argomento, ma ciascuno dei membri della Classe, a seconda della parte più diretta che aveva avuto nella compilazione dei rispettivi titoli del progetto, restava di regola incaricato di riassumere i risultati della collettiva deliberazione seguita sotto la presidenza del Guardasigilli, assistito dai suoi due colleghi, di formularne e svolgerne il concetto nelle *risposte*, che quindi mandavansi pure a stampa.

Anzi non fuvvi neanco cangiamento d'importanza cui si devenisse nella successiva discussione in seno al Consiglio di Stato, cui il Guardasigilli solo interveniva, e della quale ebbe egli a sostenere tutto il peso, che il medesimo fedelmente non volesse partecipato alla Classe, coi Membri della quale mantenne sino alla fine incessanti relazioni.

La prima redazione di alcuni titoli, particolarmente del primo libro, si stabilì sin da principio, giusta le direzioni che il Guardasigilli partecipò alla Classe per organo del suo Presidente cav. Musio, o di cui egli stesso venne personalmente a proporre il testo in seno della Classe medesima.

Tali furono:

Il *titolo preliminare* del quale si inseriranno infra le due versioni successive, colle osservazioni consegnate nei relativi verbali della Classe;

I titoli *Degli sponsali e del matrimonio* e *Degli atti dello stato civile*.

Le ragioni per le quali non si ammisero, quanto al matrimonio, se non disposizioni intente a regolare gli interessi de' coniugi e della famiglia, sono quelle che si videro quindi sviluppate nelle risposte alle osservazioni dei Senati e di quello di Genova in particolare. Conseguenza di tale sistema era quello, che venne adottato in riguardo agli atti di nascita, matrimonio e decesso. Generale è il voto di una riforma che valga a mettere tali parti del Codice in armonia coi principii di civile eguaglianza, e guarentisca l'indipendenza del potere civile.

Nel libro secondo la Classe trovò una valida cooperazione nei lumi e nell'esperienza dell'avv. Giovanetti, di Novara, per le disposizioni concernenti gli usi d'acqua, specialmente a beneficio dell'agricoltura: disposizioni che valsero tanti encomii al Codice civile di questi Stati, e gli assicurarono in tal parte una preminenza sui Codici sin'ora pubblicati.

La sposizione de' principii e dell'ordine seguiti dalla Regia Commissione di Legislazione nel distendere il progetto di Codice civile, e che ne accompagnò la trasmissione al Consiglio di Stato, fu lavoro particolarmente affidato ai Membri della medesima classe, conte Sclopis e conte Pinelli.

# DISTRIBUZIONE

## FRA I MEMBRI DELLA CLASSE DEL CODICE CIVILE (1)

*dei lavori di prima redazione, cui si procedeva dopo che nel corso delle sue discussioni ne erano adottate le basi sulla scorta del Codice civile francese, col confronto dei vari Codici italiani e colle modificazioni introdotte dalla Classe medesima, di concerto con S. E. il Guardasigilli e suoi colleghi nella direzione dei lavori.*

### LIBRO PRIMO.

TITOLO PRELIMINARE. — *Pres.* Musio.

| | |
|---|---|
| *Del domicilio* . . . . . | Sclopis. |
| *Degli assenti* . . . . . | |
| *Del godimento e della privazione dei diritti civili* | Pinelli. |
| *Degli atti dello stato civile* . . . . . | |
| *Degli sponsali e del matrimonio* . . . . . | Nomis di Cossilla. |
| *Della paternità e della figliazione* . . . . . | Bianco di S. Secondo. |
| *Adozione* . . . . . | Avet. |
| *Patria podestà* . . . . . | |
| *Minorità e tutela* . . . . . | |
| *Maggiore età, interdizione e consulente giudiziario* . | Sclopis. |

### LIBRO SECONDO.

| | |
|---|---|
| *Della distinzione dei beni e del Demanio pubblico* . | Nomis, Sclopis. |
| *Della proprietà* . . . . . | Bianco, Sclopis. |
| *Usufrutto* . . . . . | Sclopis. |
| *Servitù* . . . . . | Avet, Pinelli. |

### LIBRO TERZO.

| | |
|---|---|
| *Successioni testamentarie, disposizioni generali* . . | Musio. |
| *Capacità di disporre e ricevere* . . . . . | Bianco, Nomis. |
| *Porzione disponibile e riduzione* . . . . . | Musio. |
| *Forme dei testamenti* . . . . . | Sclopis, Bianco, Nomis, Pinelli, Pinchia. |
| *Istituzione d'erede e legati* . . . . . | Musio. |
| *Sostituzioni* . . . . . | Sclopis. |
| *Successioni intestate* . . . . . | Musio. |

(1) Si ommettono qui le rispettive qualità dei membri chiamati a comporre la classe che si rileveranno dalla infra inserita lettera di creazione della Commissione.

Fra i Sostituti dell'Avv. Gen. per scelta dell'in allora capo Cav. Giambattista Piacenza, fu deputato il conte Pinelli, il quale chiese a coadjuvarlo, a tenore di detta lettera, l'Avv. Carlo Pinchia volontario, ora Consigliere nella R. Camera de' Conti, e con esso il conte Pietro Barbaroux Consigliere ora nella Corte d'appello.

Col voto deliberativo univa il conte Pinelli l'incarico di Segretario, e così quello di sopravvedere alla stampa e correzione del testo del Codice.

| | |
|---|---|
| *Donazioni e disposizioni relative all' apertura delle successioni* . . . . . | Le minute furono formate sul lavoro discusso e adottato in sessioni tenute collettivamente. |
| *Contratti ed obbligazioni, disposizioni preliminari, effetto delle obbligazioni* . . . . . | Nomis. |
| *Delle diverse specie di obbligazioni* . . . . . | Sclopis. |
| *Dell' estinzione delle obbligazioni* . . . . . | Bianco. |
| *Della prova letterale delle obbligazioni* . . . . | Pinelli. |
| *Obbligazioni che nascono senza convenzione* . . | |
| *Atti ricognitivi e confermativi* . . . . . | Avet. |
| *Prova testimoniale* . . . . . | |
| *Presunzioni — Confessione* . . . . . | |
| *Giuramento* . . . . . | |
| *Contratto di matrimonio* . . . . . | Sclopis, Pinelli. |
| » *di vendita e permuta* . . . . . | Sclopis. |
| » *di enfiteusi* (1) . . . . . | Musio. |
| » *di locazione* . . . . . | Bianco. |
| » *di società* . . . . . | Nomis. |
| » *di imprestito* . . . . . | |
| » *di deposito e sequestro* . . . . . | Pinelli. |
| » *di sorte* . . . . . | |
| *Mandato* . . . . . | |
| *Fidejussione* . . . . . | Avet. |
| *Transazione* . . . . . | |
| *Arresto personale* . . . . . | |
| *Pegno in genere* . . . . . | Sclopis, Nomis. |
| *Privilegi e ipoteche* . . . . . | |
| *Disposizioni generali* . . . . . | |
| *Privilegi del R. Erario* . . . . . | |
| *Ipoteca legale* . . . . . | Avet. |
| » *convenzionale* . . . . . | |
| » *giudiziaria* . . . . . | |
| *Modo di iscrizione* . . . . . | |
| *Cancellazione, ecc.* . . . . . | |
| *Esecuzione contro il debitore* . . . . . | Bianco, Pinelli. |
| *Graduazione, estinzione dei privilegi ed ipoteche* . | |
| *Prescrizione* . . . . . | Sclopis, Pinelli. |

(1) Questo titolo non fu poi accolto nel Codice.

# DOCUMENTI E SCHIARIMENTI

SUL

# PROGETTO DI CODICE CIVILE

## LETTERA

*Della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni a S. E. il conte* Barbaroux *Guardasigilli di S. M. in data 7 giugno* 1831.

Fra le incalzanti sollecitudini di S. M. pella felicità de' popoli al cui governo venne chiamata dalla Divina Provvidenza, una delle prime si fu il far riassumere la compilazione delle leggi patrie, che vuole si riordinino con quelle aggiunte, variazioni e modificazioni fattevi dalla giurisprudenza, o suggerite dalla esperienza, dal progresso delle scienze, dalle nuove abitudini sociali e commerciali de' Regii suoi sudditi; di modo che tale raccolta di leggi civili, commerciali, penali e di procedimento sì civile che criminale, fosse compita quanto possibile, senza però occuparsi gran fatto delle definizioni, quali sorgenti al più sovente di numerose liti o senza scostarsi dalle leggi e massime attuali, fuorchè ne' casi ove vi fosse evidente utilità.

A questo uopo S. M. si è degnata, in udienza del 4 corr., di nominare una Commissione di membri di Magistrati e d'Uffizii Generali sotto la direzione e presidenza di V. E.

Questa Commissione si dividerà in quattro classi:

La 1.ª per la legislazione civile;

La 2.ª pelle leggi del procedimento civile;

La 3.ª pelle leggi commerciali;

La 4.ª pelle leggi penali e d'istruttoria criminale.

La 1.ª si compone de' signori cav. Pres. Musio Reggente di toga del Consiglio Supremo di Sardegna;

Avet Senatore in Savoia;

Conte Sclopis Senatore a Torino;

Conte Bianco di S. Secondo, Consigliere di Stato;

Conte Nomis di Cossilla, Consigliere di Stato;

Di un Sostituto dell'Avv. Generale colla facoltà di valersi di uno o due volontarii nello stesso Ufficio da scegliersi tutti dal Capo.

La 2.ª si compone de' signori Presidente Jano Senatore a Torino;

Cav. Senatore Mangiardi Membro del Consiglio di commercio;

Di un Sostituto del Procuratore Generale colla stessa facoltà di valersi pure di un volontario dell'Avv. Generale o del Procuratore Generale da scegliersi dai rispettivi Capi d'Ufficio.

La 3.ª si compone de' signori cav. Bertrandi Presidente Capo del Consolato;
Cav. Solari Senatore a Genova;
Cav. Guiglia Senatore a Nizza;
Cav. Corsi Referendario nel Consiglio di Stato;
La 4.ª si compone de' signori cav. Presidente Peyretti Senatore a Torino;
Fontana Senatore a Torino;
Staba Reggente l'Ufficio Fiscale Generale in Sardegna;
Di un Sostituto dell'Avv. Fiscale Generale e colla medesima facoltà di valersi di un volontario dello stesso Ufficio da scegliersi dal Capo medesimo.

Caduna Classe avrà da occuparsi delle basi del suo rispettivo lavoro, e qualora vi sia discrepanza su qualcheduna di esse, ognuno dovrà sviluppare il proprio voto in modo a provarne il vantaggio, massime se si tratta di variazione delle attuali leggi.

Quelle Classi, i cui lavori avranno relazione in alcuni punti, si riuniranno sotto la presidenza di V. E. per fissare di concerto le basi del rispettivo lavoro in quella parte. — Le relative deliberazioni sulle basi adottate saranno poscia rassegnate a S. M. pel canale di questa R. Segreteria di Stato per essere, ove lo stimi S. M., esaminate da un nuovo congresso.

Vuole S. M. che i Membri de' Magistrati ed Uffizii Generali chiamati a far parte della R. Commissione abbiano ad occuparsi esclusivamente del lavoro anzidetto, e debbano pertanto ravvisarsi esenti dall'assistere alle sedute e riunioni del Magistrato ed Ufficio, finchè il lavoro della Classe cui sono addetti non sarà terminato.

Scrivo ai Primi Presidenti e Capi dei suddetti Magistrati ed Uffizii per notificare le intenzioni Sovrane a caduno dei signori sovraccennati, onde abbiano da presentarsi a V. E. invitando i tre soggetti di Ciamberì, Genova e Nizza a recarsi qui pel 25 del corrente mese. — Prego V. E. in particolare di renderne partecipi i signori conti Bianco di S. Secondo, e Nomis di Cossilla, ed il signor cav. Corsi di Bosnasco.

S. M. si compiacque di mettere alla disposizione della S. V. Ill.ma ed Ecc.ma quelle sale del suo palazzo Carignano al pian terreno riconosciute necessarie per la riunione delle Classi della Regia Commissione.

E per vieppiù agevolare il lavoro della R. Commissione nel desumerne quelle disposizioni che le sembreranno più giuste ed opportune, ho l'onore di indirizzare a V. E. i progetti, le memorie e carte tutte relative al proposto lavoro, che esistono in questa R. Segreteria di Stato, e descritte nell'unito elenco, le quali V. E. avrà la bontà di distribuire alle rispettive Classi, e mi riservo di farle pure pervenire, tosto che li avrò ricevuti, i Codici di Francia, Austria, Napoli, Firenze, Parma, e di alcuni cantoni della Svizzera, non che quelle leggi speciali delle Potenze Estere in proposito che si potranno avere.

Il Re confida pienamente nella illuminata dottrina e nell'indefesso zelo di V. E. siccome pure nel merito particolare di caduno de' membri della R. Commissione per portar l'importantissimo lavoro affidato alle quattro Classi a quel grado di perfezione possibile nelle leggi umane ed atto a procurare la prosperità pubblica, che tiene tanto a cuore al Magnanimo Sovrano.

Mi glorio di rinnovarmi, ecc.

*Sottoscritto:* — Falquet.

# CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

## RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME.

DUCA DI SAVOIA, ECC. ECC.

Intenti noi sempre al maggior vantaggio degli amatissimi nostri sudditi, rivolgevamo fin dal principio dello scorso mese di giugno le nostre cure e sollecitudini al riordinamento delle patrie leggi, creando ad un tal fine, sotto la direzione del nostro Guardasigilli, una Commissione divisa in più classi, cui affidavamo l'incarico di compilare, colla scorta di quelle veglianti, una raccolta, il più che fosse possibile compiuta, di leggi civili, commerciali, penali, non che di procedimento civile e criminale, con quelle aggiunte, modificazioni e variazioni che o fossero invalse per giurisprudenza, o fossero suggerite dall'esperienza, dal progresso delle scienze, o dalle nuove abitudini e relazioni sociali e commerciali degli stessi nostri sudditi; sappiamo essersi le varie classi di detta Commissione già bene innoltrate nel rispettivo loro lavoro, se non che la grave malattia sopraggiunta sgraziatamente al suddetto nostro Guardasigilli, avendogli da qualche tempo necessariamente impedito di occuparsene e temendo egli che le necessarie cure che lo stato di sua salute ancor esigerà onde giungere ad un perfetto ristabilimento, possano cagionargli ulteriore ritardo ad occuparsene con tutta quella attività ed accuratezza che esige sì importante lavoro, e che egli pure bramerebbe di apportarvi, ci ha fatto rappresentare il vivo suo desiderio di vedersi associato nelle delicate incumbenze dell'affidatagli direzione alcuno fra i personaggi più meritevoli della nostra confidenza che noi stimeremo all'uopo di destinare.

Apprezzando noi queste sue rappresentanze come dettate dal di lui zelo pel migliore e più sollecito esito dell'ordinato lavoro, e bramosi altresì di apportargli un sollievo nelle attuali sue circostanze di salute, siamo entrati in determinazione di associargli nella suddetta direzione due fra i più distinti nostri Magistrati, affidandola così egualmente a tutti e tre, riservata solamente al nostro Guardasigilli la prerogativa di riferirci le deliberazioni e ricevere i nostri ordini.

Mossi quindi dalla particolare estimazione cui, per conosciuti loro distinti talenti e vaste cognizioni, meritamente godono i Primi Presidenti conte Gaspare Michele GLORIA, Gran Cordone dell'Ordine Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro, Sovr'Intendente e Presidente Capo de' Regii Archivii di Corte, e barone Giuseppe Bernardo FALQUET, Cavaliere Gran Croce dello stesso Ordine, e persuasi che, siccome costantemente praticarono per l'addietro, si faranno essi una doverosa premura di corrispondere alla nostra aspettazione ed alla confidenza che abbiamo in essi riposta, li abbiamo a tal uopo prescelti.

Epperciò per il presente di cui sarà a ciascuno trasmessa copia, vogliamo che la Direzione dei lavori delle diverse classi della Commissione di legislazione che avevamo appoggiata esclusivamente al nostro Guardasigilli, s'intenda egualmente affidata allo stesso Guardasigilli ed ai prenominati due Primi Presidenti conte Gaspare Michele GLORIA e barone Giuseppe Bernardo FALQUET, i quali perciò prenderanno cognizione de' lavori che la Commissione di legislazione ha già presentato e verrà successivamente presentando per quindi deliberare, unitamente al nostro Guardasigilli, sovra i medesimi e su d'ogni altro oggetto riguardante la Direzione anzidetta, che tale è nostra mente.

Dato in Torino, il 24 marzo 1852.

*Firmato:* CARLO ALBERTO.

*Controsegnato:* DELLA TORRE

# COMMISSIONE

## PER LA FORMAZIONE DEL CODICE CIVILE

### Sessione del 28 giugno 1831.

Oggi vent'otto giugno 1831, sulle ore 10 del mattino nella sala delle adunanze della Commissione sovra il Codice civile, Reale Palazzo Carignano, furono presenti gli Illustrissimi signori:

Cav. Gran Croce D. Costantino Musio Reggente di toga nel Supremo Consiglio di Sardegna;
Conte Bianco di S. Secondo, Consigliere di Stato;
Conte Nomis di Cossilla, Consigliere di Stato;
Senatore Avet;
Conte Sclopis, Senatore;
Conte Pinelli, Sostituto Avv. Generale;
Avvocato Pinchia (
Conte Barbaroux ( applicati.

Il Presidente Musio ricorda la deliberazione presa nell'Adunanza Generale tenuta il giorno precedente dalle quattro Commissioni sopra la legislazione presieduta dall'Eccellentissimo signor Conte Barbaroux, Ministro di Stato, Guardasigilli, giusta la quale, e conforme alla proposta della prefata E. S. ognuna delle Commissioni dee innanzi tutto attendere a stabilire nella materia attribuitale le basi e l'ordine delle principali disposizioni, che stimerà di adottare, e di quelle segnatamente, nelle quali occorra maggiormente scostarsi dalla giurisprudenza attualmente vigente in Piemonte, onde venga esplorato in proposito il gradimento Sovrano e si possa indi con più sicura norma proseguire il lavoro.

Dà indi lettura il Presidente Musio di una memoria, il cui contenuto reputa egli poter manodurre la Commissione nel riassumere l'opera già ivi designata, e che ora d'ordine del Re deesi condurre a fine, di una legislazione, cioè, quanto più si può, compiuta e distribuita in un ordine conveniente di materie.

A seconda delle osservazioni contenute in quello scritto, e della latitudine lasciatasi pure attualmente alla Commissione nello attingere a quelle fonti che stimerebbe per lo meglio dell'oggetto propostole, il Presidente Musio è di parere, che il Codice civile francese, come quello che è attualmente vigente in una parte degli Stati, e riunisce in maggior grado tra i Codici conosciuti gli elementi e l'ordine che richieggonsi al perfezionamento della legislazione civile, debba principalmente prendersi per norma dalla Commissione, facendovi a luogo a luogo quei cangiamenti, che un maturo esame della patria giurisprudenza, e dei costumi della Nazione, il bisogno di qualche particolare disposizione, il confronto in fine di altre Legislazioni oggidì in vigore sarebbero per suggerire.

La Commissione conviene con voto unanime nell'opinione del suo Presidente, indi passa immediatamente alla disamina del titolo preliminare, che opina la Commissione dover comprendere:

La classificazione dei provvedimenti che emanano dal Sovrano in fatto di legislazione e loro forma;

L'interinazione da farsene dai Supremi Magistrati;

La loro pubblicazione ed esecuzione.

Si delibera che venga dichiarato nello stesso titolo esser l'interpretazione delle leggi riservata esclusivamente al Sovrano;

Esser aboliti gli Statuti Municipali in quanto concerne le materie civili;
Le decisioni di qualunque Magistrato non formar legge in generale.
La prossima sessione è fissata al venerdì venturo alle ore 9 di mattina.
L'Adunanza si scioglie circa alla mezz'ora dopo mezzogiorno.
Letto ed approvato nella successiva sessione del 1.° luglio.

*All'originale:* PINELLI.

La redazione fu quindi adottata come nel verbale in data 7 luglio, nel seguente modo:

## TITOLO PRELIMINARE *Delle leggi, loro pubblicazione; degli effetti ed applicazione delle leggi in generale.*

ART. 1. Le leggi si fanno note ai sudditi o per mezzo di Editti, o di Lettere Patenti.

Negli Editti si contengono le leggi riguardanti l'universalità dello Stato e de' sudditi.

Le Lettere Patenti contengono i provvedimenti particolari relativi ad una o più provincie, od alle diverse classi di persone o Corpi morali in quanto non formano oggetto di legge generale.

ART. 2. Tutte le provvisioni che saranno per aver forza di legge tanto nelle materie giuridiche che nelle economiche, come pure le altre che saranno dirette ai Magistrati, Tribunali o giudici riguardanti l'amministrazione della giustizia, dovranno parimente spedirsi per Lettere Patenti e non per mezzo di viglietti o Decreti.

ART. 3. Dovendo i suddetti Editti e Patenti essere muniti del Gran Sigillo, saranno perciò rimessi prima al Gran Cancelliere o a chi ne farà le veci, egli sigillerà quelli che conoscerà doversi sigillare, e riconoscerà se dessi Editti e Patenti debbono essere interinati, o semplicemente registrati dai Magistrati, e dove sull'interinazione o registrazione prescrittavi incontrasse qualche difficoltà, dovrà rassegnarla al Re, e riceverne il suo preciso sentimento prima d'apporvi il sigillo e *visto*.

Oltre a questo avranno pure il *visto* del primo Segretario di Finanze e del Controllore Generale, e del Presidente del Consiglio di Finanze, qualora la provvisione sia controsegnata dal primo Segretario di Finanze.

ART. 4. Chiunque avrà riportato qualche favorevole concessione, privilegio o rescritto, dovrà averne fatta l'opportuna spedizione al Gran sigillo nel termine di quattro mesi dalla data di essi, e non avendoli spediti, s'intenderà decaduto dal beneficio dei medesimi.

ART. 5. Le provvisioni le quali avranno a prodursi in giudicio, ove non sia in esse espresso alcun termine, dovranno essere spedite fra mesi due dalla loro data.

La produzione delle medesime in giudicio dovrà farsi fra il termine di un mese dal giorno della loro spedizione; questo spirato, si avrà l'impetrante per decaduto dal beneficio delle stesse provvisioni.

Potranno però i Magistrati prefiggere un termine anche più breve per detta produzione secondo le circostanze de' casi.

ART. 6. Gli Editti e Lettere Patenti dovranno prima della loro pubblicazione ed esecuzione essere interinati o registrati dai Senati e Camere secondochè le materie dipendono dalla loro rispettiva giurisdizione e come verrà loro prescritto, e quando i Magistrati Supremi riconosceranno, che siano sospetti d'orrezione e surrezione, o contengano cosa contraria al R. servizio od al pubblico bene, o pregiudiciali al terzo, ne sospenderanno l'interinazione, o registrazione, e ne faranno al Re le opportune rappresentanze.

ART. 7. Le leggi hanno esecuzione il giorno immediatamente successivo alla loro pubblicazione nelle città, terre e luoghi dello Stato, salvo nella legge venga altrimenti disposto.

ART. 8. La pubblicazione si farà per affissi a diligenza degli Intendenti delle rispettive provincie. — Le relazioni delle pubblicazioni saranno trasmesse ai rispettivi Archivii de' Senati e della Camera.

Gli originali delle provvisioni Sovrane saranno consegnati al R. Archivio di Corte.

ART. 9. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo.

Art. 10. Le leggi di Polizia e di Sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio dello Stato.

I beni immobili tuttochè posseduti da stranieri soggiacciono alle leggi dello Stato.

I sudditi tuttochè residenti in paesi stranieri sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone.

Art. 11. Le leggi che interessano l'ordine, il ben pubblico ed i buoni costumi, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

Art. 12. Nell'applicare la legge, non è lecito d'attribuirle altro senso, che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla chiara intenzione del Legislatore.

Art. 13. Qualora una causa non si possa decidere nè dalle parole, nè dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe.

Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate, e sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 14. Al Sovrano spetta l'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio: qualora i Magistrati credano necessaria siffatta interpretazione, potranno farne al Re le opportune rappresentanze, e l'interpretazione verrà pubblicata nella forma stabilita nell'articolo 1.°.

Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi che sono da decidersi, a meno che il Legislatore spieghi che essa non deve riferirsi alla decisione di quelle cause, che hanno per oggetto azioni intraprese, e diritti pretesi prima dell'interpretazione medesima.

L'interpretazione non potrà mai applicarsi alle cose anteriormente giudicate o transatte.

Art. 15. Non si avrà riguardo veruno a consuetudini se non nei casi ne' quali la legge si riferisce alle medesime.

Art. 16. Sono e rimangono aboliti tutti gli Statuti locali, riguardanti al diritto civile.

Art. 17. I provvedimenti fatti per casi particolari, e le sentenze profferite dai Tribunali e Magistrati qualunque in cause speciali non hanno mai forza di legge, nè possono estendersi ad altri casi o ad altre persone.

## Sessione del 10 agosto 1831.

Oggi, 10 agosto 1831, alle ore 10 del mattino, nella sala delle adunanze della Commissione sovra il Codice civile, Reale Palazzo Carignano, furono presenti gl'Ill.mi signori:

Cav. Gran Croce e Presidente D. Costantino Musio, Reggente di toga.
Conte Bianco di S. Secondo, Consigliere di Stato.
Conte Nomis di Cossilla, Consigliere di Stato.
Senatore Avet.
Conte Sclopis, Senatore.
Conte Pinelli, sostituito Avv. Generale.
Conte Barbaroux, Avv. Pinchia } applicati.

La Commissione è riunita per attendere S. E. il Guardasigilli, che si propone di comunicarle alcune variazioni ed aggiunte al progetto del *Titolo preliminare* formato dalla stessa Commissione.

Giunge S. E.; pregata di voler sentire la lettura della prefazione, che la Commissione si propone di premettere al suo lavoro sul primo libro nel rassegnarlo a S. M., vi aderisce, ed intesane la lettura la approva.

S. E. legge indi le considerazioni, ossia i motivi, che ha stesi per venir premessi al Titolo preliminare, indi lo stesso Titolo preliminare colle addizioni e variazioni fattevi dalla stessa S. E.; il tutto nella conformità seguente:

La Commissione non ha creduto di poter meglio dar principio al Titolo preliminare relativo alle leggi in generale, che colla dichiarazione che la Religione Cattolica è la

Religione dominante, considerando che è questa la prima e la principal legge sanzionata in ogni tempo da' religiosissimi nostri Sovrani. — Due possenti motivi confermarono la Commissione nell'adottato pensiero: l'uno di non discostarsi dalle traccie costantemente segnate dai Principi della Real Casa di Savoia, i quali ne' principali corpi di leggi, che da essi emanarono, vollero mai sempre vi fosse alcuno de' primi articoli consecrato al favore della Cattolica Religione, proclamandola Religione dominante e la sola dello Stato.

L'altro motivo si è, che dall'essere la Religione Cattolica la dominante dipendendo essenzialmente varie delle disposizioni che devono contenersi nella nuova raccolta di leggi sì civili, che penali, ragion vuole che nella raccolta stessa stabilito sia il principio da cui quelle sono dettate. — Tali sono molte fra le disposizioni relative al matrimonio, agli atti dello stato civile, ai delitti di sacrilegio, di bestemmia e simili disposizioni, che dipendono appunto dal principio proclamato qual legge che la Religione Cattolica è la Religione dominante.

Posto questo principio, parve alla Commissione consentaneo e proprio a servir di esempio ai sudditi l'atto di ossequio che dal Re si rende alla Chiesa, dichiarandosene protettore, sommesso alle sue leggi e promotore della loro osservanza nelle materie che alla podestà di essa appartengono.

Nè da queste espressioni potrà mai temersi che alcuna lesione ne avvenga alla Regia Autorità, poichè niun dubbio può elevarsi, che il Principe Cattolico non meno del suddito sia soggetto alla podestà della Chiesa, e solo puonno nascere dubbii, se questa o quella materia all'una piuttosto che all'altra delle due podestà civile od ecclesiastica appartenga.

E qui, all'oggetto di vieppiù preservare la Regia autorità, la Commissione ha creduto che potesse trovar luogo conveniente l'art..... (§ 8 del Proemio) allo stesso fine inserto nelle RR. CC., che conserva ai primi Magistrati la loro autorità in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, facendovi precedere alcune espressioni tendenti a rendere il concetto *più gradito ai pastori della Chiesa*, ed aggiungendo la menzione dei Concordati, che vogliono pur essere considerati come leggi vigenti nello Stato, e sanzionate d'accordo tra le *due podestà*. L'art. 3 del progetto, che dichiara gli altri culti solamente tollerati, non è che una conseguenza della disposizione del 1.° articolo. Nel parlare di tali culti si aggiunge l'espressione: *attualmente esistenti* nello Stato, onde escludere l'idea di una tolleranza indeterminata di qualunque culto, e si soggiunge ancora — *a norma de' particolari Regolamenti che li riguardano* — perchè non parve conveniente in un Codice generale di leggi l'inserire somiglianti speciali disposizioni relative ai culti semplicemente tollerati.

Passando quindi a parlare delle leggi dello Stato, si credette prima di ogni cosa di dover stabilire il principio monarchico del nostro Governo, che le leggi dello Stato emanano dal Re, additando con ciò, che in lui solo risiede il potere legislativo; di designare in seguito i modi con cui vengono rese note ai sudditi, e le varie cautele dalle quali debbono essere accompagnate.

In questa parte sommamente delicata ed interessante, che tutta alla Sovrana volontà dev'essere riservata, la Commissione ha creduto di doversi ben guardare dall'assumersi il menomo arbitrio nel suo progetto, e si limitò perciò a riunire insieme, e nei termini più testuali che le fu possibile, le varie disposizioni che si trovano sparse nelle RR. CC., additando cioè la firma del Re, la controsegnatura del Ministro, il visto de' varii Capi di Dicastero, l'apposizione del sigillo dello Stato ed infine l'interinazione o registrazione de' Supremi Magistrati, cui le stesse RR. CC. danno, occorrendo, il diritto di soprassedere all'esecuzione della legge e di rassegnare le loro rappresentanze.

Di queste forme e cautele la Commissione ha creduto di dover fare specifica menzione nel progetto di leggi, al doppio oggetto di render noti ai sudditi i caratteri ai quali deve riconoscere la legge e di palesare di quante guarentigie, per disposizione stessa del Sovrano, si trovi circondato il poter suo legislativo, onde assicurarsi della bontà delle leggi ed allontanarsi il pericolo d'ogni sorpresa.

Gli articoli che seguono nel progetto spiegano abbastanza da sè lo scopo delle di-

sposizioni in essi contenute, e si limita perciò la Commissione a poche osservazioni su alcuna solamente di dette disposizioni.

Riguardo al modo di pubblicazione delle leggi, non ha creduto di doversi scostare da quello prescritto dalle RR. CC., e sin qui praticato, cioè, per mezzo di affissi in ciascheduna città o Comunità dello Stato, come il mezzo il più sicuro di portare la legge a cognizione di tutti e solo ha creduto di soggiungere che la pubblicazione fatta nel Capo-Luogo ove risiede l'Amministrazione Civica e Comunale renda obbligatoria la legge in tutti i luoghi che ne dipendono, al fine di togliere le difficoltà che alcuna volta si sono eccitate per riguardo a quelle Comunità che si trovano divise in più frazioni tra di esse separate.

Si ordinò l'esecuzione della legge non immediatamente, ma solo il giorno successivo alla pubblicazione, onde lasciare il tempo sufficiente perchè sia portata a cognizione di tutti; si eccettuò però il caso in cui, per particolari circostanze, la legge stessa altrimenti ordinasse.

Gli articoli 9, 12, 13, desunti dal Codice civile austriaco, relativi al senso da attribuirsi alle leggi ed alle regole da tenersi dai Tribunali nella decisione delle cause, hanno evidentemente per iscopo di additare le giuste norme da seguire nell'intelligenza della legge, e di evitare che il silenzio, ove occorresse, della legge stessa, serva di motivo per non decidere una causa.

L'art. 14, che riserva al Sovrano l'interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio, è fondato sul principio stesso che attribuisce solo al Sovrano il diritto di far le leggi, e non può perciò appartenere ai Magistrati cui è dato solo di farne l'applicazione ai singoli casi che si presentano alla loro decisione; lo stesso motivo spiega da sè l'altra disposizione nello stesso articolo contenuta, cioè, che somiglianti interpretazioni debbano promulgarsi nel modo stesso che le leggi.

Le disposizioni in fine degli art. 15 e 16, desunte altresì in gran parte dal Codice civile austriaco, presentano pure per sè stesse l'oggetto della loro convenienza. — La nuova raccolta di leggi essendo diretta a semplificarne le disposizioni, e ad introdurre un' uniformità di giurisprudenza in tutto lo Stato, devono necessariamente cessare tutte le consuetudini ordinariamente incerte e tra esse divergenti, e così pure gli Statuti non meno tra di essi difformi nelle diverse parti dei Regii Stati.

Egual convenienza si ravvisa nel vietare che abbiano forza di legge le decisioni dei Magistrati, pel motivo già sopra accennato, che l'Autorità legislativa risiede nel solo Sovrano, e per evitare l'inconveniente troppo noto della moltiplicazione indefinita delle leggi nè pubblicate, nè rivestite delle ordinarie cautele.

Dopo avere la Commissione in questo Titolo preliminare trattato delle leggi in generale, rivolse pure il suo pensiero alla convenienza che potrebbe esservi egualmente di parlare delle altre Sovrane provvisioni, che non hanno forza di legge, ma che però hanno con esse stretta relazione, e in ordine alle quali trovansi dati nelle RR. CC. particolari adattati provvedimenti: tali sono le provvisioni Regie dirette a Magistrati, Tribunali e Giudici concernenti l'amministrazione della giustizia, quelle contenenti rescritti si di grazia che di giustizia, ed altre favorevoli concessioni o privilegii, come si quelle concernenti l'alienazione de' diritti e beni demaniali.

Riguardo a queste Sovrane provvisioni trovansi sparse nelle RR. CC. varie disposizioni per assoggettarle a certe determinate forme e cautele, ma ebbe la Commissione a convincersi, che tali disposizioni meno d'accordo tra di esse si trovano di fatto in molte parti contraddette dagli usi invalsi ed altresì da posteriori particolari stabilimenti.

Volendo farne oggetto della nuova raccolta di leggi, siccome dovrebbero essere ridotte a certe determinate norme chiare e precise, la Commissione si riserva di prenderle in più accurato e diligente esame.

## Titolo preliminare *Delle leggi, loro pubblicazione; degli effetti ed applicazione delle leggi in generale.*

Art. 1. La Religione Cattolica Apostolica Romana, è la Religione dominante, e la sola dello Stato.

Art. 2. Il Re si gloria di essere protettore della Chiesa, sommesso alle sue leggi, e di promuoverne l'osservanza nelle materie che alla podestà di essa appartengono.

I Magistrati Supremi veglieranno a che si mantenga il miglior accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici, giusta i Concordati colla S. Sede, e secondo che l'uso e la ragione richiedono.

Art. 3. Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati a norma de' particolari Regolamenti che li riguardano.

Art. 4. Le leggi dello Stato emanano dal Re, e si fanno note ai sudditi per mezzo di Editti e di Lettere Patenti.

Si promulgano per Editti le leggi riguardanti l'universalità dello Stato e dei sudditi, e per Lettere Patenti i provvedimenti particolari relativi ad una o più provincie, ed alle diverse classi di persone, o Corpi morali, ovvero contenenti spiegazione, modificazione, od ampliazione di una legge generale: in fine ogni altra Sovrana provvisione che sia per avere forza di legge.

Art. 5. Gli Editti e le Lettere Patenti sono firmati dal Re, e contrassegnati da uno de' Ministri, o primi Segretarii capi di Dicastero aventi Portafogli; debbono essere muniti del Gran Sigillo dello Stato, e rimessi perciò al Gran Cancelliere, o a chi ne farà le veci, onde sigilli quelli che conoscerà doversi sigillare, e riconosca se dessi Editti e Patenti debbono essere interinati, o semplicemente registrati dai Magistrati, ed ove sull'interinazione o registrazione prescrittavisi incontrasse qualche difficoltà dovrà rassegnarla al Re, e riceverne il suo sentimento prima di apporvi il sigillo ed il visto.

Saranno pure muniti del visto del primo Segretario di Finanze e del Controllore generale.

Qualora la provvisione sia controsegnata dal Gran Cancelliere, o da chi ne farà le veci terrà luogo del visto del medesimo quello del primo Segretario di Stato per gli affari Interni, ed essendo la provvisione controsegnata dal primo Segretario di Finanze, terrà luogo del visto di lui quello del Presidente del Consiglio di Finanze.

Art. 6. Gli Editti e le Lettere Patenti con cui si fanno note le leggi dovranno inoltre prima della loro pubblicazione essere interinati o registrati dai Senati, o dalla Camera, secondo che le materie dipendono dalla loro giurisdizione, e come verrà loro prescritto, ed ove li riconoscessero sospetti di orrezione o surrezione o contenenti cosa contraria al Regio servizio, od al pubblico bene, o pregiudiziale al terzo, ne sospenderanno l'interinazione, o registrazione, e ne faranno al Re le opportune rappresentanze.

Art. 7. Le leggi hanno esecuzione il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione, che se ne farà nelle città, e comunità dello Stato, salvo nelle leggi stesse venga altrimenti disposto.

La pubblicazione fatta nel capo-luogo, in cui risiede l'Amministrazione civica o comunale rende la legge obbligatoria in tutti i luoghi, che dipendono.

Art. 8. La pubblicazione si farà per affissi a diligenza degli Intendenti delle rispettive provincie.

Le relazioni delle pubblicazioni saranno trasmesse ai rispettivi archivii dei Senati e della Camera.

Gli originali delle provvisioni Sovrane saranno consegnati al R. Archivio di Corte.

Art. 9. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo.

Art. 10. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli, che dimorano nel territorio dello Stato.

I beni immobili, tuttochè posseduti da stranieri soggiacciono alle leggi dello Stato.

I sudditi tuttochè residenti in paesi stranieri sono soggetti alle leggi, che riguardano lo stato e la capacità delle persone.

Art. 11. Le leggi che interessano l'ordine, il ben pubblico ed i buoni costumi, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

Art. 12. Nell'applicare la legge non è lecito attribuirle altro senso, che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e della chiara intenzione del legislatore.

Art. 13. Qualora una causa non si possa decidere, nè dalle parole, nè dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe; rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principii del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturamente ponderate, e sempre sentito il Pubblico Ministero.

Art. 14. Al Sovrano spetta l'interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio. — Qualora i Magistrati credano necessaria siffatta interpretazione, potranno farne al Re le opportune rappresentanze, e l'interpretazione che il Re stimerà di darvi verrà promulgata e pubblicata nel modo e colle forme prescritte per le leggi.

Tale interpretazione si applicherà a tutti i casi, che sono da decidersi, a meno che il Legislatore spieghi, che essa non deve riferirsi alla decisione di quelle cause, che hanno per oggetto azioni intraprese, e diritti pretesi prima dell'interpretazione medesima.

L'interpretazione non potrà mai applicarsi alle cose anteriormente giudicate o transatte.

Art. 15. Non si avrà riguardo veruno a consuetudini, se non nei casi, ne quali la legge si riferisce alle medesime.

Art. 16. Sono e rimangono aboliti tutti gli Statuti locali riguardanti al diritto civile.

Art. 17. I provvedimenti fatti per casi particolari e le sentenze profferitè dai Tribunali e Magistrati qualunque in cause speciali non hanno mai forza di legge, nè possono estendersi ad altri casi, o ad altre persone.

---

S. E. eccita indi i Membri della Commissione a spiegare il loro avviso in proposito. Parlano successivamente il Presidente Musio, il Senatore Avet, il Conte Sclopis, il Conte Pinelli, il Conte Bianco di S. Secondo, il Conte Nomis di Cossilla.

Il Presidente Musio osserva, che nell'ordine spirituale i Sovrani essendo sottoposti alle leggi della Chiesa, non vi è per questa parte difficoltà, che si possa dichiarare espressamente in fronte del Codice civile, che è in fatto un principio incontestabile.

Il Senatore Avet fa riflettere che tra i motivi enunciati da S. E. della dichiarazione dei principii religiosi da premettersi al Codice, vi sarebbe quello, che le leggi della Chiesa servano di base ad alcune nell'ordine civile rammentandosi indi il titolo del matrimonio e quello degli atti dello stato civile; sul primo non esservi difficoltà, ma sul secondo egli rappresenta, che l'unico motivo che ha mosso la Commissione a preferire i parroci per formare e conservare gli atti dello stato civile, è stata la persuasione, che essi meglio che altri riempirebbero tale ufficio. Egli opinerebbe quindi, che si potesse prescindere dal far parola degli atti dello stato civile nel luogo indicato.

Il Conte Sclopis dice, che essendo essenzialmente differente il progetto attuale di un Codice civile dalle antiche RR. CC. che racchiudevano molte cose riguardanti anche il reggimento politico dello Stato, e tra queste in primo luogo le cose di religione, penserebbe, che questi oggetti debbano rimanere estranei al Codice medesimo, tanto più che gli affari di Chiesa sono regolati con speciali istruzioni ai rispettivi Senati.

Il conte Pinelli fa osservare, che nelle dichiarazioni progettate da S. E. gli pare riconoscere due ordini d'idee: le une meramente spirituali, che riflettono le relazioni generali di qualunque Stato cattolico colla Chiesa, per le quali non vi sarà inconveniente, ancorchè se ne faccia una specie di professione in fronte del Codice; ma le altre

rifletterebbero relazioni ed oggetti particolari ed uniti col temporale, quale si è la materia dei concordati di cui si fa pure ivi menzione; egli pensa, che siffatte relazioni dello Stato colla Chiesa non debbano andar di pari passo colle prime, e che nell'atto in cui si esprime la soggezione puramente spirituale del Sovrano alle leggi della Chiesa, non convenga unirvi idee d'altra dipendenza, specialmente in materie che hanno assai del temporale; egli opinerebbe che, volendosi riferire in quei primi articoli ciò che riflette la materia ecclesiastica, non si dovessero punto variare i termini del § 8 del proemio delle RR. CC., in cui non si parla di concordati, benchè già a tale epoca seguiti, e che si potesse anche staccare dai quei primi articoli ciò che riflette i così detti *affari ecclesiastici*, per farne oggetto di speciali disposizioni a parte, a norma di quella delle RR. CC.

Queste osservazioni vengono appoggiate dal conte di Cossilla, dal conte Sclopis, e dal senatore Avet.

Il conte Bianco di S. Secondo teme pure che si dia appigli alla Corte di Roma convariare il tenore delle RR. CC. nella parte concernente gli affari ecclesiastici.

S. E. fa osservare, che le parole riflettenti i concordati non sono in termini imperativi, ma semplicemente relativi a quel, che si trova di fatto stabilito. Il Presidente Musio concorre nel sentimento di S. E.

S. E. consulta nulladimeno la Commissione, se debbano le indicate espressioni conservarsi, e sembrandogli riconoscere contrario il sentimento della maggioranza, propone che le parole: *secondo i concordati colla S. Sede*, vengano sbarrate, ma in modo tuttavia leggibile e ne dà l'incombenza al conte Pinelli.

Si depongono indi sulla tavola della Commissione gli articoli combinati dai Membri della maggioranza a norma della loro opinione sul titolo *Della Patria Podestà* che domandano a S. E. la permissione di unire all'altro progetto sullo stesso titolo, ed al restante lavoro sul primo libro, che verrà tosto trasmesso alla prefata S. E. per essere rassegnato a S. M.

L'adunanza si scioglie ad un'ora circa dopo mezzogiorno; la prossima sessione resta fissata a venerdì.

# APPENDICE

## *Alle discussioni riguardanti il primo libro del progetto del Codice Civile.*

Il progetto del libro primo, dopo esserne stata discussa e concertata la minuta con S. E. il Guardasigilli nella sessione del 9 ed 11 settembre 1831, erasele rassegnato dalla Classe il 25 ottobre successivo insieme col progetto di alcuni articoli relativi alle successioni intestate.

La minuta del libro primo venne nuovamente comunicata alla Classe negli ultimi giorni di novembre per formarne l'esemplare autentico, che fu sottoscritto dai Membri nella sessione del 22 dicembre successivo, e tosto trasmesso definitivamente alla prefata S. E. per la relazione a S. M.

Coll'occasione di detta trasmissione essendosi più attentamente osservati i lievi dispareri che esistevano circa il titolo *Della patria podestà*, si ridussero le precedenti versioni ad una sola con semplici annotazioni in margine sopra quelle disposizioni, che erano sembrate suscettibili di qualche variazione

Si tennero nulladimeno in seguito presso S. E. il Guardasigilli alcune conferenze sopra questioni di semplice redazione, riguardanti particolarmente il titolo preliminare e quello *Della patria podestà.*

Riguardo al primo, si dubitò se alcune delle redazioni dei primi articoli concernenti alle forme stabilite per l'emanazione della legge non si discostassero troppo per avven-

tura dai termini dei paragrafi corrispondenti delle RR. CC., e segnatamente del § 10 capo 2, tit. 2, limitativo in certo modo delle materie nelle quali richiede la forma di Editti e di RR. Patenti, e del § 6, tit. 7, lib. 2 che suppone certi ordini e manifesti che si pubblicano dai Magistrati ed altri uffiziali.

Si rispondeva al primo, che le espressioni usate in quel § *nelle materie si giuridiche che economiche*, abbracciano effermative nel senso più largo la totalità delle materie, se si eccettuino le meramente militari e le diplomatiche, estranee si le une che le altre al soggetto del Titolo preliminare.

Sul secondo si osservava, che gli ordini e manifesti che riflettessero oggetti di semplice polizia locale o che provvedessero unicamente all'esecuzione d'una legge, non potevano riguardarsi come leggi dello Stato; che se talvolta una qualche disposizione di natura legislativa era emanata per lo passato dai Magistrati anche Supremi, dovesse dirsi piuttosto un abuso non avvertito, al quale si era avuto positivamente intenzione di rimediare, come a cagion d'esempio riguardo all'interpretazione della legge, che erasi dichiarato non dover emanare che dal solo Sovrano, e nelle forme stabilite per la legge stessa.

Si eccitò pure per lo contrario che alcune disposizioni di quei primi articoli andassero troppo servilmente dietro le espressioni delle RR. CC., mentre avrebbe convenuto usarne altre più concise e generali che si adattassero anche a quelle variazioni che potessero accadere nell'ordinamento dei Dicasteri ministeriali.

Per ultimo che si potesse sopprimere la classificazione che si era cercato di fare dei provvedimenti da emanare in forma di Editti e Lettere Patenti, che non sembrasse nè esatta, nè compiuta.

Su queste ultime osservazioni l'opinione della conferenza si trovò più concorde.

Per quanto riguarda poi il titolo *Della patria potestà*, pareva in primo luogo che per coordinare le diverse disposizioni contenute nello stesso articolo primo, in cui la patria podestà non è solamente attribuita al padre, ma bensì anche all'avo, quando il padre stesso è nel caso di trovarvisi sottoposto, fosse necessaria una disposizione che indicasse la relazione vicendevole degli articoli; fu perciò progettata ed immediatamente adottata la disposizione seguente che formerebbe l'art. 2.

» Le disposizioni relative al padre contenute ne' susseguenti articoli del presente ti-» tolo sono rispettivamente applicabili all'avo paterno ne' casi suddetti ».

In secondo luogo si eccitò dubbio sulla redazione dell'art. 25 del progetto 1.° dello stesso Titolo riguardante l'usufrutto riservato alla madre durante la minor età dei figli, e la sua vedovanza, che, malgrado la riserva fattasi in margine di tale articolo, di rivederlo allorchè si tratterebbe delle successioni intestate, non presentava un senso ben chiaro.

Si osservò, a questo proposito, che si dovesse distinguere tra l'usufrutto che in via di successione potesse spettare alla vedova sui beni del marito defunto e che sarebbe stato dipendente dalla volontà di questo, da quello, di cui principalmente occorreva di parlare sotto questo titolo, che le avrebbe spettato sui beni del figlio minore, come succeduta nei diritti di patria podestà sino alla maggior età di questo.

Si eccitò, relativamente a questa seconda specie d'usufrutto, se, dandosi dal progetto al padre la facoltà di conferire, o togliere alla vedova la tutela del figlio minore, non dovesse egualmente dipendere dalla sua volontà l'accordarle quella porzione di usufrutto sui beni del minore che la legge avrebbe determinato.

Ma nella maggior parte dei Membri prevalse l'opinione che fosse conveniente accordare alla madre vedova, ad esempio del Codice francese, una qualche partecipazione nei diritti d'usufrutto annessi alla patria podestà, come compenso della sua tenera sollecitudine sino all'età maggiore del figlio, e che, per quanto il progetto differisse dal Codice francese nel lasciar più libero il padre nella scelta del tutore ai suoi figli, non fosse in sua facoltà il privar la madre di quell'usufrutto, che in tal qualità la legge le avrebbe accordato, e che si convenne di fissare al quarto dell'usufrutto che avrebbe spettato al padre.

Si fecero immediatamente le modificazioni relative al titolo *Della patria podestà*.

In seguito parimente delle discussioni sovra accennate, riguardo al Titolo preliminare, S. E. il Guardasigilli comunicò alla Classe una nuova redazione degli articoli relativi, in cui si tolse anche definitivamente la menzione dei *concordati* per ciò che riflettevà le materie ecclesiastiche, e che fu quella definitivamente poi adottata nella minuta trasmessa ai Magistrati.

# AVVERTENZA

*Stante la moltiplicità dei lavori preparatorii a cui si debbono attingere i particolari delle redazioni adottate, e da cui risultò la minuta stata quindi trasmessa ai Supremi Magistrati per le loro osservazioni, si è creduto utile il compendiarli, riportando sotto l'indicazione di ciaschedun titolo ciò che quei lavori offrono di più notabile.*

*Gli articoli di cui viene indicata la serie numerica sono quelli del testo del vigente Codice civile, ai quali si riferiscono le redazioni e le proposte fattesi nel seno della Commissione che si vengono accennando.*

*I verbali, di cui si cita il numero progressivo e la data, formano la serie dei lavori della Classe di detta Commissione, incaricata della redazione del Codice. Le deliberazioni pure infra menzionate, in cui quelle redazioni vennero a subire variazioni, formano una serie di lavori distinta, in quantochè le relative adunanze si tenevano presso il conte Barbaroux Guardasigilli, in unione co' suoi due colleghi nella direzione dei lavori.*

*I titoli a cui si estende questo riassunto sono, quanto al libro I, i titoli:*

Del godimento e della privazione dei diritti civili;
Degli atti dello Stato civile;
Del domicilio;
Degli sponsali e del matrimonio;
Della paternità e delle figliazione.

*Quanto al lib. II, i titoli:*

Della distinzione dei beni;
Della proprietà.

*Con questi titoli del lib. II termina il riassunto dei lavori preparatorii del progetto, non già perchè anche relativamente agli altri titoli dei libri I e II, come per quelli che formano la materia del lib. III, non esistano i lavori preparatorii, i quali continuano disposti nel medesimo ordine; ma perchè nella sostanza meno si discostano dai principii direttivi del Codice civile francese, e le principali differenze sembrarono venir abbastanza chiarite dal confronto del testo del detto Codice con quello del Codice nostro, e dalle osservazioni dei Magistrati, risposte della Commissione e discussioni del Consiglio di Stato che si rinvengono nell'opera* Motivi del Codice civile.

## Titolo *Del godimento e della privazione dei diritti civili.*

Art. 20, *prima redazione.* — I figli nati in paese straniero da un suddito il quale abbia perduta siffatta qualità, potranno ricuperarla, purchè nell'anno susseguente alla loro maggior età, se residenti nello Stato, dichiarino l'intenzione di fissare il loro domicilio, e se abitanti in paese straniero promettano formalmente di stabilire il loro domicilio nello Stato e ve lo stabiliscano nell'anno dalla suddetta promessa. Tale dichiarazione si farà davanti al Senato, se nello Stato, e, se fuori, davanti agli agenti diplomatici o consolari. Questa dichiarazione non avrà effetto che avuta l'approvazione del Re.

(*Verbale, sessione* 2.ª, 1.° *luglio* 1831).

*Seconda redazione.* — Il figlio nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento dei diritti civili di suddito è riputato straniero. Acquisterà però la qualità ed i diritti di suddito qualora nell'anno susseguente alla maggior età dichiari, se dimorante nei Regii Stati, voler fissarvi il suo domicilio, e se tuttora in paese estero, voler rientrare nei Regii Stati e dimorarvi stabilmente, e di fatti stabilisca il suo domicilio ne' Regii

Stati nell'anno dalla fatta dichiarazione. Tale dichiarazione sarà fatta alla Segreteria dei Senati da chi si trovi nello Stato, e fuori del territorio dello Stato potrà venir fatta davanti i Regii agenti diplomatici o consolari che ne trasmetteranno copia alla Regia Segreteria di Stato per gli affari esteri.

Questa dichiarazione non avrà effetto che dal giorno in cui sarà seguita.

*Motivi.* — Giusta questa nuova redazione, il minore nato in paese straniero sarebbe riguardato come straniero, locchè sembra non si spiegasse abbastanza chiaramente nella prima redazione, ma acquisterebbe la qualità e i diritti di suddito colla semplice dichiarazione, di cui nello stesso articolo, accompagnata dal suo stabilimento nello Stato, senza aver bisogno dell'autorizzazione Sovrana, la quale si è tolta, ad esempio degli altri Codici.

La forma di fare tale dichiarazione mediante semplice ricorso al Senato non è sembrata conveniente per guarentire l'autenticità della volontà del dichiarante.

(*Osservazioni comunicate da S. E. il Guardasigilli alla Classe del Codice civile*). (*Per l'ulteriore redazione conforme al testo vedi l'opera* Motivi, *pag. 40 e segg., vol. II*).

Art. 24, *prima redazione.* — Qualunque individuo nato nei Regii Stati potrà nell'anno susseguente alla di lui maggiore età rielamare la qualità di suddito, purchè, risiedendo negli Stati, dichiari la sua intenzione di fissare il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il suo domicilio nello Stato, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno dall'atto della suddetta promessa.

Tale dichiarazione si farà a norma di quanto è prescritto nell'articolo.... (*Vedi articolo* 20).

Si è opposto alla disposizione progettata in questi termini che l'articolo di questo stesso titolo (*art.* 20) riflettente il figlio del suddito stabilito in paese estero, qualificandolo straniero qualora ivi sia nato da padre che abbia perduto i diritti civili nel nostro, ne seguirebbe un certo qual pregiudizio allo Stato, se i figli dello straniero, di quello per lo meno che fosse stabilmente domiciliato nello Stato, che sieno in esso nati, non dovessero venire riguardati come sudditi di questo, ancorchè il loro padre non si fosse naturalizzato. — *L'articolo venne quindi rimandato a ulteriore discussione.* (*Deliberazione fatta in adunanza del* 23 *luglio* 1832).

Due opinioni principalmente si manifestarono: secondo l'una, che lo Stato fosse in ragione di esigere dall'individuo nato nello Stato ed in esso dimorante, ancorchè non ancora irrevocabilmente suddito, gli stessi servigi imposti ai sudditi, ed in particolare quello della difesa dello Stato, ossia della milizia, senza pregiudizio del diritto di tali individui di restituirsi alla loro patria d'origine e di riprendere la loro qualità di straniero; secondo l'altra, che, qualora colla nascita concorresse pure una stabile dimora nello Stato, da cui ragionevolmente si potesse dedurre l'animo di rimanere, si potesse legittimamente tale individuo pareggiare totalmente al suddito, e potesse ammettersi convenientemente tal modo di acquistare la qualità di suddito, come equivalente alla naturalizzazione.

La prima opinione incontrava varie difficoltà, ed in ordine al principio che ivi si enunciava si contendeva che mentre taluno sarebbesi riguardato semplicemente come abitante e non come suddito, si potesse assoggettare ad altri carichi che quelli richiesti dalla legge di polizia e di sicurezza, tra quali non si potesse intendere compreso il servizio militare, salvo in casi straordinarii. D'altronde, o non si farebbe gioire tale individuo dei diritti di suddito, e si mancherebbe verso di esso di giustizia, o se gli accorderebbero tali diritti prima che avesse espresso irrevocabilmente la volontà di rimanere suddito, ed in tale caso potrebbero seguirne pregiudizii allo Stato, e si urterebbero le regole generali stabilite.

L'altra opinione era per altro pur essa non poco controversa, osservandosi come, secondo il sistema che parve essersi voluto adottare in conformità del progetto della Commissione, la qualità sudditizia, dove non competesse per origine, vale a dire per nascita da padre suddito, non si darebbe che per naturalizzazione, con un atto cioè in cui sarebbe concorsa e la volontà di chi la chiedeva e l'autorità del Sovrano concedente; qual sistema non sarebbe stato nella sostanza diverso da quello espresso nell'art. 9 del Cod. civ. fr.

Ma si contrapponeva che la naturalizzazione dovesse riguardarsi come mezzo straordinario, o per lo meno non così frequente, e relativo solamente a chi fosse onninamente straniero. Quel mezzo non sarebbe neppure d'uso molto antico, non risalendo ai tempi anteriori alle leggi che avevano stabilito generalmente nei Regii Stati il diritto così detto d'*ubena*. Per lo contrario l'uso di riguardare come suddito l'individuo nato negli Stati anche da padre straniero, purchè la nascita non fosse meramente accidentale, essere antichissimo, e la patria giurisprudenza fosse d'accordo colla lettera del Regio Editto 28 maggio 1618 di Carlo Emanuele I, che per la prima volta stabilì generalmente la legge d'ubena, in eccettuare dalle disposizioni di questo diritto contro i forestieri i figli di straniero nati e domiciliati in questi Stati (1).

Dietro queste basi e senza ricorrere a disposizioni dei Codici stranieri, ed in particolare dell'austriaco, § 29, che stabilirebbe anche una maggiore latitudine nei fatti e nelle circostanze inducenti l'acquisto del diritto di cittadinanza, si riferiva non vedersi difficoltà a stabilire per regola, nel caso sovra specificato, doversi le persone ivi contemplate riguardare come suddite.

Essere infatti noto che le teorie de' pubblicisti in questa parte andassero subordinate alle leggi politiche di ciascheduno Stato, a seconda della loro rispettiva indole e delle circostanze, e sebbene fosse da avvertire di non stabilire su tali particolari leggi che potessero esser troppo in opposizione con quelle di Stati limitrofi e più potenti, cotale inconveniente non iscorgesi nel caso di cui si tratta, in riguardo specialmente alle leggi francesi, le quali sarebbero le più differenti da quella propostasi; perchè, giusta le stesse leggi francesi, lo stabilimento all'estero senz'animo di ritorno porterebbe la privazione della qualità di francese, e la disposizione che si intenderebbe di adottare non farebbe che togliere l'incertezza in cui troverebbesi lo stato dei discendenti da tali persone, le quali si supponessero appresso di noi stabilite, coll'aggregarle definitivamente e pareggiarle ai sudditi originarii di questi Stati.

Poteva in verità rimanere alquanto dubbiosa la determinazione dei casi in cui si riconoscesse quell'animo di perpetua dimora nello straniero presso di noi stabilito, d'onde farebbesi dipendere, senza bisogno d'alcuna dichiarazione espressa, la qualità di suddito nel figlio del medesimo nato nello Stato, ma ai Tribunali dee spettare il deciderlo nello stesso modo che ciò ha luogo in altri casi in cui può dipendere da circostanze simili la perdita di tali diritti civili verso lo Stato che si è lasciato, come ciò è generalmente ammesso in varie legislazioni, ed essere più prudente il non fare nella disposizione appunto che determinerebbe il caso dell'acquisto della qualità di suddito alcuna limitazione di tempo od altra simile per non dover egualmente fare una disposizione precisa e rigorosa dove tratterebbesi delle circostanze che ne indurrebbero la perdita.

Quindi venne per concorde avviso adottata la disposizione qui appresso in surrogazione alla prima redazione del progetto.

*Seconda redazione.* — Il figlio nato nei Regii Stati da uno straniero il quale abbia in essi stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è considerato come suddito.

In riguardo poi a quel figlio che nascesse nello Stato da padre non avente ancora perduto nel proprio paese i diritti di cittadinanza, siccome la nascita se ne dovrebbe considerare come accidentale, non solo non occorre, ma sarebbe contrario all'insieme dei principii finora seguiti, il provvedervi in modo speciale, giacchè, dovendo esso considerarsi come straniero, non ha altro modo di acquistare la qualità ed i diritti di suddito in questo Stato fuorchè l'impetrare lettere di naturalità; locchè è assai più semplice che non lasciar in sua facoltà di rivocare con dichiarazione fatta al giungere alla sua maggiore età quella qualità che si facesse dipendere dalla sua nascita nello Stato.

( *Deliberazione fatta in adunanza* 25 *luglio* 1832).

(*Per l'ulteriore redazione vedi l'opera* Motivi, *pag.* 46 *e segg.*, *vol. I*).

(1) Conclusioni del signor Procuratore Generale di S. M. conte Derossi di Tonengo nella causa Imperiale e Lercari. *Prat. legale*, parte 2, tom. 5, prima edizione, pag. 505.

ART. 26, *prima redazione.* — *Non constava che del 1.° paragrafo dell'articolo attuale.* (*Verbale, sess.* 17, 29 *luglio* 1833).

*Il secondo fu aggiunto a proposta del Guardasigilli il quale osservava:* eservi dei diritti civili che anche gli stranieri sono ammessi dovunque ad esercire e che sarebbe lo stesso che isolarsi in mezzo alle altre nazioni il non accogliere il principio che in generale vedesi stabilito della reciprocità: esser quindi conveniente addottare la seguente aggiunta conforme alla disposizione del n. 1, art. 9 del Codice delle Due Sicilie:

In difetto essi non godranno ecc., *come si legge nel § 2 dell'art.* 26, *e soggiungeva ancora in appoggio:* che non accordandosi *espressamente ed in generale* agli stranieri l'uso dei diritti civili, ne diverrebbero in molti casi conseguenze sensibili: che lo straniero per es. non potrebbe nè emancipare il proprio figlio, nè deputargli un curatore, nè far parte di un Consiglio di famiglia. (*Verbale, sess.* 37, 9 *settembre* 1831).

*Quanto al terzo ossia ultimo § vedi per l'addizione fattavi le discussioni del Consiglio di Stato a quest'articolo* (*opera* Motivi, *pag.* 54 *e segg., vol. I*).

ART. 27. *Si era altresì eccitato, senza che poi la proposta abbia avuto seguito ulteriore, se, a vece della disposizione dell'articolo qui contro, non sarebbe preferibile il seguire in materia di successioni il principio di reciprocità, adottato nell'articolo corrispondente del Codice delle Due Sicilie.*

*Non si accenna questo punto se non per far notare quanto appresso:* Il conte Sclopis pone in avvertenza se dall'adozione indeterminata del principio della reciprocità, non ne possa venire una qualche conseguenza pregiudiziale in fatto di estradizione, nella quale vuolsi mantenere in tutto la più grande indipendenza. Si risponde da S. E. il Guardasigilli che simil punto è intieramente nella sfera politica, e non va compreso nella reciprocità pei diritti civili (*cit. verb. sess.* 32).

ART. 33. *Al contronotato articolo col quale termina attualmente il capo 1.° del titolo* Del godimento e della privazione dei diritti civili, *si era fatto susseguire un'articolo, che nell'ordine del primo progetto di questo titolo aveva il num.* 16 *ed era così concepito:* La capacità personale degli stranieri ad intraprendere atti legali entro lo Stato sarà giudicata secondo le leggi del luogo al quale per domicilio, o, in mancanza di fisso domicilio, per la loro nascita, essi appartengono, salvo la legge determinasse altrimenti in casi particolari.

*L'opportunità ne era stata sviluppata dal conte Sclopis colle seguenti osservazioni:* Il non provvedere espressamente sulla capacità dei forestieri dimoranti nello Stato a intraprendere atti civili mi sembra essere troppo grave lacuna. Nè parmi che si possa stabilire in tesi generale che la giurisprudenza sia così ferma oggidì nel riconoscere la capacità dei forestieri determinata dalle leggi del proprio paese, che più non rimanga dubbiosa ai Tribunali l'applicazione di tale principio. Leggasi Vattel (*Droits des gens,* cap. 8, lib 2) e si vedrà che questo autore che oggi è d'uso così frequente ammette la differenza tra le leggi reali e personali nel modo stesso che le ammettevano gli antichi dottori. Dunque non sarebbe strano che un Tribunale giudicando si attenesse a quelle norme, mentre un'altro riconoscerebbe il principio della dipendenza assoluta dalle leggi della sua patria.

Variano le legislazioni nel definire i principii di questa capacità.

Il Codice Giuseppino, passando sotto silenzio gli altri rapporti legali, ristringe la capacità dei forestieri quasi unicamente alla facoltà di conseguire credità ed il possesso di beni immobili (lib. 1; part. 2, §§ 3 e 9).

Il Codice francese non diede veruna particolare disposizione a questo proposito, onde lo Zachariae, nel suo *Manuale del diritto francese* (tom. 1, § 2), disse che egli era difficile di risolvere le quistioni intorno ai diritti de'forestieri in Francia. Sia che si voglia stabilire come nel progetto che la capacità si determina dalle leggi del paese del forestiere, sia che tale principio venga ad essere modificato; trattandosi di mero diritto positivo, non si corre rischio di cadere in gravi errori. Ma il non dir nulla sarebbe, come si disse, pericoloso. Se si cerca un esempio, si potrebbe citare quello del Codice prussiano il quale prescrive che i forestieri che su quel territorio vivono od intraprendono degli affari vengano giudicati secondo le leggi interne prussiane, e riguardo alla loro capacità secondo quelle leggi giusta le quali l'atto può sussistere al meglio.

Le disposizioni di quel Codice relative agli stranieri furono riputate molto savie e nello stesso Codice francese si adottarono alcune sue disposizioni e fra le altre il tenore dell'art. 11.

Non sembra accettabile in questo caso il principio della reciprocità, perchè esso suppone una cognizione od una indagine preventiva che riuscirebbe spesso ad incagliare gli affari.

Si potrebbe dunque stabilire una disposizione analoga a quella del Codice prussiano, la quale senza scostarsi in massima dal principio che la capacità del luogo di nascita regge i forestieri dovunque essi vadano, adotterebbe per altro la dottrina del gius romano che in ogni caso: *melius est ut actus valeat quam corruat.*

*Verbale della sessione* 17.ª, 29 *luglio* 1831.

*L'art. fu soppresso dietro le osservazioni del Senato di Piemonte. V. l'opera* Motivi, *pag.* 62, 64, *vol. I.*

Art. 34, *prima redazione.* — La qualità di suddito si perde:

1.° Per la naturalizzazione acquistata in paese straniero;

2.° Per l'accettazione non autorizzata dal Governo di pubblici impieghi conferiti da un Governo estero;

3.° Per qualunque stabilimento eretto in paese straniero con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senz'animo di ritornare.

(*Verbale, sessione* 17.ª, 29 *luglio*).

Sul principio enunciato in questo articolo S. E. il Guardasigilli osserva che il suddito per suo fatto o colpa, possa bensì esser privato in tutto o parte dei diritti inerenti alla qualità di suddito, ma non spogliarsi egli stesso di questa per non adempierne i doveri.

Il Presidente Musio osserva che per isfuggire questa obbiezione ragionevolissima aveva egli proposto di sostituire in tutto questo titolo alla parola *suddito* quella di *nazionale.*

Il Conte Sclopis dice che la Commissione non si era fatta difficoltà di ammettere la proposizione che il suddito che si fosse posto in alcuno de' casi contemplati nell'articolo surriferito decadesse da simile qualità, per doversi questa considerare più come vantaggio che come carico.

S. E. dice che la qualità di suddito non dà solamente dei diritti, ma impone anche dei doveri: che non è consentaneo particolarmente col principio monarchico che da questi doveri il suddito si possa esimere a suo piacimento: che i casi in cui ciò accadrebbe potrebbero essere molto frequenti, e che interessa allo Stato il prevenirli in ciò che riguarda specialmente il servizio militare, e tanto più nella condizione particolare del Piemonte, nella cui popolazione vi è un numero grande di emigranti abituali.

La Commissione addotta la redazione proposta da S. E. — Il *godimento dei diritti civili inerenti* alla qualità di suddito si perde:

1.° ecc. — (*Verbale, sessione* 3.ª, 9 *settembre* 1831).

*Seconda redazione.* — Il suddito che acquista la naturalizzazione in paese estero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, e non può godere se non di quelli che competerebbero ai sudditi del paese straniero, in cui ha ottenuta la naturalizzazione o si è stabilito.

Se però la naturalizzazione o stabilimento in paese estero hanno luogo coll'autorizzazione del Sovrano, conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto d'ultima volontà, quantunque i sudditi di quel paese estero non godessero di tale diritto.

Se invece la naturalizzazione o stabilimento all'estero hanno luogo senza autorizzazione, perde anche il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto di ultima volontà, quantunque i sudditi del paese estero vi fossero ammessi.

Gli stabilimenti di commercio non potranno considerarsi come formati senz'animo di ritornare.

*Motivi.* — È sembrato doversi distinguere il caso di stabilimento senz'animo di ritornare dal semplice atto di prender servizio presso un governo estero, che non può

maggiormente che uno stabilimento di commercio riguardarsi come prova dell'intenzione di non più ritornare nel proprio paese, quantunque, se ciò siasi fatto senza autorizzazione del Sovrano, possa dar luogo alla perdita di qualche diritto.

Inoltre si è creduto che nel caso di naturalizzazione o di stabilimento convenisse sempre distinguere tra il caso di avuta o non avuta autorizzazione, per applicare a quest'ultimo qualche disposizione coercitiva, a seconda anche delle legislazioni vigenti in altre Monarchie e Stati considerevoli, ed in ispecie delle disposizioni del Decreto di Napoleone I del 1811, non ancor rivocato per quanto si sappia in Francia, e di analoghe provvidenze recenti del Governo austriaco, delle quali sarebbesi però con la proposta disposizione assai mitigato il rigore.

*(Osservazioni comunicate dal Guardasigilli).*

A sostegno delle disposizioni di questo articolo, si è preso ad osservare non essersi fatto che svolgere il principio ammesso nel progetto stesso della Commissione che la naturalizzazione o stabilimento perpetuo in paese estero producesse la perdita dei diritti civili nel proprio, con avere in ciò stabilito diversi gradi, secondo che vi fosse intervenuta o no l'autorizzazione del Sovrano.

Non potersi contendere che tutti i diritti ivi contemplati fossero per loro natura diritti civili, non potersi perciò negare al Sovrano nelle additate circostanze la facoltà di lasciarli o di toglierli come la ragione ed il bene pubblico richieda.

Si rispondeva per l'altra parte che ogni legge diretta a togliere l'esercizio della libertà delle persone e dei beni a' sudditi è odiosa, per lo più ingiusta e per molti rispetti si dimostra inutile ed anzi dannosa.

È odiosa e rende pur anco odioso il nome di suddito perchè, invece di un complesso di vantaggi, non fa scorgere in tale qualità che un legame di intiera dipendenza;

È ingiusta il più delle volte perchè senza gravissimi motivi non avvenendo che alcuno si risolva di lasciare il suo paese natio e il più delle volte non per altro ciò facendo se non perchè non trovi modo di esercitarvi le sue facoltà personali e di trar profitto della sua industria o per qualche egregia utilità che non avrebbe nel proprio paese, non può il Sovrano vietarglielo senza obbligare il suddito a rinunciare alla felicità propria. Rare sono altronde le circostanze in cui l'abbandono del proprio paese possa dirsi a questo dannoso ed intempestivo, quali casi non formerebbero se non l'eccezione al principio della libera emigrazione.

D'altro canto per la naturalizzazione o per lo stabilimento in paese estero divenendosi sudditi di quell'estero Stato, sarebbe dar luogo a giusti richiami per parte di questo, se non si accordassero al suddito che andò a stabilirvisi gli stessi diritti che per trattati fossero assicurati a tutti gli altri sudditi di quel Sovrano.

L'inutilità poi ed anzi il danno di somiglianti leggi proibitive scorgesi finalmente da che, quelle non essendovi, il suddito per gravi ragioni allontanatosi dalla sua patria non cesserebbe d'aver un legame che tosto o tardi ve lo richiamerebbe, tale e tanta per tutti è la dolcezza del natio suolo. Al contrario posta tal legge che reciderebbe questo filo, sarebbe lo spatriato reso totalmente straniero d'animo e di pensieri, ogni sua sostanza venderebbe prima di lasciar il paese e delibererebbe seco all'uscire di non più ritornarvi.

Ora in un paese come il nostro che per condizione di luoghi e di cose è noto esser tale che molti suoi abitanti provano il bisogno di cercare più esteso alimento alla propria industria, quanto più frequenti sono tali casi, tanto maggior sarebbe il danno da temersi da disposizioni dell'indole di quelle progettatesi.

L'esistenza di tali leggi *ab antiquo* nulla provare, da che si sa che queste, non venivano applicate; ma in tutti i casi queste leggi contemporanee a quelle che mantenevano il diritto d'ubena hanno dovuto, abolito questo, cedere anch'esso al principio opposto che è oggidì generalmente prevalso.

Si contrapponeva a queste ragioni il nome e la qualità di suddito contener non solo diritti ma obbligazioni: ai primi esser in facoltà d'ognuno il rinunciare: ma niuno poter asserire che si possa egualmente rinunciare agli obblighi. Sia pur anco la cosa reciproca, ma da che si ammetta che può talvolta riescire intempestivo ed illecito l'ab-

bandono dello Stato e del proprio paese, chi, se non il Sovrano, sarebbe il giudice competente di tale controversia? Per questo prescrive la permissione sovrana, non già per inceppare l'industria, che gli stabilimenti di commercio sono nominatamente eccettuati, ma per mettere un ritegno a chi si farebbe giuoco de'suoi doveri di suddito, invocando la qualità di suddito straniero.

Tanto meno poi potersi ammettere che costoro si potessero prevalere a pro' loro di trattati fatti con lo Stato estero ove riparassero, poichè non si è potuto mai intendere che con questi il Sovrano si facesse a sciogliere i proprii sudditi dai doveri di sudditanza: la qualità di suddito non perdersi pel solo fatto di chi altrove si stabilisca.

Replicavano gli oppugnatori della disposizione progettata, che, trattandosi di diritti così gelosi, quali sono quelli dell'innata libertà della persona e delle cose proprie, non fosse senza pericolo il sottoporre l'esercizio ad una permissione che l'arbitrio talvolta di un Ministro, o prevenzioni non difficili a suscitarsi in tempi di tanto dissidio d'opinioni potrebbero fare senza motivo sufficiente negare doversi in simili quistioni por mente che più alla cosa in sè, che non alla legge, suole riguardarsi per decidere da che parte sia il torto; non convenire pertanto suscitare motivi di simili lagnanze; ma quando pur potesse credersi giusta in sè la legge, non poter certamente riuscire nè utile nè conveniente come si è dianzi spiegato; per questo esser anche soverchio l'insistere sulla qualità sudditizia indelebile; a parlare imparzialmente, tale non potersi riguardare la natura di essa, senza distruggere i più intimi e più comuni principii della natura umana. Meglio essere riguardare come straniero chi si è fatto tale, senza che ciò privi tuttavia lo Stato, cui apparteneva, del diritto di punirlo quando abbia violato i doveri di giustizia verso il medesimo.

Ma quanto a renderlo di condizione deteriore dagli altri sudditi del Sovrano, sul cui territorio sarebbesi stabilito, potersi assai dubitare se ciò non ripugnerebbe al generale ed illimitato concetto di trattati che abolirono ogni traccia delle leggi di ubena; ed a ciò concorre l'osservazione che l'Austria, per mantenere intatte a tale riguardo le sue leggi, avrebbe creduto nel trattato stipulato nel 1824 colla nostra Corte doverne fare l'espressa riserva. Che cosa pertanto risponderebbesi ai Sovrani di quegli Stati, coi quali, e per parte dei quali, niuna simile riserva sarebbesi fatta?

Dietro le ragioni per una parte e per l'altra addottesi, la controversia sembrando tuttora indecisa e di somma importanza, si è creduto che dovesse differirsene la soluzione, onde più maturamente considerarla; le considerazioni da farsi sovra essa si ridussero da S. E. il Guardasigilli ai seguenti capi:

Se, cioè, in primo luogo dovesse ammettersi in massima generale che il suddito facendosi naturalizzare, o collo stabilirsi in estero Stato senz'animo di ritorno, cessasse intieramente di esser suddito dello Stato d'onde si è partito, sia con, sia senza autorizzazione.

Se, non ammettendo tal massima, fosse utile e conveniente il fare qualche disposizione per privare tal suddito, in caso di non ottenuta autorizzazione, di qualche partecipazione ai diritti civili, ancorchè gli abitanti dello Stato in cui si è stabilito ne gioissero presso di noi.

Se ciò non urti colla lettera e collo spirito dei trattati esistenti.

*(Deliberazione fatta in adunanza del* 17 *luglio* 1831*).*

Ripigliatasi la discussione già avviata sovra quest'articolo, si è osservato che sostanzialmente la divergenza non versasse che sovra la seconda parte del primo e secondo capoverso dello stesso articolo, e sul terzo, ove si fa relazione ai diritti contemplati nei trattati, dei quali il suddito espatriato dovesse riputarsi avere nei casi specificati il godimento, o ne dovesse rimaner decaduto.

Si osservava a favore di tali disposizioni che i diritti di cui sarebbesi pronunciata la decadenza in caso di non ottenuta autorizzazione di farsi naturalizzare, o di stabilirsi all'estero, fossero quelli soli, dai quali potesse con effetto pronunciarsi la privazione; mentre trattavasi di diritti non ancora acquistati, ma che non si sarebbero più verificati a favore del suddito espatriato qualora la legge ne lo rendesse incapace; qual disposizione per altra parte non potesse dirsi eccessivamente rigorosa, e giovasse a render

sensibile la differenza tra chi avesse o non avesse ottenuta l'autorizzazione di recarsi all'estero.

Per questo fosse indispensabile far menzione dei trattati, dei quali appunto lo spatriato avrebbe inteso prevalersi per sottrarsi a tale incapacità.

Per l'opposto si prese tuttavia a considerare che senza entrare in tutte le distinzioni fattesi nella redazione dell'articolo, se ne sarebbe forse adempito il principale oggetto con una disposizione concepita in termini generali che pronunciasse la decadenza dai diritti civili, inerenti alla qualità di suddito pel fatto della naturalizzazione e dello stabilimento in paese estero con animo di non più ritornare, e coll'apporre solamente ad una tal disposizione una limitazione che guarentisse il godimento del diritto di succedere e di trasmettere anche per atto d'ultima volontà a chi avesse riportata la sovrana autorizzazione nel farsi naturalizzare, o nello stabilirsi all'estero.

Il principale vantaggio di una disposizione così concepita sarebbe quello di evitare ogni benchè apparente collisione colla lettera e collo spirito dei trattati abolitivi d'ogni ostacolo alla reciproca successione dei sudditi dei diversi Stati, tra i quali potrebbero pure riguardarsi compresi i naturalizzati provenienti da un paese estero.

Si domandò nulladimeno se l'adottare una simile redazione, tacendo cioè l'esistenza di simili trattati, non sarebbe dar luogo a gravissimi reati ed a contestazioni all'occorrenza dei casi; e se non sarebbe totalmente impolitico e pericoloso il lasciar supporre che il Sovrano, in conseguenza di simili trattati, si fosse privato del diritto di prendere le misure convenienti contro le emigrazioni dei proprii sudditi. Supposizione che, intesa in termini assoluti, sarebbe stata inammessibile.

Ma si rispondeva che il risolvere siffatti dubbii con un articolo generale di legge non sarebbe stato possibile, giacchè, qualunque opinione si volesse adottare in tesi generale, tuttavia in ciò che potesse aver relazione coi trattati già esistenti, coi diritti, prerogative, reciprocità ivi stipulate tra Stato e Stato, non potrebbesi riputare esservisi derogato con una disposizione di legge di una sola delle parti. Che simili quistioni involgendo non solo rapporti tra il Sovrano ed il suddito, ma eziandio quello collo Stato, ove il suddito sarebbesi stabilito, non potevansi le controversie della natura di quelle sovra indicate risolversi che coll'esaminare la lettera e lo spirito dei trattati rispettivi, dei quali in ciaschedun caso i Tribunali sarebbero chiamati a dar giudizio.

Si osservava che nessun Codice aveva accolto una siffatta disposizione, la quale riuscirebbe tanto più inopportuna, in quanto che oggidì vi esistono su tal punto trattati con pressochè tutte le Potenze d'Europa, e sarebbe impossibile che l'articolo che si adotterebbe potesse a tutti egualmente applicarsi.

Alla seconda parte poi dell'obbiezione si rispondeva che il passare sotto silenzio questi trattati non sarebbe un ammettere che in generale il suddito espatriato se ne possa prevalere: che anzi essendo stabilito che si conservino certi diritti qualora siasi ottenuta l'opportuna autorizzazione prima di farsi naturalizzare, o di stabilirsi all'estero, la conseguenza naturale fosse nel caso contrario la privazione di simili diritti, lasciandosi tuttavia la discussione di tale conseguenza sottoposta alle induzioni relative alla lettera dei trattati che potessero essere seguiti ed al senso che a questi si fosse vicendevolmente attribuito.

La maggioranza perciò dei Membri avrebbe aderito alla redazione seguente:

*Terza redazione.* — Il suddito che acquista la naturalizzazione in paese estero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.

Se però la naturalizzazione o stabilimento in paese estero hanno luogo coll'autorizzazione del Sovrano, conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto d'ultima volontà.

Gli stabilimenti di commercio non potranno considerarsi come formati senza animo di ritornare.

*(Deliberazione fatta in adunanza 25 luglio 1831).*

(*Per l'ulteriore redazione vedi l'opera* Motivi, *pag.* 66, *vol. I*).

ART. 36 e 37. *La redazione di questi due articoli con quelli che seguono* (38, 39,

40, 41) *formò la continuazione di quella (seconda redazione) come sovra comunicata dal Guardasigilli: essa venne adottata contemporaneamente con la terza redazione testè accennata dell'art. 34, e se ne fecero risultare i motivi nei seguenti termini:*

Il richiamo di cui si tratta in questi articoli si è ravvisato come un mezzo straordinario ed una misura politica, di cui sarebbe assai rara l'applicazione, ma che parve doversi mantenere in massima, giusta anche lo spirito del § 5, cap. 16, tit. 34, lib. 4, delle RR. CC., per conservare intatto il principio che la dipendenza derivante dalla qualità originaria di suddito non si possa sciogliere pel fatto dello stabilimento in paese estero, e che le ragioni che farebbero tollerare o permettere tale stabilimento debbono sempre rimanere subordinate all'interesse pubblico, che facesse in certa circostanza ravvisare conveniente il ritorno nello Stato di sudditi stabiliti all'estero.

Questa disposizione fu altresì riguardata come equivalente ad una dichiarazione, più esplicita di quella che avrebbesi nella redazione adottata dall'art. 34, della necessità di ottenere l'autorizzazione Sovrana per farsi naturalizzare o stabilirsi all'estero a perpetua dimora; e per questo riguardo l'art. 37 avrebbe servito a conciliare i dispareri che aveva fatto nascere la redazione dell'art. 34.

Art. 43 e seg. al 59. — *Nella prima redazione erano state adottate le disposizioni corrispondenti del Codice civile francese, art. 22 al 33, sotto le seguenti essenziali modificazioni:*

1.° *Agli art. 23 e 24 del Codice francese, relativamente alle condanne, dalle quali risulti la morte civile, veniva surrogata un'unica disposizione, che per la determinazione dei casi in cui si incorrerebbe rimandava al Codice penale.*

2. *La disposizione dell'art. 25, in cui sono descritti gli effetti della morte civile, era modificata nel secondo paragrafo, togliendone l'incapacità di* trasmettere a titolo di successione: *la quale mutazione era correlativa a quella fatta nell'art. 33 e di cui infra è cenno.*

3. *Altra mutazione era fatta nello stesso art. 25, sopprimendone i due penultimi paragrafi che comprendono l'incapacità a contrar matrimonio producente effetti civili, e lo scioglimento del già contratto, pure quanto ad ogni effetto civile.*

4. *Alla disposizione del citato art. 33 francese, che stabilisce il* diritto di *deshérence* a profitto dello Stato, *quanto ai beni che si trovassero presso al morto civilmente all'epoca del di lui decesso naturale, venne sostituita la disposizione seguente:*

I beni che il condannato potesse avere acquistato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della morte naturale, apparterranno a' suoi eredi legittimi esistenti in tal tempo.

*Il motivo del cangiamento trovasi espresso in questi termini:*

La confisca essendo abolita (1), si è creduto che per ragione d'analogia non dovesse più sussistere il diritto di *caducità*, ossia *deshérence*, in forza di cui i beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile sono devoluti allo Stato

(*Verb.*, *sess.* 17.ª, 29 *luglio* 1831).

*Colla seconda redazione, successivamente stata comunicata da S. E. il Guardasigilli, venne escluso pur anco il nome di* morte civile, *surrogandovi la locuzione:* perdita dei diritti civili, *e la serie di disposizioni formatasi è quella stessa che ora si rinviene nel Codice dall'art. 43 al 59.*

(1) La pena della confisca generale dei beni fu abolita da Re Carlo Alberto, prima ancora della creazione della Commissione di legislazione, per RR. PP. 19 maggio 1831 fra i primi atti del suo nuovo regno, che incominciava il 27 del precedente mese di aprile.

Collo stesso provvedimento si fecero sparire le ultime traccie rimaste nella legislazione di atroci supplizi, quale si era quello della ruota, di cui però, mercè l'uso della grazia Sovrana, già era dismessa nella pratica l'applicazione, e si diminuì la severità di altre pene portate dalle Regie Costituzioni e dal Regolamento pel Ducato di Genova. Emanava quel provvedimento prima che dal Ministero dell'Interno fosse staccato quanto concerneva l'amministrazione della giustizia, e mentre ne teneva ancora il portafogli il barone Falquet.

*I motivi della redazione sono così compendiati:*

La perdita dei diritti civili, o la privazione del loro godimento, surrogherebbesi alla morte civile, la quale, come si è osservato nel progetto compilato dalla Classe, non era in uso, fuorchè nel caso che più non può presentarsi, di generale confisca, e dalla cui introduzione nella nuova legislazione è sembrato che nascerebbero gravi incoerenze tanto per riguardo al matrimonio, che, giusta le discipline cattoliche, dovrebbe riguardarsi come sussistente, quanto riguardo ai diritti della prole, nei quali sarebbesi dovuto introdurre distinzioni assai odiose qualora, come già era in uso sotto l'antica monarchia francese, quelli che sarebbero nati dopo la morte civile del padre si fossero riguardati come legittimi quanto al loro stato, ma diseredati dalle sostanze paterne, già passate agli altri.

Per evitare tutti questi inconvenienti, non si è veduto altro mezzo che di abbandonare la finzione della morte civile, per istabilire una più o meno estesa privazione dei diritti, bastante ad incutere un salutare effetto morale, locchè è l'oggetto della serie progettata di articoli, cominciando dalla più ampia, che ha luogo nel caso di condanna alla morte naturale, per lasciar quindi al Codice penale le altre eguali o minori perdite di diritti nei casi che vi verranno determinati.

Si è dubitato, se, riducendosi la disposizione alla perdita dei diritti civili in luogo della morte civile, potesse sotto tal espressione venir compresa la perdita del possesso dei beni che attualmente avesse il condannato, e ciò massimamente dietro l'intiera economia del Titolo, in cui molte disposizioni trovandosi concepite della perdita dei diritti civili, non vi si intende per altro compresa la decadenza dal possesso attuale dei proprii beni, fuorchè nei casi in cui è specificata.

Si è amato meglio perciò nella redazione dell'articolo relativo fare un capoverso distinto di questa perdita del possesso, come da esprimersi in aggiunta ai diritti civili propriamente detti e di cui si enuncia la privazione.

(*Osservazioni comunicate da S. E. il Guardasigilli.*)

## Titolo *Degli atti dello stato civile.*

*La discussione relativa a questo titolo trovasi nella seguente conformità compendiata in capo alla serie di articoli che la Classe incaricata della redazione del Codice civile aveva formata, e di cui viene riportato il sunto qui appresso:*

Di grandissimo rilievo riputò la Commissione per gli atti dello Stato civile quella speciale guarentigia che sorgeva dalla moralità ed istruzione dei parroci, e della quale uno degli oratori stessi che ragionarono sulla legge dello Stato civile in Francia (Simeon, *Rapport au Tribunal*) non ha dissimulato l'importanza, in confronto del nuovo sistema che trattavasi d'introdurre intorno alla tenuta di tali registri: testimonianza alla quale aggiunger pure potrebbesi l'esempio di qualche Codice recente (quello del Cantone di Vaud) che conservò ai pastori delle Comunioni religiose simile attribuzione.

La Commissione ha quindi dovuto por mente alla difficoltà, che, surrogando in tale Uffizio altre persone, sarebbevi stata per avventura a riunire generalmente in egual grado simili condizioni di sicura moralità e di istruzione sufficiente, colla necessaria comodità che trovar dovevano le popolazioni nell'accesso a questi pubblici ufficiali.

Nel dare per tali considerazioni una giusta preferenza ai registri tenuti dai parroci, l'esperienza avrebbe per altro dimostrato essere necessario che i parroci, guidati da regole uniformi arrecassero una maggior esattezza negli atti, e che si prendessero egualmente precauzioni per una più diligente ed immanchevole conservazione dei registri.

Riconobbe insomma la Commissione indispensabile il fare che sia chiuso agli occhi di tutti che la podestà civile nell'affidare un sì prezioso deposito ai parroci non ne dismetteva il pensiero, ma invigilava incessantemente l'adempimento delle corrispondenti incumbenze come l'interesse privato e pubblico lo richiede.

La Commissione ha trovato la base per un generale ordinamento a tale riguardo nel regolamento particolare alla Savoia, le cui norme, seguite anche al dì d'oggi esattamente

in questa parte dello Stato, hanno sempre prodotto ottimi effetti e tali che non la cedettero al confronto del nuovo sistema che aveva introdotto il Codice francese (1).

Da quest'elemento di patria legislazione, modificato dove la diversità degli usi parve richiederlo, amplificato dove se ne riconobbe il bisogno, e distribuito nell'ordine stesso che per gli atti rispettivi presenta il Cod. fr., la Commissione ha principalmente preso fiducia a proporre il seguente progetto:

*Delle progettate disposizioni essendosi formato un sunto che il Guardasigilli di S. M. trasmetteva al Ministro degli affari esteri, conte Della Torre (nella copia di tale dispaccio non si è inserita la data), affinchè promuovesse gli opportuni concerti colle Santa Sede, si è stimato bastare il riportare il testo del sunto suddetto, facendovi susseguire le osservazioni confidenziali del Segretario della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici, colle relative risposte fattevi dal Guardasigilli di S. M.*

*Nel succennato dispaccio* si propone di supplicare la Santa Sede acciò con un'istruzione ai vescovi degli Stati di S. M. imponga ai medesimi di quello fare strettamente osservare ai parroci, *soggiungendo tuttavia che non s'intende* di precludere l'adito alla proposizione di quella aggiunta di prescrizioni per parte dell'Autorità ecclesiastica che compatibili fossero col sistema progettato.

*Si termina coll'osservare che* — penetrato dal più profondo rispetto verso la Chiesa e da filiale ossequio verso la Sede apostolica, S. M. abbia creduto meglio che l'osservanza che avrebbe potuto esigere direttamente, o per un Sovrano comando, o per un accordo formale su tale materia coll'Autorità apostolica, venisse inculcata agli ecclesiastici per una istruzione emanata dalla Santa Sede, alla quale cederebbe così le prime parti nel dare le relative disposizioni.

## TENORE DEL SUNTO DI PRESCRIZIONI.

*Si nota a fianco di ciascuna disposizione l'articolo corrispondente del Regolamento approvato con Lettere Patenti del 20 giugno 1837, per la parte che riflette i registri tenuti dai parroci, col cui confronto sarà agevole rilevare le modificazioni di redazione cui le progettate prescrizioni andarono soggette nel corso delle trattative colla Santa Sede.*

Art. 1. I registri dello Stato civile affidati ai parroci debbono esser tenuti in modo uniforme in tutti i Regii Stati.

A tal effetto si serviranno essi dei registri che loro verranno somministrati dai Comuni stampati in carta libera e vidimati dal giudice di Mandamento, per iscrivervi

(1) Non è da tacere che fu già in Piemonte in vigore un sistema diverso da quello osservato in Savoia, rispetto però solamente ai registri di nascite e morti. Per legge di Emanuele Filiberto, riportata dal Sola ne' suoi *Commentari* agli *Statuti* o *Decreti Ducali* (Edizione di Torino, 1625, pag. 388) era stabilito che delle nascite e delle morti dovesse farsi la consegna ai Segretari dei Comuni, indipendentemente dai registri dei parroci, ai quali era ad un tempo imposto di trasmettere in ciaschedun mese un elenco delle nascite e delle morti da confrontarsi coi registri de' Segretarii, che riponevansi dopo tale verificazione nell'Archivio del Comune.

È assai da dolere che una legge così salutare andasse in desuetudine: a renderla compiuta, principalmente quanto a' matrimoni, si sarebbero dovute stabilire solennità da compiersi davanti all'autorità secolare, separatamente dalla cerimonia religiosa, facendone dipendere gli effetti civili.

Vedi su questo argomento le risposte della Commissione alle osservazioni del Senato di Genova al titolo *Degli sponsali e del matrimonio.*

in doppio registro le nascite, i matrimoni e i decessi, riempiendo a penna i vacui dei relativi esemplari.

Art. 2. Gli atti saranno iscritti sul doppio registro senza interruzione e senza alcuno spazio in bianco. Vi si esprimerà non in cifre numeriche, ma per lettera, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si facciano i rispettivi atti di nascita, matrimonio e decesso, come si qualunque altra data od altro numero occorra di esprimere nel corpo di tali atti.

Art. 3. Ciascun atto sarà sottoscritto dalle parti o dai dichiaranti, dai testimonii, nei casi in cui sono necessarii, e dal parroco, o da chi ne fa le veci. Ove taluno non sapesse o non potesse scrivere, si farà risultare della dichiarazione fatta in proposito.

Art. 4. Nel riempiere a penna i vacui, non vi saranno abbreviature, si eviteranno per quanto sia possibile le cancellature e le postille, ma in caso di necessità le cancellature si faranno in modo che possa leggersi anche il cancellato, e le postille si porteranno non in margine, ma in piede dell'atto ed avanti le sottoscrizioni, dopo le quali non sarà più lecito farne delle nuove.

Art. 5. Negli atti suddetti non si potrà inserire cosa alcuna sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre a quanto per essi è prescritto.

Art. 6. I testimonii che sarà necessario adoperare per gli atti suddetti, non potranno essere che maschi ed in età maggiore.

Art. 7. In fine d'ogni anno i registri come sovra formati saranno chiusi e sottoscritti dal parroco rispettivo e dentro il mese ne verrà dal medesimo trasmesso il doppio al Prefetto del Tribunale di Prefettura della provincia, sul quale doppio il parroco attesterà alla fine d'averlo collazionato e d'esser esso uniforme all'altro che rimane nella parrochia.

Art. 8. Qualunque persona fosse in circostanza di richiedere un qualche estratto di questi registri dovrà indirizzarsi al parroco che glielo spedirà in carta libera, secondo il modulo che sarà contenuto negli esemplari in istampa.

Art. 9. Non sarà lecito di procedere a rettificazione di alcuno degli atti di nascita, matrimonio o morte, senza che sia presentata la sentenza del Tribunale competente, colla quale venga la rettificazione ordinata in contraddittorio degli interessati; nè tale sentenza potrà in alcun caso nuocere a quelli che non furono nè chiamati, nè sentiti.

Art. 10. Le sentenze di rettificazione verranno iscritte tanto nell'uno, che nell'altro doppio del registro, sui quali si farà in margine dell'articolo riformato l'annotazione esprimente il registro ed il foglio ove sarà inscritta la sentenza di rettificazione.

Art. 11. I parroci trascriveranno nel doppio registro le copie autentiche che possano loro venire trasmesse dal Governo, le copie degli atti di morte delle persone domiciliate nelle loro parrochie e degli atti di nascita de' figli di esse che abbiano avuto luogo all'estero, all'armata, o a bordo di qualche bastimento.

Art. 12. Negli atti di nascita si indicheranno il giorno, l'ora ed il luogo della nascita e del battesimo, il sesso del neonato, i nomi che gli saranno stati dati, i nomi cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, del padrino e madrina.

Art. 13. La nascita sarà dichiarata dal padre, ove egli intervenga al battesimo, o di chi si sarà a suo nome presentato al parroco, ed in mancanza d'esso, da quell'altra persona da cui il parroco sarà stato richiesto pel battesimo.

Art. 14. Quando non sarà conosciuto il padre in dipendenza di legittimo matrimonio, se non vi sarà espressa dichiarazione del medesimo, non si potrà mai inserire riguardo alla paternità l'altrui dichiarazione, nemmeno quella della madre.

Art. 15. Se la nascita seguirà negli spedali, ospizii, carceri, od altre case di ricovero o di detenzione, il parroco, dal quale questi stabilimenti dipendono, riceverà la dichiarazione che gli verrà fatta a diligenza del rettore o preposto degli stessi stabilimenti.

Art. 16. Il parroco cui venga presentato un neonato esposto acciò lo battezzi, ove non gli consti essere già stato battezzato, dee far risultare negli atti del battesimo il nome che gli verrà imposto con relazione al processo verbale, che dovrà essere stato fatto dal Sindaco, copia del quale dovrà unirsi ai registri.

Art. 17. Presentandosi dal padre o dalla madre al parroco del loro domicilio estratto

debitamente legalizzato dell' atto di nascita d'un loro figliuolo accidentalmente battezzato fuori del loro domicilio, si trascriverà da esso ai suoi registri sotto la data del giorno nel quale gli sarà tale estratto pervenuto.

Art. 18. Negli atti di matrimonio si esprimerà:

1. I nomi, cognomi, la professione, l'età, il luogo, la nascita ed il domicilio degli sposi;

2. Se siano figli di famiglia, maggiori o minori;

3. I nomi, cognomi, le professioni ed il domicilio dei padri e delle madri;

4. Il consenso dei padri e delle madri, di quelli che saranno in loro luogo, ove ne consti al parroco;

5. Se vi saranno precedute le pubblicazioni secondo la legge ecclesiastica, o se sono state dispensate in tutto, o in parte;

6. Se vi sia intervenuta qualche altra dispensa canonica;

7. I nomi, cognomi, l'età, la professione, od i domicilii dei testimonii, alla cui presenza si sarà celebrato il matrimonio.

Art. 19. Se il matrimonio avesse a celebrarsi fuori della parrocchia dello sposo e della sposa, in dipendenza di legittima delegazione, il parroco, nella cui parrocchia seguirà il matrimonio, lo descrivera nel suo registro, esprimendo da chi sarà stata fatta la delegazione, e fra otto giorni dalla celebrazione del matrimonio ne spedirà l'estratto a spese delle parti al parroco del loro domicilio, il quale lo inserirà nei suoi registri.

Art. 20. Venendo presentata al parroco da persone che si stabiliscano nella sua parrocchia la fede debitamente legalizzata del loro matrimonio seguito all' estero secondo i riti di santa Chiesa, dovrà il parroco iscriverla sul suo doppio registro alla data della presentazione.

Art. 21. Non si darà sepoltura, se non dopo il trascorso di 24 ore almeno dalla morte, e quando sia quella accaduta improvvisamente per causa interna, dopo il trascorso di ore 48, salva in ogni caso l'esecuzione dei regolamenti di polizia, e specialmente di quei che vietano di sepellire quei che si sospetta essere morti di morte violenta, se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gl'incombono.

Art. 22. L'atto di morte conterrà il nome, cognome, l'età, la professione, ed il domicilio del defunto, il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonii, o del predefunto coniuge se era vedova, e per quanto si potrà sapere i nomi, cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, il luogo della sua nascita e finalmente il giorno ed il luogo della sepoltura.

Art. 23. Si esprimerà sull'atto il giorno l'ora ed il luogo del decesso dietro la dichiarazione che ne sarà fatta al parroco da due testimonii che verranno pure indicati nell' atto.

Art. 24. I decessi che seguiranno negli ospedali, carceri, ed altre case di ricovero, o di detenzione, verranno inscritti ne' registri del parroco nel distretto della di cui parrochia trovansi tali stabilimenti sulla dichiarazione che dovrà essergli fatta a diligenza dei rettori o proposti dei medesimi.

Art. 25. Quanto alle Case religiose e pei decessi che seguono nelle medesime, i rispettivi superiori terranno i registri nella stessa conformità prescritta pei parroci, e ne faranno la rimessione prescritta dall'articolo.

Art. 26. Nel caso in cui una persona cattolica venisse privata della sepoltura ecclesiastica, il parroco del luogo ne estenderà l'atto in un registro distinto dagli altri e non stampato, con tutte le indicazioni prescritte agli art. 22 e 23 sulla dichiarazione che gli verrà fatta dal capo della casa, in mancanza di questo, da uno della famiglia, ed in difetto dai vicini di abitazione.

Lo stesso si osserverà alla morte di una persona non cattolica occorsa in una città o Comunità, in cui non fosse tollerato l'esercizio della sua religione.

Art. 27. Qualora occorra una nascita in una delle famiglie contemplate nell'ultimo alinea del precedente articolo, sulla dichiarazione che dovrà farsi dal padre, od in mancanza di esso dal capo od altra persona della casa, ed in difetto dai vicini, il parroco del luogo della nascita ne estenderà l'atto nel registro accennato nell'articolo suddetto

con tutte le indicazioni prescritte all'articolo 12, ad eccezione di quelle relative al battesimo.

Il parroco dovrà rimettere al prefetto in un col doppio degli altri registri da lui tenuti altro doppio separato e da lui sottoscritto degli atti di nascita e morte che avesse estesi nell'anno a mente del presente articolo e del precedente.

# MEMORIA

*In risposta alle osservazioni che nel promemoria confidenziale di Monsignor Segretario della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarii sonosi fatte sui varii articoli del sunto di prescrizioni per gli atti di nascita battesimo, matrimonio e morte.*

*Osservazione prima.* — Nell' art. 6. del sunto si stabilisce che i testimoni sieno maschi e maggiori, quando che il sacro Concilio di Trento non richiede per la validità dei matrimoni che i testimoni abbiano tale qualità.

*Risposta.* — L' osservazione riflettendo i soli testimoni che assistono a matrimoni, non occorre di parlare de' testimoni adoperati per gli altri atti dello stato civile.

Nella patria nostra legislazione si richiede che i testimoni agli atti pubblici sieno maschi e maggiori, onde non parve in armonia il prescindere da questa qualità per i matrimoni che sono atti pubblici molto più importanti d' ogni altro.

La disposizione del sacro Concilio di Trento è opportuna, perchè, relativa a tutto l'orbe cattolico, comprende anche paesi o poco popolati, od in cui il troppo scarso numero dei fedeli renda più difficile il rinvenire testimoni se si esigono in essi certe qualità.

Ma tale cautela sembra potersi esigere in un paese cattolico ed assai popolato; ora con tutta facilità si possono ovunque ed in ogni tempo rinvenire testimoni maschi e maggiori.

Siccome però non si ebbe intenzione di far dipendere la validità dei matrimoni dalla qualità dei testimoni che vi assistano, ove Sua Santità credesse che tale qualifica di essi potesse in qualche caso portare qualche inconveniente coll' impedire l' effettuazione di un matrimonio, non si avrebbe difficoltà che si aggiungesse all' art. 6 la limitazione » salvo qualora particolari circostanze rendessero sommamente difficile l' avere testimoni » maschi e maggiori per assistere a' matrimonii » od altra clausola equipollente.

*Osservazione seconda.* — Ricercasi se debba rimettersi al Magistrato civile il doppio del registro segreto de' matrimoni di coscienza, e dell' altro delle nascite da essi provenienti, che a termini della costituzione pontificia, *Satis vobis*, di Benedetto XIV, di glor. mem. del 17 novembre 1741, debbonsi tenere chiusi e sigillati nella Cancelleria vescovile.

Se gli estratti di essi registri saranno della stessa efficacia degli estratti dai libri parrocchiali.

E quindi nel quesito 6. ricercasi come si tenga ragione delle nascite provenienti da essi matrimoni.

*Risposta.* — Non si volle alterare nè punto, nè poco l' esecuzione della contronotata Costituzione pontificia.

La maggior confidenza nell' attenzione dei vescovi per la custodia di questi registri e la persuasione che si ebbe che questi custoditi dai vescovi corressero meno pericoli, fece si che, rispettando i motivi pei quali la Santa Chiesa consenta che si tengano sotto ri-

goroso segreto i matrimonii di coscienza, non si è stimato di proporre la tenuta de' doppii registri di questi matrimonii e delle nascite da essi provenienti e la trasmissione di uno di essi al Magistrato civile.

Ma quando, cessando i motivi del segreto, o sopravvenendo motivi più gravi di giustizia, nell' interesse massimo della prole, contemplati in detta Costituzione, i vescovi permetteranno che si rilascino estratti di detti registri, ragion vorrebbe che venisse trasmessa ai parroci del domicilio dei contraenti, o se questi sono premorti, di quello dei loro figli, una copia di detti estratti per essere unita ai registri correnti nel modo proposto nel sunto predetto agli articoli 10 ed 11.

Nessuna difficoltà quindi vi è che nell' istruzione si parli anche di questi matrimonii di coscienza e si dichiari che nulla è innovato alla Costituzione di Benedetto XIV, ordinando però che nei casi qui sopra contemplati, in cui tali matrimonii non abbiano più a tenersi segreti, debbono i vescovi trasmettere un estratto degli atti a' parroci per essere come sovra inseriti nei loro registri.

*Osservazione terza.* — Nei casi repentini ed urgenti, pel pericolo di morte nelle nascite dei bambini non dandosi luogo a dilazione, non potrebbe ammettersi la prescrizione di testimonii nell' amministrazione del battesimo, dovendosi stare alla dichiarazione delle levatrici, o di altro che ha amministrato il battesimo a pericolo.

*Risposta.* — Nell' art. 12 del sunto non si sono veramente considerati che i soli casi ordinarii, in cui ed il battesimo e le cerimonie religiose hanno potuto aver luogo, nei quali casi la presenza dei testimonii può comodamente aversi, ed anzi potrebbe anche servire per uno dei testimonii il padrino se fosse maggiore.

Il caso poi in cui non abbia potuto aver luogo il battesimo del neonato, od essendosi questo amministrato privatamente, non abbiano potuto aver luogo le cerimonie religiose, sarebbe veramente un caso omesso ed al quale è interessante di provvedere.

Dovendo in tal caso il parroco stare alla dichiarazione che da altri gli vien fatta della nascita e del battesimo, che fosse stato amministrato, resta convenientissimo che almeno questa dichiarazione sia fatta in presenza di due testimonii, il che servirà anche di maggior cautela al parroco stesso.

Si potrebbe quindi prescrivere che nei suddetti casi il parroco possa estendere nei suoi registri l'atto di nascita e battesimo sulla dichiarazione che glie ne verrà fatta come sacra in presenza di due testimonii.

*Osservazione quarta.* — Si teme che il Magistrato civile, avendo in mano il doppio dei registri, privi i parroci dei diritti della spedizione delle fedi delle nascite, dei matrimonii e delle morti che si richiedono pei negozi civili.

*Risposta.* — Si desiderava avere il doppio registro degli atti dello stato civile soltanto per non dover sturbare i parroci ricorrendo ai registri da essi tenuti per le operazioni della leva, e per andar all' incontro dei gravissimi danni più volte cagionati al pubblico ed ai privati per la perdita dei registri parrochiali, e non per privar i parrochi delle retribuzioni della spedizione degli estratti di essi, la tassa delle quali si concerterà colla Commissione ecclesiastica. Del resto non vi è difficoltà che Sua Santità, ove lo stimi, esprima nell' istruzione, *essere accertato che non si spediranno estratti dal registro tenuto dal Magistrato civile, salvo nel caso che non sia possibile di averli dal registro tenuto dai parroci.*

*Osservazione quinta.* — Quale sarà il Tribunale competente accennato nell' art. 9 del sunto per la rettificazione degli atti di nascita, matrimonio, o morte? avanti qual Tribunale potrebbe essere citato il parroco riputato autore, o di buona fede, o fraudolento, dell' errore, della di cui rettificazione si tratta?

*Risposta.* — Sembra che l' oggetto cadente in quistione ed il fine cui è diretta la dimanda della rettificazione fissar debbano la giurisdizione del foro ecclesiastico o secolare di questo giudizio di mero fatto: *evvi o no l'errore di cui si chiede la rettificazione?* — giudizio che debbe essere affatto distinto dall' altro, o civile, o criminale, relativo all' autore dell' errore ed al dolo con cui sia stato commesso.

Se sarebbe incongruo che dal Tribunale laico si giudicasse tale punto di mero fatto, qualora da esso dipendesse la validità o nullità di un matrimonio, non sarebbe meno

irregolare il riservare al foro ecclesiastico il punto se siavi, o no, l'errore di cui direttamente e necessariamente dipende la risoluzione del dubbio — *se Tizio sia, o no, figlio di Caio, se competangli o no i diritti derivanti dalla figliazione, ed in conseguenza un' eredità.*

Ritenuto poi che da qualunque delle due podestà venga ordinata la rettificazione, questa dovrà eseguirsi in modo che compaia sempre il testo primitivo, qualunque rettificazione ordinata da una di esse per l'oggetto della rispettiva competenza non recherà giammai all'altra imbarazzo o disturbo.

Del resto, se evvi colpa nel preteso errore, egli è ben difficile che questo provenir possa dal parroco che riceve le dichiarazioni, anzichè da chi gli presenta il neonato, da quei che contraggono il matrimonio, e da parenti o vicini del defunto.

Ma nei casi rarissimi in cui possa avvenire accagionato il parroco dell'errore, contenendo questo una contravvenzione alle leggi ecclesiastiche ed all'Istruzione Pontificia, da cui gli è ingiunta la regolare tenuta de' libri, potrebbe questa contravvenzione essere di competenza del Tribunale ecclesiastico', cui si mostrò di non voler mai pregiudicarsi, mentre in detto art. 9 si lasciò la cognizione della rettificazione al Tribunale competente.

*Osservazione sesta.* — (Si è risposto nel rispondere alla seconda osservazione).

*Osservazione settima.* — Sarebbe opportuno che nell'art. 17 del sunto si esprimesse che, nel caso di nascite e battesimi accidentalmente avvenuti in altra parrocchia, si dovesse dai retteri tener registro di questo.

*Risposta.* — Si è ciò eseguito, ed è perciò che nell'art. 17 si prescrive al parroco del domicilio non di annotare ne' suoi registri la nascita ed il battesimo che accidentalmente abbia avuto luogo in altra parrocchia, ma di trascrivere l'estratto debitamente legalizzato dell'atto di nascita, battesimo, ecc., cioè l'estratto de' registri della parrocchia ove seguì la nascita e fu conferito il battesimo.

*Osservazione ottava.* — Perchè negli art. 26 e 27 del sunto parlasi delle sole nascite e morti degli accattolici, e non de' matrimoni? E si nota che gli accattolici insolenti, come sono per lo più, ed intolleranti di qualunque dipendenza dai sacri ministri della Chiesa, potrebbero esser causa di disturbo ed inquietezza ai medesimi.

*Risposta.* — Non si fece parola del matrimonio de' protestanti, poichè un simile atto dovendosi fare avanti il loro ministro, e questo non potendo esercire le sue funzioni, fuorchè in pochi paesi ov'esso è tollerato, non conveniva parlar degli atti di matrimonio che non debbono mai seguire in altri paesi.

La nascita poi ed il decesso sono fatti che possono accadere da per tutto; sebbene non vi sieno molti protestanti fuori dei luoghi ove è tollerata la loro dimora, le relazioni commerciali, o le manifatture esistenti in diversi altri luoghi vi conducono parecchi protestanti, i cui atti di morte, ovvero di nascita dei loro figliuoli debbono esser redatti nell'istesso modo degli altri, onde provvedere all'interesse delle loro famiglie.

Le attribuzioni conferite in proposito al parroco non possono che assoggettare i protestanti ivi dimoranti ad una specie di dipendenza e subordinazione verso il parroco, il che non può essere che utile alla religione; e non vi è certamente da temere di veruna insolenza per parte de' medesimi, giacchè essi sono e saranno sempre in sì piccolo numero nel medesimo paese che non ardiranno a far simile passo, giacchè il Governo è ben deciso di fare rispettare indistintamente da tutti i ministri della Santa Religione, e lo sanno i protestanti che abitano ne' Regii Stati.

Egli è pertanto essenziale che l'Istruzione Pontificia porti anche il disposto degli art. 26 e 27, tanto più che, se non si adottassero, sarebbe indispensabile di stabilire altri uffiziali per que' pochi atti di protestanti.

## Titolo *Del domicilio.*

Art. 71. *Primo paragrafo, prima redazione* — La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito.

*Seconda redazione, addizione* — Salvo che ne sia legittimamente separata di corpo e di abitazione.

*Motivi* — L'addizione si ravvisa necessaria per cautelar l'interesse della moglie legittimamente separata, in ciò che riguarda il foro ed il luogo ove debba citarsi, lasciando poi che dai Tribunali si applichi la disposizione, giusta le circostanze, e senza che se ne possa dedurre alcuna conseguenza ulteriore per gli altri effetti determinati dalla legge come dipendenti dal matrimonio che tuttora sussista, ed in specie per l'autorizzazione del marito che non cessa di esser necessaria, salvo al Tribunale a provvedervi in caso di rifiuto. (*Deliberazione 17 luglio* 1832).

## Titolo *Degli sponsali e del matrimonio.*

Art. 115. *Al raffronto di cotesto articolo col corrispondente* 201 *del Cod. civ. franc. tosto scorgersi una diversità di redazione, di cui alla prima forse non appare il motivo; giova almeno a meglio spiegarlo la seguente avvertenza:*

Si è creduto bene di sostituire alla disposizione del Codice francese altra meno ampia nelle espressioni, perchè la prima sembra indicare una permanenza degli effetti del matrimonio disciolto, mentre conviene limitarli all'interesse rispettivo di ciascun coniuge.

(*Osservazioni comunicate dal Guardasigilli di S. M.*)

## Titolo *Della paternità e della figliazione.*

Art. 132. Si è conchiuso a presso che unanimità di voti, che non urta colla legge ecclesiastica la disposizione che non si possa impugnare la legittimità della prole anche in caso di matrimonio dichiarato nullo dalla Curia ecclesiastica per motivo di fisica impotenza, perchè i decreti dell'autorità ecclesiastica non possono mai attribuire effetti civili che sono riservati alla sola autorità secolare: e la disposizione del contronotato articolo non fa che non sia nullo il matrimonio e che da questo pel tempo avvenire non possano più nascere effetti civili. La sentenza che pronunciò la nullità sortisce il suo intiero effetto quanto ai coniugi, locchè è l'oggetto suo principale ed immediato: lo sortisce altresì per la prole che si concepisse per l'avvenire, ma per quella già concepita nulla può ostare che la legge civile la consideri come legittima, sia per una conseguenza necessaria dell'essere nata *constante matrimonio*, ossia mentre che non era ancor disciolto, sia per una conseguenza imputabile al coniuge, che malgrado la sua impotenza avrebbe contratto il matrimonio, e per una ragion di pubblica onestà, la quale si oppone a turbare lo stato della prole nata da un matrimonio, in cui, senza ledere alcuna proibizione o legge d'ordine pubblico, i contraenti avrebbero vissuto.

I Codici di Parma e di Napoli, tutto che facienti necessariamente dipendere dal vincolo civile e dall'ecclesiastico, insieme uniti, la validità del matrimonio, non hanno ammesso la modificazione negli effetti civili dipendenti dall'accennata causa, e pare tanto più sicuramente potersene in questa parte seguire l'esempio, perchè tali affetti riguardino il terzo, ossia la prole, la cui condizione richieda tutta la sollecitudine del legislatore. (*Deliberazione 25 luglio* 1832).

Art. 172, 173 e 180. — *Si è omessa la denominazione di* incestuosi *adoperata negli art.* 331 *e* 335 *del Codice francese, seguitato da quelli di Napoli e di Parma, per non darne una definizione che urtasse con quella comunemente invalsa, giusta il diritto canonico e le analoghe dottrine, relativamente ai gradi entro i quali le unioni contratte rendono incestuosa la prole: tanto più che intendevasi osservare una distinzione tra i due modi di legittimazione, cioè per susseguente matrimonio e per rescritto del Principe, riserbando a quest'ultimo alcuni casi, in cui il primo modo non è ammesso, verbigrazia, tra affini in secondo grado, o come comunemente si usa chiamare tra cognati, per i pericoli che alla quiete e morale domestica deriverebbero dall'intendersi accordata la legittimazione della prole da che siasi ottenuta la dispensa dall'impedimento.*

*Tale nella sostanza è il risultato delle osservazioni in proposito dibattutesi e sulle quali definitivamente si è deliberato in adunanza del* 18 *luglio* 1832.

*Occorre tuttavia di avvertire che le discussioni relative non versarono semplicemente sulle relazioni che esistessero sovra tale argomento tra il diritto civile ed il diritto ca-*

*nonico, ma sovra i principii stessi che dovessero regolare l'azione del potere civile nel definire gli impedimenti in fatto di matrimonio, e dipendenti si dai gradi di consanguinità ed affinità, che da esistenza di altro vincolo coniugale, autorità che in ogni tempo si reputò in Piemonte esistere presso del Sovrano, ed in modo affatto indipendente si è venuta esercitando all'occorrenza de' casi rispetto ai religionari Valdesi.*

*In prova di questa dottrina, sotto il duplice aspetto si dell'impedimento proveniente da consanguinità od affinità, che di quello concernente la dissolubilità, o no, del vincolo coniugale, si stima doversi inserire, quali positivi documenti, quanto qui appresso risulta da una rappresentanza del Senato di Piemonte in data del 29 maggio 1835 e successivo Regio Biglietto, e da una nota del Pastore dei protestanti delle valli sopra Pinerolo, P. Bert, diretta al conte Bianco di S. Secondo, Membro della Commissione sopra il Codice civile, in data del 21 settembre 1831.*

*Tenore della rappresentanza.* — Caterina Gay, di Prarostino, già protestante ed ora convertita alla fede cattolica, ebbe ricorso a questo Magistrato per ottenere lo annullamento del matrimonio senza veruna dispensa da lei contratto, prima di abbracciare la Santa nostra Religione con Giovanni Fornerone protestante suo cugino germano.

Fonda essa la proposta nullità del celebrato matrimonio sul divieto di sposarsi tra congiunti in tal grado stabilito dall'antica disciplina de'Valdesi, conforme in tal parte a quella della Chiesa ortodossa e ripristinata col ristauramento delle patrie leggi, non che alla circostanza di avere sposato per solo meto reverenziale de'suoi genitori il detto Fornerone, col quale non ha mai coabitato, e mentre già trovavasi incinta per fatto del cattolico Michele Fornaco.

Oppose il Fornerone che in tal parte l'antica disciplina Valdese era stata mutata col Sinodo del 12 e 13 giugno 1801, il quale avrebbe tolto l'impedimento di parentela tra figli di fratelli e sorelle, dichiarando lecite fra essi le nozze: che tale mutazione, come affatto particolare al culto loro e non contraria ad alcuna Sovrana disposizione, non poteva punto riguardarsi come abrogata dal R. Editto in data 21 maggio 1814. Replicava del resto che il fatto della non coabitazione non importava alla sussistenza del nodo, il quale dovesse come del tutto regolare e saldo mantenersi.

Comunicatisi gli atti della causa all'Ufficio dell'Avv. Generale, ebbe questi nelle sue conclusioni ad osservare che altre volte era vietato il matrimonio anche tra i protestanti parenti al grado di cugini germani, se non interveniva la dispensa dalla parentela: che questa dispensa doveva esser conceduta dal Principe, come ne fanno fede specialmente le RR. PP. 28 marzo 1792, relative al matrimonio di Gio. Griglio ed Anna Gonetto; che la innovazione a tal riguardo operata col precitato Sinodo, come contraria ai principii della patria legislazione riguardanti il matrimonio de'Valdesi, ha dovuto cessare di aver effetto dopo l'Editto del 21 maggio 1814; che la parentela in grado proibito, quale è quello di cui si tratta, formando un impedimento dirimente il matrimonio, ne veniva che le nozze celebrate senza legale dispensa fra persone congiunte in simil grado erano agli occhi della legge nulle, e tali dovevano dichiararsi dai Tribunali chiamati a pronunciare giudicio sulle medesime.

Partendo da siffatti principii, e riflettendo ancora che il Sinodo del 1801, come non mai stato approvato da V. M. dopo il 1814, nè dal Governo stesso francese, che in allora occupava queste contrade e le di cui leggi civili reggevano sole il matrimonio e lo permettevano generalmente tra i cugini germani, non poteva meritare alcun riguardo, e che la causa doveva risolversi e giudicarsi secondo le patrie leggi, non esitò a conchiudere per la nullità del suddetto vincolo tra la Gay ed il Fornerone contratto sotto l'impero delle medesime.

*Si tralascia qualche altro § meno essenziale di questa rappresentanza, la quale indi così prosegue:*

Le notizie a tale proposito ricevute portano che realmente in quelle valli era invalsa dopo il 1814 l'opinione che non fosse necessario d'implorare alcuna dispensa per i matrimoni tra cugini germani, e che furono in conformità della medesima celebrati alcuni matrimoni.

Ci è pure risultato che in un Sinodo celebrato in dicembre 1833 si è stabilito, in con-

formità del disposto da quello del 1801, che il matrimonio è vietato tra i fratelli e sorelle, cognati e cognate, zie e nipoti, e nipoti e zii, dal che ne segue riputarsi permesso e lecito fra i parenti in grado più remoto e così anche fra i cugini germani.

Questo nuovo Sinodo è ora comunicato dal Dicastero interni all'Avv. Generale pel suo parere, il quale emanerà fra breve per la osservanza dell'antica disciplina proibitiva.

Ponderate in oggi tutte queste risultanze in sì grave materia, sembra a noi che se possono meritare un benigno riguardo i matrimoni in buona fede contratti, seguiti dalla coabitazione degli sposi e dalla sopravvenienza di prole, non si possa però a stretto rigor di giustizia sostenere la validità delle nozze celebrate tra cugini germani senza dispensa, atteso la indubitata esistenza fra essi di un impedimento dirimente, perchè non può considerarsi come legittima la revoca di detto impedimento che derivar si vorrebbe dal citato Sinodo del 1801, e dalla opinione erronea e priva di fondamento introdotta a tale riguardo dopo il 1814.

Ci sembra altresì non doversi tollerare che continui ad osservarsi questa nuova disciplina, colla quale in sostanza si verrebbe a derogare al divieto già fin dal 1765 notificato per parte del Governo di V. M. ai ministri di quelle valli di celebrare matrimoni tra cugini germani, e rinnovato nel 1792. Ma bensì esigere che si prosegua a riguardar come fermo e vigente tale divieto, sino a che non sia altrimenti da V. M. stabilito.

Mossi dalle sovre esposte considerazioni, e dacchè il silenzio e la tolleranza della pubblica autorità fece sì che i ministri Valdesi ardirono persino di benedire matrimoni tra cognati senza veruna dispensa, credemmo dover nostro di rappresentare il fatto a V. M. e rispettosamente proporle:

Quanto al passato, di dichiarare con Sovrana sua Provvisione che debbansi tenere per validi tutti i matrimoni celebrati dal 1814 sino ad ora tra i protestanti delle valli di Pinerolo, parenti al grado di cugini germani, e seguiti da coabitazione, salvo rispetto a quello della Caterina Gay con Gio. Fornerone, sul quale verte lite, ad essere da noi pronunciato a termini di ragione e giustizia.

E quanto all'avvenire, di ordinare di far sentire ai ministri ed al moderatore di quelle valli essere sua intenzione che conformemente alla disciplina osservata prima del 1800 e fino a tanto che non sia altrimenti stabilito da V. M., si prosiegua a riguardare come vietato anche fra quelli che professano il culto protestante il matrimonio sino al grado di cugini germani inclusivamente, e che perciò non abbiano a celebrare matrimonii tra persone parenti in tal grado o altro più prossimo, a meno che si faccia loro fede di essersi dagli sposi chiesta ed ottenuta la dispensa da V. M. per la parentela che formerebbe impedimento alla legittima loro unione.

Nel rassegnarle questa nostra rappresentanza, aspettiamo i venerati sovrani suoi comandi per poterci uniformare ai medesimi, ed abbiamo intanto l'onore di farle profondissima riverenza.

*Tenore del R. biglietto.* — Il re di Sardegna, ec. — Magnifici fedeli ed amati nostri — In una vostra rappresentanza del 28 maggio p. p., informandoci, ecc. Abbiamo approvato questa vostra proposta, epperciò vi diciamo essere mente nostra che debbano essere tenuti per validi tutti i matrimoni celebrati dal 1814 sino ad ora tra i protestanti delle valli di Pinerolo parenti al grado di cugini germani, ad eccezione di quello della Caterina Gay con Gio. Fornerone, sul quale sarete per pronunciare a termini di ragione e giustizia, e che conformemente alla disciplina osservata prima del 1800, e sino a tanto che non sia altrimenti da noi stabilito si prosegua a riguardare come vietato anche fra protestanti il matrimonio sino al grado di cugini germani, a meno siasi dagli sposi chiesta ed ottenuta da noi la dispensa.

Torino, 20 giugno 1835.

*Firmato:* — C. ALBERTO.

*Controssegnato:* — DI PRALORMO.

*Emanava poi nella suddetta causa di Caterina Gay contro Gio. padre e Gio. figlio Fornerone sentenza in data del 25 giugno detto anno 1835 del tenore seguente:*

Il Senato dichiara nullo il matrimonio della detta Gay contrattto col Gio. Fornerone

*Tenore di nota trasmessa come sovra dal Pastore della Comunione Valdese* — P. BERT.

» Quelche sacré que soit le lieu du mariage considéré comme d'institution divine, les protestants en général, et ceux des vallées en particulier n'en ayant jamais fait un *sacrement*, ne l'ont pas regardé comme tellement indissoluble, qu'il n'y ait eu lieu quelque fois à le rompre, fondés soit sur la loi mosaïque, soit sur l'autorisation même de notre Seigneur (Math. XIX, 9).

» Quoiqu'il en soit, la série de nos actes synodaux atteste que le divorce n'était pas inconnu dans les vallées.

» Ceux qui le sollicitaient se présentaient à l'Assemblée synodale, alors plus fréquentes qu'aujourd'hui, et y exposaient leurs griefs débattus à huis ouverts. Si le Synode jugeait la demande juste, il prononçait *divorce*.

» Cependant il ne conste pas que les divorcés aient après cela contracté d'autres mariages.

» Il y a cent ans environ qu'un pareil cas de demande en divorce s'étant présenté par devant un Synode, l'Intendant du Roi, au nom de S. M., prononça d'entrée le *veto*, et déclara l'Assemblée incompétente pour décider sur cette matière considérée comme *civile*, et conséquemment du ressort des Magistrats supérieurs.

» Depuis lors il ne fut jamais plus question de divorce ».

*Fine dei documenti e schiarimenti relativi al lib. I. del Cod. civile.*

*(Vedi avvertenza a pag. XXV).*

# DOCUMENTI E SCHIARIMENTI
SUL
# PROGETTO DI CODICE CIVILE

## LIBRO SECONDO

*Dei beni e delle diverse modificazioni delle proprietà.*

### TITOLO PRIMO

*Della distinzione dei beni.*

CAPO PRIMO. — *Dei beni immobili.*

ART. 407. *Intorno ai posti (così delle piazze) da causidici, speziali, ecc., ecco come, senza inceppare l' avvenire, ragionando sul presente, si esprimeva la Commissione, nella redazione di questo titolo:*

Rimangono fra noi varii diritti di esclusivo esercizio di una professione, trasmissibili agli eredi e conosciuti sotto il nome di *piazze* da causidico, da attuario, da speziale e simili.

Tali diritti furono considerati sin ora dai Magistrati supremi come *stabili*, poichè suscettibili d'ipoteca, di costituzione di dote; non sapendo quali determinazioni possa circa alle medesime prendere per l'avvenire il Governo, o se esse debbano essere l'oggetto di disposizioni transitorie; è opinione frattanto della Commissione che si debbano considerare come immobili, aggiungendoli all'articolo dove è spiegato quali sieno gli immobili per destinazione della legge.

CAPO SECONDO. — *Dei beni mobili.*

ART. 413 e 414, *prima redazione. — Si erano adottati gli art.* 388 e 379 *del Codice di Parma così concepiti:*

ART..... La parola *mobili*, quella di *beni* o *cose mobili* e quella di *effetti mobiliari* usata nella disposizione della legge, senz'altra aggiunta o designazione che ne restringa il significato, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato *mobile* secondo le regole superiormente stabilite.

Nello stesso senso verrà interpretata l'espressione *beni*, *cose* o *effetti mobili*, usata nelle disposizioni dell'uomo.

ART..... La parola *mobili* usata nelle disposizioni dell'uomo, senz'altra aggiunta o designazione che ne estenda il significato, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl'istrumenti delle scienze, delle arti e dei mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, le armi, i grani, i vini, fieni ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

*(Verbale della sessione* 26.ª, 26 *agosto* 1831*).*

*Questa redazione che, per meglio raggiungere l'intenzione dell'uomo nell'uso fatto della parola* mobili *sostantivamente, si mostrava meno gelosa della conformità del linguaggio tra la legge e l'uomo, incontrò vive obbiezioni.*

Si fece valere da una parte la necessità di dare alla parola *mobili* la stessa significazione, sia che venga usata dalla legge, sia che venga adoperata nelle disposizioni del-

l'uomo, ed anche il pericolo che potrebbe esservi di dare alla medesima, nella legge stessa, un troppo esteso significato, poichè per tal modo, parlando per esempio dell' esecuzione sovra i mobili, verrebbero eziandio a comprendersi i crediti, cosa che si sostiene non essersi mai praticata, e finalmente il pericolo che potrebbe esservi nel cangiare la redazione del Codice francese, essendosi poscia adottato lo stesso Codice nel rimanente del progetto.

Adducevasi a difesa della redazione del Codice di Parma la necessità di dare alla parola *mobili* quando viene usata dalla legge un significato il quale non sia per discordare dalla definizione data dal Codice stesso, mentre nulla osta che nelle disposizioni dell'uomo si dia a quella parola un significato meno esteso e più conforme al modo comune d'esprimersi; nè si ammetteva il pericolo di aver dato a quella parola un significato diverso nel rimanente del progetto, posciachè sempre si ebbe presente la seguita mutazione; essendosi eziandio proposto da alcuno di adottare il Codice francese, aggiungendo però la parola *beni* in tutti gli altri articoli in cui si definissero quali sieno i mobili, dicendo per esempio all'articolo (409) *sono beni mobili*, ecc., per ovviare all' incongruità di dare alla parola *mobili* usata dalla legge un significato differente da quello contenuto nella definizione del Codice.

(*Deliberazione 14 settembre* 1852).

La distinzione di cui nel secondo dei progettati articoli tra il linguaggio della legge e quello dell' uomo aveva sofferto dapprima non lievi difficoltà, parendo non potersi ammettere una così generale opposizione tra di essi, riguardo al significato della parola *mobili;* e sembrava ad una parte de' Membri che più giusta fosse e più conveniente la disposizione del Codice francese, la quale con eguale convenienza potrebbesi adottare nello stile del progetto, usando cioè l' espressione *beni o cose mobili*, quando s' intendesse darvi un significato più esteso e generale, ed in vece la semplice voce *mobili* quando si prendesse in senso più ristretto.

Si allegava da questa distinzione non discostarsi pur anco l'uso attuale e lo stile delle vigenti leggi, come si scorgesse dalla decisione 160.ª del Tesauro, e dal titolo *Delle esecuzioni*, nelle Generali Costituzioni, ove, a cagion d'esempio, si prescrive doversi prima far l'esecuzione sui mobili e quindi separatamente sui crediti, locchè indicasse che questi nello stile delle leggi non fosseno compresi in quel primo vocabolo, non altrimenti che quando trattasi delle disposizioni dell' uomo.

Ma dall' altra parte si osservava che non fossevi in cotal distinzione contraddizione nessuna, poichè la disposizione della legge fosse quella che formasse la regola, e nella quale la parola *mobili*, senza sottilizzare, quando venisse usata aggettivamente o sostantivamente, dovesse comprendere tutto ciò che nella definizione legale data sotto questo titolo avesse la medesima natura, laddove la legge parrebbe caduta in una specie di contraddizione, dipartendosi nello stesso suo linguaggio da una tal significazione per piegarsi a quella più ristretta e volgare che semplicemente può ammettere per parte dei privati in casi particolari, benchè meno esatta, per seguire la loro intenzione.

Non valere l'autorità delle leggi o della consuetudine allegata, da che il progetto apertamente era concepito in senso diverso, non ammettendosi più, come per lo addietro una triplice classe, cioè, di *immobili*, di *mobili*, di *crediti*, ma solamente le prime due: onde la legge, per essere coerente a sè, quando intendesse di escludere alcuna di tali cose, non avesse che da aggiungere una maggior espressione, o limitazione, come ciò si enuncia nell'art. 413, il quale, dietro tali considerazioni, è sembrato alla Commissione poter sussistere come nel progetto.

(*Deliberazioni fatte in adunanze* 17, 19, 22, e 26 *dicembre* 1852).

*La redazione venne ulteriormente ammendata in senso più analogo agli art.* 533, 534 *e* 535 *del Cod. civ. francese* (*V. l'opera* Motivi, *pag.* 425, *vol. I*)..

CAPO TERZO. — *Dei beni relativamente a coloro che li posseggono.*

ART. 423 al 431. *Nella* prima *redazione, a questo capo si era proposto di far seguire in capo separato, intitolato* Del Demanio, *le disposizioni sotto analogo titolo contenute*

*nelle Generali Costituzioni del* 1770, *ed a cui, per quanto si riferisse a tali materie, si riportavano i* §§ 1, 2 *e* 3, *del tit.* 16, *lib.* 1 *del Regol. pel Ducato di Genova, ove si tratta del Magistrato della Camera.*

*Nel proporre di mantenere senza alterazione ciò che era disposto, si intorno all' inalienabilità de' diritti e beni del Demanio ed alle sole eccezioni in dette Regie Costituzioni ammesse, come rispetto al diritto perpetuo di riscatto delle cose anche validamente alienate, non ostante qualunque trascorso di tempo, la Classe incaricata della redazione del Codice civile soggiungeva tuttavia:*

Si è finalmente avvertito che, sebbene le leggi antiche de' nosti Principi sovra l'inalienabilità de' beni demaniali non distinguano precisamente le varie specie di beni che assumano tal qualità, tuttavia nella pratica si sono introdotte alcune categorie, distinguendo cioè i beni che sono specialmente assegnati pel servizio della Casa del Sovrano e della Reale Famiglia e quelli che sono destinati in sussidio delle altre parti di servizio pubblico.

Quanto ai primi, si è riconosciuto non dovere essi andar soggetti a verun pericolo d'alienazione, onde lasciare intatta quella maniera d'assegnamento che da noi tiene le veci di patrimonio speciale del Sovrano (oggidì *lista civile*).

Quanto ai secondi, si è ammessa una maggior facilità onde mettere in salvo le ragioni dei terzi.

Seguitando questi principii, la Commissione inclinerebbe nell'opinione di restringere questa clausola d'inalienabilità ai diritti inerenti alla sovranità ed ai beni destinati al servizio della casa del Re e della Reale Famiglia.

( *Verbale della sessione* 26.ª, 26 *agosto* 1831).

*Fra le disposizioni comprese sotto il titolo* del Demanio, *nelle citate RR. CC., leggesi al § 2 quella relativa ai tributi, pure inserita dalla Commissione nella sua redazione e così concepita:*

I tributi ed altre pubbliche imposizioni si conserveranno sempre intatti, non solamente nella sostanza, ma anche nella distribuzione, di modo che ognuno porti il proprio peso e si mantenga perpetuamente l'universalità del concorso.

*Giusta le osservazioni comunicate alla Classe del Codice civile dal Guardasigilli di S. M., questa disposizione, lievemente modificata nei termini in cui è menzione della sostanza dei tributi, per escludere il supposto che lo stanziamento delle imposizioni non potesse subire in progresso di tempo modificazioni, venne per altro mantenuta quale principio rilevantissimo non solo per lo Stato, ma pei singoli cittadini e loro proprietà, per l'equa distribuzione, senza eccezioni di sorta, de' pubblici carichi.*

*Si mantennero pure, alquanto modificate nella redazione, e sotto certe limitazioni, le altre disposizioni relative al Demanio, ma, senza farne un capo separato, si collocarono sotto la medesima intitolazione* — De' beni relativamente a coloro che li posseggono, — *del pari che le disposizioni ricavate dal Codice francese; sostituendo all'espressione:* Domaine public, *quella di:* Regio Demanio.

*Le avvertenze che possono servire a più esatta intelligenza delle redazioni adottate e che ricavansi dalle citate osservazioni del Guardasigilli di S. M. sono le seguenti:*

Art. 419 a 431. Non si è fatto menzione che del solo *diritto sulle* miniere e *sui* beni vacanti, non meno che *sulle* successioni senza eredi od abbandonate, mentre che quel solo diritto dee annoverarsi tra i regali, essendo nel rimanente il diritto delle miniere e concessione delle medesime sottoposto a regole diverse da quelle relative al Demanio: oltre di che, giusta il disposto del comune diritto, della nostra giurisprudenza, non che del diritto francese anteriore alla rivoluzione; col quale è noto che in quanto spetta al Demanio molta analogia serbava il diritto in vigore nella monarchia di Savoia, il Re avrebbe sempre avuta la facoltà di disporre dei beni vacanti e delle successioni abbandonate, come pure già dei beni stati confiscati, sin tanto che non fossero stati incorporati al Regio Demanio, continuando altresì i medesimi, sino ad un tal momento, ad essere soggetti alla prescrizione.

Per lo stesso motivo si è creduto doversi far menzione di tal sorta di beni nell'articolo (431) in cui si accorda una maggior facilità per le alienazioni di alcune categorie di beni.

Art. 420. Si è usata l'espressione: strade pubbliche, *fuorchè le comunali*, avendovi strade provinciali che sono dipendenti dal Regio Demanio, a guisa delle attuali strade dipartimentali di Francia che non furono classificate, se non dopo la pubblicazione del Codice civile.

Art. 423 e 424. *Ciascuno intende di leggieri come in questa parte, forse più che in altra, il Codice civile essendo in stretta attinenza col diritto politico, si dee por mente a quelle disposizioni dello Statuto del Regno che possono avervi relazione.*

*Fra questi, l' art. 20 ricisamente distinguendo il patrimonio privato del Re dalla dotazione della Corona, sembra doversi ritenere come innovativo al disposto dell'art. 424 del Codice civile, nella parte che farebbe luogo alla riunione al Demanio, di cui la dotazione della Corona è una dipendenza, di quei beni che fossero amministrati promiscuamente coi demaniali e di cui il Re non avesse vivendo disposto.*

*Si scorge infatti come l' indispensabile condizione, che promiscua ne sia stata l'amministrazione coi demaniali, è tale per sua natura che sotto la forma politica costituzionale non potrebbe verificarsi, e quindi può ritenersi cessato il caso cui tendono a provvedere le finali espressioni del citato art. 424.*

*A più ampia illustrazione tuttavia e nel medesimo tempo come norme che in altri punti trovansi in perfetta armonia col Codice politico, benchè ad esso anteriori, si è stimato di riferire qui appresso il tenore di un parere, in data dell' 8 febbraio 1837. Esso fu il risultato di un congresso, al quale convennero i personaggi di cui si leggono le sottoscrizioni, espressamente tenuto prima che il Codice civile ricevesse la Sovrana sanzione, per definire chiaramente i limiti che le une dalle altre separavano certe categorie di beni che talvolta trovaransi, ma più non possono ora trovarsi riunite, sotto l'amministrazione della Corona, quantunque di diversa natura.*

*Le opinioni ivi espresse non si discostano punto, nella sostanza, dalla lettera e dallo spirito degli articoli 19 e 20 dello Statuto del Regno.*

*Dal raffronto di questi ultimi articoli cogli articoli 419 e seguenti del Codice civile si scorge doversi distinguere tre categorie di beni: la prima costituente il Demanio propriamente detto, che non solo è proprietà dello Stato, ma inoltre o è destinato ad uso pubblico, come le strade e i punti del territorio che sono occupati per altro servizio pubblico, o colle rendite che se ne ricavano sopperisce in qualche parte almeno ai pubblici bisogni.*

*La seconda categoria è formata dei beni della Corona, dei quali il Re durante il suo regno non ha che l' uso, ed in cui entrano pure gli appannaggi dei Principi della famiglia e del sangue, sebbene regolati con leggi particolari. Le altre rendite, come pure le doti in occasione di matrimonio delle principesse o dovario delle regine, appartengono piuttosto al genere di assegnamenti creati all' evenienza dei casi.*

*La terza categoria infine è quella dei beni che formano il patrimonio privato del Re, per nulla diverso dalle altre private proprietà, salvo in quanto l' art. 20 dello Statuto ha stabilito qualche eccezione nel modo di disporne.*

*Di proprietà di questo genere, ossia di patrimonio privato del Principe, distinte dalle fiscali, vi ha traccia nelle collezioni Teodosiana e Giustinianea,* (L. 8 Cod. Theod., *De jure fisci.* — L. 3 Cod. Justinian., *De fundis rei privatae et saltibus divinae domus*).

*Ecco il testo del parere, di cui si omette ciò che concerne alla competenza giudiziale, che ora ha perduto ogni interesse, ritenuto solo quanto riflette i due seguenti capi:*

1. Se il patrimonio privato affidato all' amministrazione della Sovra intendenza Generale, retta dalla stessa persona che regge l' Intendenza Generale della Real Casa, si possa considerare amministrato provvisoriamente co' demaniali, benchè distinta sia l'amministrazione di cadun' Azienda e descritti sieno in separati bilanci i rispettivi impiegati?

2. Se, posta la separata Amministrazione, debbasi nondimeno, a mente del § 7, tit. 2, lib. 6, delle Generali Costituzioni, ritenere incorporato al R. Demanio, detto patrimonio privato, pel caso in cui il Sovrano non ne abbia disposto vivendo?

Non seppe vedere il Congresso ombra di dubbietà sulla esclusione della promiscuità d'amministrazione.

Questa promiscuità non può punto nascere da che la stessa persona diriga l'ammi-

nistrazione di due patrimonii diversi, bensì dalla confusione dell'uno coll' altro patrimonio.

Quindi, distinta essendo l'Azienda del patrimonio privato da quella della Real Casa, distinti i bilanci, distinti i conti, e diversi persino i Consigli chiamati a sanzionarli, appare evidente l' accennata esclusione di promiscuità.

Sulla seconda questione riconobbe il Congresso dipenderne la soluzione dalla retta intelligenza appunto del citato § 7, tit. 2, lib. 6 delle Regie Costituzioni.

Vuolsi dunque ponderare la lettera ed il senso di detto paragrafo. Desso racchiude palesemente due disposizioni:

La prima riflette ai beni e diritti acquistati dal Principe a nome del Demanio, od a questo in altro modo destinati ed uniti, e li dichiara inalienabili.

La seconda quelli altri beni promiscuamente amministrati co' demaniali, e se l'amministrazione progredì per lo spazio d' anni dieci, li dichiara parimente inalienabili. (*V. art. 423 e 424 del Cod. civ.*)

Se poi cotale amministrazione non giunse al decennio, e così non percorse ancora il tempo prescritto per l' incorporazione, li vuole pure inalienabili, nel caso però che il Principe, avendo la facoltà di disporne, non ne dispose vivendo.

Siffatta disposizione letterale percuote direttamente e restrittivamente i beni promiscuamente amministrati coi demaniali, e ne conseguita per conseguenza diretta che non deesi estendere agli altri beni proprii del Principe distintamente amministrati.

D'onde ne viene per altra conseguenza non meno diretta, che il senso ovvio e naturale di detta disposizione egli è, che l'incorporazione dei beni particolari del Principe in essa prescritta dimana dalla volontà tacita e presunta dello stesso Principe, in quanto che ne volle la promiscua amministrazione, e potendo disporne, non si valse di tal facoltà.

Ma egli è chiarissimo che tal volontà cessa, ed è anzi esclusa, quando l'amministrazione ne è separata, poichè è palese che con tale separazione spiegò apertamente il Principe sua volontà contraria alla confusione ed incorporazione degli uni cogli altri beni.

Perciò onde stabilire l'incorporazione col Demanio del patrimonio privato separatamente amministrato, vi vorrebbe altra disposizione di legge, e questa appo noi non esiste.

Giammai infatti (ricordarono i Membri del Congresso), si è sollevato il dubbio sul passaggio degli altri beni particolari distintamente amministrati agli eredi legittimi del Principe, sia per successione testamentaria, che intestata.

Esempio ne sia lo stesso avvenimento al trono di S. M. felicemente regnante. Addimandò bensì in allora il Procuratore Generale l'incorporazione immediata dell'appannaggio alla corona, ma non mosse quistione sui beni particolari, e la diversa origine e natura dei beni appanaggiati da quelli particolari ne addita agevolmente la ragione.

Nullameno non si dissimulò il Congresso, che in Francia sotto l'impero delle antiche leggi demaniali, da cui le principali nostre furono mutuate, siccome è cosa assai nota, e lo dichiarò esplicitamente il Duca Luigi nel primo Editto demaniale del 22 aprile 1443, celebri trattatisti nella materia, giusta la testimonianza dell'autorevole Merlin nel suo *Repertorio universale*, verbo *Domaine public*, § 3, n. 4, furono divisi d'opinione, sostenendo gli uni virilmente che ogni acquisto del Principe, pel suo decesso senza averne disposto, si riuniva di pien diritto al Demanio, sull'appoggio del principio che la persona privata del Principe consideravasi estinta per confusione nella persona pubblica.

Quindi nello scopo di togliere ogni dubbiezza, e di rimuovere persino l'idea di ricorrere al consulto di trattatisti francesi, ravvisò non inopportuna la redazione del ridetto § 7 della R. legge inserito al libro II del nuovo Codice (*che forma attualmente l'art. 424*) in termini più proprii ad offerire a dirittura la premessa spiegazione esclusiva dell'incorporazione di beni particolari non promiscuamente amministrati co' demaniali.

E divisò che tale scopo si otterrebbe sostituendo all'ultimo inciso di detto articolo dicente: — *e se il Re avendo la facoltà di disporre, non ne avrà vivendo disposto, quantunque il tempo prefisso per la loro incorporazione non fosse trascorso* — la seguente versione: — od anche per un tempo minore se il re avendo la facoltà di disporre non ne avrà vivendo disposto.

Riassumendo, fu avviso unanime del Congresso, che l'amministrazione del patrimonio privato, retto dalla Sovraintendenza Generale, benchè il capo di questa regga anche

l'Intendenza Generale della Real Casa, vuolsi ritenere amministrazione separata dai demaniali.

Che detto patrimonio privato, quando non ne disponga vivendo S. M., passerà per successione intestata ai suoi eredi e successori.

*Sottoscritti:* — Barbaroux. — Montiglio. — Calvi. — Piacenza. — Coller.

Art. 433. Si pone in questione, se convenga definire particolarmente quali sieno i beni ecclesiastici.

Il Presidente Musio proporrebbe che si dicesse essere quelli che sono destinati al culto divino ed al mantenimento de' ministri, e che si escludessero da questo novero i beni di cappellanie laicali e simili.

Il Conte Sclopis, il Senatore Avet e gli altri Membri non sono di questo parere; osservano che un'estensione abusiva di questa definizione potrebbe far comprendere in questo novero i beni di Seminarii ed i beni di Conventi, sui quali l'opinione più sana fu sempre che dovessero distinguersi dai beni di Chiesa.

La maggioranza sarebbe perciò d'avviso, che nulla si aggiungesse di specifico alla generica denominazione — beni di Chiesa — usata nell'art. 1 di questo capo.

(*Verbale della sessione* 25.ª, 12 *agosto* 1831).

Si torna sulla questione, se si debba inserire la difinizione dei beni di Chiesa.

Il Presidente Musio crederebbe giusta la definizione datane dal Codice di Parma e non vedrebbe alcun inconveniente ad adottarla.

Il Senatore Avet riporta la seguente definizione adottata dal Senato di Savoia:

» Les biens ecclésiastiques sont ceux qui sont dédiés au culte divin, consacrés à la réligion chrétienné ou destinés à l'entretien des ministres de l'église ».

Il Conte Sclopis e gli altri Membri osservano, che il definire quali sieno i beni di Chiesa non aveva forse negli altri Codici gli stessi inconvenienti come da noi, dove le Comunità ecclesiastiche sono assai estese, segnatamente quanto alla giurisdizione del Senato di Piemonte. Osservano ancora essere queste materie rette con istruzioni ed usi particolari dei rispettivi Senati che interessa di conservare intatti.

La maggioranza della Commissione pensa non doversi inserire definizione alcuna, *spiegandone, occorrendo, il motivo per nota, ma concepita nei termini più concisi.*

(*Verbale della sessione* 29ª., *del* 26 *agosto* 1831).

*La minuta del progetto (minuta 1.ª) comunicata ai Magistrati supremi non conteneva definizione alcuna dei beni di chiesa. Su quella adottata in questo articolo vedansi le osservazioni dei predetti Magistrati e le risposte della Commissione nell'opera* Motivi, *alle pagine* 431 *e* 443, *vol. I.*

## TITOLO SECONDO

### *Della proprietà.*

Art. 440. *Prima redazione.* — I libri, stampe, disegni ed altri prodotti dell'umano ingegno, pubblicati in questi Regii Stati sotto l'osservanza delle leggi e regolamenti vegliauti su tale materia sono proprietà de' loro autori, durante la loro vita e degli eredi dei medesimi per lo spazio d'anni..... (*da determinarsi*).

Il Conte Sclopis osserva che in questa disposizione dovendosi distinguere ciò che è oggetto di speciali regolamenti, come si è la durata della proprietà esclusiva, dal principio generale che solo dee essere consacrato nel Codice, convenga perciò ridurre l'articolo secondo questa veduta.

Egli osserva inoltre che, essendo una tale proprietà di un genere affatto particolare, in cui non debbasi solo aver riguardo alla produzione materiale, ma all'anteriorità altresì dell'invenzione ed al valore proprio dell'idea, da cui deriva il merito rispettivo dell'invenzione a favore degli autori, la disposizione potrebbe concepirsi in modo da indicare la speciale natura di questo diritto di proprietà.

Egli proporrebbe quindi di dire:

» Dalle produzioni dell'umano ingegno, rese pubbliche in conformità delle leggi e dei regolamenti veglianti, può nascere un diritto di proprietà a favore dei loro autori ».

Il Presidente Musio, il Senatore Avet, contraddicono a questa proposta; la condizione di priorità, che è di puro fatto, dee a loro avviso essere supposta; ciò che importa si è di enunciare in modo positivo il diritto di proprietà che dee attribuirsi all'autore.

Il Conte Sclopis acconsente a rendere più generale il principio con dire:

» Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori sotto l'osservanza delle disposizioni e modificazioni prescritte dalle leggi e regolamenti ».

Le parole *disposizioni* e *modificazioni*, sono in suo senso necessarie non solo relativamente alle cautele d'ordine pubblico, ma eziandio per esprimere la natura particolare di questa proprietà, in cui vi è collisione del diritto spettante all'autore con quello che ha la società di appropriarsi tali produzioni intellettuali: locchè scorgesi nella limitazione della durata della proprietà di simili produzioni; laddove, supponendo in questa un genere di proprietà di natura comune, non potrebbesi ammettere limitazione di tempo senza lesione del diritto.

La maggioranza della Commissione conviene nei termini essenziali della definizione proposta di questa proprietà; crede per altro che le modificazioni e limitazioni, da cui dee venir accompagnato simile principio, siano abbastanza indicate, dicendo:

Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti veglianti.

Questa redazione è adottata.

*(Verbale della sessione* 30.ª, 2 *settembre* 1831*)*.

*Fine dei documenti e schiarimenti relativi al libro II del Codice civile.*

*(Quanto al libro III vedi l'avvertenza a pag.* XXV*)*.

Digitized by Google

# AVVERTENZA

*Nella compilazione di quest' Opera essendosi dovute riunire sotto ogni articolo varie discussioni sulle stesse materie fatte in epoche diverse e collocate in differenti luoghi nei manoscritti originali, accaddero involontariamente alcune ommissioni, alle quali vuolsi ora riparare con apposita appendice.*

## OMMISSIONI OCCORSE NEL VOLUME PRIMO

Alla pag. 63, col. 1, dopo la lin. 53, andavano collocate le seguenti parole di cui nell' adunanza 29 novembre 1836:

« Non essendo esatta l'espressione: *convenuti nei Regii Stati*, di cui nell'art. 14, vi « si sostituisce l'espressione: *convenuti davanti i Tribunali de' Regii Stati* ».

Alla stessa pagina, colonna 2, dopo la lin. 13, andavano collocate le parole seguenti:

« È fatta in quest'art. 15 la stessa variante « di cui nel precedente ».

Alla pag. 82, col. 1, dopo la linea terz' ultima andavano le seguenti parole:

« Nell' alinea 3 alla menzione del *consenso*, « si aggiunge anche quella dell' *autorizzazione*, « stantechè il *consenso* si riferisce ai contratti, « e per gli atti giudiziali è detto: *autorizzazione* ».

Alla pag. 86, col. 1, dopo la lin. 18, andavano collocate le parole seguenti:

« Dipendentemente da tale traslocazione l'articolo è redatto come ora si legge al Codice ».

Alla pag. 89, col. 2, dopo la lin. 5, andavano collocate le parole seguenti:

« Nell'art. 38, si scrive: *di pien diritto*, « invece di: *ipso jure*, e nell'art. 39, si scrive: « *conserverà per lo passato gli effetti*, ecc. ».

Alla pag. 191, col. 1, dopo la lin. 35, andavano collocate le parole seguenti:

« Le espressioni: *pena afflittiva ed infamante*, « non sarebbero coerenti alle qualificazioni « delle pene contenute nel progetto di Codice « penale. La frase finale è redatta come or si « legge al Codice nell' art. 134 ».

Alla stessa pagina, col. 2, dopo l'ultima linea, andavano collocate le parole seguenti:

« È aggiunto alla menzione dell' *autorizzazione*, anche quella del *consenso* per la ragione di cui sopra da inserirsi a pag. 82. La « stessa aggiunta deve farsi nei due susseguenti « art. 33 e 34 del primo progetto o 138 e 139 « del Codice ».

Alla pag. 204, col. 2, dopo la linea 33 dovrebbe aver seguito la nota di cui nella pagina 70, del vol. II.

Alla pag. 329, col. 1, dopo la linea 4, andavano collocate le seguenti parole di cui nell' adunanza 3 novembre 1836. *(Vedi riserva fatta in nota a pag. 602, vol. II)*:

« Un Membro osserva esser troppo generica « la designazione di: *fanciulli ammessi negli « ospizi a qualsivoglia titolo e sotto qualunque « denominazione*, rimanendovi compresi anche « quelli che nati da genitori conosciuti fossero ricovrati in un ospizio mediante pagamento di una pensione o altrimenti; credo « che la disposizione dell' articolo debba aver « solo luogo pei minori nati da ignoti parenti.

« Un Membro risponde, conoscersi o dal « precedente articolo, e dal complesso dello « disposizioni trattarsi nell' art. 34 di quei « fanciulli ammessi negli ospizi dei quali non « sono noti i genitori, giacchè per quelli che « son figli legittimi ed hanno padre e madre « certa, rimane già disposto nei precedenti « articoli.

« Il preopinante replica, che l'art. 34 potrebbe esser sempre interpretato per una « disposizione particolare data per tutti indistintamente i fanciulli ammessi negli ospizi, « dietro l'espressione: *a qualsivoglia titolo e « sotto qualunque denominazione*.

« Un Membro riconosce necessaria una mu-

« tazione, ma domanda, se nel caso di un indi-
« viduo ammesso, i cui genitori sieno bensì *noti*,
« ma *defunti*, e che non abbia altri parenti co-
« nosciuti, oppure sieno questi stranieri o lon-
« tani, non debba esserne affidata la tutela
« all'Amministrazione dell'ospizio nel modo
« indicato dall'articolo.

« Il Relatore crede che in tali circostanze
« dovrebbe aver luogo la disposizione del-
« l'articolo, e propone di aggiungere nell'ar-
« ticolo le parole: *ove non abbiano parenti*
« *conosciuti e capaci*.

« È adottata la proposta del Relatore ».

*(Segue ora l'adunanza 29 novembre a pagina 329, vol. I).*

Alla pag. 567, col. 1, dopo la linea seconda andavano collocate le seguenti parole di cui nell'adunanza 31 maggio 1836:

« Il Relatore propone di aggiungere la pa-
« rola: *propri*, ove è detto: *irrigare i beni*,
« onde spiegare che l'obbligo di dare il pas-
« saggio alle acque ha luogo soltanto quando
« chi le conduce vuol irrigare con esse i pro-
« prii beni, ed evitare così che il passaggio
« possa essere chiesto anche pel solo oggetto
« d'una speculazione.

« Il Guardasigilli dice, che verrebbe a di-
« struggersi ciò che fu determinato per le con-
« cessioni temporarie delle acque che si fanno
« dagli affittuarii dei navigli, l'oggetto delle
« quali non è d'irrigare i beni proprii degli
« affittuarii, ma di trar profitto dalle acque
« vendendole ai possessori dei fondi.

« Il Relatore replica, che intende prendano
« essi, i possessori dei beni, le acque dai na-
« vigli e siano essi in diritto di chiedere i
« passaggi, ed essere sempre stata intesa la
« disposizione delle RR. CC. nel senso che si
« trattasse solo d'irrigare i beni proprii esi-
« stendovi infatti nella traduzione francese le
« parole: *leurs biens*.

« Un Membro dice che la traduzione fran-
« cese fu in questa parte inesatta, ma il testo
« della legge è quello in lingua italiana ed il
« senso comprende l'irrigazione anche di beni
« non proprii di chi chiede passaggio per l'acqua.
« Senza di ciò non avrebbero potuto formarsi
« grandi canali che non sono mai destinati
« all'irrigazione sola dei beni di chi gli ha
« formati; e quand'anche si facesse una de-
« rivazione pel solo oggetto d'una specula-
« zione, vi è un motivo di pubblica utilità nel
« vantaggio risultante all'agricoltura.

« Un Membro osserva, che fin'ora i pro-
« prietarii dei beni non erano obbligati dagli
« affittuarii dei navigli a dare il passaggio delle
« acque se non volevano consentirvi. L'affit-
« tuario s'intendeva col possessore del primo
« fondo, da questo passava all'altro e così di
« seguito.

« Il Guardasigilli dice che, o si vuole che
« il proprietario del canale ed il proprie-
« tario dei beni sia lo stesso, ed allora i
« navigli diverrebbero pressochè inutili, op-
« pure si vuole soltanto che il passaggio delle
« acque non possa esser chiesto se non dal
« proprietario dei beni, e non vi è più allora
« che una questione di nomi senza differenza
« nell'intrinseco; imperochè essendo necessario
« per l'irrigazione il consenso di chi ha i beni
« e quello di chi deve dare l'acqua, il pro-
« prietario del canale o l'affittuario che lo rap-
« presenta, dopo che sarà inteso col proprie-
« tario dei beni da irrigarsi farà promuovere
« da questo la domanda del passaggio per
« l'acqua.

« L'art. 70 del secondo progetto è manie-
« nuto senza variazione ».

Alla pag. 598, col. 1, invece delle tre prime linee, andavano scritte le seguenti parole di cui nella adunanza 3 gennaio 1837:

« Il Guardasigilli espone un'osservazione in-
« torno a quest'articolo, di non potersi cioè
« stabilire come principio generale ed assoluto
« che la disposizione di sopra adottata non ha
« luogo nelle concessioni gratuite per atto tra
« vivi, e dipendere la cosa dalla diversità delle
« circostanze e specialmente dalle *condizioni*
« sotto le quali fu fatta la concessione.

« Gli pare anche superflua la fatta aggiunta,
« giacchè il concedente, quando non voglia as-
« soggettarsi a verun obbligo, potrà sempre di-
« chiarare nell'atto ch'egli intende di non es-
« sere tenuto a nulla in dipendenza della sua
« concessione gratuita.

« Il Membro dal quale era stata fatta la pro-
« posta di aggiungere la suddetta variazione
« dichiara di non insistervi dacchè è ricono-
« sciuto che si potrà pattuire in contrario al
« disposto dall'articolo: gli sembra nondimeno
« opportuno di spiegare che la disposizione
« ha luogo soltanto quando non siasi conve-
« nuto altrimenti.

« Il Guardasigilli aderisce a che sia aggiunta
« tale spiegazione.

« È soppresso l'alinea che fu aggiunto al-
« l'art. 112 del secondo progetto ed il prin-
« cipio dell'articolo è variato come segue:

« *In difetto di*, ecc. (come al testo, art. 664) ».

# INDICE

## DEL TERZO LIBRO DEL CODICE CIVILE

LIBRO TERZO

*Dei varii modi con cui si acquista la proprietà.*


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Disposizioni generali | Pag. | 8 |
| TITOLO | I. Delle successioni | » | 18 |
| TITOLO | II. Delle successioni testamentarie | » | 19 |
| Capo | I. Del testamento | » | ivi |
| Capo | II. Della capacità di disporre, e di ricevere per testamento | » | 20 |
| Capo | III. Della porzione di cui si può disporre per testamento, della porzione legittima, della riduzione, e della diseredazione | » | 31 |
| *Sezione* | I. Della porzione di cui si può disporre per testamento o della porzione legittima | » | ivi |
| *Sezione* | II. Della riduzione delle disposizioni testamentarie | » | 69 |
| *Sezione* | III. Della diseredazione | » | 72 |
| Capo | IV. Della forma dei testamenti | » | 79 |
| *Sezione* | I. Dei testamenti ricevuti da' notai | » | ivi |
| *Sezione* | II. Dei testamenti presentati ai Senati, od ai Tribunali | » | 94 |
| *Sezione* | III. Delle note testamentarie | » | 101 |
| *Sezione* | IV. Regole particolari sulla forma di alcuni testamenti | » | 106 |
| *Sezione* | V. Disposizioni comuni alle varie specie di testamento | » | 117 |
| Capo | V. Dell'instituzione d'erede, dei legati, e del diritto d'accrescimento | » | 120 |
| Capo | VI. Delle sostituzioni | » | 155 |
| Capo | VII. Dell'apertura e pubblicazione dei testamenti | » | 168 |
| Capo | VIII. Degli esecutori testamentarii | » | 171 |
| Capo | IX. Della rivocazione dei testamenti | » | 176 |
| TITOLO | III. Delle successioni *ab intestato* | » | 178 |
| | Disposizioni generali | » | ivi |
| Capo | I. De' diversi ordini di successione | » | 186 |
| *Sezione* | I. Della successione dei discendenti | » | ivi |
| *Sezione* | II. Della successione degli ascendenti | » | 187 |
| *Sezione* | III. Della successione dei collaterali | » | 194 |
| Capo | II. Dell'esclusione delle sorelle e loro discendenti a favore de' fratelli e loro discendenti maschi in alcune successioni e dei diritti che competono alle sorelle o discendenti come sovra esclusi. | » | 196 |
| Capo | III. Delle successioni irregolari | » | 213 |
| *Sezione* | I. Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro genitori, e delle successioni ai figli naturali morti senza prole | » | ivi |
| *Sezione* | II. Dei diritti del coniuge superstite, e del Fisco | » | 216 |
| TITOLO | IV. Disposizioni comuni alle successioni testamentarie ed *ab intestato* | » | 221 |
| Capo | I. Dell'apertura delle successioni testamentarie, ed *ab intestato*, e della continuazione del possesso nell'erede | » | ivi |
| Capo | II. Dell'accettazione delle eredità, e della rinunzia alle medesime | » | 230 |
| *Sezione* | I. Dell'accettazione | » | ivi |
| *Sezione* | II. Della rinunzia alle eredità | » | 237 |
| *Sezione* | III. Del benefizio dell'inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato | » | 240 |
| *Sezione* | IV. Delle eredità giacenti | » | 246 |
| Capo | III. Delle divisioni | » | 248 |
| Capo | IV. Della collazione e della imputazione | » | 261 |
| Capo | V. Del pagamento dei debiti | » | 268 |
| Capo | VI. Degli effetti della divisione, e della garantia delle quote | » | 274 |
| Capo | VII. Della rescissione in materia di divisione | » | ivi |
| Capo | VIII. Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti fra i loro discendenti | » | 276 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO | V. | Delle donazioni tra vivi | *Pag.* | 279 |
| Capo | I. | Della forma delle donazioni tra vivi | » | 281 |
| Capo | II. | Della capacità di disporre e di ricevere per donazione tra vivi | » | 296 |
| Capo | III. | Della riduzione delle donazioni tra vivi | » | 301 |
| Capo | IV. | Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi | » | 303 |
| Capo | V. | Delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio agli sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi, o dagli sposi rispettivamente tra essi | » | 307 |
| Capo | VI. | Disposizioni particolari | » | 310 |
| TITOLO | VI. | Dei contratti o delle obbligazioni convenzionali in genere | » | 311 |
| Capo | I. | Disposizioni preliminari | » | ivi |
| Capo | II. | Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni | » | 313 |
| *Sezione* | I. | Del consenso | » | ivi |
| *Sezione* | II. | Della capacità delle parti contraenti | » | 318 |
| *Sezione* | III. | Dell'oggetto e della materia dei contratti | » | 319 |
| *Sezione* | IV. | Della causa dei contratti | » | 320 |
| Capo | III. | Degli effetti delle obbligazioni | » | 321 |
| *Sezione* | I. | Disposizioni generali | » | ivi |
| *Sezione* | II. | Delle obbligazioni che consistono nel dare | » | 322 |
| *Sezione* | III. | Delle obbligazioni di fare o di non fare | » | 324 |
| *Sezione* | IV. | Dei danni ed interessi per l'inadempimento delle obbligazioni | » | ivi |
| *Sezione* | V. | Dell'interpretazione delle convenzioni | » | 330 |
| *Sezione* | VI. | Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi | » | 331 |
| Capo | IV. | Delle diverse specie d'obbligazioni | » | 332 |
| *Sezione* | I. | Delle obbligazioni condizionali | » | ivi |
| § | I. | Della condizione in genere e delle sue diverse specie | » | ivi |
| § | II. | Della condizione sospensiva | » | 333 |
| § | III. | Della condizione resolutiva | » | 334 |
| *Sezione* | II. | Delle obbligazioni a tempo determinato | » | 336 |
| *Sezione* | III. | Delle obbligazioni alternative | » | ivi |
| *Sezione* | IV. | Delle obbligazioni solidarie | » | 337 |
| § | I. | Dell'obbligazione solidaria fra i creditori | » | ivi |
| § | II. | Dell'obbligazione solidaria fra i debitori | » | 338 |
| *Sezione* | V. | Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili | » | 341 |
| § | I. | Degli effetti dell'obbligazione divisibile | » | 342 |
| § | II. | Degli effetti delle obbligazioni indivisibili | » | ivi |
| *Sezione* | VI. | Delle obbligazioni con clausole penali | » | 343 |
| Capo | V. | Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni | » | 344 |
| *Sezione* | I. | Del pagamento | » | 345 |
| § | I. | Del pagamento in genere | » | ivi |
| § | II. | Del pagamento con subingresso | » | 347 |
| § | III. | Dell'imputazione dei pagamenti | » | 348 |
| § | IV. | Dell'offerta del pagamento e del deposito | » | 349 |
| § | V. | Della cessione dei beni | » | 351 |
| *Sezione* | II. | Della novazione | » | 355 |
| *Sezione* | III. | Della remissione del debito | » | 356 |
| *Sezione* | IV. | Della compensazione | » | 357 |
| *Sezione* | V. | Della confusione | » | 359 |
| *Sezione* | VI. | Della perdita della cosa dovuta | » | ivi |
| *Sezione* | VII. | Delle azioni di nullità o di rescissione delle obbligazioni | » | 360 |
| Capo | VI. | Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento | » | 363 |
| *Sezione* | I. | Della prova per iscritto | » | 364 |
| § | I. | Dell'atto pubblico | » | ivi |
| § | II. | Dell'insinuazione e degli atti che vi sono sottoposti | » | 373 |
| § | III. | Delle scritture private | » | 377 |
| § | IV. | Delle tessere o tacche a riscontro | » | 383 |
| § | V. | Delle copie degli atti pubblici e privati | » | ivi |
| § | VI. | Degli atti di ricognizione e di conferma | » | 385 |
| *Sezione* | II | Della prova testimoniale | » | 389 |
| *Sezione* | III. | Delle presunzioni | » | 392 |
| § | I. | Delle presunzioni stabilite dalla legge | » | 393 |
| § | II. | Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge | » | 394 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Sezione* | IV. | Della confessione della parte | *Pag.* 394 |
| *Sezione* | V. | Del giuramento | » 395 |
| § | I. | Del giuramento decisorio | » 396 |
| § | II. | Del giuramento deferito d'ufficio | » 399 |
| TITOLO | VII. | Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione | » 400 |
| Capo | I. | Dei quasi-contratti | » 401 |
| Capo | II. | Dei delitti e dei quasi-delitti | » 403 |
| TITOLO | VIII. | Del contratto di matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi | » 408 |
| Capo | I. | Disposizioni generali | » ivi |
| Capo | II. | Della dote | » 410 |
| *Sezione* | I. | Dei diritti del marito sulla dote | » 421 |
| *Sezione* | II. | Dell'inalienabilità della dote | » 423 |
| *Sezione* | III. | Della separazione della dote dai beni del marito | » 430 |
| *Sezione* | IV. | Della restituzione della dote | » 435 |
| *Sezione* | V. | Dei beni parafernali | » 437 |
| Capo | III. | Della comunione de' beni tra coniugi | » 439 |
| TITOLO | IX. | Della vendita | » 444 |
| Capo | I. | Della natura o della forma della vendita | » ivi |
| Capo | II. | Di quelli che possono comprare o vendere | » 448 |
| Capo | III. | Delle cose che possono vendersi | » 450 |
| Capo | IV. | Delle obbligazioni del venditore | » ivi |
| *Sezione* | I. | Disposizioni generali | » ivi |
| *Sezione* | II. | Della consegna ossia tradizione della cosa | » ivi |
| *Sezione* | III. | Della garantia | » 454 |
| § | I. | Della garantia in caso d'evizione | » ivi |
| § | II. | Della garantia per i vizi della cosa venduta | » 456 |
| Capo | V. | Delle obbligazioni del compratore | » 458 |
| Capo | VI. | Della nullità e dello scioglimento della vendita | » 460 |
| *Sezione* | I. | Del riscatto convenzionale | » ivi |
| *Sezione* | II. | Della rescissione della vendita per causa di lesione | » 464 |
| Capo | VII. | Della licitazione e degli incanti | » 466 |
| Capo | VIII. | Della cessione dei crediti e degli altri diritti incorporali | » 467 |
| TITOLO | X. | Della permuta | » 470 |
| TITOLO | XI. | Del contratto della locazione | » 471 |
| Capo | I. | Disposizioni generali | » ivi |
| Capo | II. | Della locazione delle cose | » 476 |
| *Sezione* | I. | Delle regole comuni alle locazioni delle case e dei beni rustici | » ivi |
| *Sezione* | II. | Regole particolari per le locazioni delle case | » 487 |
| *Sezione* | III. | Regole particolari alle affittanze dei fondi rustici | » 490 |
| *Sezione* | IV. | Del massarizio ossia colonia parziaria | » 495 |
| Capo | III. | Della locazione delle opere e dell'industria | » 498 |
| *Sezione* | I. | Della locazione delle opere dei domestici e degli operai | » ivi |
| *Sezione* | II. | Dei vetturali per terra e per acqua | » ivi |
| *Sezione* | III. | Degli appalti e dei cottimi | » 499 |
| Capo | IV. | Della locazione a soccida | » 504 |
| *Sezione* | I. | Disposizioni generali | » 505 |
| *Sezione* | II. | Della soccida semplice | » ivi |
| *Sezione* | III. | Della soccida a metà | » 507 |
| *Sezione* | IV. | Della soccida data dal proprietario al suo affittuario o al colono parziario | » 508 |
| § | I. | Della soccida data all'affittuario | » ivi |
| § | II. | Della soccida contratta con il colono parziario | » 509 |
| *Sezione* | V. | Della soccida impropriamente detta | » ivi |
| TITOLO | XII. | Del contratto di società | » ivi |
| Capo | I. | Disposizioni generali | » ivi |
| Capo | II. | Delle diverse specie di società | » 510 |
| *Sezione* | I. | Delle società universali | » ivi |
| *Sezione* | II. | Della società particolare | » ivi |
| Capo | III. | Delle obbligazioni dei soci tra loro e relativamente ai terzi | » 511 |
| *Sezione* | I. | Delle obbligazioni dei soci tra loro | » ivi |
| *Sezione* | II. | Delle obbligazioni dei soci verso i terzi | » 513 |
| Capo | IV. | Delle diverse maniere con cui finisce la Società | » 514 |
| | | Disposizione relativa alle società di commercio | » 518 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITOLO | XIII | Dell'imprestito | *Pag.* 518 |
| Capo | I. | Dell'imprestito ad uso, ossia comodato | » ivi |
| *Sezione* | I. | Della natura dell'imprestito ad uso | » ivi |
| *Sezione* | II | Delle obbligazioni del comodatario | » 519 |
| *Sezione* | III. | Delle obbligazioni del comodante | » 520 |
| Capo | II. | Dell'imprestito di consumazione, ossia mutuo | » 521 |
| *Sezione* | I. | Della natura del mutuo | » ivi |
| *Sezione* | II. | Del mutuo fatto ai figliuoli di famiglia | » ivi |
| *Sezione* | III. | Delle obbligazioni del mutuante | » 523 |
| *Sezione* | IV. | Delle obbligazioni del mutuatario | » 526 |
| Capo | III. | Del mutuo ad interesse | » ivi |
| TITOLO | XIV. | Delle rendite | » 527 |
| TITOLO | XV. | Del deposito e del sequestro | » 535 |
| Capo | I. | Del deposito in genere e delle sue diverse specie | » ivi |
| Capo | II. | Del deposito propriamente detto | » ivi |
| *Sezione* | I. | Della natura e sostanza del contratto di deposito | » ivi |
| *Sezione* | II. | Del deposito volontario | » ivi |
| *Sezione* | III. | Degli obblighi del depositario | » 534 |
| *Sezione* | IV. | Degli obblighi del deponente | » 538 |
| *Sezione* | V. | Del deposito necessario | » ivi |
| Capo | III. | Del sequestro | » 539 |
| *Sezione* | I. | Delle diverse specie di sequestro | » ivi |
| *Sezione* | II. | Del sequestro convenzionale | » 540 |
| *Sezione* | III | Del sequestro ossia deposito giudiziario | » ivi |
| TITOLO | XVI. | Dei contratti di sorte | » 541 |
| Capo | I. | Del giuoco o della scommessa | » ivi |
| Capo | II. | Del contratto vitalizio | » 542 |
| *Sezione* | I. | Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio | » ivi |
| *Sezione* | II. | Degli effetti del contratto vitalizio tra le parti contraenti | » 544 |
| TITOLO | XVII. | Del mandato | » 545 |
| Capo | I. | Della natura del mandato | » ivi |
| Capo | II | Delle obbligazioni del mandatario | » 546 |
| Capo | III | Delle obbligazioni del mandante | » 547 |
| Capo | IV. | Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato | » *ivi* |
| TITOLO | XVIII. | Della sicurtà ossia fideiussione | » 549 |
| Capo | I. | Della natura e dell'estensione delle fideiussioni | » ivi |
| Capo | II. | Degli effetti della fideiussione | » 552 |
| *Sezione* | I. | Degli effetti della fideiussione tra il creditore ed il fideiussore | » ivi |
| *Sezione* | II. | Degli effetti della sicurtà fra il debitore ed il fideiussore | » 553 |
| *Sezione* | III. | Dell'effetto della sicurtà fra i confideiussori | » 555 |
| Capo | III. | Dell'estinzione della sicurtà | » ivi |
| Capo | IV. | Della sicurtà legale e della sicurtà giudiziaria | » 556 |
| TITOLO | XIX. | Delle transazioni | » ivi |
| TITOLO | XX. | Dell'arresto personale in materia civile | » 560 |
| TITOLO | XXI. | Del pegno in genere | » 571 |
| Capo | I. | Del pegno | » 572 |
| Capo | II. | Dell'anticresi | » 575 |
| TITOLO | XXII. | Dei privilegi e delle ipoteche | » 578 |
| Capo | I. | Disposizioni generali | » 579 |
| Capo | II | Dei privilegi | » 581 |
| *Sezione* | I. | Dei privilegi sopra i mobili | » ivi |
| § | I. | Dei privilegi generali sui mobili | » ivi |
| § | II. | Dei privilegi sopra determinati mobili | » 586 |
| *Sezione* | II. | Dei privilegi sopra gl'immobili | » 593 |
| *Sezione* | III. | Dei privilegi che si estendono sopra mobili e sopra immobili | » 595 |
| Capo | III. | Delle ipoteche | » 596 |
| *Sezione* | I. | Dell'ipoteca legale | » 598 |
| *Sezione* | II | Dell'ipoteca giudiziale | » 601 |
| *Sezione* | III. | Dell'ipoteca convenzionale | » 605 |
| Capo | IV. | Dei privilegi e delle ipoteche spettanti al Regio Fisco per cause particolari | » 611 |
| Capo | V. | Dei modi co' quali si conservano i privilegi e le ipoteche acquistano grado tra esse | » 621 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Sezione* | I. | De' modi, co' quali si conservano i privilegi . . . . . | *Pag.* | 621 |
| *Sezione* | II. | Dei gradi delle ipoteche tra esse, e delle persone alle quali è imposta l'obbligazione d'inscrivere le ipoteche legali . | » | 633 |
| Capo | VI. | Del modo dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche. . . | » | 655 |
| Capo | VII. | Della riduzione dei privilegi e delle ipoteche, e della cancellazione delle iscrizioni . . . . . | » | 667 |
| *Sezione* | I. | Della riduzione dei privilegi e delle ipoteche . . . . . | » | ivi |
| *Sezione* | II. | Della cancellazione delle iscrizioni . . . . . | » | 673 |
| Capo | VIII. | Dell'effetto dei privilegi e delle ipoteche . . . . . | » | 680 |
| Capo | IX. | Dell'estinzione dei privilegi e delle ipoteche . . . . . | » | 697 |
| Capo | X. | Del modo di liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche | » | 704 |
| Capo | XI. | Della pubblicità dei registri e della risponsabilità de' conservatori . . . . . | » | 716 |
| TITOLO | XXIII. | Della spropriazione forzata e della graduazione fra i creditori | » | 721 |
| Capo | I. | Della spropriazione forzata . . . . . | » | ivi |
| Capo | II. | Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori | » | 728 |
| TITOLO | XXIV. | Della prescrizione . . . . . | » | 633 |
| Capo | I. | Disposizioni generali . . . . . | » | ivi |
| Capo | II. | Del possesso . . . . . | » | 735 |
| Capo | III. | Delle cause che impediscono la prescrizione . . . . . | » | ivi |
| Capo | IV. | Delle cause che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione . . . . . | » | 737 |
| *Sezione* | I. | Delle cause che interrompono la prescrizione . . . . . | » | ivi |
| *Sezione* | II. | Delle cause che sospendono il corso della prescrizione . . | » | ivi |
| Capo | V. | Del tempo necessario per prescrivere . . . . . | » | 743 |
| *Sezione* | I. | Disposizioni generali . . . . . | » | ivi |
| *Sezione* | II. | Della prescrizione di trent' anni . . . . . | » | 744 |
| *Sezione* | III. | Di alcune prescrizioni particolari . . . . . | » | 746 |
| | | Disposizione generale . . . . . | » | 752 |


# APPENDICE


R. Ed. per la promulgazione del Codice civile . . . . . *Pag.* 754
RR. PP. contenenti le disposizioni transitorie . . . . . » 755
RR. PP. e Regolamento sui registri dello Stato civile. . . . . » 771
R. Ed. sui Maggioraschi . . . . . » 776
Man. della R. Cam. dei conti per l'esecuzione delle formalità prescritte dall'art. 1514 del Cod. civ. . . . » 782
R. Reg. pel rimborso delle spese ai Collegi notarili . . . . . » 783
RR. PP. sull' espropriazione per opera di pubblica utilità . . . . . » 784
RR. PP. sulle eredità vacanti dei trovatelli . . . . . » 789
RR. PP. sull' atto di consegna dei testamenti segreti . . . . . » 790
RR. PP. sull'insinuaz. degli atti esteri » ivi
RR. PP. abolitive di alcune leggi del Governo Ligure . . . . . » 793
RR. PP. sull' alienazione di beni pervenuti a minori, interdetti e Corpi morali . . . . . » 794
Man. della R. Cam. dei conti sull'intelligenza dell'art. 2171, Cod. civ. » 795
Man. della R. Cam. dei conti sull'insinuazione dell'atto di riconoscimento di prole naturale . . . . . » ivi
Man. della R. Cam. dei conti sulla malleveria dei R. notai . . . . . *Pag.* 796
RR. PP. sul riscatto delle rendite fondiarie . . . . . » ivi
RR. PP. sulle spese di trasferta nei procedimenti criminali . . . . » 797
RR. PP. sulle malleverie dei contabili e pubblici funzionarii . . . . » ivi
Statuto del Regno . . . . . » 798
Legge sui diritti civili degli israeliti » 802
Legge che estende il Codice civile all'isola di Sardegna . . . . . » ivi
Legge che abolisce l'art. 28 del Codice civile . . . . . » 804
Legge che abolisce il foro ecclesiastico » ivi
Legge abolitiva delle esclusioni dei soldati di giustizia . . . . . » ivi
Legge sui Corpi morali . . . . . » ivi
Regol. per l'esecuzione di detta legge » 805
Legge abolitiva dei maggioraschi . » ivi
Legge sulla promulgazione delle leggi » ivi
Legge sugli interessi . . . . . » 806
Legge sulle enfiteusi . . . . . » ivi

Notizie sui lavori della Commissione di legislazione *(in fine del vol. II)*. » I

Avvertenza . . . . . » LIII


—

0057838625

Digitized by Google

# ERRATA-CORRIGE

## VOLUME PRIMO

| *Pagina* | *Col.* | *Linea* | ERRORI | CORREZIONI |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2 | 7 | PRIMO PROGETTO. — *Art.* 55. | — PRIMO PROGETTO. — *Art.* 37. |
| 93 | 2 | 20 | sentire il Senato | — lecita il Senato |
| 191 | 2 | 46 | (Art. 21 del | — (Art. 31 del |
| 269 | 2 | 37 | *l'articolo* 59 | — *l'articolo* 29 |
| 283 | 2 | 53 | SECONDO PROGETTO. — *Art.* — *Nel* | — SECONDO PROGETTO. — *Art.* 26. — *Nel* |
| 536 | 2 | 20 | Art. 885. | — Art. 585. |
| 599 | 2 | 5 | *estinta* . . . . . — *Art.* 121. — *Il modo* . . . — . . . . . | — *estinta* . . . . . *Art.* 120. — *I trent' anni* . . . . . *Art.* 121. — *Il modo* . . . . . |
| 600 | 2 | 6 | o 677, 679, 679 | — o 677, 678, 679 |

## VOLUME SECONDO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 32 | — (*V. pag.* 2, *vol. II*) | — (*V. pag.* 11, *vol. II*). |
| 100 | 2 | 15 | — richiede | — risiede |
| 160 | 1 | 51 | — Art. 2. La nuda proprietà dei | — Art. 2. La nuda proprietà della metà dei |
| 176 | 2 | 25 | — armonia | — antinomia |
| 176 | 2 | 26 | — secondo l'art. 55. | — secondo l'art. 153. |
| 223 | 2 | 60 | — (Art. 135, 967 | — (Art. 121, 967 |
| 296 | 2 | 62 | — an. 1851 | — an. 1852. |
| 305 | 2 | 61 | — cui all'art. 1147, Cod. civ. | — cui all'art. 1147, Cod. civ. (Vedi l'ediz. per la Savoia riferita in nota a pag. 421, vol. II). |
| 475 | 2 | 6 | — L'articolo 3 | — L'articolo 3 |
| 513 | 2 | 36 | — SEZIONE TERZA | — SEZIONE SECONDA |
| 521 | 1 | 8 | — CAPO I. | — CAPO II. |
| 561 | 1 | 32 | — vende ad ipoteca | — vende od ipoteca |
| 598 | 1 | 48 | — deliberamonto | — deliberamento. |
| 610 | 1 | 62 | — 2185 del | — 2183 del |

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google